# DIZIONARIO AMMINISTRATIVO

REPERTORIO GENERALE

DI

## GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

OSSIA

Indice analitico alfabetico riassuntivo del MANUALE degli Amministratori comunali e provinciali

E DELLE OPERE PIE

DALL'ANNO 1862 A TUTTO IL 1883

COMPILATO PER CURA

DEL COMM. CARLO ASTENGO

E DEGLI AVVOCATI EMILIO BEDENDO E CARLO CHIARO

ROMA

TIPOGRAFIA DEL CORRIERE DEI COMUNI

GENNAIO 1885

# DIZIONARIO AMMINISTRATIVO

REPERTORIO GENERALE

DI

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

# DIZIONARIO AMMINISTRATIVO

REPERTORIO GENERALE

DI

## GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

OSSIA

Indice analitico alfabetico riassuntivo del MANUALE degli Amministratori comunali e provinciali

E DELLE OPERE PIE

DALL'ANNO 1862 A TUTTO IL 1883

COMPILATO PER CURA

DEL COMM. CARLO ASTENGO

E DEGLI AVVOCATI EMILIO BEDENDO E CARLO CHIARO

ROMA

TIPOGRAFIA DEL CORRIERE DEI COMUNI

GENNAIO 1885

# PREFAZIONE

*Mon côde est perdu!* è fama esclamasse Napoleone il grande, allorchè vide il primo commento al suo codice civile. Noi non osiamo far nostra la triste profezia di quel legislatore sul più grande monumento della sua gloria, nè tanto meno osiamo estendere quel giudizio ed applicarlo alla nostra giurisprudenza. Ma non è però meno vero, nè meno incontrastabile che ormai è bravo chi in mezzo alle decisioni innumerevoli e non sempre fra loro concordi emesse dalle nostre autorità amministrative e giudiziarie, sa trovare il filo d'Arianna per stabilire quale sia il vero pensiero del legislatore allorchè dettò le disposizioni che regolano il nostro ordinamento amministrativo.

La pratica quotidiana ci fece toccar con mano tale difficoltà, e la conseguente necessità di una guida che aiutasse chi applicare deve la legge ad orizzontarsi nella sovrabbondanza di interpretazioni pubbliche della legge stessa. E ci parve che non inutile a tale fine dovesse riuscire un indice alfabetico analitico di tutte le massime contenute nel nostro *Manuale degli Amministratori comunali e provinciali e delle Opere Pie*, dalla sua fondazione in poi, cioè dal 1862 a tutto il 1883.

Questo Indice presentiamo ora ai nostri lettori ed ai nostri assidui abbonati. Il suo scopo l'abbiamo accennato; della sua importanza e della sua difficoltà crediamo inutile trattare, sembrandoci evidente quella, evidentissima questa, in un'opera di tanta mole quale era quella di riassumere, dividere, coordinare e raggruppare la giurisprudenza di ben 22 anni, avendola noi riportata tutta ad eccezione di quella relativa a leggi, o a parti di legge ora abrogate, e la cui applicazione non può più verificarsi.

Nostro scopo principale è stato quello di fare un libro essenzialmente pratico, ed a questo fine abbiamo creduto opportuno di riunire insieme le varie materie che hanno attinenza fra di loro, come per esempio sotto la parola *bilanci comunali*, abbiamo compreso *eccedenza sovrimposta*, e *spese comunali, mutui, mandati, ecc.*

Così pure p. e. abbiamo raggruppato sotto la parola *Atti d'incanto* anche tutti i pareri e le decisioni emesse in proposito che riguardavano *Opere Pie* essendo lo stesso regolamento che determina le formalità relative, tanto per i Comuni quanto per le Opere Pie, e solo sotto la parola *Opere Pie*, che abbraccia tutto quello che da noi venne pubblicato in tale materia, abbiamo messo quello che specialmente ad esse si riferisce negli atti d'asta.

Così abbiamo creduto utilissimo, quando abbiamo trovato delle massime ripetute nei vari anni del Manuale, di riportare soltanto la prima massima, segnando poscia le varie date con cui è stata confermata. Anche in questa parte abbiamo trovato gravi difficoltà, giacchè alcune massime, che a primo aspetto sembrano fra loro eguali, contengono qualche concetto che è causa di lieve differenza, ed in questi casi abbiamo preferito riportare nuovamente la massima, per non correre il rischio di confondere due casi non perfettamente identici fra di loro.

Abbiamo pure creduto opportuno di avvertire i casi in cui la giurisprudenza su di qualche questione non è stata concorde, ma abbiamo fatto tali cenni solo quando si trattava di questioni perfettamente eguali fra di loro, non quando esisteva qualche differenza, sebbene lievissima.

Non abbiamo eliminata la giurisprudenza già distrutta da posteriori decisioni contrarie, lasciando ai nostri lettori di giudicare, e dalla data di ciascuna decisione, e dal numero di esse in un senso piuttosto che in un altro, quale sia la giurisprudenza cui in oggi conviene attenersi.

Infine, per gli studiosi e per coloro che hanno obbligo di consultarle, abbiamo creduto opportuno di segnare nelle diverse materie la data delle varie leggi, decreti e regolamenti che ad esse si riferiscono, indicando la pagina del *Manuale*, dove sono riportate per intero; ed il medesimo sistema abbiamo tenuto anche per le circolari, dando un sunto delle disposizioni contenute in quelle più importanti.

Abbiamo messo insomma tutto l'impegno perchè il lavoro riesca utile, e speriamo che il nostro scopo sia raggiunto anche per il sistema seguito nel fare l'indice del Dizionario, nel quale non solo tenemmo la ripartizione per materia, ma per le parole più importanti aggiungemmo delle suddivisioni, le quali, precisando il numero delle massime cui ogni vocabolo si riferisce, agevolano le ricerche.

Se poi nella immensa mole del lavoro si riscontrerà qualche menda, ne chiediamo venia ai cortesi lettori, i quali ci compatiranno, potendo essere sicuri che non è stata la buona volontà quella che ci ha fatto difetto.

*Roma, Gennaio 1885.*

I Compilatori.

# ABBREVIAZIONI

*Agric.* Agricoltura.
*All.* Allegato.
*Amm.* Amministrazione.
*App.* Appello.
*art.* articolo.
*C. C.* Corte Conti.
*C. S.* Parere Consiglio Stato.
*Cam. Dep.* Camera Deputati.
*Cass.* Cassazione.
*Circ.* Circolare.
*civ.* civile.
*cod.* codice.
*com.* comunale.
*Comm.* Commercio.
*Cons.* Consiglio.
*D.* Decreto.
*D. C. S.* Decreto Consiglio Stato.
*Decis.* Decisione.
*Deleg.* Delegato.
*delib.* deliberazione.
*Dep.* Deputazione.
*Dic.* Dicembre.
*Dir.* Direzione.
*ecc.* eccetera.
*esp.* espropriazione.
*Febb.* Febbraio.
*Fin.* Finanze
*G. G. C.* Grazia giustizia e culti.
*gen.* generale.
*Genn.* Gennaio.
*Ind.* Industria.
*Int.* Interno.
*Ist. pubb.* Istruzione pubblica.
*L.* lire.
*LL. PP.* Lavori pubblici.
*M.* Manuale.
*Magg.* Maggio.
*Mar.* Marzo
*Min.* Ministero.
*Merid.* Meridionale.
*N.* Numero.
*Nov.* Novembre.
*O. P.* Opere Pie.
*Ott.* Ottobre.
*p.* pagina.
*P. Cons. sup.* Parere Consiglio superiore.
*p. e.* per esempio.
*P. M.* Pubblico Ministero.
*P. S.* Pubblica sicurezza.
*p. u.* pubblica utilità.
*pen.* penale.
*proc.* procedura.
*prov.* provinciale,
*R.* Regio.
*R. D.* Regio Decreto.
*reg. regol.* regolamento.
*riun.* riunite.
*S. P.* Sicurezza pubblica.
*scol.* scolastico.
*seg.* seguenti.
*Sett.* Settembre.
*Sez.* Sezioni.
*Straord.* Straordinario.

# A

**ACQUE PUBBLICHE.** *Generali - Acque Comunali - Competenza - Derivazione ed opere relative - Fluitazione - Polizia.*

1 — **Generalità** — Circ. Min. LL. PP. 20 Maggio 1871 contenente istruzioni sulla gestione e competenza passiva delle strade rotabili sugli argini pubblici. *M.* 1871, p. 194.

2 — Gli accessori degli argini di cui parla l'art. 138 lettera *f*, della legge sui lavori pubblici, sono unicamente le loro banche e sottobanche; per conseguenza la distanza entro cui pel detto articolo sono proibite le piantagioni, è da computarsi esclusivamente dal piede di dette banche e sottobanche, e non da quello di altre opere esterne degli argini, se ve ne fossero. Cass. Firenze 18 Aprile 1868, *M.* 1869, p. 83.

3 — Il divieto portato dall'art. 165 e seg. della legge sui LL. PP. si estende pure agli argini sulle golene dei fiumi e torrenti; ed occorrendo qualche opera spetta al Prefetto di rilasciarne il permesso. Circ. Min. LL. PP. 17 Marzo 1871, *M.* 1871, p. 118.

4 — La legge sui LL. PP. limita la tutela del Governo a quei corsi o corpi d'acque pubbliche che sono indicati con la denominazione di fiumi, torrenti, laghi, canali, rivi e colatori naturali. Min. LL, PP. 11 Aprile 1874, *M.* 1875, p. 173.

5 — Non possono chiamarsi acque pubbliche, e sono perciò inapplicabili alle medesime le prescrizioni degli art. 168, 169 e 170 della legge sui LL. PP. quelle acque sorgenti in terreno privato esistenti al di fuori delle sponde fisse di un corso di acqua pubblica che non sono ancora entrate in un fiume, ma che per naturale deflusso vanno ad alimentarne le sorgenti che ne accrescono il volume. Min. LL. PP. 11 Aprile 1874, *M.* 1875, p. 173.

6 — In conseguenza le diversioni di dette acque non possono ritenersi come diversione di acqua pubblica, ed i privati sono nel pieno loro diritto di divergerle come meglio loro interessa, anche se da ciò derivi una diminuzione delle acque del fiume. Id. id.

7 — Gli art. 427, e 430 del cod. civ. che dichiarano inalienabili i beni del Demanio pubblico, non sono d'impedimento al Governo di fare nuove concessioni di acque in uso perpetuo mediante canone irredimibile. C. S. (Sez. riun.) 28 Marzo 1871, *M.* 1872, p. 12.

8 — Per la chiusura di bracci secondari di fiumi e torrenti, trattandosi di applicare le disposizioni degli articoli 96 e 123 della legge sui lavori pubblici, occorre sentire previamente gli interessati. P. Cons. Sup. LL. PP. 23 Marzo 1869, *M.* 1869, p. 255.

9 — E' necessaria la previa autorizzazione del Prefetto perchè i privati possano fare sulle sponde d'un fiume delle opere intese a difendere i propri fondi dalle inondazioni, ancorchè tali opere vengano fatte sopra punti che erano prima di proprietà privata, ma che poi vennero occupati dalle acque del fiume; ed i contravventori sono passibili di ammenda e di multa. Cass. Napoli 10 Maggio 1871, *M.* 1872, p. 74.

10 — Il privato che voglia presidiare con opere di difesa le sponde dei suoi beni, è bensì affrancato dall'obbligo di riportare la preventiva autorizzazione del Prefetto, ma valendosi di questa esenzione, rimane esposto al controllo successivo dell'autorità amministrativa, ed affronta il rischio che questa, non trovando eseguiti i lavori in conformità alla legge, glie ne imponga la distruzione, o la modificazione. Cass. Roma 5 maggio 1881, *M.* 1881, p. 378.

11 — L'attribuzione riservata al Prefetto dall'art. 167 della legge sui LL, PP. esercitata colle forme usi e limiti dalla legge prescritti, esclude il sindacato dell'autorità giudiziaria. Id. id.

12 — Tale facoltà del Prefetto è retta dalle sanzioni contenute negli ar. 378, 379 della legge suddetta, salvo a chi se ne creda gravato il ricorso all'autorità superiore in via gerarchica. Id. id.

13 — In tema di concessione d'acqua a titolo di servitù, il concedente in mancanza di patti in contrario deve fare la consegna dell'acqua nel punto in cui si trova al momento della imposizione della servitù. App. Firenze 26 Luglio 1873, *M.* 1874, p. 59.

14 — In virtù dell'art. 3 della legge com. il Prefetto come capo politico della Provincia ha un *imperium* dell'esercizio del quale non ha da rendere conto che alla superiore autorità amministrativa. C. 5. 25 Nov. 1881, *M.* 1882, p. 74.

15 — Il Prefetto fa uso legittimo della sua facoltà se in base al citato art. 3. per supplire alla deficenza d'acqua lamentata in tre Comuni, nei quali era insufficente per gli usi domestici, e per l'abbeveraggio del bestiame, esso ha ordinato, su conforme proposta del Genio civile, e per evitare disordini minacciati, che una parte delle acque di un canale di proprietà di un altro Comune, fossero immesse in date ore di giorni determinati, in altri canali derivatori, per fornirne le popolazioni mancanti. Id. id.

16 — Quindi il suo provvedimento non può essere impugnato che in via amministrativa, essendo determinato da imperiose ragioni di ordine pubblico, l'apprezzamento delle quali è riservato all'autorità politiche ed amministrative. Id. id.

17 — I fatti risultanti da una relazione di un pubblico officiale nell'esercizio delle sue funzioni, non possono essere contradetti dalle allegazioni di un perito incaricato dal

Consiglio com. di procedera alla visita dei luoghi. Id. id.

18 — **Acque comunali** — Se per difendere i fabbricati di una sua frazione il Comune fece innalzare una solida diga a sue spese, ove successivamente vengano costruite poche case in prolungamento dell'abitato di detta frazione, ma su località al difuori della difesa della diga, il Comune non è tenuto a prolungare, pure a sue spese, la diga da esso costruita. C. S. 20 Luglio 1883, *M.* 1883, p. 378.

19 — In questo caso potrebbe piuttosto trovare applicazione l'alinea C. dell'art. 98 della legge sui LL. PP. se i proprietari delle nuove case intendono far concorrere nella spesa gli interessati. Id. id.

20 — Fa uso della facoltà derivantigli dall'art. 87 N. 6 della legge il Consiglio che delibera di distribuire l'acqua acquistata da un Consorzio a vantaggio dei terreni posti soltanto da una parte del canale, ordinando pure un progetto di sistemazione di tutta l'acqua com. e la compilazione del relativo regol. C. S. 12 Maggio 1882, *M.* 1882, pag. 282.

21 — Agli interessi dei singoli utenti la legge provvede sottoponendo il regol. di uso delle acque all'esame della Dep. a termini dell'art. 138 N. 4 della legge com. e quindi gli interessati possono solo fare valere innanzi ad essa le loro ragioni. Id. id.

22 — I Consiglieri com. non sono impediti di prendere parte alla deliberazione per il vantaggio che a loro come a tutti gli altri comunisti può derivare. Id. id.

23 — L'inalienabilità delle acque com. essendo fondata sulla loro destinazione a sopperire agli usi comuni degli abitanti, non può estendersi oltre questi limiti, nè colpire quelle acque che a detti usi non sieno necessarie. Cass. Torino 30 Dic. 1874, *M.* 1875, p. 219.

24 — Quindi per la parte eccedente tali acque vanno soggette alla prescrizione come le acque private. Id. id.

25 — La concessione di derivare acqua da una fontana pubblica del Comune non pare che si possa ragguagliare semplicemente all'uso o fitto di beni com. ma devesi piuttosto ritenere una distrazione di proprietà immobile, o quanto meno una costituzione di servitù sull'immobile, e perciò deve essere approvata dalla Dep. C. S. 26 Ott. 1878, *M.* 1979, p. 24.

26 — E ciò tanto più se nella relativa deliberazione di concessione non si trova alcuna riserva per ricuperare od affermare la proprietà, pel caso che moltiplicandosi le concessioni stesse non ne venisse di soverchio scemato il volume destinato al pubblico. Id. id.

27 — Sono soggetti alla tassa per l'uso delle acque com. in favore dell'erario com. anche i beni patrimoniali del Comune: ed il Comune che aliena la proprietà o cede il godimento di questi beni non si presume cedere ugualmente o rinunciare alla tassa imposta in favore della generalità degli abitanti, ma passano i beni nei cessionari, con lo stesso peso di cui essi erano prima gravati presso il Comune medesimo. App. Torino 31 Luglio 1874, *M.* 1875, p. 30.

28 — Le acque com. non sono demanio pubblico com. come le strade, le piazze, e le altre cose destinate all'uso della generalità degli abitanti, ma semplicemente un bene patrimoniale del Municipio, soggetto alle leggi comuni che regolano le proprietà private. Cass. Palermo 16 Aprile 1873, *M.* 1873, p. 248.

29 — Il Sindaco non può usare della facoltà concessagli dall'art. 378 della legge sui LL. PP. per ridurre in pristino stato le acque com. abusivamente deviate; esso non ha maggiori privilegi di qualunque amministratore privato, e deve quindi sperimentare le ragioni del Comune davanti l'autorità giudiziaria. Id. id.

30 — La destinazione data all'acqua di un canale di proprietà com. per la irrigazione di una parte del territorio, le toglie il carattere di quell'uso comune che vuol essere regolato secondo l'art. 112 della legge com. e l'impiego di essa come forza motrice spetta al Comune proprietario. C. S. 17 Febb. 1882, *M.* 1882, p. 136.

31 — Il Consiglio com. ha quindi facoltà di stabilire la misura del canone per l'uso di quest'acqua, e deliberare un successivo aumento ai concessionari. Id. id.

32 — Ogni concessione d'acqua fatta da una città, anche a titolo oneroso si intende accordata solo su quel volume d'acqua che eccede i bisogni del pubblico. App. Firenze 26 Luglio 1874, *M.* 1874, pag. 59.

33 — Le concessioni gratuite dell'acqua dei pubblici condotti, che si fanno dai Municipi, non sono regolate dalle norme proprie del diritto comune privato, ma hanno invece regole speciali fra le quali primeggia quella che non sono obbligatorie ed irretrattabili, ma sono sempre revocabili a beneplacito del concedente. Id. id.

34 — L'acqua derivata da un Comune a mezzo di un consorzio per gli usi domestici della popolazione d'una Frazione non fa parte del *Patrimonium universitatis* del Comune, ma è un bene comunale ad uso pubblico. App. Venezia 20 Marzo 1878, *M.* 1878, pag. 294.

35 — L'uso quindi del Frazionista si intende fatto in tal sua qualità fino a che non inpedisce l'egual diritto degli altri Frazionisti. Id. id.

36 — Perciò se il Comune non può privarlo dell'uso dell'acqua, può però sempre ordinare le opere necessarie per far usare dell'acqua gli altri Frazionisti. Id. id.

37 — Quando in un regol. per derivazione

di acque di proprietà del Comune è stabilito che gli utenti debbono sottostare alle spese di manutenzione del canale e relative bocche di emissione, e che non ottemperandosi per parte loro a tale obbligo, l'Amministrazione com. subentri in esso, salvo a ripartire fra chi di ragione la relativa spesa: il Consiglio com. dietro ricorso di alcuni contribuenti che non si prestarono al pagamento, non può determinare che venga restituita la somma pagata da chi l'ha soddisfatta, dispensando gli altri debitori dal pagamento, e che in pari tempo sia aumentata la tassa di derivazione per compensare l'Amministrazione delle spese fatte. C. S. 8 Maggio 1878, *M.* 1878, pag. 214.

38 — Non appartiene al Comune il diritto di mettere un dazio sulle acque pubbliche delle quali si servono i particolari per la irrigazione dei propri fondi, poichè la legge com. non ha compreso le acque tra le cose sulle quali i Comuni possano imporre dazi. App. Calabrie. 11 Dic. 1871, *M.* 1872, p. 174.

39 — Sebbene possa dubitarsi della competenza dell'autorità giudiziaria a decidere se il torrente di proprietà controversa appartenga al demanio del Comune o a quello dello Stato, tuttavia l'autorizzazione alla lite deve essere concessa, salvo poi all'autorità giudiziaria di dichiararsi incompetente ed al Prefetto di sollevare il conflitto. C. S. 3 Marzo 1882, *M.* 1883, p. 140.

40 — **Competenza** — Pel disposto della vigente legge sui LL. PP. appartiene esclusivamente all'autorità amministrativa, l'autorizzare la costruzione o la rifazione di opere sulle sponde e nell'alveo dei torrenti D. C. S. 15 Genn. 1870, *M* 1870, p. 139 - 16 feb. 1870, *M.* 1870, p. 151 - 9 Lug. 1870, *M.* 1870, p. 294.

41 — Spetta all'autorità amministrativa il decidere se le opere fatte senza il suo permesso nell'alveo dei fiumi sieno o no dannose al buon regime delle acque, e se debbano quindi essere distrutte o conservate. D. C. S. 9 Aprile 1872, *M.* 1872, p. 169.

42 — La vigente legge sui LL. PP. affida al Governo la suprema tutela sulle acque pubbliche, e l'ispezione sui relativi canali, ed esclude ogni ingerenza dell'autorità giudiziaria nel regolare, prescrivere o correggere le relative opere, tanto più allorquando in ordine alle medesime ha già statuito e provveduto l'autorità amministrativa, cui è esclusivamente attribuita una tale facoltà, salvo ricorso all'autorità superiore in via gerarchica. D. C. S. 21 Marzo 1872, *M.* 1872, p. 221.

43 — L'autorità giudiziaria è sempre competente a dare i provvedimenti intorno ai danni aventi causa da un atto amministrativo, senza che sia necessario che l'autorità amministrativa abbia riconosciuto che le opere per essa decretate ed approvate sieno veramente dannose. App. Torino 22 Aprile 1872, *M.* 1872, p. 303.

44 — Colui il quale fu danneggiato dalle acque, in conseguenza della rottura di ritegni costruiti intorno ad un fiume, per dare il sottopassaggio ad un cavo, può adire l'autorità giudiziaria per ottenere non solo il risarcimento dei danni, ma eziandio l'esecuzione di opere che impediscano i danni futuri, fermo rimanendo però l'atto amministrativo. Id. id.

45 — Se il Prefetto autorizzò un'impresa costruttrice di un tronco ferroviario ad occupare temporariamente alcuni scoli d'acqua in un fondo di proprietà privata, le eccezioni che il Comune voglia fare al Decreto del Prefetto, o al procedimento usato per ordinare l'occupazione delle acque di cui si vuole contestare la proprietà, debbono farsi in via amministrativa, potendo l'autorità amministrativa revocare o modificare i suoi atti senza bisogno di sentenza di tribunali. C. S. 16 Agosto 1873, *M.* 1873, p. 298.

46 — Perciò non può il Comune deliberare senz'altro di opporsi per via giudiziaria al decreto Prefettizio, e giustamente la Dep. prov. nega il suo assenso alla lite, dovendo invece il Consiglio com. proporre la questione in via amministrativa. Id. id.

47 — Il Prefetto ha facoltà di fare demolire d'ufficio a spese dei proprietari, le opere di arginatura od altre fatte dagli stessi in vicinanza ai fiumi, se tali opere sono riconosciute nocive al buon regime delle acque. Cass. Firenze 11 Nov. 1873, *M.* 1874, p. 286.

48 — Tale facoltà del Prefetto non soffre eccezione neppure riguardo ad opere di antica data, che, per le mutate condizioni del fiume divengono nocive. Id. id.

49 — È di competenza dei tribunali ordinari il decidere la questione sul diritto di deviare acque pubbliche per alimentare un mulino. D. C. S. 9 Apr. 1872, *M.* 1872, p. 169.

50 — L'autorità giudiziaria è competente a conoscere sulla domanda di chi pretende leso il suo diritto alla proprietà di un'acqua per la concessione fattane a terze persone dal Demanio dello Stato che ne dispone come di acque demaniali. D. C. S. 12 Luglio 1873, *M.* 1873, p. 327.

51 — È di competenza dell'autorità giudiziaria il conoscere della proprietà dell'alveo abbandonato di un fiume e degli argini dell'alveo stesso, e conseguentemente del diritto di disporne a piacimento. D. C. S. 14 Dicembre 1872, *M.* 1873, p. 28.

52 — Sono di competenza delle autorità amministrative le sole contestazioni relative alle opere che riguardano il regime delle acque pubbliche, e non già quelle relative ad acque di proprietà privata, sebbene appartenenti al Demanio. Cass. Palermo 11 Genn. 1876, *M.* 1876, p. 140.

53 — Spetta all'autorità amministrativa anche in caso di contestazione di provvede-

re sulle opere che nuocciono al buon regime delle acque pubbliche, nonchè sulle condizioni di regolarità di ripari o di qualunque altra opera fatta contro gli argini e le sponde. D. C. S. 30 Giugno 1876, *M.* 1877, pag. 56.

54 — Spetta esclusivamente all'autorità amministrativa cioè al Min. dei LL. PP. di giudicare sulla domanda che ha per iscopo le costruzioni di opere nell'alveo, o nelle sponde di un torrente pubblico. Cass. Roma 19 Dic. 1877, *M.* 1878, p. 106.

55 — Spetta invece all'autorità giudiziaria la cognizione di una domanda che riguarda il risarcimento del danno, sia che l'opera costrutta nell'alveo o nelle sponde del torrente pregiudichi la proprietà del privato, sia che tale progiudizio provenga dall'ommissione di opera riservata all'iniziativa della pubblica Amministrazione. Id. id.

56 — Lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulla rimozione e riduzione di opere eseguite in un pubblico fiume e sulla sostituzione di altri canali, compete all'autorità amministrativa. D. C. S. 16 Dic. 1876, *M.* 1877, p. 139.

57 — Non è sottratto alla giurisdizione ordinaria il conoscere: se un utente superiore di acqua pubblica abbia il diritto di deviarla dal suo alveo, introdurla e arrestarla in una vasca da lui costruita, per ritornarla all'alveo nei tempi di magra: se con tali fatti esso abbia leso i diritti e l'interesse di un utente inferiore : e se infine competa a quest' ultimo il diritto di far cessare la lamentata deviazione, e di essere risarcito dei danni patiti. App. Milano 27 Agosto 1878, *M.* 1878, p. 319.

58 — Tanto più se circa le opere in discorso, non sia intervenuto alcun provvedimento dell'autorità amministrativa. Id. id.

59 — Ordinato dal Prefetto per la regolare tenuta degli argini di un fiume l'abbattimento delle piante che vi esistano, la remozione delle siepi, e lo stabilimento di certe servitù : se i privati sostengono esser quegli argini di loro proprietà, e senza opporsi all'ordinanza Prefettizia, reclamano dall'amministrazione un'indennità, l'azione da loro promossa è di competenza giudiziaria. Cass. Roma 18 mag. 1878, *M.* 1878, p. 334.

60 — Rimane di competenza dell'autorità giudiziaria il giudicare sulla domanda di rifacimento di danni derivati e derivabili dalla costruzione di un ponte, sebbene il ricorrente dichiari di rinunciare alla domanda, se l'Amministrazione pubblica preferisce di eseguire le opere necessarie per arrestare i danni lamentati. Cass. Roma ( Sez. riun. ) 4 Luglio 1878, *M.* 1879, p. 94.

61 — L'art. 124 della legge sui LL. PP. non deroga alle norme sancite dalla legge sul contenzioso amministrativo, ma determina di coerenza i confini delle due competenze in materia di acque. Id. id.

62 — L'alinea del citato art. fissa la giurisdizione ordinaria pel caso in cui la pubblica Amministrazione riconosca la sussistenza del danno recato. Id. id.

63 — L'autorità giudiziaria nel riconoscere se ed in quale misura sia stato leso un diritto civile, non si preoccupa del carattere e degli effetti dell'opera sulla quale si contende in relazione agl' interessi generali, ma limita le sue ricerche ai rapporti col diritto privato che si pretende vulnerato. Id. id.

64 — Siffatta ingerenza sfugge all'autorità giudiziaria qualora il danno lamentato s'immedesima talmente col danno pubblico da non poterne essere severato; come p. e. quando l'opera riesce d'impaccio alla navigazione e si reclamasse dal navigante. Id. id.

65 — L'autorità giudiziaria è competente a conoscere dell'azione pel risarcimento del danno privato, come lesione di un diritto civile, arrecata dalle opere fatte nel fiume o contro le sue sponde, e ad ordinare incombenti per accertare l'esistenza, la causa e l'estensione di quel danno ; ma non può ordinare nuove opere dirette a riparare od impedire quel danno in avvenire, essendo ciò di esclusiva competenza amministrativa. Cass. Roma 13 Febbraio 1879, *M.* 1879, pag. 205.

66 — Al privato che si vede leso dall'opera costruita nell' alveo di un fiume da altro privato per concessione avuta dall'autorità amministrativa, compete bensì l'azione innanzi ai Tribunali onde far conoscere la lesione del suo diritto, ma la demolizione dell'opera non può ordinarsi dal Tribunale; nè se ordinata, può ad essa procedersi senza l'assenso dell'autorità che fece la concessione, e che può negarlo, salvo il diritto di risarcimento alla parte danneggiata dall'opera. Cass. Roma 4 Luglio 1878, *M.* 1879, p. 27.

67 — Compete all'autorità giudiziaria il risolvere le questioni di diritto privato per risarcimento di danni derivanti da opere idrauliche. Cass. Firenze 15 Maggio 1873, *M.* 1873, p. 220.

68 — Il disposto dell'art. 124 della legge sui LL. PP. 20 Marzo 1865 non esclude che possa proporsi avanti l'autorità giudiziaria, azione per risarcimento di danni cagionati ad un fondo dalle opere contemplate nell'art. medesimo. Cass. Roma (Sez. riun.) 15 Genn. 1880, *M.* 1880, p. 239.

69 — L'art. 124 della legge sui LL. PP. pel quale spetta esclusivamente all'autorità amministrativa anche in caso di contestezione, il provvedere e statuire sulle opere che nuocciono al buon regime delle acque pubbliche, non impedisce all'autorità giudiziaria di conoscere dei diritti che si preten-

dono lesi dagli atti dell' Amministrazione. Cass. Torino 29 Luglio 1873, *M.* 1874, p. 26.

70 — L' art. 124 della legge sui LL. PP. va inteso nel senso, che quando la domanda riguarda la conservazione o la demolizione di un' opera nell' alveo o nelle sponde di un torrente, nell' interesse di un privato, e nasca su di essa contestazione, il decidere se l'opera debba conservarsi o demolirsi sia di attribuzione esclusiva della pubblica Amministrazione, e il decidere se dalla sua conservazione o demolizione ne venga un danno alla proprietà privata, sia di cognizione del potere giudiziario. Cass. Roma 19 Dicembre 1877, *M.* 1878, p. 106.

71 — In tutti gli altri casi quando non vi è di mezzo l' interesse generale, i Tribunali ordinari hanno sempre competenza per conoscere dell' azione di danno, senza che sia necessario per il suo instauro, che la pubblica Amministrazione decida che l' opera è dannosa. Id. id.

72 — I Tribunali ordinari sono competenti a conoscer dell'azione mossa da un privato contro lo Stato per danni che si asseriscano derivati dall'avere ommesso la pubblica Amministrazione di eseguire opere di mantenimento e sistemazione in fiumi o canali. — Cass. Roma 16 Luglio 1877, *M.* 1878, p. 58.

73 — Non è in potere dei tribunali ordinari di ingiungere alla pubblica Amministrazione di eseguire determinate opere nell'alveo del fiume a tutela così degli interessi collettivi come dei fondi privati esposti ai danni del fiume. Id. id.

74 — Neppure può l'autorità giudiziaria autorizzare il privato ad eseguire esso stesso opere di riattamento nell'alveo, o la ricostruzione di un muro di cinta del proprio fondo sulle sponde del fiume, comunque la rovina sia derivata dall'avere la pubblica Amministrazione trascurato la manutenzione e la sistemazione dell'alveo. Id. id.

75 — L'autorità giudiziaria è competente a conoscere della domanda tendente a far dichiarare che dalla costruzione di opere in un fiume o torrente, disposte dall'autorità amministrativa, viene leso un diritto, e che si fa luogo a pronunciare una indennità. Id. id.

76 — Soltanto le è disdetto di revocare o modificare il provvedimento dell'autorità amministrativa circa le dette opere. Id. id.

77 Questo provvedimento deve essere impugnato con ricorso all'autorità competente amministrativa. Id. id.

78 — L'autorità giudiziaria può ordinare la sospensione ed anche la distruzione di opere intraprese da un privato sopra le sponde di un fiume o torrente, fosse pure con autorizzazione amministrativa. Id. id.

79 — Spetta all'autorità giudiziaria l'azione per risarcimento dei danni al privato derivati da opere costruite nelle acque pubbliche. App. Venezia 14 Agosto. 1876, *M.* 1877, pag. 44.

80 — La competenza dell'autorità giudiziaria non è limitata alla determinazione del *quantum* del danno arrecato, ma si estende alla cognizione della imputabilità del fatto da cui il danno si deriva, e delle prove dell'esistenza del danno in genere. Id. id.

81 — L'autorità giudiziaria però, non può entrare nelle questioni che furono definite dall'autorità amministrativa nel prendere i provvedimenti di sua competenza. Id. id.

82 — Trattandosi di opere eseguite nei fiumi di pubblico dominio e sulle loro sponde l'autorità amministrativa è sola competente per consentirne l'esecuzione o per ordinarne la demolizione. Cass. Roma 17 Maggio 1876, *M.* 1876, pag. 382 — idem 19 aprile 1876, *M.* 1877, p. 6.

83 — Il cittadino non può muoverne querela e molto meno opporsi e chiederne la distruzione, se non giustifica che offendono o possono offendere qualche suo diritto. Id. id.

84 — Tanto nel sistema delle leggi Romane quanto in quello vigente, i proprietari rivieraschi non possono valersi dell'interdetto probatorio o restitutorio se non nel caso di loro danno o reale o temuto. Cass. Roma 19 Aprile 1876, *M.* 1877, p. 6.

85 — A termine degli art. 92, 124, 378 e 379 della legge sui LL. PP. quando dalle opere eseguite dalla pubblica Amministrazione sopra l'argine di un fiume, è derivato, un danno al possessore del medesimo, non può, per la dimanda di risarcimento, eccitarsi la competenza dell'autorità giudiziaria D. C. S. 21 Nov. 1874, *M.* 1875, p. 152.

86 — Se all'autorità amministrativa è dato esclusivamente il provvedere sulle opere riguardanti il regime delle acque pubbliche, è pur dato all'autorità giudiziaria il conoscere dell'azione in risarcimento dei danni derivati dalla costruzione di quelle opere. App. Casale 16 genn. 1875, *M.* 1875, p. 56.

87 — Conseguenza di questa attribuzione dell'autorità giudiziaria è l'altra di poter ordinare perizie per le quali siano constatati i danni derivati dalle dette opere ai fondi limitrofi, e dichiarati pure in via preventiva i danni da quell'opere derivabili, qualora non si eseguiscano lavori di difesa. Id. id.

88 — Qualunque novità si operi nel corso di un fiume o torrente, costruendo o distruggendo un'opera qualunque, è devoluta alla cognizione dell'autorità amministrativa. D. C. S. 29 genn. 1876, *M.* 1876, pag. 185.

89 — Contro le ordinanze emesse dal Prefetto non si può reclamare che all'autorità superiore gerarchica. Id. id.

90 — Qualunque novità si operi nel corso di un fiume o torrente, sia edificando, sia distruggendo, deve conoscerne l'autorità amministrativa; quindi se sia chiesta la demo-

lizione di un' opera fatta anche da un privato sulle acque pubbliche, e la riduzione in pristino, deve provvedere sulla domanda esclusivamente il Prefetto. D. C. S. 23 Marzo 1875, *M.* 1876, p. 158.

91 — L'azione per risarcimento di danni prodotti da opere fatte da privati su fiumi o torrenti può proporsi dinanzi ai tribunali ordinari, purchè l'opera sia stata riconosciuta dannosa dall'autorità amministrativa, ed i tribunali si astengano dal discutere le questioni già discusse e risolte dall'autorità amministrativa. Id. id.

92 — Quando l'autorità amministrativa abbia dichiarato nocevoli certi lavori fatti entro l'alveo o contro la ripa dei fiumi, è di competenza dell'autorità giudiziaria il giudizio di risarcimento di danni che si pretendono derivati o derivabili ad opifici dai lavori stessi. D. C. S. 3 Lug. 1875, *M.* 1875, p. 346.

93 — Colui che si crede leso nei suoi diritti civili da un' opera eseguitasi nell'alveo o contro le sponde di un'acqua pubblica, può anche senza averne fatto riconoscere e dichiarare l' indole dannosa dall'autorità amministrativa, agire contro l'autore dell'opera dinanzi ai tribunali ordinari per ottenere l'accertamento, ed il risarcimento dei danni sofferti. App. Torino 29 Dicembre 1874, *M.* 1875, p. 173.

94 — Non si può spiegare azione di risarcimento contro un terzo per lavori da lui costruiti alla sponda di un torrente, nè far luogo a prove testimoniali o peritali in argomento, se prima non sia provocata ed ottenuta dall'autorità amministrativa, la dichiarazione, che i lavori stessi siano dannosi alla proprietà od ai diritti dell'attore. App. Milano 25 Agosto 1873, *M.* 1873, p. 301.

95 — Il fatto di essere pendente un reclamo sporto all'autorità amministrativa, non si oppone all'esercizio dell'azione in risarcimento dei danni promossa dinanzi l'autorità giudiziaria. App. Casale 18 Genn. 1875, *M.* 1875, p. 56.

96 — In sede ordinaria è improponibile l'azione di danni, quando l'autorità amministrativa abbia da una parte riconosciuta la bontà e regolarità dell'opera spettante al Governo e dall'altra che i pretesi danni deriverebbero da lavori ed altre opere indebitamente e male eseguite da quello stesso che se ne direbbe danneggiato. Cass. Roma (Sez. riun.) 19 Maggio 1881, *M.* 1882, p. 27.

97 — L'azione per risarcimento dei danni potrà essere proposta avanti i giudici ordinari dall' interessato, solo quando l'autorità amministrativa abbia previamente riconosciuta e dichiarata dannosa l'opera nell' interesse generale. Id. id.

98 — In questo caso oltre ai provvedimenti di competenza dell'autorità amministrativa per la modificazione o distruzione dell'opera stessa, i giudici ordinari potranno riconoscere dei danni; ma non mai discutere le questioni già risolute in via amministrativa. Id. id.

99 — Se il Prefetto ritiene incompatibile con le vigenti disposizioni legislative un regolamento com. compilato ed approvato da molti anni per il mantenimento delle opere servienti alla derivazione di acque da un fiume, e crede che debba essere modificato, non può decretarne l'annullamento, ma deve denunziarlo al Governo per le decisioni di sua esclusiva competenza. C. S. 28 Dic. 1882, *M.* 1883, p. 126.

100 — **Derivazioni ed opere relative** — R.° Decreto 8 Settembre 1867, n. 3952 che approva il regolamento per la derivazione delle acque pubbliche, *M.* 1867, p. 322.

101 — Circ. Min. LL. PP. 1 Novembre 1867 per la esecuzione del regolamento sulla derivazione delle acque pubbliche Id. id.

102 — Istruzioni Min. Finanze 4 Dic. 1867 sulla esecuzione del regolamento per la derivazione delle acque pubbliche. *M.* 1868, p. 296.

103 — Riguarda beni stabili l'azione promossa per rifusione di danni da un Comune contro un privato, che ottenne dal Prefetto la concessione di derivare acqua da un torrente di pretesa proprietà com. C. S. 3. Marzo 1882, *M.* 1883, p. 139.

104 — Nessuno può derivare acque pubbliche se non ne ha ottenuta la concessione nei modi stabiliti dagli art. 132, 133 e 134 della legge sui LL. PP. — Min. LL. PP. 15 Giug. 1870, *M.* 1874, p. 79.

105 — Le licenze di cui agli art. 169 e 170 della legge sui LL. PP. per opere da eseguirsi lungo o negli alvei dei torrenti e fiumi non possono essere subordinate al pagamento di un annuo canone o prezzo correspettivo, ma soltanto alla tassa pel procedimento amministrativo sancita dalla legge 13 Set. 1874. C. S. 30 Giug. 1875, *M.* 1876, p. 56.

106 — Appartiene esclusivamente la Min. dei LL. PP. di statuire sulla concessione delle licenze medesime. Id. id.

107 — Il preventivo intervento del Min. delle Fin. ha luogo soltanto, quando l'esecuzione delle opere da autorizzarsi, importi concessione di derivazione, occupazione di spiagge, o cessione di proprietà, per le quali sia dalla legge imposto il pagamento di canone o prezzo corrispettivo. Id. id.

108 — Fatta dal Governo a un privato la concessione di una derivazione di acque da un corso pubblico, con la debita riserva del diritto dei terzi, spetta all'autorità giudiziaria il definire tra il concessionario e i terzi le contestazioni di diritto, che siano indipendenti dalle questioni sul buon regime delle acque pubbliche. Cass. Roma 13 Mar. 1882, *M.* 1882, p. 319.

109 — **Fluitazione** — Circ. Min. LL. PP. 4 Dicembre 1870 sulle norme da osservarsi nella concessione di licenze temporanee per fluitazione di legnami. *Man.* 1871, p. 8.

110 — **Polizia** — Circ. Min. Fin. 30 Aprile 1882, per le concessioni di escavazione di ghiaia, ciottoli, sabbia, ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti, e canali demaniali. *M.*1882, p. 163.

111 — I Consigli com. non possono disporre su quanto riguarda la polizia delle acque pubbliche. C. S. 18 Agosto 1865, *M.* 1874, p. 79.

112 — L'estrazione di ghiaia e sassi dagli alvei dei fiumi e torrenti, o è libera per invalsa consuetudine, o è autorizzata dal Prefetto a norma dell'art. 160 della legge sui LL. PP. quindi i Municipi non possono disporre sulla materia. Min. LL. PP. 3 Gennaio 1871, *M.* 1874, p. 32.

113 — I Comuni hanno interesse e qualità per provvedere alla conservazione delle acque dei pubblici canali scorrenti nel loro territorio e destinati all'irrigazione dei beni che per la loro posizione sono in grado di usarne. Cass. Torino 2 Febb. 1877, *M.* 1877, p. 235.

114 — A termini dell'art. 615, e 544, del cod. civ. gli antichi regol. locali circa l'uso delle acque non vennero abrogati dalla legge sulle opere pubbliche. 20 Marzo 1865, Cass. Napoli 30 Mag. 1874, *M.* 1874, p. 294.

115 — **AGENZIA DI PRESTITI** — La facoltà attribuita dalla legge di P. S. al Prefetto di autorizzare o no lo stabilimento di Agenzie di prestito sopra pegno, non è soggetta ad alcuna limitazione circa l'apprezzamento dei motivi pei quali il Prefetto stesso può concedere o rifiutare l'autorizzazione richiesta. C. S. 6 Maggio 1873, *M.* 1874, p. 155.

116 — Non viola perciò la legge il Prefetto che rigetta la domanda di aprire un'Agenzia, sebbene il richiedente abbia adempito le formalità e le condizioni volute da chiunque intenda domandare questa concessione. Id id.

**AMMINISTRATORI COMUNALI**, *Art. 222 legge com. e 1457 cod. civ.*

117 — Un contratto di appalto comunale concluso con un Consigliere del Comune in opposizione al divieto dell'art. 222 della legge com. e 1457 del cod. civ. è nullo di pieno diritto. C. S. 24 Marzo 1866, *M.* 1866, p. 184. - App. Napoli 31 Marzo 1871, *M.* 1871, p. 291 - C. S. 13 Gen. 1872, *M.* 1872, p. 73.

118 — L'ignoranza del divieto imposto dalla legge ai Consiglieri comunali di rendersi aggiudicatari dei contratti d'interesse del Comune, senza la debita autorizzazione, non può impedire l'annullamento del contratto, affinchè il disposto della legge non rimanga deluso contro ragioni di interesse e di ordine pubblico. C. S. 24 Marzo 1866, *M.* 1866, p. 184.

119 — La posteriore approvazione della Deputazione prov. non sana la mancanza di previa autorizzazione al Consigliere comunale di concorrere all'incanto di beni comunali, e non toglie la nullità degli acquisti per essi fatti. C. S. 2 Luglio 1867, *M.* 1867, p. 248. - 13 Gennaio 1872, *M.* 1872, p. 74. - C. S. 15 Giugno 1871, *M.* 1871, p. 255.

120 — Gl'incanti comunali, che vengono deliberati ad un Consigliere com. senza la preventiva autorizzazione di cui all'art. 1457 cod. civ. sono per sè stessi affetti di nullità radicale ed assoluta, non sanabile per posteriore approvazione del contratto da parte della rappresentanza com. C. S. 20 Nov. 1874, *M.* 1874, p. 380 - 16 Aprile 1875, *M.* 1875 p. 170 - 24 Sett. 1881, *M.* 1882, p. 9.

121 — Sono nulli i contratti fra il Comune ed i Consiglieri del medesimo, quando nell'atto che permise la vendita non sieno stati autorizzati a concorrere all'asta. C. S. 15 Giugno 1871, *M.* 1871, p. 255.

122 — Anche i contratti di enfiteusi fra i Consiglieri com. ed il Comune sono soggetti alle prescrizioni dell'art. 1457 del cod. civ. Id. id.

123 — Il figlio di un Consigliere com. che convive col padre in comunanza d'interessi, non può essere ammesso agli incanti per l'appalto di opere comunali come rappresentante dal padre, costituendo ciò una indiretta partecipazione del Consigliere com. in appalti d'interesse del Comune vietato dall'art. 222 della legge com. C. S. 24 Maggio 1871, *M.* 1871, p. 267.

124 — La disposizione dell'art. 1457 del cod. civ. si applica anche alle concessioni enfiteutiche che gli Amministratori di corpi morali abbiano fatti ai loro congiunti - App. Napoli, 24 Marzo 1873, *M.* 1874, p. 15.

125 — Le disposizioni dell'art. 1457 del cod. civ. sull'acquisto dei beni dei Comuni per parte dei loro Amministratori, riguardano tanto i contratti a trattativa privata, quanto le vendite per pubblici incanti. — C. S. 16 Gennaio 1874, *M.* 1874, p. 69.

126 — Il divieto ai Consiglieri com. di concorrere agli incanti per l'acquisto di beni dei Comuni senza previa autorizzazione si estende ai contratti di acquisto fatti a trattativa privata. C. S. 24 Maggio 1882, *M.* 1882, p. 266.

127 — Quindi qualora risulti che la Dep. non abbia dato al Consigliere com. l'autorizzazione voluta dal codice prima di trattare della cessione dell'area col Municipio, la cessione stessa è nulla di pieno diritto, e devono annullarsi le corrispondenti delib. del Consiglio com. e della Dep. Id. id.

128 — I divieti fatti nel preaccennato art. sono di ordine pubblico; e non è ammissibile riguardo ad essi una larga interpretazione, la quale possa minimamente de-

trarre al rigore di quelle disposizioni intorno alle cautele ordinate. C. S. 16 Gennaio 1874. *M.* 1874, p. 69.

129 — La cessione di suolo com. fatta ad un Assessore senza la preventiva autorizzazione è nulla. C. S. 19 Genn. 1876, *M.* 1876, p. 51.

130 — Il divieto fatto dall'art. 1457 del cod. civ. è di ordine pubblico e comprende tutti i membri del Consiglio com. C. S. 13 Dic. 1876, *M.* 1877, p. 27 - C. S. (Sez. riunite) 27 aprile 1878, *M.* 1878, p. 189.

131 — La disposizione dell'art. 1457 del cod. civ. come restrittiva del libero esercizio di un diritto non potrebbe interpretarsi estensivamente per indurre la nullità dell'aggiudicazione fatta ad un Consigliere per un terzo o per persona da nominarsi, e che in effetto sia poi stata nominata. C. S. 27 Giugno 1877, *M.* 1877, p. 248.

132 — Quantunque il Prefetto abbia vistato gli atti d'asta per la vendita di beni com. venendosi a riconoscere che fra gli aggiudicatari vi sono dei Consiglieri com. è il caso di annullare con R. D. gli atti stessi per violazione dell'art. 222 della legge com. e dell'art. 1457 del cod. civ. C. S. 28 Marzo 1879, *M.* 1879, p. 152.

133 — Negli incanti per l'appalto di lavori nei quali l'aggiudicatario fece cessione dell'appalto ai figli dell'Assessore com. funzionante da sindaco, e che presiedette gli atti d'asta, sebbene consti moralmente dall'insieme delle circostanze di fatto che si mirò a favorire i figli di tale Assessore non si può contestare la piena legalità degli incanti come neppure quella dell'appalto. C. S. 14 Aprile 1880, *M.* 1880, p. 149.

134 — Non si verifica la nullità stabilita dall'art. 1457 cod. civ. contro gli Amministratori dei Comuni che fanno anche per interposta persona, contratti loro vietati, quando non sia dimostrato che i figli dell'Assessore ottennero la cessione dell'appalto non per loro ma per conto del padre. Id. id.

135 — Un contratto stipulato con persone non escluse dalla legge, e rivestito di tutte le formalità che la legge prescrive non può farsi cadere in via amministrativa perchè si presume una frode. Id. id.

136 — Non sono da tenere come persone interposte i figli minorenni di Consiglieri com. che abbiano preso parte all'atto di vendita di beni del Comune, e perciò non può dirsi violato l'art. 1457 del cod. civ. - C. S. 25 Novem. 1882, *M.* 1883, p. 109.

137 — L'atto da essi minorenni compiuto nel proprio interesse ha la stessa forza che se fosse stato fatto da un maggiorenne pienamente capace. Id. id.

138 — Gli atti d'asta d'un mulino di proprietà com. ai quali abbia preso parte un Consigliere senza l'autorizzazione prescritta dall'art. 1457 cod. civ. sono contrari alla legge. C. S. Marzo 1880, *M.* 1880, p. 193.

139 — Nè vale sia stata notificata o no alla Prefettura, innanzi o dopo la emanazione del D. di annullamento, la dimissione che il Consigliere aggiudicatario ha presentato prima del 2° esperimento d'asta, quando della dimissione stessa non sia stato preso atto dalla Giunta o dal Consiglio, senza di che la rinunzia stessa non poteva essere giuridicamente operativa, ed il rinunziante avrebbe potuto rivocarla. Id. id.

140 — Il vizio di nullità colpisce tutto il complesso degli atti d'asta, per cui essendovi fra i vari aggiudicatari in solido, uno giuridicamente incapace, lo scindere l'aggiudicazione, ed il prescindere dall'uno a beneficio degli altri, eluderebbe le disposizioni del diritto civ. ed insieme le garanzie onde la legge amministrativa vuole circondati gli esperimenti d'asta per i corpi morali. Id. id.

141 — L'aggiudicazione fatta al Sindaco di terreni com. messi all'asta è radicalmente nulla. C. S. 5 Febb. 1881, *M.* 1881, p. 140.

142 — Quindi, sebbene il Sindaco faccia posteriormente donazione al Comune dei terreni aggiudicati, la donazione stessa non può sanare l'atto d'aggiudicazione che era nullo sino dal suo principio. Id. id.

143 — L'inosservanza dell'art. 1457 del cod. civ. porta con sè la nullità di tutti gli atti, e quindi devesi annullare la vendita di un terreno del Comune seguita in favore di un Assessore che non aveva ottenuta la prescritta autorizzazione. C. S. 9 Sett. 1882, *M.* 1882, p. 331.

144 — Amministratori dei beni com. sono i Consiglieri in carica a norma dell'art. 209 della legge com. ed i nuovi consiglieri eletti prima di entrare in carica non sembrano colpiti dal divieto dell'art. 1457 del cod. civ. C. S. 25 Luglio 1882, M. 1882, p. 332.

145 — Sebbene la legge non vieti in modo tassativo ai Consiglieri com. di prendere in locazione i beni del Comune, e neppure di costituirsi fideiussori dei conduttori di essi beni, tuttavia e nello spirito della legge che gli Amministratori com. si astengano dal prendere parte direttamente od indirettamente ad affari che riguardano l'interesse del Comune, e perciò è nullo il contratto stipulato per affitto di beni com. con fideiussione di un Consigliere. C. S. 25 Luglio 1882, *M.* 1882, p. 377.

146 — Nè l'art. 1457 del cod. civ. nè l'art. 222 sono applicabili al caso che un Consigliere prenda parte alla locazione di beni del Comune, non essendo ad esso vietato di venire a tale contratto. C. S. 4 Nov. 1882, *M.* 1883, p. 7.

147 — Il divieto fatto ai Consiglieri com. dall'art. 222 della legge com. non deve estendersi ai contratti di locazione di beni com.

C. S.(Sez. riun.) 9 Giugno, 1883, *M.* 1883, p. 332.

148 — Spetta alla Dep. prov. di autorizzare i Consiglieri com. a farsi compratori di proprietà del Comune. C. S. 8 Giugno 1883, *M.* 1883, p. 341.

149 — **AMMINISTRAZIONE COM. E PROV.** Legge com. e prov. 20 Marzo 1865, all. A. *M.* 1865, p. 129.

150 — Regolamento 8 Giugno 1865 per l'esecuzione della legge sull'amministrazione com. e prov. *M.* 1865, p. 200.

151 — R. Decreto 1 Sett. 1865 n. 2485 portante una rettificazione all'art. 162 della legge com. *M.* 1865, p. 264.

152 — Legge 1 luglio 1873 che modifica gli art. 77 e 165 della legge com. e prov. del 1865. *M.* 1873, p. 209.

153 — Legge 14 Giugno 1874 n. 1961 sulle spese facoltative dei Comuni delle Provincie e dei Consorzi, e sulla eccedenza al limite legale della sovrimposta, *M.* 1874, p. 209.

154 — **AMMINISTRAZIONE PUBBLICA.** — Per pubbliche amministrazioni di cui è cenno nell'art. 73 del reg. notarile 19 Dic. 1875, devonsi intendere le Amministrazioni che dipendono direttamente dallo Stato in favore delle quali soltanto è ammesso il privilegio della spedizione gratuita delle copie, degli estratti e dei certificati notarili, meno nei casi in cui si tratti di farne uso in giudizi civili. Min. G. G. 18 Agosto 1876, *M.* 1876, p. 343.

155 — Le altre Amministrazioni pubbliche vanno soggette alle regole del diritto comune il quale non ammette l'accennato benefizio che per le Amministrazioni povere, e mediante le garanzie prescritte dalla legge sul gratuito patrocinio. Id. id.

156 — **ANIMALI FEROCI**. Circ. Min. Int. 17 feb. 1868 relativa al conferimento di premi per l'uccisione di animali feroci. *M.* 1868, p. 103.

157 — **ARALDICA E STEMMI.** — R. Dec. 10 Ott. 1869, n. 5318 che istituisce una consulta araldica in materia di titoli gentilizi, stemmi ed altre pubbliche onorificenze. *M.* 1869, p. 353.

158 — Circ. Min. Int. 31 Luglio 1870, n. 7899 contenente istruzioni sugli stemmi delle Provincie, *M.* 1870, p. 243.

159 — I Municipi in tutto ciò che concerne l'amministrazione del Comune possono far uso dello stemma loro proprio; per gli atti però che il Sindaco compie quale ufficiale del Governo è necessario il sigillo con lo stemma reale quale si usa dagli uffici governativi. Nota Min. Int. 20 Luglio 1869, *M.* 1870, p. 128.

160 — Provato che sia da parte di un Comune il possesso di uno stemma da tempo immemorabile, sebbene detto emblema, non sia mai stato usato nei bolli e timbri d'ufficio, tuttavia il Comune ha pieno diritto di farlo incidere sul bollo, ed usarlo come gli talenta, senza che perciò occorra alcun R. D. di concessione o di riconoscimento. C S. 26 Marzo 1879, *M.* 1879, p. 173.

**ARCHIVI**. *Archivi com; notarili e prov.*

161 — Circ. Min. Int. sulla conservazione degli antichi Archivi dei Comuni. *M.* 1882, pag. 262.

162 — Circ. Min. G. G. 29 Gen. 1880, sui locali e mobili per gli Archivi notarili, prov. distrettuali, e sussidiari. *M.* 1880, p. 51.

163 — La Provincia deve anticipare anche le spese per l'impianto dei registri prescritti dagli art. 102, 106, 107 e 108 del regol, 19 Dic. 1875, essendo questi indispensabili perchè possano regolarmente funzionare gli Archivi notarili. Min. G. G. . . 1876, *M.* 1876, p. 104.

164 — Si può istituire l'Archivio notarile mandamentale a spese di tutti i Comuni del Mandamento sulla domanda anche di un solo Comune, qualora esso abbia una popolazione maggiore di quella di tutti i Comuni dissenzienti. Min. G. G...1876, M. 1876, p. 206.

165 — Gli attuali archivi notarili annessi agli uffici distrettuali del Registro non sono compresi fra quelli che devono restare soppressi o meglio trasformati. Min. G G.... Set. 1876, *M.* 1876, p. 343.

166 — R. D. 21 Gen. 1866, n. 2781 col quale è passata a carico di ogni singola Provincia la spesa pel personale e pel mantenimento degli Archivi Prov. nelle Provincie meridonali, *M.* 1866, p. 53.

167 — D. 28 Lug. 1866 n. 3160 che stabilisce i diritti da pagarsi dai privati per diligenze, letture di carte, ed estratti di documenti da ciascun Archivio Prov. delle Provincie merid. *M.* 1866, p. 261.

168 — Circ. Min. Int. 13 Mar. 1869 sugli atti che debbono conservarsi negli Archivi, e sulle norme da osservarsi per il rilascio dei documenti nell'interesse dello Stato e delle Provincie. *M.* 1869, p. 114.

169 — Nelle Prov. Napoletane e Siciliane gli Archivi prov. non sono soltanto Archivi amministrativi della Provincia, ma sono Archivi di carattere d'interesse e di uso più generale, poichè riguardano tutte le Amministrazioni dello Stato. C. S. 25 Ottob. 1871, *M.* 1871, p. 367.

170 — Se un Consiglio prov. intese di stabilire che la direzione e l'amministrazione dell'Archivio prov. risiedesse esclusivamente nella Dep. prov., senza alcun ingerenza governativa, meritamente il Prefetto annulla come contraria alla legge la relativa delib. del Consiglio. C. S. 25 Ott. 1871, *M.* 1871, p. 367.

171 — **ARCHIVI DI STATO** — R. D. 5 Mar. 1874, n. 1852 che pone tutti gli Archivi di Stato alla dipendenza del Min. dell'Int. *M.* 1874, p. 113.

172 — R. D. 26 Mar. 1874 n. 1861 che stabilisce le norme fondamentali pel riordinamento degli Archivi di Stato. *M.* 1874, p. 113.

173 — R. D. 27 Mag. 1875, n. 2552 col quale sono stabilite le norme pel servizio degli Archivi di Stato. *M.* 1875, p. 209.

174 — I Direttori degli Archivi di Stato non possono rilasciare copia in forma esecutiva, di atti giudiziari depositati negli Archivi ad essi affidati. C. S. 7 Giug. 1878, *M.* 1878, p. 349.

175 — R. D. 5 Genn. 1879 sul rilascio di copia ai privati degli atti sotto firma privata esistenti nell'Archivio di Stato in Napoli, e nei dipendenti Archivi provinciali. *M.* 1879, p. 33.

179 — **ATTESTATI DI NOTORIETÀ E CERTIFICATI.** Circ. Min. Fin. 10 Apr. 1865 n. 17 che stabilisce possa essere rilasciato il certificato di esistenza in vita dei pensionati, tanto dai notai quanto dai Sindaci. *Man.* 1865, p. 281.

177 — Spetta al Sindaco e non alla Giunta municipale di rilasciare attestati di notorietà pubblica, certificati di povertà e simili, per uso di leva. Cir.Min. Guerra 4 Agosto 1865, n. 135. *M.* 1865, p, 295.

178 — Circ. Min. Interno 24 Dicem. 1866, ( meno le provincie venete ) sul rilascio per parte dei Sindaci dei certificati d' insolvibilità dei debitori di pene pecuniarie, e spese di giustizia. *M.* 1867, p. 57.

179 — Circ. Min. Interno 25 Ottobre 1865 circa la facoltà dei Sindaci di rilasciare atti di notorietà sulla qualità di eredi dei creditori dello Stato morti *ab intestato*. *M.* 1865, p. 333.

180 — Circ. Min. Finanze 9 Agosto 1867 sulla facoltà dei Sindaci di rilasciare certificati di notorietà, quando la somma dovuta agli eredi dei creditori dello Stato non ecceda le L. 50. *M.* 1867, p. 359.

181 — Circ. Min. Finanze 3 Luglio 1869 che avverte come i segretari ed altri impiegati comunali non abbiano nè possa essere loro delegata la facoltà di firmare i certificati di vita che si rilasciano dai Municipi ai creditori dello Stato. *M.* 1869, p. 229.

182 — Circ. Min. Finanze 31 Luglio 1869 n. 142, sulle formalità da osservarsi nel rilascio dei certificati di vita ai creditori dello Stato. *M*, 1869, p. 259.

183 — L' attestato di povertà allo scopo speciale d'ottenere l'esenzione dal bollo per gli atti dello stato civile deve rilasciarsi dall'autorità di P. S.: in tutti gli altri casi dal Sindaco. Min. Fin. 23 Gen. 1867; C. S. 14 Febb. 1867, *M.* 1867, p. 134. - Min. Int. 27 Giugno 1867, *M.* 1867, p. 221.

184 — I certificati di povertà per ottenere l'esenzione del bollo negli atti dello stato civile, devono essere ritirati dall'ufficiale dello stato civile, e notati con numero d' ordine progressivo, riuniti in fascicoli anno per anno e conservati negli archivi comunali; dovranno essere presentati in occasione di visite, e sono valevoli per due anni. Circ. Min. G. G. 2 Ottobre 1867, *M.* 1867, p. 338.

185 — Quando un certificato, per la speciale indole del fatto cui tende ad accertare richiede l'affermazione di più persone e queste realmente concorrano nel certificare il fatto stesso pure sapendo essere falso, tutte si rendono ree del falso previsto nell'art. 363 del cod. pen. Cass. Torino 23 Giugno 1869, *M.* 1869, p. 251.

186 — È applicabile l' art 363 del cod. pen. a tutti coloro che scientemente contro verità abbiano dichiarato dinanzi ad una Giunta municipale, che un dato individuo colto dalla leva fosse morto, e per effetto della quale dichiarazione la Giunta abbia emesso un atto di notorietà della morte di tale individuo. Id. id.

187 — Circ. Min. Ist. pubb. 1° Ottobre 1870 n. 6801 contenente istruzioni per la compilazione dei certificati da rilasciarsi dai Municipi, onde servire agli studenti per ottenere la dispensa dalle tasse universitarie. *M.* 1870, p. 336.

188 — Il Sindaco non è tenuto ad ordinare sulla domanda di un avvocato il rilascio di un certificato relativo alle tasse pagate da alcuni contribuenti, se il richiedente non prova di avere ricevuta regolare procura dai suoi clienti per domandare tale certificato. C. S. 12 Nov. 1870, *M.* 1870, p. 364.

189 — Rientra nella facoltà del Sindaco l'attestare della residenza, del domicilio e dimora dei suoi amministrati e delle loro funzioni e qualità, essendo questi i fattori del censimento e dell' esercizio dei diritti politici dei cittadini, come degli oneri pubblici cui sono soggetti, e che però emergono da analoghi registri del Municipio. Cass. Napoli 8 Nov. 1870, M. 1871, p. 218.

190 — Il Sindaco non può essere soggetto ad alcun sindacato della superiore autorità amministrativa, per essersi rifiutato non avendone obbligo di rilasciare un certificato di *irreprensibile* condotta. C. S. 23 Dicembre 1871, *M.* 1872, p. 14.

191 — Un certificato rilasciato da una pubblica Amministrazione, che sia interessata in un giudizio, non ha valore probatorio alcuno, nel giudizio medesimo. App. Bologna 4 Agosto 1873, *M.* 1874, p. 250.

192 — Si rende colpevole del reato previsto dall'art. 362 cod. pen. il Segretario del Comune che approfittando della circostanza di avere scritto di suo pugno un certificato di buona condotta rilasciato e firmato dal Sindaco, vi sostituì collo stesso carattere altre contrarie dichiarazioni, e ciò allo scopo di giovare all'intento della persona contemplata nel certificato, di ottenere cioè dal Governo uno spaccio di generi di privativa. Cass. Torino 8 Luglio 1874, *M.* 1875, p. 40.

193. — Le consuetudini dei luoghi rego-

latrici dei diritti dei cittadini, nei casi in cui sono ammesse dalla legge, non costituiscono quei fatti di pubblica notorietà che in difetto di ogni prova giuridica, possono dai Sindaci venire attestati in forza dell'art. 102 n. 8 della legge com. App. Napoli 18 Dic. 1874, *M.* 1875, p. 122.

194 — I certificati di miserabilità rilasciati da un Sindaco non sono che attestazioni di fatto secondo la verità, e non producono alcun effetto obbligatorio pel Comune. C. S. 25 Sett. 1875, *M.* 1876, p. 208.

195 — Il Consiglio com. ha il diritto di rettificare i certificati emessi dal sindaco come Capo del Municipio, ove siano inesatti, e di sconfessarli qualora li ritenga contrari alle precedenti sue deliberazioni, ed in qualunque modo pregiudizievoli agli interessi del Comune. C. S. 28 Febb. 1877, M. 1877, p. 99.

196 — I Comuni sono in obbligo di rilasciare gratuitamente ed in carta libera i certificati e gli estratti di atti dello stato civile, richiesti per le operazioni della leva. C. S, 9 Marzo 1883, *M.* 1883, p. 238.

197 — Entra nelle attribuzioni del Sindaco il rilasciare, desumendolo dagli atti del Comune, un certificato dal quale risulti che una persona rivestiva in una data epoca la qualità di Presidente dell'Amministrazione di un O. P. avente sede nel Comune Cass. Torino 29 Marzo 1882, *M.* 1882, p. 272.

198 — Se dietro richiesta dell'autorità giudiziaria, i membri della Giunta municipale hanno rilasciato certificati intorno alla condotta morale di qualcuno, non si rendono per questo responsabili di diffamazione. App. Genova 20 Maggio 1882, *M.* 1883, p. 74.

199 — Gli Uffici municipali debbono limitarsi a rilasciare copia, e ad accertare la conformità di quegli atti soltanto che furono ricevuti coll'intervento dell'autorità com. e dei quali la medesima può considerarsi depositaria, salvo sempre le particolari disposizioni delle leggi e dei regol. C. S. 12 Febb. 1883, M. 1883, p. 76.

200 — Quindi l'Ufficio municipale non può accertare atti e documenti che non appartengano ai suoi archivi. Id. id.

201 — I certificati di penalità che vengono dai Sindaci nell'interesse dei privati richiesti ai Cancellieri di Pretura, possono essere scritti sopra carta bollata non da L. 2,40 ma da cent. 50 a termine dell'art. 5 n. 2 del regol. 10 Dic. 1882, poichè si tratta di atti d'indole eguale a quella dei certificati del casellario giudiziale. Min. G. G. 29 Marzo 1883, *M.* 1883, p. 152.

202 — Il Sindaco il quale al fine di favorire un accusato di omicidio, rilascia un falso certificato di condotta, tendente anche ad infamare la memoria dell'ucciso va punito colla reclusione secondo l'art. 363 del cod. pen. Cass. Napoli 13 Genn. 1882, *M.* 1883, p. 263.

203 — **ATTI DELL' AUTORITÀ AMMINISTRATIVA**: *comunicazione*. Quando la legge non determini il modo di comunicare agli interessati gli atti e provved. amminis., e si tratta d'interesse generale che riguarda lo Stato, la Provincia, ed anche il Comune, la notizia del quale ai singoli individui tornerebbe impossibile, od almeno di difficile esecuzione, si deve adottare il metodo della pubblicità per affissione, o per altra maniera congenere. Cass. Torino 19 Mar. 1875, *M.* 1876, p. 56.

204 — Quando l'oggetto non riguarda che l'interesse di pochi, di già individuati in precedenza e cogniti per rapporti speciali che hanno con l'oggetto medesimo, in tal caso si deve adottare il metodo della comunicazione alle persone, non essendo giusto che taluno si trovi compromesso o vincolato da obbligazioni speciali, senza cognizione di causa. Id. id.

205 — **ATTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE**: *copie*. Argomentando a contrario da ciò che è disposto dall'art. 90 della legge com. devesi ritenere che i Comuni non sono tenuti in via amministrativa a rilasciare copia dei documenti non trascritti ma soltanto accennati nelle delib. dei rispettivi Consigli com. perchè i medesimi sono atti interni di amministrazione non destinati alla pubblicità. Min. Int. 14 Giugno 1875, *M.* 1875, p. 196.

206 — Le Provincie non sono tenute in via amministrativa a rilasciar copia dei documenti ricordati nelle delib. dei Consigli prov. perchè in quanto alle delib. delle Dep. prov. i privati non hanno diritto alcuno di averne copia. Id. id.

207 — Se invece dei privati sono i Comuni della stessa Provincia che chiedano copia di deliberazioni del Cons. prov. in cui essi sono interessati direttamente, allora conviene distinguere quando si tratti di una spesa cui debbono concorrere i Comuni se il concorso nella spesa viene presuntivamente fissato in una somma determinata, ovvero in una quota proporzionale. Nel 1°. caso non compete al Comune alcun diritto di aver copia di documenti che si riferiscano all'esecuzione delle opere ed all' importo di esse; mentre invece nel 2.° caso può domandare in comunicazione gli atti necessari per giustificare le spese fatte senza però che possa pretendere di aver copia di tutti i documenti riguardanti l'affare come. p. e. dei tipi e di tutti gli atti d'asta. Id. id.

208 — L'art. 90 della legge com. riconosce al contribuente il diritto di aver copia solo delle delib. dei Consigli com. C. S. 8 Gen. 1881, *M.* 1881, p. 83.

209 — Quindi i Comuni non sono obbligati di rilasciare a chi ne fa richiesta copia delle delib. della Giunta relative agli incanti, cioè gli avvisi d'asta, il capitolato, ed il verbale di aggiudicazione. Id. id.

210 — Può per altro richiedersi tale copia in sede giudiziaria a norma degli art. 913 e seg. del cod. proc. civ. Id. id.

211 — Contro il D. del Presidente del trib. civ. che rigettò l'istanza per avere la detta copia dichiarando l'incompetenza dell'autorità giudiziaria, l'interessato può reclamare al Presidente della Corte d'App. Id. id.

212 — Deve pertanto revocarsi il D. del Prefetto col quale siasi disposto l'invio di un Commissario nel Comune per prendervi copia degli atti suddetti. Id. id.

213 — I Consiglieri comunali hanno diritto di esaminare i documenti necessari per apprezzare le proposte presentate al Consiglio, e di richiedere oltre quelli depositati nella sala delle adunanze, anco tutti gli altri atti che possono meglio chiarire gli affari; ma ciò non implica la facoltà in essi Consiglieri di avere a loro disposizione documenti che non si riferiscano agli affari sui quali il Consiglio è chiamato a deliberare. C. S. 30 Dicem. 1881, *M.* 1882, p. 71.

214 — Con l'art. 17 del regol. 8 Giugno 1865 rimane pure escluso che i Consiglieri com. possano ritirare di loro propria autorità atti dall'Archivio, i quali non possono essere consegnati dal Segretario senz'ordine del Sindaco o della Giunta. Id. id.

215 — I Consiglieri com. fuori dell'adunanza regolarmente costituita del Consiglio com. e quando non abbiano ufficio di Sindaco, di Assessore, di Revisore dei conti, e di Consigliere delegato nelle Frazioni del Comune, non hanno alcuna prerogativa propria, nè tengono qualità per ingerirsi come tali nell'amministrazione, e di riscontrarne gli atti, più che non spetti ad ogni altro cittadino. Id. id.

216 — Non è contrario alla legge nè al regol. com. l'obbligo imposto da un Comune col proprio regol. interno agli impiegati del segreto di ufficio, ed il divieto di comunicare a chiunque atti dell' Archivio senza l'espresso consenso del Sindaco, o di chi ne fa le veci. Id. id.

217 — Gli Archivi com. sono Archivi pubblici: quindi è fondato il diritto del privato che reclama una copia di una delib. D. primo Presidente App. Milano 8 Agosto 1881, *M.* 1882, p. 72.

218 — Tale diritto va fatto valere contro il Sindaco anzichè contro il Segretario. com. Id. id.

219 — Il D. del Presidente del tribunale emesso su tale istanza è appellabile avanti il primo Presidente della Corte d' Appello da cui il Tribunale dipende. Id. id.

220 — L'art. 90 della legge com. che dispone possano i contribuenti del Comune aver copia delle delib. mediante pagamento dei diritti fissati, non si estende ai documenti esaminati e citati nelle delib. dei consigli. C. S. 4 Nov. 1882, *M.* 1883, p. 40.

221 — Nè la legge nè il regol. com. attribuiscono al Segretario del Comune la qualità di archivista di atti pubblici, o di pubblico ufficiale, autorizzato ad estrarre copia di atti notarili. App. Catania 6 Aprile 1883. *M.* 1883, p. 310.

222 — Quindi non hanno efficacia giuridica gli estratti delle copie di atti notarili esistenti negli archivi del comune, e rilasciati dal Segretario com. Id. id.

**ATTI D'INCANTO** -- *Generali -- Trattativa privata — Pubblicazione ed inserzione avvisi — Termini — Depositi — Idoneità dei concorrenti — Schede — Candele — 1° incanto — Fatali pel 20° — Ventesimo — Diserzione incanti — Verbali — Atto di sottomissione e contratti — Reati in atti d'incanto — Nullità ed approvazione — Registrazione — Cauzione.*

223 — **Generali.** — Formolari — *M.* 1863, p. 57 e seg.

224 — Circ. Min. Fin. 11 Agosto 1875 sulla presentazione delle offerte in aumento o ribasso ad uffici diversi da quelli presso cui segue l'asta, e procedimento in caso di offerta ammissibile presentata dopo la provvisoria aggiudicazione del primo incanto. *M.*1875, p. 275.

225 — Circ. Min. LL. PP. 29 Luglio 1882 sull'interpretazione degli art. 10 ed 11 del capitolato generale a stampa per gli appalti delle opere in conto dello Stato. *M.* 1882, p. 275.

226 — Se nei pubblici incanti devesi curare l'esatta osservanza dei termini e delle forme legali, devesi in pari tempo rinunziare al soverchio rigore acciò la sicurezza delle contrattazioni sia mantenuta, e rimosso il pericolo di arbitrii. C. S. 30 Agosto 1870, *M.* 1871, p. 23.

227 — Le disposizioni dell'art. 128 della legge comunale, applicando ai contratti comunali le forme stabilite per l'appalto delle opere dello Stato, hanno avuto per fine di prevenire le collusioni e le frodi che possono accadere per difetto di pubblicità nei contratti, assicurando all'Amministrazione comunale quelle stesse guarentigie che la legge richiede nell' interesse dell'Amministrazione dello Stato. C. S. 2 Marzo 1866, *M.* 1866, pag. 114.

228 — Non sono applicabili agli atti d'incanto dei Comuni che quelle forme generali contenute nel regolamento del 4 Settembre 1870 che sono suscettibili di tale applicazione, e non già quelle speciali che riguardano unicamente gli atti dell'Amministrazione centrale. Nota Min. Int. 22 Luglio 1871, *M.* 1871, p. 279.

229 — Le disposizioni della legge e del regol. di contabilità generale sugli appalti, sono applicabili anche ai Comuni, nè possono

questi deflettere dalle norme generali stabilite per le Amministrazioni dello Stato. C. S. 3 Giugno 1881, *M.* 1881, p. 280.

230 — L'art. 128 della legge com. non è inteso unicamente a determinare la forma degli appalti, a statuire cioè che gli appalti una volta decretati abbiano a farsi per asta pubblica, ma mira invece a disporre che per tutte le alienazioni e locazioni il cui valore complessivo oltrepassi le L. 500 debba procedersi all'appalto per asta pubblica, esclusa la via economica. C. S. e D. R. 4 Aprile 1871, *M.* 1871, p. 333.

231 — La disposizione dell'art. 128 della legge com. non è applicabile ai servizi pubblici che i Comuni intendono tenere per proprio conto, e come dicesi ad economia, esclusa così non solo l'asta pubblica, ma anche la licitazione privata come si pratica nell'esazione dei dazi di consumo. C. S. 1 Giugno 1872, *M.* 1872, p. 180.

232 — L'art. 128 della legge com. non può essere interpretato nel senso che abbia escluso in modo assoluto pei Comuni l'esecuzione dei lavori ad economia, quando la spesa ecceda le L. 500. C. S. 10 Luglio 1872, *M.* 1872, p. 231.

233 — Se i lavori che un Comune vuol far eseguire non oltrepassano il valore di L. 500, esso è libero di farli eseguire ad economia, in caso diverso è obbligatoria l'asta pubblica. Nota Min. Int. 22 Marzo 1866, *M.* 1866, p. 324.

234 — Fra gli art. 45 e 46 del regolamento 11 Settembre 1870 per l'esecuzione della legge sulle strade obbligatorie, e l'art. 128 della legge com. non vi è ripugnanza. C. S. 10 Luglio 1872, *M.* 1872, p. 231.

235 — Per regolare i termini e le forme degli incanti comunali, vuolsi avere riguardo al prezzo con cui, giusta il capitolato, l'incanto si apre, non al prezzo che si venga elevando in seguito della licitazione. C. S. 30 Agosto 1870, *M.* 1871, p. 24.

236 — Agl'incanti nell'interesse del Comune dovendo presiedere il Sindaco, non è lecito applicare altre eccezioni a questa regola, fuori quelle stabilite all'art. 129 della legge com. e limitate alle vendite dei boschi; quindi deve annullarsi il D. del Prefetto che ordinasse che gli incanti per la vendita dei beni com. debba seguire nel suo ufficio. C. S. 20 Sett. 1873, *M.* 1873, p. 376.

237 — La facoltà accordata al Prefetto o Sottoprefetto, di fare seguire gl'incanti e le stipulazioni dei contratti di vendita di taglio di boschi nei loro uffizi, è del tutto discretiva, e non va soggetta a limitazione di sorta. C. S. 25 Nov. 1873, *M.* 1874, p. 9.

238 — È però tassativamente prescritto sotto pena di nullità, l'intervento della Giunta com. per uno o più de' suoi membri delegati, siccome di parte integrante alla relativa stipulazione del contratto, ossia alla compilazione dei processi verbali di aggiudicazione che per l'art. 109 del regol. sulla contabilità equivale per ogni legale effetto alla contrattuale disposizione. Id. id.

239 — In caso di rifiuto per parte della Giunta di intervenire ai detti atti d'incanto e renderli quindi validi colla sua presenza ricorre il caso di un provvedimento d'uffizio della Dep. prov. a norma dell'art. 142 della legge com. salvo sempre la responsabilità personale della Giunta per i danni che ne potessero venire agli interessati. Id. id.

240 — Gli atti che precedono le licitazioni, gl'incanti, i deliberamenti e la sottomissione prestata dal deliberatario, non comportano un contrtato perfetto nel senso della legge, ma sono semplici atti preparatori, dopo l'approvazione dei quali per parte dell'autorità amministrativa, si addiviene alla stipulazione del contratto. App. Cagliari 9 Luglio 1872, *M.* 1874, p. 40.

241 — Il valore dei contratti non si computa dal loro valore annuale, bensì dal loro valore complessivo. C. S. 27 Giugno 1867, *M.* 1867, p. 262 - C. S. 26 Luglio 1873, *M.* 1873, p. 377 - C. S. 3 Giugno 1881, *M.* 1881, pag. 239.

242 — Per l'art. 128 della legge comunale l'alienazione del dominio utile sui beni patrimoniali dei Comuni dati in enfiteusi, quantunque il canone annuo sia inferiore a L. 500 deve farsi all'asta pubblica con le forme stabilite per l'appalto delle opere dello Stato. C. S. (Sez. riun.) 27 Aprile 1878, *M.* 1878, p. 189.

243 — Se i corrispettivi annui di una locazione di cose superano la somma complessiva e giustificata di L. 500, rimane a queste locazioni applicabile l'art. 128 della legge com. C. S. 27 Giugno 1867, *M.* 1867, p. 262.

244 — Per conoscere se una delib. com. per vendita a licitazione o trattativa privata abbisogni dell'assenso del Prefetto a senso dell'art. 128 della legge com. devesi aver riguardo alla entità della cosa che forma oggetto della vendita, nè si può ammettere la ragione che essa ebbe luogo in tanti lotti ciascuno dei quali era al disotto delle L. 500. C. S. 21 Ottobre 1873, *M.* 1873, p. 362.

245 — Se nella procedura d'un pubblico incanto sopravengono circostanze che rendano giuridicamente impossibile la fine della procedura non devesi considerare deliberatario definitivo l'ultimo miglior offerente. Cass. Torino 21 Feb. 1873, *M.* 1873, p. 175.

246 — Ove sia stato dichiarato nullo il secondo deliberamento di un taglio di bosco per aumento irregolare, e mantenuto invece efficace il primo, il secondo deliberatario non può dirsi compratore sciente della cosa altrui per gli effetti dell'art. 1459 del cod. civ. solo per essere già a conoscenza, al-

l'epoca dell'acquisto delle proteste del primo deliberatario. App. Torino 15 Febbraio 1873, *M.* 1873, p. 190.

247 — Il 2° deliberatario, in questo caso di conoscenza del pericolo di evizione, ma non di esclusa garanzia, ha bensì diritto alla restituzione del prezzo giusta l'art. 1485 del cod. civ. non però al risarcimento dei danni. Id. id.

248 — Esso deve tuttavia rilevare il venditore dalla domanda del 1° deliberatario per quella parte di legname che si fosse da lui distratta, e non restituita. Id. id.

249 — In un appalto da deliberarsi al migliore offerente, l'offerta generica del ribasso di un tanto per cento al disotto di qualunque altra offerta venisse fatta è da tenersi come nulla, dovendosi considerare come una semplice dichiarazione. C. S. 21 Febbraio 1863, *M.* 1863 p. 137.

250 — Se un Cons. com. ha deliberato di affittare all'asta pubblica in massa un bosco del Comune, e di adottarsi gl'incanti per sezioni laddove il risultato della licitazione in massa non fosse soddisfacente, può la Giunta municipale nell'indire l'incanto, stabilire il patto di riservarsi il diritto di approvare o rigettare l'aggiudicazione sul risultato degli atti, e di promuovere una nuova asta all'oggetto di aumentare il prezzo già offerto colla prima. Cass. Napoli 12 Nov. 1874, *M.* 1875, p. 110.

251 — Col fatto dell'avvenuta aggiudicazione, il deliberatario dal canto suo rimane subito e definitivamente obbligato, indipendentemente dalla successiva stipulazione del contratto, e dalla facoltà spettante all'Amministrazione di prescindere dall'osservanza della formalità della pubblicazione dell'avviso d'asta per l'offerta del ventesimo. App. Venezia 2 Dic. 1874, *M.* 1875, p. 174.

252 — Il deliberatario definitivo in seguito agli atti d'incanto non può sostituire altrui a sè, tranne mediante regolare contratto di cessione, e salve le facoltà spettanti all'Amministrazione od ufficio appaltante. Id. id.

253 — L'indennità o gratificazione di una somma deliberata dal Consiglio com. a favore dell'aggiudicatario di un bosco del Comune, a titolo di compenso di pretesi danni sofferti nell'adire all'asta non offende la legge 14 Giugno 1874, e quindi non può eccitare legalmente la competenza della Dep. prov. C. S. 19 Genn. 1876, *M.* 1876, p. 175.

254 — Tale deliberazione però è contraria a tutte le norme dei pubblici incanti, e distrugge i vantaggi che le aste assicurano alle pubbliche Amministrazioni; e si risolve in una vera liberalità non essendo lecito di diminuire in tal modo il prezzo d'asta. Id. id.

255 — La nullità di un contratto concluso fra il Comune ed un Consigliere non autorizzato, non è assoluta ma relativa, quindi può opporla soltanto il Comune e non l'altro contraente il cui interesse la legge non ha preso di mira. App. Napoli 31 Marzo 1871, *M.* 1871, p. 291.

256 — Non si addice all'aggiudicatario definitivo di impugnare il fatto proprio, e disdire quanto ha liberamente eseguito e riconosciuto. C. S. 9 Luglio 1879, *M.* 1879, p. 285.

257 — Contro un contratto già eseguito in buona fede nell'interesse del Comune, non potrebbe il Comune stesso proporre l'eccezione di nullità, dedotta dall'inosservanza dell'art. 128 della legge com. senza offendere la buona fede dei contraenti. C. S. 3 Marzo 1882, *M.* 1882, p. 157.

258 — Per massima di giurisprudenza sancita anche dal cod. prov. civ. la violazione o l'ommissione delle formalità stabilite dalla legge nell'interesse di una delle parti non può essere opposta dall'altra. C. S. 13 Aprile 1883, *M.* 1883, p. 253.

259 — Tale eccezione si verifica nel caso del concessionario di un appalto, che invoca la nullità di un contratto già da esso conchiuso senza opposizione da un anno col Comune, per essersi ommessa la formalità della pubblicazione nel foglio degli annunzi della Provincia, trattandosi di un appalto che superava le L. 8 mila. C. S. 13 Aprile 1883, *M.* 1883, p. 253.

260 — Non essendosi dalla Prefettura spesa la sua facoltà di conoscere della regolarità degli atti dopo che questi furono a lei presentati, possono i medesimi essere divenuti esecutori per ministero di legge secondo l'art. 136 della legge com. C. S. 13 Aprile 1883, *M.* 1883, p. 263.

261 — Se poi il ricorrente ha iniziato anche lite innanzi ai tribunali per la rescissione del contratto, non può il ricorso presentato dal medesimo dar luogo allo stato delle cose ad un provvedimento amministrativo, e perciò non deve essere accolto. Id. id.

262 — L'asta pubblica avendo lo scopo di promuovere la concorrenza pel maggior interesse della pubblica Amministrazione è contraria allo spirito ed al fine della legge una condizione per la quale siano ammessi al concorso i soli domiciliati nel Comune, per cui devono annullarsi i relativi atti. C. S. 20 Agosto 1879, *M.* 1879, p. 347.

263 — Non è dovuto emolumento agli ingegneri comunali negli appalti pei quali non fosse occorsa l'opera dei medesimi; essendo ad essi dovuto solo per progetti, perizie e simili lavori ad essi affidati, e quando per patto espresso sia dichiarato nel capitolato che tali emolumenti debbano essere pagati dai deliberatari. Min. Int. 4 Marzo 1870, *M.* 1870, p. 83.

264 — **Trattative private** — Spetta al Prefetto e non alla Dep. prov. di autorizzare la trattativa privata, C. S. 3 Gennaio 1874, *M.* 1874, p. 53.

265 — L'art. 128 della legge comunale non mette alcun limite di somma all'autorizzazione che può dare il Prefetto affinchè i contratti nell'interesse dei Comuni seguano a trattativa privata. C. S. 5 Aprile 1870, *M.* 1870, p. 175.

266 — Giudice delle circostanze per le quali possano permettersi le trattative private è il Prefetto. C. S. 12 Giugno 1866, *M.* 1866, p. 274.

267 — La facoltà concessa ai Prefetti dall'art. 128 della legge com. è per sua natura discrezionale, non sindacabile nel suo giudizio, se non siano addotti in contrario prove di evidente pregiudizio agli interessi del Comune. C. S. 28 Gennaio 1874, *M.* 1874, p. 263. — C. S. 16 Ag. 1876, *M.* 1876, p. 312 — C. S. 8 Ott. 1881, *M.* 1881, p. 377.

268 — Se il Prefetto può permettere in via eccezionale che i contratti che superano le L. 500 si facciano a trattativa privata, il permesso deve intendersi però subordinato a condizioni almeno analoghe a quella per cui dalla legge sulla contabilità generale dello Stato, è fatta eccezione alla regola dei pubblici incanti. C. S. 12 Giugno 1866, *M.* 1866, p. 274.

269 — Nel concetto della legge la dispensa dall'asta pubblica deve essere chiesta dal Consiglio com. con deliberazione motivata, e concessa dal Prefetto preventivamente alla stipulazione del contratto C. S. (Sez. riun.) 15 Febb. 1872, *M.* 1872, p. 137.

270 — Essendo la dispensa degli incanti un'attribuzione affidata esclusivamente al Prefetto nella sua qualità di rappresentante il potere esecutivo, egli non può concedere la dispensa se non in seguito ad espressa domanda in cui siano chiarite le condizioni speciali che possano rendere necessario od opportuno il provvedimento; nè può dedursi tale autorizzazione dal visto apposto al contratto come Presidente della Dep. C. S. (Sez. riun.) 3 Aprile 1880, *M.* 1880, p. 218.

271 — Trattandosi di una nullità relativa, non dovrebbe essere pronunciata se non dietro istanza della parte lesa, ma spettando al prudente apprezzamento del Governo il decidere se e quando sia opportuno applicare l'art. 227 della legge com. non può negarsi la legittimità del provvedimento che il Governo ha emesso. Id. id.

272 — Il permesso del Prefetto per la trattativa privata, deve precedere la conclusione del contratto. C. S. 12 Giugno 1866, *M.* 1866, p. 274.

273 — La dispensa dalla formalità dell'incanto per appalti di interesse comunale, che il Prefetto è autorizzato a concedere dall'art. 128 della legge comunale, deve essere espressa e non può ricavarsi per induzione da un atto qualsiasi di quell'autorità. C. S. 3 Marzo 1868, *M.* 1868, p. 122.

274 — La dispensa dai pubblici incanti, conceduta dopo la pubblicazione del manifesto e la definitiva aggiudicazione dell'appalto, essendo illegale per sè medesima, non può avere alcuna efficacia per sanare gli atti illegalmente compiuti. C. S. (Sez. riun.) 28 Marzo 1883, *M.* 1883, p. 300.

275 — L'urgenza che può dare facoltà all'Amministrazione pubblica di procedere agli appalti di opere pubbliche direttamente a trattativa privata a termini del regol. di contabilità, può necessariamente essere invocata per essere dispensata dal procedere agli incanti che si dovrebbero fare dietro le modificazioni non essenziali, proposte con un' offerta privata al progetto sul quale vennero senza frutto tentati replicatamente gl'incanti. C. S. 26 Aprile 1876, *M.* 1877, p. 169.

276 — La forma dei contratti dei Comuni essendo stabilita dall'art. 128 della legge com. non occorre per definirla alcuna deliberazione del Consiglio com. e solo qualora il Consiglio creda di prescindere dalla solennità dei pubblici incanti, deve farne prima domanda al Prefetto con speciale delib. C. S. 24 Sett. 1881, *M.* 1881, p. 323.

277 — Però nei casi d'urgenza, può la Giunta chiedere essa la dispensa dai pubblici incanti a termini dell'art. 94 legge com. Id. id.

278 — Non essendovi nella legge com. alcuna disposizione, la quale conferisca alla Giunta mandato di chiedere al Prefetto l'autorizzazione di prescindere dai pubblici incanti, deve intedersi riservato per effetto dell'ultimo alinea dell'art. 87 al Consiglio com. di riscontrare se nel caso vi siano eccezionali condizioni per derogare dalle garanzie della pubblica asta, e di provocare dal Prefetto la necessaria autorizzazione; salvo l'eccezione prevista dall'art. 4 n. 6 della legge sulla contabilità dello Stato. C. S. (Sez. riun.) 17 Febb. 1883, *M.* 1883, p. 137.

279 — Quando il Prefetto sulla domanda fattagli dal Comune ha permesso ai termini dell'art. 128 della legge com. che in seguito ad incanti andati deserti un contratto segua a licitazione o trattativa privata, non può poi annullare il contratto stipulato per il solo fatto che negli incanti andati deserti non furono osservate le formalità prescritte per le aste pubbliche. C. S. 17 Ottobre 1877, *M.* 1877, p. 373.

280 — Quando non si verifica una nullità sancita dalla legge, devesi tenere conto anche della conseguenza degli atti amministrativi. Id. id.

281 — Quando il Prefetto ha autorizzato

un Comune a procedere a trattativa privata per un dato affare, s'intende che quella autorizzazione vale anche per aprire trattative sullo stesso argomento con altri offerenti, quando il primo contratto si sia reso caduco. C. S. 12 Maggio 1875, *M.* 1875, p. 286.

282 — Gli apprezzamenti sulla convenienza di un contratto approvato dalla competente autorità tutoria, non possono, qualunque possa essere il loro fondamento, dar luogo ad annullamento per violazione di legge. Id. id.

283 — Quando un contratto è venuto meno, cadono di necessità le deliberazioni comunali che l'avevano sanzionato; e non occorre di revocarle espressamente per riaprire trattative per la conclusione dello stesso affare con altri offerenti. Id. id.

284 — Quando il Prefetto non avvertendo alcune circostanze di fatto, pone il visto ad una deliberazione consigliare in cui si determinò di provvedere ad un servizio pubblico, non per appalto ma a trattativa privata, fissandosi una somma che eccede le L. 500, non può da ciò dedursi che esso abbia accordata l'autorizzazione voluta dall'articolo 128 della legge com. la quale deve essere espressa, e non può risultare dalla semplice apposizione del visto, e deve precedere il contratto. C. S. 28 Maggio 1875, *M.* 1875, p. 265.

285 — La regola generale sancita dall'art. 128 della legge com. incontra eccezione soltanto nel caso di cui all'alinea dell'art. stesso, in forza del quale il Prefetto può dispensare i Comuni dalle solennità dell'asta pubblica e permettere la licitazione o la trattativa privata, ma unicamente in via eccezionale. C. S. (Sez. riun.) 15 Febbraio 1872, *M.* 1872, p. 137.

286 — Quando il Comune fu debitamente autorizzato dal Prefetto di concludere un contratto a trattativa privata: opera regolarmente se dopo concluso tale contratto, si rifiuta di accettare una offerta di altra persona sebbene vantaggiosa al Comune. C. S. 11 Marzo 1881, *M.* 1881, p. 179.

287 — Se la Giunta fu autorizzata dal Prefetto ad addivenire a trattativa privata all'affitto di uno stabile del Comune per una data somma, la Giunta stessa non ha bisogno di procedere ad una nuova deliberazione e di sollecitare dal Prefetto una nuova autorizzazione per stipulare il contratto per un fitto maggiore, nè occorre che al Sindaco sia dato un nuovo e formale incarico per tale stipulazione. Id. id.

288 — L'autorizzazione accordata di concedere a trattativa privata l'appalto a colui al quale venne abusivamente concesso dalla Giunta, non cassa l'illegalità precedente, e ne ia commettere una nuova, poichè la trattativa privata non può avere luogo dopo un' aggiudicazione definitiva. C. S. 23 Luglio 1881, *M.* 1881, p. 301

289 — L'interesse del Comune in questo caso non può mettersi innanzi per sanare le violazioni occorse. Id. id.

290 — La violazione degli art. 128 e 198 della legge com. è evidente, quando con pubblico manifesto siasi promossa una trattativa privata, senza la necessaria autorizzazione del Prefetto, la quale non si può ritenere implicitamente concessa solo perchè il Prefetto presiedette alla seduta della stessa Dep. con cui deliberavasi di concedere l'appalto a trattativa privata. C. S. (Sez. riun.) 28 Marzo 1883, *M.* 1883, p. 300.

291 — A termini dell'art. 198 della legge com. è nullo il contratto d'appalto di opere provinciali eccedente le L. 3000, stipulato a trattativa privata dalla Dep. senza la prescritta autorizzazione del Prefetto. C. S. 17 Gennaio 1877, *M.* 1877, p. 187.

292 — La nullità non è sanata dall'intervento del Prefetto alla relativa deliberazione della Dep. e alla stipulazione del contratto. Id. id.

293 — La scelta fra la licitazione o la trattativa privata deve essere determinata dall'importanza dell'oggetto e dalla natura del servizio; e l'autorizzazione del Prefetto anche pel metodo deve essere esplicita e dare luogo agli atti richiesti per la licitazione o la trattativa privata. C. S. (Sez. riun.) 28 Marzo 1883, *M.* 1883, p. 300.

294 — La licitazione privata deve essere promossa con un invito a coloro che si presumono idonei a stipulare il contratto di comparire in luogo, giorno ed ora determinati per presentare le loro offerte a voce od in iscritto, a termini di quanto dispongono gli art. 102 e 103 del regolam. sulla contabilità. C. S. (Sez. riunite) 23 Dic. 1882, *M.* 1883, p. 85.

295 — Quindi se dopo due esperimenti d'asta la Giunta fu autorizzata dal Consiglio com. ad accettare un' offerta privata, e se la Giunta ha invitato parecchie persone a presentare non più tardi di un' ora, e di un giorno stabilito le loro offerte; e se accettò una delle offerte presentate il suo operato è regolare, e non si può dire che nel caso si trattasse di una licitazione privata, per cui la Giunta avesse obbligo di aprire una gara sulle offerte presentate. Id. id.

296 — Anche nei contratti che si aggiudicano dai Comuni a licitazione privata per offerte in iscritto, è necessario che dopo la lettura delle offerte i concorrenti vengano dal Sindaco invitati a fare una nuova offerta a miglioramento della più vantaggiosa fra le offerte ricevute; e l'ommissione di questa formalità prescritta dall'art. 103 del regol. sulla contabilità generale produce

nullità del contratto. C. S. 6. Agosto 1875, *M.* 1875, p. 293.

297 — Ottenuta da un Comune facoltà di procedere a trattativa privata per un appalto, se furono ricevute offerte in iscritto da parecchi concorrenti, sebbene non invitati a presentarle, si è in sostanza proceduto a licitazione privata. C. S. 3 Giug. 1881, *M.* 1882, p. 47.

298 — In questo caso secondo l'art. 103 del regol. sulla contabilità, l'autorità delegata, deve, dopo la lettura delle offerte ricevute, invitare i concorrenti ad una nuova offerta a miglioramento di quella più vantaggiosa, e quindi stipulare il contratto col migliore offerente. Id. id.

299 — Se nel giorno fissato si presenta un sol concorrente la Giunta procede regolarmente aggiudicando l'appalto in via definitiva a chi ha fatto l'offerta migliore, e stipulando con esso il contratto. Id. id.

300 — Se dopo la diserzione degli incanti esperiti per la vendita di un fabbricato il Consiglio com. abbia accettato un'offerta privata, ed un altro aspirante ne abbia presentato una migliore al Prefetto, che perciò ordinò una licitazione privata fra i due concorrenti: può la Giunta quando il 1° offerente siasi ritirato imporre al 2°, quelle condizioni che reputi necessarie per assicurare l'esecuzione del contratto; specialmente se il nome di lui, anche per precedenti impegni assunti col Municipio, e non adempiuti, sia poco beneviso alla Giunta, e non presenti garanzia sufficiente. C. S. 7 Genn. 1882, *M.* 1882, p. 100.

301 — Quantunque una di tali condizioni possa ritenersi impossibile, pure se l'offerente non adempia nel modo e tempo prescritto a tutte le altre condizioni sulle quali non fece eccezione, esso mostra la poca serietà della sua offerta, e quindi perde ogni diritto alla trattativa privata cui condizionatamente era stato ammesso; ed il Municipio può concludere il contratto con l'altro offerente. Id. id.

302 — Sono nulle di pieno diritto le deliberazioni dei Consigli com. colle quali siasi stipulato a trattativa privata un affitto per somma superiore alle L. 500, senza la previa autorizzazione del Prefetto. C. S. 6 Mag. 1874, *M.* 1874, p. 180 - C. S. 10 Agosto 1878, *M.* 1878, p. 298.

303 — Viola la legge il Cons. com. che delibera di concedere un fondo in enfiteusi a trattativa privata, se è superiore al valore di L. 500, quando non ne abbia riportata l'autorizzazione Prefettizia. C. S. 4 Agosto, 1875, *M.* 1875, p. 379.

304 — La deliberazione della Giunta con la quale ha stipulato un contratto di locazione per un valore eccedente le L. 500, è nulla se non ha ottemperato al disposto dell'art. 128 della legge com. C. S. 24 Lug. 1878, *M.* 1878, p. 291.

305 — Di fronte alla illegalità commessa dalla Giunta non possono prevalere considerazioni di maggiore o minore convenienza economica per un temperamento di sanatoria; e neppure l'eccezione che il Comune possa essere convenuto per danni ed interessi. Id. id.

306 — Il Deleg. Straord. che senza l'autorizzazione di cui all'art 128 della legge com. vende a trattativa privata una quantità di alberi di proprietà del Comune per una somma superiore alle L. 500, viola la legge: ed il Prefetto a buon diritto quando ha notizia della vendita ne pronuncia l'annullamento; salvo al compratore di sperimentare le sue ragioni per danni ed interessi non contro il Comune, ma contro il R. Commissario, che per sua colpa l'avesse danneggiato, traendolo ad un contratto viziato di nullità. C. S. 25 Sett. 1875, *M.* 1876, p. 135.

307 — Non è il caso di richiedere l'autorizzazione di cui all'art. 128 della legge com. quando il prezzo d'appalto che deve formare la base della licitazione non oltrepassa le L. 500. C. S. 21 Sett. 1878, *M.* 1878, p. 357.

308 — La presunzione che nella gara possa oltrepassarsi il prezzo di L. 500, non è ragione per rendere necessaria l'autorizzazione Prefettizia, dovendo la legge applicarsi sui fatti concreti e non sulle eventualità ipotetiche. Id. id.

309 — L'atto col quale una Giunta abbia venduto a trattativa privata uno stabile eccedente le L. 500, è nullo malgrado l'autorizzazione della Dep. quando manchi anche quella del Prefetto. C. S. 21 Apr. 1880, *M.* 1880, p. 311.

310 — Sono illegali e quindi nulle le licitazioni a trattativa privata per le quali se superiori ad un valore di L. 500 non fu chiesta nè concessa la necessaria autorizzazione Prefettizia. C. S. 13 Nov. 1880, *M.* 1881, p. 250.

311 — Si violano le disposizioni dell'art. 1 della legge 14 Giug. 1874 e degli art. 87 e 128 della legge com. quando dalla Giunta si facciano eseguire lavori a trattativa privata per somme eccedenti le L. 500, senza una delib. regolarmente approvata, senza perizia, e senza chiedere la dispensa dalla formalità dell'asta pubblica. C. S. 15 Apr. 1882, *M.* 1882, p. 186.

312 — Nè si può allegare l'urgenza dei lavori, per giustificare la mancanza dell'adempimento di quelle prescrizioni, nè invocare l'approvazione alla spesa data dopo dal Cons. com., non avendo esso facoltà di dispensare nè prima nè poi, dall'osservanza di esplicite disposizioni di legge. Id. id.

313 — **Pubblicazione e inserzione avvisi.** — Gli avvisi d'asta che si pubblicano dai Comuni devono inserirsi nel giornale della Provincia (ora foglio d'annunzi) quando il valore complessivo dei contratti a stipularsi raggiunga la somma di L. 8000; e tale pubblicazione è necessaria per la regolarità dei contratti che senza di essa sono nulli. C. S. 17 Dic. 1875, *M.* 1876, p. 23 — C. S. 16 Novembre 1878, *M.* 1879, p. 22 — C. S. 20 Settembre 1879, *M.* 1879, p. 343 — C. S. 30 Giugno 1881, *M.* 1881, p. 239 — C. S. 25 Giugno 1881, *M.* 1881, p. 263 — C. S. 28 Maggio 1881, *M.* 1881, p. 311 — C. S. 12 Novembre 1881, *M.* 1881, p. 374.

314 — Quando sia richiesta per ragione di valore, la pubblicazione degli avvisi d'asta avviene mediante inserzione nel foglio degli annunzi legali, tanto pel 1. quanto pel 2. incanto. C. S. 18 Maggio 1883, *M.* 1883, p. 252.

315 — Quando in un solo avviso d'asta pubblicato in un Comune per la vendita di beni ad esso appartenenti, sono compresi in lotti separati, beni il cui ammontare supera le L. 8000, ed altri il cui valore non eccede questa somma; se si ommette quanto ai primi d'inserire l'avviso d'asta anche nel foglio ufficiale della Provincia, la nullità degli avvisi derivante da questa ommissione non si può estendere alla parte degli avvisi riguardanti gli altri beni il cui ammontare non eccede le L. 8000. C. S. 17 Agosto 1872, *M.* 1872, p. 318.

316 — Importa nullità degli incanti la violazione dell'art. 82 del regol. sulla contabilità 4 Sett. 1870 quando il valore del contratto raggiunge la somma di L. 40 mila. C. S. 7 Ottobre 1876, *M.* 1876, p. 379.

317 — Non è ammessibile un criterio postumo sulla convenienza di mantenere il contratto non ostante le omesse pubblicazioni, poichè le ipotesi e le presunzioni non potranno mai supplire alla inosservanza delle leggi e dei regolamenti. Id. id.

318 — Il valore dei contratti, non devesi computare dalla somma annuale, bensì dalla loro somma complessiva. C. S. 10 Febb. 1882, *M.* 1882, p. 121.

319 — Se gli annui canoni, per quanto dura l'appalto, costituiscono una somma superiore alle L. 40 mila, gli avvisi d'asta debbono sotto pena di nullità essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale del Regno. Id. id.

320 I Comuni non possono nei loro contratti ommettere la formalità della inserzione degli avvisi nella Gazzetta ufficiale del Regno, o nel giornale della Provincia e del Comune, secondo che il valore del contratto raggiunga la somma di L. 40 mila, e quella di 8 mila, secondo è prescritto dall'art. 82 del regol. sulla contabilità generale dello Stato. Nota Min. Int. 12 Aprile 1872, *M.* 1872, p. 128.

321 — La irregolarità commessa da un Municipio di non aver fatto inserire l'avviso d'asta nella Gazzetta ufficiale, trattandosi di un contratto eccedente le L. 40 mila, non è tale da indurre il Governo ad annullare il contratto, tanto più quando non è contestata la sincerità ed equità del contratto pacificamente già in corso, e la cui risoluzione anzichè favorire danneggierebbe gl'interessi del Comune per la lite in cui potrebbe essere impegnato. C. S. 3 Aprile 1878, *M.* 1878, p. 152.

322 — Trattandosi di un incanto che supera le L. 40 mila basta la sola inserzione degli avvisi nella Gazzetta ufficiale, e non occorre che essi sieno anche inseriti nel foglio di annunzi della Provincia. C. S. 27 Aprile 1883, *M.* 1883, p. 176.

323 — Pel fatto dell'abolizione della franchigia postale i Sindaci non sono dispensati dall'obbligo di trasmettere all'Amministrazione dello Stato appaltante il certificato di eseguita pubblicazione ed affissione degli avvisi d'asta, e le relative spese di posta devono andare a carico del Comune. Min. Fin. 15 Maggio 1875, *M.* 1875, p. 197.

324 — Non compete agli uffici comunali alcun diritto per le pubblicazioni e pei certificati di affissione degli avvisi d'asta emessi dalle pubbliche Amministrazioni, ritenendosi dette pubblicazioni come obbligatorie, giusta il disposto dell'art. 82 del regol. sulla contabilità generale e dell'art. 103, n. 1 e 7 della legge com. Nota Min. Int. 29 Aprile 1874, *M.* 1874, p. 152.

325 — L'indicazione del giorno in cui l'asta deve aver luogo è una delle più importanti indicazioni prescritte dall'art. 82 del regol. e la sua omissione in conseguenza non può a meno di trar seco la nullità degli incanti. C. S. 17 Ott. 1877, *M.* 1877, p. 346.

326 — È necessario stabilire l'ora in cui l'incanto principia, non quella in cui abbia fine, dipendendo questa dal regolamento, articolo 47, se l'asta va deserta, e dal numero delle offerte se si presentano concorrenti. C. S. 30 Agosto 1870, *M.* 1871, p. 24.

327 — Non sono nulli gli avvisi d'asta quantunque mancanti dell'enunciazione del prezzo d'appalto, e del termine entro cui devono eseguirsi i lavori, se i medesimi si riferiscono ad un capitolato d'appalto nel quale vi sieno le predette indicazioni; e ciò tanto più se non mancarono gli oblatori, e se l'opera venne aggiudicata regolarmente. C. S. 6 Nov. 1875, *M.* 1875, p. 357.

328 — L'avviso d'asta per vendita di beni comunali deve contenere a pena di nullità, la indicazione del tempo e luogo del pagamento per la vendita. C. S. 18 Maggio 1883, *M.* 1883, p. 252.

329 — Nei verbali di pubblicazione degli avvisi d'asta devesi indicare la data della

loro affissione. Circ. Min. LL. PP. 24 Gennaio 1874, *M.* 1874, p. 66.

330 — Non è motivo di nullità degli atti d'asta la mancanza dei certificati delle pubblicazioni, poichè tale fatto non esclude che le pubblicazioni fossero avvenute. C. S. 12 Novembre 1872, *M.* 1873, p. 24.

331 — **Termini** — R. Decreto 15 Maggio 1870, n. 5677 con cui è delegata ai Prefetti la facoltà di poter ridurre sino a cinque giorni i termini di pubblicazione degli avvisi d'asta dei contratti dello Stato che devono essere approvati dagli stessi Prefetti, *M.* 1870, p. 177.

332 — L'ora che viene prefissa negli avvisi per l'asta pubblica, s'intende in guisa che non si possa aprire e chiudere l'asta prima dell'ora determinata, e non già che si debba chiudere in quell'ora precisa. C. S. 2 Maggio 1879, *M.* 1879, p. 268.

333 — Sono nulli gli atti d'asta quando non sia giustificata l'abbreviazione del termine del 2° incanto. C. S. 7 Marzo 1879, *M.* 1879, p. 134.

334 — Nella formazione dei capitoli di oneri il Consiglio comunale può opportunamente abbreviare i termini stabiliti come normali dal Regolamento sulla contabilità generale dello Stato. C. S. 30 Agosto 1870, *M.* 171, p. 23.

335 — La facoltà di ridurre a cinque giorni il termine normale per l'asta, nelli appalti comunali spetta all'Amministrazione com. e non al Sindaco; sarebbero perciò viziati di nullità gli atti d'incanto se il Sindaco di sua autorità avesse abbreviati i termini. C. S. 15 Sett. 1876, *M.* 1876, p. 331 — C. S. 30 Marzo 1883, *M.* 1883, p. 191.

336 — Il solo Consiglio com. ha competenza di apprezzare l'opportunità della deliberazione d'urgenza della Giunta con cui ha ridotto i termini d'asta; e di provvedere nell'interesse del Comune. C. S. 3 Aprile 1878, *M.* 1878, p. 152.

337 — Sono da annullare quell'incanti nei quali l'abbreviazione dei termini fu stabilita senza preventiva deliberazione del Consiglio com. e per di più fu portata a soli 3 giorni invece che a cinque. C. S. 14 Sett. 1875, *M.* 1875, p. 323.

338 — Secondo l'art. 98 del regol. sulla contabilità, anche per il miglioramento del ventesimo, si richiede un termine di 15 giorni intieri a decorrere da quello dell'aggiudicazione, ed escluso l'altro nel quale scadono i fatali in un'ora qualunque della giornata. C. S. 2 Gennaio 1878, *M.* 1878, p. 192 — 6 Aprile 1883, *M.* 1883, p. 205.

339 — Basta la sola mancanza di autorizzazione alla abbreviazione dei termini per la miglioria del ventesimo, per rendere nulli gli atti d'incanto, ed il contratto stipulato in base ad essi. C. S. 23 Dicem. 1881, *M.* 1882, p. 89.

340 — I termini (siano anche abbreviati) degli appalti in conformità dell'art. 80 del regol. sulla contabità gen. devono decorrere dal giorno dell'affissione dell'avviso d'asta. Circ. Min. LL. PP. 18 Agosto 1873, *M.* 1873, p. 277.

341 — Nei 15 giorni, o nei 5 giorni quando il termine normale è stato abbreviato per validi motivi, non vanno computati il giorno in cui si pubblica l'avviso d'asta, nè quello in cui hanno luogo gl'incanti. C. S. 30 Agosto 1870, *M.* 1871, p. 23 — C. S. 12 Novembre 1872, *M.* 1873, p. 24 — C. S. 16 Febb. 1883, *M.* 1883, p. 96 — C. S. 18 Maggio 1883, *M.* 1883, p. 252.

342 — **Depositi**. Circ. Min. LL. PP. 12 Marzo 1881, contenente disposizioni pei depositi richiesti dai concorrenti alle aste. *M.* 1881, pag. 113.

343 — Circ. Min. Fin. 4 Luglio 1881, sulle pratiche necessarie a bene cautelare la restituzione dei depositi provvisori autorizzati. *M.* 1881, p. 228.

344 — Non è causa di nullità dell' aggiudicazione la circostanza che il deposito non siasi fatto prima che si impegnasse la lotta dei concorrenti. C. S. 17 Agosto 1872, *M.* 1872, p. 318.

345 — I depositi presso le cancellerie per concorrere agli incanti di beni immobili di proprietà dello Stato, sono eseguiti a guarentigia dello Stato stesso, non a beneficio dei concorrenti. Cass. Palermo 30 Agosto 1872, *M.* 1873, p. 111.

346 — Ove avvenga che si faccia un deposito nella segreteria del Comune per garanzia di qualche contratto, la materiale ritenzione del deposito stesso per parte del Segretario com. non può attribuire alcun diritto alla persona investita dell'ufficio, la quale non può conservare il possesso della cosa, se non in nome del Comune. C. S. 23 Dicembre 1873, *M.* 1874, p. 56.

347 — Ad esimere il Segretario com. dall'obbligo di restituzione del deposito non valgono le ragioni di credito che potesse vantare verso il Comune, perchè non vi ha luogo a compensazione. Id. id.

348 — L' art. 234 della legge com. non fa distinzione di sorte, e la locuzione adoperata comprende tanto gli istrumenti, registri e simili, quanto i titoli di crediti ed azioni, o qualsiasi altra carta di valore, concorrendo per tutte la ragione stessa della legge. Id. id.

349 — Malgrado che l'avviso d'asta prescriva che la cauzione provvisoria sia fatta in biglietti della banca nazionale, non può rifiutarsi l' offerta di un concorrente all'asta, solo perchè accompagnata da garanzia di cartelle del debito pubblico. C. S. 3 Giugno 1881, *M.* 1881, p. 280.

350 — Nell' interesse del Comune che ha

aperto un' asta chi la presiede deve solo accertarsi che le cartelle offerte in garanzia, rappresentino effettivamente al valore di borsa, la somma stabilita dall'avviso d' asta. Id. id.

351 — **Idoneità dei concorrenti.** — Circ. Min. Int. 8 Marzo 1878 sulle cautele da osservarsi nel rilascio degli attestati d'idoneità tecnica agli aspiranti alle pubbliche aste, *M.* 1878, p. 98.

352 — Il modo poco soddisfacente con cui un appaltatore abbia eseguito un precedente appalto può essere invocato per escluderlo dal prender parte ad un nuovo incanto, e non per apprezzare l'ammissibilità della scheda da esso presentata. C. S. 21 Febb. 1863, *M.* 1863, p. 137.

353 — Se nel capitolato d'asta è prescritto che per l'ammissione al concorso si debbano presentare certificati di moralità e d'idoneità non è ricevibile l'offerta per persona da dichiarare, ossia a favore di un ignoto oblatore. App. Venezia 2 Dic. 1874, *M.* 1875, p. 174.

354 — Nei pubblici incanti l'apprezzamento fatto da chi presiede all'asta sull'ammissibilità dei certificati d'idoneità prodotti dai concorrenti, non può indurre a nullità della seguita aggiudicazione. C. S. 9 Giugno 1876, *M.* 1876, p. 230.

355 — L'obbligo imposto nel capitolato di comprovare l'idoneità ad assumere l'appalto comunale col mezzo di certificati, è tutto nell'interesse del Comune, il quale in mancanza di questi può rifiutare l'offerta del concorrente; però il Comune stesso non è obbligato sotto pena di nullità di esigere l'osservanza di queste formalità quando altrimenti gli risulti dell'idoneità del concorrente. C. S. 15 Sett. 1876, *M.* 1876, p. 331.

356 — Non è motivo sufficiente alla dispensa dai pubblici incanti, l'intendimento di allontanare dalla gara gli speculatori disonesti. C. S. 20 Ott. 1876, *M.* 1877, p. 233.

357 — Non è soggetto a censura davanti l'autorità giudiziaria l'uso della facoltà che spetta a chi presiede gli incanti aperti per interesse delle Amministrazioni dello Stato, di escludere dal fare offerte le persone che nell'eseguire altre imprese, siensi rese colpevoli di negligenza o mala fede tanto verso il Governo quanto verso i privati, o che per altre ragioni non si ritengano idonee all'adempimento dei relativi contratti. App. Firenze 19 Nov. 1877, *M.* 1878, p. 29.

358. — Non è contraria alla legge la clausola inserita negli avvisi d'asta con la quale si richiede il certificato d'un Ingegnere od Architetto, comprovante l'idoneità dei concorrenti all'asta a compiere i lavori da appaltare, soltanto nel caso che questi concorrenti non fossero notoriamente conosciuti abili. C. S. 3 Luglio 1880, *M.* 1881, p. 76.

359 — L'art. 83 del regol. sulla contabilità dello Stato richiede tassativamente la prova dell'idoneità per gli appalti di lavori che devono eseguirsi da artisti speciali, o per le costruzioni che vogliono essere affidate a persone esperimentate e pratiche; ma non fu mai inteso come condizione essenziale per ogni sorta di contratti di forniture stipulati dalle pubbliche Amministrazioni come p. e. per gli stampati occorrenti alle medesime. C. S. 23 Febb. 1883, *M.* 1883, p. 190.

360 — L'applicazione del succitato art. non può essere invocata dai terzi nel loro personale interesse, mentre questa disposizione è dettata unicamente nell'interesse della pubblica Amministrazione. Id. id.

361 — Per l'art. 85 del regol. sono escluse dal fare offerte per tutti i contratti, le persone che nell'eseguire altre imprese si siano rese colpevoli di mala fede, tanto verso il Governo, quanto verso i privati; per cui è nullo l'appalto quando l'aggiudicatario al momento del contratto sia colpito dalla esclusione per mala fede dichiarata dal Min. della guerra; ed a nulla influisce che posteriormente lo stesso Min. abbia riammesso al concorso delle aste il predetto appaltatore. C. S. (Sez. riun.) 28 Marzo 1883, *M.* 1883 p. 300.

362 — L'obbligo imposto nel capitolato di comprovare l'idoneità ad assumere un appalto com. è stabilito nell'interesse del Comune, il quale se può rifiutare l'offerta del concorrente in mancanza di una data forma prescritta per provare l'idoneità, non è tenuto a pena di nullità di esigere la prestazione di quella prova in quella forma, qualora gli risulti in altri modi l'idoneità del concorrente, e la seguita aggiudicazione sia favorevole all'interesse dell'Amministrazione. C. S. 28 Luglio 1883, *M.* 1883, p. 346.

363 — L'obbligo imposto nei capitolati di comprovare l'idoneità ad assumere un appalto com. con il mezzo di certificati, è tutto nell'interesse del Comune, il quale in mancanza di questi può rifiutare l'offerta del concorrente, mentre il Comune non è obbligato sotto pena di nullità di esigere l'osservanza di questa formalità, quando altrimenti gli risulti dell'idoneità del concorrente. C. S. 8 Maggio 1882, *M.* 1882, p. 381.

364 — Ove però l'offerta contestata sia stata accettata non già dalla Giunta ma dal Segretario com. devesi eccitare la Giunta a dichiarare se ritenga efficaci e sufficienti i certificati prodotti dall'appaltatore. Id. id.

365 — Qualora la Giunta abbia dichiarato che i certificati presentati da un appaltatore non erano nè efficaci, nè sufficienti a comprovare la di lui idoneità a termini del capitolato, deve ritenersi come non presentata l'offerta del detto appaltatore. C. S. 19 Agosto 1882, *M.* 1882, p. 381.

366 — Non è nullo l'acquisto di beni comunali fatto da un terzo, quand'anche sia

avvenuto per un nuovo incanto causato da aumento di prezzo offerto durante l'asta da un Sindaco od Assessore non autorizzato a concorrervi. C. S. 2 Lug. 1867, *M.* 1867, p. 248.

367 — Se nelle gare di asta relative ai beni comunali concorrono ad offrire Consiglieri com. questa circostanza non vale ad infirmare il risultato dell'asta pel quale restarono acquirenti persone contro le quali non esiste alcuna causa d'incapacità all'acquisto dei beni stessi. C. S. 17 Agosto 1872, *M.* 1872, p. 318.

368 — La vendita di beni com. non può dirsi viziata di nullità se questi furono aggiudicati al maggiore offerente quantunque (però senza speciale avvertenza o protesta) abbia concorso alla gara un Consigliere del Comune non autorizzato debitamente, determinando anzi col suo intervento un forte aumento sul prezzo, C. S. 28 Genn. 1881, *M.* 1881, p. 206.

369 — Deliberata dal Consiglio com. la vendita di un tratto di terreno con autorizzazione a tutti i Consiglieri di concorrere agli incanti, ed ottenuta l'approvazione della Dep. prov. è valida l'aggiudicazione fatta a favore d'un Assessore com. anche se questi abbia preso parte alla delib. con la quale la Giunta fissò le condizioni dell'asta. C. S. (Sez. riun.) 2 Febb. 1883, *M.* 1883, p. 268.

370 — **Schede** — Circ. Min. Tesoro 8 Sett. 1883, sul modo con cui debbono chiudersi le schede ad offerte segrete dei concorrenti alle aste. *M.* 1883, p. 321.

371 — Nell'occasione di un secondo incanto a schede segrete l'Amministrazione può variare il *maximum* o *minimum*, che fu stabilito nella scheda che servì di base al primo incanto. C. S. 5 Febb. 1873, *M.* 1874, p. 235.

372 — Per potere in seguito a diserzione d'incanti, stipulare la trattativa privata, è necessario che l'offerta non solo migliori il prezzo indicato negli avvisi d'asta, ma che migliori ben anche, od almeno raggiunga il minimo od il massimo fissati nella scheda dall'Amministrazione. Id id.

373 — Nelle aste a partiti segreti, dopo cominciata l'apertura e lettura delle offerte ricevute non si possono accettare nuove offerte; a nulla rilevando che non siasi aperta la scheda Ministeriale. C. S. 5 Maggio 1873, *M.* 1875, p. 282.

374 — Secondo l'art. 92 del regol. gen. di contabilità, negli incanti tenuti col mezzo di offerte segrete dovendosi fissare il *minimum* a cui l'aggiudicazione può arrivare, e indicare il detto *minimum* in una scheda suggellata da non aprirsi se non dopo ricevute e lette le offerte dei concorrenti, la trascuranza di queste forme costituisce un difetto intrinseco del procedimento, e porta con sè la nullità dell'aggiudicazione. C. S. 13 Sett. 1872, *M.* 1872, p. 310.

375 — Se nell'avviso d'asta per incanti ad offerte segrete fu detto che ogni concorrente poteva essere oblatore anche per più lotti, rimettendo però per ciascuno d'essi una singola e parziale offerta, non può l'autorità che presiede agli incanti accettare una doppia offerta per ogni lotto con un diverso ribasso, e molto meno invitare l'oblatore a rinnovare e rettificare le sue offerte, essendo ciò contrario alle discipline in vigore, perchè toglie la segretezza del concorso ed offende i diritti e gl'interessi degli altri concorrenti. C. S. 22 Ottobre 1870, *M.* 1871, p. 44.

376 — Un'offerta a scheda segreta così concepita: offro L. 100 sopra l'offerta maggiore, non è valida. Min Fin. 31 Marzo 1869, *M.* 1869, p. 286.

377 — Nelle licitazioni a schede segrete si può limitare preventivamente il minimo del ribasso ma non il massimo, perchè i Comuni non sono autorizzati a rinunziare al maggior vantaggio della gara. C. S. 19 Dic. 1882, *M.* 1883, p. 126.

378 — La non seguita gara sulle offerte presentate per iscritto rende illegittima l'aggiudicazione, perchè viola l'art. 103 del regol. sulla contabilità, ma non infirma per sè stesso il procedimento, sì che debbasi per conseguenza dichiararlo nullo, togliendo al Comune il beneficio assicuratogli dal ribasso ottenuto nelle offerte scritte. C. S. 12 Gen. 1883, *M.* 1883, p. 125.

379 — Quindi il Governo, annullata l'aggiudicazione può ordinare che sulle offerte presentate si esperimenti la gara, per deliberare il contratto secondo i risultati della gara stessa. Id. id.

380 — **Candele** — Non è causa di nullità la qualifica di candela vergine data alla seconda che venne accesa, essendo manifestamente una inesattezza del compilatore del verbale. C. S. 12 Novembre 1872, *M.* 1873, p. 24.

381 — In un asta che ha luogo col metodo della estinzione delle candele, quando si facciano offerte nell'ardere delle 3 prime candele si deve accendere la 4ª, e così di seguito sino a che si abbiano offerte; per modo che l'aggiudicazione segua in favore di colui sull'offerta del quale la candela si sia estinta e consumata senza alcun altra offerta maggiore. C. S. 7 Giugno 1873, *M.* 1873, p. 312 — C. S. 5 Dic. 1879, *M.* 1880, p. 216.

382 — Se negli atti di 1° incanto non fu osservata tale formalità, devono gli atti medesimi annullarsi come contrari alla legge. C. S. 5 Dic. 1879, *M.* 1880, p. 216.

383 — Se però chi presiede l'incanto prima di spegnersi la candela ha dichiarato che ne sarebbe accesa un'altra, come si fece, durante la quale i concorrenti fecero offerte e si aggiudicò l'asta all'ultimo offerente, nè

questi, nè colui che offrì l'ultimo quando si lasciò estinguere la candela precedente possono invocare l'aggiudicazione in loro favore: e si devono invece annullare tutti gli incanti per irregolarità di procedimento. C. S. 7 Giugno 1873, *M.* 1873, p. 312.

384 — **Primo incanto** — La delibera fatta a favore di un aspirante comparso senza alcun altro concorrente al primo incanto è irregolare e nullo. C. S. 18 Aprile 1862, *M.* 1862, p. 189.

385 — La nullità degli atti di 1°. incanto importa la nullità degli atti successivi, benchè questi siano stati fatti nei debiti modi. C. S. 5 Dic. 1879, *M.* 1880, p. 216.

386 — Non è ammissibile la prova testimoniale per dimostrare l'adempimento di una formalità, quando la legge prescriva che questa debba risultare dal verbale, per cui nel silenzio del medesimo deve presumersi omessa. Id. id.

387 — **Fatali pel 20°** — La vendita a pubblico incanto seguito sotto la condizione che non fosse offerto un prezzo migliore in un termine prefinito, diventa perfetta colla scadenza di questo termine senza migliore offerta. — Cass. Torino 7 Giugno 1878, M. 1878, p. 249.

388 — Nè il diritto del deliberatario vien meno, perciò che trattandosi di beni com. siasi pubblicato a sensi dell'art. 98 del regol. sulla contabilità generale, l'avviso della seguita aggiudicazione, con indicazione di un termine per il miglioramento del prezzo più lungo, di quello stabilito nelle condizioni del 1.° incanto. Id. id.

389 — Tanto meno poi tale variazione può pregiudicare al deliberatario se la pubblicazione di detto avviso era facoltativa, giusta il disposto del 2.° alinea del ridetto art. 98. Id. id.

390 — L'autorità giudiziaria può definire le questioni relative all'intrinseco dei deliberamenti ed alla trasmissione delle proprietà aggiudicate. Id. id.

391 — L'atto d'incanto è irregolare quando non siano osservate le disposizioni degli art. 98, e 100 dal regol. di contabilità, e quindi il secondo incanto si deve aprire sull'aumento del 20.° sul prezzo dell'aggiudicazione provvisoria. C. S. 3 Giugno 1881, *M.* 1881, p. 263.

392 — A ragione il Prefetto si rifiuta di approvare un contratto a trattativa privata per la riscossione del dazio consumo fatto da un Comune, variando le condizioni ed il limite del prezzo che erano stati stabiliti per l'incanto, essendo andati deserti due esperimenti d'asta. C. S. 28 Maggio 1881, *M.* 1881, p. 301.

393 — Quando si sia tenuto il 1.° esperimento d'asta in un Comune e sulla provvisoria aggiudicazione sia stata fatta l'offerta del 20° entro il termine utile stabilito dalla Giunta, questa deve fissare un altro giorno per la nuova asta coll'intervallo dei 15 giorni prescritti dalla legge, od almeno di quel periodo più breve debitamente deliberato. Id. id.

394 — Viola quindi la legge la Giunta che poche ore dopo ricevuta l'offerta di ventesimo apre la nuova gara, ed al miglior offerente aggiudica l'asta. Id. id.

395 — Per gli appalti di valore eccedente le L. 6000 sono nulli gli atti d'asta se la Giunta non ha pubblicato il risultato della prima aggiudicazione, senza dimostrare la convenienza di tale ommissione come è prescritto dall'art. 98 del regol. sulla contabilità. C. S. Marzo 1879, *M.* 1879, p. 134.

396 — La vendita di piante com. è nulla se il relativo deliberamento venne fatto nel primo giorno indetto nel bando, con arbitrario ribasso d'un quarto del prezzo d'estimo. Cass. Torino 11 Giugno 1879, *M.* 1879, p. 282.

397 — Negli appalti eccedenti le lire 6000, a termine dell'art. 98, 3° comma del regol. sulla contabilità, non si può prescindere dal pubblicare il secondo manifesto per avvertire il pubblico della seguita aggiudicazione, e del giorno e dell'ora della scadenza del termine per l'aumento, o per la diminuzione del 20.° C. S. 27 Nov. 1878, *M.* 1879, p. 54 — C. S. 24 Agosto 1880, *M.* 1880, p. 327.

398 — Non varrebbe a questo scopo che nel 1.° manifesto siasi dato anche l'annunzio del 2.° termine. C. S. 27 Nov. 1878, *M.* 1879. p. 54.

399 — Ove non si osservi questa formalità la deliberazione provvisoria rimane tale fino a che non siasi soddisfatto a quanto dispone l'art. 98 del Regol. sulla contabilità. C. S. 24 Agosto 1880, *M.* 1880, p. 327.

400 — Quando i fatali per l'offerta del 20.° nella 1.ª aggiudicazione furono chiaramente stabiliti nel manifesto con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui sarebbero spirati: se trascorsi detti termini anche di pochi minuti fu presentata un'offerta, questa non è attendibile, e se fu ricevuta dalla Giunta, l'aggiudicazione deve essere annullata. C. S. 21 Maggio 1878, *M.* 1878, p. 265.

401 — A nulla giova che l'offerente prima del termine dei fatali, avesse significato al Sindaco l'intenzione di voler fare l'offerta del 20.° e che l'apertura dell'incanto siasi dovuta ritardare di pochi minuti per esigenze d'ufficio. Id. id.

402 — Non è nei termini dell'art. 98 del regol. sulla contabilità dello Stato, e non ha quindi alcun valore, l'offerta di ribasso del 20° fatta sui prezzi normali del progetto: mentre a tenore del detto articolo l'offerta di ribasso non può mai essere in-

feriore al 20° del prezzo di aggiudicazione. C. S. 4 Agosto 1876, *M.* 1877, p. 5.

403 — L'offerta del 20° per un' asta che si tiene in un Comune, presentata invece all'ufficio di Prefettura e da questo accettata non è attendibile; a meno che risulti da un atto del Municipio che si prese atto di tale offerta prima del termine fatale, in seguito a dichiarazione ufficiale, anche telegrafica, del Prefetto che abbia garantito l'idoneità del concorrente e l'esistenza del prescritto deposito. C. S. 30 Agosto 1876, *M.* 1877, p. 4.

404 — È soddisfatto alla prescrizione dell'art. 81 del regol. 4 Sett. 1870 allorchè nell'avviso d'asta è stabilita la scadenza del termine utile per presentare le offerte di ribasso o di aumento, indipendentemente dalla enunciazione della durata del termine stesso, che può essere omessa. C. S. 9 Giugno 1876, *M.* 1876, p. 230.

405 — Gli atti d'incanto possono ritenersi validi, non ostante la mancanza della pubblicazione dell' avviso per l' aumento del 20° dopo seguita l'aggiudicazione, quando negli avvisi d'asta pel primo incanto furono già stabiliti i termini per detto aumento, e fu chiaramente espresso il giorno fino al quale erano duraturi. C. S. 5 Marzo 1873, *M.* 1873, p. 159 — C. S. 27 Maggio 1878, *M.* 1878, p 265.

406 — Se negli avvisi per asta pubblica viene già designato ed indetto il termine dei fatali per l'aumento del vigesimo, la scadenza di essi deve essere rispettata, e non è lecito anticipare il giorno dell'incanto definitivo, anche quando l'aumento del vigesimo sia stato fatto prima della scadenza fatale del termine stabilito. C. S. 25 Novembre 1873, *M.* 1874, p. 8.

407 Non vale in tal caso invocare l'art 99 del regol. generale di contabilità, che determina il procedimento in caso di offerte non inferiore al vigesimo, perchè è sempre sottinteso che si abbiano a mantenere le norme e le discipline indicate negli art. precedenti, e di conseguenza la integrità delle decorrenze dei termini prescritti. Id. id.

408 — Nei fatali deve fissarsi l'ora fino alla quale l'aumento o la diminuzione del 20° possa farsi. C. S. 30 Agosto 1870, *M.* 1871, p. 23.

409 — Se la somma complessiva dei canoni annui supera le L. 6000, il Municipio non può fare a meno di adempire al prescritto dell'art. 98 del regol. di contabilità, nè in niun modo spetterebbe ad esso il giudizio sulla convenienza di prescindere dai fatali — C. S. 26 Luglio 1873, *M.* 1873, p. 377.

410 — L'aggiudicazione cui si procede con nuovi incanti dietro l'offerta d'aumento o diminuzione del 20° è definitiva, e non si fa luogo ad ulteriori offerte o rinnovazione d'incanti. C. S. 22 Febbraio 1873, *M.* 1873, p. 208.

411 — Il riferimento dell'art. 99 del regol. di contabilità generale riguarda manifestamente le discipline da osservarsi nel provvedere al nuovo incanto, e nella nuova asta tenuta in seguito all'aumento del 20° deve l' aggiudicazione essere definitiva e procedersi senz'altro alla stipulazione del contratto. Circ. Min. Fin. 7 Marzo 1873, *M.* 1873, p. 99.

412 — Se l'offerente del 20° non comparve nel giorno designato per l'aggiudicazione definitiva ai pubblici incanti, non ne deriva la nullità del verbale di aggiudicazione; giacchè si ritiene perfezionato il contratto con l'accettazione del corpo morale e l'approvazione della Dep. prov. — Cass. Napoli 29 Gennaio 1874, *M.* 1874, p. 238.

413 — Non vale per l'annullamento l'eccezione promossa dallo stesso offerente per la non eseguita pubblicazione degli avvisi d'asta in seguito all'aumento del 20°, poichè essi sono richiesti nell'esclusivo interesse dell'ente morale, e quindi la mancanza potrebbe opporsi da esso ma non mai *contra propria negotia* dall'offerente. Id. id.

414 — Se durante il termine prescritto per i fatali viene accettata l'offerta di aumento del vigesimo sopra il prezzo del 1° incanto, e su questa offerta viene indetto un 2° esperimento per un giorno fissato, non è più lecito al Comune di rinvenire sulle proprie operazioni, e licenziare l'offerta sotto il pretesto che essa era irregolare, C. S. 6 Nov. 1875, *M.* 1875, p. 380.

415 — Non è causa assoluta di nullità, l'irregolarità incorsa nell'avviso dell'incanto, per non essersi stabilito come prescrive l'art. 81 del regol. il termine per gli aumenti, quando a tale mancanza siasi supplito con la notificazione del seguito incanto, e del termine entro il quale si sarebbero dovute presentare le offerte d'aumento. C. S. 9 Sett. 1881, *M.* 1881, p. 344.

416 — E ciò tanto più, quando risulta che vi fu gara, che venne tutelato l'interesse del Comune, e che non sopravvennero migliori offerte. Id. id.

417 — A termini dell'art. 88 del regol. nei secondi incanti si deve far luogo all'aggiudicazione quand'anche non vi sia che un solo offerente. C. S. 6 Dic. 1882, *M.* 1883, p. 126.

418 — Se anche un solo concorrente si presenta al secondo esperimento d'asta in base ai prezzi migliorati dopo la provvisoria aggiudicazione, e fa un'offerta migliore, l'incanto rimane aggiudicato a costui. C. S. 29 Aprile 1882, *M.* 1882, p. 254.

419 — **Diserzione degli incanti.** — Nell'accettare le offerte private dopo che l'asta

andò deserta, non si devono modificare a vantaggio dei contraenti col Comune le condizioni inserte nei capitolati che furono di base agl'incanti senza che il Prefetto abbia autorizzata la trattativa privata. C. S. 2 Agosto 1870, *M.* 1870, p. 301. — 27 Giugno 1871, *M.* 1871, p. 365. — 27 Febbraio 1872, *M.* 1872, p. 103. — 30 Novembre 1882, *M.* 1883, p. 126. — 9 Marzo 1883, *M.* 1883, p. 236 — 9 Giugno 1883, (Sez. riun.) *M.* 1883, p. 332 — 25 Maggio 1883, *M.* 1883, p. 346.

420 — Tali condizioni sarebbero peggiorate qualora si convenisse il prezzo di appalto in un limite che non raggiungesse il *minimun* od il *maximun* della scheda, la quale e non l'avviso d'asta, determina il limite dell'aggiudicazione secondo l'art. 95 del detto regolamento e vuol essere osservato anche nelle trattative private. C. S. 30 Novembre 1882, *M.* 1883, p. 126.

421 — Dopo l'esperimento infruttuoso di due successivi incanti com. la Giunta può ricevere un'offerta privata, ma per sottoporla all'accettazione del Consiglio com. il quale neppure in tal caso può concludere il relativo contratto senza avere prima ottenuto dal Prefetto l'autorizzazione di procedervi a trattativa privata. App. Torino 5 Luglio 1875, *M.* 1875, p. 310.

422 — Rimasti deserti il 1°. ed il 2°. esperimento d'asta, è permesso all'ufficiale che procede all'asta di ricevere un'offerta privata. C. S. 5 Aprile 1882, *M.* 1882, p. 186.

423 — Nel contratto però a trattativa privata non si possono variare se non a tutto vantaggio del Comune, le condizioni ed il limite di prezzo che erano stabiliti per l'incanto. Id. id.

424 — Pel combinato disposto degli art. 128 della legge com. ed 88 del regolamento sulla contabilità dello Stato, non ne segue che l'Amministrazione com. dopo la diserzione degli incanti, possa accettare un'offerta privata senza che tale accettazione sia sottoposta all'autorizzazione del Prefetto, ma ne segue unicamente che questa diserzione è una delle circostanze eccezionali per cui il Prefetto può autorizzare l'accettazione dell'offerta medesima. C. S. 3 Gennaio 1874, *M.* 1874, p. 53.

425 — L'art. 128 della legge com. riguarda il caso delle dimande che si facciano al Prefetto per omettere le formalità degli incanti, non per accettare un partito privato a termini dell'art. 88 del regol. sulla contabilità in seguito a diserzione d'incanti. C. S. 9 Aprile 1875, *M.* 1875, p. 172.

426 — Se a termini dell' art. 88 del regolamento sulla contabilità dello Stato può la Giunta, anche quando il valore del contratto supera le L. 500, ricevere un partito privato per sottoporlo alle deliberazioni del Consiglio com. ogni qualvolta gli incanti a cui siasi proceduto andarono per due volte deserti: una tale facoltà però più non compete alla Giunta quando ne siano state variate le condizioni; ma ove si voglia prescindere da nuovi incanti non solo è necessaria analoga deliberazione del Consiglio com. ma è necessaria l' autorizzazione del Prefetto a termini dell'art. 128 della legge com. C. S. 16 Febbraio 1877, *M.* 1877, p. 168.

427 — Le offerte private accettate dalla Giunta municipale debbono essere sottoposte alle deliberazioni dei Consigli comunali, per procedere alla stipulazione dei contratti, secondo le deliberazioni medesime. C. S. 2 Agosto 1870, *M.* 1870, p. 301 — C. S. 9 Aprile 1875, *M.* 1875, p. 172.

428 — Dopo due incanti riusciti infruttuosi i Comuni possono accettare un'offerta privata, alle condizioni stabilite nel capitolato che servì di base agl'incanti, senza d'uopo dell'autorizzazione del Prefetto. C. S. 5 Maggio 1875, *M.* 1875, p. 235.

429 — L'accettazione di un'offerta privata per parte del Sindaco è legale, se con riserva di sottoporla all'approvazione della Giunta municipale. Id. id.

430 — Non è valida l'aggiudicazione a trattativa privata se vennero modificate le condizioni in base alle quali si tennero gli incanti, tanto più se oltre di essere mancata l'autorizzazione preventiva del Prefetto, la gara fu tenuta dinanzi al Cons. com. contrariamente al disposto dell'art. 93, n. 4 della legge. C. S. 9 Marzo 1883, *M.* 1883, p. 236.

431 — Indetto un appalto sulla base del canone di L. 550, ed andati deserti due esperimenti d'asta è illegale la deliberazione d'urgenza della Giunta che accettava un'offerta privata di L. 300, sebbene poscia in seguito a trattativa privata il canone sia elevato a 480. C.S. 16 Marzo 1883, *M.* 1883, p. 236.

432 — Deve essere respinto il ricorso presentato contro il D. di annullamento emesso dal Prefetto della deliberazione della Giunta, con cui dopo due incanti riusciti deserti, accettava una privata offerta, concedendo all'offerente l'appalto dei lavori. C. S. 19 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 187.

433 — Non è vera e propria licitazione privata quella che il Consiglio com. annuncia per pubblici avvisi, disponendo che possono concorrere non solo coloro che avevano presentato offerte dopo il 2° esperimento andato deserto, ma qualsiasi altro offerente. C. S. 25 Luglio 1882, *M.* 1882, p. 377.

434 — Alla licitazione privata non si può senz' altro venire dopo due incanti rimasti infruttuosi, e quando fu fatto un ulteriore sviluppo del canone fissato nel 2° esperi-

mento, dovendosi ottenere l'autorizzazione del Prefetto per il combinato disposto degli art. 43 e 44 del regol. sulla contabilità generale dello Stato, e dell'art. 128 della legge com. Id. id.

435 — Non può alla mancanza di tale autorizzazione supplire l'esecutorietà della delib. com. perchè il visto apposto al verbale riguarda la forma di esso, non il merito, per il quale occorre l'approvazione superiore. Id. id.

436 — Rimasto per due volte deserto un incanto, la Giunta può accettare un' offerta privata, sottoponendola però all'approvazione del Consiglio com. sebbene abbia questo deliberato che in caso di diserzione degli incanti, il servizio dovesse essere fatto in economia. C. S. 8 Nov. 1881, *M.* 1882, p. 72.

437 — Se intanto perviene al Municipio una seconda migliore offerta, il Consiglio fa atto legale e provvido, ordinando la gara fra i due concorrenti, e determinando che qualora il primo offerente non si presenti all' appalto resti definitivamente aggiudicato all' altro maggiore offerente. Id. id.

438 — Avvenuta la deserzione degli incanti per un appalto com. la Giunta ha facoltà di accettare un' offerta privata. C. S. 23 Ott. 1880, *M.* 1881, p. 13.

439 — Quindi se valendosi dei poteri accordati dall' art. 94 della legge com. la Giunta ha accettato un'offerta privata ai patti ed alle condizioni contenute nei capitoli di appalto, e si rifiutò di prendere in considerazione offerte ulteriori, il suo operato si presenta corretto, salvo l' approvazione del Consiglio com. il quale è il solo giudice della realtà dell' urgenza. Id. id.

440 — Ai termini dell' art. 88 del regol. di contabilità, in mancanza di oblatori al 2° incanto si può ricevere un' offerta privata. C. S. 10 Agosto 1878, *M.* 1878, p. 290.

441 — Ricevuta dalla Giunta un' offerta privata dopo due incanti deserti, se il Consiglio ha approvato l'operato della Giunta senza tener conto di un'offerta serotina presentata, ha agito nel suo pieno diritto. Id. id.

442 — Applicazione di queste massime ad un Consorzio di Comuni riconosciuto dallo Stato, al quale sono applicate le norme che regolano l'amministrazione dei Comuni. Id. id.

443 — Negli incanti com. la Giunta è considerata come ufficiale che presiede agli incanti. C. S (sez. riun.) 27 Aprile 1878, *M.* 1878, p. 198.

444 — L' autorità a cui essa deve riferire in caso di diserzione d'asta è il Consiglio com. Id. id.

445 — Se il Consiglio com. conosciuta l'avvenuta deserzione ha deliberato di non volere offerte private, incaricando la Giunta di studiare e proporre le opportune riforme al capitolato per procedere a nuovi incanti: ove la Giunta accetti invece un'offerta privata, tale atto è nullo, e deve revocarsi. Id. id.

446 — E sarebbe radicalmente nullo anche se la Giunta non si fosse limitata a ricevere l'offerta per riferirne al Consiglio com. ma avesse stipulato definitivamente coll'offerente, fissando un termine per la presentazione della cauzione definitiva. Id. id.

447 — A termini dell' art. 88 del regol. di contabilità, anche quando le offerte private sono validamente ricevute non conferiscono all' offerente alcun diritto esperibile in giudizio, dappoichè l' accettazione di tali offerte è riservata al Ministero competente, e quindi pei Comuni al Consiglio com. Id. id.

448 — Non si può accettare un' offerta privata con riduzione della cauzione stabilita per gli incanti in seguito a diserzione d'asta, se non a condizione che sopra di essa s'a tentato un nuovo esperimento d'asta; e ciò ancorchè nel caso concreto la cauzione contenuta nei limiti normali basti a mettere al coperto gli interessi dell' Amministrazione. C. S. 18 Agosto 1876, *M.* 1877, p. 58.

449 — Se il Comune dopo due incanti deserti, ha proceduto ad una licitazione privata, ad un prezzo inferiore a quello dell' incanto, e senza chiederne la facoltà al Prefetto a tenore dell' art. 128 della legge com. il relativo contratto è viziato di nullità. C. S. 30 Giugno 1875, *M.* 1875, p. 265. — C. S. 9 Luglio 1879, *M.* 1879, p. 285.

450 — Dopo due incanti andati deserti, qualora si accetti un'offerta privata inferiore al prezzo d'asta, si devono su quella esperimentare nuovi incanti, osservandosi tutte le prescrizioni normali del regol. di contabilità; e così anche quella del termine dei fatali per l' offerta dell'aumento del ventesimo. C. S. 2 Luglio 1875, *M.* 1875, p. 264.

451 — In altri termini non si può esperimentare l'asta sulla nuova offerta facendosi un incanto definitivo; mentre i concorrenti devono avere diritto nel termine dei fatali di fare l'offerta del 20°. Id. id.

452 — Dopo due esperimenti d' incanto rimasti deserti, il Comune è pienamente libero di provvedere all' appalto per trattativa privata. C. S. 23 Giugno 1874, *M.* 1874, p. 252.

453 — Se poi deserti i due primi incanti per tutelare maggiormente i suoi interessi anzichè procedere alla licitazione privata, ammette ad offrire chiunque voglia, esso è pienamente libero di farlo. Id. id.

454 — In questo caso non ha più l'obbligo di accennare nell'avviso per il terzo esperimento il termine dei fatali, e può dichiarare che questa sarebbe considerata come l'ultima prova, procedendosi all' aggiudicazione anche quando vi fosse un solo offerente. Id. id.

455 — L' art. 44 del regol. nel caso di diserzione d'asta, mentre dà facoltà di pro-

cedere a ripetizione degli atti a prezzi più miti e condizioni più vantaggiose pei concorrenti, non esclude però che debbasi procedere con ogni cautela e prudenza, quindi agisce nelle sue facoltà la Deputazione prov. che riduce la diminuzione del prezzo prima stabilito ad un decimo soltanto. C. S. 29 Gennaio 1873, *M.* 1873, p. 62.

456 — Per l' art. 4 della legge e 43 del regol. sulla contabilità dello Stato, nei contratti a trattativa privata non si possono variare le condizioni ed il limite del prezzo che erasi stabilito per l' incanto se non a tutto vantaggio dell' Amministrazione, quindi sono nulli gli atti, quando le condizioni sieno mutate a tutto carico della Provincia. C. S. (Sez. riun.) 28 Marzo 1883, *M.* 1883, p.300.

457 — **Verbali.** — Il verbale degli incanti fa fede fino ad iscrizione in falso. C. S. 5 Dic. 1882, *M.* 1883, p. 126.

458 — Il Segretario comunale non ha facoltà di rilasciare in forma esecutiva la copia di un verbale d'incanto per locazione di beni comunali; quindi il precetto fatto in base ad essa è nullo. App. Trani 22 Aprile 1873, *M.* 1873, p. 265.

459 — **Atto di sottomissione e contratti.** — Seguita che sia nelle debite forme l'aggiudicazione non occorre di farne constare per atto distinto, bastando l'atto d'incanto e deliberamento. Nota Min. Int. 9 Ottobre 1869, *M.* 1870, p. 47.

460 — È indispensabile che i Comuni si assicurino degli obblighi assunti dagli appaltatori, mediante apposito atto di sottomissione, in cui siano determinate delle guarentigie con deposito di denari o valori, con ipoteca sui loro beni, o con fideiussione di terza persona. Id. id.

461 — Non è richiesto alcun atto di sottomissione quando le condizioni da osservarsi nel taglio di un bosco com. possono formar parte del contratto con l'aggiudicatario, oppure sono conformi alle disposizioni della legge. Min. Agric. 31 Gen. 1874, *M.* 1874, p. 154.

462 — Tale atto è però necessario o quanto meno utile, quando trattasi di un taglio che debbasi eseguire per proprio conto dal Comune, e di condizioni che la legge per sè stessa non imporrebbe. Id. id.

463 — L'atto di sottomissione deve in questo caso esser fatto in carta bollata; ed ove le parti si ricusino ne conseguirà che esse non potranno fruire del permesso del taglio. Id. id.

464 — L'uso della carta o della marca da bollo si potrà però limitare al solo originale che si conserva nel Comune. Id. id.

465. — Stabilito nell'avviso d'asta e nei capitolati per l'appalto di un opera pubblica un termine entro il quale debba il deliberatario stipulare il contratto definitivo, e prestare la cauzione, deve quello ritenersi perentorio; ed esso scaduto si può senz'altro procedere a senso dell'articolo 332 della legge 20 Marzo 1865 sui LL. PP. — App. Palermo 15 Dic. 1879, *M.* 1880, p. 121.

466 — Quando un Consiglio com. ha deliberato di accettare un offerta per l'affitto di un fondo, e l'offerente è intervenuto alla deliberazione, l'ha accettata ed ha fatto il deposito, il contratto, quantunque subordinato per legge all'approvazione, è perfetto tra esse parti, e solo può risolversi quando quest'approvazione sia stata negata. C. S. 2 Luglio 1881, *M.* 1881, p. 302.

467 — Dopo ciò venendo presentata una offerta più vantaggiosa, non è più in facoltà del Consiglio comunale di accettarla e deliberare ad altri l'affitto, e molto meno di stipulare nello stesso giorno col nuovo offerente l'istrumento, senza attendere che il Prefetto abbia resa esecutoria la relativa deliberazione. Id. id.

468 — Negli affitti amministrativi fatti per mezzo di pubblici incanti, quando l'aggiudicazione è proclamata, il contratto è completo, ed il verbale relativo ne fa prova, ancorchè una delle parti si rifiuti a firmarlo, quando però in esso si faccia menzione di questa circostanza. App. Catania 17 Agosto 1881, *M.* 1881, p. 324.

469 — I contratti riguardanti alienazioni, locazioni, appalti di cose ed opere dei Comuni, qualora siano ricevuti dai Segretari com. massimamente coll'intervento del Sindaco o di chi ne faccia le veci, devono considerarsi come atti pubblici aventi la forza di titoli esecutivi. App. Trani 21 Maggio 1881, *M.* 1882, p. 121.

470 — Qualora per l'esecuzione di questi contratti sia concessa analoga ipoteca, la esecuzione alla base dell'atto ricevuto dal Segretario com. è pienamente efficace. Id. id.

471 — **Reati in atti incanto** — L'art. 403 del cod. pen. intende parlare dell'allontanamento di oblatori veri, e non di oblatori finti, e così neppure di quelli che senza avere alcuna intenzione a concorrere ad offrire all'incanto, si spacciano o si fanno credere, contro verità, oblatori od attendenti all'incanto, al solo fine di carpire qualche somma o conseguire altro lucro. Cass. Torino 22 Agosto 1872, *M.* 1872, p. 349.

472 — Non è richiesto per l'esistenza del reato di cui agli art. 402 e 403 del cod. pen. il materiale allontanamento di un oblatore dagli incanti, concorrendo egualmente gli estremi con un intervento simulato ed una capziosa offerta, mentre ciò costituisce anzi un doloso artifizio preordinato appunto a coprire l'allontanamento dall'asta. Cass. Firenze 2 Ottobre 1873, *M.* 1874, p. 101.

473 — Non rileva che il danaro sia stato dato prima dell'incanto, quando consta che la

causa del dare era quella di distorre l'offerente dal presentarvisi; mentre il reato si verifica sia che l 'allontanamento dagli incanti abbia luogo prima, sia che abbia luogo nell'atto della licitazione. Id. id.

474 — L'avere il Prefetto negato per un vizio di forma di omologare il verbale dell'asta e la succevviva aggiudicazione, non porta influenza alcuna sulla imputabilità penale di chi ha commesso detto reato. Id. id.

475 — La sanzione di cui agli art. 402 e 496 del cod. pen. colpisce senza distinzione tutti coloro che con i loro atti turbano il regolare andamento degli incanti, o che fanno offerte per allontanare gli oblatori. Cass. Torino 3 Febb. 1876, *M.* 1876, p. 187.

476 — Tale disposizione si estende sino al tempo che l'aggiudicazione non è per anco divenuta definitiva. Id. id.

477 — Epperò essa si applica anche a coloro che con mezzi fraudolenti dissuadono gli aspiranti di fare l'offerta di aumento o di diminuzione di ventesimo. Id. id.

478 — Essa colpisce pure coloro che dichiarano essere decisi di fare l'offerta del 20° a meno che non conseguiscano una somma come prezzo della loro astensione. Id. id.

479 — Non colpisce per contro coloro i quali si restringono ad accettare quanto viene loro offerto per non concorrere all'asta. Cass. Torino 3 Febb. 1876, *M.* 1876, p. 187.

480 — Colui che presiede ad un' asta ed offra un prezzo per proprio conto, si rende colpevole del reato di cui all'art. 241 cod. pen. benchè per essere stata l'offerta superata, l'aggiudicazione sia seguita a favore di altro concorrente all'asta. Cass. Roma 4 Giugno 1880, *M.* 1880, p. 312.

481 — Quando vi è il dubbio che in un appalto siano passati accordi venali fra i concorrenti, non si devono rendere esecutori gli atti di aggiudicazione: e ciò tanto più quando il capitolato speciale e il progetto tecnico dei lavori appaltati sieno riconosciuti incompleti e difettosi per modo da far temere grossi litigi con l'appaltatore. C. S. 28 Maggio 1880, *M.* 1880, p. 347.

482 — Gli atti com. d'incanto devono essere annullati quando è fuori di contestazione ed è provato per sentenza passata in giudicato che nei detti atti ebbe luogo violazione di legge per essere intervenuti fatti criminosi escludenti la libera concorrenza, con danno gravissimo degli interessi del Comune. C. S. 23 Giugno 1879, *M.* 1879, p. 356.

483 — I brogli denunciati, che si dicono commessi nell'asta pubblica, se possono dare luogo all'esercizio d'azioni penali o civili, non possono infirmare il deliberamento regolarmente fatto, nè legittimare un provvedimento amministrativo per cui vengano ordinati nuovi incanti. C. S. 3 Aprile 1878, *M.* 1878, p. 152.

484 — La simulazione di nome fatta da chi concorre ad una pubblica asta per conto di una terza persona, non è motivo di nullità dell'avvenuto deliberamento in suo capo, semprechè il mandante abbia riconosciuta come sua l'offerta fatta dal deliberatario. C. S. 26 Ottobre 1877, *M.* 1877, p. 363.

485 — Qualora sia provato con sentenza passata in giudicato, che l'aggiudicatario dei secondi incanti siasi reso colpevole di corruzione per aver allontanato con denaro parecchi aspiranti, rimane esclusa la libera concorrenza degli offerenti e quindi è evidente il danno del Comune. C. S. 20 Maggio 1882, *M.* 1882, p. 253.

486 — Perciò mantenendo fermi gli incanti di provvisoria aggiudicazione, si devono annullare i secondi, ordinandosi di procedere alla pubblicazione di un nuovo avviso d'asta per gl'incanti definitivi. Id. id.

487 — **Nullità e approvazione.** Non è lecito dare esecuzione agli atti d'asta e delibera prima che riportino la superiore appprovazione, e sieno resi esecutori. C. S. 9 Settembre 1881, *M.* 1881, p. 344.

488 — La facoltà eccezionalmente conferita al Ministero per gravi motivi d'interesse pubblico e dello Stato di astenersi dal rendere eseguibili i contratti quantunque riconosciuti regolari, non può invocarsi dal Prefetto per un contratto fatto da un Comune all'asta pubblica, pel quale furono presentate migliori offerte dopo chiusa l'asta, allegando dall'offerente che furono commessi dei brogli nell'asta stessa. C. S. 3 Aprile 1878, *M.* 1878, p. 152.

489 — Il rifiuto del Prefetto di apporre il visto all'atto di aggiudicazione si dovrebbe tradurre in un decreto di annullamento non giustificato, quando a pronunciarlo manchino gli estremi necessari. Id. id.

490 — Dovendo il Prefetto esaminare se gli atti sono regolari nella forma e contrari alla legge, può anche indipendentemente da qualunque ricorso, rifiutarsi a rendere esecutorio il procedimento degli incanti, o in tutto o nella parte che sia in opposizione alla legge. C. S. 22 Feb. 1873, *M.* 1873, pag. 208.

491 — Il Prefetto può non solo negare il visto agli atti comunali d'incanto che ritiene irregolari, ma può anche annullarli. C. S. 27 Novembre 1878, *M.* 1879, p. 54.

492 — L'art. 59 del regolamento alla legge comunale coll'attribuire ai Sotto-prefetti la esecutorietà mediante *visto* degli atti d'incanto, non ha derogato alle disposizioni degli art. 7 e 251 della legge com., nè al principio per cui gli atti dell'autorità inferiore amministrativa sono subordinati alla riparazione dell'autorità superiore immediata. C. S. 2 Marzo 1866, *M.* 1866, pag. 114.

493 — Se il Sottoprefetto si ricusa senza fondamento di apporre il visto agli atti d'incanto, spetta al Prefetto di provvedere revocando il D. del Sottoprefetto. Id. id.

494 — Il termine entro cui i Prefetti possono annullare gli atti d'incanto, che non divengono esecutori se non dopo al visto di cui all'articolo 59 del regolamento 8 Giugno 1865, è quello stesso indicato dall'art. 136 della legge com. C. S. 20 Novembre 1874, *M.* 1874, p. 381. — 21 Settembre 1878, *M.* 1878, p. 357.

495 — Dopo trascorsi i termini assegnati dall'art. 136 della legge com. il Prefetto non può più fare uso delle sue facoltà e deve limitarsi a denunciare gli atti al Governo per l' annullamento. C. S. 25 Giugno 1881, *M.* 1881, p. 263.

496 — Però allorquando la convenienza amministrativa del contratto sia chiaramente dimostrata, il Governo può anche astenersi dall'usare della facoltà dell' annullamento derivantigli dall'art. 227 della legge com. C. S. 25 Giugno 1881, *M.* 1881, p. 263.

497 — Gli atti d'incanto, quando ne sia il caso possono venire annullati dal Prefetto anche senza previo decreto di sospensione se il Comune interessato fa parte del Circondario amministrato dal Prefetto, purchè ben inteso il D. si emetta nel termine perentorio di giorni 30. C. S. 17 Dicembre 1875, *M.* 1876, p. 23.

498 — Gli atti d'incanto non diventano esecutori senza il visto del Prefetto o del Sottoprefetto. Id. id.

499 — L'ingerenza del Prefetto o Sottoprefetto negli appalti com. deve limitarsi a riconoscere se sono state osservate le forme prescritte. C. S. 11 Marzo 1881, *M.* 1881, p. 179.

500 — Quando il Prefetto non ha pronunciato un D. di annullamento di un contratto stipulato dal Comune cui ha denegato il suo visto, senza però opporre all'atto stesso alcun difetto di forma, tale mancanza di visto non può privare di effetto il contratto, il quale scorsi i termini indicati dagli art. 134 e 136 della legge com. diviene per sè stesso esecutorio. Id. id.

501 — Il visto del Prefetto e Sottoprefetto, prescritto dall'art. 59 del regolamento alla legge com. deve apporsi agli atti di aggiudicazione definitiva, quando non debbono essere seguiti da regolare contratto. Nota Min. Finanze 12 Dic. 1872, *M.* 1873, p. 42.

502 — Annullati con D. Prefettizio gli atti d'asta, nessuna disposizione di legge prescrive la notifica del medesimo all'interessato, il quale poi per questo motivo non può eccepire di nullità i nuovi atti d'asta, bastando la pubblicazione dei nuovi manifesti, e la restituzione del deposito fatto. C. S. 3 Giugno 1881, *M.* 1881, p. 263.

503 — Se nel D. Prefettizio di annullamento di atti d'asta di un corpo morale non è fatto cenno che sia stato previamente sentito l'avviso del Consiglio di Prefettura, tale D. è nullo e deve revocarsi. C. S. 2 Genn. 1878, *M.* 1878, p. 192.

504 — Però se tra l'atto di deliberamento e l'esperimento del vigesimo non sono decorsi i 15 giorni prescritti dal regolamento per la contabilità generale, gli atti sono nulli e mentre si deve revocare il D. Prefettizio, si devono contemporaneamente annullare gli atti d'asta con R. D. — Id. id.

505 — Qualora gli atti d'asta sebbene illegali sieno stati muniti di visto, il Prefetto non può astenersi dal pronunciarsi sul ricorso presentato successivamente dall'interessato, il quale almeno come denunzia di atti illegali poteva sempre eccitare utilmente l'autorità governativa vigilatrice dell'esatta osservanza della legge. C. S. 23 Luglio 1881, *M.* 1881, p. 301.

506 — L'adempimento delle formalità negli incanti è richiesto dall'interesse dello Stato e dei Comuni, e per questa ragione gli atti di aggiudicazione definitiva sono soggetti all'approvazione a termini dell'art. 113 del regolamento di contabilità. C. S. 12 Nov. 1872, *M.* 1873, p. 24.

507 — Non devono rivolgersi a danno dei Comuni le formalità prescritte a loro tutela e beneficio epperò, sebbene siavi qualche irregolarità, se dalle posteriori deliberazioni di ratifica del Consiglio comunale e dalle informazioni del Prefetto, è dimostrato che al Comune giova mantenere il contratto e che le opposizioni al medesimo muovono da mire interessate, il Governo deve astenersi dal pronunciarne d'ufficio l'annullamento. C. S. 2 Agosto 1870, *M.* 1870, p. 301.

508 — La pubblicità degli incanti, ed il doppio esperimento d'asta non sono prescritte a pena di nullità; e l' autorità amministrativa non è costretta a pronunziare la nullità degli incanti celebrati senza la rigorosa osservanza di dette forme , quante volte essa non sia tornata a danno dell'interesse com. C. S. 2 Marzo 1866, *M.* 1866, p. 114.

509 — L'Amministrazione può opporre la inosservanza delle forme consistenti nella pubblicità degli incanti, e nel doppio esperimento d'asta, a qualunque contraente, sebbene le forme stesse non sieno prescritte a pena di nullità. C. S. 2 Marzo 1866, *M.* 1866, p. 114.

510 — L'irregolarità commessa in un incanto comunale, in cui invece di proclamare colui che solo presentò un'offerta trattandosi di un secondo incanto si è dichiarata deserta l'asta, non può indurre il Governo a prevalersi d'ufficio della facoltà concessa dall'art. 227 della legge com. se gli interes-

sati non hanno reclamato, tanto più se il fatto ridondò a vantaggio del Comune. C. S. 11 Nov. 1874, *M.* 1875, p. 23.

511 — Quando sono state fatte molte aggiudicazioni in un'asta e tutte hanno lo stesso vizio, il Prefetto non può limitarsi ad annullarne una sola ma deve estendere il suo provvedimento a tutte le aggiudicazioni. C. S. 12 Nov. 1872, *M.* 1873, p. 24.

512 — Può revocarsi il decreto di annullamento degli atti d'asta pronunciato dal Prefetto tuttochè per un motivo legittimo, quando egli siasi limitato a provvedere su una sola aggiudicazione avvenuta in quella asta, lasciando invece sussistere tutte le altre avvenute contemporaneamente e pure infette del medesimo vizio, ove non sia nè conveniente nè utile annullare tutti gli atti d'asta, giacchè il decreto del Prefetto stabilirebbe una distinzione ingiusta fra le varie aggiudicazioni. Id. id.

513 — Se varie aggiudicazioni fatte in un'asta sono state approvate ed hanno avuto esecuzione tuttochè infette di un vizio di nullità, quando l'annullamento non provvederebbe al migliore interesse del Comune, non è nè utile nè conveniente annullare tutti gli atti d'asta. Id. id.

514 — Seguiti in piena regola gli atti di incanto ed il deliberamento dei beni messi in vendita da un Comune, non valgono i motivi di convenienza da esso allegati per la poca concorrenza degli oblatori, onde ottenerne l'annullamento. C. S. 5 Marzo 1873, *M.* 1873, p. 158.

515 — Pubblicati ed eseguiti regolarmente gl'incanti per l'appalto di un'opera pubblica l'Amministrazione pubblica non può rifiutarne senza legittima ragione l'approvazione e negare la concessione a favore del deliberatario. App. Torino 30 Luglio 1869, *M.* 1870, p. 178.

516 — La violazione di una sola delle formalità prescritte dagli art. 80 ed 81 del reg. sulla contabilità generale al quale devono attenersi i Comuni per l'art. 128 della legge com. importa nullità degli atti d'incanto. C. S. 27 Marzo 1874, *M.* 1874, p. 158.

517 — L'inosservanza degli art. 80, 98, 99 del reg. 4 Sett. 1870 sulla contabilità generale dello Stato, basta per viziare di nullità gli incanti tenutisi, per l'affitto di un fondo di proprietà di un'O. P. - C. S. 16 Febb. 1883, *M.* 1883, p. 96.

518 — L'inosservanza delle formalità stabilite per gli incanti nell'interesse dei Comuni induce la nullità dei relativi deliberamenti. App. Genova 6 Maggio 1882, *M.* 1883, p. 76.

519 — Quando tale nullità sia stata pronunciata dall'autorità governativa, non hanno i Comuni obbligo di risarcimento di danni. Id. id.

520 — Devono annullarsi gli atti d'asta, quando venne escluso dagli incanti di definitiva aggiudicazione, per non essersi presentato insieme con il garante, colui al quale l'incanto era stato provvisoriamente aggiudicato. C. S. 29 Ott. 1881, *M.* 1882, p. 9.

521 — Il volontario intervento del Prefetto, a convalidare un contratto definitivo stipulato dal Comune senza la formalità dell'asta pubblica, non può attribuire al suo provvedimento i caratteri e gli effetti voluti dalla legge, non essendo nella competenza del Prefetto di sanare con tardiva dispensa il vizio di cui è affetta la deliberazione del Comune. C. S. (Sez. riun.) 15 Febb. 1872, *M.* 1872, p. 137.

522 — Per altro trattandosi di nullità relativa non può essere invocata dai terzi. Id. id.

523 — Gli atti delle Amministrazioni com. pei quali è dalla legge stabilita l'approvavazione dell'autorità superiore amministrativa, non hanno alcuna efficacia giuridica se non ottengono tale approvazione. App. Cagliari 9 Luglio 1872, *M.* 1874, p. 40

524 — L'autorità amministrativa cui incombe di curare la precisa esecuzione della legge, non può nè deve preoccuparsi dei danni che andrebbe a risentire il deliberatario dalla non approvata aggiudicazione, quando si fosse violata la legge. C. S. 26 Luglio 1873. *M.* 1873, p. 377.

525 — Il maggior vantaggio sperato od anche assicurato da offerte tardive, non fu mai ritenuto come motivo sufficiente, perchè l'autorità competente possa negare l'approvazione del contratto. C. S. 22 Febb. 1873, *M.* 1873, p. 208. — 31 Agosto 1877, *M.* 1877, p. 363.

226 — Se siano salvi lo scopo della legge e gli interessi del Comune, sarebbe di eccessivo rigore il dedurre un motivo di nullità dell'appalto deliberato, dal fatto che non siano decorsi 16 giorni precisi fra l'inserzione dell'ultimo avviso nella Gazzetta ufficiale, e l'ultimo esperimento d'incanto. C. S. 31 Agosto 1877, *M.* 1877, p. 363.

527 — Non vi è luogo a danni, interessi contro il Comune per non avere l'autorità gerarchica amministrativa approvato un'appalto deliberato dal Comune. App. Calabrie 13 Sett. 1869, *M.* 1870, p. 84.

528 — La parte cui venne erroneamente fatta l'aggiudicazione non può ripetere i danni che possono derivarle dall'annullamento dell'asta, se questa per legge o per convenzione era subordinata all'approvazione dell'autorità amministrativa. C. S. 7 Giugno 1873, *M.* 1873, p. 312.

529 — L'autorità giudiziaria non è competente a conoscere dell'operato dell'autorità amministrativa, quand'essa abbia ritenuto irregolari gli atti d'incanto. App. Cagliari, 9 Luglio 1872, *M.* 1874, p. 40.

530 — La nullità dell'offerta in grado di vigesima, secondo i principii generali del diritto civile ed amministrativo, non può essere invocata che a nome ed a vantaggio dei primi deliberatarii. C. S. 29 Giugno 1866, *M.* 1866, p. 307.

531 — La disposizione contenuta nel quaderno d'oneri con cui si dichiari l'ufficio appaltante vincolato verso il deliberatario soltanto dal giorno in cui gli sarebbe comunicata la definitiva approvazione del contratto per parte dell'autorità competente, non ha altro effetto che di tenere sospesa l'esecuzione del contratto nell'interesse dell'appaltante, ma non gli attribuisce il diritto di accettare altre offerte. C. S. 22 Febb. 1873, *M.* 1873, p. 208.

532 — Quando un corpo morale nel capitolato dell'asta per la vendita di un suo fondo ha stabilito che il deliberatario non possa elevare alcun diritto, fino a tanto che non sia intervenuta la finale approvazione del Consiglio di ammin. una tale riserva fa sì che il contratto abbia da intendersi verificato fra le parti, soltanto quando sarà intervenuta l'approvazione suddetta. Cass. Roma 24 Luglio 1876, *M.* 1877, p. 237.

533 — Quindi in tal caso, se nell'atto di aggiudicazione l'aggiudicatario si riservò di dichiarare la persona per cui intese fare l'acquisto, il termine utile di tre giorni a fare la dichiarazione della persona, agli effetti della legge sul registro, decorre non già dal dì dell'aggiudicazione, ma da quello dell'ottenuta approvazione. Id. id.

534 — Ammesso che gli atti d'incanto abbiano avuto luogo regolarmente, quando la loro validità è subordinata alla legalità di una deliberazione emessa dalla Dep. è evidente che caduta questa delib. cadono anche gl'incanti che ne furono la conseguenza. C. S. 24 Maggio 1882, *M.* 1882, p. 293.

535 — Il Prefetto compie diverse e distinte funzioni quando agisce come Prefetto, e quando agisce come Presidente della Dep. e nella sua prima qualità, non è legato dalle deliberazioni cui partecipa come Presidente della Dep. Id. id.

536 — **Registro** — L'obbligo della registrazione degli atti d'incanto, e del pagamento della relativa tassa, sorge soltanto quando sieno stati muniti del visto dell'autorità governativa. Circ. Min. Int. 25 Sett. 1875, *M.* 1875, p. 306.

537 — Anzi ciò è opportuno potendo darsi che vengano annullati. Id. id.

538 — Però se in qualche caso speciale qualche Amministrazione preferisce di sottoporre al registro ogni singolo atto, in tal caso sarà dovuta sopra ogni singolo atto non definitivo la sola tassa fissa di L. 3. Id. id.

539 — La tassa proporzionale si dovrà pagare una volta sola o sull'atto di aggiudicazione definitiva, quando non sia seguito da formale contratto, o su quest'ultimo dopo però che l'autorità governativa abbia reso esecutori gli atti d'asta. Id. id.

540 — Gli atti di aggiudicazione definitiva equivalgono alle contrattuali disposizioni, ed il termine per la registrazione, incomincia soltanto a decorrere quando l'autorità governativa abbia partecipato di aver resi esecutori gli atti d'incanto. Circ. Min. Int. 25 Sett. 1875, *M.* 1875, p. 306.

541 — Sono soggetti a registrazione distinta, tanto il verbale di deliberamento provvisorio, quanto quello di deliberamento definitivo, come l'atto, con cui la contrattazione venisse ridotta in istrumento formale; senonchè qualora detti atti o individualmente o nel loro insieme non possano essere resi esecutori senza l'approvazione o visto dell'autorità superiore, il termine alla registrazione decorre, non dalla data degli atti stessi, ma dalla partecipazione della seguita approvazione. Nota Min. Int. 12 Dicembre 1872, *M.* 1873, p. 42.

542 — Se prima ancora che l'amministrazione sanzionasse definitivamente l'aggiudicazione, il deliberatario ha surrogato altri a sè nei diritti ed oneri dipendenti dalla medesima, in tal caso, trattandosi di una reale cessione, è dovuta la corrispondente tassa di registro. App. Venezia 2 Dic. 1874, *M.* 1875, p. 174.

543 — L'atto con cui un appaltatore dichiara di avere conchiuso l'appalto nell'esclusivo interesse di altra persona intervenuta nell'atto di aggiudicazione come semplice garante, implica una cessione di appalto soggetta a tassa proporzionale. Cass. Roma 24 Luglio 1878, *M.* 1879, p. 41.

544 — **Cauzioni** — Gli effetti pubblici e le somme costituenti garanzie di appaltatori di opere o provviste nell'interesse del Comune devono assolutamente depositarsi nella cassa dei depositi e prestiti, a termini del regol. sulla contabilità gen. dello Stato. Nota Min. Int. 5 Agosto 1870, *M.* 1870, p. 364.

**ATTI PUBBLICI; TESTIMONI**. 545 — Legge 9 Dic. 1877 con la quale sono ammesse le donne ad intervenire come testimoni negli atti pubblici e privati. *M.* 1877, p. 369.

546 — Le dichiarazioni che vengono fatte alla presenza di un pubblico ufficiale per la compilazione di un atto dipendente dal suo ufficio, diventano la sostanza dell'atto medesimo; e quindi data la falsità delle stesse, se esse sono false il loro autore incorre nella sanzione dell'art. 343 cod. pen. Cass. Torino 5 Luglio 1877, *M.* 1877, p. 285.

547 — L'atto pubblico impone piena fede circa i fatti che consacra e le dichiarazioni in esso fatte dalle parti; ma non toglie che il merito ed il valore di questi fatti si ap-

prezzano e si riducano alla loro efficacia legale. Cass. Roma 20 Giugno 1882, *M.* 1882, p. 296.

**AVVISI PUBBLICI** — 548 — Le disposizioni degli art. 53 e 54 della legge di P. S. formano un solo tutto, e non si possono applicare le pene di polizia comminate nel secondo, se non concorrono le condizioni enunciate nel primo; quindi non si può punire la lacerazione o il toglimento di avvisi affissi al pubblico, se l'affissione non seguì nei luoghi designati dall'autorità competente. Cass. Torino 22 Dic. 1874, *M.* 1875, p. 93.

549 — La consuetudine di affiggere gli avvisi in un dato luogo non è un equipollente di tale designazione. Id. id.

# B

**BAGNI D'ACQUI, E BAGNI DI MARE.** — 550 — Circ. Min. Interno 24 Aprile 1868, circa l'apertura dei bagni d'Acqui per gl'indigenti, e le norme da osservarsi nelle proposte d'ammissioni spettanti ai Prefetti. *M.* 1868, p. 163.

551 — Circ. Min. Int. 10 Aprile 1869 portante nuove istruzioni per l'ammissione ai bagni. *M.* 1869, p. 151

552 — Circ. Min. Marina 19 Genn. 1882 contenente avvertenze circa i luoghi in cui si fanno concessioni per bagni di mare. *M.* 1882, p. 146.

**BANCHI IN CHIESA.** — 553 — Si può acquistare anche colla prescrizione il diritto di tenere banchi e sedie in una Chiesa; nè basta ad impedire la prescrizione la eccezione apposta dal Comune di avere con antiche disposizioni proibito ai privati d'introdurre nella Chiesa banchi di loro proprietà.— App. Torino 22 Giugno 1871, *M.* 1872, p. 29 App. Casale 24 Febb. 1874, *M.* 1874, p. 239.

554 — Il diritto di tenere banchi in Chiesa ha tutti i caratteri di una servitù in quella parte del suolo su cui devono essere collocati, e trattandosi di un diritto reale, alienabile, trasmissibile, perpetuo e riflettendo immobili per destinazione deve risultare da atto pubblico. App. Casale, 3 Genn. 1865. App. Torino 20 Aprile 1866, *M.* 1872, p. 29.

555 — Non può essere oggetto di discussione giudiziaria la domanda di un possessore di banchi e di una cappella in un' antica Chiesa, per il ripristinamento nella medesima delle funzioni parrocchiali. App. Casale 24 Febb. 1874, *M.* 1874, p. 239.

556 — Sostituita all'antica Chiesa una nuova, il diritto di tenere banchi nella prima si trasferisce nella seconda, quantunque costrutta sopra diverso suolo. Id. id.

557 — Il giurispatronato però in una Cappella esistente nella Chiesa antica, non si trasferisce ad un' uguale Cappella nella Chiesa nuova, quando questa è costrutta in suolo diverso. Id. id.

558 — Perchè il Sindaco possa coi suoi atti vincolare il Comune, è mestieri che egli agisca in rappresentanza del Comune, e che l'atto suo sia autorizzato per legge. Cass. Torino 7 Sett. 1882, *M.* 1883, p. 47.

559 — Mancano queste due condizioni nella deliberazione del Consiglio d'una Chiesa parrocchiale alla quale abbia preso parte col suo voto favorevole il Sindaco quale membro di detto Consiglio, e riguardante la collocazione e concessione di banchi nella Chiesa il cui suolo sia di spettanza del Comune. Id. id.

560 — Non entra nei poteri del Sindaco, ma spetta esclusivamente al Consiglio com. l'autorizzare occupazioni permanenti di suolo pubblico, come sarebbe la concessione di tenere banchi nella Chiesa, il cui suolo appartenga al Comune. Id. id.

561 — Il silenzio della rappresentanza com. non può valere ratifica dell'atto compiuto dal Sindaco, se tale atto non le fu neppure partecipato ufficialmente. Id. id.

**BANDE MUSICALI.** — 562 — I componenti le bande musicali private, quand'anche queste siano sussidiate dai Municipi, ma non si trovino alla immediata dipendenza dell'autorità comunale, devono munirsi del certificato d'iscrizione di cui all'art. 57 della legge di P. S. e non possono mai portare daga o sciabola benchè vestano una divisa debitamente approvata. Min. Int. 14 Nov. 1875, *M.* 1875, p. 358.

563 — I componenti le bande musicali istituite dal Municipio e dipendenti da questo, non abbisognano del certificato d'iscrizione sopra accennato, e possono andare armati di daga quando però quell' arma faccia parte della divisa regolarmente approvata, e quando siano uniti in corpo per l'esercizio della loro professione. Id. id.

**BENI COMUNALI** — *Generali — Alienazioni di fondi — Beni nel Cadore — Beni ademprivili — Regolamenti d'uso — Beni incolti — Godimento in natura* e *pascolo — Affitto — Alienazione di rendita — Alienazioni d'alberi — Beni d'uso pubblico*-

564 — **Generali.** Prima di concedere o negare l' approvazione delle deliberazioni dei Consigli com. può la Dep. ordinare le indagini che ravvisi indispensabili, e quindi prima di approvare la vendita dei beni comunali, può delegare ad un perito una nuova stima dei beni stessi. C. S. 11 Gen. 1861, *M.* 1862, p. 128.

565 — Sebbene le alienazioni dei beni comunali deliberate dai Comuni siano poi soggette alla approvazione della Deputazione prov. tuttavia la medesima nell'esercizio di simile tutela diretta sostanzialmente ad impedire gli abusi e lo sciupo del patrimonio del Comune non può andare tant'oltre da sostituirsi alla rappresentanza comunale negli atti di amministrazione, e da impedire che abbia effetto una deliberazione della

stessa, quando risulti presa con maturità di consiglio ed appoggiata a sode considerazioni. C. S. 7 Gennaio 1864, *M.* 1864, p. 76.

566 — La legge col richiedere una formale approvazione della Deputazione prov. per la vendita degli stabili dei Comuni, ha voluto dare alla Deputazione non solo la missione di apprezzare il merito delle deliberazioni comunali relative alla vendita, ma ha specialmente attribuito all' apprezzamento delle Deputazioni un carattere preponderante; di conseguenza i rifiuti delle Deputazioni debbono sempre prevalere, salvi i casi di manifesto errore e di ben provata parzialità. C. S. 26 Gennaio 1864, *M.* 1864, p. 127.

567 — Se la Deputazione prov. ravvisando affatto rovinoso per il Comune che ha deliberato l'affitto dei boschi per un periodo di 40 anni, e d'altra parte riconoscendo che il Comune si trova nel bisogno urgente di procurarsi i mezzi che gli sono necessari per sopperire ai suoi obblighi, manda anzi tutto al Comune di ricercare e proporre altro mezzo per trarre da tali boschi quel partito che se ne può avere senza troppo danno del Comune e dell' economia boschiva non può dirsi con ciò che essa abbia violato la legge dando un provvedimento diverso da quello proposto. C. S. 12 Dicembre 1864, *M.* 1865, p. 102.

568 — La facoltà data dalla legge alla Deputazione prov. di approvare le deliberazioni relative all'alienazione del patrimonio comunale, comprende anche quella di esaminarne la convenienza, e di non approvarle ove essa manchi. C. S. 14 Febbraio 1868, *M.* 1868, p. 166. — 4 Marzo 1871, *M.* 1871, p. 124. — 24 Agosto 1872, *M.* 1872, p. 293.

569 — Nega opportunamente la Deputazione prov. la sua approvazione all'alienazione di un cespite comunale, qualora il Comune voglia impiegarne il prezzo in una spesa dipendente da progetti tutt'ora allo studio. C. S. 14 Feb. 1868, *M.* 1868, p. 166.

570 — La Deputazione prov. nega opportunamente la sua approvazione all'alienazione di un cespite comunale se vogliasi impiegare il prezzo a far fronte a spese obbligatorie ove il bilancio si trovi in condizioni tanto normali da non richiedere la distrazione di parte del patrimonio comunale. Id. id.

571 — La Dep. prov. non ha facoltà di stabilire che i beni di un Comune debbano essere dati in affitto o possa continuarsene il godimento in natura, poichè il giudicare di ciò spetta solo al Consiglio com. in forza dell'art. 112 della legge com. e la Deputazione prov. per l'art. 113 successivo, può rispetto soltanto ai beni incolti giudicare se meglio convenga al Comune alienarli o conservarli, ma ove il Comune conservi i suoi beni, non può ingerirsi sui modi e sulle forme speciali del loro godimento. C. S. 19 Marzo 1870, *M.* 1870, p. 133.

572 — Se la Dep. prov. nega di approvare una vendita stabilita dal Comune perchè il ritratto della medesima non sarebbe sufficiente a far fronte all'opera deliberata, in questo caso il giudizio di apprezzamento della Dep. sfugge al sindacato governativo, quando non sia provato che fosse infirmato da errori di fatto che ne viziassero le condizioni. C. S. 27 Genn. 1875, *M.* 1875, p. 66.

573 — Non si può dire contraria alla legge la deliberazione del Cons. com. che ha dato facoltà alla Giunta di convenire con alcuni cercatori di sorgenti d'acqua di tentare in un luogo di proprietà comunale uno scavo per la ricerca di una sorgente d'acqua potabile, assicurando ai ricercatori un quinto dell'acqua trovata, ed il rimborso per parte del Comune della metà della spesa occorrente per il condotto se la sorgente si fosse trovata a molta profondità; tale deliberazione è sottoposta solamente al visto, salvo l'ingerenza della Dep. prov. nel caso che la sorgente sia stata trovata, per approvare il compenso pattuito con gli scopritori. C. S. 22 Maggio 1872, *M.* 1872, p. 297.

574 — Le leggi civili non riconoscono se non due specie di beni delle Provincie e dei Comuni, cioè beni di uso pubblico e beni patrimoniali. C. S. 3 Luglio 1872, *M.* 1872, p. 278.

575 — I Comuni possono volontariamente acconsentire alla comunione dei muri divisori delle case di loro proprietà destinate ad uso pubblico, quando vi trovino il loro interesse non vietandolo l'art. 556 del cod. civ.; quindi opera illegalmente la Dep. prov. che rifiuta di approvare la relativa delib. tanto più se apparisce che la proposta è conveniente pel Comune. C. S. 16 Ottobre 1873, *M.* 1873, p. 362.

576 — Non è negata ai Comuni la facoltà di concedere l'uso di una camera della casa municipale al Segretario com. che sia anche notaio, per l'esercizio della sua professione; tanto più se questa concessione trova un corrispettivo nel minore stipendio da corrispondersi dal Comune. C. S. 27 Nov. 1874, *M.* 1874, p. 374.

577 — L'alienazione di una rendita per la costruzione di una casa di abitazione pel medico, non è precisamente una diminuzione del patrimonio com.; ma una trasformazione in quel bene stabile che viene costruito, e che porta una diminuzione di stipendio al medico. C. S. 19 Dic. 1873, *M.* 1874, p. 265.

578 — Nessuna disposizione di legge vieta al Comune di amministrare una sua proprietà quand'anche l'erogazione della rendita sia vincolata ad un dato scopo di beneficenza e

di utilità pubblica. C. S. 8 Agosto 1877, *M.* 1878, p. 32.

579 — Spetta alla rappresentanza com. la tutela di quei diritti che spettano ai comunisti *uti universi*, cioè quali *cives*. App. Brescia 2 Luglio 1877, *M.* 1878, p. 42.

580 — Fra questi diritti si comprendono quelli che gli abitanti di un Comune come tali, pretendano di esercitare, e consistenti nel pascolo e nel raccogliere cimali. Id. id.

581 — Il sequestro giudiziale non è incompatibile coi beni di natura demaniali ed inalienabili. Id. id.

582 — I diritti di pascolo e di raccogliere cimali, competenti agli abitanti di un Comune *uti universi*, non fanno parte dei beni demaniali del Comune, ma bensì dei beni patrimoniali. Id. id.

583 — La cessione gratuita di un locale com. che si faccia dal Consiglio temporaneamente, e colla condizione di potersi revocare a volontà del Comune stesso, non contiene un'alienazione d'immobile, nè una costituzione di servitù, quindi non occorre l'approvazione della Dep. C. S. 21 Maggio 1879, *M.* 1879, p. 200.

584 — La formula di concessione di un fondo usata in un istrumento del 1635 a favore degli *uomini*, e della Comunità di un paese delle antiche provincie non importa una separata trasmissione di diritti agli uomini ed alla comunità, ma è una formola complessiva che si usava a quel tempo per designare il Comune il quale era allora definito, l'insieme degli uomini e delle case esistenti in un dato perimetro di territorio. C. S. 9 Marzo 1877, *M.* 1877, p. 103.

585 — Però se gli uomini del paese credano di avere su quel fondo diritti propri, non è loro impedito di farli valere dinanzi ai tribunali. Id. id.

586 — Non è ammissibile il ricorso di un Comune contro una deliberazione della Dep. che abbia ricusato di approvare la concessione ad enfiteusi di un fondo, osservando che il canone è meschino in ragione delle spese fatte dal Comune per la rivendicazione del dominio utile, e invitandolo a considerare se meglio non convenga a suo tempo la vendita piena del fondo; trattandosi di un apprezzamento di fatto che la legge deferisce all' autorità tutoria e che per sè stesso si manifesta giusto e conveniente nell'interesse del Comune. C. S. 9 Agosto 1879, *M.* 1879, p. 297.

587 — La disposizione dell'art. 681 del cod. civ. non è applicabile quando trattasi di compadroni, i quali hanno ragioni di dominio separate, e d'indole diverse, abbenchè sopra lo stesso fondo. App. Roma 15 Marzo 1881, *M.* 1881, p. 272.

588 — Per provocare la divisione è mestieri che il condominio si verifichi sulla casa stessa, per modo che uno non possa toccarla per sè, senza entrare nella parte dell'altro. Id. id.

589 — L'affrancazione permessa dalla legge forestale 20 Giugno 1877 non potendo proporsi in giudizio direttamente, neppure può invocarsi in sostegno di altra azione già dedotta in giudizio al sopravvenire della legge stessa. Id. id.

590 — Non è conveniente la concessione in enfiteusi di beni com. perchè avendo gli enfiteuti facoltà di redimere il fondo dal canone in conformità dell'art. 1564 del cod. civ. il capitale ricavato potrebbe facilmente essere distratto con grave danno economico del Comune, che perderebbe una rendita senza poterla ricostituire. C. S. 16 Dic. 1881, *M.* 1882, p. 199. Id. id.

591 — Le concessioni enfiteutiche di boschi com. compromettono pure la sussistenza delle proprietà boschive. Id. id.

592 — Non è contraria ad alcuna disposizione di legge, ed anzi rientra nelle facoltà di apprezzamento concedute dall'art. 137 della legge com. alla Dep. la decisione colla quale essa abbia rifiutato di approvare la concessione enfiteutica di beni com. Id. id.

593 — **Alienazione di fondi.** Non viola l'art. 223 della legge com. la Dep. se nell'approvare la vendita di terreni com. deliberata da un Comune, vi ha apposto la clausola che la vendita stessa debba farsi per pubblico incanto. C. S. 10 Gen. 1879, *M.* 1879, p. 72.

594 — Sebbene le alienazioni dei beni com. siano soggette all'approvazione della Dep. tuttavia non può essa nell'esercizio di simile tutela andare tant'oltre da sostituirsi alla rappresentanza com. negli atti di amministrazione, ed impedire che abbiano effetto le sue delib. quando risultino prese con maturità di consiglio ed appoggiate a sode considerazioni di utilità pubblica e privata. C. S. 17 Maggio 1882, e 12 Gen. 1883, *M.* 1883, p. 237.

595 — La Dep. ha la facoltà di approvare o no le delib. dei Consigli com. relative ad alienazioni di immobili di proprietà dei Comuni, ma non può mai imporre ad essi il modo della alienazione. C. S. 27 Maggio 1882, *M.* 1882, p. 267.

596 — Il Comune non ha facoltà di annullare e revocare una sua deliberazione colla quale abbia statuito di alienare e ripartire beni com., se la deliberazione fu resa esecutoria ed ha dato luogo da tempo all'effettivo riparto ed alla vendita dei medesimi. C. S. 16 Gen. 1880, *M.* 1880, p. 105.

597 — Al Comune rimane il diritto anzi il dovere di esigere il prezzo dei lotti ceduti nel termine assegnato ai cessionari, e l'adempimento per parte loro delle condizioni stipulate nel contratto; ma quando alcuno vi manchi o le violi, il Comune per esperimen-

tare le sue ragioni, non ha altra via che quella di adire la giurisdizione ordinaria. Id. id.

598 — Parimenti non è in facoltà del Comune di provocare nè di accettare la restituzione delle terre alienate in soddisfazione dei relativi crediti di prezzo, senza esserne autorizzato dall'autorità tutoria, e senza l'autorizzazione per D. R. a termini della legge 5 Giugno 1850. Id. id.

599 — Se il criterio della convenienza economica che si deduca dall'autorità tutoria per rifiutare od approvare simile deliberazione com. è sempre autorevole, onde difficilmente può indursi il Governo a contradirlo, tranne il caso di manifesta ingiustizia od esorbitanza, tanto più deve mantenersi il rifiuto della Dep. quando come nella specie risulti, consentaneo allo spirito della legge. Id. id.

600 — Il principio che la vendita di un edifizio contratta colla condizione di demolirlo si reputa vendita di cosa mobile, soffre eccezione in quanto concerne la capacità di chi vuole alienarlo; per esso si considera l'edifizio come cosa immobile; e quindi se alienante è un Comune, è uopo che venga autorizzato alla vendita dalla Dep. Cass. Roma 2 Aprile 1879, *M.* 1879, p. 286.

601 — A questa eccezione non si fa luogo e quindi può un Comune senza la preventiva autorizzazione della Dep. alienare un fortilizio passato ad esso Comune dal patrimonio dello Stato, dopo di aver cessato di essere bene demaniale; in tal caso la perdita della destinazione di fortilizio, importando per sè la destinazione ad essere demolito. Id. id.

602 Le alienazioni di beni com. siano pure di esigua entità non possono eseguirsi se non per formale deliberazione del Consiglio, con intervento di un dato numero di votanti, a maggioranza di voti e coll'approvazione della Dep. prov. Cass. Roma 23 Marzo 1876, *M.* 1876, p. 190.

603 — Se sono fatte altrimenti, sono nulle di pien diritto, non vincolano il Comune, e non possono in alcun modo obbligarlo, od impegnarne la responsabilità. Id. id.

604 — Se si tratta di un tenimento coltivato, viola la legge ed eccede le sue competenze la Deputaz. prov. che ne prescrive l'alienazione; e nulla monta di ricercare se la vendita di cui si tratta, sia più o meno opportuna, e più o meno conforme agli interessi del Comune, non essendo nella facoltà nè dell'autorità tutoria nè dell'autorità governativa l'entrare in questi particolari. C. S. 6 Marzo 1874, *M.* 1874, p. 133.

605 — Le considerazioni d'igiene e d'euritmia che stieno contro alla vendita di un fondo comunale ad un privato che voglia costruirvi una casa, debbono prevalere a quella dell'aumento d'abitato, tranne che il prezzo dell'area da vendersi non riuscisse di grande vantaggio al Comune alienante. C. S. 11 Maggio 1867, *M.* 1867, p. 263.

606 — La vendita fatta dalla Giunta di un'area di suolo com. senza la preventiva autorizzazione della Dep. si deve considerare come non avvenuta. C. S. 5 Marzo 1879, *M.* 1879, p. 119.

607 — Opera quindi legalmente il Prefetto che appena ebbe notizia del verbale di vendita, lo ha annullato perchè contrario alla legge. Id.id.

608 Il compratore non può eccepire alcuna ragione in contrario. Id. id.

609 — La delib. della Dep. prov. colla quale si autorizza un Comune a vendere un tratto di suolo com. qualora nel medesimo esistano delle servitù di passaggio è improvvida, e come tale deve essere annullata. C. S. 27 Ott. 1880, *M.* 1881, p. 28.

610 — Il danno che uno può risentire da una concessione di terreno fatta dal Consiglio com. non può avere influenza sulla legalità della concessione, e soltanto potrà dare azione civile al danneggiato per risarcimento del danno. C. S. 28 Gen. 1880, *M.* 1880, p. 171.

611 — Sebbene la Dep. abbia autorizzata la vendita di un tenimento com. qualora prima che essa abbia luogo, si verifichino nuove circostanze di fatto per le quali si mutino le condizioni in base alle quali la vendita stessa è stata autorizzata, la Dep. è in facoltà di modificare la sua precedente deliberazione e d'imporre al Comune la riforma del progetto. C. S. 20 Aprile 1883, *M.* 1883, p. 245.

612 — In massima non possono i Consigli comunali disporre a titolo gratuito dei beni, ragioni ed azioni spettanti al corpo amministrato, quando non siavi un interesse generale od economico; e la corrispondente deliberazione deve essere sottoposta alla Dep. prov. C. S. 16 Giug. 1860, *M.* 1862, p. 71.

613 — Deve essere annullata la deliberazione del Consiglio com. con la quale ha fatta donazione di uno stabile all'Asilo Infantile. C. S. 22 Ottobre 1881, ed 11 Marz. 1882, *M.* 1882, p. 159.

614 — Col donare all'Asilo Infantile un terreno com. il Consiglio non delibera, e la Dep. non approva una vendita, ma una cessione intesa a consolidare l'istituzione dell'Asilo stesso, dal quale il Comune si aspetta un utile generale, ponendolo col proprio concorso in grado di chiedere ed ottenere la sua costituzione in corpo morale. C. S. 25 Giugno 1883, *M.* 1883, p. 312.

615 — Da tale cessione non è offeso alcun interesse diretto dei contribuenti, e quindi sarebbe inammissibile il ricorso sporto contro la cessione stessa tanto di fronte alla legge com., quanto di fronte alla legge 14 Giugno 1874, avuto riguardo al caso da essa pre-

veduto ed alle prescritte condizioni per dar luogo al ricorso avanti la Dep. Id. id.

616 — **Beni nel Veneto.** — I Comuni del Cadore non possono nel regol. per l'uso dei beni comunali stabilire il sistema delle così dette *lavoranzie boschive*, con il quale sotto forma di tariffa per mercede dei lavori boschivi, viene in sostanza a stabilirsi una vera distribuzione fra i privati del prezzo della legna venduta. C. S. 4 Nov. 1873, *M.* 1874, p. 206.

617 — Le concessioni enfiteutiche di beni fatte dalla Repubblica Veneta ai Comuni posti nelle Provincie soggette erano a titolo precario; e perciò il Governo Austriaco succeduto al Veneto nel dominio diretto di quei beni, aveva il diritto di alienarlo intieramente a favore dei concessionari, e di mettere a tale alienazioni tutte quelle condizioni che credeva opportune. C. S. 12 Gen. 1883, *M.* 1883, p. 62.

618 — Se quindi tra le dette condizioni impose anche quella che nella ripartizione dei beni per parte dei Comuni fra i capi famiglia, sia in piena proprietà sia a titolo enfiteutico fossero compresi anche i censiti non domiciliati nel Comune, non può il Municipio escludere questi ultimi invocando contrarie condizioni che la Repubblica Veneta soleva apporre alle sue concessioni. Id. id.

619 — La Sovrana risoluzione 16 Aprile 1839 con la quale il Governo Austriaco rinunciò a favore dei Comuni Lombardo-Veneti al diretto dominio sui beni enfiteutici da loro *ab antiquo* posseduti, con facoltà di cederli in piena proprietà od a titolo enfiteutico mediante riparto tra i Comunisti, abrogò tutte le disposizioni preesistenti relative ai detti beni. C. S. 12 Gen. 1883, *M.* 1883, p. 77

620 — Quindi il riparto dei medesimi deve essere dai Comuni deliberato alle condizioni imposte dalla citata Sovrana risoluzione, cioè fra tutti i Comunisti compresi i possidenti non abitanti nel Comune. Id. id.

621 — **Beni ademprivili.** — Per effetto dell'art. 2 della legge 23 Aprile 1865 ed in esecuzione della precedente legge 4 Gen. 1863 essendo stati devoluti in piena e perfetta proprietà ai Comuni dell'Isola di Sardegna i terreni ademprivili e consorziali nella medesima indicati, consegue che la trasmissione della proprietà in favore del Comune, trasse l'obbligo al medesimo di sottostare all' onere dei tributi, di procurare la voltura dei beni toccatigli nel sorteggio, di rivendicarli e farne cessare l'abusivo possesso, e di promuovere le definizioni e liti insorte, come di ripetere da chi di diritto il risarcimento dei danni. C. S. 30 Maggio 1877, *M.* 1877, p. 196.

622 — Quindi se le imposte sui terreni ademprivili assegnati al Comune furono pagate invece dal Demanio dello Stato, questo ha diritto di essere rimborsato dal Comune insieme con gli interessi relativi. Id. id

623 — Colla legge 18 Agosto 1870 fu riconosciuta ai Comuni di Sardegna la facoltà di dividere in lotti tra gli abitanti e tra i contribuenti i terreni comunali, in base a regol. da approvarsi dalla Dep. C. S. 15 Maggio 1878, *M.* 1878, p. 201.

624 — Anche i contribuenti non domiciliati nel Comune debbono essere ammessi a godere del beneficio suddetto. Id. id.

625 — I Comuni di Sardegna devono rimborsare al Demanio la imposta fondiaria che continuò a corrispondere per terreni ex ademprivili già devoluti ai Comuni in forza di D. Prefettizio secondo la legge del 23 Aprile 1865, sebbene i Comuni non abbiano conseguito l'effettivo possesso di quei beni, perchè ritenuti da comunisti che ne pretendevano la proprietà. Cass. Roma 26 April. 1881, *M.* 1881, p. 250.

626 — **Regolamenti** — L'ingerenza della Deputazione prov. nei regolamenti per il riparto o godimento in natura dei beni comunali, è limitata alla loro approvazione o disapprovazione e non può estendersi oltre ai confini degli atti amministrativi. C. S. 22 Dicembre 1866, *M.* 1867, p. 93.

627 — Spetta ai tribunali ordinari il decidere se dai regolamenti pel riparto e godimento in natura dei beni comunali derivi a taluno un diritto sui beni stessi; e quindi eccederebbe la propria competenza la Deputazione Prov. che pronunziasse sui reclami dei privati diretti a far riconoscere quel diritto. C. S. 22 Dic. 1866, *M.* 1867, p. 97.

628 — Sia che si tratti dei regolamenti d'uso dei beni del Comune, o di quelli delle istituzioni da esso amministrate, l'approvazione della Deputazione prov. a senso dell'art. 138 n. 4 della legge comunale è richiesta nel solo caso di opposizione degli interessati. Nota Min. Inter. 24 Gennaio 1870, *M.* 1870, p. 109.

629 — I regolamenti di uso e di amministrazione dei beni di un Comune riguardano l'uso e l'amministrazione di quei beni soltanto che hanno qualità di patrimoniali e che possono come tali essere goduti dai comunisti; invece i beni dei Comuni che il cod. civ. chiama di uso pubblico, possono dar materia a regolamenti di polizia, non a regolamenti di uso e di amministrazione propriamente detti. C. S. 7 Marzo 1871, *M.* 1871, 122.

630 — I regol. che i Cons. com. deliberano intorno al modo di usare dei beni spettanti al Comune, non sono obbligatori pei tribunali, poichè tali regolamenti vestendo la qualità di atti di amministrazione possono venire impugnati da chi è dai medesimi leso nei suoi diritti. App. Parma 3 Maggio 1872, *M.* 1872, p. 183.

631 — I regolamenti d'uso e d'amministrazione dei beni del Comune o di quelli delle istituzioni amministrate dal medesimo sono sottoposti in quanto alla forma ed alla osservanza della legge, come ogni altra deliberazione comunale all'esame del Prefetto o Sottoprefetto a termine degli articoli 130 a 136 della legge suddetta. Nota Min. Int. 24 Gennaio 1870, *M.* 1870, p. 109.

632 — Rientra nel compito della Dep. prov. l'emendare il regol. proposto per la concessione in enfiteusi dei beni com. ove non lo trovi sufficiente a garantire l'interesse del Comune. C. S. 17 Maggio 1882 e 12 Gen. 1883, *M.* 1883, p. 237.

633 — Rientra pure nelle attribuzioni della Dep. l'avvisare, ed al Prefetto disporre, se per la specialità delle circostanze possa decamparsi dalle formalità dei pubblici incanti. Id. id.

634 — **Beni incolti.** — Legge 4 Luglio 1874 n. 2011, sull'obbligo dei Comuni di ridurre a coltura i loro beni incolti patrimoniali. *M.* 1874, p. 226.

635 — Regol. 20 Dic. 1874 n. 2325 per l'esecuzione della legge 4 Luglio 1874 sull'obbligo dei Comuni di imboschire od alienare i beni incolti di loro proprietà. *M.* 1875, pag. 33.

636 — Circ. Min. Agric. 11 Febb. 1875 circa l'applicazione della legge sui beni incolti e relativo regol. *M.* 1875, p. 97.

637 — Circ. Min. Agric. sulla inapplicabilità della legge 4 Luglio 1874 sui terreni patrimoniali incolti dei Comuni ceduti in enfiteusi prima della legge 4 Luglio 1874. *M.* 1880, pag. 68.

638 — Legge 25 Giugno 1882 che proroga i termini stabiliti dall'art. 1. della legge 4 Luglio 1874, sui beni incolti dei Comuni. *M.* 1882, p. 273.

639 — La legge abbandona interamente alla Dep. prov. di giudicare circa l'apprezzamento delle ragioni di convenienza o meno che possono esservi rispetto ad un Comune per obbligarlo alla vendita dei suoi terreni incolti. C. S. 27 Agosto 1872, *M.* 1872, p. 365.

640 — Se dalla descrizione dei beni di un Comune, dalla loro denominazione di comunaglie, e dalle indagini praticate, è posto in evidenza che devono ritenersi quali beni incolti, usa legittimamente d' un suo diritto la Dep. prov. che ne ordina la vendita. C. S. 11 Ottobre 1873, *M.* 1873, p. 358.

641 — La Dep. prov. che ha ordinato di ripartire in lotti per mezzo di apposita perizia i beni incolti di un Comune, salvo a risolvere se debbono essere affittati o venduti, ove la perizia del Municipio non presenti gli elementi opportuni ed indispensabili per gli ulteriori suoi provvedimenti, può incaricare di completarla un altro architetto. C. S. 29 Marzo 1873, *M.* 1873, p. 172.

642 — La legge 4 Luglio 1874 non si applica ai beni dati in affitto. C. S. 19 Gen. 1876, *M.* 1876, p. 50.

643 — Se un Comune fu autorizzato dalla Dep. a contrarre un prestito per compiere opere stradali ed estinguere i debiti arretrati a condizione che fosse messa in esecuzione la deliberazione presa dal Consiglio com. per la vendita dei beni com. incolti, la Dep. opera regolarmente quando ingiunge al Consiglio com. che si pronunziò successivamente contro l' alienazione dei detti beni com. di provvedere all'alienazione medesima. C. S. 9 Luglio 1880, *M.* 1880, p. 235.

644 — Per massima generale i beni incolti dei Comuni debbono essere alienati, ed anzi tale alienazione può rendersi obbligatoria dalla Dep. a forma dell'art. 113 della legge com. C. S. 20 Ott. 1880, *M.* 1880, p. 374.

645 — Se la Dep. approvò la vendita di beni com. non vi hanno ragioni valide per impedire la vendita, quando i beni dei quali si tratta danno una tenuissima rendita, ed il Comune si trova in dissesto finanziario, e nello stringente bisogno di danaro per pagare i propri debiti. Id. id.

646 — Non si può stabilire per massima generale, se i prati naturali e perenni di montagna debbano considerarsi o pur no per beni incolti, a termini della legge 4 Luglio 1874, ma devesi invece decidere caso per caso. C. S. 29 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 110.

647 — Esercita la facoltà attribuitale dall'art. 113 della legge com. la Dep. che ordina la vendita dei beni incolti di proprietà del Comune per ragioni di economia generale. C. S. 24 Giugno 1882, *M.* 1882, p. 283.

648 — Sotto questo rispetto non occorre tener conto se i beni sieno del Comune o delle singole Frazioni, non perdendo in questo ultimo caso il carattere di beni com. e perciò ad attuare la vendita non occorre attendere l'esito di una lite iniziata fra le Frazioni ed il Comune per decidere a chi spetti la proprietà dei beni in questione. Id. id.

649 — **Beni comunali. Godimento in natura e pascolo.** — I beni comunali goduti direttamente dai singoli cittadini debbono distinguersi in beni di demanio pubblico, e in beni di demanio privato. Cass. Roma 4 Genn. 1877, *M.* 1877, p. 344.

650 — Sono beni di demanio pubblico e d'uso comune e gratuito (salvo le imposte) le vie le piazze e le altre proprietà com. poste assolutamente fuori commercio, destinate a servizio pubblico, a scopo di necessità sociale. Id. id.

651 — Sono beni di demanio privato quelli che non sono destinati ad un servizio pubblico propriamente detto, che il Comune possiede a titolo di proprietà privata, di cui gli abitanti hanno il godimento *uti singoli*

*cives*, secondo le norme di amministrazione dei beni comunali non costituenti il demanio pubblico. Id. id.

652 — Pel godimento dei beni di demanio privato, il Comune può stabilire il pagamento di un corrispettivo non avente carattere d'imposta. Id. id.

653 — I beni dei Comuni si dividono in tre specie: 1°. Beni pubblici destinati ad uso comune, come le piazze ecc. 2°. Beni patrimoniali (*uti singuli*): 3°. Beni comunali di uso pubblico. (*uti universi*). Cass. Torino 28 Giugno 1877, *M.* 1877, p. 344.

654 — Trattandosi di beni com. che non possono essere fonte di un reddito permanente debbono venire annoverati tra quelli della terza specie: come pure debbono essere annoverati tra questi i beni di cui gli abitanti godono per ragione di territorialità, cioè perchè rinchiusi nell'orbita del territorio com. Id. id.

655 — Pertanto la riserva contemplata dall'art. 3°. della Convenzione internazionale 7 Marzo 1861, riferendosi alla nuova delimitazione di confini tra la Francia e l'Italia, riguarda solo i beni patrimoniali dei Comuni, e non quelli ad uso pubblico che subirono le conseguenze della nuova delimitazione. Id. id.

656 — Il Comune che possiede dei pascoli, ha il diritto di lasciarne il godimento in natura alla generalità degli abitanti, ma ne conserva sempre la proprietà. App. Torino 20 Dic. 1879, *M.* 1880, p. 93.

657 — I beni di cui il Comune lascia il godimento in natura alla generalità degli abitanti non cessano per tale concessione di uso pubblico, di far parte dei beni patrimoniali del Comune. Cass. Torino 31 Maggio 1881, *M.* 1882, p. 76.

658 — Un Comune, quand'anche gli abitanti di esso abbiano goduto per un tempo lunghissimo del prodotto in natura dei suoi beni patrimoniali, senza che il godimento fosse regolato e dipendesse dal pagamento di un corrispettivo, può sempre esercitare sopra i detti beni i suoi diritti; e se esso non curi tale esercizio, può provvedere d'uffizio la Dep. prov. C. S. 3 Luglio 1872, *M.* 1872, p. 278.

659 — Gli abitanti di un Comune ai quali da tempo remotissimo abbia esso di suo arbitrio e secondo le circostanze ed i bisogni della pubblica Amministrazione lasciato in natura il godimento di qualche suo fondo patrimoniale, non acquistano alcun diritto per opporsi alle deliberazioni prese dal Comune per cagioni di pubblico interesse colle quali è data al fondo un'altra destinazione. Cass. Roma 2 Febb. 1880, *M.* 1880, p. 335.

660 — Il possesso dei beni lasciati in godimento ai Comunisti, non compete loro *uti singulis sed uti civibus*, in quanto cioè il Comune è proprietario e l'abitante è parte di quel corpo. Id. id.

661 — Gli usi della generalità degli abitanti di un Comune esercente in natura del prodotto dei fondi che spettano in proprietà allo stesso Comune non costituiscono servitù, ma non sono che un modo di godere per parte degli associati, dei beni che appartengono all'ente sociale. Id. id.

662. — Le due parti dell'art. 112 della legge com. sono affatto distinte l'una dall'altra, e mentre la prima comprende la generalità dei beni com. e ne stabilisce in principio l'obbligo dell'affitto senza precludere la via alle eccezioni, il capoverso invece si riferisce esclusivamente a quei beni che possono godersi in natura, e ne autorizza il godimento nei casi in cui sia per richiederlo la speciale condizione dei luoghi. C. S. 11 Aprile 1877, *M.* 1877, p. 267.

663 — Quindi la disposizione dell'art. 112 comma 1°. deve intendersi nel senso che l'affittamento dei beni com. vi è stabilito come regola generale, anzichè come un obbligo assoluto ed imprescindibile; e con la detta disposizione non si sono distinti i beni che si possono godere in natura da quelli che richiedono altri elementi per essere usufruiti. Id. id.

664 — Perciò non ha violata la legge il Consiglio com. che ha deliberato l'esercizio ad economia di un molino a vapore del Comune; salvo alla Dep. il giudizio sulla convenienza di declinare dalla regola generale dell'affitto. Id. id.

665 — Tale delib. com. non potrebbe andare soggetta ad annullamento per parte del Prefetto. Id. id.

666 — L'art. 112 della legge com. prescrive che per ammettere la generalità degli abitanti del Comune al godimento in natura dei suoi beni occorra un regolamento, e ciò nell'interesse delle parti per determinare le condizioni dell'uso. Cass. Napoli 20 Gennaio 1876, *M.* 1876, p. 185.

667 — Ma qualora manchi il regol. e l'uso del pascolo si è ottenuto, supplisce necessariamente la consuetudine serbata fin allora nel Municipio, nonchè il ruolo di fida autorizzato superiormente nelle forme amministrative, pubblicato, e non contradetto nei termini di legge, e quindi reso esecutorio. Id. id.

668 — L'art. 112 della legge com. prescrive bensì che si faccia dal Comune un regolamento per ammettere il godimento in natura dei beni comunali, quando lo richiede la condizione speciale dei luoghi; ma non impone un regolamento speciale; quindi basta che si provveda allo scopo col regolamento di polizia rurale. C. S. 4 Giugno 1875, *M.* 1876, p. 60.

669 — Le parole abitanti del Comune

usate dall'articolo 112 della legge com. devono essere inteso non nel solo senso che sia necessario avere una dimora fissa nel Comune, ma anche nel senso che si faccia parte del Comune coll'essere possidente nel medesimo. App. Parma 3 Maggio 1872, *M.* 1872, p. 183.

670 — Nei termini in cui trovasi espresso l'obbligo di affittare i beni comunali non è assoluto, e la *formula* devono *di regola* essere dati in affitto non può avere altro senso fuorchè quello di spiegare che i Comuni sono in obbligo di dare i loro beni in affitto semprechè non esistano ragioni specialissime che persuadano la convenienza di tenerli in economia. C. S. 2 Maggio 1864, *M.* 1864, p. 253 — 25 Agosto 1864, *M.* 1864, p. 325.

671 — In forza del principio stabilito che la regola di dare in affitto i propri beni non è assoluta ma varia a seconda delle circostanze, possono i Comuni ammettere al pascolo dei loro prati i proprietari del grosso bestiame, quando sia giustificato che dal pagamento della tassa relativa ritraggano un utile maggiore che dall'affitto. C. S. 25 Agosto 1864, *M.* 1864, p. 325.

672 — Possono i Consigli comunali lasciare agli abitanti del Comune il godimento in natura del prodotto dei suoi beni, anzichè darli in affitto, quando dimostrino la convenienza di seguire il primo sistema, facciano un regolamento per l'uso, ed impongano un corrispettivo. C. S. 9 Dicembre 1861, *M.* 1862, p. 139.

673 — Ai beni patrimoniali solamente sono applicabili gli art. 112 e 113 della legge comunale. C. S. 3 Luglio 1872, *M.* 1872, p. 278.

674 — Trattandosi di beni passivi, non è contrario allo spirito della legge comunale ed alle regole di buona amministrazione, che il Comune dopo aver tentato inutilmente la prova dell'incanto, ne ceda gratuitamente la proprietà ai Comunisti. C. S. 6 Settembre 1862, *M.* 1862, p. 366.

675 — La tassa pel godimento in natura dei beni comunali non si può considerare che come una ricognizione del diritto del Comune, e non come una rendita proporzionale dei beni stessi. C. S. 27 Gennaio 1863, *M.* 1863, p. 137.

676 — Il fatto che due Comuni si trovano di avere stipulato da tempo antico una concessione per pareggiare reciprocamente gli abitanti dei due Comuni nel godimento gratuito dei pascoli comunali, non toglie a ciascuno di essi la facoltà di allegare al pagamento di un corrispettivo l'esercizio del detto pascolo anche per gli utenti dell'altro Comune, e di formare apposito regolamento per la riscossione della tassa. App. Torino 28 Marzo 1871, *M.* 1871, p. 348.

677 — I Comuni della Provincie ex Pontificie, ai quali dall'Editto Pontificio del 1826 art. 6 fu restituito il libero esercizio del diritto di pascolo sui fondi dei privati, possono stabilire un corrispettivo a carico degli amministrati che vogliono goderne, ed i comunisti che si credono lesi da questa tassa sul pascolo non hanno altro rimedio che il ricorso ai tribunali ordinari. C. S. 11 Agosto 1865, *M.* 1865, p. 303.

678 — L'Editto Pontificio 29 Dicembre 1849 riguardante il diritto di pascolo spettante ai Comuni sui terreni particolari, non è rimasto abrogato per la pubblicazione del cod. civ.; quindi i proprietari di terreni che vogliono affrancarli dal pascolo, possono farlo mediante prestazione d'indennità in conformità all'Editto suddetto. App. Perugia 14 Luglio 1873, *M.* 1874, p. 297.

679 — L'art. 12 della notificazione Pontificia 29 Dic. 1849 restò abolito con la pubblicazione del cod. di proc. civ.; quindi la domanda di affrancazione può direttamente proporsi innanzi al potere giudiziario. App. Roma, 5 Febb. 1881, *M.* 1881, p. 239.

680 — L'affrancazione non rimane impedita dalla circostanza che l'esercizio di pascolo per i singoli cittadini dipenda dal godimento dell'altra servitù di seminare competente alla stessa popolazione sulle terre da affrancarsi. Id. id.

681 — Posta l'esistenza in un Comune del pascolo promiscuo, il Consiglio comunale può stabilire norme con un regolamento rurale per la regolarità di questo pascolo, e per escludere ogni turbamento che possa elevarsi al suo esercizio. C. S. 16 Dic. 1869, *M.* 1870, p. 71.

682 — Non è soggetta all'approvazione della Deputazione prov. la deliberazione della Giunta municipale con la quale viene riconosciuta l'antica consuetudine del pascolo promiscuo e si ricorda il regolamento relativo tuttora in vigore; non potendo considerarsi tale delib. che come un semplice atto confermativo di una consuetudine esistente. Id. id.

683 — Ove non sia provato che l'uso del pascolo nei terreni comunali sia dato per titolo oneroso, o come un diritto personale, soppresso per motivi d' interesse generale questo modo di godimento dei terreni comunali, il ricavato che può aversene non deve essere attribuito a coloro solamente che avevano il diritto di pascolare, ma deve far parte delle entrate comunali, e profittare a tutti i comunisti indistintamente. C. S. 14 Aprile 1868, *M.* 1868, p. 285.

684 — Non è ammissibile la disposizione che impone l'obbligo ai proprietari, i quali intendano togliere i terreni aperti alla comunione del pascolo, di farne denunzia al Municipio entro un mese dalla pubblicazione del regol. C. S. 18 Marzo 1874, *M.* 1874, p. 173.

685 — In genere è ammissibile l'azione possessoria per tutela di un possesso di uso civico di pascolo, nato dai bisogni di una intera popolazione in rapporto alla natura della proprietà nel territorio finitimo, e avente il suo titolo legale in antica consuetudine ammessa per legge. Cass. Roma 22 Marzo 1877, *M.* 1878, p. 205.

686 — Però se risiede nel Comune il possesso del diritto di pascolo, esercitato promiscuamente in suo nome dagli abitanti, come cittadini, non come particolari, non possono costoro querelarsi di turbativa contro il Comune, per le restrizioni e modificazioni che avesse creduto dover introdurre al modo di godimento di quel pascolo, salvo l'azione di reintegranda contro atti di spoglio violento o clandestino. Id. id.

687 — Il diritto di pascolo e legnatico può essere concesso perpetuamente ad un Municipio, non così l'usufrutto. Cass. Firenze 4 Agosto 1879, *M.* 1880, p. 61.

688 — Il pascolo e legnatico che dipendano da un uso civico, o dalla tolleranza del proprietario, cessano quando egli riduca i beni a coltura. Id. id.

689 — Se poi l'uso civico sia stato in seguito dedotto in contratto, allora ne è regolato la durata e l'esercizio dalla convenzione. Id. id.

690 — La questione se al godimento dei beni com. debbano ammettersi i soli abitanti nel Comune, o tutti i possessori nel medesimo, in modo che una o diversa sia la tassa che debbano contribuire, sfugge alla competenza amministrativa della Dep. prov. e spetta alla giudiziaria. C. S. 28 Giugno 1883, *M.* 1883, p. 318.

691 — Qualora vi sia controversia per il diritto di pascolo fra i nulla tenenti ed i possidenti di un Comune, se i nulla tenenti non possono aver veste nè rappresentanza in giudizio *uti singuli*, ed il Consiglio ricusa di rappresentare in giudizio i loro interessi, col precludere loro ogni mezzo di adire l'autorità giudiziaria si andrebbe incontro a quel diniego di giustizia che le nostre leggi condannano, per cui devesi applicare l'art. 82 della legge com. C. S. 6 Maggio 1882, *M.* 1882, p. 254.

692 — Il diritto di pascolo, ed in genere il diritto che gli abitanti di un Comune esercitano sui beni com. quando a mente della legge com. sono ammessi a godere dei prodotti in natura, non è una servitù prediale nè discontinua, ma un diritto d'uso. Cass. Torino 19 Giugno 1883, *M.* 1883, p. 348.

693 — Quindi per avere siffatto diritto non occorre titolo, ma basta la qualità di abitante del Comune. Id. id.

694 — Nè è in balia del Comune di negare ad alcuni abitanti l'esercizio del diritto, quando lo consente agli altri, e ciò quantunque non abbia formato il regol. di cui all'art. 112 della legge com. Id. id.

695 — **Affitto**. È nulla la locazione fatta per un termine più lungo di 12 anni, senza l'approvazione della Dep. prov. C. S. 6 Maggio 1874, *M.* 1874, p. 180.

696 — Se la Dep. prov. creda conveniente ordinare ad un Comune di dare in affitto i propri beni, essa emette un giudizio dipendente dal potere discrezionale deferitole dalla legge, che non potrebbe essere sindacato dal Governo senza prove manifeste che lo dimostrino arbitrario. C. S. 19 Genn. 1876, *M.* 1876, p. 50.

697 — L'art. 112 della legge com. concede alle Dep. un' autorità discrezionale sopra la materia dei terreni com. da darsi in affitto ed il suo giudizio non potrebbe essere sindacato altro che nei casi di violazione di legge e di manifesta ingiustizia. C. S. 9 Marzo 1877, *M.* 1877, p. 103.

698 — Il provvedimento della Dep. col quale fu imposto al Comune di dare in affitto i propri fondi, il prodotto dei quali era goduto in natura dagli abitanti, ha il suffragio della scienza economica, essendo ormai dimostrato che le proprietà comuni, non servono ad altro che a mantenere la comune miseria, specialmente quando tale provvedimento è anche consigliato dalle dissestate condizioni finanziarie del Comune. Id.

699 — Non è applicabile ai Consigli ed alle Giunte com. l'art. 1572 del cod. civ. il quale impedisce a coloro che sono semplici Amministratori della cosa privata di pattuire un affitto per un tempo maggiore di 9 anni. C. S. 18 Agosto 1877, *M.* 1877, p. 374.

700 — L'affitto per un triennio di una cisterna pubblica non è soggetto all'approvazione della Dep. C. S. 13 Sett. 1879, *M.* 1879, p. 344.

701 — L'approvazione della Dep. a termini dell'art. 137 legge com. emessa sulla deliberazione di un Comune per affitto a trattativa privata per un termine superiore ai 12 anni, non dà diritto al Comune di stipulare senz'altro il relativo contratto a trattativa privata, essendo necessaria anche una regolare dispensa del Prefetto, ed il relativo contratto essendo viziato di nullità deve annullarsi. C. S. 12 Novembre 1879, *M.* 1880, p. 37.

702 — **Alienazione di rendita** — Dovendo l'alienazione dei titoli del debito pubblico come di qualunque altro credito che faccia parte del patrimonio comunale, seguire con le norme assegnate dalla legge per l'alienazione di esso patrimonio, deve essere approvata dalla Deputazione prov. la corrispondente deliberazione. C. S. 14 Febbraio 1868, *M.* 1868, p. 166.

703 — Non esce dai limiti dalla legalità e convenienza, la deliberazione com. con cui

fu stabilito di vendere una cartella del Debito pubblico per far fronte alle spese straordinarie stanziate in bilancio. C. S. 28 Ott. 1876, *M.* 1876, p. 366.

704 — **Vendita di alberi**. — La libertà di azione concessa ai Comuni a norma della legge forestale 1.° Dicembre 1833 deve necessariamente intendersi circoscritta dall'interesse generale, allorquando si tratta dall'economia forestale C. S. 12 Dicembre 1864, *M.* 1865, p. 102.

705 — La deliberazione comunale per la vendita di un bosco d'alto fusto è soggetta alla approvazione della Deputazione prov. dovendosi considerare le piante prima della vendita come immobili. C. S. 11 Dicembre 1862, *M.* 1862, p. 205. — Nota Min. Interno, 10 Gen. 1871, *M.* 1871, p. 74.

706 — L'autorizzazzione concessa dal Min. d'Agricoltura pel taglio delle piante di alto fusto non può supplire a quella richiesta dell'art. 137 della legge com. Nota Min. Int. 10 Genn. 1871, *M.* 1871, p. 74.

707 — I Comuni possono deliberare colle formalità prescritte dalla legge la vendita del taglio di un bosco ceduo considerato come frutto ordinario del fondo, senza essere obbligati a riportarne l'autorizzazione della Dep. prov. Id. id.

708 — La vendita di piante in istato di taglio non è reputata quale vendita di proprietà immobile per quanto grande ne sia il prezzo. C. S. 12 Ott. 1861, *M.* 1862, p. 109. — 14 Maggio 1862, *M.* 1862, p. 296.

709 — Quando risulta che le piante di cui un Comune ha deliberato la vendita sono di ceduo immaturo e che dal taglio intempestivo delle medesime torna evidente danno al Comune stesso, senza che d'altra parte sia giustificata la necessità della vendita, è fondata la Deputazione prov. nel rifiutare la sua approvazione C. S. 5 Aprile 1862, *M.* 1862, p. 275.

710 — Fa buon uso delle proprie attribuzioni la Deputazione prov. che nega di approvare una deliberazione di un Consiglio comunale riguardante vendita di piante di un bosco del Comune, se esso ha altri mezzi per provvedere ai propri bisogni, e tanto più se non furono scelte e periziate le piante che si vogliono vendere. C. S. 19 Ott. 1867, *M.* 1868, p. 32.

711 — Se la Dep. prov. nega di approvare la vendita di alcuni terreni boschivi com. perchè necessari ad impedire le frane, essa agisce nei limiti assegnati alla sua competenza dall'art. 137 della legge com. C. S. 10 Giugno 1874, *M.* 1874, p. 220.

712 — Qualora la Dep. abbia autorizzata la vendita di alcuni boschi com. e l'asta sia andata deserta, mutandosi dal Consiglio com. le condizioni della vendita, la Dep. fa uso legittimo del suo potere, se modificando la prima autorizzazione richiama dal Municipio a norma dell'art. 140 della legge com. nuovi schiarimenti e nuove delib. intorno al prezzo di vendita, ed alle garanzie da offrirsi dai compratori. C. S. 9 Marzo 1883, *M.* 1883, p. 237.

713 — Se manca l'approvazione della Dep. per la vendita di boschi com. ben a ragione il Prefetto rifiuta la facoltà alla Giunta di provvedere ai contratti per trattativa privata, non potendo esservi alienazione di beni stabili dei Comuni senza il consenso della Dep. C. S. 9 Marzo 1883, *M.* 1883, p. 237.

714 — Le disposizioni della legge forestale 20 Giugno 1877 non si oppongono alla concessione in enfiteusi dei beni com. anzi è imposto l'obbligo al Comune di alienarli o darli in enfiteusi dagli art. 112 e 113 della legge com. e dalla legge 14 Luglio 1874 sui beni incolti. C. S. 17 Maggio 1882 e 12 Genn. 1883, *M.* 1883, p. 237.

715 — A termini dell'art. 137 della legge com. è necessaria l'autorizzazione della Dep. per la vendita di legname al prezzo stabilito dalla stima, così sebbene l'incanto sia riuscito per due volte deserto, non è in facoltà del Consiglio com. di ridurre il prezzo d'asta, senza averne prima riportata l'approvazione della stessa Dep. C. S. 9 Marzo 1883, *M.* 1883, p. 221.

716 — Il visto del R. Commissario Distrettuale posto alla suddetta delib. vale solo a dimostrare che essa era regolare nella forma, ma non può supplire alla necessaria autorizzazione della Dep. Id. id.

717 — Se il Prefetto stabilisce che debba presiedere all'asta per la vendita di legname il R. Commissario Distrettuale, e tale ingiunzione fa parte delle condizioni inserte negli avvisi d'asta, si contravviene alle dette disposizioni, se invece presiede agli incanti ed all'aggiudicazione il Sindaco del Comune. Id. id.

718 — La Dep. prov. è competente ad interloquire come autorità tutoria sulle delib. dei Consigli com. con cui si vuole provvedere al miglioramento dei propri boschi, non solo con la estirpazione delle macchie e con la pulitura delle cespaie, ma anche con la recisione di piante adulte in guisa che rimanga solo un numero determinato di alberi giovani e robusti per ettaro. C. S. 6 Aprile 1883, *M.* 1883, p. 265.

719 — La facoltà della Dep. di approvare l'alienazione delle piante di proprietà del Comune deriva da che per l'art. 410 del cod. civ. gli alberi sono considerati come immobili finchè non vengono atterrati. Id. id.

720 — Il diritto di legnare spettante ai cittadini di un Comune, non può avere tale estensione da impedire il miglioramento del

bosco, e di trarre profitto dagli alberi vicini che si vogliono recidere. Id. id.

721 — **Beni d'uso pubblico**. — I beni destinati all'uso pubblico, siccome inalienabili ed imprescrittibili non sono soggetti alle disposizioni del cod. civ. relative alle servitù. App. Genova . . . . . 1878, *M.* 1878, p. 252.

722 — Il proprietario fronteggiante una pubblica piazza o strada, non può invocare gli art. 570 e 571 cod. civ. per impedire su di esse la costruzione di un edificio pubblico, e tanto meno può domandare all'autorità giudiziaria la distruzione del pubblico edificio. Id. id.

723 — Ma il proprietario fronteggiante ha diritto al risarcimento dei danni permanenti arrecategli dal pubblico edificio eretto sulla strada pubblica. Id. id.

724 — I beni di uso pubblico che spettano ai Comuni, sono inalienabili, ma se ne può concedere l'occupazione temporanea mediante il pagamento di una tassa. Cass. Roma 11 Aprile 1876, *M.* 1876, p. 205.

725 — Il contratto stipulato da un Comune per occupazione temporanea di area pubblica, non può sciogliersi per volontà del medesimo, meno i casi d'urgenza per un pubblico servizio. Id. id.

726 — Deve ritenersi di demanio pubblico il palazzo in cui risiede l'Amministrazione com.; epperciò non può essere assoggettato ad espropriazione forzata. Cass. Palermo 12 Aprile 1872, *M.* 1873, p. 317.

727 — Se possono esservi reclami d'interessati rispetto ai beni patrimoniali, come prevede l'art. 138 n. 4 della legge com. non può essere così rispetto ai beni d'uso pubblico, in ordine ai quali ogni interesse ed ogni diritto è comune, ed è rappresentato dal Consiglio com. e garantito dalla osservanza delle norme generali che sono proprie della materia. C. S. 7 Marzo 1871, *M.* 1871, p. 122.

728 — Non ha luogo la denunciazione di nuova opera pei lavori che si fanno nei beni di uso pubblico dei Comuni e delle Provincie, non applicandosi in tal caso le norme di diritto comune che si applicherebbero per i beni patrimoniali degli Enti suddetti, ma invece la legge sulle espropriazioni per utilità pubblica. Cass. Napoli 20 Dicem. 1873, *M.* 1874, p. 93.

729 — Se il Consiglio com. ha deliberato per misura di polizia la chiusura della porta di un giardino pubblico, la Dep. prov. non può negare la sua approvazione a tale deliberazione, nè i privati che non hanno più il passaggio per la medesima possono invocare diritti di servitù sopra un fondo che non è suscettivo di privata proprietà finchè rimanga addetto ad uso pubblico. C. S. 7 Marzo 1871, *M.* 1871, p. 122.

730 — I beni destinati all'uso pubblico sono inalienabili, finchè dura siffatta loro destinazione. Cass. Torino 4 Marzo 1880, *M.* 1880, p. 268.

731 — Questa può cessare per espressa deliberazione dell'autorità legislativa ed amministrativa che l'ha decretata, o di fatto per un contrario uso pubblico, o per avvenimento naturale, che abbia soppresso il pubblico servizio a cui i beni erano consacrati. Id. id.

732 — Il solo fatto che continuasse a figurare nell'elenco delle vie com. una strada che da lungo tempo più non esistesse, non sarebbe un sufficiente argomento per dire che debbasi tuttavia considerare esistente. Id.

733 — Al difetto di un atto amministrativo che abbia ordinato o sanzionato la soppressione di una strada com. si può supplire con altre prove, e specialmente con quella di un possesso a titolo di dominio privato avente i caratteri della prescrizione. Id. id.

734 — La facoltà di aprire porte e finestre verso la via pubblica è unicamente determinata dalla destinazione della via al pubblico servizio; e perciò non può avverarsi quando siffatta destinazione sia cessata, e l'antica via pubblica sia diventata una proprietà privata. Id. id.

735 — Possono sottoporsi ad espropriazione pel pagamento di un debito i beni patrimoniali dei Comuni, non però quelli destinati ad uso pubblico. App. Catania 25 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 42.

736 — Sono ad uso pubblico i fabbricati degli antichi conventi concessi ai Comuni dalla legge 9 Luglio 1866, sotto l'espressa condizione di destinarli alla istruzione, ed alla beneficenza. Id. id.

737 — Le così dette silve adiacenti ai soppressi conventi appartengono ai beni redditizi, e possono espropriarsi quando in atto non servono ad uso pubblico. Id. id.

738 — I beni di uso pubblico come le strade, essendo insuscettibili di dominio o di possesso, non si può promuovere relativamente ad essi azione giuridica, ed è perciò incompetente a conoscerne l'autorità giudiziaria. Cass. Roma (Sez. riun.) 16 Maggio 1882, *M.* 1883, p. 10.

739 — Però il privato che crede avere un diritto esclusivo di dominio sulla cosa occupata per uso pubblico, può farlo valere innanzi all'autorità giudiziaria a norma dell'art. 30 della legge sui LL. PP. Id. id.

**BENI DEMANIALI** — *Generali* — *Fida* — *Usi civici* — *Alienazione* — *Affitti* — *Competenza.*

740 — **Generali** — Circ. Min. Ag. 10 Agosto 1862 sul riparto dei demanii com. nelle Provincie meridionali. *M.* 1862, p. 326.

741 — L'ordinanza del Commissario ripartitore che dichiara il diritto di un Comune nella divisione delle terre demaniali, non è

prescrittibile, nel senso che il Comune non possa decorsi i 30 anni chiederne più oltre la riparazione. Cass. Napoli 2 Marzo 1876, *M.* 1876, p. 205.

742 — I Commissari ripartitori non hanno obbligo di inscrivere nelle loro ordinanze, o di fare cenno del voto emessso dai funzionari della Provincia. Cass. Napoli 20 Luglio 1872, *M.* 1873, p. 144.

743 — Nel caso in cui un Cons. com. non possa esprimere il suo parere intorno ad una questione di demani comunali, per l'impedimento di tutti o della maggior parte dei Consiglieri come interessati nella controversia, il Prefetto deve invece richiedere il voto della Dep. prov. C. *S.* 27 Marzo 1875, *M.* 1875, p. 295.

744 — I 3 casi pei quali i Consiglieri com. non devono essere ammessi a votare nelle questioni demaniali, a seconda dell'art. 4 delle Istruzioni 3 Luglio 1861, non devono interpretarsi in modo, che anche ogni generica relazione d'interesse personale possa escludere un Consigliere dal diritto di prendere parte alla votazione. Id. id.

745 — Quando l'autorità amministrativa compie atti d'amministrazione del suo patrimonio va soggetta al diritto comune ed è passibile di azione possessoria: non così quando compie atti dipendenti da leggi o regolamenti per interesse pubblico; come quelli per leggi agrarie intorno alla quotizzazione dei demani com. a cui provvede come potere dello Stato. Cass. Napoli 4 Aprile 1879, *M.* 1880, p. 13.

746 — Il Sindaco al quale sia stata data la facoltà di sostenere in giudizio l'ordinanza di riparto e reintegra di un fondo com. emessa dal Prefetto quale Commissario ripartitore, non può valersene per interporre l'appello incidentale contro la volontà del Consiglio com. che abbia deliberato di accettare l'ordinanza e sostenerla in appello. C. S. 8 Genn. 1881, *M.* 1881, p. 180.

447 — **Fida** — I possessori d'animali non sono obbligati a pagare la fida di pascolo, imposta da un Comune, qualora non abbiano goduto del pascolo medesimo, non risultando quest'obbligo da alcun contratto, nè esistendo alcuna legge che imponga tale onere ai possessori di animali, dovendosi ritenere abrogati nel Napoletano i RR. Rescritti che ritenevano forzosa la fida. Cass. Napoli 30 Luglio 1872, *M.* 1872, p. 350.

448 — I Comuni delle Provincie meridionali hanno il diritto di imporre la fida sui terreni demaniali, nella forma ed a senso dell'art. 188 della legge 12 Dic. 1816, il quale art. devesi tutt'ora ritenere in vigore per la specialità della materia. Cass. Napoli 20 Febb. 1880, *M.* 1880, p. 255.

749 — La deliberazione com. approvata e pubblicata nei modi di legge con cui i cennati fondi si sottopongono a fida, vale allo scopo di sciogliere il compascolo quanto l'atto di denunzia prescritto dall'art. 682 cod. civ. Id. id.

750 — Il certificato rilasciato dal Sindaco di un Comune per provare nel giudizio in cui il Comune è interessato, che un fondo si appartiene a quest'ultimo, ed altri sono d'appresso, non può dirsi un atto pubblico contro cui sia necessario procedere con l'iscrizione in falso; ne può opporsi la massima che non sia lecito ad alcuno di creare titoli e prove a suo favore. Id. id.

751 — Basta l'esercizio del pascolo su uno o più fondi per essere tenuto alla fida. Cass. Napoli 20 Febb. 1880, *M.* 1880, p. 255.

752 — Non è applicabile l'art. 682 del cod. civ. che dà facoltà al proprietario di recedere dalla comunione pascoliva, nel caso di due Comuni, nei cui territori esista la reciprocità di pascolo, mercè per altro il pagamento della fida, ad un tanto per ogni capo di bestiame. App. Roma 9 Maggio 1882, *M.* 1883, p. 142.

753 — **Usi civici**. Non può un Sindaco pregiudicare i diritti sulla promiscuità degli usi civici del suo Comune, mediante una lettera scritta ad altro Sindaco nella quale si contenga la confessione che quei diritti non sussistono, o non sono fondati. Cass. Roma 11 Giugno 1877, *M.* 1878, p. 77.

754 — Gli usi civici propriamente detti non possono esperimentarsi che nei terreni di demanio feudale. Cass. Napoli 10 Luglio 1877, *M.* 1878, p. 270.

755 — Essi sono imprescrittibili. Id. id.

756 — Dove non vi è feudo ed università, non possono esistere usi civici. Id. id.

757 — Secondo il *gius* feudale la prova della feudalità deve derivare dal titolo di concessione, o per lo meno dalla investitura. Id. id.

758 — I regol. deliberati dai Cons. com. delle Provincie dell'ex Regno di Napoli, per regolare l'esercizio degli usi civici nei terreni di demanio com. vincolati da tali usi, rientrano nella categoria ordinaria dei regol. sui modi di usare dei beni com. la di cui formazione per l'art. 87 n. 6 della legge com. compete ai Cons. com. e devono quindi essere approvati dalla Dep. prov. C. S. 30 Luglio 1873, *M.* 1875, p. 296.

759 — Tali regol. non pregiudicano le attribuzioni che la legge 20 Marzo 1865 conserva ai Prefetti, per la liquidazione, distacco, e riparto di tali proprietà. Id. id.

760 — Secondo le disposizioni vigenti nelle Prov. merid. gli usi civici, in caso di scioglimento di promiscuità possono essere compensati, o con l'attribuzione di parte del fondo, o per via di estimazione con pagamento in denaro del valore capitale degli usi stessi. Questa estimazione però ha luogo

solo nel caso in cui si tratti di fondo posto fuori del Comune. Cass. Napoli 27 Aprile 1872, *M.* 1872, p. 251.

761 — Gli usi civici variano secondo il numero dei cittadini ma durante la promiscuità, cessata la quale colla divisione del demanio i rispettivi diritti delle parti restano immutabilmente formati. Cass. Napoli 25 Aprile 1871, *M.* 1872, p. 64.

762 — Se più Comuni procedono in ragione della rispettiva popolazione alla divisione dei beni che possiedono per indiviso, i diritti delle parti condividenti rimangono immutabilmente fermati dal giorno della divisione; nè l'aumento posteriore della popolazione di uno dei Comuni modifica i diritti acquisiti. Id. id.

763 — Nel giudizio di affrancazione degli usi civici di pascolo a termini della Notificazione Pontificia delli 29 Dic. 1849 il solo contraddittore legittimo in faccia all'affrancante è il Comune. Cass. Roma 17 Giugno 1878, *M.* 1878, p. 364.

764 — La suddetta Notificazione è stata abrogata dalla successiva legge 20 Marzo 1865 all. E, nella parte che deferiva al Preside della Provincia, e sua Congregazione, la podestà di nominare i periti per la stima dell'affrancazione. Id. id.

765 — Sciolta la promiscuità di un demanio, la quota spettante al Comune non diventa sua proprietà patrimoniale, ma le terre rimangono della stessa natura, di guisa che van divise come demanio fra i cittadini giusta l'art. 20 del D. 3 Dic. 1808. Cass. Napoli 27 Nov. 1882, *M.* 1883, p. 143.

766 — La delib. com. con cui il Consisiglio ha dichiarato a nome della popolazione soggetto agli usi civici un bosco di proprietà com. ex feudale, non può essere revocata sol perchè da tempo immemorabile i cittadini più non li esercitavano; quindi la deliberazione di revoca della precedente, sarebbe nulla perchè il Municipio non può rinunziare ad un diritto spettante agli abitanti del Comune, e già dichiarato nell'interesse dei medesimi. C. S. 10 Dic. 1881, *M.* 1882, p. 59.

767 — **Alienazione, affitti,** — Circ. Min. Fin. 2 Luglio 1879 sugli affitti dei beni demaniali, e sull'obbligo della inserzione degli avvisi d'asta sulla Gazzetta Ufficiale del Regno, e nel Supplemento al Foglio periodico delle Prefetture. *M.* 1879, p. 290.

768 — Le terre demaniali com. delle Provincie meridionali rientrano naturalmente nelle condizioni comuni a tutti i beni comunali, e perciò ove sia assolutamente impossibili quotizzarle, e non fosse necessario riserbarle all'esercizio legittimo degli usi civici, possono essere alienate mediante l'adempimento delle forme ed incumbenti prescritti dalla legge com. o previo D. R. col quale sia stata riconosciuta la loro alienabilità. C. S. (Sez. riun.) 28 Agosto 1869, *M.* 1872, p. 75.

769 — La delib. con la quale un Consiglio com. dispone l'affittanza di terreni di natura demaniale, è nulla di pien diritto, perchè contraria alla legge tuttora vigente nelle Provincie meridionali, per la quale i terreni di natura demaniale ex feudale ed ecclesiastica non possono essere dati in affitto, ma debbono ripartirsi fra i cittadini poveri, o riservarsi agli usi civici. C. S. 7 Genn. 1882, *M.* 1882, p. 76.

770 — La quotizzazione delle terre già feudali, che giusta le istruzioni del Min. di Agric. deve farsi fra i coloni non è di impedimento alla loro locazione. C. S. 4 Nov. 1882, *M.* 1883, p. 7.

771 — Si deve considerare come abbandonato, da chi l'ebbe per sua quota, il fondo concesso nella ripartizione del demanio com. che fu lasciato senza coltura, e senza pagare il canone stabilito; e quindi può essere concesso ad altro fra i proletari del Comune. C. S. 17 Feb. 1875, *M.* 1875, p. 307.

772 — A termini delle leggi tuttora vigenti nelle Provincie Napoletane, i terreni demaniali dei Comuni non possono vendersi senza autorizzazione sovrana; quindi la Dep. prov. non avrebbe competenza per approvare la deliberazione relativa. C. S. 25 Agosto 1875, *M.* 1875, p. 307.

773 — Prima di acconsentire alle alienazioni dei beni demaniali com. importa accertare che torni affatto impossibile la quotizzazione di esse terre, pur usando dei temperamenti stabiliti con l'art. 64 delle istruzioni annesse al decreto del 3 Luglio 1861; e che inoltre sia riconosciuto che quelle terre non sono necessarie per il legittimo esercizio degli usi civici. C. S. (Sez. riun.) 28 Agosto 1869, *M.* 1872, p. 75.

774 — Sono illegali e perciò nulli gli affitti di terreni com. demaniali nelle Provincie meridionali, perchè contrari alla legge relativa, la quale vuole che le terre di natura demaniale ex feudale ed ecclesiastica, non possano essere date in affitto, ma debbano invece o ripartirsi tra i cittadini poveri, o riservarsi agli usi civici. C. S. 13 Novembre 1880, *M.* 1881, p. 250.

775 — **Competenza**. Tanto prima che dopo la legge 20 Marzo 1865 all. E, ed ancorchè trattisi di procedimenti iniziati dopo l'abolizione del contenzioso amministrativo, è attribuita ai Prefetti la competenza in materia di scioglimento di promiscuità dei demani, sempre quando non sia in contestazione la demanialità dei fondi, nel qual caso la controversia deve risolversi dall'autorità giudiziaria. Cass. Roma 25 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 250.

776 — La esistenza dei demani siano esssi feudali siano invece comunali costituisce la condizione unica e sola che possa autorizzare la giurisdizione dei Prefetti, come sottentrati ai Commissari ripartitori. Cassazione Napoli 22 Luglio 1875, *M.* 1875, p. 340.

777 — Il potere dei Prefetti è limitato a fare scomparire per un fine economico le promiscuità tuttora esistenti, ed è quindi circoscritto al fatto dello scioglimento delle stesse promiscuità, senza potersi estendere alla cognizione e giudizio dei diritti che le parti ponessero in controversia, Id. id.

778 — Appartiene al Prefetto della Provincia l'esame relativo alla reintegra delle terre abusivamente occupate nel demanio comunale, solo quando però sia certa la qualità demaniale. Cass. Napoli 7 Novembre 1871, *M.* 1872, p. 104.

779 — È nulla l'ordinanza del Prefetto in causa demaniale per essersi inteso il parere di funzionari aggiunti diversi da quelli che furono presenti alla pubblica discussione. Cass. Napoli 15 Gen. 1881, *M.* 1882, p. 93.

780 — Posta la controversia se i fondi facciano o abbiano fatto parte del demanio comunale il Prefetto è incompetente a risolvere la questione che deve invece essere decisa dai tribunali. Cass. Napoli 17 Febbraio 1872, *M.* 1872, p. 169. — 28 Febbraio 1879, *M.* 1879, p. 285.

781 — I Prefetti hanno solo facoltà di reintegrare i Comuni nel possesso dei loro demani in forza della legge 12 Dicembre 1816, restando salva la competenza del potere giudiziario di esaminare ogni altra questione che potesse insorgere sia sul diritto di proprietà sia sulla natura demaniale del fondo controverso. Cass. Napoli 18 Settembre 1872, *M.* 1873, p. 94.

782 — Spetta all'autorità giudiziaria e non al Prefetto giudicare sopra la dimanda di reintegrazione di un fondo che un Comune pretende demaniale, quando sia impugnato il diritto a possedere dell'attore e la demanialità del fondo medesimo. Cass. Napoli 22 Aprile 1871, *M.* 1872, p. 7.

783 — Per la legge Napoletana 12 Dic. 1816 in vigore, entra nella competenza amministrativa, il giudizio sulla domanda di reintegra, ogni volta che si tratti della usurpazione di possesso di fondi com. demaniali, Cass. Roma (Sez. riun.) 21 Marzo 1878, *M.* 1878, p. 175.

784 — Cessa la competenza amministrativa e subentra la giudiziaria, quando circa ai detti fondi sia sollevata questione di proprietà, oppure si opponga che la usurpazione del possesso non cade sopra fondi demaniali ma sopra a fondi patrimoniali o allodiali. Id, id.

785 — Il giudizio di reintegra è ora dalla legge 20 Marzo 1865 alleg. E, deferito rispettivamente ai Prefetti, ed alle Corti di Appello. Id. id.

786 — Alla istruzione della causa per domanda di reintegrazione possono valere i processi verbali compilati per constatare le contravvenzioni alle leggi forestali. Id. id.

787 — L'azione possessoria e l'azione in reintegra circa a beni demaniali com. non sono regolate dagli stessi principii di quelle relative ai beni dei privati. Id. id.

788 — Non è attendibile come mezzo di cassazione l' allegata violazione di testi di leggi, quando non sia indicato il fatto o l'ommissione per cui la violazione sarebbe stata commessa. Id. id.

789 — I richiami contro le ordinanze dei Prefetti e dei Commissari ripartitori per scioglimento di promiscuità demaniali, sono deferiti alla cognizione delle Corti d'Appello. Ap. Nap. 28 Feb. 1877, *M.* 1878, p. 14.

790 — Quando la demanialità non è controversa, il Prefetto è competente a decidere sullo scioglimento della promiscuità. Id. id.

791 — Il Prefetto quale Commissario ripartitore, liquida le competenze dovute agli agenti demaniali per le operazioni da essi compiute a vantaggio dei Comuni nel riparto dei beni. C. S. 14 Sett. 1875, *M.* 1875, p. 324.

792 — L'autorità giudiziaria è competente a conoscere della dimanda promossa da un privato, in confronto d'un altro privato allo scopo di essere particolarmente reintegrato nel possesso di usi civici, su preteso terreno demaniale comunale, e nella quale il Comune sia stato messo fuori causa. C. S. 10 Aprile 1875, *M.* 1875, p. 166.

793 — Spetta attualmente alla Deputazione prov. e non al Consiglio di Prefettura di autorizzare i Comuni a ricorrere contro le ordinanze relative ai demani comunali. C. S. 11 Dic. 1868 e Nota Min. Ag. Ind. e Commercio 23 detto. *M.* 1869, p. 94.

794 — Il Municipio che voglia appellarsi contro un' ordinanza emessa dal Prefetto come Commissario dei demani per lo scioglimento della promiscuità degli usi civici, non ha bisogno di autorizzazione. App. Trani 19 Maggio 1880, *M.* 1880, p. 380.

795 — Nelle Provincie meridionali, lo svincolo dei terreni demaniali è riservato alla sola podestà Sovrana, ed il promuovere il relativo R. D. è di esclusiva competenza della autorità amministrativa. C. S. 14 Genn. 1881, *M.* 1882, p. 93.

796 — Perciò è regolare il D. col quale la Dep. rifiuta di autorizzare un Comune, senza indicargli i motivi a citare il Prefetto avanti l'autorità giudiziaria, per ottenere lo svincolo dei fondi demaniali. Id. id.

797 — Alla giurisdizione ordinaria succe-

duta alla Commissione feudale spetta definire la questione della demanialità dei terreni com. sui quali si pretendono avvenute usurpazioni. Cass. Roma 30 Giugno 1882, *M.* 1883, p. 206.

798 — Data la qualità demaniale dei terreni spetta alla competenza speciale del Prefetto com. Commissario demaniale, giudicare dell'azione di reintegrazione del demanio com. Id. id.

799 — La competenza a giudicare della reintegra demaniale, si estende per continenza di causa anche alla condanna e liquidazione dei frutti indebitamente percepiti dai terreni demaniali. Id. id.

**BILANCI COMUNALI.** — *Generalità — Insufficenza rendite — Tasse dazi e sovraimposte — Contrattazione di mutui — Vincolo al bilancio oltre ai 5 anni — Debiti — Mandati — Residui — Storni — Stanziamento d'ufficio — Mandati d'ufficio* — ECCEDENZA SOVRIMPOSTA — *Generali — Art. 140 — Apprezzamenti della Deputazione — Spese obbligatorie — Spese facoltative — Nuove spese dopo approvato il bilancio — Art. 4 legge 14 Giugno 1874* — **Spese** — *Spese per: Associazioni, aumento stipendio, banda musicale, beneficenza, casuali, contrarie alla legge, culto, elargizioni, elezioni, esonero tassa R. M., facoltative, per una frazione, gratificazione, incendi, indennità al Sindaco, istruzione obbligatoria, pensioni, polizia locale, poste, riscossioni, sanità, strade, sussidi, teatro, d'ufficio — Maggiori spese — Spese straordinarie — Ricorsi.*

800 — **Parte generale.** — Cir. Min. Interno 25 Agosto 1865 n. 9357 portante il nuovo modulo ed istruzioni sui bilanci comunali. *M.* 1865, p. 296.

801 — Cir. Min. Int. 20 Luglio 1875, contenente istruzioni per la compilazione dei bilanci comunali secondo il nuovo modello. *M.* 1875, p. 246.

802 — Cir. Min. Int. sull'esame dei bilanci in ordine alle previsioni delle entrate com. *M.* 1879, p. 307.

803 — Il Prefetto non può imporre ai Comuni degli altri Circondari l'obbligo di trasmettere una copia del bilancio anche all'ufficio di Prefettura, salvo speciali eccezioni determinate da eventuali contingenze. C. S. 9 Mar. 1883, *M.* 1883, p. 218.

804 — Il Consiglio comunale usa di un suo diritto nel determinare quale imposta debba applicarsi per sopperire alle proprie spese, e nel preferire la sovraimposta prediale a quella del dazio consumo. Contro queste deliberazioni riconosciute conformi, alle leggi dalle autorità competenti non è ammissibile alcun reclamo di privati individui, e tanto meno la deliberazione di un altro Consiglio com. che pretendesse di rappresentare alcuni dei suoi amministrati che possiedono beni in quel territorio. C. S. 16 Maggio 1863, *M.* 1863, p. 287.

805 — La competenza della Deputazione prov. in ordine ai bilanci comunali, è ristretta a fare di ufficio le allocazioni necessarie per le spese obbligatorie, secondo le precise disposizioni della legge; e quindi violerebbe la libertà e la indipendenza del Comune se essa volesse fare riduzioni negli stanziamenti deliberati dal Comune, o dare provvedimenti intesi alla regolarizzazione del bilancio. C. S. 20 Maggio 1865, *M.* 1866, p. 49.

806 — Ove per far far fronte ad una spesa obbligatoria un Comune assegni nel proprio bilancio un fondo, la cui disponibilità non sia chiarita, ma sia anzi esclusa, opera legittimamente la Deputazione prov. ordinando un aumento alla sovraimposta comunale per avere le somme di cui si ha bisogno. C. S. 2 Maggio 1868, *M.* 1868, p. 244.

807 — Le rendite dei Comuni servono tutte indistintamente a sostenere la parte passiva del bilancio sul quale debbono essere compresi i debiti esigibili, senza che si possa far distinzione fra le rendite provenienti dalle sovraimposte e tasse. C. S. 30 Genn. 1872, *M.* 1872, p. 105.

808 — Se il Comune non ostante replicati eccitamenti non forma il suo bilancio, vi deve provvedere la Dep. prov. al pari di qualunque altra operazione obbligatoria per legge di cui il Cons. com. abbia trascurato l'adempimento. C. S. 23 Dic. 1871, *M.* 1872, p. 117.

809 — Formato il bilancio d'ufficio non può il Comune sottrarsi alla sua osservanza, coll'approvarne un altro diverso, dovendo imputare a sè medesimo, se il bilancio deliberato dalla Deputazione non rispose ai suoi intendimenti ed alle sue previsioni. C. S. 23 Dicembre 1871, *M.* 1872, p. 117.

810 — Deve ritenersi illegale per difetto di competenza un D. della Dep. prov. che rifiutò di approvare la deliberazione del Cons. com. con cui aveva stabilito di far fronte alla deficenza del bilancio con la sovrimposta, entro i limiti però prescritti dalla legge. C. S. 23 Giugno 1874, *M.* 1874, p. 265.

811 — Il solo fatto del reclamo presentato nei termini dell'art. 139 della legge com. sottomette all'approvazione della Dep. prov. la deliberazione com. contestata. C. S. 24 Luglio 1874, *M.* 1874, p. 313.

812 — La Dep. prov. non ha obbligo di sottoporre al Comune il ricorso dei contribuenti interessati a che non siano approvate le deliberazioni com. giacchè essa nel non approvare queste deliberazioni fa uso di una autorità che le viene dalla legge, senza a-

vere perciò bisogno di essere eccitata dal ricorso degli interessati. C. S. 16 Aprile 1875, *M.* 1875, p. 168.

813 — Il debito delle sovrimposte com. non si può scontare entro il periodo fissato dall'art. 26 della legge 20 Aprile 1871, colla presentazione all'Esattore di mandati com. emessi a favore di contribuenti debitori di dette sovrimposte. C. S. 25 Dic. 1874, *M.* 1875, p. 287.

814 — Ciò potrebbe farsi solo quando nei capitoli speciali concordati fra l'Esattore ed il Comune, fosse inserita un'apposita clausola nel senso predetto. Id. id.

815 — Statuendo l'art. 230 della legge com. che la forma materiale dei bilanci è determinata dai regol. generali di amministrazione ne consegue che spetta al Prefetto il sindacarli e riscontrare se sono compilati in conformità dei detti regol. C. S. 25 Sett. 1875, *M.* 1876, p. 183.

816 — La Dep. prov. non potrebbe in proposito interloquire e surrogarsi all'azione del Prefetto. Id. id.

817 — Deve annullarsi il D. del Prefetto che a pareggiare il bilancio di un Comune all'attivo del quale devono essere tolte alcune partite non ammissibili, ha diminuito di altrettante il fondo casuali; giacchè devesi lasciare al Consiglio com. di supplire come meglio crede alla mancanza dell'attivo. C. S. 26 Genn. 1876, *M.* 1876, p. 231.

818 — L'iscrizione in bilancio delle spese occorrenti può essere fatta direttamente dal Consiglio com. anche senza proposte della Giunta, perchè dal Consiglio è approvato e deliberato il bilancio presuntivo. C. S. 21 Giugno 1876, *M.* 1876, p, 265.

819 — Non è ammissibile la domanda per rivocazione di atti amministrativi legittimamente compiuti ed eseguiti in base ad una interpretazione di diritto che sia venuta posteriormente a mutarsi, avvegnachè la nuova interpretazione non possa avere un effetto retroattivo, ma sia da invocare soltanto per l'avvenire. C. S. 13 Aprile 1877, *M.* 1877, p. 186.

820 — In base quindi alla nuova interpretazione il Comune può non inscrivere più nei suoi bilanci la quota di concorso alle spese dell'istruzione secondaria nel Capoluogo, ma non può pretendere la revoca del R. D. per effetto del quale e della precedente interpretazione fu ritenuto obbligato a detto concorso, e nei rapporti amministrativi, furono regolarmente e legittimamente eseguiti i pagamenti. Id. id.

821 — A termini dell'art. 230 della legge com. la sovraimposta stabilita dai Comuni per provvedere alla deficenza dei loro bilanci, e far fronte alle spese dei pubblici servizi deve colpire indistintamente tutte le contribuzioni dirette. C. S. 11 Luglio 1877, *M.* 1877, p. 278.

822 — Il bilancio di un Comune non può divenire esecutorio per decorrenza di termini quando ecceda il limite legale della sovrimposta. C. S. 28 Agosto 1878, *M.* 1878, p. 318.

823 — La Dep. può ridurre le spese facoltative, e modificare il bilancio del Comune solo quando questo ecceda la sovraimposta. C. S. 24 Agosto 1880, *M.* 1880, p. 306.

824 — In ogni altro caso, occorrendo di provvedere i fondi per le spese iscritte di ufficio nel bilancio come obbligatorie, bisogna far fronte coll'imposta a termini dell'art. 119 della legge com. e se l'imposta porta ad eccedere il limite legale, la Dep. deve autorizzare l'eccesso. Id. id.

825 — Pertanto la Dep. oltrepassa le proprie competenze, qualora non usi tale procedimento, e riduca le spese facoltative del bilancio di un Comune che non eccede nella sovrimposta. Id. id.

826 — Lo stanziamento nel bilancio com. del fondo per una determinata spesa non implica la facoltà alla Giunta di effettuare la spesa prevista, ma occorre sempre a tale effetto, una delib. speciale del Consiglio com. C. S. 24 Sett. 1881, *M.* 1881, p. 323.

827 — Il passaggio dei Sovrani in un Comune è un fatto impreveduto per celebrare il quale non si possono assegnare in bilancio fondi appositi in tempo opportuno, e perciò la necessità di far fronte alla spesa occorsa e l'eccezionalità del caso, valgono a giustificare il Comune che ne stabilì il pagamento mediante storni di fondi nel bilancio, sebbene non ancora definitivamente approvato, e sopra nuovi art. di entrata. C. S. 6 Agosto 1881, *M.* 1881, p. 326.

828 — La legge non vieta che dell'avanzo d'un articolo del bilancio se ne possa disporre anche nel corso dell'esercizio quando l'avanzo sia bene accertato, e se ne disponga nei debiti modi pel pagamento di spese obbligatorie. C. S. 8 Genn. 1880, *M.* 1880, p. 127.

829 — Ottenendosi in seguito all'appalto di un'entrata com. una somma maggiore di quella preveduta in bilancio, è conforme alla legge la delib. com. per la quale la si aggiunge tanto nella parte attiva, quanto nella parte passiva del bilancio già approvato ed in esercizio, sopperendo così il Comune a maggiori spese obbligatorie e facoltative alle quali fu posto in grado di provvedere. C. S. 9 Agosto 1881, *M.* 1882, p. 66.

830 — Qualora si asserisca che nel bilancio com. siano stati dissimulati titoli di spesa occorrenti nell'anno al quale il bilancio si riferisce, la Dep. deve mettere in evidenza il vero stato delle cose, ed affermare la sua competenza a termini di legge, ma non limitarsi a negare la sua approvazione alle deliberazioni che aumentano le spese com. quando il Comune non ecceda la sovrimposta. C. S. 29 Aprile 1882, *M.* 1882, p. 266.

831 — **Insufficienza rendite**. — Un Comune non può, per far fronte alle spese, ricorrere alle imposte contemplate dalla legge comunale, se non nel caso d'insufficienza delle rendite proprie. C. S. 28 Giugno 1864, *M.* 1864, p. 270.

832 — Per quanto siano stringenti i bisogni di un Comune, esso non può farvi fronte se non colla attuazione delle tasse che sono dalla legge consentite. C. S. 18 Gennaio 1873, *M.* 1873, p. 63.

833 — Se il Comune ha già attuato tutte le tasse autorizzate, non ha altro mezzo per sopperire ai suoi bisogni ulteriori che quello di procurarsi un aumento delle sue entrate coll'aggravamento delle tasse già istituite, ottenendone ove d'uopo la superiore autorizzazione. C. S. 18 Genn. 1873, *M.* 1873, p. 63.

834 — Non è lecito al Consiglio com. di alienare una parte del patrimonio del Comune, per far fronte alle spese di ordinaria amministrazione. C. S. 4 Marzo 1871, *M.* 1871, p. 124 — 24 Agosto 1872, *M.* 1872, p. 293.

835 — Non è lecito ai Comuni di riparare al disavanzo del bilancio con debiti a lunghe scadenze, aggravando i futuri bilanci di carichi nuovi ed eccessivi. C. S. 17 Luglio 1874, *M.* 1874, p. 278.

836 — Interpreta rettamente la legge la Deputazione negando di approvare per intiero un mutuo deliberato dal Comune per sopperire alla deficienza del bilancio, quando si può supplire in parte a tale deficienza con la sovraimposta entro il limite legale; e se il Comune è riluttante a stabilire la sovraimposta entro detto limite, deve provvedere d'ufficio la Deputazione a termine degli art. 118 e 141 della legge com. C. S. 17 Luglio 1874, *M.* 1874, p. 278.

837 — Alle deficienze delle rendite non può supplirsi mediante mutui; ma invece si devano aumentare le imposte. C. S. 16 Aprile 1875, *M.* 1875, p. 168.

838 — Se la somma tolta dalla Deput. nel bilancio com. non si deve ricavare dall'imposta, ma rappresenta un capitale che il Comune si è procurato con la vendita autorizzata di titoli di rendita pubblica da lui posseduti, allora la Deput. non ha diritto di ingiungere al Comune di portare a sgravio dei contribuenti la somma cancellata, diminuendo di altrettanto la sovraimposta com. poichè tale capitale deve essere consumato ai fini speciali pei quali fu autorizzata la erogazione. C. S. 21 Giugno 1878, *M.* 1878, pag. 312.

839 — **Tasse dazi e sovraimposte.** *Sospensione, esonero.* — Sebbene un Consiglio comunale abbia la facoltà di modificare il suo bilancio nel corso dell'esercizio, non ha però quella di abolire un cespite di rendita già portato nell'attivo, senza sostituirvene un altro equivalente, o senza scemare di altrettanto le spese facoltative, ove pure non abbia già ottenuto dai cespiti conservati un prodotto superiore alle previsioni. Quindi non eccede la propria competenza la Deputazione prov. che ordina al Comune di curare la esazione delle tasse stanziate in bilancio, e che sul rifiuto del Comune incarica il Prefetto della formazione d'ufficio dei ruoli per esigerle. C. S. 8 Ottobre 1870, *M.* 1870, p. 365.

840 — Viola la legge il Cons. com. che delibera di far pagare ai comunisti poveri soltanto una metà del dazio governativo sulla macellazione degli animali suini, provvedendo il Comune all'altra metà con un proporzionale aumento della sovraimposta fondiaria. C. S. 7 Febbraio 1871, *M.* 1871, p. 109.

841 — Le tasse di cui parla l'art. 118 della legge com. sono facoltative pei Comuni finchè rimangono nei limiti legali della sovrimposta. C. S. 24 Lug. 1874, *M.* 1874, p. 313.

842 — Non contraviene il Consiglio com. che nel deliberare il bilancio, in vista delle condizioni speciali della popolazione, diminuisce i dazi indiretti, aggravando in proporzione la sovraimposta, senza però eccedere il limite legale; e tale aggravio non altera le ragioni di eguaglianza tributaria, che la legge vuole rigorosamente mantenute. Id. id.

843 — Non può un Consiglio com. sospendere l'attuazione di una tassa pel motivo che da una verifica di cassa sia risultato un avanzo nell'esercizio scaduto, col quale si possa far fronte alle passività, rendendo così superflua la detta tassa; giacchè la disponibilità di un fondo non può risultare da una verifica di cassa, ma da un conto regolarmente approvato. C. S. 9 Giugno 1875, *M.* 1875, p. 296.

844 — Quindi opera rettamente la Dep. prov. che mandò invece ad attuare di ufficio la tassa di cui dal Comune erasi sospesa l'attuazione. Id. id.

845 — Se il Comune persiste a non voler ottemperare ai suggerimenti della Dep. prov. questa usa legalmente della facoltà di ordinare che a coprire il peso della deficienza del bilancio sia attuata altra tassa locale. C. S. 19 Marzo 1875, *M.* 1876, p. 183.

846 — Nessuna disposizione di legge dà facoltà ai Comuni di concedere particolari esenzioni a taluni contribuenti, o a taluni beni specialmente e individualmente determinati; epperciò deve essere annullata la deliberazione consigliare che esoneri dalla sovraimposta com. sui fabbricati per un determinato periodo di anni una nuova costruzione. C. S. 14 Ott. 1880, *M.* 1880, p. 351.

847 — Giusta il disposto della legge 28 Giugno 1879 i Comuni danneggiati dalle

eruzioni dell'Etna, dai terremoti, dalle inondazioni, possono sospendere la riscossione della imposta diretta, e conseguentemente delle sovrimposte com. e prov. ma non hanno eguale facoltà per quanto riguarda le tasse com. C. S. 15 Dicembre 1880, *M.* 1881, p. 38.

848 — La delib. con cui un Consiglio com. esonera i contribuenti dal pagamento della sovrimposta com. per un dato numero di anni, è contraria alla legge. Id. id.

849 — Quando il Comune eccede la sovrimposta è contraria alla legge la delib. com. per l'esonero delle tasse com. Id. id.

850 — Anche per far fronte alle spese di servizi obbligatori, come si ritiene che sia una condotta medica per la generalità degli abitanti, quando altrimenti non si possa ottenere un buon servigio, i Comuni non possono imporre altre tasse che quelle permesse formalmente dalle leggi, e nei modi da esse prescritti. C. S. 6 Agosto 1879, *M.* 1879, p. 285 — C. S. 26 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 142.

851 — I Tribunali ordinari possono dichiarare se è legale o no un'imposta com. salvo a non entrare nei giudizi di estimazione propri delle Autorità amministrative. Cass. Roma 4 Giugno 1878, *M.* 1879, p. 9.

852 — Quindi l'autorità giudiziaria è competente a conoscere se per una sovrimposta com. ai sensi dell'art. 3 della legge 14 Giugno 1874 si verificano le condizioni volute. Id. id.

853 — Rimane però riservato al giudizio delle autorità amministrative la determinazione delle somme necessarie a ciascuna categoria di spese obbligatorie per legge o per impegni anteriori. Id. id.

854 — **Contrattazione di mutui, condizioni ; Provincia interessata.** Usa saviamente delle sue attribuzioni la Dep. prov. che nega d'approvare una deliberazione com. relativa ad un mutuo da contrarsi dal Comune se si vuol contrarre per spese non urgenti, quando anche utili , ove la situazione finanziaria del Comune non lo consenta. C. S. 10 Gennaio 1868, *M.* 1868, p. 109.

855 — Quando non apparisca giustificata nè la ragione del mutuo attivo, o anticipazione di spesa che intende fare il Comune per conto di una sua frazione, nè la condizione di un eventuale rimborso , l'autorità tutoria è nel diritto di rifiutare la sua approvazione ad un tale atto. C. S. 22 Ott. 1870, *M.* 1871, p. 13.

856 — Opera in conformità del suo mandato tutelare la Dep. prov. che non rifiutando in massima di approvare un prestito contratto da un Comune, lo vuole limitato alla somma necessaria al pagamento delle passività, e fatto a patti che non rendano peggiori le condizioni del Comune. C. S. 8 Maggio 1872, *M.* 1872, p. 167.

857 — È legittimo il rifiuto della Dep. prov. dato ad un Comune di contrarre un mutuo passivo, quando la spesa per la quale si vuole contrarre è meramente facoltativa, ed il Comune non solo ecceda il limite legale della sovraimposta, ma abbia deliberato di contrarre altri prestiti per soddisfare passività e compiere nuove opere urgenti di pubblico servizio. C. S. 17 Luglio 1872, *M.* 1872, p. 263.

858 — Per la contrattazione d' un mutuo deliberato da un Comune , mediante emissione d' obbligazioni al portatore, quando il prestito non veste forma di lotteria, e non vi si riscontra l' aggiunta di premii , basta l'approvazione della Dep. prov. a termini dell' art. 137 della legge com. senza che sia necessario alcun decreto reale. C. S. 28 Sett. 1872, *M.* 1872, p. 326.

859 — L'attribuzione data alla Dep. prov. di statuire sui contratti di prestito, importa necessariamente l' ingerenza sua in qualsiasi deliberazione, la quale in sostituzione di patti o per la loro interpretazione modifichi comunque le convenzioni approvate. C. S. 2 Giugno 1876, *M.* 1876, p. 236.

860 — Le Dep. prov. si rifiuta a ragione di approvare la deliberazione di un Consiglo com. tendente, d'accordo coll'assuntore di un prestito fatto dal Municipio, a sostituire taluni titoli industriali a quelli stabiliti nell'atto di sottoscrizione pubblica del prestito per costituire il deposito a garanzia anche degli stessi sottoscrittori. Id. id.

861 — Opera regolarmente la Dep. prov. che nega di approvare la contrattazione di un mutuo deliberato da un Comune per provvedere alle spese ordinarie , essendo il mutuo solo ammissibile quando si tratti di spese straordinarie. C. S. 8 Nov. 1876, *M.* 1876, p. 380 — C. S. 19 Ott. 1882, *M.* 1883, p. 28. — C. S. 9 Marzo 1883, *M.* 1883, p. 267.

862 — Quando un Comune delibera di contrarre un mutuo per erogarlo in lavori che non presentano i caratteri di spese obbligatorie , per cui a fronte della legge 14 Giugno 1874 si possa autorizzare l'eccedenza del limite legale della sovraimposta, non può imputarsi d' illegalità il provvedimento della Dep. che non autorizza la contrattazione del prestito, e rimanda a tempi migliori tale stanziamento di fondi. C. S. 5 Febb. 1879, *M.* 1879, p. 186.

863 — L' autorità tutoria ha un potere discretivo nell' apprezzare gli interessi dei Comuni, e i suoi criteri e le sue deliberazioni in siffatta materia devono essere sindacati con molto riguardo; nè debbono essere contradetti, se non nel caso d' una illegalità e di un qualche errore nell' apprezzamento. C. S. (Sez. riun.) 8 Luglio 1879, *M.* 1879, p. 279.

864 — Quindi deve respingersi il ricorso di un Comune contro la Dep. che ricusò di

approvare un mutuo, quando è dimostrato che le considerazioni alle quali la Dep. appoggiò il diniego, sono giuste ed esatte. Id. id.

865 — Quando in un prestito contratto da un Comune fu stipulato per scrittura un interesse eccedente il legale, compete azione per ottenerne il pagamento. App. Ancona 26 Nov. 1879, *M.* 1880, p. 122.

866 — La Dep. accordando al Comune, nell' autorizzare l'eccedenza alla sovraimposta anche la facoltà di contrarre un mutuo, deve darne determinata ragione, e contrapporlo ad altrettanta spesa straordinaria. C. S. 25 Febb. 1880, *M.* 1880, p. 158.

867 — Non è fondato in diritto il ragionamento della Dep. che argomentando d'incompatibilità le disposizioni della legge 27 Maggio 1875, con quelle della legge 14 Giugno 1874 avvisa, che approvati regolarmente i mutui con le delegazioni vincolate alla Cassa depositi e prestiti, non debba più la Dep. emettere l' autorizzazione richiesta dall' art. 15 della legge 11 Agosto 1870, con la restrizione voluta dall' art. 3 della legge 14 Giugno 1874. C. S. 9 Aprile 1880, *M.* 1880, p. 168.

868 — Lo stesso identico sindacato deve praticarsi dalla Dep. negli anni e per i bilanci successivi. Id. id.

869 — Quando contro la delib. del Consiglio com. con cui ha chiesto di eccedere la sovraimposta non venga presentato alcun reclamo dai contribuenti, la Dep. non fa un provvedimento provvido se autorizza solo in parte l' eccedenza, e mette il Comune nella impossibilità di fare onore a tutti i suoi impegni, suggerendogli di ricorrere ad un mutuo per colmare la deficienza del bilancio; ed in questo caso l' autorizzazione di eccedere la sovraimposta per tutta la somma necessaria può essere accordata dal Governo. C. S. 8 Maggio 1880, *M.* 1880, p. 182. - C. S. 11 Giugno 1880, *M.* 1880, p. 252.

870 — I prestiti sono l' ultimo rimedio a cui appigliarsi, e soltanto in circostanze eccezionali. C. S. 11 Giugno 1880, *M.* 1880, p.252.

871 — Quando un Comune si trova in condizioni finanziarie tali, da riuscirgli impossibile di provvedere in altro modo, fuorchè mediante un mutuo al pagamento dei suoi debiti, tra i quali taluni molto onerosi, è conveniente e provvido l' autorizzarlo alla contrattazione di un mutuo. C. S. 8 Genn. 1881, *M.* 1881, p. 59.

872 — Qualora fra i creditori da pagarsi col mutuo, figuri la Provincia, l' autorizzazione al Comune di contrarre il prestito, limitatamente alla parte nella quale essa ha interesse deve essere accordata con D. R. C. S. 18 Ott. 1879, *M.* 1879, p. 374. - C. S. 8 Genn. 1881, *M.* 1881, p. 59. - C. S. 17 Giugno 1882, *M.* 1882, p. 319. - C. S. 19 Ott. 1882, *M.* 1883, p. 28.

873 — L'approvazione data dalla Dep. alla delib. com. con cui si stabiliva in massima di contrarre un mutuo, autorizzando la Giunta a stipulare il relativo contratto nel modo il più conveniente con Istituti pubblici o con privati, non toglie la necessità dopo trovato il mutuante e convenute le condizioni, di chiedere altresì l' approvazione della Dep. per le condizioni medesime. C. S. 11 Marzo 1881, *M.* 1881, p. 158.

874 — Se invece il Comune ha conchiuso il mutuo portandolo anzi ad una somma maggiore, ha operato rettamente la Dep. che negò l' approvazione di tale contratto, chiamandone responsabile per ogni eventuale conseguenza coloro che addivennero al medesimo. Id. id.

875 — Fa uso legittimo delle sue facoltà la Dep. che rifiuta di acconsentire ad un mutuo deliberato da un Comune per dare in prestito il danaro ricavato all'assuntore della messaggeria fra quel Comune ed il Capoluogo. C. S. 25 Luglio 1882, *M.*1882, p.311.

876 — Se una Deputazione prima di autorizzare un Comune ad eccedere la sovraimposta, e sentito il Consiglio com. iscrive nella parte passiva del bilancio la somma retraibile da un mutuo, ritenuta necessaria per pagare una spesa stanziata d' ufficio perchè riconosciuta obbligatoria, il suo operato è pienamente regolare, tanto più se la contrattazione del prestito era stata in massima già ammessa dal Consiglio com. C. S. 25 Luglio 1882, *M.* 1883, p. 9.

877 — Non è fondato il rifiuto della Dep. di autorizzare un Comune a contrarre un prestito deliberato per eseguire talune opere di pubblica utilità, quando sia dimostrato che il Comune non ha debiti, provvede a tutti i servizi obbligatori con le rendite ordinarie, e può rimborsare il prestito a rate annuali coi redditi patrimoniali, senza eccedere la sovraimposta; tanto più poi se l'urgenza dei lavori sia dimostrata dagli impegni assunti dal Comune verso i proprietari delle case laterali la cui ricostruzione fu sospesa. Quindi devesi revocare la delib. della Dep. ed autorizzare con D. R. la contrattazione del mutuo. C. S. 25 Luglio 1882, *M.* 1883, p. 10.

878 — **Vincolo al bilancio oltre 5 anni.** — Le deliberazioni comunali che vincolano il bilancio sono soggette all'approvazione della Deputazione prov. se l'obbligazione si estende oltre al quinquennio, non quando è per soli cinque anni. C. S. 7 Mar. 1868, *M.* 1868, p.153.

879 — Fra le deliberazioni che vincolano il bilancio oltre cinque esercizi, e per le quali è richiesta la superiore approvazione, devono ritenersi comprese anche quelle continuative a tempo indeterminato per le quali non è fissato un termine più breve, quantunque a volontà revocabili. Nota Min. Int. 10 Mar. 1870, *M.* 1870, p. 103.

880 — Non può ritenersi contratta per un solo anno e rinnovabile di anno in anno la obbligazione incondizionata di un Comune di corrispondere un annuo sussidio pel mantenimento del ginnasio, quando nella relativa deliberazione del Consiglio comunale non fu stabilito alcun limite di tempo; per altro siccome un Consiglio comunale non può validamente obbligarsi al di là dei limiti e delle facoltà che la legge gli accorda, se l'atto municipale non fu approvato dalla Deputazione, l'obbligazione resta efficace per un solo quinquennio, mancando al Comune la facoltà di vincolare il proprio bilancio per un tempo più lungo. C. S. 14 Giugno 1870, *M.* 1870, p. 217.

881 — L'approvazione della Dep. prov. per le spese dei Comuni che vincolano i bilanci oltre i 5 anni, è richiesta per le spese straordinarie e facoltative, non già per quelle ordinarie ed obbligatorie. Cass. Torino 1 Febbraio 1871, *M.* 1871, p. 182.

882 — Non esce dai limiti delle proprie competenze e non offende l'autonomia municipale la Dep. prov. che ha negato di approvare un capitolato per oltre cinque anni con un impiegato com. osservando che le Amministrazioni elettive non debbono senza necessità preoccupare l'avvenire e vincolare la libertà dei futuri rappresentanti del Comune. C. S. 30 Agosto 1871, *M.* 1871, p. 332 — 4 Lug. 1871, *M.* 1871, p. 364.

883 — Quando si tratta di spese delle quali non può prevedersi la cessazione, e che hanno probabilità di continuare oltre il quinquennio, la deliberazione relativa è soggetta all' approvazione della Dep. Nota Min. Int. 23 Agosto 1871, *M.* 1872, p. 140.

884 — I Consigli possono bensì vincolare anche per l'avvenire l'Amministrazione comunale, ma però solo nei casi nei quali la legge concede loro tale facoltà, o quando è nella natura dell'atto deliberato che la sua esecuzione si debba protrarre nel futuro. C. S. 15 Feb, 1873, *M.* 1873, p. 116.

885 — La Deputazione prov. ha facoltà di portare un apprezzamento discretivo sulle deliberazioni che vincolano il bilancio oltre il quinquennio. C. S. 22 Aprile 1874, *M.* 1874, p. 178.

886 — Nel patto di continuazione di una locazione di novennio in novennio, ove alle rispettive scadenze non venga dato congedo si contengono tanti contratti di affitto diversi, quanti sono i novennii che si compiono. App. Casale 26 Mag. 1874, *M.* 1874, p. 247.

887. — Se però alla scadenza del novennio il locatore diventa inabile ad acconsentire, non potrebbe verificarsi la tacita riconduzione sebbene non siasi dato congedo. Id. id.

888 — Quindi se un Comune sotto le passate leggi com. abbia stipulato un patto simile col suo Segretario, dopo la legge del 1865 che vieta ai Comuni di vincolare senza l'approvazione della Dep. prov. i propri bilanci oltre al quinquennio, cessò nel Comune la facoltà di acconsentire alla rinnovazione della locazione per un altro novennio. Id. id.

889 — Non può dirsi che vincoli il bilancio com. oltre il quinquennio la convenzione novennale tra il Comune ed il suo medico condotto, quando questa convenzione è stipulata risolvibile di triennio in triennio a volontà di ciascuna delle parti, e quindi non è necessario che questa convenzione sia approvata dalla Dep. prov. App. Torino 14 Sett. 1875, *M.* 1876, p. 91.

890 — Quando il Consiglio com. deliberi un aggravio nel proprio bilancio che ecceda il quinquennio occorre l'approvazione della Dep. prov. indipendentemente dal fatto che per effetto di tali deliberazioni si ecceda o no il limite legale della sovraimposta. C. S. 10 Maggio 1876, *M.* 1876, p. 200.

891 — Se la Dep. prov. rifiuta di approvare il vincolo al bilancio oltre al quinquennio, il Governo non potrebbe senza gravissime ragioni censurare tale provvedimento. Id. id.

892 — L'approvazione della Dep. prov. è necessaria sia quando si tratta di vincolare il bilancio com. oltre i cinque anni, sia quando si vuole eccedere il limite della sovraimposta, tanto nel caso di spese facoltative, quanto di spese obbligatorie. C. S. 16 Agosto 1876, *M.* 1876, p. 293.

893 — La mancanza dell'approvazione della Dep. prov. alla deliberazione con cui per avere l'ufficio postale, il Comune si obbligò di sborsare all'Amministrazione delle poste, una somma annua per la retribuzione del commesso postale, ove non sia determinato il tempo per cui l'obbligazione fu assunta, deve far considerare l'obbligazione come rinnovata tacitamente ogni anno, quando dal Comune non sia data tempestivamente la disdetta. C.S. 15 Sett. 1876, *M.* 1876, p. 351.

894 — La Dep. può ricusare l'approvazione della spesa facoltativa per la nomina di un ingegnere com. quando il Comune è costretto ad eccedere la sovraimposta; tanto più che tale spesa vincolando il bilancio oltre il quinquennio spetta alla Dep. indipendentemente dalla legge 14 Giugno 1874, statuire sulla convenienza di ammetterla. C. S. 4 Agosto 1877, *M.* 1877, p. 298.

895 — Per lo spirito e la lettera degli art. 134 e 138 della legge com. quando si tratti di deliberazioni com. che obblighino il Comune a spese per un periodo maggiore di cinque anni, l'approvazione della Dep. è necessaria non solo pel tempo che eccede il quinquennio, ma pel quinquennio stesso. Cass. Roma 22 Giugno 1876, *M.* 1878, p. 187.

896 — La legge com. in quanto sottopone all'approvazione della Dep. le spese che vin-

colano i bilanci oltre i 5 anni, non impedisce che le convenzioni seguite anteriormente senza quelle approvazioni ed importanti un vincolo al bilancio per un tempo maggiore, abbiano effetto fino al termine convenuto, ancorchè questo scada sotto l'impero della nuova legge; ma osta alla loro rinnovazione per altro simile termine, in dipendenza della clausola di progressività che siasi stabilita, occorrendo invece in questo caso l'approvazione della Dep. Cass. Torino 27 Febb. 1880, *M.* 1880, p. 202.

897 — Qualora il bilancio com. non ecceda la sovraimposta, e non sia assegnato dal Consiglio il tempo pel quale deve durare lo stipendio, non ne resta perciò vincolato indeterminatamente il bilancio (nel qual caso sarebbe necessaria l'approvazione della Dep.) potendosi ogni anno revocare la nomina precedente, giacchè dall'altra parte non si può accampare alcun diritto a continuare nell'ufficio. C. S. 13 Luglio 1882, *M.* 1882, p .379.

898 — Sebbene la legge com. non vieti ai Consigli com. di prendere impegni per un termine eccedente il quinquennio, però essa prescrive che le rispettive deliberazioni debbano essere soggette all'approvazione della Dep. pel vincolo che ne deriva al bilancio oltre ai 5 anni. C. S. 9 Marzo 1883, *M.* 1883, p. 102.

899 — La facoltà data alla Dep. di concedere, comprende pure quella di negare la chiesta approvazione con un criterio discretivo, il quale non dà luogo a sindacato tranne i casi di errori, di eccesso, o di arbitrio. Id. id.

900 — Tali estremi non si ravvisano nel rifuto della Dep. di approvare una deliberazione relativa al capitolato col Segretario com. per un decennio e con la proroga di un altro decennio se non intervenisse una disdetta due mesi prima della scadenza. Id. id.

901 — Esercita legittimamente la sua autorità tutoria la Dep. pronunziandosi sopra una delib. com. che impegna il bilancio per più di 5 anni, tanto per ciò che riguarda l'aumento di stipendio del vicesegretario, quanto per ciò che riguarda la sua conferma per 15 anni. C. S. 19 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 137.

902 — Se poi la Dep. ricusa di approvare la conferma con la quale per un tempo così lungo sarebbero state vincolate le future rappresentanze del Comune, essa fa un giudizio che è coerente allo spirito della legge, e non contradice alle norme stabilite dalla giurisprudenza. C. S. 19 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 137.

**Debiti litigiosi o illiquidi.** *Liquidi - Stanziamento - Mandati.*

903 — Quando un Comune dietro assenso ottenuto dalla Deputazione prov. vuole che l'autorità giudiziaria statuisca intorno al titolo di un debito, questo diviene litigioso, e cessa da questo punto l'obbligo del pagamento, restando soltanto quello di continuare lo stanziamento nel bilancio della somma controversa, onde si tenga in serbo fino alla risoluzione della lite. C. S. 24 Luglio 1862, *M.* 1863, p. 53 — C. S.15 Settem. 1862, *M.* 1863, p. 89 — C. S. 9 Febb. 1867, *M.* 1867, p. 188 — C. S. 19 agosto 1874, *M.* 1874, p. 319.

904 — Se non si tratta di *debiti esigibili*, non può la Deputazione prov. operarne di ufficio lo stanziamento in bilancio. C. S. 28 Novembre 1863, *M.* 1864, p. 59.

905 — È irregolare la spedizione di un mandato a carico di un Comune fatta dalla Deputazione prov. quando la somma di cui è ordinato il pagamento si riferisca ad un debito litigioso, perchè se i debiti non sono liquidi ed esigibili, fino a che cioè non sia emanata dall'autorità giudiziaria la sentenza di condanna del Comune al pagamento della somma, non possono ritenersi fra le spese obbligatorie e la Deputazione deve limitarsi solo a stanziare nel bilancio le somme controverse. C. S. 14 Aprile 1864, *M.* 1864, p. 159 — C. S. 16 Giugno 1864, *M.* 1865, p. 14 — C. S. 8 Giugno 1870, *M.* 1870, p. 216 — C. S. 8 Giug. 1875, *M.* 1875, p. 56 — C. S.19 Feb. 1879, *M.* 1879, p. 334 — C. S. 4 Ottobre 1879, *M.* 1879, p. 358 — C. S. 11 Ottobre 1879, *M.* 1879, p. 379 — C. S. 22 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 267.

906 — Ove non risulti a quali patti e con quali stipulazioni abbia il maestro esercitato il suo ufficio nel Comune, il credito dell'assegno che egli reclama e che il Comune ricusa di pagargli ha il carattere litigioso, e non può costituire una spesa obbligatoria, essendo altresì di competenza giudiziaria e non amministrativa il decidere la relativa questione. C. S. 19 Novembre 1864, *M.* 1865, p. 71.

907 — Il pagamento dello indennizzo che può spettare all'utile gestore di un negozio nell'interesse comunale, fino a quando la somma non sia liquidata, non costituisce una spesa obbligatoria per la quale, nel caso di rifiuto del Comune a soddisfarla, possa adoperarsi il provvedimento dell'iscrizione d'ufficio nel bilancio. C. S. 30 Gennaio 1868, *M.* 1868, p. 160.

908 — Lo stanziamento nel bilancio comunale delle somme pel pagamento dei debiti litigiosi, il quale a termini dell'art. 116, n. 7 della legge comunale deve farsi per tenersi in deposito fino alla decisione della causa, può aver luogo solamente quando la lite sia attuata, non quando essa non lo è ancora. C. S. 30 Gennaio 1868, *M.* 1868, p. 160 — C. S. 11 Marzo 1874, *M.* 1874, pag. 137.

909 — Attesa l'impossibilità di compen-

sare un debito liquido con un credito illiquido, non può un Comune esonerarsi dal pàgar ciò che deve se è liquido, allegando d'avere un credito, se questo credito non è parimenti liquido; quindi se il Comune si rifiuta a farlo, può la Deputazione iscrivere di ufficio nel bilancio la somma dovuta. C. S. 20 Agosto 1868, *M.* 1868, 351 — C. S. 6 Maggio 1873, *M.* 1873, p. 228 — C. S. 5 Maggio 1877, *M.* 1877, p. 189.

910 — Annoverandosi fra le spese obbligatorie il pagamento dei debiti esigibili, la Deputazione prov. cui spetta a termini dell'art. 141 della legge comunale di provvedere d'ufficio nel caso di rifiuto del Comune ha il diritto di esaminare se il debito sia esigibile, ma per il solo provvedimento amministrativo dello stanziamento, e senza pregiudizio di tutte le ragioni ed eccezioni del Comune, il giudizio delle quali appartiene all'autorità giudiziaria. C. S. 14 Sett. 1869, *M.* 1869, p. 318.

911 — Se la Dep. prov. ha spedito un mandato di ufficio pel pagamento di un debito del Comune prima che esso divenisse litigioso e si iniziasse la lite, il mandato rimane senza efficacia pel fatto del promosso litigio. C. S. 8 Giugno 1870, *M.* 1870, p. 216.

912 — Nel caso di urgenza mentre verte il giudizio, spetta alla sola autorità giudiziaria, sulla istanza della parte interessata, di ordinare provvisoriamente il pagamento di quelle somme che possono essere conformi all'equità. Id. id.

913 — Quando si tratti di un debito liquido ed esigibile, la Dep. prov. deve provvedere d'ufficio pel relativo stanziamento in bilancio. C. S. 16 Agosto 1870, *M.* 1870, p. 298.

914 — Per ritenere liquido ed esigibile il debito di un Comune, non occorre che una sentenza del tribunale lo dichiari tale, ma basta che risulti da regolari atti amministrativi. C. S. (Sez. riun.) 21 Genn. 1871, *M.* 1871, p. 74.

915 — La dichiarazione che un credito è amministrativamente esigibile, non impedisce al Comune debitore di esperire i suoi diritti in via giudiziaria, rimanendo in questo caso sospeso nei suoi effetti lo stanziamento di ufficio fino alla decisione della lite. Id. Id.

916 — Quando il tribunale con sentenza esecutoria non ostante appello, ha condannato un Comune a pagare una data somma, il debito del Comune è divenuto liquido ed esigibile, quindi non potendosi differire il pagamento la Dep. se il Comune si rifiuta a pagarla, può spedire un mandato di ufficio. C. S. 30 Maggio 1871, *M.* 1871, p. 623.

917 — L'appello interposto dal Comune contro una sentenza esecutoria non ostante appello, come non toglie ad essa il suo effetto, così non può impedire alla Deputazione prov. di provvedere al pagamento della somma dovuta in luogo e vece del Comune ricusante. Id. Id.

918 — Condannato dai tribunali un Comune a pagare una data somma, il Cons. com. deve imputare a sè stesso se la Dep. prov. fu costretta a spedire il mandato di ufficiò sui fondi esistenti nella cassa comunale, anzichè sopra i fondi appositamente stanziati in bilancio. Id. id.

919 — Se un Comune vuol togliere di mezzo un decreto della Dep. prov. che gli imponeva la soddisfazione di un onere, di cui una sentenza posteriore della Corte di App. lo ha liberato, è necessario che ricorra alla stessa Dep. prov. che è sola competente a revocarlo, non essendo a ciò obbligata l'autorità amministrativa superiore. C. S. 6 Giugno 1871, *M.* 1871, p. 365.

920 — A torto un Comune impugnerebbe lo stanziamento d'ufficio fatto dalla Dep. prov. per il pagamento d'un debito esigibile allegando che per quel debito è inscritta ipoteca sui beni patrimoniali del Comune, e che i redditi derivanti dalle sovraimposte e dalle tasse debbono servire all'adempimento dei servizi pubblici piuttosto che alla soddisfazione dei debiti di ragione privata. C. S. 30 Gennaio 1872, *M.* 1872, p. 105.

921 — La responsabilità degli Amministratori di un Comune quando, mediante storni, avessero lasciato insoluto un debito per cui si era provvisto nei precedenti bilanci, se può formare oggetto di azione del Comune contro gli Amministratori medesimi, non è eccezione attendibile contro al creditore. C. S. 13 Settembre 1872, *M.* 1872, p. 320.

922 — Se il Consiglio com. ricostituito contesta alcune spese ordinate dal Delegato straord. oltre ai limiti delle sue attribuzioni e ne rifiuta il pagamento dichiarando di volersi difendere in giudizio, il credito dei privati diventa litigioso, e la Dep. prov. non ha altra facoltà che quella di stanziarlo d'ufficio nel bilancio com. a titolo di deposito sino alla decisione della vertenza. C. S. 18 Febbraio 1873, *M.* 1873, p. 122.

923 — Non può dirsi liquida ed esigibile la somma richiesta da un perito ad un Comune, la quale sebbene riscontrata conforme a tariffa per parere dell'Ingegnere capo del Genio civ. non venne, dietro contestazione del Comune, liquidata in via giudiziaria. C. S. 18 Febbraio 1874, *M.* 1874, p. 102.

924 — Una volta che il Comune impugna l'indole contrattuale di una sua propria deliberazione, per la quale si fosse obbligato a corrispondere una data somma a titolo di sussidio, ne esce una questione giuridica, sulla quale è incompetente a conoscere la Dep. prov. che non può quindi procedere allo stanziamento di ufficio. C. S. 11 Marzo 1874, *M.* 1874, p. 137.

925 — La Deputazione è sempre obbligata a pronunciarsi sul merito delle questioni e vertenze che le sono deferite circa ai debiti spettanti ai Comuni; e come autorità tutoria deve stanziare di ufficio nei loro bilanci, quelle somme che occorrono al pagamento dei debiti da essa riconosciuti. C. S. 12 Agosto 1874, *M.* 1874, p. 290.

926 — Non può dirsi che sia liquido ed esigibile un credito verso un Comune, quando la sua esistenza ed il suo ammontare sia incerto; quindi i creditori dovranno rivolgersi ai tribunali, senza che intanto possano pretendere di far inscrivere nel bilancio del Comune il credito medesimo come litigioso a norma dell'art. 116 n. 7 della legge com. C. S. 14 Agosto 1874, *M.* 1874, p. 219.

927 — Devono quindi revocarsi il decreto di stanziamento della Deputazione, e quello che il Prefetto ha emesso in esecuzione del primo. Id. id.

928 — Il D. del Prefetto sarebbe sempre nullo quando di ufficio ordinasse per il pagamento di esso debito, la formazione di ruoli supplettivi a norma dell'art. 119 della legge com. se tale disposizione si emana senza dare al Comune termine per deliberare da sè i mezzi pel pagamento, e se il bilancio dell'anno in corso sia già stato votato e munito del visto occorrente alla sua esecuzione. Id. id.

929 — Quando un credito della Provincia verso un Comune è da quest'ultimo contestato, divenendo illiquido e litigioso non può la Dep. prov. tenerne calcolo per contrapporlo e difalcarlo dal credito liquido ed esigibile dal Comune tenuto verso la Provincia. C. S. 30 Ott. 1874, *M.* 1874, p. 358.

930 — Non può un Comune debitore verso la Provincia, offrire in pagamento un suo credito verso altri Comuni, non essendo ammessibile la domanda di compensazione, poichè un creditore non è giammai tenuto ad accettare in pagamento un altro credito, di cui non ne sia esso stesso il debitore. C. S. 13 Ottobre 1874, M. 1874, p. 359.

931 — Se il credito di un impiegato licenziato dal Comune è litigioso non può la Dep. prov. provvedere d'ufficio al pagamento dello stipendio da esso reclamato, spettando la decisione all'autorità giudiziaria. C. S. 22 Gennaio 1875, *M.* 1875, p. 53.

932 — Se viene riconosciuto che il debito di un Comune è accertato e liquido, e la relativa somma è stanziata nel bilancio comunale, esso acquista il carattere di spesa obbligatoria, e la Dep. prov. agisce legalmente usando delle facoltà accordate dall'art. 142 della legge com. C. S. 18 Ottobre 1875, *M.* 1875, p. 325.

933 — Non può opporre la illiquidità dei titoli di debito, il Comune che si è rifiutato ad ogni intelligenza per liquidarli. C. S. 11 Agosto 1875, *M.* 1875, p. 383.

934 — Quantunque il Comune abbia contestato l'obbligo di pagare un debito di spedalità, pure una volta che tale obbligo è stato riconosciuto da un D. R. emanato in risoluzione di un ricorso fatto dal Comune, il debito diventa amministrativamente liquido. C. S. 21 Luglio 1875, *M.* 1876, p. 14.

935 — Quantunque vi sia un ricorso pendente per la risoluzione d'un Consorzio, non eccede la propria competenza la Dep. prov. che ha provveduto d'ufficio allo stanziamento in bilancio delle rispettive quote, comunque litigiose; ben inteso che nelle cifre così inscritte non potranno esere spiccati mandati di pagamento. C. S. 4 Agosto 1875, *M.* 1876, p. 31.

936 — E regolare lo stanziamento in bilancio e la spedizione di un mandato di ufficio a favore di chi sia dichiarato creditore di una data somma verso un Comune con sentenza di Corte di Appello che è titolo esecutivo a senso dell'art. 116 legge comunale. C. S. 5 Maggio 1876, *M.* 1876, p. 203. — C. S. 17 Marzo 1876, *M.* 1876, p. 247. — C. S. 30 Maggio 1877, *M.* 1877, p. 201. — C. S. 16 Gennaio 1880, *M.* 1880, p. 134.

937 — Non vale a sospendere l'effetto di questa sentenza il ricorso sporto dal Comune in Cassazione, non avendo esso in questo caso effetto sospensivo. (art. 520 cod. proc. civ.) C. S. 5 Maggio 1876, *M.* 1876, p. 203. — C. S 17 Maggio 1878, *M.* 1878, p. 214. — C. S. 16 Gennaio 1880, *M.* 1880, p. 134.

938 — Le decisioni amministrative non pregiudicano i rapporti giuridici dei privati o dei Comuni fra cui sono intervenute. App. Ancona 10 Giugno 1876, *M.* 1876, p. 299.

939 — Così quantunque il Consiglio di Stato abbia dichiarato insussistente il debito di un Comune, ed annullato lo stanziamento fatto d'ufficio nel bilancio dalla Dep. prov. non è per questo preclusa la via dei tribunali all'interessato. Id. id.

940 — Se un Comune ha stanziato nel bilancio una somma insufficiente per un debito certo e liquido, può provvedere la Dep. prov. stanziando d'ufficio la somma necessaria. C. S. 10 Marzo 1876, *M.* 1876, p. 309.

941 — Deve considerarsi nel caso di lite vertente un Comune che ha una controversia per la rivendicazione di demani com. a risolvere la quale fu riconosciuto competente il tribunale ordinario, per cui è obbligatorio lo stanziamento in bilancio della somma occorrente a termini dell'art. 116, n. 7 della legge com. C. S. 19 Dic. 1877, *M.* 1878, p. 117.

942 — Se la Dep. si è rifiutata di stanziare d'ufficio nel bilancio del Comune una somma pretesa dallo Stato, e se con R. D. fu

annullata la deliberazione della stessa Dep. e mandato al Prefetto di provvedere al richiesto stanziamento; se il Comune invece di ubbidire ha citato in giudizio il Prefetto ed il Min. perchè si dichiarasse non competere alcun diritto alle finanze dello Stato di promuovere lo stanziamento d'ufficio nel bilancio della somma controversa; e se il Min., malgrado il giudizio iniziato ha fatto stanziare per mezzo del Prefetto la somma in questione e ha provveduto alla riscossione della medesima per mezzo di ruolo suppletivo, ha commesso ciò facendo un attentato alla lite, cioè alla regola che pendente il giudizio nulla si possa innovare quanto alla giuridica condizione delle parti ed allo stato delle cose riguardanti la controversia. App. Torino 5 Febb. 1878, *M.* 1878, p. 154.

943 — L'autorità giudiziaria avanti cui pende la lite è competente a giudicare se l'atto amministrativo contenga un attentato alla lite,ed a dichiararlo quindi illegittimo sebbene non lo possa revocare. Id. id.

944 — Se la Giunta debitamente autorizzata dalla Dep. ha stipulato d'urgenza un mutuo per la esecuzione di opere necessarie a salvare l'abitato dallo straripamento di un torrente; se il Consiglio com. non presentò alcun reclamo, anzi stanziò in bilancio per alcuni anni consecutivi i fondi occorrenti per gl'interessi del mutuo suddetto, e furono senza contrasto spediti i mandati di pagamento: non potrebbe poi il Cons. com. rifiutarsi di continuare a stanziare in bilancio le somme relative, col pretesto di irregolarità nell'esecuzione delle opere suddette, e per diritto di rivalsa verso i proprietari delle campagne sottostanti al torrente, avendo il mutuante il suo diritto fondato in un contratto legittimamente stipulato ed approvato. C. S. 14 Giugno 1878, *M.* 1878, p. 231.

945 — Quindi é regolare il decreto dellà Dep. che sul rifiuto del Comune, ha stanziato d'ufficio le somme d'interessi dovuti pel mutuo suddetto. Id. id.

946 — Il Comune che è debitore di una somma determinata verso di un Consorzio stradale del quale fa parte, non può rifiutarsi al pagamento della somma dovuta coll'allegare la compensazione con un credito non ancora liquidato che esso vanta verso del Consorzio predetto. C. S. 7 Giugno 1878, *M.* 1878, p. 246.

947 — Quindi se esso rifiuta di pagare il suo debito opera rettamente la Dep. provvedendo d'ufficio al pagamento. Id. id.

948 — Il debito nè liquido, nè esigibile di un Comune non può essere compreso fra le spese obbligatorie che possono formare oggetto di una esecuzione d'ufficio per parte della Dep. la quale non ha facoltà di conoscere di una questione di diritto civile, e nemmeno di liquidare il dare e l'avere controverso fra il Comune e il suo creditore. C. S. 4 Dic. 1878, *M.* 1879, p. 23.

949 — Se la Dep. può avere ragione di provvedere nei sensi dell'art. 141 della legge com. affinchè il Comune sia in condizione di far fronte agli obblighi che gli potessero derivare ove soccombesse in un giudizio; non può però mai definire la questione o almeno pregiudicarla col provvedimento consentito dal successivo art. 142, il quale è riservato solamente alle spese fatte obbligatorie dalla legge, e a quelle certe e liquide per le quali non occorre contestazione alcuna. Id. id.

950 — Il Comune che intenta una lite non può esimersi dall'obbligo di stanziare in bilancio la somma controversa, affinchè nel caso di soccombenza possa soddisfare ai suoi impegni. Cass. Roma 11 Febb. 1879, *M.* 1879, p. 222.

951 — Non costituisce attentato alla lite pendente, e sfugge alla competenza dell'autorità giudiziaria il D. del Prefetto che pendente una lite del Comune contro le finanze dello Stato, manda ad inscrivere d'ufficio nel bilancio com. la somma contestata. Id. id.

952 — Non è conveniente che l'autoritá amministrativa coi suoi provvedimenti precluda al Comune la via di discutere in giudizio i diritti che esso creda derivargli dalla violazione a suo danno di un contratto. C. S. 14 Maggio 1879, *M.* 1879, p. 236.

953 — L'autorità amministrativa costringendo con un mandato d'ufficio il Comune al pagamento di una somma che esso ricusa di soddisfare, lo obbliga a rendersi attore e ad agire in rivendicazione, quando invece per la natura dei fatti dovrebbe essere convenuto e far valere quelle eccezioni che ritenga competergli. Id. id.

954 — In tali circostanze l'autorità stessa deve astenersi da ogni provvedimento, e lasciare che le parti facciano valere in opportuna sede di giudizio le rispettive loro azioni. Id. id.

955 — Se la Dep. stanzia d'ufficio nel bilancio com. il pagamento in una sola rata di un debito del Comune verso altra Amministrazione, e questa dichiara invece di accontentarsi di ricevere il rimborso in più rate, il Comune ha ragione di domandare sia mantenuto lo stanziamento in più esercizi. C. S. 2 Agosto 1879, *M.* 1879, p. 326.

956 — Non così se trattisi del debito di un Comune verso un'Amministrazione la quale sostenga essere tale debito già liquidato e scaduto, mentre in tal caso la Dep. è in diritto d'imporre lo stanziamento, salvo al Comune di intendersi colla parte se crede dover essere prosciolto da quell'obbligo. Id. Id.

957 — Quando la questione di merito è sottoposta al giudizio dell'autorità giudizia-

ria, quella amministrativa deve astenersi di pronunciare sulla stessa questione. C. S. 19 Febb. 1879, *M.* 1879, p. 334.

958 — Se il Consiglio com. per districarsi dalle difficoltà esistenti per l'esame dei suoi conti ha autorizzato uno dei Consiglieri, unico dei revisori che non declinasse il mandato, a richiedere l'assistenza di un contabile di sua fiducia, consegue che implicitamente ha autorizzato l'eventuale spesa occorrente pel compenso di detto contabile. C. S. 4 Ott. 1879, *M.* 1879, p. 358.

959 — Peraltro se il Comune può essere tenuto civilmente obbligato a questa spesa, non ne segue che la Dep. abbia facoltà di liquidarla e spiccare il mandato d'ufficio, sopratutto quando per le molte contestazioni sulla durata ed importanza dell'opera del contabile e pel suo compenso, il debito è diventato litigioso. Id. id.

960 — La Dep. non può fare stanziamenti di ufficio nel bilancio di un Comune per il pagamento di una somma di cui non sia il Comune stesso il diretto debitore. C. S. 30 Agosto 1879, *M.* 1880, p. 30.

961 — Quando un Comune fa vendere la cauzione dell'Esattore per rivalersi di somma ad esso dovuta, ció che avanza della cauzione stessa non deve considerarsi come fondo di cassa com. ma bensi come somma che rimane in deposito presso il Municipio. Id. id.

962 — La Dep. non può quindi fare degli stanziamenti d'ufficio nel bilancio com. per le somme che debbono essere pagate colla rimanenza della cauzione. Id. id.

963 — Qualora un Comune abbia offerto di concorrere alla garanzia di un prestito per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia interessante più Provincie, sotto determinate condizioni e riserve, se nasce questione intorno al valore ed all'effetto giuridico di quell'offerta nei rapporti del Comune colle Provincie, è questione civile rimessa ai tribunali, di modo che non è il caso di invocare l'art. 116 della legge com. non trattandosi di un debito certo ed esigibile del Comune verso le Provincie. C. S. 19 Nov. 1879, *M.* 1880, p. 31.

964 — Quando il debito di un Comune è amministrativamente certo e liquido, costituisce una spesa obbligatoria la quale in caso di rifiutato pagamento, si iscrive d'ufficio sul bilancio. C. S. 27 Maggio 1879, *M.* 1880, p. 40 — C. S. 23 Sett. 1880, *M.* 1880, p. 357.

965 — Nè l'essersi portata la questione del debito ai tribunali civili può impedire il provvedimento dell'autorità tutoria, o del Prefetto se trattasi di Provincia, giacchè altrimenti sarebbe sempre in arbitrio del debitore moroso di rendere litigioso il debito, e così sottrarsi al procedimento amministrativo. C. S. 27 Maggio 1879, *M.* 1880, pag. 40.

966 — Piuttosto nei casi di lite contestata, è prudente che l'autorità tutoria si limiti allo stanziamento in bilancio, aspettando l'esito del giudizio ad emettere il mandato coattivo, per non sottoporsi al pericolo di dover far restituire ciò che potrebbe essere indebitamente pagato. Id. id.

967 — Se un debito apparteneva in origine ad una Frazione, dopo l'aggregazione di questa ad un Comune l'azione dei creditori non può esperimentarsi che contro il Comune medesimo, il quale perciò non può rifiutare l'iscrizione in bilancio del debito liquido ed esigibile, salvo nei rapporti tra il Comune e la Frazione le ragioni di regresso e rimborso se e come possono competere al Comune. C. S. 31 Dic. 1879, *M.* 1880, p. 56.

968 — La Dep. può stanziare sui bilanci le somme dovute dai Comuni, ma non provvedere contemporaneamente alla compilazione d'ufficio dei ruoli suppletivi sulla imposta terreni e fabbricati, dovendo il Comune deliberare i mezzi per il pagamento, e solo sul suo rifiuto potendo provvedere la Dep. Id id.

969 — L'autorità giudiziaria non è competente a conoscere dell'iscrizione d'ufficio nel bilancio com. di una somma dovuta dal Comune all'erario dello Stato, quando tale iscrizione fu ordinata dal Prefetto in esecuzione di un D. R. emanato in seguito a ricorso al Re, per essersi rifiutata la Dep. di ordinarla. Cass. Roma 3 Dic. 1879, *M.* 1880, p. 59.

970 Sui motivi di merito addotti da un Comune ricorrente contro gli stanziamenti fatti dalla Dep. in seguito a sentenza, non deve interloquire l'autorità amministrativa, essendo essi già devoluti all'autorità giudiziaria. C. S. 16 Genn. 1880, *M.* 1880, p. 134.

971 — Viola la legge il rifiuto della Dep. di stanziare nel bilancio di un Comune una somma contestata per la quale verte giudizio. C. S. 10 Marzo 1880, *M.* 1880, p. 173.

972 — Però la Dep. può non applicare questa disposizione in modo assoluto quando turbasse inutilmente l'economia dell'Amministrazione com. essendo come autorità tutoria il miglior giudice dell'opportunità ed urgenza di stanziare il pagamento in un tempo piuttosto che nell'altro. Id. id.

973 — Quando un creditore del Comune è munito di titolo esecutivo, si tratta di credito liquido ed esigibile, per cui è spesa obbligatoria da soddisfarsi a norma di legge. C. S. 10 Marzo 1880, *M.* 1880, p. 266.

974 — Ai termini dell'art. 116, n. 7 della legge com. è obbligatoria la spesa pel pagamento dei debiti esigibili, e quindi la Dep. non può ordinare lo stanziamento della somma occorrente nel bilancio dell'esercizio che precede quello nel quale deve farsi il pagamento. C. S. 24 Agosto 1880, *M.* 1880, p. 330.

975 — Trattandosi di un debito per ratizzi arretrati in favore del liceo, dichiarato liquido ed esigibile con sentenza del tribunale passata in cosa giudicata, la Dep. agisce regolarmente stanziando d'ufficio il relativo ammontare nel bilancio com. C. S. 6 Nov. 1880, *M.* 1881, p. 40.

976 — Di fronte ad una sentenza dell'autorità giudiziaria, è inopportuno di esaminare se lo stanziamento fatto dalla Dep. sia o no conforme alla giurisprudenza del Consiglio di Stato sull'obbligo dei ratizzi imposti ai Comuni dalle leggi dell'ex Reame delle due Sicilie. Id. id.

977 — Se il Comune capoluogo del mandamento ha dato in affitto una casa di sua proprietà per l'ufficio della Pretura, ha gli obblighi ed i diritti di qualunque altro locatore, e sorgendo questione sull'interpretazione della legge e del contratto, la questione uscirebbe dai termini della competenza amministrativa; quindi la Dep. non potrebbe iscrivere d'ufficio nei bilanci com. la somma oggetto della questione. C. S. 15 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 80.

978 — Non puó contestarsi la competenza della Commissione di stralcio per le cessate Deputazioni metriche della Sicilia, ed il suo diritto di regolare i conti, ed assegnare a ciascun Comune la quota da lui dovuta, avendo essa Commissione le facoltà già spettanti alla cessata Dep. suprema per la legge 15 Aprile 1812 — C. S. 15 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 94.

979 — In via amministrativa non ha alcuna efficacia l'eccezione di prescrizione di un debito sollevata da un Comune. C. S. 13 Ott.. 1874, *M.* 1874, p. 359 — C. S. 5 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 94.

980 — Non ha fondamento la pretesa di un Municipio di compensare il suo debito col sussidio deliberato dalla Provincia a favore del Comune per opere stradali, non potendosi fare compenso tra un debito certo e liquido per parte del Comune, ed un sussidio che è una prestazione volontaria per parte della Provincia, la quale è solo giudice del tempo in cui potrà adempiere alla promessa in ragione dei mezzi dei quali può disporre. C. S. 1 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 231 .

981 — Qualora un Comune sia stato condannato in sede giudiziale al pagamento di una data somma, la Dep. non può rifiutarsi di accogliere la domanda degli interessati per lo stanziamento di ufficio nel bilancio, facendo apprezzamenti di rito e di merito sulla sentenza, non essendo questo ufficio dell'autorità amministrativa. C. S. 6 Maggio 1881, *M.* 1881, p. 248.

982 — Quando un Comune è debitore verso un privato ed il debito è certo e liquido, come sarebbe quello risultante da una transazione giudiziale, la Dep. non può rifiutarsi di ordinare lo stanziamento d'ufficio, e la spedizione del successivo mandato coattivo. C. S. 20 Maggio 1881, *M.* 1881, p. 248.

983 — Il rifiuto non sarebbe giustificato nemmeno nel caso che il Comune debitore adducesse dei crediti da compensare col suo creditore; quando tali crediti non sono nè liquidi, nè arretrati. Id. id.

984 — Perciò in questo caso il decreto della Dep. prov. con cui siasi rifiutato di provvedere allo stanziamento di ufficio, ed al successivo mandato coattivo deve essere revocato. Id. id.

985 — Condannato un Comune con sentenza passata in giudicato al pagamento di una somma, non può rifiutarvisi per il motivo che risalendo la ragione del debito al tempo in cui facevano parte del Comune alcune Frazioni distaccate poscia e costituite in Comune distinto, debba esso debito gravare in parte proporzionale sul nuovo Comune. C. S. 23 Dic. 1881, *M.* 1882, p. 61.

986 — Opera quindi rettamente la Dep. che sul rifiuto del Comune disponga la iscrizione della somma in bilancio, ed il successivo mandato di ufficio. Id id.

987 — Ove il Comune ricorra contro tale provvedimento non si possono in via amministrativa, e per arrestare gli effetti di una reiudicata, prendere in considerazione i motivi, che o furono già dedotti, o si dovevano dedurre avanti il tribunale ove fu decisa la lite. Id id.

988 — La convenienza amministrativa non basta per dare facoltà al Governo di iscrivere coattivamente nei bilanci com. somme nè certe nè liquide, prima che sia intervenuto il titolo che le faccia obbligatorie nei modi previsti dalla legge. C. S. 12 Maggio 1882, *M.* 1882, p. 333.

989 — **Mandati**; *facoltà del Sindaco, della Giunta, obbligo del Tesoriere* — Giusta le disposizioni contenute nell'art. 2 della legge sul contenzioso amministrativo sono di competenza dei tribunali ordinari le questioni relative alle obbligazioni di un cassiere comunale d'estinguere un mandato tratto a favore di un terzo dall'Amministrazione del Comune, anche quando l'autorità amministrativa abbia dato un provvedimento in proposito. Cass. Napoli 4 Settem. 1867, *M.* 1868, p. 94.

990 — La spedizione dei mandati per il pagamento di spese deliberate dai Consigli comunali, e per le quali vi è apposito stanziamento nel bilancio, è un atto di mera esecuzione delle deliberazioni comunali, che l'art. 102 n. 4 della legge ha conferito al Sindaco, il quale lo esercita senza bisogno di alcuna deliberazione della Giunta, essendo a questa solamente attribuito di deliberare intorno alle somme stanziate in bilancio per

le spese impreviste, ed allo storno di un articolo all'altro nella stessa categoria. C. S. (Sez.riunite). 10 Nov. 1869, *M.* 1869, p. 382.

991 — La Giunta non può in modo generale *a priori* inibire il pagamento dei mandati spediti dal Sindaco; ma può per l'esercizio della sorveglianza sul regolare andamento dei servizi comunali attribuitale dall'art. 92 della legge com. con speciale deliberazione per ogni singolo caso impedire il pagamento di una spesa, quando trovi non adempiuto il servizio cui si è voluto provvedere colla somma stanziata in bilancio. Id. id.

992 — Verificandosi il caso che manchi nella cassa di un Comune il necessario, non si può obbligare il Tesoriere ad anticipare i fondi occorrenti pel pagamento dei mandati che gli presentano, a meno che, in seguito a verifica della cassa, risulti che per incuria del Tesoriere non si sono riscossi i denari previsti in bilancio per far fronte alle spese del Comune. Nota Min. Int. 5 Mag. 1870, *M.* 1870, p. 319.

— 993 Il Tesoriere comunale che negligentemente ritarda il pagamento di un mandato spedito dal Comune, e rende quindi necessari degli atti di esecuzione da parte del creditore, è debitore in proprio delle spese relative verso il creditore, il quale conseguentemente deve rivolgersi per esse non al Comune, ma bensì al Tesoriere. Cass. Torino 14 Giugno 1870, *M.* 1870, p. 335.

994 — Il Sindaco come esecutore delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta municipale, può da solo ordinare il pagamento delle spese fisse stanziate iu bilancio, e di quelle somme che risultano dovute in virtù di contratti legalmente conchiusi e stipulati. Nota Min. Int. 4 Nov. 1870, *M.* 1870, p. 380. — Cir. Min. Int. 5 Dicemb. 1875, *M.* 1876, p. 1.

995 — Quando si tratti di liquidare la spesa di provviste e di lavori ad economia è necessario il concorso della Giunta muninipale, a cui la legge demandò la facoltà di conchiudere i contratti, ed il compito generico di vegliare al normale andamento dei servizi comunali. Nota Min. Int. 4 Novembre 1870, *M.* 1870, p. 380.

996 — Allorquando il Consiglio comunale deliberata e circoscritta una spesa, stanzia nel bilancio apposito fondo per soddisfarla, può e deve il Sindaco spiccare senz'altro il relativo mandato di pagamento, senza che occorra l'intervento della Giunta. C. S. 16 Ottobre 1875, *M.* 1875, p. 322.

997 — Non compete però egualmente al Sindaco, solo perchè è stanziata una somma in bilancio per far fronte eventualmente ad un dato servizio, di deliberare la spesa relativa o di deliberarla in somma maggiore o minore, ed apprezzare da sè ed esclusivamente le esigenze dei servigi comunali, ed in questi casi occorre un'apposita deliberazione della Giunta. Id. id.

998 — Quando si tratta di disporre dei fondi stanziati in via approssimativa ed a calcolo sui bilanci, o di prelevare somme dalle casuali occorre una formale deliberazione della Giunta, da munirsi del visto Prefettizio. Circ. Min. Int. 15 Dicem. 1875, *M.* 1876, p. 1.

999 — L'Esattore o Tesoriere com. non può pagare che i mandati regolari nella forma, e pei quali nel bilancio si trovino fondi appropriati al pagamento ma non può sindacare l'azione degli Amministratori e giudicare la bontà intrinseca dei loro atti, e degli ordini di pagamento, che essi emettono. C. S. 14 Giugno 1879, *M.* 1879, p. 281. — C. C. 28 Giugno 1881, *M.* 1882,p. 12.

1000 — Se l'Esattore o Tesoriere paga crediti oltre i limiti fissati dal bilancio per rispetto ed ossequio al Sindaco e agli Assessori avrà titolo al credito verso questi, non già verso il Comune. C. C. 14 Giugno 1879, *M.* 1879, p. 281.

1001 — L'Esattore a cui vien rimesso copia del bilancio, deve osservarlo nell'estinguere i mandati delle spese ricusandone il pagamento se il mandato eccede la somma stanziata in bilancio, salvo che non si producano le relative deliberazioni a termini degli art. 87 n. 10 e 93, n. 3 della legge com. munite del visto Prefettizio. Circ. Min. Int. 15 Luglio 1874, *M.* 1874, p. 228.

1002 — L'emissione dei mandati ed il loro pagamento sono due funzioni distinte; la prima appartiene all Giunta, la seconda all'Esattore o Tesoriere. C. S. 2 Febbraio 1881, *M.* 1881, p. 137.

1003 — Sebbene l'Esattore o Tesoriere com. ricusi di pagare alcuni mandati rilasciati dalla Giunta a creditori del Comune, essa tuttavia non ha facoltà di intimare ad alcuni debitori di non pagare all'Esattore, ma di estinguere con le somme da essi dovute i mandati che di mano in mano sarebbero emessi dalla Giunta, e consegnati ai suoi creditori. Id. id.

1004 — Sebbene l'Esattore com. sia obbligato per tutte le somme stanziate in bilancio, non è lecito al Comune di trarre mandati eccedenti le proporzioni prescritte dalla legge, ed obbligarlo innanzi alla scadenza dei termini indicati dalla medesima a soddisfare con mezzi suoi, tutti i mandati che il Comune credesse spedire. App. Roma 16 maggio 1881, *M.* 1881, p. 270.

1005 — Questa regola ha tanto più applicazione quando nel contratto di Esattoria sonosi fatte talune speciali eccezioni per il pagamento cioè delle imposte e sovrimposte dovute dal Comune, e dei mandati dei soli salariati com. App. Roma 16 Maggio 1881, *M.* 1881, 270.

1006 — L'Esattore non può ottenere il rimborso di pagamenti non autorizzati, e basta opporgli la mancanza dei mandati. C. C. 25 Maggio 1881, *M.* 1882, p. 268.

1007 — Pei mandati di pagamento tratti in testa del Tesoriere, spetta a costui provare le spese, e produrre le ricevute dei percipienti: per quelli invece intestati al Sindaco e Segretario tale obbligo spetta a costoro. C. C. 6 Giugno 1882, *M.* 1883, p. 171.

1008 — I mandati di pagamento irregolari per merito intrinseco delle spese non possono imputarsi al Tesoriere, al quale incombe di guardare solo alla forma di essi e che non eccedano gli stanziamenti del bilancio. C. C. 6 Giugno 1882, *M.* 1883, 171.

1009 — Sono inammissibili i pagamenti fatti senza regolari mandati per opere pubbliche non liquidate, nè collaudate, e tanto meno potrebbero essere ammessi dalla Corte dei Conti, quando mancano le delib. del Consiglio com. e l'approvazione del Consiglio di Prefettura. Id. id.

1010 — Quando però l'Esattore si opponga al pagamento per non avere fondi allegando motivi di contabilità e di gestione, e declini per tali motivi ogni responsabilità, allora tale controversia non può essere decisa dall'autorità giudiziaria, appartenendo alla cognizione dell'autorità amministrativa. Cass. Roma 24 Maggio 1882, *M.* 1883, p. 172.

1011 — **Residui** — I residui di un titolo del bilancio non divengono disponibili per il Consiglio com. se non quando dalla revisione dei conti dell'annata a cui il bilancio si riferisce risulti che la somma stanziata per quel titolo non fu effettivamente spesa, nè vi è più necessità di spenderla. C. S. 10 Agosto 1869, *M.* 1872, p. 13 — C. S. 3 Giugno 1881, *M.* 1881, p. 212.

1012 — A tenore del §. 24 delle Istruzioni del Minist. dell'Inter. 21 Gennaio 1867, ove nella liquidazione finale del conto consuntivo emerga un avanzo disponibile, e sia ad un tempo intervenuto il bisogno di qualche spesa nuova per la quale si dovessero poi stanziare appositi fondi negli esercizi successivi, si può dal Consiglio com. supplirvi in tutto od in parte destinandovi fra i residui passivi l'ammontare dell'avanzo suddetto. C. S. 10 Maggio 1878, *M.* 1878, p. 205.

1013. — L'efficacia della relativa deliberazione è subordinata alla condizione che il risultato definitivo del conto dopo l'approvazione del Consiglio di Prefettura, mantenga un residuo attivo, corrispondente alla nuova spesa portata dal Consiglio com. tra i residui passivi, ma non ne segue che solo in vista di una eventualità contraria, la deliberazione debba ritenersi senz'altro nulla, e sia quindi passibile di annullamento per parte del Prefetto. C. S. 10 Maggio 1878, *M.* 1878, p. 205.

1014 — Non è lecito iscrivere nel bilancio com. come introito, una somma che potrebbe risultare quale economia dell'esercizio precedente mentre questo è ancora aperto. C. S. 9 Luglio 1880, *M.* 1880, p. 281.

1015 — I Comuni possono valersi degli avanzi o residui disponibili risultanti dal conto per provvedere alle maggiori e nuove spese verificatesi nel corso dell'anno cui il conto si riferisce, ma non hanno la facoltà di vincolare siffatti avanzi per spese da farsi negli esercizi avvenire, anche nel caso che sia dubbia l'esigenza di questi residui entro l'anno. C. S. 30 Giugno 1880, *M.* 1880, pag. 335.

1016 — Quindi la Dep. opera legalmente non concedendo l'autorizzazione di eccedere la sovraimposta, quando i Comuni non abbiano aggiunto all'attivo del proprio bilancio i residui disponibili risultanti dal conto dell'anno precedente. Id. id.

1017 — Finchè non sia approvato il conto finale di un esercizio, non può il Consiglio com. disporre dei residui attivi che potrebbero risultare dal conto stesso per aumentare il fondo delle causali. C. S. 6 Dicembre 1882, *M.* 1883, p, 158.

1018 — Tutt' al più può ammettersi lo storno dai residui attivi per far fronte a spese certe e di ricosciuta utilità pubblica: non mai però per aumentare il fondo casuali. Id. id.

1019 — Se le somme stanziate per le spese obbligatorie presentano un'economia, questa deve andare nei residui attivi applicabili agli esercizi successivi onde ridurre la sovraimposta. C.S. 23 Febb. 1883, *M.* 1883, p. 188.

1020 — Qualora dovesse avverarsi il caso di maggiori esazioni di quelle previste in bilancio, queste devono essere portate in economia, ed applicate ai successivi esercizi a sgravio dei contribuenti. C. S. 16 Marzo 1883, *M.* 1883, p. 249.

1021 — **Storni** — Una somma stata stanziata nel bilancio di un Comune per la spesa di una determinata opera, non può essere stornata per impiegarla diversamente a motivo che l'opera stessa non sia compiuta, e non sia seguita la definitiva liquidazione. C. S. 31 Maggio 1863, *M.* 1863, p. 250.

1022 — I Consigli com. non hanno facoltà di fare storni da un bilancio all'altro di due successive annate. C. S. 10 Agosto 1869, *M.* 1872, p. 13 — 3 Giugno 1881, *M.* 1881, p. 212.

1023 — Non è vietato ai Comuni di stornare nelle debite forme, per farne altro uso che sia riconosciuto più urgente, le somme che si trovano stanziate in bilancio per la manutenzione delle strade comunali, quando tali somme non riguardano le strade obbligatorie. C. S. 29 Aprile 1874, *M.* 1874, p. 318.

1024 — Non è ammissibile lo storno di somme presunte superiori al bisogno di alcuni art. del bilancio per trasportarli in quello delle casuali, anzichè in altri articoli nei quali siasi regolarmente riconosciuta la necessità di aumenti determinati e certi. C. S. 28 Luglio 1880, *M.* 1880, p. 281.

1025 — Viola la legge la delib. del Consiglio com. per lo storno di una somma iscritta nel bilancio per sopperire ad una spesa obbligatoria, quando la somma sia necessaria ed anche insufficiente ai bisogni. C. S. 29 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 126.

1026 — Qualora si manifesti la necessità di provvedere a spese obbligatorie nuove e maggiori nel corso dell'anno, deve il Consiglio com. deliberare intorno a proposte specificate, e non accrescere con un semplice storno l'articolo delle causali. Id. id.

1027 — Iscritta nel bilancio com. una somma per spesa obbligatoria, non la si può invertire in un uso diverso sebbene esso pure obbligatorio. C. S. 21 Gennaio 1882, *M.* 1882, p. 106.

1028 — A termini della legge 14 Giugno 1874 e di quella com. non possono essere stornate le somme stanziate in bilancio e destinate a spese obbligatorie. C. S. 18 Marzo 1882, *M.* 1882, p. 151.

1029 — L'art. 87, n. 10 della legge com. mentre accorda ai Cons. com. la facoltá di deliberare storni da una categoria all'altra del bilancio, non restringe tale facoltà alle categorie dello stesso titolo. C. S. 4 Novembre 1882, *M.* 1883, p. 9.

1030 — Gli storni sono ammissibili quando all'epoca in cui si effettuano si conosce già che i fondi stornati sarebbero andati in economia. Id. id.

1031 — Non si potrebbe mettere in dubbio la legittimità di uno storno, quando è destinato per sopperire ad una spesa obbligatoria ed urgente come è quella derivata da operazioni intese a provvedere il paese di acqua potabile. Id. id.

1032 — **Stanziamenti di ufficio.** — *Invito al Comune — Competenza della Dep.* — Quando si tratti di stanziamento di somme in un bilancio com. non occorre che la Dep. faccia conoscere al Consiglio i motivi del provvedimento, non essendo il medesimo fra quegli affari indicati negli art, 137, 138 e 139 della legge com. e per i quali l'art. 140 successivo impone quest'obbligo. C. S. 30 Settembre 1880, *M.* 1880, p. 375.

1033 — La Deputazione prov. deve sempre sentire il Comune prima di stanziare di ufficio in bilancio una spesa obbligatoria; ed il difetto di tale notificazione rende nulla ed inefficacie la deliberazione della Deputazione provinciale C. S. 10 Maggio 1864, *M.* 1864, p. 205; — 16 Giugno 1864, *M.* 1864 p. 272; — 14 Settembre 1869, *M.* 1869, p. 314. — 29 Ottobre 1870, *M.* 1871, p. 10. — 10 Maggio 1872, *M.* 1872, p. 253 — 13 novembre 1874, *M.* 1874, p. 376. — 29 novembre 1876, *M.* 1877, p. 47. — 7 Agosto 1878, *M.* 1878, p. 323. — 1 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 231.

1034 — Il pericolo di un danno maggiore a cui per la eventualità di un sequestro si fosse creduto esposto il Comune col ritardato pagamento, non può dispensare la Dep. dall'eccitamento, prescritto. C. S. 29 Nov. 1876, *M.* 1877, p. 47.

1035 — Per l'art. 141 della legge com. prima di fare lo stanziamento di ufficio nel bilancio del Comune, la Dep. prov. ha l'obbligo soltanto di udire il Consiglio com. ciò che non importa una confutazione polemica delle ragioni in contrario addotte del Comune. C. S. 25 Agosto 1881, *M.* 1881, p. 308.

1036 — Perchè la Dep. prov. possa procedere allo stanziamento di ufficio non basta che il Comune si rifiuti di sottostare al pagamento della spesa, ma deve constare che la Dep. lo abbia in modo speciale udito prima di addivenire allo stanziamento. C. S. 18 Settembre 1875, *M.* 1875, p. 356.

1037 — L'interpellanza ai Consigli com. di cui agli art. 140 e 141 della legge com. deve essere fatta dalla stessa Dep. cui spetta di risolvere definitivamente, non essendo ammessi come equipollenti, gli inviti che fossero fatti dal Prefetto in qualità diversa di quella di Presidente della Dep. e senza incarico di questa, o dal Sottoprefetto. Circ. Min. Int. 25 Sett. 1877, *M.* 1877, p. 310.

1038 — A termini dell'art. 141 della legge com. deve la Dep. sentire le ragioni del Comune prima di procedere allo stanziamento d'ufficio; e l'invito relativo deve essere fatto dalla stessa Dep. non potendo tener luogo di tale formalità sostanziale una lettera del Prefetto, specialmente se sia rimasta senza risposta, ed abbia anche nel caso preceduto di soli 28 giorni la decisione dello stanziamento. C. S. 26 Agosto 1882, *M.* 1882, p. 379.

1039 — L'ordine dato dal Consiglio prov. scol. ad un Comune di ristabilire le classi elementari e rimettere in ufficio i maestri, non può tener luogo dell'invito che la legge vuole si faccia dalla Dep. prov. prima di fare d'ufficio alcun stanziamento nel bilancio. C. S. 15 Ott. 1872, *M.* 1872, p. 365.

1040 — Il fatto che il Consiglio com. abbia già discusse e respinte le proposte del Prefetto per lo stanziamento di una spesa obbligatoria, dispensa la Deputaz. prov. dal fare l'eccitamento speciale voluto dalla legge prima di provvedere d'ufficio C. S. 4 Novembre 1873, *M.* 1873, p. 360.

1041 — Alla necessità della prescritta interpellanza al Consiglio com. prima di pro-

cedere allo stanziamento d'ufficio possono supplire gli inviti fatti ripetutamente dal Prefetto, tanto più se il Comune ha risposto con deliberazioni negative. C. S. 10 Marzo 1876, *M.* 1876, p. 309. — C. S. 12 Gennaio 1877, *M.* 1877, p. 75.

1042 — La Dep. non può delegare al Prefetto di fare, occorrendo, per essa, tutti i provvedimenti che fossero necessari in ordine ai bilanci dei Comuni, compresa la facoltà di autorizzare l'eccedenza della sovrimposta: e sarebbero radicalmente nulle le allocazioni nei bilanci com. fatte dal Prefetto in dipendenza della facoltà avutane dalla Dep. C. S. 7 Luglio 1877, *M.* 1877, p. 277.

1043 — La Dep. non può autorizzare il Prefetto a stanziare di ufficio nei bilanci com. le spese obbligatorie ommesse. C. S. 30 Novembre 1877, *M* 1878, p. 12.

1044 — Nè la posteriore ratifica della Dep. potrebbe sanare lo stanziamento illegalmente fatto dal Prefetto. Id, Id.

1045 — Non si verifica violazione della art. 141 della legge com. nel caso che la Dep. siasi limitata a dichiarare che una spesa debba stare a carico del Comune essendo questo un atto preparatorio. C. S. 25. Luglio 1877, *M.* 1877, p. 265.

1046 — Eccede i limiti della sua competenza quel Prefetto che si attribuisce la facoltà di stanziare di ufficio nei bilanci comunali le spese obbligatorie, cui i Comuni si rifiutino di sottostare, spettando invece questa facoltà alla Dep. prov. C. S. 7 Maggio 1862, *M.* 1862, p. 264. — 25 Luglio 1866, *M.* 1866, p. 276. — 9 Ott. 1875, *M.* 1875, p. 341.

1047 — Il Prefetto non può costringere un Comune al pagamento di una spesa obbligatoria inviando un Commissario sul luogo o ritenendo una somma di proprietà del Comune, poichè nel caso di rifiuto del Comune spetta di provvedere alla Deputazione prov. C. S. 16 Luglio 1863, *M.* 1864, p. 143.

1048 — Ove un Comune neghi di pagare una spesa per esso obbligatoria, non ritenendola tale, non è il caso di annullarne la deliberazione, sibbene di farne iscrivere d'ufficio la spesa nel bilancio. C. S. 28 Settembre 1868, *M.* 1869, p. 16. — 15 Febb. 1870, *M.* 1870, p. 95. — 6 Giugno 1871, *M.* 1871, p. 219. — 30 Agosto 1879, *M.* 1879, p. 313.

1049 — Il rimedio dell'annullamento ordinato per le deliberazioni irregolari nella forma, o contrarie alle leggi non si estende alle questioni, per le quali è riservato il rimedio dello stanziamento d'ufficio. C. S. 19 Dicembre 1873, *M.* 1874, p. 19.

1050 — Il visto esecutorio apposto dal Prefetto al bilancio d'un Comune non impedisce alla Dep. prov. di fare le allocazioni d'ufficio per le spese obbligatorie non iscritte, quante volte lo riconosca necessario. C. S. 5 Marzo 1875, *M.* 1875, p.170. — C. S. 10 Marzo 1876, *M.* 1876, p. 309.

1051 — Non è fissato alcun termine alla Deputazione prov. per stanziare di ufficio nei bilanci comunali le somme necessarie alle spese obbligatorie, e non se ne potrebbe riconoscere alcun altro fuori di quello di provvedere utilmente durante l'esercizio cui si riferisce il bilancio stesso. C. S. 22 Genn. 1863, *M.* 1863, p. 219. — 27 Genn. 1863, *M.* 1864, p. 144. — 6 Maggio 1873, *M.* 1873, p. 228.

1052 — Quando una spesa è dichiarata obbligatoria o per legge, o per decreto dell'autorità competente, la Deputazione prov. in caso di rifiuto del Comune, e previi i prescritti incitamenti, ha l'obbligo di provvedere d'ufficio allo stanziamento nel bilancio comunale della somma relativa, senza che possa discutere se una spesa debba o no classificarsi fra le obbligatorie. C. S. 6 Sett. e 15 Novembre 1862, *M.* 1863, p. 238. —23 Giugno 1864, *M.* 1864, p. 285.

1053 — Quando la Dep. è chiamata dal Prefetto a procedere allo stanziamento d'ufficio in un bilancio com. di alcune somme per spese obbligatorie, essa deve esercitare il suo ministero agli effetti dell'art. 141 della legge com. e quindi deve limitarsi a riconoscere puramente se le spese segnalate sono obbligatorie, e in quel caso farne di ufficio le allocazioni necessarie: ma non ha facoltà di apprezzarle per darne o rifiutarne l'approvazione, come è delle spese facoltative, ed in generale di tutte le deliberazioni com. rassegnate negli art. 137, 138, 139 della detta legge. C. S. 31 Luglio 1878, *M.* 1878, p. 282.

1054 — Devesi quindi revocare la deliberazione della Dep. con cui si è rifiutata di stanziare in un bilancio com. una spesa obbligatoria, solo perchè essa aggraverebbe il Comune, ed i contribuenti di un'enorme sovrimposta. Id. id.

1055 — Un Cons. com. non può rifiutarsi al pagamento della somma a cui è stato condannato, sotto pretesto che la sentenza del tribunale sia erronea ed ingiusta. C. S. 17 Luglio 1880, *M.* 1880, p. 297.

1056 — Quando il bilancio dell'anno in corso non sia ancora reso esecutorio, è legale lo stanziamento fatto dalla Dep. nel bilancio dell'anno precedente, protraendosi quell'esercizio a tutto il mese di Marzo. Id. id.

1057 — Trattandosi di stanziamento di ufficio, se non è possibile aggravarne la sovrimposta, può la Dep. caricare la spesa necessaria sulla tassa fuocatico. Id. id.

1058 — Trattandosi di sentenza munita di clausola esecutiva, la Dep. non può limitarsi a stanziare in bilancio la somma dovuta ma deve prendere le determinazioni che la legge le impone. Id. id.

1059 — Un errore di fatto avvenuto nello stanziamento di una spesa in un bilancio comunale, non può autorizzare il Comune a rifiutarsi di stanziare la maggior spesa dovuta, quand'anche il bilancio suddetto sia stato superiormente approvato. C. S. 16 Febbraio 1865, *M.* 1865, p. 117.

1060 — Qualora in sede amministrativa sia accertata l'obbligatorietá della spesa per quota di contributo al prestito Austriaco del 1854, opera legalmente la Dep. che sul rifiuto del Comune stanzia di ufficio in bilancio la somma dovuta. C. S. 13 Nov 1880, *M.* 1881, p. 127.

1061 — Ove sia provato l'ammontare della spesa dovuta dal Comune per quota di concorso nella costruzione di una strada consortile, il debito relativo è liquido, e la Dep. provvede legalmente ove il Comune si rifiuti decretandone d'ufficio l'inscrizione in bilancio. C. S. 16 Sett. 1882, *M.* 1882, p. 348.

1062 — La spesa pel pagamento dei debiti esigibili è obbligatoria, ed in caso di lite debbono stanziarsi in bilancio le somme relative da tenersi in deposito sino alla decisione della causa . C. S. 18 Nov. 1882, *M.* 1883, p. 118.

1063 — Quindi qualora non sia stato deciso dai tribunali che il Comune debba una data somma, e che anzi non sia stata ancora promossa la lite non si può far luogo alla stanziamento d'ufficio. Id. id.

1064 — Riconosciuto dal Cons. di Prefettura, nell'approvazione dei conti il debito di un Comune verso un cessato Esattore com. ove il Comune si rifiuti di soddisfarlo rettamente la Dep. lo iscrive d'ufficio nel bilancio trattandosi di credito liquido, specialmente se non abbia il Comune presentato ricorso alla Corte dei Conti contro il D. del Cons. di Prefettura. C. S.9 Sett. 1882, *M.* 1883, p. 59.

1065 — Qualora la Corte dei Conti abbia con regolare decisione ritenuto un ex Esattore in debito verso un Comune, non può in nessun caso il Cons. com. condonare il debito derivante da una decisione passata in *re iudicata.* C. S. 22 Dic. 1882, *M.* 1883, p. 119.

1066 — Essendo perciò questo un credito liquido ed esigibile se il Cons. com. non lo comprende nella parte attiva del bilancio anzi si rifiuta di farlo, deve provvedere la Dep. prov. a termini dell'art. 142 della legge com. Id. id.

1067 — Il ricorso in Cassazione contro una sentenza che condanna un Comune al pagamento di una somma non lo esime dall'obbbligo di stanziarla in bilancio. C. S. 28 Giugno 1883, *M.* 1883, p. 250.

1068 — Del pari non lo esimono da tale obbligo l'insolvibilità del creditore, l'asserta esistenza dei debiti del creditore stesso verso il Comune se non sono liquidi, nè la mancanza di mezzi con cui far fronte al pagamento della somma. Id. id.

1069 — Sarebbe irrecevibile un reclamo contro l'invito fatto dalla Dep. prov. al Comune di provvedere allo stanziamento nel bilancio di una somma dovuta; ma se posteriormente al reclamo la Dep. emise i suoi provvedimenti definitivi, si può prescindere dalla eccezione di forma ed entrare nel merito del reclamo stesso. Id. id.

1070 — L'incarico demandato dalla legge comunale alla Deputazione Prov.di *fare d'ufficio* gli stanziamenti necessari per le spese obbligatorie, non implica la facoltà di depennare altri stanziamenti fatti dal Comune, ma importa solo il diritto di eccitare il Comune stesso a deliberare se per fare fronte alle allocazioni di ufficio intenda depennare altri stanziamenti, o provvedere i fondi occorrenti con altri mezzi, e solo sul rifiuto del Comune può provvedere essa di ufficio. C. S. 20 Settembre 1862, *M.* 1863, p. 15 — 27 Gennaio 1863, *M.* 1864, p. 144. — 25 Agosto 1864, *M.* 1864, p. 325 — 3 Luglio 1871, *M.* 1872, p. 56.

1071 — Le attribuzioni date alle Deputazioni prov. per lo stanziamento di ufficio delle spese obbligatorie a carico dei Comuni, non debbono estendersi ai modi di esecuzione delle opere, se non in quanto ciò si renda assolutamente necessario pel conseguimento di quello scopo. C. S. 26 Ottobre 1861, *M.* 1862, p. 138.

1072 — Non può la Deputazione prov. ordinando lo stanziamento nel bilancio comunale delle spese obbligatorie omesse, imporre che ad esse si provveda con l'aumento della sovraimposta al tributo diretto, avendo il Comune il diritto di farvi fronte o con l'aumento delle sovraimposte, o colla riduzione delle spese facoltative, o con gli altri mezzi acconsentiti dalla legge. C. S. 27 Marzo 1866, *M.* 1866, p. 205. — 11 Settembre 1866, *M.* 1867, p. 74. — 27 Luglio 1870, *M.* 1870, p. 264. — C. S. 11 Febbraio 1873, *M.* 1873, p. 86.

1073 — Dopo eseguito lo stanziamento di ufficio di una spesa obbligatoria può la Deputazione, per gli art. 141 e 142 della legge comunale provvedere alla scelta dei fondi sui quali deve essere prelevata la somma, soltanto qualora la Giunta municipale non ispedisca i mandati o non dia eseguimento alle deliberazioni approvate, ovvero essa od il Consiglio comunale non compiano alle operazioni obbligatorie. C. S. 11 Settembre 1866, *M.* 1867, p. 74. — 30 Marzo 1872, *M.* 1872, p. 216. — 11 Febbraio 1873, *M.* 1873, p. 87 — 25 Agosto 1881, *M.* 1881, p. 308.

1074 — Se a seguito di stanziamenti di ufficio il Cons. com. espressamente invitato, si è negato di provvedere i fondi all'uopo

necessari, opera legittimamente la Dep. prov. se nella impossibilità di ricorrere alla sovraimposta perchè già applicata nel suo limite massimo, ordina di far fronte al pareggio del bilancio com. coll'introdurre d'ufficio la tassa di focatico. C. S. 4 Gennaio 1873, *M.* 1873, p. 71.

1075 — Rifiutandosi il Consiglio com. di pareggiare il bilancio, è conforme alla legge il provvedimento della Dep. prov. che ha portato la sovraimposta del Comune sino al limite permesso, ed ha imposto per il rimanente le tasse di famiglia e sul bestiame da riscuotersi con le norme stabilite dai regolamenti approvati. C. S. 11 Febbraio 1873, *M.* 1873, p. 87.

1076 — Eccede i limiti della propria competenza la Dep. prov. decretando la formazione di ruoli supplettivi, a fine di procurare i mezzi necessari ad estinguere un debito del Comune, da essa ravvisato esigibile ed allogato d'ufficio in bilancio C. S. 14 Gennaio 1874, *M.* 1874, p. 54.

1077 — Quando si tratti di spese obbligatorie e sieno state osservate le formalità prescritte dalla legge, è regolare l'iscrizione fatta d'ufficio dalla Dep. nel bilancio com. provvedendo poi con riduzione di spese o con aumento di imposte i fondi occorrenti a pareggio delle aumentate passività. C. S. 10 Dicembre 1881, *M.* 1882, p. 44.

1078 — Dopo che fu stanziata d'ufficio nel bilancio di un Comune una somma per pagamento di un spesa obbligatoria, non si può compilare pure d'ufficio un ruolo supplettivo di sovrimposta pel pareggio del bilancio, ma devesi anzitutto invitare il Comune a designare entro un congruo termine i cespiti coi quali far fronte alle spese d'ufficio: salvo a provvedere nei modi di legge in caso di riluttanza del medesimo. C. S. 30 Maggio 1879, *M.* 1879, p. 221.

1079 — Ove invece sia stato compilato senz'altro d'ufficio tale ruolo supplettivo, non può il Comune deliberare di sospenderne la riscossione, ma soltanto gli rimane salvo di ricorrere contro siffatto provvedimento. Id. id.

1080 — Se in seguito allo stanziamento operato d'ufficio a carico d'un Comune dalla Dep. prov. il Comune stesso non ha ricorso in tempo utile, contro il relativo decreto, esso non ha facoltà di opporsi alla riscossione dei ruoli supplettivi che in esecuzione del D. della Dep. sieno stati regolarmente compilati ed omologati dal Prefetto. C. S. 30 Ottobre 1875, *M.* 1875, p. 375.

1081 — L'ingiunzione fatta dalla Dep. al Comune che eccede la sovrimposta di provvedere allo stanziamento nel bilancio della somma che scade in quell'esercizio pel pagamento di un debito, implica necessariamente l'obbligo di iscrivere nel bilancio i mezzi necessari per estinguerla. C. S. 25 Luglio 1882, *M.* 1882, p. 333.

1082 — Se quindi invece il Consiglio com. stabiliva di bilanciare il debito suddetto iscritto nella parte passiva del presuntivo con una somma da ottenersi ipoteticamente a mutuo, non avendo esso provveduto in conformità all'invito dell'autorità tutoria, la Dep. agisce secondo la facoltà deferitale dall'art. 139 della legge com. aumentando di altrettanta somma la sovrimposta ai tributi diretti. Id. id.

1083 — *Interesse della Provincia* — Non è necessario d'interpellare previamente il Consiglio com. a termini dell'art. 141 della legge com. quando si tratta di provvedere con R. Decreto allo stanziamento nel bilancio di un Comune di un debito verso la Provincia, poichè in tal caso il procedimento d'interpellanza è stato già esaurito ed il Comune ha potuto spiegare le ragioni del suo rifiuto presso l'autorità tutoria. C. S. (Sezioni unite) 21 Gennaio 1871, *M.* 1871, p. 74.

1084 — Per l'eccezione di cui all'art. 142 della legge com. la Dep. prov. è impedita di procedere allo stanziamento di ufficio o di spedire mandati coattivi, anche per piccole somme, dovute dai Comuni alla Provincia. Min. Int. 9 Dicem. 1874, *M.* 1875, p. 10.

1085 — Quando esista conflitto fra gli interessi della Provincia e quelli del Comune, nè la Dep. né il Prefetto possono provvedere allo stanziamento d'ufficio, occorrendo a ciò un D. R. — C. S. 26 Agosto 1874, *M.* 1876, p. 252. — C. S. 24 Marzo 1880, *M.* 1880, p. 138. — C. S. 31 Dicembre 1879, *M.* 1880, p. 23 — C. S. 30 Settembre 1880, *M.* 1880, p. 362 e 375 — C. S. 23 Ottobre 1880, *M.* 1880, p. 374. — C. S. 8 Ottobre 1881, *M.* 1881, p. 357.

1086 — In forza dell'ultimo inciso dell'art. 142 della legge com. é tolta alla Dep. ed a fortiori al Prefetto Presidente della medesima, ogni facoltà di coercizione amministrativa sui Comuni, quando si tratta di operazioni, spese o interessi che riguardano i rapporti fra i Comuni, e la Provincia. C. S. 22 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 276.

1087 — Perciò in quel caso non si può provvedere che con D. R. ed il Prefetto non può, nemmeno provvisoriamente, stanziare nel bilancio com. le somme dovute alla Provincia. C. S. 30 Settembre 1880, *M.* 1881, p. 77 — C. S. 22 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 276.

1088 — Quando sia tuttora da liquidare un conto fra la Provincia ed il Comune, rimane riservato dopo la liquidazione il provvedimento che spetterà al Governo di prendere, e frattanto devesi revocare lo stanziamento fatto illegalmente dalla Dep. a favore della Provincia interessata. C. S. 23 Febbraio 1883, *M.* 1883, p. 204.

**Mandati di ufficio** — *Competenza* — *Og-*

*getto del mandato — necessità dello stanziamento — non occorre avviso preventivo — rifiuto di soddisfare un mandato d'ufficio — chiusura dell'esercizio — ricorsi; effetto sospensivo*

1089 — Spetta alla Deputazione prov. spedire un mandato d'ufficio, e non al Prefetto. C. S. 22 Marzo 1862, *M.* 1862, p. 176; — 4 Nov. 1862, *M.* 1863, p. 15.

1090 — La Dep. Prov. può spedire mandati, solo per le spese obbligatorie determinate ed in somme accertate. C. S. 18 Feb. 1874, *M.* 1874, p. 102.

1091 — Ove un Comune rifiuti il pagamento di una spesa che non sia annoverata fra le obbligatorie, chi lo ripete deve rivolgersi all'autorità giudiziaria e non alla Deputazione prov. la quale non può provvedere che quando si tratti di mandati da spedirsi per spese obbligatorie. C. S. 25 Marzo 1863, *M.* 1863, p. 241.

1092 — È irregolare la spedizione di un mandato a carico di un Comune fatta dalla Deputazione prov. quando non vi sia in bilancio lo stanziamento relativo. C. S. 14 Aprile 1864, *M.* 1864, p. 159. — 10 Maggio 1864, *M.* 1864, p. 204. — 19 Ottobre 1869, *M.* 1870, p. 16. — 8 Giugno 1870, *M.* 1870, p. 236. — 13 Mar. 1878, *M.* 1878, p. 313.

1093 — Quando i Comuni ritardano senza ragione il pagamento di un debito già stanziato in bilancio verso la Provincia, devesi con D. R. ordinare l'emissione dei mandati d'ufficio. C. S. 25 Settembre 1881, *M.* 1881, p. 136.

1094 — La Deputazione prov. non può sul rifiuto del Comune rilasciare d'ufficio un mandato di pagamento di una spesa obbligatoria se nel bilancio comunale tale spesa non si trova già stanziata; essendochè in tal caso deve far precedere lo stanziamento d'ufficio a termini dell'art. 141 della legge comunale C. S. 19 Ott. 1869, *M.* 1870, p. 16. — 25 Magg. 1869, *M.* 1870, p. 28. — 16 Nov. 1869, *M.* 1870, p. 234. — 8 Giug. 1870, *M.* 1870, p. 236. — 6 Dic 1876, *M.* 1877, p. 45. — 31 Genn. 1877, *M.* 1877, p. 166. — 10 Apr. 1878, *M.* 1878, p. 154. — 15 Apr. 1882, *M.* 1882, p. 201. — 28 Dic. 1882, *M.* 1883, p. 119.

1095 — La Dep. viola la legge se emette un mandato di ufficio senza interrogare prima il Consiglio com. per le disposizioni dell'art. 141 della legge com. C. S. 20 Nov. 1878, *M.* 1879, p. 29.

1096 — L'art. 142 della legge com. non fa obbligo alla Dep. di sentire il Consiglio com. quando si tratta di mandati d'ufficio spediti sui fondi già esistenti in bilancio. C. S. 14 Agosto 1880, *M.* 1880, p. 357.

1097 — L'invito fatto dalla Dep. prima di procedere allo stanziamento d'ufficio nel bilancio com. è sufficiente per rendere legale anche l'emissione del mandato, senza che per questo sia necessario un nuovo invito. C. S. 25 Lug. 1882, *M.* 1883, p. 28.

1098 — Quando la Giunta municipale si rifiuti di pagare una spesa obbligatoria, può senz'altro la Deputazione prov. spedire un mandato di ufficio senza che occorra una preventiva intimazione al Comune. C. S. 29 Giug. 1866, *M.* 1866, p. 369. — 30 Magg. 1871, *M.* 1871, p. 262. — 8 Ott. 1872, *M.* 1873, p. 149. — 18 Ott. 1875, *M.* 1875, p. 325. — 12 Ott. 1878, *M.* 1878, p. 375..

1099 — Quando la Giunta dopo replicati eccitamenti e minaccie non adempia il pagamento di una spesa obbligatoria, malgrado che essa non opponga un formale rifiuto, è giustificata l'emissione del mandato d'uffizio a carico del Comune. C. S. 21 Genn. 1881, *M.* 1881, p. 70.

1100 In caso di non adempimento da parte del Tesoriere comunale o della Giunta municipale delle disposizioni della Deputazione prov. può il Prefetto spedire un Commissario sul luogo, il quale procedendo alla verifica di cassa e perciò addivenendone all'apertura anche non ostante opposizione, può eseguire il pagamento dei mandati rimasti insoluti. Nota Min. Interno 29 Dicembre 1866, *M.* 1867, p. 244. — Id. 1 Maggio 1873, *M.* 1873, p. 183.

1101 — Stanziatosi e collocatosi in bilancio, dietro deliberazione della Deputazione prov. pur annuente il Comune, a carico di questo una somma siccome altrui dovuta, e rilasciatosi perfino il mandato di pagamento al creditore, il Comune, il quale non abbia ricorso a termini dell'art. 143 della legge comunale per l'annullamento della deliberazione della Deputazione non può rifiutare nè in tutto nè in parte il pagamento mediante una nuova deliberazione quando anche munita del visto della Sottoprefettura. C. S. 14 Dic. 1866, *M.* 1867, p. 245.

1102 — Se la Deputazione prov. a termini di legge decretò lo stanziamento di una spesa obbligatoria nel bilancio di un Comune prima che l'esercizio al quale esso si riferiva fosse chiuso, ed il Comune persista nel rifiuto, essa ha diritto di rilasciare il mandato di ufficio a carico del medesimo, anche se nel frattempo siasi chiuso l'esercizio. C. S. 2 Luglio 1867, *M.* 1867, p. 256.

1103 — Ove tutti i membri della Giunta si rifiutino di sottoscrivere i mandati di pagamento spediti dal Sindaco nell'esercizio delle sue attribuzioni, opera legalmente la Deputazione prov. rilasciando essa d'ufficio tali mandati. C. S. (Sez. riun.) 10 Nov. 1869, *M.* 1869, p. 382.

1104 — Quando con D. R. fu annullata la deliber. con cui la Dep. prov. si rifiutò

di stanziare nel bilancio com. una spesa obbligatoria, il Prefetto che fu incaricato con lo stesso D. di fare lo stanziamento d'ufficio non può ritenersi implicitamente autorizzato ad emettere anche il mandato di ufficio a cui si sia rifiutata la Giunta municipale, ma deve rivolgersi alla Dep. salvo in caso di rifiuto di questa il ricorso al Re a termini dell'art. 143 della legge com. C. S. 30 Mar. 1872, *M.* 1872, p, 118.

1105 — L'attuazione della nuova legge sulla riscossione delle imposte non ha alterato in veruna parte le discipline già vigenti intorno agli obblighi ed ingerenze del Cassiere comunque tale servizio sia fatto dall' Esattore, il quale anzi essendo assoggettato dall'art. 81 della legge 20 Aprile 1871 alla multa del 4 per 0l0 pel ritardo nel pagamento dei mandati comunali, alla vendita ove occorra della cauzione, ed alla nomina di un sorvegliante, non può rifiutarsi di soddisfare i mandati spediti d'ufficio dalla Dep. prov. Nota Min. Int. e Min. Fin. 1 e 10 Magg. 1873, *M.* 1873, p. 183.

1106 — Opera regolarmente la Dep. prov. che ordina la spedizione di mandato d'ufficio a carico di un Comune per rimborso di quote inesigibili di R. M. in conformità delle ordinanze di sgravio emesse dalle autorità competenti, dovendosi con ciò ritenere il credito liquido ed esigibile. C. S. 2 Ott. 1875, *M.* 1876, p. 13.

1107 — Il Comune non avendo eccepito in tempo debito, non si può amministrativamente paralizzare il corso di tal provvedimento esecutorio, salvo al Comune di far valere le sue ragioni, si e come possono competergli. Id. Id.

1108 — Non é illegittima, benchè non in tutto regolare, la spedizione del mandato di ufficio fatta dalla Dep. prov. per spese di spedalità senza il preventivo stanziamento di apposito fondo, quando nel bilancio trovisi già stanziata una somma rilevante pel servizio sanitario e sussidi ai poveri, e la emissione sia inoltre ordinata in principio dell'anno cioè quando ancora non poteva essere esaurita detta somma. C. S. 21 Luglio 1875, *M.* 1876, p, 14.

1109 — La Dep. prov. sul reiterato rifiuto della Giunta a provvedere è nel pieno diritto di spedire a norma dell'art. 142 della legge com. il mandato di ufficio per sopperire alle spese di una spedalità non contestata, senza aver d'uopo di provvedere prima a tenore dell'art. 141 della legge medesima trattandosi di una spesa obbligatoria per la quale non occorre lo stanziamento preventivo in bilancio. C. S. 23 Febb. 1876, *M.* 1876,p. 140.

1110 — Pendente il ricorso contro lo stanziamento d'ufficio, la Dep. prov. deve astenersi dall'emettere il mandato coattivo ; giacchè diversamente la controversia sarebbe risoluta di fatto prima che ne fosse pronunciato il giudizio amministrativo prescritto dalla legge. C. S. 10 Marzo 1876, *M.* 1876 p. 309 — C. S. 6 Dic. 1876, *M.* 1877, p. 45.

1111 — Qualora il Comune creda che la Dep. per ragione di materia non possa spiccare un mandato di ufficio, nulla gli vieta di adire i tribunali ordinari perchè si pronunzino sulla questione di diritto. C. S. 4 Agosto 1880, *M.* 1880, p. 283.

1112 — La Dep. ha l'obbligo di spedire il mandato di ufficio a carico del bilancio com. quando si tratti di un debito liquido ed esigibile. Id. Id

1113 — Non si verifica il caso dell'intervento d'ufficio per parte della Dep. quando la Giunta non opponga alcun rifiuto al pagamento del debito del Comune, ma lo riconosca, contestandone solo l'ammontare, e perciò devesi annullare il provvedimento dell'autorità tutoria. C. S. 2 Agosto 1881, *M.* 1882, p. 23.

1114 — Il credito che un Comune vanta verso di un altro per quota di concorso alle spese mandamentali, nòn diventa liquido, se prima il riparto delle spese stesse non sia stato accettato dai Comuni interessati ed omologato dal Prefetto. C. S. 25 Luglio 1882, *M.* 1883, p. 28.

1115 — Quindi la Dep. potrebbe bensi stanziare d'ufficio nel bilancio del Comune debitore la somma attribuitagli dal riparto anche in pendenza della omologazione, ma non potrebbe decretare l'emissione del mandato di ufficio, se non dopo che sia intervenuta tale omologazione. Id. Id,

1116 — È legittima la spedizione di un mandato di ufficio, fatta dalla Deputazione prov. per lo stipendio del maestro nominato d'ufficio, quando il Comune si rifiuta a pagarlo. C. S. 14 Gennaio 1868, *M.* 1868, p. 95.

1117 — Qualora un Comune abbia stanziato nel bilancio pel maestro com. una somma inferiore a quella prescritta dalla legge, deve la Dep. prima stanziare d'ufficio la maggior somma occorrente nel bilancio stesso, e poscia spedire il mandato dufficio. C. S. 8 Genn. 1881, *M.* 1881, p. 110.

1118 — Dovrebbe quindi revocarsi il D. della Dep, che senza provvedere prima allo stanziamento d'ufficio, abbia invece spedito un mandato sulle casuali, per portare lo stipendio del maestro al limite voluto dalla legge. Id. Id.

1119 — **Eccedenza sovraimposta.** — *Generali.* — La somma che i Comuni, entro il limite legale, possono sovraimporre ai tributi diretti, è quella che, tolta la quota deliberata dalla Provincia, rimane disponibile per potere raggiungere complessivamente fra la Provincia ed il Comune il cento per cento del tributo erariale ; e per sorpassare

tale somma occorre l' autorizzazione della Dep. prov. servate le forme prescritte. Min. Int. 26 Ott. 1874, *M.* 1874, p. 348.

1120 — I Comuni che eccedono la sovrimposta devono essere solleciti di deliberare il bilancio nella sessione di autunno per poterlo inviare alla Dep. e riaverlo approvato innanzi il 1° Nov. di ciascun anno, per gli effetti della legge 23 Giugno 1873. - C. S. 9 Agosto 1881, *M.* 1881, p. 292.

1121 — Se invece l' invio del bilancio si facesse tardivamente, ed occorresse poi alla Dep. di rimandarlo al Comune colle sue osservazioni prima di approvarlo, per cui si rendesse impossibile l'approvazione in tempo utile per la denunzia dell' aliquota, il Comune deve imputare a sè stesso se è tenuto a sostenere la spesa pei ruoli suppletivi della sovraimposta. Id. id.

1122 — Il bilancio di un Comune che eccede la sovraimposta, è soggetto all' approvazione dell' autorità tutoria, e non diventa esecutorio per la decorrenza del termine stabilito per gli atti non sottoposti ad approvazione. C.S. 30 Dic. 1881, *M.* 1882, p. 88.

1123 — Il sistema adottato da una Dep. di autorizzare i Comuni ad eccedere la sovraimposta, con riserva di aumentare o diminuire l' eccedenza dopo presentato ed esaminato il bilancio, non è ammissibile. C. S. 3 Dic. 1881, *M.* 1882, p. 14.

1124 — Quando la Dep. deve regolare un bilancio com. in conformità all' art. 3 della legge 14 Giugno 1874 non può scindere l'approvazione del medesimo in due parti, e ad intervalli tra l' attivo ed il passivo, dovendo invece regolarlo simultaneamente e a definitivo ragguaglio. C. S. 25 Febb. 1880, *M.* 1880, p. 158.

1125 — La Dep. può modificare la sua prima delib. essendo tale facoltà inerente all' indole dei provvedimenti attribuiti in materia di bilanci all' autorità tutoria, e ciò infino a che resi esecutori i ruoli, l'esercizio del bilancio non sia già posto effettivamente in corso. C. S. 24 Marzo 1880, *M.* 1880, p. 169.

1126 — Le Dep. hanno facoltà loro proprie, indipendentemente da qualunque ricorso di interessati di concedere o negare ai Comuni l' autorizzazione di oltrapassare il limite della sovraimposta. C. S. 10 Dic. 1881, *M.* 1882, p. 44.

1127 — La Dep. può negare l'autorizzazione anche solo in parte, eliminando dal bilancio talune spese non obbligatorie, e riducendone altre non mantenute nei limiti del necessario per eseguire le disposizioni di legge. Id. id.

1128 — Se posteriormente alla concessa autorizzazione di eccedere la sovraimposta, la Dep. viene a conoscere che prima di essa fossero mutate le condizioni economiche del Comune, per modo di non rendere necessaria la richiesta facoltà di sovraimporre, la Dep. stessa è nei suoi diritti se revoca la concessa autorizzazione. C. S. 26 Ottobre 1877, *M.* 1878, p. 23.

1129 — Non può la Dep. sostituirsi essa al Consiglio com. e modificare il bilancio radiandovi le somme stanziate per un mutuo passivo da contrarsi a pareggio del bilancio aggiungendovi nuovi capitoli di spesa, ed aumentando la misura di qualche tassa com. C. S. 19 Dic. 1879, *M.* 1880, p. 88.

1130 — Deve invece la Dep. limitarsi ad inscrivere nel bilancio le spese obbligatorie, e ad eliminare le somme stanziate pel mutuo, salvo al Comune di provvedere ai mezzi con cui pareggiare il bilancio. Id. id.

1131 — A fronte delle disposizioni della legge 14 Giugno 1874, non vi è dubbio sulla facoltà della Dep. prov. di sindacare il bilancio attivo e passivo del Comune pel quale si domanda di eccedere la sovraimposta sui tributi diretti, sia per esaminare se le altre tasse siano state applicate, sia per riscontrare se per avventura sieno inscritte spese facoltative ed obbligatorie che cadano sotto la sanzione degli art. 2 e 3 della citata legge; dovendo in tal caso la Dep. rilevarle per giustificare il rifiuto ad eccedere la sovraimposta, o la limitazione della medesima. C. S. 4 Giugno 1875, *M.* 1875, p. 236.

1132 — Le deliberazioni con le quali si aumenta lo stipendio agli impiegati o si abbuona ai medesimi la tassa di R. M. non sono soggette alla Dep. prov. per il disposto dell'art. 138 della legge com.; ma devono però essere sottoposte alla Dep. nell'atto della revisione del bilancio, quando si tratti di autorizzare il Comune ad eccedere la sovraimposta. C. S. 24 Agosto 1880, *M.* 1880, p. 325.

1133 — La Dep. agisce nei limiti delle sue facoltà cancellando dal bilancio com. la spesa per premii d' incoraggiamento alla fabbricazione, quando i medesimi non sieno l'effetto di un impegno assoluto e permanente del Comune, e non siavi alcuno che abbia dimostrato di avervi diritto per l' anno cui si riferisce l'esercizio del bilancio. C. S. 18 Agosto 1880, *M.* 1880, p. 329.

1134 — Però il Consiglio com. può comprenderne l' importare nel bilancio dell'anno successivo alla collocazione, qualora si presenti il caso di conferire alcuno dei premi. Id. id.

1135 — Non è regola di buona amministrazione che un Comune lasci accumulare i suoi debiti di anno in anno salvo a ricorrere più tardi ad un mutuo. C. S. 24 Agosto 1880, *M.* 1880, p. 347.

1136 — Conviene quindi che l' autorità tutoria, la quale anno per anno deve autorizzare l' eccedenza della sovraimposta vigili perchè le disposizioni della legge sieno rigorosamente osservate, tanto perchè le tasse

introdotte nel bilancio non lo siano che ad apparenza, ma vengano per quanto è possibile a disgravio dei tributi prediarii, quanto non solo per togliere ogni spesa facoltativa, ma per contenere nei limiti dello stretto necessario le obbligatorie. Id. id.

1137 — Spetta alla Dep. prov. di approvare lo stanziamento di una spesa nel bilancio del Comune, se per essa si debba eccedere il limite legale della sovraimposta. C. S. 21 Apr. 1876, *M.* 1876, p. 170.

1138 — Fa uso legittimo delle sue facoltà la Dep. che prima di autorizzare un Municipio ad eccedere la sovraimposta decreta l' eliminazione dal bilancio delle somme iscritte per diverse spese facoltative (assegno alla banda musicale, ed aumento della illuminazione pubblica), e per una spesa obbligatoria (allargamento e sistemazione d' una strada) quando non sia dimostrato che le prime dipendano da impegni di carattere continuativo, assunti prima della legge 14 Giugno 1874, e che la seconda non possa rimandarsi ai bilanci successivi. C. S. 25 Novembre 1882, *M.* 1883, p. 96.

1139 — Usa rettamente della propria facoltà la Dep. prov. che nell' autorizzare un Comune ad eccedere la sovraimposta cancella dalla parte passiva del bilancio una somma iscritta per sussidi a famiglie povere; e nella parte attiva aumenta la somma stanziata per il prodotto della tassa di esercizio e rivendita del bestiame e dei domestici, aggiungendo pure il prodotto dell' affitto di una casa fino ad allora goduta gratuitamente dal Segretario com. C. S. 20 Aprile 1883, *M.* 1883, p. 344.

— *Osservanza art. 140 e 141 legge com.*

1140 — La Dep. non potrebbe esercitare efficacemente i diritti e le facoltà che le derivano dall' art. 3 della legge 14 Giugno 1874, ove non avesse la facoltà di riformare il bilancio tutte le volte che il Consiglio com. persista negli stanziamenti che la Dep. giudica censurabili. C. S. 9 Ottobre 1878, *M.* 1879, p. 71.

1141 — Le Dep. prov. nello esercizio delle competenze loro deferite dalla legge 14 Giugno 1874 debbono osservare il procedimento stabilito dall' art. 140 della legge com. C. S. (Sez. riun.) 10 Luglio 1877, *M.* 1877, p. 264 — Cir. Min. Int. 25 Sett. 1877, *M.* 1877, p. 310 — C. S. 29 Sett. 1877, *M.* 1877, p. 343 — C. S. 9 Ott. 1878, *M.* 1879, p. 71. — C. S. 25 Giugno 1879, *M.* 1879, p. 236. — C. S. 24 Marzo 1880, *M.* 1880, p. 169. — 6 Maggio 1881, *M.* 1881, p. 231 — C. S. 25 Sett. 1881, *M.* 1881, p. 357 — C. S. 12 Maggio e 17 Giugno 1882, *M.* 1882, p. 300. — C. S. 13 Aprile 1883, *M.* 1883, p. 284.

1142 — Se la Dep. prov. modifica un bilancio senza udir prima il Consiglio com. viola l' art. 141 della legge com.; nè a sanare tale nullità giova che il Prefetto invitasse il Consiglio a modificare il suo bilancio. C. S. 25 Agosto 1883, *M.* 1883, p. 360.

1143 — Soddisfa al disposto dell'art. 140 della legge com. la Dep. che accorda ad un Comune di eccedere la sovraimposta riducendo pure alcune spese obbligatorie, se il Consiglio com. benchè non espressamente invitato poté insistere presso la Dep. suddetta, e sottoporle gli argomenti in forza dei quali chiedeva la revoca o la modificazione delle disposizioni prese. C. S. 24 Marzo 1880, *M.* 1880, p. 169.

1144 — La Dep. non può cancellare una somma dal bilancio, senza averne prima fatto conoscere i motivi al Consiglio com. ed averne intese le sue giustificazioni. C. S. 30 Marzo 1883, *M.* 1883, p. 250.

1145 — *Apprezzamenti e criteri della Dep.* — La Dep. prov. può negare l'autorizzazione di eccedere la sovraimposta com. consigliando invece la riduzione di talune spese che ritiene non necessarie; e gli apprezzamenti suoi si devono mantenere, tranne la evidenza di un errore o di una non equa applicazione della facoltà attribuitale dalla legge C. S. 10 Febb. 1875, *M.* 1875, p. 99. — C. S. 12 Ott. 1878, *M.* 1878, p. 373. — 6 Lug. 1883, *M.* 1883, p. 328.

1146 — Quando le eliminazioni, o le riduzioni per parte della Dep. prov. della eccedenza di sovraimposta richiesta dai Comuni, dipendano da apprezzamenti di fatto che non escano dai limiti di competenza dell'autorità tutoria, è impossibile non deferire al giudizio di questa, che fino a prova contraria deve presumersi illuminato ed imparziale. C. S. 17 Mar. 1875, *M.* 1875, p. 125.

1147 — Gli apprezzamenti discretivi dell'autorità tutoria non si devono contradire, se non occorre evidentemente un errore di fatto, od un' ingiusta applicazione delle facoltà ad essa attribuite. C. S. 4 Giugno 1875, *M.* 1875, p. 236. — C. S. 11 Giu. 1875, *M.* 1875, p. 252. — 8 Mar. 1876, *M.* 1876, p. 99. - C. S. 9 Ot. 1878, *M.* 1879, p 71. — C. S. 26 Gen. 1880, *M.* 1880, p. 136. — C. S. 6 Nov. 1880, *M.* 1881, p. 136.

1148 — Quindi se un Comune che eccede la sovraimposta, stanziò nel suo bilancio una spesa facoltativa da durare oltre il quinquennio, la Dep. opera legalmente non accordando la sua autorizzazione tanto per gli effetti dell'art. 138 legge com. quanto per la certezza che essa dovrebbe esercitare il suo sindacato nel bilancio ai termini dell'art. 3 legge 14 Giugno 1874 — C. S. 6 Nov. 1880, *M.* 1881, p. 136.

1149 — Se la Dep. prov. alla quale un Comune chiese la facoltà di eccedere il limite legale della sovraimposta ha invece ridotto la cifra stanziata dal Comune in bilancio per le spese causali, non può il Go-

verno riformare l'operato della Dep. prov. a meno che gli apprezzamenti di questa non appariscano capricciosi ed ingiusti. C. S. 4 Agos. 1875, *M.* 1876, p. 31.

1150 — Se per regola generale vogliono essere rispettati gli apprezzamenti che la Dep. prov. emette nell'esercizio delle facoltà a lei spettanti, di permettere l'eccedenza del limite legale della sovraimposta com. possono per altro gli apprezzamenti stessi riformarsi dall'autorità superiore, quando riesca manifesta la loro inattendibilità, massime trattandosi di valutare i criteri sui quali venne fondato il giudizio emesso dalla Dep. C. S. 19 Aprile 1876, *M.* 1876, p. 183. — C S. 25 Giug. 1879, *M.* 1879, p. 279.

1151 — La Dep. non solo può iscrivere d'ufficio nel bilancio le spese obbligatorie trascurate, ma eccedendo il Comune la sovraimposta, può e deve riformare il bilancio cancellando le spese facoltative, e riducendo le obbligatorie. C.S. 2 Nov. 1878, *M.* 1879, p. 135.

1152 — In questa attribuzione speciale la Dep. esercita un potere discretivo, incensurabile dall'autorità superiore tranne il caso di manifesta ingiustizia o di errore di fatto. Id. id.

1153 — Spetta ai tribunali il giudicare sulla obbligatorietà di un Rescritto del cessato governo Borbonico, col quale sia stato posto a carico di un Comune il pagamento di una pensione agli eredi di un Sindaco ucciso; e perciò lo stanziamento in bilancio dev'essere mantenuto fino alla risoluzione del giudizio civile. Id. id.

1154 — Le facoltà discretive attribuite alla Dep. per conoscere degli stanziamenti fatti nei bilanci com. per quanto ampie, non debbono intendersi sconfinate, così da potersi esercitare ad arbitrio, e tanto meno al segno da costringere l'Amministrazione com. che abbia stipulato prima un contratto d'opera coll'adesione dell'autorità competente, a romperlo a mezzo, col rischio di esporsi ad una azione per danni ed interessi. C. S. 27 Dic. 1879, *M.* 1880, p. 127.

1155 — Che se per quanto deliberato regolarmente il lavoro ed appaltato col visto dell'autorità competente, pure il Comune fosse incorso in qualche irregolarità, questo avrebbe dovuto rilevarsi in tempo opportuno da chi spettava, ma non sarebbe giusto opporlo ad opera inoltrata e quasi compiuta. Id. id.

1156 — Se la Dep. chiamata ad autorizzare l'eccedenza della sovraimposta, ha disapprovato l'aumento deliberato dal Consiglio com. degli stipendi agli impiegati com. ed ha autorizzato l'eccedenza per le altre spese e non per questa, il suo provvedimento non si può dire che sia illegale o erroneo o arbitrario, e perciò deve essere rispettato. C. S. 26 Gen. 1880, *M.* 1880, p. 136.

1157 — Contro tale provvedimento non hanno veste legittima per reclamare gli impiegati. Id. id.

1158 — Non giova agli impiegati la circostanza che era già stata vistata dal Sottoprefetto la delib. com. di aumento degli stipendi, poiché trattandosi di deliberazione soggetta all'approvazione della Dep. a nulla monta che sia stata prima vistata dall'autorità governativa. C. S. 26 Genn. 1880, *M.* 1880, p. 137.

1159 — Quando sieno chiusi gli esercizi ai quali si riferiscono i bilanci com. non vi ha luogo a discutere sugli aprezzamenti della Dep. prov. intorno alle partite le quali non sono conseguenza di impegni contrattuali, ma dipendono da previsioni indeterminate come sono i fondi per le casuali, per le spese di lite, e per assegno al Sindaco. C. S. 13 Apr. 1883, *M.* 1883, p. 232.

1160 — Se i due primi stanziamenti non sono riusciti sufficienti ai veri bisogni del Comune, il Consiglio com. potrà giustificandone la necessità provvedere nel successivo bilancio pel pagamento delle spese insolute. Id. id.

1161 — *Spese obbligatorie*; — *riduzione* — *Nuove spese obbligatorie dopo approvato il bilancio* — *Competenza* — La Dep. prov. non può costringere un Comune ad eliminare dal bilancio alcune somme stanziate per il soddisfacimento di spese obbligatorie, le quali costituiscono pel Comune un debito certo e liquido, col pretesto che su quelle partite sono occorse delle irregolarità, giacchè se esse esistono risulteranno dallo esame e nella approvazione dei conti consuntivi. C. S. 26 Febb. 1875, *M.* 1875, p. 155.

1162 — La Dep. non può elevare a sua discrezione gli stanziamenti per spese obbligatorie, quando il Comune giustifica di averle prevedute e determinate. C. S. 7 Dic. 1877, *M.* 1878, p. 34.

1163 — Viola la legge 14 Giugno 1874 ed è contrario ai canoni di una buona economia, l'accrescere le somme stanziate per le spese obbligatorie, sulla considerazione che verificandosi risparmi potranno essere stornati per soccorsi di lavoro e di assistenza alla classe povera del paese, e ciò quando il bilancio ecceda la sovraimposta. C. S. 24 Marzo 1880, *M.* 1880, p. 169.

1164 — La Dep. prov. ha diritto ed obbligo di non consentire che siano aumentate le spese obbligatorie, se non nella misura da essa riconosciuta necessaria all'osservanza della legge, e al servizio cui si intende provvedere. C. S. 8 Marzo 1876, *M.* 1876, p. 99. — C. S. 21 Aprile 1876, *M.* 1876, p. 170. — C. S. 23 Agosto 1876, *M.* 1876, p. 311. — C. S. 20 Marzo 1878, *M.* 1878, p. 136. — C. S. 2 Nov. 1878, *M.* 1879, p. 135. — C. S. 18 Giugno 1879, *M.* 1879,

p. 250. — C. S. 19 Ott. 1882, *M.* 1883, p. 41. — C. S. 6 Luglio 1883, *M.* 1883, p. 375.

1165 — L'art. 3 della legge 14 Giugno 1874, 2° comma dà alla Dep. non solo facoltà ma obbligo di giudicare e contenere le spese obbligatorie nei limiti del necessario, quante volte ben inteso si tratti di concedere ai Comuni stessi l'autorizzazione di eccedere la sovraimposta. - C. S. 1 Ag. 1877, *M.* 1877, p. 298. - C. S. 12 Ott. 1878, *M.* 1878, p. 373. — C. S. 13 Agosto 1879, *M.* 1879, p. 294. — C. S. 30 Dic. 1881, *M.* 1882, p. 88. — C. S. 6 Luglio 1883, *M.* 1883, p. 375.

1166 — L'apprezzamento dei limiti nei quali devono essere tenute le spese obbligatorie, rientra nei criteri discretivi della Dep. per cui il suo giudizio sfugge alla censura dell'autorità superiore, tranne il caso di errore od esorbitanza. C. S. 12 Ott. 1878, *M.* 1878, p. 373. — C. S. 2 Nov. 1878, *M.* 1879, p. 135. — C. S. 9 Aprile 1880, *M.* 1880, p. 168. — C. S. 24 Marzo 1880, *M.* 1880, p. 169. — C. S. 5 Marzo 1881, *M.* 1881, p. 140. — C. S. 6 Luglio 1883, *M.* 1883, p. 375.

1167 — Perciò se la Dep. ritiene che la nomina di uno scrivano in aiuto del Segretario non sia necessaria, e cancella dal bilancio la relativa somma, fa uso incensurabile di un potere che la legge le conferisce, e deve respingersi il ricorso presentato dal Comune. C. S. 6 Luglio 1883, *M.* 1883, p. 375.

1168 — Ove la Dep. prov. prima di autorizzare un Comune ad eccedere la sovrimposta siasi accertata che le spese stanziate in bilancio eran tutte obbligatorie e che furono mantenute nei limiti del necessario, la sua autorizzazione è legale, ed il ricorso prodotto dai contribuenti non può essere accolto. C. S. 7 Genn. 1882, *M.* 1882, p. 67.

1169 — La Dep. prov. trattandosi di spese obbligatorie, non può concedere ai Comuni l'aumento della sovraimposta, fuorchè nel limite del necessario; ma quando essa non riconosca, almeno pel bilancio in corso, suscettive di diminuzione le spese obbligatorie nè di aumento le tasse speciali, non è ammissibile una sola parziale autorizzazione di eccedere il limite normale, ma invece deve essere accordata l'autorizzazione per tutta la somma necessaria. C. S. 20 Marzo 1880, *M.* 1880, p. 205.

1170 — La Dep. prov. chiamata ad autorizzare l'eccedenza della sovrimposta di un Comune, provvede opportunemente invitando il Comune a ridurre la somma stanziata nel bilancio per le trasferte di leva, quando è comprovato con le tariffe dei trasporti che tale somma eccede i veri bisogni del servizio, non dovendo il detto fondo essere erogato ad altro che allo stretto rimborso delle spese effettivamente sostenute dal Sindaco e dal Segretario per le loro trasferte. C. S. 29 Dic. 1876, *M.* 1877, p. 47.

1171 — Non può dirsi regolare la cancellazione di una somma stanziata in bilancio a titolo di fondo preparatorio per l'impianto dell'illuminazione, giacchè il sistema di preparare gradatamente i fondi, è acconsentito dalle vigenti istruzioni. C. S. 25 Giugno 1879, *M.* 1879, p. 279.

1172 — Lo stanziamento nel bilancio com. di somme per rimborso di spese forzose ai Consiglieri com. non può essere soppresso, ma soltanto ridotto, trattandosi di spesa obbligatoria. C. S. 23 Ott. 1880, *M.* 1880, p. 357.

1173 — L'assegno annuo stanziato nel bilancio di un Comune fino dall'anno 1866 per compensare uno speciale incaricato per la tenuta dei registri dello Stato civile è ammissibile anche se il bilancio eccede la sovrimposta, dovendo considerarsi quale spesa obbligatoria perchè si riferisce ad un servizio obbligatorio cui il Municipio ha diritto di provvedere nel modo che stima più opportuno. C. S. 19 Ott. 1882, *M.* 1883, p. 41.

1174 — Devesi revocare il D. della Dep. quando abbia ridotto le somme stanziate in bilancio per l'alloggio del Pretore, e per opere pubbliche, qualora sia dimostrato che l'aumento proviene in seguito a contratti debitamente autorizzati. C. S. 1 Ott. 1881, *M.* 1882, p. 21.

1175 — Non è regolare la riduzione della somma stanziata per le spese di carta bollata e di cancelleria, se il Comune è vincolato per tale somma col Segretario dal contratto di capitolazione, trattandosi in questo caso di spesa obbligatoria. C. S. 25 Giugno 1879, *M.* 1879, p. 279.

1176 — Non si può ritenere ammissibile la riduzione fatta dalla Dep. delle somme stanziate per spese di stampa e per alloggi militari, qualora sia dimostrata insufficiente al bisogno la somma fissata dalla predetta autorità. — C. S. 1 Ott. 1881, *M.* 1882, p. 21.

1177 — Quando sia dimostrato che il macello, la ghiacciaia, i forni, e la villa sieno proprietà com. è giusto che vengano mantenuti nello stato occorrente pel pubblico servizio e quindi la relativa spesa essendo obbligatoria la Dep. non può cancellarla dal bilancio. C. S. 17 Sett. 1881, *M.* 1882, p. 22.

1178 — Esistendo un contratto già approvato, col quale il Comune si è obbligato di corrispondere ad un panattiere una gratificazione per assicurare la vendita di ottima ed abbondante qualità di pane, il relativo assegno non può essere tolto dal bilancio sebbene ecceda la sovraimposta. C. S. 3 Dic. 1881, *M.* 1882, p. 14.

1179 — Le spese pel riordinamento e la

sistemazione dell'Archivio com. sono obbligatorie, nè perdono tale carattere pel solo fatto che non essendo stanziato in bilancio il corrispondente esito, siasi a questo provveduto sul fondo casuali. C. S. 24 Marzo 1880, *M.* 1880, p. 170. — C. S. 22 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 58.

1880 — L'esaminare se la retribuzione sia stata proporzionata al lavoro, quando il bilancio ecceda la sovraimposta, rientra nella competenza della Dep. prov. e non del Prefetto. C. S. 24 Marzo 1880, *M.* 1880, p. 170.

1181 — Non è dovere pel Segretario com, il riordinamento dell'Archivio trovato in disordine pel fatto dei suoi predecessori; quindi se egli eseguisce tale riordinamento è meritevole di speciale retribuzione perchè il suo lavoro riveste il carattere di straordinario. C. S. 22 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 58.

1182 — Quindi sebbene il Comune ecceda la sovraimposta deve essere revocata la delib. della Dep. che rifiutavasi di approvare detta spesa. Id. id.

1183 — Quando un Comune siasi regolarmente obbligato a custodire ed a mantenere alcune Chiese cedutegli dall'Amministrazione del Fondo pel culto, esso subentra in tutti gli obblighi che prima gravavano la suddetta Amministrazione. C. S. 17 Giugno 1882, *M.* 1882, p 284.

1184 — La spesa necesssaria pe questo scopo da non confondersi con spese di culto come l'altra pel mantenimento dei rispettivi custodi, dipende da obbligo contrattuale ed è perciò obbligatoria. Id. id.

1185 — Deve quindi revocarsi il D. della Dep. che avesse cancellato detta spesa dal bilancio com. perchè eccedente la sovrimposta. Id. id.

1186 — Essendo obbligatorie pei Comuni le spese occorrenti per la conservazione del patrimonio com. non può ritenersi facoltativa quella necessaria per rifare la copertura in legno alle piante di agrumi esistente in un giardino di proprietà del Comune. C. S. 28 Genn. 1881, *M.* 1882, p. 124.

1187 — La Dep. disorbita assolutamente dalle sue facoltà avocando a sè la gestione di un'opera com. C. S. 27 Dic. 1879, *M.* 1880, p. 127.

1188 — La Dep. non può restringere gli assegni che dipendano da impegno regolarmente assunto dal Comune, pel mèdico ecc. trattandosi di spese obbligatorie nella misura in cui furono fin da principio determinate. Id. id.

1189 — Il Comune che ecceda la sovraimposta non può sottrarsi alle prescrizioni della legge 14 Giugno 1874 per le spese obbligatorie nuove o maggiori che fossero occorse — C. S. 18 Marzo 1882, *M.* 1882, p. 151.

1190 — Il Prefetto non è competente a giudicare se una spesa obbligatoria, deliberata dal Consiglio com. dopo di aver ottenuta l'autorizzazione di eccedere la sovrimposta, sia contenuta nei limiti della necessità, e della convenienza. C. S. 28 Genn. 1881, *M.* 1882, p. 124.

1191 — *Spese facoltative continuative* — Opera legalmente la Dep. prov. che nega ad un Comune l'autorizzazione di eccedere il limite legale della sovraimposta, per alcune spese facoltative non dipendenti da precedente impegno. C. S. 10 Marzo 1875, *M.* 1875, p. 182 — 14 Giugno 1878, *M.* 1878, p. 213 — 18 Giugno 1879, *M.* 1879, p. 250 — 30 Dic. 1881, *M.* 1882, p. 88.

1192 — Il prescritto della legge 14 Giug. 1874 non può fare ostacolo al mantenimento di una spesa la quale, sebbene non si possa ritenere come una spesa continuativa, dipendente da antecedenti deliberazioni, è basata sulla esistenza di fatti che non hanno finora cambiato. C. S. 10 Marzo 1875, *M.* 1875, p. 101.

1193 — Se per massima generale i criteri e gli apprezzamenti dell'autorità tutoria per stabilire il limite della eccedenza della sovraimposta, in relazione alla possibile riduzione delle maggiori spese facoltative, debbonsi tenere in gran conto per la consapevolezza speciale delle necessità e dei mezzi delle aziende locali, e l'autorità dei Collegi onde emanano, non è men vero che le rappresentanze comunali non debbono essere per eccessivo rigore private di una ragionevole libertà d'azione, e molto meno messe in condizioni gravi e difficili, sì da non potere soddisfare ai loro impegni e liberarsi da passività contratte legittimamente ed in piena buona fede. C. S. 26 Febbraio 1875, *M.* 1875, p. 154.

1194 — La Dep. prov. non può considerare come sottoposta alle disposizioni della legge 14 Giugno 1874, una spesa facoltativa che sia stata deliberata dal Comune prima di quell'epoca. C. S. 21 Aprile 1875, *M.* 1875, p. 185.

1195 — Il solo fatto di non essere stata una spesa sottoposta alla Dep. prov. per la sua approvazione, non vale a togliere alla medesima il carattere continuativo. Id. id.

1196 — Quando una spesa (nella specie banda musicale) non sia dichiarata espressamente durevole per un solo anno, si deve intendere che quella spesa fu deliberata almeno per quel tempo, per cui non c'è obbligo di chiedere speciale autorizzazione. Id. id.

1197 — Quando i Comuni chiedano alla Dep. prov. di eccedere il limite dell'imposta allora bisogna distinguere nelle stesse spese facoltative quelle che dipendano da impegni precedenti, da quelle che si vogliano introdurre per la prima volta nel bilancio, e

mentre la legge non si oppone a che siano mantenute le prime, sembra per contraria ragione che voglia escluse le seconde. C. S. 12 Febbraio 1875, *M.* 1875, p. 199.

1198 — L'eccezione di cui all'art. 3 della legge 14 Giugno 1874, a riguardo di quelle tra le spese facoltative che dipendono da precedenti impegni, non vuole essere circoscritta ai soli impegni legali e contrattuali, perchè vi sono talvolta nei Municipi impegni puramente morali, le cui esigenze non sono meno gravi ed imperiose, e la cui inosservanza può essere occasione di disordini. C. S. 9 Settembre 1876, *M.* 1876, p. 308.

1199 — Quindi purchè non si aumenti la detta spesa la Dep. prov. non potrebbe eliminarla dal bilancio. Id. id.

1200 — Per l'art. 3 della legge 14 Giugno 1874 di fronte anche all' eccedenza della sovraimposta devono mantenersi quelle spese facoltative che dipendano da impegni precedenti alla pubblicazione della legge stessa ed abbiano carattere continuativo. C. S. 6 Aprile 1883, *M.* 1883, p. 251.

1201 — Quindi quando non è controverso che tali spese sono state sostenute ab immemorabili dal Comune, non si possono cancellare dal bilancio. Id. id.

1202. — Gli impegni precedenti e la continuità che sono le condizioni le quali possono rendere incensurabili anche le spese facoltative, non è necessario che siano conseguenza di impegni contrattuali, e non osta perciò che quelle spese si stanzino anno per anno nei bilanci del Comune. Id. id.

1203 — Tanto meno poi tali spese si potrebbero radiare dal bilancio giá in esecuzione e vistato dal Prefetto, quando per il ritardo dei provvedimenti della Dep. il Comune si è trovato intanto nella necessità di effettuarle. Id. id.

1204 — Quando la Dep. prov. è chiamata ad autorizzare l'eccedenza della sovrimposta è lasciato al suo potere discretivo l'apprezzare la misura di una spesa facoltativa che un Comune delibera p. e. per divertimenti pubblici in occasione di feste, e può quindi invitare il Comune a ridurre la cifra stanziata in bilancio. C. S. 12 Maggio 1875, *M.* 1875, p. 235.

1205 — Il sussidio votato dal Comune per incoraggiamento della nautica aerea esce dalla competenza dei Comuni, specialmente se eccedano il limite normale della sovraimposta. C. S. 16 Giugno 1875, *M.* 1875, p. 383.

1206 — La facoltà accordata alle Dep. prov. di concedere ai Comuni l'autorizzazione per oltrepassare i limiti normale della sovraimposta è discretiva C. S. 8 Marzo 1876, *M.* 1876, p. 99.

1207 — Però essa non può concedere l'aumento se non per spese obbligatorie, o per facoltative che dipendano da impegno precedente alla legge 14 Giugno 1874 ed abbiano carattere continuativo. Id. id.

1208 — Le spese com. facoltative secondo la legge 14 Giugno 1874, non si possono acconsentire se non nel caso in cui il bilancio del Comune rimanga negli ordinari limiti della sovraimposta. C. S. 25 Ottobre 1876, *M.* 1877, p. 186.

1209 — Non si possono però dire facoltative, ma devono ritenersi necessarie le minute spese di amministrazione, quelle cioè relative alle elezioni, all' affrancamento di lettere, alla compilazione dei ruoli e simili; e quando risulta che erano già stanziate nei bilanci precedenti la Dep. non farebbe cosa utile nè opportuna dimezzandole o riducendole. Id. id.

1210 — Quando il Comune per pareggiare il bilancio deve eccedere il limite della sovrimposta la Dep. nell'autorizzare l'eccedenza usa del suo diritto di tutela cancellando fra le spese facoltative quelle che le sembrano meno necessarie all'andamento amministrativo del Comune. C. S. 25 Maggio 1877, *M.* 1877, p. 195.

1211 — Quindi quando le Dep. esercitano le loro competenze nei termini della legge il loro giudizio ove si tratti di spese veramente facoltative, non può essere sindacato. Id. id.

1212 — Se la Dep. prov. chiamata ad autorizzare un Comune ad eccedere il limite della sovrimposta, si rifiuta per essere riducibili a vantaggio delle spese obbligatorie alcune spese solo facoltative, ha obbligo d'indicare di quali spese ricusa l'approvazione. C. S. 3 Nov 1877, *M.* 1878, p. 278.

1213 — Quindi il semplice invito fatto dalla Dep. al Comune d'introdurre economie ed eliminare spese non necessarie, è contrario al disposto dell'art. 139 della legge com. non chè al precetto della legge 14 Giugno 1874. Id. id.

1214 — Le spese per assegno al Sindaco, per onorario al predicatore quaresimalista per funzioni e messe, benchè sostenute dal Comune per molti anni, non possono considerarsi come continuative, mancando dei necessari caratteri. C. S. 5 Maggio 1880, *M.* 1880, p. 205.

1215 — Qualora la Dep. nell'atto di autorizzare un Comune ad eccedere la sovrimposta, abbia cancellate alcune spese facoltative, ed il Consiglio com. nel suo ricorso non abbia interloquito su taluna di queste spese, ma soltanto ne abbia fatto oggetto di reclamo il Sindaco, devesi ritenere che il Consiglio si sia acquietato alla decisione della Dep. Id. id.

1216 — Quando una spesa facoltativa è stata stanziata nei bilanci precedenti, la stessa spesa stanziata nel bilancio in corso riveste

il carattere di continuativa. C. S. 29 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 117.

1217 — Però se il Comune la riduce, è in facoltà della Dep. di mantenere ferma la somma come fu ridotta nei bilanci degli anni successivi, ed applicare il dippiù che il Comune avesse stanziato per le spese facoltative, in aumento del fondo per una spesa obbligatoria che apparisce insufficiente. Id. id.

1218 — A prescindere anche da altre prove a togliere ad una spesa il carattere continuativo, basta che la medesima non abbia figurata nel bilancio dell'esercizio precedente. C. S. 4 Ag. 1883, *M.* 1883, p. 375.

1219 — La copia dei ruoli delle imposte da servire alla revisione delle liste elettorali, deve farsi gratuitamente dall'Esattore. C. S. 30 Novembre 1881, *M.* 1882, p. 20.

1220 — Il modo pronto e più o meno regolare con cui il lavoro fu compiuto non lo può rendere un lavoro straordinario da far carico al Comune anzichè all'Esattore. Id. id.

1221 — Quindi se il Comune eccede la sovrimposta è conforme alle legge il D. del Prefetto che annulla una deliberazione com. con cui fu accordato un compenso al commesso esattoriale per la copia dei ruoli. Id. id.

1222 — La Dep. è competente ad apprezzare la convenienza di sopprimere in un bilancio che eccede la sovrimposta, le spese stanziate per soprassoldo agli impiegati com. per assegno al Sindaco, trattandosi di spese facoltative non ammesse fra quelle contemplate della legge 14 Giugno 1874; e per diminuire pure le somme stanziate per spese di scrittoio e per le casuali. C. S. 1 Ottobre 1881, *M.* 1882, p. 21.

1223 — La spesa per la costruzione di una tettoia pel mercato, può essere utile ma non è necessaria, per cui a ragione la Dep. l'elimina dal bilancio che eccede la sovrimposta. C. S. 12 Maggio 1882, *M.* 1882, p. 250.

1224 — Quando un Comune ha nell'anno precedente riordinati i propri uffici, la spesa deliberata nel successivo anno per aumento degli stipendi deve ritenersi come facoltativa, se nell'intervallo le condizioni del servizio non hanno potuto giustificare questo provvedimento; perciò se il Comune eccede la sovrimposta, a ragione la Dep. rifiuta di autorizzare l'aumento anzidetto. C. S. 1 Giugno 1883, *M.* 1883, p. 266.

1225 — Le spese per l'acquisto di un torchio tipografico sono facoltative, e perciò inammissibili se il Comune eccede la sovrimposta. C. S. 5 Maggio 1883, *M.* 1883, p. 284.

1226 — Quando il bilancio eccede la sovrimposta non è ammissibile lo stanziamento di un sussidio per un monumento da inalzarsi nel Comune in memoria di un concittadino trattandosi di spesa facoltativa. C. S. 4 Agosto 1883, *M.* 1883, p. 374.

1227 — Tolta dalla Dep. prov. dal bilancio di un Comune che eccedeva il limite della sovrimposta, una somma per una spesa facoltativa, non può il Consiglio com. autorizzare la Giunta con lo scopo di eludere la legge a fare la detta spesa ed a pagarla col fondo delle impreviste. C. S. 9 Sett. 1876, *M.* 1876, p. 307. — 31 Maggio 1878, *M.* 1878, p. 230 — 29 Gen. 1879, *M.* 1879, p. 71.

1228 — Perciò la corrispondente deliberazione deve essere annullata dal Prefetto. C. S. 9 Settembre 1876, *M.* 1876, p. 307.

1229 — Trattandosi di un Comune la cui sovrimposta eccede il limite legale, non può esso nè deliberare spese facoltative, nè stornare i fondi destinati a spese facoltative autorizzate, senza ricorrere all'autorizzazione della Dep. prov.; ed ove ciò faccia il Prefetto non deve annullare la deliberazione, ma semplicemente sottoporla alla Dep. prov. cui spetta approvarla. C. S. 30 Sett. 1876, *M.* 1876, p.343.

1230 — In mancanza di tale approvazione la delib. com. sarebbe caduca senza uopo di formale annullamento. Id. Id.

1231 — *Annullamento di deliberazioni importanti spese dopo ottenuta l'autorizzazione di eccedere la sovrimposta.* — Salvo sempre il disposto dell' art. 138 n. 1 della legge com. spetta al Prefetto di conoscere delle deliberazioni, per le quali dopo l'approvazione del bilancio e nel corso dell'esercizio i Consigli com. si avvisino di stanziare nuove spese facoltative senza che in bilancio vi siano a riscontro i fondi corrispondenti, onde la necessità di prelevarli sulle casuali o sulle economie. C. S. 6 Nov. 1878, *M.* 1878, p. 370 — C. S. 28 Feb. 1879, *M.* 1879, p. 105 - C. S. 28 Marzo e 7 Giugno 1879, *M.* 1879, p. 249 — C. S. 20 Maggio 1881, *M.* 1881, p. 213. — C. S. 9 Agosto 1881, *M.* 1881, p. 294 — C. S. 24 Maggio 1882, *M.* 1882, p. 265.

1232 — Sebbene ragionevolmente la Dep. avesse stimato inammissibile una spesa facoltativa deliberata nel corso della gestione, ed avesse rifiutato di approvare la delib. il suo provvedimento sarebbe da revocarsi per incompetenza, annullandosi in pari tempo la deliberazione com. relativa. C. S. 9 Agosto 1881, *M.* 1881, p. 294 — C. S. 24 Maggio 1882, *M.* 1882, p. 265.

1233 — Qualunque deliberazione posteriore all'approvazione del bilancio, onde il Comune che abbia ottenuto di eccedere la sovrimposta intenda a stanziare una spesa facoltativa e a farvi fronte, sia con uno storno di fondi, sia col fondo di riserva o casuali, costituisce una violazione dell'art. 3 della legge 14 Giugno 1874, e deve essere

annullata dal Prefetto e non dalla Dep. prov. C. S. 6 Aprile 1877, *M.* 1877, p. 165 — C. S. 6 Nov. 1878, *M.* 1878, p. 370 — C. S. 28 Marzo 1879, *M.* 1879, p. 135. — C. S. 29 Ottobre 1879, *M.* 1880, p. 22 — C. S. 29 Ottobre 1879, *M.* 1880, p. 57 — C. S. 11 Marzo 1881, *M.* 1881, p. 219 — C. S. 3 Dic. 1881, *M.* 1882, p. 22 — C. S. 5 Aprile 1882, *M.* 1882, p. 201 — C. S. 28 Giugno 1883, *M.* 1883, p. 312.

1234 — Nè basta che con lo storno dei fondi inscritti in altro capitolo si mantengano i risultati finali del bilancio, dovendosi rispettare il precetto della Dep. in ordine a quella spesa. C. S. 29 Gennaio 1879, *M.* 1879, p. 71.

1235 — Se la Dep. autorizzando un Comune ad eccedere la sovrimposta ha eliminata una spesa facoltativa, non può il Consiglio stesso approvare ed assumere a debito del Comune la spesa anzidetta. C. S. 11 Giugno 1879, *M.* 1879, p. 249.

1236 — Così facendo esso viola la legge 14 Giugno 1874 e l'art. 143 della legge com. e perciò rettamente opera il Prefetto annullando quella deliberazione. Id. id.

1237 — In questa condizione di fatto non è tampoco il caso di esaminare l'ammissibilità di detta spesa e di arrestarsi ai motivi che l'ha ispirata, e che non possono sottrarre gli Amministratori alla responsabilità di sostenere la spesa fatta illegalmente. Id.

1238 — Sono nulle di pieno diritto le deliberazioni dei Cons. com. che si riferiscono ad una spesa facoltativa ordinata nel corso dell'esercizio di un bilancio approvato dalla Dep. colla eccedenza di sovraimposta. C. S. 8 Maggio 1880, *M.* 1880, p. 357.

1239 — Rimane però riservato al Cons. com. di sottoporre alla Dep. la proposta di aggiungere al proprio bilancio la spesa occorrente, qualora sia riconosciuta necessaria. Id. id.

1240 — Quando trattasi di una spesa facoltativa estranea ai servizi ed uffici di pubblica utilità entro i limiti dell'amministrazione com., la Dep. non è competente ad interloquire, ma spetta al Prefetto di annullarla a termini dell'art. 2 della legge 14 Giugno 1874. C. S. 28 Marzo e 7 Giugno 1879, *M.* 1879, p. 249.

1241 — La competenza riservata alla Dep. dal successivo art. 3 ha già esplicato il suo pieno effetto coll'autorizzazione che essa abbia dato ad eccedere la sovraimposta. Id. id.

1242 — Quando il Comune è stato autorizzato ad eccedere la sovraimposta, la competenza del Prefetto ad annullare è limitata alle spese evidentemente facoltative che il Comune delibera senza esservi costretto da nessuna legge. C. S. 9 Agosto 1879, *M.* 1879, p. 295.

1243 — Quando un Comune fu autorizzato ad eccedere la sovraimposta, la deliberazione com. che modifichi il bilancio per una nuova spesa obbligatoria, non può essere annullata dal Prefetto, ma deve essere sottoposta alla Dep. C. S. 7 Febb. 1880, *M.* 1880, p. 158.

1244. — Se il Prefetto è competente ad annullare una deliberazione com. presa contro il disposto dell'art. 3 della legge 14 Giugno 1874, non lo è però quando si tratta di una deliberazione presa in conformità dell'art. 3 di detta legge per gli effetti di un servizio obbligatorio, e coll'approvazione della Dep. C. S. 13 Set. 1879, *M.* 1879, p. 350.

1245 — L'interpretazione di un contratto data dalle stesse parti contraenti ha un valore giuridico incontestabile, e mentre sottrae la disputa ai tribunali, che soli sarebbero competenti a deciderla, deve rendere cauta l'autorità amministrativa ad impegnarsi nel risolvere questioni che non sono di sua spettanza. C. S. 3 Maggio 1881, *M.* 1881, p. 266.

1246 — Quando si tratta di spese derivanti in qualsiasi modo da contratti, la competenza Prefettizia a senso dell'art. 2 della legge 14 Giugno 1874, non può spingersi con quella larghezza, che trova la sua ragione nelle spese volontariamente deliberate dai Comuni. Id. id.

1247 — Quindi trattandosi di una indennità deliberata dal Consiglio com. in favore dell'appaltatore del dazio consumo, per un servizio al quale è dubbio fosse tenuto per contratto, non deve applicarsi l'art. 2 della legge 14 Giugno 1874, non trattandosi di spesa meramente facoltativa. Id. id.

1248 — Se un Consiglio com. delibera di stanziare nel bilancio dell'anno venturo una somma per spesa di culto, spetterà alla Dep. di esaminare se essa debba o no essere mantenuta qualora il bilancio ecceda la sovrimposta, ma frattanto il Prefetto è incompetente ad annullare la relativa delib. C. S. 13 Luglio 1882, *M.* 1882, p. 320.

1249 — *Spese superiori a Lire 500* — Non è ammissibile la spesa per opere pubbliche, quando il Comune non indica la qualità delle opere, nè se siano obbligatorie. C. S. 5 Maggio 1883, *M.* 1883, p. 284.

1250 — Nell'autorizzare l'eccedenza alla sovraimposta la Dep. opera legalmente se nello stesso tempo cancella nella parte passiva del bilancio alcuni articoli di spesa che superino le L. 500 per l'esecuzione di opere, se tali art. non sono giustificati con perizie dei lavori da farsi a termini della legge 14 Giugno 1874. C. S. 16 Agosto 1877, *M.* 1878, p. 36 — C. S. 12 Maggio 1882, *M.* 1882, p. 250 — C. S. 25 Luglio 1882, *M.* 1883, p. 9.

1251 — *Tasse.* — La Dep. prov. deve rifiutare l'autorizzazione di eccedere il limite legale della sovraimposta se il Comune non

ha prima attuate le tasse di cui all'art. 15. della legge 11 Agosto 1870 all. O. — C. S. 22 Sett. 1874, *M.* 1874, p. 377 — C. S. 19 Dic. 1879, *M.* 1880, p. 88 — C. S. 5 Mar. 1881, *M.* 1881, p. 140 — C. S. 30 Dic. 1881, *M.* 1882, p. 88.

1252 — Non vale allegare la difficoltà dall'applicazione delle tasse speciali prescritte dall'art. 15 della legge 11 Agosto 1870 all. O e la presunzione del loro poco reddito, per esimere il Municipio dall'obbligo di ottemperare alle citate disposizioni per ottenere l'autorizzazione di eccedere la sovraimposta. C. S. 23 Ott. 1882, *M.* 1883, p. 73.

1253 — Se il Comune si rifiuta di attivare le tasse di cui all'art. 15 della legge 11 Agosto 1870, all. O. può la Dep. prov. attivare di ufficio una di quelle tasse, che nel suo criterio ritenga meglio in rapporto nelle condizioni economiche del Comune. C. S. 22 Sett. 1874, *M.* 1874, p. 377.

1254 — La Dep. prov. è bensì impedita dal concedere l'autorizzazione di eccedere il limite normale della sovraimposta ai Comuni che non abbiano ottemperato al disposto dell'art. 15 della legge 11 Agosto 1870 all. O; ma non è vietato alla stessa Dep. di negare tali autorizzazzioni, quando pure i Comuni abbiano applicato le tasse speciali, prescritte e ciò ove ragioni particolari attestino la convenienza del rifiuto; il che rientra nelle facoltà discretive dell'autorità tutoria perchè la facoltà di concedere importa di necessità quella di negare. C. S. 11 Giugno 1875, *M.* 1875, p. 252.

1255 — Quando la Dep. prov. ha dovuto stanziare d'ufficio nel bilancio di un Comune talune spese obbligatorie, se per effetto di tali stanziamenti ne viene la necessità di eccedere il limite legale della sovraimposta opera legalmente la Dep. che manda prima al Comune di uniformarsi alle prescrizioni dell'art. 15 della legge 11 Agosto 1870, all. O. e che sul rifiuto del Cons. com. ordina l'attivazione d'ufficio della imposta di famiglia e di quella sul bestiame, onde così sopperire al deficit del bilancio C. S. 7 Maggio 1875, *M.* 1875, p. 217.

1256 — Anche per costituire il fondo speciale per le strade obbligatorie, non possono i Comuni eccedere il limite normale della sovraimposta, se prima non esperimentano le tasse speciali stabilite dall'art. 15 della legge 11 Agosto 1870 all. O — C. S. 5 Maggio 1875, *M.* 1875, p. 269. — C. S. 18 Febbraio 1875, *M.* 1875, p. 335.

1257 — Quindi se un Comune ha persistito a non volere ottemperare al disposto dell'art. 15 della legge 11 Agosto 1870, è regolare il decreto della Dep. prov. con cui ha negato l' autorizzazione di eccedere il limite normale della sovraimposta, ed ha stanziato d'ufficio a pareggiare il bilancio com. il prodotto della tassa focatico. C. S. 5 Maggio 1875, *M.* 1875, p. 269.

1258 — Non possano i Comuni abolire i dazi com., e rinunziare agli addizionali se per coprire le spese sono costretti ad eccedere il limite legale della sovraimposta. C. S. 26 Aprile 1876, *M.* 1876, p. 169.

1259 — Nè le Dep. prov. possono concedere l'eccedenza di sovraimposta, se nel bilancio del Comune non è stanziato anche il reddito da prelevarsi dal dazio consumo. Id.

1260 — Se il Consiglio com. dopo di aver chiesta ed ottenuta l' autorizzazione di eccedere la sovraimposta delibera di rinunziare al dazio consumo, contravviene alla legge e la sua deliberazione deve essere annullata. Id. id.

1261 — Anche per la costituzione del fondo speciale per strade obbligatorie i Comuni non possono essere autorizzati ad eccedere il limite legale della sovraimposta, se non siansi valsi del dazio di consumo, delle tasse concesse dalla legge 11 Agosto 1870 e di una almeno delle tasse loro concesse col D. 28 Giugno 1866 e con la legge 26 Luglio 1868. C. S. 18 Aprile 1877, *M.* 1877, p. 237.

1262 — Provvede quindi legalmente la Dep. che ha inscritto d'ufficio nel bilancio la somma necessaria per costituire il fondo per le strade obbligatorie, ed ordinato che al pagamento di tale somma si provvedesse con lo storno di pari somma stanziata sotto il titolo delle spese facoltative. Id. id.

1263 — È nullo nei suoi effetti il ruolo suppletivo di un Comune, quantunque approvato dalla Dep. e reso esecutorio dal Prefetto, allorquando siasi ecceduto il limite fissato dalla legge per la sovraimposta fondiaria senza aver prima applicato la tassa sul valore locativo, quella sul consumo, le altre facultate dalla legge del 1870, ed una almeno di quelle concesse col D. 26 Giugno 1866 e con la legge 26 Luglio 1868. App. Catanzaro 17 Sett. 1877, *M.* 1877, p. 360.

1264. — Sembra eccessiva la decisione della Dep. che nega ad un Comune alpino la facoltà di eccedere il limite legale della sovraimposta per il fatto che il Comune stesso non ha applicato la tassa sul bestiame e perchè è troppo insufficiente la tassa addizionale al dazio consumo, quando risulta che il Comune ha già imposto la tassa sul pascolo, e che il dazio aggraverebbe di troppo i generi di prima necessità fomentando soverchiamente l'emigrazione che minaccia di spopolare i Comuni alpestri. C. S. 29 Agosto 1877, *M.* 1878, p. 53.

1265 — Non possono i Comuni eccedere nella sovraimposta fondiaria la quota governativa, se non coll' autorizzazzione della Dep. ed a condizione che abbiano già applicata la tassa sul valore locativo, od altra

delle tasse com. suppletive permesse dalla legge. Cass. Roma 13 Luglio 1877, *M.* 1878, p. 136.

1266 — In mancanza di questa condizione la sovraimposta, per la parte eccedente la quota governatíva è illegale, quantunque sia stata approvata dalla Dep. Id. id.

1267 — Nè può essere giustificata da che non essendo ancora approvati i regolamenti di dette tasse suppletive, l'indugio possa recar danno all'Amministrazione com. Id. id.

1268 — Sarebbe quindi legittimo il reclamo dei contribuenti avanti l'autorità giudiziaria contro la riscossione di detta sovraimposta, per quanto eccede il limite legale. Id.

1269 — Se la Dep. ravvisa che il Comune non ha stanziate tutte le tasse prescritte dalla legge 11 Agosto 1870, o le abbia applicate in modo illusorio, è in facoltà di rilevare l'ommissione e d'invitare il Comune a provvedere per equilibrare il bilancio pel quale non accorda tutta l'eccedenza richiesta sulla sovraimposta, allo stanziamento delle tre tasse obbligatorie e di una facoltativa, ma non può essa designarla o determinarla a priori. C. S. 7 Agosto 1878, *M.* 1878, p. 323.

1270 — Se la Dep. può ricusare l'approvazione per la eccedenza quando l'applicazione della tassa facoltativa non fosse a ragionevole ragguaglio colla economia del bilancio, e può pretendere che non diventi illusoria per la studiata modicità, non ha però essa facoltà di statuire la misura del provento, a meno che non si presentino per la resistenza del Comune le condizioni previste dall'art. 142 della legge com. Id. id.

1271 — Contravviene alla legge la Dep. che autorizza un Comune ad eccedere la sovraimposta quando esso non abbia applicato che la sola tassa sul bestiame ed il suo D. deve essere revocato. C. S. 6 Nov. 1878, *M.* 1879, p. 7.

1272 — La Dep. ha l'obbligo di provvedere d'ufficio se un Comune posto nella necessità di eccedere il limite della sovraimposta non attui come dovrebbe le prescritte tasse com. C. S. 27 Nov. 1878, *M.* 1879, p. 7.

1273 — Quindi la Dep. è competente ad ordinare d'ufficio per mezzo di apposito Commissario la formazione dei ruoli, ed anche la compilazione dei regolamenti, ove manchino per l'attuazione delle tasse rese obbligatorie e dal Comune non introdotte. Id. Id.

1274 — I Comuni non possono eccedere la sovraimposta quando oltre alle tasse contemplate dall'art. 15 della legge 11 Agosto 1870 all. O, non si siano valsi del dazio consumo. C. S. 9 Aprile 1879, *M.* 1879, p. 200.

1275 — Il dazio di consumo com. giusta l'art. 11 all. L. della legge stessa si compone: *a* di una sopratassa sui generi colpiti da dazio consumo a prò dello Stato sino al 50 per 100 del medesimo; *b*, di un dazio proprio sopra gli altri oggetti nel limite del 20 per 100 del valore. Quindi se un Comune non ha applicato i due cespiti anzidetti, non può dirsi che siasi valso dal dazio di consumo. Id. id.

1276 — Per ottenere l'autorizzazione di eccedere la sovrimposta non basta una applicazione parziale della tassa di esercizio e rivendita, e delle altre tasse, ma è necessaria l'attivazione piena ed intera di tutte le tasse indicate. C. S. 7 Maggio 1879, *M.* 1879, p. 182.

1277 — Quando un Comune vuole eccedere la sovrimposta deve ottemperare pienamente all'art. 15 della legge 11 Agosto 1870 e radiare dal bilancio le spese facoltative. C. S. 21 Maggio 1879, *M.* 1879, p. 216.

1278 — Un Comune che applichi la tassa del dazio consumo, quella di famiglia e l'altra sul bestiame, non può dirsi ottemperi alla legge se ha trascurato di applicare anche quella sui domestici. Id. id.

1279 — Poco vale, che trattandosi di un piccolo Comune, quasi manchino per le sue condizioni economiche le materie imponibili, giacchè la tenuità del prodotto di cui è suscettibile una tassa non é una ragione sufficiente per poter prescindere dalla sua applicazione. Id. id.

1280 — Nell'autorizzare l'eccedenza alla sovrimposta, se la Dep. ravvisa troppo gravosa una delle tasse stabilite, ed ordina che sia diminuita stabilendosi la sovratassa sul dazio consumo, quella sugli esercizi sulle vetture e sui domestici, il suo provvedimento è regolare, giacchè trovando eccessiva la misura di una delle tasse può contenerla entro giusti confini. C. S. 9 Luglio 1879, *M.* 1879, p. 267.

1281 — La Dep. non può depennare dal bilancio com. un prodotto in attivo sotto il pretesto della sua eventualità, potendo invece restringere la cifra presunta al termine probabile e non illusorio. C. S. 2 Agosto 1879, *M.* 1879, p. 326.

1282 — Nel caso non fossero state imposte le tasse volute dalla legge, o lo fossero in misura illusoria e non ragguagliata alla economia del bilancio ed alle condizioni del Comune, la Dep. può iscriverle d'ufficio, od elevarne il provento in misura maggiore. C. S. 2 Agosto 1879, *M.* 1879, p. 326.

1283 — Non può però la Dep. iscrivere nel bilancio com. una quinta tassa fra quelle indicate dall'art. 15 della legge 11 Agosto 1870. Id. id.

1284 — Nè può la Dep. iscrivere di ufficio od aggravare alcuna delle tasse portate dall'art. 118 N. 2, 3 e 4 della legge com. rimaste assolutamente facoltative pei Comuni. Id. id.

1285 — Il Comune non può opporre validamente che l'applicazione delle tasse volute dalla legge 11 Agosto 1870 riuscirebbe difficile, ed il provento di esse sarebbe tenue. C. S. 4 Agosto 1880, *M.* 1880, p. 308.

1286 — Il diritto di sovrimporre non può considerarsi come un credito qualunque oggetto di private convenzioni, ma sibbene come un mezzo da sopperire alle spese com. C. S. 13 Nov. 1880, *M.* 1881, p. 25.

1287 — Non è stabilito da alcuna legge che i Comuni non possano applicare le tasse stabilite dalle leggi 26 Giugno 1866 e 26 Luglio 1868, se prima non hanno applicate tutte le tasse loro attribuite dall'art. 118 della legge com. C. S. 9 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 37.

1288 — La legislazione vigente proibisce bensì che i Comuni possano essere autorizzati ad eccedere il limite normale della sovrimposta, se non hanno prima esperito un dato numero delle tasse loro attribuite, ma non prescrive punto che i Comuni non possano esperire le loro tasse speciali prima di aver raggiunto il limite legale della sovrimposta fondiaria. Id. id.

1289 — La Dep. può obbligare il Comune ad imporre le tre tasse obbligatorie ed una delle facoltative, giusta l'art. 15 della legge 11 Agosto 1870; ma non due delle tre tasse facoltative cioè: focatico, bestiame e valore locativo. C. S. 25 Febb. 1880, *M.* 1880, p. 158.

1290 — La Dep. dopo avere inutilmente fissato un termine al Comune per la compilazione dei relativi ruoli, si vale opportunamente della facoltà attribuitale dall'art. 142 legge com. mandando a compilarsi gli stessi ruoli d'ufficio a mezzo di un Commissario. C. S. 5 Marzo 1881, *M.* 1881, p. 140 — C. S. 30 Dic. 1881, *M.* 1882, p. 81.

1291 — La Dep. nell'autorizzare l'eccedenza alla sovrimposta non può ordinare la applicazione di un'altra tassa facoltativa, quando sia già stata stanziata quella di famiglia, nè può prescindere dallo stanziamento di quella sulle rivendite ed esercizi che è obbligatoria. C. S. 28 Maggio 1881, *M.* 1881, p. 231.

1292 — Se il Comune eccede la sovrimposta a ragione la Dep. ordina l'aumento della tassa bestiame, quando il Comune in difformità al regol. per la detta tassa, non colpisca tutti gli animali nel medesimo indicati, ma alcune specie soltanto. C. S. 1 Ott. 1881, *M.* 1881, p. 340.

1293 — Se il Comune dopo avere attuate le tasse volute dalla legge, ha chiesto la autorizzazione di eccedere la sovrimposta, ove la Dep. sul reclamo dei contribuenti abbia limitato l'eccedenza ad una somma minore, e stabilito che si dovesse esigere la differenza in meno sul dazio consumo proprio del Comune, il suo provvedimento è regolare. C. S. 9 Sett. 1881, *M.* 1881, p. 340.

1294 — Quando risulti che un Comune ha bensì stanziate nei bilanci precedenti le tasse prescritte dalla legge per ottenere la autorizzazione di eccedere la sovrimposta, ma non le abbia poi attivate e riscosse, è legittimo il rifiuto della Dep. di concedere simile autorizzazione per l'anno successivo. C. S. 13 Genn. 1882, *M.* 1882, p. 67.

1295 — Se il Municipio non ha applicate le imposte prescritte, e la Dep. supplì ad una parte del disavanzo stanziando la tassa sul bestiame, non potrebbe il Comune impugnare tale provvedimento col pretesto che la tassa non sia colà attuabile. C. S. 30 Dic. 1881, *M.* 1882, p. 88. —

1296 — Per ottener l'autorizzazione di eccedere la sovrimposta non basta che un Comune applichi *pro forma* le tasse prescritte ma è necessario altresì che queste dieno un prodotto effettivo sufficiente per far fronte alle esigenza del bilancio. C. S. 21 Genn. 1882, *M.* 1882, p. 106.

1297 — Non è censurabile il giudizio della Dep. che ritiene insufficiente il prodotto delle tasse locali imposte dal Municipio in misura troppo tenue. Id. id.

1298 — Se la Dep. esige l'applicazione di un'altra tassa, che dia un prodotto maggiore, lasciando però libero il Municipio di imporne una nuova, o di ricavare maggior prodotto da quelle già imposte, non commette eccesso di potere, ed è legale il suo rifiuto di autorizzare l'eccedenza della sovraimposta. Id. id.

1299 — Quando un Comune ecceda la sovrimposta è legittimo l'aumento apportato dalla Dep. alle somme stanziate all'entrata per dazio proprio del Comune, e per la tassa di esercizio e rivendita, se i detti stanziamenti non sono proporzionati all'importanza del Comune per popolazione e condizioni economiche. C. S. 24 Mag. 1882, *M.* 1882, p. 250.

1300 — L'applicazione delle tasse prescritte dalla legge 11 Agosto 1870 all. O è obbligatoria per i Comuni che chiedono l'autorizzazione di eccedere la sovrimposta, e la Dep. non ha facoltà di dispensarli dalla applicazione di tali tasse se non eccezionalmente, cioè nel solo caso che il Comune potesse provare luminosamente la mancanza degli elementi soggetti a tassazione. C. S. 9 Sett. 1882, *M.* 1883, p. 59.

1301 — Se il Comune eccede la sovrimposta è obbligatorio lo stanziamento delle somme nella parte attiva del bilancio quale provento delle tasse di esercizio e rivendita, vetture pubbliche e domestici; nè vale obbiettare che nel paese manchi la materia imponibile, quando ciò non sia provato, ed anzi si abbia una presunzione contraria desumendola dal numero della popolazione del Comune stesso. C. S. 5 Maggio 1883, *M.* 1883, p. 281.

1302 — La Dep. non può permettere l'eccedenza alla sovrimposta, se il Comune non si è valso del dazio di consumo, delle tasse concedute dalla legge 11 Agosto 1870, e di una almeno delle altre tasse concesse dal D. 26 Giugno 1866 e colla legge 26 Luglio 1868; e spetta alla Dep. stessa di esaminare e riconoscere se le tasse locali sieno applicate in guisa da corrispondere allo scopo voluto dalla legge per rispetto alla giustizia distributiva, in ordine ai contributi imposti nell'interesse dei Comuni. C. S. 25 Maggio 1883, *M.* 1883, p. 362.

1303 — Deve annullarsi la deliberazione del Consiglio com. con cui dopo ottenuta la autorizzazione di eccedere la sovrimposta, avesse stabilito di abbandonare l'esazione di una delle tasse, sulla considerazione che i proventi relativi erano di poca entità. C. S. 16 Maggio 1879, *M.* 1879, p. 379.

1304 — Devesi annullare la deliberazione del Consiglio com. con cui si sopprime la sopratassa di macellazione, precedentemente stanziata come titolo di entrata nel bilancio sul quale la Dep. autorizzò il Comune ad eccedere il limite normale della sovrimposta. C. S. 13 Aprile 1877, *M.* 1877, p. 149.

1305 — Quando un Comune è stato autorizzato ad eccedere la sovrimposta unicamente sulla dichiarazione, contenuta nella deliberazione del bilancio, di imporre per una data somma la tassa di fuocatico, non può poi col pretesto delle gravezze e della miseria degli abitanti, deliberare di non attivare la detta tassa: ed opera legalmente il Prefetto che annulla siffatta deliberazione. C. S. 23 Nov. 1877, *M.* 1878, p. 13.

1306 — Autorizzato un Comune ad eccedere la sovrimposta non può il Consiglio deliberare successivamente di rinunziare alla riscossione di una tassa che sia iscritta nel bilancio dell'annata. e di far fronte alle spese con altri fondi. C. S. 25 Giugno 1879, *M.* 1879, p. 249.

1307 — Quindi è pienamente legittimo il D. del Prefetto che abbia annullata una tale deliberazione. Id. id.

1308 — La Dep. usa legittimamente delle sue facoltà, quando prima di accordare l'autorizzazione di eccedere la sovraimposta, ingiunge al Comune di stanziare la sovratassa sul dazio consumo. C. S. 11 Giugno 1880, *M.* 1880, p. 267. — C. S. 4 Agosto 1880, *M.* 1880, p. 329.

1309 — Accettato dal Comune lo stanziamento della suddetta tassa, è obbligo della Giunta di provvedere alla riscossione non ostante i ricorsi, i quali non possono sospendere l'esercizio del bilancio. C. S. 11 Giugno 1880, *M.* 1880, p. 267.

1310 — Qualora la sovratassa non fosse stata riscossa e la Dep. ne ingiunga la riscossione a principiare dal 1 Gennaio dell'anno in corso, non si può impugnarne il provvedimento, non trattandosi di tassa applicata con effetto retroattivo, ma di riscossione di tasse arretrate dovute e non pagate. Id. id.

1311 — Se il Consiglio com. ha deliberato di sospendere, o prorogare in parte l'esazione delle tasse arretrate, è nelle competenze della Dep. di apprezzare, modificare, od approvare questa deliberazione. Id. id.

1312 — Rettamente la Dep. rifiuta al Comune l'autorizzazione di sospendere la esazione delle sovrimposte com. oltre il termine acconsentito dalla legge 28 Giugno 1879 relativo ai Comuni danneggiati dalle inondazioni. C. S. 23 Maggio 1881, *M.* 1881, p. 238.

1313 — I Comuni non hanno alcun diritto di rinunciare alle sovrimposte sui tributi diretti, o di ripartirle in modo diverso da quello stabilito per legge. C. S. 24 Sett. 1881, *M.* 1881, p. 378.

1314 — Però per analogia e per gli stessi motivi si può estendere alle sovrimposte la concessione fatta ai contribuenti dalla legge 24 Marzo 1881, di pagare cioè in un sessennio, le imposte dirette sospese negli anni 1879-80. Id. id.

1315 — Quando le condizioni finanziarie di un Comune non sono del tutto infelici, è provvedimento troppo grave quello di sospendere la riscossione della sovraimposta com. prorogandone il pagamento per alcuni anni, e facendo intanto fronte con un mutuo alle spese di ordinaria amministrazione. C. S. 23 Ottobre 1882, *M.* 1883, p. 59.

1316 — Il primo spediente si risolve in un maggiore aggravio futuro per i comunisti , col cumulo delle imposte arretrate: il secondo è contrario ad un buon sistema di amministrazione, quindi è regolare il rifiuto della Dep. di approvare quella deliberazione. Id. id.

1317 — Deve annullarsi la deliberazione com. con cui si stabilisce di sospendere l'esazione dei ruoli suppletivi di sovrimposta ordinati per far fronte allo stanziamento fatto di ufficio nel bilancio di varie spese obbligatorie. C. S. 16 Marzo 1883, *M.* 1883, p. 249.

1318 — Quando la Dep. prov. abbia autorizzato un Comune ad eccedere la sovraimposta, non può il Comune deliberare di sospenderne l'esazione, e che essa sia ripartita fra gli esercizii successivi per non aggravare i contribuenti, supplendo invece alla deficenza del bilancio con un mutuo; nè la Dep. può approvare tale deliberato. C. S. 11 Agosto 1883, *M.* 1883, p. 373.

1319 — **Spese per associazioni.** — La totale cancellazione della somma stanziata nel bilancio com. per associazioni diverse, per quanto sembri alquanto severa è pur

sempre nella facoltà della Dep. quando il Comune ecceda la sovraimposta. C. S. 17 Gennaio 1877, *M.* 1878, p. 25.

1320 — Rettamente la Dep. cancella dal bilancio la spesa per l'associazione alla Gazzetta ufficiale trattandosi di una spesa facoltativa. C. S. 13 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 174 — C. S. 9 Agosto 1881, *M.* 1881, p. 292.

1321 — Così pure non offrono materia a censura, ed anzi si ravvisano ispirati a principi di buona amministrazione i criteri coi quali la Dep. cancella dal bilancio le spese per il Bollettino delle Prefetture e per un giornale politico. C. S. 24 Maggio 1882, *M.* 1882, p. 250.

1322 — Le spese per associazioni diverse sono facoltative, e debbono però essere eliminate dal bilancio che eccede la sovrimposta, salvo per le associazioni che sono in corso, le quali possono essere mantenute fino al bilancio successivo. C. S. 23 Ottobre 1882, *M.* 1883, p. 73.

1323 — **Aumento stipendio** — Se la Dep. prov. nega di approvare l'aumento di stipendio al Segretario com. non può il Cons. com. allo scopo di sottrarsi al divieto dell'autorità tutoria concedergli una gratificazione per eguale somma, e in principio d'anno per servizi straordinari che non poteva ancora avere avuto occasione e tempo di rendere. C. S. 25 Agosto 1876, *M.* 1876, p. 330.

1324 — L'aumento provvisorio dello stipendio dei propri impiegati deliberato da un Consiglio com. in vista di circostanze eccezionali, come elevatezza nei prezzi delle derrate, non può dirsi contrario al disposto dell'art. 2. della legge 14 Giugno 1874, essendochè con detto art. vengono solo vietate le spese facoltative che invece di avere per iscopo l'utilità od i servizi interni del Comune, hanno uno scopo estraneo al Comune stesso, come sarebbero sottoscrizioni per monumenti, od altre di simil genere. C. S. 30 Settembre 1876, *M.* 1877, p. 155.

1325 — Quando un Consiglio com. delibera che il Segretario, avente diritto alla pensione per servizio quarantennale continui per altri sei anni nelle sue funzioni con uno stipendio maggiore di quello goduto, è legale la decisione con cui la Dep. nega di accordare la sua approvazione. C. S. 25 Agosto 1877, *M.* 1877, p. 298.

1326 — Del pari è legittimo il giudizio della Dep. che non approva una 2. delib. del Consiglio com. ancorchè con questa siasi accordato al detto Segretario uno stipendio maggiore con diritto ad una pensione maggiore a patto che continui a prestare servizio per altri sei anni, giacché poi il Comune è sempre libero di migliorare le condizioni del Segretario con delib. che non esigano l'approvazione della Dep. Id. id.

1327 — In entrambi i casi poi la Dep. spiega legittimamente la sua competenza, perchè le delib. del Consiglio nelle ipotesi, impongono un vincolo indeterminato alla durata del bilancio. Id. id.

1328 — Tanto in applicazione dell'art. 138 n. 1. della legge com. quanto dell'art. 3 della legge 14 Giugno 1874 non si può disconoscere nella Dep. una facoltà discretiva di apprezzamento delle ragioni per le quali si è aumentato lo stipendio ad un impiegato com. C. S. 28 Novembre 1878, *M.* 1879, p. 23.

1329 — Un tale apprezzamento della Dep. non può essere modificato, tranne che sia dimostrato ad evidenza l'errore di diritto, o l'arbitrio ingiusto e capriccioso. Id. id.

1330 — Però la Dep. non può nel caso di rifiuto di approvazione dispensarsi dall'ottemperare alla tassativa prescrizione dell'art. 140 della legge com. Id. id.

1331 — Quando il Comune eccede la sovraimposta la Dep. è nel suo diritto se si rifiuta di approvare le deliberazioni con le quali viene aumentato lo stipendio del Segretario com. e gli viene accordata una gratificazione a titolo di compenso. C. S. 5 Luglio 1879, *M.* 1879, p. 266 - C. S. 1 Ottobre 1881, *M.* 1881, p. 340.

1332 — Nè vale a giustificare il detto aumento la depennazione fatta dal Consiglio com. di una gratificazione al Segretario per la tenuta dei registri dello stato civile, stanziata nei bilanci precedenti, essendo questo uno degli obblighi del Segretario; nè la diminuzione del fondo per le spese d'ufficio dal medesimo amministrato, incombendo questa spesa al Comune, qualunque ne sia l'ammontare. C. S. 1 Ottobre 1881, *M.* 1881, p. 340.

1333 — Quando un Comune eccede la sovraimposta, e non è giustificato nè dal bisogno nè dall'importanza del servizio l'aumento di stipendio al medico condotto nemmeno colla forma di gratificazione, la Dep. provvede rettamente negando la propria approvazione ad un nuovo aggravio al bilancio com. C. S. 24 Agosto 1880, *M.* 1880, p. 330.

1334 — Provvede rettamente la Dep. quando ricusa la sua approvazione alle spese votate dal Consiglio com. per aumento di stipendi agli impiegati, qualora le condizioni dell'azienda com. sieno poco floride, ed il Comune ecceda la sovraimposta. C. S. 7 Ottobre 1880, *M.* 1881, p. 23.

1335 — Non compete alla Dep. la facoltà di approvare o no la delib. con cui un Consiglio com. ha aumentato lo stipendio all'impiegato telegrafico, se non nell'atto della revisione del bilancio, per vedere se questo ecceda la sovrimposta. C. S. 13 Luglio 1882, *M.* 1882, p. 379.

1336 — Quando l'aumento di stipendio o rimunerazione ad un impiegato com. sia de-

corribile dall'esercizio successivo all'anno in cui avviene la corrispondente delib. com. è solo nella competenza della Dep. di apprezzare a suo tempo se l'aumento concesso sia o no ammissibile; quindi non può il Prefetto annullare la delib. per violazione dell'art. 3 della legge 14 Giugno 1874 — C. S. 16 Marzo 1883, *M.* 1883, p. 204.

1337 — Ottenuta l'autorizzazione di eccedere la sovraimposta, non può il Comune deliberare un aumento di stipendio al Segretario com. ed a diritto il Prefetto annulla la relativa delib. C. S. 28 Giugno 1883, *M.* 1883, p. 312.

1338 — **Spesa per la banda musicale.** — Non si può impugnare il carattere di utilità generale nella spesa per le bande musicali, in quanto queste istituzioni possono influire all'educazione popolare degli abitanti. C S. 12 Febb. 1875, *M.* 1875, p. 199.

1339 — La legge 14 Giugno 1874 sebbene abbia ristretto la libertà dei Comuni nelle spese facoltative, pure non ammette limiti per quelle le quali hanno per fine di provvedere a servizio di utilità pubblica locale, onde è che a questo riguardo la spesa per il mantenimento delle bande musicali non sembra in opposizione all'art. 2 di detta legge. Id. id.

1340 — Applicando l'art. 3 della legge 14 Giugno 1874 ai bilanci com. per quello che riguarda i sussidi concessi dai Comuni alle bande musicali, è necessario osservare se quei sussidi dipendono da concessioni anteriori alla legge del 1874, e avevano carattere continuativo almeno per certo tempo, e in questo caso potranno essere mantenuti dalla Dep. prov.; mentre invece se si tratta di sussidi concessi *ex novo* senza alcuna relazione con precedenti impegni, allora non si potrebbero mantenere senza dare alla legge una soverchia estensione. Id. id.

1341 — I pubblici concerti musicali non servono solo di onesto passatempo, ma sono mezzo di educazione e di civiltà e recano utilità pubblica morale, se non materiale; quindi la spesa delle bande cittadine non si può dire vietata dalla legge 14 Giugno 1874, e solo potrebbe esser proibita dalla Dep. prov. come spesa di carattere facoltativo, quando la sovrimposta locale eccedesse il limite legale. C. S. 11 Giugno 1875, *M.* 1875, p. 250.

1342 — L'assegno alla banda civica, quando risale a parecchi anni, ed è corrispettivo di un servizio che la banda rende al Comune anche nella ricorrenza dello Statuto non è in opposizione alla legge 14 Giugno 1874. C. S. 11 Agosto 1875, *M.* 1875, p. 383.

1343 — Non è esatta nè ragionevole la qualifica di spesa di lusso che la Dep. ha attribuito allo stipendio del maestro di musica della società filarmonica di un Comune, giacchè tali società contribuiscono pur sempre all'educazione anche nei piccoli paesi. C. S. 5 Sett. 1876, *M.* 1877, p. 100.

1344 — Quindi ove sia dimostrato che la spesa del maestro di musica dipende da impegni precedenti alla legge 14 Giug. 1874 ed abbia carattere continuativo, non può la Deputazione chiamata ad autorizzare l'eccedenza alla sovrimposta opporsi a tale spesa. C. S. 9 Sett. 1876, *M.* 1876, p. 308. — C. S. 5 Sett. 1876, *M.* 1877, p. 101.

1345 — La spesa del concerto municipale è facoltativa finchè il Comune non ecceda la sovraimposta. C. S. 23 Novembre 1878, *M.* 1878, p. 8.

1346 — Se però il Comune ha deliberato di obbligarsi alla detta spesa per oltre un quinquennio, allora é necessaria l'approvazione della Dep. ed essa ha diritto in tal caso di fare indagini sulla condizione economica del Comune prima di approvarla, ed ove non l'approvi in vista delle condizioni del Comune, il suo giudizio deve ritenersi retto ed imparziale. Id. id.

1347 — La spesa per lo stipendio al maestro della banda musicale è meramente facoltativa, quando non risulta dagli atti che esista alcun vincolo contrattuale fra il Comune stesso, ed il maestro. C. S. 29 Gen. 1878, *M.* 1879, p. 71.

1348 — Quando un Comune eccede la sovrimposta, ed è accertato che un sussidio da esso deliberato a favore della banda musicale posteriormente alla formazione del bilancio, a favore della quale già esiste un assegno annuo, non dipende da precedenti impegni, nè ha un carattere continuativo, tale spesa non è ammissibile di fronte al divieto dell'art. 3 della legge 14 Giugno 1874. C. S. 26 Lug. 1879, *M.* 1879, p. 327.

1349 — Se il Comune dopo la legge 14 Giug. 1874, ha cessato di inscrivere nel bilancio una spesa facoltativa, un sussidio cioè alla società filarmonica, se fu autorizzato ad eccedere la sovrimposta ed il bilancio è in corso d'esercizio, non può deliberare tale spesa da pagarsi sul fondo casuali, ed a ragione il Prefetto annulla la deliberazione. C. S. 27 Dic. 1879, *M.* 1880, p. 55.

1350 — Le spese necessarie per le scuole di musica istituite nei Comuni per mantenere bande musicali, hanno un carattere di utilità generale, e meglio che sotto la regola, cadono sotto una delle eccezioni contenute nella legge 14 Giug. 1874, che vieta ai Comuni di fare spese facoltative, quando eccedono la sovrimposta. C. S. 28 Maggio 1880, *M.* 1880, p. 232.

1351 — Pertanto quando in un Comune esiste una scuola musicale da più di 30 anni, e nessun reclamo è presentato dai contribuenti contro il mantenimento della mede-

sima, apparisce manifesto che sarebbe una disposizione eccessivamente severa e non coerente al vero spirito della legge l'ingiunzione data dalla Dep. di cancellare dal bilancio la spesa per la scuola, sebbene debba eccedersi nell'imposta, se trattasi di un Comune che non ha debiti, e conduca in perfetta regola la sua azienda. Id. id.

1352 — L'avere il Consiglio com. accettato senza opposizione la cancellazione dell'assegno per la banda musicale dal bilancio dell'esercizio precedente, dimostra che il Consiglio stesso non lo considerava come spesa divenuta obbligatoria pel suo carattere consuetudinario. C. S. 30 Giugno 1880, *M.* 1880, p. 296.

1353 — Trattandosi di spesa facoltativa non continuativa nè dipendente da precedenti impegni quando il bilancio ecceda la sovrimposta, la Dep. provvede correttamente eliminandola dal bilancio com. Id. id.

1354 — La prescrizione della legge 14 Giugno 1874 che eccettua dalla proibizione le spese facoltative dei Comuni che procedono da impegni anteriori, non deve restringersi ai soli impegni contrattuali, ma deve estendersi a quelle spese che mentre riguardano oggetti di generale utilità, hanno a loro sostegno precedenti impegni morali. C. S. 24 Sett. 1881, *M.* 1881, p. 382.

1355 — Sono istituzioni di utilità generale le scuole ed i concerti musicali, e quindi la spesa relativa fatta dal Comune in base a precedenti impegni morali, è ammissibile, anche se il Comune eccede la sovrimposta. Id. id.

1356 — L'assegno al maestro di musica se non procede da impegni anteriormente assunti, ma è piuttosto determinato da personali riguardi, rientra nelle spese facoltative, e quindi inammissibile ove il Comune ecceda la sovrimposta. C. S. 4 Giug. 1879, *M.* 1879, p. 250.

1357 — Non è ammissibile la spesa pel maestro di musica in un Comune che eccede la sovrimposta, quando la spesa stessa sia stata deliberata da due anni soltanto, e sia dubbia la sua utilità per non essere frequentata la scuola da alcun alunno, per cui lo stipendio al maestro si riduce in una vera elargizione. C. S. 3 Giugno 1882, *M.* 1882, p. 301.

1358 — Rettamente il Prefetto annulla la deliberazione con cui un Comune che eccede la sovrimposta, concede un sussidio alla società filarmonica. C. S. 26 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 10.

1359 — La spesa per le uniformi della banda musicale è meramente facoltativa, per cui il Prefetto opera in conformità della legge e secondo la sua competenza annullando la relativa deliberazione come contraria alla legge 14 Giugno 1874 quando il bilancio com. eccede la sovrimposta. C. S. 19 Ott. 1882, *M.* 1883, p. 58.

1360 — Fa retto uso delle sue facoltà la Dep. che nell'autorizzare un Comune ad eccedere la sovrimposta, cancella dal bilancio la somma stanziata per la banda musicale, quando non sia dimostrato che questa spesa abbia carattere continuativo, e dipenda da obblighi precedenti alla pubblicazione della legge anzidetta. C. S. 3 Dic. 1879, *M.* 1880, p. 23. — C. S. 19 Ott. 1882, *M.* 1883, p. 41. — C. S. 4 Agosto 1883, *M.* 1883, p. 375.

1361 — **Spese per beneficenza**. — I Comuni devono mantenere nei limiti di buona economia le spese di pubblica beneficenza non dovendosi gravare i contribuenti per ciò che spetta alla spontanea carità cittadina, e che è nelle attribuzioni dei Pii Istituti. C. S. 10 Feb. 1875, *M.* 1875, p. 99.

1362 — La elargizione fatta in epoca remota da un Comune a favore di un Pio Istituto di un assegno annuo pecuniario, da prelevarsi sugli avanzi liberi delle entrate com. deve ritenersi perpetua nel senso della forma e dello scopo della elargizione medesima, non già a riguardo dello effettivo soddisfacimento annuale dell'assegno. C. S. 10 Nov. 1877, *M.* 1878, p. 47.

1363 — In siffatta condizione non potrebbe dirsi quel Comune che per far fronte alle spese è costretto ad imporre nuove tasse e balzelli, e ad eccedere la sovraimposta; quindi usa di un criterio discretivo la Dep. che ritenendo l'obbligatorietà di quell'assegno in massima, e non nella misura, ha ridotto la somma all'uopo stanziata nel bilancio com. Id. id.

1364 — Agisce legalmente la Dep. se cancella dal bilancio com. una somma destinata per sussidi a' poveri, e riduce di altrettanto l'eccedenza della sovraimposta. C. S. 28 Ag. 1878, *M.* 1878, p. 318.

1365 — Quando il Comune eccede la sovraimposta, a ragione la Dep. si nega di approvare una deliberazione com. con cui si concedono dei sussidi agli agricoltori poveri danneggiati dalla grandine. C. S. 2 Agosto 1879, *M.* 1879, p. 279.

1366 — Quando il Comune sia posto nella alternativa o di perdere il beneficio dell'Asilo Infantile, ed i beni elargiti per l'impianto del medesimo, o di concorrere con i propri mezzi all'attuazione dell'Asilo stesso, non può starsi in dubbio sull'opportunità pel Comune (anche se eccede la sovraimposta) di concorrere nella spesa suddetta la quale ridonda a profitto della popolazione povera. C. S. 6 Lug. 1883, *M.* 1883, p. 311.

1367 — Non è giustificata l'eliminazione dal bilancio ordinata dalla Dep. di una somma stanziata per doti a fanciulle povere, se il fondo relativo proviene da legati pii, e

nella parte attiva è iscritto il corrispondente introito. C. S. 9 Mar. 1883, *M.* 1883, p. 361.

1368 — **Spese sulle casuali.** — Le somme stanziate in bilancio per le causali non possono spendersi dal Sindaco se non precede apposita deliberazione della Giunta municipale, essendo limitata la competenza del Sindaco ad eseguire non ad ordinare le spese medesime. C. S. 7 Luglio 1868, *M.* 1869, p. 120.

1369 Le deliberazioni della Giunta municipale con cui si prelevano delle somme dalle casuali, appunto perchè ordinative e non esecutive rientrano nel novero di quelle sottoposte al visto dall'art. 130 della legge comunale. C. S. 7 Luglio 1868, *M.* 1869, p. 120. — C. S. 17 Nov. 1875, *M.* 1876, p. 164.

1370 — Se il Consiglio comunale ha dichiarato regolari le spese casuali fatte dal Sindaco, indipendentemente da deliberazioni della Giunta munite del visto, o divenute esecutorie, la deliberazione del Consiglio comunale è contraria alla legge ed è passibile di annullamento. C. S. 7 Luglio 1868, *M.* 1869, p. 120.

1371 — Lo stanziamento in bilancio del fondo per le casuali, si deve tenere limitato alle sole spese che si ritiene possano occorrere fuori dell'ordinario, non essendo provvido lasciare alla Giunta com. il maneggio di una somma di riserva oltre la misura ordinaria, salvo nei casi veramente straordinari, o imprevedibili di provocare le deliberazioni del Cons. com. C. S. 10 Febb. 1875, *M.* 1875, p, 99.

1372 — Non è censurabile l'apprezzamento della Dep. che nega di approvare l'eccedenza, della sovrimposta com. per il motivo che è eccessiva la somma stanziata nel bilancio del Comune per le spese impreviste, quando tale apprezzamento sia fondato sulla poca importanza del Comune, sulle somme stanziate per tale titolo dagli altri Comuni, sull'assoluta mancanza di condizioni speciali che reclamino un maggiore stanziamento, e sul fatto che pel passato la somma stanziata per tale titolo fu erogata in gran parte in spese facoltative. C. S. 5 Marzo 1875, *M.* 1875, p. 100. — C. S. 4 Giugno 1879, *M.* 1879, p. 250.

1373 — Il fondo delle casuali rappresenta nei bilanci com. una spesa facoltativa non dipendente da impegni precedenti, ma continuativa, e perciò la Dep. prov. quando è chiamata ad autorizzare l'eccedenza della sovrimposta, può esercitare su quel fondo un apprezzamento discrezionale riducendolo se lo giudica eccessivo. C. S. 10 Marzo 1875, *M.* 1875, p. 182. — C. S. 15 Dicem. 1876, *M.* 1877, p. 57.

1374 — Quando risulta che il fondo delle casuali è regolarmente impegnato per somma superiore a quella ridotta dalla Dep. non è il caso di ammettere riduzioni su questa, salvo ad introdurvi altra riduzione nell'anno venturo, quando dall'esame dei consuntivi risultasse eccessivo l'attuale stanziamento. C. S. 19 Giugno 1880, *M.* 1880, p. 265.

1375 — Quando il Cons. com. abbia deliberato di fare una spesa, e di sostenerla con il fondo delle imprevvedute, e la Giunta, vedendo chè questo non era sufficiente nel bilancio dell'anno in corso, abbia diviso il pagamento in più rate eguali, riservandone una al bilancio dell'anno successivo, non può dirsi che abbia dessa ecceduto i termini del suo mandato. C. S. 11 Marzo 1882, *M.* 1882, p. 151.

1376 — Approvata la deliberazione com. dalla superiore autorità è tardiva la considerazione che si tratti di spesa facoltativa, e che il Comune ecceda la sovrimposta per cui osti la legge 14 Giugno 1874. Id. id.

1377 — La legge non vieta ai Consigli com. di disporre anche del fondo delle casuali di competenza della Giunta. C. S. 21 Luglio 1877, *M.* 1877, p. 278. — C. S. 22 Luglio 1882, *M.* 1882, p. 379.

1378 — **Spese contrarie alla legge.** — È contraria alle leggi e nulla la deliberazione di un Consiglio com. con cui si conceda ad individui o Corpi morali l'esenzione del pagamento dei dazi com. C. S. 10 Giugno 1863, *M.* 1863, p. 253.

1379 — Esorbita la facoltà dei Consigli com. la deliberazione con la quale il Consiglio intende sottoporre il Comune a spese che non riguardano l'interesse comunale. C. S. 7 Agosto 1866, *M.* 1866, p. 273.

1380 — Deve annullarsi la deliberazione con la quale il Consiglio com. stabilisse sopportare le spese di un giudizio penale in cui sia impegnato il Sindaco o un membro della rappresentanza com. a cui fu fatta ingiuria in tale qualità, trattandosi di una spesa che non riguarda l'interesse com. Id. id.

1381 — I Municipi non possono accordare indennità o gratificazioni agli ufficiali dello stato civile e ai Consiglieri com. essendo queste funzioni gratuite, e solo potendosi avere il diritto al rimborso delle spese forzose sostenute per l'esecuzione di speciali incarichi. Nota Min. Int. 2 Febbraio 1867, *M.* 1867, p. 208. — C. S. 4 Luglio 1871, *M.* 1871, p. 297.

1382 — Le spese facoltative dei Comuni debbono avere un fine di utilità generale degli amministrati, e non già gl'interessi particolari di una parte di essi. C. S. 22 Febbraio 1870, *M.* 1870, p. 142. — 12 Aprile 1870, *M.* 1870, p. 199. — 12 Agosto 1873, *M.* 1873, p. 284.

1383 — Deve annullarsi la deliberazione com. colla quale si dichiarano a carico del Comune le spese di una lite che alcuni co-

munisti sono costretti a sostenere contro il subappaltatore del dazio di consumo governativo per essere dichiarati esenti dal pagamento di un dazio preteso dal detto appaltatore. C. S. 22 Febb. 1870, *M.* 1870, p. 142.

1384 — Sono inammissibili le spese per pranzi dati al rappresentante del collegio elettorale, ed all'incaricato del servizio di leva. C. S. 4 Maggio 1872, *M.* 1872, p. 173.

1385 — A termini dell'art. 30 della legge sull'ordinamento giudiziario, le funzioni del giudice Conciliatore sono meramente onorifiche e gratuite; quindi deve annullarsi la deliberazione del Consiglio com. con cui gli concede una gratificazione a titolo di benemerenza. C. S. 2 Febbraio 1867, *M.* 1867, p. 208. — C. S. 4 Luglio 1871, *M.* 1871, p. 297. — C. S. 29 Luglio 1874, *M.* 1874, p. 284.

1386 — Le delib. com. per pensioni al Generale Garibaldi, non possono avere esecuzione, ostandovi l'art. 2 della legge 14 Giugno 1874. Cir. Min. Int. 29 Dicem. 1874, *M.* 1875, p. 19.

1387 — Il Cons. com. non può assumere a carico del Comune le spese occorse per un processo contro il Sindaco, sostenendo che il Sindaco operò legalmente nell'interesse com. e nell'esercizio delle sue funzioni, mentre invece aveva commesso un abuso di potere; dappoiché considerando la ragione di tale spesa è ovvio che essa è esclusa dall'art. 2 della legge 14 Giugno 1874. C. S. 12 Maggio 1875, *M.* 1875, p. 134.

1388 — Opera illegalmente quel Cons. com. che stabilisce di erogare una parte del prodotto dei suoi fondi, in pagamento di alcune rate delle imposte dirette dovute dai contribuenti del Comune. C. S. 18 Giugno 1875, *M.* 1875, p. 263.

1389 — Quand'anche il Comune abbia provveduto largamente a tutti i suoi impegni obbligatori, e possa quindi impiegare i suoi avanzi in spese facoltative, queste dovrebbero sempre essere fatte in vantaggio della generalità degli abitanti, e non dei soli contribuenti delle imposte dirette. Id. id.

1390 — La Dep. prov. deve quindi rifiutare la sua approvazione a tale deliberazione com. giacchè trattandosi di impiego di denaro, anche quando esso si voglia ritenere come un avanzo di rendita non preordinato al suo scopo, la sua competenza è chiaramente stabilita dall'art. 137 della legge com. Id. id.

1391 — Sono da annullarsi come contrarie all'art. 2 della legge 14 Giugno 1874, le deliberazioni dei Consigli com. e delle Giunte, che accordano sussidi a vantaggio di abitanti di altri Comuni, quand'anche si tratti di piccole somme accordate per iscopi di beneficenza. C. S. 16 Febb. 1877, *M.* 1877, p. 166.

1392 — Se il Prefetto ha chiesto conto personalmente al Sindaco di taluni atti della sua amministrazione che sembravano meno corretti, invitandolo a giustificarsi: e se il Sindaco volle affidare ad un avvocato l'incarico di redigere la sua giustificazione, deve esso Sindaco soltanto sopportarne le spese e non il Comune, che è estraneo a simile discussione e quindi alle spese in tale occasione, e per tale oggetto incontrate. C. S. 23 Nov. 1877, *M.* 1878, p. 12.

1393 — Quindi è nulla la deliberazione con cui la Giunta abbia determinato di corrispondere al detto avvocato un onorario per il succitato titolo. Id. id.

1394 — Se il Prefetto ha annullato una deliberazione di un Municipio che non eccede la sovraimposta, con la quale era stato conceduto un sussidio per la celebrazione di una festa religiosa, e ciò perchè quella spesa non aveva i caratteri delle spese facoltative permesse dalla legge 14 Giugno 1874: e se il Comune si è acquietato a tale decreto e non ha ricorso contro il medesimo; non può poi deliberare di accordare per lo stesso titolo il detto sussidio, prelevando la somma relativa da un altro capitolo del bilancio: ed è regolare (astrazione fatta dalla questione di merito) il decreto del Prefetto con cui annullò tale deliberazione. C. S. 7 Giugno 1878, *M.* 1878, p. 213.

1395 — Costituisce una violazione dell'art. 2 della legge 14 Giugno 1874, qualunque deliberazione com. per spese facoltative che non abbiano per oggetto servizi ed uffici di utilità pubblica entro i limiti della circoscrizione, quand'anche il Comune non ecceda il limite della sovraimposta, e la deliberazione stessa deve essere annullata dal Prefetto. C. S. 6 Nov. 1878, *M.* 1878, p. 370. — C. S. 5 Maggio 1883, *M.* 1883, p. 205.

1396 — I Comuni non hanno facoltà dalla legge di concedere mutui senza interesse i quali includono una vera largizione a scapito della finanza com. C. S. 30 Aprile 1879, *M.* 1879, p. 172.

1397 — Sebbene la giurisprudenza abbia ammesso che i Comuni possano abbonare ai loro impiegati la tassa di R. M. quando non eccedono la sovrimposta, tale massima non può però giustificare anche l'esenzione da tutte le tasse com. e quindi la relativa deliberazione deve annullarsi. C. S. 27 Giugno 1879, *M.* 1879, p. 266.

1398 — Le Amministrazioni com. violano la legge e le norme che vietano ai Comuni le liberalità inconsulte ed ingiustificabili, spendendo somme in regali e mancie; e quindi le relative delib. devono essere annullate. C. S. 29 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 109.

1399 — Viola l'art. 3 della legge 14 Giugno 1874 il Consiglio com. che delibera di inviare a spese del Comune una Commissione a Roma con incarico di patrocinare presso il Min. il collocamento della stazione ferroviaria nel

centro del paese anzichè in una delle sue Frazioni. C. S. 22 Luglio 1882, *M.* 1882, p. 333.

1400 — Non è ammissibile nei bilanci com. la spesa d'indennizzo ai proprietari danneggiati dalla malvagità d'ignoti devastatori, pel taglio doloso delle viti. C. S. 3 Giugno 1882, *M.* 1882, p. 300. — C. S. 26 Agosto 1882, *M.* 1882, p. 379.

1401 — Il non essere stato rilevato dalla Dep. nell'esame del bilancio l'irregolare stanziamento, non implica da sua parte un'approvazione la quale deve essere esplicita e speciale ogni volta che si tratti di impegni che possono gravare le finanze del Comune oltre il quinquennio. C. S. 26 Agosto 1882, *M.* 1882, p. 379.

1402 — Nessuna legge autorizza i Comuni a distrarre i fondi com. per impiegarli a sussidiare opifici privati. C. S. 7 Ott. 1882, *M.* 1883, p. 40.

1403 — Viola quindi la legge la Giunta che accorda sui fondi del bilancio un imprestito gratuito ad un privato per abilitarlo allo impianto di un edifizio di magnano. Id. id.

1404 — **Spese di culto.** *Generali.* Quando siavi contesa fra il Comune e il Parroco pel pagamento di una somma per spese di culto corrispostegli già da molti anni, sul rifiuto del Comune a farlo, è prudente lo stanziamento ordinato di ufficio dalla Deputazione prov. della somma relativa, non vietando tale stanziamento al Comune di far valere verso il Parroco, in competente sede del giudizio, tutte quelle ragioni che potessero competergli. C. S. 6 Marzo 1867, *M.* 1867, p. 140.

1405 — E' incensurabile il decreto della Deputazione prov. che stabilisce in L. 300 le spese annue del culto in una parrocchia che conta 10 mila abitanti. C. S. 27 Luglio 1870, *M.* 1870, p. 264.

1406 — Se il Consiglio com. delibera di togliere dal bilancio alcuni stanziamenti per le spese di culto, sostenendo che i redditi dei beni della parrocchia sieno cresciuti in modo di bastare alle spese del culto, mentre al contrario il Parroco nega tale aumento, spetta al Comune di provare la sua liberazione totale o parziale, ed ove tal prova non sia fornita sussiste il debito del Comune verso il Parroco. C. S. 16 Agosto 1870, *M.* 1870, p. 298. — C. S. 29 Marzo 1873, *M.* 1873, p. 174.

1407 — Fra le spese obbligatorie dei Comuni non vi è la spesa per l'Episcopio e pel Seminario, ed ove fosse stata posta a carico del Comune per decreto del Governo assoluto, essa è venuta a cessare con la pubblicazione della legge com. App. Napoli 22 Dic. 1869, *M.* 1871, p. 142.

1408 — Quando risulti che un Comune ha stanziato volontariamente di anno in anno una somma per spese di culto senza che vi fosse astretto da alcun titolo obbligatorio, la Deputazione non può inscrivere d'ufficio la predetta spesa qualora il Comune non voglia più sostenerla. C. S. 12 Agosto 1873, *M.* 1874, p. 37.

1409 — E legittimo il diniego della Deputazione prov. di approvare certe spese di culto, come supplemento di congrua, indennità di alloggio ai parroci, salario al sacrestano, e sussidio alle fabbricerie, a meno che si provi che invece di elargizioni meramente facoltative, queste sono spese dipendenti da impegni assunti regolarmente dal Comune e quindi obbligatorie. C. S. 26 Febbraio 1875, *M.* 1875, p. 154.

1410 — La spesa d'alloggio al Viceparroco, finchè non si provi che dipenda da impegni precedentemente contratti, riveste il carattere di facoltativa, e quindi da eliminarsi dal bilancio a termini dell'art. 3 della legge 14 Giugno 1874, quando il Comune ecceda il limite della sovraimposta. C. S. 18 Giugno 1875, *M.* 1875, p. 229.

1411 — Le spese che fa un Comune pei cappellani, sacrestani e campanari, e pel sussidio alla fabbriceria, possono considerarsi come obbligatorie o almeno continuative, e quindi non vietate dalla legge 14 Giugno 1874, quando hanno fondamento nella pratica tenuta, nella ingerenza esercitata dal Comune, e negli impegni presi con gli atti di concorso e di nomina. C. S. 18 Agosto 1875, *M.* 1875, p. 299.

1412 — La visita pastorale del Vescovo è fatta per un fine di disciplina ecclesiastica, e non tocca per nulla gli interessi generali del Comune; quindi non può il Comune accordare un sussidio per tale scopo, giacchè vi osta l'art. 2 della legge 14 Giugno 1874. C. S. 21 Luglio 1875, *M.* 1875, p. 345. — C. S. 5 Maggio 1883, *M.* 1883, p. 205.

1413 — Si può considerare come una spesa facoltativa ammessa dalla legge 14 Giugno 1874 il sussidio annuo di L. 150 deliberato da un Comune per un quadriennio al Parroco, quando è dimostrata la mancanza di chi assuma le funzioni parrocchiali per difetto di sufficienti mezzi al suo sostentamento, poichè in tal caso il concorso del Comune è diretto a procurare un servizio od uffizio di pubblica utilità. C. S. 26 Maggio 1876, *M.* 1876, p. 215.

1414 — La Dep. non può cancellare le somme stanziate per spese di culto, quando è dimostrato che si riferiscono ad antiche consuetudini o ad impegni presi dal Municipio, precedentemente alla legge 14 Giugno 1874. C. S. 25 Ott. 1876, *M.* 1877, p. 186.

1415 — Il Comune che per oltre un secolo ha corrisposto al Parroco un annuo assegno senza eccezioni nè riserve, non può rifiutarne la continuazione solo perchè l'an-

nualità non abbia origine da una formale obbligazione, non essendo presumibile che il Comune abbia sopportato per tanto tempo, e per mera liberalità l'onere che oggi nega di rispettare. C. S. 17 Gennaio 1877, *M.* 1877, p. 196.

1416 — Non toglie poi che la Dep. abbia ritenuto obbligatorio tale assegno come supplemento di congrua, e conseguenza di un contratto non esistente, quando per altri argomenti furono riconosciute giuste le conclusioni della sua decisione. Id. id.

1417 — Deve revocarsi la decisione della Dep. che nell'autorizzare un Comune ad eccedere il limite della sovraimposta ha cancellato dal bilancio una somma stanziata per spese di culto, quando risulta dagli atti che tale spesa essendo stata posta in bilancio da tempo assai remoto abbia assunto il carattere di continuativa, e possa entrare nell'eccezione contenuta nell'alinea dell'art. 3 legge 14 Giugno 1874, non potendosi dall'altra parte impugnare che essa non sia di generale utilità, mentre per essere assai tenue non è da credere che aggravi soverchiamente il bilancio com. C. S. 18 Maggio 1877, *M.* 1877, p. 267.

1418 — Un Comune che eccede la sovrimposta, non può accordare al Parroco un sussidio di fronte al disposto dell'art. 3 della legge 14 Giugno 1874, giacchè in tale sussidio quando sia per la prima volta deliberato non possono ravvisarsi i caratteri di spesa facoltativa dipendente da impegni precedenti ed avente carattere continuativo. C. S. 12 Settembre 1877, *M.* 1877, p. 312.

1419 — Il Comune che dopo l'emanazione della legge 14 Giugno 1874 ha volontariamente cancellato dal bilancio una spesa facoltativa di culto, ha dimostrato di non essere obbligato a tale spesa da impegni precedenti alla detta legge. C. S. 29 Maggio 1878, *M.* 1878, p. 245.

1420 — Se poi avendo il Comune nuovamente introdotta nel bilancio una spesa nei due anni successivi si è acquietato alla radiazione fattane dalla Dep. rimane interrotta la continuità della spesa medesima. Id. id.

1421 — Quando siano esclusi gl'impegni precedenti e la continuità della spesa, condizioni volute dall'art. 3 della legge 14 Giugno 1874, perchè si possa permettere una spesa facoltativa al Comune che eccede la sovraimposta, è legale l'operato della Dep. che ha cancellato dal bilancio, nell'autorizzare l'eccedenza, le spese di culto che il Consiglio com. vi aveva nuovamente stanziate. C. S. 29 Marzo 1878, *M.* 1878, p. 246.

1422 — Deve annullarsi perchè illegale la deliberazione comunale con la quale dopo che è in esercizio il bilancio, viene conceduto sia pure per gravi ragioni un sussidio per spese di culto, quando la Dep. nel D°. col quale ha autorizzato l'eccedenza della sovrimposta, ha messo appunto per condizione che siano depennate quelle spese, ed il Comune si è acquietato a tale decisione. C. S. 3 Agosto 1878, *M.* 1878, p. 286.

1423 — Quando è dimostrato che il Comune sostiene una spesa di culto da tempo remoto, non può a meno di ritenersi che tale spesa ha assunto il carattere delle spese continuative ammesse dalla legge 14 Giugno 1874. C. S. 16 Agosto 1878, *M.* 1879, p. 8.

1424 — Nè vale l'eccezione della mancanza di un atto che obblighi il Comune a detta spesa, perché a termini del diritto comune, tiene luogo di titolo la lunga consuetudine che lo fa presumere. Id. id.

1425 — Parimenti poco rileva che tale spesa fosse deliberata anno per anno, giacchè sempre così si procede e provvede anche per gli altri titoli di spese obbligatorie non per legge, ma per impegni assunti dal Comune. Id. id.

1426 — Quando la Dep. ritiene che in uno stanziamento per feste religiose non concorrono nè i caratteri di spesa obbligatoria, nè di spesa facoltativa dipendente da precedenti impegni, fa uso legale della sua competenza ordinandone la cancellazione dal bilancio che eccede la sovraimposta. C. S. 18 Dic. 1878, *M.* 1879, p. 62.

1427 — Le spese facoltative aventi per scopo feste religiose, furono sempre giudicate ammissibili quando si riferirono a casi nei quali non si eccedeva la sovrimposta. Id. id.

1428 — A radicare nel Comune un obbligo irrevocabile, non basta il fatto d'uno stanziamento facoltativo operato per molti anni, quando manchi qualunque titolo atto ad obbligare. Id. id.

1429 — Il Parroco non ha interesse diretto e personale per far dichiarare obbligatorio per il Comune il salario al sagrestano e al campanaro, tale interesse sarebbe soltanto nella Fabbriceria sulla quale ricadrebbe l'obbligo della spesa suddetta; e quindi il ricorso sporto dal Parroco sarebbe irricevibile. C. S. 30 Agosto 1879, *M.* 1879, p. 313.

1430 — Quando risulti da un lunghissimo possesso il pagamento di un assegno fatto al Parroco in luogo delle decime, questo possesso forma un titolo più che sufficiente perchè il debito del Comune possa dirsi amministrativamente certo e liquido; nè la Dep. può esimersi dall'obbligo di inscriverlo in bilancio senza che questo provvedimento pregiudichi il diritto del Comune di portare la questione innanzi all'autorità giudiziaria. C. S. 21 Genn. 1880, *M.* 1881, p. 93.

1431 — Le spese di culto sono obbligatorie, quando abbiano la loro ragione giuridica in un atto di transazione approvato e reso esecutorio dalle autorità competenti. C. S. 5 Maggio 1880, *M.* 1880, p. 205.

1432 — Si debbono considerare come continuative soltanto quelle spese che sebbene per l'indole propria siano facoltative, abbiano però la loro giustificazione in una costante e manifesta utilità pubblica in modo che ove cessassero, ne venisse turbato l'andamento dei servizi com. esistenti. Id. id.

1433 — La Dep. non può occuparsi delle spese sostenute da un Comune per oggetto di culto, e derivanti da una transazione, se non agli effetti della legge 14 Giugno 1874, cioè quando autorizza l'eccedenza alla sovrimposta. C. S. 25 Agosto 1881, *M.* 1881, p. 341.

1434 — Quindi non potrebbe prima ancora che la somma sia stanziata nel bilancio, interloquire sulla sua legittimità o meno, accordando in parte una sanatoria per la quale non ha alcuna competenza. Id. id.

1435 — Il possesso immemoriale ed oltre secolare è più che sufficiente a far ritenere acquistato a favore di una Chiesa il diritto alla continuazione della prestazione di una annua somma, e conseguentemente stabilito il corrispondente obbligo alla prestazione medesima nel Comune che l'ha sempre soddisfatta, inscrivendola annualmente nei propri bilanci. C. S. 4 Agosto 1880, *M.* 1880, p. 308. — Cass. Torino 5 Lug. 1881, *M.* 1881, p. 366. — C. S. 18 Maggio 1883, *M.* 1883, p. 313.

1436 — Quando le spese di culto hanno un carattere cotinuativo per impegno assunto da molto tempo dal Comune la Dep. non può toglierle dal bilancio. C. S. 3 Dic. 1881, *M.* 1882, p. 14. — C. S. 1 Ott. 1881, *M.* 1882, p. 21.

1437 — Non si possono togliere quelle spese di culto che costituiscono un onere assunto dal Comune, in seguito alla cessione di un fabbricato già appartenente ad una soppressa corporazione religiosa. C. S. 3 Dic. 1881, *M.* 1882, p. 14.

1438 — Debbono ritenersi facoltative e quindi non ammissibili nel bilancio che eccede la sovrimposta le spese per lo stipendio al Vice-parroco ed altre spese di culto non dipendenti da contratto, ma da consuetudine che non costituisce obbligo per il Comune. C. S. 19 Ott. 1882, *M.* 1883, p. 41.

1439 — Se una data spesa di culto quantunque facoltativa si ritiene dipendente da impegni precedenti alla legge 14 Giugno 1874, e di carattere continuativo, può essere ammessa nel bilancio di un Comune che eccede la sovrimposta. C. S. 26 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 60.

1440 — Se il Comune eccede la sovrimposta non sono ammissibili le spese di culto quando non abbiano carattere continuativo, non dipendano da vincolo contrattuale, e da impegni anteriori alla legge 14 Giugno 1874. C. S. 17 Sett. 1881, *M.* 1882, p. 22. — C. S. 18 Nov. 1882, *M.* 1883, p. 105. — C. S. 20 Aprile 1883, *M.* 1883, p. 328. — C. S. 4 Agosto 1883, *M.* 1883, p. 360.

1441 — Sebbene un Comune abbia corrisposto da tempo antichissimo un sussidio alla Fabbriceria parrocchiale, per concorrere ad alcune feste, manca l'estremo della continuità quando soppressa da alcuni anni questa spesa non sia più stata ristabilita; quindi come spesa di culto, essendo per l'indole sua facoltativa, quando sia dimostrato che il Comune non sia tenuto a farla nè per legge nè per titolo, non può essere mantenuta nel bilancio di un Comune che eccede la sovrimposta. C. S. 13 Aprile 1883, *M.* 1883, p. 266.

1442 — Se per la mancanza di una legge o di un titolo contrattuale che obblighi il Comune a mantenere nel proprio bilancio alcune spese di culto che sopporta da tempo antichissimo, non possono le spese medesime annoverarsi tra quelle obbligatorie, esse però, anche se il bilancio eccede la sovrimposta devono essere mantenute tra le facoltative, come dipendenti da impegno precedente alla pubblicazione della legge 14 Giugno 1874, avente carattere continuativo, e di pubblica utilità. C. S. 30 Marzo 1883, *M.* 1883, p. 285.

1443 — Quando un Comune eccede la sovrimposta opera giustamente la Dep. che in base all'art. 3 della legge 14 Giugno 1874 radia le somme che vi erano stanziate per spese di culto, senza che il Comune avesse giustificato che esse dipendessero da impegni precedenti a quella legge. C. S. 4 Agosto 1883, *M.* 1883, p. 360.

1444 — Ad imprimere ad una spesa di culto il carattere dipendente da impegni precedenti non basta il fatto che dessa fu stanziata negli anni precedenti al 1876, poichè anzi la cancellazione fattasene in quell' epoca senza alcun reclamo nè dal Comune nè dagli interessati, è un argomento notevole a far presumere che quella spesa non dipendesse da precedenti impegni. Id. id.

1445 — *Spese di culto nelle antiche Provincie* — Le RR. Patenti 6 Genn. 1824 per le quali le terre delle Diocesi sono tenute alle spese di manutenzione e ristauro alle Chiese, devono ritenersi tuttavia in vigore per il disposto dell'art. 237 della legge com. C. S. 29 Marzo 1873, *M.* 1873, p. 174. — C. S. 29 Maggio 1875, *M.* 1876, p. 195. — C. S. 30 Agosto 1876, *M.* 1877, p. 223. — C. S. 23 Maggio 1879, *M.* 1879, p. 218. — C. S. 9 Sett. 1882, *M.* 1883, p. 61.

1146 — Devesi però giustificare la natura e necessità dei lavori, la spesa sostenuta, e la mancanza di altri mezzi per sopperirvi. C. S. 23 Maggio 1879, *M.* 1879, p. 218. — C. S. 9 Settembre 1882, *M.* 1883, p. 61.

1447 — Alle spese necessarie per la riparazione delle Chiese parrocchiali nei Comuni delle antiche Provincie, quando non vi sia

patto in contrario, e manchino i fondi a ciò destinati deve provvedere principalmente il Benefizio parrocchiale coi fondi che eccedono il necessario al sostentamento del Parroco; ed i patroni ed i parrocchiani non sono tenuti che in sussidio. App. Torino 8 Maggio 1874, *M.* 1875, p. 158.

1448 — La disposizione del R. Biglietto 16 Febbraio 1732, che in questo argomento si debba stare anzitutto alla consuetudine legalmente introdotta, fu mantenuta colle R. Patenti 6 Gennaio 1824 tuttora in vigore, quando però si tratti di consuetudine affermata da una serie continuata di atti determinati dalla coscienza del proprio dovere e non da atti volontari e di liberalità verso la Chiesa. Id. id.

1449 — Tali atti volontari di liberalità non possono avere tratto di conseguenza per chicchessia, massime per un corpo morale, gli amministratori del quale non possono col proprio fatto aggravare le condizioni degli amministrati. Id. id.

1450 — Come atti determinanti la consuetudine legittimamente introdotta possono dal Parroco essere invocati i patti o le convenzioni anteriormente passate tra la Parrocchia ed il Comune, per effetto delle quali quest'ultimo avesse assunto, senza prefissione di tempo, l'obbligo di alcune spese di restauro. Id. id.

1451 — Per contro non costituirebbe una consuetedine a favore del Parroco la circostanza che il Comune abbia talvolta eseguite riparazioni e fatte opere attorno alla Chiesa, indottovi dall'urgenza di provvedere alla sicurezza degli abitanti, o agli interessi della pubblica igiene. Id. id.

1452 — Devono ritenersi tuttora in vigore nelle antiche Provincie del Regno, le disposizioni delle R. Patenti 6 Gennaio 1824 che impongono il peso della riparazione a carico dei parrocchiani quando le Chiese non siano patronate, o quando a quel peso non può sopperire il Beneficio parrocchiale. C. S. 18 Marzo 1881, *M.* 1881, p. 191.

1453 — Se alcune volte il Consiglio di Stato ha opinato che le spese di riparazione dovessero stare a carico dei Comuni, ciò fu nei casi in cui la Chiesa da ripararsi era l'unica parrocchiale esistente nel Comune; quindi nei casi invece in cui esistano più Chiese parrocchiali nello stesso Comune, le spese in questione fanno carico ai parrocchiani. Id. id.

1454 — Le RR. Patenti del 1824 tuttora in vigore nelle Provincie Liguri e Piemontesi pongono a carico dei parrocchiani le spese di mantenimento delle Chiese e delle case parrocchiali non patronate, in tutti i Comuni che hanno più di una Parrocchia. C. S. 19 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 188.

1455 — Quindi se un Comune ha due Parrocchie occorrendo ristaurare una delle Chiese, quando la Fabbriceria ed il Benefizio parrocchiale non sieno in grado di sobbarcarsi alla spesa occorrente, l'applicazione delle dette R. Patenti non ammette dubbio. Id. id.

1456 — Se i ristauri contemplati dalla perizia sono eccessivi, potrà il Comune limitarsi ai soli indispensabili ed urgenti; come pure per non aggravare i parrocchiani potrà il Comune anticipare la spesa, e ripeterla poi a quote minime in un certo numero di anni dai debitori diretti. C. S. 19 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 188.

1457 — *Spese di culto nelle Provincie di Parma* — Non ostante l'attuazione della legge com. del 1865 continua ad essere obbligatoria per i Comuni delle Provincie Parmensi, la spesa per sussidi alle Opere parrocchiali, in caso d'insufficienza delle loro rendite, in conformità del Dec. imperiale 30 Dicembre 1809 tuttora vigente. C. S. 21 Marzo 1871, *M.* 1871, p. 170. Id. id.

1458 — Nelle Provincie Parmensi alle spese per la conservazione degli edifizi inservienti al culto debbono concorrere nell'ordine seguente: i patroni; coloro che hanno assunto obbligo di provvedere alla fabbrica; coloro che per la consuetudine le hanno sempre sostenute; le rendite sovrabbondanti al bisogno della Chiesa stessa; i parrocchiani, e finalmente dopo tutti il Comune. C. S. 28 Maggio 1875, *M.* 1875, p. 195.

1459 — Secondo le leggi speciali tuttora vigenti nelle Provincie Parmensi, quando è comprovata l'impotenza dell'Opera parrocchiale e del Comune a fare fronte alle spese di riparazione della Chiesa parrocchiale, possono le spese medesime essere ripartite fra i parrocchiani. C. S. 17 Marzo 1876, *M.* 1876, p. 126.

1460 — Nelle Provincie dell'ex Ducato di Parma continuando ad essere in vigore i D. Imperiali 30 Dic. 1809 e 14 Febb. 1810, è regolare la deliberazione del Comune che autorizzi la formazione di un ruolo speciale a carico dei possidenti ed abitanti della Parrocchia nello scopo di riscuotere la somma necessaria per la ricostruzione del campanile, concorrendovi inoltre il Comune per una data somma. C. S. 25 Luglio 1876, *M.* 1876, p. 303.

1461 — Di fronte all'art. 237 della legge com. debbono ritenersi tuttavia in vigore le leggi speciali preesistenti nelle diverse Provincie circa la competenza passiva delle spese di culto. C. S. 28 Gennaio 1882, *M.* 1882, p. 140.

1462 — Nelle Provincie dell'ex Ducato Parmense sono obbligatorie per i Comuni le spese di culto, quando sia dimostrata la mancanza di altri mezzi per provvedervi. Id. id.

1463 — Debbono quindi ammettersi nel bilancio di un Comune sebbene ecceda la sovraimposta, le somme occorrenti per i restauri necessari alla canonica, per provvedervi i Parroci di conveniente abitazione ove quella non esista, e per indicare con la campana le ore della scuola. Id. id.

1464 — In forza del Dec. 30 Dic. 1809 tuttora vigente nelle Provincie Parmensi, alle spese di riparazione degli edifizi serventi al culto, debbono provvedere le Opere parrocchiali, ed in mancanza di mezzi i Comuni; e se pure questi ne difettano, i parrocchiani. C. S. 11 Marzo 1882, *M.* 1882, p. 172.

1465 — Se quindi sia dimostrata l'insufficienza di mezzi nella Parrocchia, il Comune é obbligato a concorrere nella spesa, anche se il bilancio ecceda la sovrimposta. Id. id.

1466 — Nelle Provincie Parmensi sono tuttora in vigore i D. Napoleonici 30 Dic. 1809 e 24 Febb. 1810, quindi se un Comune che eccede la sovraimposta ha accordato un sussidio per ristauri alla Chiesa parrocchiale senza che siano stati eccitati a provvedere coloro che prima del Comune sono obbligati a sostenere la spesa predetta rettamente la Dep. la cancella dal bilancio. C. S. 14 Dic. 1882, *M.* 1883, p. 143.

1467 — *Spese di culto in Reggio Emilia.* — Essendo nella Provincia di Reggio Emilia tuttora vigenti l'art. 102 del regolamento 12 Marzo 1856 e la circ. della Delegazione Estense 16 Ottobre 1857, i quali dispongono che in mancanza di patrono, o quando non abbia il Beneficio modo di provvedervi, le spese di culto siano sostenute dai parrocchiani, è regolare la delib. con cui nella mancanza del patrono e nell'impotenza del Beneficio parrocchiale, il Consiglio com. stabilì che le spese della ricostruzione del campanile stessero a carico dei soli abitanti di quella Parrocchia. C. S. 2 Febbraio 1883, *M.* 1883, p. 154.

1468 — *Spese di culto nel Veneto.* — Nelle Provincie Venete e Mantovane i Comuni a tenore del decreto italico 5 Gennaio 1808, non sono obbligati, quanto al culto, che a dar sussidi per le spese strettamente necessarie affinchè sia decentemente esercitato. C. S. 2 Marzo 1870 e Nota Min. Interno 21 detto. *M.* 1870, p. 153.

1469 — Per l'art. 237 della legge comunale sono obbligatorie per i Comuni le sole spese per la conservazione degli edifici serventi al culto; quindi se un Comune è obbligato a concorrere alla ricostruzione di una Chiesa parrocchiale escluso il concorso per qualunque addizionale, non può esservi astretto se le opere addizionali sono di semplice ornamento. Id. id.

1470 — La legge comunale non ha abolito l'obbligo delle spese di culto che spettassero ai Comuni di talune Provincie in virtù di leggi speciali sulla materia o di secolari consuetudini. C. S. 1 Febbraio 1873, *M.* 1873, p. 67. — 29 Marzo 1873, *M.* 1873, p. 174.

1471 — Non essendo ancora approvata la legge che regoli le spese di culto di cui è cenno nell'art. 237 della legge com. ed essendo da attendere in proposito che si adempia alle disposizioni dell'art. 18 della legge 13 Maggio 1871 n. 214 si devono perciò mantenere in osservanza le prescrizioni e consuetudini che nella materia sono in vigore nelle diverse Provincie. C. S. 1 Febbraio 1873, *M.* 1873, p. 67.

1472 — Se nelle Provincie Venete fu omessa la pubblicazione dell'art. 237 della legge com. è da argomentare che tale omissione sia stata determinata dal fatto che in quelle Provincie era ed è tuttora in vigore il Dec. Italico del 5 Gennaio 1808, il quale prescrive che nella deficienza di altri mezzi facciano carico ai Comuni le spese di culto, fra cui vanno comprese anche quelle dei restauri della casa di abitazione del Parroco, senza del quale il culto non può esercitarsi. C. S. 1 Febbraio 1873, *M.* 1873, p. 67. — C. S. 28 Maggio 1875, *M.* 1875, p. 195.

1473 — Giusta le disposizioni tuttora vigenti nelle Provincie Venete per le spese di culto, non possono ritenersi spese necessarie quelle per la festa del Santo titolare e del Corpus Domini; quindi avendo il carattere di semplici spese facoltative, non possono in alcun modo obbligare i Comuni. C. S. 22 Luglio 1873, *M.* 1873, p. 259.

1474 — I Comuni sono in obbligo di sostenere le spese di culto, e così quelle dei restauri all'abitazione del Parroco in mancanza od insufficienza dei fondi delle Chiese e degli assegni governativi, sotto l'osservanza delle prescrizioni e consuetudini in vigore nelle diverse Provincie; in ispecie nel Veneto il Dec. italico 5 Gennaio 1808. C. S. 22 Maggio 1874, *M.* 1874, p 204.

1475 — Nelle Provincie Venete sono tuttora vigenti le prescrizioni del primo impero, secondo cui sono obbligatorie pei Comuni le spese di conservazione degli edifizi servienti culto; e ciò soprattutto quando si tratti di cappella comunale, a cui acceda per le funzioni religiose una parte degli abitanti. C. S. 18 Giugno 1875, *M.* 1875, p. 229.

1476 — I Comuni del Veneto non possono essere chiamati a sostenere le spese di culto, salvo il caso di deficienza di mezzi per parte dei Benefizi e delle Fabbricerie parrocchiali. C. S. 7 Maggio 1875, *M.* 1875, p. 287.

1477 — Quando manca la dimostrazione di detta deficienza opera legalmente la Deputazione prov. che nega al Comune di eccedere per tali spese il limite della sovraimposta. Id. id.

1478 — Sono tuttora obbligatorie per i Comuni delle Provincie Venete le spese di restauro delle rispettive Chiese e case parrochiali ed ogni altra accessoria, in mancanza o insufficienza di rendite proprie o del concorso di patroni. App. Venezia 21 Aprile 1875, *M.* 1875, p. 314.

1479 — Quando il Comune voglia sperimentare l'azione giuridica per essere liberato da tale obbligo, è d'uopo che convenga in giudizio tutti coloro che debbono precederlo in quell'onere, e che dimostri sussistere in loro confronto le condizioni di fatto e di diritto perchè l'onere stesso risalga ai primi obbligati. Id. id.

1480 — Quando la congrua d'un Parroco nel Veneto ascende al doppio della rendita minima assegnata dalle disposizioni Austriache tuttora vigenti nel Veneto al suo mantenimento, non ha in tal caso, alcun diritto di reclamare dal Comune il concorso dei restauri occorrenti alla casa canonica. C. S. 10 Dicembre 1875, *M.* 1876, p. 150.

1481 — Ciò tanto più se il Parroco all'atto di essere ammesso al possesso del Beneficio abbia dichiarato di assumere sopra di sè le riparazioni necessarie alla casa medesima. Id. id.

1482 — Nelle Provincie Venete vigono tuttora le speciali disposizioni del governo passato secondo le quali i Comuni sono obbligati alle spese di restauro e di manutenzione delle fabbriche destinate al culto, quando però non siano in grado di sopperirvi gli altri obbligati prima del Comune. C. S. 14 Gennaio 1876, *M.* 1876, p. 270. — C. S. 22 Dicembre 1876, *M.* 1877, p. 47. — App. Venezia 6 Agosto 1877, *M.* 1878, p. 254. — C. S. 28 Nov. 1879, *M.* 1880, p. 9.

1483 — Quando è dimostrato che da molti anni un Comune nel Veneto viene in sussidio della Fabbriceria, la quale coi mezzi propri non sarebbe in grado di far fronte alle spese inerenti al culto, deve ritenersi che si tratti di un impegno continuativo, e di un onere che atteso il bisogno della Fabbriceria e secondo le discipline ancora vigenti nel Veneto, incombe ai Comuni. C. S. 25 Agosto 1876, *M.* 1876, p. 295.

1484 — Quindi benchè il Comune ecceda il limite della sovraimposta, non può la Dep. prov. cancellare tale somma dal bilancio. Id. id.

1485 — Quando non vi si possa in altro modo provvedere è regolare la deliberata *costruzione* della canonica, e lo stanziamento nel bilancio del Comune della relativa spesa. C. S. 6 Dicembre 1876, *M.* 1877, p. 27.

1486 — La Dep. prov. non può perciò cancellare la relativa somma dal bilancio, ma usa però della facoltà che la legge affida al suo prudente arbitrio quando nega l'autorizzazione di eccedere la sovraimposta, dovendo in tal caso supporsi che la Dep. ritenga attuabili altri mezzi per sopperire alle spese della detta costruzione. Id. id.

1487 — Se una Chiesa è di patronato dei parrocchiani ad essi spetta l'onere di mantenere le fabbriche della Chiesa e della canonica, quand'anche la Fabbriceria e il Benefizio parrocchiale siano impotenti a farlo; nè vale a far ritenere obbligato il Comune il fatto che pel passato siasi volontariamente addossato consimili spese. C. S. 22 Dic. 1876, *M.* 1877, p. 47.

1488 — Nelle Provincie Venete, quando manchino altri mezzi, sono a carico dei Comuni le spese per la conservazione e manutenzione della Chiesa parrocchiale. C. S. 30 Maggio 1877, *M.* 1877, p. 285.

1489 — Il concetto di conservare e mantenere è quello appunto di provvedere con i necessari lavori che si mantengano e si conservino tali sacri edifizi nella costruzione, forma e precise condizioni loro. Id. id.

1490 — Quindi opererebbe contrariamente a tale disposizione di legge la Dep. che limitasse tale spesa ai lavori necessari nei riguardi di p. s. giacchè non si può negare al Comune di fare i lavori necessari pel mantenimento e conservazione della Chiesa nella condizione dell'edifizio stesso, e così senza che ad esso sia portata alcuna modificazione. Id. id.

1491 — I Comuni del Veneto per le antiche disposizioni del Governo Italico, tuttora in vigore, non sono tenuti a venire in soccorso delle Fabbricerie, che per la sola conservazione degli edifizi addetti al culto, e nel solo caso in cui le stesse Fabbricerie manchino di mezzi per eseguire gli occorrenti restauri. C. S. 21 Settembre 1878, *M.* 1878, p. 357.

1492 — Se il Consiglio com. a compensare il Parroco dello scapito per la cessata contribuzione del latte, che per antica consuetudine i parrocchiani gli somministravano nel giorno dell'Ascensione, ha deliberato di dispensarlo per un biennio da un annuo canone di fitto di un fondo appartenente al Comune, tale deliberazione si deve annullare per trattarsi di una pura e mera liberalità, con aggravio ingiustificato del bilancio com. C. S. 26 Novembre 1879, *M.* 1880, p. 10.

1493 — La Canonica è un appendice alla Chiesa come mezzo necessario al fine giacchè senza Parroco i fedeli non possono valersi della Chiesa. C. S. 24 Marzo 1880, *M.* 1880, p. 183.

1494 — Ciò tanto più nelle Provincie Venete, ove vige il Dec. Italico 5 Gennaio 1808 che chiama il Comune a provvedere al mantenimento delle Chiese parrocchiali quando manchi il patrono, e non possa sopperire il Beneficio stesso. Id. id.

1495 — Se la giurisdizione di una Parrocchia comprende la giurisdizione di più Comuni, e quello ove si trova propriamente la Chiesa ha assunto d'urgenza di fare il restauro della canonica, non possono gli altri Comuni interessati esimersi dal riparto, tanto più se consti che fu notificato ad essi la spesa presunta, e fu chiesto il loro concorso. Id. id.

1496 — In pendenza della risoluzione della questione se una Chiesa nel Veneto con annesso campanile e casa canonica, sia o no di R. patronato, il Comune non può frattanto dispensarsi dal sottostare a quegli oneri che le leggi generali e speciali di quelle Provincie pongono a carico dei Comuni per la conservazione degli edifici serventi al culto nel caso di insufficienza di altri mezzi per provvedervi. C. S. 12 Novembre 1879, *M.* 1880, p. 801.

1497 — *Campane* — La spesa per le campane della Chiesa parrocchiale è da riporsi tra le volontarie, e non può essere lecito per siffatte spese di contrarre debiti, il cui carattere grava i bilanci futuri. C. S. 11 Gennaio 1871, *M.* 1871, p. 59.

1498 — Non può annoverarsi fra le obbligatorie la spesa per l'acquisto di una campana maggiore da parte di un Comune, per servirsene a proprio uso in occorrenza straordinaria d' incendi o di funzioni solenni, tanto più quando il campanile della Chiesa è già fornito delle campane necessarie ; ed è quindi legale il rifiuto della Dep. prov. di autorizzare il Comune ad assumere un mutuo per tale spesa. C. S. 4 Nov. 1876, *M.* 1877, p. 47.

1499 — È una spesa meramente facoltativa quella relativa al concorso del Comune nella spesa delle campane per la Chiesa parrocchiale. C. S. 6 Aprile 1877, *M.* 1877, p. 166.

1500 — Qualora il Comune si giovi delle campane della Chiesa parrocchiale per servizi com. ed ammesso pure che da questa circostanza si possa dedurre un obbligo del medesimo di concorrere alle spese del restauro, bisogna però sempre che sia dimostrata la necessità di questa spesa, altrimenti si risolverebbe in una ragione di miglioramento, d'indole facoltativa e non ammissibile quando il Comune ecceda la sovraimposta. C. S. 15 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 127.

1501 — L'asserzione che un Comune abbia sempre provveduto per antica consuetudine alle spese per la rifusione delle campane della Chiesa, valendosi di esse per le adunanze com., per le scuole e nei casi di incendio, non basta per costituire quegli impegni precedenti aventi carattere continuativo, ed a ragione quando il Comune eccede la sovrimposta la Dep. ne rifiuta l'approvazione. C. S. 18 Ott. 1879, *M.* 1880, p. 39.

1502 — Quando un Comune abbia stabilito di concorrere nella spesa occorrente per la rifondita della campana del Duomo, disponendo in pari tempo che la somma sarebbesi stanziata nei bilanci dei due prossimi esercizi, il Prefetto non ha facoltà di annullare la relativa delib. sebbene il Comune ecceda la sovrimposta ; ma spetta invece alla Dep. di esaminare l'ammissibilità della spesa medesima, nell'atto in cui le verranno presentati i bilanci degli esercizi fra i quali deve essere ripartita. C. S. 9 Marzo 1883, *M.* 1883, p. 250.

1503 — *Spesa pel campanile* — La spesa pel mantenimento del campanile della Parrocchia deve ritenersi spesa meramente facoltativa, che se dal Consiglio com. è creduta conveniente, non può trovare ostacoli legali alla sua esecuzione. C. S. 4 Maggio 1869, *M.* 1870, p. 15.

1504 — Lo stanziamento nel bilancio di una somma pel ristauro di un campanile, finchè non sia dimostrato l'obbligo del Comune, riveste il carattere di spesa facoltativa da eliminarsi a fronte del prescritto dall'art. 3 della legge 14 Giugno 1874. C. S. 5 Marzo 1875, *M.* 1875, p. 100.

1505 — D'altronde non potrebbe mai a fronte dell'art. 4 della detta legge, ammettersi alcun stanziamento, se non in base ad un progetto debitamente redatto ed approvato. Id. id.

1506 — Il sussidio stanziato per il compimento del campanile della Chiesa parrocchiale si può considerare come una spesa di utilità pubblica; e non incontra ostacolo nella legge 14 Giugno 1874 nemmeno nel caso che più Parrocchie siano nel Comune, ed il campanile serva ad una sola di esse. C. S. 1 Marzo 1876, *M.* 1876, p. 246.

1507 — Il campanile di una Chiesa parrocchiale è parte essenziale dell'edificio della Chiesa, formandone un tutto indispensabile al regolare servizio del culto pubblico, e la spesa occorrente per la sua ricostruzione deve annoverarsi tra quelle obbligatorie del Comune. C. S. 2 Febb. 1883, *M.* 1883, p. 154.

1508 — *Fabbricati destinati al culto — conservazione riparazione ecc.* — Se la Chiesa parrocchiale non ha un patrono, nè mezzi propri per far fronte alle spese di sua riparazionne, queste sono d'obbligo del Comune a cui serve la Chiesa stessa. C. S. 28 Apr. 1863, *M.* 1863, p. 267.

1509 — L'art. 237 della legge com. relativo all'obbligo , nei casi ivi indicati , dei Comuni di sottostare alle spese per la conservazione degli edifizi servienti al culto pubblico è generale a tutti i Comuni del Regno, e non può dirsi cessato l'obbligo suddetto per le disposizioni delle leggi 7 Luglio 1866 e 15 Agosto 1867 per le quali sono traspor-

tate sul fondo del culto le spese che le diverse leggi del Regno pongono a carico dei Comuni e delle Provincie per spese di culto. C. S. 8 Ottobre 1869, *M.* 1869, p. 380.

1510 — Non può il Comune sottrarsi all'obbligo della riparazione degli edifizi serventi al culto pubblico se i fondi del Beneficio parrocchiale sono insufficienti; ne vale allegare che la spesa debba essere sopportata dal Fondo per il culto perchè ciò non può farsi finchè l'Amministrazione del Fondo per il culto non abbia i mezzi occorrenti per siffatta spesa. C. S. 8 Ottobre 1869, *M.* 1869, p. 380. — 23 Nov. 1869, *M.* 1870, p. 137. — 2 Marze 1870, *M.* 1870, p. 123. — 19 Aprile 1870, *M.* 1870, p. 200.

1511 — Non è obbligatorio per un Comune il concorso alle spese occorrenti per la costruzione di una nuova casa parrocchiale in dipendenza della mutata circoscrizione della Parrocchia. C. S. 10 Maggio 1871, *M.* 1871, p. 262.

1512 — Non ha fondamento legale il rifiuto del Comune a provvedere intanto e sussidiariamente alla riparazione della casa canonica, quando è riconosciuta l'urgenza della riparazione, ed è accertato il difetto di mezzi tanto della Fabbriceria, quanto del Benefizio parrocchiale. C. S. 5 Gennaio 1874, *M.* 1874, p. 204.

1513 — La disposizione dell'art. 3 della legge 14 Giugno 1874, non è applicabile alla spesa deliberata da un Comune per riparazioni alla Chiesa parrocchiale, quando è provato che nè i redditi della prebenda, nè alcun altro reddito particolare della Chiesa medesima offrano mezzi di sostenerla. C. S. 12 Maggio 1875, *M.* 1875, p. 235.

1514 — A termini dell'art. 237 della legge com. sino a nuove disposizioni sono obbligatorie per i Comuni le spese degli edifici serventi al culto pubblico nel caso d'insufficienza di altri mezzi per provvedervi. C. S. 29 Agosto 1877, *M.* 1877, p. 312. — C. S. 3 Marzo 1882, *M.* 1882, p. 157.

1515 — Quindi la Dep. non può rifiutarsi ad approvare lo stanziamento in un bilancio com. della somma a ciò occorrente, solo perchè il Comune eccede la sovraimposta trattandosi di spesa obbligatoria. Id. id.

1516 — Peraltro il Comune, votando tale spesa, non potrebbe stabilirne il riparto con un ruolo speciale di esazione sui contribuenti compresi nella Parrocchia, la cui Chiesa fosse da ripararsi, giacchè quando fra le diverse frazioni di un Comune non esiste divisione di patrimonio e di bilancio, tutte le spese sono generali, e devono essere sopportate da tutti i contribuenti del Comune e non di una sola frazione. C. *S.* 29 Agosto 1877, *M.* 1877, p. 312.

1517 — Il Comune non è obbligato alle spese di restauro delle Chiese e delle canoniche che possono esistere in alcuna delle sue frazioni, quando per esse la rappresentanza com. non abbia assunto speciali impegni. C. S. 16 Nov. 1877, *M.* 1878, p. 15.

1518 — Nell'applicare l'art. 237 della legge com. vuolsi usare un criterio discretivo, limitando l'obbligo alle Chiese parrocchiali ed alle loro succursali istituite per pubblica utilità, e col consenso del Comune. Id. id.

1519 — Qualora nen sia posta in dubbio nè la insufficienza di altri mezzi, nè il limite necessario, in cui secondo la legge 14 Giugno 1874 si è tenuto il concorso del Comune ricorrente per la conservazione degli edifizi dedicati al culto pubblico, deve revocarsi la determinazione della Dep. con cui ha cancellato dal bilancio la somma all'uopo stanziata. C. S. 4 Nov. 1882, *M.* 1883, p. 60.

1520 — Dimostrata la necessità e l'urgenza di restauri alla Chiesa parrocchiale, e tentato ogni mezzo per poter sopperire alla relativa spesa, sia coi proventi della Parrocchia, sia col concorso volontario dei fedeli, ove ciò non ostante risulti di non potersi dare esecuzione per insufficienza di mezzi ai lavori portati dalla perizia superiormente approvata, il Comune non può esimersi dall'obbligo di provvedervi agli effetti dell'art. 237 della legge com. C. S. 20 Luglio 1883, *M.* 1883, p. 328.

1521 — Il Parroco che ordinò restauri nella Chiesa parrocchiale senza averne ottenuta l'autorizzazione del Comune, e rese così vane le disposizioni dell'art. 4 della legge 14 Giugno 1874 trattandosi di spesa che superava le L. 500, non può obbligare il Comune stesso al rimborso delle spese. C. S. (sez. riun.) 17 Marzo 1883, *M.* 1883, p. 362.

1522 — *Messe* — Le spese di culto le quali non sono obbligatorie pei Comuni altro che nel caso di fondazione o di convenzioni speciali, possono però essere facoltative, quando non si tratti di eccedere il limite legale della sovraimposta, ed abbiano per fine di dare ai comunisti una maggiore facilità di soddisfare ai loro doveri religiosi. C. S. 18 Febb. 1876, *M.* 1876, p. 277.

1523 — La spesa di una messa festiva in una Chiesa posta fuori dell'abitato si può considerare come facoltativa, avente per scopo di avvicinare alla popolazione sparsa nella campagna il servizio religioso. Id. id.

1524 — Opera rettamente la Dep. rifiutando di approvare l'eccedenza della sovraimposta in un bilancio nel quale sia stanziata una somma per la celebrazione di una messa mattutina festiva non dipendente da impegni precedenti alla legge 14 Giugno 1874, trattandosi di una spesa facoltativa. C. S. 16 Maggio 1877, *M.* 1877, p. 190.

1525 — La spesa per la messa festiva a comodo della popolazione, deve annoverarsi fra quelle facoltative che a termini dell'art.

3 della legge 14 Giugno 1874 possono essere consentite, solo quando il Comune non eccede la sovraimposta, o dipendono da impegni precedenti alla pubblicazione della detta legge, ed abbiano carattere continuativo. C. S. 17 Mag. 1878, *M.* 1878, p. 201.

1526 — Riveste il carattere di pubblica utilità la spesa deliberata dal Consiglio com. per una seconda messa festiva, ed è perciò ammissibile quando il bilancio non eccede la sovraimposta. C. S. 9 Agosto 1881, *M.* 1881, p. 325.

1527 Però la somma occorrente non può prelevarsi da quelle stanziate in bilancio che hanno carattere obbligatorio, ma bensì da quei fondi che sono disponibili. Id. id.

1528 — Il sussidio al Parroco per indennizzarlo della spesa sostenuta nella presa di possesso della Parrocchia non avendo per fine nè il restauro degli edifizi sacri, nè le spese di culto, si traduce in un atto di mera liberalità, inammissibile quando il Comune ecceda la sovraimposta. Id. id.

1529. -- Non è giustificata l'eliminazione dal bilancio per parte dell'autorità tutoria delle spese per la celebrazione di una messa festiva, se trattasi di una spesa che siasi fatta senza interruzione, e senza essere stata impugnata da vari secoli. C. S. 18 Agosto 1880, *M.* 1880, p. 308.

1530 — Qualora non sia controverso in fatto che l'assegno corrisposto in supplemento all'onorario del Cappellano incaricato di celebrare una seconda messa festiva per i bisogni della popolazione, sia stato soddisfatto dal Comune da tempo immemorabile, basta questa lunga osservanza per mantenere la spesa. C. S. 5 Gen. 1883, *M.* 1883, p. 152. — C. S. 13 Aprile 1883, *M.* 1883, p. 233.

1531 — Sebbene detta spesa non possa annoverarsi fra le obbligatorie, è però fra quelle facoltative che dipendono da impegni precedenti alla pubblicazione della legge 14 Giugno 1874, ed hanno carattere continuativo, sicchè al suo mantenimento non osterebbe neppure l'eccedenza alla sovrimposta. Id. id.

1532 — *Spese varie di culto.* — Non possono porsi a carico dei Comuni le spese per l'olio e cera per la Chiesa, e pel salario del Sacrestano, a meno che si possa addurre alcuna disposizione regolamentare o contrattuale su cui si fondi la pretesa. C. S. 3 Luglio 1874, *M.* 1874, p. 246.

1533 — Devesi presumere che dipende da un obbligo regolarmente contratto la spesa fatta da un Comune da tempo immemorabile per la provvista di olio alla lampada della Chiesa parrocchiale, e per la distribuzione di rami d'ulivo. App. Torino 26 Luglio 1880, M. 1881, p. 14.

1534 — Crea a favore della Chiesa un vero titolo l'osservanza ed il possesso oltre secolare di esigere dal Comune le prestazioni suddette, e la relativa spesa non potendo dirsi facoltativa deve essere mantenuta nel bilancio com. Id. id.

1535 — *Organo* — Eccede nell'esercizio della tutela degli interessi com. la Dep. che rifiuta di approvare una spesa deliberata dal Comune e da ripartirsi in sei esercizi, per il il solo motivo che non è obbligatoria, quando d'altronde la spesa stessa (organo per la Chiesa parrocchiale) sia giustificata da ragioni di convenienza e di decoro, e non impugnata dai contribuenti. C. S. 2 Dic. 1865, *M.* 1866, p. 58.

1536 — Il D. del Prefetto che annulla la deliberazione com. per l'acquisto di un organo da collocarsi a corredo della Chiesa, trova il suo fondamento nell'art. 2 della legge 14 Giugno 1874, giacchè non si tratta di servizio od ufficio di utilità pubblica. C. S. 22 Agosto 1877, *M.* 1877, p. 329.

1537 — Se la Dep. nell'autorizzare un Comune ad eccedere la sovrimposta, ha eliminato dal bilancio la spesa dell'organista, perchè non obbligatoria; non può successivamente il Comune deliberare di conservare la carica dell'organista, ed il Prefetto opera legalmente annullando la relativa deliberazione. C. S. 14 Dic. 1877, *M.* 1878, p. 24.

1538 — La spesa inscritta nel bilancio com. per stipendio dell'organista, sebbene non sia obbligatoria ma facoltativa, pure ha il carattere di continuativa, quando figuri nei bilanci da oltre 30 anni, e quindi é ammissibile, anche se il bilancio ecceda la sovrimposta. C. S. 4 Agosto 1880, *M.* 1880, p. 329.

1539 — Non possono considerarsi come obbligatorie, sebbene siano utili, le spese per l'impianto di un pubblico orologio, per l'acquisto d'un organo per la Chiesa cattedrale, sebbene il Comune abbia di questa il patronato, salvi i diritti che possono sorgere dai titoli e dalle consuetudini circa gli oneri che il patronato imponga al Comune. C. S. 9 Marzo 1883, *M.* 1883, p. 362.

1540 — *Predicatore*; *quaresimalista* — L'uso facoltativo in un Com. di corrispondere una somma per le spese di predicazione e simili ad una Chiesa nell'interesse degli abitanti, non può col lasso del tempo divenire un obbligo, nè dare diritto alla Chiesa di pretendere la prestazione, anche se al Municipio spettasse il patronato della Chiesa, giacchè la legge com. obbliga bensì i Comuni alle spese di culto, ma entro i limiti dalla legge stabiliti, e queste leggi non hanno mai imposto tali spese di predicatori e simili fuorchè nel caso in cui vi sieno obbligati per legittima causa. App. Casale 24, Maggio 1862, *M.* 1862, p. 401.

1541 — Il sussidio accordato dal Comune per il predicatore quaresimale, non derivando da un contratto, non può essere ritenuto

come obbligatorio. C. S. 28 Nov. 1868, *M.* 1869, p. 154.

1542 — L'onorario al Predicatore quaresimalista, e ad altri oratori, è tale spesa che per sua natura esclude nel Comune l'obbligo di continuarla, massime quando cagiona eccedenza nella sovrimposta, nel qual caso è inammissibile. C. S. 11 Agosto 1875, *M.* 1875, p. 383. — C. S. 3 Luglio 1880, *M.* 1880, p. 297.

1543 — *Contro* — La Dep. non può togliere dal bilancio gli stanziamenti fatti per assegno al quaresimalista ove tale assegno sia continuativo perchè stanziato sempre nei bilanci precedenti. C. S. 1 Ott. 1881, *M.* 1882, p. 21.

1544 — Per quanto costante ed antichissima sia la consuetudine di un Municipio di destinare una somma per avere un predicatore nella quaresima, però ove ciò abbia formato oggetto anno per anno di una deliberazione del Consiglio com. rimane escluso il carattere continuativo presunto dalla legge 14 Giugno 1874. C. S. 24 Maggio 1876, *M.* 1876, p. 214. — C. S. 21 Genn. 1881, *M.* 1881, p. 118.

1545 — Quindi opera legalmente la Dep. prov. che ha autorizzato l'eccedenza della sovrimposta eliminando però la spesa pel predicatore quaresimale. Id. id.

1546 — Non può ritenersi obbligatoria una spesa di culto (nella specie del predicatore) sebbene consuetudinaria, se il Comune non somministra la prova che dipenda da un impegno di carattere obbligatorio. C. S. 18 Giugno 1879, *M.* 1879, p. 250.

1547 — Ad ogni modo, e qualunque fosse il titolo dell'impegno, quando non sia oppugnato che la Fabbriceria possegga sufficienti mezzi per sostenere la detta spesa rimarrebbe estinto l'obbligo del Comune, il quale non può essere che sussidiario, e dipendente appunto dalla mancanza di mezzi della Fabbriceria. Id. id.

1548 — La spesa per il predicatore non può ritenersi contraria alla lettera ed allo spirito dell'art. 2 della legge 14 Giugno 1874 e perciò deve essere revocato il D. del Prefetto che ha annullata la corrispondete deliberazione. C. S. 28 Luglio 1883, *M.* 1883, p. 374.

1549 — *Santo patrono* — La consuetudine allegata da un Comune, di erogare una somma annua per la festa del Santo patrono, non importa un vincolo perpetuo al Municipio tale da impedirgli di potervisi giammai più sottrarre. C. S. 26 Ott. 1877, *M.* 1878, p. 24.

1550 — Quindi è regolare il D. della Dep. che si rifiutò di autorizzare l'eccedenza della sovrimposta in vista delle spese meramente facoltative, come quella della festa patronale, che detratte dal bilancio avrebbero resa superflua la chiesta autorizzazione di eccedere la sovrimposta. Id. id.

1551 — Quando da moltissimi anni, senza osservazioni di sorta, ed anzi con l'approvazione dell'autorità tutoria sia stata posta in bilancio una somma per solennizzare la festa del Santo patrono del paese, la spesa può ritenersi tra quelle facoltative che dipendono da impegni precedenti alla pubblicazione della legge 14 Giugno 1874, ed hanno carattere continuativo, sicchè al suo mantenimento nel bilancio non osta l'eccedenza alla sovrimposta. C. S. 18 Agosto 1881, *M.* 1881, p. 318.

1552 — Tanto più poi se si tratta di tenue spesa, la quale ha per sè il giusto desiderio della popolazione di solennizzare quella festa. Id. id.

1553 — Qualora un Comune ecceda la sovraimposta, non può accordare sussidi alle Fabbricerie parrocchiali per la festa del Santo titolare, se non sia dimostrato il carattere continuativo e consuetudinario di questa spesa. C. S. 7 Agosto 1882, *M.* 1882, p. 284. — C. S. 13 Luglio 1882, *M*, 1882, p. 319.

1554 — Se poi risulta che essa non venne ammessa qualche volta dallo stesso Consiglio com. e che venne cancellata dalla Dep. senza che se ne movesse reclamo, tali fatti stabiliscono la prova che le Fabbricerie reclamanti acquietandosi ai rifiuti hanno riconosciuto di non ritenere obbligatoria la spesa. C. S. 7 Agosto 1882, *M.* 1882, p. 284.

1555 — **Elargizioni** — La deliberazione con cui il Consiglio com. ordina il pagamento degli stipendi in favore del Segretario del Comune dal tempo in cui diede le dimissioni e furono accettate e cessò di prestare servizio, al tempo in cui venne rinnominato Segretario del Comune, riveste il carattere di una mera liberalità priva di titolo, eccedente la facoltà dei Comuni, e lesiva degli interessi dei contribuenti, quindi deve annullarsi. C. S. 19 Aprile 1879, *M.* 1879, p. 170.

1556 — Deve annullarsi come contraria alla legge la deliberazione del Consiglio com. con cui viene stabilita una indennità al già Segretario del Comune, stato rimosso da quell'ufficio, e ciò a tacitazione delle sue pretese; quando tale indennità fu deliberata fuori del bilancio, incaricandosi la Giunta di iscriverla sopra qualche titolo di maggior capienza. C. S. 12 Novembre 1879, *M.* 1880, p. 21.

1557 — La Dep. usa legittimamente della sua facoltà negando di approvare un compenso concesso dal Consiglio com. per momotivi di equità e per evitare qualunque controversia all'appaltatore dell'illuminazione notturna, trattandosi di spesa facoltativa

inammissibile se si ecceda la sovraimposta. C. S. 2 Giugno 1880, *M.* 1880, p. 330.

1558 — **Spese per elezioni** — Quando si tratti di Sezione composta di più Comuni, le spese occorrenti per le operazioni elettorali politiche vanno a carico del Comune Capoluogo. C. S. 5 Gen. 1883, *M.* 1883, p. 35.

1559 — Cade sotto la locuzione dell'art. 116 n. 17 della legge com. ed è obbligatoria la spesa di un'inchiesta amministrativa ordinata dalla Dep. prov. sulla elezione di un Consigliere prov. C. S. 2 Giugno 1876, *M.* 1876, p. 326. — C. S. 18 Agosto 1877, *M.* 1877, p. 314.

1560 — Non potrebbe perciò un Comune rifiutarsi di concorrere a pagare con gli altri Comuni del Mandamento la sua quota di concorso nella detta spesa anticipata dalla Provincia; ed in caso di rifiuto deve il Governo per l'eccezione contenuta nell'art. 142 della legge com. spedire d'ufficio il relativo mandato a favore della Provincia. C. S. 2 Giugno 1876, *M.* 1876, p. 326.

1561 — Essendo obbligatorie pei Comuni le spese per le elezioni, da queste non si possono ritenere escluse quelle occorse per verificare con una inchiesta amministrativa ordinata dalla Dep. la regolarità della lista. C. S. 21 Genn. 1881, *M.* 1881, p. 70.

1562 — La spesa per le elezioni essendo obbligatoria deve prevedersi in bilancio sotto art. speciale e distinto, e non si potrebbe invocare in contrario la pratica abusiva di sopperirvi con le spese generali di amministrazione o con le casuali. C. S. 21 Luglio 1877, *M.* 1877, p. 278. — C. S. 25 Giugno 1879, *M.* 1879, p. 279.

1563 — L'art. 116 n. 17 della legge com. ponendo tra le spese obbligatorie quelle per le elezioni, non distingue elezioni amministrative da quelle politiche, quindi le spese che occorrono nell'occasione di elezioni politiche per il trasporto del Presidente di una Sezione dall'ufficio elettorale al Capoluogo del Collegio per recare all'ufficio della Sezione 1ª il risultato della votazione rispettiva devono andare a carico dei Comuni che compongono la Sezione. C. S. 27 Luglio 1872, *M.* 1872, p. 261.

1564 — **Esonero della tassa di R. M.** — La legge mentre pone a carico dei Comuni e delle Provincie il pagamento delle tasse R. M. sugli stipendi dei rispettivi impiegati, non obbliga però in modo espresso i Corpi suddetti a rivalersene sugli impiegati medesimi. C. S. 4 Mar. 1874, *M.* 1874, p. 119.

1565 — Non è regolare di porre a carico del bilancio com. la spesa per la tassa di R. M. dovuta sugli stipendi degli impiegati del Comune, poichè vi osta il disposto dell'art. 3 della legge 14 Giugno 1874, essendo piuttosto conveniente, quando sia necessario, di aumentare gli stipendi degli impiegati medesimi, in ragione dell'opera che prestano. C. S. 10 Feb. 1875, *M.* 1875, p. 99. — C. S. 26 Feb. 1875, *M.* 1875, p. 154.

1566 — Opera in conformità della legge la Dep. prov. che nega di approvare il compenso assegnato da un Comune al medico condotto onde rimborsarlo della tassa di R. M. sul suo stipendio; sia perchè non è in facoltà del Comune di esonerare un cittadino dall'obbligo di soddisfare ai pubblici tributi; sia perchè se un Comune intende di accrescere lo stipendio dei propri impiegati deve farlo in modo diretto, e nei limiti della propria competenza. C. S. 11 Agosto 1875, *M.* 1875, p. 309.

1567 — Non è vietato ai Comuni di rinunciare al diritto di rivalersi per ritenuta della imposta di R. M. che essi pagano sugli stipendi ed assegni dei loro impiegati; poichè la rinuncia non ha altro valore salvo quello di portare un aumento allo stipendio ed allo assegno. C. S. 30 Giugno 1873, *M.* 1873, p. 293.

1568 — Il condono fatto dal Comune ai propri impiegati della tassa di R. M. anticipata sugli stipendi costituisce sostanzialmente una gratificazione od aumento di stipendio in rimunerazione dei loro servizi, e così una liberalità non vietata, quando però il Comune non ecceda il limite della sovraimposta. C. S. 9 Maggio 1877, *M.* 1877, p. 221. — C. S. 17 Maggio 1878, *M.* 1878, p. 201. — C. S. 24 Luglio 1880, *M.* 1880, p. 281.

1569 — Ove però tale spesa fosse destinata a figurare nel bilancio per più di 5 anni, occorre sottoporre la relativa delib. all'approvazione della Dep. C. S. 24 Luglio 1880, *M.* 1880, p. 281.

1570 — Quando l'abbuono della tassa di R. M. agli impiegati del Comune si risolve in una vera e propria liberalità, la Dep. applica esattamente l'art. 3 della legge 14 Giugno 1874, eliminando dal bilancio la relativa spesa ove il Comune ecceda la sovraimposta. C. S. 18 Agos. 1880, *M.* 1880, p. 307.

1571 — Non può essere invocato come un precedente e legittimare un' ulteriore tolleranza, la circostanza di fatto che la Dep. non abbia tolto dai bilanci precedenti la spesa predetta, malgrado l'eccedenza della sovrimposta. Id. id.

1572 — L'esistenza di un impegno contrattuale coll'impiegato per l'abbuono della tassa di R. M. deve essere dimostrata regolarmente, non bastando le attestazioni generiche, od addurre ragioni di convenienza. Id. id.

1573 — **Spese facoltative** — La costruzione di una fontana diretta a provvedere dell'acqua il Comune in modo più comodo quando è provato che non vi è mancanza d'acqua per gli usi della vita assume il ca-

rattere di un semplice miglioramento in vantaggio dei comunisti, ed è quindi una spesa facoltativa che non può dalla Dep. prov. essere stanziata d'ufficio nel bilancio com. C. S. 3 Mag. 1870, *M.* 1870, p. 181.

1574 — Le spese facoltative intorno alle quali è consentito di deliberare ai Comuni, non possono avere una interpretazione ed un' applicazione tanto ampia, da contraddire al mandato della rappresentanza municipale prescindendosi da qualunque ragione d'interesse e di convenienza anche riguardo alle condizioni e circostanze locali. C. S. 4 Maggio 1872, *M.* 1872, p. 173.

1575 — Il solo decorso del tempo non basta a mutare una liberalità in debito e a rendere obbligatorio un sussidio che un Comune volontariamente concedeva ogni anno ad un Opera Pia. C. S. e Nota Min. Int. 17 Gennaio 1872, *M.* 1872, p. 199.

1576 — Non si può impedire ad un Comune l'esercizio della facoltà che la legge gli consente di fare volontariamente una spesa per procurare un vantaggio alla generalità dei contribuenti (nella specie due cavi per deviare acqua da un canale, onde provvedere alla irrigazione del territorio comunale) quand'anche il Comune non ricavasse frutto dalla spesa medesima. C. S. 13 Settembre 1872, *M.* 1872, p. 325.

1577 — In fatto di spese facoltative, l'approvazione che la Dep. prov. dia ad una deliberazione com. anche senza limite di tempo, non vale a cangiare la natura dell'atto a cui quest'approvazione è apposta, e la deliberazione stessa è sempre revocabile, salvo ben inteso al Comune di subire le conseguenza della sua mutata volontà. C. S. 26 Febb. 1875, *M.* 1875, p. 130.

1578 — L'art. 2 della legge 14 Giugno 1874 non è applicabile al caso di spese facoltative deliberate da un Comune, la cui sovrimposta non eccede il limite legale. C. S. 26 Novembre 1875, *M.* 1876, p. 141.

1579 — La legge 14 Giugno 1874, non ha inteso di togliere ai Comuni la libertà di soddisfare ai loro bisogni dopo avere provveduto alle spese obbligatorie. C. S. 1 Marzo 1876, *M.* 1876, p. 246.

1580 — Per determinare i caratteri di utilità pubblica che debbono avere le spese facoltative dei Comuni bisogna aver riguardo alla natura del servizio a cui provvedano, e non già al maggiore o minore numero di Comunisti che si vantaggiano di quel servizio. C. S. 18 Febb. 1876, *M.* 1876, p. 277.

1581 — La costruzione di un pubblico orologio per un Comune, il quale ne sia totalmente sprovvisto, non è solamente una spesa di utilità pubblica, ma è una spesa necessaria per il buon ordine delle famiglie e per norma di ogni classe di persone. C. S. 6 Aprile 1877, *M.* 1877, p. 168.

1582 — Non si può dire contraria all'art. 2 della legge 14 Giugno 1874 la spesa deliberata dal Consiglio com. per fare ostrarre copia delle mappe e dei registri catastali riferentesi al Comune. C. S. 23 Ottobre 1878, *M.* 1879, p. 8.

1583 — La spesa per l'istituzione di una fiera è facoltativa, e quindi inammissibile ove il Comune ecceda la sovraimposta. C. S. 4 Giugno 1879, *M.* 1879, p. 250. — C. S. 9 Luglio 1880, *M.* 1880, p. 281.

1584 — Il sussidio conceduto da un Comune per l'impianto di un mulino a vapore costituisce una spesa facoltativa. C. S. 21 Gen. 1881, *M.* 1881, p. 93.

1585 — Tale spesa non può mutarsi in obbligatoria nè pel fatto della delib. del Consiglio com. con cui fu accordato il sussidio che venne munita di visto del Sottoprefetto, nè per la esistenza di un contratto stipulato in esecuzione della deliberaz. com. quando non sia intervenuta la prescritta approvazione dell'autorità tutoria, senza di che la delib. non può produrre effetti giuridici. Id. id.

1586 — Non offrono alcuna materia a censura, ed anzi si ravvisano ispirati a principio di buona amministrazione i criteri coi quali la Dep. procede a cancellare dal bilancio le somme stanziate per le fiere del bestiame. C. S. 24 Maggio 1882, *M.* 1882, p. 250.

1587 — Nel procedere alla eliminazione delle spese facoltative del bilancio di un Comune che non eccede la sovraimposta vuolsi usare un giudizio discrezionale, specialmente nelle spese di poca importanza, per non offendere consuetudini e tradizioni rispettabili senza vantaggio notabile delle finanze com. C. S. 28 Luglio 1883, *M.* 1883, p. 374.

1588 — **Spese per una Frazione** — Non è vietato dalla legge comunale che alcune Frazioni d'un Comune assumano una spesa a proprio carico, escluse le altre Frazioni, in quanto le sole prime e non le seconde, ne risentono vantaggio. C. S. 29 Dicembre 1866, *M.* 1867, p. 87.

1589. — Approvata dalla Deputazione prov. ed eseguitosi per parecchi anni il contratto con cui venne posta a carico di una Frazione una data spesa, non può il Prefetto annullare una deliberazione dipendente dalla approvazione stessa, essendochè allora bisognerebbe prima annullare quella della Dep. con Decreto Reale. Id. id.

1590 — La spesa della costruzione d'una fontana pubblica in una Frazione non può essere ripartita con ruolo speciale a carico dei contribuenti di quella Frazione, tanto più se altre fontane erano già state costruite nelle altre Frazioni a carico dell' intero Comune. C. S. 20 Sett. 1871, *M.* 1871, p. 347.

1591 — Quando un Comune non ha distinte le sue attività e passività tra le diverse Frazioni che lo compongono, le spese

anche facoltative debbono essere sopportate dalla generalità dei comunisti, tanto più poi quando si tratta di spese che riguardano servizi pubblici ai quali tutto il Comune è interessato. C. S. 30 Giugno 1877, *M.* 1877, p. 266.

1592 — Qualora non esista legale separazione di patrimonio e spese tra le Frazioni di un Comune, in cui gli interessi attivi e passivi siano stati fusi insieme in virtù della legge 7 Ott. 1848, non può il Consiglio com. ordinare un'imposta a carico di una borgata per la esecuzione di servigi pubblici. C. S. 26 Giu. 1878, *M.* 1878, p. 243.

1593 Quando sia accertato che in un Comune le spese dei restauri occorrenti ai pozzi delle Frazioni, sono per antica consuetudine a carico esclusivo delle Frazioni, deve annullarsi la delib. del Consiglio com. con cui poneva quella spesa a carico dell'intero Comune. C. S. 15 Dicembre 1880, *M.* 1881, p. 78.

1594. — La nuova legge com. del 1865, avendo statuito il principio della unità economica dei Comuni, colle eccezioni consentite dagli art. 13, 14 e 16, e imposte al Comune le spese di ordine generale, ha implicitamente abrogato le disposizioni di Patenti R. ed altre leggi speciali in quanto contraddicano al principio generale suddetto. C. S. 26 Marzo 1881, *M.* 1881, p. 205.

1595 — Solo per l'art. 252 le ha mantenute in vigore per quanto riflettono le spese riservabili alle Frazioni, colle eccezioni fatte dalla legge medesima. Id. id.

1596 — Quindi è illegale una deliberazione com. colla quale per estinguere un debito dipendente da spese d'ordine generale, anzichè farvi fronte a carico di tutto il Comune, si applichino speciali norme di riparto fra le singole Frazioni, appoggiandosi ad antiche Patenti. Id. id.

1597 — **Gratificazioni** — La Giunta non ha facoltà di concedere rimunerazioni o gratificazioni agli stipendiati e salariati, giacchè verrebbe in sostanza ad aumentare gli stipendi e salari determinati dal Consiglio com. contrariamente alla legge, massime quando la rimunerazione è determinata da servigi non estranei al rispettivo ufficio delle persone rimunerate. C. S. 16 Sett. 1873, *M.* 1873, p. 326. — C. S. 23 Ott. 1880, *M.* 1881, p. 13.

1598 — Eccede le sue attribuzioni la Giunta municipale che deliberi in fin d'anno un compenso agli impiegati del Municipio, sebbene abbia il carattere di rimunerazione per servizi prestati, giacchè trattandosi di una spesa facoltativa dev'essere deliberata dal Cons. com. a termini dell'art. 87 n. 10 della legge com. C. S. 21 Aprile 1875, *M.* 1875, p. 199.

1599 — La retribuzione che un Comune fosse solito di accordare ogni anno ai suoi impiegati neppure potrebbe essere deliberata dalla Giunta senza eccedere nelle sue competenze, nè la relativa spesa potrebbe desumersi dal fondo delle impreviste, perchè trattandosi di spesa consueta non può comprendersi fra le casuali. Id. id.

1600 — Spettando ai Consigli com. di deliberare in ordine agli stipendi, alle indennità ed ai salari degli impiegati del Comune non vi è dubbio che i Cons. medesimi possano rimeritare gl' impiegati con qualche gratificazione, quando lo facciano nell'interesse del servizio per animarli al lavoro. C. S. 16 Ott. 1875, *M.* 1876, p. 41.

1501 — Una gratificazione ordinaria accordata dal Cons. com. agli impiegati deve piuttosto considerarsi come un aumento di stipendio, col vantaggio in confronto di questo che essendo la concessione subordinata all'attività e zelo dimostrati dagli impiegati, questi restano maggiormente impegnati all'adempimento dei loro doveri. Id. id.

1602 — Quindi non si potrebbe dire che il Consiglio com. concedendo una gratificazione ai suoi impiegati nell'interesse del servizio, non abbia determinato su di un affare di tutta sua competenza; e che la deliberazione sia contraria all'art. 2 della legge 14 Giugno 1874; tanto più quando non risulti che il Comune ecceda il limite della sovraimposta, per cui sia applicabile l'art. 3 della legge medesima. C. S. 16 Ottobre 1875, *M* 1876, p. 41. — C. S. 21 Sett. 1878, *M.* 1878, p. 360.

1603 — Il Consiglio com. disponendo una gratificazione a benefizio di taluni impiegati com. fa atto di propria competenza, e di generale interesse; ed il Prefetto non può costituirsi giudice del merito dei servizi straordinari pei quali venne concessa la gratificazione, ed annullare la deliberazione relativa. C. S. 9 Ott. 1878, *M.* 1878, p. 374.

1604 — E' contraria all'art. 2 della legge 14 Giugno 1874, che pone un limite alle spese facoltative dei Comuni, ammettendo solo quelle che hanno per oggetto servizi ed uffici di utilità pubblica, la deliberazione com. con la quale fu conceduta una gratificazione a favore di un impiegato del Comune, che per ragioni di salute abbandonò volontariamente il servizio senza diritto nè a pensione, nè a gratificazione. C. S. 10 Marzo 1875, *M.* 1875, p. 100.

1605 — Tale gratificazione equivale ad una mera liberalità, e ricade nel novero delle spese facoltative non ammesse dalla legge 14 Giugno 1874. Id. id.

1606 — Non si può dire che abbia violato la legge 14 Giugno 1874, il Consiglio com. che ha deliberato una piccola gratificazione all'inserviente della Pretura quando risulta che intese rimunerare il servizio reso

al Comune colla cura e custodia del mobilio della Pretura di proprietà dei Comuni del Mandamento. C. S. 19 Gennaio 1877, *M.* 1877, p. 57.

1607 — Una gratificazione deliberata dal Consiglio com. a due maestre collocate a riposo che contavano pochi anni di servizio si traduce in una mera liberalità in opposizione all' art. 2 della legge 14 Giugno 1874 ; tanto più quando nel bilancio in corso non vi era stanziamento di sorta per fare fronte a questa spesa, e la relativa deliberazione deve annullarsi. C. S. 4 Luglio 1877, *M.* 1877, p. 297.

1608 — E' spesa facoltativa inammissibile quando il Comune eccede la sovrimposta la gratificazione accordata al Segretario com. tanto più se è costatato che esso avrebbe sostenuto quei pretesi servigi straordinari col concorso degli altri impiegati esuberanti nell'ufficio com. per cui la gratificazione veniva a risolversi in una mera liberalità. C. S. 28 Marzo 1879, *M.* 1979, p. 135.

1609 — La spesa di una gratificazione o di un sussidio essendo manifestamente facoltativa non può consentirsi ad un Comune che ecceda la sovrimposta, mentre per quanto siano gravi gli argomenti di umanità ed equità che si deducono non devesi concedere quello che legge ricisamente vieta. C. S. 27 Febb. 1878, *M.* 1878, p. 116. — C. S. 5 Nov. 1879, *M.* 1880, p. 40. — C. S. 3 Dic. 1879, *M.* 1880, p. 56.

1610 — Se il Comune eccede la sovraimposta, deve annullarsi dal Prefetto la deliberazione con cui per qualsiasi motivo venisse accordata una gratificazione ad un impiegato com. C. S. 20 Agosto 1879, *M.* 1879, p. 313. — C. S. 11 Ott. 1879, *M.* 1879, p. 360. — C. S. 9 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 40. — C. S. 23 Ott. 1880, *M.* 1881, p. 40. — C. S. 13 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 156. — C. S. 11 Nov. 1882, *M.* 1883, p. 73. — C. S. 16 Marzo 1883, *M.* 1883, p. 187. — C. S. 23 Febb. 1883, *M.* 1883, p. 188.

1611 — Non vale l'eccezione che la gratificazione si voglia prelevare dai civanzi risultanti dal conto dell'esercizio precedente nel quale non erasi ecceduta la sovrimposta giacchè questi civanzi si debbono applicare come fondo di entrata nei bilanci successivi. C. S. 11 Nov. 1882, *M.* 1883, p. 73.

1612 — Trattandosi di spesa facoltativa, il Comune potrà provvedere alle gratificazioni nell'anno seguente. C. S. 11 Ott. 1879, *M.* 1879, p. 360.

1613 — Non può considerarsi come impegno la promessa fatta dalla Giunta ad un impiegato di accordargli una gratificazione, giacchè la Giunta non ha la facoltà di vincolare l'azione del Consiglio in materia di sua attribuzione, e tanto meno può promettere ciò che il Consiglio stesso non può accordare quando il bilancio ecceda la sovraimposta. C. S. 23 Ott. 1880, *M.* 1881, p. 40.

1614 — Qualora la gratificazione fosse concessa per rimborso di spese sostenute dall'impiegato, la somma occorente non può prelevarsi dagli art. del bilancio che presentano risparmio, ma deve essere caricata sui capitoli a cui le suddette spese si riferivano. Id. id.

1615 — Non è ammissibile la gratificazione accordata al Tesoriere com. per lavori straordinari che non furono comprovati, ed a ragione il Prefetto annulla la relativa deliberazione. C. S. 11 Marzo 1881, *M.* 1881, p. 219.

1616 — Qualora non bastando l'opera del Segretario nelle ore ordinarie di ufficio, il Comune invece di provvedere con qualche impiegato straordinario, abbia sopperito con l'opera prestata per vari anni dallo stesso Segretario in ore fuori orario, promettendogli un'equa retribuzione che ha poi concessa, prelevandola dalle somme rimaste disponibili di un esercizio, il suo operato è regolare, e deve revocarsi il provvedimento della Dep. con cui dichiarava priva di effetto la fatta concessione, ritenendola inammissibile attesa l'eccedenza della sovraimposta da cui era gravato il Comune. C. S. 9 Agosto 1881, *M.* 1881, p. 373.

1617 — Non sembra il caso di dovere applicare rigorosamente la legge 14 Giugno 1874, quando si tratti di una tenue gratificazione accordata da un Consiglio com. (sebbene il bilancio ecceda la sovraimposta) alla vedova di un impiegato che servì il Comune per circa 40 anni, prelevando la somma stessa dal fondo casuali. C. S. 19 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 182.

1618 — Non è regolare la cancellazione di una somma iscritta in bilancio come gratificazione ad un impiegato, se risulta che si tratta di una semplice retribuzione di molti e gravi incarichi affidatigli. C. S. 9 Marzo 1883, *M.* 1883, p. 361.

1619 — **Spesa per incendii** — Dopo la legge com. del 1865, la quale stabiliva tassativamente le spese obbligatorie pei Comuni, non può ritenersi in vigore la Circ. Austriaca 16 Gennaio 1847 che pone a carico dei medesimi le spese per l'estinzione degli incendii. C. S. 20 Marzo 1874, *M.* 1874, p. 135.

1620 — I Comuni sono obbligati al pagamento di tali spese, allorchè si tratti di provvedimenti d'urgenza presi a senso dello art. 104 della legge com. salvo il diritto al rimborso a carico di chi di ragione col procedimento di detto articolo. Id. id.

1621 — **Indennità al Sindaco.** — Deve annoverarsi fra le spese facoltative dei Comuni non soggette all' approvazione della Deputazione prov. quella a favore del

Sindaco come indennità di spese. C. S. 29 Marzo 1870, *M.* 1870, p. 146.

1622 — Gli assegni al Sindaco per spese di rappresentanza devono considerarsi come spese facoltative, e la Dep. deve rifiutare ai Comuni l'autorizzazione di eccedere la sovraimposta se prima questo stanziamento non sia eliminato dal bilancio. C. S. 7 Dicembre 1877, *M.* 1878, p. 34. — C. S. 21 Dic. 1877, *M.* 1878, p. 53. — C. S. 21 Maggio 1879, *M.* 1879, p. 216. — C. S. 31 Dicembre 1879, *M.* 1880, p. 73. — C. S. 5 Novembre 1881, *M.* 1881, p. 379. — C. S. 3 Dicembre 1881, *M.* 1882, p. 14. — C. S. 17 Settembre 1881, *M.* 1882, p. 22. — C. S. 24 Maggio 1882, *M.* 1882, p. 250. — C. S. 25 Luglio 1882, *M.* 1883, p. 9. — C. S. 19 Ottobre 1882, *M.* 1883, p. 41. — C. S. 23 Ottobre 1882, *M.* 1883, p. 73. — C. S. 25 Novembre 1882, *M.* 1883, p. 96. — C. S. 5 Maggio 1883, *M.* 1883, p. 284.

1623 — Se non è giusto che il Sindaco sopperisca del proprio alle spese che sono occasionate dalla sua qualità di ufficiale del Governo, al Comune però rimane sempre il mezzo d'indennizzarlo valendosi del fondo casuali. C. S. 31 Dic. 1879, *M.* 1880, p. 74.

1624 — Fa un uso legittimo delle sue facoltà la Dep. riducendo l'assegno al Sindaco, quando non siano prodotte ragioni sufficienti per contraddire il suo apprezzamento; ed ove tal somma non bastasse per le spese incontrate nell'interesse del Comune, potrà sempre il Sindaco chiedere rimborso delle somme maggiori che ha speso. C. S. 19 Giugno 1880, *M.* 1880, p. 265. — C. S. 4 Agosto 1880, *M.* 1880, p. 308.

1625 — Se lo stanziamento in bilancio di un assegno al Sindaco per le spese forzose puossi sostenere fra le spese *obbligatorie*, non pare però da contraddire la determinazione della Dep. di depennare tale stanziamento da quelle *facoltative*, senza riprodurlo in altra parte del bilancio, potendosi far fronte alle occorrenze sul fondo delle *casuali*. C. S. 5 Nov. 1879, *M.* 1880, p. 40.

1626 — L'art. 210 della legge com. considera l'annuo compenso assegnato al Sindaco come una indennità di spesa, e perciò opera legalmente la Dep. se nell'autorizzare il Comune ad eccedere la sovraimposta, trasporta tale spesa dalla categoria delle facoltative, fra quelle obbligatorie. C. S. 9 Agosto 1881, *M.* 1881, p. 292.

1627 — **Spese per l'istruzione** — *Generalità.* — Se il Consiglio com. non ha ricorso in tempo debito contro la deliberazione del Cons. prov. scolastico con la quale ordinò l'apertura di una nuova scuola elementare, e nominò d'ufficio il maestro, non ha poi ragione di reclamare contro lo stanziamento d'ufficio in bilancio fatto dalla Dep. dello stipendio dello stesso maestro. C. S. 27 Giugno 1879, *M.* 1879, p. 280.

1628 — Nominata una maestra con lo stipendio portato in bilancio quando venne stipulata la convenzione, la stipulazione di quella cifra accettata da ambe le parti fa legge fra loro. C. S. 19 Genn. 1883, *M.* 1883, p. 119.

1629 — Se poi il Cons. com. concede un'altra somma, questa è una mera liberalità non contemplata nella convenzione, e la Dep. non può ordinarne l'iscrizione in bilancio. Id. id.

1630 — Essendo di utilità pubblica la spesa destinata per la costituzione di un Liceo in un Comune ove già esistono un Ginnasio ed altri Convitti, deve essere revocata la deliberazione della Dep. con cui rifiutava al Comune di contrarre un mutuo per la parte destinata alla definitiva istituzione del Liceo medesimo. C. S. 25 Giugno 1883, *M.* 1883, p. 359.

1631 — *Sussidi scolastici e premi.* — Il sussidio che il Consiglio comunale stabilisce di accordare ad un'alunna da esso inviata alla scuola magistrale, non costituisce una spesa obbligatoria per tutto il corso della scuola, ma per il solo anno in cui viene accordato o confermato, salvo all'alunna di esperire le proprie ragioni innanzi l'autorità giudiziaria qualora siano intervenute promesse o convenzioni. C. S. 3 Marzo 1875, *M.* 1875, p. 116.

1632 — Non esce dai termini e dallo spirito dell'art. 2 della legge 14 Giugno 1874, e può ritenersi dato nell'interesse dell'istruzione elementare il sussidio deliberato dal Comune ad una maestra in risarcimento delle spese di esame magistrale sostenute per ottenere la relativa patente di esercizio, in vista delle poco favorevoli condizioni economiche della maestra stessa. C. S. 27 Marzo 1878, *M.* 1878, p. 153.

1633 — Il sussidio annuo che il Comune delibera a favore di giovinetti per potersi mantenere altrove agli studi attese le strettezze delle loro famiglie, deve riguardarsi come acconsentito dall'art. 2 della legge 14 Giugno 1874 poichè riveste il carattere dell'utilità pubblica avendo per iscopo l'interesse dell'istruzione. C. S. 21 Giugno 1878, *M.* 1878, p. 246.

1634 — Quando il Comune eccede il limite legale della sovraimposta, spetta soltanto alla Dep. in occasione dell'approvazione del bilancio di giudicare se di fronte all'articolo 3 della legge 14 Giugno 1874, la concessione di sussidi a scopo d'istruzione a favore di giovani non agiati possa o non possa essere ammessa. Id. id.

1635 — Se il Comune eccede la sovraimposta, la spesa stanziata per la prima volta in un bilancio per sussidi scolastici deve es-

sere eliminata, non essendo obbligatoria e non avendo il carattere di facoltativa continuativa dipendente da precedenti impegni, per cui si risolve in una mera liberalità. C. S. 13 Marzo 1880, *M.* 1881, p. 23.

1636 — Le spese per premi agli alunni delle scuole sono facoltative e devono perciò essere eliminate dal bilancio che eccede la sovraimposta. C. S. 4 Agosto 1880, *M.* 1880, p. 308. — C. S. 23 Ottobre 1882, *M.* 1883, p. 73.

1637 — Qualora un Comune ecceda la sovraimposta non è ammissibile lo stanziamento fatto in bilancio di un sussidio in favore di due giovani per abilitarli agli studi, nè in loro favore si può invocare il sussidio ottenuto negli anni precedenti, quando risulti che la concessione non fu fatta prima della promulgazione della legge 14 Giugno 1874, nè mai il Comune siasi obbligato a rendere continuativo il soccorso. C. S. 20 Aprile 1883, *M.* 1883, p. 266.

1638 — *Aumento stipendio e gratificazione al maestro.* — Un aumento di stipendio dal Comune liberamente concesso al maestro, costituisce una spesa facoltativa, alla quale, in caso di eccedenza della sovraimposta, la Dep. può negare la sua approvazione. C. S. 25 Aprile 1877, *M.* 1877, p. 298.

1639 — Quando è giustificato che il maestro com. ha accudito alla istruzione di un numero di alunni ben maggiore di quello dalla legge assegnato, la spesa pel suo compenso stabilita in suo favore dal Cons. com. dopo approvato il bilancio con eccedenza alla sovraimposta, trova la sua radice nell'obbligo dell'istruzione che incombe al Comune, e nel risparmio procurato al Comune stesso d'un assistente o d'una seconda scuola, quindi quando non si possa dire eccessivo il compenso non può ritenersi quale spesa facoltativa; e non può il Prefetto annullare la relativa deliberazione. C. S. 27 Febb. 1880, *M.* 1880, p. 159.

1640 — Quando un maestro com. abbia prestato un'opera straordinaria, facendo p. e. scuola serale o festiva di complemento, la rimunerazione che gli si concede è un compenso al suo lavoro, non una semplice gratificazione, e non ha perciò il carattere di spesa facoltativa; quindi è ammissibile anche se il Comune eccede la sovraimposta. C. S. 7 Gennaio 1882, *M.* 1882, p. 123.

1641 — *Edifici scolastici.* — Se un Comune ha coi propri mezzi, e colle economie nei precedenti esercizi già provveduto in gran parte alla costruzione di un edificio scolastico, esso non ha più diritto di ottenere a mutuo, colle agevolazioni portate dalla legge 18 Luglio 1878, l'intiera somma, ma solo quella occorrente a completare il fabbricato. C. S. 4 Agosto 1883, *M.* 1883, p. 360.

1642 — *Spese per locali, arredi e bidelli.* — Deve essere mantenuta la somma stanziata in bilancio per i bidelli delle scuole, quando sia dimostrato che essa non è eccessiva al bisogno. C. S. 17 Settembre 1881, *M.* 1882, p. 22.

1643 — A termini dell'art. 363 della legge 13 Novembre 1859 essendo obbligatoria pel Comune, ove è posta la scuola normale, ogni spesa pei locali e per gli arredi occorrenti al buon andamento della medesima, se il Comune si rifiuta a sostenerla, può provvedere d'ufficio la Dep. prov. C. S. 19 Febbraio 1875, *M.* 1876, p. 240.

1644 — La spesa per provvista di legna alla scuola è obbligatoria. C. S. 4 Agosto 1880, *M.* 1880, p. 308.

1645 — **Spese obbligatorie** — Le spese per la levatrice, per l' associazione agli atti ufficiali, per i registri dello stato civile, e per la tassa di manomorta sono esplicitamente dichiarate obbligatorie dai n. 5, 16, 15 e 4 dell'art. 116 della legge comunale, e rifiutandosi il Comune a farlo deve provvedere d'ufficio la Dep. prov. stanziando le spese suddette nel bilancio del Comune. C. S. 9 Novembre 1866, *M.* 1867, p. 320.

1646 La legge non avendo fissata la misura di ciascuna delle spese dichiarate obbligatorie pei Comuni o dipendendo questa dalle condizioni particolari dei Comuni medesimi e dei servizi, ne consegue che il criterio unico da adottare é quello pel quale si ritiene soddisfatto all' onere imposto tuttavolta che si procura un servizio regolare. C. S. 24 Aprile 1874, *M.* 1874, p. 181.

1647 — L'ultimo alinea dell'art. 116 della legge com. colla quale sono dichiarate obbligatorie tutte quelle spese poste a carico dei Comuni da speciali disposizioni legislative del Regno, non si riferisce alle spese poste a carico dei Comuni da leggi anteriori in alcune Provincie del Regno, ma sì bene a quelle spese che relativamente a speciali materie sieno poste a carico di tutti i Comuni del Regno. C. S. 4 Giugno 1875, *M.* 1875, p. 220.

1648 — Le speciali disposizioni tuttora vigenti nelle Provincie meridionali rendono obbligatoria ai Comuni la spesa per la quotizzazione dei terreni demaniali, e perciò sul rifiuto del Comune la Dep. provvede legalmente allo stanziamento d'ufficio relativo. C. S. 27 Giugno 1879, *M.* 1879, p. 280.

1649 — Hanno carattere obbligatorio le spese per rimborso di spese forzose ai Consiglieri com. e per l'impianto del registro di popolazione. C. S. 4 Agosto 1880, *M.* 1880, p. 308.

1650 — Non possono dirsi facoltative le spese di un giudizio per sostenere il diritto del Comune ad eseguire un'opera regolarmente deliberata ed approvata. C. S. 24 Agosto 1880, *M.* 1880, p. 375.

1651 — La spesa dell'indennità dovuta a Pretore per l'ispezione da lui fatta ai registri dello stato civile, è obbligatoria pei Comuni. C. S. 20 Nov. 1880, *M.* 1881, p. 60.

1652 — E' obbligatoria per i Comuni la spesa per la raccolta degli atti del Governo. C. S. 13 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 174.

1653 — Sono a carico del Comune le spese per le operazioni demaniali eseguite da un avvocato e da un perito, quando le rispettive indennità siano state liquidate dal Prefetto quale Commissario a forma di legge, e perciò trattandosi di un debito liquido devono essere stanziate nel bilancio com. C. S. 25 Agosto 1881, *M.* 1881, p. 308.

1654 — Le disposizioni della legge relative alle spese obbligatorie com. non possono estendersi da caso a caso, ma devono essere interpretate nello stretto e letterale loro senso. C. S. 23 Agosto 1876, *M.* 1876, p. 308.

1655 — Fra le spese obbligatorie non può comprendersi, la costruzione ed il collocamento del parafulmine nella torre della Chiesa parrocchiale. Id. id.

1656 — **Spese per pensioni**. — Entra nel novero delle spese obbligatorie di un Comune la pensione accordata ad un maestro da un Governo passato a carico del Comune stesso, e non può essere soppressa. C. S. . . . 1862, *M.* 1862,p. 398.

1657 — Avvenuta la regolare liquidazione e approvazione della pensione di riposo di un impiegato comunale la relativa spesa diviene obbligatoria, e però sul rifiuto del Comune di stanziare nel bilancio i fondi necessari a sostenerla, la Deputazione è in diritto di farne l'allocazione di ufficio. C. S. 14 Nov. 1864, *M.* 1864, p. 302.

1658 — Eccede i limiti del suo mandato la Deputazione prov. che accogliendo il ricorso di un impiegato comunale di nomina anteriore alla legge comunale del 1859, e successivamente stato licenziato dal Consiglio, liquida la pensione da esso pretesa, e la iscrive di ufficio come spesa obbligatoria nel bilancio comunale, prima che il suo diritto sia stato riconosciuto dai tribunali. C. S. 7 Feb. 1865, *M.* 1865, p. 103.

1659 — Non è censurabile la Dep. prov. che nega di approvare una deliberazione con cui concedevasi la pensione al cursore comunale non per avervi diritto, ma per riguardo alla sua povera e numerosa famiglia. C. S. 25 Maggio 1869, *M.* 1870,p. 26.

1660 — Non può ritenersi obbligatoria per un Comune la continuazione del pagamento di un' antica pensione posta a suo carico non per legge nè per contratto, ma per atto di liberalità sovrana, quando sia venuto a mancargli quel cespite di rendita che serviva a fargli fronte. C. S. 14 Febbraio 1871, *M.* 1871, p. 103.

1661 — Le pensioni agli impiegati comunali garantite come condizione contrattuale della loro nomina, sono un corrispettivo dell'opera prestata, e però la relativa spesa ha per oggetto un servizio di pubblica utilità del Comune. C. S. 22 Marzo e 13 Luglio 1876, *M.* 1876, p. 282.

1662 — Tuttavia le condizioni finanziarie di un Comune possono in massima giustificare il rifiuto della Dep. prov. ad approvare deliberazioni relative a pensioni in quanto hanno per effetto di aggravare il bilancio del Comune. Id. id.

1663 — Non è vietato ai Comuni di assicurare un trattamento di pensione agli impiegati che nell'assumere servizio si assoggettino alle condizioni e norme che all'uopo e colla debita approvazione siano stabilite. C. S. 2 Maggio 1877, *M.* 1877, p. 182.

1664 — Quando però non vi sono titoli positivi o impegni precedenti, e la sovraimposta locale supera il limite legale, allora l'assegno di una pensione deliberata dal Comune, deve ritenersi contrario all'art. 3 della legge 14 Giugno 1874. Id. id.

1665 — In questo caso provvede legalmente la Dep. negando la sua approvazione. Id. id.

1666 — Riveste il carattere di spesa facoltativa, non ammissibile nel caso si ecceda la sovrimposta la pensione annua deliberata ad un impiegato com. non in base al contratto con esso stabilito, ma solo in benemerenza dei servizi dal medesimo resi al Comune. C. S. 28 Febb. 1879, *M.* 1879, p. 105. — C. S. 26 Giugno 1880, *M.* 1880, p. 267.

1667 — I Comuni sono liberi di concedere o negare la pensione ai propri impiegati; ma una volta concessa contraggono con essi l'obbligo di mantenerla. C. S. 19 Luglio 1879, *M.* 1879, p. 277.

1668 — Quindi se un Comune ha conceduto una pensione di riposo al Segretario: se la deliberazione fu approvata pel vincolo al bilancio, e resa esecutoria — non può poi revocare quella deliberazione e rifiutarsi al pagamento di detta pensione. C. S. 19 Luglio 1879, *M.* 1879, p. 277. — C. S. 14 Genn. 1881, *M.* 1881, p. 75.

1669 — Trattandosi di un'obbligazione che il Comune non poteva più disdire, la pensione è diventata una spesa obbligatoria la quale sul rifiuto del Comune deve stanziarsi d'ufficio in bilancio. Id. id.

1670 — Nei reg. com. per pensioni agli impiegati bisogna distinguere quelle accordate per diritto da quelle per le quali è lasciata all'Amministrazione la facoltà di accordarle sotto deteminate condizioni. C. S. 2 Agosto 1879, *M.* 1879, p. 293.

1671 — In questo secondo caso la spesa per la pensione è facoltativa, e deve essere

tolta dal bilancio se il Comune eccede la sovrimposta. Id. id.

1672 — La deliberazione del Consiglio com. con cui sono dichiarati congiunti e come non interrotti i servizi prestati in due tempi dal Segretario com. si risolve in un aggravio dal bilancio com. per rimunerare servizi non prestati, e perciò deve annullarsi come un atto di pura liberalità non consentito dall'art. 2 della legge 14 Giugno 1874. C. S. 23 Ott. 1880, *M.* 1881, p. 12.

1673 — Se un Consiglio com. delibera di ammettere un impiegato a rilasciare la ritenuta sul proprio stipendio per tutti gli anni in cui ha prestato servizio, onde possa conseguire la pensione stabilita dal regol. com. qualora la delib. suddetta non abbia alcun vizio di forma, non è in facoltà del Prefetto di annullarla, spettando invece solo alla Dep. a termini dell'art. 138 della legge com. di esaminare se possa accordarsi l'approvazione alla delib. medesima. C. S. 6 Luglio 1883, *M.* 1883, p. 310.

1674 — Se un impiegato com. non ha diritto a conseguire una pensione di riposo, non essendo mai stato sottoposto il suo stipendio a ritenute per tale titolo, non è ammissibile l'assegno annuo fattogli dal Comune che eccede la sovraimposta. C. S. 6 Luglio 1883, *M.* 1883, p. 328.

1675 — **Spese di polizia locale** — Il servizio per la polizia rurale è obbligatorio: quindi deve annullarsi la deliberazione del Consiglio com. con cui ha eliminata la spesa per le guardie campestri ritenendola facoltativa. C. S. 13 Gennaio 1871, *M.* 1871, p. 77.

1676 — *Contro* — La spesa delle guardie campestri non è obbligatoria per legge. C. S. 5 Maggio 1866, *M.* 1866, p. 314.

1677 — Nelle spese obbligatorie per la polizia locale dei Comuni, sono comprese anche quelle relative al mantenimento delle guardie campestri, quando ne sia constatato il bisogno o dai Comuni, o dall'autorità in loro vece. C. S. (Sez. riun). 23 Mar. 1875, *M.* 1875, p. 179 — C. S. 4 Febbraio 1876, *M.* 1876, p. 101.

1678 — La spesa che fa il Comune per le guardie campestri deve essere sostenuta colle somme inscritte nel bilancio ed a carico di tutti i contribuenti; e non si può mettere a carico mediante una speciale sovrimposta dei soli proprietari di terreni. C. S. 8 Nov. 1876, *M.* 1877, p. 11 — C. S. 15 Luglio 1877, *M.* 1877, p. 278.

1679 — I Comuni non possono sottrarsi all'obbligo di provvedere ai servizi della polizia rurale mediante l'istituzione di un competente numero di guardie campestri. C. S. 14 Febb. 1877, *M.* 1877, p. 102.

1680 — Alle spese relative si deve sopperire coi fondi generali inscritti nel bilancio non potendo i Comuni far gravitare la spesa sopra parte soltanto dei contribuenti. Id. id.

1681 — Il Prefetto è competente ad annullare la deliberazione del Consiglio com. con cui sostenendo che si tratti di un servizio facoltativo, abbia determinato di non più sopperire alle spese delle guardie campestri. Id. id.

1682 — Ma rimane salvo alla Dep. prov. di provvedere poi allo stanziamento nel bilancio com. delle somme necessarie ove il Comune non vi provveda o vi provveda incompletamente. Id. id.

1683 — Non è regolare la riduzione della somma stanziata per lo sgombro e la nettezza delle vie e delle piazze, e ciò quando il Comune avendo un abitato esteso si renda ad evidenza insufficiente la somma ridotta. C. S. 25 Giugno 1879, *M.* 1879, p. 279.

1684 — Il Consiglio com. ha facoltà di fare della polizia urbana e rurale un servizio ed un corpo solo; per cui quando dimostri di avere uniti i due drappelli di guardie campestri ed urbane, affidando loro l' uno e l'altro servizio, non è fondata la pretesa della Dep. di volere uno speciale stanziamento nel bilancio anche per le guardie campestri, almeno infino a tanto che non sia praticamente dimostrato, come in questo modo il Comune non abbia provveduto al servizio della polizia rurale. C. S. 3 Marzo 1880, *M.* 1880, p. 157.

1685 — La distruzione dei bruchi ed insetti nocivi, tra cui le cavallette, appartiene al servizio della polizia locale, e la spesa occorrente è obbligatoria pei Comuni. C. S. 4 Agosto 1880, *M.* 1880, p. 316.

1686 — Nelle Provincie Napoletane sono in vigore le risoluzioni sovrane 18 Marzo 1842 e 5 Agosto 1853 che abolivano ogni tassa a carico dei privati, ripartendo la spesa per ratizzi sopra tutti i Comuni della Provincia in ragione della contribuzione fondiaria. Id. id.

1687 — Quando in un Comune non vi ha consuetudine o regol. che altrimenti provveda, la spesa di manutenzione e ricostruzione dei pozzi com. incombe solo al Comune. C. S. 14 Luglio 1880, *M.* 1880, p. 297.

1688 — L'escavazione di un pozzo benchè non sia determinata la località dove il pozzo dovrà scavarsi è un'opera che interessa la pubblica salute ; e perciò la spesa ha carattere obbligatorio e la Dep. non può cancellare la somma relativa del bilancio. C. S. 18 Agosto 1880, *M.* 1880, p. 329.

1689 — La Dep. prov. nell'autorizzare un Comune ad eccedere la sovrimposta, ha facoltà di ridurre anche le spese obbligatorie nei limiti della necessità, e quindi di togliere la spesa per una nuova guardia urbana, quando non la creda necessaria, e di

diminuire quella pel corredo e l'armamento quando la riscontri eccessiva. C. S. 18 Maggio 1883, *M.* 1883, p. 362.

1690 — **Spese di posta.** — Quand'anche la spesa di un pedone non occorresse ad un Comune per ricevere la posta, non per questo puó esso ricusare il compenso al pedone di cui già si valse pel tempo passato; libero di desistere di valersere pel futuro. C. S. 9 Ottobre 1866, *M.* 1867, p. 188.

1691 — Ove per misura sanitaria un Comune abbia stabilito un lazzaretto provvisorio discosto dal paese affine di disinfettarvi la corrispondenza postale, deve esso sostenere la spesa per l'accesso in quel luogo dell'ufffciale postale, e non può pretendere che vi concorrano altri Comuni che non ebbero parte in quella misura di precauzione quando anche per necessità ne profittino. C. S. 29 Novembre 1866, *M.* 1867, p. 267.

1692 — Se siavi questione rispetto al compenso al pedone postale pel trasporto della corrispondenza dal lazzaretto al Comune, non può aversi come certo il debito del Comune in modo che permetta in via ammministrativa di obbligarlo al pagamento. Id. id.

1693 — Se un Comune dopo avere in consorzio con altri dato in appalto il servizio della posta interna, credendo di ottenere un comodo maggiore nominò un corriere proprio e speciale, non può per questo sottrarsi al pagamento della quota prestabilita per l'appalto generale in vigore trattandosi di una spesa obbligatoria. C. S. 12 Novembre 1872, *M.* 1873, p. 16.

1694 — La spesa per l'istituzione di procacci per lettere a servizio di alcune Frazioni deve considerarsi come facoltativa. C. S. 14 Giugno 1878, *M.* 1878, p. 213.

1695 — La Dep. opera secondo ragione se riduce la somma stanziata per spese postali alla cifra risultante dai conti degli anni precedenti. C. S. 18 Agosto 1880, *M.* 1880, p. 308.

1696 — Il Comune che abbia stipulato senza limite di tempo o condizioni ristrettive con l'Amministrazione delle poste l'impianto di un ufficio postale a proprio vantaggio verso corrisponsione di un annuo contributo, non può rifiutarsi al pagamento del contributo stesso, pel motivo che reputi larghi e sufficienti i proventi di quell'ufficio. C. S. 8 Febb. 1878, *M.* 1878, p. 107.

1697 — Gl'impegni assunti dal Consiglio com. per l'impianto di un ufficio postale nel Comune, e l'adesione passata dall'Amministrazione delle poste, rivestono apertamente i caratteri di un contratto, quindi il Comune non può rifiutarsi all'esecuzione del contratto ed in caso di rifiuto la Dep. provvede rettamente stanziando nel bilancio la somma dovuta. C. S. 3 Genn. 1879, *M.* 1879, p. 44.

1698 — Quando la direz. gen. delle poste abbia rotto esplicitamente l'impegno col Comune per l'istituzione nel medesimo di un ufficio postale, ed il Comune abbia revocate le deliberazioni colle quali accordava il solito sussidio per un quinquennio, la Dep. non può obbligarlo a stanziare nel bilancio la somma per detta spesa. C. S. 8 Maggio 1880, *M.* 1880, p. 281.

1699 — Accettata dalla direzione delle poste la domanda di un Consiglio comunale per un ufficio postale da impiantarsi nel Comune obbligandosi di contribuire alla spesa con annuo sussidio, da corrispondersi per un quinquennio, ed iniziati giá gli atti per la sua esecuzione non è più in facoltà del Comune di recedere dall'obbligo contratto. C. S. 9 Marzo 1883, *M.* 1883, p. 171.

1700 — **Spese per riscossioni.** — *Aggio all'Esattore, Tesoriere, rimborsi, ecc.* — Circ. Min. Fin. 7 Ottobre 1872 sul modo di calcolare l'aggio di riscossione delle imposte dirette nei bilanci dei Comuni. *M.* 1872, p. 310.

1701 — L'aggio di riscossione da comprendersi nell'entrata e nell' uscita del bilancio, non si applica alle esazioni delle rendite patrimoniali dei Comuni, ed agli altri proventi speciali. Circ. Min. Int. 7 Sett. 1875, *M.* 1875, p. 292.

1702 — L'Esattore comunale ha diritto all'aggio stabilito nel contratto esattoriale non solo sulla riscossione delle entrate comunali risultanti dai ruoli, ma anche sulla riscossione delle altre entrate patrimoniali, se l'aggio stesso fu pattuito senza fare distinzione alcuna dei cespiti. App. Aquila 9 Aprile 1875, *M.* 1876, p. 10.

1703 — L'Esattore che ha assunto la riscossione delle rendite patrimoniali, non può impedire al Comune di delegare il pagamento di qualche suo credito ad estinzione di un suo debito, nelle mani del creditore, e nella specie egli non può pretendere aggio sulle somme rispettive. C. C. 5 Luglio 1876, *M.* 1876, p. 311.

1704 — E ciò tanto più quando questa delega sia stata fatta con atto anteriore al contratto di esattoria, o in questo sia stato detto esplicitamente che nelle entrate com. e specialmente negli affitti, l'Esattore dovesse percepire l'aggio sulle somme effettivamente riscosse. Id. id.

1705 — Se si è stipulato fra il Comune e l'Esattore che l'aggio sarebbe pagato sull'ammontare delle tasse, rendite e proventi, non si può applicare il diritto dell'aggio al fondo che dalla cassa dell'Esattore cessato passa a quella dell'Esattore subentrato, poichè non è ammessibile che detto fondo si possa comprendere in una delle tre citate categorie d'introito. C. C. 13 Giugno 1876, *M.* 1876, p. 330.

1706 — L'Esattore non ha diritto all'aggio che sulla riscossione delle entrate, la quale impegni la responsabilità di lui, sia per le operazioni cui deve provvedere per escutere il debitore, sia pei pagamenti anticipati cui deve sottostare nel caso di ritardo. C. C. 13 Giugno 1876, *M.* 1876, p. 350.

1707 — Perciò egli non ha diritto all'aggio, nè sopra un fondo di cassa, nè pella riscossione di rendite del debito pubblico, nè per incassi ricevuti dal Governo per trasporti ed alloggi militari; nè per indennità di via, nè per rimborso di tassa R. M. per parte d'impiegati comunali. Id. id.

1708 — Non è vietato dalla legge che, rispetto alle entrate com. diverse dalle imposte, sovrimposte e tasse, il Comune e l'Esattore stipulino patti speciali, ed in ispecie un aggio, massime quando ne assuma la riscossione coll'obbligo del non scosso per riscosso. C. C. 16 Maggio 1876, *M.* 1877, p. 9.

1709 — Sebbene le concise espressioni di un contratto di esattoria possano lasciar dubbio sul diritto dell'aggio, l'interpretazione e la pratica esecuzione data al medesimo dalle parti contraenti, senza opposizione dell'autorità superiore possono costituire uno stato di diritto fra loro. Id. id.

1710 — La questione se, ed in quale proporzione sia dovuto dal Comune l'aggio all'Esattore sulle somme da lui incassate, è connessa al conto che egli è obbligato a rendere ed è un elemento del conto medesimo. C. S. 18 Nov. 1876, *M.* 1877, p. 25.

1711 — Quindi non può essere decisa secondo le forme e la competenza stabilita dalla legge com. Id. id.

1712 — All' Esattore che ha il servizio della cassa com. non compete alcun aggio per l'incasso di quelle somme per la cui esazione non è chiamato a spendere alcun opera personale, nè ad incontrare alcuna responsabilità. Min. Fin. 8 Genn. 1876, *M.* 1877, p. 234.

1713 — Così non gli compete aggio per le somme che gli sono pagate soltanto a titolo di deposito, come avviene nel caso di Rendita pubblica e simili. Id. id.

1714 — Invece compete l'aggio all'Esattore Tesoriere per le somme riscosse da una vendita di piante, appunto perchè si verifica un cespite fisso a vantaggio del Comune, da riscuotersi a lunghi periodi ma determinati. Id. id.

1715 — Se il Comune ha convenuto con l' Esattore che dovesse riscuotere anche le rendite com. col patto del non scosso per riscosso, accordandogli indistintamente e genericamente un aggio determinato sopra le esazioni, l'Esattore ha diritto all'aggio anche sulle rendite com. C. S. 16 Nov. 1877, *M.* 1877, p. 374.

1716 — La Dep. è competente sul rifiuto del Comune, a stanziare d'ufficio nel passivo del bilancio la somma dovuta all' Esattore, e nell'attivo una somma corrispondente da prelevarsi sulla sovraimposta mediante ruoli suppletivi. Id. id.

1717 — Sia per l'art. 98, sia per l'art. 4 della legge 20 Aprile 1871, il Prefetto deve sentire la Dep. prima di aggiungere nel capitolato dell' esattoria per le tasse com. date ad esigere scosso o non scosso l' aggio medesimo che per le imposte. C. S. 8 Giugno 1877, *M.* 1878, p. 38.

1718 — L'ufficio di Tesoriere del Comune da doversi adempiere senza correspettivo, per l'art. 93 di detta legge non potrebbe confondersi con la riscossione a *schiena* delle tasse com., la quale dove dall' Esattore si assumesse gratuita ricadrebbe sull'aggio delle imposte e sovraimposte con aggravarlo di altrettanto. Id. id.

1719 — La prestazione di un aggio all'Esattore per la riscossione delle tasse com. appare imposta dal combinato disposto dagli art. 3 e seguenti della legge e spiegata dall'art. 3 del regolamento 25 Agosto 1876, molto più chiaramente di quanto apparisce dal corrispondente art. del regolamento anteriore del 1 Ott. 1871. Id. id.

1720 — Quindi non sarebbe fondata in diritto la pretesa di non essere obbligatorio pel Comune un aggio, dove trovi un Esattore che si offra gratis a riscuotere le tasse com. Id. id.

1721 — L'aggio sui versamenti, è dovuto all' Esattore, quand'anche non sia stato liquidato sui ruoli. C. S. 30 Ottobre 1878, *M.* 1879, p. 137.

1722 — L'ufficio di Esattore essendo diverso e distinto da quello di Tesoriere del Comune consegue che essendo i due uffici riuniti in una sola persona, l'aggio pattuito nel contratto di Esattoria, per la riscossione delle entrate com. non è dovuto su quelle somme che l' Esattore riscuote come Tesoriere. C. C. 4 Marzo 1879, *M.* 1879, p. 296.

1723 — Il semplice stanziamento in un bilancio preventivo non forma titolo all'Esattore del Comune per conseguire l'aggio. C. C. 16 Genn. 1879, *M.* 1879, p. 366.

1724 — L' Esattore non può inchiudere nel conto dell'ultimo esercizio gli aggi per tutto il quinquennio che egli pretenda per l'esazione di una categoria di cespiti comunali. C. C. 28 Genn. 1879, *M.* 1880 p. 138.

1725 — Se senza farne parola nel contratto l' Esattore abbia poi assunto in via di fatto l'esazione delle rendite com. deve intendersi stabilito tacitamente anche per queste l'aggio convenuto per l'imposte e sovraimposte. Id. id.

1726 — Però stante la gratuità dell'ufficio di Tesoriere com. l'Esattore non ha diritto

di pretendere l'aggio per quelle partite per le quali non compie che un semplice servizio di cassa. Id. id.

1727 — Non compete alcun diritto di aggio all'Esattore per le somme che esige quale Tesoriere com. senza alcun suo rischio e pericolo, e senz'obbligo del non riscosso per scosso, qualora nel contratto di esattoria non sia stato espresso qualche patto che gli attribuisca tale diritto. C. C. 21 Febb. 1880, *M.* 1880, p. 270 — C. C. 21 Febb. 1881, *M.* 1881, p. 300.

1728 — Ha soltanto ragione di ripetere il rimborso delle spese incontrate per queste riscossioni. C. C. 17 Genn. 1880, *M.* 1880, p. 220. — C. C. 21 Febb. 1881, *M.* 1881, p. 300.

1729 — Nella determinazione quindi dell'aggio predetto non può farsi distinzione tra le entrate, secondo che siano versate da debitori diretti o da collettori, da privati o da enti morali, a titolo di rendita o di capitale, in via ordinaria o straordinaria, dappoichè spetta su tutte le entrate di tesoreria, eccetto il fondo di cassa quando non sia costituito da residui attivi, e le partite di giro. C. C. 26 Luglio 1881, *M.* 1881, p. 350.

1730 — Il servizio di tesoreria com. affidato di pieno diritto all'Esattore delle imposte, è essenzialmente gratuito. C. C. 17 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 350. — C. C. 21 Giugno 1881, *M.* 1882, p. 73.

1731 — Ammessa la possibilità della deroga al principio di gratuità del suddetto servizio, questa deve essere approvata dal Prefetto sentita la Dep. C. C. 17 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 350.

1732 — La riscossione di somme versate dallo Stato o dalle Provincie al Comune, fa parte del servizio gratuito di tesoreria. C. C. 17 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 350.

1733 — Non basta a vincolare il Comune ed a creare all'Esattore un diritto all'aggio per altre partite simili, il pagamento fatto abusivamente all'Esattore di un aggio per la riscossione di partite dipendenti dal servizio di tesoreria, e l'acquiescenza del Consiglio com. alle pretese dell'Esattore. Id. id.

1734 — Per l'art. 120 della legge com. la riscossione delle entrate com. spetta di diritto all' Esattore delle contribuzioni dirette, quando però manchi il Tesoriere del Comune; ma nè in quella legge nè in altra è fatto obbligo al Comune di corrispondere un aggio proporzionato alle riscossioni anzichè un compenso fisso, qualunqe sia l'ammontare delle riscossioni stesse. C. S. 15 Ott. 1881, *M.* 1881, p. 380.

1735 — Una sola eccezione è prevista nella legge 20 Aprile 1871 quando per la riscossione delle entrate com. vien conferito all'Esattore il diritto di un aggio eguale a quello stabilito in contratto per la riscossione delle imposte sovrimposte e tasse, nel caso che nei capitoli normali, e con speciale delib. com. non sia stato diversamente statuito. Id. id.

1736 — Rientra nelle funzioni del Tesoriere l'incasso delle somme dovute al Comune dall'erario dello Stato, e per questo servizio non ha diritto a corrispettivo alcuno. C. C. 21 Giugno 1881, *M.* 1882, p. 73. C. C. 3 Maggio 1881, *M.* 1882, p. 108.

1737 — L'Esattore ha diritto ad aggio per l'esazione di tutte le imposte dirette governative sovraimposte e tasse prov. e com. e per tutte le rendite patrimoniali del Comune, quando esso gliene abbia affidata la riscossione. C. C. 3 Maggio 1881, *M.* 1882, p. 90.

1738 — Il servizio di cassa invece deve essere fatto gratuitamente dall'Esattore, e perciò non ha alcun diritto ad aggio, ne' per le somme che sono versate nella cassa com. ne' per i pagamenti dei mandati emessi dai Comuni. Id. id.

1739 — Non compete alcun aggio all' Esattore per la sovrimposta com. sui fondi di proprietà del Comune. C. S. 5 Agosto 1875, *M.* 1875, p. 332. — Min. Fin. 30 Nov. 1876, *M.* 1876, p. 378.

1740 — Per la sovrimposta com. gravante i fondi del Comune, l' Esattore che sia anche Tesoriere del Comune non ha diritto ad aggio di sorta. C. S. 7 Ott. 1875, *M.* 1876, p. 54.

1741 — All'Esattore che è Tesoriere del Comune compete l'aggio per la imposta erariale e sovraimposta provinciale a debito dei fondi di proprietà del Comune. C. S. 7 Ott. 1875, *M.* 1876, p. 54. — C. S. 26 Genn. 1877, *M.* 1877, p. 333.

1742 — I Comuni devono pagare all'Esattore l'aggio tanto per la riscossione delle imposte erariali, quanto delle sovrimposte provinciali, anche quando essi prescindano dal ricorrere alla sovrimposta per provvedere ai bisogni del bilancio, e siasi ommesso di aggiungere ai ruoli l'ammontare dell'aggio. C. S. 10 Marzo 1876, *M.* 1876, p. 142.

1743 — La legge 20 Aprile 1871, ha bensì stabilito che l'Esattore che adempie anche l'ufficio di Tesoriere del Comune non abbia diritto per questo ufficio ad alcun corrispettivo, ma questa disposizione deve intendersi limitata soltanto al servizio di cassa del Comune da farsi gratuitamente e non l'obbliga a riscuotere gratuitamente le entrate comunali. C. S. 13 Nov. 1874, *M.* 1874, p. 376. — App. Aquila 9 Aprile 1875, *M.* 1876, p. 10.

1744 — Il patto di rinuncia all'aggio stipulato nel capitolato speciale di esattoria sulle esazioni delle imposte dirette e so-

vrimposte gravanti i beni com. non è illecito e contrario alla legge 20 Aprile 1871, ma anzi è conforme a giustizia e ad equità, tanto più quando l'Esattore riscuote anche le rendite patrimoniali del Comune. C. C. 5 Luglio 1876, *M.* 1876, p. 311.

1745 — La dichiarazione generica dell'offerta colla quale l'Esattore domandò l'aggio su tutte le esazioni delle imposte e sovrimposte e rendite portate dai ruoli deve ritenersi subordinata all'altra di sottostare a tutti gli oneri portati nei capitolati generali e speciali. Id. id.

1746 — La dichiarazione contenuta nel contratto con l'Esattore di accordargli — l'aggio del 3 0[0 per tutte le imposte erariali e le sovrimposte, e del 2 0[0 su tutte le entrate com. e contabilità speciali sì ordinarie che straordinarie, esclude per sè stessa ogni retribuzione per le funzioni di Tesoriere, e quindi non potrebbe l'Esattore pretendere l'aggio come Tesoriere del 2 0[0 sulle sovrimposte, oltre quelle del 3 0[0 che gli compete sulle medesime nella qualità di Esattore. C. C. 12 Giugno 1877, *M.* 1877, p. 359.

1747 — La deliberaziane del Comune con la quale s'intende restringere l'aggio alle sole imposte erariali e correlative sovrimposte con l'obbligo nell'Esattore di riscuotere anche le entrate e tasse comunali senza corrispettivo, viola l'art. 92 della legge, il quale richiede che l'aggio sia aggiunto ai ruoli di imposta e sovrimposta senza eccezione. C. S. 18 Gennaio 1873, *M.* 1873, p. 56.

1748 — L'art. 92 della legge 20 Aprile 1871, il quale dispone che l'aggio dovuto all'Esattore per la riscossione si aggiunge nei ruoli del tributo è applicabile anche alle tasse dirette stabilite a favore dei Comuni, e da esigersi colle medesime forme delle imposte dirette dello Stato. C. S. 9 Nov. 1881, *M.* 1882, p. 175.

1749 — Quindiessend o l'aggio di riscossione un accessorio dell'imposta e sovraimposta o della tassa, deve seguirne la natura e l'andamento: nè sarebbe giusto che concorressero a sostenerlo altri contibuenti, come accadrebbe se non si aggiungesse ai ruoli Id. id.

1750 — L'aggio da corrispondersi agli Esattori incaricati della riscossione delle imposte del fondo speciale, deve prelevarsi dall'ammontare delle imposte medesime. Min. LL. PP. 29 Aprile 1874, *M.* 1876, p. 173.

1751 — La spesa occorrente per la compilazione dei ruoli delle imposte del fondo speciale deve stare a carico del bilancio ordinario del Comune. Min. LL. PP. 4 Febb. 1876, *M.* 1876, p. 173.

1752 — L'Esattore non ha diritto ad aggio sulle cartelle di un prestito com. consegnate da esso allo intraprenditore di una strada obbligatoria in pagamento di lavori, nè sui sussidi accordati dal Governo e dalla Provincia per l'esecuzione dei medesimi. C. C. 5 Luglio 1876, *M.* 1877, p. 45.

1753 — L'Esattore delle imposte dirette cui sia stato affidato pure il servizio di cassa com. ha diritto all'aggio sulla riscossione delle quote dovute dagli utenti le strade vicinali, e su quelle dovute ripartitamente da alcuni comunisti per contributo ad opere pubbliche. C. C. 31 Maggio 1882, *M.* 1882, p. 320.

1754 — Per la riscossione dei mutui dei Comuni, trattandosi di una semplice operazione di cassa, non compete nessun aggio all'Esattore. Min. Fin. 21 Marzo 1875, *M.* 1875, p. 261.

1755 — Egli parimenti non ha questo diritto sulle somme provenienti da un mutuo contratto dal Comune, in quanto che non si tratta di una vera partita di credito, poichè il Comune deve pagare sulle somme riscosse gl interessi, e restituire a suo tempo le somme medesime. C. C. 13 Giugno 1876, *M.* 1876, p. 350.

1756 — Quand'anche l'Esattore riuscisse a provare di aver incontrato spese e fatiche per eseguire l'incasso delle somme mutuate non sarebbe perciò mutata la natura ed il carattere di simili riscossioni. Id. id.

1757 — L'aggio all'Esattore Tesoriere di un Comune pattuito per le entrate com. non è dovuto su quelle somme delle quali egli rimane semplice depositario, senza avere una responsabilità diretta nella riscossione, come avviene di quelle somme come i mutui passivi, i sussidi governativi e prov. che non formano un vero e proprio cespite di rendita. Min. Fin. 30 Nov. 1876, *M.* 1876, p. 378.

1758 — L'art. 93 della legge 20 Aprile 1871 deve intendersi nel senso che l'Esattore deve assumere il servizio di cassa con i suoi accessori, senza corrispettivo. Id. id.

1759 — A termine del contratto esattoriale, e dinanzi alla speciale giurisdizione pei conti com. non può l'Esattore pretendere un premio o compenso qualunque, della sua prestazione per la messa in circolazione, cambio, ritiro ed abbruciamento di biglietti fiduciari del Comune. C. C. 28 Gennaio 1879, *M.* 1879, p. 140.

1760 — Il servizio che presta l'Esattore per un prestito, incassato è servizio di cassa pel quale non gli compete diritto ad aggio. C. C. 6 Luglio 1882, *M.* 1883, p. 171.

1761 — Per l'introito e pel versamento del canone daziario dovuto dal Comune allo Stato non è dovuto alcun aggio all'Esattore quando questi è anche tenuto dal contratto ad adempiere all'ufficio di Tesoriere del Comune stesso. D.° Min. Finanze 3 Maggio 1879, *M.* 1879, p. 189. — C. C. 1 Luglio 1880, *M.* 1881, p. 111. — C. C. 6 Luglio 1882, *M.* 1883, p. 171.

1762 — Convenuto collEsattore un aggio sulle contribuzioni dirette, sovraimposte e tasse ed entrate com. a riscuotersi con ruoli, ed altro aggio minore per le entrate com. di altra natura fuori ruolo, egli rivestendo la qualità di Tesoriere non può richiedere sulle stesse sovraimposte ed entrate esatte con ruoli, il secondo aggio convenuto per le entrate di altra natura non riscosse coi ruoli. C. C. 16 Gen. 1879, *M.* 1879, p. 366.

1763 — Il servizio di Tesoriere com. essendo un carico gratuito quando si compenetra nell'Esattore, questi non ha diritto ad aggio, a meno che questo servizio per circostanze speciali gli abbia causato lavoro, spese, responsabilità invece di essere un semplice servizio di cassa e di deposito di somme versate. C. C. 4 Febbraio 1879, *M.* 1880, p. 160.

1764 — Non è dovuto aggio sul dazio consumo quando l'Esattore non è tenuto che pel semplice scosso e non ha altro incarico che di ricevere in cassa le somme che gli sieno versate dall'appaltatore. Id. id.

1765 — Quando all'Esattore sia stato coi capitoli speciali imposto l'obbligo del non riscosso per riscosso per tutte le entrate com. il medesimo ha diritto a ripetere l'aggio del canone per il dazio consumo dovuto dall'appaltatore. C. C. 31 Maggio 1882, *M.* 1882, p. 320.

1766 — Quando nè il contratto nè i capitoli speciali facenti parte del medesimo per l'esercizio un'Esattoria stabiliscano spettare l'aggio all'Esattore sulla riscosione del dazio consumo, non può spettargli l'aggio sull' anzidetto provento. C. S. 13 Ott. 1882, *M.* 1883, p. 109.

1067 — Se il dazio consumo viene riscosso ad economia da impiegati com. e da essi versato nella cassa esattoriale, il servizio dell'Esattore si riduce ad un puro servizio di cassa. Id. id

1768 — La deliberazione com. che attribuisce all'Esattore Tesoriere del Comune un compenso non portato dal contratto è nullo, costituendo una liberalità che il Consiglio com. non aveva diritto di fare. C. S. 27 Dic. 1878, *M.* 1879, p. 44.

1769 — Non è soggetta all'approvazione della Dep. la delib. con cui il Consiglio com. abbia abbonato all'appaltatore del dazio consumo alcune somme per spese da lui sostenute nella riscossione e non prevedute nel contratto. C. S. 4 Febb. 1882, *M* 1882, p. 143.

1770 — Tale abbuono non è da assimilare ad un condono di somme, e quindi è nullo per difetto di competenza il D. della Dep. che ricusava di approvarlo. Id. id.

1771 — La Dep. opera legittimamente eliminando dal bilancio com. la somma stanziata per aggio allo Esattore Tesoriere, quando essa sia conteggiata sopra partite di giro, o sopra riscossioni delle quali l'Esattore Tesoriere non ha obbligo di rispondere. C. S. 18 Agosto 1880, *M.* 1880, p. 308.

1772 — Tutte le spese e tutti i lavori inerenti al servizio delle riscossioni delle imposte, stanno a carico dell'Esattore, il quale ha nell'aggio il relativo compenso. C. S. 24 Sett. 1881, *M.* 1881, p. 380.

1773 — Quindi deve annularsi la delib. com. con cui si accordò all'Esattore un compenso per la maggiore spesa sostenuta per l'esazione della sovrimposta com. in tempo diverso dal normale a causa di essere stata fatta con ruoli supplettivi. Id. id.

1774 — Non può considerarsi come una vera e semplice liberalità la gratificazione accordata da un Consiglio com. al Collettore esattoriale a titolo di compenso per le agevolezze usate ai contribuenti morosi; perciò trattandosi di una spesa facoltativa non vietata dalla legge 14 Giugno 1874 è ammissibile se il Commune non eccede la sovrimposta. C. S. 22 Luglio 1882, *M.* 1882, p. 379.

1775 — **Spese per sanità** — *Condotta medica* — La Deputazione prov. ha il diritto di sorvegliare i Comuni, acciò soddisfacciano convenientemente alla spesa pel servizio sanitario in benefizio dei poveri, ma non ha quello di obbligare i Comuni ad un consorzio per la condotta medica, e stanziare di ufficio nei bilanci com. le relative spese. C. S. 29 Ott. 1870, *M.* 1871, p. 10.

1776 — Quando le condizioni locali rendano utile e conveniente per un Comune la condotta di un medico estesa alla cura di tutti gli abitanti, è in facoltà dei Consigli com. di stabilire questa spesa al pari di ogni altra cadendo nel novero delle facoltative. C. S. (Sez. Interno e Giustizia) 30 Gennaio 1866, *M.* 1866, p. 94 — 2 Nov. 1866, *M.* 1867, p. 304 — 17 Maggio 1870, *M.* 1870, p. 202 — 2 Marzo 1872, *M.* 1872, p. 112. — C. S. 12 Dic. 1873, *M.* 1874, p. 37. — C. S. 13 Dic. 1876, *M.* 1877, p. 24.

1777 — *Contro* — Non è ammessibile che la cura gratuita delle condotte mediche sia estesa alle famiglie non povere. C. S. 16 Giugno 1864, *M.* 1864, p. 271 — 12 Sett. 1864, *M.* 1864, p. 352 — 20 e 21 Agosto 1860 e 4 Genn. 1865, *M.* 1865, p. 104.

1778 — Il Cons. com. ha facoltà di riunire in una sola diverse condotte mediche pel servizio dei poveri ammalati, specialmente ove sia di tale atto dimostrata la utilità, vi concorra il voto del Cons. sanitario prov. e non si aumenti l'imposta locale in modo pregiudizievole. C. S. 7 Dic. 1873, *M.* 1874, p. 73.

1779 — Nulla vieta che un Comune stabilisca una condotta medica per la generalità degli abitanti, e faccia la nomina in capo a

quel sanitario che è di sua maggior fiducia, come pure che ne nomini uno solo invece di due. C. S. 20 Sett. 1873, *M.* 1874, p. 207.

1780 — Non si può in massima disconoscere l'utilità di riunire in una sola più condotte mediche esistenti in un Comune, tanto più quando il Cons. prov. sanitario avvisi favorevolmente, e le Frazioni del Comune non sieno per gli antichi capitolati nel diritto di avere una visita quotidiana pei loro ammalati. C. S. 19 Dic. 1873, *M.* 1874, p. 265.

1781 — Anche dopo la legge 14 Giugno 1874 non può dirsi assolutamente vietata per un Comune la spesa della condotta medica per la generalità degli abitanti, specialmente se sia difficile distinguere la parte obbligatoria della spesa stessa dalla parte facoltativa, e decidere se il provvedimento avrebbe potuto corrispondere al bisogno, limitandola alla sola parte obbligatoria. C. S. 26 Maggio 1876, *M.* 1876, p. 206.

1782 — La particolare importanza del servizio sanitario, e le difficoltà che per lo più si incontrano nel tracciare una giusta linea di divisione fra i poveri, ed i non poveri, giustificano in molti casi la deliberazione di estendere alla generalità degli abitanti la cura medica gratuita, nè vi fa ostacolo la legge 14 Giugno 1874 perchè si tratta di cosa, nella quale hanno molta parte le condizioni locali e la specialità delle circostanze. C. S. 2 Agosto 1876, *M.* 1876, p. 310.

1783 — La condotta medica per la generalità degli abitanti, avendo radice in un servizio obbligatorio, non può assimilarsi alle spese meramente facoltative alle quali accenna l'art. 2 della legge 14 Giugno 1874. C. S. 25 Luglio 1877, *M.* 1877, p. 316.

1784 — Il Comune come potrebbe restringere la cura medica ai soli poveri, può anche estenderla alla generalità degli abitanti. C. S. 9 Genn. 1878, *M.* 1878, p. 116.

1785 — Nell'usare di questa facoltà il Comune può introdurvi quelle modificazioni che giudica a proposito, come quella di determinare che i comunisti non poveri che abitano nei cascinali isolati, qualora intendano valersi dell'opera del medico condotto sieno tenuti a somministrargli una tenue somma fissa, oppure una decente cavalcatura. Id. id.

1786 — La facoltà ai Comuni di estendere la condotta medica alla generalità degli abitanti deriva dall'art. 116 n 3 della legge com. e non potrebbe essere oppugnata avendo il carattere di spesa obbligatoria quando in effetto serva ad assicurare il servizio nell'interesse medesimo dei malati poveri. C. S. 7 Maggio 1879, *M.* 1879, p. 185. — C. S. 11 Ott. 1879, *M.* 1880, p. 23. — C. S. 8 Ott. 1881, *M.* 1881, p. 366. — C. S. 25 Febb. 1882, *M*, 1882, p. 139. — C. S. 19 Ott. 1882, *M.* 1883, p. 41. — C. S. 25 Maggio 1883, *M.* 1383, p. 310 —

1787 — Anche se il Comune eccede la sovraimposta non gli si può impedire di estendere la condotta medica alla generalità degli abitanti. C. S. 7 Maggio 1879, *M.* 1879, p. 185. — C. S. 11 Ott. 1879, *M.* 1880, p. 23. — C. S. 17 Maggio 1882, *M.* 1882, p. 281.

1788 — La Dep. non ha facoltà di esaminare dal semplice punto di vista della convenienza, e di approvare la deliberazione di un Comune relativa al riordinamento del servizio sanitario, ed al trasporto da una ad altra Frazione della sede di una condotta medica; eccettuato il caso che ne derivi al bilancio un vincolo oltre al quinquennio; oppure che per tale riordinamento il Comune debba eccedere la sovraimposta. C. S. 16 Luglio 1879, *M.* 1879, p. 314.

1789 — Qualora il Comune per concedere la cura gratuita medica a tutti gli abitanti, debba eccedere la sovraimposta, il Prefetto deve sottoporre la deliberazione alla Dep. onde riconosca se la spesa obbligatoria è tenuta nei limiti del necessario. C. S. 11 Ott. 1879, *M.* 1880, p. 23.

1790 — La spesa pel servizio sanitario di medici, chirurghi, e levatrici pei poveri, cessa di essere obbligatoria, e diventa facoltativa, se nel contratto il servizio gratuito viene esteso a tutti i comunisti, niuno escluso nè riservato. Cass. Torino 27 Febb. 1880, *M.* 1880, p. 202.

1791 — Quando sia dimostrato che con la somma prima stanziata nel bilancio non era possibile di avere chi aspirasse alla carica di medico condotto, è opportuno l'aumento della somma stanziata, quand'anche contemporaneamente siasi estesa la condotta alla generalità degli abitanti. C. S. 8 Ott. 1881, *M.* 1881, p. 366.

1792 — Il ripristino del servizio sanitario gratuito generale, dopo che era stato giudicato non necessario e perciò soppresso, si risolve in una vera e propria spesa facoltativa, inammissibile quando il Comune eccede la sovraimposta. C. S. 12 Maggio 1882, *M.* 1882, p. 234.

1793 — Quando il Comune non ecceda la sovrimposta, può procedere alla nomina del medico condotto esonerandolo dalla tassa di R. M. e coll'obbligo della cura gratuita a tutti i comunisti. C. S. 29 Aprile 1882, *M.* 1882, p. 266.

1794 — Quando la condotta medica sia estesa alla generalità degli abitanti senza aumentare la spesa che prima si sosteneva per il servizio dei soli poveri, non può ricorrere l'applicazione dell'ultimo alinea dell'art. 3 della legge 14 Giugno 1874, perchè non verificandosi una spesa nuova o maggiore della precedente manca in tal caso la materia per la quale è determinata la competenza della Dep. C. S. 19 Ott. 1882, *M.* 1883, p. 41,

1795 — Non si può rifiutare ad un Municipio l'approvazione della delib. con la quale si stabilì di estendere la condotta medica alla generalità degli abitanti, quando dimostri che tale provvedimento è reclamato dalle condizioni della popolazione, e che il Comune possiede mezzi sufficienti per sostenere la maggiore spesa, senza aumentare la sovrimposta. C. S. 9 Febb. 1883, *M.* 1883, p. 214.

1796 — Eccedendo il Comune la sovraimposta spetta solo alla Dep. di esaminare se la spesa sia mantenuta nei limiti del necessario; ma non si può dire che essa faccia un apprezzamento esatto e corretto, quando contro la misura dello stanziamento eccepisce solo, che non sarebbe a favore dei soli poveri e quindi il suo provvedimento deve essere revocato. C. S. 25 Maggio 1383, *M.* 1883, p. 310.

1797 — Le spese per il servizio sanitario sono fatte obbligatorie a tutti i Comuni dall'art. 118 della legge com. semprechè non vi sia provvisto da istituzioni particolari. C. S. 20 Marzo 1878, *M.* 1878, p. 136.

1798 — L'esistere uno Spedale nel Comune non è ragione per cui la Dep. possa cancellare quell'equo stanziamento che fosse stato fatto nel bilancio com. per il mantenimento di un medico condotto. Id. id.

1799 — Questo principio soffrirebbe eccezione quando risultasse che il medico dell'Ospedale avesse anche l'obbligo di curare i poveri a domicilio. Id. id.

1800 — La spesa pel servizio sanitario dei medici, essendo annoverata fra quelle obbligatorie, se il Comune non provvede, deve la Dep. stanziare in bilancio la somma occorrente. C. S. 7 Maggio 1879, *M.* 1879, p. 201.

1801 — Se questa spesa è in atto sostenuta dalla Congregazione di carità, per giudicare se il Comune possa esserne esonerato, importa esaminare e distinguere per qual titolo essa lo sopporti; se cioè per obbligo, o per una concessione meramente precaria. Id. id.

1802 — Ad ogni modo non può permettersi che le rendite della Congregazione di carità, vengano impiegate in usi diversi da quelli prescritti dai fondatori delle O. P. ad essa affidate. Id. id.

1803 — Alle necessita del servizio sanitario in un Comune di 4000 abitanti uniti in un solo centro, è già provveduto con due condotte mediche, onde è ragionevole l'eliminazione fatta dalla Dep. della spesa per una terza condotta. C. S. 13 Agosto 1879, *M.* 1879, p. 294.

1804 — A termini dell'art. 116 della legge com. è obbligatoria per i Comuni la spesa del servizio sanitario per i poveri quando non sia ad esso provveduto da istituzioni particolari. C. S. 18 Nov. 1882, *M.* 1883, p. 41.

1805 — Ad esonerare un Comune da tale obbligo non basta che i medici del luogo si prestino gratuitamente e volontariamente alla cura dei poveri, e deve iscriversi nel bilancio la somma ritenuta necessaria per assicurare quel servizio. Id. id.

1806 — La delib. presa da un Consiglio com. per esonerare il medico condotto dal pagamento della tassa di R. M. sul suo stipendio, implica una spesa facoltativa non ammissibile se il bilancio abbia ecceduto la sovrimposta. C. S. 9 Sett. 1882, *M.* 1882, p. 348.

1807 — Spetta al Prefetto di annullare tale delib. mentre la competenza della Dep. cessa appena autorizzata l'eccedenza predetta. Id. id.

1808 — L'aumento nel bilancio com. dello stipendio del medico condotto deve essere mantenuto quando apparisce giustificato dal bisogno, e dal dovere di meglio assicurare la regolarità di quel servizio obbligatorio. C. S. 18 Agosto 1880, *M.* 1880 p. 308.

1809 — L'aumento dello stipendio ai medici condotti nel bilancio di un Comune che eccede la sovrimposta non è giustificato dal fatto che il servizio sanitario gratuito fu esteso alla generalità degli abitanti, quando non sia dimostrato che tale provvedimento era necessario per assicurare la cura dei poveri. C. S. 16 Sett. 1882, *M.* 1882, p. 348.

1810 — Usa delle sue facoltà discrezionali la Dep. che nel caso di un Comune eccedente il limite della sovrimposta, riduce lo stipendio del medico condotto alla cifra stanziata nei bilanci precedenti. C. S. 6 Maggio 1881, *M.* 1881, p. 219.

1811 — Quando il Comune ha ecceduto la sovrimposta, è competente la Dep. ad interloquire sull'aumento dello stipendio al medico condotto deliberato del Consiglio com. C. S. 9 Marzo 1883, *M.* 1883, p. 214.

1812 — Rifiutandosi di autorizzare quell'aumento perchè non giustificato dal bisogno del servizio, la Dep. usa rettamente del suo criterio discrezionale, e la sua decisione non è soggetta a sindacato. Id. id.

1813 — *Levatrice* — Se il Comune delibera di provvedere al servizio della levatrice per le povere partorienti, non con una condotta speciale, ma con un compenso fisso a carico del bilancio com. per ogni visita della levatrice debitamente autorizzata, tale sistema non può incontrare difficoltà sempre quando il Comnne tenga inscritta nel bilancio la spesa di questo servizio. C. S. 27 Dicembre 1871, *M.* 1872, p. 71.

1814 — Secondo le disposizioni della legge com. i Comuni sono in obbligo di stipendiare levatrici pel servizio delle partorienti povere. C. S. 6 Nov. 1875, *M.* 1876, p. 141.

1815 — Non puossi negare il carattere di spesa facoltativa a quella che un Comune

fa da vent'anni per la scuola di ostetrica. C. S. 21 Giugno 1876, *M.* 1876, p. 265.

1816 — E' regolare lo stanziamento fatto dalla Dep. prov. nel bilancio di un Comune di una somma per il servizio ostetrico a pró dei poveri, e non può invocarsi in contrario la circostanza di esservi nel paese persone che sebbene non munite di patente esercitano la ostetrica, essendo una tale pratica abusiva. C. S. 21 Luglio 1877, *M.* 1877, p. 278.

1817 — La spesa della levatrice com. essendo obbligatoria, l'obbligo del Comune non sarebbe adempiuto con l'incarico dato a donne non fornite di patente. C. S. 28 Agosto 1878, *M.* 1878, p. 322.

1818 — Riusciti deserti due concorsi aperti per la nomina della levatrice con la promessa di un piccolo assegno, se il Comune si rifiuta di riaprire il concorso con un assegno più adeguato, provvede rettamente la Dep. che inscrive d'ufficio nel bilancio com. una maggior somma per tale titolo. Id. id.

1819 — *Spese per tutela della salute* — Denunciate come pregiudizievoli alla pubblica salute alcune opere fatte da un Comune (spurgo di un canale) e come tali riconosciute da una Commissione sanitaria espressamante inviata dal Prefetto sul luogo la spesa va a carico del Comune. C. S. 29 Sett. 1874, *M.* 1874, p. 376.

1820 — Riscontrati i caratteri della spesa, la necessità della medesima, e la giusta sua misura, sul rifiuto del Comune può provvedere d'ufficio la Deputazione. Id. id.

1821 — *Sussidi per facilitare gli studi di medicina* — La spesa che fa un Comune dei sussidi per le apprendisti levatrici è meramente facoltativa, ed ha il carattere di un sussidio per causa di studio, sia che si limiti ad un solo anno, sia che comprenda tutto il tirocinio che devono fare le allieve ostetriche. C. S. 16 Agosto 1876, *M.* 1876, p. 294.

1822 — Per ciò che riguarda il servizio sanitario il Comune ha l'obbligo di provvedere alle condotte mediche ed ostetriche, ma non già quello di facilitare gli studi ai medici ed alle levatrici che saranno chiamati ad occuparle, tanto più che le alunne e gli alunni sussidiati non avrebbero poi nessun obbligo di entrare al servizio del Comune. Id. id.

1823 — Quindi se il Comune eccede il limite della sovrimposta, la Dep. prov. è competente ad interloquire sulla spesa deliberata per sussidi alle apprendisti levatrici, ed opera rettamente negandone l'approvazione tanto più se si tratta di una spesa introdotta per la prima volta nel bilancio, la quale non potrebbe perciò neppure essere giustificata da impegni precedentemente contratti. Id. id.

1824 — Il sussidio accordato per un sessenio da un Comune ad un giovine per compiere studi di medicina, è senza dubbio una spesa facoltativa, perchè fatta ad esclusivo beneficio di una persona; nè può dargli il carattere di pubblica utilità la possibilità, ch'essa possa giovare in avvenire remoto, alla generalità degli abitanti. C. S. 5 Maggio 1881, *M.* 1881, p. 294.

1825 — Tale deliberazione è contraria all'art. 2 della legge 14 Giugno 1874, e perciò opera rettamente il Prefetto che l'annulla. Id. id.

1826 — *Spese per la vaccinazione* - Deve ritenersi obbligatoria a termini dall'art. 14 della legge 14 Giugno 1859, e quindi ammissibile nel bilancio di un Comune che eccede la sovrimposta la spesa assegnata al vaccinatore se è in gran parte in rimborso di spese da lui fatte. C. S. 9 Marzo 1883, *M.* 1883, p. 361.

1827 — *Visite necroscopiche* — La Dep. emette una deliberazione erronea se ritiene che la spesa con la quale si stipendiò il medico condotto per l'assistenza sanitaria, e per le visite necroscopiche sia facoltativa, essendo tanto l'una come l'altra obbligatoria a senso dell'art. 116 n. 5 della legge com. e 97 della legge sulla P. S. C. S. 12 Ott. 1880, *M.* 1880, p. 358.

1828 — *Veterinaria.* — Deve revocarsi il D. della Dep. qualora abbia cancellato la somma stanziata per la condotta veterinaria, ritenendo che la persona incaricata di tale servizio non abbia i requisiti prescritti dalla legge, essendochè lo stanziamento riguarda una spesa obbligatoria, e spetta solo all'autorità amministrativa di sorvegliare che non vengano offese le disposizioni della legge. C. S. 1 Ott. 1881, *M.* 1882, p. 21.

1829 — *Medicinali* — La disposizione dell'art. 116 n. 4 della legge com. non può invocarsi contro i Comuni, per obbligarli a provvedere di medicinali, di alimenti, e di ricovero, i poveri che sono fuori del loro territorio. C. S. 9 Sett. 1876, *M.* 1876, p. 351.

1830 — Non vi è alcuna ragione di concedere una gratificazione al farmacista, solo perchè egli si obbliga di fornire i medicinali che gli sono richiesti anche di notte, giacchè quest'obbligo è compreso fra i suoi doveri professionali ai quali non può sottrarsi senza contravvenire alle disposizioni sull'esercizio delle farmacie. C. S. 25 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 345.

1831 — Nessuna legge pone a carico dei Comuni le spese dei medicinali ai poveri, e dal solo fatto dell'averle sostenuto il Comune per molti anni non può trarsene argomento per ritenerle comprese nell'eccezione fatta dalla legge 14 Giugno 1874, per cui se il bilancio eccede la sovrimposta. rettamente la Dep. ne ordina la cancellazione. C. S. 3 Giugno 1882, *M.* 1882, p. 300.

1832 — **Spese per strade** — Il mantenimento delle vie interne e delle piazze pubbliche è fra le spese obbligatorie dei Comuni, e non può quindi essere imposto ai frontisti in mancanza di un regolamento, o di consuetudine in contrario. C. S. 31 Marzo 1863, *M.* 1863, p. 220.

1833 — Ove per la spesa di una strada comunale il Comune non abbia a ricorrere a mezzi straordinari, ma dimostri potervi supplire coi soli risparmi negli esercizi di poche annate, trattandosi di spesa ad esso facoltativa, quand'anche i vantaggi dell'opera potessero essere minori di quelli creduti, eccede la Deputazione prov. le sue tutorie facoltà, rifiutandogliene l'approvazione. C. S. 26 Febbraio 1867, *M.* 1867, p. 155.

1834 — Quand'anche le strade già comunali o consortiti siansi dichiarate provinciali, e la Provincia abbia quindi deliberato di sciogliere in progresso i Comuni da quella spesa, non per questo il Comune debitore per gli anni antecedenti verso la Provincia, deve ritenersi liberato da quel debito, ma deve soddisfarlo. C. S. 26 Febbraio 1867, *M.* 1867, p. 253.

1835 — La spesa pel mantenimento e restauro delle vie interne e delle piazze pubbliche è obbligatoria a carico dei Comuni a meno che, per qualche legge o per consuetudini speciali determinate dai regolamenti, o dal fatto posto in corrispondenza con un diritto, non fosse in altra guisa disposto o concordato. C. S. (Sezioni unite) 12 Agosto 1868, *M.* 1869, p. 22.

1836 — A termini dell'art. 116 della legge com. i Comuni devono sopportare le spese pel restauro delle vie interne, non escluse quelle per il lastricato dei portici, nè possono queste spese essere poste a carico dei privati, a meno che esista legge, titolo o consuetudine in contrario. C. S. 26 Marzo 1872, *M.* 1872, p. 262.

1837 — Sono obbligatorie le spese necessarie per accertare la natura delle strade, e determinarne l'obbligatorietà. C. S. 20 Settembre 1873, *M.* 1873, p. 361.

1838 — Lo spurgo dei fossi delle strade com. deve stare a carico dei Comuni cui appartiene il mantenimento, e non ai proprietari latistanti. C. S. 7 Maggio 1875, *M.* 1875, p. 340.

1839 — Non vi è alcuna disposizione di legge che obbliga lo Stato a restaurare una strada che ha i caratteri di com. nel consegnarla al Comune, mentre tale obbligo incombe allo stesso Comune. C. S. 17 Gen. 1877, *M.* 1877, p. 205.

1840 — Deve quindi revocarsi la delib. della Dep. colla quale sul rifiuto del Comune, non credette di dovere iscrivere nel bilancio com. la spesa occorrente pel riattamento di detta strada. Id. id.

1841 — Trattandosi di lavori riguardanti le strade com. deve essere osservato non il solo art. 128 della legge com. ma anche l'art. 24 della legge sui LL. PP. al quale non ha portato alcuna deroga l'art. 4 della legge 14 Giugno 1874. C. S. 26 Gen. 1878, *M.* 1878, p. 87.

1842 — Se il Consiglio prov. ha solo deliberato in massima di compiere una rete stradale per tutta la Provincia concorrendo per due terzi alla spesa che avrebbero incontrato i Comuni, ma non ha provveduto ai progetti particolareggiati, nè alla regolare costituzione dei Consorzi, il Comune non ha diritto di stanziare una somma per la costruzione della strada, e di eseguire un progetto non ancora approvato dal Consiglio prov. nè dagli altri Comuni interessati. C. S. 21 Giugno 1878, *M.* 1878, p. 312.

1843 — Quindi ha provveduto rettamente la Dep. che ha cancellato dal bilancio com. un tale titolo di spesa. Id. id.

1844 — I Comuni non possono opporsi alla sistemazione e manutenzione delle strade com. anche di quelle non dichiarate obbligatorie. C. S. 28 Agosto 1878, *M.* 1878, p. 313.

1845 — Quando una strada com. è ridotta in istato impraticabile, ed il Comune si rifiuta a provvedervi, opera legalmente la Dep. decretando d'ufficio lo stanziamento in bilancio di una somma per fondo preparatoria alla riattazione necessaria. Id. id.

1846 — Quando una strada già prov. sia stata esclusa per R. D. dal novero di queste, la spesa pel mantenimento e per l'uso della medesima, ricade a carico dei Comuni che attraversa. C. S. 4 Apr. 1879, *M.* 1879, p. 175.

1847 — Quando un Comune si rifiuti a sostenere questa spesa, opera rettamente la Dep. invitandolo prima ad iscriverla nel suo bilancio, ed a ridurre le spese facoltative ed obbligatorie che si riconoscono eccedenti il bisogno; e quando il Comune si mantenga riluttante stanziandogli essa nel bilancio il fondo corrispondente, riducendo il fondo delle impreviste ed altre spese facoltative, disponendo la riscossione di nuove tasse, ed aumentando a pareggio la sovraimposta fondiaria. Id. id.

1848 — Se nel conflitto di vari progetti per determinare la linea più conveniente al tracciamento di una strada obbligatoria fra due Comuni, fu ordinato dal Min. ad un Ingegnere del Genio civ. di accedere sul luogo, è dovuto al medesimo il pagamento delle indennità di trasferta. C. S. 29 Apr. 1879, *M.* 1879, p. 269.

1849 — Trattandosi di piccola somma, sul rifiuto del Comume di pagarla, può la Dep. emettere senz'altro il mandato d'ufficio sul fondo delle casuali, quando ben inteso tale fondo sia sufficiente. Id. id.

1850 — Non può dirsi regolare la ridu-

zione della somma stanziata per la manutenzione delle strade com. ritenendo esagerata la perizia prodotta dal Comune, poichè non è con semplici presunzioni che una perizia può essere infirmata. C. S. 25 Giugno 1879, *M.* 1879, p. 279.

1851 — La costruzione di un ponte con travate di ferro in quanto si riferisce al necessario restauro di un opera pubblica che interessa la viabilità com. non può per la natura della spesa dirsi facoltativa, ma deve ritenersi strettamente obbligatoria. C. S. 9 Agosto 1879, *M.* 1879, p. 295.

1852 — Se il Comune eccede la sovraimposta la detta spesa dovrà essere approvata dalla Dep. quando alteri il bilancio, sostituendo in un titolo di spesa una somma certa ad una somma eventuale, e quando vincoli il bilancio com. per più di cinque esercizi. Id. id.

1853 — Il non essere stati ultimati gli studi necessari per la costruzione di una strada obbligatoria, non è motivo sufficiente per esimere un Comune dall'obbligo di preparare a tempo i fondi occorrenti. C. S. 10 Marzo 1880, *M.* 1880, p. 266.

1854 — La spesa stanziata nel bilancio com. in aggiunta al fondo speciale per la costruzione e sistemazione delle strade obbligatorie in vista della sua ristrettezza ed in previsione dei bisogni di provvedere prontamente alla costruzione di due strade l'una già appaltata, e l'altra da appaltarsi in tempo prossimo, rientra nella categoria delle facoltative; ma diretta come è a provvedere ad opere fatte obbligatorie per legge deve comprendersi nelle eccezioni contemplate dall'art. 3 della legge 14 Giugno 1874. C. S. 18 Agosto 1880, *M.* 1880, p. 329.

1855 — La spesa per la sistemazione di una strada obbligatoria, senza che ne sia giustificata la necessità per mezzo di perizia, deve ritenersi di semplice abbellimento, e perciò di carattere facoltativo. C. S. 11 Giugno 1880, *M.* 1880, p. 334.

1856 — Pertanto, se la Dep. non fu chiamata ad autorizzare il progetto di sistemazione, quantunque successivamente abbia approvato i lavori fatti, agisce in conformità alla legge 14 Giugno 1874, qualora, eccedendosi dal Comune la sovraimposta, elimini dal bilancio la spesa occorsa per la strada medesima. Id. id.

1857 — A nulla valgono le osservazioni che in senso contrario si facciano dal Comune, cioè che la somma stanziata debba servire al rimborso di spesa sostenuta per dare lavoro ai poveri nell'inverno, ed al conseguimento di lavori indispensabili alla difesa della strada. Id. id.

1858 — Non è fondata l'eccezione sollevata da un Comune onde non stanziare nel bilancio la somma dovuta alla Provincia per ratizzi stradali, colla quale eccezione si opponga che il riparto della quota debba essere fatto dai delegati dei Comuni in unione ai rappresentanti della Provincia, quando risulti che la Provincia ha la diretta amministrazione del Consorzio stradale. C. S. 30 Sett. 1880, *M.* 1881, p. 77.

1859 — Neppure ha valore l'eccezione che la Provincia non abbia ancora principiati certi lavori consorziali che interessano direttamente il Comune opponente, giacchè essendo il Consorzio un ente collettivo, ognuno dei suoi componenti è tenuto a pagare annualmente la propria quota di spesa, senza esaminare se le spese medesime interessino direttamente l'uno o l'altro di essi componenti. Id. id.

1860 — Le eccezioni opposte dai Comuni per non stanziare in bilancio le somme dovute per ratizzi stradali, cioè di lavori non eseguiti, e di riparto di somme errato, non hanno valore, dovendo soddisfare ciascuna quota alla sua scadenza, e potendo dopo lo stanziamento far valere le proprie ragioni per la rettifica della liquidazione. C. S. 25 Agosto 1881, *M.* 1881, p. 308.

1861 — Le spese di sorveglianza stradale sono obbligatorie per i Comuni, come una conseguenza dell'obbligo a loro imposto dalla legge 30 Agosto 1868 di costruire le strade riconosciute necessarie alla prosperità economica del Comune. C. S. 25 Agosto 1881, *M.* 1881, p. 309.

1862 — Questa spesa deve gravare la parte ordinaria del bilancio, in quanto che il fondo speciale è costituito soltanto per accrescere le rendite del Comune, ove non sieno sufficienti alla costruzione delle strade. Id. id.

1863 — Non è applicabile al caso delle strade com. il disposto dell'art. 1. della legge 14 Giugno 1874, per impedire al Consiglio com. di provvedere alla costruzione di esse. C. S. 30 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 154.

1864 — Non è vietato al Consiglio com. di stanziare nel bilancio, sebbene eccede la sovraimposta, la spesa occorrente per la nomina di un Ingegnere con stipendio fisso per tutte le prestazioni tecniche che possono occorrere al Comune. C. S. 18 Marzo e 17 Maggio 1882, *M.* 1883, p. 155.

1865 — *Spese per strade ferrate e tram.* — Non si può ammettere in massima il principio che sieno facoltative le spese che i Comuni s'impongono per avere nel loro territorio, o in prossimità o in determinate condizioni di esercizio le strade ferrate, le loro stazioni, le tramvie, ecc; ma devesi esaminare nei singoli casi la ragione della spesa, e se questa fu legittimamente adottata. C. S. 11 Agosto 1883, *M.* 1883, p. 329.

1866 — Quando siavi pieno accordo fra il Consiglio com. la Dep. ed il Prefetto nel

riconoscere l'utilità di un sussidio dato dal Comune alla società concessionaria di una ferrovia, non vi ha convenienza amministrativa ad infirmare questi giudizi per dare ragione ad oppositori ispirati da interessi particolari, e che alla loro opposizione non trovano appoggio nella legge. Id. id,

1867 — **Sussidi** — La concessione di una sovvenzione ad un ex impiegato com. a titolo umanitario, costituisce una spesa facoltativa inammissibile, quando il Comune ecceda la sovrimposta. C. S. 26 Giugno 1880, *M.* 1880, p. 233.

1868 — Se il Comune che eccede la sovrimposta delibera nel corso dell'esercizio un sussidio al Segretario com. la relativa delib. deve annullarsi. C. S. 5 Febb. 1881, *M.* 1881, p. 109.

1869 — Le spese per sussidi agli impiegati essendo facoltative devono cancellarsi dal bilancio che eccede la sovrimposta. — C. S. 3 Dic. 1879, *M.* 1880, p. 56. — C. S. 17 Sett. 1881, *M.* 1882, p. 22.

1870 — **Spesa pel Teatro** — Legalmente il Prefetto annulla una deliberazione com. con cui si concede una sovvenzione all'impresario degli spettacoli se risulta che per la stagione teatrale già inoltrata — aperta a tutto rischio dell'impresario nonostante il sussidio negatogli dal Comune — tale sovvenzione non è diretta a procurare ai cittadini gli spettacoli, e così a provvedere ad un fine di utilità generale, ma ad assicurare all'impresario un più largo profitto nella sua impresa, offendendo così l'art. 2 della legge 14 Giugno 1874, e le norme fondamentali dell'amministrazione com. C. S. 17 Genn. 1877, *M.* 1877, p. 56.

1871 — Essendo annoverate fra le spese obbligatorie quelle che occorrono per la conservazione del patrimonio com. consegue che la spesa deliberata dal Comune pel restauro del suo teatro ha i caratteri di obbligatoria, salvo a vedere se tutte le spese deliberate siano necessarie, o non siano di mero lusso; quindi non è legittimo il rifiuto della Dep. di autorizzare la contrattazione di un prestito pel restauro del teatro com. C. S. 8 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 339.

1872 — Quando il bilancio d'un Comune eccede la sovrimposta, è pienamente giustificato di rifiuto della Dep. prov. di ammettere la somma ivi stanziata per dote al teatro, se è riconosciuto che non esiste alcun impegno in proposito. C.S. 13 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 174. — C. S. 30 Marzo 1883, *M.* 1883, p. 250. — C. S. 27 Aprile 1883, *M.* 1883, p. 267.

1873 — **Spese d'ufficio** — La Dep. può ridurre anche la somma stanziata per spese d'ufficio se il Comune eccede la sovrimposta, quando le riconosca esagerate o troppo gravi per le condizioni finanziarie del Comune. C. S. 17 Genn. 1877, *M.* 1878, p. 25.

1874 — **Maggiori spese**. L' art. 87 n. 10 della legge com. da facoltà al Consiglio comunale di provvedere sulle spese maggiori oltre quelle prevedute nel bilancio, e non già alla Giunta municipale. C. S. 12 Dic. 1867, *M.* 1868, p. 90. — C. S. 6 Aprile 1883, *M.* 1883, p. 214.

1875 — È una nuova spesa, e non una spesa imprevista quella di un ballo popolare. C. S. 6 Aprile 1883, *M.* 1883, p. 214.

1876 — Viola quindi la legge ed oltrepassa i limiti della propria competenza la Giunta che delibera quella spesa. Id. id.

1877 — La disposizione dell'art. 87 n. 10 della legge comunale è diretta ad impedire che si confondano le spese dei diversi esercizi finanziari, ed acciò il Consiglio com. devenga allo stanziamento di nuovi fondi con piena cognizione di causa nei successivi bilanci, per far fronte alle spese maggiori arretrate che si verificarono. C. S. 12 Dicembre 1867, *M.* 1868, p. 90.

1878 — I Comuni anche nel caso di spese straordinarie non possono aumentare l'aliquote delle sovrimposte lungo il corso dell'anno, poichè i ruoli una volta resi esecutivi non possono subire cangiamento, ed i ruoli suppletivi di cui parla il regol. del 1871, riguardano semplicemente le omissioni e rettificazioni del ruolo principale. C. S. 12 Agosto 1873, *M.* 1873, p. 287.

1879 — Ai bisogni straordinari che occorressero lungo il corso dell'esercizio, deve essere provveduto con mezzi egualmente straordinari. Id. id.

1880 — **Ricorsi** — Un Cons. com. non ha veste nè qualità per valersi della facoltà accordata dall'art. 139 della legge com. ed interporre ricorso in nome e nell'interesse dei suoi comunisti possidenti nel territorio di altro Comune, contro la deliberazione di quest'ultimo che aumentò la sovrimposta alla fondiaria. C. S. 30 Marzo 1872, *M.* 1872, p. 152.

1881 — Ai termini degli art. 139 della legge com. e 5 della legge 14 Giugno 1874 il diritto al ricorso contro i bilanci e le deliberazioni com. non è dato che quando aumentano la imposta. Min. Int. 8 Ottobre 1874, *M.* 1874, p. 335.

1882 — In questo caso il termine dei 20 giorni deve essere rigorosamente rispettato. Id. id.

1883 — Pel combinato disposto degli art. 139 della legge com. e 6 della legge 14 Giugno 1874, perchè i contribuenti abbiano il diritto di ricorrere bisogna che la deliberazione abbia aumentato l'imposta, e non sia ancora divenuta esecutoria. C. S. 28 Luglio 1875, *M.* 1875, p. 277.

1881 — Sono inammessibili i ricorsi dei

contribuenti contro le delib. com. che aumentino l'imposta, se questi non hanno giustificato di pagare insieme il ventesimo delle contribuzione dirette imposte al Comune; e se i ricorsi stessi non sono presentati prima che le dette deliberazioni siano divenute esecutorie. C. S. 30 Giugno 1877, *M.* 1877, p. 266.

1885 — Tuttavia il Governo può ritenere tali ricorsi come semplici denunzie, e può esaminare il merito dell'atto a cui si riferiscono per l'annullamento d'ufficio. Id. id.

1886 — Se la Dep. ha riconosciuto che il Comune ha ottemperato a quanto prescrive le legge e lo ha autorizzato ad eccedere la sovrimposta, ove un contribuente che paga oltre del 20°. delle imposte abbia ricorso senza dimostrare che l'apprezzamento fatto dalla Dep. non sia conforme alla verità, non può il Governo contraddire a tale apprezzamento di fatto, e perciò si deve respingere il ricorso. C. S. 10 Maggio 1878, *M.* 1878, p. 324.

1887 — Quando un Comune ritenga violate le sue attribuzioni da una deliberazione della Dep. deve interporre ricorso la termini di legge, ma non può correggere o modificare questa deliberazione di propria autorità. C. S. 16 Maggio 1879, *M.* 1879, p. 200.

1888 — Rettamente quindi il Prefetto annulla una deliberazione che in questo senso si prenda dal Comune, senza entrare nel merito della medesima. Id. id.

1889 — Così pure non può occuparsene il Governo, se non dietro ricorso del Consiglio, contro la deliberazione dell'autorità tutoria. Id. id.

1890 — Se la definizione del ricorso contro il D. della Dep. relativo al bilancio di un Comune fu per circostanze eccezionali protratto oltre l'anno al quale si riferiva lo stesso bilancio: deve revocarsi il D. stesso; e la Dep. dovrà ripigliare in esame il bilancio, ed invitare il Comune a regolarlo tenuto conto delle condizioni mutate e dei mancati proventi di quelle tasse che dovevano essere riscosse durante l'esercizio, e che non lo furono appunto per essersi protratta tale controversia. C. S. 25 Febbraio 1880, *M.* 1880, p. 158.

1891 — Nessuna legge dispone tassativamente l'obbligo dell'autenticazione delle firme apposte nei ricorsi degli interessati perchè la Dep. non autorizzi l'eccedenza alla sovrimposta. C. S. 9 Aprile 1880, *M.* 1880, p. 168.

1892 — Però chi ricorre ha l'obbligo di dimostrare d'essere nelle condizioni giuridiche richieste dall'art. 139 n. 2 della legge com. modificato dall'art. 6 della legge 14 Giugno 1874, non potendo essere da per sè stesse facilmente attestate o presunte. Id. id.

1893 — I ricorsi dei contribuenti che paghino insieme più del ventesimo delle contribuzioni dirette, contro le deliberazioni com. portanti nuove spese che aumentino la sovrimposta, quando sono presentati fuori dei termini portati dall'art. 251 della legge com. e 6 della legge 14 Giugno 1874, sono irricevibili. C. S. 21 Agosto 1880, *M.* 1880, p. 375.

1894 — Ai termini dell'art. 6 n. 1 della legge 14 Giugno 1874, la giurisdizione della Dep. in caso di aumento delle imposte com. non può spiegarsi se non viene eccitata da un reclamo dei contribuenti che insieme paghino il 20° delle contribuzioni dirette imposte al Comune. C. S. 9 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 37.

1895 — Le eccezioni sollevate da contribuenti che complessivamente paghino il 20° delle imposte dirette, contro un prestito deliberato dal Comune ed approvato dalla Dep. per opere pubbliche, e pagamento di debiti, se non appongono alla sussistenza delle passività ed all'utilità pubblica delle opere proposte, ma solo dipendono e dal valore delle perizie, e dalle cautele a prendersi per i pagamenti, non danno motivo al Governo di farne un apprezzamento diverso da quello che già ne fece l'autorità tutoria. C. S. 24 Sett. 1881, *M.* 1881, p. 342.

1896 — Prevedute d'ufficio dalla Dep. alcune tasse nel bilancio com. il Consiglio può ricorrere al Re contro il provvedimento non sospenderne l'attuazione o sostituire una tassa ad un' altra, se la Dep. ricusi la sua approvazione. C. S. 19 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 59.

1897 — Se però il ricorso è fuori del termine indicato dall'art. 251 della legge com. non può essere accolto. Id. id.

— **BILANCI DELLA PROVINCIA** — 1898 Circ. Min. Int. 19 Agosto 1865 portante istruzioni e modulo per la compilazione dei bilanci prov. *M.* 1865, p. 273.

1899 — Circ. Min. Int. 5 Luglio 1881 pel nuovo modulo dei bilanci prov. *M.* 1881, p. 228.

1900 — Viola i principi che reggono la costituzione della Provincia, la deliberazione con la quale il Consiglio prov. stabilisce di formare il bilancio in più bilanci distinti secondo i Circondari. C. S. 20 Marzo 1866, *M.* 1866, p. 237.

1901 — Sebbene la legge com. non abbia una esplicita disposizione che demandi al Prefetto l'incarico di stanziare coattivamente nei bilanci prov. le spese obbligatorie delle Provincie, la giurisprudenza ha tuttavia riconosciuto essere tale facoltà implicita nella legge, la quale inutilmente avrebbe nell'articolo 174 stabilito quali sono le spese obbligatorie della Provincia, se nessuna autorità potesse provvedere nei casi di riluttanza

dell'Amministrazione provinciale. C. S. 14 Agosto 1878, *M.* 1878, p. 296.

1902 — L'ingerenza del Governo d'altronde nell'Amministrazione prov. si riscontra espressamente affermata negli articoli 192, 194, 219 e 232 della legge com. Id. id.

1903 — Quindi le norme di procedimento stabilite dall'art. 85 del regol. com. si appalesano legittime ed efficaci. Id. id.

1904 — La cancellazione di un residuo attivo che si faccia dal Prefetto nel bilancio prov. è giustificata, quando da più anni l'Amministrazione non abbia compilato e fatto approvare i conti consuntivi, mentre in questo caso mancando ogni nesso contabile fra un'annata e l'altra della gestione, il bilancio di previsione non può che essere arbitrario e non può conoscersi propriamente se l'esercizio precedente si sia chiuso con avanzo o con deficienza. C. S. 25 Febb. 1880, *M.* 1880, p. 138.

1905 — Sono parimenti giustificati gli stanziamenti del Prefetto nel bilancio prov. per titoli di spese obbligatorie, sia quando mancando una liquidazione finale, siasi limitata l'iscrizione ad una parte, sia quando secondo i diversi titoli siasi anche stanziata la somma totale contestata, per poter cosí dar luogo al pagamento del debito in caso d'accordo, od impedire che resti senza effetto un'obbligazione contratta. Id. id.

1906 — Il Prefetto nel provvedere su rifiuto del Consiglio prov. all'iscrizione d'ufficio nel bilancio della Provincia di un credito erariale a carico della medesima, agisce come autorità governativa nella cerchia delle attribuzioni conferitegli dalla legge com. e non come rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, per cui non si può dire che esso rivesta contemporaneamente la qualità di giudice e di parte. C. S. 7 Giugno 1876, *M.* 1876, p. 238.

1907 — L'inscrizione d'ufficio di quel credito nel bilancio della Provincia non pregiudica l'esperimento di quei diritti che alla medesima possono competere. Id. id.

1908 — A termini dell'art. 174 della legge com. essendo obbligatorio per le Provincie il pagamento dei debiti esigibili, è nulla la deliberazione della Dep. colla quale sotto il pretesto di una compensazione inammissibile, la Provincia si rifiuta di pagare al Comune un credito certo ed esigibile. C. S. 19 Nov. 1879, *M.* 1880, p. 31.

1909 — Qualora la Provincia si rifiuti a stanziare nel proprio bilancio la parte del prestito nazionale assunta a tenore della legge 28 Luglio 1866 e quello di cui garantì l'esazione, devesi provvedere mediante stanziamento d'ufficio, salvo alla Provincia il diritto di rimborso delle parti rimaste insolute per effetto di reclami regolarmente decisi in favore di contribuenti, conforme si pratica con tutti gli Esattori. C. S. 1 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 315.

1910 — Devesi annullare perchè nulla di pieno diritto per contravvenzione all'art. 198 della legge com. la delib. con cui la Dep. ha accordato una anticipazione all'appaltatore della manutenzione delle strade provinciali. C. S. 20 Marzo 1883, *M.* 1883, p. 314.

1911 — Dalla legislazione attuale non è prescritto alcun limite ai Consigli provinciali alla facoltà d' imporre per i bisogni della Provincia i centesimi addizionali sulle imposte principali dirette sui terreni e sui fabbricati. C. S. 20 Marzo 1869, *M.* 1869, p. 140. — C. S. 27 Aprile 1883, *M.* 1883, p. 231.

1912 — Il Comune può reclamare contro la delib. del Consiglio prov. dalla quale teme aumento d'imposta; ma spetta al Governo di riconoscere se tale aumento si verifichi, e se pur verificandosi, sia il caso di sancirlo o denegarlo. C. S. (Sez. Int. e GG.) 6 Giugno 1882, *M.* 1883, p. 315.

1913 — Quando sia assodato che la Provincia applica la sovrimposta in una misura conveniente e proporzionata anche a quella delle Provincie finitime, è evidente che il Consiglio prov. non ha esorbitato nel deliberare sussidi per la costruzione ed esercizio di ferrovie, la cui utilità nell'interesse generale della Provincia riesce manifesta. Id. id.

**BOLLETTINO PREFETTURE.** — 1914 — *Foglio annunzi.* — Legge 30 Giugno 1876-1914 che istituisce un supplemento al Bollettino di ogni Prefettura, per gli annunzi ufficiali. *M.* 1876, p. 225.

1915 — Circ. Min. Int. 5 Settembre 1876 contenente istruzioni per la pubblicazione del foglio periodico, e del foglio d'annunzi delle Prefetture. *M.* 1876, p. 290.

1916 — Circ. Min. Int. 15 Settembre 1876, sulla compilazione del foglio di annunzi. *M.* 1876, p. 292.

1917 — Circ. Min. Fin. 11 Novembre 1876 sui versamenti delle somme riscosse per la pubblicazione degli annunzi legali. *M.* 1876, p. 375.

1918 — Circ. Min. Int. 15 Dicembre 1876 sulle inserzioni a credito nel foglio di annunzi di avvisi per conto di uffici governativi. *M.* 1877, p. 81.

1919 — Circ. Min. Int. 30 Settembre 1877 contenente istruzioni per la regolare trasmissione delle contabilità relative ai fogli d'annunzi. *M.* 1877, p. 322.

1920 — Cir. Min. Int. 9 Aprile 1878, contenente nuove istruzioni ed il capitolato per la pubblicazione del foglio di annunzi. *M.* 1878, p. 130.

1921 — Basta che ai Comuni sia inviato un esemplare solo dei fogli periodici delle

Prefetture. Circ. Min. Int. 25 Maggio 1877, *M.* 1878, p. 227.

1922 — Circ. Min. Int. 29 Maggio 1878 per la verifica delle riscossioni del foglio d'annunzi. *M.* 1879, p. 3.

1923 — Circ. Min. Int. 21 Sett. 1878 circa la riduzione di spesa anche pei Ricevitori prov. sulle inserzioni di avvisi d'asta per espropriazioni a debitori morosi. *M.* 1879, p. 3.

1924 — Circ. Min. Fin. 20 Marzo 1879 sui versamenti in Tesoreria delle somme riscosse per la pubblicazione degli annunzi legali. *M.* 1879, p. 146.

1925 — Circ. Min. LL. PP. 21 Aprile 1879 sulle spese per la inserzione degli avvisi d'asta sul foglio degli annunzi legali. *M.* 1879, p. 179.

1926 — Circ. Min. LL. PP. 13 Agosto 1879 sulla inserzione dei decreti di occupazione di terreni per strade com. obbligatorie nel foglio degli annunzi ufficiali della Provincia. *M.* 1879, p. 291.

1927 — Circ. Min. Int. 30 Nov. 1879 sulla compilazione del foglio d'annunzi. *M.* 1880, p. 5.

1928 — Circ. Min. Fin. 27 Aprile 1880 sulla inserzione nel foglio degli annunzi legali di atti non destinati ad essere inseriti nel foglio stesso. *M.* 1880, p. 194.

1929 — Circ. Min. Int. 8 Agosto 1881 pel nuovo capitolato pel triennio 1881-84 per la stampa e distribuzione del foglio di annunzi. *M.* 1881, p. 242.

1930 — Circ. Min. Int. 31 Gen. 1882, sulla cauzione degli Amministratori del foglio degli annunzi legali. *M.* 1882, p. 97.

1931 — Circ. Min. Int. 15 Aprile 1882 sulla compilazione dei conti mensili dei proventi per l'inserzione nel foglio annunzi. *M.* 1882, p. 182.

1932 — Cir. Min. Int. 30 Aprile 1882 per la compilazione del conto giudiziale dei proventi delle inserzioni nel foglio annunzi. *M.* 1882, p. 182.

1933 — Risol. Min. Fin. 26 Sett. 1883 sul rimborso all'Amministrazione del foglio di annunzi legali delle spese d'inserzione ricuperate. *M.* 1883, p. 338.

1934 — Circ. Min. Int. 1 Ott. 1883, sui proventi per inserzioni nel foglio di annunzi ed eliminazione di crediti inesigibili od insussistenti. *M.* 1883, p. 338.

1935 — Le disposizioni sancite nel regol. 9 Dic. 1875, non si oppongono alla effettuazione delle estensioni di vincolo sopra i depositi cauzionali in genere, quando risulti del consenso dell'autorità competente. Amministrazione centrale Cassa depositi e prestiti, 22 Dic. 1881, *M.* 1882, p. 46.

1936 — *Bollettino* — Circ. Min. Interno 22 Febbraio 1866 n. 9. sulla compilazione, e pubblicazione del bollettino delle Prefettura. *M.* 1866, p. 88.

1937 — Circ. Min. Interno 20 Febbraio 1870, n. 18100 portante nuove istruzioni per la compilazione dei bollettini delle Prefetture. *M.* 1870, p. 66.

1938 — Circ. Min. Interno 1 Marzo 1870 n. 18100 agli altri Ministeri per ottenere comunicazione di tutte le disposizioni che emanano dalle varie Amministrazioni del Regno. *M.* 1870, p. 67.

1939 — Circ. Min. Int. 31 Genn. 1874 sulla compilazione del bollettino, divieto di inserire il testo intero di leggi, decreti e regol. che già formano parte della raccolta ufficiale degli atti del Governo. *M.* 1874, p. 51.

1940 — Circ. Min. Int. 30 Nov. 1879, sulla compilazione del bollettino delle Prefetture. *M.* 1880, p. 5.

1941 — La spesa del bollettino della Prefettura deve ripartirsi in eguale proporzione fra tutti i Comuni della Provincia, e non sarebbe ammissibile il sistema di ripartirla fra i Comuni in ragione di popolazione. Min. Int. 23 Aprile 1872, *M.* 1872, p. 152.

1942 — Non essendovi legge che obblighi i Comuni a sottostare alla spesa del bollettino della Prefettura, non può la Dep. costringerli al pagamento col rilascio di un mandato d'ufficio. C. S. 27 Agosto 1879, *M.* 1880, p. 229. — 23 Dicembre 1881, *M.* 1882, p. 78.

1943 — La pubblicazione del bollettino deve essere sostenuta coi fondi assegnati alle Prefetture. Circ. Min. Int. 20 Luglio 1880, *M.* 1880, p. 229.

1944 — Circ. Min. Int. 29 Luglio 1880 colla quale viene revocata la Circ. 24 Nov. 1865, concernente la spesa pel foglio periodico e bollettino della Prefettura, e revocato pure l'art. 5 delle Istruzioni 5 Sett. 1876 sul foglio periodico e su quello di annunzi. *M.* 1880, p. 229.

1945 — La circostanza che i Comuni per gli anni antecedenti alla Circ. Min. Int. 20 Luglio 1880, abbiano ricevuto il bollettino, non può ingenerare in essi l'obbligo di sottostare per quel tempo a tale spesa. C. S. 23 Dic. 1881, *M.* 1882, p. 78.

**BONIFICAZIONI** — 1946 — Circ. Min. Agric. Ind. e Com. 2 Febbraio 1865 sulle norme da tenersi per le domande di bonificamento di terre paludose. *M.* 1865, p. 81.

1947 — R. decreto 13 Febbraio 1870 n. 5514 che regola il servizio tecnico amministrativo delle bonifiche. *M.* 1870, p. 81.

1948 — Legge 25 Giugno 1882 sulle opere di bonificazione dei laghi e stagni, delle paludi, e delle terre paludose. *M.* 1882, p. 321.

1949 — Circ. Min. LL. PP. 10 Giugno 1883 sulle nuove opere di bonificazione da intraprendere, *M.* 1883, p. 257.

**BOSCHI DEMANIALI** — 1950 — Circ. Min. Int. 17 Agosto 1869 che notifica la fonda-

zione in Vallombrosa di un istituto provvedere alla istruzione tecnica forestale, ed invita le Provincie ed i Comuni a concorrere eal suo mantenimento. *M.* 1869 p. 261.

1951 — Legge 1 Nov. 1875 sull'affrancamento dei diritti d'uso sui boschi demaniali dichiarati inalienabili. *M.* 1875, p. 369.

1952 — Reg. 1 Nov. 1875 n. 2795, per l'esecuzione della legge predetta. Id. id.

1953 — R. D. 12 Agosto 1877 che approva il regol. per l'esecuzione della legge 25 Maggio 1876 sulla Sila delle Calabrie. *M.* 1857, p. 305.

1954 — R. D. 5 Agosto 1878 che modifica l'art. 43 del regol. 12 Agosto 1877 sulla Sila di Calabria. *M.* 1878, p. 305.

1955 — Legge 23 Dic. 1880 che modifica alcuni articoli della legge 25 Maggio 1876, sulla Sila di Calabria. *M.* 1881, p. 20.

1956 — R. D. 27 Marzo 1881 che modifica il regol. 12 Agosto 1877 sulla Sila di Calabria. *M.* 1881, p. 132.

**BUONI DEL TESORO** — 1957 — I buoni del tesoro che vengono acquistati per conto dei Comuni si devono intestare all'ordine degli stessi Comuni rappresentati dai rispettivi tesorieri, ed i buoni acquistati dagli altri enti morali debbono intestarsi all'ordine degli stessi enti, indicando la pura e semplice qualità della persone che li rappresenta, cioè se presidente, cassiere od altro. Circ. Fin. 18 Marzo 1870. *M.* 1870. p. 193.

## C

**CACCIA** — 1958 — Circ. Min. Agric. 30 Ag. 1872, contenente suggerimenti sull'epoca da stabilirsi per la caccia. *M.* 1872, p. 307.

1959 — Circ. Min. Agric. 6 Mag. 1873, sulla vendita della cacciagione nel tempo della caccia proibita. *M.* 1873, p. 165.

1960 — A tenore dell'art. 172, n. 20 della legge comunale i Consigli prov. non hanno altro diritto che quello di determinare il tempo entro il quale la caccia può essere esercitata, e non possono quindi dare facoltà alla Deputazione di accordare fuori del tempo determinato speciali permessi per la caccia di alcune specie di uccelli, previo il pagamento di una tassa a beneficio delle Opere pie locali. C. S. 3 Giugno 1870, *M.* 1870, p. 215.

1961 — A norma degli art. 712 del cod. civ. e 172 n. 20 della legge com. non è di competenza municipale di statuire su quanto riguarda la caccia. C. S. 1 Luglio 1870, *M.* 1873, p. 383.

1962 — Il proprietario di un fondo ha facoltà di vietarne l'accesso ai cacciatori. C. S. 22 Marzo 1873. Id.

1963 — Anche il proprietario di un fondo chiuso non può cacciare nel fondo stesso senza essere munito di regolare licenza, senza pagare la tassa relativa, e senza uniformarsi alle prescrizioni di tempo e modo voluto dalla legge. Id. id.

1964 — Durante il tempo di caccia proibita si può vietare la vendita della cacciagione qualunque sia la provenienza della medesima. Id. id.

1965 — I Consigli prov. possono determinare non solo il tempo della caccia in generale, ma anche dichiarare che in tale determinazione sono compresi i generi di caccia che per le leggi precedenti avessero avuto un periodo eccezionale di permissione; e di specificare pure i generi di caccia per cui occorresse una speciale fissazione di tempo. C. S. 15 Maggio 1873. Id.

1966 — Il cacciatore che entra nel fondo altrui chiuso, va soggetto alle pene sancite dalla legge, giacchè il permesso di caccia non dà la facoltà di violare disposizioni legislative di carattere generale che non ammettono altre eccezioni se non che quelle espresse dall'art. 687 del cod. pen. C. S. 22 Marzo 1873. Id.

1967 — Le semplici contravvenzioni alle leggi ed ai regol. della caccia non possono confondersi colle contravvenzioni per violazione di un fondo effettivamente chiuso. Infatti al fondo chiuso, secondo l'art. 712 del cod. civ. non può pareggiarsi il fondo di caccia riservata, non chiuso, ma solo inibito ai cacciatori: nel qual caso converrà procedere secondo le speciali disposizioni della legge di caccia, salvo sempre la questione del risarcimento dei danni che dovrà trattarsi colle norme generali. Id. id.

1968 — Nelle Provincie Toscane, ove è in vigore la legge 3 Luglio 1856, il Consiglio prov. può diminuire il tempo in cui la caccia può essere permessa, ma durante il tempo proibito non può togliere assolutamente certe facoltà di cacciare che la legge permette. Cass. Firenze 18 Aprile 1874, *M.* 1874, p. 250.

1969 — Così è della facoltà di tendere alle pavoncelle, ai pivieri, agli storni, ed alle gambette, salvo il divieto di usare panie, lustre o reti di maglia stretta. Id. id.

1970 — Al risarcimento dei danni recati al possessore nell'esercizio della caccia è intieramente applicabile l'art. 713 del cod. civ. C. S. 22 Marzo 1873, *M.* 1874, p. 95.

1971 — I Cons. prov. nel determinare il tempo entro cui potrà essere esercitata la caccia, potranno ammettere distinzioni ed eccezioni in quanto ai luoghi, ed alle qualità degli uccelli, secondo questi siano di passo o di ferma. C. S. 16 Luglio 1875, *M.* 1875, p. 327.

1972 — Se i Consigli prov. avranno determinati tali distinzioni ed eccezioni occor-

rerà al cacciatore un permesso speciale; e l'autorità governativa nel rilasciare le relative licenze dovrà esigere una tassa speciale. Id. id.

1973 — Non è da confondersi la facoltà di determinare il tempo entro cui può esercitarsi la caccia, ed il potere di concedere la licenza della caccia; quella è tutta propria dei Consigli prov. questo è esclusivo del potere politico. C. S. 28 Aprile 1871, *M.* 1875, p. 365.

1974 — Nei regol. prov. non possono essere introdotte materie di competenza legislativa o che riguardano gli uffici del governo. Id. id.

1975 — La facoltà fatta ai Consigli prov. di determinare il tempo della caccia in ciascuna Provincia, è diretta ad assicurare la conservazione degli animali utili all'agricoltura, all'igiene, ed all'industria. C. S. 15 Maggio 1873, *M.* 1876, p. 89.

1976 — Determinando in generale il tempo per l'esercizio della caccia, i Consigli prov. possono comprendere i generi di caccia, che per le leggi precedenti avessero avuto un periodo eccezionale di permesso. Id. id.

1977 — Nel tempo di caccia proibita può bene essere compreso quello in cui le prede sarebbero più abbondanti, e specialmente la stagione detta di passata. Id. id.

1978 — I regol. speciali trasmessi ai competenti Ministeri non possono dai medesimi venire modificati o riformati, ma soltanto annullati rispettivamente in tutto od in parte nel caso che siano deliberati in adunanze illegali, contengano oggetti estranei alle attribuzioni dei Consigli, o portino provvisioni contrarie a qualche disposizione legislativa. C. S. 11 Marzo 1875, *M.* 1876, p. 43.

1979 — Queste massime sono applicabili anche alle deliberazioni regolamentarie, sottoposte all'approvazione del Prefetto, con le quali i Consigli prov. determinano il tempo per l'esercizio della caccia. Id. id.

1980 — La riserva di caccia è un diritto che amplia le disposizioni dell'art. 712 del cod. civ. in favore dei proprietari dei fondi chiusi. C. S. 28 Aprile 1876, *M.* 1877, p. 13.

1981 — L'autorità politica non può rilasciare dichiarazioni di caccia riservata su dati fondi in quelle Provincie dove non sono in vigore leggi speciali, che le conferiscano tale facoltà. Id. id.

1982 — I Comuni possono vietare la caccia sui propri fondi. C. S. 16 Settembre 1880, *M.* 1880, p. 334.

1983 — Però gli stessi Comuni violano le disposizioni della legge com. se deliberano d'imporre una tassa personale a quei forestieri che facessero domanda di esercitare la caccia sul territorio com. non essendo questa tassa annoverata fra quelle che i Comuni possono imporre. Id. id.

1984 — Il Consiglio com. arbitro del diritto di caccia sopra i fondi propri, può farne temporanea cessione con riguardo speciale alla conservazione della selvaggina. C. S. 10 Giugno 1882, *M.* 1882, p. 334.

1985 — Dato questo intendimento di non voler distrutta a scopo venale la selvaggina riesce difficile la prova che il ceduto esercizio abbia un valore maggiore di L. 500, e sotto questo rispetto l'approvazione data dalla Dep. costituisce un giudizio non censurabile. Id. id.

**CAMBIALI** — 1986 — Non è nelle facoltà attribuite dalla legge comunale alla Giunta ed al Sindaco di obbligare il Comune in via cambiaria. App. Milano 23 Ottobre 1866, *M.* 1867, p. 251.

**CAMERE DI COMMERCIO** — 1987 — Gli art. 13 a 15 della legge 6 Luglio 1862 n. 680 assimilano le elezioni per le Camere di commercio a quelle municipali, per cui deve ritenersi che le spese di entrambe sono obbligatorie pei Comuni. Nota Min. Ag. e Com. 12 Settembre 1870, *M.* 1870, p. 301.

**CAMPANE** — 1988 — Nè il Sindaco, nè i Comuni hanno diritto di dare ordini o direzione ai Parroci per l'uso delle campane che annunziano il decesso dei cittadini. C. S. 18 Ott. 1862, *M.* 1863, p. 91 — C. S. 16 Febb. 1864, *M.* 1865, p. 118.

1989 — Il suono protratto delle campane durante la notte, quantunque vi sia l'acquiescenza dei vicini, è vietato, secondo il disposto dell'art. 85 della legge di P. S. e costituisce una contravvenzione punibile a termini dell'art. 117 della stessa legge. Cass. Firenze 24 Aprile 1866, *M.* 1866, p. 178.

1990 — I Comuni nei loro regolamenti non possono vietare il suono delle campane che nei momenti di tempesta o di uragano, per misura di sicurezza materiale. C. S. 4 Maggio 1867, *M.* 1868, p. 43. — C. S. 10 Luglio 1874, *M*, 1874, p. 232.

1991 — La facoltà di determinare per ogni Chiesa il numero delle campane non si appartiene all'autorità municipale, ma all'autorità ecclesiastica. C. S. e D. R. 21 Genn. 1871, *M.* 1871, p. 63.

1992 — Non possono i Comuni con disposizione di regolamenti regolare il suono delle campane spettando una tale facoltà all' autorità politica, cui sono riservati i rapporti colle autorità ecclesiastiche per l'esercizio del culto. C. S. 4 Maggio 1867, *M.* 1868, p. 43. — C. S. 26 Genn. 1872, *M.* 1872, p. 95.

1993 — Il suono delle campane per invitare i fedeli ad intervenire alle funzioni religiose, anche quando è fatto nelle ore che precedono quelle diurne, non costituisce un'infrazione agli art. 84 e 85 della legge di P. S. specialmente quando da tempo immemorabile esiste questa usanza, e nessuna

disposizione dell'autorità competente venne a regolare l'esercizio di questi strumenti del culto religioso in tempo di notte. Cass. Firenze 7 Marzo 1873, *M.* 1873, p. 188.

1994 — Non l'uso delle campane, ma il semplice abuso del loro suono può servire di base alla contravvenzione prevista dall'art. 85 della legge di P. S. Cass. Torino 1 Giugno 1876, *M.* 1876, p. 271.

1995 — Non può qualificarsi di suono abusivo delle campane il fatto del loro uso per iscopo di richiamare i fedeli alla messa, per quanto sia avvenuto verso il fare dell'alba. Id. id.

1996 — Perchè si possa imputare la contravvenzione di abusivo suono delle campane occorre che sia stato fatto dall'autorità di P. S. il previo invito a desistere a norma degli art. 96 e 97 del R. D. 18 Maggio 1865. Id. id.

1997 — Il solo fatto materiale di un rumore notturno, p. e. il suono delle campane non basta a costituire la contravvenzione all'art. 85 della legge di P. S. se non risulti che abbia turbato la quiete pubblica. Cass. Roma 9 Maggio 1877, *M.* 1877, p. 315.

1998 — Si deve intendere vietato l'abuso del suono delle campane quando e inteso a commuovere il pubblico eccitando apprensioni di danni o di pericoli immaginari. Cass. Firenze 28 Agosto 1877, *M.* 1878, p. 62.

1999 — Quindi non vi è contravvenzione di abuso delle campane nel fatto di essersi suonato le campane della Chiesa parrocchiale in ore di notte, affine di invitare il popolo ad un concertato pellegrinaggio a vicino Santuario. Id. id.

2000 — Se una Commissione estranea al Consiglio com. si incaricò spontaneamente dell'acquisto di un concerto di campane e ne fece il contratto a rischio e pericolo di ciascuno dei suoi membri, incassando a tale oggetto per le offerte del Municipio e dei cittadini una somma superiore a quella che occorreva, il Comune è in dovere di agire in via civile e penale ove occorra, contro i membri della Commissione per costringerli a rendere conto dei denari effettivamente sborsati dai comunisti. C. S. 8 Genn. 1881, *M.* 1881, p. 111.

2001 — Se invece il Consiglio com. ha deliberato di assumere a carico del Comune — che già possedeva una campana sufficiente ai suoi bisogni civili e religliosi — il pagamento della somma occorsa per le dette campane, tale spesa riveste i caratteri di una spontanea elargizione, ed è quindi inammissibile. Id. id.

2002 — Eccede i limiti delle proprie competenze il Consiglio com. che toglie al Parroco ed affida al Sindaco il diritto di permettere il suono delle campane in occasione delle sepolture, dandogli anche facoltà di esigere una tassa di L. 5 a favore della Congregazione di carità, quando permettesse il suono di tutte le campane. C. S. 7 Ott. 1882, *M.* 1883, p. 40.

**CANONE GABELLARIO** — 2003 — Il credito delle R.Finanze verso i Comuni per canoni gabellari in dipendenza della legge 2 Gen. 1853, non va soggetto alla prescrizione biennale di cui all'art. 9 del regol. doganale 11 Settembre 1862, nè a quella quinquennale stabilita dall'art. 2144 del cod. civ. App. Genova 24 Aprile 1874, *M.* 1874, p. 206.

2004 — *Contro.* Il credito dello Stato verso i Comuni per canoni gabellari in dipendenza della legge 2 Gennaio 1853 è soggetto alla prescrizione quinquennale di cui all' art. 2144 codice civile — App. Torino 1 Agosto 1874, M.1874, p. 282 — Cas. Roma 27 Novembre 1876, *M.* 1877, p. 62.

**CAPPELLE; CAPPELLANIE; CAPPELLANI SACRAMENTALI.** 2005 — Non perde il carattere proprio di Cappellania ecclesiastica per assumere quello di Opera Pia, una fondazione istituita principalmente per la celebrazione di una messa quotidiana, nè può sottrarsi alla legge di soppressione solo perchè il cappellano abbia anche l'obbligo di attendere gratuitamente allo insegnamento gratuito dei fanciulli poveri della Parrocchia; però chi subentra nel godimento delle sostanze che ne costituirono la dote ha l'obbligo di provvedere all'istruzione dei fanciulli nei limiti stabiliti dall'atto di fondazione. App. Torino 24 Feb, 1871, *M.* 1871, p. 270.

2006 — Per ciò che gli Istituti denominati Cappelle, esistenti in alcune Provincie del Regno, e specialmente nelle Meridionali, hanno per iscopo la beneficenza, ed il loro patrimonio viene amministrato da Commissioni laiche, non possono dirsi O. P. cadenti esclusivamente sotto la legge 3 Agosto 1862. Cass. Roma 7 Dic. 1877, *M.* 1878, p. 96.

2007 — Al contrario, qualora sia certo che una parte del loro patrimonio fu dai fondatori destinata ad opere di culto, le Cappelle possono circa a questa parte del patrimonio essere colpite di soppressione, o quanto meno di conversione a senso della legge 11 Agosto 1870, se l'oratorio in cui si pratica il culto sia aperto al pubblico. Id. id.

2008 — La natura delle fondazioni non muta, nè prende diverso carattere per la qualità degli Amministrntori; ma per la soppressione e conversione nei rispettivi casi contemplati dalla legge, fa duopo ricercare se nella fondazione stessa s'abbia indole o scopo ad oggetto di culto. Cass. Roma 24 Marzo 1879, *M.* 1879, p. 272.

2009 — Quindi le Istituzioni esistenti *ab antiquo* con la denominazione di Cappelle laicali, non si possono ritenere esenti da soppressione o conversione solo perchè amministrate dalle Congregazioni di carità; ma

conviene esaminare nei singoli casi i relativi titoli di fondazione, ed in mancanza di questi, i bilanci, le consuetudini, ed altri equipollenti, per rilevare se le rendite di tali Istituzioni, siano in modo esclusivo o principalmente devolute a scopo di benificenza, oppure a scopo di culto, o ben anche a scopo misto di culto e beneficenza. Id. id.

2010 — La fondazione di una Cappellania con obbligo all'investito di celebrare una messa festiva ad ora fissa, non cessa di essere in questa parte una disposizione riguardante l'interesse così religioso, come economico della popolazione, non ostante che la messa stessa per disposizione del fondatore, dovesse essere particolarmente applicata al suffragio dell'anima sua, e di quelle dei membri della sua famiglia. App. Torino 11 Dic. 1876, *M.* 1877, p. 174.

2011 — Pertanto il Sindaco o il Parroco, quali legittimi rappresentanti degli interessi economici e religiosi della popolazione, hanno azione per ottenere dall'investito della Cappellania l'adempimento del detto peso. Id. id.

2012 — La sospensione a divinis non è un fatto di forza maggiore che esima l'investito dall'obbligo, potendo invece far celebrare le messe da altro sacerdote. Id. id.

2013 — L'autorità giudiziaria non può giudicare se la sospensione a divinis sia stata ingiustamente pronunciata, nè può modificare tale pena o toglierla di mezzo. Id. id.

2014 — Trascurando l'investito di celebrare o far celebrare le messe festive, è in diritto il Comune di farle celebrare a spese di lui. Id. id.

2015 — La nomina dei Cappellani sacramentali nelle Prov. Siciliane non spetta ai Consigli com. non essendo impiegati dei Comuni, quantunque da essi stipendiati, ma spetta invece al Parroco coll'annuenza del Diocesano. C. S. 16 Gennaio 1872, *M.* 1872, p. 63.

2016 — Il Comune che ha alienato i beni di una Frazione, obbligandosi di erogarne l'importo nel pagamento di una congrua al Cappellano locale, non può ricusarsi di corrisponderla sotto pretesto che non intende di riconoscere e di approvare la nomina del titolare fatta dalla Curia. C. S. 3 Giug. 1873, *M.* 1873, p. 302.

2017 — In mancanza di patti e convenzioni fra il Comune e l'autorità ecclesiastica, esso non può invocare l'art. 87 della legge com. per nominare il Cappellano cui corrisponde la congrua perchè quella disposizione si applica agli impiegati comunali addetti a servizio esclusivamente civile, non ai ministri del culto che debbono prestare servizi religiosi sotto la dipendenza dell'autorità ecclesiastica. Id. id.

2018 — I Cappellani ed altri impiegati in una Chiesa parrocchiale, quand'anche stipendiati dai Comuni, per il carico che hanno di concorrere al pagamento della congrua, ed alle spese di culto, come avviene nelle Provincie Siciliane per consuetudini colà esistenti, debbono essere nominati non dal Comune, ma dal Parroco con l'annuenza dell'Ordinario diocesano. C. S. 7 Ott. 1882, *M.* 1883, p. 14.

2019 — Se per gli Statuti di una Cappella l'elezione dell'Amministratore spetta al Vescovo , non si può dir cessato l'ufficio del primo per la morte di questi, non essendo applicabile al caso l'art, 1757 del cod. civ. Cass. Napoli 19 Giugno 1882, *M.* 1883, p. 32.

2020 — Nella mancanza di titolo di fondazione una Cappella si deve ritenere laicale, a mente dell'antica polizia ecclesiastica delle Provincie Napoletane. Id. id.

2021 — Il R. Placet. prescritto dal D. 25 Giugno 1871 è necessario soltanto quando esista una Cappellania ossia un ente autonomo a scopo di culto eretto in titolo ecclesiastico dalla competente autorità; non già quando si tratta di un sacerdote detto Cappellano coadiutore al quale sia stato attribuito un compenso in ragione del servizio di cui è incaricato nell'interesse e per comodità dei parrocchiani. C. S. 25 Nov. 1882, *M.* 1883, p. 41.

2022 — Quindi se un Consiglio com. delibera un assegno annuo ad un Cappellano per il servizio religioso che presta come coadiutore del Parroco, non potrebbe il Prefetto annullare la delib. perchè il sacerdote non ha ottenuto il R. Placet. dovendo il detto assegno considerarsi quale spesa facoltativa stanziata per causa di pubblica utilità. Id. id.

**CARABINIERI** — *Casermaggio* — *Alloggio* — 2023 — Circ. Min. Interni 30 Novembre 1865 n. 54 circa il casermaggio dei RR. Carabinieri. *M.* 1865, p. 376.

2024 — Secondo il disposto dell'art. 174 n. 6 della legge comunale, deve considerarsi come obbligatoria per le Provincie anche la spesa pel casermaggio delle legioni dei RR. Carabinieri. Nota Min. Interno 23 Giugno 1869, *M.* 1869, p. 248.

2025 La cessione dell'appalto della fornitura del casermaggio dei RR. Carabinieri in una Provincia fatta dallo appaltatore ad un terzo, cui siasi venduta anche la dote della fornitura, non è operativa di effetti rispetto alla Provincia appaltante, se non quando essa vi abbia prestato il suo assenso. App. Trani 18 Giugno 1872, *M.* 1873, p. 94.

2026 — La spesa pel casermaggio del Comando di Legione dei Carabinieri, sta a carico di tutte le Provincie tra le quali sono distribuiti i Carabinieri della Legione, in proporzione delle rispettive popolazioni. App.

Milano 13 Maggio 1873, *M.* 1873, p. 295. — idem 12 Dicembre 1874, *M.* 1875, p. 28. — Cass. Torino 8 Maggio 1875, *M.* 1875, p. 188. — App. Casale 29 Maggio 1876, *M.* 1876, p. 312. — Cass. Roma 6 Maggio 1882, *M.* 1882, p. 318. — Id. 12 Genn. 1883, *M.* 1883, p. 302.

2027 — *Contro* — La spesa pel casermaggio del Comando di Legione dei Carabinieri sta a carico di quella Provincia nella quale risiede il Comando di Legione. App. Parma 20 Dicembre 1872, *M.* 1873, p. 295.

2028 — E' in facoltà del Governo di aumentare o diminuire la forza delle Legioni, Compagnie e Stazioni, e stabilirle o toglierle secondo che reclamino l'ordine e le locali circostanze di p. s.; nè può permettersi che all'esercizio di questa facoltà si sostituisca l'apprezzamento delle rappresentanze prov. per la sola ragione che sta a carico delle Provincie la relativa spesa. Nota Min. Int. 25 Novembre 1873, *M.* 1873, p. 378.

2029 — Se la Deputazione prov. stipula un nuovo affitto di locale per uso di caserma, mentre i Carabinieri RR. hanno continuato ad abitare per effetto di tacita riconduzione il locale precedente, la Provincia è responsabile della pigione di detto locale. App. Palermo 19 Set. 1873, *M.* 1874, p. 75.

2030 — Quando siavi disaccordo fra la Provincia ed il Comando dell'Arma per la scelta del nuovo locale, spetta la decisione al Min. dell'Interno. Id. id.

2031 — Il Min. dell'Int. non può chiamarsi responsabile del ritardato sgombro dell'antico locale, quando non sia stata portata a conoscenza del medesimo in tempo opportuno la sorta controversia. Id. id.

2032 — Allorquando la Provincia appresta agli ufficiali dei Carabinieri l'alloggio in denaro, può la medesima praticare a suo favore la stessa ritenuta riscossa dal Governo per tutto il tempo in cui questo ramo di servizio è stato a carico dello Stato. Min. Int. 22 Nov. 1865, *M.* 1865, p. 366.

2033 — Un contratto conchiuso dallo Stato dopo la pubblicazione della legge 20 Marzo 1865 all. *A* senza il previo esaurimento delle pratiche ordinate dall'art 220 della citata legge, non vincola l'Amm. prov. Cass. Torino 10 Luglio 1874, *M.* 1874, p. 236.

2034 — La spesa di illuminazione delle Caserme dei RR. Carabinieri è a carico delle Provincie. C. S. 21 Aprile 1876, *M.* 1876, p. 168.

2035 — L'art. 174 n. 6 della legge com. pone a carico delle Provincie la spesa per l'accasermamento dei RR. Carabinieri, e però senza distinzioue di servizio ordinario e straordinario, il quale comunque non può essere altrimenti ordinato che nell'interesse della P. S. — C. S. 4 Agosto 1877, *M.* 1877, p. 296.

2036 — Non si può disconoscere nel Governo la facoltà assoluta e discretiva di provvedere in ogni emergenza al servizio di P. S. e di certo fra questi non può essere trascurato quello postale. Id. id.

2037 — Se la Dep. si rifiuta di provvedere ai locali ed alle spese di casermaggio dei RR. Carabinieri, comandati per la scorta della corriera postale, fa atto contrario alla legge e la relativa deliberazione deve annullarsi. Id. id.

2038 — Le spese di accasermamento della Legione dei RR. Carabinieri residente in Roma, non sono a carico dello Stato, ma bensì a carico della Provincia di Roma, e delle altre comprese nel Comando della Legione. App. Roma 12 Luglio 1881, *M.* 1881, p. 342.

2039 — La ripartizione delle dette spese deve farsi in proporzione della popolazione di ciascuna Provincia. Id. id.

2040 — Quando sia riconosciuta dalle autorità competenti la necessità di costruire un edifizio sul confine dello Stato, destinato a procurare ai RR. Carabinieri un luogo ove ricoverarsi, e mettere in sicuro i detenuti, specialmente durante le bufere che si scatenano con violenza nelle regioni alpine, non vi ha dubbio che in forza dell'art. 174, n. 6 della legge com. la Provincia è tenuta a sottostare alle spese occorrenti. C. S 13 Aprile 1883, *M.* 1883, p. 333.

2041 — *Alloggio* — Cir. Min. Int. 5 Feb. 1863, sulla somministrazione dell'alloggio ai Carabinieri *in marcia*. *M.* 1863, p. 83.

2042 — I Comuni non hanno alcun diritto d'essere rimborsati dalla Provincia delle spese di alloggio somministrato ai RR. Carabinieri di passaggio per pattuglie o corrispondenza, e non già per stanza nè definitiva nè provvisoria a cui fossero straordinariamente destinati per ragioni di servizio duraturo per piú di 3 giorni. C. S. 22 Gennaio 1879, *M.* 1879, p. 87.

2043 — Al caso concreto sono applicabili i principii che regolano i diritti sia della truppe sia dei RR. Carabinieri di passaggio od in marcia giusta la disposizione del regol. dell'Arma 16 Ott. 1822, e non mai i principii applicabili ai distaccamenti provvisoriamente per motivi di P. S. destinati di stanza in un Comune. Id. id.

2044 — I Comuni sono tenuti a sopportare le spese per la somministrazione dell'allogio militare ai Carabinieri in perlustrazione che trovansi obbligati a pernottare nei Comuni del proprio distretto. C. S. 31 Gennaio 1880, *M.* 1881, p. 22.

2045 — Hanno diritto all'alloggio militare i Carabinieri pernottanti anche nelle Frazioni del Comune in cui hanno stazione. Min. Int. 7 Gennaio 1881, *M.* 1881, p. 78.

**CARCERI** — *Generali* — *Mandamentali*

— *Guardiani* — 2046 — **Generali** — D. 18 Nov. 1869 col quale gli stabilimenti carcerari sono posti sotto l'autorità dei Prefetti. *M.* 1869, p. 376.

2047 — R. D. 4 Febb. 1877, col quale sono affidati ai Prefetti alcuni affari riguardanti il servizio carcerario. *M.* 1877, p. 65.

2048 — R. D. 19 Aprile 1881, che approva il regolamento per gli Ispettori di circolo nell'Amministrazione carceraria. *M.* 1881, p. 178.

2049 — Circ. Min. Int. 8 Ott. 1881, sui trasporti carcerari da eseguirsi in economia dai Comuni. *M.* 1882, p. 3.

2050 — Il Comune che ha lasciato ad uso di carcere circondariale uno stabile o locale di sua proprietà, ha diritto di chiedere al Governo una corrisposta per l'uso ed il mantenimento del medesimo posteriormente all'attuazione della legge com. del 1865. App. Lucca 20 Gen. 1875, *M.* 1875, p. 346.

2051 — L'obbligo dei Comuni Toscani in forza delle antiche leggi di fornire gratuitamente i locali delle carceri di custodia, cessò dopo l'annessione in forza del regol. gen. nelle carceri 27 Gen. 1861. App. Firenze 11 Marzo 1875, *M.* 1875, p. 382.

2052 — **Mandamentali** — Circ. Min. Int. 30 Giugno 1865, n. 28, portante istruzioni per l'esecuzione dell'art. 116 della legge comunale 20 Marzo 1865 e degli art. 53, 54, e 55 del Regolamento 8 Giugno stesso anno in ordine alle carceri mandamentali. *M.* 1865, p. 263.

2053 — Annessa alle carceri mandamentali deve essere la cosidetta sala degli esami o d'istruzione ove l'autorità giudiziaria possa attendere agli atti necessari per l'istruzione dei processi. Circ. Min. Interno 20 Settembre 1867, *M.* 1867, p. 313.

2054 — Circ. Min. Int. 29 Marzo 1871 contenente istruzioni per impedire l'evasione dalle carceri mandamentali. *M.* 1871, p. 149.

2055 — Circ. Min. Int. 19 Nov. 1882 per la sistemazione dei fabbricati addetti a carceri mandamentali. *M.* 1883, p. 99.

2056 — Fra carceri giudiziarie, e carcere mandamentale la differenza consiste in ciò, che il primo, è quello destinato al servizio d'un tribunale collegiale; ed il secondo invece, quello sito in località che sia sede di Pretura. Nota Min. Interno 24 Ottobre 1865, *M.* 1867, p. 31.

2057 — Dove già esiste un carcere circondariale o succursale capace di contenere anche i detenuti di competenza della Pretura mandamentale, non è punto necessario che venga creata una nuova ed apposita casa d'arresto, bastando a ciò quel carcere. Nota Min. Interno 8 Gennaio 1866, *M.* 1867, p. 23.

2058 — Tanto i beni rurali quanto i fabbricati devono prendersi indistintamente di mira quali basi del riparto che tra i Comuni deve essere fatto delle spese per il carcere mandamentale, in ragione della popolazione e della tassa fondiaria per la disposizione dell'art. 55 del Regolamento 8 Giugno 1865 n. 2321. Nota Min. Interno 13 Febbraio 1866, *M.* 1866, p. 78.

2059 — **Guardiani** — Circ. Min. Interno 16 Gennaio 1868 contenente istruzioni per la nomina degli agenti di custodia. *M.* 1868, p. 100.

2060 — In virtù degli art. 54 e 55 del Regolamento 8 Giugno 1865 per l'esecuzione della legge comunale, la proposta del personale di custodia delle carceri mandamentali, e l'amministrazione delle spese relative sono devolute alla rappresentanza del Comune capoluogo del Mandamento. C. S. 9 Novembre 1866, *M.* 1867, p. 74.

2061 — Secondo l'art. 54 del regol. com. spetta alla Giunta municipale il diritto di proporre i guardiani delle carceri mandamentali, ed al Prefetto di nominarli, sospenderli e rimuoverli. C. S. 29 Luglio 1873, *M.* 1873, p. 326.

2062 — A termini dell'art. 54 del regolamento 8 Giugno 1865 alla legge comunale, e del §. 8 delle istruzioni 30 Giugno medesimo, per tutte le carceri mandamentali, *tutti* gli agenti di custodia debbono ricevere un atto dalla Prefettura rispettiva, che li abiliti a stare in servizio. Nota Min. Interno 19 Novembre 1865, *M.* 1866, p. 19.

2063 — Lo stanziamento fatto d'ufficio dalla Dep. prov. di una maggior somma per stipendio al custode delle carceri non fa ostacolo che possa essere ammessa la nomina di una persona onesta e capace di esercitare il suo ufficio con uno stipendio minore. C. S. 19 Dicembre 1873, *M.* 1874, p. 24.

2064 — Agisce nei limiti delle sue attribuzioni il Prefetto, che per gravi motivi riflettenti la disciplina interna del carcere mandamentale, rimuove il guardiano ed ordina anche che la famiglia del medesimo sgombri dal locale del carcere. C. S. 29 Luglio 1873, *M.* 1873, p. 326.

2065 — E pure legale l'atto del Prefetto con cui nomina d'ufficio il successore al guardiano carcerario, trascorso il termine fissato alla Giunta municipale per farne la proposta. Id id.

2066 — Non si offende la libertà della Giunta con l'avvertimento che le facesse il Prefetto di non riproporre il guardiano rimosso, giacchè quell'avviso non ad altro sarebbe inteso che ad evitare una proposta che non sarebbe accolta. Id. id.

2067 — Qualunque denominazione voglia darsi al custode delle carceri com. d'impiegato governativo, o d'impiegato com. esso ha diritto nelle due ipotesi a far valere i suoi titoli alla pensione, quando abbia i requisiti voluti dagli art. 155 e 156 del D,

borbonico 12 Dic. 1816. — C. S. 19 Gen. 1883, *M.* 1883, p. 126.

2068 — Quando non sia contestata la regolarità della sua nomina, e risulti che abbia prestati per molti anni i suoi servizi al Comune, e sia stato stipendiato sul bilancio del Comune stesso rilasciando in favore di questo il 2 e mezzo per % del suo stipendio, concorrono a di lui favore gli estremi essenziali voluti dalla legge perchè al Comune incomba l'obbligo di far fronte alla spesa della pensione al medesimo dovuta. Id. id.

**CASSE DELLO STATO** — *Depositi e prestiti — postali di risparmio — pensioni civili e militari* —

2069 — **Cassa depositi e prestiti.** — R. Decreto 11 Agosto 1870 n. 5789 contenente disposizioni sul servizio del debito pubblico. *M.* 1870, p. 263.

2070 — Reg. 9 Dic. 1875 per l'amministrazione della cassa depositi e prestiti. *M.* 1876, p. 179 e 194.

2071 — Istruzioni 2 Ottobre 1876 sul servizio dei prestiti alle Provincie, ai Comuni, ed ai loro Consorzi. *M.* 1877, p. 17 e 35.

2072 — Risoluzione Ministero Finanze 10 Febbraio 1880 sulle comunicazioni agli interessati dei mutui contratti con la cassa dei depositi e prestiti. *M.* 1880, p. 29.

2073 — **Casse postali di risparmio.** — Legge 27 Maggio 1875 n. 2779 col quale furono istituite le casse postali di risparmio. *M.* 1876, p. 23.

2074 — Istruzioni 15 Giugno 1877, sui depositi nelle casse postali di risparmio per conto di Opere Pie e dei Comuni. *M.* 1877, p. 242.

2075 — **Casse delle pensioni civili e militari.** — Legge 7 Aprile 1881, sulla cassa delle pensioni civili e militari a carico dello Stato. *M.* 1881, p. 129.

2076 — Regolamento 16 Settembre 1881 per l'esecuzione della legge predetta. *M.* 1881, p. 337.

**CASSA DI RISPARMIO E ISTITUTI DI PRESTITO** — 2077 — Le casse di risparmio non possono oggi ritenersi Opere Pie, e perciò non sono soggette alla tutela delle Dep. prov. C. S. 29 Luglio 1869, *M.* 1869, p. 378.

2078 — Affinchè una cassa di risparmio possa essere considerata come O. P. è necessario che sia racchiusa nella misura dei depositi entro quei limiti ai quali possono elevarsi i risparmi della classe più bisognosa. C. S. 23 Ott. 1875, *M.* 1876, p. 96.

2079 — Non deve accogliersi la proposta di erigere in O. P. l'istituzione di una cassa di risparmio annessa al Monte di Pietà, anche perchè non sarebbe opportuno l'immischiare nè l' amministrazione nè il concorso del Monte, il quale essendo un' O. P. non deve porsi nell'eventualità di dover concorrere all'incremento di una istituzione il cui carattere pio sarebbe per lo meno assai dubbio. Id. id.

2080 — Non sarebbe conveniente di ammettere nello Statuto di una cassa di prestanze agrarie una disposizione che richiedesse l'intervento dell'autorità governativa per autorizzare il rilascio di copie, e permettere la lettura degli atti verbali dell'amministrazione. C. S. 18 Sett. 1875, *M.* 1876, p. 112.

2081 — Le casse di prestiti e risparmi istituite coi Monti frumentari soppressi devono annoverarsi fra le O. P. e spetta quindi al Min. dell'Interno, e non a quello di Agric. di esaminare lo statuto organico. C. S. 28 Aprile 1876, *M.* 1876, p. 336.

2082 — La solidarietà della condanna degli Amministratori di una cassa di risparmio, pel danno causato ai depositanti dalla loro cattiva gestione, ha il suo fondamento nel disposto dell'art. 1156 del cod. civ. — Cass. Torino 13 Aprile 1878, *M.* 1878, p. 206.

2083 — Le casse di risparmio in generale avuto riguardo al grande sviluppo che hanno preso, ed alla specialità e moltiplicità delle operazioni che compiono trovano la loro sede legittima nella categoria delle vere istituzioni di credito commerciale, anzichè in quella di Istituti di beneficenza. Cass. Torino 15 Maggio 1879, *M.* 1880, p. 16.

2084 — Perciò il cassiere di una cassa di risparmio che si rende colpevole di appropriazione indebita di denaro affidatogli in tale sua qualità è passibile dell'applicazione dell'art. 631 del cod. pen. Id. id.

2085 — Il Conciliatore non ha alcuna competenza a ricevere gli atti delle prestanze agrarie fatte ai contadini analfabeti da una cassa di risparmio e prestiti in cui si è consolidato il capitale proveniente dalla vendita del patrimonio d'un Monte frumentario soppresso. Nota Min. Ag. Ind. 31 Luglio 1871, *M.* 1872, p. 123.

**CATASTI** — 2086 — Decreto Min. Fin. 5 Ottobre 1865 che che dà facoltà ai Comuni che hanno perduto l'ufficio della conservazione del catasto, di far estrarre a proprie spese copia autentica delle mappe e catasti vigenti, riferibili al proprio territorio. *M.* 1865, p. 343.

2087 — Decreto Ministeriale 30 Giugno 1867 concernente la somministrazione ai Comuni, ai privati, ed ai corpi morali delle Provincie piemontesi delle copie delle nuove mappe catastali. *M.* 1867, p. 257.

2088 — Legge 11 Agosto 1870 all. *G.* sulle volture catastali. *M.* 1870, p. 258.

2089 — Reg. 24 Dicembre 1870, n. 1561 per la conservazione dei catasti dei terreni e dei fabbricati. *M.* 1871, p. 81.

2090 — R. D. 5 Giugno 1871, n. 267 che approva il regol. per la formazione del catasto dei fabbricati nelle diverse Prov. del Regno, esclusa quella di Roma. *M.* 1871, p. 214.

2091 — Legge 3 Maggio 1871, n. 202 che da facoltà ai Comuni di ottenere gratuitamente, ma coll'opera di loro incaricati copia dei catasti che non possiedono, e sulla stessa rilasciare estratti o certificati comunque sforniti di effetti giuridici. *M.* 1871, p. 151.

2092 — Reg. 2 Settembre 1871, n. 441 per l'esecuzione della legge predetta. *M.* 1871, p. 305.

2093 — Circ. Min. Finanze 29 Marzo 1873, sulle operazioni preliminari per la formazione del nuovo catasto dei fabbricati. *M.* 1873, p. 115.

2094 — D.Min. Fin. 14 Settembre 1876 che determina il compenso ai serventi comunali per la notificazione di atti concernenti il servizio della conservazione del catasto. *M.* 1877, p. 1.

2095 — Circ. Min. Fin. 29 Novembre 1881 sull'applicabilità della legge 11 Agosto 1870 alle volture catastali nel compartimento Ligure Piemontese. *M.* 1882, p. 4.

2096 — Risol. Min. Fin. 14 Dicembre 1882 sui certificati di notorietà per volture catastali. *M.* 1883, p. 34.

2097 — Non possono rilasciarsi alle Amministrazioni delle Prov. dei Consorzi e simili, estratti catastali senza il pagamento dei relativi diritti, poichè il reg. 24 Dic. 1870 n. 6151, non facendo distinzione tra i privati e le Amministrazioui suddette, non si può accordare a quest'ultime alcun trattamento di favore. Decis. Min. Fin. 6 Maggio 1871, *M.* 1871, p. 174.

2098 — Essendo l'ufficio catastale per la sua essenza e per la sua destinazione un ufficio com. spetta al Municipio, sotta la cui immediata sorveglianza è posto, il provvedere il locale per l'esercizio del medesimo. C. S. (Sez. riun.) 28 Marzo 1871, *M.* 1872, p. 12.

2099 — Nei rapporti della legge sulle tasse di bollo, le copie dei catasti che i Comuni possono ottenere gratuitamente, e gli atti occorrenti per ottenerle devono essere regolate secondo le ragioni comuni della legge stessa, e colle facilitazioni concesse dalle rispettive disposizioni, che hanno riferimento alle copie ed agli atti da compilarsi a norma della legge 3 Maggio 1871, n. 202 e relativo regol. Circ. Min. Fin. 12 Ottobre 1871, *M.* 1872, p. 34.

2100 — Occorrendo ai Comuni di aver copia non integrale ma soltanto parziale delle rispettive mappe catastali per dar esecuzione ad opere, possono ottenerle facendone domanda che giustifichi di averne bisogno per interessi generali e di pubblica utilità. Circ. Min. LL. PP. 21 Aprile 1873, *M.* 1873, p. 148.

2101 — Il Reg. 24 Dicembre 1870 ha soltanto unificati in quanto era possibile la parte amministrativa e tecnica del servizio catastale, senza toccare la economica, per la quale restano in vigore le analoghe disposizioni dei singoli Compartimenti; quindi i Comuni di Lombardia continuano ad essere obbligati alla manutenzione materiale censuario, e sono tuttora tenuti alla spesa di rinnovazione o riparazione dei libri censuari a norma delle antiche disposizioni speciali. Min. Fin. 10 Dic. 1872, *M.* 1873 p. 184.

2102 — I Catastari com. nelle antiche Provincie Subalpine non possono esigere alcun emolumento per i trasporti a colonna dei beni dei soppressi enti morali ecclesiastici. Note Min. Int. e Fin. 19 e 23 Giugno 1873, *M.* 1873, p. 216.

2103 — I Comuni che conservano una copia del catasto del territorio com. non possono imporre tassa a ciascun contribuente per la visione od ispezione volontaria di ogni partita ed intestazione catastale. Min. Int. 10 Giugno 1874, *M.* 1874, p. 218.

2104 — Le contravenzioni constate per mancanza o ritardata domanda di voltura a causa di mutazione di proprietà devono essere denunciate al P. M. presso il tribunale, perchè questo promuova l'applicazione della pena pecuniaria incorsa e ciò per l'art. 17 delle R. Patenti 8 Genn. 1839, tuttora vigenti nel compartimento Ligure Piemontese. Min. Fin. 4 Agosto 1875, *M.* 1875, p. 359.

2105 — In forza dei D. 12 Genn. e 13 Aprile 1807 non mai abrogati, tutti indistintamente i Comuni compresi nell'ex Regno Italico sono tuttora obbligati alla spesa per le operazioni del catasto. C. S. 24 Gennaio 1877, *M.* 1877, p. 62.

2106 — Nel disposto dell'art. 54 del regolamento 24 Dic. 1870, relativo alla conservazione dei catasti dei terreni e dei fabbricati, devesi ritenere implicita la esenzione per i Comuni di ogni spesa di rinnovazione e riparazione di registri ed atti catastali, poichè altrimenti sarebbe illusoria la esenzione da ogni diritto sancita dall'art. stesso. Min. Fin. 20 Luglio 1878, *M.* 1880, p. 102.

2107 — Lo Stato non è responsabile delle conseguenze degli errori, e delle ommissioni di volture, di cui si rendessero autori gli Ufficiali incaricati della conservazione dei catasti nell'ordinamento e funzioni di questi agendo lo Stato come Governo. Cass. Roma 19 Dic. 1879, *M.* 1880, p. 127. — Cass. Roma 14 Aprile 1880, *M.* 1880, p. 360.

2108 — Le R. Patenti 8 Genn. 1839 sulle volture catastali, sono abrogate dalla legge 11 Agosto 1870, all. G. di cui l'art. 3

sottrae le relative contravvenzioni all'autorità giudiziaria per attribuirle esclusivamente all'autorità amministrativa. Cass. Roma 7 Novembre 1881, *M.* 1882, p. 191.

2109 — L'art. 96 del regol. 24 Dic. 1870, se ha forza sospensiva per quei Comuni ove i libri e registri catastali sono da loro per intero conservati, non riguarda però che l'ordine interno del servizio, ossia la tenuta e la conservazione dei libri e registri, fino all'esecuzione compiuta dell'art. 4 dello stesso regol. a cui si riferisce. Id. id.

**CENSI** — *Affrancazioni* — *Quadri esecutivi, ruoli* — **Affrancazioni** — 2110 — Legge 24 Gennaio 1864 sull'affrancamento dell'enfiteusi. *M.* 1864, p. 33.

2111 — R. Decreto 31 Marzo 1864, n. 1725 per la esecuzione della legge 24 Genn. 1864 relativa all'affrancamento dei canoni enfiteutici, livelli, censi, decime, legati pii ed altre simili prestazioni dovute a corpi morali. *M.* 1864, p. 177.

2112 — Circ. Min. Int. 9 Ottobre 1864 n. 7794 sull'affrancamento dei canoni enfiteutici nelle Provincie Siciliane. *M.* 1864, p. 321.

2113 — Circ. Min. Int. 15 Marzo 1865, n. 1265 con cui si comunica un parere del Consiglio di Stato che ritenne che per le leggi 3 Agosto 1862 e 24 Genn. 1864, sieno cessate in Sicilia le norme eccezionali delle vendite di immobili ed alienazioni di canoni e censi delle Opere Pie stabilite coi RR. DD. 16 Febbraio e 29 Marzo 1852. *M.* 1865, p. 99.

2114 — Circ. Min. G. G. 25 Giugno 1875 sulle norme da osservarsi per l'affrancazione di canoni, censi, ed altre prestazioni. *M.* 1875, p. 257.

2115 — Legge 29 Genn. 1880 sulle affrancazioni di rendite e prestazioni dovute al Demanio, al fondo pel Culto, ed all'Asse ecclesiastico in Roma. *M.* 1880, p. 65.

2116 — Non ostante l'attuazione del nuovo codice civile, sussiste sempre nei debitori di censi ed altre simili prestazioni annue perpetue, si redimibili che irredimibili verso i Corpi morali, il diritto che loro assicura la legge 24 Genn. 1864 di affrancarsene mediante remissione di equivalente rendita sul gran libro del debito pubblico. Min. Int. 5 Luglio 1866, *M.* 1867, p. 14.

2117 — La legge 24 Genn. 1864 sull'affrancamento dei censi, livelli, ecc. dovuti ai Corpi morali, non è stata abrogata dal cod. civ. italiano o dalle disposizioni transitorie per la attuazione del medesimo, contenute nel R. Decreto 30 Novembre 1865, è quindi applicabile anche contro i Comuni, ed è pure applicabile per censi bollari, quandocumque ecc. App. Torino 7 Dicembre 1866, *M.* 1867, p. 151. — App. Napoli 9 Giugno 1871, *M.* 1872, p. 23. — App. Casale 18 Marzo 1872, *M.* 1873, p. 136. — App. Napoli 19 Feb. 1873, *M.* 1874, p. 39. — Cass. Napoli 27 Gennaio 1874, *M.* 1874, p. 192. — Cass. Napoli 9 Dic. 1873, *M.* 1874, p. 240. — Cass. Napoli 10 Dic. 1874, *M.* 1875, p. 63. — Cass. Napoli 6 Marzo 1875, *M.* 1875, p. 272.

2118 — Dopo la pubblicazione del codice civile non è più concesso di affrancarsi dai censi, livelli, enfiteusi ccc. neppure spettanti ai corpi morali, mediante cessione a valor nominale di tanta rendita pubblica al 5 0[0 eguale all'ammontare delle annue prestazioni suddette. Cass. Napoli 23 Nov. 1871, *M.* 1872, p. 57.

2119 — Anche per l'affrancazione dei canoni censi ecc. dovuti ai Corpi morali in Sicilia debbono osservarsi le disposizioni della legge 24 Gennaio 1864, esclusa ogni ingerenza delle Commissioni contemplate nei Sovrani Decreti 16 Febbraio e 29 Marzo 1855, che hanno cessato, per quanto rifletta le affrancazioni, di essere in vigore. C. S. e Circ. Min. Int. 9 Ottobre 1864, n. 7794, *M.* 1864, p. 321.

2120 — La legge 24 Gennaio 1864 non è solo applicabile alle prestazioni reali, ma anche alle rendite semplici, alle soggiogazioni, e simili. Cass. Palermo 6 Aprile 1878, *M.* 1879, p. 16.

2121 — I censi di Bolla Piana sono compresi nella legge 24 Gennaio 1864 non altrimenti che le altre rendite perpetue. App. Casale 18 Marzo 1872, *M.* 1873, p. 236.

2122 — La legge 24 Gennaio 1864 non comprese le prestazioni di mutuo a termine per le quali volendo redimere il capitale occorre farne la restituzione nella medesima somma numerica espressa nel contratto. Ap. Napoli 9 Giugno 1871, *M.* 1872, p. 23.

2123 — Le disposizioni della legge 24 Gennaio 1864 sulle affrancazioni, essendo di carattere eccezionale, e concernendo i soli corpi morali, non si possono estendere ai semplici legati che quantunque perpetui, non rivestano la qualità di corpi morali. Cass. Torino 12 Agosto 1873, *M.* 1873, p. 301.

2124 — Nelle affrancazioni di beni livellari di manomorta che si operano mediante la consegna di una quantità di rendita pubblica corrispondente al canone da affrancarsi, la diminuzione a cui la rendita soggiace dopo che vi fu imposta la tassa di R. *M.* deve sopportarsi dall'utilista, e non dal direttario. Cass. Firenze 19 Giugno 1873, *M.* 1873, p. 300. — Cass. Firenze 14 Nov. 1873, *M.* 1874, p. 186. — Cass. Napoli 1 Dicembre 1874, *M.* 1875, p. 175.— Cass. Roma 30 Gennaio 1877, *M.* 1877, p. 127.

2125 — Perciò l'utilista affrancante, alla quantità di rendita nominalmente corrispondente al canone, deve aggiungerne altrettanta, quanto basti a rappresentare rea

mente quella quota di cui la rendita per cagione dell'imposta rimane diminuita. Cass. Firenze 19 Giugno 1873 *M.* 1873, p. 300.

2126 — *Contro* — La tassa di R. M. sulla rendita inscritta è a peso del corpo morale, non dell'affrancante, e non può quindi importare aumento della rendita da cedersi per l'affrancamento. App. Napoli 19 Febbraio 1873, *M.* 1874, p. 39. — Cass. Palermo 18 Agosto 1877, *M.* 1878, p. 96.

2127 — Quantunque nel contratto di enfiteusi, di censuazioni o simili fosse scritto il patto di corrispondere le annualità, non diminuite da qualunque tassa imposta o da imporsi, chi affranca in base alla legge 24 Gennaio 1864 censi canoni, ed altre prestazioni annuali dovute a corpi morali, non è tenuto al pagamento della tassa di R. M. sulla corrispondente rendita inscritta nel libro del debito pubblico a favore del corpo morale. App. Roma 19 Dicembre 1871, *M.* 1872, p. 139.

2128 — La legge 24 Genn. 1864 contenendo un'eccezione al diritto comune in ordine al riscatto delle rendite spettanti ai vari enti ivi designati, dev'essere intesa in senso restrittivo, in guisa cioè che non sia aggravata la condizione di alcuno fuori dei termini della legge medesima. Cass. Torino 26 Maggio 1876, *M.* 1876, p. 288.

2129 — Le O. P. private, non potendo assumersi sotto il concetto di stabilimenti pubblici o di corpi morali di manomorta, non sono soggette alla disposizione di detta legge. Id. id.

2130 — Si deve guardare al carattere attuale dell'ente direttario per decidere se il medesimo sia o no compreso tra gli enti soggetti al riscatto eccezionale introdotto dalla legge 24 Gennaio 1864, non già al carattere che l'ente medesimo potrà assumere in futuro all'evenienza di certe condizioni. Id. id.

2131 — In qualunque modo l'enfiteusi venga per alienazione volontaria o forzata trasportata fuori della sfera compresa nell'investitura, vi ha luogo al pagamento del laudemio. Id. id.

2132 — Nelle affrancazioni non è dovuto il laudemio, quando esso non procede, nè da patti, nè dalla legge del tempo. App. Catanzaro 30 Settembre 1872, *M.* 1873 p. 281.

2133 — La facoltà d'alienare concessa all'enfiteuta dal cod. civ. senza obbligo di ottenere il consenso del direttario, si estende anche alle enfiteusi costituite sotto l'impero delle leggi anteriori che esigevano tale consenso. Cass. Napoli 23 Luglio 1874, *M.* 1875, p. 63.

2134 — Il compratore d'una parte del fondo enfiteutico, può affrancarlo per l'intera. Id. id.

2135 — L'enfiteuta che ha dato in subenfiteusi il fondo, ha diritto di affrancare nei termini della legge 24 Gennaio 1864 il canone dovuto ad un corpo morale. App. Roma 24 Febb. 1875, *M.* 1875, p. 272 — Cass. Firenze 18 Set 1875, *M.* 1876, p. 255.

2136 — Si è in diritto di affrancare il canone sino a quando il fondo enfiteutico non è passato nelle mani del direttario per la infrazione alle convenzioni stipulate. App. Catanzaro 30 Set 1872, *M.* 1873, p. 281.

2137 — Non è fondata la decisione della Dep. che ricusa d'approvar l'affrancazione di una rendita annua spettante ad un O. P. mediante l'assegno di una rendita corrispondente in cartelle del debito pubblico. C. S. 17 Marzo 1876, *M.* 1876, p. 255.

2138 — Se un Comune consente all'affrancazione di un canone enfiteutico ad esso dovuto, e la Dep. prov. vi nega la sua approvazione, l'enfiteuta non può far valere i suoi diritti mediante ricorso in via amministrativa, ma deve rivolgersi ai tribunali ordinari. Nota Min. Int. 27 Giugno 1871, *M.* 1871, p. 266.

2139 — Quando la prestazione sia dovuta da più possessori del fondo, e sia stata riscossa per oltre 10 anni continui separatamente dai diversi obbligati, però con tutte le proteste e riserve per l'indivisibilità del credito, non può domandarsi l'affrancazione da uno dei debitori per la sola sua quota. Cassaz. Napoli 27 Genn. 1874, *M.* 1874 p. 192.

2140 — In un contratto d'enfiteusi può il concedente stipulare in suo favore la facoltà di chiedere la devoluzione del fondo enfiteutico anche in altri casi che non siano previsti dall'art. 1565 del cod. civ. ma non si può in nessun caso derogare al diritto prevalente dell'enfiteuta di redimere il fondo nei modi indicati dal precedente articolo. Cass. Torino 2 Maggio 1873, *M.* 1873, p. 206.

2141 — La concessione fatta in tempi remoti da un Comune in corrispettivo di ricevute obblazioni a vari particolari e loro successori in perpetuo, di beni com. mediante pagamento di canone annuo al Comune, e con riserva a favore di questo e dei suoi terrieri di date piante e dei loro frutti, costituisce un contratto essenzialmente analogo all'enfiteusi; e perciò ai fondi di cui in esso si tratta si applica l'affrancazione autorizzata dalla legge 13 Luglio 1857. Cass. Torino 1 Genn. 1877, *M.* 1877, p. 111.

2142 — Questa si opera a vantaggio degli utilisti, non solo rispetto al canone annuo da pagarsi al Comune, ma anche rispetto a tutti i diritti accessori che egli si fosse riservato, e per sè e per i terrieri sui fondi stessi, in guisa che i fondi rimangano interamente svincolati. Id. id.

2143 — Apertosi il giudizio di graduazione, il corpo morale creditore di un censo acquistando il diritto di ottenere l'effettivo capitale del censo stesso, non può essere costretto a ricevere tanta rendita sul debito pubblico quanta corrisponde all'annua prestazione. App. Bologna 6 Agosto 1872, *M.* 1873, p. 222.

2144 — La massima secondo la quale i creditori possono far valere tutti i diritti che competono al loro debitore non si applica trattandosi del diritto di affrancamento e del modo di riscatto introdotto dalla legge 24 Gennaio 1864 in ordine ai censi dovuti ai corpi di manomorta. Cass. Torino 20 Febbraio 1874, *M.* 1874, p. 236.

2145 — Il diritto di riscatto sanzionato dalla detta legge, cessa quando il fondo non è più nel dominio del debitore, e del primitivo possessore. Id. id.

2146 — *Contro* — I creditori possono nel loro interesse far valere il diritto del debitore di affrancare i beni di costui a sensi dell'art 1 legge 24 Gennaio 1864, giacchè non si tratta di un'azione personale del debitore, ma di un interesse esclusivamente pecunario che fa parte dei beni del debitore vincolati alla comune garanzia dei creditori. Cass. Torino 21 Giugno 1872, *M.* 1872, p, 298.

2147 — Con l'attuazione della legge 24 Gennaio 1864 non ha cessato di essere efficace il patto inserto in una costituzione di rendita fondiaria a favore di un corpo morale, che la rendita non potesse riscattarsi, prima cha fossero decorsi anni 30 dal giorno della sua costituzione. Cass. Torino 3 Marzo 1875, *M.* 1875, p. 142.

2148 — **Quadri esecutivi; ruoli.** — I quadri esecutivi delle annualità di censi, livelli e simili regolarmente pubblicati, in quanto non sieno stati in tempo utile contradetti, o in quanto la contraddizione sia stata respinta suppliscono al titolo che per caso fosse mancante; e come ogni altro titolo essi sono prescrivibili nel corso di trent'anni. Circ. Min Finanze 9 Giugno 1868, *M.* 1868, p. 297.

2149 — L'interruzione della prescrizione non può più farsi mediante la ripubblicazione dei quadri in via amministrativa, a termini del R. Decreto 30 Gennaio 1817, ma invece qualunque sia la natura e la provenienza dei cespiti compresi nei detti quadri, la pubblica Amministrazione non può provvedere alla loro sicurezza, se non nei modi indicati dai vigenti codici civili e di procedura, cioè mediante amichevole ricognizione da parte del debitore, o mediante citazione in giudizio. Circ. Min. Finanze 9 Giug. 1868, *M.* 1868, p. 297.

2150 — Circ. Min. Int. 28 Nov. 1874 sui ruoli esecutivi per la riscossione di canoni e censi ed altre prestazioni nelle Provincie meridionali. *M.* 1875, p. 6.

2151 — Circ. Min. Fin. 30 Sett. 1879 per l'esclusione dall'accertamento e dai ruoli dei redditi dovuti da corpi morali al Demanio dello Stato. *M.* 1879, p. 353.

2152 — L'autorità amministrativa può continuare a sopraintendere alla formazione dei ruoli complessivi di rendite demaniali dei Comuni e delle Opere Pie nelle Provincie meridionali a tenore del R. Decreto 30 Gennaio 1817, e non spetta all'autorità giudiziaria che di sentenziare sulle opposizioni che insorgessero. Circ. Min. Int. 8 Agosto 1865, *M.* 1865, p. 295.

2153 — Anche dopo la legge 20 Marzo 1865 sul contenzioso amministrativo, ed i novelli codici, rimasero in vigore nelle Provincie meridionali i Decreti 19 Dicembre 1816, 30 Gennaio e 19 Novembre 1817 e 2 Maggio 1823, per la compilazione ed il rinnovamento dei ruoli collettivi redditizi per censi e prestazioni alle O. P. laicali. Cass. Napoli 16 Marzo 1872, *M.* 1872, p. 317.

2154 — Per rinnovare i ruoli i Presidenti della Cong. di carità e degli speciali stabilimenti debbono riunire le rispettive rappresentanze, perchè, compiendosi il trentennio dall'approvazione degli ultimi ruoli esecutivi, ciascuna di esse per le O. P. del proprio Comune, ed a scanso di personale responsabilità ne curi la rinnovazione, serbate le cautele delle istruzioni regolamentarie del 10 Ottobre 1818, 2 Giugno 1819, 1 Gennaio 1840, e 7 Giugno 1856. Cass. Napoli 16 Marzo 1872, e Nota Min. Int. 12 Aprile detto. *M.* 1872, p. 318.

2155 — Coll'attuazione del cod. civ. hanno cessato di aver vigore le disposizioni legislative esistenti nelle Provincie meridionali, intorno alla pubblicazione e rinnovazione dei ruoli esecutivi per canoni, censi, ed altre prestazioni dovuti allo Stato, alle O. P. e ad altri enti morali. Circ. Min. Int. 19 Ott. 1877, *M.* 1877, p. 323.

2156 — Quando si tratti di copie o di estratti di ruoli resi esecutori posteriormente alla pubblicazione dei nuovi codici, o si tratti di completare ruoli anche anteriori, che non contengono nei loro originali il decreto di esecutorietà, le Prefetture non possono rilasciare le dette copie, nè apporvi ex novo l'ordinanza dell'esecutorietà. Circ. Min. Int. 13 Aprile 1878, *M.* 1878, p. 145.

2157 — Nelle Provincie meridionali in forza dei titoli o quadri esecutivi, formati in conformità dei D. 30 Gennaio 1817 e 2 Maggio 1823, possono astringersi i debitori in essi segnati al pagamento dei censi e delle annualità loro addebitate, dappoichè siffatti ruoli sono titoli sufficienti ad agire personalmente. Cass. Napoli 3 Dic. 1879, *M.* 1880, p. 141.

2158 — Scorso il trentennio, i ruoli esecutivi regolarmente formati a tenore delle

leggi napoletane, sono efficaci come documenti probatori delle obbligazioni. Cass. Napoli 8 Marzo 1880, *M.* 1880, p. 384.

2159 — I terzi possessori del fondo enfiteutico non possono contro il dominio diretto prescrivere la prestazione del canone. Id. id.

2160 — Il ruolo dei debitori di annualità o prestazioni a favore dei Comuni o dei luoghi Pii rinnovato e reso esecutivo prima del trentennio produce tutto l'effetto giuridico della interruzione della prescrizione, anche quando in esso si fosse ommessa l'indicazione degli attuali debitori in rappresentanza degli antichi. Cass. Roma 2 Febb. 1881, *M.* 1881, p. 156.

2161 — Vale ad interrompere la prescrizione trentenaria del titolo, il pagamento delle annualità per un canone enfiteutico. Cass. Roma 1 Marzo 1881, *M.* 1881, p. 334.

2162 — Il ruolo esecutivo di canoni enfiteutici, non ha bisogno di rinnovazione dopo 28 anni per effetto dell'art. 2146 delle leggi civili, e del D. 10 Febb. 1838. Id. id.

2163 — I D. del 1817 e 1828 sui quadri dei debitori debbono considerarsi abrogati, avendo la materia relativa alla rinnovazione dei ruoli formato oggetto di esplicite disposizioni contenute negli art. 2136 del cod. civ. e 146 del cod. prov. civ. Cass. Napoli 8 Maggio 1882, *M.* 1883, p. 382.

2164 — Quindi è inefficace un ruolo rinnovato dopo la predetta legge nei modi portati dai precedenti D. Id. id.

**CENSIMENTO** *della popolazione e degli animali.*

2165 — Legge 20 Giugno 1871, n. 297 che ordina il nuovo censimento generale della popolazione. *M.* 1871, p. 209.

2166 — Legge 15 Luglio 1881 pel nuovo censimento generale della popolazione al 31 Dic. 1881, *M.* 1881, p. 225.

2167 — Reg. 23 Agosto 1881 per l'esecuzione del censimento generale della popolazione del regno. *M.* 1881, p. 321.

2168 — Cir. Min. Agr. 1 Nov. 1881 sul censimento generale della popolazione. *M.* 1881, p. 353.

2169 — R. D. 16 Agosto 1882 che dichiara la popolazione legale nel Regno accertata dal censimento generale, *M.* 1882, p. 325.

2170 — Reg. 3 Ottobre 1875, N. 2711, per la esecuzione della legge 1 Ottobre 1873 sul censimento generale dei cavalli e muli. *M.* 1875, p. 305.

2171 — R. D. 6 Ott. 1880 che ordina il censimento generale degli animali asinini, bovini, ovini, caprini e suini. *M.* 1880, p. 321.

2172 — Reg. 10 Ott. 1880 per la esecuzione del censimento generale del bestiame. *M.* 1881, p. 3.

2173 — Cir. Min. Int. 4 Aprile 1871 sull'invio annuale del riparto del contingente quadrupedi, che le Provincie devono somministrare all'esercito in caso di mobilitazione. *M.* 1881, p. 146.

2174 — Circ. Min. Int. 27 Luglio 1882, sulla rivista gen. di cavalli e muli esistenti nel Regno. *M.* 1882, p. 274.

2175 — L'autorità giudiziaria è la sola competente ad infliggere le ammende portate dall'art. 5 della legge 1 Ott. 1873 per la mancata presentazione di quadrupedi alla rivista; e perciò l'esazione delle dette ammende deve essere fatta dai Cancellieri giudiziari. Cir. Min. Fin. 21 Maggio 1879, *M.* 1879, p. 354.

**CHIESA PARROCCHIALE** — 2176 — Delle novità operate intorno alla Chiesa parrocchiale nell'interesse dell'edifizio e dei parrocchiani debbono rispondere tanto la ordinaria amministrazione della Chiesa nella persona del Parroco, quanto il Comune quale amministratore dell' interesse dei parrocchiani ed ordinatore delle opere stesse. App. Casale 17 Gennaio 1868, *M.* 1868, p. 152.

2177 — Un piccolo sussidio volontariamente elargito dal Comune alla Chiesa parrocchiale, non attribuisce al Consiglio comunale un'assoluta ingerenza sulla amministrazione dei beni di spettanza della detta Chiesa, e la facoltà di poterne esaminare i conti. C. S. 28 Nov. 1868, *M.* 1869, p. 154.

2178 — I conti delle amministrazioni delle Chiese parrocchiali sono solo soggetti all'esame del Consiglio comunale, quando esse Chiese ricevano dal Comune sussidi obbligatori o per contratto o per legge, nel senso dell'art. 237 della legge comunale. C. S. 28 Nov. 1868, *M.* 1869, p. 154. — Nota Min. G. G. 4 Marzo 1870, *M.* 1870, p. 87.

2179 — I capitali disponibili delle Chiese parrocchiali debbono essere impiegati, invece che con mutuo con ipoteca, nell'acquisto di cartelle del debito pubblico. Min. G. G. 20 Nov. 1872, *M.* 1873, p. 51.

2180 — E' di competenza dei tribunali ordinari il giudicare nelle contestazioni sui conti insorte fra le Opere parrocchiali ed i loro tesorieri. App. Parma 23 Gennaio 1872, *M.* 1873, p. 64.

2181 — Nell'obbligo spettante ai parrocchiani in forza delle RR. Patenti 9 Gennaio 1824, di sostenere le spese occorrenti alle riparazioni e manutenzioni delle fabbriche parrocchiali, non devono intendersi inclusi i soli abitanti di fatto della Parrocchia, ma tutti coloro che possedano beni nel territorio compreso nella circoscrizione parrocchiale, che profittano del culto o per se stessi, o pei coltivatori della loro terra o pei loro dipendenti a qualsivoglia titolo. C. S. 12 Febbraio 1873, *M.* 1873, p. 80.

2182 — Il riparto si deve operare, secondo il sistema delle altre spese obbligatorie, cioè sulla base delle contribuzioni di-

rette sopra tutti i proprietari delle frazioni costituenti la Parrocchia, sieno o no residenti nella medesima. Id. id.

2183 — Non può dirsi estraneo agli interessi del Comune il conoscere se una Chiesa sia di patronato di privati, o di libera collazione, per le conseguenze giuridiche che al Comune derivano, in quanto massime alle spese occorrenti per i restauri della medesima. C. S. 25 Agosto 1883, *M.* 1883, p. 343.

**CIMITERI** — *Generali — Spese per cimiteri; tumulazione — Sepoltura e cremazione — Tasse — Soppressione, costruzione, ampliamento.*

2184 — **Generali** — Circ. Min. Interno 30 Sett. 1870, n. 21169, contenente istruzioni per la polizia igienica dei cimiteri. *M.* 1870, p. 353 e 372.

2185 — I cimiteri debbono essere considerati non solamente dal lato religioso, ma anche in riguardo alla civiltà ed all'ordine pubblico, epperciò debbono essere sotto la direzione e speciale tutela delle autorità civili. Circ. Min. Interno 1 Ott. 1867, *M.* 1868, p. 34.

2186 — L'obbligo della spesa per i cimiteri, senza distinzione di culto, imposto ai Comuni dalla legge com. non si estende fino al punto che ogni culto tollerato debba avere un separato cimitero, ma basta che le comunioni religiose tollerate abbiano nel cimitero generale un luogo a parte nei modi prescritti dall'igiene. C. S. 1 Aprile 1865, *M.* 1866, p. 19.

2187 — Nelle Provincie Toscane deve ritenersi cessata l'antica legislazione che poneva l'onere della spesa dei cimiteri a carico dei Parrochi e dei Patroni; essendocchè questa spesa a termini dell'art. 116 n. 11 della legge 20 Marzo 1865 anche in quelle Provincie deve andare a tutto carico dei Comuni. Nota Min. G. e G. 12 Apr. 1866, *M.* 1866, p. 177.

2188 — Dopo la promulgazione della legge com. hanno cessato d'aver vigore le consuetudini e disposizioni speciali sui cimiteri che regolavano questa materia nelle diverse Provincie del Regno; tuttavia la legge non ha annullato i diritti perfetti ed altri titoli acquisiti dai Comuni. C. S. 18 Sett. 1866, *M.* 1866, p. 367.

2189 — Non si verifica espropriazione per pubblica utilità, nè è applicabile la legge relativa, quando il fondo privato non è tolto nè in tutto nè in parte alla proprietà di chi lo possiede, ma solo viene esso a subire per l'opera di pubblica utilità un danno conseguenziale ed indiretto, pel quale non compete indennità di sorta. Cass. Firenze 14 Febb. 1881, *M.* 1881, p. 267.

2190 Non è dovuta indennità alcuna per le servitù legali cui sono sottoposti i terreni situati nella periferia di 200 metri dai cimiteri. Id. id.

2191 — Un cimitero deve essere considerato come opera di utilità pubblica, quantunque costruito sopra un terreno acquistato da un Comune per trattativa privata anzichè per espropriazione. Id. id.

2192 — **Spese per i cimiteri e tumulazioni.** — La spesa pel cimitero è obbligatoria, nè vale addurre per dispensarsene d'aver altri e più stringenti bisogni. C. S. 9 Ottobre 1866, *M.* 1867, p. 188.

2193 — Nelle spese obbligatorie relative ai cimiteri devono comprendersi tutte quelle relative alla scelta delle località nella quale deve stabilirsi il cimitero, e quindi quelle occorse per le perizie eseguite dagli uomini dell'arte. C. S. 29 Giug. 1866, *M.* 1866, p. 275.

2194 — È obbligatoria pel Comune la spesa di restauro del cimitero, nè regge la pretesa che debba essere sopportata da altri, poichè anche in tal caso spetta al Comune di anticiparla, salvo di far valere le sue ragioni di rimborso verso chi crede. C. S. 4 Luglio 1871, *M.* 1871, p. 294.

2195 — Il Comune nel quale si trova un Manicomio prov. non ha diritto di ottenere il concorso obbligatorio della Provincia nelle spese di costruzione del cimitero comunale in proporzione dell'aumento della mortalità annua prodotta dai decessi che avvengono nel detto Manicomio, neppure se per tale causa il vecchio cimitero divenisse insufficiente e se ne dovesse costruire uno nuovo. Min. Int. 6 Maggio 1875, *M.* 1875, p. 197. — C. S. 30 Ottobre 1875, *M.* 1876, p. 9.

2196 — Non solo è obbligatoria per l'intiero Comune la spesa del mantenimento del cimitero del Capoluogo, ma anche quella dei cimiteri delle Frazioni, quando si creda necessaria o conveniente la loro esistenza. C. S. 11 Agosto 1875, *M.* 1875, p. 298.

2197 — Nello stato presente della legislazione la spesa per il mantenimento dei cimiteri non è una spesa di culto, giacchè se in passato essi dipendevano dall'autorità ecclesiastica, ora dipendono dai Comuni. Id. id.

2198 — Un Comune non può essere obbligato a sopportare le indennità dovute ad una Commissione sanitaria incaricata dal Prefetto, per sua propria iniziativa, di scegliere la località per la costruzione di un cimitero, senza che abbia previamente invitato il Comune a provvedere alla scelta a norma della vigente legge e regol. sanitario, e senza che il Comune si sia rifiutato od astenuto di provvedere. C. S. 6 Dic 1876, *M.* 1877, p. 45.

2199 — Le spese tutte che hanno riguardo alla polizia ed all'ordinamento dei cimiteri sono ad esclusivo carico del Comune, e non possono sotto veruna forma o pretesto porsi a carico delle famiglie, i cui morti ricevono sepoltura nel cimitero com. C. S. 21 Luglio 1877, *M.* 1877, p. 314.

2200 — Nelle dette spese si comprendono quelle per l'apposizione dei cippi sulle sepolture comuni, avendo essi lo scopo di indicare colla progressione del loro numero le varie inumazioni. Id. id.

2201 — Ai membri della Commissione sanitaria che ai termini dell'art. 62 del regolamento 6 Settembre 1874 vengono inviati nei Comuni per la visita del luogo destinato per la costruzione del cimitero, compete la stessa indennità di L. 20 al giorno, stabililita cogli art. 109 e 136 del detto regolamento per le visite delle farmacie, e per le altre visite, ispezioni, e perizie sanitarie. C. S. 21 Gennaio 1882, *M.* 1882, p. 93.

2202 — Perciò la Dep. non potrebbe ordinare il pagamento d'ufficio a carico d'un Comune per una somma superiore attribuitasi arbitrariamente dai membri della Commisssione. Id. id.

2203 — Tale provvedimento sarebbe tanto più revocabile se la Dep. in mancanza od insufficienza di fondi in bilancio, avesse ordinato la spedizione del mandato, senza prima procedere al relativo stanziamento d'ufficio. Id. id.

2204 — La legge dichiarando obbligatoria per i Comuni la spesa pel cimitero com. non ha imposto ad essi l'obbligo di mantenere più cimiteri a comodo delle Frazioni: e perciò quando un Comune mantiene un cimitero di capacità sufficiente pei bisogni dell'intiera popolazione non può essere costretto a spese ulteriori pel fatto che una Frazione preferisca seppellire i suoi defunti in un cimitero diverso da quello com. C. S. 7 Ott. 1882, *M.* 1882, p. 382.

2205 — E' da osservarsi tuttora nelle Provincie Venete il Decreto 2 Ottobre 1865 del Ministero di Stato di Vienna pel quale è stabilito che i Comuni non sono obbligati a rifondere agli ospedali le spese di tumulazione degli individui morti negli Spedali medesimi. C. S. 3 Luglio 1871, *M.* 1872, p. 328.

2206 — Secondo le disposizioni del Governo Austriaco 2 Ottobre 1865 vigenti nel Veneto le spese di tumulazione debbono essere sommate e comprese nelle spese di cura e di mantenimento degli infermi, ossia nelle tariffe della spedalità. C. S. 14 Gennaio 1874, *M.* 1874, p. 74.

2207 — L'art. 124 del R. D. 23 Dicembre 1865 sulla tariffa in materia penale, non pone alcuna distinzione fra i cadaveri di persone siano esse note od ignote; e perciò le relative spese di sepoltura devono andare a carico del Comune nel cui territorio sono stati trovati i cadaveri. C. S. 4 Luglio 1877, *M.* 1877, p. 270.

2208 — Non ha più alcun vigore la Circ. Austriaca del 17 Febb. 1826 relativa alla tumulazione dei cadaveri. Id. id.

2209 — Nella spesa pei cimiteri devesi comprendere anche quella relativa al trasporto ed al seppellimento dei cadaveri nel cimitero quando l'uno e l'altro sèguano nelle forme ordinarie, senza distinzione di classi sociali. C. S. 26 Ottobre 1877, *M.* 1877, p. 358.

2210 — La spesa per la tumulazione dei cadaveri è obbligatoria per i Comuni ove accade la morte e la tumulazione. C. S. 28 Genn. 1876, *M.* 1877, p. 191. — C. S. 5 Nov. 1881, *M.* 1882, p. 30. — C. S. 7 Genn. 1882, *M.* 1882, p. 176. — C. S. (Sez. riun.) 21 Aprile 1883, *M.* 1883, p. 366.

2211 — Le spese di sepoltura dei condannati morti nelle case di pena, e nei bagni penali non devono far carico ai Comuni, ma devono imputarsi sul fondo particolare dei condannati, ed in sussidio di quello di riserva. Cass. Napoli 16 Aprile 1883, *M.* 1883, p. 254.

2212 — Nelle spese di sepoltura si devono comprendere anche quelle per le casse mortuarie. Cass. Napoli 16 Aprile 1883, *M.* 1883, p. 254.

2213 — **Sepoltura, trasporto e cremazione**. — Circ. Min. Int. 31 Marzo 1861, sulla sepoltura degli acattolici. *M.* 1862, p. 18.

2214 — E' vietato di dar sepoltura nelle chiese, tempi, cappelle ed altri luoghi destinati al culto posti nelle città, terre e borghi. La tumulazione però dei cadaveri nelle cappelle gentilizie, od all'intorno delle chiese, cappelle destinate al culto pubblico, ma poste all'aperta campagna, e che non sieno chiese parrocchiali è permessa, salvo la osservanza di quelle cautele igieniche che saranno riconosciute necessarie dal Prefetto della Provincia dove dette cappelle e chiese trovansi situate. Circ. Min. Interno 25 Gennaio 1867, n. 8, *M.* 1867, p. 71.

2215 — Violano il disposto dell'art. 385, del cod. civ. soltanto coloro che eseguiscono la inumazione di un cadavere, o ne danno gli ordini per eseguirla, quando sanno che manca l'autorizzazione, oppure non si accertano che essa esista quando ciò loro incombe. App. Torino 30 Ottobre 1866, *M.* 1867, p. 84.

2216 — Nessuna legge esiste che imponga ai Parrochi o a chi per essi, di doversi accertare dell'esistenza dell'autorizzazione prima di poter procedere ai funerali. Id. id.

2217 — Ritenuta la massima generale che le inumazioni debbano aver luogo nei recinti dei cimiteri comuni, verrà in questi, ove già non esistano apposite località, destinata una parte dell'area da distinguersi dalla rimanente pei seppellimenti degli acattolici. Circ. Min. Int. 1 Ott. 1867, *M.* 1868, p. 34.

2218 — Non si possono ammettere classificazioni fra i defunti che appartengono allo stesso culto, come pei suicidi, pei giustiziati, annegati ecc. giacchè la sepoltura

entro il recinto comune deve essere fondata unicamente sulla differenza dei culti professati dagli individui. Id. id.

2219 — Nè la qualità di membri della Giunta nè la ingerenza che le autorità municipali esercitano sulla polizia dei cimiteri, può impedire che si proceda contro ai medesimi quando ve ne sia motivo, come per le contravvenzioni ai precetti sulle inumazioni che trovano la loro sanzione nell'art. 517 del cod. pen. Cass. Torino 17 Novembre 1871, *M.* 1872, p. 11.

2220 — Non è un obbligo che gravi il Parroco quello di fornire i mezzi onde i cadaveri sieno trasportati in casse o bare coperte, sebbene sia invitato dalla famiglia del defunto ad accompagnare il cadavere in Chiesa. Cass. Firenze 10 Maggio 1874, *M.* 1874, p. 254.

2221 — Il cadavere della donna maritata, deceduta senza prole e senza testamento, può essere reclamato dai genitori e dai germani per depositarlo nella propria cappella familiare, non avendo diritto il marito di opporvisi. App. Napoli 23 Dic. 1874, M. 1875, p. 59.

2222 — Non basta nel trasporto dei cadaveri una copertura qualsiasi, ma si vuole la copertura della bara o della cassa ove il cadavere è collocato, e si vuole che questa copertura sia tale da sottrarlo alla vista altrui. Cass. Roma 19 Maggio 1877, *M.* 1877, p. 358.

2223 — Epperò esiste oggettivamente e materialmente la contravvenzione nel fatto del processionale trasporto di un cadavere, previa esposizione in Chiesa all'ultima dimora col volto coperto soltanto da un velo leggiero e trasparente. Id. id.

2224 — Di questa contravvenzione non può essere chiamato responsabile il ministro del culto che abbia accompagnato processionalmente il cadavere, percevendo poi i diritti così detti di stola nera, se ad un tempo non è dimostrato che egli stesso abbia dato gli ordini pel collocamento nella bara o pel trasporto del cadavere. Id. id.

2225 — Può procedersi alla cremazione dei cadaveri, solo nei singoli casi nei quali è autorizzata, e nei modi riconosciuti più adatti. C. S. 18 Febb. 1881, *M.* 1881, p.117.

2226 — Le ceneri dei cadaveri assoggettati alla cremazione devono essere raccolte nei cimiteri, o negli altri luoghi destinati alle inumazioni, e non può essere autorizzato un privato a ritirarle presso di sè. Id. id.

2227 — L'obbligo delle inumazioni nei luoghi a ciò destinati, non è determinato da sole ragioni d'igiene pubblica, ma altresì da considerazioni di ordine morale, cui nel silenzio della legge non è permesso derogare. Id. id.

2228 — Ogni cremazione di cadaveri umani è subordinata al permesso dell'autorità politica, ed al consenso della famiglia. C. S. 13 Ott. 1883, M. 1883, p. 334.

2229 — Non si può mai approvare il sistema di seppellire i cadaveri nelle fosse carnarie, perchè esso è contrario all'igiene pubblica, ed è proibito dall'art. 76 del regol. 6 Sett. 1874. Min. Int. . . . Dic. 1883, *M.* 1883, p. 380.

2230 — Data l'impossibilità assoluta di costituire un cimitero a sistema d'inumazione nel caso non si possa rinvenire una località ed un terreno adatto allo scopo, il sistema delle fosse sepolcrali in piena terra non può surrogarsi che dalla costruzione di nicchie o locali murati, capaci di un solo cadavere, destinati a rimanere ermeneticamente chiusi fino alla totale decomposizione del cadavere, ed in ogni caso non suscettibili di rinnovazione se non dopo il decorso dei 10 anni prescritti dal regol. Id. id.

2231 — Quando però questa surrogazione occorra deve sempre essere consentita caso per caso in via eccezionale dal Min. Id. id.

2232 — Le Società per le cremazioni di cadaveri possono essere costituite in corpo morale, quando le loro condizioni economiche presentino gli elementi per vivere e progredire. C. S. 13 Ott. 1883, *M.* 1883, p. 334.

2233 — **Tasse** — Nel caso di trasporto di un cadavere e della tumulazione del medesimo in una cappella gentilizia posta in un Comune appartenente ad una Provincia diversa da quella dove seguiva il decesso, occorrendo due concessioni governative, duplice egualmente deve essere la tassa da pagarsi per effetto della legge 26 Luglio 1868. Min. Fin. 26 Sett. 1872, *M.* 1872, p. 349.

2234 — Qualora il trasporto e la sepoltura dei cadaveri in un Comune diverso da quello dove seguì il decesso, avvengano non per volontà dei famigliari del defunto, ma per ragioni di diversità che esistano fra la circoscrizione amministrativa e quella ecclesiastica non è il caso di chiedere ed ottenere l'autorizzazione del Prefetto, nè di pagare la tassa sulle concessioni. Circ. Min. Int. 4 Aprile 1873, *M.* 1873, p. 131.

2135 — Non è il caso di chiedere nè di ottenere l'autorizzazione del Prefetto, e nemmeno del pagamento della tassa sulle concessioni governative nei trasporti dei cadaveri da un Comune ad un altro quando si tratti di accattolici, e manchi nel Comune ove è avvenuto il decesso la località destinata alla sepoltura dei medesimi. Circ. Min. Int. 14 Ottob. 1873, *M.* 1873, p. 322.

2236 — Non incontra ostacolo nelle leggi, l'imposizione di un tenue diritto o corrispettivo per l'occupazione del suolo in causa del collocamento di iscrizioni o piccoli monumenti sulle fosse comuni del cimitero. C. S. 11 Nov. 1876, *M.* 1877, p. 75.

2237 — Non è ammissibile l' imposizione di una tassa a carico delle famiglie o degli eredi dei defunti non poveri, pel semplice trasporto dei cadaveri al cimitero, essendo tale trasporto obbligatorio pei Municipii, salvo ai privati di provvedervi con mezzi propri. Id. id.

2238 — Nel caso di richiesta telegrafica per trasporto di cadaveri la spesa del doppio telegramma deve essere sostenuta dal richiedente. Circ. Min. Interno 18 Marzo 1870, *M.* 1870, p. 102.

2239 — Tutte le spese dei telegrammi spediti dalle autorità nell' interesse di privati richiedenti l'autorizzazione per il trasporto dei cadaveri, devono sempre stare a carico dei richiedenti stessi, e non debbono mai essere poste in franchigia quali corrispondenze di Stato nello interesse della salute pubblica. Min. Int. 12 Nov. 1883, *M.* 1883, p. 366.

2240 — **Soppressione, costruzione, ampliamento.** — Non può il Consiglio comunale devenire al chiudimento d'un fondo serviente a cimitero, senza aver prima sostituito altro determinato fondo a tal uso. C. S. 7 Maggio 1867, *M.* 1867, p. 218.

2241 — L'art. 78 del reg. 8 Giugno 1865 fu abrogato dall'art. 64 del regol. 6 Sett. 1874, in quanto stabilisce il termine per cui devono restare intatti i cimiteri soppressi, ma è tuttavia vigente per ciò che dispone intorno alle cautele da osservarsi nel trasportare le ossa rimastevi, e quindi cade in contravvenzione chi non si uniforma alle dette cautele. Cass. Roma 21 Luglio 1876, *M.* 1876, p. 327.

2242 — La disposizione che vieta le costruzioni entro il raggio di 200 metri dal perimetro dei cimiteri è applicabile anche alle costruzioni in corso, non occorrendo la prova della seguita abitazione per contestare la contravvenzione. Cass. Torino 28 Nov. 1878, *M.* 1879, p. 29.

2243 — L'art. 60 del regol. sanitario 6 Sett. 1874 prescrivendo che la distanza dei cimiteri deve essere di 200 metri da ogni aggregato di abitazioni contenente un numero maggiore di 200 persone, esclude con ciò stesso che un'eguale distanza debba osservarsi per le case coloniche isolate e per le case parrocchiali. C. S. 27 Luglio 1878, *M.* 1879, p. 133.

2244 — La disposizione dell'art. 60 del regol. sanitario essendo tassativa, non è in facoltà del Governo d'autorizzare la costruzione od ampliamento di cimiteri distanti meno di 200 metri dall'abitato, anche quando non si trovi a quella distanza alcuna località adatta, e che non vi sia ostacolo dal lato igienico. C. S. 22 Maggio e 28 Giugno 1878, *M.* 1879, p. 203.

2245 — Il divieto dell'art. 65 del regol. 6 Sett. 1874 di costruire abitazioni entro il raggio di 200 metri all'intorno dei cimiteri è assoluto, e non consente distinzioni tra edifici che siano destinati ad essere abitati in tutto o solo in parte. Cass. Torino 8 Febb. 1882, *M.* 1882, p. 185.

2246 — Va equiparato alla costruzione e come questo punito l'adattamento in tutto od in parte ad uso abitazione, di un edificio situato entro il detto circuito, e destinato in origine ad altro scopo. Id. id.

2247 — Anche la proibizione stabilita dallo stesso art. 65 di scavar pozzi nel suddetto circuito, è assoluta, e non ammette distinzione. Id. id.

2248 — Non può essere ampliato (e deve sopprimersi appena colle sepolture se ne sia occupato tutto il terreno) quel cimitero insufficiente, che per l'estendersi della fabbricazione in un Comune sia stato avvicinato oltre al limite di 200 metri, alle case che formano la continuazione del paese. C. S. 22 Sett. 1883, *M.* 1883, p. 334.

2249 — Corre la medesima sorte un cimitero contiguo al nucleo principale dell'abitato di un Comune, anche quando nella cerchia di 200 metri circondante il cimitero stesso, si trovi un numero minore di 200 abitanti. Id. id.

2250 — Non esiste legge alcuna che vieti la costruzione dei cimiteri in prossimità delle vie, qualunque sia la loro natura e frequenza. C. S. 3 Luglio 1872, *M.* 1872, p. 286.

2251 — Nelle controversie relative alla costruzione dei cimiteri, non vi è altra disposizione di legge all'infuori dell'art. 251, e quindi il reclamo deve essere rassegnato al Ministero dell'Interno, ed è regolare che esso vi provveda per disposizione Ministeriale senza che occorra il parere del Consiglio di Stato. C. S. 25 Luglio 1877, *M.* 1877, p. 296.

2252 — Avviata da un certo tempo la pratica pella costruzione del cimitero, senza che il Municipio sia stato in grado di proporre una località che riunisca le condizioni necessarie, non può censurarsi il Prefetto se ha approvata la scelta del Consiglio prov. sanitario. Id. id.

2253 — Se il Comune delibera che un terreno sia man mano modificato e con mezzi chimici, oppure facendo trasportare da altre parti terreno più acconcio, non può prevalere il voto del Consiglio sup. di sanità il quale, per le circostanze dei carratteri geologici del terreno opini non doversi costruire in esso il cimitero. C. S. 3 Lug. 1872, *M.* 1872, p. 286.

2254 — Il Comune che dimostra di non trovare nel proprio territorio una località opportuna pel cimitero, può collocarlo in un fondo di una propretà posto nel territorio di altro Comune limitrofo; servate ben inteso tutte le formalità prescritte. C. S. 25 Agosto 1875, *M* 1876, p. 26.

2255 — Constatata l' impossibilità di trovare nel territorio com. un luogo adatto per la costruzione di un cimitero, si può autorizzarne il collocamento fuori Comune, specialmente quando vi sia il consentimento del Comune medesimo. C. S. 6 Dic. 1876, *M.* 1877, p. 124.

2256 — Non può dirsi eccessiva l'ingerenza del Governo nel verificare la necessità o l'opportunità di trasferire fuori Comune stabilimenti e servizi com. dovendosi pure in qualche modo provvedere ai pubblici bisogni. Id. id.

2157 — Ogni volta che si tratti di costruire o di ampliare e riattare i cimiteri non più rispondenti alle vigenti discipline, è necessario di por mente che la distanza di essi dalle Chiese Parrochiali (ove ordinariamente si aggrega una popolazione superiore alle 400 persone) sia osservata, come quando trattasi di qualunque altro aggregato di abitazioni contenente il detto numero di abitanti. Min. Int. 10 Aprile 1876, *M.* 1876, p. 168.

2258 — Non è proibito ai Comuni l'ampliamento d'un cimitero ancorchè in distanza minore di 100 metri da case od abitazioni isolate, (art. 71 regol. 8 Giugno 1865). C. S. (Sez. riun) 12 Luglio 1876, *M.* 1877, p. 23.

2259 — Quindi è inammissibile la condizione imposta dal Prefetto che tali edifizi vengano abbattuti, quando non abbia adotto fatti o ragioni valevoli a dimostrare un danno, o l'imminente pericolo di danno alla pubblica salute. Id. id.

2260 — L'art. 146 del reg. 6 Sett. 1874 per l'escuzione della legge sulla sanità pubblica, vieta espressamente di ampliare cimiteri che all'attuazione del regol. stesso non si trovino nelle condizioni di distanza dall'abitato prescritte dall'articolo 60. C. S. 23 Agosto 1876, *M.* 1877, p. 88.

2261 — Di fronte a tale divieto, il Consiglio com. non può pretendere che abbia esecuzione una sua deliberazione approvata dal Prefetto in base al precedente regol. 8 Giugno 1865, con cui veniva permesso l'ampliamento del cimitero, giacchè quell'approvazione non poteva creare a favore del Comune un diritto in opposizione al nuovo regol. ed in materia di ordine pubblico, se non si rispettano quando è necessario i fatti compiuti, molto meno si possono accampare diritti quesiti. Id. id.

2262 — A costituire la contravenzione preveduta dall'art. 65 del regol. sulla sanità pubblica 6 Sett. 1874, è sufficiente che le costruzioni fatte a distanza minore di 200 metri dai cimiteri siano destinate all'abitazione, anche se non abitate. Cass. Roma 9 Nov. 1881, *M*, 1883, p. 29.

2263 — Accertata la contravvenzione non è però legale l' ordine che il Pretore abbia dato di demolizione della casa. Id. id.

2264 — La costruzione di un cimitero fatta dal Comune in piena osservanza della legge e dei regol. non è un fatto colposo che dia diritto ai privati di reclamare indennità per il deprezzamento che vengono a soffrirne le contigue loro proprietà. Cass. Torino 13 Febb. 1883, *M.* 1883, p. 190.

2265 — Nessuna indennità è dovuta neppure per ciò che la vicinanza del cimitero renda malagevole lo smercio dei prodotti dei fondi vicini, produca uno scapito nel valore locativo di una palazzina già ad uso di villeggiatura, e faccia cessare l'incentivo alla fabbricazione nei terreni vicini che prima godevano di una favorevole posizione. Id. id.

2266 — Sarebbe invece dovuta indennità per la perdita o diminuzioni di un diritto di servitù in conseguenza di detta costruzione. Id. id.

2267 — A condizioni uguali in tutto il resto quando i luoghi di seppellimento non siano così declivi che le acque piovane abbiano a trascinare sul piano dell'abitato sostanze corrotte per putrefazione, od abbiano ad esporre il terreno a scoscendimenti, la situazione elevata dei cimiteri in tesi generale sempre è preferibile a quella dei bassi fondi. Consiglio Superiore sanità 29 Sett. 1883, *M.* 1883, p. 380.

**CIRCOLARI MINISTERIALI** — 2268 — Le circolari diramate dalla pubblica Amministrazione possono valere come norme direttive del servizio interno, in quanto sono uniformi alla legge, ma non hanno forza, nè virtù di alterare o modificare il significato della legge stessa in qualsiasi modo. Cass. Palermo. 19 Luglio 1873, *M.* 1873, p. 299.

2269 — Compito dell'autorità giudiziaria è di applicare la legge in relazione al caso speciale che viene sottoposto al suo esame, non di decidere in via regolamentare dando cioè disposizioni generali obbligatorie per casi eventuali. App. Milano 7 Aprile 1879, *M.* 1879, p. 279.

2270 — Nella specie una circ. emanata dal Min. delle Fin. non può formare oggetto di decisione giudiziaria, sopra domanda d'un Esattore, indipendentemente dalla necessità di risolvere una controversia insorta per l'applicazione della circ. medesima. Id. id.

**CITTADINANZA** *italiana e municipale.* 2271 — Circ. Min. Int. 7 Ottobre 1878 sulla rinunzia alla cittadinanza italiana richiesta da militari in congedo illimitato. *M.* 1878, p. 306.

2272 — Circ. Min. Int. 31 Marzo 1881, circa l'istruzione delle domande per concessione di cittadinanza italiana per R. D. — *M.* 1881, p. 131.

2273 — Il codice civile nulla ha innovato

circa alla concessione della cittadinanza, e perciò il decreto di naturalizzazione è necessario come in passato per acquistarla. — La forma dei decreti reali deve essere quella d'una semplice concessione di naturalizzazione senza indicazione dei diritti che il concessionario potrà esercitare. Solo quando si tratti d'italiani non soggetti alla Corona d'Italia si può esprimere che essi esposero d'essere italiani e chiesero la naturalizzazione a questo titolo, cosicchè rimanga libera la decisione dei tribunali su questo fatto in caso di contestazione. C. S. (Sezioni interno e giustizia) 6 Febbraio 1866, *M.* 1866, p. 56.

2274 — Un suddito italiano che abbia acquistata la cittadinaza italiana, deve prima di tutto ottenere dal governo il permesso di rientrare nel Regno. Nota Min. Int. 5 Settembre 1867, *M.* 1867 p. 288.

2275 — Sarebbe irregolare e come tale da annullarsi la dichiarazione fatta, da un suddito italiano che abbia accettata la cittadinanza di un altro Stato, all'uffiziale dello stato civile di rinunziare alla cittadinanza estera e di eleggere la qualità di cittadino italiano, se prima di tutto il dichiarante non ha ottenuto dal Governo il permesso di rientrare nel Regno. Id. id.

2276 — Sebbene il padre straniero abbia ottenuto la cittadinanza italiana, i figli minori, raggiunta la maggiore età possono scegliere la qualità di stranieri, facendone analoga dichiarazione entro l'anno. Nota Min. Int. 9 Dicembre 1867, *M.* 1868, p. 7.

2277 — La semplice dimora, ed anche il domicilio nel Regno non importa acquisto della cittadinanza, per ottenere la quale è necessario o un decreto reale od una legge speciale. App. Torino 13 Agosto 1867 *M.* 1868, p. 63.

2278 — La cittadinanza italiana non si potrebbe desumere dalle cariche municipali coperte dallo straniero, giacchè trattandosi di un atto sostanziale richiesto dalla legge per attribuire la cittadinanza, non sono ammissibili gli equipollenti. Id. id.

2279 — L'art. 10 del codice civile devesi interpetrare nel senso che le formalità nel medesimo menzionate, specialmente il giuramento, devono compiersi nel Regno davanti l'ufficiale dello stato civile del luogo dove la straniero intende fissare il suo domicilio. Nota Min. Esteri 4 Apr. 1868, *M.* 1868, p. 150.

2280 — Le controversie relative alla perdita o al ricupero della cittadinanza italiana sono devolute all'autorità giudiziaria. App. Bologna 15 Dic. 1873, *M.* 1874, p. 83.

2281 — Non costituisce quel servizio militare presso una potenza estera che possa dar luogo alla perdita della cittadinanza, l'avere un cittadino fatto parte del battaglione dei volontari pontifici assoldati nel 1870. Id. id.

2282 — L'italiano, accettando impiego da governo estero o entrando a servizio di potenza estera senza permesso del Governo incorre *ipso iure* nella perdita della cittadinanza. C. S. 5 Maggio 1876, *M.* 1878, p. 169.

2283 — A stretto diritto il permesso governativo deve precedere l'accettazione dell'impiego, e l'entrata in servizio militare di potenza straniera. Id. id.

2284 — Tuttavia per benigna interpetrazione della legge, può secondo i casi riconoscersi l'efficacia del permesso sopravvegnente, semprechè il cittadino italiano contemporaneamente all'atto di accettazione con riserva, dimandi l'anzidetto permesso; ed ove questo sia negato, l'accettante abbiasi a considerare cittadino italiano, rinunciando tantosto all'impiego civile o al servizio militare. Id. id.

2285 — L'italiano che per ignoranza di diritto accetta l'impiego da Governo estero senza il permesso governativo, perde nondimeno la cittadinanza e non può riacquistarla che a norma dell'art. 13 del cod. civ. Id. id.

2286 — I figli minori di una donna cittadina che maritandosi ad uno straniero diviene straniera, non perdono per questo fatto la qualità di cittadini. C. S. 3 Mag. 1878, *M.* 1878, p. 332.

2287 — Il R. D. che concede la cittadinanza allo straniero deve essere trascritto esclusivamente e direttamente nei registri dello stato civ. del Comune nel quale lo straniero ha fissato, o intende fissare il suo domicilio. C. S. (Sez. riun.) 26 Febb. 1880, *M.* 1881, p 212.

2288 — Il giuramento deve essere prestato contemporaneamente alla trascrizione del D°. in persona dallo straniero davanti all'ufficiale medesimo dello stato civ. Id. id.

2289 — Ambedue queste formalità debbono essere adempiute entro 6 mesi dalla data del D°. sotto pena di decadenza dal D°. medesimo. Id. id.

2290 — Per effetto dell'art. 14 del trattato di Vienna 3 Ottobre 1866, tutti gli abitanti delle Province cedute, sebbene nati nelle altre Provincie dell'Impero Austriaco, divennero senz'altro cittadini italiani, salvo ai medesimi la facoltà concessa dall'articolo suddetto, qualora desiderino conservare la naturalità Austriaca. — Nota Min. Interno 5 Dic. 1866, *M.* 1866, p. 384 — C. S. 9 Febbraio 1867, *M.* 1867, p. 107, — Min. Interno 15 Luglio 1868, *M.* 1868, p. 281.

2291 — Ove al sopravvenire del trattato di pace coll'Austria, un cittadino italiano delle Provincie Venete, che temporaneamente si trovasse dimorante in territorio Austriaco non avesse entro l'anno dichiarato di *optare*

per questa nazionalità, esso conserva la sua qualità di cittadino italiano. C. S. 19 Dic. 1873, *M.* 1874, p. 26.

2292 — Per l'annessione del Circondario di Nizza alla Francia non tutti gli abitanti di quel territorio poterono acquistare la nazionalità francese, ma soltanto quelli che erano precedentemente cittadini Sardi, ed avevano il loro legale domicilio nel territorio Nizzardo; quindi le condizioni che il trattato di cessione ha prescritto per i cittadiui Sardi che volevano conservare la nazionalità italiana, non riguardavano i cittadini Sardi, che comunque residenti in Nizza, non vi avevano però il loro legale domicilio. App. Torino 23 Dic. 1872, *M.* 1873, p. 109.

2293 — La residenza continuata in Nizza per ragioni di commercio, non ha potuto far perdere il domicilio d'origine, se scompagnata da legale dichiarazione. Id. id.

2294 — La cittadinanza del figlio minore è quella del padre, perciò rimasto italiano il padre, anche i figli minori, sebbene nati in Nizza sono italiani. Id. id.

2295 — La facoltà concessa ai figli dagli art. 5, 6, 7, e 10 del cod. civ. di scegliere la cittadinanza straniera, ha soltanto luogo nei casi normali di cambiamento di cittadinanza fatti dal padre, non già nel caso speciale della cessione di Nizza alla Francia, nel quale la cittadinanza é retta intieramente dalla convenzione diplomatica intervenuta tra i due Stati; quindi se il figlio divenuto maggiore nelle condizioni predette, si é fatto naturalizzare suddito francese, un tale atto non può produrre gli effetti previsti dalla convenzione predetta, nè quelli di cui ai citati art. del cod. civ. e non esime quindi il figlio dall'obbligo del servizio militare nel Regno d'Italia. Id. id.

2296 — *Municipale* — La cittadinanza municipale non può essere conceduta che come un semplice stato onorifico, senza che ne nascano diritti ed obblighi nè nel Comune nè nell'individuo fregiato di questo titolo. C. S. e Circ. Min. Interno 15 Agosto 1868, *M.* 1868, p. 277.

2297 — La deliberazione comunale con cui si accorda la cittadinanza, non è valida se non nel caso che riguardi fatti od interessi di carattere meramente comunale, e riflettenti il Comune da cui il titolo si è accordato. Id. id.

2298 — Merita di essere annullata la deliberazione comunale che accorda la cittadinanza al Pretore del Mandamento per le pregevoli sue qualità, poichè queste non costituiscono fatti od interessi di carattere meramente comunale. Nota Min. Int. 7 Luglio 1870, *M.* 1870, p. 319.

**COMANDATE** — 2299 — La tassa detta di *comandate* è un doppio contribuito che gravita una parte sulla fondiaria, e per l'altra sulle professioni, sull'industria e commercio. In quanto alla parte prima rimase compenetrato questo tributo nei centesimi addizionali alla imposta fondiaria acconsentiti dalla legge comunale, per cui non si sarebbe potuto continuare nella contemporanea riscossione delle comandate. Intorno poi alla seconda parte trattandosi di un onere personale, è evidente che la sua abolizione non può essere dubbia a fronte del chiaro ed assoluto disposto dell'ultimo capoverso dell'art. 37 della nuova legge 14 Luglio 1864 sulla imposta di ricchezza mobile. Decisione........ *M.* 1865, p. 108.

2300 — *Contro* — La legge sui redditi della R. M. ha abolito le tasse personali e mobiliari che per leggi preesistenti fossero imposte dai Comuni, ma non le comandate colla imposizione delle quali i Comuni provvedevano alla spesa di manutenzione delle loro strade. — Nota Min. Int. 2 Luglio 1869, *M.* 1869, p. 215.

2301 Le comandate per le opere stradali in genere non possono costituire un'imposta speciale che si aggiunga alla sovraimposta ai tributi diretti, bensì un modo di pagamento soltanto delle sovraimposte, nei limiti stabiliti dalle leggi rispettive. Nota Min. Int. 23 Sett. 1869, *M.* 1869, p. 308.

2302 — I ruoli speciali per le comandate devono comprendere in distinte colonne l'ammontare dei centesimi addizionali imposti a ciascun contribuente per le strade, il ragguaglio alle prestazioni in opere ed in natura, salvo ai contribuenti di sdebitarsene come meglio credano, avvertendo solo di fare riferimento ai ruoli sui tributi diretti, perchè rimanga constatato che i ruoli delle comandate sono formati sulla base dei ruoli dei tributi diretti, e non sono che un estratto dei ruoli stessi. Id. id.

2303 — Le comandate o prestazioni in natura pel mantenimento delle strade comunali, non sono consentite della legge sulle opere pubbliche. Min. LL. PP. 3 Gennaio 1871, *M.* 1874, p. 31.

2304 — Le comandate furono esplicitamente abolite in forza dell'art. 39 della legge sui LL. PP., dell'art. 116, §. 8 della legge com. e dell'art. 37 della legge sull'imposta di R. M. Nota Min. LL. PP. 19 Agosto 1874, *M.* 1874, p. 281.

2305 — Il sistema delle comandate per la manutenzione delle strade com. non è ammissibile per le vigenti leggi, se non ha carattere ed applicazione generale per tutti i cittadini. C. S. 20 Dic. 1882, *M.* 1883, p. 185.

2306 — Quindi non si può autorizzaro tale sistema quando sia limitato all'obbligo imposto ai soli proprietari dei fondi rustici di adibire i propri coloni al lavoro di manutenzione delle strade com. e vicinali, e di

somministrare in natura, o pagare in denaro la ghiaia occorrente. Id. id.

2307 — In altri termini le comandate sono ammesse quando sieno prelevate in deduzione ai cent. addizionali, e tutti indistintamente i contribuenti siano chiamati a corrispondere a forma dei ruoli delle sovraimposte alle contribuzioni dirette. Id. id.

**COMMISSARI** — 2308 — *a carico dei Comuni e dei contabili.* — Quando a termini dell'art. 145 della legge comunale il Prefetto od il Sottoprefetto inviano a spese degli uffici comunali un Commissario sul luogo per la spedizione degli affari in ritardo, ai medesimi è devoluta la facoltà di determinare le indennità dovute al detto Commissario e di liquidare le spese relative. C. S. 16 Nov. 1866 e nota Min. Int. 8 Aprile 1869, *M.* 1869, p. 142.

2309 — L'art. 145 della legge comunale ha uno scopo tutto speciale, che nemmeno il Prefetto ha diritto di allargare con argomenti di analogia. C. S. 30 Giugno 1870, *M.* 1870, p. 227.

2310 — Constatato in un Comune un ritardo nella spedizione degli affari, il Prefetto e il Sottoprefetto pel solo fatto del ritardo, e senza che siano tenuti a verun preventivo eccitamento, sono in diritto di spedire un Commissario a carico del Comune salvo rimborso da parte del Segretario negligente come è stabilito dall' art. 19 del reg. alla legge com. C. S. 24 Dicembre 1872, *M.* 1873, p. 28.

2311 — Non può inviarsi un Commissario a modo di compellimento fiscale, ordinandogli cioè di rimanere nel Comune a carico del medesimo sino all'accertamento che l'Amministrazione com. abbia soddisfatto p. e. al pagamento di un suo debito; tale provvedimento del Prefetto eccede le sue facoltà e deve revocarsi. C. S. 8 Novembre 1873, *M.* 1873, p. 375.

2312 — Il dovere del rimborso delle indennità ai Commissari Prefettizi si misura sempre dalla colpa delle Rappresentanze comunali e dalla necessità della Prefettura di non poter ottenere altrimenti l'esecuzione della legge. C. S. 21 Gennaio 1874, *M*, 1874, p 91.

2313 — Quando viene annullato un D. della Dep. prov. che ordina la spedizione di un mandato d'ufffcio a carico di un Comune per supposte spese obbligatorie, se in dipendenza del D. della Dep. medesima il Prefetto ordina l'invio nel Comune di un Commissario perchè, fatta la verifica di cassa, eseguisca il pagamento di quel mandato: la Dep. non può provvedere allo stanziamento di ufficio ed alla spedizione del mandato pel pagamento delle indennità spettanti al Com. missario, giacchè, annullato il primo decreto della Dep. vien meno qualunque effetto del medesimo, ed anche la nomina del Commissario. C. S. 20 Genn. 1875, *M.* 1875, p. 68.

2314 — L'essere stato nominato il Commissario quando ancor non era intervenuto il D. di annullamento della 1. decisione della Dep. non può portare a carico del Comune il pagamento di queste indennità, tanto più sapendosi dal Prefetto quando venne fatta la nomina del Commissario, che pendeva ricorso contro il provvedimento della Dep. Id. id.

2315 — Per legge spetta al Sindaco ed alla Giunta di convocare il Consiglio com. ma ove questa non adempia al suo incarico si fa luogo all'applicazione dell'art. 145 della legge com. C. S. 1 Dicembre 1875, *M.* 1876, p. 8.

2316 — Non si può fare distinzione tra atti di ufficio e di attribuzioni quando la legge non distingue, e quando dalla volontaria ommissione degli uni come dal trascurato esercizio delle altre viene ad essere paralizzata l'amministrazione del Comune. Id. id.

2317 — Se pel rifiuto del Comune di pagare un mandato di ufficio il Prefetto ha spedito un Commissario sul luogo, il quale sebbene constatata la mancanza di qualunque somma disponibile, tuttavia ha continuato d'ordine del Prefetto a rimanere sul luogo a spese del Comune, è regolare il ricorso deliberato d'urgenza dalla Giunta contro il provvedimento Prefettizio, ed il Prefetto violerebbe la legge se annullasse tale deliberazione, poichè l'urgenza di reclamare contro il prolungato soggiorno del Commissario non lasciava luogo a dubbio. Id. id.

2318 — Quando la Dep. ha emesso un mandato d'ufficio sulla cassa di un Comune, pel pagamento di una somma, se il Tesoriere com. non paga subito il detto mandato, è legittimo il provvedimento del Prefetto, il quale ha inviato sul luogo un suo Commissario con l'incarico di verificare la cassa com. e di far pagare il mandato d'ufficio: e con la spesa del Commissario a carico del Comune, salvo a questo il diritto di rivalsa contro chi di ragione. C. S. 28 Mar. 1879, *M.* 1879, p. 133.

2319 — Non può però il Prefetto ingiungere al Commissario di non muoversi dal Comune sino al pagamento del mandato di ufficio. Id. id.

2320 — Quando l'opera di un Commissario Prefettizio in un Comune, non riesca efficace alla preparazione degli atti che siano stati richiesti, nè costituisca un mezzo efficace per far eseguire quanto il Comune non eseguiva, il mantenimento e la presenza del Commissario a carico del Comune, e si traducono in una vera e propria penalità illegittima. C. S. 7 Maggio 1879, *M.* 1879, p. 215.

2321 — L'indennità del Commissario deve liquidarsi e restringersi pel solo tempo necessario al riconoscimento dei fatti e per cui la sua opera sia veramente utile, ed è quindi attendibile il ricorso del Comune, perchè il mandato relativo tratto d'ufficio dalla Dep. venga proporzionalmente ridotto. Id. id.

2322 — Deve annullarsi come contrario alla legge il mandato d'ufficio emesso dalla Dep. a carico di un Comune pel pagamento delle indennità dovute ad un Commissario inviato dal Prefetto per ritirare alcuni documenti relativi all'acquisto di terreno pel cimitero, quando risulti che l'ommissione era solo imputabile al ritardo del Conservatore delle ipoteche nel rilasciare i certificati ipotecari, ed è provato che il Prefetto conosceva che questa e non altra era la causa del ritardo. C. S. 17 Dicembre 1879, *M.* 1880, p. 56.

2323 — L'art. 145 della legge com. è applicabile quando si tratti di verificazione della regolarità degli uffici com. e nel solo caso di ommissione di incombenze loro affidate. C. S. 21 Genn. 1881, *M.* 1881, p. 94.

2324 — Quindi se un Comune a tempo debito ha trasmesso una copia della relazione trimestrale di visita al carcere mandamentale, ed il Prefetto la respinse perchè fosse rimessa nuovamente in doppio esemplare — ciò che non è prescritto da alcuna disposizione — inviando poscia un Commissario a ritirarla: qualora il Comune dimostri di averla spedita, sebbene non sia pervenuta all'ufficio di Prefettura, non si può dire che non abbia adempiuto al suo obbligo. Id. id.

2325 — Perciò è illegale il D. della Dep. col quale venne spedito un mandato di ufficio a carico del Comune per pagare le spese del Commissario. Id. id.

2326 — Ove un Consiglio com. avesse avuto anche ragione di reclamare contro l'invio di un Commissario fatto dal Prefetto per provvedere alla ispezione e sistemazione delle contabilità relative alle strade obbligatorie, esso doveva rivolgersi alla superiore autorità, e non mai rifiutare il Commissario come ingiustamente spedito, ed autorizzare la Giunta ed il Sindaco a servirsi di ogni mezzo giudiziario per sostenere le ragioni del Comune; e quindi a ragione il Prefetto annulla la relativa delib. C. S. 13 Lug. 1882, *M.* 1882, p. 365.

2327 — Sebbene ai contabili dei Comuni, renitenti a presentare i conti consuntivi, possano dai Consigli di Prefettura applicarsi quelle discipline che la Corte dei Conti può applicare in somigliante caso ai contabili dello Stato, nondimeno non può essere impedito ai Prefetti e Sottoprefetti di mandare Commissari a carico dei Comuni per sollecitare la presentazione regolare e la deliberazione dei conti, massimamente quando alla negligenza dei contabili, siasi unita la negligenza e resistenza dell'Amministrazione com. C. S. 16 Aprile 1873, *M.* 1873, p. 232.

2328 — Usa opportunemente della facoltá concessagli dall'art 145 della legge comun. il Prefetto che invia un Commissario nei Comuni che sono in ritardo nel disbrigo del conto consuntivo. C. S. 6 Nov. 1880, *M.* 1881, p. 22.

2329 — Applica rettamente l'art. 142 della legge com. la Dep. che ordina l'emissione di un mandato di ufficio sul fondo disponibile delle spese casuali per le indennità spettanti al Commissario. Id. id.

2330 — Le indennità dovute al Commissario costituiscono una spesa obbligatoria posta a carico del Comune dall'art. 145 della legge com. Id. id.

2331 — Nel caso in cui sia stato sciolto un Cons. com. e la nuova rappresentanza appositamente convocata non abbia ancora potuto emettere il suo giudizio sull'esame di un conto arretrato, nè abbia quindi dato prova di colpevole negligenza, sarebbe intempestivo l'invio di un Commissario per ritirare il conto medesimo, prima che il Consiglio vi abbia deliberato sopra, e giustamente in questo caso il Comune si rifiuterebbe al pagamento delle indennità che venissero domandate. C. S. 21 Genn. 1874, *M.* 1874, p. 91.

2332 — Non vi ha luogo ad eccepire contro l'incarico dato dal Prefetto ad un Commissario di provvedere alla più pronta compilazione e delib. del conto consuntivo di un Comune riferibile ad esercizi precedenti, quando prima di spedire il Commissario si fecero le eccitazioni prescritte. C. S. 25 Giug. 1883, *M.* 1883, p. 329.

2333 — Però se il Commissario arrivato nel Comune ha riconosciuto che il conto era stato compilato e sarebbe sottoposto al Consiglio in una prossima riunione, egli con ciò compieva la sua missione. Id. id.

2334 — Quindi non poteva il Prefetto ingiungere al Commissario di curare esattamente l'esecuzione dell'incarico affidatogli, aggiungendogli l'ordine d'intervenire alla seduta del Consiglio, e portare direttamente alla Prefettura tutti gli atti relativi, essendochè questi incarichi dopo le informazioni e giustificazioni trasmesse dal Comune, non potrebbero avere per conseguenza di obbligare al rimborso delle spese lo stesso Comune, a cui non si poteva più imputare l'ommissione preveduta dall'art 145 della legge com. Id. id.

2335 — Perciò la Dep. bene si appose ritenendo il Comune obbligato al rimborso della spesa occorsa allo scopo di compiere

le operazioni necessarie alla compilazione del conto; però il mandato spedito di ufficio deve limitarsi alle spese della prima missione del Commissario e non alle altre spese successive. Id. id.

2336 — La legge nel dare ai Prefetti e Sottoprefetti facoltà di mandare Commissari presso i Comuni che omettano di disimpegnare le funzioni loro affidate, intende di fornire un mezzo di coercizione per impedire l'inosservanza della legge, il quale però non deve impiegarsi che quando la mala volontà delle Amministrazioni com. mostri la necessità di ricorrere a questa grave misura. C. S. 4 Ago. 1883, *M.* 1883, p. 347.

2337 — Se il Municipio, appena arrivato il Commissario si affrettò a conformarsi agli ordini avuti, e le distanze siano tali che il Commissario poteva nello stesso giorno compiere il viaggio di andata e ritorno, il Comune deve solo ritenersi obbligato a pagare un solo giorno della diaria assegnata al Commissario, oltre le spese del viaggio. Id. id.

2338 — Il pagamento delle indennità assegnate al Commissario e delle spese liquidate dal Prefetto deve ordinarsi con mandato emesso e spedito a norma di legge a carico del Comune, al quale rimane salvo il rimborso contro chi sarà personalmente imputabile dell' ommissione del servizio. Nota. Ministero Interno 29 Dicembre 1866, *M.* 1867, p. 244.

2339 — I Consigli com. non possono disporre dei denari del Comune per oggetti che non riguardano l'interesse del Comune stesso, come sarebbe se si volesse rimborsare l'Esattore della spesa dei Commissari spediti a suo carico per avere ritardato a riscuotere le imposte ed a fare i dovuti versamenti. C. S. 20 Luglio 1871, *M.* 1871, p. 375.

2340 — Quando un Comune si rifiuta a pagare le competenze liquidate a favore di un Commissario spedito sul luogo per gli effetti dell'art. 145 della legge com. spetta alla Deputazione di provvedere e non al Prefetto per il rilascio del mandato di ufficio. C. S. 20 Agosto 1872, *M.* 1872, p. 284.

2341 — Non soddisfacendo il Comune al pagamento della spesa del Commissario è il caso dell'applicazione degli art. 141 e 142 della legge com. e se la Deputazione prov. non si uniforma a queste disposizioni si deve provvedere a norma dell'art. 143 mediante decreto Sovrano. C. S. 24 Dicembre 1872, *M.* 1873, p. 28.

2342 — E' giustificato lo stanziamento fatto dalla Dep. per indennità al Commissario Prefettizio inviato per conseguire la riscossione d'un mandato rilasciato d'ufficio a favore d'un creditore del Comune. C. S. 16 Aprile 1873, *M.* 1873, p. 232.

2343 — È regolare la spedizione del mandato di ufficio a carico di un Comune, che siasi rifiutato di pagare le indennità dovute al Commissario spedito dal Prefetto, sotto pretesto che l'opera del medesimo fu frustanea, erroneo ed incompleto il lavoro, e non diretto il provvedimento allo scopo cui mira l'art. 142 della legge com. C. S. 21 Marzo 1877, *M.* 1877, p. 135.

2344 — Il fatto del procedimento contro l'Amministrazione com. iniziato a seguito delle indagini fatte dal Commissario, basta di per sè a giustificare l'opportunità dell'invio ed a stabilire il debito del Comune pel rimborso di dette indennità. Id. id.

2345 — La Dep. prov. chiamata a stanziare d'ufficio nel bilancio di un Comune la somma dovuta per indennità ad un Commissario ivi spedito dal Sottoprefetto, per dar corso ad affari in ritardo, non può farsi giudice della legalità ed opportunità di tale provvedimento, dovendo ad essa bastare che il provvedimento stesso non sia stato annullato o revocato dai Superiori gerarchici del Sottoprefetto. C. S. 7 Ott. 1876, *M.* 1876, p. 378.

**COMMISSARI DISTRETTUALI** *nel Veneto.* — 2346 — Meno la differenza della denominazione della carica i Commissari distrettuali hanno nelle Provincie Venete le medesime attribuzioni ed i medesimi diritti che nelle altre Provincie i Sottoprefetti; quindi hanno diritto all'alloggio o alla corrispondente indennità, e la spesa necessaria facendo parte delle spese obbligatorie della Provincia, nel caso di rifiuto a provvedervi, è ad essa applicabile il procedimento di ufficio pel pagamento coattivo. C. S. 3 Marzo 1868, *M.* 1868, p. 130.

**COMMISSIONI MUNICIPALI** — 2347 — Possono essere nominati membri di una Commissione municipale anche coloro che non sono Consiglieri comunali; ed in caso di parità di voti si fà luogo al sorteggio senza preferenza a chi sia Consigliere. C. S. 6 Ottobre 1860, *M.* 1862, p. 26.

2348 — Il Consiglio com. che nomina una Commissione d'inchiesta per riconoscere se il Segretario abbia esaurito alle incombenze prescritte dagli art. 21 e 22 del regolamento alla legge comunale, esercita non solo un suo diritto, ma un suo ufficio a norma dell' art. 87 della legge comunale. C. S. 21 Settembre 1869, *M.* 1869, p. 327.

2349 — La legge non esclude dal far parte della Commissione coloro che ne fecero la proposta. Id. id.

2350 — Deve essere presa a voti segreti, sotto pena di nullità, la deliberazione comunale che nomina una Commissione incaricata di speciali studi. C. S. 4 Aprile 1871, *M.* 1871, p. 172.

2351 — Possono i Consigli comunali ordinare inchieste sull'andamento dell'ammi-

nistrazione comunale e sulla condotta dei propri impiegati. C. S. 26 Maggio 1876, *M.* 1876, p. 215.

2352 — É regolare la deliberazione presa dal Consiglio comunale ed a voti palesi con la quale si stabilì in massima di nominare la Commissione d'inchiesta. Id. id.

2353 — L'astensione volontaria dei membri della Giunta non riesce a pregiudizio del numero legale richiesto dalla legge per la validità delle deliberazioni. Id. id.

2354 — Il Segretario comunale nel caso in questione non era in dovere di ritirarsi dall'adunanza, e di farsi surrogare da un Consigliere come segretario assunto. Id. id.

2355 — Costituito dal Comune, dalla Provincia ed altri corpi morali un Comitato per la esecuzione di qualche opera (Esposizione industriale) esso ha facoltà di obbligarsi e obbligare in tale sua qualità e per l'oggetto per cui è stato costituito. C. S. 30 Dic. 1881, *M.* 1882, p. 110.

2356 — Però i giudizi promossi da un privato contro il Comitato, e le sentenze pronunziate in suo legittimo contradditorio, hanno efficacia non già contro il Presidente ed i singoli componenti il Comitato, bensì contro i Corpi morali di cui hanno essi ricevuto il mandato e le attribuzioni. Id. id.

**COMIZII AGRARII** — 2357 — Nel riparto delle spese mandamentali non può essere compresa quella pel Comizio Agrario, alla quale deve provvedere il Comune con apposito stanziamento nel proprio bilancio. C. S. 18 Agosto 1877, *M.* 1877, p. 313.

2358 — Non vi è alcuna legge che obblighi i Comuni a concorrere nelle spese dei Comizi agrari; quindi la Dep. non può costringerveli quando non sia provato che il Comune vi si sia obbligato regolarmente in qualche modo. C. S. 9 Agosto 1881, *M.* 1881, p. 378.

2359 — La nomina di rappresentanti comunali nei Comizi agrari non è a tempo determinato; ed i Comuni hanno facoltà di revocare la nomina medesima, e di riconfermarla, oppure di surrogare altra persona coll'incarico di rappresentarli in seno ai Comizi. Min. Agric. 27 Febb. 1883, *M.* 1883, p. 152.

**COMUNI** — *Generali — Patrimoni — Circoscrizione — Confini — Capiluoghi — Competenza — Circoscrizione in Sicilia.*

2360 — **Generali** — Legge 30 Giugno 1880 che mantiene in vigore sino a tutto l'anno 1884 le facoltà accordate al Governo con gli art. 13, 14, 15, 16 della legge com. e con la legge 18 Agosto 1870. *M.* 1880, p. 193.

2361 — Ciò che costituisce un Comune è la circoscrizione territoriale, e non già i servizi amministrativi (nel caso leva e stato civile) che per anomalia, possono essere prestati in altro Comune senza che per questo valgano a sottrarre quella parte di territorio che si giova di questa anomalia, dalla giurisdizione del Comune nel quale è compreso, e dove si paga il tributo fondiario. C. S. 15 Marz. 1875, *M.* 1876, p. 153,

2362 — Quindi gli abitanti di quella località ancorchè inscritti nell'anagrafe di altro Comune, hanno il proprio domicilio nel Comune al quale quella località appartiene, salvo però all'autorità amministrativa di fare cessare uno stato di cose così anormale. Id. id.

2363 — La facoltà data al Governo di riunire più Comuni che ne faccino domanda è in termini assoluti, e perciò non può essere impedita dalla circostanza che i Comuni stessi appartengono a Circondari, a Mandamenti e a Collegi diversi; come pure tale facoltà non può estendersi a produrre effetti che escano dalla sfera puramente amministrativa non potendosi variare le circoscrizioni elettorali che per legge. C. S. 7 Dicembre 1869, *M.* 1870, p. 132.

2364 — Il Comune ha diritto alla sua integrità territoriale in fino a che per motivi di ordine superiore non sia indotta mutazione per legge, e nei casi e modi designati da essa. Cass. Roma 6 Sett. 1877, *M.* 1877, p. 348.

2365 — Se in dipendenza dell'aggregazione ad altro Comune di una Frazione, rimane ridotta la popolazione del Comune cui la Frazione prima apparteneva, per gli effetti degli art. 11 e 17 della legge comunale si deve ricostituire il Consiglio comunale con un minore numero di Consiglieri, e così pure si devono formare nuove liste elettorali, avendo diritto di esservi iscritti quei cittadini che pel fatto della popolazione, vengano ad acquistare il diritto all'elettorato. C. S. 1 Luglio 1868, *M.* 1869, p. 230. — C. S. 18 Febbraio 1871, *M* 1871, p. 86.

2366 — Quando per effetto di un D. R. varia la circoscrizione territoriale di un Comune coll'agregazione di una Frazione, cessa di pien diritto il riparto esistente dei Consiglieri com. fra le diverse Frazioni del Comune stesso e subentra il sistema delle elezioni complessive. C. S. 12 Giugno 1878, *M.* 1878, p. 244.

2367 — La facoltà di modificare le circoscrizioni inchiude tanto la facoltà di attribuire la giurisdizione sugli abitanti, quanto quella di esigere le sovraimposte sul territorio. C. S. 13 Nov. 1880, *M.* 1881, p. 25.

2368 — Cir. Min. Agr. 20 Agosto 1871, n. 5972 contenente istruzioni per la nominazione delle vie e piazze e numerazione delle case. *M.* 1871, p. 306.

2369 — E necessaria l'approvazione governativa pel cangiamento di nome di tutte le località che in qualsiasi maniera interes-

sano la ordinazione amministrativa del Regno ma non per la mutazione dei nomi di semplici frazioni di territorio, sia che si facciano dai Municipi, sia dai privati per loro speciali convenienze; quindi se il Consiglio comunale deliberò di dare un nuovo nome ad una tenuta, nulla osta all'esecuzione di tale deliberazione, e solo dovrà essere presa nota della variazione nei registri catastali, C. S. 4 Ottobre 1870, *M.* 1871, p. 28.

2370 — **Patrimonii** — Perchè i Comuni soppressi e riuniti in un solo, in forza dell'art. 14 della legge comunale, possano tenere separate le rendite patrimoniali, e le passività, è necessario che ne sia fatta espressa disposizione nel Decreto reale. C. S. 3 Novembre 1869, *M.* 1869, p. 381.

2371 — Conseguenza naturale della riunione incondizionata dei Comuni è, secondo la legge la confusione dei respettivi patrimonii, ossia delle rendite patrimoniali e delle passività appartenenti a ciascuno dei Comuni riuniti. C. S. 4 Aprile 1871, *M.* 1871, p. 151.

2372 — Il principio della confusione dei patrimoni di due Comuni riuniti incondizionatamente, non impedisce che in speciali condizioni, si provveda, dopo la riunione, alla liquidazione distinta delle diverse aziende precedenti: cosicchè le passività residuali di ciascuna di queste aziende siano riguardate come carico peculiare degli enti a cui spettavano prima della riunione, anzichè come passività patrimoniali dell'ente nuovo. Id. id.

2373 — Se al tempo della soppressione e riunione di vari Comuni fu riconosciuto che, mentre la gestione di uno di essi chiudevasi con un residuo attivo, quelle dei rimanenti chiudevansi invece con residui passivi, giustamente il nuovo Consiglio com. delibera che siffatti residui passivi abbiano a saldarsi mediante ruoli suppletori a carico rispettivo dei contribuenti speciali di ciascuno dei Comuni soppressi. Id. id.

2374 — Se un Comune é stato aggregato ad un altro senza che sia intervenuta separazione delle rendite patrimoniali, e delle passività, ne consegue che il nuovo Comune collettivo subentra negli obblighi dei due Comuni presistenti. C. S. 5 Maggio 1877, *M.* 1877, p. 196.

2375 — Le obbligazioni regolarmente assunte da un Comune prima della sua soppressione, debbono far carico al Comune od ai Comuni fra i quali andò diviso il territorio relativo. C. S. 3 Marzo 1882, *M.* 1882, p. 157.

2376 — Quando dallo Statuto di fusione di più Comuni, approvato con D. R. che lo sanzionò, risulta che il Comune nuovo si addossava tutti i carichi e tutte le spese così ordinarie come straordinarie che già gravavano i Comuni soppressi (nella specie un sussidio per il Ginnasio-Liceo) è conforme a giustizia che le disposizioni comprese nel detto Statuto sieno osservate, potendosi riguardare come contrattuali gli obblighi assunti dal nuovo Comune. C. S. 15 Aprile 1882, *M.* 1882, p. 181.

2377 — Non fa ostacolo la legge 14 Giugno 1874, sebbene il Comune nuovo ecceda la sovraimposta, nè che il sussidio non sia stato corrisposto per un certo numero di anni. Id. id.

2378 — Nella liquidazione di attività patrimoniali fra Comuni e Frazioni, il Governo procede in seguito a richiesta degli interessati e con criteri di equità; quindi quando una questione trascende un equo e generico apprezzamento di fatti, e si converte in prova di proprietà, vien meno la competenza del Governo ed è prudente lasciare libero corso ad un giudizio civ. Min. Int. 6 Febbraio 1882, *M.* 1882, p. 233.

2379 — Nel caso che un Comune composto di due borgate, venga diviso in due distinti Comuni, le obbligazioni assunte prima della separazione vanno divise tra le due nuove persone morali in proporzione dell'interesse che ciascuna di esse può avere nella comunione alla quale il debito si riattacca. App. Messina 15 Luglio 1880, *M.* 1882, p. 248.

2380 — **Circoscrizione** — L'art. 14 della legge comunale vigente è informato dallo spirito di garantire la libertà ed autonomia dei piccoli Comuni che non chiedono di riunirsi in uno solo. Perciò le condizioni richieste dall'art. predetto, acciò i Comuni contermini siano riuniti in uno solo, sono tutte sostanziali, ed in ispecie quella che i Comuni stessi abbiano una popolazione inferiore a 1500 abitanti. C. S. 21 Maggio 1866, *M.* 1866, p. 202.

2381 — Il Prefetto agisce nei limiti della sua competenza annullando la deliberazione con la quale il Consiglio prov. abbia proposto la riunione di più Comuni, aventi ciascono una popolazione superiore ai 1500 abitanti. Id. id.

2382 — Non si può dare o ampliare il circondario o territorio di un Comnne murato, senza che vi concorra il consenso dell'altro Comune, e si osservi quanto è disposto nell'art. 13 della legge comunale. C. S. 22 Gennaio 1866 e 12 Agosto 1868, (Sezione riun.) *M.* 1870, p. 22.

2383 — La disposizione dell'ultimo alinea dell'art. 14 della legge com. è assoluta ed indipendente dalle disposizioni precedentemente contenute nello stesso art. alle quali tassativamente si riferisce pel metodo del procedimento. C. S. (Sez. riun.) 11 Dicembre 1877, *M.* 1880, p. 231.

2384 — L'ultimo alinea dell'art. 14 ha

per iscopo di favorire i Comuni murati col dare, o coll'ampliare il circondario o territorio esterno, mediante l'aggregazione parziale o totale della superficie dei Comuni contermini. Id. id.

2385 — Il legislatore si preoccupò senza dubbio, ed a ragione così del caso in cui il difetto di territorio esterno impedisce alla esuberanza della vita interna di una città murata di svolgersi ed espandersi, come del caso in cui l'angustia ed arresta, e ne cagiona il decadimento. Id. id.

2386 — Per costante giurisprudenza del Consiglio di Stato la concessione ai Comuni murati di una ampliazione di circondario o di territorio, mediante l'aggregazione per D. R. di Comuni contermini, deve essere accordata quando concorrono certe determinate condizioni di fatto che dimostrano la evidente necessità di un tale provvedimento. C. S. 2 Giugno 1880, *M.* 1880, p. 230.

2387 — Quando un Comune murato non avendo territorio esterno, è costretto a collocare una parte importante, dei suoi servizi nel territorio di Comuni contermini, ha diritto di chiedere e di ottenere l'aggregazione di questi Comuni. Id. id.

2388 — L'aggregazione deve concedersi malgrado l'opposizione dei Comuni contermini, quando gli stabilimenti e i servizi che il Comune murato ha sul loro territorio sono importanti e necessari, come p. e. la stazione ferroviaria ed i mercati pubblici, i pubblici passeggi, ilgazometro, il cimitero. Id. id.

2389 — La facoltà attribuita al Governo con l'ultimo paragrafo dell'art. 14 della legge com. per dare ed ampliare ai Comuni murati il circondario e territorio esterno è applicabile ai soli Comuni cinti di mura, e non a quelli dichiarati chiusi per gli effetti del dazio consumo. C. S. (Sez. riun.) 6 Maggio 1876, *M.* 1876, p. 197.

2390 — L'art. 14 della legge com. riguarda propriamente il Comune del quale si domanda l'aggregazione ad altro destinato a vita duratura, giacchè altrimenti interpretando il citato art. avrebbe spesso impedita la provvida aggregazione di un Comunello, solo perchè ristretto fra Comuni aventi più che 1500 abitanti. C. S. 19 Giugno 1880, *M.* 1880, p. 223.

2391 — L'ultimo capoverso dell'art. 14 della legge com. in forza del quale può essere dato o ampliato ai Comuni murati il territorio esterno, non distingue fra l'assorbimento totale o parziale dei Comuni contermini. C. S. 8 Aprile 1873, *M.* 1873,p,245.

2392 — Non può dirsi che il legislatore abbia ammesso la possibilità dell'assorbimento solo pei Comuni posti nelle condizioni specificate nella 1 parte dell'art. 14, poichè essendosi dichiarato nel capoverso medesimo che sarebbe applicabile il metodo indicato nella 1ª parte di quell'art. si escluse evidentemente l'applicabilità di quelle prescrizioni che sono di metodo, ossia di quelle che si riferiscono allo stato di stentata vitalità dei Comuni. Id. id.

2393 — Le disposizioni dell'ultimo capoverso dell'art. 14 debbono in massima considerarsi applicabili, anche quando il Comune contermine sia disenziente, allorchè trattasi di un grande Comune murato che manca affatto di territorio esterno, e ne abbisogna per gravissime ragioni riconosciute dal Cons. prov. talchè ha perfino dovuto stabilire alcune sue dipendenze nel territorio del Comone contermine. C. S. 8 Aprile 1873, *M.* 1873, p, 245.

2394 — L'alinea dell'art. 15 della legge com. è applicabile nel solo caso in cui si segreghi da un Comune e si aggreghi ad altro una Borgata o Frazione, e non per separare una sola porzione di territorio non abitato, o la cui popolazione non costituisca borgata o frazione, in senso dellalegge. C. S. (Sez. unite) 29 Maggio 1867, *M.* 1870, p. 24.

2395 — Perchè una Borgata o Frazione possa essere segregata da un Comune ed aggregata ad altro contermine, l'alinea dell'art. 15 della legge comunale richiede che la domanda sia fatta dalla maggioranza degli elettori della Borgata o Frazione, cioè dagli elettori che possedono beni nella Frazione, e che in dipendenza di questi beni sono stati riconosciuti elettori nel Comune dal quale la Frazione vuole separarsi. C. S. 12 aprile 1870, *M.* 1870, p. 191.

2396 — Se per speciali circostanze i possessori di beni in una Frazione furono per quei beni inscritti invece tra gli elettori amministrativi di altro Comune, non potrebbe in tal caso ritenersi legittima, a senso dell'alinea dell'art. 15 della legge comunale, la domanda che dai medesimi fosse stata fatta per l'aggregazione di quella Frazione al Comune contermine. Id. id.

2397 — Per la legittimità del provvedimento di cui all'art. 15 n° 2 della legge com. è sufficiente che la maggioranza degli elettori esista al tempo della domanda; nè è necessario che detta maggioranza persista fino al giorno del D. di distacco, giacchè il concorso della medesima non può desumersi se non dalla lista elettorale che era in vigore, quando la domanda stessa venne inoltrata. Cass. Firenze 10 Febb. 1879, *M.* 1879, p. 106.

2398 — Quand'anche poi concorrono tutte le condizioni volute dalla legge per far luogo al provvedimento suddetto, l'ammetterlo o no è riservato all'apprezzamento dell'autorità amministrativa. Id. id.

2399 — Spetta solo all'autorità amministrativa l'esaminare lo stato di fatto successivo alla domanda, e cioè se esista o no an-

cora la maggioranza all'epoca in cui manca il provvedimento. Id. id.

2400 — Qualora taluni elettori, dopo aver ritrattato il loro voto pel distacco, abbiano dichiarato, mentre era già in vigore una nuova lista, di revocare la ritrattazione: devesi tale loro dichiarazione riguardare piuttosto quale conferma del voto antico che manifestazione di un nuovo desiderio, e come tale si devono retrottrarre gli effetti alla prima domanda collettiva. Id. id.

2401 — Per la legalità del D. di distacco, basta che il Consiglio prov. prima di pronunciare il suo voto abbia sentito il parere del Consiglio del Comune a cui la Frazione appartiene: ma non è necessaria una nuova interpellanza per conoscere il parere del detto Comune sulla importanza di successivi fatti, e sull'esito d'inchieste promosse dal Consiglio prov. Id. id.

2402 — **Confini** — Quando sieno scomparsi i termini divisori posti fra due Comuni, e sia sorta incertezza circa i precisi limiti territoriali, adempiono i due Comuni ad un loro obbligo facendo riconoscere la rispettiva delimitazione e rimpiazzare i termini mancanti, e la spesa a ciò occorsa deve essere sopportata per metà da ciascuno di essi. C. S. 14 Dicembre 1866, *M.* 1867, p. 268.

2403 — L'autorità giudiziaria, colla scorta dei titoli prodotti, è competente a riconoscere e dichiarare la linea divisoria fra i territori di due Comuni limitrofi. Cass. Torino 4 Maggio 1881, *M.* 1881, p. 379.

2404 — L'autorità giudiziaria è competente a conoscere dell'azione di regolamento di confini fra due proprietari anche nel caso in cui, statuendo sulla questione, venga indirettamente a determinare i confini dei territori di due Comuni. App. Roma 22 Dicembre 1881, *M.* 1881, p. 334.

2405 — Le questioni di delimitazione territoriale sono di competenza dell'autorità amministrativa. Cass. Roma (Sez. riun.) 16 Maggio 1882, *M.* 1883, p. 10.

2406 — **Capoluogo** — Il trasferimento della sede di un Comune da una Frazione all'altra del suo territorio è da ritenersi un atto che supera la facoltà del Consiglio com. e da non compiersi senza l'intendimento dell'autorità governativa sentito il Consiglio prov. giusta l'art. 176 della legge com. C. S. 3 Agosto 1871, *M.* 1871, p. 374.

2407 — Nella mancanza di D. R. che stabilisca il Capoluogo di un Comune, non è in balia dei Consigli com. di variarlo, ma in tale materia supplisce lo stato di fatto che si presume legale, tanto più, se ebbe la acquiescenza dei comunisti e dell'autorità governativa, e che può solo mutarsi nelle forme legali, con l'osservanza del procedimento dell'art. 176 n. 1 della legge com. C. S. 18 Agosto 1880, *M.* 1881, p. 90.

2408 — **Competenza** — Il Prefetto non può annullare in merito una deliberazione com. colla quale si determina di ricorrere ai tribunali contro un D. R. che ha soppresso il Comune medesimo aggregandolo ad un altro; spettando al tribunale il giudizio sulla competenza dell'azione che gli sarà proposta, salvo al Prefetto di elevare il conflitto di giurisdizione a termini di legge, ove il tribunale si ritenga competente a giudicare di una controversia che esso Prefetto ravvisi di competenza dell'autorità amministrativa. C. S. 26 Febbraio 1870, *M.* 1870, p. 120.

2409 — Tanto la separazione di un Comune e la erezione di due nuovi Comuni, quanto la determinazione dei loro confini e la divisione del rispettivo patrimonio allodiale e com. sono atti riservati all'autorità sovrana. C. S. 18 Dic. 1874, *M.* 1875, p. 38.

2410 — Spetta all'autorità stessa di riformarli o modificarli, nè alcuna azione potrebbesi efficacemente esperire dagli interessati avanti i tribunali giudiziari affatto incompetenti a conoscere di queste questioni. Id. id.

2411 — E' regolare quindi il rifiuto della Dep. prov. di autorizzare un Comune a muovere lite per rescissione e modificazione dell'atto di divisione del patrimonio comunale, fra alcuni Comuni che in origine ne formavano uno solo. Id. id.

2412 — Data la concorrenza delle condizioni stabilite dagli art. 13, 14, 15 e 16 della legge com. il Governo esercita nelle materie ivi contemplate una vera delegazione legislativa, nè le sue facoltà possono per conseguenza essere menomate da private convenzioni. C. S. 13 Nov. 1880, *M.* 1881, p. 25.

2413 — Distaccata per D. R. una Frazione da un Comune ed aggregata ad un altro, l'autorità giudiziaria è competente a conoscere se sia causa di diritto civile oppure no, quella che cade sulla intelligenza ed applicazione che al caso si fece dell'articolo 15 della legge com. e ciò al solo effetto della dichiarazione del diritto che ne sarebbe stato leso. Cass. Roma 6 Sett. 1877, *M.* 1877, p. 348.

2414 — L'autorità giudiziaria non è competente a conoscere se giustamente talune Frazioni furono distaccate da un Comune per essere aggregate ad un altro. App. Firenze 5 Febb. 1877, *M.* 1877, p. 104.

2415 — Sebbene la legge com. faccia cenno di alcune norme direttive per la unione di più Comuni in un solo, o per lo smembramento dei medesimi, non obbliga il potere esecutivo ad accogliere le domande che siano proposte, comunque le condizioni indicate non manchino, lasciando invece in sua balia concederlo o negarlo. Id. id.

2416 — L'autorità giudiziaria è bensì competente a conoscere se siano state os-

servate le condizioni richieste dalla legge com. per far luogo al distacco di un Comune con aggregazione ad altro; ma non a modificare o revocare il D. R. relativo, il quale costituisce l'atto amministrativo insindicabile dai tribunali. App. Torino 27 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 59.

2417 — Non è attendibile il ricorso d'un Consiglio com. contro la decisione del Ministero che si rifiutò di aggregare ad un Comune una Frazione appartenente ad un altro, nè il ricorso potrebbe valer come denunzia, trattandosi di provvedimento facoltativo per il Governo. C. S. 27 Dic. 1872, *M.* 1873, p. 9.

2418 — L'autorità giudiziaria è competente a decidere sulla questione di rivendicazione di due frazioni di territorio com. non meramente giurisdizionale, ma demaniale. Cass. Roma 28 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 287.

2419 — Ciò tanto più deve dirsi quando nella questione di rivendicazione di territorio era sostanzialmente compresa quella dei diritti civili di abitazione e del pascolo del bestiame. Id. id.

2420 — Il Comune può di fronte al provvedimento amministrativo che ne stacchi una Frazione o borgata per aggregarla ad altro Comune limitrofo, muovere richiamo all'autorità giudiziaria perchè, in rapporto al diritto leso, siano circoscritti gli affetti del provvedimento stesso, se illegale. Cass. Roma 23 Dic. 1881, *M.* 1882, p. 237.

2421 — L'autorità giudiziaria è competente ad indagare se l'atto amministrativo siasi emanato col concorso di quelle condizioni che imposte per legge, sono estremi di sua legittimità ed efficacia. Id. id.

2422 — Ma appartiene esclusivamente all'autorità amministrativa ogni deliberazione ed esame sui criteri d'opportunità e di convenienza, pei quali il Governo abbia usuto delle facoltà ad esso delegate. Id. id.

2423 — **Circoscrizione in Sicilia** — Legge 11 Luglio 1877, che dà facoltà al Governo di mutare la circoscrizione territoriale dei Comuni di Sicilia. *M.* 1877, p. 241.

2424 — Regol. 11 detto per l'esecuzione della succitata legge. *M.* 1877, p. 242.

2425 Le Giunte prov. create in esecuzione della legge 11 Luglio 1877, che modifica la circoscrizione territoriale in Sicilia, possono formare un progetto di circoscrizione anche nell'interesse di un Comune che non abbia presentata domanda. C. S. 27 Febb. 1878, *M.* 1878, p. 227.

2426 — Le Giunte stesse possono del pari aggregare d'ufficio ad un Comune certi dati terreni, che esso non abbia reputato suo interesse di chiedere. Id. id.

**CONCESSIONI GOVERNATIVE** — 2427 — R. D. 13 Sett. 1874, n. 2086 che approva il testo unico delle leggi e della tabella sulle tasse per le concessioni governative, e per gli atti e provvedimenti amministrativi. *M.* 1874, p. 337.

2428 — R. D. 25 Sett. 1874, n. 2132 che approva il regol. per l'esecuzione della legge predetta. *M.* 1874, p. 353.

2429 — Legge 19 Luglio 1880 contenente modificazioni alla legge sulle concessione governative. *M.* 1880, p. 241.

2430 — Regol. 6 Agosto 1880 per l'esecuzione della legge 19 Luglio sulle concessioni governative. *M.* 1880, p. 257.

2431 — Circ. Min. Fin. 7 Agosto 1880 contenente istruzioni per l'attuazione della legge e regol. predetti. *M.* 1880, p. 258.

2432 — Le istanze e ricorsi entrando nel novero degli atti soggetti al bollo per la legalizzazione di firme apposte ai medesimi è dovuta la tassa a sensi del n. 44 della tabella annessa alla legge 26 Luglio 1868. Min. Fin. 7 Maggio 1874, *M.* 1874, p. 349.

2433 — La tassa sulle concessioni governative è applicabile anche all'apertura di recinti o luoghi chiusi, destinati a pubblici trattenimenti, quand'anche tali edifizi siano costruiti provvisoriamente. Min. Int. 16 Luglio 1875, *M.* 1875, p. 251.

2434 — Le guardie campestri com. costituite nell'interesse della generalità degli abitanti ed in base a regol. approvati non avendo d'uopo di una speciale autorizzazione per portare armi nell'esercizio delle loro funzioni, non è loro applicabile la tassa di L. 5. imposta dal n. 50 lettera b all°. F della legge 19 Luglio 1880. Risol. Min. Fin. 22 Giugno 1882, *M.* 1882, p. 274.

2435 — Rimane però dovuta la suddetta tassa per quelle guardie campestri che i Comuni pongono a guardia delle loro proprietà rurali private. Id. id.

2436 — Quando una concessione nei sensi del regol. sanitario 6 Sett. 1874, viene data dal Prefetto per delegazione del Ministro in forza del R. D. 14 Genn. 1877, la tassa dovuta per effetto dell'art. 40 della tariffa annessa al R. D. 13 Sett. 1874, ove occorra pagarla, è quella attribuita alla concessione Ministeriale che è di maggior entità. Min. Int. 25 Agosto 1883, *M.* 1883, p. 334.

2437 — Le concessioni date in questa materia dal Sindaco nella cerchia delle sue attribuzioni non sono soggette a tasse governative nè possono venire assoggettate a tasse in favore del Comune. Id. id.

2438 — Sono esenti dal pagamento di ogni tassa sulle concessioni governative i D. Prefettizi, con cui viene data l'autorizzazione di cremare cadaveri, per depositarne le ceneri nel cinerario del cimitero com. Id. id.

**CONCILIATORI** — 2439 — Circ. Min. Grazia Giustizia 10 Dic. 1865, e Min. Interno 12 Gennaio 1866 sulla formazione delle terne

da parte dei Consigli comunali per la nomina dei Conciliatori, in conformità al disposto dal titolo 2 capo 1. della legge 6 Dic. 1865, n. 2215 sull'ordinamento giudiziario *M.* 1866, p. 39.

2440 — Estratto del Codice di procedura civile, approvato con R. Decreto 25 Giugno 1865, nella parte che si riferisce alle attribuzioni dei Conciliatori. *M.* 1866, p. 85.

1441 — Estratto del Regolamento generale giudiziario 14 Dic. 1865 n. 2641 per la parte che riguarda le attribuzioni dei Conciliatori. *M.* 1866, p. 87.

2442 — Circ. Min. Grazia e Giustizia 14 Gennaio 1866, sulle cancellerie dei Conciliatori. *M.* 1866, p. 169.

2443 — Circ. Min. Grazia e Giustizia 29 Settembre 1866 sulla esecuzione delle sentenze dei Conciliatori, e sugli atti che possono fare gli inservienti comunali. *M.* 1866, p. 347.

2444 — Circ. Proc., gen. Appello Milano 27 Aprile 1869 circa il servizio dei Conciliatori dei Comuni soppressi ed aggregati ad altri. — *M.* 1869, p. 161.

2445 — La durata del triennio per le funzioni del Conciliatore, deve calcolarsi dal giorno in cui il Conciliatore ha assunto l'esercizio delle sue funzioni e prestato il prescritto giuramento. Nota Proc. gen. App. Milano 10 Gennaio 1869, *M.* 1869, p. 89.

2446 — Per la nomina di altro Conciliatore o per la conferma dello scaduto, occorre un decreto reale previa una nuova deliberazione del Consiglio comunale, portante la proposta di una terna di individui. Id. id.

2447 — Il Pretore è obbligato a supplire il Conciliatore gratuitamente, quindi è viziata di nullità la deliberazione com. che concede una gratificazione al Pretore locale, a titolo di compenso per l'esercizio delle funzioni di Conciliatore. C. S. 8 Maggio 1880, *M.* 1880, p. 185.

2448 — Colui che fu nominato cancelliere del Conciliatore di un Comune sotto l'impero della legge organica giudiziaria delle due Sicilie, ed occupava regolarmente quest'ufficio, quando entrò in vigore la legge 6 Dic. 1865 sull'ordinamento giudiziario, può essere conservato nell'ufficio medesimo. C. S. 6 Nov. 1880, *M.* 1881, p. 29.

2449 — Come la nomina, così la rimozione dall'ufficio di cancelliere del Conciliatore spetta al Consiglio com. Id. id.

2450 — Se malgrado le prove più manifeste della necessità della rimozione, il Consiglio com. si ricusa di deliberare, tocca all'autorità competente di provvedere. Id. id.

2451 — Qualora sia stata rigettato dalle autorità competenti la terna proposta da un Consiglio com. per la nomina del Conciliatore, non è contraria alla legge la delib. del Consiglio com. con cui ha riproposto le medesime persone. C. S. 23 Luglio 1881, *M.* 1882, p. 43.

**CONFLITTI** — 2452 — Legge 20 Novembre 1859 n. 3780 relativa ai conflitti fra le autorità giudiziarie ed amministrative. *M.* 1865 p. 221.

2453 — R. Decreto 18 Giugno 1865 n. 2370 che estende a tutto il Regno la legge 20 Nov. 1859 sui conflitti. *M.* 1865, p. 244.

2454 — Circ. Min. Int. 29 Giugno 1865 con cui si danno norme ai Prefetti per l'esatta osservanza di quanto dispone la legge sui conflitti. *M.* 1865, p. 255.

2455 — Legge 31 Marzo 1877 n. 3761, sui conflitti di attribuzioni. *M.* 1877, p. 113.

2456 — Circ. Avv. Gen. Erariale 14 Giugno 1877 sull'applicazione delle legge 31 Marzo 1877 ai regol. di competenza. *M.* 1877, p. 194.

2457 — Se l'autorità amministrativa si dichiara erroneamente incompetente a risolvere su di un affare sottoposto alla sua giurisdizione, ciò non basta a radicare nel potere giudiziario una competenza che non gli spetta per legge, nè per questo rimane precluso agli intessati di ottenere giustizia, essendo determinati dalla legge i modi per risolvere i conflitti di giurisdizione fra l'autorità giudiziaria e l'amministrativa. App. Torino 2 Settembre 1864. *M.* 1865, p. 27.

2458 — La facoltà che ha il Prefetto di elevare, ove occorra, i conflitti di giurisdizione, non costituisce un diritto concesso a quel funzionario nel suo privato interesse, al quale possa liberamente rinunciare, ma è una attribuzione di ordine pubblico, dal cui adempimento egli non può esimersi, nè con tacita nè con espressa rinunzia. D. C. S. 9 Luglio 1870, *M.* 1870, p. 294.

2459 — Il Prefetto ha il diritto ed obbligo di elevare i conflitti di giurisdizione, ma non ha facoltá di rinunciare al conflitto elevato. Cass. Roma 29 Luglio 1878, *M.* 1878, p. 334.

2460 — I conflitti di attribuzione non sono proponibili nei giudizi che si agitano davanti le Preture, perchè non esiste presso le medesime un pubblico ufficiale investito delle attribuzioni di P. M. per gli affari civili e i Prefetti non possono elevare il conflitto. Nota Min. Int. 27 Maggio 1871, *M.* 1871, p. 204. — D. C. S. 29 Gennaio 1876, *M.* 1877, p. 93.

2461 — Vi è conflitto quando l'autorità giudiziaria si occupa di questioni riservate alle determinazioni dell'autorità amm. D. C. S. 3 Febbraio 1876, *M.* 1876, p. 175.

2462 — Formando parte le Preture dell'ordinamento giudiziario, può eccitarsi conflitto nelle cause di loro competenza, quando il Prefetto ritenga che esse si sieno occupate di questioni spettanti all'autorità amm. Id. id.

2463 — Se in una data controversia in sede di conflitto di attribuzione, è stata dichiarata l'incompetenza dell'autorità giudiziaria, questa non può più in nessun modo conoscere della controversia. App. Genova 18 Marzo 1878, *M.* 1878, p. 175.

2464 — La mancanza di notificazione ad una delle parti del decreto con cui l'autorità giudiziaria sospende ogni procedura in seguito al D. Prefettizio che elevò il conflitto di attribuzione, importa decadenza della richiesta per le decisione del conflitto. Cass. Roma 25 Marzo 1878, *M.* 1878, p. 205.

2465 — In tema di conflitto di attribuzioni pel testuale disposto dell'art. 4 della legge 31 Marzo 1877, non è dalla sola domanda, ma dall'oggetto di essa che deve determinarsi la competenza. Cass. Roma 17 Dicembre 1877, *M.* 1878, p. 235.

2466 — L'art. 2 della legge 31 Marzo 1877 sui conflitti, prescrivendo che il D. di sospensione del tribunale sia notificato alle parti, per cura del Procuratore del Re, non è applicabile quando quel D. anzichè sospendere la causa, dichiara non essere luogo ad alcun provvedimento. Cass. Roma 18 Maggio 1878, *M.* 1878, p. 280.

2467 — La legge del 1877 mantenendo i conflitti di attribuzione, e deferendone la cognizione alla Cassazione di Roma, non ha inteso di ridurre i poteri di questa Corte al solo regol. di competenza fra l'autorità giudiziaria e l'amministrativa, ma le ha conferito altresì il potere di giudicare della proponibilità dell'azione, e della pertinenza del diritto, nell'atto stesso che risolve il conflitto. Id. id.

2468 — Non sono i Comuni da ritenersi nel numero delle pubbliche Amministrazioni, per le quali l'art. 10 della legge 20 Marzo 1865 All. *E* ha stabilito che nelle loro controversie giuridiche coi privati si segua il procedimento sommario. App. Lucca 15 Aprile 1874, *M.* 1875, p. 175.

2469 — *Contro* - La parola pubblica Amministrazione usata dalla legge 31 Marzo 1877 comprende anche il Comune. Cass. Roma (Sez. riun.) 3 Gennaio 1879, *M.* 1879, p. 75 — Cass. Roma (Sez. riun.) 17 Febb. 1881, *M.* 1881, p. 319.

2470 — Quando il Comune ha parte in giudizio, e questo sia stato deciso in 1. grado di giurisdizione, non può elevarsi dal Prefetto conflitto di attribuzione. Cass. Roma (Sez. riun.) 3 Genn. 1879, *M.* 1879, p. 75.

2471 — Spetta alla Cassazione di Roma il giudicare sulla ammissibilità dei conflitti, quantunque l'autorità giudiziaria innanzi la quale pende la lite abbia già riconosciuto a norma dell'art. 2. di detta legge che il conflitto sia stato sollevato nei casi e termini della legge. Id. id.

2472 — La Corte di Cassazione chiamata a pronunciare sui conflitti di attribuzione, deve limitare il suo giudizio alla sola competenza, e non può occuparsi delle controversie di merito nelle quali non abbia ancora pronunziato il magistrato di appello. Id. id.

2473 — L'autorità giudiziaria che, elevato il conflitto, ordina il deposito della somma presso un cauto istituto, non eccede il potere accordatole dall'art. 2 della legge 31 Marzo 1877 di emettere provvedimenti conservatori. Id. id.

3474 — Il conflitto elevato validamente secondo la legge del tempo, rimane efficace nelle conseguenze anche sotto l'impero di legge diversa posteriore. Cass. Roma 22 Luglio 1878, *M.* 1879, p. 153.

2475 — Come nelle sentenze, così nei decreti di risoluzione di conflitti di attribuzione può la Corte di Cassazione sostituire a motivi erronei addotti dal Prefetto, motivi fondati. Cass. Roma 13 Febb. 1879, *M.* 1879, p· 205.

2476 — Può pure la Cassazione scindere il conflitto secondo i vari capi dell'azione giudiziaria, ammettendolo solo nella parte in cui fu legalmente elevato. Id. id.

2477 — L'ammissibilità di un conflitto promosso durante l'impero della legge 20 Marzo 1859, per quanto attiene ai termini ed alle forme nelle quali venne elevato deve giudicarsi secondo le prescrizioni della legge in quel tempo vigente, senza riguardo alle modificazioni che sotto questo rispetto sono state introdotte colla legge del 31 Marzo 1877. Cass. Roma 3 Febb. 1878, *M.* 1879, p. 286.

2478 — Possono i Comuni in tale loro qualità valersi del privilegio che concede alla pubblica Amministrazione l'art. 1 della legge 31 Marzo 1877, e nell'esercizio di questo privilegio debbono anche soggiacere ai limiti preordinati dalla legge stessa. Cass. Roma (Sez. riun.) 17 Febb. 1881, *M.* 1881, p. 319.

2479 — Il Municipio costituisce una vera e propria Amministrazione pubblica; epperciò nei giudizi ai quali partecipa può valersi del mezzo straordinario del conflitto, per promuovere direttamente in ordine all'incompetenza dell'autorità giudiziaria la decisione della Corte di Cassazione. Cass. Roma 5 Genn. 1882, *M.* 1882, p. 221.

2480 — Siffatto mezzo però deve essere adoperato prima che sia intervenuta nella causa una decisione di merito, sia pure in 1. grado di giurisdizione. Id. id.

2481 — Non è più dato alla pubblica Amministrazione di usare del mezzo straordinario del conflitto, nè elevare l'eccezione d'incompetenza, quando deciso per essa favorevolmente il merito della causa con essersi respinto per inammissibilità l'azione, abbia, per mancanza di ricorso condizionato,

la dichiarazione di competenza fatto passaggio in cosa giudicata. Cass. Roma 24 Agosto 1881, *M.* 1883, p. 13.

2482 — Dopo elevato il conflitto per regolamento della competenza, se il Prefetto lo abbandona, non può più denunciare in Cassazione la sentenza, allegando che con essa venne decisa la causa in merito mentre pendeva il conflitto. Cass. Roma (Sez riun.) 8 Genn. 1883, *M.* 1883, p. 205.

**CONFRATERNITE** — *Parte generale* — *Scioglimento* — *Confraternite delle Prov. merid.* — *Amministrazione*; *elezioni* — *Confraternite della Misericordia.*

2483 — **Parte generale.** — Le antiche Scuole o Collegi nel Veneto e in Lombardia, non erano Istituti d'istruzione, ma Confraternite con fini religiosi, e di mutua assistenza. C. S. 22 Ago. 1877, *M.* 1877, p. 352.

2484 — Le spese di culto annesse a siffatte Opere Pie anche in mancanza di tavole di fondazione è a ritenersi che rappresentino oneri ereditati dalle medesime col patrimonio della Scuola. Id. id.

2485 — Soltanto le Confraternite delle Provincie meridionali, e quelle della Misericordia in Toscana, sono quali istituzione d'indole laicale considerate come O. P. — Min. Int. 15 Giug. 1883, *M.* 1883, p. 240.

2486 — Invece le Confraternite delle altre Provincie del Regno sono state ritenute sempre di natura ecclesiastica, e come tali regolate da speciali discipline alla dipendenza del Min. di G. G.; salvo ben inteso i lasciti di beneficenza amministrati dalle Confraternite medesime, i quali, e con essi le rispettive Amministrazioni sono soggetti alla legge sulle O. P. Id. id.

2487 — Un Corpo morale, in ispecie una Confraternita, può vincolarsi anche senza deliberazione regolare e scritta, quando si tratta di cose di semplice amministrazione come sarebbe l'erogazione di spese per una festa. App. Torino 25 Gennaio 1878, *M.* 1878, p. 112.

2488 — In ispecie: l'ordine dato dal suo Presidente di preparare per la festa e fare accendere un pallone areostatico, è sufficiente ad impegnare la responsabilità della Confraternita per i danni che ne siano stati la conseguenza, come l'incendio cagionato alle proprietà altrui. Id. id.

2489 — Quell' Arciconfraternita nella Provincia di Roma, che oltre l'adempimento di opere di pietà e di culto abbia per fine di ospitare i pellegrini e di dar ricovero e cura ai convalescenti, ha il carattere di O. P. nel senso degli art. 1 e 2 della legge 3 Agosto 1862. C. S. 30 Dic. 1876, *M.* 1877, p. 207.

2490 — Quando non vi è atto di privata fondazione da cui risulti l'ordinamento della Confraternita si può ritenere che esso derivò delle disposizioni di quelle autorità governative che eressero l'Istituto e lo confermarono. Id. id.

2491 — Quindi quando l'amministrazione risulti affidata in parte ad ecclesiastici per disposizioni governative, ricorre l'applicazione dell'art. 5 del R. D. 1 Dic. 1870, secondo il quale essa deve cessare d'esistere e deve essere surrogata o dalla Congregazione di carità o da una Amm. speciale; lasciando però sussistere tutti i carichi di culto di cui l'Istituto sia gravato, compresi quelli che si riferiscono agli uffici dell'Arciconfraternita. Id. id.

2492 — Non si potrebbe mantenere l'attuale Amm. della Confraternita ancorchè venisse a cessare l'ingerenza della parte ecclesiastica di essa, ostandovi il predetto art. il quale fa cessare senz'altro le Amministrazioni affidate ad ecclesiastici in tutto od in parte. Id. id.

2493 — Quantunque l'Istituto dei pellegrini e dei convalescenti debba servire anche per esteri, non si può sostenere che la destinazione speciale del medesimo sia in loro favore, e quindi applicabile al caso l'art. 8 del succitato R. D. Id. id.

2494 — Neppure è applicabile al caso la legge 13 Maggio 1871 sulle prerogative del Papa e della S. Sede. Id. id.

2495 —Le Confraternite (nel caso Provincia di Perugia) con i scopi di culto e di beneficenza sono istituzoni di natura mista, e come tali soggette alle disposizioni della legge sulle O. P. — C. S. 21 Ott. 1876, *M.* 1876, p. 352.

2496 — Questa loro condizione però non fa si che debbano di diritto essere amministrate dalla Congregazione di carità locale, mentre a termini dell'art. 4 legge O. P. la loro Amministrazione continua ad appartenere alle Direzioni istituite nelle tavole di fondazione, salvo le riforme che si rendessero necessarie. Id. id.

2497 — Quelle Confraternite perciò hanno il diritto di conservare l'autonomia della rispettiva Amministrazione. Id. id.

2498 — **Scioglimento riforme ecc.** — Le Confraternite, come Associazioni pie laicali, non sono più soggette alle leggi ed autorità ecclesiastiche, ma per la loro costituzione ed amministrazione, sono soggette alla autorità civile ed alle prescrizioni organiche e regolamentari della legge sulle O. P. del 3 Agosto 1862. Cass. Roma 26 Maggio 1879, *M.* 1880, p. 32.

2499 — Perciò è illegittimo lo scioglimento del Consiglio di una Confraternita, decretato dal Vescovo. Id. id.

2500 — Il Governo ha bensì facoltà sotto la propria responsabilità di sciogliere le associazioni riconosciute col titolo di Confraternite, quando ciò ravvisi necessario per

ragioni di ordine pubblico, a tutela della pubblica tranquillità e sicurezza: ma però non potrebbe decretare tale provvedimento in forza dell'art. 21 della legge sulle O. P. secondo il quale si può soltanto sciogliere l'Amministrazione delle O. P. medesime. C. S. (Sez. riun.) 3 Febbraio 1877, *M.* 1877, p. 303.

2501 — **Confraternite nelle Provincie meridionali**, *Generalità.* — Le Confraternite costituiscono bensì delle fondazioni laicali, ma non hanno menomamente per scopo di sollevare, istruire ed educare i poveri, epperciò non possono ravvisarsi comprese nella legge sulle O. P. e sebbene il Regolamento 27 Novembre 1862 abbia annoverato le Confraternite come soggette alla detta legge, ciò non può intendersi se non in quanto tali Confraternite abbiano almeno in parte uno scopo di beneficenza, dovendo esse in tal caso sottostare al regime delle O. P. per l'adempimento dei doveri che hanno relativi alla beneficenza. C. S. 31 Marzo 1863, *M.* 1863, p. 207.

2502 — A determinare la natura di un Istituto per poterne dedurre la conservazione, soppressione o conversione di beni, fa duopo conoscerne l'origine nonchè il titolo di fondazione, e l'essersi dalla Corte di merito ritenuto il difetto di ambedue si risolve in giudizio di fatto. Cass. Roma, 17 Giugno 1878, *M.* 1878, p. 384.

2503 — Non può farsi luogo alla conversione de' beni di una Confraternita di ecclesiastici e laici che in seguito ebbe legati a scopo di carità cristiana, come l'amministrazione di sacramenti agli infermi e di vestiti ai poveri, e che infine fu riconosciuta Congregazione laicale, e come tale sottoposta alla tutela della Dep. Id id.

2504 — In ordine al D. Prodittatoriale del 1860 e agli art. 39 della legge 3 Agosto 1862, e 2 del regol. relativo, le Confraternite delle Provincie meridionali debbono comprendersi per sè stesse, fra le Pie Istituzioni soggette alla tutela della Dep. indipendentemente dalla natura giuridica dei legati di beneficenza che esse adempiano. C. S. 2 Maggio 1879, *M.* 1879, p. 160.

2505 — Le Confraternite sono ritenute come enti laicali aventi scopo di culto e di beneficenza, e quindi sono sogggette alla legge sulle opere pie. C. S. 8 Ott. 1881, *M.* 1883, p. 16.

2506 — Può ritersi mancato non solo il fine d'una Confraternita, ma come mancata e non più esistente la Confraternita stessa, quando da tempo immemorabile non sieno più seguite le elezioni dei confratelli nei modi prescritti dalle tavole di fondazione, e non siasi da lungo tempo adempiti agli obblighi dell'istituzione. C. S. 5 Sett. 1876, *M.* 1876, p. 334.

2507 — Per conseguenza il patrimonio della Confraternita può essere convertito nella fondazione di una cassa di prestanze agrarie a prò degli agricoltori poveri o meno agiati. Id. id.

2508 — Coll'ammissione in una Confraternita il socio contrae degli obblighi e si costituisce verso il Sodalizio dei diritti a prestazioni aventi un carattere puramente privato; cosicchè quando nelle controversie non si scorge alcuna violazione alle leggi e reg. che dia luogo ad annullamento nei riguardi del pubblico interesse per parte dell'autorità amministrativa, spetta solo ai tribunali l'interpretare lo spirito della Regola in relazione ai fatti controversi, ed ai diritti che il socio può invocare. C. S. 23 Dic. 1881, *M.* 1882, p. 144.

2509 — L'autorità governativa non deve intervenire nelle questioni d'indole privata fra i membri delle Confraternite, e le Confraternite stesse, nelle quali vi sia estranea l'amministrazione e l'interesse dell'Opera Pia. C. S. 29 Ottobre 1883, *M.* 1883, p. 383.

2510 — Per le Regole tuttora vigenti nelle Provincie meridionali gl'impiegati non hanno diritto a pensione, nè la Deputazione provinciale ha competenza per ordinare la iscrizione nel bilancio della somma che si pretende dovuta. C. S. 20 Maggio 1882, *M.* 1883, p. 383.

2511 — *Amministrazione*; *elezioni* - Salvo le attribuzioni che negli speciali Statuti fossero deferite al Consiglio degli Ospizi, le Dep. prov. nelle Provincie meridionali non possono ingerirsi nelle nomine degli Amministratori delle Confraternite. Circ. Min. Int. 13 Agosto 1876, *M.* 1876, p. 261.

2512 — Le Confraternite nelle Provincie meridionali i cui Statuti prescrivono tassativamente che l'elezione degli Amministratori si fa col votare a scrutinio segreto sui nomi dei candidati che debbono essere proposti dagli Amministratori che cessano, non possono confermare in ufficio gli Amministratori cessanti. C. S. 28 Luglio 1876, *M.* 1877, p. 15.

2513 — La Dep. non ha alcuna competenza per provvedere sui ricorsi contro la elezione degli Amministratori di una Confraternita, essendo deferita tale facoltà al Min. dell'Int. dall'art. 20 della legge sulle O. P. — C. S. 25 Luglio 1877, *M.* 1877, p. 288.

2514 — Le piccole irregolarità di forma e non sostanziali che potessero essere avvenute nella elezione di un Amministratore di una Confraternita, non potrebbero indurne la nullità. Id. id.

2515 — La Dep. non ha competenza ad approvare o no le elezioni degli Amministratori delle O. P. poste sotto la sua tutela. C. S. 2 Agosto 1879, *M.* 1879, p. 336.

2516 — Se le Regole di una Confraternita non impongono agli Amministratori la con-

dizione di saper leggere e scrivere, non può dirsi nulla la nomina di un analfabeta. Id. id.

2517 — Nè la buona intenzione di ristabilire la concordia in un Sodalizio, nè l'ossequio ad una pratica che si dice invalsa, possono giustificare l'atto del Prefetto che incarica un Assessore designato dal Sindaco di presiedere l'adunanza per la elezione degli Amministratori di una Confraternita. C. S. 27 Agosto 1879, *M.* 1883, p. 335.

2518 — Essendo prescritto dal regolamento alla legge, sulle Opere Pie, che l'esercizio finanziario abbia principio al 1 Gennaio e finisca al 31 Dicembre di ciascun anno, così si deve ammettere che anche l'epoca e la durata delle funzioni degli Amministratori debba coincidere coi termini suddetti. Min. Int. 12 Luglio 1882, *M.* 1883, p. 383.

2519 — Per principio generale di diritto quando si tratti dell'osservanza delle forme, e la legge o le tavole di fondazione non le prescrivano espressamente sotto pena di nullità, devesi distinguere fra quelle sostanziali alla validità dell'atto, e quelle che non lo sono, e quest'ultime non possono ritenersi come causa di nullità. Min. Int. 27 Agosto 1883. Id.

2520 — Quando l'esercizio è assai inoltrato potendo un cambiamento di Amministrazione essere causa d'imbarazzo alla Congrega, il Governo può avvalersi delle facoltà discretive derivantegli dall'art. 20 della legge sulle Opere Pie, ed astenersi dal provvedere sui ricorsi presentati contro la regolarità delle elezioni. Min. Int. 11 Sett. 1883. Id.

2521 — Non è motivo di nullità di una elezione la mancanza dell'avviso di convocazione ad uno dei confratelli, quando il suo voto non avrebbe spostato l'esito della votazione. Min. Int. 8 Novembre 1883. Id. id.

2522 — Sebbene le elezioni presentino qualche irregolarità, pure quando non siavi reclamo il Ministero può astenersi dall'annullarle. Min. Int. 8 Marzo 1880. Id.

2523 — Non vi è alcuna ragione per la quale possa considerarsi come causa di nullità un breve ritardo nel principiare le elezioni tranne nel caso che per esso si fossero allontanati dei confratelli dalla sala di riunione. Min. Int. 13 Novembre 1883. Id.

2524 — Benchè le Regole stabiliscano che le elezioni debbano aver luogo in un giorno determinato, non è motivo di nullità se esse si fecero in un giorno posteriore, quando però i confratelli ne siano stati debitamente avvertiti. Min. Int. 11 Febbrajo 1882. Id.

2525 — Non è motivo di nullità delle elezioni il fatto che uno degli scrutatori sia cieco, quando non sia provato che per questa circostanza siano avvenuti dei brogli che abbiano influito sulla regolarità delle operazioni. Min. Int. 16 Marzo 1880. Id.

2526 — L'avere un confratello risposto ad una intimazione fattagli giudiziariamente dal Priore con un altro atto fatto per mezzo di un usciere, non costituisce uno stato di lite vertente contemplato dall'art. 6 della legge sulle Opere Pie. Min. Int. 29 Dicembre 1882. Id.

2527 — Non è estraneo all'ordine del giorno per la elezione degli Amministratori il deliberare se un confratello abbia o no i requisiti necessari per poter prendere parte alla votazione. Min. Int. 25 Maggio 1883, Id.

2528 — Non si possono tenere per interessati coloro della cui nomina si tratta, essendochè il conferimento della carica di Amministratore non costituisce un interesse per l'individuo nominato, ma bensì un onere, quindi gli Amministratori della cui elezione si delibera possono prender parte alla votazione. Min. Int. 3 Novembre 1883. Id.

2529 — Sono nulle le elezioni se fatte prima del giorno stabilito dalle Regole del pio Sodalizio. Min. Int. 27 Giugno 1881. Id.

2530 — Fino a che non sia stata pronunciata la decadenza dalla carica per qualche motivo insorto, gli Amministratori conservano l'ufficio con tutti i diritti che vi sono annessi, fra i quali quello di presiedere le adunanze. Min. Int. 24 Settembre 1883. Id.

2531 — Gli usceri del tribunale non possono essere nominati Amministratori di una Confraternita. C. S. 2 Agosto 1881, *M.* 1881, p. 320.

2532 — Non può essere nominato priore di una Confraternita un membro della medesima rivestito della carica di vice pretore. C. S. 19 Ott. 1882, *M*, 1882, p. 384.

2533 — Il medico stipendiato da una Confraternita non può essere nominato Amministratore della medesima. Min. Int. 10 Gennaio 1883, *M.* 1883, p. 383.

2534 — I minorenni non possono formar parte dell'Amministrazione di un pio Sodalizio. Min. Int. 3 Aprile 1881. Id.

2535 — Il verbale delle operazioni elettorali fa piena fede fino a prova contraria. Id. id

2536 — Non è ammissibile il ricorso di alcuni confratelli contro il provvedimento ministeriale che abbia annullate le elezioni, non avendo essi alcun interesse diretto in proposito. Min. Int. 25 Agosto 1882. Id.

2537 — Non sono nulle le elezioni alle quali abbiano preso parte dei confratelli contumaci se il loro voto non ha influito nel determinare la maggioranza. Min. Int. 11 Marzo 1880. Id.

2538 — Annullate dal Ministero le elezioni, onde provvedere all'esecuzione del decreto, il Prefetto deve fissare un termine perentorio alla Confraternita, affinchè proceda a nuova nomina sotto minaccia dei provvedimenti di cui all'art. 21 della legge in caso di rifiuto. Min. Int. 11 Febbraio 1882, Id.

2539 — **Confraternite della misericordia.** — Le Confraternite della Misericordia esistenti in Toscana sono vere Opere Pie soggette alla legge 3 Agosto 1862. C. S. e nota Min. Interno 24 Ottobre 1870, *M.* 1870, p. 362. — Min. Int. 15 Giugno 1883, *M.* 1883, p. 240.

2540 — Lo scioglimento delle Confraternite della Misericordia, non è autorizzato da alcuna disposizione di legge la quale abbia qualche rapporto colle O. P. e solo nei casi determinati dall'art. 21 della legge medesima può sciogliere le rispettive Amministrazioni. C. S. 12 Gennaio 1877, *M.* 1877, p. 192.

**CONGREGAZIONI DI CARITÀ.** — *Generali — Nomina di membri.*

2541 — **Generali** — A fronte dell'art. 35 della legge 20 Novembre 1859, possono continuare ad esistere in un Comune due o più Cong. di Carità. C. S. 14 Giugno 1861, *M.* 1862, p. 191.

2542 — *Contro* — In ogni Comune deve esistere una sola Congregazione di Carità proporzionata nel numero dei suoi componenti alla popolazione del Comune — C. S. (Sez. riun.) 3 Dicembre 1867, *M.* 1874, p. 159.

2543 — Una pratica più o meno antica non potrebbe fuori dell'eccezione prevista nelle disposizioni transitorie dell'art. 31 della legge sulle O. P. giustificare l'esistenza di più Congregazioni di Carità nello stesso Comune, ciò che contraddirebbe alla legge. C. S. 6 Aprile 1883, *M.* 1883, p. 256.

2544 — Nel caso in cui un Comune sia diviso in Frazioni o borgate, non è consentaneo alla legge che in ognuna di esse vi sia una speciale Congregazione di carità, dovendo invece esservene una sola nel capoluogo del Comune; però se topografiche condizioni rendono difficili le comunicazioni, essa può nominare dei delegati speciali nelle singole Frazioni. C. S. 4 Marzo 1869, *M.* 1869, p. 191.

2545 — Quando un Comune è aggregato ad un altro, colla data del decreto relativo cessa di esistere la Congregazione di carità del Comune soppresso, mentre quella del Comune al quale quest'ultima viene aggiunta continua a funzionare regolarmente, estendendo al primo la sua giurisdizione. Min. Int. 11 Sett. 1874, *M.* 1874, p. 320.

2546 — Se poi a particolare beneficio del Comune soppresso o di taluna delle sue Frazioni esistessero Opere pie autonome amministrate dalla cessata Congregazione di carità, è allora il caso di proporre la riforma dei relativi statuti, e la nomina di Amministrazioni speciali. Id. id,

2547 — Per il disposto dell'art. 31 della legge sulle Opere pie, i Luoghi pii elemosinieri di Lombardia debbono assumere il nome di Congregazione di carità, ed essere regolati rispetto alla loro nuova formazione e successiva innovazione nel modo per questo determinato. C. S. 24 Settembre 1863, *M.* 1864, p. 11.

2548 — Circ. Min. Int. 16 Luglio 1877, sul mutamento dei componenti le Congregazioni di carità per variazioni avvenute nel numero della popolazione. *M.* 1877, p. 229.

2549 — L'autorità giudiziaria è competente a conoscere dell'azione con cui una Congregazione di carità chiede da un'altra la quota che le spetta per disposizione testamentaria sulle rendita dei beni da essa amministrati nell'interesse comune, quale sarà per risultare dai conti e bilanci fatti ed approvati nei modi di legge. Cass. Roma (Sez. riun.) 6 Dic. 1882, *M.* 1883, p. 287.

2550 — Vi sarebbe violazione di queste leggi se la Congregazione di carità ricorrente, mirasse a rivedere e censurare dinanzi ai tribunali, i conti della gestione tenuta dall'altra Congregazione, l'approvazione dei quali è devoluta alla Dep. prov. salvo ricorso dalle sue decisioni al Re. Id. id

2551 — **Nomina dei membri** — Non è valida la nomina dei membri delle Congregazioni di carità, se si è proceduto alla votazione sui candidati verbalmente proposti dovendo essa aver luogo col mezzo di schede segrete; nè può sostituirsi un diverso metodo, foss'anco col consenso espresso o tacito di tutti i votanti. C. S. 7 Maggio 1867, *M.* 1867, p. 243 — C. S. 6 Aprile 1877, *M.* 1877, p. 336.

2552 — La elezione dei componenti la Congregazione di carità deve farsi a maggioranza assoluta dei voti. C. S. 6 Maggio 1871, *M.* 1871, p. 199.

2553 — Per essere eletto presidente non è necessario che già si possegga la qualità di membro della Congregazione di carità. C. S. 12 Aprile 1873, *M.* 1874, p. 176.

2554 — Se un membro della Congregazione fu nominato presidente in surrogazione del presidente decaduto, il nuovo nominato deve rimanere in quest'ufficio per tutto il tempo in cui sarebbe rimasto in carica il suo antecessore. Id. id.

2555 — Resosi dimissionario il presidente della Congregazione di carità, il Consiglio comunale deve procedere alla sua surrogazione pel tempo in cui esso avrebbe dovuto rimanere in carica, e non procedere anche alla nomina pel quadriennio successivo. C. S. 6 Marzo 1867, *M.* 1867, p. 253.

2556 — Ove il Consiglio comunale nomini all'ufficio di presidente della Congregazione di carità il vice pretore, la deliberazione è radicalmente nulla per violazione dell'art. 14 del R. D. 6 Dic. 1865 — C. S. 10 Genn. 1879, *M.* 1879, p. 71. — C. S. (Sez. riun.) 21 Giugno 1879, *M*, 1882, p. 127.

2557 — Tale nullità non potrebbe essere sanata dalla rinuncia posteriormente data dall'ufficio di vice pretore, dovendo esistere i requisiti di eleggibilità al momento della nomina. Id. id.

2558 — Devesi annullare la deliberazione comunale con cui il Consiglio ha proceduto alla nomina del presidente della Congregazione di carità, nonostante che esso avesse riportato nella prima e seconda votazione un numero di voti eguale a quello del suo competitore, occorrendo invece la maggioranza assoluta dei votanti. C. S. 2 Marzo 1883, *M.* 1883, p. 204.

2559 — Quando sia riuscita vana la 1. e la 2. votazione relativa alla nomina del presidente della Congregazione di carità per non avere alcuno dei candidati conseguita la maggioranza assoluta dei voti, e siasi proceduto alla votazione di ballottaggio, con quest'ultima viene fissata irrevocabilmente la condizione dei candidati. C. S. 30 Marzo 1883, *M.* 1883, p. 309.

2560 — Quindi se tutti e due ottengono la maggioranza dei voti deve proclamarsi eletto il maggiore di età. Id. id.

**CONGRUE PARROCHIALI** — 2561 — *Generali.* — La residenza in ufficio è condizione essenziale per chiunque esercita funzioni in qualsiasi modo retribuite, e quindi il Comune può negare la congrua ad un Parroco che rimane assente dalla Parrocchia. C. S. 4 Agosto 1864, *M.* 1865, p 20.

2562 — L'inosservanza per parte del beneficiato dell'obbligo della residenza non autorizza il Comune a rifiutargli il pagamento della dovuta congrua, fino a che il beneficato non sia stato dichiarato decaduto dalla superiorità ecclesiastica. App. Milano 26 Maggio 1876, *M.* 1876, p. 238.

2563 — Tuttochè per le nuove leggi amministrative il diritto in genere di *congrua* dei Parroci verso il Comune non sia compreso tra le spese obbligatorie, pure se intervenne una transazione tra il Parroco ed il Comune, questo non può rifiutarsi di pagarla, ed in caso contrario devesi inscrivere la spesa occorrente nel bilancio. C. S. 6 Luglio 1867, *M.* 1867, p. 269.

2564 — L'obbligazione che ha assunto un Comune di pagare la congrua al Parroco come corrispettivo del godimento di un fondo, non si estingue mercè la semplice offerta di retrocessione del fondo istesso, se il creditore non vi consente o non vi è astretto giudiziaramente; quindi il pagamento dell'assegno rimane una spesa obbligatoria pel Comune, e qualora esso neghi di soddisfarla deve provvedere d'ufficio la Dep. prov. C. S. 19 Nov. 1867, *M.* 1868, p. 24.

2565 — Un Parroco nominato con R. Decreto e riconosciuto idoneo canonicamente dalla Curia vescovile ha diritto alla intera congrua, e il Municipio non può negargliela sotto pretesto che per difetto di canonica istituzione egli sia vicario curato, e non Parroco. C. S. 27 Luglio 1870, *M.* 1870, p. 264.

2566 — Un Comune non può disdire per ragione affatto estranea alla natura del contratto la convenzione liberamente fatta ed osservata fino a questi ultimi tempi con un Parroco di corrispondergli un' annua prestazione pecuniaria in corrispettivo della rinunzia che questi faceva al diritto di esigere dai parrocchiani le primizie o decime in natura. C. S. 22. Dic. 1875, *M.* 1876, p. 44.

2567 — Perciò il credito è amministrativamente liquido, e costituendo una spesa obbligatoria, può essere provveduto al pagamento d'ufficio. Id. id.

2568 — Se il Comune impugna il titolo del suo debito può deferire esso la questione ai tribunali, ma non può costringere il Parroco a rinunziare al procedimento amministrativo, facendosi attore in giudizio per ottenere il pagamento di un credito che in via amministrativa non può patire eccezione. Id. id.

2569 — Qualunque giudizio possa farsi sulle qualità morali del Parroco, non può pregiudicare il di lui diritto alla congrua, e se vi è motivo di reclamo deve rivolgersi all'autorità competente. C. S. 26 Aprile 1876, *M.* 1876, p. 202.

2570 — L'attestato della Curia Vescovile la quale dichiari che l'economo spirituale d'una Chiesa esercita il ministero parrochiale, è sufficiente per far presumere che la Chiesa sia parrocchia. Id. id.

2571 — Deve ritenersi facoltativa, e quindi inammissibile quando il Comune ecceda la sovraimposta, la spesa per l'aumento dell'assegno di congrua al Parroco, qualora non esista alcuna convenzione od altro titolo che importi un' obbligazione giuridica, per l'aumento medesimo. C. S. 20 Marzo 1880, *M.* 1880, p. 170.

2572 — È legittimo lo stanziamento d'ufficio dell'assegno per la congrua al Parroco, quando risulti che per moltissimi anni essa fu pagata dal Comune, ciò che costituisce nel Parroco il possesso del diritto ad esigerla. C. S. 30 Giugno 1880, *M.* 1880, p. 335.

2573 — Il corrispondere un supplemento di congrua al Parroco è da considerarsi come spesa obbligatoria pel Comune, quando risulti che il Comune stesso vi è tenuto per antica consuetudine legalizzata da successive disposizioni. C. S. 24 Nov. 1879, *M.* 1880, p. 23.

2574 — Opera quindi legalmente la Dep. che sul rifiuto del Comune iscrive d'ufficio la somma nel bilancio; salvo il diritto del Comune di portare la questione davanti ai tribunali per far dichiarare risoluta e cessata l'obbligazione del Comune. Id. id.

2575 — La quota di supplemento di congrua che i Comuni corrispondono ai Parroci, costituisce un'annualità di sua natura perpetua spettante alla Parrocchia, quindi tale quota è soggetta alla tassa di R. M. pel suo integrale valore, non essendo un assegno personale al Parroco. Commissione cent. imposte 29 Dic. 1882, *M.* 1883, p. 379.

2576 — *Provincie Napoletane* — Abolito nelle Provincie Napoletane il concordato del 1818 furono richiamati in vigore gli atti legislativi costituenti l'anteriore diritto pubblico ecclesiastico delle Provincie suddette, e specialmente i dispacci 12 Luglio e 19 Settembre 1772 e il R. Decreto 2 Dicembre 1813, a termini dei quali, le congrue parrocchiali ove non sieno costituite con proprie dotazioni e poste a carico dei rispettivi patroni, vengono riconosciute come debito delle università (Municipi): e tali disposizioni hanno carattere di leggi speciali riguardanti l'amministrazione comunale, che continuano ad aver vigore giusta l'art. 252 della legge 20 Marzo 1865 all. A. — Quindi è il Comune che deve corrispondere se occorre, il supplemento di congrua al Parroco, e non può riversare tale obbligo sull'Amministrazione del Fondo per il culto, la quale vi sarebbe tenuta solo dopo avere soddisfatto agli altri oneri che le impone la legge 7 Luglio 1866, e nella misura dei fondi disponibili. C. S. 31 Maggio 1870, *M.* 1870, p. 213. — C. S. 12 Agosto 1874, *M.* 1874, p. 290.

2577 — Lo stanziamento d'ufficio della congrua al Parroco fatto dalla Deputazione prov. è un mero provvedimento amministrativo, che non preclude al Comune la via di dimostrare l'aumento delle rendite della Parrocchia ed ottenere di essere esonerato da tal pagamento. C. S. 31 Maggio 1870, *M.* 1870, p. 213.

2578 — Col decreto luogotenenziale del 17 Febbraio 1861 essendo stato abolito nelle Provincie Napoletane il concordato 16 Febbraio 1818 intorno alla congrua dei Parroci, sono risorte le antiche disposizioni contenute nei dispacci 12 Luglio e 19 Settembre 1772 coi quali, abolendosi le decime si stabilì, che le università ossia i Comuni dovessero dare le congrue ai Parroci, e sopperire alle spese di culto. Cass. Napoli 29 Nov. 1873, *M.* 1874, p. 171 — Cass. Napoli 17 Marzo 1876, *M.* 1876, p. 150. — Cass. Roma 5 Gen. 1881, *M.* 1882, p. 366.

2579 — Le leggi com. del 1859 e quella del 1865 non hanno mutato all'ordinamento dell'antica polizia ecclesiastica nelle Provincie meridionali, sull'obbligo dei Comuni di adempiere le spese di culto tra le quali sono comprese le congrue parrocchiali. Cass. Napoli 17 Marzo 1876, *M.* 1876, p. 150.

2580 — Per le leggi 7 Luglio 1866 e 15 Agosto 1867 sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico, fino a che il fondo pel culto non abbia somme disponibili i Comuni debbono sottostare alle congrue parrocchiali. Id. id.

2581 — Ove la congrua al Parroco sia dovuta in forza di titolo e d'inveterato possesso non può essere negato il pagamento dal Comune debitore, il quale non è autorizzato a questo diniego dal Decreto 7 Gennaio 1861 del luogotenente generale del Re nelle Provincie Napoletane con cui furono abolite le decime, mentre il decreto stesso fa eccezione dall'abolire quelle prestazioni che si poggiano a titoli autentici. C. S. 4 Giugno 1869, *M.* 1869, p. 233.

2582 — Il solo fatto dell'abolizione delle decime non fu mai ritenuto come sufficiente per rendere obbligatoria a carico dei Comuni delle Provincie Napoletane la corrispondenza della congrua in favore della Chiesa ricettizia, quando un tal carico non aveva il suo fondamento, o in un atto del Comune che avesse stipulato la sostituzione di un'annualità alla decima, od in un provvedimento dell'autorità competente. C. S. 8 Maggio 1878, *M.* 1878, p. 191.

1583 — Pel diritto pubblico ecclesiastico nelle Provincie Napoletane la congrua parrocchiale si deve corrispondere dai Comuni in corrispettivo delle decime sacramentali abolite. Cass. Roma 3 Genn. 1880, *M.* 1880, p. 223.

2584 — Fra gli atti legislativi attinenti al dritto ecclesiastico riconosciuto ed applicato nelle Provincie Napoletane circa alle congrue parrocchiali a carico dei Comuni, dopo l'abolizione del concordato, vige il Dispaccio R. 19 Sett. 1772 nel quale si accenna ai Parroci e loro sostituti. C. S. 21 Agosto 1874, *M.* 1874, p. 332.

2585 — Nella espressione, sostituti ai Parroci, sono compresi non solo quei sacerdoti che tengono luogo dei Parroci nella vacanza della Parrocchia, e che più propriamente sono detti Vicarii od Economi spirituali, ma anche quelli che ne tengono luogo nell'esercizio dei parrocchiali uffici, e che di ordinario hanno nome di Coadiutori, o Vice Parroci. Id. id.

2586 — Se il Comune si rifiuta di fare lo stanziamento nel bilancio per la congrua dovuta ai sostituti dei Parroci, deve provvedere d'uffizio la Dep. prov. ma essa non può attribuirsi la facoltà di determinare con che fondo debba il Comune provvedere all'uopo. Id. id.

2587 — I Comuni delle Provincie meridionali sono tuttora tenuti a fornire un supplemento di congrua al Parroco, quando questo onere sia il corrispettivo di decime ecclesiastiche abolite a danno delle Parrocchie. Cass. Roma 9 Giugno 1876, *M.* 1876 p. 269. — App. Napoli 15 Maggio 1878, *M.* 1878, p. 8

2588 — La legge com. non ha abrogato quest'obbligo imposto ai Comuni. Cass. Roma 9 Giugno 1876, *M.* 1870, p. 269 — App. Napoli 15 Maggio 1878, *M.* 1878, p. 8.

2589 — L'Economato generale dei benefici vacanti ha diritto di imporre il sequestro in caso di vacanza anche sui supplementi di congrua dovuti ai Parroci. Id. id.

2590 — L'Economato generale dei beneficii vacanti usa di un legittimo suo diritto reclamando da un Comune delle Provincie meridionali, il pagamento della congrua dovuto al Parroco, quando la sede sia vacante. C. S. 27 Giug. 1877, *M.* 1877, p. 238.

2591 — Per i Comuni delle Provincie Napoletane l'obbligo di prestare ai Parrochi il supplemento di congrua non deriva dalle leggi del Regno d'Italia, ma sibbene da quelle di polizia ecclesiastica dall'antico Reame di Napoli, le quali dal D. stesso che abolì il concordato furono richiamate in vigore. C. S. 23 Novembre 1877, *M.* 1878, p. 88.

2592 — Perciò trattandosi di spesa obbligatoria, la Dep. può iscriverla d'ufficio nei bilanci di quei Comuni che si mostrano renitenti a stanziarla. Id. id.

2593 — I Comuni delle Provincie Napoletane devono sopportare tuttavia l'onere delle spese di culto ad essi imposte col R. Dispaccio 25 Luglio 1772. Cass. Napoli 25 Marzo 1879, M. 1879, p. 205.

2594 — Nelle Provincie Napoletane i Comuni sono tenuti al supplemento di congrua verso i Parrochi. Cass. Napoli 10 Giugno 1879, *M.* 1880, p. 302.

2595 — Per riconoscere se sia o no il caso di snpplemento di congrua, è necessario accertare lo ammontare della rendita che in atto percepisce il Parroco. Id. id.

2596 — Nelle Provincie Napoletane sono tuttora in vigore gli atti legislativi costituenti l'antico diritto pubblico ecclesiastico delle Provincie stesse. C. S. 30 Ott. 1880, *M.* 1881, p, 42.

2597 — Secondo tali atti le congrue parrocchiali sono riconosciute come debito delle università o Comuni, salvo che non siano costituite con dotazione propria, posta a carico dei patroni rispettivi. C. S. 30 Ottobre 1880, *M.* 1881, p. 42 — C. S. 14 Ottobre 1880, *M.* 1880, p. 366.

2598 — L'Amministrazione del fondo pel culto, non subentra nella competenza passiva delle congrue, che soltanto dopo avere soddisfatti tutti gli oneri che le sono imposti dalla legge 7 Luglio 1866, e nella misura dei fondi disponibili; quindi i Comuni non possono addossare tale obbligo sulla detta Amministrazione, ma debbono essi sopportarlo sino a quando non siasi verificata quella condizione. C. S. 30 Ottobre 1880, *M.* 1881, p. 42 — C. S. 14 Ottobre 1880, *M.* 1880, p. 366.

2599 — Stabilita con R. rescritto 16 Ottobre 1858 del Governo borbonico una congrua a favore della mensa vescovile, ed a carico di tutti i possidenti di un Comune, l'obbligo relativo incombe proporzionatamente anche a quelli di una Frazione, che posteriormente al detto rescritto ne sia stata staccata ed eretta in Comune autonomo. C. S. 27 Maggio 1882, *M.* 1883, p. 15.

2600 — Siccome però era prescritto che il riparto della congrua si facesse con ruoli dal Municipio, così la compilazione di questi compete per ciascuno dei due Comuni alla rispettiva autorità com. non avendo diritto la rappresentanza del Comune originario di compilarli anche per l'altro, sul quale dopo avvenuta la separazione non ha più alcuna giuridizione. Id. id.

2601 — Nelle Provincie meridionali la congrua parrocchiale costituisce anche ora una spesa obbligatoria. Cass. Roma 7 Marzo 1882, *M.* 1883, p. 61.

2602 — La detta congrua non può essere sequestrata dai creditori del Parroco. Id. id.

2603 — *Provincie Siciliane* — Le congrue parrocchiali che i Comuni di Sicilia sono in obbligo di corrispondere a senso del concordato del 1818, fanno parte integrale del Benefizio parrocchiale, insieme a tutti i redditi a questo inerenti; e quindi nel caso di vacanza devono pagarsi dall'Amministrazione comunale. La Circolare del Ministero dell'Interno 18 Gennaio 1869 non ha escluso nè poteva escludere il diritto dell'Economato di riscuotere tali assegni a vantaggio delle rispettive Parrocchie. Nota Min. Grazia e Giustizia 21 Gennaio 1870, *M.* 1870, p. 184.

2604 — Le spese cui erano tenuti i Comuni di Sicilia per congrue dovute ai Parroci continuano ad essere obbligatorie per essi fino a tanto che tali spese possano essere soddisfatte dall'Amministrazione del fondo per il culto a termini della legge 7 Luglio 1866. Circ. Min. Int. 18 Gennaio 1869, *M.* 1869, p. 113. — C. S. 2 Maggio 1871, *M.* 1871, p. 262. — 8 Luglio 1873, *M.* 1873, p. 285.

2605 — Se gli antecedenti Rettori di una Chiesa si sono contentati di una congrua minore di quella dovuta pel R. D. del 1772, l'attuale investito può far valere il suo diritto che non può essere menomato dal fatto altrui. C. S. 26 Aprile 1876, *M.* 1876, p. 202.

2606 — Ai Comuni di Sicilia continua l'obbligo di pagare le congrue ai Parrochi nella misura di L. 425 stabilita dal R. D. 25 Luglio 1772. C. S. 26 Aprile 1876, *M.* 1876, p. 202.

2607 — Rifiutandosi essi di pagare le somme dovute, provvede legittimamente d'ufficio la Dep. prov. Id. id.

2608 — L'obbligo del supplemento alla congrua dovuta ai Parroci dai Comuni di Sicilia non è cessato, nè in forza della legge

com. nè in forza di quella sulle guarentigie pontificie. C. S. 23 Aprile 1873, *M.* 1873, p. 186.

2609 — I Comuni di Sicilia debbono pagare le congrue anche alle Chiese curate coadiutrici e suffraganee della Chiesa madre, i cui curati hanno tutte le facoltà spirituali spettanti ai vicari curati, o perpetui o amovibili. C. S. 29 Aprile 1873, *M.* 1873, p. 198.

**CONSIGLIERI COMUNALI** — *Generali — Perdita o mancanza dei requisiti di elettore — Dichiarazione di eleggibilità e decadenza, competenza — Deliberazioni del Consiglio comunale — Ricorsi contro le decisioni del Consiglio, competenza — Ricorso in Appello — Ricorso al Consiglio comunale, notificazione — Notificazione della deliberazione del Consiglio comunale e del ricorso — Termini per ricorrere — Azione del P. M. e del Prefetto — Giudizi avanti la Corte d'Appello — Ricorsi in Cassazione — Deposito, spese — Ministri del culto — Impiegati governativi e provinciali — Stipendiati — Maneggio di denaro comunale, e resa del conto — Appaltatore e fideiussore — Lite vertente — Condanne — Amnistie — Parentela e affinità — Dimissioni — Spese forzose e incarichi speciali.*

2610 — **Generali** — La qualità di Sindaco di un Comune non rende ineleggibile alla carica di Consigliere in un Comune diverso. App. Napoli 22 Novembre 1865, *M.* 1866, p. 112.

2611 — L'Ufficiale di complemento è elettore, ed eleggibile a Consigliere comunale. Cass. Roma 23 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 182.

2612 — Istituito erede universale un Comune, e fondato in esso uno Spedale con Amministrazione separata e distinta da quella del Comune e della Congregazione di carità e per mezzo di Amministratore e cassiere non salariato da nominarsi dal Consiglio comunale con l'obbligo di rendere i conti alla Dep. prov. quest' Amministratore non è ineleggibile a Consigliere com. App. Milano, 18 Sett. 1876, *M.* 1876, p. 349.

2613 — Il Presidente della direzione di un Asilo infantile avente carattere di O. P. autonoma con redditi propri e distinti, sebbene sussidiata dal Comune e dalla Congregazione di carità con assegni annui è eleggibile a Consigliere com. Cass. Torino 1 Dicembre 1880, *M.* 1881, p. 105.

2614 — **Perdita o mancanza dei requisiti di elettore.** — In materia elettorale le opposizioni ed eccezioni sulla capacità legale di un cittadino ad essere elettore od eleggibile debbono essere interpretate ristrettivamente. App. Genova 30 Nov. 1863, *M.* 1864, p. 57.

2615 — L'eccezione che restringe uno dei diritti politici del cittadino non può estendersi, ma deve limitarsi al caso precisamente determinato. App. Calabrie 14 Ott. 1867, *M.* 1868, p. 150.

2616 — Le questioni sull'eleggibilità devono ricevere la loro risoluzione dallo stato delle cose al giorno in cui ebbe luogo l'elezione a Consigliere com. di un elettore. App. Torino 10 Nov. 1872, *M.* 1873, p. 75.

2617 — La Corte d'appello chiamata a decidere se un elettore era eligibile a Consigliere com. al tempo della elezione, deve limitarsi a questa questione; e non potrebbe decretare contemporaneamente la decadenza del Consigliere, non perchè fosse ineleggibile al momento delle elezioni, ma per un motivo d' incapacità sorto posteriormente ad esse, giacchè in questo caso si tratterebbe di un nuovo giudizio che deve prima proporsi al Cons. com. per le sue decisioni in primo grado. App. Torino 13 Febbraio 1875, *M.* 1875, p. 250.

2618 — I requisiti per l'eleggibilità devono riscontrarsi perfetti al momento in cui avvengono le elezioni, e senza riguardo agli eventi posteriori. App. Ancona 1 Ott. 1875, *M.* 1876, p. 62.

2619 — Non importa esaminare se la incapacità sia preesistente alla elezione o avvenuta dopo; poichè la competenza a conoscere del Consiglio com. e della Corte d'app. è determinata per ragione di materia, e la materia è sempre la stessa sia che la incapacità fosse preesistente, sia che fosse sopravvenuta. Cass. Roma 29 Agosto 1876, *M.* 1877, p. 86.

2620 — L'ineleggibilità e l'incompatibilità preesistenti all'elezione, differiscono per gli effetti in questo solo, che l'ineleggibilità vizia l'elezione nella sua radice, mentre la ragione d'incompatibilità non l'invalida se non quando duri tuttavia al momento che costituendosi il Consiglio com. in tutto od in parte rinnovato, l'eletto dovrebbe assumere per legge, e non può l'ufficio di Consigliere, ed il corpo deve integrarsi non potendo nascer monco sin da principio di uno o più dei suoi membri. Cass. Roma 17 Marzo 1880, *M.* 1880, p. 132.

2621 — La perdita della qualità di Consigliere è subordinata ad un regolare accertamento dei fatti che a termini della legge producono la decadenza dalla carica; e pendente la vertenza e fino a definitiva decisione il Consigliere la cui capacità è contestata ha diritto di continuare nell'esercizio delle sue funzioni. C. S. 31 Luglio 1863, *M.* 1864, p. 31.

2622 — La qualità di Consigliere com. non si perde *ipso iure* per il fatto dell'assunzione di un ufficio con essa incompatibile, dovendo essere pronunciata la decadenza dal Consiglio com. a termini di legge. C. S. 24 Maggio 1875, *M.* 1876, p. 212.

2623 — La decadenza dalla qualità di Consigliere non si incorre *ipso iure* col verificarsi degli impedimenti menzionati nell' art. 208 della legge com. ma è necessario sia pronunciata nelle forme stabilite dall' art. 75 della legge stessa. C. S. 20 Apr. 1877, *M.* 1877, p. 147. — C. S. 10 Apr. 1878, *M.* 1878, p. 147. — C. S. 14 Ott. 1880, *M.* 1880, p. 371.

2624 — Qualunque sia l'impedimento verificatosi a carico d'un Consigliere com. la Giunta non può di sua autorità dichiararlo decaduto, e promuovere la sua surrogazione prima che la sua decadenza non sia legittimamente pronunziata. C. S. 10 Apr. 1878, *M.* 1878, p. 147. — C. S. 9 Maggio 1879, *M.* 1879, p. 183.

2625 — Sebbene a termini dell'art. 25 della legge com. possano essere eletti Consiglieri tutti gli elettori iscritti, ciò non toglie che ad elezione avvenuta non possa portarsi indagine sulla reale esistenza nelle persone elette dei requisiti necessari per essere elettori o eleggibili. App. Venezia 13 Nov. 1879, *M.* 1880, p. 70.

2626 — Per potersi ritenere la qualità di elettore in un individuo iscritto nella lista allo scopo di giudicare della sua eleggibilità, è d'uopo che paghi da 6 mesi precedenti la formazione della lista elettorale, la contribuzione su cui fonda il suo diritto. Id. id.

2627 — Perdendosi la qualità di elettore si decade dalla carica di Consigliere com. App. Catanzaro 4 Apr. 1879, *M.* 1879, p. 184.

2628 — Colui che sia stato eletto Consigliere com. *medio tempore* dalla iscrizione nella lista e dalla cancellazione susseguente decretata dalla Corte di Appello, non può conservare siffatta qualità. Id. id.

2629 — Il possesso anche notorio ed accertato dei requisiti per l'elettorato non basta a costituire l'elettore, dovendo essi essere accertati nei modi di legge, e seguiti dalla iscrizione nella lista elettorale, o da una decisione giudiziaria che ordini l'iscrizione. C. S. 10 Dic. 1881, *M.* 1882, p. 55.

2630 — Deve annullarsi la elezione a Consigliere di chi non era iscritto nella lista amministrativa, quando venne eletto. Id. id.

2631 — Non si può ritenere che un cittadino sia in possesso del diritto elettorale quando il suo nome non era iscritto nella lista, ed egli abbia reclamato alla Dep. per farvisi comprendere, appunto perchè omesso, non già perchè ne fosse stato cancellato dal Consiglio com. App. Roma 12 Ott. 1882, *M.* 1883, p. 93.

2632 — Non ricorrendo quindi nel caso presente l'applicabilità dell'art. 43 della legge com. esso non si poteva reputare elettore, non poteva essere ammesso al voto, e molto meno poi poteva essere eletto a Consigliere. Id. id.

2633 — Per potersi ritenere legittima un'elezione occorre trovarsi in quel momento stesso o elettore già iscritto nella lista, od almeno nella condizione di ricorrente contro una decisione che lo avesse cancellato dalla lista stessa; nè potrebbe quindi retrotrarsi all'epoca dell'avvenuta elezione il provvedimento che riconosce in seguito il suo diritto ad essere compreso fra gli elettori per convalidarla *ex post facto*. Id. id.

2634 — Se la Giunta non ha materialmente cancellato dalla lista il nome di un individuo dichiarato per sentenza definitiva incapace di esercitare il diritto elettorale, ciò però non dà ragione a costui di conservare la qualità di Consigliere com. App. Napoli 10 Genn. 1883, *M.* 1883, p. 228.

2635 — Una dichiarazione d'ineleggibilità pronunziata per l'addietro non costituisce cosa giudicata per le elezioni avvenire. Cass. Torino 28 Apr. 1869, *M.* 1869, p. 271.

2636 — Ogni cittadino che sia stato inscritto nella lista annua regolarmente formata, se non ne è cancellato per decisione dell'autorità giudiziaria, o non incorre nella perdita dei diritti civili, conserva fino alla revisione della lista stessa nell'anno successivo la qualità di elettore e con essa la prerogativa della eleggibilità, e non ne può essere privato nel frattempo, per ciò solo che siagli venuto meno il titolo per cui era stato compreso nella lista. App. Torino 12 Marzo 1869, *M.* 1869, p. 208. — Id. 13 Febb. 1871, *M.* 1871, p. 295. — App. Palermo 1 Dic. 1882, *M.* 1883, p. 248.

2637 — *Contro* — Ancorchè sia seguita l'iscrizione di un elettore nella lista e non sia stata impugnata, può proporsi la ineleggibilità del medesimo a Consigliere per difetto di una di quelle qualità senza cui non potrebbe essere elettore. App. Genova 5 Apr. 1864, *M.* 1864, p. 300. — Cass. Roma 23 Apr. 1881, *M.* 1881, p. 182.

2638 — Nel caso che si riconosca che un Consigliere com. sia colpito da una delle incapacità specificate dall'art. 21 ignorata o non avvertita al tempo della formazione della lista amm.; devesi dichiarare l'incapacità e la decadenza del medesimo indipendentemente dalla sua cancellazione dalla lista. App. Torino 13 Febb. 1871, *M.* 1871, p. 295.

2639 — La circostanza che un cittadino ineleggibile faccia parte di un altro Cons. com. sensa contestazione, non prova nulla circa la sua eleggibilità, nè circa uno stato giuridico di capacità a suo favore. App. Bologna 15 Dic. 1873, *M.* 1874, p. 84.

2640 — Non è motivo di decadenza dalla carica di Consigliere com. il fatto che l'individuo sia stato indebitamente iscritto sulla lista amministrativa, giacchè, quando non sia stata impugnata in tempo, deve avere

il suo effetto. App. Catanzaro 10 Febb. 1879, *M.* 1879, p. 199.

2641 — La cancellazione d'un Consigliere comunale dalla lista amministrativa, qualunque ne sia il motivo produce la perdita immediata della qualità di Consigliere. App. Torino 11 Nov. 1862, *M.* 1863, p. 12.

2642 — *Contro* — Il Consigliere com. non perde *ipso iure* tale sua qualità per il fatto di essere stato cancellato dalla lista per mancanza di titolo legale ad essere elettore. C. S. 7 Febb. 1877, *M.* 1877, p.72.

2643 — Sino a che la lista elettorale non è stata approvata dalla Dep. non può il Consiglio com. dichiarare la decadenza di un Consigliere, soltanto perchè nella lista, da esso riveduta, lo ha depennato dagli elettori come analfabeta. C. S. 14 Marzo 1877, *M.* 1877, p. 116.

2644 — Cancellato un Consigliere com. dalla lista amministrativa, e rimasta ferma la cancellazione, ed eccitato inutilmente il Consiglio com. a pronunciarne la decadenza, rettamente si adice la Dep. perchè pronunci sul merito della decadenza. App. Cagliari 11 Dic. 1880, M. 1881, p. 198.

2645 — In questi casi non trattandosi di decisione sulla capacità legale di un cittadino ad essere elettore od eleggibile, è competente la Dep. e non la Corte di Appello, quando il Consiglio com. eccitato a deliberare non l'abbia potuto o voluto fare. Id. id.

2646 — Se un Consigliere comunale è stato cancellato dalla lista amministrativa per sopravvenuta deficienza di censo, esso decade dalla sua carica anche prima della fine del quinquennio non potendosi conservare la qualità di eleggibile, perduta quella di elettore. App. Venezia 1. Ottobre 1869, *M.* 1869, p. 342 — App. Venezia 15 Giugno 1870, M 1872, p. 43. — App. Casale 27 Agosto 1873, *M.* 1873, p. 344.

2647 — *Contro* — Per la sopravvenuta mancanza di censo il Consigliere com. benchè radiato dalla lista degli elettori non decade dalle funzioni di Consigliere. App. Venezia 22 Nov. 1878, *M.* 1879, p. 101.

2648 — Il Consigliere che è stato cancellato dalla lista amministrativa per sopravvenuta deficienza di censo, non decade dalla sua carica, e la Giunta municipale non può ritenerlo come decaduto e far luogo alla sua surrogazione prima che la cancellazione dalle liste sia stata notificata all'interessato nelle forme prescritte dagli art. 35, 36 e 37 della legge comunale, e prima che la decadenza da Consigliere sia pronunciata dal Consiglio comunale. C. S. e nota Min. Int. 5 Giugno 1869, *M.* 1870, p. 14.

2649 — Il Consigliere com. che è stato cancellato dalla lista per sopravvenuta mancanza di censo non cessa *ipso iure* dalla carica. C. S. 14 Ott. 1880, *M.* 1880, p.371.

2650 — Quindi la Giunta non può ritenerlo come decaduto e far luogo alla sua surrogazione comprendendolo nel manifesto delle elezioni ordinarie. Id. id.

2651 — Però le elezioni che ne seguono non sono interamente nulle, ma solo devesi annullare l'elezione di quello che ebbe maggior numero di voti dopo i Consiglieri nominati in rimpiazzo di quelli che avevano compiuto il quinquennio. Id. id.

2652 — E' viziata di nullità la deliberazione del Consiglio com. che ha annullato la nomina a Consigliere di un elettore, regolarmente inscritto nella lista, solo perchè gli è venuto meno il censo elettorale. App. Torino 12 Marzo 1869, *M.* 1869, p. 207.

2653 — Un Consigliere non decade dal proprio ufficio anche quando gli sia venuto meno il censo elettorale proprio o delegato, poichè tale impedimento non è contemplato dall'art. 208 della legge comunale. App. Venezia 10 Ott. 1872, *M.* 1873, p. 153. — App. Venezia 23 Dic. 1873, *M.* 1874, p.105.

2654 — Non è ineleggibile all' ufficio di Consigliere com. l'elettore che è sprovvisto di censo, e perciò non si ha azione per chiedere la rimozione dell'eletto. Cass. Roma 18 Maggio 1880, *M.* 1880, p. 340.

2655 — **Dichiarazione di eleggibilità e decadenza** — *Competenza* — Spetta al Consiglio comunale e non alla Deputazione provinciale il decidere in primo grado di giurisdizione la questione della sopravvenuta incapacità elettorale di un Consigliere a rimanere in ufficio essendo incostituzionale l'art. 102 del regolamento alla legge com. perchè contrario all'art. 75 della legge medesima che deve essere osservato. App. Firenze 27 Marzo 1868, *M.* 1868, p. 135. — App. Ancona 4 Settembre 1868, *M.* 1868, p. 376. — App. Torino 30 Novembre 1868, *M.* 1869, p. 75. — C. S. (Sez. riun.) 7 Novembre 1868, *M.* 1869, p. 103. — C. S. 6 Marzo 1869, *M.* 1869, p. 116. — App. Torino 13 Febbraio 1871, *M.* 1871, p. 294. — Cass. Roma 29 Agosto 1876, *N.* 1877, p. 86. — Cass. Napoli 20 Aprile 1877, *M.* 1877, p. 261. — Cass. Roma (Sez. riun.) 4 Aprile 1879, *M.* 1879, p. 292. — C. S. 16 Sett. 1880, *M.* 1880, p. 340. — App. Napoli 10 Genn. 1883, *M.* 1883, p. 228. — App. Torino 16 Maggio 1883, *M.* 1883, p. 263.

2656 — Le questioni che possono nascere sulla eleggibilità di un Consigliere com. non hanno rapporto alcuno colla regolarità delle operazioni elettorali; e la Dep. ben a ragione deve astenersi dall'interloquire in merito, trattandosi di questioni riguardanti la capacità elettorale, che non sono di sua competenza. C. S. 22 Maggio 1874, *M.* 1874, p. 215.

2657 — *Contro* — Spetta alla Dep. prov.

pronunciare la decadenza di un Consigliere comunale, incorsa per essersi verificato alcuno degli impedimenti di cui all'art. 208 legge comunale. App. Casale 15 Maggio 1867 *M.* 1868, p. 11. — Cass. Torino 23 Luglio 1869, *M.* 1869, p. 242.

2658 — Contro il provvedimento della Deputazione prov. che abbia decretata la decadenza di un Consigliere comunale, è aperta la via a ricorrere all'autorità giudiziaria, a senso dell'art. 39 della stessa legge. App. Casale 15 Maggio 1867, *M.* 1868, p. 11.

2659 — Sebbene prima di adire l'autorità giudiziaria contro la decisione di un Consiglio com. in materia di decadenza dall'ufficio di Consigliere, debba provocarsi sulla decisione stessa la deliberazione della Dep. prov. a termini dell'art. 102 del regol. com. tuttavia se la Dep. prov. si dichiara incompetente ed autorizza il Prefetto a denunziare la deliberazione com. alla R. Procura Generale, diviene ammissibile il ricorso con cui il P. M. promuove d'ufficio l'azione giudiziale contro la decisione del Consigliò com. App. Milano 9 Nov. 1875, *M.* 1876, p. 120.

2660 — Il Consiglio com. non può senza un ricorso pronunciare la decadenza di un Consigliere per incapacità sopraggiunta. App. Torino 2 Feb. 1872, *M.* 1872, p. 200. — Id. 21 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 187.

2661 — Il Consiglio com. se non è eccitato da un ricorso notificato agli eletti, non può pronunciare d'ufficio sulla capacità elettorale degli eletti medesimi. App. Torino 2 Febb. 1872, *M.* 1872, p. 200. — C. S. 29 Genn. 1873, *M.* 1873, p. 121. — C. S. 2 Ott. 1873, *M.* 1873, p. 324.

2662 — La dichiarazione di decadenza di un Consigliere comunale rispetto al quale siasi verificato qualche legale impedimento spetta in primo grado al Consiglio com. il quale non può deliberare se prima non sia stata notificata all'interessato la proposta di decadenza. C. S. 21 Dicembre 1877, *M.* 1878, p. 134.

2663 — Appartiene al Consiglio com. il dichiararsi regolarmente costituito, ed il dichiarare esclusi quelli che non fossero stati eleggibili, od eletti avessero perduta la loro qualità, per essere sopravvenuto alcuno degli impedimenti alla loro elegibilità dichiarati dagli articoli 25, 26 e 27 della legge com. Cass. Roma 9 Febb. 1881, *M.* 1881, p. 260.

2664 — Se un Consiglio com. in seguito a ricorso ha constatato che nelle elezioni è stato eletto a Consigliere chi non ha la capacità di essere eleggibile, deve pronunciare la di lui decadenza, e quindi surrogarla con quello tra i non eletti che riportò maggior numero di voti. C. S. 4 Novembre 1882, *M.* 1883, p. 5.

2665 — Il Consiglio disconoscerebbe le proprie attribuzioni e la competenza stabilita dalla legge, qualora dopo avere accertata la inelegibilità del nuovo eletto, ne proponesse la decadenza alla Deputazione e si rimettesse alla Corte di Appello per la di lui surrogazione. Id. id.

2666 — **Deliberazioni del Cons. Com.** — L' art. 222della legge com. non è applicabile al caso di un Consigliere com. che presenti ricorso per la decadenza di un altro Consigliere, in causa di sopraggiunta incapacità, nè al Consigliere della cui decadenza si tratta. App. Macerata 9 Ottobre 1873, *M.* 1874, p. 297. — C. S. 23 Ottobre 1875, *M.* 1875, p. 371.

2667 — Contravviene all'art. 222 della legge com. quella delib. com. a cui abbiano presa parte Consiglieri aventi interesse proprio e diretto sulla questione dell'eleggibilità o decadenza. App. Torino 9 Febb. 1883, *M.* 1883, p. 150.

2668 — *Contro* — Il disposto dell'art. 222 della legge comunale non ha applicazione quando trattasi di questioni di decadenza di Consiglieri ; ondepossono prendere parte alla relativa deliberazione i Consiglieri interessati, ed i parenti dei medesimi. C. S. 8 Gennaio 1881, *M.* 1881, p. 151. — App. Torino 15 Novembre 1880, *M.* 1881, p. 185. — C. S. 13 Maggio 1881, *M.* 1881, p. 214. — App. Torino 28 Ottobre 1881, *M.* 1882, p. 81.

2669 — E' nulla la deliberazione per la decadenza di un Consigliere comunale presa a voti palesi anzichè a suffragi segreti. C. S. 3 Maggio 1870, *M.* 1870, p. 169.

2670 — Nelle questioni concernenti la capacità elettorale, non sono applicabili le disposizioni che vietano la pubblicità delle sedute, e la votazione a suffragi segreti. App. Bologna 15 Dicembre 1873, *M.* 1874, p. 83.

2671 — Le questioni di eleggibilità riguardando le qualità personali dell' eletto, debbono risolversi dal Consiglio com. in seduta segreta ed a suffragi segreti. C. S. 8 Maggio 1882, *M.* 1882, p. 216.

2672 — Quando una deliberazione implichi direttamente od indirettamente un apprezzamento sulle qualità personali del Consigliere eletto, allora deve prendersi a voti segreti. C. S. 23 Marzo 1881, *M.* 1881, p. 169.

2673 — Quando si tratti di vedere se sia vera la pendenza di lite fra l'eletto ed il Comune, la delib. deve prendersi a voti palesi. C. S. 23 Marzo 1881, *M.* 1881, p. 169 — C. S. 8 Maggio 1882, *M.* 1882, p. 216.

2674 — L'esame se gli eletti a Consiglieri comunali sono stipendiati dal Comune, non deve farsi in seduta segreta ed a voti segreti. C. S. 20 Maggio 1881, *M.* 1881, p. 278.

2675 — Quando si tratta di esaminare se i Consiglieri com. sono stipendiati dal Co-

mune ovvero hanno lite vertente col medesimo, e se siano quindi ineleggibili, la deliberazione deve essere presa a voti palesi. C. S. 24 Maggio 1882, *M.* 1883, p. 118.

2676 — Quando l'impedimento alla eleggibilità non dipende da qualità personali all'eletto, come moralità, condotta e simili, ma dalla sussistenza di circostanze estrinseche, come la pendenza di lite col Comune, non è nulla la deliberazione con cui dal Consiglio com. vien dichiarata l'ineleggibilità per alzata e seduta, e non per voti segreti. App. Torino 15 Novembre 1880, *M.* 1881, p. 185.

2677 — Ad ogni modo quando la deliberazione siasi presa dal Consiglio sotto la presidenza del Sindaco cui la delib. riguarda, non può questi impugnarla per vizio di forma che a lui sia imputabile. Id. id.

2678 — La delib. del Cons. com. con cui si pronuncia la decadenza od ineleggibilità di un Consigliere non è nulla pel solo fatto che essa non sia stata notificata entro i tre giorni dalla sua data giusta l'art. 37 del regol. alla legge com. App. Torino 3 Febbraio 1873, *M.* 1873, p. 170.

2679 — Non è causa di nullità di una deliberazione del Cons. con cui si è pronunciata la decadenza od ineleggibilità di un Consigliere com. se la copia della medesima che è stata notificata all'interessato non era munita del bollo. App. Torino 3 Febbraio 1873, *M.* 1873, p. 170.

2680 — Quando viene ricorso all'autorità giudiziaria contro la decadenza di un Consigliere pronunciata dal Consiglio com. e la relativa deliberazione sia già stata impugnata per difetto di forma innanzi all'autorità amministrativa, i tribunali debbono soprassedere dal prenderne cognizione, finchè la procedura amministrativa sia esaurita, potendo darsi che con l'annullamento dell'atto in via amministrativa venga di sua natura a mancare la materia del contendere. App. Messina 7 Aprile 1870, *M.* 1871, p. 127.

2681 — La Corte di appello è competente a pronunciarsi anche sui vizi di forma che vengono opposti contro le decisioni del Consiglio com. in materia di capacità elettorale. App. Torino 17 Dic. 1875, *M.* 1876, p. 105.

2682 — Riconosciuta nulla per vizi di forma la decisione consigliare, la Corte d' appello deve limitarsi a dichiarare tale nullità senza entrare nel merito delle questioni. App. Torino 2 Febb. 1872, *M.* 1872, p. 200. — Id. 6 Dic. 1873, *M.* 1874, p. 25. —Id. 17 Dic. 1875, *M.* 1876, p. 105. — Id. 26 Nov. 1875, *M.* 1876, p. 107.

2683 — Contro la decisione del Consiglio com. che pronunciò sopra un ricorso per la decadenza di Consiglieri per sopravvenuta incapacità elettorale, è ammissibile il ricorso avanti la Corte d' app. anche nel caso che la delib. stessa sia stata annullata dal Prefetto per vizio di forma. App. Trani 16 Luglio 1880, *M.* 1881, p. 170.

2684 — Quando il Consiglio com. ha dichiarata la decadenza di taluno dalla sua qualità di Consigliere per alcuno degli impedimenti sopravvenuto dopo l'elezione, deve seguirsi la procedura indicata dagli art. 39, 40 e 41 della legge qualora l'interessato ritenga leso il suo diritto. Cass. Roma 9 Febb. 1881, *M.* 1881, p. 260.

2685 — Perciò qualora il Consiglio com. non avesse rettamente applicata la legge nel pronunciare la decadenza di un Consigliere, la delib. stessa diventa irrevocabile qualora non sia impugnata, scorrano i termini, o non siano osservate le forme prescritte dalla legge per ricorrere. Id. id.

2686 — Sebbene spetti alla Corte di appello il decidere in merito sulla decadenza dei Consiglieri comunali pronunciata dal Consiglio, tuttavia le questioni relative alla regolarità e validità delle adunanze per l'osservanza delle formalità stabilite, spettano all'autorità amministrativa alla quale è affidata l'esecuzione della legge. C. S. 3 Maggio 1870, *M.* 1870, p. 169. — Cass. Napoli 20 Aprile 1877, *M.* 1877, p. 261 — App. Napoli 12 Dic. 1879, *M.* 1880, p. 86 — App. Venezia 4 Nov. 1880, *M.* 1881, p. 9 — App. Modena 26 Ott. 1880, *M.* 1881, p. 197. — App. Napoli 28 Sett. 1881, *M.* 1882, p. 99.

2687 — **Ricorsi contro le decisioni del Consiglio com.** — *Competenza* — Sui reclami che si presentano contro le decisioni del Consiglio comunale riguardanti questioni di capacità elettorale, è competente la Corte d'appello e non la Deputazione provinciale. App. Napoli 3 Novembre 1865, *M.* 1866, p. 44. — C. S. 21 Gennaio 1868, *M.* 1868, p. 124. — App. Venezia 27 Gennaio 1868, *M.* 1868, p. 131. — App. Firenze 27 Marzo 1868, *M.* 1868, p. 135. — App. Lucca 3 Dicembre 1867, *M.* 1868, p. 173. — App. Genova 21 Novembre 1868, *M.* 1869, p. 202. — Circ. Min. Int. 16 Giugno 1870, *M.* 1870, p. 194. — Dec. C. S. 26 Aprile 1871, *M.* 1871, p. 169. — App. Napoli 15 Febbraio 1871, *M*, 1871, p. 270. — Dec. C. S. 5 Agosto 1871, *M.* 1871, p. 275. — C. S. 24 Agosto 1872, *M.* 1872, p. 291. — C. S. 6 Febbraio 1874, *M.* 1874, p. 89. — App. Catanzaro 6 Aprile 1879, *M.* 1879, p. 184.

2688 — *Contro* — La vigente legge comunale, quantunque abbia chiamato il Consiglio a giudicare in primo grado i ricorsi relativi alla capacità elettorale, non ha abrogata la giurisdizione della Deputaz. prov. la quale perciò deve essere udita prima di promuovere l'azione giuridica innanzi alla Corte di appello. — App. Torino 14 Novembre 1865, *M.* 1866, p. 95 — Cass. Torino 23

Luglio 1869, *M.* 1869, p. 242 — Cass. Torino 19 Febbraio 1873, *M.* 1873, p. 329.

2689 — Quando le decisioni dei Consigli comunali versano sulle capacità legale di un cittadino, il ricorso a termini dell'art. 75 della legge comunale si deve portare direttamente alla Corte di appello, e però è conforme alla legge l'art. 36 del regolamento 8 Giugno 1865, C. S. (Sezioni riun.) 7 Novembre 1868, *M.* 1869, p. 103. — Cass. Napoli 30 Aprile 1868, *M.* 1869, p. 246. — Dec. C. S. 26 Aprile 1871, *M.* 1871, p. 169. — App. Napoli 5 Luglio 1871, *M.* 1872 p. 31. — App. Torino 2 Dicembre 1871, *M.* 1872, p. 141. — Id. — 2 Febbraio 1872, *M.* 1872, p. 200. — C. S. 24 Agosto 1872, *M.* 1872, p. 291 — App. Venezia 8 Ottobre 1872, *M.* 1873, p. 42. — Id. 10 Ottobre 1872, *M.* 1873, p. 153. — App. Torino 31 Gennaio 1873, *M.* 1873, p. 255. — C. S. 3 Marzo 1874, *M.* 1874, p. 132. —App. Modena 18 Febbraio 1876, *M.* 1876, p. 156. — App. Cagliari 2 Ottobre 1877, *M.* 1877, p. 381. — App. Milano 8 Ottobre 1878, *M.* 1878, p. 344. — App. Milano 10 Ottobre 1878, *M.* 1878, p. 362. — App. Modena 25 Agosto 1879, *M.* 1879, p. 365 — App. Venezia 13 Nov. 1879, *M.* 1880, p. 70. — Cass. Roma 27 Gennaio 1880, *M.* 1880, p. 152. — App. Venezia 4 Nov. 1880, *M.* 1881, p. 9. — App. Torino 22 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 71.

2690 — In tema di capacità legale di un cittadino ad essere elettore od eleggibile, non può sconoscersi la competenza della Corte d'appello a termine degli art. 39 e 75 della legge com. App. Napoli 10 Genn. 1883, *M.* 1883, p. 228.

2691 — La competenza della Corte d'appello in tema di capacità elettorale non viene meno quando il Consiglio com. abbia creduto di emettere provvedimenti preparatorii sulla questione di capacità. Id. id.

2692 — Se l'ufficio elettorale ha ritenuto ineleggibile un candidato perchè aveva lite vertente col Comune, e proclama eletto invece altro elettore che aveva dopo di quello riportato maggior numero di voti: e se il Consiglio com. ha dietro ricorso, confermato la decisione dell'ufficio, non può la Dep. prendervi ingerenza trattandosi di una questione di eleggibilità riservata alla Corte di Appello. C. S. 7 Febb. 1880, *M.* 1880, p. 85.

2693 — Ove la Dep. prov. abbia giudicato intorno ad una questione di capacità elettorale, avendo ecceduti i limiti della sua competenza, devesi annullare di ufficio la sua decisione come contraria alla legge. C. S. 6 Marzo 1869, *M.* 1869, p. 116 — C. S. 12 Luglio 1870, *M.* 1870, p. 279.

2694 — Anche nelle questioni elettorali il giudice del merito è pure giudice delle eccezioni pregiudiziali, incluse quelle di forma; e quindi respinto dal Consiglio com. un ricorso in materia di capacità elettorale perchè non notificato all'interessato, il ricorrente deve reclamare contro la decisione del Cons. alla Corte di appello e non alla Dep. prov. App. Firenze 9 Febb. 1875, *M.* 1875, p. 86.

2695 — Nella discrepanza della giurisprudenza sulla questione se dalle decisioni dei Consigli com. si debba ricorrere direttamente alla Corte di appello, non si potrebbe creare una decadenza a carico di coloro, che avendo prescelto il partito più cauto di ricorrere prima alla Dep. prov. avessero oltrepassato il termine di 10 giorni dalla notificazione della deliberazione com. per presentare il ricorso direttamente alla Corte. App. Genova 17 Settembre 1872, *M.* 1873, p. 201.

2696 — Ma se la Deputazione respinse il ricorso dichiarandosi incompetente, non è necessario che la Corte le rinvii la causa perchè pronunzi in merito. Id. id.

2697 — Non può il Consigliere neo eletto impugnare in via amministrativa la decisione del Cons. com. che annullò la sua elezione per difetto di capacità adducendo che la Dep. prov. lo ha ritenuto capace all'atto dell'approvazione delle liste, e che contro il giudizio della Dep. non sorsero reclami, giacchè non può sottrarsi alle conseguenze della delib. consigliare se non col mezzo ordinario del ricorso avanti la Corte d' appello. C. S. 28 Giugno 1873, *M.* 1873, p. 316.

2698 — **A chi competa la facoltà di ricorrere in Appello** — Qualunque elettore ha il diritto di gravarsi presso la Corte di appello della deliberazione del Consiglio com. che abbia ritenuto la eleggibilità di un individuo a Consigliere. App. Napoli 17 Ottobre 1870, *M.* 1871, p. 128.

2699 — Chi non ha reclamato al Consiglio com. non può gravarsi dinanzi la Corte di appello della decisione pronunciata dal Consiglio stesso. App. Palermo 23 Gennaio 1874, *M.* 1874, p. 282.

2700 — Il reclamo alla Corte di appello può essere prodotto da qualunque privato, e non è stabilito affatto che competa solo a colui che abbia agito nello stadio amministrativo. App. Napoli 28 Sett. 1881, *M.* 1882, p. 99.

2701 — Le questioni in fatto di elezioni com. non sono di giudizio popolare per modo che sia lecito a chiunque degli elettori il promuoverli; ma volendosi fare in proposito qualche concessione, potrebbesi tutt' al più ritenere che ciò si possa fare fino a che la questione si trova innanzi al potere amministrativo, ma devoluta la disputa alle autorità giudiziarie, cessano i procedimenti eccezionali, e le leggi comuni riprendono il loro impero. Cass. Napoli 28 Agosto 1872, *M.* 1872, p. 345.

2702 — Il Comune può proporre in Appello che sia mantenuta la sua deliberazione e dichiarata inammissibile la domanda dell'attore, quando questa non fu legalmente notificata al cittadino del quale si chiede venga pronunciata l'ineleggibilità. Cass. Napoli 27 Febbraio 1872, *M.* 1872, p. 172.

2703 — Il Comune ha veste per sostenere innanzi alla Corte d' appello l'ineleggibilità di alcuno a Consigliere, sebbene il Consiglio com. abbia già pronunciato l' ineleggibilità stessa sopra ricorso dalla proclamazione dell'ufficio. Cass. Torino 1 Dicembre 1880, *M.* 1881, p. 105.

2704 — In materia elettorale le rappresentanze amministrative possono sostenere in giudizio le proprie deliberazioni. App. Venezia 29 Nov. 1878, *M.* 1879, p. 151.

2705 — **Ricorso al Consiglio comunale; notificazione** — Le norme stabilite dalla legge comunale per la trattazione dei reclami e degli appelli relativi alla lista amministrativa, debbono essere osservate anche in tema di decadenza di un Consigliere dal suo ufficio. App. Firenze 27 Marzo 1868, *M.* 1868, p. 135.

2706 — Ai casi di decadenza dall'ufficio di Consigliere com. sono applicabili le disposizioni degli art. 35 e 75 della legge com. C. S. 13 Maggio 1881, M. 1881, p. 214.

2707 — Se la proposta di decadenza è stata notificata all'interessato il giorno precedente in cui fu deliberata, deve annullarsi la relativa deliberazione, per violazione dell'art. 35 della legge com. Id. id.

2708 — Per l'art. 35 della legge com. la notifica del reclamo al Consiglio com. va fatta solo alla persona la cui elezione viene col reclamo contestata. App. Torino 15 Novembre 1880, *M.* 1881, p. 185.

2709 — Non è necessario che un ricorso per decadenza di un Consigliere in causa di sopraggiunta incapacità sia notificato giudiziariamente all'interessato. App. Macerata 9 Ottobre 1873, *M.* 1874, p. 297. — App. Venezia 29 Luglio 1880, *M.* 1881, p. 171.

2710 — La notificazione agli interessati è sempre necessaria, sia che il Cons. Com. deliberi sopra ricorso di privati, sia che la decisione venga provocata d'ufficio dal Prefetto. App. Torino 6 Dicembre 1873, *M.* 1874, p. 25.

2711 — Colui che ricorre al Consiglio comunale contro la decisione dell'ufficio elettorale che lo dichiarò ineleggibile, non è obbligato a notificare il suo ricorso a coloro ad istanza dei quali l'ufficio pronunciò l'esclusione, e basta che lo notifichi a coloro che furono proclamati Consiglieri. App. Torino 17 Dic. 1875, *M.* 1876, p. 105 — Id. 27 Ottobre 1875, *M.* 1876, p. 135.

2712 — Chi ricorre al Cons. com. contro la decisione dell'ufficio elettorale, che lo dichiarò ineleggibile, non è tenuto a notificare il suo ricorso al candidato proclamato in sua vece a Consigliere. App. Firenze 9 Febbraio 1875, *M.* 1875, p. 86.

2713 — In difetto di nullità letteralmente sancita dalla legge, la notificazione agli interessati del ricorso al Consiglio com può essere supplita dalla scienza e notizia altrimenti pervenuta ad essi in tempo, e dalle conseguente loro comparizione innanzi al Consiglio. App. Genova 17 Settembre 1872, *M.* 1873, p. 202.

2714 — E' viziata di nullità la delib. con cui si è pronunciata la decadenza dalla carica di un Consigliere com. quando la relativa domanda di decadenza non gli sia stata notificata giudiziariamente. C. S. 8 Apr. 1881, *M.* 1881, p. 151 — App. Torino 6 Dicembre 1880, *M.* 1881, p. 260 — C. S. 29 Ottobre 1881, *M.* 1881, p. 375 — C. S. 1 Aprile 1882, *M.* 1882, p. 168. — C. S. 7 Ottobre 1882, *M.* 1883, p. 6. — C. S. 18 Maggio 1883, *M.* 1883, p. 295.

2715 — Tale nullità non può essere sanata dal fatto della consegna al Consigliere dell'invito all'adunanza com. per deliberare sulla sua decadenza, nè dallo intervento dello stesso Consigliere all'adunanza ed alla decisione relativa. App. Torino 6 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 260. — C. S. 18 Mag. 1883, *M.* 1883, p. 295.

2716 — Alle dichiarazioni di decadenza dei Consiglieri com. sono applicabili le prescrizioni dell'art. 75 della legge com. e perciò occorre che la denuncia fatta dal Prefetto al Consiglio com. perchè dichiari la decadenza di un Consigliere sia debitamente notificata all'interessato; senza di che la relativa deliberazione sarebbe viziata di nullità. C. S. 24 Nov. 1876, *M.* 1877, p. 41.

2717 — Il reclamo del Prefetto contro la elezione di un Consigliere, non ha bisogno di essere notificato a costui in tutto il suo letterale contesto, ma basta che gli sia fatto conoscere sommariamente il motivo per cui viene contestata la sua capacità elettorale. App. Modena 22 Ottobre 1880, *M.* 1881, p. 183.

2718 — Non si può dire che sia mancata la previa notificazione al Consigliere interessato della proposta fatta dal Prefetto al Consiglio com. per la dichiarazione di decadenza di esso Consigliere, quando fu ad esso intimata per via di usciere una lettera del Sindaco che gli partecipava l'ordine avuto dal Prefetto ed i motivi della proposta. App. Modena 26 Ottobre 1880, *M.* 1881, p. 197.

2719 — La comparsa poi dell'interessato dinanzi al Consiglio, ove potè esporre e discutere le sue ragioni ha sanata ogni irregolarità di forma che fosse stata incorsa nella notificazione. Id. id.

2720 — Fra la notificazione del ricorso per la decadenza della carica di un Consigliere com. e la deliberazione del Consiglio su tale reclamo, non è necessario interceda il termine di almeno 10 giorni. App. Venezia 22 Nov. 1878, *M.* 1879, p. 101.

2721 — Quando si ricorre al Consiglio com. contro all'eliggibilità di un candidato proclamato nelle elezioni amministrative non è obbligatoria la notificazione del reclamo all'interessato. App. Torino 28 Ott. 1881, *M.* 1882, p. 84.

2722 — Il difetto o l'irregolarità della notificazione della deliberazione presa dal Consiglio all'interessato, viene sanata con la presentazione per parte di costui del ricorso alla Corte d'Appello. Id. id.

2723 — L'eccezione di non essere stato notificato integralmente al Consigliere interessato il reclamo prodotto contro la di lui elezione, se pure si volesse ammettere, sarebbe però sanata dall'intervento del predetto Consigliere dinanzi al Consiglio com. e dalla difesa fatta nel merito. Cass. Roma 10 Marzo 1880, *M.* 1880, p. 247.

2724 — **Notificazione della delib. del Cons. com. e del ricorso** — La pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione comunale con cui si dichiara decaduto un Consigliere, non può tener luogo di una formale notifica. App. Messina 12 Marzo 1869, *M.* 1869, p. 217. — App. Calabria, 11 Dicembre 1869, *M.* 1870, p. 155.

2725 — Il ritardo frapposto alla notificazione di una deliberazione del Cons. com. all'interessato, non rende nulla la notificazione medesima, e tanto meno può viziare la deliberazione tardivamente notificata. App. Bologna 15 Dicembre 1873, *M.* 1874, p. 83.

2726 — A tenore della legge comunale distinti sono i casi d'intimazione, da quelli di notificazione nelle forme giudiziarie. App. Venezia 25 Marzo 1879, *M.* 1879, p. 265.

2727 — Gli art. 32, 39 e 75 contemplano l'intimazione, e gli art. 35 e 36 accennano alla notificazione giudiziaria. Id. id.

2728 — La intimazione si eseguisce senza spesa per opera dell'inserviente com. Id. id.

2729 — La deliberazione consigliare con la quale si rigetta il ricorso contro l'elezione d'un Consigliere com. è legalmente portata a conoscenza dei reclamanti mercè la semplice intimazione per mezzo del messo com. Id. id.

2730 — Non è contraria alla legge ed è legittima la pratica o consuetudine d'un municipio di far intimare le decisioni consigliari relative a questioni elettorali ad uno solo dei più ricorrenti, quando l'interesse di essi sia comune. Id. id.

2731 — Non può impugnarsi d'irritualità un ricorso presentato alla Corte di appello per farle dichiarare la ineleggibilità di un Consigliere, per non essersene depositata copia nell'ufficio del Pubblico Ministero, dal quale avrebbe dovuto trasmettersi al Consiglio comunale a norma degli articoli 75 e 41 della legge comunale, quando la parte ricorrente abbia avuto cura di comunicarla direttamente al Sindaco, e ciò apparisca dal referto dell'usciere, e dal visto appostovi dallo stesso Sindaco. App. Napoli 29 Ottobre 1866 *M.* 1867, p. 107.

2732 - I ricorsi che si presentano alle Corti di appello avverso decisioni di Consigli comunali riguardanti questioni di capacità elettorale, debbono, prima che la Corte vi abbia pronunziato, essere a cura del Pubblico Ministero comunicati per le osservazioni al Consiglio comunale contro la decisione del quale si ricorre. App. Lucca 3 Dicembre 1867, *M.* 1868, p. 173.

2733 — Pei ricorsi alla Corte di appello in materia di elezioni non è necessaria la notificazione giudiziaria di cui all'art. 35 della legge comunale, il quale contempla solo il caso dei reclami concernenti la regolarità della composizione della lista amministrativa. App. Genova 21 Nov. 1868, *M.* 1869, p. 202. - App. Casale 13 Sett. 1869, *M.* 1869, p. 364.

2734 — Ammesso anche che la legge avesse richiesto la notificazione giudiziaria pei ricorsi in appello, supplisce la comparsa dell'interessato all'udienza della Corte, ed il giudizio devesi ritenere validamente instaurato. App. Genova 21 Novembre 1868, *M.* 1869, p. 202.

2735 - Colui che allegando la ineleggibilità di chi immediatamente lo precedeva per numero di voti, pretenda di dover essere riconosciuto eletto a Consigliere comunale invece di quello, ha il debito di notificare a costui la domanda indirizzata a tal uopo alla Corte di appello, e tale notificazione deve aver luogo anche nel caso che lo eletto abbia rinunciato alla carica conferitagli. Cass. Napoli 27 Febbraio 1872, *M.* 1872, p. 172.

2736 — Se un cittadino domanda alla Corte d' appello che pronunzi la ineleggibilità di quello che nelle elezioni immediatamente lo precedeva per numero di voti, e che rimase eletto, non è necessaria la notificazione del ricorso anche al Comune, avendo l'art. 41 della legge com. stabilito una forma speciale di comunicazione per mezzo del P. M. Id. id.

2737 — Le notificazioni dei ricorsi elettorali devono esser fatte colle formalità prescritte dal cod. di proc. civ. agli art. 525 e 528. Cass. Napoli 14 Novembre 1874, *M.* 1875, p. 72.

2738 — Devono ritenersi inammissibili tali ricorsi, quando non sono stati notificati all' altra parte nella forma delle citazioni, giusta gli art. suddetti. Id. id.

2739 — Il terzo che ricorre alla Corte

di app. contro una decisione del Cons. com. in materia d'eleggibilità, non è tenuto a notificare il proprio ricorso alla parte interessata. App. Firenze 11 Dicembre 1875, *M.* 1876, p. 27.

2740 — Nell'esperimento dell'azione giuridica contro le decisioni dei Consigli com. in tema di capacità elettorale, il ricorrente non ha obbligo di notificare il suo ricorso alla parte interessata con citazione a comparire ad udienza fissa innanzi alla Corte d'appello e con tutte le formalità prescritte per le citazioni ordinarie dall'art. 134 del cod. proc. civ. essendo la risoluzione delle controversie in materia elettorale regolata in modo affatto speciale e fuori delle forme del rito ordinario. App. Napoli 26 Ottobre 1877, *M.* 1878, p. 9.

2741 — Il pretendere nulla l'azione intentata per difetto di regolare citazione a comparire davanti alla Corte, importa aggiungere alla legge una sanzione che il legislatore non vi ha scritto e creare nullità le quali per principio generale, vogliono essere dalla legge espressamente dichiarate. Id. id.

2742 — Ad ogni modo quando alla pretesa irregolarità d'una prima citazione, fatta entro il dovuto termine, fu supplito con altra successiva benchè fuori del termine, e l'interessato si presenta all'udienza per dedurvi le proprie ragioni, ogni nullità dell'atto di citazione rimane sanata giusta il disposto dell'art. 190 cod. proc. civ. App. Milano 9 Nov. 1875, *M.* 1876, p. 120. — App. Napoli 26 Ott. 1877, *M.* 1878, p. 9.

2743 — Si promove con semplice ricorso e non con citazione il richiamo all' autorità giudiziaria contro una deliberazione dell'autorità amministrativa in materia elettorale. App. Venezia 29 Nov. 1879, *M.* 1879, p. 151 — App. Modena 25 Agosto 1879, *M.* 1879, p. 365.

2744 — Il Consiglio com. allorquando pronuncia in tema di capacità elettorale è giudice di prima istanza e non parte, quindi non è necessario gli sia notificato il ricorso interposto alla Corte d'Appello contro le sue deliberazioni. App. Venezia 6 Febb. 1879, *M.* 1879, p. 311.

2745 — La notificazione non deve e non può essere fatta che dopo il D. presidenziale che fissa la udienza per la discussione della causa, e quindi dopo la proposta dell'azione giuridica. App. Casale 19 Febbraio 1881, *M.* 1881, p. 359.

2746 — Colui che ricorre in Appello contro la decisione del Consiglio com. che lo dichiarò ineleggibile, non è tenuto a notificare il suo ricorso a chi promosse quella decisione, nè al Consiglio. App. Venezia 29 Nov. 1878, *M.* 1879, p. 151. —App. Milano 8 Ott. 1878, *M.* 1878, p 344. — App. Napoli 12 Dic. 1879, *M.* 1880, p. 134. — App. Milano 11 Ottobre 1881, *M.* 1882, p. 20. — App. Casale 15 Settembre 1881, *M.* 1882, p. 55. — C. S. 28 Giugno 1883, *M.* 1883, p. 247.

2747 — Neppure è tenuto a depositare altra copia del ricorso, oltre quella per la Procura generale da trasmettersi al Consiglio com. App. Milano 8 Ott. 1878, *M.* 1878, p. 344.

2748 — Questo caso non si può confondere con quello previsto dall'art. 35 della legge com. di reclamo promosso da terzi o d'ufficio contro l'iscrizione od ommissione nelle liste. Id. id.

2749 — Se invece il ricorrente intende di contradire in giudizio ad una decisione amministrativa, la quale ritiene la ineleggibilità o la non decadenza di un terzo, devesi notificare il ricorso a questo terzo. App. Venezia 29 Nov. 1878, *M.* 1879, p. 151.

2750 — Chi ebbe ad impugnare l'elezione non ha ragione di lamentare l'ommessa notificazione del ricorso, se di questo e del giorno fissato per la discussione relativa fu avvertito dal cancelliere della Corte. App. Milano 8 Ottobre 1878, *M.* 1878, p. 344.

2751 — Nè egli ha diritto d'ingerirsi negli speciali rapporti fra il P. M. ed il Consiglio com. perchè il primo non abbia trasmesso al secondo la copia depositata del ricorso, in analogia di quanto prescrive l'art. 41 della legge stessa. Id. id.

2752 — **Termine per ricorrere in Appello.** — Il termine di giorni 10 a produrre reclamo in Corte di appello contro la deliberazione comunale che dichiara decaduto taluno dalla carica di Consigliere, non decorre che dal giorno della regolare notificazione che gli è fatta di tale deliberazione. App. Messina 17 Marzo 1869, *M.* 1869, p. 217.-- Appello Calabrie 11 Dic. 1869, *M.* 1870, p. 155. — App. Torino 17 Sett. 1878, *M.* 1879, p. 198.

2753 — Il termine per presentare il ricorso decorre dal giorno in cui la delib. com. fu trasmessa alla Prefettura. App. Venezia 29 Luglio 1880. M. 1881, p. 171.

2754 — Il termine di dieci giorni stabilito dall'art. 39 della legge comunale per ricorrere in appello contro le decisioni della Deputazione prov. sulle liste amministrative, non va esteso ai ricorsi prodotti in appello contro decisioni di Consigli comunali in materia di capacità elettorale. App. Calabrie 11 Dicembre 1869, *M.* 1870, p. 155.

2755 — Pei ricorsi nelle cause di capacità elettorale valgono gli stessi termini che sono stabiliti per le altre cause ordinarie ; e quindi sono inammissibili quelli prodotti fuori di essi termini. App. Venezia 21 Marzo 1871, *M.* 1871, p. 247.

2756 — E' legalmente interposto l'appello

entro 10 giorni da quello in cui è giunta all'ufficio del Procuratore generale la deliberazione consigliare di cui si è provocato l'annullamento. App. Perugia 8 Ottobre 1872, *M.* 1873, p. 42.

2757 — Il ricorrente non ha altro obbligo che di proporre l'azione entro il termine di giorni dieci dalla notificazione della relativa decisione com. e di dare del suo ricorso legale conoscenza all'interessato. App. Napoli 26 Ott. 1877, *M.* 1878, p 9.

2758 — Quand'anche il termine di 10 giorni stabilito dall'art. 39 della legge com. voglia ritenersi applicabile in materia di capacità eletorale, la decorrenza di esso non importa decadenza del diritto di ricorrere non essendo quel termine perentorio. App. Torino 31 Gennaio 1873, *M.* 1873, p. 255. — Id. 16 Novembre 1877, *M.* 1878, p. 147. — Id. 17 Sett. 1878, *M.* 1879, p. 198.

2759 — Alla validità del ricorso in appello basta che questo sia prodotto entro il termine di 10 giorni di cui all'art. 39 della legge com. App. Modena 25 Dic. 1876, *M.* 1877, p. 185.

2760 — Il termine di 10 giorni di cui l'art. 39 della legge com. pel ricorso in Appello è perentorio, giusta l'art. 446 del cod. di proc. civ. e la sua inosservanza porta inammissibilità del ricorso. App. Venezia 14 Gennaio 1874, *M.* 1874, p. 110. — App. Palermo 23 Gennaio 1874, *M.* 1874, p. 281. — Cass. Roma 26 Marzo 1876, *M.* 1876, p. 134. — App. Venezia 25 Marzo 1879, *M.* 1879, p. 265. — App. Genova 10 Lug. 1880, *M.* 1881, p. 198.

2761 — Il termine dei 10 giorni per ricorrere in Appello dalle decisioni dei Cons. com. in fatto di capacità elettorale, vale tanto pei Comuni e pei privati, quanto pel P. M. e deve considerarsi perentorio. Cass. Firenze 12 Aprile 1875, *M.* 1875, p. 254.

2762 — Il termine di 10 giorni per contraddire ad una decisione della Dep. riguarda solo i Comuni e i privati, e non il P. M. app. Catanzaro 4 Aprile 1879, *M.* 1879, p. 181.

2763 — Ad ogni modo poi il termine suaccennato non potrebbe decorrere pel P. M. che dal giorno della partecipazione della deliberazione in contestazione. Id. id.

2764 — Il ricorso alla Corte di appello in materia di eleggibilità, è ammissibile tuttochè prodotto dopo i dieci giorni dalla notificazione della relativa decisione del Consiglio com. se tale ricorso è in adesione ad altro interposto entro il detto termine. App. Firenze 11 Dic. 1875, *M.* 1876, p. 27.

2765 — In questo caso il ricorso adesivo può essere proposto anche nella stessa udienza in cui l'autorità giudiziaria deve pronunziare sul ricorso principale. Id. id.

2766 — Il termine di 10 giorni per ricorrere in Appello è solo assegnato per i Comuni ed i privati. Cass. Roma 26 Marzo 1876, *M.* 1876, p. 134.

2767 — Per le denuncie, invece, d'ufficio del Prefetto al Procuratore gen. contro le decisioni consigliari vertenti sulla capacità elettorale il termine è quello di giorni 30 di che gli art. 130 e 136 della legge com. Id. id.

2768 — Anche questo termine è perentorio e il suo decorrimento importa la decadenza dal diritto di denunzia. Id. id.

2769 — Per produrre però tale decadenza occorre la formale costituzione in mora, e la notificazione reale della decisione consigliare, cioè la trasmissione della medesima al Prefetto, a termine dell'art. 130 della legge com. Id. id.

2770 — Il richiamo dell'art. 39 della legge com. fatto nel successivo art. 75 è da intendersi riferibile al termine e al modo con cui l'azione giuridica dev'essere esperimentata. App. Modena 18 Febb. 1876, *M.* 1876, p. 156.

2771 — Il reclamo in materia di capacità elettorale contro le decisioni del Consiglio com. sporto ad autorità incompetente, nel caso alla Dep. prov. invece che alla Corte d' appello, vale a sospendere la decorrenza del termine a ricorrere. App. Milano 18 Sett. 1876, *M.* 1876, p. 349. — Id. 16 Ott. 1876, *M.* 1876, p. 362.

2772 — Il termine per impugnare le decisioni della Dep. e del Consiglio com. non decorre se non dalla notifica di quei provvedimenti, anche allorquando risultasse che la parte ne ebbe contezza prima della detta notificazione. Cass. Roma 22 Agosto 1876, *M.* 1877, p. 85.

2773 — Il termine per impugnare la decisione del Consiglio com. che non fu notificata, non decorre per ciò che si notificò la deliberazione della Dep. cui erasi ricorso, e che si dichiarò incompetente. Id. id.

2774 — Deve dirsi prodotto in tempo utile il ricorso del terzo alla Corte di appello, quantunque presentato quasi un mese dopo la deliberazione, se questa non gli fu particolarmente annunziata, e se nel frattempo egli presentò il ricorso alla Dep. che lo respinse per incompetenza. App. Milano 10 Ott. 1878, *M.* 1878, p. 362.

2775 — A nulla rileva che il reclamante quale Consigliere com. siasi trovato presente all'adunanza del Consiglio in cui fu presa la decisione, o ne abbia avuto notizia in altro modo, e non per notificazione. App. Torino 17 Sett. 1878, *M.* 1879, p. 198.

2776 — In questione di capacità legale ad essere elettore od eleggibile, il ricorso contro una decisione del Consiglio com. non deve essere portato alla Dep. App. Venezia 13 Nov. 1879, *M.* 1880, p. 70.

2777 — Ma se ciò siasi fatto il termine di 10 giorni per ricorrere alla Corte d' appello, non decorre se non dalla notificazione della decisione della Dep. stessa. Id. id.

2778 — Il reclamo alla Corte d' appello contro la decisione del Consiglio com. che abbia pronunciata la decadenza d'un Consigliere,deve essere depositato nella cancelleria della Corte, accompagnato dai relativi documenti, nel termine perentorio di giorni 10 dalla notificazione della decisione che si vuole impugnare. App. Aquila 27 Giugno 1879, *M.* 1880, p. 100.

2779 — Il termine pel ricorso all'autorità giudiziaria contro la delib, com. che abbia dichiarato l'ineleggibilità di un candidato, è di giorni 10 a contare dalla notificazione di essa all'interessato. App. Napoli 12 Dic. 1879, *M.* 1880, p. 134.

2780 — Siffatto termine non decorre a danno dell'interessato stesso, se egli, avuta notizia stragiudiziale di detta deliberazione, ed in seguito all'annullamento di essa per vizi di forma per parte del Prefetto, abbia ripresentato al Consiglio com. reclamo contro la dichiarazione d'ineleggibilità pronunziata dall'ufficio elettorale a di lui danno. Id. id.

2781 — I ricorsi alla Corte d'app. contro le decisioni del Consiglio com. in materia d'eleggibilità devono essere prodotti entro il termine di 10 giorni. App. Aquila 2 Maggio 1879, M. 1880, p. 150.

2782 — Tali ricorsi sono pure ricevibili anche scorso il termine, quando non sia stata fatta all' interessato la notificazione giudiziaria della decisione com. da cui emergano i motivi su cui essa è fondata. Id. id.

2783 — Non supplisce a tale intimazione una comunicazione sommaria della decisione per parte della Giunta. Id. id.

2784 — Ad esimersi dalle conseguenze della mancata osservanza del termine stabilito dall'art. 39 della legge com. per la presentazione dei titoli in appoggio del reclamo alla autorità giudiziaria, non si può opporre di aver aggiunto al rigore di quel termine la pena della decadenza, desumendola dai termini stabiliti dal cod. proc. civ. per impugnare le sent; perchè essendo la legge com. essenzialmente di ordine pubblico, è insita sempre all'inosservanza delle sue disposizioni la pena della nullità e della decadenza, senza d'uopo di espressa dichiarazione. Cass. Roma 9 Febb. 1881, *M.* 1881, p. 260.

2785 — La mancata presentazione dei documenti che appoggiano il reclamo nel termine dei 10 giorni dalla notificazione della deliberazione del Consiglio com. dà alla parte avversaria il diritto alla decadenza del reclamo senza esame, e la decadenza non è sanata dalla comparizione del citato che si presenta appunto per opporre la decadenza. Id. id.

2786 — E' inoltrato nei termini voluti dalla legge il ricorso alla Corte di appello contro una decisione del Consiglio com. in materia di eleggibilità, quando non siano spirati i 10 giorni tra la data in cui fu notificata all'interessato la decisione del Consiglio com. e quella in cui si presenta la domanda alla Corte. App. Casale 19 Febb. 1881, *M.* 1881, p. 359.

2787 — Non è imposta da alcuna legge la contemporanea notificazione del ricorso a coloro che hanno interesse a contraddirvi. Id. id.

2788 — Il termine di 10 giorni per ricorrere contro una delib. del Consiglio com. in tema elettorale, é stabilito per la presentazione del reclamo, e pel deposito di esso nella cancelleria della Corte di Appello, ma non per la necessaria notificazione all'interessato. App. Napoli 28 Settembre 1881, *M.* 1882, p. 99.

2789 — **Azione del P. M. e del Prefetto** — I ricorsi in Appello dalle decisioni dei Consigli com. possono essere presentati anche dal P. M. giusta l'art. 139 del decreto sull'ordinamento giudiziario 6 Dicembre 1865. App. Venezia 10 Ottobre 1872, *M.* 1873, p. 153.

2790 — Dichiarata nulla, per vizi di forma dalla Dep. prov. in seguito di regolare reclamo la delib. del Consiglio che annullò le operazioni elettorali per la nomina dei Consiglieri com.; se con la stessa deliberazione fu anche dichiarato ineleggibile uno degli eletti, non è il caso che il P. M. ricorra in Appello circa il merito della dichiarata ineliggibilità, essendo giá stata ridotta nel nulla la relativa deliberazione. App. Napoli 28 Agosto 1876, *M.* 1876, p. 299.

2791 — Le prescrizioni relative alla capacità di essere elettore ed eleggibile ed alla decadenza, sono anch'esse d'ordine pubblico, quindi compete in siffatta materia al P. M. quale rappresentante del potere esecutivo azione diretta in base all'art. 139 della legge sull' ordinamento giudiziario. Cass. Roma (Sez. riun.) 4 Aprile 1879, *M.* 1879, p. 22.

2792 — Circ. Min. Int. 26 Agosto 1875 contenente istruzioni ai Prefetti per provocare l'intervento del P. M. presso la Corte di Appello, quando si tratti di dover ricorrere d'ufficio contro decisioni non reclamate del Consiglio com. in materia di capacità elettorale. *M.* 1875, p. 275.

2793 — Il Prefetto ha diritto di ordinare la riunione straordinaria del Consiglio com. per deliberare sulla ineleggibilità di un cittadino a Consigliere com. Cass. Roma 23 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 182.

2794 — Tale facoltà non è concessa al P. M. Id. id.

2795 — Non solo un elettore, ma anche

il Prefetto può provocare dal Cons. com. la dichiarazione di decadenza di un Consigliere. App. Torino 13 Febbraio 1871, *M.* 1871, p. 295. — Id. 2 Febbraio 1872, *M.* 1872, p. 200. — Id. 6 Dicembre 1873, *M.* 1874, p. 25.

2796 — Qualora il Consiglio comunale chiamato a decidere, non avesse pronunziata la decadenza, il Prefetto è competente a ricorrere d'ufficio in appello, per il mandato che ha di vegliare affinchè non avvengano violazioni di legge, e per la rappresentanza in esso dell'interesse generale degli elettori. App. Venezia 1 Ott. 1869, *M.* 1869, p. 342.

2797 — Quando un Consiglio comunale invitato dall'autorità governativa a dichiarare la decadenza di un Consigliere per sopravvenuta ineleggibilità vi si ricusi, il Prefetto in mancanza di ricorso di privati contro quella decisione, deve richiedere la Procura generale presso la Corte di appello, come quella che ha per missione di vegliare alla osservanza delle leggi d'ordine pubblico ed ha azione diretta per promuovere le relative dichiarazioni dell'autorità giudiziaria affinchè sia promosso d'uffizio il ricorso avanti la Corte stessa. Nota Min. Interno 29 Settembre 1869, *M.* 1869, p. 319. — Circ. Min. Grazia e Giustizia 28 Settembre 1869, *M.* 1869, p. 340.

2798 — Ove il Consiglio com. legalmente richiesto a deliberare, rifiuti di pronunziare la decadenza del Consigliere, spetta al P. M. di reclamare alla Corte di appello contro la deliberazione com. App. Venezia 15 Giugno 1870, *M.* 1872, p. 43. — App. Napoli 1 Marzo 1871, *M.* 1872, p. 90. — App. Venezia 6 Novembre 1874, *M.* 1875, p. 60.

2799 — L'ingerenza del P. M. negli affari elettorali innanzi l'autorità giudiziaria ha lo scopo, quale rappresentante la legge, di promuoverne la esatta applicazione, donde il suo dovere e diritto di ricorrere contro le decisioni nelle quali esso la ravvisi violata. App. Venezia 15 Giugno 1870, *M.* 1872, p. 43.

2800 — Il termine per esercitare la sua azione decorre pel P. M. dal giorno in cui il Prefetto al quale perviene una deliberazione com. che reputa contraria alla legge rifiuta di vistarla, e la denuncia alla Procura generale perchè ne promuova l'annullamento. Cass. Firenze 12 Aprile 1875, *M.* 1875, p. 254.

2801 — Il P. M. dopo che ha interposto in tempo utile il ricorso può provvedersi di tutti i documenti che credesse necessari, facendone la produzione nella pendenza del giudizio. Id. id.

2802 — Se fu presentato reclamo al Consiglio com. per far dichiarare la ineleggibilità di un Consigliere, ove il reclamo stesso venga poi ritirato dal ricorrente, non può il Consiglio stesso di sua iniziativa pronunciare la decadenza. App. Torino 21 Dicembre 1880, *M.* 1881, p. 187.

2803 — In questo caso trattandosi di questioni che interessano l'ordine pubblico, l'iniziativa appartiene al P. M. presso la Corte d'appello. Id. id.

2804 — Quando dalla decisione del Cons. com. in materia di capacità elettorale, nessun privato porta ricorso alla Corte di Appello, può farlo il P. M. sulla denuncia del Prefetto. App. Napoli 15 Febbraio 1871, *M.* 1871, p. 270. — App. Torino 13 Febbraio 1871, *M.* 1871, p. 294. — App. Aquila 18 Maggio 1873, *M.* 1873, p. 299. — App. Venezia 23 Dicembre 1873, *M.* 1874, p. 105. — Cass. Firenze 12 Aprile 1875, *M.* 1875, p. 254. — App. Milano 9 Novembre 1875, *M.* 1876, p. 120. — Cass. Roma 26 Marzo 1876, *M.* 1876, p. 134. — Cass. Roma 29 Gennaio 1877, *M.* 1877, p. 116 — App. Torino 17 Agosto 1880, *M.* 1880, p. 374.

2805 — *Contro* — Il P. M. presso la Corte d'appello non può proporre d'ufficio ricorso contro le decisioni del Consiglio comunale in materia di capacità elettorale. — Cass. Napoli 7 Luglio 1874, *M.* 1874, p. 351.

2806 — Il P. M. non ha facoltà di ricorrere in via giudiziaria per l'annullamento di una deliberazione com. che ha pronunziato sulla decadenza di un Consigliere. App. Napoli 24 Marzo 1879, *M.* 1879, p. 277.

2807 — Quando nè dal Comune nè dai privati, siasi promossa azione a termini dell'art. 39 della legge com. ben è dato al P. M. di esperimentare azione diretta a far dichiarare la decadenza di un Consigliere com. Cass. Roma 5 Marzo 1879, *M.* 1880, p. 119. — C. S. 13 Maggio 1881, *M.* 1881, p. 214. — App. Roma 23 Luglio 1881, *M.* 1881, p. 331. — App. Roma 23 Luglio 1881, *M.* 1882, p. 69.

2808 — Il P. M. ha azione diretta per provocare in qualunque tempo la decadenza di un Consigliere com. che ha lite vertente col Comune. App. Genova 30 Marzo 1883, *M.* 1883, p. 148.

2809 — Tale azione può essere promossa direttamente innanzi la Corte di appello, anche se il Consiglio com. non siasi mai pronunciato sulla proposta decadenza per mancanza di ricorso, dovendosi ritenere che esso abbia implicitamente convalidata l'elezione del Consigliere incapace, col solo fatto di non averla annullata. Id. id.

2810 — **Giudizi avanti la Corte d'Appello.** — In materia elettorale non si fa luogo a discussione giudiziaria avanti la Corte di appello, se non quando siavi questione di capacità legale quanto ai compresi ad esclusi dalle liste, ovvero di eleggibilità dei nominati a far parte del Consiglio com. App. Torino 21 Ott. 1862, *M.* 1863, p. 12.

2811 — La legge comunale non ha sta-

bilito formole sacramentali pel procedimento a tenersi quanto alla azione da prodursi alla Corte di appello per farle dichiarare l'ineleggibilità di un Consigliere comunale. App. Napoli 29 Ott. 1866, *M.* 1867, p. 107.

2812 — Non sussiste la inammissibilità di un ricorso in appello contro la eleggibilità di un Consigliere, per aver preso parte il reclamante alla deliberazione del Consiglio comunale con cui si pronunciò sulla eleggibilità del Consigliere stesso. Id. id.

2813 — Se un Consigliere comunale aspira ad assumere la fornitura dei medicinali per i poveri infermi del Comune, ed il Consiglio comunale delibera che ove assuma la fornitura non debba conservare la sua qualità di Consigliere, tale deliberazione non è un giudizio positivo ed assoluto di decadenza, ma solo un giudizio preventivo e di massima sulle conseguenze di un atto non ancora avvenuto; quindi è precoce ed improcedibile il ricorso presentato dall'interessato in appello. App. Venezia 17 Dicembre 1869, *M.* 1870, p. 91.

2814 — E' ricevibile il ricorso prodotto alla Corte di appello in fatto di eleggibilità elettorale, quando anche non siasi protestato innanzi l'ufficio elettorale. App. Napoli 3 Novembre 1869, *M.* 1870, p. 172.

2815 — Il deposito della copia del ricorso dell'ufficio del P. M. presso la Corte di appello nel termine di tre giorni dalla sua presentazione è indispensabile, e senza l'osservanza di questa formalità la Corte, non può provvedere sul reclamo. Cass. Napoli 25 Luglio 1872, *M.* 1872, p. 318.

2816 — Non può nelle cause elettorali dichiararsi, nè la contumacia del cittadino la cui elezione viene contrastata, nè quella del Comune la cui deliberazione viene impugnata — App. Torino 22 Ottobre 1873, *M.* 1874, p. 30.

2817 — Il reclamo all'autorità giudiziaria in materia elettorale, quantunque non porti il nome di appellazione, ne ha però la sostanza e l'analogia perfetta, applicandosi in mancanza di una precisa disposizione l'art. 3 delle disposizioni preliminari del cod. civ. App. Venezia 14 Gennaio 1874, *M.* 1874, p. 110.

2818 — L'art. 489 del cod. proc. civ. non è applicabile in materia elettorale, nè la legge richiede il ministero di un difensore. App. Napoli 21 Genn. 1876, *M.* 1876, p. 58.

2819 — Colui contro il quale verte giudizio innanzi alla Corte di appello per ineleggibilità, ha diritto al pari del reclamante di stare in giudizio, di essere sentito, ed esporre le proprie difese. App. Torino 15 Settembre 1882, *M.* 1883, p. 54.

2820 — Nelle controversie elettorali non possono in sede di appello dedursi nuovi mezzi d'ineleggibilità. App. Casale 4 Dicembre 1880, *M.* 1881, p. 106 — Id. 15 Settembre 1881, *M.* 1882, p. 55.

2821 — La Corte d'appello deve non solo annullare la delib. che ha rifiutato di pronunciare la decadenza di due Consiglieri in lite col Comune per l'intervento illegale dei due Consiglieri interessati alla seduta, ma deve anche pronunciare la decadenza dalla carica dei medesimi. App. Torino 9 Febbraio 1883, *M.* 1883, p. 150.

2822 — La Corte di appello chiamata a decidere solo la questione di eleggibilità, non può occuparsi delle questioni sollevate dai reclamanti contro la legittimità della delib. con cui si stabiliva di iniziare una lite contro essi, essendochè di ciò deve solo occuparsi l'autorità giudiziaria chiamata a decidere la lite stessa. Id. id.

2823 — **Ricorsi in Cassazione** — Munita di visto dal Prefetto la delib. com. con cui veniva dichiarato decaduto dall' ufficio di Consigliere colui che rivestiva pure la carica di Sindaco di quel Comune, la delib. diviene esecutoria, e non vale a sospenderne gli effetti nè il ricorso dell'interessato alla Corte d'appello che rigettò il ricorso per essere stato interposto fuori del termine prescritto dalla legge, nè il ricorso in Cassazione, che non produce effetto sospensivo. C. S. 5 Gennaio 1883, *M.* 1883, p. 93.

2824 — Se la Corte d'appello in grado di rinvio si è conformata ai principii ritenuti dalla Corte Suprema nel 1° rinvio contro l'ammessibilità dell'azione promossa dal P. M. nelle materie elettorali, non compete un 2° ricorso in Cassazione nel punto già da questa precedentemente deciso. Cass. Roma 17 Marzo 1882, *M.* 1882, p. 216.

2825 — In materia elettorale amministrativa è ammessibile il ricorso in Cassazione ancorchè sottoscritto dal solo ricorrente; e non è quindi necessario che la parte conferisca il mandato ad un avvocato, nè che si alleghi al ricorso il mandato stesso. Cass. Roma 22 Agosto 1876, *M.* 1877, p. 85.

2826 — Ogni cittadino godente il diritto elettorale può reclamare al Consiglio com. contro l'elezione d'un Consigliere ineleggibile. Cass. Roma 10 Marzo 1880, *M*, 1880, p. 247.

2827 — Ove il suo reclamo non sia stato accolto può gravarsene alla Corte di Cassazione. Id. id.

2828 — Il Consigliere dichiarato ineleggibile dal Consiglio com. producendo appello avverso la relativa deliberazione, non è obbligato notificarlo alla persona sull'istanza della quale fu dichiarata la sua ineleggibilità. Id. id.

2829 — La stessa persona però sebbene non sia intervenuta in detto giudizio d'appello, è facoltata a ricorrere in Cassazione contro la relativa Sentenza. Id. id.

2830 — Se si disputi della validità di una elezione a Consigliere com. il Consigliere che sarebbe escluso se l'elezione dell' altro fosse confermata, e contro il quale fu contestata la lite nel primo stadio del reclamo al Consiglio com. è parte necessaria nel secondo stadio del ricorso in via giudiziaria, e può quindi ricorrere in Cassazione, benchè non citato nè comparso in Corte di appello. Cass. Roma 17 Marzo 1880, *M*, 1880, p. 132.

2831 — **Spese, deposito** — Le spese occorse in un giudizio elettorale, non essendo necessario per legge il farne, non sono ripetibili a carico del soccombente nè vi può essere luogo a condanna di spese. App. Genova 21 Nov. 1868, *M*. 1869, p. 202. — App. Torino 23 Dic. 1872, *M*. 1873, p. 87. — App. Torino 3 Feb. 1873, *M*. 1873, p. 170. — App. Torino 31 Genn. 1873, *M*. 1873, p. 255. — App. Torino 22 Ottobre 1873, *M*. 1874, p. 30. — App. Torino 22 Maggio 1874, *M*. 1874, p. 279. — App. Palermo 23 genn. 1874, *M*. 1874, p. 281. — App. Palermo 19 Luglio 1875, *M*. 1875, p. 252. — App. Napoli 10 Luglio 1876, *M*. 1876, p. 313. — App. Casale 26 Genn. 1878, *M*. 1878, p. 89 — App. Casale 21 Maggio 1877, *M*. 1878, p. 92. — App. Torino 16 Nov. 1877, *M*. 1878, p. 147. — App. Torino 13 Dicembre 1878, *M*, 1879, p. 84. — App. Torino 22 Dic. 1880, *M*. 1881, p. 71. — App. Torino 15 Nov. 1880, *M*. 1881, p. 185 — App. Roma 23 Luglio 1881, *M*. 1881, p. 331. — App. Roma 23 Luglio 1881, *M*. 1882, p. 69.

2832 — A norma dell'art. 370 del cod. proc. civ. è applicabile alle cause elettorali il principio che chi soccombe in giudizio deve rimborsare all'altra parte le relative spese. App. Venezia 28 Dic. 1880, *M*. 1881, p. 116

2833 — Non è richiesto il previo deposito di L. 10 per i ricorsi al Consiglio com. in questioni di eleggibilità o di decadenza. App. Torino 3 Feb. 1873, *M*. 1873, p. 170. — App. Catanzaro 10 Feb. 1879, *M*. 1879, p. 199.

2834 — Se due Consiglieri comunali contro cui si sia proposta domanda di decadenza per l'identico motivo, ed unica sia stata la eccezione ricorrono per Cassazione, avendo essi interesse comune possono fare un solo deposito di L. 150. Cass. Napoli 30 Aprile 1868, *M*. 1868, p. 237.

2835 — Pel ricorso in Cassazione da sentenza d'Appello in materia elettorale, è richiesto anche il deposito sotto pena d'inammissibilità del ricorso. Cass. Napoli 5 luglio 1870, *M*. 1872, p. 5.

2836 — *Contro* — In materia elettorale non è necessario il deposito per ricorrere in Cassazione epperciò se il ricorrente eseguì il deposito deve essergli restituito anche quando sia rigettato il ricorso. Cass. Roma 7 Genn. 1881, *M*. 1881, p. 91 — Cass. Roma 20 giugno 1882, *M*. 1882, p. 296.

2837 — **Ministri del culto** — E' ineleggibile a Consigliere il Parroco che siasi ritirato dalla Parrocchia senza però avervi rinunciato e che si fa rappresentare da un economo. App. Torino 30 Dicembre 1862, *M*. 1863, p. 101.

2838 — I ministri di culto aventi giurisdizione o cura d'anime sono ineleggibili a Consiglieri comunali in tutto lo Stato, e non solo nel Comune entro il cui territorio esercitano la giurisdizione o la cura d'anime. App. Torino 30 Dicembre 1862, *M*. 1863, p. 101. — App. Milano 6 Ottobre 1879, *M*. 1880, p. 70.

2839 — L'ufficio parrocchiale consiste principalmente nella predicazione della divina parola, nel conferire i sacramenti, uffici che possono anche essere adempiuti da un semplice sacerdote, ma onde esercitarli nella qualità di vice parroco e quindi produrre l'ineleggibilità a Consigliere comunale occorre che siano esercitati con una delegazione apposita o del Parroco o del supremo ecclesiastico. App. Casale 21 Ottobre 1863, *M*. 1864, p. 11.

2840 — Non possono dirsi uffici parocchiali l'assistere alle funzioni, l'ascoltare la confessione, e procacciare alla popolazione il vantaggio spirituale del bene delle anime coadiuvando il Parroco, e quindi è eleggibile a Consigliere comunale il sacerdote sottoposto a questi doveri. Casale 21 Ottobre 1863, *M*. 1864, p. 11.

2841 — I sacerdoti partecipanti nelle Chiese ricettizie curate non sono eleggibili a Consiglieri comunali. App. Salerno 28 Settembre 1861, *M*. 1864, p. 297. — App. Napoli 22 Maggio 1874, *M*. 1874, p. 253.

2842 — La ineleggibilità contemplata dall'art. 25 della legge comunale per gli ecclesiastici e ministri dei culti che abbiano giurisdizione e cura d'anime, non si estende a quei sacerdoti che adempiano bensì ad uffici proprii del Parroco, ma senza esserne da lui delegati. App. Calabrie 14 Ottobre 1867, *M*. 1868, p. 150.

2843 — Sono ineleggibili soltanto i sacerdoti aventi cura abituale di anime. Id. id.

2844 — I Canonici appartenenti alle Chiese collegiate soppresse non hanno la capacità per essere eleggibili, poichè le loro funzioni non sono cessate, e non differiscono da quelle che una volta esercitavano quando l'ente morale esisteva. App. Napoli 15 Settembre 1869, *M*. 1870, p. 44. — App. Firenze 20 Aprile 1870, *M*. 1870, p. 303.

2845 — Colla soppressione delle Collegiate i membri di essi acquistarono la capacità ad essere eletti. Cass. Roma 27 Genn. 1880, *M*. 1880, p. 152.

2846 — Non è compatibile con l'ufficio di Consigliere com. quello di Canonico d'una Collegiata, sebbene essa sia soppressa, sempre

quando durino tuttavia le funzioni ecclesiastiche di Canonico della Chiesa stessa. App. Napoli 30 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 229.

2847 — Basta a costituire l'ineleggibilità il fatto di essere membro della Collegiata, indipendentemente dall'avere o non la cura d'anime. Id. id.

2848 — L'art. 25 della legge comunale in riguardo agli ecclesiastici aventi cura d'anime deve intendersi nel senso di escludere dall'azienda comunale chi sia abitualmente occupato in altre cure; quindi per l'applicazione del detto articolo basta che sia dimostrato che in fatto l'ecclesiastico eserciti cura d'anime, e non serve ad escludere l'applicazione del detto articolo la considerazione che l'ecclesiastico non abbia titolo canonico per detto esercizio, ma sia semplice delegato dal curato. App. Napoli 13 Dicembre 1869, *M.* 1870, p. 152.

2849 — È eleggibile quel sacerdote che, sebbene investito di un beneficio semplice, a cui sia inerente l'obbligo di coadiuvare il Parroco, non ha però quello della residenza personale, e può farsi e si fa sostituire da un cappellano. App. Venezia 9 Dicembre 1870, *M.* 1871, p. 155.

2850 — Il sacerdote che senza avere cura d'anime riceve dal Comune un tenue annuo compenso per celebrazione di una messa a comodo della popolazione è eleggibile a Consigliere com. App. Venezia 3 Nov. 1877, *M.* 1878, p. 74. — App. Torino 11 Ottobre 1878, *M.* 1878, p. 377.

2851 — I Ministri del culto che l'art. 25 della legge com. esclude dall'eliggibilità a Consiglieri com. sono coloro che hanno giurisdizione o cura d'anime propria o delegata come i Parrochi e i Viceparrochi. App. Torino 16 Nov. 1877, *M.* 1878, p. 147.

2852 — E' eleggibile il sacerdote investito di una Cappellania, quantunque con obbligo di coadiuvare il Parroco, se non ha obbligo o diritto a tutti indistintamente gli ufficii della cura d'anime, e se all'esercizio delle sue funzioni non occorra veruna delegazione, ma una semplice licenza del Parroco per cui esso non sia nel senso canonico e legale un Viceparroco. Id. id.

2853 — Sono eleggibili a Consiglieri com. quei sacerdoti che sebbene disimpegnino qualche officio parrocchiale, lo esercitano però non per regolare delegazione avuta dal Vescovo, ma liberamente e senza alcuna responsabilità di cura d'anime, e per semplice nomina del Parroco. App. Genova 19 Ott. 1880, *M.* 1881, p. 139.

2854 — E' valida l'elezione a Consigliere com. di un praticante maggiore di una Chiesa ricettizia. App. Calabrie 23 Dicembre 1872, *M.* 1873, p. 175.

2855 — È eleggibile a Consigliere com. il prete addetto ad una Chiesa ricettizia soppressa. App. Napoli 1 Ottobre 1873, *M.* 1874, p. 83.

2856 — Cessata la personalità civile di una Chiesa ricettizia i membri che ne facevano parte acquistano la eleggibilità e non possono più considerarsi come coadiutori del Parroco nella cura delle anime affidata all'ente vivente, sebbene la legge abbia loro imposto degli obblighi da adempiere, per ricevere dal Fondo pel culto l'annuo assegnamento. Cass. Roma 9 Marzo 1881, *M.* 1881, p. 230.

2857 — Non è ineleggibile il sacerdote che per effetto di singole delegazioni del Parroco, dal quale viene assunto in assistenza, abbia talvolta a prestarsi all'amministrazione dei Sacramenti ed ad atti di culto pertinenti alla cura di anime. App. Venezia 31 Agosto 1875, *M.* 1876, p. 46.

2858 — Non può essere Consigliere com. e nominato decade dall'ufficio il coadiutore curato che disimpegna il suo ufficio in nome proprio in virtù dei poteri che gli sono stati conferiti dal Vescovo colla canonica ricognizione e conferma a coadiutore curatore del Parroco. Cass. Roma 11 Dic. 1882, *M.* 1883, p. 148.

2859 — **Impiegati governativi e provinciali** — I funzionari del Governo che debbono invigilare sull'Amministrazione com. e che la legge 20 Marzo 1865 dichiara ineleggibili insieme con gli impiegati dei loro uffizi a Consiglieri com. sono i Prefetti, i Sottoprefetti, il Ministro dell'Interno, ed il suo Segretario generale. Cass. Torino 8 Gennaio 1876, *M.* 1876, p. 72. — App. Modena 25 Agosto 1879, *M.* 1879, p. 365.

2860 — I Segretari generali degli altri Ministeri sono quindi eleggibili. Id. id.

2861 — I R. Provveditori agli studi e gli altri funzionari del Governo non appartenenti agli uffizi di Prefettura, e Sottoprefettura ai quali compete di sorvegliare sovra tutti i rami dell'Amministrazione com. e prov. possono rispettivamente essere eletti Consiglieri com. e prov. App. Genova 29 Nov. 1875, *M.* 1876, p. 72.

2862 — L'art. 25 della legge com. è applicabile agli impiegati di Prefettura e Sottoprefettura, non a quelli della Provincia, i quali possono quindi essere eletti Consiglieri com. App. Palermo 19 Luglio 1875, *M.* 1875, p. 252.

2863 — Gl'impiegati dell'ufficio provinciale sono eleggibili a Consiglieri in uno dei Comuni compresi nella circoscrizione della Provincia; quindi deve revocarsi la deliberazione di un Comune con cui fu pronunciata la decadenza da Consigliere com. del Segretario capo della Dep. App. Bologna 26 Dic. 1876, *M.* 1877, p. 185.

2864 — Un Delegato di P. S. in aspettativa può esercitare le funzioni di Consigliere e

di Sindaco in Provincia diversa da quella alla cui Prefettura trovasi addetto. C. S. 25 Lugio 1876, *M.* 1877, p. 203.

2865 — Gl'impiegati del Genio civile governativo possono essere eletti Consiglieri com. App. Milano 21 Agosto 1877, *M.* 1877, p. 314. — Cass. Roma 3 Giugno 1878, *M.* 1878, p. 263.

2866 — **Stipendiati del Comune** — *Generali* — Lo stipendio vincola lo stipendiato allo stipendiante e la legge comunale dichiara ineleggibile lo stipendiato del Comune onde evitare che un dipendente di esso ne sia capo o ne faccia parte, App. Casale 30 Ottobre 1863, *M.* 1864, p. 13.

2867 — Lo stipendio non può confondersi nè colla indennità assegnata dal Comune al suo dipendente, nè colla gratificazione la quale lascia sciolto ogni dovere tra chi la dà e chi la riceve. Quindi nè questa, nè quella ostano alla eleggibilità d'un cittadino a Consigliere comunale. Id. id.

2868 — Devono ritenersi come stipendiati dal Comune tutti coloro che dall'Amministrazione com. vengono nominati a prestare servizi determinati e continuati, mediante un corrispettivo il quale figura nel relativo bilancio. App. Aquila 18 Maggio 1873, *M.* 1873, p. 299.

2869 — Il carattere di stipendio o salario, causa di esclusione dal Consiglio comunale indicata nell'art. 25 della legge 20 Marzo 1865, non deve desumersi dalla denominazione che la prestazione controversa abbia ricevuto nel bilancio o dalla sua quantità sia assoluta, sia relativa, sibbene dai rapporti di autorità e dipendenza che essa suggelli tra chi lo riceve, ed il Consiglio comunale. App. Torino 14 Novembre 1865, *M.* 1866, p. 95.

2870 — Nel caso che un Consigliere comunale ottenga un impiego stipendiato dal Comune devesi applicare l'art. 208 della legge comunale il quale commina la decadenza dall'ufficio al Consigliere che ottenga un impiego stipendiato dal Comune. C. S. 14 Maggio 1870, *M.* 1870, p. 167.

2871 — Il semplice fatto della presentazione da parte di un Consigliere comunale d'una domanda per ottenere un impiego stipendiato dal Comune, mentre non può avere di per sè alcuna influenza sulla nomina, non equivale alla nomina stessa, e non può dar luogo all'applicazione dell'art. 222 della legge comunale, il quale contempla il fatto della effettiva ingerenza in quei servizi, appalti ecc. che tengonsi incompatibili a persona rivestita dell'ufficio di Consigliere com. Id. id.

2872 — Cessa l'incompatibilità dello stipendiato del Comune ad essere Consigliere com. se ha rinunciato all'impiego prima della elezione comunque ne avesse continuato provvisoriamente le funzioni per alquanti giorni dopo eletto Consigliere. App. Napoli 17 Ottobre 1870, *M.* 1871, p. 128.

2873 — Non è interdetto ai Consiglieri com. di assumere dal Comune un impiego retribuito; però in questo caso incorrono nella perdita della qualità di Consigliere. C. S. 12 Febb. 1875, *M.* 1875, p. 82.

2874 — Lo stipendiato che prima delle elezioni abbia rinunciato volontariamente alla carica, è eleggibile a Consigliere com. quantunque la sua rinuncia non sia stata accettata prima delle elezioni. App. Torino 17 Sett. 1878, *M.* 1879, p. 198.

2875 — Non è eleggibile a Consigliere com. chi al momento delle elezioni gode d'uno stipendio dal Comune sebbene sia stato precedentemente decretato dal Consiglio com. il licenziamento di questo impiegato, e questi abbia già avuto formale avviso che lo stipendio verrà a cessargli in un determinato tempo, posteriore a quello in cui avvennero le elezioni. App. Firenze 11 Dic. 1875, *M.* 1876, p. 27.

2876 — L'art. 25 della legge com. dichiarando ineleggibili i salariati del Comune non fa distinzione fra impiegati stabili e temporanei, purchè però l'impiego non sia semplicemente momentaneo. App. Venezia 29 Luglio 1880, *M.* 1881, p. 171.

2877 — Si verrebbe ad eludere le disposizioni degli art. 25 e 208 della legge com. qualora dapprima si accordasse un impiego ad un Consigliere com. che si fosse esibito di esercitarlo gratuitamente, e poi si concedesse allo stesso una gratificazione corrispondente alla quota di stipendio dovutogli. C. S. 16 Giugno 1876, *M.* 1876, p. 236.

2878 — Giustamente quindi il Prefetto annulla tale deliberazione. Id. id.

2879 — Lo stipendiato dal Comune che è ineleggibile a Consigliere com. è solo quello che presta l'opera sua in forza d'una convenzione che lo vincola ad adempirla, e lo assoggetta alla dipendenza e vigilanza del Comune nell'esercizio del suo ufficio. App. Torino 22 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 71.

2880 — E' eleggibile a Consigliere com. l'amanuense, al quale l'ufficiale dello stato civile assegnò il fondo bilanciato per retribuire un amanuense che avesse prestato l'opera nella tenuta dei registri, senza che la retribuzione sia stata portata in bilancio come stipendio all'amanuense stesso singolarmente fissato, quale ufficiale personalmente scelto a questo ufficio. App. Torino 22 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 71.

2881 — L'assistente ai lavori stradali del Comune, nominato a tal posto con speciale deliberazione e pagato con mercede giornaliera sul bilancio com. deve considerarsi come un salariato del Comune, e non è quindi eleggibile a Consigliere. App. Lucca 16 Dic. 1878, *M.* 1879, p. 265.

2882 — L'ingegnere direttore della manutenzione delle strade com. che per l'opera sua riceva una rimunerazione in proporzione e secondo le specifiche delle prestazioni eseguite, senza stipendio fisso, è eleggibile a Consigliere com. *App.* Venezia, 28 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 116.

2883 — Non è eleggibile a Consigliere com. il sorvegliante dei lavori retribuito dal Comune con mercede giornaliera, tanto più poi se il sorvegliante debba essere pagato previo controllo del Comune sull'esattezza dei suoi conti. App. Venezia 29 Luglio 1880, *M.* 1881, p. 171.

2884 — *Guardiano del carcere mandamentale* — Il guardiano del carcere mandamentale, retribuito con uno stipendio posto a carico dei diversi Comuni del Mandamento è uno stipendiato dei Comuni medesimi, e come tale è ineleggibile a Consigliere com. nei Comuni stessi. App. Milano 16 Ott. 1876, *M.* 1876, p. 362.

2885 — *Insegnanti* — Non è eleggibile a Consigliere com. l'insegnante con stipendio in un liceo del Comune, anche quando sia stato nominato a titolo provvisorio, e la nomina sia stata accettata in via provvisoria. App. Ancona 1 Ott. 1875, *M.* 1876, p. 62.

2886 — E ineleggibile a Consigliere il maestro, il quale sebbene prima delle elezioni fosse già stato licenziato dal Municipio per l'anno scolastico prossimo, pure nel giorno delle operazioni elettorali si trovava ancora agli stipendi del Comune. App. Torino 10 Nov. 1872, *M.* 1873, p. 75.

2887 — Nè vale la ragione che allorquando egli avrebbe dovuto entrare in carica come Consigliere, cioè nel primo giorno della sessione ordinaria di autunno, fosse già cessato ogni suo vincolo di dipendenza col Comune come stipendiato, poichè la questione di capacità o di eleggibilità non deve rimaner sospesa, ma deve venir decisa in relazione al giorno dell'elezione indipentemente da mere casualità che potessero verificarsi in ordine al tempo più o meno vicino della apertura delle tornate del Consiglio com. Id. id.

2888 — *Medici* — Sono ineleggibili a Consiglieri comunali coloro che, vincolati per l'opera loro al Comune mediante uno stipendio ad essa corrispondente, sono dipendenti dal Comune, ma non già quelli che impiegansi a vantaggio della popolazione per uffizi rimunerati in via d'indennità anzichè con un vero e preciso compenso corrispondente all'opera da prestarsi. Conseguentemente deve ritenersi eleggibile il medico che presta la gratuita sua opera ai poveri infermi, e che solamente riceve una tenua somma a titolo d'indennità per le vaccinazioni. App. Torino 25 Ott. 1862, *M.* 1863, p. 29,

2889 — Non è eleggibile per il disposto dell'art. 25 della legge comunale, il medico che presta la sua opera al Comune, in forza di una convenzione mediante una retribuzione per quanto piccola ma obbligatoria, fissata nel bilancio comunale. App. Torino 14 Novembre 1865, *M.* 1866, p. 95, — App. Napoli 29 Ott. 1866, *M.* 1867, p. 107 — Id. 3 Novembre 1869, *M.* 1870, p. 172.

2890 — Una piccola somma distribuita dal Comune ad un medico che presta l'opera sua a vantaggio dei poveri, senza che esista convenzione alcuna, non costituisce un vero e preciso stipendio e salario corrispondente all'opera da prestarsi, ma una gratificazione in via d'indennità; quindi questi medici sono eleggibili a Consiglieri comunali. App. Napoli 10 Sett. 1866, *M.* 1867, p. 245. Cass. Torino 28 Aprile 1869, *M.* 1869, p. 271.

2891 — Un medico condotto, sebbene nominato interinalmente a stipendio di un Comune, è ineleggibile a Consigliere nel Comune medesimo. App. Venezia 13 Gennaio 1871, *M.* 1871, p. 270.

2892 — Quando un medico eserciti la sua professione in servizio del Comune in via precaria, e colla semplice retribuzione che il Consiglio com. sarà in seguito per accordargli, è eleggibile a Consigliere non potendosi comprendere fra gli stipendiati del Comune. App. Torino 13 Ott. 1880, *M.* 1881, p. 314.

2893 — Il semplice fatto del pagamento anche da molti anni continuato ad uno stesso medico della somma stanziata nel bilancio per la cura degli ammalati poveri, senza vincolo di preventiva obbligazione, non basta ad indurre l'ineleggibità del medesimo. App. Torino 21 Gennaio 1871, *M.* 1871, p. 381.

2894 — È eleggibile il medico che percepisce dal Comune l'annua somma di L. 340 per le cure da prestarsi ai poveri, poichè questa rimunerazione non può entrare nel calcolo delle risorse materiali su cui abbia a fondarsi la condizione sociale dell'interessato, e più che retribuzione adeguata all'opera che presta può esprimere appena una specie di indennità affatto diversa dallo stipendio. App. Napoli 6 Dicembre 1871, *M.* 1872, p. 78.

2895 — Il medico che sebbene non abbia stipulato col Comune un regolare contratto riceva dal medesimo una retribuzione annua e fissa, stanziata a suo favore nel bilancio per la cura dei poveri, è ineleggibile, perchè stipendiato dal Comune. App. Aquila 15 Maggio 1873, *M.* 1873, p. 299.

2896 — Il medico condotto di un Comune è ineleggibile; a nulla rileva che nell'atto di nomina non gli sia stato fissato uno stipendio ma un'annua indennità, giacchè stipendio o indennità, hanno grammaticalmente lo stesso valore. App. Trani 24 Agosto 1875, *M.* 1875, p. 333.

2897 — Non è eleggibile a Consigliere com. il medico condotto pei poveri, qualunque sia il nome, la qualità del compenso, l'indole dei servigi e delle opere in corrispettivo dei quali si fa dal Comune la somministrazione. Cass. Roma 17 Marzo 1882, *M.* 1882, p. 216.

2898 — Non può essere eletto a Consigliere com. il medico vaccinico e necroscopico stipendiato dal Comune, sebbene che tra esso ed il Comune non esista una vera e propria convenzione, bastando che il medico da lungo tempo presti il servigio retribuito dal Comune, sebbene non proporzionatamente al lavoro. App. Torino 10 Marzo 1880, *M.* 1880, p. 372.

2899 — La somma stanziata nel bilancio com. mantenuta da vari anni inalterata, e corrisposta ad epoche fisse, ha il carattere di vero stipendio. Id. id.

2900 — La decadenza dalla carica di Consigliere com. del medico, deve essere dichiarato in modo alternativo, affinchè lo stesso possa *optare* per una delle due cariche occupate. Id. id.

2901 — Non è eleggibile a Consigliere com. il medico necroscopo che sebbene non nominato regolarmente dal Comune, e retribuito per ogni visita necroscopica, eserciti però tali funzioni da più anni, si da indursene un tacito accordo tra lui ed il Comune. App. Torino 16 Maggio 1883, *M.* 1883, p. 263.

2902 — Il medico che riceve un assegno prefisso nei bilanci com. per la vaccinazione dei poveri e per la necroscopia, deve dirsi stipendiato, e non può essere Consigliere com. App. Cagliari. 19 Ott. 1881, *M.* 1882, p. 248.

2903 — La qualità di medico condotto non è di ostacolo alla di lui elezione a Consigliere del suo stesso Comune. App. Napoli 12 Dic. 1879, *M.* 1880, p. 134.

2904 — Il medico condotto è ineleggibile a Consigliere com. sebbene dopo la sua elezione la somma stanziata in suo favore per detta qualità, sia stata stornata in altro uso. App. Roma 15 Agosto 1881, *M.* 1881, p. 331.

2905 — Il medico ed il chirurgo condotto sono ineleggibili a Consiglieri del Comune in cui prestano l'opera loro. App. Catanzaro 21 Luglio 1879, *M.* 1879, p. 276. — App. Catanzaro 21 Luglio 1879, *M.* 1880, p. 59. — Cass. Roma 1 Marzo 1880, *M.* 1880, p. 292. — Cass. Roma 20 Febb. 1880, *M.* 1880, p. 117. — Cass. Roma 25 Ott. 1880, *M.* 1881, p. 116. — App. Trani 17 Sett. 1880, *M.* 1881, p. 107. — Cass. Roma 11 Nov. 1881, *M.* 1882, p. 68. — App. Napoli 3 Marzo 1882, *M.* 1882, p. 206. — Cass. Roma 23 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 135.

2906 — Ad impedire l'esclusione dal Consiglio com. del medico condotto, non basta che egli abbia presentato le suo dimissioni da quell'ufficio, se non ha dimostrato di averle presentate prima delle elezioni e che queste siano state accettate. Cass. Roma 23 Agosto 1882, *M.* 1883. p. 135.

2907 — Se la dimissione del medico condotto è posteriore all'elezione, questo fatto non può impedire la decadenza o la ineleggibilità a Consigliere com. App. Napoli 25 Aprile 1883, *M.* 1883, p. 249.

2908 — Il cumulo della carica di Consigliere e dell'ufficio di medico, costituisce bensì un'irregolarità che deve farsi cessare, ma finchè il Consiglio non ne dichiari la decadenza, non può contestarsi il diritto del Consigliere stesso ad adempiere l'ufficio cui venne chiamato, e ad esigerne l'onorario stipulato. C. S. 19 Febb. 1883, *M.* 1883, p. 229.

2909 — Non è compatibile la qualità di Consigliere com. con quella di medico vaccinatore spettante d'ufficio al medico condotto dei poveri, quantunque per tale servigio questi non abbia nè nomina dal Comune, nè stipendio fisso, e sia retribuito in ragione di un tanto per ogni vaccinazione sopra analoga parcella con fondi all'uopo genericamente, ed impersonalmente stanziati nel bilancio com. App. Torino 16 Maggio 1883, *M.* 1883, p. 263.

2910 — *Pesatore pubblico.* Non è eleggibile a Consigliere com. il pesatore pubblico, sebbene egli non sia retribuito dal Comune con una spesa fissa, ma con una percentuale sugli introiti del peso pubblico. App. Milano 16 Ottobre 1883, *M.* 1883, p. 364.

2911 — *Segretario catastale*; *dello stato civile*; *e del conciliatore* — Non è eleggibile a Consigliere com. colui che è segretario catastale, dello stato civile, e del giudice conciliatore. App. Torino 11 Ottobre 1878, *M.* 1878, p. 377.

2912 — *Telegrafista* — Non è eleggibile all'ufficio di Consigliere com. il telegrafista che in luogo della partecipazione agli incassi riceve uno stipendio fisso dal Comune. Cass. Roma 19 Apr. 1882, *M.* 1882, p. 376.

2913 — L'incaricato telegrafico è eleggibile a Consigliere del Comune dal quale viene retribuito. App. Palermo 14 Ottobre 1882, *M.* 1883, p. 121.

2914 — *Regolatore dell'orologio* — Il regolatore dell'orologio com. al quale viene corrisposta un'annua tenuissima retribuzione sul bilancio del Comune, fondata unicamente nella consuetudine, è eleggibile a Consigliere com. App. Venezia 6 Novembre 1874, *M.* 1875, p. 60.

2915 — Il regolatore dell'orologio stipendiato dal Comune è ineleggibile a Consigliere com. sebbene nessun contratto formale esista in proposito. App. Milano 31 Nov. 1881, *M*, 1882, p. 6. — App. Milano 16 Ott. 1883, *M.* 1883, p. 364.

2916 — *Segretario e vice segretario com.* — E' eleggibile a Consigliere com. colui che provvisoriamente e gratuitamente esercita l'ufficio di Segretario del Comune. App. Napoli 23 Febb. 1873, *M.* 1874, p. 74.

2917 — Il Segretario com. che per effetto di deliberazione del Consiglio cessa dalla carica, può essere validamente eletto Consigliere, quantunque l'eleziene abbia avuto luogo nel termine assegnatogli per la consegna dell'ufficio, e durante questo termine gli sia stato corrisposto quanto prima gli si dava a titolo di stipendio. App. Cagliari 2 Ott. 1877, *M.* 1877, p. 381.

2918 — Colui che non ha uno stipendio fisso mensile o ad anno, ma che riceve paga dei suoi lavori dal Comune man mano che li compie, e che abbia pattuito per sè una retribuzione secondo il solito praticato coi di lui predecessori, è ineleggibile a Consigliere com. quale stipendiato dal Comune. App. Modena 14 Genn. 1881, *M.* 1881, p. 330.

2919 — Decade dalla carica di Consigliere com. chi sia stato nominato Vicesegretario del Comune, sebbene lo stipendio gli sia corrisposto direttamente dal Segretario titolare che non risiede nel Comune. App. Roma 23 Giugno 1881, *M.* 1881, p. 330.

2920 — *Stipendiati ed Amministratori di Corpi morali esistenti nel Comune.* — L'impiegato d'una Congregazione di Carità avente Amministrazione autonoma e indipendente, quand'anche questa ricava dal Comune il danaro stesso che corrisponde per salario, non cessa d'esser eleggibile a Consigliere com. App. Torino 25 Aprile 1867, *M.* 1867, p. 221.

2921 — Il Tesoriere di un Pio Istituto soggetto alla ingerenza del Consiglio com. ma non alla diretta amministrazione di esso è eleggibile a Consigliere com. anche quando il Comune provegga esso alla nomina degli Amministratori del Pio Istituto ed alla ammissione gratuita delle educande, oltre alla facoltà di rivederne i bilanci. App. Napoli 18 Nov. 1870, *M.* 1871, p. 254.

2922 — Non sono ineleggibili coloro che ricevono uno stipendio da una Istituzione della quale il Comune ha la direzione e la sorveglianza e la Dep. prov. l'amministrazione. App. Firenze 22 Ott. 1872, *M.* 1873, p. 16.

2923 — Il depositario dei Monti di soccorso in Sardegna può essere contemporaneamente Consigliere com. App. Cagliari 14 Marzo 1874, *M.* 1874, p. 200.

2924 — I professori dell'Università di Perugia, che, sebbene costituita in corpo morale, non è una istituzione autonoma ma è governata ed amministrata dal Comune, non possono essere eletti Consiglieri com. App. Perugia 30 Nov. 1876, *M.* 1877, p. 60. — Cass. Roma 14 Giugno 1878, *M.* 1878, p. 181.

2925 — L'inamovibilità del professore, non fa cessare la sua incapacità all'ufficio di Consigliere com. App. Perugia 30 Nov. 1876, *M.* 1877, p. 60.

2926 — Non è ineleggibile a Consigliere com. il professore stipendiato di un Istituto che costituendo un Ente autonomo non sia direttamente amministrato dal Comune, ma abbia una propria Commissione d'amministrazione, e il Comune ne abbia soltanto l'alta sorveglianza. App. Casale 26 Genn. 1878, *M.* 1878, p. 88.

2927 — In tali condizioni il professore stipendiato dall'Istituto deve soltanto astenersi dal votare in Consiglio, quando questo sarà chiamato a nominare gli Amministratori dell'Istituto e a votare il sussidio annuo a corrispondergli. Id. id.

2928 — Deve ritenersi come amministrato dal Comune un Ospedale, il cui regol. fatto dal Consiglio com. dichiara che l'amministrazione spetta allo stesso Consiglio che l'esercita per mezzo di tre Consiglieri da lui eletti annualmente: quando d'altronde risulta che il bilancio dell'Ospedale è fatto dalla Giunta municipale, e da questa sottoposto al Consiglio, al quale appartiene pure la nomina dei medici di esso Ospedale. App. Casale 21 Maggio 1877, *M.* 1878, p. 91,

2929 — Quindi il chirurgo addetto a questo Ospedale è ineleggibile a Consigliere com. quantunque il suo stipendio non sia assegnato sul bilancio del Comune, ma su quello particolare dell'Ospedale. Id. id.

2930 — Non osta che la sua nomina si sia limitata ad un quinquennio, e che questo sia trascorso, se tuttavia egli continua a prestare l'opera sua ed a percepire lo stipendio. Id. id.

2931 — Neppure osta che il regol. per l'Ospedale non sia stato approvato dalla competente autorità, semprechè risulti che in fatto l'Amministrazione è tenuta dal Consiglio com. Id. id.

2932 — Le Congregazioni di carità sono Amministrazioni autonome sebbene i loro membri compreso il Presidente, siano nominati dal Consiglio com. Id. id.

2933 — Non possono quindi considerarsi quali Istituzioni amministrate dal Comune, sebbene questo ne abbia la sorveglianza, come di ogni altra O. P. Id. id.

2934 — Perciò il medico dei poveri stipendiato dalla Congregazione di carità è eleggibile a Consigliere com. Id. id.

2935 — Egli dovrà soltanto astenersi dal votare in Consiglio quando questo sarà chiamato ad eleggere i membri della Congregazione di carità. Id. id.

2936 — Non è eleggibile a Consigliere com. il chirurgo che riceve stipendio per l'opera che presta in un Ospedale amministrato dal Comune. Cass. Roma 21 Febbraio 1878, *M.* 1878, p. 279.

2937 — L'essere spirato il termine della nomina, la tenuità del compenso, l'aperta illegalità dell'ingerenza del Comune nell'Amministrazione dello Spedale, non valgono a rendere eleggibile il chirurgo quando la sentenza ha constatato il fatto della continuata prestazione dell'opera, ed ha ritenuto essere il Comune l'Amministratore dell'Ospedale, ed il compenso un vero e proprio stipendio. Cass. Roma 21 Febb. 1878, *M.* 1878, p. 279.

2938 — L'Amministratore stipendiato di un O. P. nominato da un Consiglio com. insieme coi componenti gratuiti della Commissione amministratrice della stessa è eleggibile a Consigliere com. App. Venezia 28 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 116.

2939 — Non può dirsi ineleggibile quale vero stipendiato dal Comune, colui che esercita le funzioni di custode e distributore di acque nominato da una rappresentanza consortile di cui fa parte il Comune, e che percepisce dalla rappresentanza uno stipendio di cui una quota è stanziata nel bilancio com. App. Torino 13 Giugno 1881, *M.* 1881, p. 296.

2940 — Agli effetti della ineleggibilità non è stipendiato dal Comune chi non ripete direttamente dal medesimo la sua nomina ed il suo stipendio, ma da una rappresentanza e da un ente complesso in cui l'ingerenza si trova divisa fra altri Comuni e possidenti. Id. id.

2941 — Il Segretario d'una Congregazione di carità da questa stipendiato è eleggibile a Consigliere com. App. Torino 22 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 71.

2942 — Il medico condotto dei poveri nominato e stipendiato dalla Congregazione di carità è eleggibile a Consigliere com. App. Torino 16 Maggio 1883, *M.* 1883, p. 263.

2943 — *Veterinario* — Non è eleggibile a Consigliere com. il veterinario per il quale trovisi stanziata in bilancio nella parte spese facoltative una somma a titolo di retribuzione per la visita del bestiame destinato al macello. App. Torino 23 Ottobre. 1882, *M.* 1883, p. 101.

2944 — Non può renderlo eleggibile nè la tenuità di detta somma, nè l'assegnamento fra le spese facoltative, nè la circostanza che l'assegno abbia variato di anno in anno, nè la precarietà del medesimo. Id. id.

2945 — **Maneggio di danaro com. e resa del conto.** — *Generali* — Secondo lo spirito dell'art. 22 della legge 23 Ott. 1859 (25 della legge 20 Marzo 1865 all.° A), devono ritenersi ineleggibili all'ufficio di Consiglieri com. quelli che materialmente maneggiano nell'atto il denaro comunale, come il Tesoriere, gli Esattori, e che avendolo maneggiato non hanno reso il conto della loro gestione, ma non già quelli che abbiano diretta o si siano ingeriti in altro modo nell'amministrazione comunale, come Sindaco od Assessore. App. Aquila 17 Dicembre 1862, *M.* 1863, p. 173. — Cassaz. Firenze 29 Settembre 1870, *M.* 1872, p. 28.

2946 — Il resoconto annuale che la legge impone alla Giunta municipale è cosa ben diversa dal resoconto di una precedente amministrazione di cui parla la legge comunale, epperò questa disposizione non osta alla rielezione a Consiglieri comunali dei componenti la Giunta. App. Torino 29 Febb. 1864, *M.* 1864, p. 110, — App. Napoli 12 Dicembre 1879, *M.* 1880, p. 86.

2947 — La gestione del denaro di una Istituzione che per essere fatta a beneficio della generalità degli abitanti del Comune è sottoposta al Consiglio comunale, deve quanto agli effetti per la capacità elettorale dei gestori essere assimilata alla gestione del denaro comunale. App. Venezia 27 Gennaio 1868, *M.* 1868, p. 131.

2948 — Sino a quando i gestori di una Istituzione fatta a prò della generalità degli abitanti di un Comune, non hanno reso il conto, e non ne è avvenuta la liquidazione ed approvazione, essi sono ineleggibili a Consiglieri comunali. App. Venezia 27 Gennaio 1868, *M.* 1868, p. 131. — App. Venezia 17 Dic. 1869, *M.* 1870, p. 92.

2949 — La resa del conto non significa la materiale presentazione di un foglio che indichi l'introito, l'esito, il resultato di una amministrazione, ma importa il suo esame la sua discussione, la sua approvazione. Quindi chi ha avuto maneggio di denaro comunale, senza che il relativo conto fosse stato sottoposto all'esame del Consiglio comunale, riveduto da questo e sanzionato dal Consiglio di Prefettura è ineleggibile alla carica di Consigliere comunale. App. Ancona 25 Ottobre 1867, *M.* 1868, p. 133.

2950 — *Contro* — E' eleggibile a Consigliere com. colui che abbia reso il conto della sua amministrazione sebbene non ne abbia riportata ancora l'assolutoria e il conto stesso per difetto di alcuni documenti non sia stato ancora discusso e liquidato. App. Venezia 11 Marzo 1867, *M.* 1867, p. 284. — App. Genova 21 Novembre 1868, *M.* 1869, p. 202. — App. Torino 13 Giugno 1871, *M.* 1871, p. 351. — Cass. Napoli 19 Maggio 1870, *M.* 1871, p. 142. — App. Napoli 17 Ottobre 1873,, *M.* 1874, p. 78. — App. Catania 28 Ottobre 1880, *M.* 1881, p. 139.

2951 — Tenui esazioni e piccole spese fatte accidentalmente ed in caso di urgenza per il Comune, non costituiscono quel maneggio del danaro comunale, che sino alla resa del conto toglie la eleggibilità a termini dell'art. 25 della legge comunale. App. Genova 21 Novembre 1868, *M.* 1869, p. 202.

2952 — L'art. 25 della legge com. non colpisce d'incapacità chi per effetto di un

mandato particolare e temporaneo regolarmente affidatogli dal Comune si trova, o siasi trovato in condizione di avere qualche somma spettante al medesimo, o perchè sia stato incaricato di riscuoterla per conto di esso o perchè siagli stata consegnata onde impiegarla in un uso determinato. App. Torino 13 Giugno 1871, *M.* 1871, p. 351.

2953 — Il sequestratario giudiziale dei boschi, su cui verte lite fra privati e più Comuni uniti in Consorzio, nominato con l'incarico di vendere le piante mature, e di versarne il prezzo nella cassa dei depositi per conto di chi di ragione, quantunque non abbia reso il conto della sua gestione, non perde la eleggibilità all'ufficio di Consigliere dei Comuni medesimi. App. Torino 31 Gennaio 1873, *M.* 1873, p. 255.

2954 — Quando un Consiglio com. abbia dato incarico a membri della Giunta di vendere una quantità di grano per conto del Comune, non per questo essi divengono ineleggibili per avere maneggiato denaro del Comune. Cass. Napoli 15 Gennaio 1874, *M.* 1874, p. 104.

2955 — L'Assessore municipale che sia stato incaricato dalla Giunta di esigere gli introiti del dazio consumo, nel periodo in cui non era appaltato, e di versarli nella cassa del Tesoriere com. — e che ha reso il conto della sua gestione insieme col consuntivo presentato dal Tesoriere, approvato senza osservazioni — non si può dire che sia incorso nelle sanzioni dell'art. 25 della legge com. e quindi è eleggibile a Consigliere. Cass. Roma 13 Giugno 1876, *M.* 1876, p. 329.

2956 — L'Amministratore com. che senza regolare autorizzazione, sostituendosi di proprio arbitrio al Tesoriere, riscuota un prestito del Comune, e ne provveda al momentaneo deposito e successivo impiego, diviene per tal fatto senz'altro contabile comunale, e rimane sottoposto alla relativa speciale giurisdizione amministrativa, a sensi dell'art. 126 della legge com. App. Napoli 26 Ott. 1877, *M.* 1878, p. 9.

2957 — Anche quest'Amministratore è quindi tenuto a rendere regolare conto dell'assunta arbitraria gestione del denaro com. e finchè non abbia adempiuto a tale obbligo non ha capacità giuridica ad essere Consigliere. Id. id.

2958 — Non è applicabile l'art. 25 della legge com. al Sindaco il quale non abbia già intrapreso alcuna gestione o maneggio di danaro da compromettere la economia finanziaria comunale, o quanto meno una gestione normale e continuata ; ma soltanto abbia avuto depositi volontari e fiduciari, restituibili e restituiti a richiesta del Comune e degli interessati. App. Genova 20 Aprile 1877, *M.* 1878, p. 182.

2959 — Colui il quale nell'adempiere un temporaneo incarico, eroga una somma che gli viene rimborsata dal Comune da cui è stato incaricato, non diventa contabile a norma dell'art. 126 della legge com. che reputa tale, solo chi senza legale autorizzazione, s'ingerisca nel maneggio del danaro com. App. Napoli 12 Dicembre 1879, *M.* 1880, p. 86.

2960 — E' eleggibile a Consigliere com. colui che solo gratuitamente e per incarico temporaneo amministra date somme spettanti al Comune. App. Milano 2 Apr. 1880, *M.* 1880, p. 151.

2961 — Il farmacista che somministra i medicinali ai poveri di un Comune verso l'obbligo di resa di conto trimestrale da rivedersi dal Consiglio com. e da liquidarsi da apposita Commissione, è incompatibile quale Consigliere e se eletto deve decadere dalla carica. App. Venezia 5 Marzo 1881, *M.* 1881, p. 314.

2962 — Colui che riportò dal Comune la concessione di costruire ed esercire un peso ad uso pubblico, col patto di far suoi i frutti del peso, sotto deduzione di una parte da darsi al Comune, non è ineleggibile a Consigliere per maneggio del denaro com. App. Casale 19 Febb. 1881, *M.* 1881, p. 359.

2963 — L'art. 222 della legge com. non stabilisce veruna incapacità, nè commina alcuna decadenza per i casi in essa contemplati. Id. id.

2964 — Lo avere attinenza con persone aventi il maneggio del denaro com. od il prendere direttamente parte nei servizi che riflettono l'interesse del Comune ed il proprio, se può essere causa d'incompatibilità non lo è d'ineleggibilità. App. Casale 15 Sett. 1881, *M.* 1882, p. 55.

2965 — *Esattore e Collettore* — L'Esattore delle imposte del Comune non può essere Consigliere com. App. Calabria 11 Dicembre 1869, *M.* 1870, p. 155. — App. Catania 23 Dicembre 1873, *M.* 1874, p. 239. — App. Torino 20 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 56.

2966 — E' incompatibile l'ufficio di Esattore fondiario del Comune con la carica di Consigliere com. quindi colui che assume tale ufficio decade dalla carica. App. Calabria 3 Febbraio 1872, *M.* 1872, p. 254.

2967 — La incompatibilità coll'ufficio di Esattore di cui parla l'art. 14 della legge 20 Aprile 1871, deve essere intesa limitatamente al Sindaco ed ai membri della Giunta municipale, e non può estendersi ai Consiglieri comunali. Nota Min. Finanze 3 Agosto 1872, *M.* 1872, p. 279.

2968 — Essendo stata riconosciuta incompatibile la carica di Consigliere ed Esattore del Comune, se l'Esattore appositamente diffidato non si dimette dalla prima carica, spetta al Prefetto di procedere a suo carico

a termini dell'art. 15 della legge 20 Aprile 1871. Nota Min. Fin. 14 Febbraio 1874, *M.* 1874, p. 56.

2969 — L'Esattore del Comune che si è fatto sostituire da un altro nel suo ufficio, consegnandogli in presenza del Sindaco i mandati, i valori ed il denaro, formanti il residuo di cassa, non cessa di essere ineleggibile a Consigliere com. perchè una tale consegna non costituisce una vera resa di conto. Cass. Roma 20 Giugno 1882, *M.* 1882, p. 296.

2970 — Chi si associa all' Esattore col patto di dividere gli utili e le perdita dell'esazione, non ha rapporti diretti col Comune, nè può dirsi che abbia il maneggio del denaro com. e quindi deve ritenersi eleggibile a Consigliere com. App. Venezia 10 Ott. 1879, *M.* 1880, p. 87.

2971 — Colui che dirige od amministra un Istituto di credito, che abbia assunto l'esercizio di una Esattoria, non si può dire che eserciti l'ufficio di Esattore in proprio e che quindi vi sia incompatibilità colla carica di Consigliere comunale, poichè basta che giusta l'art. 222 della legge comunale, si astenga dal prendere parte alle deliberazioni com. che riguardano l'Esattoria. Min. Fin. 22 Maggio 1872, *M.* 1872, p. 272.

2972 — L'appalto della esazione delle imposte di un Comune regolarmente aggiudicato a chi fu poi eletto Consigliere dello stesso Comune, deve mantenersi fermo. C. S. 14 Aprile 1880, *M.* 1881, p. 85.

2973 — Però deve dichiararsi l'ineleggibilità dell'Esattore a Consigliere com. giusta le disposizioni dell'art. 25 della legge com. e 14 della legge 20 Aprile 1871. Id. Id.

2974 — Gli Amministratori d'una Società anonima che abbia assunto l'esercizio di una Esattoria, e con esso anche la riscossione delle imposte com. non sono per questo ineleggibili a Consiglieri del Comune. App. Torino 15 Sett. 1882, *M.* 1883, p. 55.

2975 — Essi dovranno solo astenersi dal prendere parte alle delib. com. riguardanti i rapporti del Comune colla Società da loro amministrata. Id. id.

2976 — Chi presta cauzione o fideiussione all'Esattore è eleggibile a Consigliere com. App. Casale 15 Sett. 1881, *M.* 1882, p. 55.

2977 — Chi è socio dell'Esattore in affari ed interessi affatto particolari ed estranei all'amministrazione com. è eleggibile a Consigliere. Id. Id.

2978 — Il Collettore dell'Esattore non è eleggibile a Consigliere com. App. Napoli 26 Settembre 1873, *M.* 1874, p. 79. — App. Macerata 1 Luglio 1879, *M.* 1879, p. 233. — App. Torino 20 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 56. — Cass. Roma 20 Ott. 1881, *M.* 1881, p. 375. — App. Milano 10 Sett. 1883, *M.* 1883, p. 364.

2979 — *Contro* — Non vi è incompatibilità tra l'ufficio di Consigliere comunale e quello di Collettore dell'Esattoria e questi è eleggibile. C. S. 8 Agosto 1877, *M.* 1878, p. 124. — App. Napoli 24 Ottobre 1878, *M.* 1879, p. 31 — App. Casale 10 Giugno 1881, *M.* 1881, p. 329.

2980 — Il Collettore non cessa di essere eleggibile quand'anche dal contratto col quale gli si affidarono tali funzioni, potesse risultare in lui la qualità di vero socio dell'Esattore. App. Casale 10 Giugno 1881, *M.* 1881, p. 329.

2981 — L'art. 222 della legge com. nulla dispone intorno alle incapacità, ma solo prescrive la condotta che debbono tenere i Consiglieri nei casi ivi specificati. Id. id.

2982 — Il Collettore d'una Esattoria Consorziale è ineleggibile a Consigliere nei Comuni compresi nel Consorzio. App. Firenze 9 Febbraio 1875, *M.* 1875, p. 86.

2983 — *Tesoriere* — Se un Comune incaricò un Istituto di credito del servizio della propria tesoreria, è solo ineleggibile il Cassiere dell'Istituto, e non anche i suoi preposti. Cass. Firenze 29 Settembre 1870, *M.* 1872, p. 28.

2984 — Il Tesoriere antico che è rimasto in debito verso il Comune per la sua gestione non diventa per questo ineleggibile a Consigliere se non vi è pendenza di giudizio per costringerlo al pagamento. App. Napoli 17 Ottobre 1873, *M.* 1874, p. 78.

2985 — Il Tesoriere del Comune che non abbia reso il conto è ineleggibile a Consigliere com. benchè non sia ancora venuto il tempo di renderlo. App. Napoli 21 Genn. 1876, *M.* 1876, p. 71.

2986 — Non si può dire viziata di nullità la deliberazione di nomina di un Consigliere com. a Tesoriere del Comune. C. S. 17 Aprile 1878, *M.* 1878, p. 165. — C. S. 12 Giugno 1878, *M.* 1878, p. 221. — C. S. 14 Giugno 1878, *M.* 1878, p. 229.

2987 — Soltanto, accettata la nomina a Tesoriere ricorre l'applicazione dell'art. 208 della legge com. e si deve provocare la decadenza del Consigliere da tale ufficio. Id. id.

2988 — Non è eleggibile a Consigliere com. chi è cauzionante del contabile e tesoriere del Comune, ed è perciò tenuto a rispondere di qualunque inadempimento degli obblighi da questo assunti. App. Aquila 2 Maggio 1879, *M.* 1880, p. 150.

2989 — **Appaltatori e Fideiussori** — *Appaltatori* — L'appaltatore di strade comunali non è incapace ad essere eletto Consigliere com. App. Napoli 22 Nov. 1865, *M.* 1866, p. 112.

2990 — Il socio dell'appaltatore delle strade comunali non è incapace ad essere eletto Consigliere comunale. App. Napoli 22 Novembre 1865, *M.* 1866, p. 112.

2991 — Gli appaltatori di lavori e forniture comunali sono eleggibili a Consiglieri comunali perchè non percepiscono dal Comune un vero stipendio o salario nel senso dell'art. 25 della legge com. App. Venezia 13 Nov. 1868, *M.* 1869, p. 78.

2992 — Un appaltatore del dazio consumo comunale che siasi obbligato di versare il pattuito corrispettivo a tutto suo rischio e pericolo, non è colpito da veruno dei motivi d'ineleggibilità contemplati nell'art. 25 della legge comunale. App. Venezia 3 Settembre 1869, *M.* 1870, p. 47.

2993 — Se il Consigliere comunale non può, ritenendo questa qualità, prender parte a servizi od appalti che interessano il Comune, non rimane escluso dai medesimi quando egli prescelga di cessare dalla qualità di Consigliere comunale. C. S. 31 Marzo 1868, *M.* 1870, p. 167.

2994 — E' nulla la convenzione intervenuta fra un Comune ed un Consigliere comunale per effetto della quale questi abbia assunto un appalto per la riscossione del dazio consumo. Però la nullità di tale convenzione è solo relativa, nel senso cioè che possa essere opposta soltanto dal Comune. App. Napoli 31 Marzo 1871, *M.* 1871, p. 381.

2995 — Non decade dalla carica di Consigliere un farmacista con cui il Comune abbia stipulato un contratto per la somministrazione a tariffa dei medicinali pei poveri. App. Venezia 22 Gen. 1873, *M.* 1873, p. 127.

2996 — E' ineleggibile l'appaltatore o subappaltatore dei dazi governativi del Comune, che in tale qualità ha pur l'obbligo di esigere non in via d'appalto, ma per conto del Comune, e mediante il solo rimborso delle spese di riscossione i dazi addizionali comunali. App. Torino 3 Febbraio 1873, *M.* 1873, p. 170.

2997 — Il divieto di cui il secondo capoverso dell'art. 222 della legge com. non contempla l'appalto dei dazi comunali, poichè gli appaltatori dei dazi non esigono diritti com. nè possono confondersi cogli appaltatori di opere di cui ivi è cenno. App. Roma 28 Maggio 1873, *M.* 1873, p. 317,

2998 — Il Consigliere che assume l'appalto del dazio comunale non decade dall'ufficio di Consigliere poichè la decadenza dall'ufficio non è espressamente comminata dall'art. 222 della legge com. e gli art. 25, 26 e 27 richiamati dall'art. 208, non contemplano alcuna sorte di appalti comunali. App. Roma 28 Maggio 1873, *M.* 1873, p. 318. — App. Venezia 29 Novembre 1878, *M.* 1879, p. 103.

2999 — L' appaltatore governativo del dazio consumo non può essere eletto Consigliere com. ancorchè abbia fatto cessione in subappalto in persona di altri. App. Messina 15 Ott. 1877, *M.* 1878, p. 148.

3000 — L'appaltatore del dazio di consumo avendo il maneggio di denaro spettante al Comune, è ineleggibile a Consigliere com. App. Potenza 15 Nov. 1877, *M.* 1878, p. 211.

3001— E' ineleggibile a Consigliere com. il subappaltatore del dazio di consumo. Id. id.

3002 — L'appaltatore com. può essere eletto Consigliere, e solo deve astenersi dalle deliberazioni com. concernenti l' interesse dell'appalto. App. Milano 10 Ottobre 1878, *M.* 1878 ,p. 362.

3003 — Il subappaltatore del dazio consumo com. il cui contratto d'esazione è tutto a di lui rischio e pericolo, e che risponde del non scosso, non può annoverarsi fra coloro che hanno il maneggio del denaro com. ed è quindi eleggibile a Consigliere com. App. Venezia 6 Febb. 1879, *M.* 1879, p. 311.

3004 — Non è ineleggibile a Consigliere com. l'appaltatore dei dazi com. e quindi la sua elezione non è originariamente nulla. Cass. Roma, 19 Giugno 1879, *M.* 1879, p. 276.

3005 — Però la qualità predetta essendo incompatibile per l'art. 222 della legge com. con le funzioni di Consigliere com. non potrebbe l'eletto assumere queste funzioni, e quindi devesi dichiarar nulla. Id. id.

3006 — L'appalto dei dazi com. è compreso nel divieto fatto ai Consiglieri com. dal 2° comma dell'art. 222 della legge com. e se preesista all'elezione importa una vera e propria incompatibilità con l'ufficio di Consigliere, non soltanto un impedimento a prendere parte alle deliberazioni che involgono l'interesse particolare dell'eletto. Cass. Roma 17 Marzo 1880, *M.* 1880, p. 132. — App. Roma 23 Luglio 1881, *M.* 1881, p. 331.

3007 — L'appaltatore dei dazi com. è eleggibile a Consigliere. App. Venezia 29 Nov. 1878, *M.* 1879, p. 103. — App. Venezia 14 Ott. 1879, *M.* 1879, p. 323.

3008 — Però gli uffici di Consigliere e di appaltatore dei dazi nello stesso Comune sono incompatibili e l'elezione a Consigliere è inefficace, se prima della verifica dei poteri, l'eletto non si è sciolto dal contratto d'appalto. App. Venezia, 14 Ott. 1879, *M.* 1879, p. 323.

3009 — In tal caso il Consiglio com. dichiarando l'inefficacia dell'elezione, ha diritto di completare la propria personalità giuridica, chiamando a surrogare l'appaltatore, il candidato che ebbe nelle elezioni dopo di lui il maggior numero dei voti. Id. id.

3010 — Non è eleggibile a Consigliere l'appaltatore delle addizionali di dazio consumo in un Comune. App. Torino 27 Marzo 1882, *M.* 1882, p. 205.

3011 — Quanto meno dovrebbe dirsi in-

compatibile tale qualità con quella di Consigliere nel Comune stesso a termini dell'articolo 222 della legge com. incompatibilità che praticamente si risolve nella dichiarazione d'ineleggibilità. App. Roma 23 Luglio 1881, *M.* 1882, p. 69. — App. Torino 27 Marzo 1882, *M.* 1882 p. 205.

3012 — *Fideiussori degli appaltatori.* — E' eleggibile a Consigliere comunale il fideiussore solidale dell'appaltatore di un dazio comunale. App. Napoli 5 Aprile 1867, *M.* 1867, p. 238.

3013 — Se un Comune chiama in giudizio il suo debitore principale, senza chiamarvi altresì il suo fideiussore, non vi ha lite vertente fra questo e il Comune; e quindi il fideiussore è eleggibile. App. Venezia 24 Marzo 1871, *M.* 1871, p. 247.

3014 — La qualità di fideiussore dell'Esattore del Comune, è incompatibile con l'ufficio di Consigliere com. C. S. 25 Maggio 1878, *M.* 1878, p. 199.

3015 — *Contro* — Non essendovi incompatibilità fra le due cariche il fideiussore dell'Esattore non decade dalla carica di Consigliere com. App. Modena 25 Ott. 1878, *M.* 1879, p. 150. — App. Catanzaro 7 e 14 Luglio 1879, *M.* 1879, p. 276.

3016 — I fideiussori dell'Esattore possono essere eletti a Consiglieri com. ed anche ad Assessori, senza che vi osti l'art. 25 della legge com. Cass. Roma 31 Maggio 1879, *M.* 1879, p. 309.

3017 — Non è nemmeno applicabile ad essi l'art. 222 della stessa legge. Id. id.

3018 — Il garante solidale dell'appaltatore della illuminazione pubblica d'un Comune è eleggibile a Consigliere com. App. Napoli 28 Sett. 1881, *M.* 1882, p. 99.

3019 — L'appaltatore o fideiussore solidale dell'illuminazione pubblica di un Comune è incompatibile con la carica di Consigliere. Cass. Roma 5 Febb. 1882, *M.* 1882, p. 204.

3020 — **Lite vertente.** — Perchè un elettore in causa di una lite pendente col Comune sia escluso dal far parte del Consiglio comunale, bisogna che la lite sia stata suscitata per un reale contrasto d'interessi, e non per l'unico scopo di creare un motivo di ineleggibilità contro chi diversamente sarebbe eleggibile. App. Torino 19 Ott. 1861, *M.* 1862, p. 108 — Id. 28 Luglio 1863, *M.* 1864, p. 254.

3021 — A costituire gli estremi della lite vertente, è necessario che vi sia una vera collisione d'interessi fra il Comune ed il Consigliere, ed un oggetto sostanziale su cui abbia il giudice a pronunziare a vantaggio od a carico dell'uno o dell'altro. App. Casale 15 Maggio 1867, *M.* 1868, p. 11 — App. Torino 22 Febb. 1869, *M.* 1869, p. 235.

3022 — Non può dirsi che vi sia lite contestata e quindi vertente tra il Comune ed un privato, se all'istanza giudiziale del Comune il privato si è limitato ad opporre in via pregiudiziale, e senza entrare nel merito, la mancanza di autorizzazione nel Sindaco di promuovere la lite. App. Casale 27 Aprile 1868, *M.* 1868, p. 343.

3023 — La querela con sostituzione di parte civile proposta a nome di un Comune, per reato di libello famoso col mezzo della stampa contro i membri del Consiglio com., non implica la pendenza di lite col Comune, per cui il querelato debba perdere la qualità di Consigliere com. App. Napoli 15 Febbraio 1867, *M.* 1869, p. 99.

3024 — Quand'anche la lite sia mossa al Comune non da semplici individui, ma da un Consorzio rappresentante i diritti di questi individui, vi è sempre il caso della lite vertente col Comune, e come sarebbero ineleggibili a Consiglieri com. i semplici litiganti, così lo sono quelli i cui interessi sono rappresentati dal Consorzio. Cass. Torino 17 Dicembre 1868, *M.* 1869, p. 123.

3025 — Non vi è lite vertente fra un Consigliere ed il Comune quando le parti sostengano un giudizio contro terzi, facendosi rappresentare da uno stesso procuratore benchè con conclusioni diverse, se lo scopo di entrambe in sostanza è il medesimo. App. Torino 22 Feb. 1869, *M.* 1869, p. 234.

3026 — Non v'ha lite vertente quando il Consigliere in una lite contro terzi aveva chiesto l'intervento in giudizio del Comune, al solo scopo di ottenere il suo contraddittorio, e senza formulare contro il medesimo conclusione alcuna. Id. id.

3027 — La semplice possibilità di un contrasto giudiziale non equivale all'attuale sua esistenza, e non racchiude quindi in sè gli estremi della lite vertente. Id. id.

3028 — Quando verte un giudizio penale contro un Consigliere comunale vi ha incapacità elettorale, tanto più poi se vi ha pure costituzione di parte civile, perchè allora il giudizio deve ritenersi di natura mista. App. Napoli 20 Sett. 1869, *M.* 1870, p. 93.

3029 — Le parole *lite vertente* usate dall'art. 25 della legge comunale comprendono tanto i giudizi civili, quanto i penali. Id. id.

3030 — La lite può dirsi vertente, sebbene il Consigliere chiamato in giudizio non abbia ancora risposto e contestato la lite, quando il medesimo nulla abbia fatto per toglierla di mezzo e troncarla. App. Venezia 14 Luglio 1871, *M.* 1871, p. 333.

3031 — *Contro* — Perchè si verifichi il caso di lite vertente non basta la citazione in giudizio da parte del Comune, ma è necessaria la contestazione da parte del convenuto. Cass. Torino 19 Febb. 1873, *M.* 1873, p. 329.

3032 — Affinchè vi sia lite vertente non

basta che tra il Comune e un cittadino esista qualche divergenza di interessi per cui possa dirsi probabile od imminente una lite ma è d'uopo che tali pretensioni siano già state dedotte in giudizio in guisa che fra essi vi sia una effettiva ed attuale contestazione con istanze ed eccezioni nelle quali l'autorità giudiziaria sia chiamata a pronunciare. App. Torino 7 Dic. 1871, *M.* 1871, p. 185. — Id. 22 Ott. 1873, *M.* 1874, p. 31. — Id. 13 Febb. 1875, *M.* 1875, p. 250.

3033 — Vi è lite vertente, tra un Comune attore e il Consigliere chiamato in garentia dal convenuto, sebbene quegli non siasi ancora presentato in giudizio. Cass. Napoli 2 Maggio 1872, *M.* 1872, p. 240.

3034 — Esiste lite vertente, quand'anche in 1.° grado il giudice abbia pronunciato soltanto la perenzione dell'azione, se pendendo i termini per l'appello da tale decisione, rimanga aperto l'adito a risollevarsi tutte le altre istanze ed eccezioni prodotte in 1° grado. App. Genova 17 Sett. 1872, *M.* 1873, p. 202.

3035 — Vi ha contestazione di lite anche in confronto di chi vi intervenne coattivamente dichiarando di non volerla contestare. Id. id.

3036 — La sentenza che dichiara la perenzione non esclude per sè sola il caso di lite vertente, se la sentenza medesima non è passata in cosa giudicata. Cass. Torino 19 Febb. 1873, *M.* 1873, p. 329.

3037 — Non concorrono gli estremi della lite vertente, per un cittadino, il quale chiamato in causa dal Comune, per una lite sollevata da altri, dichiara di non volersi associare all'azione promossa contro il Comune. Id. id.

3038 — Nel giudizio in Appello sulla incapacità ad essere Consigliere com. per lite vertente col Comune, non è proponibile l'eccezione che il Sindaco non sia stato regolarmente autorizzato a sostenere la lite, se non è stata proposta prima, o se proposta di fatto è stata respinta dal giudice. App. Torino 22 Maggio 1874, *M.* 1874, p. 279.

3039 — Il Consigliere com. nominato Commissario di una Frazione del Comune a senso dell'art. 82 della legge com. che in tale qualità inizia lite contro il Comune, non perde la qualità di Consigliere; solo egli deve astenersi dal prender parte alle deliberazioni riguardanti la lite iniziata e l'oggetto controverso. App. Venezia 11 Sett. 1874, *M.* 1874, p. 350.

3040 — Non si può dire ineleggibile a Consigliere com. l'elettore a motivo di lite vertente col Comune, quando risulta che non furono presentati che i soli atti di citazione, e risulti da un certificato del Tribunale che detti atti non furono inscritti a ruolo, nè chiesta la dichiarazione di contumacia del convenuto. App. Catanzaro 28 Mag. 1875, *M.* 1875, p. 264.

3041 — Non è ineleggibile a Consigliere com. per causa di lite vertente col Comune colui che non sostiene in proprio la lite contro il Comune, e non figura in essa se non per l'assistenza ed autorizzazione data alla moglie. Cass. Torino 29 Settembre 1875, *M.* 1876, p. 73.

3042 — Non importa che costui sia soltanto iscritto nelle liste elettorali in considerazione del censo della moglie. Id. id.

3043 — Non vi ha lite vertente fra il Comune ed un Consigliere se gli atti della lite furono interrotti per dar luogo ad un arbitramento, e se i medesimi caddero in perenzione. App. Torino 27 Ott. 1875, *M.* 1876, p. 135.

3044 — La circostanza che un elettore è condomino pro indiviso di beni coi suoi fratelli che si trovano in lite col Comune, non vale a renderlo ineleggibile per lite vertente a Consigliere com. quando non sia provato che esso nè direttamente nè indirettamente sia impegnato nella lite, malgrado ne potesse derivare per lui stesso un interesse qualunque, od egli accettasse la misura dell'indennità che verrà stabilita coi suoi fratelli. App. Modena 25 Dic. 1876, *M.* 1877, p. 185.

3045 — Un ex tesoriere, contro del quale il Comune ha spiegato gli atti esecutivi per essere soddisfatto di un credito risultante dalla sua gestione è ineleggibile per lite vertente all'ufficio di Consigliere com. comunque esso credito al momento della elezione non peranco era stato contestato in giudizio: quando è dimostrato che il Comune aveva già chiesto il pagamento, mercè precetto, seguito anche da un pignoramento presso terzi; e contro a tali atti l'ex Tesoriere si era opposto con citazione al tribunale. Cass. Napoli 20 Apr. 1877, *M.* 1877, p. 261.

3046 — Evvi ancora lite pendente ed è perciò ineleggibile a Consigliere com. colui in contradditorio del quale pende il ricorso in Cassazione prodotto dal Comune. App. Genova 20 Apr. 1877, *M.* 1878, p. 124.

3047 — La pendenza di un procedimento penale che possa risolversi nel rifacimento dei danni verso il Comune, non costituisce ineleggibilità a Consigliere com. per lite vertente nel senso dell'art. 25 della legge com. in ispecie quando il Comune interessato non si è costituito parte civile. App. Genova 10 Dic. 1877, *M.* 1878, p. 198.

3048 — In pendenza di una causa demaniale istituita dal Comune contro l'ex barone e contro i terzi possessori, il Consigliere che si trova fra questi, è dal Consiglio com. legalmente dichiarato decaduto dalla sua carica, abbenchè egli insieme con

gli altri, si sia rifatto attore, esercitando contro l'ex barone l'azione di garantia. App. Napoli 7 Dic. 1877, *M.* 1878, p. 297.

3049 — Per stabilire se esista lite vertente non occorre distinguere se il Consigliere sia attore o convenuto. Id. id.

3050 — Non si può confondere l'ipotesi dell'art. 208 della legge com. che configura il caso della lite vertente che produce l'ineleggibilità e la decadenza, con quella dichiarata dall'art. 222 che si riferisce a liti da intraprendersi in cui l'interessato deve astenersi dal prendere parte alla votazione. Id. id.

3051 — Nel senso giuridico deve dirsi pendente la lite ancorchè a definirla siasi proposta una transazione che però dal Comune non venne ancora accettata. App. Roma 22 Febb. 1879, *M.* 1879, p. 118.

3052 — Il Consigliere com. che è sottoposto a processo penale per amozione dolosa di termini in danno della proprietà del Comune, il quale per l'oggetto siasi costituito parte civile, decade dalla sua qualità per essersi verificata la lite vertente. Cass. Roma 1 Marzo 1879, *M.* 1879, p. 151.

3053 — L'amnistia nulla toglie alla lite vertente, giacchè se per l'estinzione dell'azione penale può essere cessata la competenza del giudice penale a conoscere di quella civile, non per questo può affermarsi che la lite per questa azione non sia vertente. Id. id.

3054 — Non può dirsi vertente la lite solo per essersi proceduto ad un atto d' istruzione preliminare in causa demaniale; la lite non comincia se non quando esaurito lo esperimento della conciliazione senza effetto succede l'ordinanza Prefettizia per la citazione delle parti. App. Catanzaro 10 Febb. 1879, *M.* 1879, p. 199.

3055 — L'opposizione fatta allo stato dei possessori illegali di terre demaniali, non induce il cominciamento della lite. Id. id.

3056 — L'esistenza d'un atto d'opposizione ad un ingiunzione del Comune, specialmente se di data remota, non può invocarsi a fondamento di lite vertente efficace a determinare la decadenza d'un Consigliere com. App. Catanzaro 20 Ottobre 1879, *M.* 1880. p. 39.

3057 — Non è eleggibile a Consigliere com. chi ha lite vertente col Comune quale erede del suo genitore. App. Aquila 2 Maggio 1879, *M.* 1880, p. 150.

3058 — La lite intentata da alcuni condomini per l'affrancazione di fondi indivisi dal compascolo, benchè possa riescire di benefizio agli altri condomini non basta a rendere questi ineleggibili, sia che mai avessero essi concorso nella lite, sia che ne avessero receduto. Cass. Roma 7 Genn. 1881, *M.* 1881, p. 91.

3059 — L'art. 25 della legge com. non riguarda qualunque collisioni d'interessi, ma solo quella attuale, flagrante, che nasce dalla vertenza della lite. Id. id.

3060 — Quando chi sia in lite col Comune abbia cedute le sue ragioni ad altri, così che la causa innanzi ai tribunali non si agiti più nel proprio nome ma in quello dei cessionari, diviene eleggibile a Consigliere com. App. Casale 4 Dicembre 1880, *M.* 1881, p. 106.

3061 — L'ostacolo della ineleggibilità per liti vertente col Comune non si può dire che sia cessato, quando chi aveva la lite la cedette, senza però che la cessione sia stata notificata al Comune, o da questo accettata. App. Genova 7 Ott. 1880, *M.* 1881, p. 170.

3062 — Si ritengono colpiti di incapacità legale ad essere Consiglieri anche coloro che abbiano lite vertente col Comune, innanzi ai tribunali speciali amministrativi. App. Trani 16 Lug. 1880, *M.* 1881, p. 170.

3063 — Non sono eleggibili a Consiglieri com. coloro che hanno lite pendente col Comune, quantunque questa abbia luogo soltanto in via amministrativa innanzi la Corte dei Conti. Cass. Roma 19 Apr. 1882, *M.* 1883, p. 218.

3064 — L'ineleggibilità per lite vertente col Comune deve ritenersi non di lite più o meno probabile ed eventuale, ma di giudizio vertente all'epoca delle elezioni sia ordinario, sia arbitramentale, che non trovisi ancora terminato con sentenza passata in giudicato, o altrimenti cessato o abbandonato. App. Torino 15 Nov. 1880, *M.* 1881, p. 185.

3065 — Non può ritenersi sussistente un giudizio quando la sentenza in esso pronunciata favorevole al Comune benchè non notificata, siasi accettata dalla parte avversaria, comunque non se ne siano pagate le spese, quando a riguardo del pagamento di queste non siavi contestazione, e quando l'avversario vi si era reso acquiescente anteriormente alla sua elezione a Consigliere. Id. id.

3066 — Se un cittadino in lite col Comune rinuncia alla causa, prima della elezione a Consigliere com. diviene eleggibile, sebbene il Comune non abbia accettata detta rinunzia. App. Firenze 6 Nov. 1880, *M.* 1881, p. 246.

3067 — Quando si sia pronunziata una sentenza di 1° grado con dichiarazione di incompetenza, e proposto appello dalla medesima le parti siano rimaste inoperose per un triennio, non si può dire che esista lite vertente, essendochè si è verificata la perenzione a termini dell'art. 338 del cod. proc. civ. App. Torino 29 Ott. 1880, *M.* 1881, p. 295.

3068 — La semplice riserva fatta dalla parte di cui si contesta la eleggibilità a

Consigliere com. di intentare una lite al Comune, non equivale a vertenza di lite. App. Torino 29 Ott. 1880, *M.* 1881, p. 295.

3069 — Se non si sono ancora pagate spese di lite, e ne viene richiesto il pagamento, tale circostanza non fa si che possa ritenersi tuttora vertente la lite, ma anzi ne enuncia la cessazione. Id. id.

3070 — La vertenza della lite impedisce al Consigliere di rimanere in carica; e pronunciata la decadenza, la qualità di Consigliere non si riacquista per la sola risoluzione della lite, ma bensì si riacquista soltanto la qualità di eleggibile App. Casale 15 Giug. 1881, *M.* 1881, p. 314.

3071 — La vertenza della lite è provata quando dagli atti il Consigliere figura come attore contro il Comune, e quando al momento della decisione della causa questo fatto sia tuttora costante, sebbene sia intervenuta in causa un'altra persona. Id. id.

3072 — Dicesi contestata la lite quando già havvi un libello, pel quale taluno è chiamato davanti al giudice per rispondere d'una azione qualunque; tanto più poi quando la causa trovasi segnata al ruolo di udienza. App. Messina 1 Luglio 1881, *M.* 1881, p. 359.

3073 — Allorchè penda contestazione tra il privato ed il Comune in ordine ad alcune servitù relative ad un fondo com. e siffatta contestazione si rilevi da verbale amministrativo, fino a quando lo stesso privato non abbia rinunciato alle sue pretese, esiste una vera litipendenza che lo rende ineleggibile. Id. id.

3074 — L'ineleggibilità alla carica di Consigliere com. in causa di una lite vertente col Comune, suppone una lite che rifletta direttamente l'interesse com. non soltanto le persone preposte all'amministrazione, quantunque queste abbiano creduto di agire nell'interesse del Comune. App. Milano 11 Ottobre 1881. *M.* 1882, p. 20.

3075 — Una lite che sia stata decisa definitivamente anche in sede di cassazione cessa di essere vertente, anche se la relativa sentenza della Corte suprema non sia stata notificata. Id. id.

3076 — Vi è soltanto lite vertente quando fra le parti esiste in atto un conflitto di interessi o di pretese. App. Casale 20 Settembre 1882, *M.* 1883, p. 134.

3077 — Tale conflitto è escluso e non vi è quindi ineleggibilità, quando il convenuto riconosce fondata l'azione proposta dal Comune, e sull'accordo delle parti il giudice ordina al convenuto di fare le opere richieste dall'attore. Id. id.

3078 — Anche nel caso di una lite promossa dal Comune contro due Consiglieri com. per la conservazione di un diritto spettante ai proprietari di una Frazione, si verifica l'impedimento della lite vertente, e quindi devesi promuovere la decadenza dalla carica dei Consiglieri medesimi. App. Torino 9 Febbraio 1883, *M.* 1883 p. 150.

3079 — Non si possono ammettere nei Consigli comunali, e se ne debbono escludere quando vi appartengano, coloro i quali *abbiano lite vertente col Comune*, senza che sia lecito distinguere tra lite iniziata prima delle elezioni, e quella sorta posteriormente. C. S. 18 Set. 1861, *M.* 1862, p. 107. App. Torino 28 Luglio 1863, *M.* 1864, p. 254.

3080 — La lite vertente tra il Comune ed il padre non rende ineleggibile il figlio, ma toglie a questi di prendere parte alle deliberazioni concernenti la lite. App. Casale 9 Aprile 1866, *M.* 1866, p. 243.

3081 — La pendenza di una lite col Comune costituendo un impedimento ad essere eletto se si fosse fatto valere al momento dell'elezione, dopo la nomina invece è ragione di decadenza dall'ufficio. Cass. Napoli 30 Aprile 1868, *M.* 1868 p. 237.

3082 — La rinuncia alla lite vertente non ridà la qualità di Consigliere comunale a chi per essa l'ha perduta, ma lo rende semplicemente eleggibile. Cass. Napoli 14 Novembre 1868, *M.* 1869, p. 54.

3083 — E' necessario che il Comune abbia accettata la rinunzia alla lite, perchè possa dirsi cessato l'ostacolo all'eleggibilità del rinunziante Cass. Napoli 14 Novembre 1868, *M.* 1869, p. 54.

3084 — Non riacquista l'eleggibilità chi avendo una lite col Comune vi rinunzia, se la lite riguarda un interesse indiviso che egli ha comune con altri, ove anche questi altri non rinunzino. Id. id.

3085 — L'astensione comandata ai Consiglieri dall'art. 222 nel caso di deliberazioni che li riguardino personalmente non è applicabile alla lite vertente; quindi chi ha lite col Comune non può rimanere Consigliere a patto di astenersi dalle deliberazioni comunali che alla sua lite si collegano. Cass. Torino 17 Dic. 1868, M. 1869, p. 123.

3086 — *Contro* — Insorgendo lite tra il Comune ed un Consigliere questi non decade dall'ufficio, ma deve soltanto astenersi dal prender parte alle deliberazioni circa la lite cui sia interessato. App. Napoli 9 Maggio 1870, *M.* 1871, p. 26.

3087 — In pendenza di ricorsi al Re sporti dal Consiglio comunale contro la deliberazione della Deputazione prov. che ordinò la rivendicazione di fondi pretesi usurpati al Comune, e contro il decreto del Prefetto che delegò persona incaricata di istituire il giudizio relativo, non può essere pronunciata la perdita della sua qualità per lite vertente contro un Consigliere comunale, convenuto in quel giudizio. Cass. Torino 5 Marzo 1869, *M.* 1869, p. 134.

3088 — Se un Cons. com. trovasi in lite

col Comune, decade dalla sua carica pel disposto dell'art. 208 della legge com. anche quando la lite fosse nell'interesse di una sola Frazione di esso. App. Venezia 14 Luglio 1871, *M.* 1871, p. 333.

3089 — L'art. 222 contempla il caso nel quale l'impedimento previsto dall'art. 208 della legge com. siasi verificato, senza che la decadenza sia stata ancora promossa o pronunciata, dovendo in questo caso il Consigliere astenersi dal prendere parte alle deliberazioni in cui sia interessato. Id. id.

3090 — Chi ha lite con istituzioni, corpi o stabilimenti amministrati o sorvegliati dal Comune, ha il solo obbligo di astensione previsto dall'art. 222 della legge com. Id. id.

3091 — Quando la lite precede la elezione porta la incapacità ad essere eletto Consigliere; e quando invece sopraggiunga dopo le elezioni porta la decadenza di esso della sua qualità. App. Napoli 5 Luglio 1871, *M.* 1872, p. 31. — App. Torino 13 Febbraio 1875, *M.* 1875, p. 250.

3092 — L'astensione del Consigliere dal prendere parte alle deliberazioni relative a liti col Comune, di cui all'art. 222 della legge, deve intendersi di quelle liti intorno alle quali il Consiglio discute se abbiano o no a promuoversi contro esso Consigliere. App. Napoli 5 Luglio 1871, *M.* 1872, p. 32.

3093 — La lite vertente col Comune non solo rende ineleggibile, ma fa decadere il cittadino dalla carica di Consigliere com. ove ne sia già investito. App. Torino 22 Maggio 1874, *M.* 1874, p. 279. — App. Macerata 9 Ott. 1873, *M.* 1874, p. 298.

3094 — Il disposto dell'art. 222 della legge com. deve interpretarsi nel senso che si riferisca a liti da iniziarsi od iniziate, e vertenti prima che la decadenza del Consigliere litigante sia definitivamente pronunciata. App. Torino 22 Maggio 1874, *M.* 1874, p. 279.

3095 — Non arresta gli effetti della decadenza di un Consigliere, incorsa per lite vertente col Comune, la dichiarazione fatta dal Consigliere ed accettata con deliberazione consigliare di cessare e recedere dalla lite, se tale deliberazione sia stata annullata per essere stata presa a voti palesi. Id. id.

3096 — Se l'incapacità per lite pendente non fu opposta prima della nomina di un elettore a Consigliere, non segue che tale motivo di incapacità non possa dichiararsi dopo la elezione per la deliberazione di decadenza da Consigliere, nelle forme volute. App. Catania 17 Dic. 1877, *M.* 1878, p. 264.

3097 — **Condannati; amnistie.** — E' eleggibile chi sia stato condannato per contravvenzione alle sussistenze militari, avendo fornito generi guasti. Cass. Napoli 4 Giugno 1870, *M.* 1870, p. 318.

3098 — Colui che fu condannato alla pena di polizia dello arresto non è ineleggibile a Consigliere com. Venezia 1 Aprile 1870, *M.* 1872, p. 47.

3099 — Il condannato alla interdizione dei pubblici uffici sotto leggi anteriori, ove l'interdizione abbia cessato sotto l' imperio di esse, non è colpito da ineleggibilità. App. Napoli 1 Marzo 1871, *M.* 1872, p. 90.

3100 — Non è eleggibile a Consigliere com. chi sia stato condannato per ratto. App. Venezia 3 Luglio 1875, *M*, 1875, p. 333.

3101 — Per il combinato disposto degli art. 26 e 208 della legge com. decadono dal proprio ufficio i Consiglieri com. colpiti di condanna a pene correzionali o a particolari interdizioni. App. Modena 18 Febb. 1876, *M.* 1876, p. 156.

3102 — La qualità di Consiglieri non vien meno in essi soltanto durante il tempo di espiazione della pena, ma definitivamente, e non possono riacquistarla che in seguito a rielezione. Id. id.

3103 — La dichiarazione di decadenza dei Consiglieri com. condannati a pene correzionali o a particolari interdizioni, può essere pronunciata anche dopo che hanno espiata la pena. Id. id.

3104 — La condanna a pena correzionale per reato di volontaria distruzione di documento, non è di impedimento all'eleggibilità a Consigliere com. anche dopo di avere scontata la pena, e di avere goduto il favore dell'amnistia. App. Milano 30 Ott. 1876, *M.* 1877, p. 40.

3105 — L' oltraggio al pudore, anche quando siasi consumato in privato costituisce un attentato ai costumi e rende ineleggibile il condannato a Consigliere comunale. App. Catanzaro 5 Maggio 1879, *M.* 1879, p. 198.

3106 — L'ammonizione pronunciata a termini della legge di P. S. non esclude dal diritto elettorale; quindi l'ammonito è eleggibile a Consigliere com. App. Cagliari 29 Luglio 1879, *M.* 1879, p. 310.

3107 — L'ammonito è escluso dall'elettorato, e dalla eleggibilità. App. Palermo 29 Dic. 1876, *M.* 1877, p. 215. — App. Palermo 19 Sett. 1877, *M.* 1878, p. 164. — Cass. Roma 18 Giugno 1879, *M.* 1880, p. 87. — Cass. Roma 17 Aprile 1880, *M.* 1880, p. 209. — App. Roma 2 Luglio 1881, *M.* 1881, p. 245. — App. Napoli 13 Febb. 1882, *M.* 1882, p. 204.

3108 — Il Consigliere com. che fu condannato alla pena del carcere per oltraggio a un funzionario pubblico nell'esercizio delle sue funzioni e l'ha scontata, deve ritenersi che sia decaduto dalla sua carica a sensi dell'art. 208 della legge com. e non soltanto che sia rimasto sospeso dall'esercizio della medesima durante l'espiazione della pena. App. Milano 23 Agosto 1880, *M.* 1880, p. 340.

3109 — La necessità di giudicare sul ricorso contro la deliberazione del Consiglio com. che dichiarò non essere detto Consigliere decaduto dalla carica, non viene meno pel fatto della rielezione nel frattempo avvenuta della stessa persona all'ufficio di Consigliere. Id. id.

3110 — L'art. 26 della legge com. che dichiara ineleggibili a Consiglieri com. i condannati a pene correzionali mentre le scontano, non è applicabile ai condannati alla pena della multa. Cass. Roma 23 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 183.

3111 — Colui che fu condannato soltanto quale ricettatore di cose furtive, senza previo trattato è eleggibile a Consigliere com. App. Modena 19 Genn. 1881, *M.* 1881, p. 330.

3112 — Sono ineleggibili anche coloro che subirono molti anni addietro condanna per ricettazione dolosa a sensi dell'art. 639 del codice penale italiano, e 688 del codice Albertino. App. Casale.... Agosto 1880, *M.* 1882, p. 132.

3113 — Le amnistie intervenute dopo le condanne non eliminano l'ostacolo all'eleglibilità di cui all'art. 26 della legge com. Id. id.

3114 — Il reato dell'avere con offerta di denaro allontanato gli oblatori dai pubblici incanti di beni com. è reato di frode che genera l'ineliggibilità e la decadenza dalla carica di Consigliere com. App. Torino 28 Dic. 1881, *M.* 1882, p. 206.

3115 — Chi fu condannato per omessa consegna o notifica di denari od oggetti trovati è eleggibile a Consigliere com. App. Milano 10 Ott. 1882, *M.* 1883, p. 38.

3116 — I condannati per reato di falso in passaporto sono ineleggibili a Consiglieri com. App. Roma 13 Aprile 1882, *M.* 1883, p. 197.

3117 — Decade dalla carica di Consigliere com. colui che sia stato ritenuto incapace a figurare nella lista, quale delegato allo esercizio del diritto elettorale del padre, quando costui si trovi in istato di fallimento dichiarato. App. Napoli 10 Genn. 1883, *M.* 1883, p. 228.

3118 — **Parentela e affinità** — La incompatibilità di due Consiglieri com. per ragione di affinità, sorta quando essi già sedevano nel Consiglio, deve essere risoluta in modo analogo a quello stabilito dall'art. 72 della legge com. per il caso in cui due persone strette da vincolo di parentela nei gradi indicati dalla legge stessa, siano nominate a far parte del Consiglio, in modo cioè, che chi entrò nell'ufficio dopo, venga escluso da chi vi era entrato prima. App. Macerata 5 Luglio 1866, *M.* 1866, p. 306.— App. Messina 15 Maggio 1882, *M.* 1883, p. 93.

3119 — Non cessa l'affinità solo perchè il coniuge dal quale essa deriva, sia morto senza prole, ed il coniuge superstite sia passato ad altro matrimonio. App. Torino 26 Nov. 1875, *M.* 1876, p. 107. — App. Milano 20 Sett. 1880, *M.* 1880, p. 310.

3120 — L'affinità esistente fra due Consiglieri com. nei gradi indicati dall'art. 27 della legge com. non impedisce loro di esercitare legittimamente le funzioni, fino a che la loro decadenza non sia dichiarata nei modi designati dalla legge suddetta. C. S. 5 Genn. 1883, *M.* 1883, p. 93.

3121 — La qualità di suocero rispettivamente e di genero è una causa di incapacità pel meno anziano di essi ad essere eletto a Consigliere com. e ove sia eletto prima dell'impedimento, di rimanere in ufficio ove questo sorga. Cass. Roma 29 Agosto 1876, *M.* 1877, p. 86.

3122 — Nel caso della esclusione sancita dall'art. 27 della legge com. circa al suocero ed al genero che non possono essere contemporaneamente Consiglieri dello stesso Comune, la prevalenza a favore di chi deve rimanere Consigliere si determina in prima linea in base al maggior numero dei voti riportati; e la preferenza all'età è soltanto accordata nel caso di parità di voti: e ciò tanto nel caso di elezioni parziali, quanto di elezioni generali. App. Milano 13 Agosto 1883, *M.* 1883, p. 365.

3123 — La legge comunale non avendo determinato il numero dei fratelli che possono contemporaneamente far parte del Consiglio com. questo numero non potrebbe essere determinato se non per legge. Nota Min. Int. 4 Novembre 1867, *M.* 1868, p. 43.

3124 — Il padrigno ed il figliastro possono contemporaneamente far parte del Consiglio com. non potendo estendersi per analogia il divieto espresso dalla legge per il suocero ed il genero; e non esistendo d'altronde fra padrigno e figliastro, quel rapporto di dipendenza morale e civile che la legge ravvisa fra suocero e genero. App. Napoli 22 Dicembre 1869, *M.* 1870, p. 109.

3125 — E' viziata di nullità l'elezione di un cittadino a Consigliere com. se si trova già in carica un suo congiunto nei gradi indicati dall'art. 25 della legge com. nè a sanare tale nullità può valere la posteriore rinunzia di costui. App. Roma 24 Novembre 1871, *M.* 1872, p. 157.

3126 — Non è impedito che facciano parte del Consiglio, zio e nipote, i cognati, ed i fratelli. C. S. 27 Agosto 1872, *M.* 1872, p. 324.

3127 — **Dimissioni** — Se il Consiglio com. invece di prendere atto della rinunzia presentata sei mesi prima da un Consigliere, delibera di rifiutarla, non tenendo conto del suo effetto operativo, il quale dopo la vacanza avvenuta non poteva essere modificato fuorchè dal voto degli elettori con una sus-

seguente rielezione: tale delib. essendo in disaccordo coi fatti compiuti e colle loro conseguenze giuridiche, come pure colla ragione e colla pratica elettorale, merita di essere annullata. C. S. 6 Luglio 1870, *M.* 1871, p. 216.

3128 — La rinunzia, che uno dia alla carica di Consigliere com. è un atto volontario che produce il suo effetto appena posto in essere in modo certo ed irretrattabile qual'è la dichiarazione scritta e trasmessa regolarmente all'ufficio com. C. S. 8 Aprile 1874, *M.* 1874, p. 157. — C. S. 8 Maggio 1874, *M.* 1874, p. 196. — C. S. 30 Ott. 1874, *M.* 1875, p. 45.

3129 — Se il regol. prescrive, che di queste rinuncie si dichiari notificato il Consiglio o per esso la Giunta, questa non è che una procedura formale diretta a mantenere le convenienze del Collegio al quale appartiene il dimissionario, nè può ritenersi come legale compimento di un atto il quale dipende unicamente dalla volontà di colui che lo emette. C. S. 8 Maggio 1874, *M.* 1874, p. 196.

3130 — Il Consigliere rinunziante può, se vuole ritirare la rinunzia, prima che o se ne sia preso atto, o in qualche modo essa abbia avuto il suo pieno effetto, poichè la irrevocabilità della medesima è intesa nel solo rispetto di chi la dà, per modo che fino da quel momento esso è in diritto di ritenersi discaricato dagli obblighi del proprio ufficio. C. S. 12 Nov. 1875, *M.* 1875, p. 383.

3131 — La rinuncia di un Consigliere com. è sempre revocabile finchè non abbia avuto il suo effetto: e quindi fino a che la rinuncia non si è resa operativa esso non può considerarsi come dimissionario e surrogabile. C. S. 2 Nov 1878, *M.* 1878, p. 4.

3132 — Non è inibito al Consiglio com. ed alla Giunta prima di prendere atto di una rinuncia di fare pratiche perchè sia revocata. ld. id.

3133 — I Consiglieri com. hanno diritto di rinunciare alla loro carica: e perciò non compete al Consiglio di accettare o rifiutare le volontarie dimissioni, ma da esso e in sua assenza dalla Giunta se ne prende atto, soltanto qualora non si creda conveniente di fare uffici perchè sieno ritirate. C. S. 25 Febb. 1882, *M.* 1882, p. 118.

3134 — Le rinuncie non ritirate in tempo diventano per tutti gli effetti operative: e quindi le deliberazioni prese coll'intervento dei Consiglieri, delle cui dimissioni sia stato preso atto, sono nulle, dovendosi quei Consiglieri considerare come persone estranee al Consiglio. ld. id.

3135 — La rinunzia di un Consigliere com. è revocabile quando essa non sia divenuta operativa, e cioè quando il Consiglio com. o la Giunta in assenza di esso non ne abbia preso atto. C. S. 25 Febb. 1882, *M.* 1882, p. 119.

3136 — La comunicazione di una rinunzia non si può considerare come una proposta da doversi depositare 24 ore prima della delib. non trattandosi di deliberare intorno alla rinuncia, ma solo di prenderne atto. ld. id.

3137 — La rinuncia all'ufficio di Assessore, o Consigliere non è perfetta ed irrevocabile se non quando è accettata dalla Giunta o dal Consiglio, ossia fino a quando non ne sia stato preso atto. C. S. 26 Genn. 1883, *M.* 1883, p. 199.

3138 — Perciò se l'Assessore dimissionario ha ritirato la propria rinuncia prima che ne sia stato preso atto, ed anzi dopo della data rinuncia continuò ad intervenire alle adunanze della Giunta, non può la Giunta stessa prendere atto posteriormente della rinuncia, e tanto meno può il Consiglio comunale procedere alla surrogazione del suddetto Assessore. ld. id.

3139 — Quando un Consiglio com. ha preso atto delle dimissioni di un Consigliere ha esaurita la facoltà che la legge gli conferisce in questa materia e la relativa delib. è perciò irrevocabile. C. S. (Sezioni riunite) 2 Giugno 1883, *M.* 1883, p. 280.

3140 — **Spese forzose** — Sotto il nome di spese forzose devono intendersi le spese effettive state necessariamente incontrate e costituenti un danno emergente, quali sarebbero quelle di viaggio e di soggiorno, e perciò rimane esclusa ogni maggiore indennità per lucro cessante o per altro titolo. Cass. Torino 12 Luglio 1872, *M.* 1872, p. 264.

3141 — Le spese di viaggio incontrate dall'Assessore che facendo le veci del Sindaco ebbe a recarsi al Capoluogo del Circondario, chiamatovi dal Sottoprefetto per ragioni di pubblico servizio, sono spese forzose a termini dell'art. 210 della legge. C. S. 8 Giugno 1870, *M.* 1870, p. 223.

3142 — Il rimborso delle spese forzose sostenute dai Consiglieri comunali e dai Sindaci o da altri per la esecuzione di speciali incarichi, ha il carattere di spesa obbligatoria pel Comune, anche quando non esista in bilancio apposito stanziamento. C. S. 8 Giugno 1870, *M.* 1870, p. 223. — 22 Giugno 1870, *M.* 1870, p. 231.

3143 — Se il Municipio non rimborsa ai Consiglieri com. le spese forzose da essi sostenute, la Deputazione prov. può ordinarne d'ufficio il pagamento. Id. id. ld. id.

3144 — L'art. 210 della legge com. nel proclamare gratuite le funzioni dei Consiglieri com. attribuisce però ad essi il diritto al rimborso delle spese forzose sostenute per la esecuzione di speciali incarichi; e la parola rimborso limita e precisa il concetto

della legge per modo da consentire esclusivamente la rifusione di quanto in realtà fu speso, escludendo la facoltà di attribuire una indennità a priori determinata, e tale da eccedere o da trovarsi inferiore all'effettivo dispendio. C. S. 6 Dicembre 1870, *M.* 1871, p. 64.

3145 — Il diritto a rimborso deve ordinariamente essere limitato ai casi in cui i Consiglieri per eseguire l'incarico ricevuto debbono trasferirsi fuori del Comune ed incontrare spese di viaggio e di vitto. Nota Min. Int. 9 Marzo 1871, *M.* 1871, p. 365.

3146 — Se per eseguire un incarico i Consiglieri debbono trasferirsi in alcuni punti lontani del territorio del Comune e soggiacere a spese forzose, in questo caso la legge non si oppone al rimborso delle spese medesime effettivamente incontrate e liquidate di volta in volta dopo eseguito l'incarico. Id. id.

3147 — Le funzioni di Consigliere com. essendo essenzialmente gratuite è nulla quella deliberazione che accordasse una gratificazione ad un Consigliere per l'assistenza prestata ai lavori nella sua qualità di Consigliere, salvo a lui di produrre quelle note di compenso che gli fossero dovute per opera materiale da lui prestata o per rimborso di spese anticipate per conto del Comune. C. S. 8 Marzo 1875, *M.* 1876, p. 102.

3148 — Ove nel giorno in cui i coscritti dovevano essere accompagnati nel Capoluogo per le operazioni di leva, il Sindaco non fosse ritornato alla sua residenza, in mancanza dell'Assessore delegato, l'Assessore anziano surroga giustamente il Sindaco assente in una funzione che non può essere differita. C. S. 8 Maggio 1882, *M.* 1882, p. 232.

3149 — Quindi per il disposto dell'articolo 210 della legge com. spetta all'Assessore anziano il rimborso delle spese di viaggio. Id. id.

3150 — **Incarichi speciali** — Il Comune può valersi dell'opera di un suo Consigliere dandogli incarichi attinenti alla sua professione, purchè questi in conformità di legge si astenga dal prendere parte alle deliberazioni che lo riguardano. C. S. 13 Marzo 1872, *M.* 1872, p. 139.

3151 — Nell'opera che presta a favore del Comune, il Consigliere che agisca in questa qualità non ha diritto che al rimborso delle spese; ma può pretendere l'onorario se egli fu richiesto per atti della sua speciale professione. Id. id.

3152 — Il Consigliere com. che presta l'opera sua al Comune, al di fuori delle sue funzioni di Consigliere, ha diritto a retribuzione se stipulata. Cass. Firenze 11 Marzo 1880, *M.* 1880, p. 250.

**CONSIGLIERI PROVINCIALI.** — *Riparto.* — *Decadenza.* — *Iscrizione nella lista.* — *Stipendiati dei Comuni.* — *Contabili dei Comuni.* — *Impiegati di Opere Pie.* — *Lite vertente con la Provincia* — *Appaltatore di opere della Provincia.* — *Delegati stradali.* — *Archivista della Provincia.* — *Impiegati od insegnanti degli uffici tecnici della Provincia.* — *Ascendenti e discendenti.* — *Consigliere in carica.* — *Funzionari del Governo.*

3153 — **Riparto** — R. Decreto 15 Maggio 1867, n. 3712 che stabilisce il riparto dei Consiglieri provinciali nelle Provincie del Regno, meno in quelle della Toscana e del Veneto. *M.* 1867, p. 161.

3154 — Riparto dei Consiglieri prov. nel Veneto. *M.* 1877, p. 177.

3155 — R. Decreto 9 Giugno 1867. che modifica la tabella di riparto per la Provincia di Napoli. *M.* 1867, p. 193.

3156 — R. Decreto 20 Giugno 1867, id. per la Provincia di Cuneo. *M.* 1867, p. 213.

3157 — R. Decreto 23 Giugno 1867, id. per la Provincia di Genova. *M.* 1867, p. 214.

3158 — R. Decreto 20 Giugno 1867, id. per la Provincia di Torino. *M.* 1867, p. 225.

3159 — R. Decreto 20 Giugno 1867, id. per la Provincia di Ferrara. *M.* 1867, p. 226.

3160 — R. Decreto 23 Giugno 1867, id. per la Provincia di Abruzzo Ulteriore 2°. Id. id.

3161 — R. Decreto 30 Giugno 1867, id. per la Provincia di Porto Maurizio. M. 1867 p. 227.

3162 — R. Decreto 24 Novembre 1867, id. per la Provincia di Ascoli Piceno. *M.* 1868, p. 4.

3163 — R. Decreto 31 Maggio 1868, che modifica le tabelle di riparto delle Provincie di Brescia, Cremona e Mantova. *M.* 1868, p. 180.

3164 — Circ. Min. Int. 7 Marzo 1883 pel mutamento delle rappresentanze prov. *M.* 1883, p. 81.

3165 — È conforme alla ragione il criterio generale addottato col R. D. 15 Maggio 1867 col quale si provvide al riparto dei Consiglieri prov. per Mandamento in ragione della popolazione; un diverso sistema condurrebbe ad ineguaglianze deplorevoli di trattamento. C. S. Marzo 1875, *M.* 1875, p. 132.

3166 — Non è nè legale, nè opportuna, la proposta di assegnare un Consigliere prov. ad ogni Mandamento solo perchè tale, e senza riguardo alla popolazione, distribuendo quindi i Consiglieri che rimanessero fra i Mandamenti maggiori in ragione della rispettiva popolazione, dovendo invece farsi il riparto unicamente in ragione della popolazione. C. S. 18 Maggio 1877 e Circ. Min. Int. 28 d°. *M.* 1877, p. 178.

3167 — Qualora una Provincia sia stata con apposita legge diversamente ripartita in

seguito all'aggregazione di alcuni Comuni a Mandamenti diversi da quelli cui erano prima aggregati, ed inoltre siasi mantenuto per oltre un quinquennio l'aumento della popolazione accertata con l'ultimo censimento ufficiale, devesi decretare un nuovo riparto, e procedere in base al medesimo alle elezioni generali, sciogliendo il Consiglio prov. C. S. 30 Aprile 1879, *M.* 1879, p. 185.

3168 — Nè si potrebbe limitare la modificazione del riparto a variare il numero dei Consiglieri attribuiti a quei soli Mandamenti che subirono una variazione nella loro circoscrizione. Id. id.

3169 — Il riparto dei Consiglieri prov. per Mandamento, è ordinato dalla legge non già allo scopo di rappresentare il Mandamento stesso, rappresentando essi invece l'intera Provincia, ma è unicamente diretto a regolare il modo di elezione. C. S. 28 Luglio 1883, *M.* 1883, p. 325.

3170 — Pertanto quando sia dimostrato che gli elettori di tutti i Comuni costituenti il Mandamento non raggiungono il numero necessario per eleggere da soli un Consigliere, devesi necessariamente addivenire alla unione di questo Mandamento ad un altro, congiuntamente al quale debbono ambedue procedere all'elezione dei Consiglieri prov. Id. id.

3171 — Non è applicabile al caso l'art. 13 della legge com. che riguarda solo l'aggregazione di un Comune ad un altro. Id. id.

3172 — **Decadenza** — Ai Consiglieri prov. è applicabile l'art. 205 della legge com. C. S. 24 Marzo 1874, *M.* 1874, p. 162.

3173 — Non può un Consiglio prov. rifiutarsi di dichiarare la decadenza di un Consigliere pel quale si fossero verificati gl'impedimenti stabiliti dalla legge. C. S. 6. Maggio 1874, *M.* 1874, p. 183.

3174 — L'art. 208 della legge com. è applicabile anche ai membri dei Consigli prov. C. S. 16 Luglio 1875, *M.* 1875, p. 263.

3175 — Spetta alla Dep. prov. il dichiarare la decadenza dei Consiglieri prov. e dalla decisione della medesima si può ricorrere al Consiglio prov. il quale pronuncia definitivamente. Id. id.

3176 — Se il Consigliere prov. dichiarato decaduto dalla Dep. prov. anzichè ricorrere al Consiglio, preferisce denunziare la decisione stessa al Governo, questo non può far luogo all'annullamento della decisione, se non è dimostrato che essa abbia violato la legge. Id. id.

3177 — Presentandosi un caso di decadenza di un Consigliere prov. previa notificazione giudiziaria all'interessato, è competente a decidere in 1. grado la Dep. ed in grado di appello il Consiglio prov. C. S. 21 Sett. 1878, *M.* 1878, p. 375.

3178 — Se il Consiglio prov. ha dichiarato incompetente la Dep. a decidere in 1° grado sopra una proposta decadenza, e si è poi astenuto dal decidere in merito sopra al ricorso al medesimo sporto, la sua decisione è doppiamente viziata di nullità e deve annullarsi. Id. id.

3179 — La capacità elettorale è un fatto che deve esistere incontestato al momento dell'elezione, e non può dipendere da un evento futuro, come sarebbe l'esito di un ricorso interposto alla Corte dei Conti contro il D. del Consiglio di Prefettura che lo aveva dichiarato contabile del Comune, perchè ammesso anche il caso più favorevole, esso può restituire la eleggibilità a chi l'aveva perduta, ma non retrotarla al tempo in cui mancava. C. S. (Sez. riun.) 26 Nov. 1881, *M.* 1882, p. 18.

3180 — Non può perciò il Consiglio prov. esimersi dal pronunziarsi sul ricorso presentato contro la deliberazione della Dep. che aveva proclamato Consigliere prov. il predetto contabile, e ciò col pretesto dell'appello introdotto dal medesimo alla Corte dei Conti, perchè esso non paralizza gli effetti del D. emanato dal Consiglio di Prefettura. Id. id.

3181 — Mentre nelle elezioni com. l'autorità giudiziaria giudica in ultimo appello e gli atti amministrativi che riguardano la capacità elettorale devono conformarsi alle sentenze dei tribunali, nelle elezioni prov. invece l'autorità amministrativa alla quale è conferita un'esclusiva competenza, rimane libera nei suoi apprezzamenti di fatto, e nel modo di interpretare la legge, nè può essere coartata dalle sentenze emanate dalle Corti di appello in materia di elezioni com. Id. id.

3182 — Quindi, pur rispettando un giudicato dell'autorità giudiziaria relativo alle elezioni com. è in facoltà dell'autorità amministrativa di non accoglierne le dottrine, e di non revocare il D. col quale si escluse dal Consiglio prov. colui che invece l'autorità giudiziaria ritenne eleggibile a Consigliere com. Id. id.

3183 — **Iscrizione nella lista** — E' nulla di pieno diritto la elezione a Consigliere prov. di chi non sia inscritto nelle liste amministrative della Provincia. C. S. 10 Dicembre 1873, *M.* 1874, p. 76.

3184 — Se risulta che un Consigliere prov. non è elettore, si deve promuovere nelle forme volute la decadenza dal suo ufficio. C. S. 4 Feb. 1874, *M.* 1874, p. 92.

3185 — **Stipendiati dei Comuni** — Il medico stipendiato di un Comune è ineleggibile all'ufficio di Consigliere della Provincia alla quale il Comune appartiene. C. S. 15 Aprile 1871, (Sezioni unite) 24 Giugno 1871, *M.* 1871, p, 255. — C. S. 11 Ottobre 1873, *M.* 1874, p. 156. — C. S. 26 Ottobre 1878, *M.* 1879, p. 13.

3186 — Sono ineleggibili a Consiglieri prov. gli stipendiati dei Comuni, ed in generale gli impiegati tutti tenuti a prestare ai medesimi servizio, mediante un prestabilito corrispettivo, e quindi anche i medici condotti com. C. S. 6 Marzo 1878, *M.* 1878, p. 132.

3187 — Devono ritenersi come impiegati com. e quindi ineleggibili a Consiglieri prov. tutti quelli che prestano in qualunque modo l'opera loro a prò del Comune o dei suoi abitanti ricevendone sul bilancio com. una retribuzione. C. S. 8 Maggio 1878, *M.* 1878, p. 179.

3188 — I professori dell'Università di Perugia stipendiati dal Comune sono ineleggibili a Consiglieri prov. Id. id.

3189 — Non si può dire impiegato e contabile del Comune e quindi ineleggibile a Consigliere prov. l'incaricato dell'ufficio telegrafico ammesso prima della elezione alla compartecipazione dei prodotti, rinunziando perciò al compenso che gli era stato assegnato dal Comune, giacchè esso rimase alla dipendenza diretta ed esclusiva all'Amministrazione telegrafica alla quale deve trasmettere i suoi conti mensili. C. S. 29 Ott. 1879, *M.* 1879, p. 378.

3190 — Non è eleggibile a Consigliere prov. il Direttore com. scolastico nominato dal Comune con retribuzione fissa annuale assegnata preventivamente a quell'ufficio per speciale deliberazione com. C. S. 18 Marzo 1881, *M.* 1881, p. 172.

3191 — Non è eleggibile a Consigliere prov. il medico chirurgo stipendiato dal Comune. C. S. 15 Aprile 1882, *M.* 1883, p. 121. — C. S. 19 Febb. 1883, *M.* 1883, p. 218.

3192 — **Contabili dei Cumuni** — E' nulla la nomina a Consigliere prov. di colui che fosse non solo Esattore ma anche Cassiere di un Comune della Provincia. C. S. 20 Nov. 1874, *M.* 1874, p. 375.

3193 — L'Esattore del Comune è ineleggibile a Consigliere prov. C. S. 26 Marzo 1877, *M.* 1877, p. 131. — C. S. 31 Ott. 1879, *M.* 1880, p. 31.

3194 — Non è eleggibile a Consigliere prov. il Collettore dell'Esattore. C. S. 27 Dic. 1878, *M.* 1879, p. 42.

3195 — Non si possano dire errate le decisioni della Dep. e del Consiglio prov. che hanno dichiarato ineleggibile a Consigliere prov. colui che diede cauzione ipotecaria per l'Esattore, e non è quindi il caso di alcun provvedimento d'ufficio per parte del Governo del Re. C. S. 11 Maggio e 8 Giugno 1883, *M.* 1883, p. 262.

3196 — Viola la legge, la Dep. che ammette la eleggibilità di un Sindaco dichiarato contabile dal Consiglio di Prefettura, proclamandolo Consigliere prov. C. S. (Sez. riun.) 26 Nov. 1881, *M.* 1882, p. 18.

3197 — **Impiegati di Opere Pie** — Pel combinato disposto degli articoli 162 e 183 della legge comunale la esclusione dalla carica di Cousigliere prov. non si applica agli impiegati e contabili di tutti gli Istituti di carità e beneficenza, esistenti nella Provincia, ma solo a quelli degli Istituti di carità e beneficenza provinciale cioè direttamente od indirettamente amministrati e dipendenti dall'Amministrazione prov. C. S. 12 Maggio 1877, *M.* 1877, p. 204.

3198 — I medici e chirurgi a stipendio delle Congregazioni di carità o di O. P. con assegnamenti stanziati in bilancio, fissi, annuali, continuativi, corrisposti colle forme ordinarie a termini e scadenze fisse, sono ineleggibili all'ufficio di Consigliere prov. C. S. (Sez. riun.) 24 Giugno 1871, *M.* 1871, p. 255. — C. S. 5 Ott. 1873, *M.* 1874, p. 156. — C. S. 26 Ott. 1878, *M.* 1879, p. 13.

3199 — Gl'impiegati di un' O. P. autonoma esistente nella Provincia sono ineleggibili a Consiglieri prov. C. S. 30 Ott. 1875, *M.* 1875, p. 357.

3200 — Non è eleggibile a Consigliere prov. il Segretario della Congregazione di carità sussidiata dalla Provincia. C. S. 27 Dicembre 1878, *M.* 1879, p. 42.

3201 — Nei rispetti dell'art. 162 della legge com. devono ritenersi come Istituti di beneficenza della Provincia quegli Istituti che dalla Provincia sono sussidiati. C. S. 25 Giugno 1879, *M.* 1879, p. 234.

3202 — Quindi sono ineleggibili a Consiglieri prov. gli impiegati degli Istituti di beneficenza sussidiati dalla Provincia. Id. id.

3203 — Se un Ospedale riceve dalla Prov. un sussidio annuo a titolo di dotazione volontaria non si può però dire che per ciò sia un Pio Istituto della Provincia; specialmente se ha rendite proprie e se non fu provato che una parte delle sue spese ordinarie sono a carico della Provincia. C. S. (Sez. riun.) 8 Luglio 1879, *M.* 1879, p. 275.

3204 — Quindi il Segretario della Congregazione di carità amministratrice dello Spedale non si può dire un impiegato di un Istituto della Provincia, e perciò è eleggibile all'ufficio di Consigliere prov. Id. id.

3205 — **Lite vertente con la Provincia** — Non è eleggibile a Consigliere prov. chi ha lite vertente con la Provincia e se eletto decade dal suo ufficio. C. S. 16 Luglio 1875, *M.* 1875, p. 263 — C. S. 6 Marzo 1878, *M.* 1878, p. 132.

3206 — Se un Consigliere ha ceduto con un atto formale ad un suo fratello i diritti litigiosi contro la Provincia a lui derivanti dalla successione paterna, non può dirsi egli abbbia in proprio lite vertente colla Provincia: non potendosi negare gli effetti giuridici dell'atto di cessione, finchè la Provin-

cia con istanza riconvenzionale non abbia fatto assumere a tutti gli eredi la veste di reiconvenuti. C. S. 6 Maggio 1874, *M.* 1874, p. 183.

3207 — Non si può dire che esista lite vertente fra la Provincia ed un contribuente e quindi incapacità in quest'ultimo ad essere Consigliere prov. per il solo fatto di essere la Provincia interessata in una causa promossa dal contribuente stesso contro la Intendenza di Finanza a fine di opporsi in via giudiziaria alla intimazione di pagare una somma per quote arretrate di R. M. poste in riscossione anche nell'interesse della Provincia. C. S. 29 Marzo 1876, *M.* 1876, p. 155.

3208 — **Appaltatore di opere provinciali** — Non è d' impedimento a poter essere eletto Consigliere prov. la qualità di appaltatore delle opere che si eseguiscono per conto della Provincia. C. S. 18 Febb. 1874, *M.* 1874, p. 100.

3209 — La legge com. non dichiara ineleggibile a Consigliere prov. l'appaltatore delle opere della Provincia. Cass. Napoli 16 Giugno 1877, *M.* 1877, p. 326.

3210 — Però questo Consigliere non potrebbe far parte della Dep. e di conseguenza decadrebbe dalla carica di Deputato prov. quando l'appalto sovraggiungesse anche nel corso di tali funzioni. Id. id.

3211 — Quando il Consigliere assuma un appalto di opere della Provincia non decade per questo dalla carica, e solo è lasciato alle sanzioni di diritto comune il compito di annullare un contratto concluso in contravvenzione al divieto dell'art. 222 della legge com. Id. id.

3212 — La nullità di questo contratto non può essere sanata dalla approvazione Prefettizia o dalla sua esecuzione. Id. id.

3213 — Dichiarata l'ineleggibilità a membro della Dep. del Consigliere che è obbligato verso la Provincia alla garanzia di cui all'art. 1639 del cod. civ. in dipendenza di appalti per opere prov. se lo stesso Consigliere ha poi stipulato un atto di cessione ad un terzo dei diritti ed obblighi dipendenti dai detti appalti, tale cessione se vale a produrre effetti tra i contraenti, non vale però riguardo alla Prov. che vi sia rimasta estranea. C. S. 18 Giugno 1879, *M.* 1879, p. 234.

3214 — **Delegati stradali** — Quando il Prefetto procede d'ufficio alla costruzione delle strade obbligatorie com. i delegati stradali che sono nominati dallo stesso Prefetto, sebbene siano retribuiti con fondi com. non possono annoverarsi fra gli impiegati del Comune, nè fra gli impiegati della Prefettura, epperciò devono ritenersi eleggibili a Consiglieri prov. C. S. 17 Luglio 1878, *M.* 1879, p. 99. — C. S. (Sez. riun.) 3 Maggio 1879, *M.* 1879, p. 197.

3215 — **Archivista della Provincia** — Non è eleggibile a Consigliere prov. l'Archivista della Provincia che abbia ingerenza e maneggio di denaro provinciale al tempo della elezione. C. S. 30 Luglio 1879, *M.* 1879, p. 292.

3216 — Accertato il fatto che l'Archivista della Provincia, (non ostante la legge sugli Archivi nelle Prov. Napoletane) nell'anno in cui fu eletto Consigliere prov. riscuoteva e custodiva il denaro delle tasse d'Archivio, e che la Dep. ne faceva con esso compensazione per le spese d'ufficio, la sua elezione è nulla perchè aveva maneggio di denaro prov. C. S. (Sez. riun.) 14 Febbraio 1880, *M.* 1880, p. 114.

3217 — **Impiegati ed insegnanti della Provincia** — Gl' impiegati tecnici od amministrativi della Provincia sono eleggibili a Consiglieri provinciali. C. S. 25 Maggio 1873, *M.* 1873, p. 179, — C. S. 25 Agosto 1875, *M.* 1876, p. 63.

3218 — Gli insegnanti negli Istituti tecnici delle Provincie possono ritenersi eleggibili a Consiglieri prov. Min. Int. 16 Aprile 1874, *M.* 1874, p. 139.

3219 — **Ascendenti e discendenti** — La incompatibilità degli ascendenti e discendenti non può estendersi ed applicarsi ai Consiglieri prov. C. S. 19 Aprile 1873. *M.* 1873, p. 170.

3220 — **Consigliere in carica** — E' manifesta la ineleggibilità di un Consigliere provinciale in carica, niuno potendo essere contemporaneamente Consigliere in più Provincie, ed a più forte ragione in più Mandamenti d'una stessa Provincia. C. S. 5 Maggio 1875, *M.* 1875, p. 186.

3221 — **Funzionari del Governo** — Il Prefetto d'una Provincia può essere Consigliere provinciale, o Presidente del Consiglio di un' altra Provincia, ed esercitarne le funzioni. C. S. 8 Dicembre 1862, *M.* 1863, p. 136.

3222 — L'Ingegnere Capo del Genio civile governativo nella Provincia è eleggibile a Consigliere prov. C. S. 28 Gennaio 1874, *M.* 1874, p. 51.

**CONSIGLIO COMUNALE** — *Competenza — Scioglimento e ricostituzione — Mutamento — Rappresentanze — Rinnovazione del 5°; Surrogazione; Durata in carica.*

3223 — **Competenza e delegaz. alla Giunta** — La legge comunale determinando all'art. 87 le attribuzioni del Consiglio comunale, e nell'art. 93 quelle della Giunta municipale, ha manifestamente designato la sfera d'azione rispettiva, ed esclusa la facoltà che in via ordinaria, e con una generale delegazione venissero demandati dall'uno all'altra gli uffizi in modo speciale loro assegnati. C. S. 16 Ottobre 1869, *M.* 1869, p. 343.

3224 — Se è vietato al Consiglio comunale di spogliarsi della propria competenza

nella scelta degli impiegati comunali, non è però vietato nell'intento di assicurare la bontà della scelta, e di provvedere ad altre esigenze di servizio massime d'urgenza, il commetterla alla Giunta in determinati casi, e col concorso di prestabilite condizioni. C. S. 16 Ottobre 1869, *M.* 1869, p. 343. — 16 Ottobre 1869, *M.* 1870, p. 59.

3225 — Non è illegale la delegazione data dal Consiglio alla Giunta di provvedere alla scelta del personale insegnante, in vista della necessità di fare la scelta appena compiuto l'anno scolastico, epoca in cui non ricorre la sessione ordinaria del Consiglio. C. S. 16 Ottobre 1869, *M.* 1869, p. 343.

3226 — Il Consiglio com. chiamato a provvedere sopra materia di esclusiva sua competenza, quando siavi urgenza, può incaricare la Giunta dei provvedimenti necessari limitandosi a disporre in genere ed a segnare la traccia delle operazioni. C. S. 16 Ott. 1869, *M.* 1870, p. 59.

3227 — Il sorvegliante stradale non può essere considerato come un inserviente e quindi la nomina ed il licenziamento di esso spetta al Consiglio com. C. S. 6 Sett. 1871, *M.* 1871, p. 310.

3228 — La legge com. sottopone al Consiglio (art. 82) l'esercizio dei diritti d'indole civile, che possono interessare la generalità degli abitanti, non quelli di indole religiosa, che spettano invece all'autorità ecclesiastica. App. Torino 12 Maggio 1873, *M.* 1873, p. p. 348.

3229 — Non può il Consiglio com. delegare ad altri il diritto che esclusivamente gli compete di sciegliere gli impiegati com. C. S. 7 Aprile 1866, *M.* 1866, p. 172.

3230 — Nessuna disposizione della legge com. dà facoltà al Consiglio com. di spogliarsi della prerogativa di deliberare intorno agli uffizi, agli stipendi, alle indennità, alle gratificazioni, ed ai salari degli impiegati com. e di investirne la Giunta municipale. C. S. 15 Marzo 1876, *M.* 1876, p. 167.

3231 — Il fatto di avere per vari anni la Giunta usato della facoltà avuta dal Consiglio di concedere gratificazione agli impiegati, e dello averne il Consiglio com. implicitamente approvato l'uso ed il modo coll'approvazione dei conti consuntivi, non legittima nè può legittimare mai il fatto contrario allo spirito ed alla lettera della legge, come non lo può legittimare il visto apposto irregolarmente dalla Prefettura alle relative deliberazioni del Consiglio e della Giunta medesima. Id. id.

3232 — La delib. con la quale il Consiglio com. delega l'esercizio di una propria facoltà o prerogativa alla Giunta, e massime se importi impegni a carico del bilancio, non ha effetto che in relazione allo stato delle cose al tempo in cui fu presa, e ad ogni modo non può aver tratto successivo a più esercizi. C. S. 4 Ag. 1877, *M.* 1877, p. 281.

3233 — Quindi se il Consiglio com. diede autorizzazione alla Giunta di accordare gratificazioni agli impiegati in occasione del Natale e della Pasqua, tale autorizzazione non poteva avere effetto che per l'esercizio in corso. Id. id.

3234 — Il Consiglio com. non può delegare alla Giunta quegli atti che la legge tassativamente riserba ad esso (nel caso nomina del medico), giacchè ove la legge ha richiesto la garanzia di una delib. com. non è lecito al Consiglio di privare i propri amministrati di una tale garanzia, riversando sulla Giunta, una responsabilità che deve gravare sull'intiero Consiglio. C. S. 4 Dic. 1873, *M.* 1873, p. 379.

3235 — Non può dirsi viziata di nullità la delib. del Consiglio com. con la quale senza contestare la facoltà adoperata dalla Giunta mun. di licenziare il capo delle guardie municipali, si è limitato a biasimare l'uso che la Giunta ha fatto di tale facoltà, e a provvedere ove occorra a liberarsi, anche in confronto dei membri della Giunta, della responsabilità pei danni, che il capo delle guardie licenziato, chieda al Comune in via giudiziaria. C. S. 7 Giugno 1876, *M.* 1876, p. 219.

3236 — Per la legge com. del 1865 lo statuire sulla concessione e liquidazione delle pensioni ai Segretari com. è materia attribuita solo al Consiglio com. salva l'approvazione della Deput. prov. per il vincolo al bilancio oltre al quinquennio. C. S. 10 Marzo 1876, *M.* 1876, p. 252.

3237 — Il Consiglio com. ha facoltà di disporre anch'esso del fondo stanziato in bilancio per le casuali, senza che per ciò si possano dire violate le prerogative della Giunta. C. S. 21 Luglio 1877, *M.* 1877, p. 278. — C. S. 22 Luglio 1882 *M.* 1882, p. 379.

3238 — Sulla domanda di rimborso delle spese fatte da un Sindaco nell'interesse del Comune è solo competente a deliberare il Consiglio com. C. S. 25 Marzo 1863, *M.* 1863, p. 241.

3239 — Spetta al Consiglio com. di fissare il salario delle guardie municipali e campestri. C. S. 13 Luglio 1872, *M.* 1872, p. 284.

3240 — Posto il caso che un Consiglio com. convocato per provvedere i fondi necessari a far fronte alle spese aggiunte in bilancio, deliberi in massima la riunione di due condotte mediche e chirurgiche, nulla stabilendo sul licenziamento del chirurgo in servizio del Comune, la Giunta non può procedere al suo licenziamento aprendo il concorso alla condotta medico-chirurgica, poichè il licenziamento deve essere deciso con

apposita delib. del Consiglio. C. S. 16 Sett. 1873, *M.* 1873, p. 357.

3241 — E' illegittima la nomina d'un maestro fatta dalla Giunta senza l'approvazione del Consiglio com. quando non sia il caso dell'applicazione dell'art. 94 della legge com. C. S. 15 Giugno 1877, *M.* 1877, p. 327.

3242 — L'istituzione di un ufficio di camparo è di esclusiva competenza del Consiglio com. quindi deve annullarsi la delib. della Giunta che abbia provveduto in proposito. C. S. 13 Agosto 1879, *M.* 1879, p. 294.

3243 — **Scioglimento e ricostituzione** — Un Consiglio com. sebbene ridotto a meno di due terzi dei suoi membri, può validamente adunarsi e deliberare, purchè non manchi la metà dei Consiglieri assegnati al Comune giusta l'art. 89 della legge com. C. S. 7 Sett. 1869 e 24 Maggio 1870, *M.* 1870, p.205.

3244 — La surrogazione straordinaria dei Consiglieri nel caso previsto dell'art. 204 della legge com., non è fatta obbligatoria dalla legge, e quindi il Prefetto può in vista di speciali circostanze astenersi dall'ordinarla quando rimane tuttora in ufficio la metà dei Consiglieri. Id. id.

3245 — Quando il Consiglio com. non prenda alcuna deliberazione in un affare di interesse del Comune, non sarebbe in tale circostanza opportuno lo scioglimento del Consiglio com. e molto meno la nomina di un R. Commissario *ad hoc* che la legge non autorizza, ma invece spetta al Prefetto di provvedere a termini dell'art. 232 della legge com. C. S. 30 Giugno 1870, *M.* 1870, p. 227.

3246 — Se per la rinuncia di alcuni Consiglieri il Consiglio com. si trova ridotto a meno della metà dei Consiglieri assegnati al Comune, non può questo prendere alcuna deliberazione nè in prima nè in seconda convocazione. C. S. 8 Apr. 1874, *M.* 1874, p. 157. — C. S. 30 Ott. 1874, *M.* 1875, p.45.

3247 — L'art. 209 della legge com. è solamente applicabile ai casi della rinnovazione parziale del quinto dei Consiglieri e non nei casi di rinnovazione totale in seguito a scioglimento del Consiglio. C. S. 23 Sett. 1873, *M.* 1874, p. 180.

3248 — Fino a tanto che un Consiglio com. uscito da elezioni generali non sia stato sciolto per l'annullamento delle operazioni elettorali, i suoi atti amministrativi devono ritenersi validi. C. S. 20 Febb. 1878, *M.* 1878, p. 103.

3249 — Gli atti compiuti dal Consiglio com. rinnovato mediante elezioni generali, sono pienamente legittimi, ancorchè dopo quelle elezioni siano annullate. C. S. 30 Agosto 1879, *M.* 1879, p. 309.

3250 — **Mutamento rappresentanza** — Circ. Min. Int. 4 Marzo 1877 contenente istruzioni pel mutamento delle rappresentanze municipali in base all'art. 202 della legge com. M. 1877, p. 82.

3251 — Circ. Min. Int. 16 Dic. 1882 sul mutamento delle rappresentanze com. in seguito al censimento del 1881. *M.* 1883, p. 5.

3252 — Circ. Min. Int. 26 Febb. 1883 sul modo di giustificare che l'aumento della popolazione si è mantenuto costante agli effetti del mutamento delle rappresentanze com. *M.* 1883, p. 67.

3253 — I Comuni, nei quali al momento della promulgazione della nuova legge com. 20 Marzo 1865, fu constatato un aumento di popolazione, non hanno diritto all'aumento corrispettivo di rappresentanza, finchè il numero della popolazione così accresciuto non sia rimasto fermo per il periodo di tempo prefinito dagli art. 189 della legge com. del 1859, e 202 di quella del 20 Marzo 1865. C. S. 29 Luglio 1865, *M.* 1865, p. 270.

3254 — Perchè un Comune possa essere ammesso ad aumentare la propria rappresentanza a tenore degli art. 11 e 202 della legge com., è necessario che ne sia fatta regolare domanda dal Consiglio comunale. C. S. e Nota Min. Int. 5 Giugno 1869, M. 1870, p. 14.

3255 — Il sistema delle elezioni generali previo lo scioglimento del Consiglio, è necessario quando la rappresentanza è mutata pel numero minore degli abitanti, avuto riguardo al diritto elettorale acquistato con un censo minore a norma dell'art. 17 della legge. C. S. 18 Febb. 1871, *M.* 1871, p.86.

3256 — Quando un Comune in seguito ad aumento della popolazione, debba aumentare anche la propria rappresentanza, questo cambiamento non può aver luogo che mediante l'elezione di tutti i Consiglieri spettanti al Comune. C. S. e Nota Min. Int. 5 Giugno 1869, *M.* 1870, p. 14.

3257 — *Contro* — Dovendosi cambiare la rappresentanza per aumento della popolazione, il sistema delle elezioni parziali si è sempre riscontrato conforme alla legge. C. S. 18 Febb. 1871, *M.* 1871, p. 86.

3258 — Gli aumenti e le diminuzioni di popolazione invocati per ottenere il mutamento delle rappresentanze, debbono risultare dal censimento ufficiale, escluso qualsiasi altro mezzo di prova; però il mantenimento della popolazione per un quinquennio può comprovarsi mediante i registri sul movimento della popolazione ordinati ai Comuni dall'art. 1 della legge 20 Giugno 1871, ed in mancanza di questi registri è anche ammessa la presunzione che la popolazione desunta dal censimento ufficiale siasi conservata pel quinquennio successivo, quando non emergono prove in contrario. C. S. 30 Giugno 1873, *M.* 1873, p. 214.

3259 — Le prescrizioni dell'art. 202 della legge com. riguardano i cambiamenti di rap-

presentanza dei Comuni e delle Provincie, e non riflettono il primo stabilimento della rappresentanza stessa che deve essere fatta giusta il censimento in vigore. C. S. 31 Ott. e 19 Dic. 1873, *M.* 1874, p. 77.

3260 — Non è imposto dalla legge com. di procedere alle elezioni generali, e si può procedere alle elezioni complementarie, quando l'aumento della popolazione dia luogo all'aumento della rappresentanza com. a termini degli art. 11 e 202, senzachè avvenga cambiamento nel censo prescritto dall'art. 17 della legge com. C. S. 30 Marzo 1883, *M.* 1883, p. 132.

3261 — Alle elezioni complementari si può procedere di preferenza con una votazione unica e complessiva, tanto per surrogare i Consiglieri scaduti, quanto per nominare i Consiglieri aumentati di numero, assegnandosi l'anzianità per le scadenze annuali in ragione dei voti ottenuti. Id. id.

3262 — **Rinnovazione del quinto — Surrogazione — Durata in carica** — Sciolto un Consiglio comunale e procedutosi poscia nel mese di Settembre alla elezione generale dei Consiglieri, non si deve più in quell'anno procedere alla rinnovazione del quinto dei Consiglieri stessi, essendo scorso il mese di Luglio termine fissato dalla legge com. per la rinnovazione del quinto succitato. C. S. 31 Maggio 1863, *M.* 1863, p. 221.

3263 — Qualora in seguito ad elezioni generali, il nuovo Consiglio insediatosi provveda all'amministrazione del Comune prima dell'epoca della sessione d'autunno, esso deve nel corso dell'anno rinnovarsi per un quinto come nel caso ordinario, indipendentemente dal tempo in cui entra in funzione. C. S. 21 Gennaio 1868, *M.* 1868, p. 139. — Nota Min. int. 5 Aprile 1871, *M.* 1871, p. 173. — C. S. 6 Marzo 1872, *M.* 1872, p. 171. — C. S. 25 Settembre 1873, *M.* 1874, p. 180.

3264 — Sciolto un Consiglio com. e ricostituito prima della sessione ordinaria di autunno, se fu riunito in via straordinaria e se in tale seduta ha prese tutte le deliberazioni occorrenti, fra le quali la nomina della Giunta, si deve nello stesso anno procedere alla estrazione e rinnovazione del quinto dei Consiglieri. C. S. 3 e 30 Nov. 1877, *M.* 1878, p. 10. — D. R. 18 Maggio 1879, *M.* 1879, p. 211.

3265 — Se il nuovo Consiglio com. sorto in seguito ad elezioni generali non ha proceduto nella prima sua adunanza straordinaria nella quale fu insediato, anteriore alla sessione di autunno, che alla nomina della Giunta municipale, e non ha preso altre deliberazioni sino alla detta sessione, non si può dire che per tale fatto abbia il Consiglio compiuto il primo suo anno, e che perciò debbasi procedere pel detto anno alla estrazione del quinto dei Consiglieri. C. S. 28 Gennaio 1880, *M.* 1880, p. 101.

3266 — Nel caso in cui nella estrazione del quinto dei Consiglieri comunali da rinnovarsi siasi sorteggiato un numero maggiore del necessario, si ha per nulla l'estrazione eccedente il numero legale, ma rimane legale l'operazione per il rimanente. Nota Min. Int. 10 Sett. 1868, *M.* 1869, p. 31. — C. S. 27 Gennaio 1869, *M.* 1869, p. 189.

3267 — Ove dopo ricostituito il Consiglio com. siasi trasandata l'estrazione e rinnovazione del quinto nei casi in cui è necessario, devesi nell'anno seguente procedere contemporaneamente alla rinnovazione di due quinti, la cui durata in uffizio sarà regolata sul maggiore o minor numero dei voti ottenuti dagli eletti. Nota Min. Int. 5 Aprile 1871, *M.* 1871, p. 173.

3268 — Non vi ha forma che sia sostanziale da osservarsi per determinare quali sieno i Consiglieri da surrogarsi, nella annuale rinnovazione di parte del Cons. com. C. S. 9 Maggio 1871, *M.* 1871, p. 251.

3269 — Se dopo l'annuale estrazione a sorte del quinto dei Consiglieri, ma prima delle elezioni si avverano vacanze di posti di Consiglieri provenienti dalle elezioni generali, queste vacanze s'imputano nel quinto e si ha per conseguenza come non avvenuto il sorteggio degli ultimi estratti. Nota Min. Int. 30 Giugno 1871, *M.* 1871, p. 281. — C. S. 6 Novembre 1880, *M.* 1881, p. 261.

3270 — Se dopo l'annuale estrazione a sorte del quinto dei Consiglieri ma prima dell' elezioni si avverano vacanze di posti di Consiglieri provenienti dalle elezioni parziali, per non alterare l'ordine di anzianità e di rinnovazione dei membri del Consiglio, bisogna surrogarli a parte, oltre dell'ordinario rinnovamento del quinto, chiamando a coprire quei posti i candidati che riportarono nelle elezioni minor numero di voti. Nota Min. Int. 30 Giugno 1871, *M.* 1871, p. 281.

3271 — Quando si tratta di surrogare Consiglieri cessanti per anzianità in rinnovazione del quinto del Consiglio e Consiglieri cessanti per dimissione o morte, debbono prendere il luogo dei primi gli eletti che ottennero più voti, ed il luogo dei secondi coloro che ne ottennero meno, essendo giusto che la durata in ufficio per l'intero quinquennio spetti a chi conseguì il numero maggiore di voti. C. S. 18 Agosto 1871, *M.* 1871, p. 377.

3272 — Nella estrazione a sorte del quinto dei Consiglieri comunali la legge non prescrive punto che sia velata l'urna, e la estrazione sia commessa a persone estranee al Consiglio com. quindi esso è libero di accettare o no le proposte che si facessero da alcuni Consiglieri per stabilire siffatte cautele, senza che il rifiuto opposto dal Consi

glio possa mai infirmare la validità della seguita estrazione, a meno che si provi che il difetto di tali cautele ha dato luogo a qualche artifizio di estrazioni premeditate. C. S. 23 Luglio 1872, *M.* 1872, p. 286.

3273 — La distruzione delle schede ordinata dal Consiglio malgrado la opposizione dei dissidenti, trattandosi di estrazioni a sorte, non è un argomento di nullità, giacchè non corre analogia tra le operazioni elettorali e la estrazione a sorte del quinto dei Consiglieri; nè a questa estrazione è applicabile sotto pena di nullità l'art. 66 della legge com. Id. id.

3274 — Secondo il disposto dell'art. 203 della legge com. l'estrazione a sorte per l'annuale rinnovazione dei Consiglieri com. deve limitarsi al quinto, tenuto conto di coloro i quali per qualsiasi ragione abbiano cessato di appartenere al Consiglio. C. S. 12 Maggio 1876, *M.* 1876, p. 181.

3275 — Se per trascuratezza o per altra causa vennero omesse le operazioni fatte obbligatorie dalla legge entro i termini designati, come l'estrazione del quinto dei Consiglieri da rinnovarsi, e la convocazione dei Comizi, non ne segue che sia impedito di compierle per quell'anno, ma anzi si deve dall'autorità competente provocarne l'esecuzione, e nei modi straordinari indicati dalla legge. C. S. 3 e 30 Novembre 1877, *M.* 1878, p. 10.

3276 — L'estrazione a sorte del quinto dei Consiglieri da surrogarsi è fra quelle operazioni che i Consigli com. debbono eseguire nella sessione di primavera; quindi deve revocarsi il D. Prefettizio che avesse annullato la deliberazione comunale relativa, pel motivo che tale operazione non era inscritta nell'ordine del giorno. C. S. 30 Luglio 1879, *M.* 1879, p. 284.

3277 — L'art. 206 della legge com. non può applicarsi al caso delle surrogazioni dei Consiglieri, pel quale provvede invece l'art. 100 del regol. com. C. S. 5 Dic. 1879, *M.* 1880, p. 38,

3278 — Perciò ove le surrogazioni eccedano il quinto dei Consiglieri da rinnovarsi devono fra i consiglieri eletti contemporaneamente surrogarsi quelli che ottennero il minor numero di voti e non quello maggiore. Id. id.

3279 — I Consiglieri estratti per l'annuale rinnovazione del quinto rimangono in ufficio fino all'istallazione dei loro successori, ed il Consiglio com. continua nella pienezza delle sue attribuzioni, senza che alla validità delle deliberazioni faccia ostacolo la circostanza che nello stesso anno il Consiglio com. abbia dovuto procedere alla estrazione di due quinti dei Consiglieri. C. S. 17 Dic. 1879, *M.* 1880, p. 58.

3280 — La surrogazione straordinaria di cui è parola nell'art. 204 della legge com. è un rimedio eccezionale, il quale va adoperato solo per impedire che il Consiglio com. venga esposto a non poter funzionare regolarmente per mancanza di numero legale. C. S. 24 Marzo 1880, *M.* 1880, p. 165.

3281 — Quindi se dopo le elezioni generali fattesi in un Comune si è aspettato sino all'epoca delle elezioni annuali per surrogare i posti vacanti per rinuncia od altra causa senza ricorrere alla surrogazione straordinaria, non si viola così la legge. Id. id.

3282 — In questo caso i posti vacanti si computano nel quinto che dovrebbe estrarsi a sorte, ed ove essi eccedano il quinto stesso si procede egualmente alla surrogazione di tutti i Consiglieri mancanti, salvo che quelli i quali hanno ottenuto maggiori voti rimangono in ufficio per 5 anni, mentre gli altri eccedenti il quinto sono soggetti alle successive estrazioni a sorte. Id. id.

3283 — La legge non ha dato alcun diritto ai membri della Giunta di rimanere in carica fino alla fine dell'anno o fino alla resa del conto, nè i medesimi possono venire esentati dal sorteggio per la rinnovazione del quinto dei Consiglieri com. C. S. 23 Febbraio 1864, *M.* 1864, p. 126.

3284 — L'estrazione a sorte del quinto dei Consiglieri com. soggetto a rinnovazione deve farsi in massa sopra tutti i Consiglieri, e non può adottarsi un trattamento diverso pei Consiglieri assegnati alle Frazioni. C. S. (Sezioni run.) 31 Ott. 1868, *M.* 1869, p. 164.

3285 — Se il Sindaco non è stato compreso nell'estrazione a sorte, e siano state fatte le elezioni in base a tale irregolare estrazione, le elezioni sono viziate di nullità e si debbono annullare insieme con la irregolare deliberazione di estrazione. C. S. 24 Settembre 1869, *M.* 1869, p. 326,

3286 — L'art. 240 della legge com. non è applicabile alle elezioni generali di un solo Comune, ma soltanto a quelle avvenute in tutto lo Stato, per l'applicazione della detta legge. C. S. (Sez. riun.) 31 Ott. 1868, *M.* 1869, p. 164. — C. S. 24 Sett. 1869, *M.* 1869, p. 326. C. S. 14 Luglio 1880, *M.* 1880, p. 237.

3287 — Lo stesso deve dirsi circa all'art. 244 del R. D. 2 Dic. 1866 relativo alla pubblicazione nel Veneto della legge com. C. S. 14 Luglio 1880, *M.* 1880, p. 237.

3288 — Quindi il Sindaco deve essere compreso nella estrazione del quinto dei Consiglieri da rinnovarsi annualmente. Id. id.

3289 — Quando non sia ancora avvenuta la pubblicazione dei nuovi eletti a norma dell'art. 74 della legge com. dal quale è assegnato alla Giunta il termine di 3 giorni, non può essere impugnata la deliberazione presa nell'intervallo dal Consiglio in seduta

straordinaria senza l'intervento dei nuovi eletti. C. S. 11 Giugno 1880, *M.* 1880, p. p. 264.

3290 — La disposizione dell'art. 209 della legge comunale per la quale i Consiglieri entrano in carica nel primo giorno della sessione ordinaria che ha luogo dopo l'elezione, è assoluta, e non ammette distinzione tra gli eletti per la ordinaria scadenza dei Consiglieri, e quelli che surrogano semplicemente funzionari anzi tempo scaduti. C. S. 21 Settembre 1866, *M.* 1866, p. 356 — C. S. 18 Dicembre 1874, *M.* 1875, p. 20.

3291 — Non è necessaria una formale declaratoria di decadenza pei Consiglieri che cessano regolarmente dall'ufficio dopo compiuto il quinquennio; giacchè essendo essi nominati a tempo, s'intendono *ipso iure* decaduti dalla carica all'istallazione dei loro successori. Min. Int. 7 Aprile 1873, *M.* 1873, p. 187.

3292 — Il ritardo a procedere alla nomina dei Consiglieri com. chiamati a surrogare quelli già scaduti, non distrugge la decorrenza della nomina dal giorno in cui doveva aver luogo la loro elezione, e il tempo trascorso per la protratta elezione si deve computare nei cinque anni durante i quali gli eletti devono rimanere in funzione. C. S. 12 Nov. 1872, *M.* 1872, p. 375.

3293 — Ai Consiglieri com. è applicabile l'art. 205 della legge com. C. S. 24 Mar. 1874, *M.* 1874, p. 162.

3294 — Per i Consiglieri com. l'applicazione dell'art. 205 della legge com. è subordinata alla disposizione dell'art. 209 il quale prescrive che i nuovi Consiglieri entrano in carica e si hanno per istallati *ipso iure* d'ufficio fino dal primo giorno della sessione ordinaria che ha luogo dopo l'elezione, in forza della loro proclamazione per parte dell'ufficio elettorale. Min. Int. 31 Marzo 1875, *M.* 1875, p. 138.

3295 — L'anzianità dura quanto dura l'ufficio, e se l'ufficio si protrae oltre il periodo normale per effetto dell'art. 205, continua e si protrae tal quale, e cioè col diritto dell'anzianità, il quale non è un ufficio, e non dipende da nomina od elezione, ma è una prerogativa inerente all'ufficio pel solo fatto della precedenza sui colleghi, in ragione di tempo, di voti, o di età. Id. id.

3296 — Sebbene sia contestata la validità della elezione di un Consigliere com., esso è in diritto di esercitarne l'ufficio pel solo fatto della sua proclamazione e relativa notifica fatta dalla Giunta municipale, finchè dall'autorità competente siasi statuito sui reclami contro la elezione, e la decisione sia legalmente notificata. C. S. 30 Dic. 1862, *M.* 1863, p. 369. — C. S. 3 Genn. 1863, *M.* 1863, p. 138.

3297 — Il ricorso che si produce contro il decreto di annullamento delle elezioni, può ben impedire che intanto si proceda a nuove elezioni, ma non può avere per effetto che gli eletti nelle elezioni dichiarate nulle entrino in ufficio. C. S. 8 Marzo 1867, *M.* 1867, p. 202.

3298 — Se le elezioni amministrative avvenute in un Comune sono annullate dal Cons. com. i nuovi eletti non possono essere installati in ufficio, fino a che tale provvedimento non sia annullato. C. S. 27 Maggio 1874, *M.* 1874, p. 216.

3299 — Rimangono quindi in uffizio i Consiglieri scaduti sino a che la Dep. prov. non abbia pronunciato sull'appello introdotto contro la deliberazione consigliare, ed in questo frattempo prendono legittimamente parte alle deliberazioni com. in luogo dei nuovi eletti. Id. id.

3300 — All'aprirsi della sessione ordinaria di autunno entrano in ufficio i Consiglieri com. nuovi eletti, ed hanno diritto di intervenire alle adunanze. C. S. 24 Febbraio 1875, *M.* 1875, p. 106.

3301 — All'esercizio di questo diritto non può fare ostacolo la contestazione delle elezioni. Id. id.

3302 — I Consiglieri scaduti di ufficio, sebbene sieno annullate le elezioni del quinto non possono più essere chiamati ad intervenire alle adunanze del Cons. com. Id. id.

3303 — Sono quindi nulle le deliberazioni prese dal Cons. com. nella tornata di autunno coll'intervento dei Consiglieri scaduti. Id. id.

3304 — Se le elezioni ordinarie sono state annullate e non per anco rinnovate, è legale l'intervento dei Consiglieri scaduti alle deliberazioni del Consiglio com. nella sessione di autunno. C. S. 7 Aprile 1875, *M.* 1875, p. 170.

3305 — Se il Cons. com. in seguito a ricorso, prima della tornata di autunno annulla le elezioni, resta paralizzato lo esercizio dei diritti dei nuovi eletti, finchè non venga definitivamente statuito dalle autorità competenti. C. S. 18 Sett. 1875, *M.* 1875, p. 306.

3306 — Nel frattempo per effetto dell'art. 205 della legge com. i Consiglieri scaduti e non rieletti continuano in ufficio. Id. id.

3307 — Se furono annullate le elezioni in un Comune, e le nuove elezioni ebbero luogo dopo che già era aperta la sessione autunnale del Consiglio com. i nuovi eletti devono immediatamente entrare in uffizio. C. S. 28 Giugno 1876, *M.* 1876, p. 235.

3308 — L'art. 205 della legge com. si riferisce al caso ordinario e normale di elezioni seguite nel tempo dalla legge prescritto, anzichè a quello in cui, per intervenuto annullamento, le elezioni debbono essere per necessità differite, nel qual caso i Consi-

glieri eletti devono ritenersi come entrati in uffizio fino dal giorno in cui vi sarebbero entrati, ove fossero stati eletti nel tempo stabilito dalla legge. C. S. 28 Giugno 1876, *M.* 1876, p. 235.

3309 — I Consiglieri com. i quali per sorteggio scadono dal loro ufficio debbono rimanere in carica fino all'insediamento dei nuovi Consiglieri, cioè fino a quando questo possa aver luogo. C. S. 8 Marzo 1867, *M.* 1867, p. 202. — C. S. 23 Gennaio 1878, *M.* 1878, p. 115.

3310 — Quindi dato anche il caso che l'insediamento dei nuovi Consiglieri debba protrarsi per contestazione delle elezioni anche dopo la sessione ordinaria di autunno, i Consiglieri scaduti continuano a rimanere in ufficio, comunque sia compiuto il loro quinquennio, sino a che i loro successori non possano essere insediati. Id. id. Id. id.

3311 — Quando l'annullamento delle elezioni per parte del Consiglio com. avviene anteriormente alla sessione ordinaria, continuano in ufficio i Consiglieri scaduti sino a che sia intervenuto un giudizio definitivo ed inappellabile. C. S. (Sez. riun.) 21 Giugno 1879, *M.* 1879, p. 228.

3312 — Quando invece l'annullamento delle elezioni da parte del Consiglio com. avviene nella tornata di autunno, i nuovi eletti devono cessare dall'intervenire alle adunanze del Consiglio, sino a che provino d'avere interposto appello dalla decisione del Consiglio com. e nel qual caso la interposizione dell'appello può produrre quell'effetto sospensivo che la legge ha sancito a favore degli elettori cancellati dalla lista. Id. id.

3133 — Il D. di annullamento delle operazioni elettorali di un Comune, pronunciato dal Consiglio com. o dalla Dep. sospende ogni effetto delle avvenute elezioni, finchè non sia contraddetto e revocato dalla giurisdizione superiore, o non siansi compiute altre elezioni. C. S. 5 Maggio 1880, *M.* 1880, p. 187.

3314 — Quindi sino a tanto che durano queste condizioni i Consiglieri tuttochè scaduti e non rieletti continuano a far parte del Consiglio com. e le deliberazioni prese dallo stesso Consiglio nel termine legale della sessione sono legittime. Id. id.

3315 — Produce effetto sospensivo il ricorso presentato da un Consigliere com. alla Dep. contro le deliberazioni di un Consiglio che abbia annullata la sua elezione a Consigliere. C. S. 17 Mag. 1882, *M.* 1882, p. 281.

3316 — Quindi se esso è anche rivestito della qualità di Assessore anziano, presiede legittimamente nell'intervallo le adunanze del Consiglio. Id. id.

3317 — Le denunzie contro le decisioni della Dep. sulle elezioni com. non ne sospendono gli effetti, quindi non possono intervenire alle adunanze del Consiglio quei Consiglieri com. dei quali la Dep. abbia annullata l'elezione. C. S. 10 Luglio 1882, *M.* 1882, p. 296.

3318 — Annullata con R. D. la elezione di due Consiglieri com. essi hanno tuttavia il diritto di prendere parte alle delib. del Consiglio fino a che il D. stesso non sia stato legalmente comunicato al Municipio; nè ha alcun valore la notificazione fatta fare giudiziaramente del D. agli interessati, da chi abusivamente aveva avuta in precedenza dalla Prefettura copia del D. medesimo. C. S. 16 Marzo 1883, *M.* 1883, p. 244.

3319 — Non ha effetto sospensivo il ricorso in Cassazione contro una sentenza della Corte di Appello che pronunzia la decadenza di un Consigliere com. C. S. 4 Agosto 1883, *M.* 1883, p. 295.

3320 — Qualora il ricorso in Cassazione fosse accolto, il Consigliere decaduto sarebbe rientegrato nella sua carica, e rimarrebbe priva di efficacia la nomina del nuovo Consigliere che fosse stato eletto in sua vece. Id. id.

**CONSIGLIO DEI MINISTRI.** — 3321 — R. D. 28 Marzo 1867 che determina le attribuzioni del Consiglio dei Ministri, e del Presidente del medesimo. *M.* 1867, p. 119.

3322 — R. D. 25 Agosto 1876 che stabilisce gli affari che devono essere sottoposti al Consiglio dei Ministri, e le attribuzioni del Presidente di detto Consiglio. *M.* 1876, p. 289.

**CONSIGLIO DI PREFETTURA** — 3323 — Le attribuzioni del Consiglio di Prefettura circa l'annullamento delle deliberazioni dei Consigli comunali sono puramente consultive, ed in caso di disparere fra il Prefetto e la maggioranza del Consiglio spetta al primo il decidere secondo il suo convincimento. C. S. 18 Luglio 1861, *M.* 1862, p. 153.

3324 — Le decisioni degli antichi Consigli di Prefettura essendo d'indole loro esecutive possono, dopo la pubblicazione del cod. proc. eseguirsi senza la presentazione della copia in forma esecutiva. Cass. Napoli 22 Aprile 1876, *M.* 1876, p. 239.

**CONSIGLIO PROV.** — 3325 — Non si riscontra nella legge com. alcuna differenza per la durata e rinnovazione dei Consigli com. e dei Consigli prov. tenendosi conto del termine corrispondente all'anno del rispettivo esercizio. C. S. 30 Marzo 1872, *M.* 1872, p. 197.

3326 — Se un Consiglio prov. in seguito a scioglimento fu ricostituito nel mese di Luglio ed ha proceduto in sessione straord. alla elezione della sua presidenza, alla nomina della Deputazione, e agli altri affari di amministrazione, deve nell' anno stesso andare soggetto alla estrazione e rinnovazione del 5° dei Consiglieri, e deve pure per

l'anno medesimo rinnovare la metà della Dep. prov. C. S. 30 Marzo 1872, *M.* 1872, p. 197.

3327 — Quando sia stata ommessa in quella sessione straord. l'estrazione del 5° dei Consiglieri, questa deve farsi alla prima sessione ordinaria, e allora si devono estrarre due quinti, uno pel 1° anno, l'altro pel 2° da da rinnovarsi nelle prime elezioni. Id. id.

3328 — A impedire la rinnovazione pel 1° anno della metà della Dep. prov. non si può invocare per analogia l'art. 48 del regolamento comunale, poichè esso è contrario alla legge e non deve osservarsi. Id. id.

**CONSIGLIO SANITARIO** — 3329 — Gli obblighi dei Vice-conservatori e Commissari del vaccino nella loro qualità di segretari dei Consigli sanitari, sono la preparazione dei lavori affidati ai Consigli sanitari dal Presidente o Vicepresidente dei medesimi a norma degli art. 39 e 44 del Regolamento 8 giugno 1865 n. 2322, e la compilazione del processo verbale delle adunanze. Circ. Min. Int. 20 Sett. 1865, *M.* 1865, p. 318.

3330 — Quando sia sciolto il Consiglio prov. non può il Prefetto scegliere due elettori a membri del Consiglio prov. sanitario, essendochè in tal caso non impedendo la mancanza di due membri le sue funzioni al Consiglio sanitario, il partito da prendersi è quello di attendere la ricostituzione del Consiglio prov. che deve nominarli. C. S. 12 Marzo 1867, *M.* 1867, p. 185.

**CONSIGLIO SCOLASTICO** — 3331 — R. Decreto 1° Settembre 1865 n. 2471 con cui è approvato il regolamento organico pei Consigli provinciali scolastici. *M.* 1865, p. 291.

3332 — Debbono essere Segretari dei Consigli prov. scolastici gli impiegati delle Prefetture. Circ. Min. Int. 12 Dicembre 1867, *M.* 1868, p. 37.

3333 — Circ. Min. Int. 16 Settembre 1882 sulla dipendenza esclusiva dal Ministero dell'Interno degli impiegati di Prefettura che prestano servizio come Segretari dei Consigli prov. scol. *M.* 1882, p. 309.

3334 — Il Consigliere delegato in caso di assenza del Prefetto o di vacanza del posto, ha nei diversi rami del servizio le attribuzioni e le prerogative proprie del Prefetto, ed a lui spetta in conseguenza di presiedere il Consiglio scolastico. Note Min. Istruzione pubb. 6 Luglio 1872, Min. Int. 24 Febbraio 1874, *M.* 1874, p. 71.

3335 — I membri della Giunta municipale che presero parte alla deliberazione con cui fu riferita l'accusa alla potestà scolastica contro un maestro elementare, possono anche intervenire alle sedute relative del Cons. prov. scol. di cui fossero membri. Nota Min. Ist. pubb. 23 Gennaio 1873, *M.* 1873, p. 104.

3336 — Le vigenti disposizioni sull'istruzione pubblica non fissano per le deliberazioni del Consiglio scolastico, termini il cui spirare porti seco decadenza della facoltà di revocare un suo precedente decreto riconosciuto ingiusto ed illegale, col quale avesse approvato senza sentire l'interessato nelle sue difese, e senza prendere informazioni sulle imputazioni fattegli, il licenziamento di un maestro elementare deliberato dal Consiglio. com. C. S. 9 Dic. 1876, *M.* 1877, p. 197.

**CONSIGLIO DI STATO** — 3337 — Legge sul Consiglio di Stato 20 Marzo 1865 all. D. *M.* 1865, p. 161.

3338 — Regolamento 5 Giugno 1865 n. 2323 per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato. *M.* 1816, p. 133.

3339 — R. D. 21 Luglio 1872 n. 945 che modifica l'art. 8 del Regol. 5 Giugno 1865 sul Consiglio di Stato. *M.* 1872, p. 257.

3340 — R. D. 6 Gennaio 1876 n. 2950 che stabilisce il numero, i gradi, gli stipendi del personale di Segreteria del Consiglio di Stato, e fissa le condizioni d'ammissione. *M.* 1876, p. 49.

3341 — R. D. 11 Dic. 1879 concernente il riparto degli affari fra le Sezioni del Consiglio di Stato, e le funzioni di Economo presso il medesimo. *M.* 1880, p. 33.

3342 — Il Consiglio di Stato è competente a dare il suo avviso ogni qual volta ne sia richiesto, anche fuori dei casi di ricorso contro provvedimenti illegittimi. C. S. 18 Agosto 1881, *M.* 1882, p. 13.

**CONSORZI IDRAULICI ED IRRIGUI** — 3343 — Legge 29 Maggio 1873 n. 1387 sui Consorzi d'irrigazione. *M.* 1873, p. 177.

3344 — Il Ministero dietro rappresentanza delle parti interessate o delle autorità locali, ed anche di sua iniziativa, può introdurre nei regolamenti dei Consorzi di concessionari d'acque demaniali quelle modificazioni che credesse utili. C. S. 13 Marzo 1862, *M.* 1862, p. 239.

3345 — Nel convocare gl'interessati, le presidenze dei Consorzi possono per massima stabilire che coloro che vogliono farsi rappresentare da un procuratore, lo muniscano di un regolare mandato legalizzato nelle firme da un notaio, o dalla rispettiva pretura: nè contro simile clausola vi ha luogo a ricorso. Nota Min. Int. 21 Marzo 1867, *M.* 1867, p. 240.

3346 — Quando lo Stato è chiamato a concorrere alle spese di opere pubbliche nell'interesse generale, ha diritto di essere rappresentato da un delegato speciale nelle assemblee generali, nei consigli delegati e nei consigli di amministrazione, indipendentemente dalla rappresentanza che l'amministrazione demaniale può avere nel Consorzio, come qualunque altro proprietario, quando lo Stato vi partecipi anche quale proprietario soggetto a danno. Circ. Min. Lavori pubblici 12 Sett. 1868, *M.* 1868, p. 310.

3347 — Pei bilanci basta la deliberazione dell'assemblea degli interessati e del Consiglio dei Delegati, col visto del Prefetto ogni qualvolta le spese sieno sostenute esclusivamente dalla società. Nota Min. LL. PP. 28 Apr. 1871, *M.* 1871, p. 240.

3348 — Occorre l'approvazione del Prefetto o della Deput. prov. o di tutti e due assieme quando alle spese contribuiscono lo Stato o la Prov. od ambedue le Amministrazioni. Id. id.

3349 — Pei conti consuntivi occorre sempre l'approvazione del Consiglio di Prefettura, salvo il ricorso alla Corte dei Conti, e salvo l'adempimento di tutte quelle formalità che fossero prescritte nei rispettivi statuti consorziali. Id. id.

3350 — Laddove dai vigenti statuti dei Consorzi sia ammessa in massima la facoltà nei membri dei Consigli di amministrazione di farsi sostituire, non vi è ragione di contrastarne l'esercizio finchè durano gli statuti medesimi. Dec. Min. LL. PP. 27 Giugno 1871, *M.* 1871, p. 313.

3351 — Gli art. 657, 658, e 659 del cod. civ. provvedono tanto ai Consorzi d'irrigazione dipendenti da derivazioni attuali, quanto a quelli che possono istituirsi mercè derivazioni nuove. C. S. (Sez. riun.) 28 Marzo 1871, *M.* 1872, p. 12.

3352 — Gli art. 128 e 129 della legge sui LL. PP. non sono applicabili ai Consorzi d'irrigazione. Id. id.

3353 — L'autorità giudiziaria è competente non solo a decidere sui danni, ma ad interdire l'esecuzione del permesso dato dal Prefetto ad un Consorzio idraulico di variare la luce delle sue chiaviche nel solo interesse di quello, se vi sono terzi che si oppongono a tale lavoro. Cass. Torino 15 Dic. 1871, *M.* 1872, p. 203.

3354 — Il disposto dell'art. 119 della legge sui LL. PP. per cui l'esazione delle quote di contributo nei Consorzi obbligatori si fa colle forme e coi privilegi dell'imposta fondiaria, è tuttora efficace non ostante che il cod. civ. nella enumerazione dei privilegi sopra gl'immobili non faccia espressa menzione dei crediti per dette quote di contributo. Cass. Torino 8 Giugno 1872, *M.* 1872, p. 347.

3355 — Gli Esattori com. sono tenuti a riscuotere anche le tasse o sovraimposte dei Consorzi di acque della Provincia, e con la regola del non riscosso per riscosso. C. S, 20 Apr. 1873, *M.* 1873, p. 317.

3356 — Gli Esattori di Consorzi idraulici o di altri Enti contemplati nell'art. 58 della legge 20 Aprile 1871 sono nel diritto di valersi degli Esattori com. per gli atti esecutivi sui beni situati nel territorio di questi ultimi. C. S. 15 Apr. 1874, *M.* 1874, p. 166. — 11 Marzo 1874, *M.* 1874, p.174.

3357 — Non si può ammettere la domanda di un Consorzio d'irrigazione per la sua erezione in corpo morale, poichè tali Consorzi rappresentando un'aggregazione d' interessi privati non riuniscono quei caratteri di pubblica utilità che pure sarebbero indispensabili all'uopo; e d'altronde essendo dal cod. civ. devoluta ai tribunali l'approvazione dei regol. o statuti di questi Consorzi, le decisioni loro potrebbero contraddire a quelle dell'autorità amministrativa. C. S. 13 Marzo 1872, *M.* 1873, p. 107.

3358 — L'uso, la distribuzione delle acque pubbliche, e più ancora delle consorziali, essendo essenzialmente legato alle consuetudini agrarie, agli antichi patti contrattuali con cui si costituiscono i Consorzi degli utenti, le leggi e gli usi anteriori al Regno d'Italia che tuttora governano tale materia, devono considerarsi sempre in vigore, in quanto non siano stati espressamente abrogati. C. S. 24 Ottobre 1873, *M.* 1874, p. 174.

3359 — Non è contraria allo Statuto la disposizione di un regol. consorziale con cui si stabilisce una multa da pronunziarsi dall'Università di un corso d'acque contro i coutenti, nei casi determinati dal regol. medesimo. Id. id.

3360 — L'esercizio per parte della Università della facoltà di pronunciare queste multe, non costituendo una giurisdizione propriamente detta, non viola il principio statutario che nessuno può essere distolto dai suoi giudici naturali. Id. id.

3361 — Le disposizioni degli art. 657 e 659 del cod. civ. sulla formazione dei Consorzi per le acque, e quelle della legge 29 Maggio 1873, riguardano quei Consorzi idraulici che vengono a formarsi sotto il regime della presente legislazione; ma non possono essere applicate in modo da togliere efficacia agli atti costitutivi perfezionati sotto le precedenti legislazioni, nè alterare i diritti già acquistati da Corpi, Comuni, o Università idrauliche, che in forza delle leggi precedenti, avevano già la loro giuridica personalità, e la loro propria costituzione. C. S. 11 Marzo 1874, *M.* 1874, p. 174.

3362 — Possono però i Consorzi già esistenti pur conservando i loro statuti ed usi, valersi di tutte le disposizioni delle nuove leggi che siano loro favorevoli. Id. id.

3363 — Anche i Consorzi già esistenti possono valersi dei privilegi accordati dalla legge del 1873 a tutti i Consorzi che si costituiscono dopo che la legge stessa è in vigore per la riscossione delle quote, e delle multe. Id. id.

3364 — E' di competenza dell' autorità giudiziaria, il conoscere se l'obbligo di mantenere e riparare la riva di un corso d'acqua costituita da una strada comunale, spetti al

Comune o al Consorzio degli utenti di quell'acqua. App. Brescia 30 Aprile 1874, *M.* 1874, p. 247.

3365 — E' pure di competenza della stessa autorità il vedere se il Consorzio sia tenuto a rifondere le spese fatte in via d'urgenza dal Comune, e a fare tutte quelle ulteriori opere che siano reputate necessarie. Id. id.

3366 — Le leggi e le norme generali che reggevano i Consorzi esistenti prima della pubblicazione della legge sui LL. PP. del 1865, hanno cessato di avere vigore dopo di essa, le cui prescrizioni devono essere osservate in quanto non sieno contrarie agli statuti e reg. speciali dei singoli Consorzi. C. S. 18 Dic. 1874, *M.* 1875, p. 29.

3367 — Onde consegue che le adunanze dei Consorzi in prima convocazione, senza la metà dei componenti il Consorzio sono nulle. Id. id.

3368 — Le disposizioni degli art. 107 e 108 della legge ordinativa dei Consorzi idraulici, se non pongono in balia dei Comuni di farne parte o no, ed attribuiscono al Consiglio prov. di stabilire sulle relative istanze, non costringono in modo indistinto ed assoluto i Comuni chiamati in Consorzio a prestare il loro consenso. C. S. 7 Luglio 1875, *M.* 1676, p. 43.

3369 — La massima di preferire i Consorzi estesi a quelli frazionati pel riordinamento e manutenzione delle arginature di corsi d'acqua, in ispecie se scorrenti in pianura, è subordinata alla esistenza d'una diretta connessione fra le difese e la relazione dei vari tronchi. Id. id.

3370 — Questa connessione si verifica soltanto allorchè per le mancate difese superiori viene danneggiato il tronco inferiore, o quando per difetto di regolazione o manutenzione di questo, si turba il buon regime delle acque nel tratto superiore. Id. id.

3371 — I delegati dei Consorzi d'acque non possono sostenere una lite senza esservi autorizzati dal Consorzio medesimo. Cass. Firenze 27 Luglio 1876, *M.* 1876, p. 383.

3372 — Però dal difetto di tale autorizzazione non deriva già l'eccezione di nullità a favore dell'altra parte, ma il diritto a chiedere l'intervento dell'autorizzazione. Id. id.

3373 — Tutte le deliberazioni delle Assemblee generali, dei Consorzi idraulici, e della loro rappresentanza speciale, anche quando non facciano parte di essi lo Stato e la Provincia, devono essere sottoposte all'esame ed al visto dell'autorità amministrativa, in quanto cioè che si riferisce alla legalità delle adunanze, ed alla forma delle deliberazioni, i Consorzi sono regolati dalla legge comunale. Min. Int. 12 Febb. 1877, *M.* 1877, p. 89.

3374 — Quindi anche le deliberazioni relative ai bilanci debbono essere sottoposte all'esame dell'autorità amministrativa per verificare la legalità dell'adunanza, se tutte le formalità sieno state eseguite, e per riconoscere se le spese deliberate abbiano per oggetto servizi ed uffici di pubblica utilità. Id. id.

3375 — Altrimenti diventerebbe inutile la disposizione dell'art. 2 della legge 14 Giugno 1874. Id. id.

3376 — I terreni sottoposti alle inondazioni di più corsi d'acqua, ove non sieno agglomerati in un solo Consorzio, possono e devono essere sottoposti alla tassa dai diversi Consorzi istituiti e da istituirsi per la difesa contro le acque medesime. C. S. 16 Giugno 1876, *M.* 1877, p. 190.

3377 — Un Consorzio non può avere alcuna missione di rappresentare gl'interessi individuali dei suoi componenti, salvo per quanto riflette gli interessi ed il servizio del Consorzio stesso. Id. id.

3378 — Quando le Rappresentanze dei Consorzi idraulici di scolo nei loro regol. dispongono sulle contravvenzioni e sulle penalità diversamente dalla legge eccedono nelle loro competenze, e si arrogano un potere che i Tribunali non possono riconoscere. C. S. 11 Agosto 1876, *M.* 1877, p. 252.

3379 — Il diritto di promuovere l'azione penale essendo dato dalla legge al Prefetto non può essere conferito da un regol. al Presidente del Consorzio. Id. id.

3380 — Se l'art. 118 della legge sulle opere pubbliche può prestarsi ad applicare ai Consorzi le disposizioni della legge com. per tutto quello che riguarda la parte formale delle delib. su cui non è disposto, non potrebbe del pari servire di ragione per estendere ai Consorzi le competenze di alcune autorità municipali, quando la legge stessa dispone altrimenti. Id. id.

3381 — Quindi le contravvenzioni devono desumersi dall'art. 168 della legge sui LL. PP. e l'azione penale deve pronunciarsi ai termini della stessa legge. Id. id.

3382 — Perchè all'aggiudicatario di una Esattoria incomba anche la riscossione delle sovrimposte dirette a favore dei Consorzi speciali che gli pagassero l'aggio stabilito per l'imposta principale, occorre che detta riscossione sia stata enunciata negli avvisi per l'appalto dell'Esattoria medesima. Cass. Roma 18 Luglio 1877, *M.* 1877, p. 253.

3383 — Quando gli speciali statuti o regolamenti dei Consorzi idraulici non provvedano altrimenti, sono applicabili alle deliberazioni dei Consigli e delle Assemblee le prescrizioni della legge com. senza distinguere tra quelle relative alla forma, dalle altre sulla ingerenza governativa. C. S. 8 Genn. 1875, *M.* 1878, p. 15.

3384 — Così, la deliberazione di un Consorzio di contrarre un prestito rimborsabile

in un periodo maggiore di anni 5, è soggetta all'approvazione della Dep. C. S. 8 Genn. 1875, *M.* 1878, p. 15.

3385 — Quando i Consorzi d'acque sia per la loro ampiezza, sia per altre condizioni tocchino all'interesse pubblico, per la bonificazione delle terre a tutela dell'igiene pubbiica, pel corso regolare delle acque, e simili, è di attribuzione piena ed assoluta dell'autorità amministrativa di riconoscere la esistenza del pubblico bisogno, determinare le proprietà che debbano far parte del Consorzio, ed approvare gli statuti meglio rispondenti allo scopo comune. Cass. Roma 11 Febb. 1878, *M.* 1878, p. 202.

3386 — In seguito a ciò i provvedimenti emanati dall'autorità amministrativa hanno valore di decisione definitiva e con effetti perpetui, da non poter essere modificati per mutate condizioni di fatto, senonchè dalla stessa autorità, e con le forme necessarie alla costituzione di un nuovo Consorzio. Id. id.

3387 — Non può quindi per tali materie accordarsi reclamo all'autorità giudiziaria. Id. id.

3388 — I Consorzi idraulici eretti in virtù di antiche leggi o regol. quando non vennero modificati a senso dell'art. 116 della legge sui LL. PP. rimangono tuttora regolati dalle leggi e regol. stessi, salvo per ciò che concerne la competenza dell'autorità tutoria ed altre disposizioni generali d'ordine interno per le quali si deve osservare la detta legge sui LL. PP ; per cui è competente la Deputazione prov. ad approvare i bilanci dei detti Consorzi. C. S. 6 Febb. 1878, *M.* 1878, p. 233.

3389 — Il D. del Prefetto, il quale sostituendosi al Consiglio com. di cui più della metà dei membri sono interessati in un Consorzio d'acque ha ordinato al Comune di far parte del Consorzio stesso, è viziato di nullità. C. S. 29 Marzo 1878, *M.* 1878, p. 234.

3390 — Infatti l'art. 232 della legge com. deve applicarsi ai soli casi in cui trattasi di provvedere ad un servizio pubblico, o dar corso a spese obbligatorie per legge o per impegni presi, e perchè nel caso concreto non fu dimostrata dal Prefetto la necessità di applicare l'art. 107 della legge sui LL. PP. Id. id.

3391 — Dopo l'emanazione della legge 29 Maggio 1873 i Consorzi d'irrigazione facoltativi ed obbligatori, furono interamente sottratti alla tutela dell'autorità amministrativa, e debbono governarsi solo colle disposizioni degli art. 657 al 661 e 698 del cod. civ. C. S. 10 Maggio e 6 Dic. 1878, *M.* 1879, p. 60.

3392 — All'Avvocatura erariale come a qualunque altro Avvocato può essere affidato il patrocinio della causa di un Consorzio, con tanta maggior ragione in quanto che in essa si dibatte un pubblico interesse. Cass. Roma 24 Genn. 1879, *M.* 1879, p. 224.

3393 — Spetta solo all'autorità giudiziaria di conoscere e giudicare di questioni riferentesi a rapporti contrattuali. Id. id.

3394 — L'autorità giudiziaria è competente a conoscere della legalità dell'operato della Dep. che dopo avere disciolto l'Assemblea generale di un Consorzio, ed essersi a questo sostituita, risolve e rescinde un contratto d'appalto per la costruzione d'un ponte. Id. id.

3395 — Quando i Comuni sono chiamati a far parte dei Consorzi di difesa a norma dell'art. 107 della legge sulle opere pubbliche, il loro contributo non può determinarsi che col criterio generale stabilito dall'art. 119 della legge medesima. C. S. 13 Giugno 1878, *M.* 1879, p. 269.

3396 — Secondo il cod. civ. i Consorzi d'acqua sono facoltativi od obbligatori: regola i primi l'art. 657, i secondi l'art. 659 del cod. stesso. Cass. Torino 19 Nov. 1879, *M.* 1880, p. 29.

3397 — Disponendo l'art. 3 della legge 29 Maggio 1873 che l'Amministrazinne del Consorzio ha la capacità giuridica di rappresentare in giudizio il Consorzio col mezzo del suo capo, è a ritenersi avere il Presidente facoltà legittima di rappresentare in giudizio il Consorzio volontariamente formatosi. Id. id.

3398 — Il mandato, di cui l'art. 48 cod. proc. civ. è quello che la parte conferisce al procuratore che la rappresenta in giudizio, ma non quello che un Corpo od un ente morale conferisce al suo capo per muovere o sostenere le azioni giudiziarie avanti ai tribunali. Id. id.

3399 — La legge 20 Aprile 1871 sulla riscossione delle imposte dirette non si può applicare alla esazione delle multe che fossero stabilite negli statuti consorziali d'irrigazione, contro coloro che non hanno eseguita la voltura nel cadastro consorziale. Min. LL. PP. 14 Mag. 1881, *M.* 1881, p. 220.

3400 — Tali Consorzi non hanno neppure la facoltà di stabilire nei loro regol. delle multe, diversamente da quanto la legge dispone: e gli statuti e regol. consorziali, valgono solo in quanto non siano contrari alla legge medesima. Id. id.

3401 — In altri termini, il procedimento a seguirsi dai Consorzi non può essere altro che quello tracciato dall'art. 378 della legge sulle opere pubbliche. Id. id.

3402 — La distinzione introdotta dalla Dep. nello scopo di un Consorzio ritenendolo di duplice natura, di scolo cioè e di irrigazione per sottrarlo alla legge organica sui LL. PP. è sottoporlo invece esclusivamente alla legge 29 Maggio 1873 sui Consorzi di irrigazione è del tutto arbitraria e gratuita,

e non ha fondamento nelle suddette leggi, sebbene lo scopo dell'irrigazione sia prevalente su quella dello scolo. C. S. 21 Maggio 1880, *M.* 1881, p. 303.

3403 — In ogni caso le disposizioni generali della legge speciale del 1873 sui Consorzi di irrigazione non sono applicabili a quelli già stabiliti, e che hanno i loro statuti e regolamenti, essendo questi mantenuti dall'art. 11 della suddetta legge. Id. id.

3404 — Quando si tratti di un debito del Consorzio liquido ed esigibile, la Dep. non può assolutamente rifiutarsi dal procedere allo stanziamento della corrispondente somma nel bilancio. Id. id.

3405 — Giusto l'art. 118 della legge sui LL. PP. le deliberazioni dei Consorzi idraulici, e così anche quelle riferentesi ai bilanci preventivi, sono tutte soggette senza distinzione alla prescrizione della legge com. sulle delib. dei Consigli e delle Giunte, quando non sia altrimenti disposto nei loro statuti e regol. C. S. (Sez. riun.) 4 Giugno 1881, *M.* 1881, p. 375.

3406 — Il Comune ha veste per rappresentare in giudizio una associazione di proprietari, non ancora riuniti in Consorzio regolare, quando si tratta di cosa di pubblico interesse del Comune, e siano intervenute le debite autorizzazioni. Cass. Torino 18 Agosto 1881, *M.* 1882, p. 13.

3407 — La delib. con cui la rappresentanza di un Consorzio, revocando le imputazioni di incapacità prima fatte all'ex Segretario consorziale, gli accorda il pagamento degli stipendi scaduti, e rimette ad arbitri di fissare la misura di una indennità, implica un giudizio intorno alle qualità ed all'opera del medesimo, e deve essere presa a voti segreti a termini dell'art. 212 della legge com. Id. id.

3408 — Sebbene l'interessato abbia già citato in giudizio il Consorzio per la rifusione dei danni derivantegli dal licenziamento dalla carica di Segretario del Consorzio stesso, il Governo, se sia stata violata la legge, è competente ad annullare la delib. con cui il Segretario medesimo sia stato richiamato in servizio. Id. id.

3409 — L'estendere un Consorzio a persone che non vi appartengono, è una di quelle modificazioni essenziali, per le quali l'art. 111 della legge sui LL. PP. esige che si osservino le forme stabilite per la costituzione di un nuovo Consorzio. Cass. Torino 4 Marzo 1882, *M.* 1882, p. 174.

3410 — Quindi il Consorzio è inefficace nei rapporti delle persone nel di cui confronto venne esteso, se p. e. esse non furono convocate a norma dell'art. 108 della legge stessa. Id. id.

3411 — I ruoli dei Consorzi d' irrigazione autorizzati a riscuotere i contributi dei soci coi privilegi fiscali, giusta la legge del 29 Maggio 1873, devono essere resi esecutori dai Prefetti. C. S. 27 Gennaio 1882, *M.* 1882, p. 217.

3412 — L'art. 11 della legge 29 Maggio 1873 sui Consorzi d'irrigazione, riconobbe espressamente la giuridica esistenza dei Consorzi precedentemente costituiti, e la loro continuazione sotto l'osservanza dei loro regol. o statuti. Cass. Torino 6 Maggio 1882, *M.* 1882, p. 268.

3413 — Quando si tratti di un Consorzio idraulico di difesa, le norme per la sua costituzione devono desumersi dalla legge sui LL. PP. ed a termine dell'art. 109 della medesima in caso di ricorso la decisione è di competenza del Min. dei LL. PP. C. S. 12 Maggio 1882, *M.* 1882, p. 269.

3414 — Tanto per le leggi vigenti nelle Provincie Venete prima dell'unificazione legislativa, quanto per le leggi sul contenzioso amministrativo e sui LL. PP. 20 Marzo 1865, è demandato all'autorità amministrativa l'istituire Consorzi coattivi pel riparo degli argini dei fiumi e torrenti, e il determinare le opere di risarcimento con ripartirne le spese fra i consorziati. Cass. Roma 3 Luglio 1882, *M.* 1883, p. 63.

3415 — Laonde sono sottratte alla competenza dell'autorità giudiziaria le questioni per l'esclusione del Consorzio, pel riparto delle spese, e per l'esonero totale o parziale del contributo, spettando all'autorità amministrativa lo stabilire in massima la quota di concorso degli interessati, e determinare in caso di contestazione la somma numericamente dovuta. Id. id.

3416 — Per determinare la competenza è da attenersi più che alla formola delle domande, alla causa petendi, ed alle conseguenze delle domande stesse. Id. id.

**CONSORZIO NAZIONALE** — 3417 — Circ. Min. Int. 29 Marzo 1879 sui debiti dei Corpi morali verso il Consorzio nazionale. *M.* 1879, p. 130.

3418 — Circ. Min. Int. 20 Agosto 1879 sui debiti dei corpi morali verso il Consorzio nazionale, e sui provvedimenti d'ufficio a carico di quelli riluttanti. *M.* 1879, p. 274.

3419 — Il Consorzio Nazionale è un ente legalmente capace di acquistare, di possedere e di stipulare, come qualunque altra persona civile. C. S. 20 Febb. 1878, *M.* 1878, p. 71.

3420 — Perciò le somme per le quali i Comuni deliberarono di concorrere, costituiscono un debito liquido ed esigibile (sino a tanto che non ne sia impugnata la legittimità e non diventi contenzioso) e però una spesa obbligatoria. Id. id.

3421 — I debiti dei Comuni verso il Consorzio Nazionale, sono certi e liquidi, onde i Comuni non potendosi esimere dal pagarli, si presenta legittimo lo stanziamento

d'ufficio ordinato dalla Dep. C. S. 13 Giugno 1879, *M.* 1879, p. 252.

**CONSORZII POSTALI** — 3422 — I Consorzi istituiti fra i Comuni nel 1860 per assicurarsi il servizio postale erano volontari; e se la convenzione stipulata non aveva stabilito un termine per la loro durata, rimaneva in facoltà delle parti di scioglierlo ogni volta che lo credessero di loro convenienza. C. S. 26 Gen. 1876, *M.* 1876, p. 231.

**CONSORZI STRADALI.** — *Generali — Provinciali — Costituzione — Requisiti — Spese — Amministrazione e rappresentanza — Durata, rinnovazione e scioglimento.*

3423 — **Generali** — Circ. Min. LL. PP. 8 Aprile 1874, n. 23086 sulle norme da osservarsi per la formazione dei Consorzi stradali. *M.* 1874, p. 149.

3424 — Circ. Min. LL. PP. 23 Ottobre 1878, sul procedimento da tenersi per la costituzione di Consorzi stradali. *M.* 1878, p. 353.

3425 — Ai Consorzi per le strade vicinali non sono applicabili le regole stabilite dalla legge sui lavori pubblici 20 Marzo 1865 all° F. sui Consorzi per lavori idraulici. C. S. 7 Luglio 1866, *M.* 1866, p. 320.

3426 — Quando il Consorzio per una strada vicinale fosse ordinato e reso esecutivo, e si dovesse provvedere alla sua amministrazione, sono applicabili l'art. 47 della legge sui lavori pubblici 20 Marzo 1865 per il consiglio amministrativo, l'art. 48 della legge stessa per l'ordine della vigilanza e della tutela. Id, id.

3427 — Se è accertato che una strada non figura fra le comunali, e ha il carattere di vicinale, anche perchè serve esclusivamente a pochi proprietari, non può la Dep. prov. ordinare il Consorzio fra due Comuni allo scopo di provvedere all'adattamento ed alla manutenzione di detta strada. D.R. 5 Agosto 1871, *M.* 1872, p. 77.

3428 — Il concorso di un Comune con altri Comuni per più anni, in data quota, alla spesa di date strade, genera in esso l'obbligazione a continuare nella spesa stessa insieme con gli altri, benchè non siasi su ciò formato fra essi un apposito Consorzio volontario. C. S. 26 Feb. 1867, *M.* 1867, p. 253.

3429 — La Deputazione prov. non può rifiutarsi dall'esercitare l'ufficio ad essa conferito dalla legge relativamente alle deliberazioni dei Consorzi, le quali in virtù dell'art. 48 della legge sulle opere pubbliche sono regolate e rese esecutive nei modi e colle formalità prescritte ai Consigli ed alle Giunte com. C. S. 8 Gen. 1866, *M.* 1866, p. 59.

3430 — Se la Deputazione prov. si rifiuta di esercitare l'ufficio della legge attribuitole relativamente alle deliberazioni dei Consorzi stradali è aperta la via del ricorso al Re anche per parte del Prefetto a termini dell'art. 143 della legge com. Id. id.

3431 — In massima non sono sempre ed assolutamente applicabili ai Consorzi stradali le disposizioni relative ai lavori idraulici; ciò non ostante non vi ha differenza sostanziale fra l'art. 47 e gli art. 111 e 112 della legge suddetta; perchè se questi attribuiscono all'assemblea generale esplicitamente e distintamente le sue facoltà, quello le attribuisce le facoltà stesse, sebbene implicitamente. C. S. 11 Settembre 1869, *M.* 1870, p. 122.

3432 — Non può avere influenza sul vincolo giuridico del Consorzio la deliberazione del Consiglio prov. con la quale si mutasse la misura od il tempo del pagamento delle quote da esso assunte. C. S. 6 Febbraio 1872, *M.* 1872, p. 86.

3433 — Ordinato e reso esecutorio un Consorzio per la costruzione di un ponte in base ad una data spesa e a un dato progetto, nel quale sia preveduta e compresa la spesa accessoria della sistemazione di un tronco di strada, non è lecito alla Deputazione consortile l'escludere dalle opere consortili quella della sistemazione del detto tronco di strada. D. R. 23 Giugno 1872, *M.* 1872, p. 280.

3434 — Devono ritenersi nulle le deliberazioni dei Consorzi, quando le relative proposte non sono state depositate 24 ore prima nella sala delle adunanze con tutti i documenti a corredo a termini dell'art. 213 della legge com. C. S. 14 Gennaio 1876, *M.* 1876, p. 53.

3435 — È in facoltà della Dep. prov. il sospendere le deliberazioni della Dep. consortile e del Consiglio d'amministrazione per deferirle all'assemblea generale; ma una volta che questa ha approvato quelle deliberazioni, si rende frustraneo ogni provvedimento per parte della Dep. prov. C. S. 21 Aprile 1876, *M.* 1877, p. 167.

3436 — Le variazioni introdotte per ragioni tecniche nel progetto di una strada consortile nell'atto di approvarne l'esecuzione, se non ne alterano punto la sostanza, ed il tracciato della strada rimane lo stesso correggendosi solo errori di calcolo, non rendono indispensabili nuove deliberazioni per parte dei Comuni interessati. C. S. 14 Agosto 1878, *M.* 1878, p. 383.

3437 — L'assemblea generale del Consorzio stradale, corrispondendo per espressa disposizione di legge al Consiglio com. ed il Consiglio di amministrazione alla Giunta, consegue che alla sola assemblea generale compete l'approvazione tanto dei bilanci, come dei conti consuntivi. C. S. 31 Genn. 1880, *M.* 1880, p. 221.

3438 — Quindi se i bilanci e i conti del Consorzio non furono approvati dal Consiglio di amministrazione, i Comuni componenti il Consorzio stesso, possono a buon diritto,

negarsi di pagare le rispettive quote. C. S. 13 Luglio 1883, *M.* 1883, p. 225.

3439 — L'Amministrazione consortile può sempre che lo creda utile, contrarre un mutuo nel suo interesse; ma se l'interesse è esclusivo di un Comune consorziato, la relativa domanda deve essere fatta dal Comune. Min. LL. PP. 17 Genn. 1881, *M.* 1881, p. 192.

3440 — I Consiglieri dei Comuni formanti un Consorzio stradale devono astenersi dal prendere parte ai contratti del Consorzio stesso. C. S. 13 Luglio 1883, *M.* 1883, p. 285.

3441 — Sono quindi nulli gli atti d'incanto in forza dei quali un Consigliere di uno dei Comuni consorziali assunse la costruzione dei lavori consortili. Id. id.

3442 — Chi si serve di una strada consortile del Comune gravata di servitù pubblica per accedere ai fondi di sua spettanza, situati per intero nel territorio di un Comune limitrofo, non può essere chiamato a concorrere nelle spese di manutenzione della medesima strada. App. Torino 8 Feb. 1868, *M.* 1868, p. 159.

3443 — L'autorità giudiziaria essendo competente a conoscere degli effetti giuridici della rescissione di un contratto d'appalto fra un Consorzio e un impresario di opere pubbliche, può estendere le sue indagini anche a vedere se la Dep. prov. abbia legittimamente operato sciogliendo l'assemblea generale del Consorzio giusta l'art. 347 della legge sui LL. PP. e procedendo alla risoluzione del contratto indipendentemente dalla medesima. Cass. Roma 19 Febb. 1879, *M.* 1879, p. 300.

3444 — Se questo atto della Dep. fosse stato illegale per difetto di veste e di facoltà, le sue conseguenze sarebbero venute a riflettersi nei rapporti contrattuali dell'appaltatore, e quindi è competente il giudice ordinario a prenderne cognizione, e a statuire in rapporto ai medesimi. Id. id.

3445 — L'art. 625 n. 1 del cod. pen. che prescrive ripari e lumi di nottetempo ai lavori che si eseguiscono in luoghi pubblici e strade pubbliche, comprende anche le strade consorziali aggravate di servitù pubblica. Cass. Torino 19 Luglio 1882, *M.* 1883, p. 63.

3446 — **Consorzi provinciali** — L'art. 45 della legge sui LL. PP. non concerne punto i Consorzi obbligatorii fra più Provincie per la sistemazione e manutenzione di ponti e strade provinciali, e non altrimenti si può provvedere alla costituzione di tali Consorzi, se non col mezzo di apposita legge. C. S. 12 Febbraio 1870, *M.* 1870, p. 335.

3447 — Quando una linea da dichiararsi consorziale tocchi il territorio di due Provincie, ed una delle Dep. prov. interessate non si pronunzi sul doversi o no costituire il Consorzio, perchè manca un progetto sufficiente per determinare i lavori da fare e la spesa da ripartire, non è il caso che il Prefetto della Provincia in cui si trova il più lungo tratto della strada, statuisca sulla costituzione del Consorzio, ritenendo che vi sia il conflitto di cui è cenno nell'art. 45 della legge sui LL. PP. D. R. 20 Settembre 1871, *M.* 1872, p. 128.

3448 — Se il Prefetto ciononostante decreta il Consorzio, è ammissibile il ricorso della Dep. prov. che si è rifiutata allo stato degli atti di pronunciarsi, e devesi annullare la decisione del Prefetto. Id. id.

3449 — Costituitosi un Consorzio per la costruzione di un ponte, ed assuntosi dalla Provincia la metà della spesa a titolo di sussidio, non potrebbero i Comuni che vi fanno parte, e che vi hanno un interesse immediato e diretto, esigere che altri Comuni meno direttamente interessati vi fossero aggregati, perchè l'interesse di questi ultimi si confonde con l'utile generale della Provincia, largamente rappresentato dal concorso nella spesa mediante il sussidio. R. D. 20 Settembre 1871, *M.* 1872, p. 143.

3450 — I Comuni interessati possono essere obbligati a riunirsi in Consorzio per la costruzione di una strada, sebbene sia escluso il suo carattere di provinciale, quando attesa la sua importanza la Provincia abbia dichiarato di classificarla fra le provinciali, quando le venga rimessa in stato di sistemazione. R. D. 30 Ott. 1871, *M.* 1872, p. 144.

3451 — Se la deliberazione con cui un Cons. com. si fa iniziatore d'un Consorzio, non ha per base un progetto di massima che possa servire di norma ai Comuni chiamati a far parte del Consorzio per la determinazione delle rispettive quote di concorso, la Dep. prov. non può dichiarare la costituzione obbligatoria del Consorzio, e se la dichiara il suo atto è nullo R. D. 14 Dicembre 1871, *M.* 1872, p. 144.

3452 — Non basta il disaccordo manifestatosi tra due Deputazioni prov. sul Consorzio fra più Comuni per la costruzione d'una strada, perchè il Prefetto della Provincia in cui è compreso il più lungo tratto della strada medesima possa decretare il Consorzio; ma fa d'uopo a senso dell'art. 45 legge sui LL. PP., che sia dichiarato prima dall'autorità Prefettizia il conflitto tra le due Deputazioni, e sentito quindi in merito il parere delle medesime. D. R. 1 Ottobre 1871, *M.* 1872, p. 144.

3453 — Per la legge 27 Giugno 1869 sulla costruzione delle strade nazionali e prov. nelle Provincie continentali, la costruzione delle strade ivi contemplate è spesa obbligatoria per le Provincie, e per i Comuni chiamati a concorrere. C. S. 12 Luglio 1878, *M.* 1878, p. 283.

3454 — Fissando l'art. 8 di detta legge il periodo di due mesi utile a produrre opposizione sulla ripartizione delle quote di concorso, spirato questo termine è vano il reclamo del Comune contro il D. del Prefetto che accoglie la domanda della Dep. prov. per lo stanziamento in bilancio della somma dovuta dal Comune alla Provincia per arretrati di quote di concorso nella spesa delle costruzioni stradali. Id. id.

3455 — Non è meno attendibile l'obbiezione del Comune, di dovere la Provincia giustificare la regolarità della costituzione del Consorzio, fatta dopo il riparto delle spese a termini dél sopracitato art. 8 prima di pretendere il pagamento delle quote ad esso assegnate, se il Comune non possa dimostrare quale altro ente avrebbe dovuto far parte del Consorzio. Id. id.

3456 — L'obbligo della Provincia nella quota di concorso per Consorzi da istituirsi fra i Comuni allo scopo di costruzioni stradali, non può desumersi dall'atto con cui essa ha costituito il Consorzio a sensi dell'art. 44 della legge sui LL. PP; ma deve essere radicata in una deliberazione del Consiglio prov. approvata nelle forme volute dalla legge. C. S. (Sez. riun.) 15 Giugno 1878, *M.* 1878, p. 296.

3457 — Le deliberazioni del Consiglio prov. quando riflettono oneri gravi per tempo indeterminato e perciò eccedente il quinquennio, non divengono esecutorie, comunque siano munite di visto dal Prefetto, se non sono integrate dalla sua approvazione previo parere del Consiglio di Prefettura. Id. id.

3458 — Lo stanziamento d'ufficio che si faccia dalla Dep. della quota dovuta dal Comune alla Provincia pel contributo spettantegli sulla costruzione delle strade prov. in esecuzione della legge 27 Giugno 1869 esce dalla competenza della Dep. stessa dovendo essere provveduto invece con R. D. — C. S. 29 Ottobre 1879, *M.* 1880, p. 32.

3459 — La facoltà data alla Dep. prov. dalla legge 27 Giugno 1869, di farsi insieme promotrice ed ordinatrice di un Consorzio di Comuni pel riparto del contributo ad una strada prov. fu una facoltà straordinaria che una volta spesa non può essere usata di nuovo per modificare il Consorzio divenuto definitivo. Id. id.

3460 — Sul principio e sulla misura di un nuovo riparto non può risolversi se non dietro proposta del Min. dei LL. PP. a termini dell'art. 46 della legge sulle opere pubbliche. Id. id.

3461 — Le facoltà date alla Dep. dalla legge 27 Giugno 1869 di farsi insieme promotrice ed ordinatrice di Consorzi di Comuni pel riparto del contributo ad una strada prov. fu una facoltà straordinaria che una volta esercitata nel termine dalla legge prescritto, non può più esercitare di nuovo per un atto divenuto definitivo. C. S. 3 Marzo 1880, *M.* 1881, p. 14.

3462 — Quindi il nuovo riparto o Consorzio ordinato dalla Dep. nel quale si includesse un altro Comune per obbligarlo a contribuire alle spese delle nuove opere, sarebbe viziato d'incompetenza per parte della Dep. Id. id.

3463 — In ogni caso se si credesse di potere confermare o legittimare tale nuovo riparto, ove potesse giustificarsi nel merito, si dovrebbe procedere a norma dell'art. 46 della legge sui LL. PP. Id. id.

3464 — Le questioni per la liquidazione delle somme per le quote dovute per lavori consortili stradali, amministrativamente non dispensano i Comuni consorziati dallo stanziare in bilancio le somme liquidate, salvo a far valere in seguito i loro diritti per la rettificazione della liquidazione medesima. C. S. 30 Sett. 1880, *M.* 1881, p. 94.

3465 — Le eccezioni che riguardano le strettezze dei contribuenti non sono una buona ragione per esonerare i Comuni dal pagare nel tempo stabilito le spese obbligatorie, quali sono i debiti per ratizzi stradali. Id. id.

3466 — Le eccezioni al pagamento per non riconoscere nei lavori l'interesse diretto del Comune non hanno valore, essendo il Consorzio un ente collettivo per cui ognuno dei suoi componenti deve pagare annualmente la propria quota di spesa, senza esaminare se le spese interessino direttamente l'uno o l'altro dei componenti il Consorzio. Id. id.

3467 — Qualora un Comune si rifiuti di pagare la somma dovuta, non la Dep. ma devesi provvedere con D. R. Id. id.

3468 — **Costituzione del Consorzio** — Per la validità di un Consorzio obbligatorio, quantunque inteso a guarentire la costruzione di una rete di strade comunali che percorrano tutto il territorio della Provincia, sono da adempiere le prescrizioni dell' articolo 43 e seguenti della legge sui LL. PP. 20 Marzo 1865. C. S. 11 Sett. 1869, *M.* 1870, p. 122.

3469 — A senso degli art. 43 e 44 della legge sui LL. PP. la Deput. prov. chiamata a pronunciare sopra un'istanza di Consorzio fra i vari Comuni, deve contemporaneamente e con una medesima decisione statuire anche sulle basi del Consorzio, sulle quote rispettive dei consorti, e risolvere le opposizioni ed osservazioni loro. R. D. 15 Marzo 1871, *M.* 1871, p. 336.

3470 — Divenuto esecutorio un Consorzio, per mancanza di reclami contro il decreto che lo costitui, la sua efficacia giuridica e la sua forza obbligatoria, non possono avere altri limiti e condizioni che quelli indicati

nel decreto di costituzione. C. S. 6 Febb. 1872, *M.* 1872, p. 86.

3471 — Non ha legale fondamento il rifiuto dato dalla Dep. prov. per la costituzione del Consorzio, ove l'interesse dei Comuni chiamati a concorrervi, non sia da essi sostanzialmente contestato, e sia inoltre chiarito dai documenti prodotti. R. D. 4 Febb. 1872, *M.* 1872, p. 206.

3472 — La proposta di Consorzio fatta da un Comune non è ricevibile se non contiene le basi e le quote di concorso. D. R. 26 Nov. 1871, *M.* 1872, p. 267.

3473 — La Deput. prov. non può limitarsi a statuire in massima soltanto sulla costituzione del Consorzio, ma deve decidere su tutte le osservazioni e richiami dei Comuni ai quali devono perciò comunicarsi col progetto di Consorzio le proposte delle basi e le quote relative. D. R. 26 Nov. 1871, *M.* 1872, p. 267.

3474 — La Deput. prov. non ha diritto di cambiare i termini della primitiva costituzione di un Consorzio, accogliendo fuori di tempo i reclami avanzati, che già a tempo debito erano stati respinti colle pratiche richieste dalla legge. D. R. 23 Giugno 1872, *M.* 1872, p. 280.

3475 — Il Prefetto non ha dalla legge alcuna facoltà straordinaria per provvedere d'ufficio alla formazione dei Consorzi, ma bisogna che questi siano lasciati promuovere ed istituire, secondo gli art. 43 e seg. della legge sui LL. PP. C. S. 16 Febb. 1872, *M.* 1872 p. 199.

3476 — I Consorzi stradali non possono essere costituiti di iniziativa dell' autorità amministrativa, senza domanda di alcuno dei Comuni interessati; quindi dovrebbe annullarsi il decreto della Deput. prov. che operasse diversamente. D. R. 18 Agosto 1872, *M.* 1873, p. 367.

3477 — Se in seguito a ricorsi di Comuni interessati è annullato un atto di costituzione di Consorzio stradale, l'effetto dell' annullamento investe tutto l'atto e lo rende inefficace; non si può dunque mantenerlo correggendolo nella parte a cui provvide il D. di annullamento, ma debbono reiterarsi tutte le pratiche. Min. LL. PP. 23 Maggio 1869, *M.* 1873, p. 382.

3478 — Qualora si fosse stabilito un Consorzio sulla base di costruire una strada da percorrersi in dato tracciato, non si può più portare innovazioni alla linea già determinata, se con ciò si cagionasse un pregiudizio ad uno dei Comuni consorziati, senza aver prima ottenuto il consenso del medesimo. C. S. 30 Maggio 1868, *M.* 1873, p. 382.

3479 — Contro i decreti della Deput. prov. in materia di Consorzi stradali, secondo l'art. 46 della legge sui LL. PP. si è ai Comuni solo che compete il diritto di reclamare al Re. C. S. 11 Marzo 1873, *M*, 1873, p. 382.

3480 — Qualunque sia l'autorità, la quale sotto le discipline vigenti nel tempo ha costituito un Consorzio, dovendo questo ora regolarsi secondo la legge sui LL. PP. spetta alla Deput. prov. di provvedere per le variazioni che si rendono necessarie salvo ricorso al Re a termini dell'art. 46 della citata legge. Nota Min. LL. PP. 12 Febb. 1874, *M.* 1874, p. 55.

3481 — I Consorzi obbligatori non possono essere stabiliti se non per legge; le dichiarazioni d'interesse e di utilità comune non possono servire di base ad un procedimento di ufficio per imporre il concorso nelle spese di manutenzione, se una delle parti per ragioni particolari si opponga al concorso stesso. C. S. 3 Dicembre 1875, *M.* 1876, p. 151.

3482 — Ove insorgano ricorsi contro decreti della Deput. prov. di costituzione di un Consorzio, è in facoltà del Governo di provvedere definitivamente, riformando il Consorzio stesso, senza che sia d' uopo di provocare un nuovo procedimento. C. S. 22 Marzo 1876, *M.* 1876, p. 279.

3483 — Un Consorzio stradale non può intendersi definitivamente costituito per il D. della Deputazione prov. ordinato e reso esecutivo, finchè non è scorso il termine utile pei Comuni a valersi del rimedio di cui all'art. 46 della legge sui LL. PP. C. S. 7 Genn. 1876, *M.* 1877, p. 74.

3484 — Quindi non è legale il D. del Prefetto che in pendenza del termine pei ricorsi ordina che si provveda d'ufficio alla costruzione dell'opera. Id. id.

3485 — L'esclusione di un Comune indebitamente compreso, non isfascia già tutto il Consorzio ma solo lo modifica nelle sue basi; onde solo può intendersi riserbato ai Comuni rimasti compresi nel Consorzio il diritto di discutere e di eccepire sulle nuove basi proposte in forza dell'ammessa esclusione. Id. id.

3486 — Il decreto di costituzione di un Consorzio stradale è viziato di nullità quando non è stato preventivamente comunicato dalla Deput. ai Comuni interessati, non solo il disegno o schema del Consorzio con le basi o quote del riparto, ma anche il progetto di Consorzio con i relativi documenti. C. S. 22 Marzo 1878, *M.* 1878, p. 251.

3487 — L'art. 44 della legge sui LL. PP. non ammette compensi equipollenti, e non varrebbe l'eccezione che gli interessati nel loro stesso reclamo si chiariscano pienamente consapevoli dell' opera nei suoi particolari. Id. id.

3488 — Non è regolare la costituzione di un Consorzio stradale, se il progetto dell'opera consorziale non è stato prima comu-

nicato ai Comuni interessati per le loro osservazioni. C. S. 15 Giugno 1882, *M.* 1883, p. 220.

3489 — Non può avere efficacia per sospendere le prescrizioni dell'art. 44 della legge sui LL. PP. il fatto che il progetto predetto riflettendo una strada com. obbligatoria, era già stato definitivamente approvato dal Prefetto, determinando nel relativo D. la spesa occorrente. Id. id.

3490 — Quando un Consorzio è stato costituito regolarmente, sebbene esista un ricorso contro al medesimo al quale non fu dato seguito, ed una convenzione fra i consorziati pel riparto delle spese di costruzione alla quale rimase estranea la Deput. ed anche il Governo, in caso di contestazioni per per riparto di spese di manutenzione si deve osservare il D. di costituzione del Consorzio, e non la convenzione privata. C. S. 23 Maggio 1878, *M.* 1879, p. 60.

3491 — A tenore dell'art. 46 della legge sui LL. PP. è concesso soltanto il termine di 30 giorni ai Comuni che vogliono ricorrere contro le decisioni della Deput. prov. portanti stabilimenti di consorzi stradali; quindi i ricorsi presentati oltre tal termine sono inammissibili. D. Min. LL. PP. 3 Luglio 1869, *M.* 1870, p. 64 — D. R. 24 Dicembre 1870, *M.* 1871, p. 251 — R. D. 7 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 303.

3492 — Il ricorso contro la costituzione di un Consorzio stradale fatto dalla minoranza dei componenti il Consiglio com. senza una formale deliberazione del Consiglio stesso è nullo e deve dichiararsi inammissibile. R. D. 7 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 303.

3493 — Devono dichiararsi inammissibili i ricorsi presentati in tale materia dai Consigli com. contro le deliberazioni delle Deput. qualora sieno presentati fuori del termine prescritto dall'art. 46 della legge sui LL. PP. Id. id.

3494 — Nello stesso modo le deliberazioni presentate fuori termine, non possono legittimare il ricorso presentato dalla minoranza dei Consiglieri, non potendosi ammettere che deliberazioni legali prese fuori termine, possano legittimare quelle illegali presentate nei termini prescritti. Id. id.

3495 — Non possono dirsi prodotti fuori termini epperò inammissibili, i ricorsi dei Comuni contro la delib. della Deput. che costituiva un Consorzio fra i Comuni medesimi, quando abbiano deliberato i ricorsi stessi entro i 30 giorni prescritti dall'art. 46 della legge sui LL. PP. dovendo nel suddetto termine calcolarsi anche il tempo indispensabile, perchè la nota di comunicazione giungesse al Comune interessato. D. R. 12 Giugno 1881, *M.* 1881, p. 333.

3496 — Non è attendibile la eccezione di rito sollevata da un Comune per supposta violazione dell'art. 44 legge LL. PP. quando dalla delib. com. si rileva ad evidenza che il medesimo era pienamente informato del progetto di Consorzio e dei documenti ad esso relativi. Id. id.

3497 — Non è di competenza dell'autorità giudiziaria il reclamo contro la costituzione di Consorzi deliberati dall'autorità amministrativa per considerazioni di ordine pubblico, e contro la quotazione, il riparto, e la liquidazione delle spese relative fra gli interessati. App. Venezia 29 Marzo 1881, *M.* 1881, p. 348.

3498 — Quando un Comune sia stato incluso con provvedimento regolare in un Consorzio stradale, esso non può rifiutare il pagamento adducendo di avere ricorso al Re per essere escluso dal Consorzio, giacchè simili ricorsi non hanno effetto sospensivo. C. S. 8 Ott. 1881, *M.* 1881, p. 357.

3499 — **Requisiti** — Per rendere obbligatorio un Consorzio stradale fra più Comuni possono valere i seguenti criteri: 1° quando la strada progettata renda ad alcuno di essi più facili e comode le comunicazioni con un altro Comune, quantunque vi sia già congiunto con altra strada; 2. quando dalla nuova strada sieno per risentire vantaggio alcune Frazioni del Comune; 3. quando il Comune ha già una strada che si allaccerà con la nuova consortile. R. D. 1 Ott. 1871, *M.* 1872, p. 160.

3500 — Giusta lo spirito della legge 20 Marzo 1865 sui lavori pubblici, non è necessario perchè un Comune sia chiamato a contributo nelle spese di un'opera consortile, che esso tragga dall'opera un vantaggio assoluto ed immediato, bastando che possa trarne un beneficio qualunque, in proporzione del quale deve essere fissato l'ammontare del suo contributo. D. Min. LL. PP. 24 Giugno 1869, *M.* 1870, p. 64.

3501 — Se per la costruzione, adattamento e manutenzione di una strada com. v'ha un interesse collettivo, può da quel Comune che creda averne ragione promuoversi la formazione di un Consorzio con altri Comuni per sostenerne le spese a termini dell'art. 43 della legge sui LL. PP. R. D. 22 Giugno 1870, *M.* 1870, p. 336.

3502 — L'interesse collettivo che più Comuni possono avere ad una strada non esige necessariamente che questa percorra il territorio proprio dei Comuni medesimi, ma bensì che tutti abbiano bisogno e vantaggio di usarne. Id. id.

3503 — La circostanza che una strada sia già costruita e sistemata e non abbia d'uopo che dell'ordinaria manutenzione e di alcune migliorie, non può escludere l'applicazione dell'art. 43 della legge sui LL. PP. nel senso di formare un Consorzio ristretto alla manutenzione ed a quelle opere di mi-

glioramento che in seguito fossero per occorrere. Id. id.

3504 — La costituzione del Consorzio a norma della legge sui LL. PP. non può trovare ostacolo nella circostanza che la strada, per cui si istituisce il Consorzio, possa per alcuno dei Comuni compresi nel Consorzio essere fatta obbligatoria in forza della legge 30 Agosto 1868, che fu sancita allo scopo, non di derogare alla legge precedente, ma di provvedere laddove non si estendono le sue sanzioni. D. R. 25 Giugno 1871, *M.* 1872, p. 75.

3505 — L'essere una strada obbligatoria, non impedisce la costituzione del Consorzio, nè fa cessare quello che esisteva precedentemente alla pubblicazione della legge 30 Agosto 1868; e le spese debbono ripartirsi secondo le norme generali dell'art. 39 della legge sui LL. PP. D. R. 20 Sett. 1871, *M.* 1872, p. 143.

3506 — Quantunque per uno o più Comuni una strada sia obbligatoria e per altri no, sia che percorra o no il territorio di questi, posto e riconosciuto che vi sia interesse collettivo, il Consorzio può essere promosso ed istituito. C. S. 16 Febb. 1872, *M.* 1873, p. 199.

3507 — Non è ragione sufficiente per ottenere di essere escluso dal Consorzio, quella che il Comune fa già parte di Consorzio per altra strada, non essendo escluso l'interesse del Comune di vedere sistemata anche la nuova strada. D. R. 25 Giugno 1871, *M.* 1872, p. 75.

3508 — Nemmeno può valere l'eccezione di dovere poi far parte di altro Consorzio per altra strada, giusta un progetto in corso, non potendo il Comune esimersi dal concorrere per un interesse positivo ed attuale di fronte ad altro incerto ed eventuale, verificandosi il quale e mutandosi le rispettive condizioni dei consorti si potrà provvedere a norma di legge. D. R. 25 Giugno 1871, *M.* 1872, p. 76.

3509 — Risultando che un Comune non abbia accesso ad una strada consorziale la quale non attraversa nemmeno il suo territorio, non vi è ragione di obbligarlo al concorso della manutenzione di essa, in vista di un interesse che non esiste, ma è solo sperabile. D. R. 8 Dic. 1870, *M.* 1871, p.251.

3510 — Le disposizioni della legge sui LL. PP. concernenti i Consorzi stradali, non limitano la loro istituzione alle strade obbligatorie, ma abbracciano tutte le strade com. e le opere relative. R. D. 25 Genn. 1872, *M.* 1872, p. 190.

3511 — A senso degli art. 39 e 43 della legge sui LL. PP. vi ha luogo a Consorzio sempre quando vi ha un interesse collettivo. R. D. 4 Febb. 1872, *M.* 1872, p. 206.

3512 — Sono ammissibili anche per le strade obbligatorie i Consorzi tra i Comuni, quando è riconosciuto un interesse collettivo che lo giustifichi; ed in tal caso la quota di concorso di ciascuno deve essere proporzionata al grado d'interesse che vi ha, e non già alla semplice ragione della percorrenza della strada del suo territorio. C. S. 16 Febbraio 1872, *M.* 1373, p. 199.

3513 — Ogni volta che siavi un interesse collettivo ed apprezzabile possono rendersi obbligatori i Consorzi stradali fra i Comuni, e devesi accogliere la istanza del Comune promotore prodotta conformemente agli art. 43 e 44 della legge sui LL. PP. senzachè sia necessaria l'adesione degli altri Comuni chiamati in Consorzio. C. S. 25 Giugno 1875, *M.* 1876, p. 85.

3514 — Il Consorzio stradale può essere promosso anche per la manutenzione di strade esistenti, quando si verifichi che più Comuni vi abbiano interesse. C. S. 11 Agosto 1875, *M.* 1876, p. 109.

3515 — È evidente l'interesse di un Comune nella manutenzione della strada che sia la sola per la quale è posto in comunicazione col Comune contermine, e che se non esistesse sarebbe obbligato a costruire per l'art. 43 della legge sulle strade obbligatorie. Id. id.

3516 — Non si può dubitare della necessità del Consorzio quando i Comuni mancano fra loro di una diretta comunicazione stradale. C. S. 11 Aprile 1875, *M.* 1876, p. 110.

3517 — Non può mettersi in dubbio l'interesse del Comune nella manutenzione d'una strada che, sebbene non tocchi il suo territorio dev'essere percorsa tutta quanta dai comunisti per accedere al Capoluogo di Provincia ed alla prossima stazione ferroviaria; e però esso Comune deve partecipare al Consorzio per la manutenzione che è già stato costituito o vuolsi costituire. C. S. 29 Dic. 1875, *M.* 1876, p. 250,

3518 — La strada che apre o facilita ad alcuni Comuni l'accesso agli sbocchi naturali dei loro prodotti, e ai luoghi di loro approvvigionamento, reca vantaggio anche a quest'ultime località e implica un loro interesse il quale comunque indiretto, giustifica la loro inclusione nel Consorzio con contributo commisurato. C. S. 21 Gen. 1876, *M.* 1876, p. 279.

3519 — Di fronte all'obbligatorietà di un opera consortile debitamente riconosciuta, non può valere nè l'argomento delle poche relazioni commerciali intercedenti fra i Comuni chiamati in Consorzio, nè quello tratto dalla povertà dei Comuni medesimi. C. S. 7 Sett. 1875, *M.* 1876, p. 314.

3520 — Non si può contestare l'interesse di un Comune nella manutenzione di una strada che, quantunque fuori del suo territorio, devesi percorrere tutta intera dagli abitanti del Comune per accedere al Capoluogo di

Provincia ed in parte per accedere alla stazione ferroviaria più vicina, C. S. 29 Dic. 1875, *M.* 1877, pag. 237.

3521 — I rapporti del Comune col capoluogo del Circondario, se sieno prevalenti potranno bensi indurre ad una modificazione, ma non valgono ad esonerarlo dal dover partecipare al Consorzio per la manutenzione della suddetta strada in una misura proporzionata. Id. id.

3522 — Un Comune non può esimersi dal far parte di un Consorzio per la manutenzione di una strada coll'opporre che mancando di strade carreggiabili di congiunzione non ha alcun interesse nel medesimo, poichè ha l'obbligo di congiungersi ai Comuni vicini e così di collegare la sua strada con la consortile. C. S. 24 Nov. 1875, *M.* 1877, p. 137.

3523 — Non può un Comune esimersi dal far parte del Consorzio per una strada obbligatoria per altro Comune quando tocca il suo territorio, salvo a parteciparvi limitatamente, se vi ha solo un lontano interesse. C. S. 4 Giugno 1878, *M.* 1879, p. 59.

3524 — Per le strade com. ordinarie, non si possono dedurre in Consorzio i tronchi già costruiti o sistemati. C. S. 20 Marzo 1879, *M.* 1879, p. 155.

3525 — Quanto alle strade obbligatorie la deduzione in Consorzio di quelle costruite o di tronchi costruiti o sistemati, non può ammettersi sulla sola circostanza della domanda del Consorzio, fatta prima del cominciamento dei lavori, ma va riservata all'esame di tutte le circostanze di ciascun caso. Id. id.

3526 — Il solo fatto che una strada passa pel suo territorio non è sufficiente per obbligare il Comune a far parte del Consorzio, quando la strada non ha un reale interesse pel Comune stesso. C. S. 27 Giugno 1879, *M.* 1879, p. 332.

3527 — Per includere i Comuni in un Consorzio stradale non basta che essi vi abbiano un interesse indiretto e presunto per trovarsi alla estremità o sul percorso della strada in cui sbocca la consorziale. C. S. 27 Giugno 1878, *M.* 1879, p. 343.

3528 — L'esistenza di comunicazione indiretta non può da sè sola affrancare i Comuni dall'obbligo tassativo della legge, quando la differenza del percorso sia ragguardevole. Id. id.

3529 — L'obbligatorietà di una strada non può portare ostacolo alla costituzione di un Consorzio, sempre quando risulti che altri Comuni abbiano interesse alla sua costruzione, sistemazione, o manutenzione. C. S. 2 Giugno 1880, *M.* 1880, p. 304.

3530 — Quest'interesse collettivo è l'unico elemento che sia richiesto per la formazione del Consorzio dall'art. 43 della legge sui LL. PP., ove non si fa distinzione fra le strade obbligatorie, e le non obbligatorie. Id. id.

3531 — La costituzione di un Consorzio stradale e l'apprezzamento dell'interesse e della misura di esso in coloro che sono chiamati a farne parte, è di esclusiva competenza amministrativa. Cass. Roma 8 Luglio 1880, *M.* 1880, p. 361.

3532 — Se la costituzione di un Consorzio stradale, o per il regime delle acque, viene impugnata non per vizio nelle forme legali, ma per mancanza d'interesse, l'autorità giudiziaria non può pronunciare su tali questioni. Id. id.

3533 — Non è ammissibile il ricorso di un Comune contro la costituzione del Consorzio, quando risulta che la quota di contributo al medesimo assegnata è equamente proporzionata al suo interesse alla strada, e quando risulti che la strada stessa serve per i suoi usi commerciali percorrendo un tratto del suo territorio. D. R. 12 Giugno 1881, *M.* 1881, p. 333.

3534 — L'avere un Comune provveduto da solo alla costruzione di uno strada obbligatoria, non può valere a distruggere l'interesse del Comune stesso ad un altra strada che si vuole costituire in Consorzio fra vari Comuni, e della quale ha bisogno, ed il conseguente diritto degli altri Comuni di chiamarlo a Consorzio per tale oggetto. Id. id.

3535 — I Comuni sono in facoltà di promuovere la costituzione di un Consorzio per la costruzione delle strade dai medesimi deliberate chiamando a Consorzio gli altri Comuni interessati, qualora però venga dimostrata la convenienza dell'opera, e l'opportunità del Consorzio. R. D. 27 Marzo 1881, *M.* 1881, p. 346.

3536 — L'art. 21 della legge 30 Agosto 1868 non limita la disposizione dell'art. 43 e seguenti della legge sui LL. PP. ma la estende anche alle strade consorziali, riconosciute tali sull'iniziativa di un Comune a termini di legge. Id. id.

3537 — Dev'essere costituito il Consorzio sulla istanza che ne sia fatta a norma di legge, indipendentemente dalla qualità di obbligatoria o meno di una strada, una volta che nella medesima sono interessati diversi Comuni. Id. id.

3538 — Per gli art. 43 e seguenti della legge sui LL. PP. non è richiesto per la costituzione dei Consorzi stradali che l'opera da eseguirsi scorra nei territori di tutti i Comuni chiamati a contribuirvi, ma occorre invece che siavi l'interesse collettivo di più Comuni, il quale basta per far decretare fra i medesimi il Consorzio, sebbene l'opera si trovi sul territorio d'un solo. C. S..... Genn. 1882, *M.* 1882, p. 268.

3539 — La formazione di un Consorzio obbligatorio per la sistemazione di una stra-

da deve avere per oggetto un'opera da eseguirsi ancora, e non il riparto di una spesa sostenuta per una strada già sistemata. C. S..... Sett. 1881, *M.* 1882, p. 269.

3540 — Possono costituirsi Consorzi per strade vicinali solo fra comunisti che appartengono al Comune dove trovasi la strada ed ai quali la strada serve d'accesso alle rispettive proprietà, si trovino queste o no nel territorio del Comune stesso. Id. id.

3541 — **Spese.** — Nello stabilire le basi del riparto la spesa deve dividersi in ragione dell'estimo, del numero degli abitanti e della importanza commerciale, avuto riguardo alla distanza dal centro dei Comuni interessati, alla lunghezza della strada, nonchè alle altre strade di cui possono servirsi i vari Comuni, per accedere al Capoluogo della Provincia. R. D, 4 Febbraio 1872, *M.* 1872, p. 206.

3542 — A senso dell'art. 39 della legge sui LL. PP. il criterio pel riparto della spesa di manutenzione d'una strada tra più Comuni in Consorzio, deve desumersi dal grado di utilità che ciascun Comune ne ritrae, e non già dalla maggiore o minore estensione della strada sopra i rispettivi territori comunali. R. D. 20 Settembre 1871, *M.* 1872, p. 143.

3543 — Per il riparto della spesa d' una strada consortile, oltre la rispettiva lunghezza del tratto che la strada percorre sopra i diversi territori comunali, si deve tener conto di tutta la popolazione di ciascun Comune componente il Consorzio, quand'anche la strada non attraversi tutto l'abitato comunale. R. D. 9 Ottobre 1871, *M.* 1872, p. 144.

3544 — A sensi dell'art. 39 della legge sui LL. PP. la misura del concorso è determinato dal grado di interesse rispettivo dei Comuni compresi nel Consorzio. D. R. 4 Febbraio 1872, *M.* 1872, p. 206.

3245 — Se ad apprezzare l'interesse che possa avere un Comune in un Consorzio, concorre l'elemento della popolazione, non è però il solo, e vi concorrono pure l'estimo, i rapporti commerciali, e le condizioni speciali dei Comuni. Id. id.

3546 — Fra Comuni consorziati per una strada, il riparto della spesa occorrente deve essere stabilito in ragione diretta della popolazione e della rendita fondiaria, ed in ragione inversa della distanza di ciascun Comune dalla strada. C. S. 22 Marzo 1874, *M.* 1875, p. 223.

3547 — Le quote del contributo devono stare in proporzione dei vantaggi rispettivamente risentiti dai Comuni consorziati. C. S. 11 Aprile 1875, *M.* 1876, p. 110.

3548 — Se dopo costituito il Consorzio, alcuni Comuni chiedono che siano diminuite le rispettive quote di concorso, ed i rappresentanti il Consorzio deliberino di respingere tali domande, non può la Deputazione prov. mandare alle parti interessate di far valere le rispettive ragioni avanti i tribunali, avendo essa per l'art. 44 della legge sui LL. PP. la facoltà di pronunziare non solo sullo stabilimento del Consorzio, ma anche sul riparto e sull'ammontare delle quote, per cui non può rifiutarsi di pronunziare sulle domande di riduzione delle quote di concorso, salvi gli ulteriori provvedimenti previsti dall'art. 46 della detta legge. R. D. 3 Genn. 1870, *M.* 1870, p. 144.

3549 — Se un Comune accedette senza riserva ad un Consorzio stradale, esso è obbligato a concorrere nella spesa, finchè dura la strada relativa, e il bisogno di mantenerla, e quindi la Deputazione prov. non può rimettere al foro giudiziario i Comuni contendenti, ma deve inscrivere di ufficio nel bilancio del Comune opponente la quota che a quello incombe nella spesa di manutenzione della strada. D. R. 15 Maggio 1870, *M.* 1870, p. 320.

3550 — Se fu istituito regolare Consorzio fra i Comuni interessati per la sistemazione di una strada, ed ove si riconosca che senza la ricostruzione di un ponte essa resterebbe incompleta, fa atto regolare la Deputazione prov. che pone a carico del primitivo Consorzio la ricostruzione del detto ponte, la quale si deve riguardare come un complemento della prima opera. D. R. 3 Luglio 1871, *M.* 1872, p. 80.

3551 — Il riparto delle quote di un Consorzio fa parte della costituzione del Consorzio stesso e deve essere fissato o variato, non in conformità agli art. 47 e 48 della legge sui LL. PP., ma degli art. 43 e 44 della stessa legge. C. S. e D. R. 3 Maggio 1871, M. 1872, p. 46.

3552 — Un Comune non può sottrarsi all'obbligo del pagamento della quota ad esso spettante, coll'allegare che le condizioni, alle quali esso sottopose la sua volontaria partecipazione al Consorzio con la Provincia non furono da questa adempiute. C. S. 6 Febbraio 1872, *M.* 1872, p. 86.

3553 — Il sussidio che potesse ottenere un Comune che fa parte del Consorzio, in applicazione alla legge 30 Agosto 1868, quando costituisce il fondo speciale portato dalla legge stessa, non ha influenza sulla determinazione delle quote di concorso rappresentative del rispettivo interesse, ed è afferente ai mezzi di cui possono disporre i singoli Comuni. D. R. 25 Giugno 1871, *M.* 1872, p. 75.

3554 — Se nell'atto di decretare la costituzione di un Consorzio stradale la Dep. prov. non abbia determinato la misura del rispettivo concorso, non può poi stanziare d'ufficio nei bilanci comunali, le somme occorrenti all'opera. D. R. 30 Novembre 1871, *M.* 1872, p. 160.

3555 — I Comuni componenti un Consorzio per una strada obbligatoria debbono inscrivere nel loro bilancio i fondi occorrenti; e mentre sono liberi di assegnare rendite ordinarie e fondi altrimenti disponibili, in mancanza dei medesimi non possono prescindere dall'impiegarvi i mezzi del fondo speciale. C. S. 11 Sett. 1873, *M.* 1873, p. 367.

3556 — Quando un Comune prima che si sia costituito il Consorzio, e di suo esclusivo arbitrio abbia incaricato degli ingegneri di fare gli studi necessari per il tracciamento di una strada d'indole consorziale, esso solo ha l'obbligo di fare le spese per gli onorari dovuti, salvo il diritto di esaminare se la nota di spese sia proporzionata ai lavori. App. Torino 31 Dic. 1872, *M.* 1873, p. 138.

3557 — Quando un Comune abbia aderito alla proposta d'altri Comuni di aprire una strada d'interesse comune, ed abbia approvato la scelta dell'architetto per gli studi preparatori, si è reso anch'esso promotore del Consorzio assumendone le conseguenze, e perciò deve concorrere alla spesa per gli onorari dello stesso architetto, quantunque il Consorzio non sia stato ancora costituito. Id. id.

3558 — Quando un Consorzio stradale non è stato sciolto, non può un Comune sottrarsi al pagamento della sua quota, tanto più se si tratta di una strada che in ogni caso non potrebbe cessare di essere obbligatoria. C. S. 3 Luglio 1874, *M.* 1874, p. 246.

3559 — Può essere ammessa dalla Dep. prov. la variante del tracciato entro l'abitato di un Comune di una strada consortile, a condizione però che la maggiore spesa sia a carico esclusivo del Comune che chiese tale variante, al quale soltanto approfitta. C. S. 16 Luglio 1875, *M.* 1876, p. 79.

3560 — Per contro quando il tratto già costruito a spesa di uno solo dei Comuni e utile a tutti, la spesa deve stare a carico del Consorzio. Id. id.

3561 — Deve annullarsi il D. della Dep. prov. che provvede al riparto delle quote di concorso in un Consorzio stradale, prima di avere regolarmente costituito il Consorzio ed approvato il progetto particolareggiato della strada consortile. C. S. 21 Luglio 1875, *M.* 1876, p. 250.

3562 — La Dep. non può porre a carico d'un Consorzio, per una nuova strada il mantenimento di una vecchia fino al compimento della prima, quando la rappresentanza del Consorzio non abbia fatto alcuna domanda o deliberazione in proposito. C. S. 4 Genn. 1878, *M.* 1878, p. 126.

3563 — Non può un Comune facente parte di un Consorzio opporsi al pagamento della quota di concorso di lavori addizionali, quando essi furono approvati preventivamente dall'assemblea consorziale. C. S. 28 Maggio 1878, *M.* 1878, p. 302.

3564 — La costruzione di una casa cantoniera in un tratto di strada isolata, (nel caso di circa 9 chilometri) da servire per ricovero delle persone addette al servizio stradale, e per i viandanti, è opera di necessità, e non di sola utilità. Id. id.

3565 — La maggiore spesa in cui si è impegnata la Dep. prov. come Consiglio di amministrazione di un Consorzio stradale, senza l'approvazione dell'assemblea dei delegati, e non accettata anzi contradetta dai Comuni consorziati, non costituisce una spesa obbligatoria per i medesimi o un debito esigibile, tale che si possa senz'altro costringerli amministrativamente al pagamento. C. S. 13 Agosto 1879, *M.* 1879, p. 341.

3566 — Però questa mancanza di titolo amministrativo contro i Comuni, non pregiudica i diritti, quali che sieno dei terzi contro il Consorzio: e solo quando il debito del Consorzio venga o volontariamente o contenziosamente stabilito, ne conseguiterà l'obbligo nei Comuni di soddisfare ciascuno la parte che gli spetta. Id. id.

3567 — Non è ammissibile la pretesa di un Comune di pagare soltanto la quota dei lavori consorziali effettivamente eseguiti nell'anno, essendochè nell'atto del Consorzio i Comuni componenti contraggono un debito il pagamento del quale viene ripartito in quote, per un determinato numero d'anni, ed alla rispettiva scadenza ogni quota deve essere pagata senza entrare in questioni speciali sulla esecuzione dei lavori. C. S. 30 Sett. 1880, *M.* 1880, p. 362.

3568 — Non si può ammettere come leggittimo motivo di rifiuto, l'allegato errore nella ripartizioue delle quote fra i Comuni, giacchè le questioni sulla liquidazione, non possono dispensare i Comuni consorziati dal fare in bilancio lo stanziamento delle somme liquidate, salvo di far valere in seguito i loro diritti per la verifica della liquidazione. Id. id.

3569 — Allorchè un Consiglio stradale è legalmente e definitivamente costituito, spetta all'Amministrazione consortile il provvedere alla costruzione dell'opera, e quindi alla riscossione di ciascuna quota consortile che deve costituire la somma occorrente per l'opera. Min. LL. PP. 7 Gennaio 1881, *M.* 1881, p. 174.

3570 — L'Amministrazione consortile deve fare il suo preventivo in modo che il tempo da stabilire per l'ultimazione dei lavori corrisponda presumibilmente col pagamento delle quote consortili. Id. id.

3571 — I Comuni obbligati a concorrere alle spese consortili, possono essere sempre costretti al pagamento della loro quota col mezzo della procedura stabilita dagli art. 141, e 142 della legge com. Id. id.

3572 — Qualora sia dimostrata legalmente

l'esistenza di un Consorzio per la costruzione di un' opera principale, i Comuni consortili non si possono rifiutare all'esecuzione delle opere accessorie di esso. D. R. 27 Marzo 1881, *M.* 1881, p. 332.

3573 — Dopo costituito un Consorzio stradale con D. R. la quota di concorso di ciascun Comune è quella fissata dal D. stesso, essendo questo il vero titolo delle obbligazioni reciproche fra il Consorzio ed i suoi componenti. Id. id.

3574 — Se un Comune si rifiuta di pagare la quota consortile che è spesa obbligatoria la Dep. deve procedere d'ufficio in base all'atto costitutivo del Consorzio. Id. id.

3575 — **Amministrazioni — Rappresentanze consorziali.** — Sebbene i Comuni riuniti in Consorzio per la esecuzione di lavori stradali, a termine degli art. 43 e seguenti della legge sui lavori pubblici, abbiano nell'assemblea generale e nel Consiglio di amministrazione chi deve curare l'esatto adempimento dei progetti e dei patti, nondimeno spettando ai Consigli comunali la salvaguardia dei diritti e degli interessi dei Comuni, non può ai medesimi Consigli negarsi la facoltà di prendere conoscenza dei lavori, anche mediante speciali ispezioni, e fare quei richiami che fossero del caso. C. S. 14 Giug. 1870, *M.* 1870, p. 237.

3576 — La nomina di un ingegnere fatta da un Consiglio com. per la verifica dei lavori consorziali nell'interesse del Comune, se può riguardarsi come atto di non savia amministrazione quando non sia fatta prematuramente e senza comprovata necessità, non importa però una violazione di legge da ripararsi coll'annullamento della relativa deliberazione. Id. id.

3577 — Spetta al Consiglio comunale di dichiarare la decadenza di un Consigliere dall'ufficio di delegato del Comune in un Consorzio stradale, e nominargli un successore, e non già all'assemblea consorziale di cui esso delegato fa parte. C. S. 13 Sett. 1870, *M.* 1870, p. 379.

3578 — Sono applicabili ai Consorzi per analogia le disposizioni dell'art. 25 della legge com. che esclude dall'amministrazione del Comune coloro che hanno lite vertente contro di esso. Nota Min. LL. PP. 8 Dic. 1870, *M.* 1871, p. 102.

3579 — Spetta all'autorità amministrativa che statuisce pei Consorzi stradali giusta gli art. 43, 44, 45 e 46 della legge sui LL. PP. il determinare secondo i casi, il modo e la proporzione in cui i Comuni interessati devono essere rappresentati nella loro Amministrazione; quando questo modo e queste proporzioni non risultino dall'atto costitutivo del Consorzio, e non vi è supplito di accordo dai Comuni interessati, l'atto costitutivo del Consorzio deve essere completato dall'autorità stessa da cui esso emanò cioè dalla Dep. prov. C. S. 11 Febbraio 1871, *M.* 1871, p. 155.

3580 — Se una rappresentanza consorziale trascura di compiere quanto è suo obbligo ed anzi risultino costanti i tentativi da lei fatti per paralizzare il compimento della strada con grave danno dei lavori eseguiti, e degli interessi del Consorzio, rettamente opera la Dep. prov. ricorrendo all'applicazione del combinato disposto degli art. 48 della legge sui LL. PP. e 142 della legge com. e nel prendere un provvedimento d'ufficio atto a far si che vengano compiute le operazioni fatte obbligatorie pel Consorzio. R. D. 22 Marzo 1874, *M.* 1875, p. 223.

3581 — In tale stato di cose, miglior partito sarebbe per la Dep. prov. promuovere lo scioglimento della rappresentanza consortile, e la nomina di un Delegato cui spetterebbero le competenze tutte proprie del Delegato all'amministrazione del Cons. com.; ma non per questo si può sostenere illegale il provvedimento preso a termini dell'art. 142 della leggè com. delegando a speciale persona le attribuzioni necessarie, sia per la continuazione dei lavori, come per l'esazione delle somme dovute al Consorzio. Id. id.

3582 — Quando il Consiglio d' amministrazione di un Consorzio stradale non provvede all'eseguimento delle deliberazioni approvate, può la Dep. prov. procedere d'ufficio a termini dell'art. 48 della legge sui LL. PP. e 142 della legge com. C. S. 14 Maggio 1875, *M.* 1875, p. 298.

3583 — Quando il regol. stradale d' una Provincia prescriva che la nomina del sorvegliante debba farsi a maggioranza assoluta di voti dei Comuni consorziati, tale disposizione va intesa nel senso che ciascun Comune disponga di un sol voto, e la maggioranza assoluta risulti dal numero dei voti dei Comuni, non già dal cumulo dei voti dati in pro e contro ad ogni concorrente nei singoli Consigli com. R. D. 24 Maggio 1875, *M.* 1876, p. 15.

3584 — La deliberazione di una rappresentanza del Consorzio di affidare all' Esattore consorziale le funzioni di Cassiere dei Comuni componenti il Consorzio, vincola ciascun Comune. C. S. 23 Giugno 1875, *M.* 1876, p. 246.

3585 — Può però ritenersi come valida la transazione fatta da un Comune per affidare il servizio della propria cassa ad uno speciale Esattore, quando essa non si risolva in un dono gratuito, ma sia vantaggiosa alle finanze comunali per essere il compenso pattuito col nuovo Tesoriere, minore di quello dovuto a quello consorziale. Id. id.

3586 — Non essendo stabilita alcuna norma, nè che i Comuni debbano avere un eguale rappresentanza nei Consorzi stradali,

devesi ritenere che questa materia sia lasciata ai liberi accordi dei Comuni consorziati, salvo alla Dep. prov. di provvedere in caso di disaccordo. C. S. 12 Aprile 1876, *M.* 1876, p. 266.

3587 — Equa e ragionevole è la decisione della Dep. prov. che stabilì la rappresentanza dei Comuni consorziati in proporzione del relativo contributo nella spesa stradale. Id. id.

3588 — Spetta all'autorità ammin. che statuisce sui Consorzi stradali, di determinare secondo i casi, il modo e la proporzione in cui i Comuni interessati devono essere rappresentati nella loro Amministrazione, e questo modo e proporzione non si ritrae dalla legge, ma deve risultare dall'atto costitutivo del Consorzio. C. S. 11 Febb. 1871, e 10 Febbraio 1874, *M.* 1876, p. 267 e 268.

3589 — Se non vi è supplito d' accordo dai Comuni interessati, deve essere completato dall'autorità stessa, secondo le norme tracciate negli art. 43 e seguenti della legge sui LL. PP. Id. id. Id. id.

3590 — La legge sui LL. PP. ha lasciato all'apprezzamento dell'autorità che stabilisce il Consorzio, il determinare la proporzione dei delegati da nominarsi rispettivamente dai Comuni consorziati: C. S. 15 Febb. 1874, *M.* 1876, p. 268.

3591 — Dal combinato disposto degli art. 43 e 44 della detta legge, emerge chiaramente che dal Comune promotore del Consorzio debbono essere proposte le basi del medesimo, locchè comprende anche la porzione dei rappresentanti. Id. id.

3592 — I Comuni hanno diritto di avere comunicazione di queste basi. Id. id.

3593 — La Dep. prov. deve determinare su tutto. Id. id.

3594 — Ove taluno degli elementi del Consorzio non siano stati determinati nel decreto costitutivo, la pratica deve essere completata negli stessi modi, colle stesse forme, e dalla stessa autorità cui compete la costituzione del Consorzio stesso. Id. id.

3595 — La Dep. o Consiglio di Amministrazione di un Consorzio stradale non ha facoltà di fissare le attribuzioni ad aumentare gli assegni agli impiegati del Consorzio, essendo ciò di competenza dell'Assemblea generale, o del Consiglio dei delegati del Consorzio, salva l'approvazione del Prefetto o della Dep. prov. nei casi in cui lo Stato e le Provincie concorrano alle spese. C. S. 30 Agosto 1878, *M.* 1878, p. 330.

3596 — Il Consiglio com. non ha limitazione nella scelta dei delegati per rappresentare il Comune per opere stradali; conseguentemente non ha obbligo di sceglierli nel proprio seno, e non vi è incompatibilità per gli ecclesiastici e ministri dei culti, quantunque abbiano giurisdizione e cura d'anime. C. S. 25 Sett. 1878, *M.* 1878, p. 346.

3597 — Le facoltà dell'Assemblea dei delegati chiamati ad amministrare il Consorzio sono quelle stesse del Consiglio com. entro i limiti dell'atto che ha costituito il Consorzio. D. R. 27 Gen. 1881, *M.* 1881 p. 332.

3598 — In base alle predette facoltà l'Assemblea può deliberare delle anticipazioni pro rata a carico dei Comuni consorziati della quota di sussidio da pagarsi dallo Stato a misura dei lavori eseguiti, e di una somma ammortizzabile mediante i redditi di un pedaggio, e ciò onde raggiungere più sollecitamente lo scopo del Consorzio. Id. id.

3599 — **Durata, rinnovazione e scioglimento del Consorzio.** — Un Consorzio, una volta regolarmente costituito, accettato e riconosciuto, deve ritenersi sussistente e continuativo, sino a che sia sciolto o modificato a norma di legge. C. S. 19 Aprile 1876, *M.* 1876, p. 279.

3600 — L'essere stati distrutti i lavori della costruzione di un ponte per effetto di una piena, e l'avere sostituito di comune accordo fra i Comuni interessati un ponte in muratura a quello dapprima progettato in legno, non induce la risoluzione del Consorzio, nè porta modificazione nelle quote di concorso stabilite nel decreto costitutivo. Id. id.

3601 — Lo scioglimento o modificazione di un Consorzio stradale deve aver luogo colle forme stabilite per la sua costituzione cioè per decreto della Dep. prov. la quale ha facoltà di rigettare la domanda di scioglimento, sebbene vi abbia aderito la maggioranza dei Comuni interessati. C. S. e D. R. 3 Maggio 1871, *M.* 1872, p. 46.

3602 — La legge sui LL. PP. nulla disponendo sul modo col quale un Consorzio una volta costituito possa modificarsi o sciogliersi, deve valere in proposito il principio generale, che, nel modo con cui un atto fu compiuto, può anche, salvi i diritti acquisiti, essere modificato. D. R. 19 Novembre 1871, *M.* 1872, p. 143. — Min. LL. PP. 15 Settembre 1878, *M.* 1883, p. 172.

3603 — Ove per mutate condizioni sia venuto il caso di modificare il Consorzio rispetto al concorso per la manutenzione di una strada, resta sempre aperta ai Comuni interessati la via di provvedersi a norma della vigente legge sui lavori pubblici. R. Decreto 3 Gennaio 1870, *M.* 1870, p. 144.

3604 — I Consorzi già regolarmente stabiliti devono continuare ad osservarsi anche dopo la legge 20 Marzo 1865 sui lavori pubblici, fino a che non siano rinnovati secondo le prescrizioni della nuova legge. D. R. 15 Gennaio 1870, *M.* 1870, p. 224.

3605 — Un Consorzio stradale istituito con sovrano rescritto del Governo borbonico, non può ritenersi come creato per legge, in

guisa da non poter essere modificato se non per legge, poichè nella sua essenza altro non è che un atto di mera amministrazione revocabile dall'autorità amministrativa competente. R. D. 19 Novembre 1871, *M.* 1872, p. 143.

3606 — Se si verificasse variazione nel grado d'interesse dei Comuni componenti un Consorzio per la manutenzione di una strada, si potrà addivenire ad una revisione o modificazione delle rate di contributo, ma giammai allo scioglimento del Consorzio. C. S. 18 Ott. 1875, *M.* 1876, p. 202.

3607 — I Comuni compresi nel Consorzio che credano aver buone ragioni possono chiedere una diminuzione delle quote loro assegnate. Id. id.

3608 — Sui loro ricorsi deve provvedersi a mente degli art. 43 e 44 della legge sui LL. PP. Id. id.

3609 — Quando per l'impossibilità sopravvenuta di eseguire l'opera, che formava oggetto di Consorzio, viene sostituita un'opera diversa collo stesso scopo, ma importante maggiore spesa e interessante un maggior numero di enti in grado diverso da quello ritenuto per base dello stesso Consorzio, deve questo considerarsi venuto meno, ed è il caso di costituire un nuovo Consorzio. C. S. 23 Febb. 1877, *M.* 1877, p. 252.

3610 — L'apertura di nuove strade che modifichino l'ordine delle reciproche comunicazioni fra più Comuni, non è sufficiente motivo per sciogliere il Consorzio esistente per il mantenimento di una strada d'interesse collettivo dei Comuni stessi. C. S. 21 Dic. 1877, *M.* 1878, p. 174.

3611 — Dal mutato sistema delle comunicazioni stradali può invece trarsi argomento per proporre una nuova ripartizione delle quote di concorso fra gli interessati. Id. id.

3612 — Le associazioni dei Comuni per stipendiare un ingegnere, che curi la costruzione ed il mantenimento delle strade com. istituite dai regol. prov. per effetto dell'art. 24 della legge sui LL. PP. non possono sciogliersi e modificarsi se non nelle forme stabilite dagli stessi regol. C. S. 4 Genn. 1878, *M.* 1878, p. 220.

3613 — Se viene a mancare per una parte lo scopo per cui fu costituito un Consorzio stradale, esso non può dichiararsi sciolto, o modificarsi d'ufficio dalla Dep. ma devesi procedere nel modo stesso come fu costituito ed in seguito a domanda degli interessati. R. D. 3 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 220.

3614 — Se per effetto della legge 30 Maggio 1875 lo stato delle vie è veramente mutato in guisa che il Comune non abbia più interesse nel Consorzio, stà ad esso di affrettarne la modificazione o la cessazione ma intanto non può sottrarsi all'adempimento degli obblighi contratti. Id. id.

3615 — Non regge la eccezione che il Prefetto abbia ecceduto le sue attribuzioni stanziando d'ufficio nel bilancio com. le quote consortili dovute, quando tale stanziamento venne fatto dal Prefetto non per competenza propria, ma in esecuzione di un R. D. che ordinava lo stanziamento. Id. id.

3616 — Quando il Consorzio per la manutenzione di una strada è stato promosso non già da uno dei Comuni interessati, ma dall'assemblea generale del Consorzio, la domanda dell'assemblea medesima per la costituzione di altro Consorzio per l'allargamento della strada, non può essere presa a base per stabilire tale nuovo Consorzio, poichè occorre anzitutto la domanda del Comune che crederà di aver ragione di chiamare altri a concorrere nella spesa. D. R. 8 Febb. 1883, *M.* 1883, p. 314.

3617 — Il Consorzio istituito per la costruzione o sistemazione di un tratto di strada, non si può intendere in massima costituito anche per la costruzione o sistemazione dei tronchi consecutivi della strada stessa. D. R. 3 Dic. 1882, *M.* 1883, p. 315.

## CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO

3618 — Estratto della legge 22 Aprile 1869 n. 5062, sulla contabilità generale dello Stato. *M.* 1869, p. 145.

3619 — Regol. 4 Settembre 1870 n. 5852 per l'esecuzione della legge 22 Aprile 1869, *M.* 1871, p. 66 e 84.

3620 — R. D. 17 Marzo 1872 n. 742 che determina i rapporti tra gli uffizi di Ragioneria, i Capi delle Amministrazioni Centrali ed il Ragioniere generale. *M.* 1872, p. 113.

3621 — D. Min. Int. 20 Dicembre 1872, che approva il regolamento per la custodia e conservazione degli oggetti mobili dello Stato amministrati dal Ministero dell'Interno. *M.* 1873, p. 146.

3622 — R. D.23 Giugno 1873, n. 1478, portante alcune modificazioni ed aggiunte al regol. per la contabilità generale dello Stato. *M.* 1873, p. 242.

3623 — Circ. Min. Fin. 12 Maggio 9 Giugno e 19 Luglio 1873 sul pagamento delle spese fisse fuori dei Capiluoghi di Provincia. *M.* 1873, p. 306, 307 e 308.

3624 — Circ. Min. Fin. 4 Settembre 1873 circa le norme da osservarsi quando sorgesse qualche dubbio nell'applicazione ed interpretazione del regol. sulla contabilità generale dello Stato. *M.* 1873, p. 321.

3625 — Circ. Min. Finanze 7 Maggio 1869 sulle quietanze degli illetterati titolari di mandati ed altri recapiti, i quali dovranno portare un segno di croce fatto dai titolari stessi alla presenza del pagatore e di due testimoni conosciuti che sottoscriveranno. *M.* 1869, p. 177.

3626 — Circ. Min. Int. 19 Feb. 1875, con cui dispone che tutte le quietanze rilasciate

ai Prefetti dalla Tesoreria per somme versate a totale impiego di anticipazione siano sempre trasmesse al Ministero nel giorno stesso dell'avvenuto versamento. *M.* 1875, p. 98.

3627 — Circ. Min. Int. 1 Luglio 1875 circa il pagamento delle spese fisse stanziate nel bilancio dello stesso Min. *M.* 1875, p. 243.

3628 — Circ. Min. Int. 20 Genn. 1876 n. 648 sull'approvazione e pagamento delle spese che si effettuano ad economia. *M.* 1876, p. 50.

3629 — Circ. Min. Int. 8 Febbraio 1876 contenente avvertenze per il pronto pagamento nelle Tesorerie degli ordinativi di pagamento. *M.* 1876, p. 68.

3630 — Circ. Min. Int. 30 Giugno 1879 sul servizio dei vaglia del Tesoro per il passaggio dei fondi della cassa speciale delle Prefetture. *M.* 1879, p. 210.

3631 — Circ. Min. Tesoro 7 Agosto 1879 sulle formalità da osservarsi pel pagamento delle indennità per una sola volta, e delle pensioni. *M.* 1879, p. 273.

3632 — Circ. Min. Int. 31 Luglio 1880 sui beni demaniali assegnati a servizi governativi occupati da terzi a titolo oneroso o gratuito. *M.* 1880, p. 274.

3633 — Legge 8 Luglio 1883 con la quale è modificata la legge sulla contabilità generale dello Stato. *M.* 1883, p. 225.

3634 — I mandati di anticipazione o a disposizione debbono intestarsi col nome e cognome del funzionario delegato e colla indicazione della sua qualità ufficiale. Cir. Min. Fin. 15 Sett. 1871, *M.* 1871, p. 329.

3635 — Gli atti ricevuti dagli Ufficiali delegati nelle forme prescritte dall'art. 11 della legge e 105 e seg. del regol. gen. di contabilità, debbono essere ricevuti quali atti esecutivi a senso dell'art. 554 del cod. di proc. civ. C. S. 8 Lug. 1873, *M.* 1874, p. 86.

3636 — La legge sulla contabilità attribuisce a ciascun Ministero l'amministrazione dei locali destinati ai servizi ch'esso dirige; quindi spetta ai singoli Dicasteri utenti stabili demaniali di provvedere coi propri bilanci alle spese di riparazione dei locali stessi, senza distinzione tra le spese ordinarie o locative e le altre. C. S. 7 Genn. 1874, *M.* 1874, p. 101.

3637 — Lo Stato nella custodia delle cose altrui depositate nelle sue casse, deve usare la stessa diligenza che usa nel custodire cose proprie; è perciò responsabile del furto delle cose altrui se tale diligenza non sia stata osservata. App. Palermo 29 Febb. 1874, *M.* 1874, p. 219.

3638 — La diligenza dello Stato deve anzi essere intesa con maggior rigore, nel caso si tratti di deposito fatto per suo interesse. Id. id.

3639 — Il deponente non ha mancato ai suoi obblighi per non aver ritirato gli oggetti depositati, prima che fosse cessata la causa per cui il deposito fu fatto. Id. id.

3640 — Spetta al Ministero dalla cui giurisdizione dipendono i vari beni specificati all' art. 427 del cod. civ. di constatare in ogni singolo caso, se il bene di cui trattasi sia o no tuttora d'uso pubblico, o d'uso per la difesa nazionale; e risultando il fatto negativamente, sulla dichiarazione del detto Ministero, spetta a quello delle Finanze il dichiarare essere passato quel bene, al patrimonio dello Stato. C. S. 3 Nov. 1868, *M.* 1874, p. 251.

3641 — Anche fra i privati e lo Stato ha luogo la compensazione di debiti e crediti quando sieno questi relativi allo stesso ramo della pubblica Amministrazione, alla stessa cassa, e nei confini della rappresentanza giuridica dell' Amministrazione a cui la compensazione si oppone. App. Napoli 10 Marzo 1874, *M.* 1875, p. 69.

3642 — Tutti i documenti che servono a giustificare le spese devono essere compilati in un solo originale, il quale dovrà essere unito ai relativi conti, senza che resti negli atti altro originale o duplicato di essi documenti. Circ. Min. Int. 23 Febb. 1875, *M.* 1875, p. 82.

3643 — La pubblica Amministrazione condannata con sentenza passata in giudicato al pagamento di una somma non può obbligare il creditore precettante a ricevere il pagamento stesso nel luogo e nei modi stabiliti dalla legge sulla contabilità dello Stato. Cass. Napoli 3 Agosto 1876, *M.* 1877, p. 142.

3644 — Perciò nel caso di rifiuto del creditore non può obbligarlo ad andare a ritirare il mandato, secondo le disposizioni della detta legge, ma deve fare l'offerta reale del pagamento a termini degli art. 1259 e 1260 del cod. civ. Id. id.

3645 — Quando la pubblica Amministrazione non faccia l'offerta reale, in mancanza di una legge speciale che la sottragga al diritto comune, il creditore precettante può procedere liberamente a sequestro sui beni patrimoniali dello Stato. Id. id.

3646 — Il pagamento dovuto per qualunque titolo allo Stato deve essere eseguito nei modi indicati dalla legge sulla contabilità generale, prescindendo dalle regole ordinarie, ossia per mezzo di buono sulla Tesoreria prov. Cass. Napoli 13 Luglio 1877, *M.* 1877, p. 381.

3647 — Le cessioni dei crediti verso le Amministrazioni dello Stato devono essere notificate al Direttore generale del Tesoro o all'ufficiale incaricato del pagamento. Cass. Torino 5 Dic. 1878, *M.* 1879, p. 27.

3648 — Tale notificazione però non è ne-

cessaria quando la cessione abbia acquistato efficacia operativa nei rapporti fra il cessionario e l'Amministrazione debitrice, prima del rilascio del mandato di pagamento in capo al cedente. Id. id.

3649 — Le iscrizioni prese per garantire le ragioni dello Stato, sono esenti dalle tasse ipotecarie, solo quando non esista altri, che per qualsiasi ragione ne debba sopportare il pagamento. Cass. Roma 10 Genn. 1880, *M.* 1880, p. 330.

**CONTABILI DELLO STATO** - 3650 - R. D. 8 Giugno 1873 sul modo con cui possono essere prestate le cauzioni dovute dai contabili e da altri impiegati di qualunque Amministrazione dello Stato. *M.* 1873, p. 225.

3651 — Cir. Min. Tesoro 22 Genn. 1880 sull'approvazione delle cauzioni dei contabili che si estendono da un ufficio ad un altro. *M.* 1880, p. 66.

3652 — Circ. Min. Tesoro 11 Genn. 1881 sulle cauzioni ipotecarie dovute dai contabili dello Stato e fornite dalle loro mogli. *M.* 1881, p. 36.

3653 — Circ. Min. Tesoro 25 Ott. 1882, sulle contabilità speciali in capo dei Prefetti. *M.* 1882, p. 342.

3654 — Spetta alla Corte dei Conti di autorizzare la restituzione ai contabili dei depositi in denaro e lo svincolo della cauzione. C. Conti 4 Apr. 1861, *M.* 1862, p. 55.

3655 — Fra i contabili non possono annoverarsi gli appaltatori ed impresari. Id. id.

3656 — I cancellieri delle autorità giudiziarie devono considerarsi come agenti contabili dello Stato, e dei depositi fatti presso di loro in tale qualità è responsabile l'Amministrazione dello Stato. Cass. Palermo 30 Agosto 1872, *M.* 1873, p. 111.

3657 — Se il capitale della rendita pubblica vincolata ad ipoteca a cauzione della gestione dei contabili dello Stato è immobilizzata a prò del Tesoro dello Stato, e non è soggetto ad altro vincolo, lo stesso però non può dirsi degli interessi semestrali di detta rendita, che sono pagabili liberamente all'intestatario possessore dei certificati, e che da costui si possono delegare a prò dei particolari suoi creditori, non rimanendo per questo punto alterato il vincolo della cauzione prestata allo Stato. Cass. Napoli 19 Dicembre 1871, *M.* 1871, p. 165.

3658 — Non è di competenza della Corte dei Conti il giudicare sulle opposizioni promosse dai contabili contro gli atti coattivi che l'Amministrazione finanziaria esercita contro di essi. C. C. 17 Giugno 1873, *M.* 1874, p. 41.

3659 — Per l'art. 33 della legge 14 Agosto 1862, la Corte dei Conti giudica con giurisdizione contenziosa dei conti dei Tesorieri, Ricevitori, Cassieri, e degli Agenti incaricati di riscuotere, di pagare, e di conservare e maneggiare il pubblico denaro. D. C. S. 20 Giugno 1874, *M.* 1874, p. 229.

3660 — La dipendenza di tale giurisdizione non deriva quindi dalla qualità di impiegato stabile e stipendiato dallo Stato, ma dal solo fatto della riscossione e del maneggio del pubblico denaro. Id. id.

3661 — Lo stabilire pertanto la nullità di un precetto di pagamento contro chi maneggiò il denaro pubblico, per mancanza di credito delle Finanze, dipende dal giudizio che dà la Corte dei Conti sulla posizione di questo agente qualsiasi; e di conseguenza non può l'autorità giudiziaria conoscerne che all'esito di quel giudizio. Id. id.

3662 — La qualifica di agente della riscossione si riveste per il solo fatto di avere assunto ed esercitato l'incarico della esigenza di una tassa governativa, e come tale quindi è soggetto in quanto al merito della tenuta gestione alla giurisdizione speciale della C. dei Conti. C. S. 3 Febb. 1875, *M.* 1875, p. 104.

3663 — Spetta alla Corte dei Conti tutto quanto viene direttamente od indirettamente a stabilire, ed in qualsiasi modo a pregiudicare il resultato finale del conto di tutti coloro che hanno maneggio di denaro, o di altri valori dello Stato. App. Messina 14 Dic. 1874, *M.* 1875, p. 237.

3664 — Alla stessa Corte è pure riservato l'esame e la vigilanza sulle cauzioni dei contabili, unicamente allo scopo di validarne la regolarità ed ammontare, ed a permetterne la riduzione, il trasporto e la cancellazione. Id. id.

3665 — Quindi l'autorità giudiziaria è competente a conoscere e giudicare dell'atto lesivo d'un privato interesse, col quale l'Amministrazione finanziaria impedisce la esazione dei semestri d'un certificato nominativo di rendita sul debito pubblico, vincolato per cauzione d'un contabile dello Stato. Id. id.

3666 — Tutti coloro che riscuotono e maneggiano il denaro dello Stato, sia che ne abbiano assunta la gestione per contratto sia per delegazione e nomina della pubblica Amministrazione, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti. D. C. S. 19 Giugno 1875, *M.* 1875, p. 294.

3667 — Tale giurisdizione non si restringe al solo raffronto tra i versamenti e le partite date in esigenza, ma si estende a tutte le questioni nascenti dai rapporti della qualifica di Esattore, ai diritti cioè ed obblighi della tenuta gestione. Id. id.

3668 — Per le leggi e il regolamento di contabilità generale dello Stato, tuttociò che si riferisce alla cauzione prestata o da prestarsi dagli agenti contabili è di cognizione dell'autorità amministrativa. D. C. S. 10 Aprile 1875, *M.* 1876, p. 126.

3669 — La Corte dei Conti ha piena giurisdizione su tutte le questioni attinenti alla

gestione dei contabili, e così delle deficienze accertate a carico dei loro agenti. C. S. 20 Nov. 1875, *M.* 1876, p. 186.

3670 — Spetta alla competenza esclusiva della Corte dei Conti il decidere sulla gestione di un contabile, come sulla responsabilità del suo fideiussore. C. S. 20 Novembre 1875, *M.* 1877, p. 121.

3671 — Non è definitiva la liquidazione di un credito redatta dall'Ispettore dell'Amministrazione finanziaria, senza che sia intervenuto il giudizio della Corte dei Conti; ed in pendenza di esso non si può ritenere sia venuta meno ogni ragione di tener ferma l'ipoteca prestata dall'Esattore a garanzia della gestione. C. S. 23 Dic. 1876, *M.* 1877, p. 138.

3672 — Non è l'attualità della gestione, ma la natura di essa che sottopone tutti coloro che hanno od ebbero maneggio del denaro dello Stato, alla eccezionale giurisdizione della Corte dei Conti, che è mantenuta finchè esistono rapporti dipendenti dalla gestione stessa, tra l'Amministrazione dello Stato, ed i suoi agenti. C. S. 23 Dicembre 1876, *M.* 1877, p. 137.

3673 — L'Esattore dichiarato decaduto dalla sua gestione, non può invocare la giurisdizione ordinaria, in quanto alla domanda di pagamento di un credito che pretende stato già liquidato, ed in quanto alla cancellazione dell'ipoteca prestata per l'esercizio dell'Esattoria. Id. id.

3674 — La procedura dei giudizi avanti la Corte dei Conti è regolata da legge e regol. speciali, per cui non è ad essi applicabile la procedura ordinaria. C. C. 29 Marzo 1879, *M.* 1880, p. 63.

3675 — Nei giudizi di prima ed ultima istanza stabiliti dalla legge in materia dei conti non è ammissibile il rimedio dell'opposizione, quando la Corte ha sentenziato sull'effettivo contradditorio del contabile. Id. id.

3676 — L'inamissibilità del rimedio è anche più sicuro, quando invece di trattarsi di vero e proprio giudizio di conti, si tratti di giudizi speciali. Id. id.

**CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO.** - 3677 - Legge sul contenzioso amministrativo 20 Marzo 1865 all. E. *M.* 1865, p. 163.

3678 — R. Decreto 25 Giugno 1865 n. 2362 che approva il regolamento per la esecuzione degli art. 11, 14 e 16 della legge 20 Marzo 1865 sul contenzioso amministrativo. *M.* 1866, p. 4.

3679 — Spetta all'autorità giudiziaria il decidere se da un atto dell'autorità amministrativa sia stato leso un diritto già acquistato dai privati. App. Napoli 1 Aprile 1868, *M.* 1868, p. 197.

3680 — Il vegliare sulla igiene e salute pubblica come materia di polizia e di buon governo appartiene esclusivamente all'autorità amministrativa; ma quando un Comune per adempiere siffatto servizio contrae impegni con un privato, può essere dal medesimo chiamato in giudizio per far decidere se vi esista contratto, se questo sia obbligatorio, e se di conseguenza siavi, o no, luogo a risarcimento di danni, per la inesecuzione del contratto per parte di esso Comune. Cass. Torino 1 Febbraio 1871, *M.* 1871, p. 182.

3681 — L'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa costituiscono due poteri distinti ed indipendenti, ciascuno dei quali non può uscire dalla cerchia delle proprie attribuzioni. App. Milano 15 Novembre 1871, *M.* 1872, p. 108.

3682 — La competenza dell'autorità giudiziaria a termini dell'art. 4 della legge sul contenzioso amministrativo non solo appartiene ai tribunali, ma anche ai pretori, poichè sotto la denominazione di tribunale si comprendono tutti gli ordini della magistratura. Cass. Torino 15 Dic. 1871, *M.* 1872, p. 203.

3683 — L'autorità giudiziaria non può rivocare un atto dell'autorità amministrativa; essa può soltanto conoscere degli effetti degli atti medesimi, e pronunciare in ordine ai danni derivanti da essi, ma non è mai competente a dare provvedimenti che arrestino, sospendano o modifichino la loro esecuzione. Cass. Torino 12 Febb. 1869, *M.* 1869, p. 278.

3684 — Se l'autorità giudiziaria a termini della legge 20 Marzo 1865 all. E. non può rivocare o modificare l'atto amministrativo è però competente a conoscere degli effetti di quello, e a dare provvedimenti in ordine ai danni che ne derivano agli altrui diritti civili. App. Casale 22 Gennaio 1870, *M.* 1872, p. 23.

3685 — Se è di competenza dell'autorità giudiziaria il decidere su tutte le cause e materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile e politico, comunque vi possa essere interessata la pubblica Amministrazione, e ancorchè siano emanati provvedimenti del potere esecutivo e dell'autorità amministrativa, non può però l'autorità giudiziaria rivocare o modificare tali provvedimenti, ma dovrà soltanto pronunciarsi in quanto alle giuridiche loro conseguenze, ossia ai danni che ne derivassero al privato interesse. App. Milano 15 Novembre 1871, *M.* 1872, p. 108.

3686 — Se l'atto dell'autorità amministrativa non costituisce un provvedimento imperativo ed obbligatorio nell'interesse pubblico, ma una semplice autorizzazione concessa in materia di interesse privato a termini di legge, l'autorità giudiziaria è competente non solo a decidere sui danni, ma a interdire

eziandio l'esecuzione. Cass. Torino 15 Dicembre 1871, *M.* 1872, p. 203.

3687 — Secondo il disposto dell'art. 370 della legge sui LL. PP. chi si crede gravato dai provvedimenti di un'autorità amministrativa inferiore può ricorrere all'autorità gerarchica superiore; ma tale disposizione non lo priva del diritto che gli appartiene di adire anche i tribunali ordinari per risolvere le controversie. Cass. Firenze 18 Marzo 1872, *M.* 1872, p. 351.

3688 — Questa massima è specialmente applicabile quando le parti, per la definitiva risoluzione dei loro disaccordi, si sono espressamente riservato l'appello ai tribunali ordinari. Id. id.

3689 — Gli avvisi delle autorità amministrative non possono esercitare influenza giuridica nella definizione delle cause devolute al potere giudiziario. Cass. Napoli 13 Luglio 1872, *M.* 1873, p. 92.

3690 — I decreti ed i regol. che il potere esecutivo fa per espresso mandato del potere legislativo sono vere e proprie leggi, e sfuggono al sindacato dell'autorità giudiziaria. Cass. Firenze 20 Marzo 1873, *M.* 1873, p. 319.

3691 — Ammessa per la garanzia del diritto l'azione avanti l' autorità giudiziaria, non si può escludere la sua competenza a conoscere se sia intempestivo l'esperimento dell'azione medesima. D. C. S. 12 Luglio 1873, *M.* 1873, p. 327.

3692 — Gli atti di indole politica che vengono compiuti da chi è investito di potere legittimo per emetterli non possono essere sottoposti al sindacato dei tribunali; ma qualunque questione possa sorgere circa la loro validità ed efficacia non solo, ma altresì circa la loro conseguenza, s'intende riservata al Governo, sia che possa provvedere da sè, sia che debba invocare l'azione del potere legislativo. C. S. 7 Luglio 1874, *M.* 1874, p. 231.

3693 — La legge sul contenzioso amministrativo non fa distinzione fra le questioni che possono insorgere tra privati e privati, o tra privati e Amministr. pubbliche, compresa quella dello Stato, ovvero tra pubbliche Amministrazioni fra loro; posto che cada in contestazione un diritto civile, la decisione della controversia appartiene all' autorità giudiziaria. App. Brescia 30 Apr. 1874, *M.* 1874, p. 247.

3694 — Quando l'intervento dell'autorità amministrativa non si spiega con un atto imperativo ed obbligatorio nell'interesse pubblico, ma è di tal natura da costituire una semplice autorizzazione concessa in materia d'interesse privato a termini di legge, l'autorità giudiziaria non solo è competente a conoscere dei danni derivanti dall'atto stesso, ma ancora a interdirne l'esecuzione. Cass. Torino 15 Dic. 1871, *M.* 1873, p. 16.

3695 — Quando non si fa questione del valore di una disposizione Ministeriale come atto amministrativo, nè dei poteri sui quali essa si fonda, nè dell'intendimento col quale essa fu data, ma si contende esclusivamente sulla materialità dell'esecuzione, l'autorità giudiziaria ha giurisdizione per conoscere dell'opposizione sollevata da un privato contro detta esecuzione, siccome lesiva di un suo diritto di proprietà. App. Milano 21 Ott. 1872, *M.* 1873, p. 40.

3696 — L'autorità giudiziaria deve conoscere dell'atto amministrativo prodotto dalle parti contendenti, quale titolo delle loro azioni ed eccezioni, tanto allo scopo di giudicare se applicabile alle persone ed all'oggetto che sono in controversia; come per indagare se detto atto è regolare nella forma, corredato dagli opportuni documenti, e se ecceda i confini assegnati dallo Statuto fondamentale del Regno. Cass. Torino 20 Maggio 1874, *M.* 1874, p. 255.

3697 — I regol. amministrativi, anche quando sanzionati dalla superiore autorità, non sono insindacabili che in quanto siano conformi alla legge, e il potere esecutivo ha non solo il diritto, ma anche il dovere di annullare i provvedimenti presi in base ad illegali loro disposizioni. C. S. 16 Aprile 1875, *M.* 1875, p. 268.

3698 — Se la domanda giudiziaria di un privato, tende a dimostrare la lesione di un suo diritto avuto da un atto amministrativo, e a far giudicare i giuridici effetti procedenti dalla detta lesione, l'autorità giudiziaria va ad essere competentemente adita, perchè chiamata a pronunziare nei limiti delle sue attribuzioni. Cass. Firenze 15 Luglio 1875, *M.* 1876, p. 26.

3699 — Quando la domanda giudiziale tende a rivocare o modificare l'atto amministrativo, essa deve ritenersi improponibile e da respingersi dall'autorità giudiziaria incompetente a conoscere del merito di un atto amministrativo. Id. id.

3700 — L'autorita giudiziaria è incompetente a pronunziarsi sulle domande che abbiano per oggetto, non già l'applicazione di un atto amministrativo, ma d'impedirne l'esecuzione come lesivo dell'interesse privato. Cass. Firenze 22 Novembre 1875, *M.* 1876, p. 142.

3701 — L'autorità giudiziaria è competente a giudicare della domanda di risarcimento del danno recato al privato coll'esecuzione di un atto amministrativo. Cass. Roma 13 Marzo 1876, *M.* 1876, p. 287.

3702 — Non è però competente ad ordinare la sospensione, o pronunciare l'annullamento dell'atto medesimo. Id. id.

3703 — L'autorità amm. dove astenersi dal prendere qualunque risoluzione sul ricorso avanzato dal terzo possessore per l'annulla-

mento di una deliberazione del Consiglio com. con cui questo fece divieto al primo di riedificare la propria casa, se la controversia fu portata ad un tempo all'autorità giudiziaria, e questa abbia già statuito in 1ª istanza sui diritti delle parti con sentenza denunciata in appello dallo stesso Comune. C. S. 11 Nov. 1876, *M.* 1877, p. 78.

3704 — Gli atti amministrativi, che dall'autorità giudiziaria non possono essere revocati o modificati, son quelli emanati dalla pubblica Amministrazione come potere pubblico nel pubblico interesse. App. Firenze 30 Agosto 1878, *M.* 1879, p. 139.

3705 — Se da questi atti si pretende leso un diritto, i tribunali devono limitarsi a conoscere dei suoi effetti in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, ed hanno facoltà di non applicarli, se non sono conformi alle leggi. Id. id.

3706 — Gli atti di gestione patrimoniale ed i contratti colle pubbliche Amministrazioni, soggiaciono alle regole di diritto comune, come se fossero posti in essere da privati. Id. id.

**CONTENZIOSO FINANZIARIO** — 3707 — Reg. 16 Genn. 1876, n. 2914 per l'esecuzione dell'art. 7 della legge 28 Nov. 1875, sugli ufficii del Contenzioso finanziario. *M.* 1876, p. 49.

**CONTI COMUNALI** — *Generalità, originali, copie, bollo, notificazione — Revisori — Ritardo resa del conto — Deliberazioni comunali — Consiglio di Prefettura, revisione e revocazione dei decreti — Competenza — Ricorsi alla Corte dei Conti — Giudizi — Esecuzione delle decisioni — Ricorsi.* —

3708 — **Generalità** — *Originali — Copie — Bollo — Notificazione.* — Istruzioni Min. Int. 21 Gennaio 1867, n. 325 sui conti comunali. *M.* 1867, p. 59.

3709 — Le decisioni dei Consigli di Prefettura sui conti comunali portanti condanna a carico dei cassieri devono essere notificate ai medesimi per mezzo di usciere giudiziario. C. C. e Circ. Min. Int. 30 Ottobre 1869, *M.* 1869, p. 342.

3710 — Gli originali delle sentenze ed ordinanze dei Consigli di Prefettura circa i conti comunali, e le copie di esse che si rilasciano ai contabili per loro scarico sono sottoposti alla tassa di bollo. Nota Min. Int. 5 Maggio 1871, *M.* 1871, p. 159.

3711 — Le copie dei conti comunali occorrenti agli uffici di Prefettura e Sottoprefettura possono farsi in carta libera, siccome atti fatti nell'interesse esclusivo del pubblico servizio. Id. id.

3712 — Se le sentenze dei Consigli di Prefettura non furono scritte in carta filigranata, come vuole la legge, si può supplire alla mancanza coll'applicazione delle marche da bollo, a spese dei Comuni. Nota Min. Int. 11. Luglio 1871, *M.* 1871, p. 218.

3713 — Le decisioni dei Consigli di Prefettura in materia di conti com. sono vere sentenze, e quindi devono ritenersi quali titoli esecutivi a termini dell'art. 554 n. 2. del cod. proc. civ. per cui può rilasciarsene spedizione in forma esecutiva giusta gli art. 555 e 556 del detto cod. Nota Min. Int. 11 Luglio 1871, *M.* 1871, p. 218.

3714 — Le copie dei conti comunali, quando siano staccate dai fogli sui quali sono scritte le ordinanze del Consiglio di Prefettura, vanno esenti dall'obbligo del bollo pel disposto dell'art. 21 n. 4 della legge 14 Luglio 1866. Nota Min. Fin. 26 Aprile 1872, *M.* 1872, p. 156.

3715 — La resa del conto è un obbligo che la legge impone ai cassieri a tutela degli interessi dei Comuni, quindi la notificazione della copia del conto e della relativa ordinanza emessa dal Consiglio di Prefettura ancorchè non obbligatoria ai Comuni, non dovrebbe mai essere pretermessa perchè salva i Comuni dal pericolo che le decisioni non sieno rispettate dai Tesorieri, e se qualche Tesoriere rifiutasse tale notificazione sarebbe necessario di farla eseguire giuridicamente. Nota Min. Fin. 19 Ottobre 1872, *M.* 1872, p. 332.

3716 — Non si potrebbe mettere a carico dei Tesorieri la spesa del bollo e delle copie dei conti e delle relative ordinanze, mentre queste sono bilanciate e notificate nel solo interesse dei Comuni. Id. id.

3717 — I Consigli di Prefettura in 1. grado e la Corte dei Conti in appello, esercitano vera e propria giurisdizione contenziosa, quando giudicano della gestione dei contabili del Comune, quindi le decisioni, tanto per gli originali quanto per le copie delle decisioni dei Consigli di Prefettura devono essere redatte in carta da bollo. App. Casale 4 Novembre 1872, *M.* 1873, p. 89.

3718 — Circ. Min. Int. 16 Aprile 1881, per la notificazione all'Esattore dei D. dei Consigli di Prefettura sui conti com. *M.* 1881, p. 146.

3719 — Circ. Min. Int. 11 Agosto 1883, sulla approvazione dei conti com. *M.* 1883, p. 258.

3720 — **Nomina dei revisori** — La nomina dei revisori dei conti com. deve essere fatta in seduta non pubblica ed a voti segreti. Circ. Min. Int. 28 Luglio 1875, *M.* 1875, p. 245.

3721 — *Contro* — Le nomine dei revisori dei conti debbono essere fatte in seduta pubblica. Circ. Min. Int. 8 Agosto 1878, *M.* 1878, p. 242.

3722 — Ripartitosi un Comune in due, mediante segregazione di parte di esso costituita in nuovo Comune da quello distinto,

e stabilito che quest'ultimo debba nominare due revisori del conto del vecchio Comune per l'anno antecedente, non è d'ostacolo alla nomina d'alcuno di tali revisori la circostanza che esso sia Assessore del nuovo Comune, quando non lo era di quel vecchio, nell'anno in cui si riferisce il conto da rivedersi. C. S. 9 Aprile 1867, *M.* 1867, p. 196.

3723 — E' contraria all'art. 222 della legge comunale la nomina di un revisore dei conti conferita al fratello di un Assessore. C. S. 12 Marzo 1870, *M.* 1870, p. 121.

3724 — Non è lecito ad un Consiglio com. di prescindere per qualsiasi motivo dalla nomina dei revisori dei conti annuali, ed avocare a sè la revisione dei conti medesimi, indipendentemente dal rapporto dei revisori voluto dall'art. 85 della legge com. C. S. 3 Gennaio 1871, *M.* 1871, p. 77.

3725 — **Ritardo, resa del conto** — Dopo la pubblicazione della legge comunale 20 Marzo 1865 non sono più in vigore le disposizioni vigenti nelle Provincie meridionali contro i Tesorieri comunali morosi a rendere i conti o risultati debitori da decisioni emesse dal Consiglio di Prefettura sui conti da loro presentati. C. S. e Circ. Min. Int. 15 Nov. 1865, *M.* 1866, p. 7 — C. S. (Sezioni riunite Interno e Finanze) 24 Marzo 1866, *M.* 1866, p. 162. — C. S. 29 Giugno 1866, *M.* 1866, p. 354.

3726 — Nel caso di Tesorieri comunali morosi alla reddizione del conto spetta di provvedere all'autorità amministrativa, e precisamente al Consiglio di Prefettura salvo ricorso alla Corte dei Conti. C. S. 29 Giugno 1866, *M.* 1866, p. 354.

3727 — Ove un Tesoriere comunale si renda moroso alla reddizione del conto, gli eccitamenti dell'autorità amministrativa, le pronte deliberazioni dei Consigli comunali che devono rivedere i conti nella sessione di primavera, per cui possono essere i Tesorieri rimossi dall'impiego, e le cauzioni che rispondono di ogni danno provenibile dal ritardo, debbono ritenersi mezzi insufficienti per garantire i Comuni, e per curare senz'altro da parte di tali contabili l'esatto adempimento di tali doveri. Circ. Min. Int. 15 Novembre 1865, *M.* 1866, p. 7.

3728 — Il R. Delegato agisce regolarmente facendo compilare d'ufficio il conto del Tesoriere com. negligente, tanto più poi se viene esaminato e discusso in seguito dal Consiglio com. C. S. 6 Giugno 1882, *M.* 1883, p. 171.

3729 — **Deliberazioni com. relative ai conti; formalità** — I membri della Giunta municipale che sieno in carica all'epoca della gestione che forma oggetto del conto esattoriale delle entrate e delle spese, possono in Consiglio comunale votare nell'atto di revisione di cui è parola nell'art. 125 della legge com. C. S. 12 Settembre 1867, *M.* 1867, p. 313.

3730 — La deliberazione del Consiglio com. relativa alla discussione ed approvazione dei conti del Comune, anche quando contenga una censura dell' operato della Giunta municipale, deve essere presa in seduta pubblica ed a voti palesi, non essendo il caso di questioni personali a senso degli art. 88 e 212 della legge com. C. S. 31 Gennaio 1871, *M.* 1871, p. 101.

3731 — Quando si discute un conto amministrativo e si delibera se esso sia da approvarsi o no, e anche se in conseguenza di ciò siano da lodare o da censurare gli Amministratori, la questione non è di persone. C. S. 12 Nov. 1872, *M.* 1872, p. 373.

3732 — La legge com. distingue il conto morale della gestione del Comune, dal conto materiale di cassa dell'Esattore; sul 1.° il Consiglio com. non può legalmente deliberare senza il rapporto dei revisori; mentre tale rapporto non è assolutamente necessario per deliberare sul conto dell'Esattore. C. S. 27 Gennaio 1875, *M.* 1875, p. 51.

3733 — Sebbene non sia tassativamente disposto dalla legge com., che i revisori del conto debbano fare un rapporto scritto, tale obbligo sorge però dall'art. 213 che altrimenti sarebbe d'impossibile esecuzione, giacchè non potrebbe essere depositato nella sala delle adunanze come è prescritto dall'art. medesimo. C. S. 19 Sett. 1877, *M.* 1877, p. 370.

3734 — Sarebbe viziata di nullità la deliberazione com. relativa al conto, se il Sindaco e i membri della Giunta non uscirono dalla sala dell'adunanza al momento della votazione, e non sarebbe sufficiente che si fossero ritirati in un angolo della sala. Id. id.

3735 — Quando risulta che la Giunta di un Comune sia solita a non rendere il conto morale della sua gestione, ed il Consiglio com. emetta i suoi apprezzamenti morali nel rivedere il conto materiale dell'Esattore (a parte ogni giudizio sulla regolarità di tale operato) devesi ritenere che l'esame del conto materiale, comprende anche ogni apprezzamento del Consiglio sulla gestione morale del Sindaco e della Giunta, e quindi nella relativa deliberazione si devono osservare sotto pena di nullità le prescrizioni degli art. 85 e 86 della legge com. C. S. 8 Maggio 1878, *M.* 1878, p. 202.

3736 — Il conto che la Giunta deve rendere ai termini dell'art. 96 della legge com. si riferisce al conto morale della gestione della Giunta, e non ha nulla che fare col conto materiale delle entrate e delle spese, il quale a termine dei successivi art. 124 e 125 è reso dall'Esattore. C. S. 9 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 45.

3737 — Quindi il prescritto dell'art. 86 della legge com. non può a meno di riferirsi al conto morale della gestione della Giunta, vale a dire all'unico conto che la Giunta stessa è tenuta di rendere al Consiglio. Id. id.

3738 — I membri della Giunta non possono prendere parte nel Consiglio com. alla votazione del conto morale. Id. id.

3739 — La competenza che si esercita in 1.° grado dai Consigli di Prefettura ed in appello dalla Corte dei Conti, nel merito dei conti com. non può influire sulla competenza dell'autorità amministrativa a conoscere e pronunziare sulla validità o meno delle relative deliberazioni, per quanto riflette l'osservanza delle forme prescritte dalla legge. C. S. 19 Settembre 1877, *M.* 1877, p. 370.

3740 — **Consiglio di Prefettura; revisione e revocazione dei propri decreti** — Circ. Min. Int. 7 Gennaio 1869, contenente istruzioni per la revisione del Consiglio di Prefettura sulle proprie decisioni relative ai conti comunali. *M.* 1869, p. 35.

3741 — Quand'anche sia decorso il termine pel reclamo alla Corte dei Conti i Consigli di Prefettura hanno facoltà di procedere alla revisione delle proprie decisioni riguardanti i conti delle entrate e delle spese dei Municipi, ogni qualvolta sussistono i motivi pei quali è ammessa la revisione davanti la Corte dei Conti. Circ. Min. Int. 7 Gennaio 1869, *M.* 1869, p. 35.

3742 — Nessuna disposizione di legge stabilisce un termine perentorio, entro il quale il Cons. di Prefettura possa rivedere le sue decisioni dietro gravame dei contabili. Nota Min. Int. 24 Luglio 1871, *M.* 1871, p. 278.

3743 — Una delib. del Consiglio com. favorevole al ricorso del contabile può, secondo i casi, costituire un documento sufficiente per la revisione della decisione del Consiglio di Prefettura. Id. id.

3744 — Può aver luogo la revisione del Consiglio di Prefettura sui conti comunali dietro la presentazione di nuovi documenti giustificativi procurati dalle parti interessate dopo la resa ed approvazione dei conti medesimi. Id. id.

3745 — Approvato un conto dal Consiglio com. ed assestato definitivamente dal Consiglio di Prefettura, non può da esso decorsi i termini d'appello, venir riveduto e corretto. C. C. 31 Ott. 1876, *M.* 1877, p. 156.

3746 — Le istanze per rivocazione dinanzi i Consigli di Prefettura è essenziale ed indispensabile che siano notificate alle persone che alla revocazione stessa sono interessate. C. C. 31 Ottobre 1876, *M.* 1877, p. 156.

3747 — Il termine di 60 giorni (art. 497 cod. proc. civ.) o di 3 anni (art. 41 legge 14 Agosto 1862,) entro il quale secondo i casi deve spiegarsi istanza in revocazione è perentorio. Id. id.

3748 — I Consigli di Prefettura non possono ritornare sui loro decreti, in quanto con questi sciolsero una questione di diritto sulla responsabilità di un contabile in luogo di quella del suo successore. C. C. 9 Dic. 1879, *M.* 1880, p. 191.

3749 — All'ammissibilità del rimedio della rivocazione non può opporsi la cosa giudicata desunta dalla stessa decisione e di cui domandasi la rivocazione. C. C. 1 Giugno 1880, *M.* 1880, p. 298.

3750 — Ai Consigli di Prefettura spetta la facoltà di revocare anche ex ufficio le precedenti loro decisioni sui conti com. nei termini e nei casi contemplati dalla legge e dal regolamento del 1862. Id. id.

3751 — I Consigli di Prefettura hanno facoltà di procedere alla revisione o rivocazione delle loro precedenti deliberazioni sui conti com. C. C. 2 Luglio 1878, *M.* 1879, p. 119. — 1 Marzo 1881, *M.* 1881, p. 251.

3752 — Tale facoltà però deve ritenersi loro accordata in conformità alle disposizioni degli art. 44 e 45 della legge 14 Agosto 1862 e colle norme del R. D. 5 Ottobre successivo, in quanto siano compatibili col procedimento tutto affatto amministrativo tenuto dai Consigli di Prefettura per l'approvazione dei suddetti conti com. C. C. 1 Marzo 1881, *M.* 1881, p. 251.

3753 — Non può però rivocarsi una deliberazione già emessa sulla domanda di una delle parti interessate, senza che sia sentita la parte avversa per le eccezioni cho credesse di opporre. Id. id.

3754 — Non osta la cosa giudicata a che i Consigli di Prefettura riprendano in esame e modifichino dei conti precedenti, quando nel pronunziare su di essi abbiano ridotto parte dello scaricamento per la mancanza dei relativi mandati. C. C. 4 Febb. 1879, *M.* 1880, p. 160.

3755 — I Consigli di Prefettura prima di pronunciare sulla domanda del contabile per rivocazione, devono sentire il Consiglio com. C. C. 5 Genn. 1881, *M.* 1882, p. 107.

3756 — Se il Consiglio com. fu sentito su domanda di rivocazione fondata sopra determinati documenti, ed il contabile poscia fonda la sua domanda sopra documenti diversi, il Consiglio di Prefettura deve nuovamente sentire il Consiglio com. Id. id.

3757 — Contro un D. Prefettizio che dichiara non farsi luogo a revisione di una decisione del Consiglio di Prefettura in materia dei conti com. compete ricorso alla superiore autorità amministrativa, non alla Corte dei Conti. C. C. 2 Luglio 1878, *M.* 1878, p. 365.

3758 — Il rigetto per parte del Consiglio com. della domanda di revisione del conto fatto dall'Esattore, non vincola l'azione del Consiglio di Prefettura. C. C. 2 Luglio 1878, *M.* 1879, p. 119.

3759 — Sul reclamo di una parte avverso un D. del Consiglio di Prefettura emesso in sede di rivocazione, non può l'altra parte chiedere l'accreditamento o l'addebitamento di partite non contemplate nel D. impugnato. C. C. 7 Luglio 1881, *M.* 1882, p. 174.

3760 — I Consigli di Prefettura possono revocare anche di ufficio i loro D. emessi sui conti com. Id. id.

3761 — La rivocazione presso i Consigli di Prefettura, può aver luogo nei casi contemplati dall' art. 44 della legge 14 Agosto 1862. Id. id.

3762 — Un errore di apprezzamento non può essere corretto in sede di rivocazione. Id. id.

3763 — Un D. del Consiglio di Prefettura approvato un conto consuntivo, non può rivocarsi perchè mancavano e mancano i documenti giustificativi delle partite. C. C. 7 Luglio 1882, *M.* 1882, p. 174.

3764 — Non costituisce errore di fatto l'essersi ammesso a discarico nel conto di un esercizio una spesa giustificata con quitanza dell' anno precedente, quando tale spesa non sia stata discaricata nel conto anteriore, e quindi non sia il caso della duplicazione. Id. id.

3765 — Non può rivocarsi l'approvazione di una spesa, solo perchè manca la prova dell'autorizzazione. Id. id.

3766 — Se nell'approvazione di un conto furono ammessi a favore del contabile gli interessi sulle somme da lui anticipate, una tale ammissione non può revocarsi perchè i suddetti interessi non furono stipulati nè accordati. Id. id.

3767 — Non si può in sede di revocazione addebitare al contabile i residui attivi risultanti da un conto precedente, quando non si provi che quei residui furono da lui riscossi. Id. id.

3768 — E' errore di fatto riparabile in sede di revocazione l'accreditamento fatto per fondi di cassa dell'anno precedente di una somma maggiore di quella risultante dal D. di approvazione del conto di quell'anno. Id. id.

3769 Se la domanda del contabile per interessi sul suo credito risultante dal conto non forma soggetto del D. di revocazione emesso dal Consiglio di Prefettura, su tale domanda non può pronunciare la C. dei C. in sede di ricorso. Id. id.

3770 — **Competenza del Consiglio di Prefettura.** — Dopo l' abolizione dei tribunali del contenzioso amministrativo i Consigli di Prefettura non pronunciano più sentenze in materia di conti com. e prov., ma solo decreti amministrativi salvo ricorso alla Corte dei Conti. C. C. 15 Dic. 1874, *M.* 1875, p. 171.

3771 — I Consigli di Prefettura costituiscono pei contabili dei Comuni e delle Provincia una vera e propria giurisdizione. C. C. 8 Maggio 1880, *M.* 1880, p. 253.

3772 — I Consigli di Prefettura nel pronunziare sui conti comunali non esercitano un'autorità tutoria di carattere amministrativo, ma vere e proprie funzioni di magistrato giudicante. C. C. 28 Genn. 1879, *M.* 1880, p. 139.

3773 — I Consigli di Prefettura non emettono decisioni giudiziali ma provvedimenti puramente amministrativi sui conti com. che diventano irretrattabili in difetto di ricorso alla Corte dei Conti. C. C. 28 Giugno 1881, *M.* 1881, p. 366. — C. C. 18 Genn. 1883, *M.* 1883, p. 189.

3774 — La revisione dei conti com. compete in grado d'appello dal Consiglio com. al Consiglio di Prefettura. C. C. 16 Genn. 1879, *M.* 1879, p. 376.

3775 — L'influenza dei provvedimenti dei Consigli di Prefettura sui conti materiali dei cassieri comunali essendo limitata alle relazioni tra il cassiere ed il Comune, non può estendersi a quelle tra il cassiere ed i terzi , le quali non possono ricevere dai detti provvedimenti modificazioni di sorta. Cass. Napoli 4 Settembre 1867, *M.* 1868, p. 94.

3776 — Il Consiglio di Prefettura nell'esame di un conto comunale è incompetente ad entrare nel merito intrinseco delle reste attive o passive deliberate dal Consiglio comunale, col fine di conoscere se costituiscono crediti fondati in diritto verso i debitori, spettando ciò ad altri giudici, ed essendo tale ingerenza contraria allo spirito della legge e delle libere istituzioni municipali, C. C. 27 Giugno 1870, *M.* 1870, p. 283.

3777 — I Consigli di Prefettura rivedendo ed approvando i conti com. non compiono un'operazione di ragioneria, ma esercitano un' autorità che spiega i suoi effetti sulla responsabilità dei Tesorieri comunali, e di chiunque abbia maneggio dei denari del Comune.C. S. 3 Agosto 1872, *M.* 1872, p. 341.

3778 — Il giudizio dell'autorità amministrativa sulla contabilità com. concerne la regolarità dei conti degli agenti, e non già la gestione del Sindaco, e quella, e non questa va soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti. Cass. Firenze 10 Febbraio 1873, *M.* 1873, p. 348.

3779 — Il Consiglio di Prefettura non può entrare giudice di tutti gli incarichi contenenti maneggio di danaro che i Co

muni possono commettere, sia a Consiglieri sia ad estranei per diversi bisogni. Cass. Napoli 15 Gennaio 1874, *M.* 1874, p. 104.

3780 — Il Consiglio di Prefettura è solo chiamato ad approvare i conti dell'Esattore, o di chiunque altro senza legale autorizzazione maneggi denaro comunale. Id. id.

3781 — Il Consiglio di Prefettura è competente a riconoscere e dichiarare i crediti del Comune dipendenti dalla responsabilità attinente alla gestione ed amministrazione del danaro com. in occasione del suo giudizio sul conto dell'esercizio nel quale tale gestione siasi esplicata. C. C. 22 Maggio 1877, *M.* 1877, p. 269.

3782 — Però il Consiglio di Prefettura sarebbe incompetente a giudicare della responsabilità degli Amministratori com. che rilasciarono i mandati di pagamento, quando il giudizio di responsabilità derivasse da apprezzamenti di atti amministrativi non connessi all'esercizio del bilancio, nè avvenuti negli anni ai quali riferisconsi i conti consuntivi approvati coi D. sui quali il suddetto giudizio sarebbe stato pronunciato. Id. id.

3783 — La sentenza del Consiglio di Prefettura, non dichiarata eseguibile provvisoriamente, che liquida i conti di un Tesoriere com. non può essere messa in esecuzione quand'anche rivestita del comandiamo e ordiniamo, durante il termine di giorni 30 per produrre appello alla Corte dei Conti. App. Napoli 7 Maggio 1877, *M.* 1877, p. 284.

3784 — La competenza del Consiglio di Prefettura è limitata al giudizio di prima istanza sui conti com. e sulle controversie dipendenti da maneggio illegale dei denari del Comune. C. C. 12 Febb. 1878, M. 1878, p. 189.

3785 — Sfugge pertanto alla competenza del Consiglio di Prefettura l'esame di un foglio di liquidazione compilato da un R. Delegato straord. col quale si sia posta a debito del Sindaco una somma dipendente da anticipazioni di stipendi, diminuzioni di tasse ed ordini di pagamento reputati irregolari, non costituendo un tale foglio un conto delle entrate e delle spese, e non trattandosi nel caso di abusivo maneggio del denaro com. Id. id.

3786 — Il Consiglio di Prefettura può con un solo D. decidere intorno a più conti relativi a più anni, insieme concatenati, e riguardanti le stesse parti. C. C. 12 Marzo 1878, *M.* 1878, p. 281.

3787 — L'ingerenza dei Consigli di Prefettura sui conti com. è di ordine pubblico. C. C. 26 Nov. 1878, *M.* 1879, p. 138.

3788 — In occasione dell'approvazione di un conto reso da un Tesoriere com. non può il Consiglio di Prefettura addebitare il successore che non ebbe parte alcuna nella resa di quel conto, e nella procedura di sua approvazione. C. C. 9 Dicembre 1879, *M.* 1880, p. 191.

3789 — Il Consiglio di Prefettura approvando i conti del Consiglio com. non ha obbligo di addurre i motivi del suo atto. C. C. 1 Aprile 1879, *M.* 1879, p. 330.

3790 — Tanto meno poi se approva i conti come furono riveduti dal Consiglio, nel qual caso s'intende che abbia aderito implicitamente ai motivi delle variazioni da questo introdotte nel resoconto dell'Esattore. Id. id.

3791 — Il Consiglio di Prefettura è per legge il primo giudice del conto, ed in questo giudizio può accogliere le posizioni date dal contabile, o quelle date dal Consiglio com. ed anche rettificare le une e le altre, salvo il ricorso alla Corte dei Conti. C. C. 20 Nov. 1879, *M.* 1880, p. 207.

3792 — La pendenza di un appello sopra il conto dell'anno antecedente, non deve nè può impedire l'approvazione del conto dell'anno successivo. Id. id.

3793 — La facoltà data ai Consigli di Prefettura dall'art. 125 della legge comunale implica necessariamente quella di esaminare e risolvere in via amministrativa le controversie nascenti dalla gestione del contabile, e che hanno diretta attinenza coi conti da lui presentati. C. C. 27 Aprile 1880, *M.* 1881, p. 73.

3794 — L'assuntore della esazione degli arretrati delle tasse e rendite com. è un vero gestore e contabile di danaro com. e come tale pei conti che deve rendere soggetto alla competenza amministrativa. Id. id.

3795 — La controversia insorta per alcuni sgravi concessi dal Comune per partite ritenute inesigibili, implica l'apprezzamento delle facoltà del Comune, sia in rapporto alla constatazione della condizione dei suoi debitori d'imposte, sia in rapporto agli interessi del contabile, ed è quindi tutta materia strettamente contabile attinente al conto dal quale non può essere separata. Id. id.

3796 — Il Consiglio di Prefettura nell'approvazione dei conti com. esercita un sindacato amministrativo simile a quello che la Corte dei Conti esercita nei giudizi fra lo Stato ed i suoi contabili. C. C. 17 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 350.

3797 — Quando un contabile abbia accettato senza fare alcuna eccezione, un fondo di cassa determinato dal Consiglio di Prefettura nel D. di approvazione del conto, egli ha implicitamente riconosciuta la regolarità del conto stesso. C. C. 24 Maggio 1881, *M.* 1882, p. 268.

3798 — Se si tratta di gestione continuativa, le cui risultanze si trasportano da un anno all'altro, il riconoscimento della regolarità contabile dell'ultimo esercizio vale

anche per gli esercizi precedenti. C. C. 24 Maggio 1881, *M.* 1882, p. 267.

3799 — Il Consiglio di Prefettura non ha alcuna facoltà di procedere ad una nuova liquidazione dei conti di un cassiere comunale riconosciuto debitore del Comune dal Consiglio d'Intendenza, e dalla cessata gran Corte dei Conti di Napoli, e quindi deve essere accolto il ricorso presentato dal Comune ed annullata la decisione del Consiglio di Prefettura suddetto. C. S. 26 Agosto 1882, *M.* 1882, p. 383.

3800 — I Consigli di Prefettura sono competenti a pronunciare su tutti i conti di quelli che hanno maneggiato denaro del Comune, siano essi o non tesorieri com. C. C. 15 Nov. 1881, *M.* 1883, p. 189.

3801 — **Ricorso alla Corte dei conti — termine — documenti — deposito** — Un Cons. com. che intenda ricorrere contro la decisione pronunziata dal Cons. di Prefettura sul conto reso dal cassiere del Comune, deve rivolgersi alla Corte dei Conti giusta l'art. 125 della legge com., non essendo in tal caso aperto l'adito al ricorso al Governo del Re a termini dell'art. 231 della detta legge. Corte Conti 27 Giugno 1870, *M.* 1870, p. 233.

3802 — Nelle vertenze tra gli Esattori ed i Comuni, la Corte dei Conti e chiamata a conoscere soltanto in 2. grado, e dopo che vi abbia pronunciato il Consiglio di Prefettura competente in 1. grado. C. C. 7 Luglio 1881, *M.* 1882, p. 140.

3803 — Il D. del Consiglio di Prefettura sul conto com. non è di per sè stesso titolo esecutivo non acquistando esecutorietà che per effetto della notificazione non seguita nei 30 giorni da appello alla Corte dei Conti. C. C. 26 Luglio 1881, *M.* 1882, p. 174.

3804 — I Consigli di Prefettura non hanno facoltà di apporre ai loro D. sui conti com. la formula esecutiva. Id. id.

3805 — Anche del ricorso contro tale formula esecutoria è competente la Corte dei Conti. Id. id.

3806 — Soltanto col reclamo alla Corte dei Conti si apre la stadio giudiziario contenzioso, che deve essere percorso colle forme processuali stabilite dalla legge 14 Agosto 1862, e dal regol. 5 Ott. stesso anno. C. C. 28 Giugno 1881, *M.* 1881, p. 366. — C. C. 18 Genn. 1883, *M.* 1883, p. 189.

3807 — Colui che ricorre alla Corte deve presentare e depositare tutti i documenti della sua difesa nel termine di giorni 15 fissato dall'art. 35 del regol. 5 Ott. 1862, od in quello stabilitogli col D. del Presidente per fissazione di udienza. C. C. 28 Giugno 1881, *M.* 1881, p. 366.

3808 — Il ricorrente da un D. del Consiglio di Prefettura che non fa il deposito del suo ricorso nella Segreteria della C. dei C. decade dal ricorso medesimo. C. C. 12 Giugno 1883, *M.* 1883, p. 365.

3809 — Il termine per depositare nella Segreteria della Corte dei Conti gli atti del ricorso inoltrato contro le decisioni del Consiglio di Prefettura non è perentorio. C. C. 2 Luglio 1878, *M.* 1878, p. 365. — C. C. 28 Giugno 1881, *M.* 1882, p. 141.

3810 — Il termine di 30 giorni per ricorrere alla Corte dei Conti contro le decisioni dei Consigli di Prefettura, decorre dalla notificazione di dette decisioni fatta per ministero di usciere giudiziario, e nessun altra partecipazione vi equivale per tale effetto. C. C. 12 Luglio 1877, *M.* 1877, p 284. — C. C. 2 Luglio 1878, *M.* 1878, p. 365. — C. C. 22 Aprile 1879, *M.* 1879, p. 295. — C. C. 28 Genn. 1879, *M.* 1880, p. 139. — C. C. 22 Giugno 1880, *M.* 1880, p. 299.

3811 — L'appello dai decreti del Consiglio di Prefettura è tuttora regolato giusta il procedimento contenzioso stabilito per la Corte dei Conti dal D. 5 Ott. 1862, e deve quindi essere proposto nel termine di 30 giorni dalla data della notificazione di tali decreti. C. C. 15 Dic. 1874, *M.* 1875, p.171.

3812 — Questo termine è perentorio; e l'appello proposto dopo la sua scadenza è irricevibile. Id. id.

3813 — Il termine di 30 giorni fissato dall'art. 41 della legge 14 Agosto 1862 per promuovere giudizio di opposizione contro le decisioni della Corte dei Conti, non può decorrere se non dalla notificazione della decisione stessa alla persona o al domicilio del contabile nelle forme prescritte dal cod. di proc. civ. C. C. 11 Dic. 1877, *M.* 1878, p. 142.

3814 — Quando la decisione non sia stata notificata alla persona, alla residenza, domicilio o dimora, ma lasciata in mano a persona, che nella relazione è detta famigliare dell'intimato, la notificazione stessa è nulla, se non contenga le indicazioni delle sue qualità nè la sottoscrizione di essa; e questa nullità può opporsi anche all'udienza. Id. id.

3815 — Il termine dei 30 giorni stabilito dall'art. 35 del R. D. 5 Ott. 1862, per appellare contro i D. dei Consigli di Prefettura, decorre dalla prima notifica di essi D. nè può decorrere un nuovo termine da una ulteriore notifica eseguita agli effetti dell'esecuzione coatta. C. C. 9 Febb. 1883, *M.* 1883, p. 270.

3816 — Insieme con l'atto di appello dalla sentenza del Consiglio di Prefettura, in materia di conti, non è necessario notificare la sentenza medesima. C. C. 31 Ott. 1876, *M.* 1877, p. 156.

3817 — Anche nelle materie di competenza della Corte dei Conti, se nell'appello non sia fatta indicazione di capi, deve in-

tendersi che sia stato proposto contro tutti. C. C. 31 Ott. 1876, *M.* 1877, p. 156.

3818 — Negli atti d'appello alla Corte dei Conti contro le decisioni sui conti non è necessaria una designazione specifica dei motivi di gravame, e dei capi appellati, quando si domandi la riforma di quelle deliberazioni perchè erronee in diritto, sbagliate nel fatto, e se ne chiede la rettificazione. C. C. 26 Nov. 1878, *M.* 1879, p. 138.

3819 — L'appello incidentale innanzi la Corte dei Conti nei giudizi di appello dai Consigli di Prefettura, è regolato dal R. D. 5 Ott. 1862, e non dal cod. proc. civ. e però deve essere proposto nei 15 giorni successivi alla notificazione dell'atto di appello. C. C. 12 Marzo 1878, *M.* 1878, p. 281.

3820 — Pendente ricorso al Consiglio di Prefettura contro una decisione del medesimo in materia di conti com. non può promuoversi appello avanti la Corte dei Conti pria che da quello venga proferita la sentenza. C. C.. 12 Febb. 1878, *M.* 1878, p.348.

3821 — Nella insussistenza dell' appello, deve l'appellante rifondere all' appellato le spese sostenute per sua causa. Id. id.

3822 — Contro un capo della decisione del Consiglio di Prefettura, sul quale non si fece cenno nel ricorso, non può più proporsi appello posteriormente durante il giudizio. C. C. 5 Luglio 1876, *M.* 1877, p.45.

3823 — L'atto di appello non è viziato dalla mancanza di enunciazione dei motivi, se non quando ne nasca incertezza sull' oggetto cui tende. C. C. 1 Aprile 1879, *M.* 1879, p. 330.

3824 — Le parti devono farsi reciprocamente notificare quelle comparse o memorie nelle quali svolgono osservazioni specifiche sulle diverse partite del conto. Id. id.

3825 — Non è ammissibile l'appello proposto contro chi non ebbe parte nel giudizio dal quale si ricorre. C. C. 16 Marzo 1880, *M.* 1880, p. 223.

3826 — Il ricorso contro i D. dei Consigli di Prefettura può essere interposto anche dal fideiussore del contabile. C. C. 22 Giugno 1880, *M.* 1880, p. 299. — C. C. 15 Marzo 1881, *M.* 1881, p. 326.

3827 — Però sul ricorso del fideiussore deve essere ordinato l' intervento in causa del contabile. Id. id. id. id.

3828 — Non è necessario che la notificazione dei ricorsi contro i D. dei Consigli di Prefettura, contenga la citazione a comparire dinanzi alla Corte dei Conti. C. C. 5 Genn. 1881, *M.* 1882, p. 107.

3829 — Tiene luogo di formale appello o ricorso la delib. del Consiglio com. di appellare contro un D. del Consiglio di Prefettura, quando sia notificato dal Sindaco al contabile, e depositato nella Segreteria della Corte. Id. id.

3830 — Il difetto della notifica di un atto di appello è sanato dalla comparizione dell'appellato, e dalla difesa di esso, quando quel difetto non venga opposto. Id. id.

3831 — Non può ammettersi reclamo alla Corte dei Conti contro un D. del Consiglio di Prefettura passato in giudicato; nè contro i precedenti D. relativi ai conti consuntivi com. degli anni anteriori sebbene non notificati, se le risultanze di questi conti furono riportate nell'ultimo decreto. C. C. 1 Luglio 1880, *M.* 1881, p. 111.

3832 — Il decorso del termine ad impugnare innanzi alle C. C. i D. dei Consigli di Prefettura e l'acquiscenza a quei D. rende irrecivibile il successivo ricorso. C. C. 28 Giugno 1881, *M.* 1882, p. 141.

3833 — Non è ammessibile la domanda di riunione di ricorso ad altro, sul quale già sia stata fissata l'udienza per la discussione. Id. id.

3834 — Contro una Nota del Prefetto che dichiara al Comune non essere il caso di ricorrere in rivocazione contro un D. del Consiglio di Prefettura non è ammissibile ricorso alla Corte dei Conti. Id. id.

3835 — **Giudizi innanzi la Corte dei Conti** — Se avviene che pendente alla Corte dei Conti un giudizio in grado d'appello dalla decisione del Consiglio di Prefettura per conti comunali, una delle parti produca querela di falso incidentale sopra alcuni documenti prodotti dall'altro contendente, la Corte deve rimettere le carte all'autorità giudiziaria, e sospendere la sua decisione sino all'esaurimento del giudizio di falsità. C. C. 26 Giugno 1868, *M.* 1869, p. 90.

3836 — Quando è pendente il giudizio sul conto non si può dal contabile proporre su materia ivi compresa un giudizio speciale, e neppure di regola lo può prima del giudizio stesso. C. C. 5 Aprile 1879, *M.* 1880, p. 175.

3837 — La Corte dei Conti è competente ad esaminare e sindacare gli atti amministrativi che si attengono alle gestioni dei pubblici contabili in quanto sieno contrari alla legge. Id. id.

3838 — La Corte dei Conti non ha competenza a dare alcun provvedimento, sopra un incidente di falso presentato innanzi ad essa. C. C. 7 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 158.

3839 — Se una parte intende accusare di falsità documenti presentati nel processo pendente innanzi la Corte dei Conti, deve presentare la querela al giudice ordinario, e data la prova della prodotta querela, spetta alla C. C. il vedere se ed in quanto essa influisca sul giudizio pendente innanzi ad essa, e quindi se debba o no sospendersi il giudizio stesso, finchè dal giudice competente non siasi pronunciato sul falso. Id. id.

3840 — La vedova e i figli di un impiegato contabile com. possono produrre le loro

ragioni dopo che il Consiglio di Prefettura ha approvata con formale decisione la gestione del loro autore. C. C. 11 Marzo 1873, *M.* 1874, p. 288.

3841 — La giurisdizione della Corte dei Conti, come giudice speciale in materia di conti, non può provocarsi ed esercitarsi in forme diverse da quelle che la legge ha positivamente determinate, quindi il giudizio della Corte in materia dei conti, non si può di regola provocare sopra singole partite, ma deve iniziarsi colla presentazione di un conto completo, seguendo la procedura tracciata dal R. D. 5 Ottobre 1862. — C. C. 17 Giugno 1873, *M.* 1874, p. 41. — C. C. 14 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 155.

3842 — Il giudizio singolare ammesso in via di eccezione dall'art. 63 della legge 22 Aprile 1869, non si può iniziare fuori dei casi tassativamente stabiliti dall'art. stesso (deficienza del contabile), e quindi non si può mai provocare dal contabile. C. C. 17 Giugno 1873, *M.* 1874, p. 41.

3843 — Secondo l'art. 12 dei Capitoli normali approvati con D. del 1 Ott. 1871, l'Esattore non è tenuto di unire al conto comunale i ruoli originali delle tasse speciali dei Comuni e delle sovrimposte, per le quali risponde a suo rischio e pericolo del non riscosso, essendo sufficienti per stabilire il carico dell'Esattore, le ricevute dei ruoli rilasciate dall'Esattore medesimo, nelle quali deve essere notata la somma totale di ogni ruolo. Min. Int. 8 Mag. 1875, *M.* 1875, p. 172.

3844 — L'Esattore però deve unire al conto com. i ruoli di tutte le altre entrate com. per le quali risponde solo delle somme realmente riscosse, giusta l'art. 80 della legge del 1871. Id. id.

3845 — La Corte dei Conti è sola competente a giudicare in appello del caricamento portato contro l'Esattore com. pel D. del Consiglio di Pref. che approva il conto annuale, sebbene l'Esattore stesso abbia sollevato eccezione di responsabilità di altra persona, cui affidò per qualche tempo la gestione contabile. C. C. 12 Luglio 1877, *M.* 1877, p. 284.

3846 — Contro la motivazione della decisione del Consiglio di Pref. come contro quella di qualsiasi giudicato non è ammesso appello, e quindi la dichiarazione della parte di ammettere la giustizia del caricamento, ma instare perchè sieno specificati i motivi di esso, toglie affatto la materia del contendere. Id. id.

3847 — Quando il D. del Consiglio di Prefettura sul conto di un Comune, confermi le risultanze del conto riconosciuto regolare dal Consiglio com. vi ha l'acquiescenza del Comune al predetto D. presunta per fatto anteriore. C. C. 29 Maggio 1881, *M.* 1881, p. 317.

3848 — Se in un conto posteriore il Consiglio com. ammette e riconosce regolare il trasporto del fondo di cassa quale fu stabilito col D. del Consiglio di Prefettura sul conto precedente, si ha l'accettazione esplicita del suddetto D. contro il quale il Comune non può più interporre ricorso. Id. id.

3849 — Le spese del giudizio devono essere liquidate a norma degli atti, e quindi non è ammissibile la denuncia di una somma fissa complessiva per dette spese. Id. id.

3850 — La Corte dei Conti giudica in appello dalle decisioni dei Consigli di Prefettura sui conti dei Comuni; non può quindi provvedere su ricorso del contabile contro una semplice liquidazione avente il visto del Prefetto, e notificatagli per estratto. C. C. 18 Giugno 1878, *M.* 1879, p. 31.

3851 — Anche nei giudizi di 2° grado sui conti com. devesi ricorrere alla legge 14 Agosto 1862, ed al regol. 5 Ott. 1862, per quanto concerne il ricorso di opposizione. C. C. 1 Giugno 1880, *M.* 1880, p. 298.

3852 — Trattandosi di opposizione contro una decisione interlocutoria o preparatoria, ove la si ritenga inammissibile, devesi proseguire nello esame del merito del primitivo ricorso, quando per la decisione interlocutoria sia rimasto impregiudicato. Id. id.

3853 — La Corte dei Conti non ha che una giurisdizione di 2° grado, nè può rivedere che le partite ammesse od escluse dai Consigli di Prefettura, e sulle quali venga sporto il reclamo; onde ad essa Corte non può richiedersi dal contabile la revisione generale dei suoi conti. Id. id.

3854 — I contabili hanno diritto di fare opposizione alle sentenze della Corte dei Conti, proferite senza la loro presenza sui loro conti, tanto nel caso che siano citati in persona popria, quanto nel caso contrario. C. C. 22 Marzo 1879, *M.* 1880, p. 192.

3855 — Pendendo dinanzi alla Corte dei conti appello da D. Prefettizio su conti com. il pretore locale può per causa d'urgenza rilasciare sequestro conservativo pel debito imputato al contabile, rimandando le parti pel giudizio di conferma dinanzi la Corte. C. C. 22 Aprile 1879, *M.* 1879, p. 295.

3856 — I casi designati per accordare il sequestro dall'art. 924 cod. proc. civ. non sono nè tassativi nè complessivi; e basta che uno se ne verifichi perchè il sequestro possa aver luogo. Id. id.

3857 — La ricevuta di una qualunque entrata rilasciata dal Collettore e staccata dal bollettario dell'Esattoria impegna la responsabilità dell'Esattore. C. C. 15 Marzo 1881, *M.* 1881, p. 326.

3858 — L'Esattore non può ottenere il discarico dei pagamenti fatti per conto del Comune, quando non produca i corrispondenti mandati debitamente quitanzati. Id. id.

3859 — Se in pendenza del giudizio su di un conto dell'Esattore si verifichi l'appello dal D. del Consiglio di Prefettura sul conto di un esercizio precedente, i due giudizi vanno riuniti perchè i due conti sono inscindibili a fine di riconoscere il fondo di cassa che dovrà trasportarsi da un conto all'altro. C. C. 22 Aprile 1880, *M.* 1882, p. 235.

3860 — Se il Comune procede contro l'Esattore per un debito di cassa risultante dal conto di un anno precedente, non per questo un tal debito deve essere eliminato dal conto degli anni successivi. C. C. 6 Luglio 1882, *M.* 1883, p. 171.

3861 — La decisione sulla competenza resa dalla Corte dei Conti in grado di appello su conti compilati d'ufficio e presentati dal Comune, ha forza di cosa giudicata, anche sui conti relativi alla stessa gestione presentati dal contabile. C. C. 18 Genn. 1883, *M.* 1883, p. 189.

3862 — Per le controversie fra i Comuni e loro contabili in materia di conto com. la C. C. non ha giurisdizione, salvo sui reclami contro i D. dei Consigli di Prefettura, e così in via di appello o gravame dalla decisione di questi, non mai in prima istanza. C. C. 15 Nov. 1881, *M.* 1883, p. 189.

3863 — Nell'approvare il conto di un Comune, il Consiglio di Prefettura ne giudica nei rapporti fra l'Amministrazione com. e l'Esattore, senza che l'approvazione del predetto Consiglio possa influire sulle ragioni di credito o debito verso i contribuenti od altri debitori del Comune, il cui riconoscimento in caso di contestazione spetta all'autorità giudiziaria. C. C. 16 Marzo 1880, *M.* 1880, p. 223.

3864 — La competenza amministrativa si estende anche per coloro che all'infuori dell'Esattore, senza legale autorizzazione si ingerirono nel maneggio dei denari del Comune. Id. id.

3865 — La Corte dei Conti nel pronunziare sui conti com. non esercita una autorità tutoria di carattere amministrativo, ma vere e proprie funzioni di magistrato giudicante. C. C. 28 Gennaio 1879, *M.* 1880, p. 139.

3866 — Non può un Esattore inchiudere nel consuntivo di un esercizio partite riferentesi ad esercizi precedenti, comunque nei conti relativi dette partite fossero state ommesse. Id. id.

3867 — La Corte dei Conti costituisce pei contabili dei Comuni e delle Provincie, una vera e propria giurisdizione. C. C. 8 Maggio 1880, *M.* 1880, p. 253.

3868 — Anzi questa giurisdizione ha poteri più ampii di quella ordinaria, dovendo non solo pronunziare sulle contestazioni sollevate dalle parti, ma correggere eziandio di propria iniziativa gli errori che si riscontrassero nei conti. Id. id.

3869 — Questa giuridizione speciale abbraccia tutte le controversie nascenti fra i Comuni le Provincie ed i contabili coi loro fideiussori, in dipendenza dei contratti e delle leggi, compresa la validità dei contratti,e la risoluzione di essi. Id. id.

3870 — Se anche dopo la decisione della Corte che dichiarò competente il Consiglio di Prefettura, questo persiste a ritenere la sua incompetenza, la Corte può sul ricorso della parte giudicare sul merito. C. C. 18 Genn. 1883, *M.* 1883, p. 189.

3871 — Il Sindaco che interpone ricorso alla C. dei C. da una decisione del Consiglio di Prefettura senza previa autorizzazione del Consiglio com. e senza postuma sanatoria del Consiglio medesimo, non impegna col suo fatto il Comune; quindi in tal caso il Sindaco deve essere condannato in proprio alla rifusione delle spese giudiziali in favore della parte convenuta. C. C. 12 Giugno 1883, *M.* 1883, p. 365.

3872 — La Corte dei Conti deve ammettere in sede di appello nello scarico, tutte le partite coperte da mandati regolari ancorchè emessi o quitanzati posteriormente al D. del Consiglio di Prefettura sul conto oggetto del giudizio. C. C. 9 Aprile 1878, *M.* 1878, p. 316.

3873 — Debbono parimenti ammettersi nello scarico tutte le partite che quantunque non coperte da regolari mandati di pagamento, riguardino spese coattive regolarmente provate, mediante la produzione delle quietanze o documenti equipollenti. Id. id.

3874 — Non possono ammettersi nello scarico pagamenti per spese non coattive essendo indubitato che per la legge com. l'Esattore non può pagare tali spese se non dietro regolari mandati rilasciati dalla Giunta. Id. id.

3875 — Il nuovo Esattore non è tenuto a rispondere del fondo di cassa lasciato dal suo predecessore, se non quando non lo avesse riscosso, o non lo avesse dovuto e potuto riscuotere. C. C. 20 Febbraio 1883, *M.* 1883, p. 377.

3876 — Se il nuovo Esattore nel conto del primo anno della sua gestione si addebitò del fondo di cassa del suo antecessore, un tale addebitamento non lo pregiudica, nè costituisce cosa giudicata a suo danno, qualora nei conti degli anni successivi se ne sia discaricato ponendolo fra i residui, ed il Consiglio di Prefettura abbia così approvato quei conti con D. contro il quale non siasi reclamato. Id. id.

3877 — L'Esattore che per le rendite patrimoniali del Comune non ha l'obbligo del non riscosso per riscosso, ha però quello di curarne diligentemente la riscossione. Id. id.

3878 — Sui discarichi accordati allo Esattore nei conti approvati dal Consiglio di Prefettura non puossi più ritornare in occasione di un conto posteriore. Id. id.

3879 — **Esecuzioni delle decisioni sui conti** — La esecuzione data dal Comune alle deliberazioni dei Consigli di Prefet. sui conti com. importa rinuncia al diritto di appello. C. C. 26 Nov. 1878, *M.* 1879, p. 138.

3880 — I Comuni non hanno d' uopo di autorizzazione della Deput. per dare esecuzione alle suddette deliberazioni e provvedere al pagamento dei debiti da quelle risultanti a loro carico. Id. id.

3881 — Ove un Consiglio di Prefettura avesse dichiarato irregolari dei mandati quitanzati dagli Assessori municipali, e riconosciuto negli Assessori stessi l'obbligo di rifondere al Comune le somme indebitamente esatte, questi potranno provocare a loro difesa un giudizio di responsabilità, ma non è in facoltà del Comune di assolverli dal debito, nè di farsi giudice delle eccezioni del debitore, dovendo invece rimettersi al giudizio dell'autorità competente. C. S. 3 Agosto 1872, *M.* 1872, p. 341.

3882 — Non è il caso d'annullare come contraria alla legge la deliberazione com. con cui fu abbuonata al Tesoriere una somma dovuta da terzi e non riscossa, posta a suo carico dal Consiglio di Prefettura nell'esame del conto com. salvo al Municipio di provvedere nel miglior modo direttamente contro i debitori al ricupero di quelle somme; giacchè tale questione rientra nell' esame dello stesso Consiglio di Prefettura all'epoca dell'esame dei conti del successivo esercizio. C. S. 9 Sett. 1876, *M.* 1877, p. 93.

3883 — Se il Tesoriere del Comune ha ricorso in appello alla Corte dei Conti contro la decisione del Consiglio di Prefettura sul conto com. non può il Consiglio com. esimersi dall'intervenire in giudizio per mantenere i diritti al Comune spettanti, accertati e dichiarati dal Consiglio di Prefettura, poichè altrimenti abbandona un credito certo e liquido, ciò che non è nelle facoltà dei Consigli com. C. S. 12 Ott. 1878, *M.* 1878, p. 379.

3884 — Se invece il Consiglio com. ha incaricato uno dei Consiglieri di trattare un amichevole componimento col Tesoriere tale deliberazione è viziata di nullità e deve annullarsi. Id. id.

3885 — Una semplice deliberazione di un Comune, non accettata dall'interessato e non approvata dall'autorità competente, con la quale si sia progettata una transazione con l'ex-Esattore, e si siano riveduti i conti già approvati dal Consiglio di Prefettura discutendo le pretese accampate e i documenti prodotti, non può valere nè come transazione, nè come revisione di conti, e può essere revocata con altra deliberazione. C. C. 9 Aprile 1878, *M.* 1878, p. 316.

3886 — Dopo che la Corte dei Conti ha dichiarato il Tesoriere del Comune debitore verso il medesimo di una somma, commetterebbe un atto di liberalità eccedente le sue facoltà, il Consiglio com. se condonasse al Tesoriere alcune partite, col pretesto che gli siano state ingiustamente addebitate dalla Corte suddetta. C. S. 14 Febb. 1879, *M.* 1879, p. 88.

3887 — Il Tesoriere, se crede, può muovere opposizione nei modi di legge per ottenere la revoca della decisione della Corte dei Conti, dopo di che soltanto il Comune potrà provvedere all' opportuno rimborso. Id. id.

3888 — Dopo che il Consiglio di Prefettura ha approvato il conto del cassiere del Comune non può il Consiglio com. deliberare di riconoscere creditore il detto cassiere di partite escluse dal Consiglio di Prefettura. C. S. 2 Aprile 1879, *M.* 1879, p. 153.

3889 — Qualora il Tesoriere com. sia stato addebitato di una somma dal Consiglio di Prefettura nell'esame del conto, la liquidazione fatta non può essere modificata che dallo stesso Consiglio di Prefettura per errori riconosciuti, o dalla Corte dei Conti, quindi deve essere annullata quella deliberazione com. che abbia per effetto di modificare l'atto del Consiglio di Prefettura a danno del Comune. C. S. 9 Febb. 1883, *M.* 1883, p. 141.

3890 — Le Giunte ed i Consigli com. non hanno facoltà di compromettere in arbitri le questioni di contabilità coi gestori del Comune; tanto più poi quando questi conti sono già stati approvati dal Consiglio di Prefettura, nel qual caso unico rimedio è quello del ricorso alla Corte dei Conti. C. C. 12 Dic. 1882, *M.* 1883, p. 298.

3891 — **Ricorso contro le decisioni della Corte dei Conti** — Se per l'art. 43 della legge 14 Agosto 1862 contro le decisioni della Corte dei Conti è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato per l'annullamento, tale beneficio si ritenne concesso soltanto contro le decisioni emesse in materia di conti quando vi è eccesso di potere od incompetenza per ragione di materia. C. S. 23 Dic. 1876, *M.* 1877, p. 105.

3892 — Dalle decisioni della Corte dei Conti è ammissibile il ricorso alle Sezioni unite della Cassazione di Roma per motivo d'incompetenza e di eccesso di potere. Cass. Roma 13 Genn. 1880, *M.* 1880, p. 382.

3893 — Se la Corte dei Conti revoca una sua precedente decisione non concorrendo le condizioni richieste dalla legge 14 Agosto 1862 per ammettere la revocazione, viola la legge stessa, ma non commette eccesso di potere. Id. id.

3894 — V'ha eccesso di potere quando un magistrato pronunzia in una sfera di giurisdizione, riservato ad altro ordine di poteri. Id. id.

3895 — La Corte dei Conti nel giudicare sui conti dei tesorieri, può anche pronunziare la loro responsabilità in ordine alla somma che non ammette a loro discarico. Id. id.

3896 — Sfugge al giudizio della Corte Suprema di Roma l'esaminare se la Corte dei Conti abbia giudicato in appello di cose e d'interessi che non erano in contesa, e su cui non aveva in primo grado provveduto il Consiglio di Prefettura, quantunque siasi accennato ad eccesso di competenza e di potere. Cass. Roma 26 Febb. 1881, *M.* 1881, p. 270.

3897 — Non eccede la propria competenza la Corte dei Conti, quando riconosce male addebitata all'Esattore dal Consiglio di Prefettura una somma per la riscossione della quale il Consiglio com. aveva concesso dilaziono all'Esattore nell'interesse dei contribuenti. Id. id.

3898 — Non eccede di potere la Corte dei Conti, quando delibera che la somma suindicata della quale aveva liberato l'Esattore, dovesse iscriversi tra i residui attivi dell'Esattoria per l'esercizio successivo. Id. id.

3899 — Il ricorso per cassazione prodotto contro le decisioni della Corte dei Conti per motivi d'incompetenza o eccesso di potere, deve essere preceduto dal deposito della somma di L. 150, altrimenti è dichiarato inammissibile. Cass. Roma 19 Dic. 1881, *M.* 1881, p. 75.

**CONTO PROVINCIALE** — 3900 — Circ. Min. Int. 12 Marzo 1867 contenente istruzioni per la compilazione del conto consuntivo provinciale. *M.* 1867, p. 120.

3901 — Sono applicabili ai conti provinciali le stesse disposizioni vigenti per i conti com. quanto alla tassa di bollo. Nota Min. Int. 5 Maggio 1871, *M.* 1871, p. 159.

3902 — Sull'azione per l'esonero dal pagamento di una somma promossa da un contabile tenuto alla resa di conto giudiziale (Ricevitore prov.) la Corte dei Conti non può provvedere se non in occasione del giudizio sui conti che egli per legge deve presentare. C. C. 11 Giugno 1878, *M.* 1878, p. 327.

3903 — La giurisdizione della Corte dei Conti sui contabili dei Comuni e delle Provincie è ristretta ai conti dell'entrata e dell'uscita ch'essi debbono rendere per ogni esercizio, di guisa che la Corte sarebbe incompetente a conoscere dell'appello che le si interponesse da un D. del Consiglio di Prefettura, il quale abbia liquidato i rapporti contabili fra Tesoriere e Provincia per parecchi esercizi. C. C. 16 Dic. 1879, *M.* 1880, p. 110.

**CONTRABBANDO** — 3904 — Circ. Min. Finanze 8 Gennaio 1867 contenente istruzioni per procedere alle perquisizioni domiciliari, in caso di sospetto di frode o contrabbando, e specificazione dei casi nei quali non è richiesto il concorso dell'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza. *M.* 1876, p. 128.

**CONTRATTI**. — *Generali* — *Governativi* — *Comunali* — *Provinciali* — *Opere Pie.*

3905 — **Generali** — Circ. Min. Finanze 18 Maggio 1863, n. 56, sull'obbligo imposto ai Segretari delle pubbliche Amministrazioni e degli altri Corpi amministrati di tenere uno speciale registro per iscrivervi gli atti delle rispettive Amministrazioni che debbono essere registrati entro un termine fisso. *M.* 1863, p. 229.

3906 — Circ. Min. Fin. 21 Dicembre 1875, n. 13, contenente la tariffa notarile da sostituirsi a quella sui diritti di segreteria di che al n. 46 della tabella annessa alla legge 13 Sett. 1874, n. 2086, *M.* 1876, p. 65,

3907 — Circ. Min. Fin. 2 Febbraio 1876, sulle ispezioni degli Ispettori demaniali in tutti gli uffici ove si stipulano atti in forma pubblica amministrativa. *M.* 1876, p. 67.

3908 — Circ. Min. Int. 12 Marzo 1876 sulla trasmissione trimestrale degli elenchi dei contratti stipulati nelle Prefetture. *M.* 1876, p. 98.

3909 — Circ. C.C. 12 Febbraio 1883 sulla necessità di sentire preventivamente il parere del Consiglio di Stato nei contratti pei quali dalla legge è richiesta tale formalità. *M.* 1883, p. 99.

3910 — Circ. Min. LL. PP. 1 Aprile 1874, sulla presentazione delle copie autentiche dei contratti d'appalto pei lavori idraulici. *M.* 1881, p. 178.

3911 — I mezzi di nullità competenti ai privati per far rescindere le transazioni spettano anche ai corpi morali, i quali possono domandare la nullità di un contratto per inosservanza delle forme stabilite dalla legge. Cass. Napoli 3 Dic. 1874, *M.* 1875, p. 141.

3912 — La legge sul notariato del 25 Luglio 1875 lungi dal volere operare retroattivamente, volle rispettare i diritti acquisiti; donde deriva che potranno essere confermati nell'esercizio del notariato coloro i quali hanno titolo e abilità legale di notaio, comunque per disposizioni governative anteriori alla detta legge, il loro ufficio fosse ristretto a speciali atti e date circoscrizioni. C. S. 15 Marzo 1876, *M.* 1876, p. 286.

3913 — Ma questa disposizione non può estendersi a coloro che senza un titolo o qualifica di notaro furono soltanto abilitati a rogare atti di una determinata specie. Id. id.

3914 — La legge del 1859 sull'Amministrazione com. che sostitui alle Provincie

i Circondari, ed alle Divisioni le Provincie non muta le condizioni delle cose per i contratti già consumati, ma le lascia nello stato in cui prima si trovavano. Cass. Torino 2 Luglio 1875, *M.* 1876, p. 345.

3915 — Non può ammettersi perchè immorale il patto pel quale l'appaltatore dovesse eseguire il contratto, anche quando il Municipio vi mancasse, o arbitrariamente gli impedisse il godimento dell'appalto, creando tale condizione di cose da rendergli impossibile l'adempimento dei suoi impegni. Cass. Torino 10 Agosto 1878, *M.* 1878, p. 317.

3916 — I contratti d'appalto in genere e quelli di fornitura in ispecie formati dalle pubbliche Amministrazioni hanno per iscopo di assicurare la certezza e la stabilità del pubblico servizio, e non possono essere ridotti ad effetti commerciabili e per via di successive cessioni riuscire allo scopo contrario. App. Trani 18 Giugno 1872, *M.* 1873, p. 94.

3917 — Quando per la validità di una convenzione stipulata con un corpo morale è necessaria l'approvazione della Dep. prov. e questa stabilisce che il contratto non sarà obbligatorio che al verificarsi di un dato evento, il corso del quinquiennio per la prescrizione non può cominciare che dal giorno in cui l'evento stesso si è verificato. Cass. Torino 8 Aprile 1874, *M.* 1874, p. 218.

3918 — Chi si rese deliberatario di beni immobili di un Corpo morale, sotto la condizione portata dal capitolato, di rispettare per tutta la sua durata l'affittanza in corso non può poi prentendere lo scioglimento di detta affittanza solo perchè fra i patti dell'affitto eravi quello che in caso di vendita il nuovo proprietario potesse scioglierlo. App. Venezia 15 Ottobre 1874, *M.* 1875, p. 32.

3919 — Quando l'Amministrazione pubblica per effetto degli art. 240 e 378 della legge sui LL. PP. osservate le formalità legali rescinde un contratto d'appalto perchè l'appaltatore si è reso colpevole di frode o di grave negligenza, e di contravvenzione agli obblighi ed alle condizioni stipulate, quest'atto è insindacabile; e l'appaltatore non può trovare ragione di reclamo per essersi proceduto senza una previa dichiarazione di risoluzione per sentenza del magistrato ordinario. Cass. Roma (Sez. riun.) 6 Marzo 1883, *M.* 1883, p. 333.

3920 — Però l'autorità giudiziaria è competente a verificare se esistono o pur no gli addebiti fatti all'appaltatore, specialmente trattandosi di obbligazioni. Id. id.

3921 — **Governativi** — Nelle contrattazioni col Governo l'appaltatore è tenuto alla spesa di una copia del contratto per uso proprio esclusivo. Circ. Min. Interno 29 Agosto 1862, n. 101, *M.* 1862, p. 343.

3922 — Decreto Min. Fin. 31 Agosto 1870, che approva il capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato. *M.* 1870, p. 339.

3923 — Il Segretario di Prefettura o Sottoprefettura è per la qualità stessa dell'ufficio che copre abilitato a ricevere ed a dare pubblica fede a tutti gli atti amministrativi dipendenti dalle sue funzioni, senza bisogno di un preventivo esame, e senza obbligo di prestare cauzione. Nota Min. Int. 16 Gennaio 1863, *M.* 1863, p. 152.

3924 — Stante il disposto dell'art. 107 del regol. di contabilità generale e dell'art. 7 del regol. com. 8 Giugno 1865 i Sottosegretari delle Prefetture e Sottoprefetture non possono ricevere i contratti che si stipulano nell'interesse della pubblica Amministrazione. Nota Min. Int. 5 Maggio 1872, *M.* 1872, p. 282,

3925 Se siasi pattuito fra un appaltatore d'oggetti mobili per casermaggio, e la pubblica Amministrazione, che allo scadere del contratto d'appalto i mobili ancora esistenti si stimassero peritalmente, ed il loro valore se altro appaltatore non gli succedese, venissegli pagato dalla medesima; se le perizie furono eseguite allo scader del contratto nelle forme fissate, e l'Amministrazione si addebiti della somma risultante ritenendo gli oggetti ed usandone a piacimento, non può essa pronunciare altri esperimenti ed altre prove sul valore di questi, senza violare le leggi del contratto. Cass. Torino 9 Marzo 1867, *M.* 1867, p. 345.

3926 — Il còmpito di esperire le pratiche per ottenere la registrazione dei decreti prefettizi che approvano i contratti stipulati nella Provincia e resi esecutori dal Prefetto, appartiene alle Prefetture, e non alle Intendenze di Finanza. Circ. Min. Finanze 28 Agosto 1870, *M.* 1870, p. 276.

3927 — La cognizione di controversie tra il Governo ed il suo appaltatore intorno alla esecuzione di un contratto d'appalto per la riscossione dei diritti di dazio o d'altra qualsiasi imposta diretta od indiretta, sfugge alla giurisdizione commerciale ed appartiene invece a quella dei tribunali ordinari, App. Torino 23 Novembre 1870, *M.* 1871, p. 278.

3928 — E' assolutamente nullo per difetto di capacità il contratto stipulato dal Prefetto per conto del Governo senza attenersi alle norme stabilite dal regol. di contabilità generale dello Stato; e la nullità non sarebbe sanata per essere stato eseguito in buona fede, o perchè il Ministero lo ha anche approvato o rettificato. Cass. Palermo 11 Giugno 1870, *M.* 1870, p. 375.

3929 — Dovendo essere redatti per inscritto tutti i contratti che interessano lo Stato, come pure la rescissione e variazione di contratti precedenti per causa non pre-

veduta nei contratti stessi, non possono ammettersi interrogatori tendenti a stabilire una convenzione verbale intervenuta colla pubblica Amministrazione, e quindi anche si venisse a provare la convenzione, essa non potrebbe pregiudicare lo Stato perchè mancante delle forme necessarie per obbligarlo. App. Firenze 13 Marzo 1872, *M.* 1873, p. 59.

3930 — Secondo l'art. 9 della legge sulla contabilità dello Stato e 47 del relativo regol. devono essere comunicati all'esame del Consiglio di Stato, non il contratto già stipulato in seguito a trattativa privata dalla pubblica Amministrazione quando superi la somma di L. 8000, ma sebbene lo schema del contratto da stipularsi a trattativa privata quando i lavori che ne formano il soggetto siano stati apprezzati in somma superiore alle dette L. 8000. C. S. 14 Luglio 1875, *M.* 1875, p. 344.

3931 — E' formalità sostanziale pei contratti in cui sia contraente lo Stato, la loro approvazione con D. Min. anche quando sia intervenuta preventivamente l'autorizzazione Ministeriale per la loro stipulazione. Cass. Firenze 14 Dic. 1876, *M.* 1877, p. 46.

3932 — Quindi finchè non intervenne il D. Min. di approvazione, lo Stato non può essere chiamato dall'altro contraente all'esecuzione del contratto. Id. id.

3933 — Un privato non può invocare un provvedimento Min. a suo riguardo emanato, comunque già partecipato agli uffici esecutivi, finchè non gli sia stato ufficialmente comunicato. Id. id.

3934 — I contratti conchiusi con lo Stato non diventano perfetti ed eseguibili, se non quando sieno stati approvati con D. del Ministero cui spetta, o dai pubblici ufficiali da lui delegati, ed il D. sia stato registrato dalla Corte dei Conti. Cass. Torino 9 Maggio 1883, *M.* 1883 p. 380.

3935 — I contratti stipulati dalle Amministrazioni dello Stato non hanno forza obbligatoria contro di questo finchè non intervenne la superiore approvazione, e la successiva registrazione alla Corte dei Conti. App. Bologna 31 Dic. 1877, *M.* 1878, p. 59.

3936 — Lo Stato non è tenuto a risarcire alle parti, che stipularono coll'Amministrazione i danni che siano loro derivati dal rifiuto della registrazione per parte della Corte dei Conti, comunque debba questo attribuirsi ad inadempimento per parte dei pubblici funzionari delle formalità necessarie per la regolare stipulazione dei contratti. Id. id.

3937 — L'estremo necessario per richiedere l'avviso del Consiglio di Stato trattandosi di opere da farsi in economia, non si desume dalla somma per la quale concorre lo Stato, ma dallo importo presuntivo delle opere maggiori o minore di L. 4000. C. S. 16 Nov. 1877, *M.* 1878, p. 58.

3938 — Nei contratti dello Stato quando la spesa prevista nel progetto delle opere supera le L. 8000, la trattativa privata deve essere preceduta dall'avviso del Consiglio di Stato, tuttochè per effetto del ribasso ottenuto dall'appaltatore si riduca a cifra minore dell'indicata. C. S. 28 Dicembre 1877, *M.* 1878, p. 139.

3839 — Prestata cauzione per un contabile in modo assoluto e senza riserve e condizioni, è inattendebile l'eccezione del fideiussore colla quale si oppone che da parte dell'Amministrazione non furono praticate le sorveglianze e mensili verifiche prescritte dai regol. C. C. 26 Febb. 1878, *M.* 1879, a 223.

3940 — Tali sorveglianze non hanno niun rapporto coi terzi cauzionanti, nè valgono a modificare gli effetti delle prestate cauzioni. Id. id.

3941 — Il cauzionante che non contrasse veruna obbligazione personale, ma solo svincolò una determinata rendita, resta liberato colla cessione della rendita vincolata. Id. id.

3942 — La Corte dei Conti è incompetente a statuire sull'azione in garanzia promossa dal fideiussore. Id. id.

3943 — Dalla mancata pubblicazione degli avvisi d'asta in tutte le principali città del Regno degli appalti che raggiungono la somma di L. 40 mila, non deriva necessariamente la irregolarità dei contratti stipulati dopo i pubblici incanti. Circ. Min. LL. PP. 14 Aprile 1879, *M.* 1879, p. 225.

3944 — **Comunali** — Cir. Min. Int. 8 Nov. 1875 sull' interpretazione della precedente Circ. 10 Ottobre 1873, intorno agli atti che si ricevono dai Segretari com. *M.* 1875, p. 353.

3945 — Circ. Min. G. e G. 23 Dic. 1879, sugli atti e contratti rogati dai Segretari com. *M.* 1880, p. 66.

3946 — I Segretari com. non possono ricevere al pari e con gli effetti dei pubblici notai quegli fra gli atti designati nella tabella n. 3 annessa al regolamento 8 Giugno 1865 che possono produrre effetti ipotecari; però in quelle Provincie del Regno ove esiste una legge speciale (Romagna e Toscana) la quale concede anche ai Segretari comunali la facoltà del rogito, essa continua ad avere la sua esecuzione. Circ. Min. Int. 25 Settembre 1866 e 5 Agosto 1867, *M.* 1866, p. 313; 1867, p. 237. — C. S. (Sezioni unite) 8 Gennaio 1870 *M.* 1870, p. 69.

3947 — Sono tuttora applicabili per i Segretari com. dello Stato già Pontificio e della Toscana, le disposizioni locali, in forza di cui, mediante espressa e personale superiore autorizzazione, possono essere abilitati a rogare nell'interesse dei loro Co-

muni atti di competenza di notai, e perciò non può estendersi ad essi il parere del Cons. di Stato 8 Genn. 1870, con cui stabilivasi che non possono ricevere al pari e con gli effetti dei pubblici notai quegli atti designati nella tabella n. 3 che possono produrre effetti ipotecari. Nota Min. G. e G. 12 Genn. 1873, *M.* 1873, p. 198.

3948 — I Segretari com. ancorchè non notai, nè specialmente autorizzati possono ricevere gli atti pei quali è facoltativa la scrittura privata (cod. civ. art. 1314), avvertendo però che allorquando la scrittura privata è destinata a produrre effetti ipotecari le firme di coloro che acconsentono l'iscrizione dell'ipoteca, debbono essere autenticate dal notaio od accertate giudicialmente (art. 1989, d.). Circ. Min. Interno 10 Ottobre 1873, *M.* 1873, p. 309.

3949 — Non ha più bisogno di altra autorizzazione per rogare atti notarili interessanti il Municipio, quel Segretario com. che ha ricevuto sino dal 1867 tale autorizzazione dalla Presidenza degli archivi di Roma. Nota Min. G. G. 13 Ottobre 1873, *M.* 1873, p. 342.

3950 — La nomina dei notai essendo ora fatta per D. R. deve pure per D. R. essere accordata ai Segretari com. la facoltà di rogare atti notarili interessanti la rispettiva amministrazione nella Prov. di Roma. Id. id.

3951 — Sotto l' impero della legislazione già vigente nelle Provincie meridionali, potevano i Cancellieri com. rogare al pari e cogli effetti di quelli ricevuti dai notai, atti riguardanti la respettiva Amministrazione com. ma questa facoltà è in loro cessata dopo la pubblicazione della legge 20 Marzo 1865, anche per i Segretari com. nominati vigente la precedente legge. C. S. 27 Settembre 1872, *M.* 1874, p. 35.

3952 — Gli atti e contratti com. previsti nell'art. 128 della legge com. quando siano celebrati con le solennità prescritte dalla legge sulla contabilità dello Stato e regol. relativo, coll'intervento del Sindaco che vi interpone la sua autorità, e col rogito del Segretario che vi attribuisce la pubblica fede, sono a considerarsi come atti pubblici, e ne producono tutti gli effetti, al pari degli atti ricevuti dai Notari. C. S. (Sez. riun.) 3 Maggio 1879, *M.* 1879, p. 165.

3953 — Gli atti e contratti che si stipulano nell'interesse dei Comuni debbono essere ricevuti, nei Comuni ove vi è un ruolo esteso del personale, dal Segretario capo, o Segretario generale, secondo è chiamato il capo del servizio di Segreteria; e nei Comuni piccoli dal Segretario com. Min. Int. 19 Giugno 1879, *M.* 1879, p. 201.

3954 — In massima i detti atti non possono essere ricevuti che dallo stesso Segretario capo d'ufficio. Id. id.

3955 — Nel caso d'assenza od impedimento del medesimo può essere delegato il Segretario di Sezione; in tal caso però è indispensabile che egli sia provvisto della patente di idoneità stabilita dal regol. 8 Giugno 1865. Id. id.

3956 — La facoltà spettante ai Segretari com. di rogare al pari dei notari, gli atti e contratti dei Comuni previsti dall'art. 128 della legge com. non si può intendere estesa ai contratti per gli acquisti che il Comune faccia dai privati. Min. Int. 13 Nov. 1879, *M.* 1879, p. 356.

3957 — Il Segretario del Comune ha la facoltà di rogare tutti gli atti stipulati dinanzi al Sindaco od alla Giunta, non esclusi quei contratti che producono ipoteca; e quindi gli atti stessi debbono considerarsi come rogati da un pubblico uffiziale. App. Perugia 7 Giugno 1880, *M.* 1880, p. 365.

3958 — Appartiene al solo Sindaco di stipulare i contratti deliberati dal Consiglio e dalla Giunta comunale. C. S. 31 Marzo 1868, *M.* 1870, p. 167.

3959 — La stipulazione dei contratti è attribuita al Sindaco e non alla Giunta. C. S. 25 Nov. 1882, *M.* 1883, p. 109.

3960 — La stipulazione di un contratto fatta dalla Giunta sul rifiuto del Sindaco e nella stessa adunanza da lui convocata, non è viziata di nullità perchè a termini dell'art. 93 n. 4 della legge com. la Giunta ha facoltà di conchiudere contratti deliberati dal Consiglio, e perchè secondo l'art. 108 leg. cit. le sue adunanze possono essere presiedute legalmente dall'Assessore anziano, tutte le volte che il Sindaco è assente o impedito; e nel caso, il suo rifiuto costituiva un impedimento volontario che può avere gli stessi effetti dell'impedimento dipendente da causa esteriore o necessaria. C. S. 28 Genn. 1874, *M.* 1874, p. 263.

3961 — Deve ritenersi regolare anche nella forma il contratto stipulato da un Assessore pel Sindaco, quando l'Assessore fu a ciò delegato dal Sindaco con procura autentica e speciale. C. S. 11 Maggio 1881, *M.* 1881, p. 179.

3962 — Sebbene di regola spetti alla Giunta la redazione dei capitolati per la esecuzione dei contratti votati in massima dal Consiglio, nondimeno può nei casi più gravi stabilire il capitolato il Consiglio stesso. C. S. 17 Maggio 1870, *M.* 1870, p. 202.

3963 — Le obbligazioni dell'appaltante e dell'imprenditore debbonsi ricercare nel capitolato d'appalto, e se trattasi di Comune appaltante anche nelle relative deliberazioni: non sono quindi ammissibili gli interrogatori ai Consiglieri com. per provare maggiori obbligazioni. App. Torino 26 Marzo 1867, *M.* 1867, p. 302.

3964 — Quand'anche la Giunta municipale ecceda nello stipulare un contratto col medico condotto, con l'ammettere cioè certe condizioni, e col deviare dai capitoli vigenti coi medici anteriori, ciò non può bastare ad infirmare il contratto nella sua parte sostanziale. App. Milano 30 Luglio 1868, *M.* 1868, p. 334.

3965 — La convenzione legalmente stipulata fra il Comune e il direttore di un lavoro com. non può essere revocata dal primo finchè l'altro contraente è disposto ad eseguirla, se nulla è intervenuto che ne giustifichi la risoluzione. App. Cagliari 11 Febbraio 1871, *M.* 1871, p. 313.

3966 — La previa delib. del Cons. com. è necessaria per autorizzare la Giunta a conchiudere i contratti, ed il Sindaco a stipularli; ma sino a che la Giunta non si mette in relazione coll'altra parte contraente, ed il Sindaco non ha stipulato la convenzione, la deliberazione del Cons. si riduce ad un puro atto di amministrazione interna. Cass. Torino 15 Giugno 1871, *M.* 1871, p. 334.

3967 — Sebbene l'Amministrazione attuale del Comune non sia quella che ha accettato ed eseguito il contratto, non cessa però di essere tenuta alla osservanza di una convenzione regolarmente approvata ed eseguita dalla Amministrazione precedente. App. Torino 7 Dicembre 1871, *M.* 1872, p. 202.

3968 — Quando in un contratto fra un Comune ed un azienda di gas o cock, si stipula che i prodotti dipendenti da detta azienda saranno esenti da ogni tassa od imposta speciale che potesse in seguito venir attivata, questa stipulazione non ha per effetto di impedire al Comuue di attivare e e riscuotere sui medesimi una tassa generale applicata su tutti i combustibili a tenore della legge com. App. Venezia 17 Luglio 1872, *M.* 1872, p. 350.

3969 — Meno poi deve intendersi che, pattuita tale esenzione per i prodotti venduti nel luogo della produzione, essa abbia ad estendersi anche alla tassa d'introduzione dei medesimi nel circuito murato della città che va a colpire i terzi privati che abbiano acquistato simili prodotti. Id. id.

3970 — Quando però un Comune avesse stipulato un contratto di appalto per illuminazione col gaz, non può sul carbon fossile percepire il dazio imposto dopo la stipulazione del contratto medesimo, e in caso contrario deve restituire le somme che a tale titolo avesse percette. Cass. Firenze 18 Febb. 1878, *M.* 1878, p. 150.

3971 — A nulla monta a favore del Comune che nel contratto non sia stato imposto all'appaltatore di estrarre il gaz dal carbon fossile; che il dazio sia stato imposto per provvedere a necessità del bilancio com. che infine nel contratto i casi fortuiti sieno stati assunti dall'appaltatore. Id. id.

3972 — Colui che assunse dal Comune l'appalto dell'illuminazione pubblica a gaz, e che in seguito si vede colpito dal Comune stesso con un dazio il carbon fossile da lui adoperato per estrarne il gaz, ha diritto di ripetere dal Comune l'ammontare del dazio pagato. App. Lucca 20 Febbraio 1879, *M.* 1879, p. 122.

3973 — Nè a tale effetto importa che pei termini del contratto, e per la natura dell'industria, l'appaltatore non fosse obbligato di far uso del carbon fossile per estrarre il gaz, e potesse invece valersi di altre materie. Id. id.

3974 — Chi accetta il rischio dei casi fortuiti, non si obbliga a subire quelli che gli derivino dal fatto dell'altro contraente. Id. id.

3975 — Se è in facoltà della Giunta non ammettere taluno a licitare, e *re integra* non accettarne l'offerta, non è in arbitrio del Comune di non adempiere il contratto perfetto che sia, salvo a farlo risolvere per cause legittime. Cass. Roma 2 Aprile 1879, *M.* 1879, p. 286.

3976 — Il valore di un appalto deve desumersi dall'oggetto del medesimo specificato nel contratto. Id. id.

3977 — Quando il pagamento del prezzo di aggiudicazione di un appalto, a termini del capitolato debba farsi dopo la stipulazione del contratto e ad essa non divenga il Comune, non può l'aggiudicatario essere tenuto a veruna pena pel mancato pagamento del prezzo. Id. id.

3978 — Tracciate da un Consiglio com. le norme da seguirsi per la stipulazione di un contratto, e quando la relativa deliberazione sia stata approvata dalla Dep. prov. le modificazioni che s'introducessero dopo nell'istromento, benchè acconsentite da chi è incaricato di procedere alla redazione del medesimo, non hanno forza obbligatoria pel Comune. Cass. Firenze 17 Aprile 1873, *M.* 1873, p. 232.

3979 — Quando il Consiglio com. ha stabilito in massima i contratti che la Giunta deve conchiudere, questa può validamente stabilirne le condizioni, ed il contratto è legalmente stipulato senza che vi sia bisogno di ulteriore approvazione del Consiglio. Cass. Roma 22 Maggio 1876, *M.* 1876, p. 344.

3980 — Chi contrae con un Comune non ha il diritto di domandare l'annullamento o la rescissione del contratto pel motivo che il Sindaco e la Giunta abbiano ecceduto i loro poteri, o sia mancata al contratto un'approvazione richiesta dalla legge nell'interesse del Comune. Id. id.

3981 — L'ignoranza della legge non si presume; nè è necessario che i divieti della

legge siano esplicitamente riferiti negli avvisi d'incanto relativi ai beni com. Id. id.

3982 — Chi dall'esame degli avvisi d'incanto ha potuto conoscere tutti gli oneri accettati in un'offerta fatta, che viene poi a superare con offerta maggiore, ottenendo così l'aggiudicazione dell'affitto, non può lagnarsi se, nella esecuzione del contratto, trova degli svantaggi che per propria negligenza non previde. Id. id.

3983 — Coll'approvazione dei contratti stipulati con una pubblica Amministrazione fatta dall'autorità superiore, questi rimangono perfetti, senza che occorra una notificazione ufficiale dell'approvazione al privato che ha contrattato. Id. id

3984 — Sono nulli i contratti stipulati dal Sindaco non stati deliberati dal Consiglio o dalla Giunta. App. Lucca I Marzo 1875, *M.* 1877, p. 333.

3985 — La nullità di tali contratti però è relativa, e può quindi dedursi solo dal Comune, non dalla parte che ha con lui contrattato. Id. id.

3986 — Il contratto con cui un Municipio affida ad un ingegnere la direzione dei lavori di un edificio, è un contratto di locazione d'opera; quindi, chi la commise deve, ove creda di esonerarlo dal servizio, corrispondergli il preciso *quod interest*, per l'inesecuzione del contratto. App. Venezia 20 Sett. 1881, *M.* 1881, p. 375.

3987 — Peraltro a giustificazione del committente è ammissibile la prova che il contratto fosse condizionato all'eseguimento dei lavori in base ad un progetto di quell'Architetto direttore, e che all'atto pratico avesse dovuto mutare il progetto stesso per difetti ravvisativi nell'esecuzione, per modo da non doversi continuare a quell'Architetto l'incarico della direzione dei lavori. Id. id.

3988 — I contratti interceduti tra i Comuni e i privati sono privi di efficacia giuridica quando non sieno stati approvati dalla Dep. nei casi e modi prescritti dalla legge, a meno che non si giustifichi l'utile versione. App. Catanzaro 14 Novembre 1879, *M.* 1880, p. 122.

3989 — L'irregolarità di una deliberazione non può essere fatta valere dal Comune in confronto dell'altro contraente che non ne abbia alcuna colpa, e che eseguisca il contratto in buona fede; tanto più che il far valere tale eccezione non spetta al Comune ma alla stessa autorità governativa. App. Milano 30 Luglio 1868, M. 1868, p. 334.

3990 — Non può dirsi illegale la proposta deliberata dal Consiglio com. di radunare in adunanza pubblica tutti i proprietari interessati in un contratto che si vorrebbe dal Comune rescindere. C. S. 2 Dicembre 1874, *M.* 1875, p. 7.

3991 — Nessuna disposizione espressa della legge com. vieta ai Consigli com. di deliberare la stipulazione di contratti i quali vincolano l'azione delle Amministrazioni future, anzi questa facoltà è loro implicitamente consentita dall'art. 138, n. 3 col quale sono vincolate all'approvazione della Dep. le locazioni e conduzioni oltre i 12 anni. C. S. (Sez. riun.) 6 Marzo 1880, *M.* 1880, p. 265.

3992 — L'uso di tale facoltà non solo può essere di grande convenienza, ma eziandio una necessità pel Comune in causa della natura di certi contratti, i quali perchè si possano comporre con vantaggio hanno d'uopo di lunghi termini. Id. id.

3993 — Tale apparisce un contratto di concessione di escavazione di miniere, per le quali il più delle volte occorre molto tempo e dispendio, per saggi, tentativi e sviluppo di lavori, avanti di poter conseguire il maggior utile sperato. Id. id.

3994 — Quindi la questione è di puro apprezzamento non della maggiore o minore bontà del contratto, ma del procedimento e dei criteri mediante i quali fu deliberato dal Comune, e più specialmente autorizzato dal Prefetto a termini dell'art. 128 della legge com. Id. id.

3995 — Rimasto escluso dai fatti assodati ogni sospetto di frode o sorpresa per cui si potesse dubitare della sincerità del voto del Consiglio com. e dimostrata la prudenza e l'avvedutezza del Prefetto nell'esercizio delle sue facoltà, esso non è sindacabile a meno di evidente errore a pregiudizio manifesto degli interessi del Comune. Id. id.

3996 — Deve essere perciò respinto il ricorso presentato dagli interessati a termini dell'art. 9 n. 4 della legge 20 Marzo 1865 sul Consiglio di Stato, contro la legittimità del D. R. che licenziò il primo ricorso dai medesimi interposto. Id. id.

3997 — La ratifica del mandato può avvenire anche nei rapporti contrattuali tra un Comune ed un privato, ed ha effetto retroattivo all'origine dell'affare. Cass. Firenze 11 Marzo 1880, *M.* 1880, p. 250.

3998 — Non può il Comune invocare la nullità di un atto perchè non fu sentita la Dep. quando l'altro contraente non ha potere di provocare tale approvazione, che d'altronde doveva ritenere come intervenuta avendo il contratto avuto esecuzione. App. Torino 29 Luglio 1881, *M.* 1882, p. 27.

3999 — La delib. del Comune, approvata dalla Dep. di alienare i boschi com. mediante costituzione di rendita fondiaria ai terrieri del Comune, non può finchè non venga tradotta in atto mercè la stipulazione del contratto, far sorgere fra essi terrieri ed il Comune alcun vincolo contrattuale, atto a dar vita ad un diritto od obbligazione. Cass. Torino 30 Nov. 1881, *M.* 1882, p. 120.

4000 — Il solo stanziamento sul bilancio com. del fondo per una determinata spesa non può ritenersi corrispondente alla deliberazione di massima del Consiglio com. richiesta dall'art. 93 n. 4 della legge com. per dare mandato alla Giunta di concludere i contratti. C. S. (Sez. riun.) 17 Febbraio 1883, *M.* 1883, p. 137.

4001 — In ogni ipotesi è necessaria una delib. speciale ed esplicita del Consiglio com. per i contratti accennati ai num. 3, 4, 5, dell'art. 87 della legge com. e la Giunta non può prendere impegni per essi e per le altre materie riservate al Consiglio com. dallo stesso articolo o da altre prescrizioni. Id. id.

4002 — **Provinciali**. — A mente della legge com. e prov., le Provincie sono pienamente libere nella scelta dei notai per il rogito degli atti stipulati nel loro interesse, e non sono quindi obbligate di farli ricevere dai Segretari delle Prefetture. C. S. 13 Set. 1864, *M.* 1864, p. 323.

4003 — Ai termini degli art. 180 e 181 della legge 20 Marzo 1865 all. *A.* spetta alla Deputazione prov. e non già al Prefetto di assistere e sottoscrivere gli atti coi quali i contratti nell' interesse dell'Amministrazione prov. sono ridotti in forma legale ed obbligatoria. C. S. 2 Settembre 1865, *M.* 1865, p. 365.

4004 — La tariffa per le tasse edemolumenti da esigersi dalle Segreterie degli uffici provinciali stabilita con la legge 16 Dicembre 1859 deve ritenersi come tuttora in vigore, nè può essere modificata da una deliberazione del Consiglio prov. C. S. 9 Marzo 1866, *M.* 1866, p. 141.

4005 — **Opere Pie**. — I Segretari delle Opere pie non notai, o non autorizzati al rogito degli atti notarili da speciali disposizioni legislative, non possono ricevere al pari e con gli effetti dei pubblici notai, quegli atti pei quali la legge richiede la solennità dell'atto pubblico, e segnatamente quelli designati nella tabella n. 3 annessa al regolamento 8 Giugno 1865, e dovranno quindi astenersene. Circ. Min. Interno 17 Marzo 1871, *M.* 1871, p. 100.

4006 — I Segretari della O. P. non notai o non autorizzati al rogito di atti notarili da speciali disposizioni legislative possono ricevere non già tutti gli atti designati nella tabella n. 3 annessa al regolamento 8 Giugno 1865, ma solo quelli di essi per i quali la legge non richiede la solennità dell'atto pubblico. Circ. Min. Interno 3 Set. 1872, *M.* 1872, p. 289.

4007 — Se una Pia Ammiministrazione ha deliberato regolarmente di vendere uno stabile a trattativa privata; e se la Dep. prov. ha approvato tale deliberazione per cui dopo, si è stipulato il contratto di vendita, tale procedimento deve ritenersi regolare, e non è il caso dell intervento del Governo per violazione di legge. C. S. 14 Set. 1875, *M.* 1876, p. 332.

4008 — In ogni modo la domanda per la nullità del contratto, quale ne possa essere la ragione non potrebbe essere introdotta che davanti ai tribunali ordinari. Id. id.

4009 — Un contratto soggetto all' approvazione della Dep. con un' O. P. non può dirsi esistente che dal momento che sia intervenuta l'approvazione; onde se questa non fu data non v'ha luogo a lesione di diritto della parte contraente, nè a risarcimento dei danni interessi. App. Trani 15 Luglio 1878, *M.* 1879, p. 80.

4010 — Non si può ricorrere all'autorità giudiziaria per ottenere l'approvazione ad un contratto con un' O. P. quando tale approvazione sia stata negata dalla Dep. Id. id.

4011 — I Segretari delle O. P. non altrimenti rivestiti della qualità di notai esercenti in luogo, non possono aversi per uffiziali pubblici agli effetti dell'art. 1315 del cod. civ. e per conseguenza gli atti e contratti designati dall'art. 13 della legge sulle O. P. compiuti con le formalità prescritte in quella disposizione, non rivestono il carattere di pubblici, se non sono ricevuti da notai od altri pubblici uffiziali autorizzati nel luogo dove furono compiti, ad attribuire loro la fede pubblica. C. S. 21 Maggio 1880, *M.* 1880, p. 304.

**CONTRAVVENZIONI** — 4012 — Legge 26 Genn. 1865 n. 2104 relativa al provento delle pene pecuniarie e delle obblazioni o transazioni legittimamente approvate. *M.* 1865 p. 65.

4013 — R. Decreto 15 Novembre 1868 che approvava il regolamento per l'esecuzione della legge 26 Agosto 1868 n. 4548 intorno alla riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia nelle cause per contravvenzioni alle leggi gabellarie e di dazio consumo. *M.* 1868, p. 370.

4014 — La ammende, che si infliggono dall'autorità competente per contravvenzioni, le quali sebbene richiamate nei regolamenti di polizia locale, sono però previste da leggi o regolamenti generali, non appartengono al Municipio: essendo devolute ad esso soltanto le ammende per le trasgressioni che non hanno altra sanzione fuorchè nei regolamenti locali. Nota Min. Interno 24 Giugno 1870, *M.* 1870, p. 61.

**CORPI MORALI; ACQUISTI** — *Generali — accettazione di eredità, — lasciti, — donazioni.* —

4015 — **Generali** — R. Decreto 26 Giugno 1861 n. 1817 che stabilisce la procedura da osservarsi per le domande d'autorizzazione necessarie agli Stabilimenti e corpi morali, per acquistare stabili, o per accettare donazioni tra vivi e disposizioni testamentarie. *M.* 1861, p. 209.

4016 — Circ. Min. Finanze 27 Luglio 1868 che dà facoltà alle Commissioni prov. di sorveglianza per la vendita dei beni provenienti dall'Asse ecclesiastico, di tenere in sospeso le aggiudicazioni fatte a favore di corpi morali, finchè essi non si sieno muniti dell'autorizzazione sovrana. *M.* 1868, p. 277.

4017 — Lo scopo della legge 5 Giugno 1850 è quello essenzialmente d'impedire un soverchio concentramento di beni nelle manimorte, quindi il Governo nell'esercizio delle sue facoltà deve informarsi ai principii da cui fu motivata detta legge, e non scendere nel campo del diritto privato per discutere e riparare quegli atti relativi ai terzi che sembrano scostarsi dalla giustizia od equità. Perciò il Governo può limitare l'entità dell'eredità, ma non disporre del dippiù che il corpo morale non viene autorizzato ad accettare, essendochè la devoluzione deve seguire invece l'ordine naturale e legittimo delle successioni intestate. C. S. 19 Luglio 1861, *M.* 1862, p. 149.

4018 — Non avendo la legge comunale del 1865 abrogata quella del 5 Giugno 1850, i Comuni e le Provincie non possono procedere ad acquisti di immobili, nè all'accettazione di lasciti e doni, senza esservi in precedenza autorizzati con R. Decreto, sentito il Consiglio di Stato. Cir. Min. Int. 23 Febb. 1866, n. 10, *M.* 1866, p. 90. — C. S. (Sezioni Interno e Giustizia) 18 Gennaio 1866, *M.* 1866, p. 92.

4019 — Non è necessaria ai Comuni la autorizzazione sovrana per rivendicare i beni costituenti la dotazione dei benefizi di patronato comunale soppressi dalla legge 15 Agosto 1867; però le deliberazioni comunali relative allo svincolo dei suddetti beni sono sottoposte all'approvazione della Deputazione prov. in base all'art, 144 della legge comunale. C. S. 3 Marzo 1868 e Nota Min. Interno 22 Giugno 1869, *M.* 1870, p. 43.

4020 — Il lascito fatto ad un Comune di oggetti d'arte, non si può dire che abbia per scopo l'istruzione, e quindi spetta al Min. dell'Int. di promuovere l'autorizzazione sovrana per l'accettazione del lascito. C. S. 20 Marzo 1875, *M.* 1875, p. 350.

4021 — Nell'autorizzare un corpo morale ad acquistare uno stabile si può imporgli l'obbligo di alienarlo entro un termine prefisso. C. S. 16 Ott. 1875, *M.* 1876, p. 15. — C. S. 28 Gen. 1882, *M.* 1882, p. 144.

4022 — L'inosservanza di forme introdotte per tutelare gl'interessi degli individui o corpi morali, posti sotto l'egida dalla legge, può bensì invocarsi dallo stesso individuo, dallo stesso corpo morale per rinvenire sovra un atto che siagli di pregiudizio, non mai invocarsi da un terzo, per ritornare a danno dell'individuo o corpo morale, una disposizione stata scritta per sua tutela. Cass. Torino 17 Febb. 1875, *M.* 1876, p. 208.

4023 — Non ha bisogno dell'autorizzazione sovrana a senso della legge 5 Giugno 1850, un Comune, che non acquista nessun dritto di proprietà sopra un fondo, ma unicamente il diritto a percepire oggetti mobili, vale a dire una quantità di derrate sui frutti di quel fondo. C. S. 29 Settembre 1877, *M.* 1877, p. 350.

4024 — Il fatto del suicidio del testatore nel difetto di altri elementi non fornisce da per sè argomento di nullità del testamento pel quale si debba rifiutare all'O. P. l'autorizzazione di accettare l'eredità. C. S. 20 Marzo 1878, *M.* 1878, p. 176.

4025 — Quando una Provincia viene ad acquistare un immobile da un Comune ad essa appartenente, devesi sostituire all'azione della Dep. quella del Governo, e provvedere con D. R. — C. S. 2 Febbraio 1881, *M.* 1881, p. 73.

4026 — Il termine per presentare la denuncia di una successione apertasi a favore di un corpo morale decorre dalla scadenza di quello stabilito per la formazione dell'inventario, e quando questo fosse prima compiuto, dalla data della sua scadenza. App. Milano 10 Marzo 1880, *M.* 1880, p. 192.

4027 — **Acquisti**. — Il R. D. per l'acquisto di stabili a termini della legge 5 Giugno 1850, non occorre quando si tratta di espropriazione, avendo la legge del 18 Dic. 1879 modificato per questa parte all'art. 10 le disposizioni della legge 25 Giugno 1865. C. S. 24 Agosto 1880, *M.* 1880, p. 347.

4028 — Gli acquisti di stabili fatti dai corpi morali per causa necessaria, cioè per ottenere il pagamento dei propri crediti, o delle proprie ragioni, o per tutelarli, ed effettuati nelle forme dalle leggi prescritte per la spropriazione forzata dai debitori, non debbono riputarsi soggetti alla preventiva autorizzazione voluta dalla legge 5 Giugno 1850. C. S. 10 Ottobre 1862, *M.* 1863, p. 288. — Nota Min. Interno 16 Giugno 1869, *M.* 1870, p. 90.

4029 — Sebbene l'acquisto deliberato da un Comune dei beni da espropriarsi ai suoi debitori non abbisogni dell'autorizzazione sovrana preventiva, pure è necessario che la relativa deliberazione sia sottoposta all'approvazione della Dep. prov. C. S. 3 Marzo 1868 — Min. Int. 16 Giugno 1869, *M.* 1870, p. 90.

4030 — Se l'autorizzazione sovrana a senso della legge 5 Giugno 1850 non è necessaria per gli acquisti di stabili fatti dai corpi morali per via di aggiudicazione, occorre però quando essi accettino volontariamente stabili in pagamento dei loro crediti. C. S. 16 Ottobre 1875, *M.* 1876, p. 15.

4031 — Quando si tratta di porre in salvo

l'interesse di un' O. P. può essere autorizzata ad accettare la cessione di uno stabile a tacitazione di un suo credito verso un terzo: sempre quando però la relativa deliberazione sia stata approvata dalla Dep. C. S. 24 Genn. 1876, *M.* 1877, p. 224.

4032 — Quando è dimostrato che il debitore di un O. P. non ha altro modo di pagare il suo debito fuorchè colla cessione di un suo stabile, può essere concessa l'autorizzazione sovrana per l'acquisto, premessa ben inteso l'approvazione della Dep. C. S. 8 Agosto 1877, *M.* 1877, p. 288.

4033 — Se un' O. P. tiene ipoteca sopra uno stabile di un suo debitore, ed è dimostrato che non avrebbe altro mezzo per ricuperare il suo credito fuorchè colla espropriazione giudiziale, la legge 5 Giugno 1850 non si oppone a che sia autorizzata l'O. P. ad acquistare lo stabile medesimo al prezzo di perizia, per evitare altrimenti le spese di una procedura giudiziale. Id. id.

4034 — Se un' O. P. ha un credito ipotecario sopra un fondo valutato circa il doppio del credito; e se lo stato del debitore induce a credere che l'O. P. non potrebbe ricevere il suo capitale, ed alcune rate di frutti trascorsi senza provocare un giudizio esecutorio; e se il proprietario del fondo ne offra la vendita al prezzo di perizia, e l'O. P. coll'autorizzazione della Dep. vi ha consentito, in queste circostanze di fatto è il caso di concedere l'autorizzazione sovrana per l'acquisto. C. S. 14 Agosto 1878, *M.* 1878, p. 336.

4035 — L'Amministrazione di un O. P. può essere autorizzata ad acquistare proprietà di stabili, quando venga così a reintegrarsi di un suo credito in pericolo, risparmiando le spese di un giudizio di espropriazione e vendita forzata. C. S. 20 Nov. 1878, *M.* 1879, p. 32.

4036 — Per la legge 5 Giugno 1850 è necessaria la sovrana autorizzazione per gli acquisti di stabili che vogliono farsi da qualsivoglia corpo morale, sia ecclesiastico, sia laicale. C. S. 11 Magg. 1867, *M.* 1867, p. 218.

4037 — Quando un Comune concorre all'asta pubblica, in cui si vendano gli stabili per opera degli Esattori comunali contro i debitori insolventi, ed anche quando concorre all'asta fiscale di un fondo enfiteutico esposto in vendita per mancato pagamento di canone dovuto al Comune, procede all'acquisto di uno stabile perchè il diritto dell'utilista è immobiliare, quindi è necessaria la sovrana autorizzazione. Id. id.

4038 — Il caso di retrodazione convenzionale del fondo enfiteutico in pagamento dei canoni decorsi o di altri debiti, è una vera vendita, ed il Comune deve essere autorizzato all'acquisto con Decreto reale. C. S. 6 Aprile 1867, *M.* 1867, p. 219.

4039 — Non sono ammissibili i reclami dei contribuenti al Governo presentati a senso dell'art. 139 n. 2 della legge com., onde non sia autorizzato l'acquisto di una casa deliberato dal Comune. Questa autorizzazione è data dal Governo solo per ragioni di ordine pubblico a senso della legge 5 Giugno 1850, ed esso rimane estraneo alle ragioni di convenienza economica del Comune. C. S. 5 Aprile 1870, *M.* 1870, p. 183.

4040 — E' contrario allo spirito della legge 5 Giugno 1850 l'acquisto per parte di un Comune di una quantità di beni demaniali boschivi, con lo scopo di preservare il bosco dal depauperamento in cui cadrebbe se divenisse proprietà privata, e di paralizzare la concorrenza dei privati proprietari di fondi boschivi. C. S. 13 Marzo 1872, *M.* 1872, p. 111.

4041 — L'acquisto di un fondo che un Comune intenda fare affinchè la popolazione indigente vi eserciti gli usi civici, non può essere autorizzato a termini della legge 5 Giugno 1850, essendo contradittorio che il Governo concorra a stabilire gli usi civici, dei quali ove esistono, si opera l'affrancazione per via di leggi, in conformità ai sani principii economici. C. S. 20 Luglio 1872, *M.* 1872, p. 341.

4042 — Non è giustificato l'acquisto che vorrebbe fare un Comune di uno stabile, onde meglio sistemare ad uso di pascolo altra attigua proprietà del Comune medesimo, e per fare cessare i frequenti dissidi per ragione di pascolo con gli abitanti di un vicino Comune, dovendosi a ciò provvedere con altri mezzi. C. S. 11 Giugno 1875, *M.* 1876, p. 61.

4043 — La tendenza che hanno i Comuni ad accrescere il loro patrimonio immobiliare non può essere favorita oltre i limiti della stretta necessità, se non si vuole che per via indiretta si ricostituisca la proprietà della manomorta. C. S. 22 Giugno 1877, *M.* 1877, p. 239.

4044 — Le proprietà che i Comuni acquistano per concederle all'uso dell'università degli abitanti, se per un certo tempo possono essere di utilità alle popolazioni, finiscono poi col divenire sterili colla perdita del capitale impiegato nell'acquisto. Id. id.

4045 — Se un corpo morale senza aspettare di essere autorizzato a forma di legge concluse un acquisto di stabili per interposta persona alla quale confidò il danaro necessario, questa aperta violazione della legge, non può essere motivo per estorcere una serotina autorizzazione. Id. id.

4046 — Non può essere accolta la domanda presentata da un Comune per acquistare stabili, quando se non l'unico, il principale motivo dell'acquisto si è quello di provvedere più ampio spazio di terreno per il

pascolo del bestiame. C. S. 8 Agosto 1877, *M.* 1877, p. 319.

4047 — La legge 5 Giugno 1850 diretta ad impedire che si ricostituisca od accresca la manomorta deve essere rigorosamente osservata. C. S. 18 Febb. e 22 Luglio 1873, *M.* 1874, p. 208.

4048 — Il vantaggio che un' O. P. può ritrarre dall'acquisto oneroso di immobili, è necessario sia bene rilevante ed accertato per far tacere le ragioni di interesse generale e di ordine pubblico che informano la predetta legge. Id. id.

4049 — La proposta di alienare altri stabili, in sostituzione di quelli pei quali si vorrebbe l'autorizzazione; il fatto che gli stabili sono posti in vendita dal Demanio; ed in fine l'acquisto già fatto in attesa della sovrana autorizzazione, non sono circostanze tali da far derogare al disposto della legge suddetta. Id. id.

4050 — L'acquisto di stabili che accresca notevolmente il patrimonio comunale, se deliberato senza vera e determinata necessità sebbene abbia per iscopo di favorire l'istruzione pubblica, è contrario ai principii della legge 5 Giugno 1850, e quindi deve negarsi al Comune la chiesta autorizzazione. C. S. 22 Sett. 1874, *M.* 1874, p. 347.

4051 — L'acquisto, come l'edificazione di teatri per parte di Comuni, non può considerarsi come un accrescimento di patrimonio, ma solo come spesa facoltativa di pubblica utilità, e quindi non può dirsi in opposizione ai principii economici ond'è informata la legge 5 Giugno 1850. C. S. 26 Febb. 1875, *M.* 1875, p. 118 — C. S. 11 Agosto 1875, *M.* 1875, p. 382.

4052 — Quando sia ampiamente dimostrata per un Comune la necessità di provvedere all'acquisto di un fabbricato per stabilirvi il proprio ufficio, la convenienza del locale scelto, e che le condizioni finanziarie del Comune permettono la spesa, devesi annullare la deliberazione della Dep. prov. che negava l'approvazione del vincolo al bilancio oltre al quinquennio, e concedere l'autorizzazione sovrana a termini della legge 5 Giugno 1850, C. S. 28 Aprile 1875, *M.* 1875, p. 189.

4053 — Può essere concessa l'autorizzazione ad un' O. P. di acquistare uno stabile quando è dimostrato che l'acquisto si fa per togliere dal locale dell'O. P. servitù passive che disturbano il regolare andamento della medesima. C. S. 16 Giugno 1875, *M.* 1875 p. 336.

4054 — Semplici ragioni di utilità di convenienza non sono titolo sufficiente perchè possa autorizzarsi un Comune ad acquistare un immobile, potendosi solo derogare alla rigorosa disposizione della legge 5 Giugno 1850, quando appaia evidentemente la necessità per la conservazione del patrimonio ed il pericolo che altrimenti possa andare deteriorato. C. S. 21 Maggio 1875, *M.* 1875, p. 358.

4055 — Può essere autorizzato l'acquisto d'uno stabile che ha per fine di evitare un giudizio esecutivo, e di assicurare il rimborso di un credito. C. S. 16 Giugno 1875, *M.* 1875, p. 368.

4056 — Può essere accordata l'autorizzazione quando sia provato che i beni stabili che vuole acquistare un' O. P. non solamente sono limitrofi a quelli già posseduti dall'O. P. stessa, ma l'interessano in modo da impedire il buon regime di questa proprietà e metterne in forse la rendita. C. S. 16 Luglio 1875, *M.* 1876, p. 32.

4057 — Sebbene con l'acquisto di stabili un'O. P. venga ad accrescere il suo patrimonio immobiliare, contro lo spirito che informò la legge 5 Giugno 1850, tuttavia può autorizzarsi tale acquisto, quando vi sono ragioni di necessità amministrativa, che possono giustificare una eccezione alla rigorosa applicazione del principio stabilito dalla detta legge, il quale deve dirigere e contenere, non intralciare l'amministrazione delle O. P. — C. S. 5 Aprile 1876, *M.* 1876, p. 288.

4058 — La tutela patrimoniale delle O. P. è deferita dalla legge alla Dep. la quale è giudice della convenienza amminstrativa degli acquisti e delle alienazioni. C. S. 28 Luglio e 9 Agosto 1876, *M.* 1877, p. 112.

4059 — L'intervento del Governo nell'autorizzare gli acquisti già approvati dalle Dep. è a tutt'altro effetto, e la legge 5 Giugno 1850 che richiede tale autorizzazione, ha per fine ragioni di ordine pubblico che riguardano l'economia generale dello Stato, e non già l'interesse patrimoniale dei corpi morali. Id. id.

4060 — Quindi allorquando la Dep. ha riconosciuto la convenienza per un' O. P. di procedere all'acquisto di un fondo, non pare conveniente che il Governo ricusi l'autorizzazione, pel solo motivo che a suo giudizio l'acquisto ridonderebbe più a scapito che a vantaggio dell'O. P. facendosi così tutore più severo della Dep. Id. id.

4061 — Per l'esercizio della competenza governativa, ristretta nei suoi giusti limiti, basta che non risulti che l'O. P. abbia un patrimonio stabile eccedente i suoi bisogni e che il nuovo acquisto venga ad immobilizzare una massa di beni con detrimento delle economia dello Stato. Id. id.

4062 — L'acquisto per parte di una Confraternita di una zona di terreno nel cimitero com. allo scopo di erigervi una cappella da servire alla inumazione dei cadaveri dei confratelli, si risolve in un diritto di sepoltura privilegiata, che per la speciale natura sua esce dai termini e dallo spirito

della legge 5 Giugno 1850. C. S. 16 Agosto 1876, *M.* 1877, p. 143.

4063 — Quindi tale acquisto sorte il suo pieno effetto indipendentemente dalla sovrana autorizzazione. Id. id.

4064 — Può essere ammesso l'acquisto di stabili per parte di un' O. P. quando non è fatto per semplice impiego di capitali disponibili; ma apparisce diretto per qualche modo ad estendere e a facilitare l'azione benefica del corpo morale acquirente. C. S. 9 Febb. 1877, *M.* 1877, p. 256.

4065 — Non fa cosa estranea alla pubblica beneficenza la Cong. di carità che acquista un podere per darlo in affitto al Comizio agrario, che si propone istituirvi una scuola agraria, alla quale debbono essere poi ammessi gratuitamente gli orfani ed esposti dipendenti dalla Congregazione stessa. Id. id.

4066 — Hanno pure bisogno di speciale autorizzazione sovrana i Comuni che intendono acquistare beni immobili demaniali, la cui vendita è approvata per legge. C. S. 7 Dic. 1877, *M.* 1878, p. 7.

4067 — Colla discussione del bilancio com. ed approvazione dei fondi occorrenti per opere pubbliche non possono ritenersi implicitamente approvati tutti gli acquisti di stabili, cioè anche quelli non specificati che occorressero per il compimento di dette opere, talchè non sia necessaria un' apposita deliberazione consigliare per l'acquisto degli altri stabili, ed invece basti un semplice atto della Giunta. C. S. 21 Settembre 1878, *M.* 1878, p. 319.

4068 — Per l'acquisto di stabili da parte dei Comuni è tassativamente prescritto dall'art. 87 della legge com. una deliberazione del Consiglio; e questa sua attribuzione è affatto distinta dall'altra ad esso devoluta per l'art. 84 della stessa legge relativo alla formazione del bilancio. Id. id.

4069 — Nè potrebbe ammettersi che la Giunta si sostituisca al Consiglio nelle deliberazioni riguardanti acquisti, non potendo questo delegare tale facoltà. Id. id.

4070 — Non sono sufficienti a giustificare l'acquisto di molini le ragioni addotte da un Municipio che esso ciò fa per impedire che l'uso dell'acqua dei canali sia regolato in guisa da rendere difficili gli scoli, e dalle trascurate manutenzioni derivino danni all'agricoltura, ed anche per impedire che, a causa della insufficienza degli scoli e del conseguente impaludamento dei terreni, vengano a soffrire non lieve pregiudizio le condizioni igieniche del vicino abitato. C. S. 12 Nov. 1879, *M.* 1879, p. 361.

4071 — Tali ragioni potrebbero essere bastanti quando mancasse qualunque efficace rimedio per fare cessare i lamentati inconvenienti. Id. id.

4072 — Ma ciò non si verifica nel caso dianzi accennato, perchè le leggi in vigore sulle opere pubbliche, e sulla sanità pubblica offrono alla autorità ed ai proprietari danneggiati armi validissime a tutela del buon regime delle acque. Id. id.

4073 — Laonde non è il caso di autorizzare l'acquisto del mulino. Id. id.

4074 — Per persuadere il Governo a deflettere dal principio di non autorizzare un Comune a rinvestimenti di capitali, che importino aumento del suo patrimonio immobiliare, non valgono le ragioni che esso possiede altro bosco contiguo a quello di cui vorrebbe fare acquisto, e che la conservazione di quei boschi è reclamata da motivi di pubblica igiene. C. S. 14 Novembre 1879, *M.* 1879, p. 383.

4075 — Semplici ragioni di convenienza e di utilità non bastano a legittimare l'acquisto di un molino che vorrebbesi fare da un Comune, giacchè con esso non si farebbe che aumentare il patrimonio stabile d'un corpo morale. C. S. 26 Novembre 1879, *M.* 1880, p. 10.

4076 — Non trova ostacolo nello spirito della legge 5 Giugno 1850 l'acquisto fatto da un Comune di uno stabile allo scopo di impiantarvi un mulino, nel solo caso che il Comune non miri a fare una speculazione, ma bensì a provvedere ad un interesse pubblico, e sia suo unico scopo quello di far cessare gli inconvenienti, e i non lievi danni che la popolazione risenta dalla assoluta mancanza di mulini nel territorio del Comune. C. S. 11 Febbraio 1881, *M.* 1881, p. 92.

4077 — I principi ond'è informata la legge 5 Giugno 1850 non si oppongono all'acquisto all'asta per parte di un Comune di terreni demaniali attigui all'abitato, allo scopo di dividerli in piccoli lotti e rivenderli per la fabbricazione, qualora ne risulti la necessità, per trovarsi la popolazione del Comune soverchiamente agglomerata con grave danno dell'igiene pubblica. C. S. 31 Ottobre 1879, *M.* 1880, p. 24.

4078 — L'acquisto di stabili consigliato unicamente a scopo economico, senza che sia necessario a conseguire il fine della beneficenza, non può essere autorizzato. C. S. 2 Aprile 1880, *M.* 1880, p. 176.

4079 — Se l'Amministrazione senza aspettare di esservi autorizzata, ha concluso l'acquisto non ostante gli avvertimenti dell'autorità, è tanto meno il caso di accordare una sanatoria per una violazione della legge commessa con piena cognizione di causa. Id. id.

4080 — Per l'acquisto dei beni stabili non è necessario ai Corpi morali (nella specie Comune) l'autorizzazione sovrana preventiva, bastando quella ottenuta posteriormente all'acquisto medesimo. Cass. Napoli 2 Maggio 1882, *M.* 1883, p. 128.

4081 — **Eredità lasciti, donazioni** — Un Istituto di beneficenza erigendo è legalmente riconosciuto a senso dell'art. 2 del cod. civ. prima ancora di essere costituito in corpo morale per D. R. e quindi può essere efficacemente istituito erede puro e semplice, tuttochè al tempo della morte del testatore manchi questo Decreto, e l'Istituto non esista ancora nemmeno di fatto. App. Casale 2 Giugno 1874, *M.* 1874, p. 299. — App. Lucca 2 Luglio 1874, *M.* 1874, p. 384. — App. Venezia 22 Aprile 1879, *M.* 1879, p. 384. — App. Torino 15 Marzo 1880, *M.* 1880, p. 384.

4082 — Il corpo morale istituito erede ha qualità legittima per sostenere in giudizio la validità del testamento, sebbene non sia ancora stato autorizzato ad accettare l'eredità. App. Torino 8 Giugno 1874, *M.* 1874, p. 368.

4083 — Non è viziata di nullità la disposizione testamentaria con la quale fu istituita in erede un'O. P. non ancora riconosciuta legalmente come ente morale; e solo tale disposizione è soggetta alla condizione sospensoria che l'O. P. venga dalle competenti autorità legalmente riconosciuta e autorizzata a ricevere. Cass. Firenze 15 Aprile 1875, *M.* 1875, p. 288.

4084 — Un'O. P. può fondarsi per testamento direttamente, e non *sub modo*. Cass. Torino 14 Nov. 1882, *M.* 1883, p. 239.

4085 — Il legato che è lasciato a favore di una determinata persona, per avere effetto, deve trovare esistente il legatario all'apertura della successione; il peso poi o *modus*, essendo l'obbligo imposto all'erede od al legatario di dare o di fare qualche cosa, non richiede all'apertura della successione l'esistenza della persona in vantaggio della quale il testatore ha disposto l'adempimento del peso. Cass. Napoli 20 Dic. 1877, *M.* 1878, p. 270.

4086 — E' valido il legato a favore di un Istituto di beneficenza esistente di fatto alla morte del testatore, sebbene non ancora riconosciuto a quell'epoca se venga riconosciuto poi, e si appalesi essere il legato anzichè diretto a beneficare quella determinata Associazione, istituito a raggiungere un fine di beneficenza. App. Brescia 21 Nov. 1878, *M.* 1879, p. 159.

4087 — Le fondazioni di corpi morali ordinate dai testatori possono essere istituite eredi, quantunque alla morte di essi testatori esistono solo di fatto, e non siano ancora erette in persone giuridiche. Cass. Torino 31 Luglio 1879, *M.* 1879, p. 383. — Id. 10 Agosto 1880, *M.* 1881, p. 128. — App. Casale 25 Giugno 1881, *M.* 1881, p. 367.

4088 — Nel caso di un testamento in cui si pretende di volere istituita erede un'O. P. che non esista ancora alla morte del testatore, ma dovrebbe essere eretta in esecuzione del testamento, bisogna indagare se sia stata intenzione del testatore di nominare erede una persona morale inesistente, e quindi incapace di succedere, o di beneficare per mezzo di detta O. P. altre persone. App. Genova 16 Giugno 1879, *M.* 1879, p. 384.

4089 — La disposizione colla quale viene istituita dopo la morte del testatore, ed a cura del suo erede, una Casa di carità, e ricovero per i poveri di un Comune, non racchiude istituzione diretta della Casa di carità in erede o legataria, ma solo una indiretta istituzione della stessa, sotto forma di onere imposto all'erede, ed è pienamente valida. Cass. Firenze 1 Dicembre 1879, *M.* 1880, p. 240.

4090 — La condizione annessavi, che le norme, le discipline di tale fondazione, la amministrazione e quanto altro occorresse fosse tutto stabilito dall'erede senza ingerenza della pubblica autorità, sotto comminatoria in caso contrario che la disposizione s'intenda come non fatta, si ha per non apposta, essendo contraria alla legge, rimanendo egualmente valida la fondazione. Id. id.

4091 — La Congregazione locale di carità ed il Consiglio com. hanno azione per pretendere dall'erede o dall'esecutore testamentario l'adempimento di tale disposizione. Id. id.

4092 — La condizione sospensiva di una istituzione d'erede di cui è cenno negli art. 853, e 857 cod. civ. è quella soltanto che emana espressamente dal testamento. App. Torino 28 Aprile 1880, *M.* 1880, p. 288.

4093 — Così la condizione imposta dalla legge ai corpi morali di non poter accettare l'eredità senza l'autorizzazione governativa, non rende l'istituzione d'erede sotto condizione sospensiva. Id. id.

4094 — Quindi l'istituzione d'erede di un corpo morale fa trapassare in esso immediatamente i beni compresi nell'eredità, ed il medesimo nel tempo che corre dall'aperta eredità all'autorizzazione di accettarla può fare gli atti di temporanea amministrazione e di conservazione. Id. id.

4095 — Secondo il cod. civ. Albertino la disposizione con cui chiamavasi erede una O. P. da erigersi dopo un certo tempo era valida, ed attribuiva immediatamente all'O. stessa un'esistenza legale. App. Torino 2 Agosto 1880, *M.* 1880, p. 304.

4096 — Bensì per l'art. 34 del R. editto 24 Dic. 1836, già in vigore nel Piemonte le occorreva l'autorizzazione sovrana, ma questa riconosceva l'ente non lo creava; ed ottenuta risaliva coi suoi effetti al di della morte del testatore. Id. id.

4097 — Tale O. P. come legalmente esistente sino dal primo momento ha quindi potuto essere chiamata erede sotto il cod. civ. italiano da un altro testatore, sebbene non

fosse per anche governativamente autorizzata nè eretta. Id. id.

4098 — Non esiste incertezza dell'onorato di una istituzione in erede universale di un'Op. di beneficenza, con scopo di sussidiare i giovani poveri studenti di pittura, a favore dei quali dovesse concedersi tutto il compendio ereditario. App. Roma 5 Marzo 1881, *M.* 1881, p. 160.

4099 — La istituzione in erede di un Op. di beneficenza che può essere abilitata a succedere per semplice disposizione del potere esecutivo, e della quale i beneficati hanno diritto di esperimentare la domanda di abilitazione, è valida come ogni altra disposizione testamentaria sottoposta a condizione sospensiva. Id. id.

4100 — Il consenso prestato dalla legittima rappresentanza di un ente morale ad un atto, per cui sia necessaria nell'interesse di questo, la preventiva autorizzazione, e la posteriore approvazione dell'autorità tutoria, s'intende vincolato alla condizione risolutiva pel caso che non ottenga l'approvazione. Cass. Torino 10 Giugno 1881, *M.* 1881, p. 368.

4101 — Quest'approvazione non crea il consenso, ma lo conferma, e perciò trattandosi di approvazione di una donazione accettata dalla rappresentanza dell'ente morale, non può dirsi che l'accettazione non esistesse prima dell'approvazione. Id. id.

4102 — Il legato a favore dei carcerati di un dato luogo i più poveri e disgraziati è valido, nè può impugnarsi come fatto a favore di persone incerte. App. Torino 21 Luglio 1882, *M.* 1882, p. 384.

4103 — Questo legato è devoluto alla locale Congregazione di carità alla quale spetta curarne l'adempimento. Id. id.

4104 — La disposizione testamentaria fatta non già genericamente a favore dei poveri, ma particolarmente a favore dei poveri della Parrocchia è valida. Cass. Torino 8 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 143.

4105 — Nella disposizione fatta a favore dei soli poveri di una Parrocchia non è applicabile la disposizione dell'art. 832 del cod. civ. che prescrive devolversi il legato alla locale Congregazione di carità; tanto più se il testatore ha designato speciali persone per la distribuzione del lascito. Id. id.

4106 — Chi non esiste nel tempo della morte del testatore non ha capacità di ricevere direttamente, tranne i concepiti ed i figli immediati di determinata persona vivente al tempo della morte del testatore. App. Genova 5 Giugno 1877, *M.* 1877, p. 256. — Cass. Torino 13 Sett. 1877, *M.* 1877, p. 63.

4107 — Perciò siccome i corpi morali non hanno esistenza se non per l'atto dell'autorità civile che li riconosce, così ove non sieno riconosciuti al tempo della morte del testatore, non avendo a questo tempo esistenza, non hanno capacità di ricevere direttamente. App. Genova 5 Giugno 1877, *M.* 1877, p. 256.

4108 — Non è promovibile l'autorizzazione sovrana a favore di O. P. per accettare lasciti fatti in via eventuale. C. S. 31 Gennaio 1861, *M.* 1862, p. 136.

4109 — La pendenza presso l'autorità giudiziaria della controversia intorno alla validità della disposizione costitutiva della Pia Fondazione, non è di ostacolo all'autorizzazione dell'accettazione. C. S. 31 Ott. 1861, *M.* 1862, p. 208. — C. S. 14 Marzo 1877, *M.* 1877, p. 240. — C. S. 10 Aprile 1878, *M.* 1878, p. 160. — C. S. 18 Agosto 1875, *M.* 1876, p. 63. — C. S. 19 Ottobre 1878, *M.* 1879, p. 48. — C. S. 11 Novembre 1882, *M.* 1883, p. 48. — C. S. 16 Marzo 1883, *M.* 1883, p. 191.

4110 — Qualora chi è chiamato dalle tavole di fondazione non faccia la domanda per essere autorizzato ad accettare l'eredità nell'interesse dell'O. P. può supplirvi il Consiglio com. C. S. 14 Marzo 1877, *M.* 1877, p. 240.

4111 — Non si deve tenere alcun riguardo del ricorso prodotto da parenti poveri del testatore, affinchè sia loro devoluta l'eredità lasciata ad un'O. P. pel motivo che i beni abbandonati non erano legalmente posseduti da colui che ne dispose in forza di testamento, giacchè tale esame sfugge alla competenza dell'autorità amministrativa; e perciò si può autorizzare l'O. P. ad accettare l'eredità malgrado tali eccezioni. C. S. 19 Gennaio 1883, *M.* 1883, p. 207.

4112 — Non è motivo di divieto a un Comune di accettare e percepire un lascito annuale da impiegarsi in Opere Pie, nè la circostanza che il reddito annuo ereditario non basti a quelle Opere, nè l'altra che gli eredi gravati dall'obbligo di corrispendere l'annua somma, sieno in povero stato. C. S. 11 Gennaio 1867, *M.* 1867, p. 206.

4113 — La domanda di autorizzazione ad accettare donazioni o lasciti fatti a favore di un benefizio parrocchiale, non deve essere fatta dal Municipio tuttochè patrono del benefizio, ma bensì dal Parroco, ed in difetto dall'Economato generale dei benefizi vacanti. Nota Min. Interno 11 Novembre 1867, *M.* 1867, p. 367.

4114 — Non è di competenza del Governo autorizzare la conversione a pro dell'istruzione d'un lascito fatto ai membri del Consiglio comunale, ma possono però i Consiglieri che dovrebbero goderlo designarne annualmente altro uso a vantaggio del Comune. C. S. 23 Agosto 1867, *M.* 1868, p. 176.

4115 — L'autorizzazione ad accettare un dono, non può essere revocata o modificata, quindi dopo autorizzato un corpo morale ad

accettare un dono o lascito, e quando non sia eccepito o dimostrato alcun vizio che ne intacchi la regolarità dell'origine e la legittimità, se un altro corpo morale od un privato pretenda che ad esso, e non a quello autorizzato spetti quel dono o lascito, non può chiedere all'autorità amministrativa la revoca del decreto di autorizzazione, ma deve rivolgersi ai tribunali per far riconoscere il suo diritto. C. S. 17 Settembre 1872, *M.* 1872, p. 339.

4116 — Colui che fu sostituito nella eredità a un corpo morale, nel caso che a questo fosse negata l'autorizzazione di accettarla, ha azione per obbligare l' Istituto a domandare nelle forme legali la sovrana determinazione in proposito; il tribunale può, in questo caso, assegnare un termine al corpo morale per l'adempimento delle formalità a questo uopo richieste dalla legge. Cass. Napoli 21 Giugno 1873, *M*, 1873, p. 310.

4117 — Quando la Congregazione di carità nell' interesse di uno Spedale da essa amministrato abbia accettato un lascito con gli oneri allegati al medesimo, deve adempiere le condizioni tutte; e non può essere autorizzata a sospenderne anche temporaneamente l'adempimento col pretesto, che l'adempimento degli obblighi assorbirebbe tutta la rendita derivante dal legato. C. S. 12 Agosto 1874, *M.* 1874, p. 272.

4118 — La legge 5 Giugno 1850 ha anche inteso di impedire che con meno ragionevoli disposizioni testamentarie a favore di corpi morali, e sotto colore di beneficenza, od altro pio proposito, venga ad essere turbato l'ordine naturale delle successioni, o manomesso profondamente l' interesse delle famiglie. C. S. 31 Marzo 1875, *M.* 1875, p. 176. C. S. 9 Set. 1882, *M*, 1883, p. 96. — C. S. 30 Marzo 1883, *M.* 1883, p. 174.

4119 — Se il Governo deve usare con grande moderazione della facoltà che gli conferisce la legge suddetta per il rispetto dovuto all'ultime volontà, non deve però permettere che la sua autorizzazione venga ad associarsi a sentimenti totalmente riprovevoli, e confermare risultati totalmente ingiusti, ed in questi casi deve rifiutare tale autorizzazione. C. S. 31 Marzo 1875, *M.* 1875, p. 176. C. S. 30 Marzo 1883, *M*, 1883, p. 174.

4120 — Se dalla disposizione testamentaria sia evidente che il testatore non fu mosso dallo scopo di beneficenza, ma dall'odio ingiusto che portava alla propria famiglia la quale non versi in prospere condizioni, e si abbia in oltre un argomento della mente disordinata del testatore nei termini stessi della disposizione, devesi rifiutare l'autorizzazione richiesta di accettare l' eredità e di erigere l'O. P. in corpo morale. C. S. 9 Set. 1882, *M.* 1883, p. 96.

4121 — Se il Governo nel concedere alle O. P. l'autorizzazione di accettare le eredità a loro lasciate, può usare di un prudente arbitrio per riparare ad ingiuste dimenticanze, non può però spingersi al punto di mutare le disposizioni dei testatori in ciò che hanno di tassativo, in altri termini può il Governo supplire ad una odiosa ommissione, ma non correggere una disposizione testamentaria. C. S. 5 Maggio 1875, *M.* 1875, p. 271.

4122 — Quando l'Amministrazione di un O. P. nell'accettare un lascito abbia dichiarate insussistenti le opposizioni dei parenti non è più in facoltà dell'O. P. stessa di farne soggetto di tardivi e contradittori compensi i quali si risolverebbero in veri atti di liberalità che non possono essere approvati. C. S. 29 Marzo 1876, *M.* 1876, p. 144.

4123 — La Dep. che nell'autorizzare un O. P. ad accettare un lascito disposto in suo favore, suggerisca all'Amministrazione di tener conto nella erogazione delle rendite, della condizione miserabile di un congiunto del testatore, varca i limiti delle sue attribuzioni: epperò la relativa deliberazione deve essere annullata in questa parte. C. S. 6 Agosto 1879, *M.* 1879, p. 384.

4124 — Quando i reclamanti che hanno ricorso al Governo onde non sia autorizzata l'accettazione di un legato fatto ai poveri non hanno fornito alcuna prova od argomenti sui quali possa fondarsi il sospetto che le disposizioni del testatore non fossero libere e procedessero da coazione od illegittime influenze, devesi rispettare la volontà del testatore ed accordare la richiesta autorizzazione. C. S. 25 Sett. 1875, *M.* 1876, p. 96.

4125 — La legge 5 Giugno 1850 fa necessaria l'autorizzazione governativa, solo per gli stabilimenti o corpi morali a cui favore sia disposto, ma non fa menzione di lasciti la cui esecuzione sia rimessa alla coscienza degli eredi; perciò quando un lascito di messe figura come un semplice carico alla coscienza degli eredi senza indicazione della Chiesa ove debbano celebrarsi, manca ogni soggetto per accordare l'autorizzazione, nè la Fabbriceria ove morì la testatrice ha alcun diritto di chiedere essa l'autorizzazione medesima. C. S. 9 Giugno 1875, *M.* 1876, p. 16.

4126 — Per massima generale i legati e le donazioni che si fanno alle O. P. devono essere capitalizzati, e non consumati nelle spese ordinarie come fossero rendite patrimoniali. C. S. 4 Agosto 1875, *M.* 1876, p. 48.

4127 — I lasciti e le donazioni fatte per atti tra vivi e di ultima volontà non possono confondersi con le oblazioni e le elemosine, perchè sebbene diretti al pari di queste a

sussidio di un'O. P. rivestono natura di aumento di patrimonio anzichè di rendita. Id. id.

4128 — Però siccome non sarebbe facile lo stabilire a priori, quali sono i caratteri che distinguono le oblazioni e le limosine, delle quali le O. P. possono disporre come rendite, così si deve lasciare al prudente arbitrio delle Dep. prov. di dichiarare caso per caso quando debbano capitalizzarsi in aumento di patrimonio, e quando possono erogarsi nei bisogni ordinari dell'O. P. tenuto conto delle consuetudini locali. Id. id.

4129 — Il legato fatto al Municipio con l'onere di dare ogni anno un premio al cittadino che ha compiuto nel corso dell'anno qualche opera generosa e umana, salvo, mancando questa di erogare la somma in compra di libri a favore dei studenti poveri del Comune, è compreso nelle attribuzioni del Min. dell'Interno e non di quello dell'Istruz. pubb. C. S. 30 Marzo 1875, *M.* 1875, p. 366.

4130 — Quando a termini della legge 5 Giugno 1850 il Governo è chiamato ad autorizzare un ente morale ad accettare un'eredità sottoposta ad un patto o ad una condizione dipendente dalle decisioni dello stesso Governo o del Parlamento, ha l'obbligo di esaminare se sia conveniente di accordare la chiesta autorizzazione; ma non assume responsabilità in quanto alla esecuzione del patto o condizione imposta. C. S. 29 Ottobre 1875, *M.* 1876, p. 143.

4131 — Le Amministrazioni delle O. P. nel caso che ricevano eredità o legati cospicui, possono se lo credono giusto far ragione alle opposizioni dei parenti poveri dimenticati dal testatore, ed il Governo nell'autorizzarne l'accettazione può deferire alle loro proposte. C. S. 29 Marzo 1876, *M.* 1876, p. 144.

4132 — L'autorizzazione ai corpi morali e quindi alla O. P. ad accettare lasciti o donazioni delle quali è parola nell'art. 1060 del cod. civ. deve per l'efficacia giuridica dell'atto precedere l'accettazione dei medesimi. App. Bologna 29 Ottobre 1875, *M.* 1876, p. 158.

4133 — Nella ipotesi poi che l'autorizzazione potesse susseguire l'accettazione della donazione, l'atto relativo, dovrebbe ad ogni modo, essere notificato al donante. Id. id.

4134 — Trattandosi di un corpo morale allora solo può esistere accettazione tacita di un'eredità, quando risultino accertati tali atti che importino di necessità accettazione. Cass. Torino 17 Febbraio 1875, *M.* 1876, p. 202.

4135 — Sarebbero a considerarsi tali la donazione in paga di parte dei beni dell'eredità, e l'intervento dei rappresentanti del corpo morale, nella qualità di eredi, allo inventario dei beni lasciati. Id. id.

4136 — Non può essere accolta la domanda dei parenti prossimi del testatore tuttochè privi di mezzi di fortuna, per la concessione di un assegno a carico del legato, massime se il testatore medesimo abbia lasciato una parte della sua eredità intestata che si devolve ai congiunti fra i quali i ricorrenti. C. S. 30 Agosto e 15 Settembre 1876, *M.* 1876, p. 304.

4137 — La partecipazione di questi sebbene ridotta ad una tenue somma è prova della volontà del testatore di limitarla a tale proporzione. Id. id.

4138 — Non può dirsi ingiusta la preterizione di chi è congiunto per solo vincolo di affinità, nè è per conseguenza attendibile l'opposizione da lui mossa all'accettazione del lascito. C. S. 6 Giugno 1877, *M.* 1877, p. 384.

4139 — La Dep. prov. non ha facoltà di pronunciare sulle domande di un privato perchè venga ridotto il vantaggio della disposizione testamentaria fatta ad un'O. P. nel senso di devolverne una parte al privato ricorrente. C. S. 22 Gennaio 1877, *M.* 1877, p. 223.

4140 — Si violerebbe la volontà del testatore che abbia fatto particolari disposizioni a favore dei suoi parenti, ove si togliesse alcun che all' Istituto suo erede, per darlo ai parenti stessi, e ciò tanto più quando in nessun modo sono dimostrati doveri speciali, da parte del testatore medesimo verso detti parenti. Id. id.

4141 — L'autorità amministrativa è incompetente a giudicare dei reclami mossi da persone interessate contro la disposizione testamentaria di un loro congiunto, che legò la maggior parte dei suoi beni alla locale Congregazione di carità per l' erezione di uno Spedale. C. S. 20 Febbraio 1878, *M.* 1878, p. 112.

4142 — La legge 5 Giugno 1850 non è di ostacolo all'accettazione della eredità per parte della Congregazione suddetta, atteso il fine benefico di quella. Id. id. — C. S. 8 Maggio 1878, *M.* 1878, p. 224.

4143 — Le quistioni circa i vizi di forma dell'atto di ultima volontà, e le pendenze eventuali trà l'eredità del defunto, ed i di lui parenti, devono trattarsi in sede giudiziaria. C. S. 20 Febbraio 1878, *M.* 1878, p. 112.

4144 — Quando le eccezioni opposte dai parenti del testatore alla domanda fatta dal Consiglio com. per essere autorizzato ad accettare l'eredità lasciata al Comune a scopo di beneficenza, sono tutte di indole di diritto, sfuggono al giudizio dell'autorità amministrativa per rientrare nella competenza dell'autorità giudiziaria, e perciò si deve far luogo alla domandata autorizzazione. C. S. 8 Maggio 1878, *M.* 1878, p. 224.

4145 — Principale requisito per l'esistenza di una persona giuridica, subbietto capace di diritti e di obbligazioni, è quello che essa venga riconosciuta dall'autorità sovrana. Cass. Firenze 31 Gennaio 1878, *M.* 1878, p. 239.

4146 — Finchè non avvenga questo riconoscimento, tutto ciò che un privato possa avere disposto per la futura esistenza dell'ente non può eccedere i limiti di un mero progetto. Id. id.

4147 — Quindi sebbene taluno abbia celebrato un atto di donazione tra vivi per l'oggetto di costituire il patrimonio ad un ente che intenderebbe creare, egli può non pertanto, prima che l'ente sia stato riconosciuto dal Governo, revocare la donazione, e disporre dei beni come vuole. Id. id.

4148 — La domanda di accettazione di un Comune di un'eredità lasciatagli per la fondazione di un'O. P. non trova ostacolo nella legge 5 Giugno 1850. C. S. 19 Ott. 1878, *M.* 1879, p. 48.

4149 — Trattandosi di scopo di beneficenza la legge 5 Giugno 1850 non può essere di ostacolo a che un'O. P. da fondarsi con un lascito di beni immobili possa legalmente possedere simili proprietà; anzi assicurata con queste la sua esistenza deve l'O. P. erigersi in corpo morale. C. S. 15 Sett. 1876, *M.* 1879, p. 143.

4150 — La legge 5 Giugno 1850 non fa ostacolo per l'autorizzazione ad un Comune di accettare un lascito di beni immobili, quando esso intende essenzialmente al fine della beneficenza, per quanto il lascito stesso per essere gravato d'oneri, non possa pel momento dare vantaggi immediati, e per quanto non sia ancora determinata l'istituzione che dovrà mantenersi e fondarsi colle sue rendite. C. S. 30 Aprile 1879, *M.* 1879, p. 176.

4151 — L'art. 1 della legge 15 Agosto 1867 non è applicabile ai legati pii o lasciti fatti sotto qualunque denominazione in favore ed a beneficio di Fabbricerie, Confraternite, Spedali, ed altre simili istituzioni, coll'obbligo alle medesime di far celebrare messe od altre funzioni spirituali, non avendo esse mai in proprio la personalità giuridica, nè essendo mai state riconosciute come enti morali per sè stanti ed autonomi. C. S. 6 Giugno 1879, *M.* 1879, p. 240.

4152 — Non può trovare ostacolo nella legge 5 Giugno 1850 l'accettazione per parte di un Asilo infantile di un'area di proprietà com. donata al Pio Istito, acciò possa in essa edificare un casamento per trasferirvi la propria sede. C. S. 18 Marzo 1882, *M.* 1882, p. 159.

4153 — Se un corpo morale viene soppresso prima di essere stato autorizzato ad accettare una disposizione testamentaria fatta in suo favore, il legato non ha più alcun effetto, ed il successore del corpo morale soppresso non può avervi diritto di sorta. App. Casale 17 Febbraio 1882, *M.* 1882, p. 336.

4154 — Le deliberazioni delle Opere Pie concernenti l'accettazione di legati in denaro, o cose mobili devono essere approvate solamente dalla Deputazione prov. a termini del comma 3.° dell'art. 15 della legge 3 Agosto 1862. Min. Interno 8 Novembre 1865, *M.* 1866, p. 159. — Cass. Roma 21 Luglio 1876, *M.* 1876, p. 367. — App. Torino 20 Giugno 1881, *M.* 1881, p. 336.

4155 — Cogli art. 932 e 1060 del cod. civ. non rimase abrogato il n. 3 dell'art. 15 della legge sulle O. P. onde per queste la facoltà di accettare lasciti e doni di cose mobili non fu subordinata all'autorizzazione diretta del Governo, ma solo soggetta all'approvazione della Dep. Cass. Roma 21 Luglio 1876, *M.* 1876, p. 367. — Cass. Roma 3 Febb. 1880, *M.* 1881, p. 48.

4156 — L'autorizzazione per parte della Dep. di accettare la donazione di cose mobili fatta ad O. P. deve precedere l'accettazione. App. Ancona 20 Settembre 1878, *M.* 1879, p. 47.

4157 — Ammettendo anche che tale autorizzazione possa essere posteriore, essa dovrebbe in ogni caso risultare da atto pubblico ed essere notificata al donante. Id. id.

4158 — La disposizione dell'art. 15 n. 3 della legge 3 Agosto 1862 sull'accettazione di lasciti e doni è stata abrogata dagli art. 932 e 1060 del cod. civ. e perciò tutte le donazioni sia di mobili od immobili sono radicalmente nulle quando siano state accettate senza l'autorizzazione del Governo. Id. id.

4159 — Compete al solo Governo del Re e non già alla Dep. prov. di apprezzare i motivi pei quali convenga di concedere o rifiutare in tutto od in parte ad un corpo morale l'autorizzazione per accettare un lascito od una donazione, senza distinzione di beni mobili e beni immobili; a termini della legge 5 Giugno 1850, e degli art. 932, e 1060 del cod. civ. C. S. (Sez. riun.). 23 Dic. 1882, *M.* 1883, p. 79.

4160 — Può accordarsi l'autorizzazione richiesta da un' O. P. per accettare un'eredità, senza tenere alcun conto del ricorso fatto dai parenti del testatore i quali ne domandino la devoluzione a loro favore per essere poveri quando consti che i medesimi furono beneficati con appositi lasciti a carico dell'eredità stessa, e con la preferenza da darsi loro nella erogazione della beneficenza sino al 4.° grado di generazione. C. S. 28 Dic. 1882, *M.* 1883, p. 208.

4161 — Una ragione di più si ha poi a non tenere conto alcuno delle opposizioni, quando risulti ancora che il benefattore di-

spose a favore dell'O. P. di sostanze acquistate col proprio lavoro, e non ereditate dai suoi antenati. Id. id.

**CORPORAZIONI RELIGIOSE** — *Generalità — Asse ecclesiastico — vendita di beni — conversione — fabbricati ceduti ai Comuni.*

4162 — **Generalità** — Decreto 7 Luglio 1866 n. 3066, relativo alla soppressione delle corporazioni religiose; ed estratto del Regolamento 21 Luglio 1866, n. 3070 per la esecuzione del decreto suddetto. *M.* 1866, p. 229, e 231.

4163 — Circ. Min. Interno 6 Ott. 1866, n. 63 sull'applicazione della legge 7 Luglio 1866 ai conservatorii e ritiri. *M.* 1869, p. 333.

4164 — Circ. Min. G. G. 4 Agos. 1880, sulla liquidazione del quarto di rendita spettante ai Comuni a sensi dell'art. 55 della legge 7 Luglio 1866. *M.* 1880, p. 289.

4165 — Non compete ai Comuni della Sicilia per l'art. 35 della legge 7 Luglio 1866 il quarto della rendita dei beni delle case religiose dei Liquorini e dei Gesuiti, avendo tali rendite già avute anteriore assegnazione coi Dittatoriali decreti 17 Giugno e 17 Ottobre 1860. Cass. Palermo 17 Genn. 1874, *M.* 1874, p. 124.

4166 — Il prodotto delle tasse di rivendicazione e di svincolo degli enti ecclesiastici soppressi nella Provincia di Roma, essendo a termini dell'art. 16 della legge 19 Giugno 1873 destinato ad uso di beneficenza e d'istruzione a favore delle località in cui gli enti medesimi esistono, non può avvantaggiare le Amministrazioni com. ma deve usarsi soltanto nel sostituire ai soppressi enti ecclesiastici, altri enti autonomi d'istruzione e di beneficenza. C. S. 18 Apr. 1877, *M.* 1877, p. 239.

4167 — Nell'interesse dei Comuni e delle Provincie non può autorizzarsi un concentramento di monache, spettando tale diritto al Governo, solo per esigenze di ordine o di servizio pubblico. C. S. (Sez. riun.) 27 Dic. 1876, *M.* 1877, p. 317.

4168 — Quindi nè la Provincia avrebbe diritto a chiedere un concentramento di monache per fare del monastero una caserma pei RR. Carabinieri, nè il Municipio per stabilirvi asili, o ricoveri di mendicità. Id. id.

4169 — L'autorità giudiziaria è incompetente a statuire sulla dimanda di un Comune tendente alla prefissione di un termine all'Amministrazione delle finanze per la liquidazione del quarto della rendita a quello devoluto in base all'art. 35 della legge 7 Luglio 1866. Cass. Roma 14 Giugno 1878, *M.* 1879, p. 24.

4170 — Invece è competente a conoscere della domanda del detto Comune diretta a conseguire un assegno provvisionale sulle rendite dal Demanio amministrate in pendenza della liquidazione definitiva. Id. id.

4171 — Ove si possa presumere il fine di eludere in qualunque modo gli scopi del progetto di legge sulla conversione dei beni immobili delle Parrocchie e delle Confraternite nelle Provincie meridionali, non devesi approvare alienazione, od enfiteusi od altro che venga proposto a termini dell'art. 15 n. 3 della legge sulle O. P. accordando l'approvazione solo nei casi di evidente necessità o di manifesta convenienza pel Sodalizio ricorrente. Min. Int. 27 Agosto 1878, *M.* 1879, p. 96.

4172 — **Asse ecclesiastico** — *Vendita di beni — Conversione* — La disposizione testamentaria per cui un fondo lasciato ad un ordine religioso dovesse devolversi alla Congreg. di carità nel caso di soppressione del detto ordine, racchiude i caratteri di una vera sostituzione fidecommissaria vietata dalla legge, quindi in forza della legge di soppressione delle corporazioni religiose il fondo passa al Demanio dello Stato, senza che la Cong. di carità possa rivendicarlo. App. Torino 19 Maggio 1871, *M.* 1871, p. 334.

4173 — Le Cappelle laicali delle Prov. meridionali e le altre istituzioni affini quali i Monti, Chiese, Altari, Eremi ecc. sono in generale suscettibili dell'applicazione della legge di soppressione e di conversione anche se amministrate da Congreg. di carità considerandosi sempre come enti morali autonomi; nell'applicazione si ha però riguardo alla natura, al modo di esistere ed allo scopo dei vari enti e su ciò decide la Direzione gen. del Demanio alla quale devonsi inviare gli atti relativi alle dette Cappelle prima di prendere alcuna disposizione che valga a mutare la loro posizione. Nota Min. Int. 20 Settembre 1872, *M.* 1872, p. 372. — Min. Int. 17 Agosto 1873, *M.* 1873, p. 294.

4174 — Se trattasi di Cappelle che sieno semplici patrimoni costituiti senza dipendenza di altri enti, e destinati esclusivamente a scopo di culto, debbono ritenersi colpite dalla soppressione a tenore dell'art. 1° della legge 15 Agosto 1867. Id. id.

4175 — Se trattasi di Cappelle costituite come sopra, ma destinate a duplice scopo di beneficenza e di culto, vanno considerate quali Opere pie di natura mista, ed in tal caso è soggetta all'incameramento la sola parte dei beni afferenti alle spese di culto. Id. id.

4176 — Quando le Cappelle sieno patrimoni annessi a Chiese aperte al culto o ad altari, o Cappelle di Chiese parrocchiali destinate totalmente o principalmente a sostenere spese di fabbrica, mantenimento di cappellani, celebrazioni di funzioni religiose ec.

in simili casi deve farsi luogo all'applicazione degli art. 1 e 5 della legge 11 Agosto 1870, all. *P*. Id. id.

4177 — Sono affatto esenti da soppressione e conversione quelle Cappelle, che comunque aventi siffatta denominazione altro non sono che istituzioni autonome ed indipendenti da qualsiasi Chiesa od Ente ecclesiastico, ed hanno esclusivo scopo di beneficenza, come pure quelle Cappelle le quali altro non sono che patrimoni lasciati ed appartenenti ad Ospedali od altri istituti di beneficenza, sebbene gravati di qualche onere di culto. Id. id.

4178 — A proposito delle Cappelle laicali ed istituzioni affini, non deve prendersi alcun provvedimento, che valga a mutare il loro *statu quo*, senza prima darne comunicazione alla Direzione gen. del Demanio, affinchè venga risolto nei singoli casi, se, ed in qual modo debbano le Cappelle medesime essere assoggettate o no all'applicazioni delle leggi di soppressione, e di conversione, Id. id.

4179 — Le Cappelle e gli oratori destinati al culto pubblico, comunque amministrati nelle Provincie meridionali dalle Congregazioni di carità, furono colpiti di soppressione dall'art. 1. n. 5 della legge 15 Agosto 1877. Cass. Roma 5 Giugno 1877, *M.* 1877, p. 304

4180 — Le Cappelle laicali hanno conservato la loro personalità civile, e solo andarono soggette alla conversione degli immobili, ed alla tassa prescritta dalla legge 11 Agosto 1877. C. S. 29 Settembre 1877, *M.* 1877, p. 383.

4181 — Nulla osta quindi che le loro rendite vengano invertite per l'istituzione di un Ospedale. Id. id.

4182 — Le Fabbricerie sono enti morali ecclesiastici i cui beni vanno soggetti a conversione. Cass. Torino 20 Febbraio 1873, *M.* 1873, p. 111.

4183 — Non vanno soggetti alla conversione e neppure alla tassa del 30 per cento i beni di fondazione di pura beneficenza, ancorchè uniti a Fabbricerie, e da queste amministrati. Id. id.

4184 — Vanno soggetti alla conversione prescritta dalle leggi 7 Luglio 1866 e 15 Agosto 1867 i beni immobili posseduti da un Seminario destinato a mantenere un certo numero di chierici poveri, ed avviarli al sacerdozio. Cass. Torino 13 Febbraio 1873, *M.* 1873, p. 122.

4185 — Quando la controversia cada sopra un diritto che si pretenda leso da un atto amministrativo, i tribunali devono limitarsi a conoscere degli effetti dell'atto stesso, il quale non può essere revocato o modificato se non sopra ricorso alle competenti autorità amministrative. App. Venezia 27 Nov. 1873, *M.* 1874, p. 206.

4186 — Non è perciò competente l'autorità giudiziaria ad ordinare la sospensione di un'asta ordinata dalla pubblica Amministrazione per alienazione di beni appartenenti a Corporazioni soppresse. Id. id.

4187 — L'autorità giudiziara è competente a conoscere dell'azione proposta da un Comune per conseguire una porzione dei beni provenienti dal patrimonio delle Corporazioni religiose soppresse già esistenti nel territorio del Comune. App. Messina 7 Aprile 1873, *M.* 1874, p. 167.

4188 — Detta azione è validamente proposta dal Comune contro il Demanio essendo esso il legittimo successore ed il rappresentante degli enti soppressi. Id. id

4189 — E' applicabile al patrimonio derivante dalla soppressione, e quindi anche al quarto della rendita concessa a tutti i Comuni del Regno, la tassa straordinaria del 30 0[0 imposta dall'art. 18 della legge 15 Agosto 1867 sul patrimonio ecclesiastico. Id. id.

4190 — La legge 15 Agosto 1867 non colpì le O. P. contemplate dalla legge 3 Agosto 1862, quand'anche oltre allo scopo di beneficenza abbiano uno scopo ecclesiastico, e siano rette nella parte economica da persone o corporazioni ecclesiastiche. Cass. Napoli 17 Luglio 1875, *M.* 1875, p. 351.

4191 — La destinazione dei beni a favore di persone laiche e non di opere di culto, non è compresa nelle istituzioni abolite col n. 6 dell'art. 1 della legge 15 Agosto 1867. Id. id.

4192 — Il Comune che ha partecipato col Demanio all'apprensione illegittima dei beni di un Istituto non colpito dalle leggi di soppressione, è responsabile per la sua parte dei danni che ne sieno derivati. App. Firenze 2 Agosto 1875, *M.* 1875, p. 351.

4193 — Le leggi di soppressione delle corporazioni ecclesiastiche, non sono applicabili a quegli Istituti (nel caso Maestre Pie) i cui membri senza aver fatto voti religiosi sono dedicati alla istruzione della gioventù sebbene siano associati in vita comune per opere di religione e di carità. Id. id.

4194 — Il processo verbale d'aggiudicazione dei beni già ecclesiastici di che negli art. 108 e 109 del regol. 22 Agosto 1867, n. 3852, si considera come originale, ed è quindi da sottoporsi oltre al diritto di scritturazione, al diritto proporzionale sul valore stabilito dall'art. 5 della tariffa notarile. Min. Int. 8 Sett. 1877, *M.* 1877, p. 318.

4195 — L'estratto del detto processo verbale d'aggiudicazione che il Prefetto rilascia al compratore, munito di ordinanza esecutiva, deve nei rapporti dei diritti di segreteria considerarsi quale copia in forma esecutiva soggetta oltre al diritto di scrittura-

zione a quello stabilito dall'art. 12 della detta tariffa. Id. id.

4196 — Quindi a tale estratto autentico non è da applicarsi il diritto fisso che per gli estratti in genere è determinato dal successivo art. 14. Id id.

4197 — Le copie del ridetto estratto esecutivo spedite in forma semplicemente autentica e non nell'interesse esclusivo dello Stato, sono da assoggettarsi, oltre al diritto di scritturazione, a quello fissato dall'art. 13 della succitata tariffa. Id. id.

4198 — Rimane ferma la massima già stabilita che la copia destinata all'uffizio del Registro è soggetta al solo diritto di scritturato. Id. id.

4199 — **Fabbricati ceduti ai Comuni** — Posta la circostanza che con un antico R. Decreto sia stato ceduto un convento ad un Comune delle Provincie Napolitane affinchè i locali di esso siano destinati ad usi pubblici ed alla caserma della gendarmeria, non potrebbe ora il Comune elevare pretese di pagamento di fitto se il Governo si trova nella necessità di occupare un numero di locali per la caserma dei RR. Carabinieri, maggiore di quello che prima era occupato dalla gendarmeria. C. S. 4 Agosto 1864, *M.* 1865, p. 64.

4200 — Ove un Comune abbia ottenuta la concessione di un intero convento una parte del quale era stata dalla soppressa corporazione religiosa locata alla Provincia ad uso di caserma dei RR. Carabinieri, se può il Comune reclamarne dalla Provincia l'abbandono giustificandone l'uso ai sensi di legge, non può reclamare dalla Provincia stessa il fitto degli anni trascorsi a datare dalla locazione conchiusa con la corporazione in quanto quella parte sia produttiva di rendita, se di questa rendita non ebbe la concessione, e non si obbligò al pagamento di essa. C. S. 21 Dic. 1877, *M.* 1878, p. 37.

4201 — E' legittimo ed ammissibile l'intervento di un Municipio in una causa vertente fra un privato e le Amministrazioni del Demanio e Fondo culto, intorno alla proprietà del fabbricato di un convento abolito, che pel disposto dell'art. 20 della legge 7 Luglio 1866, può spettare al Municipio stesso. App. Genova 2 Gennaio 1871, *M.* 1871, p. 348.

4202 — A termini dell'art. 20 della legge 7 Luglio 1866 i Comuni e le Provincie devono effettivamente adoperare ad usi di pubblica utilità i fabbricati dei conventi avuti in concessione a questo fine, nè possono destinarli ad usi produttivi di rendita. C. S. 7 Novembre 1872, *M.* 1872, p. 382.e

4203 — Per l'art. 20 della legge 7 Luglio 1866, l'Amministrazione del fondo pel culto ebbe facoltà di concedere ai Comuni ed alle Provincie i fabbricati di conventi soppressi, quando ne fosse giustificato il bisogno e l'uso per scuole, asili infantili, ricoveri di mendicità ospedali, ed altre opere di beneficenza e di pubblica utilità, escluse sempre dalla concessione le parti di fabbricati destinati ad uso produttivo di rendite, salvo assumano di corrispondere questa rendita redimibile al 5 0[0. C. S. 21 Dic. 1877, *M.* 1878, p. 36.

4204 — Delle parti dei fabbricati destinate ad uso di rendita, le Provincie ed i Comuni possono ottenere la concessione solo quando abbiano assunto l'obbligo di pagare la stessa rendita redimibile al 5 0[0. C. S. 7 Novembre 1872, *M.* 1872, p. 382.

4205 — La concessione che secondo la legge 7 Luglio 1866, i Comuni hanno diritto di chiedere dei fabbricati di conventi soppressi, e dei relativi annessi produttivi di reddito, anzichè qualificarsi quale una compra vendita o un enfiteusi volontaria, deve ritenersi una cessione necessaria, a cui i Comuni hanno diritto per legge. Cass. Palermo 10 Luglio 1873, *M.* 1873, p. 299.

4206 — L'accoglimento della domanda del Comune per parte dell'Amministrazione del fondo culto, rende definitiva la concessione, ed impedisce a detta Amministrazione ogni nuova vendita, essendo prive di effetti le Circolari Min. 11 Novembre 1866, e 16 Febbraio 1867. — Cass. Palermo 19 Luglio 1873, *M.* 1873, p. 299.

4207 — I Comuni non possono usare come di un oggetto di speculazione o di rendita patrimoniale, dei fabbricati già appartenenti agli enti ecclesiastici soppressi, che vengano loro ceduti gratuitamente. C. S. 30 Aprile 1879, *M.* 1879, p. 176.

4208 — Il Comune Capoluogo di Mandamento non ha perciò diritto di riscuotere dagli altri Comuni alcuna quota di concorso per la pigione di locali ad uso d'uffici pubblici, che siano a carico dell'intero Mandamento, se questi sono posti in un ex Convento ceduto come sopra. Id. id.

4209 — Questo concorso degli altri Comuni è limitato per la pretura al mobilio, e pel carcere al salario del guardiano, e più alle spese in proporzione, o ad altri carichi, che eventualmente abbia portati o possa portare la cessione stessa del fabbricato, sebbene per sè gratuita. Id. id.

4210 — Le concessioni fatte dal Governo di alcuni stabili provenienti dalle abolite corporazioni religiose ai Comuni, sono subordinate alla condizione che gli stabili ceduti siano destinati ad uso pubblico. C. S. 30 Nov. 1881, *M.* 1882, p. 318.

4211 — Quindi se un Municipio destina uno di detti stabili a sede del tribunale e della Corte di Assisie, non può pretendere dai Comuni interessati un prezzo di locazione. Id. id.

4212 — Però se la concessione sia stata fatta a titolo oneroso per l'obbligo imposto al Comune di pagare un canone annuo, di provvedere alle spese di manutenzione ed alla ufficiatura della Chiesa annessa allo stabile, esso ha diritto di far concorrere gli altri Comuni al soddisfacimento pro rata degli oneri predetti. Id. id.

4213 — I Comuni e le Provincie possono essere autorizzati, nei modi ordinari, ad alienare gli edifici monastici loro concessi a senso dell'art. 20 della legge 7 Luglio 1866, quando ne sia dimostrata la necessità. C. S. (Sez. riun.) 21 Aprile 1883, *M.* 1883, p. 180.

4214 — Però il prezzo delle vendite deve essere impiegato integralmente negli scopi prefiniti dallo stesso art. 20, e non può quindi essere gravato di canoni, nè distratto anche solo in parte per altri usi. Id. id.

**CORRISPONDENZA UFFICIALE.** — *Corrispondenza telegrafica*; *norme*; *contabilità*. — *Corrispondenza cogli Uffici pubblici.*

4215 — **Corrispondenza telegrafica.** — Circ. Min. Int. 26 Maggio 1866, sull'abuso dei dispacci telegrafici *M.* 1866, p. 233.

4216 — Circ. Min. Int. 20 Giugno 1868, contenente istruzioni sull'invio dei dispacci telegrafici. *M.* 1868, p. 197.

4217 — Circ. Min. Int. 22 Febb. 1869, sui telegrammi governativi da recapitarsi a mezzo di espresso. *M.* 1869, p. 82.

4218 — Circ. Min. Int. 3 Giugno 1871, sulla facoltà e sugli uffici autorizzati a trasmettere a credito telegrammi di Stato. *M.* 1871, p. 195.

4219 — Circ. Direz. gen. telegrafi 1 Maggio 1871 sui telegrammi di Stato a pagamento. *M*, 1871, p. 196.

4220 — Circ. Min. Int. 26 Giugno 1871, sui telegrammi di Stato urgenti e non urgenti. *M.* 1871, p. 234.

4221 — Circ. Min. Interno 12 Settembre 1871, n. 34000 circa le norme da osservarsi per la contabilità dei telegrammi di Stato. *M.* 1871, p. 308.

4222 — R. D. 6 Maggio 1872, contenente norme speciali per la corrispondenza telegrafica nell'interno del Regno. *M.* 1872, p. 177.

4223 — Circ. Min. Int. 27 Giugno 1872, sulla facoltà dei Prefetti, Sottoprefetti, Commissari, e Questori di spedire a credito i telegrammi circolari relativi ad arresto di colpevoli ed al sequestro di corpi di reato o di giornali nonchè i telegr. della fattispecie diretti ad un solo destinatario. *M.* 1872, p. 228.

4224 — Non è necessario che nella firma dei telegrammi di Stato fra le parole tassate sia inserta l'indicazione del grado o qualità del funzionario mittente, bastando che si apponga nella dichiarazione non tassata, la parola Stato, o Stato urgente che deve essere firmata. Circ. Min. Int. 28 Marzo 1873, *M.* 1873, p. 115.

4225 — Circ. Min. Int. 16 Aprile 1875, contenente norme per la contabilità dei telegrammi di Stato. *M.* 1875, p. 146.

4226 — Circ. Min. Int. 20 Genn. 1876, sulla trasmissione trimestrale della contabilità dei telegrammi, e sul fondo di anticipazione destinato ai Prefetti. *M.* 1876, p. 81.

4227 — Circ. Min. Int. 20 Maggio 1876, che raccomanda agli uffici dipendenti che tanto il numero dei telegrammi quanto delle parole siano ristretti al puro necessario. *M.* 1876, p. 163.

4228 — R. D. 9 Agosto 1876, n. 3296, relativo al servizio internazionale ed a quello interno per la corrispondenza telegrafica. *M.* 1876, p. 321.

4229 — Circ. Min. Int. 20 Marzo 1880, sulla spedizione abusiva a credito di telegrammi di Stato. *M.* 1880, p. 129.

4230 — Circ. Min. Interno 15 Aprile 1880, che raccomanda ai Prefetti di limitare quanto sia possibile il numero dei telegrammi di Stato. Id. id.

4231 — Circ. Direz. gen. telegrafi 1 Novembre 1880 sulle cautele da osservarsi nella compilazione dei telegrammi officiali. *M.* 1880, p. 369.

4232 — Circ. Min. Int. 10 Sett. 1881, che obbliga di apporre la firma del funzionario e del bollo dell'ufficio mittente sui telegrammi di Stato, spediti dagli uffici governativi. *M.* 1881, p. 292.

4233 — Circ. Min. LL. PP. 17 Aprile 1882, che raccomanda la maggior parsimonia nella spedizione dei telegrammi ufficiali. *M.* 1882, p. 226.

4234 — Circ. Direz. gen. telegrafi, sull'indicazioni che debbono contenere i telegrammi di Stato. *M.* 1883, p. 356.

4235 — Circ. Min. Int. 30 Maggio 1867, sulla corrispondenza con gli agenti consolari e diplomatici di S. M. *M.* 1867, p. 361.

4236 — Circ. Min. Interno 2 Nov. 1867, contenente nuove istruzioni per la corrispondenza con gli agenti diplomatici e consolari. *M.* 1867, p, 362.

4237 — **Corrispondenza con gli Uffizi pubblici** — Circ. Min. Int 27 Luglio 1868 contenente le norme da osservarsi dai Prefetti per lá corrispondenza col Ministero dell'Interno. *M.* 1868, p. 276.

4238 — Circ. Min. Interno 14 Febbraio 1869 per prevenire gli abusi della franchigia postale. *M.* 1869, p. 68.

4239 — Circ. Min. Interno 27 Novembre 1869 con cui si dispone che tutti gli affari inviati al Ministero dai Prefetti con allegati debbano essere accompagnati da un foglio a parte in cui questi allegati vengano registrati sotto un numero progressivo coll'indicazione della data, e del loro oggetto. *M.* 1869, p. 357.

4240 — Circ. Min. Interno 29 Aprile 1870 che ordina agli uffici dipendenti di corrispondere col Ministero a mezzo delle Prefetture. *M.* 1870, p. 146.

4241 — Circ. Min. Int. 8 Agosto 1871, 151000-1 che richiama le precedenti istruzioni sulla corrispondenza, e dà nuove norme per la trattazione degli affari amministrativi invitando specialmente i Prefetti a dare il loro avviso in tutti gli affari e di curare la osservanza delle leggi sul bollo negli atti che si trasmettono al Ministero. *M.* 1871, p. 290.

4242 — Circ. Min. Int. 12 Novem. 1872, che raccomanda ai Prefetti ecc. la maggior chiarezza nella firma degli atti. *M.* 1873, p. 5.

4243 — Legge 14 Giugno 1874, n. 1983, sulla franchigia postale. *M.* 1874, p. 210.

4244 — Reg. approvato con R. D. 13 Settembre 1874 n. 2091, per l'esecuzione della legge 13 Giugno 1874 sulla franchigia postale. *M.* 1874, p. 305.

4245 — La corrispondenza postale dei Conservatori e Vice-Conservatori del Vaccino deve essere fatta col mezzo delle Prefetture. Circ. Min. Int. 11 Nov. 1874, *M.* 1874, p. 356.

4246 — Regol. 5 Nov. 1876 per la trasmissione del carteggio uffiziale con esenzione delle tasse postali in esecuzione dell'art. 6 della legge 30 Giugno 1876. *M.* 1876, p. 371.

4247 — Il carteggio diretto dai Sindaci alle Agenzie delle imposte per l'applicazione delle tasse di R. M. e dei fabbricati dovrà aver corso in franchigia, purchè sotto fascia e portante l'indicazione sullo indirizzo di imposta di R. M. o fabbricati , nonchè il contrassegno a bollo od a mano del Municipio speditore. Circ. Dir. Gen. Poste 27 Dic. 1877, *M.* 1878, p. 86.

4248 — Circ. Min. Int. 21 Febb. 1880 sulla corrispondenza coi R. Consoli all'estero. *M.* 1880, p. 68.

4249 — Circ. Dir. Gen. Poste 29 Ott. 1883 sulla corrispondenza ufficiale dei Sindaci. *M.* 1883, p. 325.

**CORTE DEI CONTI** — 4250 — Legge 14 Agosto 1862, n. 800, e relativo Regolamento 5 Ottobre 1862 n. 884, *M.* 1862, p. 369 e 387.

4251 — Legge 15 Agosto 1867 n. 3853 con cui è variato l'art. 18 della legge organica sulla Corte dei Conti. *M.* 1867, p. 273.

4252 — Circ. Corte Conti 20 Gennaio 1870 sulle norme da osservarsi per la trasmissione dei decreti che emanano dalle autorità e dagli uffici di Prefettura, e che debbono essere registrati dalla Corte. *M.* 1870, p. 66.

**CREDITI DEI COMUNI** — 4253 — La deliberazione comunale con cui il Consiglio condona all' appaltatore del dazio consumo una parte del suo debito, costituisce l'alienazione di un credito ed è quindi soggetta all'approvazione della Deputazione prov. senza della quale non può dirsi esecutoria quand'anche sia stata munita di visto dal Prefetto. C. S. 11 Agosto 1864, *M.* 1864, p. 317.

4254 — La deliberazione con cui un Consiglio comunale condona all'appaltatore del dazio di consumo una parte di questo dazio costituisce l' alienazione di un credito, ed è quindi soggetta all'approvazione della Deputazione prov., la quale opera saviamente rifiutandosi di approvare tale deliberazione quando è provato dagli atti che l'appaltatore non ha diritto al condono. C. S. 11 Agosto 1864, *M.* 1864, p. 317. — 3 Novembre 1869, *M.* 1870, p. 75.

4255 — Quando in un contratto d'appalto per i dazi di consumo governativi e comunali si fosse incluso il patto che l'appaltatore rinunzia alla pretesa di scomputo di somma alcuna pei casi previsti ed imprevisti ordinari o no, il Municipio non può abbuonare al medesimo una somma in compenso di danni derivatigli dalla proibizione fatta pei motivi igienici di macellare animali pecorini e suini, giacchè la deliberazione rivestirebbe il carattere di vero dono. C. S. 13 Maggio 1873, *M.* 1873, p. 198.

4256 — La delib. del Cons. com. portante condono d'una parte del debito degli appaltatori del dazio, ed una lunga mora al pagamento del residuo involge diminuzione di patrimonio com. ed è soggetta all'approvazione della Dep. prov. C. S. 11 Settembre 1873, *M.* 1873, p. 343.

4257 — Non dà luogo ad appunti l'apprezzamento della Dep. prov. sia pel difetto di giustificazione delle cause cui si appoggia il condono del debito dell'appaltatore del dazio consumo, come intorno all'allegata insolvibilità dei debitori. Id. id.

4258 — Il consentimento alla cancellazione totale o parziale delle ipoteche iscritte a favore di un Comune non abbisogna dell'approvazione della Deputazione prov. quando sia dato in seguito e come conseguenza del soddisfacimento totale o parziale del credito garantito dalle ipoteche stesse. C. S. 1 Agosto 1867 e Circ. Min. Int. 14 detto, *M.* 1867, p. 368. — Circ. Min. Int. 18 Febbraio 1868, *M.* 1868, p. 86.

4259 — I capitali risultanti da rimborso di crediti devono impiegarsi nello acquisto di rendita per evitare una diminuzione del patrimonio comunale ( art. 114 legge com.) a meno che spese straordinarie, alle quali non si potrebbe convenientemente provvedere con i mezzi ordinari, rendessero necessaria la erogazione delle somme suddette al pagamento di coteste spese straordinarie. C. S. 20 Dicembre 1867, *M.* 1868, p. 92.

4260 — Sono soggetti alla approvazione

della Deputazione prov. le alienazioni ed i condoni d'interessi e di affitti dovuti al Comune. C. S. 3 Nov. 1869, *M.* 1871, p. 28.

4261 — Il Cons. com. non è competente a concedere abbuoni, o a fare altre elargizioni, che rivestano il carattere di veri doni gratuiti. C. S. 13 Mag. 1873, *M.* 1873, p. 198.

4262 — Le deliberazioni dei Consigli com. portanti condono di debiti o di una parte di essi, involgono diminuzione del patrimonio comunale; di fronte quindi alla legge com. non può essere contradetta la competenza della Dep. prov. ad apprezzare la convenienza e necessità di tali deliberazioni. C. S. 13 Febb. 1874, *M.* 1874, p. 98.

4263 — L'abbandono d'un credito importa sempre una diminuzione del patrimonio del corpo morale, e quindi la relativa deliberazione o la transazione stipulata in ordine a tal credito è soggetta all'approvazione prescritta dalla legge. C. S. 29 Genn. 1875, *M.* 1875, p. 116.

4264 — Il Comune non può ommettere di stanziare i suoi crediti liquidi nell'attivo del bilancio, allegando il pretesto di voler impiegare la relativa somma in modo fruttifero o in opere straordinarie. C. S. 10 Marzo 1875, *M.* 1875, p. 101.

4265 — I Consigli com. non hanno facoltà di prosciogliere dai loro debiti i debitori del Comune. C. S. 13 Giugno 1879, M. 1879, p. 235.

4266 — Il condono di una somma anticipata ad un impiegato com. sul proprio stipendio a condizione di restituirla in rate determinate, costituisce una reale alienazione di credito, sottoposta all'approvazione della Dep. C. S. 22 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 55.

4267 — Se il Comune eccede la sovrimposta a ragione la Dep. ricusa di approvare la delib. com. con cui condonavasi ad un impiegato una somma anticipatagli sul proprio stipendio a condizione di restituirla a rate determinate. Id. id.

4268 — La Dep. prov. esercita un atto di sua competenza inerente alla sue attribuzioni tutorie, se non approva una delib. com. con cui fu accordata una dilazione ai debitori di canoni enfiteutici, quando dalle informazioni assunte, risulti che essi erano in grado di far fronte ai propri impegni. C. S. 21 Aprile 1880, *M.* 1880, p. 219.

4269 — La delib. com. con cui fu condonata all'aggiudicatario del taglio di un bosco del Comune una parte del suo debito in vista del danno avuto pel ritardato taglio avvenuto per l'opposizione di un terzo alla eseguita aggiudicazione, è contraria alla legge trattandosi di un atto di mera liberalità non consentito ai Comuni, i quali sono vincolati dalla legge e non possono imporre aggravi indebiti ai contribuenti. C. S. 13 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 174.

4270 — La Dep. esercita le sue attribuzioni quando non approva la delib. com. che accorda il condono di un debito legalmente liquidato; quindi non può ammettersi che dopo pochi mesi possa approvare ciò che con ragione aveva disapprovato, perturbando così il procedimento giudiziario che il Municipio intenti in forza di una delib. com. che fu effetto della negata approvazione della precedente delib. C. S. 23 Luglio 1881, *M.* 1881, p. 328.

**CREDITI DELLO STATO** — 4271 — Se un Comune si è obbligato in via di transazione di pagare una data somma al Governo, questa in mancanza di pagamento deve essere stanziata di ufficio in bilancio, indipendentemente dalle azioni che al Comune possono competere verso i contribuenti. C. S. 3 Dic. 1875, *M.* 1876, p. 185.

4272 — Il Governo Italiano, come subentrato in tutte le azioni spettanti al Governo Pontificio può agire per rimborso dei crediti a quello spettanti. Id. id.

**CREDITORI DELLO STATO** — 4273 — I creditori verso lo Stato non possono contro di lui promuovere domanda giudiziale di pagamento, se prima non ne hanno fatto la richiesta in via amministrativa, colle formalità prescritte dalla legge e regol. sulla contabilità generale dello Stato. Cass. Torino 17 Aprile 1883, *M.* 1883, p. 350.

4274 — I pignoramenti, i sequestri, le opposizioni, le cessioni o delegazioni relative a somme dovute dallo Stato e qualunque altro atto che abbia per scopo d'impedire o di trattenere il pagamento devono, nei casi dalla legge permessi, quando il mandato non sia stato ancora ammesso a pagamento, essere notificati sotto pena di nullità al Direttore generale del Tesoro nella forma delle citazioni. App. Torino 24 Febb. 1874, *M.* 1874, p. 108.

4275 — Se il mandato fosse già stato ammesso a pagamento la notificazione deve essere fatta all'ufficiale incaricato del pagamento. Id. id.

4276 — Le cessioni e le delegazioni di somme dovute dallo Stato non possono spiegare alcun giuridico effetto se non risultano da atto pubblico, o da scrittura privata autenticata da notaio. Id. id.

4277 — Gli atti di sequestro, opposizione ecc. sovra somme dovute dallo Stato devono a pena di nullità intimarsi al Direttore gen. del Tesoro, Cass. Napoli 18 Aprile 1877, *M.* 1877, p. 253.

# D

**DAZIO CONSUMO.** — *Generali — Abbonamento fra Governo e Comuni — Abbonamento fra Comuni ed esercenti — Addi-*

*zionali — Appalti, appaltatori e subappaltatori — Agenti daziari, nomina; responsabilità; reati — Autorità giudiziaria, competenza — Contratti per dazio — Contravvenzione, multe — Distribuzione e somministrazione a soci, operai, detenuti ecc. — Deposito — Locali d'esercizio — Comuni chiusi ed aperti; regolamenti e tariffe; linea daziaria — Riscossioni — Rimborsi, generi esenti o colpiti solo dal dazio comunale — Alcool, birra, ed acque gazose — Carni salate e fresche; liquidazione, dazio; macellazione suini e consumo — Grani, farine, pane e paste — Medicinali — Olive e semi oleiferi, sapone, candele ec. — Uva vino e liquori.*

4278 — **Generali** — Legge 3 Luglio 1864 n. 1827 sulla tassa governativa e dazio comunale di consumo. *M.* 1864, p. 341.

4279 — Circ. Min. Finanze 4 Agosto 1864, n. 27 sull'attuazione della nuova legge sul dazio di consumo comunale e governativo. *M.* 1864, p. 313.

4280 — Circ. Min. Fin. 15 Dicembre 1864 portante norme pel bollo, pel registro, e per le tasse di Segreteria degli atti concernenti il dazio di consumo. *M.* 1865, p. 54.

4281 — R. Decreto 28 Giugno 1866, n. 3018 con cui si modifica la legge 3 Luglio 1864, sui dazi di consumo. *M.* 1866, p. 217.

4282 — Circ. Min. Fin. 18 Settembre 1866 sulla ripartizione del canone daziario pei Comuni chiusi, tra la popolazione agglomerata e la sparsa. *M.* 1866, p. 346.

4283 — Legge 28 Dicembre 1867 n. 4136 che porta esenzione dal dazio comunale della carta e stampati ad uso delle Amministrazioni governative, e la carta a strisce per gli uffici telegrafici, nonchè le paste metalliche che servono per la coniazione delle monete dello Stato. *M.* 1868, p. 4.

4284 — Legge 11 Agosto 1870 n. 5784 all. *L* sul dazio consumo. *M.* 1870, p. 259.

4285 — Regolamento generale 25 Agosto 1870, n. 5840 sul dazio consumo. *M.* 1871, p. 113 e 129.

4286 — Circ. Min. Fin. 30 Novembre 1870 sul divieto ai Comuni aperti di diminuire la tariffa pei dazi di consumo governativi. *M.* 1871, p. 8.

4287 — Circ. Min. Fin. 15 Marzo 1871 per le tasse addizionali a pro dei Comuni chiusi sull'alcool, sulla birra, e sulle acque gazose fabbricate nel recinto daziario. *M.* 1871, p. 177.

4288 — Circ. Min. Fin. 10 Luglio 1871, circa ai provvedimenti pei Comuni aperti che non soddisfano agli impegni assunti coll'abbuonamento pei dazi di consumo e che trovansi in Circondari pei quali non seguirono appalti complessivi. *M.* 1871, p. 235.

4289 — Circ. Min. Fin. 27 Ottobre 1873 n. 11915 contenente norme per le tasse di bollo di registro, e di segreteria per gli atti concernenti il dazio di consumo e le imposte di produzione. *M.* 1873, p. 371.

4290 — R. D. 2 Luglio 1875, col quale sono rettificati gli art. 67 e 72 del regol. 25 Agosto 1870 sui dazi interni di consumo. *M.* 1875, p. 225.

4291 — Circ. Min. Fin. 1 Genn. 1876 sulla ingerenza degli appaltatori governativi nella riscossione dei dazi addizionali e comunali dei Comuni, e controllo di questi sulla gestione di quelli rispetto agli introiti di loro spettanza. *M.* 1876, p. 37.

4292 — Circ. Min. Int. 31 Maggio 1881 pel dazio consumo sulle forniture carcerarie. *M.* 1881, p. 225.

4293 — R. D. 23 Luglio 1881 che approva il regol. d'amministrazione pel corpo delle guardie di finanza e per quelle in servizio dei Comuni, pel dazio consumo. *M.* 1881, p. 243.

4294 — Le variazioni di territorio nei Comuni non alterano i rapporti dei dazi di consumo esistenti coll'Amministrazione finanziaria o coi di lei cessionari. Circ. Min. Finanze 1 Settembre 1867, *M.* 1867, p. 310.

4295 — La tassa che nei Comuni aperti o nelle frazioni di Comuni chiusi oltre la linea daziaria si paga sulla minuta vendita dei generi contemplati nella legge 3 Luglio 1864, non è una vera tassa daziaria di consumazione, come non lo è quella addizionale che si paga nei Comuni chiusi sulla minuta vendita dei generi stessi. Cass. Torino 10 Luglio 1868, *M.* 1869, p. 59.

4296 — Tanto la legge 3 Luglio 1864 quanto il decreto 28 Giugno 1866 sul dazio consumo rilevano chiaro e netto il concetto di cadere l'imposta sulla consumazione, locale dei generi colpiti dal dazio. La loro stessa intitolazione che è di legge sul dazio consumo lo manifesta, perchè dazio è correlativo di consumo, e senza consumo mancherebbe la materia della loro applicazione. App. Napoli 12 Febbraio 1869, *M.* 1869, p. 219.

4297 — Il venditore che vuole esporre in pubblico mercato i generi già daziati non deve pagare un nuovo dazio, in questo caso l'agente daziario non ha altra facoltà che quella di verificare se gli oggetti che si vogliono trasportare nel pubblico mercato siano o pur no gli stessi colpiti dal dazio, affine di ovviare ad ogni possibile frode. Cass. Napoli 24 Ottobre 1871, *M.* 1872, p. 44.

4298 — I libri e registri degli uffici daziari non sono sottoposti a condizioni proprie dei libri commerciali, essendo essi libri speciali che debbono essere tenuti a forma della legge, del regolamento, e delle istruzioni che riguardano questo servizio. App. Napoli 15 Marzo 1871, *M.* 1871, p. 312.

4299 — Non è soggetto a dazio di consumo governativo il pane che si somministra al lavoratori delle proprie campagne poste al di fuori della cinta daziaria di un Comune chiuso. App. Trani 8 Marzo 1872, *M.* 1873, p. 157.

4300 — I registri dei quali parla l'art. 48 del regol. daziario 25 Agosto 1870, sono prescritti pei depositi nei Comuni chiusi, dove è sospesa l'esazione del dazio; e non potrebbe estendersi l'obbligo di tenerli agli esercenti la fabbricazione, la cuocitura, e la vendita del pane di riscontro della farina consumata, e però soggetta al dazio di consumo. C. S. 17 Sett. 1875, *M.* 1876, p. 122.

4301 — Il regol. 25 Agosto 1870 nel suo ultimo art. impedisce ai Comuni di adottare disposizioni per le quali si impongano vincoli maggiori di quelli portati nella legge ed in esso regol. Id. id.

4302 — L'obbligo del peso dei generi spetta all'ufficio daziario, e per tale pesatura i contribuenti non sono tenuti a pagare una tassa speciale. Solo sarebbe ammissibile quando i contribuenti richiedano i pesi comunali, per accertarsi del peso indicato dall'ufficio daziario. Circ. Min. Fin. 18 Dicembre 1873, *M.* 1874, p. 45.

4303 — Sono assolutamente incompatibili collo spirito delle vigenti disposizioni sulla materia i diritti di spedizione per lo stacco delle bollette, e solo il Comune può ripetere dai contribuenti i diritti di bollo nella misura fissata dalla legge. Id. id.

4304 — Il Comune non può imporre al contribuente una tassa di cent. 10 per rivalersi della spesa della ricevuta o bolletta che viene rilasciata al contribuente nell'atto del pagamento del dazio. App. Genova 30 Sett. 1876, *M.* 1877, p. 90.

4305 — I Consorzi per l'esazione del dazio di consumo sono autorizzati dalla legge all'effetto di facilitare l'abbonamento colla finanza dello Stato della quota di dazio governativo, ma non confondono l'interesse particolare di ciascuno dei Comuni consorziati. C. S. 30 Agosto 1876, *M.* 1876, p. 316.

4306 — Nel caso che due Comuni siano uniti in Consorzio, e siasi appaltato l'esazione del dazio in due lotti distinti per Comune, il Consigliere di un Comune può senza violare l'art. 222 della legge com. e 1457 cod. civ. concorrere all'appalto pel dazio dell'altro Comune, pel quale vi è un'esazione separata e distinta. Id. id.

4307 — Dalle leggi e regol. in vigore non è concessa ai Comuni chiusi la riscossione dei dazi di consumo sulla produzione interna mediante abbonamenti convenuti tra l'esercente ed il Municipio; e qualunque sia il dazio, questo deve essere restituito dal Municipio, quando il prodotto esce dalla cinta daziaria del Comune. C. S. 5 Genn. 1877, *M.* 1877, p. 294.

4308 — In materia d'imposte le leggi vogliono essere interpretate quali si presentano nel loro senso naturale, e non ammettono interpretazione da uno ad altro caso. Cass. Roma 20 Dic. 1877, *M.* 1878, p. 75.

4309 — Tanto il transito e l'introduzione temporaria, quanto il deposito dei prodotti soggetti al dazio consumo nei Comuni chiusi sono materia di diritti pel produttore o per qualunque altro che li mette in circolazione, e non di concessione lasciata all'arbitrio dell'Amministrazione daziaria, o di chi per appalto la rappresenti. Cass. Roma 15 Marzo 1879, *M.* 1879, p. 221.

4310 — Se in un Comune aperto il dazio consumo trovasi dato in appalto, e l'appaltatore assente non ha un ufficio daziario, gli esercenti vendita al minuto di oggetti soggetti a dazio, non sono tenuti a far la dichiarazione di uso com. Cass. Roma 14 Maggio 1879, *M.* 1879, p. 287.

4311 — L'esercente che nel Comune di sua residenza consegna a truppa di passaggio dei generi alimentari, non può esimersi dall'obbligo di pagare il dazio nel Comune ove i detti generi vennero effettivamente consumati: e ciò quand'anche avesse pagato nel 1° Comune il corrispondende dazio. Cass. Roma 19 Marzo 1879, *M.* 1880, p. 123.

4312 — Non può eccepirsi in Cassazione l'incertezza della quantità dei generi trasportati dalle truppe solo perchè gli agenti non sequestrarono i generi suddetti, e ciò quando ne verificarono il peso che mai venne messo in dubbio dalle parti. Id. id.

4313 — Continua ad essere tenuto al pagamento della tassa di dazio consumo l'esercente che ha ceduto il suo stabilimento, sinchè non abbia fatto riconoscere il cessionario dell'esercizio. App. Torino 7 Giugno 1880, *M.* 1881, p. 26.

4314 — Le parole vendita all'ingrosso ed al minuto che nel Comune linguaggio dinotano vendita di generi in quantità notevole o rispettivamente esigua, hanno invece nel senso delle leggi sul dazio un significato diverso, esprimendo più specialmente la vendita in gran quantità degli oggetti che si possono conservare e quindi consumare in un lungo periodo di tempo, ovvero le vendite di oggetti la cui conservazione è impossibile essendo destinati all'uso giornaliero dei consumatori, quali sarebbero le carni fresche, qualunque sia la quantità in cui sono vendute. Cass. Torino 26 Nov, 1874, *M.* 1875, p. 155.

4315 — Nel senso delle leggi sui dazi di consumo, vendita all'ingrosso è quella che si fa di oggetti o derrate che si possono conservare e quindi consumare in un lungo

periodo di tempo. Cass. Roma 20 Dic. 1877, *M.* 1878, p. 75

4316 — Vendita al minuto è quella di oggetti o derrate la cui conservazione riesce impossibile, e che sono in tal modo preparati da non poter servire ad altro uso che a quello giornaliero dei consumatori. Id. id.

4317 — Nulla avendo definito la legge pei generi suscettibili di dazio com. quale vendita abbia a dirsi al minuto, e quale all'ingrosso, è chiaro che ha inteso adottare la stessa consuetudine invalsa comunemente. Min. Fin. 24 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 326.

4318 — Quindi se può il Comune determinare il limite di minuta vendita ad un quintale per la neve e pel carbon fossile, non può stabilire questo limite per le farine semola, pane, pasta, crusca, riso, zucchero, caffè e sapone, giacchè grossista è colui che vende a colli interi, cioè senza dimezzarli, nel mentre venditore al minuto è colui che acquista uno o più colli per frazionarli in piccole o piccolissime partite. Id. id.

4319 — Il limite della minuta vendita del pane per analogia delle disposizioni relative al vino, può determinarsi a chilogrammi 25, convertendo i litri in altrettanti chilogrammi. Id. id.

4320 — I muri di cinta che dividono gli spacci soggetti a dazio consumo e le loro attinenze da altre proprietà private devono avere l'altezza di tre metri. Min. Fin. 24 Ott. 1881, *M.* 1882, p. 110.

4321 — Le Istruzioni ministeriali 20 Ott. 1870 sull'applicazione del dazio consumo sono disciplinari e regolamentari, e non alterano punto il testo della legge relativa. Cass. Roma 29 Genn. 1879, *M.* 1879, p. 205.

4322 — Le Istruzioni ministeriali 20 Ottobre 1870 per l'esecuzione della legge e regol. sul dazio di consumo devono considerarsi come parte integrante del regol. e non possono essere dichiarate incostituzionali se non in quanto ad evidenza si allontanino dallo spirito della legge. App. Trani 22 Luglio 1881, *M.* 1883, p. 11.

4323 — In ispecie: gli art. 15 e 24 delle dette Istruzioni sono costituzionali. Id. id.

4324 — La vigilanza degli agenti daziari non può estendersi oltre i limiti designati dalla legge; quindi non è lecito ad essi, fuori il caso di flagranza, di perquisire le case ed i magazzini dei privati cittadini, per ricercarvi i generi soggetti a dazio nei Comuni chiusi. Cass. Napoli 26 Maggio 1877, *M.* 1877, p. 377.

4325 — Anche il magazzino tenuto in comunione da un esercente privato è sottoposto alla sorveglianza, se si trovi a meno di 500 metri dal negozio dell'esercente. App. Casale 1 Maggio 1882, *M.* 1883, p. 74.

4326 — Il Comune può sorvegliare diuturnamente la gestione dell'appaltatore del dazio erariale in ciò che ha relazione colle addizionali, e coi dazi com. C. S. 28 Aprile 1876, *M.* 1876, p. 262.

4327 — La sorveglianza può anche esercitarsi col mezzo di controllori mantenuti a spese del Comune negli uffici di percezione dei detti dazi. Id. id.

4328 — Se il Consiglio com. procede alla nomina di un Commissione che abbia l'incarico di vigilare continuamente la gestione e la riscossione dei dazi di consumo, invade con questa nomina le attribuzioni deferite dalla legge com. alla Giunta ed al Sindaco, per cui la relativa deliberazione deve essere annullata. C. S. 27 Aprile 1883, *M.* 1883, p. 316.

4329 — **Abbuonamento fra Governo e Comuni** — Circ. Min. Fin. 12 Febb. 1876 sulla puntualità da osservarsi dai Comuni nel pagamento delle rate mensili del canone di abbuonamento al dazio di consumo governativo. *M.* 1876, p. 81.

4330 — Circ. Min. Fin. 18 Maggio 1880, sulla costituzione di Consorzi dei Comuni aperti per l'abbuonamento al dazio consumo, durante il quinquennio 1881-85. *M.* 1880, p. 163.

4331 — Circ. Min. Fin. 30 Luglio 1880 contenente istruzioni per i nuovi abbonamenti coi Comuni chiusi. *M.* 1880, p. 245.

4332 — Il divieto della legge 11 Agosto 1870 di accordare ai Comuni abbuonati una dilazione al pagamento delle rate di canone mira unicamente ad evitare ritardi nella riscossione dei tributi. App. Roma 11 Marzo 1874, *M.* 1874, p. 238.

4333 — La facoltà data al Governo di assumere direttamente o per appalto la riscossione dei dazi si governativi che comunali pel ritardo di due mesi nei pagamenti, non importa caducità dell'abbuonamento; e quando il Comune abbia pagato quantunque in ritardo, senza danno dell'Erario, e prima che il Governo faccia uso delle facoltà predette cessa per esso la ragione di poterne usare. Id. id.

4334 — Il Comune che ha preso in appalto dallo Stato l'esazione del dazio, decade dall'appalto pel solo fatto della mora al pagamento di due rate del canone, dopo che il Comune moroso sia stato interpellato, e siano decorsi 15 giorni senza che esso abbia pagato. Cass. Firenze 9 Luglio 1874, *M* 1874, p. 281.

4335 — Ad impedire tale decadenza non vale che il Comune abbia successivamente saldato il suo conto verso lo Stato. Id. id.

4336 — Non influisce innanzi l'autorità giudiziaria la circostanza che il Governo abbia concesso ad altri Comuni di purgare la mora, dopo che era già decorso il termine loro assegnato. Id. id.

4337 — Perchè abbia luogo la decadenza

dal contratto di abbuonamento, occorre non solo che il Comune non abbia pagato nel termine di quindici giorni, fissati colla ingiunzione, la quota dovuta; ma la caducità non si verifica se non è preceduta dall'annunzio per fissarne il giorno. App. Trani 24 Settembre 1873. *M.* 1874, p. 302.

4338 — L'istanza con cui un Comune chieda di essere mantenuto nell'abbuonamento del dazio di consumo, con dichiararsi di non essere incorso nella decadenza del relativo contratto, e di aver quindi diritto di continuare nella riscossione a proprio conto del dazio, rientra nel novero delle controversie concernenti le imposte, e conseguentemente la competenza del magistrato da adirsi va regolata con le norme per quest'ultime stabilite dall'ultima parte dell'art. 92 del cod. di proc. civ. Cass. Napoli 6 Aprile 1875, *M.* 1875, p. 312.

4339 — Le disposizioni contenute negli art. 15 e 16 del regol. 15 Nov. 1868, si applicano solo alle opposizioni che i debitori di canoni per dazio di consumo, siano degli appaltatori privati o dei Comuni, intendono di fare in via giudiziaria alle ingiunzioni di pagamento nelle casse erariali del loro debito. Id. id.

4340 — Il Comune non incorre nella decadenza del contratto d'abbonamento del dazio consumo, se paga il proprio debito arretrato dopo trascorso il termine di giorni 15 stabilito dall'art. 72 del regol. 25 Agosto 1870 per le ingiunzioni di pagamento da emettersi dall'Intendente di Finanza, ma prima che sia scaduto il giorno fissato per la decadenza del contratto sul preavviso egualmente da rilasciarsi dall'Intendente di Finanza, a senso dell'ultima parte dell'art. succitato. Id. id.

4341 — La domanda che un Comune voglia produrre in giudizio per essere mantenuto nella facoltà di gerire il dazio a proprio conto, e perchè sia dichiarato non essere esso incorso nella caducità dell'abbuonamento, deve essere proposta avanti il Tribunale nella cui giurisdizione è l'ufficio che deve riscuotere, o ha riscosso l'importo. Cass. Napoli 7 Apr. 1875, *M.* 1876, p. 191.

4342 — Perchè un Comune abbuonato incorra nella caducità del contratto, non basta che siano scorsi 15 giorni dall'ingiunzione avuta, ma occorre che sia trascorso senza pagamento anche il giorno che l'Intendenza deve fissare per stabilire l'epoca precisa in cui il Comune perde il diritto della riscossione. Id. id.

4343 — Prescrivendo la legge che dopo due mesi di ritardo per parte di un Comune abbonato, a pagare le rate scadute del canone daziario il Governo debba assumere direttamente o per appalto la riscossione dei dazi; e non facendo la legge distinzione fra Comuni normalmente retti, e Comuni la cui rappresentanza si trovi sciolta e l'amministrazione sia affidata al R. Delegato Straord. consegue che il Governo non può accettare di ricevere dal R. Delegato somme in acconto a pagamento delle rate di canone. C. S. 26 Maggio 1876, *M.* 1877, p. 124.

4344 — Se il Governo sul rifiuto di un Comune di rinnovare l'abbuonamento pel dazio consumo in base al canone stabilito, ha appaltata ad un privato la riscossione del dazio; ove poi il Municipio offrisse di disinteressare l'appaltatore facendo esso Comune l'abbuonamento per la stessa somma appaltata, in tal caso potrebbesi accogliere la domanda. C. S. 9 Giugno 1876, *M.* 1877, p. 106.

4345 — Ai Comuni abbonati col Governo pel dazio consumo competono facoltà speciali, e particolarmente quella di stabilire nel modo che credono più consentaneo ai propri interessi i rapporti dei locali Uffici daziari principali e secondari tra loro e col cassiere com., e quindi pure di prescrivere che i versamenti dei Ricevitori secondari si facciano direttamente nella cassa com. C. S. 16 Maggio 1877, *M.* 1877, p. 183.

4346 — Non sarebbe valido l'oppignoramento e la cessione dei proventi del dazio consumo, per quanto, avendone il Comune assunto l'appalto dal Governo, possa ritrarne un provento eccedente il canone dovuto al medesimo. Cass. Firenze 27 Nov. 1879, *M.* 1880, p. 42.

4347 — Ove, dopo conchiuso l'abbonamento con un Comune, per fatto dell'autorità amministrativa, venga distaccata dal Comune abbonato una Frazione, ed aggregata ad altro Comune, non può più il primo Comune e per esso il suo appaltatore procedere alla riscossione del dazio sulla Frazione così distaccata, nè gli compete per ciò diritto ad indennizzo verso la Finanza. Cass. Roma 9 Marzo 1881, *M.* 1881, p. 142.

4348 — Però in tal caso il Comune a cui viene aggregata la Frazione distaccata dal Comune abbuonato, è tenuto a rimborsare a questo il dazio in proporzione del distacco. Id. id,

4349 — Responsabile dell'esatto pagamento del debito per canoni di dazio consumo arretrati è il Comune, anche quando il Governo ha accettato, in estinzione del medesimo, delegazioni sugli agenti incaricati di riscuotere le sovrimposte com. quindi senza bisogno di costituire in mora il Comune, decorrono a favore del Governo gli interessi legali sulle somme non versate alle scadenze nelle casse erariali. Cass. Roma 18 Dicembre 1882, *M.* 1883, p. 346.

4350 — **Abbonamento fra Comune ed esercenti** — Il dazio stabilito per abbuonamento obbligatorio ai contribuenti riveste il carattere dell'imposta personale, essendochè si

obbligano le persone a pagare un tributo fisso per le derrate che esse possono presumibilmente consumare, e la merce trovasi in tal guisa libera dall' imposta che trovasi intieramente e direttamente trasportata sulla persona, ciò che non è ammesso dalle nostre leggi. C. S. 21 Maggio 1864, *M.* 1864, p. 324.

4351 — Non può ammettersi che un Comune chiuso invece di riscuotere il dazio consumo all'introduzione nel recinto daziario, faccia delle convenzioni d'abbuonamento cogli esercenti o singole classi di essi. Nota Min. Fin. 21 Sett. 1871, *M.* 1871, p. 332.

4352 — Il pagamento della tassa del dazio di consumo fatto in via di abbuonamento produce solo effetto finchè dura l'abbuonamento stesso e non oltre; e perciò i generi rimasti invenduti nel negozio allo spirare dell'abbuonamento o dell'esercizio sono nuovamente soggetti al pagamento della tassa. App. Torino 2 Agosto 1871, *M.* 1872, p. 64.

4353 — Non può l'esercente esimersi da un annuo pagamento, se il dazio venne da esso pagato col mezzo di annuale abbuonamento, ed al finire dell'anno i generi tassabili non erano ancora consumati. App. Torino 4 Dic. 1871, *M.* 1872, p. 170.

4354 — L'annuale abbuonamento è calcolato e basato sulla presunta annuale consumazione, e sarebbe assurdo supporre che possa essere lecito all'esercente d' introdurre l'ultimo giorno dell'abbuonamento una straordinaria quantità di generi, non per la consumazione occorrente nello stesso giorno, ma per escludere la tassa che sarebbe dovuta pel tempo successivo, non più compreso nell'abbuonamento. Id. id.

4355 — I Comuni dove la riscossione dei dazi di consumo viene data in appalto per conto del Governo, possono fare cogli esercenti la minuta vendita abbonamenti in quanto riguarda il dazio riservato al Comune, ma la riscossione del medesimo deve venire effettuata sempre dagli appaltatori governativi a senso dell'art. 77 del regol. 25 Agosto 1870. Nota Min. Fin. 5 Agosto 1872, *M.* 1872, p. 350.

4356 — A garantire poi i diritti del Comune provvede l'ultimo periodo del citato art. secondo il quale il Comune potrà adottare le disposizioni convenienti per la tutela dei propri interessi, e per far si che le spese erogate dall'appaltatore nella riscossione dei dazi comunali e delle addizionali, non raggiungano una cifra eccessiva. Id. id.

4357 — Spetta al Comune di accettare o non le proposte di abbonamenti cogli esercenti per il dazio com. e per quello addizionale. Min. Fin. 16 Gen. 1877, *M*, 1877, p. 77.

4358 — Anche quando tutti o la massima parte degli esercenti del Comune sono abbuonati, l'appaltatore deve continuare a trattenere nella sua cassa il quinto sugli introiti com. per garantirsi delle spese di esazione; ma dovrà poi rifondere al Comune il di più dopo pagatosi delle spese debitamente liquidate. Id. id.

4359 — Ove nei contratti d'abbonamento conclusi con gli esercenti del Comune non sieno preveduti gli aumenti delle tariffe dipendenti da sopratasse votate dal Comune dopo la stipulazione dei contratti stessi, tali sopratasse devono intendersi operative anche per gli esercenti già abbonati. C. S. 21 Luglio 1876, *M.* 1877, p. 205.

4360 — **Addizionali** — Affinchè si possa imporre la tassa addizionale sulla minuta vendita dei generi contemplati dalla legge 3 Luglio 1864 nei Comuni chiusi, non basta che essi siano introdotti nel Comune per essere consumati, ma si richiede inoltre l'estremo della loro destinazione alla minuta vendita. Cass. Torino 10 Luglio 1868, *M.* 1869, p. 59.

4361 — Spetta all'appaltatore governativo e non ad altri, il diritto di procedere alla riscossione dei dazi addizionali comunali. Min. Fin. 19 Sett. 1872, *M.* 1873, p. 141.

4362 — Tutti i Comuni hanno facoltà di colpire della tassa addizionale le bevande e le carni già colpite di dazio governativo; e i Comuni chiusi in ispecie possono aggiungere l'altra tassa sulla minuta vendita delle cose già soggette a dazio a favore dello Stato, ed a dazio addizionale a favore del Comune, quali sono appunto le bevande e le carni. Cass. Torino 26 Nov. 1874, *M.* 1875, p. 155.

4363 — Non intervenendo speciali accordi col Comune, l'appaltatore è tenuto a riscuotere le addizionali ed i dazi com. in base alle tariffe deliberate dal Comune. C. S. 28 Aprile 1876, *M.* 1876, p. 262.

4364 — **Appalti; appaltatore e subappaltatori.** — Non è lecito ad un Comune di dare in appalto a trattativa privata senza l'autorizzazione del Prefetto la riscossione del dazio consumo, per un corrispettivo superiore a L. 500. C. S. 20 Maggio 1871, *M.* 1871, p. 252.

4365 — La disposizione dell'art. 128 della legge com. si applica indistintamente a tutti gli appalti di cose ed opere di un valore eccedente le L. 500, che si facciano dai Comuni, siccome apparisce manifesto per la sua generalità; e quindi vi sono compresi anche gli appalti per la riscossione del dazio di consumo. App. Lucca 1 Marzo 1875, *M.* 1875, p. 324.

4366 — In difetto degli incanti o dell'autorizzazione del Prefetto per la trattativa privata, tali appalti sono nulli a norma dell'art. 227 della legge com. Id. id.

4367 — La nullità, in questo caso, è relativa, e può essere opposta dal Comune, ed il contraente deve imputare a sè stesso

di non essersi accertato che fossero osservate le formalità volute della legge. Id. id.

4368 — Per quanto possa sembrare urgente, non può il Consiglio com. ritenersi dispensato dal riportare l'autorizzazione del Prefetto di cui all'art. 128 della legge com. perchè un contratto il cui valore oltrepassa le L. 500 sia conchiuso a licitazione o trattativa privata. C. S. 19 Giugno 1878, *M.* 1878, p. 232.

4369 — Quindi se un Comune ha proceduto senza autorizzazione a licitazione privata al riappalto del dazio di consumo per una somma superiore alle L. 500, è regolare il D. del Prefetto che ha annullato la relativa deliberazione. Id. id.

4370 — *Contro.* — In virtù della legge 3 Lug. 1864 e del regol. 25 Agosto 1870 per l'esecuzione della stessa legge, i Consigli com. hanno la facoltà di procedere ad un abbonamento cogli esercenti per tenere il dazio consumo in amministrazione economica. C. S. 21 Gennaio 1881, *M.* 1881, p. 53. — C. S. 21 Gennaio 1881, *M.* 1881, p. 127. — C. S. 9 Agosto 1881, *M.* 1881, p. 299.

4371 — Non è quindi obbligatoria l'asta pubblica di cui all'art. 128 della legge com. per l'esazione del dazio di consumo. Id. id. Id. id. Id. id.

4372 — I Comuni non hanno bisogno dell'autorizzazione del Prefetto per provvedere alla riscossione in economia del dazio consumo. C. S. 17 Sett. 1881, *M.* 1882, p. 24.

4373 — Deve quindi revocarsi il D. della Dep. che ordinava la radiazione dal bilancio della somma stanziata per la riscossione del dazio consumo ad economia, mediante agenti propri. Id. id.

4374 — Deve riconoscersi legittimo l'operato del Prefetto che venuto a notizia di un appalto per la riscossione durante un quinquennio del dazio consumo governativo e com. già in corso da due anni, senza che i relativi atti d'asta fossero stati sottoposti alla prescritta vidimazione, richiama gli atti stessi, e riscontrate in essi delle violazioni al regol. sulla contabilità dello Stato procede al loro annullamento. C. S. 9 Febb. 1883, *M.* 1883, p. 191.

4375 — Annullati gli atti d'asta è in facoltà del Comune di ritornare sull'opportunità di affidare l'appalto del dazio consumo ai pubblici incanti, o piuttosto a trattativa privata secondo ne riconosca la convenienza. Id. id.

4376 — Nulla è da osservare contro il D. del Prefetto che approvò la deliberazione ed autorizzò il contratto d'appalto a trattativa privata, avendo egli un potere discrezionale in tale materia. Id. id.

4377 — L'appaltatore cui fu ceduta la riscossione dei dazi per un anno in un Comune chiuso, ha diritto a tutti i dazi il cui momento giuridico di riscossione cade nell'anno, senza distinzione se si consumino o pur no nell'anno tutti i generi introdotti nel Comune, e non può pretendere il dazio sui generi già introdotti nella linea daziaria ma non ancora consumati al cominciamento del suo appalto. App. Napoli 4 Novembre 1870, *M.* 1871, p. 108.

4378 — Non è dovuto alcun rimborso da chi cessa un appalto, al nuovo appaltatore per generi introdotti negli esercizi di minuta vendita in un Comune aperto, ma rimasti invenduti al cessare dell'appalto, salvo speciali convenzioni in contrario. Min. Fin.. 1871, *M.* 1871, p. 140. — Cass. Roma 28 Giugno 1878, *M.* 1879, p. 142. — Cass. Roma 12 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 207.

4379 — *Contro* — Nei Comuni aperti il nuovo appaltatore del dazio consumo ha diritto di pretendere dall'appaltatore cessante il rimborso del dazio da questi riscosso sui generi non ancora consumati al principio del nuovo appalto. Cass. Torino 30 Maggio 1871, *M.* 1871, p. 379 — App. Torino 16 Giugno 1871, *M.* 1871, p. 381. — App. Lucca 9 Genn. 1875, *M.* 1875, p. 188. — App. Torino 1 Luglio 1876, *M.* 1876, p. 316. — App. Trani 24 Maggio 1878, *M.* 1878, p. 382.

4380 — Solo quando per frode dell'antico appaltatore il nuovo vedesse scemati i profitti che si era ripromessi, allora gli competerebbe azione pel risarcimento dei danni. App. Lucca 9 Gennaio 1875, *M.* 1875, p. 188.

4381 — Quantunque in massima non si faccia obbligo all' appaltatore cessante di rifondere all'appaltatore o all' amministrazione subentrante le somme percette sui generi rimasti invenduti al finir dell'appalto, nulla osta per legge a che tale condizione sia inserita nel contratto fra il Municipio e l'appaltatore, quando questi vi si assoggetti. Nota Min. Fin. 10 Marzo 1871, e C. S. 2 Maggio 1871, *M.* 1871, p. 245.

4382 — Quand' anche i cittadini ed i venditori a ciò si prestassero, il nuovo appaltatore non acquista mai il diritto di pretendere dal vecchio il dazio sul genere trovato tuttora esistente, ma può solo aver diritto alla restituzione di quelle somme che dalle bollette risultino esatte. App. Trani 13 Aprile 1880, *M.* 1880, p. 381.

4383 — Non è vietato il patto con cui il vecchio appaltatore si obblighi di consegnare al suo successore le somme esatte sul genere che per avventura non si trovi consumato nel giorno della cessazione del suo appalto, sebbene per presunzione di legge debba ritenersi consumato un genere già introdotto nella cinta daziaria. Id. id.

4384 — Per verificare però la quantità del genere non ancora consumato non è lecito agli appaltatori introdursi nelle case dei

cittadini o negli spacci pubblici e pretendere di fare analoga perquisizione. Id. id.

4385 — È valido ed efficace il patto espressamente stipulato, con cui nel capitolato di appalto per l'esazione del dazio di consumo in Comune chiuso, l'appaltatore cessante si obblighi verso l'appaltatore che subentra a restituirgli il dazio da lui percepito sul genere introdotto e non consumato al 31 Dic. dell' anno con cui si chiude il suo esercizio. App. Trani 10 Febb. 1882, *M.* 1883, p. 189.

4386 — Un verbale con cui si accetta il genere non consumato colle dichiarazioni degli esercenti non costituisce verbale di vera e propria verifica. Id. id.

4387 — Se l'appaltatore del dazio consumo permette alla fine dell'appalto l'introduzione di generi con dazio minore da quello fissato nelle tariffe, è tenuto a risarcire il danno prodotto all'appaltatore che ad esso subentra. Cass. Roma 19 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 252.

4388 — L'accordare l'appalto della riscossione del dazio per un tempo maggiore o minore è un atto di amministrazione spettante alla prudenza del Cons. com. Nota Min. Fin. 10 Marzo 1871, e C. S. 2 Maggio 1871, *M.* 1871, p. 245.

4389 — Un Comune che ha dato in appalto la esazione del dazio consumo, non può essere tenuto pel fatto degli appaltatori, e deve perciò essere messo fuori causa nelle contestazioni che insorgessero fra gli appaltatori e i contribuenti. App. Napoli 12 Maggio 1871, *M.* 1871, p. 272.

4390 — L'appaltatore del dazio, investito dei diritti e ragioni dello Stato o del Comune lo rappresenta; egli per la natura della cosa che si dà e per l'indole del contratto, non è già il mandatario, ma un cessionario del diritto a riscuotere il balzello; quindi svestito una volta il Comune del diritto medesimo, e stando accertato che la questione è sorta pel solo fatto dell'appaltatore, indipendentemente da ogni atto e fatto del Comune, questo non ne è responsabile delle conseguenze. App. Napoli 27 Nov. 1871, *M.* 1872, p. 168.

4391 — L'appalto del dazio di consumo, mentre è atto meramente civile nei rapporti fra l'assuntore il Governo od i Comuni, cessa di essere tale e diventa atto di commercio nei rapporti fra l'assuntore ed i terzi. App. Milano 10 Maggio 1872, *M.* 1872, p. 251.

4392 — Non può dirsi vietato il sistema stabilito da alcuni Comuni di dividere in più lotti i cespiti del dazio di consumo da porsi all'asta, onde così agevolare la concorrenza degli attendenti all'appello, e migliorare il reddito del Comune; però gli appalti devono regolarsi in modo che gli aggiudicatari debbano concentrare ed affidare ad un unico Ricevitore la riscossione, facendo che si rilasci una sola bolletta, e si pratichi una sola verifica per i vari generi che da un solo proprietario vengono introdotti nel recinto daziario. Altrimenti la divisione degli appalti non potrebbe tollerarsi perchè vessatoria e gravosa pel pubblico. Nota Min. Fin. 2 Genn. 1873, *M.* 1873, p. 184.

4393 — L' ufficio daziario è uno; ed è rappresentato non solo dall'appaltatore, ma anche dall'agente patentato; quindi è impossibile presumere legalmente che un atto giudiziario notificato all'agente patentato, non sia stato notificato anche all'appaltatore. Cass. Napoli 2 Aprile 1873, *M.* 1873, p.379.

4394 — L'appaltatore del dazio com. ha l'obbligo di versare nella cassa del Comune le somme da esso dovute. C. S. 5 Maggio 1876, *M.* 1876, p. 181.

4395 — Non può quindi considerarsi legale il pagamento da esso fatto delle quote dovute nelle mani del Segretario com. e il Consiglio com. non ha facoltà di esonerarlo per questo fatto dal suo debito. Id. id.

4396 — I Comuni sono tenuti verso l'appaltatore alla garanzia del diritto di esigere i dazi appaltati secondo la tariffa. App. Genova 10 Marzo 1876, *M.* 1876, p. 207.

4397 — Il pagamento fatto dall'appaltatore dell'intiero prezzo d'appalto senza proteste o riserva per qualche dazio di tariffa mancatagli, non induce la sua rinuncia al diritto d'indennizzo. Id. id.

4398 — La cauzione prestata dall'appaltatore del dazio serve a garantire tanto il canone dovuto allo Stato, quanto le somme che deve versare al Comune. Min. Fin. 16 Genn. 1877, *M.* 1877, p. 77.

4399 — Tanto il dazio governativo quanto quello comunale devono esigersi dagli stessi agenti i quali sono governativi se il Comune non concordò un abbuonamento per somma fissa colla finanza dello Stato, e sono comunali se il Comune è abbuonato. C. S. 30 Agosto 1871, *M.* 1871, p. 311.

4400 — Dovendo il dazio consumo com. laddove il Comune non sia abbuonato, essere esatto dall'appaltatore del dazio consumo governativo, ne consegue la nullità dell'appalto del dazio che fosse stato deliberato dal Comune. C. S. 26 Genn. 1877, *M.* 1877, p. 264.

4401 — Se un Comune non ha facoltà di deliberare la cessione della riscossione dei dazi com. quando questa spetti ad un appaltatore governativo, può nondimeno deliberare la cessione a chi gli piaccia del provento dei dazi medesimi, semprechè con tale cessione siano salvi gli interessi dell'appaltatore governativo e della Finanza. C. S. 25 Agosto 1877, *M.* 1877, p. 346.

4402 — Agli appaltatori del dazio consumo competono contro i contribuenti, tutti i

diritti competenti allo Stato. Cass. Roma 28 Luglio 1877, *M.* 1878, p. 26.

4403 — L'appaltatore del dazio consumo può cedere ad altri il proprio contratto, ed il subappaltatore rimpetto ai contribuenti può valersi degli stessi mezzi coattivi che competono al primo. App. Genova 30 Giugno 1880, *M.* 1880, p. 381.

4404 — Continua rimpetto all'appaltatore ad essere responsabile per tutta l'estensione del proprio subappalto, ed ha quindi sempre il diritto di sorvegliare l'applicazione del dazio anche per la parte ceduta, il subappaltatore pel dazio consumo che ceda ad un terzo l'esazione per una parte del territorio compreso nel suo subappalto. App. Milano 7 Giugno 1880, *M.* 1881, p. 54.

4405 — Quindi se si trova un esercizio gerito dal di lui cessionario nella parte di territorio per cui cedette il suo subappalto, il subappaltatore ha diritto di visitare i locali di questo servizio, senza che lo si possa imputare di violazione di domicilio. Id. id.

4406 — I Comuni sono in facoltà di assumere in subappalto dall'appaltatore governativo l'esazione del rispettivo dazio consumo. C. S. 16 Luglio 1881, *M.* 1881, p. 299.

4407 — Non possono però assumere in subappalto l'esazione del dazio di altro Comune. Id. id.

4408 — Ai Comuni è vietato di appaltare l'esazione dei dazi com. quando questa spetti all'appaltatore governativo. C. S. 9 Sett. 1882, *M.* 1882, p. 380.

4409 — Non è però vietato ai Comuni di cedere ad altri il reddito derivante da tale esazione. Id. id.

4410 — Quindi è ammissibile la delib. con la quale un Consiglio com. lasciando all'appaltatore governativo la riscossione del dazio com. cedette ad altro appaltatore i propri diritti in confronto di quello. Id. id.

4411 — Devono essere annullati di ufficio gli atti d'asta ed il contratto con cui un Comune appaltò l'esazione della sovratassa addizionale al dazio consumo, ad appaltatore diverso da quello cui venne affidata l'esazione della tassa principale. C. S. 23 Ott. 1882, *M.* 1883, p. 74.

4412 — **Agenti daziari.** — *Responsabilità.* — *Nomina.* — *Reati commessi da essi o contro essi.* — L'indole giuridica delle relazioni tra le guardie daziarie ed il Comune si risolve in un contratto del quale una parte propone le condizioni di durata, di obblighi, di soldo, di penalità, ed un altra le accetta per un certo tempo giurandone la osservanza, per cui durante la capitolazione, non potrebbero queste condizioni essere mutate senza il consenso dei contraenti. C. S. 11 Gennaio 1873, *M.* 1873, p. 30.

4413 — La legge del 1870 che abilitò i Comuni ad estendere con nuovi regolamenti alle guardie daziarie, le disposizioni vigenti per le guardie doganali dello Stato, non immutò l'indole di quei regol. i quali anche rinnovati nel senso della predetta legge continuarono ad essere d'interesse locale; quindi se una guardia commette una mancanza deve essere punita non secondo il nuovo regol. ma secondo quello vigente quando contrasse la ferma. Id. id.

4414 — Quantunque le guardie daziarie siano organizzate militarmente, costituiscono però sempre un corpo civile sottoposto alla giurisdizione ordinaria e non alla militare. Cass. Firenze 7 Febb. 1873, *M.* 1874, p. 191.

4415 — L'appaltatore del dazio consumo non ha il carattere di ufficiale pubblico essendo solo cessionario di un diritto di riscossione, e non può quindi incorrere nel reato di concussione per gli abusi commessi nell'esercizio delle sue incombenze. Per quanto riguarda però le guardie daziarie deve accogliersi l'opposto principio. Cass. Palermo 5 Ottobre 1872, *M.* 1873, p. 143.

4416 — Chi è in colpa per aver istituito un giudizio penale senza le prove del reato deve risarcire i danni al querelato assolto, giusta le norme generali di diritto, sebbene l'assolutoria non escluda il reato, ed il querelato non siasi costituito parte civile nel processo penale. App. Torino 11 Aprile 1874, *M.* 1874, p. 280.

4417 — I Commessi dell'appaltatore daziario non possono assimilarsi ad agenti di una pubblica Amministrazione, contro cui non sia ammessa azione d'indennità. Id. id.

4418 — Tutte le volte che gli autori di percosse o violenze contro gli agenti daziari nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano potuto conoscere e conosciuto di fatti la loro qualità, indipendentemente dalla divisa, dal distintivo uniforme o della presentazione della patente, cioè per equipollenti, essi devono punirsi per offese o percosse qualificate a tenore dell'art. 263 cod. pen. it. Cass. Firenze 27 Nov. 1874, *M.* 1875, p. 109.

4419 — Gli appaltatori dei dazi di consumo non sono contabili o depositari pubblici, nè rivestono alcuna delle altre consimili qualità indicate negli art. 210 e 213 del cod. pen. Cass. Torino 15 Luglio 1875, *M.* 1875, p. 331. — Cass. Torino 17 Aprile 1875, *M.* 1875, p. 282.

4220 — Il danaro proveniente dalla tassa di consumo esatta dagli appaltatori, diventa loro proprietà e quindi non ha il carattere di denaro pubblico. Id. id. Id. id.

4421 — Perciò la sottrazione di quel denaro commessa da un agente dell'appaltatore non costituisce il reato di peculato previsto dai citati art. del cod. pen. Id. id.

4422 — L'appaltatore ed il subappaltatore del dazio consumo com. è un pubblico

ufficiale, che se esige dolosamente quanto non è dovuto od ecceda il dovuto, si rende colpevole di concussione. Cass. Palermo 25 Febb. 1876, *M.* 1876, p. 284.

4423 — Quando il Comune succeda al Governo nell' amministrazione del dazio di consumo, gli impiegati non sono soggetti ad elezioni o conferme per parte del Consiglio com. e deve perciò annullarsi la deliberazione con cui esso avesse escluso dal servizio degli impiegati, che facevano parte dell'amministrazione tenuta dal Governo. C. S. 6 Maggio 1881, *M.* 1882, p. 24.

4424 — Qualora un Consiglio com. abbia motivi legittimi per invocare la dispensa od anche la destituzione dall'uffizio di un impiegato può far valere le sue ragioni invocando le analoghe disposizioni governative. Id. id.

4425 — La legge non fa distinzione fra appalti in corso, e nuovi appalti, e considera sempre un impiegato come governativo finchè dura l'amministrazione nel Comune, e quindi esso è obbligato a rispettarlo. Id. id.

4426 — L'impiegato governativo del dazio consumo, non può per la sua qualità essere soggetto ad elezioni o conferme, ma deve conservarsi in ufficio a meno che non sopravvengano motivi di dispensa o di destituzione. C. S. (Sez. riun.) 16 Maggio 1882, *M.* 1882, p. 253.

4427 — Benchè un individuo sia stato nominato commesso daziario dal Consiglio com. senza prefissione di termini, quando poscia la riscossione del dazio sia passata al Governo, ed il medesimo sia rimasto al suo posto, e sia stato pagato coi fondi dello Stato, il Comune ottenendo di nuovo la riscossione dei dazi, non può più licenziarlo. Id. id.

4428 — **Autorità giudiziaria; competenza.** — La giurisdizione speciale attribuita dalla legge 12 Dic. 1875 alla Cassazione di Roma nelle controversie tra privati e la pubblica Amministrazione intorno alle tasse dello Stato, comprende anche tutte quelle che nascono in applicazione del dazio sul consumo dei generi gravati di tassa governativa, tra i privati, ed i Comuni o gli appaltatori che a nome e nell'interesse diretto od indiretto dello Stato percepiscono tale imposta. Cass. Roma 25 Giugno 1877, *M.* 1877, p. 284.

4429 — Non si verifica il caso della competenza speciale della Cassazione di Roma, quando una sentenza in materia di dazio di consumo sia impugnata per motivi fondati sulla procedura o sul cod. civ. Cass. Roma 17 Nov. 1879, *M.* 1880, p. 29.

4430 — Appartiene alla speciale competenza della Cassazione di Roma il conoscere della questione se siano soggetti a dazio consumo i materiali destinati alla costruzione di ferrovie. Cass. Roma 17 Nov. 1879, *M.* 1880, p. 62.

4431 — Entra nella competenza dell'autorità giudiziaria la questione se un dazio comunale sia conforme alla legge e se in conseguenza, sia obbligatorio per i cittadini di pagarlo, sebbene sia stato imposto nelle debite forme. App. Napoli 18 Dicembre 1867, *M.* 1868, p. 219. — Cass. Roma 30 Giugno 1877, *M.* 1878, p. 120

4432 — Se un Consiglio comunale con una prima deliberazione mettendo a carico del Comune il pagamento del dazio consumo governativo, nè esenta i privati, e poscia con altra deliberazione riparte una porzione di tal dazio fra i venditori a minuto di commestibili e bevande, appartiene ai tribunali il decidere sulla legalità ed efficacia rispetto ai terzi della seconda deliberazione. App. Napoli 5 Giugno 1871, *M.* 1871, p. 347.

4433 — L'azione d'indebito ed indennizzo di danni interessi è azione puramente civile, e la dimanda d'indebito va senza eccezione alcuna portata innanzi ai tribunali ordinari. App. Catanzaro 17 Gennaio 1871, *M.* 1871, p. 380 — Cass. Napoli 23 Febbraio 1871, *M.* 1871, p. 383.

4434 — Non vi è nullità per ciò solo che un tribunale avente giurisdizione civile e commerciale, abbia pronunziato in sede commerciale, in una causa che fosse per avventura di competenza civile, se dal diverso procedimento seguito non ne sia derivato danno ad alcuna delle parti. App. Milano 10 Maggio 1872, *M.* 1872, p. 251.

4435 — Il Pretore che conosce di una causa per contravvenzione al dazio consumo, è eziandio competente a risolvere le questioni incidentali che si sollevano, e così pure a giudicare sulle eccezioni di esenzione o non dalla tassa opposta dall'imputato. Cass. Torino 11 Agosto 1871, *M.* 1872, p. 328.

4436 — Nè il Pretore nè il Conciliatore possono conoscere delle controversie relative a tassa di dazio consumo, e quindi neppure di quelle riflettenti la restituzione di tassa indebitamente pagata all'appaltatore. App. Torino 11 Nov. 1872, *M.* 1873, p. 119.

4437 — I Pretori sono incompetenti a conoscere non solo delle azioni in materia di imposte, ma anche di quelle relative al dazio com. di consumo. Cass. Torino 12 Febbraio 1875, *M.* 1875, p. 109.

4438 — Si ha il diritto alla ripetizione di ciò che si è pagato per tassa onde sottrarsi agli atti esecutivi, e si ha pure il diritto di chiederla a quel giudice istesso avanti il quale si discute il merito della tassa. App. Torino 11 Novembre 1872, *M.* 1873, p. 119.

4439 — E' di competenza dell'autorità giudiziaria il conoscere se un regol. comunale contenga disposizioni contrarie alla legge, o se reca offesa al diritto patrimo-

niale di un cittadino. App. Lucca 22 Dicembre 1872, *M.* 1874, p. 48.

4440 — Appartiene alla competenza dei tribunali la controversia se il dazio è dovuto o no, anche quando in via accessoria si domandi, oltre la dichiarazione che il dazio è dovuto, anche la condanna alla multa. App. Roma 22 Dicembre 1873, *M.* 1874, p. 73.

4441 — L'autorità giudiziaria è competente a conoscere dell'azione promossa dagli abitanti di una Frazione di Comune chiuso, perchè contrariamente alle determinazioni del Consiglio com. la Frazione medesima non sia compresa nella cinta daziaria e conseguentemente fossero ivi esatti i dazi come Comune aperto. App. Napoli 30 Luglio 1875, *M.* 1876, p. 175.

4442 — Però l'autorità giudiziaria si deve limitare a conoscere degli effetti di quell'atto amministrativo, in relazione all' oggetto dedotto in giudizio. Id. id.

4443 — L'art. 11 della legge 11 Agosto 1870 all. *L*, dà ai Consigli com. la facoltà di imporre un dazio proprio sui generi non colpiti da dazio consumo a prò dello Stato, ma prescrive che ove si tratti di oggetti non contemplati dalla legge 3 Luglio 1864, e dal D. 28 Giugno 1866, le tariffe deliberate dal Consiglio com. previo avviso della Camera di commercio, devono essere approvate con R. D. sentito il Consiglio di Stato. Cass. Torino 19 Gennaio 1878, *M.* 1878 p. 121.

4444 — Il R. D. che approva la tariffa non è una legge, ma un atto amministrativo. Id id.

4445 — Perciò quando la contestazione cade sopra un diritto che si pretenda leso da quell'atto, è dovere dell'autorità giudiziaria di conoscere dell'atto stesso in relazione all'oggetto dedotto in giudizio. Id. id.

4446 — L'autorità giudiziaria non è competente a conoscere della solvibilità del proprietario che nei Comuni chiusi intende introdurre per deposito i prodotti agricoli. Cass. Roma 3 Giugno 1878, *M.* 1878, p. 233.

4447 — Se un Comune è dalla legge autorizzato a stabilire un dazio, la determinazione del quantitativo del medesimo, una volta approvata dalla superiore autorità amministrativa, non può fare oggetto di reclamo avanti l'autorità giudiziaria. App. Torino 25 Giugno 1878, *M.* 1878, p. 268.

4448 — L'autorità giudiziaria è competente a conoscere per gli effetti daziari se una località faccia parte del territorio di un Comune oppure d'un altro. App. Bologna 30 Luglio 1878, *M.* 1879, p. 78.

4449 — L'opposizione all'ingiunzione pel pagamento di dazio di consumo deve proporsi avanti il tribunale civ. nel cui distretto venne quella intimata. Cass. Torino 28 Febb. 1879, *M.* 1879, p. 142.

4450 — L'autorità giudiziaria è competente a conoscere delle domande promosse dall'appaltatore per obbligare gli esercenti a far eseguire opere di riduzione dei locali ove si tengono gli esercizi. App. Torino 9 Maggio 1879, *M.* 1879, p. 302.

4451 — Sono di competenza del tribunale civ. le azioni per restituzione di deposito di somma fatta per ragione di transito con cauzione d'un genere soggetto a dazio di consumo. Cass. Roma 27 Genn. 1881, *M.* 1882, p. 10.

4452 — Quando il contravventore alla legge sul dazio consumo ha fatto domanda che l'applicazione della multa sia fatta dall'Amministrazione daziaria, cessa la competenza dei tribunali a pronunciare in proposito. App. Torino 18 Dic. 1882, *M.* 1883, p. 122.

4453 — Se quindi l'Amministrazione non ha accettata l'oblazione del contravventore, o avendola accettata rivocò poi l'accettazione infliggendo una multa maggiore, i tribunali sono incompetenti a conoscere dall'opposizione del contravventore all'ingiunzione intimatagli per la somma fissata dall'Amministrazione, come anche a conoscere della legittimità della nuova tassazione fatta dopo che era stata accettata l'oblazione. Id. id.

4454 — **Contratti per dazio.** — Il contratto col quale un Municipio avente diritto all'esazione di un dazio o di un imposta, ne accorda l'appalto e il godimento ad un terzo per un tempo ed un corrispettivo determinati, è contratto di locazione, quindi in applicazione dell'art. 1578 del cod. civ. l'appaltatore non ha diritto ad indennizzo di sorta, ma solo a diminuzione proporzionale del canone o fitto, e a domandare lo scioglimento del contratto ogni qual volta l'appaltatore per caso fortuito o per forza maggiore non possa servire alle proprie obbligazioni, nè esso appaltatore possa godere di tutti i diritti accordatigli dal contratto. Cass. Torino 2 Luglio 1869, *M.* 1869, p. 254.

4455 — L'appaltatore di un dazio comunale che nel contratto rinunzia ai casi fortuiti in genere, non può pretendere indennizzo pel manco di riscossione proveniente dal colera, che costituisce appunto uno dei casi fortuiti a cui ha rinunziato; ed è compreso negli effetti di questa renunzia il danno proveniente all'appaltatore dal divieto di tenere una fiera in vista delle condizioni sanitarie del Comune. App. Napoli 10 Marzo 1869, *M.* 1869, p. 311.

4456 — Se in una proposta di contratto d'abbonamento pel dazio consumo, l'esercente dichiara di abbonarsi per un certo numero di anni, per un dato canone, sotto la osservanza delle vigenti prescrizioni, pattuendo inoltre la rescindibilità del contratto in un caso determinato, non si può ritenere

con ciò che abbia inteso di rinunciare alla facoltà di rescindere il contratto alla fine di ogni anno, col preavviso di due mesi, facoltà riservata agli esercenti dal modulo n. 25 che in mancanza di diversa convenzione, l'art. 85 dell' Istruzioni ministeriali 20 Ottobre 1870, stabilisce come regolatore di consimili contratti. App. Milano 10 Maggio 1872, *M.* 1872, p. 251.

4457 — I contratti d'abbonamento che sogliono fare gli appaltatori di dazi con i consumatori, non sono contratti assolutamente aleatori; ma hanno per base le tariffe del dazio, e per misura il consumo presuntivo. Quindi alterandosi dal Comune le tariffe daziarie, è alterata la base dell'abbonamento, ed il debito deve modificarsi in proporzione. App. Casale 4 Sett. 1873, *M.* 1875, p. 75.

4458 — I contratti che vengono conchiusi dallo Stato coi Comuni o con appaltatori, per ceder loro la riscossione dei dazi di consumo in un determinato territorio, debbono sempre rogarsi in forma d'atto pubblico, e sono ricevuti dal funzionario a ciò delegato presso l'ufficio al quale dal Min. delle Finanze ne è rimessa la stipulazione. Circ. Min. Int. 27 Ott. 1873, *M.* 1873, p. 371.

4459 — Dei medesimi devono disporsi due esemplari originali e due copie, servendosi di regola degli appositi stampati forniti dall'Amministrazione. Id. id.

4460 — Le convenzioni per le tasse sulla minuta vendita conchiuse direttamente dal Governo coi contribuenti, non sono ricevute da alcun funzionario, bastando che siano ridotte in forma di scrittura privata, adoperando di regola gli stampati forniti dall'Amministrazione. Id. id.

4461 — Di queste se ne formeranno soltanto due identici esemplari originali. Id. id.

4462 — Quanto alla redazione delle convenzioni d'abbuonamento per le tasse sulla fabbricazione dell'alcool, della birra, delle acque gassose e delle polveri piriche, si eseguiranno le speciali norme vigenti in proposito. Circ. Min. Fin. 27 Ottobre 1873, *M.* 1873, p. 371.

4463 — Tostochè un contratto abbia ottenuto l'approvazione del Ministero, il funzionario che ha ricevuto l'atto ne farà indicazione appiedi del medesimo, citando la data del relativo decreto, ovvero dell'elenco, ed in questo caso anche il numero d'ordine che al contratto stesso si riferisce. Id. id.

4464 — I funzionari che ricevono gli atti d'appalto dei dazi di consumo conchiusi dallo Stato con Comuni o con appaltatori devono denunciarli all'Uffizio del Registro entro 20 giorni dalla loro data, e non potranno rilasciarli in originale, od in copia o per estratto, se prima non venne adempito a tale formalità. Id. id.

4465 — Il patto col quale una delle parti si impegnasse ad adempiere alle proprie obbligazioni anche quando l'altra trascurasse l'adempimento delle proprie è immorale e quindi inefficace. Cass. Torino 28 Febbraio 1877, *M.* 1877, p. 236.

4466 — Quindi il patto col quale l'appaltatore del dazio com. si obbligasse a pagare indeclinabilmente alle rispettive scadenze le rate del canone convenuto, sotto pena di immediata risoluzione dell'appalto, non può spiegare effetto quando il Comuue arbitrariamente non eseguisse il contratto per parte sua, ed arbitrariamente impedisse all'appaltatore il godimento dell'appalto. Id. id.

4467 — Se un Comune in un contratto d'appalto del dazio consumo ha pattuito come condizione risolutiva, che la mancanza del pagamento di una sola rata importi la decadenza del contratto medesimo, l'appaltatore che vien meno a tale obbligo non ha ragione di lagnarsi contro il provvedimento del R. Delegato straord. che dichiarandolo decaduto ha conferito ad altri mediante trattativa privata, debitamente autorizzata, la riscossione del dazio. C. S. 26 Gennaio 1878, *M.* 1878, p. 76.

4468 — Non può invocarsi come mezzo di annullamento, oltre la incompetenza del R. Delegato, la circostanza che da questo non siasi curata la pubblicazione dei cennati provvedimenti, quando l'appaltatore venga formalmente diffidato, essendochè l'inosservanza di tale formalità, punto non lo riguarda. Id. id.

4469 — Emergendo dei dubbi circa la esecuzione e l'interpretazione del contratto, l'appaltatore che si reputa ingiustamente decaduto, deve provvedersi nelle vie giudiziarie anzichè nelle amministrative. Id. id.

4470 — La deliberazione con la quale un Consiglio com. approva una convenzione con una società per costruire un macello sul suolo com. ed esercitarlo per lo spazio di 50 anni con le condizioni dell'assoluta privativa della macellazione con carattere coattivo, e dell'esoneramento di ogni tassa com. per tutta la durata del contratto, è per la prima parte in opposizione ai principi economici, e per la seconda contraria all'eguaglianza dei cittadini proclamata dallo statuto. C. S. 5 Giugno 1878, *M.* 1878, p. 292.

4471 — La disposizione con la quale un Comune assoggetta ad una sovratassa le carni macellate fuori del Comune medesimo è contraria alla legge. Id. id.

4472 — Infirma di nullità una convenzione la clausola con cui il Comune vincola la propria libertà d'azione obbligandosi di non aumentare per un tempo determinato la tariffa daziaria. Id. id.

4473 — Quando il Consiglio com. ha deliberato la riduzione di un dazio consumo,

e ha poi dato in subappalto il dazio medesimo, il subappaltatore, legittima o no che si fosse la delib. del Consiglio, non può non riconoscere la riduzione, quando fu espressamente stipulata nel contratto d'appalto. Cass. Roma 27 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 251.

4474 — Avvenendo la morte dell'appaltatore del dazio consumo, il contratto lungi dall'essere sciolto, devesi invece dagli eredi questo esercire e continuare sino al termine nello stesso stabilito, quando dal contratto non apparisca che diversa sia stata l'intenzione delle parti contraenti. App. Genova 14 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 365.

4475 — **Contravvenzioni; multe** — Circ. Min. Interno 12 Ottobre 1868 sull'obbligo dei Comuni abbuonati col Governo di anticipare le spese processuali per le contravvenzioni alle leggi relative al dazio di consumo. *M.* 1868, p. 333.

4476 — Quando il contravventore al dazio di consumo chiede che l'applicazione della multa sia fatta dall'Amministrazione daziaria prima che il giudice competente pronunci definitivamente, in allora la decisione amministrativa compete all'autorità municipale, sia che il Comune amministri direttamente tale ramo col mezzo dei propri agenti, sia che l'amministri per mezzo di appaltatori. Nota Min. Finanze 3 Febb. 1870, *M.* 1870, p. 107.

4477 — Nulla ha di illegale il patto per cui i contravventori avrebbero la scelta di farsi giudicare in via amministrativa od in via giudiziaria, e sarebbe anzi conforme all'art. 54 del regolamento 25 Agosto 1870, n. 5840. Nota Min. Fin. 10 Marzo 1871 e C. S. 2 Maggio 1871, *M.* 1871, p. 245.

4478 — L'appaltatore del dazio di consumo non ha facoltà di redigere verbali di contravvenzione, che possono solo compilarsi dagli agenti daziari all'uopo proposti. Cass. Napoli 12 Agosto 1872, *M.* 1873, p. 75.

4479 — L'esercente macello o altro spaccio al minuto in Comune aperto cade in contravvenzione pel solo fatto d'introduzione dei generi o animali soggetti a dazio nei locali di esercizio, o in altri a distanza minore di 500 metri, senza averne ottenuto il permesso. Cass. Torino 14 Luglio 1873, *M.* 1874, p. 79.

4480 — La facoltà attribuita all'Amministrazione doganale di annullare i verbali di contravvenzione, prima che sieno presentati al potere giudiziario, è estesa ai Comuni in forza dell'art. 25 della legge organica sul dazio di consumo combinato coll'art. 66 del regol. quando però si tratti di dazio consumo in amministrazione non di dazio appaltato. C. S. 20 Febb. 1874, *M*, 1874, p. 122.

4481 — In quest'ultimo caso il Comune intervenendo a pronunciare sulla legalità di una contravvenzione, non sarebbe già la parte interessata che arresta o riforma l'operato del proprio agente, ma compirebbe le parti di un'autorità estranea che interviene nell'interesse di terzi, parti che non possono competere all'autorità amministrativa. Id. id.

4482 — L'appaltatore non ha il diritto di appropriarsi il genere immesso in frode, non avendo che la facoltà di sequestrare a garanzia della multa il genere in contravvenzione. Min. Fin. 24 Marzo 1874, *M.* 1874, p. 201.

4483 — Il verbale di contravvenzione al dazio di consumo, non è nullo ed inefficace solo perchè è mancante dell'indicazione dell'ora in cui è stato compilato. Cass. Napoli 19 Agosto 1874, *M.* 1874, p. 364.

4484 — La responsabilità per le false dichiarazioni nello spedire per le ferrovie generi sottoposti a dazio di consumo, pesa sul mittente. Id. id.

4485 — E' nullo il verbale di contravvenzione elevato dagli agenti dell'Amministrazione del dazio consumo in tempo di notte sui locali di esercizio, se venne fatto con l'intervento di un Assessore senza la delegazione del Sindaco prescritta dall'art. 23 della legge 3 Luglio 1864. Cass. Napoli 17 Agosto 1875, *M.* 1876, p. 15.

4486 — La mancanza di delegazione è bastantemente provata dal certificato del Sindaco, con cui abbia affermato di non aver conferito alcuna delegazione. Id. id.

4487 — L'azione penale relativa alle contravvenzioni al dazio di consumo è pubblica e non privata, e quindi anche per esse si fa luogo all'applicazione del beneficio dell'amnistia giusta il R. D. 2 Ottobre 1876. Cass. Palermo 19 Febb. 1877, *M.* 1877, p. 219.

4488 — All'appaltatore daziario di un Comune chiuso che venga a conoscere l'introduzione di generi daziabili senza che siasi pagato il dazio, e citi in giudizio il debitore pel pagamento dovuto, non si può opporre il difetto del verbale di contravvenzione; e può essere ammesso a provare per testimoni il fatto allo scopo di ripetere il pagamento del dazio dall'introduttore. App. Trani 29 Agosto 1876, *M.* 1877, p. 219.

4489 — Allo appaltatore del dazio di consumo com. non compete il diritto di elevare verbali di contravvenzione. Cass. Napoli 15 Giugno 1877, *M.* 1878, p. 75.

4490 — E' valido e superiore ad ogni eccezione il verbale di contravvenzione compilato dall'appaltatore del dazio consumo, in unione ad agente patentato, con l'intervento del Pretore e coll'assistenza di due RR. Carabinieri, i quali tutti vi apposero la propria firma. Cass. Roma 17 Nov. 1877, *M.* 1878, p. 171.

4491 — In qualunque caso alla irregola-

rità del verbale si può supplire con ogni altro mezzo di prova non vietato dalla legge. Cass. Roma 17 Nov. 1877, *M.* 1878, p.171. — Cass. Roma 29 Genn. 1879, *M.* 1879, p. 205 — Cass. Roma 2 Aprile 1880, *M.* 1880, p. 206.

4492 — E' giudizio di fatto, incensurabile in Cassazione, il convincersi che l'imputato sia stato sorpreso mentre in casa propria somministrava a pagamento, ossia vendeva vino al minuto. Cass. Roma 17 Nov. 1877, *M.* 1878, p. 171.

4493 — Incorre in contravvenzione per abusivo smercio di carni l'esercente o il privato che non prova che gli animali d'onde provengono le carni vendute siano stati macellati nel Comune, e sia stato pagato il dazio di macellazione, con la presentazione della bolletta che è il solo documento valido a provare l'eseguito pagamento, o facendo risultare dell'autorizzazione avuta per vendere e della denunzia a chi spetta. Cass. Roma 6 Giugno 1876, *M.* 1878, p. 172.

4494 — Giusta l'art. 11 della legge 28 Giugno 1866 la multa dal doppio al decuplo del dazio frodato si deve regolare sulla quantità delle carni abusivamente smerciate, e non già su tutte le carni che fossero state rinvenute nel luogo di spaccio, quando consta che il capo d'imputazione era limitato alla sola quantità venduta. Id. id.

4495 — Se la Giunta ha, sulla richiesta dell'appaltatore, nominato un Direttore capo d'uffizio dell'appalto dei dazi di consumo, e la relativa patente ha riportato il visto del Prefetto, esso deve considerarsi quale mandatario generale e speciale dell'appaltatore, e può quindi costituirsi parte civile nei giudizi penali da lui promossi per contravvenzioni daziarie, ove creda danneggiata l'Amministrazione da lui diretta e rappresentata. Cass. Roma 9 Novembre 1877, *M.* 1878, p. 283.

4496 — L'appaltatore del dazio che promuove ed ottiene il suggellamento di generi soggetti a dazio per supposta contravvenzione, non è responsabile del danno quando essa sia poi dichiarata insussistente, se non è provato che tale istanza siasi da lui fatta con intenzione di nuocere, e risulti d'altronde che i sospetti di lui erano fondati e ragionevoli. App. Torino 26 Giugno 1878, *M.* 1878, p. 285.

4497 — Vi è contravvenzione nel solo fatto di essersi da una società dicentesi cooperativa di mutuo soccorso, macellato un animale senza previa dichiarazione all'ufficio daziario: e non occorre per la condanna dei contravventori stabilire prima se il sodalizio sia legalmente costituito, e abbia carattere di una vera società cooperativa di mutuo soccorso e se la distribuzione delle carni sia dalla società stessa fatta in quel modo che la legge prescrive per l'esenzione. Cass. Roma 1 Febb. 1878, *M.* 1878, p. 293.

4498 — La vendita al minuto fatta in contravvenzione da un agente dell'esercente o da un suo figlio minore non rende l'esercente contabile della multa, se non si prova la sua connivenza. App. Torino 25 Ott. 1878, *M.* 1879, p. 39.

4499 — Egli risponde però a norma del diritto comune, (art. 1153 cod, civ.) della tassa che per siffatta vendita al minuto sarebbe dovuta all'appaltatore. Id. id.

4500 — La ragione della forza probante dei verbali di contravvenzione, non deriva esclusivamente dalla qualità delle persone che li redigono, ma è riposta precipuamente nella flagranza; perciò quando un verbale non sia redatto nella suddetta circostanza, ma invece venga compilato sui registri municipali, non può assimilarsi al primo. Cass. Napoli 14 Genn. 1879, *M.* 1879, p. 175.

4501 — Nei Comuni chiusi il dazio si esige all'atto dell'ammissione del genere, ed entrato che sia non può formare oggetto di contravvenzione postuma. Id. id.

4502 — I consumatori non sono tenuti a conservare le bollette. Id. id.

4503 — I registri daziari non possono essere destinati a far fede di ciò che contengono verso i terzi, ma fra l'Amministrazione ed i suoi dipendenti. Id. id.

4504 — I generi caduti in contravvenzione i quali per l'art. 22 della legge 3 Luglio 1864 sul dazio consumo possono essere sequestrati a garanzia delle multe, non possono però essere confiscati ed assegnati agli agenti dell'Amministrazione, nè devolversi alla parte civile a titolo di danni. Cass. Roma 14 Maggio 1879, *M.* 1879, p. 287. — Cass. Roma 12 Maggio 1879, *M.* 1879, p. 349. — Cass. Roma 2 Giugno 1882, *M.* 1883, p. 189. — Cass. Roma 28 Giugno 1882, *M.* 1883, p. 332.

4505 — L'unica pena comminata è la multa la quale può essere applicata entro i limiti del doppio dazio a 10 volte del dazio, e perciò non può essere minore del dazio dovuto, nè maggiore del decuplo. Cass. Roma 12 Maggio 1879, *M.* 1879, p. 349.

4506 — Tutte le somme esatte per contravvenzioni, debbono dopo prelevate le spese esser pagate per due terze parti, a titolo di premio a coloro che hanno scoperto o sorpreso la contravvenzione. Id. id.

4507 — Il proprietario può sempre ottenere la restituzione degli oggetti sequestrati mediante deposito in danaro, o mediante garanzia per l'ammontare della tassa, delle spese, e del massimo della multa. Cass. Roma 2 Giugno 1882, *M.* 1883, p. 189.

4508 — Le contravvenzioni alla legge su dazio consumo, semprechè siano punibili con multa non eccedente le L. 300, sono di com-

petenza del Pretore, e non del tribunale correzionale. Cass. Roma 27 Febb. 1879, *M.* 1879, p. 362.

4509 — Non è attendibile l'allegazione del contravventore di aver seguita una consuetudine invalsa, la quale, se anche si potesse provare, sarebbe contraria alla legge. Id. id.

4510 — Quando la contravvenzione alle leggi sul dazio consumo fu commessa congiuntamente ad altro reato più grave (ribellione), le forme degli atti processuali devono prendere norma dalla procedura penale ordinaria. Cass. Roma 12 Febb. 1879, *M*, 1880, p. 10.

4511 — I verbali delle guardie daziarie hanno egual forza di quelli redatti dagli agenti della forza pubblica, essendo quelle a questi pareggiate nell'ordinario esercizio delle loro funzioni. Id. id.

4512 — Le contravvenzioni alle leggi sul dazio di consumo sono di azione pubblica, quantunque la tassa sia data in appalto. Cass. Roma 14 marzo 1879, *M.* 1880, p. 72.

4513 — Perciò l'appaltatore può costituirsi parte civile in qualunque stato della causa, e non ha obbligo. come nei reati di azione privata, di costituirsi nell'atto della querela, od almeno prima che sia rilasciata l'ordinanza di citazione. Id. id.

4514 — Una consuetudine invalsa non può togliere l'imputabilità del contravventore. Id. id.

4515 — E nemmeno possono giovare a tale effetto i tentativi di accomodamento non accettati dall'appaltatore. Id. id.

4516 — A tenore dell'art. 8 della legge 3 Luglio 1864 il dazio di consumo per le carni si riscuote nei Comuni aperti sulla macellazione, e quindi dal momento che il dazio non sia stato pagato a quell'epoca, la contravvenzione si deve ritenere sin d'allora consumata. Id. id.

4517 — L'applicazione della multa per parte dell'Amministrazione daziaria, deve esser chiesta dal contravventore ed accettata dal concessionario dell'appalto per poter arrestare il procedimento daziario. Id. id.

4518 — Non sussiste contravvenzione al dazio per vendita di vino al minuto quando questa non sia provata; così non basta il fatto di colui che abbia regalato vino, tanto più, se nella casa del contravventore, non si siano trovate misure destinate a quella vendita, ad eccezione di misure ordinariamente tenute in casa di villici. Cass. Roma 21 Febb. 1879, *M.* 1880, p. 172.

4519 — Deve censurarsi il principio che la legge colpisca i contravventori in quanto vendono, non in quanto permutano il vino con altri generi. Id. id.

4520 — L'art. 148 della legge com. non è applicabile nelle contravvenzioni alle leggi sul dazio consumo. Cass. Roma 2 Aprile 1880, *M.* 1880, p. 206.

4521 — Non è necessario che il nome degli agenti daziari debba essere pubblicato all'albo pretorio del Comune, per poter validamente formare processi verbali di contravvenzione nel caso in cui il Comune dietro abbonamento col Governo, assuma la riscossione dei dazi di consumo con esercizio proprio e per mezzo delle sue guardie e dei suoi agenti com. legalmente nominati e forniti di divisa o muniti di distintivo facilmente riconoscibile. Id. id.

4522 — I processi verbali regolarmente redatti dalle guardie, o dagli agenti daziari dei Comuni per l'accertamento delle contravvenzioni alla legge sul dazio consumo, non hanno bisogno di essere ratificati col giuramento dei verbalizzanti onde far fede in giudizio. Id. id.

4523 — Le guardie municipali e gli altri uffiziali di polizia giudiziaria possono rilevare ed accertare le contravvenzioni alla legge sul dazio consumo. Cass. Roma 6 Ottobre 1880, *M.* 1881, p. 76.

4524 — Le formalità prescritte per la redazione dei verbali di dette contravvenzioni non sono sostanziali, e la loro omissione quindi non produce nullità, bastando per accertare tali contravvenzioni i rapporti o le dichiarazioni dei testimoni. Id. id.

4525 — Anche i locali di deposito o quelli di vendita, fino a che non sono stati denunziati all'ufficio daziario, debbono essere trattati cogli stessi riguardi che i locali ad uso di domicilio privato, e perciò non vi si devono eseguire verificazioni per l'accertamento di contravvenzioni, senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, o del Sindaco, o di un suo delegato. Min. Fin. 11 Luglio 1881, *M.* 1881, p. 265.

4526 — Non è richiesto espressamente che vi sia l'assistenza di un ufficiale di polizia giudiziaria, nella visita di un locale, per constatare una contravvenzione al dazio di consumo, non essendo applicabile pel caso l'art. 857 del cod. proc. pen. ma la legge speciale sulla materia. Cass. Roma 14 Genn. 1881, *M.* 1882, p. 10.

4527 — Chi fu assolto da una contravvenzione, per non essersi trovati dall'autorità giudiziaria nel fatto denunciato i caratteri che la costituiscono, non può promuovere l'azione di risarcimento di danni contro l'appaltatore o agente del dazio, fondandosi solo sull'avvenuta assoluzione, ma deve altresì provare la colpa dell'agente. Cass. Torino 6 Maggio 1871, *M.* 1872, p. 30.

4528 — L'appaltatore del dazio di consumo che abbia rimesso all'autorità giudiziaria un verbale di contravvenzione pel relativo procedimento penale, e nel quale egli sia stato poi inteso come denunziante o come testimone con giuramento, se non si è costituito parte civile, ove venga dichiarato non farsi luogo a procedimento contro l'imputato, non può essere condannato alle spese

del giudizio. Cass. Roma 3 Febbraio 1882, *M.* 1882, p. 207.

4529 — Nelle contravvenzioni daziarie la conservazione della merce sottratta al dazio, ne è flagrante continuazione. Cass. Napoli 13 Genn. 1882, *M.* 1882, p. 252.

4530 — All'appaltatore del dazio di consumo per soprendere e sequestrare le carni suine nei privati domicili, non è data che la procedura comune per la repressione dei reati, dappoichè da nessuna legge gli è dato procedere a visite domiciliari, fuori i casi contemplati dagli art. 37 e 47 del regol. 25 Agosto 1870. Id. id.

4531 — Costituisce contravvenzione il semplice fatto di colui che senza pagar dazio introduce nei luoghi di vendita che possono essere anche le pubbliche vie, della carne già macellata in altro Comune. Cass. Roma 25 Genn. 1882, *M.* 1882, p. 365.

4532 — Se l'appaltatore del dazio consumo ha fatto suggellare locali contenenti generi soggetti a dazio, non è responsabile nel caso in cui la contravvenzione si riconosca inesistente, salvo che si provi che egli agì con dolo. App. Casale 1 Maggio 1882, *M.* 1883, p. 74.

4533 — Alle contravvenzioni alla legge sul dazio di consumo quando sono testualmente prevedute, deve applicarsi la pena di cui all'art. 11 del D. 28 Giugno 1866, e non si può oltre di questa, infliggere quella pure di cui all'art. 21 della precedente legge 3 Luglio 1864, che contempla tutte le frodi non specialmente considerate. Cass. Roma (Sez. riun.) 29 Genn. 1883, *M.* 1883, p. 332.

4534 — **Distribuzione e somministrazione a socii, operai, detenuti e militari ecc.** — Circ. Min. Fin. 15 Maggio 1883 sui dazi di consumo per i generi provveduti e distribuiti da società cooperative. *M.* 1883, p. 178.

4535 — Le somministranze di vino fatte da una società di mutuo soccorso fra gli operai ai soci, al puro prezzo d'acquisto senza alcuna idea di lucro non sono soggette a dazio. Cass. Torino 10 Luglio 1868, *M.* 1869, p. 59.

4536 — Non può essere considerata come società di beneficenza e di mutuo soccorso, onde godere dell'esenzione del dazio sulla minuta vendita, quella società contratta fra diversi proprietari di un Comune, non appartenenti tutti al ceto degli operai, per acquistare vino e distribuirlo alle famiglie degli associati, quando consta che la consumazione si fa a piccole misure, in un locale determinato che ha tutti i caratteri di ritrovo ad uso osteria. App. Torino 14 Settembre 1871, *M.* 1872, p. 332.

4537 — I componenti una società cooperativa di consumazione per godere della esenzione del dazio conceduta dall'art. 5 della legge 11 Agosto 1870, all. L. devono, oltre le guarentigie stabilite dal detto articolo far fede della stipulazione d'una scrittura avente data certa a tenore del cod. civ. e comprovante l'esistenza della società anteriore allo smercio o alla distribuzione delle provviste da esentarsi da dazio. Nota Min. Fin. 21 Gennaio 1873, *M.* 1873, p. 64.

4538 — Le distribuzioni da esentarsi da imposta sono quelle sole che hanno luogo in favore di soci appartenenti a classi che traggono la sussistenza dal lavoro manuale. Id. id.

4539 — Le distribuzioni non devono eccedere una discreta misura corrispondente alle ordinarie necessità delle famiglie associate. Id. id.

4540 — La distribuzione di vino fatta contro pagamento da una società operaia ai proprii soci, che ne fanno consumo nei locali sociali, è soggetta, nei Comuni aperti, all'imposta del dazio consumo. App. Milano 26 Novembre 1873, *M.* 1874, p. 108.

4541 — Nessuna società od associazione che distribuisca vino ai propri soci mediante pagamento può andare esente dal dazio di minuta vendita, eccezione fatta soltanto per le società cooperative per i generi che si distribuiscono tra i soci esclusivamente per scopo di beneficenza, e che si consumano alle case di coloro ai quali la distribuzione è fatta. Cass. Roma 17 Giugno 1877, *M.* 1878, p. 189.

4542 — Le società od associazioni civili prive di personalità civile distinta da quella dei soci, le quali in comune fanno acquisto di vino e liquori per goderne poi in comune mediante contributo di ciascun socio di una tangente del prezzo d'acquisto proporzionale al consumo, non devono pagare la tassa di consumo. App. Torino 7 Aprile 1879, *M.* 1879, p. 220.

4543 — Le somministrazioni di vino che le società operaie fanno ai loro soci, sono soggette a dazio anche se fatte al solo prezzo di costo. Cass. Roma 9 Maggio 1881, *M.* 1882, p. 24.

4544 — Non è dovuta la tassa se il genere viene distribuito gratuitamente dalla società stessa. Id. id.

4545 — Se la società non è elevata a ente morale, i soci contravventori sono tutti insieme solidalmente tenuti alla pena medesima, ma divisibile tra essi. Id. id.

4546 — Sono esenti dalla tassa di dazio consumo quei generi che le società cooperative distribuiscono ai soci esclusivamente a scopo di beneficenza e quindi gratuitamente, senza qualsiasi corrispettivo da parte di chi riceve i generi stessi. App. Milano 29 Luglio 1882, *M.* 1883, p. 30.

4547 — Non ha quindi diritto alla esenzione quella società cooperativa che dopo aver acquistato i generi per conto comune, li distribuisce ai soci non gratuitamente,

ma verso pagamento del prezzo, sia pur questo inferiore a quello preteso dagli altri rivenditori, e sia pur pagato con buoni o mandati, anzichè in danaro. Id. id.

4548 — Il dazio di consumo che a tenore dell'alinea 3 dell'art. 13 della legge 1864 i soli Comuni chiusi hanno la facoltà di imporre sulla vendita al minuto degli oggetti contemplati dalla stessa legge, non è dovuto da quelle società cooperative di consumo, le quali nel provvedere e distribuire ai propri soci generi alimentari daziati, anche contro pagamento del prezzo, non hanno alcuno scopo di speculazione o di lucro, ma tendono invece a favorire le classi meno agiate a cui i soci stessi appartengono. App. Torino 23 Ott. 1882, *M.* 1883, p. 140.

4549 — Le società cooperative che non hanno scopo di lucro sono Istituti di beneficenza, e quindi non sono tenute al dazio di consumo per la vendita a minuto dei generi che fanno ai soci effettivi. Cass. Roma 23 Maggio 1883, *M.* 1883, p. 219.

4550 — Una società di divertimenti che acquista all'ingrosso vini e liquori da consumarsi al minuto nelle sue sale dai soci mediante pagamento, non può esimersi in un Comune aperto, dal soddisfare il dazio di consumo. App. Torino 5 Dicembre 1876, *M.* 1877, p. 171.

4551 — E ciò quantunque la società non riscuota dai soci consumatori che il puro prezzo di costo. Id. id.

4552 — Le distribuzioni tra soci, e al solo prezzo di costo, sono esenti dal dazio di consumo soltanto quando concorrono cumulativamente queste due condizioni: 1° Che le distribuzioni siano fatte da società cooperative esclusivamente per scopo di beneficenza; 2° Che la consumazione si faccia nelle case dei soci a cui la distribuzione è fatta. Id. id.

4553 — Le somministranze di vino fatte dall'appaltatore della fornitura ad un Ospedale in un Comune aperto, non costituiscono una vendita al minuto, epperò non sono soggette al pagamento del dazio di consumo. App. Genova 17 Agosto 1877, *M.* 1878, p. 232.

4554 — Non sono soggetti a dazio consumo il vino, aceto, e carne salata, che si somministrano agli alunni di un Seminario che si trova in un Comune aperto. Cass. Napoli 2 Febb. 1877, *M.* 1878, p. 293.

4555 — Non vanno soggette a dazio nelle parti aperte dei Comuni chiusi, le somministrazioni di viveri fatte alle truppe stanziate nei sobborghi. App. Bologna 30 Luglio 1878, *M.* 1879, p. 78.

4556 — Chi, nell'occasione di campi di istruzione, assume, per contratto coll'Amministrazione militare, di somministrare il vino da distribuirsi ai soldati, contro pagamento, in misura inferiore ai 25 litri per ciascun individuo, è soggetto per tale somministranza al dazio di consumo per vendita al minuto. Cass. Roma 18 Marzo 1879, *M.* 1879, p. 205.

4557 — Ove trattasi di somministrazione di razioni per l'uso quotidiano, la vendita è sempre al minuto, benchè se ne faccia la censegna di esse in massa. Cass. Roma 15 Marzo 1879, *M.* 1879, p. 221.

4558 — La somministrazione quindi di vino fatta non per approvvigionare una squadra in sul salpare per manovre di evoluzioni, nè per approvvigionare una nave che si apparecchia per viaggi, ma ad un arsenale per la sussistenza quotidiana degli addetti al servizio dell'arsenale, è vendita al minuto, e quindi soggetta all'applicazione dell'art. 5 della legge 11 Agosto 1870. Id. id.

4559 — Deve pagare il dazio di consumo l'esercente di una casa di salute, per la distribuzione dei generi soggetti a dazio che ivi venga fatta al minuto e verso compenso. App. Torino 7 Giugno 1880, *M.* 1881, p. 26.

4560 — La fornitura dei viveri ai detenuti nelle case di pena è vendita al minuto dei generi forniti; quindi l'appaltatore di tale fornitura in un Comune aperto deve pagare il dazio sopra quei generi. App. Napoli 15 Sett. 1876, *M.* 1877, p. 91. — Cass. Roma 20 Dic. 1877, *M.* 1878, p. 75. — App. Firenze 2 Marzo 1880, *M.* 1881, p. 27.

4561 — Nei Comuni aperti va soggetto alla tassa di dazio consumo la somministrazione di vino e lardo fatto in conto di mercede agli operai per lavori non assolutamente agricoli; quand'anche si desse prova che chi tien tale amministrazione non lucrò, ma la eseguì nel solo scopo di evitare agli operai il disagio di provvedersene in luoghi lontani. App. Torino 3 Ott. 1872, *M.* 1873, p. 91.

4562 — Nelle Frazioni poste fuori la cinta daziaria di un Comune chiuso, i possessori d'industrie agricole ed armentizie, pei viveri che somministrano ai loro dipendenti, debbonsi riguardare come esercenti nel rapporto al dazio consumo, e con questo carattere sono essi tenuti al pagamento della tassa, e nel tempo stesso passibili di esecuzione col metodo delle ingiunzioni. Cass. Napoli 9 Dic. 1876, *M.* 1877, p. 106.

4563 — Le somministrazioni di vino fatte dal mercante di campagna agli operai agricoli sono soggette a dazio consumo se sono date a compimento di mercede. Cass. Roma 9 Maggio 1877, *M.* 1877, p. 263. — App. Roma 21 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 251.

4564 — Ne sono invece esenti se sono date come soprappiù della mercede medesima. Id. id.

4565 — A stabilire questo punto di fatto è ammissibile la prova testimoniale. Id. id.

4566 — **Deposito** — Non si può decidere a priori se il permesso d'introdurre in deposito a mente dell'art. 21 del regol. gen. i prodotti agrari con le agevolezze dell'art. medesimo, si abbia a concedere con una determinazione generale per tutta la stagione del ricolto, e per tutti i proprietari, o se convenga invece accordarlo nei singoli casi; ciò dipendendo dal concetto che si forma la autorità daziaria, che ha la facoltà di accordare o no le dette agevolezze. Nota Min. Fin. 20 Nov. 1871, *M.* 1872, p. 215.

4567 — Non sono prescritte a pena di nullità le formalità stabilite dalle leggi e dai regol. daziari per l'effettuazione del deposito fittizio; non è quindi nullo questo deposito solo perchè non sia stato chiesto in carta da bollo, accordato in modo regolare, e non accompagnato dalla cauzione, quando l'appaltatore non abbia fatto reclamo o opposizione, ed abbia lasciato scientemente introdurre i generi nel Comune senza riscuotere il dazio. App. Torino 5 Settembre 1872, *M.* 1873, p. 80.

4568 — E' ammissibile la disposizione che i proprietari di magazzini privati di deposito nei Comuni chiusi, debbano dare una cauzione per il triplo del dazio in garanzia del pagamento di esso e delle multe. App. Lucca 22 Dic. 1872, *M.* 1874, p. 48.

4569 — Si può imporre che la facoltà di introdurre o d'estrarre generi dai magazzini di deposito debba esercitarsi in certe ore del giorno determinate. Id. id.

4570 — Per evitare abusi si può stabilire il minimo della quantità dei generi per la cui introduzione od estrazione dai magazzini di deposito, possa richiedersi l'intervento delle guardie daziarie. Id. id.

4571 — Un Comune può stabilire di aprire al pubblico dei magazzini di deposito pei generi soggetti a dazio, sotto la diretta custodia dell'ufficio daziario, e può vietare la continuazione dei depositi di privata proprietà. D. R. 17 Gen. 1875, *M.* 1875, p. 190

4572 — Se il proprietario degli oggetti di consumo, nati o prodotti nel recinto daziario intende di farne deposito nello stesso recinto, può ammetterli nei magazzini dell'ufficio daziario, o in quelli da esso dati in affitto, o in difetto nei magazzini privati verificati ed approvati dal detto uffizio: ma se vuole depositarli o nella propria casa o in altro luogo diverso dai predetti magazzini deve chiederne il permesso all'Intendente di Finanza il quale può negarlo o concederlo a seconda delle circostanze. Cass. Roma 8 Marzo 1878, *M.* 1878, p. 171.

4573 — Rispetto alle uve che nascono nel recinto daziario si deve applicare l'art. 21 del regol. 25 Agosto 1870, e perciò non può il proprietario pretendere di avere il diritto di tenere nella propria casa in deposito il vino che ha ricavato dall'uva nata nel suo terreno posto entro la cinta daziaria senza averne ottenuto il permesso dall'Intendente. Id. id.

4574 — Le Frazioni dei Comuni chiusi poste fuori della cinta daziaria sono a considerarsi come Comuni aperti per tutto quanto riguarda l'applicazione del dazio consumo e le discipline relative, e non soltanto per il modo e tempo di riscossione del dazio. Cass. Roma 12 Aprile 1879, *M.* 1879, p. 300.

4575 — In conseguenza il Comune chiuso che abbia Frazioni fuori cinta, e che abbia assunto l'abbonamento pel dazio governativo limitatamente al proprio territorio com. deve pareggiarsi al Comune chiuso che abbia assunto per abbonamento la riscossione del dazio anche in Comuni aperti contermini. Id. id.

4576 — Quindi nelle Frazioni fuori cinta di tale Comune non possono stabilirsi depositi di generi soggetti a dazio, senza previa dichiarazione all'autorità daziaria, e a distanza minore di 500 metri dalla linea daziaria. Id. id.

4577 — Le Frazioni del Comune chiuso poste fuori dal recinto daziario, debbono pareggiarsi ai Comuni aperti, tanto pel pagamento del dazio consumo, quanto per le discipline e sorveglianza ad impedire qualsiasi frode in danno dell'Amministrazione daziaria; epperciò le discipline stabilite dall'art. 48 del regol. 25 Agosto 1870 debbono applicarsi anche ai depositi di generi soggetti a dazio esistenti in dette Frazioni. App. Napoli 8 Marzo 1882, *M.* 1882, p. 223.

4578 — Il diritto di fare il deposito dei generi soggetti a dazio, o sotto la diretta custodia dell'uffizio daziario, o in magazzini da esso dati in affitto, o in difetto di questi in altri di proprietà privata, verificati ed approvati dall'autorità daziaria, non può essere negato. Cass. Roma 10 Marzo 1880, *M.* 1880, p. 287.

4579 — Adempite tutte le formalità prescritte dagli art. 32 e 44 del regol. 25 Agosto 1870 pel deposito come prodotto agricolo del vino ricavato dalle uve del proprio podere situato entro la cinta daziaria di Comune chiuso abbonato, e chiesto e non ottenuto il permesso di questo deposito, nè dalla Giunta nè dall'Intendenza di finanza, non può essere negato al proprietario di quel podere di farne il deposito ordinario sotto la diretta custodia dell'ufficio daziario, ed in mancanza di opportuni magazzini in quello che dallo stesso ufficio gli fosse designato, molto più se fu denunziata e verificata la quantità del vino da depositarsi. Cass. Roma 9 Giugno 1880, *M.* 1880, p. 318.

4580 — La specifica designazione del magazzino privato, nel quale si intende di de-

positare i generi soggetti a dazio, deve essere fatta dal deponente, quando voglia riposti i generi in un magazzino di sua elezione, ma non quando si offre di eseguire il deposito sotto la diretta custodia dell'ufficio daziario, o nel magazzino qualsiasi che dal medesimo gli fosse indicato. Id. id.

4581 — L'essere ammesso al deposito dei generi soggetti a dazio essendo un diritto, nella mancanza di luogo opportuno a riporre i generi sotto la diretta custodia dell'ufficio daziario e di magazzino da cedersi dal medesimo in affitto, deve l'agente daziario indicare un magazzino verificato ed approvato al deponente che lo richiede. Id. id.

4582 — La disposizione del regol. com. che toglie il beneficio del deposito al concessionario che nel magazzino di deposito introduce merci d'altrui proprietà, non è applicabile a colui che vi introduca merci proprie, provenienti da altro suo locale. App. Torino 16 Marzo 1881, *M.* 1881, p. 250.

4583 — La disposizione del regol. 25 Agosto 1870, art. 21 che sospende per un anno il beneficio del deposito al concessionario, che s'introduce nel magazzino di deposito, senza il permesso e l'intervento degli agenti daziari, è a maggior ragione applicabile a chi, senza quel permesso e intervento, introduce nel magazzino di deposito altri suoi generi in sostituzione di quelli già regolarmente introdottivi. Id. id.

4584 — La sospensione del deposito rettamente si pronuncia per l'anno intero, sebbene prima della scadenza dell'anno sia per cessare l'impresa dell'appaltatore instante, salvo, avvenendo il caso, gli accordi tra il contravvenuto, e l'appaltatore subentrante. Id. id.

4585 — Nel sistema della legge speciale sui dazi di consumo havvi deposito del genere quando si tratta delle ipotesi previste dall'art. 14 del regol. 25 Agosto 1870: è in queste ipotesi che il deposito non ha limite di tempo, e che (essendo impossibile la frode) l'esenzione dal dazio ha luogo sempre, anche se il genere venga esportato dopo l'anno dalla immissione in deposito. Cass. Torino 31 Agosto 1881, *M.* 1882, p. 316.

4586 — Non può invece parlarsi di deposito nella ipotesi dell'art. 32, e cioè quando il genere resta presso il produttore entro la cinta daziaria, coll'obbligo soltanto di far la dichiarazione della quantità prima presunta e poi effettivamente prodotta. Id. id.

4587 — In questo caso (essendo possibile la frode) il produttore è obbligato al pagamento del dazio quando l'esportazione del genere non si effettui entro l'anno dalla dichiarazione dell'effettiva quantità prodotta, e non può più esser luogo a restituzione del dazio per causa di successiva esportazione. Id. id.

4588 — **Locali d'esercizio** — Se dalle leggi e regol. daziarii venne stabilito che nei Comuni aperti la tassa del dazio consumo debba essere pagata prima della introduzione dei generi ad essa sottoposti nei locali di esercizio, con siffatte disposizioni non si intese di variare il fondamento della tassa, consistente nella consumazione di detti generi, ma di prescrivere soltanto una utile cautela per facilitare l'accertamento, o la riscossione della stessa tassa. App. Torino 4 Dicembre 1871, *M.* 1872, p. 170.

4589 — L'esercente macello o altro spaccio al minuto in Comune aperto, cade in contravvenzione pel solo fatto d'introduzione dei generi o animali soggetti a dazio nei locali d'esercizio o in altri a distanza minore di 500 metri, senza averne ottenuto il permesso. Cass. Torino 14 Luglio 1873, *M.* 1873, p. 381.

4590 — Per tutti gli altri esercenti che non vendono al minuto, l'introduzione nei propri locali dei generi soggetti a dazio è pienamente libera. Id. id.

4591 — Non è ammissibile la disposizione che gli esercenti la macinazione entro la cinta daziaria, non possano tenere nè per sè, nè per interposta persona, magazzini di cereali a una distanza minore di 500 metri in linea retta dal locale di esercizio. Min. Fin. 18 Dicembre 1873, *M.* 1874, p. 47.

4592 — È pienamente libera l'introduzione nei propri locali dei generi soggetti a dazio per tutti coloro che non esercitano vendita al minuto; e sta per essi la regola generale che prima di eseguirne la vendita al minuto per locale consumo, debbano farne la dichiarazione all'ufficio daziario e pagare il dazio, sotto minaccia di cadere altrimenti in contravvenzione per la quantità dedotta in contratto. Cass. Torino 14 Luglio 1873, *M.* 1874, p. 79.

4593 — Il divieto di cui all'art. 47 del regol. 25 Agosto 1870 di tenere generi sottoposti a dazio in locali distanti meno di 500 metri in linea retta dall'esercizio, senza aver prima soddisfatto all'obbligo della tassa è assoluto. Cass. Roma 21 Aprile 1880, *M.* 1881, p. 175.

4594 — In questi locali deve intendersi compresa l'abitazione dell'esercente, quantunque distante dal luogo dell'esercizio, sempre che sia collocata a meno di 500 metri dal locale dello spaccio. Id. id.

4595 — Il ricevitore del dazio consumo che per sospetto di contrabbando abbia proceduto alla visita di un negozio, e quindi al sequestro del genere, dopo che l'autorità giudiziaria giudicò di non farsi luogo a procedere, non potrebbe essere chiamato dall'esercente al risarcimento di danni per lucro mancato, o per la diffamazione sofferta. Cass. Firenze 5 Genn. 1875, *M.* 1875, p. 221.

4596 — La mancanza di azione dell'eser-

cente verso il ricevitore libera anche l'appaltatore del dazio, la cui responsabilità è subordinata a quella del primo. Id. id.

4597 — Nei Comuni chiusi, e fuori i casi di flagranza, non si può fare ricerca dei generi soggetti a dazio di consumo esistenti nei magazzini dei privati cittadini. App. Napoli 21 Giugno 1878, *M.* 1878, p. 348.

4598 — Non può ammettersi che un nuovo appaltatore del dazio consumo nei Comuni aperti, possa fare una visita straordinaria, allo scopo di stabilire la quantità dei generi che rimanessero invenduti. Cass. Torino 13 Agosto 1878, *M.* 1878, p. 348.

4599 — Uno spaccio di vino non può trasferirsi da un luogo ad altro senza previa dichiarazione scritta sotto pena di contravvenzione. App. Trani 24 Genn. 1878, *M.* 1878, p. 382.

4600 — Uno spaccio aperto o trasferito in contravvenzione come illegittimo ed abusivo può essere immediatamente chiuso. Id. id.

4601 — Nel diritto conceduto agli agenti daziari di vietare che si apra uno spaccio, si comprende quello di chiudere gli spacci che non fossero in regola. Id. id.

4602 — Gli appaltatori nei Comuni chiusi hanno facoltà di far otturare le comunicazioni interne dei locali in cui si vendono al minuto generi sottoposti a dazio senza che sieno perciò tenuti ad emanare appositi regolamenti. Cass. Torino 22 Genn. 1874, *M.* 1874, p. 185. — Cass. Torino 6 Maggio 1874, *M.* 1874, p. 201. — Cass. Torino 19 Maggio 1875, *M.* 1875, p. 222.

4603 — Gli appaltatori del dazio di consumo non hanno diritto di ordinare in ogni tempo opere di riduzione nei locali degli esercizi. App. Torino 9 Maggio 1879, *M.* 1879, p. 302.

4604 — La verifica dei locali e l'ordinazione di nuove opere deve farsi prima dell'attivazione dell'esercizio. Id. id.

4605 — Dopochè l'esercizio sia attivato, anche senza il formale permesso di cui all'art. 36 del regol. 25 Agosto 1870, non sono ammissibili nuove pretese dell'appaltatore in proposito, eccettuati i casi di mutazioni espressamente contemplati dalla legge. Id. id.

4606 — È un atto di autorità con giudizio sovrano di estimazione quello dell'ufficio daziario, quando al cominciamento dell'esercizio di minuta vendita di generi soggetti a dazio consumo, fatte le verificazioni opportune, determina le opere necessarie nei locali, per l'adattamento alle prescrizioni del regol. 25 Agosto 1870. Cass. Roma 19 Marzo 1879, *M.* 1880, p. 172.

4607 — Emesso quel giudizio nelle forme volute dalla legge, e non modificato dalla autorità superiore, non può essere mutato per atto di autorità a danno degli esercenti, se non al mutarsi delle condizioni di fatto dei locali, o dei rapporti di diritto di essi esercenti e dell'Amministrazione daziaria. Id. id.

4608 — Se però gli agenti daziari non abbiano eseguita apposita verificazione dello stato dei locali redigendone processo verbale, e non abbiano dichiarato espressamente in detto verbale o in atto formale di permesso in iscritto, di averli trovati conformi alle prescrizioni della legge, la sola circostanza di aver consentito che cominciasse di fatto la minuta vendita, non può importare la decadenza da una facoltà, che nel tempo stesso è un obbligo degli agenti daziarii, per la regolare amministrazione dell'imposta. Id. id.

4609 — Il contribuente che si rifiuti di far eseguire nei suoi locali di deposito in magazzini privati, le verifiche ordinarie o straordinarie degli agenti daziari, va soggetto alla pena della multa, ma non gli si può aggiungere la decadenza dal beneficio del detto deposito. Cass. Roma 25 Ottobre 1881, *M.* 1881, p. 379.

4610 — **Comuni chiusi ed aperti — Regolamenti — Tariffe** — Circ. Min. Fin. 16 Ottobre 1862, con cui si avverte che nei regolamenti di dazi ed altre imposte comunali non possono essere comminate pena diverse da quelle già appositamente fissate dalla legge comunale. *M.* 1862, p. 393.

4611 — Istruzioni per la compilazione della tariffa daziaria. Nota Min. Fin. 15 Marzo 1872, *M.* 1872, p. 194. — Id. 3 Feb. 1872, *M.* 1872, p. 197.

4612 — Circ. Min. Fin. 27 Maggio 1872, con cui si avverte della inutilità di regolamenti speciali di dazio consumo, e dell'obbligo di osservare il regol. generale cui fanno seguito le istruzioni approvate con D. M. 20 Ottobre 1870. *M.* 1872, p. 195.

4613 — Circ. Min. Fin. 24 Dic. 1875, sulla revisione ministeriale delle tariffe e dei regolamenti comunali pei dazi di consumo. *M.* 1876, p. 36.

4614 — Circ. Min. Fin. 15 Gennaio 1881 sulla approvazione delle tariffe e dei regolamenti com. dei dazi di consumo. *M.* 1881 p. 36.

4615 — I Comuni non possono variare le tasse governative del dazio consumo senza il preventivo concerto ed assenso dell'autorità finanziaria. Circ. Min. Finanze 10 Maggio 1868, *M.* 1868, p. 183.

4616 — La Dep. prov. nell'approvare i regolamenti com. dei dazi, deve esaminarne non solamente la legalità nei rispetti delle leggi, ma altresì la convenienza nell'interesse del Comune e degli amministrati, e può quindi disapprovarli in previsione dei danni che potesse risentirne l'interesse di un Comune. C. S. 21 Marzo 1871, *M.* 1871, p. 181.

4617 — Anche dopo la pubblicazione della legge 11 Agosto 1870 all. *L* spetta alla

Dep. prov. di approvare le tariffe annesse ai regolamenti per i dazi com. e le successive modificazioni che vi si apportano, essendo esse parte sostanziale dei regolamenti medesimi, per cui cadono sotto il disposto dell'art. 138 n. 5 della legge com. Id. id.

4618 — Circ. Min. Fin. 20 Novembre 1873 sulla facoltà dei Comuni chiusi di imporre un dazio sulla produzione interna dei generi soggetti a dazio com. nella introduzione della cinta daziaria, purchè si limiti a colpire il solo consumo locale, e non le quantità destinate ad esportarsi fuori della cinta daziaria. *M.* 1873, p. 373.

4619 — La riforma d'una tariffa daziaria comunale, fatta dal Consiglio, importa stabilimento di nuova tariffa, e quindi la Deputazione prov. può e deve esaminare non le sole parti riformate, ma tutte le singole disposizioni della tariffa e del regolamento. C. S. 18 Maggio 1867, *M.* 1867, p. 223.

4620 — Un errore materiale incorso nella tariffa daziaria pubblicata e messa in vigore, non sana l'illegalità delle esazioni indebitamente fatte sotto l'impero di essa. Cass. Napoli 1 Luglio 1869, *M.* 1870, p. 303.

4621 — I Comuni hanno la facoltà di fare un regolamento speciale per la riscossione del dazio, ma non ne hanno l'obbligo, quindi la Dep. prov. non può rifiutarsi di approvare l'imposizione di questa tassa fatta dal Comune, fino a che non abbia deliberato anche il relativo regolamento. C. S. 20 Sett. 1871, *M.* 1871, p. 345.

4622 — Le pene previste nei regolamenti daziari debbono limitarsi a specificare i fatti e le omissioni da considerarsi come contravvenzioni, e non statuire penali, che sono già sancite dal cod. pen. a cui si riferisce l'art. 146 della legge com. o dalle leggi e dal regol. sul dazio consumo. Nota Min. Int. 2 Feb. 1871, *M.* 1871, p. 347.

4623 — I Comuni chiusi abbonati possono diminuire i dazi governativi; ma non sopprimerli nella loro totalità, per cui le tariffe daziarie debbono conformarsi all'alleg. *A* del dec. 28 Giugno 1866, ed agli art. 6 ed 11 della legge 11 Agosto 1870, pei liquidi alcoolici. Id. id.

4624 — La facoltà che hanno i Comuni abbuonati di modificare la tariffa governativa del dazio consumo, non include quella di esimere dal dazio parte dei generi che vi sono sottoposti in forza del decreto legislativo 28 Giugno 1866. C. S. 4 Maggio 1872, *M.* 1872, p. 166.

4625 — Non occorrono regolamenti speciali comunali per la riscossione dei nuovi dazi comunali, potendo bastare il regolamento generale 25 Agosto 1870, che è pure applicabile ai dazi comunali. Nota Min. Finanze 15 Marzo 1872, *M.* 1872, p. 167.

4626 — La tariffa daziaria deve essere una sola e contenere tutti di seguito i generi soggetti al dazio governativo, e poi quelli riservati al dazio comunale, distinta con una sola serie di numeri progressivi. Nota Min. Finanze 15 Marzo 1872, *M.* 1872, p. 190.

4627 — I dazi governativi vanno ripartiti coi titoli usati nella tariffa *A* annessa al *D.* 28 Giugno 1866, cioè delle bevande, delle carni, delle farine e del riso, dell'olio e burro e dello zucchero, fissandosi per ciascun genere anche il dazio addizionale che il Comune avrà deliberato. Id. id.

4628 — Non può ammettersi la massima che il dazio comunale forese debba essere eguale all'introduzione in città, poichè è in facoltà del Comune di mantenere una tariffa differente purchè ciascuna stia entro il rispettivo limite legale. D. R. 9 Marzo 1873, *M.* 1873, p. 102.

4629 — I Comuni chiusi sebbene abbuonati col Governo non possono variare la tariffa del dazio governativo nella porzione del territorio situato fuori della cinta daziaria. Nota Min. Fin. 5 Marzo 1873, *M.* 1873, p. 119.

4630 — Non può essere variata la tariffa governativa per quei generi che fuori dalla cinta daziaria vanno soggetti al dazio governativo, come il vino, gli spiriti, i liquori e le carni. Tale divieto non si estende però alle farine, riso, burro, olii, frutti, semi oleiferi, e *zucchero* poichè tali generi vanno solo colpiti da dazio governativo entro la cinta dei Comuni chiusi, mentre nei Comuni aperti e fuori cinta possono andar soggetti al dazio puramente comunale nei limiti stabiliti dall'art. 5 dell'all. L. alla legge 11 Agosto 1870 come appartenenti alla categoria dei commestibili e delle bevande. Nota Min. Fin. 12 Marzo 1873, *M.* 1873, p. 142.

4631 — Formando le tariffe dei dazi com. parte integrante dei regol. la Dep. prov. non può rifiutarsi di approvarle, sotto pretesto che per l'art. 138 della legge com. essa è chiamata ad approvare solo i regol. C. S. 23 Ott. 1873, *M.* 1874, p. 22.

4632 — La tariffa daziaria una volta adottata ed approvata, resta in vigore finchè o per legge o per una nuova contraria deliberazione del Consiglio com. non venga rivocata o modificata. Nota Min. Fin. 6 Febbraio 1874, *M.* 1874, p. 83.

4633 — Non si può imporre su uno stesso genere un dazio diverso, secondo la diversa provenienza del genere stesso. Min. Fin. 20 Gennaio 1874, *M.* 1874, p. 105.

4634 — Provata l'illegalità della tariffa, si ha diritto alla ripetizione per indebito del dazio pagato anche anteriormente alla istituzione del giudizio. App. Torino 28 Aprile 1874, *M.* 1874, p. 184.

4635 — I dazi che i Comuni chiusi pos-

sono imporre sulla minuta vendita nel recinto daziario degli oggetti colpiti dal dazio governativo devono contenersi nel limite del 50 per 0[0 del dazio principale o governativo, come appunto fu stabilito per le addizionali. Min. Fin. 11 Agosto 1874, *M.* 1874, p. 288.

4636 — Tanto nei Comuni aperti, quanto nelle porzioni dei Comuni chiusi al di fuori del recinto daziario, è vietato di diminuire la tariffa del dazio governativo. Min. Fin. 26 Luglio 1874, *M.* 1874, p. 304.

4637 — Nel caso in cui si tratti di imporre un dazio sopra oggetti non contemplati dalle leggi 3 Luglio 1864 e 28 Giugno 1866 è opportuno e conveniente che sia prima richiesto l'avviso della Dep. prov. C. S. 11 Giugno 1875, *M.* 1875, p. 341.

4638 — Perchè le deliberazioni relative ai regolamenti ed alle tasse comunali sieno valide ed obbligatorie, basta che dopo approvate dalla Deputazione sieno state spedite al Ministero, e non siano state annullate. Cass. Napoli 12 Febbraio 1876, *M.* 1876, p. 151.

4639 — Possòno essere adottati dai Municipi speciali regolamenti per la riscossione dei dazi di loro esclusiva spettanza, ed anche pei dazi governativi, se ne hanno assunta la riscossione per abbuonamento. Id. id.

4640 — In questi regolamenti speciali possano stabilirsi le disposizioni circa il metodo di esazione del dazio, sul consumo presunto e non su quello reale. Id. id.

4641 — Sarebbe contraria alla legge la tariffa con la quale un Comune chiuso avesse pareggiato al dazio governativo il dazio com. sulle vendite al minuto. C. S. 10 Dic. 1873, *M.* 1876, p. 329.

4642 — Aumentandosi la tariffa del dazio consumo, gli esercenti non sono tenuti al pagamento (come non hanno diritto alla restituzione nel caso di riduzione di tariffa) della differenza tra le due tariffe, per i generi ancora esistenti nel giorno in cui ha effetto quella variazione. Min. Fin. 6 Luglio 1876, *M.* 1876, p. 350.

4643 — I soli Comuni chiusi ed abbonati col governo hanno la facoltà di diminuire i dazi stabiliti nella tariffa governativa. C. S. 15 Nov. 1876, *M.* 1877, p. 25.

4644 — Non hanno però il diritto di sopprimere intieramente il dazio di consumo sopra qualche articolo. Id. id.

4645 — Tale facoltà quindi non appartiene ai Comuni aperti. Id. id.

4646 — A termine della legge 11 Agosto 1870, i Comuni aperti non possono variare la tariffa dei generi soggetti al dazio governativo di consumo, e molto meno affrancarne totalmente alcuni generi. Nota Min. Fin. 9 Mag. 1871, *M.* 1871, p. 384. — C. S. 3 Nov. 1877, *M.* 1877, p. 378.

4647 — Quindi sarebbe contraria alla legge la delib. con la quale il Consiglio com. avesse stabilito di subappaltare il dazio consumo governativo che esso teneva in appalto dal governo, esentando peraltro dal pagamento la vendita del vino prodotto dai fondi dei proprietari; e così la macellazione degli animali fatta per conto loro proprio, e per uso delle loro famiglie. Id. id. Id. id.

4648 — La legge del 1866 se restrinse la facoltà di imporre dei Comuni chiusi in considerazione dei bisogni dello Stato, tramutando in dazio addizionale quello che era di esclusiva spettanza com. non ebbe però a variare la facoltà dei Comuni aperti quanto alla materia tassabile. Cass. Roma 21 Maggio 1881, *M.* 1882, p. 24.

4649 — L'art. 11 della legge 11 Agosto 1870 ha per oggetto la misura della tassa, non la determinazione della materia tassabile, rispetto alla quale essa legge lasciò le cose quali si trovavano stabilite dalle leggi precedenti. Id. id.

4650 — Se il dazio com. deve essere fissato con riguardo al valore dei generi tassati, ciò però non richiede assolutamente, e molto meno a pena di inefficacia che le tariffe debbano designare quel valore. Id. id.

4651 — Nel solo caso che si tratti di oggetti non contemplati nelle leggi 3 Luglio 1864 e 28 Giugno 1866, le tariffe deliberate dal Consiglio com. previo avviso della Camera di commercio, devono essere approvate con D. R. Cass. Roma 15 Febbraio 1882, *M.* 1882, p. 333.

4652 — Il regol. sul dazio consumo deliberato dal Consiglio com. ed approvato dalla Dep. prov. e debitamente pubblicato, ha forza obbligatoria nel Comune. Cass. Roma 28 Giugno 1882, *M.* 1883, p. 332.

4653 — Conchiuso l'appalto del dazio consumo governativo e com. colla determinazione di una data linea daziaria, stabilita mediante deliberazione della Giunta resa esecutoria dal Sottoprefetto, il canone fissato resta obbligatorio per l'appaltatore, finchè le condizioni dell'appalto non sono mutate. App. Napoli 10 Marzo, 1871, *M.* 1871, p. 384.

4654 — Se però in seguito la linea daziaria venga modificata per ordine del Prefetto, e da ciò derivi pregiudizio all'appaltatore, questi ha diritto ad una proporzionata riduzione del canone. Id. id.

4655 — I porti di mare, benchè facciano parte del Comune, pure trovandosi fuori della cinta daziaria, devono considerarsi pegli effetti della tariffa del dazio consumo, come territorio aperto. C. S. 19 Gennaio 1872, *M.* 1872, p. 190.

4656 — Nei Comuni chiusi il dazio di consumo si esige alla barriera. Cass. Napoli 23 Marzo 1872, *M.* 1872, p. 256.

4657 — Quando un Municipio d'accordo

con l'Intendenza di Finanza, ed in seguito a parere del Consiglio di Stato ha stabilito la linea daziaria rispetto al pagamento del dazio di consumo, comprendendo in essa una Frazione del Comune, è solo di competenza dell'autorità amministrativa l'azione promossa dagli abitanti della detta Frazione, per far dichiarare che la Frazione stessa debba essere governata come Comune aperto, e quindi sottoposta alle disposizioni relative. D. C. S. 23 Dic. 1876, *M.* 1877, p. 76.

4658 — Non si può contestare il carattere di pubblica utilità al restringimento deliberato dal Comune della cinta daziaria, onde ottenere una economia nella percezione del dazio di consumo, ed una più efficace sorveglianza contro le frodi. C. S. 29 Nov. 1876, *M.* 1877, p. 122.

4659 — Quando si tratti di generi già introdotti nel circuito daziario, il luogo di destinazione, sino al quale chi ha pagato il dazio deve condurre ed accompagnare i generi daziati colla scorta della bolletta di pagamento, non è luogo di consumazione, ma quello di primo deposito. Cass. Roma 14 Luglio 1876, *M.* 1877, p. 140.

4660 — All'incontro, quando al momento in cui fu pagato il dazio i generi non erano ancora introdotti nella linea daziaria, e vi si vogliano introdurre in seguito senza sottostare ad un nuovo pagamento, per luogo di destinazione deve aversi quello in cui i generi sono condotti all'ambito daziario, sia che ivi si consumino, sia che vengano poi trasportati in altro luogo entro l'ambito stesso. Id. id.

4661 — In questo secondo caso il rifiuto di mostrare agli agenti daziari, nell'atto di introduzione del genere daziato, la relativa bolletta di pagamento equivale al rifiuto del pagamento stesso, e costituisce quindi di per sè una contravvenzione. Id. id.

4662 — La linea daziaria di un Comune chiuso da molti anni, ha per confine quello amministrativo dell'intero territorio del Comune, se per regol. locale, benchè non approvato, il distretto del dazio consumo comprende tutto il territorio del Comune, ed è quindi circoscritto dalla linea che ne forma la delimitazione. Cass. Roma 18 Luglio 1879, *M.* 1880, p. 123.

4663 — Qualunque sieno le Frazioni di questo Comune chiuso, esse sono evidentemente comprese nella cinta. Id. id.

4664 — Spetta all'autorità amministrativa il determinare la cinta daziaria dei Comuni. Cass. Roma 12 Luglio 1881, *M.* 1881, p. 379.

4665 — Occorre però che la deliberazione del Consiglio com. per l'allargamento della cinta daziaria sia approvata dalla Dep. e dal Min. delle Finanze. Id. id.

4666 — Solo è richiesto il parere del Consiglio di Stato in conformità all'art. 138 della legge com. quando si tratti di annullare l'atto della Dep. come contrario alle leggi ed ai regol. Id. id.

4667 — La linea daziaria di un Comune chiuso si intende accertata e produttiva di effetti legali, pel semplice fatto di essere stata da oltre 15 anni costantemente osservata in tutti gli atti delle autorità amministrative competenti, e ciò indipendentemente da qualsiasi atto formale che la determini. App. Napoli 8 Luglio 1881, *M.* 1883, p. 12.

4668 — Per gli effetti del dazio di consumo le stazioni ferroviarie, quand'anche situate in città sono da considerarsi come al di fuori della linea daziaria in virtù degli art. 6 e 22 delle istruzioni approvate col D. Min. 20 Ottobre 1870. Min. Fin. 31 Marzo 1875, *M.* 1875, p. 375.

4669 — Annoverandosi i recinti delle stazioni ferroviarie site dentro le città fra i locali soggetti a particolare vigilanza, gli agenti daziari hanno il diritto di sorvegliare il movimento delle persone e delle merci alle uscite, e d'introdursi pur anche nelle stazioni per visitare i carri, presenziare gli scarichi ed invigilare a che non venga commessa alcuna frode a danno dell'Amministrazione daziaria. Id. id.

4670 — Dal momento che le stazioni ferroviarie sono ritenute come al di fuori della cinta daziaria, e perciò soggette al regime dei Comuni aperti, non può aver luogo l'applicazione della tassa pel solo fatto dell'introduzione e deposito di generi soggetti a dazio in una stazione. Id. id.

4671 — L'Amministrazione delle ferrovie non è tenuta ad alcun pagamento di dazio per i generi di sua proprietà che si consumano nel perimetro daziario, ad uso dei locali o delle macchine. Id. id.

4672 — L'Amministrazione delle ferrovie non è tenuta al pagamento del dazio per generi consumati nelle stazioni per illuminazione, riscaldamento ecc. Id. id.

4673 — Gli scali delle ferrovie situati entro la linea daziaria non possono considerarsi come Comuni aperti, essendo che la legge non considera come tali se non le Frazioni staccate dal Comune. App. Genova 30 Dic. 1876, *M.* 1877, p. 105.

4674 — Il Min. non può dichiarare con una disposizione generale che le stazioni e i tronchi di ferrovie situati nell'interno di un Comune chiuso, si debbano considerare come situati fuori della linea daziaria stabilita per il Comune medesimo; ma ove le esigenze del servizio ferroviario consigliassero di escludere dalla linea daziaria le stazioni e i tronchi ferroviari, vi si deve procedere modificando caso per caso la linea stessa, osservando le norme prescritte dal regol. 25 Agosto 1870. C. S. 19 Gennaio 1877, *M,* 1877, p. 263.

4675 — I tronchi di ferrovia scorrenti attraverso le stazioni erette entro il perimetro dei Comuni chiusi, devono ritenersi fuori della cinta daziaria. C. S. 6 Febbraio 1878, *M.* 1878, p. 148.

4676 — Quindi i Comuni chiusi non hanno diritto di riscuotere il dazio di consumo sui materiali di costruzione che toccano la cinta daziaria, ed anche l'attraversano. Id. id.

4677 — Il Ministero delle Finanze deve promuovere l'annullamento delle deliberazioni con le quali i Municipi pretendessero d'estendere la linea daziaria per modo di comprendervi il tronco vicino od attraversante il perimetro del Comune, e la stazione inerente. Id. id.

4678 — Nel concetto e per gli effetti della legge sul dazio di consumo i materiali detti tecnicamente di armamento sono compresi nella categoria dei materiali di costruzione. App. Genova 8 Marzo 1878, *M.* 1878, p. 381

4679 — Per l'art. 13 della legge 3 Luglio 1864 i Comuni chiusi possono imporre un dazio di consumo anche pei materiali di costruzione ed armamento delle stazioni e sezioni stradali, entrostanti alla linea daziaria. Id. id.

4680 — Per l'art. 13 della legge 3 Luglio 1864, i Comuni chiusi possono imporre un dazio di consumo anche sui materiali di costruzione delle strade ferrate e loro stazioni entrostanti alla linea daziaria. App. Genova 30 Dic. 1876, *M.* 1877, p. 105 — App. Catanzaro 6 Dic. 1878, *M.* 1879, p. 123.

4681 — Le stazioni ferroviarie situate entro la cinta daziaria dei Comuni chiusi, si considerano all'effetto della esenzione dal dazio consumo, quali Frazioni di Comune aperto. App. Napoli 12 Marzo 1879, *M.* 1879, p. 362.

4682 — La legge 3 Luglio 1864 sulla tassa governativa e dazio com. di consumo non ne esenta i materiali di costruzione destinati ed effettivamente consumati per le strade ferrate, o per le stazioni comprese nella cinta daziaria del rispettivo Comune chiuso. Cass. Roma 14 Aprile 1880, *M.* 1880, p. 251.

4683 — La cinta daziaria in un Comune chiuso può ritenersi fissata sulla linea di delimitazione del territorio del Comune, e se la linea si trova già costituita prima della legge attuale sul dazio consumo non è necessario che sia nuovamente approvata dall'autorità governativa. App. Genova 11 Giugno 1880, *M.* 1881, p. 75.

4684 — Il dazio pei materiali esistenti nelle stazioni ferroviarie che si trovano entro la cinta del Comune chiuso, non può riscuotersi nè sul consumo fatto nelle stazioni, nè sulla introduzione nel loro recinto. Id. id.

4685 — Va soggetto al dazio di consumo tuttociò che si introduce nelle stazioni ferroviarie, site entro la cinta daziaria di un Comune chiuso per l'esclusivo esercizio delle medesime, e per uso e manutenzione del macchinismo ed officine addette. Cass. Roma 18 Febb. 1881, *M.* 1881, p. 159.

4686 — Le stazioni delle ferrovie poste nella cinta daziaria, si considerano fuori della medesima all'effetto delle operazioni riguardanti il dazio consumo. App. Messina 27 Genn. 1881, *M.* 1881 p. 318.

4687 — L'ufficio finanziario annesso alle stazioni ferroviarie poste nella cinta daziaria, funge le veci di ufficio d'introduzione, quando la merce viene estratta dalla stazione per entrare nel territorio del Comune chiuso. Id. id.

4688 — L'interruzione della cinta daziaria in un dato punto a causa del passaggio dei treni non costituisce per la stazione un extra territorialità, nè la pone nelle condizioni di uno stabilimento situato fuori della cinta daziaria. App. Roma 16 Dic. 1882, *M.* 1883, p. 173.

4689 — Provato che una stazione ferroviaria sia situata entro la cinta daziaria di un Comune chiuso, e che per il personale di servizio e per gli opifici occorra il consumo di generi che per loro indole debbano pagare il dazio di consumo, allorchè sono introdotti entro la cinta daziaria, la stessa stazione non può esimersi dal pagamento della tassa. Id. id.

4690 — Se la legge ordina che il dazio di consumo nei Comuni chiusi si debba pagare all'atto dell'introduzione, ciò non vuol dire che i treni ferroviari dopo passata la linea ne debbano andare esenti, giacchè il luogo della verifica e del pagamento per i generi che devono consumarsi nella stazione e nei locali annessi, è quello dell'arrivo alla stazione. Id. id.

4691 — Nei Comuni aperti il dazio di consumo si esige dai venditori al minuto. Cass. Napoli 23 Marzo 1872, *M.* 1872, p. 256.

4692 — La facoltà concessa ai Comuni chiusi dall'art. 13 della legge 3 Luglio 1864 di porre dazi di consumo sulla vendita al minuto degli oggetti contemplati in essa legge, riflette solo quei generi già sdaziati alle barriere e soggetti al dazio nell'interno, che sono introdotti nei locali destinati al loro spaccio minuto; non quelli introdotti nei locali destinati a spaccio all'ingrosso. App. Torino 21 Aprile 1873, *M.* 1873, p. 271.

4693 — Per gli effetti della tassa del dazio consumo, non devesi considerare Comune chiuso tutto il territorio di esso, ma solo quella parte in cui si trova l'aggregato principale delle abitazioni dei terrieri. App. Torino 22 Maggio 1875, *M.* 1875, p. 263.

4694 — Per gli stessi effetti non basta che un Comune sia dichiarato chiuso dalla legge, ma è pure necessario che vi concorra il fatto della delimitazione in modo regolare il quale determini la zona di chiusura. Id. id.

4695 — L'appaltatore del dazio non è obbligato a permettere l'introduzione del genere entro la cinta daziaria, in caso di divergenza sull'essere o no il genere stesso soggetto a dazio, col semplice deposito dell'importare della tassa pretesa, spese e multa. App. Torino 30 Dic. 1875, *M.* 1876, p. 314.

4696 — Nei Comuni aperti, e nelle frazioni aperte dei Comuni chiusi, non è vietata l'imposizione del dazio di consumo puramente comunale sebbene non vi sia a prò dello Stato, sulle materie sottoposte nei Comuni chiusi a dazio di consumo governativo, e precisamente su quelle alle quali il detto dazio fu esteso col D. 28 Giugno 1866. App. Napoli 17 Nov. 1879, *M.* 1880, p. 94.

4697 — Per la legge 11 Agosto 1870, in riguardo a detti generi essendo essi compresi nelle leggi precedenti, non è richiesto l'avviso della Camera di commercio col relativo D. R. per l'approvazione delle tariffe del dazio puramente com. Id. id.

4698 — Nei Comuni chiusi, niuna disposizione di legge impone di dover formare due distinte tariffe per la parte chiusa e per quella aperta, e basta invece che le materie sieno nominativamente distinte, ed il dazio indicato in complesso per la parte governativa, e per quella com. Id. id.

4699 — L'art. 48 del regol. 25 Agosto 1870 deve per l'ultimo capoverso dell'art. 5 della legge 3 Luglio 1864, applicarsi anche alle frazioni esterne dei Comuni chiusi, quando questi abbiano assunto per abbonamento la riscossione dei dazi governativi in tutto il loro territorio interno ed esterno. Cass. Roma 25 Novembre 1879, *M.* 1880, p. 135.

4700 — L'imposizione del dazio a favore dei Comuni chiusi, sia esso addizionale al governativo, o sia applicato ad altri oggetti sui quali questo non cade, è non già obbligatoria, ma facoltativa pei Comuni stessi. Min. Fin. 10 Maggio 1882, *M.* 1883, p. 174.

4701 — Se la tariffa daziaria del Comune chiuso non dice espressamente che i generi prodotti entro la cinta e tassabili, debbono andar soggetti a dazio com. a ragione il Municipio ricusa di accondiscendere alle pretese dell'appaltatore che volesse riscuotere anche il dazio comunale che non ha legale esistenza. Id. id.

4702 — **Riscossione** — Se il Comune non è abbonato, non può dare in appalto la riscossione del dazio comunale. C. S. 30 Agosto 1871, *M.* 1871, p. 311.

4703 — Spetta all'appaltatore dei dazi governativi di consumo di tenere la riscossione dei dazi comunali nei Comuni aperti; ed i Comuni non vi si possono opporre. C. S. (Sez. riun.) 3 Feb. 1876, *M.* 1876, p. 82.

4704 — La riscossione del dazio com. e delle addizionali spetta all'appaltatore governativo, sia che si stabiliscano gli abbonamenti, sia che il dazio si riscuota a tariffa. Min. Fin. 16 Genn. 1877, *M.* 1877, p. 77.

4705 — Se la 2 parte dell'art. 15 della legge sul dazio consumo lascia incerto a quali agenti spetti il riscuotere gli addizionali nei Comuni chiusi, e i dazi com. nei Comuni aperti, il successivo art. 16 pone chiara l'intenzione del legislatore che i dazi com. in genere seguano la sorte di quelli dello Stato. C. S. 5 Genn. 1877, *M.* 1877, p. 377.

4706 — E' quindi nulla di pieno diritto quella deliberazione com. che stabilisce un diverso modo di procedere. Id. id.

4707 — Se agli appaltatori del dazio di consumo governativo spetta la riscossione anche del dazio com. e addizionale dei Comuni chiusi, non spetta quella del dazio com. dei Comuni aperti. Cass. Roma 18 Febb. 1878, *M.* 1878, p. 139.

4708 — Il provvedere circa la riscossione di quest'ultimo dazio è lasciato all'Amministrazione com. nel modo che crede opportuno, secondo le condizioni locali ed economiche del Comune aperto. Id. id.

4709 — I dazi di consumo meramente com. possono nei Comuni aperti essere riscossi da agenti proprii del Comune, quantunque i dazi governativi e gli addizionali siano riscossi da agenti governativi. Cass. Roma 23 Marzo 1878, *M.* 1878, p. 189.

4710 — Per l'art. 16 della legge 3 Luglio 1864 la riscossione dei dazi puramente com. nei Comuni aperti spetta agli agenti com. Cass. Roma 18 Febb. 1878, *M.* 1878, p. 232.

4711 — L'art. 1 della legge 11 Agosto 1870 essendo solamente applicabile ai Comuni costituiti in consorzio, nulla rinnovò quanto all'art. 15 della legge 3 Luglio 1864. Id. id.

4712 — L'art. 77 del regol. 25 Agosto 1870 è in perfetta coerenza dell'art. 15 della legge 3 Luglio 1864, dovendo intendersi per dazi com. quelli dei soli Comuni chiusi. Id. id.

4713 — Il diritto alla riscossione del dazio sul consumo nei Comuni aperti si verifica alla introduzione dei generi negli esercizi di vendita al minuto reputandoli consumati al momento della loro immissione. Cass. Roma 28 Giugno 1878, *M.* 1878, p. 248.

4714 — L'appaltatore fa suoi i dazi riscossi all'atto della immissiome negli esercizi, senza che colui che gli succede nella riscossione della tassa abbia diritto per legge o per tacita condizione a parte alcuna dei dazi percepiti, ancorchè la vendita o l'effettiva consumazione dei generi seguano sotto la sua gestione. Id. id.

4715 — Non si possono dal magistrato supporre negli atti tacite condizioni, a meno che non risultino *ex re ipsa*, o dalla evidentissima volontà dei contraenti. Id. id.

4716 — Gli appaltatori governativi dei dazi di consumo hanno bensì l'obbligo, ma non il diritto di assumere anche la riscossione dei dazi puramente com. nei Comuni aperti, ed in tal senso deve interpretarsi l'art. 77 del reg. 25 Agosto 1870, in relazione all. art. 15 della legge 3 Luglio 1864. Circ. Min. Fin. 15 Genn. 1881, *M.* 1881, p. 37.

4717 — Nei Comuni chiusi invece l'appaltatore non ha soltanto l'obbligo ma anche il diritto di riscuotere i dazi com. Id. id.

4718 — Per l'art. 77 del Reg. 25 Agosto 1870, il solo appaltatore governativo ha il diritto ed il dovere di riscuotere tanto il dazio governativo, quanto la sopratassa; perciò il Consiglio com. non può togliere ad esso appaltatore la riscossione della sopratassa, e non può neppure dare ad appalto il prodotto di questa, che deve essere percetta esclusivamente dal medesimo. C. S. 25 Luglio 1881, *M.* 1881, p. 341.

4719 — Può il Comune trasferire di accordo cogli appaltatori, la esazione del dazio consumo in un locale diverso da quello prima stabilito nel contratto di appalto, ed i contribuenti, quantunque ne risentissero incomodo per gli sdaziamenti, non hanno diritto di opporvisi. C. S. 4 Ottobre 1870, *M.* 1870, p. 368.

4720 — La distinzione fra Comuni chiusi ed aperti segna il momento giuridico della riscossione del dazio: la diversità di siffatto momento mena alla diversità dell'obbietto sommesso a dazio. App. Napoli 4 Novembre 1870, *M.* 1871, p. 108.

4721 — Nei Comuni chiusi i dazi sono da riscuotersi alla introduzione dei generi nel recinto daziario, e cadono su tutto ciò che si introduce nella linea daziaria e si consuma nel Comune, sia dai particolari, sia dai rivenditori. Id. id.

4722 — Nei Comuni aperti i dazi si riscuotono alla introduzione dei generi negli esercizi di vendita al minuto, e colpiscono unicamente quelli che si consumano, ma per vendita. Id. id.

4723 — La facilitazione procurata ai negozianti all'ingrosso di pagare entro una mezza giornata il dazio, se è accettata dall'appaltatore non può dirsi contraria alla legge, poichè il dazio si determina all'ingresso della merce, e l'appaltatore creditore può accordare la dilazione di una mezza giornata, per la riscossione del suo diritto. Nota Min. Fin. 10 Marzo 1871 e C. S. 2 Maggio 1871, *M.* 1871, p. 245.

4724 — E' escluso il sistema di percepire i dazi di consumo all'appoggio di ruoli, non essendo contemplato dall'attuale legislazione daziaria. Nota Min. Fin. 21 Settembre 1871, *M.* 1871, p. 332.

4725 — Non possono invocare il principio del *solve et repete* gli appaltatori del dazio consumo, quindi possono i contribuenti opporsi all'ingiunzione di pagamento, prima che questo sia stato eseguito. App. Torino 2 Agosto 1871, *M.* 1872, p. 64. — App. Torino 5 Settembre 1872, *M.* 1873, p. 80. — App. Torino 11 Novembre 1872, *M.* 1873, p. 119. — Cass. Napoli 15 Gennaio 1874, *M.* 1874, p. 173.

4726 — *Contro* - Per la riscossione del dazio di consumo compete agli appaltatori il privilegio del *solve et repete*. App. Torino 13 Aprile 1874, *M.* 1874, p. 255. — Cass. Roma 5 Agosto 1874, *M.* 1874, p. 255.

4727 — Al diritto del *solve et repete* in tema di tassa si può rinunziare col silenzio; nè al magistrato spetta di sollevare d'ufficio tale eccezione contro il contribuente. Cass. Torino 19 Dicembre 1872, *M.* 1873, p. 118.

4728 — All'appaltatore del dazio di consumo in Comune chiuso compete il privilgio del *solve et repete*, soltanto quando non abbia pretermessa la osservanza delle norme prescritte dalla legge. App. Trani 25 Genn. 1876, *M.* 1876, p. 284.

4729 — Il detto privilegio all'appaltatore compete solamente nei tre casi di esistenza di contravvenzione, ruolo esecutivo, dichiarazione del contribuente. Id. id.

4730 — L'eccezione del *solve et repete* può sollevarsi anche quando il contribuente sostenga la non imponibilità della tassa. App. Genova 31 Dic. 1879, *M.* 1880, p. 331.

4731 — Questo privilegio però non può essere invocato dall'appaltatore del dazio consumo dopo avere rinunziato al procedimento eccezionale a lui concesso dalla legge per la riscossione della tassa, e dopo essersi attenuto al procedimento ordinario, citando cioè il contribuente al semplice pagamento della tassa con lui convenuta. Id. id.

4732 — L'appaltatore del dazio che subentra nei diritti del Governo e del Comune, può pretendere il previo pagamento della tassa da chi fa ad essa opposizione. Cass. Torino 19 Dicembre 1872, *M.* 1873, p. 118.

4733 — L'art. 6 del reg. 15 Novembre 1868 non prescrive sotto pena di nullità che l'ingiunzione per multe, dazi, ecc. contenga la distinta della liquidazione, bastando che contenga la causa del debito, e la somma dovuta, anche per via di relazione al precedente avviso di pagamento. App. Torino 27 Dicembre 1872, *M.* 1873, p. 192.

4734 — Non è causa di nullità l'essersi fissato al debitore il termine di 10 giorni per il pagamento anzichè quello di giorni 15, prescritto dall'art. 6 del regol. 15 Nov.

1868 se poi non si è proceduto ad alcun atto esecutivo, pendenti i 15 giorni, e nemmeno dopo. Id. id.

4735 — Il dazio di consumo è dovuto alla introduzione dei generi, non solo nei Comuni chiusi, ma anche negli aperti. Id. id.

4736 — Il dazio di consumo nei Comuni aperti non deve pagarsi alla introduzione del genere nel magazzino di esercizio dell'industriante, ma nei Comuni ove avviene il consumo, massime quando si sia dichiarato all'appaltatore, che quel genere sia destinato ad essere riasportato altrove. App. Napoli 28 Febbraio 1873, *M.* 1874, p. 79.

4737 — La facolta di servirsi dell'ingiunzione amministrativa contro i privati consumatori per la riscossione di un credito gabellario di cui all'art. 5 del regol. 15 Nov. 1868, non si estende agli appaltatori del dazio consumo; di guisa che non possono essi provvedere ad ingiunzioni amministrative, contro i contribuenti del dazio medesimo. Cass. Napoli 15 Gennaio 1874, *M.* 1874, p. 173.

4738 — L'ingiunzione al pagamento, non può avere l'effetto di obbligare al previo sborso chi vuol fare opposizione, se essa non è rivestita delle formalità volute dalla legge. App. Torino 12 Aprile 1874, *M.* 1874, p. 255.

4739 — Trattandosi d'ingiunzione al pagamento d'una residua somma annuale per canone gabellario, non sarebbe regolare la ingiunzione che non esprimesse la somma dovuta per tutta l'annata, e quella già pagata in acconto. Id. id.

4740 — Se l'appaltatore abbuona gli esercenti ai dazi erariali, e riscuote a tariffa le addizionali ed i dazi comunali, le spese di riscossione debbono sempre ripartirsi secondo il patto contenuto nell'art. 1 dei capitoli di onere. C. S. 28 Aprile 1876, *M.* 1876, p. 262.

4741 — Nei Comuni aperti il dazio consumo è dovuto sulla consumazione o vendita e non sulla introduzione dei generi soggetti alla tassa. App. Torino 2 Luglio 1876, *M.* 1876, p. 316.

4742 — Gli art. 38 e 39 del regol. 25 Agosto 1870, non hanno variato la base dell'imposta, ma solo prescritto una più sicura cautela per l'accertamento e la riscossione della tassa medesima. Id. id.

4743 — Nei Comuni aperti la tassa di consumo deve venire riscossa all'introduzione del genere nell'esercizio, al momento e secondo il modo con cui avviene l'introduzione stessa. App. Casale 17 Giugno 1876, *M*, 1876, p. 328.

4744 — La prova del pagamento del dazio di consumo e della sua quantità può essere stabilita soltanto con la produzione della ricevuta o bolletta rilasciata da chi è incaricato della esigenza del dazio. Cass. Roma 10 Luglio 1876, *M.* 1877, p. 26.

4745 — Il subappaltatore dei dazi di consumo per quanto riguarda le addizionali ed i dazi di consumo com. non può essere ad un tempo contribuente e liquidatore dei dazi che deve corrispondere nella sua qualità di esercente la minuta vendita: quindi se il Comune non può addivenire con lui ad una convenzione di abbuonamento, i dazi com. ed addizionali devono venire riscossi direttamente dallo stesso Comune per mezzo di apposito delegato. Min. Fin. 16 Genn. 1877, *M.* 1877, p. 77.

4746 — I crediti di dazio consumo si riscuotono col mezzo dell'ingiunzione. App. Bologna 17 Luglio 1877, *M.* 1878, p. 57.

4747 — L'ingiunzione non vistata dal Pretore non ha valore ed efficacia di titolo esecutivo. Id. id.

4748 — Uno degli estremi per la riscossione del dazio di consumo è che i generi tassabili siano importati per essere destinati alla vendita. Cass. Roma 1 Giugno 1876, *M.* 1876, p. 172.

4749 — L'obbligo della denuncia all'ufficio daziario, a senso dell'art. 36 del regol. 25 Agosto 1870, si applica a qualunque spaccio di generi soggetti a dazio, fatto da qualunque persona, in qualunque luogo, e senza distinzione di scopo. Cass. Roma 1 Febb. 1878, *M.* 1878, p. 293.

4750 — Il sequestro degli oggetti e generi in contravvenzione a garanzia delle multe è praticabile per qualsiasi contravvenzione. App. Trani 24 Genn. 1878, *M.* 1878, p. 382.

4751 — Non il Governo soltanto, ma anche l'appaltatore a lui subingredito, può prevalersi del mezzo esecutivo dell'ingiunzione per riscuotere così le tasse del dazio consumo, come le somme convenute a tale titolo in via di abbonamento. App. Torino 25 Ott. 1878, *M.* 1879, p. 39.

4752 — Per la validità dell'ingiunzione non è rigorosamente richiesto un preventivo avviso. Id. id.

4753 — Il mezzo ingiunzionale per la riscossione delle tasse è applicabile anche per la riscossione di tasse che non siano ancora state riconosciute come dovute, e così per qualsiasi somma dovuta all'appaltatore per dazio di consumo, sia che già fosse stata precedentemente iscritta nei ruoli, ovvero no. App. Torino 3 Dic 1878, *M.* 1879, p. 77.

4754 — L'appaltatore del dazio consumo ha diritto di esigere la tassa di macellazione, prima che sia definito il giudizio di contravvenzione vertente per mancata denuncia di macellazione. Id. id.

4755 — Nel caso di opposizione all'ingiunzione per il pagamento di tassa, l'ingiunzione si risolve in citazione. Id. id.

4756 — La tassa del dazio consumo suppone l'esistenza del genere tassabile, per modo che nei Comuni aperti essa non è più applicabile, quando cessa l'esercizio della vendita a minuto dei generi tassabili. Cass. Roma 26 Aprile 1880, *M.* 1880, p. 269.

4757 — Questo principio vale tanto per l'esazione della tassa con tariffa, sempre che non entri nell'esercizio il genere tassabile, quanto per quello della esazione per abbonamento con canone annuale, allorchè viene a mancare l'annuale esercizio della vendita a minuto. Id. id.

4758 — L'appaltatore non può avere altri diritti di esazione che quelli che la legge accorda all'Amministrazione, a cui egli è stato surrogato. Id. id.

4759 — Per la percezione del dazio di consumo non si può tener conto della consumazione effettiva, ma bensì della consumazione presunta, la quale si determina all'ingresso dei generi nella cinta daziaria nei nei Comuni aperti, nè può farsi luogo alla restituzione del dazio pagato pei generi che rimanessero senza essere consumati. Cass. Roma 12 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 207.

4760 — Delle merci sdaziate, ancorchè si dovessero trasportare altrove, non si può mai ripetere la tassa. Id. id.

4761 — Il momento dell'esazione del dazio nei Comuni chiusi è quello della introduzione nel perimetro della cinta daziaria, di guisa che quando un genere sia stato introdotto, si presume che il dazio sia stato pagato, quantunque l'introduzione abbia avuto luogo in contrabbando. App. Trani 13 Aprile 1880, *M.* 1880, p. 381.

4762 — In materia di dazio basta per le esazioni nell'interesse del Comune il visto apposto dal Pretore nell'originale dell'ingiunzione, senza che neppure sia necessaria la trascrizione del visto medesimo nella copia notificata. App. Genova 30 Giugno 1880, *M.* 1880, p. 381.

4763 — Nella Provincia di Roma il dazio com. si deve riscuotere colla mano regia sancita dal regolamento Gregoriano, per questa parte tuttora vigente. Cass. Roma 28 Feb. 1881, M. 1881, p. p. 380.

4764 — L'opposizione del debitore alla mano regia, trattandosi di tassa deve proporsi al tribunale civ. Id. id.

4765 — L'Ente (Stato, Provincia, Comune, O. P. ecc.) padrone del credito privilegiato, non va soggetto alla decadenza dal previlegio previsto dal § 14 dell'editto Gamberini, e dall'art. 71 della legge 20 Aprile 1871, essendo queste disposizioni relative ai soli Esattori. Id. id.

4766 — **Rimborsi** — Se i particolari macellino maiale in un Comune diverso da quello cui appartengono per poi portarne le carni in questo e consumarle, in questo caso secondo l'art. 9 della legge 3 Luglio 1864, e l'articolo 7 del decreto 28 Giugno 1866, essi devono pagare il dazio nel Comune dove si consumano le carni, ma hanno diritto alla restituzione della tassa precedentemente pagata nel Com. ove seguì la macellazione, purchè le carni siano in quantità non minore della metà della bestia. Cir. Min. Fin. 19 Feb. 1867, *M.* 1867, p. 179.

4767 — I particolari debbono nella dichiarazione per la macellazione delle bestie nel Comune dove questa si compie, accennare al fatto che le carni sono destinate per la consumazíone in altro Comune, e far riserva della restituzione della tassa pagata. Id. id.

4768 — Al giungere delle carni nel luogo dove debbono consumarsi, se ne fa la dichiarazione al rispettivo uffizio daziario, e si paga il dazio dovuto, per ottenere poi all'appoggio della relativa bolletta la restituzione della tassa di macellazione soddisfatta in altro Comune. Id. id.

4769 — L'art. 14 della legge 3 Luglio 1864 che applicò alla riscossione del dazio consumo le norme e i modi di procedura stabiliti per le tasse di registro, non estese anche la prescrizione biennale fissata per queste ultime tasse. Cass. Napoli 7 Marzo 1871, *M.* 1872, p. 330.

4770 — Le disposizioni speciali dei Comuni debbono essere subordinate alle governative, e mantenere integro ed intatto il concetto che in quest'ultime si racchiude. Min. Fin. 18 Dic. 1873, *M.* 1874, p. 47.

4771 — La restituzione del dazio non può essere vincolata ad altre formalità all'infuori di quelle stabilite dagli art. 27, 28 e 29 del regol. 25 Agosto 1870 e dagli art. 38, 39, 40 delle istruzioni Min. 20 Ottobre 1870, rammentando segnatamente che questa restituzione di dazio è obbligatoria per tutti gli articoli soggetti a dazio governativo che si esportano dallo Stato, ed è facoltativa per gli altri (anche tassabili a favore esclusivo del Comune) che si fanno semplicemente uscire dal Comune per essere consumati in un altro. Id. id.

4772 — Il Comune dovrà limitarsi ad accennare gli uffici ai quali è da presentarsi la merce destinata all'esportazione, farne riconoscere la identità, assicurarsi della effettiva sortita, e poi in base alla bolletta d'introduzione, restituire il dazio nelle relative proporzioni della materia prima che è servita alla confezione dei prodotti. Id. id.

4773 — E' solo riferibile ai rimborsi per errori di calcoli ecc. l'art. 12 della legge 3 Luglio 1864 che stabilisce la prescrizione biennale per le tasse daziarie. Cass. Napoli 7 Marzo 1871, *M.* 1872, p. 330.

4774 — Per l'art. 12 della legge 3 Luglio 1864 si prescrivono col decorso di due anni le sole azioni pel rimborso delle diffe-

renze provenienti da errore di calcolo nella esazione, o da inesatta applicazione della tariffa, non quelle per i dazi esatti in contraddizione all'art. 8 della detta legge. Cass. Napoli 16 Genn. 1876, *M.* 1876, p. 60.

4775 — Chi ha pagato un dazio di consumo indebitamente imposto sopra un dato genere, lo può ripetere, ancorchè lo abbia fatto senza protesta. Cass Roma 30 Giugno 1877, *M.* 1878, p. 120.

4776 — Vi ha analogia fra il caso di macellazione di una bestia bovina, eseguita in un Comune, e la consumazione della carne in un altro espressamente contemplato dalla legge, ed il caso di macellazione nella parte chiusa di un Comune, e l'esportazione delle carni macellate nella parte aperta dello stesso Comune. Cass. Roma 25 Aprile 1879, *M.* 1879, p. 348.

4777 — Quindi come nel 1° caso, così anche nel 2° ha luogo l'applicazione dell'art. 9 della legge 3 Luglio 1864, e deve ordinarsi la restituzione della tassa precedentemente pagata. Id. id.

4778 — Il pagamento che si fa in conseguenza della errata interpretazione della legge è soggetto a ripetizione, anche quando la misura del pagamento, siasi di comune accordo accettata e stabilita. Cass. Roma 31 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 142.

4779 — Il concetto di un pagamento a titolo di donazione è incompatibile colla natura delle leggi tributarie, le quali ammettono indistintamente la restituzione della tassa ove la si richiede in un determinato tempo. Id. id.

4780 — **Transito**. — Altra guarantigia il Comune non può ripetere da chi dichiara in transito la carne macellata fresca, all'infuori del deposito del dazio che vi corrisponde, non già la tassa di cui è colpita la carne salata. Nota Min. Int. 18 Dic. 1873, *M.* 1874, p. 44.

4781 — La merce introdotta in deposito è soggetta a mallevaria sia in danaro, sia in fideiussione, e questo vincolo è sciolto quando consta effettivamente che la detta merce fu riesportata. Min. Fin. 18 Dic. 1873 *M.* 1874, p. 47.

4782 — Il legname si considera come riesportato, quando risulta di essere stato realmente impiegato per la costruzione navale. Id. id.

4783 — Ove l'autorità daziaria rifiuti il permesso di depositare ed ammassare generi entro la zona di vigilanza intorno alla linea daziaria non si può ricorrere all'autorità giudiziaria, ma bensì in via gerarchica all'autorita superiore amministrativa. C. S. 3 Giugno 1876, *M.* 1876, p. 232.

4784 — Commette atto arbitrario l'autorità o l'appaltatore del dazio, che si rifiuta di accordare l'introduzione temporanea entro la cinta daziaria, di quei generi soggetti a dazio consumo, i quali non debbono essere consumati nel Comune chiuso, ma sono destinati al uno stabilimento posto fuori la cinta daziaria. Cass. Roma 21 Dic. 1878, *M.* 1879, p. 154.

4785 — Ottenuta bolletta di transito per un Comune chiuso di generi soggetti al dazio consumo, non si può riavere la restituzione della somma depositata a titolo di cauzione, se non presentando all'ufficio d'ingresso lo scontrino rilasciato dall'ufficio d'uscita, o se non quando, smarrito lo scontrino consti della regolarità dell'operazione dai libri e registri dell'Amministrazione. App. Messina 27 Genn. 1881, *M.* 1881, p. 318.

4786 — In materia d'imposte dirette ed indirette, tanto se si tratta del loro pagamento, quanto della restituzione da farsi al contribuente, è fondamentale il principio che la prova deve risultare dai registri, dalle bollette, e dagli altri documenti prescritti dalla legge, e che non si possono ammettere equipollenti. Cass. Roma 27 Genn. 1881, *M.* 1882, p. 10.

4787 — Per ottenere la restituzione del deposito fatto pel transito di genere soggetto a dazio, il contribuente deve presentare all'ufficio d'entrata il certificato di scarico allo appoggio del quale gliene vien fatta la liberazione. Id. id.

4788 — Se detto scontrino non fu rilasciato o andò perduto, e se i registri e le matrici non attestano che l'operazione del transito avvenne nei modi prescritti, è impossibile ammettere il contribuente a farne la dimostrazione con altri mezzi. App. Messina 27 Genn. 1881, *M.* 1881, p. 318. — Cass. Roma 27 Genn. 1881, *M.* 1882, p. 10.

4789 — Il deposito dei generi nei magazzini degli uffici, presso lo scalo delle ferrovie entro la linea daziaria, si considera come fuori del Comune. Cass. Roma 27 Gennaio 1881, *M.* 1882, p. 10.

4790 — Quando un Comune chiuso non abbia alcuna strada di circonvallazione, e quindi i generi in transito soggetti a dazio di consumo, debbono forzatamente attraversare la parte chiusa del Comune stesso, è illegale il diritto di cent. 50 che il Municipio riscuota a titolo di scorta ed accompagnamento di giorno per i generi che transitano quel Comune. Min. Fin. 6 Giugno 1882, *M.* 1882, p. 235.

4791 — Resta però in facoltà dell'uffizio daziario di esigere la cauzione, qualora per difetto di personale non si possa fornire la scorta. Id. id.

4792 — Siccome poi l'Amministrazione del dazio non è obbligata a tenere aperto l'ufficio, nè a compiere operazioni daziarie dopo il tramonto e prima del levare del sole, e d'altronde il servizio di notte riesce assai più dispendioso, così non si potrebbe disco-

noscere che essa sia in diritto di riscuotere un compenso pel favore che accorda, sempre quando il transitante non preferisca di prestare cauzione. Id. id.

4793 — Il Comune per le merci di transito non può segnare la via da tenere, salvochè pei passaggi nell'interno dell'abitato, essendo garanzia sufficiente dell'Amministrazione la cauzione, o la scorta. App. Napoli 8 Luglio 1881, *M.* 1883, p. 12.

4794 — **Generi esenti o colpibili solo dal dazio comunale** — R. Decreto 24 Settembre 1868, n. 4633, che esenta da ogni dazio comunale i materiali ed oggetti destinati esclusivamente in servizio dell'Amministrazione governativa dei telegrafi. *M.* 1868, p. 321.

4795 — Circ. Min. Fin. 13 Giugno 1869, che dichiara i corpi di reato a disposizione dell'autorità giudiziaria, esenti dal dazio consumo e dall'obbligo di dichiarare la qualità e quantità del genere. *M.* 1869, p. 212.

4796 — I materiali di costruzione e i combustibili destinati agli arsenali di terra e di mare, e per quell'uso effettivamente consumati, siano essi introdotti negli arsenali dagli agenti del governo o dagli appaltatori, sono esenti dal dazio che i Comuni possono imporre a mente dell'art. 13 della legge 3 Luglio 1864. App. Torino 29 Luglio 1867, *M.* 1867, p. 365.

4797 — Non è stato abrogato dalle leggi successive l'art. 13 della legge 3 Luglio 1864 sul dazio di consumo pel quale è vietato ai Comuni di imporre una tassa addizionale a quella governativa, sui materiali di costruzione e combustibili destinati agli arsenali di terra e di mare, o per quell'uso effettivamente consumati. App. Torino 27 Febbraio 1873, *M.* 1873, p. 199.

4798 — Gli art. 12 e 13 della legge 3 Luglio 1864 relativi ai combustibili esentati dalla tassa del dazio consumo com. perchè destinati agli arsenali di terra e di mare, devono interpretarsi nel senso che sono esenti dal dazio soltanto quei combustibili che vengono impiegati ad ottenere calore a scopo di lavorazione, e non quelli che servono di riscaldamento od illuminazione dei locali. C. S. 29 Luglio 1875, *M.* 1876, p. 83.

4799 — Le materie grasse ancorchè destinate come materiali di costruzione negli arsenali di terra e di mare non possono andare esenti dal dazio di consumo. C. S. 30 Sett. 1877, *M.* 1878, p. 139.

4800 — I semi di cotone, sebbene non si considerino come oleiferi, entrano nei generi tassabili dai Comuni con dazio addizionale quale foraggio, là ove servono a tal uso. C. S. 22 Giugno 1867, *M.* 1867, p. 248.

4801 — La facoltà data ai Consigli com. dall'art. 87 n. 11 della legge comunale di deliberare intorno ai dazi da imporsi nel Comune non è assoluta quanto alla scelta dei dazi, che non possono essere diversi di quelli di cui è cenno nell'art. 118 della detta legge. C. S. 12 Settembre 1867, *M.* 1868, p. 23.

4802 — Le leggi d'imposta non possono ricevere interpretazione estensiva; in conseguenza per ciò solo che lo zuccaro è assoggettato a dazio di consumo, non ne viene che il sciroppo debba altresì essere colpito sulla considerazione che a formarlo interviene lo zuccaro. App. Torino 2 Luglio 1867, *M.* 1868, p. 31.

4803 — L'art. 118 della legge comunale, permettendo l'imposizione di un dazio proprio sui commestibili o bevande che si consumano nel Comune, richiede l'estremo della consumazione locale App. Napoli 18 Dic. 1867, *M.* 1868, p. 249.

4804 — I Comuni non hanno facoltà di imporre un dazio di consumo sulle pelli e sui corami, non essendo tali generi materie di consumo locale, analoghe ai generi indicati negli art. 13 della legge 6 Luglio 1864, e 6 del R. Decreto 28 Giugno 1866. Cass. Torino 16 Aprile 1869, *M.* 1869, p. 188. — Cass. Roma 30 Giugno 1877, *M.* 1878, p. 120.

4805 — I Comuni possono imporre dazi di consumo sulla minuta vendita del gaz che serve alla illuminazione. Nota Min. Fin. 30 Genn. 1870, *M.* 1870, p. 110.

4806 — I filati di cotone, di lino, di lana e di canapa si devono considerare unicamente quali materie per alimento d'industrie, non essendovi propriamente un immediato consumo locale, per cui detti articoli si devono mantenere esenti dalla tassa di consumo. Nota Min. Fin. 13 Luglio 1872, *M.* 1872, p. 279.

4807 — Possono i Comuni imporre il dazio di consumo sui mobili nuovi, sia di lusso, sia ordinari, salvo ai contribuenti il diritto di far ridurre il dazio entro il limite legale del 20 per 0[0 qualora rispetto a qualche partita di mobili da introdursi il dazio superasse quel limite. D. R. 28 Luglio 1872, *M.* 1872, p. 303.

4808 — Non devono assoggettarsi a dazio gli strumenti fabbrili e rurali, siano essi di metallo, di legno, o di altra materia. Id. id.

4809 — Il dazio sui vasellami e lavori di creta, sui pianoforti, e sulle carrozze è ammissibile; ma tali oggetti entrando nella categoria dei generi nuovi è duopo della sovrana autorizzazione per renderli tassabili. Id. id.

4810 — Il legname che si adopera nella costruzione di botti e barili da vino, deve pel pagamento del dazio venire ragguagliato ad un tanto per quintale, ma non già per la quantità necessaria alla costruzione di una

botte, mezza botte od un barile. Nota Min. Fin. 23 Marzo 1872, *M* 1873, p. 63.

4811 — E' contraria agli art. 8 e 14 della legge 3 Luglio 1864, la disposizione di un Comune che assoggetti a dazio tutta quella quantità di calce che si fabbrichi, s'immetta, o si depositi per consumo in tutto il perimetro del Comune, sia per la via di terra che per mare. Nota Min. Fin. 19 Marzo 1873, *M.* 1873, p. 190.

4812 — La pece e la resina non possono essere sottoposte a dazio, essendo materie prime destinate ad alimento alle arti ed industrie. Nota Min. Fin. 9 Agosto 1873, *M.* 1873, p. 364.

4813 — Non sono soggetti al dazio le doghe ed i cerchi per botti e mezze botti, perchè si tratta di materiali che servono a fabbricare mobili, e non di materiali da costruzione. Min. Fin. 20 Genn. 1874, *M.* 1874, p. 105.

4814 — Il bitume, l'asfalto duro e liquido, e il goudran, perchè materie prime che servano di alimento a diverse industrie produttrici, piuttosto che generi suscettibili d'immediato consumo locale, non sono soggetti al dazio. Id. id.

4815 — Il dazio sul legname da lavoro, sulla paglia e sul fieno deve ragguagliarsi al quintale o a un'altra unità decimale di peso, ma non al veicolo sul quale tali generi si introducono nel Comune, e neppure al carico di un uomo, di un asino, di un mulo o cavallo. Id. id.

4816 — Il dazio sul legname non va ragguagliato a tanto al carro, bensì a tanto il quintale a scanso di dubbi e contestazioni, stante la varietà dei carri e del loro carico. Min. Fin. 3 Marzo 1874, *M.* 1874, p. 140.

4817 — Il ferro è daziabile soltanto quando è formato in guisa da servire da materiale da costruzione, oppure è lavorato in mobili, esclusi però gli arnesi domestici, e gli strumenti necessari allo esercizio delle varie industrie. Id. id.

4818 — E' in facoltà di un Comune di tassare anche i mobili di ferro, ma conviene farne un articolo distinto nella tariffa, non potendosi confondere i mobili coi materiali da costruzione. Id. id.

4819 — Per imporre un dazio sulla carta da scrivere e sulla carta sugante, trattandosi di un genere non appartenente alle varie categorie daziabili a pro dei Comuni, non basta l'approvazione della Dep. prov. ma è necessario promuovere la sanzione Sovrana, giusta l'art. 11 della legge 11 Agosro 1870 all. L. Id. id.

4820 — La lucinina e la benzina non sono propriamente olii minerali naturali, ma il risultato di composizioni chimiche, l' una e l' altra inservienti all' industria, epperò sono assolutamente da escludersi da ogni imposizione a favore del Governo e del Comune. Nota Min. Fin. 18 Dicembre 1873, *M.* 1874, p. 45.

4821 — Si debbono escludere da ogni dazio le corteccie di piante come materie essenzialmente adoperate per le tinte e per le concie, e quindi inservienti alle industrie. Id. id.

4822 — I mobili in legno, come tutti gli altri generi che sono presentati in recipienti, casse o involti, hanno diritto alla deduzione o tara che si dovrà stabilire secondo gli usi del Comune. Id. id.

4823 — Si dovranno eliminare dalla tariffa i pianoforti, gli armonium, gli organi le armoniche e fisarmoniche, perchè non entrano in alcuna delle categorie degli oggetti tassabili a pró dei Comuni. Id. id.

4824 — Il marmo in blocchi non è passibile di tassa comunale, dovendosi considerare come materia prima destinata a trasformarsi. Id. id.

4825 — Sono però tassabili i pezzi di marmo squadrati o sbozzati per assoggettarli a più fino lavoro, come gli stipiti, le mensole, i quadrelli per pavimenti, le lastre di marmo, tavolini ed altri mobili di marmo; ma giammai gli oggetti di statuaria o di belle arti, sia di marmo, di alabastro, che di qualunque altra pietra dura o granito. Id. id.

4826 — Pel gesso devesi stabilire un articolo distinto nella tariffa, col relativo dazio entro il limite del 20 p 0[0 del valore, quando esso sia dell'infima qualità, ed il Comune è libero di aumentare in proporzione i dazi riferibili alle altre qualità. Id. id.

4827 — La calce, la pozzolana, e l'asfalto sono i soli cementi che come materiale da costruzione, possono imporsi con dazio puramente comunale quindi devono escludersi la pece minerale, il catrame, ed altri bitumi che servono di alimento alle industrie. Id. id.

4828 — Per la stessa ragione devesi eliminare dalla tariffa il dazio sulle vernici di qualsivoglia specie. Id. id.

4829 — Fra le profumerie non si possono comprendere le acque da sgrassare come la benzina in boccette, nè i liquori odontalgici e tutti i dentifrici perchè essenzialmente medicinali. Id. id.

4830 — La carta ed il cartone non possono essere colpite dal dazio consumo comunale. App. Torino 28 Aprile 1874, *M.* 1874, p. 184.

4831 — Le compagnie concessionarie delle ferrovie non essendo rappresentanti dello Stato, ma semplici appaltatrici di opere pubbliche, non possono esimersi dal pagamento del dazio comunale, imposto sui materiali che vengono adoperati per la costruzione della ferrovia, ove non ne sieno state espressamente esentate negli atti di

concessione. App. Napoli 6 Giugno 1873, M. 1874, p. 186.

4832 — Le porcellane, terraglie, cristallerie e vetri, non sono comprese tra le materie che i Comuni possono tassare senza la previa autorizzazione governativa. App. Brescia, 9 Luglio 1874, *M.* 1874, p. 271.

4833 — In materia di tasse e contribuzioni, non vi è nè vi può essere obbligazione se non in quanto sieno imposte nelle forme legali. Id. id.

4834 — Quindi se un Comune impone il dazio agli oggetti suddetti senza la previa autorizzazione, la quale venne accordata posteriormente, l'imposizione resta illegale per tutto il tempo anteriore all'autorizzazione, ed i contribuenti hanno diritto alla restituzione del dazio. Id. id.

4835 — Nella categoria dei mobili nuovi devono essere tolte le sporte, sportelli, casse e cassette di legno perchè tali articoli non entrano nella categoria dei mobili propriamente detti. Min. Fin. 11 Agosto 1874, *M.* 1874, p. 288.

4836 — La parola suppellettili ha un senso assai più esteso e generico di quella di mobili, per cui nella tariffa basta lasciare questo ultimo vocabolo soltanto. Id. id.

4837 — Il legname da lavoro è tassabile unicamente come materiale da costruzione. Min. Fin. 26 Luglio 1874, *M.* 1874, p. 304.

4838 — Le scalinate di legno, dette scalandrani, sono solo sottoposte a dazio comunale quali materiali da costruzione quando sono attaccati stabilmente al muro, e non più se trattasi di scale portatili. Id. id.

4839 — Non possono applicarsi al gaz illuminante le disposizioni delle leggi e regolamenti daziari, non essendo questo compreso fra gli enti soggetti alla tassa. App. Venezia 14 Luglio 1875, *M.* 1875, p. 334. — Cass. Firenze, 26 Aprile 1876, *M.* 1876, p. 214.

4840 — I mattoni, la calce e gli altri materiali da costruzione, non possono comprendersi fra gli oggetti che sono sottoposti al dazio consumo da pagarsi nei Comuni aperti. C. S. 27 Maggio 1875, *M.* 1875, p. 358.

4841 — Non si può vietare ad un Comune di aggiungere una sopratassa di L. 3 per quintale al dazio governativo sullo zuccaro che si introduce nella parte chiusa della città, e di mettere invece un dazio di L. 13 al quintale sullo zucchero che si rivende nella parte aperta della città, nel quale non vi è tassa governativa. C. S. 4 gennaio 1373, *M.* 1876, p. 59.

4812 — Può essere imposto un dazio proprio sul consumo del pane, delle farine, delle paste e del vino, tanto nei Comuni aperti, quanto nelle frazioni dei Comuni chiusi, posti fuori la cinta daziaria. Cass. Napoli. 12 Febb. 1876, *M.* 1876, p. 151.

4843 — Possono essere autorizzati i Comuni che ne fanno domanda, ad imporre il dazio di consumo sopra alcuni articoli non compresi nelle ordinarie categorie e pei quali occorre l'approvazione sovrana, cioè sulla carta da scrivere e da stampa, esclusa la carta bollata e stampata ad uso degli uffici governativi, e quella da striscie per gli uffici telegrafici, sulla carta di paglia o straccia da involgere, sui cartoni e cartoncini. C. S. 21 Aprile 1876, *M.* 1876, p. 284.

4844 — Non potrebbero però essere autorizzati ad imporre il dazio sulle pelli e sui cuoi greggi, conci e lavorati, perchè devono essere esclusi dal dazio speciale di consumo gli oggetti di commercio generale, le materie prime ed ausiliarie alle stesse materie prime adoperate per le arti e per le industrie. Id. id.

4845 — I caffettieri nell'esercitare il loro mestiere, confezionando gelati di qualunque genere non sono soggetti a pagare il dazio sulla neve che consumano. Min. Fin. 9 Giugno 1876, *M.* 1876, p. 329.

4846 — I caffettieri non sono nemmeno soggetti al dazio per la neve che vendono al pubblico o da sola, o unitamente alle bevande, nelle quali s'immerge, sempre quando però le ghiacciaie nelle quali si suole conservare la neve, siano già soggette al dazio. Id. id.

4847 — Le carte da parati, il vetro e metallo in lastre e le luci da specchio vanno ragguagliati ai materiali da costruzione, quindi per essere assoggettati a dazio di consumo basta l'approvazione della Dep. C. S. 12 Aprile 1876, *M.* 1877, p. 62.

4848 — Dato il caso che un Comune aperto imponga un dazio sulla legna o carbone da impiegarsi negli opifici ed officine, tale dazio non si può riscuotere dai consumatori, ma bensì dai venditori. App. Genova 30 Dicembre 1876, *M.* 1877, p. 90.

4849 — Supposto che la riscossione del dazio in discorso sia inattuabile a carico dei venditori, potrà l'appaltatore secondo i casi rivolgersi contro il Comune per una diminuzione del prezzo d'appalto, ma non può pretendere il dazio dai consumatori, non essendo essi a ciò obbligati per legge. Id. id.

4850 — Puossi autorizzare con D. R. un Comune ad estendere il dazio di consumo sui vetri e cristalli d'ogni maniera, esclusi gli oggetti di vetro verde, scuro o nero, sulle bottiglie, sulla carta bianca o colorata, esclusa quella bollata e quella destinata agli uffici governativi; sulla carta straccia, sui cartoni, escluso il cartone asfaltato o bitumato; e sulle giarre in ragione di capacità oggetti tutti non compresi nelle ordinarie categorie designate dall'art. 6 del D. 28 Giugno 1866. C. S. 12 Aprile 1876, *M.* 1877, p. 248.

4851 — La carta da parato o da tappezzeria si ritiene compresa nei materiali da costruzione assoggettabili a dazio nelle vie ordinarie e colla sola approvazione della Dep. Id. id.

4852 — Per le porcellane e maioliche non si può ammettere distinzione di provenienza per tassare soltanto quelle che provengono da fuori del Comune. Id. id.

4853 — Il dazio che dopo la stipulazione del contratto venga imposto sopra i materiali adoperati in lavori stradali in mancanza di patto in contrario, e sempre quando l'importare della tassa non dia luogo per la sua entità alla rescissione del contratto, rientra nella categoria dei danni eventuali che stanno a carico dell'appaltatore. C. S. 11 Luglio 1877, *M.* 1877, p. 378.

4854 — La controversia se il dazio dal Comune stabilito, serbate le formalità prescritte, sopra la ghiaia e l'arena come materiali da costruzione, possa colpire anche la ghiaia e l'arena che viene adoperata per lavori nelle strade nazionali, è di competenza dell'autorità giudiziaria. Id. id.

4855 — Se però si trattasse di un regol. deliberato dal Comune, e non ancora posto in esecuzione, col quale venisse imposto il dazio sui materiali destinati alla costruzione ed alla manutenzione delle strade nazionali, il Governo ove creda, udito il parere del Consiglio di Stato, che questo dazio sia contrario alle leggi generali, ha facoltà di sopprimerlo a senso dell'art. 138 della legge com. Id. id.

4856 — Le polveri da fuoco non sono comprese fra i generi sui quali può essere imposto il dazio di consumo locale dai Comuni. Cass. Roma 29 Gen. 1878, *M.* 1878, p. 94.

4857 — Il coke è imponibile di dazio consumo come combustibile ove non lo sia stato già come carbon fossile. App. Venezia 20 Febb. 1877, *M.* 1878, p. 120 — Cass. Firenze 30 Dic. 1878, *M.* 1879, p. 287.

4858 — Esso è imponibile tanto se sia introdotto, quanto se prodotto dentro la cinta del Comune chiuso. App. Venezia 20 Febb. 1877, *M.* 1878, p. 120.

4859 — Come l'istituzione del dazio com. così la sua attuazione mediante regolamento o discipline, devono farsi per deliberazione del Consiglio approvata dalla Dep. affinchè l'imposizione del dazio sia obbligatoria pel contribuente. Id. id.

4860 — Istituito il dazio sul coke, ma attuato con discipline della sola Giunta municipale per la sua produzione (anzichè per la percezione del dazio), è da dichiararsi per autorizzato questo dazio ma non esigibile in via obbligatoria. Id. id.

4861 — Il carbon fossile non cessa d'essere un combustibile solo perchè invece di farne fuoco se ne estragga del gaz, onde anche in questo caso il Comune può gravarlo del dazio consumo. Cass. Firenze 18 Febb. 1878, *M.* 1878, p. 150.

4862 — Sono soggette a dazio come materiali da costruzione e di consumazione locale, le casse a fascio o fogliette di faggio adoperate per le casse da agrume, come ogni altro oggetto destinato ad uso o lavoro industriale o a qualsiasi modo di consumazione. App. Palermo 5 Sett. 1878, *M.* 1879, p. 238.

4863 — La fava grossa detta volgarmente pugliese o scafone, la quale può servire come alimento, non è soggetta al dazio consumo imposto da un Comune sopra la fava piccola o favetta, la quale serve esclusivamente ai cavalli come biada. App. Roma 25 Nov. 1880, *M.* 1881, p. 207.

4864 — Non è soggetta a dazio la consumazione dei generi e derrate fatta dall'equipaggio a bordo dei legni da guerra in misura proporzionata ai suoi veri bisogni, ed al suo soggiorno nel porto, quale che sia la provenienza dei detti generi. Cass. Roma (Sez. riun.) 28 Giugno 1881, *M.* 1881, p. 327.

4865 — I legni da guerra godono il beneficio dell'immunità del dazio consumo, nei limiti della seconda parte dell'art. 4 del regolamento 25 Agosto 1870. Id. id.

4866 — Un Comune può sottoporre a dazio di consumo locale il carbon fossile impiegato in opifizi industriali. App. Napoli 8 Luglio 1881, *M.* 1883, p. 12.

4867 — I Comuni aperti hanno facoltà di mettere un dazio di consumo sull'olio al pari che sulle farine, sul riso, sul burro, e sullo zuccaro. Cass. Roma 15 Febb. 1882, *M.* 1882, p. 333.

4868 — Tra i commestibili soggetti a dazio non è escluso il pesce. Cass. Roma 21 Febb. 1883, *M.* 1883, p. 286.

4869 — Nei Comuni aperti si paga il dazio sulla vendita del pesce, sia che essa si faccia dentro mura, sia fuori. Id. id.

4870 — Non è lecito equiparare la vendita del pesce a quella del vino e dell'aceto, pei quali si fa distinzione fra la vendita entro ed oltre i 15 litri. Id. id.

4871 — Nella tassazione del ferro deve usarsi la locuzione: ferro di prima fabbricazione, cioè in verghe, lamine, sbarre, fili ed altri pezzi destinati alla costruzione, dichiarandosi esenti gli strumenti rurali, fabbrili, e gli arnesi domestici. Nota Min. Fin. 16 Luglio 1872, *M.* 1872, p. 278.

4872 — I metalli in pane o in masse grezze non sono suscettivi di dazio.. D. R. 28 Luglio 1872, *M.* 1872, p. 302.

4873 — Non è ammissibile il dazio sul ferro grezzo non essendo atto al consumo, ma materia prima destinata a trasformazioni industriali. Nota Min. Fin. 7 Agosto 1873, *M.* 1873, p. 364.

4874 — — Non possono sottoporsi a dazio gli strumenti propri di un mestiere, come i badili per smuovere la terra. C. S. 16 Giugno 1876, *M.* 1876, p. 329.

4875 — Nemmeno deve essere acconsentito il dazio sui metalli ed oggetti di metallo che non servono alla fabbricazione. Id. id.

4876 — I metalli non costituiscono per sè soli una speciale categoria di generi tassabili, ma essi possono essere assoggettati a dazio com. solo quando entrano nella categoria dei materiali da costruzione, od in quella dei mobili ossia arredi da stanza. Min. Fin. 2 Dic. 1882, *M.* 1883, p. 382.

4877 — I metalli entrano tra i materiali da costruzione delle case e degli edifici in due modi: 1. quando sono in barre, lastre, verghe, bande e fili; 2. quando sono già ridotti in ferramenta ad uso degli edifici. Id. id.

4878 — Devono invece andare esenti da dazio i metalli in pani, ed in rottami come materie prime non atte all'immediato consumo senza una lunga trasformazione; gli strumenti rurali e fabbrili per le arti e mestieri; le macchine i vasellami, e gli attrezzi di uso domestico. Id. id.

4879 — Si fa solo eccezione pel piombo che anche in pani od in rottami serve da materiale di costruzione per saldare delle cancellate nelle pietre, e può essere fuso con facilità e gettato in stampe ad uso di piccoli ornati delle cancellate medesime. Id. id.

4880 — **Alcool ; Birra ; ed acque Gazzose.** — Legge 3 Giugno 1874 n. 1952 sulla tassa governativa per la fabbricazione dell'alcool e della birra e al dazio comunale sulla birra. *M.* 1874, p. 241.

4881 — R. D. 19 Nov. 1874, n. 2248 che approva il reg. per l'applicazione della legge 3 Giugno 1874 n. 1952 relativa alle tasse sulla fabbricazione dell'alcool e della birra. *M.* 1874, p. 374.

4882 — R. D. 26 Luglio 1874, n. 2014 che approva il reg. per l'applicazione della legge 3 Giugno 1874 n. 1950 riguardante la tassa sulla fabbricazione della cicoria preparata, ed altri prodotti simili. *M.* 1874, p. 289.

4883 — Circ. Min. Fin. 4 Ott. 1879 contenente istruzioni per la sorveglianza dei Comuni sulle distillerie. *M.* 1879, p. 354.

4884 — Non può il Comune riscuotere in misura differente il dazio sulla birra e sulle acque gazose all'introduzione entro la cinta daziaria, e la sopratassa sulla produzione interna. D. R. 9 Marzo 1873, *M.* 1873, p. 102.

4885 — Nei Comuni chiusi debbono escludersi i dazi sulla minuta vendita della birra e delle acque gazzose. Min. Fin. 18 Dic. 1873, *M.* 1874, p. 45.

4886 — L'addizionale o sovratassa sulla produzione interna della birra e delle acque gazzose deve essere nella misura corrispondente al dazio d'introduzione. Id. id.

4887 — **Carni salate e fresche.** — *Liquidazione del dazio a peso ed a capo. Macellazione e consumo.* — Cir. Min. Finanze 6 Aprile 1869 contenente l'autorizzazione per apporre il bollo alle carni poste in vendita nei Comuni aperti, a cautela del dazio di consumo. *M.* 1867, p. 180.

4888 — Circ. Min. Finanze 7 gennaio 1868 che dà facoltà ai Comuni che ne facessero richiesta di riscuotere il dazio sulle bestie a peso, anzichè per capo. *M.* 1868, p. 161.

4889 — Circ. Min. Finanze 15 Aprile 1868, sull'obbligo dei Comuni autorizzati a riscuotere il dazio sulle beste a peso, di provvedere i pesi occorrenti. *M.* 1868, p. 164.

4890 — I vitelli e le altre bestie bovine che si introducono morte o sventrate in un Comune chiuso, ma intere e sotto pelle sono carne macellata, sulla quale è stabilita la tassa di consumo in ragione di peso. App. Torino 17 Marzo 1868, *M.* 1868, p. 366.

4891 — Non può ammettersi la massima di tassare sempre in un solo modo le bestie da macello d'una stessa specie ; perchè può il Consiglio com. tassarne alcune a peso ed altre a capo, secondo la diversa classificazione della tariffa. D. R. 9 Marzo 1873, *M.* 1873, p. 102.

4892 — In base alla tariffa annessa al decreto 28 Giugno 1866, spetta ai Comuni la facoltà di daziare a peso anche le bestie piccole come le pecorine e le caprine. D. C. S. e Nota Min. Fin. 20 Marzo 1873, *M.* 1873, p. 111.

4893 — Avendo la tariffa annessa al decreto 28 Giugno 1866 stabilito che la tassa sulle bestie si riscuoterà a peso ed in base alla tariffa della carne macellata fresca, colla diminuzione del 20 p. 0[0 nei Comuni che ne faranno richiesta e provvederanno i pesi occorrenti, non può il Comune obbligare i contribuenti al pagamento della tassa sulle bestie, senza la bonifica suddetta. Nota Min. Fin. 19 Marzo 1873, *M.* 1873, p. 155.

4894 — Stà bene che non si accordi l'abbuono del 20 per 0[0 quando le bestie si presentano all' uffizio daziario non intere, ma depurate della testa o dei piedi, o della pelle, o delle interiora, poichè in questo caso si considerano come carne macellata fresca, e si assoggettano al relativo dazio, senza alcuna tara a senso del regol. 25 Agosto 1870. Id. id.

4895 — Quando le bestie si presentano all' ufficio daziario affatto intere, allora il contribuente ha diritto all'abbuono consentito dalla tariffa governativa. Id. Id.

4896 — Nell'interesse della pubblica igie-

ne e per impedire l'abuso degli esercenti di macellare le bestie fuori della cerchia daziaria, e d'introdurre le carni fresche anche in frode del dazio imposto a capo e non a peso, possono i Comuni stabilire nei regolamenti daziari che la tariffa a peso, è applicabile soltanto alle carni fresche sorprese in contravvenzione, o ad una quantità di carne non maggiore di 2 chilogrammi introdotta pel consumo di privati. C. S. 3 Agosto 1873, *M.* 1873, p. 320.

4897 — Spetta agli agenti daziari di fare la liquidazione del dazio che si deve pagare per ritirare la bolletta. Cass. Roma 10 Gennaio 1881, *M.* 1882, p. 74.

4898 — Vertendo questione sulla liquidazione fatta dagli agenti daziari, l'esercente, dopo pagato, può far valere le sue ragioni innanzi ai giudici competenti. Id id.

4899 — Qualora l'esercente non volesse pagare, deve attendere ad introdurre le carni fino a che la controversia sia decisa, ma non può senza prima aver pagato, e ritirata la bolletta daziaria, macellare l'animale, e metterne in vendita le carni nello esercizio. Id. id.

4900 — La sostituzione del sistema eccezionale della liquidazione del dazio a peso al sistema normale della liquidazione del dazio a capo ha per legge questo solo effetto di applicare all'animale una tariffa differente da quella che si sarebbe applicata nel caso di percezione a capo, la tariffa cioè della carne macellata fresca diminuita soltanto del 20 per 0[0. App. Roma 25 Marzo 1882, *M.* 1883, p. 44.

4901 — Non si può quindi attribuire a tale sostituzione di metodo anche l'altro effetto di sostituire il peso dell'animale morto depurato da tutto ciò che non è carne, al peso dell'animale vivo. App. Roma 25 Marzo 1882. *M.* 1883, p. 44. - Cass. Roma 1 Febb. 1883, *M.* 1883, p. 346.

4902 — Non si può impedire ai Comuni, secondo le proprie convenienze, di adottare per alcune categorie di animali bovini ed ovini vivi il sistema della tassazione a peso e per altre quella a capo. C. S. 4 Gennaio 1873, *M.* 1876, p. 59.

4903 — Per l'art, 5 del Decreto 28 Giug. 1866, in correlazione con l'art. 8 della legge 3 luglio 1864, la macellazione di ogni sorta di animali colpiti dal dazio, e quindi anche quella degli animali ovini e suini nei Comuni aperti, deve essere soggetta al pagamento della tassa, quand'anche venga compiuta dai privati per loro uso particolare. Cass. Firenze 11 Agosto 1866, *M.* 1867, p. 25 — Circ. Min. Finanze 5 Dicembre 1866, *M.* 1867, p. 57 — Cass. Torino 24 Febbraio 1869, *M.* 1869, p. 165.

4904 — Anche i particolori sono tenuti a pagamento del dazio consumo, oltrechè per gli animali bovini, anche pei maiali, agnelli, capretti, pecore e capre che macellano per loro uso privato a termine dell'art. 5 del Decreto 28 Giugno 1866, combinato con l'art. 8 della legge 3 Luglio1864. Circ. Min. Interno 6 Novembre 1868, *M.* 1868, p. 362.

4905 — Nei Comuni aperti i particolari che macellano animali suini per loro uso privato, devono pagare solamente il dazio di consumo di L. 2 per ogni capo di maiale. App. Torino 11 Dicembre 1871, *M.* 1872, p. 168.

4906 — La tassa di L. 2 si deve pagare quand'anche la macellazione si faccia da due o tre capi di famiglia che associandosi insieme con questo scopo, si dividano poi le carni dell'animale macellato; però in questo caso è necessario che vengano dichiarati all'appaltatore i capi di famiglia nell'interessedei quali verrà fatta la macellazione App. Torino 18 Dicembre 1871, *M.* 1872, p. 168 — App. Torino 11 Nov. 1872, *M.* 1873, p. 119.

4907 — Nei comuni aperti devono pagare L. 8 per ogni capo di maiale, i particolari che mettendosi essi stessi nella condizione di quelli che tengono esercizio provvisorio di vendita o di macello, dichiarino di macellare per vendere anche in parte le carni dell'animale. App. Torino 18 Dicembre 1871, *M.* 1872, p. 168.

4908 — Possano i Comuni sovrimporre per tutti i generi soggetti a dazio di consumo governativo, non escluso il dazio per la macellazione dei suini ad uso privato. C. S. 15 Ottobre 1872, *M.* 1872, p. 361.

4909 — I maiali macellati nelle porzioni aperte del Comune, od in altro Comune han già pagata la rispettiva tassa di macellazione; introducendosi quindi mezzo maiale, non si può far pagare che come carne macellata fresca, col diritto della restituzione di metà del dazio già pagato per la macellazione. Min. Fin. 18 Dicembre 1873, *M.* 1874, p. 44.

4910 — Essendo i maiali piccoli da latte esenti da dazio senza distinzione fra quelli macellati dai pubblici esercenti, e quelli macellati dai particolari ad uso loro proprio nella parte aperta del Comune, così devesi dichiarare l'esenzione anche pei detti maiali macellati per uso particolare fuori della cinta. Min. Finanze 11 Agosto 1874, *M.* 1874, p. 287.

4911 — Le società operaie cooperative di mutuo soccorso non devono pagare la maggiore tassa del dazio consumo imposto per la macellazione dei suini ad uso pubblico in L. 8 cadauno, solo perchè alcuno siasene servite abusivamente per farne un lucro o speculazione, anzichè destinarla esclusivamente alla distribuzione fra soci, e per scopo

di beneficenza. Cass. Torino 18 Marzo 1879, *M.* 1879, p. 189.

4912 — Però devono pagare la minore tassa di L. 2, per ogni suino macellato. Id. id.

4913 — La disposizione della legge 11 Agosto 1870, per la quale, senza veruna limitazione, i porchetti da latte sono esenti da tassa, non fa articolo da sè, ma fa parte dell'art. 13, il quale parla esclusivamente di macellazione dei suini per uso particolare, e non deve quindi estendersi ai suini da latte che siansi macellati per venderli. Cass. Roma 9 Genn. 1880, *M.* 1880, p. 235.

4914 — Per l'applicazione del dazio, la porchetta cotta al forno deve qualificarsi come carne fresca. Min. Fin. 24 Nov. 1880, *M.* 1881, p. 46.

4915 — Quando la macellaziene dei suini nei Comuni aperti si fa dagli osti e trattori, questa deve considerarsi fatta allo scopo di rivendere carni, non già per uso particolare, e perciò deve essere sottoposta alla maggior tassa. Min. Fin. 2 Marzo 1882, *M.* 1882, p. 381.

4916 — La tassa minore stabilita per la macellazione di suini per uso particolare si estende anche alle società che fanno macellare per conto proprio distribuendo fra i loro membri le carni macellate a seconda delle loro richieste, e mediante rimborso del prezzo, senza guadagno per la società. App. Torino 12 Febb. 1883, *M.* 1883, p. 267.

4917 — Nei Comuni aperti il dazio sulle carni ha un solo modo e tempo di percezione, cioè la macellazione. Cass. Torino 22 Dic. 1869, *M.* 1870, p. 172.

4918 — Le carni introdotte in un Comune aperto e state macellate altrove non possone essere assoggettate ad alcun dazio di entrata, salvo quando vengano introdotte in un esercizio di vendita, e salvo in tal caso il rimborso della tassa di macellazione precedentemente pagata; per conseguenza i privati che macellano animali in un Comune e pagano la tassa prescritta, trasportando le carni nel Comune aperto del loro domicilio per consumarle in famiglia, non debbono pagare alcun dazio d'entrata. App. Torino 20 Luglio 1868, *M.* 1869, p. 56 — Cass. Torino 22 Dicembre 1869, *M.* 1870, p. 172.

4919 — Due sole sono le operazioni per cui le carni vanno soggette a dazio nei Comuni aperti: la macellazione, ovvero l'introduzione negli esercizi delle carni già macellate, provenienti da altro Comune. Cir. Min. Fin. 3 Luglio 1870, *M.* 1870. p. 289.

4920 — Poco importa che le carni le quali si portano a vendere provenienti già macellate da altro Comune, non vengano introdotte in una bottega, o locale di vendita propriamente detto; perchè la legge volendo in sostanza colpire l'atto della vendita, si ritiene per locale di vendita qualunque luogo ove le carni siano vendute. Id. id.

4921 — Il macellaio che porta in un Comune aperto le carni macellate per dispensarle ai terzi, va soggetto nello stesso Comune ad un secondo dazio oltre quello pagato sul luogo ove seguì la macellazione. Id. id.

4922 — Il macellaio pagando il secondo dazio sul luogo del consumo, ha diritto alla restituzione del primo pagato sul luogo ove seguì la macellazione, purchè le carni non sieno in quantità minore di mezza bestia, e vi concorrano le altre condizioni accennate nell'art. 58 del regolamento 25 Novembre 1866. Id. id.

4923 — I particolari che portano a casa per loro uso proprio, delle carni già macellate in altro Comune, non vanno soggetti a dazio perchè la vendita o la macellazione in questo caso essendosi effettuata soltanto in quell'altro Comune, in quello solo è dovuto il dazio. Id. id.

4924 — Gli albergatori. gli osti, ed i trattori che si provvedono di carni, sia nel proprio Comune ove tengono il negozio, sia in un altro, non vanno soggetti a dazio per le medesime; perchè il dazio di consumo colpisce soltanto le carni crude, le salate, le affumicate e simili, ma non quelle che si vendono nelle osterie alberghi e trattorie, già cucinate, ed ammannite in vivande da tavola. Id. id.

4925 — La legge assoggetta al dazio governativo di consumo soltanto la carne fresca e la salata, ma non mai la cotta ed ammannita in vivanda, quale si è la conserva di carne ad uso della truppa, che dopo bollita è stata riposta nelle scatole contornata dalla rispettiva gelatina o brodo rappreso. Nota Min. Fin. 29 Dicembre 1871, *M.* 1872, p. 42.

4926 — I venditori di carni salate nei Comuni aperti, debbono pagare la tassa maggiore che per questa è stabilita in confronto della macellazione ed introduzione della carne fresca; però se provano di aver pagato il dazio sulla carne fresca, possono ripetere un corrispondente disgravio sull'ammontare del dazio sulla carne salata. C. S. 7 Dicembre 1871, *M.* 1873, p. 351.

4927 — Non deve figurare nella tariffa il dazio esclusivamente sulla carne porcina fresca, compreso il lardo e la sugna, perchè la carne porcina fresca figura già nell'art. riguardante la carne macellata fresca; il lardo in quello della carne salata; e la sugna o nell'uno o nell'altro, secondo che la stessa è fresca o salata. Nota Min. Fin. 7 Agosto 1873, *M.* 1873, p. 364.

4928 — Il dazio di consumo nei Comuni aperti si esige per la introduzione delle car-

ni nei Comuni di vendita, e perciò nel territorio dove si fa la vendita, non già nel territorio ove le carni comprate altrove sono state consumate. App. Roma 22 Dicembre 1873, *M.* 1874, p. 73.

4929 — Non sono soggette al dazio la trippa e le interiora, perchè comprese sotto la voce carne. Min. Fin. 20 Genn. 1874, *M.* 1874, p. 105. — Cass. Roma 27 Genn. 1882, *M.* 1883, p. 23.

4930 — Sotto la voce carne salata e strutto bianco non possono comprendersi nei rapporti dei dazi governativi, le carni cotte, i pasticci di carne, i sughi e gelatine, gli estratti di carne ed altre conserve alimentari, perchè il dazio governativo comprende le carni salate propriamente dette, come prosciutti, lardi salati, salami, mortadelle, zamponi e simili. Si possono però solo colpire di dazio comunale nella misura del 20 0[0 del valore considerandoli come appartenenti alla categoria degli altri commestibili di cui è cenno nell'art. 13 della legge 3 Luglio 1864 e 6 del D. 28 Giugno 1866. — Min. Fin. 18 Dic. 1873, *M.* 1874, p. 44.

4931 — In quanto al lardo occorre distinguere quello fresco da quello salato; il primo è da ritenersi come carne macellata fresca, il secondo come carne salata. Id. id.

4932 — I particolari non possono essere esentati dalla tassa di macellazione dei bovini ed ovini di loro proprietà, anche quando non ne mettano in vendita le carni. Min. Fin. 24 Marzo 1874, *M.* 1874, p. 201.

4933 — L'inserzione in un reg. daziario com. di un articolo che vieti per viste sanitarie la introduzione in città di carni macellate fresche, non essendo contraria ad alcuna legge deve essere conservata, perciocchè nel conflitto fra la libertà del commercio e la pubblica salute, quest'ultima deve avere la preferenza. Cass. Torino 4 Dicembre 1873, *M.* 1874, p. 220.

4934 — La vendita al minuto od all'ingrosso, di carni salate o di lardo eseguita senza il permesso della competente autorità, e senza l'esaurimento delle pratiche prescritte, costituisce sempre contravvenzione alle leggi sul dazio consumo. App. Milano 14 Agosto 1873, *M.* 1874, p. 298.

4935 — Gli albergatori ed i tavernieri pel solo fatto della introduzione nei loro alberghi o taverne di carne macellata in altro Comune, non sono soggetti al pagamento del dazio ed alla dichiarazione. Cass. Torino 17 Dic. 1874, *M.* 1875, p. 135.

4936 — La vendita di carne fatta in grande quantità giornalmente agli ospedali, alle truppe, alle carceri, ecc. per essere ogni giorno consumata, massime se tale somministranza è eseguita in luoghi di spaccio, è vera vendita al minuto. Cass. Torino 26 Novembre 1874, *M.* 1875, p. 155.

4937 — Il principio informativo della legge sul dazio consumo, per ciò che riguarda le carni macellate e quelle ad esse assimilate, è che la tassa si riscuota sulla introduzione di dette carni nei luoghi di vendita. Cass. Roma 24 Giugno 1876, *M.* 1876, p. 315.

4938 — Tosto che vengano pertanto introdotte nei locali di vendita, sono soggette al dazio, senza distinguere se vengano poi vendute all'ingrosso od al minuto, nè se vengano consumate nel Comune in cui si vendono, o in altro, salvo in quest'ultimo caso l'eccezione fatta per le bovine dall'art. 9 della legge 3 Luglio 1864. Id. id.

4939 — L'esercente salsamentario in un Comune aperto, che ha pagato il dazio all'atto della macellazione degli animali suini che ha introdotto nel suo esercizio, è obbligato a pagare la differenza in più giusta la tariffa del 28 Giugno 1866, quando mercè la lavorazione e manipolazione di quelle carni fresche avvenute nello stesso esercizio, ne avrà compiuta la trasformazione in carni salate. Cass. Roma 27 Febb. 1877, *M.* 1877, p. 123 — Cass. Roma 1 Dic. 1877, *M.* 1878, p. 55.

4940 — L'unica differenza, rispetto al dazio consumo sulle carni fra Comuni chiusi ed aperti, consiste nell'istante in cui la tassa colpisce il genere; il qual istante è pei primi quello dell'introduzione nella cinta daziaria: pei secondi quello della macellazione quando avvenga nel Comune, o nella introduzione negli esercizi di vendita quando la macellazione è seguita in Comune diverso. Cass. Roma 5 Giugno 1878, *M.* 1878, p. 215.

4941 — Una volta che siasi pagato il dazio, le carni non sono assoggettate ad altra tassa per la loro trasformazione mediante il sale o comunque. Id. id.

4942 — Come nei Comuni chiusi viene pagato il dazio maggiore se le carni all'atto della introduzione nella cinta sono già salate: viene del pari pagato questo maggiore dazio nei Comuni aperti, quando le carni vengono introdotte negli esercizi non fresche, ma già salate. Id. id.

4943 — Gli esercenti nei Comuni aperti non cadono in contravvenzione nè sono tenuti al pagamento della tassa del dazio consumo, per le carni da loro trasformate in salate e che erano state introdotte fresche nel proprio esercizio, e per le quali pagarono o la tassa di macellazione o quella di introduzione come carni fresche. App. Bologna 22 Luglio 1878, *M.* 1878, p. 380.

4944 — Non possono andar soggette a dazio differenziale le carni, le quali daziate nei comuni aperti al momento della macellazione o della introduzione nei locali di vendita, vi siano posteriormente salate, e così esposte in vendita. Cass. Roma 31 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 142.

4945 — Quando uno stabilimento con casa succursale fuori Comune abbia data in appalto la somministranza delle carni occorrenti al suo servizio, e la macellazione di queste si verifichi nel luogo ove è la sede principale, e quivi se ne effettui il pagamento, non possono le carni necessarie per la casa succursale essere assoggettate a dazio nel Comune in cui questa risiede, ed ove l'appaltatore per contratto può essere obbligato a trasportarle. App. Torino 7 Luglio 1880, *M.* 1881, p. 264.

4946 — La casa succursale non può in questo caso considerarsi come luogo d'esercizio e di pubblica vendita, nè può qualificarsi come compratore, pel solo fatto che le carni ivi trasportate, si verifichino, si pesino, ed occorrendo si rifiutino. Id. id.

4947 — Soltanto alla stregua di due condizioni si può esigere il dazio consumo sulle carni nei Comuni aperti, cioè che sia carne macellata nel Comune, ovvero introdotta negli appositi luoghi di vendita, dopo di essere stata macellata in altri Comuni. Cass. Roma 23 Marzo 1881, *M.* 1882, p. 10.

4948 — Quindi l'appaltatore della fornitura di carni ad un Manicomio, pagato il dazio sulle carni medesime nel Comune chiuso ove è sito il Manicomio, può liberamente trasportare esse carni in un Comune aperto, senz'altro pagamento di dazio, per consumarsi in un ospizio succursale di detto Manicomio. Id. id.

4949 — Le carni macellate nella parte esterna di un Comune chiuso, e per le quali siasi pagata la tassa di macellazione, se vengono poi immesse nella cinta daziaria dello stesso Comune, vanno soggette nuovamente al dazio d'introduzione. App. Bologna 20 Sett. 1881, *M.* 1882, p. 286.

4950 — L'introduttore ha diritto alla restituzione della tassa pagata altrove allora soltanto che trattasi di bestie bovine, purchè sieno intere e non spogliate della pelle, ma nessuna restituzione ha luogo per quantità minore della metà della bestia stessa. Id. id.

4951 — Gli anteriori degli animali sono esenti dal dazio consumo governativo. App. Napoli 20 Marzo 1882, *M.* 1882, p. 349.

4952 — Il macellaio che porta in un Comune aperto carni macellate per dispensarle ai terzi va soggetto nello stesso Comune ad un secondo dazio oltre quello già pagato nel luogo ove seguì la macellazione. Cass. Roma 25 Genn. 1882, *M.* 1882, p. 365.

4953 — Il macellaio però pagando il secondo dazio sul luogo del consumo ha diritto alla restituzione del 1° pagamento, purchè le carni non sieno in quantità minore di mezza bestia bovina, e non spogliate della pelle. Id. id.

4954 — Quando fu per patto stipulato che l'appaltatore esiga il dazio delle bestie macellate nel locale stesso del pubblico ammazzatoio, questo è a considerarsi come uno degli uffici daziari, e come tale non può giammai dirsi che sia fuori la cinta daziaria. App. Roma 25 Marzo 1882, *M.* 1883, p.44.

4955 — La legge colpisce di tassa la carne ovunque si macelli, e sia pure in casa privata e per privato consumo. App. Roma 25 Marzo 1882, *M.* 1883, p. 44. — Cass. Roma 1 Febb. 1883, *M.* 1883, p. 346.

4956 — Quando non s'introduce intero nel Comune l'animale macellato, sono soggette al dazio di consumo tutte le parti atte al cibo umano, e perciò anche il fegato, il polmone, ed altri visceri usati come cibo. Cass. Roma 7 Nov. 1882, *M.* 1883, p. 108.

4957 — Non incorre in contravvenzione il salsamentario che essendo abbuonato per tale esercizio al pagamento del dazio con canone annuale, si rinvenga possessore in ghiacciaia sua propria di carne di vitello sprovvisto di bolletta, poichè la detta carne rientra nella specie dei generi da smerciarsi nella confezione dei salami. Cass. Roma 24 Nov. 1882, *M.* 1883, p. 286.

4958 — E' conforme alla legge la delib. presa da un Consiglio com. , per istituire un dazio speciale sulle interiora, sulle teste e sui piedi degli animali , quando vengono introdotti nella cinta daziaria dopo separati dal corpo. C. S. 9 Marzo 1883 , *M.* 1883, p. 361.

4959 — **Grani e farine, pane e paste.** — La manifatturazione non equivalendo al consumo, non è conforme alla legge un dazio sulla immissione dei grani destinati alla fabbricazione delle paste che si esportano per essere altrove consumato. App. Napoli 18 Dicembre 1867, *M.* 1868, p. 249.

4960 — I grani che si sfarinano nei mulini, tuttochè nella cinta daziaria, ma che altrove si consumano, non possono in alcuna guisa essere passibili di dazi. App. Napoli 12 Febbraio 1869, *M.* 1869, p. 220.

4961 — Sono soggetti al dazio di consumo i grani smerciati in qualunque parte del territorio comunale, e non si possono esonerare dalla tassa per la loro distanza dall'abitato gli esercizi soggetti alla tassa medesima. C. S. 27 Luglio 1869, *M.* 1869, p. 265.

4962 — La farina che entra in un Comune aperto ed è impiegata alla fabbrica di paste che non si consumano nel luogo, ma si esportano e vendono in altri Comuni, non è soggetta a dazio, perchè altrimenti si colpirebbe più volte una medesima produzione. App. Napoli 12 Maggio 1871, *M.* 1871, p. 272.

4963 — Non può ammettersi l'imposta sul granone non molito. Nota Min. Fin. 2 Febbraio 1871, *M.* 1871, p. 347.

4964 — Le farine gregge o specificate che s'immettono nelle fabbriche di pane e paste possono essere sottoposte a dazio dal Consiglio com. senza distinzione tra vendita all'ingrosso ed al minuto, pel solo fatto della introduzione nelle fabbriche. Cass. Palermo 4 Marzo 1871, *M.* 1872, p. 91.

4965 — La limitazione del dazio alla vendita a minuto è applicabile soltanto ai Comuni chiusi. Id. id.

4966 — La crusca ed il cruschello quando sono separati dalla farina, sono esenti dal dazio di consumo governativo. D. R. 19 Febbraio 1873, *M.* 1873, p. 94.

4967 — Il tritello o la crusca misti ad alquanta farina di frumento debbono andare soggetti al minor dazio fissato per le farine d'altra specie; ciò però non è applicabile alla semplice farina non abburattata la quale va soggetta al dazio rispettivamente fissato secondo la sua specie. D. R. 9 Marzo 1873, *M.* 1873, p. 102.

4968 — Il farro ed il granone sono soggetti al pagamento del dazio non all'introduzione nella cinta daziaria, ma all'introduzione nei molini situati entro l'ambito daziario. Nota Min. Fin. 6 Marzo 1873, *M.* 1873, p. 117.

4969 — Il dazio di consumo imposto dalla legge sulle farine non colpisce i corpi estranei che a queste sono aggiunti per necessità dell'industria; quindi i fabbricanti di pasta che per necessità industriale hanno bagnato i frumenti e pagato il dazio sul peso dell'acqua, hanno diritto alla restituzione del dazio pagato in più sul peso netto del frumento. App. Messina 3 Aprile 1873, *M.* 1873, p. 231.

4970 — Posto che per legge il dazio sulle farine si riscuota alla immissione dei grani nel molino, non è dovuto ai consumatori abbuono per lo sfrido che si verifica dopo la macinazione. Id. id.

4971 — Col dazio governativo di L. 1, 60 al quintale sono imponibili le farine e semole stacciate o meno, il pane e paste, i biscotti le gallette, prodotti tutti dal frumento. Nota Min. Fin. 18 Dicembre 1873, M. 1874, p. 44.

4972 — Sono imponibili col dazio di L. 1, le farine, pane paste e biscotti e gallette di qualsivoglia altra specie che di frumento. Quindi si devono includere in quest'ultima categoria le fecole di patate, la revalenta pura, il sagù, la tapioca ecc. come anche le farine di riso, orzo, melica, avena, castagne ecc. Id. id.

4973 — L'amido quantunque formato dal frumento, non si può comprendere in alcuna specie di farine; esso sarebbe tassabile esclusivamente con dazio comunale nella misura 20 0[0 del valore, però perchè il Comune lo possa tassare è necessario s'attenga al procedimento tracciato dall'art. 11 penultimo alinea della legge 11 Agosto 1870. Id. id.

4974 — Anche pei cereali bisogna distinguere il frumento da altri grani o granaglie, ed assoggettare al maggior dazio di L. 1, 60 le farine ricavate dal primo, ed a quello di L. 1 le farine provenienti dalla macinazione dagli altri cereali, castagne, e legumi. Id. id.

4975 — Non è fondata in legge la disposizione che le farine da esportarsi dal Comune, e macinate nei molini interni, non possano essere abburattate, ma debbono uscire dai molini e dal Comune, tali e quali escono dalle ruote. Id. id.

4976 — Dalla categoria farina e riso occorre sia eliminato il farro, quando si sia inteso colpire di dazio tale cereale in natura. Min. Fin. 11 Agosto 1874, *M.* 1874, p. 287.

4977 — Nelle tariffe non sono ammessibili le locuzioni indeterminate, perchè fonti perenni di contestazioni. Id. id.

4978 — Non è concesso ai Comuni in via ordinaria di eccedere per le farine, pane, paste e riso il 10 0[0 del loro valore. Id. id.

4979 — Entrando la crusca non mescolata con farina nel novero dei foraggi, questi sono passibili di dazio comunale. Id. id.

4980 — I sarmenti debbono esse sdaziati in base a quintale, non avendo riguardo al veicolo sul quale sono trasportati. id. id.

4981 — Il pane di granone non può essere esentato dal Comune da ogni dazio. Min. Fin. 26 Luglio 1874, *M.* 1874, p. 304.

4982 — La circolazione delle granaglie, e quindi anche del granone, è libera da ogni gravame, salvo il caso di immissione nei mulini giacenti nel recinto daziario. Id. id.

4983 — Stabilita dal Comune una tassa per i cereali che si *introducono* in esso, razionalmente questa disposizione deve applicarsi solo al caso in cui i cereali introducansi nella cinta daziaria e vi rimangano per essere smerciati o consumati sul luogo, e non anche al caso in cui i cereali vengano introdotti nel recinto in un punto, lo percorrano e poi escano in un altro, al caso cioè di semplice transito. Cass. Torino, 28 Luglio 1874, *M.* 1875, p. 75.

4984 — Il tritello ed i grossami misti di farina di frumento, non possono essere sottoposti ad un dazio uguale a quello del fior di farina. C. S. 4 Genn. 1873, *M.* 1876, p. 59.

4985 — Può essere acconsentito ai Comuni di porre un dazio di consumo sull'amido. C. S. 2 Giugno 1876, *M.* 1976, p. 328.

4986 — Il dazio di consumo che in un Comune chiuso si paga all'introduzione del grano per macinarsi, e delle farine per ridursi in paste lavorate o biscotto, deve restituirsi quando le farine, le paste o biscotto, non si consumino nel Comune, ma si espor-

tino altrove, e ciò siasi dichiarato nell'introduzione. App. Napoli 11 Dicembre 1876, *M.* 1877, p. 62.

4987 — Per l'applicazione del dazio sulle farine, pane o paste nei Comuni aperti, bisogna attenersi alle norme date dall'art. 2 del regol. 25 Novembre 1866, nulla avendo su ciò innovato il successivo regol. 25 Agosto 1870. App. Bologna 14 Luglio 1876, *M.* 1877, p. 172.

4988 — Il dazio sulle farine pane e paste ha bensì due sistemi di applicazione a scelta del Comune, e cioè o la tassazione della fabbricazione del pane o delle paste, oppure la tassazione della vendita al minuto della farina lavorata e di quella in natura; ma non è però ammissibile l'accumulazione contemporanea dei due sistemi. Id. id.

4989 — Quando il contratto d'appalto della tassa suddetta non stabilisca a quale sistema debba attenersi l'appaltatore, ciò può indursi por elementi di presunzione. Id. id.

4990 — In tema di tasse, come non si può estendere per analogia la legge a materie o casi non previsti specificamente nella medesima, così non si possono allargare le eccezioni che la legge stessa ha nominatamente indicate e disciplinate con congrue cautele dirette a preservare dalle frodi la loro applicazione. Cass. Roma 6 Settembre 1877, *M.* 1878, p. 108.

4991 — Per le vigenti leggi sul dazio di consumo non compete diritto a restituzione di tassa sulle farine che si introducono nella cinta daziaria, o che si producono nei molini interni del Comune chiuso, quando si vogliono estrarre dal detto Comune, dopo la loro trasformazione in pane, galletta, pasta, fiore o semola al fine di consumarla nell'interno dello Stato. Id. id.

4992 — La restituzione della tassa di consumo per le dette farine introdotte nei Comuni chiusi non si verifica se non quando le dette farine sortano o in natura o trasformate dai medesimi Comuni, per essere esportate all'estero. Id. id.

4993 — Il transito, il deposito, la introduzione temporanea, o la produzione nei molini interni dei Comuni chiusi si possono eseguire senza pagamento di dazio, solamente mediante la osservanza delle norme prescritte nei regol. e nelle istruzioni Ministeriali relative; nè si può da questi eccezionali favori e privilegi argomentare al caso ben diverso, dell'uscita dal Comune chiuso delle farine importate prodotte entro la cinta daziaria trasformate in pane, gallette, paste e simili. Id. id.

4994 — Il dazio di consumo deve essere pagato tanto sulle farine, quanto sulla crusca o cruschello. App. Trani 11 Giugno 1878, *M.* 1878, p. 268.

4995 — Il dazio di consumo che in Comune chiuso si paga sulle farine, non è restituibile quando le medesime depurate o trasformate in pane sono esportate in altri Comuni del Regno. Cass. Roma 19 Giugno, 1879, *M.* 1880, p. 11.

4996 — Determinata la quantità di farina costituente vendita al minuto essa è applicabile anche ai generi derivati o similari, come fiore, pane, paste, semola ecc. App. Napoli 19 Novembre 1879, *M.* 1880, p. 94.

4997 — Per il dazio com. sulle dette materie non si possono eccedere i limiti designati dalle disposizioni dell'art. 6 del decreto 28 Giugno 1866 e dall'art. 11 della legge 11 agosto 1870, cioè il 10 per 0[0 del valore, ed il 15 col consenso del Governo, previo parere della Dep. prov. Id. id.

4998 — I Comuni aperti possono stabilire per conto proprio un dazio consumo speciale sulle farine, paste, riso e pane. App. Firenze, 2 Marzo 1880, *M.* 1881. p. 27.

4999 — Colui che dal propric forno trasporta pane nello spaccio di sua proprietà non si può dire che consuma vendita al minuto, ma invece incorre nella multa del doppio al decuplo, pel fatto di aver introdotto pane nel suo spaccio a minuto senza averne pagato il dazio. Cass. Roma 10 Novembre 1882, *M.* 1883, p. 267.

5000 — Quando un fornaio è addivenuto all'abbuonamento al dazio di consumo, consegue che l'abbuonamento non si limita al pane che vende manualmente in luogo, ma comprende tutto il pane che esso cuoce, quindi non incorre in contravvenzione pel fatto che venda al minuto pane nella piazza, perchè questo pane dato l'abbuonamento, ha già pagato il dazio. App. Bologna 4 Novembre 1882, *M.* 1883, p. 318.

5001 — **Medicinali** — Fra gli alcool, acquavite e liquori non devono comprendersi le tinture, che essendo comunemente medicinali non sono tassabili, nè con dazio governativo, nè con dazio comunale. Min. Fin. 18 Dicembre 1873, *M.* 1874, p. 44.

5002 — L'olio di ricino ed i semi del medesimo sono esenti dal dazio di consumo governativo e com. Circ. Min. Fin. 15 Dicembre 1873, *M.* 1874, p. 18. — Min Fin. 18 Dic. 1873, *M.* 1874, p. 45.

5003 — Tutti gli olii medicinali appartenenti al regno vegetale ed animale vanno esenti dal dazio governativo, e tanto questi quanto gli altri generi medicinali sono pure esenti dal dazio com. Min. Fin. 4 Maggio 1876, *M.* 1876, p. 222.

5004 — Quando sorge contestazione se una data sostanza sia da annoverarsi fra i medicinali, occorre far decidere la questione mediante perizia giudiziale. Id. id.

5005 — Il fernet non può considerarsi quale medicinale esente dal dazio. Id. id.

5006 — La fabbricazione di acque gazose

eseguita dai farmacisti per uso esclusivamente medicinale, non è colpita d'imposta di dazio consumo. Cass. Torino 1 Maggio 1874, *M.* 1874, p. 186 — App. Parma 13 Giugno 1876, M. 1878, p. 171.

5007 — **Olive; semi oleiferi; sapone; candele ecc.** — Nega giustamente la Deputazione prov. di approvare una tassa comunale sulla macinazione delle olive, non essendo da confondere il dazio di consumo sull' olio con un'imposta sulla macinazione delle olive la quale non si può dire una vera tassa di consumo sul commestibile. C. S. 27 Luglio 1869, *M.* 1869, p. 263.

5008 — Il sego si tassa come se fosse olio minerale. Nota Min. Fin. 6 Marzo 1873, *M.* 1873, p. 117.

5009 — I sedimenti o feccie di olio sono passibili di dazio comunale come materie grasse, e non di dazio governativo: bisogna quindi escluderli dalla voce olio minerale e sego, e formare un articolo a parte a pro del Comune. Nota Min. Fin. 18 Dicembre 1873, *M.* 1874, p. 45.

5010 — Le mandorle, i pignoli, le nocciuole, le olive e le noci tanto fresche che secche, entrano nella voce frutti e semi oleiferi, e sono perciò passibili del dazio principale di L. 1,50, e dell' addizionale nella misura del 50 per 0[0 di quest'ultimo. Id. id.

5011 — Le nocelle o nocciuole, e così pure le mandorle essendo frutti oleiferi soggetti come tali al dazio governativo, non possono essere colpite da dazio puramente comunale, dovendosi ritenere già tassate sotto la generica denominazione di frutti oleiferi. Min. Fin. 11 Agosto 1874, *M.* 1874, p. 288.

5012 — Se in un Comune chiuso il dazio d'introduzione su d'una quantità di sapone è uguale al dazio d'introduzione sull'olio necessario per quella quantità di sapone, il Municipio non può imporre un dazio sulla produzione interna, avendolo il fabbricante già pagato sull'olio. C. S. 5 Gennaio 1877, *M.* 1877, p. 294.

5013 — Ma se tenuto conto della quantità d'olio necessario, pesa sul sapone un dazio d'introduzione, superiore al dazio su quella quantità d'olio, il Municipio può allora sulla produzione interna del sapone imporre un dazio uguale a quello di differenza. Id. id.

5014 — Nella voce avanzi di candela, della tariffa del dazio consumo non possono essere comprese le candele appena accese ed in parte consumate, ma ancora buone per essere usate: esse in mancanza di una voce che precisamente le comprenda vanno tassate come candele nuove e non usate. App. Cagliari 12 Ottobre 1881, *M.* 1882, p. 303.

5015 — **Uva — vino — Liquori** — La transazione conchiusa fra l'appaltatore e molti proprietari pel trattamento daziario tanto delle uve e del mosto, che delle olive e dei prodotti agrari alla introduzione nel Comune, durante la vendemmia, non ostante che questa transazione sia compresa fra le condizioni obbligatorie stabilite nel contratto tra il Municipio e l'appaltatore, vincola soltanto quelli che vi hanno aderito. Nota Min. Finanze 20 Nov. 1871, *M.* 1872, p. 215.

5016 — La facoltà di accordare o no la introduzione delle uve, del mosto, delle olive ecc. in deposito, s'intende riservata alla Giunta municipale subentrata in forza dell'abbuonamento, alla Intendenza di Finanza; ed ancorchè il Comune abbia nel contratto espressamente ceduti all'appaltatore tutti i diritti competentigli, la facoltà non si trasfonde agli appaltatori, trattandosi di un diritto giurisdizionale a tutela dei contribuenti. Id. id.

5017 — L'esercente che ha pagato per l'introduzione dell'alcool, non può essere costretto, per aver poi convertito quell' alcool in liquori, a pagare la maggior tassa stabilita per la introduzione dei liquori. App. Torino 27 Dic. 1872, *M.* 1872, p. 192.

5018 — I venditori di liquori nei Comuni aperti che confezionano da loro stessi i liquori, debbono pagare il dazio maggiore che colpisce i liquori e non quello minore sull'alcool di cui si servirono per fabbricarli; però se provano di aver pagato il dazio sull'alcool, possono ripetere un corrispondente disgravio sull'ammontare del dazio sui liquori. C. S. 7 Dic. 1871, *M.* 1873, p. 351.

5019 — Nella tariffa daziaria devono comprendersi i liquori in fusti che sono soggetti allo stesso dazio imposto sull'alcool ed acquavite a più di 59 gradi, come pure devono daziarsi i liquori spiritosi in bottiglia. Min. Fin. 20 Genn. 1874, *M.* 1874, p. 105.

5020 — Non è permesso ai Comuni di imporre una tassa sull'estrazione del territorio com. del vino e dell'uva pigiata, opponendovisi tanto il testo espresso dell'art. 118 della legge com., quanto lo spirito della libertà del commercio a cui esso è informato. C. S. 12 Sett. 1867, *M.* 1868, p. 23.

5021 — Non può ammettersi la disposizione con cui si vorrebbe imporre l'obbligo trattandosi d'introduzione di vino, che gl'introduttori dichiarino il genere 24 ore prima della sua immissione nel Comune. Nota Min. Fin. 28 Febbraio 1871, *M.* 1872, p. 71.

5022 — Proibendo il Municipio l'immissione del vino mosto in città per ragioni igieniche o per qualunque altra causa, gli appaltatori possono pretendere che venga diminuita la somma che si erano obbligati di pagare al Municipio medesimo. Cass. Napoli 6 Settembre 1871, *M.* 1872. p. 73.

5023 — Il vino che i proprietari particolari consumano per proprio uso nei Comuni

aperti non è soggetto a dazio nè governativo nè comunale. App. Napoli 3 Ottobre 1870, *M.* 1872, p. 80.

5024 — Per le disposizioni legislative sul dazio consumo i Comuni aperti ed abbonati debbono osservare la tariffa pel dazio consumo governativo senza poterla accrescere nè diminuire, e non possono quindi imporre sul vino un dazio, che varii secondo la diversa provenienza del genere. C. S. 24 Febbraio 1872, *M.* 1872, p. 153.

5025 — Posto che un Comune si trovi nelle condizioni prevedute dall'art. 24 del reg. gen. sul dazio consumo 23 Agosto 1870, ammesso cioè al benefizio del deposito all'introduzione dei generi entro la cinta daziaria, e del discarico per la parte che si estrae dalla cinta stessa, non può tassare come consumato nel Comune chiuso quel vino che estratto dalla cinta daziaria andasse a consumarsi sulle barche del porto. C. S. 19 Gennaio 1872, *M.* 1872, p. 191.

5026 — La vendita fatta nella precisa misura di 25 litri di vino non si considera al minuto, come quella che viene fatta in una misura minore. Min. Fin. 24 Marzo 1874, *M.* 1874, p. 201.

5027 — Il dazio sull'acquato deve essere simile a quello stabilito pel vinello, mezzo vino mosto ed agresto. Min. Fin. 26 Luglio 1874, *M.* 1874, p. 304.

5028 — Nei Comuni chiusi, il vino fatto con uva raccolta nel perimetro daziario è soggetto a dazio quando si consumi entro la linea daziaria del Comune. App. Napoli 10 Marzo 1874, *M.* 1875, p. 75.

5029 — La mancanza della prescritta dichiarazione da parte del produttore, se intenda consumare nel Comune il vino prodotto nel perimetro daziario, o destinarlo invece all'esportazione, non gli nuoce e non gli giova, circa la destinazione ulteriore del vino stesso. Id. id.

5030 — Quindi se il produttore provi che questo vino sia stato esportato, non è più tenuto al pagamento del dazio consumo. Id id.

5031 — Volendosi introdurre in un Comune chiuso generi soggetti a dazio, devesi farne la dichiarazione agli agenti daziari, nell'atto del loro arrivo alla barriera, e dopo la loro verificazione ed immediato pagamento del dazio corrispondente, vengono accompagnati dalla bolletta del pagamento consegnata al contribuente sino al luogo della loro destinazione. App. Messina 24 Marzo 1874, *M.* 1875, p. 133.

5032 — Quando trattasi di generi prodotti entro la linea daziaria, devesene dichiarare la quantità presuntiva un mese innanzi al raccolto all'uffizio daziario, ed in seguito entro 3 giorni dopo il raccolto dovrà presentarsi una nuova dichiarazione della quantità effettiva, salvo all'ufficio daziario di verificarla, e di liquidare il dazio da pagarsi nel termine di un mese, tutte le volte che il genere dovrà passare in consumazione entro la linea daziaria. Id. id.

5033 — L'inadempimento di una di queste disposizioni fa cadere il contribuente in contravvenzione. Id. id.

5034 — Ma non si può pretendere il pagamento del dazio, sovra una quantità di vino esistente nell'interno del Comune, come prodotto entro l'ambito daziario, senza che esistano le dichiarazioni e gli accertamenti prescritti dalla legge. Id. id.

5035 — Non sono valevoli al caso gli accordi intervenuti fra l'appaltatore e la Giunta municipale, di esentare cioè i proprietari dall'obbligo della dichiarazione preventiva, a condizione di fare la dichiarazione definitiva, e poi il solito accertamento col metodo antico del cosidetto staccio. Id. id.

5036 — Il regol. 25 Agosto 1870 non dà facoltà all'amministrazione daziaria d'imporre agli esercenti al minuto, quelle facoltà che le potessero sembrare convenienti, ma solo dà facoltà di accertare per mezzo dei suoi agenti se sono osservate le condizioni volute unicamente dal regol. medesimo. App. Genova 8 Maggio 1875, *M.* 1876, p. 44.

5037 — Il divieto portato dall'art. 37 del reg 25 Agosto 1870 di tener pozzi o serbatoi d'acqua nelle vendite del vino al minuto, non è esteso a tutto il locale dell'esercizio, ma è espressamente limitato alle cantine che vi sono annesse. Id. id.

5038 — Sorta disputa in linea di danni interessi, tra l'appaltatore del dazio consumo, e il venditore del vino al minuto in un Comune aperto, circa la quantità del vino venduto, il magistrato legittimamente può ammettere il venditore stesso a provare che la merce fu da lui venduta in altro Comune e quivi ne pagò il dazio corrispondente. Cass. Napoli 16 Dic. 1875, *M.* 1876, p. 83.

5039 — A costituire la vendita all'ingrosso del vino o dei liquori basta che con uno unico atto di vendita siasi rimesso all'avventore più di 25 litri di vino, o più di 10 litri di liquori, quantunque il vino o il liquore venduto con quell'unico atto non sia tutto d'una qualità. App. Torino 25 Ott. 1878, *M.* 1879, p. 59.

5040 — Non è lecito all'appaltatore di distinguere le varie qualità del vino o del liquore, per farne resultare altrettante vendite al minuto quante sono le qualità vendute che singolarmente prese non raggiungono i 25 litri pel vino, o i 10 litri pel liquore. Id. id.

5041 — Non compete privilegio alcuno al Comune sui vasi vinari di un esercente debitore verso il medesimo per tassa di dazio consumo. App. Casale 7 Ottobre 1880, *M.* 1881, p. 342.

5042 — Il venditore del vino al minuto e così di quantità non maggiore di litri 25, ancorchè non si sia uniformato alle leggi e reg. sullo spaccio al minuto nei Comuni aperti, va nondimeno soggetto alla tassa del dazio, e l'appaltatore può senz'altro agire contro di lui in via ingiunzionale. App. Torino 31 Agosto 1881, *M.* 1881, p. 379.

5043 — Non è nullo il procedimento per mezzo di ingiunzione, ancorchè sia impugnato il fatto della vendita al minuto, e non sia certa e liquida la somma per la quale si procede. Id. id.

5044 — Ciò obbligherebbe solo l'appaltatore a provare con successivi incombenti, e la realtà del fatto, e la sussistenza del credito. Id. id.

5045 — Non può in massima ammettersi che la rottura dei sigilli apposti ai fiaschi di vino soggetti a dazio rimanga in piena balìa dell'esercente, ossia senza verun controllo da parte dell'appaltatore del dazio. Cass. Roma 27 Luglio 1881, *M.* 1882, p. 125.

5046 — Può però l'appaltatore del dazio concedere all'esercente la facoltà di rompere senza il concorso e l'assistenza degli agenti daziari i suggelli apposti ai fiaschi, purchè rimangano vuoti per l'occorrente riscontro fra la dichiarazione ed il consumo. Id. id.

5047 — I produttori d'uva entro la linea daziaria sono in ogni caso tenuti ad eseguire le dichiarazioni prescritte dall'art. 32 del reg. 25 Agosto 1870, e devono soddisfare il dazio consumo per la quantità d'uva raccolta eccedente i 5 chilogrammi, anche quando la stessa non venga convertita in vino, ma sia destinata ad uso mangereccio, purchè però passi in consumazione entro la linea daziaria. Min. Fin. 25 Marzo 1882, *M.* 1882, p. 158 e 349.

5048 — L'art. 5 della legge 11 Agosto 1870 sul dazio consumo e l'art. 71 delle Istruzioni 20 Ott. 1870 non consentono che la rottura dei sigilli apposti ai fiaschi di vino soggetti al dazio rimanga in piena balìa dell'esercente ossia senza verun controllo da parte dell'appaltatore del dazio. Cass. Roma 27 Luglio 1881, *M.* 1882, p. 173.

5049 — Fa equa interpretazione della legge l'appaltatore del dazio che ha conceduto all'esercente la facoltà di rompere, senza il concorso o l'assistenza degli agenti daziari i suggelli apposti ai fiaschi, purchè se ne consumi il vino per intero, e i fiaschi rimangano vuoti, per l'occorrente riscontro fra la dichiarazione ed il consumo. Id. id.

5050 — Per i dazi imposti dai Comuni ad esclusivo loro profitto, e fra questi per quello sulla minuta vendita del vino a norme dell'art. 10 della legge 3 Luglio 1864, debbono osservarsi per la loro riscossione, per la decisione delle relative controversie, per le contravvenzioni e per le multe, le disposizioni stabilite in prò dello Stato; ma per riguardo ai privilegi sono espressamente limitati dall'art. 14 della citata legge alle merci cadute in contravvenzione, non pure ai recipienti e ai mobili del debitore. Cass. Roma 9 Sett. 1881, *M.* 1882, p. 316.

5051 — Questi privilegi competono solo per le imposte a favore dello Stato, e per le relative sovrimposte com. sia che i dazi si esigano da esso direttamente o per conto suo dal Comune. Id. id.

5052 — Introdottosi nei Comuni aperti, vino in fusti e pagatasi la relativa tassa di dazio, non si può imporre all'esercente il quale abbia poi travasato quel vino in bottiglie, che paghi la maggiore tassa imposta pel vino introdotto in bottiglie, o la differenza delle due tasse. App. Torino 27 Dic. 1872, *M.* 1873, p. 192. — App. Torino 13 Ott. 1873, *M.* 1874, p. 48. — App. Casale 17 Giugno 1876, *M.* 1876, p. 328. — App. Torino 7 Febb. 1879, *M.* 1879, p. 121. — Cass. Roma 12 Marzo 1879, *M.* 1879, p. 186.

5053 — In materia di tassa di consumo, la produzione in esercizio viene equiparata alla introduzione. Cass. Roma 12 Nov. 1877, *M.* 1878, p. 93.

5054 — Pel travasamento quindi del vino dai fusti in bottiglie, è dovuto il maggior dazio. Id. id.

5055 — Come il regolamento 25 Agosto, 1870, così le Istr. Min. 20 Ott. 1870, hanno carattere legislativo, siccome emanate in base alla delegazione contenuta nella legge 3 Luglio 1864, art. 19. Cass. Roma 7 Nov. 1877, *M.* 1878, p. 94.

5056 — L'autorità che da una legge sia conferita al potere esecutivo di dare norme pel controllo e per l'applicazione di un'imposta, non comprende la facoltà di stabilire un diritto supplementare nemmeno come rimunerazione di una operazione stabilita per la più sicura riscossione della tassa. App. Casale 31 Luglio 1877, *M.* 1877, p. 334.

5057 — Il Ministero delle Finanze avendo ecceduto con le Istruzioni del 20 Ottobre 1870 i poteri accordatigli dalle leggi sul dazio consumo, l'esercente nei Comuni aperti ha diritto di rifiutare il pagamento della tassa di suggellamento delle bottiglie. Id. id.

5058 — Il regol. 25 Agosto 1870 e le Istruzioni ministeriali 20 Ottobre successivo nella parte disciplinare hanno il loro fondamento nella legge 3 Luglio 1864, e sono quindi obbligatori al pari di questa. App. Torino 15 Aprile 1879, *M.* 1879, p. 349.

5059 — E' solo disciplinare, e quindi ha forza di legge, la disposizione dell' art. 70 delle citate istruzioni, che autorizza il sigillamento delle botti e bottiglie per la riscossione del dazio giusta la tariffa. Id. id.

5060 — Ma la tassa di cent. 10 per ogni ettolitro stabilito dallo stesso art. 70 eccede i limiti di semplice misura disciplinare, e quindi è illegittima come imposta dal solo potere esecutivo. Id. id.

5061 — Sono costituzionali ed obbligatorie le Istr. 20 Ott. 1870, che per stabilire il controllo delle vendite al minuto del vino nei Comuni aperti assoggettano al suggellamento le botti e le bottiglie introdotte negli esercizi di vendita, previo pagamento del dazio secondo la tariffa, e impongono una nuova tassa per detto suggellamento. App. Torino 7 Marzo 1883, *M.* 1883, p. 318.

5062 — La tassa di suggellamento stabilita dall'art. 70 di dette Istruzioni in ragione di un centesimo per ogni bottiglia, è dovuta, non solo pel vino introdotto fin da principio in bottiglie col pagamento del relativo dazio speciale, ma anche per quello che introdotto in fusti, sia stato poi travasato in bottiglie. Id id.

5063 — Queste tasse di suggellamento si riscuotono coi privilegi fiscali, come il canone stesso stabilito dalla legge pel dazio di consumo. Id. id.

**DEBITI DEI COMUNI.** — 5064 — Legge 8 Marzo 1874, che estende a 10 anni la facoltà data al governo di accordare dilazioni ai Comuni debitori dello Stato, accettando delegazione di riscuotere le loro imposte. *M.* 1874, p. 97.

5065 Non può ammettersi in via amministrativa la eccezione di prescrizione opposta da un Comune alla Provincia, pel pagamento di ratizzi per opere pubbliche provinciali, senza rendere impossibile ogni relazione ed ogni ufficio di buona e leale amministrazione, anche prescindendo dagli atti con cui la Provincia abbia mantenuto vivo il suo credito, e da quelli con cui il Comune abbia riconosciuto il suo debito. C. S. 9 Agosto 1870, *M.* 1870, p. 300.

5066 — Non può l'autorità giudiziaria autorizzare la vendita all'incanto dei beni di un Comune, soggetti ad ipoteca, in garanzia di obbligazioni del Comune medesimo, spettando ciò all'autorità amministrativa, in conseguenza del disposto dell'art. 432 del cod. civ. e dell'art. 137 della legge com. App. Torino 7 Giugno 1870, *M.* 1870, p. 350.

5067 — Il privato creditore di un Comune non può pel conseguimento di un suo credito oppignorare i redditi del Comune stesso che ebbero già una diversa destinazione nel bilancio com. ; ma deve anzitutto richiedere la iscrizione in bilancio delle somme a lui dovute, ricorrendo , ove d'uopo , alla superiore autorità amministrativa pei provvedimenti di ufficio. Cass. Torino 7 Sett. 1871, *M* 1871, p. 346. — App. Messina 28 Lug. 1875, *M.* 1875, p. 334.

5068 — *Contro* — Pel pagamento di un debito liquido esigibile i creditori di un Comune non sono tenuti, prima di procedere all'esecuzione forzata di adire l'autorità amministrativa per fare stanziare nel bilancio il fondo relativo. App. Roma 2 Maggio 1873, *M.* 1873, p. 266.

5069 — L'annotazione negli antichi stati discussi comunali di una annualità dovuta dal Comune , non è prova sufficiente a dispensare il creditore dalla esibizione del titolo in petitorio. Cass. Napoli 9 Marzo 1872, *M.* 1872, p. 300.

5070 — A termini dell'art. 17 della legge 3 Luglio 1864 il debito dei Comuni per canoni di dazio consumo è come un deposito delle tasse riscosse per conto del Governo, rispetto al quale neppure pel cod. civ. è ammessa compensazione ; quindi dovendosi mantenere invariata scrupolosamente tale massima, non si potrebbe ammettere qualsiasi pretesa dei Comuni per la compensazione del debito stesso con crediti che potrebbero vantare verso lo Stato per altri titoli. Nota Min. Fin. 15 Nov. 1872, *M.* 1873, p. 107.

5071 — Nessuna disposizione di legge sottrae i beni patrimoniali dei Comuni all'azione dei creditori , muniti di titolo esecutivo; e quei beni possono quindi essere colpiti da atti di esecuzione come quelli di qualsiasi altra persona naturale o giuridica. App. Roma 2 Maggio 1873, *M.* 1873, p. 266. — App. Napoli 10 Luglio 1874, *M.* 1875, p. 108. — Cass. Roma 19 Giugno 1876, *M.* 1876, p. 216. — Cass. Napoli . . Giugno 1878, *M.* 1878, p. 332. — App. Firenze 25 Genn. 1879, *M.* 1879 , p. 120. — App. Venezia 29 Luglio 1880, *M.* 1881, p. 14. — App. Venezia 27 Luglio 1881, *M.* 1882, p. 44.

5072 —I Comuni sono considerati rispetto alle leggi come ogni altro cittadino e non possono invocare alcun privilegio, quindi i loro beni, e le loro rendite possono essere colpiti a garanzia dei diritti dei creditori da qualsiasi procedimento esecutivo. App. Calabrie 30 Dicembre 1873, *M.* 1874, p. 269.

5073 — Ai versamenti delle sovraimposte destinate al pagamento di delegazioni state emesse dai Comuni e dalle Provincie per debiti arretrati verso lo Stato, sono applicabili nei casi di ritardo o d'inadempimento le disposizioni della legge 20 Aprile 1871, meno quella dell'articolo 85 applicabile solo al caso in esso indicato. Cir. Min. Fin. 9 Marzo 1874, *M.* 1874, p. 114.

5074 — Come le rendite dello Stato e delle Provincie, così quelle dei Comuni, siano patrimoniali, o derivanti dai balzelli, possono venire sequestrate dai creditori. App. Napoli 27 Aprile 1874, *M.* 1875, p. 30.

5075 — Non si possono dai creditori sequestrare le rendite dei Comuni, siano patrimoniali, siano derivanti dalle imposte, le quali hanno avuto nel bilancio in corso una

determinata destinazione. App. Modena 5 Marzo 1875, *M.* 1875, p. 201.

5076 — Nemmeno le Finanze dello Stato possono procedere a tale sequestro, ancorchè si tratti di debiti derivanti da imposte dirette. Id. id.

5077 — Possono solo pignorarsi le somme stanziate sul bilancio in corso del Comune per le spese impreviste, e quelle provenienti dai crediti capitali e dagli stabili, esclusa però la rendita dell' anno corr. che ha già ricevuto una definitiva destinazione. Id. id.

5078 — Il sequestro può anche farsi sui redditi patrimoniali dell' anno venturo. Id. id.

5079 — Dato anche che si possano pignorare i beni patrimoniali, è però assolutamente vietato di procedere alla esecuzione forzata sui beni demaniali del Comune. Cass. Palermo 15 Genn. 1875, *M.* 1875, p. 364.

5080 — Il Municipio che contrae un prestito ad obbligazioni rimborsabili per estrazione a sorte, si obbliga direttamente verso i portatori delle cartelle, anche quando il prestito sia stato assunto da una banca; quindi in caso di fallimento della banca i portatori delle cartelle possono rivolgersi direttamente al Municipio. App. Napoli 16 Giugno 1875, *M.* 1875, p. 382.

5081 — Appartiene all' autorità giudiziaria di decidere sulla validità dei sequestri ottenuti sui proventi delle imposte com. e prov. D. C. S. 19 Giugno 1875, *M.* 1875, p. 382.

5082 — Sopra i beni d'uso pubblico e sulle tasse e proventi destinati al servizio pubblico non può essere concesso nessun sequestro o pignoramento dall'autorità giudiziaria ad istanza dei creditori del Comune. Cass. Roma, 19 Giugno 1876, *M.* 1876, p. 216.

5083 — I beni d'uso pubblico e le contribuzioni comunali non possono essere colpiti da atti di esecuzione, neppure nel caso che il Comune abbia dichiarato, nell'assumere l'obbligazione di vincolare a garanzia del creditore tutte le rendite comunali. Id. id.

5084 — E' valida la esecuzione forzata sopra i beni patrimoniali mobili ed immobili dei Comuni, benchè non preceduta da alcun mandato del Sindaco o Prefetto per il pagamento del credito, se tali beni non abbiano una speciale destinazione, e massime se siano stati amministrativamente in qualche modo designati per tale pagamento. App. Genova 12 Maggio 1876, *M.* 1877, p. 57.

5085 — Il creditore di un Comune munito di titolo esecutivo, non ha obbligo di far precedere all'esecuzione forzata le istanze in via amministrativa di cui agli art. 124 e 142 della legge com. Id. id.

5086 — Per gli atti esecutivi contro i Comuni è necessaria la previa notificazione al Sindaco e non al tesoriere, della sentenza di condanna e del precetto di pagamento. Id. id.

5087 — Non essendo i Comuni sottratti alla regola del diritto comune sull'esecuzione forzata, consegue che i creditori dei medesimi possano procedere, in base ad un titolo esecutivo, a sequestri sulle casse comunali, abbiano o no i Comuni stanziate nei relativi bilanci le somme necessarie alla soddisfazione del debito. Cass. Napoli 7 Giugno 1876, *M.* 1877, p. 173.

5088 — Nè il Comune può, se non ne dà la prova, eccepire contro il pignoramento, che le rendite comunali riscosse godono il favore delle cause alimentarie a senso degli art. 585 e 592 del cod. proc. civ., e tale prova non rileva quando il Comune ha lasciato decorrere molto tempo senza farne uso, venendo così a cessare la ragione del privilegio, giacchè gli alimenti costituiscono privilegio pel futuro e non pel passato. Id. id.

5089 — I beni dei Comuni destinati all'uso pubblico non possono venir sequestrati dai creditori dei Comuni stessi. App. Napoli 20 Aprile 1877, *M.* 1877, p. 204.

5090 — Fra i beni d'uso pubblico sono le strade, le piazze, le fontane, gli edifizi destinati per funzioni a servizio dei Comuni, quelli destinati per le scuole e gli stabilimenti di carità, le biblioteche, le pinacoteche e i musei, e similmente i registri dell'amministrazione, la collezione delle leggi, gli atti ufficiali della Prefettura con i rispettivi scaffali. Id. id.

5091 — Gli altri mobili degli uffici comunali, tavole, scrittoi, sedie, divani ecc. non sono però sottratti all'azione dei creditori, e soltanto non si può negare ad essi il beneficio d'esenzione che è dato ai debitori privati dall'art. 586 n. 2 del cod. di proc. civ. Id. id.

5092 — Tutte le imposte com. e così anche i centesimi addizionali sulle imposte dirette, sono annoverate fra i beni patrimoniali dei Comuni, quindi i creditori dei medesimi, possono procedere al sequestro, senza che sia necessario far precedere prima il relativo stanziamento nei bilanci comunali delle somme dovute. App. Napoli 25 Maggio 1877, *M.* 1877, p. 360.

5093 — L'ente morale Comune ha una sola personalità giuridica; è un ente autoritativo il quale se ha beni patrimoniali è anche proprietario, e contraendo debiti obbliga la propria personalità giuridica e tutti i propri beni patrimoniali. Cass. Roma 30 Aprile 1878, *M.* 1878, p. 238.

5094 — Sono invece per loro natura e destinazione inalienabili i proventi delle imposte, eccetto il caso di deroga concesso dal potere legislativo. Id. id.

5095 — Trattandosi di sequestrare una somma dovuta da un Comune al debitore, il

terzo sequestratario nel senso della legge, presso cui deve eseguirsi il sequestro, ed a cui devonsi fare le notificazioni di cui agli art. 932, 937 del cod. di proc. civ. è il Cassiere, Tesoriere od Esattore che già possedesse il mandato di pagamento anzichè l'Amministrazione che lo rilasciò. Cass. Torino 5 Sett. 1878, *M.* 1879, p. 11.

5096 — Non sono soggetti a procedimento esecutivo i proventi delle imposte, ed i beni demaniali di uso pubblico che del tutto si distinguono dai patrimoniali; quindi è insequestrabile la sovrimposta che l'Esattore riscuote per conto del Comune. App. Palermo 30 Agosto 1878, *M.* 1879, p. 93.

5097 — Non è regolare il sequestro conservativo concesso contro un Municipio, pel quale non si può temere fuga del debitore, pericolo di sottrazione o perdita di garanzie del credito. Id. id.

5098 — Il creditore munito di titolo esecutivo contro un Comune, può procedere ad esecuzione forzata sui beni patrimoniali di questo, non sui beni di uso pubblico, e sui proventi dei tributi. App. Firenze 25 Genn. 1879, *M.* 1879, p. 120.

5099 — Non occorre che il creditore faccia precedere all'esecuzione forzata veruna pratica amministrativa. Id. id.

5100 — Non si possono pignorare le somme esistenti nelle Casse pubbliche. Id. id.

5101 — Spetta all'autorità giudiziaria il decidere le controversie che nascono nelle esecuzioni coattive promosse da privati contro un Comune, come persona civile. Cass. Roma 20 Maggio 1879, *M.* 1879, p. 344.

5102 — Le norme dell'esecuzione forzata dettate dalla legge per le persone fisiche, sono applicabili anche alle persone civili, se non vi è una espressa eccezione. Id. id.

5103 — Un'ordinanza emanata dal R. Delegato straord. portante divieto al Tesoriere com. di pagare certe categorie di debiti del Comune, non può formare ostacolo pei creditori ad esercitare giudizialmente i loro diritti, e intraprendere e proseguire gli atti esecutivi contro il Comune. Id. id.

5104 — Le cose che non sono in commercio non essendo in *bonis* di alcuno non possono essere oggetto di garanzia nè legale, nè convenzionale; fra queste sono da annoverarsi i tributi, perchè non costituiscono una proprietà dello Stato, della Provincia o del Comune, che hanno la facoltà di imporli o di esigerli. App. Firenze 12 Marzo 1879, *M.* 1879, p. 345.

5105 — Quindi non è valido e non può sortire effetto il patto con cui un Comune contraendo un imprestito, oltre l'obbligazione generale di tutte le proprie rendite, e la iscrizione speciale in bilancio del debito annuo assunto, vincola ancora a titolo di oppignorazione nelle mani del Tesoriere com. il provento del dazio consumo, detratto soltanto il canone dovuto al Governo. Id. id.

5106 — L'osservanza di tutte le formalità legali, e l'approvazione replicatamente data dalla Dep. non potrebbe mai convalidare convenzioni intrinsicamente nulle, o giuridicamente inesistenti. Id. id.

5107 — L'iscrizione speciale del debito sul bilancio, e la stipulazione che la sua restituzione è garantita con tutti gli introiti ordinari o straordinari, e coi beni del Comune, non conferisce al mutuante alcun diritto di prelazione o di privilegio in confronto di altri creditori. Id. id.

5108 — Le imposte com. non costituiscono un ente patrimoniale di cui il Comune possa disporre distraendole dalla loro destinazione ai pubblici servizi, e quindi è nullo il patto con cui il Comune abbia oppignorato, ceduto, o dato in pagamento ai suoi creditori i proventi delle imposte. Cass. Firenze 27 Nov. 1879, *M.* 1880, p. 42.

5109 — Quando un debito liquido del Comune fu regolarmente iscritto nel suo bilancio, e fu emesso mandato di ufficio pel pagamento a favore del creditore, questo se non ottiene nei modi ordinari di poter esigere il mandato, o può ricorrere al Prefetto perchè invii un Commissario sul luogo, o può fare sequestrare in via civile la somma in mano dell'Esattore del Comune. C. S. (Sez. riun.) 1 Maggio 1880, *M.* 1880, p. 183.

5110 — Ogni altro sistema, anche raccomandato da ragioni di speditezza e di economia sarebbe contrario alla legge. Id. id.

5111 — I Comuni non possono ricusarsi a soddisfare nei tempi e modi prestabiliti i debiti contratti, allegando che ne deriverebbe, un perturbamento al bilancio, e che i contribuenti versano in condizioni miserevoli. C. S. 30 Sett. 1880, *M.* 1880, p. 375.

5112 — L'avere chiesto in via amministrativa l'iscrizione di un credito nel bilancio com. non preclude al creditore il diritto di procedere agli atti esecutivi contro il Comune debitore. App. Venezia 29 Luglio 1880, *M.* 1881, p. 14.

5113 — L'iscrizione in bilancio del valore di certi beni patrimoniali del Comune, non basta per sottrarli all'esecuzione forzata. Id. id.

5114 — Il creditore di un Comune per sentenza può procedere alla espropriazione dei beni patrimoniali dello stesso Comune, ancorchè il loro valore presuntivo ritraibile dalla vendita, si trovi iscritto in bilancio. App. Venezia 27 Luglio 1881, *M.* 1882, p. 41.

5115 — All'esecuzione non osta che il

pagamento del debito pel quale si procede non siasi fatto prima stanziare tra le spese obbligatorie; e nemmeno il ricorso fatto dal creditore all'autorità tutoria amministrativa per la iscrizione del credito nel bilancio com. Id. id.

5116 — Eccede nelle sue attribuzioni la Dep. che ordina ad un Comune il pagamento di un debito verso un altro, quando questo ne impugna il titolo, trattandosi di questione essenzialmente giuridica. C. S. 17 Febb. 1882, *M.* 1882, p. 139.

5117 — Il decreto Prodittatoriale 17 Ottobre 1860 che addossò all'erario nazionale i debiti dei Comuni di Sicilia, non ha operato a riguardo di questi una novazione di contratto annullando i diritti dei creditori verso i Municipi loro debitori. Quindi i creditori dei Comuni di Sicilia possono sempre a questi rivolgersi e domandare il pagamento degli interessi, salvo ai Comuni il diritto chiedere al Governo l'eseguimento del citato decreto. C. S. 25 Agosto 1864, *M.* 1865, p. 21.

5118 — I Comuni di Sicilia devono pagare le annualità dei loro debiti che lo Stato si addossò, finchè la Commissione all'uopo istituita non abbia verificato che nel debito riscontransi i caratteri contemplati dal decreto 17 Ottobre 1860, salvo il diritto di rimborso quando questa verificazione riesca favorevole al Comune. C. S. 21 Ottobre 1866, *M.* 1867, p. 22.

**DEBITO PUBBLICO, RENDITA.** — 5119 — Legge 18 Dicembre 1873, n. 1726 che stabilisce debbano farsi con l'intermedio delle Intendenze di finanza le operazioni del debito pubblico, e quelle concernenti il servizio dei depositi e prestiti. *M.* 1874, p. 3.

5120 — Circ. Min. Int. 26 Genn. 1877, circa la riunione in uno solo dei titoli di rendita sul debito pubblico posseduti dalle Provincie, dai Comuni, dalle O. P. e da altri Enti morali, allo scopo di semplificare e rendere più sollecito il pagamento degli interessi semestrali. *M.* 1877, p. 67.

5121 — Circ. Direz. gen. Debito pubblico 27 Aprile 1877, contenente norme per la conversione in titoli del debito pubblico di somme depositate per indennità di espropriazione per utilità pubblica. *M.* 1877, p. 210.

5122 — Circ. Min. Int. 20 Maggio 1878 contenente istruzioni per l'acquisto ed intestazione di consolidato a favore di enti morali. *M.* 1878, p. 178.

5123 — Circ. Min. Fin. 18 Mag 1877, sul servizio riguardante l'acquisto e l'intestazione di consolidato a favore di enti morali. *M.* 1878, p. 305.

5124 — Circ. Min. Int. 11 Nov. 1878, sulle norme da osservarsi quando gli amministratori di un Corpo morale rifiutino di ricevere in consegna i certificati di rendita nominativa inscritti a favore dei Corpi stessi per affrancamento di prestazioni a termini della legge 24 Genn. 1864. *M.* 1878, p. 369.

5125 — Circ. Min. Int. 7 Maggio 1879, sulla necessità dell'approvazione dell'autorità tutoria pel ritiro dei capitali delle O. P. investiti sul gran libro del Debito pubblico. *M.* 1879, p. 148.

5126 — Circ. Min. G.G. 21 Maggio 1879 sul rinvestimento in rendita pubblica dei capitali degli enti ecclesiastici. *M.* 1879, p. 227.

5127 — Circ. Min. Int. 12 Agosto 1880 contenente norme nel caso di rifiuto degli enti morali di ricevere i certificati di rendita emessi in affrancazione di prestazioni. *M.* 1880, p. 260.

5128 — I titoli di credito pubblico al portatore posseduti da un Comune, debbono riguardarsi come denaro, e la custodia di essi deve quindi affidarsi a chi ha prestato la cauzione, cioè al Tesoriere del Comune stesso, od in mancanza di esso all'Esattore. C. S. 4 Dic. 1861, *M.* 1862, p. 136.

5129 — La legge costitutiva del gran libro del 10 luglio 1861, per ciò appunto che dichiarò le rendite del debito pubblico italiano esenti da ogni imposta speciale, le riconobbe implicitamente assoggettabili alla imposta generale sul reddito. Cass. Torino 28 Dic. 1867, *M.* 1868, p. 75.

5130 — Le cartelle al portatore di rendita pubblica italiana sono a rischio e pericolo del portatore, e però la dispersione, il furto o altra sottrazione illegittima, il bruciamento o altra qualsiasi maniera di distruzione della cartelle, e generalmente tutti i casi fortuiti o di forza maggiore, sono a danno dei portatori, senza possibilità di ricorso o azione contro la pubblica Amministrazione. Cass. Palermo 12 Settembre 1871, *M.* 1872, p. 236.

5131 — Secondo i più elementari principii di amministrazione i Corpi morali debbono fare intestare i loro titoli del debito pubblico, onde antivenire tutti i pericoli ai quali possono andar soggetti i titoli al portatore. C. S. 30 Giugno 1875, *M.* 1876, p. 47.

5132 — Appartiene al Consiglio di Stato il decidere se in base alle leggi che regolano il debito pubblico del Regno d'Italia, si possa richiedere il rimborso del capitale di una cartella di consolidato, portante la dichiarazione, che la rendita fosse pagabile ogni anno, anche in più volte a richiesta dell'O. P. proprietaria della cartella medesima. D. C. S. 23 Dicem. 1876, *M.* 1877, p. 143.

**DECIME** — 5133 — I Comuni nelle Provincie Napoletane non sono tenuti a stanziare nel proprio bilancio la somma prima corrisposta per *decime sacramentali* che venne-

ro abolite col Decreto Luogotenenziale 7 Gennaio 1861. C. S. 13 Agosto 1862, *M.* 1862, p. 347.

5134 — La commutazione delle decime ed altre prestazioni variabili di Sicilia in denaro deve ritenersi ordinata nell'interesse dell'agricoltura, e quindi per ragioni di ordine pubblico, da eseguirsi d'ufficio, in modo che non sia legittimo alcun procedimento esecutivo per l'esazione di esse in natura, specialmente se non furono fatte le consegne nel termine stabilito nel Regolamento del 18 Ottobre 1860. C. S. (Sez. riun.) 10 Dicembre 1864, *M.* 1865, p. 85.

5135 — Non può invocare per sottrarsi all'obbligo del pagamento, l'art. 1. del Decreto Luogotenenziale 7 Gennaio 1861, quel Comune delle Provincie meridionali che con atto anteriore a detto decreto convertì in una somma determinata le decime sacramentale; C. S. 5 Dicembre 1863, *M.* 1866, p. 65.

5136 — Se il Comune, per antica convenzione col parroco sempre eseguita, si è obbligato di pagare a questo un'annua somma in surrogazione delle decime, non può esimersi dal dovuto pagamento; e non vale l'allegare che non si devono più pagare le decime, e che il Comune versa in difficili condizioni finanziarie. C. S. 20 Aprile 1869, *M.* 1869, p. 239.

**DELEGATO STRAORDINARIO** — 5137 — Circ. Min. Int. 23 Ottobre 1872, sulle proposte da farsi dai Prefetti per le nomine dei Delegati straord. sul modo con cui essi debbono adempiere al loro compito; e sulla opportunità di non gravare i bilanci dei Comuni della spesa della relazione, a meno si tratti di qualcuna fra le principali Amministrazioni del Regno. *M.* 1872, p. 337.

5138 — Circ. Min. Int. 10 Ottobre 1873 con cui si eccitano i Prefetti a sorvegliare che le missioni dei Delegati durino il termine fissato dalla legge. *M.* 1873, p. 309.

5139 — Può essere Delegato straordinario un impiegato governativo, e quand'anche risieda nel luogo stesso ove deve esercitare la delegazione; e neppure in tal caso osta che percepisca un assegno a carico del Comune, oltre lo stipendio che abbia dallo Stato; trattandosi di lavoro straordinario, e perciò non cadente sotto il divieto del cumulo degli impieghi. C. S. 28 Marzo 1867, *M.* 1867, p. 204.

5140 — Spetta al Governo determinare la indennità a carico del Comune, da corrispondersi al Delegato Straor. nominato dal Re per amministrarlo in caso di scioglimento del Consiglio comunale. C. S. 28 Marzo 1867, *M.* 1867, p. 204.

5141 — Se sciolto un Consiglio comunale viene destinato un Delegato straordinario per amministrarlo, la retribuzione ad esso dovuta sta a carico del Comune, ed è determinata dall'autorità amministrativa, perchè il Delegato straor. non è un mandatario del Comune nel senso che spetti a quello di fissarne la retribuzione. App. Casale 20 Maggio 1868, *M.* 1869, p. 191.

5142 — Il R. Delegato straord. di un Comune ha diritto al rimborso a carico della finanza comunale, oltre all'indennità giornaliera, anche delle spese di viaggio che avesse incontrato per recarsi dalla sua residenza al Comune del quale gli fu affidata la temporanea amministrazione; però tali spese di viaggio devono essere ristrette a quelle sole che riguardano la persona del Delegato, e non la sua famiglia. Nota Min. Int. 7 Aprile 1873, *M.* 1873, p. 107.

5143 — Il Delegato straor. che sostiene invece del Sindaco le funzioni di ufficiale di P. S. non può esimersi dal giustificare le spese che a questo titolo abbia sostenute, e la Deputazione nell'ordinarne il pagamento deve provarne la sussistenza e la esegibilità. C. S. 14 Gennaio 1874, *M.* 1874, p. 54.

5144 — L'ufficio di R. Delegato straor. al quale è assegnata una semplice indennità, non costituisce una funzione ed un impiego retribuito con cui l'esercizio dell'avvocatura sia incompatibile. Cass. Roma 1 Febb. 1879, *M.* 1879, p. 285.

5145 — Quindi è valido e regolare il ricorso in Cassazione firmato da un Avvocato che al tempo in cui il ricorso viene interposto sia in missione di R. Delegato straordinario presso un Comune del Regno. Id. id.

5146 — Le indennità ai R. Delegati straord. in caso di scioglimento dei Consigli com. devono computarsi dal giorno in cui essi assumono l'ufficio. C. S. 21 Gennaio 1881, *M.* 1881, p. 121.

5147 — Non è dovuta retribuzione alcuna ai R. Delegati, pei giorni che si soffermano dopo l'insediamento del Consiglio com. e della Giunta. Id. id.

5148 — Però, quando si tratta di pochi giorni di permanenza oltre la scadenza del termine trimestrale, e non appaia che il prolungamento sia stato artifiziosamente procacciato a danno dell'economia com. l'opera prestata in più deve essere retribuita. Id. id.

5149 — La Giunta non può ricusare il pagamento delle indennità liquidate dal Governo al R. Delegato straord. adducendo che il Comune abbia delle ragioni di credito da esperimentare contro il R. Delegato stesso come gestore delle cose com. Id. id.

5150 — Quand' anche le ragioni del Comune fossero state riconosciute ed accertate non si potrebbe opporre la compensazione del debito e del credito, se non nelle vie giudiziarie. Id. id.

5151 — Essendo il Delegato Straordinario investito dalla legge dei poteri stessi della

Giunta, può decretare la remozione d'uno stipendiato del Comune quando sia richiesta da motivi urgenti. C. S. 29 Settembre 1865, *M.* 1866, p. 34 - C. S. 6 Settembre 1871, *M.* 1871, p. 381.

5152 — Eccede le sue attribuzioni il decreto del R. Delegato che concede la pensione ad un impiegato comunale, perchè se tale provvedimento può essere urgente per l'individuo, non lo è mai per l'amministrazione municipale; ed al Decreto stesso essendo nulla non può dare efficacia l'approvazione della Deputazione prov. C. S. 29 Settembre 1865, *M.* 1866, p. 34.

5153 — E' valida la nomina dei componenti la Commissione locale per l'accertamento dei redditi di ricchezza mobile fatta d'urgenza dal R. Delegato straord. C. S. 19 Luglio 1870, *M.* 1870, p. 248.

5154 — Se in seguito ad una inchiesta amministrativa vennero a risultare a carico del Segretario com. atti irregolari e di dubbia moralità, alcuni dei quali vennero deferiti al giudizio del Tribunale, il Delegato straord. in pendenza del processo non può decretarne la destituzione, potendo invece solo sospenderlo. C. S. 6 Settembre 1871, *M.* 1871, p. 381.

5155 — E' nelle facoltà del R. Delegato straord. di un Comune, lo investigare le usurpazioni fatte sui beni comunali, nominando a tal uopo dei periti, ed il Consiglio com. non potrebbe rifiutarsi di soddisfare a questi ultimi la conveniente retribuzione. C. S. 30 Gennaio 1872, *M.* 1872, p. 79.

5156 — Non possono giustificarsi sotto colore d'urgenza, ed eccederebbero i suoi poteri, le disposizioni che un Delegato straor. credesse di dare per opere di allargamento e di sistemazione di strade, per la costruzione di piazze e di case. C. S. 18 Febb. 1873, *M.* 1873, p. 122.

5157 — Il R. Delegato straor. eccede i suoi poteri se prende deliberazioni relative ai regol. di polizia perchè mancanti del carattere di urgenza, e quindi di competenza del solo Cons. com. Nota Min. Int. 4 Dicembre 1873, *M.* 1874, p. 10.

5158 — Sciolto il Consiglio com. mentre si aveva il bilancio del Comune approvato dalla Dep. con la condizione che fosse imposta la tassa di esercizio, il R. Delegato straord. è competente ad attuare la tassa. C. S. 23 Agosto 1879, *M.* 1879, p. 319.

5159 — Se anche si vedesse che qualcuno degli atti che porta seco l'imposizione di una nuova tassa fosse di competenza del Consiglio com. il R. Delegato può sempre, trattandosi di cosa urgente sostituirsi al medesimo. Id. id.

5160 — Non può però il R. Delegato dopo pubblicato il regol. per l'attuazione di detta tassa, dare dei provvedimenti in opposizione al medesimo: ed è nel suo diritto il nuovo Consiglio com. se poi in questa parte revoca questi provvedimenti. Id. id.

5161 — Il Delegato straor. usa a buon diritto della sua prerogativa compilando il bilancio se questo non fu deliberato dal Consiglio com. prima del suo scioglimento. C.S. 26 Ottobre 1877, *M.* 1877, p. 361.

5162 — Però il bilancio deliberato dal Delegato straor. comunque reso esecutorio dall'autorità governativa, non può intendersi altrimenti che provvisorio ed operativo in quanto è necessario all'andamento dell'azienda com. ed il nuovo Consiglio com. ha diritto di rivederlo e modificarlo se e per quanto non sia vincolato per disposizioni di legge, o di precedenti deliberazioni fatte esecutorie. Id. id.

5163 — Non eccede le proprie competenze il R. Delegato che in via d'urgenza modifica la classazione delle famiglie ed il minimo della tassa di focatico, onde cosí raggiungere la somma preveduta in bilancio dal Consiglio com. e la relativa deliberazione venne approvata dalla Dep. e dal Consiglio com. ricostituito. C. S. 28 Giugno 1876, *M.* 1877, p. 249.

5164 — Il R. Delegato straord. di un Comune può procedere a tutte le incombenze proprie della Giunta, ed anche ad altre proprie del Consiglio per provvedere ai bisogni del Comune. App. Ancona 26 Novemb. 1879, *M.* 1880, p. 122.

5165 — Per gli art. 85, 93 n. 8, 84 e 151 della legge comunale il R. Delegato straord. per l'amministrazione provvisoria di un Comune può anche procedere alla revisione della lista elettorale amministrativa. C. S. e Nota Min. Interno 22 Maggio 1869, *M.* 1870, p. 32. - C. S. 23 Luglio 1870, *M.* 1870, p. 266 - C. S. 21 Agosto 1874, *M.* 1876, p. 331. - C. S. 16 Agosto 1877, *M.* 1877, p. 292. - App. Catanzaro 10 Ottobre 1879, *M.* 1879, p. 375.

**DELIBERAZIONI COMUNALI.** — *Riunione straordinaria*; *fissazione giorno*. — *Convocazione del Consiglio*; *avvisi*; *ordine del giorno*; *deposito della proposta*. — *Luogo della riunione*. — *Presidenza*; *competenza del Presidente*. — *Assistenza Segretario*; *interesse*; *sostituzione*. — *Numero legale per le sedute*. — *Regolamenti per le sedute*. — *Seduta segreta e pubblica*. — *Votazione*; *segreta e palese*; *maggioranza*; *ballottaggio*; *astensione*; *schede bianche*. — *Scrutinio*. — *Consiglieri interessati*; *Presidenza*; *nomine*; *interesse collettivo*. — *Verbali*. — *Esecutorietà ed esecuzione*. — *Competenza della Deputazione prov.* — *Annullamento*; *termini*; *sospensione*. — *Ingerenza dell'autorità governativa*. — *Revoca delle deliberazioni*. — *Deliberazioni estranee alle attribuzioni del Consiglio*

*e contrarie alla legge. — Responsabilità dei Consiglieri.*

5166 — **Riunione straordinaria; fissazione giorno** — Il Prefetto ha facoltà di ordinare la convocazione straord. di un Cons. com. per deliberare su oggetti particolari intorno ai quali il Consiglio stesso avesse già prima deliberato. C. S. 4 Marzo 1861, *M.* 1862, p. 71.

5167 — E' contrario alla legge l'autorizzare una riunione straordinaria del Consiglio comunale per deliberare sopra una serie di oggetti designati complessivamente con una denominazione generica. C. S. 21 Maggio 1864, *M.* 1865, p. 45.

5168 — Se la convocazione straordinaria del Consiglio comunale è stata chiesta unicamente dal Sindaco, dal quale ne venne fissato il giorno — e fu autorizzata e non già ordinata di ufficio dal Prefetto — l'adunanza è irregolare e le deliberazioni in essa prese devono annullarsi. C. S. 24 Marzo 1868 e 12 Ottobre 1869, *M.* 1869, p. 349.

5169 — Sebbene spetti anche alla Giunta di fissare il giorno per le convocazioni straordinarie del Consiglio comunale, non si può però negare al Prefetto od al Sottoprefetto la facoltà di fissarlo per le riunioni straordinarie da lui ordinate, quando per la urgenza nell'interesse del servizio pubblico, o per altri motivi, sia necessaria una pronta riunione e vi sia motivo a temere un pregiudizievole differimento da parte della Giunta. C. S. 22 Maggio 1869, *M.* 1869, p. 349. — C. S. 5 Maggio 1883, *M.* 1883, p. 308.

5170 — Deve annullarsi come contraria alla legge la deliberazione presa dal Consiglio comunale in adunanza straordinaria non autorizzata dal Prefetto. C. S. 2 Novembre 1868, *M.* 1870, p. 94. — C. S. 20 Marzo 1878, *M.* 1879, p. 37.

5171 — La legge comunale all'art. 78 non prescrive la forma dei decreti del Prefetto per le riunioni straordinarie di ufficio dei Consigli comunali, e nemmeno prescrive che tali decreti siano motivati. C. S. 5 Aprile 1870, *M.* 1870, p. 174.

5172 — Se il Prefetto dietro all'istanza del solo Sindaco, ha creduto di autorizzare la riunione del Consiglio comunale, omettendo però di enunciare che detta riunione era ordinata d'ufficio, tale ommissione può costituire una irregolarità, ma non tale da viziare di nullità l'adunanza straordinaria, poichè la riunione ebbe luogo in coerenza al fine cui mira l'art. 78 della legge com., che cioè non seguano riunioni straordinarie dei Consigli, senza saputa ed autorizzazione dell'autorità governativa. Id. id.

5173 — Il Prefetto ha facoltà di negare l'autorizzazione che gli venisse chiesta per una riunione straordinaria del Consiglio sopratutto quando l'urgenza di questa non è in alcun modo dimostrata. C. S. 20 Aprile 1872, *M.* 1872, p. 266.

5174 — Sebbene la negata autorizzazione da parte del Prefetto della convocazione straord. del Consiglio com. non apparisca fondata sopra ragioni plausibili, pure tale diniego, tranne in casi gravissimi, sfugge al sindacato dell'autorità superiore. C. S. 26 Genn. 1876, *M.* 1876, p. 231.

5175 — Il Prefetto quando ne abbia motivo, può revocare l'autorizzazione già concessa ad un Consiglio com. di riunirsi straordinariamente. C. S. 20 Aprile 1872, *M.* 1872, p. 266.

5176 — Il Prefetto può, sulla semplice domanda del Sindaco ordinare la convocazione straordinaria del Cons. com. non essendo a questo scopo necessaria un'apposita deliberazione della Giunta, giacchè potendo esso farlo d'ufficio, è chiaro che lo può anche sulla domanda del Sindaco, quando i motivi su cui la domanda è basata potrebbero determinare il Prefetto a procedere di ufficio. C. S. 30 Agosto 1872, *M.* 1872, p. 292.

5177 — Il Consiglio com. che adunasi straordinariamente, prima che arrivi l'autorizzazione chiesta al Prefetto, benchè l'adunanza abbia luogo quando l'autorizzazione sia già emessa, ma non ancora pervenuta al Municipio, commette un atto arbitrario ed illegale, e quindi la relativa deliberazione deve annullarsi. C. S. 3 Nov. 1877, *M.* 1877, p. 372.

5178 — L'autorizzazione concessa dal Prefetto per una seduta straordinaria del Cons. com. è valevole solo per il giorno, e per l'affare per cui essa fu concessa. C. S. 23 Nov. 1877, *M.* 1878, p. 21.

5179 — La deliberazione che sull'oggetto stesso fosse stata presa dal Consiglio in altro giorno e senza una nuova autorizzazione è nulla. Id. id.

5180 — E' contro lo spirito della legge che le autorizzazioni di convocazione straordinarie concesse evidentemente per ragioni di urgenza, possano indefinitivamente mantenere il loro effetto, oltre persino la sessione ordinaria, nella quale volendo il Consiglio può benissimo discutere e deliberare sull'affare trascurato o sospeso, nonostante la convocazione straordinaria a cui era stato autorizzato. Id. id.

5181 — La pratica amministrativa ha ammesso che i Prefetti possano delegare ai Sottoprefetti, e nel Veneto ai Commissari distrettuali, la facoltà di autorizzare le convocazioni straordinarie dei Consigli com. C. S. 7 Agosto 1878, *M.* 1878, p. 294.

5182 — La giurisprudenza ha sancito che il Sindaco possa chiedere l'autorizzazione per le convocazioni straordinarie del Consiglio com. Id. id.

5183 — Se fu dal Consiglio com. chiesta ed ottenuta una proroga della tornata ordinaria, le adunanze tenute entro il tempo stabilito dalla proroga devono considerarsi come una continuazione delle precedenti. C. S. 21 Nov. 1879, *M.* 1880, p. 7.

5184 — Perciò non regge l' eccezione che il giorno di tali successive adunanze non sia stato fissato dalla Giunta, poichè non occorreva altra deliberazione della medesima dopo quella con la quale aveva fissato il giorno dell'apertura della tornata a norma dell'art. 93 della legge com. Id. id.

5185 — Non vi ha disposizione di legge che vieti ai Consigli com. di prendere in convocazione straordinaria, i provvedimenti che reputano più necessari al più regolare disimpegno dei pubblici servizi, ed a decidere della convenienza, utilità ed urgenza degli stessi provvedimenti. C. S. 13 Luglio 1882, *M.* 1882, p. 314.

5186 — Qualora il Prefetto autorizzi la convocazione straordinaria del Consiglio comunale per procedere alla nomina del Segretario, tale autorizzazione non può intendersi estesa a tutte le deliberazioni che potesse occorrere al Consiglio di prendere sullo stesso argomento, ma tale facoltà rimane esaurita dopo la prima delib. C. S. 19 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 182.

5187 — Se il Prefetto lascia divenire esecutoria una delib. per decorrenza di termini deve ritenere compito l'ufficio suo, e cadrebbe in contraddizione, ove per lo stesso oggetto ordinasse una convocazione straordinaria del Consiglio, ed una nuova votazione. C. S. 30 Marzo 1883, *M.* 1883, p. 309.

5188 — **Ordine del giorno.** — Deve annullarsi la deliberazione com. con la quale il Consiglio si è occupato di un oggetto non compreso nell'ordine del giorno C. S. 24 Aprile 1880, *M.* 1880, p. 211. - C. S. (Sez. riun.) 3 Aprile 1880, *M.* 1880, p. 339 - C. S. 18 Agosto 1881, *M.* 1881, p. 310.

5189 — Quand'anche nel processo verbale di una deliberazione com. non sia attestato in modo esplicito che la proposta deliberata era all'ordine del giorno, tuttavia la deliberazione non può dirsi viziata di nullità quando sia comprovato in altro modo che effettivamente nell'ordine del giorno vi era quella proposta. C. S. 12 Maggio 1875, *M.* 1875, p. 213.

5190 — Il Cons. com. può sempre rinviare ad altro giorno il deliberare sulle materie rimaste in sospeso nella seduta per la quale vennero assegnate. C. S. 30 Giugno 1875, *M.* 1875, p. 256.

5191 — Se di regola generale le proposte debbono essere discusse per ordine di presentazione a termini dell'art. 216 della legge com. non è però vietato d'invertirne l'ordine, ogni qualvolta ciò sia deliberato dal Consiglio com. C. S. 4 Ottobre 1879, *M.* 1879, p. 338.

5192 — Il Consiglio com. ha la facoltà di invertire l'ordine del giorno, e dare la preferenza a quelle proposte che si ritengono di maggior interesse ed urgenza. C. S. 13 Luglio 1882, *M.* 1882, p. 314.

5193 — Se il Consiglio comunale è chiamato a deliberare sull'istanza dei medici condotti provvisori per ottenere la nomina definitiva, viola l'art. 214 della legge comunale se invece delibera di stabilire il servizio medico per la generalità degli abitanti, e di accrescere perciò lo stipendio ai medici stessi. C. S. 7 Luglio 1868, *M.* 1869, p. 20.

5194 — Non può dirsi viziata di nullità a senso dell'art. 213 della legge comunale, la deliberazione di un Consiglio, solo perchè mentre era all'ordine del giorno la concessione di un sussidio abbia esso votato anche lo storno dei fondi necessari per farvi fronte, ritenendo tale storno come conseguenza della presa deliberazione. C. S. 31 Dicembre 1869, *M.* 1870, p. 108.

5195 — In una adunanza del Consiglio comunale straordinariamente convocata per la votazione del bilancio, non è estraneo all'ordine del giorno il deliberare un aumento all'onorario dei medici del Comune. C. S. 17 Maggio 1870, *M.* 1870, p. 202.

5196 — Un Consiglio comunale autorizzato dalla Prefettura a deliberare in seduta straordinaria intorno alla esecuzione di un provvedimento promosso a carico del Comune stesso dalla superiore autorità amministrativa pel quale sia aperto l'adito di ricorrere al Re, rimane implicitamente autorizzato a risolvere sull'esercizio o meno di questa facoltà. C. S. 24 Maggio 1870, *M.* 1870, p. 272.

5197 — Se nel biglietto di convocazione fu accennato doversi trattare circa i maestri e le maestre comunali, ed il Consiglio deliberò il loro licenziamento, non può ritenersi che abbia preso una deliberazione sopra oggetto estraneo all'ordine del giorno. C. S. 15 Ottobre 1870, *M.* 1871, p. 11.

5198 — Messa all'ordine del giorno la proposta - provvedimenti in ordine alla sospensione del Segretario - non eccede il senso dell'ordine stesso il Consiglio com. che confermando la sospensione, rimuove quell'impiegato dal posto. C. S. 20 Giugno 1871, *M.* 1871, p. 257.

5199 — Posta all'ordine del giorno la discussione del bilancio, vi si intendono naturalmente comprese le questioni sull' ordinamento degli uffici, sullo stato degli impiegati, sulle loro attribuzioni ed assegnamenti. C. S. 24 Febb. 1872, *M.* 1872, p. 137.

5200 — Posta all'ordine del giorno la discussione del bilancio non può intendersi compresa anche la proposta per un prov-

vedimento disciplinare a carico del Segretario com. che deve invece essere posta specificatamente all'ordine del giorno sotto pena di nullità della deliberazione. Id. id.

5201 — Posta all'ordine del giorno un'interpellanza sulla condotta del Segretario, deve intendersi come necessariamente ed implicitamente compresa quella qualunque proposta che risultasse dalla relativa discussione ed anche il licenziamento del Segretario stesso. C. S. 27 Agosto 1872, *M.* 1872, p. 325.

5202 — Se un Consiglio com. straordinariamente convocato per ordinare un pagamento dichiari di non poterne rispondere, esso non viola l' art. 214 della legge com. perchè in tal guisa non tratta di alcuna proposta o questione estranea, ma delibera semplicemente con un rifiuto, il quale dà luogo ad esaminare se la spesa è obbligatoria pel Comune, spettando in tal caso di provvedere alla Dep. prov. a norma dell'art. 141 della legge predetta. C. S. 10 Settembre 1872, *M.* 1872, p. 327.

5203 — La proposta all'ordine del giorno per mantenere o depennare sul bilancio la spesa per lo stipendio dell' ingegnere com. contiene pure di necessità l' altra connessa ed inscindibile della conferma o del congedo all'impiegato stesso, per cui non è necessario che questa seconda proposta sia portata esplicitamente all'ordine del giorno. C. S. 11 Marzo 1873, *M.* 1873, p. 108.

5204 — Quando l'avviso di convocazione dei Consiglieri per la tornata d'autunno del Consiglio com. porta la sola indicazione: apertura della tornata ordinaria, si deve intendere che l' adunanza è convocata per procedere a quelle operazioni che la legge prescrive come obbligatorie della sessione autunnale. C. S. 10 Maggio 1873, *M.* 1873, p. 227.

5205 — Se un Consiglio com. autorizzato a riunirsi straordinariamente per la nomina di un nuovo Segretario, ha deliberato di mantenere in ufficio, quello antico, esaurisce con ciò l'oggetto per cui fu convocato, e non può più radunarsi nello stesso giorno per il medesimo oggetto. C. S. 7 Ott. 1873, *M.* 1873, p. 364.

5206 — L'autorizzazione data dal Prefetto per un'adunanza straordinaria onde deliberare sulla nomina di un impiegato, non dà facoltà al Consiglio di procedere invece alla nomina di due. C. S. 23 Dicembre 1873, *M.* 1874, p. 78.

5207 — Se non si potrebbero dire viziate di nullità le deliberazioni sopra oggetti non indicati espressamente, quando questi sono virtualmente compresi sull'ordine del giorno, e ne fossero una conseguenza immediata e prevedibile, sono però viziate quelle deliberazioni prese per sorpresa essendo estranee all'oggetto indicato nell'ordine del giorno. C. S. 6 Febb. 1874, *M.* 1874, p. 102.

5208 — Se un Consiglio com. fu convocato per deliberare sull'istanza di un concorrente al concorso apertosi per la condotta medica, non può il Consiglio, ove il concorrente ritiri la sua domanda, deliberare in quella seduta il richiamo del medico antico o l'apertura di altro concorso con nuove condizioni, tanto più se non ha revocato a termine di legge le precedenti contrarie deliberazioni. Id. id.

5209 — Posta all'ordine del giorno del Consiglio com. un'istanza del medico condotto tendente a far modificare in suo favore gli obblighi della sua condotta, la proposta del licenziamento fatta dal Sindaco, e non vinta per parità di voti, si deve ritenere come un portato della discussione, nè si può sostenere che quella conclusione non abbia relazione alcuna coll' oggetto principale dell'adunanza. C. S. 6 Febbraio 1874, *M.* 1874, p. 103.

5210 — Se nell'ordine del giorno è detto — se debba eleggersi il nuovo Segretario, — non può intendersi che questo sia un quesito astratto, nè può risolversi altrimenti che col procedere o no alla nomina. C. S. 21 Agosto 1874, *M.* 1874, p. 303.

5211 — Nella discussione del bilancio non può il Consiglio com., se la proposta speciale non è nell'ordine del giorno, deliberare la rinnovazione per un quinquennio della convenzione coi medici condotti, per la cura sanitaria dei poveri. C. S. 29 Luglio 1874, *M*, 1874, p. 318.

5212 — Nella locuzione usata nell'ordine del giorno « trattazione intorno alle pubbliche scuole » si possono comprendere tutti i provvedimenti che il Consiglio crede di prendere, sia rispetto al materiale, sia rispetto al personale delle scuole medesime. C. S. 6 Novembre 1874, *M.* 1874, p. 363.

5213 — Nella formula dell' ordine del giorno — discussione e provvedimenti pel Segretario com. — si deve ritenere compreso anche il licenziamento del medesimo. C. S. 5 Febb. 1875, *M.* 1875, p. 101 — C. S. 4 Febb. 1876, *M.* 1876, p. 101.

5214 — L' autorizzazione dell' adunanza straord. del Cons. com. data per deliberare sulla sistemazione del personale, non può intendersi limitata alla distribuzione e riparto dei servizi, e quindi il Consiglio può deliberare legittimamente in quell'adunanza anche la dispensa del servizio di un suo impiegato. C. S. 20 Marzo 1875, *M.* 1875 , p. 168.

5215 — Se l'ordine del giorno dell'adunanza reca — Provvedimenti per l'impiego del Segretario com. rimasto vacante — questa enunciazione può bene intendersi riferibile tanto alla nomina che allo stipendio

del Segretario, e legalmente il Cons. delibera con separata votazione sull'una e sull'altra materia. C. S. 30 Giugno 1875, *M.* 1875, p. 256.

5216 — Non può ritenersi che la generica appellazione — bilancio esercizio p. v. — comprenda in un ordine del giorno per un' adunanza comunale eziandio un oggetto speciale, come sarebbe nella specie il riordinamento del servizio sanitario. C. S. 5 Maggio 1876, *M.* 1876, p. 189.

5217 — L'indicazione nell'ordine del giorno per la sessione ordinaria, — di una domanda del Segretario — non è sufficiente per dare ai Consiglieri l'annunzio che vuolsi impegnare il Comune ad una capitolazione di cinque anni. C. S. 25 Luglio 1876, *M.* 1877, p. 43.

5218 — Il Consiglio com. che è chiamato dall'ordine del giorno a deliberare sulla domanda del Segretario del Comune per una gratificazione, non può invece procedere in quella adunanza alla conferma dello stesso Segretario per un decennio. C. S. 5 Dic. 1877, *M.* 1878, p. 13

5219 — La generica locuzione di riordinamento della Segreteria — usata nell'ordine del giorno per un'adunanza com. comprende pure il personale della stessa Segreteria; e quindi non ha violato la legge il Consiglio com. che in quell'adunanza ha deliberato il licenziamento del Segretario del Comune. C. S. 1 Marzo 1878, *M.* 1878, p. 102.

5220 — Se il nuovo Consiglio uscito da elezioni generali fu convocato per trattare d'una proposta così formulata: — pel debito esame delle nomine dei maestri — ed invece deliberò sulla revoca dei maestri già scelti dal precedente Consiglio la di cui elezione fu di poi annullata, e ne nominò altri in loro vece, è ovvio che oltrepassò l'oggetto speciale della convocazione, per cui la relativa deliberazione deve essere annullata. C. S. 20 Febbraio 1878, *M.* 1878, p. 103.

5221 — Quando è stata messa regolarmente all'ordine del giorno la proposta per la nomina del Tesoriere com. e non fu indetto concorso a tale scopo, la presentazione di due domande fatte in principio della seduta, non poteva infirmare la facoltà del Consiglio di occuparsi della nomina del Tesoriere alla quale avrebbe potuto attendere anche senza la presentazione di quella domanda. C. S. 17 Aprile 1878, *M.* 1878, p. 166.

5222 — Quindi se il Consiglio ha deliberato su quelle domande ed ha nominato a Tesoriere uno dei richiedenti la deliberazione è valida, nè può opporsi che le domande non erano state depositate 24 ore prima nella sala dell'adunanza. Id. id.

5223 — Se fu chiesta ed ottenuta la facoltà di riunire in via straordinaria il Consiglio com. per — trattare del Vice Segretario — si intende in tale locuzione virtualmente compresa qualunque deliberazione sia di licenza del titolare, sia di surrogazione. C. S. 22 Maggio 1878, *M.* 1878, p. 203.

5224 — Quando è stata autorizzata la seduta straordinaria del Consiglio com. per la discussione del bilancio, dove sia introdotta una proposta per un titolo di spesa affatto nuovo non compreso nel progetto del bilancio, tale proposta non si può ritenere compresa nell'ordine del giorno, e non può essere messa in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri. C. S. 6 Luglio 1878, *M.* 1878, p. 252.

5225 — Quando nell'ordine del giorno per l'adunanza comunale è stato annunciato che si sarebbe provveduto all'esame ed all'approvazione del bilancio: questa indicazione è sufficiente per avvertire i Consiglieri che si sarebbe discusso intorno ad ogni singolo stanziamento, e si sarebbe risoluto se occorresse diminuirli, od accrescerli o mantenerli, secondo le proposte della Giunta. C. S. 3 Luglio 1878, *M.* 1878, p. 264.

5226 — Quindi se il Consiglio com. ha ridotto lo stipendio degli impiegati, se non esista speciale convenzione, ha usato del suo diritto, e non ha violato l'art. 89 della legge com. Id. id.

5227 — L'invito all'adunanza mandato ai Consiglieri per deliberare sui provvedimenti a prendere in seguito al licenziamento del Segretario, comprende tutte le proposte che a questo argomento potevano riferirsi, e così anche quella per il concorso per la nomina del successore. C. S. 14 Agosto 1878, *M.* 1878, p. 282.

5228 — Non si può dire che il Consiglio com. per avere invertito l'ordine del giorno dell'adunanza abbia deliberato per sorpresa, quando è dimostrato che le garanzie prescritte dalla legge furono mantenute; che cioè i Consiglieri ne erano stati diffidati, e fu data ragione dell'essersi posposti affari prima inscritti nel detto ordine del giorno. C. S. 5 Ott. 1878, *M.* 1878, p. 379.

5229 — Le discussioni e determinazioni su quanto ha tratto alla composizione od al riordinamento di uffici, al numero, alla scelta ed ai corrispettivi, ed alle attribuzioni degli impiegati com. ed al riparto dei servizi, si riattaccano naturalmente alla discussione e stabilimento del bilancio. C. S. 22 Giugno 1878, *M.* 1879, p. 357.

5230 — Quindi non si può dire che abbia violato la legge il Consiglio com. se discutendo il bilancio che era all'ordine del giorno ha rinviato all'adunanza del giorno successivo la deliberazione sorta nella discussione di fissare una nuova pianta degli im-

piegati daziari; e se nel detto giorno successivo ha adottato la nuova pianta, ed ha proceduto alla nomina ed alle altre disposizoni occorrenti. Id. id.

5231 — Quando un Consiglio com. è chiamato a provvedere sulla riforma di un ramo di servizio, s'intendono compresi in tale oggetto tutti i provvedimenti sul personale che attengono alla stessa riforma. C. S. 8 Genn. 1881, *M.* 1881, p. 84.

5232 — Se nell'ordine del giorno è compresa la proposta di una condotta medica comprimaria, e relativi provvedimenti, il Consiglio com. può legittimamente riformamare una delle condotte mediche del Comune, attribuendo alla medesima l'obbligo della chirurgia. Id. id.

5233 — Non viola la legge quel Consiglio com. il quale in una seduta straordinaria debitamente autorizzata per un determinato oggetto, venga nella discussione a giudicare e censurare la condotta tenuta dal Sindaco in tale affare contro la dichiarata volontà dei consiglieri. C. S. 8 Genn. 1881, *M.* 1881, p. 180.

5234 — Se in seguito a reclami della Procura del Re per una più esatta osservanza della legge nel servizio dello stato civile — il quale abusivamente per colpa del Segretario com. dimorante in altro Comune era stato ivi stabilito — fu indetta un'adunanza del Consiglio per prendere provvedimenti a riguardo dello stato civile: in tale locuzione dell'ordine del giorno è compresa anche la rimozione del Segretario dal quale dipendevano gl'inconvenienti cui volevasi riparare. C. S. 1 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 196.

5235 — Sebbene nell'ordine del giorno per una seduta del Consiglio sia accennata soltanto la frase permesso di assenza al Segretario com. per nomina ottenuta in altro Comune, tuttavia delibera regolarmente il Consiglio com. che confermi quel Segretario, ne aumenti lo stipendio, e gli conceda una gratificazione per servizi straordinari resi. C. S. 1 Aprile 1882, *M.* 1882, p. 152.

5236 — La elezione del Segretario com. non può essere compresa nella delib. con il cui Consiglio abbia accettata la proposta fatta da un concorrente di assumere l'ufficio per uno stipendio minore, colla rinuncia ad ogni emolumento e gratificazione, quando l'ordine del giorno sia concepito in modo da indicare la distinzione di una cosa e dell'altra. C. S. 11 Marzo 1882, *M.* 1882, p. 201.

5237 — Ove sorgano dubbi si deve prestare fede alla dichiarazione fatta dal Consiglio com. come il più sicuro ed autorevole interprete della sua volontà, di aver votato una cosa sola. Id. id.

5238 — Accettata quindi solamente la proposta fatta dal concorrente, senza aver inteso di eleggerlo, la votazione doveva esser fatta a voti palesi non trattandosi della scelta della persona. Id. id.

5239 — Quando un Consiglio com. è autorizzato a deliberare sulla riforma di un ramo di servizio, s'intendono compresi in tale oggetto tutti i provvedimenti pel personale che attengono alla stessa riforma, e quindi i regol. organici, le precedenti delib. il collocamento a riposo, e licenziamento degli impiegati. C. S. 13 Luglio 1882, *M.* 1882, p. 314.

5240 — Iscritta nell'ordine del giorno della seduta, la nomina del chirurgo condotto, non può invece il Consiglio com. occuparsi della riduzione dello stipendio del medico nominato con precedente deliberazione per un triennio, e con obbligo di esercitare anche la chirurgia. C. S. 26 Genn. 1883, *M.* 1883, p. 156.

5241 — Se l'ordine del giorno per le sedute del Consiglio porta la locuzione generica e vaga — discussione delle domande — esso non è conforme alle prescrizioni degli art. 80 e 214 della legge com. che vogliono la specificazione degli oggetti da trattarsi nelle adunanze straordinarie. C. S. 25 Giugno 1883, *M.* 1883, p. 283.

5242 — Qualora sia stata autorizzata la convocazione del Consiglio com. per deliberare i provvedimenti a prendersi sul conto della maestra di grado superiore, in tale dizione è compresa l'accettazione delle dimissioni presentate dalla maestra stessa. C. S. 11 Maggio 1883, *M.* 1883, p. 309.

5243 — **Avvisi** — Spetta alla Giunta e non al Sindaco di fissare il giorno per l'apertura delle sessioni ordinarie, e per la convocazione straordinaria del Consiglio com. e perciò sono nulle di pieno diritto le deliberazioni prese se il giorno della riunione fu fissato dal Sindaco anzichè dalla Giunta. C. S. 25 Luglio 1881, *M.* 1881, p. 263. — C. S. 21 Luglio 1877, M. 1881, p. 328.

5244 — Sebbene la convocazione del Consiglio com. sia stata fatta dal Sindaco deve però ritenersi stabilita d'accordo con la Giunta, quando non vi sia reclamo o protesta per parte della Giunta stessa. C. S. 10 Luglio 1882, *M.* 1882, p. 296.

5245 — Devonsi annullare le delib. emesse dal Consiglio com. nelle sessioni ordinarie, quando non sia stata la Giunta che abbia fissato il giorno dell'apertura della sessione, ma il solo Sindaco. C. S. 30 Novembre 1882, *M.* 1883, p. 72.

5246 — La specificazione degli oggetti da trattarsi non è necessaria negli avvisi per le adunanze ordinarie del Consiglio com. essendo essi specificati nella legge, mentre invece gli oggetti debbono indicarsi negli avvisi di convocazione per le sedute stra-

ordinarie. C. S. 10 Maggio 1873, *M.* 1873, p. 227.

5247 — Trattandosi di adunanza prorogata di una stessa sessione non è necessario di ripetere nell'avviso di convocazione la specificazione degli affari da trattarsi già posti all'ordine del giorno della precedente adunanza, ed in essa non esauriti. C. S. 5 Giugno 1874, *M.* 1874, p. 216.

5248 — La convocazione dei Consiglieri com. deve essere fatta a domicilio scritto quando trattasi della prima seduta, ossia dell'apertura della sessione così ordinaria, come straordinaria. Cass. Torino 19 Novembre 1878, *M.* 1879, p. 138.

5249 — L'obbligo di specificare nell'avviso scritto l'oggetto dell'adunanza corre in due soli casi, cioè: 1° quando s'intimano sessioni straordinarie; 2° quando si tratti di seconda convocazione per mancanza di numero legale nella prima e sieno da trattarsi proposte che non erano comprese nell'ordine di prima convocazione. Id. id.

5250 — Quando si tratta di sedute aggiornate dal Consiglio, e d'oggetti che il Consiglio stesso deliberò di porre all'ordine del giorno della nuova adunanza, non è necessaria la formalità dell'avviso a domicilio, e dell'indicazione in esso di detti oggetti da trattarsi. Id. id.

5251 — Qualora nell'invito di convocazione dei Consiglieri com. sieno indicati gli oggetti da trattarsi nella medesima, tutti gli altri affari si debbono reputare esclusi. C. S. 8 Genn. 1881, *M.* 1881, p. 69.

5252 — Nè vale che nella precedente seduta il Consiglio avesse stabilito di trattare nella prima sua adunanza quegli oggetti che non furono poi compresi nell'ordine del giorno della seduta susseguente. Id. id.

5253 — Trattandosi di delib. prese dal Consiglio com. nelle sessioni ordinarie, non occorre che i Consiglieri sieno avvertiti dell'oggetto da trattarsi, ma basta che sia ottemperato a quanto dispone l'art. 213 della legge com. C. S. 19 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 62. — C. S. 5 Maggio 1883, *M.* 1883, p. 284.

5254 — Se l'avviso per la sessione ordinaria non indica gli oggetti da trattarsi è necessariamente da ritenersi circoscritto agli oggetti determinati in modo obbligatorio per legge. C. S. 25 Giugno 1883, *M.* 1883, p.297.

5255 — Nelle sessioni ordinarie l'art. 80 della legge com. stabilisce un unico avviso in iscritto quindici giorni prima di quello indetto per l'adunanza a ciascun Consigliere onde deliberare sull'ordine del giorno stabilito, e sebbene la sessione ordinaria sia continuativa per 30 giorni, non viene più stabilita nella legge la necessità di un nuovo avviso ai Consiglieri, qualora non si possono trattare nella prima adunanza tutti gli affari compresi nell'ordine del giorno. C. S. 16 Ott. 1869, *M.* 1869, p. 347.

5256 — Se durante la prima adunanza, alla quale è intervenuto il numero voluto di Consiglieri, è stato deciso il rimando della seduta al giorno seguente, per finire di deliberare sugli affari posti all'ordine del giorno, la deliberazione presa nella seconda adunanza è legale, quantunque vi sia intervenuto un numero minore di Consiglieri. Id. id.

5257 — Se la prima adunanza della sessione ordinaria del Consiglio è riuscita frustranea per difetto di Consiglieri è necessario un nuovo avviso perchè i mancanti abbiano cognizione della seconda adunanza fissata in altro giorno, perchè dopo una prima adunanza inefficace, la maggioranza dei Consiglieri deve sempre sapere che se ne è stabilita una seconda nella quale anche la minoranza può deliberare validamente. C. S. 7 Luglio 1869, *M.* 1869, p. 347.

5258 — Non mena a nullità la violazione dell'articolo 80 cioè di non essersi spediti gli avvisi ai Consiglieri 15 giorni prima della sessione ordinaria, quante volte il concorso dei Consiglieri all'adunanza fu numeroso, e quelli non intervenuti non reclamarono contro la dedotta irregolarità. C. S. 4 Luglio 1871, *M.* 1871, p. 285.

5259 — L'art. 80 della legge com. deve essere interpretato nel senso che è necessario un nuovo avviso per la 2. convocazione, quando essa venne decisa nella 1. adunanza rimasta inefficace per mancanza di numero, e non quando era stabilito nell'avviso di 1. convocazione che essa avrebbe avuto luogo quel giorno determinato, ove la prima fosse riuscita deserta. C. S. 23 Agosto 1872, *M.* 1872, p. 336. — C. S. 5 Maggio 1876, *M.* 1876, p. 189.

5260 — La disposizione dell'art. 89 della legge com. che prescrive che delle proposte non comprese nell'ordine del giorno della prima convocazione sia dato avviso a tutti i Consiglieri è sostanziale, e la sua violazione importa nullità della deliberazione. C. S. 15 Marzo 1872, *M.* 1872, p. 175.

5261 — A nulla giova che le proposte aggiunte all'ordine del giorno della prima convocazione, fossero inscritte nell'ordine del giorno delle adunanze precedenti a quelle nelle quali furono deliberate, perchè rimane sempre violato il prescritto dell'art. 89 della legge com. se non fu dato avviso a tutti i Consiglieri. Id. id.

5262 — Non può sostenersi che l'ultimo alinea dell'art. 89 della legge com. debba applicarsi soltanto per le adunanze straordinarie. Id. id.

5263 — Se il Consiglio com. ha proceduto nella prima seduta della tornata autunnale alla elezione dei membri della Giunta in surrogazione di quelli che uscivano d'uf-

ficio ; ove in altra successiva seduta della tornata uno degli Assessori eletti ha dichiarato di non poter accettare tale carica ed il Consiglio com. accogliendo la rinuncia ha proceduto immediatamente alla nomina di altro Assessore , quest'ultima deliberazione è nulla per violazione degli art, 89 e 213 della legge com. C. S. 1 Maggio 1878, *M.* 1878, p. 212.

5264 — Sono nulle le deliberazioni prese in adunanza autunnale ordinaria a cui non furono invitati i Consiglieri nuovamente eletti , ma quelli scaduti. C. S. 20 Marzo 1878, *M.* 1879, p. 37.

5265 — La mancanza di un Consigliere perchè non invitato non basta per sè stessa a rendere nulla la deliberazione presa dalla maggioranza del Consiglio , quando però il suo intervento non avesse potuto influire sull'esito della votazione. C. S. 12 Genn. 1865, *M.* 1865, p. 100.

5266 — E' viziata di nullità la deliberazione alla quale non presero parte perchè non invitati , due Consiglieri, tanto più se il voto di questi poteva influire sul risultato della medesima. C. S. 24 Luglio 1874, *M.* 1874, p. 314.

5267 — Dichiarato ineleggibile dal Consiglio com. un Consigliere nuovamente eletto, la Giunta ed il Consiglio non potendo riconoscere in lui la qualità di Consigliere, non sono in obbligo di invitarlo per gli art. 79 e 209 della legge com. ad intervenire alle sedute delle adunanze comunali, ed in particolare nel caso che essendo ricorso in appello, non lo abbia notificato al Consiglio com.; per conseguenza se fu omesso d'invitarlo, non sono per questo annullabili le deliberazioni prese senza il suo intervento. C. S. 27 Marzo 1870, *M.* 1870, p. 150.

5268 — Sono nulle le deliberazioni di un Consiglio per la decadenza di un Consigliere se l'adunanza straordinaria del Consiglio ebbe luogo senza che gli avvisi di convocazione indicassero l'oggetto speciale dell'adunanza. C. S. 3 Maggio 1870, *M.* 1870, p. 169.

5269 — Se ad una deliberazione presero parte tutti i Consiglieri del Comune, riesce inutile il chiarire se vi sia stata irregolarità nella convocazione straord. del Consiglio. C. S. 30 Maggio 1871, *M.* 1871, p. 244.

5270 — I Consigli com. nelle adunanze straord. non possono mettere a partito alcuna proposta o questione estranea all'oggetto speciale della convocazione. C. S. 6 Febb. 1874, *M.* 1874, p. 102.

5271 — La discussione non esaurita in una seduta s'intende dover proseguirsi in una seconda, senza che sia necessario che venga posta all'ordine del giorno. Id. id.

5272 — Sebbene il partito del licenziamento non sia rimasto vinto nella prima adunanza, nulla impedisce al Consiglio di tornare sopra quell'argomento nell'adunanza successiva, tanto più se fu per revocare la precedente deliberazione ai termini dell'articolo 221 della legge com. Id. id.

5273 — Non è richiesta la formalità del preventivo avviso per potersi in seguito pronunciare la decadenza del Consigliere com. App. Catania. 23 Dicembre 1873, *M.* 1874, p. 238.

5274 — Alle adunanze del Consiglio com. devono essere invitati tutti indistintamente i Consiglieri, sia che dimorino nel territorio comunale, sia che dimorino fuori del territorio. C. S. 24 Luglio 1874, *M.* 1874, p. 314.

5275 — L'avviso della 2ª convocazione è indispensabile per le adunanze del Consiglio com. siano ordinarie che straordinarie, e la sua mancanza porterebbe la nullità delle deliberazioni. C. S. 27 Gennaio 1875, *M.* 1875, p. 51.

5276 — Quando però sia provato che un Consiglio com. fu convocato per un dato giorno, con avvertenza nell'avviso di convocazione, che ove in quel giorno non si fossero esaminate le materie da trattarsi, si sarebbero tenute altre adunanze nei giorni successivi, in tal caso questa circostanza di fatto, senza offendere la regola della necessità dell'avviso per le seconde convocazioni, può salvare dall'annullamento la deliberazione contestata, che sia riconosciuta legale nel merito. Id. id.

5277 — La legalità delle adunanze comunali deve essere connessa e dipendente dalla legalità della convocazione, e le forme per questa determinate debbono osservarsi sotto pena di nullità. C. S. 16 Aprile 1875, *M.* 1875, p. 228.

5278 — Un'adunanza comunale quindi sarebbe viziata di nullità quando i Consiglieri non fossero stati convocati secondo le forme prescritte dalla legge com. Id. id.

5279 — Ammesso questo principio generale non ne deriva però che debbasi indistintamente proclamare la nullità delle deliberazioni sempre quando si verifichi il difetto di invito ad alcuno dei Consiglieri, quando sia dimostrato che l'omissione è proceduta o da caso fortuito o da negligenza imputabile ad un agente subalterno del Municipio, e si tratti di deliberazioni prese in buona fede, e che non avrebbero potuto riuscire diverse anche coll' intervento dei Consiglieri a cui non fu notificato l'avviso. Id. id.

5280 — Le deliberazioni com. per essere valide debbono essere prese in adunanze per le quali si siano diramati speciali avvisi di convocazione, colla indicazione degli oggetti da trattarsi. C. S. 5 Maggio 1876, *M.* 1876, p. 189.

5281 — Una deliberazione com. non è viziata di nullità pel fatto che ad uno solo

dei Consiglieri non sia pervenuto l'avviso dell'adunanza, e ciò quando lo stesso Consigliere non reclamò, e può ritenersi non invitato per essere assente, e non si accenna nemmeno a sospetto di dolo, mancando così gli estremi per cui ricorra la nullità di tale deliberazione. C. S. 10 Aprile 1878, *M.* 1878, p. 204.

5282 — Viola la legge la convocazione dei Consiglieri com. eseguita verbalmente, invece che a domicilio con avviso scritto. C. S. 24 Aprile 1880, *M.* 1880, p. 201.

5283 — Deve annullarsi la delib. colla quale un Consiglio com. confermò per un triennio il Segretario, senza che i Consiglieri avessero avuto avviso 24 ore prima dell'oggetto di quella deliberazione. C. S. 24 Sett. 1881, *M.* 1881, p. 357.

5284 — Nè varrebbe l'affermare che la domanda del Segretario sia stata presentata in una precedente adunanza, e posta all'ordine del giorno per la successiva seduta in cui avvenne la conferma, quando consta che i Consiglieri non intervenuti a quella precedente adunanza non furono di ciò avvertiti. Id. id.

5285 — Essendo prescritto dall' art. 81 della legge com. che per le sessioni straordinarie l'avviso debba farsi in modo che i Consiglieri dimoranti nel territorio com. lo possano ricevere in tempo utile, perciò ammesso che sia spedito 10 ore prima dell' adunanza, questo termine può ritenersi utile nel senso della disposizione di legge. C. S. 13 Luglio 1882, *M.* 1882, p. 314.

5286 — La notificazione dell' oggetto da trattare a tutti i Consiglieri com. 24 ore prima che si apra l'adunanza, è prescritta dall'art. 89 della legge com. sotto pena di nullità, e non vale a scusarne la mancanza il dire che taluni Consiglieri mai intervennero alle adunanze, e le dichiarazioni di altri del senso in cui avrebbero votato ove fossero intervenuti. C. S. 9 Settembre 1882, *M.* 1883, p. 73.

5287 — Non è attendibile l'asserzione di un ricorrente che la convocazione dei Consiglieri sia stata fatta mediante il suono della campana, e non dietro regolari inviti quando tale circostanza non risulti nel processo verbale della delib. C. S. 28 Luglio, 1883, *M.* 1883, p. 342.

5288 — **Deposito della proposta.** — Anche quando una proposta sia fatta da molti Consiglieri, pure perchè il Consiglio possa validamente deliberarvi è necessario che la medesima sia depositata 24 ore prima nella sala delle adunanze coi documenti opportuni. A tale formalità che mira ad assicurare alla deliberazione da prendersi il consapevole concorso di tutti i Consiglieri, vuole essere dato chiaro e sicuro adempimento, senza ricorrere a congetture e ad equipollenze che sono sorgente di incertezze e di equivoci, e possibilmente, di errori e di abusi - C. S. 9 Agosto 1870, *M.* 1870, p. 312.

5289 — Il deposito anticipato delle proposte nella sala del Consiglio comunale è richiesto dalla legge soltanto per le sessioni ordinarie (art. 213) bastando per le adunanze straordinarie la indicazione degli affari a trattarsi contenuta nel biglietto di convocazione. C. S. 15 Ottobre 1870, *M.* 1871, p. 11.

5290 — Nelle sedute delle sessioni ordinarie del Consiglio non può essere presa alcuna deliberazione su quelle proposte che non erano inscritte nell'ordine del giorno degli affari da discutere nella sessione, se la nuova proposta non venne coi relativi documenti depositata 24 ore prima in conformità all'art. 213 della legge com. C. S. 21 Marzo 1871, *M.* 1871, p. 202. — C.S. 9 Maggio 1871, *M.* 1871, p. 241 — C. S. 18 Ottobre 1872, *M.* 1872, p. 358.

5291 — L'articolo 213 della legge com. nello stabilire che nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva se non viene 24 ore prima depositata nella sala dell'adunanza con tutti i documenti, intende riferirsi alle sedute ordinarie periodiche, e non già alle convocazioni straordinarie. C. S. 27 Agosto 1872, *M.* 1872, p. 325.

5292 — Posto all' ordine del giorno il mantenimento nel bilancio o no della spesa per l'Ingegnere comunale, vi è implicitamente compresa anche la proposta di conferma o licenziamento del medesimo, quindi non occorre l'applicazione dell'art. 213 della legge per deposito speciale di questa proposta. C. S. 11 Marzo 1873, *M.* 1873, p. 108.

5293 — L'art. 213 della legge com. non è applicabile alle proposte concernenti deliberazioni tassativamente prescritte dalla legge, che non hanno bisogno di essere esaminate, e per le quali non occorre la produzione di alcun documento come la nomina della Giunta. C. S. 10 Maggio 1873, *M.* 1873, p. 227. — C. S. 30 Giugno 1879, *M.* 1879, p. 284, — C. S. 30 Giugno 1880, *M.* 1880, p. 232.

5294 — Perchè una proposta possa essere sottoposta alle deliberazioni dei Consigli com. nelle tornate periodiche è necessario che sia 24 ore prima notificata con avvisi ai singoli Consiglieri, e che sia inoltre depositata 24 ore prima nella sala delle adunanze con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata. C. S. 1 Febb. 1878, *M.* 1878, p. 17.

5295 — È in aperta violazione al disposto dell'art. 213 della legge com. la nomina di un Assessore in surrogazione di altro Assessore eletto Sindaco, quando il Consiglio com. vi abbia proceduto senza che tale ope-

razione fosse stata posta all'ordine del giorno e notificata 24 ore prima a tutti i Consiglieri. C. S. 15 Febb. 1878, *M.* 1878, p. 88.

5296 — Il trovarsi i Consiglieri riuniti in seduta ordinaria al momento in cui si fece la proposta, non è tal fatto che valga a dispensare dall'osservanza del citato articolo, il quale contiene una disposizione tassativa e generale così da non ammettere eccezione di sorta. Id. id.

5297 — L'art. 213 della legge com. accenna a documenti necessari per l'esame delle proposte: e trattandosi della nomina a medico condotto di uno che è conosciuto nel Comune, ove ebbe già ad esercitarvi la sua professione, non si può dire che il Consiglio abbia violato la legge, se ha proceduto alla nomina sul semplice deposito della proposta, senza altri documenti. C. S. 4 Ottobre 1879, *M.* 1879, p. 338.

5298 — Se una proposta non fu depositata 24 ore prima nella sala delle adunanze coi documenti necessari non può il Consiglio sotto pena di nullità deliberare sulla medesima. C. S. 11 Ottobre 1879, *M.* 1879, p. 356, e 374. — C. S. 24 Aprile 1880, *M.* 1880, p. 201.

5299 — A nulla vale che tale proposta fosse compresa negli avvisi di convocazione mandati ai Consiglieri. Id. id.

5300 — Deve annullarsi la deliberazione com. con cui fu accettata la rinunzia del Segretario com. al proprio ufficio, se la relativa proposta non fu iscritta all'ordine del giorno dell'adunanza. C. S. 2 Aprile 1880, *M.* 1880, p. 154.

5301 — L'osservanza del prescritto dall'art. 213 della legge com. per il quale nessuna proposta può nelle tornate ordinarie essere sottoposta a deliberazione, se non fu depositata 24 ore prima dell'adunanza, nella sala delle adunanze consigliari, è imperiosamente voluta a pena di nullità. C. S. 1 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 151.

5302 — Il deposito della proposta 24 ore prima dell'adunanza nella Segreteria, è prescritto dall'art. 213 per le adunanze ordinarie, sicchè trattandosi di adunanza straord. l'allegato e non provato difetto di deposito non è attendibile. C. S. 13 Luglio 1882, *M.* 1882, p. 314.

5303 — Non è ammissibile l'affermazione di un ricorrente che la proposta su cui doveva deliberare il Consiglio, non sia stata depositata 24 ore prima nella sala delle adunanze, quando oltre ad essere formalmente contradetta dalla Giunta, non sia sorretta da alcun elemento di prova, e nessuno dei Consiglieri interessati abbia presentato reclamo intorno a questa pretesa mancanza di forma. C. S. 5 Maggio 1883, *M.* 1883, p. 283.

5304 — Se durante la sessione vengano introdotte proposte non comprese nell'ordine di 1. convocazione, sopra di esse non si può deliberare se non 24 ore dopo che ne fu dato avviso a tutti i Consiglieri, e se non rimasero per 24 ore depositate nella sala delle adunanze con tutti i documenti necessari per poter essere esaminate. C. S. 25 Giugno 1883, *M.* 1883, p. 298.

5305 — **Luogo della riunione.** — Il Consiglio com. non ha facoltà di radunarsi fuori del territorio del Comune, e nemmeno fuori della residenza municipale; nè il Prefetto può autorizzare per ragioni di ordine pubblico la convocazione del Consiglio fuori della sua sede legale e del territorio com. avendo dalla legge altri mezzi per impedire i possibili disordini. C. S. 20 Maggio 1871, *M.* 1871, p. 174.

5306 — I Consigli com. non hanno la facoltà di deliberare che le loro adunanze abbiano luogo fuori del territorio del Comune; essi debbono sempre radunarsi nella residenza municipale. C. S. 15 Febb. 1873, *M.* 1873, p. 101.

5307 — Il Consiglio com. non può adunarsi fuori della sede legale del Municipio tranne nel caso in cui vi sia costretto per circostanze affatto speciali e straordinarie, e ne sieno avvertiti in tempo tutti i Consiglieri. C. S. 6 Dic. 1876, *M.* 1877, p. 55.

5308 — Se quindi nel giorno in cui è convocato il Consiglio, il Sindaco si assenta dal Comune asportando la chiave della casa comunale i Consiglieri intervenuti non sono autorizzati a scegliere improvvisamente un altro luogo ed ivi congregarsi e deliberare. Id. id.

5309 — Sebbene in tesi generale le convocazioni e delib. delle Giunte e dei Consigli com. debbansi tenere nella sede principale destinata a sede del Municipio, non è però dalla legge vietato, che le riunioni avvengano in diverso locale, quando così consigli la prudenza per circostanze eccezionali. C. S. 18 Agosto 1881, *M.* 1881, p. 333.

5310 — **Presidenza; Competenza del presidente.** — L'Assessore delegato può supplire il Sindaco quando questi è impedito od assente, ma non quando è presente e crede di non poter esercitare il suo ufficio per aver dato le dimissioni, spettando in tal caso la presidenza dell'adunanza all'Assessore anziano. C. S. 30 Maggio 1871, *M.* 1871, p. 244.

5311 — Data la rinuncia dei tre primi Assessori di esercitare le funzioni di Sindaco, il quarto Assessore si trova legittimamente investito delle predette funzioni, e le deliberazioni prese dal Consiglio com. sotto la sua presidenza sono regolari. C. S. 6 Febbraio 1872, *M.* 1872, p. 61.

5312 — Sono nulle le deliberazioni prese dal Consiglio in una seduta della tornata

d'autunno, sotto la presidenza del Sindaco scaduto d'ufficio, e non più rieletto Consigliere. C. S. 11 Dic. 1874, *M.* 1875, p. 40.

5313 — La presidenza del Cons. com. tenuta in buona fede da chi credeva di essere ancora in possesso della qualità di Assessore anziano, non può portare tale illegalità da rendere nulla di pieno diritto l'adunanza. C. S. 20 Marzo 1875, *M.* 1875, p. 149.

5314 — La presidenza dell'adunanza assunta dal Consigliere anziano col consentimento dell'Assessore anziano cui sarebbe spettato di presiedere la seduta, non potrebbe produrre l'illegalità dell'adunanza medesima. C. S. 24 Maggio 1876, *M.* 1876, p. 212.

5315 — Non è regolare la deliberazione se il Sindaco intervenuto alla riunione, cedette ad altri la presidenza, e sedette fra i Consiglieri, e quindi deve essere annullata perchè presa in adunanza illegale. C. S. 3 Gennaio 1877, *M.* 1877, p. 89.

5316 — In un'adunanza del Consiglio com. quando la presidenza fu assunta da chi si reputò in diritto di assumerla e per consenso dell'intiero Consiglio, e quindi anche di chi poteva aver ragione di reclamarla per sè, la deliberazione presa senza contrasto ed in buona fede è legittima ed efficace. C. S. 10 Aprile 1878, *M.* 1878, p. 204.

5317 — La presidenza di un'adunanza assunta dall'Assessore meno anziano, in assenza del Sindaco, e consenziente l'Assessore anziano, non rende illegale l'adunanza. C. S. 22 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 213.

5318 — Quando essendo impedito il Sindaco a presiedere l'adunanza, il Consiglio abbia proceduto alla nomina del presidente, la deliberazione è contraria alla legge, e deve essere annullata. C. S. 2 Luglio 1881, *M.* 1881, p. 262.

5319 — Quando il Sindaco ha delegato un Assessore a rappresentarlo in caso d'assenza o d'impedimento, e questi ha compiuto pubblicamente parecchi atti, per cui non può essere ignorata tale qualità, è illegale la deliberazione se per la momentanea assenza del Sindaco, la presidenza del Consiglio viene assunta da altro Consigliere. C. S. 1 Ottobre 1881, *M.* 1881, p. 357.

5320 — La presenza dell'Assessore delegato all'adunanza, non basterebbe a sanare la violazione dell'art. 108 della legge com. per essere presieduta l'adunanza da chi non ne aveva facoltà, quando non risulta che lo stesso Assessore sia stato impedito o abbia dichiarato di esserlo. Id. id.

5321 — Deve annullarsi la deliberazione com. presa sotto la presidenza di un Consigliere, mentre erano presenti due Assessori. C. S. 17 Febbraio 1882, *M.* 1882, p. 134.

5322 — Decaduto un individuo dalla qualità di Consigliere e di Sindaco, cessano con le facoltà di esso delegante quella dell'Assessore delegato, e la presidenza del Consiglio deve essere assunta dall'Assessore anziano. C. S. 5 Genn. 1883, *M.* 1883, p. 93.

5323 — La presenza di un Assessore effettivo all' adunanza del Consiglio o della Giunta, non importa per lui l'obbligo di assumere la presidenza, quando non voglia o non possa farlo. C. S. 11 Nov. 1882, *M.* 1883, p. 94.

5324 — Quindi in tali circostanze le delib. prese sotto la presidenza di un Assessore supplente sono perfettamente legali, e deve essere revocato il D. del Prefetto con cui ha proceduto al loro annullamento. Id. id.

5325 — Il potere discrezionale dato al Sindaco o all'Assessore che presiede il Consiglio affine di mantenere l'ordine e la regolarità delle discussioni e deliberazioni, non è limitato ai casi di discussione tumultuaria, e di disordini, ma può usarsi in ogni occasione in cui torni utile. C. S. 27 Febbraio 1872, *M.* 1872, p. 126.

5326 — Non si può tacciare di arbitraria la condotta del Sindaco se all'adunanza del Consiglio tenuta per la ricostituzione della Giunta municipale, essendo insorte questione sulla scadenza di alcuni Assessori egli ha sciolto la seduta per riferire i dubbi la Prefettura, quando niuno dei Consiglieri si è opposto a tale sospenzione. Id. id.

5327 — **Assistenza Segretario**. — *interesse, sostituzione.* — Sebbene sia conveniente lo allontanare dall'adunanza il Segretario comunale, quando si tratta di negozio riguardante alcuno dei suoi congiunti, pur nondimeno non può dirsi violata una espressa disposizione di legge se non si allontani. C. S. 17 Marzo 1868, *M.* 1868, p. 279.

5328 — Il fatto d'avere un Segretario comunale sottoscritto una deliberazioue che lo riguarda, non può dar luogo ad annullamento quando resti provato ch'egli si ritirò dalla sala dell'adunanza durante la deliberazione stessa. C. S. 23 Luglio 1872, *M.* 1872, p. 302.

5329 — Se il Segretario ha assistito alla seduta ed ha compilato il verbale della sua nomina, e di quella di un suo figlio a commesso, la relativa deliberazione è nulla. C. S. 17 Giugno 1874, *M.* 1874, p. 244.

5330 — Se un Segretario comunale assiste alla deliberazione relativa alla sua conferma in ufficio e ne firma il processo verbale, quest'atto è colpito di nullità, anche se il Segretario si allontana al momento della votazione. C. S. 10 Maggio 1870, *M.* 1870, p. 214.— C. S. 4 Febbraio 1874, *M.* 1874, p. 84. — C. S. 25 Luglio 1876, *M.* 1877, p. 43.

5331 — Una deliberazione è nulla se nel verbale non è bene chiarito che il Segretario interessato non assistette alla delibera-

zione medesima. C. S. 22 Aprile 1874, *M.* 1874, p. 178.

5332 — Devono annullarsi le delibera- com. alle quali assistette il Segretario com. interessato nelle deliberazioni medesime. C. S. 8 Genn. 1880, *M.* 1880, p. 89. — C. S. 19 Giugno 1880, *M.* 1880, p. 219. — C. S. 18 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 69.

5333 — Deve annullarsi la deliberazione com. riguardante gli interessi del Segretario, che fu presa in seduta pubblica, e che fu sottoscritta dal medesimo, nella quale sebbene siasi fatto menzione che il Segretario si era assentato nel momento della deliberazione, non si accennò però che siasi assunto uno dei membri del Consiglio per farne le veci. C. S. 27 Gennaio 1875, *M.* 1875, p. 78.

5334 — Per la deliberazione con la quale un Cons. com. assume uno dei suoi membri a fare le funzioni di Segretario allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto, non sono prescritte speciali formalità; e non occorre che la votazione abbia luogo a voti segreti, nè che sia scelto il Consigliere più giovane fra gli intervenuti. C. S. 12 Maggio 1875, *M.* 1875, p. 213.

5335 — Nella legge com. non è detto che alle deliberazioni com. debba sempre assistere un Segretario munito di patente. C. S. 12 Genn. 1877, *M.* 1877, p. 162.

5336 — Come il Consiglio com. può in certi casi, e per motivi speciali chiamare a far le veci del Segretario un Consigliere, ed anche una persona estranea al Consiglio, così non si può dire violata la legge, se essendo assente ed impedito il Segretario, il Consiglio com. ha chiamato un Segretario sostituto, comunque senza patente, a fungere nell'adunanza da Segretario. C. S. 12 Genn. 1877, *M.* 1877, p. 162. — C. S. 8 Agosto 1877, *M.* 1877, p. 300.

5337 — Non è viziata di nullità la delib. com. relativa alla conferma del Segretario, se il processo verbale fu compilato da un sostituto Segretario non munito di patente; e se esso era affine del Segretario. C. S. 14 Luglio 1877, *M.* 1877, p. 280.

5338 — Ciò tanto più quando risulti che nessuno dei Consiglieri presenti era in grado di compiere quell'ufficio. Id. id.

5339 — Non si può dire che siasi violata la legge perchè fu assunto a Segretario un Consigliere senza farne menzione nel verbale, quando risulta che costui ha assunto tale uffizio per volontà del Consiglio, sino dalla prima sua tornata ordinaria. C. S. 4 Ott. 1879, *M.* 1879, p. 338.

5340 — Nè si può intaccare di nullità la deliberazione com. per essere stato presente a quella segreta adunanza un impiegato com. se è pure risultato che il Consiglio nell'affidare quell'incarico al Consigliere la volle assistito dal detto impiegato. C. S. 4 Ott. 1879, *M.* 1879, p. 338.

5341 — Non è motivo di nullità di una delib. com. l'avere assistito alla medesima in qualità di Segretario provvisorio quello di un altro Comune, quando il medesimo sia stato regolarmente invitato dalla Giunta, ed accettato senza osservazioni dal Consiglio. C. S. 9 Luglio 1880, *M.* 1880, p. 295.

5342 — Non è violato l'art. 42 del regol. se il Consiglio com. assuma a fare le funzioni di Segretario il Cursore del Comune, e non un Consigliere collo scopo di deliberare sopra un oggetto determinato. C. S. 5 Febb. 1881, *M.* 1881, p. 109.

5343 — La presenza e l'assistenza del Segretario sostituito, interessato più o meno direttamente alla delib. è causa di nullità della medesima. C. S. 14 Dic. 1882, *M.* 1883, p. 156.

5344 — Devono annullarsi le delib. del Consiglio com. relative al riordinamento dei registri catastali affidato mediante compenso al Segretario com. quando il medesimo abbia assistito alla seduta. C. S. 23 Febb. 1883, *M.* 1883, p. 182.

5345 — La supplenza temporanea al Segretario titolare che manchi in un Comune, tenuta da chi non abbia i necessari requisiti non importa nullità delle deliberazioni alle quali egli assiste. C. S. 25 Giugno1883, *M.* 1883, p. 358.

5346 — **Numero legale per le sedute.** — *Prima convocazione.* — Per quanto sia riprovevole la condotta dei Consiglieri che per impedire una deliberazione si allontanano dalla sala del Consiglio al momento della votazione, tuttavia essi non possono considerarsi come presenti; e la deliberazione presa da quelli che rimangono è nulla, se essi erano in numero minore di quello prescritto dall'art. 89 della legge comunale. C. S. 7 Aprile 1866, *M.* 1866, p. 154. — C. S. 17 Febb. 1882, *M.* 1882, p. 134 e 171.

5347 — I Consigli com. non possono deliberare in prima convocazione se non interviene la metà dei Consiglieri *assegnati* al Comune, quindi non può ammettersi l'interpretazione secondo la quale non devono calcolarsi i Consiglieri o morti o dimissionari per determinare il numero dei Consiglieri occorrenti per la deliberazione, inquantochè queste mancanze accidentali non escludono che al Comune rimanga *assegnato* quel dato numero di Consiglieri per ragioni di popolazione. C. S. 5 Giugno 1866, *M.* 1866, p. 242. — C. S. 27 Luglio 1872, *M.* 1872, p. 315.

5348 — Se un Consigliere sia entrato in carica prima del tempo stabilito dall'art. 209 della legge com. ed abbia concorso col suo voto a formare la maggioranza, la deliberazione presa per tal modo deve essere an-

nullata. C. S. 21 Settembre 1866, *M.* 1866, p. 356.

5349 — La presenza nelle adunanze consigliari che hanno luogo prima delle tornate autunnali di alcuni Consiglieri nominati tanto per rinnovazione del quinto quanto per surrogazione straordinaria di dimissionari o deceduti, vizia radicalmente le deliberazioni. C. S. 18 Dic. 1874, *M.* 1875, p. 20.

5350 — Dalle disposizioni dell'art. 89 della legge comunale che esige la presenza alle adunanze del Consiglio comunale almeno della metà dei suoi membri, per la validità delle sue deliberazioni: e dall'art. 222 che vieta ai Consiglieri aventi un particolare interesse individuale nelle deliberazioni di prendervi parte, deducesi che quella metà deve essere disinteressata nell'argomento. App. Torino 23 Aprile 1866, *M.* 1867, p. 295.

5351 — La disposizione contenuta nell'art. 89 della legge comunale, relativa al numero dei Consiglieri che devono essere presenti all'adunanza nel caso di prima convocazione è assoluta, e non ammette eccezioni. C. S. 19 Dicembre 1867, *M.* 1868, p. 71.

5352 — Se malgrado l'intervento di un numero legale di Consiglieri ad una adunanza una parte di essi, debbono ritirarsi in omaggio all'art. 86 della legge comunale, perchè componenti la Giunta municipale di cui si discute il conto, qualora i rimanenti non siano in numero legale, non possono validamente deliberare e deve quindi annullarsi la relativa deliberazione. C. S. 19 Dic. 1867, *M.* 1868, p. 71.

5353 — Se avviene che una parte dei Consiglieri comunali presenti debbano astenersi dal deliberare per effetto dell'art. 222 della legge comunale, che vieta loro di prendere parte alla deliberazione trattandosi di cosa riguardante ad essi personalmente o ai loro parenti ed affini, la deliberazione presa dai rimanenti è nulla se è in prima convocazione, ed i Consiglieri rimasti non raggiungano il numero prescritto per renderla valida ed efficace. C. S. 11 Febbraio 1868, *M.* 1868, p. 128. — C. S. 17 Giugno 1874, *M.* 1874, p. 244. — C. S. 4 Sett. 1880, *M.* 1880, p. 328.

5354 — I Consiglieri i quali per l'art. 222 della legge com. sono obbligati ad astenersi dal prendere parte alle deliberazioni dei Consigli com. non possono essere computati per costituire il numero dei Consiglieri il cui intervento è richiesto perchè i detti Consigli possano deliberare. C. S. 8 Luglio 1872, *M.* 1872, p. 250. — C. S. 22 Marzo 1873, *M.* 1873, p. 103. — C. S. 25 Sett. 1873, *M.* 1873, p. 351. — C. S. 4 Marzo 1874, *M.* 1874, p. 124. — C. S. 7 Maggio 1875, *M.* 1875, p. 327. — Cass. Torino 1 Gennaio 1877, *M.* 1877, p. 111. — C. S. 20 Marzo 1880, *M.* 1880, p. 201. — C. S. 4 Sett. 1880, *M.* 1880, p. 328.

5355 — Sciolta una seduta del Consiglio com. in attesa di schiarimenti dell'autorità superiore sopra un dubbio insorto intorno al metodo da tenersi per la votazione, e rimessa la nuova seduta a giorno indeterminato, la nuova adunanza è nulla se i Consiglieri non vennero invitati ad intervenirvi per iscritti. C. S. 5 Marzo 1880, *M.* 1880, p. 155.

5356 — Trattandosi perciò nel caso di una nuova seduta di 1ª convocazione poichè quella precedente non era rimasta deserta, occorre per deliberare, sotto pena di nullità, il numero legale dei Consiglieri assegnato al Comune. Id. id.

5357 — A termini dell'art. 89 della legge com. nel calcolare la metà dei Consiglieri assegnati al Comune perchè possa deliberare in 1ª convocazione non possono detrarsi i Consiglieri defunti o dimissionari, e quindi non si può ammettere l'interpretazione contraria data dall' art. 41 del regol. in esecuzione di detta legge. C. S. 14 Luglio 1875, *M.* 1875, p. 254. C. S. 7 Ott. 1882, *M.* 1883, p. 28.

5358 — Se il verbale tien conto del numero dei Consiglieri intervenuti al principio dell'adunanza, ma tace di quelli che non rimasero nella sala, e si lasciano supporre presenti all'atto della votazione, la delib. com. è viziata di nullità in quanto non è dato riconoscere se la legge sia stata o no osservata, ed è contraria all' art. 104 del regol. com. che vuole si faccia constare del nome dei Consiglieri presenti alla votazione sopra ciascun oggetto colla indicazione di quelli che si sono astenuti. C. S. 18 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 69.

5359 — Il fatto che un Consigliere ritiratosi dall'adunanza rientri nella sala al momento della votazione, sia pur solamente per protestare, basta a determinare la sua presenza per gli effetti di legge, e perciò, quando sia il caso, il numero legale necessario a deliberare in 1. convocazione C. S. 11 Nov. 1882, *M.* 1883, p. 73.

5360 — *Seconda convocazione.* Malgrado la lettera dell'art. 89 della legge comunale, che dichiara valide le deliberazioni prese in seconda convocazione dal Consiglio comunale, qualunque sia il numero degli intervenuti, pure non potendosi dire che il numero di soli *due* come sarebbe il Sindaco con un Consigliere, costituir possa quella rappresentanza *collegiale*, cui la legge affidava gl'interessi del Comune, così per la validità delle deliberazioni è indispensabile il numero almeno di *tre*. C. S. 14 Dicembre 1866, *M.* 1867, p. 72.

5361 — Quando sia già seguita una prima convocazione che rimase frustranea per la

mancanza di sufficiente numero di Consiglieri, sono valide le deliberazioni prese in seconda convocazione qualunque sia stato il numero degli intervenuti. App. Casale 13 Settembre 1869, *M.* 1869, p. 364.

5362 — In mancanza di appositi atti, da cui si rilevi che per un dato affare riuscì infruttuosa per difetto di numero una prima convocazione del Consiglio com. e che all'ordine del giorno della prima convocazione era iscritto l'oggetto su cui si deliberò nella seconda, non si può ammettere che una deliberazione sia stata presa in seconda convocazione quantunque nel preambolo di essa si dica presa in seconda convocazione, e lo attesti un verbale posteriore del Consiglio comunale. C. S. 14 Giugno 1870, *M.* 1870, p. 237.

5363 — Dopo una prima convocazione infruttuosa del Cons. com. per mancanza di numero, è seconda convocazione quella qualunque altra successiva in cui per la prima volta si raccolga un numero sufficiente di Consiglieri per far collegio, e possono gl'intervenuti deliberare. C. S. 30 Giugno 1875, *M.* 1875, p. 255.

5364 — Le convocazioni intimate senza effetto tra la prima e questa seconda convocazione, non possono necessariamente a nulla valutarsi. Id. id,

5365 — Affinchè una seduta del Consiglio com. si possa considerare in seconda convocazione, è necessario che la prima seduta nella quale deve trattarsi un affare sia andata deserta per mancanza del numero legale dei Consiglieri, e che i Consiglieri siano espressamente diffidati che sul detto affare si sarebbe deliberato qualunque fosse il numero degli intervenuti. C. S. 9 Maggio 1877, *M.* 1877, p. 181 - C. S. 16 Maggio 1877, *M.* 1877, p. 197.

5366 — Perchè si verifichino la condizioni volute dalla legge affinchè una seduta si possa ritenere di 2ª convocazione, occorre una prima adunanza indetta e non costituita per mancaza del numero legale dei Consiglieri intervenuti, e si richiede pure che i Consiglieri siano stati avvertiti della 2ª convocazione. C. S. 12 Ago. 1882, *M.* 1883, p. 94.

5367 — Quindi se nella 1ª seduta, alla quale intervenne un numero legale di Consiglieri, non si potè per mancanza di tempo deliberare su tutti gli affari posti nell'ordine del giorno, non si può poi in un'altra seduta, qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberare sugli stessi affari, considerando tale seduta come di 2ª convocazione. C. S. 9 Maggio 1877, *M.* 1877, p. 181.

5368 — Non si può dire che si verifichi il caso della 2ª convocazione in tutte le adunanze successive alla prima, solo perchè gli oggetti che si dovevano discutere erano inscritti nell'ordine del giorno, stato iniziato nella prima seduta, e che comprendeva tutti gli oggetti a trattarsi nel corso della sessione. C. S. 16 Maggio 1877, *M.* 1877, p. 197.

5369 — Un tal sistema non sarebbe conforme ai principi a cui trovasi informata la legge com. Id. id.

5370 — La legittimità di una 2ª convocazione coll'intervento di qualunque numero di Consiglieri non può verificarsi quando o per le condizioni del Consiglio, o per le particolari circostanze della maggior parte dei Consiglieri è impossibile una prima convocazione con un numero legale di deliberanti. C. S. 23 Genn. 1878, *M.* 1878, p. 103.

5371 — Una seduta del Consiglio com. non può considerarsi di 2ª convocazione, se non per quegli oggetti che non poterono essere deliberati in una precedente seduta per mancanza del numero legale degli intervenuti, e non già per quegli oggetti che furono rimandati volontariamente in una seduta alla quale intervenne il numero legale. C. S. 15 Ottobre 1881, *M.* 1881, p. 373 — C. S. 24 Giugno 1882, *M.* 1882, p. 282.

5372 — **Regolamenti per le sedute** — Il regolamento interno dei Comuni ha un campo assai limitato, e deve più che altro riferirsi alla disciplina delle sedute pubbliche, ed all'ordinamento dei servizi interni, non potendo estendersi ad oggetti ai quali ha provveduto la legge. C. S. 2 Agosto 1881, *M.* 1881, p. 324.

5373 — I regol. interni dei Comuni debbono riferirsi alla disciplina delle sedute, ed all'ordinamento dei servizi interni, ma non possono estendersi ad oggetti ai quali la legge ha già provveduto, e tanto meno contenere disposizioni che la modificano e variano le competenze da essa stabilite. C. S. 22 Dic. 1882, *M.* 1883, p. 142.

5374 — Il Consiglio com. è giudice dell'osservanza del suo regol. per le sedute di esso Consiglio, nè dalla sua più o meno retta applicazione si può derivare un motivo di annullamento della deliberazione com. C. S. 28 Luglio 1877, *M.* 1877, p. 263.

5375 — Viola la legge la disposizione di un regolamento che le votazioni palesi o segrete a richiesta di tre Consiglieri siano sottoposte a controprova. C. S. 24 Marzo 1880, *M.* 1880, p. 191.

5376 — Non è ammissibile la disposizione che non possa aver luogo la discussione delle proposte fatte da un Consigliere, qualora non siano appoggiate da 3 Consiglieri. Id. id.

5377 — Non può ammettersi la facoltà di rimettere anche all'esame di estranei al Consiglio, gli emendamenti e le proposte da discutersi. Id. id.

5378 — Non sono ammissibili le disposizioni che ripetano non solo inutilmente, ma anche imperfettamente, disposizioni contenute nella legge com. Id. id.

5379 — **Seduta segreta e pubblica.** — La presenza del serviente del Comune ad una seduta segreta del Consiglio comunale, non può farla considerare come pubblica, e quindi non è motivo di nullità. C. S. 23 Agosto 1870, *M.* 1870, p. 313.

5380 — Non è motivo di nullità se una deliberaz. è stata presa in seduta pubblica, sebbene il Cons. com. non avesse ancora formato l'apposito regolamento per le sedute pubbliche. C. S. 9 Maggio 1871, *M.* 1871, p. 241.

5381 — La disposizione dell'art. 88 della legge com. avvalorata dal successivo art. 89 non riflette questioni di persone, ma unicamente la pubblicità delle sedute, ed è solo per tal fatto che non ostante la seconda convocazione, non si può deliberare se non interviene la metà dei Consiglieri assegnata al Comune. C. S. 24 Agosto 1872, *M.* 1872, p. 282.

5382 — Se risulta dal processo verbale che la seduta del Consiglio com. è stata tenuta segreta, non può opporsi che le porte non vennero chiuse, e che il pubblico avrebbe potuto entrare quando non entrò effettivamente. C. S. 17 Dicembre 1872, *M.* 1873, p. 36.

5383 — L'art. 88 della legge deve essere eseguito indipendentemente da qualunque regol. speciale che ai Comuni piaccia di stabilire per disciplinare le loro adunanze, a fine di togliere anzi ogni equivoco deve nel verbale essere espressamente dichiarato che la seduta, in cui si deliberò su materie riguardanti persone, fu segreta. C. S. 11 Nov. 1874, *M.* 1874, p. 376.

5384 — La delib. con cui si aumenti lo stipendio al Segretario com. ha carattere personale, e deve essere presa in seduta segreta. Id. id.

5385 — Non si potrebbe impugnare di nullità il verbale per violazione dell'art. 212 della legge com. dopo che senza aver incontrato la censura dell'autorità amministrativa venne eseguito per diversi anni senza alcuna opposizione. App. Torino 2 Luglio 1875, *M.* 1875, p. 328.

5386 — Non importa nullità di una deliberazione la violazione dell'art. 88 della legge com. trattandosi di una disposizione puramente disciplinare. Cass. Firenze 3 Giugno 1876, *M.* 1876, p. 285.

5387 — A termini della legge com. le sedute dei Consigli com. si tengono in seduta non pubblica a meno che la maggioranza del Consiglio non decida che siano pubbliche. C. S. 23 Agosto 1876, *M.* 1876, p. 348.

5388 — Se quindi in una deliberazione consigliare riflettente persone, il verbale tace sulla circostanza della pubblicità o no della seduta, devesi fino a prova contraria presumere che sia presa in seduta non pubblica. Id. id.

5389 — Tanto più poi devesi ritenere che il verbale sia stato preso in seduta non pubblica, se nel verbale della stessa seduta è dichiarato per altre deliberazioni essere state prese in seduta non pubblica, e non risulti che fra l'una e l'altra deliberazione vi sia stata proposta di tenere sedute pubbliche. Id. id.

5390 — La prescrizione che le delib. dei Consigli com. concernenti persone debbono a pena di nullità, essere prese in seduta non pubblica ed a suffragi segreti, è assoluta e non ammette eccezioni. Cass. Torino 25 Luglio 1877, *M.* 1877, p. 315.

5391 — Nè vale che la deliberazione sia presa all'unanimità, o trattisi non di una prima nomina, ma di una semplice conferma o proroga di essa. Id. id.

5392 — L'intestazione apposta al verbale di una deliberazione — seduta non pubblica — dimostra come nell'adunanza siasi adempito al prescritto dell'art. 88 della legge com., e non è punto necessario che una tale indicazione venga dichiarata o ripetuta nel corso dell'atto. C. S. 21 Nov. 1879, *M*, 1880, p. 7.

5393 — Deve ritenersi viziata la deliberazione di nomina di un impiegato com. se l'adunanza non fu tenuta a porte chiuse e se fu presente alla discussione e votazione un cittadino non Consigliere, il quale presentò anzi al Consiglio la domanda di un concorrente, stato poi nominato, intrattenendo il Consiglio dei pregi e delle qualità del suo raccomandato. C. S. 12 Nov. 1879, *M.* 1880, p. 37.

5394 — Non può dirsi violato l'art. 88 della legge com. pel fatto che nella sala delle adunanze dal Consiglio com. sieno entrate persone estranee, quando nel verbale della seduta non sia contenuto alcun cenno di questa circostanza. C. S. 30 Ott. 1880, *M.* 1881, p. 12.

5395 — Benchè non consti nel verbale che la seduta non sia stata pubblica, ciò devesi supporre nel silenzio del verbale, mancando la prova della trasgressione della legge. C. S. 17 Febb. 1882, *M.* 1882, p. 184.

5396 — Non potendosi tenere seduta pubblica senza previa delib., se il verbale nulla dice in proposito è da ritenersi che l'adunanza abbia avuto luogo normalmente, tanto più quando il Consiglio non abbia mai adottata la pubblicità delle sedute. C. S. 24 Marzo 1882, *M.* 1882, p. 295.

5397 — **Votazioni.** — *Votazione segreta e palese.* — La legge comunale ordinando che le deliberazioni concernenti persone si prendano a suffragi segreti non stabili in qual modo si debbano emettere i suffragi, e quindi devesi ritenere non contraria alla

legge la votazione per palle o calici. C. S. 18 Luglio 1862, *M.* 1862, p. 397. — 25 Ottobre 1871, *M.* 1872, p. 126. — 4 Maggio 1872, *M.* 1872, p. 164.

5398 — Le deliberazioni riguardanti persone non prese a suffragi segreti sono nulle di pieno diritto, anche se sono state prese ad unanimità di voti. C. S. 10 Dicembre 1862, *M.* 1863, p. 99.

5399 — Le parole *concernenti persone* usate dalla legge comunale devonsi interpretare nel loro senso naturale, e quindi tutte le deliberazioni aventi per soggetto le condizioni delle persone tanto nei rapporti civili come economici, od in riguardo alla loro capacità, debbono essere prese a voti segreti. Questo metodo di votazione non può certamente applicarsi a tutte le deliberazioni nelle quali sieno interessate persone ma sibbene a tutte quelle soltanto che riflettono gli aggiunti della persona e che danno luogo ad un apprezzamento morale non già alla ricognizione di un diritto cui debbasi procedere in base alle leggi e con norme certe e determinate. C. S. (Sezioni riunite) 22 Luglio 1863, *M.* 1864, p. 32. — C. S. 17 Settembre 1869, *M.* 1869, p. 329.

5400 — La disposizione dell'art. 212 della legge comunale sul voto segreto non è applicabile a quella deliberazione che non si occupa direttamente od immediatamente delle persone, e dei loro meriti, ma solo della convenienza di aderire o no ad una domanda. C. S. 11 Dicembre 1866, *M.* 1867, p. 94.

5401 — Tutte le deliberazioni com. concernenti persone devono essere prese a voti segreti, e non solo quelle relative alle qualità personali di un individuo. C. S. 11 Ottobre 1873, *M.* 1873, p. 356.

5402 — Se in una votazione segreta vinta a grande maggioranza, un Consigliere diede il voto palese, quel voto irregolarmente dato annulla sè stesso, ma non la deliberazione, poichè diversamente si metterebbe in balìa di uno dei votanti la legalità di tutte le deliberazioni prese da un collegio regolarmente convocato. C. S. 6 Febbraio 1874, *M.* 1874, p. 136.

5403 — Non si viola la disposizione della legge che prescrive la votazione segreta, se alcuno dei Consiglieri, conosciuto l'esito dello scrutinio dichiara il proprio voto. C. S. 12 Maggio 1875, *M.* 1875, p. 213.

5404 — Quando invece o nel rendere il voto, o per via della scheda alcuno dei votanti lo avesse fatto conoscere, la conseguenza sarebbe l'annullamento del voto palesato, ma non dell'intera votazione. Id. id.

5405 — Non possono ritenersi come deliberazioni personali nel senso previsto dall'art. 212 delle legge com. quelle deliberazioni che contengono un provvedimento generale sebbene possono avere per risultato il vantaggio o il danno di qualche persona. C. S. 10 Febb. 1875, *M.* 1875, p. 77.

5406 — Perciò se in seduta pubblica deliberossi da un Cons. com. un nuovo ordinamento del personale di Segreteria, col quale rimaneva diminuito lo stipendio del Segretario, ciò non toglie al provvedimento del Consiglio il carattere di ordinamento generale, e non gli si può imprimere il carattere di provvedimento personale, quantunque in quella seduta siasi parlato del Segretario attualmente in carica. Id. id.

5407 — La votazione di un Consiglio com. dove più concorrenti furono messi simultaneamente a partito con schede scritte è regolare. C. S. 2 Luglio 1875, *M.* 1876, p. 8.

5408 — Non toglie il segreto del voto la circostanza che alcune schede siano scritte a matita. Id. id.

5409 — Se in una votazione segreta un Consigliere deposita nell' urna una scheda aperta, essa deve essere considerata nulla. C. S. 25 Agosto 1876, *M.* 1876, p. 310.

5410 — Il Consiglio com. nel deliberare su di una questione di massima deve procedere a votazione segreta, quando colla risoluzione della stessa viene ad essere definita altra relativa ad affare di persone. C. S. 28 Nov. 1879, *M.* 1880, p. 28.

5411 — Quando pure voglia dirsi che è nell'indole della votazione segreta l' abbruciamento delle schede, pur tuttavia l'inosservanza di questa cautela non potrebbe essere invocata sino a motivo di nullità della delib. C. S. 6 Luglio 1883, *M.* 1883, p. 298.

5412 — Non è contraria alla legge la deliberazione del Consiglio comunale presa a votazione segreta circa la conservazione di un impiego, quando la questione di massima importi o sia determinata da quella di persona. C. S. 18 Settembre 1861, *M.* 1862, p. 95.

5413 — Il Consiglio comunale nel divenire alla nomina di due medici condotti può fare votazioni separate sopra i diversi concorrenti, proclamandone l'esito dopo tutte le votazioni. C. S. 9 Settembre 1861, *M.* 1862, p. 94

5414 — E' regolare la deliberazione presa per *appello* nominale, con cui si stabilisce il numero degli impiegati comunali. C. S. 18 Settembre 1861, *M.* 1862, p. 95.

5415 — La deliberazione con cui un Consiglio com. fa un assegno di rappresentanza al Sindaco, non riguarda la persona del Sindaco stesso, ma le convenienze del Comune rappresentato, per cui deve prendersi a votazione palese. C. S. 8 Agosto 1861, *M.* 1862, p. 124.

5416 — Le deliberazioni comunali relative

a transazioni di una vertenza non possono essere prese a voti segreti, poichè vengono determinate da ragioni economiche e di mera convenienza nell' interesse patrimoniale del Comune e non riguardano persone le cui qualità possono influire sulla deliberazione. C. S. 31 Dic. 1869, *M.* 1870, p. 103.

5417 — La deliberazione colla quale il Consiglio comunale rimanda ad altro tempo l'esame di una domanda di un privato senza nulla statuire sul merito, è una deliberazione sospensiva la quale deve essere presa a voti palesi, perchè sebbene riguardi l' interesse di una persona, pure per il suo carattere dilatorio non lo pregiudica, nè lo favorisce, per cui cade sotto la regola, è non sotto l' eccezione dell' art. 212 della legge comunale. C. S. 12 Aprile 1870, *M.* 1870, p. 189.

5418 — Se un Consiglio comunale, deliberando di estendere a tutta la popolazione la condotta medica, aumenta lo stipendio ai sanitari che già si trovavano in ufficio, tale deliberazione può prendersi a voti palesi, poichè non implica questioni di persone, essendo l'aumento di stipendio un corrispettivo dell'accresciuto servizio. C. S. 17 Maggio 1870, *M.* 1870, p. 202.

5419 — Dopo che il Consiglio comunale a suffragi secreti deliberò di collocare a riposo con diritto a pensione un impiegato, la deliberazione conseguenziale con cui determina e liquida tale pensione, è regolarmente presa a voti palesi, trattandosi di una questione di legalità da risolversi con criteri affatto indipendenti da ogni favore personale. C. S. 9 Agosto 1870, *M.* 1870, p. 316.

5420 — Non si richiede la votazione segreta per deliberare sulla validità di un documento presentato da un concorrente per ottenere un posto dal Municipio, non essendo in ciò implicata una questione personale. C. S. 12 Novembre 1870, *M.* 1871, p. 27.

5421 — Anche quando la nomina ad un impiego com. è fatta in seguito ad un esame di concorso, ed il Cons. com. la conferisce al candidato che ottenne dalla Commissione esaminatrice il maggior numero dei punti, la delib. deve essere presa a suffragi segreti. C. S. 7 Marzo 1871, *M.* 1871, p. 179.

5422 — La deliberazione colla quale il Cons. com. decide sul pagamento delle spese occorse per una inchiesta deve essere presa a voti palesi. C. S. 2 Maggio 1871, *M.* 1871. p. 203.

5423 — Deve prendersi a voti segreti come concernente persona la deliberazione del Cons. com. che aumenta l'aggio di esazione al Tesoriere perchè rimanga al suo posto. C. S. 27 Giugno 1871, *M.* 1871, p. 263.

5424 — Deve essere presa a voti palesi, la deliberazione del Cons. com. che respinge la domanda di un impiegato per giubilazione a motivo che il medesimo non ha prestato il servizio richiesto dal regolamento sulle pensioni. C. S. 27 Giugno 1871, *M.* 1871, p. 272.

5425 — Quando non è questione circa la qualità od il merito di un impiegato già messo a riposo, ma solamente si tratta di stabilire con criteri giuridici se si debba o no concorrere per una quota parte nella sua pensione, la votazione deve essere fatta a voti palesi. C. S. 27 Giugno 1871, *M.* 1871, p. 298 — C. S. 25 Settembre 1873, *M.* 1873, p. 378.

5426 — La proposta di ridurre lo stipendio al medico condotto ha carattere personale, e deve quindi deliberarsi a voti segreti; nè perde questo carattere perchè si propone di ridurre lo stipendio della condotta e non del medico, giacchè se il titolare della condotta esiste, è evidente che la proposta viene fatta in odio al medesimo. C. S. 7 Giugno 1873, *M.* 1873, p. 229.

5427 — Trattandosi di modificare uno stipendio in corso a favore di un impiegato già eletto con uno stipendio determinato, la questione riveste la qualità di personale, e perciò la deliberazione relativa deve essere presa con suffragi segreti. C. S. 26 Agosto 1873, *M.* 1873, p. 292. — C. S. 2 ottobre 1873, *M.* 1873, p. 329.

5428 — L'ammessione o l'esclusione dal concorso per un impiego com. è sempre una questione direttamente personale, qualunque sia motivo su cui la deliberazione si fondi, per cui deve prendersi a voti segreti. C. S. 11 Ott. 1873, *M.* 1873, p. 356.

5429 — La deliberazione con cui si stabilisce lo stipendio del medico condotto sebbene debba ridondare a vantaggio di persona, non costituisce però una questione di persona e quindi la votazione deve essere palese. C. S. 20 Settembre 1873, *M.* 1874, p. 207.

5430 — Una deliberazione sulla domanda per concessione di terreno nel Cimitero comunale per erigervi un sepolcro è nulla, se fu presa a voti segreti. C. S. 24 Luglio 1874, *M.* 1874, p. 314.

5431 — La deliberazione com. con cui venne in genere aumentato del 10 per 0l0 lo stipendio per un triennio a tutti gli impiegati comunali, non può considerarsi come un provvedimento personale, e quindi è regolarmente presa a voti palesi. C. S. 25 Febb. 1874, *M.* 1875, p. 77.

5432 — La delib. com. con cui si tratti di sollevare il Sindaco in contemplazione della sua persona, dei suoi atti ed intendimenti, dalle spese cui fu condannato in un giudizio penale, è fra quelle per cui è necessaria la seduta segreta, ed il suffragio se-

greto. C. S. 12 Marzo 1875, *M.* 1875, p. 134.

5433 — Se un Consiglio com. nello statuire sulle proprie scuole delibera lo scioglimento di un Istituto che da esso dipende, e per conseguenza il licenziamento del personale che vi è addetto, la relativa deliberazione deve essere presa a voti palesi. C. S. 24 Febb. 1875, *M.* 1875, p. 168.

5434 — La delib. con cui il Com. stabilisce il numero degli impiegati ed inservienti del Comune ed i relativi stipendi e salari, non riguardando direttamente le persone deve essere presa a suffragi palesi. C. S. 20 Marzo 1875, *M.* 1875, p. 168.

5435 — Quando i termini precisi di una deliberazione consigliare, e le considerazioni sulle quali essa si fonda, fanno scorgere come la medesima sia tutta concepita nell'interesse personale di un impiegato del Comune, deve essere presa a suffragi segreti. C. S. 18 Sett. 1875, *M.* 1875, p. 325.

5436 — Il deliberare se, e come un Comune debba difendersi da una lite, e contro chi rivalersi ove ne sia il caso, non implica una questione di persone. C. S. 7 Giugno 1876, *M.* 1876, p. 219.

5437 — La deliberazione di un Consiglio com. ricostituito dopo l'aggregazione di altri Comuni, con cui vengano con una misura generale licenziati gli impiegati dei Comuni soppressi, deve essere presa a voti palesi. C. S. 21 Luglio 1876, *M.* 1876, p. 250.

5438 — Non ricorre l'applicazione dell'art. 212 della legge com. nella deliberazione per alzata e seduta, con la quale il Consiglio com. — in seguito all'impegno preso con precedenti deliberazioni di conformare il suo giudizio a quello di un Consesso artistico espressamente incaricato — ha nominato a Professore della scuola comunale di disegno, la persona proposta dallo stesso Consesso. C. S. 15 Dic. 1876, *M.* 1877, p. 22.

5439 — Gli altri concorrenti esclusi dalla nomina non hanno diritto di ricorrere contro la deliberazione com. Id. id.

5440 — Non si può dire viziato di nullità per essere stato presa a voti segreti, la delib. con la quale fu assolto l'Esattore com. — decaduto dall'uffizio per D. Prefettizio — dal risarcimento del danno cui era obbligato verso il Comune per la differenza del maggiore aggio da pagarsi al nuovo Esattore. C. S. 16 Febb. 1877, *M.* 1877, p. 136.

5441 — La fissazione in massima degli stipendi degli impiegati com. non racchiude questione personale, e deve quindi essere deliberata a voti palesi. C. S. 9 Marzo 1877, *M.* 1877, p. 166.

5442 — Quando però si tratta dello stipendio da accordarsi ad una persona previamente determinata, per cui anzichè aver riguardo alla qualità in genere dell'impiego, si tiene invece conto delle qualità personali dell'impiegato, l'affare diventa personale, e la relativa deliberazione deve essere presa a voti segreti. Id. id.

5443 — Tutte le volte che l'affare posto in deliberazione riguarda l'interesse personale di un cittadino, che non ha nessuna relazione cogli interessi generali del Comune, o di una corporazione qualunque alla quale il cittadino appartenga, ricorre l'applicazione del 2. alinea dell'art. 212 della legge com. C. S. 1 Agosto 1877, *M.* 1877, p. 281.

5444 — Nel caso di una domanda fatta al Municipio dal parroco per una gratificazione pei servizi prestati durante il colera, e per la scuola fatta ai parrocchiani, la questione personale rimane insita nell'istanza presentata, sulla quale perciò deve deliberarsi a voti segreti. Id. id.

5445 — La nomina delle Commissioni, per parte del Consiglio com. concernendo persone deve farsi a voti segreti; quindi sarebbe nulla quella disposizione con cui il Consiglio com. in un regolamento interno avesse stabilito diversamente. C. S. 8 Maggio 1878, *M.* 1878, p. 204.

5446 — Per giudicare dalla sostanza del valore di una deliberazione com. per vedere se doveva prendersi a voti segreti o palesi, conviene assumere i termini della medesima, lo scopo formale che appare dal suo insieme, e non già i motivi segreti che per avventura abbiano potuto informare e muovere la coscienza dei Consiglieri che hanno preso parte alla deliberazione. C. S. (Sez. riun.) 15 Giugno 1878, *M.* 1878, p. 230.

5447 — Ove il Consiglio com. abbia deliberato di licenziare per la fine dell'anno scolastico tutti gli insegnanti delle scuole ginnasiali e tecniche, mantenute dal Municipio, se poi con altra deliberazione ha modificato la prima dichiarando come non avvenuto il licenziamento, non si potrebbe dire che tale seconda deliberazione sia viziata di nullità per essere stata presa a suffragi palesi, se essa risulta appoggiata a considerazioni generali di diritto, applicabili a tutti gli insegnanti licenziati, indipendentemente da ogni criterio, e da ogni apprezzamento sulle persone. Id. id.

5448 — La proposta di aprire il concorso per un impiego com. che viene a rendersi vacante per la licenza data al titolare di quell'impiego, viene ad assumere un carattere personale, e deve essere votata a suffragi segreti, quando dopo si deve votare anche sulla proposta di riammettere in servizio l'impiegato licenziato. C. S. 14 Agosto 1878, *M.* 1878, p. 282.

5449 — Quando il concetto e la redazione di una deliberazione com. non lasciano dubbio che il merito, la capacità e la qualità delle persone non ne furono argomento, ma si volle prendere una determinazione generale afferente al riordinamento delle scuole, la votazione deve essere fatta a voti palesi. C. S. 25 Sett. 1878, *M.* 1878, p. 363.

5450 — Deve annullarsi la deliberazione con la quale fu votato a scrutinio segreto la proposta di aumento di stipendio al Segretario da eleggersi per un quinquennio. C. S. 27 Giugno 1879, *M.* 1879, p. 265.

5451 — Una deliberazione com. che accetti le dimissioni del Tesoriere, quando sia presa in seduta pubblica ed a votazione palese costituisce una violazione agli art. 88 e 212 della legge com. C. S. 30 Luglio 1879, *M.* 1879, p. 294.

5452 — I Comuni nella nomina dei loro impiegati non sono obbligati ad alcuna forma speciale di votazione, bastando che essa segua a scrutinio segreto, ed a maggioranza assoluta di voti. C. S. 9 Luglio 1880, *M.* 1880, p. 295.

5453 — Non è censurabile la votazione a partito segreto quando è presa sopra una deliberazione che riguarda direttamente le persone in cui aggravio è portata, e non già per incidente, e per conseguenza di altra deliberazione principale. C. S. 11 Agosto 1880, *M.* 1880, p. 329.

5454 — Deve essere deliberato in seduta pubblica ed a voti palesi il licenziamento in massa degl'insegnanti com. per finita convenzione, trattandosi di una determinazione generale che si riferisce al riordinamento delle scuole, e non concerne il merito, la capacità e la qualità delle persone. C. S. 16 Sett. 1880, *M.* 1880, p. 345.

5455 — Negli scrutinii per nomina ed impieghi com. ai quali aspirano vari concorrenti, chi vota per un nome non esclude in modo assoluto tutti gli altri, e non toglie a sè la facoltà di votare in appresso per un altro candidato. C. S. 15 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 67.

5456 — Fra parecchi candidati, un votante può accordare il suo suffragio a più d'uno e in modo assoluto e in modo relativo, ad accostarsi a fare maggioranza tanto per uno come per un altro. Id. id.

5457 — Quando i candidati sono tre, se il Sindaco non fa la dichiarazione espressa di escludere gli altri due, qualora la proposta di nominare il primo raccolga la maggioranza dei suffragi, ed il Consiglio non manifestò di volere questo modo di votazione, il partito da porre ai voti comprende tre parti, cioè tre nomi, i quali tutti e tre debbono essere votati. Id. id.

5458 — Qualora nella delib. di un Consiglio com. relativa all'aumento di stipendio di un impiegato del Comune non si faccia cenno delle sue qualità personali, nemmeno come ragione dell'aumento, non si deve applicare l'art. 212 legge com. C. S. 9 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 70.

5459 — Viola l'art. 212 della legge com. il Consiglio com. che delibera a voti segreti il pagamento, mediante prelevazione dal fondo delle casuali di una somma occorrente per riparazioni e suppellettili alla Chiesa di patronato com. C. S. 13 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 231.

5460 — E' nulla di pieno diritto la delib. com. non concernente questione di persone, presa a voti segreti anzichè a voti palesi; nè giova l'osservazione che fu presa a voti segreti perchè nella discussione si è trasceso da qualche Consigliere in personalità, giacchè ciò non è una ragione per ritenere il Consiglio in diritto di prendere le sue deliberazioni a voti segreti in opposizione alla legge. C. S. 3 Giugno 1881, *M.* 1881, p. 299.

5461 — Sono contrarie a quanto dispone l'art. 212 della legge com. le deliberazioni com. prese per appello nominale, quando con le medesime si tratta di assicurare un interesse personale di qualche individuo. C. S. 23 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 345.

5462 — La proposta fatta in un Consiglio com. di formare una terna fra i vari candidati per la nomina del Segretario, essendo questione di massima o di metodo anzichè di persona, deve essere risoluta a voti palesi. C. S. 12 Nov. 1881, *M.* 1881, p. 377,

5463 — Qualora una delib. com. avente per oggetto la sistemazione della pianta degli impiegati, sia motivata dalle condizioni finanziarie e dai bisogni del Comune, e non concerna affatto riguardi personali, deve prendersi a voti palesi. C. S. 20 Maggio 1882, *M.* 1882, p. 248.

5464 — Sebbene sia presumibile che tutte le delib. emesse da un Consiglio com. in un'adunanza riguardo ad un medico fossero prese a voti palesi, pure non si può negar fede al verbale, e tutte le volte che esso non fa dichiarazione alcuna, la votazione si deve ritenere avvenuta in conformità della legge com. C. S. 19 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 104.

5465 — Peraltro se nella delib. speciale che si riferisce alla nomina del predetto medico è dichiarato che essa fu presa per alzata e seduta, è evidente la contravvenzione alla legge, e deve annullarsi. Id. id.

5466 — Non occorre la votazione segreta, quando si tratta di accettare le dimissioni di un impiegato del Comune. C. S. 11 Maggio 1883, *M.* 1883, p. 309.

5467 — Le delib. relative al bilancio com. non riguardano le persone anche quando per effetto delle variazioni apportate al bi-

lancio stesso, no vengano modificate di conseguenza le condizioni delle persone; quindi non occorre nè seduta, nè votazione segreta. C. S. 25 Maggio 1883, *M.* 1883, p. 326.

5468 — Deve essere presa a suffragi segreti la deliberazione com. con cui è assegnato ad uno la somma di L. 500 a titolo di sovvenzione per la istituzione di corse giornaliere di vetture fra il Comune e la stazione ferroviaria, e per l'apertura di un albergo con trattoria, poichè si tratta, sotto qualunque aspetto vogliasi riguardare la spesa, di prestargli un aiuto pecuniario nella conduzione degli esercizi vettura ed albergo. C. S. 27 Aprile 1883, *M.* 1883, p. 266.

5469 — *Numero di voti necessario a vincere la proposta — Ballottaggi — Astensioni — Schede bianche* — Quando sopra uno stesso oggetto vi sono due o più proposte, devono tutte essere poste ai voti, salvo l'adottare quella a di cui favore siasi verificato il maggior numero di suffragi oltre la richiesta maggioranza assoluta. C. S. 18 Luglio 1862, *M.* 1862, p. 397.

5470 — Se il Consiglio com. prima di proclamare il risultato di una votazione si accorge di qualche irregolarità avvenuta, a buon diritto passa ad una seconda votazione, non potendosi ritenere la prima per una deliberazione esecutoria a termini dell' art. 221 della legge com. C. S. 17 Marzo 1868, *M.* 1868, p. 279.

5471 — Nel caso di votazione per la nomina ad un impiego comunale fra alcuni determinati candidati, sembra più conforme allo spirito della legge che la medesima abbia luogo a schede segrete simultaneamente fra tutti i candidati, e non successivamente a palle segrete per ciascuno di essi. C. S. 12 Giugno 1868, *M.* 1868, p. 300.

5472 — Quando sieno vari i candidati ad un impiego, e la votazione abbia luogo separatamente su ciascuno di essi, sebbene sia preferibile una votazione simultanea a schede segrete fra tutti i candidati, ove però il sistema seguito non presenti irregolarità e non siavi ricorso, non è il caso di annullare la déliberazione. C. S. 12 Giugno 1868, *M.* 1868, p. 300 — 7 Luglio 1869, *M.* 1869, p. 232 — 26 Aprile 1870, *M.* 1870, p. 201.

5473 — Se nella votazione per la nomina di una Commissione si è rinvenuta nell'urna una scheda in più del numero dei votanti, questa circostanza non invalida la votazione, se, dedotto un voto, i Commissari eletti ottennero pur sempre la voluta maggioranza. C. S. 21 Settembre 1869, *M.* 1869, p. 327.

5474 — I voti dati in più del numero dei Consiglieri presenti non rendono nulla la elezione, se dedotti da quelli riportati da chi ne ebbe maggior numero, ed assegnati al suo competitore, questo resta ancora in minoranza. C. S. 29 Marzo 1870, *M.* 1870, p. 158.

5475 — Anche le proposte di ripetere le votazioni debbono essere sottoposte ai voti del Consiglio. Id. id.

5476 — Se una proposta viene rigettata non può essere rimessa a partito nella stessa adunanza. C. S. 4 Luglio 1871, *M.* 1871, p. 291.

5477 — Se un Consiglio comunale nel pubblicare un concorso per un impiego, non dichiara il metodo con cui intende procedere nella nomina del titolare, è libero nella scelta del sistema a seguirsi, purchè non sia contrario alla legge. C. S. 8 Gennaio 1875, *M.* 1875, p. 45.

5478 — Il sistema di porre a partito tutti i concorrenti sebbene non apparisca il più razionale, non si può ad ogni modo dire che sia in opposizione alla legge, tanto da essere causa di annullamento della relativa deliberazione di nomina. Id. id.

5479 — Nelle deliberazioni per la nomina d'impiegati, devesi mettere a partito la nomina di determinati candidati, e non già lasciare in facoltà d'ogni votante di proporre nella sua scheda il suo speciale candidato, onde evitare che si voti in causa propria o in quella di congiunti nei gradi pei quali è vietato dalla legge. C. S. 12 Febb. 1875, *M.* 1875, p. 82.

5480 — Fra i due modi di votazione adottati dai Cons. com. nelle nomine ad un ufficio, cioè la votazione simultanea sopra tutti i candidati, scrivendo ciascun Consigliere nella scheda il nome del candidato preferito, e la votazione individuale sopra ciascun dei candidati, il primo metodo risponde meglio allo spirito della legge e presenta minori incovenienti. C. S. 11 Agosto 1875, *M.* 1875, p. 308.

5481 — Nelle nomine d'impiegati possono i Consigli com. valersi del sistema della votazione con bussolo, o di quello per scheda, senza incorrere per questo nella nullità dell'elezione, la quale quando è sincera e senza eccezioni può sortire i suoi effetti legali, qualunque sia il sistema usato per farla. C. S. 8 Agosto 1877, *M.* 1877, p. 300.

5482 — La formula usata dai Consigli deliberanti di passare all'ordine del giorno sopra una proposta, importa di non voler prendere su di essa alcuna deliberazione, ma non di rigettarla assolutamente. C. S. 31 Genn. 1879, *M.* 1879, p. 75.

5483 — Quindi un Consiglio dopo essere passato in una adunanza all'ordine del giorno sopra una proposta, può deliberare validamente sull'argomento in un'altra adunanza. Id. id.

5484 — Se nel verbale non è accennato il numero dei voti resi pro e contro ogni

proposta, e il nome dei singoli Consiglieri presenti alla votazione sopra quell'oggetto, coll'indicazione di quelli che si erano astenuti, la delib. è viziata di nullità. C. S. 23 Marzo 1881, *M.* 1881, p. 180.

5485 — A nulla valgono le dichiarazioni posteriori del Sindaco sulla regolarità del processo verbale, non potendo esso aggiungere quello che manca nel medesimo, o che vi doveva essere inserito per prescrizione di legge o di regolamento. Id. id.

5486 — Se su 16 Consiglieri votanti, otto hanno dato il voto favorevole, sette contrario, ed uno ha deposto nell'urna una scheda bianca, la proposta intendesi rigettata. C. S. 7 Genn. 1882, *M.* 1882, p. 87.

5487 — Perciò se verificatosi parità di voti il Consiglio ha proceduto a nuova votazione; ed ha dichiarato vinto il partito, perchè agli otto voti favorevoli ha aggiunto la scheda bianca, la relativa delib. deve annullarsi. Id. id.

5488 — Messa all'ordine del giorno la proposta per la conferma o no degli impiegati com. non occorre una singola votazione per ciascun impiegato, bastando in conformità della proposta stessa una sola delib. ed un solo verbale. C. S. 19 Ott. 1882, *M.* 1883, p. 25.

5489 — Se il verbale contiene la dichiarazione che la delib. fu presa a maggioranza, l'avere ommesso di indicare specificatamente il numero dei voti che composero la maggioranza, non costituisce una ommissione di una forma sostanziale, e non invalida perciò la delib. non essendo apposta la clausola di nullità alla inosservanza di quanto prescrive l'art. 224 della legge com. C. S. (Sez. riun.) 7 Marzo 1883, *M.* 1883, p. 243.

5490 — Stabilito dal Consiglio com. di deliberare con una sola votazione prima sulla conferma o sul licenziamento dei due maestri, e poscia sulla conferma ed il licenziamento delle due maestre, non vi è osservazione a fare, non essendovi alcuna prescrizione di legge che esiga la votazione sopra ciascun individuo. C. S. 11 Maggio 1883, *M.* 1883, p. 327.

5491 — Perchè una deliberazione ottenga la maggioranza assoluta dei votanti, occorre il concorso della metà più uno dei membri intervenuti alla deliberazione medesima. C. S. 18 Gennaio 1862, *M.* 1862, p. 139.

5492 — Quando al primo scrutinio per la nomina d'un impiegato comunale, uno dei concorrenti ha riportato la maggioranza assoluta dei voti dati, e la maggioranza relativa in confronto degli altri esso deve ritenersi eletto. C. S. 29 Marzo 1870, *M.* 1870, p. 158.

5493 — La nomina a qualunque impiego comunale deve essere fatta a maggioranza assoluta di voti pel principio generale stabilito dall'art. 223 della legge, poichè ogni nomina forma oggetto di proposta e di deliberazione. C. S. 27 Settembre 1870, *M.* 1871, p. 9.

5494 — Se la legge richiese la maggioranza assoluta per la nomina dei membri della Giunta e della presidenza del Consiglio prov. non se ne può trarre l'argomento a contrario che nelle altre nomine basti la maggioranza relativa. Id. id.

5495 — La nomina dei membri di una Commissione speciale deve essere fatta sempre a maggioranza assoluta giusta l'art. 223 della legge com. Nota Min. Int. 9 Febbraio 1872, *M.* 1872, p. 62.

5496 — A costituire la maggioranza assoluta di voti, non si richiede punto la metà più uno dei votanti, ma basta che vi sia un voto di più di quelli di minoranza, vale a dire che il numero dei voti dati per un determinato partito superi di uno il numero dei voti dati per il partito opposto. Nota Min. Int. 2 Agosto 1872, *M.* 1872, p. 296.

5497 — Quando nella votazione per la nomina ad un impiego comunale, nessuno dei concorrenti ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, è regolare che si proceda subito ad una seconda votazione, e non è punto prescritto che si rimetta la votazione ad altra seduta, non essendo in questo caso applicabile l'art. 221 della legge com. C. S. 21 Luglio 1876, *M.* 1876, p. 264.

5498 — Quando nella nomina di impiegati com. nessuno dei candidati ottiene la maggioranza dei voti, non si può, nella parità dei voti, proclamare nominato il più anziano di età, e se ciò si è fatto, deve la relativa delib. com. essere annullata come contraria all'art. 223 della legge com. C. S. 9 Marzo 1877, *M.* 1877, p. 137.

5499 — Se il numero dei Consiglieri che prendono parte alla votazione sia dispari, a costituire la maggioranza assoluta basta un numero di voti che raddoppiato superi di uno il totale dei votanti. C. S. 7 Genn. 1882, *M.* 1882, p. 87.

5500 — Quando nella 1ª votazione, non si ottenga la maggioranza dei voti, nè per la conferma, nè pel licenziamento, è una necessità legittima quella di addivenire ad una 2ª votazione. C. S. 11 Maggio 1883, *M.* 1883, p. 327.

5501 — Quando uno dei candidati per la nomina ad un impiego com. ha ottenuto nella votazione l'unanimità dei voti, la proposta deve ritenersi esaurita, e non è più ammissibile altra votazione per altri candidati. C. S. 4 Ott. 1879, *M.* 1879, p. 338.

5502 — La norma stabilita nell' art. 206 della legge com. che cioè a parità di voti nelle elezioni com. e prov. si abbia a tenere per eletto il più anziano di età non è applicabile alle nomine degli impiegati dei

Comuni e delle Provincie. C. S. 3 Agosto 1872, *M.* 1872, p. 248.

5503 — Nelle adunanze dei Consigli comunali in un caso di parità di voti la proposta deve intendersi rigettata, non avendo ottenuta la maggioranza dei voti necessaria per approvarla, e quindi non è permesso di venire ad una seconda votazione di controprova, avendo la prima già sortito il suo effetto. C. S. 10 Agosto 1869, *M.* 1870, p. 40. — C. S. 4 Luglio 1871 *M.* 1871, p. 291.

5504 — La parità dei voti, nelle votazioni dei Cons. com. ha per effetto il rifiuto della proposta, e non è lecito tornarvi sopra se non in seduta legale a termini dell'art. 78 della legge com. C. S. 20 Marzo 1875, *M.* 1875, p. 141. — C. S. 8 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 151. — C. S. 7 Genn. 1882, *M.* 1882, p. 87.

5505 — Debbono considerarsi assolutamente come non avvenute le deliberazioni com. per nomina d'impiegati, nelle quali siasi avuto prò e contro un dato candidato un numero pari di voti. C. S. 14 Maggio 1879, *M.* 1879, p. 278.

5506 — Deve considerarsi come non avvenuta la deliberazione di nomina di un impiegato quando la maggioranza siasi portata sopra un individuo senza sufficienti indicazioni, cioè con la sola indicazione del cognome, cosicchè non si possa conoscere quale sia propriamente la persona alla quale si intese di conferire la nomina. Id. id.

5507 — Può pertanto il Cons. legalmente procedere ad una nuova nomina, senza che occorra l'intervento di un D. di annullamento, non essendo applicabile alla specie l'art. 136 della legge com. Id. id.

5508 — Viola l'art. 223 della legge com. la deliberazione con cui, a parità di voti si dichiarò eletto il candidato che era già in carica, non essendo questo un titolo di preferenza riconosciuto dalla legge. C. S. 11 Febb. 1881, *M.* 1881, p. 138.

5509 — Quando per parità di suffragi una 1ª votazione rimanga inefficace, il Consiglio com. è libero di procedere ad una 2ª votazione o rimandarla ad altra seduta, senza che nell'uno o nell'altro caso possa incorrere in alcuna violazione di legge. C. S. 21 Nov. 1879, *M.* 1880, p. 7.

5510 — Se vi è parità di voti fra due concorrenti è regolare abbia luogo il ballottaggio. C. S. 9 Settembre 1861, *Man.* 1862, p. 94.

5511 — Se nella prima votazione di ballottaggio per la nomina ad un impiego comunale, uno ha ottenuto maggior numero di voti, senza però riportare la maggioranza assoluta, non può il Consiglio comunale proclamarlo eletto in forza dell'art. 223, ma è necessario di procedere a nuovo esperimento; nè la maggioranza assoluta conseguita nelle precedenti votazioni, in confronto di altri concorrenti, può supplire alla necessità di una simile maggioranza nella nuova operazione. C. S. 9 Ottobre 1869, *M.* 1870, p. 303.

5512 — Se dopo due votazioni libero per la nomina del Segretario comunale non essendosi ottenuta la maggioranza assoluta dei voti si passa alla votazione di ballottaggio, basta che un candidato abbia maggior numero di voti rispetto all'altro candidato per rimanere eletto. C. S. 6 Ottobre 1870, *M.* 1870, p. 378.

5513 — Dopo due votazioni libere inefficaci si può ricorrere al sistema del ballottaggio, osservandosi le condizioni e le conseguenze che sono proprie di questo sistema. C. S. 6 Maggio 1871, *M.* 1871, p. 199.

5514 — Condizione del sistema di ballottaggio è che la votazione si restringa tra i due candidati che ottennero precedentemente il maggior numero di voti. Id. id.

5515 — Per costituire nel caso di ballotteggio la maggioranza assoluta si deve avere riguardo soltanto ai voti che vengono dati ai due candidati non computando le schede bianche. Id. id.

5516 — Quando dopo due votazioni consecutive alcuno dei candidati non ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, e il Consiglio com. procede al ballottaggio, è regolare che in caso di parità di voti si proclami eletto il più anziano di età. C. S. 17 Dic. 1872, *M.* 1873, p. 36.

5517 — La legge com. non determina in quali modi si debbono fare le votazioni per la scelta degli impiegati comunali; quindi se due votazioni sono rimaste inefficaci la prima per parità di voti avuti dai concorrenti, l'altra per non avere i candidati ottenuta la maggioranza assoluta dei voti, opera convenientemente il Consiglio com. se procede ad una terza votazione di ballottaggio fra i due concorrenti che ebbero più voti nella seconda votazione. C. S. 20 Marzo 1873, *M.* 1873, p. 160.

5518 — Non essendo imposta dalla legge nessuna norma per la nomina degli impiegati, può il Consiglio procedere al ballottaggio, anche dopo una sola votazione libera. C. S. 26 Febbraio 1873, *M.* 1873, p. 172.

5519 — Non avendo nè la legge com. nè il regol. determinato in modo preciso che cosa si debba intendere per ballottaggio, devesi attribuire a questa parola il significato che la generale consuetudine le attribuisce, quando essa non è contraria all'intendimento del legislatore; è quindi necessario adottare una via che restringa la scelta in guisa da rendere l'esito della votazione sicuro, ma non tale da togliero ai votanti la scolta. C. S. 7 Maggio 1875, *M.* 1875, p. 179.

5520 — A quest'uopo e perchè possa esistere scelta, è necessario che ciascuno dei votanti abbia avanti a sè due nomi per ciascun voto che deve emettere, epperciò il ballottaggio deve cadere sopra un numero di candidati doppio di quello degli eligendi. Id. id.

5521 — Qualunque forma di votazione può essere usata dai Consigli com. per la nomina dei loro impiegati, purchè ben inteso sieno osservate le regole comuni a tutte le elezioni e non si pregiudichi il diritto dei terzi. C. S. 10 Maggio 1876, *M.* 1876, p. 182.

5522 — Fra queste regole vi ha pure quella, che dopo una prima votazione libera fra tutti i concorrenti, si debba tosto procedere ad una votazione di ballottaggio fra coloro che ebbero il numero maggiore di voti. Id. id.

5523 — Per la validità dell'elezione della Giunta e di tutte le altre nomine e deliberazioni la legge com. imponendo la condizione della maggioranza assoluta dei voti, non impone alcuna condizione in riguardo alla forma ed al metodo della votazione. C. S. 24 Luglio 1878, *M.* 1878, p. 276.

5524 — In difetto della maggioranza assoluta dei voti, e per non ripetere inutilmente successive votazioni, il sistema del ballottaggio è giustificato dalla necessità e dalle consuetudini dei Consessi deliberanti. Id. id.

5525 — Non è vietato sotto pena di nullità la prova di una terza votazione libera prima di passare al ballottaggio. Id. id.

5526 — Dopo due votazioni libere, per la nomina a cariche ed impieghi com. quando nessuno riesca eletto alla prescritta maggioranza assoluta di voti, si deve procedere al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella 2ª votazione. C. S. 11 Febb. 1881, *M.* 1881, p. 138.

5527 — Le norme dell'art. 47 del regol. alla legge com. sono applicabili anche alle altre votazioni del Consiglio com. e quindi anco alla nomina dei membri della Congregazione di carità. C. S. 6 Agosto 1881, *M.* 1881, p. 297.

5528 — Se in una prima votazione libera si è ottenuta la maggioranza assoluta a favore di uno dei candidati, al quale spetti di essere proclamato eletto, è illegale ogni altra votazione di ballottaggio. C. S. 7 Genn. 1882, *M.* 1882, p. 87.

5529 — Se trattandosi di una votazione di ballottaggio in cui si sieno avuti dai canditati suffragi pari, e siasi dovuto proclamare eletto il più anziano, se si volesse detrarre il voto di quest'ultimo, sarebbe pur da detrarre il voto dell'altro che aveva pure votato, e lo stato delle cose rimarrebbe sempre il medesimo per ragione della parità, e per il criterio dell'anzianità. C. S. 2 Febb. 1883, *M.* 1883, p. 111.

5530 — Il disposto dell'art. 47 del regol. alla legge com. non è esclusivo per la nomina dei componenti la Giunta, ma deve anche estendersi ai casi consimili. C. S. 10 Settembre 1872, *M.* 1872, p. 313.

5531 — La facoltà di esperimentare due votazioni prima del ballottaggio anche per nomine diverse da quelle della Giunta, non è da confondere con un obbligo assoluto di fare in tutti i casi quelle due votazioni. C. S. 11 Febb. 1876, *M.* 1876, p. 211.

5532 — Perciò deve ritenersi pienamente legale la nomina del Segretario com. fatta procedendo immediatamente al ballottaggio dopo una prima votazione libera, nella quale nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza dei voti. Id. id.

5533 — La legge com. non prescrive alcuna forma speciale da seguirsi dai Consigli com. nella votazione per la nomina dei loro impiegati, e basta che le proposte siano adottate a maggioranza assoluta di voti. C. S. 11 Nov. 1876, *M.* 1876, p. 376.

5534 — Quindi sono liberi di adottare o no la regola dell'art. 47 del regol. com. o di attenersi a qualsiasi altra forma, e possono anche devenire al ballottaggio dopo una sola votazione libera. Id. id.

5535 — La disposizione dell'art. 47 del regol. com. sulla elezione della Giunta, si applica a tutte le elezioni com. C. S. 23 Nov. 1878, *M.* 1879, p. 5.

5536 — Nelle votazioni di ballottaggio basta la maggioranza relativa dei voti a rendere valida l'elezione. Id. id.

5537 — *Contro* — L'art. 47 del regol. per l'esecuzione della legge com. relativo all'elez. della Giunta, contiene un'eccezione al principio stabilito dall'art. 223 della legge, che tutte le delib. cioè del Consiglio debbono prendersi a maggioranza assoluta di voti; e tale eccezione è fatta per la necessità che la Giunta rimanga eletta nella prima adunanza del Consiglio perchè l'amministrazione del Comune possa procedere regolarmente. C. S. 8 Mag. 1882, *M.* 1882, p. 358.

5538 — Questa necessità però non si potrebbe allegare per le altre nomine deferite al Consiglio, per le quali sta ferma la norma generale della maggioranza assoluta. Id. id.

5539 — Quindi qualora due soli siano i concorrenti, nè alcuno dei due abbia riportato in due votazioni libere la maggioranza dei voti, deve ritenersi che l'elezione non abbia avuto luogo; e se invece si è proceduto ad una votazione di ballottaggio nel concetto che fosse definitiva, ed attribuisse il diritto di essere eletto a quello dei due che avesse riportato la maggioranza relativa, la delib. è nulla. Id. id.

5540 — L'art. 223 della legge com. esige

tassativamente la maggioranza assoluta per la validità delle delib. com. quindi anche quando si tratta di nomina ad impieghi; ed ai Consigli com. è consentito a fine di raggiungere tale maggioranza la maggior libertà di ripetere le votazioni libere. Id. id.

5541 — L'art. 47 del regol. che per la elezione della Giunta ordina il ballottaggio dopo due votazioni libere fallite, non può estendersi alla elezione degi impiegati. Id. id.

5542 — Perciò se dopo una o più votazioni infruttuose si addivenisse al ballottaggio, questo sarebbe nullo, salvo che uno dei concorrenti vi avesse raggiunta la maggioranza assoluta, giacchè in questo caso, l'intento della legge si sarebbe ottenuto con qualunque nome si fosse chiamata la votazione. Id. id.

5543 — L'art. 223 della legge com. deve applicarsi a tutte quante le delib. dei Consigli com. che portino nomina d'impiegati, e l'applicazione dell'art. 47 del regol. deve restringersi alla elezione della Giunta ed alle altre nomine fatte obbligatorie per legge, e che non ammettono dilazione. C. S. (Sez. riun.) 8 Luglio 1882, *M.* 1882, p. 359. — C. S. 13 Luglio 1882, *M.* 1882, p. 360.

5544 — Quando non si tratti di nomine fatte obbligatorie per legge e che non ammettono dilazione, si deve procedere alle nomine stesse nel modo stabilito dall'art. 223 della legge com. non essendo ad esse applicabile l'art. 47 del regol. 8 Giugno 1865. C. S. 4 Agosto 1883, *M.* 1883, p. 377.

5545 — Il sistema del ballottaggio dopo due votazioni libere è ammesso anche quando la nomina a farsi dipenda da un regol. prescritto dalla legge sui LL. PP. e non ammetta dilazione. C. S. 6 Aprile 1883, *M.* 1883, p. 170.

5546 — Non devesi considerare fra i votanti nè va computato per determinare la maggioranza richiesta dalla legge chi pose nell'urna una scheda bianca. C. S. 24 Mag. 1870, *M.* 1870, p. 229. — C. S. 6 Ott. 1870, *M.* 1870, p. 374. — C. S. 25 Ott. 1871, *M.* 1872, p. 15. — C. S. 21 Agos. 1878, *M.* 1878, p. 308. — C. S. 9 Apr. 1879, *M.* 1879, p. 152.

5547 — La maggioranza, nel caso di schede bianche, deve calcolarsi sugli altri Consiglieri votanti, purchè rimangano sempre in numero legale per deliberare. C. S. 25 Ott. 1871, *M.* 1872, p. 15.

5548 — I Consiglieri com. che senza dipartirsi dal luogo dell'adunanza, depongono nell'urna una scheda bianca, dichiarano con ciò di non potere o non volere nè approvare nè respingere la proposta messa a partito, ma non dissentono che una deliberazione sia presa e se ne rimettono al voto della maggioranza; quindi i votanti con scheda bianca debbono computarsi nel numero richiesto dalla legge per la validità della deliberazione. C. S. 6 Marzo 1872, *M.* 1872, p. 112.

5549 — Se alcuni Consiglieri si astengono dal votare senza esserne impediti o depongono nell'urna una scheda bianca non ne consegue che il loro voto si debba presumere anzi computare e aggiungere a quelli espliciti della maggioranza. C. S. 7 Maggio 1875, *M.* 1875, p. 327. — C. S. 24 Luglio 1880, *M.* 1880, p. 283.

5550 — Il Consigliere com. che depone nell'urna una scheda bianca, se afferma l'intenzione di rendere efficace col suo intervento la determinazione o la scelta, si rimette però al giudizio della maggioranza dei suoi colleghi. C. S. 6 Giugno 1877, *M.* 1877, p. 218.

5551 — Questa maggioranza è di necessità stabilita dal risultato della votazione di coloro i quali scrissero nelle rispettive schede il nome dei candidati da essi preferiti. Id. id.

5552 — La scheda bianca che si estrae dall'urna deve essere come le altre calcolata per determinare la maggioranza la quale deve constare sempre di metà più uno dei Consiglieri che hanno votato. C. S. 28 Nov. 1879, *M.* 1880, p. 36 — C. S. 14 Luglio 1880, *M.* 1880, p. 283 — C. S. 24 Luglio 1880, *M.* 1880, p. 285 — C. S. (Sez. riun.) 19 Febbraio 1881, *M.* 1881, p. 148 — C. S. 8 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 279 — C. S. 16 Dicembre 1881, *M.* 1882, p. 41 — C. S. 19 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 117.

5553 — Se per determinare il numero dei Consiglieri votanti si debbono computare le schede in bianco, queste però non possono aggiungersi agli altri voti espressi allo scopo di stabilire la maggioranza voluta dalla legge, perchè una proposta sia approvata o respinta. C. S. 10 Giugno 1881, *M.* 1881, p. 263.

5554 — Deve ritenersi come votante colui che ha preso parte alla votazione deponendo la scheda nell'urna, qualunque cosa abbia scritto o non scritto nella sua scheda. C. S. 16 Dic. 1881, *M.* 1882, p. 41.

5555 — Questa massima deve applicarsi tanto alle schede annullate che alle bianche, e quindi le medesime devono computarsi per determinare la maggioranza assoluta necessaria per vincere la proposta. Id. id.

5556 — Non si devono aggiungere ai voti riportati quelli delle schede bianche, ma si devono considerare invece come voti negativi. C. S. 19 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 105.

5557 — La scheda illeggibile, per necessità delle cose, deve ritenersi come una scheda bianca. C. S. 19 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 183.

5558 — I Consiglieri che si astengono volontariamente dal prendere parte alle deliberazioni pur rimanendo presenti alla seduta del Consiglio, debbono computarsi nel nu-

mero dei Consiglieri prescritto per rendere legale l'adunanza. C. S. 22 Marzo 1873, *M.* 1873, p. 103 — C. S. 7 Maggio 1875, *M.* 1875, p. 327 — C. S. 19 Ottobre 1878, *M.* 1879, p. 5.

5559 — Sono dalla legge colpite di nullità quelle deliberazioni a cui prendono parte col voto quei Consiglieri che avrebbero dovuto astenersi, specialmente se i loro voti determinarono la maggioranza, non già quelle deliberazioni in cui si astennero dal voto quei Consiglieri che avrebbero potuto votare. C. S. 1 Dic. 1875, *M.* 1876, p. 12.

5560 — I Consiglieri che non impediti per legge si astengono dal votare, si contano unicamente per determinare il numero legale pel quale i Consigli possono deliberare, ma non si possono contare per votanti. C. S. 8 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 279.

5561 — L'art. 223 della legge comunale richiede non la maggioranza dei Consiglieri presenti, ma quella dei votanti per la legittimità delle delib. com. C. S. 30 Nov. 1882, *M.* 1883, p. 117.

5562 — Quindi se una parte dei Consiglieri presenti si astengono volontariamente dal votare, la deliberazione è valida ed è vinta la proposta se ottenne la maggioranza dei suffragi di quelli che votarono. Id. id.

5563 — I Consiglieri volontariamente astenutisi concorrono a rendere legittime ed efficaci le delib. rimettendosene alla maggioranza. Id. id.

5564 — I Consiglieri com. che intervennero all'adunanza, astenendosi poi volontariamente dall'emettere il voto, debbonsi computare per istabilire il numero legale dei votanti sicchè essi compresi si determini la maggioranza assoluta, senza per altro i loro voti (che non emisero) possano aggiungersi a quelli della maggioranza risultata nella votazione. C. S. 25 Agosto 1883, *M.* 1883, p. 359.

5565 — **Scrutinio** — L'essersi omesso nel verbale di indicare il modo con cui lo scrutinio fu eseguito, non implica la nullità del verbale per violazione dell'art. 223 della legge com. dovendosi ritenere, fino a prova contraria, che lo scrutinio dei voti sia stato fatto nei modi voluti dal detto articolo. C. S. 20 Giugno 1871, *M.* 1871, p. 237.

5566 — *Contro* — Una deliberazione è nulla se nel verbale manca la dimostrazione della legalità dello scrutinio, quando cioè non sia menzionata la necessaria assistenza degli scrutatori. C. S. 22 Aprile 1874, *M.* 1874, p. 178.

5567 — Quando il processo verbale esclude ogni irregolarità nello spoglio e nell'attribuzione dei voti, nè vi ha indizio che dia a sospettare di frode, è inattendibile la denuncia di un Consigliere che sostenga non essere stato fatto regolarmente lo spoglio dei voti. C. S. 30 Maggio 1871, *M.* 1871, p. 244.

5568 — La enunciazione del processo verbale che: fattosi nelle forme legali lo scrutinio ed operato lo spoglio, si è ottenuto, ecc., potrebbe bastare a far ritenere che lo scrutinio fosse stato compiuto dal Presidente con l'assistenza di due scrutatori, quando non fossero insorte contraddizioni; ma se il Presidente dell'adunanza ed alcuni Consiglieri hanno dichiarato che non vi fu l'assistenza dei due Consiglieri, la enunciazione del verbale perde ogni valore dovendosi considerare come una formola d'uso inefficace a comprovare l'osservanza della legge. C. S. 31 Maggio 1871, *M.* 1871, p. 254.

5569 — Facendosi le votazioni con palle bianche o nere, non è indispensabile la nomina degli scrutatori non essendovi schede da spogliare, e dipendendo la proclamazione dalla sola numerazione dei voti fatta sotto gli occhi dei Consiglieri stessi, e di cui fa fede il processo verbale dell'adunanza. C. S. 25 Ottobre 1871, *M.* 1872, p. 126. — C. S. 8 Agosto 1877, *M.* 1877, p. 301.

5570 — Nelle votazioni per palle bianche o nere non è motivo di nullità della deliberazione il fatto che il Presidente non sia stato assistito da due Consiglieri, quando dal processo verbale risulti che i voti furono regolarmente verificati o regolarmente numerati e verificati, e che non insorsero opposizioni o proteste nè contro l'operato del Presidente, nè contro l'enunciazione del verbale medesimo. C. S. 4 Maggio 1872, *M.* 1872, p. 164. — C. S. 21 Maggio 1875, *M.* 1875, p. 189.

5571 — Non è viziata di nullità l'elezione della Giunta nella quale avesse fatto il riscontro delle schede un Consigliere, in aggiunta allo scrutinio eseguito dai due scrutatori, per verificare l'esistenza di un errore materiale. C. S. 13 Gen. 1875, *M.* 1875, p. 44.

5572 — Sebbene nel processo verbale non si accenni alla nomina degli scrutatori per lo spoglio dei voti, pure se vi è indicato che dall'operazione regolarmente eseguita risultò adottata la proposta ad unanimità di voti, è da credere che lo scrutinio avesse luogo nelle forme volute dalla legge e la relativa deliberazione è valida. C. S. 6 Nov. 1874, *M.* 1874, p. 363.

5573 — Non può dirsi viziata di nullità la deliberazione perchè nel processo verbale non siasi detto che il Presidente ha riconosciuto lo scrutinio dei voti coll'assistenza di due Consiglieri, giacchè si deve presumere che lo scrutinio sia stato compito con quella formalità quando nessuno dei Consiglieri presenti ha protestato durante l'adunanza, e mosso dubbio sulla regolarità dell'operazione. C. S. 12 Maggio 1875, *M.* 1875, p. 213. — C. S. 24 Marzo 1882, *M.* 1882, p. 295.

5574 — Non basta a viziare di nullità una deliberazione il fatto che il Consigliere assunto a far le veci del Segretario, abbia anche assunto l'ufficio di scrutatore nella votazione. C. S. 11 Agosto 1878, *M.* 1878, p. 281.

5575 — Quando l'estrazione dei Consiglieri da rinnovarsi fu fatta senza che alcuno dei Consiglieri presenti all'adunanza abbia espresso alcun dubbio d'irregolarità, ed anzi il relativo verbale venne approvato ad unanimità, non si potrebbe poi intaccare di nullità tale operazione pel fatto che le schede portanti i nomi degli estratti, furono lette dal Presidente, che fu uno degli estratti senza l'assistenza di due scrutatori. C. S. 30 Agosto 1879, *M.* 1879, p. 323.

5576 — In questi casi l'art. 223 della legge com. deve essere interpretato con discreto giudizio, tenendosi conto dell'esito constatato senza dubbi, e senza richiami. Id. id.

5577 — Se il verbale accennando alla votazione ed allo spoglio dei voti dichiara in termini precisi essersi osservate tutte le volute formalità, questa dichiarazione comprende naturalmente anche la prescritta assistenza di due Consiglieri allo scrutinio. C. S. 21 Nov. 1879, *M.* 1880, p. 7.

5578 — Essendosi votato per alzata e seduta alla presenza dell'intero Consiglio, non può essere considerato come motivo di nullità l'ommissione fatta nel verbale dell'assistenza dei due Consiglieri nella computazione dei voti, contro la quale non sia stato elevato richiamo durante la seduta. C. S. 19 Dic. 1882, *M.* 1883, p. 104.

5579 — Contro l'asserzione che non sieno indicati i voti stanno le risultanze del verbale quando consti che la delib. fu presa con 10 voti contro 2, ne sia mai stata proposta azione di falso contro il verbale stesso. Id. id.

5580 — Trattandosi di formalità non sostanziali alla sostanza della delib. com. (nel caso mancanza degli scrutatori) la omessane menzione nel verbale non può produrre la nullità della deliberazione stessa, se tale nullità non è espressamente sancita dalla legge. C. S. 11 Maggio 1883, *M.* 1883, p. 282.

5581 — **Art. 222 legge com. — Consiglieri interessati.** — *Presidenza — intervento — interesse proprio o dei congiunti — nomine, mancanza di designazione preventiva dei candidati — proposte complessive — Interessi collettivi del Comune o dei privàti. — Consiglieri interessati in maggioranza.* — Il divieto di prender parte a deliberazioni riflettenti interessi dei loro congiunti ad affini sino al quarto grado civile comprende i parenti di esso quarto grado. — La locuzione sino *al quarto grado* è comprensiva del medesimo. C. S. 18 Maggio 1861, *M.* 1862, p. 57.

5582 — Trattandosi di procedere alla nomina di impiegati com. la votazione segreta non toglie l'obbligo ai Consiglieri di astenersi dal prendere parte alle deliberazioni relative ai loro congiunti ed affini fino al 4.° grado, o di conferire impieghi ai medesimi. C. S. 17 Giugno 1874, *M.* 1874, p. 244.

5583 — E' causa di nullità di una deliberazione comunale, l'intervento di parenti dello interessato, quando uno di essi presiedette l'adunanza anche se si astenne dalla votazione. C. S. 12 Maggio 1868, *M.* 1868, p. 246. — C. S. 18 Febb. 1868, *M.* 1869, p. 152. — C. S. 14 Febb. 1871, *M.* 1871, p. 157. — C. S. 2 Mag. 1871, *M.* 1871, p. 160. — C. S. 13 Sett. 1871, *M.* 1871, p. 319. — C. S. 22 Mar. 1876, *M.* 1876, p. 191. — C. S. 6 Giugno 1879, *M.* 1879, p. 238. — C. S. 14 Genn. 1881, *M.* 1881, p. 58 e 109. — C. S. 23 Marzo 1881, *M.* 1881, p. 180 — C. S. 8 Maggio 1882, *M.* 1882, p. 232.

5584 — *Contro.* — Quando il voto del Sindaco che essendo affine in terzo grado della persona interessata alla deliberazione, pur prese parte alla votazione non influì a determinare la maggioranza assoluta dei voti, la deliberazione è valida malgrado tale irregolarità, poichè anche dedotto questo voto il risultato sarebbe lo stesso. C. S. 17 Maggio 1870, *M.* 1870, p. 202.

5585 — La presidenza ad una adunanza del Consiglio com. tenuta da un Sindaco il quale si trovi nelle condizioni previste dall'art. 222 della legge com. rispetto all'oggetto cui la deliberazione si riferisce, importa nullità della medesima. C. S. 10 Marzo 1876, *M.* 1876, p. 252. — C. S. 9 Marzo 1877, *M.* 1877, p. 137.

5586 — E' nulla la delib. del Consiglio com. alla quale su 5 Consiglieri presenti hanno preso parte il padre e lo zio materno del nominato, presiedendo il primo l'adunanza e dirigendone la discussione, e prendendo poscia parte tutti e due alla votazione. C. S. 23 Ott. 1882, *M.* 1883, p. 27.

5587 — E' valida la deliberazione di un Cons. com. relativa al conferimento di un impiego, alla quale abbia preso parte con voto un congiunto del candidato, se tale voto non ha influito sull'esito della nomina, ed anche dedotto quel voto rimanga a favor del nominato la maggioranza assoluta. C. S. 18 Settembre 1861, *M.* 1862, p. 93.—C. S. 9 Agosto 1862, *M.* 1862, p. 347. — C. S. 21 Novembre 1871, *M.* 1871, p. 376. — App. Catania 23 Dicembre 1873, *M.* 1874, p. 239.

5588 — L'intervento d'uno o più Consiglieri in una deliberazione in cui siano interessati, non rende nulla di pien diritto la deliberazione, ma fa ritenere per illegale e non valido il voto degl'interessati rimanen-

do valida la deliberazione quando detratti quei voti la proposta risulti vinta a maggioranza assoluta. C. S. 3 Giugno 1862, *M.* 1863, p. 253. — C. S. 7 Maggio 1875, *M.* 1875, p. 327. — C. S. 16 Febb. 1877, *M.* 1877, p. 135. — C. S. 2 Maggio 1877, *M.* 1877, p. 183. — C. S. 31 Gennaio 1879, *M.* 1879, p. 75. — C. S. 22 Gennaio 1879, *M.* 1879, p. 76. — C. S. 28 Gennaio 1880, *M.* 1880, p. 171. — C. S. 30 Giugno 1880, *M.* 1880, p. 285. — C. S. 24 Agosto 1880, *M.* 1880, p. 375.

5589 — *Contro* — Il divieto imposto ai Consiglieri com. dall'art. 222 legge 20 Marzo 1865 di prendere parte a deliberazioni nello quali siano interessati essi o i loro congiunti è assoluto, in modo che la validità delle deliberazioni stesse non può farsi dipendere dall'eventuale portata del voto in un senso piuttosto che in un altro. C. S. 11 Maggio 1865, *M.* 1866, p. 23.

5590 — E' nulla la deliberazione nella quale la maggioranza risulti per un solo voto, quando vi prese parte un Consigliere affine a colui in vantaggio del quale la deliberazione fu presa. C. S. 28 Luglio 1864, *M.* 1864, p. 350.

5591 — Non basta a rendere efficare una deliberazione presa a maggioranza di un voto ed annullata per avervi preso parte un Consigliere affine dell'interessato, la dichiarazione del Consigliere stesso di avere votato per altri e non per l'eletto, non potendosi palesare i voti segreti. Id. id.

5592 — L'intervento illegittimo di Consiglieri direttamente interessati o congiunti con persone aventi interesse nella deliberazione, costituisce una violazione di legge che non può essere sanata nè dal visto del Prefetto, nè dall'approvazione della Dep. prov. C. S. 11 Agosto 1875, *M.* 1875, p. 377.

5593 — La tenuità di un emolumento non basta per escludere il carattere di ufficio retribuito a senso dell'art. 222 della legge com. C. S. 15 Marzo 1876, *M.* 1876, p. 147.

5594 — Se Consiglieri parenti della persona cui la deliberaziore riguarda, hanno preso parte alla votazione, i loro voti, scoperto il partito, devono essere dedotti. Id. id.

5595 — Sono nulle di pieno diritto le deliberazioni dei Consigli com. che violano le disposizioni dell'art. 222 della legge com. C. S. 25 Agosto 1875, *M.* 1876, p. 191.

5596 — La legge non solo vieta il voto dei Consiglieri parenti od affini con gli interessati, ma vuole pur anco la loro astensione dalla deliberazione, cioè dalla discussione che precede il voto. C. S. 13 Settembre 1871, *M.* 1871, p. 319. — C. S. 25 Agosto 1875, *M.* 1875, p. 191. — C. S. 4 Giugno 1879, *M.* 1879, p, 217.

5597 — Deve essere annullata la delib. com. di nomina d'un impiegato, quando detratti i voti degli impediti a senso dell'art. 222 della legge com. risulti non avere in suo favore la maggioranza assoluta dei votanti. C. S. 27 Marzo 1878, *M.* 1878, p. 151.

5598 — I Consiglieri impediti a termini dell'art. 222 della legge com. dal prendere parte alla deliberazione, oltrechè devono togliersi dal computo del numero necessario per costituire la maggioranza voluta dall'art. 223, non possono essere compresi nel computo del numero prescritto dall'art. 89 precedente, e non debbono considerarsi come presenti all'adunanza. C. S.19 Ott. 1878, *M.* 1879, p. 5.

5599 — E' nulla una deliberazione com. se l'intervento degli interessati è stato necessario per raggiungere il numero dei Consiglieri prescritto a poter deliberare. C. S. 4 Giugno 1879, *M.* 1879, p. 218 - C. S. 31 Genn. 1880, *M.* 1880, p. 104.

5600 — Il divieto ai Consiglieri di prendere parte a deliberazioni in cui siano interressati i loro parenti ed affini sino al quarto grado, è un divieto assoluto. C. S. 4 Agosto 1880, *M.* 1880, p. 295.

5601 — L'art. 222 della legge com. deve limitarsi al divieto ai Consiglieri di votare, perchè in ciò sta la deliberazione, non essendo loro impedito di assistere alla discussione. C. S. 2 Luglio 1881, *M.* 1881, p. 262.

5602 — L'art. 222 della legge com. muove dal riflesso che sul risultato delle deliberazioni possano per avventura influire considerazioni di famiglia, e tale motivo non resta eliminato nel considerare come non dato il voto del Consigliere interessato, sempre però che questi col prendere parte alla discussione abbia potuto influire sul risultato della deliberazione. C. S. 18 Agosto 1881, *M.* 1881, p. 310.

5603 — L'intervento di parenti ed affini dell'interessato non vizia le deliberazioni, quando detratti i voti di essi risulta evidentemente il consenso della maggioranza; però se i parenti ed affini hanno indubbiamente esercitato influenza sulle decisioni della rappresentanza com. tali deliberazioni sono illegittime. C. S. 11 Marzo 1882, *M.* 1882, p. 189.

5604 — Questi estremi concorrono quando p. e. su 7 Consiglieri presenti alla seduta, 3 di essi, quantunque parenti ed affini con l'eletto abbiano preso parte alla discussione del capitolato, alla reiezione dell'offerta più vantaggiosa fatta da un altro candidato, alla nomina di Tesoriere, ed uno di essi abbia pure assunto le funzioni di scrutatore; in tal caso deve annullarsi la delib. Id. id.

5605 — Sono nulle le deliberazioni alle quali i parenti abbiano preso parte in modo

da esercitare una indebita influenza sul risultato della votazione. C. S. 12 Agosto 1882, *M.* 1882, p. 313.

5606 — La presenza del padre dello eletto parente in quarto grado con quattro Consiglieri, offende le ragioni della legge, e più ancora le offende la parte presa alla formalità dell'atto dal zio dell'eletto come Segretario assunto dell'adunanza. Id. id.

5607 — L'art. 222 della legge com. vieta in modo assoluto che i Consiglieri votino nelle delib. che concernono l'interesse dei parenti, e non fa distinzione di voti dati in favore o contro la proposta. C. S. 19 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 62.

5608 — L'intervento d'un Consigliere interessato alla deliberazione che lo riguarda non influisce sulla validità della medesima, quando detratto anche il suo voto sia stata adottata a maggioranza assoluta di voti. C. S. 5 Genn. 1883, *M.* 1883, p. 93.

5609 — Un Consigliere il cui padre trovisi in lite col Comune non può prendere parte alle deliberazioni concernenti la lite medesima. App. Casale 9 Aprile 1866, *M.* 1866, p. 243.

5610 — Il divieto imposto ai Consiglieri comunali di prendere parte alle deliberazioni che riguardano interessi personali dei loro congiunti ed affini, si applica anche al caso che si tratti della remozione dall'impiego delle persone congiunte coi Consiglieri votanti. C. S. 17 Giugno 1869, *M.* 1870, p. 84.

5611 — Deve annullarsi la deliberazione alla quale abbiano presa parte in maggioranza Consiglieri usurpatori di terreni comunali, quantunque la deliberazione medesima concernesse solo indirettamente le usurpazioni. C. S. 30 Gennaio 1872, *M.* 1872, p. 79.

5612 — Trattandosi di votazione di ballottaggio dal quale sia stato escluso il parente o l'affine, essi non possono essere impediti dal votare, ed opera illegalmente il Prefetto se annulla la deliberazione relativa. C. S. 13 Settembre 1872, *M.* 1872, p. 312.

5613 — Sono nulle le deliberazioni che concedono un servizio od un appalto alle quali abbia preso parte il Consigliere al quale fu conferito l'impiego o concesso l'appalto. C. S. 3 Ottobre 1872, *M.* 1872, p. 360.

5614 — La deliberazione com. con la quale fu deciso di vendere a trattativa privata agli attuali possessori le terre incolte del Comune, è viziata di nullità se vi hanno preso parte direttamente, e reso voto, anche i Consiglieri possessori di alcune di dette terre, o congiunti degli altri possessori. C. S. 19 Agosto 1874, *M.* 1874, p. 330.

5615 — Non giova che nella deliberazione sia stato dichiarato che dalla vendita sarebbero escluse le terre tenute dai Consiglieri, non essendo tolto che essi non potessero profittare di quella deliberazione quando fossero usciti d'ufficio o avessero rinunziato. Id. id.

5616 — Quando il Consiglio com. in una sua deliberazione, non provvede a sua facoltà e discrezione, ma procede invece a una risoluzione obbligatoria come sarebbe la dimanda del Segretario com. per la liquidazione della pensione che possa competergli a tenore di legge, la presenza e anche la presidenza alla deliberazione di un Consigliere parente dell'interessato, può ritenersi non avere influito sulla libertà del voto, e non è quindi il caso dell'annullamento per D. R. in ispecie poi quando il partito resulta preso ad unanimità di voti, con l'astensione del Consigliere interessato nella votazione e a votazione segreta. C. S. 10 Marzo 1876, *M.* 1876, p. 252.

5617 — Non è viziata di nullità la delib. del Cons. com. quando i Consiglieri parenti dell'interessato si sono astenuti dal votare, e non venne meno il numero dei voti richiesto per la validità dell'adunanza e della deliberazione. C. S. 14 Luglio 1877, *M.* 1877, p. 280.

5618 — Non è nulla la deliberazione com. ancorchè abbia fatto parte un parente dell'interessato, se rimane provato che il parente stesso non abbia preso parte alla votazione, ed al momento in cui questa avveniva sia uscito dalla sala consigliare. C. S. 23 Gennaio 1878, *M.* 1878, p. 77.

5619 — E' viziato di nullità e deve revocarsi il D. Prefettizio con cui fu annullata per pretesa violazione dell'art. 222 della legge com. una deliberazione com. con la quale sia stato nominato a chirurgo condotto un Consigliere del Comune che non prese parte alla votazione, e si assentò anzi dalla sala comunale appena venne in discussione quella proposta. C. S. 23 Gennaio 1878, *M.* 1878, p. 103.

5620 — In questo caso è applicabile invece l'art. 208 della stessa legge e la deliberazione com. è valida, e solo la nomina del Consigliere a chirurgo condotto crea una incompatibilità a continuare nell' esercizio delle funzioni di Consigliere, per cui ove questo accetti l'ufficio a cui fu nominato, decade dalla carica di Consigliere. Id. id.

5621 — Non si può ritenere che abbia violato l'art. 222 della legge com. quel Consigliere, che, in occasione di nomina ad impiego di un proprio parente in concorso con altri candidati, dopo essersi ritirato dalla sala delle adunanze, vi sia rientrato e rimasto, senza però prendere parte alla discussione ed al voto, collocandosi in disparte. C. S. 14 Nov. 1879, *M.* 1880, p. 37.

5622 — Se non risulti che un Consigliere com. parente di colui che venne nominato Esattore abbia preso una parte qualunque influente sulla elezione del medesimo, la de-

liberazione è valida. C. S. 23 Sett. 1882, *M.* 1882, p. 311.

5623 — Se risulta dal verbale di una deliberazione com. di nomina dell' Esattore che un Consigliere padre del medesimo si ritirò dalla sala delle adunanze prima che si procedesse alla votazione, che non fu posta in discussione la capacità e la moralità dei concorrenti, ma unicamente si discorse sui requisiti necessari per adempiere gli aspiranti a quell'incarico, e che infine l'Esattore riportò l'unanimità dei suffragi, riesce evidente che non esercitò alcuna influenza nelle delib. il Consigliere interessato, e perciò deve revocarsi il D. Prefettizio che ha annullato la delib. medesima. C. S. 12 Agosto 1882, *M.* 1882, p. 349.

5624 — Posto all'ordine del giorno il licenziamento degli stipendiati del Comune, salvo quelli soggetti a legge speciale, non essendo posta in discussione la personalità di alcuno degli stipendiati del Comune non è applicabile al caso il disposto degli articoli 88, 212 e 222 della legge com. C. S. 2 Febbraio 1883, *M.* 1883, p. 203.

5625 — E' nulla la deliberazione che rigettò la conferma del maestro quando abbiano preso parte alla votazione Consiglieri a lui affini nei gradi stabiliti dalla legge. C. S. 23 Agosto 1870, *M.* 1870, p. 313.

5626 — Non è motivo di nullità di una delib. che vi abbiano preso parte il suocero ed il genero se la deliberazione fu presa a voti unanimi, per cui anche detratto un voto nullo del suocero o del genero non ne sarebbe diverso il risultato. C. S. 4 Luglio 1871, *M.* 1871, p. 285.

5627 — Non possono considerarsi come congiunti od affini, secondo intende l'articolo 222 della legge com. coloro, che dovendo votare in una deliberazione relativa a un tale, si trovassero legati in parentado con la donna da questi sposata col solo rito ecclesiastico. C. S. 27 Agosto 1872, *M.* 1872, p. 324.

5628 — I voti degli affini nei gradi previsti dall'art. 222 della legge, viziano di nullità la elezione quando non sia esclusa la possibilità che abbiano influito sull'esito della votazione. C. S. 23 Aprile 1873, *M.* 1873, p. 247.

5629 — Gli affini degli affini non sono tra i Consiglieri impediti dal prendere parte alla deliberazione per ragioni di parentela con gli interessati. C. S. 7 Maggio 1875, *M.* 1875, p. 328.

5630 — L'intervento alla delib. con cui si stabilisce di concedere l'appalto a trattativa privata, di un Consigliere affine dell'appaltatore, non porta con sè la nullità della delib. quando sia in 2ª convocazione e sia stata emessa unanimamente dagli altri Consiglieri. C. S. 9 Febb. 1883, *M.* 1883, p. 191.

5631 — L'affinità di un coniuge non si trasmette all'altro, e quindi è legale l'intervento ad una delib. com. con cui si licenziava il segretario, di un Consigliere marito di una zia della moglie del segretario stesso. C. S. 16 Marzo 1883, *M.* 1883, p. 241.

5632 — Se trattandosi del conferimento di un impiego comunale, si procede separatamente e successivamente alla votazione sopra vari candidati, i congiunti di alcuno fra i detti candidati debbono astenersi dal votare, non solamente quando è questione del loro congiunto, ma anche in tutte le votazioni per gli altri candidati. C. S. 17 Marzo 1868, *M.* 1868, p. 279 — C. S. 5 Aprile 1870, *M.* 1870, p. 190 — C. S. 13 Settembre 1872, *M.* 1872, p. 312 — C. S. 8 Mar. 1878, *M.* 1878, p. 188 — C. S. 4 Agosto 1880, *M.* 1880, p. 295 — C. S. 18 Marzo 1881, *M.* 1881, p. 180.

5633 — Nelle votazioni di ballottaggio fra due candidati il Consigliere parente di uno di essi, deve astenersi dal votare anche per l'altro candidato non parente. C. S. 8 Febb. 1879, *M.* 1879, p. 87.

5634 — Non è ammissibile la pretesa di escludere l'applicazione dell'art. 222 per le votazioni a schede segrete, pel motivo che non vi è proposta di alcuna persona, nè sarebbe ammissibile il pretesto che in tale caso prima della votazione si ignora se vi sia interesse di alcun congiunto o affine dei Consiglieri, e se costoro abbiano votato pel congiunto. C. S. 2 Novembre 1869, *M.* 1870, p. 303.

5635 — Quando la elezione di un impiegato com. non fu fatta fra persone precedentemente designate, ma fu lasciata all'arbitrio dei votanti, non vi é ragione per cui il Consigliere com. che poi rimase eletto a quel posto dovesse astenersi dal votare. C. S. 27 Aprile 1871, *M.* 1871, p. 267.

5636 — L'art. 222 della legge com. è applicabile anche nel caso in cui si proceda ad una nomina senza proposta di candidati, dovendosi in questo caso detrarre all'eletto i voti che dallo scrutinio gli risultassero dati contro il disposto del citato articolo. C. S. 25 Agosto 1876, *M.* 1876, p. 310 — C. S. 29 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 195.

5637 — Quando nella votazione segreta per la nomina al posto di Tesoriere com. non è stata proposta alcuna candidatura, e nemmeno fu posta durante la seduta, se uno dei Consiglieri presenti viene eletto a maggioranza, non potrebbe tale fatto viziare la deliberazione, quando non consta che lo stesso sapesse di essere tra i candidati, e quando tolto il suo voto, il risultato della votazione non rimanesse mutato. C. S. 12 Giugno 1878, *M.* 1878, p. 221.

5638 — Se non viene fatta una preventiva designazione di candidati, tuttavia il fatto

dell'astensione dal voto sia del Consigliere che fu eletto all'impiego, sia del Sindaco ad esso congiunto in parentela, dimostra che sul nome del candidato fu discusso in precedenza alla votazione, e perciò la deliberazione deve annullarsi. C. S. 14 Genn. 1881, *M.* 1881, p. 58.

5639 — Nelle votazioni dei Consigli com. non può aver luogo l'astenzione prescritta dall'art. 222 della legge com. quando non è stato determinato preventivamente alcun candidato. C. S. 28 Genn. 1882, *M.* 1882, p. 120.

5640 — Se però scoperto il partito, risulta eletto un congiunto od affine di taluno dei Consiglieri, debbono detrarsi i voti di questi. Id. id.

5641 — Se tuttavia il candidato conserva la maggioranza la sua nomina è valida. Id. id.

5642 — Viola l'art. 222 della legge com. la deliberazione di un Consiglio di nomina del Segretario com. nella quale abbiano preso parte alla votazione cinque Consiglieri parenti dell'eletto entro il 4. grado, quantunque la votazione sia stata eseguita senza designazione di candidati. C. S. 30 Ott. 1880, *M.* 1881, p. 13.

5643 — Trattandosi della nomina di un impiegato, senza proposta di alcun nome, e senza discussione, se tolto il voto del Consigliere che ottenne la nomina con 9 voti gli 8 voti dati validamente costituiscono la maggioranza richiesta per la validità della delib. essa è legale e non può essere annullata. C. S. 19 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 157.

5644 — L'intervento di un Consigliere comunale che aspira al posto di Segretario non rende nulla la deliberazione consigliare di licenziamento del Segretario. C. S. 11 Aprile 1861, *M.* 1862, p. 27. — C. S. 23 Aprile 1864, *M.* 1864, p. 189.

5645 — L'intervento alle deliberazioni di un Consiglio comunale di una persona che non ne avesse il diritto, produce nullità solo nel caso che il voto di questa abbia influito sull'esito della votazione. C. S. 11 Febbraio 1863, *M.* 1863, p. 204.

5646 — Se pel dubbio insorto di affinità con colui di cui tratta una deliberazione comunale, due Consiglieri si astengono dal prendervi parte, la deliberazione stessa è valida quando il loro voto non avrebbe potuto spostare l'esito della votazione. C. S. 6 Ottobre 1864, *M.* 1865, p. 12.

5647 — Non può dirsi viziata una deliberazione alla quale per errore un Consigliere sia stato impedito di votare, quando il voto stesso non avrebbe avuto influenza nè sulla legalità dell'adunanza, nè sul risultato della votazione. C. S. 8 Agosto 1874, *M.* 1874, p. 281.

5648 — Gli art. 86 e 222 inibendo ai componenti del Consiglio di prendere parte alle deliberazioni nelle quali essi sieno interessati, hanno inteso parlare del caso d'un interesse materiale diretto, privato che possa essere in opposizione a quello del pubblico, e non già d'un interesse morale. C. S. 7 Aprile 1866, *M.* 1866, p. 154

5649 — Non può dirsi nulla la deliberazione sulla sospensione d'un impiegato inflitta dal Sindaco, ed alla quale avesse preso preso parte il Sindaco stesso col voto. Id. id.

5650 — La massima che i voti illegalmente dati annullano sè stessi mentre rimane legittimo l'atto se può sussistere senza quei voti, non è applicabile alle deliberazioni prese a scrutinio segreto e con divisione di partito, perchè tal forma di votazione non lascia luogo a dedurre i voti più dall'uno che dall'altro partito. C. S. 26 Novembre 1870, *M.* 1871, p. 40.

5651 — Se un Consigliere si trova di appartenere contemporaneamente a due diversi Consigli comunali, ed insorga una vertenza fra i due Municipi da esso rappresentati, non è obbligato ad astenersi dal partecipare alle relative deliberazioni. C. S. 6 Dicembre 1870, *M.* 1871, p. 54.

5652 — Non è da considerarsi nulla la delib. del Consiglio con cui sono stati licenziati gli antichi impiegati, per avervi partecipato i Consiglieri parenti od affini di quelli che furono nominati in loro vece. C. S. 21 Novembre 1871, *M.* 1871, p. 376.

5653 — L'interesse proprio, o dei propri congiunti di cui parla l'art. 222 della legge com. non deve essere una mera possibilità ma deve risultare da una relazione effettiva e diretta tra l'oggetto della deliberazione, e la persona dei Consiglieri o dei loro congiunti. C. S. 21 Novembre 1871, *M.* 1871, p. 376.

5654 — E' nulla la deliberazione presa nella 2ª convocazione se la maggioranza fu formata di Consiglieri interessati nella questione. Cass. Torino 1 Genn. 1877, *M.* 1877, p. 111.

5655 — I Consiglieri com. che siano membri di una Commissione interessata nella deliberazione com. non possono prendervi parte, dovendosi ritenere come impegnati personalmente. C. S. 23 Agosto 1879, *M.* 1879, p. 357.

5656 — Non possono prendere parte alla delib. di un Comune relativa a lite da intentarsi contro un Consorzio, i Consiglieri com. che formano parte del Consorzio medesimo. C. S. 20 Maggio 1881, *M.* 1882, p. 8.

5657 — Nella deliberazione com. di nomina del Rettore di una Chiesa pagato dall'Amministrazione del fondo pel culto è applicabile l'art. 222 della legge com. trat-

tandosi di un ufficio retribuito. C. S. 29 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 195.

5658 — La disposizione dell'art. 222 della legge com. riguarda ogni sorta di deliberazioni, così definitive come preparatorie, ed anche quest'ultime sono nulle quando vi abbia presa parte un Consigliere interessato, sebbene nulla siasi stabilito in merito. C. S. 25 Agosto 1881, *M.* 1881, p. 310.

5659 — Qualora un Consigliere sia stato specialmente nella sua qualità di Assessore il promotore nel Consiglio com. di un dato affare nel quale abbia interesse, sebbene non abbia preso parte direttamente alla deliberazione del Consiglio, intervenendo nella discussione e votazione, tuttavia deve ritenersi che abbia presa parte indirettamente alla deliberazione stessa, la quale è perciò viziata di nullità. Id. id.

5660 — Del pari sarebbe viziata di nullità la stessa deliberazione, se è stato affidato a quel Consigliere l'appalto del dazio di consumo contro il disposto dell'art. 222 comma 2°. della legge com. Id. id.

5661 — La disposizione dell'art. 222 della legge comunale, che vieta ai Consiglieri di prendere parte alle deliberazioni quando si tratta d'interesse proprio o dei loro congiunti non è applicabile a quelle deliberazioni che riguardano l'interesse non privato, ma pubblico collettivo del Comune, come sarebbe la nomina della Giunta municipale, o ad altro ufficio pubblico non retribuito. C. S. 2 Marzo 1870, *M.* 1870, p. 121. — C. S. 30 Ott. 1875, *M.* 1876, p. 269. — C. S. 8 Febb. 1879, *M.* 1879, p. 87.

5662 — Nella votazione per la nomina del Presidente della Congregazione di Carità possono prendere parte tanto il Consigliere che viene eletto, quanto i suoi congiunti. C. S. 12 Febb, 1875, *M.* 1875, p. 84. — C. S. 12 Dicembre 1877 *M.* 1878 p. 13.

5663 — *Contro.* Avendo preso parte alla votazione il Consigliere sul quale cade la nomina di membro della Congregazione di carità, deve sottrarsi un voto dal numero totale dei votanti, e dalla somma dei voti al medesimo attribuita. C. S. 24 Luglio 1880, *M.* 1880, p. 285.

5664 — Non è viziata di nullità a termini dell'art. 222 della legge com. una delib. com. per la costruzione di una strada, in quanto vi ebbero parte alcuni Consiglieri i quali si dicono o espropriati o avantaggiati dall'opera medesima. C. S. 9 Novembre 1871, *M.* 1871, p. 382.

5665 — Il vantaggio il quale può risultare al comunista da un'opera deliberata, quando non sia personale e diretto, non può essere motivo di quella rigorosa astensione dalla quale dipende la validità della delib. C. S. 9 Novembre 1871, *M.* 1871, p. 382.

5666 — Non è sostenibile che uno abbia interesse ad essere espropriato dei suoi fondi, essendo l'espropriazione una servitù che si patisce per pubblica utilità, e la indennità dovendo per legge misurarsi all'espropriato sul rigoroso valore venale del fondo, ed indipendentemente dalla patita coazione. C. S. 9 Nov. 1871, *M.* 1871, p. 382.

5667 — La deliberazione che riguarda il tracciamento di una strada, è d'interesse generale del Comune, e non particolare agli individui i quali sono toccati nelle loro proprietà dal percorso della strada da costruirsi; e non sarebbe quindi viziata di nullità a senso dell'art. 222 della legge com. solo perchè vi avessero preso parte alcuni Consiglieri le di cui proprietà verrebbero ad essere comprese nel nuovo tracciamento. C. S. 22 Sett. 1876, *M.* 1876, p. 332.

5668 — Soltanto qualora sorgesse lite sulla indennità, e si proponesse al Consiglio di deliberare sul prezzo dei fondi da espropriarsi, potrebbe sorgere o la incompatibilità dell'ufficio, o l'obbligo nei contraenti di astenersi dal votare. Id. id.

5669 — L'art. 222 della legge com. deve applicarsi anche ai Consiglieri i quali facciano parte di un Consorzio irriguo, non potendosi ammettere che i medesimi, come rappresentanti del Comune concorrano ad una deliberazione che favorisce un Consorzio in cui abbiano interesse. C. S. 4 Giugno 1879, *M.* 1879, p. 218.

5670 — La deliberazione di un Consiglio com. sulla convenienza di regolare la vendita delle farine, del pane e della grascia, se comprende una questione di massima e di pubblica economia, o di ordine pubblico locale, non riflette meno per questo gl'interessi degli esercenti la vendita o spaccio di quelle derrate, e perciò se Consiglieri non possono prendere parte a tale deliberazione. C. S. 19 Nov. 1879, *M.* 1880, p. 6.

5671 — Possono prender parte alla delib. del Consiglio com. con cui si approva un ruolo pel pagamento delle somme dovute al Comune per l'alienazione dei beni incolti quei Consiglieri che come capi di famiglia concorsero alla divisione dei singoli lotti, non incontrando alcun ostacolo nell'art. 222 della legge com., salvo però alla Dep. di pronunciare e provvedere definitivamente sulla questione. C. S. 21 Giugno 1882, *M.* 1882, p. 282.

5672 — L'art. 222 della legge com. è applicabile nel solo caso in cui nelle cose da deliberarsi prenda parte il Consigliere com. che abbia un interesse diretto e privato che sia in opposizione con l'interesse pubblico. C. S. 29 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 170.

5673 — Il solo interesse proprio diretto e privato rende inabili i Consiglieri a prendere parte alla delib. com.; ma questo in-

teresse non si verifica quando si tratti di interessi collettivi. C. S. 9 Sett. 1882, *M.* 1882, p. 310.

5674 — Gl'interessi collettivi di alcune categorie di cittadini non possono confondersi coi personali, ai quali soltanto si riferisce l'art. 222 della legge com. C. S. 29 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 170.

5675 — Se un Comune azionista di una società teatrale delibera di prosciogliersi dalla società stessa, l'aver preso parte alla deliberazione e votazione alcuni Consiglieri pure azionisti non trova un ostacolo nell'articolo 222 della legge. Id. id.

5676 — I membri della Giunta non possono prendere parte alle deliberazioni del Consiglio, colle quali si tratta di approvare una spesa ordinata in via d'urgenza dalla Giunta sotto la sua responsabilità a termini dell'art. 94 della legge comunale essendo applicabile in questo caso l'art. 222 della legge suddetta. C. S. 9 Nov. 1869, *M.* 1870, p. 304.

5677 — I membri della Giunta hanno diritto di dare il proprio voto in quelle deliberazioni del Consiglio che riguardano provvedimenti d'urgenza, presi da essa, semprechè non si tratti di oggetto che possa gravarli personalmente come p. e. l'ordinazione di una spesa. C. S. 29 Ag. 1877, *M.* 1877, p. 300.

5678 — Non si può dire che sia causa di nullità la partecipazione dei membri della Giunta alla votazione del Consiglio com. per la ratifica di quanto ha operato d'urgenza la Giunta stessa nell'intentare una lite. C. S. 30 Agosto 1878, *M.* 1878, p. 307.

5679 — Se però il Consiglio com. venne chiamato a ratificare l'operato della Giunta dopo una sentenza di condanna del Comune, in questo caso i membri della Giunta non dovevano prendere parte alla deliberazione del Consiglio perchè avevano un interesse personale e materiale di far ratificare il loro operato, e di liberarsi così dalle spese alle quali era stato condannato il Comune. Id. id.

5680 — Non è vietato ai membri della Giunta di prendere parte alle delib. del Consiglio che si riferiscono a quelle prese da essa in via d'urgenza. C. S. 2 Marzo 1883, *M.* 1883, p. 234.

5681 — Sebbene la maggioranza dei Consiglieri sia interessata e quindi non possa aver luogo una deliberazione in 1ª convocazione, il Prefetto però non può provvedere a norma dell'art. 232 della legge com. perchè il Consiglio può sempre deliberare in 2ª convocazione con i Consiglieri non interessati. C. S. 10 Maggio 1873, *M.* 1873, p. 180.

5682 — *Contro.* — Se la metà dei Consiglieri è interessata in una questione, il Consiglio non può deliberare nè in prima nè in seconda convocazione, e la rappresentanza del Municipio passa al Prefetto a termini dell'art. 232 legge comunale. App. Torino 23 Aprile 1866, *M.* 1867, p. 295.

5683 — Quando havvi in un Consiglio com. un numero tale di Consiglieri interessati in un dato oggetto da rendere legalmente impossibile una delib. in 1ª convocazione, non può più essere il caso dell'applicazione dell'art. 89 della legge com. C. S. 4 Luglio 1877, *M.* 1877, p. 247.

5684 — In questo caso si fa luogo all'applicazione dell'art. 232 della legge com. che comprende tutti i casi d'impossibilità, sia che questa derivi da negligenza o rifiuto degli Amministratori, sia da ostacoli legali che rendano impossibile ogni deliberazione. Id. id.

5685 — Se il Consiglio com. è chiamato a deliberare sopra una proposta alla quale è interessata la maggioranza dei Consiglieri, questi non possono computarsi fra i presenti per formare il numero legale richiesto per la validità dell'adunanza. C. S. 21 Novembre 1879, *M.* 1880, p. 6.

5686 — Non vale che i Consiglieri siansi astenuti dal votare quando si trattava dell'interesse proprio o dei loro congiunti, e che abbiano votato soltanto per gli altri Consiglieri interessati o pei loro parenti, poichè trattandosi di una questione identica per tutti gli interessati o loro congiunti, avevano tutti interesse di votare reciprocamente ognuno a favore degli altri. Id. id.

5687 — Se il Consiglio è impossibilitato a deliberare lo stanziamento di un debito, perchè la maggioranza dei Consiglieri è interressata nella questione, opera legalmente il Prefetto (art. 232 legge com.) che provvede allo stanziamento della somma dovuta, e che aumenta la sovrimposta com. onde così pareggiare il bilancio. C. S. 3 Dic. 1875, *M.* 1876, p. 185.

5688 — **Verbali.** — Per la validità delle delib. dei Consigli com. ed in genere delle autorità amministrative, è necessario che siano state prese collegialmente, e siano trascritte nelle forme volute dalla legge nei processi verbali, con la sottoscrizione di chi vi assiste, vi concorre, e vi presiede. Cass. Roma 23 Marzo 1876, *M.* 1876, p. 190.

5689 — Nell'osservanza delle forme in cui debbono essere redatti i processi verbali non sono ammessi equipollenti, e molto meno si può supplire con altri mezzi probatori alla loro deficienza. Id. id.

5690 — Il mezzo proprio e legale di accertare l'esistenza o no di una deliberazione del Consiglio com. o della Giunta, è quello di un estratto e attestato autentico del relativo verbale rilasciato dal Segretario com. e bisognando, quello di una ispezione o verificazione diretta o simili. Cass. Torino 25 Luglio 1877, *M.* 1877, p. 315.

5691 — Ma non si può ammettere che l'esistenza di una deliberazione si ritenga provata in base a semplici presunzioni. Id.id.

5692 — Tanto meno quando la presunzione allegata dal giudice, si trova contradetta da una dichiarazione ufficiale del Segretario com. comprovante l'inesistenza della delib. Id. id.

5693 — Tale dichiarazione veste il carattere di atto pubblico faciente piena fede. Id. id.

5694 — Non puossi tener conto di una deliberazione com. se la medesima non venne consegnata in un verbale, dovendosi ritenere come non esistenti tutte le deliberazioni delle quali non consti nei modi prescritti dalla legge. C. S. 18 Ottobre 1879, *M.* 1880, p. 39.

5695 — L'alterazione di un verbale di seduta del Consiglio com. commessa dal Segretario e dal Sindaco portando a cifra maggiore di quella deliberata dal Consiglio le competenze assegnate all'uno e all'altro per le trasferte a farsi nell'interesse del Comune, cade sotto la sanzione dell'art. 342 del cod. pen. come quella che è stata commessa da pubblici ufficiali o funzionari nell'esercizio degli atti del loro ministero. Cass. Firenze 27 Marzo 1874, *M.* 1874, p. 252.

5696 — La redazione di uno speciale verbale quando si tratta di persone prescritta dall'art. 43 del regol. alla legge com. non appare imposta sotto pena di nullità. C. S. 17 Febb. 1882, *M.* 1882, p. 184. — C. S. 24 Marzo 1882, *M.* 1882, p. 395.

5697 — Quando la realtà di una deliberazione non sia contestata, l'ommissione fatta in malafede della lettura del processo verbale, non è causa di nullità, dovendosi escludere ogni indebito tentativo contro le deliberazioni che di per sè stesse sono regolari. C. S. 4 Gennaio 1865, *M.* 1865, p. 91.

5698 — Non è necessario che il verbale sia letto nella medesima seduta alla quale si riferisce, e soddisfa alla prescrizione dell'art. 224 della legge comunale la lettura che ne sia fatta in un'adunanza posteriore. C. S. 17 Marzo 1868, *M.* 1868, p. 279. — C. S. 26 Luglio 1873, *M.* 1873, p. 356. — C. S. 20 Marzo 1875, *M.* 1875, p. 117.

5699 — Non è assolutamente necessario che il verbale dell'adunanza del Consiglio sia steso dal Segretario comunale, potendo per eccezione compilarsi da un Consigliere, così durante la seduta, come posteriormente, sull'appoggio delle prese annotazioni. C. S. 10 Maggio 1870, *M.* 1870, p. 214.

5700 — Nel caso che fosse stata illegale l'adunanza nella quale si diede lettura del verbale della seduta precedente, ciò non gli toglie valore, e soltanto porterebbe la necessità che l'approvazione del verbale fosse ripetuta in un'adunanza regolare. C. S. 20 Marzo 1875, *M.* 1875, p. 117.

5701 — La mancanza nel verbale delle firme del Sindaco o del Consigliere anziano non basta a rendere nulla una deliberazione, quando la realtà della medesima non sia contestata; mentre la legge non ha voluto in nessuna maniera che i medesimi col rifiuto di firmare fossero padroni d' invalidare le deliberazioni che fossero regolarmente prese. C. S. 4 Genn. 1865, *M.* 1865, p. 91 — C. S. 11 Agosto, 1877, *M.* 1878, p. 136.

5702 — La mancanza della firma del Segretario sul verbale, non è tale irregolarità da rendere nullo il verbale stesso. C. S. 10 Maggio 1870, *M.* 1870, p. 214.

5703 — L'essere il verbale firmato da un Consigliere meno anziano non fu mai ritenuto motivo di nullità, massime quando nessun reclamo sia stato elevato dal Consigliere cui spettava la firma. C. S. 19 Dic. 1882, *M.* 1883, p. 104.

5704 — Non è prescritto dalla legge alcun termine per l'approvazione dei verbali da parte del Consiglio com. C. S. 10 Maggio 1870, *M.* 1870, p. 214.

5705 — Affinchè la Giunta possa approvare un processo verbale del Cons. com. è necessario che ne abbia avuta apposita delegazione dal medesimo. C. S. 21 Maggio 1875, *M.* 1875, p. 189.

5706 — Il fatto dell'approvazione illegale di un verbale non porta con sè la nullità del verbale medesimo. Id. id.

5707 — Il sistema adottato in un Comune in conformità di un suo reg. interno debitamente vistato, di depositare per tre giorni nella segreteria com. i verbali delle deliberazioni consigliari, e di considerarli come approvati se non sono presentate osservazioni, non può mai viziare di irregolarità le deliberazioni medesime, per cui sia il caso di annullarle. C. S. 18 Dic. 1878, *M.* 1879, p. 35.

5708 — Il difetto di pubblicazione non può avere la menoma influenza sulla validità intrinseca di una deliberazione. C. S. 17 Aprile 1878, *M.* 1878, p. 173. — C. S. 1 Marzo 1878, *M.* 1878, p. 188.

5709 — Tanto meno perciò può avere influenza un ritardo qualunque nella pubblicazione della deliberazione. C. S. 1 Marzo 1878, *M.* 1878, p. 188.

5710 — Le aggiunte introdotte in un verbale consigliare dopo che il verbale stesso è già stato firmato e pubblicato, quando non abbiano alcuna importanza sul merito della presa deliberazione, non possono indurre alla dichiarazione di nullità della medesima. C. S. 10 Aprile 1878, *M.* 1878, p. 204.

5711 — Non è nulla una delib. com. solo perchè fu pubblicata nel primo giorno festivo anzichè in quello di mercato che era immediatamente anteriore. Id. id.

5712 — La irregolarità della pubblicazione fattasi in un giorno festivo nell'albo pretorio di una deliberazione com. non ne infirma per nulla la validità. C. S. 17 Dic. 1879, *M.* 1880, p. 58.

5713 — Non è statuita a pena di nullità la pubblicazione nell'albo pretorio delle deliberazioni com. nel primo giorno festivo o di mercato successivo alla loro data. C. S. 24 Agosto 1880, *M.* 1880, p. 375.

5714 — Solo l'irregolarità nello adempimento o l'ommissione di questo rito possono essere cagione a sospendere l'efficacia dell'atto consigliare fino a che non sia stato regolarmente soddisfatto alle prescrizioni della legge. Id. id.

5715 — Se il testo della delib. pubblicata non è copia dell'originale verbale del Cons. com. ma solo un estratto, questo difetto deve riprovarsi come irregolare, e può occorrendo essere riparato, ma non è tale che importi nullità di una delib. presa nelle forme volute dalla legge. C. S. 10 Luglio 1882, *M.* 1882, p. 296.

5716 — Il processo verbale di una deliberazione fa piena fede sino a prova in contrario. C. S. 6 Ottobre 1864, *M*, 1865, p. 12 — C. S. 26 Giugno 1869, *M.* 1870, p. 64.

5717 — Di fronte al tenore del processo verbale di una deliberazione com. ove si dichiara che il Consiglio era legalmente convocato, non ha alcun valore giuridico, l'affermazione spoglia di qualunque prova, che gli avvisi di quell'adunanza siano stati consegnati solo poche ore prima. C. S. 21 Nov. 1879, *M.* 1880, p. 7.

5718 — Non impugnata la data di una delib. com., nè posta in dubbio la sua autenticità, il verbale relativo fa piena prova anche a favore del Comune che se ne voglia valere in giudizio. App. Messina 7 Luglio 1879, *M.* 1880, p. 74.

5719 — Nei provvedimenti amministrativi i processi verbali delle adunanze del Consiglio com. non che i referti dei messi com. fanno piena prova come atti pubblici, finchè non ne sia stata dichiarata la falsità dalle autorità competenti. C. S. 28 Genn. 1880, *M.* 1880, p. 104.

5720 — Quindi non è ricevibile in via amministrativa un ricorso tendente ad eccepire di falsità gli atti di un'adunanza com. Id. id.

5721 — Il verbale delle adunanze fa piena fede sinchè coll'iscrizione in falso, non ne sia dichiarata la falsità dalla autorità competente, C. S. 28 Luglio 1880, *M.* 1880, p. 313. - C. S. 13 Gennaio 1882, *M.* 1882, p. 70 - C. S. 10 Febb. 1882, *M.* 1882, p. 360.

5722 — Pertanto se dal verbale non è dimostrata l'illegalità seguita nella votazione, ed in esso non sono usate parole che coartino l'intelligenza di un fatto contrario alla legge, devesi presumere che il corpo deliberante siasi attenuto alle disposizioni della legge medesima, e le dichiarazioni dei Consiglieri che presero parte al voto, non sono da tenere in conto. C. S. 28 Luglio 1880, *M.* 1880, p. 313. - C. S. 10 Febb. 1882, *M.* 1882, p. 360.

5723 — Nel silenzio del verbale, se trattasi di questione di persone, è da ritenersi che la deliberazione abbia avuto luogo secondo la regola generale per alzata e seduta e quindi deve annullarsi per violazione dell'art. 212 della legge com. C. S. 7 Giugno 1873, *M.* 1873, p. 228.

5724 — *Contro.* — Nel silenzio del verbale se p. es. non si enuncia se la votazione fu segreta o palese, deve ritenersi osservata la legge. C. S. 7 Febbraio 1877, *M.* 1877, p. 73.

5725 — Il verbale delle delib. com. facendo prova da sè fino a prova contraria, quand'esso nulla contiene che accenni a violazione di legge, si deve ritenere che la legge è stata osservata. C. S. 18 Agosto 1881, *M.* 1881, p. 327.

5726 — Perciò non può essere accolto il ricorso per l'annullamento di una deliberazione, che si asserisca presa a porte aperte e quindi con l'intervento di persone estranee, se l' asserzione non è documentata. Id. id.

5727 — Non può dirsi viziata di nullità una deliberazione com. di nomina di un impiegato, solo perchè nel verbale relativo non fu indicato a quali concorrenti furono dati i voti dalla minoranza del Consiglio, essendosi scritto semplicemente che il nominato ebbe voti sei sopra undici votanti, ciò che soddisfa il prescritto dell'art. 224 della legge com. C. S. 3 Maggio 1878, *M.* 1878, p. 188.

5728 — Avendo il verbale piena fede fino ad iscrizione in falso, sarebbe perciò inattendibile il ricorso con cui si adducesse a motivo di nullità della delib. di nomina di un impiegato, che si votò a porte della sala aperte, ed il Presidente nel riconoscere l'esito della votazione non si fece assistere da alcun Consigliere, quando di tuttociò nulla risulta dal verbale. C. S. 13 Gennaio 1882, *M.* 1882, p. 70.

5729 — E tanto più sarebbe inattendibile quando risultasse che il verbale fu redatto nel modo stabilito dall'art. 224 della legge com. che fu letto all'adunanza, e dalla medesima approvato, poichè in tal caso è a ritenersi che tutto avvenne in modo legale. Id. id.

5730 — Il processo verbale che attesta che un Consigliere è rientrato nella sala, e non accenna che sia di nuovo sortito prima

della votazione, fa piena fede per sè stesso, siccome atto pubblico, e non può essere infirmato da una contraria dichiarazione del Segretario. C. S. 11 Novembre 1882, *M.* 1883, p. 73.

5731 — Non vi ha dubbio che la votazione sia stata fatta a suffragi segreti, quando si rileva dal verbale che furono distribuite le schede, essendochè quest'espressione esclude ogni altro metodo di votazione. C. S. 11 Maggio 1883, p. 327.

5732 — Se dal verbale delle adunanze del Consiglio com. risulta che la seduta fu convocata d'ordine della Giunta, e che nella stessa furono lette le domande dei concorrenti al posto di Segretario com. fino ad iscrizione in falso il contenuto del verbale fa piena fede, e sono quindi inattendibili le asserzioni contrarie. C. S. 25 Giugno 1883, *M.* 1883, p. 358.

5733 — Se dal verbale di un' adunanza di un Consiglio com. non risulti che vi presero parte alcuni Consiglieri, come consanguinei ed affini del Segretario sul cui licenziamento si è deliberato, e non vi si accenni che siasi elevata discussione in proposito, non è ammissibile il reclamo dell'interessato, fondato sull'allegazione che il Presidente abbia violentemente costretti i Consiglieri medesimi ad astenersi dal deliberare sotto il pretesto della parentela col Segretario. C. S. 3 Genn. 1877, *M.* 1877, p. 89.

5734 — Il processo verbale delle sedute dei Consigli com. sino alla iscrizione in falso fa piena fede di ciò che afferma ma non può far fede di ciò che in esso si tace. C. S. 18 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 69.

5735 — Quando nel verbale consigliare è detto che la deliberazione fu presa alla unanimità, non viene escluso che siasi proceduto alla votazione secondo le forme e i modi richiesti dall'art. 212 della legge com. C. S. 18 Dic. 1878, *M.* 1879, p. 35.

5736 — Nessun giudizio può farsi sulla asserita irregolarità di una delib. com. finchè non sieno messi in chiaro i fatti risultanti da un verbale riconoscinto sincero a giudizio dell'autorità competente. C. S. (Sez. riun.) 21 Maggio 1881, *M.* 1881, p. 261.

5737 — I verbali delle deliberazioni, se sono irregolarmente redatti, e contengono elementi fra loro contradditori perdono l'efficacia ad essi attribuita dalla legge, e meritano di essere annullati. C. S. 2 Novembre 1870, *M.* 1871, p. 12.

5738 — Non è viziato di nullità il verbale di una deliberazione com. nel quale sia errato il numero dei Consiglieri intervenuti. C. S. 30 Giugno 1880, *M.* 1880, p. 285.

5739 — Se per diverse irregolarità incorse nel verbale, si ritiene che il medesimo sia falsificato, il Comune potrà iscriversi in falso contro quell'atto pubblico, ma questo conserva però tutto il suo valore, finchè non ne sia dichiarata la falsità dall'autorità competente. Id. id.

5740 — **Esecutorietà ed esecuzione delle deliberazioni.** - L'art. 102 alinea 4 della legge com. nel dichiarare che il Sindaco eseguisce le deliberazioni del Consiglio, stabilisce e determina un dovere che al medesimo incombe senza dargli menomamente una facoltà discretiva di temprarne o prorogarne la esecuzione. C. S. 17 Dicembre 1873, *M.* 1874, p. 30.

5741 — Tanto meno poi il Sindaco ha facoltà di modificarle indirettamente. Id. id.

5742 — La Giunta non può sostituire la propria azione a quella del Sindaco, al quale è direttamente attribuita la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio. C. S. 14 Genn. 1876, *M.* 1876, p. 230.

5743 — Se il Sindaco nell'esecuzione delle deliberazioni consigliari si diparte dai criteri del Consiglio, la Giunta non ha facoltà di mettere un voto di biasimo al Sindaco, ma deve semplicemente riferirne al Consiglio com. al quale spetta di deliberare in proposito. Id. id.

5744 — Il Comune non è obbligato per il fatto del Sindaco, che abbia ecceduto nell'esecuzione delle deliberazioni municipali, tranne in quanto da quel fatto gli sia derivato un vantaggio. Cass. Napoli 11 Luglio 1876, *M.* 1877, p. 78.

5745 — Le deliberazioni comuuali soggetto a speciale approvazione non diventano esecutorie pel solo fatto di non essere state sospese dal Sottoprefetto. C. S. 30 Dicembre 1862, *M.* 1863, p. 136.

5746 — Il visto posto dal Prefetto alle deliberazioni soggette all'approvazione della Deputazione prov. riguarda soltanto la forma ed esse non diventano esecutorie se non dopo ottenuta l'approvazione della Deputazione stessa. C. S. 11 Agosto 1864, *M.* 1864, p. 317. — C. S. 25 Agosto 1864, *M.* 1864, p. 361.

5747 — Le deliberazioni com. per le quali occorre l'approvazione della Dep. prov. non possono per nessuna ragione divenire esecutorie per decorrere di tempo, prima che sieno approvate. C. S. 10 Maggio 1876, *M.* 1876, p. 200. — C. S. 16 Agosto 1876, *M.* 1876, p. 293.

5748 — Non è prescritto il voto del Consiglio di Prefettura, quando la deliberazione viene vistata non ostante che fosse stata impugnata. C. S. 2 Luglio 1875, *M.* 1876, p. 8.

5749 — La disposizione dell'art. 62 del regolamento comunale che sottrae alla sospensione del Sottoprefetto le deliberazioni soggette alla Deputazione prov. per congruità

di ragione si deve applicare anche al caso di approvazione per parte del Consiglio prov. scolastico. C. S. 23 Agosto 1870, *M.* 1870, p. 313.

5750 — La ricevuta dei processi verbali delle deliberazioni comunali, da spedirsi per parte del Prefetto o Sottoprefetto, può essere surrogata da equipollenti; quindi possano essere esecutorie anche in mancanza di dette ricevute, ogni qualvolta consti altrimenti che il Prefetto o Sottoprefetto ne abbiano avuta comunicazione. App. Milano 30 Luglio 1868, *M.* 1868, p. 334.

5751 — Revocato con R. D. il provvedimento Prefettizio che annullava una delib. com. questa riacquista tutto il suo vigore, con effetto retroattivo fino al giorno in cui venne presa, come se non fosse mai stata annullata. App. Macerata 21 Febbraio 1871, *M.* 1871, p. 247.

5752 — Le deliberazioni comunali non possono attribuire alcun diritto se non quando sono divenute esecutorie. C. S. 24 Maggio 1870, *M.* 1870, p. 229.

5753 — La dimenticanza del Prefetto di comunicare un decreto di annullamento di una deliberazione comunale, fa addivenire esecutoria la deliberazione stessa nè può pregiudicare i diritti acquisiti che ne derivarono. C. S. 15 Marzo 1876, *M.* 1876, p. 330.

5754 — Una deliberazione com. o della Giunta respinta dal Prefetto senza alcun provvedimento, diventa per ciò solo esecutoria a termini dell'art. 134 della legge com. C. S. 16 Nov. 1878, *M.* 1879, p. 37.

5755 — Se un Consiglio com. decide di discutere nella prossima adunanza una proposta fatta da un Consigliere e dal medesimo ritirata seduta stante, la deliberazione poi presa su quella proposta è regolare sebbene il verbale della prima adunanza non fosse stato peranco reso esecutorio dal Prefetto. C. S. 19 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 27.

5756 — Non può il Sottoprefetto nel porre il visto ad una delib. com. per la elezione del Presidente della Congregazione di carità aggiungere la dichiarazione che si intende eletto uno invece dell'altro dei candidati posti in ballottaggio e riusciti con parità di suffragi, per il motivo che costui aveva cattivi precedenti. C. S. 2 Febbraio 1883, *M.* 1883, p. 111.

5757 — Tale dichiarazione è del tutto priva di efficacia giuridica, ed il Sottoprefetto che l'appose eccedette i limiti delle facoltà dalla legge attributegli. Id. id.

5758 — Non è nemmeno giuridicamente ammissibile l'eccezione dedotta dalle accuse promosse a carico dell'eletto, senza che egli sia stato sottoposto ad alcun procedimento per mancanza od insufficienza di indizi. Id. id.

5759 — Quando la delib. com. non viene sospesa dal Sottoprefetto nè annullata dal Prefetto nei termini stabiliti dalla legge, essa diviene esecutoria. Id. id.

5760 — **Competenza della Deputazione** — La Deputazione prov. può rifiutare l'approvazione di una deliberazione d'un Consiglio comunale, e richiedere che si esauriscano prima gli incumbenti necessari alla completa istruzione dell'affare ad essa sottoposto. C. S. 25 Maggio 1863, *M.* 1863, p. 254.

5761 — La Deputazione prov. può ricusare la sua approvazione ad un contratto che un Comune intenda stipulare, e suggerire anche altra forma di contratto che creda più conveniente, ma non può imporre tale forma. C. S. 27 Maggio 1863, *M.* 1863, p. 288.

5762 — Merita di essere annullato per vizio di forma un Decreto con cui la Deputazione prov. senza interpellare il Comune e parteciparli i motivi del diniego in conformità al disposto dell'art. 140 della legge com. abbia negata la sua approvazione ad una deliberazione ad essa sottoposta. C. S. 31 Marzo 1868, *M.* 1868, p. 243. — C. S. 16 Agosto 1876, *M.* 1876, p. 293. — C. S. 24 Giugno 1882, *M.* 1882, p. 282.

5763 — La disposizione contenuta nel 1° alinea dell'art. 140 della legge com. è applicabile solo agli oggetti contenuti negli articoli 137, 138 e 139 della legge stessa. C. S. 22 Nov. 1876, *M.* 1877, p. 43.

5764 — E' irregolare la decisione definitiva emessa dalla Dep. prov. in materia soggetta all'autorità tutoria, senza prima sentire le osservazioni del Comune. C. S. 2 Dic. 1874, *M.* 1875, p. 7.

5765 — E' irregolare la deliberazione presa dalla Dep. prov. colla quale invece di limitarsi a concedere o negare la sua approvazione, si sia invece sostituita al Comune emanando provvedimenti sopra materia contestata. Id. id.

5766 — Non può dirsi contraria alla legge, e non deve quindi essere annullata dal Prefetto quella delib. com. colla quale invece di ottemperare alla decisione dell'autorità tutoria, si discute la questione, offerendo quegli schiarimenti che avrebbero dovuto essere richiesti in precedenza dalla Deputazione. Id. id.

5767 — Ove la Deputazione prov. creda di negare la sua approvazione alla deliberazione di un Consiglio comunale con la quale altra precedente se ne confermi, non è tenuta comunicare preventivamente al Comune i motivi del diniego, se li ha notificati in occasione della negata approvazione della prima deliberazione consigliare. C. S. 14 Aprile 1868, *M.* 1868, p. 284.

5768 — Non ispetta al Governo di decidere sul merito delle questioni soggette all'autorità tutoria, prima che questa abbia

regolarmente pronunciato sopra le medesime, ed il Comune abbia presentato ricorso. C. S. 2 Dic. 1874, *M.* 1875, p. 7.

5769 — Se un Comune delibera che un dato affare sia ripreso in esame dalla Dep. prov. per la sopravvenienza di nuove circostanze che possono farne variare il criterio, il Prefetto non può entrare nel merito della dichiarazione, quando sia regolare nella forma, ma deve sottoporla alla Dep. per le sue determinazioni. C. S. 30 Ottobre 1874, *M.* 1875, p. 45.

5770 — Il fatto che una deliberazione com. non fu sottoposta all'approvazione della Dep. prov. a termini dell'art. 137 della legge com. non può produrre la nullità della medesima, ma solo impedisce che l'atto diventi esecutorio. C. S. 16 Aprile 1875, *M.* 1875, p. 169.

5771 — Gli apprezzamenti economici della Dep. prov. nell'esercizio delle prerogative attribuitele dalla legge sulle deliberazioni dei Comuni, a meno di evidente erroneità di fatto o d'ingiustificato arbitrio, si debbono presumere dedotti da retti criteri e con piena cognizione di causa. C. S. 19 Nov. 1875, *M.* 1876, p. 183.

5772 — Non vi è alcun termine per l'approvazione delle deliberazioni com. soggette alla Dep. C. S. 14 Agosto 1878, *M.* 1878, p. 267. — C. S. 19 Giugno 1880, *M.* 1880, p. 265.

5773 — La Dep. prov. negli atti di tutela sui Comuni esercita un'autorità deferitale dalla legge, ed i ricorsi contro le sue decisioni non possono riuscire efficaci, se non quando sia dimostrato che la Dep. abbia ecceduto nelle sue competenze, o queste abbia usato con arbitrio. C. S. 27 Genn. 1875, *M.* 1875, p. 66.

5774 — Se la Dep. nell'esercizio della tutela che la legge le ha affidato per impedire che il patrimonio dei Comuni venga depauperato con inutili spese o troppo facili concessioni, nega di approvare una deliberazione com. fa un apprezzamento di fatto dettato dal criterio che essa si è dovuto formare dal complesso degli atti; e la sua decisione non può essere revocata a meno che si tratti di illegalità, di un evidente errore, o sia provato l'arbitrio. C. S. 26 Giugno 1878, *M.* 1878, p. 268.

5775 — Il Consiglio com. che delibera in massima la costruzione di un viale di congiunzione tra l'abitato, e la stazione ferroviaria, compie un' operazione obbligatoria che non è soggetta ad approvazione. C. S. 21 Sett. 1878, *M.* 1879, p. 32.

5776 — Se però in altra seduta il Consiglio com. deliberò di provvedere alla spesa relativa con mezzi non consentiti dalle leggi, e la Dep. ha deciso di non approvare nè la 1ª nè la 2ª deliberazione, tale decisione è viziata di nullità nella parte relativa alla 1ª deliberazione com. Id. id.

5777 — La Dep. potrà solo a suo tempo esercitare la sua giurisdizione ai termini della legge 14 Giugno 1874, ove si presentasse il caso di restringere la spesa tuttochè obbligatoria, quando il Comune dovesse eccedere la sovraimposta. Id. id.

5778 — **Annullamento.** — *Termini.* — *Sospensione* — *Annullamento di ufficio.* — I decreti coi quali l'autorità governativa impedisce gli effetti giuridici delle delib. com. per stretto dovere di legge e di convenienza debbono essere motivati giustamente e nelle particolari ragioni, e non sommariamente e quasi per sottinteso. C. S. 29 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 109.

5779 — Quando si tratti dell'osservanza delle forme e la legge non le prescriva espressamente sotto pena di nullità, devesi distinguere tra quelle sostanziali alla validità dell'atto, e quelle che non lo sono, e quest'ultime non può mai presumersi che la legge le abbia prescritte a pena di nullità, ove essa non l'abbia espressamente dichiarato. C. S. 17 Marzo 1883, (Sez. riun.) *M.* 1883, p. 243.

5780 — Il Prefetto deve pronunciare in qualunque caso l'annullamento delle deliberazioni comunali, nulle di pieno di diritto a termini dell'art. 214 della legge 23 Ottob. 1859 (227 legge 20 Marzo 1865) C. S. (Sez. riun.) 20 Aprile 1864, *M.* 1869. p. 360.

5781 — È legale un D. Prefettizio, che senza aver fatto precedere la formalità indicata nell'art. 140, annullò una deliberazione com. perchè contraria alla legge. C. S. 22 Nov. 1876, *M.* 1877, p. 43. — C. S. 6 Luglio 1878, *M.* 1878, p. 252. — C. S. 30 Luglio 1879, *M.* 1879, p. 294. — C. S. 5 Maggio 1881, *M.* 1881, p. 294.

5782 — I decreti di annullamento di deliberazioni dei Comuni posti nel Circondario del capoluogo di Provincia, sono validi se pronunciati nei 30 giorni prescritti dall'art. 136 legge com. non ostante la mancanza del preventivo decreto di sospensione. C.S. 5 Lug. 1862, *M.* 1862, p. 318. — C. S. 4 Aprile 1871, *M.* 1871, p. 172. — C. S. 20 Marzo 1875, *M.* 1875, p. 141. — C. S. 22 Nov. 1876, *M.* 1877, p. 11. — C. S. 27 Marzo 1878, *M.* 1878, p. 152. — C. S. 6 Luglio 1778, *M.* 1878, p, 252. — C. S. 30 Luglio 1879, *M.* 1879, p. 294.

5783 — Non ostante che il Sottoprefetto non abbia sospesa una delibarazione, è valido il decreto di annullamento pronunciato dal Prefetto, quando sia stato emesso nel termine fissato dalla legge. C. S. 3 Gennaio 1863, *M.* 1863, p. 138. — C. S. 17 Giugno 1869, *M.* 1870, p. 89. — C. S. 4 Aprile 1871, *M.* 1871, p. 172. — C.S. 6 Marzo 1872, *M.* 1872, p. 101.— C. S. 23 Ott. 1880, *M.* 1881, p. 12.

5784 — *Contro* — Non ha alcun valore legale l'annullamento di una deliberazione pronunciata dal Prefetto quando non sia stata sospesa dal Sottoprefetto nei termini fissati dalla legge comunale. C. S. 25 Agosto 1864, *M.* 1864, p. 365.

5785 — Ancorchè la sospensione di una deliberaz. sia fatta dal Sottoprefetto fuori del termine dei 15 giorni dalla ricevuta, il Prefetto può sempre annullarla entro il termine dei 30 giorni di cui all'art. 136 della legge com. C. S. 31 Maggio 1871, *M.* 1871, p. 254. — C. S. 16 Marzo 1883, *M.* 1883, p. 236.

5786 — Il Sottoprefetto non può sospendere una deliberazione scorsi i 15 giorni da che ha segnato ricevuta del processo verbale, la quale deve darsi entro 24 ore dall'arrivo degli atti risultante dal protocollo dell'ufficio. C. S. 25 Giugno 1883, *M.* 1883, p. 297.

5787 — La delib. sospesa illegalmente, dal Sottoprefetto, perchè scorsi i 15 giorni dalla ricevuta, può però venire annullata dal Prefetto nei 30 giorni successivi alla ricevuta datane o dovutane entro le 24 ore dall'arrivo degli atti. Id. id.

5788 — Non decorre alcun termine al Prefetto per l'annullamento di una deliberazione comunale se questa non gli fu portata a conoscenza. C. S. 28 Febb. 1863, *M.* 1863, p. 220.

5789 — La semplice notizia che il Prefetto riceve per parte dell'ufficio comunale della emessa deliberazione, senza il testo della deliberazione stessa non fa decorrere il termine per l'annullamento. C. S. 14 Aprile 1868, *M.* 1868, p. 219.

5790 — L'invio diretto che l'ufficio comunale faccia al Prefetto di una deliberazione consigliare, pretermendo il tramite del Sottoprefetto, essendo irregolare, deve considerarsi come non avvenuto, e quindi non può correre da esso il termine per l'annullamento. Id. id.

5791 — Sospesa dal Sottoprefetto una deliberazione comunale, non può il Prefetto approvare questa determinazione dichiarando non esservi luogo a provvedere sul ricorso del Comune, ma deve annullare in tutto od in parte l'atto comunale sempre che lo trovi contrario alla legge. C. S. 8 Giugno 1866, *M.* 1866, p. 337.

5792 — Il decreto Prefettizio di annullamento di una deliberazione comunale è proferito in termine se lo è nei trenta giorni posteriori alla sospensione pronunciatane dal Sottoprefetto. C. S. 14 Aprile 1868, *M.* 1868, p. 219.

5793 — L'annullamento delle deliberazioni comunali per parte del Prefetto deve essere pronunciato entro i 30 giorni dalla data della ricevuta rilasciata dal Sottoprefetto, e non può ammettersi altra dilazione contro il prescritto della legge. Nè può invocarsi in contrario la disposizione dell'art. 65 del regolamento non potendo una disposizione meramente regolamentare conferire ai Prefetti una competenza fuori dei termini stabiliti dalla legge. C. S. 10 Agosto 1869, *M.* 1870, p. 40. — C. S. 2 Marzo 1870, *M.* 1870, p. 121. — C. S. 5 gennaio 1869 e 24 Maggio 1870, *M.* 1870, p. 211. — C. S. 13 Luglio 1882, *M.* 1882, p. 286.

5794 — *Contro* — Il termine entro il quale il Prefetto può esercitare la facoltà conferitagli dalla legge di annullare le deliberazioni contrarie alla legge o viziate di nullità decorre dal giorno della ricevutane comunicazione. C. S. 14 Aprile 1868, *M.* 1868, p. 219 — C. S. 25 Settembre 1875, *M.* 1877, p. 135.

5795 — Il termine di trenta giorni entro il quale il Prefetto può annullare le deliberazioni decorre dalla data della ricevuta, anche quando la esecuzione della deliberazione stessa sia rimasta sospesa di accordo fra la Sottoprefettura e l'amministrazione comunale, ed all'insaputa del Prefetto. C. S. 24 Maggio 1870, *M.* 1870, p. 211.

5796 — La competenza del Prefetto ad annullare una deliberazione com. è circoscritta al termine di 30 giorni, nè l'invito fatto al Comune di revocare la deliberazione, ha efficacia di prorogarlo. C. S. 12 Giugno 1878, *M.* 1878, p. 336.

5797 — Il termine per l'annullamento delle deliberazioni com. decorre dal giorno in cui l'atto è arrivato all'autorità governativa. C. S. 29 Ott. 1879, *M.* 1880, p. 57.

5798 — Tale termine non può essere arrestato dalle pratiche conciliative fatte da Prefetto per far revocare al Consiglio com.l la sua deliberazione. Id. id.

5799 — Il termine perentorio venne stabilito dal legislatore per dare una guarentigia ai Comuni che le deliberazioni dopo il tempo prefisso non possono essere più annullate dal Prefetto e divengono esecutorie; quindi i Comuni rimangono estranei ai rapporti e comunicazioni tra il Prefetto e Sottoprefetto, nell'adempimento regolare dei propri doveri, e la negligenza del Sottoprefetto nel comunicare la deliberazione al Prefetto non può essere apposta al Comune. C. S. 5 Gennaio 1869, *M.* 1870, p. 211.

5800 — Se il Prefetto non ha accusato ricevuta di una deliberazione, il termine per l'annullamento decorre nei trenta giorni successivi a quello in cui la ricevuta avrebbe dovuto essere inviata. C. S. 27 Luglio 1870, *M.* 1870, p. 280 - C. S. 26 Aprile 1876, *M.* 1876, p. 169.

5801 — I termini stabiliti dall'art. 136 della legge com. per l'esercizio dell'autorità Prefettizia sono perentori, e decorrono dal

giorno in cui la deliberazione illegale venne conosciuta officialmente dal Prefetto, nulla rilevando che la deliberazione stessa per essere poi efficace, abbia bisogno dell'approvazione dell'autorità tutoria. C. S. 11 Nov. 1874, *M.* 1874, p. 376.

5802 — Il termine dei 30 giorni per l'annullamento delle delib. com. decorre dal giorno in cui l'atto pervenne officialmente alla Prefettura, nè il Prefetto può addurre per iscusa il bisogno che ebbe di meglio istruire l'affare e di chiedere schiarimenti, poichè in questo caso deve sospenderne l'esecuzione in tempo utile, se vuol conservare la sua competenza per annullare. C. S. 5 Febb. 1875, *M.* 1875, p. 106.

5803 — Il termine di 30 giorni per l'annullamento delle deliberazioni com. accordato ai Prefetti dall'art. 136 della legge com. è perentorio, e parte del giorno in cui la deliberazione relativa è pervenuta all'ufficio Prefettizio o Sottoprefettizio. C. S. 28 Maggio 1875, *M.* 1875, p. 195 - C. S. 26 Aprile 1876, *M.* 1876, p. 169 - C. S. 23 Ottobre 1880, *M.* 1881, p. 12 - C. S. 11 e 18 Marzo 1882, *M.* 1882, p. 151.

5804 — In mancanza della ricevuta di una deliberazione com. il termine per sospenderne l'esecuzione decorre dal giorno in cui la deliberazione stessa è iscritta nel protocollo della Prefettura o Sottoprefettura. C. S. 22 Sett. 1876, *M.* 1876, p. 332.

5805 — La trasmissione della ricevuta è prescritta dalla legge nell'interesse dei Comuni, e perchè essi possano avere la prova che le deliberazioni sono divenute esecutorie trascorso il termine di 15 giorni; ma la trascuranza per parte della Prefettura o Sottoprefettura di osservare le prescrizioni dell'art. 130 della legge com. non può mai essece invocata contro i Comuni, qualora consti in altro modo del giorno in cui la deliberazione è inscritta nei registri della Prefettura. Id. id.

5806. — Quindi sarebbe viziano di nullità il D. Prefettizio di annullamento della deliberazione com. emesso dopo trascorsi 15 giorni da quello in cui è risultato che la stessa deliberazione fu inscritta nel registro di protocollo della Prefettura. Id. id.

5807 — Il termine al Prefetto per annullare una deliberazione com. si computa dalla data della ricevuta del Sottoprefetto a quella del D. di annullamento. C. S. 28 Ott. 1878, *M.* 1879, p. 24.

5808 — Deve revocarsi il D. di annullamento pronunciato dal Prefetto scorso il termine di giorni 30 assegnato dall'art. 136 della legge com. Id. id.

5809 — Il Prefetto non può annullare una deliberazione com. se non entro il termine di giorni 30 da computarsi dal giorno in cui il processo verbale fu presentato alla Sottoprefettura. C. S. 3 Agosto 1878, *M.* 1879, p. 70.

5810 — Scaduto il detto termine la deliberazione diventa esecutoria. Id. id.

5811 — Il Prefetto non può procedere all'annullamento di una delib. com. senza avere avuta prima legale trasmissione dei verbali; ed in caso di ritardo può solo il Prefetto sollecitarne l'invio, o valersi dei mezzi di coercizione che gli consente la legge quando il Comune resistesse illegittimamente. C. S. 11 Maggio 1883, *M.* 1883, p. 282.

5812 — Il Prefetto che ha apposto il visto ad una deliberazione contraria alla legge non può rinvenire sul suo operato annullandola, spettando invece di provvedere al Re cui deve denunciarla ove la venga a riconoscere viziata. C. S. 18 Maggio 1861, *M.* 1862, p. 92 - C. S. 29 Settembre 1877, *M.* 1877, p. 330.

5813 — Il Prefetto non ha facoltà di revocare i propri D. resi in conformità dell'art. 136 della legge com. salvo agli interessati di provocarne la revoca con D. R. nelle vie ordinarie. C. S. 9 Ott. 1878, *M.* 1878, p. 378.

5814 — Il Prefetto non ha facoltà di accordare sanatorie pei casi in cui dai Comuni si è violata qualche disposizione di legge. Id. id.

5815 — Quando il Prefetto ha esercitato i poteri che gli art. 132 e seguenti della legge com. gli conferiscono, sia munendo del visto una delib. com. sia ricusandolo, non può più ritornare sul suo D. avendo esaurito l'ufficio suo. C S. 1 Giugno 1883, *M.* 1883, p. 245.

5816 — In questo caso non può provvedersi alla revoca, se non per D. R. Id. id.

5817 — Non regge la distinzione fra la revoca di un visto fatta dal Prefetto prima del termine fissato dall'art. 136 della legge com. e quella che faccia dopo che il termine sia scaduto, giacchè la legge non distingue, e la natura dell'atto Prefettizio rimane la stessa così prima come dopo il termine predetto. Id. id.

5818 — Quando la facoltà dell'annullamento non sia esercitata dal Prefetto entro ai termini stabiliti e nelle forme indicate, ogni giurisdizione viene a cessare ed altro rimedio non v'è che l'annullamento con Decreto R. qualora ne occorra l'applicazione a termini dell'art. 227 della legge comunale. C. S. 1 Agosto 1866, *M.* 1866, p. 291 - C.S.11 Febb. 1868, *M.* 1868, p. 128. — C. S. 10 Agosto 1869, *M.* 1870, p. 40 — C. S. 6 Novembre 1874, *M.* 1874, p. 382 — C. S. 12 Nov. 1879, *M.* 1880, p. 58.

5819 — Se una deliberazione fu vistata dal Sottoprefetto, non può il Prefetto annullarla dopo che siano scorsi 30 giorni dal visto, anche se ne ha avuto conoscenza molto

tempo dopo, ma deve invece denunciarla al Governo il quale provvede all'annullamento per Dec. R. - C. S. 25 Luglio 1871, *M.* 1871, p. 382 - C. S. 23 Aprile 1873, *M.* 1873, p. 247.

5820 — Il Governo del Re può in ogni tempo e in qualunque modo ne abbia conosciuto l'esistenza, procedere all'annullamento delle deliberazioni dei Consigli comunali viziate di nullità, e che non vennero precedentemente sospese dal Sottoprefetto od annullate dal Prefetto. C. S. 21 Marzo 1863, *M.* 1863, p. 220, — C.S.6 Lug.1864, *M.* 1864, p. 269. — C. S. 11 Luglio 1877, *M.* 1877, p. 260 — C. S. (Sez. riun.) 27 Aprile 1878, *M.* 1878, p. 189 — C. S. 18 Agosto 1881, *M.* 1882, p. 13.

5821 — Una deliberazione illegale può essere annullata dal Re in qualunque tempo, purchè non si pregiudichino diritti dei terzi. C. S. 28 Aprile 1863, *M.* 1863, p. 222.

5822 — Sebbene una deliberazione comunale sia viziata d'illegalità: pure dopo che è stata approvata e che fu per vari anni eseguita senza opposizioni di sorta, può il Governo, avuto riguardo alle circostanze del caso ed agli effetti che ne conseguirebbero, prescindere dal pronunciarne l'annullamento. C. S. 6 Agosto 1868, *M.* 1869, p. 360 - C. S. 18 Novembre 1874, *M.* 1875, p. 10.

5823 — Se il Decreto Prefettizio di annullamento di una deliberazione è dipeso da giudizi di fatto, quali sarebbero la parentela e l'interesse che si ritenne avere alcuni dei Consiglieri che assisterono alle deliberazioni annullate, comunque non prendessero parte alla votazione, non può il Governo in mancanza di un regolare ricorso, portare un sindicato sui fatti medesimi già apprezzati dall'autorità competente. C. S. 3 Maggio 1870, *M.* 1870, p. 171.

5824 — E' canone assodato di giurisprudenza che il Governo usa discretivamente della prerogativa ad esso concessa dall'articolo 65 del regol. com. di pronunciare cioè l'annullamento delle deliberazioni oltre il termine stabilito per legge. C. S. 6 Nov. 1874, *M.* 1874, p. 382.

5825 — L'articolo 227 della legge com. conferisce bensì la facoltà al Governo di pronunziare la nullità degli atti nel medesimo; contemplati, ma non gliene impone l'obbligo perciò il Governo tenuto conto delle speciali circostanze di fatto può astenersene quando lo giudichi conveniente. C. S. 18 Nov. 1874, *M.* 1875, p. 10 - C. S. 11 Giugno 1875, *M.* 1876, p. 152 - C. S. 20 Dicembre 1876, *M.* 1877, p. 40. - C. S. 24 Agosto 1880, *M.* 1880, p. 375. - C. S. 23 Marzo 1881, *M.* 1881, p. 180.

5826 — L'annullamento di una deliberazione com. viziata di nullità, non porta la conseguenza che il Governo debba annullare anche tutti gli atti posteriori che furono la conseguenza di quella deliberazione (nel caso nomina della Giunta) come il manifesto per le elezioni, e le elezioni stesse che fossero procedute senza reclami; tanto più dopo che gli eletti, fossero già da molto tempo nell'esercizio della loro carica. C. S. 14 Luglio 1875, *M.* 1875, p. 254.

5827 — Quando la deliberazione venne resa esecutoria dal Prefetto ed approvata dalla Dep. prov. prima di far uso delle facoltà discretive derivanti al Governo dall'art. 227 legge com. è d'uopo esaminare se per ciò ricorrano in ciascun caso speciali ragioni di convenienza amministrativa. C. S. 10 Marzo 1876, *M.* 1876, p. 252.

5828 — Sebbene le deliberazioni com. non siano state munite del visto di esecutorietà, ed i processi verbali presentino qualche irregolarità; pure quando non siavi dubbio sulla sincerità e regolarità dell' operato del Consiglio, e sia trascorso un lungo tempo, e data esecuzione ai deliberati stessi, non è il caso di alcuno provvedimento per parte del Governo. C. S. 24 Agosto 1880, *M.* 1880, p. 325.

5829 — Sebbene il trascorrere del tempo non possa rendere legale un atto nullo fino dal suo principio, tuttavia se si tratta di una delib. antica, della quale si chieda l'annullamento d'ufficio, opera opportunemente il Governo non valendosi della facoltà attribuitagli dall'art. 227 della legge com. specialmente se da quella delib. prendano radice altre posteriori, e se nessun effetto pratico avrebbe l'annullamento nell'interesse del Comune. C. S. 28 Genn. 1880, *M.* 1881, p. 60.

5830 — Quando sieno forniti nuovi argomenti di fatto o di diritto, può il Governo pronunciarsi con nuovo Decreto sopra questioni altra volta decise. C. S. 18 Agosto 1881, *M.* 1882, p. 13.

5831 — **Ingerenza dell' autorità governativa.** — Il Sottoprefetto non è chiamato dalla legge ad emettere alcun Decreto di sospensione sulle deliberazioni soggette ad approvazione, e basta che segnali al Prefetto i motivi di nullità delle deliberazioni stesse. C. S. 10 Giugno 1863, *M.* 1863, p. 369. - C. S. 23 Agosto 1870, *M.* 1870, p. 313.

5832 — Gli art. 131 a 136 della legge comunale, e i termini di essi non si applicano alle deliberazioni del Consiglio sottoposte all'approvazione della Deputazione prov. C. S. 20 Febbraio 1869, *M.* 1869, p. 101. - C. S. 18 Febbraio 1868, *M.* 1869, p. 152. - App. Torino 5 Luglio 1875, *M.* 1875, p. 310.

5833 — *Contro.* — La dizione comunque non molto felice dell'art. 131 legge comunale non implica una distinzione o una diversità di competenza, nè limita l' inge-

renza del Prefetto il quale tutte indistintamente deve esaminare le deliberazioni comunali per verificarne la regolarità e legalità - C. S. 18 Maggio 1867, e Nota Min. Int. 21 Giugno 1869, *M.* 1869, p. 246.

5834 — L'ingerenza del Prefetto nell' esame delle delib. dei Consigli com. è limitata a verificare se sono regolari nella forma e se non sono contrarie alla legge. C. S. 31 Ottobre 1873, *M.* 1873, p. 379.

5835 — La deliberazione di un Comune ove non sia irregolare nella forma nè contraria alla legge, non può essere annullata dal Prefetto solo perchè non fondata in diritto. C. S. 13 Maggio 1863, *M.* 1863, p. 267.

5836 — Sono d'attribuzione della Deputazione prov. gli atti tutori sull'amministrazione comunale, ed al Governo non spettano che le attribuzioni necessarie per impedire le violazioni di legge e di forma. C. S. 24 Maggio 1863, *M.* 1863, p. 302.

5837 — La Deputazione prov. ha diritto di negare la sua approvazione alle deliberazioni dei Consigli comunali che vi sono soggette, ma non può pronunziarne l' annullamento. C. S. 7 Marzo 1868, *M.* 1868, p. 153.

5838 — Denunziata al Prefetto dalla Deputazione prov. una deliberazione comunale contenente un vizio di nullità estrinseco al merito della deliberazione stessa, il Prefetto può decretarne lo annulamento, senza la previa comunicazione al Consiglio comunale, di cui all'articolo 140 della legge 20 Marzo 1863 all'A, la cui osservanza è prescritta solo nei casi di rifiuto di approvazione cui sono soggette le deliberazioni contemplate dagli art. 137, 138, e 139 della legge predetta. C. S. 18 Febbraio 1868, *M.* 1869, p. 132.

5839 — Non è nei poteri delle Deputazioni provinciali di annullare una deliberazione comunale, spettando questo potere nei casi d'inosservanza di forme o di violazioni di legge ai Prefetti. C. S. 26 Ottobre 1868, e Nota Min. Int. 21 Giugno 1869, *M.* 1869, p. 246.

5840 — Quando non sia dal Prefetto pronunziato l'annullamento di una deliberazione sottoposta alla Dep. prov. nulla osta che la Dep. medesima possa entrare nell'esame della nullità e prenderne argomento non per per annullarla, ma per negare l'approvazione richiesta. C. S. 31 Gennaio 1871, *M.* 1871, p. 124.

5841 — Il Prefetto può prima di porre il visto ad una deliberazione, della quale non sia chiaro il tenore, invitare il Consiglio com. a più esplicite dichiarazioni, senza che per questo possano dirsi offesi i diritti dei terzi che fossero interessati, o le prerogative del Consiglio. C. S. 6 Febbraio 1872, *M.* 1872, p. 88.

5842 — Sia o no una delib. com. soggetta alla Dep. prov. per la natura dell'atto deliberato, è sempre competente il Prefetto ad annullarla, quando essa violi le disposizioni di legge. C. S. 4 Maggio 1872, *M.* 1872, p. 166.

5843 — Quantunque sia incontrovertibile che il Prefetto è giudice della regolarità delle operazioni compiute dai Consigli com. in esecuzione della legge, tuttavia, anche in questa materia esso non può procedere all'annullamento delle seguite operazioni, senza constatare che, o nella sostanza o nella forma loro, esse abbiano violato una disposizione della legge. C. S. 23 Luglio 1872, *M.* 1872, p. 286.

5844 — Qualunque sia il fondamento dell'azione giuridica che un Comune si propone di sperimentare, il Prefetto non può senza eccedere i limiti delle proprie attribuzioni impedire per mezzo dell'annullamento della delib. l'esercizio di un diritto che il Comune ritiene competergli e di cui vuole far giudici i magistrati ordinari. C. S. 6 Febbraio 1872, *M.* 1872, p. 356.

5845 — Viola la legge il Prefetto che ravvisando erronea la liquidazione di pensione ai figli di un impiegato com. defunto, annulli la deliberazione che la stabilisce, invece che sottoporla al sindacato della Dep. prov. C. S. 27 Feb. 1874, *M.* 1874, p. 116.

5846 — Se il Prefetto riscontra che un atto soggetto alla Dep. prov. è affetto da vizio di forma, può dichiararne la nullità, sebbene la Deputazione sia già stata investita della cognizione del merito, sempre ben inteso nei termini fissati dalla legge. C. S. 18 Dic. 1874, *M,* 1875, p. 20.

5847 — L'art. 232 della legge com. non deve interpretarsi nel senso che dopo una 2ª convocazione infruttuosa del Cons. com. all'azione del Cons. sottentri assolutamente quella dell'autorità governativa, e finchè questa non crede valersi della facoltà fattale da quell'art. il Cons. com. resta in pieno possesso delle sue ordinarie attribuzioni. C. S. 30 Giugno 1875, *M.* 1875, p. 256.

5848 — L'autorità governativa poi è ovvio che non deve adoperare tale facoltà che pei servigi obbligatori, e nei casi che non ammettano indugio. Id. id.

5849 — Quando il Cons. com. prende una deliberazione con la quale conferma altre sue precedenti deliberazioni, già dall'autorità amministrativa riconosciute inattendibili (nel caso rifiuto di sostenere la spesa pel porto) allora sebbene non sia impedito alla Dep. prov, di procedere ad eseguire d'ufffcio lo stanziamento nel bilancio com. delle spese necessarie, tuttavia può il Prefetto senz'altro procedere all'annullamento della deliberazione medesima. C. S. 4 Agosto 1875, *M.* 1875, p. 298.

5850 — Non può il Prefetto annullare come contraria all'art. 2 della legge 14 Giugno 1874, la deliberazione com. con cui fu deliberato d'impiegare una parte di una somma disponibile nell'impianto di un edifizio di sega dei legnami; poichè trattandosi di un edifizio da costruirsi nel Comune e da esercitarsi nell'interesse di esso, nulla vi si può ravvisare di contrario al detto art. C. S...... Settembre 1876, *M.* 1876, p. 343.

5851 — Quella deliberazione però essendo intesa ad un impiego di denaro, spetta alla Dep. prov. di approvarla a termini dell'art. 137 della legge com. Id. id.

5852 — Le ragioni di merito non autorizzano il Prefetto ad annullare una deliberazione di un Consiglio com. ma bensì a deferire ove trattasi di spese obbligatorie la vertenza alla Dep. prov. la quale può impiegare i mezzi coattivi a termini di legge per vincere la reluttanza dei Comuni a soddisfare i loro impegni. C. S. 7 Feb. 1877, *M.* 1877, p. 73.

5853 — E' concetto fondamentale della legge per tutti gli atti dei Consigli e delle Giunte com. soggetti a sindacato od a revisione delle autorità governativa e tutoria, di distinguere gelosamente il rito della legge dal merito intrinseco dell'atto, e se questo sottopone sovente al sindacato dell'autorità tutoria, sempre e giustamente riserva quello sul rito all'autorità governativa. C. S. 14 Luglio 1877, *M.* 1877, p. 276.

5854 — Ai termini della legge com. l'ingerenza governativa che si esercita per mezzo dei Prefetti sulle deliberazioni dei Comuni, salve le eccezioni previste dalla legge, si limita all'esame, se la deliberazione è regolare nella forma e se non è contraria alla legge. C. S. 20 Febb. 1878, *M.* 1878, p. 102.

5855 — Da questo principio emana la necessaria conseguenza che lo esame delle questioni di fatto non sfugge completamante al sindacato del Prefetto. Id. id.

5856 — Quindi se il Consiglio com. ha deliberato di sopprimere la condotta medica in una Frazione del Comune, e di istituire una sola condotta medica per tutto il territorio, quantunque si tratti di un servizio dichiarato dalla legge obbligatorio, tuttavia il Prefetto non ha facoltà di annullare la relativa deliberazione, essendochè la convenienza di una solà invece di due condotte mediche è un apprezzamento di fatto che sfugge alla sua competenza. Id. id.

5857 — Qualora una delib. presa dal Consiglio com. sia soggetta all'approvazione della Dep. è di sua esclusiva competenza il decidere se essa riesca o meno nocevole agli interessi del Comune, e non è in facoltà del Prefetto di esaminarla nel merito ed interloquire in proposito. C. S. 23 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 84. — C. S. 9 Sett. 1882, *M.* 1882, p. 310.

5858 — Il rifiuto di un Comune di pagare lo stipendio ad un suo impiegato non è contrario alla legge se non quando sia intervenuta una sentenza che lo abbia condannato al pagamento, per cui il Prefetto non può pronunciare l'annullamento della corrispondente deliberazione consigliare. C. S. 20 Novembre 1862, *M.* 1863, p. 101.

5859 — Non deve annullarsi dall'autorità amministrativa la deliberazione con cui il Comune abbia affittato cose di cui gli viene contestata la proprietà, spettando invece ai tribunali ordinari di risolvere la questione. C. S. 25 Agosto 1864, *M.* 1865, p. 21.

5860 — Nessun vizio di forma si potrebbe apporre ad una deliberazione con la quale il Consiglio com. giudicò che un fatto sopravvenuto dopo un contratto stipulato con un terzo avesse mutato le condizioni del contratto stesso, per cui a questi fosse dovuto un maggiore indennizzo, di quello stabilito con precedente deliberazione. C. S. 22 Nov. 1876, *M.* 1877, p. 11.

5861 — Tale deliberazione non si potrebbe quindi annullare dal Prefetto per vizio di forma, poichè contiene un atto di amministrazione che può essere più o meno conveniente nell'interesse del Comune, ma che non eccede le attribuzioni del Cons. Id. id.

5862 — Non può dirsi che viola la legge una deliberazione con la quale un Comune ritenendosi sciolto da ogni obbligo con un terzo che aveva assunto di ricostituire la banda com. e lasciò scorrere un largo termine senza adempiervi, si impegni con un altro assuntore. C. S. 12 Novembre 1879, M. 1880, p. 58.

5863 — In ogni caso nessuna autorità amministrativa ha facoltà d'interporsi ed ingerirsi nelle sue deliberazioni nei rapporti degli obblighi che il Comune possa ancora avere verso il primo assuntore, cui per far valere le sue ragioni è aperta la via dei tribunali. Id. id.

5864 — Giusta gli art. 130 e seg. della legge com. il Prefetto può annullare una deliberazione del Consiglio o della Giunta presa ad urgenza, sol quando siano contrarie alla legge, od irregolari nella forma. C. S. 29 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 84.

5865 — Non sussistono questi estremi, e quindi deve essere revocato il D. di annullamento pronunciato dal Prefetto di una delib. d'urgenza della Giunta con cui aveva stabilito di ricorrere all'autorità giudiziaria contro l'ingiunzione avuta dal Prefetto di pagare una determinata quota attribuita al Comune, nella spesa di costruzione di una strada eseguita d'ufficio. Id. id.

5866 — Bandito un concorso per esame ad impieghi com. se il Consiglio com. non

si è vincolato al risultato dell'esame, ma si è riservata la nomina dichiarando di tenere in considerazione tutti i titoli dei concorrenti, l'apprezzamento del valore relativo dei titoli prodotti che venisse fatto dal Consiglio stesso non può formare oggetto di esame da parte del Governo. C. S. 11 Febb. 1881, *M.* 1881, p. 121.

5867 — Se il Consiglio com. senza esporre alcun motivo revoca la delib. della Giunta con cui stabilivasi di adire l'autorità giudiziaria per falso in una ricevuta rilasciata dall'Esattore, si può giustamente supporre che la delib. stessa sia l'effetto delle mene del Consigliere interessato, e della dipendenza verso di lui dei Consiglieri che presero parte alla delib. C. S. 2 Marzo 1883, *M.* 1883, p. 234.

5868 — Quindi è opportuno di sottoporre la delib. medesima alla Dep. prov. la quale trattandosi di affare che interessa il patrimonio del Comune, potrebbe sostituirsi al Comune stesso in conformità dell'art. 142 della legge com. Id. id.

5869 — **Revoca delle deliberazioni.** — Sebbene in massima non sia tolto ad un Consiglio comunale di modificare o revocare deliberazioni precedenti anche se esecutorie (salvo lo esaminare se vi sia impegnato il diritto dei terzi), quella facoltà non potrebbe esercitarsi per mezzo di un ricorso al Re, contro la decisione della Deputazione prov. che approvò la deliberazione sulla quale il Consiglio crede di rinvenire. C. S. 11 Ottobre 1866, *M.* 1867, p. 91.

5870 — Malgrado che una deliberazione del Consiglio comunale sia stata approvata dalla Deputazione prov. nondimeno qualora non sia stata eseguita, può dal Cons. essere rivocata con posteriore deliberazione, salvo a chi vi ha interesse di far valere presso i tribunali i diritti emergenti in suo favore dalla deliberazione revocata. C. S. 12 Maggio 1868, *M.* 1868, p. 246.

5871 — Quando il Consiglio comunale con regolare deliberazione già divenuta esecutoria, ne abbia revocata una precedente, cessa l'obbligo di eseguirla, e quindi è illegale e deve essere revocato il decreto della Deputazione prov. che ordina lo stanziamento d'ufficio nel bilancio comunale della spesa derivante dalla deliberazione revocata. Id. id.

5872 — La disposizione dell'art. 221 della legge com. non è applicabile alle deliberazioni dei Consigli com. con le quali vengono depennate dal bilancio spese annuali soggette a conferma nella discussione del bilancio. C. S. 11 Marzo 1873, *M.* 1873, p. 108.

5873 — Se il Consiglio com. riconosce che una sua deliberazione è viziata di nullità può revocarla. C. S. 27 Maggio 1873, *M.* 1873, p. 208.

5874 — Quando il Cons. delibera di revocare qualunque sua precedente deliberazione che abbia attinenza alla discussione attuale, adempie a sufficienza a quanto prescrive l'art. 221 della legge. C. S. 24 Febbraio 1875, *M.* 1875, p. 168.

5875 — Se dalla discussione che ha preceduta una deliberazione com. emerge chiaramente che non vi fu sorpresa, che le precedenti deliberazioni erano note, e che colla deliberazione stessa il Consiglio aveva manifestamente inteso di revocarle, non è il caso di annullare di ufficio detta deliberazione, anche se manchi la formula dell'espressa revoca. C. S. 14 Genn. 1876, *M.* 1876, p. 84.

5876 — La locuzione adoperata in una deliberazione comunale di confermare la deliberazione precedente in tutto ciò che non era contrario alla presente, deve interpretarsi come una revoca esplicita delle cose deliberate. C. S. 4 Agosto 1875, *M.* 1876, p. 123.

5877 — Di massima non si fa luogo per parte del Governo all' annullamento per violazione di legge di una dèliberazione che revochi una precedente, quando sia controversa la validità della deliberazione revocata, od incerto e contestato il fondamento dei diritti che si pretendono lesi dalla revocazione, salvo agli interessati l'esperimento delle loro ragioni davanti all'autorità giudiziaria. C. S. 2 Giugno 1876, *M.* 1876, p. 265.

5878 — L'art. 221 della legge com. accorda ai Consigli com. ampia facoltà di revocare le loro deliberazioni senza condizione di tempo. C. S. 19 Genn. 1877, *M.* 1877, p. 156.

5879 — Se può essere conveniente che il Consiglio com. si uniformi alle disposizioni contenute nel proprio regolamento interno, che vieta revocare le proprie deliberazioni entro l'anno, non gli è però vietato di attenersi preferibilmente al disposto della legge, che accorda ai Comuni una più ampia facoltà. Id. id.

5880 — Le delib. dei Consigli comunali non sono viziate di nullità per l'art. 221 della legge com. quando dal contesto delle medesime appare chiaro ed espresso che il collegio deliberante avea contezza non solo delle sue precedenti deliberazioni, ma le voleva modificare e revocare. C. S. 26 Ott. 1877, *M.* 1877, p. 356 — C. S. 19 Giugno 1878, *M.* 1878, p. 244 — C. S. 12 Nov. 1879, *M.* 1880, p. 58 — C. S. 8 Gennaio 1881, *M.* 1881, p. 84 — C. S. 17 Febb. 1882, *M.* 1882, p. 184.

5881 — Il Consiglio com. non può annullare le proprie deliberazioni col pretesto di riconoscervi una violazione di legge. C. S. 5 Maggio 1880, *M.* 1880, p. 187.

5882 — Esso ha solo facoltà di revocare

quelle deliberazioni che non sortirono il loro pieno effetto e non crearono un diritto a favore di terzi. Id. id.

5883 — In questo caso però la nuova deliberazione deve fare una espressa e chiara menzione della revoca a termini dell'articolo 221 della legge com. Id. id.

5884 — Per revocare una deliberazione precedente non basta che i Consigli com. e prov. esprimano con la novella deliberazione una determinazione opposta a quella prima espressa, ma è necessaria una dichiarazione chiara ed espressa della revoca, che in caso contrario non si intende avvenuta. App. Napoli, 12 Febb. 1880, *M.* 1881, p. 30.

5885 — Deve ritenersi legale una delib. com. sebbene in essa non si ritrovi la parola revoca o modificazione quando s'abbia espressa menzione del deliberato che si vuole modificare, e ne siano riferite le disposizioni. C. S. 10 Dic. 1881, *M.* 1882, p. 70.

5886 — Se le questioni che possono sollevarsi per la revoca di una delib. riflettono diritti privati da discutersi fra le parti in sede giudiziaria, non può l'autorità amministrativa coi suoi provvedimenti precludere al Comune la via di far valere le proprie ragioni. Id. id.

5887 — I Consigli com. possono sempre revocare le proprie delib. specialmente poi quando esse non siano state ancora approvate o rese esecutorie. C. S. 23 Ottobre 1882, *M.* 1883, p. 39.

5888 — Viola l'art. 212 della legge com. il Consiglio che a voti palesi revoca la delib. con cui si è proceduto alla nomina del medico condotto. C. S. 26 Gennaio 1883, *M.* 1883, p. 156.

5889 — Se un Consiglio com. accetta le ragioni per le quali la Dep. manifestò di non poter approvare una deliberazione ad essa sottoposta, esplicitamente esso revoca le sue prime delib. citate nel verbale dell'adunanza; ad ogni modo poi questa revoca non è necessaria a termini dell'art. 221 della legge com. perchè per difetto della approvazione della Dep. non era divenuta esecutoria. C. S. 16 Marzo 1883, *M.* 1883, p. 233.

5890 — Non vale l'addurre un preteso vizio di forma di un'antica deliberazione com. quando essa fu riconosciuta senza richiami cogli atti degli anni successivi, e fu poi riconfermata con altre deliberazioni. C. S. 11 Agosto 1883, *M.* 1883, p. 342.

5891 — Non si può dire implicita la revoca di una precedente delib. quando il Consiglio com. dimostrò di non conoscerne nemmeno l'esistenza. Id. id.

5892 — La facoltà data al Consiglio com. dall'art. 221 della legge com. concerne quelle di mero ordine economico, e non quelle che implichino diritti dei terzi. App. Macerata 21 Febb. 1871, *M.* 1871, p. 247 — App. Cagliari 11 Febb. 1871, *M.* 1871, p. 313 — C. S. 25 Sett. 1873, *M.* 1873, p. 378 — Cass. Torino 21 Giugno 1881, *M.* 1881, p. 157 — App. Torino 8 Luglio 1880, *M.* 1881, p. 215 — C. S. (Sez. riunite) 2 Apr. 1881, *M.* 1881, p. 216.

5893 — Nessuna limitazione può farsi alla applicazione dell'art. 221 della legge com. giacchè questa limitazione, oltre di non essere scritta nella legge, non trova appoggio nei principii generali della giurisprudenza. C. S. 3 Luglio 1872, *M.* 1872, p. 287.

5894 — A nulla rileva che il Consiglio abbia revocato la sua prima delib. dietro reclamo di chi si ritiene danneggiato, perchè in qualunque modo il Consiglio abbia constatato l'errore in cui è incorso, ciò basta per dargli facoltà di revocare la sua deliberazione. Id. id.

5895 — L'atto autentico di nomina partecipata dal Sindaco non può avere maggior valore della deliberazione consigliare su cui la nomina si fonda, sicchè rivocata la deliberazione per un errore di fatto sui titoli dell'eletto, la partecipazione rimane pel nominato affatto priva di effetti utili. Id. id.

5896 — Ove da una deliberazione di revoca si pretendano lesi diritti dei terzi, questi hanno sempre aperto l'adito ai tribunali per far decidere sulla efficacia della deliberazione medesima. C. S. 14 Genn. 1876, *M.* 1876, p. 84.

5897 — La facoltà accordata ai Comuni di revocare le proprie deliberazioni ha ragionevolmente un limite in tutto ciò che riguarda le obbligazioni già contratte. C. S. 31 Marzo 1876, *M.* 1876, p. 190.

5898 — Il Consiglio com. può revocare o modificare una precedente deliberazione esecutoria, purchè con la nuova deliberazione faccia espressa menzione della revoca o della modificazione, salvi sempre i diritti quesiti dei terzi. App. Firenze, 30 Agosto 1878, *M.* 1879, p. 139.

5899 — Alla revoca di una deliberazione che consente una transazione, non fa ostacolo l'intervenuta approvazione della Dep. la quale colla autorizzazione a transigere concede una facoltà e non impone un obbligo. Id. id.

5900 — Se un Consiglio com. dopo d'avere deliberato di conferire un impiego previo esame di concorso, ammette poi tra i candidati e nomina al detto impiego uno che non ha subito l'esame, ma soltanto presentato dei titoli d'idoneità, la deliberazione è nulla per violazione dell'art. 221 della legge com. C. S. 16 Agosto 1870, *M.* 1870, p. 286.

5901 — Quando un Consiglio com. nomina ad una classe superiore un suo impiegato, sul falso supposto ch'egli avesse titoli

maggiori di un altro, nessuna legge gli vieta di tornare sopra alla presa deliberazione e rivocarla siccome infetta da errore. C. S. 3 Luglio 1872, *M.* 1872, p. 287.

5902 — Se il Consiglio com. crede di aver diritto d'impugnare il contratto d'appalto dell'esattoria per vizi di forma o nullità di merito, può ricorrere ai tribunali, ma non rinnovare la deliberazione in virtù della quale venne stipulato il contratto. C. S. 12 Dicembre 1873, *M.* 1874, p. 10.

5903 — I Comuni possono revocare la deliberazione approvata dalla Dep. prov. con cui hanno concessa una pensione ai loro impiegati quando la medesima sia stata motivata sopra erronei dati di fatto. C. S. 4 Agosto 1875, *M.* 1876, p. 58.

5904 — Se un Cons. com. dapprima ha sospeso il Segretario com. fino a che fosse finito un processo penale promosso contro di lui, e poscia il Consiglio stesso in altra seduta ha deliberato il suo licenziamento, non si potrebbe dire violato l'art. 221 della legge com. per non essersi con la seconda revocata la precedente deliberazione: se sta in fatto che nella discussione non mancò chi avvertisse la convenienza di attenersi al precedente giudizio ed attendere l'esito del giudizio penale. C. S. 13 Giugno 1877, *M.* 1877, p. 246.

5905 — Quindi in questo caso non era punto necessaria la revoca espressa della precedente deliberazione: salvo ai tribunali ove nasca contestazione di decidere sui rapporti di diritto tra il Comune e l'ex Segretario. Id. id.

5906 — Un Consiglio com. può espressamente derogare per un caso speciale ad un suo regolamento generale approvato dalla Dep. con cui esso ha vincolato la sua azione quanto alla nomina degli impiegati; e ciò quando ne faccia espressa e chiara menzione a termini dell'art. 221 della legge com. C. S. 12 Sett. 1877, *M.* 1877, p. 347.

5907 — La deliberazione di revoca poi dovrà essere sottoposta alla Dep. la quale potrà approvarla o no, salvo il ricorso a senso dell'art 143 della stessa legge. Id. id.

5908 — Se il Consiglio com. dopo aver deliberato un regol. interno di amministrazione, e per un caso speciale di opportunità prende una deliberazione contraria a quel regol. ma conforme alla legge, facendo espressa menzione della disposizione regolamentare a cui deroga, non viola l'art. 221 della legge com. perchè il regolamento interno non vincola il Consiglio se non quanto una qualunque speciale deliberazione. C. S. 22 Maggio 1878, *M.* 1878, p. 203.

5909 — Il Consiglio com. che abbia precedentemente deliberato di non occuparsi più della domanda di un suo impiegato circa la misura della pensione, non viola l'art. 221 della legge com. se con nuova deliberazione respinge una nuova istanza dello stesso impiegato. C. S. 16 Maggio 1879, *M.* 1879, p. 236.

5910 — Il Consiglio com. può rivenire sopra una propria delib. colla quale aveva statuito la costruzione di un locale per la scuola e per l'abitazione della maestra, modificandola nel senso di limitare la spesa alla sola scuola. C. S. 28 Luglio 1880, *M.* 1880, p. 316.

5911 — Trattandosi di una spesa facoltativa ed eccedendosi dal Comune la sovraimposta, deve annullarsi la decisione della Dep. che ordinò l'esecuzione d'ufficio della spesa medesima. Id. id.

5912 — La delib. com. con cui un Comune affidò ad un medico per un quinquennio il servizio sanitario con uno stipendio determinato, se è divenuta esecutoria, e fu posta in esecuzione per un anno costituisce un *vinculum iuris* tra le parti. C. S. 12 Ottobre 1880, *M.* 1880, p. 358.

5913 — Quindi la stessa deliberazione non può più essere revocata, e se questa revoca è intervenuta, deve accogliersi il ricorso prodotto dal medico per l'annullamento della deliberazione medesima. Id. id.

5914 — Qualora un Consiglio com. abbia ceduto ad un terzo un pezzo di terreno del Comune senza che la cessione sia stata sottoposta all'autorità tutoria, ed approvata dalla medesima, è in facoltà del Consiglio stesso di revocarla. C. S. 3 Giugno 1881, *M.* 1882, p. 42.

5915 — Avvenuta la revoca della deliberazione non è più nelle competenze della Dep. di accordare l'autorizzazione di cedere il detto terreno, perchè con ciò darebbe vita ad una delib. che più non esiste distruggendo quella posteriore. Id. id.

5916 — Ad ogni modo colui che aveva ottenuto la revoca della cessione del terreno, può ricorrere contro la deliberazione di revoca della concessione, ma non può esso dimandare e la Dep. concedere l'approvazione dell'atto consigliare revocato. Id. id.

5917 — La delib. com. con cui si ordina il pagamento d'una spesa senza tener conto di una condizione sospensiva, cui il pagamento stesso era stato subordinato con precedente delib. e senza dichiarare espressamente di volerla revocare, è irregolare e deve essere annullata. C. S. 28 Genn. 1882, *M.* 1882, p. 120.

5918 — Se un Consiglio com. dopo avere approvato il ruolo organico degli impiegati di segreteria stabilendo che debbano eleggersi per concorso, nomina con due posteriori delib. due impiegati, uno dei quali oltre il numero fissato dalla pianta senza fare alcun cenno della delib. precedente, queste due ultime deliberazioni sono nulle perchè

contrarie all'art. 221 della legge com. C. S. 26 Febb. 1882, *M.* 1882, p. 152.

5919 — **Deliberazioni estranee alle attribuzioni del Cons. e contrarie alla legge** — Çirc. Min. Int. 28 Maggio 1872, sull'obbligo dei Prefetti di annullare le deliberazioni com. attinenti alla politica. M. 1872, p. 164.

5920 — Devono essere annullate perchè estranee alle attribuzioni dei Consigli e delle Giunte comunali, le deliberazioni aventi scopo o carattere politico. Circ. Min. Int. 8 Novembre 1867, *M.* 1867, p. 340. — C. S. 13 Marzo 1872, *M.* 1872, p. 140. — C. S. 8 Ottobre 1872, *M.* 1872, p. 358.

5921 — I Consigli com. violano la legge, quando intendono di censurare un D. emesso dall'autorità politica nell'ambito delle sue attribuzioni, sia che tale censura sia da loro manifestata direttamente, sia indirettamente col fare proprie le proteste che a tale riguardo vengano presentate da qualche Consigliere. C. S. 14 Sett. 1875, *M.* 1875, p. 332.

5922 — È nulla di pieno diritto la deliberazione con la quale un Consiglio com. censuri e denunzi al Governo un pubblico funzionario. C. S. 6 Luglio 1864, *M.* 1864, p. 269. — C. S. 20 Sett, 1871, *M.* 1871, p. 316. — C. S. 25 Luglio 1871, *M.* 1871, p. 351.

5923 — Debbono dichiararsi nulle le deliberazioni delle Giunte municipali, dei Consigli com. e delle Dep. prov. che contengono voti di lode o di biasimo ai pubblici funzionari, od a disposizioni adottate dal Governo a riguardo dei medesimi, alle quali o si fa plauso, o si muove censura. Circ. Min. Int. 24 Aprile 1876, *M.* 1876, p. 129.

5924 — Devesi annullare come ingiuriosa quella deliberazione com. nella quale si criticano i provvedimenti del Prefetto contro i quali si stabilisce di reclamare, come dettati da particolari riguardi, anzichè dall'intendimento di eseguire la legge. C. S. 21 Dic. 1876, *M.* 1876, p. 252.

5925 — Dispensato dall'ufficio con D. Min. un Vice Pretore, se la Giunta del luogo emette deliberazione con la quale elogiandolo, raccomanda al Ministero di revocare detto D. sebbene la detta delib. si risolva in mere raccomandazioni, tuttavia eccede le facoltà ed attribuzioni della Giunta, per cui deve essere annullata. C. S. 3 Giugno 1881, *M.* 1881, p. 255.

5926 — Sono nulle le deliberazioni com. contenenti un voto di elogio e proposte di onorificenze al Governo per funzionari governativi. C. S. 6 Giugno 1877, *M.* 1877, p. 232.

5927 — Nessuna legge autorizzando le Amministrazioni com. a giudicare o censurare gli atti del Governo del Re o dei suoi funzionari, rettamente il Prefetto annulla consimili deliberazioni le quali violano manifestamente l'art, 227 della legge com. C. S. 27 Aprile 1883, *M.* 1883, p. 265.

5928 — Il Consiglio com. non può avocare a sè, spogliandone il Parroco, il diritto di nomina di una Commissione incaricata annualmente degli apparecchi e della celebrazione di una festa religiosa, essendo incompatibile nella specie l'art. 82 della legge comunale; e trattandosi di una festa religiosa l'autorità civile vi rimane estranea, salve le ragioni dell'ordine pubblico. C. S. 9 Agosto 1870, *M.* 1870, p. 299. — C. S. 30 Maggio 1871, *M.* 1871, p. 242.

5929 — Non è lecito ai Consigli com. di portare giudizio favorevole e dare voti di fiducia ad un Consigliere prov. per la condotta dal medesimo tenuta nell'esercizio del suo mandato C. S. 13 Settembre 1871, *M.* 1871, p. 311.

5930 — Devono annullarsi quelle deliberazioni in cui i Consigli com. usano un linguaggio ingiurioso verso altro Comune, o che possa turbare la pace e la concordia pubblica. C. S. 24 Settembre 1872, *M.* 1872, p. 349.

5931 — E' ingiuriosa pel Governo e contraria alle leggi le quali deferiscono ai soli rappresentanti legittimi delle singole Amministrazioni la facoltà di trattare gli affari relativi alle medesime, la deliberazione del Consiglio che dispone di una somma per pagare sollecitatori affinchè procurino il disbrigo degli affari pendenti nelle varie Amministrazioni centrali. C. S. 29 Aprile 1873, *M.* 1873, p. 168.

5932 — La legge non interdice ai Comuni di incaricare persone della tutela dei loro interessi, nella specie di dare incarico ad una persona di recarsi alla capitale per patrocinare presso il Ministero dell'Interno le istanze del Comune. C. S. 27 Dic. 1876, *M.* 1878, p. 142.

5933 — Quand'anche una simile deliberazione possa dirsi improvvida, però non è contraria alla legge, ed il Prefetto non potrebbe annullarla perchè egli non è il tutore dei Comuni, ma deve soltanto vigilare che essi nelle loro deliberazioni mantengano l'osservanza della legge. Id. id.

5934 — Nemmeno potrebbe il Prefetto annullare tale deliberazione per trattarsi di un provvedimento che importa una spesa per la quale non eravi stanziamento in bilancio, e ciò quando nella deliberazione non si parla di onorari da pagarsi al mandatario e neppure di rifazione di spese, le quali in ogni caso si sarebbero pagate o sul fondo di riserva, o sulle casuali, o in altro modo qualunque quando fossero state liquidate ed approvate. Id. id.

5935 — Si deve annullare come contraria alla legge la deliberazione con la quale il

Consiglio com. approvò una spesa fatta da una Commissione di Consiglieri per un viaggio a Roma nello scopo di presentare al Ministero alcune giustificazioni sopra gli addebiti diretti a quella rappresentanza; e ciò quando l'invio non sia stato fatto nell'interesse del Municipio, ma solo allo scopo di scolpare gli Amministratori dalle imputazioni di cui erano stati fatti segno. C. S. 27 Settembre 1879, *M.* 1879, p. 358.

5936 — Eccede le attribuzioni del Cons. com. la deliberazione con cui stabilivasi di vendere gli oggetti d'oro offerti in omaggio dalla popolazione al Santo patrono, onde convertirne il prodotto nella costruzione di un ossario nel cimitero. C. S. 26 Settembre 1872, *M.* 1873, p. 186.

5937 — Non è ammissibile e deve annullarsi la disposizione adottata da un Consiglio com. di pubblicare in uno dei giornali della città il nome dei Consiglieri che senza giustificato motivo mancano d'intervenire alle adunanze. Nota Min. Int. 24 Luglio 1873, *M.* 1873, p. 248.

5938 — Le delib. com. che dispongono di somme le quali non sono di ragione del Comune come p. e. di quelle spettanti ad un O. P. sono illegali e meritevoli di annullamento. C. S. 3 Gennaio 1874, *M.* 1874, p. 55.

5939 — Non esce dalla sfera delle proprie competenze il Consiglio com. che abbia avocato a sè la nomina dei Procuratori destinati a raccogliere le volontarie oblazioni dei cittadini per celebrare feste pubbliche e religiose. C. S. 8 Febb. 1874, *M.*1874, p. 199.

5940 — Il mantenimento della banda musicale che può considerarsi come istituzione di ordine generale, è fine plausibilissimo per legittimare qualsiasi ingerenza del Comune tanto nelle raccolte dei fondi destinati a somministrare i mezzi per le feste, quanto nell'uso e nel controllo dei fondi medesimi, anche se una parte di essi viene assegnata al Parroco per celebrare feste religiose. Id. id.

5941 — Nè le Giunte, nè i Consigli com. possono ingerirsi in affari di privato interesse; quindi devono essere annullate le deliberazioni della Giunta estranee alle proprie attribuzioni, come la nomina di una Commissione incaricata di raccogliere ed amministrare le offerte pel mantenimento di un Cappellano in una Frazione. C. S. 24 Luglio 1874, *M.* 1874, p. 302.

5942 — Le offerte per il culto e le feste sacre celebrate nelle Chiese, sono materie spettanti alle autorità ecclesiastiche, salvo per ciò che concerne l'ordine pubblico, al quale spetta di provvedere al Sindaco o agli ufficiali di P. S. — C. S. 11 Giugno 1875, *M.* 1875, p. 229.

5943 — L'ingerenza delle rappresentanze comunali nelle feste religiose è illegale, quindi le deliberazioni che nella materia venissero prese dai Consigli o dalle Giunte com. devono essere annullate. Id. id.

5944 — Se le autorità ecclesiastiche commettono abusi, i fedeli che credono tradita la loro fiducia possono richiamarsene nelle vie ordinarie, senza che occorra l'ingerenza del Comune. Id. id.

5945 — Le attribuzioni dei Consigli com. sono dalla legge limitate alle cose attinenti all'amministrazione com. come è confermato dall'art. 87 della legge com. essendo la facoltà ivi concessa espressamente limitata agli oggetti che sono propri dell'amministrazione com. C. S. 4 Agosto 1876, *M.* 1876, p. 328.

5946 — Il fare malleveria a favore di private persone non può dirsi affare pertinente all'amministrazione del Comune; nè i vantaggi che possono ridondare al Comune dall'industria, al cui prosperamento è diretta la malleveria, possono mutare la natura dell'atto, che è quello di una obbligazione sussidiaria assunta dal Comune a favore di privati speculatori, per cui deve annullarsi la relativa deliberazione. Id. id.

5947 — Il Consiglio com. viola l'art. 85 della legge com. se delibera in adunanza straordinaria sopra la conclusione di una relazione di visita e collaudo dei lavori per la costruzione di una strada obbligatoria, dichiarando di tenere responsabile la Giunta che ordinò i lavori riconosciuti dalla perizia indebitamente ordinati. C. S. 11 Agosto 1880, *M.* 1880, p. 328.

5948 — Il Consiglio contravviene pure alla legge se la deliberazione è presa sulla relazione di un ufficiale governativo che non ha alcuna competenza per portare un avviso morale o giuridico sulla Giunta, e se la Giunta medesima non fu neanche sentita nelle sue conclusioni. Id. id.

5949 — Devono essere annullate quelle delib. con cui alcuni Consigli com. hanno stabilito di intentare lite al Governo per l'esonero del pagamento delle imposte tuttora insolute in causa della patita inondazione dell'anno 1879 e per restituzione di quanto fu pagato pel titolo stesso. C. S. 23 Sett. 1882, *M.* 1882, p. 366.

5950 — **Responsabilità dei Consiglieri.** — I Consiglieri comunali sottoscrivendo una deliberazione ne assumono la responsabilità, e quindi sebbene i medesimi facciano parte di un Corpo morale qual è il Consiglio comunale, non possono tuttavia sfuggire come individui all'azione penale, in quanto che essi devono rispondere in faccia alla legge delle loro azioni come ogni altro cittadino. App. Genova 11 Agosto 1860, *M.* 1862, p. 120.

5951 — Il diritto di motivare una deli-

berazione che porti il licenziamento di un impiegato, non esime il corpo deliberante dalla proibizione di accennare fatti insussistenti, che tendano a denigrarlo e a perderlo nella pubblica fama; conseguentemente coloro che li allegarono restano colpevoli di calunniosa imputazione. Id. id.

5952 — Le espressioni ingiuriose esistenti in un atto si mandano a cancellare qualunque sia la persona che le abbia usate. App. Torino 26 Luglio 1875, *M.* 1876, p. 45.

5953 — I Consiglieri comunali non sono sottratti alla responsabilità in sede penale delle ingiurie, degli oltraggi, o delle diffamazioni a cui trascorressero durante le discussioni del Consiglio, relative ad atti di amministrazione. Cass. Torino 20 Ottobre 1863 e 28 Ottobre 1869, *M.* 1870, p. 76.

5954 — *Contro* — Non sono soggette a sanzione penale le espressioni ingiuriose usate da un Consigliere comunale a carico di un impiegato comunale nelle pubbliche adunanze di un Consiglio. App. Lombardia 12 Dicembre 1861, *M.* 1862, p. 330.

5955 — Non può ravvisarsi reo d'ingiuria il Consigliere comunale quando le pretese espressioni ingiuriose da lui proferite dinanzi il Consiglio raccolto in adunanza segreta, ed inserte nel relativo verbale, non oltrepassano i limiti portati dalla natura della proposta che emette, o dalla motivazione del suo voto in relazione all'oggetto di cui tratta la deliberazione. Cass. Torino 19 Maggio 1870, *M.* 1870, p. 206.

5956 — Ove nella deliberazione com. si contenessero espressioni ingiuriose verso terzi, rimane aperta la via ai tribunali, qualora si creda opportuno di procedere, senza che occorra occuparsene in via amministrativa se quelle espressioni bastano a giustificare lo annullamento. C. S. 13 Settembre 1871, *M.* 1871, p. 311 — C. S. 28 Febbraio 1877, *M.* 1877, p. 99.

5957 — I membri della Giunta e del Consiglio che deliberano nei rispettivi verbali motivati di sospendere e licenziare un impiegato comunale, e di portare querela contro al medesimo ed un altro cittadino, quali autori di un libello ritenuto ingiurioso e diffamatorio contro l'Amministrazione municipale, non oltrepassano i limiti dei loro diritti e facoltà, e non divengono a loro volta perseguibili per diffamazione, per ciò che non siasi proceduto contro i due querelati, quando consta che il fatto denunciato è vero; sia esclusa l'intenzione degli Amministratori di calunniare e di nuocere, ed anzi sia stabilito che si volle solo tutelare l'offeso onore dell'Amministrazione. Cass. Torino 21 Febb. 1874, *M.* 1874, p. 315.

5958 — Gli Assessori e Consiglieri anzidetti, non incontrano responsabilità penale per la motivazione delle deliberazioni contenenti la determinazione dei fatti a loro giudizio costituenti la diffamazione, per quanto vi si fossero aggiunti apprezzamenti di risentimento; e neppure per la pubblicità che hanno avuto i verbali, non essendosi con ciò fatto altro che ottemperare al prescritto della legge. Id. id.

5959 — Il solo fatto del Consigliere com. che è intervenuto a deliberare pel congedo anzidetto e relativa querela, firmando il verbale quale anziano, non basta ancora a far ritenere la di lui responsabilità, se non sono prima vagliati gli elementi materiali ed intenzionali dell'imputatogli reato di diffamazione. Id. id.

5960 — Le ingiurie contenute in un verbale di deliberazione com. possono bensì dar luogo ad un' indennità contro i Consiglieri individualmente presi, ossia uti singoli, ma non quali membri della rappresentanza giuridica, ossia contro il Comune. App. Casale 31 Luglio 1875, *M.* 1877, p. 157.

5961 —Per rilevare se vi sia oltraggio in alcune parole pronunziate da un Consigliere com. nel calore della discussione, devesi piuttosto che al senso materiale delle medesime attendere all'intenzione di chi le profferì, avuto riguardo allo scopo ed alla causa che alle medesime diedero occasione. App. Torino 21 Ott. 1880, *M.* 1880, p. 378.

5962 — Costituisce vero libello famoso previsto dall'art. 571 cod. pen. la inscrizione che nel processo verbale di una seduta del Consiglio com. siasi fatta di parole ingiuriose e diffamatrici proferite da un Consigliere contro un altro. Cass. Roma 13 Luglio 1881, *M.* 1882, p. 206.

**DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA.** — 5963 — *Convocazioni ecc.* — *Formalità.* — L'art. 102 della legge com. demanda al Sindaco la facoltà di convocare e presiedere la Giunta, e distribuire fra i membri di essa gli affari su cui deliberare. C. S. 8 Maggio 1878, *M.* 1878, p. 204.

5964 — Non può quindi il Cons. com. in un regolamento interno, menomare queste attribuzioni del Sindaco, disponendo i giorni per le riunioni e distribuendo i diversi servizi fra gli Assessori. C. S. 8 Maggio 1878, *M.* 1878, p. 204. — C. S. 22 Dic. 1882, *M.* 1883, p. 142.

5965 — Non può annullarsi una delib. della Giunta per irregolarità incorsa nella convocazione della medesima, se non sia provato che ov'essa fosse stata più regolarmente convocata, sarebbe addivenuta a delib. diversa. App. Brescia 20 Luglio 1882, *M.* 1883, p. 91.

5966 — E' applicabile anche alle deliberazioni delle Giunte municipali la disposizione dell'art. 212 della legge comunale per la quale la votazione deve essere fatta a suffragi segreti quando si tratti di persone.

C. S. 14 Aprile 1868, *M.* 1868, p. 219. — C. S. 27 Agosto 1869, *M.* 1869, p. 293. — C. S. 6 Aprile 1879, *M.* 1879, p. 284.

5967 — Le disposizioni contenute nel titolo 4. della legge comunale, e che riguardano le deliberazioni dei Consigli, sono anche applicabili alle Giunte municipali, e così sono comprese le Giunte sotto la denominazione di Consigli usata negli art. 220, 221, 222, 225, 226, 227, 231 e 232. C. S. 27 Agosto 1869, *M.* 1869, p. 293. — C. S. 25 Marzo 1871, *M.* 1871, p. 139.

5968 — Sono applicabili anche alle Giunte municipali gli art. 212 e 224 della legge comunale, i quali tendono ad accertare il numero e la libertà dei voti, e questo accertamento è anche necessario nelle deliberazioni delle Giunte. C. S. 27 Agosto 1869, *M.* 1869, p. 293.

5969 — Non è applicabile alle deliberazioni della Giunta la disposizione dell'art. 221 della legge com. C. S. 21 Dic. 1872, *M.* 1873, p. 68.

5970 — Non sono applicabili alle deliberazioni della Giunta le disposizioni degli art. 213 e 214 della legge com. Id. id.

5971 — Quando la Giunta municipale non si possa riunire in numero legale per dimissione o morte dei suoi membri, può essere chiamato il Consigliere più anziano a far parte della medesima. C. S. 25 Agosto 1862, *M.* 1862, p. 348.

5972 — In mancanza degli Assessori effettivi gli Assessori supplenti possono intervenire e votare nell'adunanza della Giunta quantunque la loro presenza non sia richiesta per costituire il numero legale degli intervenuti. C. S. 8 Marzo 1873, *M.* 1873, p. 92.

5973 — Se all'adunanza della Giunta si trova assente un solo degli Assessori effettivi, deve intervenire un solo dei membri supplenti; e se invece sono intervenuti due supplenti, l'intervento del secondo è illegale, poichè ha reso il numero dei votanti maggiore del numero massimo dei membri della Giunta fissato dall'art. 12 della legge com. C. S. 8 Novembre 1873, *M.* 1873, p. 377.

5974 — Il serviente com. che in obbedienza agli ordini del Sindaco si rechi ad avvertire i membri della Giunta che questa è convocata per una data ora, riveste nei suoi referti la qualità di pubblico ufficiale. C. S. 16 Dic. 1874, *M.* 1875, p. 131.

5975 — Se l'adunanza della Giunta ebbe luogo coll'intervento degli Assessori supplenti, e se è accennato nel verbale che in seguito al referto del serviente com. sono stati irreperibili gli Assessori ordinari, la deliberazione presa in detta adunanza non si potrebbe attaccare di nullità all'infuori dell'inscrizione in falso contro il referto del servente. Id. id.

5976 — L'intervento di un supplente oltre tutti i membri ordinari della Giunta municipale non vizia la deliberazione quando il di lui voto non ebbe influenza sull'esito. C. S. 2 Luglio 1875, *M.* 1876, p. 8.

5977 — Per rendere valide le deliberazioni della Giunta municipale è necessario almeno l'intervento di tre membri della medesima. C. S. 1 Marzo 1876, *M.* 1876, p. 103.

5978 — Quando la Giunta prepara le proposte da presentarsi al Cons. com. non sembra che prenda deliberazioni vere e proprie soggette a tutte le formalità della legge; quindi non si potrebbe dire viziata di nullità la deliberazione della Giunta presa a voti palesi sulle proposte da paesentarvi al Consiglio anche riguardanti persone. C. S. 27 Giugno 1877, *M.* 1877, p. 345.

5979 — Non è legale la delib. della Giunta alla quale intervennero soltanto il Sindaco, un Assessore ed un Consigliere, mentre erano in carica a norma di legge un altro Assessore effettivo, e due Assessori supplenti. C. S. (Sez. riun.) 4 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 84.

5980 — Sono nulle le deliberazioni della Giunta quando il Sindaco interessato nella questione abbia presieduto l'adunanza e preso parte alla discussione ed alla votazione. C. S. p. 8 Maggio 1882, *M.* 1882, p. 232.

5981 — Non e nulla la delib. della Giunta presa coll'intervento del Segretario già licenziato, se questi ció non ostante, ed in pendenza del suo reclamo amministrativo è rimasto nell'esercizio delle sue funzioni senza opposizione da parte dell'Amministrazione com. e dell'autorità superiore, dalla quale furono anzi approvate tutte le deliberazioni prese coll'intervento del medesimo. Cass. Torino 23 Ott. 1882, *M.* 1883, p. 104.

5982 — Del resto non vi è nullità nella delib. della Giunta per ció che sia stata presa senza l'assistenza del Segretario, o sia stata firmata da persona che non rivestisse legalmente quella carica. Id. id.

5983 — Essendo la Giunta un corpo deliberante composto di membri eletti dal Consiglio com. per disimpegnare uffici propri, non possono le sue attribuzioni essere compiute da altri, e quindi è nulla la delib. alla quale hanno preso parte un Assessore, e due Consiglieri anziani. C. S. 25 Giugno 1883, *M.* 1883, p. 297.

5984 — A nulla rileva la circostanza della mancanza degli Assessori supplenti, per legittimare l'intervento dei Consiglieri anziani, poichè la mancanza dei supplenti proviene dall'inosservanza della legge. Id. id.

5985 — Le deliberazioni della Giunta di nomine e licenziamento delle Guardie campestri, siccome concernenti persone debbono essere prese a suffragi segreti. C. S. 14 Giugno 1878, *M.* 1878, p. 145.

5986 — Non ha alcuna forza giuridica la deliberazione colla quale la Giunta illegalmente costituita abbia modificati a benefizio dell'aggiudicatario i capitoli per l'appalto dell'Esattoria com. C. S. (Sez. riun.) 4 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 84.

5987 — Quando un impiegato com. sia sottoposto a procedimento penale, la Giunta non può prendere deliberazioni che lodino l'atto incriminato, e siano in contraddizione alle risultanze dell'istruzione penale; quindi deve annullarsi la relativa delib. C. S. 8 Ott. 1881, *M.* 1882, p. 57.

**DELIBERAZIONI D'URGENZA** — 5988 — *Consiglio comunale* — Le deliberazioni dei Consigli comunali sebbene prese in via d'urgenza hanno bisogno del visto del Sottoprefetto o del Prefetto che può sospenderle o annullarle se sono difettose nella forma o contrarie alla legge. App. Calabria 13 Settembre 1869, *M.* 1870, p. 84.

5989 — Il Prefetto non può annullare una deliberazione del Consiglio com. dichiarata esecutoria d'urgenza dal Consiglio stesso, a termini dell'art. 135, della legge com. tanto più se il pericolo nell'indugio sia manifesto. C. S. 8 Genn. 1881, *M.* 1881, p. 180.

5990 — *Giunta e delegato straordinario.* — Le deliberazioni d'urgenza della Giunta municipale sono esenti dal visto del Sottoprefetto, e devono trasmettersi direttamente, prima ancora di essere pubblicate al Prefetto, onde possa così sospenderle od annullarle innanzi che divengano esecutorie. Nota Min. Interno 4 Aprile 1867, *M.* 1867. p. 127.

5991 — Il Consiglio com. solo è giudice della validità dei motivi d'urgenza delle deliberazioni prese in suo nome dalla Giunta o dal R. Delegato straordinario:e se il Consiglio non ravvisa l'urgenza allegata, basta questo suo giudizio a viziare le deliberazioni medesime. C. S. 16 Nov. 1878, *M.* 1879, p. 23. — C. S. 1 Ott. 1881, *M.* 1881, p. 356.

5992 — L'urgenza per la quale la Giunta municipale abbia preso delle deliberazioni che altrimenti spetterebbero al Consiglio, può essere contestata da questo e non dal Prefetto. C. S. 6 Sett. 1862, *M.* 1862, p. 51. — C. S. 16 Dic. 1874, *M.* 1875, p. 42. — C. S. 16 Maggio 1877, *M.* 1877, p. 183. — C. S. 27 Novembre 1878, *M.* 1879, p. 51. — C. S. 25 Agosto 1883, *M.* 1883, p. 343.

5993 — *Contro.* Quando non ricorrono gli estremi dell'urgenza preveduti dall'art. 94 legge com. può essere annullata la deliberazione della Giunta come contraria alla legge. C. S. 6 febbraio 1872, *M.* 1872, p. 356.

5994 — Le deliberazioni prese dalla Giunta municipale invece del Consiglio per motivi d'urgenza non sono inappellabili, e rimangono sottoposte a richiamo a termini dell'art. 137 della legge del 1859 secondo l'intelligenza data dal Consiglio di Stato all'art. 91 (art. 94 legge 1865) della legge stessa. C. S. 21 Aprile 1866, *M.* 1866, p. 186.

5995 — Quando il Prefetto ha annullato una deliberazione presa dalla Giunta municipale in via d'urgenza, il Consiglio comunale a cui deve essere sottoposta, non può approvarla. C. S. 14 Aprile 1868, *M.* 1868, p. 192.

5996 — Se dalla Giunta municipale in via d'urgenza è stata presa una deliberazione con la quale siasi modificato un atto del Consiglio comunale, quando tale deliberazione per le leggi vigenti sia sottoposta ad una speciale autorizzazione, l'autorità chiamata a darla ha diritto di negarla o tenerla sospesa, finchè il Consiglio comunale non abbia deliberato in modo regolare e definitivo. C. S. 19 Ott. 1869, *M.* 1869, p. 346.

5997 — Le delib. d'urgenza della Giunta, sono efficaci indipendentemente dall' approvazione del Cons. com. il quale peraltro ha diritto di censurarle dichiarando responsabile la Giunta dell'effetto delle medesime. C. S. 5 Aprile 1873, *M.* 1873, p. 132.

5998 — L'obbligo imposto dalla legge alla Giunta di riferire al Cons. com. nella prima sua adunanza le deliberazioni prese d'urgenza, non porta seco l'obbligo nel Cons. di approvarle o disapprovarle. C. S. 5 Apr. 1873, *M.* 1873, p. 132. — C. S. (Sez. unite) 9 Luglio 1873, *M.* 1873, p. 291.

5999 — L'art. 94 della legge com. non prescrive a pena di nullità che le deliberazioni prese d'urgenza siano comunicate al Consiglio com. nella sua prima adunanza; e la irregolarità del ritardo viene sanata con la posteriore deliberazione di approvazione del Cons. stesso. C. S. 28 Giugno 1876, *M.* 1877, p. 249.

6000 — Le deliberazioni prese d'urgenza dalla Giunta, rimangono senza effetto quando non sieno comunicate al Consiglio nella sua prima adunanza. C. S. 27 Marzo 1878, *M.* 1878, p. 152.

6001 — La legge vuole solo che il Cons. com. si dichiari sciente delle delib. prese dalla Giunta, ritenendole giustificate ogni volta che non vi è fatta opposizione, quindi è sufficiente che il Consiglio si limiti a prenderne atto. C. S. 5 Aprile 1873, *M.* 1873, p. 133. — C. S. (Sez. unite) 9 Luglio 1873, *M.* 1873, p. 291.

6002 — Le delib. prese d'urgenza dalle Giunte municipali a termini dell'art. 94 della legge com. sono soggette, come quelle del Cons. com. e nei casi previsti, all'approvazione della Dep. prov. Min. Int. 30 Luglio 1874, *M.* 1874, p. 361.

6003 — Il Prefetto può e deve annullare le deliberazioni della Giunta, prese d'urgenza, se viziose nella forma e contrarie alla legge. Id. id.

6004 — Il Delegato straord. può addivenire eziandio alla nomina del Segretario com. salvo a riferirne al nuovo Cons. com. nella prima adunanza al quale spetterà di rendere definitiva la nomina fatta dal Delegato suddetto. C. S. 16 Nov. 1878, *M.* 1879, p. 23.

6005 — Le delib. d'urgenza delle Giunte e dei Delegati straord. possono essere revocate dai Consigli com. se questi non ne ravvisano giustificata l'urgenza, nella stessa guisa che un Consiglio com. può revocare le proprie delib. a condizione di attenersi alle forme prescritte dall'art. 221 della legge com. C. S. 26 Ott. 1878, *M.* 1879, p. 24.

6006 — Tale massima ha solo eccezione pei casi nei quali una delib. sortì materialmente un effetto irrevocabile. Id. id.

6007 — Giudice dell'urgenza delle delib. della Giunta è il Consiglio com. ed ove questo non faccia osservazioni sull'operato della Giunta, si deve presumere che abbia riconosciuta l'urgenza. C. S. 14 Maggio 1879, *M.* 1879, p. 278.

6008 — Le deliberazioni prese d'urgenza dalla Giunta debbono ritenersi approvate dal Consiglio, quando avutane comunicazione nella sua prima adunanza, nessuna parola sorge a disapprovarle. App. Ancona 26 Novembre 1879, *M.* 1880, p. 122.

6009 — Nelle deliberazioni d'urgenza della Giunta, quando si tratti di una questione nella quale il Segretario com. sia personalmente interessato, deve il medesimo ritirarsi dall'adunanza. C. S. 8 Maggio 1880, *M.* 1880, p. 357.

6010 — La deliberazione della Giunta con cui provvede alla surrogazione dell'impiegato licenziato, e presa in via d'urgenza riconosciuta e dichiarata, è esecutoria anche senza l'approvazione del Consiglio. Cass. Torino 13 Maggio 1881, *M.* 1882, p. 71.

6011 — L'avere il Consiglio com. preso atto senza alcuna eccezione della delib. d'urgenza della Giunta, implica la ricognizione dell'opportunità del provvedimento, non essendo richiesta dall'art. 94 della legge com. una approvazione esplicita. C. S. 25 Agosto 1883, *M.* 1883, p. 343.

6012 — Le deliberazioni d'urgenza del R. Delegato straordinario sono soggette a condizione risolutiva, nel caso cioè che non siano approvate dal Consiglio com. C. S. 25 Maggio 1883, *M.* 1883, p. 211.

6013 — Il terzo il quale contratti in base a delib. d'urgenza del R. Delegato, ha quindi un contratto soggetto a risolversi se il Consiglio com. non lo approva, onde non può dirsi che la disapprovazione del Consiglio violi un diritto acquisito. Id. id.

6014 — La Giunta può sempre quando ne sia il caso addivenire alla nomina degli insegnanti in via d'urgenza a senso dell'articolo 94 della legge comunale, salve le determinazioni del Consiglio a termini dello stesso articolo. — C. S. 16 Ottobre 1869, *M.* 1869, p. 343.

6015 — Ove si tratti dello acquisto di una casa deliberata dalla Giunta in via d'urgenza, ad un prezzo superiore a quello per cui era stata autorizzata dal Consiglio com. il Ministero può riservarsi di promuovere l'autorizzazione Sovrana, finchè la Giunta non ne abbia riferito al Consiglio com. per per le definitive deliberazioni. C. S. 19 Ottobre 1869, *M.* 1869, p. 346.

6016 — Se alla scadenza della condotta medica, mentre è attesa l'approvazione della deliberazione del Consiglio com. per nuove condizioni alla condotta, la Giunta in via d'urgenza, onde non lasciare privi i terrieri del servizio sanitario, addiviene alla nomina del medico e stipula il contratto nel modo che reputa più conveniente, l'operato della Giunta vincola perfettamente il Comune, tanto più poi se in seguito il Comune abbia tacitamente od espressamente confermate quelle stipulazioni d'urgenza. Cass. Torino 9 Dicembre 1869, *M.* 1870, p. 149.

6017 — Non solo è giustificato il procedimento della Giunta municipale, ma la medesima compie anche un atto di amministrazione di sua competenza, allorchè delibera in via d'urgenza di vendere all'asta pubblica un prodotto campestre soggetto a deperimento. C. S. 5 Maggio 1875, *M.* 1875, p. 235.

6018 — Il Consiglio com. revocando il licenziamento del Segretario deliberato d'urgenza dal Delegato straordinario, non ha ecceduto i limiti della sua competenza. C. S. 17 Novembre 1876, *M.* 1876, p. 377.

6019 — Se il R. Delegato straord. ha alienato d'urgenza in nome del Consiglio com. una zona di strada com. e se il Consiglio ha impugnato tale alienazione perchè non urgente, questo suo provvedimento è corretto e regolare se è dimostrato che non vi era l'urgenza allegata. C. S. 1 Ottobre 1881, *M.* 1881, p. 356.

6020 — Deve essere annullata la delib. del R. Delegato straord. colla quale a termini dell'art. 94 della legge com. ed assumendo le funzioni del Consiglio com. stante l'urgenza, abbia statuito di revocare una delib. com. intesa a sopprimere la meta su alcuni generi annonari; nè vale il visto apposto dal Prefetto alla delib. del Delegato. C. S. 11 Marzo 1882, *M.* 1882, p. 190.

6021 — Al Delegato straord. spetta solo di provvedere alla osservanza dei regol. i quali devono ritenersi in pieno vigore finchè non siano abrogati colla condizione prescritta dall'art. 138 della legge com. ma non può arbitrariamente sostituirsi al Consiglio com. assumendone le funzioni, stante

un' urgenza inammissibile supposta per revocare una delib. com. il cui effetto deve essere subordinato all'approvazione della Dep. Id. id.

6022 — Le alineazioni e le costituzioni di servitù sono per l'art. 87 della legge com. di assoluta competenza del Consiglio e quindi il Delegato straord. non può occuparsi di tali oggetti, fuorchè in caso di urgenza. C. S. 20 Maggio 1882, *M.* 1882, p. 232.

6023 — Perciò se l'urgenza non venne addotta [dal Delegato straord. ed anzi è esclusa da tutto il complesso degli atti, la delib. presa dal medesimo deve annullarsi come contraria alla legge, e deve pure revocàrsi il provvedimento della Dep. che credette di approvare un atto nullo di pieno diritto. Id. id.

6024 — La delib. presa d'urgenza dalla Giunta con la quale licenzia il maestro elementare sei mesi prima della scadenza del contratto in corso, motivando tale sua determinazione sull'intendimento di riordinare sopra nuove basi le scuole del Comune, è un atto di pura amministrazione, per cui non trattandosi di giudizio sulla persona del maestro deve essere presa a voti palesi. C. S. 10 Giugno 1882, *M.* 1882, p. 313.

6025 — L'autorità giudiziaria non è competente a decidere sulla validità intrinseca di una delib. dalla Giunta motivata d'urgenza relativa al licenziamento di una maestra, nel senso di decidere se vi fosse o non l'urgenza. App. Casale 14 Nov. 1882, *M.* 1883, p. 281.

6026 — Se nell'intervallo di tempo che corre dal giorno della elezione del nuovo Consiglio a quello della sua convocazione il R. Delegato straord. concede in appalto mediante trattativa privata la manutenzione di alcune strade per un triennio, il Consiglio com. ha dalla legge la facoltà di non riconoscere la legalità della delib. non essendo giustificata da alcuna ragione l'urgenza di un provvedimento che impegnava il Comune per 3 anni. C. S. 18 Marzo 1882, *M.* 1883, p. 106.

6027 — Il R. Delegato non ha facoltà di appaltare a trattativa privata la manutenzione di alcune strade per una somma complessiva superiore alle L. 500, senza esserne stato previamente autorizzato dal Prefetto, e la relativa deliberazione di concessione è perciò nulla di pieno diritto. Id. id.

6028 — Revocata quindi dal nuovo Consiglio com. la deliberazione d'urgenza del R. Delegato, non può il Prefetto annullare a sua volta quella del Consiglio, solo perchè questo non ha altrimenti disposto in ordine alla manutenzione e sistemazione delle strade, non essendo richiesta da alcuna disposizione, la indicazione del provvedimento da adottarsi in sostituzione di quello che per giusti motivi viene revocato. Id. id.

6029 — Sta nelle facoltà del R. Delegato straord. di procedere in caso d'urgenza e sotto la sua responsabilità a tutti quegli atti i quali sieno richiesti dall'interesse del Comune, e solo al Consiglio com. spetta di apprezzare gli atti compiuti in suo nome e per urgenza dal Delegato medesimo. C. S 11 Marzo 1882, *M.* 1883, p. 106

6030 — La mancanza dello stanziamento del fondo occorrente nel bilancio, ed il non essersi dal R. Delegato straord. iudicati nella sua deliberazione i mezzi con cui sopperire alle spese della fognatura, rendono anche inefficace l'adottato provvedimento dell'appalto di detta fognatura per inosservanza dell'art. 4 della legge 14 Giugno 1874, ed il Consiglio com. ha proceduto regolarmente revocando gli atti del R. Delegato. Id id.

6031 — L'approvazione della Dep. prov. ad una deliberazione del R. Delegato straord. in materia nella quale sia dalla legge richiesta, non convalida la detta delib. quando il Consiglio com. innanzi che l'approvazione venisse impartita abbia disapprovata la delib. medesima, Cass. Napoli 19 Maggio 1883, *M.* 1883, p. 333.

6032 — L'annullamento in via amministrativa per R. D. della approvazione data dalla Dep. prov. ad una deliberazione del R. Delegato straord. provocato ed ottenuto dal Consiglio com. durante il giudizio, non può essere ritenuto e dichiarato illegale dall'autorità giudiziaria, o per lo meno privo di effetto giuridico per violazione di pretesi diritti acquistati dal privato. Id. id.

**DELIBERAZIONI PROVINCIALI** — 6033 — Circ. Min. Int. 28 Maggio 1872 sull'obbligo dei Prefetti di annullare le deliberazioni prov. attinenti alla politica. *M.* 1872, p. 164.

6034 — La nomina degli uffici presidenziali dei Consigli prov. deve essere fatta in seduta non pubblica ed a voti segreti. Circ. Min. Int. 28 Luglio 1875, *M.* 1875, p. 245.

6035 — *Contro.* — La nomina degli uffici presidenziali dei Consigli prov. deve essere fatta in seduta pubblica. Circ. Min. Int. 8 Agosto 1878, *M.* 1878, p. 242.

6036 — Trascorsi 15 giorni dal primo lunedì di Settembre (ora secondo lunedì di Agosto) periodo assegnato dalla legge alla durata della sessione ordinaria del Consiglio prov. per la quale esso si riunisce di pieno diritto senza bisogno dell'assenso del Prefetto, non è più luogo di parlarsi di sessione ordinaria, ma invece di sessione straordinaria, la quale può essere convocata quando il Prefetto lo giudichi più oppurtuno; quindi tale convocazione non può considerarsi come seconda agli effetti dell'art.

169 della legge comunale, ma è la prima convocazione del Consiglio in una sessione straordinaria. Nota Min. Int. 23 Dicembre 1870, *M.* 1871, p. 13.

6037 — La legge non prescrive alcun termine da osservarsi fra il giorno del D. emanato dal Prefetto di convocazione straordinaria del Consiglio prov. ed il giorno dell'adunanza; però deve essere concesso un congruo termine, affinchè i Consiglieri non residenti nel capoluogo, vi si possano recare in tempo. C. S. 10 Giugno e 23 Luglio 1881, *M.* 1881, p, 279.

6038 — Qualora il Consiglio prov. si trovi già riunito con la grande maggioranza dei suoi componenti, occorrendo una nuova convocazione del medesimo per trattare qualche affare urgente, è sufficiente l'avviso mandato dal Prefetto telegraficamente ai Consiglieri assenti, indicando il giorno e l'oggetto da trattarsi nella nuova adunanza straordinaria. Id. id.

6039 — Quando sia dimostrato che il suddetto avviso è pervenuto ai Consiglieri assenti, e che ai medesimi sarebbe stato possibile, coi mezzi ordinari di recarsi al capoluogo della Provincia nel termine assegnato per l'adunanza, deve respingersi il ricorso presentato dai medesimi, per impugnare la legalità della deliberazione presa dagli altri Consiglieri. Id. id.

6040 — Non è di competenza del Consiglio provinciale di promuovere la soppressione di cariche od uffici stabiliti per legge, malgrado che riflettano l'interesse provinciale; quindi devono essere annullate di conseguenza le relative deliberazioni. C. S. 5 Settembre 1867, *M.* 1868, p. 126.

6041 — Nessuna disposizione di legge fulmina la nullità di una d liberazione del Consiglio prov. presa, come doveva esserlo, in adunanza segreta, perchè letta di poi in adunanza pubblica. Id. id.

6042 — Non entra nella competenza dei Consigli provinciali il discutere e criticare una legge. C. S. 10 Agosto 1867, *M.* 1868, p. 140.

6043 — Dando la legge sul reclutamento ai Consigli prov. la sola incombenza di nominare nel loro seno due dei componenti del Consiglio di leva, ed a questi l'incarico di tutelare l'interesse dei cittadini nell'applicazione della legge, nen può intendersi che da questa disposizione emerga nei Consigli prov. il diritto di criticare la legge istessa. Id. id.

6044 — La disposizione della legge comunale che gli atti dei Consigli prov. debbano essere pubblicati colle stampe, è assoluta, e non ammette eccezione di sorta. Nota Ministero Interno 9 Aprile 1869, *M.* 1869, p. 139.

6045 — Se una deliberazione del Cons. prov. fu presa in 2.ª convocazione coll'intervento di meno di un terzo dei Consiglieri, e non ostante fu per errore vistata dal Prefetto, merita di essere annullata di ufficio con decreto reale come contraria al disposto dell'art. 169 della legge com. C. S. 16 Maggio 1871, *M.* 1871, p. 221.

6046 — I Consiglieri prov. i quali per l'art. 222 della legge sono obbligati ad astenersi dal prendere parte alle deliberazioni dei Consigli prov. non possono essere computati per costituire la metà dei Consiglieri il cui intervento è richiesto perchè i detti Consigli possano deliberare in 1ª. convocazione. C. S. 8 Luglio 1872, *M.* 1872, p. 250.

6047 — Le delib. prov. per pensioni al Generale Garibaldi non possono avere esecuzione ostandovi l'art. 2 della legge 14 Giugno 1874. Circ. Min. Int. 29 Dic. 1874, *M.* 1875, p. 19.

6048 — Finchè non è pronunciata regolarmente la decadenza di un Consigliere prov. non elettore, le deliberazioni prese col suo intervento sono regolari ed il suo voto deve essere computato. C. S. 4 Febb. 1874, *M.* 1874, p. 92.

6049 — Sfugge alla competenza dell'autorità giudiziaria la domanda tendente ad ottenere che sia dichiarato non cadere sotto il disposto degli art. 137 e 192 della legge com. nè abbisognare dell'approvazione del Prefetto per la sua validità, quella deliberazione con cui un Consiglio prov. approva una transazione intesa a definire le vertenze dipendenti dall'esercizio della Ricevitoria prov. ed essere perciò illeggittimo il rifiuto del Prefetto ad approvare la stessa deliberazione. C. S. 11 Dic. 1875, *M.* 1876, p. 42.

6050 — Non sono applicabili alle deliberazioni della Dep. prov. gli art. 212, 213, 214 della legge com. in quanto al modo di votare, di sottoporre a deliberazione gli affari, e di scrivere in verbali la deliberazione, poichè la legge determina all'art. 185 i requisiti essenziali per la validità delle deliberazioni medesime, rimettendosene pel restante ai regolamenti che esse hanno obbligo di formulare per l'esercizio delle loro attribuzioni. C. S. 11 Agosto 1876, *M.* 1876, p. 366.

6051 — Soddisfa al prescritto dell'art. 224 della legge com. il verbale dell'adunanza del Consiglio prov. nel quale è detto che il ricorso contro la validità dell'elezione di un Consigliere prov. fu respinto a grande maggioranza; non potendo dirsi essenziale la tassativa indicazione dei numeri pro o contro, per dedurne la nullità della deliberazione. C. S. 25 Maggio 1878, *M.* 1878, p. 181.

6052 — Non è nulla la deliberazione del Consiglio prov. per la nomina del Segreta-

rio dell'Ufficio della Provincia solo per essere stata fatta in adunanza pubblica, sebbene a suffragi segreti, se risulta che non vi fu pubblica discussione nè questione di persona. C. S. 22 Genn. 1879, *M.* 1879, p. 76.

6053 — I privati che non hanno un interesse diretto nelle deliberazioni dei Consigli prov. non hanno facoltà di ricorrere per l'annullamento delle medesime: ed i ricorsi non possono ritenersi che quali denunce di atti illegali per l'annullamento d'ufficio. C. S. 31 Genn. 1879, *M.* 1879, p. 75.

6054 — I sussidi scolastici personali deliberati dal Consiglio prov. rivestono il carattere di spese facoltative ammissibili. Id. id.

6055 — L'ordine del giorno col quale il Consiglio prov. è chiamato a discutere sulla inchiesta per le strade, comprende pure la facoltà di deliberare sui provvedimenti che si ravvisassero più opportuni in conseguenza dei fatti rilevati dalla inchiesta, e quindi la riforma ed il licenziamento di tutto o parte dell'ufficio tecnico, oppure il suo scioglimento. C. S. (Sez. riunite) 12 Giugno 1880, *M.* 1880, p. 260.

**DEPUTAZIONE E DEPUTATI PROV.** —

6056 — **Deputati provinciali.** — Fra i membri che devono cessare all'epoca della nuova elezione, è necessario computare quelli, che durante l'anno per dimmissione o per decesso, hanno già cessato di appartenere alla Deputazione. Nota. Min. Interno 3 Agosto 1866, *M.* 1867, p. 15.

6057 — Cessa di far parte della Deputazione prov. chi per sorteggio cessa di essere Consigliere prov. C. S. 26 Gennaio 1869, *M.* 1869, p. 200.

6058 — Se il Consigliere prov. sorteggiato e perciò scaduto anche dalla carica di Deputato prov. è rieletto a Consigliere, diviene rieleggibile a Deputato, ma senza una nuova nomina non può riprendere l'antica funzione. Id. id.

6059 — Devesi ritenere conforme alla legge l'art. 81 del Regolamento 8 Giugno 1865, col quale è dato facoltà al Prefetto di dichiarare dimissionari, a norma dell'art. 188 della legge comunale, i membri della Deputazione prov. che non intervengono alle sedute per un mese senza regolare congedo della Deputazione. C. S. (Sezioni unite) 22 Giugno 1869, *M.* 1869, p. 206.

6060 — Nel procedere alla rinnovazione annua della metà della Deputazione, il Consiglio prov. quante volte vi siano vacanti anche dei posti lasciati straordinariamente da Deputati e supplenti che contano meno di due anni di ufficio, e che perciò non scaderebbero a titolo di anzianità, non deve imputare questi posti vuoti nella metà dei posti a rinuovarsi in via ordinaria, ma deve invece ritenare scaduti per anzianità i membri che compirono il biennio e nominar loro i successori, e nello stesso tempo provvedere alla surrogazione individuale dei membri innanzi tempo scaduti, dichiarando eletti in rinnovazione ordinaria della metà della Deputazione i candidati che riportarono maggior numero di voti, ed eletti in via straordinaria per compiere il periodo cominciato dai loro antecessori, i rimanenti che conseguirono minor numero di suffragi. Nota. Min. Int. 17 Settembre 1870, *M.* 1870, p. 301.

6061 — Non si riscontra nella legge com. alcuna differenza per la nomina e rinnovazione delle Giunte com. e delle Dep. prov. tenendosi conto del termine corrispondente all'anno del rispettivo esercizio. C. S. 30 Marzo 1872, *M.* 1872, p. 197.

6062 — A termini dell'art. 179 della legge com. i Deputati prov. supplenti sono eletti per tener luogo dei membri ordinari assenti o legittimamente impediti. C. S. 12 Ott. 1872, *M.* 1872, p. 361.

6063 — La nomina della Dep. prov. deve essere fatta in seduta non pubblica ed a suffragi segreti. Circ. Min. Int. 28 Lug. 1875, *M.* 1875, p. 245.

6064 — *Contro* — La nomina della Deputazione deve essere fatta in seduta pubblica. Circ. Min. Int. 8 Agosto 1878 , *M.* 1878, p. 242.

6065 — Non possono far parte della Dep. gl'impiegati di un' O. P. autonoma esistente nella Provincia. C. S. 30 Ott. 1875, *M*, 1875, p. 357.

6066 — Qualunque sia la denominazione del corrispettivo pagato dallo Stato , e comunque possa essere precario e temporaneo l'incarico, tuttavia pel disposto dell'art. 183 della legge com. non potrebbe far parte della Dep. chi al momento della sua elezione a tal carica godesse uno stipendio dallo Stato. C. S. 31 Ott. 1877, *M.* 1877, p. 366.

6067 — La nomina di uno stipendiato dello Stato a Deputato prov. essendo viziata di nullità a senso dell'art. 227 della legge com. deve annullarsi la relativa delib. Id. id.

6068 — Se un appaltatore di opere prov. sebbene già eseguite e collaudate è ancora obbligato per garanzia verso la Provincia ai sensi dell'art. 1369 del cod. civ. il suo fideiussore non può essere eletto Deputato prov. C. S. 25 Maggio 1878, *M.* 1878, p. 181.

6069 — Alla Dep. prov. ed al Prefetto compete la facoltà di porgere querela per un reato d'azione privata commesso a danno della Provincia. Cass. Firenze 16 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 206.

6070 — **Deliberazioni della Deputazione** — *Formalità* — *Astensione* — Le disposizioni degli art. 191, 193, 227 della legge com., riguardanti l'annullamento di deliberazioni dei Consigli viziate di nullità, sono applicabili a quelle che le Deputazioni prov. emet-

tono in via d'urgenza in nome del Consiglio prov. C. S. 10 Agosto 1867, *M.* 1868, p. 140. — C. S. 18 Agosto 1875, *M.* 1875, p. 317.

6071 — I componenti della Deputazione prov. non potendo intervenire alla seduta della medesima ove si tratti di affari del Comune del cui Consiglio fanno parte, a termini dell'art. 184 della legge comunale, è nulla la presa deliberazione quando detratto dal numero dei presenti quello che doveva astenersi, i rimanenti non raggiungono il numero legale. C. S. 14 Marzo 1868, *M.* 1868, p. 175.

6072 — Non è necessario che il Consiglio prov. emetta nella sua prima adunanza una deliberazione esplicita di approvazione delle deliberazioni prese d'urgenza dalla Dep. prov. bastando che nel relativo verbale si prenda atto di tali deliberazioni. Nota Min. Int. 7 Febbraio 1871, *M.* 1871, p. 89.

6073 — Occorre una esplicita deliberazione del Consiglio prov. nel solo caso che intenda disapprovare una deliberazione presa d'urgenza dalla Dep. Id. id.

6074 — La Dep. prov. deve sempre riferire al Cons. prov. le deliberazioni da essa prese d'urgenza, nella prima adunanza del medesimo, e non attendere di darne notizia nel resoconto morale che è tenuta a presentare. Id. id.

6075 — La disposizione dell'art. 227 della legge com. è applicabile anche alle deliberazioni della Dep. prov. C. S. 25 Marzo 1871, *M.* 1871, p. 139.

6076 — E' estraneo alle attribuzioni della Dep. prov. l'ingerirsi del modo con cui è amministrata la giustizia nel Circondario e del personale di cui il Tribunale è composto, facendo istanza al Governo per riforme e tramutamenti. Id. id.

6077 — Le attribuzioni proprie della Dep. prov. riguardano l'amministrazione degli interessi della Provincia considerata come corpo morale, e l'esercizio dell'autorità tutoria verso i Comuni o verso le Opere Pie; nè possono fuori di questa materia estendersi ad altri oggetti che la legge non abbia indicato espressamente. Id. id.

6078 — L'astensione di alcuni Deputati ordinari non può confondersi coll'assenza. C. S. 12 Ott. 1872, *M.* 1872, p. 361.

6079 — E' nulla quella deliberazione della Dep. prov. nella quale essendo presenti tutti i suoi membri ordinari, quantunque tre di essi si sieno astenuti dal votare, si ammette alla votazione un deputato supplente, e si ottiene così col suo voto non legittimo la maggioranza. Id. id.

6080 — Non sono applicabili alle deliberazioni della Dep. prov. gli art. 213 e 214 della legge com. C. S. 21 Dicembre 1872, *M.* 1873, p. 68.

6081 — Non è applicabile alle deliberazioni della Dep. prov. la disposizione dell'art. 221 della legge com. riguardante la modificazione e la revoca di deliberazioni esecutorie. Id. id.

6082 — Le Deputazioni prov. quando non esercitano autorità propria per delegazione della legge, ma agiscono quali organi del Consiglio prov. non possono sindacarne gli atti e le deliberazioni. C. S. 16 Ag. 1873, *M.* 1873, p. 286.

6083 — Un Sindaco di un Comune che è pure Deputato prov. non può intervenire ad adunanze della Dep. prov. nelle occasioni in cui questa esamina, e delibera sugli affari di un Consorzio del quale quel Comune fa parte. C. S. 30 Novembre 1868, *M.* 1873, p. 367.

6084 — La sospensione deliberata dalla Dep. prov. di deliberazione da essa emessa per delegazione del Consiglio prov. e ciò allo scopo di sottoporla al Consiglio stesso prima che abbia esecuzione, non viola gli art. 180, 221, e 227 della legge com. C. S. 11 Agosto 1876, *M.* 1876, p. 366.

6085 — E' nulla la deliberazione della Dep. relativa allo stanziamento d'ufficio in un bilancio com. di una somma dovuta a terzi, se alla deliberazione hanno preso parte Deputati prov. congiunti in parentela con i creditori, quando non computando tali Deputati come legittimamente intervenuti è mancato l'intervento della maggioranza dei membri che compongono la Deputazione. C. S. 9 Genn. 1878, *M.* 1878, p. 88.

6086 — L'intervento ed il voto del Sindaco di un Comune all'adunanza della Dep. prov. nella quale venne approvata una deliberazione consigliare del Comune cui appartiene il detto Sindaco, rende nullo l'atto della Dep. C. S. 28 Genn. 1880, *M.* 1880, p. 171.

6087 — A termini dell'art. 184 della legge com. il Deputato prov. non solo non può votare, ma neppure intervenire alle adunanze quando si tratti di affari riguardanti il Comune della cui Amministrazione egli fa parte. C. S. 1 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 22.

6088 — Pertanto, qualora il Deputato prov. che si trova in tali condizioni sia intervenuto all'adunanza e non risulti dal verbale che siasi allontanato, la sua presenza costituisce una violazione dell'art. 284 della predetta legge, e la relativa deliberazione deve annullarsi. Id. id.

6089 — Sono nulle di diritto quelle delib. della Dep. alle quali sia intervenuto uno dei suoi membri che abbia rivestito il carattere di Presidente della Congregazione di carità, per affari riguardanti la Congregazione stessa già in corso, o che siano una conseguenza della gestione precedente. C. S. 24 Sett. 1881, *M.* 1881, p. 336.

6090 — L'art. 221 della legge com. è anche applicabile alle delib. delle Giunte e delle Dep. C. S. 24 Maggio 1882, *M.* 1882, p. 293.

6091 — Se la Dep. per delegazione avuta dal Consiglio prov. ha approvato un capitolato di massima da applicarsi a tutti gli appalti, viola l'art. 221 della legge com. quando senza esame e senza discussione delibera un nuovo progetto redatto dall'ufficio tecnico, col quale siano modificate alcune disposizioni sostanziali del capitolato predetto. C. S. 12 Maggio 1882, *M.* 1882, p. 294.

6092 — Devesi perciò procedere non solo all'annullamento della delib. predetta, ma anche degli atti di incanto che hanno avuto luogo in esecuzione alla delib. medesima. Id. id.

6093 — **Tutela** — La Deputazione prov., nell'esercizio delle facoltà tutorie attribuitele dalla legge è indipendente dal voto del Consiglio prov. al quale è tenuta soltanto di conformarsi quando essa agisce come potere esecutivo per l'amministrazione della Provincia. C. S. 8 Gennaio 1866, *M.* 1866, p. 59.

6094 — La Deputazione prov. non può adoprare verso i Comuni i mezzi accennati dall'art. 145 della legge comunale quando trattasi di atti di ordinaria amministrazione del Comune. C. S. 30 Giugno 1870, *M.* 1870, p. 227.

6095 — L'art. 142 della legge comunale autorizza la Deputazione prov. a supplire alla negligenza del Consiglio comunale in ciò che al medesimo è imposto dalla legge, non negli atti di ordinaria amministrazione del Comune. Id. id.

6096 — L'eccezione posta in fine all'art. 142 della legge comunale contenuta nelle parole; *salvo quelle concernenti l'Amministrazione della Provincia*. trova la sua applicazione nei provvedimenti di ufficio che la Deputazione prov. è chiamata a fare allorchè l'interesse del Comune trovisi in contrasto con quello della Provincia, nel quale caso spetta provvedere al Re. C. S. 28 Dicembre 1865 e 30 Gennaio 1866; Circ. Min. Int. 15 Marzo 1866, n. 13, *M.* 1866, p. 104. — C. S. e Nota Min. Int. 29 Novembre 1869, *M.* 1870, p. 265. — C. S. 9 Agosto 1870, *M.* 1870, p. 300. — Id. (Sez. riun. 21 Gennaio 1871, *M.* 1871, p. 74. — Nota Min. Int. 26 Febbraio 1872, *M.* 1872, p. 87. — C. S. 8 Aprile 1874, *M.* 1874, p. 167. — C. S. 30 Ott. 1880, *M.* 1880, p. 355.

6097 — Quando la Deputazione prov. fa eseguire le deliberazioni comunali approvate, le sue facoltà si limitano ad intimazioni, iscrizioni di ufficio nel bilancio, spedizione di mandati, assegnazione di termini. C. S. 30 Giugno 1870, *M.* 1870, p. 227.

6098 — In forza dell'art. 232 della legge com. il Prefetto è competente ad esercitare le attribuzioni tutorie dei Comuni quando la maggioranza dei membri della Dep. si trovi nella condizione prevista dall'art. 184 della legge medesima, cioè che i componenti della Dep. siano in maggioranza Consiglieri del Comune sul quale occorre compiere un atto di tutela. C. S. 30 Ott. 1880, *M.* 1880, p. 355.

**DETENUTI** — 6099 — Circ. Min. Interno 9 Dicembre 1868 contenente istruzioni per impedire l'evasione di detenuti negli stabilimenti carcerari, preventivi, e penali. *M.* 1869, p. 13.

6100 — Le spese di sepoltura dei detenuti morti nelle carceri giudiziarie, ove trattisi di condannati, la cui sentenza sia esecutoria, sono a carico dei Comuni giusta l'art. 123 della tariffa giudiziaria. Nota Min. Interno 12 Agosto 1868, *M.* 1868, p. 366.

**DIRITTI DI AUTORE** — 6101 — Legge 10 Agosto 1875, n. 2652 sui diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno. *M.* 1875, p. 273.

6102 — R. D. 10 Agosto 1875 che approva il regol. per l'applicazione delle leggi 25 Giugno 1865 e 10 Agosto 1875 sui diritti di autore. *M.* 1875, p. 289.

6103 — R. D. 19 Dic. 1880 che approva il regol. sui diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno. *M.* 1881, p. 33.

6104 — R. D. 19 Sett. 1882 col quale è approvato il testo unico delle leggi sui diritti d'autore. *M.* 1882, p. 369.

6105 — R. D. 19 Sett. 1882 che approva il regol. per l'esecuzione del testo unico delle leggi sui diritti d'autore. *M.* 1883, p. 3.

6106 — Sebbene la proibizione del sunto o compendio non si trovi letteralmente espressa nella legge 25 Giugno 1865, è conforme allo spirito ed al fine della legge medesima il considerare in certi casi come contraffazione anche il sunto o compendio. Cass. Roma 11 Dic. 1882, *M.* 1883, p. 142.

6107 — Contraffazione è la pubblicazione del compendio di un'opera su cui dura il diritto di autore purchè fatta a scopo di lucro, e con mezzi atti a creare una dannosa conseguenza all' opera così compendiata. Id. id.

**DIRITTI DI SEGRETERIA — CONCILIAZIONE — STATO CIVILE** — 6108 — **Segreteria** — Circ. Min. Int. 3 Febb. 1865 n. 7, con cui si fa obbligo alle Prefetture e Sottoprefetture di trasmettere mensilmente la dichiarazione degli introiti dei diritti di segreteria anche nel caso sia negativo. *M.* 1865, p. 82.

6109 — Circ. Min. Finanze 11 Marzo 1876 sui diritti di segreteria da riscuotersi negli uffici governativi. *M.* 1876, p. 115.

6110 — R. D. 16 Ott. 1877 che approva

il regol. per l'esecuzione delle leggi 13 Sett. 1874, e 25 Luglio 1875 nella parte concernente i diritti di segreteria. *M.* 1877, p.337.

6111 — Circ. *M*in. Int. 29 Nov. 1877 circa il nuovo regol. per l'esazione dei diritti di segreteria. *M.* 1877, p. 369.

6112 — Circ. Min. Int. 16 Febb. 1878, sulle annotazioni di eseguito pagamento dei diritti di segreteria da apporsi in margine agli originali ed alle copie. *M.* 1878, p. 161.

6113 — Circ. Min. Int. 15 Luglio 1878 sulla riscossione e versamento dei diritti di segreteria per contratti stipulati nelle Prefetture e Sottoprefetture nell'interesse dei Comuni. *M.* 1879, p. 20.

6114 — Circ. Min. Int. 20 Marzo 1879 sulla esenzione dei diritti di segreteria dei documenti o stampa dei contratti in forma pubblica amministrativa. *M.* 1879, p. 146.

6115 — Circ. Min. Fin. 1 Giugno 1879, sulle modificazioni alla tariffa notarile. *M.* 1879, p. 305.

6116 — R. D. 21 Aprile 1881 che modifica il n. 3 dell'art. 18 del regol. com. 8 Giugno 1865. *M.* 1881, p. 130.

6117 — R. D. 19 Aprile 1881 che esenta dal pagamento dei diritti di segreteria la rinnovazione del certificato a coloro che in conformità alla convenzione fra l'Italia e l'Austria , passano la frontiera col proprio bestiame. *M.* 1881, p. 209.

6118 — R. D. 25 Ott. 1881, col quale è modificata l'intestazione della tabella n. 3, annessa al regol. com. 8 Giugno 1865 , riguardante i diritti di segreteria. *M.* 1881, p. 353.

6119 — Circ. Min. Int. 12 Dic. 1881 ed istruzioni per la esazione dei diritti di segreteria negli uffici com. *M.* 1881, p. 370.

6120 — Circ. Min. Fin. 3 Luglio 1882, sulla esenzione della tassa di bollo del registro tenuto dai Comuni per la riscossione dei diritti di segreteria, e delle quietanze che si staccano dal registro medesimo. *M.* 1882, p. 305.

6121 — Risol. Min. Fin. 20 Marzo 1883 sui diritti di segreteria dovuti nei contratti di appalto per l'esazione delle imposte dirette. *M.* 1883, p. 115.

6122 — Non dovendo i funzionari della Prefettura incaricati della stipulazione dei contratti, esigere come pel passato i diritti di segreteria non è più necessario l' invio al Ministero dello stato prescritto con le Circ. 21 Dic. 1875, e 12 Marzo 1876. — Circ. Min. Int. 6 Genn. 1878, *M.* 1878, p. 20.

6123 — Basterà invece tener presente l'art. 8 del vigente regol. 16 Ottobre 1877 inviando in ogni semestre all'Intendenza di Finanza della Provincia una nota descrittiva delle singole stipulazioni di atti, e spedizione di copie. Id. id.

6124 — Il Segretario di Prefettura inviato presso un Municipio quale Commissario per eseguire d'ufficio atti d'asta per alienazione di beni comunali cui il Municipio stesso non voleva o non credeva dar corso, non ha alcun diritto di percepire gli emolumenti che la legge attribuisce esclusivamente al Segretario com. qualunque sia la ragione per cui il Commissario lo abbia escluso dalla stipulazione degli atti. Circ. Min. Int. 13 Genn. 1873, *M.* 1873, p. 65.

6125 — Agli atti di vendita di un taglio di boschi stipulati nell'interesse di un Comune in una Sottoprefettura giusta l'art. 129 della legge com. è applicabile la tariffa dei diritti di segreteria annessa al regol. com. 8 Giugno 1865; e non quella stabilita dalla legge 26 Luglio 1868. C. S. 15 Luglio 1873, *M.* 1873, p. 261.

6126 — I diritti riscossi negli Uffici di Prefettura e Sottoprefettura in base alla tariffa del regol. 8 Giugno 1865 in applicazione dell'art. 129, della legge com. devono essere versati nelle casse erariali, e scritturati a norma degli art. 15, 16 e 17 del regol. 18 Agosto 1868, n. 4539. Nota Min. Fin. 30 Sett. 1873, *M.* 1874, p. 52.

6127 — I diritti di segreteria sugli atti contrattuali dello Stato, anche liquidati in base al n. 46 della tabella annessa alla legge 13 Settembre 1874, n. 2086, sono soggetti alla prescrizione triennale stabilita dall'art. 2140 del cod. civ. Parere R. Avvocatura generale Erariale 10 Aprile 1876, *M.* 1876, p. 172.

6128 — Quando si procede d'ufficio all'appalto di strade com. obbligatorie in una Prefettura, è applicabile per gli atti di stipulazione la tariffa speciale ammessa pei Segretari comunali dal regol. 8 Giugno 1865. Circ. Min. LL. PP. 19 Sett, 1876, M. 1876, p. 305. — C. S. 7 Dic. 1877, *M.* 1878, p. 52. — Min. LL. PP. 11 Luglio 1878, *M.* 1878, p. 242.

6129 — I relativi emolumenti debbono versarsi come gli altri nelle casse dello Stato. Id. id.

6130 — Gli atti per la vendita del taglio di boschi com. e gli atti per la costruzione di strade com. obbligatorie, ancorchè ricevuti negli uffici di Prefettura e Sottoprefettura, e dai Segretari dei detti uffici, sono soggetti alla tariffa com. 8 Giugno 1865. C. S. (Sez. riun.) 15 Giugno 1878, *M.* 1878, p. 327.

6131 — I termini in cui è espresso il n. 2 della tariffa dei diritti di cui nella tabella n. 3 annessa al regolamento com. 8 Giugno 1865 esprimono che l'emolumento ivi segnato è lo stesso per *ogni atto* d'incanto, quantunque diverso sia l'oggetto cui si riferisce purchè sia compreso nei descritti al n. 1. — Se poi si parla anche di verbale come di

cosa distinta, si è per indicare che un solo è il diritto, tanto per il compimento delle formalità che precedono, quanto per la redazione del verbale che ne deve far fede. Nota Min. Int. 9 Ott. 1869, *M.* 1870, p. 47.

6132 — I capitoli generali e speciali formano bensì parte sostanziale del contratto ma non possono considerarsi compresi nell'atto d'incanto, nè la loro inserzione dà titolo a speciale diritto se non per le copie che fossero richieste dalle parti. Id. id.

6133 — Allorquando dopo un primo deliberamento viene presentato nel termine dei fatali un partito migliore e si procede per conseguenza a nuovo incanto, non è dovuto altro diritto proporzionale, restando fermo quello del primo deliberamento con l'aggiunta del diritto fisso per il secondo incanto, e ciò in applicazione per analogia dell'art. 4. della tariffa A. annessa alla legge 16 Nov. 1859, n. 3723. Id. id.

6134 — Quando in un solo atto si fanno più aggiudicazioni all'incanto, come avviene quando un appalto è diviso in lotti, il Comune non potrà esigere per la compilazione del verbale d'incanto che il diritto di L. 1, 50, ma potrà però esigere tanti diritti proporzionali quanti sono i lotti aggiudicati. Id. id.

6135 — Gli atti per le copie dei quali il Comune può esigere il diritto stabilito dal n. 3 della tariffa, sono quelli che vengono inserti per gli atti di aggiudicazione e sottomissione. Id. id.

6136 — Anche pei verbali di diserzione d'asta è dovuto al Segretario com. il diritto fisso che per gl'incanti in genere ed indipendentemento dall'atto di deliberamento è stabilito al n. 2 della tabella n. 3 annessa al regolamento della legge com. Nota Min. Int. 14 Luglio 1870, *M.* 1870, p. 320.

6137 — I Segretari com. non hanno alcuna facoltà di percepire emolumenti per diritti di segreteria nelle operazioni di appalto delle Esattorie comunali. Decis. Min. Fin. 2 Aprile 1873, *M.* 1873, p. 156.

6138 — *Contro* — Il Segretario com. ha diritto di percepire gli emolumenti portati dalla tabella N. 3 annessa al regolamento 8 Giugno 1865 per gli incanti per l'appalto delle Esattorie. Tali emolumenti debbono essere sopportati dall'Esattore a termini dell'art. 69 legge 20 Aprile 1871. C. S. 27 Agosto 1873, *M.* 1874, p. 38.

6139 — I Segretari com. nè per l'assistenza agli incanti dei mobili oppignorati ai contribuenti morosi, nè per la compilazione del verbale relativo, e per il rilascio della copia del medesimo a sensi degli art. 39 e 68 della legge 20 Aprile 1871, hanno diritto a percepire gli emolumenti che la tabella N. 3 annessa al regol. com. contempla per gli atti in essa descritti. Nota Min. Fin. 6 Marzo 1873, *M.* 1873, p. 168.

6140 — *Contro* — Il Segretario com. ha diritto agli emolumenti portati dalla tabella N. 3 annessa al regol. 8 Giugno 1865 per gli incanti relativi alla vendita dei mobili, e tali emolumenti dovranno essere sopportati dall'Esattore a termini dell'art. 69 legge 20 Aprile 1871. C. S. 27 Agosto 1873, *M.* 1874, p. 38.

6141 — Sorgendo questioni circa al diritto o no nei Segretari com. di ripetere per l'assistenza all'incanto per l'appalto delle Esattorie, gli emolumenti portati dalla tabella N. 3, del regol. com.; l'autorità amministrativa deve lasciare liberi tanto gli Esattori quanto i Segretari com. di provvedere ai propri interessi come meglio stimano. Nota Min. Int. 7 Maggio 1874, *M.* 1874, p. 156.

6142 — Le tasse di segreteria sono dovute sulle stipulazioni in forma pubblica amministrativa; vanno quindi esenti da tali tasse gli atti che sebbene contemplati nella nuova tariffa notarile non fossero stipulati in forma pubblica, nonchè le loro copie, i loro estratti, ed i certificati relativi. Circ. Min. Fin. 11 Marzo 1876, *M.* 1876, p. 115.

6143 — La stipulazione in forma pubblica amministrativa è quella fatta colle forme tracciate negli art. 105, 106 e 107 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio dello Stato, e per la contabilità generale del 4 Sett. 1870. Id. id.

6144 — I processi verbali di aggiudicazione di appalto vanno tassati a norma dell'art. 6, quarto capoverso della tariffa notarile. Nel calcolare però il diritto di scritturazione devono computarsi anche le pagine del processo verbale di primo esperimento siccome parte integrante della stipulazione. Id. id.

6145 — La dichiarazione di ventesimo è soggetta al semplice diritto di scritturazione, e l'atto di comando fatto separatamente oltre il diritto di scritturato va soggetto anche al diritto di L. 5, stabilito dall'art. 4, quarto capoverso della tariffa. Id. id.

6146 — I contratti a trattativa privata non vanno soggetti ai diritti di segreteria se sono fatti nelle forme indicate dai N. 1, 2 e 3 dell'art. 111 del detto regol. sull'amministrazione del patrimonio dello Stato: ma è colpita invece la successiva stipulazione in forma pubblica quando vi si fa luogo a mente dell'ultimo alinea dell'art. medesimo. Id. id.

6147 — Agli atti di concessione di arenili e di concessione di acque pubbliche, stipulati nella forma pubblica amministrativa, è applicabile il diritto stabilito per le locazioni. Id. id.

6148 — Se l'oggetto della stipulazione ha un valore indeterminato ma determinabile, sarà esatto il diritto proporzionale sul va-

lore che dovrà essere dichiarato agli effetti della registrazione. Id. id.

6149 — Se invece l'oggetto della stipulazione ha un valore non solo indeterminato ma indeterminabile, sarà esatto il diritto fisso a termini dell'art. 4, quarto capoverso della tariffa notarile. Id. id.

6150 — Se con unica stipulazione si fa luogo al contratto principale ed alla relativa cauzione, il diritto proporzionale va liquidato soltanto sul valore del contratto. Id. id.

6151 — Se invece la cauzione si presta con atto separato in forma pubblica amministrativa, sarà esigibile per l'atto medesimo il diritto proporzionale giusta il disposto nell'art. 5 della tariffa notarile. Id. id.

6152 — Non è applicabile la sovraimposta del doppio decimo ai diritti di segreteria liquidati secondo la tariffa notarile. Id. id.

6153 — Per le copie e gli estratti delle stipulazioni in forma pubblica amministrativa e per i relativi certificati oltre il diritto di scritturato è dovuto anche quello di spedizione. Id. id.

6154 — Tanto l'uno quanto l'altro dei succitati diritti devono riscuotersi ad esclusivo vantaggio dell'erario dello Stato. Id. id.

6155 — La copia destinata all'uffizio del registro per la registrazione va soggetta al solo diritto di scritturazione stabilito nell'art. 19 della tariffa notarile. Id. id.

6156 — Sulle stipulazioni in forma pubblica amministrativa non sono esigibili i diritti di che agli art. 20 e 30 della tariffa notarile, perchè il Segretario dell'Amministrazione non è obbligato alla tenuta del repertorio, nè alla presentazione delle copie all'archivio notarile. Id. id.

6157 — Per le copie degli atti che si ricevono dalle pubbliche Amministrazioni, quando queste sieno spedite nel solo interesse degli aggiudicatari, sono dovute tanto la cosidetta tassa di spedizione quanto quella di scritturato di cui rispettivamente negli art. 13 e 19 della tariffa notarile. Min. G. G. . . . . 1876, *M.* 1876, p. 122.

6158 — Non è però dovuta alcuna tassa se le copie vengono rilasciate nell'interesse esclusivo delle pubbliche Amministrazioni. Id. id.

6159 — Gli appalti per somministrazione costituendo veri contratti di trasferimento di proprietà vanno soggetti al diritto integrale stabilito nell'art. 5 della tariffa notarile. Min. Fin. 7 Maggio 1877, *M.* 1877, p. 177.

6160 — Nel calcolare il diritto proporzionale sopra ogni L. 100 di valore dell'atto le frazioni inferiori si debbono computare come un centinaio intero se superano le lire 50, e nel caso contrario non deve tenersene conto. Id. id.

6161 — Se l'oggetto della stipulazione ha un valore indeterminato ma determinabile sarà esatto sulle copie il diritto di spedizione commisurato sul valore che dovrà essere dichiarato agli effetti della registrazione; se invece il valore è inderminabile, siccome in tal caso sull'originale viene esatto il diritto di L. 5, così sulla copia dovrà esigersi il diritto di spedizione in L. 2. Id. id.

6162 — Nell'applicare all'originale del rogito il diritto di scritturazione non deve tenersi conto delle inserzioni e degli allegati; quando trattasi invece di copie, questo diritto si applica sempre. Id. id.

6163 — Il diritto di scritturazione per le copie sarà dovuto tanto se le copie vengano scritturate a mano, quanto se trovansi predisposte in moduli a stampa. Id. id.

6164 — Non è esigibile invece sui capitolati, avvisi d'asta o altri documenti a stampa, quando questi non si inseriscono nel corpo della copia prima dell'autenticazione, ma vi si allighino posteriormente all'autenticazione stessa come appendici non autenticate. Id. id.

6165 — In tal caso l'Amm. che abbia fatto stampare i detti allegati, avrà salvo il diritto al rimborso delle spese relative di stampa. Id. id.

6166 — La parola *pagina* va intesa come sinonimo di facciata, per modo che un foglio scritto per intiero nelle quattro pagine va soggetto al diritto di lire 1 cioè di cent. 50 per ogni carta di due pagine. Id.

6167 — Vige tuttora la disposizione di favore contenuta nella tabella annessa alla legge 13 Sett. 1874, rispetto alla esenzione da ogni diritto di segreteria delle copie rilasciate per uso delle Amm. ed uffici gogernativi. Id. id.

6168 — Le annotazione da apporsi in calce o in margine degli atti per indicare l'ammontare dei diritti di segreteria riscossi sugli atti medesimi, dovendo farsi di ufficio nell'interesse dell'Amm. va esente dal diritto di lira 1 di cui all'art. 21 della tariffa notarile. Id. id.

6169 — Non ha alcun legale fondamento la pretesa del Comune di modificare nel capitolato d'asta, la tariffa degli emolumenti portati dalla tabella n. 3 unita al regol. com. essendo questa una disposizione precisa e tassativa, e non suppletoria pei casi in cui il Consiglio com. non avesse in proposito nulla deliberato. C. S. 13 Marzo 1878, *M.* 1878, p. 119.

6170 — Gli appaltatori di opere pubbliche non sono tenuti a pagare, oltre ai diritti di segreteria fissati dalla legge per gli atti d'incanto, anche la spesa straordinaria che possa occorrere per la sollecita copiatura e spedizione di tali atti. Min. Int. 25 Maggio 1878, *M.* 1879, p. 201.

6171 — Non è però vietato che gli stessi

appaltatori, avendo urgenza che siano compiuti gli atti, soddisfino essi gli impiegati straordinari che occorresse adibire per tale scopo. Id. id

6172 — Sebbene gli inservienti comunali non siano stati nominati con la condizione di poter ricevere alcun diritto per i contratti comunali, e non sia fatta menzione di questi diritti nella tariffa di quelli dovuti ai Segretari comunali annessa al regolamento per l'esecuzione della legge comunale del 1865, pure non si potrebbe denegare ai medesimi quell'emolumento che può essere stabilito in forza di disposizioni governative precedenti, o di deliberazioni municipali, o quanto meno da una bene accertata consuetudine, finchè non sia emanato un provvedimento uniforme in tutto il Regno anche per questa materia. Nota Min. Int. 9 Genn. 1866, *M.* 1866, p. 121.

6173 — I Segretari comunali non possono esigere alcun diritto per il rilascio del passaporto per l'interno, essendo invece solo esigibile il diritto pel rilascio del nulla osta. Nota Min. Int. 9 Ott. 1869, *M.* 1870, p. 24.

6174 — Non è dovuto alcun diritto di segreteria per le pubblicazioni da farsi dal Sindaco, a termini del codice civile, in occasione di denuncia di bestie trovate vaganti nei fondi altrui. Nota Min. Interno 4 Dicembre 1869, *M.* 1870, p. 61.

6175 — Non è dovuto alcun emolumento ai Segretari comunali per la spedizione dei mandati di pagamento a favore di imprenditori di opere pubbliche. Nota Min. Interno 4 Marzo 1870, *M.* 1870, p. 83.

6176 — Gli onorari dovuti per gli atti che si ricevono dai Segretari, Notai ed altri pubblici ufficiali, sono veri diritti civili, quindi ogni contestazione che cada sopra di essi spetta alla giurisdizione ordinaria e deve astenersi dal deciderla l'autorità amministrativa. C. S. 16 Dicembre 1869, *M.* 1870, p. 60. — C. S. 21 Gen. 1871, *M.* 1871, p. 58.

6177 — La legge 26 Luglio 1868 sulle tasse e concessioni governative non ha abrogato le disposizioni anteriori in quanto potevano riguardare tasse e diritti devoluti non all'erario dello Stato, ma agli uffici dei Comuni e delle Provincie; quindi per i diritti da esigersi dalle segreterie dell'ufficio prov. deve osservarsi la tariffa del 16 Dicembre 1859. Nota Min. Int. 4 Ottobre 1871, *M.* 1871, p. 310.

6178 — I verbali di conciliazione disposti dall'art. 148 della legge com. non essendo contemplati nella tabella n. 3 annessa al regolamento com. 8 Giugno 1865, non danno diritto per la loro redazione ad alcun emolumento in favore del Segretario com. Nota Min. Int. 6 Agosto 1872, *M.* 1872, p. 255.

6179 — Non spetta ai Segretari comunali alcun diritto per la scritturazione degli atti originali dei contratti di loro competenza. Min. Int. 14 Genn. 1875, *M.* 1875, p. 120.

6180 — Per le dichiarazioni di nulla osta che i Sindaci appongono a pie' delle domande per ottenere il porto d'armi, è dovuto il diritto di 20 centesimi a norma della tabella n. 3 del regol. alla legge com. Min. Int. 25 Ott. 1880, *M.* 1880, p. 359.

6181 — Il Segretario com. è tenuto solo a fornire gratuitamente copia degli atti che riguardano gli interessi degli abitanti del suo Comune, o quando la copia è richiesta nell'interesse dello Stato. C. S. (Sez. riun.) 2 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 234.

6182 — Ove altri Comuni abbiano bisogno di copie di atti, essi non possono ottenerle che retribuendo la prestazione al Segretario com. come farebbe ogni privato estraneo al Comune medesimo. Id. id.

6183 — Per i certificati che si rilasciano per uso delle volture catastali in forza dell'art. 3 della legge 30 Giugno 1872 è dovuto il diritto di segreteria di 20 cent. Min. Int. 13 Luglio 1881, *M.* 1881, p. 311.

6184 — Per le copie rilasciate ai privati dei verbali delle operazioni elettorali, è dovuto alle segreterie com. l'emolumento di cui alla tabella 3 n. 5 del regol. 8 Giugno 1865. C. S. 11 Nov. 1882, *M.* 1882, p. 375.

6185 — **Stato civile** — A termine dell'artic. 149 del R. D. 15 Nov. 1865 i diritti riscossi sugli atti dello stato civile devono versarsi nella cassa comunale; ond'è che i Consigli com. i quali assegnano questi emolumenti ai loro impiegati contravvengono alla legge. C. S. 6 Marzo 1872, *M.* 1872, p. 101. — C. S. 22 Dic. 1875, *M.* 1876, p. 25. — C. S. 4 Agosto 1876, *M.* 1876, p. 309. — C. S. 28 Nov. 1879, *M.* 1880, p. 89 — C. S. 25 Luglio 1882, *M.* 1882, p. 312.

6186 — I certificati di esistenza in vita si rilasciano dal Sindaco come capo dell'Amministrazione com. e non come ufficiale dello stato civile; quindi essi sono soggetti alla tassa di 20 cent. stabilita colla tabella n. 3 annessa al regol. 8 Giugno 1865. Min. Int. 23 Ottobre 1881, *M.* 1881, p. 358.

6187 — La tariffa fissata dall'art. 145 del R. D. sull'ordinamento dello stato civile 15 Nov. 1865, è applicabile solo pel rilascio delle copie e dei certificati di nascita, matrimoni, morte, come per ogni altro certificato, ma sempre riferibilmente ad atti dell'accennata natura, esistenti nell'ufficio dello stato civile. Id. id.

6188 — **Conciliazione** — Non può il Comune incamerare i diritti spettanti al Segretario com. quale Cancelliere del Conciliatore, giacchè tali diritti gli vengono assegnati nella sua qualifica di funzionario di giustizia, ed in virtù delle leggi organiche giudiziarie. Cons. Prefettura Napoli, 15 Marzo 1880, *M.* 1880, p. 317.

6189 — I diritti di cancelleria del giudice Conciliatore spettano non all'ufficio ma al Cancelliere, qualunque sia la persona che ne eserciti le funzioni, e quindi il Comune non può incamerarli a suo favore. C. S. 26 Marzo 1881, *M.* 1881, p. 181. — C. S. 4 Luglio 1882, *M*, 1883, p. 26.

**DOMICILIO** — 6190 — Il Sindaco non può rifiutarsi di accettare una dichiarazione di domicilio. C. S. 3 Dic. 1862, *M.* 1863, p. 42.

6191 — Il domicilio legale è nel luogo dove uno ha sede principale dei suoi affari ed interessi a termini dell'art. 16 del cod. civ. e quindi anche dove uno risiede per ragione d'impiego. C. S. 27 Luglio 1872, *M.* 1872, p. 316. — C. S. 21 Gennaio 1873, *M.* 1873, p. 61.

6192 — Non induce la cessazione del domicilio d'origine il semplice fatto dell'allontanamento dalla patria alienando casa e beni, non perdendosi l'antico domicilio che quando se ne sia acquistato uno nuovo. App. Torino 16 Giugno 1873, *M.* 1874, p. 143.

6193 — Non si effettua la mutazione di domicilio se non mediante la doppia dichiarazione di cui all'art. 17 del cod. civ. o con altri fatti che valgano a dimostrare il trasferimento della residenza in altro luogo con animo di fissarvi la sede principale dei propri affari ed interessi. Id. id.

6194 — Perciò a colui che si allontanò dalla patria conservando il suo domicilio di origine, rettamente si fanno le notificazioni alla casa dell'ultima di lui abitazione, ancorchè essa fosse stata già da lui alienata. Id.

6195 — La donna maritata conserva il domicilio stesso del marito fino a che non consta di una legale separazione. Id. id.

6196 — La residenza per ragioni d'impiego in luogo diverso dal domicilio di origine non basta a produrre cangiamento di domicilio. App. Genova 4 Novembre 1872, *M.* 1874, p. 153.

6197 — L'aver tolto definitivamente casa dal luogo del domicilio d'origine, e l'avere nella nuova residenza preso in affitto per nove anni la casa di abitazione, potendo tale affitto essere stato consigliato da ragioni particolari di convenienza economica e domestica non vale a dimostrare come il trasferimento siasi eseguito coll'intenzione di fissarvi la sede principale nel senso dell'art. 17 del cod. civ. Id. id.

6198 — Sono fatti sufficienti a provare la manifestazione dell'intendimento di fissare il domicilio in un Comune, l'essersi fatto ivi inscrivere fra gli elettori politici ed amministrativi, l'esservi stato nominato Consigliere com. e l'avere dichiarato il proprio domicilio nel nuovo Comune, in occasione di giudizi sostenuti. App. Napoli 5 Maggio 1873, *M.* 1874, p. 170.

6199 — Ove taluno sia egualmente provvisto di beni in due luoghi e non dimori più frequentemente in questo che in quello, la sola sua intenzione vale a determinare ove abbia il domicilio. Cass. Firenze 18 Giugno 1874, *M.* 1874, p. 283.

6200 — Nè il fatto del trasferimento della residenza disgiunta dalla intenzione, nè l'intenzione disgiunta dal trasferimento, valgono a produrre cangiamento di domicilio. Id. id.

6201 — La doppia dichiarazione, non basta a stabilire legalmente il cambiamento, quando il fatto posteriore non sia conforme alla manifestazione della volontà. Id. id. — Cass. Napoli 4 Agosto 1874, *M.* 1875, p. 221.

6202 — E' ammessa la prova che il cambiamento di domicilio, malgrado la duplice dichiarazione fatta ai due Comuni, non è stato seguito da effetto. Cass. Firenze 18 Giugno 1874, *M.* 1874, p. 283.

6203 — I certificati dei due Sindaci della dichiarazione fatta pel cambiamento di domicilio, possono essere contraddetti con altre prove per stabilire la simulazione della dichiarazione. Id. id.

6204 — Il maggiore di età, è pienamente nel suo diritto di tramutare il suo domicilio da un luogo all'altro. C. S. 10 Febb. 1875, *M.* 1875, p. 122.

6205 — La doppia dichiarazione fatta dal cittadino avanti l'ufficio dello stato civile dei due Comuni, produce il suo immediato effetto giuridico non appena è constatato che fu emessa dall'interessato. C. S. 17 Dicembre 1875, *M.* 1876, p. 46.

6206 — Non si può eccepire che l'ufficiale dello stato civile del Comune dove si fissa il domicilio non abbia accettata la dichiarazione, nè inseritta nei registri, perchè non è nell'arbitrio del Sindaco di non accettare od indugiare l'accettazione di simile dichiarazione. Id. id.

6207 — La dichiarazione fatta da una donna al Sindaco di un Comune e da questo notificata a quello del precedente domicilio, di voler cioè essa fissare la propria residenza nel 1° Comune dove effettivamente la fissò, basta a determinare il domicilio agli effetti amministrativi. C. S. 25 Nov. 1882, *M.* 1883, p. 111.

# E

**ELEZIONI COMUNALI.** — *Epoca elezioni — Manifesto — Riparto in Sezioni e Frazioni — Elezione numero maggiore Consiglieri — Tavolo — Urna — Giorno e luogo — Affissione lista ed elenco — Consiglieri — Lista — Lista di riscontro — Ufficio provvisorio e definitivo — Presidenza; componenti; verbale; firma — Pre-*

*senza tre membri — Ingresso nella sala estranei — Ammissione al voto — Schede — Scrutinio — Verbali — Appello 1° e 2°; votazione intermedia — Tabella n. 1 candidati ufficio definitivo — Tabella n. 2 per i Consiglieri — Irregolarità che non producono nullità — Proteste — Pubblicazione risultato elezioni — Proclamazione — Surrogazione — Ricorsi al Consiglio comunale; termine; domicilio; notificazione; interessati — Deliberazioni del Consiglio comunale; formalità — Ricorsi contro le decisioni del Consiglio comunale; termine; notificazione; deposito — Decisione della Deputazione prov.; competenza; termini — Inchieste — Ricorsi all'autorità giudiziaria — Denuncie al Governo; effetti — Competenza del Governo — Reati.*

6208 — **Epoca delle elezioni** — Il termine entro cui si devono fare le elezioni è prescritto dalla legge come norma utile a seguirsi, non come condizione sostanziale della loro validità, per cui le elezioni possono farsi anche dopo, quando se ne presenta la necessità. C. S. 6 Marzo 1872, *M.* 1872, p. 171.

6209 — Se nonostante il disposto dell'art. 46 della legge comunale, le elezioni si fecero nel mese di Agosto, non di meno si debbono ritenere valide, essendo ciò conforme alla retta intelligenza della legge, ed alle esigenze del regolare andamento delle amministrazioni, quando specialmente il ritardo non si può attribuire all'intenzione di frodare la legge, e non si è provato che da esso sia avvenuta alcuna lesione del diritto elettorale. C. S. 20 Febbraio 1869, *M.* 1869, p. 127.

6210 — Quando siano annullate le elezioni a cui siasi proceduto per la rinnovazione del quinto dei Consiglieri, deve procedersi a nuove elezioni, anche se trascorso il termine di cui all'art. 46 della legge comunale. C. S. 8 Marzo 1867, *M.* 1867, p. 202.

6211 — La legge comunale fissando un termine alle elezioni per la rinnovazione del quinto dei Consiglieri comunali, non esclude, nel caso di annullamento delle prime elezioni, che le nuove possano aver luogo al di là del termine prescritto. C. S. 7 Maggio 1862, *M.* 1862, p. 220.

6212 — Sono nulle di pieno diritto le elezioni pel rinnovamento del quinto dei Consiglieri comunali, fatte prima della riapertura della sessione di primavera. C. S. 18 Luglio 1867, *M.* 1867, p. 302.

6213 — Quando nel corso dei 3 mesi si è pubblicato il manifesto per le elezioni nulla è da eccepire; il colpire poi di nullità le elezioni fatte dopo lo spirare dei 3 mesi è un assurdo, perchè le nuove elezioni che si facessero dopo l'annullamento peccherebbero di sempre maggior nullità perchè ancor più tardive. C. S. 11 Maggio 1883, *M.* 1883, p. 196.

6214 — Se il R. Delegato prima che fosse trascorso il trimestre dal suo insediamento provvide per le nuove elezioni colla pubblicazione dell'apposito manifesto, non vi ha violazione dell'art. 235 della legge com. C. S. 6 Aprile 1883, *M.* 1883, p. 165.

6215 — La disposizione per la quale non sono ammesse le elezioni suppletive se non quando il Consiglio sia ridotto a meno di due terzi è applicabile al caso di vacanze straordinarie, per decessi, dimissioni, o decadenza di Consiglieri, non a quello della rinnovazione di elezioni annullate. C. S. 25 Maggio 1883, *M.* 1883, p. 217.

6216 — Non si può eccepire contro la validità delle elezioni com. solo perchè avvenute dopo il mese di Luglio. C. S. 8 Giugno 1883, *M.* 1883, p. 247.

6217 — **Manifesto** — Il termine *indica* usato dalla legge comunale (art. 43 legge 1859, 46 legge 20 Marzo 1865) significa *determina*, e non solo *notifica* il giorno, l'ora ed i luoghi della riunione, e tale facoltà spetta alla Giunta e non al Consiglio comunale. C. S. 24 Luglio 1862, *M.* 1862, p. 363.

6218 — Il manifesto essendo della Giunta, tutti i membri di essa, non il solo Sindaco, possono e devono vegliare acciò la pubblicazione si faccia nel tempo di legge. C. S. 30 Maggio 1871, *M.* 1871, p. 251.

6219 — La disposizione dell'art. 46 della legge comunale secondo la quale l'avviso che la Giunta municipale è obbligata di pubblicare per le elezioni deve precedere di quindici giorni la votazione è assoluta, e quindi è contrario alla legge l'accorciamento di quel termine, e vizia di nullità l'elezioni. C. S. 10 Gennaio 1868, *M.* 1868, p. 87. — C. S. 31 Dic. 1869, *M.* 1870, p. 59. — C. S. 31 Mag. 1870, *M.* 1870, p. 222. — C. S. 28 Dicembre 1872, *M.* 1873, p. 42. — C. S. 1 Marzo 1876, *M.* 1876, p. 119.

6220 — Il termine fissato dall'art. 46 della legge comunale, deve computarsi in maniera da non comprendere fra i 15 giorni, nè il giorno della pubblicazione del manifesto, nè quello della riunione degli elettori e l'inosservanza di questo termine porta con sè la nullità delle elezioni. C. S. 31 Maggio 1870, *M.* 1870, p. 222. — 17 Gennaio 1872, *M.* 1871, p. 55. — 11 Marzo 1871, *M.* 1871, p. 140. — 30 Mag. 1871, *M.* 1871, p. 250. — 12 Ottobre 1871, *M.* 1871, p. 350. — 28 Dicembre 1872, *M.* 1873, p. 26. — 15 Febbraio 1873, *M.* 1873, p. 117. — 22 Ottobre 1873, *M.* 1873, p. 381. — 9 Gennaio 1874, *M.* 1874, p. 55. — 5 Marzo 1875, *M.* 1875, p. 248.

— 9 Dicembre 1876, *M.* 1877, p. 23. — 30 Aprile 1879, *M.* 1879, p. 171. — 17 Giugno 1881, *M.* 1881, p. 260.

6221 — Una proroga pubblicata nel frattempo non vale a sanare la nullità primitiva, perchè trattandosi di un atto nuovo, devono in questo concorrere tutte le condizioni di validità prescritte dalla legge. C. S. 9 Gennaio 1874, *M.* 1874, p. 55.

6222 — Se l'ufficio definitivo avendo riconosciuto una irregolarità sostanziale nel manifesto, sospende la elezione, il nuovo manifesto pubblicato dalla Giunta non può ritenersi come una prosecuzione del primo, ma devesi procedere ex novo, e come nulla si fosse fatto in precedenza. C. S. 27 Dicembre 1870, *M.* 1871, p. 137.

6223 — Se le elezioni non hanno potuto aver luogo nel giorno stabilito per astensione degli elettori, deve la Giunta municipale riconvocare gli elettori per una nuova adunanza; osservando in questo caso di nuovo, e sotto pena di nullità delle operazioni elettorali, tutte le formalità prescritte dalla legge com. ed in ispecie quella dell'art. 46. C. S. 8 Nov. 1873, *M.* 1873, p. 374.

6224 — Non è motivo di nullità l'essere stato pubblicato il manifesto, prima che le nuove liste giungessero al Comune, se è risultato che esse giunsero in tempo per essere adoperate, e furono realmente adoperate per le elezioni. C. S. 4 Marzo 1874. *M.* 1874, p. 163.

6225 — Se nell'intervallo tra il giorno della pubblicazione del manifesto e quello delle elezioni occorre di modificare il numero dei Consiglieri da eleggere, gli elettori devono esserne avvertiti prima dell'elezioni. C. S. 10 Dic. 1875, *M.* 1876, p. 5.

6226 — Ove il manifesto elettorale sia stato pubblicato di ufficio dalla Dep. prov. essa ha facoltà di modificarlo, ed è illegale il rifiuto che la medesima avesse dato per incompetenza. Id. id.

6227 — Quando il Comune abbia ottemperato alla legge pubblicando il manifesto prima del 15 Luglio, non può il Prefetto invitare il Sindaco e la Giunta a sospendere la convocazione dei comizii; nè la Dep. prov. riservarsi di decretarla essa stessa a pretesto dei ricorsi che gli esclusi dalla lista possano aver presentati alla Corte di App. giacchè questi possano egualmente esercitare il loro presunto diritto per gli art. 43 e 60 della legge com. C. S. 26 Gennaio 1876, *M.* 1876, p. 58.

6228 — Se nel manifesto di convocazione per errore fu indicato un Consigliere fra quelli che scadevano dall'ufficio, mentre doveva ancora rimanere in carica, e si ommise invece di indicare il Consigliere effettivamente cessante, le operazioni elettorali essendo tutte viziate di nullità devono annullarsi. C. S. 7 Febbraio 1877, *M.* 1877, p. 72.

6229 — Se fu convocata l'assemblea elettorale non solo per la rinnovazione dei Consiglieri scadenti, ma anche per la surrogazione di quelli cancellati dalla lista elettorale, e non ancora dichiarati decaduti le elezioni che ne seguirono sono nulle. C. S. 7 Febb. 1877, *M.* 1877, p. 72. — C. S. 10 Aprile 1878, *M.* 1878, p. 147.

6230 — Nè la legge com. nè il relativo regol. contengono alcuna disposizione da cui si possa indurre che la Giunta appena trascorso il mese di Luglio, rimanga esautorata, e non possa più indire l'assemblea elettorale per cui spetti alla sola Dep. di provvedere. C. S. 4 Aprile 1877, *M.* 1877, p. 133.

6231 — Se la Giunta dopo di avere emesso il manifesto si è avveduta che non si erano lasciati i 15 giorni liberi, nulla osta che essa con altro manifesto rimedii all'errore e fissi un altro giorno per le elezioni, lasciando sempre i 15 giorni liberi, quantunque per tal fatto si debbano fare le elezioni oltre il mese di Luglio. Id. id.

6232 — Fuori del caso preveduto dall'art. 26 del regol. com. la Dep. non ha facoltà di annullare il manifesto elettorale pubblicato dalla Giunta, e di provvedere d'uffizio fissando altro giorno per le elezioni. C. S. 16 Agosto 1877, *M.* 1877, p. 276.

6233 — La massima di lasciare un termine di 15 giorni liberi tra la pubblicazione del manifesto per le elezioni e la votazione, vale anche nel caso che l'ordine di convocazione dell'assemblea elettorale sia stato emesso dalla Dep. a rettifica di altro manifesto emesso dalla Giunta. C. S. 9 Maggio 1877, *M.* 1877, p. 184.

6234 — Se venne riconosciuto dalla giurisprudenza che la Giunta non perde il diritto di radunare gli elettori e fissare il giorno delle elezioni anche dopo trascorso il mese di Luglio, non fu però mai messo in dubbio che ove sia trascorso quel mese senza che la Giunta eserciti questo diritto, possa e debba supplirvi la Dep. C. S. 7 Sett. 1877, *M.* 1877, p. 313.

6235 — La Dep. dopo di avere fatto uso della facoltà concessale dall'art. 26 del regol. com. 8 Giugno 1865, è poi anche in facoltà di revocare il proprio manifesto e mutare il giorno del comizio che aveva prima fissato, purchè ne faccia tempestiva comunicazione all'autorità com. la quale deve renderlo pubblico mediante manifesto agli elettori. C. S. 25 Agosto 1877, *M.* 1877, p. 325.

6236 — Sono nulle le elezioni, quando gli elettori hanno dato il loro voto sopra un'erronea designazione dei Consiglieri da surrogarsi. C. S. 9 Maggio 1879, *M.* 1879, p. 183.

6237 — Quando un Consigliere com. è deceduto dopo la pubblicazione del manifesto per le elezioni ordinarie, e prima del giorno indetto per le operazioni elettorali, si può in detto giorno procedere anche alla sua surrogazione, purchè venga compreso pure il suo nome nella lista dei Consiglieri da surrogarsi, la quale deve restare affissa nella sala dell'assemblea. Min. Int. 13 Nov. 1879, *M.* 1879, p. 377.

6238 — Quando il manifesto sia stato modificato dalla Giunta, ed il Prefetto abbia annullata tale modificazione per cui rimane in pieno vigore il 1° manifesto, non essendo però possibile dimostrare che la generalità degli elettori fosse a conoscenza del giorno stabilito per l'elezione, questa sola circostanza basterebbe per fare ritenere che gli elettori furono se non impediti, certo gravemente turbati nell' esercizio del loro diritto, e che in ogni caso essi dovrebbero essere di nuovo convocati. C.S . (Sez. riun). 10 Luglio 1880, *M.* 1880, p. 276.

6239 — Quando è dimostrato dalle dichiarazioni ufficiali del messo del Comune attestate e confermate ufficialmente dal Sindaco che la pubblicazione del manifesto fu regolare, a nulla rileva che per errore sia stata posta nel manifesto una data posteriore a quella dell'effettiva pubblicazione del medesimo. C. S. 7 Febb. 1880, *M.* 1880, p. 100.

6240 — Quando la Giunta ha pubblicato regolarmente il manifesto delle elezioni la Dep. non può rimandare le elezioni ad un tempo diverso da quello fissato della Giunta. C. S. 30 Ottobre 1880, *M.* 1881, p. 9.

6241 — Il timore o sospetto della Dep. che la Giunta differisca la notificazione agli elettori cancellati dalla lista per agevolarli a presentarsi alla votazione col certificato di avere ricorso alla Corte d'appello, e che l'autorità giudiziaria non abbia tempo di provvedere sui ricorsi stessi, non basta per rendere di nessun effetto le operazioni fatte in conformità alla legge, per ordinare cioè che le elezioni già indette sieno fatte in altra epoca più lontana. Id. id.

6242 — Quando un Consiglio com. per dimissione del Sindaco, della Giunta, e di altri Consiglieri sia ridotto anche a meno del 5° ma sempre a tre membri, ed il Governo anzichè devenire allo scioglimento abbia ordinato le elezioni strordinarie, legalmente la Dep. convoca gli elettori, mentre per l'applicazione dell'art. 142 della legge com. tanto vale che la Giunta non esista, come se ometta o rifiuti di provvedere. C. S. 21 Gennaio 1881, *M.* 1881, p. 171.

6243 — In questo caso l'ufficio provvisorio elettorale è legalmente presieduto da quello dei Consiglieri rimasti in carica, che abbia accettato di assumere nell' intervallo la direzione degli affari com. se consti che altri anche più anziani abbiano rifiutato questa reggenza. Id. id.

6244 — Non sono da computarsi nel numero dei Consiglieri da surrogarsi, quelli nominati nelle elezioni per la rinnovazione del 5°, che non abbiano rinunziato e che debbono entrare in carica alla sessione autunnale. Id. id.

6245 — Quando la Giunta ha emesso il 15 Luglio il manifesto per le elezioni da tenersi il 31 stesso mese, trasmettendone nello stesso giorno un esemplare alla Prefettura, è arbitrario ed in aperta violazione della legge l'operato del Sindaco il quale, avendo posteriormente ricevuto un manifesto della Dep. che fissava le elezioni al 4 Agosto in tutti i Comuni nei quali non fosse stato ancora provveduto a termini dell'art. 46 della legge com. - fece affiggere il manifesto della Dep. e di propria autorità annullò il manifesto della Giunta. C. S. 23 Marzo 1881, *M.* 1881, p. 172.

6246 — Quindi se le operazioni elettorali del 31 Luglio ebbero luogo in modo regolare: e se poi si fecero anche altre elezioni in dipendenza del manifesto della Dep. debbono mantenersi valide le prime ed annullarsi le seconde. Id. id.

6247 — La Dep. non può delegare al Prefetto in forma generica e discretiva la facoltà di provvedere d'ufficio per quei Comuni che al 15 Luglio non avessero pubblicato ancora il manifesto per le elezioni amministrative, trattandosi di una facoltà, anzi di un ufficio che le è formalmente attribuito. C. S. 5 Marzo 1881, *M.* 1881, p. 198.

6248 — Il Prefetto quando prima del 15 Luglio non riceva comunicazione del manifesto della Giunta per la convocazione dei comizi non può che riferirne alla Dep, alla quale spetta solo di provvedere d'ufficio. Id. id.

6249 — Non è ammissibile un ricorso della Giunta fatto in via amministrativa, contro il D. della Dep. che approva la lista, poichè la legge lascia in questo caso alla Giunta la sola via giudiziaria. C. S. 8 Ott. 1881, *M.* 1881, p. 361.

6250 — Se la Giunta in pendenza della risoluzione di simile ricorso ha sospeso l'esecuzione del D. suaccennato, ha rivocato il manifesto elettorale, e rimandato le elezioni a tempo indeterminato, essa non può disconoscere nella Dep. il diritto di procedere all'esecuzione del suo D. mediante l' invio di un Commissario, di fissare il giorno per le elezioni e di fare pure publicare dal Commissario il relativo manifesto elettorale. Id. id.

6251 — Se posteriormente alla pubblicazione del manifesto elettorale, la Giunta vi introducem unaodificazione circa il modo con cui dovranno farsi le elezioni, cioè se per la semplice rinnovazione del 5° o per Fra-

zioni, le elezioni per questo solo fatto sono nulle, perchè il manifesto non è stato pubblicato integralmente per tutto il tempo voluto dalla legge. C. S. 28 Gennaio 1881, *M.* 1882, p. 100.

6252 — Sono nulle le elezioni fatte per la surrogazione del 5° dei Consiglieri com. quando fatta l'estrazione a sorte di quelli che dovevano scadere non siasi poscia tenuto conto della dimissione data da un Consigliere ed accettata dalla Giunta dopo la pubblicazione del manifesto, ma prima del giorno dell'elezione. C. S. 28 Gennaio 1882, *M.* 1882, p. 114.

6253 — Quando avvenga la dimissione di un Consigliere dopo pubblicato il manifesto per le elezioni, nessuna disposizione di legge prescrive che questa sia resa pubblica con un nuovo manifesto, bastando che la lista dei Consiglieri da surrogarsi, e quella dei Consiglieri che rimangano in ufficio restino affisse nella sala delle adunanze durante il corso delle operazioni. C. S. 10 Giugno 1882, *M.* 1882, p. 275.

6254 — Quindi se alcuni elettori votano per un numero di Consiglieri minore di quelli che debbono eleggersi, questo fatto non può recare nocumento ed alterazione alla validità dell'elezione. Id. id.

6255 — La legge delega alla Giunta di fissare il giorno delle elezioni, e questo termine deve risultare da un verbale apposito e perciò in base ad esso il Sindaco, come esecutore delle deliberazioni della Giunta, può da solo pubblicare il manifesto. C. S. 26 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 195.

6256 — Non ha fondamento giuridico l'affermazione che non potesse deliberarsi il manifesto di convocazione degli elettori dal Sindaco con la presenza ed il concorso di Assessori supplenti, essendochè questi nell'assenza temporanea o prolungata degli Assessori effettivi hanno qualità per farne intieramente le veci. C. S. 25 Maggio 1883, *M.* 1883, p. 217.

6257 — **Riparto in Sezioni e Frazioni.** — La legge comunale del 1859 e quella del 1865, non avendo modificato la parte di quella dal 1848 relativa al riparto dei Consiglieri comunali tra le frazioni del Comune, i regolamenti fatti sotto l'impero della detta legge sono tuttora in vigore, quindi deve annullarsi la decisione della Deputazione prov. che annullò l'elezioni perchè fatte in base ai regolamenti succitati. C. S. 14 Gennaio 1868, *M.* 1868, p. 93.

6258 — La Giunta municipale non può sotto verun pretesto dispensarsi dal dividere in Sezioni il Comune quando gli elettori inscritti nella lista sorpassano i 400. C. S. 23 Dicembre 1869, *M.* 1870, p. 56.

6259 — Non avendo la legge dichiarato che anche dopo la divisione dell' assemblea elettorale in due Sezioni, possano gli elettori a loro talento lasciare la Sezione di cui fanno parte per portarsi nell' altra Sezione, non può avere influenza sulla validità delle elezioni la circostanza che ad alcuni elettori di una Sezione fu impedito di penetrare nella sala dell'altra Sezione. C. S. 4 Marzo 1871, *M.* 1871, p. 168.

6260 — Non entra fra le attribuzioni deferite alla Dep. prov. dall'art. 47 della legge com. il costituire le Sezioni elettorali di un Comune. C. S. 18 Febbraio 1873, *M.* 1873, p. 135.

6261 — L'art. 47 della legge com. non autorizza la Deputazione a statuire o consentire comizi separati, ossia Sezioni, facoltà questa che compete alla Giunta municipale (od al Delegato straord. quando sia sciolto il Cons. com). nel caso solo gli elettori oltrepassino il n. di 400, e che ogni Sezione abbia a comprenderne almeno 200. C. S. 10 Febbraio 1874, *M.* 1874, p. 88.

6262 — Gli elettori di una Sezione hanno diritto di assistere allo scrutinio di altra Sezione. C. S. 7 Gen. 1876, *M.* 1876, p.222.

6263 — Il riparto dei Consiglieri com. in Frazioni non porta con sè, e sarebbe nullo il Decreto della Deputazione che lo stabilisse, che ciascuna Frazione sia costituita in Sezione elettorale separata, ma per aver costituite le Sezioni si richiede che gli elettori eccedano il numero di 400 e che ciascuna Sezione comprenda almeno 200 elettori. C. S. 18 Febbraio 1873, *M.* 1873, p. 155 - C. S. 3 Ottobre 1877, *M.* 1877, p. 325 - C. S. 26 Gennaio 1878, *M.* 1878, p. 99 - C. S. 22 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 213.

6264 — Se in un Comune che ha un numero di elettori inferiori a 400, questi procedettero alle elezioni in separate Sezioni, le elezioni sono affette di nullità. C. S. 17 Nov. 1876, *M.* 1877, p. 39.

6265 — Sono nulle le operazioni se non essendo il Comune diviso in Sezioni, tuttavia si è proceduto alla elezione per separato scrutinio dei Consiglieri da eleggersi. C. S. 5 Marzo 1879, *M.* 1879, p. 100.

6266 — Non è imperativo ed imprescindibile a pena di nullità l'obbligo stabilito dall'art. 49 della legge com. di spartire il comizio elettorale in Sezioni, tostochè esso ecceda il n. di 400 elettori. C. S. 8 Maggio 1880, *M.* 1880, p. 198.

6267 — Quindi l'inosservanza accidentale di tale disposizione non trae di per sè sola la nullità delle operazioni elettorali. Id. id.

6268 — Quando il Comune ha solo 180 elettori non è il caso di dividere il comizio in Sezioni, dovendo le elezioni farsi nel Capoluogo del Comune, con un solo seggio elettorale, ma con urne separate per ciascuna Frazione o borgata. C. S. 9 Agosto 1881, *M.* 1881, p. 329.

6269 — Il metodo di dividere gli uffizi elettorali in Sezioni, quando il n. degli elettori non oltrepassi i 400, e ciascuna Sezione non abbia almeno 200 elettori, è contrario agli art. 49 e seg. della legge com. per cui l'elezioni debbono essere annullate. C. S. 23 Sett. 1882, *M*, 1882, p. 239.

6270 — Se in un Comune che non raggiunge il n. di 400 elettori si procede alla elezione dei Consiglieri appartenenti a due Frazioni in due sale separate e con due seggi distinti, si contravviene alla legge. C. S. 9 Febbraio 1883, *M.* 1883, p. 217.

6271 — Se nel procedersi alle elezioni in un Comune che ha divisi i Consiglieri in due Frazioni avviene che in una di queste si presenta all'urna un solo elettore che depone una scheda non intelligibile, non può la Giunta municipale supplire per completare il quinto dei Consiglieri, proclamando a Consiglieri della seconda Frazione quelli della prima che dopo gli eletti ottennero maggior numero di voti. C. S. 27 Giugno 1871, *M.* 1871, p. 215.

6272 — Si deve procedere a nuove elezioni quando accade che in una Frazione di un Comune, nel quale i Consiglieri sono ripartiti per Frazioni, è mancata l'elezione del proprio Consigliere, per non essersi presentato alcun elettore all'urna. Min. Int. 1 Sett. 1871, *M.* 1871, p. 382.

6273 — Quando i Comuni non sono divisi in Sezioni, abbenchè abbiano i Consiglieri ripartiti per Frazioni, gli elettori devono riunirsi tutti in una Sezione sola nel Capoluogo del Comune, ancorchè appartengano a Frazioni diverse e si debbano eleggere solo dei Consiglieri appartenenti alle Frazioni. C. S. 16 Aprile 1873, *M.* 1873, p. 173.

6274 — Le elezioni dei Consiglieri divisi per Frazione se gli elettori non eccedono il n. di 400 debbono bensi aver luogo per separato scrutinio, ma non già per separate assemblee; quindi sono nulle le elezioni di un Comune fatte in giorni diversi per ogni Frazione. C. 20 Settembre 1873, *M.* 1873, p. 323.

6275 — Se fu prodotto ricorso contro le elezioni seguite nel Comune per la rinnovazione di tutti i Consiglieri, in seguito al decretato riparto di essi fra le Frazioni, spetta di decidere al nuovo Consiglio com. e se invece fu convocato illegalmente l'antico Consiglio, la relativa deliberazione deve annullarsi. C. S. 4 Novembre 1873, *M.* 1873, p. 354.

6276 — Stabilito dalla Dep. prov. il riparto dei Consiglieri fra le Frazioni di un Comune, ed indette le elezioni generali, se gli elettori di una Frazione non hanno voluto prender parte alla elezione dei propri Consiglieri, questo fatto non toglie efficacia alle operazioni compiute nelle altre Frazioni; e se i Consiglieri eletti eccedono la metà di quelli assegnati al Comune, deve costituirsi immediatamente il nuovo Consiglio. Nota Min. Int. 27 Ottobre 1873, *M.* 1873, p. 360.

6277 — Se in un Comune i Consiglieri comunali si trovano ripartiti fra due Frazioni; e se i Consiglieri da rinnovarsi nell'anno appartenevano tutti ad una Frazione e non ostante furono convocati gli elettori di ambedue le Frazioni in due distinte Sezioni elettorali ed in località diverse: si devono in tal caso annullare le operazioni seguite nella Frazione che non aveva Consiglieri da rinnovare, rimanendo però ferme le elezioni fatte dall'altra Frazione. C. S. 28 Marzo 1877, *M.* 1877, p. 165.

6278 — Il Consiglio com. non può deliberare sulle elezioni se non vi è un ricorso legalmente notificato; e spetta al Governo in mancanza di ricorsi di annullare di ufficio le operazioni elettorali seguite nella Frazione che non doveva essere chiamata all'urna. Id. id.

6279 — Viola manifestamente la legge quel seggio definitivo che nelle elezioni indette per la generalità del Comune, restringe il diritto di voto agli elettori di una sola Frazione, per il fatto che i Consiglieri scaduti e da rinnovare appartenevano tutti alla Frazione stessa. C. S. 26 Genn. 1878, *M.* 1878, p. 99.

6280 — Sono nulle le operazioni elettorali se i Consiglieri di un Comune sono ripartiti da tempo regolarmente per Frazioni, e non ostante si sono fatte le elezioni per la rinnovazione del quinto dei Consiglieri com. con un'unica votazione, senza distinzione alcuna. C. S. 3 Agosto 1878, *M.* 1878, p. 263.

6281 — Quando i Consiglieri di un Comune sono stati ripartiti per Frazioni, e furono indette le elezioni generali, ogni Frazione deve procedere a scrutinio separato, e deve concorrere esclusivamente alla nomina dei propri Consiglieri. C. S. 22 Ott. 1879, *M.* 1879, p. 377.

6282 — Perciò se gli elettori di una Frazione non si presentarono alle elezioni, si devono proclamare i Consiglieri eletti nelle altre Frazioni, lasciando vacanti, fino alle elezioni ordinarie del successivo anno, i posti dei Consiglieri della Frazione in cui non si fecero le elezioni; sempre quando ben inteso, il Consiglio com. rimanga in numero per poter deliberare. Id. id.

6283 — Quando in un Comune diviso in Frazioni le operazioni elettorali procedettero regolarmente in una Frazione, e furono commesse irregolarità nelle altre, possono mantenersi le prime operazioni e si deve provvedere per le altre a norma di legge. C.S. 27 Ott. 1880, *M.* 1880, p. 363.

6284 — Quando la Dep. abbia ripartito i Consiglieri fra le Frazioni del Comune, si deve procedere all'elezione dei Consiglieri rispettivamente dagli elettori delle Frazioni a scrutinio separato. C. S. 4 Nov. 1882, *M.* 1883, p. 54.

6285 — Ove invece si proceda all'elezione dei Consiglieri collettivamente, senza distinzione alcuna con unica votazione, l'elezione deve essere annullata. Id. id.

6286 — **Elezione di un numero maggiore di Consiglieri.** — Se gli elettori furono chiamati ad eleggere un numero di Consiglieri maggiore del necessario, devesi per analogia applicare la disposizione dell'art. 69 della legge com. e considerare come non avvenuta la elezione dei Consiglieri nominati in più del necessario, ferma però la elezione degli altri. C. S. (Sez. riun.) 8 Marzo 1879, *M.* 1879, p. 150.

6287 — Se gli elettori sono stati convocati per procedere solo alla rinnovazione del 5° dei Consiglieri, ed al momento della votazione il Presidente dell'ufficio ha invece invitato gli elettori ad eleggerne un numero maggiore in rimpiazzo anche di taluni che si dicevano decaduti da tale carica, tutte le operazioni elettorali sono viziate di nullità. C. S. 20 Aprile 1877, *M.* 1877, p. 147.

6288 — Qualora gli elettori sono chiamati per la nomina di un numero di Consiglieri maggiore di quello che occorre legalmente eleggere, si ritiene valida soltanto l'elezione di quelli che hanno ottenuti maggiori voti. C. S. 21 Genn. 1881, *M.* 1881, p. 260.

6289 — **Tavolo** — Le operazioni elettorali sono viziate di nullità se non fu osservato il disposto dell'art. 64 della legge com. che stabilisce dovere il tavolo dell'ufficio essere disposto in modo che gli elettori possano girarvi intorno durante lo scrutinio dei suffragi. C. S. 14 Nov. 1873, *M.* 1874, p. 8.

6290 — Se nel verbale delle operazioni elettorali è fatta menzione della tavola su cui gli elettori debbono scrivere i loro voti, e si tace affatto di quella ove sedeva l'uffizio, allora può la Dep. sopra analogo ricorso, chiarire il fatto decretando una visita sul luogo. C. S. 15 Giugno 1877, *M.* 1877, p. 214.

6291 — Quindi se dal risultato di quella ispezione la Dep. ha acquistato il convincimento della impossibilità per gli elettori di girare liberamente attorno alla tavola per controllare le operazioni, ed ha perciò annullate le elezioni, un tale convincimento non può essere contradetto dal Governo, quando non vi sono elementi per fare un diverso giudizio. Id. id.

6292 — **Urna** — Quando contemporaneamente si procede alla elezione dei Consiglieri prov. e com. è sostanziale che si adoperino due urne distinte, e se sono fatte con un urna sola le operazioni devono annullarsi. C. S. 26 Marzo 1879, *M.* 1879, p. 136.

6293 — Quando l'urna elettorale è stata sempre custodita da tre membri dell'ufficio non sono necessarie quelle altre cautele che la giurisprudenza ha ritenute indispensabili come equipollenti alla sorveglianza personale dei membri dell'ufficio. C. S. 30 Dic. 1881, *M.* 1882, p. 98.

6294 — L'apertura dell'urna e la numerazione delle schede fra il 1° ed il 2° appello, sono violazioni di legge che importano da sole la nullità delle operazioni quantunque non abbiano sollevate proteste. C. S. 28 Genn. 1882, *M.* 1882, p. 114.

6295 — **Giorno e luogo** — E' inammissibile il ricorso contro la validità di elezioni fatte per ordine del Sindaco in giorno diverso da quello stabilito dalla Giunta, quando il ricorso stesso non sia stato presentato come eccezione preliminre all'ufficio elettorale, giacchè le nullità degli atti preparatori di procedimento restano sanate quando non sono elevate o dedotte prima che siano compiuti gli atti ulteriori. C. S. 28 Febb. 1863, *M.* 1863, p. 154.

6296 — Sebbene la legge consenta che le operazioni elettorali si protraggano oltre il giorno delle elezioni, il processo verbale deve specificare chiaramente a che punto si arrestarono le operazioni il 1° giorno, e quello che fu fatto nel 2. C. S. 25 Giugno 1881, *M.* 1881, p. 295.

6297 — Devono ritenersi viziate di nullità le operazioni elettorali se furono fatte in luogo diverso da quello indicato nel manifesto della Giunta municipale o della Deputazione se questa provvide a termini dell'art. 26 regol. 8 Giugno 1865. C. S. 5 Gennaio 1869, *M.* 1869, p. 105 — C. S. 25 Agosto 1877, *M.* 1877, p. 325.

6298 — La sede naturale della convocazione degli elettori è il capoluogo del Comune dove sta l'ufficio comunale, spettando alla Giunta di designare il luogo, ossia l'edifizio dove deve riunirsi l'assemblea elettorale. C. S. 10 Febb. 1874, *M.* 1874, p. 88.

6299 — Nella legge com. non vi ha alcuna disposizione che faccia obbligo ai Comuni di procedere alle elezioni in un locale capace di contenere tutti gli elettori. C. S. 21 Maggio 1879, *M.* 1879, p. 196.

6300 — Non sono nulle le elezioni pel fatto che gli elettori invece di essere riuniti in una sola assemblea furono riuniti in un locale composto di diverse piccole camere aventi comunicazione l'una con l'altra, quando non venne neppure affermato che non siano state osservate le disposizioni di legge che servono a garantire la regolarità delle votazioni, e tra le altre quella che la

tavola intorno a cui sedeva l'ufficio, fosse posta in modo che gli elettori potessero girarvi intorno durante lo scrutinio. Id. id.

6301 — **Affissione della lista nella sala e dell'elenco dei Consiglieri** — La mancanza di affissione della lista nella sala deve proporsi all'ufficio elettorale, e se ciò non fu fatto non si può intaccare per questo titolo la validità dell'operazioni elettorali. C. S. 26 Genn. 1864, *M.* 1864, p. 174.

6302 — Le liste delle quali è parola negli art. 51 e 62 della legge com. non devono essere una copia o esemplare conforme alla lista d'iscrizione degli elettori nella forma prescritta dall'art. 29, potendo per queste bastare le indicazioni che assicurano della persona essendo superflue le altre. C. S. 11 Dic. 1869, *M.* 1870, p. 106.

6303 — Non può dirsi viziata una elezione comunale, solo perchè la lista che doveva restare affissa nella sala delle adunanze, e quella sulla quale uno degli scrutatori doveva scrivere il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante, non contenevano tutte le indicazioni per ogni elettore accennate nell'art. 29 della legge com. Id. id.

6304 — Viola la legge la Dep. prov. che decida essere valide le elezioni annullate dal Cons. com. per mancata affissione della lista dei Consiglieri scadenti e di quelli che rimangono in ufficio. C. S. 6 Febb. 1874, *M.* 1874, p. 85.

6305 — Non costituisce una violazione di legge la circostanza che la lista degli elettori invece di tenersi affissa nella sala dell'assemblea, sia stata tenuta in duplice copia sul tavolo della presidenza, però a libera disposizione degli elettori. C. S. 26 Giugno 1878, *M.* 1878, p. 229.

6306 — Se la lista amministrativa non era affissa nella sala delle elezioni, ma trovavasi depositata al banco della presidenza, e l'elenco dei Consiglieri che rimanevano in carica trovavasi nella stanza attigua cui tutti avevano libero accesso, per cui si può ritenere che ne facesse parte: tali irregolarità non viziano le operazioni elettorali quando però non abbiano influito sulla sincerità e regolarità delle elezioni. C. S. 1 Ott. 1881, *M.* 1882, p. 5.

6307 — **Lista** — Le elezioni dei Consiglieri com. a cui siasi proceduto colla scorta delle liste dell'anno antecedente sono valide, e solo potrebbero essere annullate quando fosse provato che vi sia stato dolo nel ritardare la revisione delle nuove liste. C. S. 27 Sett. 1862, *M.* 1863, p. 34.

6308 — Le disposizioni dell'art. 25 della legge com. del 1859 (28 legge 20 Marzo 1865) che impone alla Giunta l'obbligo di rivedere la lista, almeno quindici giorni prima della convocazione del Consiglio per la sessione di primavera è di ordine pubblico, o quando sia violata col fare sulle liste dell'anno antecedente le elezioni prima del mese di Luglio, queste si devono ritenere come nulle. C. S. 28 Nov. 1865, *M.* 1866, p. 32. — C. S. 18 Marzo 1871, *M*, 1871, p. 197. — — C. S. 20 Genn. 1873, *M.* 1873, p. 121.

6309 — Debbono annullarsi di ufficio le elezioni comunali quando sieno state fatte su liste non ancora approvate dalla Dep. prov. C. S. 26 Ott. 1867, *M.* 1867, p. 380.

6310 — Non sono viziate di nullità le elezioni perchè fatte colla lista dell'anno precedente, se le liste dell'anno in corso non erano state ancora decretate. C. S. 7 Aprile 1869, *M.* 1869, p. 217.

6311 — Sono viziate di nullità le operazioni elettorali compiute sopra liste illegalmente approvate dalla Dep. prov. prima dei termini prescritti. C. S. 2 Ott. 1873, *M.* 1873, p. 382.

6312 — Viola la legge la elezione fatta sulle vecchie liste, se la Giunta ha pubblicato il manifesto prima del 15 Luglio, senza cioè attendere l'approvazione della nuova lista per parte della Dep. prov. C. S. 22 Genn. 1875, *M.* 1875, p. 85.

6313 — Quantunque la convocazione degli elettori sia avvenuta anteriormente all' approvazione della lista elettorale, pure le elezioni non possono dirsi viziate di nullità se la lista approvata, è arrivata nel Comune in tempo per essere affissa nella sala e per poter fare le elezioni in base alla medesima. C. S. 21 Luglio 1876, *M.* 1876, p. 250. — C. S. 2 Agosto 1876, *M.* 1876, p. 313.

6314 — La Giunta municipale non può, ricevuta la lista approvata dalla Dep. respingerla alla Prefettura col pretesto che vi siano stati aggiunti individui privi dei requisiti elettorali, e per avere così agio nel frattempo, di procedere alle elezioni annuali in base alle liste dell'anno precedente. C. S. 14 Marzo 1877, *M.* 1877, p. 115.

6315 — Tali elezioni sarebbero viziate di nullità sostanziale. Id. id.

6316 — Non è punto necessario che la pubblicazione della lista elettorale preceda quella del manifesto di convocazione, bastando che la lista pervenga al Municipio, e sia pubblicata in tempo da poter essere adoperata ed affissa nella sala delle adunanze com. C. S. 21 Marzo 1877, *M.* 1877, p. 148.

6317 — L'inadempimento per parte della Giunta dell'obbligo impostole dall'art. 45 della legge com. non toglie efficacia a provvedimenti della Dep. e quindi è legale l'operato dell'Ufficio elettorale che si attenne alla lista modificata dalla Dep. C. S. 26 Marzo 1879, *M.* 1879, p. 116.

6318 — Se non fu ingiunto al Consiglio com. di deliberare la lista e questa venne compilata da un Commissario spedito dalla

Dep. prov. e poi da essa approvata, tale procedimento è irregolare, e devesi dichiarare nullo. C. S. 31 Dicembre 1879, *M.* 1880, p. 86.

6319 — Di conseguenza si devono pure annullare le elezioni fatte in base alla lista illegale. Id. id.

6320 — Le elezioni debbono farsi colla lista dell' anno precedente, solo quando quelle dell'anno in corso non siano giunte al Comune debitamente approvate; e vanno fatte colle liste nuove se giunsero il giorno prima della votazione, ed anche a rigore nel giorno stesso. C. S. 24 Marzo 1880, *M.* 1880, p. 131.

6321 — Sono radicalmente nulle le elezioni fatte con la lista dell'anno precedente, perchè l'autorità governativa dimenticò di trasmettere subito al Comune le nuove liste approvate in tempo utile dalla Dep. C. S. 9 Agosto 1881, *M.* 1881, p. 330.

6322 — Approvate le liste amministrative per l'anno in corso, e pervenute al Sindaco in tempo utile perchè le elezioni si potessero fare in base delle medesime, le elezioni com. eseguite su quelle dell'anno precedente sono radicalmente viziate di nullità. C. S. 26 Genn. 1883, *M.* 1883, p. 167.

6323 — **Lista di riscontro** — Non si può dire dalla Dep. prov. violato l'art. 62 della legge com. solo perchè si è trovato unita alla pratica una lista elettorale avente soltanto alcuni segni di croce, quando non si è comprovato, ed anzi è accertato che esista altra lista elettorale che porta il nome del segretario dell'ufficio elettorale a riscontro del nome dei votanti. C. S. 2 Marzo 1870, *M.* 1870, p. 185.

6324 — Può il presidente dell'ufficio elettorale porre il proprio nome sulla lista di riscontro di fronte a quello di ogni votante, in luogo degli scrutatori o del segretario. C. S. 30 Dic. 1862, *M.* 1863, p. 321.

6325 — *Contro* — La formalità stabilita dall'art. 62 della legge com. è sostanziale, e quindi la sua omissione vizia di nullità le operazioni elettorali, nè può ammettersi equipollente di sorta, neppure quello che la firma invece che da uno scrutatore o dal segretario dell'ufficio sia stata apposta dal presidente. C. S. 15 Genn. 1882, *M.* 1882, p. 150.

6326 — E' sostanziale che uno degli scrutatori od il segretario apponga sulla lista elettorale il suo nome a riscontro del nome dell'elettore votante, e non sono ammessi a pena di nullità in sostituzione altri segni od indizi. C. S. 18 Marzo 1871, *M.* 1871, p. 197 — C. S. 11 Agosto 1880, *M.* 1880, p. 291 — C. S. 4 Giugno 1881, *M.* 1881, p. 259 — C. S. 24 Giugno 1882, *M.* 1882, p. 361.

6327 — Sono nulle le elezioni se lo scrutatore pose accanto a ciascun votante nella lista di riscontro il segno di croce o le proprie iniziali invece del suo nome. C. S. 28 Dicembre 1872, *M.* 1873, p. 21 — C. S. 1 Aprile 1874, *M.* 1874, p. 153 — C. S. 3 Agosto 1878, *M.* 1878, p. 263.

6328 — Non è violato l'art. 62 della legge com. quando risulta dal verbale e non è contestato dai ricorrenti, che il segretario dell'ufficio elettorale appose il segno di croce sulla lista elettorale accanto al nome di ciascun votante, mentre le schede si deponevano nell'urna, ed autenticò poi ogni segno di croce apponendovi il suo nome accanto, nel tempo trascorso fra il primo ed il secondo appello. C. S. 17 Aprile 1878, *M.* 1878, p. 146.

6329 — Sono viziate di nullità le operazioni elettorali, se pendente la votazione, nessun membro dell'ufficio appose la sua firma sulla lista a riscontro del nome di ciascun votante, ma invece si prese nota dei votanti stessi sopra un foglio a parte: e posteriormente alla votazione venne sopra un esemplare della lista apposta di fronte al nome dei votanti la parola votò. C. S. 14 Agosto 1878, *M.* 1878, p. 278.

6330 — Sono nulle le elezioni se lo scrutatore invece di scrivere il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante sopra un esemplare della lista, ha preso nota sopra un foglio separato del nome di ciascun votante. C. S. 20 Marzo 1879, *M.* 1879, p. 136.

6331 — La lista di riscontro deve far parte integrante del processo verbale, ed alla mancanza di essa non può essere supplito con altre dichiarazioni più o meno autentiche. C. S. 11 Agosto 1880, *M.* 1880, p. 291.

6332 — La violazione dell'art. 62 della legge com. risulta quando la lista elettorale esibita insieme col verbale delle elezioni, non ha nè la firma dello scrutatore nè altro segno qualunque a riscontro degli elettori che diedero il voto, per quanto nel verbale si dica che anche in questo venne eseguita la legge. C. S. 25 Giugno 1881, *M.* 1881, p. 295.

6333 — Non è soddisfatto alla legge, quando il seggio compila una nota a parte degli elettori votanti, tanto più se vi è discrepanza di numero tra i votanti segnati nella nota, e la somma dei voti dati quale risulta dal verbale. Id. id.

6334 — Non è necessario che la lista di riscontro comprenda le qualificazioni prescritte dall'art. 29 della legge com. C. S. 10 Giugno 1882, *M.* 1882, p. 275.

6335 — La legge esige soltanto che uno degli scrutatori apponga il proprio nome a fianco del nome dei votanti, e perciò chiunque di essi ed anche il segretario può indi-

stintamente assumere volta per volta tale incarico. C. S. 26 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 195.

6336 — L'inosservanza dell'art. 62 della legge com. è manifesta quando il segretario del seggio o lo scrutatore, anzichè contrapporre il loro nome a riscontro di quello di ciascun votante si limitarono ad apporvi una sigla in lapis. C. S. 20 Aprile 1883, *M.* 1883, p. 196.

6337 — Non si può supplire al nome con un equipollente, massime se non possa procedersi ad ulteriore verificazione, perchè l'operazione era compiuta quando fu dedotta l'eccezione. Id. id.

6338 — **Ufficio provvisorio e definitivo** — *Presidenza — Componenti — verbale — firme.* — Nel caso di scioglimento di un Consiglio comunale spetta al Delegato Straordinario di scegliere le persone che devono rappresentarlo per la presidenza delle Sezioni elettorali, togliendole possibilmente fra gli elettori di ciascuna Sezione. C. S. 28 Luglio 1864, *M.* 1865, p. 59.

6339 — La presidenza degli Uffizi provvisori delle adunanze elettorali deve essere tenuta dai Consiglieri anziani, quando si verifichi il caso di qualche impedimento del Sindaco e degli Assessori sia effettivi che supplenti. C. S. 13 Marzo 1878, *M.* 1878, p. 100.

6340 — Essendo gli Assessori supplenti chiamati a disimpegnare tutte le funzioni degli Assessori effettivi, senza distinzione nel caso di assenza od impedimento di questi, è ovvio che anche la presidenza degli uffici provvisori spetta all'Assessore supplente, anzichè al Consigliere anziano, ogni qualvolta non solamente il Sindaco ma anche gli Assessori siano impediti. Id. id.

6341 — La presidenza dell'ufficio provvisorio tenuta dal Consigliere anziano anzichè dall' Assessore supplente presente all' adunanza, non costituisce una irregolarità tale da infirmare i risultati dell'elezione. C. S. 23 Luglio 1881, *M.* 1881, p. 278.

6342 — Per l'elezione dell'ufficio definitivo la legge non ha fatto eccezioni, e parlando di voti non ha detto che si potessero emettere pubblicamente e per acclamazione: e l'inosservanza della legge su questo punto costituisce uno dei vizii più radicali, e fa sì che l'elezione debbasi ritenere come non avvenuta. C. S. 1 Novembre 1864, *M.* 1865, p. 46.

6343 — La legge comunale non vieta nel caso che durante le operazioni elettorali manchi la maggioranza dell'Ufficio elettorale d'integrarlo con l'aggiunzione di coloro che ebbero maggiori voti per la costituzione dell'Ufficio medesimo. C. S. 26 Gennaio 1864, *M.* 1864, p. 175 — C. S. 21 Sett. 1869, *M.* 1869, p. 306.

6344 — Se i membri dell'ufficio provvisorio, durante la votazione per l'elezione dell'ufficio definitivo abbandonano il tavolo della presidenza, il presidente deve subito surrogare i mancanti come dispone l'art. 53 della legge comunale, secondo le norme però prescritte dall'art. 50 della stessa legge. Id. id.

6345 — Dopo ricostituito l'ufficio elettorale con nuovi membri in surrogazione di coloro che si sono assentati, non si debbono ricominciare le operazioni, ma continuare, e sono regolari, salvi i casi di provata violazione dell'urna. Id. id.

6346 — Per quanto sia deplorevole il fatto degli scrutatori che non trovando di loro soddisfazione il risultato dello scrutinio hanno abbandonata la sala e reso impossibile il compimento delle ulteriori operazioni elettorali, pure questa considerazione non ha valore, quando manchi ogni prova delle operazioni stesse non risultando dal verbale chi ha ottenuto voti e se fu fatta la proclamazione degli eletti; e quando lo stesso verbale non si trova sottoscritto che dal presidente e dal segretario. C. S. 18 Genn. 1873, *M.* 1873, p. 55.

6347 — Se dopo fatto lo scrutinio dei voti, due membri dell'ufficio elettorale si sono allontanati, non è il caso di rintegrare l'ufficio, perchè rimangono sempre presenti tre membri per poter deliberare. C. S. 28 Giugno 1876, *M.* 1876, p. 233.

6348 — Non è necessario che nel verbale dell'ufficio elettorale sia fatto constare delle assenze temporanee di qualche membro dell'uffizio quando sono rimasti presenti tre membri durante le operazioni elettorali. C. S. 16 Dicembre 1869, *M.* 1870, p. 57.

6349 — E' nulla la costituzione dell'ufficio definitivo, e conseguentemente sono nulle le operazioni elettorali successive, se l'elettore che risultò eletto presidente dell'ufficio dopo di aver ricusato di assumere la presidenza, ha continuato a far parte dell' ufficio come scrutatore. C. S. 28 Agosto 1873, *M.* 1873, p. 293.

6350 — L'elettore che ha rinunciato alla presidenza non può far parte dell'ufficio che deve essere completato chiamandovi colui che dopo i primi cinque eletti aveva ottenuto il maggior numero di voti. Id. id.

6351 — *Contro* — La rinuncia della carica di presidente dell'ufficio non importa anche rinuncia alla qualità di scrutatore, quindi può assumere questo ufficio chi abbia rinunciato alla presidenza. C. S. 15 Aprile 1874, *M.* 1874, p. 154. — C. S. 22 Luglio 1882, *M.* 1883, p. 23.

6352 — Sono viziate di nullità le elezioni nelle quali sia scelto a scrutatore chi abbia riportato meno voti, a confronto di chi ne aveva riportati di più, e si sia tolto a

presidente dell'ufficio definitivo il meno anziano d'età di altri che a parità di voti lo precedevano. C. S. 4 Novembre 1873, *M.* 1874, p. 133. — C. S. 11 Ottobre 1873, *M.* 1874, p. 156.

6353 — Se l'ufficio provvisorio invece di pronunciare sulle insorte questioni, ha sospeso di proclamare l'ufficio definitivo suggellando le urne e sciogliendo l'assemblea con riserva di proporre i dubbi alla Prefettura: commettono un'illegalità quegli elettori, che avendo più voti per essere eletti membri dell'ufficio elettorale definitivo, hanno assunto di loro autorità tale ufficio, ed hanno continuato le operazioni elettorali. C. S. 11 Novembre 1874, *M.* 1875, p. 12.

6354 — Per la costituzione dell'ufficio elettorale non occorrono i riti e le formalità tassativamente ordinati dagli art. 11 e seg. della legge com., ma si può ritenere viziato sin dalla sua origine il procedimento del comizio elettorale, se nelle operazioni preliminarie si verifica alcun fatto che possa far dubitare della sincerità del voto. C. S. 7 Genn. 1876, *M.* 1876, p. 38.

6355 — Se insorgono questioni per il valore a darsi a certe schede, e l'ufficio provvisorio ordina che siano bruciate, manca l'elemento sostanziale per decidere, e se la Dep. prov. dopo un' inchiesta emise uno speciale apprezzamento dei fatti avvenuti, esso è incensurabile. Id. id.

6356 — Nessuna nullità si può desumere dalla intromissione per errore avvenuto nell'ufficio provvisorio d'un cittadino non elettore, invece di un altro di egual nome elettore, quando ciò malgrado l'ufficio provvisorio rimase in numero legale, e legale fu quindi la costituzione dell'ufficio definitivo in cui non potè influire il voto dell'intruso, dal momento che egli riconosciuto l'errore abbandonò la sala e non partecipò alla nomina dei Consiglieri. C. S. 10 Dic. 1875, *M.* 1876, p. 184.

6357 — L'art. 53 della legge com. deve essere inteso nel senso di considerare come assente l'elettore che non trovasi nella sala per accettare o ricusare espressamente la nomina di presidente o di scrutatore. C. S. 8 Aprile 1877, *M.* 1877, p. 259.

6358 — Quindi basta il difetto di espressa e contestuale accettazione, perchè si operino in modo irrevocabile tutte le surrogazioni di cui al detto art. da non potersi più revocare per la postuma sopravvenienza di chi non era presente o non accettò prima che l'ufficio si installasse. Id. id.

6359, — E perciò cessa e non più far parte dell'ufficio, chi avendo avuta la nomina di presidente non l'abbia accettata perchè assente, o l'abbia ricusata trovandosi presente. Id. id.

6360 — Sebbene non si legga nel verbale dell'ufficio elettorale fatta espressa menzione della nomina del segretario com. a segretario dell'ufficio stesso, tuttavia il fatto che i due uffici si valsero dell'opera sua e che dal medesimo furono redatti i verbali, e ciò senza che siasi fatta alcuna eccezione, dimostra che entrambi gli uffici intesero valersi dell'opera sua, e fors'anco lo nominarono. C. S. 29 Settembre 1877, *M.* 1877, p. 324.

6361 — Alle deliberazioni degli uffici elettorali non è applicabile il prescritto dell'art. 222 della legge com. C. S. 22 Genn. 1879, *M.* 1879, p. 73.

6362 — Non può invalidare le elezioni il fatto che l' ufficio definitivo abbia cominciato le sue operazioni, mentre si stava redigendo il verbale delle operazioni dell' ufficio provvisorio: quando non si oppone al detto verbale alcuna inesattezza di redazione, nè erroneità dei fatti nel medesimo attestati. C. S. 14 Febb. 1879, *M.* 1879, p. 83.

6363 — Il verbale dell' ufficio provvisorio non cessa di essere valido perchè mancante della firma del presidente, quando è sottoscritto dalla maggioranza dei membri dell' ufficio medesimo. Id. id.

6364 — Non può esigersi a pena di nullità per la nomina dell' ufficio definitivo, l'obbligo di apporre il nome di uno scrutatore o del segretario a riscontro di ciascun votante sopra un esemplare della lista. Id. id.

6365 — Le disposizioni degli art. 61 e seguenti della legge com. per le elezioni dei Consiglieri com. non sono applicabili collo stesso rigore anche alla elezione dei membri dell'ufficio elettorale definitivo. C. S. 5 Maggio 1880, *M.* 1880, p. 200.

6366 — Perciò se nel procedersi alla composizione dell'ufficio definitivo si verificassero alcune irregolarità, quando le medesime non abbiano influito sul risultato delle elezioni definitive, e nessun reclamo è stato prodotto contro le operazioni elettorali susseguenti, non sono da ritenersi nulle le elezioni dei Consiglieri com. Id. id.

6367 — Quindi devono annullarsi le delib. del Consiglio com. e della Dep. prov. che annullarono invece le elezioni medesime. Id. id

6368 — Non importa nullità dell'elezione la sottoscrizione apposta anche dalla Giunta municipale al verbale dell'ufficio provvisorio. C. S. 29 Ottobre 1870, *M.* 1870, p. 384.

6369 — Il rifiuto dei componenti l'ufficio elettorale provvisorio di firmare il verbale e gli atti relativi alla costituzione dell'ufficio definitivo, non esclude la sincerità delle operazioni elettorali; nè può infirmarne l'efficacia. C. S. 12 Maggio 1875, *M.* 1875, p. 300.

6370 — *Contro* — È nullo il verbale per l'elezione dell'ufficio definitivo se non fu firmato dai membri dell'ufficio provvisorio. C. S. 10 Marzo 1868, *M.* 1868, p. 138.

6371 — **Presenza di 3 membri.** — L'art. 56 della legge com. prescrivendo che tre membri almeno dell'ufficio definitivo debbano sempre trovarsi presenti alle operazioni elettorali, ha inteso dire nella sala ove si fanno le elezioni ed in presenza dell'urna, perchè esercitassero così una custodia rassicurante della medesima, ed escludessero ogni possibilità che venga alterata la sincerità dei voti. C. S. 25 Gennaio 1871, *M.* 1871, p. 72.

6372 — Se in qualche caso eccezionale si ammise potersi chiudere l'urna e la sala, sostituendo altre guarentigie equipollenti per assicurare l'inviolabilità dell'urna, questo ebbe luogo soltanto nei casi di necessità, allorchè pel gran numero dei votanti sarebbe stato impossibile di terminare lo squittinio dei voti in una sola giornata. Id. i.d.

6373 — Non può l'ufficio elettorale neppure tra la prima e la seconda chiamata degli elettori, chiudere a chiave la sala e custodirne la porta, ma deve rimanere nella cala stessa a guardia dell'urna come vuole sa legge. C. S. 25 Gennaio 1871, *M.* 1871, p. 72. — 30 Maggio 1871, *M.* 1871, p. 223.

6374 — Se per un caso straordinario le operazioni elettorali in un Comune hanno continuato per più giorni, non si può dire che tali operazioni siano viziate di nullità, se alla sera d'ogni giorno furono sospese, e l'urna con tutte le carte e verbali fu chiusa in una cassa di ferro con chiave e suggellata, e furono posti due Carabinieri RR. a custodirla sino al giorno successivo. C. S. 16 Dicembre 1869, *M.* 1870, p. 57.

6375 — Le operazioni elettorali sono viziate di nullità se tra il primo e secondo appello fu abbandonata l'urna dall'ufficio elettorale, a nulla giovando che nel frattempo sia stata chiusa l'urna e la sala. C. S. 5 Marzo 1870, *M.* 1870, p. 138. — C. S. 9 Ottobre 1877, *M.* 1877, p. 381.

6376 — E' motivo di nullità delle elezioni per violazione dell'art. 55 della legge com. se tra l'una e l'altra chiamata degli elettori, e nella sala ove si faceva la elezione, si tenne adunanza del Cons. com. per discutere vari affari del Comune. C. S. 30 Marzo 1871, *M.* 1871, p. 220.

6377 — Il segretario è considerato come membro dell'ufficio per l'applicazione dell'art. 56 della legge com. quindi non è violata la legge se fra il 1. e il 2. appello l'urna fu custodita da lui e da due scrutatori. C. S. 15 Genn. 1875, *M.* 1875, p. 57. — C. S. 11 Giugno 1875, *M.* 1875, p. 249. — C. S. 1 Maggio 1877, *M.* 1877, p. 203. — C. S. 18 Giugno 1879, *M.* 1879, p,232. — C. S. 8 Maggio 1882, *M.* 1882, p. 229.

6378 — Non è motivo di nullità delle elezioni l'essersi assentato dalla sala nel corso dello operazioni il presidente dell'ufficio, quando sono rimasti presenti all'urna tre membri dell'ufficio medesimo. C. S. 26 Agosto 1874, *M.* 1875, p. 169.

6379 — Alla validità delle operazioni elettorali è richiesta la presenza di almeno tre membri dell'ufficio elettorale, e mancando questo numero per qualche motivo, tutto ciò che è operato, e tanto più ciò che si eseguisca in seguito dai membri presenti è affetto di nullità sostanziale. C. S. 16 Agosto 1877, *M.* 1877, p. 313.

6380 — La nullità nascente dalla fuga ed abbandono del seggio dei membri dell'ufficio, quando già fosse inoltrato lo scrutinio dei voti, non può essere riparata dal fatto del presidente rimasto solo al suo posto, nè dal suggellamento delle schede e della consegna del pacco suggellato al Delegato di P. S. onde ne sia fatto il deposito alla Prefettura. Id. id.

6381 — Se l'ufficio definitivo che ha interrotto le operazioni, le riprende in altro giorno dietro ordinanza del Prefetto e procede al computo dei voti ed alla proclamazione degli eletti, il procedimento sarebbe nullo perchè la nullità della prima operazione trae seco anche quella delle operazioni susseguenti che ne sono la continuazione. Id. id.

6382 — La custodia dell'urna deve essere continua, rigorosa ed efficace. per eliminare la possibilità di una frode. C. S. 21 Aprile 1880, *M.* 1880, p. 215.

6383 — Devono annullarsi le operazioni elettorali quando vennero rinviate al giorno successivo, e l'urna di legno non chiusa a chiave, ma con sigilli di ceralacca portanti l'impronta municipale fu affidata in custodia al Sindaco il quale la portò in casa propria, senza provvedere alla custodia del sigillo, e senza apporre la firma di alcuno dei membri dell'uffizio elettorale sulle fascie di carta che chiudevano l'urna, e sulle quali furono posti i sigilli. Id. id.

6384 — Il segretario è sempre stato ritenuto come membro dell'ufficio elettorale, come deriva dalla logica interpretazione dell'art. 56 della legge com. C. S. 8 Maggio 1882, *M.* 1882, p. 229.

6385 — Quindi se nel verbale delle elezioni è detto che: non tutto il procedimento è andato nei modi legali, essendosi trovato una sola volta tra il 1. ed il 2. appello due soli membri dell'uffizio nella sala delle elezioni, rimane escluso che siano stati presenti due scrutatori ed il segretario. Id.id.

6386 — Facendo perciò il verbale delle elezioni piena fede fino ad iscrizione di falso, la presenza di due soli membri dell'ufficio, produce nullità dell'elezioni. Id. id.

6387 — **Ingresso nella sala di estranei.** — Non importa nullità dell'elezione l'ingresso nella sala di individui non elettori,

che solo può far luogo all'applicazione di pene pecuniarie e dell'art. 58 legge com. contro i medesimi. C. S. 29 Ottob. 1870, *M.* 1870, p. 384. — C. S. 7 Genn. 1876, *M.* 1876, p. 222.

6388 — Il semplice ingresso di due estranei nella sala delle elezioni non è per sè stesso causa di nullità delle operazioni elettorali compiute colle forme prescritte, e colle necessarie garanzie. C. S. 19 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 135.

6389 — La presenza momentanea presso la porta della sala delle elezioni del Brigadiere dei Carabinieri non è causa di nullità delle elezioni, quando risulta che la porta poteva essere chiusa a piacimento degli elettori, e che avvertito il Brigadiere degli inconvenienti cui poteva dar luogo la sua presenza egli siasi allontanato dal posto occupato. C. S. 19 Gennaio 1883, *M.* 1883, p. 135.

6390 — **Ammissione al voto** — Il Comune non ha l'obbligo di mandare agli elettori i rispettivi certificati d'iscrizione, e l'averne mandati alcuni non puó viziare le elezioni di nullità radicale. C. S. 26 Gennaio 1864, *M.* 1864, p. 174.

6391 — Gli elettori che non risposero alla seconda chiamata non possono pretendere un terzo appello quand'anche abbiano domandato d'essere ammessi a votare prima che venisse dichiarata chiusa la votazione. C. S. 13 Dicembre 1863, *M.* 1864, p. 224.

6392 — A stretto diritto gli elettori che non rispondono all'appello nell'ordine della loro chiamata, non hanno diritto di essere ammessi a votare. C. S. 23 Marzo 1872, *M.* 1872, p. 135.

6393 — Per quanto la giurisprudenza abbia ammesso che sino a tanto che la votazione non è dichiarata chiusa, possono dare il voto anche gli elettori che non hanno risposto all'appello, non può ritenersi nullo l'operato dell'ufficio elettorale che non abbia accettato il voto dei predetti elettori. Id. id.

6394 — L'ufficio elettorale può sempre riparare ad una involontaria ommissione avvenuta nello appello degli elettori, ammettendo lo elettore dimenticato ad esercitare il suo diritto in tempo sempre utile, prima cioè che sia incominciato lo scrutinio delle schede. C. S. 19 Genn. 1876, *M.* 1876, p. 155.

6395 — Le Corti di appello soltanto sono competenti a modificare le liste decretate dalla Deputazione prov. ed a procedere ad ulteriori accertamenti della capacità degli elettori e dei loro diritti; quindi gli uffizi elettorali non possono ricusare nessuno di coloro che si trovano debitamente inscritti, nè hanno diritto di verificare la legalità delle iscrizioni. C. S. 10 Giugno 1863, *M.* 1864, p. 160.

6396 — Opera legalmente l'ufficio elettorale ammettendo alla votazione gli elettori che sebbene non figurino nella lista elettorale perchè cancellati dal Consiglio com. pure vi furono riammessi dalla Deputazione prov. C. S. 5 Aprile 1870, *M.* 1870, p. 176.

6397 — Gli elettori inscritti d'ufficio dalla Dep. prov. devono essere ammessi a votare, sebbene contro la loro iscrizione penda un ricorso di terzi alla Corte di appello. C. S. 14 Genn. 1876, *M.* 1876, p. 166.

6398 — E' regolare l'operato dell'ufficio elettorale che non volle ammettere a votare un cittadino che non si trovava inscritto nella lista e nemmeno nel D. di approvazione della medesima lista, comunque in una nota prefettizia fosse stato avvertito che per errore era stato omesso il nome di quel cittadino nel D. della Dep. prov. C. S. 19 Giugno 1878, *M.* 1878, p. 229.

6399 — Se la Corte d'appello ha ordinata la cancellazione dalla lista di alcuni elettori, e se in conformità di tale sentenza notificata per atto di usciere al R. Delegato straord. furono fatte dal medesimo le rettificazioni occorrenti nella lista, e venne da esso notificata la sentenza agli interessati, sarebbe poi contraria alla legge la decisione dell'ufficio elettorale, che nonostante, avesse ammesso a votare gli elettori, col pretesto che la sentenza non fu notificata per atto d'usciere, agli interessati. C. S. 24 Aprile 1878, *M.* 1879, p. 11.

6400 — Opera rettamente l'ufficio elettorale che non tenne conto, nell'ammettere gli elettori a votare, di un D. della Prefettura, con cui sia stata modificato il D. di approvazione della lista della Dep. C. S. 5 Marzo 1879, *M.* 1879, p. 118.

6401 — Sebbene sia evidente l'errore materiale commesso dalla Giunta che credendo di cancellare dalla lista un elettore deceduto, ha invece cancellato un suo fratello vivente, tuttavia questa circostanza non dà diritto all'elettore cancellato di prendere parte alla votazione, salvo si trovi nel caso delle eccezioni di cui nell'art. 60 della legge com. C. S, 19 Aprile 1879, *M.* 1879, p. 149.

6402 — Quindi se l'ufficio lo ha non ostante ammesso a votare, ove il suo voto abbia potuto influire sull'elezione di alcuno dei Consiglieri, l'elezione si deve annullare per questa parte rimanendo valida nel rimanente. Id. id.

6403 — Non può essere ammesso a votare un individuo non iscritto nelle liste amministrative, ma solo munito di una delegazione del padre suo, quando la delegazione non sia stata fatta prima dell'approvazione della lista. C. S. 18 Febb. 1881, *M.* 1881, p. 104.

6404 — Se pertanto il voto del detto individuo ha potuto mutare in parte il risul-

tato delle elezioni avendo ottenuto due candidati egual numero di voti, l'elezione deve essere annullata nella parte la quale riguarda la persona riuscita eletta tra i due candidati che ebbero parità di voti, rimanendo valida pel resto. Id. id.

6405 — Quando un elettore si trova iscritto sulla lista elettorale affissa nella sala del comizio, e su quella rimessa al presidente, il seggio viola la legge rifiutando di ammettere a votare quell'elettore. C. S. 8 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 199.

6406 — In simili casi non deve dedursene l'annullamento delle operazioni elettorali, tranne quando pel computo dei voti illegalmente rifiutati e non contati, ne venga spostata la ragione e la proporzionalità dei risultati dello scrutinio. Id. id.

6407 — Il semplice spostamento dell'anzianità pel caso previsto dall'art. 206 della legge com. è una prerogativa di troppo poco momento, e di eventualità tanto remota, da non radicare per questo solo motivo la ragione dell'annullamento delle elezioni. Id. id.

6408 — Nel caso invece che dei due ultimi eletti, colla differenza di un solo voto di meno pel secondo, questo sia maggiore di età, l'aggiunta di un voto al medesimo potendo condurre ad una modificazione dei risultati dello scrutinio, vi è titolo all'annullamento delle elezioni dei due ultimi proclamati. Id. id.

6409 — Se alla votazione ha preso parte un individuo non elettore, ed il suo voto può avere influito nella elezione di un Consigliere, devesi annullare la elezione di questo solo, dovendo stare ferma la elezione degli altri. C. S. 5 Genn. 1872, *M.* 1872, p. 59 — C. S. 27 Nov. 1878, *M.* 1879, p. 12.

6410 — Non è motivo di nullità delle elezioni che un individuo non essendo elettore prenda parte alla votazione. C. S. 4 Marzo 1871, *M.* 1871, p. 168.

6411 — Se un individuo non essendo elettore depose nell'urna la sua scheda e l'ufficio elettorale la estrasse ed escluse come nulla, da tale irregolarità non consegue la nullità delle elezioni, quando gli eletti abbiano avuta una maggioranza notevole in confronto agli esclusi. C. S. 17 Genn. 1871, *M.* 1871, p. 110.

6412 — L'avere l' ufficio elettorale ammesso per errore a votare un tale che non era più iscritto nella lista, non vizia di per sè solo, e in modo assoluto il complesso delle operazioni elettorali. C. S. 27 Nov. 1878, *M.* 1879, p. 12.

6413 — Non vizia la validità delle elezioni l'ammissione alla votazione di due non elettori, quando i voti stessi non influiscano sul risultato della elezione. C. S. 18 Maggio 1883, *M.* 1883, p. 260.

6414 — Sono viziate di nullità le operazioni elettorali se l'ufficio provvisorio ha escluso dalla votazione per l'elezione dell'ufficio definitivo alcuni elettori perchè la parentela o il nome di essi non corrispondevano alle indicazioni della lista, quando risulti che non vi era alcun dubbio sulla identità delle persone, poichè un errore materiale nella copia delle liste non dà ragione di escludere elettori indicati e riconosciuti senza pericolo d'incertezza, di confusione e di equivoco; e quando per tale esclusione sia rimasto alterato l'esito della votazione per l'ufficio definitivo. C. S. 5 Marzo 1870, *M.* 1870, p. 131.

6415 — *Contro* — L'ufficio elettorale non è tenuto di ammettere a votare chi non si trovi iscritto nella lista con tutte le indicazioni di paternità sufficienti a distinguerlo dagli altri elettori. C. S. 31 Maggio 1870, *M.* 1870, p. 222.

6416 — Se per errore nella designazione della paternità nella lista, fu impedito dal votare un elettore che vi aveva diritto, questo fatto ove non spieghi nessuna influenza sull'esito finale delle elezioni, non può viziarle di nullità. C. S. 16 Maggio 1871, *M.* 1871, p. 222.

6417 — Se nella lista a fianco del nome dell'elettore iscritto, si trovi espressa una paternità che non corrisponde all'individuo che si presenta a votare, l'ufficio elettorale è autorizzato a non riconoscere la necessaria identità fra l'elettore iscritto e colui che reclama il voto; e ciò anche se dipenda da errore materiale, e l'elettore protesti essere lui solo di quel nome e cognome nel Comune. C. S. 24 Febb. 1875, *M.* 1875, p. 135.

6418 — Ove un elettore sia iscritto nella lista senza indicazione di paternità, non potrebbe venire escluso dal voto, quando effettivamente non esista nel Comune altra persona con lo stesso nome e cognome. C. S. 24 Febb. 1875, *M.* 1875, p. 135.

6419 — Non possono ritenersi nulle le elezioni per essere stati ammessi a votare taluni elettori iscritti senza indicazione di paternità, se i voti di costoro non ebbero alcuna influenza sul risultato della votazione. C. S. 3 Luglio 1880, *M.* 1880. p. 248.

6420 — Sebbene l'art. 29 della legge com. non prescriva tassativamente l'indicazione nella lista della paternità degli iscritti, vuole però che sia indicato il giorno ed il luogo della nascita, i titoli o le qualità per i quali viene conferito il diritto elettorale. C. S. 6 Aprile 1883, *M.* 1883, p. 165.

6421 — Perciò se degli individui iscritti dalla Dep. alcuni appartenevano alla vecchia lista da cui il Consiglio li aveva cancellati altri invece erano iscritti *ex novo* poteva per i primi il R. Delegato aggiungere le indicazioni necessarie che già esistevano nella precedente lista, e quindi ove la loro

identità personale non fosse stata contestata avrebbero potuto essere ammessi a votare: non così invece può dirsi degli altri che furono legittimamente esclusi. Id. id.

6422 — Sebbene l'ufficio elettorale debba ammettere a votare solo i cittadini i cui nomi sono iscritti nella lista amministrativa con tutte le indicazioni richieste dall'art. 29 della legge com. in guisa che non possa cadere dubbio sulla identità personale fra lo iscritto e la persona che si presenta a deporre la scheda, pure vuolsi ammettere nell'ufficio medesimo una certa facoltà discretiva di apprezzamento; specialmente quando vi ha motivo a ritenere che le erronee indicazioni aggiunte al nome e cognome degli iscritti siano di tale natura da lasciar facilmente supporre l'esistenza di un errore materiale. C. S. 5 Maggio 1883, *M.* 1883, p. 260.

6423 — Se l'ufficio elettorale ammette al voto un elettore la cui paternità era sbagliata nella lista, deve per parità di trattamento ammettere anche coloro dei quali sia solo sbagliata l'indicazione dell'esistenza in vita o no del padre. C. S. 5 Maggio 1883, *M.* 1883, p. 260.

6424 — Però se il voto di questi ultimi stati esclusi dalla votazione, non sposta il risultato della medesima, non è il caso di annullare le elezioni. Id. id.

6425 — L'ufficio elettorale non ha alcuna veste per giudicare della validità di un appello introdotto contro una decisione della Dep. prov. in materia di liste elettorali, spettando ciò all'autorità giudiziaria. C. S. 7 Maggio 1875, *M.* 1875, p. 186.

6426 — Per l'espressa disposizione dell'art. 60 della legge l'ufficio elettorale deve ammettere a votare quelli che si presentano provvisti di una sentenza della Corte di appello, od anche sulla esibizione del solo atto di appello contro la decisione della Deputazione prov. per la quale si ordinava la loro cancellazione dalla lista. C. S. 21 Settembre 1869, *M.* 1869, p. 306. — C. S. 8 Gennaio 1879, *M.* 1879, p. 74. — C. S. 14 Maggio 1879, *M.* 1979, p. 183. — C. S. 13 Genn. 1882, *M.* 1882, p. 85.

6427 — L'art. 43 della legge com. non è applicabile soltanto agli elettori inscritti nella lista fino dagli anni scorsi, ma anche agli elettori nuovi che per la prima volta figurano nella lista, e che vennero cancellati dalla Dep. prov. C. S. 14 Marzo 1871, *M.* 1871, p. 203. — C.S. 11 Luglio 1871, *M.* 1871, p. 302. — C. S. 25 Lug. 1871, *M.* 1871, p. 309. — C. S. 7 Gennaio 1876, *M.* 1876, p. 222. — C. S. 21 Marzo 1877, *M.* 1877, p. 164.

6428 — Gli uffizi elettorali non possono ammettere a votare se non quegli individui che dimostrano di avere realmente introdotto l'appello di cui parlano gli art. 60 e 43 della legge com. C. S. 4 Giugno 1875, *M.* 1875, p. 201. — C. S. 5 Marzo 1875, *M.* 1875, p. 248. — C. S. 23 Febb. 1876, *M.* 1876, p. 199. — C. S. 12 Magg. 1877, *M.* 1877, p. 203.

6429 — Questa prova deve risultare da analogo certificato del cancelliere della Corte di appello, e non è ammisibile quella della semplice presentazione all'ufficio elettorale di copia del ricorso non ancora presentati alla Corte di appello. C. S. 12 Maggio 1877, *M.* 1877; p. 203.

6430 — L'appello introdotto a norma dell'art. 43 della legge com. sospende gli effetti della cancellazione. C. S. 19 Genn. 1876, *M.* 1876, p. 68. — C. S. 26 Aprile 1876, *M.* 1876, p. 198.

6431 — Non monta che una posteriore sentenza della Corte di appello abbia confermato non avere gli elettori appellanti diritto al voto, perchè nel giorno della votazione questi hanno una presunzione di diritto che la legge volle rispettare. C. S. 19 Gennaio 1876, *M.* 1876, p. 68. — C. S. 14 Maggio 1879, *M.* 1879, p. 183.

6432 — Il principio che il ricorso in appello ha effetto sospensivo è applicabile anche quando trattasi di cancellazioni operate dal Consiglio com. e confermate dalla Dep. prov. C. S. 26 Aprile 1876, *M.* 1876, p, 198.

6433 — E' principio elementare di diritto che l'appello portato alla superiore autorità competente sospende l'effetto dell'appellata decisione, tranne nei casi dalla legge specialmente determinati. C. S. 21 Marzo 1877, *M.* 1877, p. 164.

6434 —Gli elettori cancellati dalle liste conservano tuttavia il diritto elettorale se hanno appellato in tempo dalle relative decisioni, e giustificano l'appello con analogo certificato. Id. id.

6435 — Affatto arbitraria sarebbe la distinzione che l'ufficio elettorale volesse introdurre fra gli elettori inscritti per la prima volta nelle liste elettorali, e quelli già inscritti nelle precedenti, escludendo i primi ed ammettendo i secondi, quasichè l'effetto sospensivo della decisione, prodotto nella interposizione d'appello esista per gli uni e non per gli altri; distinzione questa che la legge non riconosce. Id. id.

6436 — L' ufficio elettorale non può ammettere a votare coloro che non trovandosi inscritti nella lista hanno ricorso direttamente alla Corte d'appello per esservi inscritti a meno che sieno muniti di una sentenza favorevole di questa. C. S. 8 Genn. 1879, *M.* 1879, p. 74. — C. S. 21 Genn. 1880, *M.* 1880, p. 149. — C. S. 24 Marzo 1880, *M.* 1880, p. 131. — Cass. Roma 5 Giugno 1883, *M.* 1883, p. 313.

6437 — Se il voto di questi ultimi ha

potuto influire sull'esito della votazione, le operazioni elettorali devono annullarsi. C. S. 8 Genn. 1879, *M.* 1879, p. 74.

6438 — Però trattandosi di un Comune nel quale i Consiglieri sono ripartiti per Frazioni, se in una Frazione tale inconveniente non si è verificato, le operazioni devono per questa Frazione ritenersi regolari, e annullarsi per le altre Frazioni. Id. d.

6439 — L'ufficio elettorale opera legalmente non ammettendo a votare coloro che presentarono solo una citazione alla Dep. e non un attestato del cancelliere della Corte di appello da cui risulti di avere regolarmente introdotto appello alla Corte medesima contro la loro cancellazione dalla lista. C. S. 26 Marzo 1879, *M.* 1879, p. 116.

6440 — Opera rettamente l'ufficio che non volle ammettere a votare alcuni individui muniti del certificato d'introduzione di ricorso alla Corte d'appello ma che dal Consiglio com. non erano stati inscritti sulla lista. C. S. 5 Marzo 1879, *M.* 1879, p. 118.

6441 — Viola la legge l' ufficio elettorale che non ammette a votare gli elettori che cancellati dalla lista dalla Dep. si presentarono alla votazione muniti di un certificato comprovante l'appello introdotto. C. S. 14 Marzo 1879, *M.* 1879, p. 136.

6442 — Se il voto di questi elettori avrebbe potuto influire sulle elezioni, esse sono nulle. Id. id.

6443 — Non può eccepirsi in contrario la circostanza che poi i ricorrenti alla Corte d' appello non abbiano dato corso al loro reclamo giacchè la validità delle elezioni deve misurarsi dallo stato di fatto all'epoca delle operazioni elettorali. Id. id.

6444 — Il ricorrente in appello contro la propria cancellazione dalla lista, per essere ammesso a votare, deve presentare il certificato della cancelleria che attesti del ricorso inoltrato, e non basta la notificazione di questo alla Dep. C. S. 12 Nov. 1879, *M.* 1880, p. 118.

6445 — Basta che gli individui cancellati dalla lista abbiano prodotto il certificato del cancelliere della Corte d' appello, comprovante il loro ricorso alla stessa Corte perchè essi debbano essere ammessi a votare, qualunque poi abbia ad essere l'esito del loro ricorso. C. S. 10 Giugno 1882, *M.* 1882, p. 275.

6446 — A termini degli art. 13 e 60 della legge com. è indispensabile la effettiva esibizione del certificato del ricorso autenticato dalla cancelleria della competente Corte di appello, per dare diritto all'elettore cancellato dalla lista di poter essere ammesso nella sala del comizio a deporre il suo voto nell'urna. C. S. 27 Febbraio 1880, *M.* 1880, p. 130.

6447 — Quindi non può essere ammesso come equipollente del detto certificato un telegramma del cancelliere della Corte, il quale non recando e non potendo recare la autenticazione del certificato si riduce ad un semplice annuncio di cui l'ufficio elettorale non può tenere conto. Id. id.

6448 — I telegrammi, da qualunque autorità sieno spediti o ricevuti, non sono atti autentici; perciò essi non possono tenere luogo del certificato d'appello richiesto dagli art. 43 e 60 della legge com. C. S. 21 Gennaio 1881, *M.* 1881, p. 70.

6449 — Quindi se furono ammessi al voto gli elettori cancellati dalla lista, sulla produzione di un telegramma spedito al Sindaco dal Procuratore generale della Corte che attestava l' appello promosso dai detti elettori, i voti di questi ammessi illegalmente a votare devono detrarsi dal computo generale dei voti. Id. id.

6450 — Per gli art. 39, 43 e 60 della legge com. l'appello ha effetto sospensivo solo per l'elettore che sia stato cancellato dalla lista, ed impugni il D. di cancellazione per cui deve essere ammesso a votare sulla presentazione del certificato dell'interposto ricorso. C. S. 30 Marzo 1883, *M.* 1883, p. 246.

6451 — Tali disposizioni però non si estendono agli individui che abbiano chiesta vanamente la loro iscrizioni, e ricorrano alla Corte di appello per ottenerla; per cui viola manifestamente la legge l'ufficio elettorale che li ammette al voto. C. S. 6 Aprile 1883, *M.* 1883, p. 165. — C. S. 25 Maggio 1883, *M.* 1883, p. 217. — C. S. 30 Marzo 1883. *M.* 1883, p. 246.

6452 — **Schede** — Sono viziate di nullità le operazioni elettorali, se dal medesimo verbale risulta che deposta una scheda nell'urna, che dava segno di contenerne due, venne subito estratta dall'urna con violazione così degli art. 63 e 65 della legge comunale. C. S. 15 Aprile 1869, *M.* 1869, p. 171.

6453 — La irregolarità che si riscontra nel processo verbale delle elezioni di non essere accennato il nome dello scrutatore a cui il presidente dopo aver letta la scheda la avrebbe rimessa, non può indurre la nullità delle elezioni, perchè non si tratta di violazione di legge ma di semplice irregolarità. C. S. 27 Luglio 1872, *M.* 1872, p. 300.

6454 — Mentre la legge prescrive che il presidente dell'ufficio chiami ad alta voce gli elettori, non gli vieta sotto pena di nullità di potersi fare leggere i nomi da un membro dell'ufficio per ripeterli ad alta voce egli stesso; e ciò tanto più se di questa delegazione risulta apertamente nel verbale. C. S. 12 Aprile 1876, *M.* 1876, p. 155.

6455 — Non possono dirsi nulle le elezioni solo perchè materialmente la scheda

non passò dalle mani dell'elettore in quelle del presidente, e da queste nell'urna. C. S. 10 Dic. 1875, *M.* 1876, p. 184 — C. S. 27 Ott. 1880, *M.* 1880, p. 363.

6456 — Non vizia l'elezione il fatto che alcune schede siano state riposte nell'urna direttamente dagli elettori, quando consti che ciò non ha prodotto inconvenienti, e quando si riconosca che il num. delle schede corrisponde a quello dei votanti. C. S. 14 Marzo 1879, *M.* 1879, p. 183.

6457—Non essendo vietato dalla legge com. di portare nella sala le schede già scritte l'Ufficio elettorale non può aggiungere di sua propria autorità questa proibizione, neppure nell'intento di escludere gli analfabeti dalla elezione, poichè procederebbe con ciò all'atto incompetente di voler rettificare le liste. C. S. 10 Giugno 1863, *M.* 1864, p. 160.

6458 — Le elezioni sono viziate di nullità se l'ufficio elettorale ha creduto di applicare il disposto dell'art. 70 della legge com. col prescindere dal tener conto di un numero di schede perchè avevano un colore più carico delle altre, quando per tal fatto non risulta che gli elettori votanti siansi potuti conoscere. C. S. 6 Novembre 1871, *M.* 1872, p. 15.

6459 — L'ufficio elettorale non ha obbligo di distribuire le schede prima di procedere alla chiamata degli elettori. C. S. 17 Dicembre 1872, *M.* 1873, p. 26.

6460 — Nelle elezioni amministrative è in facoltà degli elettori di valersi di schede diverse da quelle che soglionsi all'uopo distribuire da molti uffici com. C. S. 1 Dic. 1875, *M.* 1876, p. 130. — C. S. 29 Genn. 1879, *M.* 1879, p. 72. — C. S. 2 Luglio 1881, *M.* 1881, p. 278.

6461 — Le schede sono sempre valide, qualunque sia la loro forma o colore diverso da quelle distribuite dall'ufficio com. quando non portino contrassegno che tolga la segretezza del voto. C. S. 11 Genn. 1878, *M.* 1878, p. 164.

6462 — Il colore diverso delle schede non è titolo sufficiente per indurre la convinzione che l'elettore abbia voluto farsi conoscere. C. S. 29 Genn. 1879, *M.* 1879, p. 72. — C. S. 14 Novembre 1879, *M.* 1880, p. 99.

6463 — Tanto più se non fu elevato protesta alcuna avanti l'ufficio elettorale, per cui le schede vennero abbruciate, e mancherebbero perciò gli elementi per la constatazione stessa del fatto. C. S. 29 Genn. 1879, *M.* 1879, p. 72.

6464 — Non sono nulle le elezioni solo perchè alcuni elettori si valsero dell'opera altrui per riempire le schede. C. S. 26 Marzo 1879, *M.* 1879, p. 116. — C. S. 27 Ottobre 1880, *M.* 1880, p. 363.

6465 — Comunque debba dirsi illegale il rifiuto dell'Ufficio di accettare da un elettore una scheda di colore diverso dalle altre, tuttavia tale fatto non può viziare di nullità le elezioni se tale rifiuto non ha avuto influenza nel risultato della votazione. C. S. 26 Marzo 1879, *M.* 1879, p. 136.

6466 — Se un elettore ha contestato molte schede perchè di colore diverso da quelle distribuite dall'ufficio com. senza che abbia addotti argomenti precisi dell'esistenza di contrassegni o di altri fatti, pei quali facesse d'uopo di speciali indagini, di apprezzamenti e giudizi, opera regolarmente l'ufficio che ha dichiarato valide le schede e dopo lo scrutinio le fece abbruciare. C. S. 26 Marzo 1879, *M.* 1879, p. 137.

6467 — Non è violato l'art. 70 della legge com. se l'ufficio elettorale ha convalidato ed abbruciato le schede di colore diverso di quelle distribuite dall'ufficio com. sebbene le medesime fossero contestate. C. S. 8 Maggio 1880, *M.* 1880, p. 198.

6468 — L'ufficio elettorale non ha facoltà di dispensare le schede, e d'imporne l'uso agli intervenuti. C. S. 29 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 148.

6469 — La diversità della carta usata per le schede da quella distribuita dall'ufficio elettorale non è motivo di nullità delle elezioni. Id. id.

6470 — Le operazioni elettorali non possono dirsi viziate di nullità per la circostanza che si sieno rinvenute nell'urna elettorale alcune schede in più o in meno del numero dei votanti, se è provato che quelle schede in più non possono avere influito sul risultato definitivo delle elezioni. C. S. 22 Febbraio 1870, *M.* 1870, p. 86. — C. S. 22 Maggio 1874, *M.* 1874, p. 215. — C. S. 5 Genn. 1875, *M.* 1875, p. 42. — C. S. 28 Aprile 1875, *M.* 1875, p. 253. — C. S. 19 Ottobre 1882, *M.* 1883, p. 25.

6471 — Non conduce alla nullità delle elezioni il fatto che l'ufficio elettorale anzichè decidere esso sulla differenza osservata tra il numero delle schede e quello dei votanti, sospese le operazioni e ne chiese istruzioni al Prefetto, lasciando per parecchi giorni l'urna sigillata e chiusa nella sala dell'archivio comunale con doppia chiave, per quindi fare lo spoglio dei voti e la proclamazione. C. S. 30 Marzo 1871, *M.* 1871, p. 268.

6472 — Se dallo spoglio delle schede trovate nell'urna se ne trovano due in più dei votanti, non si possono detrarre ad un solo candidato due voti, ma devono essere detratti a tutti candidati. C. S. 30 Agosto 1876, *M.* 1876, p. 323.

6473 — La eccedenza delle schede sul numero dei votanti; l'aumento delle schede stesse verificatosi in seguito ad una seconda numerazione di esse fatta dall'ufficio eletto-

rale; l'essersi contestate molte schede perchè portanti segni o motti, la circostanza infine che il piego contenente le schede non vidimate dall'ufficio, anzichè essere spedito al Prefetto insieme col verbale delle elezioni, venne lasciato nelle mani di un membro dell'ufficio cui erano imputate le gravi irregolarità verificate, sono tutti fatti che dimostrano la violazione delle più importanti disposizioni di legge, e quindi le elezioni debbono essere annullate. C. S. 12 Maggio 1882, *M.* 1882 p. 246.

6474 — Se una o più schede eccedenti il numero degli elettori votanti possono influire sull'esito della votazione, qualora siano tolte od assegnate all'uno o all'altro dei candidati, deve essere annullata la proclamazione di quelli sulla cui elezione avrebbero influito le schede stesse. C. S. 18 Novembre 1882, *M.* 1883, p. 70.

6475 — Sono nulle le operazioni elettorali quando essendosi proceduto al computo delle schede estratte dall'urna, ogni volta se ne rinvenne un numero maggiore. C. S. (Sez. riun.) 17 Febb. 1883, *M.* 1883, p. 216.

6476 — Qualunque sia il numero delle schede le quali portano il nome di un ineleggibile, quei nomi si debbono avere per non scritti, rimanendo però valida l'operazione per i nomi regolarmente scritti di eleggibili. C. S. 27 Nov 1878, *M.* 1879, p. 12.

6477 — Se in alcune schede oltre al nome degli eleggibili, vi era anche il nome di persona non inscritta nella lista, opera rettamente l'ufficio se, in mancanza di reclami ed osservazioni, ha tenuto conto di quelle schede per gli altri nomi. C. S. 26 Marzo 1879, *M.* 1879, p. 116.

6478 — Quando non sia contestato il fatto dell'iscrizione nelle schede di un numero di nomi eccedente quello dei Consiglieri da eleggersi, deve applicarsi l'art. 69 della legge senza che sia d'uopo di conservare le schede stesse. C. S. 27 Dic. 1871, *M.* 1872, p. 107. — C. S. 30 Apr. 1875, *M.* 1875, p. 169.

6479 — Non può produrre nullità la differenza in meno tra il numero reale dei voti, ed il numero che dovrebbe verificarsi, moltiplicando il numero dei votanti per quello dei consiglieri da eleggersi: non essendo gli elettori tenuti a scrivere nella scheda tanti nomi quanti sono i Consiglieri da eleggersi. C. S. 14 Aprile 1875, *M.* 1875, p. 171. — C. S. 21 Maggio 1875, *M.* 1875, p. 262. — C. S. 28 Luglio 1875, *M.* 1875, p. 285. — C. S. 2 Maggio 1879, *M.* 1879, p. 171.

6480 — E' regolare l'operato dell'ufficio elettorale che non tenne conto nello spoglio delle schede degli ultimi nomi eccedenti il numero dei Consiglieri a nominarsi, e considerò le schede valide nelle altre parti: e che abbruciò poi tali schede non ostante le insorte eccezioni sulla validità delle medesime, poichè la questione cadeva unicamente sul punto se l'iscrizione di un quarto nome quand'erano tre i Consiglieri da eleggersi, inducesse nullità delle schede medesime. C. S. 26 Nov. 1879, *M.* 1880, p. 8.

6481 — Non regge l'annullamento pronunciato dalla Dep. di un'elezione pel solo fatto che molte schede portavano un nome di più di quelli che occorrevano per eleggere i Consiglieri ritenendolo come mezzo adoperato dagli elettori per farsi conoscere. C. S. 1 Ott. 1881, *M.* 1881, p. 359.

6482 — Alla validità delle elezioni nulla pregiudica l'intromissione di voti illegittimi, o di schede superiori al numero dei votanti, quando tolti agli eletti questi voti o quelli delle schede eccedenti, rimane sempre superiore ad essi eletti il numero dei voti riportati. C. S. 7 Genn. 1882, *M.* 1882, p. 83.

6483 — Se al contrario tolti questi voti in più agli eletti, rimane minore od eguale il numero di voti da essi riportati, in confronto degli altri candidati che dopo gli eletti riportarono maggior numero di voti, in questo caso le elezioni sono nulle in quella parte in cui i voti illegittimi possono avere influito sulla eseguita proclamazione. Id. id.

6484 — Avendo la legge 23 Ottobre 1859 con l'art. 67 (art, 62 della legge 20 Marzo 1865, all. *A*) dichiarate nulle le schede nelle quali l'elettore si sarà fatto conoscere, è chiaro come il legislatore facesse essenzialmente consistere l'indipendenza delle elezioni nel segreto dei voti. C. S. 1 Nov. 1864, *M.* 1865, p. 46.

6485 — Deve ritenersi violato l'art. 70 della legge com. non solo quando l'elettore si faccia esplicitamente conoscere, ma anche se ciò avvenga in modo indiretto con segni o numeri scritti nella scheda, in forza dei quali egli possa farsi conoscere anche soltanto da alcuni elettori interessati a persuadersi della identità di una data scheda. C. S. 17 Dicembre 1870, *M.* 1870, p. 41.

6486 — Sono nulle le schede, senza distinzione di numero, nelle quali l'elettore si sia fatto conoscere, e viola la legge la Dep. che deliberi doversi tener valide nel computo dei voti, anche le schede contrassegnate. C. S. 2 Dicembre 1873, *M.* 1874, p. 110.

6487 — Sono viziate di nullità quelle schede alle quali sia stato opposto un contrassegno particolare, numero, parola, motto sigla, od altra irregolarità estranea alla pura e semplice designazione del voto, e tale da poter essere facilmente rilevata nello spoglio e riscontro delle schede dai circostanti, onde direttamente o indirettamente si possa argomentare da chi vennero portate all'urna. C. S. 1 Dic. 1875, *M.* 1876, p. 130.

6488 — Questa massima non si può però

allargare tanto da estenderla a tutte le schede che in qualunque modo non fossero conformi ad un unico tipo ammesso a priori. Id. id.

6489 — Non si può dire che le schede portino dei segni convenzionali perchè prima dei nomi dei candidati vi si vedono dei puntini, giacchè questi evidentemente furono messi per non ripetere la parola *Signor* posta precedentemente al nome del 1° candidato. C. S. 19 Gennaio 1883, *M.* 1883, p. 100.

6490 — Non può ritenersi sussistente l'eccezione d'inintellegibilità di talune schede, quando l'ufficio elettorale le ha potuto leggere e ascrivere i voti a chi spettavano. C. S. 28 Aprile 1875, *M.* 1875, p. 253.

6491 — Non può considerarsi valida la scheda che porta solo il nome e paternità e non il cognome, e tale mancanza non può compensarsi per qualsiasi altra designazione o presunzione. C. S. 8 Novembre 1878, *M.* 1879, p. 12.

6492 — Non è valida la scheda quando manchi il nome od il cognome della persona designata. C. S. (Sez. riun). 17 Marzo 1879, *M.* 1879, p. 196.

6493 — Se ritenute valide dall' ufficio due schede nulle, quei due voti hanno alterato l'esito della votazione, si deve annullare la proclamazione fatta e si deve mandare alla Giunta di procedere ad altra proclamazione. C. S. 6 Nov. 1878, *M.* 1879, p. 12.

6494 — Qualora alcune schede portino un nome che non figura nella lista, opera legalmente il seggio non tenendone conto, giusta l'art. 69 della legge com. C. S. 25 Maggio 1877, *M.* 1877, p. 214. C. S. 2 Luglio 1881, *M.* 1881, p. 260.

6495 — Qualora si pretende che alcune schede che portano un nome che non figura nella lista possono riferirsi ad un elettore devesi richiedere la loro conservazione. C. S. 2 Luglio 1881, *M.* 1881, p. 260.

6496 — Quando non è insorta alcuna contestazione nè sulla redazione del verbale, nè per la distruzione delle schede, l'ufficio elettorale non è incorso in alcuna nullità, e devesi invece revocare la deliberazione della Dep. che per i sopradetti motivi ha dichiarate nulle le elezioni. Id. id.

6497 — Non sono nulle le schede nelle quali sia stato errato il nome del candidato quando esistono in esse altre indicazioni atte ad escludere qualunque dubbio intorno alle intenzioni degli elettori, come quelle di qualità e titoli da nessun altro elettore posseduti, tanto più se si aggiungesse il fatto che nel Comune niun altro esista col casato stesso. C. S. 11 Marzo 1882, *M.* 1882, p. 132.

6498 — Epperò se dichiarate nulle quelle schede fu proclamato un altro candidato, rettamente la Dep. decide per la riforma della irregolare proclamazione, e nessun provvedimento deve prendere il Governo sulla denunciata decisione. Id. id.

6499 — Quando una persona è iscritta nella lista sotto un dato nome e cognome ed è conosciuta perfettamente, e compì atti pubblici e privati con siffatte indicazioni, sono validi tutti i voti che le vengono dati con quel nome e cognome. C. S. 11 Maggio 1883. *M.* 1883, p. 247.

6500 — L'autorità amministrativa eccederebbe le sue attribuzioni portando un apprezzamento qualunque sul diritto che quella persona abbia di portare tale nome. Id. id.

6501 — Se in un Comune vi sono due persone d'ugual nome e cognome, ed una di esse sia già rivestita della qualità di Consigliere, è fondato il ritenere che gli elettori abbiano inteso di dare il voto all'altra persona che non era Consigliere. C. S. 12 Febbraio 1864, *M.* 1864, p. 109.

6502 — E' conforme alla legge la decisione dell' ufficio elettorale che ha ritenuti come non scritti i nomi dei canditati pei quali mancava la indicazione della paternità mentre altri elettori ed eleggibili avevano lo stesso nome e casato. C. S. 28 Luglio 1875, *M.* 1875, p. 285.

6503 — Non viola nemmeno la legge lo stesso ufficio che non ha conservato le schede portanti quei nomi senza paternità, poichè tali schede non messe da alcuno in dubbio, non avrebbero potuto offrire nuovi elementi per giudicare in appello se l'ar. 69 della legge com. era stato osservato. C. S. 28 Luglio 1875, *M.* 1875, p. 285. - C. S. 2 Maggio 1879, *M.* 1879, p. 171.

6504 — Giustamente provvede l' ufficio elettorale non attribuendo ad un elettore le schede indicanti solo il suo nome e cognome mentre esisteva nel Comune un altro elettore con egual nome e cognome. C. S. 10 Gennaio 1877, *M.* 1877, p. 59. C. S. 31 Gennaio 1877, *M.* 1877, p. 101. - C. S. 6 Novembre 1878, *M.* 1879, p. 12. - C. S. 13 Maggio 1879, *M.* 1879, p. 184. - C. S. 2 Maggio 1879, *M.* 1879, p. 171.

6505 — Se talune schede portavano il nome e cognome di un elettore senza la paternità, e se la Dep. ha riconosciuto insufficiente tale indicazione non ostante che sulla lista figurasse altro elettore con lo stesso nome e cognome, e ciò per la ragione che quest'ultimo era apertamente ineleggibile come usciere del Conciliatore, il giudizio della Dep. deve essere rispettato perchè non esce dalla sfera degli apprezzamenti che essa è arbitra di fare secondo i criteri desunti dal complesso degli atti. C. S. 6 Agosto 1879, *M.* 1879, p. 291.

6506 — Quando alcune schede sono contestate, perchè non vi è indicata la paternità

del candidato all'ufficio di Cons. com. e nelle liste trovansi inscritti due individui con lo stesso nome e cognome, la Dep. emette un giudizio di merito sul quale ha competenza speciale, decidendo se vi è stata incertezza d'indicazione nella designazione della scheda. C. S. 24 Marzo 1880, *M.* 1880, p. 131.

6507 — La Dep. apprezza con esattezza l'intenzione degli elettori, e non viola la legge se attribuisce le schede contestate all'elettore che è domiciliato nel Comune, e non a quello che da parecchi anni risiede all'estero, senza che consti che egli abbia l'animo di ritornare in patria. Id. id.

6508 — Non è necessaria l' indicazione nella scheda della paternità, per non essere possibile alcun equivoco sul candidato, quando è provato che sebbene vi siano nel Comune due individui collo stesso nome e cognome, tuttavia uno solo di essi è inscritto nella lista. C. S. 3 Marzo 1880, *M.* 1880, p. 132.

6509 — Quando nella lista amministrativa esistono due iscritti collo stesso nome e cognome, la scheda perchè possa essere tenuta valida deve contenere quelle altre indicazioni che servono a determinare a quale dei due veramente si è voluto dare il voto. C. S. 11 Marzo 1882, *M.* 1882, p. 131.

6510 — Attribuite quindi al candidato le schede portanti insufficienti indicazioni, e proclamatolo eletto, devesi correggere la proclamazione a favore di chi abbia raggiunto un numero di voti, maggiore di quello che rimane all'eletto dopo detratti i voti rappresentati dalle schede nulle; e se il Consiglio com. e la Dep. abbiano rigettato il ricorso dell'interessato, devesi provvedere con D. R. ed annullare le corrispondenti deliberazioni. Id. id.

6511 — Per l'art. 69 della legge com. è lasciato al giusto apprezzamento della Dep. il decidere nel caso di duplicità di nomi, quale sia il Consigliere voluto designare dagli elettori; ma soltanto quando uno dei due portanti lo stesso nome non sia eleggibile, o non sia annoverato nella lista, od in altro modo qualunque siasi dimostrata la persona in modo da non potersi dubitare che a questa e non all'altra siasi voluto dare il voto. Id. Id.

6512 — Deve annullarsi come contraria all'art. 69 della legge com. la delib. di un Consiglio com. con la quale al Consigliere proclamato dall'ufficio elettorale sostituì altra persona ritenendo valide le schede che portavano il suo nome, ma senza indicarne la paternità, mentre nella lista si trovavano due persone con gli stessi nomi, ed era quindi incerto se quelle schede si dovessero attribuire all'una o all'altra persona. C. S. 13 Luglio 1882, *M.* 1883, p. 24.

6513 — Quando fra gli elettori ed eleggibili vi sono due persone aventi lo stesso nome, cognome e paternità, deve aversi per non scritto quel nome nelle singole schede, se non contengono altra indicazione per designare la persona preferita dagli elettori. C. S. 11 Maggio 1883, *M.* 1883, p. 247.

6514 — Non è ammissibile di fronte all'art. 69 della legge com. nel caso di omonimi, la possibilità di interpretare la volontà degli elettori con presunzioni dedotte da circostanze estranee alle schede ed alla lista; come non è ammissibile che la notorietà della candidatura sia argomento per designare la persona che si suppone preferita dagli elettori; non si possono quindi ritenere per valide le schede che portino il solo nome e cognome di un elettore, quando nella lista vi sono altri elettori omonimi. C. S. 28 Luglio 1883, *M.* 1883, p. 293.

6515 — Non si può dire violato l'art. 66 della legge comunale, perchè l'ufficio elettorale ha abbruciato le schede, se la contestazione fu fatta dopo che si conobbe il risultato dei voti, e collo scopo di provare che votarono individui non elettori, e che vi fu pressione essendo le schede scritte da identica mano; poichè l'istanza di conservare le schede non può renderle efficacemente contestate a senso dell'art. 66 succitato, giacchè era irrituale il conservarle non potendosi dalle medesime conoscere gli individui non elettori che avessero votato, e perchè infine non si può dalle schede dedurre la pressione potendo ogni elettore portare con sì scritta o farsi scrivere da altri la propria scheda. C. S. 2 Marzo 1870, *M.* 1870, p. 185.

6516 — La legge non avendo distinto fra contestazioni e contestazioni, basta che si agiti per un motivo qualunque la questione sul valore che le schede possono avere nella votazione, perchè queste debbano ritenersi contestate. C. S. 24 Febbraio 1872, *M.* 1872, p. 126.

6517 — L'ufficio elettorale non può apprezzare il merito e la concludenza della contestazione sorta, affine di dispensarsi dal debito che gli incombe di suggellare e unire al processo verbale le schede contestate. Id. id.

6518 — Le schede nelle quali sorge contestazione debbono essere conservate senza distinguere se la contestazione sia o non sia creduta fondata dall'ufficio elettorale. C. S. 28 Dic. 1872, *M.* 1873, p. 21. — C. S. 17 Dicembre 1872, *M.* 1873, p. 29.

6519 — Non può dirsi contestata, e quindi non vi è obbligo di conservare quella scheda sulla quale non si faccia questione di fatto ma di diritto. C. S. 30 Aprile 1875, *M.* 1875, p. 167.

6520 — Non si può dire violata la legge perchè l'ufficio elettorale non unì al verbale alcune schede contestate avendole abbruc-

ciate, quando è dimostrato che nessuna scheda fu specificamente designata e contestata, nè pendente lo scrutinio nè dopo, ed il reclamo sia stato fatto quando lo scrutinio già aveva avuto luogo. C. S. 28 Giugno 1876, *M.* 1876, p. 233.

6521 — Ove innanzi l'ufficio elettorale non sia insorta contestazione, e niun vizio sia stato apposto alle schede, e le medesime sieno state ritenute valide dall'ufficio, e senza contestazione alcuna bruciate, è preclusa ogni via a contestarne poi la validità, non potendosi fare alcun conto delle serotine deposizioni sulla natura delle schede stesse. C. S. 5 Settembre 1876, *M.* 1876, p. 325.

6522 — Viola la legge la Dep. prov. che nel caso dell'elezione di un Consigliere e dopo che per parte dell'ufficio elettorale furono distrutte le schede senza contestazione, ha tuttavia ordinato in seguito a reclami, un'inchiesta per constatare se in talune schede i votanti si erano fatti conoscere con parole aggiunte alle schede medesime. Id. id.

6523 — La contestazione delle schede non può aver luogo che nell'operazione dello spoglio, man mano che vengano estratte dall'urna, e si devono conservare quelle sole schede sulle quali insorge una contestazione specifica e precisa. C. S. 12 Genn. 1877, *M.* 1877, p. 38.

6524 — Ha operato legittimamente l'ufficio elettorale che non tenne conto della protesta fattagli intimare da un elettore non presente alla votazione, per mezzo del messo comunale, per pretesi segni convenzionali su tutte le schede; e che perciò le ha fatto abbrucciare. Id. id.

6525 — L'efficacia della contestazione in blocco delle schede è ammessa soltanto allorchè la medesima si è verificata pendente lo scrutinio. C. S. 7 Maggio 1879, *M.* 1879, p. 195. — C. S. 15 Aprile 1882, *M.* 1882, p. 182.

6526 — Non è però sufficiente la dichiarazione generica di contestarle in parte o nella loro totalità per obbligare l'ufficio a conservarle, ma deve essere una vera eccezione apposta ad un atto qualunque per distruggerne l'efficacia giuridica. C. S. 15 Aprile 1882, *M.* 1882, p. 182.

6527 — Se dopo compiuto lo scrutinio furono contestate tutte le schede in massa di una Sezione per difetto di corrispondenza tra il numero dei voti effettivamente riportati dai candidati, e quello ad essi assegnato; ma fu provato che non vi fu alterazione di voti col confronto della tabella dei candidati a Consigliere, e con le note degli scrutatori, l'ufficio elettorale ha proceduto regolarmente non tenendo conto delle proteste, e devenendo successivamente all'abbruciamento delle schede. C. S. 3 Luglio 1880, *M.* 1880, p. 248.

6528 — Se l'ufficio elettorale nega l'uniformità ed i contrassegni nelle schede, rifiutandosi di conservarle, e le fa anzi bruciare, solo perchè l'elettore non specificò ma diede generica affermazione dei segni di riconoscimento, l'operato dell'ufficio non è legale. C. S. (Sez. riun.) 10 Luglio 1880, *M.* 1880, p. 276.

6529 — Sebbene la giurisprudenza abbia ritenuto che l'impugnare la validità delle schede senza darne specifica ragione, non generi quella contestazione legittima per la quale è prescritto la conservazione delle schede contestate, è manifesto che questa non può determinarsi a massima assoluta, ma si vuole applicare caso per caso, tenuto conto delle condizioni e delle circostanze per le quali viene invocata. Id. id.

6530 — Si deve ritenere siavi contestazione quando l'elettore protestante affermi che fra le schede ve ne sia un dato numero distinte per uniformità e per contrassegni, e perciò ne domandi la conservazione, affinchè sieno poi verificate. Id. id.

6531 — Il seggio elettorale a ragione si ricusa di ritenere per contestate le schede che si denunzino viziate di nullità genericamente, e non specificamente e singolarmente a misura che si riscontrano, ma tutte insieme in blocco e quando sta per chiudersi lo scrutinio. C. S. 8 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 199.

6532 — Sono nulle le elezioni se le schede contestate invece di essere contrassegnate dai membri dell'ufficio ed annesse al verbale, furono chiuse in un plico suggellato con il suggello di uno degli scrutatori al quale vennero poi consegnate; e se infine tale plico non fu trasmesso al Prefetto insieme col verbale, ma solo più tardi. C. S. (Sez. riun.) 17 Febbraio 1883, *M.* 1883, p. 216.

6533 — Il bruciamento di alcune schede non conservate perchè illeggibili, non induce nullità dell'elezione. C. S. 23 Luglio 1881, *M.* 1881, p. 278.

6534 — Perchè le contestazioni delle schede sieno valide, occorre sieno fatte prima del bruciamento delle schede, che siano sufficientemente motivate, ed il motivo sia tale che ove sussista cagioni la nullità delle operazioni elettorali in tutto od in parte. C. S. 23 Febb. 1883, *M.* 1883, p. 227.

6535 — Si riscontrano questi estremi nelle contestazioni che ebbero luogo dopo lo spoglio dei voti, motivate dalla violazione dell'art. 70 della detta legge, l'inosservanza del quale, ogni volta sia provata, ed influisca sull'esito dell'elezione, vizia questa di nullità. Id. id.

6536 — Porta con sè la nullità delle e-

lezioni, il fatto che dall'ufficio elettorale sieno state bruciate le schede contestate. C. S. 10 Marzo 1869, *M.* 1869, p. 117. — C. S. 22 Febbraio 1870, *M.* 1870, p. 182. — C. S. 8 Maggio 1874, *M.* 1874, p. 201. — C. S. 20 Marzo 1882, *M.* 1882, p. 277.

6537 — L'esaminare ed il decidere se in determinate schede l'elettore siasi fatto conoscere implica una questione di merito che non può essere risolta ove manchino le schede, quindi se l'ufficio le brucia le elezioni sono nulle. C. S. 3 Dic. 1875, *M.* 1876, p. 69. — C. S. 13 Marzo 1878, *M.* 1878, p. 124.

6538 — Non regge la distinzione che si volesse fare di contestazione in blocco, e contestazione singolare per ciascuna scheda, negando efficacia alla prima, giacchè la legge non fa distinzione fra contestazione e contestazione nè per il modo, nè per il momento, nè pel numero delle schede, purchè la contestazione avvenga prima che sia chiuso lo scrutinio. Id. id. — Id. id.

6539 — Se l'ufficio elettorale non arse immediatamente le schede dopo lo scrutinio, non ne consegue che siasi violata la legge se risulta che ne fu trattenuto dalle osservazioni fatte da alcuni elettori contro la regolarità della votazione, e specialmente da quella concernente un preteso contrassegno apposto ad alcune schede. C. S. 28 Giugno 1876, *M.* 1876, p. 233.

6540 — L'ommissione di bruciare le schede non porta la nullità delle operazioni elettorali, quando sotto tutti gli altri rapporti sono valide e regolari. C. S. 20 Aprile 1877, *M.* 1877, p. 163.

6541 — Tanto meno possono dirsi viziate le operazioni elettorali, quando non è nemmeno provato che il bruciamento delle schede sia stato ommesso, e pare più presumibile che siasi soltanto ommesso di farne risultare nel verbale dell' ufficio elettorale. Id. id.

6542 — Dovendosi prestare fede al verbale fino ad iscrizione in falso, non è attendibile l'allegazione contraria ad esso, che le schede siano state abbruciate dopo la chiusura del verbale. C. S. 26 Marzo 1879, *M.* 1879, p. 116.

6543 — L'ufficio elettorale non ha obbligo di conservare alcune schede, solo perchè scritte da una stessa mano. C. S. 30 Aprile 1879, *M.* 1879, p. 171.

6544 — Viola la legge la delib. com. con cui si annullarono le elezioni per pretesa violazione dell'art. 66 della legge com. quando nel fatto risulti che non vi fu alcuna contestazione sulle schede, e che il verbale delle elezioni non contiene alcun cenno circa a contestazioni insorte. C. S. 22 Dicembre 1880, *M.* 1881, p. 57.

6545 — Porta con sè la nullità dell' elezione l'abbruciamento delle schede contestate eseguito senza che sulla contestazione l' ufficio definitivo prendesse alcuna delib. specialmente poi se l'abbruciamento venne eseguito non per ordine e cura dell'ufficio, nè per opera di esso o del Segretario, ma da un elettore. C. S. 22 Luglio 1882, *M.* 1883, p. 23.

6546 — Non basta l' asserzione dell'ufficio elettorale che nessun segno convenzionale esistesse nelle schede, e che solo vi si riscontrasse un nome di più del numero dei Consiglieri da eleggere, per autorizzarlo ad abbruciarle; dovendo esso invece unire le schede al verbale, e lasciar sussistere la sola prova materiale della sincerità dello spoglio delle schede, e del loro computo. C. S. 23 Febb. 1883, *M.* 1883, p. 227.

6547 — **Scrutinio**. — Sono viziate di nullità le operazioni colle quali si fosse proceduto con separati scrutinii, uno per l'elezione del quinto dei Consiglieri e l'altro per la surrogazione di quelli scaduti in via straordinaria. C. S. 22 Settembre 1874, *M.* 1874, p. 362.

6548 — Non è motivo di nullità il fatto che nello scrutinio il Presidente non abbia sempre lette le schede, ma bensì ora l'uno, ed ora l'altro scrutatore. C. S. 26 Agosto 1874, *M.* 1875, p. 169. — C. S. 2 Maggio 1879, *M.* 1879, p. 171.

6549 — Si deve ritenere osservata la legge quando il Presidente legge ad alta voce le schede elettorali deponendole aperte dal lato del 2. scrutatore, dando così modo di accertarne la legalità e sincerità. C. S. 15 Genn. 1875, *M.* 1875, p. 57.

6550 — La legge non impone propriamente l'obbligo agli scrutatori di leggere le schede man mano che vengono estratte, ma vuole solo che uno di essi pigli dall'urna una scheda, e la consegni al Presidente, il quale datane lettura ad alta voce, la passa ad altro scrutatore. C. S. 28 Giugno 1876, *M.* 1876, p. 233.

6551 — **Verbali**. — I componenti l'ufficio elettorale per le elezioni rivestono la qualità di pubblici ufficiali ed imprimono ai loro processi verbali la qualità di atto pubblico, per cui meritano piena fede fino ad iscrizione in falso davanti ai tribunali — C. S. 12 Aprile 1866, *M.* 1866, p. 189. — 5 Aprile 1870, *M.* 1870, p. 176. — 19 Luglio 1870, *M.* 1870, p. 268. — 15 Gennaio 1873, *M.* 1873, p. 77. — 12 Aprile 1873. *M.* 1873, p. 187. — 10 Giugno 1873, *M.* 1873, p. 224. — 1 Giugno 1877, *M.* 1877, p. 203.

6552 — — La Dep. prov. pronunzia rettamente quando afferma che i verbali delle elezioni fanno piena fede fino ad inscrizioni in falso. C. S. 22 Maggio 1874, *M.* 1874, p. 215.

6553 — Quando in linea subordinata la Dep. preferisce le testimonianze di fatto risultanti da una attestazione notarile ad altre osservazioni contrarie, fa un apprezzamento di fatto, il quale non può cadere sotto le prescrizioni dell'art. 227 della legge com. Id. id.

6554 — Nel caso che le operazioni elettorali continuino per più giorni, non occorre di fare ogni sera il verbale dello scrutinio dei voti accertati a ciascun candidato, poichè la legge impone la necessità di un solo scrutinio, e di un verbale che lo constati. C. S. 16 Dicembre 1869, *M.* 1870, p. 57.

6555 — La compilazione del verbale della Sezione principale rimessa ad altro giorno, per essersi protratta fino ad ora tarda della notte l'operazione di alcune Sezioni, non infirma le elezioni. quando non vi è discordanza tra il detto verbale e quelli delle singole Sezioni. C. S. 7 Genn. 1876, *M.* 1876, p. 222.

6556 — Sebbene il verbale dell'elezione non sia redatto del Segretario dell'ufficio elettorale, tuttavia è valido purchè sia sottoscritto dai membri dell'ufficio definitivo, essendochè chi imprime la fede pubblica e risponde della esattezza del verbale sono gli individui componenti l'ufficio definitivo che lo sottoscrissero e perciò lo approvarono rendendolo proprio, senza avere riguardo alle persone che lo hanno scritto. C. S. 12 Genn. 1870, *M.* 1870, p. 68.

6557 — Non è motivo di nullità che il verbale delle elezioni seguite in un Comune costituito da una sola Sezione non sia stato sottoscritto seduta stante dai membri dell'ufficio elettorale. C. S. 26 Aprile 1870, *M.* 1870, p. 197.

6558 — La legge non prescrive che il verbale delle operazioni elettorali debba essere redatto e sottoscritto seduta stante e non sarebbe motivo di nullità il non farlo. C. S. 1 Aprile 1873, *M.* 1873, p. 189 — C. S. 12 Aprile 1876, *M.* 1876, p. 155.

6559 — Se sullo schizzo preparato pendente la seduta, venne redatto il verbale all'indomani nell'ufficio com. e sottoscritto da tutti i membri dell'ufficio elettorale, non si può ritenere in tal fatto alcuna illegalità, tanto più quando risulta che tra lo schizzo preparato pendente seduta, e l'originale redatto all'indomani, non vi è la menoma differenza nella sostanza, e solo venne reso più regolare nella dicitura. C. S. 1 Aprile 1873, *M.* 1873, p. 189.

6560 — Sono affette di nullità le elezioni se il verbale non porta la firma dei membri dell'ufficio, che soli possono fare fede della regolarità del procedimento. C. S. 12 Marzo 1875, *M.* 1875, p. 119.

6561 — Gli elettori presenti nella sala non possono firmare il verbale, non avendo altro diritto che di presentare proteste contro le irregolarità che a loro avviso fossero state commesse. Id. id.

6562 — L'abbandono volontario di alcuni membri dell'ufficio provvisorio non può mettere in loro balia la validità delle operazioni, se il verbale si riscontri firmato dal presidente, da uno scrutatore, e dal segretario. C. S. 15 Gennaio 1875, *M.* 1875, p. 57.

6563 — Se l'ufficio elettorale dopo avere proclamato il risultato della votazione, si è ricusato di sottoscrivere il verbale perchè l'elezione era riuscita sfavorevole al partito da esso rappresentato, le elezioni devono annullarsi per violazione dell'art. 67 della legge com. C. S. 30 Sett. 1876, *M.* 1876, p. 359.

6564 — A nulla rileva che il verbale sia stato invece sottoscritto dal segretario dell'ufficio e da alcuni elettori, Id. id.

6565 — L'errore materiale della inesattezza delle ore annotate nei verbali delle elezioni in un Comune, non può viziare le operazioni. C. S. 5 Marzo 1875, *M.* 1875, p. 248.

6566 — Quando il verbale delle elezioni o per dichiarazioni dirette, o per la mancanza di proteste da parte degli elettori, constata che furono osservate le forme di legge, esso fa fede fino ad iscrizione in falso, nè contro del medesimo possono aver forza le attestazioni contrarie fatte posteriormente dal Sindaco, e da un membro dell'ufficio elettorale. C. S. 19 Luglio 1870, *M.* 1870, p. 268.

6567 — Non si può attribuire alcun valore giuridico alle dichiarazioni posteriori dei membri del seggio elettorale. C. S. 27 Ott. 1880, *M.* 1881, p. 7.

6568 — Sono legittime le decisioni della Dep. prov. che si fondano sui risultamenti dei processi verbali delle elezioni, contro cui non valgono postume e tardive dichiarazioni, ma puossi soltanto inscrivere in falso. C. S. 23 Dicembre 1874, *M.* 1875, p. 21.

6569 — A fronte del verbale che attesti essere proceduta ogni cosa secondo la legge, non rileva il ricorso fatto da un solo elettore il quale eccepisca: che l'urna non fosse stabilmente chiusa, ma si aprisse e si chiudesse a misura che si riponevano le schede; che mentre dal verbale risulta che un dato scrutatore attestava colla sua firma nella lista il nome dei votanti, abbiasi invece per alcuni di essi la controfirma di un altro scrutatore. C. S. 14 Marzo 1879, *M.* 1879, p. 183.

6570 — I verbali delle elezioni come atti pubblici possono far fede sino alle iscrizioni in falso di tutte le circostanze che asseriscono; ma non possono fare fede di quelle

che tacciono. C. S. 6 Febbraio 1874, *M.* 1874, p. 85. — C. S. 6 Giugno 1877, *M.* 1877, p. 212.

6571 — Se il verbale tace interamente sull'adempimento delle formalità prescritte dall'art. 64, non può farne fede, ed in questo caso la inosservanza della citata formalità può essere ammessa alla prova, senza iscrizione in falso contro il verbale. C. S. 14 Novembre 1873, *M.* 1874, p. 8.

6572 — Quando nel verbale delle elezioni non si è fatto risultare che l'urna sia stata sempre custodita da tre membri dell'ufficio, allora il difetto di tale formalità può essere dimostrato senza bisogno dell iscrizione in falso contro le dichiarazioni contenute nel verbale. C. S. 9 Novembre 1877, *M.* 1877, p. 381.

6573 — Un Consiglio com. non può dichiarare nulle le operazioni elettorali per la nomina dei Consiglieri sul semplice supposto derivante da informazioni assunte, che l'urna in cui depositarono le schede non era stata custodita costantemente da tre membri almeno dell'ufficio elettorale, quando dal processo verbale risulti che nel corso delle elezioni venne osservato il prescritto della legge. C. S. 6 Maggio 1873, *M.* 1873, p. 169.

6574 — La Dep. prov. non contradice al principio che i verbali delle elezioni fanno piena fede sino ad iscrizione in falso se attinge le sue convinzioni dagli allegati che formano parte integrale dei verbali stessi. C. S. (Sez. riun.) 11 Giugno 1873, *M.* 1873, p. 223.

6575 — Non è il caso di tener conto dei motivi di nullità opposti contro le elezioni, quando questi sono contradetti dal verbale, contro il quale non esiste iscrizione in falso. C. S. 11 Ottobre 1873, *M.* 1873, p. 344. — C. S. 27 Ott. 1880, *M.* 1881, p. 7. — — C. S. 1 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 184.

6576 — Se il verbale dell'ufficio elettorale contenesse l'asserzione che la formalità prescritta dall'art. 64 fu osservata, non sarebbe ammessa all'infuori dell'iscrizione in falso, alcuna prova in contrario. C. S 14 Novembre 1873, *M.* 1874, p. 8.

6577 — Se dai verbali di una elezione appare che tutte le operazioni elettorali sono procedute con regolarità ed esattezza, lo errore nell'indicazione dell'ora (nel caso segnando l'ora della chiusura delle operazioni invece di quella in cui hanno principio,) non costituisce violazione di legge, nè dà sufficiente indizio di confusione o d'irregolarita nel procedimento, quindi non potrebbero essere ritenute valide le deliberazioni che per questo motivo avessero annullate le operazioni elettorali. C. S. 8 Novembre 1873, *M.* 1874, p. 88.

6578 — Se un verbale fa cenno tassativamente dell'affisione nella sala delle elezioni delle liste degli elettori, e tace su quelle dei Consiglieri scaduti e dei Consiglieri restanti in ufficio, e non contiene nessuna frase generale che attesti essere adempiute tutte le formalità dalla legge prescritte, non può invocarsi l'intangibilità dell'atto pubblico, quando si provi che quella formalità essenziale non venne adempiuta. C. S. 6 Febbraio 1874, *M.* 1874,p. 85.

6579 — I verbali delle elezioni fanno piena prova fino a querela di falso; per cui se dai verbali stessi non risulta che siasi fatta alcuna confusione nella presentazione delle schede e nella deposizione dell'urna si deve ritenenere che non fu turbata la regolarità dello scrutinio. C. S. 19 Gennaio 1876, *M.* 1876, p. 155.

6580 — Il solo processo verbale fa fede di quanto avviene nelle operazioni elettorali; quindi non possono essere prese in considerazione le irregolarità che si alleghino avvenute, ma che non risultino dal processo verbale. C. S. 27 Ott. 1880, *M.* 1880, p. 363.

6581 — Il processo verbale facendo fede fino a che non sia impugnato di falso, esclude le irregolarità che formarono base dell'annullamento delle elezioni pronunciato dal Consiglio com. quando le irregolarità stesse sieno in contraddizione di quanto viene affermato nel verbale. C. S. 19 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 135.

6582 — **Appello 1. e 2.; Votazione intermedia** — Non induce nullità delle elezioni il fatto dell'appello degli elettori per parte di uno scrutatore. C. S. 4 Aprile 1877, *M.* 1877, p. 134.

6583 — Sono nulle le elezioni se il secondo appello fu fatto prima di un'ora dopo mezzodì, quand'anche fosse decorsa un'ora dal primo appello. C. S. 20 Febbraio 1869, *M.* 1869, p. 101 — id. e nota Min. Interno 5 Giugno 1869, *M.* 1870, p. 14 — C. S. 14 Giugno 1870, *M.* 1870, p. 239 — C. S. 22 Nov. 1870, *M.* 1871, p. 45 — C. S. 5 Gennaio 1875, *M.* 1875, p. 54.

6584 — E' irregolare perchè incerta la enunciazione del verbale delle elezioni, che la seconda chiamata degli elettori si fece un'ora dopo la prima, non risultando da ciò se fu anche fatta come vuole la legge, un' ora dopo il mezzodì. C. S. 14 Giugno 1870, *M.* 1870, p. 239.

6585 — Non avendo la legge comunale stabilito che l'ora designata dall'art. 63 per la seconda chiamata degli elettori debba risultare dall'orologio pubblico comunale, non è motivo di nullità delle operazioni elettorali, se, atteso lo stato anormale dell'orologio del Comune, l'ufficio definitivo si attenne alle indicazioni concordi di altri orologi, e per maggior cautela fece avvisare il pubblico con rulli di tamburo e proclamazione del

serviente com. che si dava principio al 2° appello. C. S. 14 Febb. 1871, *M.* 1871, p.87.

6586 — Quantunque il verbale delle operazioni elettorali presenti una redazione difettosa affermando che tra il 1° ed il 2° appello intervennero tanti votanti, senza dire esplicitamente che tra l'uno e l'altro vi sia stato l'intervallo di un'ora, deve presumersi adempita regolarmente la disposizione di legge fino a prova contraria. C. S. 27 Aprile 1871, *M.* 1871, p. 320.

6587 — *Contro* — Sono viziate di nullità le operazioni elettorali se nel verbale non è detto in modo preciso che sia trascorsa un'ora dal 1° al 2° appello — C. S. 15 aprile 1869, *M.* 1869, p. 171.

6588 — Le operazioni elettorali sono viziate di nullità se non si è proceduto a 2° appello degli elettori. C. S. 23 Gennaio 1872, *M.* 1872, p. 252 — C. S. 2 Dic. 1874, *M.* 1875, p. 9 — C. S. 6 Giugno 1877, *M.* 1877, p. 212.

6589 — Il 2° appello è una formalità sostanziale, nè possono tener luogo del medesimo gli equipollenti, come quando giusta le consuetudini locali siasi dato agli elettori il segno dell'ora della seconda chiamata mediante il suono della campana municipale, il 2. appello non abbia avuto luogo unicamente perchè dopo il suono della campana non si presentò nella sala alcuno degli elettori che non avesse già votato. C. S. 18 Maggio 1872, *M.* 1872, p. 272.

6590 — Sono nulle le elezioni se il 2. appello si è fatto anticipatamente al tempo voluto dalla legge, per guisa che prima del mezzogiorno le operazioni erano già finite. C. S. 18 Febb. 1874, *M.* 1874, p. 100.

6591 — Se dal verbale non risulta chiaramente che il 2. appello ebbe luogo un' ora dopo del primo e un'ora dopo mezzodì - non può essere censurata la Dep. prov. che non riscontrando nel processo verbale l'attestazione formale dell'adempimento di questa prescrizione tassativa della legge, abbia anche senza procedere ad una speciale inchiesta, apprezzato che la predetta formalità fosse stata ommessa. C. S. 5 Genn. 1875, *M.* 1875, p. 54.

6592 — Basta a viziare di nullità le operazioni elettorali l'omissione di indicare nel verbale l'ora in cui fu fatto il 1. appello e di far constare che il 2. ebbe luogo traseorsa un'ora dal termine del 1. C. S. 11 Genn. 1878, *M.* 1878, p. 164.

6593 — Le elezioni sono nulle se dal processo verbale non si rileva nè a quale ora si è chiuso il 1. appello, nè a quale ora ha incominciato il 2., e non è cosi accertato che dall'una all'altra chiamata sia trascorsa un' ora. C. S. 3 Agosto 1878, *M.* 1878, p. 263.

6594 — Comunque nel verbale dell'elezione non siasi fatto risultare che il 2. appello ha avuto luogo un'ora dopo terminato il 1. tuttavia le operazioni non possono dirsi viziate di nullità quando non si ha il menomo elemento per stabilire che tale appello abbia avuto luogo prima che tale ora fosse trascorsa, e quando tale circostanza non fu nemmeno asserita da alcuno. C. S. 29 Genn. 1879, *M.* 1879, p. 73.

6595 — Il silenzio del verbale sull'ora in cui ebbe luogo il 2. appello degli elettori basta a rendere nulle le elezioni. C. S. 2 Maggio 1879, *M.* 1879, p. 171.

6596 — Non è motivo di nullità di un'elezione non esser detto a che ora terminò il 1. appello, quando fu dichiarato espressamente che la 2. chiamata fu fatta un'ora dopo la 1. e dopo mezzodì. C. S. 3 Luglio 1880, *M.* 1880, p. 248 — C. S. 3 Luglio 1880, *M.* 1880, p. 309.

6597 — Quando risulti che nell'indicare l'ora in cui si è proceduto al 2. appello, è incorso nel verbale un errore materiale di scritturazione, e che dal testo medesimo del verbale sia provato che scorse un'ora tra la chiusura del 1. e l'apertura del 2., l'errore stesso non è motivo di nullità. C. S. 27 Ott. 1880, *M.* 1881, p. 7.

6598 — Non costituisce una violazione di legge sostanziale il silenzio del verbale sull'ora in cui è finito il 1. appello, quando però risulti che trascorse un'ora prima del 2. C S. 23 Luglio 1881, *M.* 1881, p. 278.

6599 — Non è vietato dalla legge che alcuni elettori dieno il loro voto tra il 1. ed il 2. appello, ed anzi dal confronto fra la legge com. del 1859, e quella del 1865 rilevasi evidentemente che quest'ultima intese di ammettere i votanti all'urna anche fuori delle due ordinarie chiamate. C. S. 14 Marzo 1871, *M.* 1871, p. 203.

6600 — La giurisprudenza ha bensì ammesso che senza incorrere in nullità possano gli elettori essere ammessi a votare nell'intervallo fra il 1. ed il 2. appello, ma ha per altro riconosciuto che il non riceverli è conforme alla più stretta e rigorosa osservanza della legge. C. S. 17 Dic. 1872, *M.* 1873, p. 26.

6601 — Non sono nulle le elezioni se venne ammesso a votare un elettore fra l'una e l'altra chiamata. C. S. 4 Aprile 1877, *M.* 1877, p. 134.

6602 — Essendo consentito di votare tra il 1. ed il 2. appello, chi vota nell'intervallo devesi di necessità annotare tra i votanti del 2. appello perchè chiuso il 1. quindi quando non sia contestato che le schede corrisposero al numero dei votanti nei due appelli, ciò prova la regolarità dell'operazione. C. S.26 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 195.

6603 — **Tabella N. I.** — *Candidati, ufficio definitivo.* — Non importa la nullità delle elezioni se la tabella n. 1 dei candidati per

l'ufficio definitivo fu sottoscritta in bianco dai membri dell'ufficio provvisorio e riempita poi da persona estranea. C. S. 29 Ottobre 1870, *M.* 1870, p. 384.

6604 — Non importa nullità delle elezioni se nella tabella n. 1, dei candidati per l'ufficio definitivo non furono segnati gli altri candidati che ottennero maggior numero di voti dopo gli eletti. Id. id.

6605 **Tabella n. 2 per i Consiglieri.** — Se nel verbale delle elezioni sono registrati solo i voti dati ai Consiglieri eletti senza far cenno di quelli ottenutt dagli altri candidati, l'elezione è viziata di nullità specialmente se codesti voti potevano cangiare il risultato dello scrutinio. C. S. 10 Marzo 1869, *M.* 1869 p. 138.

6606 — L'avere indicati nella tabella i nomi degli eletti senza tenere conto del numero dei voti ottenuti dagli altri sebbene sia irregolare, non costituisce però una violazione di legge così sostanziale da infirmare i risultati dell'elezione. C. S. 23 Luglio 1881, *M.* 1881, p. 28.

6607 — Una nota presentata a parte, non annessa al verbale, nè firmata da tutti i membri componenti l'ufficio elettorale, contenente il nome di tutti i candidati proposti coi voti ottenuti non può fare alcuna prova. C. S. 10 Marzo 1869, *M.* 1869, p. 138.

6608 — Se l'ufficio elettorale ha ommesso di far risultare per mezzo di regolare verbale del risultato dello scrutinio dei voti ottenuti dai candidati nelle diverse Sezioni, l'elezione è viziata di nullità, ed il Consiglio comunale non può supplire a tale mancanza con privata testimonianza e note degli elettori. C. S. 23 Dicembre 1869, *M.* 1870, p. 45.

6609 — Non importa nullità delle elezioni se la tabella n. 2 dei proposti al Consiglierato non fu sottoscritta dai membri dell'ufficio definitivo. C. S. 29 Ottobre 1870, *M.* 1870, p. 384.

6610 — Se nel processo verbale delle elezioni non fu indicato il numero dei voti ottenuti da ciascun candidato non si può supplire a tale mancanza con una nota sottoscritta dal solo segretario, anzichè da tutti i membri dall'ufficio elettorale. C. S. 4 Marzo 1871, *M.* 1871, p. 124.

6611 — Se nello spoglio dei voti non fu tenuto conto di tutti coloro che ebbero voti, ma soltanto dei primi che ne avevano ottenuto il maggior numero, tale fatto sebbene sia irregolare, se non spiega i suoi effetti sulla elezione colla possibilità di alterarne il risultato, non può nemmeno viziare le elezioni. C. S. 16 Maggio 1871, *M.* 1871, p. 222. — C. S. 27 Dicembre 1871, *M.* 1872, p. 107.

6612 — Non si può dire violato l'art. 32 del regol. 8 Giugno 1865, se l'ufficio elettorale non ha registrato nel verbale delle elezioni tutti i nomi dei candidati portati nelle schede, ma si è limitato di registrare oltre ai nomi degli eletti, col rispettivo numero dei voti ottenuti, anche i nomi ed i voti di un numero di candidati doppio dei Consiglieri da eleggersi. C. S. 27 Nov. 1878, *M.* 1871, p. 20 — C. S. 2 Luglio 1881 *M.* 1881, p. 260.

6613 — Nessuna disposizione della legge com. o del regol. stabilisce la forma delle tabelle sulle quali debbono essere riportati i risultati dello scrutinio, e quindi esse possono essere tanto manoscritte che stampate. C. S. 29 Aprile 1882, *M.* 1882, p. 231.

6614 — Se in una Sezione elettorale si redigettero le tabelle su carta comune e queste vennero debitamente firmate ed allegate ai verbali, e posteriormente per maggior chiarezza e per uniformarsi a quanto avevano fatto le altre Sezioni vennero copiate su appositi stampati unendole parimenti ai verbali, tale fatto non può invalidare le tabelle originali fatte e sottoscritte a tempo debito. Id. id.

6615 — **Irregolarità che non producono nullità.** — Non tutte le irregolarità commesse nelle elezioni producono nullità, ma soltanto quelle sostanziali e che possono influire sulla sincerità e libertà delle elezioni medesime. C. S. 29 Ott. 1870, *M.* 1870, p. 384.

6616 — Nelle operazioni elettorali bisogna distinguere le irregolarità sostanziali che viziano tutto quanto il procedimento, dalle irregolarità le quali senza viziare la sostanza del procedimento possono avere influito sopra una parte sola delle operazioni essendo in questo caso dannoso ed ingiusto dichiarare nulle le operazioni elettorali nel loro complesso, mentre basta infirmare quella parte del resultato delle operazioni medesime su cui la irregolarità abbia potuto avere effetto. C. S. 5 Genn. 1872, *M.* 1872, p. 59.

6617 — La giurisprudenza sulle elezioni fatta ragione dei generali principii di diritto, e di quelle speciali sulla materia, ha sempre distinto nelle norme del procedimento elettorale quelle essenziali dalle altre, per risolvere se l'ommissione delle medesime induce nullità. C. S. 10 Dic. 1875, *M.* 1876, p. 184.

6618 — La momentanea sospensione della seduta ordinata dal Presidente dell'ufficio provvisorio per decidere sopra le proteste di qualche elettore, non può rendere nulle le elezioni; ciò che non avverrebbe anche se molti elettori, abbandonassero la sala per tale sospensione, sapendo però che essa era momentanea. C. S. 15 Genn. 1875, *M.* 1875, p. 57.

6619 — La dichiarazione del Pretore di

non farsi luogo a procedere contro gli elettori espulsi, d'ordine del Presidente, dalla sala elettorale per schiamazzi e disordini da essi provocati, non è motivo per dire arbitraria la loro espulsione, quando non è impugnato di falso il verbale che registra i fatti che determinarono tale espulsione. C. S. 7 Genn. 1876, *M.* 1876, p. 222.

6620 — In ogni modo poi tale espulsione non può viziare le elezioni, se specialmente il voto degli elettori espulsi non ha potuto influire sul risultato delle elezioni. Id. id.

6621 — Se la Dep. ha annullato le elezioni prov. di un Comizio elettorale, pel motivo che gli elettori non erano stati prevenuti a tempo debito che avrebbero avuto luogo in uno stesso giorno le due elezioni pei Consiglieri com. e prov. ma soltanto ricevettero l'avviso per le prime, non si può da questo fatto trarne argomento per annullare altresì le elezioni com. C. S. 3 Luglio 1880, *M.* 1880, p. 248.

6622 — **Proteste.** — Non mena a nullità delle operazioni elettorali la circostanza che non fu unita al processo verbale una protesta di elettori ritenuta dall'ufficio definitivo vaga ed insussistente, se la stessa protesta fu poscia in via di ricorso presentata al Cons. com. ed alla Dep. prov. sicchè l'uno e l'altra ne ebbero egualmente notizia precisa come fosse stata unita al verbale. C. S. 11 Lug. 1871, *M.* 1871, p. 302.

6623 — Non è causa di nullità delle elezioni l'avere l'ufficio definitivo ricusato di accettare una protesta di un elettore ed ommesso di pronunziare sulla medesima, se nelle speciali circostanze del caso tale protesta non si aggirava sopra un punto di questione che abbisognasse di essere schiarito dall'ufficio. C. S. 27 Aprile 1871, *M.* 1871, p. 320.

6624 — I Consigli com. e le Dep. prov. non possono interloquire sulle operazioni elettorali amministrative, se non in base a regolari ricorsi debitamente notificati agli interessati; e ad essi non può supplire la semplice protesta fatta da alcuni elettori durante le operazioni elettorali, ed inserita nel processo verbale. C. S. 23 Febb. 1876, *M.* 1876, p. 105.

6625 — Quando appariscano osservate tutte le forme richieste ad assicurare la legalità delle operazioni e la libertà del voto non si può dar valore alla querela vaga e troppo facile ad essere abusata che le elezioni non esprimano la volontà del comizio elettorale. C. S. 17 Dicembre 1872, *M.* 1873, p. 26.

6626 — Nessuna legge vieta ad una parte degli elettori di accordarsi per portare compatti i suoi voti sopra una lista di candidati, e quella distribuire e raccomandare. C. S. 1 Dic. 1875, *M.* 1876, p. 130.

6627 — Contro la validità delle elezioni non reggono i fatti che non trovano alcun fondamento nel verbale, che non hanno dato luogo ad alcun reclamo degli elettori pendente lo scrutinio, e che non furono corroborati da alcuna prova. C. S. 29 Sett. 1877, *M.* 1877, p. 324.

6628 — Non si deve tener conto dei pretesi brogli elettorali, quando non escano dai limiti di una mera allegazione. C. S. 26 Marzo 1879, *M.* 1879, p. 116.

6629 — **Pubblicazione risultato elezione.** — I reclami per l'ineleggibilità degli eletti sorti prima o dopo la pronuncia provvisoria dell'ufficio elettorale, come non dispensano la Giunta municipale dal pubblicare nel termine di tre giorni il risultato della votazione, e dal notificarlo alle persone elette, così non le conferiscono alcun diritto di sospenderle anche solo temporariamente dall'esercizio delle funzioni di Consiglieri. C. S. 30 Dicembre 1862, M. 1863, p. 369.

6630 — La deliberazione della Giunta, colla quale a termini dell'art. 74 della legge comunale, si proclama il risultato delle elezioni, è soggetta all'annullamento del Prefetto se contraria alla legge. C. S. 20 Gennaio 1869, *M.* 1870, p. 72.

6631 — Se l'ufficio elettorale pronunziando sulle questioni insorte durante le operazioni elettorali non ha creduto di tener conto dei voti dati a chi ritiene ineliggibile, la Giunta comunale deve pubblicare il nome di colui che ha dopo quello ottenuto il maggior numero dei voti, salvo all'escluso il ricorso a termini di legge contro la determinazione dell'ufficio elettorale. Id. id.

6632 — E' compito della Giunta municipale non della Deputazione prov. il pubblicare il risultato della votazione per la scelta dei Consiglieri comunali, e darne notizia alle persone elette. C. S. 12 Luglio 1870, *M.* 1870, p. 279.

6633 — Deve considerarsi come contraria alla legge, e quindi annullabile dal Prefetto la deliberazione della Giunta, che invece di limitarsi a pubblicare l'esito della votazione ed a notificarlo agli eletti, statuisce eziandio sulla eleggibilità degli eletti medesimi. C. S. 25 Nov. 1874, *M.* 1874, p. 380.

6634 — La Giunta ha obbligo di pubblicare il risultato delle elezioni tale e quale fu statuito dall'ufficio elettorale, e così notificarlo alle persone elette. C. S. 9 Ott. 1875, *M.* 1875, p. 354.

6635 — Il difetto di pubblicazione e di notificazione del nome degli eletti per parte della Giunta, può essere causa che si ingiunga alla Giunta di adempiere a tale formalità; ma questa mancanza non può viziare le elezioni validamente compite. C. S. 21 Maggio 1875, *M.* 1875, p. 262.

6636 — La Giunta, nel pubblicare il ri-

sultato della votazione deve astenersi da ogni risoluzione e da ogni apprezzamento sulle questioni sollevatesi nelle operazioni elettorali, e deve riassumere il risultato dei pronunciati dell'Ufficio elettorale, se e come trovansi registrati nel verbale, salvo a chi se ne creda leso di ricorrere a termini di legge. C. S. 30 Maggio 1879, *M.* 1879, p. 233.

6637 — Il termine di 3 giorni stabilito dall'art. 74 della legge com. per la pubblicazione del risultato delle elezioni, non è prescritto a pena di nullità della proclamazione. C. S. 1 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 10.

6638 — Quindi qualora la Giunta riceva tardivamente i verbali delle elezioni, in guisa da non poter proclamare l'esito entro 3 giorni, puó farlo nei giorni successivi. Id. id.

6639 — Se la Giunta lascia scorrere un certo tempo senza fare tale pubblicazione la Dep. adempie ad un suo dovere, ed applica rettamente l'art. 142 della legge com. col provvedere al compimento di quelle operazioni che la Giunta ha trascurato di fare. Id. id.

6640 — **Proclamazione** — La prescrizione dell'art. 33 del regolamento 8 Giugno 1865, che cioè si debba interpellare ad alta voce l'adunanza se i candidati che ottennero maggiori voti abbiano i requisiti voluti per l'eleggibilità, devesi ritenere quale norma affatto regolamentare e di precauzione, ma non quale formalità sostanziale, la di cui inosservanza abbia efficacia di far annullare le elezioni. C. S. 10 Marzo 1869, *M.* 1869, p. 137. — C. S. 21 Maggio 1875, *M.* 1875, p. 262. — C. S. 28 Giugno 1876, *M.* 1876, p. 233.

6641 — Nessuna disposizione di legge prescrive che il Presidente dell'ufficio elettorale debba rivolgere domanda all'assemblea circa l'eleggibilità dei candidati prima che si proceda alla loro proclamazione. C. S. 10 Giugno 1882, *M.* 1882, p. 275.

6642 — Non è nulla la elezione pel motivo che il Presidente dell'ufficio al principio della votazione abbia fatto intendere che la preferenza nella surrogazione si sarebbe data ai candidati i cui nomi fossero stati scritti primi sulle schede, giacchè tale dichiarazione non ha potuto influire sul risultato delle elezioni C. S. 18 Agosto 1871, *M.* 1871, p. 377.

6643 — All'ufficio elettorale spetta bensì di riconoscere e proclamare l'esito della votazione, ma non di pregiudicare le questioni relative alla anzianità e quindi scadenza dei Consiglieri, le quali sono devolute ai Consigli comunali come materia di ordinaria deliberazione soggetta alla consueta ingerenza governativa per ciò che riguarda l'osservanza della legge. C. S. 18 Ott. 1871, *M.* 1872, p. 5.

6644 — L'ufficio elettorale ha dalla legge il mandato di proclamare il risultato delle operazioni elettorali, ma non quello di ingerirsi delle future rinnovazioni dei Consigli, e di prepararne e preoccuparne l'esito; quindi non ha alcun effetto l'assegnazione fatta dall'ufficio elettorale del posto che dovevano occupare indicando quali dovevano cessare prima, e quali dopo. C. S. 4 Genn. 1873, *M.* 1873, p. 84.

6645 — Risultando di un voto malamente annullato dall'ufficio a danno di uno dei candidati, e quando questo voto abbia potuto influire sulle elezioni debbono solo annullarsi nella parte riguardante la proclamazione del Consigliere eletto in seguito all'annullamento irregolare di tale voto; rimanendo valide le operazioni elettorali pel resto. C. S. 14 Aprile 1875, *M.* 1875, p. 172.

6646 — I motivi d'ineleggibilità addotti all'ufficio elettorale contro gli eletti, senza arrecarne prova alcuna, rimangono allo stato di semplici allegazioni, e non fanno ostacolo alla loro proclamazione. C. S. 28 Aprile 1875, *M.* 1875, p. 253.

6647 — Non nuoce alla regolarità delle operazioni il fatto che il Presidente anzichè esaminare semplicente il risultato della votazione, abbia proclamati a Consiglieri eletti i candidati che riportarono maggior numero di suffragi. C. S. 28 Giugno 1876, *M.* 1876, p. 233.

6648 — Se l'ufficio elettorale, violando la legge ha omesso di proclamare eletto uno dei candidati, e se per questo fatto in seguito a dimissioni presentate da alcuni Consiglieri, il Consiglio è stato ridotto a meno dei due terzi dei suoi membri, e la Giunta ha indette nuove elezioni straordinarie, queste elezioni devono essere annullate, perchè la omessa proclamazione del Consigliere, cui devesi rimediare di uffizio, risale nel suo effetto al giorno delle elezioni ordinarie, per cui doveva ritenersi cessato il bisogno di procedere alle elezioni straordinarie. C. S. 30 Agosto 1876, *M.* 1876, p. 323.

6649 — Quando l'ufficio elettorale ha dichiarato all'unanimità di voti di astenersi dalla proclamazione dei Consiglieri, non ricorre il caso dell'annullamento d'ufficio delle elezioni per parte del Governo, poichè le elezioni si devono ritenere come non avvenute e devono invece rinnovarsi. C. S. 5 Genn. 1877, *M.* 1877, p. 39.

6650 — Quando l'ufficio ricusa di proclamare il Consigliere regolarmente eletto, devesi mandare alla Giunta municipale di proclamarlo d'ufficio, e pubblicare l'elezione a norma dell'art. 74 della legge com. C. S. 27 Ott. 1880, *M.* 1880, p. 363

6651 — Non possono dirsi viziate le operazioni elettorali pel motivo che l'ufficio de-

finitivo abbia investigato sulla eleggibilità dei candidati, poichè tale facoltà gli è espressamente accordata dall'art. 69 della legge com. C. S. 22 Genn. 1879, *M.* 1879, p. 79.

6652 — Provvede rettamente quell'ufficio elettorale che non proclama eletto un candidato ritenendolo ineleggibile perchè debitore verso il Comune per antecedenti gestioni sulle quali sono pendenti significhe non ancora risolute. Id. id.

6653 — Non è causa di nullità dell'elezione avere l'ufficio elettorale designato quale degli eletti dovesse prendere il posto del Consigliere defunto, trattandosi di una dichiarazione superflua, e che non produce alcun effetto se erronea. C. S. 27 Ottobre 1880, *M.* 1881, p. 7.

6654 — Lo stadio elettorale si chiude con la proclamazione degli eletti da parte della Giunta, ma da questa proclamazione non rimane chiusa eziandio la via a ricorsi contro le operazioni elettorali. C. S. 11 Genn. 1881, *M.* 1881, p. 114.

6655 — Occorrendo rettificare il computo dei voti fatto dall'ufficio elettorale per voti dati da chi non poteva legalmente essere ammesso a votare, tali voti devonsi detrarre a tutti indistamente i candidati che riportarono suffragi, e non a quei soli che furono proclamati eletti. C. S. 12 Novembre 1879, *M.* 1880, p. 118.

6656 — Quando fosse stato proclamato Consigliere un ineleggibile, l'erronea proclamazione dà luogo a provocarne la decadenza e non ad impugnare tutte le elezioni. C. S. 19 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 135.

6657 — In difetto di ricorso contro le elezioni com. non può l'autorità governativa eccitare d'ufficio la giurisdizione sia dal Consiglio com. sia dalla Dep. prov. C. S. 10 Genn. 1877, *M.* 1877, p. 59.

6658 — Il Governo può supplire d'ufficio al difetto di proclamazione degli eletti per parte dell'ufficio elettorale. Id. id.

6659 — Il Governo può anche correggere una proclamazione ritenuta illegale. Id. id.

6660 — **Surrogazioni** — La dichiarazione di rinuncia di un candidato che abbia ottenuto un numero di suffragi sufficienti ad essere eletto, non può autorizzare l'uffizio elettorale ad escludere il rinunziante, e a surrogarlo con altro che abbia ottenuto un maggior numero di voti. C. S. 8 Marzo 1867, *M.* 1867, p. 204.

6661 — L'ufficio elettorale definitivo, quando crede non elegibile un elettore a Consigliere, è nel diritto di ritenere come non scritto il sao nome, sulle schede che cadono sotto il proprio scrutinio, di considerarlo come non eletto, e di proclamare Consigliere quello che ha avuto il maggior numero di voti validi e calcolabili. C. S. 9 Febb. 1877, *M.* 1877, p. 83.

6662 — Viola la legge l'ufficio elettorale che proclama eletto un Consigliere invece di colui che ebbe maggiori voti, solo perchè vi é già fra i Consiglieri in carica l'avo materno della moglie di quest'ultimo. Cass. Roma 22 Agosto 1876, *M.* 1877, p. 85.

6663 — L'ufficio elettorale definitivo ha il diritto ed il dovere di proclamare in luogo di un candidato ineleggibile, quello che dopo di esso ha riportato il maggior numero di voti. C. S. 7 Febbraio 1880, *M.* 1880, p. 85.

6664 — In questo caso non si verifica la surrogazione di uno a un altro candidato eletto, ma ha luogo solamente la dichiarazione di fatto che il maggior numero dei voti cadde sull'uno piuttosto che sull'altro candidato. Id. id.

6665 — Se un Consigliere eletto in due Frazioni di un Comune *opta* per una di esse, nella Frazione che rimarrebbe vacante deve intendersi eletto il candidato che successivamente ottenne più voti. Nota Min. Int. 5 Marzo 1871, *M.* 1871, p. 102.

6666 — Nel caso in cui nella Frazione, che è rimasta senza Consigliere per l' opzione dell'eletto fatta per altra Frazione, niun altro candidato abbia avuto voti, occorre riconvocare gli elettori perchè procedano a nuova elezione. Id. id.

6667 — La Corte di Appello giustamente si nega di conoscere di una questione relativa alla sostituzione agli ineleggibili di coloro che dopo essi ebbero maggiori suffragi, non essendo questa una questione di capacità che solo è attribuita dalla legge alla sua giurisdizione. Cass. Torino 17 Dicembre 1868, *M.* 1869, p. 123. — App. Napoli 3 Nov. 1869, *M.* 1870, p. 172.

6668 — La Corte di Appello non può surrogare a un Consigliere di cui annulla l'elezione per ineleggibilità il candidato che dopo di esso ebbe il maggior numero di voti. App. Roma 24 Nov. 1871, *M.* 1872, p. 157. — App. Casale 21 Maggio 1877, *M.* 1878, p. 92. — App. Modena 25 Agosto 1879, *M.* 1879, p. 365. — App. Napoli 12 Dic. 1879, *M.* 1880, p. 86. — App. Milano 20 Sett. 1880, *M.* 1880, p. 310.

6669 — La Corte di Appello riconoscendo la eliggibilità di un candidato la cui elezione fu erroneamente ritenuta nulla dall'ufficio elettorale per supposta incapacità, non può reintegrarlo nel posto di Consigliere in luogo di chi venne proclamato in sua vece, spettando esclusivameute all'autorità amministrativa il provvedere in proposito. App. Torino 31 Gennaio 1873, *M.* 1873, p. 255.

6670 — Le facoltà accordate coll'art. 72 della legge comunale sono affatto eccezionali e limitate ai casi ivi indicati, e non riguardano nè i Consigli comunali, nè le Deputazioni provinciali. C. S, 20 Febb. 1869, *M.*

1869, p. 155. — C. S. 22 Giugno 1870, *M.* 1870, p. 242

6671 — L'art. 72 della legge com. deve restringersi quanto alle immediate surrogazioni dei Consiglieri ai casi espressamente menzionati nel medesimo, e non può estendersi ad altri. C. S. 30 Agosto 1871, *M.* 1871, p. 350.

6672 — Nelle elezioni amministrative, lo stadio delle operazioni elettorali chiudesi definitivamente appena che le autorità amministrative chiamate a pronunciarsi sulla validità e regolarità delle elezioni, abbiano esaurita la competenza, ed abbia avuto luogo il conseguente insediamento degli eletti. C. S. 1 Giugno 1877, *M.* 1877, p. 275. — C. S. 28 Genn. 1880, *M.* 1880, p. 120.

6673 — Durante questo solo stadio, riconosciuta nulla l'elezione di un candidato per l'ineleggibilità del medesimo, può proclamarsi eletto quello che dopo di lui raccolse il maggior numero dei suffragi. Id. id. Id id.

6674 — L'ineleggibilità dichiarata successivamente dalla Corte di Appello, cioè nello stadio giudiziario, o sopravvenuta dopo l'elezione non può più dar luogo a quella sostituzione. Id. id. Id. id.

6675 — Nessuna disposizione di legge concede ai Consigli comunali di surrogare ad un Consigliere di cui non si convalida l'elezione, quello che dopo di esso ebbe maggior numero di voti. C. S. 29 Febb. 1868, *M.* 1868, p. 137. — C. S. 20 Febb. 1869, *M.* 1869, p. 155. — C. S. 17 Dic. 1870, *M.* 1871, p. 41. — C. S. 11 Dic. 1874, *M.* 1875, p. 40.

6676 — Se l'ufficio elettorale non provvide alla surrogazione di un Consigliere rinunziante, o incompatibile per altro motivo, non può la Dep. prov. designare essa la persona che dovrebbe entrare nel Cons. comunale. C. S. 22 Ott. 1864, *M.* 1865, p. 28.

6677 — Nessuna disposizione della legge com. permette alle Deputazioni prov. di surrogare ad un Consigliere comunale di cui non si convalida l'elezione, il candidato che dopo di esso ebbe un maggior numero di voti. C. S. 29 Febb. 1868 *M.* 1868, p. 137. — C. S. 20 Febb. 1869, *M.* 1869, p. 155.

6678 — Eccede le proprie competenze la Dep. prov. che proclami d'ufficio i Consiglieri risultanti da un computo più esatto di voti, mentre tale facoltà è accordata alla Giunta. C. S. 2 Dic. 1873, *M.* 1874, p. 110. — C. S. 14 Nov. 1879, *M.* 1880, p. 99.

6679 — Non è competente la Dep. prov. a rettificare il pronunciato dell'ufficio elettorale, sostituendo un Consigliere ad un altro già proclamato dall'ufficio. C. S. 23 Dic. 1874, *M.* 1875, p. 21.

6680 — La Dep. è competente a pronunciarsi in seguito a ricorso sulla validità ed ammissibilità dei voti dati dagli elettori nelle elezioni com. e rettificando le decisioni emesse dall'ufficio elettorale e confermate dal Consiglio com. dichiarare eletto un candidato in sostituzione di quello proclamato dal detto ufficio. C. S. 29 Marzo 1876, *M.* 1878, p.72.

6681 — Tanto i Consigli com. quanto le Deputazioni prov. hanno facoltà di procedere alla correzione degli elenchi dei Consiglieri proclamati dall'ufficio elettorale, sostituendo agli ineleggibili o ai non eletti, quelli che ottennero maggiori voti. R. D. 18 Maggio 1879, *M.* 1879, p. 211.

6682 — Quando la Corte di Cassazione ha annullata una sentenza di quella d'Appello, con la quale in seguito a ricorso dell'interessato era stato mantenuto nella qualità di Consigliere un elettore che era stato dichiarato decaduto dal Consiglio com. per lite vertente, e fu dalla Cassazione rinviata la causa per un nuovo esame ad altra Corte d'Appello, fino a che la Corte di rinvio non abbia pronunziato sul merito, non può la Giunta nell'occasione delle elezioni ordinarie, far procedere anche alla surrogazione di quel Consigliere. C. S. 4 Ott. 1879, *M.* 1879, p. 364.

6683 — Dovendosi quindi il detto elettore ritenere come Consigliere del Comune insino a che l'autorità giudiziaria abbia riconosciuta la legalità della decadenza, o si verifichi il caso di perenzione d'istanza, la di lui surrogazione nella rinnovazione del 5° devesi riguardare come non avvenuta. Id. id.

6684 — Quindi devesi annullare la elezione di quello fra gli elettori che riportò il minor numero di voti, e che avrebbe dovuto surrogare il detto Consigliere. Id. id.

6685 — Le disposizione dell'art. 72 della legge com. deve intendersi nel senso che il Consigliere nuovo viene escluso da chi abbia ancora a durare in ufficio per l'anno avvenire, e non sia già scaduto, rimanendo in ufficio solo fino alla istallazione del successore. C. S. 11 Feb. 1881, *M.* 1881, p. 105.

6686 — Quindi se l'ufficio elettorale proclamò regolarmente il risultato delle elezioni, e per converso il Consiglio com. dichiarò eletto il Sindaco che scadeva da Consigliere e che ottenne minor numero di voti di un altro candidato suo congiunto nei gradi indicati dall'art. 27 della legge com. la relativa delib. deve essere annullata, mandandosi alla Giunta per la proclamazione ai termini del verbale. Id. id.

6687 — Se l'ufficio elettorale non ha adempito al dovere, e non ha esercitato il diritto di considerare come non iscritti i nomi dei candidati ineleggibili, e proclamare i nomi dei candidati che dopo essi conseguirono il maggior numero di voti, le autorità amministrative, cui appartiene di provvedere in via giurisdizionale, nel dichiarare eletti coloro il cui nome successe a quelli degli ineleggibili, fanno ciò che l'ufficio elettorale

avrebbe dovuto fare, o non fece perchè non potè farlo. C. S. 5 Maggio 1880, *M.* 1880, p. 197.

6688 — Se per effetto di una sentenza della Corte d'appello due individui furono dichiarati ineleggibili a Consiglieri com. la Dep. applica le disposizioni della legge, se accogliendo il ricorso dei due candidati che ebbero il maggior numero di voti li proclama Consiglieri com. in rettificazione della lista proclamata dall'ufficio elettorale. Id. id.

6689 — Il Consiglio com. ha facoltà di correggere gli errori, e riparare le illegalità commesse dall'ufficio elettorale. C. S. 18 Febb. 1881, *M.* 1881, p. 104.

6690 — Se risulta che la proclamazione di un Consigliere è stata il risultato di un errore materiale nel computo dei voti, il Consiglio com. applica rettamente la legge rettificando l'errore, e provvedendo alle conseguenze giuridiche di questa rettifica col sostituire il nome dell'eletto a quello che era stato proclamato illegalmente. Id. id.

6691 — Dovendosi considerare come non avvenuta la elezione di chi non era iscritto nella lista, ove il Consig io com. invece abbia ritenuta la sua eleggibilità spetta alla Dep. di proclamare a Consigliere quello fra i candidati che dopo colui del quale venne annullata l'elezione ha riportato maggior numero di voti. C. S. 10 Dicembre 1881, *M.* 1882, p. 55.

6692 — Proclamato dall'ufficio elettorale un Consigliere quantunque suocero di altro Consigliere in carica, il Consiglio com. deve supplire alla mancanza dell'ufficio. C. S. 14 Dic. 1882, *M.* 1883, p. 100.

6693 — Ove il Consiglio invece occupandosi di una denuncia abbia riconosciuta l'ineleggibilità ritenendo non potersi far luogo a surrogazione credendola di esclusiva competenza dell'ufficio elettorale la Dep. deve sostituire all'eletto incapace, quello che dopo di esso riportò maggior numero di voti. Id. id.

6694 — Alla mancanza dell'ufficio elettorale, del Consiglio com. e della Dep. spetta al Governo di provvedere d'ufficio dichiarando ineleggibile quel Consigliere e nulla la sua proclamazione, surrogando ad esso l'elettore che dopo di lui ebbe maggiori voti. Id. id.

6695 — L'appello interposto in tempo utile contro la pronunciata decadenza di un Consigliere, ne sospende gli effetti, ed il Consigliere rimanendo legalmente in carica non può essere surrogato. C. S. 28 Giugno 1883, *M.* 1883, p. 247.

6696 — Se pendente l'appello il Consigliere stato dichiarato decaduto viene nelle elezioni surrogato, la surrogazione è nulla e ferme rimanendo le altre nomine deve annullarsi quella di chi fu proclamato in luogo del Consigliere dichiarato decaduto. Id. id.

6697 — Se in pendenza della decisione della Cassazione si credette opportuno di non procedere alla surrogazione del Consigliere, che aveva ricorso contro la sua decadenza pronunciata dalla Corte di Appello, non ne rimane però viziata la nomina degli altri Consiglieri. C. S. 4 Agosto 1883, *M.* 1883, p. 295.

6698 — **Ricorso al Consiglio comunale** — *Termine* — *Domicilio* — *Notificazione* — *Interessati* — La legge non prescrive alcun termine entro il quale si possa ricorrere al Consiglio com. contro la validità delle operazioni elettorali. C. S. 24 Dicembre 1867, *M.* 1869, p 102 — C. S. 19 Aprile 1873, *M.* 1873, p. 159 — App. Palermo, 19 Luglio 1875, *M.* 1875, p. 252 — App. Napoli, 12 Dicembre 1879, *M.* 1880, p. 134 — C. S. 11 Genn. 1881, *M.* 1881, p. 114.

6699 — Non è prefisso alcun termine per ricorrere ai Consigli com. contro le elezioni; tali ricorsi sono sempre ammissibili quando vengano regolarmente prodotti prima che gli eletti abbiano effettivamente preso possesso del loro ufficio. App. Torino 17 Dic. 1875, *M.* 1876, p. 105.

6700 — Non può ritenersi come ricorso diretto al Consiglio com. il reclamo fatto all'ufficio elettorale ed inserito nel processo verbale delle operazioni stesse, poichè non diretto al Consiglio com. e non notificato agli interessati giusta il prescritto della legge. C. S. 5 Febb. 1873, *M.* 1873, p. 85.

6701 — In materia di elezioni il Consiglio com. non può rifiutarsi di conoscere un ricorso di sua competenza solo perchè non notificato ad esso in copia autentica, salvo avesse avuto motivo di non riconoscere l'autencità della copia. C. S. 6 Febb. 1874, *M.* 1874, p. 89.

6702 — Tale questione non è fra quelle sottratte alla cognizione della Dep. prov. dall'art. 75 della legge com. e può quindi essere conosciuta e giudicata dalla medesima. Id. id.

6703 — L'inosservanza all'art. 37 del regol. della legge com. che impone l'obbligo ai ricorrenti contro le elezioni di eleggere col ricorso il domicilio nel Comune, per quanto biasimevole, non è però tale da perimere il diritto di ricorso che ai ricorrenti stessi è assicurato dalla legge. C. S. 12 Giugno 1878, *M.* 1878, p. 212 — C. S. 3 Giugno 1881, *M.* 1881, p. 244.

6704 — Anche per i ricorsi contro le elezioni comunali deve intendersi obbligatorio ai reclamanti di far constare della notificazione giudiziaria alla parte che vi ha interesse ai sensi dell'art. 35 della legge com. C. S. 11 Luglio 1867, *M.* 1869, p. 100.

6705 — Son nulle le deliberazioni prese dal Consiglio com. in materia elettorale sopra ricorsi non notificati giudiziariamente

agli interessati. C. S. 20 Febb. 1869, *M.* 1869 p. 101 — C. S. 20 Febb. 1869, *M.* 1869, p. 126 — C. S. 5 Marzo 1870, *M.* 1870, p. 131 — C. S. 5 Marzo 1870, *M.* 1870, p. 138 — C. S. 23 Genn. 1872, *M.* 1872, p. 252 — C. S. 12 Nov. 1872, *M.* 1872, p. 372 — C. S. 15 Febb. 1873, *M.* 1873, p. 117 — C. S. 6 Maggio 1873, *M.* 1873, p. 167 — C. S. 17 Dic. 1873, *M.* 1874, p. 20 — App. Torino 6 Dic. 1873, *M.* 1874, p. 25 — C. S. 11 Nov. 1874, *M.* 1875, p. 12 — C. S. 28 Aprile 1875, *M.* 1875, p. 253 — Cass. Torino 5 Nov. 1875, *M.* 1876, p. 6 — C. S. 16 Ottobre 1875, *M.* 1876, p. 31 — App. Torino 17 Dicembre 1875, *M.* 1876, p. 105 — C. S. 5 Settembre 1876, *M.* 1876, p. 326 — C. S. 12 Maggio 1877, *M.* 1877, p. 263 — C. S. 25 Maggio 1877, *M.* 1877, p. 214 — C. S. 30 Maggio 1877, *M.* 1877, p. 232 — C. S. 26 Genn. 1878, *M.* 1878, p. 99 — C. S. 19 Giugno 1878, *M.* 1878, p. 229 — C. S. 22 Genn. 1879, M. 1879, p. 73 — C. S. 30 Aprile 1879, *M.* 1879, p. 171 — C. S. 9 Maggio 1879, *M.* 1879, p. 183 — C. S. 30 Maggio 1879, *M.* 1879, p. 233 — C. S. 19 e 28 Nov. 1879, *M.* 1880, p. 8 — C. S. 9 Luglio 1880, *M.* 1880, p. 280 — C. S. 13 Genn. 1882, *M.* 1882, p. 89 — C. S. 24 Marzo 1882, *M.* 1882, p. 247.

6706 — *Contro* — Nei ricorsi al Consiglio com. contro le operazioni elettorali non è necessaria la notificazione alla parte interessata. App. Casale 13 Sett. 1869, *M.* 1869, p. 364.

6707 — E' viziata di nullità la delib. del Consiglio com. in materia di elezioni, se ha preso in esame i ricorsi che furono notificati per mezzo del servente comunale. C. S. 1 Marzo 1876, *M.* 1876, p. 358.

6708 — La notificazione elettorale dei ricorsi contro le operazioni elettorali a termini dell'art. 75 della legge com. e dell'articolo 36 al quale si riferisce il precedente, deve esser fatta rigorosamente col rito giudiziario a pena di nullità. C. S. 30 Nov. 1877, *M.* 1878, p. 9.

6709 — Occorre la notificazione giudiziaria agli interessati quando è espressamente prescritta dalla legge com. come all'art. 35. C. S. 9 Luglio 1880, *M.* 1880, p. 280.

6710 — Negli altri casi basta la semplice notificazione amministrativa come quando trattasi delle decisioni della Dep. contemplate nell'art. 36 della legge com. Id. id.

6711 — Nei giudizi che si aprono per riconoscere quale tra più candidati a Consigliere debba essere proclamato, è parte interessata non solo colui a cui favore fu fatta la proclamazione contestata, ma eziandio colui in favore del quale si vorrebbe che la proclamazione si facesse. C. S 15 Marzo 1873, *M.* 1873, p. 142.

6712 — Nel caso di opposizione contro la validità in massa delle elezioni comunali, il ricorso deve essere notificato singolarmente a tutti i Consiglieri eletti. C. S. 10 Giugno 1873, *M.* 1873, p. 224.

6713 — La notificazioone fatta genericamente al Consiglio com. nella persona del Sindaco è inefficace e sarebbe inammessibile il ricorso non notificato anche ai Consiglieri eletti. C. S. 10 Giugno 1873, *M.* 1873, p. 224. — C. S. 18 Giugno 1879, *M.* 1879, p. 232.

6714 — Si debbono avere per interessati tutti coloro rispetto ai quali la decisione promossa col ricorso possa avere un effetto qualunque esso sia. C. S. 30 Maggio 1877, *M.* 1877, p. 232.

6715 — Nel caso che alcuni elettori abbiano ricorso al Consiglio com. contro la proclamazione di un Consigliere fatta dall'ufficio elettorale, che non volle tenere conto di alcune schede che dovevano attribuirsi ad un altro candidato, tale ricorso deve essere notificato anche a quest'ultimo. Id. id.

6716 — L'art. 35 della legge com. deve essere interpretato nel senso che la notificazione giudiziaria ivi accennata debba farsi a tutti quelli che hanno interesse alla risoluzione dei ricorsi fatti contro le operazioni elettorali. C. S. 7 Febb. 1880, *M.* 1880, p. 117.

6717 — **Deliberazioni del Consiglio comunale — formalità.** — Il Consiglio com. se non è eccitato da un ricorso non può emettere alcuna decisione in ordine alle operazioni elettorali. App. Torino 2 Febbraio 1872, *M.* 1872, p. 200. — C. S. 29 Gennaio 1873, *M.* 1873, p. 121. — C. S. 2 Ottobre 1873, *M.* 1873, p. 324.

6718 — Il Consiglio com. cui fu presentato un reclamo contro la regolarità delle operazioni elettorali, deve limitarsi a pronunziare soltanto sulle deduzioni contenute nel medesimo. C. S. 4 Febbraio 1871, *M.* 1871, p. 112.

6719 — E viziata di nullità la deliberazione del Consiglio com. sulla regolarità delle elezioni, se tale deliberazione fu eccitata da denuncia d'ufficio, e non da ricorso degli interessati. C. S. 5 Febbraio 1873, *M.* 1873, p. 85. — C. S 29 Gennaio 1873, *M.* 1873, p. 121.

6720 — Spetta ai Consigli com. sia nella rinnovazione del quinto, sia nella loro rinnovazione totale di deliberare e di votare sui ricorsi contro le proprie elezioni; quindi viola la legge quel Consiglio com. che si rifiuta di deliberare sulle elezioni, asserendo che tale facoltà sarebbe spettata al Delegato straord. C. S. 30 Ott. 1875, *M.* 1876, p. 6.

6721 — I Consigli com. non possono decidere sopra ricorsi in materia elettorale, prima che il risultato delle elezioni venga

regolarmente pubblicato dalla Giunta. C. S. 9 Ott. 1875, *M.* 1875, p. 354.

6722 — E' nulla la decisione del Consiglio com. sulle elezioni emanate prime che fossero trascorsi i termini prescritti dagli art. 75, 35 e 36 della legge com. C. S. 29 Gen. 1879, *M.* 1879, p. 72. — C. S. 5 Marzo 1879, *M.* 1879, p. 100.

6723 — Non è prescritto da alcuna disposizione che i Consigli com. debbano occuparsi nelle sedute autunnali dei ricorsi contro le elezioni, e quindi possono deliberare anche prima in seduta straordinaria legalmente autorizzata, e perciò senza l'intervento dei Consiglieri nuovi eletti, e sotto la presidenza del Sindaco, benchè scaduto d'ufficio. C. S. 3 Giu. 1881, *M.* 1881, p. 244.

6724 — La facoltà dei Consigli com. di revocare le proprie deliberazioni non è applicabile alle deliberazioni sulle questioni elettorali soggette a reclamo; quindi il Cons. com. riconosciuta con una deliberazione la capacità elettorale di un cittadino, non può più revocare la sua decisione. App. Palermo 19 Luglio 1875, *M.* 1875, p. 252.

6725 — Le deliberazioni comunali che versano sulla validità delle schede sono necessariamente collegate con una questione personale, e quindi sono soggette ad essere annullate se prese a voti palesi. C. S. 17 Febbraio 1869 e Nota Min. Interno 16 Marzo detto, *M.* 1869, p. 159. — C. S. 4 Ott. 1870, *M.* 1871, p. 45.

6726 — La delib. del Consiglio com. sulla validità o meno delle schede non presa a voti palesi è viziata di nullità. C. S. 3 Giugno 1881, *M.* 1881, p. 230.

6727 — Il Consiglio comunale chiamato a deliberare sopra un ricorso col quale si opponga il difetto di alcune formalità per parte dell'ufficio elettorale, e si faccia una generica domanda d'inchiesta per pretesi brogli elettorali, non viola la legge respingendola a voti palesi, non potendo considerarsi come una questione personale l'interesse indiretto che vi potevano avere gli individui eletti. C. S. 26 Aprile 1870, *M.* 1870, p. 197.

6728 — La deliberazione del Consiglio com. che versa sulla regolarità delle operazioni elettorali non deve essere presa a voti segreti, ma a voti palesi a pena di nullità. C. S. 5 Febb. 1873, *M.* 1873, p. 85. — C. S. 2 Ott. 1873, *M.* 1873, p. 324. — C. S. 11 Dicembre 1874, *M.* 1875, p. 22. — C. S. 1 Marzo 1876, *M.* 1876, p. 119. — C. S. 8 Genn. e 2 Febb. 1881, *M.* 1881, p. 168. C. S. 29 Ott. 1881, *M.* 1881, p. 375.

6729 — Non si può stabilire una regola generale per determinare in quali casi, ove si tratti di questioni elettorali, la deliberazione del Consiglio com. debba prendersi a voti palesi, ed in quali a voti segreti. C. S. 23 Marzo 1881, *M.* 1881, p. 169.

6730 — La deliberazione del Consiglio comunale in ordine alla eleggibilità di un eletto, deve essere presa in seduta segreta ed a suffragi segreti. C. S. 8 Febb. 1870, *M.* 1870, p. 94. — C. S. 23 Genn. 1872, *M.* 1872, p. 252. — C. S. 2 Ott. 1873, *M.* 1873, p. 324. — App. Torino 17 Dicembre 1875, *M.* 1876, p. 105. — C. S. 8 Genn. e 3 Febb. 1881, *M.* 1881, p. 168.

6731 — La presenza dei Consiglieri comunali nell'ufficio definitivo elettorale non li esclude dal prender parte alla decisione del Consiglio comunale sulle questioni relative alle operazioni elettorali. C. S. 5 Febbraio 1870, *M.* 1870, p. 80. -- C. S. 5 Marzo 1870, *M.* 1870, p. 131. -- C. S. 12 Marzo 1875, *M.* 1875, p. 119.

6732 — È nulla la decisione di un Consiglio comunale in materia elettorale se siansi impediti dal prendere parte alla discussione alcuni Consiglieri, solo perchè essi erano stati membri dell'ufficio elettorale. C. S. 9 Ottobre 1875, *M.* 1875, p. 354.

6733 — I Consiglieri parenti ed affini di coloro della cui elezione si tratta non possono ritenersi come direttamente interessati nel senso dell'art. 222 della legge comunale, e quindi non hanno obbligo di astenersi dal votare sui prodotti ricorsi. C. S. 26 Aprile 1870, *M.* 1870, p. 197. -- C. S. 17 Gen. 1871, *M.* 1871, p. 110. -- C. S. 4 Marzo 1871, *M.* 1871, p. 168. -- C. S. 28 Giugno 1873, *M.* 1873, p. 316. -- C. S. 23 Ottobre 1875, *M.* 1875, p. 371. -- C. S. 23 Febbraio 1876, *M.* 1876, p. 247. -- App. Torino 17 Dicembre 1875, *M.* 1876, p. 105 -- Id. 26 Novembre 1875, *M.* 1876, p. 107. -- C. S. 12 Giugno 1878, *M.* 1878, p. 212.

6734 — Sorgendo contestazioni anche contro le elezioni generali che ricostituirono il Consiglio com. questo deve essere insediato lo stesso e chiamato a decidere in prima istanza, non essendo applicabile al caso l'art. 222 della legge com. C. S 4 Aprile 1871, *M.* 1871, p. 219.

6735 — È nulla la deliberazione cui presero parte Consiglieri sottoscritti al ricorso che la promosse, se senza il loro intervento l'adunanza non sarebbe stata in numero legale. C. S. 15 Febb. 1873, *M.* 1873, p. 118.

6736 — Viola la legge la presenza del ricorrente contro le elezioni, non Consigliere nella sala del Consiglio, sebbene motivata dalla necessità di spiegare il suo ricorso. C. S. 9 Ottobre 1875, *M.* 1875, p. 354.

6737 — L'autorità governativa è competente ad annullare le deliberazioni dei Consigli comunali relative alle elezioni, quando si tratti di irregolarità delle adunanze, o di vizi di forma incorsi nelle medesime. C. S. 2 Novembre 1868 e 8 Febbraio 1870, *M.* 1870, p. 94. — C. S. 3 Mag. 1870, *M.* 1870, p. 169. — App. Messina 7

Aprile 1870, *M.* 1871, p. 127. — App. Napoli 26 Settembre 1873, *M.* 1874, p. 79. — C. S. 11 Dicembre 1874, *M.* 1875. p. 40.

6738 — *Contro* — Gli art. 132 a 136 della legge comunale non si applicano alle decisioni del Consiglio comunale in materia elettorale. - C. S. 20 Febbraio 1869, *M.* 1869, p. 101. — C. S. 6 Maggio 1873, *M.* 1873, p. 167.

6739 — Se il Consiglio com. delibera su un ricorso non notificato agli interessati, il Prefetto non può dichiarare la nullità della deliberazione com. perchè si tratta di materia elettorale sulla quale deve decidere in appello la Dep. prov. salvi in ultimo i provvedimenti di ufficio del Governo per gli effetti dell'art. 227 della legge comunale. C. S. 6 Maggio 1873, *M.* 1873, p. 167.

6740 — La mancanza della notificazione del ricorso non è un vizio ordinario di forma, ma una inosservanza di un rito speciale imposto alle deliberazioni in materia elettorale, sulla quale deve pronunciare il giudice del merito, e non il Prefetto. C. S. 3 Genn. 1874, *M.* 1874, p. 70.

6741 — Il Prefetto in materia elettorale non può pronunciare sulla regolarità o meno di una deliberazione com.; giacché gli art. 131, e 136 della legge com. riflettono materie strettamente amministrative, a cui non possono rapportarsi quelle concernenti il diritto elettorale. Cass. Roma (Sez. riun.) 4 Aprile 1879, *M.* 1879, p. 292.

6742 — L'art. 37 del regol. com. non è applicabile alla notifica della deliberazione del Consiglio com. in quanto a dichiarazione d'incapacità legale, poichè il termine per l'intimazione nulla ha di comune col termine a reclamare, essendo perentorii soltanto i termini ai reclami. Cass. Napoli 20 Aprile 1877, *M.* 1877, p. 261.

6743 — La deliberazione com. con la quale sul ricorso di un elettore furono annullate le elezioni, non deve essere notificata a quel ricorrente, ma agli altri interessati, cioè agli eletti dei quali fu annullata l'elezione. C. S. 26 Marzo 1879, *M.* 1879, p. 116.

6744 — **Ricorsi contro le decisioni del Cons com.** — *termine* — *notificazione* — *deposito.* — L'appello dalla decisione del Cons. com. alla Deput. prov. deve essere prodotto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione a termini dell'art. 251 della legge com. C. S. 30 Marzo 1871, *M.* 1871, p. 268. —C,S. 23 Marzo 1872, *M.* 1872, p. 135. — C. S. 19 Aprile 1873, *M.* 1873, p. 159. — C. S. 15 Febbraio 1878, *M.* 1878, p. 98. — C. S. 11 Genn. 1881, *M.* 1881, p. 114. — C. S. 13 Luglio 1882, *M.* 1883, p. 24. — C. S. (Sez. riun.) 21 Aprile 1883, *M.* 1883, p. 167.

6745 — Non è prescritto che nel termine di 30 giorni concesso per ricorrere alla Dep. prov. dalle decisioni del Cons. com. siano esibiti alla Dep. stessa oltre l'atto del ricorso, anche i documenti ad esso relativi. C. S. 22 Marzo 1872, *M.* 1872, p. 135.

6746 — Se la deliberazione del Consiglio com. che annulla l'elezione di taluni Consiglieri, non è stata notificata ai medesimi, non ha potuto decorrere contro essi alcun termine ad interporre ricorso contro la detta deliberazione. C. S. 31 Genn. 1877, *M.* 1877, p. 85.

6747 — Il termine dei 30 giorni per appellare alla Dep. parte dal giorno in cui venne partecipata la decisione emessa dal Consiglio com. nel primo ricorso. C. S. 30 Aprile 1875, *M.* 1875, p. 181.

6748 — Viola la legge il Prefetto che basandosi sopra il fatto di una notificazione incompleta ordina al Comune di rinnovarla, per far poscia partire il termine dell'appello dalla data di questa seconda partecipazione. Id. id.

6749 — In simile caso spetta all'interessato di ricorrere al Comune per avere una più regolare partecipazione, ma sempre nei trenta giorni in cui esso ricevette la prima notificazione incompleta. Id. id.

6750 — La Deputazione deve quindi esaminare se sia il caso di tenere buone la 1ª o la 2ª partecipazione per regolarsi nello stabilire la decorrenza del termine per l'appello, essendo essa sola giudice competente tanto nel merito della questione che nell'ordine del procedimento. Id. id.

6751 — Annullata per D. R. una decisione della Dep. prov. che pronunciò in appello la nullità delle elezioni sopra un ricorso non notificato giudiziariamente agli interessati, non si può più ritenere interposto in tempo utile il nuovo ricorso che venisse presentato per lo stesso effetto, giacchè si tratterebbe di un ricorso nuovo, e per sè stante, rispetto a cui si deve giudicare dei termini e delle forme senza riferimento alcuno al ricorso precedente. C. S. 19 Aprile 1873, *M.* 1873, p. 159.

6752 — Annullata per D. R. una decisione della Dep. prov. in materia elettorale per avere essa pronunciato sopra un ricorso non notificato, non vi ha più mezzo di riprodurre nelle debite forme il ricorso medesimo, se sia già trascorso il termine, di cui ai combinati art. 75 e 251 della legge com. C. S. 26 Agosto 1874, *M.* 1874, p. 312. — C. S. 19 Dic. 1882, *M.* 1883, p. 71.

6753 — L'art. 75 della legge com. non richiede il deposito di L. dieci pel ricorso in materia di elezioni. C. S. 20 Febb. 1869, *M.* 1869, p. 101. — C. S. 11 Genn. 1871, *M.* 1871, p. 96. — C. S. 28 Dic. 1872, M. 1873, p. 21. — C. S. 6 Febb. 1874, *M.* 1874, p. 85. — C. S. 7 Genn. 1876, *M.* 1876, p. 38.

6754 — Sono nulle le decisioni prese dalla Dep. prov. in materia elettorale in base a ricorsi non notificati giudiziariamente agli interessati. C. S. 20 Febb. 1869, *M.* 1869, p. 101. — C. S. 15 Aprile 1869, *M.* 1869, p. 171. — C. S. 5 Marzo 1870, M. 1870, p. 131. — C. S. 5 Marzo 1870, M. 1870, p. 138. — C. S. 2 Marzo 1870, M. 1870, p. 185. — C. S. 26 Aprile 1870, M. 1870, p. 197. — C. S. 4 Marzo 1871, M. 1871, p. 111. — C. S. 6 Febbraio 1872, M. 1872, p. 103. — C. S. 12 Nov. 1872, M. 1872, p. 372. — C. S. 11 Genn. 1873, M. 1873, p. 110. — C. S. 17 Dic. 1873, M. 1874, p. 20. — C. S. 12 Marzo 1875, M 1875. p. 140. — C. S. 28 Aprile 1875, M. 1875, p. 253. — C. S. 16 Ott. 1875, *M.* 1875, p. 31. — C. S. 12 Maggio 1877, M. 1877, p. 203. — C. S. 30 Maggio 1877, M. 1877, p. 232. — C. S. 26 Genn. 1878, M. 1878, p. 99. — C. S. 19 Giugno 1878, M. 1878, p. 229. — C. S. 22 Genn. 1879, M. 1879, p. 73. — C. S, 5 Marzo 1879, M. 1879, p. 100. — C. S. 19 e 28 Nov. 1879, M. 1880, p. 8 — C. S. 12 Nov. 1879, M. 1880, p. 118. — C. S. 22 Dic. 1880, M. 1881, p. 57. — C. S. 24 Marzo 1882, M. 1882, p. 247.— C. S. 18 Mag. 1883, M. 1883, p. 260.

6755 — Trattandosi di un ricorso presentato alla Dep. prov. contro la decisione del Consiglio comunale che ha dichiarato nulle le elezioni, la notificazione deve farsi non solo ai Consiglieri eletti ma anche a coloro che avevano ricorso al Consiglio comunale perchè fossero dichiarate nulle le elezioni. C, S. 20 Febbraio 1869, *M.* 1869, p. 126. — C. S. 18 Giugno 1879, *M.* 1879, p. 232,

6756 — E' regolare la decisione della Dep. prov. nella quale per la mancata notificazione giudiziaria del ricorso agli interessati, si dichiarò inattendibile il ricorso. C. S. 16 Maggio 1871, *M.* 1871, p. 222. — C. S. 9 Maggio 1871, *M.* 1871, p. 251. — C. S. 30 Aprile 1879, *M.* 1879, p. 171·

6757 — La legge prescrivendo che i ricorsi elettorali sieno notificati agli interessati, intende i soli Consiglieri dei quali è in causa l'elezione, non il Consiglio com. che in questo caso è giudice di prima istanza e non parte interessata. C. S. 28 Dicembre 1872, *M.* 1873, p. 21.

6758 — E' viziata di nullità la decisione della Dep. prov. sia che riguardi questioni pregiudiziali, o di merito, se la sua giurisdizione fu eccitata da ricorsi non stati notificati individualmente ai Consiglieri eletti; non essendo sufficiente la notificazione giudiziaria fatta al Consiglio com. C. S. 1 Marzo 1876, *M.* 1876, p. 358.

6759 — A buon diritto la Dep. prov. si rifiuta di conoscere di un ricorso quando questo fu notificato soltanto al Sindaco pel Consiglio com. che fu il giudice di prima cognizione, e non anche agli interessati i quali ricorsero in prima sede al Consiglio com. ed ottennero una decisione favorevole alla loro istanza. C. S. 2 Giugno 1880, *M.* 1880, p. 216.

6760 — Ai ricorsi elettorali in via amministrativa non sono applicabili le disposizioni del cod. di proc. civ. in quanto riguarda la notificazione della copia autentica della decisione contro cui si ricorre, perchè la legge amministrativa parla di notificazione giudiziaria dei ricorsi, e non parla di documento alcuno che debba accompagnarla. C. S. 9 Ott. 1875, *M.* 1875, p. 354.

6761 — Viola quindi la legge la Dep. prov. che rifiuta per tale motivo, di esercitare la propria giurisdizione legittimamente invocata. Id. id.

6762 — Nessuna disposizione prescrive la notificazione giudiziale delle decisioni dei ricorsi, le quali quando sono emanate dal Consiglio. com. devono essere affisse al pubblico: quando sono emesse dalla Dep. vengono trasmesse al Sindaco. C. S. 3 Luglio 1880, *M.* 1880, p. 309.

6763 — **Decisioni della Dep. prov.** — *Competenza* — *Termini* — Se la legge comunale nell'art. 36 cui rimanda l'art. 75 obbliga la Deputazione prov. a pronunciare nei ricorsi in materia di elezioni comunali nei termini ivi indicati, non dichiara però nulla la decisione emanata scorsi questi termini che non sono perentorii, tanto più se il decorrimento di essi non è imputabile alla Deputazione prov. C. S. 30 Ottobre 1869, *M.* 1870, p. 157. — C. S. 31 Genn. 1877, *M.* 1877, p. 85. — C. S. 3 Luglio 1880, *M.* 1880, p. 309. — C. S. 15 Apr. 1882, *M.* 1882, p. 182.

6764 — La Deputazione prov. non ha violato il prescritto dell'art. 35 della legge com. che vuole non si pronunzi sui ricorsi fin dopo spirato il termine di 10 giorni, se si è limitata nel frattempo ad ordinare una inchiesta sulle operazioni elettorali, poichè l'inchiesta non pregiudica il merito della questione, e la decisione da emanarsi nei termini voluti. C. S. (Sez. riun.) 11 Giugno 1873, *M.* 1873, p. 223.

6765 — Pel combinato disposto degli articoli 35, 36, e 75 della legge com. applicabili pure ai ricorsi contro le operazioni elettorali, non può la Dep. pronunciarsi contro una decisione del Consiglio com. in materia di elezioni, prima che sieno scorsi i termini dalla notificazione del ricorso stabiliti dai citati art. C. S. 29 Genn. 1879, *M.* 1879, p. 72. — C. S. 22 Genn.1879, *M.*1879, p. 73. — C. S. 7 Febb.1880, *M.*1880, p. 117. — C. S. 22 Dic. 1880, *M.* 1881,p. 57. — C. S. 25 Sett. 1882, *M.* 1882, p. 299. — C. S. 19 Ott. 1882, *M.* 1883, p. 54. — C. S. 18 Novembre 1882, *M.* 1883, p. 70.

6766 — Non debbono computarsi fra i 10 giorni contemplati dal citato articolo 35 nè quello della notificazione, nè quello in cui la Dep. pronuncia la sua decisione. C. S. 18 Nov. 1882, *M.* 1883, p. 70.

6767 — La Dep. prov. non ha qualità per provvedere in appello in virtù dell'art. 72 della legge 23 Ott. 1859 (art. 75 legge 20 Marzo 1865 all. A) il quale la chiama soltanto a provvedere sui ricorsi contro le deliberazioni del Consiglio com. riflettenti le regolarità delle operazioni elettorali. C. S. 1 Nov. 1864, *M.* 1865, p. 46. — C. S. 14 Nov. 1879, *M.* 1880, p. 99.

6768 — La Dep. prov. non decide che sui motivi dedotti contro le operazioni elettorali, e quindi non si può occupare dell'inosservanza dell'art. 62 delle legge comunale se non ne è fatta parola in alcuna protesta o reclamo. C. S. 21 Settembre 1869, *M.* 1869, p. 306.

6769 — Le Deputazioni prov. non devono accettare ricorsi se non sui punti e sulle questioni che abbiano fatto oggetto di una decisione del Consiglio comunale. C. S. 12 Luglio 1870, *M.* 1870, p. 279. — C. S. 30 Agosto 1876, *M.* 1876, p. 323. — C. S. 1 Ott. 1881, *M.* 1881, p. 359. — C. S. 26 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 195.

6770 — Quando siano portati reclami alla Dep. prov. contro le operazioni elettorali essa deve limitarsi a risolvere le questioni proposte, lasciando alla esclusiva competenza della Giunta municip. la proclamazione degli eletti a termini dell'art. 74 della legge com. C. S. 4 Ott. 1870, *M.* 1871, p. 45.

6771 — Se l'appello interposto alla Dep. prov. era diretto a constatare la validità della elezione di un solo Consigliere, e la Dep. statuendo sopra altre questioni, annullò tutte le elezioni, la sua decisione merita di essere annullata. C. S. 4 Febbraio 1871, *M.* 1871, p. 112.

6772 — Non ha valore alcuno la circostanza che uno dei motivi di nullità prodotto dai ricorrenti alla Dep. non era stato addotto dinanzi al Consiglio com. quand'anche senza quel motivo le elezioni erano viziate di nullità per altre violazioni di legge esposte allo stesso Consiglio com. e quando si tratta non veramente di un nuovo motivo ma di nuove prove ed argomenti in appoggio del ricorso. C. S. (Sez. riun). 17 Febb. 1883, *M.* 1883, p. 216.

6773 — E' viziata di nullità la deliberazione della Dep. prov. che annullò le elezioni sopra denuncia ex ufficio del Prefetto, non sopra ricorso di interessati. C. S. 23 Gennaio 1872, *M.* 1872, p. 252. —29 Gen. C.S. 1873, *M.* 1873, p. 121. — C. S. 11 Febb. 1881, *M.* 1881, p. 105. — C. S. 23 Marzo 1881, *M.* 1881, p. 172.

6774 — Il Prefetto riconosciuta la violazione della legge deve provocare l'annullamento delle operazioni elettorali dal Governo a termini dell'art. 227 della legge com. quando nè il Consiglio, nè la Dep. non abbiano potuto deliberare per mancanza di un ricorso. C. S. 23 Marzo 1881, *M.* 1881 p. 172.

6775 — Se all'adunanza della Deputazione prov. chiamata a decidere sovra irregolarità avvenute in materia di elezioni, presero parte Deputati provinciali che furono anche scrutatori nell'ufficio elettorale, tale adunanza deve ritenersi illegale. C. S. 1 Settembre 1868, e 5 Febbraio 1870, *M.* 1870, p. 80.

6776 — Non avendo la legge prescritto in che forma debbono essere redatte le decisioni della Dep. prov. in materia di elezioni, non è ad essa vietato nel confermare la decisione resa in primo grado dal Consiglio com. di riferirsi interamente ai motivi addotti dal medesimo, sebbene sia desiderabile che svolga le ragioni del suo provvedimento. C. S. 17 Gennaio 1871, *M.* 1871, p. 110.

6777 — La Dep. prov. che abbia rigettato un ricorso contro le elezioni comunali per semplice difetto di forma, è ancora competente a giudicare sul merito. C. S. 28 Dicembre 1872, *M.* 1873, p. 21.

6778 — Se fu presentato ricorso al Consiglio com. onde si correggesse la proclamazione fatta dall'ufficio elettorale che annullò un rilevante numero di schede pel motivo che gli elettori si erano fatti conoscere; se il Consiglio com. invece che deliberare ha giudicato ripetutamente che prima di risolverne il merito fosse necessario procedere ad un' inchiesta, e se la Dep. alla quale si è ricorso in appello ha invece deciso che trattandosi di apprezzare la validità delle schede che aveva sott'occhio, era inutile l'inchiesta, e giudicò senz'altro valide le schede contestate: la decisione della Dep. è legittima, nè si può dire abbia trattato una questione non ancora decisa dal Consiglio. C. S. 22 Giugno 1878, *M.* 1878, p. 261.

6779 — La decisione della Dep. che sul ricorso di alcuni degli eletti dichiarò valide le elezioni, contrariamente alla decisione del Consiglio com. deve produrre i suoi effetti, anche per coloro fra gli eletti che non avevano ricorso. C. S. 26 Marzo 1879, *M.* 1879, p. 117.

6780 — Se la Deputazione prov. non ha potuto annullare una deliberazione presa dal Consiglio com. sopra un ricorso non notificato giudiziariamente agli interessati, perchè i ricorsi presentati alla medesima presentavano lo stesso difetto, deve la detta deliberazione annullarsi per D. R. a termini dell'art. 227 della legge com. C. S. 11 Ottobre 1873, *M.* 1873, p. 344.

6781 — Se il Consiglio com. ha respinto

il ricorso perchè non notificato giudiziariamente agli interessati, e se i reclamanti interposero appello alla Dep. prov. con ricorso notificato, opera legittimamente la Dep. che manda a comunicarsi tale ricorso al Cons. com. per le sue decisioni nel merito. C. S. 5 Dicembre 1873, *M.* 1874, p. 12.

6782 — Se una Dep. prov. pronunciando in appello da una decisione del Cons. com. innanzi al quale si sia presentato un ricorso non notificato, ordina un'inchiesta sopra le elezioni, la sua deliberazione è nulla, come è nulla quella del Consiglio com. che formava il 1. grado di giurisdizione indispensabile perchè la Dep. prov. possa conoscere del merito delle opposizioni. C. S. 23 Dic. 1874, *M.* 1875, p. 22.

6783 — Se la Dep. prov. ritiene che la delib. contro cui ricevette ricorso non notificato sia affetta di nullità per vizi di forma, l'unico suo ufficio è di denunziarla al Prefetto perchè l'annulli a forma di legge; e quando essa ne deliberasse l'annullamento, eccede le proprie competenze e la sua decisione deve essere revocata. C. S. 12 Marzo 1875, *M.* 1875, p. 140.

6784 — La Dep. prov. non può (pur rettamente dichiarando irrecevibile un ricorso non notificato giudiziariamente agli interessati), pronunciarsi d'ufficio in merito al ricorso stesso . C. S. 5 Aprile 1876, *M.* 1876, p. 165.

6785 — Se contro la decisione del Consiglio com. emessa su ricorso non notificato viene ricorso alla Dep. prov. questa deve limitarsi a dichiarare nulla la deliberazione del Consiglio com. e se invece si è pronunciata sul merito la sua deliberazione deve annullarsi d'ufficio insieme con quella del Consiglio com. C. S. 5 Settembre 1876, *M.* 1876, p. 326.

6786 — La nullità di una delib. del Consiglio comunale porta seco la nullità della decisione della Dep. prov. C. S. 1 Marzo 1876, *M.* 1876, p. 119. — C. S. 25 Maggio 1877, *M.* 1877, p. 214.

6787 — Il Governo mentre provvede all'annullamento con R. D. delle due decisioni suddette, deve pur anco decidere della validità o nullità delle operazioni elettorali. Id. id.

6788 — Se la Dep. ha annullato la deliberazione del Consiglio com. sulle elezioni solo perchè presa sopra di un ricorso non notificato agli interessati; ove il Consiglio com. in seguito a nuovo ricorso debitamente notificato abbia confermato la sua prima decisione, la Dep. non può esimersi dal pronunciare in merito ai ricorsi che contro quest'ultima deliberazione le venissero presentati. C. S. 19 Sett. 1877, *M.* 1878, p. 363.

6789 — La Dep. prov. in fatto di elezioni amministrative è giudice, non parte, e dopo emesse le sue decisioni sovra i ricorsi prodotti avverso le dette elezioni ha pienamente esaurita la sua competenza. C. S. 25 Maggio 1883, *M.* 1883, p. 247.

6790 — Se quelle decisioni sono state revocate per R. D. la Dep. non può più tornare a discutere sul merito delle elezioni. Id. id.

6791 — **Inchieste** — Compete ai Consigli com. ed alle Deputazioni prov. come naturale conseguenza della facoltà di decidere sopra la sussistenza delle operazioni elettorali in genere a loro accordata dall'art. 75 della legge com. l'altra facoltà di ordinare inchieste amministrative, e di farle eseguire da Commissari scelti nel loro seno o altrove come credano più conveniente. C. S. (Sez. Int. e Giust.) 30 Gennaio 1866, *M.* 1866, 74.

6792 — Qualora occorrano spese per le inchieste amministrative sulle elezioni, queste per anologia al disposto dell'art. 140 della legge com. del 1865, devono essere sopportate dal Comune nel cui interesse è fatta l'inchiesta C. S. (Sez. Int. e Giust. ) 30 Genn 1866, *M.* 1866, p. 74. — C. S. 2 Maggio 1871, *M.* 1871, p. 203,

6793 — Alle inchieste amministrative sulle elezioni comunali non potrebbero procedere le autorità giudiziarie senza eccedere la loro competenza, meno il caso che si trattasse dei reati contemplati negli art. 190, 191, 192, e 193 del codice penale, pei quali esse sono competenti ad agire secondo le norme generali di procedura sopra qualunque denunzia. Id. id.

6794 — Per togliere fede alla data che portano i processi verbali delle elezioni comunali, non basta un' inchiesta amministrativa, ma si richiede un processo per reato di falso. C. S. 12 Aprile 1866, *M.* 1866, p. 189.

6795 — La Deputazione provinciale non può annullare le elezioni comunali in base ad un' inchiesta fatta per verificare la verità delle cose esposte nei verbali. C. S. 12 Aprile 1866, *M.* 1866, p. 189. — C.S. 12 Aprile 1873, *M.* 1873, p. 187.

6796 — Il principio che contro le risultanze del verbale delle elezioni non si ammettono richiami per variazioni senza iscrizioni in falso, non impedisce che la Dep. prov. possa ordinare un' inchiesta circa reclàmi fatti da elettori all'ufficio definitivo, e da questo ne' accennati, ne' risolti dal relativo verbale. C. S. 12 Aprile 1870, *M.* 1871 p. 88.

6797 — Per quanta presunzione di verità voglia attribuirsi ai processi verbali delle elezioni, non potrebbe sostenersi che la legge attribuisca loro un valore prevalente anche contro alle risultanze di una inchiesta legalmente ordinata dalla Dep. prov. e regolarmente condotta. C. S. 30 Gennaio 1872, *M.* 1872, p. 55.

6798 — E' regolare l'operato della Dep. prov. che annullò l'operazioni elettorali per irregolarità constatate per via di una inchiesta amministrativa, quantunque tali irregolarità non risultassero dal processo verbale delle elezioni. Id. id.

6799 — Quando i fatti allegati nella denuncia contro le elezioni sono estranei ai verbali e riflettono circostanze ed avvenimenti passati all'infuori delle operazioni elettorali, la Dep. può ordinare un'inchiesta senza contraddire il principio che i verbali delle elezioni facciano piena fede fino ad iscrizione in falso. C. S. (Sez. riun.) 11 Giugno 1873, *M.* 1873, p. 223.

6800 — L'ordinare informazioni ed inchieste è ufficio delle autorità che devono conoscere del merito delle elezioni, non di quella che deve curare l'applicazione della legge ai fatti accertati. C. S. 17 Dicembre 1872, *M.* 1873, p. 26.

6801 — Male a proposito la Dep. prov. ordina un'inchiesta per verificare i fatti addotti in un reclamo, e smentiti dal verbale, perchè contro le risultanze degli atti pubblici, non è ammessa che l'iscrizione in falso. C. S. 10 Marzo 1875, *M.* 1875, p. 159.

6802 — Le Deputazioni prov. hanno piena facoltà di deliberare inchieste per verificare fatti e irregolarità commesse nelle operazioni elettorali, ritenendosi ciò come un atto di semplice istruttoria, che non cade sotto il disposto dell'art. 36 della legge com. C. S. 7 Gennaio 1876, *M.* 1876, p. 38.

6803 — Ancorchè il Consiglio com. abbia rigettato previa inchiesta, un ricorso contro le elezioni per illegalità è brogli, può sempre la Dep. in seguito a regolare ricorso in appello ordinare se crede una nuova inchiesta; bene inteso quando i fatti contestati sono estranei al verbale delle operazioni elettorali, che fa piena fede fino ad iscrizione in falso. C. S. 22 Dic. 1876, *M.* 1877, p. 60.

6804 — Non è ammissibile un'inchiesta per accertare le circostanze di fatto risultanti dai verbali delle elezioni amministrative i quali debbono considerarsi come atti pubblici e fanno piena fede fino ad iscrizione in falso. C. S. 6 Nov. 1880, *M.* 1881, p. 10.

6805 — Può ammettersi qualunque genere di prove sulle circostanze di fatto taciute nel verbale delle elezioni. Id. id.

6806 — Qualora dall'inchiesta praticata sia risultato in modo non dubbio e per confessione degli stessi membri dell'ufficio elettorale, che realmente per un certo tempo l'urna fu custodita da due soli scrutatori, il Consiglio com. opera in modo corretto e legale se dichiara la nullità delle elezioni. Id. id.

6807 — Qualora contro le elezioni di un Comune, sorgano gravi dubbi di pressioni od altre irregolarità, è in facoltà della Dep. di ordinare un'inchiesta per appurare la verità dei fatti esposti. C. S. 1 Ott. 1881, *M.* 1881, p. 359.

6808 — Però se dal giorno nel quale la Dep. ordinò l'inchiesta a quello nel quale effettivamente fu fatta, scorsero molti mesi, è evidente che essa non può porgere gli elementi necessari per un retto giudizio. Id. id.

6809 — **Ricorso all'autorità giudiziaria** — L'autorità giudiziaria non è competente ad occuparsi dell'annullamento di un'elezione a Consigliere com. richiesta non per incapacità od indegnità personale dell'individuo eletto, bensì per allegati fatti corruttivi della libertà dei voti e per conseguenza della validità dell'elezione. App. Torino 21 Ottobre 1862, *M.* 1863, p. 12.

6810 — Non si può opporre alla validità delle elezioni che fu eletto a Consigliere chi non aveva nè censo nè qualità per essere eleggibile, perchè tale questione è di esclusiva competenza della Corte d'appello. C. S. 16 Maggio 1871, *M.* 1871, p. 222.

6811 — Le deliberazioni delle Dep. prov. sulle elez. com. non sono appellabili innanzi l'autorità giudiziaria. App. Napoli 21 Gennaio 1876, *M.* 1876, p. 58.

6812 — Non è ammissibile il ricorso alla Corte d'Appello contro la decisione dell'ufficio elettorale che a parità di voti tra due candidati proclamò eletto il minore, non essendo questa una questione di capacità elettorale. App. Genova, 3 Sett. 1877, *M.* 1878, p. 181.

6813 — **Denuncie al Governo; effetto** — La legge non ha prescritto alcun termine per le denunzie di atti illegali, per cui si può eccitare in ogni tempo con una denuncia l'autorità suprema del Governo. C. S. 14 Nov. 1879, *M.* 1880, p. 99.

6814 — Non è ammesso ricorso avverso le decisioni della Dep. prov. date a sensi dell'art. 75 della legge com. in questioni elettorali; ritenendo però il ricorso come denunzia, è salvo al Governo il dichiarare di ufficio la nullità nei casi determinati dallo articolo 227. C. S. 21 Genn. 1868, *M.* 1868, p. 124 — C. S. 29 Febb. 1868, *M.* 1868, p. 137 — C. S. 18 Aprile 1868, *M.* 1868, p. 171 — C. S. 8 Febbraio 1868, *M.* 1868, p. 185 — C. S. 20 Febb. 1869, *M.* 1869, p. 101 — C. S. 24 Dicem. 1867, *M.* 1869, p. 102 — C. S. 5 Gennaio 1869, *M.* 1869, p. 105 — C. S. 6 Marzo 1869, *M.* 1869, p. 116 — C. S. 10 Marzo 1869, *M.* 1869, p. 117 — C. S. 20 Febb. 1869, *M.* 1869, p. 126 — C. S. 2 Marzo 1861, *M.* 1869, p. 131 — C. S. 3 Marzo 1866, (Sez. riun), *M.* 1869, p. 132 — C. S. 5 Sett. 1868, *M.* 1869, p. 133 — C. S. 15 Aprile 1869, *M.* 1869, p. 171 — C. S. 22 Febb. 1870, *M.* 1870, p. 182 — C. S. 19 Luglio 1870, *M.* 1870, p. 268 — C. S. 11 Luglio 1871,

*M.* 1871, p. 302 — C. S. 6 Settem. 1871, *M.* 1871, p. 316 — C. S. 18 Genn. 1873, *M.* 1873, p. 55 — C. S. 30 Genn. 1874, *M.* 1874, p. 73 — C. S. 5 Aprile 1876, *M.* 1876, p. 165 — C. S. (Sez. riun.) 17 Marzo 1879, *M.* 1879, p. 196 — C. S. 28 Genn. 1882, *M.* 1882, p. 114 — C. S. 15 Genn. 1882, *M.* 1882, p. 150 — C. S. 19 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 135.

6815 — Essendo inappellabili le deliberazioni delle Dep. in fatto di elezioni, i ricorsi non si possono considerare che quale denunzia, e quindi non hanno effetto sospensivo. C. S. 27 Maggio 1874, *M.* 1874, p. 216 — C. S. 30 Agosto 1876, *M.* 1876, p. 323 — C. S. 13 Marzo 1878, *M.* 1878, p. 125 — C. S. 22 Giugno 1878, *M.* 1878, p. 261 — C. S. 8 Maggio 1880, *M.* 1880, p. 198 — C. S. 25 Maggio 1883, *M.* 1883, p. 217.

6816 — I Consiglieri com. non possono ricorrere contro decisioni della Dep. prov., tanto più che in questo caso assumerebbero la veste d'interessati, dopo avere esercitato l'ufficio di giudici. C. S. 5 Genn. 1872, *M.* 1872, p. 59.

6817 — Il ricorso del Consiglio com. contro decisione della Dep. prov. in materia di elezione non può valere che come denunzia, sia perchè la legge non ammette ricorsi contro tali decisioni, sia perchè il Consiglio com. che pronunciò in primo grado come giudice non potrebbe intervenire come interessato. C. S. 23 Gennaio 1872, *M.* 1872, p. 252 — C. S. 23 Dicembre 1874, *M.* 1875, p. 21 — C. S. 19 Agosto 1883, *M.* 1883, p 135.

6818 — Se il Comune non ha interposto ricorso contro la decisione della Dep. essa diviene esecutoria nei termini precisi in cui venne emessa. C. S. 29 Genn. 1879, *M.* 1879, p. 71.

6819 — Deve ritenersi insussistente il mezzo di ricorso dedotto contro la Dep. a pretesto che questa non ha discusso singolarmente tutti i motivi del ricorso e ciò quando essa Dep. ha dichiarato di accettare e far proprie le ragioni per le quali il Consiglio com. aveva singolarmente respinti tali argomenti. C. S. 8 Maggio 1880, *M.* 1880, p. 198.

6820 — Il ricorso col quale si chiede l'annullamento delle elezioni per violazione dell'art. 31 della legge com. perchè cioè non furono fatte le pubblicazioni e non si lasciò decorrere il termine da esso fissato, non può essere ammesso che come denuncia di illegalità intervenute nel procedimento elettorale, ove non sia stato sporto prima alcun reclamo nè al Consiglio com. nè alla Dep. C. S. 30 Nov. 1882, *M.* 1883, p. 117.

6821 — **Competenza del Governo** — L'annullamento d'ufficio delle decisioni della Dep. prov. in materia elettorale, a termini dell'art. 227 della legge com. può solamente aver luogo quando siavi violazione di legge. C. S. 18 Aprile 1868, *M.* 1868, p. 171 — C. S. 8 Febb. 1868, *M.* 1868, p. 185.

6822 — Il Governo nel pronunziare la nullità delle decisioni emesse dalla Dep. prov. in materia elettorale a termini dell'art. 227 della legge com. ha pure il diritto di riconoscere nello stesso tempo della legittimità e regolarità delle elezioni. C. S. (Sez. riun.) 2 Marzo 1869, *M.* 1869, p. 131 — C. S. 10 Aprile 1869, *M.* 1869, p. 171.

6823 — La suprema ingerenza del Governo in materia di ricorsi sulle elezioni non deve scendere all'esame del merito, ma deve restringersi ad esaminare se la legge fu esattamente osservata. C. S. 19 Luglio 1870, *M.* 1870, p. 268.

6824 — I rimedi straordinari dell'annullamento di ufficio a termini dell'art. 227 della legge com. non possono tradursi in norme certe di massima, ma dipendono dalle varie circostanze dei casi, non essendo prudente lo stabilire regole generali che non potrebbero poi praticamente applicarsi a ciascuna fattispecie. C. S. 17 Dicembre 1870, *M.* 1871, p. 41.

6825 — Nel caso di violazione di legge le elezioni com. quand'anche siano state dichiarate valide dal Cons. e dalla Dep. prov. possono essere annullate d'ufficio con D. R. per l art. 227 della legge com. quand'anche non vi sia stato reclamo di elettori. C. S. 12 Ottobre 1871, *M.* 1871, p, 351.

6826 — Trattandosi di elezioni ritenute valide dal Consiglio com. senza che siasi interposto reclamo, l'autorità amministrativa può astenersi dal denunziare d'ufficio le irregolarità che si verificassero nelle operazioni elettorali, ove circostanze e motivi speciali consiglino a non sollevare difficoltà e questioni rese superflue dal silenzio degli interessati, o ad evitare maggiori inconvenienti che deriverebbero dall'annullamento delle elezioni. C. S. 15 Febbraio 1873, *M.* 1873, p. 169.

6827 — Nell'esaminare le denuncie dei motivi di nullità contro le elezioni amministrative, è prudenza l'andare guardinghi per adottare provvedimeuti di ufficio, quando le elezioni stesse siano state da molti mesi compiute, e già convalidate da decisioni di corpi elettivi. C. S. 26 Agosto 1874, *M.* 1875, p. 169.

6828 — Non è il caso di provvedimenti di ufficio, quando dagli atti non risultano chiaramente provate le irregolarità contro le quali si ricorre. C. S. 30 Aprile 1875, *M.* 1875, p. 181.

6829 — Quantunque per massima generale in caso di rigetto da parte dei Consigli com. e delle Dep. prov. di ricorsi in materia elettorale, perchè irregolari, sia opportuno di lasciar liberi gli interessati se

credono di provvedersi di nuovo con regolari ricorsi davanti al Consiglio ed alla Deputazione, tuttavia quando risulta evidente la violazione di legge ed il vizio intrinseco di nullità delle operazioni elettorali, il Governo può pronunciarne l'annullamento d'ufficio. C. S. 23 Febb. 1876, *M.* 1876, p. 105.

6830 — Il Governo può astenersi dal dichiarare la nullità delle elezioni, quando ciò sia consigliato da peculiari condizioni, e da circostanze di convenienza amministrativa, delle quali ad esso solo spetta l'apprezzamento ed il giudizio. C. S. 1 Marzo 1876, *M.* 1876, p. 119 — C. S. 20 Dic. 1876, *M.* 1877, p. 40 — C. S. 1 Ottobre 1881, *M.* 1882, p. 5.

6831 — Perciò se p. e. un Consiglio com. abbia dichiarato valide le elezioni com. pigliando irregolarmente in esame un ricorso non notificato giudiziariamente, e non esista denunzia per parte dei primi ricorrenti, è miglior consiglio non dichiarare d'ufficio l'annullamento della deliberazione, potendo il medesimo avere per effetto di prolungare indefinitamente le incertezze sulla condizione legale degli eletti, ed esser causa di turbamento, anzichè di vantaggio all'amministrazione com. C. S. 20 Dic. 1876, *M.* 1877, p. 40.

6832 — Se per mancanza di ricorso le elezioni viziate di nullità non hanno potuto essere annullate dal Consiglio com. o dalla Dep. prov. devesi promuovere l'annullamento con D. R. a termini dell'art. 227 della legge com. C. S. 17 Nov. 1876, *M.* 1877, p. 39.

6833 — Annullate le deliberazioni del Consiglio com. e della Dep. può il Governo considerando il ricorso come denuncia fare uso della facoltà derivantegli dall'art. 227 e pronunciare d'ufficio la nullità delle operazioni elettorali. C. S. 29 Genn. 1879, *M.* 1879, p. 72.

6834 — Se la Dep. deliberò di non accogliere il reclamo di un elettore contro l'annullamento della sua elezione a Consigliere pronunziato dal Consiglio com. e ciò perchè tale reclamo non era stato notificato giudiziariamente agli interessati: e se il detto elettore non fece altro ricorso, non è il caso che il Governo intervenga nella questione se non ravvisa alcuna infrazione della legge nell'impugnata deliberazione del Consiglio com. tanto più poi se nelle operazioni elettorali dell'anno successivo, si è proceduto alla surrogazione del detto Consigliere. C. S. 12 Nov. 1879, *M.* 1879, p. 377.

6835 — Il Governo del Re può procedere all'annullamento delle elezioni in qualunque tempo e modo venga in cognizione che siano state fatte in violazione della legge. C. S. 21 Genn. 1880, *M.* 1880, p. 149.

6836 — Non possono formare oggetto di ulteriore disamina da parte del Governo i fatti esposti in un ricorso, qualora sieno stati formalmente contradetti nel processo verbale, e disdetti dal Consiglio com. e dalla Dep. C. S. 8 Maggio 1880, *M.* 1880, p. 198.

6837 — Senza gravissimi motivi non è necessario nè conveniente che il Governo annulli le elezioni che si riferiscono ad un anno precedente. C. S. 23 Luglio 1881, *M.* 1881, p. 278.

6838 — In mancanza di reclamo contro la delib. del Consiglio com. che aveva ritenuta legale la proclamazione del non elettore a Consigliere, essa deve essere annullata d'ufficio dal Governo. C. S. 10 Dic. 1881, *M.* 1882, p. 55.

6839 — Quando non sia stato presentato ricorso al Consiglio com. per la nullità delle elezioni, ed invece risulti da sentenza passata in giudicato che alcuni voti sieno stati comperati, e che siano riusciti Consiglieri coloro per i quali venne esercitata la corruzione, devesi procedere d'ufficio all'annullamento dell'elezione medesima. C. S. 23 Sett. 1882, *M.* 1882, p. 329.

6840 — La decisione della Deputazione prov. sulla questione se le schede col solo nome e cognome di un elettore dovessero computarsi a favore di uno o di un altro elettore esistendovene due con lo stesso nome e cognome, si fonda sopra un apprezzamento di circostanze di fatto, che se anco fosse erroneo, non importa alcuna violazione di legge. C. S. 30 Ott. 1869, *M.* 1870, p. 157.

6841 — Quando la decisione della Deputazione prov. in materia di operazioni elettorali è fondata sopra un apprezzamento che non involge nessuna questione nè di diritto nè di forma, non può essere annullata dalla suprema autorità governativa. C. S. 16 Agosto 1870, *M.* 1870, p. 319 — C. S. 6 Settembre 1871, *M.* 1871, p. 316 — C. S. 30 Genn. 1874, *M.* 1874, p. 73 — C. S. 3 Luglio 1880, *M.* 1880, p. 309.

6842 — Le decisioni del Consiglio com. e della Deputazione prov. in materia di elezioni risolvendosi in un giudizio di apprezzamento fondato sulle risultanze dei verbali degli uffici elettorali, non possono dar luogo a nullità per avere ritenuta valida una scheda contrassegnata in violazione dell'art. 70 della legge com. C. S. 4 Ottobre 1870, *M.* 1871, p. 45.

6843 — Se dal verbale delle elezioni risulta che il secondo appello degli elettori seguì dopo il mezzodì, ma non un'ora dopo, e il Consiglio e la Dep. prov. annullarono perciò le elezioni, il loro giudizio volgendo sul fatto è incensurabile, e posto il fatto è giusta la decisione emanata. C. S. 22 Novembre 1870, *M.* 1871, p. 45.

6844 — Il giudizio della Deputazione prov. col quale abbia ritenuto che l'iscrizione nelle

schede elettorali di un numero di candidati eccedenti il bisogno non fosse un segno convenzionale a fin di broglio non è sindacabile. C. S. 27 Dic. 1871, *M.* 1872, p. 107.

6845 — Se la Deputazione ritenne che l'ommessa chiamata ai due elettori non abbia influito sulla votazione, il suo apprezzamente, riguardando una questione di merito non è passibile di annullamento. C. S. 1 Aprile 1873, *M.* 1873, p. 189.

6846 — Quando la Deput. prov. decide che il complesso delle risultanze dell'inchiesta dimostra viziata la libertà e la sincerità delle votazioni, fa un apprezzamento che è nelle sue competenze, che non contiene nè vizio di forma nè violazione di legge e che non può essere impugnato di nullità a termini dell'art. 227 legge comunale. C. S. (Sez. riun.) 11 Giugno 1873, *M.* 1873, p. 223 — C. S. 8 Aprile 1874, *M.* 1874, p. 163.

6847 — Sebbene sia data alla Dep. prov. larghissima competenza quanto all'apprezzamento dei fatti e non possa il potere esecutivo revocare le sue decisioni altro che per violazione di legge; pure questa violazione ha luogo tanto nel caso in cui la legge non si applichi a fatti per sè stessi illegali, quanto nel caso che si applichi a fatti che non inducono violazione alcuna. C. S. 28 Agosto 1874, *M.* 1874, p. 319.

6848 — Quando la Dep. prov. annulla le elezioni com. per brogli ed intrighi, emette un apprezzamento di fatto che sfugge all'ingerenza del Governo in applicazione dell'art. 227 della legge com. C. S. 9 Settembre 1874, *M.* 1874, p. 357.

6849 — Le decisioni della Dep. prov. in materia di elezioni, che si fondano su apprezzamenti di fatti, sono insindacabili e non soggette all'annullamento d'ufficio. C. S. 17 Febb. 1875, *M.* 1875, p. 89 — C. S. 3 Genn. 1877, *M.* 1877, p. 39 — C. S. 15 Febb. 1878, *M.* 1878, p. 98 — C. S. 13 Marzo 1878, M. 1878, p. 125.

6850 — Non costituisce un segno convenzionale fra più elettori per farsi conoscere, il fatto che più schede contengano tre nomi eguali di candidati eleggibili, ed un quarto, diverso in ciascuna di esse, di un candidato ineleggibile; e giustamente la Dep. prov. ritiene valide quelle schede. C. S. 17 Febb. 1875, *M.* 1875, p. 89.

6851 — L'ufficio elettorale quando ha giudicato che talune schede furono redatte in modo da violare la segretezza del voto, ha espresso un apprezzamento di fatto in cui non si può scorgere nullità di forme, nè violazione di legge, e che perciò sfugge alle prescrizioni dell'art. 227 della legge com. C. S. 29 Sett. 1877, *M.* 1877, p. 324.

6852 — In materia di elezioni com. i giudizi della Dep. che costituiscono apprezzamento di fatto non possono essere sindacati se non quando sono manifestamente erronei ed eccessivi. C. S. 26 Giugno 1880, *M.* 1880, p. 247.

6853 — Quando le schede convalidate dal Consiglio com. portano indicazioni sufficienti per non scambiare e confondere l'eletto con qualunque altro possa esistere nel Comune. la Dep. non fa un uso improvvido e censurabile delle sue facoltà se conferma la decisione dei Consigli com. Id. id.

6854 — In materia di elezioni com. i giudizi e apprezzamenti dei Consigli com. e delle Dep. sfuggono al sindacato del Governo: tuttavia se i giudizi ed apprezzamenti in caso di commesse irregolarità vengono denunziati, il Governo accertate le irregolarità commesse, ha facolta di annullare le prese deliberazioni. C. S. 3 Giugno 1881, *M.* 1881, p. 230.

6855 — Devono ritenersi non imparziali le decisioni dei Consigli com. e delle Dep. con le quali sonosi ritenute valide le schede di un candidato, quantunque portanti indicazioni di titoli che non aveva, mentre si esclusero le schede a favore di altri candidati nelle quali la indicazione dei titoli non poteva far nascere dubbio sulla legittimità che quei voti ad essi appartenessero. Id. id.

6856 — Trattandosi di materia elettorale, e di questioni che implicano apprezzamento di fatti allegati e contradetti, di fronte al disposto dell'art. 75 della legge com. il Governo non può sindacare l'operato della Dep. C. S. 3 Giugno 1881, *M.* 1881, p. 244.

6857 — Sebbene non si ammetta ricorso contro le decisioni della Dep. in materia elettorale, esse possono peraltro essere annullate ogni volta che appariscono contrarie alle espresse disposizioni di legge. C. S. 2 Dic. 1873, *M.* 1874, p. 110.

6858 — Se dichiarato inattendibile dalla Dep. prov. un ricorso per mancata notificazione agli interessati, i ricorrenti piuttosto che rinnovare l'appello regolarmente alla Dep. stessa reclamarono al Re contro il giudicato della medesima, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, salvo al Governo di ritenerlo quale denunzia per esaminare se sia il caso di annullare le elezioni. C. S. 16 Maggio 1871, *M.* 1871, p. 222.

6859 — Le decisioni pronunciate dalla Dep. prov. a seguito d'inchiesta da essa ordinata per verificare se nelle elezioni di un Comune avvennero brogli o corruzione sono definitive; nè dalla possibilità di un giudizio contrario si potrebbe indurre la violazione della legge. C. S. 18 Agosto 1871, *M.* 1871, p. 383.

6860 — Si riscontrerebbe solo violazione di legge quando i fatti fossero manifestamente disconosciuti o travisati, non quando

il giudizio della Deputazione sia suscettivo di contradizione, ma abbia purnondimeno fondamenti plausibili. Id. id.

6861 — La questione se alcune schede debbano aversi per nulle, come portanti segni atti a far conoscere gli elettori, è di competenza dei corpi cui la legge ha commesso il giudizio sul merito delle operazioni elettorali, e quindi il Governo non deve ingerirsene, spettando ad esso solo di custodire l'osservanza della legge. C. S. 15 Marzo 1873, *M.* 1873, p. 142. — C. S. 12 Giugno 1878, *M.* 1878, p. 212.

6862 — Devesi quindi revocare la decisione della Dep. prov. che ha annullate l'elezioni per essersi rinvenuta nell'urna una scheda in più del numero dei votanti; se quella scheda in più dei votanti, non ha potuto influire sul risultato delle elezioni stesse. C. S. 5 Genn. 1875, *M.* 1875, p. 42.

6863 — Sono nulle le elezioni quando il Presidente dell'ufficio abbia imposto agli elettori di non uscire dalla sala del Consiglio fino a che fossero compiute tutte le operazioni elettorali. C. S. 30 Ottobre 1875, *M.* 1875, p. 373.

6864 — Sono nulle le elezioni se il Presidente nel caso dell'art. 26 della legge com. abbia ordinato agli analfabeti di farsi scrivere la propria scheda nella sala stessa delle elezioni. Id. id.

6865 — Deve revocarsi il D. della Dep. che annullò le elezioni per fatti di pressione denunciati in talune attestazioni private, di cui non fu in alcun modo certificata l'autenticità. C. S. 19 Giugno 1878, *M.* 1878, p. 229.

6866 — Annullandosi per D. R. le decisioni del Consiglio com. e della Dep. riguardanti le operazioni elettorali, il procedimento di legge deve essere ripreso sul verbale del comizio elettorale, e quindi rinviato al Comune per il procedimento di legge. C. S. 12 Novembre 1879, *M.* 1880, p. 118.

6867 — Quando con un D. R. furono annullate per difetto di rito le decisioni del Consiglio com. e della Dep. relative alle elezioni com. si intende che fu lasciata impregiudicata la questione del merito delle elezioni stesse, ossia della nullità o validità di esse. C. S. 6 Nov. 1880, *M.* 1881, p. 10.

6868 — Deve annullarsi la decisione della Dep. in materia di elezioni, se fu presa sopra un ricorso non notificato giudiziariamente agli interessati, ma solo per mezzo dell'usciere del Comune. C. S. 1 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 184.

6869 — Se però la decisione del Consiglio com. che annullò le elezioni, fu dichiarata nulla a sua volta dalla Dep. e si riconosca fondato il suo decreto nel merito, deve il Governo nello stesso tempo che annulla la decisione della Dep. decretare anche l'annullamento della decisione del Consiglio com. Id. id.

6870 — Qualora un Consiglio com. abbia designato erroneamente come scaduto dalla carica un Consigliere, e questo sia stato rieletto rimanendo in carica quello che realmente scadeva, se non è presentato alcun reclamo devesi accogliere la denuncia fatta dal Prefetto, ed aunullarsi d'ufficio la elezione, ordinandosi in pari tempo che cessi dalla carica quello che era scaduto. C. S. 1 Ott. 1881, *M.* 1882, p. 5.

6871 — Il Consiglio com. e la Dep. nelle decisioni relative alle operazioni elettorali non esauriscono la loro competenza che sulle questioni in cui si pronunziarono. C. S. 13 Marzo 1878, *M.* 1878, p. 123.

6872 — La loro competenza rimane per contro viva ed intiera per tutte le questioni non mai prima sollevate e risolte. Id. id.

6873 — **Reati** — Se in un ricorso presentato alla Deputazione prov. contro le elezioni comunali, si deducono a carico dei membri dell'ufficio elettorale, fatti costituenti reato d'azione privata, nè l'autorità giudiziaria, nè le parti interessate potrebbero domandare la remissione del medesimo al tribunale pel corso ulteriore del procedimento penale. Nota Min. Int. 23 Dic. 1870, *M.* 1871, p. 27.

6874 — Se i membri dell'ufficio elettorale sono accusati di avere sostituito ai Consiglieri nominati dagli elettori nelle loro schede persone diverse, il fatto avrebbe il carattere di falso in documento pubblico, commesso da funzionarii nell'esercizio di pubblico ufficio; e quindi la Deputazione prov. non solo non ha diritto di deliberare un'inchiesta per verificarlo, ma deve anzi d'ufficio rimettere il ricorso all'autorità giudiziaria pel procedimento opportuno, salvo ad essa di pronunciare sulla validità delle elezioni dopo la decisione dei tribunali. Id. id.

6875 — L'art. 191 del cod. pen. contemplando l'alterazione commessa nel corso delle operazioni elettorali mediante sottrazione o aumento di schede, necessariamente contempla sotto lo stesso titolo anche l'alterazione commessa nelle liste elettorali di controllo, mediante la diminuzione o lo accrescimento del numero dei votanti. Cass. Torino 10 Ott. 1872, *M.* 1872, p. 343.

6876 — Come l'azione penale per la sottrazione o l'aumento delle schede è negata da detto art. se non vi è flagranza, lo stesso deve valere anche per l'alterazione commessa nelle liste di controllo. Id. id.

6877 — Questa alterazione costituisce un attentato all'esercizio dei diritti politici garantiti dallo Statuto, e però non può cadere sotto le sanzioni degli art. 341 e 342 del

cod. pen. relativi alle falsità commesse in atti pubblici. Id. id.

6878 — Il verbale delle elezioni è considerato come atto pubblico, anche quando esso faccia fede che l'elezione non abbia potuto aver luogo per ragioni che poi risultarono contrarie alla verità. Cass. Torino 4 Febb. 1874, *M.* 1874, p. 111.

6879 — Perciò le imputazioni che si facessero in tale verbale a carico di terzi, quando sieno della natura di quelle enunciate nell'art. 1570 del cod. pen., piuttosto che di diffamazione, costituiscono reato di libello famoso, a sensi dell'art. 571 stesso cod. Id. id.

6880 — Devesi quindi ritenere competente a giudicare del reato il Tribunale correzionale, non il Pretore. Id. id.

6881 — Quando il giudice del merito abbia ritenuto che i fatti commessi valsero a causare disordini, tale apprezzamento è incensurabile in Cassazione. Cass. Torino 14 Febb. 1876, *M.* 1876, p. 155.

6882 — L'abbruciamento doloso di schede contestate per parte dei membri dell'ufficio elettorale costituisce il reato di cui all'art. 191 del cod. pen. App. Venezia 17 Maggio 1876, *M.* 1876, p. 235.

6883 — La falsa imputazione data col mezzo della stampa, ai membri suddetti, di avere dolosamente abbruciato le schede contestate, costituisce il reato di libello famoso, di cui agli art. 570, 571 del cod. stesso punibile a tenore dell'art. 27 della legge sulla stampa. Id. id.

6884 — Per applicare l'art. 191 del cod. pen. non si richiede che il colpevole sia stato sorpreso nell'atto materiale di sottrarre od aggiungere schede, o di falsarne il contenuto; ma basta che questi atti siano accertati e denunciati a di lui carico prima della chiusura delle operazioni elettorali. Cass. Torino 13 Genn. 1879, *M.* 1879, p. 44.

**ELEZIONI POLITICHE** — *Generali* — *Incompatibilità* — *Sezioni elettorali* — *Uffizio elettorale*; *nomina*; *spese* — *Votazione* — *Proclamazione* — *Proteste*.

6885 — **Generali** — Legge 13 Maggio 1877 sulle incompatibilità parlamentari. *M.* 1877, p. 193.

6886 — Legge elettorale politica 22 Gennaio 1882, *M.* 1882, p. 33.

6887 — R. D. 26 Gennaio 1882, circa la abbreviazione dei termini ordinari stabiliti per l'esecuzione della legge elettorale politica. *M.* 1882, p. 49.

6888 — Circ. Min. Int. 5 Febbraio 1882, per l'esecuzione della legge suddetta. *M.* 1882, p. 50.

6889 — Circ. Min. Int. 8 Febb. 1882 sugli attestati penali occorrenti per la formazione delle liste politiche. *M.* 1882, p. 65.

6890 — Istruz. Min. Int. per la compilazione della lista. *M.* 1882, p. 114.

6891 — Legge 7 Maggio 1882 sullo scrutinio di lista per l'elezioni politiche. *M.* 1882, p. 115.

6892 — Circ. Min. Int. 11 Agosto 1882 sulla divisione in Sezioni elettorali. *M.* 1882, p. 262.

6893 — Circ. Min. Int..... Ottobre 1882 contenente istruzioni per l'elezioni politiche. *M.* 1882, p. 326.

6894 — R. D. 24 Settembre 1882 che approva il testo unico della legge elettorale politica. *M.* 1882, p. 337 e 353.

6895 — Circ. Min. Int. 20 Genn. 1883 sulle spese obbligatorie dei Comuni per l'elezioni politiche. *M.* 1883, p. 53.

6896 — Circ. Min. Int. 11 Agosto 1882 sulle Sezioni elettorali per le elezioni politiche. *M.* 1882, p. 262.

6897 — Circ. Min. Int. 7 Dic. 1883 sulla costituzione di nuove Sezioni elettorali. *M.* 1883, p. 373.

6898 — Circ. Min. Int. 8 Marzo 1879, contenente nuove norme pei viaggi in ferrovia degli elettori politici. *M.* 1879, p. 114.

6899 — Circ. Min. Int. 1 Agosto 1880 sull'osservanza delle norme pel trasporto degli elettori politici. *M.* 1880, p. 275.

6900 — Norme pei viaggi degli elettori politici. *M.* 1882, p. 309.

6901 — Circ. Min. Int. 21 Marzo 1883 sui viaggi degli elettori politici. *M.* 1883, p. 115.

6902 — **Incompatibilità** — La limitazione a soli 10 magistrati e 10 professori stabilita dalla legge 13 Maggio 1877 sulle incompatibilità parlamentari, deve essere intesa nel senso che i funzionari appartenenti ad una delle due categorie non possono eccedere il numero loro assegnato, ma non già che, quando si renda vacante un posto in una di esse, debba essere esclusivamente riservato ad un magistrato o ad un professore. Cam.. Dep. 1 Maggio 1882, *M.* 1882, p. 184.

6903 — Epperciò rimasto vacante un posto di professore o di magistrato esso appartiene al primo funzionario che sia eletto Deputato, senza distinguere se appartenga alla categoria dei professori e dei magistrati, o alla categoria degli altri funzionari, contemplati dall'art. 1 della legge predetta. Id. id.

6904 — L'art. 1 della legge 13 Marzo 1877, contempla come ineleggibili come impiegati dello Stato, anche coloro che si trovano in aspettativa. C. D. 25 Genn. 1883, *M.* 1883, p. 271.

6905 — Le dimissioni dell'impiegato per essere date a tempo opportuno devono essere presentate al Min. prima che sia posta nel Collegio la sua candidatura. Id. id.

6906 — La legge 13 Maggio 1877 consi-

dera come funzionari ed impiegati dello Stato coloro che sono muniti di reggenze o di incarichi temporanei di uffizi i quali facciano carico al bilancio dello Stato, o agli altri bilanci indicati all'art. 1 della legge stessa. C. D. 19 Febb. 1883, *M.* 1883, p. 272.

6907 — In questa condizione si trova il professore di un liceo, il quale dopo di avere date le dimissioni per presentarsi candidato alla Dep. politica, fallitagli la prova dell'urne sia stato autorizzato a continuare nell'insegnamento come semplice supplente ricevendo però a titolo di rimunerazione quanto percepiva prima come stipendio, e siasi in questo frattempo ripresentato alla Dep. Id. id.

6908 — Il medesimo quindi deve ritenersi come ineleggibile, quantunque dopo l'elezione abbia dichiarato di continuare gratuitamente nello insegnamento. Id. id.

6909 — Sebbene il numero totale dei funzionari ed impiegati ammesso dalla legge 13 Maggio 1877 a far parte della Camera sia completo, tuttavia quando come tale non è ancora stato riconosciuto e dichiarato da formale deliberazione della Camera stessa, le elezioni che avvengono nel frattempo di funzionari od impiegati, devono ritenersi equiparabili alle elezioni fatte nei comizi generali, e quindi gli eletti devono ritenersi eleggibili e solo soggetti, ove occorra, al sorteggio. C. D. . . . . . 1883. — Messina 1. Foggia 2. Venezia 1. Macerata 1. *M.* 1883, p. 352.

6910 — **Sezioni elettorali** — L'art. 48 della legge elettorale politica, disponendo che spetta all'autorità com. l'incarico di ripartire il Comune in Sezioni, ha evidentemente inteso di riferirsi alla Giunta municipale. C. S. 17 Maggio 1882, *M.* 1882, p. 263.

6911 — **Ufficio elettorale.** — *nomina*; *spese.* — Al Segretario dell'Ufficio definitivo compete l'onorario di L. 20 anche per la votazione di ballottaggio. C. S. 5 Genn. 1883, *M.* 1883. p. 35.

6912 — Al Segretario della Sezione principale non compete onorario maggiore di L. 20. Id. id.

6913 — Non ha diritto ad essere nominato Segretario dell'ufficio definitivo il notaio che non è iscritto nella Sezione, nè è notaio residente nato. C. D. 6 Marzo 1883, *M.* 1883, p. 272.

6914 — L'art. 60 della legge non dà preferenza al Segretario dell'ufficio definitivo, sopra quello che non è esercente. Id. id.

6915 — Non influisce sulla validità delle elezioni il fatto che sia stato scelto a Segretario dell'ufficio definitivo un elettore compreso nella categoria descritta all'art. 60 della legge elettorale politica, ma di un ordine inferiore, di preferenza ad un altro di ordine superiore, pure presente all'adunanza. C. D. 10 Febb. 1883, *M.* 1883, p. 336.

6916 — I Presidenti delle Sezioni secondarie che debbono recarsi alla Sezione del capuoluogo del Collegio, hanno diritto al rimborso delle spese cui debbono sottostare per l'adempimento dell'incarico imposto loro dalla legge. C. D. 5 Genn. 1883, *M.* 1883, p. 35.

6917 — L'onere del rimborso ai detti Presidenti va a carico del Comune capuologo. Id. id.

6918 — Per la elezione dei membri dell'ufficio definitivo, le schede debbono essere scritte in presenza dell'ufficio provvisorio, cioè nella sala del comizio, come quelle per la elezione dei Deputati. Min. Int. 25 Ott. 1882, *M.* 1883, p. 93.

6919 — Il fatto che gli elettori di Comuni costituiti per D. R. in una sola Sezione elettorale, che poi sia stata divisa in due per ordine dell'autorità com. con designazione di sale distinte, abbiano votato tutti nella 1ª Sezione, perchè non sia stato possibile costituire nella seconda l'ufficio provvisorio, non è motivo per invalidare la seguita elezione. C. D. 18 Dic. 1882, *M.* 1883, p. 272.

6920 — Non sono attendibili le proteste concernenti la poco regolare costituzione del seggio di una Sezione, quando si è proceduto senza protesta e regolarmente a tutte le operazioni elettorali successive. C. D. 13 Febb. 1883, *M.* 1883, p. 304.

6921 — **Votazione.** — La vigente legge elettorale politica ammette che possano farsi scrivere la scheda da persona di loro confidenza, solo gli elettori che per fisica indisposizione non possono scrivere, e quei soli analfabeti che avevano acquistato il diritto elettorale in forza dell'art. 1. N. 3. della legge 17 Dic. 1860; ma non ammette che possano in tal modo votare quelli che pur essendo analfabeti fossero compresi nella nuova lista complementare compilata a termini dell'art. 103 della legge 22 Genn. 1882. C. D. 1 Febb. 1882, *M.* 1883, p. 56.

6922 — Quantunque l'iscrizione degli analfabeti sia divenuta definitiva, e passata in cosa giudicata, è ugualmente nulla l'elezione cui essi abbiano preso parte se il loro voto può avere avuto influenza sul risultato della votazione. Id. id.

6923 — La mancata indicazione dell'ora dell'apertura e della chiusura della votazione non porta a nullità dalle operazioni elettorali, quando non sia stato provato, prima della sottoscrizione dei verbali, che la votazione non sia stata fatta nei termini di legge; e d'altra parte risulti dai verbali che fanno fede fino alla prova della loro falsità, che il 2°. appello cominciò dopo 3 ore dal 1°. appello compiuto, e che la votazione fu chiusa a termini di legge. C. D. 23 Dic. 1883, *M.* 1883, p. 272.

6924 — La chiusura della votazione in alcune Sezioni prima che siano decorse le tre ore dall'appello volute dall'art. 67 della legge, non porta a nullità delle elezioni, quand'anche pure attribuendo al candidato soccombente tutti i voti degli elettori mancanti, il risultato definitivo non rimanga spostato. C. D. 6 Marzo 1883, *M.* 1883, p. 272. — 3 Febb. 1883, *M.* 1883, p. 272.

6925 — Giusta la costante giurisprudenza della Camera sono da annullarsi le elezioni, quando in alcune Sezioni si è dichiarata chiusa la votazione, prima che fossero decorse 3 ore dall'appello ; ed attesa la esigua differenza dei voti riportati dai canditati, i voti degli elettori mancanti possano influire sul risultato definitivo delle elezioni. C.D. 2 Febbraio 1883, *M.* 1883, p. 272.

6926 — Se nel verbale di una Sezione si trova registrato che la votazione fu chiusa ad una determinata ora (11 [2) senza dire antimeridiana o pomeridiana, è il caso di prescindere dal tener conto della votazione ivi eseguita; ma contemporaneamente occorre anche esaminare se il risultato della votazione non cambierebbe se fossero intervenuti alla votazione tutti gli elettori che mancarono, attribuendo i loro voti ai candidati rimasti soccombenti. — (Foggia 2°) — *M.* 1883, p. 352.

6927 — Non si verifica l'impedimento legale di forza maggiore, quando vi ha soltanto una preoccupazione di possibili pericoli, e questa non è un ostacolo invincibile a votare. C. D. 3 Febbraio 1883, *M.* 1883, p. 272.

6928 — Si deve quindi ritenere che vi fu astensione volontaria dal voto, e non impedimento per forza maggiore a votare in un Comune, le cui Frazioni soltanto furono invase e danneggiate dalle acque nel giorno anteriore alla votazione, rimanendo libero il giorno successivo, quantunque agli elettori di essa fosse incomodo di prestarsi a votare nel mattino di detto giorno. C. D. 23 Dic. 1883, *M.* 1883, p. 272.

6929 — Non è motivo sufficiente a determinare l'annullamento della elezione la circostanza che le Sezioni di alcuni Comuni del Collegio, non abbiano proceduto a causa delle avvenute inondazioni alle operazioni elettorali, quando i Sindaci dei Comuni stessi asserivano non essere, stati gli elettori nella impossibilità materiale di costituire i seggi e di votare ; e d'altra parte risulta che in altre Sezioni che non si trovarono in migliori condizioni, pur si procedette a tutte le operazioni di scrutinio. C.D. 18 Gennaio 1883, *M.* 1883, p. 228.

6930 — L'astensione volontaria degli elettori di una Sezione del Collegio elettorale dal recarsi a votare, quantunque nel giorno ed ora indetti per le elezioni, l'ufficio provvisorio fosse costituito, e niun impedimento di forza maggiore trattenesse gli elettori dal portarsi alla votazione per la formazione dell'ufficio definitivo, e per le operazioni successive, non è motivo per invalidare l'elezione del candidato proclamato eletto nelle altre Sezioni del Collegio. C.D. 20 Dic. 1882, *M*, 1883, p. 288.

6931 — La mancanza di indicazione nei verbali di alcune Sezioni delle schede rimaste nell'urna, e nel sorteggio dello scrutatore destinato alla firma delle schede, non è una ommissione contro cui sia fulminata la nullità del procedimento elettorale. C.D. 23, Dic. 1882, *M.* 1883, p. 304.

6932 — Sebbene alcuni abitanti di una Sezione abbiano cercato di turbare l'ordine con atti ostili, grida e fischi, tuttavia sono valide le elezioni quando: 1° i fatti avvenuti nella sera antecedente al giorno dell'elezione non potevano da soli invalidare le operazioni elettorali, non offrendo queste vizi di merito e di forma ; 2° il tentativo di impedire il controllo dei voti sia rimasto senza effetto, perchè i verbali non attestino proteste ed impedimenti alla libertà di votare ; 3. risulti anzi che sul luogo, le operazioni elettorali poterono e dovettero essere controllate per l'esistenza di un comitato elettorale che propugnava la lista contraria a quella che quivi prevalse. C.D. 22 Febb. 1883, *M.* 1883, p. 304.

6933 — Quando i Presidenti delle varie Sezioni del Collegio, riuniti per procedere al riassunto dei voti a termini di legge, per proteste e clamori insorti abbiano sospesa ogni ulteriore operazione e deliberato invece di chiudere gli atti in un'urna e di inviare questa al Parlamento, lasciandolo giudice di ogni cosa, la Giunta delle elezioni deve riassumere anzitutto i voti dati in ciascuna Sezione, per divenire poi alla proclamazione degli eletti, e riempire in tal modo il vuoto lasciato dalla assemblea dei Presidenti delle Sezioni elettorali. C.D. 12 Febb. 1883, *M.* 1883, p. 304.

6934 — Può tuttavia la Giunta in via d'abbondanza, tenendo conto della mancata proclamazione degli eletti, dichiarare contestata l'elezione, per dar campo agli interessati di esporre le proprie ragioni ; e nessuna delle parti facendo atto di comparizione o di difesa alla pubblica udienza, deve proporre la proclamazione dei candidati riconosciuti eletti. Id. id.

6935 — Certi fatti avvenuti in una Sezione, sebbene specializzati e provati non rilevano nulla quando attribuendosi a un candidato tutti i voti di essa, non venga a cambiarsi la maggioranza. G. E. 10 Maggio 1876, *M.* 1876, p. 326.

6936 — Se agli elettori di un Comune non fu fatto conoscere a quale delle molte

Sezioni del luogo dove dovevano votare fossero aggregati, nè dove potessero convenire per dare il voto; se oltre al difetto di tali avvisi, si verificò anche quello dei certificati di scrizione che non furono distribuiti; se per di più la lista degli iscritti non fu mandata al Comune dove si radunava la Sezione, affinchè fosse affissa nella sala dell'adunanza e depositata nella segreteria dello stesso Comune, vi ha manifesta violazione degli art. 43, 57, 71, della legge ; e quando i voti mancanti possano avere influenza nei parziali risultati dell'elezione, questa in tale parte deve essere annullata. C.D. 20 Genn. 1883, *M.* 1883, p. 288.

6937 — Non sono attendibili le proteste contro la seguita elezione, riferentesi a schede contestate a scapito di uno dei candidati, quando per l'esiguo numero non possano avere influenza sul risultato della votazione. C. D 13 Febbraio 1883, *M.* 1883, p. 304.

6938 — Anche quando sia incontestabile lo sbaglio occorso nel computo dei voti, per avere sottratto ad un candidato un considerevole numero di voti, per la ragione che esistesse altro elettore avente lo stesso nome, il quale non potesse essere confuso col primo che era il candidato generalmente noto, e che aveva per molti anni rappresentato una parte del Collegio, tuttavia ciò resta senza influenza se l'attribuzione dei voti non può togliere efficacia alla fatta proclamazione. C. D. 29 Dic. 1883, (Siracusa 1.) *M.* 1883, p. 336.

6939 — **Verbali** — Costituisce grave violazione della legge che importerebbe la nullità dell'elezione, quando altrimenti l'eletto non avesse riportata la maggioranza assolute dei voti, la circostanza che i verbali di una Sezione non siano stati firmati seduta stante che dal Presidente e da qualche scrutatore, mentre gli altri scrutatori li abbiano poi firmati il giorno successivo. C. D. 29 Genn. 1883, *M.* 1883, p. 288.

6940 — Non è nullità sostanziale il non essersi detto che il verbale era stato redatto seduta stante e nella sala dell'elezione, giacchè ciò si presume, se non è per lo meno assicurato il contrario. C. D. 23 Dic. 1882, *M.* 1883, p. 304.

6941 — Non occorre una firma speciale sotto le correzioni fatte con parole o numeri raschiati o viziati, e ciò tanto meno quando le correzioni non sono impugnate. Id. id.

6942 — La legge non prescrive modi e condizioni speciali per la trasmessione dei processi verbali all'ufficio centrale, ma richiede unicamente che nell'ufficio centrale per la riassunzione dei voti, intervengano due terzi dei rappresentanti le Sezioni dell'intero Collegio. Se quindi questa formalità è osservata, non influisce sulla validità dell'elezione il fatto che una Sezione abbia trasmesso per la posta i processi verbali della votazione. C. D. 18 Dic. 1882, *M.* 1883, p. 303.

6943 — Ciascun cittadino può ottenere copia dei verbali delle operazioni elettorali depositati nelle segreterie comunali a norma dell'art. 71 della legge elettorale politica. C. S. 11 Marzo 1882, *M.* 1882, p. 375.

6944 — Tali copie sono soggette alle disposizioni della legge sul bollo. Id. id.

6945 — **Proclamazione** — È di competenza della Giunta per le elezioni il giudicare in primo grado della eleggibilità dell'eletto in un Collegio. G. E. 13 Dic. 1876, *M.* 1877, p. 60.

6946 — Colui che è eletto Deputato deve nel giorno della elezione aver trent'anni compiuti, deve trovarsi nel pieno godimento dei diritti civili e politici, e debbono in lui concorrere tutti gli altri requisiti voluti dalla legge. C. D. 5 Dic. 1882, *M.* 1883, p. 320.

6947 — Annullata l'elezione di un Deputato, non può proclamarsi eletto il candidato che dopo di questo riportò il maggior numero dei voti, ma il Collegio deve essere nuovamente convocato nel termine di un mese, perchè proceda ad una nuova elezione. Id. id.

6948 — Annullato un determinato numero di voti perchè dati da persone che non avevano diritto a votare, vi ha incertezza a quale dei candidati questi voti si riferiscano; epperciò quando uno di essi con la maggioranza dei voti accertati a suo favore, non abbia la maggioranza sull'altro, computando a favore di questo i voti nulli, l'elezione deve essere annullata. C. D. 29 Genn. 1883, *M.* 1883, p. 336.

6949 — La presenza del pubblico nell'adunanza generale dei Presidenti, per quanto utile a garanzia delle operazioni non è necessaria; quindi se il computo generale dei voti e la proclamazione degli eletti furono fatte a porte chiuse in una sala, dalla quale vennero esclusi gli elettori, ciò non può avere influenza sulla validità delle elezioni. C. D. 7 Dicembre 1882, *M.* 1883, p. 336.

6950 — La Giunta delle elezioni non presenta sentenze, ma delibera solo di proporre la convalidazione o l'annullamento di una elezione alla Camera che è l'autorità sola che emette un vero e definitivo giudizio in tale materia; quindi la Giunta può concludere in altro senso di quello fatto precedentemente, e proporre la convalidazione di un'elezione di cui abbia prima proposto l'annullamento. C. D. ... 1883, (Campobasso 1.°) *M.* 1883, p. 352.

6951 — Fra più persone iscritte nelle liste che portano lo stesso nome, i voti devono attribuirsi a quello che è candidato. G. E. 10 Maggio 1876, *M.* 1876, p. 326.

6952 — Basta la indicazione del candidato col semplice nome e cognome, quando la candidatura sia nata nel Collegio, sia stata dai giornali e nei proclami annunciata senza paternità, il candidato sia di famiglia di uno dei paesi del Collegio, e nessun altro omonimo risulti iscritto nelle liste elettorali. G. E. 12 Dic. 1876, *M.* 1877, p. 40.

6953 — Quantunque nelle schede non siano specificate tutte le qualità della persona eletta, se però nel circondario non si conoscano altri individui eleggibili di quel nome, l'ufficio deve tenerle per valide. C. D. 25 Giugno 1880, *M.* 1881, p. 57.

6954 — La costante giurisprudenza della Camera ha assodato, che basta uno solo dei due cognomi che abbia un candidato ad indicarne con chiarezza la persona, specialmente quando sia nota. C. D. 22 Dic. 1882, *M.* 1883, p. 272.

6955 — E valida, perchè contiene sufficiente indicazione, e non lascia luogo ad incertezza la scheda che porta il solo cognome del candidato, quando questo è persona nota ed ex Deputato. C. D. 29 Gennaio 1883, *M.* 1883, p. 288.

6956 — Lo stesso è a dirsi quando i registri del Municipio e quelli della Camera di commercio dimostrino non esservi altro individuo che abbia lo stesso cognome. Id. id.

6957 — La designazione del candidato coll'indicazione del titolo gentilizio di cui è fregiato è sufficiente alla validità delle schede, quando la persona che lo porta è proposta a candidato nel Collegio; e non vi è alcuna incertezza sulla sua persona, nel Collegio od altrove non esista chi abbia lo stesso nome e lo stesso titolo, e quando l' investito è con questo universalmente conosciuto e designato. Id. id.

6958 — Devono attribuirsi ad un candidato le schede che quantunque scritte con errori o poco esatta ortografia, tuttavia rivelano chiaramente l'intenzione dell'elettore. C.D. 22 Genn. 1883, *M.* 1883, p. 288.

6959 — Le schede che a termini dell'art. 63 della legge debbono riportare a tergo la firma di uno scrutatore estratto a sorte, e in cui il Presidente dell'ufficio elettorale imprime il bollo municipale, non debbono portare un numero progressivo, potendo questo essere un mezzo di violazione del segreto del voto. C.D. 20 Dic. 1882, e 22 Genn. 1883, *M.* 1883, p. 336.

6960 — Non si possano impugnare di nullità le elezioni alle quali abbiano preso parte analfabeti quando, sia provato coi certificati presentati che i medesimi erano iscritti già in forza della legge precedente, e perciò conservati in virtù dell' art. 102 della nuova legge. C. D. 10 Maggio 1883, *M.* 1883, p. 352.

6961 — **Proteste.** — Non offrono alcuna attendibilità sebbene autenticate dal Vicepretore del Mandamento, le firme apposte ad una protesta contro l'avvenuta elezione da cittadini che non siano elettori politici; oppure quelle appartenenti a chi è notariamente conosciuto come un abituale agitatore elettorale, che aveva corso il Collegio in cerca di voti a favore di altro candidato. C.D. 22 Gennaio 1883, *M.* 1883, p. 304.

6962 — Non sono attendibili le proteste relative a voti dati per interposte persone, quando la denunzia non è suffragata da prove. C.D. 13 Febb. 1883, *M.* 1883, p. 304.

6963 — Non sono sufficienti a far ordinare un' inchiesta, nè a far nascere dubbi sulla sincerità della votazione le accuse di pressione e di corruzione accennate in proteste posteriori alla proclamazione del Deputato, quando taluni dei fatti sono indeterminati, altri poco influenti, e altri inattendibili, e tutti smentiti dalle contro proteste. G. E. 8 Dicembre 1876, *M.* 1877, p. 10.

6964 — Le accuse di pressioni o di corruzioni proposte contro un' elezione non possono farne sospendere la convalidazione ed aprir l'adito ad inchieste, se i fatti che vizierebbero la sincerità del voto non sieno enunciati in modo speciale e concreto. G. E. 7 Giugno 1876, *M.* 1876, p. 312.

6965 — Un fatto di corruzione non si può ritenere abbastanza speciale quando non sia indicato chi fu il corrotto e chi il corruttore. Id. id.

6966 — Devesi procedere ad un'inchiesta giudiziaria, quando vi hanno in atti indicazioni di tentativi di corruzione, che sebbene contradetti dalla parte aveersaria, pure non lasciano l'animo interamente tranquillo sul modo con cui procedette la elezione e sui mezzi che si adoperarono per propugnare la canditatura dell' eletto. G. E. 11 Dic. 1876, *M.* 1877, p. 23.

6967 — Non sono sufficienti per ordinare un' inchiesta le accuse di corruzioni e tentativi di esse, quando si riducono ad asserzioni destituite di prova, e siano d' altra parte solennemente smentite da tutti coloro a cui le proteste accennano per testimoniare le corruzioni. G. E. 11 Dic. 1876, *M.* 1877, p. 41.

6968 — Similmente non possono servire di appoggio ad un inchiesta le accuse di pressioni ed influenze clericali, quando, esse rimangono nude affermazioni. Id. id.

6969 — Le proteste per pressioni e corruzioni non possono seriamente valutarsi, finchè si mantengono in campo vago ed indeterminato e accennano soltanto a semplici tentativi di corruzione, i quali tuttochè riprovevoli si manifestano a priori impotenti ad avere alterato il corso naturale della votazione. G. E. 3 Febbraio 1877, *M.* 1877, p. 134.

6970 — Se nel pubblico interesse morale giova che questi tentativi di reato siano debitamente constatati e puniti dall' autorità giudiziaria, non ne segue però che la convalidazione dell' elezione impugnata debba rimanere in sospeso fino al termine di tale appuramento. Id. id.

6971 — Quando le irregolarità avvenute nelle operazioni elettorali, non solo non conducono allo annullamento delle elezioni, ma non alterano i risultati della votazione, e le proteste per pressioni e minaccie sono inattendibili, l'elezione deve essere convalidata. G. E. 7 Febb. 1877, *M.* 1877, p. 149.

6972 — Non sono attendibili le proteste per pressioni e corruzioni quando accennano fatti, taluni generici ed indeterminati, tali altri impotenti ad agire sinistramente sulla volontà degli elettori, ed alcuni in contradizione ai verbali. G. E. 21 Dic. 1876, *M.* 1877, p. 232.

6973 — Non costituiscono pressioni produttive di nullità, perchè non può supporsi che abbiano una morale coazione sull'animo degli elettori i fatti seguenti: che sia stato posto sul tavolo dove scrivevano gli elettori di alcuna sezione un cartello contenente il nome dell'eletto; che siano diffuse voci ingiuriose e calunniose contro l'avversario dell'eletto, fino al segno che quello abbia prodotto querela di diffamazione; che sia stato distribuito ed affisso alla macchia un manifesto anonimo a stampa, destinato secondo il reclamante a porre in mala vista ed in odio presso gli elettori il candidato soccombente. C.D. 6 Marzo 1883, *M.* 1883, p. 304.

6974 — L'ingerenza dell'autorità municipale potrebbe essere un fatto grave da motivare un' inchiesta, solo quando vi sia un addentellato da cui possa indurre che l'autorità stessa ha imposto agli elettori il nome del candidato eletto. Id. id.

6975 — Le accuse vaghe e generiche di corruzione appoggiate a si dice, scapitanti di credito per le relazioni troppo intime dei deponenti coi competitori dell' eletto, non possono tenersi in alcun conto. C.D. 17 Gen. 1883, *M.* 1883, p. 320.

6976 — Non rileva a corruzione il fatto che siasi insegnato a chi non sapeva scrivere il nome di uno dei canditati. Id. id.

6977 — Non rivela a corruzione il numero delle schede uninominali, tanto più, quando ciò si può attribuire alla voce sparsa che uno dei candidati non patisse che nelle schede il suo nome andasse associato a quello di altro dei competitori. Id. id.

6978 — In diritto non vi ha corruzione dove manchi nesso tra il dato od il promesso ed il voto, il quale ne risulti comprato e venduto, contraente o connivente il candidato ed in fatto non possono riferirsi a corruzioni gli atti o le promesse di beneficenza a Società operaie od Asili, nè le parole attribuite ad un candidato, siatemi larghi del vostro voto, ed io sarò largo con voi di soccorsi materiali e morali. Id. id.

6979 — Non porta a pressione il fatto che alcuni firmatari di un manifesto elettorale abbiamo unito al loro nome la qualifica di Sindaco, e che nella stessa qualità abbiano oppugnata la elezione di uno degli eletti ed hanno l'aria di fiabe le minaccie di crescere o la promessa di scemare tasse. Id. id.

6980 — Non possono essere motivo di annullamento di una elezione le proteste che non specificano alcun fatto con circostanze di tempo, di luogo o verificazioni per parte della Giunta, e si appoggiano invece adapparenze, e ad accenni alla voce pubblica. C.D. 29 Genn. 1883, *M.* 1883, p. 320.

6981 — Non è attendibile il reclamo che sebbene denunzi un fatto specifico di corruzione, non è tuttavia appoggiato che da un solo testimonio, ed il fatto stesso perde poi ogni verosimiglianza, quando della allegata corruzione non si fece alcun cenno nei verbali, e si attese a denunziarlo dopo oltre un mese dal giorno della elezione. Id. id.

6982 — Non possono aversi quali brogli o corruzioni elettorali, talune allegrie di banchettanti, fatte da elettori e non elettori in onore di questo o quel candidato, ed anche di quelli che non ebbero l'onore dell'elezione, quando non è constatato che siano la conseguenza di pagamenti fatti dai candidati in favore delle loro elezioni, massime quando tali libazioni e banchetti sarebbero anche stati contestati dagli stessi testimoni indotti dagli oppositori della elezione. C.D. 22 Genn. 1883,*M.* 1883,*M.* p. 320.

6983 — Non è un fatto vietato dalla legge quello di invitare gli elettori ad una riunione allo scopo di far sentire l' elogio di uno dei candidati, e di dir loro come si debba scrivere il suo nome. C.D. 22 Genn. 1883, *M.* 1883, p. 336.

**ELEZIONI PROVINCIALI** — *Generali.* — *Decisione della Deputazione.* — *Ricorsi al Consiglio prov*; *competenza; deliberazioni* — *Annullamento totale o parziale delle elezioni* — *Surrogazione*; *opzione* — *Denuncia al Governo*; *competenza.*

6984 — **Generalità** — E' contraria alla legge, e quindi deve essere annullata d'ufficio una decisione della Deputazione e del Consiglio prov. che annulla per ineleggibilità l'elezione di chi è inscritto nella lista, quando il candidato non ha contro di lui alcuno degli impedimenti, pei quali benchè elettore non si è eleggibile. C. S. 8 Febb. 1868, *M.* 1868, p. 185.

6985 — Non è da riguardarsi come straordinaria per l'applicazione dell'art. 201 della legge com. la elezione di un Consigliere prov. ripetuta a complemento della

annuale rinnovazione del quinto. C. S. 25 Luglio 1871, *M.* 1871, p. 260.

6986 — Quando un elettore si trova iscritto per ragione di censo nelle liste elettorali amministrative di vari Comuni dello stesso Mandamento, può votare nei singoli Comuni per la elezione del Cons. prov. del Mandamento, senza che allo stato attuale della legislazione ne segua la inefficacia della elezione.C. S. 21 Ott. 1871,*M.*1871,p.359.

6987 — Viola la legge com. il Consiglio prov. se contrariamente al disposto dell'art. 168 prima di occuparsi nella 1. adunanza della sessione ordinaria di costituire il seggio di presidenza, si è occupato sotto la presidenza provvisoria, e deliberò sui richiami contro la proclamazione dei Consiglieri prov. fatta dalla Dep. prov. C. S. 18 Febb. 1874, *M.* 1874, p. 100.

6988 — Viola la legge il Consiglio prov. se annullando la proclamazione fatta dalla Dep. di Consiglieri, deliberò a voti segreti non trattandosi di questioni di persone, ma della validità delle operazioni elettorali. C. S. 18 Febb. 1874, *M.* 1874, p. 100. — C. S. 6 Giugno. 1877, *M.* 1877, p. 212.

6989 — Viola la legge il Consiglio prov. se ha ingiunto al Consigliere proclamato dalla Dep. prov. di uscire dalla sala, prima di avere revocata la decisione della Dep. prov. C. S. 18 Febb. 1874, *M.* 1874, p. 100.

6990 — Viola la legge il Consiglio prov. se si è sostituito alla prerogativa attribuita alla sola Deputazione, ed ha proclamato altro Consigliere invece di quello del quale ha revocato la proclamazione fatta dalla Deputazione. Id. id.

6991 — Se per le accertate irregolarità e violazioni di legge avvenute nelle operazioni elettorali la Dep. prov. ha dichiarato nulle le elezioni com. devesi parimenti annullare la elezione del Consigliere prov. fatta contemporaneamente alla prima, non potendosi in tali circostanze ritenere valida una parte dello scrutinio mentre si annulla l'altra. C. S. 8 Aprile 1874, *M.* 1874, p. 163.

6992 — L'esclusione irregolare di elettori dal voto, nel caso di votazione in vari Comuni per le elezioni del Cons. prov. vizia le operazioni nel Comune in cui tale irregolarità è avvenuta, se è dimostrato che la differenza di quei voti, congiunti ai voti di altri Comuni del Mandamento le cui votazioni siano annullate, potrebbe influire sull'esito finale dell'elezione. C. S. 5 Marzo 1875, *M.* 1875, p. 248.

6993 — Non vizia le operazioni il fatto (d'altronde non impossibile) che i voti in un Comune risultassero divisi in eguali proporzioni fra tre candidati. Id. id.

6994 — Il principio che il verbale dell'ufficio elettorale fa piena prova di quanto in esso si contiene, salvo l'inscrizione in falso, è applicabile soltanto ai fatti nel verbale asseriti, e non mai ai fatti dei quali nel verbale non si trova menzione, e pei quali è ammesso che si possa altrimenti fornire la prova anche col mezzo di inchiesta. C. S. 6 Giugno 1877, *M.* 1877, p. 212.

6995 — Se le elezioni pei Consiglieri com. e prov. hanno avuto luogo contemporaneamente ed è stata fatta una sola chiamata di elettori, e se nel verbale delle elezioni com. risulta che fu fatto il 2. appello, devesi ritenere che sia stato fatto anche per la elezione del Consigliere prov. comunque nel verbale relativo a quest'ultimo, sia stata ommessa tale circostanza. Id. id.

6996 — Ma quando invece dal contesto del verbale per la elezione del Consigliere prov. si scorge che fu fatta una distinta chiamata di elettori, allora la menzione del 2. appello fatta nel verbale per le elezioni com. non può suffragare all'ommissione incorsa nel verbale delle elezioni del Consigliere prov. Id. id.

6997 — Quando colui che ha riportato maggiori voti per le elezione a Consigliere prov. è stipendiato da un Comune compreso nel Mandamento, opera legalmente la Dep. che lo considera ineleggibile, e proclama invece a Consigliere colui che dopo quello ebbe maggiori voti. C. S. 8 Maggio 1878, *M.* 1878, p. 179.

6998 — Gli elettori amministrativi iscritti nelle liste di più Comuni anche d'un Mandamento medesimo, possono votare in tutti quei Comuni per l'elezione del Consigliere prov. C. S. 7 Luglio 1877, *M.* 1877, p. 245.

6999 — Alle elezioni dei Consiglieri prov. devonsi applicare le prescrizioni tutte che riguardano le elezioni dei Consiglieri com. C. S. 8 Maggio 1878, *M.* 1878, p. 179.

7000 — Proclamata dal Consiglio prov. definitivamente la elezione di un Consigliere questi ha diritto di intervenire subito alle adunanze del Consiglio; e non è punto necessario che la relativa deliberazione sia munita del visto dal Prefetto. C. S. 25 Maggio 1878, *M.* 1878, p. 181.

7001 — Quando nelle liste dei Comuni della Provincia sono iscritti parecchi elettori collo stesso casato, ed anche collo stesso titolo, devono ritenersi prive di efficacia quelle schede che portano il solo casato di un elettore, oppure il casato coll'aggiunzione del titolo professionale. C. S. 29 Ott. 1879, *M.* 1879, p. 378.

7002 — Se invece la Dep. e poi il Consiglio prov. hanno attribuito tali schede ad un elettore proclamandolo così eletto, siffatte decisioni devono annullarsi d' ufficio. Id. id.

7003 — Devesi proclamare invece eletto quello che, dedotte le schede nulle, abbia riportato la maggioranza dei voti. Id. id.

7004 — In qualunque modo accada la mancanza della lista elettorale nella sala delle elezioni, le mancate operazioni elettorali che ne sono state la conseguenza, non possono essere considerate come un'astensione volontaria di quegli elettori, e la riunione deve essere ad ogni effetto rinnovata. C. S. (Sez. riun.) 10 Luglio 1880, *M.* 1880, p. 276.

7005 — Sono nulle le operazioni elettorali di un Comune se un'unica urna servi per accogliere le schede delle votazioni pei Consiglieri com. e per il Consigliere prov. C. S. 1 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 215.

7006 — Debbono essere tenute valide le schede di diverso colore di quelle distribuite dall'ufficio com. benchè un elettore durante le operazioni elettorali abbia declinato i nomi di quelli che le avevano deposte nell'urna, e nel verbale stesso sia stato scritto che il fatto era noto al seggio ed all'assemblea. C. S. (Sez. riun.) 12 Novembre 1881, *M.* 1882, p. 52.

7007 — Nè vale a mutare i termini della questione il fatto della confessione stessa degli elettori designati, o la verificazione affermata da una Commissione d'inchiesta inviata sul luogo dalla Dep. per esaminare la verità dei fatti denunciati. Id. id.

7008 — Perciò debbono essere annullate le corrispondenti delib. della Dep. e del Consiglio prov. e rinviati gli atti alla Dep. stessa per la ulteriore proclamazione degli eletti. Id. id.

7009 — Il verbale delle elezioni fa fede fino alla iscrizione in falso, e se da esso risulta che il 2. appello non ebbe luogo nel termine stabilito dall'art. 63 della legge com. devesi procedere all'annullamento delle elezioni in applicazione dell'art. 227 della legge sopracitata. C. S. 24 Maggio 1882, *M.* 1882, p. 264.

7010 — Se un elettore crede di poter impugnare il verbale delle elezioni di falso, non può pretendere che la Dep. prov. non avendo argomento di dubbi e di sospetti. accolga la sua istanza per adire l'autorità giudiziaria, e frattanto tenga sospesa la decisione che nello stato degli atti le compete di pronunciare. C. S. 8 Giugno 1883, *M.* 1883, p. 247.

7011 — L'ufficio elettorale non può permettere l'ingresso nella sala a coloro che presentino solo il certificato di aver prodotto un ricorso per rivocazione della sentenza della Corte di Appello a loro contraria; giacchè la domanda di rivocazione non impedisce l'esecuzione della sentenza, salvo che per gravi motivi l'autorità giudiziaria disponga altrimenti. C. S. (Sez. riun.) 23 Dicembre 1882, *M.* 1883, p. 276.

7012 — Dimostra chiaramente la mancata libertà del voto, e la pressione esercitata dai non elettori l'ingresso nella sala dei medesimi in un numero maggiore degli elettori che votarono regolarmente; il ripiego usato dall'ufficio elettorale per non espellerli di farli votare in un'urna separata, salvo di non tenere conto del loro voto nel computo dei suffragi ottenuti dai vari candidati. Id. id.

7013 — Sebbene i voti dei non elettori non influiscano numericamente sul risultato della votazione, v'influiscono però moralmente colla intimidazione che la loro presenza ed i loro schiamazzi producono sugli elettori, per cui in questo caso essendo violata la legge, ed offesa la libertà elettorale, devesi procedere all'annullamento delle elezioni. Id. id.

7014 — Sono evidentemente infondate in diritto le decisioni della Dep. e del Consiglio prov. che pronunciano l'annullamento dell'elezione di un Consigliere prov. pel motivo che il Municipio aveva cancellati dalla lista coloro che una sentenza aveva dichiarati privi del diritto elettorale; e perchè furono ammessi a votare elettori, il cui diritto all'elettorato era impugnato, e si presentarono col certificato del Cancelliere di avere introdotto l'Appello. C. S. 24 Maggio 1882, *M.* 1883, p. 294.

7015 — Non possono ritenersi segni di riconoscimento l'accento posto sulla parola fu è la qualità della carta adoperata per alcune schede, e manifestamente sono insufficienti a stabilire la violazione di legge. Id id.

7016 — La giurisprudenza ha riconosciuto il diritto degli elettori di una Sezione di accedere nelle sale di altra Sezione dello stesso Comune, ma questo diritto non si può estendere sino al punto di permettere l'ingresso di un elettore appartenente ad un altro Comune del Mandamento. Min. Int. 14 Febb. 1883, *M.* 1883, p. 294.

7017 — Non implica nullità il fatto che le schede furono deposte nell'urna dagli elettori, anzichè dal presidente. C. S. 25 Giugno 1883, *M.* 1883, p. 313.

7018 — L'irregolare situazione del tavolo del seggio non può essere in buona fede presunta, e in ogni modo non sarebbe discutibile, dopo il silenzio su ciò tenuto tanto dall'ufficio elettorale, quanto sui ricorsi alla Dep. ed al Consiglio prov. Id. id.

7019 — Non hanno valore le accuse di brogli e pressioni non determinate, ma vaghe e generiche, nè le eccezioni sul ritardo con cui la Dep. approvò le liste, e sull'aggiunta di elettori senza diritto. C. S. 25 Giugno 1883, *M.* 1883, p. 313.

7020 — Le decisioni della Dep. prov. ed in appello del Consiglio prov. sulle operazioni elettorali per la elezione dei Consiglieri prov. devono essere prese a suffragi palesi. Id. id.

7021 — Se le elezioni avvenute per una di due Frazioni in un Comune che non raggiungeva i 400 elettori, sono state annullate dalla Dep. prov. mentre, contro quelle dell'altra Frazione avvenuta in sala separata e con seggio distinto dall'altra non è stato presentato alcun reclamo, si debbono annullare d'ufficio anche queste ultime elezioni. C. S. 9 Febb. 1883, *M.* 1883, p. 217.

7022 — Se nel manifesto che convocava gli elettori per la elezione dei Consiglieri com. non è fatto alcun cenno della nomina anche del Consigliere prov. è regolare il D. della Dep. con cui ha annullata in quel Comune la elezione del Consigliere prov. ordinando di ripetere la votazione. C. S. 28 Giugno 1883, *M.* 1883, p. 340.

7023 — **Decisioni della Deputazione** — Nelle elezioni prov. la Dep. non può ordinare inchieste nè pronunziarsi su fatti non risultanti dai verbali, che in base a ricorso giudiziariamente notificato alla parte interessata. C. S. 18 Febbraio 1876, *M.* 1876, p. 117.

7024 — La Dep. prov. in fatto di elezione dei Consiglieri prov. non ha duopo che la sua giurisdizione sia eccitata da alcun ricorso, ma deve d'ufficio esaminare la regolarità delle operazioni, e pronunciare sulle medesime. C. S. 14 Ottobre 1876, *M.* 1876, p. 359.

7025 — Ove però esista un ricorso è conveniente che se ne curi la notificazione agli interessati. Id. id.

7026 — Spetta alla Dep. il pronunziare come ufficio centrale elettorale su tutte le difficoltà che insorgono nelle elezioni parziali dei Comuni costituenti il distretto elettorale per la nomina dei Consiglieri prov. e così anche sulle questioni di capacità elettorale, e a dichiarare d'ufficio la ineggibilità dei candidati. C. S. 6 Marzo 1878, *M.* 1878, p. 132. — C. S. (Sez. riun.) 4 Genn. 1879, *M.* 1879, p. 52.

7027 — Riconosciuta la ineleggibilità a Consiglieri prov. di coloro che raccolsero i maggiori voti, la Dep. deve proclamare eletti i candidati che subentrano per numero di suffragi. C. S. 6 Marzo 1878, *M.* 1878, p. 132.

7028 — Il provvedimento della Dep. con cui si annullano le operazioni elettorali di un Mandamento, è conforme alla legge, se dallo spoglio le schede risultino di molto superiori al numero dei votanti, mentre che la differenza dei candidati non fu che di tre soli voti. C. S. 27 Ott. 1880, *M.* 1880, p. 372.

7029 — La Dep. per esplicare la sua competenza non ha d'uopo di essere eccitata da alcun ricorso, e se furono presentati dei ricorsi non è necessario a pena di nullità che sieno prima notificati giudiziariamente agli interessati. Id. id.

7030 — E' nulla la deliberazione emessa dalla Dep. prima che scorrano i termini prescritti dall'art. 35 della legge com. C. S. 24 Maggio 1882, *M.* 1883, p. 294.

7031 — Se la Dep. per irregolarità avvenute in un Comune che fa parte del Mandamento sospende di ufficio e senza che sia stato presentato alcun reclamo, la proclamazione del Consigliere prov. non si tratta in questo caso di una elezione proclamata, e di ricorsi interposti contro di essa da doversi notificare agli interessati legalmente riconosciuti. C. S. 28 Giugno 1883, *M.* 1883, p. 340.

7032 — **Ricorsi al Consiglio prov.** — *competenza del medesimo e delib. relative.* — Il Consiglio prov. non può pronunziarsi sulle elezioni, che in secondo grado di giurisdizione sulle decisioni della Dep. C. S. 6 Marzo 1878, *M.* 1878, p. 132.

7033 — Anche per i ricorsi ai Consigli prov. contro le decisioni della Dep. prov. in materia di elezioni prov. è necessaria la notificazione giudiziaria agli interessati, sotto pena di nullità della deliberazione relativa. C. S. 18 Febb. 1876, *M.* 1876, p. 117. — C. S. 6 Marzo 1878, *M.* 1878, p. 132.

7034 — La decisione del Consiglio prov. colla quale si sia pronunciata la ineleggibilità di un Consigliere prov. è nulla, quando tra la deliberazione e la notificazione all'interessato dell'interposto appello, non è scorso il termine di 10 giorni prescritto dall'art. 35 della legge com. C. S. 8 Maggio 1878, *M.* 1878, p. 179. — C. S. 3 Luglio 1878, *M.* 1878, p. 244. — C. S. 31 Dic. 1879, *M.* 1880, p. 88. — C. S. (Sez. riun.) 25 Marzo 1882, *M.* 1882, p. 168.

7035 — La deliberazione del Consiglio prov. è nulla se fra la proposta e la delib. non è decorso lo spazio di tempo voluto dall'art. 213 della legge com. C. S. 3 Luglio 1878, *M.* 1878, p. 244.

7036 — La competenza data dall'art. 161 della legge com. ai Consigli prov. in materia elettorale comprende tanto le questioni di regolarità della elezione, quanto quelle di capacità dell'eletto. C. S. 8 Febb. 1868, *M.* 1868, p. 185.

7037 — Contro le decisioni della Dep. prov. in fatto di elezioni dei Consiglieri prov. è ammesso l'appello al Consiglio prov. in modo generico, e senza alcuna condizione che i motivi del ricorso fossero stati presentati prima alla Dep. prov. C. S. 14 Giugnò 1870, *M.* 1870, p. 239.

7038 — Non è vietato ai membri della Dep. prov. che decisero in primo grado circa la elezione di un Consigliere prov. di prendere poi parte come membri del Consiglio alla decisione in grado di appello, giusta l' art. 161 della legge com. non essendo nella specie applicabile l'art. 222 della stessa legge.

C. S. 14 Giugno 1870, *M.* 1870, p. 239. — C. S. 28 Giugno 1883, *M.* 1883, p. 340.

7039 — I Consiglieri prov. proclamati dalla Dep. prov. sebbene siano insorti reclami contro la loro elezione, hanno diritto di sedere nel Consiglio, e prendere parte alle relative delib. fino a che non venga annullata la proclamazione della Dep. C. S. 12 Aprile 1870, *M.* 1871, p. 88.

7040 — E' viziata di nullità se fu presa a porte chiuse la delib. del Cons. prov. sui reclami circa le elezioni prov. C. S. 18 Marzo 1871, *M.* 1871, p. 192.

7041 — Non può ammettersi al Prefetto la facoltà di richiamarsi al Consiglio prov. dalle decisioni della Dep. prov. rimanendo sempre ad esso la facoltà della denunzia al Governo della decisione della Dep. pel caso d'annullamenlo d'ufficio a norma dell'art. 227 della legge. C. S. 2 Novembre 1871, *M.* 1872, p. 38.

7042 — Il giudizio del Consiglio prov. il quale ritenne turbate per varie irregolarità le operazioni elettorali per la nomina di un Consigliere prov. e per varii fatti non tutelata la libertà nè accertata la sincerità del voto, appare tanto più autorevole, quando risulta di un gran numero di schede contestate ed abbruciate, delle quali per compenso se ne sia tenuto un solo esemplare; fatto gravissimo questo che basterebbe a viziare di nullità le operazioni elettorali. C. S. 13 Marzo 1878, *M.* 1878, p. 147.

7043 — Se a norma dell'art. 161 della legge com. fu presentato in tempo ricorso regolare e con le forme prescritte al Consiglio prov. contro la proclamazione fatta dalla Dep. di un Consigliere, e se la decisione sul detto ricorso del Consiglio prov. presa nella sua prima sessione fu annullata dal Prefetto per vizio di forma, deve il Consiglio stesso pronunciare nuovamente in merito del ricorso. C. S. 27 Dic. 1878, *M.* 1879, p. 42.

7044 — A termini dell'art. 161 della legge com. deve essere respinto il ricorso contro una decisione della Dep. in materia di elezioni prov. che viene notificato giudiziariamente all'interessato dopochè è già chiusa la prima sessione del Consiglio prov- successiva alla decisione della Dep. C. S. 17 Luglio 1878, *M.* 1879, p. 99.

7045 — La Giunta com. non può ricorrere contro la proclamazione di un Consigliere prov. Id. id.

7046 — Se il Consiglio prov. non ha pronunciato, o ha pronunciato irregolarmente sopra un ricorso sulle elezioni prov. e se perciò l'autorità governativa ha dichiarato nulle le deliberazioni emanate in proposito; non ne consegue che il ricorrente riproducendo il suo ricorso abbia perduto il diritto di avere una decisione col pretesto che il nuovo ricorso sia stato presentato tardivamente cioè dopo chiusa la prima sessione del Consiglio prov. successiva alla decisione della Dep. C. S. (Sez. riun.) 8 Luglio 1879, *M.* 1879, p. 275.

7047 — Domandandosi da alcuni elettori una inchiesta sulla elezione di un Consigliere prov. per stabilire la prova di asserite pressioni, giustamente il Consiglio prov. rifiuta di prendere in esame il ricorso quando esso non sia state notificato al Consigliere eletto. C. S. 30 Marzo 1883, *M.* 1883, p. 246.

7048 — **Annullamento totale o parziale delle elezioni** — Annullate le operazioni elettorali provinciali di un Comune, non devesi ripetere in questo la elezione, ma invece devesi proclamare il Consigliere tenuto solo conto dei voti riportati negli altri Comuni del Mandamento. Nota Min. Int. 23 Dic. 1870, *M.* 1871, p. 13.

7049 — Non può proclamarsi eletto un Consigliere prov. avuto riguardo ai voti di un solo dei Comuni del Mandamento, dovendo la elezione risultare dai voti di tutti gli elettori del Mandamento stesso, a termini dell'art. 157 della legge com. C. S. 18 Marzo 1871, *M.* 1871, p. 192. — C. S. 28 Dic. 1872, *M.* 1873, p. 42.

7050 — Annullata con R. D. la proclamazione di un Consigliere fatta dalla Deputazione prov. soltanto in base ai voti di alcuni Comuni del Mandamento per avere essa Dep. annullate le votazioni illegalmente seguite negli altri Comuni, non devono ripetersi le elezioni in tutti i Comuni del Mandamento, ma solamente in quelli le cui elezioni furono annullate. C. S. 4 Luglio 1871, *M.* 1871, p. 246.

7051 — Viola la legge la Dep. ed il Cons. prov. se annullando le operazioni elettorali di alcuni Comuni del Mandamento, invece di mandare a rinnovare le elezioni nei Comuni stessi, hanno procedute senz'altro alla proclamazione del Cons. prov. unicamente sul risultato delle elezioni degli altri Comuni. C. S. (Sez. riun.) 11 Giugno 1873, *M.* 1873, p. 223.

7052 — Quando sono dichiarate nulle le operazioni elettorali eseguite in uno o più Comuni del Mandamento, la elezione si deve rifare, rimanendo ferme intanto le operazioni eseguite negli altri Comuni dello stesso Mandamento, salvo poi a proclamare il Cons. prov. (di cui intanto si deve sospendere la proclamazione) sopra il risultato dei voti di tutti i Comuni. C. S. 27 Dic. 1870 e 11 Marzo 1871, *M.* 1871, p. 137 e 140. — C. S. 22 Ottobre 1873, *M.* 1873, p. 381. — C. S. 4 Novembre 1873, *M.* 1874, p. 133. — C. S. 22 Genn. 1875, *M.* 1875, p. 85. — C. S. 10 Marzo 1875, *M.* 1875, p. 118. — C. S. 30 Ottobre 1875, *M.* 1875, p. 373.

— C. S. 9 Maggio 1877, *M.* 1877, p. 184. — C. S. 6 Giugno 1877, *M.* 1877, p. 212. — C. S. 1 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 215.

7053 — Quando la elezione in taluni Comuni del Mandamento viene annullata, non già per vizio delle operazioni elettorali, ma per ineleggibilità di colui che raccolse il maggior numero di voti, la proclamazione deve essere fatta egualmente considerando eletto colui che raccolse il numero maggiore dei voti validi. C. S. 11 Ottobre 1873, *M.* 1874, p. 156. — C. S. 5 Maggio 1875, *M.* 1875, p. 186. — C. S. 19 Gennaio 1876, *M.* 1876, p. 165.

7054 — **Surrogazioni — Opzione** — Ove in seguito ad un' opzione di un Consigliere prov. eletto in più Mandamenti, si debba procedere al rimpiazzo nel Mandamento rimasto vacante, non si deve venire a nuova elezione, ma si deve nominare quello tra i candidati che dopo l'eletto optante ebbe maggiori voti. C. S. 8 Maggio 1868, *M.* 1868, p. 346. — C. S. 7 Aprile 1869, *M.* 1869, p. 197.

7055 — *Contro* — Nel caso di doppia elezione di un Consigliere provinciale e di opzione da parte dell'eletto si devono chiamare un'altra volta all'urna gli elettori onde procedano ad una nuova elezione. Nota Min. Int. 4 Nov. 1867, *M.* 1868, p. 45.

7056 — Se fu eletto Consigliere prov. di un Mandamento chi lo era già in un altro, non si può dichiarare eletto quello che dopo del medesimo ebbe maggior numero di voti, ma devesi procedere a nuova elezione. C. S. 30 Agosto 1871, *M.* 1871, p. 350.

7057 — Le surrogazioni dei Consiglieri prov. si restringono ai soli casi che nascono dalla opzione di chi sia stato eletto in più Mandamenti, ed alla incompatibilità per ragione di parentela. C. S. 15 Ottobre 1872, *M.* 1872, p. 364.

7058 — Il diritto d'opzione deve intentendersi per chi ottenne contemporaneamente la doppia elezione, e non per colui che essendo già in carica, venga eletto in un altro Mandamento. C. S. 5 Maggio 1875, *M.* 1875, p. 186.

7059 — Solo nel caso di elezioni contemporanee della stessa persona a Consigliere prov. di più Provincie, o di più Mandamenti della stessa Provincia è imposta l'opzione. C. S. (Sez. riun.) 14 Febbraio 1880, *M.* 1880, p. 114.

7060 — Quindi è nulla l'elezione di un Consigliere prov. già in carica nella stessa Provincia. Id. id.

7061 — Nelle elezioni il voto della maggioranza degli elettori deve essere rispettato, a meno che i loro voti non abbiano designata una persona che dalla legge sia dichiarata incapace ad essere eletta. C. S. 25 Febb. 1880, *M.* 1880, p. 290.

7062 — L'art. 72 della legge com. non autorizza la surrogazione dell'eletto che in certi determinati casi, che non è lecito di estendere all'elezione dei Consiglieri prov. Id. id.

7063 — La legge com. all'art. 26 non parla che delle incapacità legali all'elettorato, per cui non essendovi alcuna disposizione che contempli l'impossibilità fisica nell'eletto di esercitare il suo ufficio, non ha alcun limite a questo riguardo la libertà del voto lasciata agli elettori. Id. id.

7064 — Quindi se gli elettori votano per un candidato, o prima che questo sia morto, o anche nei giorni successivi nell'ignoranza della sua morte, essi compiono un atto valido, nè i loro voti potrebbero essere annullati. Id. id.

7065 — In caso di opzione di un candidato eletto in più Mandamenti a Consigliere prov. nel Mandamento rimasto vacante non si deve nè sostituire il candidato che dopo l'eletto aveva ottenuto maggiori voti, nè devesi procedere a nuove elezioni; ma invece devesi lasciare vacante il Collegio fino alle nuove elezioni ordinarie, eccetto il caso che il Consiglio prov. si trovi ridotto a meno di due terzi dei suoi membri. C. S. 10 Giugno 1881, *M.* 1881, p. 246. — C. S. 7 Genn. 1882, *M.* 1882, p. 68. — C. S. 17 Giugno 1882, *M.* 1882, p. 297.

7066 — Esce dalle sue competenze la Dep. quando invece di annullare tutto il complesso dello scrutinio seguito per la nomina di un Consigliere prov. od annullare i voti viziati a termini degli art. 69 e 70 della legge com. si sostituisce essa al voto degli elettori proclamando altro Consigliere. C. S. 30 Nov. 1882, *M.* 1883, p. 100.

7067 — **Denuncie al Governo; competenza.** — Le decisioni dei Consigli provinciali, giusta l'art. 161 della legge comunale in materia elettorale, essendo definitive non sono suscettibili di appello. ed i ricorsi presentati non possono essere considerati che come denuncie. C. S. 8 Febbraio 1868, *M.* 1868, p. 185, — 2 Marzo 1869, (Sezioni unite) *M.* 1869, p. 131. — 3 Marzo 1866, (Sezioni unite) *M.* 1869, p. 132. — 27 Dic. 1870, *M.* 1871 p. 137. — 5 Maggio 1875, *M.* 1875, p. 186. — 24 Maggio 1882, *M.* 1883, p. 294. — 28 Giugno 1883, *M.* 1883, p. 340.

7068 — Essendo inappellabili le decisioni dei Consigli prov. relative alle elezioni dei Consiglieri provinciali, i ricorsi al Governo non possono essere tenuti che come semplici denuncie, e l'azione del medesimo deve restringersi a ricercare se nelle impugnate decisioni siavi o vizio di forma o violazione di legge. C. S. (Sezioni unite) 11 Giugno 1873, *M.* 1873, p. 223. — C. S. 17 Luglio 1878, *M.* 1879, p. 99.

7069 — Quando le decisioni del Consiglio

prov. in materia elettorale sieno contrarie alla legge, possono essere annullate di ufficio a termini dell'art. 227 della legge comunale. C. S. 8 Febbraio 1868, *M.* 1864 p. 185. — C. S. 2 Marzo 1869, (Sez. un.) *M.* 1868, p. 131. — C. S. 10 Luglio 1868, *M.* 1869, p. 357. — C. S. 8 Nov. 1873 *M.* 1874, p. 38. — C. S. 4 Nov. 1873, *M.* 1874, p. 133. — C. S. 5 Maggio 1875, *M.* 1875, p. 186.

7070 — Il Governo nel pronunciare la nullità delle decisioni emesse dal Consiglio provinciale in materia elettorale, a termini dell'art. 227 della legge comunale ha pure il diritto di riconoscere nello stesso tempo della legittimità e regolarità delle elezioni. C. S. (Sez. un.) 2 Marzo 1869, *M.* 1869, p. 131.

7071 — Dalla competenza che ha il supremo potere esecutivo di pronunziare la nullità di atti nulli di pieno diritto, non ne conseguita però sempre la necessità o la possibilità di esercitarla sopratutto per ragione del modo, del tempo, o di altre circostanze. C. S. 10 Lug. 1868, *M.* 1869, p. 357.

7072 — Le deliberazioni del Consiglio prov. in materia elettorale, essendo di un indole differente da quelle amministrative non sono soggette a sindacato del Prefetto, e quindi ove accorra di annullarle, anche per difetti di forma, si richiede un decreto reale. C. S. 18 Marzo 1871, *M.* 1871, p. 192. — 25 Luglio 1871, *M.* 1871, p. 260.

7073 — Le disposizioni dell'art. 107 del regol. com. 8 Giugno 1865 in relazione all'art. 227 della legge; com. sono applicabili a qualunque deliberazione dei Consigli statuiti da detta legge,e sopra qualunque oggetto di loro competenza. C. S. (Sezioni riun.) 14 Febbraio 1880, *M.* 1880, p. 114.

7074 — Il Governo del Re può quindi pronunciare l'annullamento delle deliberazioni della Dep. in ordine all'elezione dei Consiglieri prov. C. S. (Sez. riun.) 14 Febbraio 1880, *M.* 1880, p. 114.

7075 — Denunciata al Governo una violazione di legge commessa dalla Dep. prov. anche come tribunale di prima cognizione nella elezione dei Consiglieri prov. esso può procedere tosto all'annullamento della decisione denunciata senza attendere che la medesima sia portata in appello al Consiglio prov. C. S. 12 Gennaio 1876, *M.* 1876, p. 71. — C. S. 11 Luglio 1877, *M.* 1877, p. 260. — C. S. 30 Luglio 1879, *M.* 1879, p. 292.

7076 — Il Governo pronunciando l'annullamento delle decisioni della Dep. esamina anche se le operazioni elettorali da essa annullate in uno o più Comuni del Mandamento non siano state invece regolari; nel qual caso deve proclamare senz'altro il Consigliere prov. che ottenne il maggior numero di suffragi in tutti i Comuni del Mandamento. C. S. 6 Giugno 1877, *M.* 1877, p. 212.

7077 — Se il Consiglio prov. statuendo in merito delle elezioni prov. ha dichiarato che le schede non davano modo di conoscere gli elettori, fece un'apprezzemento di fatto che non è censurabile. C. S. 25 Maggio 1878, *M.* 1878, p. 181.

7078 — Quando il Governo procede all'annullamento di chi è ineleggibile a Consigliere prov. non può in pari tempo proclamare eletto, il candidato che dopo quello ottenne maggiori voti, ma deve lasciare che la Dep. faccia essa la proclamazione dell'eletto. C. S. (Sez. riun.) 14 Febbraio 1880, *M.* 1880, p. 114.

7079 — Annullata la decisione della Dep. questa non può pretendere di aver diritto a decidere se sia il caso di disporre per un'altra elezione, dovendosi procedere senz'altro alla proclamazione del candidato che ottenne maggiori voti dopo quello dichiarato ineleggibile. id. id.

7080 — Il Consiglio prov. che dichiara ineleggibile un candidato pel motivo che sebbene abbia trasportata nella Provincia la sua residenza, non ha fatto la legale dichiarazione di domicilio, attese le note controversie cui da luogo l'interpretazione degli art. 19 della legge com. e 17 del cod. civ. non commette una vera e manifesta violazione di legge; quindi in caso di denuncia della suddetta deliberazione al Governo, non apparisce nè necessario nè opportuno di procedere all'annullamento della presa deliberazione. C. S. 10 Giugno 1881, *M.* 1881, p. 247.

**EMIGRAZIONE** — 7081 — Circ. Min. Interno 18 Genn. 1873 contenente istruzioni per infrenare l'emigrazione per l'America. *M.* 1873, p. 19.

**ENFITEUSI** — 7082 — Nel caso di divisione del fondo concesso ad enfiteusi in Sicilia per la legge 10 Agosto 1862, il canone, senza il consenso del concedente, non segue la divisione del fondo, ma si mantiene indivisibile. Cass. Roma 16 Aprile 1878, *M.* 1878, p. 351.

7083 — Per la legge 10 Agosto 1862, vigente in Sicilia, e gli art. 1557, 1562, 1564 del cod. civ. l'enfiteuta alienando lo stabile enfiteutico, rimane prosciolto dall'obbligazione personale di pagare il canone, la quale passa a carico del nuovo enfiteuta. Id. id.

7084 — Per i beni stabili dei corpi morali, è preferibile sempre la vendita all'enfiteusi. C. S. 29 Marzo 1876, *M.* 1877, p. 31.

7085 — Ad ogni modo nell'enfiteusi un canone fisso e proporzionale al prezzo del fondo è sempre preferibile ad un canone eventuale, quale sarebbe quello del 5.° del prodotto del fondo ridotto a migliore coltura. Id. id.

7086 — Mancando la ricognizione in *dominun* del Demanio esso può impugnare come di mala fede il contratto tra l'enfiteuta e l'acquisitore dei beni enfiteutici, e chiedere la rescissione di cui all'art. 1235 del cod. civ. C. S. 2 Aprile 1875, *M.* 1876, p. 264.

**ESATTORIE.** — *Generali* — *Nomine*; *incompatibilità*; *competenza del Prefetto* — *Contràtti di Esattoria*; *cessione*, *modificazione* — *Collettori e messi* — *Esecuzione contro i contribuenti e multe* — *Cauzioni* — *Rimborsi* — *Versamenti*; *scosso e non scosso* — *Provvedimenti disciplinari*; *sorveglianti*, *multe*, *ammende* — *Esecuzioni contro l'Esattore*; *multe a suo carico* — *Resa di conti* — *Competenza*, *art. 100 legge 20 Aprile 1871*; *atti esecutivi*; *sospensione*; *annullamento*; *generalità*, *autorità giudiziaria*.

7087 — **Generali** — R. D. 25 Agosto 1876 che approva i capitoli normali per l'esercizio delle Ricevitorie ed Esattorie. *M.* 1876, p. 269.

7088 — Circ. Min. Fin. 5 Genn. 1877, sulle operazioni preliminari da compiersi per l'applicazione della legge 20 Aprile 1871 sulla riscossione delle imposte pel quinquennio 1878-82. *M.* 1877, p. 50.

7089 — D. Min. Fin. 10 Aprile 1877 che modifica l'art. 7 dei capitoli normali delle Esattorie approvati il 25 Agosto 1876. *M.* 1877, p. 146.

7090 — Circ. Min. Fin. 27 Genn. 1878 sul servizio delle Esattorie per il quinquennio 1878-82. *M.* 1878, p. 67.

7091 — Circ. Min. Fin. 20 Giugno 1878 sulle concessioni abusive di sgravi provvisori, e sulle tolleranze e dilazioni nei versamenti. *M.* 1878, p. 226.

7092 — Circ. Min. Fin. 14 Ott. 1878 sulle quietanze dei Collettori a titoli di spesa intestati agli Esattori. *M.* 1879, p. 66.

7093 — Circ. Min. Fin. 19 Febb. 1879, sulle scadenze in giorno festivo, e proroga del termine utile per il pagamento o versamento. *M.* 1879, p, 145.

7094 — Circ. Min. Fin. 1 Marzo 1879 sul ritiro e custodia dei ruoli e dei registri a matrice delle imposte dirette pel quinquennio 1873-77. *M.* 1879, p. 161.

7095 — Circ. Min. Fin. 12 Giugno 1879 sugli elenchi e certificati ipotecari richiesti dagli Esattori delle imposte. *M.* 1879,p.289.

7096 — Circ. Min. Fin. 31 Luglie 1879 sulle domande di estratti censuari dirette dagli Esattori alle Agenzie delle imposte. *M.* 1879, p. 320.

7097 — Circ. Min. Fin, 19 Ott. 1879, sul rilascio gratuito di certificati agli Esattori delle imposte dirette degli elenchi dei creditori iscritti sugli immobili da espropriarsi. *M.* 1880, p. 66.

7098 — Circ. Min. Tesoro 10 Maggio 1880 per le quietanze degli Esattori com. e dei Collettori sui mandati, ordini ecc. a favore dei Comuni. *M.* 1880, p. 177.

7099 — Circ. Min. Fin. 12 Maggio 1880, sull'abbandono clandestino dell'Esattoria per parte del titolare. *M.* 1880, p. 194.

7100 — Risol. Min. Fin. 14 Maggio 1880, sui depositi di somme ricavate dalla vendita di mobiliari ed immobiliari alla Cassa dei depositi e prestiti. *M.* 1880, p. 227.

7101 — Risol. Min. Fin. 17 Dic. 1880 sull' intervento dell' Amministrazione nelle cause vertenti tra gli Esattori ed i contribuenti. *M.* 1881, p. 35.

7102 — Circ. Min. Fin. 30 Luglio 1881 sulla formazione dei Consorzi per la riscosscossione delle imposte nel quinquennio 1883-87. *M.* 1881, p, 274.

7103 — Circ. Min. Fin. 31 Dic. 1881 sulla revisione dei rimborsi di quote indebite d'imposte terreni e fabbricati. *M.* 1882, p. 81.

7104 — Circ. Min. Fin. 6 Aprile 1882 sulle riscossioni speciali affidate agli Esattori ed ai Ricevitori delle imposte dirette pel quinquennio 1883--87, *M.* 1882, p. 162.

7105 — D. Min. Fin. 14 Maggio 1882 col quale sono approvati i capitoli normali per l'esercizio delle Ricevitorie ed Esattorie delle imposte dirette, pel quinquennio 1883-87. *M.* 1882. p. 209,

7106 — R. D, 29 Luglio 1882 che modifica l'art. 57 del regol. 14 Maggio 1882 sulle Esattorie. *M.* 1882, p. 257.

7107 — D. Min. Fin. 29 Luglio 1882 che modifica l'art. 3 del D. Min. 18 Maggio 1882 *M.* 1882, p. 257.

7108 — Circ. Min. Fin. 29 Luglio 1882 sulla modificazione all'art. 57 del règol. 14 Maggio 1882, *M.* 1882, p. 261.

7109 — Circ. Min. Fin. 14 Luglio 1882 sull'aumento e diminuzioni degli aggi per le aste indette in seguito dell'inutile esperimento della terna. *M.* 1882, p. 305.

7110 — Circ. Min. Fin. 15 Luglio 1882, sulle spese d'asta ed indennità ai delegati governativi. *M.* 1882, p. 305.

7111 — Circ. Min. Fin. 20 Luglio 1882 circa la riduzione della tariffa per le inserzioni degli avvisi d'asta nel foglio degli annunzi legali, riguardanti le Esattorie e Ricevitorie. *M.* 1882, p. 306.

7112 — Circ. Min. Fin. 20 Sett. 1882 sulle proroga del termine fissato dal regol. 14 Maggio 1882, *M.* 1882, p. 307.

7113 — Circ. Min. Fin. 18 Agosto 1882 che indica quale Esattore debba curare l'esazione delle imposte sospese, e l'aggio corrispondente. *M.* 1882, p. 235.

7114 — Circ. Min. Fin. 7 Dicembre 1882 per affrettare il collocamente delle Esattopie pel quinquennio 1883-87. *M.* 1883, p. 23.

7115 — Circ. Min. Fin. 2 Genn. 1883, sulla riscossione dei residui d'imposta al 31 Dic. 1882. *M.* 1883, p. 67.

7116 — Circ. Min. Fin. 7 Genn. 1883 contenente norme per la gestione provvisoria delle Esattorie vacanti. Id. id.

7117 — Circ. Min. Fin. 31 Genn. 1883, sui nuovi appalti delle Esattorie pel quinquennio 1883-87. *M.* 1883, p. 69.

7118 — Risol. Min. Fin. 14 Febb. 1883 pel rilascio di certificati di nulla osta allo svincolo delle malleverie degli Esattori. *M.* 1883. p. 114.

7119 — Circ. Min. Fin. 24 Marzo 1883 per la imputazione dei versamenti fatti dal gestore delle Esattorie vacanti. *M* 1883, p. 145.

7120 — Circ. Min. Fin. . . . Maggio 1883, per lo svincolo delle cauzioni degli agenti della riscossione. *M.* 1883, p. 194.

7121 — Circ. Min. Fin. 2 Luglio 1883 sulla restituzione dei registri e dei ruoli delle imposte dopo spirato il contratto d'Esattoria. *M.* 1883, p. 274.

7122 — Circ. Min. Fin. 29 Sett. 1883, sulla gestione delle Esattorie vacanti. *M.* 1883, p. 372.

7123 — Le leggi anteriori a quelle del 20 Aprile 1871, ed aventi per oggetto la riscossione delle imposte dirette sono state tutte quante abolite in forza dell'art. 107 della legge stessa. Nota Min. Finanze 30 Maggio 1873. *M.* 1873, p. 195.

7124 — Costituito il Consorzio esattoriale, la Commissione consorziale assume la rappresentanza di tutti i Comuni uniti in Consorzio, e per tutto quello che concerne la riscossione delle imposte e l'applicazione della legge 20 Aprile 1871, la sua deliberazione è obbligatoria per tutti i Comuni. C. S. 27 Agosto 1872. *M.* 1872, p. 293.

7125 — E' irregolare l'approvazione emessa dal Prefetto dei capitoli speciali per l'Esattoria deliberati dal Comune, se non fu sentita prima la Deputazione prov. come è prescritto dall'art. 4 della legge 20 Aprile 1871. C. S. 18 Gennaio 1873, *M.* 1873, p. 56.

7126 — Gli atti ed i documenti che impegnano la responsabilità dei Ricevitori e degli Esattori devono sempre essere rivestiti della loro firma originale, o di quella dei rispettivi collettori e rappresentanti ; l'uso della stampiglia può soltanto essere tollerato per gli atti di semplice partecipazione. Circ. Min. Fin. 30 Marzo 1873, *M.* 1873, p. 131.

7127 — Le rappresentanze com. o consorziali possono coi loro capitoli speciali stabilire con gli Esattori quelle convenzioni che ad esse paiono più opportune, sempre che però rimangano salve le prescrizioni della legge e non si ledano i diritti dei contribuenti. Nota Min. Fin. 30 Maggio 1873, *M.* 1873, p. 196.

7128 — L'Esattore ha l'obbligo di tenere aperto l'ufficio esattoriale anche nei giorni in cui esso è costretto a portarsi ad eseguire la riscossione delle rate bimestrali delle imposte in ciascuno dei capoluoghi di Comune o di centri di popolazione fissati nei capitolati di appalto. C. S. 15 Giugno 1873, *M.* 1873, p. 309.

7129 — La disposizione dell'art. 72 della legge 20 Aprile 1871, sulla riscossione delle imposte si riferisce, tanto al contribuente, quanto all'Esattore caduto in mora giusta all'art. 31, 81, e 84, della stessa legge. App. Ancona 4 Sett. 1874, *M.* 1875, p. 31.

7130 — Quando una Banca assume per alcune Provincie, l'appalto delle Esattorie com. gli Esattori e Collettori da essa proposti non svestono il carattere di contabili dello Stato. Cass. Palermo 13 Sett. 1874, *M.* 1875, p. 89.

7131 — Quindi il denaro che essi maneggiano si deve considerare denaro dello Stato, e quali contabili del medesimo essi sono sempre tenuti delle conseguenze della propria gestione. Id. id.

7132 — Perciò l' approvazione indebita che essi facciano del denaro riscosso ricade sotto il disposto degli articoli 210 e 213 del cod. pen. Id. id.

7133 — Il diritto che hanno gli Esattori delle imposte dirette di ottenere gratuiti certificati dai Conservatori delle ipoteche, si estende oltre che ai certificati di iscrizione anche a quelli di trascrizione. C. S.......... 1876, *M.* 1876, p. 153.

7134 — Ogni volta s'incomincia un procedimento contro d'un Esattore, il Procuratore del Re deve darne avviso al Prefetto. Cir. Min. G. G. 22 Febbraio 1876, *M.* 1876, p. 192.

7135 — Non sarebbe ammissibile e deve annullarsi l'ordinanza del Prefetto con la quale avesse imposto agli Esattori nuovi incarichi e nuovi registri di contabilità, i quali con aggravio dei Cassieri comunali, cambierebbero la condizione dei fatti che esistevano all'epoca delle rispettive contrattazioni, e che vi servirono di base. C. S. 7 Giugno 1876, *M.* 1876, p. 222.

7136 — L'esazione delle tasse com. deve essere fatta nel modo prescritto per le imposte e sovraimposte erariali e provinciali, a meno che non siasi stabilito diversamente nel capitolato coll'Esattore. C. S. 19 Luglio 1876, *M.* 1876, p. 264.

7137 — Quindi, escluso questo caso, non può il Consiglio com. ordinare all' Esattore di sospendere gli atti esecutivi contro i contribuenti pel pagamento delle tasse com. e dare dilazione ai medesimi, spettando tale facoltà esclusivamente al Prefetto. Id. id.

7138 — La riscossione della sovrimposta e delle tasse com. appartiene di diritto al-

l'Esattore e non può essere affidata al Tesoriere com. C. S. 8 Marzo 1876, *M.* 1877. p. 6.

7139 — Chi ha assunto per appalto l'ufficio di Esattore com. con obbligo di riscuotere anche qualora ne sia richiesto, le sovrimposte dei Consorzi speciali, colle stesse condizioni del contratto d'appalto dell'Esattoria, non può rifiutarsi di adempiere a tale incarico. App. Perugia 20 Marzo 1876, *M.* 1877, p. 7.

7140 — L'Esattore impiegato all'epoca dell'attuazione della legge 20 Aprile 1871, continuando nell'esercizio di un'Esattoria anche nei quinquenni avvenire, potrà far valere i diritti di cui nell'art. 103, quando cesserà dall'Esattoria. C, S. 5 Giugno 1882 e 16 Nov. 1876, *M.* 1877, p. 7.

7141 — Morto l'Esattore, l'Esattoria continua nei suoi eredi per il tempo stabilito nel contratto. App. Firenze 8 Luglio 1876, *M.* 1877, p. 8.

7142 — Se gli eredi sono donne o minori continua soltanto per l'annata corrente. Id. id.

7143 — L'Esattore locale richiesto da altro Esattore per la riscossione delle imposte dirette, esercita attribuzioni proprie dategli dalla legge 20 Aprile 1871 e dei suoi atti risponde avanti il tribunale locale ed anche avanti la Corte in grado d'appello tuttochè questa risieda ove risiede l'Esattore richiedente, App. Venezia 25 Aprile 1877, *M.* 1877, p. 205.

7144 — L'approvazione del Prefetto si estende anche alla parte dei capitoli disposti dal Comune pel servizio della Cassa com. e può quindi togliere dai medesimi l'obbligo che fosse stato imposto all'Esattore di anticipare al Comune una determinata somma e senza interesse. C. S. 27 Aprile 1877, *M.* 1877, p. 283.

7145 — I registri sui quali gli Esattori notano i pagamenti fatti dai contribuenti, sono atti pubblici e fanno piena fede dei pagamenti stessi. App. Messina 17 Sett. 1877, *M.* 1878, p. 26.

7146 — Il pagamento fatto dal contribuente a conto dell'imposta apparente a suo carico dal ruolo, importa ricognizione di debito, e sottrae il residuo non pagato alla prescrizione. Id. id.

7147 — I nuovi titolari di Esattorie irregolarmente gestite non possono declinare la riscossione delle imposte arretrate. C. S. 9 Nov. 1877, *M.* 1878, p. 74.

7148 — Il privilegio fiscale che cessa negli Esattori dopo un anno della scadenza del contratto di Esattoria, continua nell'Amministrazione e quindi nel nuovo Esattore, fino a che rimane il credito, o non sia prescritto, e non diventi di privata ragione di essa Esattoria. Id. id.

7149 — Il deposito per ricorrere in Cassazione, nelle cause fatte per l'esazione delle imposte dirette non può godere della riduzione a metà concessa dall'art. 70 della legge 20 Aprile 1871, perchè questo art. parla solo di tasse giudiziali, Min. Fin. 16 Marzo 1878, *M.* 1878, p. 121.

7150 — La facoltà concessa dall'art. 32 del regolamento 25 Agosto 1876 agli Esattori, non deve intendersi estesa ai contribuenti, ai quali dovrà però profittare l'art. 27 della legge, ben inteso nel senso che vadano immuni dalla multa di mora quando paghino interamente il loro debito prima del termine stabilito dal detto art.di legge. Circ. Min. Fin. 26 Aprile 1878, *M.* 1878, p. 193.

7151 — Salvi i diritti di prelazione stabiliti dalla legge del 20 Aprile 1871, i contribuenti possono rivalersi sulla cauzione dall'Esattore dei danni e delle spese causate dall'Esattore stesso nei casi previsti dalla legge e dal regol. sulla riscossione delle imposte. Id. id.

7152 — L'Amministrazione delle Finanze non è responsabile per le conseguenze degli atti esecutivi irregolarmente o arbitrariamente fatti dall'Esattore per la riscossione delle imposte. Cass. Roma 4 Luglio 1877, *M.* 1877, p. 299. — Id. 11 Giugno 1878, *M.* 1878, p. 319.

7153 — La legge 30 Dic. 1876, che ha modificato alcuni art. della legge 20 Aprile 1871, non è già dichiarativa, ma innovativa e quindi ha solo tratto pel futuro. App. Roma 30 Aprile 1878, *M.* 1878, p. 366.

7154 — L'Esattore che corrisponde allo Stato, l'importo non pagatogli dal contribuente adempie ad una propria obbligazione, e non può considerarsi come un gestore di affari altrui. Cass. Roma 20 Dic. 1878, *M.* 1879, p. 137.

7155 — Trascorsi i termini per la riscossione con i privilegi fiscali l'Esattore si riduce nella posizione di un creditore ordinario. Id. id.

7156 — Il credito però conserva la sua natura d'origine, ed il contribuente moroso può opporre la prescrizione quinquennale se l'imposta era pagabile ad anno. Id. id.

7157 — La legge 30 Dic. 1876, non è interpretativa o dichiarativa di quella del 20 Aprile 1871, ma diretta a correggerne o modificarne talune disposizioni; essa quindi non può avere efficacia sopra le espropriazioni anteriori. Cass. Roma 7 Nov. 1879, *M.* 1880, p, 30.

7158 — L'art. 2 della legge 30 Dic. 1876 col quale fu esteso ad un anno dalla scadenza del contratto di Esattoria il privilegio fiscale a favore dell'Esattore è applicabile senza vizio di retroattività, anche ai contratti stipulati sotto l'impero della legge 20 Apri-

le 1871. Cass. Roma 28 Novembre 1879, *M.* 1880, p. 43.

7159 — Commesso un furto sui denari riscossi dal sorvegliante, che non erano stati racchiusi nella cassa per l'assenza del Sindaco che ne teneva illegittimamente la chiave, questi ed il sorvegliante ne sono responsabili. C. S. 17 Gennaio 1880, *M.* 1880, p. 220.

7160 — Coll'attuazione della legge 20 Aprile 1871 restarono derogate le leggi presistenti nelle Provincie Romane sulla riscossione delle imposte, sovrimposte e tasse com. App. Roma 18 Giugno 1879, *M.* 1880, p. 271.

7161 — Quindi le eccezioni immobiliari intraprese con la procedura del cod. Gregoriano 10 Nov. 1831 e dell'editto Gamberini del 1835, sono nulle. Id. id.

7162 — L'esecuzione effettiva incoata dopo il termine di 6 mesi dalla gestione tenuta, accordato dall'editto Gamberini agli Esattori di imposta pel privilegio di manoregia, avendo perduto il carattere di privilegiata, rientrava nelle regole dell'ordinaria procedura esecutiva. Cass. Roma 1 Febbraio 1879, *M.* 1880, p. 271.

7163 — L'Esattore non può essere obbligato dall'Amministrazione a richiedere ai pubblici uffizi notizie o titoli che potessero provocare la riscossione delle imposte portate a ruolo. C. S. 16 Dicembre 1879, *M.* 1880, p. 331.

7164 — Il solo Esattore è responsabile dei danni prodotti verso i privati con gli atti e procedimenti esecutivi, e non ha alcun diritto di far risalire la responsabilità di quegli atti e procedimenti fino all'Amministrazione delle Finanze. Cass. Roma 19 Dic. 1879, *M.* 1880, p. 127.

7165 — La responsabilità dell'Esattore non viene meno neanche quando causa dei danni furono le erronee indicazioni catastali fornite dall'agenzia delle imposte. Id. id.

7166 — Lo Stato non è responsabile dei danni derivanti dagli atti esecutivi compiuti dall'Esattore per la riscossione delle imposte dirette, ancorchè sieno quelli conseguenze di subasta iniziata su beni che più non erano di spettanza del debitore, ma ancora figuravano a lui intestati per omissione di voltura imputabile all'Agente del censo. Cass. Roma 14 Aprile 1880, *M.* 1880, p. 300.

7167 — Non è in facoltà dal Comune di dare ai pagamenti fattisi a mano dell'Esattore una imputazione diversa da quella apparente dalle relative quietanze, allo scopo di far riuscire un credito di già prescritto. Cass. Torino 14 Febb. 1881, *M*, 1881, p. 207.

7168 — Il privilegio competente allo Stato Provincie e Comuni per crediti di tributo fondiario e di sovraimposte, si limita solo all'anno in corso ed a quello anteriore, senza tener conto se l'anno in corso debba ritenersi quello in cui è avvenuta, la trascrizione del precetto, o l' aggiudicazione del fondo, o la domanda per graduzione. App. Roma 20 Luglio 1881, *M.* 1882, p. 29.

7169 — Il detto privilegio quindi non può estendersi anche agli anni successivi, ritenendo per anno in corso quello in cui avviene la trascrizione del precetto. Id. id.

7170 — Importa acquiescenza il fatto dell'Esattore che trasporta in un esercizio come fondo di cassa di un precedente esercizio il suo debito accertato con D. del Consiglio di Prefettura, anche se quel D. non gli fu notificato. C. C. 31 Marzo 1881, *M.* 1882, p. 125.

7171 — Se da un verbale di verifica di cassa di una Esattoria risulta un credito del Governo per imposta verso il Comune derivante da pagamento di somme per suo conto in più dei fondi a seguito di malversazioni che si erano verificate, e se la liquidazione fatta da un Ragioniere viene accettata dall'Intendenza di Finanza, ma contestata dal Comune, non può la Dep. sulla richiesta dell'Intendenza, ritenendo liquido il debito, spedire un mandato a carico del Comune medesimo. C. S. 27 Maggio 1882, *M.* 1882, p. 302.

7172 — I pagamenti fatti dall'Esattore senza regolare mandato, non possono essergli discaricati, se anche provi di aver pagato in buona fede e dietro richiesta degli Amministratori del Comune. C. S. 6 Luglio 1882, *M.* 1883, p. 171.

7173 — Quando l'Esattore provi di aver pagato una spesa dietro regolare mandato egli deve esserne discaricato, se pure quella spesa fosse stata compresa in altro mandato emesso a favore di un terzo. Id. id.

7174 — **Nomine, incompatibilità. — Competenza del Prefetto** — Circ. Min. Fin. 31 Luglio 1877 contenente istruzioni per la nomina degli Esattori nelle località in cui anche il secondo esperimento d'asta andò deserto. *M.* 1877, p. 310.

7175 — Circ. Min. Fin. 16 Luglio 1882 sul sistema da seguirsi nelle aste delle Esattorie, per la presentazione e valutazione delle offerte di ribasso, qaando all'Esattore è affidata anche la riscossione delle entrate comunali e delle tasse delle Camere di Commercio, stabilendosi per le une e per le altre una diversa misura d'aggio. *M.* 1882, p. 242.

7176 — Circ. Min. Fin. 11 Luglio 1882 sull'approvazione, annullamento e notificazione degli atti di nomina sopra terna o aggiudicazione alle aste delle Esattorie. *M.* 1882, p. 259.

7177 — Gli istituti di credito diretti od amministrati da persone che fanno parte

del Consiglio com. possono essere ammessi all'asta di una Esattoria, senza che faccia ostacolo l'art. 14 della legge 20 Aprile 1871 nella parte in cui dichiara che non possono essere Esattori coloro che fanno parte dell'amministrazione del Comune. Nota Min. Fin. 22 Maggio 1872, *M.* 1872, p. 272.

7178 —E' compatibile l'ufficio di Esattore con quello di Commesso postale e di incaricato telegrafico. Circ. Min. Fin. 15 Agosto 1872, *M.* 1872, p. 275.

7179 — Giusta le disposizioni del cod. civ. la incompatibilità stabilita dall'art. 15 della legge 20 Aprile 1871 pei congiunti sino al 2. grado coll'Esattore, ad essere chiamati a far parte delle Giunte comunali e delle rappresentanze consorziali, e ad essere nominati Segretari dei Comuni interessati, non può estendersi anche agli affini nello stesso grado. C. S. 21 e 25 Genn. 1873, *M.* 1873, p. 48 — C. S. 23 Dicemb. 1874, *M.* 1875, p. 24.

7180 — Un Consigliere com. non può essere Esattore del Comune o del Consorzio in cui è compreso il Comune cui egli appartiene. Circ. Min. Fin. 27 Giugno 1873, *M.* 1873, p. 212.

7181 — Gl'impiegati municipali sono esclusi dall'ufficio di Esattore comunale. C. S. 28. Nov. 1873, *M.* 1873 p. 381.

7182 — Per la legge 20 Aprile 1871, non vi è ostacolo giuridico o incompatibilità legale per la donna ad esercitare le funzioni di Esattore delle imposte dirette. C. S. 8 Giugno 1877, *M.* 1877, p. 282.

7183 — Se l'Esattore è comunale sono colpiti d'incompatibilità solo i congiunti in secondo grado dei membri della Giunta. Min. Fin. 31 Luglio 1877. *M.* 1877, p. 333

7184 — Se l'Esattore è consorziale sono colpiti invece d'incompatibilità i congiunti dei membri della rappresentanza del Consorzio, ossia i Sindaci. Id. id.

7185 — L'Assessore di uno dei Comuni consorziati non entrando nella rappresentanza consorziale — che è rappresentata dal collegio dei Sindaci — non può entrare fra gli incompatibili per parentela con alcuno della rappresentanza consorziale. C. S. 8 Giugno 1877, *M.* 1878, p. 38.

7186 — L'uffizio di Esattore è così incompatibile con quello di Sindaco, che non si può ammettere il Sindaco a riservarsi di dare la propria dimissione dopo ottenuta l'Esattoria. C. S. 30 Giugno 1877, *M.* 1878, p. 38.

7187 — Quindi è regolare l'annullamento pronunziato dal Prefetto della nomina di esso Sindaco nella terna pel conferimento dell'Esattoria; tanto più se il Sindaco ha concorso a deliberare che si procedesse alla nomina per terna, e se, pur astenendosi dagli atti successivi relativi alla nomina, continuò però nelle funzioni di Sindaco. Id. id.

7188 — Il Consigliere com. non può essere Esattore. C. S. 24 Agosto 1877, *M.* 1878, p. 146.

7189 — Non vale a rendere valida la nomina, o il conferimento per aggiudicazione, la posteriore rinunzia alla carica di Consigliere comunale. Id. id.

7190 — L'essere possessore di alcune azioni di una Banca di credito, la quale aspiri ad una Esattoria, non può in un Consigliere com. ritenersi motivo di incompatibilità nei termini e per gli effetti dell'art. 222 della legge com.; e perciò non potrebbe dirsi viziato di nullità l'atto di aggiudicazione dell'Esattoria. C. S. 30 Giugno 1877, *M.* 1878, p. 38.

7191 — Nel caso in cui qualche membro della Giunta o della rappresentanza consorziale, oppure il Segretario com. sia congiunto sino al 2° grado coll'Esattore, si renderebbe nullo il contratto di Esattoria, ma non verrebbe meno la qualità alle persone indicate. C. S. 13 Ott. 1882, *M.* 1883, p. 58.

7192 — Nel caso di condanna a pena criminale con interdizione dai diritti civili o di famiglia, emanata sotto l'impero delle leggi pontificie, la susseguita grazia sovrana e la conseguente riabilitazione ottenute entrambe sotto l'antico regime, non valgono a distruggere le inconpatibilità all'ufficio di Esattore prevista nell'art. 14 della legge 20 Aprile 1871. Procura generale App. Roma 29 Genn. 1883, *M.* 1883, p. 124.

7193 — Colui che nello scorso quinquennio è stato Tesoriere del Comune e non ha reso il conto, non è incompatibile ad esercitare le funzioni di Esattore pel quinquennio posteriore. C. S. 12 Genn. 1883, *M.* 1883, p. 140.

7194 — Non vizia di nullità una delib. relativa alla nomina dell'Esattore com. l'avervi preso parte taluni azionisti di una Banca che sia fra i concorrenti all'Esattoria e che non fu prescelta; massime poi se anche sottratti i voti degli azionisti la votazione fu fatta in numero legale. C. S. 16 Sett. 1882, *M.* 1882, p. 334.

7195 — Se concorrono all'asta due persone ed una è Consigliere com. non può aver luogo l'aggiudicazione per mancanza di due concorrenti. C. S. 24 Agosto 1877, *M.* 1878, p. 146.

7196 — Colui che ha la gestione o è interessato nell'Esattoria del quinquennio in corso non si può ritenere per ciò interessato pure nel collocamento di quella del nuovo quinquennio e non è impedito quindi di prendere parte alle deliberazioni relative del Consiglio com. o dell'Assemblea consorziale riguardanti il nuovo conferimento dell'Esattoria. C. S. 13 Ott. 1882, *M.* 1883, p. 58.

7197 — Di fronte ad una delib. del Consiglio com. per la nomina dell'Esattore, il

Prefetto può fare due indagini, la prima se s'ano state o nò violate le disposizioni della legge com.; la seconda se convenga approvare la nomina. C. S. 6 Ott. 1882, *M.* 1883, p. 122.

7198 — Nel 1° caso l'annullamento della delib. si fa sentito il Consiglio di Prefettura, nel 2° sentita la Dep. prov. Id. id.

7199 — Anche in materia di Esattorie il R. Delegato straordinario non può fare che gli atti devoluti alla Giunta: mancando la terna proposta dalla Giunta non può esso nominare definitivamente l'Esattore pel nuovo quinquennio; ed in tal caso spetta al Prefetto di provvedere alla nomina d'ufficio. C. S. 25 Maggio 1883, *M.* 1883, p. 211.

7200 — Se invece il R. Delegato ha nominato l'Esattore pel quinquennio tale delib. deve annullarsi quantunque sia stata approvata dal Prefetto, sentita la Dep. prov. Id. id.

7201 — Deve pure annullarsi la delib. del nuovo Consiglio com. con la quale invece di revocare la nomina dell'Esattore fatta dal R. Delegato ne ha limitato la durata ad un solo anno; tanto più quando era già trascorso il termine per fare la nomina, ed era già acquisito nel Prefetto il diritto di provvedere esso alla nomina d'ufficio. Id. id.

7202 — I delegati ed i supplenti delle rappresentanze consorziali, che devono assistere all'appalto delle Esattorie consorziali, possono essere scelti all'infuori delle rappresentanze consorziali medesime. Nota Min. Fin. 23 Febbraio, 1872, *M.* 1872, p. 106.

7203 — Quando una rappresentanza di Consorzio credesse di declinare l'incarico dalla legge conferitole, di assistere personalmente alle aste per appalto dell'Esattoria, deve in legale adunanza, procedere alla nomina dei propri delegati che dovranno essere in numero di tre e di un supplente. Id. id.

7204 — Essendo nel concetto della legge che anche i rappresentanti consorziali che presiedono l'asta debbano essere in numero non minore di tre, ne deriva che in quei consorzi, che sono composti di tre soli Comuni, tutti e tre i rappresentanti devono essere presenti agli incanti, e che devono eziandio in precedente seduta nominare un loro supplente. Id. id.

7205 — La formalità della proposta di una terna e della scelta sopra di essa (quando la nomina non viene fatta per concorso ad asta pubblica) è per natura sua sostanziale, perchè assicura la libertà del voto e mira a garantire la bontà della nomina, quindi deve annullarsi la deliberazione del Cons. com. che nominò ad Esattore la sola persona proposta dalla Giunta municipale. C. S. 3 Agosto 1872, *M.* 1872, p. 263.

7206 — Il Comune o il Consorzio possono far luogo alla nomina dell'Esattore, anco se non si presentano tanti concorrenti da poter essere formata la terna. C. S. 8 Giugno 1877, *M.* 1877, p. 283.

7207 — Per altro, se dagli atti consti che i concorrenti per formare la terna fecero difetto, il Prefetto comunque possa, sentita la Dep. approvare la nomina dell'Esattore se lo crede conveniente, tuttavia è anche libero di tener conto di questa circostanza di fatto per negare la sua approvazione, ed il diniego sarebbe pienamente giustificato, senza che esso possa essere sindacato. Id. id.

7208 — L'art. 3 della legge 20 Aprile 1871 lascia ampia libertà alla Giunta nel formare la terna, salva la scelta del Consiglio com. e l'approvazione del Prefetto. C. S. 6 Ott. 1882, *M.* 1883, p. 122.

7209 — Nei concorsi sopra terna i Consigli com. e le rappresentanze consorziali sono liberi di concedere l'Esattoria, anche a quello fra i tre concorrenti che abbia chiesto un aggio maggiore, purchè non oltrepassi la misura stabilita dall'art. 3 della legge 20 Aprile 1871. C. S. 16 Sett. 1882, *M.* 1882, p. 334.

7210 — Data l'approvazione del Ministero delle Finanze alla proposta del Prefetto che i pubblici incanti per il conferimento delle Esattorie comunali sieno tenuti nel capoluogo del distretto anziché nei Comuni, non si può imporre agli aggiudicatari nell'obbligo che hanno di pagare le spese d'asta, di sottostare a quelle concernenti il viaggio e le diete delle rappresentanze municipali onde assistere agli incanti; tali spese devono invece andare a carico dei Comuni interessati. Min. Fin. 8 Maggio 1873, *M.* 1873, p. 152.

7211 — Le spese forzose sostenute dai Sindaci per intervenire alle sedute delle rappresentanze consorziali non si devono ripartire fra i Comuni costituenti il Mandamento ma devono a norma dell'art. 210 della legge com. essere sostenute dai rispettivi Comuni. Nota Min. Int. 9 Luglio 1873, *M.* 1873, p. 236.

7212 — Se il Comune o Consorzio non provvedano nel termine prescritto dal regol. alla nomina dell'Esattore, provvede di ufficio il Prefetto sentita la Dep. prov. C. S. 26 Genn. 1883, *M.* 1883, p. 75.

7213 — In questo caso essendosi il Prefetto sostituito in tutto al Comune o Consorzio, l'Esattore da lui nominato ha gli stessi diritti ed obblighi, ed è soggetto alle stesse disposizioni che regolano la gestione dell'Esattore nominato dal Comune o Consorzio. Id. id.

7214 — Siccome l'Esattore nominato d'ufficio deve fare una dichiarazione di accettazione, ed ha quindi l'obbligo a termini

dell'ultimo comma dell'art. 20 del regol. 14 Maggio 1882, di accompagnare la dichiarazione di accettazione col voluto deposito, così quando egli rinunci all'Esattoria non potrebbe esimersi dall'incorrere nella perdita del deposito a vantaggio del Comune, e quindi nelle altre sanzioni di cui parla l'art. 18 della legge 29 Aprile 1871 per il rifiuto di prestare la voluta cauzione. Min. Fin. 31 Genn. 1883, *M.* 1883, p. 75.

7215 — Nè per la legge, nè per il regol. sulla riscossione delle imposte è stabilito verun obbligo a coloro che concorrono alla nomina di Esattore sopra terna, di fare preventivamente il deposito che è richiesto solo per chi è nominato. C. S. 12 Gennaio 1883, *M.* 1883, p. 95.

7216 — Non può dirsi inefficace il deposito fatto dall'Esattore Tesoriere nella cassa com. da esso tenuta, giacchè viene a costituirsi responsabile come custode di denaro com. della somma da esso versata per detto titolo. Id. id.

7217 — La prova dell'accettazione e del deposito per parte del solo nominato su terna è richiesta dall'art. 7 del regol. 14 Maggio 1872, e non per quelli che sono soltanto proposti nella terna della Giunta. C. S. 6 Ott. 1882, *M.* 1883, p. 122.

7218 — Per giudicare della validità o regolarità di una nomina sopra terna deve aversi riguardo unicamente ai fatti che la precedono, non a quelli che sono richiesti dopo la medesima, per l'inadempimento dei quali possono sorgere altre sanzioni, o anche la necessità della revoca della nomina stessa, non già produrre la nullità. C. S. 12 Genn. 1883, *M.* 1883, p. 95.

7219 — Quindi il Prefetto non può pronunziare la nullità della nomina di un Esattore argomentando dalla pretesa irregolarità di un atto compiuto prima della medesima, come se quell'atto fosse invece assolutamente necessario, e perciò il suo D. deve essere revocato. Id. id.

7220 — L'art. 58 della legge 20 Aprile 1871 non impone agli enti morali ivi indicati, l'obbligo di seguire le norme della stessa legge per la nomina degli Esattori delle imposte dirette, e quindi esse non sono applicabili alla nomina degli Esattori dei Consorzi speciali. C. S. 29 Dic. 1882, *M.* 1883, p. 108.

7221 — L'art. 7 del regol. 14 Maggio 1882, dispone bensì che il Prefetto richiami i Sindaci ad invitare con pubblici avvisi gli aspiranti alle Esattorie a presentare le loro domande: ma non dichiara necessaria a pena di nullità tale pubblicazione, ed in ogni modo non stabilisce una speciale forma per gli avvisi, nè modi e termini per la loro pubblicazione. C. S. 6 Ott. 1882, *M.* 1883, p. 122.

7222 — Le decisioni dei Prefetti di approvazione o no della nomina di un Esattore sono incensurabili presso qualunque autorità, purchè non si tratti di una inesatta interpretazione della legge, quindi non è ammissibile il ricorso nè al Ministero a termine della legge 20 Aprile 1871, nè al Re a mente dell'art. 9 della legge sul Consiglio di Stato. C. S. 15 Maggio 1877, *M.* 1877, p. 299 — C. S. 8 Giugno 1877, *M.* 1878, p. 38 — C. S. 16 Sett. 1882, *M.* 1882, p. 334 — C. S. 13 Ott. 1882, *M.* 1883, p. 58.

7223 — Però dove al Prefetto si rimproveri l'inosservanza o la violazione della legge come nel caso non avesse sentita la Dep. non manca allora il rimedio nell'art. 3 della legge 20 Marzo 1865 all. E, e del n. 4 dell'art. 9 della detta legge all. D. C. S. 8 Giugno 1877, *M.* 1878, p. 38.

7224 — **Contratti di Esattoria** — *cessione — modificazione* — Circ Min. Fin. 17 Marzo 1872 circa le forme da osservarsi per i contratti di Esattoria, e modulo relativo. *M.* 1872, p. 134.

7225 — Circ Min. Fin. 1 Ott. 1882 sulla stipulazione dei contratti di Esattorie e di Ricevitorie pel quinquennio 1883-87. *M.* 1882, p. 307.

7226 — L'Esattore com. nominato a termini della legge 20 Aprile 1871 non è un impiegato com. ma un proprio e vero appaltatore, i cui obblighi e diritti devono unicamente dedursi dal suo contratto; quindi se al medesimo fu anche appaltata l'esazione delle entrate comunali, non possono i Consigli com. esonerare l'Esattore da questo incarico. C. S. 18 Febb. 1874, *M.* 1874, p.82.

7227 — Non solo i Consigli com. non sono in facoltà di revocare i contratti di Esattorie concedute in appalto, ma nemmeno possono togliere agli Esattori la riscossione delle tasse e rendite com. C. S. 13 Ottobre 1874, *M.* 1874, p. 359.

7228 — I Consigli com. non hanno facoltà di modificare in danno del Comune i patti stabiliti nell'istromento d'appalto dell'Esattoria, sia dispensando l'Esattore dall'adempimento degli obblighi assunti, sia accordandogli maggiori esuberanti compensi. C. S. 14 Sett. 1875, *M.* 1875, p. 388.

7229 — Non è in facoltà del Cons. com. di dispensare con posteriori deliberazioni un Esattore dall'adempimento degli obblighi assunti di riscuotere e versare a suo rischio e pericolo alcune delle tasse dirette comunali, ai patti e condizioni stabilite nel contratto d'appello. C. S. 15 Sett. 1875, *M.* 1876, p. 246.

7230 — Quantunque nel contratto d'appalto non si trovi nominativamente indicata la esazione dei ruoli speciali delle strade obbligatorie, non può il Comune esonerare l'E-

sattore dall'obbligo di riscuoterli col patto del non scosso per riscosso, nè accordargli all'uopo maggiori compensi. Id. id.

7231 — I contratti regolarmente stipulati dai Comuni per l'appalto della riscossione dei tributi e delle tasse a norma della legge 20 Aprile 1871, non possono essere modificati con posteriori deliberazioni dai Comuni stessi, per esonerare gli appaltatori dagli obblighi assunti, o modificare il corrispettivo dell'onere della esazione. C. S. 30 Nov. 1877, *M.* 1878, p. 25.

7232 — Se fu stipulato in seguito ad asta pubblica un contratto fra un Consorzio esattoriale e l'Esattore per la riscossione delle imposte, non può il Prefetto nell'approvare tale contratto dichiarare per non apposta una condizione che ritiene contraria alla legge, nel caso quella che per uno dei Comuni del Consorzio era esclusa la riscossione delle tasse com. riservata al suo Tesoriere. C. S. 13 Dic. 1878, *M.* 1879, p. 248.

7233 — Quantunque siffatta esclusione della esazione per parte dell'Esattore delle tasse com. sia contraria alla legge, tuttavia il contratto non si può scindere, ed approvarne una parte, e l'altra no: ed occorre anzitutto che il Consorzio come l'Esattore consentino alla nuova condizione da aggiungersi o sostituirsi al subbietto già contrattato. Id. id.

7234 — Perciò nel caso suddetto il D. Prefettizio deve essere riformato. Id. id.

7235 — Le incompatibilità stabilite dall'art. 14 della legge 20 Aprile 1871 a farsi oblatore in un appalto di Esattoria com. costituiscono una nullità relativa del contratto la cui scoperta avvenendo durante il suo esercizio, dà facoltà al Prefetto di provvedere a questo colla sospensione dell'intruso, e colla sostituzione di un altro Esattore provvisorio; ed ove occorra, di promuovere a mezzo del Comune appaltante, la rescissione del contratto avanti l'autorità giudiziaria. App. Venezia 8 Maggio 1878, *M.* 1878, p. 199.

7236 — Una di queste incompatibilità colpisce l'Assessore municipale nominato Esattore prima d'aver reso i conti, o di avere ottenuta la loro approvazione; tanto più se di fatto fu gestore del patrimonio com. Id.

7237 — Dedotta la nullità suindicata dal Comune in giudizio per la rescissione del contratto, la successiva approvazione del conto di gestione com. che ottenga il sospeso Esattore, gli dà bensì abilità di farsi nominare Esattore per l'avvenire con nuovo contratto, (cessando però ad un tempo dall'amministrare i beni del Comune) ma non retroagisce al dì della assunzione irregolare dell'Esattoria, nè fa venire meno il diritto già acquistato dal Comune a che la rescissione venga dichiarata dal Tribunale. Id. id.

7238 — La stipulazione di altre garanzie a modo di penalità che dalle Amministrazioni com. sono stabilite nel contratto coll'Esattore, non può essere intesa che in aggiunta alle garanzie generali determinate dalla legge. C. S. 20 Marzo 1880, *M.* 1881, p. 14.

7239 — L'Esattore è un mandatario dello Stato, della Provincia e del Comune e così un Esattore del pubblico danaro proveniente dalle imposte e sovrimposte. Cass. Roma 16 Aprile 1877, *M.* 1877, p. 299.

7240 — Egli quindi non può cedere i proventi della riscossione delle imposte; e la cessione fattane è nulla, sebbene non fatta fraudolentemente. Id. id.

7241 — Il contratto col quale l'Esattore cede ad un terzo la riscossione delle imposte in un Comune, non costituisce cessione di Esattoria, se specialmente non è stato riconosciuto nè dal Consorzio, nè dal Prefetto. C. S. 13 Ott. 1882, *M.* 1883, p. 58.

7242 — Perchè la cessione di un contratto di Esattoria possa dirsi esistente e perfetta, è necessario che esista il corrispondente contratto tra il cedente, il cessionario, ed il Comune interessato, e che questo contratto sia formalmente approvato dal Prefetto. C. S. (Sez. riunite) 25 Marzo 1882, *M.* 1882, p. 168. — C. S 1 Aprile 1881, *M.* 1882, p. 183.

7243 — Se l'una e l'altra delle mentovate condizioni si verificarono dopo l'elezione, in qualcuno dei Comuni componenti il Mandamento, sono nulli i voti riportati dall'eletto in quei Comuni e si devono detrarre dal numero totale, dandosi luogo, quando occorra alla proclamazione di chi abbia ottenuto maggiori suffragi. Id. id. Id. id.

7244 — L'intervento della Dep. è necessario nell'approvazione nella nomina di un Esattore, sia della cessione di una tale qualità, sia nella nomina del cessionario a successore; e quand'anche tale intervento non abbia luogo se non sotto la forma di un semplice avviso, è pur sempre un atto essenziale inevitabile, e senza del quale non sarebbe valida l'approvazione Prefettizia. C. S. (Sez. riun.) 25 Marzo 1882, *M.* 1882, p. 168.

7245 — La cessione di una Esattoria può avvenire non solo nel corso del quinquennio, ma anche prima che il quinquennio a cui il contratto si riferisce sia cominciato. C. S. 26 Genn. 1883, *M.* 1883, p. 75.

7246 — Però il cessionario dovrà ritenersi vincolato in tutto e per tutto agli stessi obblighi ai quali era vincolato il cedente, compreso anche il termine nel quale la cauzione doveva essere prestata, cosicchè la cessione non possa prorogare in alcun modo il termine stesso. Id. id.

7247 — Nel caso di nomina di ufficio dell'Esattore, avvenendo la cessione dell'E-

sattoria, essa è soggetta alle identiche regole di una cessione d'Esattoria conferita in altro modo qualsiasi, ed occorre perciò il consenso del Comune o Consorzio. Id. id.

7248 — Il contratto di Esattoria è una locazione d'opera, e nulla osta a che possa essere ceduto, non trasferendo esso nell'Esattore un *ius imperi*. C. C. 8 Maggio 1880, *M.* 1880, p. 253.

7249 — Anche considerando le carica di Tesoriere come un *munus pubblicum*, nulla osta che un minorenne la possa assumere quando sia integrata la sua capacità a forma di legge. Id. id.

7250 — Coll'esecuzione del contratto e col decorso di 5 anni dal giorno della maggiore età cessa l'azione di nullità che competesse ad un minore per impugnare una sua obbligazione. Id. id.

7251 — **Collettori e messi.** — D. Min. Fin. 31 Marzo 1877 che approva la tariffa delle spese da percepirsi dagli Esattori per gli atti esecutivi contro i contribuenti morosi. *M.* 1877, p. 145.

7252 — Circ. Min. Fin. 24 Nov. 1877 sulla indennità da corrispondersi alla forza pubblica per assistenza agli Esattori nella riscossione delle imposte. *M.* 1878, p. 6.

7253 — Circ. Min. Fin. 13 Luglio 1878 sulle devoluizioni al Demanio in seguito ad espropriazioni per debiti d' imposte. *M.* 1878, p. 258.

7254 — Circ. Min. Fin. 6 Luglio 1878, sulla devoluzione al Demanio dei beni espropriati a debitori morosi d'imposte. *M.* 1878, p. 274.

7255 — Circ. Min. Fin. 3 Genn. 1879 sulla indennità agli agenti della forza pubblica richiesti di prestare assistenza ai Messi Esattoriali nelle esecuzioni contro i contribuenti morosi al pagamento delle imposte. *M.* 1879, p. 34.

7256 — Circ. Min. Fin. 6 Genn. 1879 sulla tariffa delle esecuzioni poste a carico dei contribuenti morosi al pagamento delle imposte dirette. *M.* 1879, p. 50.

7257 — Circ. Min. Fin. 15 Marzo 1879 sull'obbligo di distinguere le singole spese di esecuzione sulle quietanze di pagamento che gli Esattori rilasciano ai contribuenti. *M.* 1879, p. 129.

7258 — Riassunto delle disposizioni della tariffa 31 Marzo 1877 e delle norme relative agli atti esecutivi a carico dei contribuenti morosi, in aggiunta alla Circ. 6 Genn. 1879, *M.* 1879, p. 131.

7259 — Circ. Min. Fin. 5 Febb. 1879 sul deposito dei verbali di pignoramento fatti da inservienti com. *M.* 1879, p. 161.

7260 — Risol. Min. Fin. 16 Giugno 1880 sul procedimento da tenersi dagli Esattori nella espropriazione di fondi enfitentici. *M.* 1880, p. 257.

7261 — Risol. Min. Fin. 16 Dic. 1880, sulla approvazione della nomina dei messi esattoriali. *M.* 1881, p. 35.

7262 — D. Min. Fin. 18 Maggio 1882 col quale è determinata la tabella dei compensi da percepirsi dagli Esattori a carico dei contribuenti morosi. *M.* 1882, p. 193.

7263 — Circ. Min. Fin. 2 Genn. 1883 intorno alla tabella dei compensi da percepirsi dagli Esattori per gli atti esecutivi a carico dei contribuenti morosi. *M.* 1883, p. 82.

7264 — Circ. Min. Fin. 31 Luglio 1883 sulla applicazione della tabella dei compensi delle spese per gli atti esecutivi. *M.* 1883, p. 276.

7265 — Circ. Min. Fin. 11 Sett. 1883 sulla trasmissione di copia degli atti d'incanto all'agenzia delle imposte. *M.* 1883, p. 337.

7266 — La legge 20 Aprile 1871 sebbene indichi in più occasioni quali siano le competenze dei messi, e ne regoli in certo modo il servizio, con tutto ciò non attribuisce ad essi alcun diritto per l'adempimento delle loro funzioni. Nota Min. Fin. 22 Dic. 1872, *M.* 1873, p. 104.

7267 — La legge con l'art. 69 stabilisce quali sono i diritti dell'Esattore per le spese degli atti esecutivi; è quindi a ritenersi compresa fra queste spese anche quella del messo, il quale viene scelto dall'Esattore, dipende da lui, e con lui fa una convenzione quando si mette al suo servizio, prendendo per l'esercizio di tutte le sue attribuzioni quello stipendio che ha pattuito coll'Esattore senza poter vantare diritti a nessun altro compenso. Id. id.

7268 — I messi esattoriali possono essere testimoni in un pignoramento nell'interesse del proprio Esattore. Cass. Roma 3 Genn. 1879, *M.* 1879, p. 174.

7269 — Il Commesso dell'Esattore è dalla legge penale parificato a funzionario pubblico. App. Venezia 10 Maggio 1878, *M.* 1878, p. 282.

7270 — Per stabilire la qualità di Commesso autorizzato a riscuotere dai contribuenti, non occorre sia provata l'esistenza di patente rilasciata dalla R. Prefettura. Id. id.

7271 — La sottrazione fatta dal Commesso di un Esattore, di fondi ad esso versati da un contribuente, a titolo di pagamento di pubbliche imposte, costituisce il reato di prevaricazione. Id. id.

7272 — Nè vale ad estinguere l'azione penale la rifusione del danno, anche se avvenuta prima che l'azione stessa venisse spiegata. Id. id.

7273 — La Giunta municipale può revocare l'approvazione data alla nomina del messo dell'Esattore per accertata esistenza

di abusi; e contro siffatto provvedimento non è dato ricorrere all'autorità giudiziaria, ma compete solo al messo che sia stato rimosso dal posto, il reclamo al Prefetto. Cass. Roma 24 Marzo 1881, *M.* 1881, p. 251.

7274 — Tanto il Prefetto che autorizzò la nomina di un Collettore, quanto il Procuratore del Re che procedette alla nomina dei messi, possono revocare la nomina sia che si tratti di fatti esistenti e non conosciuti, sia di fatti posteriori alla medesima. C. S. 23 Ottobre e 10 Dicembre 1873, *M.* 1874, p. 63.

7275 — Una stessa persona non può assumere la qualità di Collettore e di Messo in una Esattoria. Nota Min. Fin. 19 Marzo 1873, *M.* 1873, p. 150.

7276 — Di fronte ai contribuenti sono pienamente valide le quietanze ed in genere tutti gli atti firmati dal Collettore, purchè sia munito del mandato in forma di patente. Nota Min. Fin. 23 Giugno 1873, *M.* 1873, p. 317.

7277 — Può consertirsi che siano riconosciute le firme dei Collettori apposte nei mandati di pagamento o rimborsi rilasciati dalle Amministrazioni, semprechè sieno muniti di mandato in forma di patente, reso esecutivo dal Prefetto e da esso firmato, rimanendo del resto ferma ed intera la responsabilità dell'Esattore a mente dell'art. 22 della legge 20 Aprile 1871. Id. id.

7278 — Il Collettore continna nell'ufficio fino alla revoca resa pubblica, o fino al termine dell'Esattoria, e così anche dopo la morte dell'Esattore. App. Firenze 8 Luglio 1876, *M.* 1877, p. 8.

7279 — Siccome il denaro maneggiato dai Collettori delle imposte e pagato dai contribuenti è denaro pubblico, così i Collettori alla pari degli Esattori devonsi riguardare come pubblici ufficiali, per cui anche l'appropriazione di detto denaro fatta dai primi deve ricadere sotto gli art. 210 e 213 del cod. pen. Cass. Palermo 13 Ottobre 1874, *M.* 1875, p. 43.

7280 — Le incompatibilità di cui all'art. 15 della legge 20 Aprile 1871, sono applicabili ristrettivamente alle funzioni di Esattore, e non pure a quelle di Collettore. C. S. 13 Sett. 1882, *M.* 1883, p. 58.

7281 — **Esecuzione contro i contribuenti e multe**. — Ogni spesa per atti esecutivi regolati dalla legge sta a carico dell'Esattore, secondo il tassativo disposto dall'art. 69 della legge pel quale gli si concede il diritto a un compenso di 2 e di 5 centesimi, secondo i casi. Ris. Min. Fin. . . . . *M.* 1873, p. 224.

7282 — Se nell'adibire i testimoni occorra all'Esattore di dover fare una spesa, spetta ad esso a sostenerla, facendo coi medesimi quei patti che crede migliori. Id. id.

7283 — Altrettanto accade quanto al banditore. Id. id.

7284 — Quanto allo stimatore dei mobili e al depositario, se l'Esattore non li trovi da sè e quindi non possa direttamente fissare la indennità, spetta al Sindaco (cui è deferita la nomina d'ufficio di tutti e due) a farne la tassazione la quale però sta a carico dell'Esattore medesimo. Id. id.

7285 — La spesa che occorra per i testimoni e gli atti di pignoramento dei mobili che si compiono dagli esattori, deve essere pagato dall'Esattore stesso, sul compenso che gli accorda l'art. 69 della legge. C. S. 23 Ottobre e 10 Dicembre 1873, *M.* 1874, p. 63.

7286 — La misura della retribuzione ai testimoni deve essere determinata dal Sindaco. Id. id.

7287 — Anche ai militari di bassa forza di qualsiasi arma deve corrispondersi l'indennità di L. 2 quando siano richiesti di prestare la loro assistenza ai messi degli Esattori, e l'indennità stessa deve essere anticipata dall'Esattore, salvo rivalsa verso i debitori morosi. Circ. Min. Fin. 10 Aprile 1879, *M.* 1879, p. 147.

7288 — Per la notificazione degli avvisi ai contribuenti morosi di cui all'art. 31 della legge 20 Aprile 1871, non compete ai messi esattoriali l'indennità di trasferta prevista dai § 13 e 16 della tariffa per le spese di esecuzione. Circ. Min. Fin. 1 Giugno 1878, *M.* 1878, p. 196.

7289 — Per le spese degli atti d'esecuzione regolati dalla legge 20 Aprile 1871, l'Esattore non ha diritto di riportare dai contribuenti, oltre al compenso di 2,05 centesimi per ogni lira di credito accordatogli dall'art. 69 anche la metà delle tasse stabilite dalla tariffa generale per gli atti giudiziari. Nota Min. Fin. 20 Aprile 1873 *M.* 1873, p. 140.

7290 — L'Esattore mediante il compenso di due, o cinque centesimi, per ogni lira di credito, oltre alla multa del 4 p.[o comminata dall'art. 27 della legge del 1871, è tenuto a tutte le spese per gli atti di esecuzione compresa quella della retribuzione dei messi, perciò nè quello nè questi hanno diritto alla ripetizione delle tasse di cui all'art. 70, che debbonsi esclusivamente pagare dai contribuenti per gli atti nei quali occorra l'intervento dell'autorità giudiziaria, Id. id.

7291 — I testimoni ed i messi non hanno diritto di pretendere dai contribuenti il pagamento del compenso stabilito dal § 7 della tariffa 31 Marzo 1877, quando il pignoramento non ha avuto luogo. Circ. Min. Fin. 28 Febb. 1879, *M.* 1879, p. 145.

7292 — I diritti degli uscieri e di cancelleria che occorrono pel procedimento e-

secutivo contro i debitori morosi, devono essere ridotti alla metà di quelli stabiliti dalla tariffa civile 23 Dic. 1865, dovendosi i predetti diritti ritenere compresi fra le le tasse stabilite dalla tariffa generale degli atti giudiziari di cui è cenno nell' art. 70 della legge 20 Aprile 1871. Min. Fin. 31 Luglio 1874, *M.* 1875, p. 141.

7293 — Nessun diritto di cancelleria è dovuto per i decreti o visti dei Pretori, sopra le ingiunzioni per esazione di tasse. Min. Fin. 10 Marzo 1877, *M.* 1877, p. 139.

7294 — Nel calcolare le distanze percorse dalle persone indicate nel § 13 della tariffa 31 Marzo 1877, il chilometro si deve reputare compiuto, quando tali persone abbiano percorso più di metri 200 di distanza. Circ. Min. Fin. 11 Nov. 1878, *M.* 1879, p. 19.

7295 — Per le espropriazioni promosse avanti le Preture contro i debitori morosi d'imposte non può essere redatto un verbale cumulativo pel deposito di documenti, ed un' unica sentenza quantunque siano più gli espropriati, Min. G. G. 28 Febb. 1881, *M.* 1881, p. 119.

7296 — Solo può ammettersi che l'avviso d'asta sia cumulativo, giacchè non è un atto di cancelleria, ma un atto di cui compete la formazione all'Esattore. Id. id.

7297 — Per gli atti spettanti all'autorità giudiziaria sono dovuti ai cancellieri i diritti fissati dagli art. 115, 132, e 135 della tariffa civile; ed agli uscieri quelli indicati dagli art. 264, 265, 266, ridotti alla metà tanto per gli uni quanto per gli altri a termini dell'art. 70 della legge 20 Aprile 1871. Id. id.

7298 — Tutti gli atti essenziali e costitutivi del procedimento esecutivo fiscale, compiuto a norma della legge 20 Aprile 1871, sono esenti dalle tasse giudiziarie, le quali si applicano solo quando occorressero atti giudiziari, con le forme del cod. civ. Cass. Roma 30 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 280.

7299 — Quindi i verbali d' incanto, tuttochè compilati coll'intervento di funzionari dell'ordine giudiziario non sono soggetti alle tasse giudiziarie. Id. id.

7300 — La responsabilità delle spese per gli atti che si fanno dal percettore della imposte contro i contribuenti per la esigenze della tassa di R. M. nel caso in cui vengano essi annullati, è esclusiva del percettore, e però esse spese non possono essere richieste in confronto dell' Amministrazione delle finanze. Cass. Roma 10 Nov. 1881, *M.* 1882, p. 143.

7301 — L'Esattore è obbligato a trasmettere la cartella di cui parla l' art. 25 della legge, anche ai contribuenti inscritti sui ruoli delle tasse comunali. C. S. 23 Ottobre e 10 Dicembre 1873, *M.* 1874, p. 63.

7302 — Circ. Min. Finanze 7 Aprile 1874 con cui avverte che gli Esattori non possono esigere cent. 5 per ogni cartella d' avviso ai contribuenti, quando non abbiano nei capitoli speciali una clausola contenente la condizione suespressa. *M.* 1874, p. 211.

7303 — L'obbligo di mandare a ciascun contribuente la cartella di pagamento, è imposto all'Esattore chiaramente dall'art. 94, della legge del 1871. Nota Min. Fin. 30 Maggio 1873, *M.* 1873, p. 196.

7304 — Non è dovuto agli Esattori compenso alcuno per la stampa ed il recapito delle cartelle ai contribuenti. Nota Min. Fin. 2 Marzo 1873, *M.* 1873, p. 94. — Idem. 30 Maggio 1873, *M,* 1879, p. 196.

7305 — La legge 20 Aprile 1871 non proibisce agli Esattori di ricevere corrispettivo per la trasmissione delle cartelle ai contribuenti, ove venisse loro convenzionalmente consentito in compenso dell'opera ad essi richiesta o dai contribuenti medesimi, o dai costoro legittimi rappresentanti; ed anzi un simile divieto sarebbe eliminato dall'art. 4 che da facoltà di aggiungere capitoli speciali, e dall'art. 91 pel quale le spese dipendenti dal servizio di riscossione stanno a carico dell'Esattore, qualora non sia diversamente stabilito nel capitolato; queste disposizioni sono tanto più rilevanti essendo conformi all'art. 116 n. 3 della legge com. App. Torino 11 Settembre 1873, *M.* 1874, p. 189.

7306 — L'Esattore non può dispensarsi dal trasmettere anche per il ruolo complementare la cartella di avviso ai contribuenti per notificar loro l'ammontare annuale della sovraimposta e quello di ciascuna rata; osservando anche per questo ruolo le norme e le discipline contenute nell'art. 30 del regolamento 1° Ottobre 1871. C. S. 18 Giugno 1873, *M.* 1873, p. 285.

7307 — Quando il Comune od il Consorzio non vogliono in via di equità accordare qualche indennizzo all'Esattore per il ruolo complementare di sovraimposta, nella considerazione che la necessità di quel ruolo era insorta per avere i Comuni fissato l'aliquota posteriormente alla compilazione del ruolo principale, l'Esattore se i capitoli speciali non dispongono altrimenti, non ha alcun diritto da esperimentare. Id. id.

7308 — La consegna all'Esattore dei ruoli resi esecutivi dal Prefetto, non gli dà diritto di esigere le multe incorse per ritardato pagamento dovendo essere prima pubblicati. App. Torino 23 Dicembre 1873, *M.* 1874, p. 60.

7309 — La sola pubblicazione dei ruoli costituisce il contribuente legalmente obbligato a pagare l'ammontare delle imposte alle fissate scadenze, quindi se manca la pubblicazione il contribuente non può incorrere in multa per ritardato pagamento.Id. id.

7310 — Se i ruoli non sono stati pubblicati è nullo il pignoramento cui abbia fatto procedere l'Esattore per conseguimento di multa, ed egli è tenuto in proprio al risarcimento dei danni. Id. id.

7311 — L'Esattore non è tenuto a rappresentare le multe riscosse dal contribuente a senso dell'art. 27 della legge 20 Aprile 1871, quando pure, riconosciuta non dovuta l'imposta, sia questa restituita dalla Finanza; in tal caso però la multa deve essere rappresentata al contribuente dalla Finanza. App. Napoli 30 Luglio 1877, *M.* 1877, p. 319.

7312 — Acciò il contribuente, che a termini dell'art. 82 della legge 20 Aprile 1871, paga direttamente al Ricevitore l'imposta non incorra nella multa, è necessario non solo che la consegna della ricevuta sia fatta all'Esattore nel termine stabilito dall'articolo 31, ma ancora che il pagamento al Ricevitore risulti fatto nel termine stabilito dall'art. 27. Cass. Roma 10 Dic. 1877, *M.* 1878, p. 122.

7313 — Secondo la legge 20 Aprile 1871, la multa del 4 per 0[0 è dovuta dai contribuenti per una sola volta per la scadenza del bimestre, nè si reitera pel ritardato pagamento della stessa somma nei posteriori bimestri. App. Palermo 20 Settembre 1878, *M.* 1879, p. 77.

7314 — L'Esattore che è anche cassiere com. non ha diritto alla multa per tardivi pagamenti delle imposte a debito del Comune quando non provi che alla scadenza di quelle imposte gli mancavano i fondi in cassa per pagarle. C. S. 6 Luglio 1882, *M.* 1883, p. 171.

7315 — Anche il verbale della mancata esecuzione mobiliare in odio del contribuente debitore, ossia il verbale di nullatenenza, deve immediatamente essere trasmesso al Sindaco, al pari del verbale dell'eseguito pignoramento. Min. Fin. 5 Febb. 1875, *M.* 1875, p. 119.

7316 — Il sequestro di effetti mobili operato dal messo dell'Esattore a termini dell'art. 33 della legge 20 Aprile 1871, equivale al sequestro giudiziale, ed è operativo degli stessi giuridici effetti. Cass. Firenze 1 Aprile 1874, *M.* 1874, p. 349.

7317 — Se un còntribuente abbia avuti pignorati i suoi mobili dall'Esattore per debito di tassa, e costituito depositario degli oggetti sequestrati li abbia sottratti dolosamente per venderli a suo profitto, senza soddisfare il suo debito, commette il reato di frode previsto dall'art. 405 lett. A del cod. pen. Toscano. Id. id.

7318 — A termini dell'art. 62 della legge 20 Aprile 1871, il Sindaco può conoscere dei motivi di timore pei quali gli è chiesta l'assistenza della forza pubblica dal Messo dell'Esattore; se il Sindaco rifiuta tale assistenza, l'Esattore può ricorrere al Prefetto, e dalla decisione di quest'ultimo al Ministero delle Finanze dal quale si provvede sentito quello dell'Interno. C. S. 4 Marzo 1874, *M.* 1874, p. 179.

7319 — La consegna al Sindaco dei mobili invenduti viene fatta per ottenere col suo mezzo quello che non riuscì all'Esattore cioè di procurare la vendita. C. S. 20 Agosto 1873, *M.* 1873, p. 365.

7320 — Fatta la consegna dei mobili al Sindaco, l'Amministrazione finanziaria può chiedere ad esso l'esito in ordine alle prese disposizioni. Id. id.

7321 — Il Comune non ha obbligo di somministrare all'Esattore il locale per la custodia, e la rivendita dei beni mobili oppignorati. C. S. 23 Ottobre e 10 Dic. 1873, *M.* 1874, p. 63.

7322 — Non si può imporre l'obbligo all'Esattore che la vendita degli oggetti pignorati debba farsi nella casa comunale per comodo del Segretario com. che deve assistere all'incanto. Min. Fin. 19 Agosto 1883, *M.* 1883, p. 337.

7323 — Non si può procedere alla esecuzione sugli immobili, prima di aver esperito quella sui mobili. App. Venezia 17 Febbraio 1874, *M.* 1874, p. 204.

7324 — *Contro* — la preterizione della preventiva esecuzione mobiliare contro il debitore d'imposte non induce nullità dell'esecuzione immobiliare. — App. Roma 14 Giugno 1876, *M.* 1876, p. 383.

7325 — L'Esattore nel porre all'asta un immobile di un debitore moroso, può scegliere a base di vendita una stima; od il multiplo di 60 volte il tributo diretto. App. Venezia 17 Febbraio 1874, *M.* 1874, p. 204.

7326 — Per le aste provocate dall'Esattore non è ammissibile la lesione enorme, che tranne il caso di dolo, darebbe luogo ad una rescissione anzichè ad una nullità della vendita. Id. id.

7327 — In tal caso l'esecutato non ha diritto che al riscatto verso deposito del prezzo ed interessi. Id. id.

7328 — L'Esattore che intende procedere al pignoramento sui frutti pendenti di un fondo la cui proprietà è divisa fra più persone, deve fare l'intimazione a ciascuno dei condebitori dell'imposta; ed in difetto, il non intimato può rivendicare le cose pignorate. App. Firenze 18 Marzo 1875, *M.* 1875, p. 345.

7329 — Se si tratti di fondi colpiti di enfiteusi, l'Esattore se non giunge a conseguire il pagamento dell'importo cadente sopra i fondi stessi col procedere alla vendita del dominio utile, può spingere l'espropriazione anche su quello diretto, quando vi si proceda previa la notificazione anche al di-

rettario. C. S. 5 Agosto 1875, *M.* 1876, p. 80.

7330 — La legge 20 Aprile 1871 non ha derogato ai principi generali stabiliti nel cod. civ. a riguardo dei diritti di proprietà od altro diritto reale spettante ai terzi sopra tutti o parte degli immobili posti in vendita. Cass. Firenze 22 Nov. 1875, *M.* 1876, p. 88.

7331 — Quindi se ai terzi è concesso per l'art. 63 di adire la via giudiziaria per sottrarre alla vendita i loro immobili, deve pure essere loro concesso di rivendicarli, quando furono illegalmente venduti. Id. id.

7332 — L'Esattore può mettere in vendita soltanto gli immobili del debitore, quindi prima di esperimentare l'incanto egli deve eseguire le opportune indagini per assicurarsi che riguardo agli immobili medesimi, non esista la trascrizione di alcun atto di alienazione o precetto di pagamento. Id. id.

7333 — Gli errori incorsi nella determinazione del prezzo d'asta dei beni venduti ad istanza dell'Esattore, non inducono nullità della vendita dei beni stessi. App. Roma 14 Giugno 1876, *M.* 1876, p. 383.

7334 — Nel valutare nel tributo il prezzo di un immobile espropriato di un contribuente, colle norme dell'art. 663 del cod. di proc. civ. i tre decimi addizionali debbono essere eliminati. Min. Fin. . . . Aprile 1877, *M.* 1877, p. 161.

7335 — Sono validi il pignoramento e l'assegno esecutivo d'interessi non ancora scaduti presso terzi a carico del proprio debitore, esistendo già il diritto ai medesimi dal momento che da lui fu contratto il relativo mutuo fruttifero. App. Venezia 25 Aprile 1877, *M.* 1877, p. 205.

7336 — L'Esattore non può oppignorare per debito di R. M. gli oggetti necessari per l'esercizio della professione o dell'arte del debitore, se non in difetto di altri mobili, e in quanto tali oggetti superino in complesso il valore di L. 500. App. Venezia 29 Dic. 1876, *M.* 1877, p. 206.

7337 — Tuttavia incombe al debitore che intende far dichiarare nullo il seguito pignoramento, di provare che vi fossero altri mobili su cui effettuare quell'atto, e che il valore degli oggetti necessari per l'esercizio non superasse le L. 500. Id. id.

7338 — L'Esattore non è obbligato a far precedere alla esecuzione immobiliare sopra un fondo rustico, l'esecuzione sulle raccolte pendenti. C. S. 6 Aprile 1877, *M.* 1877, p. 233.

7339 — L'art. 73 della legge 20 Aprile 1871, non può invocarsi contro i creditori iscritti, i quali non essendo stati notificati dell'avviso d'asta dell'immobile giusta l'art. 48 della stessa legge, hanno diritto di considerare la vendita come una *res inter alios acta*, e quindi non apponibile a loro dal deliberatario. Cass. Roma 17 Aprile 1877, *M.* 1877, p. 234.

7340 — Nell'applicazione dell'art. 52 della legge 20 Aprile 1871, pel quale ove il deliberatario non paghi il prezzo dovuto entro tre giorni, l'immobile sarà posto a nuovo incanto a spese e rischio di lui, si deve seguire il procedimento della detta legge, e nei congrui casi applicare l'art. 54, salvo il debito a carico dello inadempiente delle maggiori spese, e della differenza in meno tra il prezzo della prima deliberazione e quello della rivendita o devoluzione al Demanio, più gli interessi. C. S. 8 Giugno 1877, *M.* 1877, p. 345.

7341 — Per l'esperimento del privilegio competente allo Stato e per esso all'Esattore sui beni gravati del tributo fondiario, a termini dell'art. 1962 del cod. civ. l'annata corr. è quella dell'anno in cui segue il primo deliberamento dei beni stessi. App. Genova 17 Marzo 1877, *M.* 1877, p. 375.

7342 — L'Esattore può senza bisogno di procedere previamente all'esecuzione sui beni mobili del contribuente, proporre il suo credito nel giudizio di subasta e graduazione già da altri promosso sugli immobili del debitore. Id. id.

7343 — Non spetta all'Amministrazione finanziaria, ma all'Esattore, di rispondere dei danni cagionati da improvvido procedimento di esecuzione, con essersi p. e. pignorati mobili che non erano del debitore. Cass. Roma 9 Luglio 1877, *M.* 1878, p. 39.

7344 — Secondo l'art. 65 della legge 20 Aprile 1871 è permesso all'Esattore il pignoramento sui frutti del fondo compreso nel precetto immobiliare trascritto, e non mai dopo della vendita all'asta pubblica ove sia intervenuto lo stesso Esattore. Cass. Napoli 6 Agosto 1878, *M.* 1879, p. 157.

7345 — L'Esattore che procede in via immobiliare contro il debitore dell'imposta deve notificare l'avviso d'asta, non solo ai creditori ipotecari del debitore, ma anche a quelli dei suoi autori. App. Venezia 20 Genn. 1879, *M.* 1880, p. 220.

7346 — Non adempiendo a tale obbligo deve risarcire i danni che a tali creditori risultino derivati dalla perduta garanzia ipotecaria, per difetto di comparizione nel giudizio di graduazione. Id. id.

7347 — Nell'esecuzione sui mobili per la riscossione dell' imposte dirette l'Esattore non ha obbligo di tener conto che del domicilio dichiarato, nel catasto e nel ruolo censuario. Cass. Roma 6 Marzo 1880, *M.* 1880, p. 220.

7348 — A tal uopo non è l'Esattore obbligato ad indagini difficili e di dubbia soluzione, ma non può farsi scusa di una ignoranza affettata, o che sia imputabile a

negligenza grave. Cass. Roma 6 Marzo 1880, *M.* 1880, p. 220.

7349 — L'Esattore può pignorare i frutti del fondo del contribuente moroso, previo avviso al medesimo, anche nel caso di affitto, senza bisogno di avviso al conduttore. Cass. Napoli 17 Marzo 1880, *M.* 1880, p. 252.

7350 — Gli Esattori non possono procedere ad atti esecutivi, contro persone diverse da quelle inscritte nei ruoli. App. Firenze 30 Dic. 1879, *M.* 1880, p. 252.

7351 — La tassa dovuta da una società in accomandita non può esigersi contro gli eredi del socio amministratore. Id. id.

7352 — L'Esattore che agisce contro chi non è iscritto sui ruoli dei contribuenti, è responsabile dei danni derivanti dal suo arbitrario operato. Id. id.

7353 — Può l'Esattore far notificare ai contribuenti morosi non trovati, l'avviso d'asta nelle forme volute dall'art. 33 del regol. alla legge 20 Aprile 1871, sulla esazione delle imposte; e può far notificare detto avviso al mandatario generale del contribuente. Cass. Firenze 13 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 119.

7354 — L'Esattore può procedere alla esecuzione immobiliare, quando trovi insufficiente quella sui mobili, quantunque non abbia proceduto alla vendita di questa. Id. id.

7355 — L'erede del defunto Esattore che continui nell'esercizio dell'Esattoria può procedere contro i contribuenti morosi, coi privilegi fiscali consentiti dalla vigente legge. Cass. Roma 15 Giugno 1881, *M.* 1882, p. 28.

7356 — L'Esattore deve sempre rispondere della nullità degli atti esecutivi, nè può essere giustificato degli errori incorsi nei ruoli, quando gli errori siano tali che esso usando la debita diligenza possa essere in grado di correggerli. Cass. Roma 20 Giugno 1881, *M.* 1882, p. 29.

7357 — Per la esazione delle imposte inscritte nel ruolo a nome del marito, non ha diritto l'Esattore di procedere a pignoramento di pigioni di uno stabile di proprietà della moglie. Id. id.

7358 — Quando l'esecuzione sull'immobile avviene nell'interesse esclusivo di un Comune o di un'altro ente morale, l'immobile stesso dopo la 3ª asta, si devolve a favore dell'ente pel quale si è agito. C. S. 23 Ott. e 10 Dicembre 1873, *M.* 1874, p. 63.

7359 — Il titolo giuridico che dimostra il passaggio al Demanio della proprietà dell'immobile, per la vendita del quale andò deserta la 3ª asta, sta nell'art. 54 della legge, dove la devoluzione è dichiarata di diritto, sebbene il Pretore nel chiudere il verbale di diserzione possa e debba dichiarare avvenuta la detta devoluzione. Id. id.

7360 — L'Esattore procedendo alla vendita dei beni dei contribuenti morosi agisce come rappresentante del Demanio, ed è perciò tenuto a risarcirlo dei danni che possono derivargli dalle irregolarità commesse nel procedimento di espropriazione. Cass. Firenze 25 Nov. 1875, *M.* 1876, p. 88.

7361 — L'immobile posto all'asta dall'Esattore per debito speciale di sovrimposta inscritto in un ruolo distinto o separato, se rimane deserto il 3° incanto deve devolversi alla Provincia od al Comune secondo che la sovrimposta era prov. o com. Nota Min. Fin. 16 Marzo 1880, *M.* 1880, p. 129.

7362 — I Comuni del Veneto possono valersi delle disposizioni del D. 10 Aprile 1816 e del reg. 30 Aprile 1824, per ciò che riferivasi alla retrodazione ai Comuni degli stabili subastati senza effetto, ed alla vendita degli stabili medesimi per rinfrancarsi delle spese sostenute; nè hanno bisogno di alcuna autorizzazione della Dep. perchè non si tratta di beni com. ai quali unicamente si riferisce l'art. 137 num. 1 della legge com. C. S. 23 Sett. 1882, *M.* 1883, p. 46.

7363 — Il divieto imposto all'Esattore di divenire deliberatario degli immobili che espone in vendita per la riscossione delle imposte si estende anche al Collettore. Cass. Napoli 14 Febb. 1878, *M.* 1878, p. 191.

7364 — In caso di aggiudicazione al Collettore, l'Esattore è responsabile dei danni. Id. id.

7365 — L'Esattore il quale abbia promosso la esecuzione immobiliare a carico di un contribuente per un cumulo di rate di imposta fondiaria eccedenti il tributo dell'anno in corso dell'anno precedente, è tenuto dopo che fu decretata la devoluzione dell'immobile al Demanio, a promuovere il giudizio di graduazione sulla parte di prezzo la quale ecceda l'ammontare delle due annate di imposta privilegiata a mente del disposto dell'art. 1962 del cod. civ. App. Roma 31 Genn. 1882, *M.* 1883, p. 252.

7366 — In tal caso la devoluzione dell'immobile al Demanio si deve intendere avvenuta unicamente per un prezzo eguale al multiplo di 30 volte il tributo diretto che grava l'immobile medesimo. Id. id.

7367—Il Demanio non risponde verso l'Esattore che del pagamento del prezzo come sopra stabilito, quand'anche maggiore sia il complessivo credito dell'Esattore. Id. id.

7368 — Dove l'esecuzione avvenga per tributi non fondiari precisamente riferentesi all'anno in corso e al precedente, e non di immobili dentro il Comune dove si riscuote il tributo al Demanio, in caso di devoluzione corre l'obbligo di depositare il prezzo per cui l'ebbe, e su di esso prezzo deve l'Esattore provocare il giudizio di graduazione avanti la competente autorità giudiziaria.

Cir. Min. Fin. 30 Aprile 1878, *M.* 1878, p. 194.

7369 — Dove trattasi di credito per imposta privilegiata, tutto deve finire col prendersi o ritenersi dal Demanio il fondo gravato da ipoteca, e col rimborso da parte sua di quanto è in credito l'Esattore e per cui venne ad adoperarsi la devoluzione. Id. id.

7370 — Giusta l'art. 57 della legge 20 Aprile 1871, il prezzo che deve depositarsi per il riscatto di un immobile stato aggiudicato per debito d'imposta, è quello di aggiudicazione,non già quello per cui l'immobile venne esposto in vendita.Cass. Napoli 18 Dic. 1877, *M.* 1878, p. 326.

7371 — Il creditore istante la espropriazione degli stabili in suo favore ipotecati, non è obbligato ad immettere il deliberatario nel possesso degli stabili stessi. Cass. Roma 27 Set. 1878, *M.* 1879, p. 138.

7372 — Il credito dell'Esattore per tasse e multe da prelevarsi sul prezzo dei beni venduti, a termini dell'art. 55 della legge 20 Aprile 1871, è limitato alle tasse e multe per le quali fu richiesta l'esecuzione. App. Firenze 7 Dic. 1878, *M.* 1879, p. 282.

7373 — Esso quindi non comprende il credito per le tasse e multe maturatesi in pendenza del procedimento esecutivo, salvo all'Esattore di fare per tale credito opposizione sulla eccedenza del prezzo. Id. id.

7374 — Nei casi di devoluzione al Demanio di beni espropriati per debiti d'imposte, non rimane all'Esattore credito alcuno per multe e spese di esecuzione, e non può quindi esso agire sopra altri stabili del contribuente per farsi pagare delle multe e delle spese non rimborsate dal Demanio. C. S. (Sez. riun.) 7 Aprile 1877, *M.* 1878, p. 39.

7375 — Verificandosi il caso della devoluzione al Demanio dell'immobile espropriato per debito d'imposta, l'Esattore, in applicazione dell'art. 54 della legge 20 Aprile 1871, non ha diritto ad ottenere dallo Stato il rimborso delle spese d'asta, di esecuzione, e delle multe. Cass.Roma 7 Novembre 1879, *M.* 1880, p. 30.

7376 — Le devoluzioni al Demanio avvenute dopo il 15 Genn. 1877 danno diritto al rimborso delle spese; la nuova tariffa fu tosto obbligatoria; e la proroga da tre mesi ad un anno del sistema privilegiato va applicata anche al primo quinquennio. Cass. Roma 25 Febb. 1880, *M*, 1880, p. 235.

7377 — L'Esattore deve dare luogo al pignoramento, anche quando trovi il contribuente in un locale di esercizio differente da quello indicatogli nel ruolo, e quando un terzo con un atto d'affitto debitatamente registrato dice essere quel locale a lui affittato, reclamando la proprietà dei mobili ivi esistenti. C. C. 16 Dic. 1879, *M.* 1880, p. 349.

7378 — L'ommissione di questa formalità fa perdere all'Esattore il diritto al rimborso della corrispondente imposta non riscossa. Id. id.

7379 — Non possono applicarsi le disposizioni dell'art. 63 della legge 20 Aprile 1871 a colui che non intervenne in giudizio per opporsi alla vendita dello stabile subastato, quando costui non abbia avuto notizia dell'incanto. Cass. Roma 18 Giugno 1880, *M.* 1881, p. 48.

7380 — Perciò può rivendicarlo il terzo che aveva comprato l'immobile e trascritto il suo acquisto prima della trascrizione dell'avviso d'asta, anche dopo che questa è avvenuta, sebbene non abbia fatto opposizione alla vendita. Id. id.

7381 — Ciò si applica anche nell'ipotesi che il compratore non avesse eseguita la voltura catastale di quel fondo. Id. id.

7382 — L'Esattore delegato non ha diritto di ripetere l'aggio sulle quote d'imposta dategli in riscossione dall'Esattore delegante.C. S. 3 Genn. 1879, *M.* 1879, p. 109.

7383 — L'Esattore delegato ha il diritto di trattenersi le spese fatte sulle somme da esso ricavate nella esecuzione, o a farsele rimborsare dal suo committente dove non gli sia dato di rivalersene con la esecuzione, senza che l'Esattore delegato possa pretendere l'anticipazione delle spese all'atto della delegazione, o prima che si conosca l'ammontare delle medesime. Id. id.

7384 — L'Esattore richiesto da quello di un altro Comune a procedere contro un contribuente moroso, agisce per comando della legge a suo rischio, nè sono ad esso applicabili le regole del mandato. App. Ancona 2 Luglio 1881, *M.* 1882, p. 46.

7385 — In conseguenza di ciò l'Esattore richiesto non può esimersi dalle molestie, e dalle conseguenze della lite sollevata dal contribuente moroso, colla chiamata in causa dell'Esattore richiedente, nè può pretendere che da questo gli vengano rimborsate le spese sostenute. Id. id.

7386 — Gli Esattori possono fare anche delegazioni da una Provincia all'altra per la riscossione di imposte: e l'obbligo di accettare tali delegazioni non è limitato ai Comuni compresi nel perimetro della stessa Provincia. App. Catania 1 Maggio 1882, *M.* 1883, p. 12.

7387 — L'Esattore che a termini dell'art. 33 della legge 20 Aprile 1871, venne richiesto dall'Esattore di un altro Comune di procedere contro un contribuente moroso, ha diritto ad avere dal delegante il rimborso delle spese che per avventura non possa ripetere da quel contribuente. Cass. Roma 22 Maggio 1882, (Sez. riun.) *M.* 1883, p. 188.

7388 — Ma non può agire per tale ri-

valsa se prima non ha reso conto all'Esattore delegante del mandato eseguito, e delle somme che egli abbia potuto incassare cogli atti esecutivi. Id. id.

7389 — **Cauzioni** — Circ. Min. Fin. 18 Ottobre 1877 sulle prove e documenti necessari per comprovare la proprietà e libertà degli stabili prestati in cauzione dagli Esattori e Ricevitori. *M.* 1877, p. 353.

7390 — Circ. Min. Fin. 19 Luglio 1882 per l'esame, valutazione ed approvazione delle cauzioni degli Esattori e Ricevitori. *M.* 1882, p. 242.

7391 — Quando la stessa persona che ha assunto l'esercizio della Ricevitoria prov. assume anche l'esercizio di una o più Esattorie, deve prestare una cauzione speciale per ciascuna di esse. C. S. 17 Luglio 1872, *M.* 1872, p. 255.

7392 — Contro il parere emesso dalla Dep. prov. a senso dell'art. 19 della legge 20 Aprile 1871, sull'idoneità della cauzione offerta da un Comune per la gestione della Esattoria comunale, assunta dalla locale Cassa di risparmio, non è ammissibile il ricorso del Consiglio al Re, non essendo l'intervento della Dep. stato determinato dal punto di vista della tutela, ma unicamente per chiarire i provvedimenti che sono di spettanza del Prefetto sulla idoneità della cauzione. C. S. 26 Febb. 1873, *M.* 1873, p. 121.

7393 — E' devoluta all'autorità amministrativa, non solo la cognizione sulla idoneità della cauzione prestata da un Esattore o da un Ricevitore, ma eziandio la giurisdizione per dichiarare decaduto l'uno o l'altro in caso d'insufficienza della cauzione. App. Napoli 8 Ott. 1873, *M.* 1873, p. 366.

7394 — Le Corte dei Conti essendo competente ad ordinare in caso di condanna la vendita della cauzione, lo è pure nel giudicare della validità ed estenzione della medesima, quando se ne faccia controversia dai convenuti nel giudizio sui conti, onde evitare la condanna e l'ordine della vendita. D.C. S. 17 Genn. 1874, *M.* 1874, p. 128.

7395 — L'Esattore od il Ricevitore la cui cauzione aumenti di valore non ha diritto di ottenere lo svincolo di una parte di essa corrispondente al maggior valore. C. S. 23 Ottobre e 10 Dicembre 1873, *M.* 1874, p. 63.

7396 — L'Esattore od il Ricevitore al quale si diminuisce di oltre un decimo il carico della riscossione ha diritto alla corrispondente diminuzione della cauzione; quando però scemi in modo permanente Id. id.

7397 — Tutte le iscrizioni ed annotamenti prese nell'interesse dello Stato, delle Provincie, e dei Comuni, sopra i beni che gli Esattori offrono a cauzione del loro contratto, sono esenti dalla tassa ipotecaria. App. Milano 19 Giugno 1874, *M.* 1874, p. 219. — App. Venezia 15 Aprile 1874, *M.* 1874, p. 245.

7398 — *Contro* — Le iscrizioni ipotecarie per le cauzioni date dagli appaltatori dell'Esattoria, non sono esenti dalla tassa di cui alla legge 6 Marzo 1862 e vanno a carico degli stessi appaltatori. Cass. Firenze 21 Gennaio 1875, *M.* 1875, p. 110. — Cassaz. Roma 28 Nov. 1879, *M.* 1880, p. 30. — Cass. Roma 25 Febb. 1880, *M.* 1880, p. 208.

7399 — Le spese delle iscrizioni ipotecarie da accendersi a cura della Giunta o della rappresentanza consorziale sui beni dell'Esattore, sono interamente a carico del medesimo per l'art. 20 della legge 20 Aprile 1871, in armonia coll'art. 2000 del cod. civ. Nota Min. Fin. 18 Novembre 1872, *M.* 1873, p. 125.

7400 — La spesa di un voto legale domandato da un Comune o da un Consorzio per verificare l'idoneità della cauzione prestata dall'Esattore, non deve essere sostenuta da esso, ma dal Comune o Consorzio richiedente. Nota Min. Fin. 9 Marzo 1873, *M.* 1873, p. 142.

7401 — Debbono ricadere a carico degli Esattori le spese della perizia o stima commesse dalle Giunte, dalle rappresentanze consorziali, o dai Prefetti per l'accertamento dei valori degli stabili sui quali vogliono garantire l'Esattoria. C. S. 19 Luglio 1878, *M.* 1878, p. 350.

7402 — I mutui passivi, i prodotti delle vendite di beni, di titoli di rendita e simili, sono entrate straordinarie ed eventuali, e non possono formare oggetto di ruoli di carico dell'Esattore che non è contemporaneamente Cassiere comunale. Tali cespiti non debbono quindi comprendersi nel carico delle entrate comunali, e perciò non può farsi sul loro importo il ragguaglio della cauzione da prestarsi da ciascun Esattore, solo spetta ai Comuni di prendere volta per volta le precauzioni che credano necessarie. Min. Fin....... Genn. 1875, *M.* 1875, p. 125.

7403 — A termini dell'art. 19 della legge 20 Aprile 1871, spettando ai Prefetti sentita la Dep. prov. il riconoscere definitivamente la idoneità delle cauzioni offerte dagli Esattori comunali e consorziali, è della loro competenza il giudicare dietro le formalità volute dalla legge sul valore dei beni stabili dati da essi in cauzione. C. S. 8 Genn. 1873, *M.* 1876, p. 6.

7404 — Non è ammessibile un ricorso contro la decisione Prefettizia in ordine al valore dei beni dati in cauzione, essendo manifestamente estraneo a quei ricorsi cui riguarda l'art. 9 n. 4 della legge sul Consiglio di Stato. Id. id.

7405 — E' opportuno di non ammettere costituzioni di ipoteche per Esattorie sopra bene indivisi o che siasi affetti a diritti di

servitù di usufrutto o d'uso a pro d' altri, senza che si abbia altro costituente all' infuori dello stesso Esattore o di quello che presta la cauzione in sua vece. Circ. Min. Fin. 26 Luglio 1877, *M.* 1877, p. 273.

7406 — Non possono essere ricevuti in cauzione i titoli del debito pubblico redimibile, sieno essi o non sieno inscritti nel gran Libro del debito pubblico. Circ. Min. Fin. 20 Agosto 1877, *M.* 1877, p. 290.

7407 — La rendita pubblica da vincolarsi per cauzione degli Esattori com. o dei Ricevitori prov. deve essere valutata sul corso medio del semestre antecedente a quello in cui ebbe luogo l'aggiudicazione per asta o la nomina sopra terna, e non già sul corso del semestre anteriore a quello nel quale l'aggiudicazione o la nomina siano state approvate. Id. id.

7408 — La qualità del fideiussore dell'Esattore del Comune essendo incompatibile con l'ufficio di Consigliere ed Assessore com. deve ritenersi inaccettabile la cauzione prestata, a meno che il fideiussore, date le dimissioni dalla carica di Consigliere, e sciolto così da qualsiasi vincolo d'ufficio, riconosca poi e ratifichi la cauzione suddetta, mediante nuovo contratto. C. S. 12 Luglio 1878, *M.* 1879, p. 87.

7409 — L'Amministrazione non è vincolata ad attenersi strettamente od esclusivamente ai risultati delle perizie sul valore delle cauzioni prestate mediante ipoteca su beni fondi. C. S. 9 Agosto 1878, *M.* 1879, p. 124.

7410 — Trattandosi di un nuovo contratto l'Amministrazione non può essere vincolata agli apprezzamenti fatti in ordine alla cauzione del precedente quinquennio. Id. id.

7411 — Qualora la Giunta rifiuti senza giusti motivi di accettare la cauzione offerta da un Esattore, il Prefetto, previo l'avviso della Dep. può egualmente procedere d'ufficio all'esame ed approvazione di essa cauzione, adoperando però in quest'atto la misura e le cautele maggiori. C. S. 30 Dic. 1881, *M.* 1882, p. 189.

7412 — Il rifiuto del Sindaco a far consegnare all'Esattore i ruoli delle tasse com. non vale ad infirmare i provvedimenti presi dal Prefetto. Id. id.

7413 — Spetta esclusivamente al Prefetto di prorogare all'Esattore il termine per prestare o completare la cauzione, e di dichiarare la sua decadenza: devono quindi annullarsi perchè estranee alla competenza della Giunta le delib. con cui essa dichiarasse l'Esattore decaduto dal diritto di più oltre presentare un supplemento di cauzione. C.S. 16 Febb. 1883, *M.* 1883, p. 220.

7414 — Spetta al Prefetto di riconoscere la idoneità della cauzione dell'Esattore, e la Giunta commette un atto illegale, negando di rimettere al Prefetto gli atti della cauzione. Id. id.

7415 – **Rimborsi** — Circ. Min. Fin. 21 Dic. 1882 contenente istruzioni per gli sgravi e rimborsi di quote indebite od inesigibili. *M.* 1883, p. 50.

7416 — L'Esattore ha diritto al rimborso quando dopo sperimentati inutilmente gl'incanti, ha consegnato al Sindaco i mobili rimasti invenduti appartenenti al debitore di imposte dirette. C. S. 20 Agosto 1873, *M.* 1873, p. 365.

7417 — L'Esattore deve attendere il termine dell'esercizio per documentare e chiedere il rimborso delle tasse non riscosse per irreperibilità del contribuente. C. S. 7 Ottobre 1874, *M.* 1875, p. 10.

7418 — La domanda di rimborso per irreperibilità del contribuente deve essere corredata dagli attestati negativi di tutte le Agenzie della Provincia, nonchè della prova della seconda esecuzione, riuscita inutile come la prima. Id. id.

7419 — Il decidere se l'Esattore ha diritto alla detrazione col rimborso di tutte le quote dichiarate inesistenti o inesigibili, per avere adempito a ciò che le leggi e i regolamenti prescrivono, è giudizio affidato alla Corte dei Conti. Cass. Torino. 24 Luglio 1873, *M.* 1874, p. 191.

7420 — Gli Esattori possono presentare non una sola ma più domande di rimborso per quote inesigibili, relativamente alla stessa imposta, allo stesso Comune ed alla stessa annata, e da ciascuna di esse corre il computo di due mesi. C. S. 23 Ottobre e 10 Dicembre 1873, *M.* 1874, p. 63.

7421 — Quando è riconosciuta indebita una riscossione per titolo d'imposte dirette, le Finanze sono tenute a restituire la sola quota d'imposta erariale; salvo alla Provincia ed ai Comuni di restituire le loro quote rispettive di sovraimposta. App. Napoli 31 Dicembre 1874, *M.* 1875, p. 187.

7422 — Nell'imposta fondiaria possono verificarsi quote indebite, non quote inesigibili: ad ogni modo la inesigibilità deve essere provata con i verbali delle coazioni inutilmente eseguite, e non con posteriori certificati d'usciere. C. C. 9 Aprile 1878, *M.* 1878, p. 316.

7423 — Quando l'inesigibilità di talune quote di tributi antichi è stata dichiarata dalla competente Ammistrazione finanziaria per la parte dovuta all'Erario, lo è necessariamente anche per la parte dovuta al Comune, il quale non può perciò rifiutarsi di rimborsare all'Esattore le quote inesigibili di sovraimposta. C. S. 30 Agosto 1878, *M.* 1878, p. 326.

7424 — Ha diritto al rimborso di quote inesigibili l'Esattore che prova di avere esperita inutilmente l'esecuzione mobiliare alla

scadenza della 1ª o della 2ª rata d'imposta, e di averla ripetuta alla scadenza dell'ultima, e che nel caso d'irreperibilità presenta il certificato negativo desunto dai registri comunali di popolazione, compiendo gli atti, nei due casi, se trattasi di esecuzione mobiliare, entro 4 mesi dalla scadenza dell'imposta. C. C. 25 Febbraio 1879, *M.* 1879, p. 271.

7425 — Ma se ad onta di questi certificati l'Amministrazione dà all'Esattore notizie per reperire il contribuente e per colpire una sostanza ad esso spettante, l'Esattore, se le notizie avute sono positive e concrete, non può rifiutarsi di procedere a nuovi atti, pei quali egli avrà un termine non minore di 4 mesi a partire dal giorno in cui gli vennero comunicate le notizie. Id. id.

7426 — Se l'Esattore incominciata l'esecuzione non la conduce a termine, non può pretendere al rimborso delle relative quote. Id. id.

7427 — Se nei certificati di irreperibilità, e nei verbali di nullatenenza vi siano irregolarità e viziature essenziali, come la raschiatura di nomi colla sostituzione d'altri, l'intrusione di parole per opera dei messi dopo la confezione dell'atto, essi sono inattendibili, e non fanno prova di sorta. Id. id.

7428 — Non può concedersi il rimborso all'Esattore che non presenta le domande nel termine prescritto dall'art. 90 della legge, che deve ritenersi assoluto e perentorio. Id. Id.

7429 — Si ritengono presentate in tempo le domande fatte entro il termine suddetto benchè incompletamente documentate, salvo a non fare diritto al rimborso fino a che non siano presentati tutti i documenti richiesti dalla legge e dal regol. Id. id.

7430 — Affinchè l'Esattore abbia diritto al rimborso delle quote d'imposta versate per l'obbligo assunto dello scosso per non scosso e riconosciute poi inesigibili, deve procedere all'esecuzione sulle sostanze del debitore in qualunque luogo si trovino; e trattandosi di esercenti industrie o negozi, non solo nelle loro case di abitazione, ma anche nei loro negozi e locali d'industria. C. S. 11 Feb. 1879, *M.* 1880, p. 108.

7431 — L'Amministrazione non è tenuta a provare che il contribuente esercita la sua industria in locali diversi dalla sua abitazione, ma spetta invece all'Esattore di provare il contrario. Id. id.

7432 — L'Esattore cui fu rifiutato il rimborso per quote inesigibili con invito dall'Amministrazione di escutere i morosi in nuovi domicilii e le loro sostanze additategli dalla stessa Amministrazione, ha diritto a rimborso di tali quote, quando il detto rifiuto gli sia stato dato in epoca in cui, attesa la scadenza del privilegio fiscale, non abbia avuto più per sè un nuovo congruo termine di quattro o otto mesi dalla data del rifiuto per compiere le nuove procedure. C. C. 16 Dic. 1879, *M.* 1880, p. 331.

7433 — Quando l'Esattore ottenuta una sentenza del magistrato contraria alle norme stabilite dall'Amministrazione non va in appello e non percorre tutti i gradi di giurisdizione, non gli si può, unicamente per tal motivo rifiutare il rimborso della quota d'imposta di cui egli dimostra l'inesigibilità. C. C. 16 Dic. 1879, *M.* 1880, p. 349.

7434 — Cade solo sotto il disposto della legge com. il decidere se l'Esattore abbia diritto al rimborso di alcune spese che egli ha incontrate nel servizio del Comune. C. S. 5 Feb. 1881, *M.* 1881, p. 95.

7435 — Quindi se il Consiglio di un Comune che eccede la sovraimposta, abbia accordato al Tesoriere una somma sia a titolo d'indennità di spese vive e gite fatte nell'interesse del Comune, sia a titolo di gratificazione, ed il Prefetto ricusò il visto a tale delib. spetta al Min. dell'Int. il risolvere sul ricorso presentato dall'Esattore contro il provvedimento Prefettizio. Id. id.

7436 — Non può mutare la natura delle cose l'avere il Comune usato impropriamente la qualifica tanto di rimborso quanto di gratificazione, se risulta che si tratta del rimborso di un debito, e non di una gratuita elargizione. Id. id.

7437 — Non può neppure fare difficoltà il principio che il servizio di tesoreria debba essere fatto gratuitamente dall'Esattore, perchè questo principio non può tanto estendersi da obbligare il tesoriere a sottostare del proprio a viaggi e permanenze fuori Comune, quando questi viaggi si presentino necessari nell'interesse del Comune. Id. id.

7438 — Non può perciò in questo caso il Prefetto negare il visto d'esecutorietà alla deliberazione del Consiglio com. la quale quindi diventa esecutoria appena sia scorso senza alcun provvedimento il termine indicato dall'art. 134 legge com. Id. id.

7439 — L'Esattore ha diritto ad essere rimborsato dal Comune delle somme provenienti dalle rendite com. poste a carico di contribuenti morosi quando furono sperimentati gli atti fiscali, e fu rilevato il relativo mandato di carenza. C. S. 20 Nov. 1880, *M.* 1881, p. 119.

7440 — L'Esattore ha pure diritto ad essere rimborsato delle spese dal Comune, se questi intende sperimentare nuovi atti coi privilegi fiscali a carico dei contribuenti riconosciuti insolvibili. Id. id.

7441 — L'Esattore non può chiedere il rimborso delle quote d'imposta iscritte nei ruoli, quando non provi di avere esperito contro il contribuente gli atti esecutivi di legge. C. C. 24 Marzo 1881, *M.* 1882, p. 12.

7442 — Quindi non può chiedere ed ottenere il rimborso a pretesto che trattisi di quote indebite di duplicazione di imposta sullo stesso reddito. Id. id.

7443 — La stessa dichiarazione dell'agente delle imposte, che una quota iscritta nei ruoli sia indebita o duplicata, non giova all'Esattore per ottenere il rimborso e discarico. Id. id.

7444 — Le sovraimposte seguono la sorte delle relative imposte, e perciò spetta all'Amministrazione finanziaria, e non a quella com. di pronunziarsi sui rimborsi afferenti tanto alle une quanto alle altre. C. S. 13 Genn. 1881, *M.* 1882, p. 89.

7445 — Stabilito in tal modo il rimborso dovuto ad un Tesoriere per quote inesigibili, il Comune non ne può rifiutare il pagamento allegando che il debito non è liquido perchè non gli furono comunicati i relativi documenti. Id. id.

7446 — Questo motivo sarebbe tanto più infondato quando risulta che il Sindaco non elevò alcuna eccezione allorchè in concorso cogli altri Sindaci interessati nel Consorzio assistette alla verifica straordinaria dell'Esattoria, e fu liquidata la somma a carico dei rispettivi Comuni. Id. id.

7447 — La restituzione degli aggi nel caso di rimborso al contribuente di imposte indebitamente percette deve farsi dal Comune; ma non è dato a questo di agire verso l'erario quando non possa ottenere rivalsa dall'Esattore per causa d'insolvenza. Cass. Roma 20 Giugno 1881, *M.* 1882, p. 124.

7448 — L'indugio dell'Amministrazione a rimborsare all'Esattore le quote d'imposte dichiarate inesigibili, non dà diritto allo stesso di differire i versamenti alle debite scadenze. Cass. Roma 17 Marzo 1882, *M.* 1883, p. 12.

7449 — L'Esattore deve essere rimborsato nel termine di due mesi dalla presentazione della domanda regolarmente proposta delle quote dichiarate inesigibili; in caso di ritardo gli competono gl' interessi legali sulle somme non rimborsate a tempo. Id. id.

7450 — Le disposizioni della legge 20 Aprile 1871 e del relativo regol. sono applicabili anche alla riscossione delle entrate prov. e com. per quanto riguarda le conseguenze del patto di versare il non esatto per esatto, ed il rimborso delle quote inesigibili. Min. Fin. 24 Febbraio 1883, *M.* 1883, p. 125.

7451 — Però la decorrenza dei termini non si può opporre quando il ritardo o negli atti di procedura o nella presentazione della domanda non dipenda da fatto dell'Esattore o del Ricevitore, ma sia necessaria conseguenza della speciale procedura che per siffatte riscossioni devesi seguire. Id. id.

7452 — Se l'Esattore accampa pretesa a rimborsi di quote inesigibili, quando su questa non abbia pronunziato il Consiglio di Prefettura col D. di approvazione del conto, devono le parti essere rinviate allo stesso Consiglio, perchè deliberi su quella pretesa. C. C. 6 Luglio 1882, *M.* 1883, p. 171.

7453 — Quando la Giunta com. rifiuta il visto agli atti di esecuzione negativi che le sono presentati dall'Esattore all'effetto di ottenere i rimborsi delle quote inesigibili, senza addurre motivi del rifiuto, questo rifiuto non impedisce che i rimborsi possano essere accordati. App. Roma 11 Genn. 1883, *M.* 1883 p. 236.

7454 — La mancanza per parte dell'Esattore di aver proceduto al pignoramento dei frutti e delle pigioni del fondo comprese nel precetto trascritto a cura di terzi creditori, non gli porta la perdita del diritto a rimborso della corrispondente quota risultata inesigibile. C. C. 18 Dic. 1879, *M.* 1880, p. 317.

7455 — L' Esattore non ha diritto a rimborso di partite divenute inesigibili per la infedeltà del custode degli oggetti oppignorati. Id. id.

7456 — L' Esattore non ha diritto a rimborso di partite divenute inesigibili a causa dell'infedeltà del consegnatario o custode, quando questi sia stato nominato da esso Esattore. C. C. 31 Marzo 1882, *M.* 1883, p. 300.

7457 — Invece è esente da ogni responsabilità quando il consegnatario, sia stato nominato d'ufficio dal Sindaco, senz' alcuna designazione di nome per parte dell'Esattore. Id. id.

7458 — **Versamenti — scosso e non scosso.** — Ogni qualvolta l'Esattore ritardi il versamento delle imposte erariali e sovrimposte provinciali, il Ricevitore in forza dell'art. 93 della legge, ha piena facoltà di devenire alla visita di cassa; e se l' Esattore si rifiuti alla verifica può chieder sussidio alla forza pubblica. Nota Min. Fin. 27 Dicemb. 1873, *M.* 1874, p. 20.

7459 — L' obbligo dell'Esattore di mettere a disposizione del Comune la sovraimposta comunale, a termini dell'art. 80 della legge 20 Aprile 1871 incomincia solo entro 12 giorni dalla scadenza della rata; quindi l'Esattore ha diritto di tenere presso di sè fino a quel giorno la corrispondente somma, e non lo si può astringere a versarla prima, facendogli accettare dei mandati comunali di pagamento a saldo di rate d'imposte dovute. Min. Fin. 22 Aprile 1874, *M.* 1874, p. 318.

7460 — Le regole sulle esecuzioni per debito di imposte stabilite dalla legge di fronte ai privati contribuenti, sono applicabili anche agli Esattori com. e Ricevitori prov. morosi. App. Firenze 8 Luglio 1876, *M.* 1877, p. 8.

7461 — L'Esattore ha diritto alla tolleranza per altrettanti giorni quanti furono quelli del ritardo alla consegna dei ruoli purchè uguale trattamento sia usato ai contribuenti, e sempre quando l'Esattore per l'avvenuto ritardo nella consegna dei ruoli non abbia avuto tempo di eseguire prima della scadenza dell'imposta tutti gli atti occorrenti per incominciare la riscossione. C. S. 27 Dic. 1878, *M.* 1879, p. 123.

7462 — Il Ricevitore prov. non può pretendere la multa del 4 0[0 dall'Esattore il quale abbia ritardato il versamento per la causa succitata. Id. id.

7463 — L'Esattore com. non è responsabile delle somme percepite dall'appaltatore dei dazi oltre la scadenza del contratto stipulato fra questi ed il Comune, quando tale contratto non venne notificato all'Esattore e tale responsabilità non fu esplicitamente determinata nel contratto d'Esattoria. C. C. 29 Ott. 1878, *M.* 1879, p. 137.

7464 — Le somme pagate dall'Esattore al Sindaco a titolo di grazioso prestito e senza mandato dell'Amministrazione com. costituiscono un credito dell'Esattore verso il Sindaco, e non verso il Comune. C. C. 1 Luglio 1880, *M.* 1881, p. 111.

7465 — L'ammontare dei ruoli è il giusto carico dell'Esattore indipendentemente dalla riscossione, salvo il rimborso delle quote che nel tempo e nei modi voluti dalla legge e dai regol. abbia dimostrato non essere esigibili. C. C. 20 Nov. 1879, *M.* 1880, p. 207.

7466 — Prefisso un termine all'Esattore per provare l'inesigibilità delle quote d'imposta, e decorso il termine senza averlo fatto, restano a suo carico come se le avesse riscosse. C. C. 8 Maggio 1880, *M.* 1880, p. 253.

7467 — Quando nell'esecuzione di un contratto colla clausola dell'inesatto per esatto possa l'Esattore provare che l'Amministrazione gli ostacoli la riscossione, questo fatto gli dà diritto ad un competente discarico. Id. id.

7468 — L'Esattore com. che trascuri di esigere i crediti del Comune datigli in esazione è obbligato a risponderne, quantunque non tenuto all'obbligo del non scosso per scosso. C. C. 20 Genn. 1881, *M.* 1881, p. 140

7469 — Da tale responsabilità egli non può esimersi a pretesto della inesigibilità di quei crediti, quando questa risulti da atti tardivamente intrapresi. Id. id.

7470 — Potrebbe però andarne assolto provando che, quando anche avesse proceduto senza ritardo contro i debitori, questi sarebbero risultati egualmente insolventi ed irreperibili. Id. id.

7471 — Il termine accordato dalla legge all'Esattore per l'esercizio dei privilegi fiscali, legittima la tardiva sua procedura (purchè intrapresa entro quel termine) in confronto dei debitori, ma non basta ad esonerarlo da responsabilità verso il Comune. C. C. 20 Genn. 1881, *M.* 1881, p. 140.

7472 — L'Esattore non può invocare la eccezione della tardività di consegna dei ruoli per esimersi dalla responsabilità di risponderne, giacchè i capitoli normali non gli concedono che una tardanza di tanti giorni quanti furono quelli dell'indugio. C. C. 24 Maggio 1881, *M.* 1882, p. 268.

7473 — L'Esattore che funziona pure da Teroriere speciale del Comune, con l'obbligo del non scosso per scosso, deve rispondere delle partite di entrata di cui non abbia giustificata la inesigibilità, specialmente quando trattasi di tasse com. per le quali sussiste l'obbligo predetto indipendentemente dal patto speciale per disposizione di legge. C. C. 6 Giugno 1882, *M.* 1883, p. 171.

7474 — Il Tesoriere non è responsabile delle partite litigiose, dopo che ha fatti gli atti d'ingiunzione e siano sorte contestazioni. Id. id.

7475 — **Provvedimenti disciplinari**; *sorveglianti, multe, ammende.* — Per le semplici infrazioni o trasgressioni di regole disciplinari riguardanti l'ufficio di Cassiere, provvedono sufficientemente le regole ordinarie applicabili a tutti i Cassieri com. sieno o non sieno Esattori. Nota Min. Fin. 27 Dicembre 1873, *M.* 1874, p. 20.

7476 — La facoltà attribuita ai Comuni di sospendere gl'impiegati com., non è applicabile agli Esattori che esercitano pur anco le funzioni di Tesorieri com. non essendo impiegati ma appaltatori, i cui diritti e doveri sono dipendenti da un contratto. C. S. 3 Genn. 1879, *M.* 1879, p. 44.

7477 — Ai mancamenti di tali Esattori devesi provvedere con l'applicazione degli art. 81 e 96 della legge 20 Aprile 1871, dell'art. 55 del regol. 25 Agosto 1876, e dell'art. 15 dei capitoli normali approvati con D. Min. della stessa data. Id. id.

7478 — Sebbene la legge del 1871 abbia stabilito in certi casi un procedimento amministrativo contro gli Esattori e Tesorieri, non ha però inteso di derogare alle norme generali del diritto civ. e pen. C. S. 28 Genn. 1880, *M.* 1880, p. 181.

7479 — Perciò potrà ritenersi improvvida, ma non contraria alla legge e da annullarsi, la delib. con cui un Consiglio com. statuisca d'intentare un giudizio penale contro il proprio Esattore, per malversazione ed appropriazione indebita del denaro com. ed un giudizio civ. pel ricupero delle somme spettanti al Comune: nonchè un giudizio civ. contro il sorvegliante dell'Esattore pel trascurato adempimento dei suoi doveri. Id. id.

7480 — Se l'Esattore e Cassiere com. ricusa di pagare un mandato emesso d'uffi-

cio dalla Dep. essa provvede rettamente nel deliberare a senso dell'art. 142 della legge com. ed il Prefetto nell'ordinare a sensi degli art. 81, 86, e 96 della legge 20 Aprile 1871, la vendita della cauzione dell'Esattore sino a concorrenza della somma del mandato, nominando nel tempo stesso un sorvegliante all'Esattore. C. S. 28 Genn. 1881, *M.* 1881, p. 119.

7481 — A senso dell'art. 142 della legge com. l'emissione del mandato d'ufficio in seguito al rifiuto dell'autorità com. compete alla Dep. e non al Prefetto. Id. id.

7482 — Il prodotto delle ammende che il Prefetto può applicare all'Esattore deve andare a beneficio del Comune interessato. Nota Min. Fin. 19 Aprile 1873, *M.* 1873, p. 208.

7483 — La penale sancita dall'art. 30 della legge 20 Aprile 1871, a carico dell'Esattore che abbia indebitamente imputate o riscosse somme di imposte dirette può essere applicata in via amministrativa dal Prefetto. Tale multa deve andare a vantaggio del Comune. C. S. 1 Aprile 1874, *M.* 1874, p. 168.

7484 — L'Esattore è tenuto alla multa a prò del Ricevitore quando non versi tra il 12° giorno al Ricevitore stesso le somme dovute al Governo per le imposte erariali e provinciali. App. Napoli 2 Marzo 1874, *M.* 1874, p. 222.

7485 — Alla stessa multa non è obbligato del pari a favor del Comune non versando le imposte e sovrimposte comunali tra il 12° giorno al Cassiere municipale, e vi è soggetto invece quando ritardi il pagamento dei mandati comunali. Id. id.

7486 — Durante la irregolare gestione dell'Esattoria le multe dovute dai contribuenti per ritardato pagamento delle imposte dirette e delle sovrimposte, devono devolversi a favore degli enti interessati che pel ritardo soffersero pregiudizio, e più particolarmente del Comune o Consorzio, della Provincia, e dell'Erario. Min. Fin.......Nov. 1877, *M.* 1878, p. 40.

7487 — Se nella convenzione stipulata col gestore provvisorio, sia stato stipulato che esso è retribuito coll'aggio di riscossione, le spese di ufficio dovranno esser poste a suo carico e prelevate sull'aggio. Id. id.

7488 — Qualora il gestore abbia una retribuzione fissa e nella convenzione non gli sia stato imposto l'onere delle spese sopraindicate, dovranno queste essergli pagate dal Comune o Consorzio, al quale si devolvono l'aggio di riscossione, e le multe di mora incorse dai contribuenti. Id. id.

7489 — Le multe riscosse da gestori provvisori nelle Esattorie irregolarmente gestite per ritardato pagamento d'imposta devono andare ad esclusivo profitto del Comune che paga l'aggio, e la retribuzione al gestore provvisorio. C. S. 14 Dic. 1877, *M.* 1878, p. 88.

7490 — La multa del 4 p $_0[^0$ non si applica all'Esattore che non ha fatto i versamenti nelle casse com. ma solo all'Esattore che ha ricusato il pagamento dei mandati rilasciati sopra di lui. Cass. Roma 5 Genn. 1882, *M.* 1882, p. 158.

7491 — Quando il Comune è in credito durante l'esercizio verso il Tesoriere, la multa per tardivo pagamento delle imposte, deve addossarsi a lui che solo ha colpa della mora. C. C. 24 Maggio 1881, *M.* 1882, p. 268.

7492 — Ove l'Esattore dia luogo a reclami giustificati relativamente alla sua gestione, a termini dell'art. 96 della legge, il Prefetto può nominare il sorvegliante. Nota Min. Fin. 27 Dicembre 1873, *M.* 1874, p. 20.

7493 — La nomina del sorvegliante è una severissima misura disciplinare, giacchè esso ha facoltà di esaminare tutti gli atti di ufficio e di controllare ogni singola operazione, con obbligo all'Esattore di ottemperare a quanto gli sia ingiunto dal sorvegliante stesso. Id. id.

7494 — Il sorvegliante che sia inviato dal Prefetto a spese dell'Esattore a forma dell'art. 96 della legge 20 Aprile 1871, non toglie all'Esattore il suo ufficio, nè lo spossessa dei ruoli, registri e carte, nè della gestione, onde l'obbligo di compilare il rendiconto risiede sempre in lui. App. Firenze 8 Luglio 1876, *M.* 1877, p. 8.

7495 — Quando al sorvegliante alla Esattoria fu comunicato l'ordine del Prefetto di cessazione di tale incarico, la sua diaria deve cessare con quel giorno, senza che valga la ragione che si è fermato nel Comune altro tempo col consenso della Prefettura per attendere il mandato di pagamento del suo avere. C. S. 20 Novembro 1878, *M.* 1879, p. 29.

7496 — Finito il quinquennio, tuttochè perduri nell'Esattore il privilegio per la riscossione dei residui, il Prefetto non ha più diritto di mantenergli un sorvegliante, e cessa nell'Esattore il dovere di retribuirlo. C. C. 17 Genn. 1880, *M.* 1880, p. 220.

7497 — Se un sorvegliante imposto all'Esattore estende arbitrariamente le sue funzioni alla effettiva gestione dell' Esattoria, l'Esattore che accetta le risultanze di questa gestione arbitraria non può esimersi dal risponderne. C. C. 16 Novembre 1880, *M.* 1881, p. 28.

7498 — L'esattore deve pagare le spese pel Commissario spedito dal Prefetto quando dalla verifica del Commissario stesso risulta l'irregolarità della sua gestione. Id. id.

7499 — L'accettazione da parte dell'E-

sattore delle risultanze di una gestione tenuta dal sorvegliante, non pregiudica l'azione del Comune contro il sorvegliante stesso, qualora questi fosse tenuto a rispondere di risultanze diverse da quelle accettate dall'Esattore. Id. id.

7500 — La retribuzione del sorvegliante è a carico dell'Esattore, e vien pagata direttamente dal Comune sull'aggio. Nota Min. Fin. 27 Dicembre 1873, *M.* 1874, p. 20. — C. S. 22 Gennaio 1879, *M.* 1879, p. 108.

7501 — La spesa dei sorveglianti a carico dell'Esattore deve far carico ad esso come una conseguenza di mancata diligenza per parte sua nel disimpegnare il suo ufficio. C. S. 21 Dic. 1877, *M.* 1878, p. 62.

7502 — Quindi nè per legge, nè per ragione potrebbe imporsi questa spesa ai Comuni, ma deve ricavarsi dagli aggi garantiti all'Esattore, ed in difetto anche della sua cauzione. Id. id.

7503 — Il Comune non può rifiutarsi di antecipare la spesa del sorvegliante all'Esattore. C. S. 5 Marzo 1879, *M.* 1879, p. 123.

7504 — Se il Comune si rifiuta, la Dep. non deve stanziare d'ufficio nel bilancio la somma dovuta, ma dovendosi tale somma prelevare sugli aggi dovuti all'Esattore, può emettere senz'altro il mandato di pagamento sopra tale titolo del bilancio. Id. id.

7505 — La legge 20 Aprile 1871, dichiarando che le indennità dei sorveglianti si debbano pagare sugli aggi dovuti agli Esattori, escluse affatto che possano far carico ai Comuni. C. S. 28 Gennaio 1880, *M.* 1880, p. 90.

7506 — Se l'anticipazione della indennità fu fatta dalla Prefettura, non può questa chiederne con diritto il rimborso al Comune, ma dovrà aspettare di essere rimborsata dall'Esattore, siccome quello che la legge dichiara debitore di una spesa fatta necessaria dalla sua negligenza. Id. id.

7507 — La retribuzione el sorvegliante è determinata dal Prefetto, il suo provvedimento non può impugnarsi che in via amministrativa. C. C. 17 Gennaio 1880, *M.* 1880, p. 220.

7508 — La legge 20 Aprile 1871 dichiarando che le indennità dei sorveglianti si debbono pagare sugli aggi dovuti agli Esattori sorvegliati, escluse affatto che possano far carico ai Comuni. C. S. 30 Nov. 1881, *M.* 1882, p. 91.

7509 — Sebbene i capitoli normali per le Esattorie dispongano che tale spesa è pagata dal Comune sull'aggio spettante all'Esattore, non si può imporre al Comune l'obbligo di anticiparla, quando gli è tolta ogni possibilità di rivalsa. Id. id.

7510 — Prima di liquidare e rimettere all'Esattore gli aggi cui ha diritto per tutta l'esazione, deve il Comune assicurarsi che egli aveva soddisfatto di ogni suo avere il sorvegliante, e non appagarsi delle dichiarazioni di quest'ultimo di essersi inteso con l'Esattore; quindi se per il fatto pagamento la rivalsa del Comune è divenuta illusoria il Comune deve imputarle a sè stesso di aver perduta la garanzia degli aggi che aveva in mano per far fronte all'anticipazione cui era obbligato; ma non può esimersi dall'obbligo impostogli dall'art. 53 del regol. 25 Agosto 1876 di pagare direttamente il sorvegliante. C. S. 13 Luglio 1882, *M.* 1882, p. 364.

7511 — Non è fondata in diritto l'opposizione di un Comune all' obbligo che gli spettava di anticipare il pagamento della retribuzione dovuta al sorvegliante. Id. id.

7512 — **Esecuzioni contro l' Esattore, e multe.** — Circ. Min. Fin. 5 Luglio 1873, sulle norme da osservarsi dai Prefetti nei decreti di vendita delle cauzioni degli Esattori. *M.* 1873, p. 273.

7513 — Circ. Min. Fin. 28 Genn. 1874, sui provvedimenti da prendersi per assicurare il servizio di una Esattoria quando si procede contro il titolare per debiti, malversazioni ad abusi. *M.* 1874, p. 50.

7514 — Circ. Min. Fin. 10 Marzo 1880, contenente istruzioni ai Prefetti nei casi di vendite di cauzioni degli Esattori, nomine di sorveglianti e decadenza degli Esattori. *M.* 1880, p. 98.

7515 — Quando l'Esattore non si attenesse alle disposizioni della legge, il Prefetto deve ricorrere contro il medesimo a severe misure disciplinari, non esclusa quella stabilita dall'art. 93 dellà legge, salvo al- Esattore, di reclamare se crede ai Tribunali. — Nota Min. Fin. 30 Maggio 1873, *M.* 1873, p. 196.

7516 — Quando occorre di procedere alla vendita della cauzione dell'Esattore, e consistente in tutto od in parte in beni stabili, le notificazioni prescritte dagli art. 48 e seg. della legge 20 Aprile 1871, devono eseguirsi per mezzo dell'usciere. C. S. 19 Nov. 1873, *M.* 1874, p. 10.

7517 — Quando l'Esattore non versi le sovrimposte e le tasse comunali e non paghi, che è la stessa cosa, i mandati comunali fino alla concorrenza della somma che ha in cassa per questo titolo, il Comune può farne oggetto di reclamo al Prefetto, e questi ha piena ed insindacabile facoltà di nominare un sorvegliante a carico del medesimo Esattore, a mente dell'art. 96 della legge, ed inoltre il Comune stesso ha pieno diritto di chiedere la vendita della cauzione, vendita che viene provocata dal Prefetto con ordinanza apposita in base all'art. 86, salva sempre la multa di mora del 4 0[0. Nota Min. Fin. 27 Dicembre 1873, *M.* 1874, p. 20.

7518 — Gli Esattori vanno soggetti alla procedura privilegiata della legge 20 Aprile 1871, anche pei beni all'infuori della cauzione, e questa procedura deve iniziarsi dietro ordinanza resa esecutoria dal Prefetto. C. S. 4 Marzo 1874, *M.* 1874, p. 121.

7519 — Quando la cauzione da espropriare sia in beni stabili, l'ordinanza per la vendita deve riguardare anche il compenso dovuto àll'Esattore per ispese di esecuzione ed in conseguenza comprendere oltre la multa del 4 0[0 per ritardato pagamento, l'indennità per le spese degli atti di esecuzione in ragione del 5 0[0. (art. 86 e 69 legge 1871). Min. Fin. 30 Nov. 1873, *M.* 1874, p. 139.

7520 — Nelle espropriazioni delle cauzioni degli Esattori, gli incanti per la vendita degli immobili devono aprirsi sul prezzo per cui gli immobili stessi furono accettati in cauzione, secondo il contratto intervenuto. Min. Fin. 4 Nov. 1874, *M.* 1874 p. 356.

7521 — Il procedimento esecutivo contro il Ricevitore prov. deve essere preceduto dalla intimazione al pagamento come si fa pel contribuente. C. S. 11 Marzo 1874, *M.* 1874 p. 366.

7522 — Il Prefetto al quale dopo che ebbè luogo una prima ordinanza di vendita d'una cauzione, si chieda una seconda ordinanza, deve limitarsi unicamente a vedere se facendo luogo a questa si eccederebbe nella esecuzione. C. S. 11 Marzo 1874, *M.* 1875, p. 281.

7523 — Il Prefetto non può ritardare la emissione dell'ordinanza di vendita, per informazioni estranee alla domanda che gli venne diretta. Id. id.

7524 — Anche agli Esattori com. e Ricevitori prov. è applicabile la massima *solve et repete*. App. Firenze 8 Luglio 1876, *M.* 1877, p. 8.

7525 — Si verifica la mora dell'Esattore quando esso non ha eseguito i versamenti di imposte nella cassa del Ricevitore alle stabilite scadenze, e tanto basta per autorizzare il Prefetto ad ordinare la vendita della cauzione. App. Firenze 8 Luglio 1876, *M.* 1877, p. 8.

7526 — La vendita della cauzione di un Esattore è autorizzata, non solo quando l'Esattore non paga i mandati, ma ancora in tutti i casi nei quali è moroso ai versamenti. Id. id.

7527 — Ancora che la ordinanza del Prefetto avesse ordinato la vendita della cauzione per una somma maggiore del debito d'imposte, non potrebbe attaccarsi di nullità, essendo le esecuzioni valide, ancorchè fatte per una somma maggiore del dovuto, salvo rimborso del non dovuto. Id. id.

7528 — Per sospendere od impedire la esecuzione ordinata dal Prefetto, non vi ha altro rimedio che produrre la ricevuta di pagamento, o una ordinanza del Prefetto stesso che sospenda la esecuzione già ordinata. Id. id.

7529 — Quando col contratto di Esattoria l'Esattore si è obbligato ad esigere tutte le entrate del Comune, ed a rispondere del non scosso come scosso, ed è stato detto che per tutte le sue obbligazioni sono applicabili la legge 20 Aprile 1871 ed i regolamenti e capitolati generali e speciali, il Prefetto ordina legittimamente la vendita della cauzione anche per debito dell' Esattore verso il Comune per entrate com. Id. id.

7530 — La prova del debito dell'Esattore può risultare non solo dal suo rendiconto finale, ma ancora da un verbale compilato da un rappresentante del Comune in contradditorio dell'Esattore o di un suo rappresentante. Id. id.

7531 — Il Conservatore delle ipoteche non può rifiutarsi dallo iscrivere la ipoteca rilasciata per agire sui beni dell' Esattore, non affetti alla sua cauzione a senso degli art. 16 e 86 della legge 20 Aprile 1871. C. S. 30 Marzo 1877, *M.* 1877, p. 173.

7532 — Il deposito fatto dall'Esattore che decade dall'esercizio già avuto dell' Esattoria è devoluto non al Comune ma al Ricevitore. C. S. 20 Sett 1877, *M.* 1878, p. 61.

7533 — Nel caso d'insolvibilità dell'Esattore decaduto i danni per maggior aggio attribuito al nuovo Esattore ricadono sul Comune ossia sui contribuenti. Id. id.

7534 — La devoluzione al Demanio dei beni immobili dati in cauzione dagli Esattori si fa per lo stesso valore che ad essi fu dato ed accettato nel riceverli in cauzione, e non per quello determinato secondo l'art. 662 del cod. di prov. civ. C. S. 20 Ott. 1877, M. 1878, p. 168.

7535 — La disposizione dell'art. 13 della legge 20 Aprile 1871 è applicabile agli Esattori da nominarsi al cessare dei quinquennali contratti delle Esattorie, e non alla nomina di quelli da surrogarsi a coloro che abbiano la cauzione diminuita di valore per mancati versamenti, o per qualsiasi altra causa, pei quali deve provvedersi a termini dei successivi art. 18 e 96. Cass. Roma 24 Maggio 1879, *M.* 1879, p. 283.

7536 — La decadenza dell' Esattore per la quale si fa luogo alla nomina del nuovo deve farsi sentito l'Intendente di Finanza ed il Comune. Id. id.

7537 — Ordinata quindi dal Prefetto l'esecuzione sulla cauzione, se può stabilire gli opportuni provvedimenti assicurativi degli interessi del Comune, della Provincia e dello Stato, ed anche d'ufficio procedere alla nomina d' un sorvegliante, non può però dichiarare decaduto l'Esattore, e procedere alla nomina d'un sorvegliante, potendo que-

sta farsi a carico di Esattore sospetto, non di Esattore rimosso. Id. Id.

7538 — Per l'art. 66 della legge 20 Aprile 1871, quando dall'Esattore siasi pagato il debito pria che sia seguita la vendita della cauzione, deve desistersi da ogni ulteriore atto, e le misure assicurative devono essere revocate. Id. id.

7539 — L'art. 18 accenna a cauzione diminuita di valore, non a cauzione pericolante per intrapresa esecuzione. Cass. Roma 24 Maggio 1879, *M.* 1879, p. 283.

7540 — Se la Giunta non si è curata di far iscrivere l'ipoteca convenuta sui beni dati in cauzione dall'Esattore, e se per tale trascuranza i beni furono venduti e se ne operò la trascrizione a beneficio del compratore: e se il Ricevitore prov. domandò ed ottenne il sequestro su gli oggetti spettanti all'Esattore senza che il Comune vi si opponesse, e si è dovuto inviare sul luogo un sorvegliante: la indennità dovuta a costui deve far carico al Comune, salvo al Consiglio com. di tenerne responsabili gli Amministratori ai quali era demandato di garantire efficacemente l'azienda com. C. S. 4 Ott. 1879, *M.* 1880, p. 12.

7541 — L'Amministrazione può procedere ad atti esecutivi contro l'Esattore in ritardo dei versamenti, senza uopo di alcun giudizio di condanna, e senza che questi possa farli sospendere. C. C. 5 Aprile 1879, *M.* 1880, p. 175.

7542 — Merita conferma il sequestro concesso dal Pretore contro l'Esattore, i cui beni già colpiti da altri sequestri, lasciavano dubitare della sua solvibilità. C. C. 17 Genn. 1880, *M.* 1880, p. 220.

7543 — Anche nelle esecuzioni contro l'Esattore deve osservarsi il prescritto dell'articolo 31 della legge 20 Aprile 1871, onde anche per esso, come pei contribuenti è necessario l'intimo della ingiunzione, la quale va pure intimata al terzo proprietario degli stabili ipotecati per la cauzione, sui quali si proceda in via esecutiva. Cass. Roma, 8 Aprile 1880, *M.* 1880, p. 349.

7544 — Debbono osservarsi rispetto allo Esattore le stesse norme per la esecuzione fiscale, le quali hanno luogo nei rapporti fra l'Esattore e i contribuenti. App. Firenze, 8 Luglio 1876, *M.* 1877, p. 8 — Cass. Roma 5 Febb. 1881, *M.* 1882, p. 13 — Cass. Roma, 2 Giugno 1881, *M.* 1882, p. 91.

7545 — Quindi per l'art. 72 della legge 20 Aprile 1871 spetta all'autorità amministrativa il conoscere dell'opposizioni al precetto promosso dall'Esattore. Cass. Roma 2 Giugno 1881, *M.* 1882, p. 91.

4546 — Il D. Prefettizio che ordina all'Esattore la consegna dei ruoli, e nomina un gerente provvisorio per esigerli, supplisce alla dichiarazione di decadenza dalla Esattoria. C. C. 18 Genn. 1883, *M.* 1883, p. 189.

7547 — Gli eventuali diritti dell'Esattore sulle partite rimaste aperte nei ruoli ritiratigli, non possono esperirsi contro il Comune seppure il ritiro dei ruoli sia avvenuto in presenza e coll'assistenza del rappresentante il Comune medesimo. C. C. 18 Genn. 1883, *M.* 1883, p. 189.

7548 — Però l'Esattore cessato ha per quelle partite diritto di farsene rendere conto da chi ne assunse l'esazione, e quindi anche dal Comune se questo l'avesse assunta. Id. id.

7549 — Il Ricevitore prov. che procede contro l'Esattore ha diritto di valersi della procedura fiscale della legge 20 Aprile 1871, tanto se la esecuzione è diretta sulla cauzione quanto sugli altri beni dell'Esattore non compresi nella cauzione. Cass. Roma, (Sez. riun.) 11 Maggio 1883, *M.* 1883, p. 300.

7550 — **Resa di conti** — L'obbligo della resa dei conti non cessa per l'Esattore incaricato di riscuotere le tasse, perchè questi abbia altresì l'incarico del servizio di tesoreria, dovendo in tal caso rendere un duplice conto distinto e come Esattore, e come Tesoriere. Cass. Torino 24 Luglio 1873, *M.* 1874, p. 191.

7551 — L'obbligo per l'Esattore della resa del conto essendo stabilito per legge, non è necessario che venga riprodotto espressamente nella convezione fra lo Stato e l'Esattore. Id. id.

7552 — L'Esattore ha due conti da rendere, l'uno al Comune per le sovraimposte tasse ed entrate comunali, e l'altro al Ricevitore per le imposte erariali e per le sovraimposte provinciali. Min. Fin. 1 Aprile 1874, *M.* 1874, p. 169.

7553 — Quanto al primo conto sono da seguirsi le norme per i conti comunali; e quanto al secondo lo scopo non è che di dare all'Esattore un titolo di scarico definitivo nei suoi rapporti col Ricevitore. Id. id.

7554 — A questo secondo conto sono estranei l'Erario e la Provincia, i quali hanno rapporto col solo Ricevitore. Id. id.

7555 — Il Ricevitore, esaminato il conto, se lo trova regolare, deve rilasciare all'Esattore una dichiarazione di scarico definitivo. Id. id.

7556 — Quanto alla forma del conto non occorre determinarne alcuna in modo assoluto, bastando che comprenda l'elenco del carico avuto colla indicazione dell'ammontare di ciascun ruolo di imposte erariali e sovrimposte, e l'elenco delle quitanze dei versamenti alla Ricevitoria. Id. id.

7557 — Non è necessario unire al conto le quitanze originali, che debbono presentarsi al Ricevitore solo nel caso di dubbio o contestazione. Id. id.

7558 — L'Esattore che pretenda di es-

sere in credito verso l'Erario ed il Comune per versamenti esuberanti e per aggi non liquidati, deve produrre in giudizio i conti che la legge gli impone di compilare e trasmettere al Ricevitore prov. ed al Comune. C. C. 28 Genn. 1879, *M.* 1879, p. 366.

7559 — Spetta al Consiglio di Prefettura salvo ricorso alla Corte dei Conti, il risolvere tutte le questioni che insorgono fra Esattori com. e Comuni, sia in ordine alla riscossione ed ai versamenti delle sovrimposte e tasse locali, sia in ordine a qualsivoglia altra materia che alla gestione contabile dei detti Esattori, nei loro rapporti giuridici coi Comuni si collegano o da essa dipendono. C. C. 15 Nov. 1881, *M.* 1882, p. 108.

7560 — La riscossione delle entrate patrimoniali dei Comuni s'intende compresa nel contratto di Esattoria, quando ad essa siasi obbligato l'Esattore, e non può farsi distinzione tra entrate correnti ed arretrate, scadute e da scadere. C. C. 7 Febb. 1880, *M.* 1880, p. 382.

7561 — Quindi, nè l'Esattore nè il suo fideiussore possono pretendere che siano escluse dal carico del conto consuntivo tali entrate: tanto più poi quando l'Esattore abbia anche assunto l'ufficio di Tesoriere. Id. id.

7562 — I conti degli Esattori com. per quanto riguarda l'interesse erariale s'intendono compenetrati in quelli dei Ricevitori prov. e la Corte dei Conti, esaminando questi ultimi, spiega ove occorra la sua competenza anche sulla gestione degli Esattori, sia sulla domanda dei medesimi, sia su quella delle altre parti interessate. C. C. 31 Maggio 1881, *M.* 1882, p. 57.

7563 — Indipendentemente dal conto del Ricevitore possono gli Esattori produrre un conto loro speciale alla Corte dei Conti; ma se in questo caso il conto riflettesse l'interesse di terzi, non potrebbe essere iniziato o definito il giudizio relativo senza che questi fossero citati ad assistervi, per dedurre le ragioni che avessero eventualmente ad opporre. Id. id.

7564 — Se un Esattore com. decaduto dalla carica, ha lasciato esigere dei residui attivi, l'esazione dei quali fu assunta dal suo successore, è necessario che questi produca il conto di quei residui in occasione del giudizio sul conto dell'Esattore decaduto. Id. id.

7565 — Questo conto dovendo essere esaminato e discusso nel suo complesso non è il caso di rimettere per le sovrimposte e tasse com. il contabile al Consiglio di Prefettura per il giudizio in 1° grado. Id. id.

7566 — Data la competenza dei Consigli di Prefettura sui conti dei Consorzi di acque e strade, gli Esattori devono far valere dinanzi agli stessi Consigli le loro ragioni per le differenze fra le somme di discarico ammesse dalla rappresentanza consorziale, e quelle rappresentate dai mandati esclusi per irregolarità. C. C. 11 Luglio 1882, *M.* 1883, p. 300.

7567 — **Competenza** — *Art. 100 legge 20 Aprile 1871 atti esecutivi — sospensione; annullamento — autorità giudiziaria.* — Quanto riguarda l' applicazione della legge 20 Aprile 1871, è di competenza del Ministero delle Finanze; ed il solo fatto dell'essere invocata la legge com. non basta a rendere l'affare di competenza del Min. dell'Int. — C. S. 6 Ott. 1882, *M.* 1883, p. 122.

7568 — La competenza stabilita dall'art. 100 della legge si estende anche alle controversie fra Esattori ed Esattori, Ricevitori e Ricevitori, Comuni e Comuni. C. S. 23 Ott. e 10 Dic 1873, *M.* 1874, p. 63.

7569 — Nelle controversie fra Esattori, Ricevitori e Comuni appartenenti a Provincie diverse, deve decidere il Prefetto della Provincia dalla cui giurisdizione appartiene il convenuto. Id. id.

7570 — La competenza stabilita dall'art. 100 non si estende al servizio della cassa com. e prov. Id. id.

7571 — Invece l'art. 100 si estende anche alle tasse com. e quelle che aspettano ad altri Enti morali. Id. id.

7572 — Le decisioni proferite in base all'art. 100 in via amministrativa, hanno forza esecutoria, ma dove occorrono atti di esecuzione commessi all'autorità giudiziaria, tocca alla parte la quale ne abbia interesse a provocarne le pronunzie o l'intervento, secondo l'indole della controversia del caso stato deciso in via amministrativa, e della presa risoluzione. Id. id.

7573 — Quando sorga contestazione sulla interpretazione della legge 20 Aprile 1871, o sul contratto stipulato dal Comune coll'Esattore, interviene giustamente il Prefetto a risolvere la questione in prima istanza. C. S. 13 Nov. 1874, *M.* 1874, p. 376.

7574 — L'art. 100 della legge del 1871 non deferisce esclusivamente all' autorità amministrativa la risoluzione delle controversie fra Esattori, Ricevitori, Comuni, Provincie e Pubbliche Amministrazioni, nè prescrive che prima dell'autorità giudiziaria si debba percorrere la via amministrativa. C. S. 17 Aprile 1875, *M.* 1875, p. 165.

7575 — Quindi se un Esattore senza prima ricorrere all'autorità amministrativa, ha chiamato in giudizio il Comune per ottenere il pagamento dell'aggio spettantegli a tenore del suo contratto, sulle tasse comunali da doversi riscuotere, e non riscosse ancora per la non fattagli consegna dei ruoli, è competente a decidere l'autorità giudiziaria. Id. id.

7576 — Contro il D. del Prefetto che gli

ha negato l'aggio sopra alcune somme l'Esattore tesoriere può ricorrere al Min. Fin. a termini dell'art. 100 della legge 20 Aprile 1871, salvo poi di ricorrere ai tribunali. Min. Fin. 30 Nov. 1876, *M.* 1876, p. 378.

7577 — Oppure può ricorrere prima al Consiglio di Prefettura, e poi alla Corte dei Conti in base all'art. 125 della legge com. Id. id.

7578 — Per l'art. 100 della legge 20 Aprile 1871 le definizioni del Prefetto e del Ministero sono incensurabili, ma però non producono che un effetto amministrativo, non impedendo alle parti di ricorrere, se credano, alla via contenziosa. C. S. 26 Genn. 1877, *M.* 1877, p. 333.

7579 — Nelle controversie insorte con gli Esattori e Ricevitori pronunciano agli effetti amministrativi, prima il Prefetto poi il Ministero, senza che perciò possa ritenersi pregiudicata la questione della competenza dei trib. C. S. 20 Sett. 1877, *M.* 1878, p. 167.

7580 — Sui ricorsi prodotti contro le decisioni emesse dai Prefetti a termini dell'art. 100 della legge 20 Aprile 1871 deve sempre provvedere il Ministero delle Finanze. C. S. (Sez. Int. e Fin.) 13 Giugno 1879, *M.* 1879, p. 243.

7581 — Spetta al Min. delle Fin. di risolvere in grado di appello intorno al ricorso di uno dei Comuni facenti parte del Consorzio esattoriale, contro l'approvazione impartita dal Prefetto ad una transazione di una lite avvenuta tra il Consorzio e l'Esattore relativa a questioni di interpretazione della tariffa esattoriale. Id. id.

7582 — Una tale transazione cade sotto la giurisdizione speciale stabilita dall'art. 100 della legge 20 Aprile 1871, e perciò è sottoposta all'approvazione del Prefetto, salvo al Min. delle Fin. di giudicare in grado di appello, se il Prefetto abbia meno o male provveduto. Id. id.

7583 — Quando dagli atti risulta che il Prefetto coll'apporre la sua approvazione alla transazione ha giudicato che le concessioni fatte dalla rappresentanza consorziale fossero abbastanza compensate dalla cessazione della vertenza e dalle concessioni fatte, il Ministero non ha elementi in tale stato di cose per respingere la transazione e costringere la rappresentanza Consorziale a far rivivere il sopito litigio, e correre tutti i rischi di una contestazione giudiziaria Id. id.

7584 — La competenza amministrativa stabilita dalla art. 100 della legge 20 Aprile 1871 è semplicemente facoltativa, e non costituisce un obbligo, nè una ragione di incompetenza pel potere giudiziario. App. Catania 1 Maggio 1882, *M.* 1883, p. 12.

7585 — Quando l'Esattore all'appoggio dei ruoli regolarmente significati, spicca dapprima l'avviso e poi l'ingiunzione di pagamento colla comminatoria dell'esecuzione forzata, non può essere arrestato nel suo procedimento esecutivo che solo in forza di ordinanza motivata dal Prefetto. App. Torino 3 Luglio 1874, *M.* 1875, p. 53.

7586 — Un'ordinanza del Tribunale civile non può tenere luogo dell'ordinanza Prefettizia, e quindi l'Esattore che ha proceduto alla riscossione coattiva a termini della legge del 1871, non può essere azionato per risarcimento di danni dal contribuente, per quanto fosse non dovuta da questo la somma assegnatagli dal ruolo. Id. id.

7587 — Gli atti esecutivi contro i contribuenti morosi non possono essere sospesi che per ordinanza del Prefetto; non potendosi reclamare all'autorità giudiziaria che per risarcimento di danni ed interessi a termini dell'art. 73 da coloro che si credono lesi. App. Ancona 4 Settembre 1874, *M.* 1875 p. 30. — C. S. 3 Febbraio 1875, *M.* 1875, p. 104. — C. S. 10 Aprile 1875, *M.* 1875 p. 187.

7588 — La cognizione delle eccezioni che tendono ad impugnare o ritardare il pagamento delle imposte sono devolute all'autorità amministrativa se proposte dagli agenti contabili. D. C. S: 10 Aprile 1875, *M.* 1875, p. 187.

7589 — Sono devolute invece all'autorità giudiziaria, se le eccezioni sono proposte dai contribuenti. Id. id.

7590 — Il procedimento esecutivo per debito d'imposte dirette, non può venire sospeso che per D. motivato del Prefetto solo competente a decidere anche sui gravami opposti contro quel procedimento. App. Modena 5 Marzo 1875, *M.* 1875, p. 201. C. S. 20 Nov. 1875, *M.* 1876, p. 186 — C. S. 18 Nov. 1876, *M.* 1877, p. 94 — Cass. Roma 15 Giugno 1881, *M.* 1882, p. 28. — Cass. Roma 23 Dic. 1881, *M.* 1882, p. 157.

7591 — Tuttavia indipendentemente dal ricorso in via amministrativa per la sospensione del procedimento esecutivo che si ritenga illegale, può il debitore senza attendere l'esito di tale ricorso, proporre l'azione giudiziale pel risarcimento dei danni: salvo all'Amministrazione dello Stato di far non ostante proseguire, se crede, la esecuzione forzata App. Modena 5 Marzo 1875, *M.* 1875, p. 201.

7592 — Le eccezioni prodotte allo scopo di diminuire il debito liquidato di un Esattore, entrano nella competenza della Corte dei Conti; e non giovano per sospendere gli atti esecutivi, i quali possono soltanto essere sospesi in forza di ordinanza motivata del Prefetto. C. S. 3 Febb. 1876, *M.* 1876, p. 231.

7593 — Chi credasi gravato dagli atti esecutivi dell'Esattore, ha facoltà di fare

ricorso in via amministrativa al Prefetto perchè ne ordini la sospensione, oppure di adire l'autorità giudiziaria al solo effetto di ottenere il risarcimento dei danni e delle spese contro l'Esattore. App. Roma 14 Giugno 1876, *M.* 1876, p. 383.

7594 — Il Pretore il quale è chiamato a presiedere l'asta nella vendita dei beni immobili promossa da un Esattore, non ha facoltà di sospenderla quando creda che gli atti preliminari di vendita abbiano ad essere regolarizzati. C. S. 30 Nov. 1877, *M.* 1878, p. 134.

7595 — Secondo il disposto degli art. 71 e 84 n. 1 cod. prov. civ. il Pretore non è competente a conoscere della domanda in via civile dell'Esattore al quale sia già scaduto il termine per procedere coi privilegi fiscali contro un contribuente per pagamento d' imposta, quando il contribuente eccepisce di non essere provato il credito, e subordinatamente non essere esso esigibile per la mancata pubblicazione dei ruoli ed in ogni caso colpito dalla prescrizione. Cass. Roma 23 Febb. 1878, *M.* 1878, p. 167

7596 — Gli atti esecutivi iniziati per la riscossione delle imposte dirette a senso della legge 20 Aprile 1871, non possono essere sospesi che in forza di ordinanza motivata dal Prefetto. C. S. 23 Dic. 1876, *M.* 1877, p. 138 — Cass. Roma 30 Aprile 1878, *M.* 1878, p. 218.

7597 — Quindi è inammessibile la opposizione contro quegli atti; salvo però alle parti che si ritengono lesi dagli atti stessi l'azione giudiziaria pel risarcimento dei danni e delle spese. Cass. Roma 30 Aprile 1878, *M.* 1878, p. 218.

7598 — Tale regola corre tanto ne' rapporti fra l'Esattore e i contribuenti, quanto nei rapporti fra la finanza e il Ricevitore e l'Esattore. Id. id.

7599 — L'autorità giudiziaria non è competente ad ordinare la sospensione degli atti esecutivi, sia nel caso in cui questi siano impugnati per irregolarità commesse nella esecuzione, come per qualsivoglia altro motivo. Cass. Roma 17 Giugno 1878 *M.* 1880, p. 359.

7600 — L'autorità giudiziaria incompetente a sospendere gli atti esecutivi dell'Esattore, non può a forziori pronunciare la nullità degli atti medesimi. Cass. Roma 3 Genn. 1879, *M.* 1879, p. 174.

7601 — Essa non può che conoscere dei loro effetti in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, alla riparazione della lesione del diritto, col risarcimento dei danni. Id. id.

7602 — Il revocare o modificare gli atti esecutivi dell'Esattore, rientra nelle competenze del potere amministrativo. Id. id.

7603 — L'autorità giudiziaria è incompetente in pendenza degli atti esecutivi degli Esattori o Ricevitori delle imposte, ad ammettere qualsiasi reclamo delle parti che da quegli atti si ritengono gravati, a provvedere sugli stessi reclami, e specialmente a concedere la sospensione dell'esecuzione. Cass. Roma 12 Marzo 1879, *M.* 1879, p. 350.

7604 — La competenza dell'autorità giudiziaria è limitata a conoscere dell' azione per ristoro di danni promossa contro l'Esattore od il Ricevitore per la ingiusta esecuzione, dopochè fu pagato il debito dell'imposta. Id. id.

7605 — La legge 20 Aprile 1871, non ha escluso che le controversie tra Esattori e la pubblica Amministrazione possano e debbano essere decise in sede giudiziale dal magistrato competente. C. S. 5 Aprile 1879, *M.* 1880, p. 175.

7606 — Per la sospensione degli atti esecutivi della Provincia non è ammesso per parte dell'Esattore moroso altra eccezione che quella del pagamento, nè altra prova di pagamento che la quietanza dello incaricato della riscossione, ed è aperto l'adito all'autorità giudiziaria al solo effetto di ottenere il risarcimento dei danni e delle spese per le lesioni subite in causa degli atti di esecuzione. Cass. Roma 8 Luglio 1880, *M.* 1880, p. 300.

7607 — Spetta esclusivamente al Prefetto la cognizione di tutte le opposizioni, sia per sospensione sia per annullamento che si promuovono tanto dai contribuenti che dagli Esattori o Ricevitori contro gli atti esecutivi; e non può aprirsi l'adito all'azione giudiziaria davanti i tribunali ordinari pel risarcimento dei danni, se non quando gli atti d'esecuzione siensi appieno espletati ed esauriti. Cass. Roma 25 Genn. 1881, *M.* 1881, p. 86.

7608 — Contro gli atti esecutivi dell'Esattore, non è ammesso richiamo che in via amministrativa, eccetto che per le azioni di opposizione alla vendita e di risarcimento di danni e spese in cui è competente l'autorità giudiziaria. App. Venezia 17 Febb. 1874, *M.* 1874, p. 204.

7609 — L'autorità giudiziaria è pure competente per quanto riguarda gli atti d'asta e delibera degli immobili; eccederebbe però se pronunciasse la nullità dell'atto d'asta non per vizi intrinseci del medesimo, ma per irregolarità degli atti anteriori compiti dall'Esattore. Id. id.

7610 — Il potere affidato al Prefetto dall'art. 72 della legge 20 Aprile 1871 di decidere sui ricorsi contro gli atti dell'Esattore, sebbene si concreti nel sospendere gli atti esecutivi, tuttavia comprende quello di annullare o revocare gli atti già fatti. App. Ancona 4 Sett. 1874, *M.* 1875, p. 30.

7611 — Nè la Corte dei Conti, nè l'autorità giudiziaria, ma il solo Prefetto della

Provincia è competente a provvedere sulla domanda di nullità della intimazione a pagare fra 5 giorni prescritta dall'art. 31 della legge 20 Aprile 1871. App. Perugia 4 Sett. 1874, *M.* 1875, p. 141.

7612 — La facoltà data al Prefetto dall'art. 72 della legge 20 Aprile 1871, di decidere sopra i ricorsi di chiunque credasi gravato dagli atti esecutivi dell'Esattore delle imposte, si estende sino a poterli annullare, salvo all'Esattore di provvedersi innanzi i tribunali contro la decisione prefettizia, non già per farla da essi annullare, ma perchè dichiarino che il procedimento annullato dal Prefetto era valido, per cui competa all'Esattore il diritto al risarcimento dei danni e delle spese sofferte. C. S. 4 Ott. 1873, *M.* 1875, p. 332.

7613 — Per effetto dell'art. 72 della legge 20 Aprile 1871, l'autorità giudiziaria è incompetente a giudicare sulla domanda per annullamento di atti esecutivi dell'Esattore, e non può statuire neppure su quella per rifusione di danni chiesti in via conseguenziale. Cass. Roma (Sez. riun.) 3 Maggio 1881, *M.* 1881, p. 367.

7614 — Il Prefetto non è competente a decidere sulla validità dell'aggiudicazione approvata dal Pretore, nelle esecuzioni immobiliari consumate sulle istanze di Esattori. Circ. Min. Fin. 1 Marzo 1879, *M.* 1879, p. 146.

7615 — L'azione spettante al contribuente illegittimamente spropriato per preteso debito d'imposte è limitata al risarcimento del danno contro l'Esattore, nè può mai estendersi all'annullamento della spropriazione ontro l'aggiudicatario, salvo il caso di fraudolenta collisione tra questo e l'Esattore. Cass. Romà 19 Dic. 1878, *M.* 1879, p. 157.

7616 — Il pronunciare in proposito ad espropriazione compiuta, spetta all'autorità giudiziaria, salvo il potere del Prefetto di ordinare, durante la procedura, la sospensione degli atti. Id. id.

7617 — Benchè l'autorità giudiziaria non sia competente ad annullare gli atti di espropriazione per debito d'imposte, nè a condannare alla restituzione del fondo espropriato, tuttavia questi principii non sono applicabili, quando l'aggiudicatario è lo stesso Comune che ha promosso la espropriazione, e che è responsabile dell'irregolarità della procedura. Cass. Roma 9 Aprile 1880, *M.* 1880, p. 316.

7618 — Trattandosi di esecuzione fiscale sopra immobili mediante asta per riscossione d'imposta, l'autorità giudiziaria non è competente ad annullare gli atti esecutivi all'effetto di rescindere l'aggiudicazione, e rivendicare i fondi aggiudicati, ma è soltanto competente per l'azione dei danni e spese contro l'Esattore. Cass. Roma (Sez. riun.) 8 Aprile 1880, *M.* 1881, p. 269.

7619 — Quando l'Esattore intraprende l'esecuzione fiscale su beni che già sono colpiti di spropriazione ad istanza di altri creditori, l'autorità giudiziaria è competente ad arrestare gli atti esecutivi dell'Esattore, e non sono più applicabili le disposizioni della legge 20 Aprile 1871. Cass. Roma 11 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 352.

7620 — Esaurito il compito che la legge assegna all'autorità amministrativa rispetto alle aste fiscali, promosse dagli Esattori contro i contribuenti morosi con la decisione sulla nullità o validità degli atti, le questioni che possono insorgere tra le parti interessate circa l'interpretazione della decisione amministrativa, e le conseguenze giuridiche che ne derivano, rientrano nella competenza del magistrato ordinario. Cass. Roma 26 Maggio 1882, *M.* 1882, p. 334.

7621 — In caso di vendita di beni immobili in danno di Esattore moroso, a seguito di ordinanza Prefettizia, è competente l'autorità giudiziaria a conoscere così della domanda del terzo per la nullità della vendita effettuata, come della istanza di una delle parti per risarcimento dei danni e delle spese. Cass. Roma (Sez. riun.) 11 Maggio 1883, *M.* 1883, p. 300.

7622 — La giurisdizione della Corte dei Conti si estende alla definizione degli obblighi dell'Esattore derivanti dalla legge o dal contratto di appalto, ed a stabilire se esso ne sia sciolto per cause sopravvenute dopo avere assunto l'ufficio. C. S. 27 Dic. 1873, *M.* 1874, p. 71.

7623 — Sorgendo controversia fra l'appaltatore ed il subappaltatore eletto da questi, il giudizio va devoluto alla Corte dei Conti, e non all'autorità giudiziaria. Cass. Torino 24 Luglio 1873, *M.* 1874, p. 191.

7624 — Chiunque mediante convenzione con lo Stato si assume l'incarico di riscuotere le tasse dirette a nome e per conto dello Stato medesimo, e con l'aggio di un tanto per 0[0, non riveste la qualità d'impiegato, ma diviene un agente dell'Amministrazione delle Finanze, soggetto alla vigilanza ed alla giurisdizione della Corte dei Conti, e tenuto perciò a sottoporre i suoi conti all'approvazione di essa. Id. id.

7625 — Le questioni sulla sussistenza del credito per cui si procede dalle Finanze, sulla responsabilità diretta o sussidiaria del contabile, e sui crediti da lui opposti in compensazione, sono di esclusiva competenza della Corte dei Conti. C. S. 14 Aprile 1874, *M.* 1874, p. 219.

7626 — Quando viene intimato ad un Esattore di versare allo Stato una data somma di cui dicesi debitore per tasse arretrate e multe, ed egli contesta questo suo debito, la questione è di esclusiva competenza della Corte dei Conti. C. S. 20 Giug. 1874, *M.* 1874, p. 261.

7627 — La competenza a discutere e ad approvare il conto, e a decidere le questioni ad esso relative, risiede nel Consiglio di Prefettura e nella Corte dei Conti; perciò l'autorità giudiziaria su questa materia è incompetente. App. Firenze 8 Luglio 1876, *M.* 1877, p. 8.

7628 — In pendenza del giudizio possono essere sospesi dalla Corte dei Conti gli atti esecutivi contro gli Esattori che presero la gestione prima della legge 21 Aprile 1871, e che non sono tenuti che del riscosso. C. C. 12 Dic. 1876, *M.* 1877, p. 46.

7629 — L'esame delle questioni che riguardano la responsabilità dell'Esattore e dei suoi fideiussori e garanti, la sussistenza del debito, la regolarità della liquidazione, e l'estinzione della loro obbligazione è di competenza della Corte dei Conti. C. S. 18 Nov. 1876, *M.* 1877, p. 94.

7630 — La questione dell'aggio preteso dall'Esattore consorziale sulle somme di imposte governative arretrate restituite ai contribuenti a titolo di conguaglio per ordine dell'amministrazione finanziaria, è di competenza della Corte dei Conti, ed è riferibile al conto da rendersi. C. S. 25 Nov. 1876, *M.* 1877, p. 137.

7631 — Non osta che l'Esattore, anzichè chiamare il Governo al pagamento dei pretesi aggi abbia convenuto i Comuni del Consorzio, perchè non è la persona convenuta, ma la materia del contendere quella che regola la competenza. Id. id.

7632 — La sola Corte dei Conti è competente a conoscere dei rapporti fra lo Stato e i suoi contabili, comprese le quistioni circa la libertà e sufficienza della loro cauzione. Cass. Roma 30 Aprile 1878, *M.* 1878, p. 218.

7633 — Fra gli agenti incaricati della riscossione per conto dello Stato e che hanno maneggio di pubblico denaro, vanno compresi gli Esattori com. Cass. Roma 22 Genn. 1878, *M.* 1878, p. 250.

7634 — Spetta esclusivamente alla Corte dei Conti il conoscere della domanda di rendimento del conto esattoriale, e dipendentemente da esso del pagamento di aggi su somme versate, e di risarcimento di danni. Id. id.

7635 — La sola Corte dei Conti ha giurisdizione contenziosa in tutto ciò che si attiene ai rapporti giuridici nascenti dalla qualità di Esattore e dalla sua gestione. Cass. Roma 5 Luglio 1878, *M.* 1878, p. 327.

7636 — Essa sola può quindi giudicare se un'ordinanza Prefettizia contenente misure coercitive contro un Esattore, sia o non giusta e legittima. Id. id.

7637 — All'Esattore a cui viene negato in via amministrativa il rimborso delle quote inesigibili spetta l'azione giudiziale. C. C. 27 Maggio 1878, *M.* 1879, p. 62.

7638 — Il pronunziare su tale azione è di competenza della Corte dei Conti, e non rendendosi dagli Esattori conti giudiziali propri, devesi a tal scopo istituire un giudizio speciale. Id. id.

7639 — Appartiene alla Corte dei Conti, l'azione dell'Esattore per la risoluzione del suo contratto, a motivo di provvedimenti dati contro di esso dall'Amministrazione, per pretesa mancanza degli obblighi da lui assunti, dei quali provvedimenti egli impugni la legittimità. Cass. Roma (Sez. riun.) 8 Maggio 1878, *M.* 1879, p, 157.

7640 — L'Esattore è sottoposto alla giurisdizione della Corte dei Conti, la quale è competente a decidere non solo del carico, ma anche delle ragioni di scarico. Cass. Roma 11 Febb. 1879, *M.* 1879, p. 271.

7641 — Anche la domanda dei danni interessi per la vendita di cauzione, involgendo la necessità di un precedente giudizio sulla legalità della vendita stessa in confronto degli obblighi del contabile, è sottratta alla competenza dei tribunali. Id. id.

7642 — Le controversie che possono insorgere tra Esattore e Comune e Consorzio a proposito dell'autorizzazione dello svincolo della cauzione prestata, dopo che l'Intendente di Finanza ed il Prefetto hanno rilasciato il nulla osta, ricadono nella cognizione del Consiglio di Prefettura, ed in appello alla Corte dei Conti. Circ. Min. Fin. 5 Luglio 1879, *M.* 1879, p. 273.

7643 — Le quistioni di contabilità tra l'Esattore com. ed il ricevitore prov. rientrano nella esclusiva competenza della Corte dei Conti; non esistendo incompatibilità tra l'art. 58 della legge sulla contabilità dello Stato, e l'art. 94 della legge sulla riscossione delle imposte. Cass. Roma (Sez. riun.) 9 Giugno 1879, *M.* 1879, p. 282.

7644 — La questione che ha per oggetto di vedere se, e quali siano le entrate com. per la riscossione delle quali a termini del contratto di appalto sia dovuto all'Esattore un aggio, è devoluta alla Corte dei Conti. App. Ancona 13 Sett. 1879, *M.* 1880, p. 12.

7645 — L'Esattore non è obbligato a rendere il conto nel termine prescritto al Ricevitore; ma le questioni relative alla sua gestione nei suoi rapporti colla Provincia e col Comune sono riserbate alla cognizione della Corte dei Conti, al pari di quelle che sorgono col Ricevitore. Cass. Roma 8 Luglio 1880, *M.* 1880, p. 300.

7646 — La giurisdizione della Corte dei Conti, è determinata non dalla qualità delle persone, nè dai loro contratti, ma dal fatto del maneggio del pubblico denaro; qualunque sia il titolo pel quale è avvenuto. Id. id.

7647 — La questione di vedere se gli arretrati lasciati dai gestori della cessata Esattoria debbano formare una partita di carico

del nuovo gestore, sicchè questi sia tenuto ad esigerli e versarli coll'obbligo del non scosso per scosso, è questione contabile devoluta alla Corte dei Conti. C. C. 6 Luglio 1880, *M.* 1880, p. 360.

7648 — Nei conti dei Ricevitori prov. si compenetrano quelli dei rispettivi Esattori com. ond'è solo in occasione del conto del Ricevitore, che anche gli Esattori possono provocare il giudizio della Corte dei Conti sulle questioni contabili che li riguardano. Id. id.

7649 — Pendente quindi il giudizio sul conto del Ricevitore, va ad esso rinviato quello promosso dall'Esattore. Id. id.

7650 — Quando un Comune abbia rilasciato delegazioni sul proprio Esattore a favore di un terzo suo creditore, le questioni che possono insorgere fra questo terzo e l'Esattore in ordine al pagamento delle suddette delegazioni sono di competenza della Corte dei Conti in quanto derivino dai rapporti giuridici nascenti dalla gestione esattoriale. C. C. 18 Genn. 1881, *M.* 1881, p. 176.

7651 — La suddetta competenza però non può di regola esplicarsi che mediante la produzione del conto della gestione esattoriale, e nel giudizio sul conto stesso. Id. id.

7652 — In questo stesso giudizio occorre l'intervento del Comune che rilasciò le delegazioni come principale interessato. Id. id.

7653 — La giurisdizione della Corte dei Conti, per quanto concerne le gestioni degli Esattori com. nell'interesse dei rispettivi Comuni, e le questioni connessevi e dipendenti, è di 2° grado in via d'appello o di ricorso dai Decreti dei Consigli di Prefettura, emessi sui conti consuntivi com. C. C. 13 Aprile 1880, *M.* 1881, p. 205.

7654 — Non può perciò esplicarsi in 1°. grado la giurisdizione della C. dei C. per questione riguardante la cauzione dell'Esattore com. quando essa non subì l'esame del Consiglio di Prefettura. Id. id.

7655 — Gli Esattori delle imposte dirette, anche quando non adempiano l'ufficio di tesoriere del Comune, sono sempre da considerarsi per la riscossione delle sovraimposte e tasse locali che debbono eseguire, quali veri e propri contabili com. e quindi soggetti nei relativi loro conti e liquidazioni, alla competenza del Consiglio di Prefettura. C. C. 15 Nov. 1881, *M.* 1881, p. 108.

7656 — Spetta alla giurisdizione esclusiva della C. dei C. e non dell'autorità giudiziaria, ogni questione sul conto dell'Esattore, anche quando sieno in causa i fideiussori del medesimo. Cass. Roma 23 Dic. 1881, *M.* 1882, p. 157.

7657 — La Corte dei Conti ha giurisdizione in prima ed ultima istanza per decidere le questioni, che hanno attinenza colla gestione contabile, tra l'Esattore com. lo Stato od il Ricevitore prov.; ma ha sola giurisdizione in grado di appello sui reclami contro i D. dei Consigli di Prefettura per le questioni del genere tra l'Esattore e il Comune. C. C. 15 Nov. 1881, *M.* 1882, p. 189.

7658 — Il Consiglio di Prefettura è competente a pronunziare sui conti di tutti coloro che maneggiano denaro del Comune, ed in ispecie dell'Esattore com. anche quando non sia cassiere o tesoriere del Comune. Id. id.

7659 — La C. C. non è investita del potere di giudicare fuori del conto sulle particolari ragioni di un contabile contro la pubblica Amministrazione. C. C. 7 Marzo 1882, *M.* 1882, p. 324.

7660 — L'Esattore delle imposte dirette che vuol far valere innanzi alla C. C. le sue ragioni contro l'amministrazione, deve sempre presentare il conto della sua gestione. Id. id.

7661 — La Corte dei Conti non è competente a giudicare se il Prefetto abbia bene o male spedito un sorvegliante all'Esattoria com. e la spesa di un tale sorvegliante deve sempre stare a carico dell'Esattore. C. C. 6 Luglio 1882, *M.* 1883, p. 171.

7662 — Il Consiglio di Prefettura è incompetente a pronunciare sulle questioni fra un Esattore com. ed il R. Erario, seppure dipendenti dalla gestione dell'Esattore medesimo. C. C. 18 Genn. 1383, *M.* 1883, p. 189.

7663 — Su tali questioni ha competenza esclusiva la Corte dei Conti in sede di primo ed ultimo grado. Id. id.

7664 — Non è competênte l'autorità giudiziaria a pronunziarsi intorno al credito che un Esattore com. pretenda di avere verso il Comune dipendentemente dalla propria gestione, se il credito non sorge dal conto definitivo della gestione stessa, regolarmente liquidato, e legalmente approvato dall'autorità amministrativa. D. C. S. 13 Febb. 1875, *M.* 1875. p. 280.

7665 — L'autorità giudiziaria non è competente a pronunziare sulla domanda che sia dichiarato valido ed efficace il contratto con cui l'Esattore cede ad un suo creditore le quote d'imposta non ancor riscosse dai contribuenti, e che sia condannato il Prefetto al risarcimento dei danni per aver nominato un Esattore provvisorio, che inibì al cessionario la riscossione delle imposte predette. D. C. S. 11 Genn. 1876, *M.* 1876, p. 89.

7666 — L'autorità giudiziaria è incompetente a conoscere se il Prefetto giustamente o meno condannò l'Esattore alla ammenda od alla multa per pretesa somma riscossa e taciuta pagabile allo Stato. D. C. S. 16 Dic. 1876, *M.* 1877, p. 138.

7667 — E' sottratta alla competenza del potere giudiziario la decisione dei gravami contro gli atti di esecuzione incoati col precetto dall'Intendente di Finanza a carico dell'Esattore, essendo ciò deferito al Prefetto. Id. id.

7668 — Se alle parti che si ritenessero lese da quegli atti, l'art. 73 lascia aperto l'adito a provvedersi dinanzi l'autorità giudiziaria, limita però tale facoltà al solo effetto del risarcimento dei danni e delle spese che sono appunto la conseguenza della compiutasi esecuzione. Id. id.

7669 — La liquidazione amministrativa, ed il conseguente precetto di pagamento intimato all'Esattore, non sono materie che rientrino nella giurisdizione della Corte dei Conti, e perciò questa non può ordinarne la sospensione. C. C. 24 Marzo 1877, *M.* 1877, p. 268.

7670 — Il potere della Corte dei Conti non è circoscritto all' esame e alla decisione sul conto reso dal contabile nel solo rapporto aritmetico, ma si estende eziandio ai rapporti giuridici, che a termini della legge sulla contabilità e del contratto, nascono dalle qualità di Esattore, e dalla sua gestione. Cass. Roma (Sez. riun.) 19 Dic. 1877, *M.* 1878, p. 40.

7671 — Ma tale giurisdizione della Corte dei Conti è speciale; riguarda le sole questioni connaturali e connesse alla qualità e gestione del contabile, non le altre accidentali e disgiunte. Id. id.

7672 — Per queste ultime questioni sta ferma la giurisdizione ordinaria dei tribunali chiamati a decidere ogni causa in cui sia in controversia un diritto civile, e degli effetti che possono derivare al medesimo dall'offesa recata da un atto sia pure dell'autorità amministrativa. Id. id.

7673 — Di tale natura è la questione circa al vedere, se debbono dichiarare la risoluzione di un contratto di Esattoria per ciò che un D. Ministeriale accordò ai contribuenti morosi una proroga nonostante che l'Esattore tenuto a dare l'inesatto come esatto; avesse già versato le rate delle imposte scadute. Id. id,

7674 —Le questioni che sorgono con gli Esattori devono risolversi contratto per contratto. C. S. 20 Settembre 1877, *M.* 1878, p. 167.

7675 — In caso di dubbio non si potrebbe condannare l'Esattore prima di essere ammesso al rimborso di quote inesigibili, ad eseguire anche il procedimento comune verso i debitori morosi. Id. id.

7676 — L'autorità giudiziaria è incompetente a pronunciare sulla domanda di un Esattore tendente ad ottenere la risoluzione del contratto di Esattoria, la revoca delle ordinanze Prefettizie che autorizzano la vendita della cauzione, e pronunziarono la decadenza dell'Esattore. Cass. Roma 8 Maggio 1878, *M.* 1879, p. 24.

7677 — L'autorità giudiziaria è incompetente a pronunziare sulla domanda di un Esattore per l'annullamento per vizio di forma del procedimento per la vendita della cauzione data a garanzia dell' Esattoria. Id. id.

7678 — L'autorità giudiziaria è sola competente a decidere se siano decorsi per l'Esattore i termini per prestare o completare la cauzione, quando al medesimo non sia stata notificata la decisione del Prefetto relative all'approvazione della concessagli esazione dei tributi, prima del decreto della sua decadenza da ogni diritto all'esercizio di quell'ufficio. Cass. Roma 12 Sett. 1879, *M.* 1879, p. 174.

7679 — Parimenti è competente a decidere, se nella non verificatasi decorrenza di quei termini il D. di decadenza importi l'obbligo della restituzione del deposito dichiarato devoluto al Comune, e del risarcimento dei danni e delle spese. Id. id.

7680 — L'autorità giudiziaria è competente a giudicare se il Prefetto, nel dichiarare la decadenza dell'Esattore e la perdita della cauzione, abbia osservato le forme ed i termini dalla legge concessi all'Esattore per giustificare l'idoneità di questa. Cass. Roma 12 Nov. 1878, *M.* 1879, p. 282.

7681 — Quando non è chiesta la riforma o revoca delle ordinanze Prefettizie: ma è fatta questione invece se ai termini del contratto e dalla legge il Prefetto abbia fatto uso legittimo della sua autorità nell'osservanza delle prescritte condizioni di termini e di forme, è incompetente l'autorità giudiziaria a conoscere degli effetti degli atti e provvedimenti del Prefetto in relazione all'oggetto dedotto in giudizio. Id. id.

7682 — Le ordinanze suddette del Prefetto non sono atti di giurisdizione, nè di natura politica, ma sono invece soltanto atti di autorità in materia di giurisdizione amministrativa, i quali se nei loro effetti sieno lesivi di diritti civili o politici, sono deferiti alla competenza giudiziarie. Id. id.

7683 — Le ordinanze amministrative dei Prefetti sono revocabili sempre al cessare della causa per la quale furono emanate. Cass. Roma 24 Maggio 1879, *M.* 1879, p. 283.

7684 — Per derminare la responsabilità dello Stato è necessario far ricorso al diritto comune, all'art. 1153 cod. civ. e quindi lo Stato può solo essere responsabile quando tra esso ed il funzionario che recò il danno si verifichino i rapporti di committente e di commesso. Id. id.

7685 — Il Prefetto in quanto provvede secondo la legge al bisogno pubblico della esazione dei tributi affidata alla responsabi-

lità del Comuni, non è commesso dello Stato, il quale quindi non è responsabile dei provvedimenti dati dal Prefetto in ordine al contratto di Esattoria, quando a quei provvedimenti addivenne, non osservate le condizioni, i termini, e le forme stabilite dalla legge. Id. id.

7686 — L'autorità giudiziaria è incompetente a dichiarare incerto ed illiquido il debito dell'Esattore, quando in dipendenza di atti di contabilità, venne esso debito dichiarato dal Prefetto certo e liquido. Cass. Roma (Sez. riun.) 24 Luglio 1879, *M.* 1880, p. 77.

7687 — Il D. del Prefetto col quale è elevato il conflitto in una causa vertente tra l'Amministrazione ed il terzo che diede cauzione per l'Esattore, e validamente notificato s lo al terzo, non essendone necessaria la notifica anco all'Esattore. Id. id.

7688 — Al terzo che ha data cauzione per l'Esattore è applicabile l'art. 86 della legge 20 Aprile 1871. Id. id.

7689 — La compilazione di ruoli per le sovraimposte com. separati e distinti dai ruoli per la imposta principale erariale e per la sovrimposte prov. non da diritto allo Esattore ad alcun compenso. C. C. 17 Dic. 1879, *M.* 1880, p. 175. — C. C. 7 Feb. 1880, *M.* 1880, p. 382.

7690 — L'Esattore com. sulla eccedenza di fondi esistente in cassa non è obbligato a pagare alcun interesse, quando non vi sia tenuto per patto esplicito del contratto. Id. id.

7691 — Offerto dall'Esattore un interesse sulla eccedenza dei fondi com. esistenti in cassa, per tenerli a disposizione dell'Esattoria, e consentitosi ciò dal Comune a patto che se ne stipuli contratto scritto e si presti cauzione, se a queste condizioni non adempia l'Esattore, i diritti del Comune non possono farsi valere che davanti ai Tribunali ordinari. Id. id.

7692 — Il creditore avente ipoteca sul fondo espropriato dall'Esattore per debito d'imposte, il quale trovasi pregiudicato da omessione di formalità sostanziali nella procedura esecutiva, può ad esecuzione compiuta adire l'autorità giudiziaria per ottenere non l'annullamento dell'aggiudicazione, ma il risarcimento dallo Esattore dei danni derivatigli da quell'ommissione. App. Venezia 20 Genn. 1879, *M.* 1880, p. 220.

7693 — Per le somme comprese nei ruoli non versate dall'Esattore, compete alla Provincia creditrice il diritto di astringerlo col procedimento concesso dalla legge 20 Aprile 1871 al suo Ricevitore incaricato della riscossione delle somme che le sono dovute dagli Esattori. Cass. Roma 8 Luglio 1880, *M.* 1880, p. 300.

7694 — Ove però la Provincia promuova la sua azione di credito col rito ordinario stabilito dal cod. di proc. civ. cessa il privilegio del *solve et repete*, e può l'Esattore convenuto proporre oltre quella di pagamento, qualunque altra eccezione. Id. id.

7695 — Però se tali eccezioni si rannodino alla gestione di Esattore, cessa la competenza dell'autorità giudiziaria a conoscerne, ed attore e convenuto debbono essere rimandati a provvedersi al Prefetto e al Min. delle Finanze, in via contenziosa alla Corte dei Conti. Id. id.

7696 — Il rimborso delle tasse dovuta al Demanio in seguito a devoluzione di beni immobili di un contribuente rifiutatogli dall'Esattore e ogni questione relativa va soggetta alla competenza dell'autorità giudiziaria, e non a quella della Corte dei Conti. Cass. Roma 18 Ag. 1881, *M.* 1882, p. 28.

7697 — L'autorità giudiziaria non ha competenza per conoscere della questione promossa da un ex Esattore contro il Prefetto, per avere questi in virtù della facoltà che la legge gli attribuisce ordinata anzitutto la vendita della di lui cauzione, e poi per averlo rimosso dalla carica per non avere ricostituita la cauzione medesima. Cass. Roma (Sez. riun.) 18 Giugno 1881, *M.* 1882, p. 74.

7698 — Il Prefetto nell'esercizio delle funzioni a lui demandate dalla legge 20 Aprile 1871 sulla riscossione delle imposte dirette esercita atti di autorità insindacabili dal potere giudiziario. Cass. Roma (Sez. riun.) 16 Dic. 1881, *M.* 1882, p. 234.

7699 — Se però la parte si duole del provvedimento del Prefetto, non per provocarne l'annullamento dall'autorità giudiziaria, ma pel risarcimento del danno patito, spetta all'autorità stessa di esaminare se il D. fu emanato da quella amministrativa nei limiti delle attribuzioni, e se le forme stabilite dalla legge furono osservate. Id. id.

7700 — All'autorità giudiziaria e non alla C. Conti deve l'Esattore rivolgersi per essere rimborsato del suo credito per imposte erariali, sovrimposta e relative spese, dopo che è stato devoluto al Demanio l'immobile espropriato al contribuente, molto più se lo ammontare del credito venne riconosciuto dalle Finanze. Cass. Roma 27 Dic. 1881, *M.* 1882, p. 268.

7701 — Non è per sè materia che rientri nella competenza speciale della C. C. ma in quella del potere ordinario il determinare la posizione dell'Esattore rispetto alla pubblica Amministrazione, col dichiarare questa ultima tenuta verso il 1° in forza d'un obbligo derivante dalla legge, o da qualunque fatto estraneo alla gestione, e dalla medesima separato e disgiunto. Id. id.

7702 — I terzi creditori dei Comuni possono azionare l'Esattore avanti l'autorità giudiziaria per il pagamento dei mandati che

siano rilasciati in conformità degli obblighi imposti all'Esattore sia dalla legge che dal suo contratto di Esattoria. Cass. Roma 24 Maggio 1882, *M.* 1883, p. 172.

**ESECUZIONI CAPITALI** — 7703 — Non può annoverarsi fra le spese obbligatorie ai Comuni quella della somministrazione del carro per il trasporto del paziente, e pel collocamento dell'istrumento del supplizio. Nota Min. Int. 14 Luglio 1863, N. 9128, *M.* 1864, p. 317.

**ESERCIZII PUBBLICI** — 7704 — Non sono più in vigore le disposizioni portate nel Lombardo-Veneto dalla Patente 28 Magg. 1833 e nelle antiche Provincie dalle R. Patenti 14 Agosto 1838 che imponevano ai cittadini di ottenere speciale permesso dalle autorità politiche, per lo smercio al minuto di vino da trasportarsi. Circ. Min. Int. 6 Maggio 1876, *M.* 1876, p. 193.

7705 — Al Questore, come autorità politica del Circondario, spetta la facoltà di ordinare la sospensione dei pubblici esercizi, sempre subordinatamente all' autorità del Prefetto. C. S. 10 Aprile 1873, *M.* 1873, p. 196.

7706 — La rinnovazione annuale delle licenze di esercizi pubblici è obbligatoria anche per gli esercenti che appartengono a Comuni che hanno rinunciato ad esigere la tassa di vidimazione prescritta dal n. 32 della tabella annessa alla legge 26 Luglio 1868, sulle concessioni governative. Nota Min. Int. 20 Gennaio 1872, *M.* 1872, p. 95.

7707 — Il numero qualunque esso sia, degli esercizi pubblici esistenti in un dato Comune, non può essere ritenuto come motivo per impedire l'apertura di altri consimili esercizi. Circ. Min. Int. 3 Luglio 1876, *M.* 1876, p. 242.

7708 — Quando la località in cui si vuole aprire un'osteria è all'aperta campagna, tale da non offrire alcuna utilità sia per gli abitanti circostanti, sia per i viaggiatori, è razionale la presunzione che l'esercizio debba o rimanere inattivo o convertirsi in un ritrovo di gente di mal affare; epperò l'autorità politica può rifiutarne la licenza di apertura. Decis. Min. Int. 10 Gennaio 1872, *M.* 1872, p. 87.

7709 — Il conduttore di un pubblico esercizio che lo chiude alla sera prima dell'ora stabilita dall'orario non contravviene al disposto della legge di P. S. Min. Int. 5 Febb. 1876, *M.* 1876, p. 88.

7710 — La protrazione dell'orario di chiusura può essere concesso con la condizione che l'esercizio pubblico resti aperto fino all'ora determinata nella concessione. Id. id.

7711 — La chiusura serale degli esercizi pubblici fatta prima dell'ora fissata nell'orario, quando importi pericolo di disordini può fornire argomento all'autorità di rifiutare la rinnovazione della licenza. Id. id.

7712 — Spetta all'autorità politica del Circondario, e non alla Giunta municipale di fissare l'ora della chiusura degli esercizi. C. S. 24 Aprile 1874, *M.* 1874, p. 171.

7713 — Pel disposto dell'art. 42 della legge 6 Luglio 1871, il parere che si domanda alla Giunta municipale, non ha forza obbligatoria, e la facoltà di determinare l'ora della chiusura dei pubblici esercizi appartiene all'autorità politica. Nota Min. Int. 10 Genn. 1872, *M.* 1872, p. 60.

7714 — La determinazione di un orario generale di chiusura degli esercizi pubblici, non impedisce la concessione individuale di proroghe, quando circostanze speciali lo possono richiedere. Id. id.

7715 — Apertosi anche momentaneamente di notte uno degli stabilimenti indicati nell'art. 35 della legge di P. S. conviene accendere la lanterna a norma dell'art. 43 della stessa legge, altrimenti si cade in contravvenzione. Cass. Roma 14 Marzo 1876, *M.* 1876, p. 237.

**ESPOSIZIONI INDUSTRIALI.** — 7716 — Il biglietto d'ingresso alle esposizioni industriali, artistiche, agricole, e simili non può venir assoggettato alla tassa stabilita dall'art. 23 della legge 19 Luglio 1868, num. 4480, quando nel locale della esposizione si diano spettacoli o pubblici trattenimenti della specie di quelli contemplati nell'art. 32 della legge sulla P. S. — C. S. 7 Febb. 1872, e Circ. Min. Interno 25 detto, *M.* 1872, p. 257.

**ESPOSTI** — *Provincie Lombardo-Venete* 7717 — Nelle Provincie Lombardo-Venete gli esposti stanno sotto la tutela della rispettiva pia casa fino all'età di anni 18, dopo di che, se cadono ammalati e sono ricoverati in un Ospedale, la spesa del loro mantenimento e cura sta a carico di quel Comune in cui hanno fissato la loro dimora. C. S. 21 Marzo 1872, *M.* 1872, p. 272.

7718 — Fino a quando non siasi promulgata una legge speciale per gli esposti ed abbiano vigore sul Veneto le Normali sulle spedalità, devesi applicare la Circ. 17 Genn. 1863 della Luogotenenza di Venezia, la quale non proscioglie gli Istituti degli esposti, e per essi le Provincie da ogni vincolo prima che quelli non abbiano raggiunto il 18° anno di età. C. S. 21 Marzo 1877, *M.* 1877, p. 142. — C. S. 13 Marzo 1878, *M.* 1878, p. 192-

7719 — In queste obbligazioni verso gli esposti deve essere compresa la cura ed il ricovero dei medesimi negli Ospedali, quando cadono ammalati. Id. id.

7720 — Tale obbligo derivante alle Provincie dalla legge, non può subire restrizione per effetto di un regolamento particolare di una Provincia. Id. id.

7721 — Secondo le Circ. del Governo Austriaco 17 Marzo 1836, 17 Febb. 1842, e 27 Genn. 1863 tuttora vigenti nelle Provincie Venete, il carico assoluto dei Comuni pel mantenimento di figli legittimi negli Ospizi, non eccede il primo anno di età, e quando eccezionalmente la durata del ricovero si protragga, l'obbligo ai Comuni della rifusione delle spese non può derivare più che da un impegno espressamente assunto. C, S. 9 Aprile 1879, *M.* 1879, p. 207.

7722 — Sino alla promulgazione non mai fatta nel Veneto delle disposizioni dell'art. 237 della legge com. quelle Provincie debbono continuare a sostenere le spese pel mantenimento degli esposti. C. S. 8 Maggio 1878, e 9 Maggio 1879, *M.* 1879,p.239.

7723 — Non è ammissibile la restrizione che una Dep. volesse apportare a tale obbligo, limitandolo a quelli che appartengono all'Istituto degli Esposti, e per gli altri addossando la spesa al Comune di appartenza della madre. Id. id.

7724 — Così deliberando la Dep. spiega la sua competenza come autorità tutoria, non come rappresentante della Provincia, onde per impugnare un R. D. che abbia revocato la sua decisione essa non ha qualità, ed il ricorso è irrecevibile se non è deliberato dal Consiglio prov. Id. id.

7725 — Non vi ha disposizione la quale imponga ai Comuni delle Provincie Venete di sostenere le spese di ricovero negli Ospizi degli esposti dei bambini legittimi che abbiano oltrepassato l'anno di età, e quando eccezionalmente la durata del ricovero si protragga, l'obbligo ai Comuni non può derivare più che da un impegno espressamente assunto. C. S. (Sez. riun.) 17 Genn, 1880, *M.* 1880, p. 78.

7726 — L'Amministrazione dell' Ospizio degli esposti che scaduto il primo anno abbia trascurato di diffidare e convenire col Comune interessato, non ha più titolo a ripetere il rimborso della spesa del mantenimento ulteriore. Id. id.

7727 — Fino a quando non sia promulgata una legge speciale per gli esposti, ed abbiano vigore nelle Provincie Venete le normali sulle spedalità, devesi applicare la Circ. 27 Gennaio 1863, della Luogotenenza di Venezia, la quale proscioglie gli Istituti degli esposti da ogni vincolo, appena che quelli abbiano raggiunto il 18 anno. C. S. 4 Febb. 1882, *M.* 1882, p. 208.

7728 — Qualora l'esposto abbia oltrepassato i 18 anni, quando fu ammesso nell'Ospedale nessun vincolo ha più con lui l'Istituto degli esposti, e qualora esso non sia stato riconosciuto dalla madre, ritiene il domicilio nel luogo ove si trovava allorchè fu mandato e ricevuto all'Ospedale. C. S. 4 Febbraio 1882, *M.* 1882, p. 208.

7729 — Nelle Provincie della Lombardia sono a ritenersi tuttora in vigore le disposizioni date dal cessato Governo, ed in ispecie la Circ. 15 Dic. 1839 con la quale si provvide al mantenimento dei neonati poveri, che non possono essere allattati dalla rispettiva madre, ponendolo a carico degli Istituti di beneficenza, ed in difetto di ogni fondo di questi a carico dei Comuni. C. S. 11 Genn. 1878, *M.* 1878, p. 192. — C. S. 30 Nov. 1882, *M.* 1883, p. 78.

7730 — Quindi nell'impotenza della madre ad allattare, il Comune dell'ultimo domicilio del padre, deve provvedere alla spesa del baliatico, quando non vi possano provvedere gli Istituti pii. Id. id. — Id. id.

7731 — Nel caso di rifiuto da parte del Comune al rimborso dello spesa sostenuta dalla Provincia, la Dep. deve ritenersi inabilitata a provvedere a termini dell'art. 142 della legge com. ed in sua vece è devoluta al Governo di risolvere in proposito. C. S. 11 Genn. 1878, *M.* 1878, p. 192.

7732 — Nelle Provincie dove i Comuni hanno l'obbligo dell'assistenza ai poveri infermi, le spese dell'allattamento d'un neonato legittimo in caso d'impotenza della madre, spettano al Comune del domicilio del padre. C. S. 30 Luglio 1879, *M.* 1879, p. 334.

7733 — Le norme del R. D. 19 Agosto 1851 non possono invocarsi che dai Comuni appartenenti al già regno di Sardegna. Id. id.

7734 — Nel caso di un Comune di Lombardia che reclami da altro delle Provincie già Sarde il rimborso della spesa di allattamento, manca il procedimento amministrativo per far ragione alle domande, e non resta al Comune che di procedere nelle vie ordinarie. Id. id.

7735 — *Antiche Provincie.* — Le Regie patenti 15 Ottobre 1822 che nelle antiche Provincie del Regno imponevano alle Opere pie di concorrere nella spesa di mantenimento degli esposti, sono state abrogate dalla nuova legge comunale essendo contrarie al disposto dell'art. 237 della legge stessa. Circ. Min. Int. 24 Marzo 1866, num. 14, *M.* 1866, p. 105.

7736 — Non vi ha legge che obblighi i Comuni del già Regno Sardo a mantenere negli Ospizi i figli legittimi, anche se orfani od abbandonati, nè a stretta ragione di diritto i Comuni stessi avrebbero obbligo di sostenere la spesa di allattamento che va compresa nella beneficenza facoltativa. C. S. 6 Agosto 1879, *M.* 1879, p. 336.

7737 — *Generali per le varie Provincie.* L'onere della custodia e del mantenimento di un bambino illegittimo, spetta alla Provincia cui appartiene il Comune ove esso nacque. C. S. 31 Dic. 1879, *M.* 1880, p. 143.

7738 — Sono cessati gli obblighi speciali di quei Comuni i quali in alcune Provincie provvedevano da sè unicamente al servizio dei propri esposti; dacchè la legge ha stabilito una comunione di spese più consentanea al servizio. Circ. Min. Interno 24 Marzo 1866, n. 14, *M.* 1866, p. 105.

7739 — Essendo cessati dal 1. Gennaio 1866 gli obblighi dei Comuni di contribuire ai Brefotrofi per la spesa degli esposti, sono pure cessati tutti i Consorzi prima esistenti, e quindi i Comuni e le Provincie sono rimaste libere di scegliere per i propri esposti gli ospizi che loro meglio convengono. C. S. 22 Dic. 1866, *M.* 1867, p. 89.

7740 — Non essendosi potuto provvedere ancora con una legge speciale, rimane la facoltà di provvedere con R. D. ad una nuova ripartizione tra Provincia e Comuni della spesa per gli esposti, in base all'art. 237 della legge com. il quale tratta delle Provincie in rapporto coi rispettivi Comuni, anzichè colla circoscrizione degli Stati antichi. C. S. 30 Ottobre 1880, *M.* 1881, p. 16.

7741 — Mutate le condizioni della Provincia per l'attuale sistema tributario, una migliore ripartizione corrisponde ai principi di giustizia distributiva. Id. id.

7742 — Gli oneri preordinati al mantenimento degli esposti non hanno cessato di sussistere colla pubblicazione della legge com. del 1865. C. S. 2 Luglio 1881, *M.* 1882, p. 126.

7743 — Se si intendesse di provare che l'onere non ha fondamento giuridico contro il fatto e l'antica consuetudine, la questione uscirebbe dalla competenza dell'autorità amministrativa. Id. id.

7744 — *Istituti esposti* — Gli ospizi di carità i quali principalmente od anche indirettamente contribuiscono alla cura, al mantenimento ed all'educazione degli esposti, sono secondo i loro titoli diversi di fondazione o di dotazione, istituzioni generali o locali, create a benefizio di alcune città o Provincie, ed in tal qualità il loro concorso deve continuare secondo la volontà dei fondatori, cosicchè è giusto ne derivi un discarico a prò di quei Comuni a vantaggio dei quali le dette R. fondazioni furono istituite. Circ. Min. Int. 24 Marzo 1866, n. 14 *M.* 1866, p. 105.

7745 — Gli Istituti pii od altri enti che erano gravati per disposizione dei cessati Governi dall'onore di un annuo contributo verso i Brefotrofi, dopo la pubblicazione della legge com. del 1865 non hanno più obbligo di corrisponderlo. App. Macerata 23 Luglio 1872, *M.* 1873, p. 187.

7746 — I Comuni e le Provincie che hanno speciali Istituti pii per provvedere alla spesa del mantenimento degli esposti, sono esentati dal concorrere a quella spesa in proporzione del contributo degli Istituti stessi. C. S. 3 Marzo 1875, *M.* 1875, p. 205.

7747 — Il di più della rendita di questi Istituti, soddisfatta la quota dovuta dal Comune o dalla Provincia cui appartengono, rimane a beneficio degli Istituti stessi, sia per provvedere ad altre opere di beneficenza, sia in aumento del loro patrimonio. Id. id.

7748 — L'esistenza di Istituti speciali intesi al ricovero dei proietti a beneficio di determinati Comuni non toglie che questi debbano sottostare alla quota di concorso loro attribuita nel riparto generale della spesa, salvi i loro diritti verso l'Istituto predetto, per uno sgravio corrispondente alla rendita dei medesimi. C. S. 13 Giugno 1877, *M.* 1877, p. 351.

7749 — La pendenza di questioni tra i Comuni e i detti Istituti non è di ostacolo a che intanto la Provincia faccia il riparto della spesa a termini di legge, comprendendovi anche i Comuni stessi. Id. id.

7750 — Colla disposizione dell'art. 239 della legge com. il legislatore alle leggi anteriori, che nei vari Stati in cui l'Italia fu divisa, variamente regolavano il carico delle spese pel mantenimento degli esposti, volle sostituire, sebbene transitoriamente un diritto unico, gravandone per tutto il Regno i Comuni e le Provincie, e liberando da tale peso l'erario dello Stato; ma non intese punto di modificare quello stato giuridico di cose relativo al mantenimento degli esposti che erasi creato ed assodato mercè la fondazione di più Istituti, o per cotale scopo esclusivo, o per esso e altri scopi egualmente principali. Cass. Roma 21 Giugno 1878, *M.* 1879, p. 14.

7751 — Il concorso della Provincia al mantenimento degli esposti è obbligatorio per legge, qualunque sia l'Istituto o prov. o com. o autonomo destinato al servizio degli esposti. C. S. 15 Agosto 1881, *M.* 1881, p. 319.

7752 — L'interesse degli abitanti della Provincia può giustificare l'intervento della medesima per l'iniziativa di una riforma, ma non potrebbe giustificare la pretesa che per quel solo interesse l' O. P. debba essere necessariamente prov. Id. id.

7753 — L'art. 237 della legge com. contenendo una disposizione d'indole transitoria non è applicabile per i Comuni e le Provincie che possono dimostrare di avere pel titolo di fondazione del Brefotrofio a cui mandano i loro trovatelli, il diritto di farli ricevere gratuitamente. App. Ancona 28 Nov. 1881, *M.* 1882, p. 208.

7754 — La controversia circa la sussistenza ed estensione di un siffatto diritto rientra nelle attribuzioni dell'autorità giudiziaria. Id. id.

7755 — Dall'art. 237 della legge com. sorge un' azione diretta a favore dei Brefotrofi contro il rispettivo Comune e Provincia per provvedere alle spese del mantenimento degli esposti. App. Roma 24 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 111.

7756 — *Riparto spesa e trattamento esposti.* — Spetta al Consiglio prov. di stabilire le norme generali sul servizio dei trovatelli, le quali obblighino i Comuni della Provincia, onde così rimanga eguale la condizione dei medesimi rispetto alla quota provinciale, ed eguali per tutti rimangano i vantaggi che da questa istituzione derivano. C. S. 18 Ott. 1870, *M.* 1870, p. 367.

7757 — I Comuni non possono portare variazioni nella mercede delle nutrici stabilita dal Consiglio prov. Id. id.

7758 — I Comuni non possono spogliarsi dell'ingerenza legittima che loro è attribuita nell'amministrazione della loro quota di concorso per il mantenimento degli esposti, e quindi non possono deferire tale amministrazioni alle Congregazioni di carità neppure nei Comuni Napoletani considerandole come soppresse Commissioni di beneficenza. C. S. 23 Agosto 1871, *M.* 1872, p. 24.

7759 — La Deputazione prov. manca di autorità per imporre ai Comuni che il fondo per gli esposti venga amministrato direttamente dalle rappresentanze comunali. Id. id.

7760 — Stipulatosi fra un Comune ed una nutrice senza riserva alcuna un dato corrispettivo annuo pel mantenimento di un esposto, e continuatone per vari anni il pagamento dal Comune, non può esso in seguito, per la sola ragione che la Provincia e lo Stato contribuiscono nella spesa di mantenimento degli esposti, ridurre ad arbitrio la somma fissata, ed obbligare la nutrice a rivolgersi a quei due corpi. Cass. Torino 30 Dicembre 1873, *M.* 1874, p. 93.

7761 — Se il Comune trascurò di fare le pratiche volute per ottenere quel contributo in ragione del corrispettivo stipulato con la nutrice, sopra di esso solo devono ricadere le conseguenze di tale omissione. Id. id.

7762 — Il riparto della spesa degli esposti (secondo le basi tracciate dai decreti emanati dal Governo), spetta esclusivamente alla Dep. della Provincia in cui ha luogo la spesa e nella quale esiste il Brefotrofio, senza che si debba tener conto della circostanza che alcuni dei Comuni contribuenti appartengano ad altra limitrofa Provincia per differenza nelle circoscrizioni ecclesiastica ed amministrativa. App. Macerata 4 Dic. 1873, *M.* 1874, p. 190.

7763 — Il riparto in tal modo eseguito costituisce perciò un titolo pienamente efficace e giuridico all'appoggio del quale l'Amministrazione del Brefotrofio può esigere coi mezzi privilegiati il pagamento delle quote di credito. Id. id.

7764 — L'Amministrazione non può legalmente procedere al sequestro di tutte le somme di sua spettanza nelle mani del Tesoriere prov. perchè le Provincie al pari dei Comuni non sono soggette ai modi ordinari di esecuzione, ed è tolto ai privati di poter oppignorare liberamente o la totalità o parte dei redditi loro che nei bilanci approvati hanno avuto una determinata destinazione, non avendo i creditori nel caso, altra via che quella di ricorrere al Prefetto per l'allocazione delle somme in bilancio. Id. id.

7765 — La spesa per il mantenimento degli esposti è attribuita ai Comuni ed alle Provincie nella proporzione determinata nel R. D. 18 Marzo 1866. — C. S. 3 Marzo 1875, *M.* 1875, p. 205.

7766 — — Nell'obbligo addossato dall'art. 237 della legge com. ai Comuni ed alle Provincie pel mantenimento degli esposti, è compresa col vitto e cogli indumenti anche la somministrazione dei medicinali; e la Dep. prov. posta a capo del servizio degli esposti, usa delle sue facoltà se stima opportuno di comprendere nel corrispettivo del salario delle nutrici anche le spese eventuali di malattia. C. S. 21 Maggio 1875, *M.* 1875, p. 270.

7767 — La questione mossa da un Comune o dalle nutrici, se il salario sia stato dato unicamente per lo allattamento è non per le spese contingibili di malattia, e di competenza dell'autorità giudiziaria trattandosi dell'interpretazione di un contratto. Id. id.

7768 — Appartiene alle Rappresentanze prov. di prendere tutti i provvedimenti che credano utili pel servizio degli esposti, ed anche quello della soppressione delle ruote, senza che tali provvedimenti vadano soggetti al sindacato del Governo, a meno che non offendano la morale pubblica e non contradicano al fine umanitario di questo pubblico servizio. C. S. 18 Agosto 1875, *M.* 1875, p. 359.

7769 — Sebbene le opinioni siano state per molto tempo divise sui vantaggi e sui danni delle ruote per accogliere gli esposti oggi però la sentenza più ricevuta è favorevole alla soppressione delle ruote. Id. id.

7770 — La spesa pel ricovero in un Brefotrofio di un bambino derelitto, va a carico del Comune nel quale ebbero l' ultimo domicilio legale accertato i suoi genitori, quand'essi siano conosciuti e viventi, ed il bambino sia legittimo. C. S. 9 Ottobre 1875, *M.* 1875, p. 379.

7771 — *Allattamento.* — Nessuna legge obbliga i Comuni a sovvenire per lo allevamento dei banbimi poveri, le madri impotenti allo allattamento. C. S. 25 Sett. 1875, *M.* 1876, p. 205.

7772 — Le disposizioni poste negli Statuti di Brefotrofio, tuttochè superiormente approvate, secondo le quali vorrebbesi porre a carico dei Comuni le spese per l'allattamento dei bambini ricoverati, non possono obbligare i Comuni se questi non vi hanno consentito espressamente e nelle forme volute dalla legge. Id. id.

7773 — Dette disposizioni fanno invece obbligo ai Brefotrofi di accertarsi, prima di ricoverare un bambino dell' adesione del Comune a sopportare una spesa puramente facoltativa. Id. id.

7774 — Quantunque non vi sia legge che imponga ai Municipi le spese di baliatico dei neonati legittimi, pure nei casi di impotenza dei genitori a sostenere tali spese, non vi è Comune che si sottragga a questo dovere di umanità, il quale quando è soddisfatto da un Comune cui non appartengono i genitori dell'infante, deve essere rimborsato al pari delle spese di cura di ammalati non proprii. C. S. 26 Gennaio 1877, *M.* 1877, p. 95.

7775 — Se un Comune ha provveduto per l'impotenza della madre a fare allattare il neonato, trattandosi di figlio legittimo la spesa relativa spetta al Comune del domicilio del padre. C. S. 17 Genn. 1877, *M.* 1877, p. 255.

7776 — La legittimità del bambino, se risulta dagli atti dello stato civ. non può essere impugnata che dinanzi ai Tribunali e da chi ne ha il dirtto, e non mai dal Comune che deve sottostare alle spese del baliatico, col pretesto così di ottenere che siano applicate le norme stabilite per i nati illegittimi. Id. id.

7777 — Nessuna legge impone ai Comuni l'obbligo di provvedere per l'allattamento dei bambini poveri, e quindi essi non possono essere obbligati al rimborso delle spese sostenute per questo oggetto dall'Ospizio prov. degli esposti. C. S. 29 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 158.

7778 — *Spesa, massime varie* — Il regolamento napoletano 14 Giugno 1854, in forza del quale i singoli Comuni componenti ciascuna Provincia sono costituiti in consorzio pel mantenimento dei trovatelli, e vi concorrono in ragione della rispettiva popolazione, deve ritenersi tuttora in vigore, e come avente forza di legge nelle Provincie Siciliane, alle quali fu esteso con Rescritto Regio 18 Luglio 1859. C. S. 22 Nov. 1865, *M.* 1866, p. 111.

7779 — L'obbligo dei Comuni alla spesa pel mantenimento degli esposti in concorso alle Provincie, agli effetti dell'art. 237 della legge com. non cessa con quello che i Comuni stessi hanno di provvedere alla spesa dell'allevamento dei trovatelli presso le balie fino all'età di 8 anni pei maschi, e di 10 per le femmine, giusta le antiche disposizioni leglislative tuttora vigenti nelle Provincie meridionali. C. S. 28 Genn. 1882, *M.* 1882, p. 239.

7780 — La legge 6 Febb. 1881, volle solo conservati i ratizzi regolarmente imposti alle O. P. per sussidi agli stabilimenti di beneficenza prov. circondariali e consortili, in relazione all'art. 13 del R. D. 20 Agosto 1864 non più dispose per gli stabilimenti d'interesse esclusivamente prov. nè per la ripristinazione di ratizzi già soppressi in forza di legittimi provvedimenti. Id. id.

7781 — Il riparto della spesa pel mantenimento degli esposti di un Brefotrofio non può essere impugnato da taluni dei Comuni debitori pel fatto che questi si reputino ingiustamente gravati di competenze passive di debiti arretrati di quell'Istituto, o perchè abbiano pagato somme non dovute; giacchè non possono esimersi intanto dal versare il contributo a ciascuno di essi attribuito col riparto medesimo, salvo di far valere in seguito i diritti che credono loro competere. C. S. 1 Febb. 1878, *M.* 1878, p. 95.

7782 — Quando l'ufficio di stato civ. riconosce la illegittimità della nascita, e dichiari ignoti i genitori, l'infante agli effetti della competenza passiva della spesa di mantenimento, deve considerarsi originario del luogo ove è nato; quindi al mantenimento dell'esposto deve provvedere la Provincia nella quale trovasi il luogo di nascita. C. S. 24 Genn. 1877, *M.* 1878, p. 223.

7783 — Non sono ammesse le indagini amministrative per accertare la maternità degli esposti. Id. id.

7784 — Per stabilire la maternità di un figlio illegittimo, in tema di competenza passiva delle spese di spedalità è nessario che la dichiarazione di nascita venga fatta dalla madre stessa, o se fatta da altre persone che consti per atto autentico che quella acconsente alla dichiarazione. C. S. 8 Luglio e 4 Nov. 1874; 24 Genn. e 23 Maggio 1877; 10 Maggio 1878, *M.* 1879, p. 63.

7785 — Siffatta condizione rendesi viepiù necessaria per le nascite fuori del regno giacchè si tratta di stabilire il carattere della nazionalità e della cittadinanza italiana di figli illegittimi nati in estero Stato. Id. id.

7786 — Il significato della parola esposti in relazione all'obbligo della Provincia pel mantenimento dei medesimi, deve ritenersi in un senso largo e generale, non restrittivamente pei soli bambini, che delittuosamente si trovino abbandonati in luogo pubblico, o in luogo solitario. C. S. 30 Aprile 1879, *M.* 1879, p. 190.

7787 — Devono quindi annullarsi le deliberazioni di un Consiglio prov. il quale argomentando dal senso filologico o gram-

maticale della parola esposti, o da quello che le attribuiscono altre leggi, nel concetto di ridurre le spese che reputi cresciute per la prima interpretazione, stabilisca di restringere così l'ammissione dei bambini nei suoi Brefotrofi. Id. id.

7788 — L'autorità giudiziaria è competente a giudicare, se sussista a favore di un Comune in base ad antiche concessioni ed a secolare osservanza, il diritto al mantenimento gratuito degli esposti, ed a conoscere ancora della lesione che a questo diritto possa avere arrecato l'autorità amministrativa, con l'assoggettare detto Comune al riparto delle contribuzioni cui sono soggetti altri Comuni. Cass. Roma (Sez. riun.) 6 Sett. 1881, *M.* 1882, p. 30.

7789 — La quota di concorso pel mantenimento degli esposti ordinata dalla legge a carico delle Provincie e dei Comuni è una vera e propria tassa. App. Roma 24 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 111.

7790 — *Nomi* — Circ. Min. Int. 25 Settembre 1866, n. 57 circa ai cognomi che si appongono ai trovatelli. *M.* 1866, p. 313.

7791 — Se nell'esercizio delle facoltà a lui data dall'art. 374 del cod. civ. l'ufficiale dello stato civile imponga ad un bambino presentatogli per la dichiarazione di nascita nomi che destino il riso o ne rivelino l'illegittima procreazione, contro il disposto dell'art. 58 del R. Decreto sull'ordinamento dello stato civile 15 Novembre 1865, l'autorità giudiziaria sull'istanza del pubblico ministero è competente ad ordinare la rettificazione dell'atto di nascita, e la sostituzione di altri nomi a quelli imposti dall'ufficiale stesso. App. Brescia 4 Giugno 1867, *M.* 1867, p. 299.

7792 — *Matrimonio*; *consenso*. L'autorità chiamate a dare il consenso al matrimonio degli esposti che non ancora hanno raggiunta l'età richiesta per contrarlo senza questa preliminare formalità, sono i consigli di tutela di cui negli art. 261, e 262 del codice civile. Circ. Min. Int. 8 Marzo 1866, n. 12. *M.* 1866, p. 91.

7793 — *Espostie morti ab intestato*, *eredità* — In fatto di successione *ab intestato* dei trovatelli è rimasta abolita ogni passata disposizione meno conforme al nuovo codice civile, e quindi in caso di loro morte senza successori legittimi l'eredità dovrà devolversi al pari delle altre allo Stato, e non già all'Ospizio presso cui furono allevati. Circ. Min. Int. 2 Sett. 1866, n. 52 *M.* 1866, p. 287.

7794 — *Minorenni*; *tutela* — La tutela dei trovatelli ammessi negli Ospizi deve spettare all'amministrazione degli Ospizi stessi, fino al tempo in cui essi abbiano ad adempiere o in un modo o in un altro verso i fanciulli ricoverati, gli obblighi derivanti dagli statuti o regolamenti rispettivi, e finito questo tempo, alla tutela prescritta dall'art. 262 del codice civile, deve sostituirsi nei modi legittimi, quella prescritta dall'art. 261. C. S. e Circ. Min. Interno 20 Genn. 1870, *M.* 1870, p. 55.

7795 — *Figli legittimi o riconosciuti abbandonati* — Perchè un bambino possa ritenersi esposto per gli effetti della competenza passiva a carico della Provincia, è necessario che non siano stati riconosciuti i genitori del medesimo. C. S. 8 Nov. 1876, *M.* 1877, p. 48.

7796 — Non può quindi considerarsi esposto un figlio illegittimo debitamente riconosciuto dalla propria madre con atto notarile. Id. id.

7797 — Se tale figlio viene poi abbandonato dalla madre, la spesa del suo mantenimento non può essere posta a carico della Provincia, e quindi se il Comune ne avesse assunto il mantenimento non può ripetere il rimborso della spesa che dalla madre, alla quale ne spetta l'obbligo. Id.id.

7798 — La sentenza che dichiara la figliazione naturale e produce gli effetti del riconoscimento di cui nell'art. 192 del cod. civ. deve essere una sentenza del Tribunale civ. proferita nel contradittorio delle parti; nè potrà mai applicarsi quella disposizione ad una sontenza criminale che abbia riconosciuto agli effetti penali la madre di un bambino illogittimo. C. S. 5 Maggio 1877, *M.* 1877, p. 191.

7799 — La questione che insorge fra la Dep. ed un Comune a proposito della spesa di ricovero nell'Ospizio degli esposti di un fanciullo, legittimato poi per *subseques matrimonium*, senza che dal Comune che dispose il ricovero siasi notificata all'Amministrazione dello stabilimento, ove dalla Provincia si faccia richiamo al cod. civ. è di competenza dell'autorità giudiziaria. C. S. 4 Ott. 1879, *M.* 1880, p. 14.

7800 — La spesa di mantenimento di un figlio adulterino compete alla Provincia in cui nacque ed erano domiciliati i genitori all'epoca del mantenimento, quantunque il bambino sia stato denunziato dal padre come figlio legittimo, e non sia ancora intervenuta sentenza di rettifica del relativo atto di stato civile. C. S. 9 Sett. 1882, *M.* 1883, p. 15.

7801 — *Spesa tumulazione*. — Il Comune ove si trova un Ospizio di esposti, non può pretendere da esso il rimborso delle spese per la cassa e per la tumulazione di quelli morti nel territorio com. C. S. 25 Aprile 1877, *M.* 1877, p. 191.

7802 — *Spesa accompagnamento*. — Il Comune non è tenuto di rimborsare le spese di accompagnamento del bambino, quando l'ordine sia stato dato dall'Ospizio degli e-

sposti, e senza preventivo accordo col Municipio. C. S. 29 Ag. 1882, *M.* 1883, p. 158.

**ESPROPRIAZIONI.** — *Generali — Dichiarazioni di pubblica utilità — Residui liberi; retrocessione di fondi espropriati — indennità; perizie; danni — Opposizioni — Competenza.*

7803 — **Generali** — Legge 25 Giugno 1865, N. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità. *M.* 1865, p. 235.

7804 — Legge 18 Dic. 1879 con cui sono modificati alcuni articoli della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità. *M.* 1880, p. 3.

7805 — R. Decreto 23 Luglio 1868, numero 4628 che stabilisce debbano essere contrassegnati dal ministro proponente e dal ministro della guerra i decreti relativi alla concessione di opere dichiarate di utilità pubblica da eseguirsi nelle zone di terreno soggetto alle servitù militari. *M.* 1868, p. 321.

7806 — Circ. R. Avv. gen. erariale 14 Luglio 1877, sulle competenze amministrative in materia d'espropriazione per causa di pubblica utilità. *M.* 1877, p. 370.

7807 — Circ. della R. Avv. gen. erariale 20 Aprile 1879, sui casi nei quali può essere richiesto il parere di quell'ufficio, nelle espropriazioni per causa di utilità pubblica. *M.* 1879, p. 193.

7808 — Circ. Min. LL. 15 Aprile 1882. circa la competenza delle autorità chiamate a provvedere sulle domande di dichiarazione di pubblica utilità per espropriazione ed opere per conduttura di acque potabili e simili. *M.* 1882. p. 162.

7809 — Risol. Min. Fin. 12 Luglio 1883, sulla esenzione dalle spese per tassa ed emolumenti dei certificati ipotecari occorrenti nelle espropriazioni di pubblica utilità per conto esclusivo dello Stato. *M.* 1883, p. 291.

7810 — Non è lecito ad un Comune variare la periferia per la formazione di una pubblica piazza, delimitata dal decreto dichiarante l'opera di utilità pubblica, o dal piano ad esso unito, con invasione d'area non compresavi di ragione d'un privato; quand'anche lo spazio totale occupato per la piazza riuscisse più ristretto del progettato, e l'espropriazione dell'area suddetta venisse a quel proprietario compensato con l'abbandono ad esso di un'altra area più estesa. App. Torino 20 Febbraio 1867, *M.* 1867, p. 254.

7811 — Il decreto reale che permette la espropriazione per causa di utilità pubblica, se obbliga lo espropriato a cedere la sua proprietà, mantiene il suo diritto sulla cosa esproprianda sino a quando l'espropriazione non è effettivamente compiuta, e a lui non è pagato il corrispondente indennizzo. App. Genova 4 Marzo 1867, *M.* 1868, p. 115.

7812 — Non può un Municipio, cui con decreto reale fu dato il permesso di espropriare una privata proprietà, pretendere, sino a quando non ha fatto uso del permesso e pagato l'indennizzo, che il proprietario non modifichi la cosa sua, sotto pretesto che egli ne possa accrescere in questo modo il valore, ed il conseguente eventuale debito dell'Amministrazione espropriante. Id. id.

7813 — Il Municipio può solo pretendere che l'indennizzo da corrispondersi sia misurato al valore della cosa quale era al tempo della espropriazione, non quale risulta dopo le introdottevi novità. Id. id.

7814 — La legge 25 Giugno 1865, nel riconoscere potersi concedere anche ai Comuni la facoltà di chiamare a contributo i proprietari confinanti contigui alle opere di pubblica utilità, non potè certo avere in mente che vi fossero per una città opere di maggior interesse di quelle comprese nei suoi piani regolatori o di ampliamento edilizio. C.S. 20 Febbraio 1869, *M.* 1869, p. 283.

7815 — La garantia che si rinviene nella condizione richiesta dell'art. 9 della legge 25 Giugno 1865, che sia cioè il solo potere legislativo che possa dichiarare l'utilità delle opere a cui si vuole annettere l'obbligo del contributo, supplisce a qualunque altra cautela che volesse esercitarsi. Id. id.

7816 — Il procedimento d'urgenza per l'occupazione temporanea tracciato dall'art. 71 della legge 25 Giugno 1865, non può applicarsi a tutti i lavori idraulici in genere non contemplali nell'articolo medesimo. C. S. e Circ. Min. LL. PP. 6 Dicembre 1869, *M.* 1870, p. 18.

7817 — La espropriazione delle proprietà demaniali non può ordinarsi se non quando sia constatato in modo non dubbio che si tratti della esecuzione di un'opera d'interesse pubblico, e per la quale occorra l'occupazione totale o parziale dello stabile, dovendosi nel caso applicare restrittivamente il disposto della legge la quale parla di espropriazioni di stabili per la esecuzione di opere di pubblica utilità e non per servigi pubblici. C. S. e Circ. Min. Interno 15 Agosto 1870, *M.* 1870, p. 263.

7818 — Non può valere come una espropriazione compiuta l'occupazione temporanea, protratta oltre i due anni, comunque abbia per causa la pubblica utilità. App. Napoli 21 Settembre 1871, *M.* 1872, p. 46.

7819 — L'azione che compete al proprietario in caso di occupazione temporanea, non è già quella pel pagamento del prezzo del fondo occupato, ma bensì l'altra di costringere l'occupante a procedere alla espropriazione per causa di pubblica utilità. Id. id.

7820 — Le parti non possono sottrarsi alla osservanza delle prescrizioni statuite per la

espropriazione per causa di utilità pubblica, e nemmeno possono supplire con altri fatti ed accordi, tranne i casi espressamente preveduti dalla legge 25 Giugno 1865. Id. id.

7821 — Nei casi urgenti e straordinari e sempre quando si voglia eseguire una determinata opera di pubblico interesse, la legge 25 Giugno 1865, non esclude che, in luogo delle norme particolari da essa prescritte per l'approvazione dei piani regolatori, si applichino a questi le disposizioni generali per la immediata espropriazione forzata. D. R. 25 Febbraio 1872, *M.* 1872, p. 89.

7822 — Per l'applicazione dell'art. 53 della legge 25 Giugno 1865, devesi osservare il disposto dall'art. 19 del regol. 24 Dicembre 1870, n. 6151, riguardo all'obbligo della dimostrazione della superficie e dell'estimo in ciascuna frazione, in cui viene ad essere diviso il numero o fondo inscritto in catasto, soggetto all'espropriazione. Nota Min. Fin. 29 Marzo 1872, *M.* 1872, p. 203.

7823 — Trattandosi di espropriazione per strade se il Corpo morale espropriato possiede già il disegno del piano stradale con la delineazione dei numeri intersecati dalla strada potrebbe essere risparmiata la nuova misura essendo quello sufficiente elemento per ottenere la dimostrazione delle parti in cui rimane diviso il fondo. Id. id.

7824 — Protraendosi l'occupazione oltre i due anni non si può più restituire il fondo occupato. App. Napoli 19 Giugno 1872, *M.* 1872, p. 350.

7825 — L'espropriazione per causa di utilità pubblica risolve di pieno diritto le locazioni in corso. App. Milano 2 Dicembre 1872, *M.* 1873, p. 216. — App. Brescia 6 Ottobre 1876, *M.* 1877, p. 75.

7826 — I conduttori il cui contratto viene risolto in causa dell'espropriazione, non hanno una ragione d'indennizzo pel mancato godimento della cosa; in questo caso il proprietario espropriato ha la stessa responsabilità che ha il locatore verso il conduttore quando la cosa locata è distrutta senza sua colpa, in conseguenza di caso fortuito o di forza maggiore. App. Milano 2 Dic. 1872, *M.* 1873, p. 216.

7827 — Nelle espropriazioni le indennità si discutono in confronto dei proprietari dei beni espropriati, e non già dei conduttori, ai quali per danni loro propri spetta azione contro il proprietario locatore. App. Torino 7 Febb. 1873, *M.* 1873, p. 233.

7828 — Quando i privati per evitare la espropriazione, abbiano preferito di assumere essi stessi l'esecuzione delle opere progettate devono rispettare il piano nella sua integrità. Cass. Torino 11 Giugno 1873, *M.* 1873, p. 320.

7829 — Se taluno affitta per un certo tempo uno stabile compreso nel piano di ampliamento, riservandosi la facoltà di disdire l'affitto se viene espropriato per pubblica utilità, e lo stabile stesso è poi ceduto al Comune per una indennità amichevolmente concordato, il conduttore non ha diritto di ripetere la rifazione dei danni sotto pretesto che trattasi di cessione volontaria, poichè la cessione dell'immobile in queste condizioni equivale ad espropriazione forzata per pubblica utilità. Cass. Firenze 21 Apr. 1873, *M.* 1873, p. 347.

7830 — Nelle espropriazioni per i piani di ampliamento, l'espropriazione immediata ed assoluta ha luogo soltanto per l'occupazione delle aree occorrenti alla costruzione delle pubbliche vie; ma quanto alle aree sulle quale debbonsi costruire i nuovi edifizi, rimane riservato ai proprietari la facoltà di eseguire essi medesimi i nuovi lavori, salvo che i proprietari non possano o non vogliano eseguire la nuova opera nei modi e termini prefissi nel piano. Cass. Firenze 1 Giugno 1874, *M.* 1874, p. 217.

7831 — Quando per la esecuzione di opera di pubblica utilità, occorra la demolizione di un ponte ad uso privato, stabilito sopra corsi d'acqua, o scoli pubblici o consorziali, l'espropriante è tenuto a far costrurre, o a sborsare le spese per la costruzione di un altro ponte che provveda allo stesso scopo. App. Bologna 4 Ag. 1873, *M.* 1874, p. 250.

7832 — Se gli interessati come è in loro facoltà, rinuncino a tale diritto, tale rinuncia deve risultare da una formale dichiarazione. Id. id.

7833 — Affinchè una domanda di espropriazione possa ritenersi fondata deve essere dimostrato che in altro modo non si potrebbe opportunemente provvedere, e che il luogo prescelto è il solo che si riscontra ragionevolmente adatto alla esecuzione dell'opera necessaria colla esclusione di qualunque altro. C. S. 19 Magg. 1875, *M.* 1875, p. 310.

7834 — Per causa di pubblica utilità, non si può espropriare l'altrui proprietà, se non quando è dimostrata la necessità dell'espropriazione medesima. C. S. 2 Aprile 1875, *M.* 1875, p. 343.

7835 — Il termine di 15 giorni stabilito dall'art. 18 della legge 25 Giugno 1865, per le osservazioni degli interessati, è perentorio anche quando si tratta di espropriare beni di proprietà demaniale. C. S. 9 Luglio 1875, *M.* 1875, p. 360.

7836 — Scorso tal termine il Prefetto potrà emettere il D. per l'immediata occupazione dei fondi. Id. id.

7837 — Non sono necessari i contratti, nè i protocolli perchè la espropriazione produca il suo effetto, tanto il D. Pref. di occupazione nel caso di accettazione dell'in-

dennità, quanto quello che pronunzia l'espropriazione, formano titolo di voltura. Id. id.

7838 — Se nella costruzione di una strada com. si è espropriato uno stabile di un privato, l'indennità relativa deve essere pagata dal Comune, quand'anche in seguito la Provincia abbia assunto a proprio carico la manutenzione di quella strada. C. S. 21 Luglio 1875, *M.* 1876, p. 79.

7839 — Non può ritenersi legittima ed efficace l' occupazione di una proprietà privata, eseguita prima della determinazione della indennità dovuta per l'espropriazione. Cass. Napoli 24 Febbraio 1876, *M.* 1876, p. 125.

7840 — Non può dedursi la ricognizione per parte dell'espropriato della regolarità dell'avvenuta occupazione, dalla valutazione del fondo fatto alcuni anni dopo senza l'intervento del proprietario. Id. id.

7841 — Occupatosi illegittimamente da un Municipio una proprietà privata, e tramutatala solo in parte in una strada pubblica, il proprietario espropriato non ha solo diritto alla rifazione del danno, ma può anche chiedere il rilascio della parte non destinata ad uso pubblico. Id. id.

7842 — Nel rapporto delle opere pubbliche conviene distinguere la espropriazione per causa di pubblica utilità, dalla servitù di utilità pubblica: la espropriazione trasforma la cosa da privata in pubblica: la servitù rende soltanto soggetta la cosa privata alla cosa pubblica in perpetuo o a tempo determinato. App. Venezia 7 Marzo 1876, *M.* 1876, p. 150.

7843 — La occupazione temporanea della proprietà privata per estrarne i materiali o farvi depositi, non costituisce una espropriazione ma una servitù. Id. id.

7844 — Il proprietario del terreno in tal modo occupato, perde la libertà di non rendere il suo stabile soggetto a servitù, ma ha la libertà di alienarlo col peso della servitù imposta. Id. id.

7845 — Non è contraria alla legge la deliberazione del Consiglio com. con la quale stabilisce in massima, lasciando intatte tutte le questioni relative all'ammontare della spesa ed alle occorrenti espropriazioni, la formazione di un piazzale fuori dell'abitato con un evidente scopo di pubblica utilità, a cui quindi non può fare ostacolo l'art. 2 della legge 14 Giugno 1874. C. S. 24 Maggio 1876, *M.* 1876, p. 219.

7846 — La questione se con detta deliberazione si venga ad eccedere il limite legale della sovrimposta, avrà la sua sede in occasione dell'esame del bilancio. Id. id.

7847 — Non si può ammettere l'espropriazione chiesta da un Comune di una servitù di passo e di prospetto sopra suolo comunale, per erigervi un fabbricato con lo scopo di provvedere al miglior aspetto, alla igiene, ed alla sicurezza della città: quando dai prodotti documenti non risulta chiarita, nei rapporti di ornato, la necessità della progettata costruzione, nè è dimostrato che non altrimenti si possa tutelare la P. S. ed igiene. C.S. 9 Feb. 1876, *M.* 1876, p. 283.

7848 — La vendita di stabili colpiti da una espropriazione per causa di pubblica utilità ordinata con D. R. è vendita necessaria, non volontaria. App. Brescia 6 Ott. 1876, *M.* 1877, p. 75.

7849 — Il conduttore ha diritto all'indennizzo dei danni che dall'espropriazione gli siano derivati, non contro l'espropriante ma solo in confronto del locatore espropriato. Id. Id.

7850 — Ma il locatore non può essere obbligato a tale indennizzo, se non in quanto egli venisse altrimenti ad arricchirsi con danno del conduttore. Id. id.

7851 — La forzata espropriazione per quanto costituisca un vero caso di forza maggiore, non è però mai un caso fortuito, e perciò chi ne è colpito non è tenuto a subirla se non a condizione di una giusta indennità. Cass. Torino 21 Agosto 1876, *M.* 1877, p. 29.

7852 — In applicazione del principio stabilito dall'art. 1509 cod. civ. colui che venne espropriato di un fondo per pubblica utilità ha diritto agli interessi sul prezzo d' espropriazione, dal giorno dell' occupazione del fondo. Cass. Napoli 16 Nov. 1876, *M.* 1877, p. 111.

7853 — Appaltata la costruzione di un' opera com. stata dichiarata di pubblica utilità, spetta all' appaltatore, e non più al Comune, il proseguire gli atti e le formalità dalla legge prescritte per poter compiere le necessarie espropriazioni. App. Torino 6 Marzo 1875, *M.* 1877, p. 139.

7854 — Non può quindi l'appaltatore rendere responsabile il Comune delle pretese esorbitanti elevate dal proprietario dei terreni da occuparsi. Id. id.

7855 — Non può un Comune di proprio arbitro, senza titolo, senza le forme di legge e senza compenso, occupare la proprietà privata, nemmeno temporariamente, ed in ispecie stabilire e tenere la fiera in terreno di proprietà altrui. App. Torino 3 Luglio 1876, *M.* 1877, p. 142.

7856 — Il criterio per ammettere il sacrificio della privata proprietà nei termini che accorda la legge di espropriazione, deve essere rigorosamente adeguato alla necessità per cui l'espropriazione è richiesta, ed alla pienezza del fine che s'intende raggiungere, non essendo altrimenti applicabili i principi che limitano il diritto di proprietà a norma della legge suddetta. C. S. 1 Dic. 1876, *M.* 1876, p. 170.

7857 — Quando per rettilineare una strada interna basta l'espropriazione di parte di una casa privata, non è giustificata l'espropriazione dell'intiero edificio. Id. id.

7858 — Nè vale a legittimare l'espropriazione totale, l'intento di uniformare il progetto al disegno del fabbricato contiguo, massime quando il proprietario si mostra disposto a seguire i disegni municipali. Id. id.

7859 — L'art. 438 del cod. civ. facendo richiamo alla legge 25 Giugno 1865, è a questa, e non alle norme relative alla compra e vendita che fa d'uopo ricorrere per la soluzione delle questioni relative alla forzata espropriazione. Cass. Roma 27 Febb. 1878, *M.* 1878, p. 188.

7860 — Dalla data del D. Prefettizio che pronuncia la espropriazione ed autorizza l'occupazione, la proprietà del fondo espropriato passa nell'espropriante. Id. id.

7861 — Ciò peraltro non toglie che l'espropriante non possa impugnare la perizia nei 30 giorni dalla notificazione del D. ove essa risulti eccessiva. Id. id.

7862 — Trascorsi i termini per compiere lavori ed espropriazioni di utilità pubblica, non è ammessibile un D. di proroga, ma occorre un nuovo D. di dichiarazione d'utilità pubblica per proseguire i lavori e fare nuove espropriazioni. C. S. 23 Marzo 1878, *M.* 1878, p. 251.

7863 — I R. D. che ordinano l'espropriazione per utilità pubblica non sono leggi ma atti di alta amministrazione, ed ai medesimi non è applicabile l'art. 3 delle disposizioni preliminari del cod. civ. Cass.Torino 25 Aprile 1879, *M.* 1879, p. 382.

7864 — Non può un D. di espropriazione di uno stabile, indiviso tra comproprietari diversi, considerarsi come inesistente, pel solo fatto che fu ommesso il nome di uno dei condomini. Cass. Roma (Sez. riun). 14 Maggio 1881, *M.* 1882, p. 27.

7865 — L'espropriato parzialmente per causa di pubblica utilità, deve essere mantenuto dopo l'occupazione nelle stesse condizioni patrimoniali in cui stava anteriormente, però i danni che gli derivano dalla esecuzione delle opere per essere rifattibili debbono essere, oltrechè immediati, presenti e diretti, anche speciali, cioè non comuni agli altri fondi vicini all'opera pubblica. Cass. Roma 30 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 347.

7866 — Perchè possa venir autorizzata l'occupazione dei beni di altrui proprietà non basta già che tale occupazione sia necessaria per l'esecuzione di un' opera di pubblica utilità, ma è indispensabile che sieno state previamente adempiute tutte le pratiche prescritte dagli art. 16, 21, 22, 31, 47, e 48, della legge 25 Giugno 1865. Id. id.

7867 — Può decretarsi in via d'urgenza l'occupazione del fondo espropriato per causa di pubblica utilità, ancorchè sia tuttora in corso il procedimento ordinario per determinare l'indennità dovuta all'espropriato. App. Roma 26 Nov, 1881, *M.* 1882, p. 173.

7868 — Se però questo procedimento viene abbandonato o interrotto dall'espropriante per varianti che voglia introdurre nel piano primitivo, e sia perciò necessario un 2° D. di espropriazione, l'espropriato, prevenendo l'espropriante, può frattanto ricorrere all'autorità giudiziaria perchè gli sia determinata l'indennità dovutagli, senza aspettare che dall'espropriante sia riassunta la interrotta procedura. Id. id.

7869 — Acquisitosi dall'espropriato questo diritto, non ha più luogo il procedimento ordinario serotinamente ripreso. Id. id.

7870 — Le formalità stabilite dagli art. 65, 66, 67, 68, 69 della legge 25 Giugno 1865, sono prescritte per il D. Prefettizio, che nei casi normali, autorizza la immediata occupazione temporanea del fondo da espropriarsi, e non già per un D. Prefettizio posteriore, relativo soltanto all'ampliamento della occupazione di uno dei fondi già compresi nel precedente D. App. Casale 18 Dic. 1882, *M.* 1883, p. 299.

7871 — Le dette formalità non sono poi neppure da osservarsi in caso d'urgenza. Id. id.

7872 — La spropriazione per utilità pubblica del terreno su cui si esercitava il passaggio non estingue la servità, allorchè il passaggio stesso può essere senza incomodo trasferito: l'art. 45 della legge 25 Giugno 1865 è applicabile non solo alle servitù convenzionali, ma anche alle legali. Cass. Torino 25 Maggio 1883, *M.* 1883, p. 345.

7873 — In detto caso le spese del trasferimento sono a carico dell'espropriante, ove non preferisca eseguire egli stesso le opere a tale uopo necessarie. Id. id.

7874 — **Dichiarazioni di pubblica utilità** — Circ. Min. LL. PP. 7 Aprile 1874, n. 24863 contenente istruzioni sulla pubblicazione dei piani di massima, e dei piani particolareggiati delle opere per le quali si domanda la dichiarazione di pubblica utilità. *M.* 1874, p. 148.

7875 — Circ. Min. LL. PP. 16 Marzo 1875, sui documenti da unirsi a corredo delle domande per dichiarazione di pubblica utilità. *M.* 1875, p. 113.

7876 — Quando si tratta di opere comunali e provinciali, non basta che la domanda per dichiarazione di pubblica utilità sia accompagnata da una sommaria relazione dell'opera, ma occorre che venga corredata dalla perizia, e da un regolare progetto. Circ. Min. Int. 18 Agosto 1874, *M.* 1874, p. 259.

7877 — Il decreto dichiarativo della causa di pubblica utilità non è richiesto nel sem-

plice interesse privato delle due parti. App. Napoli 21 Settembre 1871, *M.* 1872, p. 46.

7878 — Nella dichiarazione di utilità pubblica per l'espropriazione d'una sorgente d'acqua potabile, può comprendersi anche l'espropriazione dei fondi pei quali passa l'acquedotto, sebbene questi già vi sieno soggetti per la servitù legale di cui all'art. 598 del cod. civ. e ciò per non obbligare il Comune a ricorrere a due procedimenti ad un tempo per una stessa opera. C. S. 11 Giugno 1875, *M.* 1877, p. 254.

7879 — Può essere dichiarata di utilità pubblica la costruzione di un abbeveratoio pel bestiame, quando ne sia dimostrata la necessità. Id. id.

7880 — La relativa dichiarazione dev'essere resa per R. D. giacchè tale opera non entra nel novero di quelle idrauliche cui allude l'art. 10 legge 25 Giugno 1865. Id. id.

7881 — Non si può concedere la dichiarazione di utilità pubblica, ed autorizzare la espropriazione forzata dei terreni nei quali deve aprirsi un pubblico abbeveratoio, se non quando sia in modo positivo accertata la dotazione dell'acqua sufficiente allo scopo da cui è motivata l'istanza. C. S. 4 Febb. 1876, *M.* 1876, p. 283.

7882 — La dichiarazione di p. u. è fatta dal Prefetto ove si tratti opere idrauliche, tanto che le acque sieno pubbliche, che private. App. Torino 25 Maggio 1877, *M.* 1877, p. 383.

7883 — E' illegittimo, e deve quindi annullarsi con sovrano provvedimento il Decreto del Prefetto che dichiarò la pubblica utilità senza sentire l'avviso dell'ingegnere capo del Genio civile, e del Consiglio di Prefettura, come è prescritto dalla legge. C. S. (Sez. riun.) 9 Marzo 1870, *M.* 1870, p. 332.

7884 — La dichiarazione di pubblica utilità da emettere nel senso e nei modi della legge 25 Giugno 1865, non fa di bisogno per le opere di qualsiasi amministrazione pubblica nelle quali si deve procedere ad espropriazione. C. S. e Circ. Min. LL. PP. 6 Dicembre 1869, *M.* 1870, p. 18.

7885 — Contro il decreto del Prefetto portante dichiarazione di pubblica utilità, giusta gli art. 10 e 19 della legge 25 Giugno 1865, non è ammesso ricorso in via gerarchica, e soltanto può sperimentarsi il rimedio straordinario di cui all'art. 9, n. 4 della legge sul Consiglio di Stato. C. S. (Sez. riunite) 9 Marzo 1870, *M.* 1870, p. 332.

7886 — Non può essere dichiarata d'utilità pubblica la costruzione di una strada di accesso ad una cava di marmo di proprietà privata, ove non concorra l'utilità sociale, ed il generale interesse. P. C. Miniere 19 Giugno 1861, *M.* 1862, p. 207.

7887 — La costruzione di una strada privata può essere dichiarata di utilità pubblica quando non possa essere disconosciuta questa utilità, sia per riguardo ai più facili accessi ad alcune strade vicinali sia perchè serve ai privati proprietari dei beni latistanti, ed al pubblico con vantaggio dell'agricoltura e del commercio; tanto più se il proprietario si obbliga con formale atto di sottomissione a tenerla sempre aperta al traffico, e di provvedere regolarmente alla manutenzione della medesima. C. S. 21 Aprile 1876, *M.* 1876, p. 283.

7888 — La dichiarazione di utilità pubblica per l'erezione di un teatro può valere per espropriare i fondi e le case, sull'area delle quali deve sorgere il teatro ed aprirsi la piazza circostante. C. S. 17 Nov. 1875 *M.* 1876, p. 138.

7889 — Occorre però un piano regolatore edilizio parziale per l'espropriazione delle case da demolirsi allo scopo di aprire od ampliare una nuova via di accesso al teatro medesimo. Id. id.

7890 — Riconosciuti regolarmente di pubblica utilità i lavori di ampliamento di una strada, non si può più negare il concorso nei medesimi dei caratteri di generale utilità, senza addurre e far valere circostanze prima ignorate, o non giustamente apprezzate; e ciò anche se trattasi di fare opposizione ad una nuova istanza che il Comune abbia dovuto produrre in seguito a scadenza di termini accordati col D. che riconosceva la pubblica utilità dell'opera. C. S. 28 Maggio 1875, *M.* 1875, p. 358.

7891 — Il fatto che ad altri lavori di ampliamento oltre a quelli deliberati potrebbero convenire identici riflessi per dichiararli di pubblica utilità, non può addursi per impedire l'esecuzione delle opere già stabilite. Id. id.

7892 — L'approvazione del piano regolatore di ampliamento e di costruzione dei fabbricati di una città, equivale per l'art. 92 della legge 25 Giugno 1865 a dichiarazione di pubblica utilità, potendosi in base ad essa procedere alla espropriazione degli stabili compresi nel piano medesimo. Cass. Firenze 21 Apr. 1873, *M.* 1873, p. 347.

7893 — Deve intendersi che abbia avuto luogo la espropriazione forzata degli stabili compresi nel piano regolatore, anche se l'indennità è stata stabilita per amichevoli accordi. Id. id.

7894 — Date eccezionali condizioni, può considerarsi di pubblico interesse, anche la costruzione di case per abitazioni private. D. R. 25 Febb. 1872, *M.* 1872, p. 89.

7895 — Posto che lo scopo di utilità pubblica per cui fu decretata l'espropriazione sia la costruzione di case per la popolazione, non può il proprietario andarne immune,

profferendosi di fabbricare egli stesso sulla sua proprietà. Id. id.

7896 — Nell'approvare il piano regolatore edilizio e di ampliamento di un Comune l'espropriazione delle zone laterali alle nuove strade da costruirsi deve essere subordinata alla facoltà dei proprietari di fabbricarvi essi stessi, o di cederle ad altri coll'obbligo di fabbricarvi nel termine e secondo le norme prestabilite. C. S. 31 Ott. 1877. e 11 Genn. 1878, *M.* 1878, p. 157.

7897 — La formazione di un giardino privato, tuttochè migliori le condizioni estetiche della località, non può riguardarsi opera di utilità pubblica agli effetti della legge sulle espropriazioni forzate. C.S. 28 Nov. 1877 *M.* 1878, p. 202.

7898 — La mancanza di opposizione per parte degli espropriandi non toglie che il Governo debba apprezzare se l'opera progettata offra quei caratteri di utilità pubblica che soli valgono a giustificare il sacrifizio del diritto privato. Id. id.

7899 — Se può lamentarsi nei rapporti estetici che dal sorgere di un fabbricato venga turbato il prospetto di una passeggiata pubblica, quando però non sia dimostrato che per tale fabbricato la pubblica passeggiata si sia resa inadatta al suo scopo e ne venga danno alla sua salubrità, a quel comodo, ed anche a quei concetti di pubblico ornato, i quali nei grandi centri di popolazione possono in casi determinati considerarsi come ragione di pubblica utilità, allora non si può dire che rivesta gli estremi voluti dalla legge 25 Giugno 1865 la domanda di dichiarazione di pubblica utilità fatta dal municipio, per ridurre i piani del detto fabbricato. C. S. 29 Marzo 1878, *M.* 1878, p. 248.

7900 — Nei D. di dichiarazione di pubblica utilità, agli effetti del piano regolatore d'ampliamento dei quartieri di una città, giova sempre tenere distinti i termini pel compimento dei lavori, da quello per la liquidazione e pagamento delle necessarie espropriazioni, il quale deve essere sempre molto più breve. C. S. 14 Maggio 1878, *M.* 1878, p. 346.

7901 — Può essere dichiarata opera di pubblica utilità, l'abbattimento di case da parte di nn Comune poste in una strada principale della città, e ridotte in uno stato incomportabile, non solo per la decenza ma anche per la p. s. quante volte i proprietari di esse non sieno in grado di provvedere alle necessarie riparazioni. C. S. 13 Giugno 1878, *M.* 1879, p. 126.

7902 — Spetta al Prefetto di dichiarare di pubblica utilità le opere idrauliche spettanti ai Comuni ed ai Consorzi, siano esse di ragione pubblica o privata, sia che si tratti di canali o corsi d'acqua artificiali o naturali. Cass. Torino 17 Dic. 1878, *M.* 1879, p. 105.

7903 — Il Comune ha bensì bisogno dell'autorizzazione sovrana a senso della legge 5 Giugno 1850, per occupare uno stabile in seguito a dichiarazione di espropriazione per pubblica utilità, non però per difendere la legalità ed efficacia del D. che ha dichiarata la pubblica utilità dell'opera. Id.id.

7904 — **Residui liberi.** — *Retrocessione di fondi espropriati,* — L'espropriato ha facoltà di riprendere o no quelle porzioni di terra che non furono occupate, ma non è vietato che preventivamente l'espropriato si obblighi ad accettarne la retrocessione. Cass. Torino 16 Luglio 1873, *M.* 1873, p. 333.

7905 — L'espropriazione non fa passare nell'espropriante che la proprietà della parte del fondo effettivamente occupata; ma sta alla scelta dell'espropriato di ritenere la parte residua, o di esigere che venga acquistata dall'espropriante, quando sia ridotta per modo da non poter più avere pel proprietario un utile destinazione, o siano necesssarie spese e lavori considerevoli per utilizzarla. Cass. Napoli 15 Gennaio 1875, *M.* 1875, p. 205.

7906 — Ma quando l'espropriato vuole conservare la residua parte, non può l'espropriato farla sua per alienarla e convertire in prezzo la cosa. Id. id.

7907 — Quando nel D. di espropriazione si è fatto cenno soltanto del terreno necessario per la costruzione di un'opera di utilità, e non anche nelle zone laterali al medesimo, gli espropriati non sono tenuti a cedere le zone suddette. D. C. S. 11 Febb. 1874, *M.* 1874, p. 202.

7908 — A giudicare delle contestazioni che possono insorgere per tale fatto è competente l'autorità giudiziaria. Id. id.

7909 — Però se il Prefetto ha ciò non ostante ordinata la espropriazione anche delle zone laterali, l'autorità giudiziaria è incompetente ad ordinare la sospensione dell' esecuzione del D. Prefettizio, od annullarne la datagli esecuzione. Id. id.

7910 — Il prescritto dell'art. 60 della legge 25 Giugno 1865, è concepito in termini generali di tutti i fondi acquistati per l'esecuzione di un'opera di pubblica utilità, e comprende tanto il caso in cui l'acquisto abbia avuto luogo in seguito ad accordi fra le parti sul prezzo, quanto il caso in cui non avendo potuto aver luogo l'accordo siasi dovuto devenire alla espropriazione forzata. C. S. 22 Magg. 1878, *M.* 1878, p. 266.

7911 — Il diritto degli espropriati alla retrocessione di quei beni che in tutto od in parte non hanno ricevuto la preveduta destinazione, non è perento fino a che non siansi adempiute le formalità prescritte dal-

l'art. 61 della legge 25 Giugno 1865 e siano decorsi i termini ivi stabiliti. C. S. 1 Giugno 1877, *M.* 1877, p. 367. — C. S. 22 Maggio 1878, *M.* 1878, p. 266.

7912 — La vendita fatta dal Comune senza l'adempimento di tali formalità è nulla e di nessun effetto. Id. id.

7913 — La retrocessione alla quale ha diritto l'espropriato nei casi contemplati dagli art. 60 e 63 della legge sulle espropriazioni per pubblica utilità, deve considerarsi non come una risoluzione della espropriazione, ma come un atto separato e indipendente di retrovendita. App. Genova 23 Genn. 1877, *M.* 1877, p. 346.

7914 — In conseguenza l'espropriato non è tenuto domandando la retrocessione, di restituire quella porzione di indennità che corrispondeva al deprezzamento del fondo residuo. Id. id.

7915 — Il prezzo di questa retrovendita deve essere determinato mediante perizia secondo lo stato attuale della porzione di fondo a retrocedersi, come se l'espropriato fosse un terzo. Id. id.

7916 — Ove col Decreto Prefettizio di espropriazione fosse stato imposto all'espropriato l'obbligo assoluto di accettare la retrocessione dei beni, non occupati dall'espropriante, la non opposizione dell'espropriato non potrebbe valere come adesione, e sarebbe sempre lecito ad esso di sollevare la controversia sulla legalità del Decreto in tale parte. Cass. Torino 16 Luglio 1873, *M.* 1873, p. 333.

7917 — Il proprietario ha diritto alla retrocessione di quella parte del fondo che nella esecuzione di un'opera pubblica non venne adoperata all'uso per cui egli ne era espropriato. Cass. Torino 14 Sett. 1870, *M.* 1871, p. 141.

7918 — Alla retrocessione di quella parte di fondo non espropriata deve provvedere l'autorità amministrativa. Id. id.

7919 — Quando non sia domandata dall'espropriato la retrocessione di quella parte di terreno che, compreso nella espropriazione, non viene occupato dall'opera pubblica, tale retrocessione può giustamente pretendersi dall'espropriante. App. Milano 12 Settembre 1870, *M.* 1872, p. 31.

7920 — La retrocessione dei fondi espropriati, non occupati per la esecuzione delle opere, è subordinata alla condizione che gli espropriati, o gli aventi ragioni da essi, abbiano la proprietà dei beni, da cui fu staccato il fondo espropriato. C. S. 23 Maggio 1878, *M.* 1879, p. 140.

7921 — Se nascessero contestazioni fra l'espropriante e l'espropriato circa la libera proprietà del fondo espropriato ed il diritto dell'espropriato di riavere il fondo medesimo, non è competente a deciderle l' autorità amministrativa. Id. id.

7922 — Il prezzo del fondo retroceduto deve essere determinato da perizia fatta a norma degli art. 32 e 33 della legge stessa, ma non giusta i criteri stabiliti negli art. successivi. Cass. Torino 27 Giugno 1879, *M.* 1880, p. 76.

7923 — Il diritto del proprietario espropriato all'indennità relativa per il deprezzamento della parte residua del fondo non espropriato, sorge appena emanato il D. di espropriazione, e non è alligato alla condizione che il fondo sia realmente occupato. Id. id.

7924 — La retrocessione non importa la risoluzione dell'espropriazione, ma è atto di rivendita separato e indipendente da quello. Id. id.

7925 — Nel caso di espropriazione parziale di un fondo per causa di pubblica utilità, il proprietario ha diritto ad essere indennizzato, non solo del danno risentito pel frazionamento del fondo stesso; ma eziandio del danno speciale derivante dall'esecuzione dell'opera alla parte residua. Cass. Roma 2 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 152.

7926 — **Indennità. — Perizie — Danni.** Ha valore di perizia giudiziale la perizia assunta d'ufficio in sede amministrativa nel procedimento di esp. per u. p. ma però tale perizia non vincola l'autorità giudiziaria la quale può ordinarne altra complementare, ove non rinvenga in essa elementi sufficienti di convinzione. App. Milano 12 Settembre 1870, *M.* 1872, p. 31.

7927 — Nelle perizie può porsi la riserva che ad opera compiuta debbasi procedere alla misurazione dei terreni effettivamente occupati, onde determinare con precisione l'indennità. Id. id.

7928 — Il giuramento dei periti può essere prestato nell'atto della presentazione della relazione di stima al Presidente del Tribunale. App. Brescia 28 Nov. 1872, *M.* 1873, p. 96.

7929 — Non è motivo di nullità l'avere i periti omesso d'indicare nella loro relazione in modo certo i giorni in cui proseguirono l'operazione. Id. id.

7930 — L'art. 262 cod. proc. civ. non esige che i periti riportino nella loro relazione le osservazioni fatte dalle parti nel rispettivo loro interesse, ma soltanto che ne facciano menzione. Id. id.

7931 — Nei casi di occupazione parziale i periti nella loro stima debbono enunciare specificamente il prezzo che avrebbe avuto l'immobile avanti l'occupazione, e quello che potrà avere la residua parte rimasta, onde potere così stabilire l'indennità nella differenza fra i due prezzi. Id. id.

7932 — I periti non possono arbitrare anche una somma d' indennità per spese di riordinamento della porzione di proprietà che non viene occupata. Id. id.

7933 — Devesi ritenere come osservato il disposto degli art. 39 e 40 della legge 25 Giugno 1865, quando i periti hanno calcolato il giusto prezzo prima dell'occupazione, e quello della parte residuale dopo l'occupazione, e stabilita l' indennità nella differenza tra il 1. ed il 2. prezzo. App. Genova 13 Maggio 1873, *M.* 1874, p. 124.

7934 — Il deposito d'una somma eseguito dall'espropriante non importa accettazione implicita della futura perizia, avendo solo per oggetto di garantire l'espropriato e gli aventi diritti reali sul fondo. Cass. Firenze 17 Marzo 1874, *M.* 1874, p. 167.

7935 — Il vantaggio che l'espropriato risente dalla nuova opera, deve essere detratto dall' indennità, quando sia speciale ed immediato. Cass. Firenze 12 Aprile 1875, *M.* 1875, p. 383.

7936 — L'indennità dovuta in caso d'espropriazione parziale per causa di pubblica utilità, non deve solamente misurarsi dal deprezzamento che lo smembramento cagiona alla parte non espropriata, ma anche dal deprezzamento che può derivarle in conseguenza dell'opera pubblica eseguita. Cass. Torino 4 Sett. 1875, *M.* 1876, p. 53.

7937 — Nelle espropriazioni per causa di pubblica utilità per valutare il giusto prezzo devesi tener conto di ogni attuale contingenza di diritto e di fatto, che renda un immobile più pregevole in commercio. Cass. Torino 28 Genn. 1876, *M.* 1876, p. 150.

7938 — Quindi trattandosi di fabbricato costruito ad altezza minore di quella permessa dal regol. municipale, può valutarsi come coefficiente di tale giusto prezzo anche il valore che gli deriva dal poter essere innalzato fino a raggiungere la misura massima, quando tale alzamento sia possibile per le condizioni proprie del fabbricato, ciò che è materia di apprezzamento. Id. id.

7939 — Il prezzo di uno stabile espropriato per causa di pubblica utilità deve commisurarsi a quello che al giorno del D. Prefettizio di espropriazione il proprietario avrebbe ricavato con una libera contrattazione di vendita senza alcun riguardo all'aumento che per qualsiasi causa abbia potuto acquistare dopo di esso. Cass. Roma 1 Aprile 1876, *M.* 1876, p. 239.

7940 — Unica norma prescritta dall'art. 39 della legge sull'espropriazione per causa di pubblica utilità, al perito e con lui ai giudici, si è che il prezzo sia determinato quale sarebbe nelle condizioni generali del mercato, se i contraenti fossero liberi l'uno di vendere, l'altro di comprare. Cass. Roma 3 Maggio 1876, *M.* 1876, p. 268.

7941 — Non è attendibile la perizia per cui l' indennità per la parte espropriata venne fissata valutando il valore della medesima, ed aggiungendo al relativo importo un tanto per cento per la deteriorazione subita dalla parte residua. App. Venezia 16 Febb. 1876, *M.* 1877, p. 5.

7942 — Non è ammessibile come contraria all'ordine dei giudizi, la domanda di condanna dell' espropriante al pagamento di quella somma, che in seguito alla perizia da assumersi sarà per risultare a favore dell'espropriato. Id. id.

7943 — La perizia è un mezzo probatorio che non vincola il magistrato a cui solo compete di dirimere col proprio giudizio le controversie. App. Venezia 16 Febb. 1876, *M.* 1877, p. 5. — Cass. Roma 6 Aprile 1876, *M.* 1876, p. 239. — Cass. Firenze 3 luglio 1876, *M.* 1877, p. 122.

7944 — Sebbene l'affitto che si ricava da un fondo sia un criterio comunemente ammesso ed accettato per determinare il prezzo, non è però nè il solo nè il vero criterio di un tale apprezzamento, sia perchè il contratto abbia data antica, sia perchè condizioni favorevoli alle parti ne diminuiscano od aumentino la corrisponsione locatizia. App. Venezia 2 agosto 1876, *M.* 1877, p. 29.

7945 — E' erronea la perizia che assunse ad unico criterio della liquidazione del valore di un fondo espropriato la pigione che se ne ritrae, giacchè elementi diversi ed estrinseci al valore del fondo possono concorrere ad alterare il fitto pattuito. Cass. Firenze 3 Luglio 1876, *M.* 1877, p. 122.

7946 — L'espropriante non è responsabile se per effetto della dichiarazione di pubblica utilità, uno dei possessori espropriati sia venuto a perdere il beneficio di una concessione che aumentava il valore del suo fondo compreso nella espropriazione. Cass. Firenze 17 Febb. 1876, *M.* 1877, p. 171.

7947 — La misura dell' indennità deve determinarsi non dal valore che avevano i fondi al giorno della dichiarazione di pubblica utilità, ma da quello che hanno al giorno del D. Prefettizio che pronuncia l'espropriazione. Id. id.

7948 — Epperciò non possono computarsi quelle utilità che esistevano al giorno della dichiarazione di pubblica utilità, ma che erano già cessate il giorno della emanazione del D. Prefettizio. Id. id.

7949 — La legge speciale sulle espropriazioni non ha derogato alle regole stabilite nel codice di procedura per quanto attiene alle perizie giudiziali, alle quali debbono assimilarsi quelle che in corso di reclamo vengano ordinate per la stima dei fondi espropriati secondo la detta legge. Cass. Firenze 7 Febb. 1878, *M.* 1878, p. 137.

7950 — Quando si fa il calcolo dell' in-

dennità dovuta all'utilista di un fondo espropriato per causa di pubblica utilità, si deve dedurre il valore del laudemio. Cass. Torino 21 Nov. 1877, *M.* 1878, p. 222.

7951 — Se pel fatto dell'espropriazione per causa di utilità pubblica un'area diviene fabbricabile, ne deriva un vantaggio diretto all'espropriato, vantaggio che secondo l'art. 41 della legge 25 Giugno 1865, deve anzi tenersi a calcolo per determinare una diminuzione nell' indennità da pagarsi per la parte espropriata. App. Genova 31 Dic. 1877, *M.* 1878, p. 222.

7952 — Si contradirebbe quindi alla legge se si volesse calcolare questa circostanza per aumentare l' indennità che la legge vuole diminuita. Id. id.

7953 — I periti chiamati a riferire sulla indennità dovuta al proprietario di un fondo parzialmente espropriato per causa di pubblica utilità non sono tenuti a dichiarare nella loro relazione quale prima dell'espropriazione fosse il valore del fondo stesso, e quale sia attualmente quello della parte residua, purchè dalla perizia risulti essere stata misurata l' indennità su questo valore differenziale. Cass. Firenze 10 Feb. 1879, *M.* 1879, p. 156.

7954 — L' indennità è dovuta al proprietario di un immobile parzialmente espropriato per le servitù che vengono a gravare sulla frazione residuale, anche se esse formino oggetto di leggi speciali. Id. id.

7955 — Espropriandosi un fondo per utilità pubblica, il conduttore ha diritto ad una giusta indennità purchè il suo contratto abbia data certa. App. Torino 9 Maggio 1879, *M.* 1879, p. 298.

7956 — Questo diritto il conduttore può farlo valere, o intervenendo alle trattative tra l'espropriante o l'espropriato, oppure divenuta definita tra questi l'indennità, agire per ottenere la sua giusta parte. Id. id.

7957 — Nel 1° caso la sua azione può essere diretta contro lo stesso espropriante, nel 2. deve proporsi contro l'espropriato. Id. id.

7958 — Ma se il giudizio è ancora pendente tra l'espropriante e l'espropriato, il conduttore non ha diritto di agire contro il 1° e l'espropriato non può pretendere di essere rilevato dall'espropriante per le domande del conduttore. Id. id.

7959 — Tanto per la perdita totale del diritto qnanto per la diminuzione di questo causata dall'opera di pubblica utilità compete l'indennizzo. Cass. Roma 31 Maggio 1879, *M.* 1879, p. 350.

7960 — Ordinandosi con due distinti D. R. un'opera di pubblica utilità, se i medesimi hanno lo stesso ed identico scopo, l'espropriato non ha diritto di far accertare per mezzo di perizia il maggior valore acquistato dal fondo, nel tempo intermedio tra i due D. — Cass. Torino 25 Aprile 1879, *M.* 1879, p. 382.

7961 — L'indennità di espropriazione si ragguaglia al valore reale dello stabile spropriato senza tener conto veruno di altri danni che la spropriazione rechi al proprietario o ad altri interessati, o in ispecie all'affittuario. Cass. Torino 5 Febb. 1881, *M*, 1882, p. 46.

7962 — L' indennità spettante all'affittuario per migliorie fatte, o per frutti pendenti, si fa valere da lui contro lo spropriato locatore, e sull'indennità fissata in contraddittorio di questo, salvo il diritto ad esso di impugnarla a tempo debito come insufficiente. Id. id.

7963 — L'affittuario non può pretendere nè dallo espropriante, nè dallo spropriato locatore veruna maggiore indennità per pretesi lucri eventuali che vadino perduti per la risoluzione dell'affitto. Id. id.

7964 — Neppure l'affituario può pretendere di avere per tutto il rimanente del tempo convenuto il godimento del prezzo capitale stato pagato al proprietario, e surrogato così alla cosa spropriata. Id. id.

7965 — Soltanto l'usufruttuario e il creditore ipotecario trasferiscono sul prezzo il diritto reale già loro spettante sulla cosa spropriata. Id. id.

7966 — Per la costruzione di un acquedotto imposto per causa di pubblica utilità, non è dovuto sull'ammontare dell'indennità di espropriazione l'aumento del 5° che nei casi ordinari viene stabilito nell'art. 603 del cod. civ. App. Roma 24 Nov. 1881, *M.* 1882, p. 158.

7967 — Il valore del fondo espropriato si desume dallo stato, dalla destinazione e condizioni in cui si trova all'atto della espropriazione, la suscettibilità di migliorie che si riferiscono ad evenienze future, ipotetiche ed incerte nei risultati, non può essere tenuta a calcolo. App. Perugia 12 Giugno 1882, *M.* 1882, p. 366.

7968 — Col deposito della indennità alla cassa depositi e prestiti, l'espropriante si libera da ogni obbligo di ulteriori interessi, sebbene per legge di sua istituzione la detta cassa non corrisponda interessi sulle somme depositate, se non dopo un mese dal seguito deposito. Cass. Torino 16 dic. 1882, *M.* 1883, p. 299.

7969 — L'art. 46 della legge sulle espropriazioni, parlando di danno non ha inteso dare regola solo per gli alberi che si tagliano, o per la terra che si cava, ma ancora per le servitù che si inducono. Cass. Napoli 20 Dicembre 1873, *M.* 1874, p. 93.

7970 — L'espropriato ha diritto di essere anche indennizzato dei danni che siano la conseguenza necessaria e diretta della espro-

priazione, come spese di trasporti di terreno, di ripianamenti, di concime e simili. App. Bologna 4 Agosto 1873, *M.* 1874, p. 349.

7971 — Non ha però diritto ad indennità per maggiori spese di sorveglianza occorse nei suoi fondi, durante le esecuzione dei lavori di esproprio. Id. id.

7972 — E' conforme a ragione ed a legge l' ammissione della domanda d'indennità, non solo per il terreno espropriato, ma anche pel danno recato dall'espropriazione ad altra parte del terreno rimasto in potere del proprietario, e pei lavori necessari a rimetterlo nel pristino stato. Cass. Firenze 3 Luglio 1876, *M.* 1877, p. 122.

7973 — L'art. 40 della legge 25 Giugno 1865, non osta che oltre alla indennità di espropriazione ivi indicata, sieno dovuti allo spropriato speciali indennizzi per danni successivi che la costruzione dell'opera, pel modo con cui fu eseguita, per le condizioni geologiche del terreno, ha prodotto ai restanti fondi non compresi nella spropriazione. Cass. Torino 4 Dic. 1878, *M.* 1879, p. 75.

7974 — Espropriato parzialmente un fondo per opere di difesa militare, non sono da calcolarsi per la determinazione dell'indennità i danni eventuali ed incerti che al residuo fondo potranno avvenire nelle future contingenze di una guerra, e per le servitù militari a cui in prosieguo possa rimanere soggetto. App. Roma 31 Dic. 1879, *M.* 1880, p. 142.

7975 — Per applicarsi l'art. 41 della legge sull'espropriazione bisogna che la contrapposizione del maggior valore al danno si verifichi in ogni singolo corpo di cui parte è espropriata, e parte è rimasta al proprietario: di guisa che se diversi sono i fondi e diversi i proprietari, non ha luogo compensazione tra il vantaggio e il danno. App. Catania, 17 Ottobre 1881, *M.* 1882, p. 158.

7976 — Lo stesso è pel caso in cui i diversi fondi od edifizi appartengano allo stesso proprietario. Id. id.

7977 — Sono applicabili le norme delle espropriazioni anche quando si versi in tema di depreziamenti arrecati alle proprietà private per lo abbassamento di livello di una strada, pel quale si rendano necessarie opere di riaccordo. Id. id.

7978 — Può il Prefetto prima di autorizzare il pagamento dell'indennità, pretendere dalla parte espropriata i documenti necessari a dimostrare che non esistono altri diritti sul fondo soggetto all' espropriazione. Nota Min. Grazia e Giustizia 12 marzo 1866, *M.* 1866, p. 177.

7979 — Ove l'autorizzazione data dal Prefetto al pagamento di una somma depositata alla Cassa de' Depositi e Prestiti, riguardi gli eredi dell'espropriato o di altri cointeressati, e la successione non sia giustificata da un decreto del Tribunale, a termini della legge 11 Agosto 1870, la cassa dei depositi deve rifiutarsi al pagamento. Circ. Min. LL. PP. 10 Genn. 1874, *M.* 1874, p. 33.

7980 — L'art. 55 della legge 25 Giug. 1865 va inteso nel senso che la facoltà accordata al Prefetto di autorizzare il pagamento a favore dell'espropriato o degli aventi diritto alla somma depositata, sia limitata al caso di accettazione della stima dei periti, o del termine, senza che sia proposto reclamo contro la stessa stima. C. S. 21 Marzo 1874, *M.* 1874, p. 150.

7981 — Se vi è richiamo, o vi sono altre contestazioni sul pagamento, dovendone giudicare i tribunali ordinari (art. 51, 54, 56, leg. cit.) è più conforme ai principii generali ed all'interesse privato, che i Tribunali provvedano sul pagamento senza bisogno di altre istanze al Prefetto, il quale non dovrebbe infine che eseguire la sentenza dell'autorità giudiziaria. Id. id.

7982 — Il prezzo d'indennità è presuntivo e provvisorio, potendo essere impugnato dalle parti finchè non sia consentito dall'espropriato, o dichiarato giusto dal Tribunale. Cass. Firenze 17 Marzo 1874, *M.* 1874, p. 167.

7983 — Secondo l'art. 49 della legge 25 Giugno 1865, si considera come fatto per conto dei proprietari espropriati il deposito dell'indennità da parte dell'espropriante per causa di pubblica utilità. App. Casale 2 Maggio 1873, *M.* 1874, p. 170.

7984 — Questo deposito tenendo luogo del pagamento dell'indennità ordinata dall'art. 438 del cod. civ. l'unico obbligo che incombe al proprietario espropriante è quello di consegnare agli espropriati la polizza di deposito, senza che essi abbiano il diritto di avere interesse ad una tassa maggiore di quella portata dalla polizza stessa, e di pretendere che l'espropriante debba far fronte alle spese della riscossione. Id. id.

7985 — Se l'espropriato, dopo la perizia amministrativa si mantiene in silenzio, il deposito della somma che gli fu assegnata, sulla cassa dei depositi e prestiti, acquista il carattere di pagamento liberatorio sino a concorrenza del suo ammontare. App. Genova 29 Nov. 1875, *M.* 1876, p. 53.

7986 — L'espropriato stesso, benchè possa avere diritto a maggiore indennità, su questa somma non può pretendere l'interesse legale del 5 0[0, ma soltanto quell'interesse che è pagato dalla cassa suddetta. Id. id.

7987 — Quand'anche la costruzione di una ferrovia sia stata legalmente dichiarata di pubblica utilità, tuttavia non è permesso all'appaltatore dei lavori di occupare anche solo temporaneamente i fondi privati, prima

che il Prefetto con suo D. abbia ordinata la espropriazione e che sia stata depositata l'indennità; e se l'appaltatore ha non ostante occupato tali fondi, compete ai proprietari rispettivi l'azione possessoria di reintegrazione giusta l'art. 594 del cod. civ. Cass. Napoli 24 Aprile 1875, *M.* 1876, p. 53.

7988 — In tema di espropriazioni non è conveniente che il Prefetto col suo D. di svincolo giudichi della inefficacia delle iscrizioni ipotecarie tanto giudiziali che convenzionali o dotali le quali non sieno state regolarizzate in conformità del cod. civ. vigente, dichiarandole come non esistenti, e quindi disponga il pagamento libero al proprietario della somma depositata. Min. G. G. 8 Luglio 1876, *M.* 1876, p. 302.

7989 — Invece la più retta interpretazione della legge e la prudenza, consigliano che il Prefetto rimetta le parti a provvedersi dinnanzi al tribunale. Id. id.

7990 — Nel caso di espropriazione di un fondo enfiteutico di diretto dominio di un ente morale, non può presumersi essersi pagata integralmente l'indennità all'utilista per l'effetto di ritenerlo obbligato al pagamento del canone anche posteriormente alla espropria, ma ciò deve essere provato dal direttario. Cass. Roma 27 Ott. 1880, *M.* 1881, p. 175.

7991 — L'indennità della espropriazione, non produce interessi a favore dello espropriato per tutto il tempo pel quale non potè essergli pagata per fatto ad esso imputabile. Cass. Torino 8 Marzo 1881, *M.* 1882, p. 14.

7992 — Se i beni da espropriare non appariscano liberi, l'espropriante che invece di fare il deposito dell'indennità, la tenne a disposizione dello espropriato, finchè questi avesse presentato tutti i documenti giustificativi, non è tenuto a corrispondergli gli interessi durante tutto il tempo all'uopo occorso. Id. id.

7993 — Il deposito a farsi dall'espropriante non è necessario sia preceduto dall'offerta. Id. id.

7994 — **Opposizione** — L'art. 51 della legge 25 Giugno 1865 stabilisse il termine di 30 giorni per proporre avanti l'autorità giudiziaria competente le istanze contro la stima fatta dai periti e contro la liquidazione delle spese, per cui questo termine deve ritenersi perentorio, e non vale ad interromperlo l'essersi adita un'autorità giudiziaria incompetente. Cass. Torino 12 Luglio 1872, *M.* 1872, p. 350.

7995 — Il diritto di opporsi alla perizia giudiziale a termini dell'art. 34 della legge 25 Giugno 1865 spetta all'espropriante al pari che all' espropriato, senza obbligo di depositare prima la somma che intende sia diminuita. Cass. Napoli 9 Ottobre 1872, *M.* 1872, p. 383.

7996 — L'espropriante può impugnare nella via giudiziale la stima fatta dai periti nominati dal Tribunale a senso degli art. 32 e 51 della legge 25 Giugno 1865. App. Brescia 28 Novembre 1872, *M.* 1873, p. 96. — App. Roma 11 Luglio 1873, *M.* 1873, p. 331.—Cass. Firenze 17 marzo 1874, *M.* 1874, p. 167.

7997 — Il deposito eseguito dall'espropriante delle somme risultanti dalla perizia, e la fatta occupazione dei beni espropriati, non sono atti che importino rinunzia per parte dell'espropriante al diritto di impugnare la stima. App. Brescia 28 Novembre 1872, *M.* 1873 p. 96 — App. Roma 11 Luglio 1873, *M.* 1873, p. 331.

7998 — Tanto per l'espropriante come per l'espropriato il termine per fare opposizione decorre dal giorno della notificazione a quest'ultimo del decreto di espropriazione. Cass. Firenze 15 Maggio 1874, *M.* 1874, p. 217.

7999 — L'opposizione fatta dall'espropriante nel termine legale ha efficacia di fronte a tutti, così dinanzi all'espropriato come ai terzi. Id. id.

8000 — L'art. 51 della legge sull'espropriazione non toglie all'espropriante ed espropriato che abbiano fatta opposizione, il diritto di ottenere aumento o diminuzione del prezzo, ma solo vieta ai terzi di fare opposizione decorsi 30 giorni dalla inserzione del D. nella Gazzetta ufficiale. Id. id.

8001 — Proposta dall'espropriato regolare opposizione contro la stima, se il Tribunale ordina una nuova perizia sul valore dell'indennità e intorno al progetto dei lavori sopra il fondo espropriato, il Prefetto non puó essere messo fuori di causa, ma deve rimanervi fino a che non sia stato deciso definitivamente sull'opposizione promossa. App. Napoli 7 Sett. 1874, *M.* 1874, p. 379.

8002 — Nell'espropriazioni per causa di utilità pubblica i termini utili per reclamare il prezzo della cosa espropriata, e per opporsi al pagamento sono dalla legge stabiliti, tanto nell'interesse della pubblica amministrazione, quanto nell'interesse dei terzi. Cass. Palermo 3 Febb. 1874, *M.* 1875, p. 237.

8003 — Le azioni che gravavano la cosa espropriata non si riversano sul prezzo, nè lo seguono nelle mani di colui nel quale ha fatto passaggio; ma verso costui esse si convertono in azioni personali. Id. id.

8004 — Non solo l'espropriato, ma anche l'espropriante possono proporre avanti l'autorità giudiziaria le loro ragioni contro la perizia. App. Brescia 10 Giugno 1868, *M.* 1868, p. 317. — App. Venezia 23 Dic. 1875, *M.* 1876, p. 93 — App. Roma 11 Luglio 1873, *M.* 1873, p. 331 — Cass. Firenze 17 Marzo 1874, *M.* 1874, p. 167 — App. Palermo 16 Giugno 1879, *M.* 1880, p. 74. —

8005 — Il termine di giorni 30 decorre per l'uno e per l'altro dalla notificazione del decreto di espriopriazione ed anche senza chiedere la nullità della perizia, è aperto l'adito a dimostrare che essa è erronea nei suoi calcoli o nei suoi risultamenti. App. Venezia 23 Dic. 1875, *M.* 1876, p. 93.

8006 — Non sono motivi di nullità della perizia gli errori di calcolo o di apprezzamento ed i difetti intrinseci di essa. Id. id.

8007 — Le pratiche amministrative per ottenere gli indennizzi a termini della legge sull'espropriazioni per causa di utilità pubblica, essendo facoltative, gli interessati possono adire direttamente i Tribunali, senza prima ricorrere all'autorità amministrativa. Cass. Firenze 24 Maggio 1875, *M.* 1876, p. 111.

8008 L'opposizione ad una espropriazione fondata sopra i danni eventuali che possono derivare ad uno stabile, non offre campo per la sua generalità ad esame, e non può arrestare la invocata dichiarazione di pubblica utilità, salvo in ogni caso a discutersi in altra sede dei danni eventuali che potrebbero derivare al detto stabile. C. S. 9 Agosto 1876, *M.* 1877, p. 171.

8009 — L'ufficio del Prefetto a cui sia stata trasmessa dal Presidente del Tribunale la relazione della perizia dei beni da espropriarsi, è limitato a constatare quali siano le somme che il perito giudicò costituire la giusta indennità dovuta all'espropriando, e qualunque sia ordinarne il deposito, indi constatare se il deposito sia stato fatto per pronunciare l'espropriazione è autorizzare l'occupazione dei beni. Cass. Torino 7 Marzo 1878, *M.* 1878, p. 188.

8010 — La perizia non può essere impugnata dall'espropriato salvo che dopo l'espropriazione, e davanti la competente autorità giudiziaria. Id. id.

8011 — Detto divieto riguarda tanto l'espropriando quanto l'espropriante. Id. id.

8012 — Anche l'espropriante può dopo l'espropriazione impugnare la stima. Id. id.

8013 — Però egli non ha obbligo di notificare l'atto di opposizione al Prefetto. Id. id.

8014 — Anche in tema di forzata espropriazione sono applicabili gli art. 269 e 270 del cod. di proc. civ.; quindi la perizia essendo un semplice parere non vincola l'autorità giudiziaria che può sempre giudicare secondo la propria convinzione. Cass. Roma 27 Febb. 1878, *M.* 1878, p. 188.

8015 — La disposizione dell'art 664 cod. civ. per la quale non si fa luogo a reclamo contro la relazione di periti per quanto riguarda il valore, è inapplicabile alla espropriazione forzata. Id. id.

8016 — Non viola l'art. 39 della legge 25 Giugno 1865 la sentenza che nel determinare il valore dell'immobile espropriato, si attiene alla media dei contratti di vendita liberamente conchiusi nelle medesime circostanze. Id. id.

8017 — Il criterio col quale dai giudici del merito si diviene alla determinazione della media, è incensurabile in Cassazione. Id. id.

8018 — Chi ritiene leso il suo diritto di proprietà dalla esecuzione di un' opera di pubblica utilità, non può pretendere la riforma o la rimozione dell'opera pubblica, ma deve stare pago del risarcimento del danno corrispondente alla lesione del suo diritto. Cass. Roma 31 Maggio 1879, *M.* 1879, p. 350.

8019 — L'autorità giudiziaria è competente a statuire solo sull'indennità, non sulla riforma o rimozione dell'opera di pubblica utilità. Id. id.

8020 — L'art. 51 della legge 25 Giugno 1865 sulle espropriazioni disponendo che ognuna delle parti possa contro la stima dei beni e la liquidazione delle relative spese proporre le sue istanze avanti l'autorità competente, non designa che la competenza assoluta, quella cioè per ragione di materia o valore, non già la relativa, quella cioè per sola ragione di territorio. App. Venezia 11 Febb. 1879, *M.* 1880, p. 76.

8021 — Tale competenza relativa deve ritenersi già determinata dai precedenti articoli 31 e 34 e dal susseguente art. 58 della stessa legge i quali l'attribuiscono al *foro rei sitae.* Id. id.

8022 — La dette istanze poi, tanto più dovrebbero ritenersi di competenza del luogo ove sono situati i beni espropriati, in quanto fossero dirette ad impugnare la perizia, non solamente per aver male determinata l'indennità, ma eziandio per aver contemplato dei beni, non designati nel piano particolareggiato di cui l'art. 16 della legge. Id. id.

8023 — Decade dal diritto di ricorso l'espropriante il quale notifica senza riserva il D. Prefettizio che stabilisce l'indennità nella misura risultante dalla perizia, e deposita l'indennità stessa. App. Palermo 16 Giugno 1879, *M.* 1880, p. 174.

8024 — L'art. 57 della legge sulla espropriazione nell'attribuire all'usufruttuario dei beni espropriati il diritto di farsi indennizzare dal proprietario, non gli nega però il diritto di rivolgersi direttamente anche in via giudiziaria contro l'espropriante, per ottenere liquidata l'indennità di espropriazione in contradditorio del nudo proprietario. App. Torino 21 Dic. 1881, *M.* 1882, p. 269.

8025 — Però egli non può esigere la somma liquidata, salvo mediante cauzione, ove non ne sia dispensato dal titolo o dalla legge, oppure mediante le cautele prescritte dall'art. 498 cod. civ. Id. id.

8026 — L'art. 51 della legge sulla espropriazione attribuisce la facoltà di fare opposizione alla stima dei periti non solo all'espropriato ma anche all'espropriante. Cass. Roma 11 Luglio 1882, *M.* 1882, p. 320.

8027 — La decadenza che s'incorre per non aver proposta in giudizio l'opposizione entro 30 giorni dalla notificazione del D. Prefettizio che pronuncia l'espropriazione è opponibile all'espropriante od all'espropriato che prende l'iniziativa del giudizio di opposizione, non già al convenuto. Id. id.

8028 — Il fondo espropriato si deve ritenere passato in proprietà dell'espropriante quando sia stata depositata l'indennità liquidata dai periti, ed il Prefetto abbia emanato il D. che pronuncia l'espropriazione, benchè sia pendente il giudizio di opposizione alla perizia. Id. id.

8029 — In pendenza del giudizio di opposizione alla perizia, come nulla si oppone al passaggio della proprietà acquistata all'espropriante, così non impedisce che gli oggetti antichi scoperti nella escavazione del suolo cadano ad esclusivo profitto dell'espropriante. Id. id.

8030 — Se per la circostanza di essere stato dall'espropriante occupato il fondo prima del deposito della indennità peritata, l'espropriato ritenga avere diritto ad una indennità maggiore, deve far valere le sue ragioni in linea di opposizione alla perizia, nel termine di che all'art. 51 della legge sulle espropriazioni. Cass. Torino 16 Dic. 1882, *M.* 1883, p. 299.

8031 — Trascorso questo termine senza reclamo, l'indennità depositata diventa definitiva, e l'espropriante non può pretenderne una maggiore per altra via, come p. e. col chiedere gli interessi del prezzo depositato dallo espropriante. Id. id.

8032 — **Competenza.** — In materia di espropriazione per utilità pubblica appartiene all'autorità giudiziaria il rifiutare l'applicazione di quei decreti del potere esecutivo che riconosce contrari alla legge. App. Genova 6 Aprile 1867, *M.* 1868, p. 156.

8033 — Dopochè una legge ha dichiarato di pubblica utilità la costruzione di una data opera e l'autorità amministrativa in esecuzione di tale legge provvide con appositi decreti per i lavori all'uopo necessari, il Pretore è incompetente a pronunciare sull'istanza fatta per l'inibizione della continuazione dei lavori per danni temuti, ad ammettere incumbenti a tale scopo, e ad imporre una cauzione onde poter proseguire i lavori. Cass. Torino 12 Febbraio 1869, *M.* 1869, p. 278.

8034 — Sempre quando si tratta di opere e lavori tecnici, l'autorità amministrativa si è quella che deve riconoscerne la pubblica utilità e provvedere alla loro esecuzione, essendo dimandata al potere giudiziario la sola facoltà di provvedere ed ordinare che senza impedimento delle opere e dei lavori sieno risarciti quei danni cui per l'esecuzione delle stesse opere andassero soggetti i privati. App. Genova 5 Febbraio 1869, *M.* 1869, p. 298.

8035 — Gli atti amministrativi non possono essere rivocati o modificati se non sopra ricorso alle autorità amministrative competenti. Cass. Torino 14 Settembre 1870, *M.* 1871, p. 141.

8036 — Spetta all'autorità giudiziaria il giudicare sulla illegalità della occupazione commessa dall'espropriante e sulla conseguente indennità. Id. id.

8037 — Quando la illegalità della occupazione risulta dall'uso mancato dei beni, già compresi nella espropriazione, i Tribunali non possono provvedere per la restituzione o per l'indennità, se prima l'autorità amministrativa non abbia dichiarato quali dei beni occupati non servano più all'opera pubblica. Id. id.

8038 — L'autorità giudiziaria applica gli atti amministrativi in quanto sieno conformi alle leggi. Id. id.

8039 — Appartiene all'autorità giudiziaria la contestazione in materia di espropriazione per pubblica utilità, nella quale dall'espropriato si pretende il rimborso di quanto ha pagato per contributo fondiario sui terreni occupati. D. C. S. 23 Marzo 1875, *M*, 1875, p. 280.

8040 — Per la espropriazione per causa di pubblica utilità, la legge ha destinato due ordini di competenze, l'una tutta amministrativa e ristretta al rapporto con la pubblica utilità, e l'altra tutta civile che si versa soltanto sulla giustizia dell'indennizzo, e sul diritto dei terzi sul fondo espropriato. App. Venezia 21 Luglio 1875, *M.* 1876, p. 9.

8041 — Pronunciata la espropriazione, ed autorizzata la occupazione dei beni, la esecuzione e il compimento dell'opera di pubblica utilità, procede indipendentemente da qualunque interesse privato, il quale resta bene assicurato col deposito; d'onde segue che l'autorità giudiziaria non potrebbe a causa della ingiustizia dell'indennizzo sospendere i lavori dell'opera. Id. id.

8042 — Appartiene all'autorità giudiziaria di risolvere le questioni che insorgano sulla stima fatta dai periti in via amministrativa dei fondi espropriati. D. C. S. 10 Marzo 1877, *M.* 1877, p. 150.

8043 — I Tribunali sono incompetenti a dichiarare nulla la deliberazione del Consiglio com. e gli altri atti emessi dall'autorità amministrativa, compreso il D. Prefettizio, con cui si ordinò la espropriazione degli stabili. Id. id.

8044 — In materia di espropriazione per pubblica utilità, la competenza giudiziaria è limitata alle controversie riguardanti la determinazione dell'indennità. Cass. Roma 30 Dic. 1878, *M.* 1879, p. 140.

8045 — Non può quindi l'autorità giudiziaria inibire la continuazione dei lavori su di un terreno, del quale il Prefetto in base all'art. 48 della legge 25 Giugno 1865, abbia pronunziato l'espropriazione ed autorizzato l'occupazione. Id. id.

8046 — Non vale a giustificare l'inibitoria la pendenza del giudizio sull'indennità, e la considerazione che, cambiato lo stato del fondo espropriato, possono venir meno gli elementi per la determinazione del valore del fondo stesso. Id. id.

8047 — Nulla rileva il non essersi proceduto all'effettivo deposito dell'indennità, perchè trattandosi di espropriazione per costruzione di una strada obbligatoria il Municipio siasi valso della facoltà datagli dall'art. 11 della legge 30 Agosto 1868 di ritenere per un decennio il prezzo di espropriazione, corrispondendo all'espropriato l'interesse del 5 p. 0[0. Id. id.

8048 — I tribunali ordinari sono competenti a esaminare se in materia di espropriazione per pubblica utilità la relativa dichiarazione sia stata emessa con le forme designate dalla legge. App. Torino 17 Sett. 1880, *M.* 1881, p. 79.

8049 — Nel caso d'inosservanza delle forme, può l'autorità giudiziaria, pur non modificando l'atto dell'autorità amministrativa col quale fu irregolarmente riconosciuto l'interesse pubblico dell'opera da eseguirsi, dichiararlo inefficace nella specie sottoposta alla sua cognizione. Id. id.

8050 — Del pari può l'autorità giudiziaria in pendenza di tal giudizio sull'inefficacia di quell'atto, emanare provvedimenti ed inibitorie a tutela dei diritti dell'opponente. Id. id.

8051 — In tema di espropriazioni l'autorità giudiziaria è competente a conoscere della domanda diretta, non già a far chiamare nullo per sè stesso e nei rapporti che ha con l'interesse pubblico il D. Prefettizio, nè che sia esso revocato o modificato: ma a non farlo considerare come D. di regolare espropriazione, e perciò come non avvenuto. Cass. Roma 8 Febb. 1883, *M.* 1883, p. 316.

8052 — L'illegalità od ingiustizia della procedura di un atto dell'autorità amministrativa, in quanto attiene alle forme ed agli incombenti all'uopo statuiti a garanzia dei diritti dei privati, costituisce violazione di legge ed è materia che rientra per sua natura nell'orbita della competenza giudiziaria. Id. id.

8053 — Entra nella competenza dell'autorità giudiziaria lo esaminare, se un D. prefettizio emesso in tema di espropriazione per utilità pubblica, sia rivestito delle forme volute dalla legge 25 Giugno 1865. App. Casale 18 Dic. 1882, *M.* 1883, p. 299.

8054 — Un atto amministrativo può essere dichiarato inefficace dall'autorità giudiziaria se vi ha violazione di forme sostanziali, ma non può inibirsene la esecuzione, anche se vi ha riscontrato il diritto di opposizione contro l'esecuzione di un D. di espropriazione per pubblica utilità. Cass. Roma (Sez. riun.) 14 Maggio 1881, *M.* 1882, p. 27.

8055 — Perciò i tribunali non sono competenti a rilasciare inibitorie contro l'esecuzione di quel D. a tutela dei diritti del privato. Id. id.

8056 — La legge sull'espropriazione definisce i limiti delle due autorità amministrativa e giudiziaria a guarantigia degli interessati; riserva alla 1ª la cognizione dell'utilità pubblica, e tutto ciò che appartiene all'esecuzione o al compimento dell'opera; attribuisce alla 2ª le questioni dell'indennità e sui diritti reali da farsi valere sulla medesima. App. Torino 25 Maggio 1877, *M.* 1877, p. 382.

8057 — L'autorità giudiziaria non può revocare nè modificare un atto amministrativo, ma deve limitare il suo giudizio a quella riparazione che può essere dovuta per la lesione dell'interesse privato. Id. id.

8058 — In tema di espropriazione per utilità pubblica il tribunale può esaminare se le formalità stabilite dalla legge siano state osservate. Id. id.

**EXEQUATUR REGIO** — 8059 — La mancanza del R. Exequatur impedisce al Vescovo il possesso delle temporalità, ma non toglie che egli debba essere riconosciuto a tutti gli effetti della sua potestà d'ordine di giurisdizione. C. S. 13 Dicembre 1876, *M.* 1877, p. 224.

# F

**FABBRICERIE** — 8060 — Circ. Min. Int. 6 Giugno 1860, n. 40 con cui in conformità di quanto dispone l'art. 80 della legge 25 Ott. 1859 (art. 82 della legge 20 Marzo 1865 all. A) si raccomanda ai Consigli comunali l'esame annuale dei bilanci e dei conti delle Fabbricerie e delle altre Amministrazioni, alle spese delle quali deve sopperire il pubblico in caso d'insufficienza delle loro rendite. *M.* 1862, p. 58.

8061 — L'esame annuale dei bilanci e dei conti delle Fabbricerie attribuita ai Consigli comunali, non è limitato al caso di un concorso effettivo attuale del pubblico nelle spese cui devono soggiacere le Fabbricerie. C. S. 4 Agosto 1860, *M.* 1862, p. 58.

8062 — Nelle Provincie della Lombardia

dovendo essere consultate le Giunte municipali nella scelta dei Fabbricieri per la Circolare 1 Novembre 1861, hanno quindi esse diritto di corrispondere al consulto con proposte motivate, diverse anche da quelle del Parroco, salvo a chi spetta di valutarle. Nota Min. G. e G. 4 Gennaio 1870, *M.* 1870, p. 63.

8063 — Nei Comuni della Lombardia è tuttora in vigore e deve essere osservata la Circolare governativa del 25 Agosto 1816, per la quale sono incompatibili le funzioni di Fabbriciere con quelle di Sindaco del Comune. Nota Min. G. e G. 12 Maggio 1870, *M.* 1870, p. 181.

8064 — Le deliberazioni Prefettizie devono essere munite del bollo tanto per gli originali che per le copie che si rilasciano agli Amministratori delle Fabbricerie, essendo solo concesso di fare in carta libera le copie destinate per uso della Prefettura e del Subeconomato. Circ. Min. Fin. 27 Agosto 1872, *M.* 1872, p. 289.

8065 — Sono soggette alla tassa di bollo le deliberazione dei resoconti delle Opere e Fabbricerie parrocchiali, non già i conti stessi e le relative liquidazioni che si presentano dagli Amministratori di dette Fabbricerie, le quali ne sono dichiarate esenti pel disposto dell'art. 21, n. 4 e 5 della legge 14 Luglio 1866. Nota Min. Fin. 13 Aprile 1873, *M.* 1873, p. 185.

8066 — Ove le deliberazioni Prefettizie fossero scritte di seguito ai conti delle rispettive liquidazioni, sarebbe allora necessaria l'applicazione delle marche da bollo anche sopra i fogli onde sono compresi i conti o le liquidazioni che formano un atto unico con la deliberazione della Prefettura. Id. id.

8067 — Quando con una deliberazione complessiva sia resa l'approvazione delle singole gestioni concernenti una sola Farbriceria, la tassa è applicabile all'atto solo contenente la deliberazione Prefettizia, indipendentemente dalle differenti gestioni comprese nella liquidazione. Id. id.

8068 — Se il Comune crede che la Fabbriceria abbia male amministrato i redditi della Chiesa, e che per sua colpa od incuria si siano resi inesigibili alcuni crediti, può in appoggio all'art. 83 della legge com. tutelare i propri interessi, facendo valere anche le azioni utili contro gli Amministratori per le contabilità in cui avessero potuto ncorrere. C. S. 5 Genn 1874, *M.* 1874, p. 204.

8069 — L'ingerenza dei Prefetti si estende a tutto ciò che concerne la direzione, e l'amministrazione economica ordinaria delle Fabbricerie, riservato al Ministero di conoscere degli atti interessanti la sostanza patrimoniale degli enti giusta il R. D. 22 Marzo 1866, n. 2832. Nota Min. G. G. 10 Luglio 1874, *M.* 1874, p. 250. — id. 28 Maggio 1875, *M.* 1875, p. 178.

8070 — I singoli abitanti di un Comune non hanno veste per evocare in giudizio la Fabbriceria per obbligarla a rendere conto dell'adempimento di un legato di messe ordinato a vantaggio dell'universalità degli abitanti, e amministrato e rappresentato nell'interesse della medesima dalla stessa Fabbriceria. App. Milano 28 Dic. 1876, *M.* 1877, p. 95.

8071 — Questa per le leggi tuttora vigenti in Lombardia è soggetta alla vigilanza e controllo dell'autorità politico amministrativa, alla quale soltanto è tenuta di rendere conto della sua gestione. Id. id.

8072 — Qualora l'assegno di una somma fatta dal Comune al Parroco pro tempore, rappresenti un vero complemento di congrua a beneficio della persona del Parroco, il Comune non ha alcun diritto di rivedere i conti, ed i bilanci della Fabbriceria parrocchiale, trattandosi di un assegno personale. App. Torino 8 Giugno 1881, *M.* 1881, p. 335.

8073 — Essendo le Fabbricerie parrocchiali enti morali, laici, per se autonomi, la loro amministrazione non può andare soggetta al sindacato del Comune, il quale ha diritto di verificarne i conti, solo quando la Fabbriceria abbia richiesto il suo concorso nelle spese di manutenzione delle Chiese parrocchiali. Id. id.

8474 — Il Parroco e i Fabbricieri allorchè domandano in giudizio il conseguimento di un legato nell'interesse del beneficio parrocchiale, devono giustificare di avere ottenuto l'autorizzazione sovrana a termini della legge 5 Giugno 1850. Cass. Torino 10 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 16.

8075 — Ad esimersi da quest'obbligo non vale la circostanza che il legato costituisca un onere per la Parrocchia, essendo stato fatto a favore della popolazione. Id. id.

8076 — Nè Parroco, nè Fabbricieri hanno la legittima rappresentanza della generalità degli abitanti, per chiedere l'adempimento di un legato fatto a favore di questa. Id. id.

**FERROVIE E TRANVAYS.** — 8077 — Legge 29 Luglio 1879 sulla costruzione delle ferrovie complementari. *M.* 1879, p. 259.

8078 — Legge 5 Giugno 1881, sulla costruzione delle linee complementari ferroviarie del Regno. *M.* 1881, p. 193.

8079 — Circ. Min. LL. PP. 12 Maggio 1881 per le strade d'accesso alle stazioni ferroviarie. *M.* 1881, p. 305.

8080 — Il divieto di costruire muri, case ecc. in prossimità di una ferrovia, ed a distanza minore di quella prescritta è assoluto e non già subordinato alla condizione che il muro si elevi al disopra del livello della strada ferrata, od impedisca la visuale per

la sicurezza della locomozione. Cass. Torino 25 Luglio 1874, *M.* 1874, p. 271.

8081 — La violazione di questo divieto costituisce una contravvenzione, quand' anche la strada non sia in esercizio, ma semplicemente in costruzione. Id. id.

8082 — Se nella sottoscrizione di azioni per la costruzione di una ferrovia, un Comune ha apposta come condizione di avere una stazione nel proprio territorio, tale condizione vale, e il Comune ne può chiedere l'adempimento davanti l'autorità giudiziaria. App. Torino 18 Dic. 1874, *M.* 1875, p. 221.

8083 — Ove non sia stata determinata la forma della stazione, si presume che le parti si sieno riferite alle norme stabilite dall'atto di concessione, per la forma e il fornimento delle stazioni delle diverse categorie. Id. id.

8084 — Anche dopo la legge 29 Giugno 1873, i Consorzi fra Provincie e Comuni per costruzione ed esercizio di strade ferrate sono meramente volontari, e gl' impegni degli enti interessati non possono nascere che da obbligazioni assunte conformemente alla legge, e divenute contrattuali per effetto dell'accettazione di tutte le parti. C. S. 14 Genn. 1876, *M.* 1876, p. 84.

8085 — Perchè il Prefetto a termini di detta legge possa iscrivere di ufficio sui bilanci dei Comuni e delle Provincie componenti il Consorzio, le somme che debbono conferire per loro quota è necessario : 1°. che i Consigli com. e prov. abbiano già deliberato di unirsi in Consorzio e stabilita la loro quota di concorso come prescrive l'art. 7 della legge stessa; 2° che l'assemblea consorziale abbia deliberato lo Statuto, e questo sia stato approvato per R. D. — Id. id.

8086 — La società concessionaria della costruzione di una ferrovia, che abbia stipulato il concorso di un Comune nella spesa relativa, obbligandosi da parte sua a costruire una stazione completa, è tenuta alle conseguenze legali dell'inadempimento parziale di quest'obbligo, quand' anche il medesimo fosse effetto di una proibizione, che essa doveva prevedere, del Governo concedente. Cass. Torino 16 Giugno 1876, *M.* 1876, p. 269.

8087 — Nel caso che la società concessionaria abbia contravvenuto al patto costruendo una stazione con servizio incompleto, il Comune ha diritto di domandare il risarcimento dei danni derivati alla generalità degli abitanti. Id. id.

8088 — I contravventori ai regol. di polizia per le strade ferrate non possono evitare la formalità del giudizio penale, mediante oblazioni amministrative. Min. G. G. . . . Luglio 1878, *M.* 1878, p. 325.

8089 — La costruzione delle ferrovie pubbliche è soggetta alle norme fissate dalla legge 25 Giugno 1865 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, quindi anche per esse deve intervenire la relativa dichiarazione di pubblica utilità. App. Brescia 19 Agosto 1878, *M.* 1878, p. 365.

8090 — La cessione di un terreno fatta da un privato ad una società ferroviaria per la costruzione di una scalo merci in ampliamento della stazione già esistente, senza che fosse intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, non può considerarsi come cessione necessaria fatta in conseguenza di espropriazione forzata per causa di pubblica utilità. Id. id.

8091 — Quindi se in dipendenza di detta cessione il conduttore o colono del terreno dovette abbandonarlo fuori di tempo, egli ha diritto ad essere risarcito dei danni dal venditore. Id. id.

8092 — Il Comune assumendo la concessione di una ferrovia, o cedendo ad una società i diritti derivatigli dalla concessione stessa non fa atti di commercio. Cass. Torino 22 Aprile 1879, *M.* 1879, p. 190.

8093 — Quindi non può essere convenuto davanti al foro commerciale per atti relativi a tale concessione, neppure a pretesto di intervento per garanzia in un giudizio fra altri. Id. id.

8094 — La legge 29 Giugno 1873 che ha accordato al Governo la facoltà di concedere per D. R. all'industria privata, a Provincie o a Comuni, isolatamente od uniti in Consorzio, la costruzione e l'esecuzione della linee ferroviarie ivi menzionate, ha sotto il rapporto amministrativo sottratto al diritto comune ed assoggettato alla giurisdizione speciale del Prefetto le obbligazioni dei varî corpi morali concessionari in essa legge contemplati, e i mezzi coercitivi per assicurarne l'adempimento. C. S. 21 Maggio 1879, *M.* 1879, p. 252.

8095 — Quando si tratta di corpi morali che senza far parte del Consorzio, abbiano assunto per convenzione obblighi verso i Consorzi stessi, le vertenze relative rientrano nel diritto comune, e debbono essere risolute secondo i principi del medesimo. Id. id.

8096 — Rifiutandosi il Comune alla prestazione annua stipulata, non può provvedere la Dep. allo stanziamento coattivo della somma, quando la Provincia sia compresa fra i concessionari consortisti, e perciò concreditrice verso il Comune. Id. id.

8097 — In questo caso lo stanziamento deve essere fatto dal Governo. Id. id.

8098 — Se il Comune senza contestare nè la sostanza nè l'ammontare del suo debito, opponga che la Società concessionaria non abbia adempito a qualcuna delle condizioni stabilite, quest'eccezione potrà farsi valere davanti l'autorità giudiziaria per obbligare la Società a soddisfare a' patti convenuti, ma non assolve il Comune dal pa-

gamento del suo debito, e dall'obbligo di stanziare in bilancio le somme occorrenti. Id. id.

8099 — Solo portandosi la questione avanti i tribunali, l'autorità amministrativa sospenderà la spedizione del mandato d'ufficio, giusta il n. 7 dell'art. 116 della legge com. Id. id.

8100 — Per dirimere il contrasto esistente tra gli art. 10 e 22 della legge 29 Luglio 1879 è d'uopo distinguere i Consorzi occorrenti per le linee specificatamente contemplate nelle tabelle *A*, *B*, *C*, annesse alla detta legge, dai Consorzi per la costruzione di linee secondarie, la cui designazione fu rimessa al giudizio del Governo. C. S. 21 Aprile 1880, *M.* 1880, p. 189.

8101 — Rispetto ai primi è applicabile l'art. 22 della citata legge, ed in quanto ai secondi sono esclusivamente applicabili le disposizioni degli art. 10 e 11 della legge medesima. Id. id.

8102 — Le deliberazioni colle quali i Comuni si obbligano di anticipare senza interessi le quote di spesa incombenti al Governo a norma della legge 29 Luglio 1879 per la costruzione di ferrovie, sono sottoposte all'approvazione della Dep. Id. id.

8103 — Non tutti gli agenti di P. S. e dell'Amministrazione finanziaria sono esclusi dal divieto di introdursi nel recinto delle ferrovie, ma quelli soltanto che siano indicati dal Min. dei LL. PP. Cass. Torino 22 Ott. 1881, *M.* 1882, p. 192.

8104 — Epperò un agente di P. S. (nella specie guardia campestre) il quale si introduca nel recinto ferroviario, è soggetto alle sanzioni penali, se non dimostri di essere nel numero designato degli agenti che hanno libero accesso alle ferrovie. Id. id.

8105 — L'autorità giudiziaria è incompetente ad ordinare la costruzione di lavori che modifichino il progetto o piano particolareggiato di una ferrovia, essendo ciò di esclusiva competenza del Min. dei LL. PP. Cass. Roma 21 Marzo 1882, *M.* 1882, p. 332.

8106 — Non essendovi Consorzio fra una Provincia ed i rispettivi Comuni, non vi ha luogo ad invocare per effetto dell'art. 7 della legge 5 Giugno 1881, gli ultimi 3 alinea dell'art. 8 della legge 29 Giugno 1873. — C. S. 12 Maggio 1882, *M.* 1882, p. 333.

8107 — Il regol, sullo esercizio delle ferrovie 31 Ott. 1873 colla parola *strada* tecnicamente adoperata nell'art. 64, esprime non soltanto la superficie piana del suolo ove sono collocate le ruotaie, ma anche tutte le opere d'arte comprese nel recinto ferroviario, che servono ad attuare il sistema di armamento e a mantenerlo esercibile. Cass. Palermo 30 Giugno 1882, *M.* 1882, p. 365.

8108 — Quindi la multa di L. mille non si applica soltanto nel caso in cui il bestiame si trovi propriamente sulle rotaie, ma eziandio nell'altro in cui sorpassate le siepi vive o gli steccati, si trovi nella scarpa della ferrovia. Id. id.

8109 — I ricorsi di un Comune contro la concessione di una ferrovia, e la convenzione per la costruzione ed esercizio della medesima, non sono attendibili quando il Comune stesso non sia compreso nel Consorzio legalmente costituito a quei fini, non avendo veste ad ingerirsene e contraddire. C. S. (Sez. Int. e GG.) 6 Giugno 1882, *M.* 1883, p. 315.

8110 — L'autorità giudiziaria non è competente a conoscere dell'azione colla quale si tende ad ottenere la modificazione dei ripari apposti lungo le linee ferroviarie, per la costruzione e manutenzione delle ferrovie, trattandosi di un'attribuzione speciale dell'autorità amministrativa. App. Firenze 2 Marzo 1882, *M.* 1883, p. 316.

8111 — Tale incompetenza non cessa ancorchè la domanda abbia per iscopo il risarcimento del danno patito. Id. id.

8112 — L'assemblea dei delegati, ed il Consiglio di Amministrazione dei Consorzi, sebbene costituiti da Comuni appartenti a diverse Provincie, non possono essere soggetti che alla Prefettura ed alla Deputazione competenti, cioè quelle del luogo in cui si trova la sede del Consorzio. C. S. 4 Luglio 1883, *M.* 1883, p. 356.

8113 — **Tramvays** — Circ. Min. LL. PP. 20 Giugno 1879, per regolare la costruzione e l'esercizio dei tramvays. *M.* 1879, p. 257.

8114 — Circ. Min. LL. PP. 21 Sett. 1880 sul giuramento degli agenti per la sorveglianza all' esercizio dei tramvays. *M.* 1880, p. 338.

8115 — Circ. Min. LL. PP. 15 Nov. 1880 sui provvedimenti da prendersi per la sicurezza dell'esercizio dei tramvays. *M.* 1881, p. 18.

8116 — Circ. Min. LL. PP. sulle norme da osservarsi per la concessione e l'esercizio delle tranvie. *M.* 1881, p. 290.

8117 — Non è applicabile ai tramvays il titolo 5. della legge 20 Marzo 1865, sui LL. PP. — C. S. 5 Luglio 1876, *M.* 1877, p. 150.

8118 — Non può fare ostacolo alla introduzione di ferrovie a cavalli sulle strade pubbliche già esistenti il patto in vigore con i concessionari di strade ferrate propriamente dette, secondo il quale non possono essere costruite linee parallele alle concesse, o linee che uniscano due punti colle linee concesse. Id. id.

8119 — Ammesso che la concessione della costruzione dei tramvays possa farsi legittimamente dai Consigli prov. o com. il Governo avrebbe sempre la facoltà e l'obbligo di prescrivere tutte le discipline che

si rendessero necessarie per garantire la libertà della circolazione e la sicurezza del passaggio. Id. id.

8120 — Però non sarebbe equo lo imporre che fosse ritardata l'attivazione dei tramvay fino a che fossero sancite dal Governo le discipline di polizia meramente regolamentari che sono di esclusiva sua competenza. Id. id.

8121 — Se al Comune o alla Provincia, secondo che si tratti di strada com. o prov. si è lasciato di fare concessioni di tramvays sul suolo delle strade, in massima l'autorizzazione di usare le locomotive a vapore sui tramvays è riservata al Min. dei LL. PP. come materia che tocca direttamente la P. S. — Min. LL. PP. 17 Luglio 1878, *M.* 1878, p. 364.

8122 — Ai tramvays sono applicabili attualmente le disposizioni del cap. III, tit. 11 del regol. 15 Nov. 1868. Cass. Torino 17 Luglio 1879, *M.* 1879, p. 333.

8123 — Data l'utilità di un pubblico servizio: p. e. del tramvays, la necessità di un regol. e la mancanza di una legge speciale: non può negarsi all'autorità amministrativa la facoltà di provvedervi in via d'urgenza. Id. id.

8124 — Ogni Amministrazione locale proprietaria di strade, può fare da sè le concessioni di tramvays sulle strade medesime, senza altra approvazione che quella dell'autorità competente ad approvare, secondo la legge, atti di natura analoga alle concessioni medesime. C. S. 18 Febb. 1881, *M.* 1881, p. 133.

8125 — Non può quindi un Consiglio prov. nell'interesse della viabilità della Provincia, fare concessioni di tramways sulle strade com. Id. id.

8126 — Le concessioni di tramways fatte dai Consigli com. sulle strade com. sono soggette all'approvazione della Dep. a termini dell'art. 137 della legge com. Id. id.

8127 — Però la Dep. non può alterare le condizioni della concessione e sostituirne altre, ma solo devesi limitare ad approvare o respingere la concessione fatta dal Comune. Id. id.

8128 — Il concessionario ed esercente di una linea di tramways, ha diritto di godere e disporre delle ruotaie appostevi, nel modo più assoluto, d'impedire ad altri di farne uso, e di rivendicarle da qualunque possessore. App. Genova 1 Luglio 1881, *M.* 1882, p. 188.

8129 — Peraltro non può impedire il transito sulle rotaie stesse, attraversandole o calpestandole. Id id.

8130 — Se stabilitasi una tramvia su di una strada com. si vuole allungare la strada stessa, la spesa relativa non si può mettere a carico di tutti i Comuni sul territorio dei quali la strada passa, ma bensì a carico del concessionario della tramvia, la quale non è opera per legge obbligatoria. R. D. 8 Febb. 1883, *M.* 1883, p. 314.

**FESTA NAZIONALE**; *ed altre feste* — 8131 — Legge 5 Maggio 1861, per la celebrazione della festa nazionale dello Statuto. *M.* 1862, p. 162.

8132 — Circ. Min. Int. 6 Maggio 1861, e 10 Maggio 1862 per l'esecuzione della legge anzidetta. *M.* 1862 p. 161 e 162.

8133 — E' contraria alla legge la deliberazione del Consiglio comunale che per solennizzare la festa dello Statuto ordini la distribuzione di una data quantità di farina a tutti i comunisti, perchè tale largizione comprendendo i poveri come gli agiati, non può riguardarsi come un atto di beneficenza, ma costituisce un uso illegittimo delle rendite comunali. C. S. 16 Agosto 1870, *M.* 1870, p. 287.

8134 — Deve annullarsi la deliberazione com. con la quale si statui di stornare tutto il fondo inscritto in bilancio per la celebrazione della festa nazionale, e di erogarlo in altro uso. C. S. 25 Ottobre, 1879, *M.* 1879, p. 357.

8135 — Non essendovi legge che proibisca ai Municipi di intervenire per dirigere le pubbliche funzioni, deve essere revocato il D. del Prefetto con cui annullava la delib. del Consiglio com. che stabiliva il programma di una festa proposto dalla Commissione a tale scopo nominata dall'autorità com. senza però che il Comune concorresse in alcun modo nella spesa. C. S. 30 Novembre 1882, *M.* 1883, p. 110.

**FIERE E MERCATI.** — 8136 — Legge 17 Maggio 1866 n. 2933 circa la istituzione o cambiamenti di fiere e mercati. *M.* 1866, p. 181.

8137 — Circ. Min. Finanze 26 Luglio 1866, sulla tassa per l'istituzione e i cambiamenti di fiere e mercati. *M.* 1866, p. 287.

8138 — Per la istituzione di fiere o mercati a termini dell'art. 2 della legge 17 Maggio 1866, le deliberazioni dei Consigli com. devono trasmettersi al Prefetto che ne ordina la pubblicazione nei Comuni limitrofi. Min. Agric. 6 Giug. 1874, *M.* 1874, p. 253.

8139 — Devono ritenersi limitrofi quei Comuni che confinano con quello ove s'intende stabilire la fiera od il mercato. Id. id.

8140 — Basta la sola pubblicazione nei Comuni limitrofi delle copie delle deliberazioni com. relative alla istituzione o al cambiamento in modo permanente delle fiere o mercati, e non occorre anche la pubblicazione dei decreti Prefettizi relativi che possono anche essere sostituiti da una semplice lettera. Circ. Min. Agric. 15 Agosto 1874, *M.* 1874, p. 275.

8141 — Le copie dei verbali anzidetti, oltre ad essere estese in carta bollata da una lira, devono essere munite per l'autenticazione della marca di registrazione descritta dall'art. 11 lett. *G* della legge 19 Luglio 1868, n. 4480. Id. id.

8142 — I Comuni limitrofi hanno diritto ad opporsi illimitatamente, non solo per l'epoca, ma anche per la località contro lo stabilimento di fiere o mercati, quand'anche si trattasse solo di trasportare una fiera da una località ad un altra di uno stesso Comune. C. S. 16 Luglio 1869, e nota Min. Agric. 17 Agosto 1869, *M.* 1869, p. 335.

8143 — Sulle opposizioni relative alle fiere e mercati deve decidere la Deputazione prov. ed in via di ricorso contro la decisione della stessa, spetta al Consiglio prov. di pronunziare. Id. id.

8144 — I ricorsi al Consiglio prov. contro decisioni della Dep. prov. sulle deliberazioni dei Consigli com. relative a cambiamenti dei giorni di fiere e mercati, devono bensì presentarsi entro 30 giorni giusta la legge 17 Maggio 1866, ma tal termine non essendo perentorio il Consiglio prov. può anche dopo ammettere le opposizioni e pronunziare sulle medesime. C. S. 26 Nov. 1875, *M.* 1876, p. 188.

8145 — Neanche in tempi d'epidemia può la Commissione municipale di sanità ordinare la sospensione delle fiere e dei mercati, potendo in caso d'urgenza provvedere il Sindaco a termini dell'art. 104 della legge com. e negli altri casi dovendo attenersi agli ordini comunicati dal Prefetto o Sottoprefetto. C. S. 6 Luglio 1875, *M.* 1875, p.357.

**FILOSSERA** — 8146 — Legge 3 Aprile 1879 sulla sorveglianza per la ricerca della filossera. *M.* 1879, p. 113.

8147 — R. D. 13 Maggio 1883 che approva un nuovo testo unico delle leggi sulla filossera. *M.* 1883, p. 209.

8148 — R. D. 6 Novembre 1881, che approva il regol. per l'esecuzione del testo unico delle leggi per impedire la diffusione della filossera. *M.* 1882, p. 17.

8149 — Per la vietata esportazione dei prodotti dei terreni riconosciuti dall'autorità amministrativa come colpiti dalla filossera non è dovuta al proprietario alcuna indennità. App. Genova 20 Giugno 1882, *M.* 1882, p. 383.

8150 — Neppure è dovuta indennità per gli incomodi personali che il proprietario stesso venisse a risentire per effetto dei lavori distruttivi o preservativi ordinati dalla autorità amministrativa. Id. id.

8151 — Invece è dovuta indennità pel deperimento dei vegetali, ed il franamento dei muri avvenuto per i detti lavori. Id. id.

8152 — Ove al momento della distruzione del vigneto attaccato dalla filossera, il relativo raccolto più non trovisi pendente, non è dovuta al proprietario veruna indennità. Id. id.

8153 — Non può censurarsi davanti all'autorità giudiziaria, neppure all'effetto del risarcimento dei danni, l'opportunità dei provvedimenti amministrativi in tema di filossera. Id. id.

8154 — In forza della legge speciale sulla filossera, nessuna indennità è dovuta dallo Stato pel divieto fatto, a taluno di esportare dal proprio terreno trasportandole in zone reputate immuni, viti ed altre piante, e per l'applicazione al terreno infetto dei modi curativi suggeriti dalla scienza. Cass. Torino 10 Luglio 1883, *M.* 1883, p. 302.

8155 — In tema di filossera è interdetto alla autorità giudiziaria il sindacare l'opportunità e la conseguente legittimità dei provvedimenti emanati dall'autorità amministrativa. Id. id.

8156 — Le parole frutti pendenti usate nell'art. 4 della legge 3 Aprile 1879, non vanno intese nel senso materiale di grappoli pendenti, bensì in quella di raccolto o prodotto presumibile dell'annata, ma sempre limitamente all'annata in corso. Id. id.

8157 — Quindi nessuna indennità compete al proprietario, se al momento della distruzione del vigneto, egli aveva già avuto in natura il raccolto dell'uva per l'anno in corso. Id. id.

**FORESTE** — *Generalità — vincolo e svincolo — Comitato — personale — spese.*

8158 — **Generalità.** — Circ. Min. Ag. Ind. 31 Dicembre 1871, sugli atti forestali soggetti al bollo. *M.* 1872, p. 35.

8159 — D. Min. 30 Maggio 1874, che approva le istruzioni per l'Amministrazione forestale dello Stato. *M.* 1874, p. 373.

8160 — Legge forestale 20 Giugno 1877, n. 3907. *M.* 1877, p. 225.

8161 — R. D. 10 Febb. 1878, che approva il regolamento per l'applicazione della legge forestale 20 Giu. 1877. *M.* 1878, p. 80.

8162 — Circ. Min. Int. 5 Marzo 1878 sull'attuazione della nuova legge forestale. *M.* 1878, p. 112.

8163 — Circ. Min. Int. 11 Aprile 1878 sull'attuazione della nuova legge forestale. *M.* 1878, p. 161.

8164 — Circ. Min. Int. 31 Marzo 1878 sull'impianto dell'ufficio del Comitato forestale; sugli impiegati da destinarsi come Segretari del medesimo; e sulla presidenza del Comitato. *M.* 1878, p. 177.

8165 — Circ. Min. Int. 9 Maggio 1878 contenente nuove istruzioni per l'attuazione della legge forestale ed in ispecie sugli elenchi di svincolo. *M.* 1878, p. 208.

8166 — R. D. 16 Giugno 1878 che modifica l'art. 50 del regolamento forestale 10 Febbraio 1878. *M.* 1878, p. 257.

8167 — Circ. Min. Agric. 5 Sett. 1879 sullo accertamento dei terreni che si ritenessero nelle condizioni previste dall'art. 1 della legge forestale. *M.* 1879, p. 369.

8168 — Risol. Min. Ag. Ind. e Com. sulla confinazione dei fondi vincolati o svincolati. *M.* 1880, p. 196.

8169 — Risol. Min. Agric. 30 Giugno 1880 sugli accertamenti da farsi dai Comitati forestali. *M.* 1880, p. 289.

8170 — Non essendo ancora attuata in un Circondario la legge forestale 20 Giugno 1877, devono applicarsi le antiche norme colle quali il servizio forestale era colà regolato. C. S. 4 Agosto 1880, *M.* 1880, p. 283.

8171 — Risol. Min. Fin. 10 Nov. 1880, sulla esenzione degli agenti forestali governativi e prov. dalla tassa di concessione pel porto d'arma. *M.* 1880, p. 355.

8172 — Risol. Min. Agr. 30 Sett. 1880, sul concorso del Ministero stesso nel rimboschimento dei terreni incolti dei Comuni, dei corpi morali, e dei privati. *M.* 1880, p. 370.

8173 — Risol. Min. Agric. 31 Dic. 1880, sul divieto di coltivazione dei terreni nei quali era stata permessa la coltura prima della nuova legge forestale. *M.* 1881, p. 52.

8174 — Risol. Min. Agric. 31 Marzo 1881, sugli accertamenti che si eseguono d'ufficio dai Comitati forestali; e sulla indennità spettante agli ufficiali forestali per la compilazione dei progetti d'imboschimento, e nei casi di trasferta. *M.* 1881, p. 132.

8175 — Un Comune non può concedere il libero pascolo delle capre, in quei suoi boschi che per la speciale loro situazione vanno soggetti alle prescrizioni dell'art. 125 della legge forestale subalpina 1 Dic. 1833, che li dichiara sottoposti a speciale proibizione. C. S. 28 Luglio 1876, *M.* 1877, p. 28.

8176 — Pel combinato disposto degli art. 4 e 16 della legge forestale 20 Giugno 1877, onde vi sia contravvenzione punibile per esclusivo diboscamento o dissodamento, non è necessario che si sia diboscato o dissodato un intiero ettare, ma basta che se ne sia diboscata o dissodata una parte. Cass. Torino 15 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 176.

8177 — **Vincolo e svincolo.** — Cir. Min. Agric. 30 Giugno 1883, sullo svincolo di terreno per permesso di coltura agraria. *M.* 1883, p. 290.

8178 — Con la legge forestale 20 Giugno 1877, rimasero abrogate le leggi speciali che prima vigevano nelle varie Provincie. C. S. 14 Febb. 1879, *M.* 1879, p. 105.

8179 — Quando si tratti di un bosco non compreso fra quelli vincolati, e così di una proprietà non soggetta alla legge forestale, il Comune è libero di provvedere alla tutela del bosco, come a quella degli altri stabili com. Id. id.

8180 — Il sistema delle azioni popolari per difendere le proprietà comunali e i diritti della comunità non è più ammesso nel diritto amministrativo vigente. Cass. Torino 15 Aprile 1879, *M.* 1879, p. 223.

8181 — L'art. 32 della legge forestale 20 Giugno 1877, riguarda unicamente i diritti di uso contemplati da essa legge speciale, ma non si estende ai diritti patrimoniali di servitù e d'usofrutto che potessero competere ad intere popolazioni o parti di esse. Cass. Torino 15 Aprile 1879, *M.* 1879, p. 223.

8182 — Lo scioglimento dal vincolo forestale di determinati beni ha luogo 15 giorni dopo la pubblicazione dell'elenco relativo, potendosi per altro reclamare contro lo scioglimento con effetto sospensivo se si reclami entro i 15 giorni dalla pubblicazione suddetta, e senza effetto sospensivo se dopo i 15 ed entro i 90 giorni dalla pubblicazione medesima. C. S. 3 Aprile 1880, *M.* 1880, p. 298.

8183 — Non compete al Sindaco ma al Consiglio com. di reclamare nell'interesse del Comune pretendente ad usi civici sopra i beni sciolti dal vincolo forestale. Id. id.

8184 — Tali norme poste dalla legge per i giudizi ordinari e quando si tratti di azioni del Comune come ente debbono valere per analogia anche per quei giudizi speciali di contenzioso amministrativo che la legge 20 Giugno 1877, ha istituito, e quando il Comune vi agisce nell'interesse della generalità degli abitanti. Id. id.

8185 — Secondo l'art. 8 della legge forestale 20 Giugno 1877, il ricorso conceduto nei termini di anni due contro le deliberazioni del Comitato circa i terreni che debbano rimaner saldi è devolutivo, e non sospensivo. Cass. Napoli 19 Gennaio 1880, *M.* 1880, p. 298.

8186 — Il ricorso presentato da un privato che non ha interesse, non può valere ad impugnare il provvedimento del Comitato forestale, col quale decretò lo svincolo di alcuni terreni di proprietà com; ed il suo ricorso è quindi inammessibile. C. S. 21 Maggio 1881, *M.* 1881, p. 249.

8187 — Non è necessaria l'approvazione del Comitato per la legale efficacia degli elenchi formati dall'Amministrazione forestale. Cass. Torino 26 Luglio 1881, *M.* 1881, p. 317.

8188 — Il Comitato ha soltanto la facoltà, dietro analoga istanza, di modificare quegli elenchi, ma finchè non li abbia modificati, incorre in contravvenzione colui che li trasgredisce. Id. id.

8189 — Sono ammissibili i reclami contro la dichiarazione di svincolo intimati da un

privato al Sindaco del Comune ove i beni sono situati, entro il termine di 90 giorni da quello della pubblicazione dell'elenco. C. S. 11 Febb. 1882, *M.* 1882, p. 207.

8190 — Il Comitato prov. forestale prima di pronunciare lo svincolo anche parziale di un bosco, deve accertare con apposita inchiesta le condizioni dei luoghi, quindi qualora manchi l'adempimento di questa prescrizione, è illegittima la risoluzione del Comitato, e si deve annullare. Id. id.

8191 — Secondo la legge 20 Giugno 1877 sono legalmente compresi negli elenchi di vincolo i boschi che già soggiacevano a tale servitù per gli ordinamenti forestali anteriori, e quindi i proprietari non possono accampare alcuna pretesa per indennizzo. D. C. S. 22 Dic. 1881, *M.* 1882, p. 216.

8192 — Gli editti dei Cardinali Legati nelle Provincie pontificie devono equipararsi a quelli emanati dallo stesso Pontefice. Id. id.

8193 — Il vincolo forestale è inerente alla cosa, e non dipende dalla natura del possesso e dalla qualità dei possessori. Id. id.

8194 — Trascorso il biennio dalla pubblicazione dell'elenco portante il vincolo di un bosco, può procedersi allo svincolo di esso solo in applicazione dell'art. 9 della legge 20 Giugno 1877. C. S. 8 Luglio 1882, *M.* 1883, p. 64.

8195 — Secondo quest'art. il Comitato forestale sia per propria iniziativa sia a richiesta delle parti interessate delibera intorno alla cessazione del vincolo, quando per opere conservative e riparative riconosciute sufficienti, o per qualunque altro motivo, cessino le cause per le quali un terreno era stato sottoposto al vincolo forestale. Id. Id.

8196 — Ciò è anche applicabile nel caso che il Comitato riconosca che le cause per le quali un terreno era stato sottoposto al vincolo non abbiano mai esistito. Id. id.

8197 — Però sotto pena di nullità del procedimento il Comitato deve deliberare previa inchiesta sulle condizioni del fatto, al qual scopo deve delegare due dei suoi componenti, compreso l'ingegnere che è tra essi, con l'intervento del rappresentante del Comune ed in contradittorio dell'ufficiale forestale del Distretto, non senza diffidamento all'interessato che abbia promosso l'accertamento ed adempito alle condizioni prescritte. Id. id.

8198 — Allorchè un bosco sia stato svincolato, e lo svincolo sia divenuto definitivo, esso può essere rivincolato nell'interesse della pubblica igiene di un Comune o di una Provincia che ne facciano istanza, sebbene nè l'uno nè l'altra abbia curato di reclamare sulla pubblicazione dell'atto di svincolo. Min. Agric. 24 Luglio 1882, *M.* 1883, p. 127.

8199 — Però in tal caso bisogna procedere con le forme che sono richieste per vincolare un bosco libero, e che sono indicate dall'art. 21 del regol. 10 Febb. 1878. Id. id.

8200 — Quando con la legge preesistente un bosco era vincolato nell'interesse della pubblica igiene, e sia stato ommesso nella redazione degli elenchi relativi di svincolo e vincolo, i Comitati fore tali prov. debbono risolvere le difficoltà che insorgano, salvo il ricorso che la legge ha preordinato. Min. Agric. 24 Luglio 1882, *M.* 1883, p. 127.

8201 — Per correggere gli errori incorsi nella formazione degli elenchi di svincolo, non vi è alcun termine. Id. id.

8202 — Le proposte di svincolo di boschi vincolati per motivi di pubblica igiene, possono farsi con elenchi suppletori, e con le norme indicate dall'art. 6 della legge forestale. Id. id.

8203 — Essendo ammesso ricorso al Consiglio di Stato dalle decisioni del Comitato forestale, riguardo ai vincoli forestali da parte di chi possa avervi interesse, quest'interesse non è solo pecuniario, ma può essere anche per l'igiene; perciò non essendo contestabile essere la salubrità dell'aria un interesse personale e diretto di ognuno degli abitanti non si può dichiarare inammissibile il ricorso dei medesimi, ma occorre esaminarlo in merito. C. S. 17 Febb. 1883, *M.* 1883, p. 299.

8204 — Devesi ritenere che lo svincolo di un bosco danneggierebbe le condizioni igieniche della città vicina, quando il Consiglio superiore di sanità riconobbe il valore degli argomenti addotti per sostenere la necessita del vincolo, senza che sia contrapposto argomento serio a sostegno dell'avviso contrario. Id. id.

8205 — Le istruzioni 30 Marzo 1874 non modificano le disposizioni della Circ. del Min. d'Agric. 18 Dicembre 1868, n. 103, sull'obbligo che spetta agli ufficiali forestali di prestarsi alla valutazione dei prodotti boschivi, di ragione dei Corpi morali da esporsi in vendita; e per tali prestazioni i detti ufficiali hanno diritto alle indennità fissate per le operazioni urgenti, come era prescritto con la detta Circolare. Min. Agric. 27 Febb. 1875, *M.* 1875, p. 136.

8206 — L'alteramento od abbattimento di qualche albero in una estensione di terreno boschivo anche sottoposto a vincolo, non è compreso nel divieto di cui all'art. 4 della legge 20 Giugno 1877. App. Perugia 27 Nov. 1880, *M.* 1881, p. 78.

8207 — Le prescrizioni di massima dei Comitati forestali non possono estendersi a proibire al proprietario l'atterramento di qualche pianta, ma soltanto a regolare la coltura ed il taglio dei boschi, onde colui che in un terreno vincolato atterra 20 pian-

te di alto fusto non è in contravvenzione. Id. id.

8208 — L'art. 16 della legge forostale del 1877 collo stabilire la multa estensibile a L. 250 per ogni ettaro di terreno diboscato, non ha inteso di lasciare impuniti i diboscamenti di estensione minore di un ettaro. Cass. Torino 19 Nov. 1880, *M.* 1881, p. 125.

8209 — La contravvenzione di pascolo nei terreni vincolati, preveduta nella legge forestale, sussiste anche se commessa dal proprietario del fondo, o col consenso dell'affittuario del medesimo. Cass. Firenze 11 Giugno 1881, *M.* 1882, p. 158.

8210 — Se il regol. del Comitato forestale, contempla nel divieto di pascolo i montoni e le pecore, si devono ritenere compresi anche gli agnelli, che sono nati da quegli animali. Id. id.

8211 — Stabilitasi dal Comitato forestale in una cifra fissa l'ammenda per ogni capo di bestiame pascolante in contravvenzione, la pena da applicarsi deve essere uguale all'ammenda fissa, moltiplicata pel numero dei capi di bestiame menati al pascolo. Id.id.

8212 — Se però la somma complessiva eccedesse le L. 50 deve ridursi a questa cifra. Id. id.

8213 — Emessa la dichiarazione prescritta dall'art. 30 e 32 della legge forestale 20 Giugno 1877 per l'esercizio degli usi civili, spetta all'autorità giudiziaria di decidere sulla sussistenza o meno del diritto ad esercitarli e sulle contestazioni che ne derivano. C. S. 10 Febb. 1882, *M.* 1882, p. 219.

8214 — Nel caso quindi di contravvenzione elevata a carico del proprietario d'un terreno su cui sia controverso il diritto p. e. di seminare, pascere e legnare, per parte degli abitanti del Comune, eccede il Prefetto le proprie attribuzioni, annullando la delib. com. che delega al Sindaco la facoltà di tentare la conciliazione per tale contravvenzione, sulle basi da esso Consiglio indicate, quando il D. Prefettizio d'annullamento si fonda sulla circostanza che il diritto vantato è tuttavia conteso. Id. id.

8215 — Merita però d'essere annullata d'ufficio siccome illegale la delib. com. giacchè l'art. 148 della legge com. riserva al solo Sindaco la facoltà di tentare le conciliazioni sulle contravvenzioni, ed il Consiglio usurpa le costui attribuzioni dandogli apposito incarico, e fissando le basi della conciliazione. Id. id.

8216 — Quantunque l'art. 16 della legge forestale 20 Giugno 1877 contempli letteralmente il proprietario che avendo dissodato o diboscato in contravvenzione alle leggi, continuerà a coltivare il terreno vincolato: si deve intendere colpito da quell'articolo anche il propriotario il quale continui una coltura cominciata da altri. Cass. Torino 8 Ott. 1881, *M.* 1882, p. 318.

8217 — Non è necessario per la sussistenza del reato di continuazione di coltura che il terreno in questione fosse vincolato allorchè la coltura è incominciata. Id. id.

8218 — Il regol. forestale là dove prescrive pene di polizia per le contravvenzioni non è incostituzionale. Cass. Firenze 15 Nov. 1882, *M.* 1883, p. 108.

8219 — Non eccede il mandato conferitogli dall'art. 24 della logge forostale, il Comitato che vieta l'accesso delle capre nei boschi vincolati, ed inibisce il pascolo agli animali bovini, ovini e suini, finchè le piante non giungono a tale altezza e grandezza da non potere patire danno dal morso e dal calpestio. Id. id.

8220 — **Comitato** — Il delegato forestale del Comune deve sempre essere chiamato ad intervenire all'adunanza del Comitato quando trattasi di questioni speciali che interessano il Comune da lui rappesentato e ciò a pena di nullità delle relative decisioni. C. S....... Dic. 1881, *M.* 1882, p. 336.

8221 — Le ordinanze del Comitato forestale relative al divieto di pascolo per aver forza obbligatoria devono essere preventivamente pubblicate come dispone la legge. Id. id.

8222 — Devono andare a carico del Comune le spese di trasferta al Capoluogo della Provincia sostenute dai membri eletti da ciascun Consiglio com. per prender parte alle adunanze del Comitato forestale prov. C. S. 9 Nov. 1881, *M.* 1882, p. 207.

8223 — I Consigli prov. possono nominare dei membri supplenti per prendere parte alle deliberazioni del Comitato prov. forestale, quando manchino i membri ordinari. C. S. 25 Nov. 1881, *M.* 1882, p. 215.

8224 — **Personale: spese** — Non si può pretendere che sugli stipendi delle guardie forestali si debba fare la ritenuta che si fa sugli stipondi di tutti coloro che hanno diritto alla pensione ordinaria, giacchè ad esso ed alle loro famiglie compete solo il diritto alla pensione privilegiata nei casi di ferita o morte per causa di servizio, e non quella che compete nei casi di cessazione di servizio per anzianità, motivi di salute, ecc. Parere Procura gen. C. C. . . .Dic. 1881, *M.* 1882, p. 216.

8225 — R. D. 5 Genn. 1879 sulla divisa delle guardie forestali, e sull'obbligo d'indossarla per i brigadieri e guardie stipendiati dalle Provincie e dai Comuni. *M.* 1879, p. 67.

8226 — Nelle Provincie Napoletane, come venne più volte riconosciuto dalla costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, adottata dal Governo, trovasi in pieno vigore la

legge del 1826, secondo la quale è obbligatoria per i Comuni la spesa per i guardaboschi, lo stabilimento dei quali, la loro nomina, ed il licenziamento sono demandati all'autorità governativa. C. S. 19 Settembre 1877, *M.* 1877, p. 346.

8227 — Il non possedersi da un Comune, come beni patrimoniali fondi boschivi, non è ragione sufficiente per esimerlo dal concorrere nella spesa dei guardaboschi stabiliti per un'intera zona, perchè la conservazione dei boschi di un Comune montuoso, può esessere giudicato di sommo interesse per la sicurezza del territorio di un Comune sottoposto sebbene privo di boschi; e tale giudizio è dalla legge demandato all'autorità governativa. Id. id.

8228 — Se non si è finora istituito in una Provincia il servizio delle guardie forestali a forma dell'art. 26 della legge forestale 20 Giugno 1877, deve intanto applicarsi per siffatta parte l' antico ordinamento di esse guardie : e perciò se da un rescritto sovrano del cessato governo fu imposta ad un Comune una quota della spesa delle guardie, non può questo Comune rifiutarsi di pagarla, salvo ad esso di insistere nei modi che crederà più efficaci per l'applicazione della nuova legge. C. S. 27 Sett. 1879, *M.* 1879, p. 360.

8229 — Un guardaboschi nominato con regolare D. del Prefetto non può considerarsi nel novero degli impiegati e salariati dal Comune che il Sindaco può sospendere. Cass. Roma 2 Giugno 1879, *M.* 1880, p. 63.

8230 — L'ordine di sospensione che provenga solamente dal Sindaco manca di forza legale, siccome quello che parte da un'autorità incompetente; e quindi non può avere per effetto di privare un guardaboschi della sua patente, e del diritto di portare l'arme. Id. id.

8231 — Il riparto della spesa pel mantenimento delle guardie forestali nella ragione di due terzi a carico dei Comuni interessati, essendo di libera competenza del Consiglio prov. sentito il Comitato forestale, quando il Consiglio stesso abbia deliberato il quadro di riparto, non può tenersi responsabile il Comune proprietario di beni siti nel territorio di altri Comuni pel pagamento delle quote relative, nè obbligarlo ad anticipare esso tale spesa, salvo rimborso dei medesimi. C. S. 21 Giugno 1881, *M.* 1881, p. 175.

8232 — Il mantenimento delle guardie forestali costituendo una spesa obbligatoria pei Comuni in ordine alla legge 20 Giugno 1877, ed il riparto delle singole quote secondo i criteri della legge stessa essendo nel libero apprezzamento del Consiglio prov. quando un Comune rifiuti di sottostarvi, rettamente opera l'autorità tutoria stanziando d'ufficio la spesa stessa nel bilancio com. C. S. 21 Genn. 1881, *M.* 1881, p. 204.

8233 — A termini dell'art. 26 della legge forestale 20 Giugno 1877, le spese del personale di custodia sono a carico fino a due terzi dei Comuni interessati, ed il resto a carico della Provincia. C. S. 12 Nov. 1881, *M.* 1882, p. 9.

8234 — Quindi la quota riguardante le proprietà private soggette a vincolo sono a carico dei rispettivi Comuni, ed è perciò legittimo lo stanziamento fatto d'ufficio dalla Dep. Id. id.

8235 — Giusta l'art. 26 della legge forestale 20 Giugno 1877, spetta al Consiglio prov. udito il Comitato forestale, il determinare la quota di concorso nelle spese delle guardie forestali. C. S. 13 Luglio 1883, *M.* 1883, p. 346.

8236 — Alla corrispondente delib. del Comitato non è necessario l'intervento con voto deliberativo di un delegato del Comune. Id. id.

8237 — I Comuni non sono obbligati di tenere una guardia locale forestale propria. Id. id.

8238 — Incombe l'obbligo alle guardie forestali, non solo di accertare le contravvenzioni alla legge forestali, ma di procedere alla ricerca ed accertamento di qualsiasi altro reato. Cass. Torino, 23 Nov. 1882, *M.* 1883, p. 346.

8239 — Deve perciò ritenersi colpevole di corruzione quella guardia forestale, che per donativi ricevuti si astiene dal denunciare all'autorità giudiziaria una contravvenzione per pascolo abusivo. Id. id.

**FRAZIONI DEI COMUNI.** — *Generalità.* — *Rappresentanze speciali.* — *Frazione capoluogo.* — *Liti di una Frazione.* — *Separazione di patrimonio e spese.* — *Riparto Consiglieri.* — *Frazione, caratteri che la costituiscono.* — *Domanda pel riparto.* — *Criteri che possono consigliare o no il riparto; base e proporzione di esso.* — *Competenza della Deputazione prov.* — *Mutazione e revoca del riparto.* — *Ricorsi; annullamento del decreto della Deputazione.*

8240 — **Generali.** — E' inammissibile la istanza degli abitanti di una borgata che fa parte di una Frazione, i quali pretendessero un subriparto dei Consiglieri ad essa assegnati per avere così rappresentanti proprii. C. S. 27 Aprile 1871, *M.* 1871, p. 298.

8241 — Le leggi com. del 1859 e del 1865 non hanno effetto retroattivo, e quindi non possono riacquistare le loro proprietà quelle Frazioni che l'hanno perdute per effetto della legge com. del 1848. C. S. 11 Ottobre 1873, *M.* 1873, p. 357.

8242 — Se gli uomini delle Frazioni si credono in diritto di reclamare come loro proprietà individuale i beni delle Frazioni stesse da esse perdute per effetto della legge

com. del 1848; rimane ad essi libero di far valere in via giudiziaria il loro diritto. Id. id.

8243 — Suddivise per D. R. alcune terre fra i coltivatori di una Frazione di Comune a patto che corrispondano ad esso un determinato canone, il Comune ha diritto di usare di queste rendite a vantaggio della generalità degli abitanti, ma non potrebbe perciò alienare i canoni stessi, sostituendo al proprio dominio quello di particolari. C. S. 18 Marzo 1874, *M.* 1874, p. 153.

8244 — Ciò tanto più se sia stato prescritto che il Comune anche nel caso di decadenza di un coltivatore per mancato pagamento del canone, non possa esso possedere la terra, ma debba riconcederla ad altro coltivatore colle norme tracciate nel D. di concessione. Id. id.

8245 — La stessa autorità la quale autorizzò il distacco di una Frazione del Comune, può anche con atto successivo provvedere alla liquidazione degli interessi, quando però vi sia ragione evidente di fare tale liquidazione, e questa sia almeno richiesta se non concordata dai due Comuni interessati. C. S. 9 Giugno 1875, *M.* 1875, p. 308.

8246 — Se una legge speciale modifica la circoscrizione amministrativa di una Frazione, e non fa menzione alcuna della giudiziaria, si deve ritenere che per far andare d'accordo le due circoscrizioni sia ancora necessaria una nuova legge espressa e determinata. C. S. 22 Marzo 1878, *M.* 1878, p. 176.

8247 — *Contro.* — Ogni qualvolta venga modificata la circoscrizione amministrativa di una Frazione, si deve ritenere variata anche la circoscrizione giudiziaria, ancorchè non se ne sia fatta espressa menzione, e ciò per virtù dell'art. 2. della legge 18 Agosto 1870. C. S. (Sez. riun.) 19 Luglio 1878, *M.* 1878, p. 243.

8248 — Le persone capaci di possedere non potendo essere che lo Stato, le Provincie, i Comuni, i pubblici istituti, altri corpi morali, ed i privati, non si può riconoscere negli abitanti di una Frazione di un Comune la capacità di possedere *uti universitas* dei beni, indipendentemente dal Comune, e in contrapposizione al medesimo. Cass. Torino 7 Luglio 1878, *M.* 1878, p.299.

8249 — Se detti beni non appartengono al Comune, la generalità degli abitanti di una Frazione del medesimo non può possederli che *uti singuli.* Id. id.

8250 — Le doglianze che un Comune intende promuovere contro il Min. dell'Interno, non per l'inosservanza delle formalità di garanzia imposte dalla legge pel distacco di una Frazione del suo territorio, ma per la insufficenza del compenso datogli pel distacco medesimo, non possono dar materia a giudizio civile, ma rimangono nel campo dell'estimazione, e del provvedimento puramente amministrativo. Cass. Roma 29 Marzo 1879, *M.* 1879, p. 253.

8251 — L'autorità giudiziaria deve quindi dichiararsi incompetente a conoscere delle domande, comunque promosse sotto forma di azione di credito. Id. id.

8252 — **Rappresentanze speciali.** — Ove avvenga che in ordine ad una proprietà comunale gl'interessi di una Frazione sieno opposti a quelli delle rimanenti parti del Comune, è il caso di concedere, in applicazione all'art. 82 della legge comunale, alla Frazione una rappresentanza speciale per quello speciale interesse. C. S. 22 Febbraio 1868, *M.* 1868, p. 172.

8253 — Quando è manifesto che una Frazione ha interessi opposti col restante Comune, deve essere ammessa alla nomina dei tre Consiglieri di cui all'art. 82 delle legge comunale; e tanto meno poi si può prescindere dal provvedere nel senso del detto articolo, quando i frazionisti offrano di sostenere la lite per cui chiedono la rappresentanza speciale a proprie spese. C. S. 14 Ott. 1868, *M.* 1870, p. 155.

8254 — Si verifica la collisione d'interessi fra il Comune e la Frazione quando il primo si rifiuta di procedere in giudizio per rivendicazione di beni che appartengano alla Frazione, e questa chieda che il Comune sia costretto a tale giudizio per conto della medesima. C. S. 26 Aprile 1870, *M.* 1870, p. 154.

8255 — Le norme prescritte dalla legge com. quanto alla forma, alle condizioni di eleggibilità, ed al modo di risolvere le relative questioni per le elezioni dei Consiglieri comunali, sono pure da seguirsi per le elezioni dei tre Commissari d'una Frazione destinati dall'alinea 2°. dell'articolo 82 della stessa legge a provvedere all' amministrazione di quegli interessi sui quali vi fosse contestazione. App. Torino 23 Dic. 1872, *M.* 1873, p. 87.

8256 — Le controversie che insorgano sulla validità della elezione dei Commissari nominati per interessi opposti fra la Frazione ed il Comune, devonsi, ommesso il Consiglio com. recare direttamente alla Corte d'appello. Id. id.

8257 — Colui che abbia ricevuto dal Comune un mandato non è perciò solo ineleggibile, se non consta che in dipendenza di esso, o delle relative ragioni di credito fra Comune e mandatario vi esista lite. Id. id.

8258 — Quando insorge conflitto d' interessi fra le borgate di un Comune per cui debba interloquire l'autorità giudiziaria, questa non può imporre alle borgate medesime l'adempimento delle condizioni prescritte dall'art. 82 della legge com. se l'istanza rela-

tiva venne fatta solo da pochi interessati, e non da tutti i capi di famiglia appartenenti alle stesse borgate. App. Torino 28 Dic. 1874, *M.* 1875, p. 140.

8259 — Così se pochi interessati chiedano che sia accordato alle borgate un congruo termine onde addivenire alla nomina di una speciale rappresentanza, l'autorità giudiziaria non può prescrivere questo termine. Id. id.

8260 — I frazionisti possono provvedere all'esercizio delle proprie ragioni anche giudizialmente, ove occorra, contro il Comune che le contrasta, invocando a tale effetto la speciale rappresentanza di tre Commissari, quindi è regolare il D. del Prefetto che nel caso suesposto ha ordinata la convocazione degli elettori di una Frazione per procedere alla nomina dei Commissari. C. S. 4 Agosto 1875, *M.* 1875, p. 297.

8261 — Gli abitanti di una Frazione sono legittimamente rappresentati innanzi ai tribunali contro il proprio Comune, quando a norma dell'art. 82 della legge com. hanno una speciale rappresentanza; e quindi non hanno bisogno di entrare tutti nominativamente in azione. Cass. Firenze 9 Marzo 1876, *M.* 1876, p. 172.

8262 — Insorta questione dinanzi l'autorità giudiziaria fra gli abitanti di una Frazione ed il Comune per la proprietà di un fondo, se il Tribunale ha dichiarato non competere alcuna azione individuale agli abitanti della Frazione comparsi in causa *uti singuli*: provvede regolarmente il Prefetto che sulla domanda degli abitanti ed allo scopo che possano far valere le loro ragioni dinanzi la Corte di Appello, ha convocato gli elettori della Frazione perchè procedano alla nomina dei tre Commissari per l'amministrazione dell'oggetto in controversia, colle facoltà spettanti al Consiglio com. C. S. 8 Nov. 1876, *M.* 1876, p. 381.

8263 — Al solo Sindaco, previe le opportune autorizzazioni, spetta il promuovere e difendere in giudizio gl'interessi e diritti tanto del Comune considerato nel suo complesso, quanto delle singole sue Frazioni in confronto dei terzi. App. Genova 3 Luglio 1876, *M.* 1877, p. 27.

8264 — Il rilevare l'eventuale opposizione fra gli interessi delle singole Frazioni e quello del Comune, non può spettare che alle Frazioni stesse, nei modi fissati dall'art. 82 della legge com. e non ai terzi. Id. id.

8265 — Devono qualificarsi terzi i Comunisti associati fra loro sotto la qualifica di *uomini*, della tale o tal' altra località. Id. id.

8266 — Un contratto di cessione di stabili stipulato in tempi remoti con una rappresentanza di una villa, può bensì attribuire i diritti al Comune che le è succeduto come associazione, ma non ai singoli comunisti *uti singuli*, neppure sotto forma di diritto d'uso e godimento delle così dette comunaglie. Id. id.

8267 — La Commissione nominata in una Frazione a termini dell'art. 82 della legge com. è investita delle facoltà spettanti al Consiglio com. e quindi ha anche qualità e potere per transigere nelle liti vertenti della Frazione medesima. C. S. 11 Agosto 1877, *M.* 1877, p. 279.

8268 — La transazione che sia stata approvata dalla Dep. obbliga tutti i Frazionisti, e questi *uti singuli* non hanno veste per impugnarla con ricorso al Re. Id. id.

8269 — Sebbene vi sia conflitto d'interessi tra un Comune ed una delle sue Frazioni relativamente ad una convenzione conchiusa dal Comune con un privato, ciò non vuol dire che la convenzione sia nulla per incapacità del Comune a contrattare, per quella Frazione, se al tempo in cui la convenzione fu fatta nessuna controversia era ancora sorta tra il Comune e la Frazione, nè erano stati deputati per la difesa degli interessi di questa i tre Commissari di cui all'art. 82 della legge com. Cass. Torino 29 Nov. 1877, *M.* 1878, p. 128.

8270 — Per ottenere la convocazione generale degli elettori di una Frazione a termini dell'art. 82 della legge com. è sufficiente che quanto dai ricorrenti viene reclamato sia in opposizione agli interessi del restante Comune, senza preoccuparsi se le pretese dei Frazionisti siano o no fondate in diritto. C. S. 12 Sett. 1878, *M.* 1879, p. 93.

8271 — Deve revocarsi il D. del Prefetto che con motivi tutti di merito respinge la domanda dei Frazionisti avente per oggetto un diritto civile, la cui cognizione appartiene all'autorità giudiziaria. Id. id.

8272 — Quando si tratti di un Ospizio per gli ammalati appartenenti ad una Frazione del Comune, non essendo il medesimo un' attività e proprietà patrimoniale della Frazione, per tutelare gli interessi della medesima non è il caso della nomina di una Commissione speciale per gli effetti dell'art. 82 della legge com. C. S. 17 Giugno 1881, *M.* 1881, p. 287.

8273 — **Frazione capoluogo** — La borgata ove è il capoluogo del Comune nei rapporti colle altre è una Frazione che non può pretendere alla rappresentanza del Comune, nè ad alcuna preminenza o privilegio sulle altre Frazioni. C. S. 13 Settembre 1866, *M.* 1867, p. 75.

8274 — Per centro, nei Comuni composti di Frazioni, s'intende l'aggregato di abitazioni nel quale è riunito il maggior numero di comunisti, o vi sono gli uffici comunali e quegli altri stabilimenti o locali, inser-

vienti all'uso di tutta la comunità. C. S. 11 Genn. e R. D. 6 Febb. 1870, *M.* 1870, p. 288.

8275 — L'art. 15 della legge com. relativo alla facoltà concessa alle borgate di essere costituite in Comune distinto, non è applicabile alle borgate o Frazioni nelle quali risiede il capoluogo del Comune; in altri termini il capoluogo del Comune non può costituirsi in Comune distinto dalle sue Frazioni. C. S. (Sez. riun.) 10 Luglio 1875, *M.* 1875, p. 258.

8276 — L'art. 16 della legge com. relativo alla facoltà delle Frazioni del Comune, di tenere separato il patrimonio e le spese, non è applicabile alla Frazione nella quale risiede il capoluogo del Comune. Id. id.

8277 — Il trasporto del capoluogo com. dall'una ad un'altra Frazione dello stesso Comune, è di competenza del potere esecutivo, il quale deve sentire in proposito tanto il Consiglio com. come quello prov. C. S. 26 Giugno 1878, *M.* 1880, p. 109.

8278 — Sebbene il Governo debba dare gran peso al voto dei due Consigli, e massime a quello del Consiglio com. pure quando motivi di una innegabile evidenza e di una urgente necessità consiglino un provvedimento di traslocazione, il giudizio e l'azione del Governo, non possono trovarsi paralizzati dal voto contrario dei due Consigli. Id. Id.

8279 — I provvedimenti per cui senza apportare alcuna variazione alla consistenza, al territorio, ed alla popolazione di un Comune, si cambia unicamente la designazione del capoluogo, non sono compresi fra quelli riservati al potere legislativo dall'art. 74 dello Statuto. C. S. (Sez. riun.) 17 Maggio 1879, *M.* 1880, p. 125.

8280 — Non si apporta verun cambiamento alla circoscrizione di un Circondario, o di una Provincia, quando il rispettivo capoluogo viene a spostarsi, non già da un Comune ad un altro, ma bensì dall'una altra Frazione di uno stesso Comune. Id. id.

8281 — **Liti di una Frazione** — Se una lite fu promossa dal Consiglio com. nell'interesse dei cittadini di una borgata, le spese relative devono andare a carico di questi ultimi, e non del Comune. C. S. 13 Marzo 1862, *M.* 1862, p. 247.

8282 — La Frazione di un Comune per stare in giudizio nell'interesse proprio e rivendicare beni che pretende di sua spettanza, deve provvedere alle spese del giudizio come si provvederebbe il Comune stesso, cioè colla sovrimposta quando manchino i redditi patrimoniali, osservando le forme prescritte dall'art. 82 della legge com. C. S. 18 Marzo 1873, *M.* 1873, p. 160.

8283 — Quindi è giustificato il rifiuto opposto dal Sindaco di rilasciare un attestato di nulla tenenza alla rappresentanza di una Frazione onde godere dell'esenzione dei bolli e tasse e del patrocinio gratuito a termini del R. D. 6 Dic. 1865. Id. id.

8284 — Quando un Sindaco di un Comune viene citato in giudizio per quanto riguarda una Frazione dello stesso Comune, formante già Comune separato, ed ora ad esso aggregato, la Frazione si ritiene legittimamente costituita in giudizio, senza che occorra venga citato anche chi risiede nella Frazione. come rappresentante del Sindaco. App. Venezia 30 Aprile 1873, *M.* 1874, p. 174.

8285 — Si fa solo eccezione ove esista opposizione d'interessi tra il Comune e la Frazione, spettando allora al Sindaco di provocare la rappresentanza speciale di altre persone per la tutela in giudizio degli interessi della Frazione. Id. id.

8286 — Deve però rinnovarsi la notificazione della citazione al Comune quando risultino violate le disposizioni dell'art. 139 del cod. proc. civ. Id. id.

8287 — Quando in una vertenza amministrativa, non viene in causa un interesse del Comune, contro un interesse opposto al medesimo, ma bensì l'interesse speciale di una Frazione contro l'interesse di un'altra, non può approvarsi quella deliberazione consigliare che ordina il pagamento degli onorari di un avvocato che abbia prestato i suoi servizi in vantaggio di una delle Frazioni del Comune. C. S. 16 Ottobre 1875, *M.* 1875, p. 357.

8288 — Spetta ai tribunali la controversia circa la sussistenza di un istromento in cui dal Sindaco di un Comune si riconosca un debito di una Frazione. App. Torino 26 Luglio 1875, *M.* 1876, p. 45.

8289 — Indipendentemente da ogni intervento dell'autorità giudiziaria, hanno legale efficacia le deliberazioni non eccepite ed approvate con cui il Cons. com. accerta e riconosce il debito che una Frazione ha verso l'altra per anticipazione di spese comuni, e con cui mandasi al Sindaco di rappresentare la Frazione debitrice nella stipulazione del relativo istromento ed obbligazione. Id. id.

8290 — A tali deliberazioni non è applicabile l'art. 82 della legge com. riguardante il conflitto d'interessi patrimoniali fra la Frazione ed il Comune. Id. id.

8291 — L'intervento dell'autorità amministrativa non è richiesto per le controversie insorte fra un Comune ed una Frazione, e che riguardano la responsabilità in cui avessero potuto incorrere personalmente i Commissari nominati dagli elettori della Frazione medesima, agli effetti dell'art. 82 della legge com. C. S. 10 Giugno 1881, *M.* 1881, p. 285.

8292 — Qualora una Frazione per interessi in conflitto abbia avuta una speciale rappresentanza di Commissari, appena cessato il conflitto e l'incarico dei medesimi, essa non può avere una rappresentanza diversa da quella del Comune, di cui fa parte integrante. Id. id.

8293 — La spesa sostenuta dai Commissari per la lite contro il Comune è obbligatoria, e perciò qualora il Consiglio com. si rifiuti al pagamento deve provvedere d'ufficio la Dep. Id. id.

8294 — Qualunque giudizio si voglia portare sul merito delle istanze di una Frazione per esimersi dal concorso al pagamento di un debito del Comune, non può l'autorità amministrativa sostituirsi a quella giudiziaria, e precludere la via ai frazionisti di far valere quelle ragioni che credano loro competere; tanto più quando trattasi di questione per la quale non è necessaria l'autorizzazione della Dep. per stare in giudizio. C. S. 3 Dic. 1881, *M.* 1882, p. 76.

8295 — Però le spese alle quali va incontro per tale titolo la Frazione debbono andare ad esclusivo carico della medesima; e siccome essa non ha apposito bilancio, debbono essere stanziate in quello com. ed esigersi mediante ruolo speciale ad esclusivo carico dei contribuenti della Frazione. Id. Id.

8296 — Se una Frazione nel proprio interesse e per rivendicare una proprietà posseduta dal Comune, venne rappresentata legalmente dai Commissari nominati dai suoi elettori a termini dell'art. 82 della legge com. qualora essa sia condannata a pagare la spesa del proprio patrocinio, il pagamento deve stare a suo carico esclusivo, coi mezzi dei ruoli speciali da compilarsi regolarmente e con le necessarie avvertenze. C. S. 4 Nov. 1882, *M.* 1883, p. 121.

8297 — **Separazione di patrimonio e spese.** — Nel caso di controversia nel procedere alla divisione del patrimonio comunale, per assegnarne parte ad una Frazione, è applicabile il secondo alinea dell'art. 82 della legge comunale. C. S. 17 Gennaio 1867, *M.* 1867, p. 197.

8298 — Sebbene nell'alinea 2° dell'art. 82 della legge comunale non sia fatta espressa menzione delle contestazioni che possono insorgere anche per la ripartizione delle spese, essa vi è virtualmente compresa come conseguenza della distinzione e separazione del patrimonio di una Frazione, da quello del Comune o di altre Frazioni. Id. id.

8299 — Fatta la separazione d'una Frazione il riparto delle attività e passività del Comune deve riguardare il Comune in genere e le due Frazioni, cioè quella separata e la rimanente parte del Comune che deve pure assumere il carattere di una Frazione, e così dividersi in tre parti. C. S. (Sez. un.) 5 Marzo 1868, *M.* 1869, p. 362.

8300 — La deficienza alle passività comuni delle Frazioni, deve appianarsi coi proventi generali di tutte; invece alle deficienze speciali delle Frazioni ciascuna deve provvedere coi mezzi suoi propri, e se la Frazione separata ottiene eccedenze o residui attivi, questi debbono andare a suo esclusivo vantaggio, potendo anche applicarli nel suo particolare interesse alle spese di carattere comune. Id. id.

8301 — La circoscrizione territoriale della Frazione deve stabilirsi prima che si attivi la separazione, e deve essere indicata nello stesso R. Decreto che l'autorizza. Id. id.

8302 — Alla Frazione staccata da un Comune ed aggregata ad altro contermine, incombe l'obbligo di sopportare *pro-rata* le passività contratte dal Comune da cui si staccò, nell'epoca in cui ne facova parte. C. S. 6 Marzo 1872, *M.* 1872, p. 156.

8303 — Sono esclusivamente devolute alle Frazioni le rendite dei loro beni patrimoniali, il cui godimento e gli oneri relativi andarono sempre a vantaggio ed a carico delle Frazioni stesse; solo il Consiglio com. le amministra annettendo al bilancio e conto generale apposito allegato, salvo il procedimento di cui all'art. 82 della legge in caso di contrasto d' interessi. C. S. 24 Maggio 1873, *M.* 1873, p. 220.

8304 — Se lo somme ricavate dagli imprestiti fatti durante l'unione andarono adoperate a favore della parte del Comune da cui la Frazione si distacca, è equo che gli oneri relativi restino a peso dell'antico Comune. C. S. 9. Giugno 1875, *M.* 1875, p. 308.

8305 — La separazione dei patrimoni ha luogo soltanto riguardo ai patrimoni particolari delle Frazioni a cui allude l'art. 82 della legge stessa. C. S. 24 Maggio 1873, *M.* 1876, p. 279.

8306 — Le passività patrimoniali da separarsi sono quelle sole inerenti al patrimonio particolare delle Frazioni. Id. id.

8307 — Le spese delle quali può permettersi la separazione sono soltanto quelle fra le obbligatorie tassativamente enumerate nell'art. 13 della legge com. Id. id.

8308 — In difetto di redditi patrimoniali della Frazione si può provvedere alle spese suddette con tasse e sovrimposte speciali da ripartirsi nel distretto territoriale e sugli abitanti della Frazione. Id. id.

8309 — La contabilità delle Frazioni o borgate, come quella di altri stabilimenti speciali direttamente amministrati dal Comune deve far parte del bilancio com. per il disposto dell'art. 279 della legge com. Id. Id.

8310 — Le disposizioni dell'art. 16 della legge com. riguardano i provvedimenti dimandati dalla maggioranza dei contribuenti

delle Frazioni, alle quali non sia stato riconosciuto il diritto o la facoltà di tenere distinti i loro patrimoni e le spese. C. S, 15 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 78.

8311 — Tali disposizioni non riguardano uno stato di fatto preesistente alla promulgazione della legge com. il quale per gli effetti di quell'art. venne dalla legge implicitamente ratificato e sancito dal successivo art. 116 n. 10 della stessa legge. Id. id.

8312 — In forza di questo principio, a nulla rileva che la Frazione di un Comune, la quale si trovava in questa condizione di fatto e di diritto quando fu promulgata la legge com. conti o no quel numero di abitanti che sarebbe prescritto dall'art. 16, se fosse a dimandarsi la separazione dei patrimoni e delle spese. Id. id.

8313 — Pel combinato disposto degli art. 16 e 13 n. 3 della legge com. non è ammessa fra le Frazioni componenti un Comune la separazione dell'intero bilancio, e di tutte le spese, ma tale separazione è tassativamente limitata a 5 capi di spesa obbligatoria cioè: al mantenimento delle vie interne e delle piazze pubbliche, ai cimiteri, all'istruzione elementare dei due sessi, all'illuminazione dove sia stabilita, alle spese prevedute nel 1° § dell'art. 237 della stessa legge. C. S. 18 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 108.

8314 — Quindi tutte le altre spese devono restare nel bilancio generale del Comune, ed essere sopportate proporzionalmente da tutti i contribuenti. Id. id.

8315 — Qualora per D. R. sia stata ordinata la separazione delle rendite patrimoniali e delle spese speciali di cui all'art. 13 della legge com. fra le due Frazioni di un Comune, il Consiglio non può rifiutarsi di uniformarsi al D. stesso, sotto pretesto che non era stata risolta una questione tra le due Frazioni sui confini dei rispettivi territori. C. S. 24 Sett. 1881, *M.* 1882, p. 23.

8316 — Quindi qualora sieno stati inutili gli eccitamenti fatti perchè il Comune proceda alla formazione del bilancio a termini dell'indicato D. deve provvedere d'ufficio la Dep. Id. id.

8317 — **Riparto Consiglieri** — *Frazione: Caratteri che la costituiscono* — La legge non dichiarando quali sieno i caratteri necessari perchè una porzione di terreno sia considerata come una Frazione avente interessi propri e speciali, affidò alle Deputazioni prov. la missione di dichiararli esse medesime tenendo conto, a tal uopo di tutti gli elementi atti a formare un criterio. C. S. 9 Giugno 1864, *M.* 1864, p. 286.

8318 — Dovendosi addivenire al riparto dei Consiglieri tra le Frazioni di un Comune non si può ammettere che la popolazione sparsa e quella dei casali debba di necessità annettersi al capoluogo; mentre invece la legge ordinando la circoscrizione ammette semplicemente il riparto territoriale. C. S. 8 Agosto 1865, *M.* 1865, p. 385.

3319 — Nel determinare la circoscrizione delle Frazioni di Comune all'effetto del riparto dei Consiglieri, non è ammissibile il sistema di limitare la popolazione d'una frazione agli abitanti compresi nel nucleo delle sue abitazioni, senza tener conto di quelli sparsi per la campagna, e attribuendoli al capoluogo del Comune. C. S. 13 Sett. 1866, *M.* 1867, p. 349.

8320 — Sino a quando non è fatto reclamo nei modi di legge, la popolazione sparsa delle campagne deve considerarsi come faciente parte di quella Frazione di Comune, a cui l'assegnò il censimento ufficiale. C. S. 12 Nov. 1867, *M.* 1868, p. 31.

8321 — Non si può comprendere sotto il nome di Borgata o Frazione una porzione di territorio o non abitato, o dove manchi agglomerata o sparsa tale popolazione componente un insieme distinto dal centro e dagli altri borghi. C. S. (Sez. riun.) 29 Maggio 1867, *M.* 1870, p. 24.

8322 — La legge comunale non ha definito le parole Borgata o Frazione che si leggono nell'art. 15 della legge stessa, quindi l'applicazione ai casi contingibili è rilasciata al prudente arbitrio dell'autorità amministrativa, nè vale la eccezione che la Frazione che si vuole aggregare ad altro Comune non possa considerarsi come tale. C. S. (Sez. riun.) 12 Maggio 1870, *M.* 1870, p. 165.

8323 — Non incontrandosi nella legge com. una precisa definizione della Frazione non può ricusarsi l'applicazione dell'art. 47, semprechè tale applicazione si verifichi conveniente all'interesse d'alcuno degli aggregati di abitazioni dei quali trovasi costituito il Comune. C. S. 19 Dic. 1871, *M.* 1872, p. 38.

8324 — Non può mettersi in dubbio la esistenza di Frazioni distinte aventi peculiari interessi, quando il Comune attuale si componga di due Comuni che in passato esistevano distinti ed autonomi. C. S. 5 febb. 1875, *M.* 1875, p. 85 — C. S. 21 Ott. 1876, *M.* 1876, p. 366.

8325 — L'essere alcune zone del territorio com. divise fra loro da rivi, non basta per costituirle in Frazioni con interessi distinti e collettivi, nel senso dell'art. 47 della legge com. tanto più se si tratta di case sparse senza che in nessun punto siavi un aggregato di abitazioni che possa costituire un centro. C. S. 21 Giugno 1876, *M.* 1876, p. 245.

8326 — Nè vale il fatto che all'epoca del censimento sieno state divise in Frazioni le dette zone. Id. id.

8327 — La Frazione nel senso della legge

non è una parte di territorio com. più o meno geograficamente accomodato, ma deve rappresentare un complesso di interessi ed una individualità storicamente distinta da quella del Comune. C. S. 1 Febb. 1878, *M.* 1878, p. 164.

8328 — Le Sezioni nelle quali furono divisi i Comuni Lucchesi dalle leggi ducali di loro ricostituzione del 1818 e 1819 facendo ragione ad antiche e più piccole autonomie, rappresentano le Frazioni come le ha intese la legge com. vigente. Id. id.

8329 — Perciò quando ai Comuni Lucchesi vuol applicarsi l'art. 47 della legge com. non deve prescindersi dall'antica divisione in Sezioni, e considerare per Frazioni ogni Sezione; procedendosi con altri criteri, quando anche più razionali, aggruppando più Sezioni per costituire una Frazione, si entrerebbe nel campo dell'arbitrio, e fuori dei termini della legge. Id. id.

8330 — Non può negarsi il carattere di Frazione a quell'aggregato che sia stato *ab antiquo* considerato come tale e distinto dal capoluogo; che abbia una propria delimitazione; che costituisca una Parrocchia; e che risulti così indicato nei censimenti ufficiali. C. S. 7 Maggio 1879, *M.* 1879, p. 200.

8331 — Sotto il nome di Frazioni intendonsi le borgate in cui esistono molti elettori con distinti interessi. C. S. 18 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 107.

8332 — La disposizione dell'art. 47 della legge com. è applicabile tanto alle borgate quanto alle Frazioni, non avendo la legge determinato esattamente i caratteri giuridici delle Frazioni, ed anzi usato replicatamente senza distinzione delle parole Frazioni e borgate per designare le parti nelle quali può essere scomposto e ripartito il Comune. C. S. 24 Agosto 1880, *M.* 1880, p. 314.

8333 — Agli effetti della legge com. la designazione della Frazione nella statistica del censimento ufficiale somministra un elemento ed un criterio di qualche autorità, per riconoscere tale qualità giuridica. Id. id.

8334 — Dalle condizioni topografiche e dalla corografia di un Comune si trae un riscontro delle Frazioni in cui esso Comune è scompartito, quando sieno separate e circoscritte interamente. Id. id.

8335 — *Domanda pel riparto* — Le domande pel riparto dei Consiglieri comunali devono per la loro validità esssere presentate non dalla maggioranza degli elettori, ma dalla maggioranza degli abitanti di una Frazione, di coloro cioè che sono maggiori di età e godono diritti civili. C. S. 19 Novembre 1863 e 30 Aprile 1864, *M.* 1864, p. 239. — C. S. 12 Sett. 1868, *M.* 1868, p. 350.

8336 — A fronte delle parole precise e tassative della legge comunale, non può riguardarsi come legale quel riparto dei Consiglieri di un Comune tra le diverse Frazioni, che sia stato decretato dalla Deputazione prov. senza che la relativa istanza fosse stata fatta dal Consiglio comunale, o dalla maggioranza degli abitanti di una Frazione, non potendo la Deputazione decretarlo di propria iniziativa. C. S. 4 Genn. 1865, *M.* 1866, p. 102. — C. S. 6 Maggio 1874, *M.* 1875, p. 134. — C. S. 2 Agosto 1876, *M.* 1876, p. 283. — C. S. 20 Dic. 1876, *M.* 1877, p. 62. — C. S. 12 Giugno 1878, *M.* 1878, p. 244. — C. S. 8 Ott. 1881, *M.* 1881, p. 362.

8337 — Essendo necessario che gli atti facciano di per sè stessi fede della loro validità, occorre che le croci degli analfabeti non solo, ma anche le firme apposte dalla maggioranza degli abitanti di una Frazione alla domanda per ottenere il riparto dei Consiglieri, siano autenticate da un pubblico uffiziale. C. S. 29 Luglio 1865, *M.* 1865, p. 285.

8338 — Per vedere se i sottoscrittori di una domanda, tendente a ripartire tra le Frazioni di un Comune, i Consiglieri com. siano la maggioranza degli abitanti della Frazione, bisogna tener presente il numero totale degli abitanti di essa, quale risulta dal censimento ufficiale; quindi altre notizie ricavate da registri parrocchiali, o da altri elenchi sono inattendibili. C. S. 28 Maggio 1868, *M.* 1869, p. 14.

8339 — L'istanza della maggioranza degli abitanti delle Frazioni che chiedono il riparto deve essere fatto in modo che presenti un criterio di certezza morale della volontà della maggioranza degli abitanti, questo certezza non deve essere stabilita nel modo tassativo determinato dall' art. 1323 del cod. civ., per autenticare le scritture private, poichè nell'ordine amministrativo non si richiede lo stesso rigore di autenticità delle istanze, che viene prescritto nell'ordine giuridico quando si tratta di accertare obbbligazioni imposte ai privati. Quindi vari possono essere i modi di accertamento, secondo le varie circostanze dei casi, purchè i medesimi presentino sicure guarentigie della verità delle domande. C. S. 12 Giugno 1869, *M.* 1870, p. 11.

8340 — Non presenta sufficienti garanzie della verità la petizione firmata o segnata dai ricorrenti alla presenza di due testimoni, i quali poi, innanzi ad un pubblico notaio hanno con giuramento dichiarato che le firme o segni, erano stati apposti in loro presenza dai sottoscrittori, quando non sia stato accertato che, in ispecie agli analfabeti, fosse spiegato l'oggetto della domanda. Id. id.

8341 — Non vale ad infirmare la domanda fatta dagli abitanti d'una Frazione, la

eccezione che dei sottoscrittori della domanda stessa alcuni dimorino precariamente nel Comune per fine di lavoro, e altri si dicano figli di famiglia conviventi ancora col padre e non capaci a dar voto distintamente da lui. C. S. 18 Gennaio 1873, *M.* 1873, p. 110.

8342 — Non si può togliere fede ai documenti relativi all'adempimento delle formalità prescritte pel riparto, quando sono autenticati nel modo consueto, a meno che non siano intaccati di falso in via penale. C. S. 31 Ottobre e 19 Dicembre 1873, *M.* 1874, p. 77. — C. S. 27 Marzo 1874, *M.* 1874, p. 197. — C. S. 18 Agosto 1881, *M*, 1881, p. 314.

8343 — Per determinare se la domanda degli abitanti di una Frazione, viene fatta dalla maggioranza di quegli abitanti, non vi è altro mezzo che la ricognizione delle firme apposte alla domanda. C. S. 21 Agosto 1874, *M.* 1874, p. 331.

8344 — Se la ricognizione delle firme tentata una prima volta dal Sindaco, con avvisi personali, non portò che la ratificazione di poche firme, e se il Sindaco sull'invito della Dep. prov. di prestarsi ad una nuova ricognizione, vi si è rifiutato, non può la Dep. passare oltre e decretare il riparto, e facendolo il suo D. è nullo. Id. id.

8345 — Quando le firme degli abitanti di una Frazione, i quali chiesero il riparto dei Consiglieri, sono state testificate vere con attestazioni notarili unite agli atti, se la Dep. le ha ritenute veridiche ha fatto un apprezzamento che sembra fondato, e non si deve tener conto della eccezione del Consiglio com. che le autenticazioni non fossero poste sul ricorso stesso. C. S. 30 Giugno 1877, *M.* 1877, p. 263.

8346 — La Dep. non può accogliere le domande presentate da alcuni abitanti di una Frazione pel riparto dei Consiglieri, qualora i firmatari della domanda non costituiscono la maggioranza degli abitanti della Frazione. C. S. 11 Giugno 1880, *M.* 1880, p. 281.

8347 — Perchè la Dep. possa decretare il riparto basta anche la domanda della maggioranza degli abitanti di una Frazione. C. S. 26 Genn. 1877, *M.* 1877, p. 85. — C. S. 23 Nov. 1878, *M.* 1879, p. 37. — C. S. 29 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 294. — C. S. 6 Aprile 1883, *M.* 1883, p. 296.

8348 — L'art. 47 della legge com. nel richiedere la domanda della maggioranza degli abitanti di una Frazione pel riparto dei Consiglieri. non ha per nulla esclusi gli analfabeti. C.S. 11 Marzo 1881, *M.* 1881, p. 153.

8349 — Le domande per ottenere il riparto possono essere o sottoscritte o crocesegnate, purchè le sottoscrizioni o crocesegni siano debitamente accertati. Id. id.

8350 — Non è richiesto da alcuna disposizione che le firme apposte alla domanda di riparto sieno autenticate, e può la Dep. ritenerle per vere, quando non sono singolarmente contestate, nè vennero impugnate dai firmatari. C. S. 26 Genn. 1877, *M.* 1877, p. 86. — C. S. 18 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 107.

8351 — Qualora detratte dall'istanza pel riparto le firme contestate, le altre rappresentino la maggioranza degli abitanti della Frazione, deve essere mantenuto il riparto decretato dalla Dep. C. S. 18 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 107.

8352 — Deve revocarsi il riparto fatto dalla Dep. sulla domanda della maggioranza degli abitanti di un territorio, quando non sia accertato che esso costituisca una Frazione. C.S. 5 Aprile 1882, *M.* 1882, p. 217.

8353 — La domanda è regolare se fu firmata dalla maggioranza degli abitanti di una Frazione, quando le sottoscrizioni e le croci degli analfabeti sono state autenticate col ministero di un pubblico notaio. C. S. 9 Agosto 1881, *M.* 1881, p. 329 — C. S. 6 Aprile 1883, *M.* 1883, p. 296.

8354 — Merita di essere annullata la deliberazione della Dep. prov. con cui ha proceduto al riparto dei Consiglieri, dopo che alcuni abitanti della Frazione che promosse il provvedimento, rivocarono per atto notarile l' adesione alla predetta istanza, onde non si ebbe più la maggioranza a sostegno della medesima. C. S. 21 Maggio 1873, *M.* 1873, p. 181.

8355 — Nelle domande di riparto dei Consiglieri nelle Frazioni, per determinare la maggioranza devesi tener conto dello stato attuale della popolazione, e non può aversi riguardo a posteriori ritrattazioni di chi abbia aderito a tali domande. C. S. 7 Maggio 1879, *M.* 1879, p. 200.

8356 — Dopo decretato il riparto, le ritrattazioni di alcuni fra gli abitanti che avevano firmato la domanda, non possono più modificare il provvedimento emesso. C. S. 28 Luglio 1880, *M.* 1880, p. 293.

8357 — Quantunque la legge non prescriva la comunicazione al Consiglio comunale dell' istanza con la quale gli abitanti di una Frazione chiedano la divisione dei Consiglieri fra le Frazioni componenti il Comune, e basti che il Consiglio sia interpellato per il suo avviso, pure se tale comunicazione fu richiesta dal Comune per accertarsi delle firme apposte e non autenticate dal notaio, in questo caso la comunicazione stessa è necessaria, e non facendosi, rende nullo il riparto decretato dalla Deputazione prov. C. S. 29 Luglio 1865, *M.* 1865, p. 285.

8358 — Il Consiglio comunale può presentare le sue osservazioni ed opposizioni

sopra la domanda del riparto in genere, e quindi può anche interloquire sull'esistenza della richiesta maggioranza degli abitanti. C. S. 12 Giugno 1869, *M.* 1870, p. 170.

8359 — Il consenso del Consiglio com. non è richiesto, quando il riparto è domandato dalla maggioranza degli abitanti di una Frazione, ma occorre solo il Consiglio sia sentito, e deliberi sull'istanza. C. S. 26 Genn. 1877, *M.* 1877, p. 85.

8360 — Quando la domanda è fatta dagli abitanti di una Frazione, la Dep. prov. non può decretare il riparto senza sentire previamente l'avviso del Consiglio com. e il suo provvedimento senza di ciò sarebbe nullo. C. S. 2 agosto 1876, *M.* 1876, p. 283 — C. S. 16 Marzo 1877, *M.* 1877, p. 141 — C. S. 29 Ott. 1879, *M.* 1880, p. 8.

8361 — Nè vale il fatto che il Consiglio com. siasi occupato anteriormente a quell'istanza di una proposta fatta all'intento medesimo da un Consigliere, poichè questa circostanza non poteva dispensare la Dep. dall' osservanza della legge, nè può far certi di una conforme deliberazione del Consiglio com. in seguito di nuove discussioni. C. S. 29 Ott. 1879, *M.* 1880, p. 8.

8362 — Sono pienamente osservate le condizioni prescritte dall'art. 48 legge com. quando la domanda del riparto è prodotta dalla maggioranza degli abitanti, le loro firme sono autenticate da atto notarile, ed il Consiglio com. fu invitato più volte a deliberare. C. S. 18 Agosto 1880, *M.* 1880, p. 315.

8363 — Non si può ammettere che la prolungata ostinazione di un Consiglio com. a non deliberare, nei casi in cui è chiamato dalla legge a dare un semplice avviso, possa essere d'impedimento alle autorità amministrative di prendere i provvedimenti di loro competenza. C. S. 30 Giugno 1880, *M.* 1880, p. 293. — C. S. 18 Agosto 1880, *M.* 1880, p. 315.

8364 — La delib. del Consiglio com. con cui a parità di voti respinse la proposta per il riparto, ha carattere difinitivo e non già dilatorio, e quindi non occorre che il Consiglio sia sentito nuovamente. C. S. 24 Giugno 1882, *M.* 1882, p. 281.

8365 — L'invito fatto al Comune dalla Prefettura anzichè dalla Dep. di deliberare sull'istanza dei frazionisti per ottenere il riparto dei Consiglieri com. è una questione di forma che non può portare a conseguenze una volta che venne di fatto adempito al prescritto della legge. C. S. 18 Agosto 1881, *M.* 1881, p. 314.

8366 — *Criteri che possono consigliare o no riparto. — Base e proporzione di esso.* La ripartizione dei Consiglieri comunali fra le borgate o Frazioni di Comune deve aver luogo in base alle popolazione risultante dal censimento ufficiale. C. S. 12 Nov. 1867, *M.* 1868, p. 31. — C. S. 26 Ottobre 1870, *M.* 1870, p. 380.

8367 — Se determinato il numero degli abitanti ai quali deve essere assegnato ognuno dei Consiglieri, le varie Frazioni di un Comune presentano una rimanenza inferiore al divisore, e d'altra parte rimane esuberante un Consigliere, esso deve essere assegnato e quella Frazione la cui rimanenza essendo maggiore più s'avvicinaal divisore. C. S. 12 Nov. 1867, *M.* 1868, p. 31. — C. S. 31 Maggio 1870, *M.* 1870, p. 358 — C. S. 6 Sett. 1870, *M.* 1870, p. 360. — C. S. 21 Ott. 1876, *M.* 1876, p. 366.

8368 — Se nel procedere al riparto dei Consiglieri fra le Frazioni in ragione di popolazione, risulta un avanzo degli abitanti in ogni Frazione dopo l'attribuzione normale dei Consiglieri, si deve attribuire un Consigliere in più a quella Frazione in cui lo avanzo è maggiore. C. S. 13 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 181.

8369 — Per serbare nel riparto la proporzione richiesta dalla legge fra il numero dei suoi abitanti, bisogna anzitutto dividere il numero degli abitanti dell'intero Comune pel numero totale dei suoi Consiglieri, e quindi ricercare quante volte il quoziente ottenuto, entri nel numero degli abitanti di ciascuna Frazione, e la cifra ottenuta indicherà quanti Consiglieri spettino alla medesima. C. S. 31 Maggio 1870, *M.* 1870, p. 358. — C. S. 6 Settembre 1870, *M.* 1870, p. 360

8370 — Non è ammissibile la pretesa che il riparto dei Consiglieri fra le Frazioni debba farsi in proporzione degli abitanti maschi e maggiorenni, mentre invece deve farsi in proporzione della popolazione. C. S. 18 Genn. 1873, *M.* 1873, p. 110.

8371 — Per il riparto si ha riguardo alla popolazione di ciascuna Frazione quale risulta effettivamente dal legale accertamento di essa, ossia dall'ultimo censimento, senza bisogno che le variazioni intervenute si mantengano per un quinquennio. C. S. 18 Giugno 1873, *M.* 1873, p. 196. — C. S. 18 Novembre 1874, *M.* 1875, p. 123.

8372 — Ove per analogia si volesse applicare l'art. 202 della legge com. al riparto dei Consiglieri, esso potrebbe riflettere i cambiamenti che si volessero introdurre in un riparto già sancito secondo un censimento anteriore, ma non mai il primo stabilimento del riparto stesso, il quale dovrà farsi sempre giusta il censimento che trovasi in vigore. C. S. 31 Ott. e 19 Dic. 1873, *M.* 1874, p. 77.

8373 — Devono ritenersi per esatte le cifre della popolazione appartenente a ciascuna Frazione, quando furono desunte da un prospetto ufficiale inviato dal Sindaco. C. S. 26 Genn. 1877, *M.* 1877, p. 85.

8374 — La sola baso legale del riparto dei Consiglieri com. tra le diverse Frazioni, sta nel censimento ufficiale. C. S. 14 Ott. 1880, *M.* 1881, p. 23 — C.S. 18 Agosto 1880, *M.* 1880, p. 315.

8375 - Le autorità locali non possono fare alcuna rettificazione al censimento ufficiale dovendosi sempre stare a quello che è ordinato ed eseguito nel tempo e nei modi prescritti dalla legge. C. S. 14 Ott. 1880, *M.* 1881, p. 23.

8376 — Nel riparto dei Consiglieri fra le diverse Frazioni, si deve procedere in conformità dell'ultimo censimento ufficiale in vigore, senza riguardo all'eventualità dell'aumento o diminuzione della popolazione che posteriormente possa essersi verificato. C. S. 18 Marzo 1881, *M.* 1881, p. 181.

8377 — Se il riparto dei Consiglieri com. fra le Frazioni è facoltativo, il farlo in ragione della popolazione, e non in proporzione del numero degli elettori è un obbligo prescritto dala legge. C. S. 21 Maggio 1880, *M.* 1880, p. 264. — C. S. 30 Giugno 1880, *M.* 1880,p. 293.

8378 — Se la Dep. ha assegnato alle Frazioni un nnmero di Consiglieri diverso da quello che a loro aspettava secondo le rispettiva popolazione, ispirandosi ad altre norme sia pure di convenienza e di equità, il suo D. deve essere riformato. C. S. 11 Nov. 1882, *M.* 1883, p. 38.

8379 — Il riparto dei Con iglieri comunali deve farsi per ragione di popolazione in corrispondenza alla circoscrizione delle Frazioni o borgate, e non può servire di base la circoscrizione parrocchiale ove fosse diversa. C. S. 9 Mag. 1862, *M.* 1862,p. 239.

8380 — La ragione per cui è dettato l'art. 47 della legge comunale, è quella di assicurare che ferma stando l'unità del Comune, tutta la popolazione sia equamente rappresentata nel Consiglio comunale. C. S. 29 Gennaio 1867, *M.* 1867, p. 139.

8381 — Le condizioni topografiche di un Comune non sono le sole alle quali si possa e debba avere riguardo nei singoli casi per giudicare del fondamento delle istanze dirette ad ottenere un conveniente riparto dei Consiglieri comunali, fra più Frazioni di uno stesso Comune. Id. id.

8382 — Se dal censimento ufficiale risulta che un Comune è diviso in un dato numero di Frazioni oltre ad alcune case sparse e la Dep. prov. sulla dimanda della maggioranza degli abitanti di maggiore età, operò il riparto dei Consiglieri comunali per Frazioni, attenendosi ai risultati del censimento ed aggregando le case sparse alle Frazioni più vicine, non è da accogliersi il ricorso del Comune che pretende le Frazioni non essere tali nel senso della legge. C. S. 22 Giugno 1870, *M.* 1870, p. 228.

8383 — E' legittimo il dereto con cui la Deputazione prov. nel fissare il riparto dei Consiglieri comunali per Frazioni, considerò quale Frazione distinta una regione avente un migliaio di abitanti, ed una circoscrizione segnata da limiti naturali ben riconoscibili. C. S. 9 Agosto 1870, *M.* 1870 p. 287.

8384 — Quando le Frazioni di un Comune hanno un'entità loro propria, con propri interessi e diritti, la disposizione dell'art. 47 della legge com. non può essere interpretata in guisa che la Dep. prov. abbia facoltà non solo di determinare la circoscrizione di ciascuna Frazione, ma anche di mutarla e ricomporla affatto, si che ne risulti un ente nuovo e diverso dall'antico. C. S. 31 Maggio 1870, *M.* 1870, p. 358. — C. S. 6 Settembre 1870, *M.* 1870, p. 360.

8385 — Quando si tratti di Frazioni consistenti in un riparto amministrativo fittizio e non in una entità organica, la Deputazione può fare uso di una maggiore libertà nel mutarle e ricomporle, ma anche in questo caso nel ricostituire le Frazioni bisogna che abbia riguardo non alla sola idea di bilanciare le Frazioni nell'ordine di rappresentanza in Consiglio, ma al complesso di tutte le circostanze locali che possono stringere insieme meglio l'una che l'altra parte del territorio e dei rispettivi abitanti. Id. id.

8386 — Prima di procedere al riparto dei Consiglieri fra le Frazioni di un Comune le Dep. devono innanzi tutto accertare ogni qualvolta occorra, la rispettiva popolazione al qual fine possono anche determinare la circoscrizione delle Frazioni medesime. C. S. 8 Giuguo 1870, *M.* 1871, p. 111.

8387 — Il riparto dei Consiglieri ha la sua ragione nel bisogno di tutelare un interesse particolare già esistente di una parte degli abitanti del Comune riunita in Frazione distinta, e non di unire insieme alcuni nuclei di popolazione, per far nascere quell'interesse collettivo a cui la legge vuol provvedere, creando così un ente arfificiale cha non è Frazione nel senso della legge, ma aggregati di Frazioni. C. S. 16 Agosto 1873, *M.* 1873, p. 281.

8388 — Per fare luogo al riparto dei Consiglieri non si richiede già che le Frazioni abbiano patrimonio separato, ma unicamente che esistano di fatto allo stato di Frazioni separate, ossia agglomerazione distinta di abitanti. C. S. 27 Marzo 1874, *M.* 1874, p. 197.

8389 — Per accondiscendere a tali richieste non è necessario riconoscere che il Comune abbia trascurati gli interessi della Frazione. Id. id.

8390 — Non è ammissibile la considerazione che il riparto possa riuscire fomite di dissidi, perchè anzi la legge ha creduto in tal modo di provvedere a prevenirli. Id. id.

8391 — Non è attendibile la considerazione che anche dopo il riparto le Frazioni ricorrenti si troverebbero sempre in minoranza, giacchè scopo della legge non è quello di creare una maggioranza, ma di avere quella rappresentanza che corrisponda al numero della popolazione. Id. id.

8392 — Di fronte al prescritto della legge non vale l'addurre a scusa, in opposizione del riparto dei Consiglieri tra le Frazioni, che queste sono già a sufficienza rappresentate in Consiglio, per cui il riparto stesso sia inutile. C. S. 5 Febb. 1875, *M.* 1875, p. 85. — C. S. 30 Giugno 1877, *M.* 1877, p. 263.

8393 — Qualunque ragione di opportunità possa indurre a ripartire i Consiglieri fra le diverse Frazioni del Comune, ciò non dispensa di attenersi alle norme e disposizioni in proposito stabilite. C. S. 29 Luglio 1874, *M.* 1874, p. 292.

8394 — La Deputazione non può creare Frazioni nuove o gruppi di Frazioni, ma deve prendere il fatto come è, ed a questo applicare la legge. C. S. 16 Agosto 1873, *M.* 1873, p. 281, — C. S. 4 Marzo 1874, *M.* 1874, p. 134. — C. S. 29 Aprile 1874, *M.* 1874, p. 233. — C. S. 14 Agosto 1874, *M.* 1874, p. 313.

8395 — Nessuna legge dà alla Deputazione la facoltà di sostituire alle Frazioni e borgate nelle quali sia diviso il Comune, un aggregazione artificiale, raggruppando insieme parecchie borgate e Frazioni o dividendole. C. S. 29 Luglio 1874, *M.* 1874, p. 292. — C. S. 14 Agosto 1874, *M.* 1874, p. 313. — C. S. 15 Gennaio 1875, *M.* 1875, p. 68. — C. S. 9 Ottobre 1875, *M.* 1875, p. 376 e *M.* 1876, p. 10.

8396 — Il decreto della Dep. prov. è viziato di nullità se non è dimostrato che ciascuna Frazione ha un'esistenza propria, costituita da un numero sufficiente di popolazione agglomerata e da speciali condizioni topografiche. C. S. 14 Agosto 1874, *M.* 1874, p, 313.

8397 — La domanda di riparto fatta allo scopo di risparmiare ai Frazionisti il disagio di recarsi nel capoluogo per le elezioni, sarebbe basata sopra un manifesto errore di diritto e di fatto, perchè quando il numero degli elettori non ecceda i 400, si devono riunire in una sola assemblea. C. S. 5 Giugno 1878, *M.* 1878, p. 212.

8398 — Irrilevante è pur anche la circostanza che il Consiglio com. abbia sempre ampiamente provvisto all'interesse delle Frazioni. C. S. 30 Giugno 1877, *M.* 1877, p. 263.

8399 — Il riparto dei Consiglieri non induce una separata e propria amministrazione. Id. id.

8400 — Il non essere le Frazioni separate dal Capoluogo da distanze maggiori di due chilometri e mezzo, non induce a priori l'inesistenza di interessi distinti cui importi alle Frazioni d'assicurare, ed anche in ciò meritano di essere tenuti in conto gli apprezzamenti della Dep. Id. id.

8401 — Non è conforme allo spirito dell'art. 47 della legge com. ed è quindi da revocarsi il D. della Dep. prov. con cui abbia ripartito i Consiglieri d'un Comune fra le sue varie Frazioni, non solo senza tener conto della reale esistenza di determinate agglomerazioni di abitanti, ma anche riunendo innaturalmente centri lontani e separati, e composti di territori che a vicenda s'intersechino, e si dividano. C. S. 7 Aprile 1875, *M.* 1875, p. 216.

8402 — In questo caso a nulla rileva che le Frazioni stesse formassero prima un Comune distinto e separato. Id. id.

8403 — L'incarico demandato alla Dep.prov. di circoscrivere ciascuna Frazione, esclude in massima la facoltà di stabilire o creare delle Frazioni fittizie, o di riunire in una, Frazioni diverse aventi un distinto ed antico assetto. C. S. 6 Nov. 1875, *M.* 1876, p. 25. — C. S. 5 Aprile 1882, *M.* 1882, p. 217.

8404 — Se una maggior libertà può essere consentita alla Dep. prov. nel determinare la circoscrizione di una Frazione rimpetto ad abitazioni sparse, o ad aggregati che comunque non contigui, pure per vicinanze, rapporti, ed interessi sieno e possano riguardarsi come una sola entità organica, ciò non deve ammettersi quando l'entita distinta delle varie Frazioni componenti un Comune, sia un fatto incontestabile di fronte alle risultanze del censimento, ed alle prove, che ciascuna Frazione si ebbe in addietro di esistenza indipendente con separati, speciali interessi. C. S. 6 Nov. 1875, *M.* 1876, p. 25.

8405 — Se un Comune non ha vere e proprie Frazioni, la Dep. prov. deve rifiutare il riparto dei Consiglieri, anzichè dividere il Comune in Frazioni artificiali ed arbitrarie. C. S. 28 Giugno 1876, *M.* 1876, p. 229.

8406 — Non è legale il D. di riparto fatto dalla Dep. prov. creando regioni artificiali non corrispondenti alle divisioni naturali nelle quali si scompone il Comune, raggrupando insieme Frazioni e borgate naturalmente separate. C. S. 20 Dic. 1876, *M.* 1877, p. 62.

8407 — Se il Comune è diviso in semplici gruppi di abitanti, e non in vere Frazioni, giusta il significato dato dalla legge a questa parola, la Dep. non può attribuire la qualità di Frazione ad alcuni di essi gruppi coll'assegnare ai medesimi un dato numero di Consiglieri, e coll'aggregarvi i

casali e le case sparse, giacchè non sarebbe così applicato rettamente l'art. 47 della legge com. C. S. 25 Agosto 1877, *M.* 1877, p. 325.

8408 — Se nello stabilire il riparto dei Consiglieri com. la Dep. ha creato una Frazione composta di distinte agglomerazioni di caseggiati anche distanti fra loro, il suo D. deve essere revocato, non potendo essa creare degli enti fittizi, ed unire insieme diverse unità naturalmente separate o distinte. C. S. 13 Aprile 1881, *M.* 1881. p. 154.

8409 — Il riparto dei Consiglieri fra le Frazioni del Comune, è un provvedimento grave che non deve prendersi con troppa facilità, e deve invece evitarsi quando non apparisca evidente la ragione che lo determina. C. S. 22 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 207.

8410 — Non è il caso di applicare tale provvedimento in un piccolissimo Comune dove le condizioni topografiche non lo esigono, e dove non si può parlare seriamente di conflitto di interessi fra le Frazioni, quando come nella specie, una Frazione con un solo elettore, eleggerebbe due Consiglieri. Id. id.

8411 — Quando nè da disposizioni legislative, nè da quelle delle autorità amministrative nè infine dalle condizioni in cui si trova per giacitura o per lo adempimento di servizi religiosi e civili, si può provare che un casale abbia gli elementi costitutivi, e sia una vera Frazione di Comune, non può la Dep. prov. procedere alla ripartizione dei Consiglieri com. C. S. 28 Dic. 1882, *M.* 1883, p. 137.

8412 — *Competenza della Deputazione* — La Deputazione prov. può ordinare il riparto dei Consiglieri com. fra le Frazioni del Comune, anche se al detto riparto non è favorevole il voto del Consiglio com. C. S. 26 Agosto 1863, *M.* 1864, p. 176.

8413 — Il riparto fra le Frazioni dei Consiglieri di un Comune dipende da un atto facoltativo e di apprezzamento della Deputazione prov. che non può essere modificato se non nel caso di errore, di evidente parzialità, o che sia contrario allo spirito della legge. C. S. 30 Aprile 1864, *M.* 1864, p. 239 — C. S. 4 Agosto 1875, *M.* 1875, p. 376.

8414 — Allorquando mediante regolare istanza la Deputazione prov. viene eccitata a statuire sul riparto dei Consiglieri com. essa è arbitra nel suo prudente giudizio, salvo ricorso, di pronunciare come meglio crede, indipendentemente dal fatto della esistenza o no di un precedente riparto, e così tanto di mantenerlo, quanto di modificarlo, o di abolirlo per ritornare alla votazione in massa. C. S. 10 Genn. 1872, *M.* 1872, p. 72.

8415 — Il giudizio sulle circostanze per cui una popolazione debba riguardarsi appartenente piuttosto all'una che all'altra Frazione, non può a meno di deferirsi alla prudenza della Dep. prov. alla quale devesi acconsentire una certa larghezza quando si tratta di apprezzamento di fatti e di interessi locali. C. S. 6 Mar. 1874, *M.* 1874, p. 180.

8416 — Bene opera la Dep. prov. che rifiuta di accogliere la domanda di un Comune per ottenere che 4 Frazioni fossero riunite in un gruppo solo per la elezione di 9 Consiglieri, e che si lasciasse separata una sola borgata per la elezione degli altri sei. C. S. 15 Gennaio 1875, *M.* 1875, p. 68.

8417 — Il giudicare in tema di fatto sulla convenienza di stabilire il riparto dei Consiglieri per Frazioni costituisce un apprezzamento riservato dalla legge alla Deputazione prov. cui solo è lecito contradire quando evidenti circostanze possano persuadere il contrario. C. S. 2 Giugno 1875, *M.* 1875, p. 200 — C. S. 9 Agosto 1881, *M.* 1881, p. 329.

8418 — La Deputazione prov. usa legittimamente della facoltà discretiva attribuitale dall'art. 47 della legge com. quando le istanze ad essa presentate si riscontrano in ogni loro parte regolari e conformi alla legge. C. S. 1 Marzo 1876, *M.* 1876, p. 99.

8419 — Nel D. di riparto dei Consiglieri, la Deputazione non può ritenersi vincolata alle modalità e proposte contenute nella domanda. C. S. 14 Giugno 1878, *M.* 1878, p. 230.

8420 — Non è quindi ammissibile la pretesa che la Deputazione debba accettare o respingere la proposta fatta pel riparto dei Consiglieri, e non possa stabilire un riparto diverso da quello proposto. Id. id.

8421 — Come la Deputazione può ripartire la totalità dei Consiglieri fra tutte le Frazioni, così ove lo creda opportuno può assegnare il numero di Consiglieri che compete in ragione di popolazione, alla Frazione ricorrente, e lasciare il resto del Comune indiviso. C. S. 23 Novembre 1878, *M.* 1879, p. 37 — C. S. 27 Apr. 1883, *M.* 1883, p. 278.

8422 — La Deputazione non può decretare il riparto dei Consiglieri sulla domanda della maggioranza degli abitanti di una Frazione se non previo accertamento e degli elettori e dei maschi maggiori di età, godenti dello esercizio dei diritti civili, ed aventi dimora nella Frazione stessa a sensi dell'art. 47 della legge com. e 27 del regol. C. S. 4 Giugno 1879, *M.* 1879, p. 238.

8423 — Quando l'esistenza di fatto delle Frazioni di un Comune risulta dalle stesse deliberazioni del Consiglio com. o da altri documenti ufficiali, apparisce legale il decreto della Deputazione di riparto dei Consiglieri fra le Frazioni, emanato sopra regolare istanza degli interessati. C. S. 20 Settembre 1879, *M.* 1879, p. 339.

8424 — La Deputazione prov. ha facoltà non obbligo di decretare il riparto dei Consiglieri com. fra le Frazioni. C. S. 5 Giugno 1878, *M.* 1878, p. 212 — C. S. 25 Ottobre 1879, *M.* 1880, p. 28 — C. S. 22 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 213.

8425 — Se l'apprezzamento della Deputazione sull'opportunità o meno del chiesto riparto è sindacabile dal Governo sul ricorso degli interessati, non è il caso però, sul ricorso di due abitanti contro il rifiuto della Deputazione di stabilire il riparto, di contradire alle deliberazioni negative del Consiglio com. ed agli argomenti svolti dalla Dep. all'appoggio di opportune indagini. C. S. 25 Ott. 1879, *M.* 1880, p. 29.

8426 — La disposizione dell'art. 140 della legge com. non ammette eccezione, e la sua inosservanza trae seco la nullità della decisione della Dep. C. S. 12 Dic. 1879, *M.* 1880, p. 38.

8427 — Devesi ritenere come regolare la domanda pel riparto dei Consiglieri di un Comune, ogni volta che dalle speciali circostanze del caso non risulti che manchino sicure guarentigie della verità della medesima. Id. id.

8428 — Qualora la Dep. si limiti a dichiarare in massima il riparto, senza eseguirlo e determinarlo ai sensi di legge, fa un provvedimento incompleto e nullo. id. id.

8429 — La Dep. nel decretare il riparto esercita una facoltà discretiva, la quale si esplica in seguito ad un apprezzamento di fatti che sfugge al sindicato dell'autorità amministrativa. C. S. 24 Agosto 1880, *M.* 1880, p. 314. — C. S. 11 Sett. 1880, *M.* 1880, p. 327.

8430 — Perciò quando l'uso di questa facoltà non è apertamente arbitrario ed assurdo, o non procede con criteri opposti a quelli stabiliti dalla legge, non vi è ragione per revocare le decisioni della Dep. le quali si presume che procedano nell'interesse dei Comuni posti sotto la sua tutela. C. S. 11 Sett. 1880, *M.* 1880, p. 327.

8431 — Una decisione della Dep. si può rimproverare di arbitraria e contraria alla legge quando manca la domanda per parte della popolazione per ottenere il riparto, e non è dimostrato in alcun guisa l'opportunità di esso, o che siano lesi e non convenientemente tutelati gli interessi di una delle Frazioni del Comune. Id. id.

8432 — La Dep. è competente nello apprezzare le condizioni topografiche ed economiche delle Frazioni, ed a riconoscerne la distinta autonomia, nè vale ad infirmare questo criterio una semplice allegazione in contrario. C. S. 6 Nov. 1880, *M.* 1881, p. 45. — C. S. 18 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 107.

8433 — Per l'art. 46 della legge com. il giudizio sulla convenienza di ripartire i Consiglieri fra le Frazioni del Comune è deferito alla Dep; e siccome questa competenza si spiega in un apprezzamento di fatto difficilmente può essere sindicata dall'autorità governativa. C. S. 29 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 294.

8434 — La legge com. deferisce pure alla Dep. di riconoscere il numero ed il carattere delle Frazioni, e se nell'emettere tale giudizio essa si è confermata al parere del Genio civ. emesso in seguito a visita locale, la determinazione della Dep. non potrebbe essere oppugnata se non vengono in modo concludente contradette le informazioni del Genio. Id. id.

8435 — Non è necessario che la Dep. nel decretare il riparto dei Consiglieri debba determinare i confini del territorio delle Frazioni, quando risultano dal censimento, sono notoriamente conosciuti, e quando la Frazione che motivò il riparto fu un tempo Comune autonomo. C. S. 18 Agosto 1881, *M.* 1881, p. 314.

8436 — Opera in conformità all'art. 47 della legge com. la Dep. che sentito il Consiglio com. ripartisce il numero dei Consiglieri fra le diverse Frazioni in proporzione della popolazione, e determinando naturalmente come è ciascuna Frazione secondo la Parrocchia. C. S. 24 Giugno 1882, *M.* 1882, p. 281.

8437 — La facoltà della Dep. di ripartire i Consiglieri tra le Frazioni deve ritenersi subordinata al concorso di circostanze che ne dimostrino l'opportunità, e non deve essere esercitata quando ne derivino inconvenienti ed assurdi; p. es. qualora una Frazione che abbia un solo elettore debba per ragione di popolazione eleggere due Consiglieri. C. S. 7 Ott. 1882, *M.* 1882, p. 376.

8438 — La Dep. prov. decretando il riparto, anche senza dare nel suo Decreto la motivazione di esso, esercita la facoltà discretiva ad essa attribuita. C. S. 6 Aprile 1883, *M.* 1883, p. 296.

8439 — *Mutazione e revoca* — Il testo e la ragione della legge escludono la irrevocabilità di un riparto fatto in circostanze determinate, o sovra dati meno esatti, quando vengano a mutarsi, o questi siano chiariti. C. S. 10 Gennaio 1872, *M.* 1872, p. 72.

8440 — Contravviene alla legge ed eccede i propri poteri la Dep. prov. che senza previa domanda nè della maggioranza degli abitanti, nè del Consiglio com. ha revocato il riparto dei Consiglieri fra le Frazioni del Comune. C. S. 6 Marzo 1874, *M.* 1874, p. 137. — C. S. 6 Ott. 1874, *M.* 1874, p. 366. — C. S. 6 Maggio 1874, *M.* 1875, p. 134. — C. S. 15 Dic. 1877, *M.* 1877, p. 42.

8441 — Spetta alla Deputazione prov. il decretare l'abolizione e modifica del riparto esistente fra le Frazioni di un Comune osservando le medesime formalità che sono-

stabilite per la decretazione del riparto. C. S. 23 Marzo 1867, *M.* 1867, p. 219. — C. S. 22 Maggio 1869, e 11 Luglio 1871, *M.* 1871, p. 366 — C. S. 18 Febb. 1873, *M.* 1873, p. 155. — C. S. 15 Dic. 1876, *M.* 1877, p. 42.

8442 — Per la revoca del riparto dei Consiglieri com. decretato dalla Dep. prov. debbono concorrere gli stessi elementi richiesti per domandare il riparto stesso. C. S. 2 Giugno 1875, *M.* 1876, p. 58.

8443 — Non trova applicazione il disposto degli art. 47 e 202 della legge com. quando si tratti di correggere il riparto già esistente dei Consiglieri fra le Frazioni del Comune, secondo i risultati dell'ultimo censimento, sebbene non ancora ufficialmente pubblicato. C. S. 9 Sett. 1882, *M.* 1882, p. 328.

8444 — *Decretazione e revoca del riparto; effetti.* — Nel caso che sia revocato il riparto dei Consiglieri fra le Frazioni occorre procedere alla rielezione dell'intero Consiglio. Nota Min. Interno 28 Giugno 1870, *M.* 1870. p. 210.

8445 — È contrario alla legge l'ordine dato dalla Deputazione prov. di nominare i Consiglieri attribuiti ad una Frazione fra gli eleggibili della stessa Frazione, portandosi in tal modo una limitazione al diritto degli elettori che non è nella legge. C. S. 13 Sett. 1866, *M.* 1867, p. 75.

8446 — Decretato il riparto dei Consiglieri di un Comune tra le diverse sue Frazioni, cessa di pien diritto il Consiglio comunale, ed è necessario di procedere ad una nuova elezione per Frazioni. C. S. 25 Nov. 1862, *M.* 1863, p. 72. — C. S. 13 Genn. 1864, *M.* 1864, p. 91. — C. S. 10 Ott. 1862, *M.* 1864, p. 142.

8447 — Decretato legalmente il riparto dei Consiglieri fra le Frazioni del Comune, s'intende cessato di diritto il Consiglio com. esistente, rimanendo in carica solo la Giunta ed il Sindaco per disimpegnare gli affari esecutivi ed urgenti. C. S. 4 Novembre 1873, *M.* 1873, p. 354.

8448 — Se la Deputazione prov. nel decreto di riparto dei Consiglieri ha dimenticato di ordinare, come doveva, l'immediata rinnovazione di tutto il Consiglio com. non ne consegue però che questa circostanza possa mutare la condizione giuridica della rappresentanza legale di quel Comune. Id. id.

8449 — Quando si muta il riparto dei Consiglieri fra le diversi Frazioni, è necessario procedere alle elezioni generali, quantunque il mutamento cada sopra un Consigliere solo. C. S. 21 Agosto 1872, *M.* 1872, p. 301.

8450 — L'elezione è necessaria non essendo al solo mutamento numerico che si deve avere riguardo, ma eziandio alle possibili mutazioni nelle influenze, negli interessi e nelle relazioni di tutto quanto il corpo elettorale, influenze interessi e relazioni che possono essere alterate anche dal passaggio di un solo Consigliere da una ad altra Frazione. Id. id.

8451 — Siccome il decretare il riparto dei Consiglieri comunali è attribuito alla Deputazione prov. così è naturale che dia essa pure i provvedimenti necessarì e complementari della disposizione principale, e quindi spetta ad essa di decretare la rielezione del Consiglio. C. S. 10 Ottobre 1862, *M.* 1864, p. 142.

8452 — Se decretato il riparto è mestieri procedere immediatamente alla rinnovazione della rappresentanza com. deve intendersi nel senso che la determinazione della Dep. non trovi opposizione negli interessati, e si possa considerare come passata in giudicato, come rilevasi dall'obbligo fatto dall'art. 47 di pubblicarla. C. S. 5 Giugno 1874 *M.* 1874, p. 215.

8453 — *Ricorsi, annullamento del D. della Dep.* — Il riparto decretato dalla Deputazione è immediatamente esecutorio nonostante i ricorsi presentati. C. S. 18 Agosto 1881, *M.* 1881, p. 314.

8454 — Il riparto dei Consiglieri comunali fra le Frazioni di un Comune decretato dalla Deputazione prov. o il rifiuto di decretarlo sono d'interesse collettivo e non individuale, e non è ammessibile contro esso il ricorso di privati. C. S. 18 Luglio 1866, *M.* 1866, p. 320. — C. S. 6 Giugno 1871, *M.* 1871, p. 203. — C. S. 13 Dicembre 1872, *M.* 1873, p. 13. — C. S. 9 Agosto 1873, *M.* 1873, p. 328.

8455 — Il diritto di ricorrere contro le decisioni della Deputazione prov. spetta solo al Consiglio com. od alla maggioranza degli abitanti delle Frazioni, che sono i rappresentanti legittimi degli interessi e dei diritti delle Frazioni stesse. C. S. 18 Febbraio 1873, *M.* 1873, p. 154.

8456 — Il Sindaco non ha qualità per agire personalmente ed in rappresentanza degli abitanti del Comune, nè un incarico verbale degli interessati potrebbe farlo ritenere loro mandatario in un ricorso contro il D. della Dep. che respinse la domanda per il riparto dei Consiglieri fra le Frazioni, epperciò il suo ricorso deve essere respinto. C. S. 9 Nov. 1878, *M.* 1878, p. 362.

8457 — Decretato nelle forme legali dalla Dep. prov. il riparto dei Consiglieri com. fra le Frazioni, e respinto con R. D. il ricorso del Consiglio com. contro la decisione della Dep. se poi il Consiglio com. è stato sciolto, non è ammessibile il ricorso di alcuni elettori contro il riparto stesso. C. S. (Sez. riun.) 10 Luglio 1883, *M.* 1883, p. 296.

8458 — Potendo il Consiglio com. ricorrere a termini dell'art. 143 della legge com.

contro il D. di riparto dei Consiglieri fra le Frazioni ordinato dalla Dep. prov. non non ha alcun fondamento nella legge la denuncia di un elettore, perchè sia annullata la delib. del Consiglio com. relativa al ricorso. C. S. 4 Agosto 1883, *M.* 1883 p. 341.

8459 — Fatto dalla Deputazione prov. un errore materiale di calcolo nel ripartire i Consiglieri fra le Frazioni di un Comune, essa non può rivocare la propria decisione, ma deve provvedere invece il Governo. C. S. 27 Nov. 1861, *M.* 1862, p. 150.

8460 — Decretato dalla Dep. prov. il riparto pel motivo che una Frazione non è rappresentata nel Consiglio ed è a troppa distanza dal capoluogo, non hanno alcuna preponderanza su questi argomenti, quelli indicati in un ricorso del Consiglio com. di non avere cioè la Frazione attività e passività proprie, di essere i di lei rappresentanti eletti con un numero minori di voti degli altri Consiglieri, e di avere provveduto infine a tutti i servizi in essa occorrenti. C. S. 10 Dic. 1872, *M.* 1873, p. 22.

8461 — Quando in generale la popolazione ha accettato il riparto, e vi ha dato esecuzione coll'intervenire all'elezioni senza richiami, e si è con ciò ottenuto lo scopo di attutire le discordie, sarebbe improvvido per parte del Governo un provvedimento, motivato da pretese irregolarità commesse dalla Dep. prov. nel procedere al riparto, che avesse per risultato di rimettere ogni cosa in questione, ed aprire l'adito alle sopite animosità. C. S. 2 Giugno 1875, *M.* 1876, p. 57.

8462 — Non vi è alcuna connessione fra il riparto dei Consiglieri fra le Frazioni di un Comune e la separazione del patrimonio fra le Frazioni medesime, quindi il D. di riparto dei Consiglieri emanato dalla Dep. non può tenersi sospeso fino a che sia risoluta la questione sulla separazione del patrimonio. C. S. 13 Apr 1881, *M.* 1881, p. 181.

8463 — Il ricorso contro il D. della Dep. di riparto dei Consiglieri com. non ha effetto sospensivo. C. S. 28 Gennao 1881, *M.* 1882, p. 100.

8464 — Non è ammessibile un ricorso il quale fondandosi sulla pretesa ingiusta prevalenza in Consiglio dei rappresentanti d'una Frazione, impugna la decisione della Dep. che si rifiutò di modificare il riparto decretato da tempo in proporzione della popolazione. C. S. 23 Ott. 1882, *M.* 1883, p. 38.

8465 — Non è attendibile il ricorso del Comune circa la consistenza delle Frazioni quando questa sia comprovata dagli atti. C. S. 6 Aprile 1883, *M.* 1883, p. 296.

8466 — Sono pure inattendibili le obbiezioni fatte al riparto motivate da che con esso si verrebbe a dare una prevalenza al centro del Comune sulle varie Frazioni. Id.

8467 — Non è attendibile l'eccezione fatte contro al riparto per il motivo che in breve occorrono nuove elezioni generali del Consiglio com. per l'avvenuto aumento della popolazione. Id. id.

8468 — Quando è in fatto ed in diritto fondata l'eccezione pregiudiziale opposta dal Comune contro il riparto dei Consiglieri com. ordinato dalla Dep. senza le forme e garanzie richieste dall'art. 47 della legge com. il D. della Dep. stessa è revocabile, senza che occorra di esaminare le altre eccezioni opposte dal Comune contro il merito dell'impugnato Dec. C. S. 9 Agosto 1881, *M.* 1881, p. 294.

8469 — Annullato con R. D. il provvedimento della Dep. col quale procedeva al riparto dei Consiglieri fra le Frazioni del Comune, la Dep. stessa non è più in facoltà di rinvenire sul suo operato, riformandolo; ma devonsi invece rinnovare tutte le operazioni prescritte dalla legge. C. S. 28 Laglio 1880, *M.* 1880, p. 280.

8470 — Quindi qualunque sia il motivo che provocò l'annullamento del D. della Dep. se dagli interessati si persiste nella domanda, è d'uopo che si ripigli da capo il procedimento. Id. id.

# G

**GENIO CIVILE.** — 8471 — Legge 5 Luglio 1882 pel nuovo ordinamento del Corpo del Genio Civile. *M.* 1883, p. 5.

**GINNASTICA.** — 8472 — Circ. Min. Ist. Pub. 29 Marzo 1883 per l'abilitazione dei maestri elementari all'insegnamento della ginnastica. *M.* 1883, p. 145.

8473 — R. D. 16 Dic. 1878 che approva il reg. i programmi e le istruzioni per l'insegnamento della ginnastica nelle scuole elementari, normali, nei ginnasi, licei, ed istituti tecnici. *M.* 1879, p. 81.

8474 — Legge 7 Luglio 1878, sull'obbligatorietà della ginnastica nelle scuole secondarie, normali, magistrali, ed elementari. *M.* 1878, p. 225.

**GIUNTA MUNICIPALE.** — *Assessori*; *incompatibilità*; *anzianità*; *dimissioni*. *Nomina* — *Competenza* — *Conto morale*. —

8475 — **ASSESSORI — incompatibilità; anzianità e dimissioni.** — L'assenza degli Assessori non impedisce al Consiglio com. di poter deliberare, non avendo essa effetti diversi dell'assenza dei Consiglieri. C. S. 7 Nov. 1872, *M.* 1873, p. 39.

8476 — Le attribuzioni della Giunta non possono cessare in seguito alle dimissioni dei membri che la compongono, continuando legalmente questi nelle loro funzioni, fino all'istallazione dei loro successori. C. S. 21 Luglio 1877, *M.* 1881, p. 328.

8477 — Per gli Assessori la durata in ufficio sino all'istallazione dei successori è subordinata alla condizione che essi conservino la qualità di Consiglieri. Min. Int. 31 Marzo 1875, *M.* 1875, p. 138.

8478 — Gli Assessori scaduti da Consiglieri scadono anche dalla carica pure nel caso che vengano rieletti Consiglieri e non possono riassumere la qualità di Assessori senza una nuova nomina per parte del Consiglio. Min. Int. 31 Marzo 1875, *M.* 1875, p. 138. — C. S. 20 Marzo 1875, *M.* 1875, p. 149.

8479 — Deve annullarsi la delib. com. colla quale fu nominato ad Assessore supplente il fratello dell' Esattore com. C. S. 14 Aprile 1880, *M.* 1881, p. 85.

8480 — L'Assessore che è scaduto dalla carica di Consigliere, scade anche dalla qualità di Assessore. C. S. 26 Gennaio 1880, *M.* 1880, p. 80.

8481 — Nè essendo rieletto Consigliere riacquista la qualità di Assessore, occorrendo per questo una nuova nomina. Id. id.

8482 — Se a seguito di rinuncia dei due Assessori effettivi di un Comune si è proceduto dal Consiglio com. alla surrogazione dei medesimi, ove nella prima votazione libera risulti eletto un solo Assessore, e l'altro Assessore sia stato eletto in seguito a ballottaggio, ne segue che l' anzianità dovendosi regolare in base all' art. 206 della legge com. l'Assessore eletto per primo nella votazione libera, acquista il diritto di rimanere in carica più lungo tempo dell' altro. C. S. 24 Aprile 1878, *M.* 1878, p. 169.

8483 — Se poi il detto Assessore fu nominato Sindaco, e si è dal Consiglio com. proceduto alla elezione di altro Assessore in surrogazione del medesimo, colui che fu eletto in sua vece ha acquistato il diritto di rimanere in ufficio sino al tempo in cui vi avrebbe dovuto rimanere l'Assessore nominato Sindaco. Id. id.

8484 — Non è motivo di decadenza dalla carica di Assessore municipale l'accettazione dell'impiego di Segretario di un altro Comune. C. S. 27 Luglio 1870, *M.* 1870, p. 280.

8485 — Se il Governo del Re nomina all'ufficio di Sindaco un Consigliere che ha un fratello membro della Giunta municipale, non è il Sindaco che possa considerarsi illegalmente nominato, ma è il fratello di esso che deve ritirarsi dalla Giunta. Nota Min. Interno 10 Ottobre 1870, *M.* 1870, p. 335.

8486 — Il Consigliere scaduto e non rieletto, fino a che resta in ufficio conserva pure la qualità di Assessore se ne è rivestito. Nota Min. Int. 11 Apr. 1871, *M.* 1871, p. 142.

8487 — Il rifiuto dell'Assessore o del Consigliere anziano alle funzioni di Sindaco nei casi previsti dall'art. 108 della legge com. non porta seco la perdita della qualità di Assessore o Consigliere. C. S. 2 Dic. 1871, *M.* 1872, p. 18. — C. S. 6 Febbraio 1872, *M.* 1872, p. 61.

8488 — Non vi ha alcuna disposizione di legge che escluda dal far parte della Giunta anche come Assessore anziano quel Consigliere com. che sia privo della vista. C. S. 23 Giugno 1876, *M.* 1876, p. 210.

8489 — La eventualità che il medesimo debba per assenza od impedimento del Sindaco assumerne le veci, può essere rimossa senza inconvenienti, colla delegazione di altro Assessore. Id. id.

8490 — I Vice-Pretori com. non possono essere nominati Assessori, e quindi deve annullarsi la corrispondente delib. com. C. S. 5 Genn. 1883, *M.* 1883, p. 206.

8491 — L'anzianità degli Assessori municipali è determinata dalla data della nomina, e fra nomine contemporanee, dal modo stabilito dall'art. 206 della legge com. Nota Min. Int. 11 Aprile 1871, *M.* 1871, p. 142.

8492 — L'Assessore eletto in via straordinaria, cioè in surrogazione del dimissionario acquista bensì il diritto di rimanere in ufficio per tutto il tempo in cui avrebbe durato il predecessore, ma non la prerogativa dell'anzianità. Nota Min. Int. 10 Dic. 1871, *M.* 1871, p. 379.

8493 — L'anzianità degli Assessori municipali deve calcolarsi dalla data dell' ultima conferma in ufficio, e subordinatamente dai voti ottenuti in questa conferma senza riguardo al servizio prestato nelle nomine precedenti. Nota Min. Int. 17 Nov. 1874, *M.* 1875, p. 43.

8494 — Secondo il disposto dell'art. 205 della legge com. l'Assessore scaduto rimanendo per legge nel posto dapprima occupato, sino all'istallazione del successore, ne consegue che, ove sia anziano, conserva l'anzianità, ma finchè per l'intervento dei nuovi eletti, o cessa di far parte della Giunta o piglia quell'altro posto che le definitive determinazioni possono assegnargli. C. S. 10 Febb. 1875, *M.* 1875, p. 78.

8495 — La volontà di rinunziare alla carica di Assessore come a qualunque altra carica comunale, può essere dichiarata o con la forma consueta della dimissione o con altri fatti equipollenti; è d'uopo però che questi fatti sieno ripetuti e tali da non lasciar dubbio della volontà del renunziante. C. S. 3 Febb. 1872, *M.* 1872, p. 106.

8496 — La dimissione dall'ufficio di Assessore quando è accettata dal Consiglio che ne prende atto diviene irretrattabile e non può più essere ritirata a meno che il Consiglio stesso vi consenta. C. S. 21 Luglio 1875, *M.* 1875, p. 278.

8497 — Quando la Giunta ha preso atto della dimissione volontaria di uno dei suoi membri, la dimissione stessa è consumata,

e non ha bisogno di altre formalità per divenere operativa ed irretrattabile. C. S. 28 Nov. 1877, *M.* 1878, p. 22.

8498 — Quindi la Giunta non può di propria autorità accettare il ritiro della data dimissione deliberando di reintegrare il dimissionario nell'ufficio. Id. id.

8499 — **Nomina** — La nomina della Giunta municipale deve essere fatta in seduta non pubblica ed a voti segreti. Circ. Min. Int. 28 Luglio 1875, *M.* 1875, p. 245.

8500 — *Contro* — La nomina della Giunta deve essere fatta in seduta pubblica. Circ. Min. Int. 8 Agosto 1878, *M.* 1878, p. 242.

8501 — Se il processo verbale non attesta che l'adunanza del Cons. com. per la nomina della Giunta sia stata non pubblica, neppure dà argomento per ritenere che non fosse segreta, e quindi non potrebbesi per questo motivo annullare la corrispondente deliberazione. C. S. 21 Luglio 1875, *M.* 1875, p. 278.

8502 — Annullata per vizio di forma una deliberazione di nomina della Giunta e indetta altra adunanza, può in questa il Cons. com. anzichè addivenire alla nomina di altra Giunta, deliberare di accettare il ritiro delle dimissioni degli Assessori, senza che per ciò sia violato l'ordine del giorno che aveva per fine la elezione della nuova Giunta. Id. id.

8503 — Deve annullarsi la delib. con cui un Consiglio com. procedette alla nomina della Ginnta il giorno prima di quello fissato dal Cons. stesso ed indicato nell'invito di convocazione. C. S. 24 Maggio 1882, *M.* 1882, p. 294.

8504 — Se poi, Consiglieri che non assistettero a quella seduta si radunarono nel giorno stabilito, e ritenendo nulla la delib. presa il giorno antecedente procedettero di nuovo alla nomina della Giunta, tale delib. è egualmente nulla, perchè relativa a materia che sebbene irregolarmente, pure era già stata oggetto di delib. Id. id.

8505 — Fra i membri che devono cessare all'epoca della nuova elezione, è necessario imputare quelli che durante l'anno per dimissione o per decesso hanno già cessato di appartenere alla Giunta. Nota Min. Int. 3 Agosto 1866, *M.* 1867, p. 15.

8506 — Nella sessione di autunno devesi rinnovare la metà della Giunta, quantunque questa sia stata rinnovata poco tempo prima per intero a cagione della dimissione data da tutti gli Assessori. Si provvederebbe contro la lettera, lo spirito, ed il fine della legge qualora si omettesse tale rinnovazione. C. S. 10 Novembre 1866, *M.* 1867, p. 23 — C. S. 30 Gennaio 1868, *M.* 1868, p. 142.

8507 — Se per questioni insorte non è stato deciso quale fra due Consiglieri sia stato nominato Assessore ordinario, devesi sospendere anche l'elezione dell'Assessore supplente, perchè altrimenti verrebbe pregiudicato al Consigliere escluso dalla carica di Assessore ordinario, il diritto di poter esser rieletto quale Assessore supplente, che gli deriva dall'art. 91 della legge comunale. C. S. 4 Marzo 1869, *M.* 1869, p. 106. — C. S. 2 Marzo 1870, *M.* 1870, p. 102.

8508 — L'art. 204 della legge com. riferendosi al caso in cui sia da provvedere a surrogazioni straordinarie del Consiglio com. non può ritenersi applicabile alla Giunta, per impedire che nell'anno si provveda alle sostituzioni richieste dalle vacanze sopravvenute, e dai bisogni del servizio amministrativo. C. S. 12 Ott. 1869, *M.* 1869, p. 349.

8509 — L'art. 48 del regol. legge com. è contrario all'art. 91 della legge stessa, e non deve osservarsi. C. S. 30 Marzo 1872, *M.* 1872, p. 197 — C. S. 17 Dic. 1872, *M.* 1873, p. 36.

8510 — Se in seguito ad elezioni generali si deve procedere alla rinnovazione della metà della Giunta municipale, e se uno degli Assessori fu già compreso nell'estrazione a sorte dei Consiglieri che escono di carica, esso deve essere senz'altro computato pure fra gli Assessori scadenti nell'anno. C. S. 20 Marzo 1875, *M.* 1875, p. 49.

8511 — Quando si procede alla nomina di Assessori effettivi o supplenti, in surrogazione di quelli scaduti per compiuto biennio, o di quelli che avevano cessato in via straordinarìa, debbono surrogare i primi quelli che ottennero il maggior numero di voti. C. S. 1 Aprile 1882, *M.* 1882, p. 170.

8512 — Le nuove Giunte municipali debbono assumere il loro ufficio appena le relative nomine divengono esecutorie. C. S. 23 febb. 1864, *M.* 1864, p. 253.

8513 — La legge non fornisce alcun rimedio per ovviare alle elezioni delle Giunte che sieno fatte per puro spirito di ostilità contro i Sindaci. C. S. 4 Genn. 1865, *M.* 1865, p. 91.

8514 — Non si può passare alla elezione dell'Assessore supplente, prima dell'elezione dell'Assessore effettivo. C. S. 6 Marzo 1867, *M.* 1867, p. 153.

8515 — Se la nomina dell'Assessore effettivo incontrò ostacoli per irregolarità, conviene ripeterla fino a che si ottenga la maggioranza assoluta, prima di passare alla nomina dell'Assessore supplente. Id. id.

8516 — La legge non determina il modo con cui si debba procedere alla nomina dei membri della Giunta. C. S. 13 Genn. 1875, *M.* 1875, p. 44.

8517 — Nè la legge com. nè il relativo reg. vietano che si faccia una votazione complessiva, cioè con unica scheda, e con unico scrutinio, per la nomina degli Assessori effettivi e dei supplenti, proclamandosi

gli Assessori effettivi e i supplenti in ragione dei voti riportati, e quando gli eletti hanno conseguito la maggioranza assoluta dei voti, la nomina fatta in tal modo, non può opporsi di nullità. C. S. 6 Giugno 1877, *M.* 1877, p. 217.

8518 — Nè l'art.91 della legge com. nè l'art. 47 del regol. 8 Giugno 1865 prescrivono alcuna forma speciale per la nomina della Giunta, nè escludono la votazione complessiva per gli Assessori effettivi ed i supplenti. C. S. 12 Genn. 1883, *M.* 1883, p. 137.

8519 — Quando nella elezione della Giunta si riscontri un numero di voti maggiore del numero degli intervenuti all'adunanza senza che possa spiegarsene il motivo, non può ritenersi sincera la votazione, ed è perciò necessario ripetere l'operazione. C. S. 6 Marzo 1867, *M.* 1867, p. 153.

8520 — Non ottenendosi dopo due votazioni libere per la elezione della Giunta municipale la prescritta maggioranza assoluta dei voti si fa luogo al ballottaggio. C. S. 9 Gennaio 1862, *M.* 1862, p. 329.

8521 — Anche nel ballottaggio è richiesta per la elezione la maggioranza, assoluta. Id. id.

8522 — Il ballottaggio si applica tanto per la elezione di uno quanto per quella di più membri della Giunta municipale. In questo secondo caso si fa sopra un numero di candidati doppio di quelli dei membri da eleggersi. Id. id.

8523 — Se il ballottaggio contemporaneo di più candidati riesce inefficace per la mancanza della maggioranza assoluta, si può nullameno procedere a separati ballottaggi posto per posto, sempre però sui due che ebbero maggiori voti nelle votazioni libere, anche se già avessero concorso in un ballottaggio precedente. Id. id.

8524 — In conformità all'art. 47 del regolamento per l'esecuzione della legge comunale, non può devenirsi al ballottaggio fra quelli che ebbero maggiori voti se non dopo due votazioni libere. C. S. 6 Marzo 1867, *M.* 1867, p. 153. — C. S. 2 Marzo 1870, *M.* 1878, p. 159.

8525 — Il ballottaggio stabilito dall'art. 47 del regolamento comunale per la nomina degli Assessori in tanto non è contrario all'art. 91 della legge, in quanto col medesimo non si ritenga eletto chi non abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti. C. S. 19 Luglio 1870, *M.* 1870, p. 284.

8526 — Non si deve procedere al ballottaggio prescritto dall'art. 47 del regolamento alla legge comunale allorquando due Consiglieri ottengano per la nomina al posto di Assessori ugual numero di voti a maggioranza assoluta; ma in tal caso devesi invece applicare la disposizione dell'art. 206 della legge comunale, la quale tra eletti contemporaneamente a parità di voti, dà la preferenza al maggiore di età. C. S. 4 Marzo 1869, *M.* 1969, p. 106. — C. S. 2 Marzo 1870, *M.* 1870, p. 102. — C. S. 13 Genn. 1875, *M.* 1875, p. 44.

8527 — Quando nella rinnovazione della Giunta in una votazione libera si è ottenuta la maggioranza di voti a favore di un Consigliere, è illegale ogni altra votazione di ballottaggio. C. S. 1 Ott. 1881, *M.* 1881, p. 357.

8528 — Nel computo delle due votazioni libere non può entrare la votazione precedente per la elezione del primo Assessore, nella quale uno dei concorrenti non abbia riportato alcun voto. C. S. 2 Marzo 1870, *M.* 1870, p. 159.

8529 — La massima che nel caso di parità di voti si ricorre anche per la elezione della Giunta all'applicazione dell'art. 206 della legge comunale ritenendo eletto il candidato più vecchio, può valere quando il numero dei votanti sia pari, ma non vale quando i votanti sieno in numero dispari. C. S. 19 Luglio 1870, *M.* 1870, p. 284.

8530 — Se nella nomina di un Assessore si procede al ballottaggio dopo avere tentato inutilmente due votazioni libere, l'esito del ballottagio deve essere definitivo. C. S. 7 Aprile 1876, *M.* 1876. p. 146. — C. S. 29 Genn. 1879, *M.* 1879, p. 72.

8531 — Perciò l'ostacolo della parità dei voti deve sciogliersi colle norme dell'art. 206 della legge com. ritenendosi eletto il più anziano di età, senza di che rimarrebbe inosservata la legge sulla costituzione della Giunta municipale. C. S. 25 Maggio 1872, *M.* 1872, p. 181. — C. S. 1 Febb. 1873, *M.* 1873, p. 87. — C. S. 7 Aprile 1876, *M.* 1876, p. 146. — C. S. 16 Febb. 1877, *M.* 1877, p. 102. — C. S. 29 Genn. 1879, *M.* 1879, p. 72. — C. S. 20 Febb. 1880, *M.* 1880, p. 134. — C. S. 6 Agosto 1881, *M.* 1881, p. 297. —

8532 — La disposizione relativa al ballottaggio fra i candidati che riportarono maggior numero di suffragi nella seconda deliberazione, è una disposizione generale a mettere un termine alle votazioni, le quali senza di essa molte volte non riuscirebbero ad un risultato concludente. C. S. 16 Febb. 1877, *M.* 1877, p. 102.

8533 — Quando nella 1ª votazione libera per la elezione di due Assessori è rimasto eletto uno soltanto, e la 2ª votazione per la nomina del 2° Assessore andò a vuoto, il procedimento più regolare sarebbe stato quello che il Consiglio com. si fosse appigliato al sistema del ballottaggio; tuttavia se fu fatta una nuova votazione libera e risultò in questo eletto il 2° Assessore a maggioranza assoluta, la sua scelta non

potrebbe essere impugnata. C. S. 6 Giugno 1877, *M.* 1877, p. 218.

8534 — Non fa atto contrario alla legge quel Consiglio com. che nella elezione degli Assessori invece di passare al ballottaggio dopo due infruttuose votazioni libere, ha esperimentato altre votazioni libere. C. S. 28 Marzo 1879, *M.* 1879, p. 134.

8535 — Quando nella nomina di un Assessore in due distinte votazioni si è verificata parità di voti a due candidati, e si è proceduto ad una terza votazione sul nome degli stessi due candidati in discussione, quest'ultima votazione deve considerarsi come un vero ballottaggio, e perciò se anco in questa terza votazione i due candidati ottengono un numero uguale di voti, s'intende eletto il più anziano dei due. C. S. 6 Agosto 1881, *M.* 1881, p. 297.

8536 — **Competenza** — Gli atti di semplice amministrazione esecutiva e la spedizione dei mandati spettano alla sola Giunta municipale, e non al solo Sindaco. C. S. 25 Marzo 1863, *M.* 1863, p. 241.

8537 — Spetta alla Giunta la nomina delle persone cui si tratti di affidare incarichi temporanei di circostanza per una determinata opera, con una retribuzione o salario proporzionato al lavoro ed al tempo necessario ad eseguirlo. App. Cagliari, 11 Febbraio 1871, *M.* 1871, p. 313.

8538 — Quando la nomina di un inserviente del Comune non possa aver luogo per parte della Giunta impedita a termine dell'art. 222 della legge com. non deve supplirla il Prefetto, a senso del successivo articolo 232, ma bensì il Consiglio, dovendo riserbarsi l'azione del Prefetto al caso in cui anche per parte del Consiglio non possa procedersi ad una tal nomina. C. S. 7 Giugno 1873, *M.* 1873, p. 195.

8539 — Eccede i suoi poteri la Giunta municipale che nel nominare una guardia comunale assegni alla medesima un salario superiore a quello stanziato in bilancio dal Consiglio com. per essa guardia, anche se ad essa viene affidato un servizio speciale. C. S. 6 Nov. 1875, *M.* 1876, p. 8.

8540 — Eccedono la propria competenza le Giunte municipali deliberando storni da una categoria all'altra del bilancio. C. S. 1 Marzo 1876, *M.* 1876, p. 163.

8541 — La Giunta non ha veste per concludere un contratto quando il suo mandato sia stato dal Consiglio ristretto alle trattative, e la deliberazione relativa non può avere effetto nè rendersi esecutoria; dovendosi ritenere subordinata all'accettazione del Consiglio, ed ove occorra all'approvazione della Deputazione, quando cioè l'impegno del bilancio ecceda i 5 anni. C. S. 18 Agosto, 1877, *M.* 1877, p. 374.

8542 — La Giunta com. è in facoltà di revocare un concorso avvenuto pel conferimento di posti com. (salariati) qualora lo ravvisi irregolare, e d'indirne un altro con diverse norme e con altro sistema, salvo agli interessati di sperimentare in giudizio i loro diritti, se credono di averne. C. S. 20 Dicembre 1878, *M.* 1879, p. 55.

8543 — La Giunta viola la legge quando malgrado che il Prefetto abbia negata l'autorizzazione, conceda a trattativa privata alcuni beni incolti com. C. S. 19 Luglio 1880, *M.* 1880, p. 293.

8544 — In questo caso il procedimento del Prefetto è tassativamente determinato dagli art. 130, 131, 132, 136 della legge com. se è intervenuta una deliberazione, e dallo art. 142 se la Giunta si fosse tenuta semplicemente passiva. Id. id.

8545 — Quando consti al Prefetto di danni recati alla finanza com. per l' operato della Giunta, deve promuovere le deliberazioni del Consiglio com. a termini dell'articolo 216, con le conseguenze portate dallo art. 220, ed in ogni caso riferirne alla Deputazione agli effetti dell'art. 142, ed infine avvalersi di quanto dispone l'art. 235 della legge com. quando per manifesta colpevole connivenza il Consiglio com. si fosse rifiutato di sindacare l'operato della Giunta. Id. id.

8546 — Per nessun modo però ricorrono al caso gli art. 125 e 126 della legge com. per cui deve essere revocato il D. del Prefetto e Consiglio di Prefettura nella parte che riguarda la dichiarazione di fare contabili i membri della Giunta. Id. id.

8547 — **Conto morale** — Se la legge esige dalla Giunta un annuo rendiconto della sua gestione, questo, come evincesi dall'indole stessa delle attribuzioni ad essa conferite, nulla ha di comune col conto dovuto dai contabili, ossia da coloro cui spetta il maneggio del denaro comunale, ed i quali non possono far parte del Consiglio, od abbiano tuttora questo mameggio, od aspettino la liberazione di una precedente amministrazione; ma è di un indole affatto diverso per cui fu in termine amministrativo qualificato conto morale, sul riflesso appunto che le conseguenze del medesimo sieno piuttosto morali che giuridiche. App. Torino 29 Febb. 1864, *M.* 1864, p. 110.

8548 — Se la Giunta municipale non ha osservato l'art. 121 della legge com. non denunziando al Prefetto o Sottoprefetto tutte le entrate non comprese in bilancio che si verificarono durante l'anno, per poi rimetterne la nota all'Esattore per la riscossione, essa viola la legge, e quindi se malgrado di queste irregolarità il Consiglio comunale ha approvato il conto morale, la deliberazione relativa è contraria alla legge e deve essere annullata. C. S. 7 Luglio 1868, *M.* 1869, p. 120.

**GIURAMENTO.** — 8549 — Legge 30 Dic. 1882 sul giuramento dei Deputati. *M.* 1883, p, 22.

**GIURATI.** — 8550 — Legge 8 Giugno 1874, n. 1937 sulla formazione della lista dei giurati, e sulla composizione del giuri. *M.* 1874, p. 193.

8551 — Istruz. Min. G. G. 16 Giugno 1874, sul modo di compilare la lista dei giurati secondo la nuova legge 8 Giugno 1874. *M.* 1874, p. 212.

8552 — Regol. 1 Settembre 1874, n. 2061, per l'esecuzione della nuova legge sui giurati. *M.* 1874, p. 273.

8553 — Circ. Min. G. G. 24 Ottobre 1874, sulla eliminazione dalle liste dei giurati delle persone non idonee a tale ufficio. *M.* 1875, p. 5.

8554 — Circ. Min. Int. 8 Marzo 1883, sulla esenzione dei controllori di tesoreria dall'ufficio di giurato. *M.* 1883, p. 115.

8555 — Circ. Min. Int. 27 Luglio 1883, per gli impiegati chiamati ad esercitare l'ufficio di giurato. *M.* 1883, p. 291.

8556 — Mancando il Conciliatore, la Commissione per le liste dei giurati deve costituirsi soltanto dal Sindaco, e dai membri della Giunta. Dec. Min. G. G. . . . Lug. 1874, *M.* 1874, p. 245.

8557 — Il giudizio della Giunta distrettuale che elimina alcuno dalla lista dei giurati, ritenendolo non idoneo ad esercitare l'ufficio per difetto fisico od intellettuale, è definitivo, incensurabile, e non denunciabile alla Corte di Appello. — App. Catania 5 gennaio 1875, *M.* 1875, p. 64. — App. Torino 26 Febb. 1875, *M.* 1875, p. 93. — App. Venezia 11 Febb. 1876, *M.* 1876, p. 108.

8558 — Colui che fu ammesso nella lista dei giurati, non ha diritto di produrre reclamo alla Corte di appello a termini dell'articolo 20 della legge del 1874, se le liste furono compilate, è definitivamente decretate senz'alcun suo richiamo. App. Torino 29 Genn. 1875, *M.* 1875 p. 93.

8559 — La Corte d'appello è competente a conoscere dei reclami che le vengono proposti in tema d'iscrizione sulla lista, in base allo stato delle cose esistenti al tempo in cui la Giunta distrettuale fu chiamata ad emettere la sua deliberazione, ossia quando essa rivedeva ed approvava la lista. App. Torino 27 Febb. 1875, *M.* 1875, p. 96.

8560 — Non è ammessibile il ricorso alla Corte d'appello, contro la compilazione della lista dei giurati fatta dalla Giunta mandamentale, quando siasi ommesso di ricorrere prima alla Giunta distrettuale nel termine perentorio di 15 giorni, come prescrive l'art. 15 della legge. App. Venezia 8 Genn. 1875, *M.* 1875, p. 135.

8561 — Il termine per reclamare alla Corte di appello stabilito dall'art. 20 della legge è perentorio. Id. id.

8562 — Colui che ha diritto ad essere dispensato deve egualmente essere inscritto nella lista, salvo ad esso d'invocare la dispensa ogni quavolta è chiamato a prestar servizio come giurato. App. Torino 30 Dic. 1874, *M.* 1875, p. 174.

8563 — Il decidere sulla questione di capacità giuridica ad essere giurato spetta alla Corte di appello. Id. id.

8564 — Spetta invece alla Corte di assisie il decidere sulla domanda di dispensa. Id. id.

8565 — I ricorsi in cassazione contro le sentenze di appello sopra opposizioni alle deliberazioni delle Giunte distrettuali riguardanti la formazione delle liste dei giurati, devono essere preceduti dal deposito della multa prescritto dall'art. 521 del cod. prov. civ. Cass. Torino, 19 Agosto 1875, *M.* 1875, p. 366.

8566 — Non contravviene agli art. 9 e 23 della legge sui giurati quel cittadino che inscritto per ragione di censo nella lista compilata a norma dell'art. 2 della legge stessa, tralascia di recarsi ad iscrivere per non sapere nè leggere nè scrivere, bastando, che all'evenienza giustifichi questa sua incapacità all'ufficio com. Cass. Firenze 24 Nov. 1875, *M.* 1876, p. 60.

8567 — Le persone che la legge esenta od esclude dall'iscrizione nella lista dei giurati, non sono obbligate a farvisi iscrivere. Cass. Torino 3 Maggio 1876, *M.* 1876, p. 204.

8568 — Fra tali persone sono i ministri del culto. Id. id.

8569 — Appartiene alla Corte d'assisie non alla Corte d'Appello, di provvedere sulla domanda degli impiegati, il cui uffizio abbia un solo titolare, per essere dispensati dall' uffizio di giùrato. App. Genova 27 Genn. 1877, *M.* 1877, p. 89.

8570 — Anche i nomi delle persone che l'art. 4 della legge 8 Giugno 1874 dispensa dall'ufficio di giurato, devono essere iscritti nelle liste. App. Messina 22 Gennaio 1883, *M.* 1883, p. 95.

8571 — Un cittadino che ha l'abituale residenza in un Comune, ed il domicilio politico in un altro, deve essere inscritto sulla lista dei giurati che compilasi nel primo Comune. Nota Min. G. e G. 15 Ott. 1870, *M.* 1870, p. 379. — App. Torino 25 Nov. 1872, *M.* 1873, p. 74.

8572 — Tanto per la vigente legge del 1874 quanto per l'anteriore, il luogo ove il cittadino deve esercitare l'ufficio di giurato è determinato soltanto dalla residenza, non dal domicilio o dalla nascita. App. Torino 9 Genn. 1875, *M* 1875, p. 95.

8573 — Basta la semplice residenza per

l'iscrizione nelle liste dei giurati, e non occorre il domicilio. App. Genova 25 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 329.

8574 — Essendo le liste dei giurati un atto pubblico riguardante i diritti e la capacità di un cittadino, non se ne può negare un estratto ai richiedenti, tanto più che non havvi alcuna disposizione di legge che lo vieti, e che non si tratta di atti di ordine riservato. Nota Min. G. G. e C. 31 Luglio 1872, *M.* 1872, p. 256.

8575 — Le spese di copiatura delle liste dei giurati del Mandamento, del Distretto, e del Circolo, fanno carico rispettivamente alla cancelleria della Pretura e del Tribunale e non ai Comuni, ai quali per l'art. 16 del regol. 1 Sett. 1875 sono addossate le sole spese degli stampati occorrenti per la compilazione e pubblicazione delle liste. Min. G. G. 18 Luglio 1875, *M.* 1875, p. 298.

8576 — Le incapacità ad esercitare l'ufficio di giurato cessano di pieno diritto colla cessazione dell'ufficio da cui si fanno dipendere; quindi la disposizione dell'art. 85 dell'ordinamento non si applica a chi, dopo avere appartenuto al clero regolare, ebbe ad abbandonare quello stato previa secolarizzazione debitamente ottenuta. Cass. Torino 29 Maggio 1872, *M.* 1873, p. 54.

8577 — Devono essere iscritti nella lista quei Consiglieri com. che fossero in ufficio o lo fossero stati pel passato in quei Comuni soltanto aventi una popolazione superiore a 3000 abitanti. App. Torino 27 Febb. 1875, *M.* 1875, p. 94.

8578 — Il cancelliere del conciliatore, e colui che, non essendo aggiunto giudiziario uditore, o vicepretore, è incaricato di fungere l'ufficio di P. M. presso le Preture, non sono funzionari dell'ordine giudiziario, e quindi non hanno diritto di essere esclusi dal novero dei giurati. App. Torino 2 Marzo 1875, *M.* 1875, p. 103.

8579 — I Segretari com. cancellieri del conciliatore, per tale titolo, non possono venire esclusi dalla lista dei giurati. App. Torino 8 Marzo 1875, *M.* 1875, p. 121.

8580 — I Giudici conciliatori non possono inscriversi nella lista dei giurati. App. Genova 17 Dic. 1877, *M.* 1878, p. 189.

8581 — Per godere della esenzione in causa di malattia, occorre un difetto fisico radicale e permanente. App. Venezia 5 Gennaio 1875, *M.* 1875, p. 122.

8582 — Per gli effetti della dispensa dall'ufficio di giurato, il magazziniere dispenziere mandamentale delle privative, è parificato ad un impiegato governativo. Id. id.

8583 — I delegati stradali essendo i soli titolari devono esentarsi dall'ufficio di giurati. Circ. Min. LL. PP. 2 Aprile 1875, *M.* 1875, p. 145.

8584 — I maestri delle scuole elementari devono essere iscritti nelle liste dei giurati. Min. G. G. C. 15 Genn. 1875, *M.* 1875, p. 158.

8585 — Il medico di un Comune, nel quale esso sia unico ad esercitare la professione, non ha diritto ad essere radiato dalle liste, ma solo di essere dispensato dal servizio. App. Torino 30 Dic. 1874, *M.* 1875, p. 174.

8586 — Deve dichiararsi non idoneo all'ufficio di giurato, colui che per risultanze di pubbliche attestazioni risulti di una salute soggetta ad alterazioni, per la quale si esiga un sicuro metodo di vita. App. Venezia 13 Genn. 1875, *M.* 1875, p. 122.

8587 — Devono iscriversi nelle liste dei giurati tutti i Sindaci, non esclusi fra essi quelli, che per mancanza di ufficiali di P. S. nel Comune, devono disimpegnarne le funzioni. App. Torino 30 Dic. 1876, *M.* 1877, p. 431.

8588 — *Contro.* — Il Sindaco di un Comune in cui non siavi nn ufficiale di P. S. non deve essere iscritto nelle liste dei giurati del circondario. App. Venezia 1 Febb. 1876, *M.* 1876, p. 108.

8589 — I Sindaci tutti debbono a mente dell'art. 2814 legge 8 Giugno 1874, formar parte della lista dei giurati, senza riguardo al numero di abitanti del Comune che rappresentano. App. Torino 27 Febbraio 1875, *M.* 1875, p. 94. — App. Catanzaro 16 Genn. 1880, *M.* 1880, p. 185.

8590 — La eccezione contemplata del n. 14 art. 2 della legge 8 Giugno 1874, è relativa soltanto ai Consiglieri com. App. Catanzaro 16 Genn. 1880, *M.* 1880, p. 185.

8591 — Anche i Ricevitori del registro, i quali siano titolari senza supplenti del proprio ufficio, devono essere iscritti nelle liste, potendo verificarsi il caso che cessi la condizione di essere senza supplente, dalla quale è determinata la loro dispensa dalle fnnzioni di giurato. App. Torino 17 Genn. 1881, *M.* 1881, p. 141.

8592 — La renitenza alla leva è reato continuato, e non è quindi applicabile il beneficio dell'età a colui che quantunque minorenne al tempo della dichiarazione di renitenza, fosse maggiorenne allorchè fu arrestato, o si è spontaneamente presentato. Cass. Torino 9 Marzo 1881, *M.* 1881, p. 142.

8593 — La qualità di Segretario com. non è di per sè titolo di capacità previsto dalla legge 8 Giugno 1874, per essere giurato. App. Roma 31 Dic. 1882, *M.* 1883, p. 141.

8594 — La diminuzione del censo stabilito dalla nuova legge elettorale politica non importa che debba essere diminuito anche il censo per essere giurato. Id. id.

**GUANO ARTIFICIALE.** — 8595 — Potendo mediante l'osservanza di talune condizioni e cautele, non riuscire nociva alla pub-

blica igiene una fabbrica di guano artificiale, è il caso di permetterne l'impianto, ove il proprietario si sottometta allo adempimento delle prescritte cautele. C. S. 19 Settembre 1868, *M.* 1868, p. 243.

**GUARDIANI PARTICOLARI.** — 8596 — Ad uno stesso guardiano può essere affidata la custodia di terre private situate in diversi Comuni, purchè della approvazione accordata venga data notizia ai Sindaci, ed ai RR. Carabinieri dei Comuni medesimi, Nota Min. Int. 29 Genn. 1873, *M.* 1873, p. 246.

8597 — Le guardie campestri a servizio dei privati, anche senza mandato speciale sono autorizzate a proporre querela per le trasgressioni commesse nei fondi affidati alla loro custodia e pei delitti onde essi sieno stati danneggiati, ma non a costituirsi parte civile in nome e nell'interesse dei rispettivi proprietari. Cass. Firenze 5 Marzo 1875, *M.* 1875, p. 222.

**GUARDIE** — 8598 — **Guardie di finanza** — Legge 8 Aprile 1881, che provvede al riordinamente del Corpo delle guardie di Finanza. *M.* 1881, p. 132.

8599 — **Guardie municipali e campestri.** — Circ. Min. Agric. 15 Settembre 1873, con cui si raccomanda la istituzione delle guardie campestri per la polizia rurale, e per la tutela delle proprietà. *M.* 1873, p. 322.

8600 — Le guardie municipali sono veri impiegati dei Comuni, e per la loro nomina e licenziamento non occorre l'approvazione governativa. C. S. 10 Luglio 1866, *M.* 1866, p. 323.

8601 — La nomina delle guardie municipali e campestri non è soggetta ad alcuna approvazione e neppure a tassa di concessione. Nota Min. Int. 26 Dic. 1872, *M.* 1873, p. 55.

8602 — Le guardie municipali, sebbene rivestano anche la qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, non devono prestare giuramento davanti l'autorità comunale da cui direttamente dipendono. C. S. 26 Maggio 1868, *M.* 1870, p. 135.

8603 — Il giuramento delle guardie campestri deve prestarsi innanzi al Sindaco. C. S. 26 Maggio 1868, Min. Int. 10 Giugno 1868, Min. G. G. 4 Agosto 1868, *M.* 1874, p. 95.

8604 — La nomina del capo delle guardie municipali campestri, al quale sieno conferite speciali attribuzioni, spetta al Consiglio com. e non alla Giunta. C. S. 23 Agosto 1876, *M.* 1876, p. 295.

8605 — La nomina delle guardie campestri e dei bassi ufficiali appartiene alla Giunta municipale. C. S. 11 Marzo 1869, *M.* 1874, p. 95.

8606 — Spetta alla Giunta municipale e non al Consiglio comunale la nomina ed il licenziamento delle guardie municipali, e sarebbe nulla la deliberazione consigliare relativa. C. S. (Sezioni unite) 12 Maggio 1870, *M.* 1870, p. 164. — C. S. 13 Luglio 1872, *M.* 1872, p. 284. — Nota Min. Int. 26 Dicembre 1872, *M.* 1873, p. 55. — C. S 22 Febbraio 1878, *M.* 1878, p. 101.

8607 — Le guardie municipali campestri, qualunque sia il servizio che loro si impone, devono considerarsi come inservienti e non come impiegati del Comune, e perciò a termini dell'articolo 93, numero 2 la loro nomina e il loro licenziamento spetta unicamente alla Giunta. C. S. (Sez. riunite) 12 Maggio 1870, *M.* 1870, p. 164. — C. S. 30 Agosto 1870, *M.* 1870, p. 334. — C. S. 28 Maggio 1872, *M.* 1872, p. 251. — C. S. 13 Luglio 1872, *M.* 1872, p. 284. — Min. Int. 26 Dic. 1872, *M.* 1873, p. 55. — C. S. 22 Febb. 1878, *M.* 1878, p. 101. — C. S. 14 Giugno 1878, *M.* 1878. p. 245. — C. S. 23 Luglio 1881, *M.* 1881, p. 333. — C. S. 19 Giugno 1883, *M.* 1883, p. 350.

8608 — Se i Comuni non provvedono con altri efficaci mezzi alla tutela delle proprietà campestri, possono essere richiesti dall'autorità amministrativa di nominare apposite guardie, ed ove si rifiutino, la Deputazione prov. può fare tale nomina di ufficio in applicazione dell'art. 142 della legge comunale, stanziando pure nel bilancio la spesa occorrente per tale servizio. Nota Min. Interno . . . Novembre 1870, *M.* 1871, p. 25. — C. S. 4 Ottobre 1870, *M.* 1871, p. 26.

8609 — Nessuna legge vieta ai Comuni di nominare guardie campestri ancorchè manchi un regolamento speciale che le riguardi. C. S. 28 Maggio 1872, *M.* 1872, p. 251.

8610 — Il Consiglio comunale può ordinare lo stabilimento delle guardie campestri nell' interesse generale anche dei privati proprietari, sebbene questa spesa non sia obbligatoria per legge. C. S. 5 Maggio 1866, *M.* 1866, p. 314.

8611 — Alla spesa delle guardie campestri comunali, deve provvedere il Comune nei modi consueti per le altre spese, e non con centesimi addizionali alla sola contribuzione fondiaria. Id. id.

8612 — Quando per ragioni particolari di un Comune non convenga estendere la guardia campestre a tutto il territorio, ma solo ad una parte di esso, allora non è più il caso di spesa comunale, ma i proprietari interessati debbono formare un consorzio volontario per sostenere la spesa secondo i principii generali di associazione. C. S. 18 Ottobre 1866, *M.* 1866, p. 339.

8613 — Le disposizioni relative ai mezzi come provvedere alle spese delle guardie campestri, non possono aver sede nel regolamento per le guardie medesime, ma debbono essere approvate separatamente a termini della legge com. Nota Min. Agricol. 7 Giugno 1872, *M.* 1872, p. 277.

8614 — Lo stipendio delle guardie campestri com. non essendo stabilito in somma precisa da alcuna legge, oltrepassa i limiti della sua competenza la Deputaz. prov. che dopo aver reso obbligatorio al Comune lo stabilimento di dette guardie, fissa anche il salario delle medesime in somma superiore a quella determinata dal Consiglio com. Id. id.

8615 — Le guardie municipali possono far risultare della loro qualità, mediante una copia od un estratto del processo verbale della Giunta, una lettera di partecipazione, od un certificato del Sindaco, non essendo prescritta alcuna formalità. Nota Min. Int. 26 Dic. 1872, *M.* 1873, p. 55.

8616 — Le guardie municipali e campestri non escono dalla loro azione legittima quando accertano le contravvenzioni, ed impediscono le violazioni di una legge alla cui osservanza è principalmente preposto un altro ordine di agenti di P. S. Cass. Firenze 19 Aprile 1873, *M.* 1874, p. 92.

8617 — In conformità degli art. 58 e 59 del cod. proc. pen dovendo le guardie campestri redigere e sottoscrivere i verbali di contravvenzione, rilevati nella qualità ad essi attribuita di uffficiali di polizia giudiziaria, è indispensabile che sappiano leggere e scrivere. C. S. 27 Maggio 1870, *M.* 1874, p. 95.

8618 — Le guardie campestri per esercitare le loro funzioni debbono vestire al completo la divisa, non bastando all'uopo un semplice distintivo. Min. Int. 7 Maggio 1872, *M.* 1874, p. 96.

8619 — A norma dell'art. 6 della legge di P. S. rivestono il carattere di agenti di P.S. le guardie municipali o campestri. Id. id.

8620 — Le guardie municipali essendo agenti di P. S. secondo l'art. 58 cod. proc. pen. devono accertare ogni sorta di reato e non soltanto quelli commessi a danno delle proprietà rurali. Id. id.

8621 — Le guardie campestri nominate in base ad un regol. speciale deliberato dal Cons. com. ed approvato dalla Dep. prov. rivestono le qualità di agenti di P. S. e possono portare armi e vestire divise. C. S. 15 Sett. 1874, *M.* 1875, p. 102.

8622 — Se il regol. esclude dalla nomina chi sia notoriamente segnalato di cattiva condotta, devesi ritenere ineleggibile colui che venne condannato al carcere per reato di ribellione alla forza pubblica, ed ammonito in seguito giudiziariamente come sospetto in genere, a tenore dell'art. 105 della legge di P. S. Id. id.

8623 — Il Consiglio com. non può arrogare a sè la nomina delle guardie municipali. C. S. 26 Agosto 1880, *M.* 1880, p. 315.

8624 — Il regol. delle guardie municipali debitamente approvato, fa legge per il Comune fino a tanto che non venga revocato o modificato nei modi di legge. Id. id.

8625 — Quindi se nel regol. non è dato alla guardia capo alcuna attribuzione speciale che la distingua in modo da elevarla al grado d'impiegato, la nomina appartiene alla Giunta. Id. id.

8626 — Le guardie campestri le quali prestano il giuramento prescritto dalla legge, assumono il carattere di agenti della forza pubblica, e di ufficiali di polizia giudiziaria, e come tali debbono avere le qualità stabilite dalla legge. C. S. 3 Luglio 1880, *M.* 1880, p. 301.

8627 — Le condanne per frode come sono di ostacolo ad assumere le funzioni di agente della forza pubblica, così ne producono la decadenza anche a nomina avvenuta. Id. id.

8628 — Deve perciò annullarsi la deliberazione della Giunta colla quale si nominò a guardia campestre un individuo condannato per frode. Id. id.

8629 — Le guardie municipali o campestri sono assolutamente e senza limitazione all'esercizio delle loro ordinarie funzioni, agenti di P. S. ed in tale qualità hanno quindi competenza ed obbligo di impedire e reprimere le contravvenzioni all' ordine pubblico, ed ai regol. locali di polizia. C. S. 19 Ott. 1882, *M.* 1883, p. 39.

8630 — Perciò come agenti e depositari della forza pubblica non possono essere nominati a quel posto coloro che sono stati condannati per falso a pena infamante, e deve essere annullata la relativa delib. di nomina. Id. id.

**GUERRA E BRIGANTAGGIO** — 8631 — Allorchè i danni cagionati dalla guerra al privato derivino da movimenti strategici combinati in antecedenza, sia per la difesa che per l'offesa, la perdita che fa il privato della sua proprietà equivale alla espropriazione per motivo di pubblica utilità, ed ha diritto ad una corrispondente indennità. Cass. Napoli 5 Maggio 1874, *M.* 1874, p. 378.

8632 — Quando nel calore di una guerra o di una repressione, e di operazioni di truppe senza piani prestabiliti, avvengano incendi, devastazioni, saccheggi, e simili fatti che danneggino od annientino una proprietà, allora sottentra la teorica del caso fortuito e della forza maggiore, e le conseguenze si soffrono dal proprietario, non avendo il Governo l'obbligo d'indennizzare i danni. Id. id.

8633 — I danni sofferti a causa del brigantaggio, sono di quei danni straordinari e fatali ai quali se un Governo può soccorrere come ad una sventura, non ha obbligo alcuno di risarcirli, ond'è evidente che da essi non può scaturire alcuna azione giuridica a favore di coloro che ne furono colpiti, per farla valere avanti i tribunali. C. S. 20 Nov. 1875. *M.* 1876, p. 149.

8634 — Sono a carico dei proprietari privati le devastazioni e i danni cagionati dalla guerra alle loro proprietà, epperò è loro negata ogni azione giuridica di risarcimento. Cass. Torino 8 Genn. 1876, *M.* 1876, p. 170.

# I

**ILLUMINAZIONE NOTTURNA.** — 8635 — Nè la legge comunale, nè quella di P. S. avendo accennato fino a quale ora debba durare l'illuminazione notturna nei Comuni dove è stabilita, spetta determinarlo alle Amministrazioni comunali, e ad esse devesi lasciare una certa libertà nel conciliare le esigenze della legge, coi riguardi dovuti alle finanze dei Comuni. — Quindi l'autorità politica non potrebbe pretendere che l'illuminazione sia protratta fino ad una data ora nell'interesse dell'ordine pubblico, se non quando sia provato che esso venne turbato appunto per la mancanza di illuminazione. Min. Interno 6 Dicembre 1866, *M.* 1866, p. 96.

8636 — Il potere giudiziario non è competente per far revocare o modificare l'apposizione alle facciate di case private di fanali destinati alla pubblica illuminazione, cui il Sindaco abbia proceduto in esecuzione di una deliberazione emessa dal Consiglio com. per ragioni di sicurezza pubblica. Cass. Torino 19 Nov. 1874, *M.* 1875, p. 61.

8637 — L'illuminazione pubblica di una città ha per iscopo precipuo, se non unico, la pubblica sicurezza, giacchè la mancanza di luce nel corso della notte può essere incentivo e facilitazione a commettere reati. Id. id.

**IMPIEGATI CIVILI.** — *Impiegati del Ministero dell'Interno e Prefetture, disposizioni speciali ad essi; organici ecc. — Aspettative; indennità di missione; traslochi — Stipendi; indennità di residenza; aumento sessennale — Questioni con lo Stato — Destituzione; dispensa — Pensioni; generalità; antiche leggi; applicabilità; opzione; requisiti pel conseguimento della pensione; servizio; interruzione; stipendio; computazione· destituiti politici; vedova e figli dell'impiegato; infermità contratte in servizio; pensioni di favore; competenza della Corte dei Conti; ricorso.*

8638 — **Impiegati del Min. Int. e Prefetture; disposizioni speciali ad essi relative, organici, ecc.** — Circ. Min. Int. 11 Ottobre 1864 n. 95 sulle richieste per viaggi nei piroscafi postali, e modulo relativo. *M.* 1864, p. 323.

8639 — Circ. Min. Interno 17 Febbraio 1869, che avverte i Prefetti e Sottoprefetti di non ordinare missioni ed ispezioni amministrative, tranne i casi di urgenza, senza la preventiva autorizzazione del Ministero. *M.* 1869, p. 69.

8640 — R. Decreto 15 Novembre 1869, col quale è data facoltà al Ministero dell'Interno di ordinare ispezioni generali o speciali nelle Prefetture, nelle Questure, e negli altri uffici dipendenti. *M.* 1869, p. 370.

8641 — Circ. Min. Interno 30 Marzo 1870 contenente istruzione per la concessione di sussidi per vedove e famiglie d'impiegati. *M.* 1870, p. 119.

8642 — Relazione a S. M. del Ministero dell'Interno 20 Giugno 1871 sui decreti per l'ordinamento dell'Amministrazione centrale e prov. e per gli esami di ammissione degli aspiranti agli impieghi di detta Amministrazione. *M.* 1871, p. 225.

8643 — R. Decreto 20 Giugno 1871, n. 323. *M.* 1871, p. 229.

8644 — R. Decreto 20 Giugno 1871, n. 324. *M.* 1871, p. 232.

8645 — Circ. Min. Int. 23 Luglio 1871, n. 5089 sul nuovo ordinamento degli impiegati dell'Amministrazione centrale e prov. *M.* 1871, p. 259.

8646 — Dec. Min. Int. 24 Agosto 1871, portante i programmi per gli esami di ammissione e promozione agli impieghi delle 3 categorie. *M.* 1871, p. 273.

8647 — Circ. Min. Int. 9 Agosto 1871, sulle norme da osservarsi per le visite mediche da farsi agli impiegati da uffiziali sanitari militari. *M.* 1871, p. 326.

8648 — Circ. Min. Int. 6 Dicembre 1871, sui matrimoni contratti da impiegati e salariati governativi, senza l'assenso dei superiori. *M.* 1871, p. 374.

8649 — Circ. Min. Interno 14 Febbraio, 1872 circa i viaggi in ferrovia con riduzione di prezzo per gli impiegati e per le loro famiglie, ed estratto del regol. per l'esecuzione delle convenzioni stipulate dal Min. dell'Interno colla Società dell'Alta Italia. *M.* 1872, p. 69.

8650 — Regol. 15 Marzo 1872 per l'esecuzione della succitata convenzione. *M.* 1872, p. 129.

8651 — Avvertenze Ministeriali per l'applicazione del succitato regolamento. *M.* 1872, p. 150.

8652 — R. Decreto 11 Agosto 1872, che dà facoltà di assegnare una indennità agli alunni nominati in conformità del D. 20 Giugno 1871, quando sono destinati a supplire, fuori del paese in cui tenevano il loro domicilio, impiegati mancanti nel ruolo della categoria alla quale appartengono. *M.* 1872, p. 274.

8653 — Circ. Min. Int. 17 Agosto 1872 n. 5053 che fa obbligo di denunziare al Ministero tutte le variazioni che avvengano

nello stato di famiglia degli impiegati. *M.* 1872, p. 275.

8654 — Circ. Min. Int. 24 Maggio 1873, sulle norme da osservarsi per le traslocazioni d'impiegati. *M.* 1873, p. 166.

8655 — R. Decreto 11 Maggio 1873 n. 1382, sul modo di calcolare il compenso di traslocazione concesso agli impiegati civili ed agli agenti di basso servizio. *M.* 1873, p. 177.

8656 — R. Decreto 4 Dic. 1873, che stabilisce gli esami di promozione debbano darsi in 5 giorni, e non possano durare più di ore otto per giorno. — In ciascuno dei primi 4 giorni dovrà risolversi dal candidato un quesito per iscritto; nel 5 giorno avrà luogo la prova orale, la quale non potrà protrarsi oltre un' ora per candidato. *M.* 1874, p. 195.

8657 — Circ. Min. Int. 8 Aprile 1874, con cui si avverte che nelle Ferrovie dell'Alta Italia, gli impiegati da esso dipendenti possono viaggiare anche nei treni celerissimi, composti di sole vetture di 1ª classe. *M.* 1874, p. 150.

8658 — Divieto ai pubblici funzionari di far parte di società commerciali. Circ. Min. Int. 22 Aprile 1874, *M.* 1874, p. 131.

8659 — R. D. 31 Genn. 1874 n. 805 col quale sono applicate agli Ispettori centrali di Amministrazione le disposizioni del R. D. 24 Marzo 1872, riguardanti le indennità di missione. *M.* 1874, p. 65.

8660 — Circ. Min. Int. 10 Maggio 1876, che vieta le domande di traslochi o di avanzamenti non trasmesse a mezzo del rispettivo capo ufficio, e non in carta da bollo. *M.* 1876, p. 146.

8661 — R. D. 14 Maggio 1876, n. 3114 col quale viene fatta un' aggiunta all' art. 8 del R. D. 20 Giugno 1871, relativo agli esami di ammissione agli impieghi di 2ª e 3ª categoria nell'Amministrazione prov. *M.* 1876, p. 161.

8662 — Circ. Min. Int. 24 Giugno 1876, sulla necessità che gli impiegati si trovino alla loro residenza entro il termine fissato nelle ordinanze di trasloco, o concesso nei congedi. *M.* 1876, p. 194.

8663 — Circ. Min. Int. 3 Dic. 1876 sull'obbligo di riportare l'autorizzazione del Ministero meno i casi d'urgenza, prima di ordinare l'ispezione nei Comuni, e sull'obbligo di far menzione nella tabella delle indennità dell'autorizzazione avuta. *M.* 1877, p. 2.

8664 — R. D. 25 Giugno 1877 col quale sono approvati in via provvisoria i nuovi ruoli organici del personale del Min. dell'Int. e delle Prefetture. *M.* 1877, p. 228.

8665 — R. D. 25 Giugno 1877 col quale viene ripartito il personale delle tre categorie nelle Prefetture ed uffizi dipendenti. *M.* 1877, p. 229.

8666 — Circ. Min. Int. 15 Luglio 1877, sull'attuazione del nuovo organico del personale delle Prefetture. *M.* 1877, p. 229.

8667 — R. D. 16 Sett. 1877 sul servizio degli Ispettori generali al Ministero dell'Interno. *M.* 1877, p. 321.

8668 — R. D. 25 Giugno 1877 e tabella del riparto del personale di 1ª, 2ª e 3ª categoria nelle Prefetture e negli ufficii dipendenti. *M.* 1878, p. 50.

8669 — R. D. 14 e 17 Febb. 1878 relativi al conferimento degli impieghi del Ministero dell'Interno e dell'Amministrazione prov. pei quali non sia necessaria la laurea in giurisprudenza. *M.* 1878, p. 66.

8670 — R. D. 7 Luglio 1878 che stabilisce che gli Ispettori del Min. Int. possano essere chiamati a far parte delle Commissioni di cui all'art. 7 del R. D. 20 Giugno 1871. *M.* 1878, p. 241.

8671 — Circ. Min. Int. 31 Ott. 1878 che vieta agli impiegati di accedere agli Uffici del Min. senza speciale autorizzazione. *M.* 1879, p. 3.

8672 — Circ. Min. Int. 12 Genn. 1879, sulle proposte o domande di gratificazioni o di sussidi annuali. *M.* 1879, p. 35.

8673 — R. D. 2 Marzo 1879 col quale si stabilisce possano essere chiamati anche gli Ispettori del Min. Int. a far parte della Commissione di cui all'art. 13 del R. D. 20 Giugno 1871. *M.* 1879, p. 114.

8674 — Circ. Min. Int. 24 Marzo 1879, sui traslochi degli impiegati. ld. id.

8675 — Circ. Min. Int. 1 Sett. 1879 che vieta agli impiegati di farsi raccomandare da persone estranee *M.* 1879, p. 274.

8676 — R. R. 11 Sett. 1879 con cui è stabilito che le disposizioni degli art. 12, 13 e 14 del R. D. 20 Giugno 1871 non sono applicabili ai Direttori Capi Divisione ed agli Ispettori del Min. Int. e che stabilisce le norme per la nomina dei Direttori Capi Divisione e degli Ispettori di ultima classe. *M.* 1879, p. 353.

8677 — R. D. 1 Febb. 1880 che indica i funzionari che debbono far parte della Commissione per la designazione degli impiegati da inscriversi nel ruolo per le promozioni di merito. *M.* 1880, p. 81.

8678 — Circ. Min. Int. 18 Febb. 1880 per la designazione degli impiegati dell'Amministrazione prov. che devono sostenere le funzioni di Segretario presso le Commissioni circondariali, per l'applicazione della tassa sulla fabbricazione dell' alcool. *M.* 1880, p. 68.

8679 — R. D. 15 Ott. 1880 che modifica gli art. 12, 13 e 14 del R. D. 20 Giugno 1871 sulle promozioni degli impiegati del Min. dell'Int. e dell'Amministrazione prov. *M.* 1880, p. 337.

8680 — D. Min. 30 Dic. 1880, sul riparto degli Uffizi del Min. dell'Int. *M.* 1881, p. 18.

8681 — R. D. 2 Genn. 1881 che modifica l'art. 7 del D. 20 Giugno 1871 sulla composizione della Commissione di esami per gli impieghi della 2ª categoria nelle Prefetture. *M.* 1881, p. 34.

8682 — R. D. 2 Genn. 1881 che ammette agli esami di promozione nella 2ª categoria i computisti di 1ª e 2ª classe dell' Amministrazione centrale e provinciale. Id. id.

8683 — Legge 6 Febb. 1881, sugli impiegati dei cessati Consigli degli Ospizi nelle Provincie meridionali. *M.* 1881, p. 50.

8684 — D. R. 3 Marzo 1881 che stabilisce possano essere promossi senza esame gl'impiegati di 1ª categoria del Min. Int. e delle Prefetture che superarono l'esame di ammissione prescritto dall'art. 26 del R. D. 20 Giugno 1871. *M.* 1881, p. 81.

8685 — R. D. 6 Marzo 1881 col quale sono approvati i nuovi ruoli organici del personale del Min. dell'Int. della Segreteria del Consiglio di Stato, dell'Amministrazione prov. degli Archivi di Stato, dell'Amministrazione delle Carceri, e dei Sifilicomi. *M.* 1881, p. 97.

8686 — R. D. 31 Marzo 1881 sulle promozioni per merito al grado di Consigliere di Prefettura, o a quello assimilato del Min. dell'Int. *M.* 1881, p. 129.

8687 — Circ. Min. Int. 1 Aprile 1881 sulla esenzione dagli esami di promozione per gli impiegati di 1ª categoria delle Prefetture. *M.* 1881, p. 146.

8688 — Circ. Min. Int. 16 Aprile 1881 sugli esami di promozione della carriera amministrativa nell'Amministrazione centrale e prov. *M.* 1881, p. 147.

8689 — R. D. 21 Agosto 1881 che stabilisce le norme per la promozione ai posti di 1° Segretario nel Min. dell' Int. di Consigliere nelle Prefetture, di Ragioniere, e di Archivista. *M.* 1881, p. 289.

8690 — Circ. Min. Int. 14 Sett. 1881 sull' indicazioni da darsi al Min. dai funzionari che si assentano dalle rispettive residenze. *M.* 1881, p. 292.

8691 — R. D. 25 Dic. 1881, relativo allo stipendio dei Direttori Capi di Ragioneria nelle Amministrazioni centrali. *M.* 1882, p.97.

8692 — R. D. 16 Aprile 1882 che determina la proporzione per ciascuna categoria degli alunni in esperimento. *M.* 1882, p. 161.

8693 — R. D. 14 Maggio 1882 che ammette agli esami di 1ª cat. nell'Amministrazione prov. coloro che hanno conseguito il diploma di scienze sociali in Firenze. *M.* 1882, p. 193.

8694 — Circ. Min. Int. 20 Luglio 1882, sugli esami di promozione nella 1ª e 3ª categoria del personale dipendente dal Min. dell' Int. *M.* 1882, p. 227.

8695 — Circ. Min. Int. 15 Maggio 1882 per conoscere le variazioni che avvengono nello stato di famiglia degli impiegati. Id. id.

8696 — R. D. 16 Luglio 1882 sugli esami di promozione nella 1ª e 3ª categoria del personale dell'amministrazione centrale e prov. *M.* 1882, p. 257.

8697 — Circ. Min. Int. 25 Agosto 1882, sugli esami di promozione nella 1ª e 3ª categoria. *M.* 1882, p. 262.

8698 — R. D. 25 Sett. 1882 sulla Commissione per gli esami degli impiegati di 1ª categoria delle Amministrazioni cent. e prov. *M.* 1882, p. 341.

8699 — Cir. Min. Int. 16 Febb. 1883, ai Prefetti sulla trasmissione di proposte per gratificazioni e sussidi agli impiegati dipendenti. *M.* 1883, p. 99.

8700 — R. D. 13 Maggio 1883 che modifica il ruolo organico del personale del Min. Int. *M.* 1883, p. 241.

8701 — D. Min. 19 Luglio 1883 che modifica i programmi per gli esami di ammissione agli impieghi di 2ª categoria nell'Amministrazione centrale e prov. *M.* 1883, p. 257.

8702 — Circ. Min. Int. 22 Sett. 1883, sui congedi a Sottoprefetti e Commissari distrettuali. *M.* 1883, p. 322.

8703 — Quando medici militari sieno chiamati ad accertare malattie allegate da impiegati civili, non spetta loro alcuna indennità; se poi la visita avesse lo scopo di curare qualche malattia, in questo caso hanno diritto di chiedere la retribuzione da chi li ricercò dell'opera loro. Circ. Min. Interno 20 Gennaio 1872, *M.* 1872, p. 54.

8704 — I Prefetti non debbono far praticare visite mediche da ufficiali sanitari agli impiegati da essi dipendenti, per qualsasi motivo, senza averne ottenuta prima l'autorizzazione del Ministero. Circ. Min. Int. 29 Ottobre 1872, *M.* 1873, p. 34.

8705 — La facoltà di dividere in sei fermate i viaggi delle famiglie, importa che le fermate stesse avvengano nella linea più breve fra il punto della prima partenza, ed il luogo che deve essere termine del viaggio. Circ. Min. Interno 29 Agosto 1872, *M.* 1873, p. 116.

8706 — Le domande di rimborso di maggiori tasse pagate, ovvero di biglietti di viaggio acquistati e non usufruiti, devono essere spedite all'Amministrazione ferroviaria col mezzo del Ministero dell'Interno. Circ. Min. Int. 19 Febb. 1875, *M.* 1875, p. 81.

8707 — I Segretari della 1ª categoria debbono surrogare i Sottoprefetti nei casi ordinari di assenza o d'impedimento, tanto nella parte amministrativa, quanto in quella di P. S. fatta soltanto eccezione per la Presidenza dei Consigli di leva. Circ. Min. Int. 20 Dic. 1872, *M.* 1873, p. 18. —Circ. Min. Int. 3 Febb. 1878, *M.* 1878, p. 71.

8708 — Tale disposizione si estende ai Segretari degli antichi ruoli posteriormente iscritti per titoli alla 1ª categoria. Id. id.

8709 — Ove manchino contemporaneamente il Sottoprefetto ed il Segretario, verranno surrogati dal Sottosegretario, che ha l'obbligo di informarne telegraficamente il Prefetto affinchè o gli confermi l'incarico, o mandi un Consigliere od un Segretario ad assumere la direzione della Sottoprefettura. Id. id.

8710 — Nel frattempo il Sottosegretario dovrà provvedere solo sugli affari urgenti che non ammettano dilazione. Id. id.

8711 — Fra due impiegati approvati con egual numero di punti e promossi con D. di pari data, l'esercizio di un impiego, anteriormente alla prima nomina comune ai due impiegati medesimi, dà titolo di preferenza a quello di essi a cui fu conferito. C. S. 21 Maggio 1879, *M.* 1880, p. 69.

8712 — Dal disposto dell'art. 23 e dallo spirito degli art. 11 e 20 del R. D. 20 Giugno 1871, in cui furono trasfuse le massime dichiarate nel D. Min. 30 Giugno 1868 sulla graduatoria degli impiegati nel ruolo d'anzianità, è chiaro come siasi l'età presa a criterio di preferenza nel difetto di altro argomento più significante ed efficace. Id. id

8713 — Ciò tanto più che il servizio prestato in qualunque Amministrazione devesi contare come servizio utile agli effetti della pensione di riposo, e delle altre leggi relative allo stato degli impiegati. Id. id.

8714 — Per l'applicazione dell'art. 5 della legge 6 Febb. 1881, la posizione nuova degli impiegati dei cessati Consigli degli Ospizi richiamati in servizio dello Stato, deve essere determinata in base allo stipendio effettivo loro assegnato con la parificazione prescritta dall'art. 8 del R. D. 20 Agosto 1864, senza tener conto degli aumenti che loro possono aver concessi posteriormente i Consigli prov. a carico del bilancio delle Provincie rispettive. C. S. 19 Genn. 1883, *M.* 1883, p. 96.

8715 — **Aspettative; indennità di missione; traslochi** — Legge 11 Ottobre 1863, n. 1500, sulle aspettative, disponibilità e congedi degli impiegati civili. *M.* 1863, p. 325.

8716 — R. Decreto 25 Ottobre 1863 che approva il regolamento per la esecuzione della legge 11 Ottobre 1863. *M.* 1863, p. 357.

8717 — Cir. Min. Int. 28 Aprile 1864, n. 43 sulle domande di aspettativa degli impiegati dell'amministrazione prov. *M.* 1864, p. 170.

8718 — R. Decreto 9 Ottobre 1864, n. 1959 con cui sono revocate le temporanee destinazioni in servizio date agli impiegati in disponibilità, ordinandosi che per l'avvenire sia provveduto di caso in caso con Decreto del Ministro competente da registrarsi alla Corte dei Conti. *M.* 1864, p. 321.

8719 — Il tempo passato dall'impiegato in aspettativa per motivi di salute conta a determinarne l'anzianità. C. S. 22 Luglio 1871, 30 Giugno 1874, (Sez. un.) 21 Luglio 1874, 12 Maggio 1876, *M.* 1876, p. 327.

8720 — La legge 11 Ottobre 1863 non ha spogliato il Ministero della facoltà discretiva per giudicare della domanda che un impiegato faccia per essere collocato in aspettativa per ragioni di famiglia, e per concederla o ricusarla a seconda delle circostanze, cioè della necessità del servizio, e della ragionevolezza dei motivi allegati dal richiedente. C. S. 14 Novembre 1877, *M.* 1877, p. 355.

8721 — Tale provvedimento però deve essere ventilato caso per caso a prudente criterio dell'autorità superiore, tenendo presente che la ricerca e lo esame dei motivi di famiglia siano trattati con quella discreta riserva, che è dovuta alla delicata materia, e con tutta quella maggior larghezza che sia compatibile col buon servizio dello Stato. Id. id.

8722 — Nell'occasione di richiamo in servizio dall'aspettativa di un impiegato dello Stato, è indispensabile l'emissione del corrispondente decreto. C. C. 31 Genn. 1881, *M.* 1881, p. 78.

8723 — Quindi gl'impiegati che si trovano in aspettativa per qualunque motivo, volendo allo scadere della medesima rientrare in servizio, dovranno rimettere preventivamente ed in tempo la loro domanda al Ministero da cui dipendono. Id. id.

8724 — R. D. 14 Settembre 1862, n. 840 sulle indennità agli impiegati in missione. *M.* 1862, p. 340.

8725 — Circ. Min. Int. 16 Ottobre 1862, n. 121 sulle indennità di missione, *M.* 1862, p. 362.

8726 — Cir. Min. Int. 7 Nov. 1862, n. 840, per calcolare l'indennità suddetta. *M.* 1862, p. 376.

8727 — R. D. 27 Ottobre 1879 sulle indennità agli impiegati in missione quando viaggiano su ferrovie economiche e sui tramvays a vapore. *M.* 1880, p. 3.

8728 — Circ. Min. Int. 23 Febb. 1880, sulla ritenuta della tassa di R. M. sugli assegni a titolo d'indennità di soggiorno ad impiegati in missioni temporanee. *M.* 1880, p. 145.

8729 — Circ. Min. Int. 5 Aprile 1861, sulla concessione delle indennità di tramutamento. *M.* 1862, p. 66.

8730 — Ai figliastri degli impiegati non spetta indennità di viaggio. Circ. Min. Finanze 18 Febb. 1868, *M.* 1868, p. 103.

8731 — R. Decreto 17 Marzo 1870, n. 5572 relativo alle antecipazioni che possono

essere concesse agli impiegati civili, in caso di trasloco, sui compensi ai medesimi dovuti. *M.* 1870, p. 98.

8732 — R. D. 1 Nov. 1876, n. 35450 sulle indennità di trasloco agli impiegati civili, ed agli agenti di basso servizio. *M.* 1876, p. 357.

8733 — Circ. Min. Fin. 25 Genn. 1877 sul modo di calcolare l'indennità di tramutamento. *M.* 1877, p. 82.

8734 — Circ. 30 Giugno 1878, sulle norme da osservarsi per il rilascio di biglietti in servizio cumulativo per viaggio in ferrovia a prezzo ridotto a favore degli impiegati delle Ammin. centrali. *M.* 1878, p. 260.

8735 — Circ. Min. LL. PP. 7 Dic. 1878 contenente norme per l'applicazione delle riduzioni accordate dalle Amministrazioni ferroviarie dell'Alta Italia, Romane, Meridionali, e Calabro-Sicule pel trasporto degli Impiegati delle Amministrazioni centrali dello Stato e delle loro famiglie. *M.* 1879, p. 51.

8736 — Circ. Min. Int. 24 Febb. 1880, sul trasporto di masserizie per conto degli impiegati del Min. stesso, e delle Amministrazioni dipendenti. *M.* 1880, p. 83.

8737 — Circ. Min. Int. 23 Ott. 1883 contenente le norme per il trasporto a prezzi ridotti sulle ferrovie a favore degli impiegati delle Amministrazioni prov. e loro famiglie. *M.* 1883, p, 322.

8738 — Per l'art. 2 del R. D. 24 Agosto 1863 il rimborso della spesa dei viaggi in ferrovia compiuti dai funzionari in missione, deve farsi sempre sotto deduzione dei ribassi di prezzo consentiti dalle vigenti convenzioni a favore degli impiegati che viaggiano per ragione di servizio. Min. Int. 14 Febb. 1883, *M.* 1883, p. 141.

8739 — Quindi se un impiegato in missione ha viaggiato sulle ferrovie dell'Alta Italia, senza farsi rilasciare, come doveva, la prescritta richiesta per la riduzione del 75 0[0 in base alla tabella annessa al regol. 15 Marzo 1872, deve non ostante dedurre dall'importo delle sue indennità il ribasso del 75 0[0, quantunque non ne abbia fruito, o abbia invece fatto uso del suo libretto ferroviario col ribasso del 50 0[0, essendo questo libretto stato concesso agli impiegati solo a titolo di favore quando viaggiano per conto proprio. Min. Int. 14 Febb, 1883, *M.* 1883, p. 141.

8740 — **Disposizioni varie** — Legge 19 Luglio 1862 e reg. 24 Gen. 1864, che vieta agli impiegati dello Stato di cumulare altri impieghi, pensioni ed assegnamenti. *M.* 1864, p. 70.

8741 — Decreto 25 Ott. 1866 n. 3343, che estende a tutti i funzionari ed impiegati civili dello Stato le disposizioni degli art. 208, 209, e 210 della legge sull'ordinamento giudiziario. *M.* 1866, p. 380.

8742 — R. D. 8 Luglio 1878 relativo alle indennità spettanti agli impiegati civili, chiamati quali testimoni nei procedimenti penali. *M.* 1878, p. 241.

8743 — Circ. Min. Fin. 8 Agosto 1878 sulle indennità agli impiegati chiamati come testimoni in cause penali per fatti relativi all'esercizio delle loro funzioni. *M.* 1878, p. 276.

8744 — Legge 29 Luglio 1881 e regol. 26 Nov. 1882, per la nomina degli scrivani locali dipendenti dal Ministero della guerra, ai posti di ultima classe degli ufficiali d'ordine nelle varie Amministrazioni dello Stato. *M.* 1883, p. 49.

8745 — Chi occupa un pubblico ufficio esercita il suo incarico non ad utilità di una sola Provincia, ma di tutto lo Stato. C. C. 2 Agosto 1867, *M.* 1867 p. 223.

8746 — Come un decreto regolarmente dato dal Governo fa acquistare a un individuo la qualità d'impiegato, così per altro decreto governativo si può perdere questa qualità. C. C. 30 Giugno 1870, *M.* 1872, p. 223.

8747 — L'essere per errore in una lettera di ufficio designato come impiegato un dato individuo, non fa sì che questa qualità gli venga attribuita se non l'aveva. Id. id.

8748 — Le visite da parte di ufficiali sanitari agli impiegati civili, sono limitate ai soli casi in cui esse abbiano per iscopo di accertare malattie o ferite, nelle quali si debbano motivare provvedimenti di aspettativa e di dispensa dal servizio. Circ. Min. Guerra 15 Mag. 1873, *M.* 1873, p. 179.

8749 — Quando nelle disposizioni vigenti sugli organici di un'Amministrazione sono segnate le norme di promozione alle classi del medesimo grado, o di ciascuna categoria, queste non possono alterarsi a pregiudizio di chi vi si trova, coll'intromettervi un impiegato che non vi appartenga, mediante cessione o cambio di chi vi è calcolato. C. S. 13 Aprile 1877, *M.* 1878, p. 169.

8750 — Così quando nell'organico sono statuite le norme regolatrici pel passaggio dall'una all'altra categoria, rimane implicitamente escluso che tale passaggio possa effettuarsi per volontà degli impiegati assegnati nell'una e nell'altra. Id. id.

8751 — Quindi il Governo non può autorizzare lo scambio di categoria tra due impiegati. Id. id.

8752 — La cessione di una Ricevitoria od Esattoria assunta a forma della legge 20 Aprile 1871, non giova all'esercizio del diritto di disponibilità per parte del titolare Ricevitore od Esattore, impiegato governativo, prima della scadenza del corrispondente quinquennio. C. S. 6 Giugno 1879, *M.* 1879, p. 299.

8753 — La sospensione del godimento

dei diritti inerenti allo stato di disponibilità disposta dall'art. 103, capoverso 4 della legge 20 Aprile 1871, per gli Esattori governativi che assumessero l'esercizio dell'Esattorie secondo la nuova legge, doveva intendersi limitata al primo quinquennio d'esercizio. App. Parma 8 Giugno 1880, . *M.* 1880, p. 382.

8754 — Quindi al termine di detto quinquennio poterono quegli Esattori far valere tali diritti, quantunque abbiano dessi assunto l'esercizio di Esattoria pel nuovo quinquennio. Id. id.

8755 — Gl'impiegati cessati dal servizio per dimissione e poscia riammessi, non possono essere altrimenti collocati che all'ultimo posto del ruolo e della classe alla quale vengono richiamati, e la loro anzianità decorre da quel giorno, come per nuova nomina. C. S. (Sez. riun.) 7 Maggio 1881, *M.* 1881, p. 190.

8756 — **Stipendi; indennità di residenza; e aumento sessennale.** — Legge 18 Dic. 1864 n. 2034 che stabilisce la ritenuta da farsi sugli stipendi degli impiegati. *M.* 1865, p. 3.

8757 — R. Decreto 31 Dicembre 1864 n. 2089 che approva il regolamento per la esecuzione della legge concernente la ritenuta sugli stipendi. *M.* 1865, p. 17.

8758 — Circ. Min. Fin. 7 Genn. 1865, sul computo delle ritenute da farsi sugli stipendi degli impiegati. *M.* 1865, p. 56.

8759 — Circ. Min. Finanze 31 Gennaio 1865 n. 2781 intorno al modo di applicare la ritenuta stabilita all'art. 4 della legge 18 Dicembre 1864 agli impiegati che entro i primi sei mesi della nomina o di una promozione venissero collocati in aspettativa od in disponibilità. *M.* 1865, p. 81.

8760 — Circ. Min. Fin. 5 Ottobre 1865, n. 29 portante norme da osservarsi per l'applicazione della legge 18 Dicembre 1864, sulle ritenute sugli stipendi. *M.* 1865, p. 348.

8761 — R. Decreto 11 Agosto 1869 n. 5242 col quale si sostituisce un nuovo articolo all'art. 8 del regolamento 31 Dicembre 1864, sulla ritenuta agli stipendi degli impiegati. *M.* 1869, p. 256.

8762 — Circ. Min. Fin. 1 Aprile 1862 n. 57 sulla facoltà che può essere data ad una sola persona di riscuotere e far quietanza per gli stipendi di più impiegati di una stessa Amminist. *M.* 1862 , p. 309.

8763 — Circ. Min. Fin. 2 Marzo 1868, n. 96 sulla quietanza della persona delegata a riscuotere gli stipendi del personale degli uffici governativi. *M.* 1868, p. 104.

8764 — R. D. 17 Maggio 1863, n. 1276, con cui è determinato che il pagamento degli stipendi fissi debba decorrere dal primo giorno del mese susseguente la data del decreto di nomina o di promozione. *M.* 1863, p. 185.

8765 — Legge 9 Marzo 1871, n. 102 che stabilisce che gli stipendi e gli altri assegni fissi personali a carico dello Stato, ove non ne sia domandato il pagamento entro due anni dal giorno della rispettiva loro scadenza, sono prescritti. *M.* 1871, p. 101.

8766 — R. D. 20 Genn. 1876 n. 2928, con cui viene modificato l'art. 19 del regol. per l'applicazione della ritenuta sugli stipendi degli impiegati e sulle pensioni. *M.* 1876, p. 50.

8767 — Legge 7 Luglio 1876, n. 3212, relativa al miglioramento degli stipendi degli impiegati governativi, ed alla indennità di residenza per quelli con sede in Roma. *M.* 1876, p. 224.

8768 — Regol. 23 Nov. 1876, circa le ritenute sugli stipendi e sulle pensioni, e le indennità di residenza agli impiegati con sede in Roma. *M.* 1876, p. 374.

8769 — Circ. Min. Fin. 22 Febbraio e 23 Luglio 1877 circa il modo di regolare l'indennità di residenza agli impiegati governativi con sede in Roma. *M.* 1878, p. 41 e 42.

8770 — R. D. 29 Genn. 1880 sulla decorrenza dell'aumento del decimo dello stipendio agli impiegati dello Stato rimasti sei anni senza avanzamento. *M.* 1880, p. 244.

8771 — La legge 7 Luglio 1876, è solo applicabile agli stipendi degli impiegati che sono a carico del bilancio dello Stato. Min. Fin. 28 Nov. 1876, *M.* 1876, p. 378.

8772 — Non occorre sia rilasciato il certificato delle ritenute fatte sugli stipendi degli impiegati dello Stato. Circ. Min. Fin. 14 Luglio 1874, *M.* 1874, p. 242.

8773 — La legge che vieta il sequestro sugli stipendi dei pubblici funzionari governativi deve essere applicata immediatamente, a meno che incontri l'ostacolo del diritto acquisito in contrario. Cass. Milano 5 Genn. 1864, *M.* 1865, p. 44.

8774 — Il divieto del pignoramento e sequestro degli stipendi o pensioni, si estende alle somme dovute per stipendio d'aspettativa, e per indennità di collocamento a riposo degli impiegati, per la cessazione dell'impiego avvenuta dopo aver compiti i 10 anni di servizio, e non raggiunti i 25. App. Genova 8 Maggio 1874, *M.* 1874, p. 352.

8775 — Le leggi 14 Aprile 1864 e 18 Marzo 1866 sono di ordine pubblico, per cui qualunque sequestro sullo stipendio di un impiegato governativo diventa nullo e cessa di continuare. App. Bologna 26 Genn. 1877, *M.* 1877, p. 316. — App. Firenze 21 Mar- 1878, *M.* 1878, p. 383.

8776 — Anche nei casi nei quali sia permesso il sequestro la cessione e il pignoramento, è necessario adempiere a pena di nullità le formalità stabilite dalla legge

e dai regolamenti di contabilità. App. Firenze 21 Marzo 1878, *M.* 1878, p. 383.

8777 — Non è ammissibile l'allegazione del fideiussore di una cessione di stipendio fatta da un impiegato, di avere assunta la fideiussione, credendo per errore di diritto e per ignoranza della legge che gli impiegati potessero cedere legalmente lo stipendio. Id. id.

8778 — Le cessioni di stipendi governativi e di pensioni, sono radicalmente nulle. Cass. Firenze 19 Dic. 1878, *M.* 1879, p. 190.

8779 — La nullità radicale del modo di pagamento, non invalida l'obbligazione del contratto stipulato tanto di fronte al debitore principale, che al fedeiussore solidale. Id. id.

8780 — Essendosi quindi da un impiegato creato un mutuo cedendo in pagamento lo stipendio, ed essendovi concorso la fideiussione solidale d'un terzo, le obbligazioni assunte da tutti e due sono valide non ostante la nullità della cessione la quale forma soltanto il modo di pagamento. Id. id.

8781 — Legge 30 Giugno 1872, n. 892, sulle indennità di alloggio agli impiegati civili aventi sede in Roma. *M.* 1872, p. 212.

8782 — L'indennità di residenza proporzionale allo stipendio conceduta agl'impiegati governativi con sede in Roma, si deve anche corrispondere durante il tempo in cui l'impiegato rimane per misura disciplinare sospeso dalle funzioni e dallo stipendio. C. S. 22 Giugno 1877, *M.* 1878, p. 40.

8783 — La indennità di alloggio per gli impiegati residenti in Roma è insequestrabile. App. Roma 22 Nov. 1881, *M.* 1882, p. 8.

8784 — L'aumento sessennale non deve computarsi nello stabilire il montare della indennità giornaliera di soggiorno per missione affidata all' impiegato; deve aversi riguardo solo allo stipendio normale dell'impiego che si esercita. Circ. C. C. 10 Aprile 1878, *M.* 1878, p. 129.

8785 — Agli effetti dell'aumento sessennale è necessario che l'impiegato abbia prestato servizio effettivo, per tutto il tempo del sessennio, e perciò non si deve computare il periodo passato dall'impiegato in disponibilità od aspettativa. C. C. 18 Genn. 1879, *M.* 1880, p. 90.

8786 — Per la concessione dell'aumento sessennale non può valere il concorso di due carriere diverse, con effetti distintamente ad esse fissati. C. C. 22 Febb. 1879, *M.* 1880, p. 90.

8787 — La differenza dell'aumento sessennale di stipendio assegnato agli impiegati, non dà ai medesimi alcun diritto per avere in caso di missione una maggiore indennità in base ai R. D. 14 Sett. 1862 e 25 Agosto 1863. Min. Int. 16 Nov. 1880, *M.* 1880, p. 359.

8788 — Gli impiegati dei cessati Consigli degli Ospizi delle Provincie meridionali chiamati in servizio dello Stato per la legge 6 Febb. 1881, non hanno diritto all'aumento sessennale dello stipendio in base al R. D. 31 Dic. 1876 per gli anni anteriori alla citata legge, ma lo avranno dal giorno soltanto in cui essa è entrata in vigore. C. S. 25 Nov. 1882, *M.* 1883, p. 78.

8789 — **Questioni con lo Stato** — Le controversie fra lo Stato ed i suoi impiegati in ordine alle nomine, promozioni, sospensioni, destituzioni, al loro collocamento in disponibilità, aspettativa o riposo, ed alle loro rimunerazioni, sono di esclusiva competenza dell'autorità amministrativa, e non è quindi lecito agli impiegati governativi di ricorrere ai tribunali ordinari per la definizione di siffatte controversie. D. C. S. 2 Luglio 1870, *M.* 1870 p. 329. — Id. 26 Aprile 1871, *M.* 1871, p. 176. — Id. 1 Marzo 1872, *M.* 1872, p. 151. — App. Torino 17 Febbraio 1872, *M.* 1872, p. 267 — D. C. S. 30 Dicembre 1873, *M.* 1874, p. 87.

8790 — Le leggi relative agli impiegati dello Stato, prescrivendo delle norme da seguirsi non attribuiscono agli impiegati stessi dei diritti da esperirsi avanti ai Tribunali, ma soltanto quello del richiamo in via gerarchica D. C. S. 1 Marzo 1872, *M.* 1872, p. 151.

8791 — E' di competenza dell'autorità giudiziaria l'azione promossa contro il Governo, intesa ad ottenere che sia riconosciuta e dichiarata negli attori la qualità giuridica d'impiegati governativi, da loro acquisita in virtù di atti e decreti del potere legittimamente investito della Sovranità. Cass. Firenze 21 Maggio 1872, *M.* 1872, p. 269.

8792 — Ove dal potere esecutivo si neghi ad un impiegato il decreto di collocamento a riposo e di ammissione a far valere i diritti alla pensione, rimane aperta all'impiegato la via del potere giudiziario, onde ottenere soddisfazione di quel suo diritto civile. Id. id.

8793 — Solo dopochè la pensione di riposo fu liquidata, e che ne sia stato fissato l'ammontare, costituisce un diritto esperibile innanzi all'autorità giudiziaria. App. Torino 17 Febbraio 1872, *M.* 1872, p. 267.

8794 — La qualità d'impiegato governativo è causa di rapporti col Governo, e dà origine a diritti ed obblighi reciproci; questi rapporti però non costituiscono un diritto civile a garanzia del quale possa invocarsi l'azione dell'autorità giudiziaria, nè sono regolati da leggi civili, ma da leggi e regolamenti organici la cui esecuzione è commessa esclusivamente al Governo, salvo all'impiegato che si crede leso, il ricorso al Re a termini dell'art. 9 n. 4 della legge sul Consiglio di Stato. D. C. S. 5 Luglio 1873, *M.* 1873, p. 277.

8795 — Non vi ha luogo a ricorso innanzi la Corte dei Conti, contro atti o provvedimenti del Governo in materia di pensione. C. S. 21 Febb. 1873, *M.* 1875, p. 48.

8796 — Tali ricorsi sono sempre inammissibili, anche se fatti secondo le leggi austriache, per le quali si poteva ricorrere contro simili atti o provvedimenti di pensione, come contro ogni altro provvedimento amministrativo. Id. id.

8797 — L'impiegato governativo rimosso dall'impiego non può chiedere in via giudiziaria il pagamento degli arretrati del suo stipendio dal dì che cessò di fruirne sino a che l'impiego possa intendersi legittimamente cessato, nonchè il risarcimento dei danni ed interessi, poichè la decisione su tale domanda dipende dall'esame dei motivi che hanno indotto il Governo a quella remozione, esame che solo spetta all'autorità amministrativa C. S. 15 Mag. 1875, *M.* 1875, p. 279.

8798 — L'autorità giudiziaria è competente a pronunciare sull'istanza di un cittadino onde sia dichiarato lesivo dei suoi diritti il rifiuto oppostogli dal Ministero di promuovere l'emanazione del D. di suo collocamento a riposo come impiegato dello Stato, fondato tale diniego su che il petente non abbia la qualità di impiegato. Cass. Palermo 1 Luglio 1876, *M.* 1876, p. 295.

8799 — E' però riservato alla Corte dei Conti il giudicare se all'impiegato competa diritto a pensione ed in quale misura. Id. id.

8800 — Gli stipendi, le pensioni, gli assegni di benemerenza e simili, le gratificazioni ed altre rimunerazioni che si corrispondono in compenso di servizi prestati, non costituiscono già veri diritti da potersi esperire innanzi ai tribunali, ma rimangono sempre entro i limiti della giustizia distributiva, e nella cerchia amministrativa. D. C. S. 8 Luglio 1876, *M.* 1876, p. 296.

8801 — Le sole pensioni di riposo costituiscono un diritto esercibile avanti ai tribunali. Id. id.

8802 — Tolti i casi d'inamovibilità non vi ha legge che consenta al cittadino azione giudiziaria per costringere la pubblica Amministrazione a conferire impieghi, e a rendere conto innanzi ai tribunali delle ragioni che l'abbiano spinta a limitare i ruoli della sua gerarchia. Cass. Roma 3 Febbraio 1878, *M.* 1879, p. 286.

8803 — La questione di danno che l'impiegato rimosso dalla carica elevasse contro una pubblica Amministrazione, pel motivo accampato che la remozione fosse ingiustamente seguita, implica una cognizione del merito di quegli atti nell'esercizio dei quali il potere esecutivo è del tutto indipendente, e non consente all'autorità giudiziaria alcuna cognizione. Id. id.

8804 — Ai pubblici funzionari compete di fronte all'Amministrazione un vero e proprio diritto civile, e quindi un'azione esperibile avanti ai tribunali ordinari per tutto ciò che riguarda i correspettivi normali, e le guarentigie loro assicurati da leggi organiche e da regol. Cass. Roma 3 Genn. 1880, *M.* 1880, p. 76.

8805 — Tutto ciò invece che concerne il conferimento degli impieghi, le punizioni e le ricompense, la disciplina e la carriera, rientra negli attributi propri dell'Amministrazione, e come sfugge alle norme del diritto civ. così è sottratto al controllo dell'autorità giudiziaria. Id. id.

8806 — Le pretese di gratificazioni o d'altre ricompense per lavori straordinari eseguiti nell'orbita delle loro funzioni, appartengono alla 2ª delle indicate due specie di rapporti, quindi non possono formare oggetto di contestazioni giudiziarie. Id. id.

8807 — Per riconoscere se esista lesione di un diritto nei rapporti tra l'impiegato e la pubblica Amministrazione, fa d'uopo aver riguardo alle garanzie ed alle norme, onde la legge ha tutelato l'interesse del primo, acciò non si trovi esposto agli arbitri sconfinati dell'autorità da cui dipende. Cass. Roma 13 Aprile 1880, *M.* 1880, p. 218.

8808 — La legge 14 Aprile 1864, ed il D. 24 Ottobre 1866, costituiscono i provvedimenti legislativi con cui sono regolati i rapporti degli impiegati colla pubblica Amministrazione. Id. id.

8809 — Per l'applicazione delle pene di cui allo art. 26 del D. 24 Ottobre 1866, non vi hanno condizioni limitative nè norme indeclinabili, ma tutto è rimesso al prudente discernimento dell'autorità amministrativa: onde l'autorità giudiziaria è incompetente a conoscere del reclamo diretto ad attaccare la giustizia della pena inflitta, anche per gli effetti dell'azione d'indennità la quale non è possibile di fronte ad un interesse leso, siccome è quello dell'impiegato destituito. Id. id.

8810 — Rispetto alla legge del 1864, richiamata dal Decr. del 1866, la garanzia largita allo impiegato è quella di non incorrere nella perdita del diritto a pensione, se non osservate talune condizioni di cui all'art. 32 della legge stessa. Cass. Roma 13 Aprile 1880, *M.* 1880, p. 218.

8811 — Sotto tale riguardo l'impiegato ha un diritto civile, ma lo esame di esso è esclusivamente serbato alla Corte dei Conti. Id. id.

8812 — La condizione dell'impiegato rimpetto all'Amministrazione non può misurarsi alla stregua delle norme racchiuse nel cod. civ. relative alla locazione e conduzione di opera. Id. id.

8813 — In mancanza di una legge regolatrice dello stato degli impiegati civ. il Go-

verno è libero della scelta dei funzionari, e può revocarli per giusta causa. Cass. Roma (Sez. riun.) 22 Giugno 1880, *M.* 1880, p. 268.

8814 — Se l'impiegato che è stato revocato o destituito adisce i Tribunali ordinari contro il provvedimento amministrativo, è ovvio che il Governo non è sotto il controllo dell'autori tà giudiziaria. Id. id.

8815 — Quando però l'impiegato che è stato cancellato dal ruolo si rivolge all'autorità giudiziaria per lesione del suo diritto che fa derivare dalla legge 11 Ott. 1863, sulle disponibilità ed aspettative, la questione è strettamente giuridica, e quindi di competenza dell'autorità giudiziaria. Id. id.

8816 — L'ultimo alinea dell'art. 5 della legge 11 Ottobre 1863, conferisce al Governo la facoltà di collocare dall'aspettativa in disponibilità, non già tutti quanti gli impiegati, ma solo i Direttori generali ed i Prefetti. Cass. Roma (Sez. riun.) 22 Giugno 1880, *M.* 1880, p. 268.

8817 — Conferendo la disponibilità il diritto ad un assegno per due anni giusta gli art. 2 e 9 della suaccennata legge, vi è azione esperibile civilmente per questo assegno, e la domanda dell'impiegato circoscritta a tale unico oggetto entra nelle attribuzioni del potere giudiziario. Id. id.

8818 — **Destituzione; Dispensa.** — La rimozione dall'impiego deve ritenersi equivalente alla destituzione. C. C. 23 Giugno 1868, *M.* 1872, p. 223.

8819 — Per un impiegato sottoposto a una procedura penale e da questa rimasto assoluto, la revoca dall'impiego avvenuta durante la procedura equivale ad una dispensa dal servizio, e nulla osta a che gli sia liquidata pensione o indennità, secondo la legge italiana. C. C. 21 Maggio 1870. Id.

8820 — La riammissione in servizio non importa di per sè sanatoria alla destituzione precedentemente sofferta. C. C. 10 Aprile 1866, Id.

8821 — Essendo in facoltà delle autorità superiori amministrative di determinare i casi che possono dar luogo al trasferimento degli impiegati da una residenza ad un' altra, la perdita dell'impiego che è la conseguenza del rifiuto dell'impiegato di recarsi alla nuova residenza, è intieramente connessa con la privazione dello stipendio che non può formare oggetto di una separata domanda giudiziaria. D. C. S. 25 Nov. 1876, *M.* 1877, p. 25.

8822 — Spetta al potere esecutivo determinare lo stato degli impiegati, in base al quale la pensione deve essere loro liquidata dalla Corte dei Conti, cui ne spetta fissare anche la decorrenza. C. C. 19 Nov. 1880, *M.* 1881, p. 63.

8823 — Il Decreto con cui ne vien revocato altro precedente di dimissione non può produrre effetto retroattivo sullo stato dell'impiegato, il quale fino al giorno della revoca deve considerarsi come dimesso. Id. id.

8824 — Invece il D. d'annullamento di altro precedente retrotrae le sue conseguenze alla data della disposizione annullata. Id. id.

8825 — Deve quindi ritenersi quale Decr. di annullamento e non di semplice revoca, quello in cui pur usandosi l'espressione di revoca, si annulla in sostanza con effetto retroattivo la disposizione anteriore. Id. id.

8826 — **Pensioni** — *Generalità* — Legge 14 Aprile 1864, N. 1731, sulla pensione degli impiegati civili. *M.* 1864, p. 129.

8827 — R. Decreto 24 Aprile 1864, numero 1747, con cui è approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 14 Aprile 1864, sulle pensione degl'impiegati civili. *M.* 1864, p. 146.

8828 — R. Decreto 12 Maggio 1864, sulla procedura della Corte dei Conti per la liquidazione delle pensioni degl'impiegati civili. *M.* 1864, p. 161.

8829 — Circ. Min. Int. 28 Giugno 1864, N. 71 portante norme per l'esecuzione della legge e del regolamento sulle pensioni degli impiegati civili. *M.* 1864, p. 215.

8830 — Circ. Corte Conti 4 Giugno 1864 sull'applicazione di alcuni articoli della legge e del regolamento delle pensioni degl'impiegati civili. *M.* 1864, p. 216.

8831 — R. Decreto 28 Agosto 1864 numero 1901 con cui si provvede alla pensione dovuta alle vedove ed ai figliuoli degl'impiegati civili. *M.* 1864, p. 274.

8832 — Legge 18 Dic. 1864, N. 2034 che stabilisce la ritenuta da farsi sulle pensioni degli impiegati civili e militari. *M.* 1865, p. 3.

8833 — R. Decreto 21 Dic. 1864, n. 2089 che approva il regolamento per l'esecuzione della legge concernente la ritenuta sulle pensioni. *M.* 1865, p. 17.

8834 — Circ. Min. Fin. 7 Gennaio 1865, sul computo delle ritenute da farsi sulle pensioni degl'impiegati. *M.* 1865, p. 56.

8835 — Circ. Min. Int. 18 Maggio 1867, che raccomanda i certificati per le pensioni siano scritti chiaramente e precisi, dedotti dal vero e debitamente firmati. *M.* 1867, p. 257.

8836 — Circ. Min. Int. 5 Giugno 1868, sulla tassa dovuta ai Municipi per il rilascio dei certificati in vita ai pensionati dello Stato. *M.* 1868, p. 185.

8837 — Legge 26 Luglio 1868, N. 4516 con la quale è prefisso il termine di novanta giorni per i richiami contro le decisioni della Corte dei Conti in materia di pensioni. *M.* 1868, p. 276.

8838 — Circ. Procuratore Gen. presso la

Corte dei Conti 1 Agosto 1868, sulle conseguenze della destituzione degli impiegati civili agli effetti della pensione. *M.* 1868, p. 308.

8839 — Circ. Min. Fin. 31 Luglio 1869, N. 142, sulle formalità da osservarsi nel rilascio dei certificati di vita ai pensionati. *M.* 1869, p. 259.

8840 — R. Decreto 2 Settembre 1863, N. 1455 con cui si concede facoltà al Ministero delle Finanze di accordare un acconto mensile temporaneo a tutti coloro che sono ammessi a far liquidare la propria pensione a carico dello Stato. *M.* 1863, p. 294.

8841 — Legge 29 Luglio 1868. N. 4526 che accorda una pensione alle vedove ed ai figli dei medici e dei chirurgi morti in servizio dello Stato per l'assistenza prestata ai colerosi. *M.* 1868, p. 276.

8842 — R. Decreto 30 Dicembre 1868, N. 4787, per l'esecuzione dell'art. 4 della legge 29 Luglio 1868. *M.* 1869, p. 33.

8843 — R. Decreto 23 Dicembre 1871 N.639 che stabilisce che nessun Ministro possa proporre di autorità collocamenti a riposo di funzionari da esso dipendenti, se non nei limiti del fondo disponibile in bilancio. *M.* 1872, p. 65.

8844 — Legge 2 Luglio 1872, N. 894 circa il modo di computare il tempo per gli effetti della pensione e della indennità a favore di coloro che prestarono servizio ai Governi provvisori negli anni 1848-49, e degli impiegati pontificii destituiti dopo i movimenti del 1860 e 1867. *M.* 1872, p. 212.

8845 — R. Decreto 2 Luglio 1872 N. 915 che stabilisce che i decreti per il collocamento a riposo e la dispensa dal servizio di impiegati ed agenti dello Stato non nominati con D. R. debbano essere firmati personalmente dal Ministro competente, esclusa qualunque delegazione. *M.* 1872, p. 224.

8846 — Circ. Min. Tesoro 22 Aprile 1880 che vieta di usare la stampiglia per la firma di certificati diesistenza in vita. *M.* 1880, p.163.

8847 — Nè per le disposizioni di legge attualmente in vigore in materia di pensione, nè per analogia alle rendite vitalizie a cui possono venire parificate le pensioni che la legge accorda agl'impiegati, nè finalmente pel diritto di reversibilità a favore della vedova e degli orfani minori, non può un impiegato essere autorizzato a rinunziare alla sua pensione, mediante il pagamento di una somma determinata in corrispettivo. Nota Procuratore generale della Corte dei Conti 28 Novembre 1868, *M.* 1869, p. 16.

8848 — Per pensione, in senso legale venne sempre inteso quell'assegnamento vitalizio che il Governo concede in rimunerazione di prestati servizi. C. C. 10 Dicembre 1863, *M.* 1872, p. 192.

8849 — La pensione è un assegno vitalizio compensativo di servigi resi allo Stato in una data misura di tempo e di modo. C. C. 18 Genn. 1870, *M.* 1872, p. 192.

8850 — Il diritto a pensione essendo eventuale, non può dirsi conseguito se non col simultaneo concorso di tutte le condizioni prescritte dalla legge che s'invoca. C. C. 21 Giugno 1870, *M.* 1872, p. 191.

8851 — Dopo la legge 14 Aprile 1864 non vi può più essere luogo alle disposizioni dei cessati Governi assoluti, in quanto davano facoltà al Governo di concedere pensioni, arbitrarie e straordinarie in casi e condizioni eccezionali. C. C. 9 Dicembre 1870, *M.* 1872, p. 192.

8852 — La teoria del contratto bilaterale non è applicabile alla materia delle pensioni, potendo sempre variare le leggi ad esse relative, prima che negli impiegati siasi avverato il diritto di conseguirle. C. C. 11 Aprile 1864, *M.* 1872, p. 192.

8853 — La pensione decorre dal giorno in cui cessò il servizio ed il erelative stipendio. C. C. 17 Marzo 1868, 212 Dicem. 1868, *M.* 1872, p. 192. — C C. 12 Aprile 1866, 14 Giugno 1866, 30 Aprile 1870, *M.* 1872, p. 206.

8854 — Se ad una domanda per pensione non viene tosto dato corso dall'ufficio cui doveva la domanda stessa venir trasmessa il ritardo che ne consegue non può far carico alla parte istante per gli effetti della relativa decorenza. C. C. 12 Giugno 1866, *M.* 1872, p. 192.

8855 — Non può variare la decorrenza della pensione stabilita in un decreto di collocamento a riposo, un secondo decreto emanato solo allo scopo di correggere un errore materiale incorso nel primo. C. C. 12 Dicembre 1868, *M.* 1872, p. 192.

8856 — Anche nel caso in cui lo stipendio o l'assegno di un impiegato sia cessato prima del suo collocamento a riposo, è pur sempre applicabile il principio dell'art. 28 della legge 14 Aprile 1864, secondo il quale la pensione decorre dal giorno in cui cessa lo stipendio o lo assegno. C. C. 11 Novembre 1865, *M.* 1872, p. 206.

8857 — L'art, 23 della legge 14 Aprile 1864 non è applicabile a chi prima di ottenere il collocamento a riposo si trovava in una condizione giuridica, che per sua natura escludeva il diritto a pensione. C. C. 27 Aprile 1869, *M.* 1872, p, 206,

8858 — L'avere percepito lo stipendio per qualsiasi titolo dopo la data del collocamento a riposo, non importa la conseguenza che si debba tener conto per la pensione del tempo in cui lo stipendio venne dato. C. C. 8 Marzo 1867, *M.* 1872, p. 307.

8859 — Sebbene per regola generale spetti alla C. C. fissare la decorrenza delle pensioni, essa non ha giurisdizione per am-

pliare i termini restrittivi di un D. R. portante modificazione e revoca di un precedente decreto di dimissione estendendone gli effetti ad un' epoca anteriore a quella espressamente determinata dal decreto stesso, C. C. 27 Aprile 1869, *M.* 1872. p. 207.

8860 — Chi reclama la pensione non ha diritto agli interesssi sulle somme assegnategli, pel tempo trascorso. C. C. 16 Luglio 1864,

8861 — Nel caso di ripristinazione di una pensione già liquidata e poscia perduta dal titolare, non ricorre la prescrizione dell'art. 31, ma solo quella biennale dell'art. 30 della legge 14 Aprile 1864, non trattandosi di chiedere una pensione nuova, ma il ripristinamento dell'antica. C. C. 4 Novembre 1870, *M.* 1872, p. 208.

8862 — In materia di pensioni non è applicabile la legge comune quando vi sono disposizioni speciali, perciò non è opponibile la prescrizione quinquennale desunta dall'art. 2144 del cod. civ. C. C. 17 Novembre 1868, *M.* 1872, p. 222.

8863 — Il richiamo in tempo utile, la rinnovazione del medesimo e la pendenza del giudizio, sono mezzi giuridici per troncare ed impedire il corso della prescrizione che per diritto civile s'interrompe con una domanda giudiziale benchè fatta davanti a un giudice incompetente. C. C. 30 Agosto 1870, *M.* 1872, p. 223.

8864 — Un impiegato ammesso per grazia Sovrana a fare il versamento tardivo della ritenuta per rendere utile un determinato servizio, deve eseguire tale versamento innanzi di essere collocato a riposo. C. C. 21 Giugno 1867, *M.* 1872, p. 352.

8865 — Un impiegato che era un tempo retribuito con stipendio non sottoposto a ritenuta, e perciò non utile in pensione, non può essere ammesso a pagare queste ritenute non fatte se non con una legge speciale. C. C. 31 Dicembre 1866 e 22 Marzo 1370, *M.* 1872, p. 352.

8866 — Nulla giova l'essere stata operata la ritenuta su di un assegno che per sua natura nou può essere calcolato nella liquidàzione della pensione. C. C. 29 Febbraio 1864 e 12 Ottobre 1869. Id.

8867 — Le leggi che accordano agli impiegati il diritto alla pensione purchè i loro stipendi sieno sottoposti alla ritenuta, includono l'obbligo che il rilascio sia fatto contemporaneamente alla percezione dello stipendio; e se una speciale autorizzazione legislativa ha autorizzato certi impiegati a fare il versamento della ritenuta non avvenuta, questa speciale disposizione non può estendersi ad altri impiegati in essa non contemplati. C. C. 12 Febbraio 1867, *M.* 1872, p. 352.

8868 — La prescrizione dell'art. 31 della legge del 1864 contro coloro che avendo diritto a pensione, trascurino di farne domanda oltre l'anno dal giorno in cui dovrebbe cominciare il godimento, si estende anche agli assegnamenti temporanei di riforma. C. C. 31 Genn. 1871, *M.* 1874, p. 256.

8869 — L'art. 31 della legge del 1864 che regola la decadenza per chi domanda in ritardo la liquidazione della pensione è di ordine generale, e quindi applicabile a tutte le pensioni liquidabili, qualunque sia la legge che venne invocata ed applicata. C. C. 11 Maggio 1873, *M.* 1874, p. 288.

8870 — Nella istanza per la liquidazione di pensione il richiedente deve indicare il domicilio che intende di eleggere, ed in questo debbono ritenersi legittimamente intimati tutti gli atti relativi alla liquidazione stessa. C. C. 28 Marzo 1873, *M.* 1874, p. 288.

8871 — La pensione non può mai decorrere contemporaneamente ad un assegno di disponibilità e di aspettativa, salve le eccezioni stabilite dalla legge. C. C. 14 Marzo 1873, Id.

8872 — La continuazione del servizio di fatto di chi ha cessato di essere impiegato governativo non è più computabile, in ordine alla pensione, dopo la data fissata dal decreto che lo ha collocato a riposo. C. C. 14 Marzo 1873. Id.

8873 — Si devono mantenere e pagare le pensioni già liquidate ed assegnate agli impiegati condannati a pena correzionale per reati che non siano di corruzione, prevaricazione o malversazione. C. S. 10 Dic. 1873, *M.* 1876, p. 31.

8874 — Il Governo può bensì con una sua decisione stabilire di non volere più quind'innanzi collocare di suo conto a riposo impiegati posti in disponibilità; ma con ciò non possono privarsi gli impiegati del diritto di domandare la collocazione a riposo a termini della legge sulle pensioni. C. S. 6 Dic. 1872, *M.* 1876, p. 47.

8875 — L'art. 36 della legge 14 Aprile 1864 sotto il nome di pensione comprende anche l'indennità; e questa al pari di quella non è suscettibile nè di cessione, nè di sequestro, tranne i due casi in detto art. espressamente indicati. Cass. Torino 28 Gennaio 1876, *M.* 1876, p. 117.

8876 — La dispensa dall'impiego governativo data sull'istanza della parte equivale all'accettazione della dimissione volontaria, che porta seco la perdita di qualunque diritto a trattamento di pensione o di indennità. C. C. 17 Dicembre 1875, *M.* 1876, p. 141.

8877 — Nell'art. 22 della legge 14 Aprile 1864 sono indicati tassativamente i casi in cui l'impiegato, che ha servito meno

di 20 anni e più di 25, ha diritto ad una indennità; perciò siccome in quell'art. non si parla del caso in cui l'impiegato cessi dal servizio per semplice abbandono volontario, così esso non può far luogo a tale indennità. C. C. 31 Marzo 1876, *M.* 1877, p. 13.

8878 — Per gli impiegati in disponibilità che sono collocati a riposo la pensione decorre dal giorno in cui cessa lo stipendio o l'assegno di disponibilità. C. C. 1 Giugno 1877, *M.* 1878, p. 169.

8879 — Gli arretrati delle pensioni non sono mai produttivi d'interessi. Id. id.

8880 — Agli impiegati civili in genere, i servizi militari (quindi anche le campagne di guerra) debbono ad ogni utile effetto essere valutati nella stessa guisa che agli impiegati militari, nel senso cioè che non giovino ad integrare il tempo necessario per avere diritto a pensione, ma che facciano soltanto in proporzione aumentare la pensione conseguita colla durata effettiva del servizio. C. C. 21 Giugno 1878, *M.* 1878, p. 365.

8881 — L'indennità non liquidata nè chiesta dall'impiegato collocato a riposo, dopo la di lui morte deve attribuirsi alla vedova e non agli eredi. C. C. 22 Febbraio 1878, *M.* 1879, p. 75.

8882 — Per regola generale, quando la madre sopravvive al padre impiegato, sia civile o militare, la pensione o il sussidio stabilito dalla legge a favore degli orfani, non sono altro che la reversione totale o parziale della pensione attribuita alla vedova dell'impiegato. C. C. 21 Giugno 1878, *M.* 1879, p. 158.

8883 — In conseguenza, la deliberazione negativa della Corte, una volta che sia divenuta irretrattabile di fronte alla vedova, vale anche per gli orfani, i quali in tal caso mancano di ogni fondamento giuridico per conseguire pensione o sussidio. Id. id.

8884 — *Antiche leggi — Applicabilità — Opzione* — E' permessa ad un impiegato la dichiarazione di non optare per alcuna fra le leggi delle pensioni, e di rimettersi alla Corte dei Conti per l'applicazione di quella che più lo favorisce. C. C. 31 Marzo 1866, *M.* 1867, p. 142.

8885 — La base della liquidazione qualora l'impiegato abbia prescelto le antiche leggi, deve obbligatoriamente essere presa sullo stipendio da lui goduto sotto i cessati Governi. Id. id.

8886 — La valutabilità del tempo di servizio o di disponibilità all'effetto della pensione deve giudicarsi giusta la legge cui l'impiegato soggiaceva in quel tempo. C. C. 6 Aprile 1866, *M.* 1867, p. 142.

8887 — Agli impiegati dei cessati Governi è applicabile per la pensione la legge dello Stato al quale appartenevano, salvo la opzione dei medesimi per le leggi italiane. Circ. Min. Fin. 12 Novembre 1867, *M.* 1868, p. 20.

8888 — Colui che opta per la legge 14 Aprile 1864 onde ottenere una pensione vitalizia, se dalla liquidazione risulta che non ha diritto a pensione, ma solo ad indennità, può chiedere la liquidazione sulle basi delle antiche leggi. C. C. 10 Dic. 1867, 88 *M.* 1869, p. 32.

Par 89 — A termini dell'art. 12 della legge natmense 2 Luglio 1822, i servizi di loro pu ura provvisori sono valutabili a pensione C.rchè abbiano durato più di 10 anni. C. C. 12 e 24 Giugno 1866, *M.* 1873, p. 32.

8890 — Il servizio prestato a titolo meramente provvisorio, non è utile a pensione per le leggi Pontificie le quali vogliono la stabilità dell'impiego. C. C. 24 Aprile 1866 *M.* 1873, p. 32.

8891 — La proclamazione dello Statuto non potè pregiudicare l'esercizio per parte dell'autorità sovrana di quelle attribuzioni che per legge le erano riserbate, fra le quali la riserva stabilita nell'art. 12 del Brevetto 21 Febbraio 1835 di usare all'impiegato che abbia reso straordinari servigi allo Stato e che sia entrato a servire in età matura, i convenienti riguardi nel fissare la di lui pensione. C. C. 10 Maggio 1865, *M.* 1873, p. 128.

8892 — L'impiegato di Provincie annessse che abbia continuato a prestar servizio quando già gli competeva diritto a pensione per le leggi anteriori, e sia stato poscia collocato a riposo dal Governo italiano si considera che abbia conservata la posizione anteriore ed ha diritto a pensione secondo le leggi preesistenti. C. C. 21 Dicembre 1863, *M.* 1873, p. 128,

8893 — Nel liquidarsi la pensione ad un impiegato che ha esercitato il diritto di opzione, si deve prendere per base lo stipendio dallo stesso goduto secondo gli ordinamenti del Governo la cui legge di pensione deve applicarsi, e non quello conseguito dal nuovo Governo per effetto della unificazione amministrativa. C. C. 22 Marzo 1866, 31 Marzo 1866, 1 Maggio 1868. Id.

8894 — Le pensioni degli impiegati sono regolate dalle nuove leggi, se il diritto a pensione non si era già reso perfetto sotto l'influenza della legge abrogata — C. C. 31 Maggio 1867, *M.* 1873, p. 304.

8895 — L'assegno di riposo deve sempre liquidarsi giusta la legge sotto il cui impero l'impiegato fu riposato, salvo solo quanto al calcolo del tempo, i riguardi che la legge medesima avesse riservati per computare il tempo degli anteriori servizi. C. C. 15 Febb. 1867, Id.

8896 — Benchè risulti chiaramente che un impiegato fu messo in disponsibilità sotto

l'influenza di una data legge, non ne viene per conseguenza che la liquidazione della sua pensione debba aver luogo secondo le leggi del Governo dal quale egli fu posto in disponibilità. C. C. 23 Aprile 1864. *M.* 1873, p. 304.

8897 — L'imp egato che collocato a riposo anteriormente alla legge del 1864, abbia inoltrata domanda per ottenere la pensione senza indicare a qual legge volesse sottoporsi, ha diritto che la pensione gli venga assegnata a norma della legge in cui egli cessò dal servizio. C. C. 25 Giugno 1866. Id.

8898 — Colui che si trova compreso nella parte derogatoria ed eccezionale di una legge, non può ricevere danno dalla regola generale. C. C. 25 Febbraio 1870, *M.* 1873, p. 304.

8899 — La legge eccezionale in materia di pensione devesi applicare nel letterale e stretto senso in cui viene dettata. C. C. 15 Gennaio 1867. Id.

9000 — Le interpretazioni dichiarative legittimamente emanate investono non solo i casi futuri, ma anche quelli anteriori, quando non sieno stati definitivamente giudicati. C. C. 18 Nov. 1870. Id.

9001 — E' principio di diritto che chi vuol godere degli utili e comodi di una legge, deve per anco sopportare i pesi e gl' incomodi C. C. 24 Aprile 1865. Id.

9002 — Il diritto di opzione per l'impiegato consiste nella scelta fra due leggi che intendano a regolare la liquidazione della pensione relativa alla stessa carica. C. C. 20 Aprile 1865. Id.

9003 — Quando l'opzione per la legge del 1864, è subordinata alla condizione che chi la fa sia ammesso a versare l'importo del rilascio sugli stipendi per un dato tempo, quando la Sezione 2ª non ammette la condizione, non può neppure ritenere l'opzione, ma deve applicare la legge anteriore con cui l'impiegato aveva acquistato diritto a pensione.C. C. 6 Novemvre 1867. Id.

9004 — L'opzione fatta per l'applicazione di una data legge sotto condizione di aver valutati certi servizi, non toglie il diritto a chiedere l'applicazione della legge del 1864. C. C. 28 Luglio 1868. Id.

9005 — Compete il diritto di opzione per il Brevetto Sardo 21 Febbraio 1835, agli impiegati Sardi che al momento del collocamento a riposo, ancorchè avvenuto sotto la nuova legge, avevano acquistato per il detto Brevetto il diritto di conseguire la pensione. C. C. 1 Maggio 1866. Id.

9006 — Se venne erroneamente concessa la liquidazione in base di una legge per la quale non poteva ammettersi l'opzione, rimane impregiudicato il diritto di ottenere l'applicazione di quella che avrebbe dovuto servire di norma nel caso speciale, non potendo un fatto erroneo distruggere una facoltà preesistente. C. C. 13 Luglio 1866. Id.

9007 — Essendosi domandata la liquidazione della pensione a tenore delle leggi Ponteficie, non può avere alcun valore ed efficacia la legge del 1864. C. C. 17 Maggio 1873, *M.* 1875, p. 352.

9008 — Gli Ospedali di Roma essendo oggi enti distinti dall'Amministrazione dello Stato, l'impiegato messo a riposo dopo la promulgazione delle leggi italiane, può domandare che gli sia liquidata una pensione a carico del Governo, per il tempo che prestò servizio al medesimo sotto l'impero delle leggi Pontificie, quando i detti Ospedali erano confusi con la stessa Amministrazione, ma non per il tempo posteriore. C. C. (Sez. riun) 7 Genn. 1876, *M.* 1876, p. 143.

9009 — Gl'impiegati de' disciolti Consigli degli Ospizi, riconosciuti idonei dai Consigli prov. e collocati a riposo prima della legge 6 Febb. 1881 hanno diritto solo ad essere ammessi alla liquidazione del supplemento alla pensione. C. S. 28 Genn. 1882, *M.* 1882, p. 240.

9010 — Il diritto di scegliere le norme delle leggi preesistenti nelle Provincie meridionali, o quelle della legge 14 Aprile 1864 per la liquidazione della pensione, è concesso solo agli impiegati di detti Consigli, i quali alla promulgazione della legge 6 Feb. 1881 vennero reintegrati nei diritti e doveri che avevano innanzi l'attuazione della legge 3 Agosto 1862. Id. id.

9011 — Per leggi locali sono da intendere quelle cui l'impiegato era sottoposto avanti la legge 14 Aprile 1864 e non quelle vigenti al momento in cui fu prestato il servizio, quando dopo furono abrogate. C. C. 11 Maggio 1869, *M.* 1872, p. 223.

9012 — Per la legge costitutiva della Corte dei Conti, non può aprirsi innanzi ad essa adito a ricorso intorno a pensioni liquidate nelle diverse Provincie del regno a termini dei cessati ordinamenti, se non in quanto questi lo ammettevano. C. C. 2 Aprile 1867, 19 Novembre 1869, 8 Febbraio 1870. Id.

9013 — Le prescrizioni in fatto di pensioni stabilite dalle leggi Napoletane e quelle decretate colla legge 14 Aprile 1864 non sono opponibili ai minori. C. S. 17 Novembre 1867, *M.* 1872, p. 223.

9014 — Può competere pensione all'impiegato civile delle Due Sicilie che contrasse matrimonio in terra straniera, omettendo le pubblicazioni richieste dal cod. civ. Napoletano. — C.C. 14 Maggio 1869, *M.* 1873, p. 303.

9015 — Il matrimonio di coscienza celebrato sotto l'influenza del cod. delle due

Sicilie, è nullo in faccia alla legge e non produttivo di effetti civili. C. C. 11 Novembre 1870, *M.* 1873, p. 303.

9016 — Alle vedove degli impiegati della gia Corte granducale Toscana, si liquidava la pensione corrispondente al terzo degli assegnamenti dei loro mariti, qualunque fosse lo stipendio di cui fossero provvisti, solo che avessero raggiunto 25 anni di servizio. C. C. 26 Marzo 1870. Id.

9017 — Non ha diritto a pensione la vedova di un .inserviente della cessata Corte granducale Toscana, che non riportò mai nomina regia, e che non fu posto fra gli impiegati fuori di destino con uno stipendio inferiore alle L. 1000 toscane. C. C. 18 Giugno 1869. Id.

9018 — *Requisiti pel conseguimento della pensione — Nomina governativa — Prestazione del servizio — interruzione — stipendio — computazione.* — E' regola generale costantemente osservata e conforme al disposto dell'art. 7 del R. Brevetto 21 Febb. 1835 che la qualità di volontario negli Stati già Sardi, deve, per gli effetti della pensione, constare da Brevetto, da lettera, o da altro titolo segnato dal capo del dicastero o ufficio che dichiari la nomina o ammissione governativa dell'individuo in tale qualità ad alcuno degli uffici dello Stato. — Così il fatto *materiale* e non interrotto del servizio prestato così dall'impiegato come dal volontario, deve essere provato con autentici certificati spediti dai capi dell'amministrazioni od uffici in cui ebbe luogo, e con la scorta delle scritture e registri ivi esistenti. C. C. (Sez. riun.) 10 Marzo 1866, *M.* 1866, p. 174.

9019 — Non può e non deve ritenersi come titolo a pretendere la pensione il R. Decreto che ammette un impiegato a far valere i suoi titoli per la pensione che gli possa competere a termini di legge. C. C. 26 Marzo 1866, *M.* 1867, p. 141.

9020 — Per l'art. 41 della legge 14 Aprile 1864, sono utili alla liquidazione della pensione gli anni di servizio passati in qualità di alunno o volontario, che costituivano tirocinio ed affidamento a carriera, anzi ne costituivano il primo grado. C. C. 30 Nov. 1867, *M.* 1869, p. 32.

9021 — L'alunnato, a senso dell'art. 7 e 41 della legge, computabile nella pensione, è solo quello che è inizio a carriera stipendiata e pensionabile. C. C. 10 Dicembre 1867, Id.

9022 — L'impiegato che chiede la valutazione dei servizi prestati deve fornire i documenti comprovanti l'ammissione e l'effettivo servizio, non essendo ammissibili gli equipollenti quando non è dimostrata l'impossibilità di avere le prove dirette. C. C. 3 Dicembre 1867, *M.* 1869, p. 48.

9023 — Gli scrivani straordinari senza stipendio fisso ma con mercede mensile, non sono impiegati, ma locatori d'opera: e la loro condizione manca di ogni elemento che dia diritto a pensione. C. C. 7 Genn. 1868, e 10 Marzo 1868, *M.* 1872, p. 367.

9024 — Per accettazione immediata in servizio, vuolsi intendere la più pronta possibile secondo il corso ordinario delle cose e secondo le particolari circostanze del caso. C. C. 29 Dicembre 1864. Id.

9025 — Il periodo di servizio già retribuito con pensione non interrotta né sospesa, non può congiungersi con un nuovo periodo all'effetto di una seconda pensione. C. C. 30 Ottobre 1868. Id.

9026 — Non può giovare all'impiegato lo avere al momento della seconda nomina ottenuto un rescritto che lo abilitava a percepire la pensione, insieme allo stipendio del nuovo impiego. C. C. 7Genn. 1868, e 10 Marzo 1868, Id.

9027 — Neppure può giovargli il rescritto con cui si accorda sanatoria dell'interruzione: questo può solo avere efficacia a ricongiungere i due periodi nel caso di rinunzia alla precedente pensione, al momento della nuova nomina. Id. id.

9028 — Un periodo già retribuito con pensione può congiungersi con un nuovo all'effetto di una seconda pensione, se il giubilato rientrando in servizio restò in pensione. Id. id.

9029 — A comprovare la non avvenuta interruzione dei servizi prestati, non è sempre necessaria una esplicita dichiarazione in proposito. C. C. 29 Nov 1869, Id.

9030 — Nella sua mancanza possono ritenersi sufficienti le risultanze degli atti e attestazieni prodotte, quando da esse non possa sorgere sospetto che siasi verificata qualche interruzione. Id. id.

9031 — Un servizio gratuito non è mai valutabile, senza esserlo ad un tempo per l' impiegato che riceve stipendio. C. C. 22 Agosto 1870 Id.

9032 — Il periodo d' interruzione per causa politica non è valutabile a pensione, quando non siasi perduta una posizione, precedentemente acquistata sotto il regime dei cessati Governi. C. C. 4 Maggio 1869. Id.

9033 — Liquidandosi la pensione colla legge 14 Aprile 1864 la interruzione dei servizi avvenuta sotto l' impero di leggi precedenti non esclude i diritti anteriori. C. C. 14 Gennaio 1868, 17 Gennaio 1868, 18 Marzo 1868, 22 Giugno 1869, 18 Gennaio 1870. Id.

9034 — L' interruzione fra il servizio militare e quello civile che per le direttive Austriache produce l'effetto di non calcolare il servizio militare in pensione, non lo produce però se la liquidazione avvenga colla legge italiana. C. C. 14 Aprile 1869. Id.

9035 — La prova del servizio per equipollenti allora soltanto si ammette, quando e per la distruzione degli archivi, o per qualsiasi altro avvenimento non vi sia più materialmente la possibilità di ottenere la spedizione della copia di alcuno degli atti ivi esistenti. C. C. 13 Aprile 1870, *M.* 1872, p. 384.

9036 — Quando i documenti esibiti dall' interessato per provare il servizio sono inattendibili, è superfluo indagare quale influenza avrebbero sulla liquidazione della pensione le circostanze allegate quando fossero state stabilite da regolari documenti. C. C. 20 Aprile 1866, Id.

9037 — Quando la interruzione di servizio avvenne per causa indipendente dal fatto del reclamante e a lui non imputabile, come infermità, si calcola come utile in pensione anche il tempo dell' interruzione. C. C. 2 Aprile 1867, Id.

9038 — L'essere stato ammesso un individuo a servire presso un ufficio senza nemmeno ascendere al grado di alunno effettivo, non può dar titolo a far computare quel periodo di tempo come utile agli effetti della pensione. C. C. 23 Lug 1866, Id.

9039 — La prova del servizio che dicesi prestato deve essere piena, concernente cioè l'esistenza e l' indole del servizio stesso, onde misurarne gli effetti giuridici in ordine della pretesa valutabilità; non può quindi supplire al difetto di questa prova l'attestato di una gratificazione percetta sul servizio predetto, poichè se ne viene posta così in essere la esistenza non se ne accerta però la durata, nè la natura giuridica. C. C. 4 Maggio 1869, *M.* 1873, p. 32.

9040 — Il servizio provvisorio conferito dalla competente autorità, si ritiene come convertito in definitivo, purchè si congiunga senza alcuna interruzione con altro successivo ufficio o impiego a nomina stabile. C. C. 15 Giugno 1870. Id.

9041 — Se un impiegato stabile nominato regolarmente ad un posto produttivo di pensione, vien destinato a disimpegnar provvisoriamente un altro impiego, conserva la prima qualità, ed ha quindi diritto a farsi valutare anche il servizio provvisorio. C.C. 24 Lug. 1868. Id.

9042 — Se un funzionario che si trova in congedo vien richiamato, non s'intende per questo collocato in servizio straordinario. C. C. 2 Luglio 1868. Id.

9043 — Il servizio anteriore alla legge del 1864, se utile a pensione giusta i regolmenti precedenti, conserva la sua valutabilità potenziale senza bisogno di esplicita dichiarazione; se quindi il servizio stesso dava titolo a pensione con una privilegiata minorazione di tempo, bisogna tener conto di quel servizio e di quel privilegio. C.C. 18 Giugno 1866. Id.

9044 — L'utilità dei servizi resi non può essere regolata che dalla legge sotto il cui impero furono prestati: quindi se un impiegato che presta un servizio utile a pensione è temporariamente, senza che gli cessi la qualità primitiva, destinato a prestare in altra amministrazione un servizio non utile a pensione, ha diritto di computare tutto per intero il servizio. C. C. 25 Genn. 1867. Id.

9045 — Non è produttivo di effetti giuridici per la pensione il tempo nel quale il figlio abbia coadiuvato il padre nell'esercizio del proprio ufficio, senza avere riportato nessun atto di legittima autorità che gli conferisse titolo d'impiegato governativo. C.C. 30 Dicembre 1866, *M.* 1873, p. 112.

9046 — Il servizio utile a conseguire una pensione non è diverso dal servizio utile per collocamento a riposo, dacchè l'art. 1 della legge 14 Aprile 1864 unisce insieme questi due termini. C. C. 10 Maggio 1865. Id.

9047 — La legge 14 Aprile 1864 ammette come valutabili i servizi prestati anteriormente alla pubblicazione di essa, in quanto lo erano ammessi dalle leggi imperanti al tempo della loro prestazione C.C. 15 Dic. 1865. Id.

9048 — Il servizio utile a pensione decorre per la legge 3 Maggio 1816, dal giorno in cui venne effettivamente assunto dall'impiegato e non dalla data del decreto di nomina; quindi applicando questa legge devesi dare al servizio la decorrenza prescritta dalla medesima. C.C. 4 Marzo 1866. Id.

9049 — A termini della legge siciliana 25 Gennaio 1823 per la valutabilità del servizio richiedesi che non sia interrotto, e che sia retribuito con stipendio sottoposto a ritenuta. C. C. 3 Dicembre 1866. Id.

9050 — Il servizio civile per gli effetti della pensione si valuta secondo le norme delle leggi vigenti nel tempo in cui venne prestato. C. C. 10 Aprile 1866, 20 Aprile 1866. Id.

9051 — Questo principio venne espressamente sanzionato dall'art. 41 della legge del 1864. — C. C. 10 Aprile 1866. Id.

9052 — Il modo e la misura della valutazione dei servizi debbono esclusivamente essere regolati dalla legge che si applica. C. C. 18 Genn. 1870. Id.

9053 — In materia di pensioni deve accertarsi il servizio quale fu, non quale doveva essere, perchè nelle pensioni si retribuisce il servizio prestato e non l'ipotetico. C. C. 15 Marzo 1867. Id.

9054 — I servizi non prestati nella qualità d'impiegato stabile, nè con stipendio fissato dai ruoli organici e sottoposto per legge a regolare ritenuta non sono valutabili agli effetti della pensione. C. C. 12 Ott. 1869. Id.

9055 — Il servizio per sè invalutabile, non può acquistare valutabilità dalla sua congiun-

zione posteriore con un servizio utile. C. C. 11 Novembre 1870, *M.* 1873, p. 128.

9056 — Pel regol. 25 Ottobbre 1863 vi è soppressione d'ufficio quando disciolta una Amministrazione cessano tutti gli impieghi ad essa attinenti; ma non quando si cambiano soltanto le forme, i nomi e i titoli, o quando si modificano le discipline. C. C. 15 Luglio 1870. Id.

9057 — La fissazione delle spese deve essere riservata al momento della decisione, definitiva. C. C. 9 Dicembre 1865. Id.

9058 — L'aver la parte reclamante prodotto un documento comprovante un servizio utile a pensione soltanto nel giudizio contenzioso, può costituire un motivo onde dichiarare compensate le spese, ma non può porle a carico intiero del ricorrente, tanto più quando si tratti di una liquidazione fatta ad istanza del Ministero secondo le norme vigenti prima della legge del 1864. C. C. 10 Maggio 1867. Id.

9059 — Lo stipendio è quella retribuzione che è inerente alla qualità dell' impiego e che forma il corrispettivo dell' opera prestato dall'impiegato. C. C. 16 Settembre 1870. *M.* 1873, p. 128.

9060 — E' utile a pensione il servizio prestati come volontario nell' ufficio dei patrimoniali presso la R. Camera dei Conti in Torino. C. C. 23 Feb. 1869 *M.* 1873, p. 240.

9061 — Non è valutabile come volontariato il tempo trascorso in commissione presso il Ministero delle Provincie Siciliane. C. C. 19 Ottobre 1869. Id.

9062 — Un' attestazione desunta dagli stati degli impiegati non può far prova del volontariato. C. C. 3 Aprile 1865. Id.

9063 — Non può considerarsi come volontariato o alunnato, secondo la legge del 1864, il servizio che fu assunto all' età di 50 anni. C. C. 23 gennaio 1870. Id.

9064 — La qualità di volontario nell'Amministrazione dei già Stati Sardi non può provarsi con testimoni, ma deve risultare da atti autentici spediti dal capo dell'Amministrazione competente. C. C. 10 Marzo 1866. Id.

9065 — Tanto per la legge del 1864, quanto per le anteriori, perchè sia valutabile il servizio di volontariato, deve essere comprovata la nomina da un titolo regolare od ammissione governativa, che conferisca tale qualità. C. C. 3 Maggio 1867. Id.

9066 — Il servizio prestato come aspirante al posto di volontario, non è valutabile a pensione. C. C. 12 Febbraio 1867. Id.

9067 — Il servizio in qualità di aspirante volontario nelle antiche Provincie del Regno, non viene contemplato dalle relative leggi speciali, nè può ritenersi identico a quello di volontario uditore di cui all'art. 7 della legge 14 Aprile 1864. — C. C. 16 Giugno 1866, *M.* 1873, p. 240.

9068 — Il servizio prestato in qualità di volontario nell'azienda generale di guerra nell'ex Regno di Sardegna era servizio d'indole civile. C. C. 29 Aprile 1870. Id.

9069 — I servizi prestati presso la Regìa cointeressata, non avendo carattere di servizi governativi, non sono valutabili. C. C. 17 Luglio 1868. Id.

9070 — Gl'impiegati delle sciolte Regie Napoletane, benchè designati come governativi, destinati ad uffici pubblici, e retribuiti dall'erario dello Stato, non appartenevano ad alcun ruolo organico, non facevano rilascio sullo stipendio, e perciò non avevano diritti a pensione. C.C. 12 Dicembre 1867. Id. id.

9071 — Il servizio anteriore alla legge del 1864, se utile a pensione giusta i regolamenti precedenti, conserva la sua valutabilità potenziale, senza bisogno di esplicità dichiarazione. — C. C. 11 Giugno 1866, *M.* 1873, p. 272.

9072 — Il servizio per sè invalutabile non può acquistare valore dalla sua congiunzione posteriore con un servizio utile. — C. C. 2 Aprile 1866, Id.

9073 — Pel regol. 25 Ottobre 1863 vi è soppressione d'ufficio quando disciolta un'Amministrazione, cessano tutti gli impieghi ad essa attinenti, ma non quando si cambiano soltanto le forme, i nomi e titoli, o quando si modificano le discipline di un'amministrazione. C. C. 15 Luglio 1870. Id.

9074 — La favorevole disposizione di cui all'art. 12 della legge 14 Aprile 1864 in ordine alle frazioni d'anno eccedenti i sei mesi, è applicata anche agli impiegati Toscani che optarono per il règol. 22 Novembre 1849. — C. C. 19 Febbraio 1869, *M.* 1873, p. 303.

9075 — A seconda degli ordinamenti Toscani, le somme corrisposte a titolo di gratificazione, sebbene abbiano formato oggetto di concessioni ripetute di anno in anno non possono concorrere alla formazione della media che serve di base alla liquidazione della pensione. C. C. 11 Maggio 1869 — C. C. 18 Febbraio 1870. — Id.

9076 — Il servizio militare disgiunto dal civile anche per breve tempo, per legge Toscana non è valutabile. C. C. 28 Luglio 1868, *M.* 1873, p. 304.

9077 — Il requisito dell'età per ottenere la pensione è richiesto quando il funzionario voglia abbandonare il servizio; non quando l'Amministrazione creda di licenziarlo per una qualunque ragione. App. Napoli 23 Dicembre 1872, *M.* 1874. p. 158.

9078 — Il semplice licenziamento di un impiegato deliberato *inaudita parte*, senza esame e l'osservanza delle guarentigie volute dalla legge, non può equipararsi alla destituzione avvenuta dietro un solenne giu-

dizio preventivo, onde deriva la perdita del diritto alla pensione. Id. id.

9079 — Anche per le leggi amministrative dell'ex Regno delle Due Sicilie, i soli stipendi o soldi di regio conto davano diritto a pensioni, e non mai le gratificazioni. C. C. 7 Marzo 1873, *M.* 1874, p. 256.

9080 — La semplice ritenuta non basta ad imprimere ad un assegnamento il carattere di valutabilità ad effetto della pensione che può venire solo dalla legge. Id. id.

9081 — Il decreto governativo che colloca in disponibilità un impiegato, non modifica il carattere del suo impiego che rimane qual era al tempo dell'attività. C. C. 4 Aprile 1873, *M.* 1874, p. 304.

9082 — Per costante giurisprudenza della Corte dei Conti, il tempo trascorso con la qualità di impiegato disponibile non aderente al nuovo ordine di cose, non è valido a pensione. Id. id.

9083 — Per le leggi Pontificie la disponibilità non conferiva diritti, neppure per gli impiegati governativi con diritto a pensione a carico dello Stato, ed il tempo della disponibilità non era computato agli effetti della pensione. Id. id.

9084 — L'attestazione rilasciata da un privato, o anche da un pubblico ufficiale, ma non nell'esercizio delle sue funzioni e in tale qualità, non vale a costituire titolo che un individuo abbia esercitato un dato ufficio. C. C. 28 Marzo 1873, *M.* 1874, p. 384.

9085 — Gli attestati per la prova di pubblici uffici non hanno efficacia se non sono estratti per copia autentica da pubblici registri. Id. id.

9086 — Colui che abbia sempre subita la ritenuta, salvo una breve interruzione, durante la quale ha però continuato sempre a servire, conservando inalterata la sua posizione giuridica, ha diritto al conseguimento della pensione senza che gli nuocia l'interruzione. C. C. 31 Gennaio 1873, *M.* 1874, p. 384.

9087 — Per la legge 14 Aprile 1864 la percezione realmente e sempre avvenuta delle ritenute non è condizione indispensabile pel conseguimento della pensione Id. id.

9088 — Non può la destituzione di un impiegato civile produrre l'effetto della perdita del diritto alla pensione, se non fu prima sentito l'avviso della Commissione nominata in principio di ogni anno con D. R. sulla proposta del Consiglio dei Ministri a termini dell'art. 32 della legge sulle pensioni 14 Aprile 1864. — C. S. 13 Genn. 1875, *M.* 1875, p. 283.

9089 — Il D. di destituzione emanato senza l'avviso della detta Commissione, equivale alla semplice dispensa dal servizio, e ne consegue che l'impiegato può far valere i suoi titoli alla pensione, od alla indennità che può spettargli. Id. id.

9090 — Dal silenzio dei superiori e del Consiglio di liquidazione, in rapporto agli allegati permessi o surrogazioni, non può dedursi una prova bastante della legalità delle assenze, e quindi il silenzio non da diritto al computo del tempo senza interruzioni. C. C. 14 Febb. 1873, *M.* 1875, p. 368.

9091 — Quando da atti ufficiali o da attestazioni private risulti che nella carriera dell'impiegato si verificarono delle interruzioni per assenza dall'ufficio, nel liquidarsi la pensione non può ritenersi che ciò sia avvenuto dietro regolare permesso, o regolare surrugazione, se l'impiegato stesso non risolva ogni dubbio ed incertezza, mediante prove perfettamente legali. Id. id.

9092 — Quando la nomina di una persona ad un impiego non possa provarsi colla produzione del decreto originale, può provarsi col protocollo generale di Governo in cui questo fu registrato. C. C. 28 Aprile 1876, *M.* 1876, p. 237.

9093 — A corroborare la prova del protocollo possono legittimamente prendersi in esame le attestazioni scritte di persone competenti. Id. id.

9094 — Le presunzioni di volontà, o le intelligenze verbali tra Governo e impiegato non possono bastare a stabilire lo stato giuridico della persona all'effetto di applicarsi una data legge. Id. id.

9095 — L'impiegato che rimanga in disponibilità per più di due anni, ma che durante questo tempo presti effettivo servizio con intiero stipendio, ha diritto che tutto quel tempo, e non un solo biennio, sia calcolato per liquidare la pensione. C. C. (Sez. riun.) 9 Maggio 1879, *M.* 1880, p. 252.

9096 — *Destituiti politici* — Per poter godere del benefizio del decreto Farini 11 Novembre 1859 che reintegrò nell'impiego agli effetti della pensione coloro che soffersero destituzione per causa di libertà, basta riunire questi due estremi: essere stato destituito infatti per causa veramente politica; essere cittadino e suddito del Governo che emanò quel decreto di reintegrazione. C. C. 2 Agosto 1867, *M.* 1868, p. 368.

9097 — Nella regolarizzazione di servizio ai destituiti politici, devesi tener conto tanto del servizio civile, quanto del militare. C. C. 9 Aprile 1867, *M.* 1872, p. 223.

9098 — E' ammessibile il ricorso contro la decisione della Corte dei Conti che ha negato il diritto alla pensione di un impiegato destituito quando venga provato con nuovi documenti che la destituzione sofferta da esso impiegato sotto alcuno dei cessati Governi fu motivata da causa politica. C. C. 4 Giugno 1869, *M.* 1872, p. 224.

9099 — I D. reintegrativi, comfermati dall'art. 42 della legge sulle pensioni, i quali permettono agli impiegati destituiti per ragione politica di fare iscrivere dalla Corte dei Conti nel loro stato di servizio il periodo di tempo sofferto in destituzione, sono disposizioni che riguardano in modo diretto lo stato degli impiegati indipendentemente dalla immediata liquidazione della pensione, quindi se ne può invocare l'applicazione anche da coloro che essendo già stati impiegati governativi prima e dopo la destituzione non lo sieno più nel momento in cui chiedono la regolarizzazione del loro stato di servizio. C. C. 17 Dicembre 1875, *M.* 1876, p. 61.

9100 — La Legge 2 Luglio 1872 con cui agli effetti della pensione d'accordarsi ad impiegati civili, deve computarsi il tempo posteriore alla loro destituzione per causa politica, avvenuta sotto i Governi cessati, non può applicarsi che a quelli i quali al momento della promulgazione di essa si trovavano in piena attività di servizio. C. C. 4 Febbraio 1876, *M.* 1876, p. 271.

9101 — Il D. Dittatoriale 16 Sett. 1860, sulle pensioni agli impiegati civili rimossi dall'impiego per causa politica, è applicabile anche agli impiegati dei soppressi Consigli degli Ospizi. Circ. Min. Int.18 Aprile 1877, *M.* 1877, p. 131.

9102 — L'impiegato destituito per causa politica, il quale provi di aver prestato servizio regolare, e fatto il rilascio per la pensione, ha diritto alla pensione stessa, ma solamente con decorrenza del giorno da cui risulta la prova del servizio e del rilascio. C. C. 7 Febb. 1873, *M.* 1874, p. 288.

9103 — L'impiegato che sotto il Governo Pontificio è incorso nella perdita del grado per titolo meramente politico, all'effetto della liquidazione della pensione ha diritto di ottenere l'applicazione del R. D. 29 Marzo 1860, rispetto a questo grado stesso, ma non mai rispetto ai gradi ottenuti dai Governi provvisori di Roma. C. C. 7 Febb. 1873, *M.* 1875, p. 144.

9104 — *Vedova e figli dell'impiegato.* — L'indennità stabilita dalla legge sulle pensioni 14 Aprile 1864, sebbene abbia come la pensione il suo fondamento nei servigi prestati dell'impiegato, ha indole affatto diversa dalla pensione. — Quindi i principii che servono per determinare la misura della pensione spettante alla vedova, non sono applicabili alla indennità, la quale per disposizione assoluta e tassativa dell'art. 23 della legge succitata, è dovuta alla vedova nella misura identica stabilita per l'impiegato dal precedente art. 22. C. C. 25 Febbraio 1866, *M.* 1866, p, 160. — C. C. 10 Dicembre 1867, *M.* 1869, p. 48.

9105 — La vedova e gli orfani di un impiegato già pensionato non possono pretendere una pensione vedovile o pupillare, ricorrendo ad una legislazione diversa da quella giusta la quale fu liquidata la pensione del marito o del padre. C. C. 21 Maggio 1867, *M.* 1868, p. 367.

9106 — I diritti e le azioni a domandare e conseguire la pensione spettante alla moglie o alla prole dell'impiegato condannato a pena criminale, nel caso di ricorso interposto alla Corte di Cassazione giusta l'art. 35 della legge 14 Aprile 1864, non si possona esercitare prima che questa abbia pronunciato il rigetto del ricorso. D. C. S. 30 Novembre 1867, *M.* 1869, p. 48.

9107 — Deve ritenersi che oltre all'assegno di giustizia abbia ricevuto una pensione di grazia quell'impiegato che ottenne un trattamento di riposo uguale all'intiero ammontare delle sue attribuzioni, alcune delle quali non avrebbero potuto essere computate a pensione. In questo caso e nell'ipotesi della riversabilità alla moglie e ai figli, l'assegno a questi competente deve misurarsi in base alla sola pensione di giustizia cui il loro autore avrebbe avuto stretto diritto. C. C. 1 Agosto 1866, *M.* 1872, p. 207.

9108 — La pensione di grazia concessa al marito non è riversibile alla vedova, a meno che non venga da essa provato che al momento in cui il marito cessò dal servizio aveva già acquistato diritto ad ottenenere un assegno vitalizio a termini di legge. C. C. 19 Aprile 1869. Id.

9109 — L'assegno di grazia concesso all'impiegato che per la speciale natura dei suoi servizi non avrebbe avuto diritto alla pensione non può estendersi alla di lui vedova nè essere ad essa reversibile. C. C. 18 Settembre 1866. Id.

9110 — La vedova ha diritto di presentare ricorso contro la decisione della Corte che liquidò la pensione del suo defunto marito, senza che per ciò fare sia necessario la qualità di erede del medesimo. C. C. 28 Aprile1864, 28 Dic. 1868, *M.* 1873, p. 240.

9111 — La vedova dell'impiegato non può altrimenti liquidare la pensione se non con le stesse leggi con cui venne liquidata la pensione del defunto marito. C. C. 11 Marzo 1873, *M.* 1874, p. 288.

9112 — La pensione per le leggi austriache si conseguisce dalla vedova per diritto proprio, quindi la pensione della vedova non può andar soggetta ad alcuna ritenzione per causa di debito del marito versa lo Stato. Cass. Firenze 30 Lug. 1874, *M.* 1875, p. 80.

9113 — Per determinare se e quando le pensioni di grazia debbano compenetrarsi con le pensioni di diritto, è necessario applicare le leggi sotto il cui impero sieno state concesse. C. C. 10 Genn. 1873, *M.* 1875, p. 144.

9114 — Il rescritto col quale sotto le leggi Pontificie sia stato concesso ad un impiegato di accumulare pel calcolo della pensione l'ammontare dello stipendio con quello degli emolumenti accessori, costituisce della pensione ottenuta un titolo unico ed indivisibile. Id. id.

9115 — Epperciò avvenendo la morte del pensionato, nel calcolo della porzione di pensione che spetta alla vedova ed ai figli, deve comprendersi non solo la pensione di diritto, ma anche l'assegno per titolo di grazia. Id. id.

9116 — La quota di pensione che spetta alla vedova ed ai figli degli impiegati civili soggiace al sequestro che può aver luogo per risarcire i danni recati dal defunto al pubblico erario nell'esercizio delle sue funzioni. C. S. 16 Febb. 1870, *M.* 1876, p. 61.

9117 — La moglie e i figli del condannato per uno dei reati indicati nell'art. 34 della legge 14 Aprile 1864, non hanno diritto a pensione se non l'aveva il rispettivo marito o padre al momento della condanna. C. C. 24 Marzo 1876, *M.* 1876, p. 327.

9118 — L' art. 35 della legge parla di quota di pensione, non d'indennità per la quale non vi è alcuna disposizione che ne permetta la concessione alla moglie ed ai figli del già impiegato, lui vivente. Id. id.

9119 — Il fatto del marito di aver cessato dal servizio per ragioni politiche senza prima aver ottenuto il decreto di collocamento a riposo, non toglie alla vedova il diritto di conseguire la pensione, quando il marito non sia stato nè destituito nè dimesso. C. C. 1 Luglio 1878, *M.* 1879, p. 366.

9120 — L'aumento di cui all'art. 3 della legge 6 Febb. 1881, compete alle vedove d'impiegati dei cessati Consigli degli Ospizi, morti dopo che la legge stessa è andata in vigore. C. S. 10 Giugno 1881, *M.* 1881, p. 256.

9121 — Invece non compete alle vedove degli impiegati morti prima che la legge suddetta fosse posta in vigore. Id. id.

9122 — *Infermità contratta in servizio — Pensioni di privilegio.* — Per il caso di infermità prodotta dal servizio, il reclamante deve provare che l'infermità fu unicamente causata dal servizio medesimo, cosicchè non sarebbesi senza di esso avverata. C. Conti, 26 Marzo 1866, *M.* 1867, p. 141.

9123 — La pensione di privilegio, della quale è cenno negli art. 2 e 21 della legge 14 Aprile 1864, può essere accordata solo quando l'impiegato dimostri di avere contratta l'infermità a cagione del servizio. Corte Conti 10 Dicembre 1867, *M.* 1869, p. 32.

9124 — La pensione privilegiata deve considerarsi come la ricompensa di un merito vero o positivo pel sacrifizio della vita o della salute incontrato nel fatto del servizio stesso. C. C. 21 Maggio 1870, *M.* 1872, p. 207.

9125 — La morte avvenuta per cause morbose o difetti organici inerenti all'individuo non dà alla vedova diritto a pensione privilegiata. C. C. 10 Marzo 1868, *M.* 1872, p. 207.

9126 — Si ritiene morto per ragioni di servizio un impiegato che assalito dal chclera, si recò all'ufficio dietro ordine del suo superiore, per cui preso da nuovo assalto del morbo dovè soccombere; la di lui vedova ha perciò diritto alla pensione privilegiata. C. C. 18 Febb. 1870, *M.* 1872, p. 208.

9127 — L'emottisi contratta da un impiegato per causa dell'esercizio delle suo funzioni e susseguita da pneumonite che condusse a morte, dà alla vedova diritto di invocare la pensione privilegiata. C. C. 22 Dic. 1868. Id.

9128 — Perchè possa farsi luogo alla pensione privilegiata a favore di una vedova il cui marito morì di una malattia contagiosa è necessario provare: 1. che al tempo della morte esistesse la malattia contagiosa nel paese. 2. che l'impiegato sia morto vittima di tal malattia; 3. che egli si assoggettò all'influenza di questa malattia per causa del suo servizio. C. C. 28 Luglio 1870. Id.

9129 — Perchè la perdita dell'uso delle mani o dei piedi possa dar luogo alla pensione privilegiata, è necessario che siasi verificata per ambedue le mani o piedi, e non per una sola mano o un solo piede. C. C. 11 Gennaio 1866. Id.

9130 — Perchè si faccia luogo alla pensione privilegiata, non solo è necessario che l'impotenza nell'impiegato sia derivata da causa immediata dal servizio, ma occorre anche provare che la sventura, cagione dell'impotenza stessa fu incontrata dal postulante per effetto della sua condizione di impiegato. C. C. 7 Aprile 1868, *M.* 1872, p. 208.

9131 — L'art. 21 della legge 14 Aprile 1864 lascia al prudente arbitrio dell'autorità chiamata a liquidare la pensione l'oltrepassare la misura del terzo o della metà dello stipendio in esso fissata, ma non crea nell'impiegato un diritto di conseguire una pensione superiore a quella misura che nei casi soli eccezionali di cui all'art. 2 di detta legge, cioè quando le infermità avessero prodotto cecità, amputazione o perdita assoluta delle mani e dei piedi. C. C. 11 Gennaio 1866. Id.

9132 — L'impiegato o la di lui vedova che pretendano avere diritto alla pensione a senso dell'art. 2 della legge, debbono provare che le ferite o le infermità non possono attribuirsi ad altra causa che all'eser-

cizio dell'impiego. C. C. 23 Maggio 1866, *M.* 1872, p. 208.

9133 — Non si può contestare alla vedova di un impiegato ammalato e poscia morto per cagion di servizio il diritto a pensione privilegiata, per la ragione che il marito non esercitò il diritto che gli spettava per l'art. 2 della legge 14 Aprile 1864. C. C. 20 Maggio 1866, *M.* 1872, p. 208.

9134 — Quando da fatti concludenti e da mediche attestazioni risulti provato che la cecità dell'impiegato è dovuta ai lunghi e protratti lavori di tavolino, fatti con luce di gaz-olio, lavori a cui l'impiegato si dovette esporre necessariamente per doveri di ufficio, può bene ritenersi che l'infermità dipenda dall'esercizio delle funzioni d'impiego, e non può negarsi all'impiegato la pensione privilegiata. C. C. (Sez. riun.) 7 Giugno 1878, *M.* 1880, p. 62.

9135 — Se l'impiegato dello Stato per straordinarie eventualità di servizio contrae una malattia, della quale mai risani completamente, e che anzi per successive esigenze di servizio sempre più si aggrava, sicchè dopo un tempo piu o meno lungo ne muore, compete alla di lui vedova la pensione privilegiata, C. C. 20 Aprile 1883, *M.* 1883, p. 380.

9136 — *Competenze della Corte dei Conti — Ricorsi* — Spetta esclusivamente alla Corte dei Conti il liquidare le pensioni competenti per legge a carico dello Stato, e quindi il conoscere della valutabilità dei servizi e di tutto quanto riguarda il diritto a pensione, ed il giudizio poscia in Sezioni riunite sui reclami che fossero mossi intorno a quelle liquidazioni. C. C. 26 Marzo 1866, *M.* 1867, p. 141.

9137 — La Corte dei Conti non può ammettere un impiegato pensionando al tardivo pagamento delle ritenute allo scopo di rendere valutabili nella liquidazione della pensione gli anni di servizio nei quali le ritenute non furono da lui pagate. C. C. 6 Nov. 1867, *M.* 1869, p. 32.

9138 — La Corte dei Conti nell'esercizio delle sue attribuzioni quale liquidatrice delle pensioni civili e militari, essendo autorità suprema ed indipendente, i suoi giudizi non possono essere vincolati in modo alcuno da decisioni sulla materia emesse da qualunque autorità amministrativa, dovendo nascere il di lei convincimento esclusivamente dagli atti e dai documenti ad essa presentati, e da quelli che creda doversi ancora far presentare. C. C. 11 Gennaio 1868, *M.* 1869, p. 95.

9139 — Per poter ottenere la liquidazione dalla pensione della Corte dei Conti è necessaria la presentazione del decreto di collocamento a riposo. C. C. 31 Luglio 1868, *M.* 1869, p. 96.

9140 — La Corte non può emanare provvedimenti sopra ricorsi presentati in contravvenzione alla legge sul bollo. C. C. 8 Giugno 1869, *M.* 1872, p. 224.

9141 — Non è ammessibile il ricorso presentato contro una sentenza passata in cosa già giudicata. C. C. 30 Novembre 1867, Id.

9142 — Non è ammissibile un nuovo ricorso contro una decisione delle Sezioni unite, quando i motivi sono gl'identici che motivarono il precedente ricorso, e la Corte plenaria ha definitivamente deciso sulle domande proposte. C. C. 18 Ottobre 1867. Id.

9143 — Trattandosi di errore materiale avvenuto nella liquidazione della pensione, è ricevibile il ricorso avanti le Sezioni unite della Corte, se non è intervenuto in proposito alcuna deliberazione della Sezione seconda. C. C. 15 Marzo 1867. Id.

9144 — E' irricevibile il ricorso quando non esiste l'atto, il provvedimento o la sentenza contro cui vuolsi muovere richiamo. C. C. 17 Ott. 1865, *M.* 1872, p. 304.

9145 — Non è necessaria la produzione del decreto di liquidazione della pensione contro la quale si reclama, quando non è contestata l'esistenza che d'altra parte rimane provata dagli atti della causa. C. C. 10 Luglio 1863. Id.

9146 — Il ricorso presentato senza il corredo dei documenti giustificativi del medesimo è ricevibile se essi vennero in seguito presentati. C. C. 10 Febb. 1866. Id.

9147 — Il reclamo presentato in tempo debito ed in carta da bollo non può ritenersi nullo perchè mancante dell'elezione di domicilio, o perchè non accompagnato dai relativi documenti; tale mancanza non può nuocere al diritto di reclamo, nè può quindi ritenersi che il ricorso così presentato sia improduttivo di effetti giuridici. C. C. 17 Dicembre 1869. Id.

9148 — L'impiegato giubilato che effettui la riscossione della pensione assegnata contro la liquidazione, non decade dal diritto di ricorrere contro la medesima. C. C. 23 Aprile 1864. Id.

9149 — Una nota presidenziale non ha carattere di deliberazione, quindi è irrecivibile il ricorso interposto contro di essa innanzi la Corte plenaria, che giudica in via contenziosa soltanto sui ricorsi contro le liquidazioni di pensioni, e le deliberazioni negative nella stessa materia emesse dalla Sezione seconda della Corte. C. C. 15 Genn. 1870. Id.

9150 — E' irricevibile un ricorso tendente ad ottenere l'applicazione di una legge diversa da quella che servì di base alla liquidazione della pensione, quando risulti che coll'applicazione della legge invocata, verrebbe a farsi peggiore la condizione del ricorrente. C. C. 30 Ott. 1866. Id.

9151 — E' ammissibile il ricorso diretto

ad ottenere una pensione vedovile, quando venga provato che al marito fu liquidata una pensione di giustizia, per i servigi resi allo Stato. C. C. 18 Giugno 1869. Id.

9152 — Il reclamo interposto contro la Sezione che abbia dichiarata la propria incompetenza a decidere sopra una domanda diretta a far riformare un trattamento di riposo concesso con R. Decreto deve ritenersi avanzato contro il D. stesso. C. C. 4 Giugno 1869. Id.

9153 — La Corte dei Conti non può esaminare in via di reclamo una domanda nuova, e che non venne decisa da alcun'altra autorità C. C. 26 Febb. 1867, *M.* 1872, p. 335.

9154 — Non sono imposte al ricorso forme speciali per la mancanza delle quali sia minacciata la nullità C. C. 13 Aprile e 7 Giugno 1870. *M.* 1872, p. 336.

9155 — Non si può interpretare il ricorso presumendo nel reclamante una volontà contraria al disposto di legge. C. C. 30 Agosto 1870. Id.

9156 — Non può chiedersi in via di ricorso l'applicazione di una legge diversa, quando colla prima domanda fu chiesto espressamente che la liquidazione fosse fatta colla legge italiana. C. C. 23 Aprile 1864, *M.* 1872, p. 336.

9157 — Non vi ha motivo di ricorso contro la liquidazione di una pensione perchè fatta in base ad una data legge, quando la legge di cui si richiede l'applicazione, ha nel caso in questione, disposizioni identiche a quella applicata. Id. id.

9158 — Scopo della legge 26 Luglio 1868 fu la fissazione del termine entro il quale si potesse reclamare in linea contenziosa, ma sempre nei casi in cui quel diritto già preesistesse. C. C. 21 Maggio 1870, *M.* 1872, p. 336.

9159 — Il disposto dell'ultimo § dell'art. 1 della legge 26 Luglio 1868, s'intende eseguito, semprechè la deliberazione che si notifica contenga i motivi su cui è appoggiata. C. C. 17 Dic. 1869. Id.

9160 — Non è ammissibile il ricorso della madre presentato al di là dei termini stabiliti dalla legge 26 Luglio 1868; al contrario invece è ricevibile quello avanzato nell'interesse dei figli minori. C. C. 18 Giugno 1860. Id.

9161 — La legge 14 Agosto 1862 ordina la presentazione dei documenti e l'indicazione dei motivi come il cod. di proc. civ. ma non lo prescrive però a pena di nullità. C. C. 30 Agosto 1870. Id.

9162 — La legge 26 Luglio 1868 non crea nè estende il diritto al ricorso, ma ne limita l'esercizio entro un termine perentorio nei casi in cui questo diritto esiste. C. C. 19 Nov. 1869. Id.

9163 — Non è ricevibile un ricorso presentato dopo che sono scorsi i termini fissati dalla legge 26 Luglio 1868. C. C. 8 Giugno 1869. Id.

9164 — Se per supplire ad alcune formalità volute fu rimandato indietro un ricorso, e non ritornò alla Corte che dopo scorso il termine stabilito dalla legge per la presentazione, ciò non toglie efficacia alla prima presentazione avvenuta in tempo utile. C. C. 7 Giugno 1870. Id.

9165 — Il diritto dei minorenni alla pensione, si esplica contemporaneamente a quello della madre e si radica nei servizi del genitore defunto, esso è un diritto di per sè stante che non può venire pregiudicato dal fatto altrui; quindi se la madre è decaduta dal diritto di ricorrere per decorrenza dei termini, l'aumento cui per avventura può dar luogo una nuova liquidazione, deve ridursi a quella parte di pensione che spetta ai figli minori. C. C. 18 Giugno 1870. Id.

9166 — Quando dopo una prima deliberazione della Sezione, l'interessato ha presentato nuova istanza alla Sezione stessa per correggere la liquidazione, il termine utile a reclamare deriva dalla notificazione della seconda deliberazione. C. C. 28 Giugno 1870. Id.

9167 — Il ricorso incidentale promosso all'udienza non è ammissibile quando non venga sollevato fuori dei termini stabiliti. C. C. 16 Aprile 1869. Id.

9168 — Rimane sospeso il termine perentorio alla presentazione del reclamo, durante il periodo decorso dalla presentazione di una domanda alla Sezione 2ª diretta ad ottenere la rettificazione di un preteso errore di fatti, fino alla notificazione della relativa deliberazione reiettiva. C. C. 18 Dicembre 1869. Id.

9169 — La Corte dei Conti è incompetente a conoscere sulla domanda di rimborso di somme rilasciate, e di stipendi non percetti durante la sospensione di un impiegato. C. C. 28 Aprile 1868, *M.* 1872, p. 352.

9170 — La Corte dei Conti ha competenza tanto per liquidare le pensioni, quanto per stabilire se esse sieno dovute. D. C. S. 26 Nov. 1871, *M.* 1874, p. 58.

9171 — L'impiegato dello Stato collocato a riposo, quando creda di lagnarsi del provvedimento della Corte dei Conti, col quale fu liquidata la sua pensione, deve adire la stessa Corte, che pronunciando a Sezioni riunite può giudicare in via contenziosa. D. C. S. 3 Marzo 1874, *M.* 1874, p. 119.

9172 — La legge 14 Agosto 1862 ammette la revocazione dei pronunziati della Corte dei Conti, anche d'ufficio, e sulla istanza del P. M. quando sulla prima sua deliberazione o decisione vi fu errore di fatto, oppure si scoprirono nuovi documenti in opposizione di ciò che fu deliberato o de-

ciso. C. C. (Sez. riun.) 28 Marzo 1873, *M.* 1874, p. 127.

9173 — Il procedimento per rivocazione segue la specialità delle attribuzioni di ciascuna Sezione della Corte, o della Corte medesima a Sezioni riunite. Id. id.

9174 — La 2ª Sezione della Corte procedendo amministrativamente nella liquidazione delle pensioni, vale a dire senza l'intervento delle parti, in egual modo non può scostarsi da questa linea di procedimento speciale quando tratta della rivocazione di una sua deliberazione in base degli art. 44 e 45 della legge suddetta, sia che la rivocazione abbia luogo in favore del pensionato come in quello dello Stato. Id. id.

9175 — L'eccesso di potere pel quale è ammesso il ricorso contro le decisioni della Corte dei Conti, si verifica quando essa pronunzia sopra materia il cui giudizio è attribuito ad altro ordine giudiziario o amministrativo. C. S. 17 Gennaio 1874, *M.* 1874, p. 128.

9176 — E' ammesso il reclamo alla Corte dei Conti, per chiedere su nuovi titoli e documenti la revoca di una decisione pronunciata a Sezioni riunite in materia di pensioni. C. C. 28 Febb. 1873, *M.* 1874, p. 256.

9177 — I documenti e titoli devono essere presentati dal reclamante, prima che sia chiesta la fissazione dell'udienza per la discussione della causa. Id. id.

9178 — Al reclamante che non produca in tempo i documenti e titoli per domandare la revoca, rimane aperto il diritto di fare tale produzione per un ulteriore reclamo Id. id.

9179 — Il termine di 90 giorni concesso per reclamare alle Sezioni unite della Corte dei Conti decorre dal giorno della notificazione della decisione. C. C. 28 Marzo 1873, *M.* 1874, p. 288.

9180 — Dinanzi alla Corte dei Conti, giudicante a Sezioni riunite, anche dopo la discussione all'udienza possono prodursi le prove in appoggio dei reclami proposti e sostenuti. C. C. 7 Febb. 1873, *M.* 1874, p. 288.

9181 — La seconda Sezione della Corte dei Conti volendo revocare una sua deliberazione in materia di pensioni in base a motivi ammessi dalla legge 14 Agosto 1862, deve procedere in via amministrativa, senza intervento di parti come riguardo alla liquidazione. C. C. 2 Maggio 1873, *M.* 1875, p. 368.

9182 — La stessa Sezione dietro la scoperta di un nuovo documento o di un errore di fatto, può procedere alla revocazione di una sua deliberazione anche in danno del Tesoro. Id. id.

9183 — E' errore di fatto che può dare luogo a rivocazione, quello di avere applicato una legge diversa da quella di cui aveva domandato ed aveva diritto di ottenere l'applicazione. Id. id.

9184 — La stessa Sezione per errore di fatto può revocare la sua decisioue in ogni stadio della causa, ed anche dopo decorsi i termini stabiliti per ricorrere. Id. id.

9185 — Le decisioni della Corte dei Conti sono revocabili per errore di fatto, sia quando questo risulti da una deliberazione, sia quando risulti dai documenti che lo accompagnano. Id. id.

9186 — La Corte dei Conti per la liquidazione di pensioni deve circoscrivere il suo esame ai documenti che attestano ufficialmense la carriera e l'esercizio dell'impiego in conformità di legge. C. C. 14 Febb. 1873, *M.* 1875, p. 368.

9187 — Il Consiglio di Stato non ha facoltà di esaminare e decidere i reclami contro le decisioni della Corte dei Conti in materia di pensione essendo esse definitive. D. C. S. 23 Dic. 1876, *M.* 1877, p. 105.

9188 — Le decisioni della Corte dei Conti in materia di pensioni sono definitive. D.C.S. 3 Giugno 1876, *M.* 1877, p. 268.

9189 — Il rimedio straordinario del ricorso per annullamento al Consiglio di Stato, è ristretto alle decisioni emesse ia materia di conti. Id. id.

9190 — Le disposizioni del Governo Pontifcio in materia di pensioni che ammettevano il ricorso al Consiglio di Stato furono abrogate coll'estensione alla Provincia Romana della legge 20 Marzo 1865 che determina la giurisdizione del Consiglio di Stato. Id. id.

9191 — Il termine per ricorrere alle Sezioni unite della Corte dei Conti, contro la deliberazione della Sezione 2ª, che liquida o nega la pensione o l'indennità, è di giorni 90. C. C. 20 Aprile 1877, *M.* 1877, p.318.

9192 — Questo termine per gli interessati decorre dal giorno della notificazione della suddetta deliberazione, e per il P. M. dal giorno della deliberazione medesima. Id. id.

9193 — I diritti a pensione od indennità di una donna per servizi prestati allo Stato, non possono essere considerati che di indole strettamente individuale, non trasfondibili nella famiglia di cui essa è membro. C. C. 27 Aprile 1877, *M.* 1878, p. 26.

9194 — La legge stabilisce il diritto della prole a concorrere alla pensione o all'indennità di cui godesse o che sarebbe spettata al padre, ma non di cui godesse o sarebbe spettata alla madre. Id. id.

9195 — La Corte dei Conti nulla può concedere per favore, a titolo di sussidio, alla prole di un impiegato dello Stato. Id. id.

9196 — Il solo fatto di non aver notifi-

cato all'interessato, insieme col decreto di liquidazione di pensione, i motivi della deliberazione, non è sufficiente a viziare di nullità la notificazione del D. stesso. C. C. 21 Giugno 1878, *M.* 1878, p. 316.

9197 — L'esistenza della forza maggiore efficace a sospendere il corso del termine fissato dalla legge per appellare o reclamare, non può ammettersi, quando non sia bene accertato che i fatti e le circostanze da cui si vuol far derivare, abbiano posto l'interessato nella impossibilità assoluta di produrre il suo reclamo. Id. id.

9198 — Un'ordinanza di una Curia vesc. che per differenza di umore od altre cause note ad essa autorizza due coniugi a vivere separati, non può avere la forza e gli effetti della separazione di corpo per colpa della donna, al fine di privarla della pensione di che all'art. 23 della legge del 1864. C. C. 22 Marzo 1870, *M.* 1873, p. 240.

9199 — Il giudice ordinario il quale è chiamato a conoscere di tali controversie, deve sospendere il suo giudizio, insino a che la Corte dei Conti non siasi pronunziata in proposito. Id. id.

9200 Spetta al potere Reale o Ministeriale secondo la diversità dei casi di collocare a riposo l'impiegato, ma è alla Corte dei Conti che spetta assegnare la pensione, senza che nel suo giudizio abbia decisiva influenza ciò che fu detto nell'atto di collocamento a riposo. C. C. (Sez. un.) 7 Giugno 1878, *M.* 1880, p. 62.

9201 — La menzione fatta nel D. di collocamento a riposo, che l'impiegato venne collocato a riposo per infermità, senza specificare che tale infermità venne contratta in servizio, non può nuocere all'impiegato, il quale è sempre in facoltà di dimostrare che realmente l'infermità dipende da fatti di servizio. Id. id.

9202 — Una dichiarazione in questo senso che si riscontrasse nel D. di collocamento a riposo, non potrebbe avere altro valore che quello di un'autorevole attestazione che potrebbe concorrere a provare il fatto. Id. id.

9203 — Il concetto che chiaramonte deriva dall'art. 21 della legge 14 Aprile 1864, è che il diritto alla pensione privilegiata sorge, quando l'esercizio delle funzioni fu la causa dell'infermità, e che questa non si sia sviluppata in dipendenza delle condizioni organiche dell'impiegato, o di fatti estranei all'esercizio dell'impiego, quantunque questi fatti forse non si sarebbero verificati se la persona non fosse stata impiegato. Id. id.

9204 — La regola che la materia sulle pensioni entra nella competenza della Corte dei Conti non è assoluta, ed ammette eccezione nel caso che il D. R. di collocamento a riposo di un impiegato non si limita a dichiarare che questo è ammesso a far valere il suo diritto alla pensione o ad una indennità, ma preoccupando il giudizio della Corte dei Conti fissa il tempo da cui la pensione deve cominciare a decorrere, applicando una legge speciale sull'interpretazione della quale era sorta disputa tra l'impiegato ed il Ministero da cui egli dipendeva. App. Parma 15 Dic. 1882, *M.* 1883, p. 231.

9205 — Questo caso presenta la figura di una controversia sopra la lesione d'un diritto civile la cui risoluzione è devoluta all'autorità giudiziaria. Id. id.

**IMPIEGATI COMUNALI.** — *Nomine, esame, concorsi, competenza — Licenziamento, danni, valutazione, competenza autorità giudiziaria ed amministrativa. — Capitolazione, durata della nomina — Attribuzioni, riparto, stipendio, indennità — Mancanze degli impiegati, sospensione ed altre pene — Dimissioni — Pensioni.*

9206 — **Nomine — Esame — Concorsi — Competenza** — Sebbene la legge comunale abbia lasciato intiera libertà alle rappresentanze comunali nelle nomine dei loro impiegati, e sebbene anco nel caso di concorsi sia indispensabile l'atto di nomina per parte del Consiglio, pur tuttavolta le rappresentanze stesse possono più o meno limitare questa loro libertà, quando stabiliscono di conferire gli uffici comunali per esame e per concorso. C. S. 24 Aprile 1872, *M.* 1872, p. 213.

9207 — Se l'esame è prescritto soltanto per provare l'idoneità dei concorrenti, allora il Consiglio com. ha libertà di scelta fra tutti gli idonei; ma se fu stabilito che l'ufficio si conferisca per vero concorso a colui che supera gli altri nell'esame, allora la libertà del Consiglio è anche più ristretta perchè ove non esistano eccezioni personali essa deve cadere sul più meritevole. Id. id.

9208 — Le condizioni apposte ad un programma approvato e divulgato, costituiscono la legge del concorso, la quale non può violarsi con posteriori deliberazioni, senza che questa violazione porti nullità dell'atto deliberato. Id. id.

9209 — Quando un Consiglio com. nell'aprire un concorso al posto di Segretario com. si riserva la facoltà di sceglierlo in in una terna da formarsi da apposita Commissione, e secondo questo programma nomina uno dei concorrenti, se il Prefetto annulla per qualche vizio la deliberazione relativa, ed il Consiglio com. non ricorre, ma stabilisce di assoggettare i tre concorrenti ad un esame, nè il concorrente prima nominato, nè gli altri possono impugnare la nuova risoluzione del Consiglio com. C. S. 26 Nov. 1872, *M.* 1872, p. 371.

9210 — Se il Consiglio com. dopo di a-

vere ammesso i giudizi espressi sul merito dei candidati da chi presiedette il concorso, invece di far cadere la sua nomina su uno dei candidati dichiarati idonei, ha scelto uno di quelli dichiarati non idonei, la relativa deliberazione deve annullarsi perchè furono violate le norme stabilite per il concorso. C. S. 1 Marzo 1873, *M.* 1873, p. 150.

9211 — Non eccede le sue attribuzioni il Sindaco che dovendo eseguire una deliberazione comunale apre un concorso e stabilisce norme, per l'elezione d'un impiegato comunale, la cui nomina fu deliberata dal Consiglio con riserva a sè del diritto di farla, senza però nulla determinare quanto al modo di essa. Id. id.

9212 — Un Municipio che apre un concorso al posto di Segretario, invitando gli aspiranti a presentare i loro titoli, non rimane obbligato a nominare quello fra i concorrenti, che fosse stato riconosciuto il più idoneo in una presuntiva graduazione di merito, ma è libero di scegliere chi meglio aggrada. C. S. 26 Luglio 1873, *M.* 1873, p. 356.

9213 — Se non può negarsi che quando pel conferimento di un impiego com. si bandisce un concorso viene a limitarsi la libertà della elezione, tale limitazione però non può estendersi sino all'obbligo indeclinabile di eleggere il solo concorrente che si fosse presentato al concorso, perchè in tal caso mancherebbe al Cons. com. ogni criterio di merito comparativo per difetto di altri concorrenti. C. S. 14 Luglio 1875, *M.* 1875, p. 280.

9214 — La pubblicazione del concorso per nomina ad un impiego com. non obbliga il Comune a fare la sua scelta fra i concorrenti, ed esso rimane pienamente libero di respingerli tutti, qualora non trovi fra i medesimi chi gli ispiri fiducia, e di pubblicare un nuovo concorso, o di fare una scelta all'infuori dei concorrenti stessi, i quali non acquistano alcun diritto di nomina o di preferenza sia verso il Comune, sia verso gli altri concorrenti. C. S. 31 Maggio 1876, *M.* 1876, p. 220.

9215 — Negli impieghi che si conferiscono dalle Amministrazioni com. ove la scelta è il resultato di una regolare votazione, non è possibile l'esatta osservanza delle generali norme che regolano i concorsi, in quanto che ciascuno dei Consiglieri conserva la libertà del suo voto, che non può essere vincolata dal manifesto. C. S. 25 Luglio 1877, *M.* 1877, p. 281.

9216 — Quindi l'indicazione che si contiene nel manifesto, dei titoli richiesti per un impiego com. deve necessariamente essere intesa come condizione per l'ammissione al concorso, e se ivi si è soggiunto che si darebbe la preferenza ai militari congedati, ciò esprime un desiderio del Comune e la maggiore probabilità per essi di conseguirlo; ma non reca ad essi nessun diritto in confronto di un cittadino non militare congedato che nella votazione abbia ottenuto maggiori voti, non potendosi il preteso diritto conciliare con quello dell'Amministrazione che collegialmente conferisce l'impiego. Id. id.

9217 — Se fra le norme di un concorso per un impiego municipale (nel caso un insegnante della scuola tecnica com.) figura quella per cui a parità di merito dovevasi preferire chi non cumulasse altri insegnamenti, e non fu stabilita alcuna condizione sul modo di accertare il merito rispettivo dei concorrenti, si deve ritenere che tal silenzio risponda all'intendimento del Consiglio com. di riservare a sè il definitivo giudizio degli aspiranti. C. S. 10 Aprile 1878, *M.* 1878, p. 151.

9218 — Nè a distruggere tale riserva vale il fatto di avere il Consiglio nominato una Commissione per riferire sulle domande dei concorrenti. Id. id.

9219 — Se le condizioni poste nell'avviso di concorso ad un impiego com. non sono state deliberate dal Consiglio com. questi, nella scelta, non è tenuto ad osservarle. C. S. 19 Giugno 1878, *M.* 1878, p. 244.

9220 — Quando il Consiglio com. ha deliberato di nominare a Segretario nel Comune chi avesse ottenuto i migliori punti di merito negli esami di idoneità da darsi alla Prefettura, ed oltre alle condizioni di moralità fosse nativo del Comune, è incensurabile la deliberazione com. che per ragioni di maggior fiducia conferì la nomina ad uno che negli esami aveva riportata un punto di merito inferiore ad un altro. C. S. 24 Luglio 1878, *M.* 1878, p. 306.

9221 — Certi obblighi imposti nei concorsi per nomine ad impieghi com. particolarmente relativi alla presentazione di dati documenti, se vincolano i concorrenti per ciò, che il Comune può esigere da essi, il pieno e letterale adempimento di queste condizioni, non vincolano in modo altrettanto assoluto il Comune, al quale devesi riservare la facoltà di prendere contezza per via di equipollenti, e per essi di capacitarsi dei requisiti del concorrente. C. S. 5 Ott. 1878, *M.* 1878, p. 373.

9222 — Quindi se un Comune ha prescritto ai concorrenti pel posto di Segretario di dovere presentare oltre la patente la licenza liceale o quella di un Istituto tecnico, non può tale condizione spingersi al punto che il Comune non abbia facoltà di nominare a tale ufficio chi può dare altrimenti saggio della sua capacità ed attitudine pel detto ufficio. Id. id.

9223 — Quando la Giunta nel riconoscere

idonei tutti i concorrenti al posto di Segretario com. contabile, presenta al Consiglio una terna per la scelta correlativa, deve cadere la nomina sui nomi componenti la terna medesima. C. S. 22 Genn. 1879, *M.* 1879, p. 88.

9224 — Quantunque la Giunta abbia proposto tre candidati con preferenza dell' uno all'altro, tuttavia il Consiglio è libero di preferire il 2° al 1°, sempre però che su quello si riunisca la maggioranza assoluta dei voti. Id. id.

9225 — Se la elezione viene fatta a maggioranza relativa, deve ritenersi che nessuna nomina sia stata legalmente operata, e la deliberazione deve annullarsi. Id. id.

9226 — Quando in un concorso pel posto di Segretario com. sianvi stati vari concorrenti, e la Giunta escludendone alcuni senza farne cenno al Consiglio abbia ad esso proposto una terna sulla quale siasi poi proceduto alla nomina, tale operato è irregolare e deve annullarsi la deliberazione consigliare relativa. C. S. 2 Agosto 1879, *M.* 1879, p. 293.

9227 — Aperto il concorso pel conferimento d'una condotta medica, il Comune vincola la sua libertà sino a che il concorso non abbia avuto il suo termine legale che è l'elezione, o la dichiarazione che il concorso è riuscito vano per mancanza di concorrenti, o perchè nessuno fra essi è riuscito eletto. C. S. 11 Febb. 1881, *M.* 1881, p. 122.

9228 — Trascorso il termine legale del concorso, il Comune riacquista la sua libertà e può rinnovare il concorso con altre condizioni, o procedere in altro modo all'elezione. Id. id.

9229 — Esaurito un concorso ad un impiego comunale col rigetto della domanda dell'ultimo concorrente rimasto in seguito al ritiro delle domande per parte dagli altri concorrenti, il Consiglio com. non è più vincolato dalle precedenti deliberazioni, e può riaprire un nuovo concorso, o conferire direttamente l'impiego ad un altro. C. S. 25 Febb. 1882, *M.* 1882, p. 135.

9230 — Il Consiglio com. non ha per questo bisogno di revocare la precedente deliberazione circa il concorso, tanto più se essendosi fatta proposta di riaprirlo, fu questa respinta. Id. id.

9231 — Bandito dal Consiglio com. un concorso per titoli e per esperimento al posto di medico condotto, riserbando la nomina al Consiglio stesso, e subordinata alla condizione che il concorso sia fatto innanzi una facoltà medica universitaria, le questioni che possono insorgere fra i concorrenti ed il Comune sono di competenza dell' autorità giudiziaria. App. Messina 6 Dic. 1882, *M.* 1883, p. 139.

9232 — Quando risulti dal verbale della Commissione esaminatrice che nessuno dei candidati raggiunse il minimum per l'approvazione giusta le consuetudini serbate in quell' università, la Commissione stessa eccede il suo mandato se essa tenendo conto poi di altre considerazioni speciali designa quale candidato debba preferirsi pel posto di medico condotto, ed il Consiglio com. è libero di ricusare la scelta fatta. Id. id.

9233 — Se nell'avviso di concorso per il posto di Architetto del Comune non era specificato quale documento dovessero presentare i concorrenti per giustificare la loro qualità di Architetto, ma era invece disposto di presentare diplomi o documenti constatanti l' abilitazione all' ufficio predetto, non è necessaria l'autorizzazione prescritta dal D. 28 Luglio 1866, quando egli abbia però esibito documenti più che sufficienti a constatare l'abilitazione all' ufficio predetta cioè il certificato di studi rilasciatogli dal R. Istituto di belle arti di Siena, e la sua destinazione ad aiuto maestro in quell' Istituto. C. S. 16 Marzo 1883, *M.* 1883, p. 168.

9234 — Stabilitosi da un Consiglio com. di subordinare la scelta del proprio Segretario alla prova di un esame, nominando una Commissione perchè giudichi sul merito dei concorrenti, il Consiglio stesso viola le condizioni da esso imposte se procede alla nomina di uno che si era sottratto alla prova dell'esame, escludendo il concorrente che aveva adempito l'obbligo del concorso. C. S. 19 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 182.

9235 — Quando un Comune non indice alcun concorso per la nomina di un suo impiegato, esso non assume alcuna obbligazione verso i candidati e nessun diritto è a costoro acquisito. C. S. 12 Novembre 1872, *M.* 1872, p. 381.

9236 — Il Consiglio com. è libero nella scelta, se dopo ripetute votazioni ritenne eletto un candidato idoneo, ed un altro non ha veste per impugnare le prese deliberazioni, pretendendo violato un suo diritto. Id. id.

9237 — Solo l'autorità amministrativa può apprezzare la convenienza di dichiarare o no le nullità incorse nel relativo procedimento. Id. id.

9238 — La legge non dichiara la incompatibilità dei parenti ed affini impiegati negli officii del Comune, ed in mancanza di una simile disposizione non si può annullare la nomina fatta dal Consiglio ad impiegato del figlio del Segretario comunale. C. S. 17 Marzo 1868, *M.* 1868, p. 279.

9239 — L'erroneo giudizio che il Consiglio comunale abbia potuto fare della idoneità di un candidato ad un impiego comunale, non costituisce violazione di legge,

e sfugge in conseguenza al controllo della superiore autorità amministrativa. C. S. 17 Marzo 1868, *M.* 1868, p. 279.

9240 — Il Consiglio com. ha facoltà di nominare, revocare, o confermare i suoi impiegati nella sessione di primavera come in quella di autunno. C. S. 18 Febb. 1874, *M.* 1874, p. 85.

9241 — Potendo il Consiglio com. deliberare nell'una o nell'altra sessione sui servizi pubblici e sul personale, non può dirsi intempestiva la deliberazione com. presa nella sessione di primavera per la rinnovazione della convenzione col medico condotto da aver principio col 1° Genn. dell'anno successivo. C. S. 12 Ott. 1880, *M.* 1880, p. 358.

9242 — Il Consiglio com. può nominare e licenziare gli impiegati tanto nelle tornate ordinarie, quanto nelle straordinarie, come può assegnare ad essi un altro uffizio, senza alcun precedente, e senza essere obbligato a sentirli nelle loro giustificazioni. C. S. 9 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 54.

9243 — Se per ragione e di equità e di buona amministrazione, e di rispetto alle prerogative dei Consigli, è giusto che questi non preoccupino soverchio la libertà dei Consigli futuri, non può dirsi però che commetta tale sconvenienza quel Consiglio che confermi o nomini per un solo anno un proprio impiegato, con una deliberazione anticipata solo di pochi mesi. C. S. 18 Febb. 1874, *M.* 1874, p. 85.

9244 — Se il Consiglio com. può licenziare i suoi impiegati dando efficacia alla licenza dopo il termine di un anno, non gli è però lecito di procedere subito alla nomina degli impiegati che prenderebbero il luogo dei licenziati, perchè con questo atto egli verrebbe a preoccupare l'avvenire senza alcuna necessità, e con la manifesta intenzione di limitare la libertà della futura Amministrazione del Comune. C. S. 15 Febb. 1873, *M.* 1873, p. 116.

9245 — Non è ammessibile nella nomina di un Segretario com. la condizione che esso non possa essere licenziato senza l' avviso del Prefetto. C. S. 22 Aprile 1874, *M.* 1874, p. 178.

9246 — **Licenziamento** — I Consigli comunali hanno piena facoltà di licenziare i loro impiegati, e tale facoltà non è vincolata ad alcuna approvazione tutoria. C. S. 24 Ott. 1863, *M.* 1864, p. 54.

9247 — Un Comune non perde la facoltà di licenziare un suo impiegato solo perchè qualche tempo prima gli aveva negata la chiesta esonerazione dal servizio. C. S. 6 Ott. 1864, *M.* 1865, p. 12.

9248 — La dichiarazione dell' immediata decadenza dall'ufficio di un impiegato comunale, contenuta nella deliberazione del Consiglio comunale, per quanto si possa riguardare come eccessiva, non costituisce un fatto contrario alle leggi, e portante nullità dell'atto. Id. id.

9249 — La facoltà conceduta dall'art. 87 della legge comunale ai Consigli di licenziare gli impiegati del Comune, non è sconfinata al punto da poter trascorrere all'arbitrio, ma deve esercitarsi con sobrietà e criterio secondo i bisogni. App. Milano 30 Luglio 1868, *M.* 1868, p. 334.

9250 — Il Consiglio comunale che nel deliberare il regolamento organico intorno agli impiegati comunali, restringe il licenziamento dei medesimi ai casi di abuso, di corruzione e di frode, vincola la volontà della rappresentanza futura contro il disposto della legge. C. S. 15 Ott. 1870, *M.* 1870, p. 380.

9251 — E'affatto estraneo alle attribuzioni della Dep. prov. il prendere ingerenza in un reclamo di un Segretario com. contro il suo licenziamento dall'ufficio. C. S. 16 Maggio 1871, *M*, 1871, p. 173.

9252 — La riserva espressa nell'art. 87 n. 2 della legge com. delle disposizioni delle leggi speciali in vigore, si riferisce ai diritti acquistati circa lo stipendio e la pensione normale, da farsi valere innanzi all'autorità giudiziaria. C. S. 16 Maggio 1871, *M.* 1871, p. 173.

9253 — I Consigli com. hanno libera facoltà in qualunque tempo di licenziare dal loro servizio gli impiegati comunali ed i medici condotti, quand'anche fossero stati nominati per un tempo determinato, senza che le esistenti capitolazioni possano impedire la efficacia del licenziamento, salvo agli interessati il diritto di rivolgersi ai Tribunali per l'indennità che loro potesse competere. C. S. 4 Marzo 1871, *M.* 1871, p. 191. — C. S. 4 Febb. 1876, *M.* 1876, p. 101. — Cass. Napoli 21 Marzo 1875, *M.* 1876, p. 171. — C. S. 19 Giugno 1878, *M.* 1878, p. 244. — C. S. 8 Genn. 1880, *M.* 1880, p. 89. — C. S. 26 Genn. 1883, *M.* 1883, p. 138. — C. S. 11 Agosto 1883, *M.* 1883, p. 342.

9254 — L'art. 87 della legge com. dà bensì ai Comuni ampia facoltà di provvedere sul personale dei propri impiegati, ma non concede loro punto quella di violare i diritti acquisiti derivanti dalle convenzioni a titolo oneroso. App. Bologna 29 Aprile 1871 *M.* 1872, p. 43.

9255 — Un municipio non solo può sempre rifiutare l'opera dei suoi impiegati, ma non ha neppure l'obbligo di rispondere della loro esonerazione, ne' dei motivi che l'hanno promossa. App. Napoli 10 Luglio 1872, *M.* 1873, p. 13.

9256 — Gl'impiegati del Comune sono amovibili tuttavolta che una deliberazione

del Consiglio com. responsabile della regolare amministrazione municipale, informata da motivi di opportunità e di convenienza li abbia rimossi dall'impiego siccome immeritevoli della sua fiducia. App. Potenza 12 Ott. 1880, *M.* 1881, p. 30. — Cass. Roma (Sez. riun.) 19 Dic. 1882, *M.* 1883, p. 156. — Cass. Roma (Sez. riun.) 19 Aprile 1883, *M.* 1883, p. 264.

9257 — Nessuno potendo essere costretto nelle azioni civili ad offrire la prova all'avversario, o meglio pruova contro sè stesso, non può un Municipio essere obbligato ad esibire una deliberazione della Giunta riguardante la esonerazione dall'ufficio di un proprio impiegato. App. Napoli 10 Luglio 1872, *M.* 1873, p. 13.

9258 — Esistendo un contratto regolare tra un Comune ed un impiegato, questi non può venire licenziato prima dello spirare del termine convenuto, a meno che siano sopraggiunte cause talmente gravi da rendere l'opera sua inconciliabile colle esigenze del servizio. App. Torino 19 Aprile 1873 *M.* 1874, p. 25.

9259 — Non basta al Comune l'allegare che l'impiegato com. è divenuto inviso alla popolazione dopo parecchi anni di lodevole servizio, ma deve provare che l'avversione derivi da cause gravi, che abbiano generato la sfiducia in lui nel disimpegno delle sue funzioni Id. id.

9260 — Se alcuni servizi speciali (nel caso Registro di popolazione ) furono istituiti dopo il contratto in cui non se ne fece parola fra il Comune ed il Segretario, il rifiuto di costui a sostenerne il peso, non è motivo a legittimarne il licenziamento giacchè tali servizi, sebbene posti a carico del Comune, non fanno però parte degli affari relativi all'amministrazione com. cui è propriamente destinato il Segretario. App. Torino 19 Aprile 1873, *M.* 1874, p. 25.

9261 — Se il Cons. com. ha ingiunto alla Giunta di obbligare l'ingegnere com. a risiedere nel capoluogo del Comune, autorizzandola a pronunciarne il decadimento dall'impiego in caso d'inosservanza, non eccede le sue competenze la Giunta stessa se ha dichiarato la decadenza dopo riuscite inefficaci le fatte diffide. C. S. 5 Febb. 1875, *M.* 1875, p. 106.

9262 — Gli impiegati com. quandanche nominati a vita non hanno diritto di rimanere in ufficio anche contro la volontà del Cons. com. che può sempre licenziarli; salvo ad essi, se credono di far valere i diritti in ordine al contratto, innanzi i tribunali ordinari. C. S. 5 Febb. 1875, *M.* 1875, p. 101.— App. Napoli 22 Nov. 1876, *M.* 1877, p. 108. — App. Venezia 30 Luglio 1879, *M.* 1879, p. 329.

9263 — Quando un Consiglio com. ha stabilito con una regolare deliberazione che trattandosi di licenziamento di un impiegato debbano essere motivate le proposte e giustificati gli addebiti, non può più giovarsi dell'assoluta libertà concessagli dall'art. 87 della legge com.; ed è quindi nulla la deliberazione con cui si fosse proceduto al licenziamento, solo in base al citato art. App. Macerata 14 Luglio 1875, *M.* 1876, p. 9.

9264 — Il Segretario com. dovendo obbedienza e rispetto al Sindaco e ai Consiglieri, costituisce violazione dei suoi doveri, e così giusto motivo di congedo, il contegno poco rispettoso, violento, tenuto dal Segretario com. e la ingerenza illegittima di esso in cose di sola competenza del Consiglio. App. Torino 22 Ott. 1878, *M.* 1879, p. 89.

9265 — A constatare questi fatti si ammette la prova testimoniale. Id. id.

9266 — Non osta alla deliberazione di licenziamento il non esservisi espressi i motivi di esso. Id. id.

9267 — Il licenziamento degli impiegati com. è di competenza del Consiglio com. e non può perciò essere dato validamente dalla Giunta, salvo i casi d'urgenza, e riferendone al Consiglio alla prima convocazione. Cass. Roma 5 Giugno 1879, *M.* 1879, p. 360.

9268 — La deliberazione della Giunta dalla quale non consti dell'urgenza del licenziamento di un impiegato com. è quindi radicalmente nulla per difetto di competenza, nè può acquistare efficacia dalla successiva deliberazione del Consiglio che la dichiari legale. Id. id.

9269 — Sebbene un Segretario com. sia stato licenziato con delib. del Consiglio com. e poscia il Comune sia stato condannato dall'autorità giudiziaria a pagargli una data somma a titolo d'indennità, avendo riconosciuto illegale ed arbitrario il suo licenziamento, non si può però annullare la delib. con cui venne licenziato, quando questa sia regolare nella forma e nella sostanza. C. S. 29 Ott. 1881, *M.* 1882, p. 7.

9270 — La facoltà di rivocare un atto amministrativo è di esclusiva competenza dell'autorità amministrativa, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, e perciò l'interessato invece che chiedere l'annullamento della delib. può rivolgersi se crede al Consiglio com. per chiedere la revoca, ben inteso però che la sentenza dell'autorità giudiziaria non lo obbliga a farlo. Id. id.

9271 — Un impiegato com. quando ha demeritata la fiducia della rappresentanza com. mancando agli impegni assunti ed al rispeto dovutole, può essere licenziato dal Consiglio, non ostante l'esistenza della conferma per un quinquennio. C. S. 7 Genn. 1882, *M.* 1882, p. 70.

9272 — In tal caso è da rigettarsi il ricorso contro la delib. di licenziamento, ri-

manendo però salve per l'interessato quelle ragioni che credesse di sostenere avanti all'autorità giudiziaria. Id. id.

9273 — Causa legittima di licenziamento deve ritenersi il fatto dell'impiegato che riceve danaro da privati per atti d'ufficio che poi non eseguisce, col pretesto di arretrato d'affari. App. Venezia 30 Luglio 1879, *M.* 1879, p. 329.

9274 — L'inesistenza del reato dichiarato dal giudice penale, non impedisce al giudice civile, di riconoscere l'esistenza delle colpe commesse dall'impiegato. Id. id.

9275 — La sospensione e il licenziamento di un impiegato com. ordinati dalla Giunta o dal Delegato strordinario, non possono dirsi in virtù del solo silenzio approvati dal Consiglio. App. Roma 25 Febb. 1882, *M.* 1882, p. 153.

9276 — Peraltro la sospensione e il licenziamento ordinati nei legittimi modi dalla Giunta o dal Delegato straordinario, rimangono in istato d'implicita efficacia, finchè non sono espressamente approvati o revocati dal Consiglio com. Id. id.

9277 — E' nulla la delib. con cui il Cons. com. subordinasse il licenziamento del Segretario alla approvazione della Dep. C. S. 20 Aprile 1883, *M.* 1883, p. 168.

9278 — Non vale l'eccezione addotta dal Segretario com. licenziato che è mancato il motivo del suo licenziamento per aver l'autorità giudiziaria dichiarato di non farsi luogo a procedere per un fatto ad esso addebitato, giacchè al solo Cons. com. spetta l'apprezzamento della condotta dei suoi impiegati, e può perciò licenziarli, salvo ad essi qualora si credano lesi nei propri diritti di rivolgersi all'autorità competente. C. S. 24 Marzo 1882, *M.* 1882, p. 295.

9279 — Nella delib. di licenziamento non è necessario che ne siano espressi i motivi, ma solo quando il Comune sia tradotto in giudizio, incombe ad esso di giustificare il proprio operato, per esimersi dal risarcimento dei danni al quale sarebbe esposto in caso di licenziamento capriccioso ed ingiustificato. Cass. Torino 11 Sett. 1882, *M.* 1882, p. 362.

9280 — A giustificare i motivi del deliberato licenziamento si ammette la prova testimoniale. Id. id.

9281 — Dovendo considerarsi il medico condotto come un impiegato comunale, consegue che il Consiglio può sempre licenziarlo, senza che a questa facoltà faccia ostacolo il contratto interceduto fra il medico stesso ed il Municipio. Cass. Roma 23 Genn. 1883, *M.* 1883, p. 184.

9282 — La licenza intempestiva data dal Comune al medico condotto non può dirsi sia stata accettata da questo, e che quindi abbia il medesimo rinunciato ad ogni indennità, solo perchè non abbia egli tosto intimato una controdiffida, nè promosso immediatamente contro il Comune le istanze giudiziali. App. Torino 14 Sett. 1875, *M.* 1876, p. 91.

9283 — Non può considerarsi come accettato il licenziamento da un impiegato com. per la sola circostanza che il licenziato abbia riscosso il mandato pel suo stipendio fino al tempo del congedo. App. Torino 8 Luglio 1880, *M.* 1881, p. 215.

9284 — Non equivale ad accettazione tacita del congedo il fatto che l'impiegato abbia concluso con altri una nuova locazione di opere. App Casale 3 Giugno 1882, *M.* 1883, p. 168.

9285 — La legge com. con l'art. 87 n. 2 ha abrogate tutte le disposizioni prima vigenti nella Toscana circa gli impiegati comunali, e quindi quando non esistano convenzioni o capitolazioni particolari, i Comuni sono liberi di nominare, sospendere o licenziare i loro impiegati. Cass. Firenze 26 Novembre 1868, *M.* 1869, p. 37. — Cass. Firenze 30 Marzo 1871, *M.* 1871, p. 206.

9286 — Vigendo ora in tutto il regno la legge com. del 1865, devono intendersi abrogate tutte le leggi speciali, in tutto ciò che è contrario alla legge medesima; quindi il D. Parmense del 2 Luglio 1822, per quanto si riferisce alla nomina, sospensione e licenziamento degli impiegati com. non è più applicabile. C. S. 8 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 263.

9287 — Le antiche disposizioni Pontificie relative all'inamovibilità degli impiegati com. dopo due biennali conferme, non impediscono ai Municipi di esercitare la facoltà loro date dalla vigente legge com. di licenziare i propri impiegati, salvo a questi di far valere innanzi ai tribunali i diritti ad essi competenti in forza delle leggi anteriori. C. S. 10 Genn. 1877, *M.* 1877, p. 37.

9288 — I Comuni hanno facoltà di licenziare i loro impiegati, quand'anche per leggi anteriori o per patti nuovi avessero acquistato il diritto di non essere rimossi senza giusti motivi, salvo però agli impiegati in caso d'ingiusta remozione, l'azione per risarcimento di danni. Cass. Roma 20 Marzo 1879, *M.* 1879, p. 152.

9289 — I Segretari di antica nomina, anche delle Provincie Napoletane, possono venire licenziati dal Consiglio com. App. Catanzaro 22 Dic. 1879, *M.* 1880, p. 185.

9290 — Non è sufficiente motivo di licenziamento del Segretario com. la sua dichiarata incapacità per parte del Consiglio com. quando manchino gli elementi necessari a dimostrarlo. Id. id.

9291 — Perciò il Comune è tenuto al risarcimento dei danni, e questi non si possono rifiutare solo perchè il licenziato abbia di-

ritto a liquidare la pensione di riposo. Id. id.

9292 — Il capitolato interceduto fra il Comune ed i suoi impiegati non vincola il prudente arbitrio del Consiglio, qualora gli stessi ne avessero demeritato la fiducia. Cass. Roma (Sez. riun.) 19 Apr. 1883, *M.* 1883, p. 264.

9293 — Il licenziamento deliberato dal Comune di un suo impiegato ha effetto dal giorno in cui gli viene notificato, e non dal visto dell'autorità governativa apposto alla deliberazione, poichè tale visto riguarda la regolarità del verbale, non la sostanza del provvedimento. C. S. 22 Genn. 1875, *M.* 1875, p. 53.

9294 — Il licenziamento dato da un Comune ad un suo impiegato, non può considerarsi come dato nel giorno della deliberazione del Consiglio com. ma soltanto da quello in cui, approvata dall'autorità superiore e resa esecutoria, viene dal Sindaco notificata all'interessato. Cass. Torino 19 Aprile 1877, *M.* 1877, p. 375.

9295 — Se la capitolazione con l'impiegato com. fu fatta a tempo indeterminato, ma lo stipendio fu convenuto ad anno, non puossi giusta la consuetudine dare il congedo, se non previa diffida preventiva di un anno. Id. id.

9296 — Il Comune, in virtù della condizione risolutiva sottintesa nei contratti di locazione, ha diritto di licenziare il Segretario com. ogni qualvolta questi non abbia soddisfatto alle proprie obbligazioni. App. Torino 22 Ott. 1878, *M.* 1879, p. 89.

9297 — La disdetta agli impiegati com. trattandosi di una locazione d'opere, deve darsi nei termini portati dalla consuetudine. App. Genova 3 Sett. 1878, *M.* 1879, p. 278.

9298 — Nella locazione d'opera contratta senza determinazione di tempo, il contratto s'intende fatto ad anno se fu convenuto un corrispettivo annuale, e fu rinnovato tacitamente di anno in anno. App. Macerata 30 Nov. 1880, *M.* 1881, p. 204.

9299 — Il conduttore può licenziare utilmente il locatore e viceversa ad anno incominciato, purchè il licenziato abbia un congruo termine onde possa provvedersi altrimenti. Id. id.

9300 — Qualora tra un Comune ed il Segretario sia pattuito uno stipendio annuale, deve ritenersi che l'efficacia della convenzione si rinnovi tacitamente d'anno in anno, per cui licenziandosi intempestivamente si deve corrispondere al Segretario l'indennità di un anno di stipendio. App. Palermo 2 Ottobre 1880, *M.* 1881, p. 299.

9301 — Per giustificare il licenziamento non si può tener conto degli addebiti fatti dal Comune nel corso del giudizio, ma soltanto di quelli specificati nella deliberazione relativa. Id. id.

9302 — Nel corso del termine stabilito dalla capitolazione, è legittimamente licenziato il Segretario com. che non disimpegna le sue funzioni con rettitudine e zelo, nè si adopera a far sì che l'Amministrazione proceda regolarmente nel suo quotidiano andamento. App. Torino 15 Febb. 1882, *M.* 1882, p. 249.

9303 — Così sarebbe legittima l'intempestiva licenza data dal Comune al Segretario, quando consti che esso era abitualmente negligente nel disimpegno delle sue funzioni, che volgeva a proprio vantaggio somme di spettanza del Comune, che riscuoteva somme esorbitanti dai privati che abbisognavano dell'opera sua, e che, sebbene pagato da questi trascurava di eseguire le volture catastali, e gli altri atti del suo ministero. Id. id.

9304 — Non è mestieri di alcuna disdetta per licenziare avanti il termine convenuto un impiegato inadempiente agli obblighi del suo ufficio. Id. id.

9305 — Tanto meno gli è dovuta alcuna indennità. Id. id.

9306 — *Danni*; *valutazione* Anche in mancanza di una convezione l' impiegato comunale non può essere istantaneamente licenziato dal suo posto, senza dargli una indennità ragguagliata allo spazio di tempo presumibilmente necessario a procurarsi altre occupazioni coll'esercizio della sua professione. App. Torino 12 Febbraio 1870, *M.* 1870, p. 304.

9307 — Se un impiegato com. dopo aver cessato senza sua colpa dalle proprie funzioni accetti servizio presso altro Municipio prima che sia scaduto il termine della sua capitolazione col primo, il suo diritto alla indennità pel congedo illegale si restringe al tempo, durante il quale sia rimasto senza occupazione. App. Macerata 21 Febbraio 1871, *M.* 1871, p. 247.

9308 — Non compete azione de' danni per intempestivo licenziamento al Segretario com. che siasi procurato ed abbia effettivamente occupato altro impiego, di reddito non inferiore, a partire dal tempo per cui venne licenziato. App. Torino 14 Giugno 1880, *M.* 1880, p. 267.

9309 — In tal caso mancherebbe per fino l'opportunità d'indagare se il datogli licenziamento sia legale e tempestivo. Id. id.

9310 — Nel determinare l'indennità per l'intempestivo licenziamento, non si deve tener calcolo che dello stipendio, non dei casuali proventi che sono inerenti alla carica. App. Torino 19 Aprile 1873, *M.* 1874, p. 25. — App. Catanzaro 22 Dic. 1879, *M.* 1880, p. 185. — App. Torino 29 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 299. — App. Napoli 12 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 333.

9311 — E' dovuto indennizzo se il licenziamento fu arbitrario, illecito, intem-

pestivo, e per giudicare se sia o meno tale, l'autorità giudiziaria deve guardare ai soli motivi addotti nella deliberazione relativa del Consiglio com. e non a quelli che il Comune abbia addotti poi per l'occasione della lite. App. Bologna 11 Agosto 1874, *M.* 1875, p. 24.

9312 — Il Segretario com. licenziato intempestivamente ha diritto al risarcimento del danno verso il Comune, se questo non dimostra la realtà e giustizia delle cause dell'intempestivo congedo. Cass. Torino 26 Maggio 1883, *M.* 1883 p. 249.

9313 — La ragione dei danni non viene meno solo perchè il Segretario licenziato abbia tosto ottenuto la nomina presso altro Comune: ciò potrebbe soltanto influire ad attenuare l'entità dei danni. Id. id.

9314 — Se il capitolato stabilisce che l'impiegato non possa essere licenziato senza che le proposte sieno giustificate, e motivati gli addebiti: qualora la deliberazione di licenziamento non ottemperi a queste condizioni, l' impiegato licenziato non ha diritto a domandare la condanna al pagamento dello stipendio per tutta la sua vita, ma solo per il tempo scorso dal giorno dell' illegale licenziamento, e fino a che questo non verrà legalmente fatto per l'avverarsi a di lui carico delle condizioni suddette. App. Macerata 14 Luglio 1875, *M.* 1876, p. 9.

9315 — Venendo data fuori termine la licenza, ove non sia giustificata una legittima causa, l'impiegato può chiedere al Comune, a titolo di indennità, lo stipendio degli anni mancanti al compimento del quinquennio in corso al tempo dell'indebito suo licenziamento. App. Casale 31 Luglio 1875, *M.* 1877, p. 157.

9316 — Nel computo dei danni devesi aver riguardo non all'ultimo stipendio, ma alla media dell' ultimo decennio. App. Catanzaro 22 Dic. 1879, *M.* 1880, p. 185.

9317 — I contratti di nomina del Segretario per un dato tempo hanno forma di mandati, e sono revocabili ed *libitum* dai contraenti, senza che il Segretario possa pretendere risarcimento di danni ed interessi. App. Potenza 12 Ott. 1880, *M.* 1881, p. 30. — App. Lucca 3 Giugno 1881, *M.* 1881, p. 284. — Cass. Roma 9 Febb. 1882, *M*, 1882, p. 137. — Cass. Roma 5 Genn. 1882, *M.* 1882, p. 156. — Cass. Roma (Sez. riun.) 19 Dic. 1882, *M.* 1883, p. 156.

9318 — Il solo diritto spettante al Segretario è quello di essere retribuito fino al licenziamento, e di liquidare a norma di legge la pensione, ove ne sia il caso, ma non già di aspirare al risarcimento dei danni pel tempo posteriore all'uscita sua dall'ufficio. App. Potenza 12 Ott. 1880, *M.* 1881, p. 30.

9319 — Per l' indebito licenziamento, l'indennità che gli si deve corrispondere può determinarsi nello stipendio di un anno, essendo questo tempo sufficiente per procurarsi una nuova occupazione. App. Napoli 12 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 333.

9320 — Per l' indennizzo di preteso danno morale nulla è dovuto, essendo sufficiente la riparazione emergente dalla insussistenza degli addebiti. App. Napoli 12 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 333.

9321 — Il Municipio che sopprime uno dei suoi uffici licenziando gli impiegati addettivi o riducendone lo stipendio, è obbligato alla rifusione del danno loro arrecato, e quindi a pagar loro l'intero stipendio per tutta la vita. App. Catania 25 Giugno 1881, *M.* 1882, p. 43.

9322 — Quando un impiegato com. viene licenziato per sua colpa, non ha diritto ad alcun emolumento nè indennizzo App. Napoli 22 Nov. 1876, *M.* 1877, p. 108. — Cass. Napoli 23 Giugno 1881, *M.* 1881, p.252. — Cass. Torino 13 Maggio 1881, *M.* 1882, p. 71.

9323 — Anche nel caso di causa legittima è pure sempre rimesso al criterio del giudice l'accordare al Segretario un qualche indennizzo se l'impiegato venne improvvisamente licenziato, senza prima averlo sentito a discolpa, e se si trova per questo fatto in imbarazzi economici App. Venezia 30 Luglio 1879, *M.* 1879, p. 329.

9324 — Non è sindacabile in Cassazione il giudizio con cui il magistrato di merito assegna a titolo d'indennità all'impiegato licenziato indebitamente e senza giusti motivi, l'intero stipendio o salario sino al termine della ferma conveuta. Cass. Torino 23 Ott. 1882, *M.* 1883, p. 104.

9325 — *Conpetenza sulla deliberazione di licenziamento*; — *forma e merito di essa.* — Il decidere se il congedo dato dal Comune ad un suo impiegato debba ritenersi o no contrario alle stipulazioni fra loro intervenute, spetta all'autorità gindiziaria, aggirandosi la controversia intorno ad un diritto civile. Cass. Torino 1 Febbraio 1871, *M.* 1871, p. 182. — Cass. Napoli 21 Marzo 1875, *M.* 1876, p. 171.

9326 — Spetta all'autorità giudiziaria di apprezzare se le mancanze imputate all'impiegato sieno sufficienti a giustificare il licenziamento. App. Napoli 22 Novembre 1876, *M.* 1877, p. 108.

9327 — L'autorità giudiziaria è competente a conoscere della domanda di un impiegato com. per essere indennizzato dei danni di un licenziamento contrario alla convenzione col Comune. App. Napoli 22 Nov. 1876, *M.* 1877, p. 108. — App. Catanzaro 22 Dicembre 1879, *M.* 1880, p. 185. — App.Napoli 12 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 333.

— App. Casale 3 Giugno 1882, *M.* 1883, p. 168. — App. Trani 20 Genn. 1883, *M.* 1883, p. 202. — App. Bologna 23 Dic. 1882, *M.* 1883, p. 219. — App. Brescia 27 Nov. 1882, *M.* 1883, p. 219. — Cass. Roma (Sez. riun.) 1 Maggio 1883, *M.* 1883, p. 230. — App. Napoli 13 Aprile 1883, *M.* 1883, p. 281. — App. Bologna 23 Dic. 1882, *M.* 1883, p. 364. — App. Ancona 14 Aprile, 1883, *M.* 1883, p. 376.

9328 — Il conoscere dell'azione per risarcimento di danni, nonchè dei motivi di licenziamento, è di competenza dell'autorità giudiziaria, anche per quegli impiegati che avessero già acquistato il diritto all'inamovibilità per le leggi anteriori, e sebbene queste leggi deferissero il giudizio dei motivi di licenziamento all'autorità amministrativa, come accadeva per gli impiegati Pontifici, quando avessero ottenuto una doppia conferma biennale. Cass. Roma 20 Marzo 1879, *M.* 1879, p. 152.

9329 — Ciò tanto più deve dirsi quando si tratti di medico condotto com. delle Provincie Romane, vincolato da un capitolato accettato liberamente, poichè in tal caso il giudizio dei motivi della rimozione si restringe all'indagine se sieno o no stati adempiuti gli obblighi contrattuali assunti. Id. id.

9330 — L'autorità giudiziaria è incompetente a statuire sulla domanda dell'impiegato com. che voglia ottenere la continuazione nello impiego, ad onta che per deliberazione com. quell'impiego fu soppresso. Cass. Roma (Sez. riun.) 24 Genn. 1879, *M.* 1879, p. 202. — App. Catania 25 Giugno 1881, *M.* 1882, p. 43.

9331 — Nella predetta ipotesi l'autorità giudiziaria è anco incompetente a dichiarare che l'attore deve continuare a percepire lo stipendio che prima della soppressione riscuoteva: ciò importando di necessità la iscrizione in bilancio di quella somma, e l'iscrizione essendo atto amministrativo. Cass. Roma (Sez. riun.) 24 Genn. 1879, *M.* 1879, p. 202.

9332 — Però l'autorità giudiziaria è competente ad aggiudicare all'impiegato la somma che percepiva prima della soppressione dell'impiego, in risarcimento dal danno prodottogli dall'atto amministrativo. Id. id.

9333 — Per le norme generali del diritto è giuridicamente efficace la convenzione per un quinquennio interceduta fra il Comune e il suo Segretario ; e perciò qualora il Comune voglia licenziarlo prima di tal termine è obbligato a rispondere dei danni, sempre però che il licenziamento non abbia avuto luogo per colpa del suddetto impiegato. Cass. Napoli 23 Giugno 1881, *M.* 1881, p. 252.

9334 — L'autorità giudiziaria è competente a decidere le controversie che sorgessero in questo caso circa all'indennizzo dovuto al Segretario. Id. id.

9335 — Devonsi ammettere alla prova gli incombenti dedotti dal Comune per provare le gravi mancanze che giustificano il licenziamento del suo impiegato. App. Casale 3 Giugno 1882, *M.* 1883, p. 168.

9336 — Il Comune convenuto in giudizio dal Segretario per ingiustizia degli addotti motivi di licenziamento, può nel giudizio stesso dedurre altri motivi e addebiti taciuti nella delib. di licenziamento. App. Bologna 23 Dic. 1882, *M.* 1883, p. 219.

9337 — Il Consiglio com. si serve d'un suo diritto allorchè giudica e delibera intorno al congedo da darsi all'impiegato per fatti personali allo stesso imputabili, dei quali esso solo ne è il giusto estimatore; ma lede il diritto dell'impiegato, quando, per ragioni del tutto estranee, ammesso il licenziamento, ne voglia estendere gli effetti sino al punto di sottrarsi agli obblighi civilmente contratti verso l'impiegato coll'assumerlo all'ufficio. Cass. Roma (Sez. riun.) 1 Marzo 1883, *M.* 1883, p. 230.

9338 — Se l'impiegato fu congedato in modo quasi ingiurioso, spetta al medesimo il risarcimento del danno morale per la patita umiliazione, e per la diminuzione del suo buon nome verificatasi nell'estimazione pubblica a seguito del'ingiurioso licenziamento. App. Ancona 14 Aprile 1883, *M.* 1883 p. 376.

9339 — Il giudizio del magistrato di merito sulla rilevanza e sufficienza delle cause e dei fatti allegati dal Comune a giustificare il licenziamento intempestivo da lui dato al proprio impiegato non è censurabile in Cassazione. Cass. Torino 31 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 6.

9340 — L'autorità giudiziaria non è competente a sindacare la giustizia o meno delle cause in base alle quali sia stato dal Consiglio com. deliberato il licenziamento o la sospensione di un impiegato, tanto agli effetti della revoca del deliberato e della riammissione allo impiego, quanto per l'attribuzione dei danni, come conseguenza della ingiustizia del deliberato stesso. App. Potenza 12 Ott. 1880, *M.* 1881, p. 30. — App. Lucca 3 Giugno 1881, *M.* 1881, p. 281. — Cass. Roma 9 Febb. 1882, *M.* 1882, p. 137. — Cass. Roma 23 Genn. 1883, *M.* 1883, p. 184.

9341 — Quindi quando anche possano dimostrarsi fallaci gli apprezzamenti del Consiglio com. l'impiegato perchè leso nell'interesse e non nel diritto, potrà proporre reclamo davanti l'autorità amministrativa in via gerarchica, ma non mai provocare il giudizio dal magistrato ordinario. Cass. Roma 9 Febbraio 1882, *M.* 1882, p. 137.

9342 — Non è proponibile dinanzi ai tribunali la domanda di un Segretario com. diretta a far pronunciare che il Consiglio non poteva licenziarlo dal suo ufficio; e quale conseguenza di tale pronuncia ottenere

la condanna del Comune a prestare la piena indennità col rimettere l'impiegato licenziato nel godimento dello stipendio e dei vantaggi che a lui competevano nell'esercizio del suo ufficio. Cass. Roma 5 Genn. 1882, *M.* 1882, p. 156.

9343 — L'autorità amministrativa non può intervenire a conoscere dei motivi per cui i Consigli com. licenziano i propri impiegati, e solo deve limitarsi ad esaminare se le relative deliberazioni siano regolari nella forma salvo però a questi di far valere le loro ragioni innanzi ai tribunali. Min. Int. 28 Genn. 1863, *M.* 1863, p. 320 — C. S. 16 Maggio 1871, *M.* 1871, p. 173 — C. S. 19 Giugno 1878, *M.* 1878, p. 244 — C. S. 25 Giugno 1879, *M.* 1879, p. 237 — C. S. 4 Nov. 1882, *M.* 1883, p. 40 — C. S. 26 Genn. 1883, *M.* 1883, p. 154.

9344 — Spetta all'autorità amministrativa il conoscere dell'estrinseco ossia legalità di una deliberaziene consigliare; compete invece all'autorità giudiziaria il pronunciare sull'intrinseco, ossia giustizia del licenziamento. *App.* Ancona 20 Febb. 1864, *M.* 1864, p. 218.

9345 — Quando l'impiegato sia stato ingiustamente licenziato non può competergli altro reclamo che in via gerarchica innanzi l'autorità amministrativa. Cass. Napoli 21 Marzo 1875, *M.* 1876, p. 171.

9346 — Per adire l'autorità giudiziaria non è obbligatorio sperimentar prima il gravame in linea amministrativa. App. Trani 20 Genn. 1883, *M.* 1883, p. 202.

9347 — L'autorità giudiziaria non può annullare, revocare, modificare, correggere o comunque impedire l'esecuzione di un atto amministrativo, nella specie il licenziamento di un impiegato; ma è competente a giudicare del danno che l'impiegato pretendesse essergli stato ingiustamente recato col licenziamento, ed a condannare, se del caso, il Comune ad un indennizzo. App. Bologna 29 Aprile 1871, *M.* 1872, p. 43 — Id. 11 Agosto 1874, *M.* 1875, p. 24 — Cass. Napoli 21 Marzo 1875, *M.* 1876, p. 171 — Cass. Torino 11 Sett. 1882, *M.* 1882, p. 362.

9348 — L'autorità giudiziaria è competente a conoscere della validità o meno di un atto amministrativo, ed in ispecie di una deliberazione com. per quanto riguarda i rapporti giuridici che ne possono derivare. App. Torino 14 Sett. 1875, *M.* 1876, p. 91.

9349 — L'autorità giudiziaria può conoscere della validità anche di forma, della deliberazione com. di licenziamento d'un impiegato, non già per annullarla ove la trovi illegale, ma solo per decidere se essa abbia portato pregiudizio ad un interesse civile stato leso, e se perciò il Comune sia tenuto a risarcire i danni. App. Torino 25 Genn. 1875, *M.* 1875, p. 104.

9350 — L'autorità giudiziaria è solo competente a conoscere se la delib. del Consiglio com. colla quale venne licenziato o sospeso l'impiegato, sia stata emanata nei modi e nelle forme richieste in simili procedimenti. Cass. Roma 9 Febb. 1882, *M.* 1882, p. 137.

9351 — L'autorità giudiziaria, dichiarata competente per legge a conoscere delle delib. in ordine ai meri effetti civili, non perde la sua competenza sol perchè alle delib. illegalmente prese l' autorità amministrativa abbia apposto il suo visto. Cass. Roma (Sezioui riunite) 27 Dic. 1881, *M.* 1883, p. 169.

9352 — Il consenso di un Comune si esprime mercè di una delib. e però l'indagare se essa sia illegale per difetto di forme, appartiene a quella stessa autorità che è competente a giudicare della legittimità del consenso, cioè all' autorità giudiziaria. Id. id.

9353 — Le deliberazioni delle autorità amministrative nella cerchia delle loro attribuzioni, ed osservate le forme stabilite dalle leggi e dai regol. sono sottratte all'esame del potere giudiziario. Cass. Roma (Sez. riun.) 19 Aprile 1883, *M.* 1883, p. 264.

9354 — La nullità della delib. com. di licenziamento non può essere apposta per la prima volta in cassazione. Cass. Torino 11 Sett. 1882, *M.* 1882, p. 362.

9355 — **Capitolazioni** — *Durata della nomina* — Le capitolazioni tra i Comuni ed i loro impiegati cessano di pieno diritto allo scadere delle capitolazioni stesse, e non è ad esse applicabile la tacita riconduzione ammessa dal cod. civ. C. S. 23 Novembre 1861, *M.* 1862, p. 141:

9356 — Se nella convenzione stipulata tra un Comune e l'impiegato da quello nominato, vi è la clausola che la nomina è fatta per un trienno, e che questo termine s'intenderà continuativo per un altro triennio se non preceda il legale diffidamento di un anno, non si può intendere che l'impiego sia continuativo di triennio in triennio, ma la sua durata è circoscritta ai due primi soltanto. App. Torino 12 Febbraio 1870, *M.* 1870, p. 304.

9357 — Se dopo spirato il termine stabilito dalla convenzione l'impiegato ha continuato tacitamente a servire, ciò non può portare l' effetto di prorogare la convenzione, ma mette l'impiegato nell'ordinaria posizione di tutti gli altri che vengono corrisposti annualmente in ragione di lavoro e finchè prestano il loro servizio. Id. id.

9358 — La deliberazione con cui il Cons. com. dichiara di accettare la domanda presentata da un medico per la capitolazione triennale, crea il *vinculum iuris* fra le

parti, e dà diritto all'azione per l'adempimento degli obblighi che ne derivano, senza che sia necessario a perfezionarlo la firma della capitolazione fra il Sindaco ed il medico condotto, od il visto del Prefetto alla stessa deliberazione. App. Macerata 21 Febbraio 1871, *M.* 1871, p. 247.

9359 — I capitolati che i Comuni e gli impiegati com. formano fra di loro coi quali vengono determinati gli obblighi dei medesimi verso i Municipi e le clausole pen li in caso di trasgressione ai doveri dell'ufficio costituiscono la legge contrattuale fra le parti. App. Bologna 29 Aprile 1871, *M.* 1872, p. 43.

9360 — Le clausole penali liberamente consentite e stipulate fra le parti si applicano solo nei casi, e nei modi e termini determinati dal capitolato, e devono solo interpretarsi giusta la presuuta intenzione dei contraenti all'atto della stipulazione, e secondo lo scopo e la natura della medesima. Id. id.

9361 — I Consigli com. sono liberi di disporre sui loro impiegati, senza che i Prefetti possano farsi giudici delle convenzioni intervenute tra essi, dovendo queste in caso di inosservanza essere deferite ai tribunali dalla parte interessata. C. S. 24 Nov. 1875, *M.* 1876, p. 8.

9362 — Nulla manca alla validità del contratto fra il Comune ed il medico condotto, quando il Consiglio com. ha stabilito con una sua deliberazione, debitamente approvata dall'autorità competente, le condizioni della condotta del medico, ne ha fissata la durata del servizio, lo stipendio, ecc. se tale deliberazione fu comunicata all'interessato e questi ha subito assunto il servizio. App. Napoli 30 Agosto 1875, *M.* 1876, p. 26 — Cass. Napoli, 26 Sett. 1876, *M.* 1877, p. 121.

9363 — Non vale l'eccezione del Comune che manca la stipulazione col medico di un regolare capitolato, essendo questa una formalità non prescritta a pena di nullità. App. Napoli 30 Agosto 1875, *M.* 1876, p. 26.

9364 — La facoltà data alla Giunta di conchiudere i contratti ed al Sindaco di stipularli, va intesa pei casi nei quali si rendesse necessario un titolo esecutivo per la conservazione dei vicendevoli diritti dei contraenti; senza punto menomare il principio che le condizioni di un contratto consentito dall'intiero Consiglio com. accettate dall'altra, e fermate con la esecuzione, costituiscono l'incontro delle due volontà, che non rendono necessario per la validità dell'obbligazione, la stipulazione di altro atto. Cass. Napoli 26 Sett. 1876, *M.* 1877, p. 122.

9365 — Non eccede le sue facoltà il Comune che in una capitolazione con un suo stipendiato, stipula che nel difetto di preavviso in un determinato tempo alla scadenza della pattuita locazione di opere, debba essere continuativa, e intendersi rinnovato il contratto. App. Casale 31 Luglio 1875, *M.* 1877, p. 157.

9366 — Il capitolato deliberato dal Consiglio com. con gli impiegati di segreteria con cui venisse stabilito che non possa aver luogo il licenziamento dei medesimi senza gravi motivi da riconoscersi dall'autorità giudiziaria, viola il disposto dell'art. 87 della legge com. sia perchè induce un vincolo al Consiglio com. sia perchè si verrebbe così a dare ai tribunali un'ingerenza nei rispetti amministrativi, fuori della cerchia delle loro attribuzioni. C. S. 22 Genn. 1879, *M.* 1879, p. 74.

9367 — In presenza d'una minaccia di lite fra un impiegato com. licenziato ed il Comune, non si deve dal Governo attentare ai rispettivi diritti delle parti togliendo di mezzo una deliberazione antica di capitolazione che ora soltanto venisse impugnata di nullità: e si deve lasciare che la regolarità ed efficacia di tale deliberazione sia apprezzata, occorrendo in giudizio. C. S. 22 Giugno 1877, *M.* 1879, p. 76.

9368 — Ha carattere e virtù di convenzione l'accordo seguito tra un Comune e i suoi impiegati avanti il Consiglio com. riunito in seduta pubblica, e con intervento degli stessi impiegati che sottoscrissero il relativo verbale insieme a tutti i membri del Consiglio. App. Torino 2 Luglio 1875, *M.* 1875, p. 328.

9369 — Non è nulla la capitolazione tra il Comune ed il Segretario, solo perchè invece di essere deliberata dal Consiglio com. e stipulata dalla Giunta, siasi stipulata direttamente dal Consiglio con scrittura firmata dal Sindaco e dalla maggioranza dei Consiglieri, nonchè dal Segretario stesso quale contraente. App. Torino 22 Ott. 1878, *M.* 1879, p. 89.

9370 — Tanto meno può rivocarsi in dubbio la validità di tale convenzione, se essa ha ottenuto l'approvazione dell'autorità amministrativa, e fu susseguita da esecuzione per tutto il termine convenuto, e indi fu rinnovata tacitamente ed eseguita per altro termine simile, secondo le condizioni della stessa capitolazione. Id. id.

9371 — Convenuta dal Comune una locazione d'opera col suo Segretario per tempo indeterminato, e rimasto il Segretario in ufficio dopo scaduto il primo anno, si verifica una tacita riconduzione, a far cessare la quale occorre una preventiva diffida. App. Casale 6 Dic 1880, *M.* 1881, p. 123.

9372 — Trattandosi di locazione d'opera ad anno, il diffidamento deve essere dato in modo che il licenziamento effettivo dell'impiegato venga a corrispondere al termine dell'anno della locazione. Id. id.

9373 – Se pel suo contratto il Segretario aveva un preciso diritto a far suoi i proventi dell'ufficio catastale, nella determinazione della indennità devesi tener conto dei proventi medesimi. Id. id.

9374 — Il Consiglio com. che in base ad una formale e specifica domanda statagli presentata, delibera la nomina di un impiegato per un tempo e corrispettivo determinato, delegando alla Giunta di redigere e formare la capitolazione relativa, contrae una vera e propria obbligazione, che è perfetta, quantunque la Giunta non abbia poi effettivamente redatto l'atto contrattuale. App. Torino 8 Luglio 1880, *M.* 1881, p. 215.

9375 — Nella pienezza dei suoi poteri che assorbono quelli della Giunta, il Consiglio com. può stipulare direttamente le convenzioni, col mezzo di deliberazioni che assumono i caratteri di vero contratto. Id. id.

9376 — Nè il contratto cessa di essere perfetto, pel solo fatto che l'impiegato nominato colla deliberazione non sia a questa intervenuto. Id. id.

9377 — Gli atti dei Consigli com. pubblicati a norma di legge, entrano nel dominio del pubblico, sono per presunzione legale conosciuti da tutti gli amministrati, e producono i loro effetti giuridici. C. S. (Sez. riun.) 2 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 216.

9378 — Se la delib. com. di nomina del medico condotto per un quinquennio è divenuta esecutoria col visto, e fu posto in essere il vincolo contrattuale d'ambe le parti, a nulla vale che non vi sia stato un formale contratto, cioè un'espressa e formale stipulazione sottoscritta dal Sindaco e dal medico. Id. id.

9379 — Quindi la stessa deliberazione non può più essere revocata perchè lederebbe i diritti acquisiti dai terzi. Id. id.

9380 — *Termine e durata della nomina.* — Quando non è prefissata la durata della nomina di un impiegato del Comune, l'impegno deve intendersi ristretto ad un solo anno, e la deliberazione relativa è esente dall'approvazione della Dep. prov. Nota Min. Int. 23 Agosto 1871, *M.* 1872, p. 140. — C. S. 22 Settembre 1876, *M.* 1876, p. 331.

9381 — Ove il Consiglio com. abbia deliberato la condotta medica per un quinquennio, e nominato il medico, se poi la Giunta municipale non ha redatta, ed il Sindaco non ha stipulata la capitolazione per determinare la durata, la nomina deve intendersi fatta per un solo anno. Cass. Napoli, 27 Maggio 1876, *M.* 1877, p. 13.

9382 — Quando la nomina di un impiegato com. è stata fatta per un solo anno, il diritto viene a scadere al termine dell'anno stesso, senza bisogno di altro esplicito licenziamento. C. S. 2 Maggio 1877, *M.* 1877, pag. 183.

9383 — A nulla rileva che all'impiegato nominato per un anno, non sia stata comunicata copia della relativa deliberazione di nomina, e che l'avviso di partecipazione datogli dal Sindaco non portasse l'indicazione del tempo assegnato alla di lui nomina. Id. id.

9384 — Quindi sarebbe inammessibile il suo reclamo contro la deliberazione com. con cui senz'altro diffidamento si sia proceduto alla nomina del suo successore. Id. id.

9385 — Le capitolazioni con un impiegato com. non hanno altro vincolo, tranne quello che risulta dall'art. 138 della legge com. C. S. 22 Aprile 1874, *M.* 1874, p. 199.

9386 — Non si può dire che sia contraria alla legge e che vincoli la libertà d'azione delle rappresentanze com. la capitolazione fatta tra il Comune ed il Segretario per un decennio, se la relativa delib. fu approvata dalla Dep. prov. Id. id.

9387 — Se nell'atto di nomina non è stabilito per quanto tempo l'impiegato venga assunto, la durata dell'impegno del Comune verso il nominato, si deduce dallo stipendio, e si ritiene giornaliero se è detto che l'impiegato percepirà un tanto al giorno; mensile se un tanto al mese; finalmente annuale se il corrispettivo è determinato in ragion d'anno. App. Bologna 11 Agosto 1874, *M.* 1875, p. 24.

9388 — Con egual norma deve procedersi per conoscere quanto tempo prima debba esser data ad un impiegato la disdetta per cessazione di servizio. Id. id.

9389 — Il Sindaco, come capo dell'Amministrazione com. stipula i contratti nell'interesse della medesima, ma però è la Giunta che deve preventivamente conchiuderli, dopochè sieno stati deliberati in massima dal Consiglio, formolandone il relativo capitolato. App. Napoli 16 Ottobre 1874, *M.* 1875, p. 43.

9390 — Quindi trattandosi nella specie, della nomina di un medico condotto per cinque anni, sotto le condizioni da stabilirsi con apposito capitolato dalla Giunta, se questa non le ha poi stabilite, ed il Sindaco abbia semplicemente comunicato con lettera d'ufficio allo eletto la sua nomina per un quinquennio, il diritto del medico non vale che per un anno, non essendo intervenuta la stipulazione regolare che era necessaria perchè la nomina durasse un quinquennio. Id. id.

9391 — La nomina annuale d'un impiegato com. trae seco il diritto di percepire lo stipendio dell'intero anno indipendentemente dalla effettiva durata del servizio. C. S. 7 Febb. 1877, *M.* 1877, p. 73.

9392 — I Comuni possono nominare a vita i loro impiegati, salva l'approvazione della Dep. prov. App. Napoli 22 Nov. 1876, *M.* 1877, p. 108.

9393 — *Contro* — E' illegale e quindi da

annullarsi la deliberazione del Consiglio com. che nomina a vita il Segretario del Comune, poichè i corpi elettivi non possono per loro natura preoccupare la libertà delle future Amministrazioni, nè vincolare oltre i termini di legge il bilancio comunale. C. S. 4 Ott. 1870, *M.* 1870, p. 366. — C. S. 25 Luglio 1882, *M.* 1882, p. 312.

9394 — Non è conforme all'art. 87 n. 2 della legge comunale la deliberazione di un Consiglio con cui stabilisce *l'inamovibilità* del Segretario comunale. C. S. 4 Gennaio 1867, *M.* 1867, p. 90.

9395 — Deve essere annullata la delib. del Consiglio com. con la quale viene nominato il Vicesegretario per 20 anni e con la condizione che esso non possa essere revocato dall'ufficio in caso di demerito prima del termine fissato, salvo il consenso di due terzi dei voti del Consiglio stesso e col consenso della Dep. e del Prefetto, giacchè così sono offese le prerogative attribuite al Consiglio. C. S. 26 Genn. 1883, *M.* 1883, p. 139.

9396 — Nei contratti stipulati coi medici condotti non occorre l'applicazione dell'articolo 128 della legge com. non trattandosi di appalto di cose ed opere. C. S. 21 Genn. 1881, *M.* 1881, p. 365.

9397 — La proroga per un novennio del contratto col medico condotto non trova ostacolo nella legge e nel diritto degli amministratori futuri. Id. id.

9398 — Qualora non apparisca fondato il rifiuto della Dep. di approvare un contratto di proroga per un novennio del servizio sanitario fatto da un Comune col medico condotto, la relativa deliberazione deve essere revocata. Id. id.

9399 — Se la capitolazione è fatta per un quinquennio, non occorre approvazione della Dep. sebbene siasi pattuito che in difetito di congedo preventivo di quattro mesi, fosse durativa per altro quinquennio, e colla stessa condizione fosse poscia prorogata. App. Torino 22 Ottobre 1878, *M.* 1879, p. 89.

9400 — Nessuna legge stabilisce un maximum per la durata delle capitolazioni che i Comuni fanno coi propri impiegati, e solo si richiede che quando la durata eccede i 5 anni vi sia l'approvazione della Dep. C. S. 10 Giugno 1881, *M.* 1881, p. 299.

9401 — La Dep. rifiutando al Comune la autorizzazione di vincolarsi col Segretario per un tempo maggiore di un quinquennio, fa uso di una facoltà che per legge le compete, e che è lasciata al suo prudente e discretivo apprezzamento, che non può essere modificato se non nel caso di errore di diritto, di arbitrario procedere, ovvero di offesa di un evidente interesse del Comune. C. S. 20 Maggio 1881, *M.* 1882, p. 7.

9402 — Le convenzioni di un Comune coi suoi impiegati, quando non vincolano il bilancio oltre il quinquennio, sono efficaci senza l'approvazione della Dep. App. Casale 3 Giugno 1882, *M.* 1883, p. 168.

9403 — I Consigli com. possono nominare i loro impiegati per un tempo anche maggiore del quinquennio. C. S. 11 Agosto 1883, *M.* 1883, p. 342.

9404 — **Attribuzioni** — *Riparto* — Il Consiglio com. come ha la facoltà di licenziare in qualunque tempo gl'impiegati del Comune, salvo la rifusione dei danni, e così ha quella di ripartire diversamente le loro attribuzioni e mutarne i titoli secondo il bisogno. C. S. 21 Marzo 1871, *M,* 1871, p. 202.

9405 — I Comuni sono liberi di graduare e preporre l'uno all'altro dei loro impiegati, ed il Prefetto non può costituirsi giudice del merito annullando le deliberazioni relative. C. S. 8 Ott. 1872, *M.* 1872, p. 364.

9406 — Quando un Comune con deliberazione speciale conferma in ufficio un proprio impiegato, contrae con lui un'obbligazione che non è più libero di revocare senza che l'impiegato gliene dia motivo, quindi non potrebbe costringere l' impiegato stesso a prestare l'opera sua in ufficio diverso da quello per cui fu contratta l'obbligazione. C. S. 11 Febb. 1876, *M.* 1876, p. 185.

9407 — **Stipendio** — **Indennità** — Essendo riservato ai Municipi di determinare la misura ed il modo di retribuzione dei loro impiegato, salva l'ingerenza ove richiesta, della Dep. prov, non si può intaccare di nullità la deliberazione di un Consiglio com. che stabilisse una tariffa per le trasferte dell'impiegati in missione fuori dal territorio del Comune. C. S. 11 Gen. 1871, *M.* 1871, p.64.

9408 — Quando è stato validamente deliberato il licenziamento di un impiegato comunale, egli perde ogni diritto allo stipendio che riceveva dal Comune; e se con successiva deliberazione egli viene reintegrato nel suo impiego, il diritto allo stipendio gli corre solo dalla riassunzione del servizio. C. S. 19 Maggio 1875, *M.* 1875 p. 228.

9409 — Se il Comune invece accorda lo stipendio anche pel tempo in cui non prestò servizio, la relativa deliberazione deve essere annullata, trattandosi di una liberalità inconsulta e senza titolo, e non di una spesa relativa ad un servizio pubblico a termini dell'art. 2 della legge 14 Giugno 1874. Id. id.

9410 — L'autorità amministrativa non è competente a statuire nel merito sui reclami di un impiegato com. contro la deliberazione del Consiglio che diminuì lo stipendio assegnatogli nell'atto di nomina. C. S. 4 Agosto 1875, *M.* 1876, p. 123.

9411 — Il Consiglio com. ha facoltà di ridurre gli stipendi fissati agli impiegati del Comune. C. S. 30 Genn. 1878, *M.* 1878, p. 115.

9412 — Una capitolazione che fosse stata

stipulata fra un impiegato ed il Comune, non potrebbe paralizzare nuove disposizioni prese dal Consiglio com. per la riduzione dello stipendio del detto impiegato: ma rimarrebbe però salvo all'impiegato che si pretende leso, l'esperimento delle ragioni a quell'indennizzo che gli potesse spettare. Id. id.

9413 — Deliberata la conferma quinquennale del medico condotto, ed eseguito il nuovo contratto per una parte del tempo pattuito, non può il Comune recedere ne alterare le condizioni senza la sopravvenienza di gravi motivi che mutassero lo stato delle cose, perchè tra il Comune ed il medico esiste un vincolo di reciproca obbligazione contratto nei modi stabiliti dalla legge. C. S. 20 Maggio 1881, *M.*1881,p. 233.

9414 — Quindi se durante il quinquennio il medico presta il suo servizio, il Comune non può togliere nè diminuirgli lo stipendio pattuito, il quale è pel Comune una spesa obbligatoria; e qualunque delib. presa in onta ai patti stabiliti, è nulla di pien diritto perchè contraria ad obbligazioni già contratte che hanno valore di legge fra le parti contraenti. Id. id.

9415 — Il contratto di capitolazione fra il Comune e il Segretario non ha efficacia in ordine alla nomina ed all'ufficio che la legge governa, ma vale soltanto in ordine allo stipendio che a seconda delle condizioni dell'impiegato, della capacità e del lavoro che gli viene affidato, può formare oggetto di convenzione, siccome corrispettivo di un fatto che l'impiegato medesimo si obbliga di eseguire. Cass. Napoli 23 Giugno 1881, *M.* 1881, p. 252.

9416 — L'aprire l'adito all'incanto degli uffizi pubblici mediante offerta di ribasso sullo stipendio, è una inconvenienza morale. C. S. 11 Marzo 1882, *M.* 1882, p. 201.

9417 — **Mancanze degli impiegati**; *Sospensione ed altre pene.* — A termini dell'art. 102, n. 11 della legge comunale, il Consiglio e la Giunta municipale, secondo le rispettive competenze di nomina hanno diritto di giudicare dei decreti di sospensione di impiegati o salariati comunali emessi dal Sindaco, e di revocare la sospensione. C. S. 19 Ottobre 1869, *M.* 1869, p. 352.

9418 — Alla facoltà del Consiglio comunale e della Giunta, secondo le rispettive competenze, di revocare la sospensione inflitta dal Sindaco ad un impiegato o salariato comunale, non si potrebbe opporre che un regolamento di servizio interno li pone sotto la direzione speciale del Sindaco, poichè tale regolamento non può escludere l'applicazione dell'art. 102 n. 11 della legge comunale. Id. id.

9419 — La convenienza o meno dell'operato del Consiglio o della Giunta che revocò la sospensione inflitta dal Sindaco, non può costituire un motivo di nullità da rendere applicabile l'art. 227 della legge comunale. Id. id.

9420 — La Giunta com. non ha facoltà di sospendere gl' impiegati com. essendo ciò di esclusiva competenza del Sindaco, giusta l'art. 102 n. 11 della legge com. C. S. 25 Febbraio 1871, *M.* 1871, p. 88.

9421 — La facoltà attribuita al Sindaco di sospendere gli impiegati o salariati del Comune, importa necessariamente il diritto della Giunta medesima di apprezzare il provvedimento che le viene sottoposto, e di revocare quindi la sospensione ordinata dal Sindaco. C. S. 16 Novembre 1871, *M.* 1872, p. 8.

9422 — Se la Giunta ha sospeso dal suo ufficio un impiegato (nel caso maestro com.) per essere implicato in un processo criminale: ove poi l' impiegato sia stato assolto dalla Corte d'Appello dall'ascrittogli reato, deve il Municipio corrispondergli l' intero stipendio pel tempo in cui gli fu sospeso. C. S. 5 Maggio 1877, *M.* 1877, p. 182.

9423 — Nè vale che il Municipio abbia durante la sospensione, pagato un maestro supplente. Id. id.

9424 — Quindi non ha fatto cosa ingiusta, nè eccedente il limite delle sue competenze la Dep. che sul rifiuto del Comune ha provveduto d'ufficio allo stanziamento, e poi al pagamento della somma reclamata dal detto Impiegato. Id. id.

9425 — Il Consiglio com. deliberando una pena da infliggersi ad un suo impiegato delibera sopra materia di sua competenza, e se i fatti che servono di fondamento alla punizione, sono o sembrano insussistenti al punito, può sempre esso richiamarsene nelle vie giudiziarie; ma ciò non darebbe ragione al Prefetto di annullare la delib. com. quando sia regolare nella forma e non contraria alla legge. C. S. 27 Giugno 1877, *M.* 1877, p. 345.

9426 — La Dep. non ha competenza di ingerirsi nelle deliberazioni com. relative alla sospensione o licenziamento del Segretario com. C. S. 9 Maggio 1879, *M.* 1879, p. 202.

9427 — Tutt'al più la Dep. può disporre per lo stanziamento d'ufficio, quando in bilancio non vi sia ancora, degli stipendi in questione, salvo ad effettuarne il pagamento quando l'autorità giudiziaria abbia deciso, se al Segretario licenziato, non ostante la sua capitolazione, competano gli stipendi che reclama. Id. id.

9428 — Il provvedimento di un Assessore che priva un impiegato sospeso della metà dello stipendio che ancora percepiva e che lo fa cancellare dai ruoli, equivale ad una destituzione o licenziamento, e quindi è irregolare, spettando tale facoltà solo al Con-

siglio com. Cass. Roma 7 Maggio 1880, *M.* 1880, p. 331.

9429 — Quand'anche si voglia dare a tale provvedimento il carattere di una sospensione, e si ammettesse che possa adottarlo un Assessore invece del Sindaco, ciò non toglie che dal medesimo avrebbesi dovuto darne communicazione al Consiglio com. nella sua prima adunanza. Id. id.

9430 — La legge com. dando facoltà ai Consigli com. di licenziarli non dà a questi la facoltà di infliggere multe, e di trattenere loro una parte dello stipendio stabilito per convenzione, in causa di vere o pretese mancanze dell' impiegato. C. S. 23 Sett. 1882, *M.* 1882, p. 361.

9431 — La sospensione dell' impiegato com. dall'ufficio, produce pure la sospensione dello stipendio. Cass. Torino 18 Luglio 1883, *M.* 1883, p. 376.

9432 — Se quindi l' impiegato com. sospeso dal Sindaco, venne poi licenziato dal Consiglio com. la privazione dello stipendio non decorre dalla successiva e ritardata notificazione della delib. del Consiglio, ma sempre dal precedente provvedimento di sospensione. Id. id.

9433 — **Dimissioni** — L'accettazione della rinuncia del medico condotto dovendo considerarsi come una risoluzione di contratto non può essere deliberata dalla sola Giunta municipale, ma richiede il voto del Consiglio comunale. C. S. 27 Settembre 1862, *M.* 1862, p. 73.

9434 — La rinuncia fatta da un medico condotto prima del termine della capitolaziene, ove non sia accettata dal Consiglio com. è nulla e di niun effetto, e mantiene le parti nella condizione giuridica preesistente. App. Macerata 21 Febbraio 1871, *M.* 1871, p. 247.

9435 — Il Comune non risponde del danno derivante al suo impiegato dal ritardo di accettarne le dimissioni, quantunque sapesse che per questo ritardo egli rimarrebbe senza impiego, se tuttavia non è dimostrato che il ritardo fosse imputabile a colpa di esso Comune. Cass. Torino 11 Sett. 1883, *M.* 1883, p. 363.

9436 — La colpa del Comune è anzi esclusa se risulta che la Giunta, tosto avute le dimissioni del Segretario, fece domanda di una seduta straordinaria del Consiglio per deliberare su di quelle, e la domanda venne respinta dal Prefetto. Id. id.

9437 — **Pensioni** — I Comuni sono liberi di continuare nel sistema delle ritenute sullo stipendio dei loro impiegati a titolo di pensioni, o di abbandonarlo, sia che si tratti di antichi oppure di nuovi impiegati. C. S. 28 Gennaio 1863, *M.* 1863, p. 320.

9438 — Quantunque la legge comunale non conferisca agli impiegati comunali alcun diritto alla pensione di riposo, non è interdetto ai Comuni concorrendovi giusti motivi, di rimunerare i propri impiegati con un'annua vitalizia pensione, allogando nel bilancio fra le spese facoltative, la somma corrispondente nei limiti delle risorse del Comune ed in relazione coi servizii prestati. C. S. 15 Luglio 1865, *M.* 1866, p. 33.

9439 — La deliberazione di un Comune per l'assegno d'una pensione ad un suo impiegato, quando sia emessa con le forme prescritte dalla legge, equivale ad un pubblico istrumento e ne produce gli effetti, per cui la pensione così accordata è vitalizia ed irrevocabile. App. Torino 15 Gennaio 1866, *M.* 1866, p. 190.

9440 — È eccessivo il diritto accordato dal Consiglio al Segretario comunale di conseguire la pensione senza obbligo di ritenuta, mentre la pensione nei corpi morali dipende da deliberazioni prese quando si licenzia un impiegato, e se ne possono bene apprezzare i servizi prestati; e d'altronde non vi sarebbe sufficiente ragione per esimere l'impiegato dall'obbligo generale della ritenuta. C. S. 4 Gennaio 1867, *M.* 1867, p. 90.

9441 — Deliberata dal Consiglio comunale una data pensione al Segretario dispensato dal servizio, e ridotta questa a somma minore dalla Deputazione prov. con l'acquiescenza del Comune, non può il pensionato ricorrere contro il provvedimento della Deputazione. C. S. 13 Agosto 1867, *M.* 1867, p. 315.

9442 — La legge 14 Aprile 1864 si riferisce esclusivamente alle pensioni per gli impiegati dello Stato, ed è inammissibile la pretesa che sia applicata anche agli impiegati com. agli effetti di conseguire la pensione che ad essi possa competere. C. S. 8 Maggio 1880, *M.* 1880, p. 233.

9443 — Sebbene la legge del 14 Aprile 1864 riguardi soltanto le pensioni degli impiegati dello Stato, pure non osta che un Comune valendosi della facoltà che ha di poter pensionare i suoi impiegati nel modo che crede più equo, deliberi di adottare le norme di quella legge per liquidare la pensione ai suoi impiegati. In tal caso le dissposizioni della detta legge si intendono applicate come trasfuse in un regolamento d'amministrazione interna dal Comune adottato. C. S. 16 Aprile 1870, *M.* 1870, p. 190.

9444 — Non è obbligatorio per i municipi di versare nella cassa di depositi e prestiti le somme che ritengono sugli stipendi dei loro impiegati come fondo di pensione; e quindi i Municipi sono liberi di versare quelle somme nelle casse di risparmio o in altri istituti di credito. C. S. 19 Luglio 1870, *M.* 1870, p. 244.

9445 — L'azione dell'impiegato com. a stretto rigore giuridico si risolve nel paga-

mento delle somme assegnategli come stipendio: quindi se il Cons. com. ha collocato un impiegato a riposo pur continuandogli l'intero stipendio, sulla considerazione che per salute od età non era più atto a sostenere il suo ufficio, esso nulla può eccepire contro tale provvedimento. C. S. 11 Febb. 1873, *M.* 1873, p. 84.

9446 — Non vi è alcuna legge amministrativa che obblighi i Comuni a corrispondere la pensione ai loro impiegati, quindi essi non possono provocare alcun provvedimento coattivo in proposito per parte dell'autorità amministrativa, ma debbono far valere le loro ragioni davanti l'autorità giudiziaria. C. S. 28 Giugno 1873, *M.* 1873, p. 217.

9447 — Competendo alla Dep. prov. la facoltà di approvare le spese che vincolano i Comuni oltre il quinquennio, essa ha il diritto di non approvare anche il regolamento per le pensioni degli impiegati, finchè non sia modificato nell'interesse del Comune ed avuto riguardo all'equità ed alla consuetudine. C. S. 4 Nov. 1873, *M.* 1873, p. 362.

9448 — Se il Comune si rifiuta di accogliere la domanda del suo impiegato per la pensione di ritiro, questo è in diritto di esperire la sua azione civile innanzi al potere giudiziario. App. Napoli 23 Dicembre 1872, *M.* 1874, p. 158.

9449 — Eccede le sue facoltà la Deputazione che aumenta la pensione stabilita dal Comune per un impiegato com. C. S. 4 Nov. 1874, *M.* 1874, p. 365.

9450 — Eccede pure se stanzia di ufficio nel bilancio la maggior somma da essa accresciuta per la pensione dell'impiegato. Id. id.

9451 — La Corte dei Conti non è competente a liquidare una pensione, che gravi soltanto il Comune, e ciò quand'anche debba decidersi sulla valutabilità del servizio governativo, sebbene gratuito, e prestato anteriormente a quello com. C. C. 4 Febb. 1876, *M.* 1876, p. 204.

9452 — Le deliberazioni com. con le quali si accordano pensioni agli impiegati, sono di quelle previste dall'art. 138 n. 1 della legge comunale, onde l'approvazione di esse è riservata alla Dep. C. S. 26 Marzo 1879, *M.* 1879, p. 186.

9453 — Il Prefetto non può annullare una delib. com. solo perchè ritenga male applicato o male interpretato il regol. com. sulle pensioni, non trattandosi in questo caso di violazione di legge, nè per la sostanza, nè per la forma. Id. id.

9454 — Quando il Consiglio com. e la Dep. abbiano deciso in ordine ad eccezioni poste in campo da un impiegato com. per asserto computo erroneo degli anni di servizio, o nella misura dello stipendio, il Ministero non ha facoltà di variare l'ammontare della pensione, e l'interessato può solo far valere le sue ragioni nelle vie giudiziarie. C. S. 16 Maggio 1879, *M.* 1879, p. 236.

9455 — Non può dirsi che abbia dato un provvedimento diverso da quello proposto la Dep. che approvando la pensione di diritto concessa all'impiegato com. rifiuti di approvare quella in maggior somma accordatagli a titolo di pensione di beneficenza, trattandosi di due provvedimenti diversi. Id. id.

9456 — Il giudicare se un Consiglio com. nel concedere una pensione ad un suo impiegato, abbia o no rettamente applicata la legge, se sussista o no questo diritto nella persona, se un maggiore assegnamento accordato in aggiunta alla pensione costituisca una liberalità che osti al disposto della legge 14 Giugno 1874, spetta solo alla Dep. C. S. 13 Giugno 1879, *M.* 1879, p. 252.

9457 — La competenza della liquidazione delle pensioni degli impiegati e salariati del Comune, quando il Consiglio com. ne abbia con apposito reg. debitamente approvato, stabilito le norme generali, spetta alla Giunta. C. S. 5 Febb. 1870, *M.* 1870, p. 87. — C. S. 27 Giugno 1879, *M.* 1879, p. 263.

9458 — Quindi la Dep. non può ricusare di statuire sulla liquidazione fatta dalla Giunta, ritenendone invece competente il Consiglio, ma deve dare la sua approvazione o negarla, secondo che trovi giustificato il concorso degli estremi richiesti dal regol. com. per la liquidazione della pensione. C. S. 27 Giugno 1879, *M.* 1879, p. 263.

9459 — Non può essere accolto il ricorso di un Comune contro la deliberazione della Dep. che dopo avere approvato una pensione di favore concessa ad un impiegato, ricusa di approvare un aumento alla medesima. C. S. 31 Dic. 1879, *M.* 1880, p. 89.

9460 — Trattandosi di una spesa che vincola il bilancio oltre i 5 anni, il Consiglio com. non può avere alcuna valida ragione da contrapporre al diniego della Dep. al cui criterio discretivo sono affidati tali apprezzamenti. Id. id.

9461 — Quando il Consiglio com. con deliberazione approvata e resa esecutoria abbia concessa una pensione vitalizia alle figlie orfane del medico condotto, non può poi in seguito revocarla, sotto lo specioso pretesto che si tratti di elemosina. C. S. 3 Marzo 1880, *M.* 1880, p. 157.

9462 — Non è donazione, nè costituzione di rendita vitalizia l'atto con cui un corpo morale assegna una pensione ad un suo impiegato per servizi prestati; quindi per la sua validità non è prescritto l'atto pubblico, ma basta una regolare delib. del Corpo morale. Cass. Torino 27 Dic. 1879, *M.* 1880, p. 176.

9463 — Il collocamento a riposo di un chirurgo primario condotto di un Comune per comprovata inabilità motivata da ragioni di salute implica un giudizio tecnico piuttosto che un apprezzamento morale: se quindi vari medici attestarono la necessità di sollevare dal servizio detto chirurgo, non si può ricusare ampia fede alle loro dichiarazioni, e perciò devesi revocare il provvedimento della Dep. che senza alcuna giustificazione ha rifiutato di approvare la relativa deliberazione del Consiglio com. C. S. 18 Dic. 1880, M. 1881, p. 54.

9464 — La delib. colla quale un Comune, senza esservi obbligato per legge, assegna ad un suo impiegato in rimunerazione dei lunghi servigi prestati una pensione di riposo, costituisce una donazione, soggetta alla condizione sospensiva dell'approvazione superiore. Cass. Torino 21 Genn. 1881, *M.* 1881, p. 157.

9465 — Essa pertanto anche prima di aver ottenuto tale approvazione, e così in pendenza della condizione, vincola il Comune che non ne può recedere, se non per mutuo consenso, o per una delle cause ammesse dalla legge. Id. id.

9466 — L'impiegato com. che si dimette volontariamente, prima che abbia raggiunta l'età prescritta, ed il tempo di servizio stabilito, e senza che gli sia sopravvenuta alcuna inabilità a continuare il servizio, non ha diritto alla pensione di riposo. App. Lucca 18 Genn. 1881, *M.* 1881, p. 157.

9467 — Non può un impiegato com. abbandonare il servizio e conservare ciononostante il diritto alla pensione di riposo, per il fatto di essere stato destinato ad un servizio diverso, ma congenere a quello cui era destinato prima, e nello stesso ramo. Id. id.

9468 — Una capitolazione regolarmente stipulata fra un Comune ed il proprio Segretario , approvata dall'autorità tutoria, ed eseguita per molti anni, per la quale il Segretario è mantenuto in carica per vari anni, con diritto, scorso tal periodo di tempo ad una pensione, costituisce fra il Comune ed il Segretario un vincolo di diritto che non può essere sciolto se non col consenso delle parti, o per motivi legittimi, C. S. 10 Giugno 1881, *M.* 1881, p. 263.

9469 — Non è necessaria l'approvazione della Dep. alla delib. del Consiglio com. che concede in massima il diritto a pensione ai propri impiegati. App. Trani 20 Genn. 1883, *M.* 1883, p. 202.

9470 — Invece è richiesta l'approvazione della Dep. quando viene riconosciuto ed acclamato siffatto diritto nei singoli casi. Id. id.

9471 — La delib. di riforma di un regol. per le pensioni ad alcune classi di impiegati non chiesta a favore soltanto dei presenti e per rimeritarne i servigi, ma proposta ed accolta in genere a favore dei presenti e dei futuri, deve essere presa a voti palesi, essendosi avuto riguardo agli oneri di servizio, anzichè alla qualità delle persone. C. S. 15 Aprile 1882, *M.* 1882, p. 262.

9472 — Non è ingiustificata la delib. colla quale il Consiglio com. abbia collocato d'ufficio a riposo un impiegato com. quando nel proprio regol. per le pensioni sia stabilita, la facoltà del Consiglio di pronunciare d'uffizio il collocamento a riposo per esigenze straordinarie di servizio, rispetto ad un impiegato che non abbia diritto a pensione, esigenze che non essendo determinate dalla legge, sono lasciate al prudente e libero discernimento del Consiglio. C. S. 25 Febb. 1882, *M.* 1882, p. 202.

9473 — Se si ricorre contro tale delib. per inadempimento di una formalità di legge, dopo scorso il termine prescritto dall'art. 251 della legge com. il ricorso non può considerarsi che quale denuncia. Id. id.

9474 — Il ricorso poi non merita accoglimento, quando la delib. abbia avuta la sua piena esecuzione, come nel caso che la pensione fosse stata già per qualche anno riscossa, e dagli atti si raccolga che le formalità di legge furono tutte adempite. Id. id.

9475 — Non è permesso ad un Comune per isfuggire alla promessa della pensione, dopo parecchi anni di servizio impedire in qualche modo p. e. sopprimendo l'impiego, il compimento del termine alla vigilia dell'acquisizione del diritto per parte dell'impiegato. App. Macerata 30 Nov. 1880, *M.* 1881, p. 204. App. Trani 20 Genn. 1883, *M.* 1883, p. 202. — Cass. Roma 7 Nov. 1881, *M.* 1882, p. 203.

9476 — Un impiegato com. che presti la sua opera a tempo indeterminato, non a periodi di anno, colla promessa della pensione dopo 10 anni di servizio, se venga licenziato dal Comune dopo che sia principiato il 10° anno, tanto che gli spetti lo stipendio dell'intiera annata, ha diritto alla pensione in ragione del decennio di servizio. Cass. Roma 7 Nov. 1881, *M.* 1882, p. 203.

9477 — Pel servizio utile a fare acquistare diritto alla pensione, deve intendersi tutto quel tempo nel quale l'impiegato o stipendiato è obbligato dalla legge o dal contratto a rimanere a disposizione del Municipio, e non può dubitarsi che l'impiegato sebbene sia soppresso il suo ufficio dopo il principio dell'anno, essendo questo in corso sia per tutto lo stesso anno a disposizione del Comune. Id. id.

9478 — Spetta all'autorità giudiziaria in caso di contestazioni il decidere se le ritenute fatte da un Comune sullo stipendio dei propri impiegati debbano essere rimbor-

sate o no, quando il Comune non voglia continuare nel sistema fino allora seguito. Min. Int. 28 Genn. 1863, *M.* 1863, p. 320.

9479 — L'impiegato che sotto il Governo Modenese prestò servizio, prima presso il Municipio, poi presso lo Stato, non può invocare il sistema di liquidazione della pensione statuito dalla legge 14 Aprile 1864, se non per quei servizi che, giusta le leggi anteriori avessero dato titolo ad un trattamento di riposo a carico del pubblico tesoro; e spetta all'autorità giudiziaria il conoscere sulla tangente spettante al Municipio. Cass. Torino 16 Maggio 1873, *M.* 1873, p. 299.

9480 — La legge Toscana 22 Novembre 1849 sulle pensioni degli impiegati dello Stato, non è applicabile agli impiegati com. giusta anche il disposto dell'art. 1 del D. 31 Dic. 1849. C. C. 1 Giugno 1868, *M.* 1873, p. 303.

9481 — Qualora un Comune delle Provincie Toscane non abbia uno speciale regol. per le pensioni di riposo dei suoi impiegati, ed il Segretario in carica anteriormente alla pubblicazione della legge com. del 1865, non abbia a questo scopo uno speciale contratto stipulato a proprio favore, esso non può fondare le sue pretese, ed il Comune i suoi provvedimenti, se non sulle disposizioni transitorie dell'art. 39 della legge 14 Aprile 1864, che richiama la legge Toscana in vigore, fino alla pubblicazione della detta legge com. C. S. 15 Ottobre 1881, *M.* 1882, p. 25.

9482 — Perciò la pensione del Segretario deve liquidarsi in altrettanti trentesimi dello stipendio che il medesimo godeva all'epoca della pubblicazione della legge del 1865, quanti sono i suoi anni di servizio. Id. id.

9483 — Gl'impiegati dei Comuni nelle Provincie Parmensi, che sono ammessi al godimento della pensione a carico dello Stato, non possono essere licenziati dal servizio per invalidità ed ammessi a godere della pensione, se la invalidità al servizio non è verificata da tre medici o chirurghi a norma dell'art. 6 del D. 2 Luglio 1822. C. S. 19 Maggio 1875, *M.* 1875, p. 315.

9484 — Per le disposizioni dei decreti 2 Luglio 1822 e 24 Dic. 1825 in vigore nelle Provincie che formavano l'ex Stato di Parma, la liquidazione delle pensioni dei Segretari comunali di nomina governativa, che hanno prestato servizio esclusivamente nelle Amministrazioni municipali, si fa dal Min. dell'Int. ma l'onere del pagamento ricade sui Comuni presso i quali i Segretari hanno prestato servizio. C. S. 30 Giugno 1875, *M.* 1876, p. 61.

9485 — Agli impiegati dei Comuni di Lombardia sotto il cessato Governo Austriaco non è applicabile il R. D. 9 Agosto 1859, epperò essi non possono pretendere dal Comune un trattamento di pensione pari a quello a cui avrebbero avuto diritto, se avessero continuato nell'impiego di cui furono privati per cause politiche. Cass. Torino 8 Genn. 1876, *M.* 1876, p. 103.

9486 — Un Segretario com. nominato sotto l'impero della legge Napoletana 3 Maggio 1816, che abbia prestati i suoi servizí al Comune per oltre 40 anni continui, e rilasciato sullo stipendio assegnatogli il due e mezzo per cento, ha diritto alla pensione di ritiro uguale allo stipendio percepito negli ultimi due anni di servizio. App. Trani 30 Maggio 1870, *M.* 1871, p. 75.

9487 — L'impiegato com. che fu nominato sotto l'impero della legge del 1816, ha diritto alla pensione di ritiro uguale allo stipendio percepito negli ultimi due anni di servizio, quando abbia prestati i suoi servizi al Comune per oltre 40 anni continui, e rilasciato sullo stipendio assegnatogli il due e mezzo per 0[0. App. Puglie 30 Maggio 1870, *M.* 1872, p. 324.

9488 — Anche l'aumento di stipendio che l'impiegato avesse goduto negli ultimi anni del servizio deve entrare nella liquidazione della pensione, quando consta che ebbe realmente carattere di stipendio anzichè di gratificazione il maggiore assegno corrispostogli, e che l'impiegato soddisfece la ritenuta sul medesimo. Id. id.

9489 — Nelle Provincie merid. secondo la legge 12 Dic. 1816 potevano essere messi a riposo non solo gli impiegati che avessero raggiunto l'età di anni 65, ma anche quelli che fossero affetti da malattia cronica e da conseguente impotenza fisica che loro impedisse di adempiere ai doveri di ufficio. App. Napoli 16 Febbraio 1871, *M.* 1872, p. 351.

9490 — Colle leggi com. del 1859 e 1865 i Comuni furono dichiarati liberi di eleggere o dar riposo ai loro impiegati, senza che questi potessero vantare diritto a pensione; ciò però non è applicabile agli antichi impiegati i quali avevano acquistato un diritto non avendo le leggi effetto retroattivo. Id. id.

9491 — Un Comune obbligato da un Rescritto del Governo borbonico a pagare una determinata pensione ad un impiegato comunale, quantunque esso non avesse raggiunto il numero d'anni di servizio richiesto dalla legge 12 Dicembre 1816, non fu liberato da questo suo obbligo al sopraggiungere della legge 20 Marzo 1865, giacchè tale Rescritto forma legge speciale fra le parti, la quale non può revocarsi che con un'altra legge. App. Napoli 24 Luglio 1871, *M.* 1872, p. 326.

9492 — Hanno ancora efficacia i Rescritti Sovrani del Regno delle due Sicilie riguar-

danti la concessione di pensioni di grazia a favore di impiegati comunali. Cass. Napoli 21 Dicembre 1872, *M.* 1873, p. 144.

9493 — Nelle Provincie Napoletane gl'impiegati che hanno prestato servizio per 20 anni ed un giorno acquistano il diritto alla pensione. App. Napoli 23 Dicembre 1872, *M.* 1874, p. 158.

9494 — Liquidata da un Comune la pensione ad un impiegato secondo la legge del 1816, ed approvata la relativa deliberazione dalla Deputazione, la pensione diventa un debito effettivo del Comune che in via amministrativa non può disdirsi. C. S. 3 Luglio 1874, *M.* 1874, p. 254.

9495 — Se il Consiglio com. volesse dimostrare di essere stato tratto in errore, esso non ha altro rimedio che quello di adire l'autorità giudiziaria. Id. id.

9496 — Quando un Comune delle Provincie Napoletane, si rifiuta di liquidare la pensione ai propri impiegati giusta le leggi colà vigenti, l'autorità giudiziaria è competente a conoscere della relativa azione. Cass. Napoli 2 Sett. 1874, *M.* 1875, p. 71.

9497 — La condizione del decorrimento degli anni 65, giusta il D. 1 Giugno 1842, per la legalità della domanda per la penzione di ritiro, è richiesta solo quando l'impiegato si dimise volontariamente, ma non quando fu licenziato dal Comune. Id. id.

9498 — Quindi la ricerca a farsi quando il licenziamento derivò dal Comune è quella di vedere se la cagione per la quale è avvenuto stia nel fatto dell'impiegato, ovvero nella volontà dell'Amministrazione com. non mossa da giusta causa. Id. id.

9499 — La legge 14 Aprile 1864, non è applicabile agli impiegati dei Comuni delle Provincie meridionali, assunti in servizio in base alla legge 12 Dic. 1816, ma è ad essi invece applicabile la legge 3 Maggio 1816. App. Puglie 30 Maggio 1870, *M.* 1872, p. 324. — App. Napoli 20 Genn. 1879, *M.* 1879, p. 153. — C. S. 8 Maggio 1880, *M.* 1880, p. 202.

9500 — Quando essi impiegati hanno rilasciato la ritenuta del 2 e mezzo p. 0[0 sui loro stipendi hanno diritto alla pensione di riposo. App. Napoli 20 Genn. 1879, *M.* 1879, p. 153.

9501 — Gl'impiegati com. delle Provincie meridionali non decadono dal diritto della pensione se hanno riportato una condanna correzionale per reato di concussione. Id. id.

9502 — La pensione a favore della vedova di un impiegato non può misurarsi che sul diritto che vi avrebbe avuto il marito, in ragione della legge vigente all'epoca in cui egli assunse servizio, e dei rilasci fatti sullo stipendio. C. S. 28 Maggio 1880, *M.* 1880, p. 221.

9503 — Se la legge imperante era il D. 3 Maggio 1816, in vigore nelle Provincie meridionali, la pensione deve liquidarsi in base al D. stesso e non alla legge 14 Aprile 1864. Id. id.

9504 — La legge 14 Aprile 1864, sulle pensioni non può applicarsi che agli impiegati civili dello Stato, e non possono ad essi equipararsi gli impiegati comunali delle Provincie Napoletane, ai quali a questo effetto non si può neppure estendere il R. D. 3 Maggio 1816, nè la legge successiva del 12 Dic. stesso anno. C. S. (Sez. riun.) 11 Febb. 1882, *M.* 1882, p. 88.

9505 — Le questioni tra un Comune ed i suoi impiegati sul diritto alla pensione e sul suo ammontare, sono di competenza dell'autorità giudiziaria. C. S. 21 Sett. 1866, *M.* 1867, p. 11. — C. S. 4 Nov. 1874, *M.* 1874, p. 365. — App. Lucca 18 Genn. 1881, *M.* 1881, p. 157.

9506 — Le controversie tra i Comuni e i loro impiegati per causa di pensioni, e conseguentemente anche quelle tra i Comuni e le vedove degli impiegati stessi, sono di mero diritto privato, e quindi di competenza esclusiva dei tribunali ordinari, onde non possono le autorità amministrative prendere ingerenza nelle controversie medesime. C. S. 19 Luglio 1870, *M.* 1870, p. 318.

9507 — L'autorità giudiziaria è competente a conoscere e decidere su questioni relative a pensioni di riposo reclamate da un impiegato com. anche quando l'autorità amministrativa abbia preso in proposito dei provvedimenti, i quali dall'interessato si credano lesivi dei suoi diritti. App. Napoli 28 Genn. 1874, *M.* 1874, p. 380.

9508 — L'impiegato com. ha diritto alla pensione benchè si sia dimesso volontariamente, e non abbia comprovato alcuna incapacità fisica, se concorrano in lui le condizioni volute dalle leggi vigenti in ordine al tempo di servizio. Id. id.

9509 — La Corte di Cassazione per sua intima natura, e per il letterale disposto dall'art. 122 della legge sull'ordinamento giudiziario 6 Dic. 1865, è istituita per mantenere l'osservanza della legge: sia essa legge di rito, o legge di diritto sostantivo, la violazione, od erronea interpretazione ed applicazione di essa può denunziarsi in Cassazione. Cass. Firenze 17 Genn. 1881, *M.* 1881, p. 283.

9510 — La legge secondo i principi di diritto pubblico in vigore in Italia, è un precetto universale e solenne votato dal Parlamento, sanzionato e promulgato dal Re. Id. id.

9511 — I regol. sulle pensioni com. non sono leggi vere e proprie mancandone tutti i caratteri, e non possono neppure alla legge equipararsi, perchè non sono fra quelli che la legislazione vigente ha dato facoltà di fare ai Comuni. Id. id.

9512 — Perciò non è censurabile in Cassazione l'interpretazione data dai giudici del merito ad un regol. com. in materia di pensioni degli impiegati del Comune. Id. id.

**IMPIEGATI GOVERNATIVI.** — *Passaggio al servizio delle Provincie e dei Comuni.* — 9513 — Circ. Min. Int. 16 Febbraio 1866 n. 8 sul collocamento a riposo degli impiegati che dal servizio governativo passarono a quello provinciale. *M.* 1866, p. 69.

9514 — Gli art. 244 e seguenti della legge comunale 20 Marzo 1865 non riguardano che gli impiegati governativi passati al servizio delle Provincie, e non già quelli passati al servizio dei Comuni. C. S. 15 Genn. 1867, *M.* 1867, p. 147.

9515 — Anche per rispetto ai custodi dei porti di quarta classe passati ai Comuni, questi son liberi di provvedere come loro piaccia si rispetto alla scelta che rispetto al salario, solo che ne assicurino il servizio in modo regolare e conforme alla nuova legge; e rimane al Governo l'obbligo di provvedere agli impiegati già ivi addetti al suo servizio, in conformità alle leggi sulle pensioni e sulla disponibilità. C. S. 15 Genn. 1867, *M.* 1867, p. 147.

9516 — Le deliberazioni delle Giunte e dei Cons. com. portanti licenziamento o collocamento a riposo d'impiegati del dazio consumo, di origine governativa, debbono essere subordinate al beneplacito del Governo, e senz'esso non possono avere esecuzione. Circ. Min. Fin 2 Luglio 1874, *M.* 1874, p. 227.

9517 — Incombe ai Municipi di provocare il detto beneplacito o direttamente, o col mezzo delle Intendenze di Finanza. Id. id.

9518 — Gl'impiegati daziari che ritenessero di aver diritto al collocamento a riposo, debbono presentare le loro istanze ai Municipi abbonati, da cui dipendono, che le trasmetteranno col loro voto al Min. delle Fin. Id. id.

9519 — I Municipi abbonati non hanno facoltà di collocare a riposo d'ufficio gl'impiegati daziari di origine governativa. Id. id.

9520 — Trattandosi di destituire alcuno degli impiegati medesimi, che abbia diritto acquisito alla pensione pel disposto dell'art. 1 della legge 14 Aprile 1864, nella proposta da farsene al Ministero devesi indicare se debbasi o no privare del diritto anzidetto in base al successivo art. 32 della legge stessa. Id. id.

9521 — Rispetto agli impiegati del dazio consumo che già furono governativi, i Comuni mediante apposito regolamento sono liberi di stabilire quella pensione che credono più opportuna, come per gli altri impiegati comnnali. C. C. 2 Luglio 1875, *M.* 1876, p. 16.

9522 — I Comuni debbono concorrere alla pensione dei suddetti impiegati, unitamente al Governo, per tutti gli stipendi corrisposti dall'impiegato a ragione del tempo di servizio da essi prestato rispettivamente. Id. id.

9523 — Domandata infruttuosamente davanti le autorità amministrative la revoca di una deliberazione com. che dichiara destituito un impiegato già governativo passato al servizio del Comune pel dazio consumo, il tribunale ordinario è competente a giudicare degli effetti dannosi derivati dalla deliberazione medesima. App. Firenze 3 Nov. 1876, *M.* 1877, p. 91.

9524 — Sebbene il Comune possa destituire gli impiegati che da esso ripetono la loro nomina, per la destituzione invece di un impiegato di nomina governativa, che ha già conseguito diritto a pensione, occorre un D. R. Id. id.

9525 — La relativa deliberazione quindi del Consiglio com. è illegale, ed arrecando pregiudizio ai diritti dell'impiegato, obbliga il Comune al risarcimento del danni. Id. id.

9526 — La pensione liquidata ad un impiegato già governativo del dazio, passato poi al servizio del Comune per effetto della legge 3 Luglio 1864, ed assegnata in parte sul bilancio dello Stato, ed in parte su quello del Comune, è sequestrabile per la parte assegnata al Comune. Cass. Torino 8 Agosto 1881, *M*, 1881, p. 342.

9527 — Le funzioni della Corte dei Conti non si limitano al compito di una semplice materiale liquidazione riferentesi al più od al meno della pensione; ma spetta ad essa di interloquire sul merito dell' esistenza o nan del diritto stesso alla pensione. Id. id.

9528 — Appartiene alla Corte dei Conti di liquidare le pensioni competenti per legge a carico dello Stato, e l'autorità giudiziaria in tale materia deve ritenersi incompetente. Id. id.

9529 — Spetta al Consiglio prov. e non alla Dep. di deliberare la dispensa dal servizio degli impiegati governativi passati al servizio delle Provincie per effetto delle disposizioni transitorie della legge com. C. S. 5 Marzo 1875, *M.* 1875, p. 130.

9530 — Gl' impiegati governativi passati al servizio delle Provincie, non hanno diritto di reclamare l' aumento del decimo stabilito a favore degli impiegati governativi. C. S. 16 Marzo 1877, *M.* 1877, p. 149. — C. S. (Sez. riun). 2 Marzo 1878, *M.* 1878, p. 101.

9531 — Le guarantigie assicurate dalla legge com. agli impiegati governativi, che passarono a carico delle Provincie, sono determinate tassativamente dagli art. 245 a 249 della stessa legge. C. S. 23 Nov. 1877, *M.* 1878, p. 41.

9532 — Nessun obbligo fu imposto alle Provincie in ordine alla promozione dei detti

impiegati, e quindi mantenendo loro lo stipendio del quale erano prima provvisti, rimasero libere di statuire come meglio credevano, per cui questi impiegati non hanno alcun diritto di pretendere lo stipendio in una misura piuttosto che in un'altra. Id. id.

9533 — Salve le guarentigie suaccennate avendo essi cessato dal servizio del Governo, non hanno ragione ad invocare le disposizioni a questo relative, e cosi all'aumento del decimo, la cui pretesa equivale a pretendere aumento di stipendio non obbligatorio per le Provincie. Id. id.

9534 — Debbono essere approvate dal Ministero le deliberazioni del Consiglio prov. riguardanti gli impiegati del Genio civile governativo passati alle Provincie, solo quando nel destituire i suddetti impiegati li avesse privati della pensione. C. S. (Sez. riun.) 12 Giugno 1880, *M.* 1880, p. 260.

9535 — Non essendo stata posta dalla legge alcun' altra limitazione all'esercizio del diritto dei Consigli prov. non compete al Governo alcuna ingerenza per giudicare dei motivi che hanno determinato il Consiglio prov. a licenziare i suddetti impiegati, quando é mantenuto loro il diritto alla pensione. Id. id.

9536 — Nessuna disposizione impedisce al Consiglio prov. ed alla Dep. di provvedere per la nomina dei nuovi impiegati, prima di aver provveduto alle sorti di quelli che facevano parte dell'ufficio tecnico disciolto. Id. id.

9537 — Gl'impiegati governativi passati al servizio delle Provincie, non possono invocare altre guarentigie oltre quelle stabilite dagli art. 245 e 249 della legge com. C. S. 17 Febb. 1882, *M.* 1882, p. 135.

9538 — Nessuna disposizione li ha esonerati dall' obbligo di pagare la ritenuta sullo stipendio per gli effetti della pensione, in quanto che questa esonerazione sarebbe stata indirettamente un aumento dello stipendio medesimo. Id. id.

9539 — Quando la Provincia non ha stabilito alcun proprio statuto per le pensioni dei suoi impiegati, è in diritto di richiedere ai medesimi quel corrispettivo che è richiesto ai funzionari in servizio attuale dello Stato. Id. id.

**IMPIEGATI PROVINCIALI** — 9540 — Le Provincie hanno facoltà di modificare gli organici dei rispettivi servizi, se e per quanto le loro deliberazioni non siano in opposizione all'obbligo ad esse imposto dalla legge sui LL. PP. e da quella com. di assumere cioè al proprio servizio una parte del personale già governativo. C. S. 30 Agosto 1872, *M.* 1872, p. 293.

9541 — Il limite che hanno le Provincie di non poter licenziare i propri impiegati senza assenso del Ministero competente per coloro che vennero assunti nel riordinamento amministrativo del 1875, non va soggetto ad alcuna modificazione, sebbene la Provincia voglia provare che il numero dei funzionari e salariati ad essa imposto eccede i bisogni del servizio, e deliberi in prevenzione le piante organiche dei rispettivi uffici, in modo da non potervi capire in tutto od in parte gli impiegati che sarebbero ad essa assegnati. Id. id.

9542 — Le disposizioni generali dell'art. 172 n. 18 della legge com. non possono prevalere sulla disposizione speciale dell'art. 196 della legge suddetta; quindi la nomina dei capi di servizio delle Provincie è devoluta al Consiglio prov. mentre alla Dep. è riservata la nomina di tutti gli altri impiegati e salariati della Provincia. C. S. 5 Aprile 1876, *M.* 1876, p. 117.

9543 — La Provincia è in facoltà di applicare in quella misura che crede la ritenuta che essa effettua sugli stipendi degli impiegati che passarono al suo servizio. Min. Fin. 29 Nov. 1876, *M.* 1876, p. 378.

9544 — La risoluzione del quesito se la nomina del Ragioniere per l'ufficio di contabilità della Provincia, spetti al Consiglio o alla Dep. prov. devesi ricavare caso per caso dalla rispettiva posizione di responsabilità stabilita dal Consigilo prov. sia con apposito regol. sia in mancanza di esso, con equipollenti deliberazioni dalle quali possano in modo non dubbio rilevarsi le sue intenzioni. C. S. 7Dic. 1877, *M.* 1878, p. 20.

9545 — Non potrebbe essere ammesso, come interessato, il ricorso di un candidato escluso dalla Commissione esaminatrice, giacchè anche annullata la nomina del suo competitore non ne verrebbe alcun diritto al ricorrente. Id. id.

9546 = La legge non ha posto alcun limite all'esercizio del diritto dei Consigli prov. di rimuovere gli impiegati, che dal servizio governativo, passarono a quello prov. C. S. 30 Luglio 1879, *M.* 1879, p. 327.

9547 — Solo nel caso di destituzione le autorità prov. devono riferirne al Min. dal quale già dipendeva l'impiegato, e solo con l'approvazione Ministeriale può divenire esecutoria la deliberazione che privò l'impiegato di ogni diritto a pensione. Id. id.

9548 — I capi del servizio prov. la nomina dei quali spetta al Consiglio prov. sono il Segretario capo dell' ufficio tecnico; quindi la nomina degli Ingegneri di Sezione del detto ufficio, spetta alla Dep. Id. id.

9549 — Bandito dalla Dep. prov. un concorso al posto di Segretario della Provincia per titoli, ma con riserva dell'esame ed anche di non procedere alla nomina qualunque fosse il numero dei concorrenti e l'importanza dei titoli presentati l'apprezzamento di questi titoli, fatto dalla Dep. non può

formare oggetto di esame e censura da parte del Governo. C. S. 14 Nov. 1879, *M.* 1880, p. 37.

9550 — Conformente allo spirito della legge com. il solo Segretario capo, e l'Ingegnere capo dell'ufficio tecnico, sono i capi di servizio a senso, e per gli effetti dell'art. 196 della succitata legge. C. S. (Sez. riun.) 12 Giugno 1880, *M.* 1880, p. 260.

**IMPIEGO DI FONDI COMUNALI**; *ed erogazione di rendita* — 9551 — Non debbono i Comuni impiegare i loro fondi in mutui, salvo in casi eccezionalissini e di ben giustificato loro vantaggio. C. S. 11 Agosto 1864, *M.* 1865, p. 13.

9552 — Giusta l'art. 114 della legge comunale, i capitali disponibili di ogni specie comprendono le somme che per eccedenza delle entrate sulle spese restano disponibili e non sono necessarie per le spese dell'anno seguente; ciò stante non è lecito al Consiglio comunale di disporre che l'eccedenza attiva del bilancio venga distribuita agli abitanti del Comune. C. S. 27 Febb. 1869, *M.* 1870, p. 363.

9553 — Fra i capitali disponibili di ogni specie dei Comuni che debbono impiegarsi a termini dell'art. 114 della legge comunale devono comprendersi le somme provenienti dalla vendita dei beni comunali o mobili o immobili, le quali non debbono far fronte alla parte passiva del bilancio. C. S. 20 Luglio 1872, *M.* 1872, p. 314.

9554 — Nessuna legge vieta ai Comuni di erogare i loro redditi disponibili in ispese di beneficenza purchè il fine benefico sia certo e determinato, e abbia per oggetto esclusivo le classi meno agiate dei cittadini. Id. id.

9555 — Non possono giustificare la improvvida e non legittima erogazione delle rendite del Comune le ragioni troppo generiche e vaghe che riguardano la generalità degli abitanti, od abbiano per motivo di soccorrere ai bisogni indotti dalla condizione topografica, dalla necessità di emigrare, dal caro dei viveri, e dalla scarsità del lavoro. C. S. 20 Luglio 1872, *M.* 1872, p. 314.

9556 — I capitali disponibili debbono essere impiegati a senso dell'art. 114 della legge com. e non possono essere consumati per mettere in pari i bilanci, senza violare le regole più elementari di pubblica amministrazione. C. S. 26 Agosto 1873, *M.* 1873, p. 292.

9557 — Quando un Comune tiene infruttifero temporaneamente un capitale, che però si deve erogare nel corso dell'anno per pagare una spesa stalibita nel bilancio in corso, può procurarne il provvisorio impiego mediante deposito fruttifero in conto corrente presso la Banca nazionale, previa approvazione delle Dep. prov.; non facendo ostacolo la legge 17 Maggio 1863 sulla Cassa depositi e prestiti la quale concerne solo i depositi prescritti dalle leggi. Nota Min. Int. 13 Ott. 1873, *M.* 1873, p. 331.

9558 — Sebbene per massima venga suggerito ai Corpi morali il rinvestimento in acquisto di rendita pubblica dello Stato, pure può autorizzarsi altro modo ed anche quello del mutuo, quando quest'impiego si presenti più utile, e sia garantita la sostanza del Corpo morale. C. S. 5 Luglio 1876, *M.* 1877, p. 143.

9559 — Non è contrario alla legge, nè alla giurisprudenza che i Comuni invece di tenere infruttifere nella propria cassa le somme disponibili nel corso dell'anno in conformità del proprio bilancio, le collochino in conto corrente fruttifero nella Cassa depositi e prestiti, per rilevarle secondo le occorrenze. C. S. 17 Gennaio 1881, *M.* 1881, p. 211.

9560 — Tanto il deposito, quanto il ritiro totale o parziale delle dette somme non è soggetto all' autorizzazione dell' autorità tutoria, poichè tali operazioni si possono effettuare sulla semplice domanda del rispettivo Municipio. Id. id.

9561 — L'impiego anco temporaneo in Buoni del Tesoro di capitali eventualmente disponibili, deve essere volta per volta deliberato dal Consiglio com.; sarebbe perciò illegale l'incarico dato al Sindaco di provvedere a ciò per delegazione del Consiglio. C. S. 15 Aprile 1882, *M.* 1882, p. 203.

9562 — Agisce in conformità della legge la Dep. che invita un Comune a depositare nella Banca nazionale in conto corr. parte di una somma che esso tiene infruttifera, e che sul rifiuto del Comune, delibera di provvedere d'ufficio. C. S. 17 Giugno 1882, *M.* 1882, p, 300.

**IMPOSTE GOVERNATIVE** — *Generali.* — *Commissioni* — *Terreni* — *Fabbricati* — *Ricchezza mobile.*

9563 — **Generali**. — Legge 20 Aprile 1871, n. 192 sulla riscossione delle imposte dirette. *M.* 1871, p. 145 e 161.

9564 — Legge 30 Dic. 1876 che modifica gti art. 13, 54, 60 e 71 della legge 20 Aprile 1871. *M.* 1877, p. 17.

9565 — Legge 2 Aprile 1882 colla quale si modificano alcuni art. delle leggi 20 Aprile 1871 e 30 Dic. 1876 sulla riscossione delle imposte. *M.* 1882, p. 129.

9566 — Regol. 25 Agosto 1876 n. 3303 per la riscossione delle imposte dirette, in sostituzione del precedente regol. 1 Ott. 1871. *M.* 1876, p. 337, e 353.

9567 — R. D. 12 Aprile 1877 che modifica alcuni art. del regol. 25 Agosto 1876 sulla riscossione delle imposte dirette. *M.* 1877, p. 146.

9568 — R. D. 14 Maggio 1882 che appro-

va il regol. per l'esecuzione delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette. *M.* 1882, p. 177, 194, e 211.

9569 — R. D. 30 Dic. 1882 che modifica gli art. 81, 82, 83, e 86 del regol. sulla riscossione delle imposte. *M.* 1883, p. 33.

9570 — Dec. Min. Fin. 30 Settembre 1871, che stabilisce un compenso ai servienti comunali per la consegna degli avvisi ai contribuenti per imposte di R. M. e sui fabbricati. *M.* 1871, p. 372.

9571 — Circ. Min. Fin. 26 Novembre 1871, n. 48988, contenente istruzioni per la esecuzione del Dec. Min. 30 Settembre detto. *M.* 1871, p. 372.

9572 — Legge 23 Giugno 1873 n. 1444 sulle sopratasse stabilite a carico dei contravventori alle leggi per l'imposte sui redditi di R. M. e dei fabbricati. *M.* 1873, p. 241.

9573 — R. D. 31 Agosto 1873, n. 1566 relativo alla sopratassa per omessa ed inesatta denunzia dei redditi dei R. M. e dei fabbricati. *M.* 1873, p. 289.

9574 — Circ. Fin Fin. 30 Aprile 1878 sulla cancellazione delle ipoteche che gravano i beni devoluti al Demanio . *M.* 1878, p. 194.

9575 — Circ. Min. Finanze 9 Maggio 1878 sull'applicazione dell'art. 71 della legge 30 Dic. 1876. *M.* 1878, p. 257.

9576 — Circ. Min. Fin. 13 Genn. 1876 sulla procedura a carico degli agenti diplomatici e consolari per debito di imposte. *M.* 1879, p, 97.

9577 — D. Min. Fin. 18 Marzo 1880 che fissa il compenso di 3 cent. agli inservienti com. per ogni notificazione di avviso relativo allo sgravio o rimborso di quote indebite. *M.* 1880, p. 193.

9578 — Circ. Amministrazione Cassa depositi e prestiti 25 Agosto 1880, sulle modificazioni agli stampati dei ruoli delle imposte terreni e fabbricati, per farvi figurare distintamente le tangenti delle sovrimposte delegate alla Cassa stessa. *M.* 1880, p. 324.

9579 — R. D. 21 Nov. 1880, sulle facoltà attribuite alle Intendenze di Finanza per la risoluzione in via amministrativa delle controversie relative alle imposte. *M.* 1880, p. 353.

9580 — Circ. Min. Fin. 12 Aprile 1881 sulle quote minime delle imposte fondiarie, e sullo sgravio provvisorio degli Esattori. *M.* 1881, p. 273.

9581 — Circ. Min. Fin. 14 Luglio 1881 sulla facoltà del contribuente di pagare direttamente l'imposta al Ricevitore prov. *M.* 1881, p. 290.

9582 — R. D. 5 Luglio 1882 sulle operazioni quinquennali censuarie. *M.* 1882, p. 273.

9583 — Circ. Min. Fin. 27 Agosto 1882 per la distribuzione della sovraimposta sui terreni e sui fabbricati. *M.* 1883, p. 4.

9584 — D. Min. Fin. 21 Febb. 1883 che approva le istruzioni circa il modo di eseguire le verificazioni quinquennali sui fondi, disposte col R. D. 5 Luglio 1882. *M.* 1883, p. 113.

9585 — È demandata alla giurisdizione dei tribunali, la cognizione di ogni azione in materia d'imposta, ed ogni controversia relativa. App. Catanzaro 17 Genn. 1871, *M.* 1871, p. 380.

9586 — E' legale e giusta la multa inflitta ad un contribuente, che abbia fatta scientemente una dichiarazione infedele dei propri redditi. App. Venezia 9 Marzo 1873, *M.* 1874, p. 186.

9587 — Il termine dei sei mesi prescritto per ricorrere ai Tribunali, non è applicabile al caso in cui si questioni sulla legalità di una multa, la quale va considerata non quale una sopratassa, ma quale una pena Id. id.

9588 — L'autorità amministrativa è, per eccezione competente essa sola per conoscere e giudicare della semplice *estimazione* del reddito imponibile; ma in tutti gli altri casi la cognizione è di competenza giudiziaria. App. Bologna 17 Sett. 1872, *M.* 1873, p. 62 — D. C. S. 23 Dic. 1876, *M.* 1877, p. 138.

9589 — Le decisioni delle Commissioni amministrative sulla determinazione dei redditi imponibili, non possono essere sindacate dall'autorità giudiziaria. App. Venezia 9 Marzo 1873, *M.* 1874, p. 186.

9590 — Le annualità dei tributi che si pagano a scadenze fisse, si prescrivono con la decorrenza di cinque anni. Cass. Roma 16 Genn. 1882, *M.* 1882, p. 158.

9591 — La prescrizione quinquennale a termini dell'art. 2144 cod. civ. è inapplicabile alle pubbliche imposte. App. Genova 18 Dic. 1874, *M.* 1875, p. 106.

9592 — In materia d'imposte l'Amministrazione finanziaria soccombente non può mai essere condannata al pagamento degli interessi, e ciò pel principio della parità di trattamento, non avendo essa mai diritto in caso di vittoria di ripeterli dalla parte avversaria. Cass. Torino 3 Dic. 1869, — App. Firenze 10 Genn. 1874, *M.* 1874, p.205.

9593 — L'Amministrazione delle Finanze non va esente dall'obbligo di pagare gl'interessi dal giorno della domanda giudiziale per le somme che indebitamente esige dai contribuenti. Cass. Roma 8 Genn. 1877, *M.* 1877, p. 94.

9594 — L'Amministrazione delle Finanze quando riconosca la giustizia di un reclamo ha facoltà di accoglierlo senza provocare sentenza di rettifica dei ruoli d'imposta. Id id.

9595 — L'art. 104 della legge 20 Aprile

1871 contiene due distinte disposizioni; la 1ª deferisce al potere esecutivo il mandato di decretare le norme occorrenti per la liquidazione delle contribuzioni arretrate; l'altra dichiara applicabili ad esse i modi di riscossione ordinati dalla stessa legge. Cass. Torino 6 Dic. 1876, *M.* 1877, p. 55.

9596 — Il capoverso dell'art. 2 del regol. 15 Nov. 1872 deve essere interpretato coerentemente al disposto del successivo art. 104 e perciò nel senso che sia fatto obbligo agli agenti della riscossione di attenersi ai mezzi di esecuzione ordinati dalla nuova legge. Id. id.

9597 — Le leggi di procedura e di competenza hanno immediata applicazione anche agli affari già pendenti al momento della loro attuazione. Id. id.

9598 — Quando si tratta dell'interpretazione od applicazione di una legge d'imposta sia diretta che indiretta, dello Stato, la competenza di giudicare spetta alle sole Sezioni di Cassazione istituite in Roma, sebbene la pubblica Amministrazione non sia parte in causa, e la vertenza si agiti fra il contribuente e l'appaltatore o subappaltatore della detta imposta. Cass. Roma 28 Luglio 1877, *M.* 1878, p. 26.

9599 — Per l'effetto del pagamento delle imposte l'autorità giudiziaria è competente a conoscere se una data zona di territorio appartenga ad un Comune, piuttosto che ad un altro. Cass. Torino 4 Luglio 1877, *M.* 1878, p. 29.

9600 — Sono riservate alla competenza dei tribunali civili le questioni sul debito d'imposte, qualunque ne sia il valore, anche quando la questione sorga nei rapporti coll'Esattore, dopo che egli ha già versato all'erario l'imposta controversa. Cass. Roma 30 Giugno 1879, *M.* 1879, p. 351.

9601 — A sensi dell'art. 5 della legge 14 Giugno 1874, l'obbligo del nuovo esercente non si estende alle imposte dovute dal precedente oltre l'anno in corso, e l'anteriore. C. C. 11 Febb. 1879, *M.* 1880, p. 108.

9602 — La Dep. non ha facoltà di chiedere in luogo dei contribuenti l'imposta fondiaria della Provincia, che sia dichiarato illegale un provvedimento del potere esecutivo producente aumento d'aliquota d'imposta, e che sia restituito ai medesimi il soprappiù pagato. App. Brescia 18 Agosto 1880, *M.* 1881, p. 29.

9603 — Qualora contro un provvedimento del potere esecutivo sieno insorti reclami asserendolo incostituzionale, i suoi effetti rimangono convalidati non appena il provvedimento sia stato ratificato con la legge. Id. id.

9604 — Ogni controversia sulle imposte, anche nei rapporti coll'Esattore non appartiene al Pretoro, ma ai tribunali. Cass. Torino 4 Maggio 1881, *M.* 1881, p. 351.

9605 — Devesi considerare sempre come imposta quella che è dovuta allo Stato ed ai Comuni, e che paga direttamente il contribuente, come quella che esige l'appaltatore in luogo del Governo o del Comune. Id. id.

9606 — **Commissioni**. — Circ. Min. Fin. 23 Genn. 1877, circa il pagamento delle spese d'ufficio delle Commissioni provinciali delle imposte dirette. *M.* 1877, p. 194.

9607 — Circ. Min. Fin. 17 Febb. 1881 sulla nomina delle Commissioni per le imposte dirette pel biennio 1882-83. *M.* 1881, p. 66.

9608 — Circ. Min. Fin. 4 Febb. 1883 per la nomina delle Commissioni di 1ª e 2ª istanza delle imposte dirette pel biennio 1884-85. *M.* 1883, p. 82.

9609 — Spetta alla Commissione di 1ª istanza la nomina del Segretario scegliendolo fra gli impiegati del Comune o fra persone estranee, senza che il Comune possa prendervi alcuna ingerenza. C. S. 25 Luglio 1871, *M.* 1871, p. 382. — C. S. 9 Ott. 1875, *M.* 1876, p. 42. — C. S. 4 Dic. 1878, *M.* 1879, p. 62.

9610 — Non essendo proibito alle Commissioni per la R. M. di eleggere nel proprio seno, chi deve compiere le funzioni di Segretario, non è loro vietato del pari di retribuire la sua opera, essendochè la parte che egli adempie come Segretario è diversa da quella che ha come membro della Commissione. C. S. 17 Agosto 1870, *M.* 1872, p. 325.

9611 — Non è incompatibile con l'ufffcio di Segretario d'una Commissione di 1ª istanza l'impiego di Segretario com. o di addetto alla Segreteria del Comune, ancorchè ne riceva uno stipendio. C. S. 4 Dic. 1878, *M.* 1879, p. 62. — Commis. cent. imp. 29 maggio 1879, *M.* 1879, p. 329.

6612 — Al Comune spetta in genere di provvedere alla residenza della Commissione di 1ª istanza per le imposte dirette, ed alle spese degli impiegati. C. S. 4 Dic. 1878, *M.* 1879, p. 62.

9613 — I Comuni nou possono ingerirsi o sindacare le spese delle Commissioni suindicate, nè opporsi al loro pagamento. C. S. 4 Dic. 1878, *M.* 1879, p. 62.

9614 — Non possono quindi i Comuni rifiutarsi di dar seguito ad una deliberazione della Commissione di 1ª istanza che determini una retribuzione a favore d'un propri impiegato. Id. id.

9615 — Spetta alle Commissioni mandamentali delle imposte di fissare gli stipendi del Segretario e degli altri impiegati addetti allo medesime; quindi devesi annullare la deliberazione della Dep. che invece avesse

attribuita tale competenza al Comune. C. S. (Sez. riun.) 20 Marzo 1880, *M.* 1880, p. 180.

9616 — Contro gli eccessi nei quali le Commissioni mandamentali incorressero nel fissare questi stipendi, è aperto ai Comuni il ricorso al Governo del Re, il quale dovendo regolare tutto ciò che si riferisce all'esazione delle imposte, esercita in questo caso una funzione eminentemente governativa, che non è dipendente dalle deliberazioni dei corpi elettivi. Id. id.

9617 — Spetta esclusivamente alle Commissioni mandamentali delle imposte dirette di scegliersi il proprio Segretario. C. S. 18 Maggio 1883, *M.* 1883, p. 199.

9618 — Dalla facoltà di nominare i propri impiegati deriva alle Commissioni mandamentali per necessario corollario anche quello di stabilirne i compensi, salvo il diritto ai Comuni interessati di ricorrere al Governo, nel caso che questi corrispettivi siano determinati in misura eccessiva. Id. id.

9619 — I Segretari dei Comuni non sono eleggibili a membri delle Commissioni consorziali. C. S. 26 Giugno 1874, *M.* 1874, p. 265.

9620 — Gli ecclesiastici ed i ministri dei culti che abbiano giurisdizione o cura d'anime, non possono far parte delle Commissioni com. consorziali, o prov. per l'applicazione dell' imposte dirette. C. S. 9 Dic. 1876, *M.* 1877, p. 54.

9621 — Venendo a cessare la qualità di Consigliere com. in uno dei componenti delle Commissioni delle imposte dirette per la cui nomina quella qualità si richieda, esso deve cessare dal far parte della Commissione stessa. C. S. 10 Agosto 1871, *M.* 1877, p. 342.

9622 — Pur ritenuta in ipotesi la ineleggibilità del Segretario com. a membro della Commissione mandamentale per le imposte dirette, non sono nulle le decisioni prese dalla Commissione col di lui concorso, prima che la sua nomina sia stata rivocata dalla superiore autorità. Commissione centrale, 29 Dic. 1882, *M.* 1883, p. 199.

9623 — A termini del regol. 24 Agosto 1877 le Commissioni di accertamento per la imposta fabbricati, possono farsi assistere da un perito, per le relative operazioni. Cass. Firenze 19 Febb. 1880, *M.* 1880, p. 250.

9624 — Tale incarico può essere affidato anche ad uno dei membri della Commissione, il quale compiuto il lavoro ha diritto ad una competente retribuzione. Id. id.

9625 — Le spese che occorrono alla Commissione di appello per l' accertamento dei redditi della ricchezza mobile, vanno a carico delle Provincie, e non possono essere ripartite tra i Comuni. C. S. 15 Marzo 1870. *M.* 1870, p. 147. — C. S. 3 Luglio 1874, *M.* 1874, p. 246.

9626 — Le competenze del Comune in cui ha residenza la Commissione consorziale, si limitano a provvedere i locali, ed autorizzare le spese occorrenti per gli impiegati ed inservienti, salva la ripartizione proporzionale ed il rimborso della spesa medesima per parte degli altri Comuni del consorzio. C. S. 25 Luglio 1871, *M.* 1871, p. 382. — C. S. 4 Dic. 1878, *M.* 1879, p. 62.

9627 — Non è limitata la spesa occorrente per le Commissioni consorziali, la quale può essere maggiore o minore, secondo i luoghi, le condizioni e le circostanze. C. S. 6 Maggio 1874. *M.* 1874, p. 188.

9628 — In nessuna disposizione del reg. è stabilito che debba precedere circa a tali spese l'esame dei Comuni interessati; però non manca il riscontro alla nota delle spese, giacchè spetta all' autorità governativa di esaminarla, e di apporvi il visto per renderla esecutoria. Id. id.

9629 — Se la Dep. prov. ha ritenuto che non sia esagerata la nota delle spese fatte dalla Commissione consorziale per la R. M. non è il caso per parte del Governo di prendere in esame il ricorso di uno dei Comuni contro la sua quota di contributo, dovendosi deferire all' apprezzamento della Dep. C. S. 9 Sett. 1876, *M.* 1876, p. 310.

9630 — I membri delle Commissioni di 1ª istanza per la tassa di R. M. hanno diritto al rimborso delle spese forzose di trasferta e soggiorno nel capoluogo quando risiedano in altri Comuni; e questo rimborso deve limitarsi alle sole spese forzose. Min. Fin. 13 Dic. 1877, *M.* 1878, p. 28. — Id. 5 Dic. 1879, *M.* 1880, p. 81.

9631 — Il pagamento di queste spese deve essere anticipato dal Comune capoluogo, salva ripartizione fra tutti i Comuni del consorzio secondo le norme indicate nell'art. 21 del regol. 24 Agosto 1877. Min. Fin. 13 Dic. 1877, *M.* 1878, p. 28.

9632 — I componenti le Commissioni di R. M. hanno diritto al rimborso delle spese forzose come quelle di viaggio, quando esercitano l'ufficio loro fuori del luogo del loro ordinario domicilio; quindi i Comuni del mandamento non possono rifiutarsi di concorrere in tali spese. C. S. 30 Agosto 1879, *M.* 1879, p. 308.

9633 — Quantunque il regol. 24 Agosto 1877 taccia circa l'indennità di trasferta ai Commissari che risiedano fuori del capoluogo ove si aduna la Commissione consorziale delle imposte dirette, tuttavia è da ritenersi ad essi dovuta, sia per un ovvio principio di equità, sia per le norme sancite dalla nostra legislazione in casi analoghi. C. S. 23 Ott. 1880, *M.* 1881, p. 87.

9634 — Essendo queste spese obbligatorie, ne consegue che per il loro pagamento si possa far uso dei mezzi coattivi stabiliti

dalla legge nei casi in cui i Comuni si rifiutino di pagarle. Id. id.

9635 — Non può farsi distinzione fra i membri della Commissione che risiedono in luoghi più o meno lontani dal capoluogo; solo la misura dell'indennità potrà variare in relazione alla diversa misura delle spese che i medesimi devono incontrare. Id. id.

9636 — Qualora i locali ove ha sede la Commissione servano anche per altri usi, la spesa per il fitto dei medesimi non deve essere a carico esclusivo dei Comuni consorziati, ma la quota deve essere ripartita tenuto conto anche degli altri usi benchè temporanei, ai quali i locali stessi sono adibiti. Id. id.

9637 — Il Governo non può prendere alcun provvedimento sul ricorso prodotto contro la misura troppo elevata dello stipendio assegnato dalla Commissione al Segretario ed allo inserviente, poichè si tratta di un apprezzamento di competenza della Dep. Id. id.

9638 — Nelle contestazioni che insorgono per le indennità pretese dai membri delle Commissioni mandamentali, spetta alla Prefettura emettere quelle determinazioni credute più convenienti al caso. Min. Fin. 27 Genn. 1882, *M.* 1882, p. 185.

9639 — Anche le Commissioni prov. delle imposte dirette hanno obbligo di sentire il contribuente che appellandosi lo domanda. Circ. Min. Fin. 15 Marzo 1877, *M.* 1877, p. 114.

9640 — **Terreni** — Legge 14 Luglio 1864, n. 1831 sulla imposta fondiaria. *M.* 1864, p. 230.

9641 — Legge 26 Luglio 1868, N. 4513 che aumenta il contingente generale dell'imposta ed il riparto nel contingente ligure piemontese; e R. Decreto 16 Agosto 1868 n. 4538 che approva il regolamento per l'esecuzione della legge medesima. *M.* 1868, p. 268, e 289.

9642 — Legge 4 Genn. 1880 per l'imposta sui terreni nel compartimento Modenese. *M.* 1880, p. 33.

9643 — Legge 29 Giugno 1882 sull'imposta prediale nei Comuni del compartimento Ligure Piemontese. *M.* 1883, p. 129.

9644 — Circ. Min. Fin. 4 Febb. 1882, per l'applicazione degli art. 1, 4 e 7 della legge suddetta. *M.* 1883, p. 130.

9645 — R. D. 31 Maggio 1883 che costituisce una Commissione compartimentale nel Lombardo Veneto per le tariffe di estimo dei terreni. *M.* 1883. p. 193.

9646 — Circ. Min. Fin. 31 Marzo 1883 sulle verificazioni periodiche dei terreni. *M.* 1883, p. 194.

9647 — Colla promulgazione dello Statuto sono rimasti abrogati i privilegi d'immunità dalle imposte sui terreni Pontini, concessi dalle antiche leggi Pontificie, o dalle consuetudini. Cass. Firenze 8 Aprile 1875, *M.* 1875, p. 173.

9648 — Nè tali privilegi possono per lo meno ritenersi estesi alle sovrimposte comunali, poichè per la legge com. i Comuni hanno facoltà di sovrimporre su tutti i fondi che sono situati nel loro territorio. Id. id.

9649 — Sui fondi sui quali esiste comproprietà l'imposta è dovuta da tutti i comproprietari, i quali possono bene convenire fra loro di pagare l'imposta in proporzioni corrispondenti all'utile che ritraggono; ma queste convenzioni non mutano la condizione dei debitori di fronte alla Finanza dello Stato. C. S. 19 Agosto 1874, *M.* 1874, p. 318.

9650 — Sino a tanto che per via di regolare giudizio non sia dichiarato che l'onere dell'imposta fa carico ad uno più che all'altro comproprietario, e non sia fatta la relativa voltura catastale, niuno dei comproprietari intestati, e neppure un Comune, può rifiutarsi legalmente a soddisfare il debito dell'imposta che gli spetta. Id. id.

9651 — Se il Comnne si rifiuta di pagare la sua quota, questa deve essere iscritta di ufficio nel bilancio della Dep. prov. Id. id.

9652 — Per le verifiche fondiarie nelle Provincie Napoletane non può farsi a meno dei Commissari designati dall'art. 51 del R. D. 10 Giugno 1817 tuttora in vigore, cioè dell'agente in compagnia di tre Consiglieri com. e di due proprietari. Min. Fin. 5 Ott. 1881, *M.* 1881, p. 364.

9653 — Nell'enfiteusi, tanto l'utilista quanto il direttario sono tenuti al pagamento della fondiaria; quindi lo Stato creditore di imposte non soddisfatte, riuscita vana la subasta del dominio utile, ha diritto di procedere anche all'espropriazione del dominio diretto. Cass. Roma 23 Dic. 1881, *M.* 1882, p. 208.

9654 — **Fabbricati** — Circ. Min. Fin. 15 Agosto e 19 Sett. 1865 portante soluzione di quesiti intorno alla legge d'imposta sui fabbricati. *M.* 1865, p. 344 e 375.

9655 — Legge 26 Genn. 1865, n. 2136 portante la imposta sui fabbricati. *M.* 1865 p. 49.

9656 — Legge 11 Maggio 1865 n. 2276 che stabilisce l'aliquota dell'imposta sui fabbricati. *M.* 1865, p. 305.

9657 — Regolamento 25 Maggio 1865 n. 2319 per l'esecuzione della legge sull'unificazione dell'imposta fabbricati. *M.* 1865, p. 307.

9658 — Legge (estratto) 11 Agosto 1870 n. 5784, all. *F.* per la tassa sui fabbricati. *M.* 1870, p. 257.

9659 — R. D. 9 Agosto 1874 n. 2043 portante modificazioni al Reg. 28 Agosto 1870, *M.* 1874, p. 289.

9660 — Legge 6 Giugno 1877 per una revisione generale dei redditi dei fabbricati. *M.* 1877, p. 177.

9661 — Regol. 24 Agosto 1877 per l'applicazione dell'imposta sui fabbricati. *M.* 1877, p. 289.

9662 — Circ. Min. Finanze 31 Maggio 1878 sui certificati censuari per le esecuzioni sopra fabbricati nelle Provincie Piemontesi, Ligure, e Modenesi. *M.* 1878, p. 257.

9663 — Circ. Min. Fin. 24 Sett. 1878, per la revisione generale dei fabbricati. *M.* 1878, p. 290.

9664 — Non è esente dalla tassa dei fabbricati un locale quando è sfittato, sia per cattive condizioni locative, sia per volontà del proprietario, sia per qualsiasi altra ragione, essendo già compresa quest'evenienza nel formare il reddito. App. Napoli 3 Luglio 1873, *M.* 1874, p. 143.

9665 — Per qualsivoglia questione riguardante il debito dell'imposta, è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione dei ruoli. App. Torino 24 Maggio 1873, *M.* 1874, p. 181.

9666 — Nell'accertare il reddito dei fabbricati affittati si computa solo il fitto che si paga al proprietario, senza tener conto dei miglioramenti che in pendenza dell'affitto abbia introdotto il conduttore nei fabbricati, in guisa di essere stato in grado di sublocare con enorme vantaggio. Id. id.

9667 — L'esenzione dalla tassa sui fabbricati accordata dell'art. 2 della legge 26 Gennaio 1865 per le costruzioni rurali destinate all'abitazione dei coltivatori, non richiedendo l'estremo personale della coltivazione dei fondi giusta l'art. 5 del regol. 28 Agosto 1870, si applica anche alle case dei conduttori. Id. id.

9668 — La revisione dei ruoli dell'imposta sui fabbricati, non può avere effetto retroattivo. Cass. Firenze 24 Luglio 1879, *M.* 1880, p. 61.

9669 — Il Comune che trova iscritto non per fatto proprio un certo ente fra i contribuenti la tassa fabbricati, e percipisce la sovrimposta in buona fede, non può essere obbligato a restituire l'ammontare ad altro Comune, il quale poi dimostri appartenergli l'ente medesimo. Cass. Firenze 24 Luglio 1879, *M.* 1880, p. 61.

9670 — **Tassa R. M.** — R. D. 1 Sett. 1876, che modifica il regol. sulla tassa di R. M. *M.* 1876, p. 322.

9671 — Legge 23 Giu. 1877, relativa all'imposta sui redditi di R. M. *M.* 1877, p. 208.

9672 — R. D. 24 Agosto 1877 N. 4021, e 4022 che approvano il testo unico della legge per l'imposta di R. M. e del relativo regol. *M.* 1877, p. 292.

9673 — D. Min. Fin. 7 Marzo 1879, che autorizza il pagamento ai Comuni delle somme loro dovute a termini dell'art. 72 della legge R. M. *M.* 1879, p. 193.

9674 — Circ. Min. LL. PP. 5 Febbraio 1881, sulle ritenute per tassa di R. M. sugli assegni del personale addetto alla compilazione dei progetti, ed alla costruzione delle strade com. obbligatorie. *M.* 1881, p. 82.

9675 — Circ. Min. Fin, 13 Genn. 1882, sulla compartecipazione del 10° ai Comuni sull'imposta di R. M. *M.* 1882, p. 113.

9676 — Circ. Min. Fin. Febb. 1883, circa la soggezione all'imposta di R. M. dei canoni corrisposti ai Comuni dai quotisti dei demani com. ed ex feudali. *M.* 1883, p. 96.

9677 — I redditi ossia gl'interessi che una cassa di risparmio corrisponde ai librettisti sulle somme depositate presso la medesima, per quanto tenue ne sia il tasso vanno soggetti alla tassa di R. M. salvo alla cassa la rivalsa mediante ritenuta sui depositanti. Cass. Torino 22 Luglio 1871 e 19 Gennaio 1872, *M.* 1872, p. 171 — Id. 29 Luglio 1872, *M.* 1872, p. 313 — Id. 13 Febbraio 1873, *M.* 1873, p. 112 — Id. 8 Gennaio 1873, *M.* 1873, p. 190.

9678 — Le casse di risparmio sono tenute a dichiarare gl'interessi che corrispondono ai librettisti, e a pagare su di essi la tassa salvo a rivalersene sui depositanti all'atto del pagamento degli interessi. Cass. Torino 22 Luglio 1871 e 19 Genn. 1872, *M.* 1872, p. 171.

9679 — Il legislatore nell'art. 11 della legge 14 Giugno 1874, sotto la denominazione di casse di risparmio a scopo di beneficenza, che volle favorire, intese di abbracciare tutte quelle Itituzioni di beneficenza, costituite in corpi morali che si sono prefisse sotto vari nomi, come quello di Monti di Pietà, gli stessi economici e benefici intenti delle casse di risparmio. App. Milano 31 Maggio 1875, *M.* 1876, p. 80.

9680 — *Contro* — Il privilegio per la tassa di R. M. portato dall'art. 11 della legge 14 Giugno 1874 a favore delle Casse di risparmio, istituite a scopo di beneficenza. non può estendersi ai Monti di Pietà. Cass. Roma, 23 Gennaio 1878, *M.* 1878, p. 240.

9681 — I pii istituti sono pure soggetti alla imposta sui redditi di R. M. che hanno nello Stato. Cass. Firenze, 3 Giugno 1872, *M.* 1873, p. 59.

9682 — Non ha alcun appoggio di ragione la pretesa delle O. P. di non dover corrispondere il tributo se non sul reddito della loro rendita complessiva, prelevando ogni debito verso terzi, e tutte le spese della loro amministrazione, e le prestazioni e largizioni a cui incombono nel contituo esercizio di opere di beneficenza alle quali sono dedicate, poichè queste spese riguardano l'uso non l'utilità del reddito. Id. id.

9683 — Le deduzioni che le O. P. hanno diritto di fare per diminuire il valore effettivo del reddito e l'importare della tassa di R. M. sono le obbligazioni di cui esse sono gravate per legge di fondazione verso persone ed enti morali riconoscibili e rappresentati, ai quali competa azione per esigere quei lasciti dai pii eredi e legatari e che possano essere considerati come persone certe e domiciliate nello Stato. Id. id.

6984 — Un Istituto di beneficenza non si può appellare società di mutuo soccorso per esimersi così dall'essere sottoposte alla tassa di R. M. dalla quale sono eccettuate quelle società non avendo esse un vero e proprio capitale imponibile; mentre nelle Opere pie colpisce i redditi, le fonti della sua ricchezza e le sue attività patrimoniali, indipendentemente da ogni altra considerazione. Cass. Firenze, 3 Giugno 1872, *M.* 1873, p. 77.

9685 — Per ammettere la detrazione degli oneri annuali che si ritengo gravare i redditi, è d'uopo che i creditori siano certi. Id. id.

9686 — I Monti di pietà sono compresi fra gli enti che giusta l'art. 6 del R. D. 28 Giugno 1866 debbono dichiarare non solo i redditi propri, ma eziandio gli stipendi, le pensioni e gli assegni che essi pagano, gli interessi dei debiti da loro contratti, delle obbligazioni da loro emesse: e pagare direttamente anche per questi ultimi l'imposta di R. M. salvo rivalsa mediante ritenuta sui loro creditori ed assegnatari. Cass. Roma 10 Maggio 1876 *M.* 1877, p. 64.

9687 — Essi non possono pareggiarsi alle Casse di risparmio istituite a scopo di beneficenza, nè quindi profittare del disposto dell'art. 11 della legge 14 Giugno 1874, numero 1940. Id. id.

9688 — L'assegno annuo pagato dal Comune all'Asilo infantile eretto in Corpo morale, sebbene fondato dal Comune medesimo è soggetto ad imposta di R. M. -- Commissione centrale di R. M. 9 Dic. 1882, *M.* 1883, p. 139.

9689 — Gli stipendi degli impiegati dello Stato e dei Comuni sono soggetti alla tassa R. M. per la sola parte che essi effettivamente percepiscono, esclusa la porzione che viene ritenuta per formare il fondo pensioni. App. Parma 1 Agosto 1873, *M.* 1874, p. 175.

9690 — L'appaltatore del dazio di consumo è tenuto a denunciare gli stipendi ed assegni dei suoi impiegati, agenti e commessi e pagare l'imposta su quelli gravante, salvo rivalsa per ritenuta. Comm. Cent. R. M. 30 Ott. 1878, *M.* 1879, p. 29.

9691 — Defunto il contribuente, il suo erede non è obbligato a pagare negli anni successivi la quota d'imposta che a quello spettava, ma soltanto a corrispondere gli arretrati dell'imposta medesima. App. Torino 28 Maggio 1867, *M.* 1867, p.299.

9692 — Non può esonorarsi dal pagamento nè essere cancellato dal ruolo dei contribuenti l'esercente che ha ceduto il negozio, se nella relativa dichiarazione ha ommesso d'indicare il nome e la dimora del cessionario. App. Torino 13 Marzo 1874, *M.* 1874, p. 205.

9693 — Per siffatta ommissione non cade però in alcuna multa. Id. id.

9694 — La tassa sulla R. M. devesi pagare nel Comune ove il contribuente ha la sua principale abitazione, non in quello ove la rendita si percepisce. Cass. Napoli 11 Dicembre 1873, *M.* 1874, p. 207.

9695 — Il diritto di ripetere la tassa di R. M. per indebito pagamento fatto nella località ove il contribuente era stato indebitamente inscritto, si prescrive col decorso di due anni, colla decorrenza dalla data dell'avviso di pagamento. Id. id.

9696 — La domanda per cessazione di reddito deve proporsi avanti le Commissioni nel termine perentorio di tre mesi dalla cessazione stessa, sotto pena di decadenza dal diritto di ricorrere ai Tribunali pel medesimo oggetto. App. Milano 17 Aprile 1874, *M.* 1874, p. 255.

9697 — Una società di commercio non può reclamare a causa di cessazione di reddito perciò solo che siasi messa in istato di liquidazione. Id. id.

9698 — Incombe al contribuente l' onere di provare avanti l'autorità giudiziaria la non esistenza dell'industria per la quale è stato tassato in base alle decisioni delle Commissioni amministrative. App. Venezia 15 Dicembre 1875, *M.* 1876, p. 123.

9699 — Tutte le questioni riguardanti l'applicazione dell'imposta prima dell'iscrizione sul ruolo devono essere portate innanzi alle Commissioni amministrative. App. Napoli 10 Sett. 1875, *M.* 1876, p. 123.

9700 — L' imposta di Ricchezza Mobile colpisce qualunque entrata non fondiaria , sia essa fissa o variabile ed eventuale, da qualunque titolo derivi; sia permanente o temporanea, e a qualunque scopo sia erogabile. App. Venezia 28 Giugno 1877, *M.* 1877, p. 285.

9701 — Sono soggetti all'imposta gli assegni fatti dai Comuni per dotazione e sussidio di teatri esercitati da Società o privati. Id. id.

9702 — Sono soggetti alla imposta di R. M. gli assegni iscritti nei bilanci com. per dote di teatri esercitati da società o privati. Cass. Roma 24 Luglio 1879, *M.* 1879, p. 329.

9703 —L'imposta deve pagarsi dai Comuni salvo ritenuta di rivalsa verso l'assegnatario. Id. id.

9704 — I Comuni proprietari di teatri non sono obbligati di denunziare le doti da essi pagate agli impresari teatrali, nè ad

anticipare l'imposta. Circ. Min. Fin. 6 Dic. 1879, *M.* 1880, p. 82.

9705 — Non è applicabile ai Comuni per l'accertamento dei redditi di R. M. l'art. 24 del testo unico della legge, il quale si riferisce invece alle societa, istituti di credito, e casse di risparmio, Comm. cent. Im. poste 28 Maggio 1882, *M.* 1883, p. 349.

9706 — Il criterio per tale accertamento è quello della dichiaraziene e determinazione dei redditi, la quale deve farsi sulla base, e nella somma che risulta dai relativi titoli. Id. id.

9707 — I bilanci possono servire come elementi di prova, ma non possano considerarsi come l'unica base sopra cui debba fondarsi l'accertamento, e commisurarsi la relativa imposta, Id. id.

9708 — Non possono essere colpiti dalla tassa di R. M. le annualità pagate da un Comune a privati cittadini per l'occupazione di suolo addetto a Cimitero. — Comm. Cent. R. M. *M.* 1878, p. 238.

9709 — I sussidi volontari che i Comuni ricevano dallo Stato, dalla Provincia, e da altri enti per le spese dell'istruzione non costituiscono un reddito pei Comuni stessi, bensì diminuzione di spesa; quindi non possono assoggettarsi alla tassa di R. M. — Comm. Cent. *M.* 1878, p. 238.

9710 — Gli assegni per sussidi fatti dalle Provincie a Corpi morali costituiscono per questi un reddito di R. M. tassibile in categoria D. Cass. Roma 27 Giugno 1879, *M.* 1879, p. 381.

9711 — Il pagamento dell'imposta incombe alle Provincie: salva ritenuta di rivalsa verso gli enti assegnatari. Id. id.

9712 — Vanno soggetti alla tassa di R. M. i sussidi che dalla Provincia vengono somministrati ai Comuni e agli altri istituti o enti morali autonomi ed indipendenti da essa Provincia, per supplire alle spese necessarie all'adempimento dei loro speciali scopi, benchè questi siano in modo generale per quelli della Provincia. Cass. Roma 16 Febb. 1881, *M.* 1881, p. 158.

9713 — Quindi la Provincia è tenuta a fare la denunzia di tali sovvenzioni ed a pagare la tassa, salvo a rivalersene verso gli enti morali sovvenuti. Id. id.

9714 — Per la deduzione delle annualità passive che aggravano il reddito di R. M. basta un'afficienza virtuale tra le passività ed il reddito tassabile. Cass. Roma 21 Giugno 1878, *M.* 1878, p. 270.

9715 — Le Provincie che per costruire una ferrovia emettono obbligazioni con l'onere di pagarne gli interessi liberi da ogni ritenuta, ed acquistano dalla Società costruttrice delle obbligazioni fruttifere, hanno diritto per gli effetti della tassa di R. M. di dedurre dal reddito di queste obbligazioni gli interessi del capitale impiegato per l'acquisto delle medesime. Id. id.

9716 — La tassa di R. M. da applicarsi all'esercizio di una Esattoria è quello della categoria B. Cass. Roma 9 Maggio 1878, *M.* 1878, p. 350.

9717 — Ciò deve dirsi anche nel caso che non fosse impiegato per l'Esattoria che quello dato in cauzione, a sensi degli art. 16 17, e 18 della legge 20 Aprile 1871 Id. id.

9718 — Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 14 Giugno 1874 non possono parificarsi ai mutui le obbligazioni al portatore possedute dalle Casse di risparmio verso Provincie, Comuni, e società industriali. Cass. Roma 15 Maggio 1880, *M.* 1880, p. 383.

9719 — Il ricorso all'autorità giudiziaria per far dichiarare la non esistenza di un reddito imponibile in tema di R. M. implica una controversia riguardante il debito dell'imposta, epperò non è ammesso decorsi 6 mesi dalla pubblicazione del ruolo. Cass. Roma 24 Maggio 1878, *M.* 1879, p. 41.

9720 — La stessa inammessibilà vale per l'annullamento degli atti esecutori, come pure per ripetere la tassa pagata indebitamente. Id. id.

9721 Il censo riservato, sebbene costituisca una rendita fondiaria, va soggetto a tassa di R. M. — Cass. Roma 6 Dic. 1879, *M.* 1880, p. 269.

9722 — Il Comune che abbia ripartito fra i cittadini le terre assegnategli in compenso degli usi civici dagli stessi esercitati sui beni demaniali, è soggetto alla tassa di R. M. — App. Catanzaro 27 Febb. 1880, *M.* 1880, p. 269.

9723 — I redditi feudali provenienti ai Comuni delle Provincie meridionali dai quotisti delle terre demaniali, devono considerarsi come censi riservativi finchè non sono riscattati; quindi vanno soggetti a tassa di R. M. — Cass. Roma 10 Maggio 1880, *M.* 1880, p. 301.

9724 — I canoni che percepiscono i Comuni delle Provincie meridionali dai cittadini ai quali furono censite le difese che erano beni patrimoniali dei Comuni medesimi sono esenti da R. M. — Cass. Roma 29 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 365.

9725 — I canoni pagati ai Comuni delle Provincie meridionali, dai cittadini fra i quali furono ripartiti i terreni demaniali in virtù delle leggi del 1806, 1807, 1808, e 1816, e del D. 1841 (per la Sicilia) costituiscono un reddito di natura mobiliare soggetto perciò all'imposta relativa. Cass. Roma 29 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 365. — Cass. Roma 20 Maggio 1882, *M.* 1882, p. 351. — Com. cent. imposte 12 Maggio 1883, *M.* 1883, p. 349.

9726 — Non è detraibile da tale reddito il contributo fondiario che per avventura si paghi ancora dai Comuni sovra tali terreni, perchè non siasene operato ancora la voltura in catasto; bensì possono i Comuni domandare il rimborso di tale contributo ai quotisti. Id. id.

9727 — Nemmeno è detraibile da tale reddito la tassa di manomorta. Id. id.

9728 — I censi che si corrispondono ai Comuni dai quotisti di terreni demaniali costituiscono redditi essenzialmente mobiliari, e vanno perciò soggetti alla tassa di R. M. — Cass. Roma 20 Maggio 1882, *M.* 1882, p. 351.

9729 — Nè per i certificati di qualunque specie, nè per le copie e gli estratti pur di qualsiasi specie, dovrà mai essere riscosso il diritto fisso di una lira di cui al n. 5 della tariffa catastale, nulla autorizzando ad estendere al servizio della imposta di R. M. l'art. medesimo della tariffa. Min. Fin. . . . 1875, *M.* 1875, p. 146.

9730 — I 20 cent. per ogni pagina di scrittura da esigere mediante marche catastali, possono essere riscossi unicamente per le copie delle decisioni richieste dai contribuenti, a termini dell'art. 92 del regol. 25 Agosto 1870. Min. Fin. . . . 1875, *M.* 1875, p. 146.

9731 — Per ogni altra copia, o estratto, o certificato gli agenti non possono riscuotere alcun emolumento. Id. id.

**INCOMPATIBILITA' AMMINISTRATIVE.** — 9732 — Legge 5 Luglio 1882 sulle incompatibilità amministrative. *M.* 1882, p. 226.

9733 — Cir. Min. Int. 14 Luglio 1882 per l'applicazione della legge sulle incompatibilità amministrative. Id.

9734 — La legge 5 Luglio 1882 entra in vigore 15 giorni dopo la sua applicazione, e cioe il giorno 21 Luglio, producendo immediatamente tutti i suoi effetti. C. S. 13 Luglio 1882, *M.* 1882, p. 228.

9735 — Fino a che un Sindaco od un Assessore che sia Deputato prov. non abbia fatto l'opzione rimane sospeso il suo diritto di esercitare due uffici. Id. id.

9736 — I Sindaci ed i Deputati prov. i quali sieno contemporaneamente Deputati al Parlamento, cessano di pieno diritto dalle dette funzioni, ove non rinuncino entro il termine di 8 giorni al mandato legislativo. Id. id.

9737 — A far cessare la ineleggibilità al Parlamento di cui all'art. 3, è necessario che prima del giorno in cui hanno luogo le elezione politiche, la rinunzia del Sindaco sia stata accettata per D. R. e della rinunzia del Deputato prov. sia stato preso atto dalla Dep. prov. Id. id.

9738 — La legge 5 Luglio 1882, non dà al Prefetto la facoltà di pronunciare la decadenza di chi eserciti contemporaneamente due uffici dichiarati dalla legge incompatibili. C. S. 18 Ott. 1882, *M.* 1883, p. 136.

9739 — Perciò devesi revocare il D. del Prefetto con cui ha pronunciata la decadenza dalle cariche di Assessore e di membro supplente della Dep. di una persona che occupava i due uffici, e che non aveva *optato* per uno di essi. Id. id.

9740 — L'Assessore facente funzione da Sindaco non è compreso nella disposizione della legge 5 Luglio 1882, che stabilisce l'incompatibilità dell'ufficio di Sindaco con quella di Deputato al Parlamento Nazionale. C. S. 4 Agosto 1883, *M.* 1883, p. 259.

**INDIGENTI.** — 9741 — Regolamento 24 Giugno 1860 per la concessione agli indigenti dei mezzi per viaggiare. *M.* 1862, p. 81 e seg.

9742 — Cir. Min. Int. 4 Febbraio 1862, sui mezzi di viaggio a carico dello Stato. *M.* 1862, p. 86.

9743 — Cir Min. Int. 12 Marzo 1862 sull'apertura di crediti ai Prefetti per trasporti di indingenti somministrati dai Municipi. *M.* 1862, p. 106.

9744 — Cir. Min. Int. 8 Gennaio 1866, sulla liquidazione della contabilità delle spese d'indennità di via e di trasporto di indigenti che i Comuni sono tenuti ad anticipare per l'art. 5 del regolamento 24 Giugno 1860. *M.* 1866, p. 41.

9745 — Cir. Min. Int. 14 Maggio 1866 portante istruzioni sul pagamento delle indennità di via agli indigenti forniti di trasporto sulle ferrovie, e sui piroscafi. *M.* 1866, p. 169.

8746 — Cir. Min. Int. 13 Febbraio 1868 contenente istruzioni sui mezzi di viaggio gratuito per rimpatrio indigenti *M.* 1868, p. 85.

9747 — Ordine di servizio 11 Maggio 1871, n. 30 sul trasporto a prezzo ridotto nelle ferrovie dell'Alta Italia, degli scrofolosi e malati indingenti. *M.* 1871, p. 194.

9748 — Cir. Min. Interno 8 Marzo 1880, sul rimborso delle spese anticipate dai Comuni pel rimpatrio d'indigenti *M.* 1880, p. 97.

9749 — Cir. Min. Int. 27 Febbraio 1880 sulla convenzione fra i Governi d'Italia e del Belgio per l'assistenza, ed il gratuito rimpatrio degli indigenti dei due Stati. *M.* 1880, p. 97.

9750 — Il mezzo di trasporto a favore delle persone indigenti indicate nel regol. del 24 Giugno 1860, può stare indipendente dalla indennità di via. Nota Min. Int. 24 Luglio 1868, *M.* 1868, p. 301.

9751 — I mendici ricoverati negli Ospizi di beneficenza possono essere obbligati, contro loro volontà a non allontarsi dall'O-

spizio. Nè si commette in tal modo un atto arbitrario contro la libertà personale, poichè si esercita invece un atto di beneficenza e carità che non attenta all'altrui libertà, ma la regola onde non superi quel limite da cui è socialmente circoscritta. Decisione Min. Int. 10 Sett. 1863, *M.* 1863, p. 321.

9752 — Il procedimento amministrativo ammesso dalle normali Austriache è limitato agli Ospedali, ed alle spese di cura degli infermi poveri; non può quindi una Congr. di carità del Veneto reclamare da alcun Comune il rimborso dei sussidi da essa forniti in denaro agli indigenti. C. S. 18 Agosto 1875, *M.* 1876, p. 80.

9753 — Giusto le normali Austriache in materia di spedalità, il diritto a rimborso è limitato alla spesa di cura e mantenimento degli ammalati poveri negli ospedali quindi i sussidi di altra specie accordati a famiglie povere devono ritenersi come una elargizione spontanea, che non porta diritto al rimborso. C. S. 25 Maggio 1876, *M.* 1876, p. 223.

9754 — Il mantenimento di un vecchio inabile al lavoro in una casa di ricovero, non concerne una questione di spedalità alla quale si debbano applicare le disposizioni delle normali Austriache. C. S. 10 Marzo 1880, *M.* 1880, p. 176.

9755 — Nel silenzio della legislazione spetta agli interessati il fare indagini per determinare in che modo, da quale istituto, ed in quale Comune si debba provvedere all'assistenza del vecchio suddetto. Id. id.

9756 — La legge generale non dispone di provvedimenti coattivi per rimborso di spese di assistenza di indigenti, se non quando si tratta di maniaci per i quali spetta alla Provincia di provvedere, e quando si tratta del servizio sanitario degli infermi poveri alla cui spesa devono provvedere i Comuni. C. S. 14 Genn. 1881, *M.* 1881, p. 127.

9757 — Le leggi speciali poi, ossia le normali Austriache tuttora in vigore nelle Provincie Lombardo-Venete, non dispongono se non per le spedalità degli indigenti infermi, ricoverati negli Ospedali. Id. id.

9758 — La Dep. non può obbligare un Comune a sostenere le spese occorrenti pel mantenimento di una minorenne, non potendo la vertenza formare oggetto dei provvedimenti di cui agli art. 141 e 142 della legge com. Id. id.

9759 — Qualora si tratti di un sussidio richiesto da un inferma indigente, il Comune nel quale essa ha domicilio, non può essere obbligato a prestarlo. C. S. 18 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 128.

**INONDAZIONI** — 9760 — Circ. Min. LL. PP. 10 Gennaio 1883, sul concorso dello Stato per i lavori di riparazione di opere stradali danneggiate dall'inondazione. *M.* 1883, p. 34.

9761 — Legge 8 Luglio 1883 e regol. sui prestiti per conto delle Provincie, dei Comuni e dei Consorzi idraulici per riparare ai danni delle inondazioni. *M.* 1883, p. 241 e 273.

**INTENDENZE DI FINANZA** — 9762 — R. Decreto 27 Sett. 1969, n. 5286, col quale sono istituite le Intendenze di Finanza. *M.* 1869, p. 376.

9763 — R. Decreto 18 Dicembre 1869, n. 5397 che approva il regolamento per le Intendenze di Finanza. *M.* 1870, p. 3.

**INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI.**—9764 —E' incapace ad esercitare uffici pubblici chi sia stato candannato ai lavori forzati, sebbene in seguito abbia ottenuta la Grazia Sovrana. C. S. 21 Marzo 1871, *M.* 1871, p. 201.

**ISTITUZIONI PER GLI ABITANTI DI UN COMUNE O DI UNA FRAZIONE.** — 9765 — Spetta al Consiglio com. l'esclusiva amministrazione delle istituzioni fatte a pro degli abitanti di un Comune o delle sue Frazioni, quando però tali Istituti non abbiano una Amministrazione particolare. C. S. 16 Maggio 1861, *M.* 1862, p. 221. — C. S. 9 Marzo 1869, *M.* 1869, p. 119.

9766 — Un Comune che abbia in amministrazione lasciti destinati a scuole in genere, senza che sia prescritto in modo assoluto un insegnamento speciale, può servirsi dei lasciti medesimi per provvedere alla istruzione elementare obbligatoria. C. S. 28 Aprile 1862, *M.* 1862, p. 317.

9767 — Quando è pervenuta un'eredità ad un Seminario coll'obbligo di mantenere vari giovani nati ed abitanti di un Comune, da nominarsi da un dato Parroco, il Comune ha veste per far valere e tutelare i diritti derivanti da quella fondazione, la quale deve considerarsi fatta a vantaggio della generalità degli abitanti. Cass. Torino 30 Dicembre 1873, *M.* 1874, p. 57.

9768 — Non può però il Comune tramutare il mantenimento dei giovani nel Seminario in una semplice annualità da pagarsi ai medesimi col solo obbligo di frequentare le lezioni nel Seminario. Id. id.

9769 — Il Seminario istituito erede non diviene soggetto alla Cong. di carità e non cangia per questa eredità la sua natura, il peso impostogli non essendo altro che quello cui deve provvedere per proprio istituto. Id. id.

9770 — Quando è dimostrato che un Istituto laicale di istruzione è stato destinato a prò della generalità degli abitanti del Comune, e manca ogni elemento di beneficenza, devesi sottoporre al Consiglio com. C. S. 24 Nov. 1876, *M.* 1877, p. 254.

9771 — Però in omaggio alla volontà dei

fondatori il Comune dovrà conservare i beni lasciati alla destinazione voluta dai fondatori medesimi, ed il patrimonio del detto Istituto dovrà essere amministrato separatamente dai redditi com. e con separato bilancio. Id. id.

**ISTRUZIONE E MAESTRI**. — *Generali*. — *Elementare*. — *Serali*. — *Nomina maestri*. *Stipendi*. — *Durata in ufficio*. — *Conferma e licenziamento*. — *Dimissioni*. — *Pensioni*; — *Mancanze*. — *Istruzione secondaria*.

**Generali**. — 9772 Circ. Min. P. Ist. 15 Maggio 1863 sulla vigilanza delle autorità scolastiche provinciali sugli Istituti scolastici. *M*. 1863, p. 201

9773 — R. D. 22 Settembre 1867 n. 3956 che approva l'ordinamento della pubblica istruzione. *M*. 1867, p. 328.

9774 — R. Decreto 20 Ottobre 1867, n. 1008 con cui sono approvati i Regolamenti del Consiglio superiore di pubblica istruzione, del provveditorato centrale per gli studi secondari e primari, e dell'amministrazione prov. scolastica. *M*. 1867, p. 352.

9775 — R. Decreto 21 Novembre 1867, n. 4050 che approva un nuovo Regolamento per l'amministrazione scolastica provinciale. *M*. 1867, p. 370.

9776 — Legge 31 Maggio 1868, n. 4415 che estende alle Provincie Venete, dell'Emilia, delle Marche, dell'Umbria, della Toscana, Napolitane e Sicule, il titolo IV° della legge 13 Novembre 1859 sulla pubblica istruzione nella parte che riguarda l'istruzione tecnica di secondo grado. *M*. 1868, p. 193.

9777 — Circ. Min. P. I. 24 Maggio 1871, n. 304 sugli stipendi dei maestri elementari. *M*. 1871, p. 178.

9778 — R. Decreto 1 Agosto 1872, n. 958 sulla distribuzione dei sussidi in favore dell'istruzione primaria e popolare. *M*. 1872, p. 273.

9779 — R. Decreto 11 Aprile 1869, n. 5013 col quale è esteso alle Provincie Siciliane il regolamento per l'istruzione elementare del 15 Settembre 1860. *M*. 1869, p. 145.

9780 — Circ. Min. Ist. Pubb. 15 Ottobre 1874, sull'istruzione elementare obbligatoria. *M*. 1875, p. 3.

9781 — Id. 10 Novembre 1874 sulla tenuta dei registri di istruzione nelle pubbliche scuole. *M*. 1875, p. 5.

9782 — Circ. Min. Ist. Pubb. 1 Luglio 1875 sul conferimento dei sussidi e prestiti per la costruzione di edifici scolastici. *M*. 1875, p. 241.

9783 — Legge 9 Luglio 1876, n. 3250 che aumenta di un decimo il minimo degli stipendi ai maestri com. *M*. 1876, p. 226.

9784 — Circ. Min. Ist. Pubb. 14 Ottobre 1876 per l'esecuzione della legge 9 Luglio detto sullo stipendio dei maestri elementari. *M*. 1877, p. 1.

9785 — Legge 15 Luglio 1877 sull'istruzione obbligatoria elementare. *M*. 1877, p. 257.

9786 — R. D. 19 Ott. 1877, che approva il regol. per la legge sull'istruzione elementare obbligatoria. *M*. 1877. p. 338.

9787 — Regol. 3 Nov. 1877, per l'amministrazione scolastica prov. *M*. 1878, p. 3.

9788 — Legge 18 Luglio 1878, che dà facoltà alla Cassa dei depositi e prestiti di concedere ai Comuni mutui ammortizzabili, per provvedere alla costruzione all'ampliamento, ed ai risarcimenti degli edifizi destinati ad uso delle scuole elementari. *M*. 1878, p. 241.

9789 — Legge 16 Dic. 1878 sul Monte delle pensioni per gli insegnanti pubblici nelle scuole elementari. *M*. 1879, p. 17.

9790 — Regol. 13 Dic. 1878 per l'esecuzione della legge 18 Luglio 1878 sugli edifici scolastici. *M*. 1879, p. 65.

9791 — Circ. Min. Istruz. Pubb. 20 Marzo 1879 sul minimo degli stipendi degli insegnanti elementari nelle Provincie Napoletane. *M*. 1879, p. 147.

9792 — Cir. Min. Istruz. pubb. 11 Aprile 1879 per l'attuazione della legge sul monte delle pensioni ai maestri. *M*. 1879, p. 162,

9793 — Circ. Cassa dep. e prestiti 28 Marzo 1879 per l'esecuzione della legge predetta. *M*. 1879, p. 177.

9794 — Circ. Cassa depositi e prestiti 10 Maggio 7879 contenente istruzioni per i prestiti ai Comuni per gli edifizi scolastici. *M*. 1879, p. 180.

9795 — R. D. 24 Aprile 1879 sulla costituzione delle scuole magistrali. *M*. 1879, p. 194.

9796 — Circ. Min. Istruz. pubb. 28 Maggio 1879 sulla tassa per gli esami di licenza nelle scuole secondarie non governative. *M*. 1879, p. 210.

9797 — Circ. Min. Fin. 30 Sett. 1879 sul modo di computare gli stipendi dei maestri, per la tassa di R. M. agli effetti della ritenuta per il contributo al monte pensioni. *M*. 1879, p. 337.

9798 — Circ. Min. Istruz. Pubb. 27 Dic. 1879 sulle scuole tenute da Associazioni religiose. *M*. 1880, p. 35.

9799 — Circ. Min. Ist. Pubb. 14 Dic. 1879, sul modo di istruire la domanda del Comune per ottenere prestiti per la costruzione di casamenti scolastici in attuazione alla legge 18 Luglio 1878, *M*. 1880, p. 49.

9800 — Circ. Min. Fin. 6 Dic. 1879 sulla detraibilità del contributo stabilito dalle disposizioni transitorie della legge sul monte delle pensioni per gli insegnanti. *M*. 1880, p. 81.

9801 — Circ. Min. Istruz. pubb. 8 Giugno 1880, sulla consegna ai Consigli scolastici delle patenti originali presentate dagli insegnanti. M. 1880, p. 195.

9802 — Circ. Amministraz. Cassa dep. e prestiti 5 Agosto 1880 sulla riscossione dei contributi arretrati pel monte delle pensioni degli insegnanti elementari. *M.* 1880, p. 337.
9803 — Circ. Min. Int. 21 Ott. 1880 per la esazione dei contributi com. pel monte delle pensioni. *M.* 1880, p. 338.
9804 — R. D. 30 Sett. 1880 che approva il nuovo regol. per le scuole normali e per gli esami di patente dei maestri, e delle maestre delle scuole primarie. *M.* 1880, p. 353.
9805 — Regol. 18 Nov. 1880 per le scuole serali e festive. *M.* 1881, p. 49.
9806 — Circ. Min. Istruz. Pubb. 1 Febb. 1881, pel pagamento puntuale degli stipendi ai maestri elementari. *M.* 1881, p. 64.
9807 Circ. Min. Istr. Pubb. 17 Aprile 1881 sugli attestati onorifici agli insegnanti elementari benemeriti. *M.* 1881, p. 132.
9808 — R. D. 17 Marzo 1881, sull'anno scolastico, e sulle promozioni degli alunni. *M.* 1881, p. 145.
9809 — Circ. Min. Ist. Pubb. 7 Febb. 1881, contenente disposizioni sull'anno scolastico, e sulle promozioni degli alunni. Id.
9810 — Circ. Min. Ist. Pubb. 17 Aprile 1881, sull'anno scolastico nelle scuole elementari. *M.* 1881, p. 147.
9811 — R. D. 7 Aprile 1881 col quale sono istituite nei Ginnasi e nei Licei le licenze d'onore con esenzione dall'esame. *M.* 1881, p. 177.
9812 — Circ. Min. P.P. Ist. 26 Aprile 1881 sui sussidi alle scuole tecniche. *M.* 1881, p. 177.
9813 — R. D. 2 Giugno 1881 sull'esame delle insegnanti elementari per l'abilitazione agli insegnamenti nelle scuole normali. *M.* 1881, p. 209.
9814 — R. D. 12 Giugno 1881, sull'esame di licenza dalla 4ª elementare nelle pubbliche scuole elementari urbane. *M.* 1881, p. 209.
9815 — Circ. Min. Ist. Pub. 24 Maggio 1881 sulla dispensa degli esami di licenza ginnasiale e liceale. *M.* 1881, p. 210.
9816 — Circ. Min. Ist. Pubb. 9 Giugno 1881 sulla dispensa delle tasse pei giovani non agiati che ottengono la licenza d'onore. *M.* 1881, p. 226.
9817 — Circ. Min. Ist. Pubb. sulle condizioni da osservarsi pel riparto di sussidi alle scuole tecniche. *M.* 1881, p. 227.
9818 — Circ. Min. Ist. Pubb. 3 Ottobre 1881 sull'orario e sulle ferie nelle scuole. *M.* 1881, p. 323.
9819 — Circ. Min. Int. 28 Luglio 1881 per assicurare il puntuale pagamento dello stipendio, ai maestri e maestre com. *M.* 1881, p. 241.
9820 — Risol. Min. Fin. 18 Nov. 1881 sul bollo alle quietanze mod. 172 che si rilasciano pei versamenti dei contributi pel monte delle pensioni degli insegnanti com. *M.* 1882, p. 3.
9821 — Legge 1 Giugno 1882 che abolisce i ratizzi com. per l'istruzione pubblica in talune Provincie Napoletane. *M.* 1882, p. 225.
9822 — R. D. 28 Maggio 1882 con cui si approva il regol. per gli esami di licenza dalla 4° classe elementare. *M.* 1882, p. 241.
9823 — Circ. Min. Int. 6 Marzo 1883 pel puntuale pagamento dello stipendio ai maestri e maestre com. *M.* 1883, p. 81.
9824. — Circ. Min. Int. Pubb. 18 Aprile 1883 sull'applicazione della legge 15 Luglio 1877 ed analogo regolamento riguardo all'obbligatorietà dell'istruzione elementare. *M.* 1883, p. 177.
9825 — Circ. Min. Ist. Pubb. 8 Giugno 1883 che stabilisce quali registri sieno obbligatori per gli uffici dei R. Provveditori. *M.* 1883, p. 211.
9826 — Circ. Min. Ist. Pubb. 10 Luglio 1883, sulla compilazione del ruolo nominativo dei fanciulli obbligati alla scuola elementare. *M.* 1883, p. 275.
9827 — Circ. Min. Int. 24 Luglio 1883 per l'esatta applicazione della legge sull'obbligo dell'istruzione elementare. Id.
9828 — Reg. 24 Giugno 1883 per gli esami di licenza dalla 4ª classe elementare. *M.* 1883, p. 289.
9829 — Circ. Min. Ist. Pubb. 4 Agosto 1883 sui titoli legali di abilitazione all'insegnamento. *M.* 1883, p. 292.
9830 — Regol. 7 Giugno 1883 per l'applicazione della legge sul monte delle pensioni per gli insegnanti pubblici nelle scuole elementari. *M.* 1883, p. 305.
9831 — R. D. 21 Giugno 1883 che approva il regol. delle scuole normali e magistrali, e per gli esami di magistero. *M.* 1833, p. 352, e 369.
9832 — Il Consiglio prov. Scolastico non è vincolato quanto alle deliberazioni comunali *concernenti l'istruzione* dal termine stabilito per il Prefetto per gli annullamenti delle altre deliberazioni. C. S. 9 Ott. 1865, *M.* 1866, p. 76.
9833 — Se il Consiglio prov. Scolastico incarica il Prefetto di annullare una deliberazione comunale relativa alla istruzione non gli fa spendere un' autorità propria, ma lo investe come suo Presidente di quella che compete al Consiglio prov. secondo la legge costitutiva del Consiglio medesimo. Id. id.
9834 — L'art. 87 n. 2 della legge com. attribuisce al Consiglio com. la facoltà di deliberare intorno alla nomina alla sospensione ecc. degli impiegati e dei maestri, salve le disposizioni delle leggi speciali in vigore. C. S. 9 Giugno 1876, *M.* 1876, p. 253.

9835 — Rispetto ai maestri ed alle maestre, leggi speciali in vigore sono quelle sulla pubblica istruzione ed in ispecie la legge 13 Novembre 1859 ed i relativi regol. Id. id.

9836 — Le deliberazioni com. relative alle nomine, conferme o licenziamento dei maestri elementari sono soltanto soggetto all'ingerenza del Prefetto, ed all'annullamento per parte del medesimo, quando si tratta di violazioni di legge che inducono nullità di pieno diritto delle deliberazioni stesse, e che dipendono o dalla loro illegalità o da usurpazioni di attribuzioni, o da incompetenza per ragioni di materia. C. S. (Sez. riun.) 21 Dicembre 1878, *M.* 1879, p. 67.

9837 — Invece non potrebbe il Prefetto prendere ingerenza sulle deliberazioni stesse circa alle violazioni di legge che siansi commesse dai Comuni, i quali pur deliberando in materia di loro competenza, lo abbiano fatto in modo non conforme alle prescrizioni delle leggi speciali sulla pubblica istruzione; ed in quei casi nei quali essendo richiesta l'approvazione del Consiglio scol. prov. piuttosto che una dichiarazione di nullità della deliberazione, la legge richiede un rifiuto di approvazione per parte del medesimo. Id. id.

9838 — Per le deliberazioni com. di nomina o licenziamento dei maestri com. ai Prefetti non incombe che di esaminare se esse sono regolari nella forma. C. S. 4 Giugno 1879, *M.* 1879, p. 26.

9839 — La deliberazione con cui il Cons. com. conferma in carica tutti i maestri per un dato tempo senza alcuna discussione particolare sulle loro qualità personali non è una delib. riguardante persone nel senso degli art. 88 e 212 legge com. per cui debba essere presa in seduta privata, ed a suffragi segreti. Cass. Torino 12 Marzo 1883, *M.* 1883, p. 203.

9840 — La votazione segreta non ha luogo quando si tratti di licenziamento in massa dei maestri per fine di ferma, e non si discutano le qualità ed i meriti dei licenziati. C. S. 11 Maggio 1883, *M.* 1883, p. 282. — C. S. 25 Agosto 1883, *M.* 1883, p. 343.

9841 — Trattandosi di licenziamento di insegnanti, non è applicabile l'art. 221 della legge com. nel senso cioè che i Consigli debbano fare espressa e chiara menzione della precedente delib. di nomina o di conferma dei medesimi. C. S. 28 Luglio 1883, *M.* 1883, p. 342.

9842 — Occorrendo ai delegati scolastici di allontanarsi per qualche giorno dalla loro residenza per ordine del Cons. prov. scolastico, onde visitare le scuole poste fuori del respettivo Comune, essi hanno diritto alle stesse indennità che si accordano agli Ispettori scolastici. Nota Min. Ist. pubb. 5 Maggio 1871, *M.* 1871, p. 221.

9843 — Una volta che il Cons. com. abbia deliberato e pubblicato un regolamento programma per la collazione delle pensioni di studio, nell'atto di conferire le pensioni non può fare alcuna deroga, ma se vuole modificare il regolamento in tutto od in parte deve farlo con regolare deliberazione acciò gli interessati ne abbiano notizia in tempo utile. C. S. 23 Luglio 1872, *M.* 1872, p. 266.

9844 — Il ricorso al Ministero è ammesso solo contro le deliberazioni dei Consigli scolastici portanti la pena della deposizione o dell'interdizione, e non quando si tratta della sospensione del maestro dal suo ufficio. Nota Min. Ist. Pubb. 23 Gennaio 1873, *M.* 1873, p. 104.

9845 — Secondo il nuovo regol. sull'Amministrazione scolastica del 3 Nov. 1877 le attribuzioni del Prefetto e del Provveditore devono intendersi nel senso che al Prefetto si appartiene la direzione suprema dell'Amministrazione predetta, e a lui fanno capo tutti li affari. Min. Ist. Pubb. 24 Dicembre 1877, *M.* 1878, p. 76.

9846 — Invece al Provveditore appartiene specialmente di conoscere della parte didascalica e di compire gli atti che a questi si riferiscono, i quali atti sono specificati nel regol. nel capo che tratta delle attribuzioni del Provveditore. Id. id.

9847 — Non può dirsi illegale nè ingiusto il provvedimento col quale il Min. dell'Ist. Pubb. conosciuto l'inadempimento delle intenzioni del fondatore d'un istituto di pubblica istruzione, scioglie il Consiglio attuale di Amministrazione per ricondurre l'Istituto al suo stato normale. App. Roma 19 Sett. 1878, *M.* 1878, p. 368.

9848 — Il Comune non può sospendere il pagamento dello stipendio alla maestra col pretesto di un rimborso dovotagli da essa per spese fatte o da farsi al locale della scuola femminile. C. S. 28 Luglio 1880, *M.* 1880, p. 296.

9849 — L'autorità amministrativa non è competente a risolvere una questione insorta per conoscere se un Comune abbia diritto a farsi rimborsare alcune spese fatte, quindi non può il Prefetto dichiarare nulla la relativa deliberazione com. Id. id.

9850 — Viola la legge il D. Prefettizio di annullamento degli atti d'incanto per la vendita di fondi appartenenti al Ginnasio Convitto d'un Comune, motivato dal non essere stato chiesto ed ottenuto preventivamente il beneplacito del Consiglio prov. scolastico. C. S. 26 Marzo 1881, *M.* 1881, p. 213.

9851 — Tutte le spese dei procedimenti

per contravvenzioni alla legge sull' istruzione obbligatoria 15 Luglio 1877, debbono essere anticipate dai Comuni. Min. G. G.... Maggio 1881, *M.* 1881, p. 286.

9852 — Qualora la popolazione di un Comune sia inferiore ai 500 abitanti, il contributo del Comune al monte delle pensioni deve essere proporzionato agli stipendi che esso paga ai maestri elementari, sebbene tali stipendi non rappresentino il minimo legale per la disposizione dell'art. 343 della legge 13 Nov. 1859. C. S. 15 Ott. 1881, *M.* 1881, p. 372.

9853 — Nessuna legge vieta ai Consigli com. di esprimere voti e parere presso le autorità superiori, allorchè trattasi di impiegati nominati e dipendenti da essi, e sopratutto quando la forma dei voti sia rispettosa e conveniente. C. S. 1 Ottob. 1881, *M.* 1882, p. 10.

9854 — Non vi ha alcuna disposizione di legge che proibisca ai Municipi di ricorrere al Consiglio prov. scol.per ottenere la revoca di un suo provvedimento o di ricorrere al Re, quando il provvedimento riguardi un funzionario dipendente dal Comune o un atto del Comune medesimo. Id. id.

9855 -- Qualora non si verifichi nè per parte del Consiglio com. nè per parte di un maestro alcun atto di resistenza illegale alle deliberazioni del Consiglio prov. scol. deve revocarsi l'ordinanza emessa dal Prefetto con la quale si inibiva all'Esattore di pagare gli onorari al maestro predetto. Id.id.

9856 — Quando occorra provvedere all'apertura di nuove scuole obbligatorie, all'insufficienza degli stipendi, ed alle quote di contributo per le pensioni dei maestri, la Dep. può fare stanziamenti d'ufficio solo in seguito a richiesta del Consiglio scol. come dispone l'art. 124 del regol. per l'esecuzione della legge 13 Nov. 1859. C. S. 3 Marzo 1882, *M.* 1882, p. 157.

9857 — L'approvazione dei conti consecutivi delle fondazioni scolastiche amministrate dai Comuni spetta ai Consigli di Prefettura, salva l'ingerenza del Consiglio scol. prov. per vigilare sull'esatta osservanza delle leggi scolastiche per parte dell' amminisrazione com. Circ. Min. Pubb. Ist. 6 Giugno 1882, *M.* 1882, p. 226.

9858 — Il divieto di obbligare a vita la propria opera all'altrui servizio non impedisce ai Comuni di stabilire garanzie per tutta la vita dei suoi insegnanti, senza che questi rimangano obbligati a vita. Cass. Torino 30 Aprile 1883, *M.* 1883, p. 327.

9859 — Trattandosi di provvedimenti emanati dal Consiglio prov. scol. non si può ammettere che il ricorso del Comune contro di essi possa avere efficacia di sospenderne l'esecuzione. C. S. 2 Giugno 1883, *M.* 1883, p. 327.

9860 — **Istruzione elementare** — Ai termini dell'art. 5 del Decreto luogotenenziale 7 Gen. 1861 sulla pubblica istruzione, nelle Provincie meridionali essendo obbligatoria la spesa per la scuola pubblica elementare non solo nel capoluogo del Comune, ma si ancora in tutte le borgate che abbiano oltre a cinquanta fanciulli dell'uno e dell'altro sesso atti a frequentarle, ed impediti di accedere per la distanza alla scuola comunale, può la Deputazione stanziare d'ufficio detta spesa nel bilancio del Comune ove esso si rifiuti a farla. C. S. 6 Aprile 1864, *M.* 1864, p. 174.

9861 — Tanto l'art. 1. delle disposizioni transitorie del D. 7 Gennaio 1861, avente tuttavia efficacia di legge nelle Provincie Napoletane, quanto l'art. 39 del regol. approvato col R. D. 21 Nov. 1867, determinano che ove i posti vacanti superino il numero dei maestri patentati, si supplisca al difetto col nominare insegnanti, che quantunque non patentati, abbiano requisiti tali da poter sostenere almeno per un anno l'ufficio di maestro elementare in un piccolo Comune. C. S. 23 Agosto 1873, *M.* 1873, p. 298.

9862 — Quindi se un Municipio non ha provveduto a tempo debito alla nomina della maestra elementare ed il Cons. prov. scolastico ha nominato esso in via provvisoria la maestra, non può il Municipio ricusare poi alla medesima lo stipendio assegnatole, col pretesto che non sia munita di regolare patente, e rifiutandosi il Comune deve provvedere d'ufficio la Dep. prov. Id. id.

9863 — Pel D. 7 Gennaio 1861 pubblicato nelle Prov. Napoletane, spetta al Prefetto sentito il Cons. com. ed avuto il parere del Cons. prov. scolastico, di fare la classificazione dei Comuni stabilita da quel D. secondo la quale è reso obbligatorio in tutto od in parte il corso elementare di istruzione, ed è dovuta ai maestri una certa misura di stipendi. C. S. 3 Marzo 1875, *M.* 1875, p. 132.

9864 — Eccede quindi le sue competenze la Dep. prov. che di propria autorità dichiara un Comune di 3. classe, ed assegna in base d questa classificazione il numero dei maestri, e lo stipendio dovuto ai medesimi. Id. id.

9865 — Ai termini dell'art. 24 del D. Luogotenenziale 7 Genn. 1861, le scuole comunali nel Napoletano devono essere classificate dai Prefetti, secondo le norme ivi prescritte sentiti i Municipi, ed avuto il parere del Consiglio prov. scol. C. S. 11 Aprile 1877, *M.* 1877, 199.

9866 — Quando la classificazione non sia stata decretata dal Prefetto, eccede i limiti della sua competenza la Dep. che sul rifiuto del Comune stanzia d'ufficio sul bilancio la spesa per la istituzione di nuove scuole. Id. id.

9867 — Secondo gli art. 6 e 7 del decreto 7 Genn. 1861, non può il Cons. prov. scol. ordinare legittimamente l'apertura di un'altra scuola o classe a quel Comune delle Provincie Napoletane il quale ha una popolazione agglomerata soltanto di 2300 abitanti, e una scuola, la quale non è frequentata da un numero di alunni al di là dei settanta. C. S. 6 Sett. 1875, *M.* 1876, p. 212.

9868 — Nelle provincie Napoletane ove ha vigore la legge 7 Genn. 1861 sulla istruzione. i Comuni possono essere obbligati a tenere aperte scuole di grado superiore femminili. C. S. 20 Dic. 1876, *M.* 1877, p. 218.

9869 — Anche nelle Provincie Venete i maestri delle scuole inferiori debbono essere muniti di patente. C. S. 8 Luglio 1876, *M.* 1876, p. 364.

9870 — L'istituzione delle scuole elementari non solo maschili ma anche femminili è obbligatoria pei Comuni Toscani ai quali fu estesa anche la disposizione dell'art. 22 del Regolamento 15 Sett. 1860. C. S. 20 Aprile 1877, *M.* 1877, p. 238.

9871 — Un Comune non potrebbe sottrarsi a tale obbligo per la circostanza che una scuola femminile sia tenuta aperta da un sodalizio religioso, quando risulti che questo non ha l'obbligo di tenere una scuola esterna e che in ogni caso quella scuola non basterebbe ai bisogni dell'istruzione. Id. id.

9872 — In tali casi il Consiglio scol. può ordinare l'apertura di una nuova scuola Id. id.

9873 — Non può un Comune sottrarsi all'obbligo imposto dall'art. 319 della legge 13 Novembre 1859, n. 3725 di avere una scuola elementare per le fanciulle, se non giustifica l'impossibilità di far fronte alla relativa spesa. C. S. 27 Gennaio 1863, *M.* 1864, p. 191.

9874 — La scarsità dei suoi mezzi non è titolo per esimere un Comune dal pagamento delle spese obbligatorie, e quindi non può rifiutarsi di sostenere le spese per l'istruzione elementare. C. S. 1 Sett. 1864, *M.* 1864, p. 351.

9875 — Non è obbligatorio per un Comune di concorrere al pagamento dello stipendio del maestro elementare di un Comune vicino la cui scuola sia frequentata da alunni appartenenti al primo. C. S. 13 Sett. 1864, *M.* 1865, p. 15.

9876 — L'approvazione delle convenzioni tra Comuni ed insegnanti da parte del Consiglio prov. scolastico, voluta dal regolamento 1 Settembre 1865 riguarda soltanto le scuole diurne non le serali. C. S. 22 Dic. 1866, *M.* 1867, p. 95.

9877 — La spesa per l'ispezione delle scuole primarie essendo obbligatoria per le Provincie, può il Consiglio prov. chiedere al Governo l'allontanamento e la sostituzione dell'ispettore incaricato del relativo servizio, quando esso non corrisponde ai suoi obblighi. C. S. 5 Sett. 1867, *M.* 1868, p. 126.

9878 — Se la Dep. prov. toglie dal bilancio di un Comune la spesa stanziata per una scuola elementare di grado superiore, per non acrescere le strettezze finanziarie del Comune, tale motivo non ha valore per dispensarlo dalla osservanza della legge. C. S. 17 Agosto 1872, *M.* 1872, p. 287.

9879 — Non è in facoltà della Dep. prov. il farsi arbitra della misura d'istruzione da impartirsi dai Comuni, quando il Consiglio scolastico, giudice competente in tale materia, dichiara la necessità di una scuola di grado superiore in un Comune. Id. id.

9880 — A meno che non vi provvedano istituzioni speciali, l'onere del mantenimento delle scuole com. ricade su tutto il Comune, anche quando trattasi di scuola stabilita in una sua Frazione. C. S. 25 Agos. 1875, *M.* 1875, p. 307.

9881 — Nè potrebbesi in questo caso ripartire la spesa tra la Frazione ed il Comuue in ragione inversa della misura percui concorrono nel tributo fondiario imposto sull'intiera comunità. Id. id.

9882 — A senso dell'art. 320 della legge 13 Nov. 1859, appartiene al solo Min. d'Istruz. Pubbl. di concedere ai Comuni il permesso di stabilire scuole miste con un solo maestro o maestra, secondo è consentito dall'art. 25 del regol. 15 Sett. 1860, pei Comuni che trovansi costituiti colla riunione di diverse borgate. C. S. 7 Aprile 1875, *M.* 1875, p.317.

9883 — Annullata una delib. del Cons. prov. scolastico, che ordinò l'apertura di una seconda scuola elementare in un Comune che conta una popolazione agglomerata al disotto di 3000 abitanti, ne viene di conseguenza che si dovrà annullare eziandio lo stanziamento fatto d'ufficio dalla Dep. prov. per sostenere quella spesa. C. S. 19 Maggio 1875, *M.* 1875, p. 377.

9884 — I Comuni devono provvedere a soddisfare appieno alla istruzione elementare d'entrambi i gradi prima di attendere a provvedimenti di più elevata coltura. C. S. 10 Nov. 1876, *M.* 1877, p. 100.

9885 — Il Comune quindi che ha aperto scuole classiche o tecniche non può rifiutarsi di tenere la scuola elementare di grado superiore non solo pe' maschi, ma anche per le femmine. Id. id.

9886 — Se trovandosi un Comune diviso in un numero straordinario di borgate, il Consiglio scol. ha diviso il territorio com. in diverse zone di tale estensione che permetta ai fanciulli abitanti nel loro confine di profittare della scuola aperta nella sede principale di esse; tale provvedimento è re-

golare, e devono respingersi le eccezioni sollevate dal Comune. C. S. 20 Aprile 1877, *M.* 1877, p. 250.

9887 — Non valgono le eccezioni elevate per la poca floridezza dei suoi bilanci, non potendo essere dispensato dal supremo bisogno dell'istruzione etementare. Id. id.

9888 — Ad una scuota mista quando si può deve nominarsi come insegnante una donna. C. S. 13 Ott. 1876, *M.* 1877, p. 249. — C. S. 15 Giugno 1877, *M.* 1877, p. 327.

9889 — Perciò non è ammissibile la nomina di un Parroco alla scuola medesima anche perchè le incombenze del suo ministero spirituale non potrebbero consentirgli di esercitare convenientemente eziandio l'ufficio di maestro. C. S. 15 Giugno 1877, *M.* 1877, p. 327.

9890 -- Una maestra che concorse alla nomina d'insegnante in una scuola posta in una Frazione d'un Comune, non può essere trasferita contro sua volontà alla scuola di un'altra Frazione, per deliberazione del Consiglio com. C. S. 26 Genn. 1878, *M.* 1878, p. 120.

9891 — L'insegnamento religioso è contenuto in modo formale fra gli altri espressi e classificati all'art. 315 della legge sull'istruzione pubblica 13 Nov. 1859. — C. S. 17 Maggio 1878, *M.* 1879, p. 25.

9892 — L'essersi passato in silenzio l'insegnamento religioso nella legge posteriore del 15 Luglio 1877 non cancella in fatto dall'istruzione obbligatoria il detto insegnamento, che anzi lo sottointende, giusta i termini della legge generale anteriore. Id.id.

9893 — L'intendimento proprio della legge del 1877 nelle disposizioni dell'art. 2 è stato di non offendere in guisa alcuna la libertà di coscienza di qualsiasi cittadino circa la religione, nell'atto stesso che stabilivasi l'obbligazione, e la coazione per certo grado d'insegnamento elementare. Id. id.

9894 — L'istanza dei padri di famiglia che desiderino, e chieggano l'insegnamento religioso, basta a costituire un obbligo espresso dalla parte dei Comuni di farlo impartire, appunto in conformità della legge del 1859. C. S. 17 Maggio 1878, *M.* 1879, p. 25.

9895 — Gl'insegnanti com. non hanno obbligo assoluto di comunicare al Municipio i programmi didattici che rientrano nella competenza dell'autorità scolastica governativa, ne' quindi per questo fatto può procedersi in via disciplinare a carico dei medesimi. C. S. 5 Aprile 1878, *M.* 1879, p. 40.

9896 — Quando la popolazione di un Comune ecceda i 6 mila abitanti ha l'obbligo di avere 6 insegnanti; giusta l'art. 9 della legge 15 Luglio 1877, interpretato dalle Circ. Min. 20 e 30 Sett. 1877. C. S. 3 Luglio 1880, *M.* 1880, p. 297.

9897 — Quando il Consiglio prov. scolastico ha determinato il numero delle scuole che il Comune è obbligato a tenere, ed ha nominato d'ufficio un insegnante, e ha dovuto farlo insediare: la somma occorsa per tale insediamento reso necessario dalla resistenza del Comune, costituisce una spesa obbligatoria alla quale la Dep. ha ragione di provvedere mediante stanziamento d'ufficio. C. S. 23 Luglio 1881, *M.* 1881, p. 315.

9898 — Il ricorso interposto dal Comune contro il numero delle scuole assegnatogli non sospende gli effetti del D. di stanziamento. Id. id.

9899 — Le disposizioni dell'art. 343 della legge 13 Novembre 1859 e quelle dell'art. 121 del regol 15 Settembre 1860 sono d'ordine eccezionale e come tali non possono estendersi oltre i casi dalle medesime contemplati. C. S. 30 Gennaio 1872, *M.* 1872, p. 77.

9900 — Quindi non possono essere invocate da un Comune per esimere il suo principale centro, avente popolazione minore di 500 abitanti dall'obbligo della classificazione della scuola e dello stipendio al maestro in una somma non inferiore al al minimo stabilito dalla legge, quando la popolazione complessiva del Comune superi i 500 abitanti. C. S. 30 Gennaio 1872, *M.* 1872, p. 77.

9901 — Le scuole elementari stabilite nei Comuni e nelle borgate che hanno una popolazione inferiore ai 500 abitanti, e quelle che non stanno aperte se non una parte dell'anno, non vanno soggette ad alcuna classificazione. C. S. 24 Marzo 1875, *M.* 1875, p. 343.

9902 — Questa disposizione non distrugge però la regola generale che in ogni Comune vi sia almeno una scuola per l'istruzione elementare di grado inferiore tanto maschile che femminile. Id. id.

9903 — L'obbligo del Comune di impiantare e mantenere le scuole elementari a norma di legge, non viene meno per il fatto che durante l'anno diminuisca il concorso degli alunni per attendere ai lavori agricoli. Id. id.

9904 — Per l'art. 343 della legge 13 Nov. 1859, le scuole com. stabilite nei Comuni e nelle borgate aventi una popolazione inferiore ai 500 abitanti, e quelle che stanno aperte solo una parte dell'anno, non vanno soggette alla classificazione ordinata dall'art. 338 della legge medesima, salvo ai Municipi di determinare secondo i propri mezzi, e salva l'approvazione dell'autorità superiore, lo stipendio da assegnarsi agli insegnanti preposti a quelle scuole. C. S. 15 Ott. 1881, *M.* 1881, p. 372.

9905 — In forza dell'art. 310 della legge 13 Nov. 1859 e dell'art. 23 del regol. 15

Sett. 1860, è obbligatorio pei Comuni l'istituzione di una scuola nelle borgate che abbiano una popolazione superiore ai 500 abitanti, e non meno di 50 fanciulli d'ambo i sessi atti a frequentare la scuola stessa, e che siano situate ad una distanza non minore di 3 chilometri dal capoluogo. C. S. 1 Luglio 1882, *M.* 1883, p. 14.

9906 — Ad esimere un Comune da tale obbligo non vale la circostanza che la popolazione sia in parte sparsa per la campagna anzichè agglomerata nelle borgate, nè che il numero di fanciulli dalla legge fissato esista complessivamente in due borgate contermini, e non in ciascuna separatamente, purchè ciascuna sia all'indicata distanza dal capoluogo. Id. id.

9907 — **Scuole serali.** — Le scuole serali essendo veramente facoltative non possono essere imposte al Comune. C. S. 20 Aprile 1877, *M.* 1877, p. 199.

9908 — *Contro* — Le scuole serali sono obbligatorie per l'art. 7 della legge 25 Luglio 1877. C. S. 3 Luglio 1880, *M.* 1880, p. 297.

9909 — Le scuole serali per gli adulti non sono obbligatorie, e perciò i Comuni possono sopprimerle. C. S. 25 Febb. 1882, *M.* 1882, p. 138.

9910 — Se un maestro ha fatta la scuola serale per incarico datogli non dal Municipio che l'aveva soppressa, ma dal Consiglio prov. scol. non può la Dep. provvedere d'ufficio al pagamento del compenso dovuto al maestro medesimo. Id. id.

9911 — Le scuole serali per gli adulti sono facoltative per tutto il Regno, nè può invocarsi per sostenerne la obbligatorietà in Sicilia il D. Prodittatoriale 17 Ott. 1860. C. S. 15 Aprile 1882, *M.* 1882, p. 220.

9912 — Se il Comune ha facoltà di abolire le scuole serali facoltative, tale facoltà però non gli è concessa dopochè le scuole medesime furono aperte, i maestri nominati, e stanziate le somme occorrenti nel bilancio; ed esso potrà usare di quel suo diritto per l'avvenire, non nell'anno scolastico in corso, nel quale quelle scuole non possono essere soppresse. C. S. 1 Giugno 1883, *M.* 1883, p. 327.

9913 — **Nomina maestri.** — Niuna legge autorizza la Deputazione prov. a divenire alla nomina del maestro del Comune, spettando tale facoltà, in caso di renitenza del Comune stesso al Consiglio prov. scolastico a termini degli art. 42 della legge 13 Novembre 1859 ed 83 del regolamento per l'esecuzione della medesima del 15 Settembre 1860. C. S. 28 Novembre 1867, *M.* 1868, p. 21.

9914 — L'obbligo imposto ai Comuni di provvedere alla istruzione elementare non venendo meno pel fatto che siasi dal Municipio chiesto e non ancora ottenuto un sussidio per le scuole, è legittima la nomina di ufficio del maestro da parte del Consiglio prov. scolastico, ove il Comune non vi provveda da sè, per non avere ancora ottenuto il sussidio, o per esserne pendenti le pratiche. C. S. 14 Gen. 1868, *M.* 1868, p. 95.

9915 — E' lecita la nomina di ufficio per parte del Cons. scol. prov. di un maestro elementare com. anche sfornito di patente, purchè venga riconosciuto idoneo dall' Ispettore scolastico, e non si trovino in paese in quel momento altri maestri patentati disponibili. C. S. 27 Ottobre 1874, *M.* 1875, p. 55.

9916 — Il fatto che nel passato un maestro elementare fu licenziato con approvazione del Cons. prov. scol. per incapacità, non dà ragione al Consiglio scol. di non approvare la nuova nomina da esso avuta da un altro Comune; poichè la incapacità deve risultare da relazione scritta dell' Ispettore del Circondario dopo due visite almeno da lui fatte alla scuola. C. S. 2 Luglio 1875, *M.* 1875, p. 377.

9917 — Un maestro debitamente patentato non può venire privato dei diritti e dei vantaggi che tiene dalla sua patente, fuorchè nel caso in cui sia stata pronunciata a termini di legge l' interdizione scolastica temporaria o perpetua. C. S. 15 Marzo 1877, *M.* 1878, p. 12.

9918 — La semplice esortazione fatta dall' Ispettore scolastico per il licenziamento di un maestro com. non è che un atto ufficioso e che non include neppure la censura, quale è stabilita come prima pena dall'art. 334 della legge 13 Nov. 1859. Id. id.

9919 — Niuna legge viola il Comune che nomina un maestro nelle predette condizioni, e perciò la deliberazione del Consiglio scol. prov. che annulla tale nomina è contraria all'art. 332 della detta legge, secondo il quale detti Consigli debbono puramente riconoscere se le elezioni dei maestri sono state fatte in conformità della legge. Id. id.

9920 — Pubblicatasi la classificazione delle scuole elementari in un Comune, e stabilito l'obbligo di esso di tenere una scuola di grado superiore, se il Consiglio com. si rifiuta di nominare il maestro, deve il Cons. prov. scol. disapprovare la deliberazione, e prefiggere al Comune un termine a soddisfare al suo obbligo, ma non può nominare d'ufficio immediatamente il maestro. C. S. 6 Sett. 1875, *M.* 1876, p. 55.

9921 — Trascuratosi dal Comune la nomina di maestri e maestre, vi provvede a buon diritto il Consiglio scolastico. C. S. 4. Ott. 1870, *M.* 1771, p. 75. — C. S. 20 Aprile 1877, *M.* 1877, p. 250.

9922 — Però occorre che il Consiglio scol. avverta che gli stipendi assegnati ai maestri in tutte le Provincie del Regno devono a norma dell'art. 1 della legge 9 Luglio 1876 essere fissati nella tabella annessa all'art. 341

della legge 13 Nov. 1859, ed aumentati del decimo; semprechè per legge speciale del luogo, od anche per convenzione non godano i maestri di stipendio maggiore, il quale come diritto quesito deve rimanere inalterato. C. S. 20 Aprile 1877, *M.* 1877, p. 250.

9923 — Le nomine dei maestri com. debbono essere fatte dal Consiglio com. almeno un mese prima che cominci l'anno scolastico a senso dell'art. 82 del regol. 15 Sett. 1860, al quale non si deroga con la generica disposizione dell'art. 43 del successivo regolamento 21 Nov. 1867. C. S. 11 Agosto 1878, *M.* 1878, p. 163.

9924 — Trascorso il detto termine senza che le nomine per parte del Consiglio com. abbiano avuto luogo vi provvede d'ufficio il Consiglio prov. scol. nè il Comune ha titolo per opporsi a quest'atto. C. S. 11 Agosto 1878, *M.* 1878, p. 163.

9925 — Non crea ne dimostra alcun diritto nel Municipio il fatto di non avere riconosciuto il maestro nominato d'ufficio dal Consiglio prov. scolastico, ed il non averlo ammesso ad esercitare la sua carica. C. S. 13 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 239.

9926 — Qualora un Municipio creda di aver ragioni da opporre alla nomina di ufficio, deve produrle presso il Consiglio scolastico, e farle valere prima che questo, attesa la resistenza del Municipio, provochi lo stanziamento nel bilancio della somma dovuta. Id. id.

9927 — Quindi il Municipio che non fa valere le sue ragioni nel modo suindicato a tempo debito, deve imputare a sè la propria negligenza, e deve respingersi il ricorso presentato contro lo stanziamento d'ufficio fatto dalla Dep. Id. id.

9928 — Il maestro che si trova nel legittimo possesso ed esercizio della sua carica, in virtù di nomina fatta dall'autorità competente, non ha più alcun obbligo di far constare di avere la patente od altro documento giustificativo della sua idoneità allo insegnamento. Cass. Torino 20 Ott. 1882, *M.* 1882, p. 350.

9929 — A tenore delle disposizioni della legge 13 Nov. 1859 e del regol. 15 Sett. 1860, la nomina dei maestri fatta dai Comuni deve riportare l'approvazione del Consiglio scol. prov. ed in difetto la nomina si ha come nulla, e non esistente. Cass. Torino 30 Giugno 1882, *M.* 1883, p. 73.

9930 — Spetta al maestro nominato di far regolarizzare la sua nomina prima di assumere o mentre gode la carica; e dopo non ha diritto di reclamare. Id. id.

9931 — Male si appone il Comune sostenendo che i maestri da pagarsi sieno quelli nominati dal Consiglio com. non già quelli nominati d'ufficio dal Consiglio prov. scol. essendo evidente che il Consiglio com. non ha il diritto di non riconoscerli, o di sostituirne altri. C. S. 1 Giugno 1883, *M.* 1883, p. 327.

9932 — Eseguite le nomine di ufficio i maestri nominati acquistano il diritto al pagamento dello stipendio dal giorno della nomina e non da quello in cui cominciano a far scuola, a meno che il ritardo dipenda da causa ad essi imputabile. Id. id.

9933 — **Stipendi** — Ove non consti che in un Comune esistano gli Istituti di maggior grado di cui parla l'art. 321 della legge 13 Nov. 1859, o che la sua popolazione agglomerata superi i quattro mila abitanti, il Comune stesso non è obbligato a stabilire le scuole maschili e femminili di grado superiore; e se le stabilisce, convenendo con i maestri uno stipendio inferiore a quello fissato dalla legge, non può la Deputazione prov. provvedere di ufficio all'accrescimento degli stipendi per portarli al limite stabilito dalla legge. C. S. 23 Nov. 1864, *M.* 1865, p. 29.

9934 — Non è di competenza del Consiglio prov. scolastico il pronunziare sulle vertenze tra Comuni e maestri in ordine a stipendi normali dovuti e non dovuti. C. S. 24 Marzo 1869, *M.* 1869, p. 199.

9935 — Una maestra comunale provvisoria che sia sfornita di patente d'idoneità non ha diritto di esigere dal Comune il maggior stipendio stanziato in bilancio dall'autorità tutoria nella misura voluta dalla legge per le maestre patentate, ma deve continuare a contentarsi di quella minor somma che negli anni precedenti le veniva corrisposta per tacito accordo fra essa e il Municipio. C. S. 22 Giugno 1870, *M.* 1870, p. 249.

9936 — Giusta le norme segnate dalla legge, e dalle consuetudini il pagamento degli stipendi ai maestri com. se viene effettuato a dodicesimi deve farsi dal giorno che essi hanno cominciato la scuola sino alla fine dell'anno scolastico, compresi i mesi di vacanza; se a decimi, il pagamento è dovuto dal dì in cui ha cominciato l'insegnamento, sino a tutto il mese in cui finisce. C. S. 4 Febb. 1875, *M*, 1875, p. 105.

9937 — Quindi non può un Comune che retribuiva la maestra a dodicesimi, negarle lo stipendio dell'ultimo mese dell'anno scolastico, sul pretesto che fu licenziata prima del termine di detto anno, e che il suo corrispettivo cessava col cessare del servizio. Id. id.

9938 — Trattandosi perciò di debito liquido e di spesa obbligatoria, ove il Comune si rifiuti di soddisfarla, provvede legalmente la Dep. prov. spiccando un mandato di ufficio. Id. id.

9939 — Quando il Cons. prov. scol. abbia dovuto, in seguito all'opposizione di un Co-

mune, procedere alla nomina d' ufficio del maestro elementare, e la scuola non sia stata aperta in fra l'anno per colpa del Comune, non può il medesimo ricusare a quell'insegnante lo stipendio dovuto. C. S. 6 Sett. 1875, *M.* 1876, p. 212.

9940 — Se un maestro elementare sia stato nominato per un intero anno scolastico, e con lo stipendio normale, ha diritto alla totalità dello stipendio fissato per l'anno stesso, quantunque senza sua colpa, non abbia cominciato a fare scuola al principio dell'anno. C. S. 7 Febb. 1877, *M.* 1877, p. 73.

9941 — Sono viziate di nullità assoluta le convenzioni fatte dai Comuni in forma quasi d'appalto con privati o con corpi morali, per le quali la direzione ed amministrazione delle scuole com. siano affidate a terzi; e ciò sia che avvenga in modo assoluto, o con riserva di approvazione a favore dell'autorità. C. S. 20 Aprile 1877, *M.* 1877, p. 238.

9942 — Neppure lo stipendio dei maestri può essere materia di appalto, che per sua natura esige l'alea del guadagno e della perdita. Id. id.

9943 — La legge 9 Luglio 1876 per la quale si aumentarono di un decimo gli stipendi dei maestri elementari riveste un carattere generale: ed in quelle Provincie ove il *minimum* degli stipendi non era regolato dalla legge 13 Nov. 1859, ma da leggi speciali, gli stipendi legali che aumentati del decimo, superano quelli stabiliti dalla tabella annessa alla legge del 1859, non possono essere diminuiti: e se inferiori a quella misura devono aumentarsi secondo la detta legge del 1876. C. S. 7 Dic. 1877, *M.* 1878, p. 34.

9944 — Il principio che lo stipendio dei maestri è annuo e comprende anche i mesi di vacanza, non può invocarsi nel caso di una nomina fatta quando l'anno scolastico era già cominciato, con l'espressa condizione che tale nomina dovesse durare fino all'Agosto dell'anno in corso, salvo a quell'epoca al Consiglio com. di procedere alla nomina definitiva, C. S. 9 Luglio 1879, *M.* 1879, p. 264.

9945 — Non è lecito ad un Comune di variare lo stipendio assegnato ai maestri prima che sia spirato il tempo convenuto coi medesimi, quando vennero nominati. C. S. 11 Agosto 1880, *M.* 1880, p. 346.

9946 — Riconosciuta valida la deliberazione com. di nomina di un maestro, ed approvata dal Consiglio prov. scolastico, spetta al maestro stesso il diritto di percipire lo stipendio per gli anni cui fu nominato, non ostante che il Comune dopo la nomina non abbia voluto immetterlo nell'esercizio del suo ufficio. C. S. 13 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 248.

9947 — Rifiutandosi il Comune di corrispondere al maestro il relativo stipendio la Dep. ha diritto di procedere prima allo stanziamento nel bilancio, e poscia, ove persista nel rifiuto, di spedire il mandato d'ufficio a carico del Comune. Id. id.

9948 — Laddove non esista in bilancio lo stanziamento per stipendio al maestro, la Dep. non può emettere mandato d'ufficio, e laddove esiste tale stanziamento non può spedire il mandato senzà indicare il fondo da cui deve prelevarsi la somma opportuna. Id. id.

9949 — Eletto d'ufficio un maestro com. il suo stipendio decorre dal giorno fissato nel D. di nomina, sebbene non abbia in quel giorno cominciata la scuola. C. S. 30 Dic. 1881, *M.* 1882, p. 71.

9950 — Se però invitato dal Municipio a presentarsi in un determinato giorno per ricevere la consegna del locale della scuola egli non si presenta per motivi non giustificati, è ragione che quei giorni di ritardo sieno detratti dal suo stipendio. Id. id.

9951 — Quando nella delib. com. con cui si conferma una maestra per un sessennio non siasi fatto alcun cenno dello stipendio ad assegnarsi alla medesima per detto tempo, devesi intendere mantenuta la condizione sotto la quale essa prestava al Comune l'opera sua nel momento della conferma. C. S. 24 Maggio 1882, *M.* 1882, p. 249.

9952 — La somma di L, 500 non è lo stipendio normale secondo la legge, ma il minimo corrispettivo cui ha diritto la maestra, nè l'aumento decretato e mantenuto per due anni può ritenersi una mera largizione, da revocarsi o da togliersi a piacimento del Comune. Id. id.

9953 — Il D. 15 Sett. 1867 con cui si sono pubblicate e mandate in vigore nel Veneto alcune disposizioni della legge 13 Nov. 1859, nelle quali si fissava nella somma di L, 500 il minimo dello stipendio da retribuirsi ai maestri com. elementari, è incostituzionale, perchè privo dell'autorizzazione legislativa. Cass. Firenze 7 Febbraio 1878, *M.* 1878, p. 267.

9954 — Gli stipendi dei maestri e delle maestre nelle scuole elementari di grado inferiore nelle Provincie Siciliane, debbono quanto al *minimum* costituente spesa obbligatoria per i Comuni, regolarsi secondo il rescritto 21 Marzo 1861, anche dopo la attuazione in quelle Provincie del regol. 15 Sett. 1860, ordinata col R. D. 11 Aprile 1869. C. S. (Sez. riun.) 10 Sett. 1870, *M.* 1876, p. 55.

9955 — L'art. 121 del regol. 15 Sett. 1860 che stabilisce in quali casi possano i Comuni fissare uno stipendio inferiore al minimo, non è applicabile nelle Provincie meridionali ove non è stato pubblicato il det-

to regol. che d'altronde non ha fatto alcuna distinzione fra i maestri forniti o no di titolo legale. C. S. 8 Marzo 1873, *M.* 1873, p. 137.

9956 — Le disposizioni riguardanti l'istruzione elementare del Decreto luogotenenziale 7 Gennaio 1861 fanno preciso obbligo ai Comuni rurali dell'ultima classe delle Provincie Napoletane, di assegnare ai loro maestri uno stipendio minimo di L. 500. C. S. 8 Luglio 1864, *M.* 1864, p. 286.

9957 — A tenore dell'art. 12 della legge 15 Luglio 1877 nelle Provincie dove il minimo degli stipendi è regolato non dalla legge 13 Nov. 1859 ma da leggi speciali, nessuna variazione poteva essere portata agli stipendi degli insegnanti elementari: e gli stipendi legali che superano quelli stabiliti dalle tabelle annesse all'art. 341 della legge del 1859 aumentati del decimo non potevano essere diminuiti. C. S. 30 Agosto 1878, *M.* 1878, p. 309.

9958 — Quindi nelle Provincie Napoletane ove è in vigore il D. 7 Genn. 1861 debbono mantenersi gli stipendi stabiliti dal D. stesso, e senza aumento del decimo. Id. id.

9959 — La Dep. nel caso di rifiuto dei Comuni deve stanziare di ufficio nei bilanci le somme degli stipendi i quali non possono essere al disotto del minimo stabilito dal D. 7 Genn. 1861. Id. id.

9960 — Lo stanziamento per lo stipendio di maestre è obbligatorio, quando trova giustificazione nella tabella annessa all'art. 32 della legge 6 Genn. 1861 per l'istruzione nelle Provincie Napoletane, e nella disposizione della legge 9 Luglio 1876, nonchè sui chiarimenti dati colla Cir. del Min. Istruz. Pubb. 20 Marzo 1879. C. S. 13 Giugno 1879, *M.* 1879, p. 252.

9961 — Lo stipendio dovuto ai maestri elementari nelle Provincie meridionali, è quello portato dalla classficazione fatta a norma dell'articolo 341 della legge 13 Nov. 1859 e dalla tabella speciale degli stipendi che tuttora vige in quelle Provincie in forza dell'art. 1 della legge 9 Luglio 1876, e della Circ. 20 Marzo 1879, che ne determinava il significato. C. S. 13 Luglio 1882, *M.* 1882, p. 350.

9962 — Sebbene il maestro sia stato nominato o riconfermato prima di detta Circ. con uno stipendio minore di quello prima indicato, pure, non essendo stato allora pattuito che tale dovesse rimanere lo stipendio anche per sopravvenire di altre disposizioni, il Comune non può dispensarsi dall'obbligo di corrispondere al maestro quel di più che per nuova classificazione gli è assegnato dalla legge. Id. id.

9963 — Le leggi 9 Luglio 1876 e 15 Luglio 1877, sulla istruzione hanno un carattere generale per tutte le Provincie del Regno; onde per rifiutarsi all'aumento dello stipendio ai maestri non possono i Comuni invocare disposizioni prima vigenti, e che ora debbono ritenersi abolite nelle singole Provincie. C. S. 21 Nov. 1879, *M.* 1880, p. 59.

9964 — Tale è per la Sicilia il Rescritto 21 Marzo 1861 emanato dal Luogotenente generale per l'esecuzione del D. 18 Ottobre 1860. Id. id.

9965 — Non regge per rifiutare l'aumento dello stipendio dovuto ai maestri l'eccezione delle angustie economiche del Comune mentre la ristrettezza dei mezzi per giustificare la domanda e la concessione di sussidi scolastici, non può dispensare dagli obblighi imposti per questo servizio. Id. id.

9966 — Anche ai maestri elementari nelle Provincie meridionali in cui sono in vigore i D. del 1861, compete l'aumento del decimo dello stipendio. App. Trani, 24 Maggio 1880, *M.* 1881, p. 45.

9967 — Sebbene nelle Provincie Napoletane sia sempre in vigore il D. 9 Gennaio 1861, pure gli stipendi dei maestri elementari devonsi anche nelle Provincie stesse aumentare di un decimo per effetto della legge 9 Luglio 1876, a meno che con tale aumento non superino il massimo stabilito dalla legge 13 Nov. 1859. C. S. 20 Marzo 1883, *M.* 1883, p. 183.

9968 — Un privato cittadino è sempre in facoltà di rinunziare o derogare ad un proprio diritto, sebbene radicato in una legge, quando da ciò non ne derivi alcun turbamento nell'ordine pubblico, e non siano lesi i diritti dei terzi per una tale rinuncia. — Quindi è valida la convenzione con la quale un maestro elementare si obblighi verso il Comune ed esercitare il suo ufficio per uno stipendio inferiore al *minimum* stabilito dalla legge, quando in lui concorrono i requisiti richiesti e non sia posta veruna alterazione nella natura e nei modi del servizio affidatogli. C. S. 14 Giugno 1864, *M.* 1865, p. 15. — C. S. 7 Aprile 1866, *M.* 1866, p. 176. — C. S. 16 Dic. 1869, *M.* 1870, p. 74 — C. S. e Circ. M. P. I. 24 Maggio 1871, *M.* 1871, p. 178 — C. S. 22 Sett. 1876, *M.* 1876, p. 330 — C. S. 23 Agosto 1876, *M.* 1876, p. 348 — C. S. 23 Nov. 1877, *M.* 1878, p. 135.

9969 — Dal semplice fatto di essersi per lo addietro tollerato, senza osservazioni che lo stipendio d'un maestro continuasse nell'antica misura inferiore a quella voluta dalla legge, non può inferirsi che il Comune fosse autorizzato a sgravarsi in parte di una spesa dichiarata obbligatoria, ma può soltanto lasciar supporre che per lo passato ciò sia avvenuto per una tacita annuenza del maestro, cessata la quale il Comune non ha più alcuna ragione di sottrarsi alla spesa nei li-

miti fissati dalla legge. C. S. 22 Dicembre 1864, *M.* 1865, p. 72.

9970 — Le facilitazioni fatte ai Comuni con la Circolare 15 Settembre 1862, del Ministero di Pubblica Istruzione per il pagamento ai maestri di uno stipendio inferiore al *minimum* fissato dalla legge, devono essere adottate nei soli casi di assoluta necessità. Id. id.

9971 — Perchè il maestro elementare possa essere retribuito con uno stipendio minore di quello stabilito dalla legge, non basta la presunta annuenza del medesimo dedotta dal fatto che altra volta si contentò di quel minore stipendio, ma fa d'uopo d'una speciale convenzione. C. S. 13 Agosto 1866, *M.* 1866, p. 383.

9972 — La spesa per lo stipendio del maestro della scuola elementare essendo obbligatoria per il Comune, non può il Consiglio com., appoggiandosi alle ristrettezze dell'erario municipale o ad altre circostanze inscriverla nel bilancio in somma inferiore al minimo voluto dalle leggi sulla materia. C. S. 28 Nov. 1867, *M.* 1868, p. 21 — C. S. 16 Dic. 1869, *M.* 1870, p. 74.

9973 — Per le attribuzioni spettanti alla Dep. prov. a termini dell'art. 141 della legge com. può essa ordinare l'iscrizione di ufficio nel bilancio del Comune, della somma che rappresenta la differenza tra lo stipendio del maestro fissato dal Comune, ed il minimo voluto dalla legge. C. S. 28 Nov. 1868, *M.* 1868, p. 21 — C. S. 2 Maggio 1868, *M.* 1868, p. 244 — C. S. 16 Dic. 1869, *M.* 1870, p. 74.

9974 — Sebbene siano ammissibili le particolari convenzioni, o le dichiarazioni dei maestri portanti rinuncia ai loro stipendi in tutto od in parte, non valgono però a dispensare i Comuni dall'assicurare l'andamento del servizio in modo normale, cogli opportuni stanziamenti in bilancio. C. S. 6 Dic. 1872, *M.* 1873, p. 26.

9975 — Non è in facoltà dei Comuni di assegnare ai maestri uno stipendio inferiore al minimo stabilito dalla legge del 1859; e possono solo assegnare uno stipendio inferiore nel caso che sia intervenuto un accordo fra il Comune ed i detti insegnanti. C. S. 8 Marzo 1873, *M.* 1873, p. 137.

9976 — Sebbene i Comuni siano in obbligo di stanziare nei loro bilanci sempre ed indistintamente lo stipendio determinato dalle leggi pei maestri, pure in caso di espresso e tacito accordo coi maestri possono pagare ai medesimi una parte soltanto della somma stanziata. C. S. 1 Aprile 1873, *M.* 1873, p. 187.

9977 — Quantunque un Comune abbia pattuito coi maestri per un quinquennio uno stipendio inferiore al minimo prescritto dalla legge, rimane sempre obbligato di stanziare nel bilancio la somma intera. C. S. 27 Gennaio 1875, *M.* 1875, p. 378 — C. S. 7 Dicembre 1877, *M.* 1878, p. 34.

9978 — La Dep. prov. provvedendo d'ufficio pel rifiuto del Comune allo stanziamento della somma necessaria, non ha facoltà di ordinare che la spesa sia sostenuta esclusivamente colla sovraimposta fondiaria. C. S. 27 Genn. 1875, *M.* 1875, p. 378.

9979 — Lo stipendio pei nuovi maestri imposto dopo la fine dell'anno scolastico, e senza che i medesimi siano stati nominati, non dà titolo allo stanziamento d'ufficio nel bilancio di quell'anno. Id. id.

9980 — Quando la Dep. prov. fosse chiamata ad intervenire di ufficio per obbligare amministrativamente il Comune a rispettare le convenzioni, non potrebbe costringere il Comune a retribuire per stipendio una somma maggiore di quella concertata col suo impiegato.C.S. 11 Feb. 1876, *M.* 1876,p.185.

9981 — Perciò se un impiegato avesse come maestro accettato uno stipendio inferiore al minimo stabilito dalla legge, non potrebbe la Dep. prov. elevare questo stipendio alla somma che per legge dovrebbe essere assegnato ai maestri. Id. id.

9982 — Agli incaricati della istruzione elementare nelle Frazioni del Comune, e per scuole aperte una parte dell'anno, si può ritenere che l'art. 343 della legge 13 Nov. 1859 abbia consentito che gli assegni siano anche minori del minimo stabilito. C. S. 22 Sett. 1876, *M.* 1876, p. 330.

9983 — Se un maestro accetta la nomina con un assegno inferiore a quello che gli sarebbe dovuto per legge, ove esso pretenda poscia che gli sia corrisposto lo stipendio legale, la Dep. prov. non può intervenire nella questione emettendo un mandato d'ufficio a favore del maestro, il quale se lo crede può far valere i suoi diritti avanti ai tribunali. C. S. 23 Agosto 1876, *M.* 1876, p. 348.

9984 — Se nel passato potevano tollerarsi le convenzioni mediante le quali i Comuni assegnavano ai maestri uno stipendio inferiore al minimo stabilito dalla legge, ciò è assolutamente vietato dalla legge del 9 Luglio 1876, tranne nel caso che l'insegnante nominato in via d'esperimento non abbia compiuto l'età d'anni 22. C. S. 26 Genn. 1878, *M.* 1878, p. 163.

9985 — Dopo che coll'art. 3 della legge 9 Luglio 1876 venne espressamente dichiarato che i Comuni non possono pattuire coi maestri uno stipendio inferiore al minimo legale, non può un Comune invocare la giurisprudenza anteriore a detta legge, contro la inscrizione della spesa nel bilancio ordinato dalla Dep. per rendere lo stipendio conforme alla legge. C. S. 2 Nov. 1878, *M.* 1879, p. 11.

9986 — L'eccezione contenuta nel successivo art. 4 pel caso di maestri nominati in via di esperimento prima che abbiano raggiunta l'età di anni 22, conferma la regola stabilita allo scopo di migliorare le condizioni dei maestri. Id. id.

9987 — L'art. 3 della legge 9 Luglio 1876 se rispetta le convenzioni particolari intervenute anteriormente alla detta legge fra i maestri ed i Comuni pel tempo assegnato alla loro efficacia quand'anche siano contrarie alla citata legge, non franca però il Comune dall'obbligo di eseguirne tutte le disposizioni, quando debba devenire a nomine di nuovi maestri, per morte o rinnovazione degli attuali, prima che si risolvano le convenzioni con essi stipulate. C. S. 28 Marzo 1879, *M.* 1879, p. 134. — C. S. 2 Nov. 1878, *M.* 1879, p. 135.

9988 — Quindi è necessario che nel bilancio siano stanziati intanto gli stipendi normali secondo la legge del 1876: salvo al Comune di non pagarli che nella misura pattuita nelle citate convenzioni. Id. id.

9989 — L'art. 3 della legge 9 Luglio 1876, riguarda soltanto i maestri elementari com. muniti di regolari titoli d'insegnamento. C. S. 25 Ott. 1879, *M.* 1879, p. 380.

9990 — Quindi non può pretendere il minimo dello stipendio fissato dalla detta legge il maestro com. che è sprovvisto dei titoli necessari, e che è stato assunto dal Comune in via provvisoria e mediante una pattuita e speciale retribuzione. Id. id.

9991 — L'art. 3 della legge 9 Luglio 1876, pel quale i Comuni ed i maestri non possono pattuire uno stipendio inferiore al legale non può applicarsi ai Comuni che si trovano nella condizione speciale contemplata con l'ultimo capoverso dell'art. 343 della legge del 1859. C. S. 15 Ott. 1881, *M.* 1881, p. 372.

9992 — La legge 9 Luglio 1876, art. 3 chiaramente disponendo che tra Comune e maestro non può mai pattuirsi una convenzione per uno stipendio inferiore al legale, non possono tenersi in conto le speciali eccezioni del Comune per la iscrizione in bilancio di una somma inferiore al limite legale. C. S. 20 Ott. 1880, e 13 Genn. 1882, *M.* 1882, p. 105.

9993 — Ove spirato il termine pel quale fu fatta la nomina del maestro com. prosegua questi a prestar l'opera senza opposizione del Comune, si intende confermato l'incarico alle stesse condizioni; e quindi il maestro ha diritto allo stipendio, ancorchè siasi questo ridotto nel bilancio, quando tale riduzione non gli sia stata notificata. Cass. Napoli 17 Sett. 1881, *M.* 1882, p. 106.

9994 — Ai maestri elementari dei Comuni che hanno popolazione inferiore a 500 abitanti, può essere fissato uno stipendio minore di quello assegnato agli altri, in proporzione alle loro fatiche, ed alle rendite del Comune. C. S. 25 Febb. 1882, *M*, 1882, p. 171. — C. S. 7 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 26.

9995 — Tale minore stipendio dev'essere fissato di volta in volta dal Consiglio prov. scol. nè potrebbe essere altrimenti stabilito e stanziato d'ufficio nel bilancio del Comune dalla Dep. — C. S. 25 Febb. 1882, *M.* 1882, p. 171.

9996 — Gl'insegnanti che non hanno ancora raggiunta l'età di 22 anni, essendo nominati in via di esperimento, può il Municipio assegnare ad essi uno stipendio inferiore al minimo fissato dalla legge senza che perciò sia necessaria una convenzione; e resta quindi in piena facoltà del Consiglio com. di accordare o negare ai maestri nominati in via di esperimento l'aumento del decimo, in ogni e qualunque caso. C. S. 20 Marzo 1883, *M.* 1883, p. 183. — C. S. 14 Genn. 1881, *M.* 1881, p. 124.

9997 — La convenzione con cui un maestro accetta uno stipendio inferiore al minimo legale è viziata di nullità, e la rinuncia a questo minimo non produce effetto. App. Napoli 30 Maggio 1883, *M.* 1883, p. 309. — App. Napoli 16 Aprile 1883, *M.* 1883, p. 376.

9998 — Se il maestro dopo avere esplicitamente accettato lo stipendio inferiore al legale, reclama perchè gli sia pagato il minimo stesso, non può dirsi che commetta un atto disonesto da meritare il licenziamento, mentre non fa che servirsi di un diritto che gli viene dalla legge; quindi il Comune deve rispondere dell'intiero stipendio minimo legale per tutto il tempo del sessennio a titolo di danni ed interessi. App. Napoli 30 Maggio 1883, *M.* 1883, p. 309.

9999 — Però l'obbligo del Municipio non si può estendere al periodo d'insegnamento cessato, perchè tale convenzione per lo stipendio inferiore al legale, fu compiuta ed espletata. Id. id.

10000 — L'autorità giudiziaria è competente a decidere sulla domanda di un maestro com. pel pagamento di stipendi corrispostigli in misura minore di quella legale, e per quelli dovutigli per essere stato licenziato fuori termine dall'ufficio, nè la predetta autorità deve subordinare il suo giudizio all'esito dei ricorsi prodotti in linea amministrativa. App. Napoli 16 Aprile 1883, *M.* 1883, p. 376.

10001 — **Durata in ufficio** — Nominato dal Comune un maestro per il termine di un anno, l'anno deve intendersi di dodici mesi, e non dei soli dieci costituenti l'anno scolastico. C. S. 28 Nov. 1864, *M.* 1865, p. 71.

10002 — La nomina d'un maestro com. elementare, se non vi è patto diverso vin-

cola il Comune ed il maestro per un triennio, e s'intende tacitamente rinnovata di triennio in triennio, se non viene data licenza almeno sei mesi prima del triennio in corso. App. Torino 2 Luglio 1875, *M.* 1875, p. 328.

10003 — Quando la nomina sia fatta per un solo anno, se la licenza non viene data nel mese di Luglio, deve intendersi riconfermata per l'anno successivo. C. S. 9 Giugno 1876, *M.* 1876, p. 253.

10004 — Nessun atto formale di espressa accettazione la legge richiede per fare acquistare al maestro com. il diritto a rimanere in carica pel tempo fissato nell'atto di nomina debitamente approvato; quindi tale accettazione può validamente farsi in qualunque modo acconcio a manifestare la volontà, anche tacitamente. C. S. 20 Ottobre 1876, *M.* 1877, p. 100.

10005 — Il Consiglio prov. scolastico non ha facoltà di restringere ad un solo anno l'approvazione della conferma quinquennale conceduta dal Municipio al maestro com. C. S. 3 Nov. 1876, *M.* 1877, p. 198.

10006 — La negligenza abituale del maestro nel compiere ai suoi doveri può bensì dar luogo all'applicazione delle pene inflitte dall'art. 334 della legge 13 Nov. 1859, ma non autorizza punto la restrizione della conferma ad un quinquennio ad un solo anno; segnatamente che tale restrizione non è neppure noverata dalla legge fra le pene da infliggersi a maestri incolpati di negligenza abituale. Id. id.

10007 — Dopo legge 9 Luglio 1876 non possono i Comuni limitare la nomina dei maestri com. a meno d'un biennio, neppure in via provvisoria, salvo l'eccezione ammessa dalla legge stessa di far nomine provvisorie o in via di esperimento per un solo anno, limitatamente pei maestri che non abbiano raggiunto l'età di 22 anni. C. S. 9 Febb. 1877, *M.* 1877, p. 284.

10008 — A termini della legge 9 Luglio 1876, allorquando un maestro abbia esercitato per oltre due anni il suo ufficio al soldo del Comune, questo se vuol continuare a servirsi dell'opera di lui non può confermarlo come maestro per un tempo minore di sei anni. C. S. (Sez. riun.) 23 Giugno 1877, *M.* 1878, p. 54.

10009 — Pel solo fatto della riconferma in ufficio, benchè dal Consiglio com. limitata ad un termine minore di quello prescritto dalla legge 9 Luglio 1876, i maestri acquistano in forza della legge stessa il diritto di rimanere in ufficio per altri sei anni. C. S. 30 Nov. 1877, *M.* 1878, p. 135.

10010 — La mancata approvazione da parte del Consiglio scolastico all'atto del Consiglio com. nulla detrae al fatto della conferma, e non proscioglie quindi il Comune dall'obbligo da esso contratto di mantenere in ufficio i maestri per altri sei anni. Id. id.

10011 — Il fatto di un insegnante che concorra al posto da cui venne licenziato, non implica rinunzia ai diritti al sessennio da esso acquisiti sul posto medesimo per la tardiva disdetta. App. Roma 2 Luglio 1878, *M.* 1878, p. 309.

10012 — Nè può desumersi la rinuncia dello insegnante passato al servizio di altro Municipio, quando l'insegnante con legale protesta si sia riservati tutti i diritti al posto primiero. Id. id.

10013 — Quando le convenzioni passate fra i maestri ed i Comuni anteriormente alla legge 9 Luglio 1876, sono indeterminate per la prefissione del tempo, esse non possono spiegare efficacia, se non di anno in anno. C. S. 30 Aprile 1879, *M.* 1879, p. 173.

10014 — Nel difetto di licenziamento e disdetta allo spirare delle intelligenze prese, la convenzione deve intendersi rinnovata per un sessennio in virtù della legge 9 Luglio 1876. Id. id.

10015 — La rinnovazione è subordinata alle clausole ed alle norme stabilite dalla legge medesima, e così a quella pure che lo stipendio non sia inferiore al legale. Id. id.

10016 — I maestri nominati di ufficio rimangono in servizio per un anno, e continuano per un altro anno e non per un biennio, nel caso che non sieno disdetti o non riconfermati. C. S. 18 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 87.

10017 — Il maestro non munito di patente definitiva, ma solo di attestato di esami compiuti da commutarsi in patente quando fosse risultato il suo lodevole tirocinio, non può pretendere che il tempo utile per la sua durata in ufficio debba principare dalla prima nomina avuta dal Comune. Min. Ist. Pubb. 25 Agosto 1881, *M.* 1882, p. 250.

10018 — Se il maestro ha accettato la nomina fatta per meno di 6 anni coll'approvazione del Consiglio prov. scol., la tacita rinnovazione per non dato congedo non può aver luogo se non per altro tempo eguale, e non per l'intero sessennio. Cass. Torino 12 Marzo 1883, *M.* 1883, p. 203.

10019 — I maestri elementari, licenziati in tempo utile, e nelle forme legali, se vengano poi nuovamente eletti dal Consiglio com. non hanno diritto assoluto alla rinnovazione sessennale, ed il Comune può pattuire coi medesimi una convenzione biennale anche senza l'approvazione del Cons. prov. scol. C. S. 6 Aprile 1883, *M.* 1883, p. 219.

10020 — **Conferma e Licenziamento** — Non al Comune, ma alla sola autorità scolastica spetta il decidere sulla capacità degli insegnanti, e però non può un Comune

licenziare un maestro di suo arbitrio prima del termine per difetto di capacità. C. S. 28 Nov. 1864, *M.* 1865, p. 71.

10021 — Scorso un anno dal conferimento del posto, il Comune non può licenziare un maestro com. solo perchè nell'avviso del concorso furono usate l'espressioni — *per il prossimo anno scolastico* — senza altre dichiarazioni; dovendosi in tal caso ritenere duratura la nomina per tre anni, come dispone l'art. 333 della legge 13 Novembre 1859. C. S. 17 Maggio 1865, *M.* 1866, p. 62.

10022 — A termini dell'art. 17 della legge 7 Gennaio 1861 tuttora vigente nelle Provincie Napoletane, l'elezione d'un maestro comunale, ove altrimenti non si pattuisca, s'intende fatta a triennio, ed il maestro nominato non può essere licenziato senza gravi ragioni da giustificarsi innanzi all'autorita competente. C. S. 9 Ottobre 1865, *M.* 1866, p. 76.

10023 — L'esercizio delle attribuzioni deferite ai Consigli comunali dall'art. 87, n. 2 della legge comunale in ordine agli impiegati, essendo subordinato alle disposizioni delle leggi speciali vigenti, non possono i Consigli comunali licenziare per punizione e di propria autorità i maestri delle scuole del Comune, essendo tale facoltà riservata dalle leggi speciali sull'istruzione pubblica ai Consigli prov. scolastici. C. S. 1 Ott. 1867, *M.* 1867, p. 379.

10024 — A termini della legge 13 Nov. 1859 il Comune non ha diritto di licenziare un maestro, se non quando siano già state adottate contro di esso le altre pene dalla legge stessa graduate. C. S. 4 Aprile 1871, *M.* 1871, p. 240.

10025 — Non occorre sia sottoposto all'approvazione del Cons. prov. scol. il licenziamento dei maestri, dato ai medesimi per la fine del termine convenuto con la nomina. C. S. 12 Dicembre 1874, *M.* 1876, p. 171.

10026 — I Cons. prov. scol. hanno facoltà di conoscere del licenziamento dato dai Municipi ai maestri elementari, nel solo caso che il licenziamento sia dato fuori del tempo stabilito dalle leggi e da convenzioni speciali, per l'abituale negligenza dei doveri scolastici, o trasgressione degli obblighi patteggiati, e per vita sregolata e fatti che mettano in compromesso la loro riputazione. C. S. 18 Dicembre 1874, *M.* 1876, p. 171.

10027 — Se un Municipio ha affidato a taluno in via provvisoria ed interinale l'insegnamento di un corso superiore istituito nelle scuole municipali, e se tale delegazione non fu approvata dal Consiglio prov. scol. perchè l'incaricato non era fornito della patente d'insegnante, consegue che la locazione d'opera come fu proposta dal Municipio e fu assunta, si risolveva in un contratto provvisorio e interinale. Quindi se il Municipio ha poi licenziato il detto insegnante senza disdetta, questi non ha diritto ad alcun indennizzo. Cass. Roma 24 Aprile 1877, *M.* 1877, p. 199.

10028 — Una maestra che ricusi di ammettere alla scuola, contro le prescrizioni del Comune, le alunne inferiori agli anni 6 e superiori ai 12, fa atto eccedente le sue facoltà. C.S. 1 Giug. 1877, *M.* 1877, p. 328.

10029 — Spetta al Municipio, nelle condizioni previste dall'art. 5 del regol. 15 Sett. 1860, e non alla maestra, il decidere circa l'ammissibilità di tali alunne alla scuola. Id. id.

10030 — Se la maestra, persistendo nel suo rifiuto viene dal Comune licenziata, il provvedimento deve ritenersi giusto, perchè diretto a tutelare le attribuzioni date dalla legge ai Municipi in questa materia, e ad esigere dagli impiegati dipendenti la necessaria sottomissione agli ordini superiori. Id. id.

10031 — La riconosciuta e pacifica posizione di fatto e di diritto di maestro, conferisce all'insegnante elementare il diritto alla disdetta, ed in mancanza di questa al nuovo sessennio, sia egli o no fornito di patente. App. Roma 2 Luglio 1878, *M.* 1878, p. 309.

10032 — I maestri che non hanno raggiunto l'età di 22 anni, e che furono nominati in via di esperimento non hanno diritto a pretendere il licenziamento di sei mesi innanzi la scadenza della convenzione che stipularono col Comune, giacchè essi non sono che maestri provvisori. C. S. 29 Marzo 1878, *M.* 1879, p. 40.

10033 — La deposizione pronunciata dal Consiglio prov. scol. contro un insegnante elementare, lo rende pendente la durata di tale pena, incapace a reggere una scuola pubblica; essa è quindi un motivo per far risolvere il contratto per colpa dell'insegnante. App. Torino 16 Aprile 1878, *M.* 1879, p. 206.

10034 — Il licenziamento dato da un Comune al maestro deposto, non ha più bisogno di essere approvato dal Consiglio scolastico. Id. id.

10035 — L'ufficio e la competenza dell'autorità giudiziaria in tal caso si limitano ad indagare se la pena stessa sia stata legale motivo pel Comune onde ritenersi sciolto dal contratto; ma sfugge alla sua competenza l'esame della legalità o meno della pena inflittagli. Id. id.

10036 — L'esame della nullità della disdetta ad una maestra com. è per necessità dipendente dall'esame della nullità della deliberazione com. che l'ha ordinata. Cass. Roma 5 Genn. 1879, *M.* 1879, p. 380.

10037 — E' nulla per composizione illegale del Consiglio com. la deliberazione alla quale siasi impedito a talun membro di intervenire senza plausibile ragione. Id. id.

10038 — La disdetta ai maestri nominati ad anno è necessaria, ancorchè la loro nomina sia stata fatta dal Consiglio scolastico. Id. id.

10039 — Nè la sola scienza della deliberazione com. nè l'affisssione della medesima prima che sia approvata, nell'albo pretorio, possono tener luogo di disdetta. C. S. 6 Ott. 1876, *M.* 1877, p. 198. — Cass. Roma 5 Genn. 1879, *M.* 1879, p. 380.

10040 — Una lettera scritta al Prefetto nel calore dell'ira non può bastare all'accettazione, di una deliberazione che poi si scopre nulla. Cass. Roma 5 Genn. 1879, *M.* 1879, p. 380.

10041 — Può darsi solo la tacita conferma di un impiego com. rivocabile a piacimento, quando non sia seguita la diffida nel termine voluto, e purchè alla diffida dell'anno e cominciare dal successivo, il contratto rimanga nelle stesse basi e condizioni di prima. App. Torino 28 Febb. 1880, *M.* 1880, p. 176.

10042 — Quindi non è possibile tacita conferma di un maestro com. a posto fisso annuale, se il Comune col preavviso di sei mesi gli partecipi una deliberazione dove per l'anno successivo siano variate affatto le basi e le condizioni del suo contratto. Id. id.

10043 — In tal caso la partecipazione della deliberazione equivale a diffida del contratto cessato. Id. id.

10044 — Per la validità della diffida di cessazione di contratto, non è richiesta formalità di sorta, nè vuolsi l'accettazione del diffidato; basta che la volontà siasi fatta conoscere. Id. id.

10045 — La rinnovazione della diffida per ragione qualsiasi non può nè variare, nè paralizzare le deliberazioni del Consiglio nè pregiudicare ai rapporti di diritto sorti a suo favore. App. Torino 28 Febb. 1880, *M.* 1880, p. 176.

10046 — Rinuncia ad opporre la tardività della licenza chi si acquieta ad essa con atti inconciliabili colla volontà di salvare il proprio diritto. Id. id.

10047 — Tale acquiescenza induce rinuncia eziandio ad eccepire contro gli atti amministrativi, e vieta ai tribunali di poterne esaminare la legalità. Id. id.

10048 — La Legge 9 Luglio 1876 operò i suoi effetti sopra tutti i maestri stabili e provvisori allora funzionanti, applicando ad essi le sue sanzioni. App. Venezia 23 Genn. 1880, *M.* 1880, p. 191.

10049 — Un maestro nominato in via d' esperimento prima della promulgazione della legge del 1876, e che avesse poi conseguito due riconferme annuali, aveva diritto dopo queste alla nomina definitiva di un biennio, senza bisogno di dimostrare la sua capacità didattica. Id. Id.

10050 — Il semplice licenziamento dato ad un maestro senza accenno ad alcuna causa atta a diminuire la sua stima o riputazione, non costituisce un' offesa morale, specialmente quando non si sia provato che dal fatto in parola ne sia venuta realmente la menomazione predetta, epperciò non ha diritto per tal riguardo ad alcun compenso. Id. id.

10051 — Non è valido il licenziamento dato dalla Giunta al maestro con una semplice lettera, ma deve invece intervenire una regolare deliberazione colle formalità volute dall'art. 94 della legge com. C. S. 18 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 75.

10052 — Non può quindi il Consiglio com. prendere atto e convalidare il licenziamento dato in modo irregolare. Id. id.

10053 — Può somministrare motivo di ricorso in Cassazione anche la inosservanza o violazione di regol. pubblicati in conformità di una legge, quando ne rimanga pregiudicato un diritto civile privato. Cass. Torino 8 Agosto 1881, *M.* 1882, p. 26.

10054 — Per uno dei gravi motivi indicati nell'art. 79 del regol. 15 Sett. 1860, può essere licenziato in qualunque tempo senza bisogno della disdetta preventiva di sei mesi, il maestro elementare riconfermato per un triennio, salve le pratiche prescritte dall'art. 80 del citato regol. e dall'art. 40 del regol. 21 Nov. 1867. Id. id.

10055 — La riconferma dei maestri elementari può essere revocata quando non abbia riportata ancora l' approvazione del Consiglio prov. scol. C. S. 23 Ott. 1882, *M.* 1883, p. 39.

10056 — Il Consiglio prov. scol. non può disapprovare un licenziamento dato in tempo debito dal Comune ai suoi insegnanti. Id. id.

10057 — I maestri sebbene licenziati in tempo utile che vengono però rinonimati dallo stesso Comune, quantunque questo limitasse la riconferma ad un altro biennio soltanto, ove la delib non venga approvata dal Consiglio prov. scol. hanno diritto di rimanere in carica per un sessennio. D. Min. Ist. Pubb. 5 Dic. 1882, *M.* 1883, p. 40.

10058 — Solo giudice competente a decidere se possa farsi luogo o no al licenziamento dei maestri elementari è il Consiglio prov. scol. quando si tratti di abituale negligenza dei doveri scolastici, di trasgressione degli obblighi patteggiati, di vita sregolata, di poca abilità a di altri fatti che compromettano la loro riputazione. Cass. Roma (Sez. riun.) 19 Dic. 1881, *M.* 1883, p. 170.

10059 — Invece l'autorità giudiziaria è competente quando si tratti di licenziamento pronunciato dal Consiglio prov. scol. per avere ritenuto imcompatibile l'impiego di maestro com. con un altro ufficio. Id. id.

10060 — Senza regolare congedo deliberato dal Consiglio com. la nomina del maestro elementare fatte per un tempo determinato, si intende tacitamente rinnovata. Cass. Torino, 12 Marzo 1883, *M.* 1883, p. 203.

10061 — L'obbligo del congedo ha luogo anche per le nomine di maestri fatte per un termine minore di 6 anni, secondo l'art. 3 della legge 9 Luglio 1876. Id. id.

10062 — Il maestro com. che non sia stato licenziato regolarmente sei mesi prima della scadenza dell'anno scolastico, ha diritto di rimanere in carica per il successivo anno o di averne l'intero stipendio in caso di successiva intempestiva licenza, nonostante la nomina fatta di altro maestro. Cass. Torino 5 Aprile 1883, *M.* 1883, p. 264.

10063 — Lo stesso sarebbe se, licenziato in tempo il maestro, la licenza sia poi stata rivocata dal Comune, e indi sia stato richiamato con una terza delib. quando il tempo utile già era trascorso. Id. id.

10064 — Il licenziamento di maestri durante il corso del loro contratto coi Comuni non può ritenersi valido ed attendibile, se non sia stato approvato dal Consiglio scolastico prov. coll'osservanza delle formalità prescritte. App. Milano 11 Giugno 1883, *M.* 1883, p. 282.

10065 — Il Comune non ha diritto di esigere che il maestro, prima di riassumere la scuola si sottoponga ad una visita medica, quando nel precedente anno scolastico non abbia questi omesso per più di sei mesi di fare la scuola in causa di malattia. App. Milano 11 Giugno 1883, *M.* 1883, p. 282.

10066 — Se il maestro resistendo alla ingiusta pretesa del Comune, venga da questo licenziato, ha diritto di esigere il suo stipendio, come se avesse prestato servizio per tutto il tempo in cui rimase inattivo per fatto stesso del Comune. Id. id.

10067 — Il maestro sebbene licenziato illegalmente dal Comune, non può pretendere quel compenso che negli anni precedenti gli fosse stato dato per le scuole festive. Id. id.

10068 — Se anche dopo ultimata a tutto suo favore la pendenza amministrativa, il maestro non si presti al fattogli invito di riassumere la scuola, adducendo a pretesto la pendenza della controversia giudiziale, non ha diritto allo stipendio anche per questo ulteriore periodo. App. Milano 11 Giugno 1883, *M.* 1883, p. 282.

10069 — Nominato per esperimento un maestro, o per un tempo indeterminato, si deve ritenere che si è voluto un esperimento appunto perchè non si potesse procedere alla licenza se non si verificassero da parte del maestro fatti di tale gravità da cui fosse dato di argomentare la di lui inattitudine all'officio, quindi ove non si verificano tali fatti, non può il Comune risolvere la convenzione. Cass. Roma 30 Aprile 1883, *M.* 1883, p. 342.

10070 — La circostanza di avere un Comune trasmesso il verbale della delib. di licenziamento di un maestro al Consiglio scol. e dell'averlo questo approvato prima dell'approvazione dello stesso Consiglio com. non sembra possa infirmare la delib. una volta che posteriormente il Consiglio com. medesimo l'approvava, regolarizzando così l'atto, e circondandolo di ogni forma voluta dalla legge. C. S. 28 Luglio 1883, *M.* 1883, p. 343.

10071 — Non può sostenersi che la Giunta non abbia facoltà di sostituirsi al Consiglio com. per licenziare la maestra per fine di contratto, giacchè l'art. 94 della legge com. pone sotto la responsabilità della Giunta le delib. che spetterebbero al Consiglio, il quale poi è giudice delle ragioni che indussero la Giunta a provvedere d'urgenza in suo nome. C. S. 25 Agosto 1883, *M.* 1883, p. 343.

10072 — Licenziato dal Comune il maestro per motivi che lo esautorano nella sua qualità, e annullato il licenziamento dal Consiglio scol. prov. non è obbligato il maestro a rimanere in carica contro il voto del Comune da cui fu esautorato moralmente; ed a ragione egli dimette l'ufficio e chiede il risarcimento del danno materiale e morale dell'intempestivo licenziamento, e dell' addottane ragione. App. Torino 27 Giugno 1883, *M.* 1883, p. 377.

10073 — Le nomine dei maestri comunali hanno effetto dal giorno in cui entrano in ufficio, non dalla data della nomina. C. S. 7 Ott. 1876, *M.* 1877, p. 218.

10074 — Quindi il termine di sei mesi al Municipio per dare ai maestri la licenza si deve calcolare al tempo in cui i maestri hanno assunto l'ufficio. Id. id.

10075 — Non può licenziarsi un maestro se non sei mesi avanti il termine dell'anno scolastico; e quando il licenziamento non venga dato nel tempo prescritto, il maestro s'intende riconfermato in ufficio per un triennio. C. S. 4 Aprile 1871, *M.* 1871, p. 240. — C. S. 9 Giugno 1876, *M.* 1876, p. 253.

10076 — La disposizione della legge 13 Nov. 1859 che obbliga il Comune di comunicare al maestro la disdetta sei mesi prima della scadenza del triennio della nomina, non è applicabile nelle Provincie Napoletane, ove è in vigore il D. 7 Gennaio 1861 pel quale, quando fra il maestro ed il Municipio

non siasi convenuto più breve tempo, l'elezione s'intende fatta a triennio, ed allo scadere del 1° triennio può seguire conferma per un 2°, ed anche per un periodo più lungo, se così piace al Comune. Nota Min. Ist. Pubb. 13 Marzo 1873, *M.* 1873, p. 192.

10077 — Perchè un Comune possa efficacemente licenziare un maestro elementare, anche nominato per un solo anno, bisogna che la disdetta venga data formalmente prima del mese di Luglio. Cass. Firenze 9 Giugno 1873, *M.* 1874, p. 170.

10078 — Il diffidamento dato al maestro elementare del Comune, prima dei sei mesi stabiliti dalla legge, non solamente non ripugna alla ragione della legge stessa, ma ne soddisfa più ampiamente il voto. C. S. 31 Ottobre 1874, *M.* 1875, p. 188. — C. S. 11 Maggio 1883, *M.* 1883, p. 282.

10079 — Il Consiglio com. non viola la legge, ma usa un atto di cortesia se diffida tutti gli insegnanti di cessare dall'insegnamento a termine dell'anno scolastico sebbene la convenzione fosse scaduta. C. S. 16 Sett. 1880, *M.* 1880, p. 345.

10080 — Quando un Municipio abbia nominato un insegnante elementare a patto che esso riporti nel corso dell'anno la patente necessaria e tale condizione sia stata soddisfatta, la nomina non si può ritenere provvisoria, ma definitiva; perciò il licenziamento non potrà farsi in qualunque tempo, ma per essere legale ed operativo, dovrà aver luogo prima del 15 Aprile dell'anno in corso. C. S. 1 Ottobre 1875, *M.* 1876, p. 212.

10081 — Il maestro elementare com. nominato anteriormente alla legge 9 Luglio 1876, non può essere licenziato se non sei mesi prima che spiri la sua convenzione. C. S. 30 Nov. 1877, *M.* 1878, p. 106. — C. S. 29 Marzo 1878, *M.* 1878, p. 324.

10082 — Cominciando l'anno scolastico alla metà di Ottobre, il maestro deve essere licenziato non più tardi della metà di Aprile; diversamente si intende riconfermato per altri sei anni nell'esercizio delle sue funzioni. C. S. 30 Nov. 1877, *M.* 1878, p. 106. — C. S. 29 Marzo 1878, *M.* 1878, p. 324.

10083 — L'anno scolastico incominciando alla metà di Ottobre, il termine richiesto per il licenziamento deve precorrere di sei mesi quella data. C. S. 23 Nov. 1877, *M.* 1878, p. 135.

10084 — Nel caso di dubbio circa la necessità del termine pel diffidamento, il dubbio deve risolversi a favore del maestro. Id. id.

10085 — La diffida pel licenziamento deve essere data agli insegnanti elementari (ove non esista speciale convenzione in proposito e non vi sia termine stabilito per la fine del servizio) sei mesi prima del 15 Agosto, e così non più tardi del 15 Febb. App. Roma 2 Luglio 1878, *M.* 1878, p. 309.

10086 — Per gli effetti del licenziamento a darsi ai maestri elementari, l'anno deve intendersi di 12 mesi, e non dei soli 10 che che costituiscono l'anno scolastico per altri speciali e determinati effetti, quindi è regolare e dato validamente al 15 Agosto il licenziamento per il 15 Ottobre successivo. Cass. Roma, 1 Marzo 1879, *M.* 1879, p. 313. — App. Torino, 3 Sett. 1879, *M.* 1880, p. 40.

10087 — Perciò quando la durata della convenzione è maggiore di un anno, la disdetta basta che venga data 6 mesi avanti la scadenza della convenzione e non è necessario che venga data 6 mesi prima dello spirare dell'anno scolastico. App. Torino 3 Sett. 1879, *M.* 1880, p. 40. — App. Trani 3 Giugno 1879, *M.* 1880, p. 137.

10088 — Anche il maestro elementare nominato d'ufficio dal Consiglio prov. scol. non può essere licenziato senza la previa disdetta prima del mese di Luglio. Cass. Torino 20 Ott. 1882, *M.* 1882, p. 350.

10089 — Il maestro che al termine del periodo di nomina non viene licenziato 6 mesi prima della scadenza dell'anno scolastico, che si verifica il 14 Ottobre, ha diritto di essere mantenuto in ufficio per un altro sessennio; ed in mancanza gli compete la rivalsa del danno che gliene deriva. App. Napoli 16 Aprile 1883, *M.* 1883, p. 376.

10090 — Il maestro comunale deposto dall'ufficio dal Consiglio comunale se ricorre al Tribunale per una indennità pel fatto della sofferta destituzione, deve essere ammesso a provare che questa fu ingiusta; però la deliberazione consigliare, quando anche fosse dichiarata ingiusta dall'autorità giudiziaria, non perde della sua efficacia, ed il maestro continuerebbe ad essere legalmente destituito, salvo quella indennità che gli potrebbe essere stabilita pel fatto dell'ingiusto provvedimento preso a suo carico. App. Firenze 20 Marzo 1869, *M.* 1869, p. 213.

10091 — Il conoscere della legittimità e delle conseguenze del licenziamento dato dai Comuni ai maestri spetta alla sola autorità giudiziaria, salvo il caso previsto dall'art. 41 del regol. 21 Nov. 1867. C. S. 30 Dic, 1874, *M.* 1876, p. 171.

10092 — L'azione d'indennità proposta da un maestro elementare contro il Comune pei danni di licenziamento intempestivo e indebito. è di competenza dell'autorità giudiziaria. App. Torino 25 Maggio 1877, *M.* 1877, p. 350.

10093 — Soltanto quando il maestro impugnasse come illegittimo il licenziamento, e pretendesse essere mantenuto in ufficio, la competenza spetterebbe all'auto-

rità amministrativa, ed in ispecie al Consiglio prov. scol. e al Min. della P. I. Id. id.

10094 — L'autorità giudiziaria nel primo caso è competente a giudicare della legittimità del licenziamento, non già allo scopo di rivocarlo o confermarlo, ma bensì a quello di decidere se sia o non dovuto il risarcimento del danno recato. Id. id.

10095 — Il Comune che porta a conoscenza degli altri maestri da esso dipendenti, il provvedimento adottato contro il maestro deposto e licenziato, usa di un suo diritto, nè per la pubblicità così data alla misura presa, è responsabile di danni di sorta. App. Torino 16 Aprile 1878, *M.* 1879, p. 206.

10096 — Se il Consiglio com. licenziò il maestro anzitempo senza sentire il Consiglio scol. nè dar modo al maestro di esporre le proprie ragioni, fa opera arbitraria ed illegittima, e non può sottrarsi dal pagare al maestro le rate di stipendio a cui era tenuto per contratto e per legge. Cass. Torino 9 Luglio 1878, *M.* 1878, p. 295.

10097 — Trattasi di questione civile riservata alla competenza ordinaria, quando un maestro chiede la continuazione dello stipendio ed il risarcimento dei danni cagionatigli per la risoluzione del contratto stipulato col Comune. App. Casale 25 Giugno 1880, *M.* 1880, p. 295.

10098 — L'autorità giudiziaria è pure competente a decidere sulle eccezioni sollevate dal Comune, per la cattiva condotta del maestro che fu causa al licenziamento. Id. id.

10099 — L'autorità gindiziaria è incompetente a discutere e giudicare la giustizia ed ingiustizia del provvedimento con cui l'autorità superiore amministrativa ha licenziato il maestro com. Cass. Roma 8 Genn. 1881, *M.* 1881, p. 124.

10100 — L'autorità giudiziaria non può quindi conoscere della domanda con cui il maestro comunale licenziato dal Consiglio scol. prov. su proposta del Consiglio com. chiede che il Municipio sia condannato a pagargli lo stipendio sino al termine stabilito nel capitolato, ed una somma a titolo di danni ad interessi. Id. id.

10101 — Il maestro com. che ritiene di essere stato intempestivamente licenziato, ha azione verso il Comune per risarcimento dei danni: e l'autorità giudiziaria è competente a pronunciarsi sulla violazione dell' obbligo contratto dal Comune verso il maestro, Cass. Roma (Sez. riun.) 8 Aprile 1880. *M.* 1881, p. 220.

10102 — I rapporti contrattuali derivanti da delib. riguardanti le riconferme elementari, sono da farsi valere innanzi all'autorità giudiziaria C. S. 23 Ott. 1882, *M.* 1883, p. 39.

10103 — Questo che si conchiude tra l'insegnante com. ed il Comune è un contratto di locazione d' opera; epperò il licenziamento avanti tempo a lui dato dal Municipio, non per fatti personali a quello imputabili, ma per cagioni del tutto estranee, può non togliersi il diritto a reclamare l'intera mercede pattuita. Cass. Roma 1 Maggio 1883, *M.* 1883, p. 230.

10104 — L'autorità giudiziaria non può surrogarsi all'autorità scolastica per conoscere e decidere sulla sussistenza o meno di motivi autorizzanti il Comune a licenziare un suo maestro. App. Milano 11 Giugno 1883, *M.* 1883, p. 282.

10105 — Sul credito dello stipendio spettante al maestro licenziato illegalmente si devono conteggiare anche gli interessi legali di mora, dalla decadenza di ciascuna rata mensile. Id. id.

10106 — Nella valutazione del danno derivante al maestro licenziato senza regolare disdetta, non si possono attribuire pure e semplici le sei annate di stipendio, ma valutando le circostanze di fatto possono essere ridotte alla metà. App. Napoli 16 Aprile 1883, *M.* 1883, p. 377.

10107 — **Dimissioni.** — Il maestro che ha abbandonato la residenza e la scuola di un Comune, ed ottenuta la nomina in altro Comune vi si è recato per assumervi l'insegnamento, ha rinunziato di fatto all'ufficio di insegnante nel primo dei detti Comuni, non essendo compatibile il cumulo delle due cariche. C. S. 9 Dic. 1876, *M.* 1877, p. 198.

10108 — Quindi il primo Comune ha diritto di procedere a nuova nomina; e deve annullarsi come contraria alla legge la decisione del Consiglio prov. scol. con la quale fu annullata la nomina nel primo Comune di altro maestro in surrogazione del rinunziante, e fu quest'ultimo richiamato d'ufficio in servizio nel detto primo Comune. Id. id.

10109 — Le dimissioni date dai maestri ed accettate dal Consiglio com. sono valide in sè e producono il loro effetto indipendentemente dall'approvazione del Consiglio prov. scol. C. S. 22 Dic. 1876, *M.* 1877, p. 199.

10110 — Nè vale ad autorizzare l'annullamento della deliberazione di accettazione delle dimissioni, il fatto che esse sieno state date dietro invito della Giunta, e per fatti non sufficienti a legittimare la destituzione dei maestri. Id. id.

10111 — La rinuncia di un maestro al posto che occupa, per tener luogo di licenziamento deve essere esplicita e precisa, nè si può in alcun modo presumerla da dichiarazioni generiche, massime se con queste si faccia riserva espressa dei propri diritti, e s'invochino i provvedimenti della superiore autorità scolastica. C. S. 29 Marzo 1878, *M.* 1878, p. 324.

10112 — **Pensioni**. — Un maestro comunale collocato a riposo, se continua a prestare servizio dietro invito del Comune, ha diritto di percepire la pensione e contemporaneamente lo stipendio inerente al posto. Cass. Torino 30 Dic. 1869, *M.* 1870, p. 136.

10113 — Sebbene una maestra com. sia mantenuta dalla Congregazione di carità invece che dal Comune, quest'ultimo deve contribuire al monte delle pensioni anche per essa: salvi gli accordi da prendersi tra la Congregazione ed il Comune. C. S. 23 Luglio 1881, *M.* 1881, p. 344.

10114 — Nei Comuni delle Provincie Lombarde non vanno computati nei 10 anni richiesti per avere diritto alla pensione di un terzo di soldo, gli anni di servizio prestati come maestro supplente. App. Venezia 9 Agosto 1872, *M.* 1872, p. 376.

10115 — Le pensioni dei professori dell'Università di Macerata, vanno solo a carico del Comune, e del bilancio dell'Università stessa. C. C. 4 Aprile 1873, *M.* 1874, p. 304.

10116 — I Maestri com. nel Napoletano, di antica nomina governativa, hanno diritto alla pensione di riposo in virtù della legge 3 Maggio 1816 tuttora vigente in quelle Provincie. C. S. 6 Apr. 1877, *M.* 1877, p. 199.

10117 — Il Consiglio com. che con sua deliberazione assegnava in base a detta legge una pensione al maestro collocato a riposo, non può dopo un certo tempo, negare la continuazione del pagamento della pensione col pretesto del difetto di approvazione della Dep. prov. ovvero perchè non siasi per alcun tempo rilasciata la ritenuta; e ciò quando la detta deliberazione sia stata approvata prima della presentazione del ricorso dal Comune al Governo contro la decisione della Dep. prov. che mandò stanziare d'ufficio la somma di pensione dovuta; e se il maestro abbia allora offerto al Comune lo intero ammontare della ritenuta. Id. id.

10118 — Per la legge com. del 1859, gli impiegati com. allora in servizio nel già Ducato di Modena più non poterono invocare altri diritti a trattamento di riposo fuori quelli portati dalle particolari espresse o tacite convenzioni coi Comuni, onde non sarebbe legittima la loro pretesa alla pensione di riposo nella misura stabilita per gli impiegati dello Stato dalla legge 14 Aprile 1864, succeduta in quelle Provincie alla legge Napoleonica 15 Febb. 1806. — Cass. Torino 28 Ott. 1883, *M.* 1883, p. 167.

10119 — **Mancanze** — Il fatto che una maestra abbia esercitata la scuola nella propria casa e non nella sala del Comune, non può essere sufficiente motivo per negarle la pattuita mercede, se non nel caso in cui essa vi sia stata indotta dal suo capriccio anzichè da necessità, e di accordo col Sindaco. C. S. 6 Aprile 1864, *M.* 1864, p. 158.

10120 — I maestri elementari che si assentano dalla scuola per attendere alle conferenze magistrali, dietro invito delle autorità scolastiche, comunicato per mezzo del Sindaco, non sono imputabili di verun mancamento, e non possono essere privati dello stipendio durante il tempo dell'assenza. C. S. 10 Giugno 1865, *M.* 1866, p. 22.

10121 — Non può ammettersi come leggittimo motivo del suo licenziamento, l'avere il maestro abbandonato per qualche tempo il proprio posto, massime se egli avverti prima l'autorità municipale e l'autorità scolastica. C. S. 4 Aprile 1871, *M.* 1871, p. 240.

10122 — Un Municipio non può rifiutarsi di corrispondere lo stipendio dovuto ad una maestra per un tempo determinato, sotto pretesto che la scuola rimase abbandonata durante un tale periodo per la sua non buona condotta, giacchè questa circostanza poteva autorizzare provvedimenti di rigore da prendersi legittimamente, ma non autorizzare il rifiuto dello stipendio al quale devesi soddisfare con mandato di ufficio. C. S. 28 Giugno 1873, *M.* 1873, p. 228.

10123 — L'abuso od eccesso per parte dei maestri dei mezzi di correzione degli alunni è punito dall'art. 514 del cod. pen. e non dalla legge 13 Nov. 1859 sulla pubblica istruzione, quindi spetta provvedere all'autorità giudiziaria e non al Consiglio scol. prov. Cass. Torino 17 Giugno 1881, *M.* 1882, p. 382.

10124 — Il Consiglio prov. scol. è competente a conoscere se e come debbono punirsi gli insegnanti com. per aver sospese le lezioni, nè indipendentemente da esso può il Consiglio com. privarli per tale motivo di una parte dello stipendio pattuito. C. S. 9 Marzo 1883, *M.* 1883, p. 183.

10125 — **Istruzione secondaria** — Non basta il permesso dell'autorità amministrativa per invertire il pagamento destinato dal titolo di fondazione a scuole letterarie e filosofiche in pagamento di una scuola tecnica, ma è necessaria a ciò apposita Sovrana autorizzazione. App. Torino 14 Giugno 1867, *M.* 1868, p. 61.

10126 — Nelle Provincie Toscane tutte le spese pel mantenimento dei Licei gravano sullo Stato e non sui Comuni, sia per l'insegnamento e materiale scintifico, che pel mobiliare e materiale non scentifico. App. Lucca 2 Sett. 1881, *M.* 1882, p. 71.

10127 — Non essendo mai stata pubblicata nelle Provincie Toscane la legge 13 Nov. 1859, rimane in vigore nelle Provincie stesse il D. 10 Marzo 1860, sulla istruzione elementare e secondaria, modificato soltanto rispetto all'ordinamento degli studi, alle discipline scolastiche ed agli stipendi dei professori col R. D. 17 Sett. 1877. — C. S. 26 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 27.

10128 — Per effetti del citato D. del Governo Toscano, le spese di mantenimento dei Ginnasi sono a carico dei Comuni nei quali hanno sede. C. S. 22 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 58. — C. S. 26 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 27.

10129 — Il R. Editto Parmense del 13 Nov. 1831, che poneva a carico dei Comuni l'istruzione secondaria, ha cessato di aver vigore colla pubblicazione della vigente legge com.; quindi quei Comuni non possono essere obbligati a concorrere nella spesa suddetta. C. S. 7 Genn. 1876, *M.* 1876, p. 139. — C. S. 19 Aprile 1876, *M.* 1876, p. 153. — C. S. 5 Aprile 1876, *M.* 1876, p. 350. — C. S. (Sez. riun.) 30 Dicembre 1876, *M.* 1877, p. 87.

10130 — L'autorità giudiziaria è competente a difinire le questioni che insorgono fra due Comuni per l'aggiudicazione ed il riparto fra loro di una determinata spesa. App. Parma 16 Giugno 1880, *M.* 1881, p. 281.

10131 — La legge 13 Nov. 1859 non può ritenersi in vigore nelle Provincie Parmensi pel solo fatto della loro annessione, o per essersi estesi regol. fatti per l'applicazione di detta legge, od anche per essersi i Comuni attenuti alla medesima nell'ordinare i loro insegnamenti. Id. id.

10132 — Per la mancata pubblicazione della legge Casati, ed in difetto di un atto che abrogasse il R. Editto 13 Nov. 1831, la spesa per l'istruzione secondaria attribuita in virtù di quest'ultimo ai Comuni riuniti in Consorzio, continua a rimanere a carico dei medesimi. Id. id.

10133 — Essendo regolata la istruzione secondaria nelle Provincie Napoletane dalla legge 10 Febbraio 1861, n. 218 le spese necessarie pel mantenimento, e per le riparazioni dei locali pei licei ginnasiali continuano a sopportarsi come per il passato dalla Provincia. C. S. 9 Mag. 1871, *M.* 1871, p. 238.

10134 — Nelle Provincie Napoletane, per le leggi tutt'ora vigenti nel già Regno di Napoli, la competenza passiva per il mantenimento dei locali e del materiale non scientifico de' licei ginnasiali e convitti nazionali, spetta alle Provincie e non ai Comuni. C. S. (Sez. riun.) 2 Luglio 1872, *M.* 1872, p. 280.

10135 — Il decreto luogotenziale 10 Febbraio 1861 provvide bensì perchè i Municipi possano fondare anch'essi collegi e licei, ma non dispose che le spese dei licei ginnasiali provinciali già competenti alle Provincie dovessero andare a carico dei Comuni. Id. id.

10136 — La legge 13 Novembre 1859, non essendo stata pubblicata nelle Provincie Napoletane non può valere come precetto legislativo formale che deroghi alle leggi preesistenti. Id. id.

10137 — Non può invocarsi l'art. 236 della legge com. per esonerare la Provincia di questa spesa, essendochè per l'art. 252 della legge stessa sono mantenute le leggi speciali aventi rapporto colle amministrazioni com. e prov. in quanto non sieno contrarie alla legge medesima. Id. id.

10138 — La legge 13 Nov. 1859 estesa anche alle Provincie Siciliane col D. 17 Ottobre 1860 è una legge organica del Regno, e le sue disposizioni con le modificazioni portate per la Sicilia col D. suddetto, in quanto pongano a carico dei Comuni determinate spese, debbono essere osservate. C. S. 8 Giugno 1878, *M.* 1878, p. 216.

10139 — Quindi quei Comuni capoluoghi in Sicilia che per la legge del 1859 ed il D. del 1860 sono tenuti a talune spese per l' istruzione secondaria e tecnica, non possono ora esimersi da tale obbligo. Id. id.

10140 — I D. dei cessati Governi assoluti non sono sempre da considerararsi come legge, dovendosi attendere all'intrinseca loro natura, per cui ora sono vere leggi, ora semplici atti di alta amministrazione. Cass. Roma 5 Febb. 1878, *M.* 1879, p. 26.

10141 — Il D. con cui il Re di Napoli abbia posto a carico di uno o più Comuni una data prestazione annua a favore di un Ginnasio o Liceo determinato, ha carattere di atto di amministrazione e non di legge. Id. id.

10142 — Quindi l'efficacia di esso non è cessata per le leggi italiane, che addossano le spese dell'istruzione secondaria alle Provincie e allo Stato, esclusi i Comuni. Id. id.

10143 — Nelle Provincie Napoletane l'obbligo del pagamento di un annuo canone in favore di un antico Convitto stato imposto ad un Comune con R. Rescritti, mantiene anche in oggi la sua efficacia legale. C. S. 30 Aprile 1879, *M.* 1879, p. 207.

10144 — La nuova legge 10 Febb. 1861 sull'istruzione nelle Provincie Napoletane, ha trasferito ai nuovi Ginnasi e Licei le prestazioni prima stabilite a carico dei Comuni pei Collegi e Convitti. Id. id.

10145 — Il Consiglio scolastico prov. è incompetente a pronunciare sull'esistenza o meno di cosifatti diritti ed obblighi. Id. id.

10146 — Poco monta che siasi resa esecutoria la deliberazione di rifiuto del pagamento dei ratizzi dovuti dal Comune, dacchè l'apposizione del visto, se attesta la regolarità della forma, non importa risoluzione di merito. Id. id.

10147 — Opera quindi rettamente la Dep. che deliberi lo stanziamento sul bilancio com. delle somme dovute. Id. id.

10148 — I ratizzi imposti a carico di molti Comuni delle Provincie Napoletane con Rescritti Sovrani del cessato Governo, per il mantenimento di alcuni Licei Convitti in

quelle Provincie, hanno cessato di essere spesa obbligatoria, dopo la pubblicazione della legge com. del 1865. C. S. 22 Sett. 1874, *M.* 1874, p. 377. — C. S. 3 Marzo 1880, *M.* 1881, p. 14.

10149 — *Contro* — La legge com. non ha abolito i rattizzi imposti ai Comuni delle Provincie Napoletane in favore dei Licei Convitti. Cass. Napoli 17 Luglio 1880, *M.* 1880, p. 376.

10150 — Per l'art. 236 della legge com. le spese per l'istruzione pubblica secondaria continuano ad essere obbligatorie pei Comuni, finchè una legge speciale non provveda al loro passaggio a carico delle Provincie. C. S. 15 Febb. 1870, *M.* 1870, p. 95 — C. S. 21 Nov, 1872, *M.* 1872, p. 379.

10151 — Le garanzie stabilite dalla legge 13 Novembre 1859, a riguardo dei maestri elementari dei Comuni, non possono applicarsi con estensiva interpretazione agli insegnanti degli Istituti ginnasiali dei Comuni stessi, per i quali sono applicabili gli art. 87 n. 2 e 117 della legge com. App. Lucca 25 Giugno 1873, *M.* 1873, p. 331.

10152 — L'insegnante di un Istituito com. che al seguito della partecipatagli deliberazione con cui si ordina la fondazione in luogo di quello, di un altro Istituto di altra natura, e l'apertura del concorso per le nuove cattedre, si pone senza protesta nel numero dei concorrenti, viene con ciò a riconoscere come cessato a tutti gli effetti, l'uffizio innanzi coperto. Id. id.

10153 — La continuazione dell'insegnamento per parte dell'insegnante com. licenziato, verificatosi con scienza e tolleranza del Comune, gli dà titolo e diritto al conseguimeuto dello stipendio in ragione del tempo per cui esso ha prestato di fatto l'opera sua. Id. id.

10154 — Dallo scopo delle disposizioni degli art. 244, 247, 250, 254 della legge 13 Nov. 1859, è dimostrato che non soltanto coloro i quali intendono di aprire uno stabilimento, ma sibbene ancora tutti quelli, i quali desiderano di aprire personalmente corsi pubblici di istruzione secondaria, debbono ottemperare all'art. 247 di detta legge, sotto pena della multa e della chiusura delle scuole. Cass. Torino 18 Ottobre 1872, *M.* 1873, p. 71.

10155 — Non vale la giustificazione del contravventore di possedere titoli equivalenti e sufficienti a stabilire la sua idoneità giuridica all'insegnamento, poichè è sempre necessario ottemperare al disposto dall'art. 247 succitato, dovendo i suoi titoli essere apprezzati e riconosciuti dall'autorità scolastica. Id. id.

10156 — Per le norme del diritto comune devesi ritenere, che i professori e direttori dei ginnasii convitti comunali vadano rimossi nella stessa forma con cui le loro nomine vengono conferite. App. Napoli 20 Aprile 1874, *M.* 1875, p. 73.

10157 — La disposizione dell'art. 333 della legge 13 Nov. 1859, non è estensibile ai professori reggenti delle scuole liceali e ginnasiali, al cui riguardo l'art. 213 si limita a disporre che sono nominati per un tempo determinato che non può eccedere i tre anni. Cass. Torino 8 Gennaio 1875, *M.* 1875, p. 74.

10158 — Detto art. 333 non è estensibile ai professori reggenti delle scuole liceali e ginnasiali, neppure in quanto stabilisce l'obbligo di dare la licenza 6 mesi innanzi allo spirare del termine. Id. id.

10159 — In ogni caso quest'obbligo non esiste quando il maestro per un impedimento sopravvenutogli, come sarebbe una malattia permanente, non possa più continuare a prestare la sua opera. Id. id.

10160 — Le autorità scolastiche provinciali non hanno ingerenza diretta nei provvedimenti che possono prendere i Consigli com. a riguardo degli Istituti mantenuti a loro carico. C. S. 24 Febb. 1875, *M.* 1875, p. 168.

10161 — Quantunque diritto ad indennità possano avere gli insegnanti contro il Com. possono farlo valere nelle vie ordinarie quand'anche l'impugnata deliberazione non avesse fatta in proposito alcuna riserva. Id. id.

10162 — Nel riordinamento della pianta organica di un Istituto prov. può il Consiglio diminuire pure per ragioni di economia lo stipendio ad alcuno degli impiegati dell'Istituto stesso, ed è irricevibile il reclamo che si producesse contro questo provvedimento, non avendo alcuna legge statuito sugli stipendi di quegli impiegati. C. S. 31 Marzo 1875, *M.* 1875, p. 217.

10163 — Se intervenne una formale stipulazione fra la Provincia ed un professore di un Istituto prov. per lo stipendio, questa stipulazione costituisce un diritto civile, onde in caso di controversia spetta la cognizione all'autorità giudiziaria, e non già all'amministrativa solo competente quando si tratti di violazione di legge. Id. id.

10164 — La spesa per l'istruzione tecnica è posta dalla legge a carico delle Provincie C. S. 25 Agosto 1876, *M.* 1877, p. 13.

10165 — Il Governo ha facoltà di provvedere al riordinamento degli Istituti tecnici e di istituire anche nuove cattedre, e non è punto tenuto, per renderne obbligatoria la spesa, ad ottenere il consenso della Provincia, nè a sottoporre al suo giudizio la necessità delle cattedre. Id. id.

10166 — Quindi il Prefetto può sul rifiuto del Consiglio prov. ordinare lo stanziamento d'ufficio nel bilancio della Provincia della quota di concorso dovuto dalla medesima. Id. id.

10167 — Quando fra due o più Comuni esista da tempo antico un Consorzio pel mantenimento di un Liceo riconosciuto e conservato anche dall'attuale Governo, questo Consorzio rimane in vigore, e non può uno dei Comuni negare il pagamento della sua quota, col pretesto di essere solo obbligato alla spesa per l'istruzione elementare, tanto più quando gli altri Comuni interessati non intendono sciogliersi dal Consorzio ma pagano la loro quota. Cass. Napoli 27 Novembre 1873, *M.* 1874, p. 74.

10168 — Ove le spese di una scuola tecnica siano sostenute da più Comuni uniti in Consorzio volontario, ed in ragione dell' estimo, se alla stessa venga accordato un sussidio governativo, deve essere ridotta la quota del concorso in proporzione per tutti i Comuni C. S. 30 Sett. 1876, *M.* 1877, p. 104.

10169 — Costituito regolarmente un Consorzio il Comune che ne fa parte è obbligato a compiervi la sua parte di doveri finchè il Consorzio non sia sciolto, o che legalmente non ne sia liberato dai componenti. C. S. 5 e 21 Genn. 1881, *M.* 1881, p. 143.

10170 — Trattandosi di un Consorzio pel mantenimento di scuole tecniche, il Comune non può svincolarsi dall'obbligo di pagare la sua quota, allegando di non ricavare dalle scuole alcuna utilità per la loro distanza. Id. id.

10171 — Se nel contratto non fu apposta alcuna condizione, l'obbligo della quota deve implicitamente intendersi perpetuo, perchè la scuola è opera di sua natura continuativa. Id. id.

10172 — A sciogliere il Comune dall'impegno assunto non basta l'avere esso deliberato la revoca dell'originaria deliberazione, ed averne data partecipazione agli interessati, ma occorre il consenso della maggioranza dei medesimi. Id. id.

10173 — Il legato fatto al Comune di un palazzo e di un capitale col peso di stabilire e perpetuamente mantenere un Istituto tecnico professionale, per quanto possa indurre nel Comune la proprietà del palazzo e del capitale, non importa però necessariamente che egli debba avere l'amministrazione dell'Istituto. App. Casale 26 Gennaio 1878, *M.* 1878, p. 88.

10174 — Tale conseguenza resta anzi esclusa se il testatore ha affidato la formazione del regol. organico non al Comune, ma ad una speciale Commissione da esso designata. Id. id.

10175 — La nomina spettante al Consiglio com. dei membri della Commissione di amministrazione, non fa che il Comune si debba considerare Amministratore, o aver parte dell'amministrazione, semprechè la Commissione tosto nominata diventi autonoma ed indipendente dal Comune. Id. id.

10176 — E ciò tanto più se concorrendo la Provincia nella spesa spetti anche al Consiglio prov. la nomina di parte degli Amministratori. Id. id.

10177 — Manca sempre più nel Comune il carattere di Amministratore dell'Istituto, se non ha alcuna ingerenza nella nomina o revoca degli impiegati, nella deliberazione del bilancio e nell'approvazione dei conti. Id. id.

10178 — Non muta questa conclusione l'obbligo imposto alla Commissione amministratrice di presentare annualmente al Consiglio com. i bilanci ed i conti quando ciò non è imposto se non per porre il Comune in grado di determinare annualmente la misura del sussidio annuo da assegnare all'Istituto, e non già perchè bilancio e conti vengano deliberati ed approvati dal Comune. Id. id.

10179 — Qualora nel R. D. con cui fu elevato al grado di liceo ginnasiale un collegio, sia stato qualificato come dotazione l'assegno ad esso stabilito a carico della Provincia, senza che occorra discutere sulla conseguenza ed esattezza di tale denominazione, non può contestarsi l' applicabilità a detto assegno dell'art. 12 della legge 10 Febb. 1861 e quindi il Governo è nel diritto di valersene a disgravio delle finanze pel mantenimento del Liceo ginnasiale, C. S. 24 Settembre. 1881, *M.* 1882, p. 25.

10180 — La legge 13 Nov. 1859 e relativo regol. hanno bensì pareggiato quanto agli stipendi i professori titolari e reggenti dei ginnasi, ma uguale parificazione non hanno fatta quanto all'indennità dovuta ai semplici incaricati. Cass. Torino 30 Aprile 1883, *M.* 1883, p. 327.

# L

**LAVORI PUBBLICI** — 10181 — Legge sui Lavori pubblici 20 Marzo 1865 all.° F. *M.* 1865, p. 164.

**LEGALIZZAZIONE** *di firme.* — 10182 — Se per certi determinati effetti la legge concede la facoltà ai Sindaci di legalizzare le firme, e però certo che le attestazioni stragiudiziali dei medesimi non hanno nè possono avere valore legale, quando riguardano libri e registri estranei all'amministrazione comunale propria che essi soprintendono. Cass. Firenze 20 Luglio 1875, *M.* 1876, p. 47.

10183 — Se si tratti di atti i quali quantunque richiesti per un bisogno privato, debbano avere un dato corso in via amministrativa, il Sindaco ha non obbligo, ma facoltà di aderire alle domande di legalizzazione delle firme che gli venissero fatte. Min. Int. 12 Maggio 1875, *M.* 1875, p. 295.

10184 — Quando però si tratti di atti contrattuali, compiuti in forma privata, alle cui firme vogliasi dare il carattere di autenticità, il Sindaco non può farne la legalizzazione perchè dall'art. 1323 del cod. civ. tale incarico è conferito espressamente ai notai. Id. id.

10185 — Gli atti di legalizzazione di firme eseguiti dal Sindaco sono sempre soggetti alla tassa stabilita dal n. 44 della tabella annessa alla legge 13 Sett. 1874, ancorchè trattisi di legalizzare la firma del Parroco apposta ad un estratto di antichi registri di stato civile. Min. G. G. 28 Ott. 1879, *M.* 1880, p. 72.

10186 — Si fa solo eccezione per il caso di un semplice visto sugli estratti medesimi, quando tale formalità è richiesta dal Presidente del Tribunale a sensi della Cir. G. G. 14 Sett. 1872. Id. id.

**LEGATI DI CULTO** — 10187 — Non può ritenersi quale Istituto misto a senso dell'art. 2 della legge 3 Agosto 1882, quello avente per iscopo di mantenere, un certo numero di chierici poveri, e di avviarli al sacerdozio, considerandosi tale fondazione come avente carattere e scopo puramente ecclesiastico. Cass. Torino 13 Febbraio 1873, *M.* 1873, p. 122.

10188 — La soppressione delle corporazioni religiose non dà diritto al Demanio di appropriarsi i legati cui le corporazioni stesse dovevano soddisfare per scopo di beneficenza, come p. e. la costituzione di patrimonio ad un chierico povero, essendo tale legato soggetto alla legge sulle O. P. App. Venezia 27 Maggio 1874, *M.* 1875, p. 61.

10189 — Spetta al Consiglio com. ed al Sindaco del Comune in cui trovasi la Chiesa destinata per l'adempimento delle messe ed oneri lasciati ad incremento del culto, l'azione giudiziale per l'esecuzione delle pie disposizioni, in quanto riguardano l'interesse e comodo generale della popolazione. App. Genova 21 Genn. 1876, *M.* 1876, p. 128.

10190 — Non possono considerarsi come O. P. i legali di messe nella ricorrenza di speciali solennità. C. S. 16 Agosto 1877, *M.* 1878, p. 80.

10191 — Sebbene ordinando la celebrazione di messe in una Chiesa parrocchiale, un testatore non abbia dichiarato di volere ciò a vantaggio dei terrieri, questo intendimento non può mettersi in dubbio, e quindi i terrieri stessi hanno un interesse religioso al mantenimento dell'istituzione, interesse atto a fondare l'azione giuridica. App. Torino 4 Dic. 1877, *M.* 1878, p. 112.

10192 — Il Comune rappresentante la generalità degli abitanti, e il Parroco della Chiesa parrocchiale nella quale le messe dovrebbero celebrarsi, hanno veste legittima a sperimentare la detta azione. Id. id.

10193 — Non ha i caratteri di O. P. la fondazione con cui siasi istituito un benefizio ecclesiastico, con l'obbligo al beneficiato di prestare spirituale assistenza alla popolazione povera. C. S. 3 Nov. 1877, *M.* 1878, p. 16.

10194 — Detta fondazione è invece un legato di culto, le cui rendite non si possono invertire in opere di beneficenza, senza una manifesta violazione della volontà del testatore. Id. id.

10195 — Legatosi al Comune uno stabile colla espressa condizione di destinarlo ad uso religioso o di pubblica utilità dei comunisti, la rinuncia che il Comune abbia fatto di esso legato non gli toglie il diritto e la conseguente azione giudiziale per ottenere che gli eredi divenuti proprietari dello stabile in forza della rinuncia stessa siano obbligati a mantenere allo stabile la destinazione voluta dal testatore, e ad astenersi da qualunque alterazione e novazione la quale possa renderlo meno atto alla destinazione medesima. Cass. Torino 17 Febb. 1882, *M.* 1882, p. 284.

**LEGGI** — 10196 — *Pubblicazione*; *affissione*; *abolizione* — *Decreti* — *Regolamenti*. — Circ. Min. Int. 10 Maggio 1862, sugli stati mensili della pubblicazione delle leggi. *M.* 1862, p. 170.

10197 — Circ. Min. Int. 31 Marzo 1868 circa l'affissione delle leggi e dei decreti nei Comuni. *M.* 1868, p. 162.

10198 — Circ. Min. Grazia Giustizia 10 Aprile 1870 contenente norme per la distribuzione della raccolta delle leggi del Regno. *M.* 1870, p. 145.

10199 — Circ. Min. G. G. 31 Luglio 1874 che avverte debbano essere reclamate per via gerarchia entro 20 giorni le puntate smarrite della raccolta generale delle leggi e decreti. *M.* 1874, p. 289.

10200 — Circ. Min. G. G. 10 Dic. 1876, sulla distribuzione della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti. *M.* 1877, p. 2.

10201 — Una legge non può ritenersi abolita di pieno diritto per il solo motivo che si ravvisi meno conforme allo spirito dello Statuto, ma deve invece essere abrogata con una nuova legge. C. S. 27 Sett. 1862, *M.* 1863, p. 73.

10202 — L'obbligo del Governo relativamente alla pubblica affissione di un esemplare d'ogni nuova legge nei capiluoghi di Comune è limitato alla gratuita trasmissione ai Sindaci dell'esemplare, con obbligo di farlo affiggere all'albo pretorio. — Per codesta affissione non possono i Comuni pretendere alcun rimborso di spesa; e nemmeno possono pretendere dal Governo alcun rimborso per le spese che facciano onde meglio diffondere la conoscenza delle leggi promulgate, e queste spese non sono obbligatorie

ma facoltative. C. S. 27 Gennaio 1863, *M.* 1864, p. 128.

10203 — I decreti reali emanati sotto il Governo assoluto hanno forza di legge anche sotto il Governo costituzionale, e solo una legge può abrogarli. App. Napoli 31 Luglio 1871, *M.* 1872, p. 89.

10204 — Trattandosi di disposizione legislativa la quale sancisca dei casi di incapacità a riguardo di certe persone che altrimenti sarebbero capaci, le sue parole debbono essere intese nel loro significato più ristretto, nè ammettono interpretazione estensiva. App. Firenze 22 Ottobre 1872, *M.* 1873, p. 16. — C. S. 21, e 25 Gennaio 1873, *M.* 1873, p. 48.

10205 — Nel linguaggio giuridico non si può dire compiuta la pubblicazione di una legge, se non colla scadenza del 15° giorno dall'annunzio della Gazzetta ufficiale della sua inserzione nella raccolta, giacchè allora nasce appunto la presunzione che la legge sia a tutti nota. App. Firenze 20 Marzo 1874, *M.* 1874, p. 217.

10206 — L'essersi applicata per la risoluzione di una controversia una legge invece di un'altra che sola era in vigore, non può portare alcuna conseguenza quando l'una e l' altra sieno informate agli stessi principi, e contengono uguali disposizioni. Cass. Roma 19 Aprile 1876, *M.* 1877, p. 6.

10207 — Dei D. R. pubblicati ed inscritti nella Raccolta ufficiale delle leggi e D. del Regno non esiste alcun obbligo di produzione, ed alla pari delle leggi possono essere sempre utilmente invocati in qualunque stato, grado, e specie di giudizio. App. Roma 24 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 111.

**LEVA** — 10208 — *Di terra e di mare* — **Leva di terra** — Legge 29 Marzo 1865 n. 2222 sulla soppressione dei Commissari di leva ed incarico di disimpegnarne le funzioni agli impiegati di Segreteria nelle Prefetture e Sottoprefetture. *M.* 1865, p. 158.

10209 — Circ. Min. Int. 28 Agosto 1867 n. 53 contenente istruzioni sul rilascio dei certificati penali a coloro che si arruolano volontari al servizio militare. *M.* 1867, p. 275.

10210 — Circ. Min. Int. 4 Febb. 1868 con cui si richiama ai Sindaci l'obbligo di curare la notificazione alle autorità militari, dei soldati morti in congedo illimitato. *M.* 1868, p. 84.

10211 — Circ. Min. Guerra 12 Febbraio 1868 portante istruzioni sui registri e liste di leva appartenenti a Comuni soppressi. *M.* 1868, p. 183.

10212 — Circ. Min. Int. 17 Giugno 1874 sull'obbligo dei Prefetti e Sottoprefetti di assistere con la divisa a tutte le sedute del Consiglio di leva, come pure dei Sindaci di munirsi del loro distintivo. *M.* 1874, p. 214.

10213 — Legge 7 Giugno 1875, n. 2532 concernente il reclutamento dell'esercito, la durata del servizio sotto le armi e la milizia territoriale. *M.* 1875, p. 177.

10214 — Circ. Min. Guerra 8 Maggio 1876 sulla trasmissione dei certificati penali degli iscritti di leva arruolati nella 1ª categoria. *M.* 1876, p. 161.

10215 — La richiesta dei detti certificati deve essere fatta al Procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale del Circondario entro la cui giurisdizione si trova il Comune ove l'iscritto è nato. Circ. Min. Guerra 27 Maggio 1876, *M.* 1876, p. 178.

10216 — Quando si tratta di giovani dei quali non si conosca con precisione il luogo di nascita, o che siano nati all'estero, o naturalizzati italiani, lo domanda dovrà essere fatta direttamente all'Ufficio del casellario centrale presso il Min. di G. e G. Id. id.

10217 — Legge 30 Giugno 1876, n. 3204 sulla milizia territoriale e la milizia com. *M.* 1876, p. 241.

10218 — R. D. 26 Luglio 1876, n. 3260 che approva il testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito. *M.* 1876, p. 57 e 273.

10219 — R. D. 26 Sett. 1877 che dispensa dal servizio della milizia territoriale e com. i cittadini dello Stato che sono consoli e viceconsoli delle potenze estere. *M.* 1878, p. 65.

10220 — Circ. Min. Guerra 15 Ottobre 1878, contenente istruzioni per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti di leva. *M.* 1878, p. 337.

10221 — Circ. Min. Guerra 17 Ottobre 1878, sulle stampe, lenti, e nastri metrici per il servizio della leva. *M.* 1878, p. 355.

10222 — Circ. Min. Guerra 31 Maggio 1879 per la regolare tenuta dei ruoli matricolari presso i Comuni. *M.* 1879, p. 228.

10223 — Cir. Min. Guerra 16 Giugno 1879 sui certificati di cittadinanza per arruolamento volontario. Id. id.

10224 — Circ. Min. Int. 16 Magg. 1880, sui concorsi per la nomina ad ufficiali nella milizia territoriale. *M.* 1880, p. 179.

10225 — Circ. Min. Guerra 11 Giugno 1880 contenente avvertenze per la compilazione dei ruoli della milizia territoriale. *M.* 1880, p. 195.

10226 — Cir. Min. Int. 17 Luglio 1880 sulla nomina ad ufficiale nella milizia territoriale di cittadini che vi sono già ascritti per obbligo di leva. *M.* 1880, p. 245.

10277 — Circ. Min. Guerra 8 Sett. 1880, sull'impianto presso i Comuni dei ruoli della milizia territoriale per gli uomini ascritti alla 2ª cat. *M.* 1880, p. 276.

10228 — Circ. Min. Int. 21 Ott. 1880

sull'ordinamento provvisorio della milizia territoriale. *M.* 1880, p. 339.

10229 — Circ. Min. Guerra 14 Marzo 1881 pel trasferimento da un Distretto all'altro dei militari della milizia territoriale che cambiano domicilio. *M.* 1881, p. 113.

10230 — R. D. 8 Sett. 1881 che approva i nuovi elenchi A, B, C, del regol. sul reclutamento dell' esercito in data 26 Luglio 1876, *M.* 1881, p. 290.

10231 — Circ. Min. Guerra 12 Maggio 1882 sull'iscrizione nei ruoli della milizia territoriale presso i Comuni dei militari di 3ª categoria nati prima dell'anno 1855. *M.* 1882, p. 289.

10232 — R. D. 26 Aprile 1883 per la nomina ad ufficiale della milizia territoriale, e per le esenzioni dal servizio in caso di chiamata sotto le armi. *M.* 1883, p. 179.

10233 — Circ. Min. G. G. 16 Luglio 1883 sui matrimoni dei militari di truppa. *M.* 1883, p. 243.

10234 — Legge 8 Luglio 1883 che modifica alcuni articoli del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito. *M.* 1883, p. 289.

10235 — Legge 3 Luglio 1883 pel reclutamento dei sotto ufficiali dell'esercito. *M.* 1883, p. 340.

10236 — Contro le decisioni del Consiglio di leva ogni membro di esso può rassegnare al Ministero della Guerra i suoi gravami nell'interesse della legge, ma non può mai ricorrere al Re contro la decisione dello stesso Ministero, la quale è inappellabile. C. S. (Sez. riun.) 23 Aprile 1870, *M.* 1871, p. 363.

10237 — L'art. 63 della legge 20 Marzo 1854 sul reclutamento militare stabilisce un termine perentorio di 10 giorni nel quale si può produrre avanti l'autorità giudiziaria il reclamo contro la decisione del Consiglio di leva. Cass. Napoli 24 Novembre 1872, *M.* 1873, p. 106.

10238 — Questo ricorso ha effetto sospensivo, essendosi voluto conciliare così il rispettivo ai principi della giurisdizione nelle questioni di stato, ed i bisogni speciali del reclutamento dell'esercito nazionale. Cass. Napoli 24 Nov. 1872, *M.* 1873, p. 106.

10239 — L'autorità giudiziaria è incompetente a pronunziare sui reclami degli inscritti per l'assegno ad uno piuttosto che ad un'altra classe di leva; sopra tali questioni decidono i Consigli di leva, salvo agli interessati il ricorso al Ministero della Guerra. App. Milano 18 Agosto 1874, *M.* 1875, p. 16.

10240 — Spetta al solo Consiglio di leva di conoscere e pronunciare sulla iscrizione o concellazione dalle liste di leva. App. Milano 27 Sett. 1874, *M.* 1875, p. 28.

10241 — Spetta ai Consigli di leva il decidere se un iscritto di 1ª categoria, ottenuto il congedo illimitato, abbia diritto di fare passaggio alla 2ª categoria, pagando la somma fissata dalla legge all'epoca della chiamata della sua classe. Cass. Roma 9 Luglio 1878, *M.* 1879, p. 77.

10242 — L' art. 440 del regol. 3 Dic. 1877 non è obbligatorio perchè contrario alla legge, ove stabilisce il termine di 10 giorni sotto pena di decadenza, per ricorrere ai tribunali contro le decisioni del Consiglio di leva. Cass. Firenze 28 Aprile 1879, *M.* 1879, p. 220.

10243 — In materia di leva sono di competenza dell'autorità giudiziaria le sole quistioni sullo stato personale dell'inscritto alla leva, nei rapporti di controversa cittadinanza, domicilio, età o filiazione; ogni altra quistione è di competenza esclusiva dei Consigli di leva, salvo all'interessato la via del ricorso al Min. della Guerra. Cass. Roma 8 Maggio 1879, *M.* 1880, p. 105.

10244 — Quindi l' autorità giudiziaria è incompetente a prendere ad esame un giudicato del Consiglio di leva, col quale si escluse l'assoluta affrancazione dell' iscritto, solo ammettendosi in suo favore il passaggio dalla 1ª alla 2ª cat. Id. id.

10245 — La questione se il figlio naturale riconosciuto dalla sola madre vada o no esonerato dal servizio militare in 1ª e 2ª cat. è questione di leva, cioè d'ordine militare, non di diritto civ. e quindi non può essere portata davanti l'autorità giudiziaria. Cass. Roma 20 Giugno 1879, *M.* 1880, p. 174.

10246 — Il figlio di un cittadino italiano è soggetto all'obbligo della leva militare sebbene durante la di lui minore età abbia perduto la cittadinanza per fatto del padre. App. Genova 16 Aprile 1878, *M.* 1878, p. 247. — Cass. Torino 28 Dic. 1878, *M.* 1879, p. 63.

10247 — Un individuo può avere la cittadinanza in due Stati, ma i tribunali italiani devono applicare ad esso la legge italiana, senza riguardo alle leggi dell' altro Stato. Cass. Firenze 3 Febb. 1879, *M.* 1879 p. 190.

10248 — Perchè siavi diritto di reciprocità di trattamento tra due Stati, necessita che esista un trattato internazionale tra i medesimi, in mancanza di che non possono i tribunali occuparsene. Id. id.

10249 — Il figlio di un cittadino italiano sebbene sia nato e domiciliato all'estero, ed abbia ivi la cittadinanza, è cittadino italiano e soggetto alla leva militare. Id. id.

10250 — L'ordine di cancellazione dalla lista di leva dato dal Min. della Guerra, per supposta qualità di cittadino estero nell' inscritto, non costituisce cosa giudicata sulla questione di cittadinanza, che è di compe-

tenza dell'antorità giudiziaria. App. Milano 27 Sett. 1874, *M.* 1875, p. 28.

10251 — L'autorità giudiziaria è incompetente a decidere sui diritti e doveri di coscrizione che scaturiscono da un determinato domicilio, e sul modo con cui sotto tale rispetto debbono regolarsi le operazioni di leva. Cass. Roma 16 Febbraio 1881, *M.* 1881, p. 364.

10252 — Anche pel cittadino dimorante all'estero la legge sul reclutamento divenne obbligatoria col 15° giorno dalla sua pubblicazione, e non già dal giorno del di lui ritorno nel Regno, o dalla conoscenza avutane all'estero. Cass. Roma 6 Ott. 1882, *M.* 1883, p. 366.

10253 — Non può ottenere l'esenzione dal servizio militare un iscritto nato nelle Provincie Napoletane, mentre era in vigore il codice delle due Sicilie, il figlio unico naturale di un prete e dal padre riconosciuto. C. S. (Sez. riun.) 11 Maggio 1872, *M.* 1873, p. 220.

10254 — Tanto la inversione dell'ordine di estrazione, quanto la proroga della seduta all'infuori del caso prevista dall'art. 42 della legge sul reclutamento, non sono irregolarità sostanziali che possano effettivamente alterare le combinazioni favorevoli o contrarie dei chiamati ad estrarre, quindi non producono nullità dell'estrazione. C. S. 31 Dicembre 1871, *M.* 1873, p. 228.

10255 — Per l'iscritto che fu sorteggiato prima nel Comune d'origine del padre e poi in quello ove il padre stesso ha trasferito il proprio domicilio civile e politico, vale il sorteggio seguito in quest'ultimo Comune. App. Napoli 5 Maggio 1873, *M.* 1874, p.170.

10256 — E ciò tanto più quando il Sindaco del Comune di origine abbia scritto a quello dell'attuale domicilio, perchè l'iscritto fosse ivi annotato fra le liste di leva, ed il giovane si sia recato spontaneamente ad estrarre il suo numero. Id. id.

10257 — La legge non punisce soltanto chi si è procurato una malattia per la quale si rese inabile al servizio militare, ma anche chi si procurò una malattia allo scopo predetto senza però raggiungerlo. Cass. Torino 29 Dic. 1875, *M.* 1876, p. 60.

10258 — Non è obbligatoria pei Comuni la spesa per la verificazione della misura per la leva militare. Nota Min. Int. 27 Luglio 1873, *M.* 1873, p. 264.

10259 — Le spese pel locale, mobilio, e pegli accessori occorrenti per le sedute dei Consigli di leva sono ad esclusivo carico del Comune capoluogo di Provincia o Circondario dove hanno luogo tali sedute, e non sono tenuti a concorrervi gli altri Comuni. C. S. 8 Nov. 1876, *M.* 1876, p. 377.

10260 — La facoltà degli studenti di Università od Istituti assimilati di ottenere protratta fino al 26 anno di età la loro chiamata sotto le armi, non è un diritto che possa farsi valere nelle vie giudiziarie, ma un mero favore che il Ministero della Guerra può negare o concedere secondo le circostanze. App. Torino 9 Marzo 1877, *M.* 1877, p. 159. Cass. Roma 23 Agosto 1877, *M.* 1877, p. 301.

10261 — Collo scioglimento del Consiglio prov. i Consiglieri scelti nel suo seno da esso Consiglio per far parte del Consiglio di leva, non perdono la qualità per appartenervi, ma continuano ad esercitare le funzioni ad essi commesse sino alla istallazione dei loro successori. C. S. 26 Ott. 1877, *M.* 1877, p. 341.

10262 — Se in una famiglia avente due figli maschi il 1° siasi reso renitente, ed il 2° sia stato perciò ascritto alle armi, quest'ultimo non ha diritto di passare in 3ª categoria quando in appresso il 1.° presentatosi per virtù di amnistia, abbia subìto l'arruolamento. Min. Guerra 5 Ott. 1878, *M.* 1878, p. 379.

10263 — Non può del pari giovarsi il primogenito della presenza sotto le armi del secondo, per chiedere dopo l'amnistia, il passaggio in 3ª categoria, giacchè come renitente assolto può far valere solo i diritti che gli spettavano al momento in cui era in leva. Id. id.

10264 — L'inscritto di leva che nel giorno del suo assento dichiara innanzi al Consiglio di aver diritto all'assegnazione alla 3ª categoria perchè unico figlio maschio di madre tuttora vedova, ma non può comprovarlo per essersi rifiutata la madre a sottoscrivere la relativa domanda, deve essere senz'altro arruolato per la categoria che gli spetta, ma occorre dilazionare la decisione sul diritto d'esenzione per lasciar campo alla madre di manifestare in proposito i proprii definitivi intendimenti. Min. Guerra 24 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 94.

10265 — Il provvedimento con cui il Min. della Guerra, ordina che un riformato dal Consiglio di leva venga chiamato a nuovo esperimento innanzi alla Direzione sanitaria la quale giudichi se sia il caso di rinviarlo ad altro Consiglio di leva, o di arruolarlo se idoneo, non può formar oggetto di discussione avanti l'autorità giudiziaria. Cass. Roma 4 Genn. 1881, *M.* 1881, p. 157.

10266 — Il milite volontario che allo scopo di far passare il fratello minore in 3ª categoria, ha pagato la tassa portata dalla nuova legge 26 Luglio 1876, ed ha convenuto col Min. della Guerra di rinunziare a qualunque rimborso di altra somma pagata in base a legge precedente, ha diritto di essere rimborsato dell'una o dell'altra somma, qualora per speciali condizioni di famiglia il detto suo fratello non abbia potuto conseguire il previsto passaggio alla 3ª categoria.

Cass. Roma 13 Gennaio 1882, *M.* 1882, p. 191.

10267 — Seguita la pubblicazione delle liste dei designati alla leva, l'autorità municipale ha l'obbligo d'intimare loro la presentazione allo assento nei modi stabiliti dalla legge. Ove questa intimazione non avesse luogo, l'iscritto non conoscendo il giorno della presentazione, per ignoranza di fatto non sarebbe imputabile del reato di renitenza alla leva perchè mancò alla chiamata. App. Napoli 9 Giugno 1866, *M.* 1867, p. 26.

10268 — Qualora la notificazione del precetto di presentarsi alla visita riesca impossibile, ne tiene luogo la pubblicazione delle liste; e la impossibilità della notificazione deve essere fatta constatare dall'autorità municipale con apposito verbale. Id. id.

10269 — Debbono presentarsi all'*assento* tutti gli inscritti, cioè tutti i designati e precettati, che hanno contratto l'obbligo della presentazione in forza della designazione e del precetto. Id. id.

10270 — Per proclamare la renitenza alla leva non basta la semplice non presentazione al Consiglio, ma occorre assicurarsi che l'iscritto sia stato precettato a presentarsi nei modi e termini prescritti, e che non ostante sia stato per qualche ostacolo impossibilitato a presentarsi. App. Messina 21 Maggio 1873, *M.* 1874, p. 360.

**Leva di Mare.** — 10271 — E' colpevole di renitenza alla leva di mare anche colui che trovasi nella fisica impossibilità di presentarsi al Consiglio di leva per avere volontariamente intrapreso un lungo viaggio; nè vale a togliere il reato il diritto spettante all'imputato di esenzione dal servizio. Cass. Torino 12 Genn. 1876, *M.* 1876, p. 60.

10272 — Non è colpevole di renitenza il giovane che assentatosi dallo Stato quando le leggi ammettevano l'assoluta esenzione da ogni servizio militare, alla quale avrebbe avuto diritto, non si presentò all'arruolamento, cui fu chiamato dopo che le nuovi leggi avevano stabilito che anche coloro cui spettava l'esenzione dovessero presentarsi per l'arruolamento in 3ª categoria, quando è provato che appena fu di ciò informato, cercò di rimpatriare. App. Firenze 3 Nov. 1877, *M.* 1878, p. 28.

10273 — Il reato di renitenza alla leva può far luogo alla scusante della minore età, non però alle circostanze attenuanti del diritto comune. Cass. Napoli 19 Ott. 1878, *M.* 1878, p. 315.

10274 — La continuità del reato durante l'età maggiore non esclude la scusante minor della età. Id. id.

10275 — Se un individuo in giudizio penale per renitenza alla leva venne assolto non ritenendolo cittadino italiano, la decisione emessa in sede penale impedisce che si riproponga in giudizio civile la stessa questione per farlo dichiarare soggetto alla leva. App. Firenze 26 Luglio 1880, *M.* 1880, p. 296.

10276 — Anche dopo l'assento, si possono far valere i motivi di legittimo impedimento a presentarsi nel giorno in cui il medesimo ebbe luogo, purchè ciò avvenga in occasione della riunione del contingente. Cass. Torino 29 Ott. 1879, *M.* 1881, p. 208.

10277 — Spetta solo ai Consigli di leva il giudicare sulla validità delle ragioni addotte a giustificare la mancata comparizione; la dichiarazione di renitenza pronunciata dal Consiglio fa quindi stato, nè può essere revocata se non dal Min. della Guerra. Id. id.

10278 — L'autorità giudiziara è competente a pronunziare nelle questioni di stato e di diritti civili sollevate dagli inscritti, ma non su ciò che è materia delle operazioni di leva, come sarebbe la dichiarazione di renitenza. Id. id.

10279 — La colpabilità del renitente di leva consiste nella disubbidienza al precetto di presentarsi. Cass. Roma 5 Giugno 1882, *M.* 1883, p. 173.

10280 — L'inabilità al servizio non esenta lo iscritto dal presentarsi al Consiglio di leva. Id. id.

10281 — L'autorità giudiziaria è incompetente a conscere se il renitente sia tenuto o no a prestare servizio. Id. id.

10282 — Il giudicare sulla legalità dell'impedimento a presentarsi all'arruolamento e se provenga da cause permanenti od accidentali, rientra nel prudente criterio dei giudici del merito. Cass. Roma 6 Ott. 1882, *M.* 1883, p. 366.

10283 — Quindi è incensurabile il giudizio di fatto pel quale siasi riconosciuto verificarsi quell'impedimento legittimo nella mancanza di mezzi per provvedere alle spese del rimpatrio. Id. id.

10284 — Non si può procedere contro un iscritto per renitenza fino che non esiste una esplicita e formale dichiarazione del Consiglio di leva, e fino a che non sia stata eccitata l' attività dell'autorità giudiziaria per tale reato, a forma di legge. Cass. Firenze 24 Febb. 1883, *M.* 1883, p. 379.

**LITI DEI COMUNI.** — *Autorizzazione del Consiglio com.; giudizio in primo grado. — Competenza della Deput.—Autorizzazione della Deputazione, quando occorra; autorizzazione per la lite in primo, secondo grado ed in Cassazione. — Ricorsi in Appello e in Cassazione. — Consiglieri testimoni. — Citazione e rappresentanza. — Massime varie; ingerenza del Prefetto.*

**Autorizzazione del Consiglio com.** — *Giudi-*

*zio di primo grado.* — 10285 — La deliberazione del Consiglio o della Giunta tanto per le azioni da intentare, quanto per quelle da sostenere in giudizio, è necessaria non solo quando il Comune si rende attore, ma ben anche quando compare come convenuto. Cass. Torino 4 Aprile 1873, *M.* 1873 p. 191.

10286 — Promossa una lite senza che sia deliberata dal Consiglio com. rimane al Comune il diritto di rivalersi contro chi abbia agito senza premunirsi della necessaria autorizzazione. C. S. 16 Marzo 1880, *M.* 1880, p. 266,

10287 — Il Sindaco rappresenta il Comune in giudizio, ma non può intentare o sostenere di suo arbitrio le ragioni del Comune, se non è autorizzato dal Consiglio Comunale. — In caso diverso la multa e le spese sono a suo carico. Cass. Milano 4 Genn. 1862, *M.* 1862, p. 73. — App. Genova 11 Giugno 1864, *M.* 1864, p. 374. — Cass. Torino 28 Giugno 1877, *M.* 1877, p. 344. — App. Torino 20 Dic. 1879, *M* 1880, p. 93.

10288 — Il Sindaco del Comune per stare in giudizio, sia attore, sia convenuto, deve esserne autorizzato dal Consiglio com. App. Catanzaro 27 Aprile 1877, *M.* 1878, p. 14. — App. Palermo 7 Febb. 1881, *M.* 1882, p. 26.

10289 — La relativa deliberazione com. deve annettersi agli atti a guisa della procura alla lite. App. Catanzaro 27 Aprile 1877, *M.* 1878, p. 14.

10290 — Il difetto dell'autorizzazione del Consiglio com. non può supplire quella data dalla Giunta, la quale può accordarla solo in caso d'urgenza, salvo a giustificarsi tempestivamente l'autorizzazione del Consiglio com. Cass. Roma 17 Giugno 1880, *M.* 1880, p. 365.

10291 — La facoltà di autorizzare il Sindaco ad intentare o sostenere una lite in caso di urgenza appartiene anche alla Giunta Municipale. App. Genova 11 Giugno 1864, *M.* 1864, p. 374. — App. Torino 28 Maggio 1864, *M.* 1865, p. 19. — App. Genova 11 Maggio 1870, *M.* 1870, p. 221. — Cass. Torino 22 Luglio 1874, *M.* 1874, p. 303. — Id. 21 Giugno 1876, *M.* 1876, p. 285. — App. Modena 12 Mag. 1881, *M.* 1881, p. 324. — Cass. Firenze 12 Nov. 1881, *M.* 1882, p. 93.

10292 — La dimostrazione di siffatta autorizzazione deve farsi prima della discussione della causa. Cass. Firenze 12 Nov. 1881, *M.* 1882, p. 93.

10293 — Il deliberare sulla continuazione di una lite nella quale il Comune trovasi convenuto e vincitore in prima istanza, deve ritenersi come un atto conservatorio dei diritti del Comune e di vera urgenza, e spetta quindi alle Giunta municipale. C. S. 11 Maggio 1865, *M.* 1866, p. 23.

10294 — Il Sindaco autorizzato in caso d'urgenza dalla Giunta a sostenere una lite non ha d'uopo di giustificare in giudizio che la deliberazione relativa sia stata rivestita delle formalità prescritte dall'art. 94 della legge comunale. Cass. Torino 23 Giugno 1870, *M.* 1870, p. 304.

10295 — Sebbene dopo autorizzato il Sindaco ad intentare o sostenere una lite, non sia necessaria una nuova deliberazione di autorizzazione per ogni stadio della causa, ed in tutti i gradi di giurisdizione che la lite abbia a percorrere, non resta con ciò pregiudicata la facoltà del Comune medesimo di deliberare la cessazione della lite quando ne venisse meno la convenienza per parte sua. Cass. Torino 25 Ag. 1870, *M.* 1871, p. 76.

10296 — Avendo l'art. 87 n. 5 della legge com. concesso al Cons. com. la facoltà di deliberare sulle liti da intentarsi o da sostenersi in giudizio, evidentemente il Cons. può deliberare anche in senso negativo in tutti e due i casi, non essendovi alcuna limitazione. C. S. 27 Aprile 1871, *M.* 1871, p. 182.

10297 — Il Sindaco non ha facoltà di sostenere una lite, quando il Cons. com. gliene ha ricusata l'autorizzazione. C. S. 27 Aprile 1871, *M.* 1871, n. 182.

10298 — Il Sindaco può solamente, allo scopo di impedire la dichiarazione di contumacia del Comune, comparire in giudizio senza autorizzazione del Consiglio o della Giunta, chiedendo un termine per riportarla. Cass. Torino 4 Aprile 1873, *M.* 1873, p. 191.

10299 — L'abuso che la Giunta municipale faccia della facoltà di prendere in caso d'urgenza le deliberazioni che altrimenti spetterebbero al Consiglio, può rendere i di lei componenti responsabili in proprio verso il Comune delle conseguenze del loro operato, ma non si può dire che per tale abuso il Sindaco manchi di veste per rappresentare in giudizio il Comune. Cass. Torino 2 Maggia 1873, *M.* 1873, p. 206.

10300 — Le materie penali si considerano come cose urgenti; perciò il Sindaco può stare in giudizio penale nell'interesse del Comune coll' autorizzazione della Giunta. Cass. Palermo 21 Agosto 1873, *M.* 1874, p. 233.

10301 — Il Sindaco non ha bisogno dell'autorizzazione del Cons. com. per procedere agli atti conservativi dei diritti del Comune. App. Venezia 27 Mag. 1874, *M.* 1875, p. 64.

10302 — Epperciò se il Demanio ha incamerato una somma legata per costituzione del patrimonio ad un chierico povero del Comune, il Sindaco può adire la via giudiziale, trattandosi di tutelare d'urgenza l'interesse di un povero del Comune. Id. id.

10303 — Non può il Sindaco costituirsi parte civile nell'interesse del Comune se non vi è espressamente autorizzato dal Consiglio, e nei casi d'urgenza dalla Giunta, Cass. Firenze 5 Dic. 1877, *M.* 1878, p. 297.

10304 — L'autorizzazione deve ad ogni modo risultare da un verbale redatto regolarmente, e non basterebbe che il Sindaco comparso nel giudizio, dichiarasse di essere stato autorizzato verbalmente dalla Giunta, a costituirsi parte civile. Id. id.

10305 — Il D. governativo che approva un certo determinato lavoro nell'interesse di un Comune, p. e. la costruzione di una ferrovia, non costituisce titolo per ritenere autorizzato il Sindaco a stare in giudizio, in ordine alle cause che possono aver luogo per detto lavoro. Cass. Torino 17 Sett. 1881, *M.* 1882, p. 13.

10306 — Siffatta autorizzazione deve essere emanata dall'autorità com. competente, e può desumersi anche implicitamente da deliberazioni analoghe. Id. id.

10307 — Essendo irregolare la lite mossa e sostenuta da un Sindaco senza autorizzazione del Comune, si deve riconoscere nei terzi il diritto di eccepire, occorrendo, il difetto di simile autorizzazione, e si deve dichiarare mancante assolutamente di mandato quel Sindaco che abbia preteso di istituire o sostenere una lite, senza avere, almeno prima dell'assegnazione della causa, fatto fede dell' autorizzazione ottenuta dal Consiglio com. o dalla Giunta secondo i casi. Cass. Torino 25 Ottobre 1871, *M.* 1872, p. 72.

10308 — Se il Sindaco non sia stato autorizzato dal Cons. com. a promuovere o sostenere una lite, qualunque sia la irregolarità del giudizio prodotta dal difetto di tale autorizzazione, non può mai tradursi in una nullità assoluta del giudizio, che possa invocarsi da ambe le parti litiganti, ma può soltanto considerarsi come una irregolarità relativa opponibile dal Comune a vantaggio del quale la legge intese provvedere. App. Torino 20 Gennaio 1871, *M.* 1871, p. 304.

10309 — *Contro* — Sono radicalmente nulli gli atti giudiziarii cui addivenga un Sindaco senza l'autorizzazione del Consiglio o, in caso d'urgenza, della Giunta. — App. Genova 11 Giugno 1864, *M.* 1864, p. 374, — App. Genova 11 Maggio 1870, *M.* 1870. p. 221. — Cass. Torino 21 Giugno 1876, *M.* 1876, p. 285.

10310 — La nullità del giudizio seguita senza l' autorizzazione del Consiglio, o della Giunta è assoluta, vizia tutti gli atti e rende nulla la sentenza emanata. — Cass. Torino 4 Aprile 1873, *M.* 1873, p. 191. — App. Modena 12 Maggio 1881, *M.* 1881, p. 334. — Cass. Torino 1 Agosto 1882, *M.* 1882, p. 366. — Cass. Torino 13 Febbraio 1883, *M.* 1883, p. 298.

10311 — Tale nullità deve pronunciarsi d'ufficio dall'autorità giudiziaria. App. Modena 12 Maggio 1881, *M.* 1881, p. 334. — App. Palermo 7 Febb. 1881, *M.* 1882, p. 26.

10312 — Il difetto di autorizzazione al Sindaco per intentare o sostenere una lite, riflette la di lui capacità a rappresentare in causa il Comune, ed affetta la legittimità del giudizio. App. Venezia 13 Genn. 1876, *M.* 1876, p. 91.

10313 — La responsabilità del Sindaco per le spese ed i danni, non può supplire alla mancanza di facoltà che deriva al Sindaco dal difetto di autorizzazione. Id. id.

10314 — L'esistenza o meno dell'autorizzazione al Sindaco deve essere appurata prima di entrare nell' esame del merito, quantunque la parte avversaria non ne abbia fatto questione, perchè ciò che riflette la legittimità del giudizio deve curarsi dal giudice. Id. id.

10315 — Il difetto d'autorizzazione se non è dedotto dalla parte contraria, può e deve elevarsi di ufficio dal giudice, il quale può accordare un termine al Sindaco per far fede o provvedersi di tale autorizzazione. App. Catanzaro, 27 Aprile 1877, *M.* 1878, p. 14.

10316 — Posto che il Sindaco di un Comune chiamato in giudizio in tale qualità, non si curi di legittimare la sua rappresentanza, col produrre l'autorizzazione del Consiglio com. e posto che il giudice possa elevare d'ufficio la questione della regolarità del detto giudizio, viola la legge quella sentenza che invece di assegnare un termine allo stesso Sindaco di produrre la detta autorizzazione, lo assolve dall'osservanza del giudizio, ponendo le spese a carico dell'attore. Cass. Roma 30 Agosto 1877, *M.* 1878, p. 26.

10317 — La mancanza di autorizzazione nel Sindaco rende nullo il giudizio di nullità assoluta che non si sana col silenzio della parte: può opporsi anche la prima volta in appello ed è rilevabile d'ufficio. Cass. Torino 13 Febb. 1883, *M.* 1883, p. 298.

10318 — Opposta la mancanza d'autorizzazione al Sindaco e l'illegittimità del giudizio, non è tenuto il giudice ad accordargli altro termine per produrre l'atto di autorizzazione. Id. id.

10319 — Non può il Sindaco promuovere le azioni possessorie nell'interesse del Comune senza la preventiva delib. della Giunta. Id. id.

10320 — Se la delib. di autorizzazione non fu prodotta avanti il giudice del merito non può invocarsi per la prima volta in Cassazione per impugnare il giudicato, e provare che vi era l'autorizzazione. Id. id.

10321 — L'eccezione di mancanza di autorizzazione al Sindaco per promuovere una lite, non può essere proposta per la prima in Cassazione. Cass. Firenze 10 Febbraio 1873, *M.* 1873, p. 348. — Cass. Torino 27 Febb. 1880, *M.* 1880, p. 190.

10322 — **Competenza della Dep. prov.** — L'obbligo imposto alla Dep. dall'art. 140 della legge com. di far conoscere ai Consigli com.i motivi per cui nega o sospende l'approvazione di atti, riguarda solo le materie designate negli art. 137 e 138 della stessa legge, ma non riguarda la disposizione dell'art. 144 della legge medesima. C. S. 14 Gennaio 1881, *M.* 1882, p. 93.

10323 — Qualora si tratti di lite di un Comune contro la Provincia deve provvedersi con Decreto reale, inteso sul merito il Consiglio di Stato, previa comunicazione del ricorso e degli atti relativi all'autorizzazione a litigare di cui è questione. C. S. 22 Novembre 1865, *M.* 1866, p. 32. — 28 Dicembre 1865, e 30 Gennaio 1866, *M.* 1866, p. 104. — Nota Min. Int. 20 Dicembre 1865, *M.* 1866, p. 127. — C. S. 24 Marzo 1880, *M.* 1880, p. 173.

10324 — La Deputazione prov. non può rifiutare ad un Comune l'autorizzazione per intraprendere una lite che lungi dall'appalesarsi manifestamente infondata, possa sostenersi con argomenti il cui apprezzamento deve riservarsi alla decisione dei Tribunali. C. S. 11 Genn. 1862, *M.* 1862, p. 154. — C. S. 23 Gennaio 1864, *M.* 1864, p. 76.

10325 — Non merita censura la Deputazione prov. che subordina l'autorizzazione di intentare lite alla dimostrazione per parte del Comune di una qualche probabilità di riuscita, quando trattasi del rifiuto di esso Comune di pagare un'annualità solita a pagarsi da moltissimi anni, e per la quale tra il Comune e il creditore ebbero luogo varie liquidazioni. C. S. 25 Gennaio 1865, *M.* 1865, p. 118.

10326 — In occasione dell'autorizzazione richiesta da un Consiglio comunale per intentare una lite, può la Deputazione prov. darla o negarla, ma non può emettere un provvedimento diverso. C. S. 14 Marzo 1868, *M.* 1868, p. 175.

10327 — Quando il giudizio che vuol intentare il Comune ha per oggetto l'annullamento di un contratto, e la nullità di esse per i vizi che lo travagliano è fuori di contestazione, nega a torto la Deputazione la sua autorizzazione, ed è il caso di revocarne il decreto, e di autorizzare il Comune ad intentare la lite. Id. id.

10328 — La Deputazione prov. nega a buon diritto la sua autorizzazione ad un Cons. com. che vuole portare ricorso in Cassazione contro una sentenza di appello, se il ricorso versando sopra una questione di fatto sfugge alla competenza della Corte, o quando manca della indicazione degli art. di legge che si pretendono violati, voluta dall' art. 517 del cod. di proc. civ. Id. id.

10329 — Se un Comune delibera di muovere lite per rivendicare beni comunali usurpati e per contenere un'enfiteuta nei limiti della concessione, la Deputazione prov. deve limitarsi ad un esame sommario della natura, e delle ragioni delle azioni da promuoversi, e non deve rifiutare la chiesta autorizzazione se non quando sia evidente la temerarietà della lite. C. S. 6 Luglio 1870, *M.* 1870, p. 270.

10330 — Si mostra troppo esigente la Deputazione prov. se prima di autorizzare il Municipio a muovere lite per la rivendicazione di beni comunali usurpati, vuole definita l'estensione e l'epoca della usurpazione, essendo questo esame di competenza del giudice del merito. Id. id.

10331 — Non è conveniente di rifiutare ad un Comune l'autorizzazione a stare in giudizio quando non si tratti di lite temeraria, e quando non possono dirsi manifestamente destituite di fondamento le eccezioni elevate dal Comune, e perciò in questo caso devesi annullare la deliberazione della Dep. prov, che negava l'assenso autorizzando con D. R. il Comune a stare in giudizio. C. S. 5 Aprile 1873, *M.* 1873, p. 134.

10332 — Eccede la sua competenza la Dep. che si occupa dell'autorizzazione da darsi ad un Comune di procedere in un giudizio che ha per oggetto un'azione personale. C. S. 17 Agosto 1872, *M.* 1873, p. 138.

10333 — Può essere negata dalla Deputazione prov. l'autorizzazione di intentare una lite, quando è manifesta, patente, irrecusabile la temerità della pretesa; mentre se vi è dubbio soltanto ragionevole, non deve esser lecito all'autorità tutoria di sostituire il proprio criterio in modo assoluto a quello del Consiglio interessato, e preoccupare in sostanza il merito della questione che solo l'autorità giudiziaria ha facoltà di decidere. C. S. 1 Aprile 1874, *M.* 1874, p. 197. — C. S. 4 Giugno 1875, *M.* 1875, p. 218.

10334 — Spetta solo alla Dep. prov. di autorizzare i Comuni a muovere una lite; ed il Governo non potrebbe sindacare quest'atto se anche fosse improvvido, se non nel caso che avesse vizi di forma, o contenesse manifesta violazione della legge. C. S. 14 Aprile 1875, *M.* 1875, p. 184.

10335 — Quando in una controversia insorta tra un Comune ed un'altra persona, vi sono molti fatti incerti da chiarire dai quali dipenderebbero le conseguenze giuridiche da trarsi per risolvere la controversia medesima, non si può dire temeraria la lite che il Comune creda di intentare, ma solamente incerto l'esito del giudizio; quindi non opera correttamente la Dep. prov. che ritenendo la lite temeraria, nega al Comune la facoltà di intentarla, e la sua decisione deve revocarsi. C. S. 28 Maggio 1875, *M.* 1875, p. 267.

10336 — Il Comune non ha interesse da

garantire, nè azione da sperimentare per rivendicare beni donati alla Fabbriceria locale, quantunque sovra i medesimi pesi l'onere di provvedere alla istruzione dei fanciulli poveri. C. S. 16 Giugno 1875, *M.* 1875, p. 367.

10337 — Quindi a ragione si rifiuta la Dep. prov. di autorizzare la lite che il Comune vorrebbe intraprendere contro i terzi possessori dei beni venduti dal Demanio all'asta pubblica per effetto della legge di soppressione. Id. id.

10338 — La ingerenza della Dep. prov. intorno alle liti dei Comuni mira unicamente ad impedire che esse siano tentate con soverchia leggerezza, e non a vincolare la libertà dei Comuni. C. S. 5 Luglio 1876, *M.* 1876, p. 245.

10339 — Perciò l'autorità tutoria non deve confondere l'incertezza del giudizio colla temerità della lite, unico caso in cui è giusto e regolare ch'essa nieghi il suo assenso. Id. id.

10340 — Non è necessario l'autorizzazione della Dep. prov. quando trattasi di una lite intentata per danni recati alle case in seguito a mutazione di livello di una strada comunale. Id. id.

10341 — La Dep. non può senza eccedere i confini dall'autorità tutoria a lei deferita, ricusare ai Comuni l'assenso di litigare, se non quando sieno evidentemente insussistenti le loro pretese. C. S. 24 Genn. 1877, *M.* 1877, p. 73.

10342 — Quando l'autorità tutoria ritiene temeraria una lite che si vuole proseguire dal Comune in Cassazione, è debito suo di negare l'autorizzazione, senza distinzione che il Comune sia attore o convenuto. C. S. 31 Dic. 1879, *M.* 1880, p. 94.

10343 — Per quanto appariscano destituite di fondamento le pretese di un Comune che crede possedere un diritto civile di proprietà patrimoniale, non è conveniente impedirlo dallo sperimentare le sue ragioni davanti ai tribunali; e tanto meno quando ad avviso del Comune, il suo principale convenuto per tenerlo rilevato sarebbe lo Stato. C. S. 24 Marzo 1880, *M.* 1880, p. 173.

10344 — La Dep. prov. non può ricusare ad un Comune l'autorizzazione di stare in giudizio, se non quando le sue pretese sono evidentemente insussistenti. C. S. 24 Aprile 1880, *M.* 1880, p. 191 — C. S. 3 Marzo 1882, *M.* 1883, p. 139.

10345 — Se un Comune d'accordo colla Congregazione di carità deliberò l'acquisto di una casa per uso di un istituto di beneficenza, e non vuole dopo molti anni attenersi al contratto, intendendo anzi di revocare la presa deliberazione, provvede rettamente la Dep. ricusando l'autorizzazione al Consiglio com. di muovere lite al venditore della casa. C. S. 30 Giugno 1880, *M.* 1880, p. 285.

10346 — Nell'esercizio delle attribuzioni di tutela deferita alla Dep. vi è sempre di necessità un apprezzamento discretivo dei fatti che l'autorità superiore non può contradire, senza che ne sia dimostrata l'evidente ingiustizia. C. S. (Sez. riun.) 21 Maggio 1881, *M.* 1881, p. 261.

10347 — Perciò se la Dep. negò di autorizzare una lite che aveva lo scopo di distruggere gli effetti di una convenzione concordata ed eseguita ormai da vari anni, non può dirsi che abbia fatto ingiuria al Comune, nè abusato della sua autorità. Id. id.

10348 — Quando un Comune con due conformi giudicati sia rimasto soccombente in una lite, non si può dire che la Dep. abbia fatto cattivo uso delle sue facoltà impedendo al Comune di ricorrere in Cassazione e proseguire così una lite che lo impegna in gravi spese, senza che il Comune medesimo accampi a sostegno delle sue domande ragioni di incontestabile valore giuridico. C. S. 25 Maggio 1883, *M.* 1883, p. 286.

10349 — Ove la Giunta municipale abbia negato al Sindaco l'autorizzazione di continuare una lite, bisogna sottoporre l'affare alle deliberazioni del Consiglio: e prima che questo abbia interloquito la Dep. prov. non ha diritto di sostituirsi al Consiglio concedendo essa l'autorizzazione al Sindaco, poichè l'autorità tutoria deve intervenire solo quando siano esauriti tutti gli altri mezzi legali. App. Ancona 11 Maggio 1870, *M.* 1870, p. 221.

10350 — Allorquando il Consiglio com. rifiuti inconsultamente di accordare al Sindaco l'autorizzazione a stare in giudizio per sostenere una lite promossa da privati contro il Comune, può la Dep. concederla d'ufficio. C. S. 13 Genn. 1882, *M.* 1882, p. 102. — C. S. 19 Ott. 1882, *M.* 1883, p. 43.

10351 — La Dep. prov. può obbligare un Comune ad un giudizio per difendere i diritti inerenti al patrimonio comunale, ed in caso di rifiuto può sostituirsi essa stessa al Consiglio com. e nominare un difensore a spese del Comune. Nota Min. Int. 22 Dic. 1869, *M.* 1870, p. 29 — C. S. 21 Maggio 1875, *M.* 1875, p. 265.

10352 — Se un Consiglio com. rifiuta di autorizzare il Sindaco a stare in giudizio per difendere il Comune contro un'azione proposta da terzi riflettente beni immobili, in allora la Dep. prov. può autorizzare essa stessa la lite in applicazione degli articoli 137 alinea 1°, 142 e 144 della legge com. Cass. Torino 25 Febb. 1870, *M.* 1870, p. 124.

10353 — La Dep. può imporre ad un Comune l'obbligo di proseguire una lite, quan-

do l'abbandono di essa possa esporlo ad una diminuzione di patrimonio. C. S. 21 Maggio 1862, *M.* 1862, p. 298.

10354 — Essendo i Consigli com. in obbligo di tutelare l'integrità del patrimonio del Comune, ove manchino a tale obbligo la Dep. provvede legalmente ordinando d'ufficio in forza dell'art. 142 delle legge com. l'appello da una sentenza del Tribunale che ravvisa contraria ai diritti del Comune. C. S. 22 Febb. 1878, *M.* 1878, p. 106. — C. S. 8 Aprile 1883, *M.* 1883, p. 251.

10355 — Le spese del giudizio sostenute dalla Deputazione in luogo del Consiglio comunale quando anche vi fosse la condanna in proprio, debbono sopportarsi dal Comune, e se questi si oppone al pagamento, può la Dep. provvedere di ufficio come per ogni altra spesa obbligatoria. Nota Min. Interno 22 Dicembre 1869, *M.* 1870, p. 29.

10356 — La rappresentanza giuridica del Comune in giudizio essendo dalla legge data solo al Sindaco, la Dep. non può invocando l'art. 142 della legge com. contro il volere del Consiglio produrre essa appello nell'interesse del Comune. Cass. Torino 24 Gennaio 1882, *M.* 1882, p. 220.

10357 — Quando un Consiglio com. è in tale condizione che la sua rappresentanza non può o non vuole stare in giudizio per tutelarne le ragioni, si presenta allora l' applicazione dell'art. 142 della legge com. che dà alla Dep. l'incarico di provvedere quando la Giunta od il Consiglio non compiono le operazioni fatte obbligatorie dalla legge. C. S. 11 Nov. 1882, *M.* 1883, p. 29.

10358 — Fra le operazioni obbligatorie del Consiglio e della Giunta è la tutela dei diritti del Comune: epperò quando il Sindaco e la magggioranza dei Consiglieri abbiano nella causa un interesse assolutamente contrario a quello del Comune, spetta alla Dep. per l'art. 142 della legge com. di assumere la rappresentanza del Comune in giudizio. Id. id.

10359 — Se la Dep. prov. ha rifiutato al Comune l'autorizzazione di sostenere una lite in cui esso sia convenuto, e ciò malgrado il Comune abbia proseguita la lite, gli Amministratori debbono a termini dell' art. 150 della legge com. ritenersi responsabili in proprio delle spese e dei danni cagionati al Comune dalla lite medesima. C. S. 13 Ott. 1883, *M.* 1883, p. 378.

10360 — **Autorizzazione della Dep.** —*Quando occorra — autorizzazione per la lite in 1° grado, in 2° ed in Cassazione.* — L'autorizzazione della Dep. prov. in ordine alle liti, non è necessario quando il Comune sostiene un giudizio, ossia quando è convenuto. C S. 5 Maggio 1866, 20 Aprile 1869, e 3 Maggio 1870, *M.* 1870, p. 165. — App. Trani 19 Maggio 1880, *M.* 1880, p. 380. — Cass. Torino 18 Marzo 1881, *M.* 1881, p. 352. — C. C. 12 Dic. 1882, *M.* 1883, p. 298.

10361 — Per i giudizi relativi ai diritti mobiliari non occorre l'autorizzazione della Deputazione prov. C. S. 14 Ottobre 1865 e Circ. Min. Int. 28 detto, *M.* 1866, p. 120. — C. S. 20 Aprile 1869, *M.* 1869, p. 156. — App. Torino 26 Maggio 1871, *M.* 1872, p. 10.

10362 — L'azione di rivendica essendo relativa a diritti sopra beni stabili, non può essere introdotta da un Comune senza la previa autorizzazione della Deputazione prov. App. Calabria 12 Marzo 1867, *M.* 1868, p. 90.

10363 — Non si può considerare fra le azioni relative ai diritti sopra i beni stabili, l'azione spiegata da un Consiglio com. contro i patroni che abbiano rivendicato beni di una cappellania ecclesiastica passati in dominio della Chiesa, perchè siano obbligati all'adempimento dei pesi portati dall'atto di fondazione, sollevando anche la questione sulla legalità dell'avvenuta soppressione, e sulla avocazione dei beni ai patroni. App. Milano 6 Dicembre 1871, *M.* 1872, p. 26.

10364 — Non occorre l'autorizzazione della Dep. prov. quando si tratta di lite che si vuole intentare dal Comune, contro chi con opere ha danneggiato o può danneggiare le proprietà comunali. App. Torino 10 Febb. 1875, *M.* 1875, p. 173.

10365 — Se un Comune intende reclamare in giudizio una diminuzione dell'estimo catastale dei beni posti nel territorio com. nell'interesse tanto del Comune stesso che dei singoli cittadini, non ha bisogno del concorso della Dep. prov. non trattandosi di promuovere un'azione reale, immobiliare, o di ricuperare un diritto relativo ad un immobile. C. S. 24 Maggio 1876, *M.* 1876, p. 204.

10366 — La questione relativa al compenso dovuto ad un perito per lavori demaniali fatti nell'interesse del Comune, non riguarda diritti sopra beni stabili, e perciò sorgendo contestazione, il Comune non ha bisogno di essere autorizzato per adire l'autorità giudiziaria. C. S. 24 Sett. 1881, *M.* 1881, p. 374.

10367 — Il Comune che citato in giudizio per un'azione relativa a beni stabili, sia intervenuto in causa, e riconoscendo la giustizia della sentenza del magistrato non abbia voluto appellarsene, non può dirsi, che così facendo abbia aderito alla domanda predetta senza l'autorizzazione della Dep. ed in opposizione all'art. 144 della legge com. Cass. Torino 24 Genn. 1882, *M.* 1882. p. 220.

10368 — Quando si tratti di giudizio relativo a diritti sopra beni stabili, non può il Comune aderire alla domanda dell' attore

senza averne ottenuta l'autorizzazione della Dep. prov. ed entra nelle attribuzioni della Dep. stessa il disapprovare l'operato del Sindaco che ha assentito alla domanda, e l'ordinargli di interporre appello contro la sentenza pronunciata. C. S. 6 Aprlie 1883, *M.* 1883, p. 251.

10369 — L'autorizzazione data dal Consiglio com. al Sindaco di procedere ad un compromesso coll'Esattore, su questione di conti, non costituisce compromesso e non implica per necessità revoca dell'autorizzazione a stare in giudizio innanzi alla Corte dei Conti. C.C. 12 Dic. 1882, *M.* 1883, p. 298.

10370 — Non nuoce alla regolarità di un giudizio, il difetto della approvazione della Deputazione provinciale, ma però tale difetto rende passibili gli Amministratori in proprio dei danni o delle spese cagionate dalla lite. App. Torino 28 Maggio 1864, *M.* 1865, p. 19. — Cass. Torino 2 Maggio 1873, *M.* 1873, p. 206. — Cass. Torino 24 Maggio 1875, *M.* 1875, p. 201. — App. Parma 21 Maggio 1881, *M.* 1882, p. 26.

10371 — A provare di aver ottenuto l'autorizzazione della Deputazione prov. per promuovere una lite, non basta la produzione di un certificato del Sindaco che lo attesti, non essendo attendibili in un giudizio in cui il Comune sia parte in causa i certificati e documenti che emanano dal Sindaco. App. Calabrie 12 Marzo 1867, *M.* 1868, p. 90.

10372 — L'art. 150 della legge com. si applica soltanto alle liti per le quali occorre che a termini della legge stessa la relativa deliberazione debba venir approvata. C. S. 30 Agosto 1878, *M.* 1878, p. 307.

10373 — Tale art. non è applicabile quando la Giunta procedendo d'urgenza ha promosso una lite per la quale non abbisonava l'approvazione. Id. id.

10374 — L'art. 150 della legge com. che pone a carico degli Amministratori com. le spese e i danni cagionati dalla lite non autorizzata dalla Dep. non esime però il giudizio intentato dalla irregolarità ed illegittimità intrinseca. Cass. Torino 9 Giugno 1882, *M.* 1883, p. 7.

10375 — In ogni caso dovrebbesi distinguere l'ipotesi in cui la parte avversaria del Comune, accetta la discussione con questo sebbene non autorizzato regolarmente; e l'ipotesi invece in cui essa ricusa il suo contraddittorio, chiedendo l'assolutoria dall'osservanza del giudizio. Id. id.

10376 — Nel 1° caso non può il giudice dichiarare d'ufficio l'irregolarità del giudizio volontariamente accettato, e si limiterà alla condanna degli Amministratori nelle spese e nei danni; ma nel secondo deve pronunciare l'illegittimità del giudizio, ed assolvere il convenuto dall'osservanza del medesimo. Id. id.

10377 — L'autorizzazione della Dep. a termini dell'art. 144 della legge com. per le liti del Comune è condizione essenziale della regolarità del giudizio. Id. id

10378 — Opposta dal convenuto la nullità del giudicato per mancanza della deliberazione del Consiglio com. e d'autorizzazione della Dep. e quando si tratti di azioni possessorie non pronuncia *extrapetita* il giudice che assolve il convenuto dall'osservanza del giudicio per mancanza della delib. della Giunta. Cass. Torino 13 Febb. 1883, *M.* 1883, p. 298.

10379 — A termini della legge comunale del 1865 è necessaria una deliberazione del Consiglio comunale, e la susseguente autorizzazione della Deputazione prov. per intentare e sostenere i giudizi di appello in tutti i casi in cui è prescritta per i giudizi di prima istanza, cioè quando si tratti di azioni relative a diritti immobiliari. C. S. 14 Ottobre 1865 e Circ. Min. Int. 18 Ott. 1865, *M.* 1866, p. 120.

10380 — Non fa incorrere nella diserzione dell'appello il fatto che il Decreto della Deputazione prov. di assenso a litigare sia stato presentato dopo che erano già trascorsi i quindici giorni dall'iscrizione della causa a ruolo, se il Comune appellante abbia fatto in tempo utile la opportuna riserva di presentarlo. App. Torino 13 Luglio 1867, *M.* 1868, p. 26.

10381 — La massima secondo cui data una volta ad un Comune dalla Dep. prov. l'autorizzazione di stare in giudizio, vale per percorrere i vari stadi di giurisdizione, è fondata sulla presunzione, che autorizzato il giudizio in 1° grado, venga altresì autorizzato pei gradi superiori di giurisdizione. Cass. Firenze 27 Luglio 1874, *M.* 1874, p. 296.

10382 — Dopo che la causa d'appello è rimasta chiusa con l'iscrizione a ruolo non può essere opposta dalla parte contraria la mancanza di autorizzazione della Dep. prov. ad un Comune di interporre appello dalla sentenza di primo grado. App. Torino 28 Aprile 1876, *M.* 1876, p. 363.

10383 — Il Sindaco una volta che fu autorizzato a sostenere una causa del Comune, non ha bisogno dell'autorizzazione del Consiglio com. per appellare, nè tanto meno della autorizzazione della Dep. App. Torino 20 Dic. 1879, *M.* 1880, p. 93. — Cass. Torino 17 Ott. 1881, *M.* 1882, p. 136.

10384 Il Sindaco ha la legittima rappresentanza del Comune, e può stare in giudizio passivo, e produrre appello senza bisogno d'autorizzazione della Dep. che in ogni caso può esser data utilmente dopo prodotto l'appello. App. Napoli 28 Febb. 1877, *M.* 1878, p. 14

10385 — Non è ammissibile il ricorso in Cassazione di un Comune, quando risulti che

la Deputazione prov. gli abbia negato l'autorizzazione di stare in giudizio. Cass. Firenze 27 Luglio 1874, *M.* 1874, p. 296.

10386 — Il ricorso in Cassazione del Comune per un'azione relativa a beni stabili è ricevibile, sebbene nel giorno stesso di spedizione della causa, non risulti che il Comune abbia riportato l'autorizzazione della Dep. Cass. Torino 25 Aprile 1878, *M.* 1879, p. 25.

10387 — E' ammissibile il ricorso in Cassazione del Sindaco, presentato, notificato e depositato in tempo debito, sebbene non autorizzato dal Consiglio com. ed approvato dalla Dep. purchè prima della discussione della causa sia presentata e depositata la voluta autorizzazione ed approvazione. Cass. Torino 22 Agosto 1878, *M.* 1879 p. 40. — Cass.Roma 9 Aprile 1880, *M.* 1880, p. 316.

10388 — L'atto d'autorizzazione non è necessario venga prodotto nei 30 giorni insieme col ricorso e documenti della causa; ma basta che la prova dell'intervenuta autorizzazione sia completa nel giorno della discussione del ricorso. Cass. Roma 9 Aprile 1880, *M.* 1880, p. 316.

10389 — I Comuni autorizzati legalmente a proporre, o a sostenere una lite dinanzi i tribunali, non hanno bisogno di nuova autorizzazione per ricorrere in Cassazione. Cas. Firenze 8 Marzo 1877, *M.* 1877, p. 140.

10390 — L'autorizzazione del Consiglio com. o della Dep. perchè il rappresentante del Comune possa produrre ricorso in Cassazione è richiesta anche nell' interesse dell' intimato, ed ove non la si faccia constare nell' udienza fissata per la discussione del ricorso, o in quella in cui fu rinviata, il ricorso, è inammissibile. Cass. Roma 17 Giugno 1880, *M.* 1880, p. 365.

10391 — La delib. della Dep. prov. con cui si autorizza il Comune a ricorrere in Cassazione, può anche essere posteriore alla notificazione del ricorso. Cass. Torino 11 Aprile 1883, *M.* 1883, p. 251.

10392 — Non è necersario che la detta delib. sia notificata insieme col ricorso, nè che venga contemporaneamente a questo presentato in cancelleria. Id. id.

10393 — Nelle azioni personali non è necessario al Sindaco di un Comune per impugnare una sentenza ín Corte di Cassazione, che la sola autorizzazione del Consiglio com. Cass. Roma 6 Marzo 1883, *M.* 1883, p. 251.

10394 — **Ricorsi in Appello o in Cassazione** — Sebbene spetti al Sindaco qual capo dell'Amministrazione comunale di rappresentare il Comune in giudizio sia egli attore o convenuto, ciò nullameno eccettuati gli atti conservatorii che non ammettono dilazione, non può il solo Sindaco intentare un' azione o sostenere un giudizio in qualunque grado, senza che sia intervenuta una deliberazione del Consiglio, o in caso d'urgenza della Giunta municipale. App. Torino 28 Maggio 1864, *M.* 1865, p. 19 — Cass. Torino 22 Luglio 1874, *M.* 1874, p. 303 — Id. 21 Giugno 1876, *M.* 1876, p. 285.

10395 — L'autorizzazione data al Sindaco a stare in giudizio importa necessariamente la facoltà di poter percorrere tutti i diversi gradi di giurisdizione, e giovarsi di tutti quei rimedi ordinari o straordinari che la legge concede per la revisione delle sentenze quindi dell'appello, della opposizione, della rivocazione, della cassazione. Cass. Napoli 18 Sett. 1872, *M.* 1873, p. 93 — Cass. Firenze 19 Febb. 1874, *M.* 1874, p. 248 — Cass. Firenze 1 Marzo 1876, *M.* 1876, p. 168 — Cass. Napoli 18 Luglio 1879, *M.* 1879, p. 358 — Cass. Torino 18 Marzo 1881, *M.* 1881, p. 352.

10396 — Nella facoltà data dal Consiglio comunale al Sindaco di sostenere una lite in primo giudizio, si contiene implicitamente quella di sostenerla in grado di appello. App. Torino 13 Luglio 1867, *M.* 1868, p. 28 — App. Genova 4 Agosto 1868, *M.* 1869, p. 91 — Cass. Torino 15 Sett. 1869, *M.* 1869, p. 328 — Id. 25 Agosto 1870, *M.* 1871, p. 76 — Id. 25 Febbraio. 1870, *M.* 1870, p. 124 — App. Milano 6 Dicembre 1871, *M.* 1872, p. 25 — Cass. Napoli 18 Sett. 1872, *M.* 1873, p. 93 — Cass. Firenze 19 Febb. 1874, *M.* 1874 p. 248 — Cass. Torino 22 Luglio 1874, *M.* 1874, p. 303 — Cass. Firenze 1 Marzo 1876, *M.* 1876, p. 168 — Cass. Torino 1 Giugno 1878, *M.* 1878, p. 247 — Cass. Napoli 18 Luglio 1879 *M.* 1879, p. 358 e 1880, p. 41 — App. Trani 19 Maggio 1880, *M.* 1880, p. 380 — Cass. Torino 18 Marzo 1881, *M.* 1881, p. 352.

10397 — *Contro* — E' nullo l'atto d'appello interposto da un Sindaco senza l'autorizzazione del Consiglio com. od, in caso d'urgenza, della Giunta. App. Genova 11 Giugno 1864, M. 1864, p. 374 — App. Torino 16 Febb. 1869, *M.* 1869, p. 170.

10398 — L'inammissibilità dell'appello non può essere dichiarata d'ufficio dal giudice. Cass. Napoli 18 Luglio 1879, *M.* 1880, p. 41.

10399 — La nullità dell'atto di appello proposto dal Sindaco senza autorizzazione, non può essere sanata da una deliberazione posteriore del Consiglio comunale, emessa dopo che era scaduto il termine utile per l'appello. App. Genova 11 Giugno 1864, *M.* 1864, p. 374.

10400 — *Contro* — Quand'anche il Sindaco dovesse essere espressamente autorizzato per promuovere un appello, non può eccepirsi la nullità del suo atto se alla preventiva autorizzazione supplisce la posteriore adesione del Consiglio comunale. App. Genova 4 Agosto 1868, *M.* 1869, p. 91.

10401 — L'interposizione dell'appello è un atto di sua natura conservatorio dei diritti del Comune, e come tale demandato al Sindaco per effetto dell'art. 102 della legge com. App. Torino 13 Luglio 1867, *M.* 1868, p. 26 — App. Genova 4 Agosto 1868, *M.* 1869, p. 91.

10402 — Non è ricevibile l'appello proposto da un Comune, se l'appellante non produce alcuna deliberazione del Consiglio com. in forza della quale egli sia stato autorizzato a sostenere il giudizio, o a continuarlo anche in grado di appello. Cass. Torino 1 Giugno 1878, *M.* 1878, p. 247.

10403 — L'autorizzazione data dal Consiglio com. al Sindaco di stare in giudizio, se non è limitata ad un determinato grado di giurisdizione, vale così pel 1° come pel 2° grado. Cass. Torino 23 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 118 — Id. 18 Marzo 1881, *M.* 1881, p. 352.

10404 — Il Sindaco deve essere autorizzato dal Consiglio com. per ogni giudizio e anche per quello di cassazione. Cass. Milano 4 Genn. 1862, *M.* 1862, p. 73 — App. Genova 11 Giugno 1864, *M.* 1864, p. 374.

10405 — *Contro* — Il giudizio di cassazione non essendo altro che la continuazione dei giudizii precedenti, basta a legittimare in quello la persona del Sindaco l'autorizzazione avuta dal Consiglio comunale pel primo giudizio. Cass. Firenze 14 Nov. 1872, *M.* 1873, p. 79 — Id. 1 Giugno 1874 *M.* 1874, p. 364 — Id. Firenze 3 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 158.

10406 — Non è ammissibile il ricorso in Cass. propostodal Sindaco a nome del Comune, senza la speciale deliberazione del Cons. o della Giunta in caso d' urgenza, non bastando l'autorizzazione datagli pel giudizio di primo e secondo grado. Cass. Torino 8 Aprile 1874, *M.* 1874, p. 186 — Cass. Torino 22 Luglio 1874, *M.* 1874, p. 303 — Id. 21 Giug. 1876, *M.* 1876, p. 285. — Cass. Roma 20 Marzo 1877, *M.* 1877, p. 233 — Cass. Torino 27 Febb. 1878, *M.* 1878, p. 141 — Id. 31 Maggio 1881, *M.* 1881, p. 264 — Id. 3 Febb. 1882, *M.* 1882, p. 136 — Id. 23 Nov. 1882, *M.* 1883, p. 78 — Id. 25 Maggio 1883, *M.* 1883, p. 298.

10407 — Mancando tale deliberazione il Sindaco ricorrente è responsabile in proprio delle spese e dei danni cagionati dalla lite. Cass. Torino 8 Aprile 1874, *M.* 1874, p. 186. — Id. 21 Giugno 1876, *M.* 1876, p. 285 — Id. 31 Maggio 1881, *M.* 1881, p. 264 — Id. 23 Nov. 1882, *M.* 1883, p. 78 — Id. 25 Maggio 1883, *M.* 1883, p. 298.

10408 — L'autorizzazione data dalla Giunta al Sindaco ad istituire il giudizio per promuovere un'azione possessoria, racchiude implicitamente lo sperimento dei rimedi avverso le sentenze pronunciate nella lite, come quello della cassazione, senza che faccia d'uopo di alcun' altra autorizzazione. Cass. Napoli 7 Nov. 1871, *M.* 1872, p. 104.

10409 — E' irricevibile il ricorso del Sindaco in cassazione se davanti alla suprema Corte non dimostra di avere rimediato al difetto di autorizzazione a litigare pel Comune. Cass. Torino 25 Ott. 1871, *M.* 1873, p. 73.

10410 — L'autorizzazione concessa al Sindaco dal Cons. com. e dalla Giunta, per sostenere il giudizio di cassazione, non vale a sanare la nullità dei giudizi di merito, non potendo avere effetto retroattivo su di essi. Cass. Torino 4 Apr. 1873, *M.* 1873, p. 191.

10411 — E' irrilevante che il Sindaco abbia riportato dal Cons. com. l'autorizzazione a ricorrere in cassazione solo dopo notificato il ricorso, se consta che la sentenza non fu notificata. Cass. Torino 9 Luglio 1873, *M.* 1873, p. 332.

10412 — E' ammessibile il ricorso in Cassazione per parte di un Comune, quantunque i documenti constatanti le necessarie autorizzazioni, non siano stati presentati contemporaneamente al mandato, e siano posteriori all'introduzione del ricorso, purchè si producano prima della discussione. Cass. Firenze 3 Febb. 1879, *M.* 1879, p. 222.

10413 — La Giunta può nei casi d'urgenza autorizzare efficacemente il Sindaco a produrre ricorso in Cassazione, ma questo diventa inammissibile se non risulti che prima del tempo in cui dovevasi discutere la causa, il Consiglio com. abbia sanzionato la deliberazione della Giunta. Cass. Torino 18 Dic. 1881, *M.* 1882, p. 153.

10414 — Non può dirsi implicitamente provata l'autorizzazione della Giunta per ciò che il ricorso in Cassazione sia stato inoltrato, ed il mandato rilasciato all'avvocato dal Sindaco e da due Assessori, quando la Giunta sia composta almeno di quattro Assessori oltre il Sindaco. Cass. Torino 31 Maggio 1881, *M.* 1881, p. 264.

10415 — Non è prescritta dalla legge a pena di nullità l'annessione al ricorso dell'autorizzazione data al Sindaco dal Consiglio com. di promuovere il giudizio di cassazione. Cass. Roma 8 Marzo 1880, *M.* 1881, p. 215.

10416 — Al difetto della materiale presentazione di questo documento supplisce l'autorizzazione anteriore alla notificazione del ricorso presentata prima della discussione. Id. id.

10417 — Non è ricevibile il ricorso in cassazione prodotto dal Sindaco dal Comune se non giustifichi l'autorizzazione del Consiglio almeno prima della discussione della causa, ed in difetto il Sindaco deve essere condannato in proprio nelle spese. Cass. Roma 1 Giugno 1882, *M.* 1883, p. 122.

10418 — Non è ammissibile il ricorso in Cassazione prodotto da un Comune, quando non è accompagnato dalla produzione della delib. com. colla quale il Sindaco fu autorizzato ad interporlo: non basta che la detta delib. sia indicata nel mandato rilasciato dal Sindaco all'avvocato. Cass. Torino 12 Marzo 1883, *M.* 1883, p. 329.

10419 — **Consiglieri Testimoni** — Qualora un Comune sia stato ammesso a provare le cause che lo hanno indotto a licenziare un impiegato, non possono essere sentiti come testimoni i Consiglieri com. che hanno preso parte alla deliberazione di licenziamento. App. Parma 25 Ottobre 1864, *M.* 1864, p. 377.

10420 — Il Sindaco quale rappresentante del Comune e degli Amministratori comunali, non può in una causa in cui sostenga la validità del licenziamento dato ad un impiegato, proporre a testimoni quelli stessi che rappresenta come Sindaco, ossia i Consiglieri comunali. Cass. Torino 9 Gennaio 1867, *M.* 1867, p. 135.

10421 — I Consiglieri com. non possono essere chiamati a testimoni in una lite del Comune, perchè considerati come parti in causa, e come tali già rappresentati dal Sindaco, quando l'oggetto del giudizio riguardi la validità di un atto cui essi abbiano concorso o preso parte. App. Torino 16 Aprile 1873, *M.* 1874, p. 88.

10422 — I Consiglieri com. possono validamente testimoniare quando il giudizio non ha punto per oggetto un fatto degli Amministratori com. ma si tratti di osservare un diritto antico del Comune, un possesso immemoriale di certe località circa il quale verta lite, e nel quale hanno eguale interesse tutti i Comunisti. Id. id.

10423 — Se la qualità di Consigliere è di ostacolo a chi ne è investito per fare testimonianza nell'interesse del Comune, tale ostacolo continua a sussistere anche riguardo a coloro che vi rinunciarono solo per poter assumere quella di testimoni. Id. id.

10424 — I componenti il Consiglio di un Corpo morale, essendo rappresentanti passeggieri di una personalità perpetua, sono tenuti a dare schiarimenti sugli atti della precedente amministrazione, ogni qualvolta lo esigono le leggi di procedura. App. Milano 13 Nov. 1873, *M.* 1874, p. 122.

10425 — L'art. 1361 del cod. civ. non è d'ostacolo agli interrogatori dedotti ai rappresentanti dei Comuni, sopra fatti materiali il cui accertamento dia luogo per legge ad un'azione d'indennità contro il Comune, e sono tenuti a rispondere all'interrogatorio tanto il Sindaco attuale per la scienza che abbia dei fatti, quanto il Sindaco cessato partecipe agli stessi. App. Genova 10 Marzo 1876, *M.* 1876, p. 207.

10426 — In una lite fra due Comuni avente per oggetto il riparto di un'acqua per l'irrigazione dei rispettivi territori, ciascuno di essi ha diritto di far esaminare un proprio comunista. App. Torino 25 Nov. 1878, *M.* 1879, p. 40.

10427 — Lo stesso deve dirsi per un testimonio che sia Consigliere com. Id. id.

10428 — Il Sindaco, nelle cause del Comune cui egli rappresenta non può essere sentito come testimone. App. Venezia 1 Luglio 1880, *M.* 1880, p. 313.

10429 — I Consiglieri com. possono essere assunti come testimoni nelle cause del Comune, quando l'oggetto del giudizio non riguarda le conseguenze e gli effetti di atti a cui siano intervenuti, e quando non abbiano alcun interesse personale. Id. id.

10430 — I Consiglieri già usciti di carica possono essere sentiti nell'interesse del Comune. Id. id.

10431 — Non possono i Consiglieri com. esseri sentiti quali testimoni in cause del proprio Comune. Cass. Torino 16 Marzo 1882, *M.* 1883, p. 9.

10432 — Non è ammissibile la distinzione secondo cui potrebbero i Consiglieri attendibilmente assumersi a testimoni in quei giudizi del Comune che non abbiano per oggetto la validità e le conseguenze di un atto a cui abbiano essi concorso direttamente. Id. id.

10433 — **Citazioni e rappresentanze** — I Comuni hanno la rappresentanza legale degli abitanti che li compongono, e la tutela dei diritti che spettano all'universalità. App. Torino 4 Aprile 1873, *M.* 1873, p. 186.

10434 — A termini dell'art. 176 del cod. di proc. civ. non è proponibile per la prima volta nella comparsa conclusionale d'appello l'eccezione della mancanza di veste nel Comune a rappresentare un ente in giudizio. Cass. Torino 16 Maggio 1873, *M.* 1873, p. 230.

10435 — Pel combinato disposto degli art. 102 n. 9, e 108 della legge com. in caso di assenza o d'impedimento del Sindaco, l'Assessore anziano può rappresentare il Comune in giudizio. App. Torino 6 Dicembre 1873, *M.* 1874, p. 39.

10436 — L'impedimento del Sindaco che per l'art. 108 della legge com. autorizza lo Assessore anziano a rappresentare il Comune deve intendersi in senso lato, e così anche semplice impedimento morale, come la circostanza che il medesimo avesse espresso l'avviso sull'inconvenienza della lite stessa. Id. id.

10437 — Nè tale rappresentanza dell'Assessore verrebbe a perdere la sua efficacia per una postuma dichiarazione del Sindaco di essere disposto a rappresentare il Comune in giudizio. App. Torino 6 Dicembre 1873, *M.* 1874, p. 39.

10438 — Quand' anche il Sindaco avesse emesso un voto contrario alla istituzione della lite, tuttavia esso volendolo, può rappresentare il Comune in causa, tanto dal principio della lite stessa quanto nell' ulteriore sviluppo della causa. Id. id.

10439 — Ove durante la causa taluni dei Presidenti di un Corpo morale vengano surrogati da altri, e la parte convenuta, cui venga notificata una tale mutazione, senza tenerne conto, cita in appello la precedente Presidenza, non per questo l'appello è nullo, ma devesi piuttosto far luogo alla integrazione del giudizio, quando però taluni dei precedenti rappresentanti sia rimasto in carica. App. Venezia 25 Giugno 1873, *M.* 1874, p. 143.

10440 — Non è neppure nulla la citazione notificata in un solo esemplare a varie persone, che si vedevano rappresentanti di un Corpo morale, quando invece non lo era che una sola. Id. id.

10441 — Spetta al Sindaco e a chi ne fa le veci, la rappresentanza in giudizio del Comune, è perciò irricevibile il ricorso in Cassazione firmato e presentato per un Comune da un avvocato eletto e munito di mandato dalla Giunta comunale. Cass. Torino 19 Marzo 1874, *M.* 1874, p. 190.

10442 — Non può emendare tale irregolarità un altro ricorso presentato dal Sindaco, nel suo personale interesse e in via di adesione, al tempo in cui era già scaduto pel Comune il termine utile a ricorrere in Cassazione. Id. id.

10443 — Deve annullarsi come contraria alla leggo la deliberazione del Consiglio com. con cui ha nominato una Commissione che rappresenti il Comune in una lite intentatagli, spettando tale facoltà al solo Sindaco. C. S. 16 Agosto 1876, *M.* 1876, p. 294.

10444 — Deve ritenersi come nullo e di niun effetto l'appello interposto dall'Assessore anziano nell'interesse del Comune, allorquando il Sindaco siasi rifiutato di addivenire a quest'atto. App. Genova 7 Marzo 1879, *M.* 1880, p. 41.

10445 — Il mandato rilasciato da un Sindaco per rappresentare un Comune in giudizio, rimane fermo ed efficace, malgrado la nomina di un nuovo Sindaco, che lungi dal revocarlo lo abbia tacitamente ed espressamente riconfermato. App. Torino 19 Aprile 1880, *M.* 1880, p. 174.

10446 — I diritti che tutti gli abitanti di un Comune abbiano o esercitino, sono esercitati o si acquistano dal Comune, al quale perciò spetta l'azione per rivendicarli e difenderli ; sono diritti che il Comune gode nella persona dei comunisti, quantunque la persona del Comune sia giuridicamente diversa da quella dei comunisti, ed il patrimonio com. non sia patrimonio dei singoli. Cass. Firenze 20 Gennaio 1881, *M*, 1881, p. 224.

10447 — Il Sindaco che rappresenta un Comune in giudizio, può rilasciare attestazioni di notorietà pubblica, le quali debbano poi servire per la istruttoria nel giudizio stesso. Cass. Torino 17 Settembre 1881, M. 1882, p. 13.

10448 — Il Sindaco validamente rappresenta il Comune in un giudizio, quand'anche la delib. com. che lo autorizzava non avesse riportato il visto prefettizio. App. Lucca 20 Nov. 1881, *M.* 1882, p. 172.

10449 — Tale mancanza non potrebbe portare nel caso che le conseguenze di cui all'art. 150 della legge com. Id. id.

10450 — Il Sindaco autorizzato genericamente dal Consiglio com. o dalla Giunta nei casi d' urgenza a promuovere un' azione in giudizio, ben può, nell'atto stesso in cui costituisce il suo procuratore alle liti, accordare a questo la facoltà di interporre, occorrendo, appello contro la futura sentenza di 1° grado. App. Milano 12 Dic. 1882, *M.* 1883, p. 105.

10451 — Una tale facoltà non si presume nel costituito procuratore, per l' avvenuta cessazione della qualità di Sindaco, nella persona che rilasciò prima il mandato. Id. id.

10452 — Il Consiglio e la Giunta non possono nominare un Assessore o Consigliere che rappresenti il Comune in giudizio invece del Sindaco anche nei casi in cui non è nè assente nè impedito. App. Casale 2 Giugno 1882, *M.* 1883, p. 234.

10453 — E' nulla la citazione di un Comune eseguita, non nella casa in cui risiede l'Amministrazione comunale, ma in altro Comune nella casa in cui il Sindaco ha la sua residenza. App. Torino 3 Aprile 1865, *M.* 1866, p. 65.

10454 — Per la citazione dei Comuni in giudizio non si richiede che la notificazione segua sempre nella casa comunale, sia che si faccia ,sia che non si faccia personalmente al Sindaco, mentre invece a tenore degli art. 138 e 139 del cod. di proc. civ. la notificazione personale si può fare al Sindaco in qualunque luogo, e solo quando non è personale si deve fare nella casa comunale. Cass. Torino 8 Genn. 1873, *M.* 1873, p. 56.

10455 — La notificazione di un atto di citazione o di un ricorso per Cassazione ad istanza di un Comune è regolare, sebbene contenga soltanto la indicazione del Comune richiedente, nè è necessario indicare che la notificazione è fatta a richiesta del Sindaco, e tanto meno esprimere il nome e cognome del Sindaco stesso. Cass. Torino 4 Luglio 1877, *M.* 1878, p. 29.

10456 — Il fatto d'aver l'usciere consegnata la copia del ricorso in Cassazione ad

un Assessore a sensi e per gli effetti dell'art. 139 cod. proc. civ. induce la presunzione che la consegna venne fatta all'Assessore nel momento in cui faceva le veci del Sindaco, ond'è che tocca alla parte intimata di provare il contrario. Cass. Torino 24 Aprile 1878, *M.* 1878, p. 219.

10457 — Deve ritenersi regolare la notificazione dell'atto di citazione diretto contro un Comune nella persona del suo Sindaco, fatta a mani di un sottocapo d'ufficio. Cass. Torino 25 Ott. 1879, *M.* 1880, p. 102.

10458 — Il mandato alle liti rilasciato dagli Amministratori di un corpo morale serve per la rappresentanza del corpo morale in giudizio, e non è mestieri di un nuovo mandato per il successivo cambiamento degli Amministratori. Id. id.

10459 — Il primo alinea dell'art. 139 del cod. di proc. civ. non è applicabile al caso di un Com. che è provveduto sempre di residenza propria. Cass. Roma 22 Genn. 1880, *M.* 1880, p. 232.

10460 — Qualora il Prefetto siasi sostituito al Sindaco onde iniziare e proseguire un giudizio, per trovarsi l'interesse dei membri del Consiglio com. in opposizione di quello del Comune, devono essere fatte al Prefetto le notificazioni degli atti d' appello sotto pena di nullità, e non al Sindaco, il quale rimase svestito dalla rappresentanza del Comune. App. Casale 28 Genn. 1881, *M.* 1881, p. 334.

10461 — **Massime diverse** .— *Ingerenza del Prefetto.* — Rettamente il Prefetto annulla la deliberazione com. con cui stabilisce di procedere in giudizio, nonostante il diniego di autorizzazione della Dep. C. S. 11 Marzo 1881, *M.* 1881, p.315.

10462 — Le azioni per pagamento di spese ed onorario non possono essere trattate che a forma degli art. 103, 379 cod. prov. civ., e non può quindi aver effetto di sentenza esecutiva in proposito l'ordinanza del Presidente che riuscì a conciliare le parti. Cass. Napoli 15 Ottobre 1881, *M.* 1882, p. 171.

10463 — La deliberazione di un Comune non prodotta in causa quando consti dell'esistenza della medesima da altri documenti si presume regolare, essendochè trovandosi negli archivi del municipio protrebbesi da esso produrre quando volesse impugnarla. App. Torino 15 Genn. 1866, *M.* 1866, p. 190.

10464 — Per quanto una lite possa interessare molti comunisti, tuttavia se non riguarda direttamente al Comune non può il Consiglio comunale deliberare di assumere a spese del Comune la difesa di quei comunisti. C. S. 12 Aprile 1870, *M.* 1870, p. 199.

10465 — Il Comune non appartiene ad alcuna delle categorie di persone privilegiate indicate dall'art. 346, cod. prov. civ. e quindi non nuoce alla validità di una sentenza pronunciata in una lite vertente fra un Comune ed un privato cittadino, il non essere stata preceduta dalle conclusioni del P. M. Cass. Firenze 1 Mag. 1873, *M.* 1873, p. 268. — Cass. Napoli 7 Lug. 1874, *M.* 1874, p. 363. — Cass. Torino 17 Ott. 1881, *M.* 1882, p. 136.

10466 — *Contro* — Anche nelle cause delle Amministrazioni comunali è richiesto l'intervento del P. M. Cass. Napoli 7 Giugno 1873, *M.* 1873, p. 268.

10467 — Non è vietato al Comune di incaricare un avvocato di sostenere il suo ricorso contro la Dep, prov. nel giudizio innanzi la Corte di Appello, e non può quindi dirsi illegale la deliberazione com. che stanzia in bilancio il fondo per il pagamento degli onorari. C. S. 23 Febb. 1876, *M.* 1876, p. 247,

10468 — Il Consiglio com. può anche incaricare oltre l'avvocato uno dei Consiglieri di sostenere il giudizio, ma gli onorari saranno dovuti all'avvocato, mentre al Consigliere non spetta che il rimborso delle spese vive. Id. id.

10469 — Nelle Provincie Napoletane vigono tuttora le disposizioni del R. D. 12 Ottobre 1827, e perciò i Comuni non sono competenti a fissare la misura dei compensi agli avvocati per assistenza di cause, dovendosi farsi tali liquidazioni colle norme stabilite dal citato R. D. — C. S. 12 Luglio 1878, *M.* 1878, p. 266.

10470 — L'azione di reintegrazione ha il suo fondamento, non tanto nel principio assoluto della giustizia, quanto nelle esigenze dell' utilità sociale. Cass. Torino 29 Agosto 1877, *M.* 1878, p. 269.

10471 — Il Comune ha il diritto ed il dovere di sostenere le ragioni della università dei suoi amministrati o di una Frazione dei medesimi, massime se questi non abbiano una rappresentanza propria e collettiva, e in quelle ragioni sia altresì l'interesse generale di tutta l'associazione com. Id. id.

10472 — Una parte non può spogliarsi della veste per la quale comparve e sostenne il giudizio, e addossarsene una diversa, al fine di dare agli atti precedenti quel valore giuridico di cui difettano. Cass. Torino 21 Giugno 1876, *M.* 1876, p. 285.

10473 — Non è proibito dalla legge ai Comuni di adire l'autorità giudiziaria, anco dopo esauriti i gradi dell'autorità amministrativa. C. S. 24 Sett.1881, *M.* 1881, p. 374.

10474 — I Consigli com. non hanno altra limitazione ad intentare lite, fuori di quella indicata nell'art. 144 della legge com. Id. id.

10475 — Il R. Delegato straordinario di

un Comune, può bene intervenire in una lite promossa pel Comune dal Prefetto qual Presidente della Dep. e facendo suoi gli atti iniziati dal Prefetto dichiarare di volerla continuare in proprio nome, sebbene il Prefetto sia stato riconosciuto carente di azione per sostenerla. Cass. Napoli 15 Ott. 1881, *M.* 1882, p. 271.

10476 — Il Sindaco non può trasingere una lite nell'interesse del Comune senza la debita autorizzazione; e però l'ordinanza del magistrato che dà atto alla transazione può essere impugnata per nullità o rescissione. Id. id.

10477 — I Municipi sono compresi nel numero delle pubbliche Amministrazioni, le cui cause devono essere trattate col procedimento sommario. App. Lucca 20 Nov. 1881, *M.* 1682, p. 172. — App. Genova 20 Nov. 1882, *M.* 1883, p. 329.

10478 — Quando si tratta di spese giudiziarie, vale a dire di registro, di cancelleria e simili, deve anticiparle il Comune, ed ottenere poscia il rimborso dagli Amministratori nei modi indicati dall'art. 127 della legge com. C. S. 13 Ott. 1883, *M.* 1883, p. 378.

10479 — Lo stesso non può dirsi in quanto agli onorari dei patrocinatori che accettarono l' incarico di rappresentare il Comune, giacchè essi non potevano ignorare le conseguenze di una lite intrapresa senza la voluta autorizzazione. Id. id.

10480 — Nelle facoltà date al Prefetto di provvedere all' andamento dei servizi comunali nel caso in cui malgrado la convocazione del Consiglio non potesse aver luogo una deliberazione per essere interessata la maggioranza dei Consiglieri, non si comprende quella di iniziare e sostenere un giudizio nell'interesse del Comune, nè di rappresentarlo in giudizio. App. Torino 14 Luglio 1868, *M.* 1869, p. 71.

10481 — *Contro* — Se la maggioranza dei Consiglieri è intenteressata in una questione per cui penda lite, la rappresentanza del Comune passa al Prefetto il quale può perciò ricorrere in Appello. App. Torino 23 Aprile 1866, *M.* 1867, p. 295.

10482 — Quando risulti che per essere quasi tutti i Consiglieri interessati nell'esito di una lite, non si potrebbe ottenere una deliberazione efficace malgrado altre convocazioni del Consiglio può è deve provvedere d'ufficio il Prefetto alla difesa dei diritti del Comune. C. S. 12 Febb. 1864, *M.* 1865, p. 30. — C. S. 30 Giugno 1870, *M.* 1870, p. 227.

10483 — Quantunque la delib. con cui un Cons. com. si rifiuta di intentare una lite possa compromettere l'interesse del Comune, di questo fatto il Cons. rimane responsabile dinanzi ai propri elettori, ma non autorizza il Prefetto a prendervi ingerenza ed annullare la deliberazione stessa, salvo i casi di violazione di legge. C. S. 27 Aprile 1871, *M.* 1871, p. 182.

10484 — Non si può dire contraria alla legge la deliberazione con la quale un Comune autorizza il Sindaco ad intentare una lite contro un altro Comune, per costringerlo al pagamento della sua quota nella spesa occorsa per l'inserviente della Pretura. C. S. 14 Agosto 1878, *M.* 1878, p. 280.

10485 — L'errore, fosse pure evidente in cui versasse il Comune col ritenere avere diritto al rimborso di tale spesa, non può però dare argomento al Prefetto di annullare tale deliberazione come contraria alla legge. Id. id.

10486 — Quando per conflitto d'interessi all'ordinaria rappresentanza di un Comune, venga sostituita in giudizio una rappresentanza eccezionale, è a questa esclusivamente che devonsi fare tutte le notificazioni relative. Cass. Torino 25 Nov. 1879, *M.* 1880, p. 25.

10487 — Assunta dal Prefetto giusta l'art. 232 della legge com. la rappresentanza di un Comune in giudizio onde rivendicare beni ad esso devoluti, sarebbe nullo l'appello che i possessori soccombenti avessero intimato non già al Prefetto ma al Sindaco, sebbene questi personalmente non avesse interesse contrario. Id. id.

10488 — Tale rappresentanza strardinaria dal Prefetto continua per tutto il corso e gli stadi del giudizio. Id. id.

10489 — L'art. 232 della legge com. autorizza il Prefetto anche ad introdurre giudizi nell' interesse del Comune, quando il Consiglio com. perchè composto di interessati non si trovi in grado di deliberare in proposito. Id. id.

**LITI DELLA PROVINCIA** — 10490 — Senza speciale deliberazione del Consiglio prov. e in caso d'urgenza della Dep. non può il Prefetto istituire verun giudizio nell' interesse della Provincia, nè rappresentarla legalmente in giudizio. App. Torino 2 Luglio 1878, *M.* 1879, p. 6.

10491 — La detta autorizzazione è sopratutto necessaria per interporre appello da sentenza riuscita sfavorevole alla Provincia, quantunque, mancando l' autorizzazione anche nel giudizio di 1° grado, non sia stato tale difetto eccepito dalla parte contraria. Id. id.

10492 — Tuttavia a rendere legittimo il giudizio e ricevibile l'appello, basta che la deliberazione del Consiglio prov. sia prodotta in causa anche dopo rimasta ferma l'iscrizione a ruolo in giudizio formale. Id. id.

10493 — Se per altro la detta produzione non fosse stata depositata in cancelleria a termini dell'art. 167 cod. prov. civ. do-

vrebbesi anzitutto prefiggere al Prefetto un termine per eseguire la regolare sua comunicazione. Id. id.

10494 — I Consiglieri e Deputati prov. sono incapaci per legge a far da testimoni nelle cause in cui la Provincia figura come parte. Cass. Napoli 8 Marzo 1883, *M.* 1883, p. 286.

10495 — Possono venir indotte come testimoni in una causa per nullità di contratto vertendo fra la Provincia ed un terzo, persone che rivestano la qualità di Deputati prov. all'epoca in cui fu conchiuso il contratto in questione. Cass. Roma 23 Aprile 1883, *M.* 1883, p. 287.

**LITI DELLO STATO** — 10496 — Il Prefetto può validamente assumere la rappresentanza in giudizio dell' Amministrazione carceraria stata citata in persona del Direttore delle carceri, non essendo escluso dalla tabella annessa al R. D. 25 Giugno 1865 che altri funzionari della stessa Amministrazione all'infuori di quelli indicati in detta tabella possano assumere la rappresentanza stessa. App. Milano 21 Ott. 1872, *M.* 1873, p. 40.

10497 — Le singole Amministrazioni dello Stato devono considerarsi come autonome in tutto quanto riflette i servizi loro attribuiti. App. Genova 31 Dic. 1877, *M.* 1878, p. 218.

10498 — Quindi un'Amministrazione può intervenire come terzo, per difendere gli interessi attribuiti alla sua tutela, in una causa in cui sia parte un' altra Amministrazione. Id. id.

10499 — Il funzionario che rappresentò l'Amministrazione nel giudizio di 1ª istanza non può rappresentarla nel giudizio d'appello quando la Corte sieda in luogo diverso ; sicchè è nullo in questo caso l' atto d'appello proposto dal funzionario che rappresentò l'Amministrazione nel 1° giudizio. Cass. Torino 30 Dic. 1881; App. Casale 3 Febbraio 1882, *M.* 1882, p. 111.

10500 — Il ricorso per Cassazione contro le Amministrazioni dello Stato è validamente notificato al Ministero stesso ed alle persone in esso incaricate di ricevere le citazioni e notificazioni, anzichè al funzionario residente nel luogo ove risiede la Corte di Cassazione. Cass. Torino 4 Aprile 1873, *M.* 1873, p. 230.

10501 — *Contro* — Il ricorso in Cassazione contro una Ammininistrazione dello Stato deve a pena di inamissibilità venire notificato a chi la rappresenta nel luogo ove risiede la Suprema Corte e non in quello ove è vertita la causa in appello. Cass. Torino 18 Dic. 1873, *M.* 1874, p. 59 — Cass. Roma 30 Dicembre 1876, *M.* 1877, p. 76 — Cass. Roma 14 Mag. 1879, *M.* 1879, p.239.

10502 — La citazione d' appello per le Amministrazioni dello Stato deve essere notificata a chi la rappresenta nel luogo in cui risiede l'autorità giudiziaria avanti cui è portata la causa in Appello. Cass. Torino 30 Luglio 1873, *M.* 1873, p. 302.

10503 — Le citazioni delle Amministrazioni dello Stato si devono notificare sotto pena di nullità a chi le rappresenta nel luogo dove risiede l'autorità giudiziaria avanti cui è portata la causa. Cass. Torino 26 Luglio 1878, *M.* 1878, p. 316. — Cass. Torino 30 Dic. 1881, *M.* 1882, p. 111.

10504 — Lo stesso è a dirsi anche pel ricorso in Cassazione. Cass. Torino 26 Luglio 1878, *M.* 1878, p. 316.

10505 — I ricorsi contro la pubblica Amministrazione, si debbono notificare a quei funzionari che l'hanno rappresentata nel giudizio di merito. Cass. Roma 7 Luglio 1877, *M.* 1877, p. 318.

10506 — Non è nullo l'atto di citazione o d'appello nell'interesse di un'Amministrazione dello Stato, solo perchè non contenga l'indicazione del nome e cognome del funzionario da cui l'Amministrazione è rappresentata. Cass. Torino 8 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 46.

**LISTE AMMINISTRATIVE**. — *Generali* — *Cittadinanza* — *Età* — *Domicilio e residenza* — *Elettori per qualità* — *Elettori per censo* — *Generali* — *Tasse comunali* — *Tassa R. M.* — *Affittuari* — *Iscrizioni precedenti* — *Delegazioni* — *Analfabeti* — *Condannati e falliti* — *Amnistie*; *riabilitazione* — *Comune ripartito in Frazioni e Sezioni* — *Decisione Consiglio com.* — *Deputazione prov*; *Generali* — *Ricorsi alla Deputazione* — *Termini* — *Notificazione* — *Deposito*; *Competenza Deputazione* — *Termine a decidere* — *Decisione Dep.* — *Motivazione* — *Interessati* — *Pubblicazione liste* — *Appello* — *Generalità* — *notificazione decreto Dep.* — *Termini per ricorrere* — *Ricorsi in appello* — *A chi competa la facoltà di ricorrere* — *Ricorsi interessati* — *Ricorsi per denegata iscrizione* — *Ricorsi del Comune* — *Notificazione*; *appello*; *e deposito* — *Deposito di L. 10* — *Spese* — *Ricorsi in Cassazione* — *Rettifiche.*

10507 — **Generali** — Circ. Min. Fin. 29 Nov. 1882, sulle copie dei ruoli per la revisione delle liste elettorali. *M.* 1883, p. 22.

10508 — Si può essere elettore amministrativo in più Comuni, epperò l'essere stato inscritto in altro Comune non importa abbandono del domicilio di origine, e perdita dei diritti elettorali in questo. App. Casale 24 Agosto 1864, *M.* 1865, p. 62.

10509 — Le Giunte municipali dei Comuni cui sono aggregati i Comuni soppressi possono nel corso dell'anno, e per procede-

re alla nomina della nuova rappresentanza comunale, rivedere le liste dei Comuni soppressi, ma al solo oggetto di cancellarvi coloro i quali perdono la qualità di elettori per insufficenza di censo, e nella procedura le Giunte stesse devono osservare le prescrizioni dell'art. 29 e seguenti della legge comunale per l'esame ulteriore del Consiglio e della Deputazione prov. C. S. 17 Febb. 1866, *M.* 1870, p. 30.

10510 — Le liste amm. sono per legge sottoposte al doppio esame del Cons. com. senza alcuna distinzione tra materia di capacità legale all'elettorato, e parte meramente rituale della formazione delle liste, dal momento che la iscrizione nelle medesime non può derivare che dal riscontro delle qualità e condizioni legali nello individuo di cui si tratti. App. Napoli 22 Maggio 1871, *M.* 1871, p. 331.

10511 — Le leggi che statuiscono sulla capacità delle persone producono immediatamente i loro effetti. Cass. Firenze 29 Maggio 1873, *M.* 1873, p. 301.

10512 — Quando la questione versi soltanto sulla capacità di un cittadino ad esercitare il suo diritto di elettore in uno piuttosto che in altro Comune, il reclamo contro la decisione del Cons. com. deve essere portato alla Dep. prov. App. Venezia 9 Giugno 1875, *M.* 1875, p. 374.

10513 — I Municipi non sono obbligati di trasmettere un'esemplare della lista amministrativa al Sottoprefetto, potendosi esso valere allo scopo indicato dall'ultimo capoverso dell'art. 34 della legge com. di quell'esemplare che per mezzo suo viene dai Comuni trasmesso al Prefetto. C. S. 21 Luglio 1877, *M.* 1877, p. 293.

10514 — Quindi il Sottoprefetto non può pretendere pel suo ufficio l'invio di un esemplare della lista, e sarebbe illegale lo invio di un Commissario per ritirarlo, nè la Dep. potrebbe costringere il Comune al pagamento dell'indennità relativa. Id. id.

10515 — I requisiti per essere elettore devono essere perfetti al momento dell'approvazione della lista, e non importa che il cittadino non li avesse quando la lista si rivedeva dal Consiglio com. App. Catanzaro 10 Ott. 1879, *M.* 1879, p. 375.

10516 — Può la Dep. iscrivere nella lista una persona, quand'anche questa abbia acquistato la capacità nel tempo intermedio tra la revisione della lista per parte del Consiglio com. e l'esame della Dep. medesima. App. Torino 26 Lug. 1879, *M.* 1879, p. 325.

10517 — Deceduto in tale frattempo un iscritto, può la Dep. sostituire al medesimo, i di lui eredi, e non è nulla tale sostituzione, sebbene non abbia contemporaneamente ordinata la cancellazione del primo. Id. id.

10518 — Il Consiglio com. non può decretare la lista amministrativa, se prima la Giunta non ha adempiti gli atti preliminari degli art. 28, 29 e 30 della legge com. e se la Giunta non se ne cura, spetta alla Dep. e non al Consiglio com. di supplire a termini dell'art. 142 della stessa legge alla ommissione della Giunta. C. S. 3 Nov. 1877, *M.* 1878, p. 11.

10519 — Non è vietato al Consiglio com. di approvare in complesso la lista deliberata dalla Giunta, senza precisare nominativamente gli individui. C. S. 6 Nov. 1880, *M.* 1881, p. 24.

10520 — Non basta asserire che la lista coi documenti non venne presentata 24 ore prima dell'adunanza consigliare, ma perchè la nullità abbia fondamento, occorre dimostrare la mancanza del deposito. Id. id.

10521 — Il Consiglio com. può procedere d'ufficio alla iscrizione di quegli individui di cui ha riconosciuto il diritto ad essere elettori. App. Napoli 26 Agosto 1881, *M.* 1881, p. 311.

10522 — La pubblicazione della lista a norma dell'ultimo inciso dell'art. 31 della legge com. è necessaria servendo a garantire la sincerità delle modificazioni introdotte alla lista stessa; ed in caso contrario si incorre in nullità. C. S. 6 Nov. 1880, *M.* 1881, p. 24.

10523 — L'applicazione dell'art. 227 della legge com. è subordinata alle circostanze di fatto che possono suggerirla o sconsigliarla nell'interesse della buona amministrazione. Id. id.

10524 — Sono tuttora in vigore le disposizioni dell'art. 44 della legge com. le quali impongono ai Ricevitori delle imposte dirette ed ai tesorieri com. ove esistono, l'obbligo di rilasciare in carta libera gli estratti e certificati positivi o negativi del ruolo delle imposte, non potendo riscuotere che 5 centesimi per ogni estratto relativo al medesimo contribuente. C. S. 22 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 55. — Circ. Min. Fin. 9 Febb. 1881, *M.* 1881, p. 65.

10525 — Le dette disposizioni non sono state in alcuna guisa modificate, nè dalla legge 20 Agosto 1870 sulle volture catastali, nè dalla legge 20 Aprile 1871, sulla riscossione delle imposte. Id. id.

10526 — L'iscrizione nelle liste politiche non dà diritto ad un cittadino di essere iscritto nelle liste amministrative. App. Napoli 26 Agosto 1881, *M.* 1881, p. 311.

10527 — Sebbene nella lista riveduta dalla Giunta municipale non sia intervenuta alcuna modificazione in confronto di quella dell'anno precedente, occorre sempre la pubblicazione della medesima affinchè gli elettori ne possano prendere cognizione, e chiedere la cancellazione di coloro che sono

indebitamente iscritti, o la iscrizione degli ommessi. C. S. 11 Maggio 1883, *M.* 1883, p. 282.

10528 — Non supplisce all'obbligo della pubblicazione delle liste, la sola pubblicazione della deliberazione com. relativa alle liste stesse. C. S. 11 Maggio 1883, *M.* 1883, p. 282.

10529 — Non soddisfa al disposto degli art. 30 e 31 della legge com. la pubblicazione della deliberazione del Consiglio com. insieme con le liste, non fatta in giorno di domenica e per otto giorni. Id. id.

10530 — La Dep. non ha facolta di annullare in complesso le operazioni di revisione della lista fatta dal R. Deleg. straord. giacchè se l'atto non fosse regolare nella forma o fosse contrario alla legge, spetta al Prefetto di annullarlo. C. S. 14 Luglio 1877, *M.* 1877, p. 276.

10531 — Le attribuzioni della Dep. in questa materia sono strettamente determinate dagli art. 36 e 37 della legge com. con le modalità stabilite dagli art. 34 e 35. Id. id.

10532 — La Dep. non può ingerirsi e giudicare della legalità delle deliberazioni com. relative alla revisione delle liste amministrative. C. S. 3 Nov. 1877, *M.* 1878, p. 11.

10533 — Non si può dalla Corte di App. giudicare delle pretese di nullità di forma di una deliberazione com. dovendo queste formar materia di reclamo amministrativo innanzi a chi e come per legge. — App. Ancona 24 Agosto 1874, *M*, 1875, p. 56. — App. Napoli 24 Sett. 1873, *M.* 1873, p. 359.

10534 — La Corte d'Appello ha giurisdizione a risolvere tutte le questioni che hanno attinenza alla capacità elettorale dei cittadini, e sebbene non possa annullare come illegale un atto amministrativo, ha però facoltà di ben valutarlo in relazione ad una lesione che può avere apportato al diritto civile o politico del privato, e destituirlo quindi di giuridica efficacia. App. Catanzaro 10 Ott. 1879, *M.* 1879, p. 375.

10535 — Il Prefetto ha il diritto di esaminare la regolarità intrinseca anche delle deliberazioni com. relative alla revisione delle liste, senza però conoscere del merito delle iscrizioni e cancellazioni degli elettori. C. S. 11 Marzo 1883, *M.* 1883, p. 283.

10536 — Ove il Prefetto non eserciti questa facoltà nei termini di legge, passa al Governo del Re che la esercita d'ufficio a norma dell'art. 227 della legge com. Id. Id.

10537 — **Cittadinanza** — Coloro che non appartengono allo Stato nè per nascita per naturalizzazione, non possono essere ammessi al godimento dei diritti politici o amministrativi. App. Genova 2 Agosto 1877, 1878, p. 184.

10538 — Lo straniero che ha iniziato pratiche per ottenere la cittadinanza italiana non può essere iscritto nelle liste, finchè la cittadinanza non gli sia stata concessa. App. Napoli 18 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 197.

10539 — Nell'interpretare il secondo capoverso della legge comunale deve applicarsi un principio certo, costante ed indiscutibile, quale è quello del confine geografico della terra italiana; in questo comprendesi anche il Canton Ticino; e quindi li originari di quello, quand'anche non abbiano la cittadinanza italiana, sono ammessi all'elettorato amministrativo. App. Venezia 3 Settembre 1869, *M.* 1869, p. 335. — App. Casale 18 Agosto 1870, *M.* 1870, p. 333.

10540 — *Contro* — I cittadini della Svizzera italiana ed in ispecie del Canton Tinon sono compresi fra quei cittadini delle altre Provincie d'Italia ai quali l'art. 17 della legge com. accorda i diritti elettorali amministrativi, ancorchè manchino della naturalità. App. Torino 30 Dic. 1874, *M.* 1875, p. 70. — App. Milano 13 Agosto 1877, *M.* 1877, p. 366. — App. Casale 30 Giug. 1883, *M.* 1883, p. 260.

10541 — **Età** — I requisiti richiesti per l'esercizio del diritto elettorale non possono essere presunti, ma debbono essere provati; per conseguenza non si possono inscrivere d'ufficio nella lista dal Municipio, quei contribuenti dei quali non si può stabilire l'età, salvo ad essi di ricorrere nei modi di legge per comprovare il loro diritto all'iscrizione. Nota Min. Int. 14 Maggio 1870, *M.* 1870, p. 201.

10542 — Basta che alla Dep. consti sebbene non per documenti dell'età di un elettore perchè possa iscriverlo nelle liste, e quando insorgessero reclami, è sufficente che la prova sia prodotta alla Corte d'Appello. App. Torino 26 Luglio 1879, *M.* 1879, p. 325.

10543 — Si devono comprendere nella lista amministrativa i soli nomi di coloro che all'epoca nella quale viene compilata abbiano raggiunto l'età maggiorenne. Cass. Roma 27 Ott. 1882, *M.* 1883, p. 121.

10544 — **Domicilio e residenza** — Gli ufficiali dell'esercito come tutti gli altri elettori che sono tali indipendentemente dal pagamento del censo, esercitano il diritto elettorale amministrativo nel Comune del loro domicilio di origine. App. Casale 12 Agosto 1864, *M.* 1865, p. 62.

10545 — Il domicilic di origine non si perde se non facendo la dichiarazione prescritta dal codice civile; e sarebbe insufficiente il solo cambiamento di residenza. Id. id

10546 — La dichiarazione di cangiamento di domicilio fatta dal padre in nome proprio ed in nome dei suoi figli maggiori

senza averne avuto da essi mandato non è valida quanto a questi ultimi. Id. id.

10547 — Il notaio che non altrimenti trovasi iscritto nelle liste amministrative di un Comune, che per effetto della professione che ivi esercita, e dell'imposta di ricchezza mobile, deve essere da quelle cancellato avvenendo la sua traslocazione in altra residenza. App. Torino 13 Agosto 1867, *M*, 1868, p. 26.

10548 — Non è d'ostacolo alla cancellazione dalla lista amministrativa di un Comune di un notaio traslocato in altra residenza, il fatto abusivo e contrario alle leggi sul notariato, che esso continui a mantenere la sua residenza effettiva nell'antico Comune. Id. id.

10549 — Quando si tratta d'iscrizioni per qualità, oltre del relativo titolo, occorre che si abbia il domicilio nel Comune. App. Napoli 26 Agosto 1881, *M*. 1881, p. 311

10550 — Chi è elettore per solo titolo personale non può essere inscritto che nella lista del Comune di origine, od in quello in cui ha fissato la sua residenza e fattane la legale dichiarazione. App. Venezia 18 Dic. 1868, *M*. 1869, p. 42. — App. Genova 2 Agosto 1877, *M*. 1878, p. 184. — App. Napoli 26 Agosto 1880, *M*. 1880, p. 342. — App. Genova 23 Luglio 1880, *M*. 1881, p. 25. — App. Napoli 6 Luglio 1880, *M*. 1881, p. 297. — App. Venezia 10 Luglio 1880, *M*. 1881, p. 12.

10551 — Agli effetti del diritto elettorale il trasferimento del domicilio deve risultare dalla doppia dichiarazione. App. Palermo 31 Luglio 1880, *M*. 1881, p. 229.

10552 — La elezione del domicilio fatta per la riscossione della pensione, non può essere equiparata alla doppia dichiarazione prescritta dall'art. 19 della legge com. App. Napoli 14 Luglio 1871, *M*. 1871, p. 352.

10553 — La semplice circostanza dell'esercizio dell'avvocatura in un Comune diverso da quello d'origine non è un fatto che possa valere a dimostrare l'intenzione di abbandonare il domicilio. App. Catanzaro 10 Febb. 1879, *M*, 1879, p. 199.

10554 — L'immissione in possesso di un canonicato porta con sè la residenza, quindi il diritto di essere elettore, sebbene tale immissione sia avvenuta posteriormente alla approvazione delle liste per parte del Consiglio com. App. Torino 26 Luglio 1879, *M*. 1879, p. 326.

10555 — D'altronde l'intenzione manifestata al Sindaco, nel suddetto frattempo di fissare ivi il domicilio, basta per avere diritto ad essere iscritto dalla Dep. Id. id.

10556 — Richiedendosi espressamente la doppia dichiarazione di cambiamento di residenza per essere iscritto nella lista elettorale amministrativa per una delle categorie dettagliate nell' art. 18 della legge com. non vi si può supplire col fatto di trovarsi taluno iscritto nella lista politica ed in quella dei giurati. App. Catanzaro 10 Ott. 1879, *M*. 1880, p. 8.

10557 — Un impiegato in mancanza della dichiarazione di trasferimento di domicilio, conserva il diritto elettorale nel Comune di origine sebbene eserciti il suo impiego e risieda in Comune diverso. App. Venezia 10 Luglio 1880, *M*. 1881, p. 12.

10558 — La condizione del domicilio è solo chiesta per gli elettori inscritti per ragione di capacità, e non già per quelli inscritti per ragione di censo. App. Catania 8 Febb. 1876, *M*. 1876, p. 124.

10559 — **Elettori per qualità** — Chi ha fatto un primo esame di rigore per ottenere la laurea, non ha ottenuto la promozione ad un grado accademico, ma è soltanto sulla via di conseguirlo; esso quindi non può essere nè elettore nè eleggibile a termine dell'art. 18 della legge comunale. App. Venezia 29 Dic. 1868, *M*. 1869, p. 39.

10560 — Chi ha riportato nelle Provincie Venete l'assalutorio degli studi giuridico-politici dopo aver superato l'esame di Stato, deve considerarsi come promosso ai gradi accademici. App. Venezia 19 Agosto 1870, *M*. 1871, p. 104.

10561 — Chi ottiene il primo grado della facoltà di giurisprudenza per esercitare il notariato, ha il grado accademico richiesto dalla legge. App. Napoli 12 Luglio 1871, *M*. 1872, p. 27.

10562 — Non la sola laurea è grado accademico, ma lo sono tutti quegli attestati della Commissione di esame che di anno in anno si rilasciano allo studente; quindi è grado accademico anche la matricola in medicina e chirurgia, conseguita nel 3 anno del corso universitario. App. Catania 22 Nov. 1871, *M*. 1872, p. 174.

10563 — Chi è munito della patente di maestro elementare di grado inferiore, ha diritto ad essere elettore per titolo personale. App. Messina 1 Settembre 1877, *M*. 1877, p. 364.

10564 — Ha diritto ad essere elettore chi sia munito di licenza all'insegnamento ginnasiale. Id. id.

10565 — Gli Assistenti farmacisti, quantunque legalmente autorizzati, non potendo assimilarsi ai farmacisti per mancanza di grado accademico, non possono essere iscritti per siffatta qualità nella lista amministrativa. App. Catanzaro 10 Ottobre 1879, *M*. 1879, p. 365.

10566 — Per l'elettorato amministrativo basta la promozione ai gradi accademici che viene a conseguirsi con l'approvazione negli esami universitari periodici di promozione nelle rispettive facoltà, e non con la sem-

plice immatricolazione ed iscrizione ai corsi degli studi. App. Napoli 26 Agosto 1880, *M.* 1880, p. 342.

10567 — La licenza liceale non conferisce il diritto elettorale. Id. id.

10568 — Gli studenti universitari che non hanno superato gli esami del primo anno non si possono ritenere provvisti di grado accademico per diritto all'elettorato. App. Palermo 31 Luglio 1880, *M.* 1881, p. 229.

10569 — Gli spedizionieri di dogana non si possono comprendere nel novero dei sensali legalmente esercenti di cui all'art. 18 della legge com. Id. id.

10570 — Il diploma di notaio non dà diritto alla iscrizione sulle liste amministrative. App. Torino 31 Agosto 1881, *M.* 1882, p. 69.

10571 — Può però essere elettore chi dopo avere inoltre compiuta la pratica notarile, e subiti i necessari esami, sia stato riconosciuto idoneo all' esercizio del notariato. Id. id.

10572 — **Elettori per censo** — *Generali* — Le copie dei ruoli, da servire per la revisione delle liste elettorali amministrative possono essere certificate conformi agli originali, tanto dal Sindaco, quanto dall'Esattore. Min. Fin. 10 Maggio 1875, *M.* 1875, p. 185.

10573 — La cifra del censo elettorale deve stare in armonia colla rappresentanza dei Comuni, e conseguentemente la cifra del censo non può essere variata se non contemporaneamente alla variazione delle rappresentanze medesime, e dopo il quinquennio stabilito dall'art. 202 della legge. Nota Min. Int. 24 Luglio 1873, *M.* 1873, p. 263.

10574 — Quando per l'aumento di popolazione debitamente accertato dal censimento occorre aumentare il numero dei Consiglieri del Comune, ne viene di necessaria conseguenza che si debba rivedere e correggere la lista amministrativa, per cancellarsi tutti gli iscritti che non pagano il maggior censo proporzionato all'aumento della popolazione. App. Torino 20 Lnglio 1883, *M.* 1883, p. 313.

10575 — L'estratto dei ruoli delle imposte che è unito alla lista, non serve come esclusivo ed indiscutibile criterio del censo che paga ogni elettore, se con altri documenti egualmente autentici, si dimostra la inesattezza dei dati in esso contenuti. App. Torino 7 Sett. 1868, *M.* 1869, p. 23.

10576 — Basta il certificato dell'Esattore del pagamento delle contribuzioni prescritte dalla legge, senza bisogno della iscrizione nei ruoli. App. Venezia 15 Luglio 187 0, *M.* 1871, p. 104.

10577 — Nel caso di acquisto di stabili con la conseguente iscrizione nei ruoli dell'anno in c orso, l'acquisitore ha diritto d'imputare a suo favore il tributo che si paga nei medesimi, senza che faccia a ciò ostacolo l'obbligo del pagamento almeno da sei mesi. App. Torino 11 Luglio 1874, *M.* 1874, p. 333.

10578 — Se non sono compiti i sei mesi quando il Comune procede ai primi atti di revisione delle liste, nell'intervallo fino alla loro definitiva decretazione, compiendosi il predetto termine, possono inscriversi quegli gli elettori che ne hanno acquistato il diritto. App. Torino 25 Agosto 1866, *M.* 1867, p. 84.

10579 — Nel termine di sei mesi entra non solo il periodo della revisione della lista nel Comune, ma anche quello successivo sino al giorno nel quale la lista viene decretata dalla Dep. prov. App. Torino 11 Luglio 1874, *M.* 1874, p. 333.

10580 — Nel computo di sei mesi non può comprendersi il tempo che decorre fino alla decisione della Corte di Appello. Id. id.

10581 — Se allorquando la Dep. prov. procede alla decretazione della lista, i ruoli dell'anno corrente sono resi esecutori, questi, e non quelli dell'anno precedente devono esser presi da essa a base della riforma della lista; essendo un effetto giuridico dell'esecutorietà dei ruoli che l'imposta è dovuta dal 1° Gennaio. App. Casale 28 Ott. 1874, *M.* 1874, p. 25.

10582 — Hanno diritto ad essere inscritti nella lista i cittadini che al momento dell'approvazione per parte della Dep. pagano da sei mesi il censo per l'elettorato; a nulla rileva che tal periodo non fosse ancora compiuto quando la lista veniva riveduta dal Consiglio com. App. Messina 1 Sett. 1877, *M.* 1877, p. 364.

10583 — Con la pubblicazione del ruolo di una tassa com. riferibile all'anno che precede quello in cui il ruolo viene pubblicato, per i cittadini in esso iscritti sussiste il requisito del pagamento della tassa da sei mesi. App. Genova 11 Settembre 1877, *M.* 1878, p. 183.

10584 — Per l'accertamento del censo elettorale devesi ricercare la persona che paga realmente l'imposta, e non quella che è inscritta nei ruoli, dappoichè i catasti ed i ruoli non sono per sè stessi titoli di proprietà. App. Catanzaro 10 Ott. 1879, *M.* 1879, p. 375.

10585 — Non hanno diritto alla inscrizione nella lista amministrativa coloro che sebbene figurino inscritti nei ruoli delle tasse com. è però comprovato che vi sono stati compresi con frode, non possedendo essi alcun reddito imponibile. App. Roma, 30 Giugno 1881, *M.* 1881, p. 229.

10586 — Per quegli inscritti il cui diritto elettorale si fonda sul censo, deve trarsene la prova dai ruoli delle contribuzioni nei

quali deve essere indicato il numero d'iscrizione dei medesimi, e la quota d'imposta pagata almeno da sei mesi. App. Napoli 26 Agosto 1881, *M.* 1881, p. 311.

10587 — Per dimostrare il pagamento del censo dell'anno in corso, non è valevole l'atto notorio formato innanzi al Pretore; nè la speciale procedura per le cause elettorali ammette che si possa far luogo alla prova testimoniale. App. Genova 8 Luglio 1881, *M.* 1881, p. 358.

10588 — Per ottenere l'iscrizione nella lista amministrativa in base al censo non basta che si paghi la tassa nella misura prescritta dalla legge, ma si deve dimostrare altresì l'esistenza del reddito al quale la tassa stessa è commisurata. App. Casale 29 Luglio 1881, *M.* 1882, p. 100.

10889 — Richiedendosi dalla legge il pagamento del censo almeno da sei mesi, non può essere inscritto nella lista colui che presenti il certificato di aver domandata la voltura catastale di alcuni fondi nel suo interesse. App. Napoli 5 Dic. 1881, *M.* 1882, p. 204.

10590 — Il tributo diretto perchè possa conferire il diritto all'elettorato, deve esser corrisposto da sei mesi prima della formazione definitiva delle liste, e non basta che sia stato pagato prima dell'elezione. App. Firenze 15 Dic. 1881, *M.* 1882, p. 376.

10591 — Il pagamento del censo voluto dalla legge deve risultare tassativamente dai ruoli delle contribuzioni, nè si ammettono equipollenti. App. Torino 20 Luglio 1883, *M.* 1883, p. 313.

10592 — Non può il pagamento dell'imposta richiesta per l'elettorato amministrativo, essere altrimenti dimostrato se non in base ai ruoli dell'Esattore; e perciò devono radiarsi dalle liste i cittadini non iscritti in quei ruoli, sebbene posseggano stabili nel Comune, ed abbiano colonna propria a catasto. App. Casale 29 Luglio 1882, *M.* 1882, p. 197.

10593 — Quando siavi dubbio se il censo pagato da un elettore raggiunga la cifra prescritta dalla legge, devesi risolvere la questione in senso favorevole alla sua capacità elettorale. App. Torino 7 Sett. 1868, *M.* 1869, p. 23.

10594 — Se un elettore per censo della moglie, viene cancellato dalla lista amministrativa, dopo la morte di quella, deve venire di nuovo iscritto se ha dimostrato di essere suo erede. App. Venezia 3 Settembre 1869, *M.* 1870, p. 32.

10595 — Pel cod. civ. vigente la cessione dei beni non essendo più un mezzo di liberazione, deve considerarsi come abrogato il disposto della legge com. che priva dell'elettorato quelli che hanno ceduto i loro beni. Cass. Firenze 29 Maggio 1873, *M.* 1873, p. 301 — Cass. Roma 1 Marzo 1879, *M.* 1879, p. 150.

10596 — L'avere il cittadino impugnata la legalità della contribuzione a lui imposta allegando di non possedere la materia imponibile, non gli toglie il diritto di valersene qual censo per essere elettore. App. Messina, 1 Settembre 1877, *M.* 1877, p. 364.

10597 — I buoni del Tesoro non concorrono a formare il censo elettorale non potendosi essi considerare che come un precario deposito di denaro, che sparisce con l'esazione del denaro medesimo. App. Genova, 16 Agosto 1877, *M.* 1878, p. 198.

10598 — La quota annua pagata da un utente di beni com. come compartecipazione nel godimento dei beni stessi, non può essere computata come censo che attribuisca diritto all'elettorato amministrativo. App. Torino, 23 Agosto 1880, *M.* 1880, p. 374.

10599 — Per l'esercizio dell'elettorato in forza del tributo pagato quale socio d'una società collettiva, è necessario precisare l'epoca in cui l'iscrivendo acquistò la qualità di socio, essendo da quest' epoca soltanto che può decorrere in suo favore il termine di sei mesi, di cui all'art. 19 della legge com. App. Milano 1° Dic. 1881, *M.* 1882, p. 376.

10600 — *Tasse comunali* — La tassa che si paga dagli utenti pesi e misure per la periodica verificazione, non è una contribuzione diretta e quindi non dà diritto all'elettorato. App. Casale 8 Ottobre 1868, *M.* 1869, p. 61.

10601 — Sono computabili nel censo elettorale come altrettante tasse dirette, le imposte che i contribuenti pagano ai Comuni per mezzo di ruoli sulle vetture e domestici sui pesi e misure e per l'occupazione di posti fissi o volanti in aree e spazi pubblici. Cass. Palermo 17 Settembre 1872, *M.* 1873, p. 310.

10602 — Anche le tasse di fuocatico e sul bestiame concorrono a formare il censo voluto per l'elettorato amministrativo. App. Messina 1 Settembre 1877, *M.* 1877, p. 364 — App. Catanzaro 21 Lug. 1879, *M.* 1880, p. 31.

10603 — Le prestazioni d'opera per le strade obbligatorie, sia che si corrispondano nella loro speciale natura, sia in danaro, concorrono a formare il censo voluto per il godimento dell' elettorato amministrativo. App. Genova 11 Sett. 1877, *M.* 1878, p. 183.

10604 — *Contro* — La contribuzione pagata per causa di prestazione per strade obbligatorie non è titolo sufficiente pel censo elettorale. Cass. Roma 17 Marzo 1882, *M.* 1882, p. 216.

10605 — *Tassa R. M.* — Il fatto che dagli impiegati governativi si paghi la tassa di ricchezza mobile in via di ritenuta sui loro stistipendi, non fà venir meno a quella ritenuta

il carattere di contribuzione per ragione di tassa, e quindi non può privare i detti impiegati dell'esercizio dei diritti elettorali che ripetono dalla detta contribuzione. Cass. Napoli 21 Agosto 1868, *M.* 1869, p. 25.

10606 — La tassa sulla R. M. intendendosi pagata là dove esiste il reddito imponibile, si suppone che l'impiegato la paghi ove esercita l'ufficio, il cui stipendio è il reddito su cui pesa l'imposta, quindi esso ha diritto di essere iscritto nel Comune ove esercita l'impiego, e percepisce lo stipendio. Cass. Napoli 21 Agosto 1868, *M.* 1869, p. 25. — App. Napoli 19 Luglio 1875, *M.* 1875, p. 361.

10607 — Gl'impiegati governativi per ottanere l'iscrizione non hanno bisogno di giustificare il pagamento della tassa di ricchezza mobile per via di ritenuta, bastando solo che provino la loro qualità d'impiegati stipendiati dal Governo. Cass. Napoli 21 Agosto 1868, *M.* 1869, p. 25.

10608 —Perchè l'impiegato governativo possa essere inscritto nella lista amministrastrativa occorre dimostrare che paghi la contribuzione di ricchezza mobile nel Comune almeno da sei mesi. Id. id.

10609 — L'impiegato civile che, come tale, e per gli effetti dell'art. 18 della legge comunale può esercitare i diritti elettorali nel suo domicilio d'origine, od in quello in cui ha fissato residenza e dichiarato di voler fissare il suo domicilio, se vuole, come contribuente, a termini dell'art. 17 di detta legge, esercitare lo stesso diritto nel luogo dove paga le contribuzioni, diverso da quelle di suo origine, non ha bisogno di produrre la fatta dichiarazione di domicilio a termini dell'art. 19 della legge essendo quella dichiarazione necessaria solo nei casi contemplati dall'art. 18, e non in quelli di cui dall'art. 17. Id. id.

10610 — Gl'impiegati governativi in ritiro non possono esercitare l'elettorato per titolo di censo per la ritenuta di R. M. lasciata sulla pensione, che nel Comune di origine o in quello dove abbiano trasferito. il domicilio mediante la doppia dichiarazione App. Genova 2 Ago. 1877, *M.* 1878, p. 184.

10611 — La precaria dimora d'un impiegato governativo in ritiro in un Comune che non è il suo domicilio d'origine o d'elezione, e dove neppure riscuote la pensione, non può dargli diritto ad esercitarvi l'elettorato. App. Genova 2 Agosto 1877, *M.* 1877, p. 184.

10612 — Non ha diritto all'elettorato per ragione di censo nascente dalla tassa. R. M. l'impiegato pensionato che corrisponde detta tassa sul suo assegno, poichè dovrebbe per questo effetto essere iscritta la imposta nei ruoli del Comune, e quivi pagarsi, mentre nel fatto quella dovuta dai pensionati si paga allo Stato col sistema della ritenuta, e non in luogo determinato. App. Catanzaro 10 Ott. 1879, *M.* 1880, p. 8.

10613 — Hanno diritto di essere inscritti nella lista amministrativa del Comune ove hanno il domicilio, coloro che pagano la tassa di R. M. sulla rendita inscritta sul Gran Libro del D. P. App. Napoli 24 Luglio 1871, *M.* 1871, p. 352. — Id. 12 Luglio 1871, *M.* 1872, p. 27.

10614 — Un medico condotto di due Comuni il quale paghi in quello ove è domiciliato la imposta di R. M. per lo stipendio che percepisce da ambedue, non può essere inscritto nelle liste di quel Comune nel quale non ha il suo domicilio, e non paga censo elettorale. App. Venezia 25 Luglio 1872, *M.* 1872, p. 375.

10615 — Il cessionario di un pubblico esercizio che fu inscritto nei ruoli della tassa di R. M. dell'anno in corso, non ha diritto di essere inscritto nella lista elettorale dell'anno stesso se la Deput. prov. decreta la lista prima che decorra il 1° semestre. App. Torino 11 Luglio 1874, *M.* 1874, p. 333.

10616 — Non giova la produzione di un'attestazione giudiziale constatante che la cessione ebbe luogo fino dall'Ottobre dell'anno precedente; nè le dichiarazioni del cedente che il cessionario abbia fino da quel tempo pagata la tassa di R. M. non essendo questi titoli attendibili. Id. id.

10617 — Perchè il pagamento dell'imposta diretta conferisca il diritto all'elettorato amministrativo, deve essere eseguito nel Comune ove si pretende di esercitare il diritto stesso. App. Brescia 20 Luglio 1876, *M.* 1876, p. 297.

10618 — Quindi colui che risiedendo in un Comune, per una determinata qualità vi pagava per essa l'imposta di R. M. e vi aveva anche ottenuto l'iscrizione nelle liste elettorali, se dappoi l'imposta venga da lui pagata in un Comune diverso senza che egli abbia cangiato nè la sua qualità, nè la sua residenza, egli viene con ciò ad acquistare l'esercizio del diritto elettorale nel Comune in cui si verifica il pagamento della tassa, ed a perdere in pari tempo il diritto ad essere mantenuto nelle liste del Comune, ove l'esercitava per lo innanzi. Id. id.

10619 — Se una ditta commerciale, avente casa di commercio ed agenti in un Comune, per sua comodità paga la tassa di R, M. per essi agenti in un altro Comune, gli agenti medesimi hanno diritto ad essere inscritti come elettori amministrativi nel luogo in cui risiedono, anzichè in quello dove vien soddisfatta ai loro riguardi la imposta. App. Venezia 1 Ago 1876, *M.* 1876, p. 298.

10620 — Se l'art. 17 della legge com. stabilì in massima che l'elettore paghi la contribuzione nel Comune, in fatto di R,

M. non poteva alludere al materiale pagamento o versamento nel Comune, ma alla produzione del reddito nel Comune stesso. Id. id.

10621 — I contribuenti di R. M. debbano essere elettori nel Comune ove hanno il loro domicilio, indipendentemente dal fatto che la ritenuta della R. M. si effettui materialmente in altro Comune. C. S. 7 Luglio 1877, *M.* 1877, p. 245.

10622 — Il possessore di rendita pubblica nominativa, per la tassa di R. M. che paga sulla medesima, ha diritto di essere inscritto sulla lista amministrativa del suo Comune di origine, ed ove lo abbia abbandonato, in quello in cui abbia fissato la sua residenza, e fattane la legale dichiarazione. App. Genova 2 Ott. 1877, *M.* 1878, p. 182.

10623 — Gl'individui riportati nei ruoli di R. M. devono essere iscritti nella lista del Comune cui si riferisce il ruolo, quantunque non abbiano ivi il loro domicilio. App. Catanzaro 10 Ott. 1879, *M.* 1879, p. 375.

10624 — *Affittuari* — Per escludere il massaro dall'esercizio del diritto elettorale non è sufficiente motivo il fatto, che la scritta di masserizio importi la risoluzione del contratto di anno in anno. App. Torino 25 Agosto 1866, *M.* 1867, p. 84.

10625 — Il conduttore di uno stabile ha diritto d'imputare nel proprio censo un terzo dell'imposta fondiaria pagata dal proprietario. App. Firenze 28 Agosto 1868, *M.* 1870, p. 142.

10626 — A prova della capacità elettorale degli affittuari non è necessario che le scritture di affitto siano autenticate, nè che contengano i numeri mappali dei fondi locati, non potendosi presumere fino a prova contraria la falsita di esse scritture. App. Venezia 9 Dicembre 1870, *M.* 1871, p. 143.

10627 — Non si richiede che le scritture di affitto portino una data di sei mesi anteriore a quella della formazione delle liste elettorali, perchè questo termine è prescritto dall'art. 19 della legge comunale unicamente per quei contribuenti che pagano le quote del tributo diretto giusta l'art. 17. App. Venezia 9 Dic. 1870, *M.* 1871, p. 143.

10628 — *Contro* — Pel massaro si debbono computare i sei mesi, della data del suo contratto. — App. Torino 25 Agosto 1866, *M.* 1867, p. 84.

10629 — Non è prescritto dall'art. 24 della legge com. un dato modo di prova della sussistenza degli affitti, quindi in mancanza di un contratto scritto, sono ammessi altri mezzi di prova, e specialmente le dichiarazioni dei proprietari dei fondi locali App. Firenze 28 Agosto 1868, *M.* 1870, p. 142. App. Venezia 13 Genn. 1871, *M.* 1871, p. 270.

10630 — Per aver il diritto elettorale per la imposta che si paga sul fondo tenuto in masseria o in affitto, è necessario si faccia constare in modo positivo non solo dell' esistenza o masserizio, ma anche del giorno in cui il contratto ha cominciato ad avere esecuzione, in relazione all'art. 19 della legge com. App. Torino 1 Agosto 1872, *M.* 1873, p. 51.

10631 — La legge prescrivendo che il termine di 6 mesi decorre dal giorno in cui prese data il relativo contratto, non intese però che all'oggetto della prova debbasi presentare la scrittura avente data certa, mentre stando alle disposizioni del cod. civ. tali contratti possono farsi validamente anche verbalmente. Id. id.

19632 — Anche i subaffittavoli, aventi ragione unicamente dall'affittavolo generale di uno stabile, possono imputare nel censo elettorale il terzo della contribuzione pagata dal padrone o proprietario; senza che un eguale diritto possa essere fatto all'affittavolo generale, se la quota del censo elettorale è sufficiente per tutti. App. Torino 11 Luglio 1874, *M.* 1874, p. 333.

10633 — Le scritture di subaffittamento stipulate in forma legale e regolarmente registrate, non si possono con induzioni impugnare come simulate, ma deve darsene la positiva dimostrazione. Id. id.

10634 — La circostanza che il padre abbia subaffittato ai propri figli, non potrebbe nemmeno far presumere la simulazione. Id. id.

10635 — Secondo lo spirito della legge com. si possono dire permessi contratti di locazione tra padre e figlio ancorchè fatti all'unico scopo di conferire il diritto elettorale. App. Casale 22 Genn. 1882, *M.* 1883, p. 134.

10636 — Il requisito del pagamento del tributo da sei mesi occorre anche per gli affittavoli che vengono ad esercitare l'elettorato, per imputazione del censo del padrone. App. Torino 11 Luglio 1874, *M.* 1874, p. 333.

10637 — A giustificare l'affittamento allo effetto d'imputare a favore dei locatori il terzo della contribuzione pagata dal locatore basta, sino a prova in contrario, la denunzia registrata della locazione verbale, nè è opponibile la mancanza del decorso di sei, mesi, quando la decorrenza di un tal termine è provata, per essere dovuto cominciare l'affittamento per natura sua in Ottobre. App. Genova 4 Novembre 1875, *M.* 1876, p. 86.

10638 — Per l'iscrizione nelle liste amministrative dei fittavoli, si richiede che la scrittura d'affittamento sia di data anteriore di sei mesi alla revisione della lista, essendo anche a tali iscrizioni applicabile la condizione voluta dall'art. 19 della legge

com. App. Catania 8 Febbraio 1876, *M.* 1876, p. 124.

10639 — La dichiarazione apposta nelle scritture che l'affittamento abbia avuto principio da una data anteriore alla stipulazione del contratto, non è sufficiente a costituire la prova che l'affittamento al momento della revisione della lista dati già da sei mesi, specialmente se vi sono motivi a dubitare che tale dichiarazione sia fatta per eludere la legge. Id. id.

10640 — Nel linguaggio delle leggi civili la locuzione affitto si adopera esclusivamente per significare la locazione e la conduzione dei beni rurali: l'altra di pigione quella dei locali d'abitazione. App. Brescia 20 Luglio 1876, *M.* 1876, p. 297.

10641 — Non diverso è il senso con cui la locuzione affitto è usata nell'art. 24 della legge com. Id. id.

10642 — Quindi la qualità di conduttore della casa dove uno abita non è titolo sufficiente per essere inscritto nelle liste elettorali amministrative. Id. id.

10643 — Non può presumersi la tacita riconduzione senza la prova della continuazione del godimento dello stabile locato. App. Napoli 26 Agosto 1880, *M.* 1880, p. 342.

10644 — Per gli effetti della iscrizione sulle liste amministrative, la Dep. ha competenza di esaminare l'efficacia e sincerità degli atti di locazione per la imputazione del censo elettorale. App. Catania 12 Marzo 1879, *M.* 1879, p. 199.

10645 — Un atto di apparente locazione combinato col proprietario, cui non seguirebbe la effettiva detenzione in fitto del fondo, sarebbe inefficace ad attribuire al fittavolo la facoltà d'imputare in suo vantaggio il censo che paga il padrone. Id. id.

10646 — Contro la decisione della Dep. che iscrisse d'ufficio nella lista amministrativa taluni che il Consiglio com. ritenne di dover escludere per gravi sospetti di simulazione di contratti verbali di affittanza da essi prodotti quali titoli per l'iscrizione, devonsi ammettere le prove testimoniali tendenti a dimostrare che sono finti e simulati gli affitti stessi, quando i fatti da cui la simulazione si deduce, sono precisi e concludenti. App. Casale 9 Sett. 1880, *M.* 1881, p, 181.

10647 — Spetta alla Corte d'Appello il giudicare ai semplici effetti del diritto elettorale, e senza ledere le ragioni d'interesse privato che devono lasciarsi intatte, se i sospetti di simulazione siano fondati; senza che possa opporsi che debbasi prima di tutto promuovere in tale questione di simulazione l'annullamento delle scritture e titoli di affittanza, innanzi l'autorità giudiziaria di primo grado. Id. id.

10648 — Chi domanda la iscrizione nelle liste amministrative in base ad una scrittura di locazione, non può essere respinto nella sua istanza pel motivo che la scrittura è simulata, quando non resti provata la simulazione. App. Casale 23 Luglio 1881, *M.* 1882, p. 132.

10649 — Per provare che sono simulati gli atti in virtù dei quali si invocò ed ottenne l'iscrizione nelle liste amministrative, non bastano delle presunzioni, ma occorrono prove, fra le quali può essere ammessa la testimoniale, quando concorrono presunzioni gravi, precise e concordanti. App. Casale 22 Genn. 1882, *M.* 1883, p. 134.

10650 — **Iscrizioni precedenti.** — Non si può cancellare uno dalle liste elettorali basandosi su una decisione di un anno anteriore, con la quale si era ordinata la cancellazione come analfabeta, perchè una tale decisione non forma regiudicata, potendo non sussistere più le ragioni che avevano determinato l'esclusione. App. Torino 4 Ottobre 1871, *M.* 1872, p. 158.

10651 — La capacità elettorale non costituisce cosa giudicata, quindi nella nuova revisione della lista, il titolo può essere rimesso in discussione. Cass. Napoli 12 Marzo 1874, *M.* 1874, p. 199.

10652 — Le annuali approvazioni della Dep. alla lista, non costituiscono cosa giudicata, sicchè essa può sempre esercitare le facoltà demandatele dall'art. 37 della legge com. non ostante che l'indebita iscrizione nella lista non sia stata per lunghi anni avvertita od impugnata. App. Milano 13 Agosto 1877, *M.* 1877, p. 366.

10653 — Chi trovasi iscritto nella lista ha per sè la presunzione della capacità che può essere distrutta solo con circostanze gravi e tali da far considerare verosimile l'opposizione, e non capricciosa o vessatoria. App. Torino 13 Dic. 1878, *M.* 1879. p. 84,

10654 — Nella revisione annuale della lista si possono cancellare gli elettori il titolo dei quali ammesso nell'anno precedente, si trovasse poi inefficace. App. Lucca 24 Agosto 1878, *M.* 1879, p. 102.

10655 — Il semplice fatto che un individuo trovasi iscritto nelle liste amministrative non costituisce per lui una presunzione legale o un possesso di stato per cui fosse vietato al Consiglio com. di esaminare, quando rivede le liste, se all'epoca della revisione annuale l'iscritto sappia leggere e scrivere. App. Napoli 20 Giug. 1879, *M.* 1879, p, 312.

10656 — Se un individuo è stato riportato nelle liste amministrative degli anni precedenti, ha acquistato la presunzione di saper leggere e scrivere, e perciò non ne può venir depennato fino a prova in contrario, perchè analfabeta. App. Catanzaro, 21 Luglio 1879, *M.* 1880, p, 31,

10657 — Il cittadino iscritto nella lista amministrativa di un anno, non può per ciò solo pretendere di aver diritto di rimanervi per l'anno susseguente. App. Genova 8 Luglio 1881, *M.* 1881 p. 358. — Cass. Roma 5 Giugno 1883, *M.* 1883, p. 313.

10658 — Le deliberazioni dei Consigli com. e delle Dep. prese in seguito a reclami circa la formazione e revisione delle liste amministrative, non costituiscono cosa giudicata. Cass. Roma 5 Febb. 1880, *M.* 1880, p. 166.

10659 — Quindi le revisioni annuali non vanno limitate alle sole correzioni che derivino da fatti verificati o conosciuti nel corso dell'anno, ma possono estendersi anche a quei fatti che formarono già oggetto di anteriori deliberazioni. Cass. Roma 5 Febb. 1880, *M.* 1880, p. 166.

10660 — **Delegazione**. — Non può conferire il diritto elettorale la delegazione del censo fatta dalla madre al figlio, quando essa non sia vedova o separata dal marito. App. Torino 27 Giugno 1868, *M.* 1868, p. 375.

10661 — Basta una dichiarazione autografa per la designazione che la vedova o la moglie separata di corpo e di beni può fare al figlio od al genero del censo elettorale. App. Venezia 15 Dic. 1874, *M.* 1875, p. 27.

10662 — Per l'iscrizione o mantenimento del cittadino sulla lista elettorale per censo pagato dalla moglie, occorre dimostrare con opportuni documenti quale contribuzione sia dalla stessa pagata, e se nella misura dalla legge voluta. App. Genova 16 Agosto 1877, *M.* 1878, p. 198.

10663 — Per l'iscrizione o mantenimento del cittadino sulla lista per censo della defunta madre è d'uopo giustificarsi cogli opportuni titoli essere egli erede o coerede della madre, ed in quale proporzione, e quale sia la quota del censo che gli compete nella successione materna. Id. id.

10664 — L'elettore che ha lite vertente col Comune, quantunque non sia eleggibile, non cessa di avere la pienezza dei suoi diritti elettorali; e la delegazione che fa di essi diritti deve sortire il suo effetto consistente nel rendere ammissibile nella lista degli elettori il figlio cui manchi il censo elettorale. App. Casale 9 Aprile 1866, *M.* 1866, p. 243.

10665 — Il figlio cui sia stata fatta la delegazione, non rappresenta il proprio padre, ma gode d'un diritto personale proprio e può usarne indipendentemente dalla volontà del padre finchè questi non abbia revocata la delegazione. Id. id.

10666 — Il censo elettorale del padre interdetto non profitta al figlio curatore, perchè l'interdetto non ha capacità di delegarlo, ed il curatore non ha che la facoltà di amministrarlo. App. Venezia 29 Dic. 1868, *M.* 1869, p. 39.

10667 — La mancanza della registrazione dell'atto con cui si delega il proprio censo ad altri per gli effetti dell'elettorato, può sottoporre il negligente alle multe comminate dalle leggi sul bollo e sul registro, ma non toglie efficacia all'atto di delegazione. App. Milano 19 Giugno 1868, *M.* 1869, p. 110.

10668 — E' lecita ed efficace a termini dell'art. 22 della legge com. la delegazione del censo, quand'anche chi delega non abbia le qualità personali per essere elettore egli stesso, bastando che i requisiti di legge concorrono sulla persona del delegato. App. Venezia 13 Genn. 1871, *M.* 1871, p. 270.

10669 — Quantunque la delegazione di censo possa equipararsi al mandato di cui l'art. 1737 del cod. civ. la cessazione di essa però non deve regolarsi dalle norme del cod. suddetto, ma da quelle della legge com. App. Venezia 23 Dic. 1873, *M.* 1874, p. 105.

10670 — L'art 22 della legge com. non vieta al padre analfabeta, di delegare al figlio il proprio censo per l'esercizio del diritto elettorale. App. Catanzaro . . . Sett. 1876, *M.* 1877, p. 110. — App. Firenze 31 Agosto 1877, *M.* 1878, p. 57. — App. Casale 27 Luglio 1877, *M.* 1878, p. 101. — App. Genova 2 Agosto 1877, *M.* 1878, p. 184.

10671 — Il padre analfabeta che abbia il censo prescritto per essere elettore amministrativo, può delegare al figlio l'esercizio del suo diritto elettorale, quando però concorrono nel medesimo tutti gli altri requisiti voluti dall'art. 22 della legge com. App. Torino 20 Agosto 1880, *M.* 1881, p. 25.

10672 — *Contro* — Il padre analfabeta non può delegare il suo censo al figlio per essere elettore. App. Catania 5 Agosto 1881, *M.* 1881, p. 348.

10673 — Non può delegare il diritto elettorale il padre che a termini dell'art. 26 della legge com. fosse indegno di esercitare tale diritto. Id. id.

10674 — Il padre può delegare ad uno dei figli l'esercizio dei suoi diritti elettorali, purchè la delegazione si faccia per atto autentico. App. Venezia 15 Dic. 1874, *M.* 1875, p. 27. — App. Firenze 16 Agosto 1881, *M.* 1881, p. 349. — Id. 12 Agosto 1881, *M.* 1882, p. 170.

10675 — A questo effetto occorre l'ufficio del notaro, ed è inefficace e nulla la delegazione fatta per mezzo del Sindaco. App. Firenze 16 Agosto 1881, *M.* 1881, p. 349. — Id. 12 Agosto 1881, *M.* 1882, p. 170.

10676 — Il padre che si trovi in istato di fallimento senza che consti abbia pagato integralmente i suoi creditori, non è per tale fatto capace del diritto elettorale, e quindi devesi cancellare dalla lista amministrativa il figlio iscritto per delegazione avuta dal padre. Cass. Roma 5 Dic. 1882, *M.* 1883, p. 101. — Id. 5 Dic. 1882, *M.* 1883, p. 215.

10677 — Il padre che abbia delegato al figlio l'esercizio del proprio diritto elettorale, non può pretendere di rimanere anche egli iscritto nella lista per altro censo pagato per contribuzioni proprie, o per quello della moglie. App. Venezia 10 Agosto 1880, *M.* 1880, p. 311.

10678 — Se un elettore per titoli e per censo, cede quest'ultimo al figlio affinchè possa esercitare i diritti elettorali, esso rimane sempre elettore per qualità, e quindi deve essere mantenuto nella lista. App. Catania 29 Luglio 1881, *M.* 1882, p. 6.

10679 — La delegazione del padre riguarda l'esercizio del diritto elettorale e non il censo. Cass. Roma 5 Dic. 1882, *M.* 1883, p. 215.

10680 — **Analfabeti.** — Si presume alfabeta, chi è sempre stato compreso nelle liste amministrative e rivestendo anzi la qualità di Consigliere com. ha pur firmato l'atto di procura prodotto in causa. App. Torino 19 Settembre 1870, *M.* 1871, p 102.

10681 — La corrispondenza ufficiale tenuta da un pubblico funzionario, (Sindaco) esclude direttamente la nota di analfabeta; quindi non sarebbe il caso, sorgendo contestazioni, di sottoporre il Sindaco ad uno esperimento per dimostrare che ha perduto il diritto all'elettorato, perchè analfabeta. App. Napoli 25 Luglio 1873, *M.* 1874, p. 293.

10682 — In tema d'elettorato amministrativo l'attitudine a leggere e scrivere non si presume, ma si deve dal cittadino, cui è contestata, provare, o mediante apposito esperimento, o con altri fatti equivalenti. App. Messina 1 Sett. 1877, *M.* 1877, p. 364.

10683 — Non si può ritenere analfabeta chi è rivestito dell'ufficio d'Assessore, ed ha firmato alla presenza di notaio e di due testimoni l'atto di procura, acciocchè le sue ragioni siano sostenute avanti alla Corte d'Appello. Id. id.

10684 — Se da un atto notarile risulta che un cittadino seppe scrivere non solo il proprio nome e cognome, ma l'intero alfabeto e vari altri nomi e cognomi, e rilevarli chiaramente anche a voce, non può essere ritenuto analfabeta. App. Venezia 9 Sett. 1870, *M.* 1871, p. 109.

10685 — Devesi ritenersi analfabeti coloro che non sono in grado di scrivere in modo almeno intelligibile, non già solo il proprio nome, ma ben anche il nome e cognome altrui. App. Torino 7 Ottobre 1862, *M.* 1863, p. 13. — App. Torino 11 Novembre 1862, *M.* 1863, p. 92. — App. Napoli 6 Sett. 1869, *M.* 1870, p. 29. — App. Genova 23 Luglio 1880, *M.* 1881, p. 25.

10686 — Il saper soltanto scrivere il proprio nome non basta per escludere l'analfabetismo nel senso della legge com. ma occorre sia accertata l'attitudine a saper scrivere altri nomi, ed a leggere i manoscritti. App. Genova 2 Agosto 1877, *M.* 1878, p. 184.

10687 — Per essere iscritto nella lista amministrativa basta saper riunire insieme tante lettere dell'alfabeto per modo che riesca chiaro e spiccato il nome ed il casato, ed e provarlo serve a sufficienza la sottoscrizione apposta dall'elettore al mandato rilasciato al suo Procuratore per rappresentarlo davanti la Corte, o ad altri atti pubblici ed autentici. App. Genova 6 Settembre 1864, *M.* 1865, p. 90. — App. Genova 3 Settembre 1864, *M.* 1865, p. 101. — App. Genova 4 Nov. 1875, *M.* 1876, p. 86. — App. Ancona 24 Luglio 1879, *M.* 1879, p. 376. — App. Torino 16 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 71.

10688 — Non basta la sottoscrizione apposta ad un mandato o in altri scritti per dimostrare di saper leggere e scrivere. App. Catanzaro 10 Ott. 1879, *M.* 1879, p. 365.

10689 — Nè basta tirare alla peggio delle linee e metterle stentatamente insieme in modo da raffigurare lettere sillabe e parole; essendo necessario che quelle linee non siano un fatto meramente meccanico, figlio di uno sforzo imitativo, ma dell'abitudine di tracciarle con maggior sicurezza e precisione. Id. id.

10690 — Possono essere elettori coloro che sebbene non perfetti nel leggere e scrivere, pure conoscono le lettere, e sanno formare le parole mediante i convenuti segni dell'alfabeto. App. Genova 3 Settembre 1864, *M.* 1865, p. 101.

10691 — E' analfabeta chi non sa leggere e scrivere sebbene sappia fare materialmente la propria firma. App. Cagliari, 9 Agosto 1866, *M.* 1867, p. 287.

10692 — E' analfabeta, chi sebbene legge non correntemente, ma in modo da non prendere equivoco, tuttavia non è in grado di formare una scheda di più nomi e pronomi tutti intelligibili. App. Casale 20 Dicembre 1869, *M.* 1870, p. 204.

10693 — E' analfabeta chi nell'esperimento di lettura non riuscì a decifrare che pochi nomi di battesimo, senza poter leggere i pronomi, nè conoscere le lettere minuscole. Id. id.

10694 — E' analfabeta chi a grande stento riesce a leggere qualche parola scritta o stampata, senza sapere sillabarla, e si mostra incapace affatto di scrivere nomi e pronomi dettati, fuorchè col suggerimento di ciascuna lettera e con grande stento. Id. id.

10695 — Non è analfabeta colui che da sè possa leggere, e comprendere il significato di ciò che scrive in modo da non essere indotto in inganno. App. Torino 13 Dic. 1878, *M.* 1879, p. 84.

10696 — Tale esclusione dal diritto elettorale deve essere interpretata in senso ri-

stretto, massime per gli abitanti di piccoli Comuni. Id. id.

10697 — Chi ha ricevuto quella inizialissima coltura strettamente necessaria per essere in grado di riempire di propria mano le schede delle votazioni, o di accertarsi di per sè che altri le abbia riempinte conformemente al suo dettato, non può dirsi analfabeta. Cass. Roma 30 Dicembre 1878, *M.* 1879, p. 150.

10698 — Nè può essere d'ostacolo agli effetti della capacità elettorale la inidoneità di quel cittadino all'ufficio di scrutatore, non essendo obbligato ad accettare tale ufficio se vi è chiamato. Id. id.

10699 — Per l'ammissione all'elettorato amministrativo non importa che la lettura e la scritturazione vengano fatte più o meno francamente, o in tempo più o meno lungo. App. Venezia 14 Nov. 1879, *M.* 1880, p. 293.

10700 — Basta che l'elettore sia in grado di rilevare da per sè, sia pure con difficoltà, gli scritti, per non incorrere in equivoci e per sfuggire alle sorprese. Id. id.

10701 — Non è sufficiente prova dell'alfabetismo il solo saper scrivere stentatamente la propria firma, ed in tali casi è opportuno assoggettare l'individuo ad esperimento davanti al Pretore. App. Genova 20 Luglio 1881, *M.* 1881, p. 217. — App. Casale 29 Luglio 1882, *M.* 1883, p. 197.

10702 — L'espediente di sottoporre ad un esperimento i cittadini che si vogliono escludere dalla lista come analfabeti, non si deve adottare se non quando esistono gravi presunzioni dell'incapacità che viene opposta. App. Torino 11 Luglio 1874, *M.* 1874, p. 333.

10703 — Non è ricevibile l'istanza per sottoporre ad esperimento un elettore già inscritto nella lista degli anni precedenti; che fu già Consigliere, e lo sia tuttora in altro Comune; e pel quale da un atto pubblico di procura alle liti appaia la firma sua fatta in modo abbastanza regolare. Id. id.

10704 — La Deputazione prov. può ordinare un esperimento per verificare se colui, che voglia essere inscritto nella lista degli elettori, sia capace di riempire delle schede con nomi e pronomi. App. Cagliari 9 Agosto 1866, *M.* 1867, p. 287.

10705 — Coloro che dalla Dep. vengono cancellati dalla lista per comprovato o presunto analfabetismo, e che impugnata innanzi la Corte di Appello la loro cancellazione non si presentano nei termini fissati per dare prova della loro attitudine a leggere e scrivere, possono senz'altro ritenersi per legalmente eliminati dalla lista. App. Messina 1 Sett. 1877, *M.* 1877, p. 364.

10706 — Poco importa che da essi venga fatta istanza d'essere novellamente ammessi a quell'esperimento, dovendo le cause elettorali essere decise immediatamente. Id. id.

10707 — La Dep. ha facoltà d'ordinare opportuni esperimenti presso l'autorità amministrativa, allo scopo di riconoscere se un cittadino sappia leggere e scrivere. App. Genova 22 Agosto 1877, *M.* 1878, p. 183.

10708 — Quando tale esperimento abbia dimostrato che quel cittadino è analfabeta, male il Consiglio com. sostituirebbe innanzi la Corte d'Appello i propri apprezzamenti e quelli della Dep. nè potrebbe la Corte tenerne alcun conto, in ispecie se non vien dimostrato perchè il giudizio della Dep. debba dirsi errato. Id. id.

10709 — **Condannati e falliti** — *Acquisto e ricettazione di oggetti di furtiva provenienza* — Non può essere nè elettore nè eleggibile, colui che venne condannato in via correzionale per acquisto sciente di oggetti di furtiva provenienza. App. Casale 2 Sett. 1880, *M.* 1881, p. 139.

10710 — Non può aver forza di cosa giudicata la deliberazione della Dep. che abbia ritenuto la qualità di elettore od eleggibile di taluno, ad onta che fosse stato condannato per acquisto di oggetti rubati. Id. id.

10711 — L'incapacità per condanna riportata colpisce anche coloro che incorsero in detta condanna, anche prima della pubblicazione delle leggi com. del 1859 e del 1865, non essendo in detta materia applicabile il principio della non retroattività delle leggi. Id. id.

10712 — Sono affetti dell'incapacità elettorale i condannati per ricettazione dolosa di oggetti rubati. App. Calabrie 18 Giugno 1869, *M.* 1869, p. 249.

10713 — *Allontanamento di oblatori dai pubblici incanti* — L'offerta in denaro per allontanare dai pubblici incanti gli oblatori costituisce una frode, che rende incapace del diritto elettorale chi riportò condanna per tale reato. App. Casale 25 Agosto 1870, *M.* 1870, p. 331. — App. Torino 3 Settembre 1873, *M.* 1874, p. 42. — App. Torino 14 Ottobre 1880, *M.* 1880, p. 374.

10714 — *Contro* — Non è escluso dai diritti elettorali chi ha subito condanna per aver procurato l'allontanamento di oblatori da un pubblico incanto, non potendo tale reato annoversi tra le frodi. App. Genova 31 Dicembre 1877, *M.* 1878, p. 181. — Cass. Roma 19 Ap. 1882, *M.* 1882, p. 229.

10715 — *Ammoniti* — L'ammonizione pronunciata a termini della legge di P. S. esclude dal diritto elettorale. App. Palermo 19 Settembre 1877, *M.* 1878, p. 164. — Cass. Roma 18 Giugno 1879, *M.* 1880, p. 87. — Id. 17 Aprile 1880, *M.* 1880, p. 209. — App. Roma 2 Lug. 1881, *M.* 1881, p. 245 — App. Napoli 13 Febb. 1882, *M.* 1882, p. 204.

10716 — *Contro* — L'ammonizione non esclude dal diritto elettorale. App. Cagliari 28 Luglio 1879, *M.* 1879, p. 310.

10717 — *Appropriazione indebita* — L'appropriazione indebita deve ritenersi un reato di frode, e quindi è compresa nella disposizione sancita dall'art. 26 della legge com. per cui è escluso dall'elettorato, chi riportò condanna per tale titolo. App. Catanzaro 4 Agosto 1879, *M.* 1880, p. 59. — App. Napoli 18 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 197.

10718 — *Condannati sotto le passate legislazioni, o in Stati esteri* — Cessa di essere elettore il condannato a pena criminale se non fu riabilitato, sia che la pena abbia o no portata seco la interdizione dei pubblici uffici. App. Roma 8 Febbraio 1881, *M.* 1881, p. 188.

10719 — In ispecie: cessa di essere elettore colui che sotto la legislazione pontificia è stato condannato ad una pena criminale, sebbene il reato per cui subì la condanna, avrebbe potuto, secondo il nostro cod. pen. essere punito con pena da non portar seco la perdita del diritto elettorale. Id. id.

10720 — Colui che ha espiato una condanna sotto la legislazione pontificia per un crimine che in oggi non sarebbe punito coll'interdizione dai pubblici uffici, non ha d'uopo di essere riabilitato per esercitare il diritto elettorale amministrativo. Cass. Roma 10 Giugno 1881, *M.* 1881, p. 245.

10721 — Non sono eseguibili nel Regno le sentenze penali pronunciate all'estero a carico di un cittadino. App. Genova 10 Dic. 1877, *M.* 1878, p. 331 — App. Torino 14 Dic 1878, *M.* 1879, p. 44.

10722 — Quindi la condanna a pena crimiuale subita all'estero da un cittadino, non gli toglie nel Regno il diritto elettorale, e di eleggibilità a Consigliere. Id. id.

10723 — Non può essere privato della capacità elettorale, chi sia stato condannato per contravvenzione alla legge speciale sui pesi e misure. App. Napoli 21 Maggio 1883, *M.* 1883, p. 228.

10724 — La condanna penale per danno arrecato non esclude dal godimento del diritto elettorale amministrativo. App. Genova 10 Dic. 1877, *M.* 1878, p. 198.

10725 — A costituire l'incapacità elettorale occorre una condanna avverso la quale non possa più interporsi ricorso in cassazione. Id. id.

10726 — *Falliti* — Chi è stato dichiarato fallito non può più essere elettore se prima non rientra nel libero esercizio di tutti i suoi diritti civili ottenendo le riabilitazione. App. Genova 31 Agosto 1864, *M.* 1865, p. 70 — Cass. Torino, 4 Giugno 1875, *M.* 1875, p. 230.

10727 — L'elettore che pel fallimento decade dal diritto elettorale, non può riacquistarlo in forza del concordato. App. Genova 14 Agosto 1878, *M.* 1878, p. 279.

10728 — Per ricuperare l'esercizio dei diritti olettorali, il fallito basta che provi di aver pagato interamente i creditori a termini dell'art. 26 della legge com. e non gli si richiede che egli sia stato riabilitato. App. Milano, 8 Ott. 1878, *M.* 1878, p. 344,

10729 — Il delitto di bancarotta semplice non può classificarsi fra i delitti di frode i quali tolgono la capacità elettorale. Id id.

10730 — Non gode del diritto elettorale colui che si trova in istato di fallimento dichiarato, e sebbene abbia formato concordato coi creditori, non dimostra di averli pagati integralmente, e non ha ottenuto sentenza di riabilitazione e la cancellazione del suo nome dall'albo dei falliti. App. Lncca, 24 Agosto 1878, *M.* 1879, p. 102 — Cass. Roma, 5 Febbraio 1880, *M.* 1880, p. 166.

10731 — *Furto* — L'assoluzione per insufficienza di prove non equivale ad una condanna, ma ad una dichiarazione d'innocenza, quindi conserva la capacità elettorale chi fu assolto per mancanza di prove dall'imputazione del reato di furto. App. Venezia 22 Ottobre 1869, *M.* 1870, p. 43.

10732 — L'art. 26 della legge com. non fa distinzione tra furto semplice e furto campestre, nè tra quelli puniti con pena correzionale, o con semplice pena di polizia, e quindi la privazione del diritto elettorale deve essere determinata dal titolo del reato, e non dalla gravezza o dal genere della pena. App. Torino 20 Ag. 1880, *M.* 1881, p. 42 — Id. 3 Giugno 1882, *M.* 1882, p. 329.

10733 — *Frode e truffa* — La disposizione dell'art. 23 della legge com. 23 Ott. 1859, (26 della legge 20 Marzo 1865) secondo la quale non sono nè elettori nè eleggibili i condannati *per frode*, comprende i condannati per qualunque reato, il cui elemento principale che lo costituisce sia l'inganno fatto dolosamente, e nei modi dalla legge contemplati. App. Parma 4 Agosto 1865, *M.* 1865, p. 286.

10734 — La parola frode usata dall'art. 26 della legge com. abbraccia indubbiamente le sottrazioni e appropriazioni indebite del pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni; perciò chi è stato condannato per il reato di prevaricazione perde il diritto elettorale. Cass. Torino 30 Luglio 1868, *M.* 1868, p. 373.

10735 — Il condannato per frode che come tale venne cancellato dalle liste amministrative, per esservi riammesso non può invocare una deliberazione della sezione di accusa, che sulla domanda di riabilitazione abbia opinato negativamente, per non avere quella condanna prodotta alcuna incapacità. App. Torino 19 Ott. 1880, *M.* 1881, p. 12.

10736 — Non perde il diritto elettorale chi fu condannato per truffa in base all'articolo 629 del cod. pen. per aver fatto sot-

toscrivere mediante abuso dei bisogni e delle passioni di un minore, un'obbligazione a suo pregiudizio. Cass. Torino 9 Dic. 1870, *M.* 1871, p. 47.

10737 — La sottrazione fraudolenta dai registri comunali di un atto di nascita e di battesimo, prevista dall'art. 298 del cod. pen. essendo annoverata fra i reati che il cod. civ. all'art. 631 espressamente qualifica di frode, rende incapace l'autore, che per tale titolo fu condannato alla pena del carcere ad essere elettore ed eleggibile. App. Torino 18 Novembre 1872, *M.* 1873, p. 77.

10738 — Non può essere nè elettore nè eleggibile chi sia stato condannato per sottrazione dall'archivio com. di documenti relativi a significhe di somme, per esimere il debitore al pagamento delle medesime. App. Napoli, 10 Luglio 1876, *M.* 1876, p. 313.

10739 — L'art. 26 della legge com. non deve essere inteso ristrettivamente ai condannati per quella frode che attacchi soltanto la proprietà privata, ma deve essere estesa anche ai reati contro la fede e l'amministrazione pubblica. App. Venezia 23 Giugno 1875, *M.* 1875, p. 316.

10740 — Il pubblico funzionario che sia stato condannato per aver cooperato di concerto col falsario all'uso di falsi documenti, deve essere cancellato dalla lista. Id. id.

10741 — L'incapacità elettorale per i condannati per frode, si applica anche ai condannati per il reato di truffa previsto dallo art. 624 del cod. pen. e quindi eziandio ai condannati per truffa secondo il §. 461 del cod. pen. austriaco. App. Milano 9 Nov. 1875, *M.* 1876, p. 120.

10742 — La frode contemplata dall'articolo 26 della legge com. si estende a tutti quei reati nei quali essa concorre come elemento essenziale e costitutivo dei medesimi, distinta però dal dolo comune. App. Torino 29 Agosto 1876, *M.* 1877, p. 11.

10743 — Non si deve quindi fare distinzione nell'applicazione del detto art. tra frode e frode, e tanto meno tra quella che avesse per suo fondamento il lucro, e quella che fosse stata ispirata da altro qualsiasi scopo ed intendimento. Id. id.

10744 — Perciò chi è stato condannato a pena correzionale per avere in qualità di Segretario com. sottratto o trafugato dolosamente, anche per solo scopo di passione partigiana, e non di lucro le liste amministrative del Comune, dopo scontata la pena non può più essere inscritto fra gli elettori. Id. id.

10745 — Non può essere iscritto nella lista amministrativa colui che fu condannato per vendita di merci con pesi e misure false o alterate. App. Genova 13 Luglio 1877, *M.* 1878, p. 100.

10746 — *Reati contro il buon costume* — Deve essere cancellato dalla lista amministrativa colui che fu condannato per oltraggio al pudore, sia che il fatto pel quale seguì la condanna sia accaduto in pubblico oppure in privato, non facendo la legge alcuna distinzione del luogo nel quale avvenne il reato. App. Napoli 6 Lugl. 1880, *M.* 1881, p. 297.

10747 — L'art. 26 della legge com. prende in considerazione soltanto l'indole del reato, e non si preoccupa della pena inflitta nè dell'autorità che emanò la condanna, e quindi ad escluderne gli effetti non vale eccepire che la sentenza sia stata pronunciata dal Pretore come materia di semplice contravvenzione. Id. id.

10748 — Non devesi avere riguardo alla maggiore o minore gravità del fatto che abbia dato luogo alla condanna, ma bensì all'indole intrinseca e alla qualificazione dei reato medesimo. App. Torino 15 Marzo 1871, *M.* 1871, p. 294.

10749 — La pratica disonesta adulterina con pubblico scandalo, e la condanna avvenuta per questo titolo prima dell'attuale cod. pen. non importa perdita del diritto elettorale. Cass. Torino 23 Luglio 1874, *M.* 1874, p. 268.

10750 — L'oltraggio al pudore seguito in privato non esclude dal diritto elettorale giacchè l'art. 26 della legge com. allude solo agli attentati dichiarati di azione pubblica dal cod. pen. App. Genova 30 Nov. 1863, *M.* 1864, p. 57 — Id. 19 Luglio 1875, *M.* 1875, p. 347 — App. Venezia 6 Luglio 1880, *M.* 1880, p. 327.

10751 — Non perde il diritto elettorale chi fu condannato per reato di seduzione e deflorazione sotto mancata promessa di matrimonio. App. Venezia 31 Luglio 1874, *M.* 1874, p. 284.

10752 — *Reati dei pubblici ufficiali; concussione, falsità.* — I condannati per concussione, non possono essere iscritti nelle liste amministrative, essendo compresi nell'esclusione sancita dall'art. 26 della legge com. App. Torino 17 Sett. 1880, *M.* 1881, p. 44.

10753 — L'amnistia concessa per tale reato e relativa condanna già pronunciata, non vale a reintegrare il condannato nei diritti elettorali. Id. id.

10754 — Non può essere elettore chi sia stato condannato alla pena di 3 mesi di carcere per reato di falsità commessa in certificato rilasciato nella qualità di pubblico funzionario con abuso di ufficio e di corruzione. Cass. Roma 24 Maggio 1882, *M.* 1883, p. 184.

10755 — *Riabilitazione — Amnistie* — La sottoposizione alla sorveglianza speciale della P. S. quando non dipende da condanna, è una misura di carattere affatto diverso dalle pene criminali accessorie di cui agli art. 38 n. 2, e 45 del cod. pen.; quindi chi vi

fu soggetto ha il pieno godimento al termine della medesima del diritto elettorale, senza d'uopo di riabilitazione. Cass. Palermo 15 Dic. 1874, *M.* 1875, p. 76.

10756 — Coloro che siano stati condannati a pene criminali temporanee, non possono giammai venire riabilitati all'esercizio del diritto di elettorato e di eleggibilità, tuttochè si ottenga la riabilitazione di ogni altro diritto. Cass. Napoli 30 Marzo 1881, *M.* 1881, p. 358.

10757 — Possono invece venir riabilitati a norma dell'art. 847 cod. prod. pen. quelli che per disposizione di legge speciale siano divenuti incapaci all'esercizio dei diritti predetti, per essere stati condannati a pene non criminali. Id. id.

10758 — Il condannato per furto il quale sia stato riabilitato in virtù del D. 23 Dic. 1880, ritorna nella integrità dei suoi diritti politici, ed ha perciò diritto di essere iscritto nella lista amministrativa. Cass. Roma 11 Febb. 1882, *M.* 1882, p. 150. App. Torino 3 Giugno 1882, *M.* 1882, p. 329.

10759 — La riabilitazione per l'esercizio dell'elettorato è solo necessaria quando la condanna porti seco la pena dell'interdizione dai pubblici uffici stessi. App. Napoli 30 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 197.

10760 — Non occorre perciò riabilitazione quando la pena fu della reclusione, la quale non porta seco l'interdizione dai pubblici uffici. Id. id.

10761 — Il fatto che il condannato abbia posteriormente alla condanna meritata la pubblica stima, e coperto cariche di fiducia nell'Amministrazione com., e le amnistie largite nel fratempo, non bastano per sanare le incapacità incorse por condanna. App. Casale 2 Sett. 1880, *M.* 1881, p. 139.

10762 — L'art. 26 della legge com. contempla tanto il caso di pena principale, quanto quella di pena accessoria. Cass. Palermo 15 Dic. 1874, *M.* 1875, p. 75.

10763 — Il condannato a pena criminale amnistiato, trovasi nella stessa condizione giuridica del riabilitato, per rapporto al godimento del diritto elettorale. Id. id.

10764 — **Comune ripartito in Frazioni e Sezioni** — E' ammesso il ricorso alla Corte di appello anche contro la decisione della Dep. prov. che dichiarò dovere alcuni elettori esercitare il loro diritto in una piuttosto che in un'altra delle Frazioni in cui è diviso il Comune. App. Torino 3 Febbraio 1871, *M.* 1871, p. 263.

10765 — Gli elettori per titoli e qualità personali devono essere inscritti nella Frazione in cui risiedano. App. Torino 3 Febbraio 1871, *M.* 1871, p. 264.

10766 — Gli elettori per censo devono essere inscritti nella Frazione in cui posseduno beni. Id. id.

10767 — Se gli elettori per censo posseggono suffcientemente in più Frazioni, possono farsi inscrivere in quella che più loro aggrada. Id. id.

10768 — Si tiene conto del luogo di residenza per la iscrizione sulla lista, quando a comporre la necessaria misura del censo concorrano beni posti in diverse Frazioni. Id. id.

10769 — Quando a comporre la necessaria misura del censo concorrano beni posti in diverse Frazioni, è riservato il diritto di opzione a quegli elettori che abbiano la loro legale residenza fuori del Comune. Id. id.

10770 — Se un elettore ha il censo diviso per giusta metà fra le due Frazioni di un Comune, e non ha dimora o domicilio in alcuna di esse, ha il diritto di opzione per esercitare l'elettorato nell'una o nell'altra Frazione in analogia al disposto dell'art. 72 della legge com. Nota Min. Int. 24 Aprile 1871, *M.* 1871, p. 281.

10771 — Stabilito il riparto dei Consiglieri fra le Frazioni è il Consiglio com. che deve ripartire gli elettori fra le due liste, salvo ad essi di far valere le loro ragioni per essere inscritti sulla lista del capoluogo, piuttosto che su quella della Frazione, o viceversa. C. S. 2 Giugno 1875, *M.* 1875, p. 200.

10772 — Nei Comuni divisi in Frazioni, dopochè le liste amministrative furono approvate dalla Dep. prov. non è permesso portarvi delle variazioni assegnando ad una Frazione elettori inscritti nelle liste di altre Frazioni; e le elezioni fatte in base a liste così alterate sono radicalmente nulle, e devono essere annullate. C. S. 23 Febb. 1876, *M.* 1876, p. 105.

10773 — Nei Comuni in cui i Consiglieri sono ripartiti per Frazioni, i cittadini che possedono censo in più di una d'esse, non possono pretendere di essere inscritti in tutte le liste di ogni singola Frazione in cui pagano contribuzioni dirette, ma devono soltanto optare per una di esse. App. Brescia 27 Agosto 1879, *M.* 1879, p. 377.

10774 — Qualora alcuni cittadini di un Comune diviso in Frazioni, paghino in alcune di esse il censo prescritto per l'elettorato amministrativo, è in facoltà dei medesimi di farsi inscrivere nella lista amministrativa di quella Frazione che meglio credano, e non può il Sindaco inscriverli in una piuttosto che in un'altra lista, tenuto conto del censo maggiore pagato in una Frazione, e della stabile dimora in essa dell'individuo inscritto. C. S. 30 Nov. 1882, *M.* 1883, p. 72.

10775 — Qualora un Consiglio com. abbia assegnati ad arbitrio nelle liste delle diverse Frazioni alcuni elettori non dimoranti

nel Comune, ma possidenti in più Frazioni, nulla vi ha da eccepire al provvedimento della Dep. che ordinava si dovessero iscrivere nella lista della Frazione in cui avevano i maggiori possessi, quegli elettori che non avevano dichiarato a quale Frazione volessero essere assegnati. C. S. 27 Aprile 1883, *M.* 1883, p. 278.

10776 — Trattandosi di Comuni divisi in Sezioni elettorali, sul richiamo di elettori stati cancellati dalla Dep. prov. la Corte d'Appello è competente ad ordinare la reintegrazione loro sulle liste delle Sezioni, sulle quali erano precedentemente stati iscritti. App. Napoli 19 Luglio 1875, *M.* 1875, p. 361.

10777 — Nelle città composte di vari Mandamenti, la lista amministrativa è unica, e la ripartizione degli elettori tra le diverse Sezioni non può esercitare influenza sull'elezione dei Consiglieri com. però invece esercita un'influenza nei Consiglieri prov. App. Napoli 26 Agosto 1880, *M.* 1880, p. 342.

10778 — Quindi la iscrizione nelle liste elettorali delle varie Sezioni degli elettori, va fatta secondo la rispettiva capacità dei medesimi, e la Corte di Appello è competente a decidere sulla validità dell'iscrizione in una piuttosto che in altra Sezione. Id. id.

10779 — La Dep. nel rivedere la lista cuò cancellare da ciascuna Sezione quelli che colà non possono esercitare il diritto elettorale, ed aggiungere i loro nomi in quelle Sezioni in cui si trovano indebitamente omessi e cancellati; e contro la sua decisione non possono ricorrere che i soli interessati. Id. id.

10780 — Gli elettori per censo derivante dai ruoli delle contribuzioni dirette, o per affitti, devono essere iscritti nella Sezione in cui pagano le imposte, o si trova lo stabile locato. App. Napoli 26 Agosto 1880, *M.* 1880, p. 342.

10781 — Quelli invece per censo derivante da ritenuta di R. M. per rendite nominative, stipendi, pensioni, devono essere iscritti nelle Sezioni ove sono domiciliati almeno da sei mesi. Id. id.

10782 — In quanto agli elettori per censo indiretto, è necessario che gli affitti sieno sussistenti e non scaduti, e che abbiano data certa almeno da sei mesi prima della compilazione della lista. Id. id.

10783 — **Decisioni consiglio comunale.** — La mancanza della notificazione entro le 48 ore di cui all'art. 32 della legge com. della deliberazione del Consiglio con cui un elettore è concellato dalla lista, non serve a togliere alla detta deliberazione i suoi effetti, se essa fu notificata allo interessato tardivamente si, ma in tempo, perchè egli reclamasse alla Dep. prov. in tempo utile. App. Torino 27 Giug. 1868, *M.* 1868, p. 375.

10784 — L'avviso della esclusione deliberata dal Consiglio com. deve intimarsi per opera degli inservienti com. App. Napoli 26 Agosto 1880, *M.* 1880, p. 342.

10785 — La notizia comunicata per lettera dal Sindaco all'elettore in forma privata e graziosa della sua cancellazione dalla lista amministrativa, non fa decorrere il termine per reclamare contro il detto provvedimento, sebbene il messo comunale attesti di aver recapitata la lettera. App. Roma 8 Febb. 1881, *M.* 1881, p. 188.

10786 — **Ricorsi alla Dep. — Provvedimenti di essa.** — *Generali* — La Deputazione prov. nell'esercizio delle attribuzioni ad essa demandate per la revisione delle liste elettorali amministrative, agisce propriamente come funzionario dell'ordine amministrativo, e dinanzi ad essa non ha luogo un vero giudizio che si verifica soltanto presso la Corte di appello, a cui la parte che si crede lesa può portare la propria azione. Cass. Milano 26 Agosto 1864, *M.* 1864, p. 365.

10787 — Non è lecito alla Deputazione prov. di respingere in massa la lista elettorale sul riflesso che manchi di qualche requisito, ma devesi occupare dei singoli individui in essa inscritti per riconoscere a quali competa la qualità di elettori e quali debbano essere cancellati dalla lista; e quindi devesi annullare la deliberazione della Deputazione stessa, con cui ha respinto la lista pel succitato motivo. C. S. 19 Dicembre 1867, *M.* 1868, p. 91.

10788 — Non si può dire viziata di nullità la decretazione della Dep. della lista amministrativa per l'anno in corso senza che sia stata approvata quella dell'anno precedente, e ciò quando l'elezioni dello stesso anno precorso furono fatte in base alla lista antica per non essere ancora approvata la lista di quell'anno; e quando risulti che la Dep. aveva applicato alla lista dell'auno corr. le correzioni già predisposte per quella dell'anno precedente. C. S. 6 Nov. 1880, *M.* 1881, p. 24.

10789 — Nell'approvazione delle liste amministrative la Dep. esercita funzioni sostanzialmente giurisdizionali, le quali per regola generale di diritto non possono essere adempiute che dall'autorità cui sono devolute dalla legge. C. S. 10 Giugno 1881, *M.* 1881, p. 228.

10790 — Quindi il Consigliere com. che è membro della Dep. può prendere parte alla deliberazione di approvazione della lista del suo Comnne non trattandosi in questo caso degli affari pei quali i Comuni sono sottoposti alla tutela della Dep. Id. id.

10791 — *Ricorsi alla Deputazione — termine — notificazione — deposito* — I ricorsi alla Dep. prov. di cui all'art. 34 della legge

comunale contro le decisioni del Consiglio com. possono essere fatti da qualunque cittadino. App. Casale 28 Ottobre 1874, *M.* 1875, p. 26.

10792 — Non osta alla ricevibilità del ricorso diretto al Prefetto per i provvedimenti della Deputazione prov. il fatto che il ricorrente non si sia rivolto prima al Consiglio comunale. App. Torino 7 Settembre 1868, *M.* 1869, p. 23.

10793 — La Deputazione non può decidere sopra un reclamo di un terzo per cancellazione di iscritti, se il reclamo non è stato notificato agli interessati, e non è unita ad esso la prova del deposito di L. 10. Cass. Milano 26 Agosto 1864, *M.* 1864, p. 365. — App. Casale 16 Agosto 1864, *M.* 1865, p. 27. — App. Palermo 11 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 133.

10794 — Se nonostante il difetto di tali requisiti, la Dep. accolse il reclamo ed iscrisse i cittadini di cui nel reclamo stesso, la Corte d'appello può dire inammissibile quel reclamo e la relativa iscrizione decretata nelle liste. App. Palermo 11 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 133.

10795 — Quando la Deputazione è chiamata a decidere sopra proposte del Sottoprefetto riguardanti la concellazione d'inscritti dalle liste, deve osservare le forme prescritte, ed in tal caso è necessario che si notifichi alla controparte la proposta. Cass. Milano 26 Agosto 1864, *M.* 1864, p. 365.

10796 — Non occorre una precedente notificazione quando la Deputazione procede di ufficio alla cancellazione di un elettore inscritto nella lista. Cass. Milano 26 Agosto 1864, *M.* 1864, p. 365. — App. Torino 20 Agosto 1880, *M.* 1881, p. 42.

10797 — La ritardata notificazione all'individuo escluso dalla lista della corrispondente decisione del Consiglio com. modifica a beneficio del cancellato i termini per la produzione dei titoli a cui appoggia il suo reclamo alla Deputazione prov. App. Torino 27 Giugno 1868, *M.* 1868, p. 375.

10798 — Quando con una sola domanda si chiede alla Deputazione prov. la cancellazione di parecchi elettori dalla lista basta un solo deposito di L. dieci. App. Torino 7 Settembre 1868, *M.* 1869, p. 23. — Id. 21 Agosto 1871, *M.* 1872, p. 30. — App. Catanzaro 10 Ott. 1879, *M.* 1879, p. 375.

10799 — La pluralità dei depositi è solo necessaria, quando da un solo elettore con separati richiami, e contro diverse persone si provocassero dalla Deputazione prov. separati provvedimenti. App. Torino 7 Sett. 1868, *M.* 1869, p. 23.

10800 — Chi reclama contro la cancellazione del proprio nome dalla lista elettorale non è obbligato a fare il deposito delle lire dieci. App. Casale 30 Sett. 1868, *M.* 1869, p. 55. — App. Napoli 4 Nov. 1870, *M.* 1871, p. 144.

10801 — I reclami riguardanti la iscrizione o la cancellazione delle liste debbono essere notificati in tutti e due i casi, perchè gli individui di cui si chiede l'ammissione, quanto coloro di cui si domanda la cancellazione, sono parti interessate. C.S. 15 Marzo 1873, *M.* 1873, p. 142.

10802 — Il ricorso presentato alla Dep. prov. da un elettore, per la cancellazione di un altro elettore, non è ammessibile se non è notificato nelle forme prescritte dall'art. 35 della legge com. App. Venezia 15 Dic. 1874, *M.* 1875, p. 27.

10803 — Il deposito di L. 10 per i ricorsi alla Dep. prov. contro le decisioni del Consiglio com. è personale; quindi non è ricevibile il ricorso di più elettori alla Dep. se il medesimo venne accompagnato da un solo deposito di L. 10 anzichè da un distinto deposito per ogni ricorrente. App. Casale 25 Febb. 1876, *M.* 1876, p. 154.

10804 — *Competenza della Dep. prov. — Termine per decidere.* — E' nulla la delib. della Dep. prov. che provvede su di un ricorso prima dei termini stabiliti dagli art. 35 e 36 della legge com.. App. Torino 21 Agosto 1871, *M.* 1872, p. 30. — C. S. 9 Dic. 1876, *M.* 1878, p. 163. — C. S. 18 Genn. 1883, *M.* 1883, p. 133.

10805 — Contraria alla legge e quindi annullabile è la delib. della Dep. prov. che approva la lista prima dei termini voluti dalla legge. C. S. 12 Nov. 1872, *M,* 1872, p. 378.

10806 — Il termine stabilito dall'art. 35 della legge com. è obbligatorio per la Dep. prov. anche quando respingendo un ricorso dichiara che gli elettori aggiunti nella lista decretata dal Consiglio com. vi debbano essere conservati. C. S. 18 Genn. 1883, *M.* 1883, p. 133.

10807 — Tale termine è perentorio perchè consente alle parti interessate di produrre risposte e documenti. Id. id.

10808 — Viola la legge la Dep. prov. che approva la lista respingendo un reclamo per la cancellazione di elettori, prima che sia scorso il termine di 10 giorni dalla notificazione giudiziaria del ricorso; e quindi deve essere annullata non solo la delib. della Dep. ma anche le elezioni fatte in base alla lista medesima che devono essere annullate di ufficio. Id. id.

10809 — Sebbene la Dep. prov. abbia dichiarato inammissibile un reclamo di privati, essa può egualmente provvedere di ufficio alla cancellazione degli elettori contemplati nel reclamo stesso. App. Napoli 22 Maggio 1871, *M.* 1871, p. 331.— App. Venezia 15 Dic. 1874, *M.* 1875, p. 27. — App. Messina 1 Sett 1877, *M.* 1877, p. 364.

10810 — La Dep. prov. nell'esame della lista può cancellare di uffizio anche gli elettori iscritti negli anni precedenti. App. Napoli 22 Maggio 1871, *M.* 1871, p. 331.

10811 — In materia di liste non può applicarsi l'art. 75 della legge com. e quindi la Deputazione può cancellare un elettore per motivo di capacità elettorale. Cass. Firenze 29 Maggio 1873, *M.* 1873, p. 301.

10812 — Essendo inappellabile il decreto della Dep. col quale si decretano le liste amministrative, salvo il ricorso all'autorità giudiziaria, non è ammissibile il ricorso al Re contro il D. stesso, salvo al Governo di considerarlo come denuncia di atti illegali per l'applicazione dell'art. 227 della legge com. C. S. 9 Dic. 1876, *M.* 1878, p. 163.

10813 — Quando fosse comprovato che la Dep. ha decretato la lista prima che fosse spirato il termine utile pei reclami, il suo decreto deve venire annullato d'ufficio con R. D. Id. id.

10814 — Le iscrizioni di ufficio che la Dep. potesse fare nella lista, devono portare a lato del nome degli aggiunti le indicazioni volute dall'art. 29 della legge com. e ciò a pena di nullità. Cass. Roma 21 Sett. 1880, *M.* 1881, p. 56.

10815 — Il termine di giorni 5, entro il quale la Dep. prov. deve pronunziare sui reclami, può essere prorogato, non essendo perentorio, nè dalla legge prescritto sotto pena di decadenza. App. Napoli 4 Novembre 1870, *M.* 1871, p. 144. — App. Napoli 22 Maggio 1871, *M.* 1871, p. 331.

10816 — Il termine prefisso nell'art. 36 della legge com. non decorre che dal giorno che la Deputazione ha potuto ricevere tutti i documenti necessari all'istruzione dell'affare. C. S. 30 Genn. 1874, *M.* 1874, p. 73.

10817 — Non è prefisso alla Deputazione un termine per esercitare la sua facoltà di revisione d'ufficio della lista a termini dell'art. 37 della legge. App. Napoli 18 Luglio 1873, *M*, 1874, p. 286.

10818 — *Decisioni della Dep*; *interessati*; *pubblicazione della lista.* — Quando sia identico il motivo pel quale la Deputazione prov. manda a cancellare alcuni elettori dalla lista, siccome identica sarebbe stata per ciascuno di essi la parte razionale del giudicato, così basta una motivazione complessiva per tutti. App. Torino 7 Sett. 1868, *M.* 1869, p. 23.

10819 — A termini della legge com. non è obbligatoria la pubblicazione della lista, dopo che è stata approvata dalla Dep. prov. C. S. 16 Giugno 1875, *M.* 1875, p. 262. — C. S. 2 Agosto 1876, *M.* 1876, p. 313.

10820 — Le decisioni della Dep. non sono nulle per ciò solo che non siano state motivate. App. Torino 16 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 72.

10821 — **Appello** — *Generalità.* — Le regole riguardanti i termini della procedura ordinaria non sono applicabili al procedimento prescritto nelle cause elettorali, il quale è per sua natura urgente, semplice e spedito, e si svolge d'ufficio una volta che l'azione giudiziaria si sia proposta col mezzo di ricorso, e non vi è mestieri dell' opera della difesa, nè che il ricorrente intervenga alla discussione. App. Catanzaro 28 Luglio, 1879, *M.* 1879, p. 365.

10822 — Nelle cause elettorali innanzi la Corte d'appello, non possono trovare applicazione le disposizioni dell' art. 489 del cod. proc. civ. nè quelle concernenti la contumacia, quindi anche non comparendo il ricorrente, la Corte deve pronunciarsi egualmente. App. Firenze 15 Dicembre 1881, *M.* 1882, p. 376.

10823 — Il difetto di notificazione del reclamo proposto dinanzi la Dep. prov. può essere opposto in appello dagli interessati ma non dal Comune, sopra tutto quando quelli siano in causa e non se ne avvalgano. App. Napoli 13 Dic. 1872, *M.* 1873, p. 181.

10824 — Quando sono prodotti alla Corte di appello due ricorsi riguardanti la capacità di taluno ad essere elettore, si devono riunire, e si provvede con unica sentenza. App. Napoli 24 Settembre 1873, *M.* 1873, p. 359.

10825 — La Corte di appello non può tener conto dei documenti posteriori alla impugnata decisione, dovendo la giurisdizione ordinaria spiegarsi sugli elementi tenuti presenti sulla revisione della lista. App. Napoli 24 Sett. 1873, *M.* 1873, p. 359.

10826 — La Corte di appello non ha competenza di supplire all' azione normale della Deputazione, nel fare d' ufficio modificazioni alla lista. App. Napoli 18 Luglio 1873, *M.* 1874, p. 286.

10827 — Quando i cittadini ed il Comune tacciono, non ha diritto il P. M. di far cancellare od ammettere d' ufficio nella lista, persone che non reclamano per sè stesse, o sulle quali la pubblica fiducia riposa tranquillamente. App. Trani 8 Agosto 1873, *M.* 1874, p. 142.

10828 — E' quindi inammessibile il ricorso del P. M. con cui volesse impugnare d'ufficio una delib. della Dep. prov. in materia d'iscrizione o di cancellazione dalla lista. Id. id.

10829 — La Corte di appello, quando è chiamata a pronunciarsi sulla capacità dei cittadini ad esercitare il diritto elettorale, giudica come magistrato di primo ed ultimo grado. App. Ancona 24 Agosto 1874, *M.* 1875, p. 56.

10830 — Quindi la Corte non è chiamata ad annullare la decisione emessa dall' autorità amministrativa, per difetto di formalità

od a riparare alla medesima, ma si ad esercitare una giurisdizione tutta sua propria e speciale. Id. id.

10831 — In questo giudizio gli atti amministrativi si esibiscono come documenti per aiuto nella questione da risolversi, non già per sottoporli alla censura della Corte. Id. id.

10832 — La Corte d'appello non può investigare se sia stata regolare l' iscrizione dei contribuenti nel ruolo di R. M. nè può procedere ad indagini per assodare la esistenza o simulazione dei crediti dichiarati. App. Catanzaro 10 Ottobre 1879, *M.* 1879, p. 375.

10833 — Se la Dep. riammette nella lista alcuni elettori stati esclusi dal Consiglio, pel motivo che non sia stato agli stessi debitamente notificato l' avviso della cancellazione, quando invece viene dichiarato insussistente siffatto motivo dalla Corte d' appello, questa non può escludere nuovamente i predetti cancellati, ma deve invece rimandare la lista alla Deputazione stessa, perchè giudichi nel merito d' ogni singola esclusione. App. Napoli, 16 Aprile 1880, M. 1880, p. 233.

10834 — All'azione giudiziaria promossa a sensi dell'art. 39 della legge com. non è di ostacolo il fatto che il ricorso anteriormente presentato alla Dep. sia stato respinto per il mancato deposito di L. 10. App. Milano 29 Luglio 1881, *M.* 1881, p. 297.

10835 — La Corte d' appello è competente a giudicare sul reclamo avverso la lista amministrativa, che sia stato rigettato dalla Dep. per ragione di forma e senza discutere del merito di esso. Cass. Roma 13 Aprile 1882, *M.* 1882, p. 360.

10836 — Accolto il reclamo per la cancellazione d'un elettore dalla lista, la Corte non può esaminare la domanda che faccia il radiato di esservi mantenuto per altri diritti da lui acquisiti. Cass. Roma 5 Dicembre 1882, *M.* 1883, p. 215.

10837 — *Notificazione del D. delle Dep. prov. — Termini per ricorrere.* — Per l'art. 36 della legge comunale, mentre è prescrittto che le decisioni della Dep. prov. siano motivate, non è imposto del pari l'obbligo di notificare agli interessati insieme alla decisione i motivi della medesima, e la notificazione non motivata di tale decisione non influisce sulla validità di essa. App. Torino 25 Agosto 1866, *M.* 1867, p. 84.

10838 — Il provvedimento col quale la Dep. prov. non ammette nella lista un elettore cancellato dal Consiglio comunale, è impugnato in termini, se lo è nei dieci giorni posteriori alla notizia ufficiale che lo interessato ne ha ricevuto. App. Casale 2 Marzo 1868, *M.* 1868, p. 169.

10839 — Nessuna legge impone alla Dep. d'intimare ai Municipi le sue deliberazioni relative alle liste elettorali, essendo a ciò sufficiente la comunicazione mediante carteggio d' ufficio. App. Venezia 22 Luglio, 1880, *M.* 1880, p. 264.

10840 — Per far decorrere il termine perentorio prefisso ad utilmente promuovere l'azione avanti l'autorità giudiziaria contro la decisione della Dep. che respinse il reclamo per cancellazione di cittadini dalle liste amministrative di un Comune, non abbisogna notificazioue giudiziaria di questa decisione, ma si è sufficiente la semplice intimazione per mezzo d' inserviente com. App. Casale 6 Ottobre 1880, *M.* 1881, p, 170. — Cass. Roma 19 Maggio 1882, *M.* 1882, p. 264.

10841 — Prescrivendo l'art. 32 della legge com. un' intimazione senza spesa per opera degli inservienti del Comune al domicilio dei cittadini esclusi dalla lista, non volle una notificazione giudiziaria, come è richiesta invece dal successivo art. 35, nè che in difetto del domicilio amministrativo dell' escluso, indicato dalla lista, fosse eseguita in altro luogo di residenza dello stesso. App. Napoli 16 Aprile 1880, *M.* 1880, p. 283.

10842 — Quindi è regolare la notificazione predetta fatta per gli irriperibili, con affissione degli avvisi all'albo pretorio del loro domicilio amministrativo. Id. id.

10843 — La dichiarazione di un Sindaco la quale unicamente affermi che per suo ordine venne dal servente comunale notificata e spiegata all'interessato una decisione della Dep. prov. con cui lo cancellava dalla lista, senza che spieghi poi quali sono i termini di tale notificazione e spiegazione, nè se siagli stata rilasciata copia della decisione stessa, non basta a fornire una prova legale sufficiente per costituire l' interessato a norma dell' art. 39 in mora ad opporvisi, App. Torino 4 Ottobre 1871, *M.* 1872, p. 158.

10844 — Se taluno è cancellato dalla lista per titolo d'ignoto domicilio, e la cancellazione non potè essergli comunicata a senso degli art. 32 e 39 della legge com. esso è in tempo di ricorrere in appello quando gli giunga in qualunque modo notizia della radiazione. App. Venezia 19 Agosto 1870, *M.* 1872, p. 29.

10845 — Il termine di 10 giorni prefisso dall'art. 39 della legge com. per ricorrere in appello non decorre se non consta nei modi legali che, almeno della parte dispositiva del provvedimento, sia stata intimata copia regolare a colui che vuolsi costituito in mora a proporre richiamo. App. Torino 7 Dic. 1871, *M.* 1872, p. 185.

10846 — Una semplice partecipazione verbale fatta dal Sindaco del Comune non può tener luogo ed avere l'effetto di quella intimazione cui si accenna nell'art. 39 della legge com. Id. id.

10847 — L'intimazione all' interessato di cui all'art. 39 della legge com. non può risultare da una semplice annotazione apposta dal Segretario com. sulla decisione elettorale contro cui si reclama alla Corte di appello. App. Torino 16 Settembre 1875, *M.* 1876, p. 104.

10848 — Quindi tale annotazione non basterebbe per far dichiarare la decadenza dal diritto di richiamo per essere scorsi i 10 giorni di cui all'art. succitato. Id. id.

10849 — In ogni caso il termine di 10 giorni per ricorrere in appello non è perentorio, ed anche dopo il suo decorrimento possono prodursi i richiami con effetto puramente devolutivo. App. Torino 16 Sett. 1875, *M.* 1876, p. 104. — App. Torino 11 Ott. 1878, *M.* 1878, p. 377.

10850 — Niun termine decorre per i terzi per proporre la loro azione avanti la Corte d'appello contro le iscrizioni o le cancellazioni fatte d'ufficio dalla Dep. prov. sulla lista amministrativa. App. Genova 4 Nov. 1875, *M.* 1876, p. 86.

10851 — I ricorsi alla Corte d'appello sia dei Comuni che dei privati contro le decisioni della Dep. sono irrecivibili scorso il termine di 10 giorni. App. Venezia 22 Luglio 1880, *M.* 1880, p. 264. — App. Casale 6 Ott. 1880, *M.* 1881, p. 170.

10852 — Il termine pel Comune per esperire l'azione in giudizio decorre dal giorno in cui la lista approvata pervenne al protocollo del Municipio. App. Venezia 22 Luglio 1880, *M.* 1880, p. 264.

10853 — Nel termine dei 10 giorni stabilito dall'art. 39 della legge com. non devesi comprendere il giorno dell'intimazione. Cass. Roma 1 Marzo 1879, *M.* 1879, p. 150.

10854 — Per l'art. 39 della legge com. e 467 del cod. proc. civ. il termine per ricorrere alla Corte di appello contro le decisioni della Dep. decorre non dal giorno nel quale il provvedimento è pronunziato, ma da quello della seguita notificazione. Cass. Roma 27 Ott. 1882, *M.* 1883, p. 121.

10855 — Perciò se manca la prova della notificazione; non può pronunciarsi la nullità o la decadenza del reclamo. Id. id.

10856 — *Ricorsi alla Corte d'appello*; *a chi competa la facoltà di ricorrere.* — Non è ammissibile l'appello contro la lista di un Comune proposto dagli elettori di un altro Comune o dai rispettivi loro Municipi. App. Napoli 13 Dic. 1872, *M.* 1873, p. 181.

10857 — Ritenuto inammissibile il reclamo per manco di personalità giuridica nei reclamanti, la Corte d'appello non può prenderlo in esame nel merito. Id. id.

10858 — Solo i Comuni e gli interessati, e non anco i terzi hanno diritto di reclamare alla Corte di appello contro le decisioni della Dep. in materia di liste amministrative, App. Roma 7 Sett. 1878, *M.* 1878, p. 376.

10859 — *Contro* — Anche i terzi godenti del diritto elettorale amministrativo possono ricorrere alla Corte di Appello contro le decisioni della Dep. prov. sui richiami concernenti la revisione della lista elettorale del proprio Comune, e contro le iscrizioni e cancellazioni fatte d'ufficio dalla Dep. prov. sulla lista stessa. App. Genova 4 Novembre 1875, *M.* 1876, p. 86. — App. Roma 22 Febb. 1879, *M.* 1879, p. 117. — Cass. Roma 17 Dic. 1880, *M.* 1882, p. 85.

10860 — Anche qnando la Dep. fa nella lista, d'ufficio, cancellazioni od aggiunte di elettori, compete ai Comuni ed ai privati il ricorso alla Corte di appello. App. Napoli 29 Nov. 1878, *M.* 1879, p. 325.

10861 — Chi non ha diritto ad essere elettore non può reclamare alla Corte contro le iscrizioni fatte d'ufficio nella lista dalla Dep. App. Napoli 5 Dic. 1881, *M.* 1882, p. 204.

10862 — Il ricorso alla Corte di appello contro le delib. della Dep. in materia di liste, può essere proposto non solo da un elettore, ma altresì da un privato abitante del Comune non elettore. App. Genova 23 Luglio 1880, *M.* 1881, p. 25. — C. S. 13 Genn. 1882, *M.* 1882, p. 85.

10863 — Il cittadino ammesso dal Cons. com. nella lista amministrativa, e che non ha ricorso alla Dep. perchè fosse riparato, non può lagnarsi innanzi alla Corte di appello. App. Bologna 31 Luglio 1871, *M.* 1872, p. 40. — App. Cagliari 27 Luglio 1872, *M.* 1873, p. 109. — App. Torino 9 Giugno 1880, *M.* 1880, p. 235.

10864 — Chi non ha proposto richiamo alla Deputazione prov. contro la iscrizione di un terzo sulla lista, ovvero non l'ha proposto nei modi e nei termini dalla legge voluti, non può essere ammesso a promuovere la sua azione innanzi alla Corte di appello. Cass. Napoli 29 Febb. 1868, *M.* 1868, p. 315.

10865 — Qualora i ricorrenti per la cancellazione di alcuni elettori dalla lista amministrativa si sieno rivolti alla Corte d'appello, senza proporre prima le loro domande alla Dep. il loro reclamo deve essere dichiarato irrecivibile. App. Lucca 4 Dic. 1882, *M.* 1883, p. 25.

10866 — Il ricorso alla Corte d'appello per la cancellazione di un individuo dalla lista amministrativa, è ammissibile, anche senza che sia stato prima presentato reclamo in linea amministrativa al Consiglio com. o alla Dep. Cass. Roma 5 Dic. 1882, *M.* 1883, p. 215.

10867 — Il ricorso di alcuni elettori amministrativi contro la decisione della Dep. è ammissibile per la cancellazione dalla lista

di coloro che sono stati indebitamente iscritti, qualora sia sufficientemente dimostrato con documenti quanto i reclamanti vogliono affermare. App. Napoli 26 Agosto 1880, *M.* 1880, p. 342.

10868 — Non è ammissibile invece il ricorso, quando si chieda l'iscrizione di terzi, Id. id.

10869 — *Ricorsi interessati* — Volendo un privato contraddire ad una decisione della Deputazione prov. che avesse cancellato il suo nome dalle liste elettorali, non è dalla legge obbligato a citare davanti la Corte di appello colui, che ha promossa e sollecitata la sua cancellazione. App. Genova 19 Agosto 1864, *M.* 1865, p. 72.

10870 — Possono ricorrere alla Corte di appello soltanto quei privati ai quali fu intimata la decisione della Dep. prov. o che vi sono interessati a norma dell'art. 36 della legge com. cioè quelli che hanno già reclamato alla Dep. a termini dell'art. 34 della legge sudd. e quelli contro la cui iscrizione o cancellazione si è reclamato. App. Casale 28 Ott. 1874, *M.* 1875, p. 26.

10871 — Deve rigettarsi l'appello prodotto da un terzo a nome degli interessati, ancorchè essi abbiano in seguito ratificato l'operato di costui conferendogli speciale mandato. App. Napoli 5 Dicembre 1881, *M.* 1882, p. 204.

10872 — Tanto più è inammissibile siffatto mandato se conferito dopo trascorsi i 10 giorni dalla notifica della decisione della Dep. Id. id.

10873 — *Ricorsi per denegata iscrizione.* — Tanto i Comuni quanto i privati possono promuovere la loro azione presso la Corte di appello, quando non trattasi di contraddire ad una decisione che abbia rigettata una domanda di iscrizione sulla lista elettorale proposta da un terzo, nel qual caso l'azione è riservata all'individuo del quale si sarà chiesta l'iscrizione. App. Torino. 24 Luglio 1865, *M*, 1865, p. 302.

10874 — Il 2. alinea dell'art. 3 della legge com. non è applicabile nel caso in cui il privato od il Comune abbia ricorso alla Corte di appello contro la decisione della Dep. prov. che rigettò la domanda di un individuo per essere inscritto nella lista, se costui sia comparso all'udienza della Corte a ratificare l'operato del privato o del Comune ricorrente, ed a chiedere che si ripari anche nel suo interesse la decisione suddetta. App. Torino 11 Luglio 1874, *M.* 1874, p. 333.

10875 — Tutti gli elettori possono ricorrere alla Corte di appello contro le decisioni della Dep. prov. eccettuati coloro che hanno ricorso per la iscrizione di un terzo innanzi alla Dep. medesima. C. S. 10 Marzo 1875, *M.* 1875, p. 186.

10876 — Non è ammissibile il ricorso dalla Corte d'appello per parte del Consiglio com. contro la decisione della Dep. che ha respinto una domanda d'iscrizione sulle liste elettorali, non potendo in questo caso l'azione essere intentata che dal cittadino del quale era stata chiesta l'iscrizione. App. Genova, 22 Agosto 1877, *M.* 1878, p. 183.

10877 — La Dep. ha facoltà e non l'obbligo di provvedere alle iscrizioni d'ufficio nelle liste amministrative, e quindi è inammissibile il reclamo alla Corte di appello per non avere la Dep. iscritto d'ufficio un cittadino nella lista. App. Napoli 27 Ott. 1882, *M.* 1883 p. 214.

10878 — *Ricorsi del Comune* — Il Comune può promuovere la sua azione in Corte di appello nei casi indicati dalla legge, ma occorre analoga deliberazione del Consiglio comunale o della Giunta in via di urgenza e deve essere rappresentato in causa dal Sindaco. App. Torino 24 Luglio 1865, *M.* 1865, p. 302 — Cass. Roma 21 Sett. 1880, *M.* 1881, p. 56.

10879 — E' irrecivibile l'azione promossa dinanzi alla Corte di appello tanto dalla Giunta quanto dai componenti di essa quali rappresentanti del Comune, all'infuori del Sindaco, e senza essere autorizzati dal Consiglio comunale. App. Torino 26 Luglio 1865, *M.* 1865, p. 302.

10880 — I membri della Giunta non possono ricorrere con tale qualità, quando non sia unito ai medesimi il Sindaco che è il legale rappresentante dei Comuni nei giudizi. App. Genova 23 Luglio 1880, *M.* 1881, p. 25.

10881 — La facoltà consentita ai Comuni dall'art. 39 della legge com. di contradire ad una decisione della Dep. prov. non esclude l'interesse giuridico del Comune d'intervenire in giudizio per sostenere la dicisione che gli sia favorevole. App. Napoli 13 Dicembre 1872, *M.* 1873, p. 181.

10882 — La inosservanza delle forme stabilite dalla legge per i ricorsi alla Dep. prov. in materia di liste amministrative, può, anche per parte del Consiglio com. formare oggetto di richiamo in appello dinanzi l' autorita giudiziaria App. Casale 25 Febb. 1876, *M.* 1876, p. 154.

10883 — *Notificazione dell'atto di appello, e deposito presso la Corte.* — Non corre obbligo all'appellante di notificare alla Dep. prov. la copia del ricorso presentato in appello contro le decisioni della medesima per iscrizione nelle liste elettorali; e tocca invece al Pubblico Ministero di trasmettere alla Dep. la copia del ricorso depositato nel suo ufficio. App. Palermo 19 Sett. 1865, *M.* 1865, p. 349.

10884 — Non è necessario che il ricorso alla Corte di appello sia notificato alla Dep.

App. Catanzaro 10 Ott. 1879, *M.* 1879, p. 375. — App. Napoli 26 Agosto 1881, *M.* 1881, p. 311.

10885 — Devesi invece notificare il ricorso solo alla parte che vi ha interesse. App. Catanzaro 10 Ottobre 1879, *M.* 1879, p. 375.

10886 — Il ricorso prodotto da un Comune contro la decisione della Dep. prov. che inscrisse degli elettori, deve essere notificato a coloro, contro la cui iscrizione si ricorre. App. Napoli 10 Luglio 1870, *M.* 1871, p. 30.

10887 — Deve dirsi nulla la citazione per i vari individui dello stesso nome e cognome notificati senza la indicaziane delle diverse paternità risultanti della lista, e diversi domicilii. App. Napoli 26 Agosto 1880, *M.* 1880, p. 342.

10888 — I richiami che possono indirizzarsi al Prefetto giusta gli art. 32 e 33 della legge com. devono distinguersi dall'azione giudiziaria presso la Corte d'appello che l'art. 39 della legge suddetta concede ai Comuni ed ai privati contro le decisioni della Dep. prov. App. Napoli 26 Agosto 1880, *M.* 1880, p. 342.

10889 — L'azione giudiziaria innanzi alla Corte d'appello non può altrimenti proporsi e notificarsi che nelle forme prescritte dal cod. proc. civ. Id. id.

10890 — Solo quando trattasi d'individuo il quale non abbia domicilio, residenza o dimora conosciuta, puossi eseguire la citazione nelle forme indicate dall'art. 141 del cod. proc. civ. Id. id.

10891 — Non ha bisogno di essere notificato agli interessati il reclamo che un Comune propone contro una decisione della Dep. che aveva cancellati alcuni elettori dalla lista. App. Palermo 31 Luglio 1880, *M.* 1881, p. 229.

10892 — Il ricorso che la Giunta produce alla Corte d'appello, contro delib. della Dep. concernenti la formazione della lista amministrativa, deve, sotto pena di inammissibilità, essere notificato agli interessati. App. Messina 31 Ago. 1882, *M.* 1883, p. 101.

10893 — E' inammissibile il ricorso di un terzo contro la decisione della Dep. prov. che riammise sulla lista chi era stato radiato dal Consiglio com. ove non siasi dal ricorrente citato in giudizio l'interessato e fatta al medesimo regolare notifica dell'interposto relamo. App. Brescia, 30 Agosto 1870, *M.* 1870, p. 336.

10894 — Il deposito della copia del ricorso nell'ufficio del P. M. presso la Corte di appello, nel termine di tre giorni dalla sua presentazione è indispensabile, e senza l'osservanza di questa formalità la Corte non può provvedere sul reclamo. Cass. Napoli 25 Luglio 1872, *M.* 1872, p. 318.

10895 — Il ricorso alla Corte di appello non deve essere proposto con atto di citazione, ma basta che sia presentato alla cancelleria insieme con i titoli in appoggio. App. Genova 4 Nov. 1875, *M.* 1876, p. 86.

10896 — Il ricorso notificato con atto di usciere al Cancelliere è nullo; e deve essere presentato alla Cancelleria insieme coi titoli di appoggio, nè altra forma non può essere sostuita. App. Catania 19 Sett. 1881, *M.* 1882, p. 150.

10897 — Non è obbligatoria la trasmissione al Consiglio com. di copia del ricorso alla Corte di appello (art. 41 legge com.) poichè il Consiglio medesimo non è parte interessata, ma fu giudice di 1ª istanza. Cass. Roma 1 Marzo 1879, *M.* 1879, p. 150.

10898 — *Deposito di lire 10* — Quando più persone abbiano proposto reclamo dinnanzi alla Corte di appello, basta il regolare deposito per parte di un solo reclamante perchè la Corte lo prenda in esame. App. Napoli 13 Dic. 1872, *M.* 1873, p. 181.

10899 — Chi è cancellato dalla Deputazione è ricorre alle Corte di appello non è tenuto al deposito di lire 10. App. Torino 4 Ott. 1871, *M.* 1872, p. 158.

10900 — *Spese* — Sebbene la legge comunale nelle cause che si agitano in materia elettorale innanzi alle Corti di appello, abbia costituito il Pubblico Ministero unico contradditore dei reclami proposti, tuttavia non condanna l'intervento volontario degli interessati, senza pregiudizio della spedizione in via sommaria d'urgenza della causa stessa, e senza ragione o ripetizione di spese. App, Torino 24 Luglio 1865, *M.* 1865, p 303.

10901 — Non essendo obbligatorio il ministero del procuratore nei giudizi elettorali la Corte d'appello può esimere i soccombenti dal pagamento delle spese di procuratore fatte dalla parte avversaria vincitrice. App. Torino 1 Agosto 1872, *M.* 1873, p, 51. — App. Genova 8 Luglio 1881, *M.* 1881, p. 358. — App. Casale 22 Genn. 1882, *M.* 1883, p. 134.

10902 — **Ricorsi in Cassazione.** — Il termine di 10 giorni fissato dall'art. 39 della legge com. non vale per i ricorsi in Cassazione, per i quali si applicano invece le norme generali di procedura civile. Cass. Firenze 29 Sett. 1870, *M.* 1872, p. 28.

10903 — Il deposito di L. 150 voluto dall'art. 521 del codice di procedura civile è dovuto anche pel ricorso in Cassazione da sentenza di appello in materia elettorale, a meno che ricorra la Deputazione prov. nell'interesse della legge. Nota Min. Grazia Giustizia 17 Gennaio 1867, *M.* 1867, p. 111.

10904 — *Contro* — Pel ricorso in Cassazione nei giudizi elettorali non è necessario il depo-

sito di L. 150. Cass. Roma 16 Giugno 1879, *M.* 1879, p. 277. — Id. 5 Gennaio 1880, *M.* 1880, p. 69.

10905 — I ricorsi in Cassazione in materia elettorale non corredati dagli atti della causa e dei relativi documenti, e quel che è più della sentenza autenticata dal Cancelliere secondo prescrive l'art. 523 del cod. di proc. civ. sono inammissibili a termini dell'art. 528 del cod. stesso. Cass. Roma 22 Sett. 1882, *M.* 1883, p. 148.

10906 — Il Sindaco che in questa sua qualità fu condannato in un giudizio di appello per questione elettorale, dopo uscito di ufficio non può produrre ricorso in Cassazione, spettando ciò al suo successore, giacchè chiunque intraprende un giudizio o è chiamato a rispondervi in una determinata qualità, non può continuare quando la qualità medesima gli vien meno. Cass. Napoli 19 Maggio 1870, *M.* 1871, p. 142.

10907 — Se nel giudizio in appello fanno parte il Comune o il privato ricorrente da un lato e la Dep. prov. dall'altro, il ricorso in Cassazione non può competere che ad una delle parti in giudizio, cioè all'attore che promuove l'azione presso l'autorità giudiziaria. Cass. Napoli 28 Marzo 1874, *M.* 1874, p. 222.

10908 — Quindi se l'azione in appello fu promossa dai privati, per essere compresi nella lista, il contradditore in Cassazione, non può essere il Comune che non fece parte del giudizio di appello, poichè solo la Dep. prov. avrebbe avuto facoltà di ricorrere per Cassazione. Id. id.

10909 — Anche nelle controversie riguardanti le liste amministrative, chi non fece parte del giudizio d'appello non può impugnare la sentenza che ne conseguiva con il rimedio straordinario del ricorso per Cassazione. Cass. Roma 17 Aprile 1878, *M.* 1878, p. 342. — Id. 23 Nov. 1881, *M.* 1882, p. 133.

10910 — La Dep. essendo giudice in primo grado sulle liste, non può mai essere parte nei giudizi d'appello sulle medesime. Cass. Roma 17 Aprile 1878, *M.* 1878, p. 342.

10911 — La Deputazione prov. può ricorrere in Cassazione contro la sentenza della Corte di appello che dichiarò nulle le decisioni emesse dalla Deputazione stessa sulle liste amministrative. Cass. Milano 26 Agosto 1864, *M.* 1864, p. 366.

10912 — La Dep. non può nemmeno per legge violata ricorrere al suprem giudizio della Corte di Cassazione, contro la sentenza della Corte di appello, quando questa sentenza sia contraria alla sua decisione. Cass. Roma 17 Aprile 1878 *M.* 1878, p. 342.

10913 — Spetta al P. M. se reputa fondata in legge la decisione della Dep. di denunziare d'ufficio occorrendo alla Cassazione il contrario giudicato dalla Corte d'app. Id. id.

10914 — La Dep. non ha azione ad impugnare di ricorso per Cassazione la sentenza della Corte d'appello che ha rivocato per difetto di giurisdizione la deliberazione di essa Deputazione in materia elettorale amministrativa. Cass. Roma 28 Maggio 1880, *M.* 1880, p. 364.

10915 — E' ammissibile il ricorso in Cassazione avverso la pronuncia della Sezione d'accusa, la quale rigetti una domanda di riabilitazione ai diritti politici, ritenendo che l'istante non possa aspirarvi. Cass. Napoli 30 Marzo 1881, *M.* 1881, p. 358.

10916 — Non è ammissibile in Cassazione il ricorso contro la sentenza della Corte di appello che ha negata la iscrizione di taluno nelle liste amministrative, per avere erroneamente supposto di non essersi prodotti i documenti probatori delle condizioni di censo e di età, necessarie all'elettorato amministrativo. Cass. Roma 23 Nov. 1881, *M.* 1882, p. 116.

10917 — **Rettifiche** — Il Delegato straordinario come rappresentante della Giunta ha il dovere di fare sulla lista le rettificazioni ordinate dalla Corte di appello. C. S. 21 Sett. 1869, *M.* 1869, p. 306.

10918 — Gli errori materiali che possono essere occorsi nella formazione e revisione delle liste amministrative, come duplicazioni di nomi, mancanza della paternità, non esistenza degli individui designati nella lista, non possono formare oggetto di reclamo alla Corte di Appello. App. Genova 11 Sett. 1877, *M.* 1878, p. 183.

10919 — Per la correzione di cotali errori è d'uopo ricorrere nelle vie amministrative, salvo che si tratti di errori materiali intuitivi, come sarebbe l'aperta contradizione tra la parte dimostrativa e quella dispositiva della decisione della Dep. per i quali può la Corte ordinare le occorrenti rettificazioni. Id. id.

10920 — L'art. 45 della legge com. vuole soltanto la notificazione in via giudiziaria alla Giunta municipale, e non agli interessati della sentenza della Corte d'appello portante rettificazione della lista amministrativa. C. S. 24 Aprile 1878, *M.* 1879, p. 11.

10921 — Quando pure si ritenessero applicabili le norme sulla formazione delle liste, basterebbe a senso dell'art. 32 della detta legge, l'intimazione della sentenza agli interessati senza spesa, e per opera degli inservienti com. Id. id.

10922 — Decretata l'approvazione della lista amministrativa, la legge non fa divieto alla Dep. di apportarvi posteriormente altre modificazioni. App. Torino 16 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 71.

10923 — Quando le liste sono state approvate dalla Dep. e sieno divenute defini-

tive a termini dell'art. 38 della legge com. non è più nella facoltà del Sindaco, e nemmeno della Giunta di modificarle. C. S. 30 Nov. 1882, *M.* 1883, p. 72.

10924 — Fuori dei casi accennati all'art. 28 della legge com. le liste non possono essere modificate fino alla revisione periodica. C. S. 5 Marzo 1879, *M.* 1879, p. 118. App. Palermo 1 Dic. 1882, *M.* 1883, p. 248.

**LISTE COMMERCIALI**. — 10925 — Circ. Min. Ag. Ind. e Comm. 26 Luglio 1862, *M.* 1862, p. 269.

10926 — Circ. Min. Agricol. 28 Aprile 1882, per la revisione delle liste elettorali commerciali, in seguito alla mutazione della base dell' elettorato politico. *M.* 1882, p. 163.

**LISTE POLITICHE**. — *Generali.* — *Iscrizioni fatte dalla Giunta e dal Consiglio com.* — *Ricorsi alla Commissione prov. notificazione.* — *Commissione prov. competenza.* — *Censo.* — *Istruzione.* — *Condanne*; *frode*; *reclusione militare*; *associazione di malfattori*; *varie.* — *Falliti.* — *Ammoniti.* — *Corpi organizzati.* — *P. M. Competenza.* — *Ricorsi in Appello e in Cassazione.*

10927 — **Generali** — Circ. Min. Int. 26 Febb. 1883 sulla revisione delle liste politiche. *M.* 1883, p. 65.

10928 — Circ. Min. Int. 14 Marzo 1883, ld. *M.* 1883, p. 81.

10929 — Circ. Min. Int. 30 Giugno 1883 sulle copie delle liste politiche da conservarsi negli Archivi della Prefettura. *M.* 1883, p. 258.

10930 — Non è obbligatoria la formazione di una terza copia delle liste politiche, e negli Archivi delle Prefetture si può conservare uno dei due esemplari compilati dai Comuni giusta l'art. 33 della legge, debitamente autenticato, con le modificazioni decretate dalla Commissione prov. per gli appelli elettorali. C. S. 28 Giugno 1883, *M.* 1883, p. 261.

10931 — Tutti i Comuni debbono trasmettere nel termine stabilito dall' art. 33 della legge politica, le loro liste alle Commissioni prov. alle quali spetta di decretarne la definitiva approvazione anche in mancanza di reclami e di appelli. C. S. 22 Aprile 1882, *M.* 1882, p. 164.

10932 — Le delib. dei Consigli com. relative alla formazione ed iscrizione nelle liste elettorali politiche sono soggette, quanto alla regolarità della procedura e della forma, alle prescrizioni degli art. 131 e seguenti alla legge com. C. S. 5 Aprile 1882, *M.* 1882, p. 149.

10933 — La competenza dei Prefetti è ristretta esclusivamente all' esame della regolarità estrinseca delle delib. ld. id.

10934 — Essi perciò non possono conoscere in guisa alcuna delle iscrizioni e cancellazioni anche irregolarmente deliberate dai Consigli com. ld. id.

10935 — Non occorre alcun documento per giustificare la iscrizione fatta dall'autorità com. di individui che abbiano esercitato delle cariche indicate nel n. 7 dell'art. 2 della legge, trattandosi di un fatto che non può a meno di essere conosciuto dall'autorità suddetta e dal pubblico. App. Milano 24 Luglio 1882, *M.* 1882, p. 278.

10936 — Gl'individui iscritti nella 2ª categoria, giusta la disposizione dell'art. 126 della legge 17 Agosto 1882, (testo unico) sul reclutamento dell' esercito, essendo normalmente in congedo illimitato, non vanno compresi nella disposizione dell'art. 57 della legge elettorale politica che richiede la presentazione del certificato anteriore di 3 mesi al D. di convocazione dei collegi. C. S. 26 Ott. 1882, *M.* 1882, p. 345.

10937 — La imputazione di reati non seguita da condanna per effetto di amnistia non è motivo di esclusione dalle liste elettorali. App. Catania 11 Sett. 1882, *M.* 1883, p. 37.

10938 — Secondo la legge 17 Dic. 1860, il cittadino che nella revisione annuale delle liste ne era stato cancellato, senza che di ciò gli fosse stato dato avviso per iscritto nel termine e nel modo di cui agli art. 31 e seg. di quella legge, era in diritto di chiedere ed ottenere la immediata sua reiscrizione, senza obbligo di dimostrare di nuovo di possedere i requisiti elettorali. App. Torino 22 Nov. 1882, *M.* 1883, p. 91.

10939 — Lo stesso deve dirsi del cittadino che già inscritto nelle antiche liste, non sia stato compreso nella lista permanente di cui all'art. 105 della nuova legge politica, senza che della sua cancellazione gli sia stato dato l'avviso a norma della legge anteriore. Id. id.

10940 — La lista politica acquista la sua vera e piena importanza giuridica, non dal lavoro preparatorio della Giunta, ma dal giudizio formato su di essa dal Consiglio com. e rimane ferma solo dopo l' approvazione di questo nel caso che non sia prodotto appello alla Commissione prov. Cass. Roma 27 Ott. 1882, *M.* 1883, p. 101.

10941 — Non si può essere elettore politico che in un solo Comune del Regno. App. Bologna 23 Giugno 1882, *M.* 1882, p. 277.

10942 — Si devono cancellare dalla lista gli elettori doppiamente iscritti in essa, essendo scopo della legge che le liste non contengano nomi inutili, i quali creano una maggioranza fittizia, ed aggravano la condizione dei candidati. App. Venezia... Luglio 1882, *M.* 1883, p. 214.

10943 — Gli atti e documenti relativi alla formazione ed annua revisione delle li-

ste elettorali politiche, sono ostensibili a chiunque e sempre, per la loro qualità pubblica, potendosi anche estrarre copia delle stesse liste. Cass. Roma 27 Ott. 1882, *M.* 1883, p. 151.

10944 — In caso di urgenza, come di prossime indette elezioni, il Presidente della Corte suprema di Roma, può con sua ordinanza fissare, secondo il prudente suo arbitrio qualunque udienza per la discussione dei propositi ricorsi elettorali, indipendentemente dai termini prescritti dagli art. 521 e 531 del cod. proc. civ. già ridotti alla metà dall'art. 39 della legge elettorale politica. Id. id.

10945 — **Iscrizioni fatte dalla Giunta e dal Cons. com.** — L'iscrizione d'ufficio per parte della Giunta deve essere preceduta da una verificazione effettiva e motivata dal possesso dei requisiti che a termini di legge conferiscono l'elettorato. App. Brescia 17 Luglio 1882, *M.* 1882, p. 297.

10946 — Viola perciò l'art. 21 della legge la Giunta, quando iscrive d'ufficio in base alla notorietà o pubblicità. Id. id.

10947 — La notorietà di cui all'art. 18 si riferisce al caso in cui uno presenti la domanda d'iscrizione, senza quei documenti che può non produrre ove si riferiscano a titoli che notoriamente possiede e che la Giunta è in caso di riscontrare; ma non vale mai per dar luogo ad iscrizione d'ufficio. Id. id.

10948 — Quando si trovi sufficientemente designata la persona del richiedente e lo scopo della richiesta, non vi è nullità delle domande d'iscrizione nella lista politica, per la ommessa od errata menzione di talune delle indicazioni accennate negli art. 17 e 100 della legge elettorale. Cass. Roma 28 Ott. 1882, *M.* 1883, p. 119.

10949 — Sono di interesse meramente secondario tutte le altre indicazioni, specialmente quelle dell'età e del domicilio, quantunque non siano notorie, ed al loro difetto può supplire la Giunta, desumendo le notizie occorrenti dagli atti dello stato civile per l'età, e dal recente censimento della popolazione per il domicilio. Id. id.

10950 — Quando sia stato soddisfatto il prescritto dell'art. 100 della legge e cioè che sia stata fatta regolare e separata domanda da coloro che si ritengono compresi in detto art. e che vogliono fruire del diritto elettorale, non importa che essi non abbiano fatto la domanda, prima della compilazione della lista da parte della Giunta, nè che le loro domande siano state presentate da altri in loro nome e per loro conto, bastando che essi abbiano prodotto il loro reclamo al Cons. com. nel termine di cui all'art. 5 del R. D. 26 Genn. 1882. — App. Venezia 17 Luglio 1883, *M.* 1883. p. 229.

10951 — **Ricorsi alla Commis. prov. — Notificazione** — Per l'art. 31 della legge elettorale politica, colui che ricorre alla Commissione prov. contro una indebita iscrizione, è tenuto a notificare egli stesso nei modi di legge l'appello all'interessato. C. S. 5 Aprile 1882, *M.* 1882, p. 148. — App. Brescia 17 Luglio 1882, *M.* 1882, p. 297.

10952 — Gli appelli alla Commissione prov. sono legalmente notificati dall'usciere del Conciliatore. App. Trani 15 Settembre 1882, *M.* 1883, p. 120.

10953 — Non è ammissibile l'appello prodotto alla Commissione prov. avverso delib. del Consiglio com. con le quali fossero state confermate le delib. della Giunta portanti cancellazione di iscritti nelle liste elettorali, senza che si fosse prodotto alcun ricorso al Consiglio contro il deliberato della Giunta. App. Casale 11 Luglio 1882, *M.* 1882, p. 376. — App. Trani 15 Sett. 1882, *M.* 1883, p. 120.

10954 — Per il letterale disposto dall'art. 31 della legge elett. pol. è ammesso l'appello alla Commissione prov. contro le indebite iscrizioni, e non è necessario che il reclamante si rivolga in prima istanza alla Giunta o al Consiglio com. Cass. Roma 25 Sett, 1882, *M.* 1883, p. 214.

10955 — **Commissione prov. — Competenza.** — La Commissione prov. per gli appelli elettorali non ha giurisdizione per provvedere d'ufficio. C. S. 1 Aprile 1882, *M.* 1882, p. 148.

10956 — Epperciò quando non sia investita mediante appello o reclamo, della cognizione di un affare, essa non può pronunciare sopra alcuna iscrizione o cancellazione indebitamente fatta nelle liste. Id. id.

10957 — Quantunque il ricorso apparisca registrato al protocollo della Commissione prov. per gli appelli elettorali solo nel giorno successivo a quello prefisso come ultimo termine utile dall'art. 6 del D. 26 Genn. 1882, devesi tuttavia respingere l'eccezione di intempestività del ricorso stesso, quando dalla decisione della detta Commissione risulti essere questa convinta, per informazioni assuute, e per verifiche praticate, che il ricorso venne in realtà presentato entro l'orario d'ufficio del di precedente a quello risultante dalla protocollazione. App. Brescia 20 Luglio 1882, *M.* 1883, p. 91.

10958 — Quando la Commissione prov. sul reclamo contro l'operato della Giunta constati non aver questa ottemperato per intiero all'art. 101 della legge 22 Genn. 1882, avendo citato avanti a sè gl'iscritti di cui si chiede la cancellazione, senza la previa notificazione ad essi delle allegazioni del reclamo, devesi ritenere consono ai principi generali in materia di competenza, che la stessa Commissione provveda al ri-

guardo direttamente, ordinando il nuovo esaurimento della pratica nei modi dalla legge prescritti, e riservandasi la propria definitiva pronuncia, senza che sia necessario di udire prima nuovamente il Consiglio com. Id. id.

10959 — La Commissione prov. non può tener calcolo di proteste fatte in modo illegale avanti ad un Sindaco incompetente. Id. id.

10960 — La Commissione prov. è investita degli stessi poteri dei quali è investita la Giunta, della facoltà cioè d'imporre a colui che pretende la iscrizione in base all'art. 100 della legge, di scrivere e firmare una protesta contro le allegazioni del reclamo, e l'esperimento deve essere subito innanzi la stessa Commissione prov. Cass. Roma 27 Ottobre 1882, *M.* 1883, p. 101.

10961 — Però essa può delegare uno dei suoi membri per recarsi sul luogo per raccogliere le prove da assoggettarsi poscia al giudizio dell'intiera Commissione. Id. id.

10962 — Può tener luogo della notificazione all'interessato la partecipazione del deliberato della Commissione prov. che lo cancella dalla lista, fatta con lettera ufficiale diretta al capo dell' Amministrazione da cui dipende l'impiegato, quando consti che l'interessato abbia avuto comunicazione della lettera stessa. App. Napoli 19 Luglio 1882, *M.* 1883, p. 198.

10963 — **Censo** — Il decimo dell'imposta di R. M. accordato ai Comuni dallo Stato, è computabile nel censo elettorale per la costituzione della somma di L. 19,80. C. S. 25 Febb. 1881, *M.* 1882, p. 117.

10964 — Non può iscriversi a titolo di censo nelle liste il figlio di padre defunto, finchè non sieno seguite le pratiche pel trasferimento della proprietà paterna nel figlio stesso. App. Brescia 17 Luglio 1882, *M.* 1882, p. 297.

10965 — Se non fu registrata una convenzione di colonia, la data certa di questa, anteriore di sei mesi al tempo stabilito per la revisione delle liste può provarsi mediante gli equipollenti risultanti dal registro di popolazione, e dai ruoli delle imposte. App. Firenze 1 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 57.

10966 — Quando di una stessa famiglia colonica, più sieno coloro che abbiano gli altri requisiti prescritti per l'esercizio del diritto elettorale, compete tale diritto a tanti di essi, compreso il capoccia, quante parti possono farsi dell'imposta diretta gravante il fondo condotto a colonia nella misura di L. 80 stabilita dalla legge, osservata la regola dell'anzianità, e le altre norme tracciate dalle leggi e dai regolamenti nel caso che l'imposta non giunga ad una somma bastante ad offrire capienza per tutti. Id. id,

10967 — Per ottenere l'iscrizione nelle liste politiche a termini dell'art. 100 della nuova legge, non occorre giustificare il requisito del censo, perché la domanda di cui parla il detto art. supplisce in via transitoria al certificato scol. voluto dal precedente art. 99 della citata legge. App. Trani 21 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 91.

10968 — **Istruzione** — Le iscrizioni sulle liste politiche per quelli che non vantano altri titoli tranne quello di aver prestato effettivo servizio sotto le armi non può aver luogo sulla semplice notorietà e scienza della Giunta; ma occorre un documento che comprovi che hanno frequentato con profitto la scuola reggimentale, o ne erano stati dispensati per il grado della loro istruzione. App. Milano 24 Luglio 1882, *M.* 1882, p. 278. — App. Brescia 17 Luglio 1882, *M.* 1882, p. 297.

10969 — L'iscrizione di coloro che prima dell'attuazione della legge sull'istruzione obbligatoria, hanno frequentato la 2. classe elementare in una pubblica scuola, non può aver luogo sulla semplice notorietà o scienza della Giunta, e per gli altri deve essere indicata la data del documento il quale mostri che fu con felice esito superato l'esperimento delle materie che si insegnano nella 2. classe. App. Milano 24 Luglio 1882, *M.* 1882, p, 278.

10970 — La legge avendo determinato tassativamente la procedura da osservarsi per l'accoglimento dell'istanza di chi chiede di essere iscritto per sapere leggere e scrivere secondo l'art. 100, è nulla la iscrizione di ufficio eseguita in base alla sola notorietà di saper leggere e scrivere. App. Brescia 17 Luglio 1882, *M.* 1882, p. 297.

10971 — Non è efficace per la iscrizione sulle liste, la semplice notorietà di aver superate le scuole tecniche o classiche, ma occorre il certificato a norma di legge. Id. id.

10972 — Per chi frequenta regolarmente una scuola superiore alla 2. elementare, vale la presunzione che abbia superati gli esami prescritti per questa. Id. id.

10973 — Si ravvisa conforme alla lettera ed allo spirito degli art. 100 e 101 della legge il ritenere, che per l'elettorato politico non sia sufficiente la capacità della semplice scrittura materiale dimostrata copiando un modulo, ma occorre la dimostrazione di una certa coltura intellettuale, che valga come equipollente del certificato della 2. elementare, e si manifesti coll'essere in grado di scrivere da sè una breve deliberazione di protesta. App. Brescia 20 Luglio 1882, *M.* 1883, p. 91.

10974 — La contumacia giustificata dell'elettore chiamato a constatare di saper leggere e scrivere non importa la sua cancellazione dalla lista politica. App. Roma 6 Luglio 1882, *M.* 1883, p. 102.

10975 — Il legislatore per la capacità degli elettori richiede quell'istruzione che può avere chi ha studiato fino alla seconda classe elementare; e cioè devesi avere l'attitudine di riempire di propria mano la scheda della votazione, e di leggere i nomi scritti nelle schede altrui. App. Messina 15 Marzo 1883, *M.* 1883, p. 262.

10976 — **Condanne** — *frode, reclusione militare, varie, associazione di malfattori.* — Il reato di frode previsto dall'art. 629 del codice penale rende incapace all'elettorato politico quegli che per esso fu condannato. App. Casale, 22 Dic. 1869, *M.* 1870, p. 187.

10977 — Deve essere inteso in senso lato secondo l'art. 87 della legge politica la frode che fa perdere la qualità di elettore e di eleggibile. App. Perugia 9 Luglio 1882, *M.* 1882, p. 320.

10978 — L'art. 86 della legge non priva dell'elettorato il condannato a pena correzionale per associazione di malfattori contro le persone. Cass. Roma 6 Nov. 1882, *M.* 1883, p. 72. — Id. 13 Ott. 1882, *M.* 1883, p. 91. — App. Ancona 26 Aprile 1883, *M.* 1883, p. 313.

10979 — I condannati alla pena dellà reclusione militare per reato di prevaricazione, incorrono nella perdita della qualità di elettore e di eleggibile, e del diritto a chiederne il riconoscimento a termini dell'art. 86 della legge politica. App. Milano 19 Luglio 1882, *M.* 1882, p. 281.

10980 — Colui che fu condannato a sei mesi di carcere per falso in passaporto, non è capace di esercitare il diritto elettorale politico, e quindi deve essere cancellato dalla lista. Cass. Roma 5 Dic. 1882, *M.* 1883, p. 102.

10981 — Devesi cancellare dalla lista politica il condannato al carcere per questua, importando tale reato l'incapacità elettorale per espressa disposizione della legge elettorale politica. App. Venezia 17 Luglio 1882, *M.* 1883, p. 167.

10982 — Il condannato alle pene del carcere e della sorveglianza della P. S. pei reati di oziosità e vagabondaggio, o di mendicità, che al giorno in cui la lista annuale diviene difinitiva, non abbia espiate quelle pene già da un anno, non può essere compreso nelle liste elettorali politiche. Cass. Roma 6 Nov. 1882, *M.* 1883, p. 184.

10983 — Si deve cancellare dalla lista politica il condannato al carcere duro per crimine di furto, giusta il cod. pen. austriaco. App. Venezia 4 Luglio 1882, *M.* 1883, p. 167.

10984 — Colui che fu condannato per reato che importi la privazione temporanea dell'esercizio del diritto elettorale, non deve essere iscritto nelle liste politiche, sempre quando l'anno dell'espiazione della pena venga a compiersi posteriormente al giorno in cui la lista annuale divenne definitiva. App. Bologna 7 Luglio 1882, *M.* 1882, p. 334.

10985 — L'art. 86 della legge, se vuole la riabilitazione dei condannati a pene criminali perchè non incorrono nella perdita della qualitá di elettore o di eleggibile, e del diritto a chiederne il riconoscimento, intende però parlare di quei condannati che abbiano possibilità ad essere riabilitati. App. Napoli 27 Ott. 1882, *M.* 1883, p. 198.

10986 — Ciò si applica a quei casi in cui l'interdizione dai pubblici uffizi pronunziata dalle leggi penali, cessava di diritto allo spirare del termine dell'espiazione della pena. Id. id.

10987 — **Falliti** — Per le disposizioni del nuovo cod. di commercio pei falliti che abbiano ottenuto il concordato, cessa lo stato di fallimento, epperciò hanno diritto alla iscrizione nelle liste elettorali. C. S. 6 Aprile 1883, *M.* 1883, p. 135. — App. Venezia 21 Agosto 1883, *M.* 1883, p. 364.

10988 — Hanno egualmente tale diritto coloro che abbiano ottenuto il concordato sotto l'impero del precedente cod. di commercio e che per la cessata legge elettorale erano privati dal diritto di suffragio. C. S. 6 Aprile 1883, *M.* 1883, p. 135.

10989 — Il condannato agli arresti per fallimento colposo a sensi del cod. pen. austriaco, non è da comprendersi fra quelli che hanno perduto il diritto all'elettorato politico. App. Venezia 4 Luglio 1882, *M.* 1883, p. 197.

10990 — **Ammoniti** — Gli ammoniti ai sensi degli art. 70, 105 e 106 della legge 20 Marzo 1865 all. B, modificata dalla legge 6 Luglio 1871, sono colpiti dalla incapacità elettorale stabilita dall'art. 87 della nuova legge elettorale polltica. C. S. 5 Aprile 1882, *M.* 1882, p. 146. — Cass. Roma 21 Febb. 1883, *M.* 1883, p. 86.

10991 — *Contro* — Gli ammoniti per mendicità, oziosità, vagabondaggio, o come persone sospette per crimini, o delitti, o sospetti in genere, non sono incapaci di esercitare il diritto di elettore e di eleggibile. App. Parma 22 Sett. 1882, *M.* 1882, p. 317. — Cass. Roma 15 Ott. 1882, *M.* 1882, p. 344. — App. Bologna 11 Maggio 1883, *M.* 1883, p. 262.

10992 — **Domicilio** — I termini stabiliti dalla legge per fare la doppia dichiarazione del domicilio politico, non sono perentori a pena di decadenza. App. Bologna 23 Giugno 1882, *M.* 1882, p. 277.

10993 — Il luogo costituente il domicilio politico dell'elettore, gli dá diritto di votare esclusivamente nel distretto o collegio elettorale in cui detto luogo o domicilio è situato. Cass. Roma 31 Luglio 1882, *M.* 1883, p. 120.

10994 — Quindi anche nei Comuni divisi in più distretti o collegi elettorali i cittadini non possono esercitare il loro diritto se non in quel distretto o collegio nel cui perimetro essi avessero già costituito o trasferito il loro domicilio politico, nei modi previsti dalla legge, almeno 6 mesi prima. Id. Id.

10995 — Si presume nel luogo del domicilio d'origine il domicilio politico; e quindi deve essere iscritto nella lista elettorale politica del luogo di origine, e non in quello della nuova residenza il cittadino che abbia trasferito la sua residenza dal primo Comune in un altro senza fare la dichiarazione di rinuncia all'antico sua domicilio. App. Casale 16 Sett. 1882, *M.* 1883, p. 120.

10996 — S'intende osservato l'art. 13 della legge politica, se l'elettore dichiari, quantunque non personalmente al Sindaco del Comune ove esso vuol trasferire il proprio domicilio politico, di rinunziare perciò al domicilo già altrove stabilito, e trasmessasi ufficialmente simile dichiarazione al Sindaco dsl Comune abbandonato, se ne accusi da questo ricevimento, dichiarando di aver eseguita la relativa annotazione nei suoi registri. Cass. Roma 27 Ottobre 1882, *M.* 1883, p. 151.

10997 — **Corpi organizzati** — Le parole dell'art. 14 della legge « Corpi organizzati al servizio dello Stato, Provincia, e Comuni » debbono applicarsi a quei corpi che hanno una organizzazione quasi militare, e non a quelli che nè per l'ordinamento, nè pel numero, nè per le funzioni costituiscono un corpo organizzato propriamente detto. C. S. 25 Febb. 1881, *M.* 1882, p. 117.

10998 — Non appartengono a corpi organizzati, e quindi possono essere iscritti nelle liste politiche, il moderatore dell'orologio com. ed il sagrestano, sebbene siano salariati com. App. Casale 22 Luglio 1882, *M.* 1882, p. 320.

10999 — Non si possono ritenere fra i corpi organizzati gl'individui appartenenti a bande musicali, essendochè non presentano una organizzazione che si rassomigli a quella che è propria delle milizie. App. Catania 14 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 58.

11000 — Non è censurabile in Cassazione il giudizio della Corte di appello che gli elettori reclamanti sieno guardie stipendiate in un Comune dall'appaltatore del dazio consumo governativo e municipale, ed organizzato in corpo con vincoli di disciplina e di dipendenza al pari delle guardie doganali governative. Cass. Roma 27 Ott. 1882, *M.* 1883, p. 150.

11001 — I cittadini, dichiarati per tal modo guardie daziarie, sono colpiti dall'applicazione dell'art. 14 della legge elettorale politica. Id. id.

11002 — Deve ritenersi per corpo organizzato in servizio del Comune, quello composto di un determinato numero di guardie, e di un brigadiere, col titolo di brigata delle guardie campestri, retto da regol. approvato dalla Dep. secondo il quale i membri di esso debbono prestare giuramento prima di entrare in funzioni, vestono uniforme, sono armati come le guardie di P. S. e sono ammessi quali agenti della polizia municipale a denunziare e verbalizzare. Il voto dato dai membri di tale corpo deve quindi essere annullato. C. D. 29 Genn. 1883, *M.* 1883, p. 288.

11003 — **P. M, Competenza. — Termini.** — Al P. M. compete l'azione diretta per impugnar dinanzi la Corte d'Appello le iscrizioni e le cancellazioni illegalmente fatte o mantenute dai Consigli com. quando non siano state impugnate dinanzi alla Commissione prov. C. S. 22 Aprile 1882, *M.* 1882, p. 164.

11004 — Spetta al P. M. di impugnare le decisioni della Commissione prov. contro le quali non sia stato presentato appello. Id.

11005 — Il P. M. può richiedere alla Corte d'Appello la cancellazione di un elettore politico indebitamente iscritto nella lista. App. Bologna 23 Giugno 1882, *M.* 1882, p. 277. — App. Catania 28 Agosto 1882, *M.* 1883, d. 57. — Cass. Roma 17 Genn. 1883, *M.* 1883, p. 87.

11006 — Sebbene nella legge non si vegga espressamente riconosciuta al P. M. la facoltà di valersi della via tracciata dall'art. 37 per far correggere gli errori od ommissioni occorse nella formazione delle liste, pure tale facoltà trova il suo fondamento nell'art. 139 dell'ordinamento giudiziario. 6 Dic. 1865. App. Milano 24 Luglio 1882, *M.* 1882, p. 278. — Id. 19 Luglio 1882, *M.* 1882, p. 281.

11007 — Promossa dal P. M. azione diretta per cancellazione di elettori indebitamente iscritti, la Corte d'appello ha il diritto di esaminare di ufficio se al P. M. competa tale azione. App. Brescia 17 Luglio 1882, *M.* 1882, p. 297.

11008 —Anche sotto l'impero della nuova legge elettorale, per l'art. 139 dell'ordinamento giudiziario, il P. M. ha azione diretta per mantenere l'integrità delle liste. Id. id.

11009 — L'azione del P. M. non è incompatibile con l'azione popolare data dall'art. 37 della legge a ciascun cittadino. Id. id.

11010 — Nell'esercizio di detta facoltà non può il P. M. reputarsi vincolato dai termini che sotto pena di nullità sono stabiliti dall'art. 37 della legge elettorale politica. App. Milano 24 Luglio 1882, *M.* 1882, p. 278. — Cass. Roma 17 Gennaio 1883, *M.* 1883, p. 87.

11011 — *Contro* — Il P. M. è soggetto all'osservanza dei termini stabiliti dalla legge elett. App. Brescia 17 Lug. 1882, *M.* 1882.

p. 297. — App. Casale 11 Luglio 1882, *M.* 1882, p. 376. — App. Catania 28 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 57.

11012 — Il termine dei 15 giorni di cui all'art. 37 della legge, decorre dal giorno della pubblicazione delle liste, e non dall'ultimo in cui le medesime debbono rimanere affisse. App. Brescia 17 Luglio 1882, *M,* 1882, p. 297.

11013 — Se il P. M. eleva la questione pregiudiziale della tardività del ricorso prodotto da un elettore contro la decisione della Commissione prov. incombe al P. M. stesso l'onere di provare la data in cui venne notificata la decisione impugnata. App. Perugia 3 Luglio 1882, *M.* 1882, p. 330.

11014 — Quando il Procuratore gen. non sia egli stesso reclamante, nè esso nè il Prefetto sono obbligati dalla legge a produrre documenti per contraddire alle asserzioni del reclamo; ma è il ricorrente che deve produrre i documenti dai quali risulti la regolarità, la legalità, e il fondamento del reclamo. App. Ancona 9 Luglio 1882, *M.* 1882, p. 330.

11015 — **Ricorsi in appello e in cassazione** — Il ricorso prodotto contro le decisioni delle Commissioni prov. decretanti l'approvazione della liste politiche è nullo, quando non siasi esso notificato col relativo D. di fissazione d'udienza entro 10 giorni dalla notificazione dell'avviso di cui all'art. 35 ultimo capoverso della nuova legge. App. Ancona, 21 Giugno 1882, *M.* 1882, p. 247.

11016 — Il ricorso contro l'iscrizione di determinati individui nelle liste politiche di un Comune, a norma dell'art. 37 della legge nonchè il relativo D. del Presidente della Corte che fissa l'udienza per la discussione della causa, devono essere notificati integralmente agli interessati, e non basta che questi siano avvertiti e resi consci del reclamo sporto alla Corte, dei relativi motivi, e del giorno fissato per la discussione della causa. App. Torino 12 Luglio 1882, *M.* 1882, p. 263.

11017 — Alle variarioni che la Giunta a termini dell'art. 36 della legge elettorale ha fatto nelle liste politiche per morte o per condanna non vi è alcun rimedio per fare opposizione, e non può nemmeno ricorrersi alla Corte di appello, essendo la competenza di questi circoscritta agli appelli dalle decisioni delle Commissioni prov. App. Ancona 19 Luglio 1882, *M.* 1882, p. 330.

11018 — Se la Commissione prov. respinse il reclamo per non avere reclamato prima alla Commissione prov. il ricorso non può essere ammesso dalla Corte d'appello, e il ricorrente è incorso in decadenza che non è più riparabile fino alla nuova revisione della lista. App. Casale 11 Luglio 1882, *M.* 1882, p. 376.

11019 — Compete azione davanti la Corte d'appello ad ogni cittadino il quale voglia impugnare una decisione pronunciata dalla Commissione prov. o dolersi di denegata giustizia, ed essa deve proporsi con semplice ricorso, sopra cui il Presidente della Corte stessa indica l'udienza in cui la causa sarà discussa. App. Trani 15 Luglio 1882, *M.* 1883, p. 92.

11020 — Questo ricorso, con l'analogo D. di fissazione di udienza, fra 10 giorni dalla decisione della notifica della decisione della Commissione prov. ricevuta per cura del Sindaco, deve essere sotto pena di nullità notificato agli interessati od al Prefetto a seconda dai casi. Id. id.

11021 — Quando l'appello di un terzo sia diretto ad ottenere l'iscrizione di alcuni cittadini, non occorre sia loro notificato. App. Roma 6 Luglio 1882, *M.* 1883, p. 102.

11022 — Colui che reclama alla Corte d'appello contro la di lui esclusione dalla lista pronunciata dalla Commissione prov. è tenuto sotto pena di nullità a notificare il suo reclamo al Prefetto nel termine perentorio di 10 giorni. Cass. Roma, 23 Ottobre 1882, *M.* 1883, p. 119.

11023 — L'azione giuridica davanti la Corte non è aperta che per impugnare le decisioni delle Commissione o per dolersi di denegata giustizia; quindi il reclamo per ommissione fatto dagli impiegati com. nel copiare la lista non è ammissibile, se prima non sia stato provveduto nello stadio amministrativo. App. Napoli 27 Ottobre 1882, *M.* 1883, p. 229.

11024 — Non è ammissibile il ricorso alla Corte d'appello, contro la decisione della Commissione prov. se all'atto della sua presentazione non vi si allega l'elenco dei cittadini dei quali si pretende illegalmente trascurata la iscrizione sulle liste elettorali. Cass. Roma 6 Aprile 1883, *M.* 1883, p. 249.

11025 — Ogni cittadino, sia o non sia elettore, ha diritto di esercitare l'azione popolare elettorale, la quale si fonda e si svolge nell'interesse generale, più che in quella individuale di ciascun elettore. App. Messina 27 Genn. 1883, *M.* 1883, p. 279.

11026 — Il ricorrente contro le deliberazioni del Cons. com. e della Commissione prov. relative alla iscrizione di elettori nelle liste, deve sotto pena di decadenza, a termini dell'art. 38 della legge, depositare le delib. impugnate nella cancelleria della Corte entro i 5 giorni dalla notificazione del reclamo e pedissequo D. della Corte. App. Casale 6 Sett. 1882, *M.* 1883, p. 279.

11027 — Quindi non può in difetto di tale deposito, essere accordato il rinvio per produrre le dette due deliberazioni. Id. id.

11028 — La nuova legge elettorale ha resi pubblici e comuni a tutti gli atti e documenti tutti che concernono la revisione

delle liste. Cass. Roma, 23 Ott. 1882, *M.* 1883, p. 91.

11029 — Però coloro che reclamano l'iscrizione di un terzo nella lista, non possono essere tenuti a presentare alla Corte di appello le scritture originali fatte in osservanza all'art. 100 della citata legge. Id. id.

11030 — I titoli di cui parlano gli art. 37 e 38 della legge elettorale politica, e che debbono per le stesse disposizioni prodursi a sostegno del reclamo, sono quelli che si vogliono aggiungere dal reclamante agli altri titoli del procedimento amministrativo elettorale. Cass. Roma 27 Ottobre 1882, *M.* 1883, p. 151.

11031 — La Corte d'appello perciò ha diritto, e deve per l'istanza del ricorrente richiamare d'ufficio gli atti ed i documenti del procedimento amministrativo, necessari al proposto giudizio. Id. id.

11032 — Il termine di 5 giorni prescritto dall'art. 38 della legge elettorale politica pel deposito dei documenti, decorre a pena di nullità dalla notificazione del ricorso, e del D. presidenziale, anche pei nuovi documenti con cui si voglia meglio giustificare il reclamo. Cass. Roma 5 Sett. 1882, *M.* 1883, p. 151.

11033 — Quando sia dedotta davanti la Corte di appello la inammissibilità del reclamo, per la scadenza del termine prescritto dall'art. 9 del R. D. 26 Genn. 1882, se la Corte stessa rigetta il ricorso senza giustificarne in alcun modo il motivo, la sentenza deve esser revocata per difetto di motivazione in appoggio all'art. 350 N. 6 del cod. proc. civ. Cass. Roma, 25 Sett. 1882, *M.* 1883, p. 214.

11034 — L'obbligo che l'art. 38 della legge fa al ricorrente di presentare i documenti giustificativi, non può nè deve intendersi se non di quei documenti che sono in potere della parte, e che essa può facilmente procurarsi, e non mai di quelli che sono nei pubblici uffici, e dei quali il privato non può disporre. App. Messina 27 Genn. 1883, *M.* 1883, p. 279.

11035 — Spetta alla Corte d'appello il conoscere degli apprezzamenti della Commissione prov. relativi alla capacità nel leggere e nello scrivere, propria degli inscritti cancellati dalla lista. Cass. Roma 23 Ott. 1882, *M.* 1883, p. 91.

11036 — Nelle cause elettorali, non essendo necessario il ministero di avvocato o procuratore, le parti possono mediante mandato speciale, farsi rappresentare avanti la Corte d'appello anche da un procuratore non inscritto nell'albo della stessa. App. Brescia 20 Luglio 1882, *M.* 1883. p. 91.

11037 — Se è lecito ai cittadini difendersi dall'azione proposta contro il P. M. e chiedere di essere mantenuti nelle liste pel titolo per cui vi furono inscritti, non è però loro permesso di proporre in sede di appello per la prima volta e direttamente, la loro domanda di iscrizione per altri titoli. App. Casale 29 Luglio 1882, *M.* 1883 p. 91.

11038 — Pel disposto dell'art. 31 della legge elettorale, non è applicabile il principio che non possa costituire materia di appello, ciò che non ha costituito soggetto del giudizio di 1ª istanza. Cass. Roma 27 Ott. 1882, *M.* 1883, p. 101.

11039 — La sentenza emessa dalle Corti di appello in materia elettorale sono anche soggette al rimedio della rivocazione nei casi ammessi dal cod. proc. civ. App. Catania 26 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 37.

11040 — Per li combinati art. 497 proc. civ. e 37 legge elettorale, il termine per la dimanda di rivocazione decorre dalla pubblicazione della sentenza, ed è di 10, o 15 giorni secondo che la dimanda vien proposta dall'interessato o dal terzo. Id. id.

11041 — Il termine nel quale un terzo può impugnare con una domanda di rivocazione una sentenza della Corte di appello deve essere di 15 giorni dalla data della pubblicazione della sentenza stessa. Cass. Roma 3 Aprile 1882, *M.* 1883, p. 184.

11042 — L'azione di decadenza dal ricorso non può farsi valere per la prima volta in sede di rinvio. App. Messina 27 Genn. 1883, *M.* 1883, p. 279.

**LOTTERIE E TOMBOLE** -- 11043 -- R. Decreto 29 Giugno 1865 n. 2400 che approva il Regolamento per l'esecuzione delle lotterie non proibite, e delle tombole. *M.* 1865, p. 289.

11044 — Circ. Min. Fin. 7 Nov. 1880 sulle lotterie e tombole. *M.* 1880, p. 370.

11045 — R. D. 21 Nov. 1880 sulle lotterie tombole ed altre operazioni aleatorie. *M.* 1881, p. 4.

11046 — Circ. Min. Fin. 27 Luglio 1881 pel servizio del lotto, per le tombole, e lotterie. *M.* 1881, p. 305.

11047 — Circ. Min. Fin. 16 Nov. 1883 sulle cauzioni da prestarsi per concessioni di tombole. *M.* 1883, p. 373.

11048 — L'art. 5 del D. 29 Giugno 1865 in cui è fissato il termine di 3 mesi dalla estrazione per la esibizione dei biglietti vincitori, non riflette che le sole lotterie autorizzate in favore di corpi morali determinati, e non le tombole. App. Napoli 29 Gennaio 1872, *M.* 1872, p. 331.

11049 — Nelle tombole il decreto prefettizio che le autorizza stabilisce le condizioni speciali, e fra tali condizioni può bene fissarsi un termine sotto pena di decadenza per la presentazione delle cartelle vincitrici alla Commissione che deve verificare. Id. id.

11050 — Quando nel Decreto prefettizio non si determina il giorno in cui i vincitori debbono presentare le cartelle alla Commissione di vigilanza della tombola, non può ritenersi illimitato il diritto per la esibizione di tali cartelle, quante volte debbono queste verificarsi tutte contemporaneamente dall'autorità all'uopo delegata per l'aggiudicazione dei premi, e quindi in difetto di termine, l'obbligo di esibire le cartelle vincitrici è immediato alla estrazione, ed il tempo utile per produrle può solo protrarsi fino alla formazione del verbale di verifica. Id. id.

11051 — La tassa di bollo che gravita sullè cartelle di tombole non può entrare a calcolo nella liquidazione del 20 per 0[0 dovuto dai venditori di tali cartelle sul prodotto della vendita. Circ. Min Fin. 12 Marzo 1873, *M.* 1873, p. 100.

11052 — Ogni e qualsiasi lotteria o tombola sulla quale non cada il divieto della legge, deve intendersi limitata alla sola Provincia nella quale ottenne l'autorizzazione del Prefetto, così per la vendita e diffusione delle cartelle, come per l'impiego delle somme ricavate. Circ. Min. Fin. 18 Sett. 1874, *M.* 1874, p. 346.

**LOTTO** — 11053 — R. Decreto 19 Febb. 1871, n. 115 che stabilisce norme pel conferimento dei banchi di lotto, quando vi concorrano pensionati a carico dello Stato, ed impiegati in disponibilità od in aspettativa. *M.* 1871, p. 151.

11054 — Regol. 17 Settembre 1871, n. 483, che modifica in alcune parti gli ordinamenti sul giuoco del lotto, lotterie e tombole. *M.* 1871, p. 371.

11055 — Legge 19 Luglio 1880 sul riordinamento dell'Amministrazione del lotto. *M.* 1880, p. 241.

# M

**MANIACI** — *Generali.* — *Domicilio.* — *Pazzia; maniaci furiosi, tranquilli, pellagrosi, epilettici, ecc.* — *Povertà* — *Spese di trasporto, rimpatrio.*

11056 — **Generali** — La legge pone a carico delle Provincie la spesa pel mantenimento dei mentecatti poveri, senza determinare che debbano essere rinchiusi piuttosto nel Manicomio che in uno Spedale. C. S. 24 Luglio 1874, *M.* 1874, p. 279 — C. S. 4 Aprile 1879, *M.* 1879, p. 379.

11057 — Non vi è disposizione che prescriva la previa autorizzazione della Deputazione pel ricovero dei mantecatti. C. S. 24 Luglio 1874, *M.* 1874, p. 279.

11058 — La legge com. non richiede come condizione dell'obbligo imposto alla Provincia, che i mentecatti poveri debbano essere raccolti nei Manicomi istituiti e sovvenuti dalle Provincie ; nè lo avrebbe potuto, perchè condizioni speciali dei luoghi o considerazioni delle persone, possono consigliare le Provincie a porre i mentecatti presso famiglie private, non opponendosi a ciò nè la scienza nè l'umanità. C. S. 25 Luglio 1876, *M.* 1876, p. 278.

11059 — Quindi non può essere diminuito l'obbligo della Provincia per il fatto che essendo stato licenziato un mentecatto dal Manicomio prov. ebbe poi ancora bisogno di assistenza e di custodia, per cui il Sindaco si trovò costretto a porlo in custodia d'un privato, colla corresponsione di un tenue sussidio. Id. id.

11060 — L'obbligo delle Provincie è soltanto per i mentecatti poveri, e non per tutti i dementi che abbisognano di ricovero. C. S. 26 Aprile 1876, *M.* 1879, p. 143.

11061 — L'esistenza di parenti che abbiano il dovere di provvedere al mantenimento del maniaco non esclude l'obbligo della Provincia di rimborsare direttamente l'Ospedale od il Manicomio, ove il maniaco fu ricoverato, salvo ad essa di far valere le sue ragioni di rimborso contro i congiunti. C. S. 19 Maggio 1875, *M.* 1875, p. 271. — C. S. 30 Ott. 1878, *M.* 1879, p. 57. — C. S. 5 Marzo 1879, *M.* 1879, p. 143. — C. S. 24 Luglio 1880, M. 1880, p. 336 — C. S. (Sez. riun.) 12 Luglio 1881, *M.* 1881, p. 304. — C. S. 11 Marzo 1882, *M.* 1882, p. 223. — C. S. 30 Luglio 1883, *M.* 1883, p. 382.

11062 — La Provincia che ha provveduto alle spese di mantenimento e cura di un mentecatto povero nel Manicomio, ha diritto di rimborso verso i parenti di lui tenuti alla prestazione degli alimenti, e in istato di prestarli. Cass. Torino 5 Aprile 1883, *M.* 1883, p. 287.

11063 — Il rimborso è dovuto anche per gli arretrati. Id. id.

11064 — La cautela da parte della Provincia di assicurarsi che il ricoverando si trovi nella condizioni prescritte dall'art. 172, n. 6, della legge com. non può esonerarla dall'onere del pagamento, anche pel tempo impiegato in quell'indagine, quando questa ha avuto per risultato di accertare che si tratta di un mentecatto povero. C. S. 9 Aprile 1879, *M.* 1879, p. 158.

11065 — L'Amministrazione di un Manicomio non può rifiutarsi di dare ricovero al maniaco di cui fu ordinata l'ammissione dall'autorità competente. C. S. 18 Maggio 1880, *M.* 1880, p. 271.

11066 — La Provincia cui appartiene ll maniaco deve soddisfare le spese di cura e mantenimento, nè può ricusarsi col pretesto che l'Amministrazione del Manicomio, non ha fatto precedere la prova di povertà

del ricoverando, o di coloro che possano essere obbligati per legge al mantenimento. Id. id.

11067 — Non è escluso che l'Amministrazione della Provincia possa, se lo crede, tentare di rivalersi sui beni del maniaco, sia su quelli delle persone obbligate per legge a prestargli gli alimenti. Id. id.

11068 — Gli alimenti dovuti *iure sanguinis*, non costituiscono un debito assoluto ed incondizionato, ma bensì un debito relativo ai bisogni di chi ha diritto ad essere alimentato, per cui non restano dovuti se non richiesti, e non prima della richiesta manca quindi di ragione la Provincia che domanda il rimborso degli alimenti arretrati pel mantenimento dei ricoverati in un Manicomio prov. ai parenti che per legge vi sono tenuti. C. S. 21 Aprile 1880, *M.* 1880, p. 240.

11069 — L'art. 174 n. 10 della legge com. non fa distinzione di tempo anteriore o posteriore alla loro ammissione nel Manicomio. C. S. 23 Nov. 1878, *M.* 1879, p. 56. — C. S. 21 Aprile 1880, *M.* 1880, p. 240.

11070 — Se nel tempo che occorre per verificare le condizioni di fatto della mania e della povertà, lo stato del maniaco richiede una custodia provvisoria, la spesa di questa deve andare a carico della Provincia. C. S. 21 Aprile 1880, *M.* 1880, p, 240. — C. S. 5 Nov. 1881, *M.* 1882, p. 30.

11071 — La mancanza di denuncia all'Amministrazione prov. di un maniaco, inviato al manicomio per parte del Comune, non può produrre l'effetto di alterare l'obbligo di mantenimento per la Provincia. C. S. 4 Agosto 1876, *M.* 1876, p. 279. — C. S. 14 Aprile 1879, *M.* 1879, p. 379.

11072 — Però la Provincia è in diritto di esigere prima di rimborsare al Comune le relative spese, che i singoli casi di ricovero dei mentecatti negli Spedali, vengano giustificati cogli occorrenti documenti, tanto che risulti in modo positivo l'alienazione mentale, e la povertà dei ricoverati. C. S. 5 Aprile 1879, *M.* 1879, p. 379.

11073 — Il ritardo frapposto da un Comune nel rispondere all'invito fattogli dalla Dep. di sostenere la spesa per una spedalità, non porta la conseguenza di obbligarlo al pagamento della medesima. C. S. 16 Luglio 1881, *M.* 1882, p. 94.

11074 — Non esiste alcuna dispozione di legge che obblighi gli Spedali ove i mentecatti sono ricoverati, ad avvertire le Provincie che devono pagarne la spesa. C. S. (Sez. riun.) 12 Luglio 1881, *M.* 1881, p. 304.

11075 — Ad ogni modo se alla Provincia compete l'eccezione di prescrizione cui è collegata l'altra del ritardato avviso, onde ha principio la prescrizione stessa, è questione di risolversi dai Tribunali, e non può essere argomento di esame, e tanto meno di decisione in sede amministrativa. Id. id.

11076 — Non può farsi questione sui danni che si dicano derivati alla Provincia dal ritardo nell'avviso dell'ammissione dell'ammalato nel Manicomio, mentre tale questione non può essere argomento di esame, e tanto meno di decisione in sede amministrativa. C. S. 13 Marzo 1880, *M.* 1880, p. 255.

11077 — Il ritardo frapposto da un Manicomio di prevenire la Provincia della presenza nel Pio Istituto di un individuo ad essa appartenente, sebbene non sia corretto, non basta a menomare in via amministrativa, il diritto al rimborso delle spese occorse. C. S. 24 Luglio 1880, *M.* 1880, p. 336.

11078 — Quando un maniaco venga ricoverato nell'Ospedale, da quell'epoca la spesa deve andare a carico della Provincia stessa, senza che valga ad esimerla, in via amministrativa il ritardo frapposto nella presentazione della tabella che giustifica la malattia del demente. C. S. 16 Luglio 1881, *M.* 1881, p. 335.

11079 — La competenza passiva della spesa pel mantenimento dei maniaci non va determinato soltanto in base allo stato ultimo della malattia, ma bisogna tener presenti altresì le circostanze nelle quali avvenne il ricovero; e se gli individui furono ricoverati nello Spedale come maniaci, non vale il loro posteriore miglioramento a dispensare la Provincia dall'obbligo di mantenerli. C. S. e Nota Min. Int. 24 Febb. 1872, *M.* 1872, p. 165,

11080 — Il fatto di avere un Comune assunto una spesa per mentecatti, che spettava alla Provincia, non può liberare questa da un onere che le incombe per legge. C. S. 16 Dicembre 1871, *M.* 1872, p. 195.

11081 — Anche nel Veneto dopo la promulgazione della legge comunale a termini dell'art. 174 è obbligatoria per le Provincie la spesa dei mentecatti, senza distinzione di pericolosi e tranquilli, di ricoverati nei Manicomi, negli Spedali, o custoditi altrimenti. C. S. 23 Giugno 1874, *M.* 1874, p. 268 — C. S. 9 Febb. 1876, *M.* 1876, p, 101.

11082 — L'art. 174 n. 10 della legge com. non distingue, nè volle distinguere i mentecatti che già erano ricoverati a carico di altri enti morali, e restringere lo aggravio della Provincia solo a quelli che per l'avvenire vi sarebbero ammessi. C. S. 27 Ott. 1874, *M.* 1874, p. 367.

11083 — Se la Direzione di un Manicomio ha licenziato un mentecatto, si deve presumere che costui fosse in tale stato da non esigere ulteriore custodia; e se invece al Comune pare altrimenti deve quel men-

tecatto essere rinviato a sua cura nello Spedale, provocando un giudizio medico sul vero suo stato mentale, dal quale risulti o la necessità di una prolungata custodia, o la innocuità della sua dimissione. C. S. 10 Genn. 1879, *M.* 1879, p. 57.

11084 — Se invece il Comune ha provveduto di suo arbitrio a custodire quel mentecatto, e a mantenerlo fino alla sua morte, non può reclamare il rimborso della spesa sostenuta. Id. id.

11085 — Solo competerebbe al Comune il diritto di reclamare il rimborso dalla Provincia, quando la mania dichiaratasi improvvisa e furiosa reclami spese di custodia immediata. Id. id.

11086 — Dopo che in via amministrativa è stato deciso con R. D. sopra una vertenza sorta fra due Provincie in ordine alla competenza passiva di un mentecatto povero, e fu attribuita la spesa ad una di esse Provincie, spetta soltanto al Consiglio prov. e non alla Dep. decidere se la Provincia debba acquietarsi alla disposizione Sovrana e provvedere al proprio interesse mediante ricorso in base all'art. 9 n. 4 della legge sul Consiglio di Stato, o altrimenti. C. S. 4 Luglio 1879, *M.* 1880, p. 46.

11087 — Nessuna ragione d'urgenza autorizzando la Dep. a sostituirsi al Consiglio prov. il ricorso da essa presentato deve dichiarsi irrecivibile. Id. id.

11088 — Se la Dep. ha deliberato un sussidio per un semestre in favore di un mentecatto povero custodito in casa privata, riservandosi a provvedere ulteriormente dopo avere prese migliori informazioni: e se il Comune dopo il detto semestre continuò a pagare il sussidio senza avvertire la Dep. e senza una nuova deliberazione di questa, non ha poi alcun diritto di pretendere dalla Provincia il rimborso di ciò che ha pagato. C. S. 10 Dic. 1879, *M.* 1880, p. 111.

11089 — Nemmeno il Comune ha diritto al rimborso dalla Provincia, se ha pagato a titolo di sussidio una somma per un mentecatto custodito in casa privata, senza che la Provincia ne fosse informata. Id. id.

11090 — Qualora risulti che il marito di una demente, per asserita povertà non possa rimborsare il Manicomio della spesa sostenuta, l'obbligo di soddisfarla incombe all'Amministrazione prov. la quale può però tentare, se lo crede, di rivalersi tanto sullo stesso marito, quanto sugli altri congiunti tenuti alla prestazione degli alimenti. C. S. 10 Dic. 1881, *M.* 1882, p. 159.

11091 — Per determinare poi su quale tra le Provincie, contendenti debba gravare il rimborso devesi avvertire che quest'obbligo incomincia, non già dal momento in cui la demente venne ricoverata nel Manicomio, ma bensí dal giorno nel quale il di lei marito cessò di pagare la retta convenuta. Id. id.

11092 — Quindi se esso in quell'epoca aveva trasferito il proprio domicilio (e perciò anche quello della moglie) in altra Provincia, l'obbligo della spesa incombe a questa ultima, salvo il diritto di rimborso verso chi di ragione. Id. id.

11093 — Le dichiarazioni del nostro Governo, con un Stato estero che stabiliscono parità di trattamento per un dato servizio e per una data materia, sono nella piena competenza del Governo del Re. C. S. 6 Giugno 1883, *M.* 1883, p. 207.

11094 — Quindi se fra il Governo italiano e quello di un altro Stato è stabilito, agli effetti della spedalità, che i sudditi italiani siano considerati come nazionali in quello Stato, e viceversa, si applicano agli uni ed agli altri le leggi che regolano la materia nel paese ove essi risiedono. Id. id.

11095 — Perciò se un demente di un altro Stato col quale sia in vigore una dichiarazione nel senso suespresso, abbia avuto la ultima sua residenza in un Comune del Regno, deve spettare l'onere della spedalità alla Provincia cui il Comune appartiene. Id. id.

11096 — Spetta al Consiglio prov. di deliberare sul nuovo capitolato pel mantenimento dei mentecatti con nuovi oneri a carico della Provincia, come spetta alla Dep. di stipulare il contratto, determinandone le condizioni in conformità delle delib. del Consiglio prov. C. S. (Sez. riun.) 28 Marzo 1883, *M.* 1883, p. 300.

11097 — Il Consiglio non può delegare alla Dep. prov. la facoltà di redigere il suddetto capitolato, non potendo abdicare alle proprie attribuzioni. Id. id.

11098 — Quando una Provincia abbia stabilito il sistema di sottoporre ad un esperimento, e di tenere in osservazione nello Spedale le persone che dai Comuni vengono inviate al Manicomio come affette da pazzia, se accade che poi esse non sieno ammesse al Manicomio, o perchè affette realmente da pazzia, o perchè le cure loro prestate nel frattempo le hanno guarite, ove la Dep. si rifiuti di sottostare alla relativa spesa considerandola come una semplice spedalità, non come spesa pel mantenimento dei mentecatti, le questioni che insorgono tra Comuni e Provincie debbono essere risolte caso per caso, e non possono essere prevenute con una decisione di massima dal Min. C. S. 4 Agosto 1883, *M.* 1883, p. 350.

11099 — L'autorità giudiziaria è competente a conoscere delle controversie fra Comune e Provincia per competenza di spesa per maniaci poveri. App. Venezia 18 Febb. 1876, *M.* 1876, p. 175.

11100 — L'azione esercitata da un Spe-

dale per il rimborso delle spese di cura di un maniaco povero, contro la Provincia cui il medesimo appartiene, va soggetta alla prescrizione comune a tutte le azioni personali di cui all' art. 2135 del cod. civ. Cass. Firenze 14 Giugno 1883, *M.* 1883, p. 351.

11101 — Per mentecatti poveri *della Provincia* s'intendono compresi coloro che appartengono ad una determinata Provincia o per domicilio legale, o per quegli altri titoli che ne tengono luogo. C. S. 27 Luglio 1872, *M.* 1872, p. 316.

11102 — Se una mentecatta povera è curata nello Spedale del luogo ove il marito ha il suo legale domicilio, la spesa spetta alla Provincia cui appartiene il luogo del domicilio del marito, e variando questo domicilio in altra Provincia, spetta allora a quest'ultima di subentrare nell'obbligo della spesa. C. S. 27 Luglio 1872, *M.* 1872, p. 316. — C. S. 21 Gennaio 1873, *M.* 1873, p. 61.

11103 — Quando un individuo abbia abbandonato il luogo di nascita e trasferito altrove il suo domicilio per rimanervi, se vien colpito da mania si ritiene appartenente al luogo in cui ha trasferito il domicilio, e quindi la relativa spesa, se trattasi di un indigente, va a carico alla nuova Provincia in cui il demente si è trasferito. C. S. 23 Agosto 1873, *M.* 1873, p. 324.

11104 — Un maniaco legalmente domiciliato in un Comune continua a ritenere il medesimo domicilio durante tutto il tempo in cui dura la sua reclusione, non consentendogli il suo stato mentale di esplicare la sua volontà, e molto meno di ridurla ad atto. C. S. 4 Febbraio 1874, *M.* 1874, p. 99.

11105 — Quando egli sia capo di famiglia le mutazioni di dimora che questa abbia potuto fare durante la sua assenza, non possono avere a suo riguardo nessuna legale conseguenza. Id. id.

11106 — La ratifica ch'egli tornato nel pieno esercizio delle sue facoltà abbia fatto dell'operato della sua famiglia, e lo aver preso domicilio nel luogo ove essa si trova, sono fatti posteriori, che non possono avere altra conseguenza che quella di stabilire il suo domicilio futuro. Id. id.

11107 — A termini dell'art. 16 del cod. civ. la dimora colla intenzione manifestata di renderla stabile e di portarvi la somma principale dei propri affari, produce gli effetti del domicilio legale, senza che sia necessaria esplicita dichiarazione all'ufficio com. C. S. 1 Aprile 1874, *M.* 1874, p. 165.

11108 — La spesa per la cura di un maniaco che nato in una Provincia, si rechi a dimorare in un'altra, e in un Comune di questa rimanga parecchi anni, ad esercitarvi il proprio mestiere, compete a quella Provincia dove egli ha dimorato, non potendo disconoscersi in lui l'intenzione di rendere stabile in quel luogo la sua dimora anche se interpolatamente interrotta per partenza per l'estero, ma facendovi però sempre ritorno al suo arrivo. Id. id.

11109 — Le spese di spedalità pel ricovero di un maniaco, che precedentemente avesse aperto, anche per breve termine, un esercizio, trasportando ivi la somma dei suoi affari, devono andar a carico della Provincia in cui si trova quest'ultimo Comune, senza tener conto delle precedenti dimore. C. S. 15 Maggio 1874, *M.* 1874, p. 269.

11110 – **Domicilio** – Il figlio maggiorenne che segue la sua famiglia la quale prende domicilio in un altro Comune, ed insieme con essa vi fu iscritto nei registri anagrafici, deve ritenersi che abbia ivi stabilito l'ultimo domicilio, ed ove venga accolto nell'Ospedale per malattia, la spesa incombe alla Provincia cui appartiene il nuovo Comune. C. S. 26 Febb. 1875, *M.* 1875, p. 138.

11111 — La questione dell'appartenenza di un cittadino, per ragioni di domicilio legale ad un Comune o ad una Provincia, quali che siano i motivi della ricerca, è a rigor di termini tutta di diritto civile, e quindi è devoluta alla giurisdizione ordinaria; l'autorità amministrativa non interviene che in via provvisionale nell'interesse della pubblica assistenza sulle questioni riguardanti il rimborso di spese di spedalità, salvo alle parti interessate che ritenessero pregiudicato un loro diritto civile, di esperimentare l'azione dinanzi ai tribunali. C. S. 16 Aprile 1875, *M.* 1875, p. 268.

11112 — Quando non havvi nè indizio, nè prova che un individuo colpito da mania abbia avuto nel Regno un domicilio diverso da quello del Comune di origine, ne consegue che sia tenuta a sopportare la spesa di spedalità la Provincia ove esiste il Comune di origine del maniaco. C. S. 24 Nov. 1875, *M.* 1876, p. 12.

11113 — Per stabilire la competenza passiva delle spese di ricovero e cura dei mentecatti, devesi risalire all'ultimo domicilio accertato. C. S. 16 Ottobre 1875, *M.* 1876, p. 27. — C. S. 15 Ottobre 1881, M. 1882, p. 94.

11114 — Il domicilio legale, quale si sia il titolo che lo procacciò, non cessa pel solo fatto del cambiamento, di dimora o del titolo da cui deriva, ma quando solo ne sia acquistato legalmente un altro; ond'è che mai la cessazione del titolo dell'ultimo domicilio, può far rivivere lo antecedente. C. S. 16 Ottobre 1875, *M.* 1876, p. 27.

11115 — Il figlio maggiore d' età anche convivente col padre, non ha il domicilio legale di questi, ma bensì il domicilio elettivo nel luogo ove il padre è domiciliato. C. S. 19 Maggio 1876, *M.* 1877, p. 14.

11116 — Cadendo in mania egli ritiene il domicilio che aveva all'atto della reclusione, non ostante che il padre abbia di poi mutato domicilio. Id. id.

11117 — Per stabilire il domicilio dei mentecatti, non si richiede la prova legale con le condizioni stabilite dal cod. civ. ma si ha riguardo alla dimora abituale accompagnata da circostanze che possano farla ritenere stabile e permanente, e non casuale e transitoria. C. S. 22 Sett. 1876, *M.* 1876, p. 366. — C. S. 19 Genn. 1877, *M.* 1877, p. 255.

11118 — Colui che ha abbandonato il suo domicilio di origine recandosi all'estero, ove ritorni nel Regno e con la famiglia prenda dimora in un altro Comune esercitandovi professione di maestro di musica, se dopo alcuni anni è colpito da alienazione mentale, l'onere della spesa nel Manicomio incombe alla Provincia cui appartiene quest'ultimo Comune, non essendo necessarie altre dichiarazioni di fronte al fatto della dimora, congiunta alla volontà di renderla stabile. C. S. 19 Genn. 1877, *M.* 1877, p. 255.

11119 — I cantanti quando non hanno un vero domicilio stabile ove sogliono passare il tempo dei loro riposi, debbono se privi di mezzi, ritenersi come girovaghi, al pari di coloro che esercitano professioni che non richiedono dimora stabile in un luogo determinato, e perciò le spese pel loro mantenimento nel Manicomio debbono far carico alla Provincia del domicilio d'origine. C. S. 21 Luglio 1877, *M.* 1877, p. 287.

11120 — Il famulato vale a senso deldell'art. 17 cod. civ. a dimostrare l'intenzione della persona che lo esercita di fissare la sede principale dei propri affari ed interessi nel luogo dove prende servizio. C. S. (Sez. riun.) 13 Dic. 1879, *M.* 1880, p. 47.

11121 — L'onere della spedalità degli infermi o dei mentecatti spetta al Comune od alla Provincia, dove erano domiciliati quando furono ammessi nello Spedale o nel Manicomio od al Comune dell'ultimo loro domicilio accertato, e non si fa luogo a risalire al domicilio d'origine, se non quando non risulti che il ricoverato lo abbia trasferito in altro luogo. Id. id.

11122 — Chi non ha altro patrimonio fuori del suo mestiere, se va ad esercitarlo, da uno in un altro Comune, dà a divedere che egli non sia in quest'ultimo per precaria dimora, ma con animo di rimanervi, sebbene non abbia fatta la doppia dichiarazione di domicilio. C. S. 28 Novembre 1879, *M.* 1880, p. 64.

11123 — La Provincia del domicilio del maniaco povero è tenuta alla spesa di cura e mantenimento. C. S. 13 Marzo 1880, *M.* 1880, p. 255.

11124 — L'Amministrazione di un Manicomio dove per ordine del Prefetto sia stato rinchiuso un demente di altra Provincia, ha amministrativamente il diritto di pretendere dalla Provincia del domicilio, il relativo rimborso. Id. id.

11125 — La spesa occorsa per un maniaco dimorante da oltre 10 anni in Roma, ove abbia tenuto sempre la sede principale dei suoi affari, deve essere pagata dalla Provincia di Roma, sebbene l'individuo non sia stato iscritto nell'anagrafe municipale. C. S. 2 Giugno 1880, *M.* 1880, p. 287.

11126 — L'iscrizione di un individuo nell'anagrafe di un Comune, le occupazioni avute nel Comune medesimo, l'abbandono del Comune di origine esportandone le masserizie, sono circostanze che equivalgono alla duplice dichiarazione pel cambiamento di domicilio. C. S. 28 Maggio 1880, *M.* 1880, p. 288.

11127 — La cancellazione dell'individuo dall'anagrafe, in seguito alla sua partenza per l'estero, non valgono a fargli perdere il domicilio. Id. id.

11128 — La moglie ove non sia legalmente separata, segue il domicilio del marito, quindi la spesa di mantenimento nel Manicomio della medesima, spetta alla Provincia ove trovasi il Comune cui appartiene il marito. Id. id.

11129 — La doppia dichiarazione di domicilio dimostra chiaro in quale Comune uno intende fissare la propria sede, nè dall'impotenza in cui questo è ridotto di procurarsi un'abitazione e di esercitare una professione, si può trarne argomento per attribuire alla doppia dichiarazione un' efficacia ed importanza diversa di quella attribuita ai medesimi atti fatti in precedenza, per stabilire il domicilio in altro Comune. C. S. 28 Luglio 1880, *M.* 1881, p, 40.

11130 — La semplice iscrizione nell'anagrafe municipale non basta a provare l'intenzione dell'iscritto di fissare stabilmente la propria dimora in quel Comune. Id. id.

11131 — La donna che provvede alla sussistenza propria collo stipendio di maestra, e nulla possiede in alcun Comune, deve ritenersi domiciliata nel Comune ove esercita la professione, ed alla Provincia cui esso appartiene incombe di sostenere le spese occorse nel Manicomio ove venne ricoverata per sopravvenutale pazzia. C. S. 18 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 63.

11132 — Non devesi risalire al domicilio di origine se non in mancanza di qualsiasi altro domicilio legalmente accertato. C. S. 15 Ott. 1881, *M.* 1882, p. 94.

11133 — Non si può sostenere che un individuo abbia acquistato in un Comune il domicilio per effetto della dimora di un mese fatta nel medesimo, scompagnata da qual-

siasi atto o dichiarazione da cui potesse desumersi la sua intenzione di stabilirvisi. Id. id.

11134 — Qualora risulti che un demente abbia dimorato in un Comune da oltre un decennio, le spese devono essere sostenute dalla Provincia alla quale il detto Comune appartiene. C. S. 15 Dicembre 1880, *M.* 1881, p. 112.

11135 — Il trasferimento del domicilio, nel difetto della doppia dichiarazione, si prova con atti che dimostrino l'intenzione di effettuarlo. C. S. 8 Genn. 1881, *M.* 1881, p. 128. — C. S. 11 Marzo 1882, *M*, 1882, p. 223.

11136 — Tali atti non concorrono nel caso in cui un cittadino si rechi in Comune diverso da quello del suo domicilio di origine, esercitandovi il suo mestiere per soli due anni, e dopo essere passato all'estero ritorni ivi facendovi breve permanenza per poi condursi di nuovo al Comune di origine; e quindi se costui diventa maniaco, la spesa incombe alla Provincia cui appartiene il detto Comune di origine. C. S. 8 Giugno 1881, *M.* 1881, p. 128.

11137 — Qualora una famiglia numerosa di contadini emigri in massa dal proprio Comune prendendo stabile dimora in un altro, devesi ritenere che essa abbia l'intenzione di stabilire in questo la sede dei propri affari, specialmente poi quando non lascia nel Com. di origine alcuna proprietà ed interesse; per cui anche se il capo famiglia abbia fatto la doppia dichiarazione di domicilio, ove esso sia colpito da pazzia, la spesa incombe alla Provincia cui appartiene il Comune del nuovo domicilio del demente. C. S. 2 Agosto 1881, *M.* 1882, p. 48.

11138 — Per la vigente legge com. e per gli anteriori ordinamenti in vigore nelle antiche Provincie, le spese del mantenimento dei mentecatti poveri sono a carico delle Provincie in cui questi hanno la loro residenza, senza riguardo al loro domicilio legale. Cass. Torino 31 Ott. 1881, *M.* 1882, p. 112.

11139 — Il fatto del trasferimento di residenza produce sempre la mutazione di domicilio, quando vi si unisca l'intenzione di renderla permanente col porvi la sede dei propri affari. C. S. 22 Ott. 1881, *M.* 1882, p. 112.

11140 — La prova di questa intenzione non si desume solo dalla doppia dichiarazione di cui all'art. 17 del cod. civ. ma anche da altri fatti che valgono a dimostrarla Id. id.

11141 — Il trasferimento della residenza fatto dal marito quando già era stato colpito dalla mania, non può produrre l'effetto legale di trasferire da una in altra Provincia, l'obbligo di sottostare alle spese del mantenimento. Cass. Torino 31 Ott. 1881, *M.* 1882, p. 112.

11142 — Stabilito il domicilio in un Comune coll'adempimento della formalità richiesta dall'art. 17 del cod. civ. e dimostrata inoltre anche l'intenzione di fissare in esso la sede dei propri affari, procurandosi una stabile occupazione, nasce l'obbligo alla Provincia di sostenere le spese di cura e mantenimento nel Manicomio, nè può rifiutarsi di rimborsarle. C. S. 3 Dic. 1881, *M.* 1882, p. 144.

11143 — La vita giravoga di un individuo, non distrugge il suo precedente domicilio. C. S. 15 Ott. 1881, *M.* 1882, p. 94.

11144 — Non può dirsi girovago chi ebbe lunga dimora e stabile occupazione in due o tre Comuni. C. S. 11 Marzo 1882, *M.* 1882, p. 223.

11145 — L'avere impiantato uno stabilimento industriale in un Comune, avendo in esso la sede dei propri affari ed interessi, basta a costituire il domicilio agli effetti amministrativi, per la spesa di spedalità. Id id.

11146 — Mancando ogni seria e concludente prova dell'appartenenza di un maniaco ad una determinata Provincia del Regno o ad uno Stato estero, la spedalità di esso deve gravare sulla Provincia nel territorio della quale il maniaco trovavasi, quando venne ricoverato nello Spedale, salvo il diritto di rimborso verso chi di ragione. C. S. 3 Giugno 1882, *M.* 1882, p. 255.

11147 — Quando non consta che al domicilio di origine del mentecatto povero ne sia stato sostituito un altro di elezione, e consti invece che all'epoca del suo ricovero esso non aveva dimora abituale, e molto meno decennale, bisogna risalire al domicilio di origine per determinare a quale Provincia incomba la spesa della cura del medesimo. App. Milano 24 Marzo 1882, *M.* 1882, p. 272.

11148 — Il solo fatto di essersi trasferito in una città (e tanto più se estera) di esservi rimasto oltre un decennio, e di avervi aperto uno studio d'arte, non basta per dimostrare chiaramente l'intenzione di fissare in quella città la propria sede principale, e di eleggervi il proprio domicilio civ. Id. id.

11149 — Quand'anche si ammetta che per l'applicazione dell'art. 174, n. 10 della legge com. più del domicilio vero si debba tener conto dell'incolato, tuttavia a questo non si può aver riguardo, quando esso sia cessato ben molto tempo prima dell'avvenuto ricovero del mentecatto. App. Milano 24 Marzo 1882, *M.* 1882, p. 272.

11150 — Se un individuo colpito da pazzia in varie epoche, nell'intervallo trasferisce il proprio domicilio da un Comune ad un altro, il trasferimento deve ritenersi legalmente valido, e produrre tutte le conseguenze di cui all'art. 174 n. 10 della leg-

ge com. C. S. 10 Giugno 1882, *M*, 1882, p. 367.

11151 — Il domicilio del servo rimane nel Comune ove esso prestò effettivamente servizio fino a quando non abbia trovata occupazione in altro Comune, acquistandovi così un nuovo domicilio. C. S. 24 Giugno 1882, *M*. 1882, p. 367.

11152 — Se il maniaco è maggiore di età, il domicilio si stabilisce dal giorno del suo ingresso nel Manicomio, a nulla rilevando che in seguito le sua famiglia abbia trasportato il suo domicilio altrove. C. S. 24 Aprile 1874, *M*. 1874, p. 268.

11153 — La dimora por ragione d'impiego basta a determinare il domicilio legale di un cittadino maggiore di età. C. S. 24 Aprile 1874, *M*. 1874, p. 268. — C. S. 11 Nov. 1874, *M*. 1874, p.378. — C. S. 19 Febb. 1879, *M*. 1879, p. 143. — C. S. 6 Agosto 1881, *M*. 1882, p. 15. — C. S. 5 Genn. 1883, *M*. 1883, p. 159.

11154 — Il minorenne ha il domicilio civile del padre, e lo conserva finchè convive in famiglia. C. S. 16 Aprile 1875, *M*. 1875, p. 268.

11155 — La dimora per ragione di pubblico ufficio procura il domicilio legale al cittadino che ne è investito, purchè l'ufficio sia relativamente stabile, non già accidentale e giornaliero. Id. id.

11156 — A nulla rileva se il detto cittadino prima d'essere colpito dalla malattia, aveva avuto l'ordine di trasloco in un'altra Provincia, se è dimostrato che in quest'ultima non portò il suo domicilio, per essersi ammalato durante il viaggio. C. S. 10 Marzo 1876, *M*. 1876, p. 278. — C. S. 19 Febb. 1879, *M*. 1879, p. 143.

11157 — Se una guardia carceraria fu traslocata da una casa penale ad altra, ma non fu in tempo ad assumere nel nuovo penitenziario le sue funzioni per essere stato colpito da mania, deve ritenersi domiciliato nel Comune dove prestò gli ultimi suoi servizi di guardia carceraria. C. S. 11 Agosto 1880, *M*. 1880, p. 336.

11158 — La spesa pel mantenimento nel Manicomio di uno scrivano straordinario, deve far carico alla Provincia dove esso esercitava il suo ufficio. C. S. 29 Ott. 1881, *M*. 1882, p. 30.

11159 — Il cambiamento ed elezione di residenza non può avverarsi nel militare che non sceglie di propria elezione il luogo di residenza, ma ivi si trova per ragione di servizio e per ordine dei suoi superiori, a diversità dell'impiegato civile che accettando l'impiego ed il luogo ove esercitarlo, mostra con ciò l'intenzione di fissarvi la sede principale dei propri affari ed interessi. C. S. 9 Luglio 1880, *M*. 1880, p. 304.

11160 — **Pazzia**. — *Maniaci furiosi, tranquilli, pellagrosi epilettici, ecc.* — Per l'applicazione del disposto dell'art. 174, n. 10 della legge comunale, l'ammissione dei mentecatti poveri nei Manicomi a spese della Provincia, deve limitarsi a quelli fra essi che sono pericolosi a sè stessi od agli altri, ovvero sieno di grave scandalo ai buoni costumi ed alla pubblica morale. Nota Min. Interno 25 Aprile 1866, *M*. 1868, p. 190.

11161 — *Contro*. — L' art. 174 n. 10 legge com. non fa distinzione fra mentecatti pericolosi o scandalosi e mentecatti innocui e non scandalosi, per rifiutare il pagamento dei secondi a carico della Provincia. C. S. 16 Dicembre 1871, *M*. 1872, p. 195. — C. S. 20 Luglio 1872, *M*. 1873, p. 92. — C. S. 1 Aprile 1873, *M*. 1873, p. 150. — C. S. 18 Febbraio 1874, *M*. 1874, p. 135. — C. S. 24 Aprile 1874, *M*. 1874, p. 268. — C. S. 24 Luglio 1874, *M*. 1874, p. 279. — C. S. 18 Settembre 1875, *M*. 1875, p. 326. — App. Venezia 18 Febbraio 1876, *M*. 1876, p. 175. — C. S. 10 Gennaio 1879, *M*. 1879, p. 57. — C. S. 13 Marzo 1880, *M*. 1880, p. 255. — C. S. 20 Luglio 1883, *M*. 1883, p. 382.

11162 — La sola distinzione che può accogliersi nell' intendimento della legge è quella di mentecatti in genere (ossia di individui privati dall'uso della ragione per effetto di infermità contratte) e di imbecilli per idiotismo congenito, le spese per questi ultimi andando a carico dei Comuni. C. S. 16 Dicembre 1871, *M*. 1872, p. 195. — App. Venezia 18 Febbraio 1876, *M*. 1876, p. 175. — C. S. 14 Genn. 1881, *M*. 1881, p. 143.

11163 — Se non si tratta di imbecilli per idiotismo congenito, la Provincia non può rifiutarsi di sostenerne la spesa non ostante che il loro stato attuale non presenti altri segni che quelli dell'imbecillità e idiotismo. C. S. 16 Dicembre 1871, *M*. 1872, p. 195.

11164 — Le norme speciali e i regol. stabiliti per i Manicomi prov. non possono modificare, e molto meno restringere le disposizioni della legge com. che attribuiscono alla Provincia, le spese per i mentecatti poveri, senza distinzione tra mania, mania furiosa, o tranquilla ed innocua. C. S. 30 Aprile 1875, *M*. 1875, p. 184.

11165 — Sorta questione tra il Comune e la Provincia circa la competenza passiva della spedalità d'un indigente, affetto da mania secondo l'uno, e da idiotismo congenito secondo l'altro, il giudizio scientifico del Consiglio superiore di sanità sul carattere della malattia deve aversi per risolutivo della vertenza, in quanto non vi è autorità medica superiore che possa sindacarlo. C. S. 21 Marzo 1877, *M*. 1877, p. 206.

11166 — Ammessa quindi la mania non escludente l'idiotismo, le spese di cura sono come per legge, a carico della Provincia. Id. id.

11167 — La meningite semplice con delirio non può andare confusa con alcuna specie di manìa, giacchè se il delirio transitorio dovesse comprendersi fra le vere manie, converrebbe annoverare fra esse molte malattie acute, nelle quali il delirio è l'elemento dominante. C. S. 29 Sett. 1877, *M.* 1877, p. 336.

11168 — Quando non risulti che un pellagroso abbia dato segno di alienazione mentale, non si può mettere a carico della Provincia la spesa di cura del medesimo. C. S. 22 Maggio 1878, *M.* 1878, p. 206.

11169 — Il giudizio autorevole del Consiglio superiore di sanità non può essere infirmato dal contrario avviso della Commissione medica di uno Spedale. C. S. 30 Aprile 1875, *M.* 1875, p. 230. — C. S. 22 Luglio 1882, *M.* 1883, p. 47.

11170 — Se il Consiglio superiore di sanità ha dichiarato che un individuo è affetto da manìa pellagrosa, le spese della sua cura devono essere a carico della Provincia. Id. id. — Id. id.

11171 — Qualora il Consiglio superiore di sanità abbia ritenuto essere la malattia di un individuo demenza epilettica, e necessaria la custodia dell'ammalato in un Manicomio, tale malattia non può considerarsi in altro modo, perchè il giudizio scientifico del Consiglio superiore è risolutivo, non essendovi alcuna autorità che abbia competenza di sindacarlo. C. S. 16 Luglio 1881, *M.* 1882, p. 94.

11172 — Quindi trattandosi di un demente pericoloso per sè e per gli altri, la spesa di cura deve essere posta a carico della Provincia. Id. id.

11173 — **Povertà** — In caso sia contestato, il decidere se un individuo accolto nel Manicomio od i suoi parenti sieno o no in condizione di provvedere al suo mantenimento, come pure se debbano sottoporsi o no a tale obbligo, entra nella competenza dell' autorità giudiziaria. C. S. 3 Dic. 1862, *M.* 1863, p. 90.

11174 — Non cessa di essere spesa fatta per un mentecatto povero, e perciò a carico della Provincia, quella occorsa per la cura di un povero trovato delirante sulla pubblica via e tradotto d'ordine dell'autorità di P. S. in un Manicomio, perchè riconosciuto mentecatto nel senso volgarmente accettato della parola, e in condizione di poter essere pericoloso a sè stesso e ad altrui, quantunque poi la malattia abbia assunto diverso carattere per le cure cui fu sottoposto. C. S. 6 Marzo 1872 e 19 Aprile 1873, *M.* 1874, p. 164.

11175 — La Provincia può vigilare nel proprio interesse che negli Spedali non siano accolti mentecatti poveri, i quali senza danno, nè pericolo, e con lieve spesa potrebbero essere custoditi dai parenti nel luogo del loro domicilio; ma quando, un mentecatto è accolto regolarmente in un Ospedale, la Provincia non può esimersi dalla spesa, allegando non esserci manìa o furore. C. S. 1 Aprile 1873, *M.* 1873, p. 150. — C. S. 18 Febbraio 1874, *M.* 1874, p. 135.

11176 — Se havvi contestazione circa la povertà dei parenti del maniaco, ciò sarà titolo di rivalsa alla Provincia di origine, la quale deve intanto nell'interesse del Luogo Pio, anticipare il rimborso della spesa. C. S. 24 Nov. 1875, *M.* 1876, p. 12.

11177 — Quando i parenti sebbene non miserabili possiedano appena tanto per vivere stentatamente, non può dirsi esclusa la condizione della povertà. C. S. 19 Luglio 1876, *M.* 1876, p. 279.

11178 — Quand'anche fosse provato che un figlio del maniaco sia in grado di sostenere la spesa del suo mantenimento, ciò non potrebbe dare alla Provincia un motivo legittimo per sottrarsi ad un onere che le spetta per legge, bensì le darebbe titolo per agire in via di regresso verso chi in forza del diritto comune avesse l' obbligo della spesa. C. S. 1 Agosto 1877, *M.* 1877, p. 287.

11179 — Quando dall'autorità competente e da testimonianze autorevoli e non contradette, si addimostra la povertà della famiglia cui appartiene un maniaco, la Provincia non può rifiutarsi all'onere del di lui mantenimento. C. S. 30 Ott. 1878, *M.* 1879, p. 56.

11180 — La legge com. imponendo alle Provincie l'obbligo di mantenere i mentecatti poveri, ha inteso riferirsi ad una povertà assoluta e non relativa, e trattandosi di un pagamento fatto per altri per solo fine di pietà e di pubblico rispetto e tranquillità, consegue che non può giustificarsi che coll'impossibilità piena ed assoluta di chi sarebbe naturalmente o direttamente tenuto a sopperirvi. App. Bologna 19 Maggio 1876, *M.* 1877, p. 234.

11181 — La parola poveri con cui l'art. 174 della legge com. designa i mentecatti, non si può intendere in senso assoluto ma relativo, vale a dire che la famiglia sia in tali condizioni di povertà da non poter distrarre da quello che ricava dal lavoro, od anche da qualche possedimento, alcuna porzione, senza scemarne quello che è necessario al suo sostentamento. C. S. 3 Nov. 1877, *M.* 1878, p. 22. — C. S. 3 Ottobre 1878, *M.* 1879, p. 56. — Cass. Firenze 26 Genn. 1880, *M.* 1880, p. 271.

11182 — Quindi se dai documenti prodotti risulta che l'opera giornaliera dei membri di una famiglia atti a proficuo lavoro, anche congiunta alla poca rendita di un terreno, appena può bastare al sostentamento

di quella famiglia, non interpreta la legge nel suo spirito e nella equità dei suoi intendimenti la Dep. che pretendesse porre a carico della detta famiglia una parte della spesa occorrente pel ricovero nel Manicomio di altro membro della famiglia stessa. C. S. 3 Nov. 1877, *M.* 1878, p. 22.

11183 — Basta che la povertà di un maniaco sia stata accertata dal certificato municipale che lo dichiara nullatenente, onde stabilire nella Provincia l'obbligo di provvedere alla di lui spedalità, e sempre quando la Provincia stessa non abbia mosso alcun eccezione a riguardo di tale certificato. C. S. 1 Agosto 1877, *M.* 1877, p. 287. — C. S. (Sez. riun.) 12 Dic. 1877, *M.* 1878, p. 37.

11184 — Quand' anche fosse provato che un figlio del maniaco sia in grado di sostenere siffatta spesa, ciò non potrebbe dare alla Provincia un motivo legittimo per sottrarsi ad un onere che le spetta per legge, bensì le darebbe titolo per agire in via di regresso verso chi in forza del diritto comune avesse l'obbligo della spesa, ma non potrebbe pretendere che lo Spedale che ha curato il mentecatto, promuovesse esso, invece della Provincia, la relativa azione di rimborso. C. S. (Sez. riun.) 12 Dic. 1877, *M.* 1878, p. 37.

11185 — La questione se la legge parlando di maniaci poveri il cui mantenimento appartiene alla Provincia abbia inteso parlare di povertà assoluta o relativa, se può risolversi amministrativamente quando la controversia verta tra l' O. P. e l'Amministrazione prov. non pare egualmente risolubile quando è sorta tra la Provincia e la famiglia del maniaco. C. S. 23 Nov. 1878, *M.* 1879, p. 4.

11186 — Se la famiglia si crede gravata dalla Dep. con l'onere della metà della pensione del figlio maniaco, potrà negare il pagamento, e sul suo rifiuto si istaurerà giudizio avanti i Tribunali ordinari. Id. id.

11187 — Un tale giudizio non potrebbe mai essere impedito dalla decisione amministrativa qualunque si fosse. Id. id.

11188 — Qualora i parenti obbligati per legge alla retta, siensi trovati in istato di povertà al momento in cui avvenne la reclusione dell'infermo, può domandarsene loro il pagamento, se per le migliorate condizioni economiche sieno in grado di soddisfarlo. Cass. Firenze 26 Genn. 1880, *M.* 1880, p. 271.

11189 — **Spese di trasporto — Rimpatrio.** — Ogni spesa che riguardi una persona guarita dalla pazzia, quindi anche quella del rimpatrio, non può più far carico alla Provincia, e deve invece sostenersi dal Comune cui appartiene la detta persona. C. S. 26 Agosto 1874, *M.* 1874, p. 295.

11190 — Spetta ai Comuni e non alle Provincie di provvedere alla spesa occorrente per il trasporto dei maniaci dai Comuni al Manicomio o all'Ospedale. Circ. Min. Int. 31 Gennaio 1869, *M.* 1869, p. 51. — C. S. 26 Agosto 1874, *M.* 1874, p. 294 — C. S. 18 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 128. — C. S. 19 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 239.

11191 — Incombe alla Provincia di provvedere alle spese di trasporto dei maniaci da uno all'altro Manicomio della stessa Provincia, oppure in un Manicomio di una Provincia diversa. Circ. Min. Interno 31 Gen. 1869, *M.* 1869, p. 51 — C. S. 19 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 239.

11192 — Le spese di trasporto a cura finita dei mentecatti devono essere sopportate dal Comune dell'ultimo domicilio legale. C. S. 4 Febbraio 1874, *M.* 1874, p. 99.

11193 — Circ. Min. Int. 10 Mar. 1876 sulla competenza della spesa per trasporto, vitto ed accompagnamento dei mentecatti. *M.* 1876, p. 114.

11194 — Le indennità per l'accompagnamento dei mentecatti debbono essere pagate dalle famiglie dei medesimi, e soltanto quando queste non lo potessero fare per constatata mancanza di mezzi, spetta provvedere al Comune ove i mentecatti hanno domicilio legale. Circ. Min. Int. 10 Marzo 1876, *M.* 1876, p. 114.

11195 — Quando l'individuo smarrì la ragione in paese estero e venne fatto tradurre al confine per essere consegnato ai parenti o ricoverato in un Manicomio, la spesa deve essere sostenuta dal Governo, salvo rimborso per parte dei parenti quando si trovino nella possibilità di eseguirlo. Id. id.

11196 — Nei conti trimestrali trasmessi dai Prefetti, si devono comprendere le singole spese occorse per trasporto dei maniaci, i quali debbono essere trattati come indigenti. Id. id.

**MEDAGLIE** — 11197 — Circ. Min. Int. 19 Dic. 1866 sulle medaglie commemorative italiane. *M.* 1867, p. 11.

11198 — R. Decreto 28 Agosto 1867, n. 3872, sulla istituzione di una medaglia alle persone che si rendono benemerite in occasione di epidemie. *M.* 1867, p. 274.

11199 — Circ. Min. Int. 29 Agosto 1867 contenente istruzioni pel conferimento della medaglia ai benemeriti della pubblica salute. *M.* 1867, p. 276.

11200 — R. Decreto 3 Maggio 1868, n. 4394 che dichiara portabili anche le medaglie assegnate ai benemeriti della salute pubblica. *M.* 1868, p. 179.

11201 — R. D. 22 Dic. 1879 che dà facoltà di derogare in determinati, casi alle disposizioni dell' art. 1 del R. D. 11 Marzo, 1865 riguardante la perdita, dei decorati della medaglia dei mille, dal diritto di fregiarsene. *M.* 1880, p. 35.

**MEDICI CONDOTTI** — 11202 — E' contraria alla legge e quindi meritevole di annullamento la deliberazione con la quale il Consiglio com. conferisce alla Congregazione di carità locale, il diritto di nominare i medici del Comune, eccetto il caso in cui a questa fosse per le istituzioni sue proprie attribuito il servizio medico. C. S. 7 Aprile 1866, *M.* 1866, p. 172.

11203 — Merita di essere revocato un decreto del Consiglio sanitario prov. portante sospensione dall'esercizio di un medico condotto per essersi allontanato dalla residenza durante un' epidemia, non essendo questo fatto, sebbene riprovevole, contemplato dalle leggi sanitarie. Decisione Cons. superiore di Sanità 25 Marzo 1868, *M.* 1868, p. 221.

11204 — I Comuni nel regolare le loro relazioni contrattuali coi medici condotti possono determinare la misura delle ricompense delle visite a pagamento. In questo caso il medico condotto in vista dello stipendio accordatogli dal Comune, è in sostanza chiamato a rinunciare al diritto di esigere dagli abitanti non poveri una ricompensa maggiore. C. S. 17 Luglio 1872, *M.* 1872, p. 276.

11205 — Le questioni che potessero insorgere fra i Comuni ed i medici condotti, per l'interpretazione dei patti conclusi, sono di competenza dell'autorità giudiziaria. Id. id.

11206 — Nessuna disposizione di legge prescrive che spetti alla Giunta il porre le condizioni dei concorsi per la condotta medica, e quando un Cons. com. delibera puramente e semplicemente di aprire un concorso mantenendo l'attuale stipendio, il Sindaco non viola alcun diritto della Giunta, pubblicando gli avvisi, e ponendovi le condizioni rispondenti al servizio quale era già sistemato nel Comune. C. S. 30 Agosto 1872, *M.* 1872, p. 292.

11207 — Viola la legge la delib. com. di nomina del medico condotto, con facoltà nel nominato di farsi sostituire da un medico di sua conoscenza. C. S. 10 Marzo 1875, *M.* 1875, p. 121.

11208 — Qualora un sanitario abbia due distinte convenzioni con un Comune, l'una relativa alla condotta chirurgica, l'altra a quella medica, non è contraria alla legge la deliberazione com. che accordi ad esso una pensione di riposo per la sola condotta chirurgica, conservandolo in servizio per l'altra condotta. C. S. 10 Maggio 1878, *M.* 1878, p. 201.

11209 — Non si può dire contraria alla legge la deliberazione con la quale il Consiglio com. non avendo creduto di introdurre in talune lontanissime località del territorio com. il benefizio della condotta medica estesa alla generalità degli abitanti, ha stabilito un limite alla retribuzione del medico quando si debba trasferire in quelle località, per la cura dei malati non poveri. C. S. 29 Marzo 1878, *M.* 1878, p. 213.

11210 — Anche il medico condotto di un Comune come impiegato o stipendiato del medesimo, è compreso nella generica dizione dell'art. 102 della legge com, che autorizza il Sindaco a sospendere tutti gli impiegati e salariati del Comune, salvo a riferirne alla Giunta o al Consiglio. Cass. Roma 26 Marzo 1881, *M.* 1881, p. 255.

11211 — E' di competenza dell'autorità giudiziaria l'azione promossa da un medico contro il licenziamento deliberato dal Consiglio comunale, perchè sia mantenuto il contratto. App. Milano 30 Luglio 1868, *M.* 1868, p. 334.

11212 — Anche per effetto delle disposizioni contenute nella legge 20 Marzo 1865, sulla sanità pubblica, nonchè pel principio generale di giustizia che niuno può essere condannato senza difesa, di regola il medico condotto non può essere rimosso dal suo posto, senza essere prima in qualche modo ammonito, od almeno sentito nelle sue discolpe. Id. id.

11213 — La falsità commessa da un medico condotto in un rapporto diretto all'autorità giudiziaria sopra lesioni personali, per le quali egli abbia prestato soccorso, va punita non già criminalmente a norma della 1ª parte dell'art. 363 del cod. pen. ma a norma della 2ª parte di detto alinea, in via correzionale. App. . . . . 10 Maggio 1882, *M.* 1882, p. 284.

11214 — Non può presumersi la tacita rinnovazione del contratto di condotta medica, deliberato dal Consiglio com. nel 1872 fino alla disdetta, di un individuo sprovvisto di diploma per l'esercizio della professione medica, e che si asserisce solo munito della patente di farmacista, essendo per sè stesso un contratto anormale in evidente contradizione alla legge; e ciò tanto più quando contro la presunzione della proroga del contratto stia il fatto della non iscrizione nei bilanci posteriori al 1876 dell'assegno o stipendio annuo del medico, non potendo questo fatto essere ignorato dall'interessato che abbia accettate le somme allogategli a titolo di gratificazione. C. S. 28 Dic. 1882, *M.* 1883, p. 119.

11215 — Non regge il rifiuto del Comune di pagare lo stipendio arretrato al medico condotto, solo perchè esso erasi reso colpevole di negligenza. C. S. 19 Febb. 1883, *M.* 1883, p. 229.

11216 — Ammesso anche che il medico avesse rivestita la carica di Consigliere com. ciò non vale a distruggere il suo credito per gli onorari reclamati. Id. id.

11217 — Gli obblighi assunti da un Co-

mune colla ritenuta eseguita per 20 anni sugli stipendi dei medici condotti, costituiscono un *vinculum iuris*, che non può essere sciolto dall'arbitrio di una delle parti; nè il silenzio della legge com. sulle pensioni degli impiegati municipali, vale a togliere efficacia ai contratti stipulati fra i Comuni e gli impiegati stessi, perchè tali contratti non sono contrari ad alcuna legge di diritto pubblico o privato. C. S. 25 Maggio 1883, *M.* 1883, p. 326.

11218 — Viola quindi la legge il Consiglio com. che delibera di non più continuare la ritenuta ai predetti medici, per esonerarsi dall'obbligo di corrispondere loro la pensione, e quando il Comune si rifiuti allo stanziamento della somma relativa nella parte attiva del bilancio, deve provvedere di ufficio la Dep. Id. id.

11219 — La inamovibilità che secondo le leggi Pontificie acquistava il medico condotto dopo due conferme, deve rispettarsi anche sotto le leggi posteriori, non già nel senso che il Comune sia costretto a servirsi dell'opera sua; ma che se lo congeda senza giusta, causa debba dargli un indennità. Cass. Roma 31 Marzo 1876, *M.* 1876, p. 189.

11220 — I Comuni delle Provincie Venete devono ritenersi liberi di nominare, sospendere e licenziare i loro medici-chirurghi, salvo a quelli che erano in ufficio prima della promulgazione nel Veneto della nuova legge comunale, e che si credessero pregiudicati dall' esercizio di tale libertà concessa ai Comuni dalla detta legge, di far valere in giudizio i diritti che potessero loro spettare in base allo Statuto sanitario 31 Dicembre 1858. Nota Min. Int. 21 Dicembre 1867, *M.* 1868, p. 44. — C. S. 20 Dicembre 1867, *M.* 1868, p. 89. — C. S. 8 Genn. 1875, *M.* 1875, p. 67. — C. S. 7 Agosto 1878, *M.* 1878, p. 294.

11221 — Nelle Provincie Lombardo-Venete è tuttora in vigore lo Statuto 31 Dic. 1858 in favore dei medici condotti com. App. Brescia 24 Lug. 1880, *M.* 1880, p. 363.

11222 — Il medico condotto confermato secondo le norme del predetto Statuto non può essere licenziato senza che concorrano a suo carico giusti motivi, da essergli contestati e comprovati con un procedimento disciplinare. Id. id.

11223 — In difetto di tali motivi il medico licenziato ha diritto al risarcimento di danni. Id. id.

11224 — A termini dello Statuto arciducale il medico condotto che viene posto in disponibilità, dopo sei anni di servizio stabile, per riforma della pianta sanitaria, ha diritto alla gratificazione di un anno del suo stipendio a tenore delle normali Austriache. App. Venezia 21 Dicembre 1871, *M.* 1872, p. 79.

11225 — Dal complesso degli art. 18, 19 e 20 delle istruzioni unite allo Statuto sanitario 31 Dicembre 1858, tuttora vigente nel Veneto, risulta che la spesa occorrente per la supplenza del medico condotto è a carico del supplito nei casi di assenza o di indisposizione o malattia leggera la quale non duri più di 15 giorni, ed a carico del Comune in caso di più lunga infermità; escludendosi l'obbligo di uno speciale compenso laddove due o più medici sieno addetti al servizio, a meno che non occorra di chiamare supplenti estranei, poichè in questo caso la spesa richiesta sarebbe a carico dei Comuni. C. S. 5 Febbraio 1870, *M.* 1870, p. 135.

11226 — Se si ammala il medico condotto in uno dei Comuni del Veneto ed esso viene supplito nella condotta sanitaria per lo spazio di 20 giorni da colleghi medici di altre condotte, la spesa a termini dello Statuto arciducale 31 Dicembre 1858, va a carico dello stipendio del medico malato, quindi se il Comune eccede la sovrimposta non può assegnare un compenso ai medici che lo hanno supplito. C. S. 23 Febbraio 1883, *M.* 1883, p. 281.

11227 — Qualunque sia il valore dello Statuto arciducale del 1858 i Comuni del Lombardo-Veneto possono regolare liberamente le loro relazioni coi medici condotti, col mezzo di patti reciprocamente consentiti e firmati. C. S. 17 Lug. 1872, *M.* 1872, p. 276.

11228 — Nelle Provincie del Veneto e di Mantova sono aboliti i medici Distrettuali, e quindi i Comuni sono scaricati della relativa spesa. Circ. Min. Int. 29 Agosto 1874, *M.* 1874, p. 276.

11229 — I Consorzi per condotte mediche ordinate in forza dei regol. Austriaci, ed atti di autorità provvisorie oggi soppresse, non possono tenersi come inviolabili, giacchè le leggi nuove hanno abrogato le disposizioni che non potrebbero oggi coesistere col nostro diritto amministrativo. C. S. 25 Giugno 1881, *M.* 1881, p. 281.

11230 — Essendo stabilito dalla legge sui LL. PP. quali sono i Consorzi obbligatori per i Comuni, e con quali forme debbono essere costituiti, tutti gli altri non contemplati dalla legge rivestono carattere di volontari, e come tali i Comuni associati hanno il diritto di provocarne lo scioglimento, salvo di sottostare ai danni che dal loro recesso possono derivare agli altri Comuni associati. Id. id.

11231 — Le Provincie nel Veneto non possono essere obbligate a continuare ad assumere indefinitivamente l'obbligo delle pensioni, ai medici condotti nominati a norma dello Statuto arciducale del 31 Dicembre 1858. C. S. (Sez. riun.) 31 Gennaio 1878, *M.* 1878, p. 78.

11232 — Se i medici condotti credono di avere dallo Statuto medesimo, e non ostante i cambiamenti avvenuti e le transazioni operate, acquistato alcun diritto, questo non può essere che di natura civile da esperirsi soltanto dinanzi ai tribunali. Id. id.

11233 — Secondo lo Statuto arciducale 31 Dic. 1858 i medici chirurghi condotti nel Veneto avevano diritto a pensione sul fondo-pensioni, comune a tutto il territorio amministrativo, senza che perciò fosse tolto ai comuni di poter porre a proprio carico quelle provvidenze di grazia che i Sanitari si fossero meritate per servizi prestati prima dello Statuto stesso, ed in concorso di circostanze speciali. C. S. 17 Luglio 1878, *M.* 1878, p. 264.

11234 — Ammesso anche che per queste disposizioni sia nella facoltà dei Comuni di concedere pensioni, oltre quelle loro dovute dal fondo territoriale, lo estendere tali pensioni alle vedove, sarebbe sempre di competenza del Consiglio com. e non della Giunta. Id. id.

11235 — Adempite le condizioni prescritte per il diritto alla pensione, circa la nomina, la trattenuta sullo stipendio, o la durata del servizio, in conformità dello Statuto arciducale del 1858, per i medici condotti nel Veneto, il detto diritto è perfetto dal giorno in cui per licenziamento avuto dal Comune, cessi il servizio stabile. C. S. (Sez. riun.) 14 Dic. 1882, *M.* 1883, p. 199.

11236 — Il servizio precario; pertanto per molti anni dopo il licenziamento non può mutare lo stato di diritto in cui il medico si trovava quando fu collocato a riposo, e ammesso a far valere i suoi titoli pel conseguimento della pensione. Id. id.

11237 — La decorenza della pensione perciò deve cominciare non dal giorno in cui cessò effettivamente il servizio precario, ma da quello in cui ebbe termine il servizio stabile portato a norma dello Statuto del 1858; ed il non essere stata liquidata la pensione in quel tempo, non ha potuto togliere il diritto che per legge competeva. Id. id.

11238 — Che se anche per simili questioni rimanga aperta la via ai tribunali, questo non è motivo che impedisca all'autorità amministrativa di esercitare la facoltà che la legge le conferisce quando ad essa si ricorra contro un provvedimento emanato in sede amministrativa. Id. id.

**MERCATI** — 11239 — Non può contrastarsi al Consiglio comunale il diritto di deliberare il trasferimento del pubblico mercato, da una ad altra località. C. S. 8 Ott. 1870, *M.* 1870, p. 381.

11240 — E' inammissibile in via amministrativa il ricorso dei privati contro il trasferimento del mercato ordinato dal Consiglio comunale da una ad altra località, sia che essi impugnino come improvvida la spesa cui si va incontro, sia che pongano innanzi i danni che individualmente ne temano. C. S. 8 Ottobre 1870, *M.* 1870, p. 381.

**MERCURIALI** — 11241 — Non incorrono in contravvenzione quegli esercenti che non affissero nel locale destinato alla macinazione l'ultima mercuriale del mercato più vicino, quando non sia stata loro trasmessa dal Sindaco che vi è obbligato. Cass. Firenze 8 Novembre 1873, *M.* 1874, p. 246.

**MESTIERI** — 11242 — Quando l'esercente un mestiere ambulante ha riportato il visto dell'autorità politica del Circondario nel suo certificato d'iscrizione, esso può liberamente girare di Comune in Comune, ed esercitare il suo mestiere, senza aver d'uopo di alcuna speciale licenza dall'autorità di P. S. per ogni luogo di permanenza, salve le speciali prescrizioni dei regolamenti municipali. Nota Min. Interno 20 Settembre 1868, *M.* 1868, p. 312.

**MINIERE, CAVE, ECC.** — 11243 — Circ. Min. Agric. Ind. e Com. 20 Luglio 1869 che raccomanda di non accettare nessuna domanda di permesso per ricerche minerarie dirette collettivamente da più persone, se nella domanda non viene individualmente espresso il nome dei singoli richiedenti; e di obbligare le società già costituite per altri titoli ad indicare l'atto della loro costituzione. *M.* 1869, p. 259.

11244 — R. Decreto 23 Dicembre 1865, n. 2716 che approva il Regolamento per la polizia dei lavori delle miniere, cave, torbiere, ed officine mineralurgiche. *M.* 1866, p. 21.

11245 — R. Decreto 17 Giugno 1872 n. 871 riguardante le miniere del Distretto di Roma. *M.* 1872, p. 209.

11246 — Circ. Min. Ag. Ind. e Com. 1 Luglio 1872 sulla accettazione ed istruzione successiva delle domande di permissione di ricerche, o di licenze d'indagini minerarie. *M.* 1872, p. 228.

11247 — Circ. Min. Agric. 1 Luglio 1875, n. 3428 contenente istruzioni per le domande di permissione di ricerche o di licenze d'indagini minerarie. *M.* 1875, p. 242.

11248 — Regol. 3 Ott. 1875, n. 2717 col quale sono stabilite alcune norme per l'esecuzione della legge mineraria 17 Ott. 1826, nelle Provincie meridionali. *M.* 1875, p. 321.

11249 — Il Governo soltanto ha facoltà di dichiarare concessibili le miniere, ed esso soltanto può farne liberamente le concessioni, uniformandosi alle prescrizioni della legge. D. C. S. 1 Marzo 1872, *M.* 1872, p. 166.

11250 — A termini dell'art. 3 della legge com. se nei lavori di escavazione delle zolfare come di qualunque altra miniera, i lavori non sono condotti a regola d'arte e con tutte le necessarie precauzioni, il Prefetto

può emettere provvedimenti diretti a prevenire disastri e a tutelare la sicurezza e sanità pubblica. Cass. Palermo 18 Luglio 1872, *M.* 1872, p. 328.

11251 — Questi provvedimenti non sono però di natura assoluta ed irrevocabile, e cessano quando si somministri dagli interessati un mezzo efficace per garantire la P. S. e proteggere la vita dei lavoratori. Id. id.

11252 — Per impugnare la legittimità dei provvedimenti del Prefetto intesi a prevenire disastri e a tutelare la sicurezza e sanità pubblica, non si deve ricorrere all'autorità giudiziaria, ma alla superiore autorità gerarchica amministrativa. Id. id.

11253 — Sebbene il D. prefettizio che autorizza ricerche di minerale nelle proprietà altrui, sia un atto rivestito di forza esecutiva, tuttavia il ricorso contro di esso proposto all'autorità superiore amministrativa per ottenerne la rivocazione, ha per effetto di sospenderne l'esecuzione. App. Roma 28 Dic. 1874, *M.* 1875, p. 135.

11254 — Pendente il ricorso l'autorità giudiziaria non ha giurisdizione per dare al concessionario facoltà di dar principio alle ricerche. Id. id.

11255 — La circostanza che il D. medesimo contenga l'obbligo pel concessionario di una cauzione pei danni eventuali, non vale a dare al D. medesimo la provvisorietà dell'esecuzione. Id. id.

11256 — Non è stabilito alcun termine per fare opposizione al D. suddetto. Id. id.

11257 — Secondo la legge mineraria 20 Nov. 1859, la concessione del diritto di ricerca della miniera, non attribuisce al concessionario verun diritto reale sul fondo. Cass. — Roma 22 Giugno 1876, *M.* 1876, p. 364.

11258 — Perciò la cessione del diritto di ricerca ed anche di scoperta è soggetta solo alla tassa di registro stabilita per le cessioni di diritti mobiliari. Id. id.

11259 — Nè importa che nella cessione siano comprese fabbriche annesse alla miniera e costruite dal ricercatore. Id. id.

11260 — Anche cessata la qualità di ricercatore in chi ebbe ad estrarre sostanze minerali, queste rimangono sempre una sua proprietà, di cui per altro non può disporre senza previa autorizzazione del Governo. Cass. Roma 7 Febb. 1877, *M.* 1877, p. 121.

11261 — Per la coltivazione di minerale di 2ª classe (torbe, cave di sabbia ecc.) non si richiede alcun decreto di concessione: chi intende applicarvisi basta che faccia all'autorità amm. la dichiarazione prescritta dalla legge 20 Nov. 1859 all'art. 131; onde al caso la detta autorità possa prendere quei provvedimenti che crederà opportuni. Cass. Torino 18 Luglio 1877, *M.* 1877, p. 301.

11262 — Quindi non si può applicare la sanzione del successivo art. 132, per ciò solo che si sia proceduto a tale coltivazione senza averne ottenuta la concessione. Id. id.

11263 — I privati non hanno azione per impedire la coltivazione di una cava o miniera quando questa si trova alla distanza legale dalle vicine proprietà dei privati, cioè a 20 metri, sebbene non si sia osservata la distanza dalle strade pubbliche voluta dall'art. 139 della legge 20 Nov. 1859. Cass. Torino 16 Marzo 1880, *M.* 1881, p. 28.

**MINISTERI** — 11264 — R. D. 31 Gennaio 1871 n. 82 che approva il regolamento per le spese del Ministero dell'Interno da farsi ad economia. *M.* 1871, p. 98.

11265 — R. D. 26 Dicembre 1877 col quale è istituito il Ministero del Tesoro. *M.* 1878, p. 18.

11266 — R. D. 8 Settembre 1878, sui servizi assegnati al Min. d'Agric. Industria e Commercio. *M.* 1878, p. 273.

**MONTI DI SOCCORSO** — 11267 — I Monti frumentari e di soccorso in Sardegna sono istituti comunali e perciò, se è venuto meno lo scopo di quella istituzione, possono i Consigli comunali deliberarne la soppressione, impiegando in opere pubbliche il capitale raccolto dalla relativa liquidazione. C. S. 1 Febbraio 1870, *M.* 1870, p. 79. — C.S. 15 Dicembre 1870, *M.* 1871, p. 60. — C. S. 17 Luglio 1872, *M.* 1872, p. 284.

11268 — Il Prefetto può verificare la regolarità degli uffici dei Monti di soccorso, al pari degli uffici com. in virtù dell'art. 145 della legge com; e le spese relativo sono necessariamente a carico dell'erario dei Monti, salva l'azione di rimborso se e come di diritto. C. S. 17 Luglio 1882, *M.* 1882, p. 284.

11269 — I Monti di soccorso devono ritenersi quali istituzioni prevedute nell'art. 82 della legge com. le quali sono perciò regolate da essa in quanto non provvede la legge speciale 15 Maggio 1851; ed i conti consuntivi devono essere esaminati ed approvati dal Consiglio di Prefettura a termini dell'art. 125 della legge com. C. S. 22 Giugno 1873, *M.* 1873, p. 302.

11270 — La Dep. prov. provvede cautamente agli interessi del Monte sottoposto alla sua tutela, coll'ordinare la evocazione in giudizio tanto del depositario del Monte, da cui fu consegnato il grano senza il contemporaneo pagamento del prezzo, quanto degli Amministratori dai quali furono consentite proroghe alla soddisfazione del debito. C. S. 4 Novembre 1873, *M.* 1874, p. 56.

11271 — Se un Monte di soccorso che abbia carattere di istituzione com. più non corrisponde al fine per cui venne creato, e le spese superino annualmente le entrate, apparisce opportuna la sua soppressione, e

la devoluzione dei suoi capitali alla locale cassa di risparmio, che si obblighi di preferire proporzionalmente gli agricoltori del luogo nell'accordare i prestiti. C. S. 5 Genn. 1883, *M.* 1883, p. 303.

**MONUMENTI** — 11272 — D. R. 7 Agosto 1874 n. 2032, che dà facoltà al Min. dell'Istruz. Pubb. di nominare Commissioni conservatrici dei monumenti e delle opere d'arte. *M.* 1874, p. 289.

11273 — Circ. Min. Istruz. Pubb. 21 Luglio 1882, per le disposizioni da osservarsi nei restauri degli edifici monumentali. *M.* 1882, p. 289.

## N

**NOTARIATO** — 11274 — Legge 6 Aprile 1879, che modifica alcuni art. della legge 25 Luglio 1875 sul notariato e della tariffa annessa alla medesima. *M.* 1879, p. 148.

11275 — R. D. 23 Nov. 1879 che approva il nuovo regol. per l'esecuzione della legge sul notariato 25 Maggio 1879 testo unico. *M.* 1880, p. 52.

11276 — Il notaio che sia Sindaco ad un tempo e Consigliere com. deve rifiutare il proprio ministero in un atto in cui sia interessato il Comune nella cui giurisdizione esercita le funzioni amministrative, semprechè però intervenga in tale atto non solo come notaio, ma eziandio come rappresentante del Comune interessato. Min G. G. . . 1878, *M.* 1879, p. 63.

11277 — Non è incompatibile l'esercizio del notariato e gli impieghi retribuiti da un Comune di popolazione superiore ai 5 mila abitanti, quando il Comune sia suddiviso in Frazioni nessuna delle quali sorpassa il detto numero di abitanti. Min. G. G.... Genn. 1880, *M.* 1880, p. 60.

## O

**OLTRAGGI AI PUBBLICI UFFICIALI.** — 11278 — Perchè possa applicarsi l'art.262 del cod. pen. non è necessario che le percosse contro un pubblico ufficiale abbiano carattere di gravità, essendochè la distinzione fatta dal citato art. riguarda solo le violenze. App. Parma 21 Nov. 1862, *M.* 1863, p. 147.

11279 — Un pubblico ufficiale si considera nell'esercizio delle proprie funzioni, anche quando l'atto al quale esso procede in quella sua qualità non sia legale, non distinguendo la legge tra la legalità od illegalita dell'atto medesimo; epperò l'oltraggio che quello riceve in causa di tale atto, costituisce il reato previsto dall'art. 258 del cod. pen. Cass. Torino 5 Marzo 1866, *M.* 1867, p. 136.

11280 — L'oltraggio fatto in occasione di funzioni pubbliche al funzionario che ha cessato di esercitarle, va considerato come fatto al funzionario che in atto le esercita. Cass. Napoli 7 Dic. 1868, *M.* 1869, p. 190.

11281 — Le ingiurie pronunziate contro un pubblico ufficiale per relazione alle sue funzioni, sono sempre qualificate a norma dell'art. 369 cod. pen. toscano (art. 260 cod. pen. sardo) ancorchè l'ufficiale al momento in cui le riceve abbia cessato dall'ufficio. Cass. Firenze 1 Sett. 1879, *M.* 1879, p. 362.

11282 — Non può pronunciarsi sull'azione per diffamazione promossa da una Giunta municipale, se non consti che tutti i membri di questa siano stati convocati in adunanza generale per la deliberazione relativa prescritta dall'art. 56 della legge sulla stampa 26 Marzo 1848. App. Milano 30 Settembre 1867, *M.* 1867, p. 342.

11283 — L'adempimento di questa pratica non può essere presunta, nè vale a supplire il difetto di quella deliberazione nelle forme volute dalla legge, la posteriore presentazione di una querela sottoscritta da parecchi membri della Giunta. Id. id.

11284 — Nè questa varrebbe nemmeno pei singoli membri firmatari, quando essi non vi vengano partitamente accennando le frasi da cui si dichiarino individualmente offesi, siccome è prescritto nell'art. 57 della citata legge. Id. id.

11285 — Un Consiglio com. ha qualità per promuovere un giudizio penale per reato di libello famoso per iscritti contenenti imputazioni disonoranti contro di esso. Cass. Firenze 3 Giugno 1876, *M.* 1876, p. 285.

11286 — E' valida, benchè presa in seduta segreta la deliberazione del Consiglio com. di proporre querela per diffamazione. Id. id.

11287 — Non è necessario che il Consiglio com. nel deliberare la querela abbia sott'occhio il testo dello scritto contenente la diffamazione. Id. id.

11288 — Se il giudice del merito decide che il Sindaco aveva regolare mandato per proporre querela, tale giudizio,come di fatto, è incensurabile in Cassazione. Id. id.

11289 — Anche le persone giuridiche possono essere il subietto passivo del reato d'ingiuria e diffamazione. Cass. Roma 27 Sett. 1877, *M.* 1878, p. 237.

11290 — Il reato d'ingiuria bene potendo essere produttivo di danno patrimoniale, è come tale risarcibile. Id. id.

11291 — Il Consiglio e la Giunta non possono ravvisarsi quali due personalità giuridiche distinte ed indipendenti dall'ente Comune, ma in questo si compenetrano. Id. il.

11292 — Quindi le offese fatte alla Giunta ed al Consiglio offendono direttamente l'ente Comune. Id. id.

11293 — Perciò il giudizio per liquida-

zione di danni attribuiti da sentenza penale intervenuta a seguito di querela promossa da singoli membri componenti la Giunta per ingiurie ad essa dirette, è solidamente istaurato dal Sindaco. Id. id.

11294 — Qualora con uno scritto a stampa siansi attaccati il Consiglio com. e specialmente la Giunta, come corpi costituiti, non contenendosi in esso il nome di alcuno fra i Consiglieri ed Assessori, nè un' allusione ad alcuno di essi in particolare, non si può annullare la deliberazione consigliare che autorizza la Giunta a porgere formale querela. C. S. 16 Nov. 1878, *M.* 1879, p. 37.

11295 — Nè può ostare alla legalità della deliberazione suddetta l'art. 2 della legge 14 Giugno 1874, non potendosi disconoscere il carattere di utilità pubblica, ad un giudizio che tende a stabilire l' autorità ed il decoro della Rappresentanza com. Id. id.

11296 — Il presidente dell'uffizio o della sezione elettorale ha il carattere di pubblico uffiziale dell' ordine amministrativo, e però chiunque trascorra a percosse o violenze contro di lui nell'esercizio delle sue funzioni, od a cagione di esse, è punito a sensi dell'art. 262 del cod. pen. Cass. Torino 22 Maggio 1872, *M.* 1872, p. 282.

11297 — E' punito il reato di oltraggio anche quando siasi commesso nell' occasione che il presidente della sezione portasse all'ufficio centrale il verbale della votazione per consegnarlo al presidente di quello. Id. id.

11298 — Gli uffici elettorali essendo rivestiti di autorità, ed avendo quindi il carattere di pubblico ufficio, i membri componenti il seggio elettorale devono considerarsi come pubblici funzionari, ossia impiegati dello Stato o dei Comuni, per quel tempo che durano nello speciale incarico pubbilco di cui sono legittimamente investiti. Cass. Firenze 31 Dic. 1873, *M.* 1874, p. 234.

11299 — A considerarli tali non osta la qualità di gratuito e temporaneo incarico, poichè l'art. 165 del cod. pen. Toscano comprende nella generica qualità di ufficiale pubblico, tanto quelli che esercitano stabilmente un ufficio, quanto coloro che ne disimpegnano uno precario. Id. id.

11300 — Le ingurie contro i componenti dell'ufficio elettorale nell'esercizio delle loro funzioni, devono considerarsi come qualificate a tenore dell'art. 165 del citato cod. pen. Id. id.

11301 — Costituisce libello famoso la protesta fatta da un elettore politico per atto di notaro, per l'annullamento della elezione di un Deputato, qualora esso apponga ad privato, o ad un Corpo morale, fatti speciali, criminosi o immorali, sufficienti ad esporlo al disprezzo ed all'odio pubblico. Cass. Firenze 3 Giugno 1876, *M.* 1876, p. 285.

11302 — La cognizione di tale reato spetta non alla Giunta parlamentare per le elezioni che non ha giurisdizione civile o penale, ma all'autorità giudiziaria. Id. id.

11303 — Essendo nelle attribuzioni del Conciliatore l'amministrare giustizia in nome del Re, e pronunciare sentenze, deve ritenersi compreso nella parola *giudice* usato dall'art. 258 del cod. pen. perciò chi pronuncia parola di oltraggio contro di esso nell'esercizio delle sue funzioni all' udienza pubblica, commette il reato previsto dal 1° alinea del citato articolo. Cass. Torino 19 Marzo 1873, *M.* 1873, p. 192.

11304 — Se l'Amministrazione di un' O. P. ha ampia facolta di portare querela avanti i tribunali per reato di libello od oltraggio col mezzo della stampa, non può però deliberare di costituirsi parte civile, senza dichiarare in pari tempo, che le relative spese saranno sopportate personalmente dagli Amministratori, quando l' O. P. sia affatto estranea alle censure unicamente dirette agli Amministratori pel modo con cui esercitavano il loro mandato. C. S. 9 Dic. 1876, *M.* 1877, p. 159.

11305 — La Dep. che autorizza l'Amm. di un' O. P. a costituirsi parte civile, confonde gli interessi degli Amministratori con quelli dell'Istituto, e si scosta da quei principii a cui debbono essere informate le sue deliberazioni. Id. id.

11306 — I membri dell' Amministrazione di un' O. P. eletti in conformità degli Statuti, regolarmente approvati dall' autorità governativa, si devono considerare persone legittimamente incaricate di un pubblico servizio, perciò gli oltraggi fatti a costoro nell'esercizio delle loro funzioni o per causa di queste, cadono sotto le sanzioni dell' articolo 260 del cod. pen. Cass. Torino 6 Febb. 1880, *M.* 1880, p. 192.

11307 — Il messo nominato dall'Esattore delle imposte dirette, approvato dall'autorità amministrativa o dalla rappresentanza consorziale, ed autorizzato dal Procuratore del Re per gli atti di notificazione, è persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio. Cass. Torino 31 Maggio 1877, *M.* 1877, p. 234.

11308 — Quindi se nell'esercizio delle sue funzioni viene fatto oggetto di violenze e di percosse, il fatto cade sotto la sanzione dell'art. 263 del cod. pen. Id. id.

11309 — L'attacco o la resistenza contro colui che sotto la sorveglianza di un messo civico prescritta dal regolamento com. va per ordine dell'autorità acchiappando i cani vaganti senza museruola, costituisce il reato di ribellione di cui al n. 1 dell' art. 247, cod. pen. Cass. Torino 30 Genn. 1880, *M.* 1880, p. 106.

11310 — Le guardie campestri municipali

comandate a tutelare l'ordine in un teatro possono accertare le contravvenzioni che ivi si commettono, e le ingiurie a loro dirette nell'esercizio di tali funzioni, costituiscono il reato d'oltraggio di cui nell'art. 260, cod. pen. Cass. Torino 13 Genn. 1881, *M.* 1881, p. 64.

11311 — Le ingiurie fatte agli agenti municipali nell' atto in cui eseguiscono un provvedimento d'urgenza del Sindaco costituiscono il reato d' oltraggio. Cass. Torino 25 Genn. 1882, *M.* 1882, p. 172.

11312 — Gli agenti municipali che, in esecuzione di un ordine d'urgenza del Sindaco di distruggere cani sospetti di idrofobia, entrano, consenziente il proprietario, in una casa per visitarvi un cane, e dopo averlo visitato lo prendono e lo uccidono, non violano il domicilio, nel senso di scusare il reato d'oltraggio commesso ai loro danni, dal detto proprietario. Id. id.

11313 — Rivestendo il Segretario com. la qualità di pubblico ufficiale, le offese dal medesimo patite nell'esercizio delle sue funzioni costituiscono reato di oltraggio. App. Roma 12 Ott. 1882, *M.* 1883, p. 381.

11314 — Lo scioglimento della seduta consigliare non vale a togliere il carattere di oltraggio alle ingiurie ed alle violenze, quando questi fatti delittuosi si compiono contro il Segretario com. in considerazione dell'ufficio. Id. id.

11315 — Il Sindaco si considera nel costante esercizio delle sue funzioni ogni qual volta la sua azione sia diretta a tutelare la P. S. e gl'interessi del Comune. App. Venezia 20 Febb. 1874, *M.* 1874, p. 245.

11316 — Quindi se il Sindaco anche verbalmente ordina la rimozione di ciò che rende angusta e pericolosa una via, parla rivestito di pubblica autorità, e le parole oltraggiose dette da un terzo costituiscono il reato previsto contro i pubblici ufficiali. Id. id.

11317 — Chi cancella il nome del Sindaco da parecchi avvisi municipali per la convocazione dei comizi elettorali, è passibile del reato d' ingiuria, previsto dall' art. 583 del cod. pen. Cass. Torino 13 Febb. 1873, *M.* 1874, p. 298.

11318 — Il Sindaco che abusando della sua qualità e del suo potere attenta al libero esercizio dei diritti di un privato, facendo aprire una chiavica o paratoia di ragione privata, per far defluire le acque ad un molino piuttosto che in un altro (mentre non ignorava le contestazioni giudiziarie vertenti in proposito), non può essere considerato nell'esercizio delle sue funzioni, e quindi se riceve violenze o percosse, non è applicabile l'art. 262 cod. pen. App. Modena 7 Dic. 1874, *M.* 1875, p. 174.

11319 — L'oltraggio fatto all'Assessore delegato pel servizio dell'annona è punito a sensi dell'art. 259 del cod. pen. Cass. Napoli 22 Aprile 1875, *M.* 1875, p. 331.

11320 — L'Assessore che oltraggia il Sindaco in pubblico per occasione delle sue funzioni, commette il reato di cui agli art. 258 e 259 cod. pen. Cass. Roma 28 Giugno 1880, *M.* 1880, p. 366.

11321 — Le disposizioni dei citati art. sarebbero applicabili anche se l'oltraggio fosse fatto durante la riunione della Giunta. Id. id.

11322 — L'oltraggio fatto al Segretario com. nell'esercizio delle attribuzioni di ufficiale delegato dello stato civile, rappresentando lo stesso capo dell'ufficio com. che lo investe di quelle funzioni, è punito con l'art. 258 del cod. pen. Cass. Firenze 26 Febb. 1881, *M.* 1881, p. 252.

11323 — Perchè vi sia oltraggio contro un pubblico ufficiale dell'ordine giudiziario od amministrativo, basta che le parole proferite contro di esso, tendano ad intaccare il suo onore o la sua rettitudine. Cass. Roma 28 Nov. 1881, *M.* 1882, p. 102.

11324 — Il reato di oltraggio esiste non solamente quando si profferiscano parole che intacchino personalmente il pubblico ufficiale nella sua rettitudine, ossia nella sua onestà e probità, ma bensì ancora ed egualmente, quando lo intacchino nel suo onore preso nel più lato senso della parola, ossia nella sua autorità, dignità e rispettabilità, in ragione dell'uffizio e delle pubbliche funzioni che esercita. Id. id.

11325 — L'oltraggio al Sindaco con parole e con gesti nell'esercizio delle sue funzioni, ricade sotto la disposizione dell'art. 258 del cod. pen. Id. id.

11326 — Le parole oltraggiose tendenti ad intaccare l'onore, la rettitudine di un Consigliere comunale, subite da questo nell'esercizio o per causa delle sue funzioni, cadono sotto la sanzione del codice penale, essendo compresi i Consiglieri comunali fra i pubblici ufficiali amministrativi di cui parla l'articolo 258 del detto codice. Appello Parma 21 Novembre 1862, *M.* 1863, p. 147.

11327 — Non cade sotto il disposto dell'art. 258, bensì sotto quello dell'art. 260 del codice penale, l'oltraggio fatto a membri della Giunta municipale a cagione delle loro funzioni, quando essi nè rappresentino il Sindaco nella sua veste di pubblico ufficiale, nè fungano in corpo quali investiti dal Governo di una pubblica amministrazione. App. Milano 11 Maggio 1866, *M.* 1867, p. 158.

11328 — L'art. 258 del cod. pen. allorchè parla di ufficiali dell'ordine amministrativo non allude soltanto agli ufficiali del Governo. Cass. Torino 24 Nov. 1881, *M.* 1882, p. 92.

11329 — I membri della Giunta anche quando non surrugano il Sindaco, sono come tali a considerarsi ufficiali dell'ordine amministrativo. Id. id.

11330 — Quindi gli oltraggi ad essi fatti nell'esercizio delle loro funzioni o a causa di queste, cadono sotto il disposto dell'art. 258 del cod. pen. Id. id.

11331 — Il Consigliere com. non è pubblico uffiziale, e le violenze o percosse contro di lui commesse, non possono considerarsi come qualificate, e non cadono sotto la disposizione dell'art. 262 del cod. pen. App. Trani 31 Genn. 1876, *M.* 1876, p. 316.

11332 — Il componente la Commissione municipale per la tenuta delle pubbliche strade non è persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio, e le violenze o percosse contro di esso non costituiscono reato a senso dell'art. 262 del cod. pen. Id. id.

11333 — La qualità di pubblico uffiziale o di persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio, deve risultare da un atto di nomina reso di pubblica ragione nei modi di legge. Id. id.

11334 — Non è contraria alla legge quella delib. colla quale un Consiglio dichiarò a carico del Comune le spese incontrate dal Sindaco, costituitosi parte civile, per ribattere in giudizio le ingiurie e le accuse dirette da qualcuno contro l'Amministrazione com. in genere, e contro il Sindaco quale capo della medesima. C. S. 21 Aprile 1875, *M.* 1876, p. 200.

11335 — Se per l'art. 56 della legge sulla stampa è necessaria una deliberazione consigliare per autorizzare il P. M. a procedere d'ufficio e senza querela della parte lesa, contro chi ingiuria i componenti l'amministrazione di un Comune, può dubitarsi se sia egualmeute richiesta tale deliberazione per procedere non di ufficio, ma sulla formale ed espressa querela di chi si crede ingiustamente ingiuriato. Id. id.

**OPERE IDRAULICHE.** — 11336 — Legge 3 Luglio 1875, n. 2600 relativa al contributo annuo che le Provincie e gli altri interessati devono pagare allo Stato per le opere idrauliche di 2. categoria. *M.* 1875, p. 225.

11337 — Circ. Min. LL. PP. 20 Dic. 1877, per l'attuazione della legge 3 Luglio 1875 sulle opere idrauliche di 2. categoria. *M.* 1878, p. 33.

11338 — Circ. Min. LL. PP. 14 Maggio 1878 contenente disposizioni sul concorso dello Stato pel mantenimento delle strade arginali. *M.* 1878, p. 210.

11339 — Circ. Min. LL. PP. 7 Giugno 1878, sull'attuazione della legge 3 Luglio 1875, e sulle spese per opere idrauliche di 2. categoria. Id. id.

11340 — Circ. Min. LL. PP. 21 Maggio 1879 contenente norme per l'attuazione della legge 3 Luglio 1875 sulle opere idrauliche di 2. categoria. *M.* 1879, p. 225.

11341 — Per l'art. 95 della legge sui lavori pubblici la quota dei Consorzii idraulici a carico delle Provincie è il quarto di tutta la spesa, e non l'ottavo come erroneamente erasi creduto da alcune Amministrazioni. C. S. 4 Dicembre 1867, e Circ. Min. Lavori pubblici 6 Febbraio 1868, *M.* 1868, p. 183.

11342 — L'art. 95 della legge sui LL. PP. si deve interpretare nel senso, che delle spese idrauliche di 2. categoria, una metà ricade a carico dello Stato, un ottavo a carico della Provincia o Provincie, e tre ottavi a carico degli altri interessati. Cass. Torino 22 Dicembre 1874, *M.* 1875, p. 41.

11343 — *Contro* — La legge ha stabilito che le Provincie debbono contribuire per il 4°. e non per un 8°. della spesa totale nelle opere idrauliche di 2ª. categoria. C. S. 23 Maggio 1878, *M.* 1879, p. 41.

11344 — Il rimborso che le Provincie e gli altri interessati, riuniti in Consorzio per le difese idrauliche di 2ª. categoria, devono allo Stato per le spese sostenuto nel 1°. decennio dall'attivazione della legge 20 Marzo 1865 all. F. deve essere ragguagliato alla spesa effettivamente sostenuta dal giorno in cui è entrata in vigore la legge medesima. C. S. 23 Maggio 1877, *M.* 1878, p. 27.

**OPERE PIE.** — *Generali.* — *Caratteri.* — *Legati di famiglia.* — *Disposizioni testamentarie; condizioni ammissibili o no.* — *Istituti prov. di beneficenza.* — *Costituzione dell'Amministrazione.* — *Erezione in corpo morale; riconoscimento, personalità giuridica.* — *Amministratori, nomina; ineleggibilità e decadenza.* — *Sorvegtianza Comune e Congregazione.* — *Liti; rappresentanza; autorizzazione; appello; cassazione.* — *Statuti e regolamenti.* — *Impiegati; nomina; remozione; pensione.* — *Competenza Deputazione; locazione; affitti; mutui; acquisto d'azioni; alienazioni.* — *Tesorieri; nomina; fideiussione; cauzione, conto.* — *Atti d'incanto.* — *Bilanci.* — *Conti consuntivi.* — *Fondatori, dispensa dalle formalità.* — *Deliberazioni.* — *Patrimonio; impiego capitali; riscossioni.* — *Riforma; inversione di scopo.* — *Irregolarità, scioglimento.* — — *Art. 20 Legge O. P. vigilanza del Governo.* — *Ispezioni; Commissari.* — *Monti frumentari; Amministrazione ed Amministratori; conti; riforme.* — *Monti di pietà.* — *Opere Pie aventi scopo di istruzione.* — *Ospedali.* — *Doti.*

11345 — **Generali.** — Circ. Min. Int. 26 Dicembre 1862, n. 167 sulla cessazione dei Consigli degli Ospizi e delle Commissioni comunali di beneficenza nelle Provincie Napoletane e Siciliane. *M.* 1863, p. 26.

11346 — Nelle Provincie Napoletane debbono osservarsi le discipline del Regolamento generale 20 Maggio 1820, per quanto si accordano con la nuova legge, finchè non siasi provveduto colla emanazione di Regolamenti approvati dal Re. C. S. 7 Gennaio 1864, *M.* 1864, p. 59.

11347 — Legge 3 Agosto 1862, n. 281 sulle O. P. *M.* 1862, p. 281.

11348 — Regolamento 27 Novembre 1862, n. 1007 per l'esecuzione della predetta legge. *M.* 1863, p. 17.

11349 — Circ. Min. Int. 23 Dic. 1862, n. 163 per l'attivazione della legge 3 Agosto 1862. sulle O. P. *M.* 1863, p. 24.

11350 — R. Decreto 26 Giugno 1864, n. 1911 con cui si stabilisce quali sono le Opere Pie soggette al Ministero dell'Interno, e quali quelle soggette al Ministero d'Agricoltura e Commercio. *M.* 1864, p. 288.

11351 — Circ. Min. Int. 28 Nov. 1862, sulla convenienza d'investire in rendita sul Gran Libro le attività delle O. P. *M.* 1863, p. 11.

11352 — Circ. Min. Int. 3 Gennaio 1864, n. 14 sull'opportunità di convertire in nominative le cartelle di rendita sul Gran libro intestate al portatore. *M.* 1864, p. 53.

11353 — Circ. Min. Int. 30 Ottob. 1866, n. 67 portante istruzioni sulle iscrizioni ipotecarie a favore delle Opere Pie, e la rinnovazione secondo il nuovo codice civile italiano. *M.* 1866, p. 351.

11354 — Circ. Min. Int. 15 Genn. 1874 contenente norme per l'applicazione della legge 11 Agosto 1870 all. *P* eversiva degli enti per opere di culto. *M.* 1874, p. 34.

11355 — Circ. Min. Int. 12 Dic. 1875, N. 2 sulla gestione contabile delle Opere Pie. *M.* 1876, p. 17.

11356 — Circ. Min. Int. N. 3 sull'esercizio della tutela sulle O. P. *M.* 1876, p. 19.

11357 — Circ. Min. Int. N. 4 sulla vigilanza da osservarsi sulle O. P. *M.* 1876, p. 33.

11358 — Circ. Min. Int. 5 Agosto 1881 contenente disposizioni per la raccolta dei dati statistici da comunicarsi alla R. Comm. d'inchiesta delle O. P. *M.* 1881, p. 257.

11359 — Circ. Min. Int. 20 Febb. 1883 sui provvedimenti necessari per affrettare i lavori della R. Commissione d'inchiesta per le O. P. *M.* 1883, p. 84.

11360 — Circ. 21 Febb. 1883 della R. Commissione d'inchiesta sulle O. P. per la pubblicazione in ciascun Comune degli elenchi delle O. P. e notificazione di quelle che in qualunque modo fossero finora sfuggite all'applicazione della legge 3 Agosto 1862. Id. id.

11361 — Un semplice atto del potere esecutivo non può distruggere uno stato di cose legalmente costituito nei tempi andati, e costantemente mantenuto senza contrasto, quindi essendo la separazione dei poteri uno dei cardini del nostro Governo, non si potrebbe ottenere la revoca di una Bolla Pontificia con cui soppresse una Confraternita attribuendone la rendita ad un Seminario, se non mediante apposita legge. C. S. 10 Genn. 1863, *M.* 1863, p. 207.

11362 — Nelle attribuzioni dei già cessati Consigli degli Ospizi meridionali, in tutto ciò che non è contrario alla legge 3 Agosto 1862 sono sottentrate le Dep. prov. non solo per gli Istituti di carità e di beneficenza propriamente detti, ma anche per tutti i luoghi pii laicali o misti, abbiano o non abbiano uno scopo di beneficenza o di culto, e per essi tutti l'ingerenza governativa deve essere esercitata dal Ministero dell'Interno. Deliberazione del Consiglio dei Ministri, comunicata con Circ. Min. Int. 4 Nov. 1863, N. 7185, *M.* 1863, p. 363 — Circ. Min. Grazia, G. e Culti 16 Nov. 1863, *M.* 1864, p. 38.

11363 — L'art. 1 della legge 3 Agosto 1862 dichiarando in modo generale soggetti alle disposizioni di essa legge tutti gli enti morali aventi per fine di soccorrere alle classi meno agiate senza far distinzione tra le Opere Pie amministrate da ecclesiastici e quelle amministrate da laici, deve ritenersi come illegittimo il rifiuto degli Amministratori ecclesiastici di un'Opera Pia di sottostare alle disposizioni della legge stessa. C. S. 25 Sett. 1863, *M.* 1864, p. 190.

11364 — I Conservatorii e ritiri di natura meramente laicale indirizzati allo scopo esclusivo di beneficenza, o d'istruzione o di altre opere di culto e di pietà debbono sfuggire alla applicazione della legge 7 Luglio 1866 sulla soppressione della corporazioni religiose, e cadere sotto la tutela delle Dep. prov. a sensi della legge 3 Agosto 1862 sulle O. P. Circ. Min. Int. 6 Ott. 1866, *M.* 1866, p. 333.

11365 — Non avendo effetto l'ipoteca se non cade sopra beni *specialmente* indicati, e per somma *determinata* in danaro, e se non è resa *pubblica* mediante iscrizione nell'ufficio delle ipoteche del luogo ove si trovano i beni stessi, è venuto in conseguenza a cessare ogni ipoteca generale; quindi laddove esse esistessero non rimane altro partito che osservare le formalità delle disposizioni transitorie portate dal R. Decreto 30 Novembre 1865, N. 2606. Circ. Min. Int. 30 Ott. 1866, *M.* 1866, p. 351.

11366 — Non producendo effetto le iscrizioni ipotecarie oltre la durata dei trent'anni, ogni iscrizione deve rinnovarsi prima della scadenza del trentennio. Id. id.

11367 — Per i casi d'iscrizione sopra beni di un defunto ovvero di rinnovazione d'iscrizione qualunque, tanto la iscrizione, quanto

la rinnovazione debbono anche essere fatte contro i nuovi proprietari dello stabile ipotecato. Id. id.

11368 — I legati pii e le fondazioni di culto, i quali non sono enti morali, siano pur questi istituiti pure per oggetto di culto, ovvero per oggetto di beneficenza od altro qualsiasi, non possono considerarsi come aboliti dall'art. 1° N. 6 della legge 15 Agosto 1867 sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico. C. S. 9 Maggio 1868 e Cir. Min. Int. 15 Agosto 1868, *M.* 1868, p. 278.

11369 — La legge 3 Agosto 1862 sulle Opere Pie non abrogò le leggi anteriori concernenti i particolari delle rispettive loro amministrazioni e contabilità, ed i rapporti giuridici fra loro coi terzi. Cass. Firenze 7 Nov. 1867, *M.* 1868, p. 377.

11370 — Le Congregazioni di carità ed altre pie amministrazioni non hanno alcun diritto sui legati di beneficenza formanti oneri di enti ecclesiastici soppressi, ma devono venire direttamente soddisfatti dal Demanio stesso per mezzo dell'Amministrazione del fondo per il culto, alla quale se ne passa all'uopo la rendita, affinchè la eroghi secondo la volontà dei pii testatori. Circ. Min. Int. 15 Genn. 1869, *M.* 1869, p. 36.

11371 — Quando un Collegio di Maria trovasi mancante di una vera amministrazione responsabile, saviamente provvede la Dep. prov. togliendo l'amministrazione illegale di siffatto istituto ad una religiosa e ad un preteso procuratore, e commettendola provvisoriamente ed in via d'urgenza alla locale Congregazione di carità, in attesa della proposta di un'Amministrazione speciale da farsi dal Consiglio com. C. S. 7 Febbraio 1871, *M.* 1871, p. 126.

11372 — I Collegi di Maria in Sicilia che erano regolati colle norme dettate dal cardinale Corradini, sono oggi riconosciuti per O. P. assoggettate alla relativa legge. C. S. 10 Marzo 1880, *M.* 1880, p. 208.

11373 — Mancando negli atti di fondazione ogni disposizione che ne determini l'Amministrazione, nè potendosi invocare la consuetudine, perche tali enti non rivestono ulteriormente quella qualità ecclesiastica laicale da cui derivava alle Superiore dei Collegi il diritto e la facoltà di amministrare, è fatta manifesta l'applicabilità del disposto dell'art. 29 legge 3 Agosto 1862, ossia che l'Amministrazione dei medesimi debba affidarsi alle locali Congregazioni di carità. Id. id.

11374 — La distribuzione di pane che si faccia colle rendite di un legato non a sollievo dei poveri di un Comune o di una sua Frazione, ma a beneficio dei poveri e dei ricchi indistintamente, essendo chiamata a parteciparvi una sola categoria di famiglie, comprese in un antico ruolo di originari del Comune, non costituisce un'Opera Pia, nè una di quelle istituzioni per le quali provvede l'art. 82 della legge com. ma un ente morale autonomo che si governa coi propri statuti, e sotto la vigilanza che compete al Governo sopra tutti i corpi morali. C. S. 18 Marzo 1871, *M.* 1871, p. 206.

11375 — Se un testatore dispone di un legato a favore del Direttore di un'Opera Pia designandolo per nome, tale legato devesi intendere fatto a lui personalmente e non all'Opera Pia da lui diretta. App. Torino 20 Giugno 1871, *M.* 1871, p. 377.

11376 — Se il Vescovo fu nominato esecutore di un testamento contenente la istituzione in erede dell'anima del testatore, con assegno dell'asse patrimoniale in suffragio di essa senza indicarne il modo, ha il diritto e l'obbligo di determinare come crede meglio le opere di pietà e di beneficenza atte a raggiungere lo scopo. Cass. Torino 1 Giugno 1871, *M.* 1872, p. 11.

11377 — La durata dell'ufficio dell'esecutore testamentario non è limitata dalla legge, ma misurata dall'obbligo che ha di dare effetto alla volontà del testatore. C. S. 21 Luglio 1877, *M*, 1878, p. 64.

11378 — Entra nelle facoltà dell'esecutore testamentario la stipulazione dei contratti non eccedenti il novennio, poichè l'affitto è un atto di ordinaria amministrazione non compreso fra quelli sottoposti all'approvazione dell'autorità tutoria. Id. id.

11379 — Venendo il Demanio obbligato a restituire alla Congregazione di carità i beni di un'Opera Pia, se nell'intervallo esso ha adempito ai pesi imposti sui beni stessi, esso non è tenuto a rendere anche i redditi fino ad allora percepiti sui beni in parola. App. Macerata 8 Marzo 1870, *M.* 1872, p. 302.

11380 — Non prestandosi gli Amministratori di un'Opera mista alla separazione della parte di patrimonio o di rendite devoluta al Demanio, siccome destinata a scopo di culto, esso può apprendere quella parte di sostanza che crede corrispondere a detto scopo, salva la definitiva determinazione di quanto veramente gli spetti. App. Brescia 11 Dic. 1879, *M.* 1880, p. 79.

11381 — Autorizzata la separazione del patrimonio di un' O. P. fra due Comuni, dopo che il 2° già Frazione del 1°, venne costituito in Comune distinto, è regolare che la Congregazione di carità amministratrice, sia sostituita nell'Ammistrazione dell'O. P. per quella parte del patrimonio, della quale fu riconosciuto che avevano dritto a godere gli abitanti di detto Comune. C. S. 21 Nov. 1879, *M.* 1880, p. 64.

11382 — I creditori di una delle O. P. riunite hanno diritto di agire sui beni di quella che è debitrice, ma non hanno diritto alcuno sulla massa dei beni delle Am-

ministrazioni riunite. Cass. Napoli 20 Maggio 1871, *M.* 1871, p. 316.

11383 — Il deliberare sulle domande di sussidio fatte dai congiunti del fondatore di un' O. P. deve essere riservato esclusivamente all'Amministrazione della medesima quando sarà costituita in corpo morale. C. S. 9 Luglio 1869, *M.* 1875, p. 320,

11384 — Quindi eccede la propria competenza tanto il Cons. com. che delibera su tali domande, quanto la Dep. prov. che approva detta deliberazione Id. id.

11385 — Devono considerarsi come misure di ordine pubblico le norme stabilite dalla legge per la tutela e gestione delle O. P. perchè riguardano la pubblica beneficenza, il diritto di proprietà, ed il rispetto alla volontà dei testatori. App. Perugia 18 Aprile 1872, *M.* 1872, p. 314.

11386 — La legge 3 Agosto 1862 ha abrogato le leggi Toscane 1 Febb. 1751, e 2 Marzo 1769 per quanto riguardavano le O. P. App. Lucca 2 Luglio 1874, *M.* 1874, p. 384.

11387 — La legge 3 Agosto 1862 non solo non ha toltò agli Istituti di pubblica beneficenza la personalità giuridica regolari mente acquistata sotto il regime delle preesistenti legislazioni, ma neppure ha modificato o innovato tale loro carattere. App. Lucca 12 Genn. 1874, *M.* 1875, p. 303.

11388 — Quando lo statuto fondamentale di una pia Congregazione ammette a far parte dell'Amministrazione della medesima persone tanto ecclesiastiche che secolari, e alle une ed alle altre rende comuni anche uffizi, non è il caso di applicare l'art. 5 del R. D. 1 Dic. 1870, n. 6070; massime se risulti che in fatto sia laica la maggior parte dei soci attuali della Congregazione, e che siano pure laici quasi tutti gli Amministratori in carica. C. S. 14 Sett. 1875, *M.* 1876, p. 128.

11389 — Mancati ai vivi gli Ecclesiastici chiamati dal Pontefice all'amministrazione di un O. P. o soppresso l'Ordine religioso al quale l'Amministrazione era deferita dalle tavole di fondazione, è il caso di provvedere secondo l'art. 4 della legge sulle O. P. e non giusta l'art. 5 del R. D. 1 Dic. 1870. C. S. 12 Aprile 1876, *M.* 1876, p. 256.

11390 — Deferita al Consiglio com. la nomina dei nuovi Amministratori, non è giusto di limitare la scelta ai membri del Consiglio medesimo, essendo anzi desiderabile che chi amministra un' O. P. sia estraneo al Consiglio che al caso può sindacarla. Id. id.

11391 — L'art. 8 del R. D. 1 Dicembre 1870 provvede alla condizione degli Istituti esteri esistenti in Roma a quel tempo, ma non sottrae all'impero delle leggi generali del Regno i nuovi Istituti che si fondassero in avvenire. C. S. 11 Agosto 1875, *M.* 1877, p. 16.

11392 — Un Istituto soppresso per Bolla Pontificia che torna a vita è una nuova fondazione soggetta alla legge generale vigente. Id. id.

11393 — E' O. P. l'Istituzione che ha per iscopo di soccorrere pellegrini e studenti poveri di nazione estera. Id. id.

11394 — Un atto che importi traslazione di diritti reali da uno ad altro Pio Istituto, non ha effetti giuridici se stipulato dopo il 1870 in forza di Rescritto Pontificio, nè vale a consolidarlo l'approvazione datavi dalla Dep. prov. Id. id.

11395 — I D. dei R. Commissari nelle Provincie ex Pontificie, non ebbero, nè potevano avere per effetto di togliere l'Amministrazione delle O. P. a coloro che ne avevano il diritto in virtù delle tavole di fondazione; ma sibbene di provvedere alle Amministrazioni delle O. P. costituite per ordine di Governo o per consuetudine. C. S. 22 Agosto 1877, *M.* 1877, p. 352.

11396 — Dove le Cong. di carità non avevano prima dell'attuazione della legge 20 Nov. 1859 fatta alcuna istanza per avocare a sè le Amministrazioni delle singole O. P. queste si consolidarono di diritto nelle condizioni di fatto, nelle quali le trovò la legge stessa al momento della sua promulgazione. Id. id.

11397 — La legge 3 Agosto 1862, sulle O. P. benchè ispirata a principio diverso da quello del D. Valerio per le Marche, e benchè abrogatoria del medesimo, non ha fatta cessare la ragione del D. stesso. Cass. Roma 11 Febb. 1882, *M*, 1882, p. 192.

11398 — Il detto D. col disporre che tutte le O. P. dovessero essere amministrate da una Congregazione di carità da nominarsi dal Comune, venne con ciò stesso a togliere ogni diritto d'ingerenza nei beni delle O. P. a coloro che si trovano nell'Amministrazioni dei medesimi per disposizione dei fondatori. Id. id.

11399 — Scopo del D. 19 Agosto 1859 del Commissario per le Romagne, Cipriani, fu quello di secolarizzare per ragioni di ordine pubblico gli Istituti di beneficenza, sottraendoli alla ingerenza delle persone ecclesiastiche. Cass. Roma 13 Aprile 1882, *M.* 1882, p. 192.

11400 — E però l'art. 5 del detto D. non può intendersi nel senso che le disposizioni esecutive in esso contenute, e specialmente quella relativa alla presa di possesso, abbiano il valore di condizioni richieste per la efficacia giuridica della riforma. Id. id.

11401 — La disposizione transitoria dell'art. 32 della legge 3 Agosto 1862, si riferisce non alle sole Opere di beneficenza

nelle quali la nuova amministrazione del D. Cipriani era stata attuata, ma anche a quelle che sfuggirono alla applicazione del D. stesso, restando sotto l'amministrazione di persone ecclesiastiche. Id. id.

11402 — I Tribunali non possono esaminare se un antico R. Dispaccio che assegnò una prestazione annuale al Seminario a carico della Cong. di carità sia giusto od ingiusto, quando non sia controversa la legalità del Dispaccio stesso, e così non può scemare la obbligazione della Congregazione solo perchè le rendite sieno diminuite. Cass. Napoli 9 Agosto 1871, *M.* 1871, p. 363.

11403 — Se un municipio ha un onere a favore di un Istituto di beneficenza impostogli da un decreto reale di un Governo assoluto, esso rimane obbligatorio anche sotto il Governo costituzionale, finchè non venga emanata una legge che abroghi il decreto reale. App. Napoli 31 Luglio 1871, *M.* 1872, p. 89.

11404 — Gli speciali Rescritti Sovrani, e le condizioni delle tavole di fondazione in quanto tendono a sottrarre un'O. P. dalla dipendenza della naturale autorità tutoria e a stabilire diritti e norme di amministrazione contrarie alla legge 3 Agosto 1862, cessarono di avere effetto per la pubblicazione della legge medesima. C. S. 23 Ott. 1875, *M.* 1876, p. 336.

11405 — Nelle Provincie Napoletane l'ingerenza del clero, comunque intromessa e statuita nell'amministrazione delle O. P. laicali, venne però limitata per i D. 23 Ott. 1860 e 17 Genn. 1861 aventi forza di legge e sempre colà in vigore. Id. id.

11406 — Il Governo che fonda a perpetuità un' O. P. per soddisfare ad un bisogno di pubblico e generale interesse, ha il dovere di dotarla in proporzione degli uffici e servizi che le ha imposto. App. Genova 8 Maggio 1880, *M.* 1881, p. 96.

11407 — Questa dotazione è obbligatoria per lo Stato fino a che mantiene in vita l'ente che ha creato, o non lo modifichi essenzialmente. Id. id.

11408 — Per le O. P. del Piemonte in forza all'Editto 21 Maggio 1814, si debbono ritenere come non avvenuti tutti i provvedimenti del Governo francese. Id. id.

11409 — I Reali biglietti emanati dai Re di Sardegna non hanno forza di legge. Id. id.

11410 — L'azione creditoria di un cessato Amministratore di un' O. P. per ottenere il rimborso dall'Amministrazione successagli di somme spese a vantaggio dell'Istituto, è d'indole civile, e di competenza dell'autorità giudiziaria. D. C. S. 20 Nov. 1875, *M.* 1876, p. 175.

11411 — I creditori delle O. P. non possono procedere all'esecuzione forzata sui beni e sulle rendite delle medesime, dovendosi prima provocare in via amministrativa lo stanziamento in bilancio delle somme dovute. Id. id.

11412 — Quando nelle tavole di fondazione viene stabilito un lascito a favore dei poveri di un Comune, s'intende che il beneficio non è limitato alla Frazione capoluogo, ma si estende a tutte le Frazioni componenti il territorio com. C. S. 25 Ott. 1876, *M.* 1877, p. 127.

11413 — Il fatto che un' O. P. avente lo scopo principale di beneficare gli abitanti di un Comune, estenda, per effetto di lasciti speciali, la sua azione anche a favore di alcune classi di abitanti di altri Comuni, non dà motivo al Consiglio prov. di prendere l'iniziativa delle riforme che fossero reputate necessarie. C. S. 18 Marzo 1882, *M.* 1882, p. 176.

11414 — La competenza di deliberare le riforme non può essere esercitata collettivamente dal Consiglio com. e prov. Id. id.

11415 — Può però ammettersi che al Consiglio prov. sia data facoltà di eleggere in adeguata proporzione col Consiglio com. una parte dei componenti la pia Amministrazione. Id. id.

11416 — Sebbene il testatore nell'istituire eredi i poveri del Comune e per essi la Congregazione di carità, abbia espresso il desiderio che i suoi funerali fossero fatti senza pompa e nei soli limiti di quanto suole usarsi in paese a riguardo di un capo di casa, non può questo desiderio ravvisarsi siccome un ordine impreteribile per modo chè avendo gli esecutori testamentari largheggiato nella funebre pompa, debbano sopportare in proprio le maggiori spese. App. Torino 23 Genn. 1882, *M.* 1882, p. 240.

11417 — Le pie case del Buon Pastore non possono considerarsi come monasteri aventi perciò carattere ecclesiastici, ma debbono ritenersi come istituti laicali di carità. Cass. Roma 24 Apr. 1882, *M.* 1882, p. 384.

11418 — Istituito erede un Comune allo scopo di fondare un'O. P. la sostanza ereditaria separata o distinta dal patrimonio posseduto ed amministrato dal Comune, appartiene alla nuova O. P. da costituirsi in ente morale, avuto riguardo al fine ed ai mezzi coi quali ne è assicurata l'esistenza. C. S. 30 Nov. 1882, *M.* 1883, p. 32.

11419 — E' opportuna la proposta fatta dal Commissario governativo al Consiglio prov. di stanziare in bilancio una somma a disposizione della Dep. per provvedere in via di antecipazione, e verso rifusione di chi di ragione delle spese necessarie per l'invio di Commissari a carico di O. P. per esazioni verso debitori morosi; per azioni civili nel caso di rifacimento di danni per cattiva amministrazione; e per sollecitare l'adempimento degli obblighi derivanti dalle

rispettive istituzioni. Min. Int. 13 Aprile 1883, *M.* 1883, p. 159.

11420 — Non è a disconoscersi come oggidì la erogazione dei sussidi in denaro, a mano a mano che se ne presenti il bisogno, anzichè in granturco ed in una sola epoca dell'anno, sia modo migliore e più provvido di soccorrere i poveri. C. S. 17 Genn. 1883, *M.* 1883, p. 319.

11421 — Similmente non può dubitarsi che la Congregazione di carità si trovi per sua natura meglio in grado di distribuire i sussidi. Id. id.

11422 — Non vi è ente morale autonomo, se non è costituito con una dotazione ed un patrimonio proprio. Cass. Torino 15 Dic. 1882, *M.* 1883, p. 384.

11423 — Un semplice legato con onere di culto non costituisce un ente autonomo. Id. id.

11424 — Un corpo morale ha sempre vita fino a quando non si estingue col ritiro dell'autorizzazione Sovrana che gli ha conferita l'esistenza giuridica; e con esso ha sempre vita la sua rappresentanza legale nella persona dei suoi Amministratori, fino a quando questi non vengano rimpiazzati da altre persone. App. Trani 2 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 384.

11425 — **Caratteri** — Sono unicamente soggette alla legge 3 Agosto 1862 quelle Opere Pie le quali hanno una vera qualità di Corpi od Enti morali, una personalità civile propria ed indipendente, ed un patrimonio proprio distinto e separato da quello dei Comuni e delle Provincie, e vincolato allo scopo per cui l'Opera Pia è istituita. Circ. Min. Int. 17 Sett. 1863, n. 138, *M.* 1863, p. 314.

11426 — Deve considerarsi come Opera Pia, e quindi soggetta alle prescrizioni dell'art. 1 della legge 3 Agosto 1862 il legato istituito in favore delle figlie dei coloni del testatore, appartenendo i coloni alla classe meno agiata della popolazione. C. S. 2 Sett. 1865, *M.* 1866, p. 63.

11427 — Opera Pia è una parola che designa una quantità ben numerosa d'istituzioni le quali non sono fra loro congiunte, se non dall'avere uno scopo generico di pietà; è il nome di un genere che abbraccia molte specie, e primieramente quelle che hanno per iscopo la religione, e quelle derivanti dalla carità che può in molti e svariati modi esplicarsi. Cass. Torino 1 Giugno 1871, *M.* 1872, p. 11.

11428 — L'O. P. destinata al suffragio dell'anima ha uno scopo determinato, quello cioè di suffragarla; ma molti e diversi sono i mezzi che la idea cristiana riconosce come conducenti a questo scopo, dappoichè sono mezzi di suffragio tutte quelle opere che possono avere un valore soddisfattorio, e quindi non solo le messi e le preci, ma anche tutte le opere di carità e beneficenza. Cass. Torino 1 Giugno 1871, *M.* 1872, p. 11.

11429 — Le legge considera come O. P. ogni istituzione i cui redditi sieno essenzialmente destinati alla beneficenza; e tale carattere non viene meno a simili fondazioni per avere esse anche uno scopo ecclesiastico, o per essere state fondate sotto forma di legato o di istituzione d'erede a favore di un ente ecclesiastico, giacchè l'Opera Pia esiste indipendentemente dall'ente ecclesiastico. App. Macerata 8 Marzo 1870, *M.* 1872, p. 302.

11430 — Quel legato od oblazione temporanea che fa un privato individuo con incarico ad una persona di distribuirla privatamente ai poveri nel modo da lui determinato, non è considerato quale un'Opera di beneficenza soggetta alla legge sulle Opere pie. App. Genova 28 Dic. 1871, *M.* 1872, p. 374.

11431 — Il servizio degli esposti ove non sia fatto da un Brefotrofio speciale, non si può riguardare come Opera Pia. C. S. 23 Agosto 1871, *M.* 1872, p. 24.

11432 — Ha carattere di Opera Pia il legato di una somma fatta da un testatore onde col concorso dei diversi Comuni si costituisca una condotta medico-chirurgica per sollievo della umanità sofferente, e perchè il sanitario la cui residenza dovrà essere in luogo centrale, possa accorrere con prontezza e senza aggravio di spesa alla cura di coloro che cadono ammalati. C. S. 6 Maggio 1873, *M.* 1873, p. 168.

11433 — E' Opera Pia un istituto che ha per fine di beneficare, non solo quelli che presentemente si sono ascritti e che formano parte della Congregazione, ma eziandio tutti quelli, quantunque incerti di persona e di numero, che date certe condizioni, hanno secondo lo statuto di fondazione il diritto di essere ammessi a far parte della medesima. Cass. Firenze 3 Aprile 1873, *M.* 1873, p. 207.

11434 — A costituire un Corpo morale non basta la perpetuità di un legato di un'annua distribuzione a favore dei poveri e simili prestazioni poste a carico di un'eredità lasciata o di un patrimonio donato: ma si richiede sostanzialmente la esistenza legale di un istituto, in qualità di persona giuridica, fondato come tale a termini di legge. Cass. Torino 12 Agosto 1873, *M.* 1873, p. 301.

11435 — Una disposizione testamentaria a favore dei poveri, con specificazione delle classi di persone da cui questi si debbano scegliere, e con nomina degli Amministratori muniti delle facoltà opportune si in ordine alla scelta dei poveri beneficandi, che in ordine a quella dei successivi Amministra-

tori costituisce un'O. P. autorizzata dall'art. 832 del cod. civ. App. Bologna 12 Marzo 1873, *M.* 1873, p. 345.

11436 — L'origine delle O. P. sta nella disposizione dei fondatori delle medesime e non nel Decreto che le erige in corpo morale, e le autorizza ad accettare l'eredità, giacchè questo Decreto non fa che riconoscerle ed annoverarle tra le O. P. o i corpi morali soggetti alla tutela ed ingerenza governativa. Id. id.

11437 — Un'Istituzione che ha manifesto carattere di perpetuità non può essere riconosciuta come Opera privata, ma deve essere ritenuta come un'O. P. soggetta alla legge 3 Agosto 1862. C. S. 30 Giugno 1875, *M.* 1876, p. 96.

11438 — Il legato di uno stabile disposto allo scopo che l'annuo ricavo sia impiegato a mantenere alla scuola dei giovani di una determinata Parrocchia, aspiranti al sacerdozio, e da scegliersi dalla Fabbriceria e dal Parroco, contenente anche la disposizione che il lascito debba servire per il loro patrimonio sacro, che gli ordinati debbano celebrare un numero di messe all'anno, e che venendo provveduti di beneficio ecclesiastico, il lascito debba passare a beneficio degli altri, è istituto di beneficenza, e non costituisce un ente morale ecclesiastico. Cass. Firenze 9 Giugno 1873, *M.* 1874, p. 253.

11439 — Le O. P. dei Parrochi vecchi ed inabili esistenti nel Piemonte, presentano indubbiamente il carattere della beneficenza, e sono quindi soggette alla legge 3 Agosto 1862. App. Casale 13 Maggio 1875, *M.* 1875, p. 351. — Cass. Torino 18 Febbraio 1882, *M.* 1882, p. 160.

11440 — Non è Cappellania laicale ma un'O. P. quella per la quale, a giovani poveri e costumati e d'ingegno, si assicurano i mezzi per entrare negli ordini sacri. Cass. Torino 29 Dic. 1875, *M.* 1876, p. 192.

11441 — Nè l'Istituzione muta natura perche vi sia apposta la condizione della celebrazione di una messa quotidiana. Id. id.

11442 — I lasciti per costituzione di patrimoni sacri si hanno come fatti a scopo di beneficenza, quand'anche non siano stati rìservati ai chierici poveri, e però sono O. P. nel senso della legge. C. S. 18 Aprile 1877, *M.* 1877, p. 320. — C. S. 12 Aprile 1878, *M.* 1878, p. 208.

11443 — Sono a ritenersi opere di beneficenza e non di culto, i legati a titolo vitalizio, disposti per costituire a favore di chierici poveri il patrimonio indispensabile a tenore delle discipline ecclesiastiche, per essere promossi al carattere sacerdotale. App. Brescia 1 Marzo 1875, *M.* 1876, p. 336. — C. S. 5 Genn. 1877, *M.* 1877, p. 176. — C. S. 6 Febb. 1878, *M.* 1878, p. 127.

11444 — Tali assegni non sono colpiti dalla legge di soppressione 15 Agosto 1867, nè soggetti alla relativa tassa del 30 p. 0[0. App. Brescia 1 Marzo 1875, *M.* 1876, p. 336.

11445 — Peraltro quando un sacerdote è legittimamente investito di un patrimonio sacro, finchè vive o non è altrimenti provvisto, ne è pure il legittimo Amministratore. C. S. 6 Febbraio 1878, *M.* 1878, p. 127.

11446 — Ad ogni modo ove sorga contestazione sul diritto ad amministrare, la questione non può essere risolta in via amministrativa, trattandosi di controversia che tocca diritti privati. Id. id.

11447 — I lasciti per esercizi spirituali si considerano come O. P. purchè fatti a beneficio e ad istruzione delle classi povere, e coll'onere del materiale mantenimento dei chiamati agli esercizi. C. S. 30 Agosto 1878, *M.* 1878, p. 368.

11448 — Perciò i lasciti per esercizi spirituali appartenenti ad un'O. P. possono convertirsi in pensioni di allieve, ed in posti gratuiti per zitelle appartenenti ai Comuni nei quali dovevano farsi i predetti esercizi. Id. id.

11449 — Presenta i caratteri di O. P. mista di culto e di beneficenza una fondazione avente per iscopo principale il culto, quando il fondatore previde anche il caso che le rendite sopravanzassero alle spese di adempimento dell'onere, e le volle destinare ad opere di beneficenza, cioè a sollievo dei poveri, ed alla dotazione di fanciulle. C. S. 22 Sett. 1883, *M.* 1883, p. 351.

11450 — Basta che esista un sopravanzo perchè l'Amministrazione sia tenuta ad uniformarsi alla legge 3 Agosto 1862, nulla pregiudicando che in progresso di tempo la somma disponibile per la beneficenza possa subire variazioni o diminuzione. Id. id.

11451 — Il legato di un patrimonio immobiliare con destinazione permanente al sollievo delle classi bisognose di una città è O. P. Cass. Firenze 5 Gennaio 1875, *M.* 1876, p. 207.

11452 — Quantunque non sia dichiarato nelle tavole di fondazione di un Istituto, lo scopo di soccorrere le classi meno agiate, tuttavia se si desuma dalle altre particolarità dello statuto originario, che tale è l'indirizzo dato al medesimo, si dovrà riconoscergli il carattere di O. P. tanto più se in ciò concordano le parti maggiormente interessate. C. S. 2 Ott. 1875, *M.* 1876, p. 224.

11453 — Quando mancano le tavole di fondazione di un Istituto, è necessario dovendo verificare il carattere del medesimo, di ricorrere ai provvedimenti governativi che nel tempo l'hanno regolato. C. S. 15 Sett. 1875, *M.* 1876, p. 240.

11454 — Deve considerarsi come O. P. l'istituzione il cui patrimonio è stato lasciato ad una Associazione perchè se ne valga in

sollievo dei poveri della borgata abitata dai membri della stessa Associazione. Id. id.

11455 — Quella Istituzione che ha per iscopo di accogliere orfane e povere fanciulle abbandonate, o figlie di genitori mi· serabili e viziosi, non è un Istituzione privata, ma ha carattere di O. P. quand'anche nelle tavole di fondazione venga riservato al suo Direttore di scegliere le fanciulle da beneficarsi. C. S. 14 Sett. 1875, *M.* 1876, p. 272.

11456 — E' O. P. avente esistenza propria quell'Istituto che ha beni e mezzi proprii, sebbene il Comune dopo averli rivendicati dal Fondo per il culto che ne era andato al possesso, ne tenga l'amministrazione, e ne stanzi la rendita nel proprio bilancio insieme con un sussidio a favore del Luogo pio. C. S. 16 Giugno 1875, *M.* 1876, p. 272.

11457 — Invece l'Istituto eretto a scopo di beneficenza, e mantenuto interamente con assegni annuali sul bilancio del Comune e col concorso della Provincia, è un Istituto comunale, senza carattere legale di O. P. Id. id.

11458 — Per escludere una fondazione dal novero delle O. P. richiedesi a termine dell'art. 3 della legge 3 Agosto 1862, o che l'assegno sia temporaneo, o che il beneficio cada esclusivamente su determinate famiglie, nominate dal fondatore, e che la fondazione sia amministrata da privati per titolo di famiglia. C. S. 14 Ott. 1876, *M.* 1877, p. 128.

11459 — Quindi non può ritenersi come privata l'Amministrazione di un'O. P. che è affidata al Parroco pro tempore, e però non l'esime dalla necessità dell'erezione in corpo morale, e dall'osservanza della detta legge. Id. id.

11460 — Nella disposizione così concepita ,,raccomando ai miei eredi i poveri del Comune e l'incarico di dare ogni anno al Parroco pro tempore una somma di L.... da darsi in elemosina ai poveri ammalati, manca la perpetuità, quindi non ha carattere di vera O. P. e non può avervi ingerenza la pubblica autorità. C. S. 16 Maggio 1877, *M.* 1877, p. 368.

11461 — Quando in un lascito di pubblica beneficenza sono contemplate anche indirettamente le classi meno agiate, ed a loro beneficio si può in certi casi rivolgere anche una parte del lascito, ciò basta a far considerare la fondazione come O. P. vera e propria. C. S. 8 Agosto 1877, *M.* 1877, p. 384.

11462 — Il legato di un capitale al Parroco pro tempore, coll'incarico di distribuirne la rendita annua ai cronici della Parrocchia, non è fatto a beneficio parrocchiale, ma ai cronici: il Parroco non ne è che Amministratore a beneficio di questi; quindi la fondazione è una vera O. P. nel senso della legge. C. S. 28 Luglio 1877, *M.* 1878, p. 16.

11463 — Se il testatore ha istituita erede l'anima propria, e fatti alcuni legati ai congiunti, dispose che le rendite della sua eredità fossero erogate in suffragio, e nel caso che ci fosse avanzo, si dotassero due oneste fanciulle della Parrocchia, ed in mancanza di esse si distribuisse ai poveri: tale lascito ha natura di O. P. soltanto per la parte che riguarda gli avanzi, ai quali fu data dal testatore una destinazione di beneficenza, ed è soggetta alla tutela della Dep. per la parte medesima. C. S. 21 Luglio 1877, *M.* 1878, p. 64.

11464 — L'istituzione d'erede a favore dell'anima propria non costituisce nel diritto moderno necessariamente un'O. P. ma questo carattere può solo risultare dalle disposizioni date dal testatore, circa l'uso o la destinazione dei beni lasciati. Cass. Torino 29 Nov. 1877, *M.* 1878, p. 128.

11465 — In ispecie: non c'è O. P. se i beni furono dal testatore destinati alla celebrazione di messe o all'istituzione di una scuola pei fanciulli tutti del paese, senza distinzione tra poveri e non poveri. Id. id.

11466 — Comunque però non si tratti di O. P. riceve sempre applicazione l'art. 136 cod. prov. civ. per cui mancando il corpo morale di legittimo rappresentante in giudizio, ed essendovi opposizione d'interesse tra il medesimo ed il Comune che l'amministra, spetta all'autorità giudiziaria avanti cui la causa è istituita di destinargli un curatore che lo rappresenti. Id. id.

11467 — La disposizione d'un legato fatta al Parroco pro tempore con l'onere di erogare i redditi della casa legata in sollievo dei poveri della Parrocchia, e con facoltà al Parroco di prelevare annualmente una piccola somma in compenso delle cure di amministrazione, contiene non già un legato sub modo a favore del Parroco, ma bensì una fondazione di beneficenza a cui devono applicarsi le prescrizioni della legge sulle O. P. App. Modena 26 Genn. 1878, *M.* 1878, p. 160.

11468 — Si hanno tutti gli estremi di O. P. nel legato fatto al suo erede dal testatore di corrispondere dal giorno della sua morte cent. 10 al giorno a 10 poveri del paese da scegliere dall'erede stesso, abilitandolo ad affrancare il capitale relativo nel modo e forme che stimerà più convenienti. C. S. 10 Aprile 1878, *M.* 1878, p. 208.

11469 — Quando una fondazione è fatta in genere a favore di tutti i poveri con preferenza a quelli della famiglia del fondatore, quantunque gli Amministratori della medesima sieno stati designati nel testamento, riveste il carattere di O. P. e come

tale è soggetta alla legge relativa. C. S. 17 Maggio 1878, *M.* 1878, p. 336.

11470 — Quando a un legato di beneficenza manca quel carattere di durata indefinita ed anzi di perpetuità, per quanto il consentano le previsioni umane, non è il caso di creare alcun ente giuridico ad assumerne la rappresentanza. C. S. 23 Maggio 1879, *M.* 1879, p. 224.

11471 — I Comuni interessati e la Congregazione di carità possono, ove d'uopo, costringere i debitori allo adempimento degli obblighi portati nell'atto di fondazione. Id. id.

11472 — Il carattere dell'O. P. consiste essenzialmente nello scopo di soccorrere alle classi meno agiate, tolto il quale l'istituzione rimane estranea alla beneficenza, nè le sono più applicabili le regole e discipline stabilite dalla legge 3 Agosto 1862, C. S. 6 Giugno 1879, *M*, 1879, p. 368.

11473 — Anche quando questo carattere non risulti chiaro e spiccato dai termini in cui siano concepite le tavole di fondazione, basta desumerlo dal loro complesso; e ciò tanto più se siano già intervenuti decreti governativi che abbiano considerato una fondazione come O. P. Id. id.

11474 — Se trattasi di conservare il carattere della beneficenza ad una istituzione cui già sia stato riconosciuto, è altrettanto prudente quanto regolare che lo statuto organico nello indicarne lo scopo lo concepisca in modo da affermare nettamente questo concetto, ed escludere altre interpretazioni. Id. id.

11475 — Deve desumersi la vera indole della disposizione, dal complesso di un atto d'ultima volontà, e dagli effetti che il medesimo è destinato a produrre. App. Brescia 11 Dic. 1879, *M.* 1880, p. 79.

11476 — Quindi quantunque il testatore abbia dichiarato di lasciare tutti i suoi beni ad una Confraternita, questa non è da considerarsi erede, ma come semplice esecutrice testamentaria, ove le siasi dato incarico di conservare l'importo di detti beni, e di distribuirne ad altri, in determinati modi, tutte le rendite. Id. id.

11477 — In tal caso rimane affatto distinto il corpo morale amministrante dall'amministrato. Id. id.

11478 — Quest'ultimo costituisce un'istituzione autonoma, d'indole mista, se le rendite devono erogarsi parte in opere di beneficenza, e parte nella celebrazione di messe. Id. id.

11479 — Non ha carattere di O. P. e neppure di Confraternita, l'associazione od università dei calzolai, che fondata col fine precipuo di proteggere quest'arte, abbia per iscopo l'adempimento di opere di culto e beneficenza. a vantaggio esclusivo dei consociati e delle loro famiglie. C. S. 3 Luglio 1880, *M.* 1881, p. 16.

11480 — Detta università ha invece il carattere di Istituto laicale, da mantenersi nel suo attuale aspetto, senza che si possano costringere i membri a riformare gli antichi statuti, quando non siano in opposizione alla morale, nè alle leggi dello Stato. Id. id.

11481 — Non si può revocare in dubbio il carattere di O. P. pei lasciti di beneficenza fatti ai Parrochi ed a Parrocchie, e per oneri di beneficenza inerenti ai beni disposti a favore di privati o di corpi morali; nè la facoltà di amministrare che in questi casi possa appartenere al Parroco, ai privati, ed al corpo morale, muta l'indole e lo scopo dell'opera amministrata nell'interesse dei poveri. C. S. (Sez. riun.) 4 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 80.

11482 — A garanzia di questo interesse, e a tutti gli effetti di legge è appunto preordinata la costituzione in corpo morale delle O. P. Id. id.

11483 — Per la lettera e per lo spirito della legge sulle O. P. il carattere costitutivo delle O. P. è la beneficenza a cui un ente od un istituto abbia in tutto od in parte per fine di provvedere, anche nel caso in cui l'ente od istituto abbia pure uno scopo ecclesiastico. Id. id.

11484 — Nè la legge richiede l'autonomia dell'ente od istituto, o la prevalenza dello scopo benefico allo scopo ecclesiastico pel riconoscimento dell'O. P. ma riguarda al fine, vale a dire al soccorso dei poveri qualunque ne sia la forma o la disposizione anche generica, e l'effetto o immediato e certo, o eventuale e futuro. Id. id.

11485 — La povertà diversifica dall'inopia, in quanto non è assoluta come questa, ma relativa e all'oggetto pel quale si intende, e alle condizioni delle persone. App. Venezia 17 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 383.

11486 — Non può la qualità di O. P. desumersi dalle parole usate dal fondatore, ma dipende dall'intima natura e scopo dell'istituzione. C. S. 24 Maggio 1882, *M.* 1882, p. 208.

11487 — L'avere chiamato a godere della istituzione i propri parenti e determinate famiglie, quindi le primarie famiglie di un Comune, esclude che il fondatore abbia avuto riguardo alla classe meno agiata; perciò deve considerarsi come una di quelle istituzioni di cui è cenno all'art. 3 della legge sulle O. P. ovvero come istituzione a favore della generalità degli abitanti da regolarsi colle norme dell'art. 82 della legge com. Id. id.

11488 — Una fondazione avente lo scopo di soccorrere tanto i parenti, quante le povere fanciulle di un Comune, ha carattere

di O. P. nè importa che sia data la preferenza ai parenti. Cass. Palermo 3 Dic. 1881, *M.* 1882, p. 256.

11489 — Benchè una istituzione sia fatta a beneficio principale dei parenti, pure se sono eventualmente chiamati a goderne altri poveri del Comune, essa riveste il carattere di O. P. — C. S. 9 Sett. 1882, *M.* 1882, p. 384.

11490 — Non v'ha creazione d'O. P. od ente morale in una disposizione con cui, non si assegna un patrimonio destinato in modo permanente e perpetuo ad un determinato scopo, ma semplicemente si lascia una somma da distribuirsi per una volta sola ai poveri del luogo. Cass. Torino 8 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 143.

11491 — In caso di contestazione, appartiene ai tribunali ordinari il decidere se uno stabilimento abbia o no i caratteri distintivi di Opera Pia a termini della legge 3 Agosto 1862, e sul diritto preteso da alcuno a rappresentarla ed amministrarla. C. S. 2 Luglio 1872, *M.* 1872, p. 72. — Id. 3 Luglio 1875, *M.* 1876, p. 95. — Id. 1 Aprile 1876, *M.* 1876, p. 192. — Id. 6 Maggio 1876, *M.* 1877, p. 15.

11492 — L'autorità giudiziaria non è però competente a conoscere la portata e l'efficacia dei provvedimenli emanati dal potere esecutivo, nell'interesse della fondazione. D. C. S. 6 Maggio 1876, *M.* 1877, p. 15.

11493 — L'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi alle decisioni dell'autorità giudiziaria non nasce se non a fronte di una sentenza passata in giudicato. C. S. 12 Maggio 1877, *M.* 1877, p. 368.

11494 — Quindi quando il Commissario straord. presso un'O. P. ha mosso ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte di appello che ha dichiarato meramente privata la natura dell'O. P. stessa, l'autorità amministrativa non può intanto ritenersi obbligata alla revoca dei propri atti, e tanto meno poi al richiamo del Commissario, la qual cosa privarebbe la fondazione ricorrente in Cassazione, della sua legale rappresentanza, ed il ricorso sarebbe abbandonato. Id. id.

11495 — **Legati di famiglia.** — Una istituzione destinata a procurare una educazione morale, letteraria artistica, e religiosa a giovani nati e nascituri da certa determinata famiglia non è un'O. P. sebbene il testatore l'abbia così denominata; ma una istituzione privata di quelle indicate all'art. 3 della legge 3 Agosto 1862. C. S. 10 Giugno 1882, *M.* 1882, p. 272.

11496 — Trattandosi di istituzione privata nel senso dell'art. 3 della legge sulle O. P. 3 Agosto 1862 gli Amministratori non sono responsabili del loro mal governo se non dinanzi ai privati a cui favore esclusivo fu l'Opera istituita. Cass. Torino 7 Marzo 1878, *M.* 1878, p. 256.

11497 — Agli Istituti contemplati nell'art. 3 della legge 3 Agosto 1862 sono applicabili soltanto i poteri conferiti all'autorità amministrativa dagli art. 20 e 21 della stessa legge, affinchè la pubblica confidenza negli Amministratori non sia da essi tradita. C. S. 28 Agosto 1878, *M.* 1879, p. 144.

11498 — Questo diritto di vigilanza conferito al Min. dell'Interno, porta con sè quello di impiegare tutti i mezzi necessari per esercitarlo efficacemente, ma non può estendersi fino a disporre norme e discipline regolamentari da osservarsi dagli Amministratori degli Istituti privati, e dipendenze dei medesimi da autorità costituite, le cui attribuzioni potrebbero facilmente assumere carattere di tutela e di ingerenza nell'amministrazione. Id. id.

11499 — Se nelle tavole di fondazione di un'O. P. viene imposto il carico all'Amministrazione di accordare sussidi o pensioni alle persone bisognose della famiglia del fondatore, con preferenza ad altri, questo carico non costituisce un obbligo rimesso alla pura estimazione degli Amministratori; ma bensí un diritto a favore dei parenti del testatore, da potersi far valere, in caso di controversia, innanzi ai magistrati ordinari. Cass. Roma 16 Dic. 1879, *M.* 1880, p. 224.

11500 — Le questioni sulla validità ed efficacia di tale disposizione e sulla sua esecuzione, sono questioni giudiziarie che riguardano il merito e non la competenza. Id. id.

11501 — Non può essere considerato come legato particolare di famiglia un lascito al godimento del quale il testatore abbia chiamato un sacerdote del Comune nel caso che mancassero i legatarii fra i suoi parenti delle famiglie da esso indicate, essendochè il lascito stesso ha un carattere d'interesse eccedente quello di certe e determinate famiglie, e non potrebbesi quindi dire compreso nella eccezione portata dall'art. 3 della legge 3 Agosto 1862 sulle Opere Pie. C. S. 31 Luglio 1863, *M.* 1863, p. 382.

11502 — Una istituzione diretta a beneficare determinate famiglie, con sostituzione dei poveri in genere, quando esse manchino, e la quale finora abbia avuto vita solo come istituzione famigliare, può essere costituita in Ente morale come O. P. quando si avveri la condizione della mancanza delle famiglie chiamate. C. S. 20 Maggio 1882, *M.* 1882, p. 223.

11503 — **Disposizioni testamentarie.** — *Condizioni ammissibili o no.* — Si deve ritenere come contraria alla legge e quindi come nulla, secondo il principio generale di diritto che regola le condizioni apposte agli atti di ultima volontà, la clausola con la quale il testatore abbia disposto che l'Opera

Pia da esso fondata non debba andar soggetta a quelle discipline che la legge abbia già stabilito o possa in seguito stabilire per gli Istituti di beneficenza. C. S. 3 Gen. 1863, *M.* 1863, p. 320. — C. S. 5 Sett. 1863, *M.* 1863, p. 356. — C. S. 11 Luglio 1865, *M.* 1866, p. 48. — C. S. 10 Agosto 1866, *M.* 1866, p. 338. — C. S. 10 Marzo 1876, *M.* 1876, p. 255.

11504 — La condizione d'inalienabilità apposta dal testatore ad un legato d'immobili fatto ad un O. P. è nulla perchè contraria alla legge ed al nostro diritto pubblico interno. C. S. 24 Marzo 1875, *M.* 1875, p. 191. — C. S. 7 Sett. 1875, *M.* 1875, p. 319. C. S. 30 Agosto e 15 Sett. 1876, *M.* 1876, p. 304.

11505 — Tale condizione essendo nulla di pieno diritto sarebbe superfluo e fuori di luogo il dichiararne la nullità nel D. R. che autorizza l'O. P. ad accettare il legato. Id. id.

11506 — Giusta i principi sanciti dalle leggi 7 Luglio 1866 e 3 Agosto 1862, la condizione apposta dal fondatore di un Asilo che siano, cioè, esclusivamente prescelte suore religiose, per l'educazione morale, religiosa ed intellettuale dei ragazzi non può essere accettata dal Governo. C. S. 4 Marzo 1871, *M.* 1872, p. 320.

11507 — La legge 3 Agosto 1862 non riconosce O. P. privilegiate, e le assoggetta tutte ad un regime comune. C. S. 7 Aprile 1876, *M.* 1876, p. 256.

11508 — I privilegi e le esenzioni dalla dipendenza dell'autorità, portati dalle tavole di fondazione, o riconosciute o concesse da speciali disposizioni sono cessate, ancorchè i fondatori le abbiano poste come condizione *sine qua non* della esistenza del Luogo pio. Id. id.

11509 — In un'O. P. si hanno come non apposte le condizioni contrarie alla legge vigente, qualunque fosse la pratica autorizzata o tollerata sotto le leggi preesistenti. C. S. 6 Luglio 1876, *M.* 1877, p. 64.

11510 — Non è contrario alla legge l'essersi sostituita alla rendita incerta e mutabile del fondo legato, amministrato dall'esecutore testamentario, la prestazione di una somma determinata, durante la vita dello stesso esecutore testamentario. C. S. 6 Luglio 1876, *M.* 1877, p. 64.

11511 — La clausola inserta nel testamento per cui si dispensa l'Amministratore da ogni controllo, essendo contraria alla legge si deve riguardare come non apposta. C. S. 10 Aprile 1878, *M.* 1878, p. 208.

11512 — La condizione apposta nelle tavole di fondazione di un'O. P. per sottrarne l'Amministrazione alla vigilanza del Governo è contraria alle leggi vigenti, e quindi nulla, benchè da essa sia fatta dipendere l'esistenza dell'O. P. App. Venezia 6 Sett. 1881, *M.* 1882, p. 16.

11513 — Questo principio si applica anche quando si tratti di condizione, la quale non fosse contraria alla legge vigente al momento in cui la successione si è aperta. Id. id.

11514 — Le condizioni contrarie alla legge si hanno come non apposte, ancorchè il testatore vi abbia aggiunta la comminatoria della caducità del legato, nel caso che non fossero ritenute per valide. App. Venezia 22 Aprile 1879, *M.* 1879, p. 384.

11515 — L'erede non può mai rendere impossibile l'adempimento di una condizione imposta dal testatore, perchè così verrebbe ad eludere la volontà del medesimo. Id. id.

11516 — Deve applicarsi la legge 3 Agosto 1862 a tutte le O. P. anche anteriori ad essa, quantunque nell'atto di fondazione si fosse imposta la condizione che l'O. P. istituita rimanesse sottratta ad ogni ingerenza governativa; anzi questa condizione si ha come non scritta perchè contraria alla legge, ed all'ordine pubblico. Cass. Roma 11 Giugno 1881, *M.* 1882, p. 30.

11517 — Quindi non può avere effetto la decadenza dell'ente e la devoluzione dei beni ad altre persone, stabilita dal fondatore, qualora la condizione dal medesimo imposta cessasse in seguito di essere osservata; e tanto meno può avere effetto la devoluzione ordinata in tal caso a favore degli Amministratori pro tempore dell'ente. Id. id.

11518 — Non può rendere valida la suddetta condizione di fronte alle leggi successive, l'approvazione Sovrana ottenuta dall'ente al tempo della istituzione. Id. id.

11519 — La condizione stabilita per la quale gli Amministratori di una pia istituzione da esso fondata, non debbono rendere il conto all'autorità civile, è contraria alla legge, e quindi a termini dell'art. 849 del cod. civ. deve considerarsi come non apposta. C. S. 28 Genn. 1882, *M.* 1882, p. 144.

11520 — Se anche si dovesse ritenere come contraria alla legge la clausula che nessuno all'infuori dell'Amministrazione parrocchiale debba avere ingerenza nell'esecuzione di un pio legato, e che in caso di contravvenzione a tale divieto anche per parte del Governo, o di altra qualsiasi autorità, il legato si abbia per abrogato, essa clausula non avrebbe efficacia, dovendosi considerare come non apposta a norma dell'art. 849 del cod. civ. mentre rimarrebbe valido il legato. C. S. 26 Genn. 1883, *M.* 1883, p. 128.

11521 — Però la condizione imposta può essere eseguita non essendovi ragione alcuna che esiga l'ingerenza governativa, com. o prov. nella distribuzione di una beneficenza affidata ad un'Ammininistrazione parrocchiale, ente riconosciuto dalle leggi. Id. id.

11522 — Non è contraria alle leggi la condizione apposta dal donante che venendo a cessare per qualsivoglia causa l'Asilo, i beni donati debbano ritornare nella proprietà del donante e dei suoi eredi. C. S. 4 Marzo 1871, *M.* 1872, p. 320.

11523 — L'Amministrazione piena ed assoluta di un'O. P. deferita dalle tavole di fondazione all'erede del fondatore, con esclusione di qualsiasi autorità, e con facoltà di mutare per testamento la natura della fondazione, non importa arbitrio nell'erede di eseguire o no l'obbligo imposto in modo assoluto e perpetuo. C. S. 15 Sett. 1876, *M.* 1877, p. 143.

11524 — Tale clausula deve intendersi limitamente all'Amministrazione, non nel senso di derogare all'esservanza della legge, e quando tale non ne fosse la portata, rimarrebbe inefficace a norma del disposto dell'art. 849 del cod. civ. Id. id.

11525 — Quindi ove l'erede trascuri di provvedere allo stabilimento dell'O. P. è legittimo l'intervento della Congregazione di carità per assicurare l'adempimento del legato. Id. id.

11526 — La condizione espressamente richiesta dalle tavole di fondazione del certificato di povertà e buona condotta rilasciato dal Parroco, o da un sacerdote a ciò designato, non può comprendersi fra quelle che la legge considera siccome non apposte perchè impossibili o contrarie alla legge ed ai buoni costumi; e per conseguenza quando non escluda nello statuto il certificato del Sindaco, anzi espressamente lo si richieda, non potrebbe ritenersi viziata ed illegale la disposizione che richieda inoltre quello del Parroco. C. S. 6 Marzo 1878, *M.* 1878, p. 127.

11527 — La Congregazione di carità accettando il legato disposto a favore di una dipendente O. P. autonoma, si sottopone pure a tutte le condizioni cui l'accettazione era subordinata, tra le quali è quella dell'amministrazione dei beni costituenti il legato stesso, riservata dal testatore ad una Commissione speciale. C. S. 7 Agosto 1882, *M.* 1882, p. 288.

11528 — Tale condizione non si può ritenere come non apposta, ma deve avere piena esecuzione, giacchè non vi ha legge che vieti al testatore di affidare a terzi la gestione della cosa legata, con obbligo di consegnarne i frutti o la rendita al legatario, e di rendere i conti. Id. id.

11529 — **Istituti prov. di beneficenza.** — Circ. Min. Interno 17 Settembre 1863 n. 138 con cui si determinano i modi che i Consigli provinciali devono osservare nelle deliberazioni in ordine alla creazione o riforma di alcune Opere di beneficenza che si estendono a tutto il territorio della Provincia, e sull'ingerenza della Dep. prov. negli Istituti prov. di beneficenza *M.* 1863, p. 314.

11530 — Per dare il carattere provinciale ad un Istituto di beneficenza, non basta che alcuni Comuni della Provincia abbiano diritto di far partecipare alle popolazioni indigenti dei loro territori i soccorsi e le assistenze che l'Istituto stesso largisce ai poveri in conformità del suo scopo, ma occorre bensì che l'Istituto sia diretto per legge di sua fondazione al beneficio della Provincia, non di una parte di essa, o che la Provincia stessa lo sussidi in modo corrispettivo all'onere che assumerebbe impegnandosi a soccorrere i poveri di tutto il suo territorio. C. S. e Nota Min. Int. 18 Aprile 1869, *M.* 1869, p. 282.

11531 — La Deputazione avendo la tutela delle O. P. esistenti nella Provincia, non può tenerne direttamente l'amministrazione, perchè non può essere tutrice di sè stessa. C. S. 27 Marzo 1874, *M.* 1874, p. 144. — C. S. 13 Marzo 1878, *M.* 1878, p. 192.

11532 — Il fatto che un Istituto sia mantenuto quasi esclusivamente a carico del bilancio prov, e provveda ad un interesse principalmente prov. non basta per legittimare la violazione di questo principio di tutela, ma può soltanto consigliare di affidare la nomina dei relativi Amministratori al Consiglio prov. Id. id.

11533 — **Costituzione dell'Amministrazione.** — L'Amministrazione delle O. P. autonome, anche se comunali, non può mai essere esercitata direttamente dal Consiglio com. ma deve essere affidata ad Amministrazioni speciali, nominate, quando ne è il caso dalla rappresentanza del Comune. C. S. 2 Luglio 1875, *M.* 1876, p. 32. — C. S. 2 Luglio 1875, *M.* 1876, p. 64. — C. S. 10 Luglio 1881, *M.* 1882, p. 96. — C. S. 8 Maggio 1882, *M.* 1882, p. 256. — C. S. 6 Aprile 1883, *M.* 1883, p. 382.

11534 — Quando le persone designate nelle tavole di fondazione come amministratori di un lascito a favore dei poveri, non accettino l'incarico ed il Consiglio comunale non abbia proposto un'Amministrazione speciale, qnesta spetta alla Congregazione di Carità. C. S. 31 Ott. 1865, *M.* 1866, p. 43.

11535 — Riconosciuta come corpo morale ad istanza del Comune una Istituzione di beneficenza, ed approvato nei modi voluti dalla legge lo statuto organico che deve reggerla, il Comune quantunque promotore, deve cessare da ogni ingerenza diretta nell'amministrazione di detta Istituzione, sulla quale può solo esercitare quella sorveglianza che gli è concessa dalla legge. C. S. 2 Dicembre 1865, *M.* 1866, p. 50.

11536 — Rifiutata l'amministrazione d'u-

na scuola per le fanciulle povere del luogo dagli amministratori designati dall'atto di fondazione, deve essa riunirsi a quella delle altre Opere Pie nella Congregazione di carità. C. S. 29 Dicembre 1866, *M.* 1867, p. 217.

11537 — Se il testatore facendo un legato di una somma, dà obbligo al legatario di impiegarne i frutti in doti per fanciulle, non può la Congregazione di carità pretendere l'amministrazione ed il possesso del fondo che deve rimanere presso il legatario, ma può semplicemente pretendere che siano ad essa consegnati i frutti, e di quei soli può avere l'amministrazione. App. Casale 9 Marzo 1868, *M.* 1868, p. 166.

11538 — Quando il fondatore di un'Opera Pia non ha provveduto al modo di costituirne l'Amministrazione pel tempo posteriore alla sua morte, il Consiglio com. specialmente se sussidia la prodetta Opera Pia, ha il diritto di provocare i provvedimenti governativi per la formazione di un' Amministrazione speciale elettiva da nominarsi da esso Consiglio. C. S. 29 Novembre 1870, *M.* 1871, p. 15.

11539 — E' contrario ai più ovvii principii di buona amministrazione che la superiora di un Istituto pio nomini la persona incaricata di tenerne e sindacarne l'amministrazione, e di sorvegliarne il regolare andamento. C. S. 29 Novembre 1870, *M.* 1871, p. 15.

11540 — Quando il fondatore di un' Opera Pia non ne ha determinata l'Amministrazione, è pienamente conforme alla legge 3 Agosto 1862, che col R. D. di erezione in corpo morale di essa opera, la gestione ne sia affidata alla locale Cong. di carità, facendole obbligo di tenerne distinto e separato il patrimonio, e le attività e passività relative. C. S. 31 Genn. 1871, *M.* 1871, p. 94.

11541 — Quantunque le Amministrazioni di diverse O. P. sieno state riunite in una sola, tuttavia ciascuna di esse rimane separata e distinta in tutto ciò che concerne l'azione propria e le proprie obbligazioni. Cass. Napoli 20 Maggio 1871, *M.* 1871, p. 316.

11542 — Soppresso un ente ecclesiastico, i beni dell'O. P. di cui, gli sia stato affidata la gestione non sono devoluti al Demanio, ma al Comune, e la loro amministrazione passa alla Congregazione di carità. App. Macerata 8 Marzo 1870, *M.* 1872, p. 302.

11543 — Dopo la legge di soppressione delle Corporazioni religiose, l'amministrazione di un'annua somma, destinata da un pio testatore a soccorso dei poveri, ed affidata dal testatore stesso al Rettore di una famiglia monastica, passa legalmente alla Congregazione di carità. Cass. Napoli 6 Maggio 1873, *M.* 1873, p. 320.

11544 — Cessando per l'unione di un Comune ad un altro, la Congregazione di carità che amministrava un' O. P. è ragionevole che l'O. P. stessa sia affidata ad un'Amministrazione speciale gratuita da costituirsi nel luogo stesso ove deve soddisfare al suo fine. C. S. 18 Agosto 1875, *M.* 1875, p. 384.

11545 — Nella discordia delle persone fisiche o morali, al cui concorde giudizio il testatore aveva rimesso la più precisa determinazione del modo per meglio raggiungere lo scopo voluto di beneficenza, è legittimo l'intervento dell'autorità amministrativa per togliere gli ostacoli a che l'Istituzione raggiunga prontamente il suo scopo, indipendentemente dall'autorità giudiziaria. Cass. Firenze 5 Gennaio 1875, *M.* 1876, p. 207.

11546 — L'autorità amministrativa può mandare ad effetto le disposizioni da lei prese, senza riguardo a private opposizioni. Id. id.

11547 — L'autorità giudiziaria non è quindi competente ad impedire che quelle disposizioni abbiano compimento, o ad annullarle; solo può conoscere e dichiarare se l'atto amministrativo abbia recato offesa a diritti privati. Id. id.

11548 — La vigente legge sulle O. P. riconoscendo le direzioni singolari preposte agli Istituti di beneficenza, non può venire accolta la domanda di sostituire ad un Direttore speciale un'Amministrazione collegiale, se non nei casi di riforma dell'Istituto, di morte o di rinuncia del Direttore legittimamente investito di tale ufficio. C. S. 7 Luglio 1876, *M.* 1876, p. 304.

11549 — Quando un Istituto ha importante entità sua propria, deve dotarsi di speciale Amministrazione, anzichè venir affidato alla Cong. di carità. C. S. 5 Aprile 1873, e 30 Dic. 1876, *M.* 1877, p. 208.

11550 — Il rifiuto della Fabbricera all'adempimento delle opere di beneficenza ordinate dal testatore, giustifica la deliberazione del Comune di affidarne l'amministrazione alla Cong. di carità. C. S. 17 Ott. 1877, *M.* 1877, p. 383.

11551 — Quando il reddito dell' O. P. sia tenue, non è il caso di costituire una nuova Amministrazione, ma è opportuno affidarla alla Congregazione di carità. Id. id.

11552 — Quando il fondatore di un O. P. ha stabitito che l'Amministrazione debba essere affidata alla Congr. di carità unitamente al Parroco pro tempore, come membro nato e Presidente della Congregazione stessa, deve intendersi costituita un' Amministrazione speciale distinta dalla Congregazione di carità. C. S. 12 Maggio 1877, *M.* 1877, p. 384.

11553 — Quando il testatore ha deferito al Parroco l'amministrazione del la-

scito da lui fatto, nessuna ingerenza può prendere la Congr. di carità nell'accettazione, e nell' amministrazione del lascito stesso. C. S. 6 Giugno 1877, *M.* 1877, p. 384.

11554 — I diritti ed i rapporti dell'Amministrazione di un'O. P. nominata dal testatore, sono determinati dalle tavole di fondazione, e non possono essere pregiudicati nel nuovo statuto organico ; ed occorrendo modificazioni nell'Amministrazione debbono come disposizioni transitorie rispettare i diritti dell'attuale Amministrazione. C. S. 16 Agosto 1877, *M.* 1878, p 16.

11555 — Quando le tavole di fondazione affidano al Vescovo *pro tempore* la nomina degli Amministratori di un'O. P. non può oppugnarsi sotto alcun rapporto la domanda del nuovo Vescovo perchè gli sia restituita l'amministrazione della quale durante la vacanza prese possesso la Congregazione di carità. C. S. 16 Luglio 1879, *M.* 1879, p. 352.

11556 — Se è forse regolare che nell'intervallo della morte di un Vescovo e la nomina del successore, la Congregazione di carità assuma l'Amministrazione di un' O. P. alla quale suppongasi che l'autorità ecclesiastica abbia rinunziato, quest'Amministrazione non può essere che provvisoria, e non ricorre nella specie il caso dell'art. 29 della legge. Id. id.

11557 — Il Consiglio com. non può deliberare senza altro il passaggio di tale Amministrazione alla Congregazione di carita, ma deve limitarsi a chiederla in conformità di legge. Id. id.

11558 — L'onere e la facoltà lasciati ai suoi eredi da un pio testatore di distribuire annualmente la somma legata a favore dei poveri, implica necessaria l'amministrazione del lascito, la quale tutta si compendia nell'uso discrezionale di tale facoltà. C. S. 27 Sett. 1882, *M.* 1883, p. 15.

11559 — Non potendo quindi affermarsi che manchi una speciale Amministrazione, non si può applicare l'art. 29 della legge sulle O. P. neppure sulla considerazione che opponendosi o trascurando di uniformarsi alla citata legge, abbiamo gli eredi dimostrato di non voler più pensare all'amministrazione del lascito. Id. id.

11560 — **Erezione in corp morale; riconoscimento; personalità giuridica** — I decreti di costituzione o creazione in Ente morale, o di autorizzazione a corpi morali già costituiti di accettare eredità, legati, e donazioni, devono indicare sempre l'entità precisa del valore, che in seguito ad esatti accertamenti viene attribuito all'attività che forma oggetto della concessione. Risol. Min. Fin. 17 Ott. 1880, *M.* 1880, p. 354.

11561 — Non possono essere riconosciuti come esistenti nel Regno le Opere di beneficenza estere non riconosciute come corpi morali in Italia, che non si svolgono a norma delle leggi del Regno ed in virtù di statuti approvati, nè vanno soggette alla tutela della Dep. ed alla ingerenza governativa. C. S. 21 Dicembre 1877 e 6 Marzo 1878, *M.* 1878, p. 159.

11562 — Per conseguenza gli stessi Istituti esteri non possono essere autorizzati con D. R. ad acquistare stabili come enti morali. Id. id.

11563 — Il riconoscimento legale di un pubblico istituto a corpo morale è di competenza del Capo supremo dello Stato. App. Torino 28 Luglio 1871, *M.* 1872, p. 182.

11564 — Può essere riconosciuto come corpo morale un Asilo Infantile, quando il fondo ottenuto per la sua creazione, quantunque non molto cospicuo, sia sufficiente ad accertarne l'esistenza, e si possa ragionevolmente presumere che le sue rendite aumenteranno. C. S. 2 Marzo 1866, *M.* 1866, p. 120.

11565 — Non è ragione per non erigersi in corpo morale un'Opera pia il dubbio che possa aversi intorno all'utilità della medesima; essendochè nel dubbio deve pronunziarsi a tenore del giudizio del testatore ed in vantaggio dell'Opera pia. C. S. 4 Ott. 1868, *M.* 1869, p. 218.

11566 — L'esistenza di una istituzione congenere nel Comune, non è buona ragione per non permettersi l'erezione in corpo morale della nuova. C. S. 4 Ott. 1868, *M.* 1869, p. 218.

11567 — Per le disposizioni vigenti nell'ex Reame di Napoli non era richiesto alcun atto apposito per autorizzare la costituzione di enti di beneficenza creati per privata disposizione, ma bastava a tal fine l'atto col quale il Comune veniva autorizzato ad accettare nell'interesse dei poveri. C. S. 20 Genn. 1872, *M.* 1872, p. 92.

11568 — Se con decreto del cessato Governo Borbonico fu autorizzato un Comune ad accettare un lascito a pro dei poveri, vincolato ad usufrutto a favore di un parente del testatore: risolutosi l'usufrutto per morte dell'usufruttuario non occorre erigere in corpo morale il lascito. Id. id.

11569 — Un Istituto pio non può perdere la personalità giuridica pel fatto che non sia mai stato soggetto alla Dep. prov. poichè questo fatto è estraneo all'esistenza legale dell'Istituto. App. Torino 28 Luglio 1871, *M.* 1872, p. 182.

11570 — Non ostante la condizione imposta dal testatore, che l'erezione di un Istituto di beneficenza, non debba aver luogo se non 20 anni dopo la sua morte, e che intanto con i frutti del legato si estinguano le passività ereditarie, e si migliori il patri-

monio del Pio Istituto, esso deve erigersi subito in corpo morale, senza attendere lo spirare del ventennio, che non può riflettere che l'attivazione materiale della beneficenza. C. S. 13 Ott. 1874, *M.* 1875, p. 239.

11571 — Le disposizioni con le quali il testatore imponga all'erede istituito l'onere di fare un determinato uso dell'eredità e delle rendite di essa, non alterano il titolo e la qualità di erede nella persona dell'istituito stesso, ma rappresentano il modo sotto cui la istituzione è fatta; come il modo dimostra il fine e la causa che mosse la volontà del testatore. Cass. Firenze 15 Aprile 1875, *M.* 1875, p. 288.

11572 — Nel dare il titolo ad un Istituto devesi aver riguardo all'origine, alla sede, ed all'azione del medesimo, ed applicargli una denominazione che valga a distinguerlo dagli altri che già esistono nel Comune. C. S. 28 Agosto 1875, *M.* 1876, p. 16.

11573 — Perchè possa essere autorizzata la erezione in ente giuridico di un corpo morale, il medesimo deve avere assicurata la propria esistenza. Id. id.

11574 — Può sempre essere autorizzata l'erezione in corpo morale di un legato a scopo di beneficenza lasciato ad una società di mutuo soccorso non riconosciuta legalmente, con che il patrimonio speciale della nuova O. P. rimanga distinto e separato da quello della società. C. S. 18 Agosto 1875, *M.* 1876, p. 48.

11575 — Può essere eretto in corpo morale l'Asilo Infantile che ha una rendita sufficiente da guarentire il suo esercizio. C. S. 2 Ottobre 1875, *M.* 1876, p. 144.

11576 — Quand'anche il testatore abbia lasciato all'erede di determinare la natura e lo scopo di un legato a favore dei poveri, e non sia ancora trascorso il termine prefisso, la Congregazione di carità può essere autorizzata ad accettare il legato medesimo, salvo in seguito di chiedere la costituzione in corpo morale dell' O. P. che verrà istituita. C. S. 15 Dic. 1875, *M.* 1876, p. 176.

11577 — La istituzione di beneficenza indipendentemente dall'essere o non essere ancora formalmente riconosciuta come Ente morale autonomo, va soggetta all'ingerenza amministrativa giusta la legge 3 Agosto 1862. Cass. Firenze 5 Genn. 1875, *M.* 1876, p. 207.

11578 — Una istituzione a cui si assegnano fondi i quali dovrebbero essere formati da un sussidio che il Comune non ha ancora deliberato, da una sottoscrizione pubblica non ancora verificata, e dalla conversione di un legato che sarebbe insufficiente, non merita di essere eretta, per il momento, in corpo morale. C. S. 14 Settembre 1875, *M.* 1877, p. 32.

11579 — Quando collo stesso testamento furono fatti lasciti alle Congregazioni di carità, di diversi Comuni, con quote distinte, apparisce più conforme allo spirito della legge ed alla intenzione del testatore il concetto di costituire altrettante O. P. nuove e distinte. C. S. 18 Agosto 1876, *M.* 1877, p. 144.

11580 — Il Governo chiamato ad autorizzare l'erezione in corpo morale di un' Opera Pia non può far ragione alle opposizioni dei congiunti col fondatore che siano stati contemplati nel testamento, non potendo essi lagnarsi di ingiusta preterizione. C. S. 9 Febb. 1877, *M.* 1877, p. 239.

11581 — Nemmeno il Governo potrebbe prendere in considerazione le pretese di estranei che accampino diritti sopra l'asse ereditario, poichè se essi hanno diritti da far valere, non può il Governo sostituirsi ai Tribunali. Id. id.

11582 — Non incontra ostacolo nelle leggi la domanda di costituire in corpo morale un pio legato disposto a favore dei poveri di una Frazione del Comune, sotto l'amministrazione di una Commissione speciale da eleggersi dal Consiglio com. C. S. 4 Luglio 1877, *M.* 1877, p. 320.

11583 — Ad eregire una fondazione a corpo morale capace di diritti ed obblighi, non basta la costituzione di un patrimonio, ma è necessario il riconoscimento della competente autorità. App. Venezia 8 Giugno 1877, *M.* 1877, p. 383.

11584 — I lasciti fatti ad una Parrocchia a beneficio dei poveri sono riguardati come O. P. e la loro costituzione in corpo morale è strettamente voluta dalla legge per le necessarie garanzie di possesso e di tutela, dovendosi considerare come non apposta qualunque condizione contraria del testatore. C. S. 26 Genn. 1878, *M.* 1878, p. 144.

11585 — E' opportuno che sia costituito in corpo morale un pio lascito, anche se di tenue importanza, formato da beni legati ad una Parrocchia, e ciò per impedire che la fondazione vada confusa coll'ente ecclesiastico, con pericolo d'inadempimento per l'avvenire. C. S. 14 Marzo 1879, *M.* 1879, p. 128.

11586 — Se non vi è legge la quale imponga alla Dep. di dare la sua approvazione alla domanda di autorizzazione per accettare un lascito, sino a che l' ente in favore del quale è disposto non è eretto in corpo morale, ed in O. P., perchè allora soltanto diviene soggetto alla sua tutela; una volta però che la domanda è diretta ad ottenere l'erezione in corpo morale di una fondazione che intuitivamente presenta i caratteri di O. P. e contemporaneamente l'autorizzazione di accettare il lascito per quella disposto, nulla impedisce, e si appa-

lesa anzi conveniente, che la Dep. emetta il suo parere sull'una e sull'altra parte della domanda. C. S. 19 Luglio 1878, *M.* 1878, p. 320.

11587 — La Congregazione di carità non può accettare, nè la Dep. autorizzare l'accettazione di lasciti, pei quali il fondatore abbia chiamato altra persona a soddisfarli, con oneri determinati di beneficenza. C. S. 9 Aprile 1878, *M.* 1879, p. 176.

11588 — La competenza della Congregazione e della Dep. riguarda solo i lasciti fatti direttamente ai poveri. Id. id.

11589 — Però è da provvedere per l'erezione in corpo morale dell'O. P. che siasi come sopra affidata alla persona medesima, e per l'autorizzazione di legge all'accettazione. Id. id.

11590 — L'obbligo assunto dalla Congregazione di carità di costituire una rendita perpetua di L. 20, per una elargizione, annuale a un povero di civile condizione, è sufficientemente assicurato, epperò non occorre di erigere quel lascito in corpo morale. C. S. 22 Ott. 1879, *M.* 1880, p. 64.

11591 — Qualora un Consiglio com. si rifiuti di chiedere l'erezione di un legato in ente morale, deve sostituirsi al medesimo la Dep. a termini dell'art. 142 della legge com. C. S. 13 Genn. 1882, *M.* 1882, p. 95.

11592 — Se un'O. P. alla quale è stato fatto un lascito, ha lasciato scorrere quasi 30 anni, senza chiedere l'autorizzazione necessaria per accettarlo, devesi provvedere con R. D. all'autorizzazione in parola, senza che sia necessario interpellarla prima per conoscere se voglia fare, o meno la domanda voluta dalla legge. Id. id.

11593 — Se il pio benefattore fa un legato a favore dei poveri in genere della Frazione di un Comune, con dichiarazione che la relativa sostanza debba servire a fondare una specie di O. P. senza aggiungere altro, non è il caso di erigere in ente morale tale legato, essendo esso devoluto di pieno diritto alla Congregazione di carità; la quale deve amministrarlo osservato il prescritto degli art. 19 e 23 del regol. 27 Nov. 1862. C. S. 13 Luglio 1882, *M.* 1882, p. 320.

11594 — Per conseguenza non occorre compilare uno statuto organico speciale pel legato medesimo. Id. id.

11595 — Quando gli Amministratori, nominati dal testatore anche esecutori testamentari, non compiano gli atti occorrenti per la costituzione in ente morale del la sua fondazione, il Consiglio com. regolarmente si sostituisce a loro nel chiedere i necessari provvedimenti. C. S. 9 Sett. 1882, *M.* 1882, p. 384.

11596 — Non è il caso di promuovere la erezione in corpo morale di un lascito fatto a favore della Congregazione di carità, col quale è disposto che le rendite di esso lascito siano destinate a scopi di beneficenza, e fra quelli a doti di fanciulle nubende, e a sussidi ai poveri: solo le norme relative alla erogazione del lascito potranno essere sancite nello statuto organico della Congregazione di carità con apposite disposizioni. C. S. 15 Sett. 1883, *M.* 1883, p. 351.

11597 — La dipendenza di una lite sulla validità di un testamento col quale venne fondata un'O. P. non è di ostacolo alla costituzione della medesima in corpo morale ed alla autorizzazione di accettare l'eredità, ma è anzi motivo per sollecitare i sopradetti provvedimenti, affinchè l'ente costituito possa validamente stare in giudizio, ed ottenere il gratuito patrocinio. C. S. 18 Agosto 1875, *M.* 1876, p. 63. — C. S. 19 Ott. 1878, *M.* 1879, p. 48. — C. S. 11 Nov. 1882, *M.* 1883, p. 48. — C. S. 16 Marzo 1883, *M.* 1883, p. 191.

11598 — Qualunque sia l'opinione che possa aversi sulla validità ed interpretazione di un testamento l'autorità amministrativa non è competente a decidere. C. S. 16 Marzo 1883, *M.* 1883, p. 191.

11599 — Sebbene un lascito esista da molti anni prima della legge 3 Agosto 1862, si può e si deve costituirlo in ente morale, per assoggettarlo alla tutela della Dep. che così potrà sorvegliare e garantire l'esecuzione della volontà del testatore. C. S. 27 Sett. 1882, *M.* 1883, p. 15.

11600 — Hanno un'esistenza legale senza che sia necessaria l'autorizzazione voluta dalle leggi nuove, quei corpi morali che fossero instituiti sotto l'impero di leggi anteriori, che non richiedevano l'autorizzazione per D. R. App. Macerata 8 Marzo 1870, *M.* 1872, p. 302.

11601 — L'art. 25 della legge 3 Agosto 1862 e 60 del regol. relativo nei quali si tratta di costituzione in corpo morale, riguardano i nuovi Istituti ed O. P. e non già quelli preesistenti alla citata legge. App. Ancona 8 Marzo 1872, *M.* 1873, p. 345.

11602 — Quando l'esistenza legale di una O. P. sia già stata riconosciuta con un atto Sovrano, non è più il caso di decretare la sua erezione in corpo morale, quantunque si trattasse di introdurre modificazioni nei suoi statuti, e quand'anche nel primo D. fosse stata dichiarata opera privata, ed al presente, per le mutate condizioni legislative, si dovesse riconoscere il suo carattere di opera di pubblica beneficenza. C. S. 14 Sett. 1875, *M.* 1876, p. 272.

11603 — Per costante giurisprudenza si riconoscono come O. P. senza necessità di nuovo speciale D. quelle che hanno i caratteri portati dall'art. 1 della legge 3 Agosto 1862, ed anteriormente alla promulgazione di essa legge fossero comunque soggette alla vigi-

lanza e sindacato delle autorità preposte alla pubblica beneficenza. C. S. 26 Genn. 1878, *M.* 1878, p. 128. — C. S. 27 Nov. 1878, *M.* 1878, p. 144.

11604 — Non occorre un nuovo provvedimento del Governo che conferisca la personalità giuridica a quegli Istituti che furono eretti in corpo morale con D. dei Governi provvisori, e possono quindi accettare legati nei modi prescritti dalla legge 5 Giugno 1850. C. S. 22 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 48.

11605 — Se dal riconoscimento legale si può prescindere per lasciti di beneficenza fatti a corpi morali già legalmente riconosciuti come O. P. e quindi sottoposti alla legge relativa, non si potrebbe altrettanto affermare trattandosi di corpi morali affatto diversi. C. S. (Sez. riun.) 4 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 80.

11606 — Non occorre l'erezione in corpo morale di un lascito fatto alla Congregazione di carità per conferimento di doti, quando il testatore le abbia anche affidata l'amministrazione dei beni, e l'adempimento di quell'onere, non essendovi ragione per creare un ente autonomo. C. S. 6 Nov. 1880, *M.* 1881, p. 143.

11607 — Però è necessario che la Congregazione legataria introduca nei suoi Statuti delle norme speciali al detto lascito, onde provvedere con opportune disposizioni alla prudente gestione dei beni, ed alla distribuzione delle doti, in guisa che sia pienamente eseguita la volontà del testatore. Id. id.

11608 — Quando un'O. P. esercitò sotto il cessato Governo tutti i diritti civili ed ebbe una personalità giuridica (specialmente poi se una sentenza l'abbia dichiarata capace di succedere) non ha bisogno che il nuovo Governo la riconosca. Cass. Firenze 27 Genn. 1881, *M.* 1882, p. 96.

11609 — Devono presumersi fornite di personalità giuridica le antiche istituzioni che furono dotate di regole statutarie per atto Sovrano. C. S. 7 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 287.

11610 — Le Istituzioni che esistono da tempo antico si presumono fornite di personalità giuridica, anche se non sono mai state considerate come O. P; quindi sarebbe per lo meno superfluo un R. D. di erezione in corpo morale. C. S. 11 Agosto 1883, *M*, 1883, p. 303.

11611 — **Amministratori** — *Amministratori nomina.* — R. Decreto 25 Maggio 1865 n. 2350 con cui sono delegate ai Prefetti le nomine e le approvazioni delle nomine degli Amministratori e Direttori delle Opere Pie finora riservate al Re ed al Ministro dell'Interno per effetto di regolamenti, statuti organici, o disposizioni speciali. *M.* 1865, p. 244.

11612 — La facoltà data al Parroco locale di nominare gli Amministratori di una pia istituzione, si intende data al Parroco pro tempore, e non alla persona investita delle funzioni di Parroco al tempo in cui fu scritto il testamento che istituì la pia Opera, morendo dunque cotesto Parroco non è il caso di avocare alla Congregazione di carità la nomina degli Amministratori, ma deve invece essere conservata nel Parroco succeduto al morto. Nota Min. Interno 5 Maggio 1869, *M.* 1869, p. 304.

11613 — Lo spirito dei decreti 23 Ottobre 1860 del Prodittatore, e 17 Febbraio 1861, del Luogotemente del Re nelle Provincie meridionali, fu di rimuovere dai luoghi pii l'ingerenza delle autorità ecclesiastiche, non già di escludere dall'Amministrazione di quelle gli individui appartenenti al clero, quindi è valida la disposizione testamentaria, con la quale i Curati delle parrocchie insieme con altre persone, sono chiamati a comporre l'Amministrazione. C. S. 20 Genn. 1872, *M.* 1872, p. 92.

11614 — L'inosservanza di un R. D. che stabilisce il modo con cui devono essere confermati in ufficio gli Amministratori d' un Opera Pia non può essere sanata dal fatto che questa trasgressione passò inavvertita per non essersene mossi richiami, ed è sempre applicabile, quando questa irregolarità fu denunziata, l'art. 21 della legge sulle O. P. — C. S. 30 Marzo 1872, *M.* 1873, p. 12.

11615 — L'art. 906 del cod. civ. non si oppone che gli esecutori testamentari siano anche investiti della qualità di perpetui Amministratori del lascito pio. App. Bologna, 12 Marzo 1873, *M.* 1873, p. 345.

11616 — Quando un' O. P. fu fondata dal Governo, e dal Governo solamente emanò il relativo organamento amministrativo, senza alcun intervento diretto od indiretto di privati fondatori o benefattori, l'autorità governativa può mutare l' organamento, e specialmente delegare ad altri la nomina degli Amministratori che si era riservata, senza essere astretta all'osservanza degli estremi previsti dagli articoli 23 e 24 della legge sulle O. P. C. S. 27 Marzo 1874, *M.* 1874, p. 144.

11617 — Fino a quando nei modi prescritti dalla legge non siano modificati gli statuti speciali che deferivano ai Consigli degli Ospizi la nomina dei suoi Amministratori, ed anche la nomina degli impiegati di talune Opere Pie, deve ritenersi che per l'art. 34 combinato cogli art. 4 e 5 della legge, spetti quella nomina alle Deputazione prov. Cir. Min. Int. 28 Giugno 1874, *M.* 1874, p. 214.

11618 — Per l'art. 20 della legge 3 Agosto 1862 il Governo ha facoltà di annullare la elezione per la nomina degli Ammi-

nistratori di un' O. P. quando siansi violati gli statuti e le leggi che regolano il tempo ed il modo di queste elezioni. C. S. 3 Febb. 1875, *M.* 1875, p. 142 — C. S. 23 Ott. 1875, *M.* 1876, p. 112.

11619 — Ciò facendo il Governo non viola punto il diritto che ha un Pio Istituto di amministrarsi liberamente, ma compie un atto puramente amministrativo deferito dalla legge al Ministro dell'Interno. Id. id.

11620 — Trattandosi di O. P. autonoma d'interesse com. e prov. il Governo non ha ragione d'intervenire nella nomina del Presidente. C. S. 17 Marzo 1876, *M.* 1876, p. 256.

11621 — Il Governo può rinunciare in tutto od in ogni parte alla facoltà di nominare gli Amministratori di un Ospedale od altro Istituto autonomo finora riservata ad esso per garanzia generale, senza che nessun diritto si possa invocare in proposito dal Comune e dalla Provincia. C. S. 17 Nov. 1875, *M.* 1876, p. 335.

11622 — Non è conveniente nè opportuno stabilire nello statuto organico che il Sindaco pro tempore di un Comune sia Presidente nato dell'Amministrazione di un' O. P. — C. S. 23 Ott. 1875, *M.* 1876, p. 352.

11623 — L'essere il Vescovo privo del R. Exequatur non toglie che possa tenere ed esercitare l'Amministrazione delle O. P. quando gli sia deferita dal fondatore, nè lo esclude dal diritto di ricorrere in via amministrativa. C. S. 13 Dicembre 1876, *M.* 1877, p. 224.

11624 — Quando il fondatore di un'O.P. a beneficio di più Comuni ha statuito che l'Amministrazione sia composta dei Sindaci pro tempore dei Comuni stessi, sotto la presidenza di uno di essi da lui determinato, nel caso di assenza od impedimento deve essere supplito dall'Assessore anziano del Comune medesimo, e non già dal più anziano tra i Sindaci delegati. C. S. 27 Dic. 1876, e 16 Nov, 1877, *M.* 1878, p. 208.

11625 — La legge non si oppone a che gli ecclesiastici prendano parte all' Amministrazione delle O. P. specialmente se nominati da chi ne ha facoltà. Id. id.

11626 — Colui che per le tavole di fondazione e per ragione della sua discendenza dal fondatore è Amministratore nato di una O. P. può ben essere privato dall' amministrazione di fatto con D. dell' autorità amministrativa, ma non può essere spogliato della qualità attribuitagli dalla fondazione, e del diritto di rappresentarla e difenderla nell'interesse proprio. Cass. Torino 7 Marzo 1878, *M.* 1878, p. 256.

11627 — La rinuncia del Parroco pro tempore all'Amministrazione di un pio legato deferitogli dal fondatore, non può pregiudicare i diritti dei Parroci successivi. C. S. 24 Maggio 1876, *M.* 1876, p. 366 — C. S. 15 Sett. 1876, *M.* 1879, p. 143.

11628 — La Congregazione di carità alla quale invece e luogo del Parroco rinunziante il Consiglio com. affidi l'amministrazione del lascito, si intende assumere solo temporaneamente tale gestione, ed è opportuno farne cenno nello statuto. C. S. 15 Sett. 1876 *M.* 1879, p. 143.

11629 — Non può dirsi che abbia costituito il Parroco ad Amministratore della sua istituzione e dei beni a questa assegnati, il testatore che ha affidato al Parroco di eseguire il testamento, e di convertire i beni in capitali fruttiferi a scopo di fondazione della scuola. App. Torino 5 Dic. 1881, *M.* 1882, p. 48.

11630 — Non vale ad attribuire al Parroco pro tempore il diritto di continuare nell'amministrazione, ed a farglielo acquistare per prescrizione, il fatto di essere stata l'amministrazione stessa tenuta dal medesimo per lunga serie d'anni. Id. id.

11631 — Allorchè il fondatore di un'O. P. commette agli esecutori testamentari determinati provvedimenti per l' attuazione della medesima, fra cui il reimpiego di capitali scaduti, il cumolo dalla rendita di un decennio per raccogliere i mezzi necessari allo impianto ed al mantenimento della pia istituzione, i detti esecutori non possono per ciò solo essere ritenuti gli Amministratori designati dal fondatore in via definitiva. C. S. 17 Maggio 1882, *M.* 1882, p. 288.

11632 — *Ineleggibilità e decadenza* — Se l'incompatibilità di un Amministratore di un' Opera Pia deriva da ragioni di parentela, allora non occorre una formale pronuncia di decadenza, dovendosi questa considerare seguita di pieno diritto, e si può senz'altro procedere alla surrogazione di quell'Amministratore. Nota Min. Interno 19 Maggio 1870, *M.* 1870, p. 180.

11633 — L'alinea dell'art. 6 della legge 3 Agosto 1862, è applicabile anche alle Amministrazioni delle O. P. costituite dai fondatori con persone fra le quali si verifichi l'incompatibilità per vincoli di sangue. C. S. 6 Nov. 1878, *M.* 1879, p. 144.

11634 — L'art. 6 della legge 3 Agosto 1862 che dichiara ineleggibili i membri delle Congregazioni di carità che non abbiano reso i conti, non fa impedimento alla rielezione di chi ne uscì prima che fosse giunto il tempo dalla legge determinato alla resa dei conti, dovendosi detto articolo porre in armonia coll'art. 28 della legge stessa, e con l'art. 27 del Regolamento relativo. C. S. 6 Aprile 1864, M. 1864, p. 207.

11635 — Per il disposto dell'art. 6 della legge sulle Opere Pie, è nulla la nomina a Presidente della Congregazione di carità, di chi non aveva reso il conto della precedente

Amministrazione di cui faceva parte. C. S. 9 Febbraio 1867, *M.* 1867, p. 128.

11636 — Quando si tratta di incompatibilità degli Amministratori derivante dal non avere reso il conto di una precedente amministrazione, o dell'essere in lite coll'O. P., allora è necessario che prima di procedere alla surrogazione preceda una formale dichiarazione d' incorsa decadenza, la quale dichiarazione deve essere pronunciata dal Prefetto. Nota Nin. Int. 19 Maggio 1870, *M.* 1870, p. 180.

11637 — L'esclusione dell'ufficio di Amministratori di O. P. sancita dall'art. 6 della legge per coloro che mancarono di rendere il conto della loro amministrazione, colpisce non solo chi ebbe il maneggio materiale del denaro di un'O. P. ma gli Amministratori tutti della medesima. C. S. 24 Luglio 1874, *M.* 1875, p. 96.

11638 — Sciolta perciò una Congregazione di carità, per non aver reso il conto della propria amministrazione, veruno dei membri della medesima può far parte della nuova Congregazione. Id. id.

11639 — La decadenza dalla carica di Amministratore per non aver reso il conto non si opera di pieno diritto,dovendosi per l'applicazione dell'art.6 della legge sulle O. P. accertare il fatto e le circostanze del ritardo, nonchè la convenienza di applicare il citato art. C. S. 9 Giugno 1875, *M.* 1875, p. 320.

11640 — Col fatto della presentazione dei conti delle gestioni precedenti tenute da alcuni dei membri di un'O. P. viene meno ogni motivo per la dichiarazione di decadenza dei medesimi. Id. id.

11641 — La distinzione fra il conto morale ed il conto economico non ha fondamento nello spirito e nel tenore della legge sulle O. P. la quale dispose all'art. 6 in termini generali ed assoluti, l'esclusione dell'ufficio di Amministratore per chiunque si trovi nel caso preveduto dall'art. stesso, riguardo ai conti da rendersi. Id. id.

11642 — Trattandosi di membri della Congregazione di carità la dichiarazione di decadenza deve essere emessa dal Consiglio com. Id. id.

11643 — Resi i conti di un'Amministrazione precedente, sono rieleggibili gli Amministratori, sebbene dessi conti, non siano stati ancora approvati dalla Dep. C. S. 13 Luglio 1882, *M.* 1882, p. 286.

11644 — Non basta la dichiarazione risultante dalla relazione del R. Delegato per ritenere gli Amministratori responsabili di alcune somme verso l'O. P. dovendo tale dichiarazione farsi della Dep. nell'approvazione dei conti, o dalla autorità giudiziaria in linea civile. Id. id.

11645 — Quindi non essendo dichiarata e dimostrata legalmente la responsabilità degli Amministratori, non hanno essi quell'interesse che deve determinare la loro astenzione dal votare per la rielezione dei componenti della Congregazione di carità. Id. id.

11646 — Quando una Congregazione di carità non abbia reso il conto della sua amministrazione, ognuno dei suoi membri che la compongono, incorre nella incapacità stabilita dallo art. 6 della legge sulle O. P. e così quelli che scadono dalla carica non possono venire rieletti a far parte della Congregazione stessa. C. S. 18 Maggio 1883, *M.* 1883, p. 271.

11647 — Non si possono estendere ai componenti della Congregazione di carità le cause di ineleggibilità pronunziate dalla legge comunale alle funzioni di Consigliere comunale o provinciale. C. S. e Cir. Min. Int. 20 Sett. 1863, n. 141, *M.* 1863, p. 317.

11648 — L'ingiunzione fatta dalla Dep. prov. alla Congr. di carità di intentare una lite contro al Presidente della medesima, non può portare la decadenza dal suo ufficio del Presidente quando non è per anco adito il Tribunale dalla parte attrice. C. S. 4 Aprile 1871, *M.* 1871, p. 351.

11649 — Secondo l'art. 14 del R. Decreto 6 Dicembre 1865, il divieto posto ai funzionari dell' ordine giudiziario ed agli uscieri di occupare altri pubblici impieghi ed uffici amministrativi, eccetto quello di Consigliere com. o prov. si estende anche all'ufficio di un membro della Congregazione di carità. C. S. 1 Marzo 1873, *M.* 1874, p. 92.

11650 — Le cause d'incapacità indicate nell'art. 6 della legge 3 Agosto 1862 ad essere membri di un'O. P. non possono essere le sole alle quali si deve aver riguardo nella composizione delle Amministrazioni delle O. P. onde la necessità di concorrere ai principi generali della legge com. per la composizione dei Consigli com. C. S. 19 Luglio 1873, *M.* 1874, p. 119.

11651 — Quindi le disposizioni dell'art. 25 della legge com. con cui si dichiarano ineleggibili a Consiglieri com. coloro che ricevono uno stipendio o salario dal Comune, o dalle istituzioni che esso amministra, si devono applicare, anche nelle elezioni dei membri delle Congr. di carità. Id. id.

11652 — Non può essere eletto membro di una Congregazione, quel medico condotto che riceve stipendio per la cura dei poveri infermi di uno Spedale, che sia amministrato dalla stessa Congregazione di carità. C. S. 19 Luglio 1873, *M.* 1874, p. 119.

11653 — Quando si verifichi uno dei casi di decadenza che colpiscano l'amministrazione di un'O. P. basta che dal Presidente della medesima venga denunciata all'autorità da cui emanava la nomina, perchè constatata

la decadenza, possa procedere a nuova nomina. Min. Int. 24 Marzo 1875, *M.* 1875, p. 272.

11654 — Qualora poi il fatto della decadenza sia dubbio o contestato, o contro la nuova nomina sia prodotto ricorso, spetta di provvedere soltanto al Ministero a termine dell'art. 20 della legge sulle O. P. Id. Id.

11655 — Quando la nomina degli Amministratori di un' O. P. è devoluta al Cons. com. deve pure essergli demandata la decadenza dei membri di essa nei casi previsti dalla legge e dallo statuto organico. C. S. 2 Luglio 1875, *M.* 1876, p. 64.

11656 — Sono incompatibili le funzioni di Amministratore e di tesoriere in una stessa persona. C. S. 25 Settembre 1875, *M.* 1876, p. 96. — C. S. 15 Settembre 1876, *M.* 1879, p. 143.

11657 — I Consiglieri com. che siano interessati nella gestione della Congregazione di carità, e dichiarati responsabili di deficienza di cassa, non possono prendere parte alla deliberazione del Consiglio com. relativa alla nomina della Congregazione, e tanto meno essere rieletti membri della medesima. C. S. 28 Luglio 1876, *M.* 1877, p. 15.

11658 — La provvista dagli esercenti di un Comune del pane, medicinali, e di altri generi che possono occorrere giornalmente alle O. P. costituisce pel pubblico esercente Amministratore, una causa di incompatibilità all'ufficio suddetto, sia questi munito o no di regolare contratto, e le somministrazioni superino o no le L. 500. C. S. 8 Giugno 1877, *M.* 1877, p. 271.

11659 — Se fu eletto a membro della Congregazione di carità il Sindaco del Comune che in quest'ultima qualità ebbe poi a riportare una sentenza di condanna per prevaricazione, la quale condanna è rimasta estinta dall'amnistia del 19 Febb. 1878, non v'ha altro mezzo per allontanarlo dalla Congregazione che quello dello scioglimento della medesima, quando ben inteso tutti gli altri membri rinunzino a tale effetto al loro ufficio. C. S. 5 Nov. 1879, *M.* 1880, p. 79.

11660 — Non è ammissibile che l'Amministrazione di un' O. P. sia affidata ad un impiegato stipendiato, pur attribuendo ad una Commissione di sorveglianza da eleggersi dal Consiglio com. un diritto di alta direzione e tutela. C. S. 24 Giugno 1882, *M.* 1882, p. 352.

11661 — Non è eleggibile a membro di una Congregazione di carità, colui che tiene in affitto un fondo amministrato dalla Congregazione stessa. C. S. 18 Maggio 1883, *M.* 1883, p. 239.

11662 — Le preserizioni dell'art. 7 della legge 3 Agosto 1862 si applicano a qualsiasi Amministratore di O. P. senza che sia da distinguere fra il caso in cui l'Amministratore è un Comune o un Corpo morale, e il caso in cui si tratti di Amministrazione affidata a particolari individui. C. S. 6 Luglio 1883, *M.* 1883, p. 303.

11663 — Quindi un Comune non potrebbe acquistare per conto e coi capitali di un' O. P. da esso amministrata, uno stabile per prenderlo poi in affitto. Id. id.

11664 — Il suddetto art. 7 è un ostacolo decisivo ai contratti di simil genere, i quali quantunque siano di convenienza dell'O. P. e del Comune, non si possono tuttavia stipulare finchè l'amministrazione dell'O. P. rimanga affidata al Comune. C. S. 6 Luglio 1883, *M.* 1883, p. 303.

11665 — Ad eliminare tali inconvenienti non vi è altro mezzo che di costituire una Amministrazione distinta per l'O. P. e ciò anche in omaggio alla massima già dichiarata, essere poco conveniente che le autorità prov. e com. abbiano l'amministrazione di O. P. Id. id.

11666 — Giusta la disposizione dell'art. 5 della legge 3 Agosto 1862, nelle nomine e rinnovazioni dei membri delle Amministrazioni delle O. P. si devono osservare le norme determinate dai rispettivi statuti. C. S. 27 Aprile 1883, *M.* 1883, p. 320.

11667 — Quindi se in uno statuto organico di una Congregazione di carità è stabilito che non possano essere nominati a componenti della medesima, coloro che non avranno diritto di essere elettori amministrativi, non può essere nominato chi sia stato cancellato dalla lista perchè analfabeta, e la corrispondente deliberazione di nomina del Consiglio com. deve essere annullata. Id. id.

11668 — **Sorveglianza Comune e Congregazione.** — La sorveglianza che la legge attribuisce ai Comuni sugli stabilimenti di pubblica utilità, dà ad essi il diritto di richiedere l'intromissione della pubblica autorità quando risultasse manomesso dagli Amministratori lo interesse dell'Opera Pia, ma non il diritto di compartecipare all'amministrazione che solo può essere dato dal fondatore dell'Opera Pia. App. Torino 30 Dic. 1868, *M.* 1869, p. 236.

11669 — L'art. 82 della legge comunale attribuisce al Consiglio comunale la sorveglianza degli stabilimenti di beneficenza, e la facoltà di esaminarne l'andamento e vederne i conti, e come conseguenza la facoltà di rilevarne gli abusi, le malversazioni e di denunciarle all'autorità tutoria, ma non gli dà diritto di dare ordini, di ordinare pagamenti e di infliggere censure. C. S. 17 Giugno 1869, *M.* 1870, p. 89.

11670 — La legge sulle Opere Pie, non dà nessun diritto ai Comuni di ingerirsi nell'ammistrazione interna delle Opere Pie legittimamente costituite con personalità

propria, e soltanto nei casi previsti dall'art. 23, dà loro facoltà di promuovere la riforma degli statuti, e delle Amministrazioni nel modo prescritto dall'art. successivo. C. S. 2 Agosto 1870, *M.* 1870, p. 296.

11671 — Avendo il legislatore per ragioni di ordine e d'interesse pubblico attribuito alle autorità costituite la vigilanza sull'esercizio delle Opere di beneficenza, non può il privato rendersi superiore alla legge con l'escludere tale vigilanza, quantunque potesse disporre dei suoi beni come gli piace. Cass. Napoli 12 Febb. 1871, *M.* 1871, p. 283.

11672 — L'indagare e lo scoprire l'esistenza di lasciti o di istituzioni destinate a favore dei poveri e stornati dalla loro destinazione, è un obbligo che spetta promisquamente al Comune ed alla Congregazione di carità; e le informazioni relative devono essere somministrate al Prefetto o al Consiglio com. secondo che la scoperta del lascito fu fatta dal Comune o dalla Congregazione. App. Perugia 18 Aprile 1872, *M.* 1872, p. 314.

11673 — Un Istituto che inizia una causa per non essere compreso fra le O. P. ha per legittimo contràdditore anche il Municipio del luogo, il quale ha pure un interesse nella causa, spettando ad esso la sorveglianza ed un'ingerenza sulle O. P. App. Venezia 18 Luglio 1873, *M.* 1873, p. 381.

11674 — Le Giunte ed i Consigli com. non hanno alcun diritto di ricorrere nell'interesse delle O. P. contro le deliberazioni delle Congregazioni di carità, nè contro le decisioni della Dep. prov. in quanto ne eserciti la tutela. C. S. 14 Sett. 1875, *M.* 1876, p. 332.

11675 — Tali ricorsi però possono essere considerati quali denuncie di violazioni di legge, per i provvedimenti che il Governo credesse di prendere di ufficio. Id. id.

11676 — Quando un'O. P. è retta da una Commissione autonoma, il Consiglio com. non è competente a risolvere una questione riguardante l'Amministrazione delle O. P. stessa; e la relativa deliberazione deve essere annullata a termine dell'art. 227 della legge com. C. S. 25 Ott. 1876, *M.* 1877, p. 128.

11677 — Quando un Comune nell'associarsi per dare i mezzi di esistenza stabile ad un Asilo infantile, si sia solo vincolato a contribuire una somma per il mantenimento dell'Istituzione, la somministrazione gratuita del locale rimane un fatto proprio e spontaneo del Comune, e non può essere oggetto di amministrazione per parte del corpo morale che ne frùisce, quindi il Consiglio com. agisce con piena facoltà incaricando la Giunta di trattare l'affitto del locale medesimo. C. S. 18 Agosto 1877, *M.* 1877, p. 374.

11678 — Non si può dire che sia contrario alla legge l'incarico dato dal Consiglio com. ad una speciale Commissione per esercitare il diritto di sorveglianza che compete al Comune sulle O. P. locali, quando dall'insieme della deliberazione, e dai precedenti che la provocarono, si rileva che il Consiglio com. ha inteso unicamente di dare alla Commissione l'incarico generale di verificare e riferire al Consiglio stesso sull'andamento di dette O. P. e non di delegargli alcuno degli atti attribuiti dalla legge ad esso Consiglio. C. S. 30 Agosto 1879, *M.* 1879, p. 379.

11679 — La legge 3 Agosto 1862, vuole che ogni O. P. abbia un'Amministrazione propria, unicamente soggetta alla tutela della Dep. per certi atti esplicitamente designati. C. S. 10 Luglio 1881, *M.* 1882, p. 96.

11680 — Se questi atti dovessero riportare anche il voto approvativo del Consiglio com. si creerebbe un secondo potere tutorio che non è nella legge, il quale come non gioverebbe alla speditezza degli affari, così potrebbe far nascere frequenti conflitti. Id. id.

11681 — A tutti i diritti che possono spettare al Comune di su un'O. P. senza ricorrere alle antiche leggi, è data ampia soddisfazione dalle leggi nuove, sia per l'art. 49 del Regol. 27 Nov. 1862, sia per l'art. 82 della legge com. Id. id.

11682 — Se a tali disposizioni generali si unisce il fatto che l'Ammistrazione, secondo lo statuto emani dal Consiglio com. si hanno le maggiori garanzie possibili di vigilanza amministrativa. Id. id.

11683 — La sola ingerenza legittima sulle O. P. è quella di cui parla l'art. 82 della legge com. e la vigilanza stabilita dalla legge 3 Agosto 1862, che non apporta alcuna restrizione alle facoltà conferite all'Amministrazione di un'O. P. dal fondatore. C. S. 26 Genn. 1883, *M.* 1883, p. 128.

11684 — Il Consiglio comunale può affidare anche a chi non sia Consigliere com. l'incarico di rivedere i conti ed esaminare le condizioni della locale Congregazione di carità. C. S. 30 Dic. 1862, *M.* 1863, p. 208.

11685 — Non viola la legge, nè rinuncia alle sue facoltà, il Consiglio com. che, riservandosi di vedere i conti della Congregazione di carità nomina una Commissione di persone estranee al Consiglio, con l'incarico di esaminare i detti conti, e riferire sui medesimi entro breve termine. C. S. 18 Febb. 1873, *M.* 1873, p. 102.

11686 — Ammesso il carattere di O. P. di un Istituto fondato per l'istruzione religiosa dei poveri del Comune, non può contestarsi il diritto del Consiglio com. di procedere alla verificazione dei conti di detto Istituto in base all'art. 82 della legge com. C. S. 11 Nov. 1882, *M.* 1883, p. 223.

11687 — Per gli altri corpi morali invece (p. e. la Fabbriceria) che non possono considerarsi come O. P. quando il Comune non contribuisca in alcuna guisa alla spesa pel mantenimento di essi, non sono applicabili gli art. 82 ed 83 della legge com. e perciò deve annullarsi la deliberazione con la quale avesse nominata una Commisione per esaminarne i conti. Id. id.

11688 — Il Consiglio com. quando delibera e provvede intorno alla esecuzione di un pio lascito amministrato dal Municipio, agisce non in rappresentanza del Comune, ma in quella dell'O. P. — C. S. 28 Luglio 1883, *M*, 1883, p. 302.

11689 — Quindi, tanto il Prefetto che annullò una delib. com. non già per vizio di forma e per violazione di legge, ma per non avere il Consiglio osservate le tavole di fondazione, quanto la Dep. che in appoggio all'art. 142 della legge com. sostituivasi in seguito al Consiglio medesimo procedendo essa alla nomina della persona cui doveva essere attribuito il legato, hanno ecceduto i loro poteri, e fatta un'erronea applicazione della legge. Id. id.

11690 — Secondo il disposto dell'art. 49 del regol. sulle O. P. combinato con l'art. 82 della legge com. il Sindaco ha facoltà di ispezionare le O. P. locali, indipendentemente da apposita delegazione del Cons. com. C. S. 28 Maggio 1875, *M*. 1875, p. 223.

11691 — I Sindaci però devono usare con riserva di questa loro facoltà, e solo nel caso di preponderanti motivi, essendo conveniente che in generale si astengano dallo spendere tale facoltà senza un previo espresso mandato od incarico del Cons. com. o del Prefetto; affinchè una troppa ingerenza non turbi le Amministrazioni delle O. P. e non pregiudichi alla loro autonomia riconosciuta dalla legge. Id. id.

11692 — La Congreg. di carità non ha alcuna ingerenza in quelle O. P. che hanno un'Amministrazione speciale designata nell'atto di fondazione, che può e vuole esercitare l'ufficio commessogli. App. Firenze 2 Aprile 1877, *M*. 1878, p. 48.

11693 — Anche se la Congreg. di carità non ha diritto alla diretta Amministrazione di un pio legato, attribuita dal testatore al Parroco od ai parenti, non può esserle negato il diritto alla vigilanza pel compimento della suprema disposizione del testatore medesimo. Cass. Napoli 12 Febb. 1871, *M*. 1871, p. 283.

11694 — La Congregazione di carità di un Comune, è in pieno diritto di chiedere ed ottenere in via amministrativa l'accertamento dello stato finanziario d'un pio legato, amministrato dalla Congregazione di carità d'altro Comune, e fondato a benefizio degli abitanti poveri dei due Comuni. C. S. 12 Febb. 1875, *M*. 1875, p. 159.

11695 — Tale accertamento non può trovare ostacolo nella circostanza che intorno all'Amministrazione di quel legato, sia pendente una lite innanzi l'autorità giudiziaria. Id. id.

11696 — Non è ammissibile l'istanza della Congregazione di carità per l'adempimento di un legato di limosine e maritaggi, quando col testamento sia stato destinato all'O. P. un Amministratore. App. Napoli 9 Dic. 1876, *M*. 1876, p. 192.

11697 — **Liti** — *rappresentanza* — *autorizzazione* — *appello* — *cassazione*. — Quantunque un'Opera Pia non abbia provato la sua giuridica esistenza mediante la esibizione del relativo decreto di fondazione, può nondimeno stare in giudizio contro i rappresentanti di una eredità sulla quale essa vanta dei diritti. App. Napoli 6 Luglio 1870, *M*. 1871, p. 30.

11698 — Gli atti dell'autorità sovrana con cui si sussidia un pio Istituto imponendogli oneri di beneficenza, fanno sì che non possa opporsi al medesimo, ove chiedesse in giudizio l'esecuzione di un legato a suo favore, il difetto di personalità giuridica a senso dell'art. 2 del cod. civ. per non essere mai stato legalmente riconosciuto. App. Torino 28 Luglio 1871, *M*. 1872, p. 182.

11699 — Le Cong. di carità hanno per loro indirizzo supremo la tutela di tutte le O. P. e di tutte le fondazioni con qualunque nome si chiamino, che, prive di una speciale e diversa personalità, sviluppano la loro azione nella pubblica carità nel più lato senso della parola. App. Venezia 8 Giugno 1877, *M*. 1877, p. 383.

11700 — Possono quindi rappresentare ed agire nell'interesse di una fondazione esistente soltanto di fatto. Id. id.

11701 — Quando da un Corpo morale si chiedano semplici misure di conservazione, tendenti a non far disperdere un lascito, non vi è bisogno della preventiva autorizzazione richiesta dall'art. 932 del cod. civ. Cass. Napoli 20 Dic. 1877, *M*. 1878, p. 270.

11702 — Non è carente di azione il Sindaco per agire in giudizio affinchè non si sperda un lascito diretto ad un' opera di beneficenza, o di pubblica utilità per gli abitanti del Comune, quantunque il lascito non siasi eretto a corpo morale, anzi l' erezione sia sottoposta a termine ed a condizione. Id. id.

11703 — Il ritenere che un' O. P. non sia fondazione a scopo di culto, ma un ente autonomo, le cui rendite sono destinate a restaurare le chiese parrocchiali povere con vantaggio dei fedeli e dei Comuni, è giudizio di fatto incensurabile in Cassazione. Cass. Roma 16 Febb. 1881, *M*. 1881, p. 192.

11704 — La nullità opposta in appello in appoggio ad una disposizione della legge, diversa da quella invocata nel 1° giudizio, costituisce una nuova domanda non ricevibile in appello. App. Casale 25 Giugno 1881, *M.* 1881, p. 367.

11705 — Il Corpo morale istituito erede sotto condizione o in via di sostituzione, può sostenere in giudizio il suo diritto eventuale, anche senza avere ottenuto prima l'autorizzazione Sovrana di accettare l'eredità. App. Torino 21 Dic. 1881, *M.* 1882, p. 269.

11706 — A termini della giurisprudenza basta il timore sull'esito di una lite per autorizzare una transazione, quand'anche non concorrono motivi sufficienti per credere che le pretese od i diritti di una delle parti potrebbero essere sostenuti con qualche speranza di successo. C. S. 13 Aprile 1883, *M.* 1883, p. 368.

11707 — Se il Consiglio com. non ha autorizzato il ricorso della Giunta contro la delib. della Dep. prov. che approvava la transazione deliberata da un' O. P. il ricorso stesso può essere preso in esame solo come denuncia. C. S. 13 Aprile 1883, *M.* 1883, p. 368.

11708 — Non è poi da riceversi neanche come denuncia, qualora non sia in alcun modo dimostrato che il valore degli stabili ceduti colla transazione, ecceda di molto quello attribuito dalle parti, e risultante da una perizia giurata. Id. id.

11709 — La Congregazione di carità sebbene rappresentante dei poveri a cui favore è stato fatto il lascito, non ha veste per intervenire in giudizio prima che l'O. P. sia eretta in corpo morale ed autorizzata ad accettare il lascito, sebbene l'efficacia di questa autorizzazione debba dipendere dall'esito definitivo del giudizio. C. S. 18 Agosto 1875, *M.* 1876, p. 63.

11710 — Il Presidente dell'Amministrazione di un'O. P. può validamente costituirsi parte civile in un giudizio penale contro persone addette alla stessa amministrazione, per reati che abbiano cagionato danno a questa, senza bisogno di riportare la preventiva autorizzazione governativa, giacchè in tal caso egli agisce sotto la propria responsabilità pei danni e le spese di cui con tale suo fatto fosse cagione a carico dell'O. P. Cass. Torino 4 Febb. 1876, *M.* 1876, p. 112.

11711 — Se la Deputazione prov. ricusa di pronunciarsi sulla richiesta di un' Opera Pia per stare in giudizio contro la Deputazione stessa, in tal caso è aperto il gravame all' autorità superiore che deve provvedere a senso dall'art. 143 della legge comunale. Nota Min. Interno 20 Dicembre 1865, *M.* 1866, p. 127.

11712 — La Dep. prov. deve astenersi dal farsi giudice delle questioni riservate alla competenza dell'autorità giudiziaria, e non può impedire che le O. P. le facciano valere innanzi alla medesima; quindi se le ragioni per cui un'O. P. vuole fare una lite. sono tali da escludere l'idea che essa inizi una lite evidentemente ingiusta, la Dep. prov. opera rettamente accordandole l'autorizzazione richiesta. C. S. 19 Agosto 1874, *M.* 1874, p. 336.

11713 — Rientra nelle attribuzioni della Dep. il ricusare ad un Comune l' autorizzazione di promuovere una lite per rivendicare in favore della beneficenza una testamentaria disposizione, quando manifesta apparisca l'inutilità della lite stessa, ed il danno che al Comune deriverebbe dal promuoverla. C. S. 17 Settembre 1881, *M.* 1882, p. 79.

11714 — Quando però non si ravvisino questi estremi la Dep. negando la chiesta autorizzazione non fa buon uso delle sue facoltà perchè impedisce al Comune il modo di far valere le sue ragioni innanzi l'autorità giudiziaria nell'interesse dei propri amministrati, quindi senza entrare nel merito della controversia che sfugge al sindacato dell'autorità amministrativa, devesi revocare il D. della Dep. e concedere la chiesta autorizzazione. Id. id.

11715 — E' valido il giudizio iniziato da un'Opera Pia, ed è ammessibile la sua domanda, sebbene manchi l'approvazione della Deputazione prov. per non essersi ancora ottenuta. App. Napoli 6 Luglio 1870, *M.* 1871, p. 30.

11716 — *Contro* — Senza la previa autorizzazione della Dep. prov. un'Opera Pia non può stare in giudizio. App. Napoli 21 Giugno 1871, *M.* 1871, p. 380.

11717 — L' approvazione per parte della Dep. prov. delle deliberazioni che impegnano le O. P. a iniziare liti non riguardanti l'esazione delle rendite, è una condizione indispensabile per la validità ed efficacia delle deliberazioni medesime, la cui mancanza induce la nullità degli atti che si facessero. Cass. Torino 26 Luglio 1876, *M.* 1876, p. 333. — Cass. Torino 30 Genn. 1880, M. 1880, p. 112.

11718 — L'art. 48 del regol. 27 Nov. 1862, non vuol essere inteso nel senso che la dichiarata responsabilità degli Amministratori che non autorizzati sostennero la lite, sia l'unica sanzione all'obbligo loro imposto; bensì nel senso di una sanzione ulteriore aggiunta a quella della nullità radicale degli atti. Id. id. — Id. id.

11719 — Nè il fatto che la parte contraria non abbia in prima istanza ed in appello eccepito il difetto di detta autorizzazione, toglie alla parte stessa il diritto di eccepire lo stesso difetto per il ricorso in Cassazione interposto dagli Amministratori dell' O. P.

Cass. Torino 26 Luglio 1876, *M.* 1876, p. 333.

11720 — Il difetto di autorizzazione della Dep. ad un' O. P. per iniziare una lite, non può essere opposta dal suo contraddittore per la prima volta in Cassazione. Cass. Torino 21 Ott. 1882, *M.* 1883, p. 48.

11721 — Dalla mancata preventiva autorizzazione della Dep. ad un' O. P. per iniziare una lite derivano due conseguenze, cioè la nullità degli atti, e la responsabilità personale degli Amministratori. Cass. Torino 23 Agosto 1881, *M.* 1882, p. 15.

11722 — Non è richiesta alcuna autorizzazione nel solo caso in cui si tratti della esazione delle rendite proprie dell' O. P. e quindi tale eccezione non può estendersi al caso diverso in cui si tratti di volersi sottrarre al pagamento di una prestazione annua richiesta alla stessa O. P. Id. id.

11723 — L'Amministrazione di un'O. P. può rappresentare l'O. P. stessa in giudizio se sia convenuta, anche senza l'autorizzazione della Dep. sotto la propria responsabilità. App. Torino 21 Dic. 1881, *M.* 1882, p. 269.

11724 — Gli Amministratori di O. P. hanno facoltà di promuovere le azioni possessorie anche senza la preventiva autorizzazione della Dep. salvo di riportarne poi l'approvazione pel proseguimento degli atti. Cass. Torino 29 Marzo 1882, *M.* 1882, p. 272.

11725 — Il n. 4 dell'art. 15 della legge sulle O. P. richiede l'autorizzazione della Dep. per iniziare liti, non già per difendersi contro le liti da altri promosse; e se nella causa il R. Delegato ha sostenuto le parti di convenuto, non ha mestieri di alcuna autorizzazione per difendersi. Cass. Napoli 19 Giugno 1882, *M.* 1883, p. 32.

11726 — L'O. P. che deliberò di sostenere una lite con l'autorizzazione della Dep. non può deliberare di non appellare senza una nuova autorizzazione della Dep. perchè ciò importa diminuzione di patrimonio. Cass. Torino 31 Maggio 1878, *M.* 1878, p. 304.

11727 — Nelle attribuzioni spettanti alla Dep. di approvare le deliberazioni che impegnano le O. P. ad iniziare liti che non riguardano l'esazione delle rendite, è compresa anche quella correlativa, di rinunziare alle liti, e di continuarle in 2° ed ulterior grado. C. S. 3 Giugno 1881, *M.* 1881, p. 240.

11728 — Quindi è in facoltà di non assentire al proseguimento del giudizio in grado di appello contro una sentenza del Tribunale, dal momento che si convinse della giustizia della medesima, e che potesse riuscire pregiudizievole agli interessi dell'O. P. il tentativo dell'appello. Id. id.

11729 — L'autorizzazione della Dep. a sostenere un appello può essere data alla Congregazione di carità, come ai Comuni, anche posteriormente all'atto d'appello, purchè sia presentata prima che sia chiusa la discussione all'udienza. Cass. Roma 11 Febb. 1882, *M.* 1882, p. 192.

11730 — Le parole iniziare liti, che si leggono nell'art. 15 della legge sulle O. P. debbonsi intendere non solo nel senso assoluto di rendersi un'O. P. attrice nel giudizio, ma ancora di rendersi appellante contro la sentenza del giudice di 1° grado, giacchè anche per l'appello si ha sempre bisogno dell'autorizzazione dell'autorità tutoria. App. Trani 2 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 384.

11731 — La mancanza dell'autorizzazione della Dep. prov. di ricorrere in appello, non rende nullo ed inammissibile il giudizio, ma rende responsabili gli Amministratori in proprio nome di tutte le conseguenze che potranno derivare in pregiudizio dell'O. P. da essi rappresentata. Id. id.

11732 — L'autorizzazione data ad un'O P. per ricorrere in Cassazione contro la sentenza della Corte d'appello, stata a seguito dell'interposto ricorso cassata, vale per poter usare dello stesso rimedio anche contro la sentenza della Corte di rinvio che sia stata conforme a quella, e che s'impugni per gli stessi motivi adotti contro di quella. Cass. Torino 21 Luglio 1877, *M.* 1877, p. 320.

11733 — Non è ammissibile il ricorso prodotto dal Presidente della Congregazione di carità, senza avere ottenuta specifica autorizzazione a produrlo, dopo intervenuta la sentenza contro la quale si ricorre, e prima che trascorra il termine utile per presentare il ricorso ed i relativi documenti. Cass. Roma 28 Maggio 1878, *M.* 1879, p. 272.

11734 — L'autorizzazione per ricorrere in Cassazione dev'essere speciale, non bastando quella stata accordata per i giudizi di 1ª istanza e d'appello. Cass. Torino 30 Genn. 1880, *M.* 1880, p. 112.

11735 — Il ricorso per cassazione si deve presentare dalla parte nella stessa qualità e condizione da essa rivestita nel giudizio di merito. Cass. Torino 29 Luglio 1880, *M.* 1881, p. 176.

11736 — Così il rappresentante di un ente morale non ha bisogno di veruna autorizzazione per ricorrere in Cassazione, sebbene la sentenza denunciata abbia dichiarato che quell' ente è un' O. P. per cui sarebbe necessaria l'autorizzazione della Dep. Id. id.

11737 — Non si può desumere cagione di inammissibilità al ricorso in Cassazione del R. Delegato, solo perchè manchi nel R. Decreto che gli affidava quell'incarico, una speciale autorizzazione a produrre il ricorso. Cass. Napoli 19 Giugno 1882, *M.* 1883, p. 32.

11738 — Quando il R. Delegato abbia avuto espressa dichiarazione di rappresentare nella causa l' O. P. collo stesso R. D. col quale fu nominato, non occorre altra autorizzazione per produrre il ricorso in

Cassazione, giacchè l'autorizzazione a sostenere un giudizio si estende a tutti gli stadi del medesimo. Id. id.

11739 — **Statuti e regolamenti** — Circ. Min. Int. 27 Giugno 1863 n. 105 sulle norme d'osservarsi nella compilazione degli Statuti organici e Regolamenti delle Opere Pie. *M.* 1863 p. 231.

11740 — Circ. Min. Int. 16 Settembre 1863 n. 139 sulla necessità di esaminare e proporre ove occorra le modificazioni agli Statuti e Regolamenti anteriori alla pubblicazione della legge 3 Agosto 1862. *M.* 1863, p. 315.

11741 -- Circ. Min. Int 20 Settembre 1868, n. 5467, contenente istruzioni e moduli di Statuti organici e Regolamenti di amministrazione e di servizio interno delle Opere Pie. *M.* 1868, p. 322.

11742 — Gli Statuti di un' O. P. non possono pregiudicare i diritti derivanti dalle tavole di fondazione. App. Torino 6 Luglio 1878, *M.* 1878, p. 255.

11743 — Le disposizioni degli Statuti organici non hanno minor forza delle tavole di fondazione, quando essi siano stati regolarmente approvati. C. S. 18 Ott. 1879, *M.* 1879, p. 384.

11744 — Gli antichi Statuti e Regol. delle O. P. non possono ritenersi in vigore nelle parti divenute incompatibili colle prescrizioni della nuova legge sulle O. P. C. S. 29 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 224.

11745 — Essendo demandato al Min. dell'Interno l'incarico di esaminare gli Statuti organici delle O. P. prima di sottoporli alla sanzione Sovrana, non si può porre in dubbio la sua facoltà, di introdurvi tutte quelle modificazioni che reputa necessarie od utili alle particolari condizioni di esse O. P. che non sieno contrarie alle leggi ed ai regol. generali. C. S. ( Sez. riun. ) 8 Nov. 1879, M. 1880, p. 15.

11746 — Quindi non contraddice alla legge, ed è anzi opportuno, l'obbligo incluso dal Min. nello Statuto organico di un Asilo Infantile, che la maestra direttrice debba essere munita di regolare patente dell'autorità scolastica. Id. id.

11747 — Deve dirsi opportuna la disposizione inclusa nello Statuto dal Min. la quale vieta all'Amministrazione dell'Asilo di aumentare il numero e lo stipendio degli impiegati, senza l'approvazione dell'autorità tutoria. Id. id.

11748 — Non è ammissibile la pretesa di una Dep. prov. di inserire nello Statuto organico di un O. P. la facoltà nella Dep. stessa di sospendere, e nel Consiglio prov. di revocare i membri della Commissione amministrativa dello Spedale. C. S. 7 Maggio 1875, *M.* 1875, p. 304.

11749 — Non ha legale efficacia uno Statuto di un' O. P. che è stato approvato dal Min. senza essersi prima sentito il Consiglio di Stato, quando beninteso, tale Statuto contenga riforme a termine degli art. 23 e 24 della legge sulle O. P. Id. id.

11750 — Gli Statuti di pie istituzioni approvati dal Pontefice quando riuniva in sè tutti i poteri Sovrani, hanno forza di legge, anche sotto l'impero del diritto pubblico italiano, quando mirino ad uno scopo di utilità generale. Cass. Firenze 26 Luglio 1875, *M.* 1875, p. 318. — Cass. Roma 24 Aprile 1882, *M.* 1882, p. 384.

11751 — Sebbene non possa revocarsi in dubbio che il Governo è il solo competente ad approvare gli Statuti delle O. P. tuttavia quando si pretende in giudizio che con lo Statuto organico siansi violate alcune delle condizioni pattuite con un Comune per la fondazione di un istituto di educazione, la domanda diretta ad ottenere che sia dichiarata nulla e come non avvenuta la transazione stipulata, è di competenza dell'autorità giudiziaria. C. S. 27 Nov. 1875, *M.* 1876, p. 32.

11752 — Riguardo però ai provvedimenti emanati in proposito dall'autorità amministrativa, l'autorità giudiziaria deve contenersi nei limiti che le sono prescritti dall'art. 4 della legge sul contenzioso amministrativo. Id. id.

11753 — Negli Statuti di un' O. P. riconosciuta dal Governo, non occorre menzionare eziandio lo scopo di un' altra O. P. che il testatore avesse sostituita nel caso che la prima non potesse avere effetto. C. S. 25 Sett. 1875, *M.* 1876, p. 96.

11754 — Può mantenersi negli Statuti la menzione degli obblighi soltanto morali imposti dal fondatore alla coscienza delle persone direttamente beneficate dalla pia istituzione, come sarebbe l'obbligo di pregare Dio per esso, e per i defunti della sua famiglia. Id. id

11755 — Non è ammissibile nello Statuto di un'O. P. la disposizione che attribuisce alla Dep. prov. un'ingerenza nella nomina degli Amministratori e degli impiegati, ed in altre materie estranee all'ufficio di autorità tutoria. C. S. 25 Marzo 1876, *M.* 1876, p. 256.

11756 — Non può essere approvato lo Statuto organico di un pio legato per doti a fanciulle povere, se oltre a non contenere le norme necessarie per la distribuzione delle doti, affida all' Amministratore l'ufficio di Tesoriere, e rimette la revisione dei conti al Consiglio com. anzichè alla Dep. C. S. 14 Giugno 1876, *M.* 1877, p. 80.

11757 — Quando le tavole di un' O. P. nel chiamare a far parte dell' Amministrazione un membro della famiglia del fonda-

tore pongono la condizione che risieda nel luogo, non si può in occasione della riforma dello Statuto organico, dispensare da questa condizione. C. S. 13 Luglio 1876, *M.* 1877, p. 141.

11758 — Non si può ammettere nello Statuto la disposizione per la quale non possano eleggersi gli Amministratori se non sieno scelti fra persone solvibili, potendo ciò dar luogo a contestazioni, senza assicurare l'O. P. da futuri danni. Id. id.

11759 — Negli Statuti, invece della disposizione che i membri non possono durare in ufficio oltre un quadriennio, è più razionale si stabilisca debbano avere una scadenza successiva di anno in anno, in modo che l'intera Commissione amministrativa si rinnovasse ogni quattro anni, e ciò per conservare la tradizione degli affari, e non mutare indirizzo ad ogni quadriennio. Id. id.

11760 — Non può asserirsi con certezza che l'approvazione dello Statuto di una nuova O. P. redatto secondo la volontà del testatore, abbia estinto ogni diritto di devoluzione a favore dell'erede sostituito, si che risultando necessarie modificazioni a quanto aveva stabilito la mente del Fondatore, possa ritenersi cessato ogni vincolo testamentario, e bastare l'esaurimento delle forme prescritte dagli art. 23 e 24 della legge sulle Opere Pie, quindi le questioni che su ciò possono insorgere devono in ogni caso venir risolte dai Tribunali, e non già in via amministrativa. C. S. 7 Febb. 1877, *M.* 1878, p. 48.

11761 — L'Amministrazione di un'O. P. compie l' obbligo di legge presentando il proprio Statuto, e quando essa ripugni dal concetto di introdurre qualche riforma, deve prendersene l'iniziativa dal Consiglio com. C. S. 19 Aprile 1879, *M.* 1879, p. 160.

11762 — La Dep. chiamata ad esprimere il suo avviso nelle riforme che si propongono, esce dai limiti delle sue competenze rigettando i progetti di Statuto compilati dall' Amministrazione, pel fatto che reputi insufficenti le riforme introdotte. Id. id.

11763 — Se il progetto di Statuto con riforme presentate dal Consiglio com. non sembri soddisfacente, non havvi motivo di devenire per ciò solo allo scioglimento dell'Amministrazione dell'O. P. ed in ogni caso non è ammissibile il mandato che si volesse imporre al Delegato straordinario, per la proposta di un nuovo Statuto organico. C. S. 11 Aprile 1879, *M.* 1879, p. 160.

11764 — Quando nello Statuto organico di un'O. P. trovisi stabilito il numero degli impiegati, ciò vuol significare che non se ne possa nominare di più, e non che l'Amministrazione non abbia facoltà di restringerne il numero se con questo è provvisto al servizio. C. S. 13 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 208.

11765 — Non è a dire che in tal caso si apporti una riforma allo Statuto, come sarebbe invece quando si volesse aumentare il numero degli impiegati stabilito nello Statuto medesimo. Id. id.

11766 — L' autorità giudiziaria non è competente a dichiarare lesivo di un diritto privato, il R. D. col quale fu approvato il nuovo Statuto organico di un' O. P. riguardante le attribuzioni ed ingerenze affidate agli Amministratori nelle tavole di fondazione. Cass. Roma 7 Febb. 1881, *M.* 1881, p. 224.

11767 — Quando la Pia Amministrazione rifiuti di cancellare dallo Statuto presentato per l'approvazione, una clausola testamentaria di cui sia dubbia la validità, essa si può togliere di ufficio, approvando nel resto lo Statuto. C. S. 18 Febbraio. 1881, e 11 Marzo 1882, *M.* 1882, p. 128.

11768 — Nè al Consiglio com. nè alla Dep. compete di modificare gli Statuti organici proposti dai rappresentanti delle O. P. C. S. 29 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 64.

11769 — La legge attribuisce ai Consigli com. la facoltà di proporre le riforme degli Statuti organici qualora più non corrispondano al fine della pia istituzione, e non quansi tratta di Statuto organico da approvarsi in quanto sia conforme alla legge ed alla volontà del testatore. Id. id.

11770 — Se durante l'esame di uno Statuto organico vengono sollevati dei dubbi circa alla interpretazione da darsi alle tavole di fondazione, l'autorità amministrativa deve limitarsi a curare che lo Statuto non contenga alcuna norma oltre quelle segnate dal testatore, dovendo esso anzi riportare le parole da quest' ultimo adoperate, salvo agli interessati il provocarne dai tribunali competenti l'interpretazione legale. C. S. 9 Febb. 1883, *M.* 1883, p 112.

11771 — Il consenso degli Amministratori non è necessario per la riforma dello Statuto organico di un' O. P. deliberata a termini di legge. C. S. 11 Dic. 1882, *M.* 1883, p. 208.

11772 — Un regol. inteso a disciplinare i rapporti e le norme di operare di diversi Istituti Pii aventi scopo analogo, qualora contenga disposizioni statutarie modificanti le tavole di fondazione, per essere valido deve riportare la sanzione Sovrana. C. S. 16 Febb. 1883, *M.* 1883, p. 175.

11773 — Deve modificarsi la disposizione dello Statuto organico di una Cassa di prestanze agrarie, con cui si stabilisce il frutto annuo dell'8 0[0 sulle somme mutuate agli agricoltori, dacchè tale frutto in misura troppo alta paralizza il beneficio dell'istitu-

zione, ed è quindi necessario fissarlo in misura molto tenue, tale soltanto che valga a sopperire alle spese di amministrazione. C. S. 28 Luglio 1879, *M.* 1880, p. 64.

11774 — E' opportuna la disposizione dello Statuto organico di una Cassa di prestanze agrarie per la quale si lascia alla Amministrazione di variare a seconda delle condizioni del mercato il saggio degli interessi nel corso dell'anno, con delib. da approvarsi volta per volta dalla Dep. ma è necessario di stabilire nello Statuto stesso il limite massimo dell'interesse, che in ogni caso non dovrà mai essere superato. C. S. 4 Agosto 1883, *M.* 1883, p. 303.

11775 — Sebbene i fondatori di un Istituto di beneficenza non lo abbiano destinato ai soli cattolici con espressa disposizione, quando però una tale destinazione risulta virtualmente dal complesso delle prescrizioni delle fondiarie, dallo Statuto, o da altre circostanze equivalenti, operano legittimamente gli Amministratori se nel Regolamento interno impongono l'obbligo di presentare la fede di battesimo alle persone che chiedano di essere ammesse nell'Istituto, e deve quindi annullarsi la decisione della Dep. prov. che ordinò la cancellazione di tale disposizione. C. S. 27 Marzo 1874, *M.* 1874, p. 143.

11776 — Eretto in Corpo morale un Istituto da fondarsi dopo 20 anni coi frutti del lascito la Dep. prov. opera legittimamente se prescrive di presentare alla sua approvazione il regolamento di amministrazione della detta O. P. il quale contenga le norme di dettaglio per la gestione del patrimonio; salvo a compilare, dopo scorso il ventennio altro regol. per l'andamento dell'Istituto propriamente detto. C. S. 13 Ott. 1874, *M.* 1875, p. 239.

11777 — L'Amministratore dell'Istituto non può sottrarsi all'obbligo del resoconto annuale della sua gestione anche pendente il ventennio. Id. id.

11778 — **Impiegati** — *Nomina, remozione, pensione.* — La nomina degli impiegati delle Opere Pie e quella dei contabili, spetta esclusivamente e indistintamente alle rispettive Amministrazioni, sieno singolari o collegiali. C. S. 11 Gennaio 1864, *M.* 1864, p. 173.

11779 — Ai Consigli comunali è attribuito soltanto la nomina dei membri della Congregazione di carità, e non quella degli impiegati delle medesima, che deve invece esser fatta dalla Congregazione stessa. C. S. 18 Settembre 1863, *M.* 1864, p. 143.

11780 — Il numero e lo stipendio degli impiegati delle O. P. e quindi anche lo stipendio dei tesorieri, devono approvarsi dalla Dep. prov. Nota Min. Int. 12 Marzo 1874, *M.* 1874, p. 124.

11781 — L'età minore non è d'ostacolo ad assumere l'ufficio di Segretario di una Congregazione di carità. C. S. 23 Giugno 1875, *M.* 1875, p. 224.

11782 — E' ragionevole e secondo le regole di buon governo dei pii Istituti che gl'impiegati siano nominati e possano essere rimossi dall'Amministrazione dalla quale dipendono. C. S. 23 Ott. 1875, *M.* 1876, p. 352.

11783 — La legge del 3 Agosto 1862 ha lasciato intatte le tavole di fondazione e gli Statuti organici delle O. P. in quanto regolino il diritto di nomina degli impiegati. C. S. 18 Ottobre 1879, *M.* 1879, p. 384.

11784 — Quando il diritto di nomina degli impiegati di un'O. P. amministrata dalla Congregazione, siasi affidata al Decurionato ed al Consiglio degli Ospizi (ora Consiglio com. e Dep. prov.) da una disposizione esplicita dello Statuto organico sanzionato con R. D. e non si ripeta da una consuetudine resa di nessun effetto dalla legge sulle O. P. il diritto suddetto deve essere mantenuto ai Corpi succitati. Id. id.

11785 — Non è regolare che al Consiglio com. sia data la nomina degli impiegati delle O. P. essendo essa un'attribuzione dell'Amministrazione. C. S. 24 Giugno 1882, *M.* 1882, p. 352.

11786 — E' regolare che gli impiegati di un'O. P. sieno eletti dalla stessa Amministrazione la quale è direttamente interessata e responsabile del regime dell'istituzione, anzichè dal Consiglio com. C. S. 20 Marzo 1883, *M*, 1883, p. 271.

11787 — L'essere tale facoltà già riconosciuta nel Consiglio com. con l'antico Statuto, non è una ragione per riprodurla nel nuovo. Id. id.

11788 — Quindi la suddetta disposizione può essere modificata di ufficio agli effetti degli art. 23 e 24 della legge sulle O. P. Id. id.

11789 — La Dep. prov. non ha alcuna ingerenza sulle nomine e licenziamento degli impiegati delle O. P., dovendo essere risolute dai Tribunali le questioni che possono insorgere in proposito. C. S. 25 Giugno 1875, *M.* 1876, p. 48. — C. S. 20 Marzo 1879, *M.* 1879, p. 367.

11790 — Non è ammissibile la disposizione inserita in uno Statuto che avocasse alla Dep. prov. l'approvazione della nomina degli impiegati. C. S. 2 Luglio 1875, *M.* 1876, p. 64.

11791 — L'intervento della Dep. nelle nomine degli impiegati delle O. P. è affatto estraneo alle sue attribuzioni, e scemerebbe la responsabilità dei componenti le Amministrazioni. C. S. 5 Febb. 1881, *M.* 1881, p. 112.

11792 — Alla Dep. non compete nè di autorizzare, nè di negare la dispensa dal rimborso della tassa di R. M. dovuta dagli

impiegati delle O. P. ma le compete l'esame, ed il giudizio dei conti; quindi se dall'esame del conto non risulti soddisfatto il rimborso della tassa, la Dep. procede regolarmente, ponendo a carico di chi di ragione la somma dovuta. C. S. 29 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 224.

11793 — Ogni questione per ragione di stipendi che sorga tra le Amministrazioni delle O. P. ed i loro impiegati, si ritiene sempre di competenza dei tribunali. C. S. 21 Febb. 1881, *M.* 1882, p. 160.

11794 — Agli impiegati delle O. P. non compete azione di danno per diritto leso per rimozione dall'ufficio deliberata dall'autorità preposta in forza del suo potere discrezionale; epperciò l'autorità giudiziaria è incompetente a versarsi sull'esame dei motivi che diedero luogo al licenziamento. Cass. Napoli 28 Genn. 1882, *M.* 1882, p. 313.

11795 — Gl'impiegati delle O. P. non acquistano colla nomina il diritto ad essere mantenuti nell'impiego. App. Genova 10 Luglio 1882, *M.* 1883, p. 47.

11796 — Quindi pel licenziamento ordinatone dall'O. P. che li assunse, non si apre l'adito a veruna azione giudiziale. Id. id.

11797 — L'autorità giudiziaria è competente a conoscere di un'azione per l'intempestivo licenziamento dato da un'O. P. ad un proprio impiegato, nella esistenza di un regolare contratto. App. Trani 2 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 384.

11798 — R. Decreto 19 Gennaio 1873, n. 1273 relativo alle pensioni degli impiegati delle Opere Pie di Modena e di Reggio Emilia. *M.* 1873, p. 97.

11799 — Prima della pubblicazione della nuova legge organica sulle pensioni agli impiegati dello Stato, agli impiegati dei luoghi Pii delle Provincie Lombarde che avessero lasciata la ritenuta del 2 p 0[0 sullo stipendio, era accordata la pensione nel modo stesso che agli impiegati dello Stato con quelle diversità però che erano prodotte dalle differenti condizioni di quei dne ordini di funzionari. C. S. 2 Giugno 1865, *M.* 1866, p. 75.

11800 — Non va compresa tra le facoltà attribuite dalla legge alla Deputazione prov. quella di liquidare ed assegnare pensioni agli impiegati degli Stabilimenti di beneficenza. Id. id.

11801 — Spetta all'autorità giudiziaria la controversia fra un Ospedale ed i suoi medici che essendo stati collocati a riposo in seguito alla riforma dello Statuto organico chiedano, non la liquidazione della pensione, ma un compenso adeguato agli stipendi ed alla loro carriera interrotta. C. S. 18 Dic. 1875, *M.* 1876, p. 64.

11802—Non sono soggette all'approvazione delle Dep. prov. le deliberazioni delle O. P. che importano conferimento o liquidazione di pensione agli impiegati, loro vedove e figli. Circ. Min. Int. 30 Nov. 1876, *M.* 1876, p. 375.

11803 — Non ha carattere contrattuale la pensione assegnata da un' O. P. ad un suo funzionario, fuori dei casi in cui la pensione è concessa dagli Statuti dell'O. ed in occasione del ritiro forzato dell'impiegato, prima di avere compiuto il numero d'anni di servizio stabilito per aver diritto alla pensione. App. Torino 29 Nov. 1882, *M.* 1883, p. 352.

11804 — Siffatto assegnamento è una liberalità che esorbita dallo scopo dell'O. P. la quale potrebbe sempre rivocarlo, se non intervenne per quello l'approvazione della Dep. prov. Id. id.

11805 — L'approvazione data annualmente dalla Dep. ai conti dell'O. P. nei quali era iscritta la pensione pagata, non vale come approvazione della delib. con cui questa venne assegnata. Id. id

11806 — **Competenza Deputazione prov.** — *Contratti, locazioni, affitti, mutui, acquisto di azioni, alienaziioni,* — L'autorizzazione che la Dep. prov. deve dare giusta art. 13 della legge sulle O. P. perchè un'Opera possa stipulare a trattativa privata un contratto eccedente l'importo di lire 500, non è subordinata all'osservanza di forme particolari, ma basta che consti in modo non dubbio della sua emanazione. App. Lucca 18 Dic. 1875, *M.* 1876, p. 303.

11807 — Così se la Dep. avesse una volta autorizzato l'Amministrazione di un'O. P. a provvedersi delle medicine presso chi riputasse miglior fornitore, e ciò fino a nuove disposizioni, sarebbe valido il contratto d'appalto stipulato in seguito a trattativa privata, per un importo eccedente le L. 500, indipendentemente da speciale autorizzazione della Dep. prov. Id. id.

11808 — Sebbene la legge sulle O. P. prescriva che in massima gli appalti di provviste occorrenti agli Istituti pii si facciano per pubblici incanti, rimette tuttavia in potere della Dep. il dispensare gli Amministratori dall'uso di tale formalità. Cass. Firenze 24 Luglio 1876, *M.* 1878, p. 95.

11809 — Non è necessario che l'autorizzazione intervenga specialmente in ogni singolo contratto, quando la Dep. abbia autorizzato l'Amministratore a seguire, fino a disposizioni contrarie, tale sistema per provvedere a determinati generi, p. e. i medicinali per un Ospedale, mediante contrattazioni private. Id. id.

11810 — Il permesso della Dep. di procedere per licitazione o a trattativa privata ad alienazione, locazione o altro contratto relativo a beni di O. P. non esclude l'approvazione che la Dep. stessa deve poi dare

al contratto stipulato. Cass. Napoli 5 Luglio 1878, *M.* 1879, p. 128.

11811 — Dovendo le locazioni eccedenti le L. 500 farsi per l'art. 3. della legge sulle O. P. colle forme dell'asta pubblica, a fine di impedire stipulazioni rovinose, nè potendo la tacita riconduzione operarsi se non quando locante o locatario sono capaci di contrattare, è manifesto che nei contratti delle O. P. non vi può essere tacita riconduzione, ma una nuova locazione per la quale richiedesi l'osservanza delle predette formalità. App. Catania 4 Marzo 1881, *M.* 1881, p. 304.

11812 — La tutela della Dep. di cui parla la legge sulle O. P. non può confondersi o riguardarsi in ogni sua parte della stessa natura di quella statuita nel codice civile, nè per rapporto alle Amministrazioni soggette a detta tutela, nè per rapporto ai Corpi chiamati ad esercitarla, il cui ufficio propriamente consiste nell'esercizio di un'attribuzione di sorveglianza e di controllo, senza peraltro vincolare l'iniziativa degli Amministratori preposti al Governo delle O. P. C. S. 22 Gennaio 1863, *M.* 1863, p. 171.

11813 — Nell'esercizio dell'autorità tutoria sulle Opere Pie che è d'ordine principalmente amministrativo, le Deputazioni provinciali, al pari di qualunque autorità amministrativa, possono riparare gli errori commessi revocando una deliberazione anteriore, con altra posteriore. C. S. 24 Aprile 1866, *M.* 1866, p. 240.

11814 — Su tutte le Opere Pie che sono soggette alla legge 3 Agosto 1862, ancorchè la loro sfera di azione si estenda all'intera Provincia, (salvo poche eccezioni espressamente dette nella succitata legge,) la Dep. prov. in virtù della legge medesima esercita la sua tutela, non già come emanazione del Consiglio provinciale e rappresentanza del medesimo nell'intervallo delle Sessioni, ma come corpo autonomo, in questa parte indipendente dal Consiglio provinciale, dal quale non riceve ispirazione, ed a cui non sottopone le sue deliberazioni. Circ. Min. Int. 17 Settembre 1863, *M.* 1863, p. 314.

11815 — Quando la Dep. prov. è impedita di esercitare la sua autorità tutelare su di un'Opera Pia per esservi opposizione d'interesse fra essa e la Provincia spetta al Prefetto di sostituirsi alla Dep. prov. nell'esercizio delle attribuzioni tutorie per analogia col disposto degli art. 201 e 232 della legge com. C. S. 21 Novembre 1870, *M.* 1871, p. 78. — C. S. 6 Ott. 1883, *M.* 1883, p. 335.

11816 — La facoltà della Dep. di riparare gli errori commessi nell'esercizio della tutela revocando una deliberazione anteriore con altra posteriore, non trova ostacolo nelle disposizioni speciali stabilite dal codice di procedura civile in ordine ai giudici che non possono più rivenire sui propri giudicati. C. S. 24 Aprile 1866, *M.* 1866, p. 240.

11817 — Le deliberazioni delle Opere Pie relative alla contrattazione di un debito, sono soggette all'approvazione della Deputazione provinciale. C. S. e Circ. Min. Int. 18 Sett. 1863 n. 142, *M.* 1863, p. 318.

11818 — Sono soggette alla approvazione della Dep. prov. le deliberazioni delle O. P. relative alla divisione dei beni coi condomini. Id. id.

11819 — E' richiesta l'autorizzazione della Dep. prov. per le deliberazioni delle O. P. portanti trasformazioni o diminuzioni di patrimonio, nel solo senso cioè che importino surroga di un ente ad un altro. App. Torino 19 Luglio 1873, *M.* 1873, p. 301.

11820 — La tutela della Dep. prov. non si estende agli atti, per cui le Amministrazioni delle O. P. dispongono circa le persone a cui si debba togliere o conferire il godimento della beneficenza. C. S. 10 Giugno 1873, *M.* 1874, p. 107.

11821 — La Dep. non può approvare la distrazione di una parte considerevole del capitale di un' O. P. e la destinazione di questa parte ad un uso diverso da quello assegnato dalle tavole di fondazione, a meno che non vi siano gravi e legittime ragioni, e che sia stato osservato il procedimento stabilito negli art. 23 e 24 della legge sulle O. P. C. S. 15 Ott. 1881, *M.* 1881, p. 383.

11822 — La tutela di un' O. P. autonoma spetta per legge alla Dep. e non è in alcun modo giustificata la proposta di riservare l'approvazione dei bilanci e dei conti al Consiglio com. C. S. 30 Nov. 1882, *M.* 1883, p. 32.

11823 — Ogni qualvolta la legge richiede l'autorizzazione e l'approvazione di un atto di un Corpo morale per parte dell'autorità tutoria o governativa, quest'atto non può dirsi legalmente perfetto fino a quando non intervenga l'autorizzazione od approvazione necessaria; ed intanto, rimane ferma la responsabilità personale degli Amministratori per quanto abbiano fatto: il Corpo morale da essi rappresentato non è legalmente impegnato, quand'anche non siasi espressamente riservata la sanzione richiesta dalla legge. — In conseguenza la Dep. conserva la piena facoltà di esercitare le attribuzioni che la legge le conferisce come autorità tutoria, e può approvare o non il contratto già stipulato ed eseguito, ma non può per tale motivo rifiutarsi di compiere il mandato conferitole dalla legge; ed ove persista nel rifiuto deve in ogni modo provvedere il Governo del Re. C. S. 20 Maggio 1882, *M.* 1883, p. 64.

11824 — Gli atti compiti dalle Amministrazioni delle O. P. nell'intervallo che corre dal giorno della morte del testatore al giorno in cui l'O. P. viene eretta in Corpo morale, sono soggetti alla approvazione della Dep. prov. nei casi contemplati dall'art. 15 della legge 3 Agosto 1862. Min. Int. 20 Luglio 1883, *M.* 1883, p. 368.

11825 — Il Consiglio com. non ha qualità per ricorrere contro una delib. della Dep. emessa da questa come autorità tutoria delle O. P. mentre possono reclamare legalmente solo le Amministrazioni delle O. medesime. C. S. 15 Ott. 1881, *M.* 1881, p. 383.

11826 — L'esistenza di una prima ipoteca non osta alla concessione di un mutuo fatto da un'Opera Pia ad un privato, quando malgrado tale ipoteca, il fondo offerto in cauzione presenti un valore più che sufficiente ad assicurare il credito. C. S. 14 Febb. 1863, *M.* 1863, p. 149.

11827 — Eccede i limiti della tutela che le compete sulle Opere Pie, la Deputazione prov. che suggerisce ad un' O. P. un impiego di capitali più fruttuoso e sicuro di quello proposto dall'Ammistrazione dell'O. P.; e ricusa la sua approvazione ad un mutuo deliberato dalla stessa O. P. fondandosi sopra inesistenti motivi di insufficienza di garanzia, e sulla qualità presunta della persona mutuataria. C. S. 22 Genn. 1863, *M.* 1863, p. 171.

11828 — Sono soggette alla approvazione della Deputazione prov. le deliberazioni delle Opere Pie relative all'impiego dei loro capitali in mutui. C. S. e Circ. Min. Int. 18 Settembre 1863, *M*, 1863, p. 318.

11829 — Quando un'O. P. delibera di investire una somma a mutuo, spetta alla Dep. prov. di esaminare anche se le garanzie offerte valgono ad assicurare il patrimonio dell'O. P. stessa. C, S. 13 Maggio 1871, *M.* 1872, p. 13.

11830 — Se la Dep. prov. si rifiuta di esaminare se il mutuo sottoposto alla sua approvazione è fornito della occorrente garanzia, e rimette invece l'esame delle cautele alla competenza e responsabilità dell'Amministrazione dell'O. P. in tal caso il suo rifiuto è contrario alla legge. Id. id.

11831 — La restituzione dei mutui deve convenirsi in modo che non siano danneggiati gl'interessi delle O. P. dalla concessione di troppo lunghe more; perciò se fu stipulato un termine per la restituzione, l'autorità tutoria può restringerlo. C. S. 20 Marzo 1872, *M.* 1872, p. 342.

11832 — Non è censurabile l'apprezzamento della Dep. che non riconobbe prudente nè opportuno, il mutuo concesso dalla Congregazione di carità, di una somma coperta dalla sola guarentigia di un'ipoteca sopra un podere modello destinato a fine di pubblica utilità. C. S. 24 Marzo 1880, *M.* 1880, p. 160.

11833 — In massima non è lecito all'Amministrazioni delle O. P. di tenere i loro beni stabili ad economia. C. S. e Circ. Min. Int. 18 Ott. 1864, n. 97. *M.* 1864, p. 359.

11834 — Le Amministrazioni delle Opere Pie non possono liberamente stipulare locazioni per un tempo maggiore di nove anni a senso dell'art. 1572 del codice civile. C. S. e Circ. Min. Interno 26 Agosto 1870, *M.* 1870, p. 275.

11835 — Le locazioni per un tempo eccedente i nove anni debbono essere approvate dalla Deputazione prov. a termini dell'art. 15 della legge 3 Agosto 1862. Id. id.

11836 — Non può in massima sostenersi che la Dep. ricusando di approvare un contratto di affitto, superiore alle L. 500 conchiuso da un'O. P. a trattativa privata senza il previo assenso, abbia oltrepassate le proprie attribuzioni; però se sia palese il vantaggio per l'O. P. e per evitare il pericolo di future contestazioni con l'affittuario, non torna inopportuno un riesame dell'affare per parte dell'autorità tutoria, allo scopo di vedere se al punto in cui sono le cose, non convenga accordare agli Amministratori quella sanatoria che avessero invocata. C. S. 23 Febb. 1883, *M.* 1883, p. 384.

11837 — Agisce legalmente la Dep. prov. se facendo uso della sua autorità tutoria, innanzi di autorizzare la vendita di uno stabile, richiede l'adempimento di certe condizioni, così per riguardo alla regolarità degli atti in ordine alla stima ed all'asta pubblica, come per la maggior sicurezza dell'O. P. riguardo agli oneri di cui viene gravata. C. S. 25 Febb. 1874, *M.* 1874, p. 367.

11838 — L'obbligo di contribuire a favore dei poveri una parte della rendita di uno stabile, finchè questo esista, non è incompatibile, nè coll'alienazione dello stabile, nè colla affrancazione del capitale relativo alla rendita intestata ai poveri, nè con una garanzia ipotecaria nuova e diversa. Id. id.

11839 — Nel caso di una permuta di due immobili di uguale valore da effettuarsi tra un'O. P. ed un privato è necessaria la Sovrana autorizzazione in conformità di quanto dispone la legge 5 Giugno 1850. Min. Int. 25 Nov. 1881, *M.* 1882, p. 32.

11840 — L'autorizzazione data dalla Dep. prov. ad un contratto riguardante l'interesse di un'O. P. si retrotrae nei suoi effetti al giorno in cui il contratto fu fatto. Cass. Torino 14 Luglio 1882, *M.* 1882, p. 352.

11841 — In ispecie: la convenzione d'affrancamento di censo stipulata da un'Opera pia anteriormente alla legge 24 Genn. 1864 deve essere rispettata a termini dell'art. 17

della legge stessa, ancorchè l'approvazione della Dep. non sia stata data che posteriormente all'attivazione di quella. Id. Id.

11842 — Manca di validità l'enfiteusi consentita dai rappresentanti di un'O. P. senza l'approvazione della Dep. prov.; quindi non corre termine all'enfiteuta, prima di tale approvazione, per l'interpellazione da fare al domino diretto sul diritto di prelazione che esso ha nel trasferimento del dominio utile. Cass. Palermo 23 Genn. 1875, *M.* 1875, p. 318.

11843 — Il verbale constatante il deliberamento di enfiteusi di beni appartenenti alla Congregazione di carità, è atto autentico. Cass. Roma 11 Marzo 1880, *M.* 1880, p. 256.

11844 — Trattandosi di alienazione di beni appartenenti alla Congregazione di carità, l'approvazione della Dep. è necessaria nell'interesse esclusivo delle O. P. dalla mancanza della quale non può trarre argomento l'altro contraente, per cui di fronte all'acquirente il vincolo giuridico sorge sin dal momento in cui è perfetto l'atto di delibera. Id. id.

11845 — Deliberato da una Congregazione di carità di concedere una proroga ad un debitore della medesima, è opportuna la riserva apposta dalla Dep. nella corrispondente deliberazione di approvazione, con cui ordina che la somma appena riscossa si debba investire in rendita pubblica a favore della O. P. creditrice. C. S. 18 Maggio 1883, *M.* 1883, p. 320.

11846 — Però se nel totale della somma è compresa quella dovuta pel canone dell'anno in corso, e per le spese giudiziarie stanziate già nel bilancio di quell'esercizio, deve revocarsi la delib. della Dep. per la parte che si riferisce a queste somme, non essendo esse disponibili. Id. id.

11847 — **Tesorieri** — *Nomina* — *Fideiussione* — *Cauzione* — *Conto* — Le deliberazioni delle Opere pie, relative alle nomine dei loro tesorieri non sono soggette alla approvazione della Deputazione prov. C. S. e Circ. Min. Int. 18 Sett. 1863, *M.* 1863, p. 318 — C. S. 5 Ott. 1878, *M.* 1879, p. 15.

11848 — Per le nomine dei tesorieri che si fanno per appalto a partito forzoso, debbono osservarsi le disposizioni dell'art. 13 della legge 3 Agosto 1862. Nota Min. Int. 12 Marzo 1874, *M.* 1874, p. 124.

11849 — Non può essere soggetta a questione la massima che i tesorieri delle O. P. a partito forzoso pel combinato disposto degli art. 12 e 13 della legge 3 Agosto 1862 non siano veri appaltatori, e che perciò la loro nomina debba essere assoggettata alle formalità prescritte per gli appalti di opere. C. S. 15 Novembre 1876, *M.* 1876, p. 366.

11850 — Non furono abrogate le disposizioni dei regol. speciali delle O. P. o delle fondiarie che attribuivano ad altri che alle Amministrazioni delle medesime, la nomina dei tesorieri. Nota Min. Int. 12 Marzo 1874, *M.* 1874, p. 124.

11851 — Il tesoriere di un' O. P. anche senza stipendio, non è un Amministratore, ma un impiegato della medesima per cui le due funzioni sono incompatibili fra di loro. C. S. 17 Nov. 1876, *M.* 1877, p. 80 — C. S. 5 Ott. 1878, *M.* 1879, p. 15.

11852 — Eccede le proprie attribuzioni quel Consiglio com. che proceda alla nomina del tesoriere di un' O. P. giacchè non è attribuita alcuna ingerenza ai Consigli com. nella nomina degli impiegati delle O. P. C. S. 17 Nov. 1876, *M.* 1877, p. 80.

11853 — L'analfabeta è incompatibile con l'ufficio di tesoriere di un'O. P. e quindi devesi annullare la relativa delib. di nomina. C. S. 18 Maggio 1883, *M.* 1883, p. 208.

11854 — Non essendo estesa pel codice civ. l'ipoteca legale in favore delle O. P. nè di altri Corpi morali, le Pie amministrazioni per guarantirsi contro le malversazioni dei cassieri, tesorieri od altri Amministratori o agenti responsabili, debbono rinnovare le ipoteche preesistenti per quelli che si trovassero già in funzione, ovvero esigere per quelli che si trovassero già in funzione una adeguata cauzione o malleveria, secondo le prescrizioni portate dall'art. 11 della legge 3 Agosto 1862. Circ. Min. Int. 30 Ott. 1866, *M.* 1866, p. 351.

11855 — Oltre i tesorieri possono le O. P. avere anche un ricevitore a partito forzoso, osservando per la sua nomina e cauzione le stesse regole che pei tesorieri. Nota Min. Int. 12 Marzo 1874, *M.* 1874, p. 124.

11856 — La sostituzione della fideiussione personale degli Amministratori ad una cauzione in beni mobili od immobili, non costituisce una vera esenzione da quest'obbligo, ma muta soltanto il modo di adempierlo. Id. id.

11857 — In forza dell'art. 11 della legge 3 Agosto 1862 tutti i tesorieri delle O. P. debbono prestar cauzione non eccettuati quelli che prestano gratuitamente l'opera loro. Id. id.

11858 — L'art. 11 della legge 3 Agosto 1862 richiede tassativamente che il tesoriere presti idonea cauzione: e perciò all'obbligo di questa non può sostituirsi la responsabilità solidale dell'Amministrazione. C. S. 5 Ott. 1878, *M.* 1879, p. 15 — C. S. 29 Aprile 1882, *M.* 1882, p. 176.

11859 — La Dep. prov. non ha facoltà di regolare i rapporti tra le O. P. ed i loro

contabili; e non può quindi concedere ai tesorieri dilazioni per la presentazione dei conti, e neppure disporre per la esazione dei debiti arretrati. C. S. 13 Marzo 1874, *M.* 1874, p. 222.

11860 — La disposizione con cui il fondatore di un' O. P. prescrisse che le rendite dell'O. stessa siano date in riscossione all'Esattore com. il quale percepirà sulle medesime l'àggio stesso stabilito per le rendite com. non costituisce un'obbligazione per l'O. P. nè un diritto all'Esattore da potersi far valere in giudizio civ. se quella disposizione non venne fatta nell'evidente scopo di costituire un vantaggio a pro dell'Esattore. App. Casale 9 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 352.

11861 — **Atti d'incanto** — Le Amministrazioni delle Opere Pie sono tenute a trasmettere all'ufficio di Prefettura e di Sottoprefettura dal quale dipendono, gli atti d'asta compiuti nel loro interesse, i quali non diventano esecutori se non dopo riconosciuta la loro regolarità, mediante l'apposizione del visto. C. S. 12 Agosto 1874 e Circ. Min. Int. 22 detto, *M.* 1874, p. 260.

11862 — Eccede le proprie competenze la Dep. che approva gli atti d'incanto di un' O. P. poichè tale approvazione è riservata all'autorità governativa, in quanto si risolve nel dichiarare che nell'incanto furono adempite tutte le formalità volute dalla legge. C. S. 30 Agosto 1876, *M.* 1877, p. 112.

11863 — L'annullamento d'ufficio degli atti d'incanto viziati di nullità, quando non è reso necessario nell'interesse dei terzi che hanno presentata la denuncia, è un atto che il Governo è in facoltà di fare o no, a seconda delle circostanze. Id. id.

11864 — Il D. Prefettizio con cui furono annullati gli atti d'incanto per l'affitto di un fondo, è legalmente operativo, ed il Ministero non avrebbe facoltà di revocarlo per motivi di convenienza nell'interesse delle O.P. C. S. 28 Maggio 1880, *M.* 1880, p. 256.

11865 — Il presidente di una Pia Amministrazione non ha facoltá di ricorrere contro il D. d'annullamento degli atti d'asta pronunciato dal Prefetto, a meno che non vi sia stato autorizzato con regolare deliberazione dell' Amministrazione dell'O. P. ed ove ciò non risulti il ricorso non può essere considerato che come denunzia. C. S. 16 Febb. 1883, *M.* 1883, p. 96.

11866 — Quando si tratta di nullità di atti d'incanto, per vizi di forma, celebrati nell'interesse di un'O. P. spetta al Prefetto e non alla Dep. di giudicare della regolarità o meno degli atti predetti. C. S. 27 Aprile 1883, *M.* 1883, p. 176.

11867 — Comunicato contemporaneamente al Prefetto ed all'Amministrazione interessata il D. col quale il Sottoprefetto sospese l'esecuzione degli atti d'incanto, non vi ha alcuna disposizione di legge che obblighi il Prefetto ad attendere prima di pronunciare l'annullamento, le osservazioni dell'Amministrazione sul D. di sospensione. Id. id.

11868 — La Dep. prov. può autorizzare uno dei suoi membri, e quindi anche il suo Presidente a concorrere all'asta pubblica di beni appartenenti all'O. P. con la più stretta osservanza di tutte le formalità che la legge prescrive. C. S. 13 Nov. 1883, *M.* 1883, *M.* 366.

11869 — Alla relativa delib. della Dep. deve astenersi di partecipare il membro a cui favore si deroga al divieto dell'art. 1457 del cod. civ. Id. id.

11870 — **Bilanci** — Circ. Min. Int. 23 Maggio 1876 sulla cancellazione dai bilanci delle Opere Pie delle spese di culto che non dipendono da un titolo obbligatorio. *M.* 1876, p. 178.

11871 — La Circ. Min. Int. del 23 Marzo 1876, non può distruggere le obbligazioni di culto che hanno fondamento nei contratti, C. S. 27 Febb. 1878, *M.* 1878 p. 126.

11872 — Il diuturno e continuato secolare esercizio di un diritto, induce la presunzione d'obbligo e l'esistenza di un titolo che andò smarrito; così una Parrocchia che per oltre 200 anni avesse percepito un'annualità per la predicazione quaresimale da una Confraternita o Congregazione di carità, ne ha acquistato il diritto per prescrizione. App. Torino 12 Maggio 1873, *M.* 1873, p. 348.

11873 — Dopo l'attuazione della legge 3 Agosto 1862, essendo cessata ogni ingerenza dell'autorità ecclesiastica nelle O. P. essa non ha veste a chiamarle a render conto dei lasciti che hanno per iscopo la celebrazione di funzioni religiose, ma può solo al tempo della pubblicazione annuale dei loro bilanci, prendere conoscenza del modo con cui le O. P. adempiono a tali obblighi, per indi far luogo alle osservazioni e ai richiami che fossero del caso. C. S. 12 Agosto 1874, *M.* 1875, p. 128.

11874 — L'iscrizione ab immemorabile nel bilancio passivo di un O. P. di un' annuo assegno per spese di culto, costituisce un titolo legale per mantenere fermo l'assegno stesso. C. S. 5 Genn. 1883, *M.* 1883, p. 256.

11875 — Le Deputazioni prov. esercitano un atto di provvida tutela, conforme alle disposizioni del decreto del proditattore di Napoli 23 Ottobre 1860, e della Circ. 9 Ottobre 1861 del Min. dell'Int. di Napoli, non ammettendo nella revisione dei conti delle Opere Pie, quelle spese di culto che non hanno fondamento nelle tavole testamentarie, ma soltanto nella consuetudine, giacchè queste rendite debbono invece impiegarsi in usi

## Catalogo dei libri dello stesso Autore vendibili presso l'Amministrazione del MANUALE

**Vicolo dei venti N. 2. presso il Cav. GIUSEPPE ASTENGO.**

Si spediscono franchi di posta in tutto il Regno ai prezzi qui sotto indicati avvertendo però, che quando il valore del libro non supera le 3 lire, la spedizione è fatta a rischio del committente. Volendo assicurare il recapito, aggiungere il prezzo della raccomandazione. — Non si spediscono libri senza il pagamento anticipato.

**ASTENGO.** — GUIDA AMMINISTRATIVA, ossia commentario della Legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865 e del relativo regolamento, con aggiunta di moduli e formulari ad uso delle amministrazioni comunali, per *Carlo Astengo* colla collaborazione degli avvocati *Gio. Battista Bisio e Paolo Boselli* — terza edizione corretta ed accresciuta. Milano, Tip. Pirola, settembre 1865 — Un volume in 8. di pag. 1300. — Prezzo di lire 10. — Per gli associati al *Manuale* degli Amministratori com. e prov. L. 7. 50.

**ASTENGO.** — NUOVE ILLUSTRAZIONI della Legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865, e del relativo regolamento, desunte dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e dei tribunali, dalle decisioni delle amministrazioni centrali, delle autorità governative, dei Consigli e delle Deputazioni provinciali, e dalle leggi, regolamenti, istruzioni e circolari riguardanti l'amministrazione comunale e provinciale, compilazione di *Carlo Astengo*, in appendice alla *Guida Amministrativa* (terza edizione) dello stesso autore — Milano, Tipografia Pirola, 1870. — Un volume dello stesso formato e caratteri della *Guida Amministrativa*, di pag. 1065. — Prezzo, L. 10. — Per gli associati al *Manuale*, L. 7. 50.

**ASTENGO, BISIO.** — DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI, norme generali e moduli relativi per la compilazione dei regolamenti di igiene pubblica - di polizia urbana - di polizia rurale - pel pascolo - per l'ornato - per gli agenti municipali - pei cimiteri - pel suono delle campane - pei pozzi neri - per le vetture cittadine - per la tassa sul peso e misura pubblica, sugli spazi ed aree pubbliche, e sulle bestie da tiro, da sella e da soma, e sui cani - per i bagni pubblici - per lo sgombro della neve - per l'affissione delle leggi e di altri atti pubblici e privati - per l'amministrazione interna dei Comuni - e per l'accertamento delle contravvenzioni ai regolamenti locali, per C. Astengo e G. B. Bisio - Milano, Tipografia Pirola, 1863 - Prezzo L. 3. 50 - per gli associati al *Manuale*, sole L. 2. 50.

**SALVAREZZA, ASTENGO, BATTISTA.** — GUIDA TEORICO-PRATICA PER GLI ESAMI DEGLI ASPIRANTI AGLI IMPIEGHI ED ALLE PROMOZIONI NELLE AMMINISTRAZIONE CENTRALI E PROVINCIALI, ossia: Esposizione degli elementi del diritto costituzionale, civile, penale e dell'economia politica; e riassunto delle leggi e regolamenti concernenti la amministrazione comunale e provinciale, il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti, le elezioni politiche, le Opere pie, la pubblica sicurezza, l'istruzione pubblica, la sanità pubblica, i lavori pubblici e i consorzi, le espropriazioni per causa di utilità pubblica, il reclutamento dell'esercito, le carceri, la contabilità dello Stato, il sistema tributario, i boschi, le cave e le miniere, l'ordinamento giudiziario, il debito pubblico, la cassa dei depositi e prestiti, i pesi e le misure, la statistica, i telegrafi, ecc. ecc. per cura di Carlo Salvarezza, Carlo Astengo, e Camillo Battista. Un volume in 8.° grande di pag. 678, L. 7.50. - unica edizione, 1868. - Per gli associati al *Manuale*, sole L. 5.

**ASTENGO, MARTINO.** — DAZI ED IMPOSTE COMUNALI, commento delle leggi e dei regolamenti riguardanti i dazi e tutte le altre imposte autorizzate a favore dei Comuni, desunto dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e dei Tribunali e dalle decisioni delle Autorità centrali; con l'aggiunta di moduli per l'applicazione in ogni Comune di ciascun dazio ed imposta, per Carlo Astengo ed Edoardo Martino. — Prezzo L. 6. 50. — Milano Tipografia Pirola. — Maggio 1873. — Per gli associati al *Manuale*, L. 6.

**ASTENGO, PINTOR MAMELI.** — DEI CONTRATTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ossia disposizioni, decisioni, tariffe e formulari per gli appalti, locazioni ed alienazioni all'asta pubblica e a licitazione, o trattativa, delle Stato delle Provincie, dei Comuni e delle Opere pie, per Carlo Astengo e Giuseppe Pintor Mameli. — Milano. Tip. Pirola, 1876. — Un volume in ottavo di pag. 300. — Prezzo L. 4. 50.

## M

## N



## O

## P

## Q



## R

# S

## T

## U

## V



## Z

## L

## I

## G

## F

## E

# D

## C

## B

non procedano agli scavi di antichità senza munirsi della licenza, e senza osservare le discipline prescritte dal D. 14 Maggio 1822. *M.* 1875, p. 98.

13677 — Per quanto la legge del 25 Giugno 1865 non contempli il caso di espropriazioni per gli scavi diretti a scoprire monumenti di antichità, ma soltanto parli di espropriazione di monumenti già scoperti, pure se lo scavo interessa la cultura generale ed il decoro della nazione, può giustificare l'espropriazione, tanto più quando l'opposizione privata potrebbe impedire la prosecuzione di uno scavo già felicemente iniziato. C. S. 24 Novembre 1875, *M.* 1876, p. 138.

13678 — Se nelle escavazioni per l'esecuzione di un' opera pubblica si rinviene un antico monumento, questo appartiene all'espropriante e non all'espropriato. App. Perugia 19 Dic. 1881, *M.* 1882, p. 188.

13679 — Se non che a Roma essendo per la legge 28 Giugno 1871, tuttora in vigore l'editto Pacca sulle antichità del 7 Aprile 1820, il monumento rinvenuto appartiene a norma del medesimo allo Stato, altro diritto non rimanendo al proprietario del fondo che quello d'essere indenizzato della perdita del suolo. Id. id.

**SEGRETARI COMUNALI E VICESEGRETARI.** — *Generali* — *Esami*, *patente ed equipollenti* — *Incapacità* — *Vicesegretario.*

13680 — **Generali.** — Il Segretario com. è un pubblico ufficiale. Cass. Torino 3 Marzo 1877, p. *M.* 1877, p. 140.

13681 — Vacando in un Comune l'ufficio di Segretario, e tornati inutili i consigli e le ingiunzioni per indurre la rappresentanza comunale alla nomina di un Segretario munito di patente d'idoneità, deve il Prefetto cominciare a servirsi delle facoltà attribuitegli dall'art. 145 della legge comunale, ed in caso che il Consiglio persista nel rifiuto, allora può provocare dalla Deputazione prov. la nomina d'ufficio del Segretario, a termini dell'art. 142 della detta legge. C. S. 31 Agosto 1869, *M.* 1869, p. 287.

13682 — Non è vietato ai Municipi di richiedere per la buona scelta dei loro Segretarii guarentigie di capacità maggiori di quelle volute dall'art. 18 del reg. com. sottoponendo i candidati, sebbene muniti di patente d'idoneità, alla prova di un esame di concorso. C. S. 18 Aprile 1871, *M.* 1871, p. 154.

13683 — Il regol. sui requisiti del Segretario com. sulle sue attribuzioni, e sulla pensione spettantegli, non è compreso fra quelli indicati dall'art. 138 della legge com. e non entra quindi nel novero di quelli che il Governo può annullare in tutto od in parte; perciò non occorre sia tramesso al Ministero, non potendo questi occuparsene che in caso di ricorso a termini dell'art. 143 contro i provvedimenti emessi dalla Dep. prov. C. S. 15 Dicembre 1876, *M.* 1877, p. 42.

13684 — Quando un Comune ha il Segretario avente i requisiti voluti dalla legge, se nei casi nei quali questi è impedito dall'assistere all'adunanza, incarica un estraneo a farne le veci, non può dirsi che contravvenga alla legge, la quale non ha alcuna disposizione tassativa a questo riguardo. C. S. 8 Agosto 1877, *M.* 1877, p. 300.

13685 — Per assumere un estraneo alle funzioni di Segretario non occorre la formazione di apposito verbale, nè una speciale votazione, potendo bastare anche che tale incarico sia stato conferito dalla Giunta, quando il Consiglio non abbia fatto opposizioni, ma ratificato anzi col tacito consenso l'operato della medesima. Id. id.

13686 — Il Segretario com. già pensionato che riassume servizio nell'Amministrazione municipale, mediante la corresponsione di un determinato stipendio, non ha diritto di percepire contemporaneamente l'assegno vitalizio, semprechè con apposita convenzione non sia stabilito altrimenti. C. S. 21 Sett. 1878, *M.* 1878, p. 358.

13687 — Cessando dal nuovo servizio assunto il Segretario com. riacquista il diritto al sospeso assegno di pensione, semprechè come nel caso suespresso non siasi fra le parti stabilito altrimenti. Id. id.

13688 — Non può ammettersi che un Comune abbia due distinti Segretari, paralleli ed eguali, con attribuzioni e responsabilità tra loro separate e distinte, in altri termini il Segretario del Comune deve essere uno solo. C. S. 19 Aprile 1879, *M.* 1879, p. 170.

13689 — La legge com. ed il regol. contemplano un solo Segretario per ogni Comune, sul quale unicamente deve pesare la responsabilità delle funzioni attribuitegli dalla legge stessa, e quindi è illegale la deliberazione d'un Comune che ne abbia nominato due, sebbene con attribuzioni e competenze distinte per ciascuno. C. S. 9 Agosto 1879, *M.* 1879, p. 293.

13690 — L'art. 10 della legge com. deve intendersi nel senso che ogni Comune deve avere un Segretario, con facoltà però al Comune stesso di nominarne più d'uno secondo l'importanza dei servizi da soddisfare. C. S. 1 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 196.

13691 — Se un Segretario com. dopo collocato a riposo continua a prestare col consenso di fatto e colla ratificazione tacita del Consiglio com. un servizio cui non era tenuto per la mancanza del successore, esso ha diritto ad una rinumerazione la quale non può nè deve confondersi colla pensione che rappresenta il compenso stabilito pel

servizio effettivo prima prestato. C. S. 13 Marzo 1880, *M.* 1880, p. 186.

13692 — Dal fatto che la legge com. ed il regol. relativo non fanno menzione di sostituti Segretari com. non è lecito inferire che il Segretario com. possa scegliersi per sostituto una persona che non abbia i requisiti necessari per essere Segretario com. Cass. Torino 6 Luglio 1880, *M.* 1880, p. 282.

13693 — Una convenzione che abbia per oggetto di conferire a persona, non avente i requisiti per essere Segretario com. il mandato di sostituirlo, è contraria ad una prescrizione di ordine pubblico, e perciò nulla e senza effetto. Id. id.

13694 — L'autorità giudiziaria non può pronunziare la nullità degli atti di una pubblica amministrazione per l'incapacità personale del Segretario com. ove il medesimo sia stato pubblicamente e pacificamente conservato in ufficio dalle competenti autorità. App. Genova 31 Dicembre 1879, *M.* 1880, p. 296.

13695 — Non è ammissibile la nomina ad economo del Segretario com. con l'incarico di amministrare un fondo di L. 3 mila da prelevarsi dalle categorie o dagli art. del bilancio a discrezione della Giunta, per provvedere alle cosidette minute spese di amministrazione. C. S. 15 Aprile 1882, *M.* 1882, p. 203.

13696 — Sebbene sia deplorevole che un individuo di notoria cattiva condotta ricuopra l'impiego di Segretario com. con detrimento degli interessi dell'Amministrazione, pure non si può pronunciare d'ufficio la decadenza del Segretario dal posto che ricopre, ma devesi invece richiamare il Consiglio com. a provvedere in proposito. C. S. 9 Sett. 1882, *M.* 1882, p. 351.

13697 — Eccede le proprie facoltà il Prefetto, che senza fondarsi sopra alcuna violazione di legge, ma solo per motivi di convenienza annulla la nomina del Segretario com. C. S. 11 Agosto 1883, *M.* 1883, p. 343.

13698 — **Esami; Patente ed equipollenti** — Circ. Min. Int. 27 Settembre 1865, n. 10106 portante le istruzioni per gli esami degli aspiranti all'ufficio di Segretario comunale. *M.* 1865, p. 315.

13699 — Circ. Min. Int. 22 Giugno 1868 nei requisiti per gli esami agli aspiranti all'ufficio di Segretario, e soluzione di quesiti analoghi. *M.* 1868, p. 217.

13700 — Circ. Min. Int. 28 Gennaio 1879 n. 15800, con cui si avvertono i Prefetti di far cadere la scelta sul Segretario del Comune capoluogo per far parte della Commissione degli esami, ed ove speciali condizioni consigliassero diversamente, di avvertirne il Ministero stesso attendendone le disposizioni. *M.* 1870, p. 40

13701 — Circ. Min. Int. 12 Marzo 1870 portante nuove istruzioni sugli esami degli aspiranti all'ufficio di Segretario comunale. *M.* 1870, p. 100.

13702 — Id. 30 Giugno 1871, n. 15175. *M.* 1871, p. 214.

13703 — Circ. Min. Int. 25 Agosto 1875 che modifica le precedenti istruzioni circa la presidenza della Commissione, e l'invio dei lavori scritti al Ministero. *M.* 1875 p. 277.

13704 — Circ. Min. Int. 1 Nov. 1876, contenente nuove norme per gli esami dei Segretari comunali. *M.* 1876, p. 341.

13705 — Circ. Min. Int. 4 Luglio 1879, sugli esami orali dei candidati alla patente di Segretario com. *M.* 1879, p. 211.

13706 — Se dietro apposita inchiesta è risultato che negli esami fu violata la segretezza dei temi e fu difettosa la sorveglianza, il Ministero ha non solo il diritto, ma il dovere di annullare lo esperimento, e di revocare le patenti conseguite con esso. C. S. 17 Maggio 1870, *M.* 1870, p. 208.

13707 — Possono essere ammessi agli esami per la patente di Segretario comunale anche coloro che non sono ancora maggiori d'età. Circ. Min. Int. 22 Giugno 1868, *M.* 1868, p. 217.

13708 — Il diploma d'idoneità conseguito da un candidato in una Provincia può valere anche per concorrere ai posti di Segretario in altre Provincie. Circ. Min. Int. 22 Giugno 1868, *M.* 1868, p. 217.

13709 — Si può accordare la patente d'idoneità al Segretariato comunale anche a quegli impiegati governativi che subirono felicemente gli esami di Sottosegretario nelle Prefetture in conformità alla Circ. Min. 23 Settembre 1868, n. 8845 — Circ. Min. Int. 22 Settembre 1869, n. 2034, *M.* 1869, p. 290 — Nota Min Int. 27 Sett. 1871, *M.* 1871, p. 315.

13710 — Dopo che taluno ha riportato da una Prefettura il diploma di Segretario comunale, è inammissibile la domanda presentata ad un'altra per essere ammesso ad un altro esame onde conseguire un nuovo diploma più onorifico del primo. Circ. Min. Int. 24 Novembre 1869, *M.* 1869, p. 355.

13711 — Non hanno diritto alla patente i Segretari di Prefettura che furono nominati per idoneità in seguito agli esami stabiliti dal R. Decreto 29 Agosto 1869. Nota Min. Int. 29 Settembre 1871, *M*, 1871, p. 315.

13712 — Nessun privilegio o diritto per la dispensa degli esami può competere ai vicesegretari di quei Comuni ove si trovavano prima della pubblicazione della nuova legge comunale, quando aspirino al posto di Segretario. Circ. Min. Int. 22 Giugno 1868, *M.* 1868, p. 217.

13713 — La disposizione dell'art. 18 del regolamento 8 Giugno 1865 per l'esecuzione della legge com. che stabilisce nessuno poter essere nominato Segretario comunale se non giustifica preventivamente tra le altre condizioni, di avere riportato la patente di idoneità in seguito ad esame, non è applicabile a coloro che erano stati nominati al posto di Segretario comunale prima dell'attivazione della legge comunale. C. S. 19 Gennaio 1866, *M.* 1866, p. 57. — C. S. 7 Aprile 1866, *M.* 1866, p. 154. — C. S. 7 Settembre 1866, *M.* 1866, p. 383. — C. S. 26 Febbraio 1867, *M.* 1867, p. 159. — Circ. Min. Int. 22 Giugno 1868, *M.* 1868, p. 217.

13714 — Trattandosi della nomina di Segretari comunali non ancora patentati, è vietato all'autorità governativa di apporre *il visto* sulla relativa deliberazione con la riserva che il nominato subisca l'esame ed ottenga le patenti prescritte. C. S. 19 Gennaio 1866, *M.* 1866, p. 57. — Circ. Min. Int. 22 Giugno 1868, *M.* 1868, p. 217.

13715 — Chi in atto sia Segretario di un Comune, e voglia passare a servire un altro Comune con la stessa qualità, ha d'uopo della patente d'idoneità, non valendogli l'esercizio di funzioni analoghe dell'impiego altrove sostenuto. Nota Min. Int. 2 Maggio 1866, *M.* 1866, p. 356. — Circ. Min. Int. 22 Giugno 1868, *M.* 1868, p. 217.

13716 — Il Segretario di un Comune che sia stato soppresso, non può invocare la dispensa dalla patente, se viene nominato Segretario del Comune al quale quello soppresso fu aggregato, poichè il suo diritto è cesssato colla soppressione del Comune del quale era stato nominato Segretario prima della pubblicazione della legge comunale del 1865, e come è nuovo l'ente da cui ricevette la nomina, così è nuovo l'oggetto di essa. C. S. 5 Aprile 1870, *M.* 1870, p. 188.

13717 — Non è conforme alla legge la nomina a Segretario comunale di un individuo sprovvisto di patente di idoneità, il quale era già Segretario dello stesso Comune al tempo dell'attuazione della vigente legge comunale, ma in seguito cessò per rinuncia da tale ufficio. C. S. 24 Maggio 1870, *M.* 1870, p. 211.

13718 — E' illegale la deliberazione di un Consiglio com. che dichiarasse ammissibili ad un concorso da esso bandito pel posto di Segretario com. anche coloro che sono sforniti della patente, involgendo la possibilità della nomina a Segretario in persona che non abbia i titoli legali per siffatto ufficio. C. S. 18 Aprile 1871, *M.* 1871, p. 154.

13719 — Se un Segretario com. nominato prima della pubblicazione del regolamento del 1865, fu destituito dal Consiglio com. che ha poi nominato un altro Segretario, non può più il Consiglio con altra deliberazione revocare la destituzione e riconfermare l'antico Segretario in ufficio, se il medesimo non si è munito della prescritta patente di idoneità. C. S. 12 Ottobre 1871, *M.* 1871, p. 334. — C. S. 27 Agosto 1879, *M.* 1879, p. 373.

13720 — Colui che prima della legge com. del 1865 non era Segretario di un Comune, ma solo incaricato di tali funzioni, non può considerarsi fra i Segretari già in carica all'epoca della pubblicazione di detta legge, ed essere perciò esente dal prescritto esame. C. S. 20 Settembre 1873, *M.* 1873, p. 348.

13721 — Se il Delegato straordinario di un Comune ha in via d'urgenza licenziato il Segretario com. in servizio dal 1858, per imputazione di abusi, ove poi il nuovo Consiglio com. lo abbia richiamato in servizio perchè riconosciuti insufficienti i fatti addebitategli, non potrebbe il Prefetto annullare tale deliberazione pel motivo che l'interruzione di servizio aveva posto il Segretario com. nella neccessità di munirsi della patente d'idoneità. C. S. 17 Nov. 1876, *M.* 1876, p. 377.

13722 — Non essendo ammesso equipollenti è nulla la nomina a Segretario com. di chi sia sprovvisto della patente, sebbene abbia il titolo di Avvocato. C. S. 1 Marzo 1878, *M.* 1878, p. 230.

13723 — Non essendo ammissibili equipollenti, deve annullare la deliberazione com. che proceda alla nomina di un Segretario non patentato. C. S. 27 Febb. 1880, *M.* 1880, p. 134.

13724 — La dispensa dalla patente accordata ai Segretari com. di nomina anteriore al 1865, è limitata a quell'ufficio al quale abbiano quesito il diritto, e per quel tempo nel quale il diritto duri. C. S. 18 Giugno 1879, *M.* 1879, p. 236.

13725 — Quindi se un Segretario com. di nomina anteriore al 1865, fu collocato a riposo e poi fu chiamato in servizio, il richiamo equivale ad una nuova nomina, e non può farsi se non ha riportato la prescritta patente di idoneità. Id. id.

13726 — Il Consiglio com. dopo avere collocato a riposo il Segretario, con deliberazione non approvata dalla Dep. è in facoltà di revocare la deliberazione medesima. C. S. 16 Sett. 1880, *M.* 1880, p. 315.

13727 — Dovendo il Segretario per la revoca della deliberazione che lo collocava in pensione, considerarsi come se non avesse mai cessato dal servizio, non si può pretendere che si fornisca della patente d'idoneità, quando fosse stato nominato Segretario prima del 1865. Id. id.

13728 — Qualora un Segretario com. di nomina anteriore alla legge del 1865, abbia presentata la propria dimissione, e questa sia stata accettata dal Consiglio com. se e-

gli continuò invece per parecchi anni nello stesso ufficio col tacito consenso del Municipio, il quale lo abbia poscia richiamato in servizio con regolare delib. non si può obbiettare contro la validità della medesima la mancanza nel Segretario stesso della prescritta patente. C. S. 22 Ottobre 1881, *M.* 1882, p. 6.

13729 — Se un Segretario com. sprovvisto di patente ed in carica prima dell'anno 1865, è stato sospeso dall'ufficio, e nominato invece sorvegliante della segreteria com. e la relativa delib. sia stata eseguita, il Consiglio com. non può più rieleggerlo Segretario com. e la corrispondente delib. deve essere annullata. C. S. 24 Giugno 1882, *M.* 1882, p. 265.

13730 — Il Comune il quale riconferma il cessato suo Segretario, non può dopo licenziarlo solo perchè questi manchi dei requisiti legali per l'esercizio di tali funzioni. Cass. Torino 31 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 6.

13731 — Non solo l'ammissione all'esame per la patente di Segretario com. ma gli esami stessi sono subordinati necessariamente alla condizione che la prova della moralità del concorrente risulti piena e senza eccezione. C. S. (Sez. riun.) 23 Dic. 1882, *M.* 1883, p. 116.

13732 — Quindi se un candidato abbia superato gli esami di idoneità, e poscia gli sia stata rifiutata la patente per le cattive informazioni ricevute sul suo conto dopo che già aveva fatti gli esami, deve respingersi senz'altro il ricorso da esso presentato contro la deliberazione della Commissione esaminatrice. Id. id.

13733 — **Incapacità** — Qualora un Segretario com. di nomina anteriore al 1865 abbia cessato dal servizio per collocamento a riposo o per altra causa, e venga dippoi richiamato in servizio, tale richiamo equivale a nuova nomina, la quale non è legale se il neoeletto non abbia riportata la patente di idoneità. C. S. 23 Febbraio 1883, *M.* 1883, p. 182.

13734 — Il giovane minorenne, quando anche sia stato emancipato dal padre non può essere nominato Segretario com. C. S. 5 Genn. 1872, *M.* 1872, p. 38. — C. S. 19 Nov. 1879, *M.* 1880, p. 186.

13735 — Non può fare ostacolo alla nomina a Segretario comunale, un procedimento che non ebbe alcun seguito innanzi ai Tribunali. C. S. 21 Agosto 1874, *M.* 1874, p. 303.

13736 — Sono fra loro incompatibili gli uffici di Tesoriere e Segretario del Comune, quindi non può esserne investita una sola persona. Circ. Min. Int. 5 Novembre 1875, *M.* 1875, p. 337. — C. S. 23 Ott. 1875, *M.* 1875, p. 372.

13737 — L'ufficio di Segretario com. non è per legge incompatibile con quello di Presidente della Congregazione di carità. C. S. 15 Marzo 1878, *M.* 1878, p. 191.

13738 — Nelle Provincie napoletane è incompatibile l'ufficio di Segretario comunale con quello di notaio, a mente del R. Decreto sancito per quelle Provincie il 12 Dic. 1853, dovendosi per l'articolo 87 della legge comunale osservare le leggi speciali che fossero in vigore. Nota Min. Int. 30 Dicembre 1869, *M.* 1870, p. 24. — Nota Min. G. e G. 8 Genn. 1874, *M.* 1874, p. 43.

13739 — Non potendo per il Decreto borbonico 12 Settembre 1853 un notaio esercente fungere contemporaneamente da Segretario com. si rende necessaria l'opzione in caso di nomina a questo ufficio; senza di ciò è da annullarsi la deliberazione del Consiglio comunale che avesse proceduto alla nomina stessa. C. S. 25 Febbraio 1874, *M.* 1874, p. 134.

13740 — I notari delle Provincie meridionali i quali all'attuazione della legge 25 Luglio 1875, si trovavano per tolleranza investiti della carica di Segretario com. non possono conservare il detto ufficio in Comuni la cui popolazione superi i cinque mila abitanti. Min. G. G. . . . . 1876, *M.* 1876, p. 104.

13741 — L'eccezione stabilita dal capoverso dell'art. 136 della nuova legge notarile del 25 Luglio 1875, non è applicabile ai notari che si trovano in possesso della carica di Segretario com. contro il divieto stabilito dalle leggi anteriori. Min. G. G. 9 Giugno 1876, *M.* 1876, p. 221.

13742 — Quindi ai notari stessi non resta che di optare per l'uno o per l'altro ufficio, stante la incompatibilità in massima ad esercitare simultaneamente le due funzioni. Id. id.

13743 — La condanna per frode è un impedimento per l'ufficio di Segretario com. non potendosi in tal caso ottenerne la nomina, nè percepirne lo stipendio; e sopravvenendo in seguito il titolo della esclusione, nè risulta la decadenza dalla carica. C. S. 30 Agosto 1871, *M.* 1871, p. 284. — C. S. 26 Marzo 1879, *M.* 1879, p. 373.

13744 — Se il Cons. com. si rifiuta di pronunziare la decadenza del Segretario del Comune, per effetto di condanna per frode pronunciata dai tribunali contro il medesimo, la relativa deliberazione deve essere annullata. Id. id. — Id. id.

13745 — La condanna per attentato ai costumi come è d'impedimento ad ottenere la nomina ed a percepire lo stipendio di Segretario com. è per conformità di ragione una causa di decadenza, qualora sopravvenga o sia riconosciuta dopo il conferimento dell'impiego; quindi sono contrarie alla legge, le deliberazioni dei Cons. com. che volesse-

ro confermare nel suo impiego il Segretario dopo che si ebbe notizia della condanna da esso sofferta pel titolo suddetto. C. S. 24 Aprile 1872, *M.* 1872, p. 214.

13746 — La condanna di un Segretario com. per truffa a sola pena di polizia, porta di necessità la stessa conseguenza che la condanna per frode, e lo rende incompatibile all'ufficio suindicato. C. S. 11 Novembre 1874, *M.* 1874, p. 378.

13747 — Se al posto vacante di Segretario sia stato nominato un candidato che ha tutti i requisiti voluti, poco rileva che fra gli ammessi al concorso vi fosse chi mancava di taluno di quei requisiti, o dei documenti prescritti per darne prova. C. S. 8 Agosto 1877, *M.* 1877, p. 300.

13748 — Quando una condanna per truffa fu revocata in grado di appello per la eccezione prevalente della prescrizione dell'azione penale, per cui in sostanza fu annullato tutto il procedimento, tale condanna non può fare ostacolo alla nomina di Segretario com. C. S. 12 Dicembre 1877, *M.* 1878, p. 230.

13749 — La condanna per sottrazione di cose pignorate, non rende ineleggibile al posto di Segretario com. C. S. 8 Maggio 1880, *M.* 1880, p. 201.

13750 — Non può essere eletto Segretario com. chi sia stato condannato da un tribunale militare a tre anni di reclusione, pel reato di prevaricazione. C. S. 29 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 122.

13751 — Il condannato per appropriazione indebita, qualunque sia la pena inflitta, è inabilitato allo esercizio delle funzioni di Segretario comunale. C. S. 11 Febb. 1881, *M.* 1881, p. 136.

13752 — Non è estremo necessario del reato di concussione, che l'esazione indebita abbia luogo a danno di un privato. Cassaz. Roma 21 Dic. 1881, *M.* 1882, p. 105.

13753 — Quindi il Segretario com. che nell'esercizio delle sue funzioni si appropria più del dovuto in danno del Comune, commette una concussione, e non una semplice indebita appropriazione. Id. id.

13754 — Il fallito non riabilitato è escluso dall'ufficio di Segretario com. C. S. 8 Marzo 1878, *M.* 1878, p. 348. — C. S. 28 Marzo 1879, *M.* 1879, p. 151. — C. S. 5 Marzo 1880, *M.* 1880, p. 201.

13755 — Il ricorso in Cassazione contro una sentenza della Corte d'Appello che abbia confermato quella del tribunale che dichiarava il fallimento, non ne sospende gli effetti. C. S. 5 Marzo 1880, *M.* 1880, p. 201.

13756 — Il Consiglio com. non può deliberare che il Segretario possa rimanere in carica pei soli servizi amministrativi, affidando quelli di contabilità ad un Assessore, non essendo ammissibile tale distinzione di servizi, ed incompatibile l'esercizio dei medesimi per parte di un Assessore. Id. id.

13757 — **Vice-Segretari** — Deferendo la legge ogni responsabilità al Segretario com. a questo e non ad altri, spetta la direzione esclusiva degli affari attinenti all'ufficio comunale, e perciò anche del personale che vi appartiene; quindi non può il sostituito Segretario, col pretesto di essere stato incaricato dal Sindaco di fungere da Cancelliere del Conciliatore, pretendere di essere completamente sottratto da qualsiasi dipendenza verso il Segretario comunale. Nota Min. Int. 11 Sett. 1870, *M.* 1870, p. 301.

13758 — I Vicesegretari dei Comuni non essendo contemplati dalla legge com. cadono nel novero degli altri impiegati com. pei quali la legge medesima non richiede nè esame nè patente. Nota Min. Int. 12 Maggio 1871, *M.* 1871. p. 176. — C. S. 18 Luglio 1871, *M.* 1871, p. 312.

13759 — Se il Vicesegretario ha avuto nella nomina l'incarico di fare in tutto le veci del Segretario, in tal caso anch'esso deve avere la patente, altrimenti la legge verrebbe elusa, e mancherebbero quelle guarentigie con le quali si volle circondare non il nome del Segretario, ma l'esercizio effettivo delle sue attribuzioni. C. S. 18 Luglio 1871, *M.* 1871, p. 312.

13760 — Il sostituto Segretario del Comune, quando non abbia incarico di fare le veci del Segretario non è obbligato di essere fornito della patente di idoneità. C. S. 5 Genn. 1872, *M.* 1872, p. 47.

13761 — Non è necessario per la nomina di un Sottosegretario com. che il candidato abbia la patente d'idoneità; poichè sarà sempre in facoltà del Prefetto di provvedere ove quell' impiegato, esercitasse senza la patente le funzioni di Segretario. C. S. 23 Dicembre 1873, *M.* 1874, p. 78.

13762 — La legge richiede che il Segretario com. non solo abbia le cognizioni e le attitudini necessarie per le cose amministrative, ma che meriti sotto ogni rispetto la fiducia della popolazione; ed in questo intendimento sono specificate nel regol. com. le condizioni per le funzioni di Segretario. C. S. 30 Agosto 1876, *M.* 1876, p. 308.

13763 — Queste condizieni devono essere osservate anche per la nomina del Vice-segretario com. quando è posto fuori di dubbio che il Cons. com. ha inteso di attribuirgli, non solo la qualità di collaboratore del Segretario, ma anche la facoltà di sostituirlo e di esercitarne le funzioni in faccia al pubblico. Id. id.

13764 — La elezione di un Sottosegretario com. con facoltà di supplire e rappresentare il Segretario titolare in caso di vacanza del posto o di impedimento, deve essere fatta in persona di chi abbia i requi-

siti prescritti dall'art. 18 del regol. 8 Giugno 1865, sotto pena di nullità della relativa deliberazione. C. S. 4 Febb. 1882, *M.* 1882, p. 105.

13765 — Qualora il Consiglio com. proceda alla nomina di un Vicesegretario, mentre il Municipio è già provveduto del Segretario, ed il Consiglio stesso non affidi al primo alcuna funzione propria di quest'ultimo e neppure la facoltà di sostituirlo in caso di mancanza o di impedimento, non occorre che il Vicesegretario abbia la maggiore età. C. S. 16 Sett. 1882, *M.* 1882, p. 312.

13766 — Non può il Consiglio com. rimettersi all'arbitrio del Segretario per la scelta di un surrogato del Segretario medesimo. C. S. 14 Dicembre 1882, *M.* 1883, p. 156.

**SEMINARI** — 13767 — I Seminari stante il carattere e scopo ecclesiastico loro attribuito dal Concilio Tridentino, non possono venir riguardati come O. P. App. Venezia 17 Febb. 1875, *M.* 1875, p. 351.

**SEQUESTRO (STIPENDII)** — 13768 — Non sono applicabili agli impiegati comunali le disposizioni che vietano il sequestro degli stipendi agli impiegati dello Stato. App. Torino 20 Marzo 1866, *M.* 1866, p. 273. — Cass. Napoli 3 Marzo 1877, *M.* 1877, p. 139. — App. Napoli 5 Maggio 1876, *M.* 1876, p. 382.

13769 — Gli stipendi ed assegni che non siano dovuti dallo Stato possono essere liberamente sequestrati, non andando compresi nel divieto portato dalla legge sulla insequestrabilità degli stipendi. App. Torino 27 Novembre 1868, *M.* 1869, p. 108.

13770 — Gli stipendi degli impiegati com. secondo le nuove legislazioni sono suscettibili di esecuzione per parte dei creditori, giacchè dal cod. di proc. civ. sono state abrogate tutte le disposizioni speciali in vigore nelle diverse Provincie del Regno con cui si accordava la insequestrabilità. Cass. Firenze 14 Nov. 1872, *M.* 1873, p. 79.

13771 — *Contro* — Le disposizioni contenute nelle istruzioni per i Comuni degli Stati Sardi 1 Aprile 1838 e nelle circolari ministeriali 5 Settembre 1859, le quali vietano il sequestro oltre il terzo dello stipendio dei Segretari comunali hanno tuttora forza di legge, non essendo state derogate da speciale disposizione. App. Genova 2 Marzo 1866, *M.* 1866, p. 288.

13772 — Quando il Magistrato dichiari la pignorabilità di uno stipendio pagato dal Municipio, esso non può limitare la somma per cui il pagamento debba avere effetto, per lasciare al debitore il restante a titolo di alimenti. Cass. Napoli 1 Febbraio 1877, *M.* 1877, p. 170.

13773 — Lo stipendio dell'impiegato com. non potendo ritenersi costituire assegno per alimenti, è per ciò stesso sequestrabile, ed il pignoramento è riducibile, quando ciò che si è sequestrato sopravanza di molto l'ammontare del credito. App. Napoli 20 Maggio 1878, *M.* 1878, p. 358.

13774 — Anche pegli impiegati com. degli ex Stati Parmensi è inapplicabile alla pensione da essi conseguita il disposto della legge 14 Aprile 1864 relativo alla cessione ed al sequestro delle pensioni. App. Milano 28 Ott. 1878, *M.* 1879, p. 10.

13775 — La pensione di un impiegato governativo che fosse passato al servizio di un Comune per l'esazione del dazio consumo, non può essere pignorata dai creditori. Cass. Firenze 26 Maggio 1879, *M.* 1879, p. 202.

13776 — Gli stipendi degli impiegati comunali sono sequestrabili. Cass. Napoli 10 Giugno 1879, *M.* 1879, p. 237.

13777 — Le anticipazioni dello stipendio d'un impiegato com. fatte dal Municipio con somme iscritte in bilancio, e quando il sequestro non gli era ancora stato denunziato, non possono essere opposte dal sequestrante Id. id.

13778 — Non si può sequestrare la somma che la Provincia ha elargito annualmente, per sussidio ad una privata persona pel mantenimento di una scuola popolare dalla medesima istituita. Cass. Napoli 18 Agosto 1879, *M.* 1880, p. 173.

13779 — Gli stipendi degli impiegati com. si possono sequestrare non solo per le quote mensuali scadute od in corso, ma anche per le mesate future. App. Catania 30 Dic. 1881, *M.* 1882, p. 203.

**SERVITU.** — 13780 — E' ammissibile la servitù dell'esercizio del giuoco del pallone in un fondo privato, a favore dell'universalità degli abitanti di un Comune. Cass. Torino 30 Duglio 1873, *M.* 1874, p. 140.

13781 — Per diritto romano le servitù continue o discontinue si acquistavano non solo con la prescrizione trentennaria, ma anche con la ventennale e decennale quando vi fosse un titolo, ovvero la scienza e pazienza del padrone del fondo serviente, facenti le veci del titolo. App. Napoli 3 Luglio 1874, *M.* 1874, p. 378.

13782 — L'ordinanza imperiale del 25 Giugno 1856 che abolì nei Comuni delle Provincie Venete la servitù di posta pecore, impose ai Comuni l'obbligo di indennizzare i proprietari per indi rivalersene sopra i fondi soggetti alla servitù stessa. C. S. 16 Agosto 1876, *M.* 1876, p. 343.

13783 — Quindi se il Consiglio com. dopo di avere soddisfatto l' indennizzo della servitù in parola, determina di ritenerlo a carico com. invece di rivalersene sui fondi svincolati, deve annullarsi la relativa deliberazione. Id. id.

13784 — Si può ammettere l'azione possessoria per la reintegra in possesso di una via vicinale, o anche della servitù legale di necessario passaggio. Cass. Napoli 30 Nov. 1877, *M.* 1878, p. 300.

13785 — La prescrizione nelle servitù di passaggio necessario, determina in una maniera irrevocabile il modo d' esercitare il passaggio stesso. Id. id.

13786 — Non occorre autorizzazione governativa per l'acquisto di una servitù di passaggio da farsi da un ente morale. Cass. Torino 17 Sett. 1881, *M.* 1882, p. 13.

13787 — La servitù di passaggio a favore delle ferrovie private di 2ª categoria, sopra le private proprietà intersecantesi con esse, stabilita dall'art 208 della legge sui LL. PP. non va soggetta alla sanzione contemplata nel capoverso dell'art. 598 del cod. civ. pel quale sono esenti dalla servitù di passaggio le case, i cortili, i giardini, e le aie ad esse attinenti. Id. id.

13788 — Sono tenuti anche i Comuni nella costruzione od allargamento di fogne ed acquedotti sulla via pubblica, a rispettare le servitù legali delle distanze. App. Bologna 22 Luglio 1882, *M.* 1883, p. 344.

13789 — L'autorità giudiziaria è incompetente a vietare la prosecuzione dell'opera del Comune per cui siano violate le distanze legali, ma deve limitarsi a riconoscere la lesione del diritto sofferta dai privati, e stabilirne la dovuta indennità. Id. id.

**SERVIZI AMMINISTRATIVI.** — 13790 — Circ. Min. Int. 9 Marzo 1870 circa l'andamento dei servizi amministrativi, e l'obbligo di compilarne il prospetto nel Gennaio di ciascun anno. *M.* 1870, p. 99.

13791 — Id. 7 Dicembre 1871 n. 1840 recante nuove istruzioni per la compilazione del prospetto. *M.* 1872, p. 17.

**SICUREZZA PUBBLICA** — *Generali* — *Spesa per guardie*, *pensioni* — *Funzioni religiose*.

13792 — **Generali** — Legge sulla S. P. 20 Marzo 1865 all. B. *M.* 1865, p. 147.

13793 — R Decreto 18 Maggio 1865 che approva il regolamento per la esecuzione della legge di P. S. *M.* 1865, p. 213.

13794 — R. Decreto 26 Luglio 1865 n. 2426 con cui è rettificato l'art. 15 della legge 20 Marzo 1865 di P. S. *M.* 1865, p. 257.

13795 — R. Decreto 30 Dicembre 1867, n. 4162 che modifica l'art. 4 del regolamento 18 Maggio 1865. *M.* 1868, p. 33.

13796 — Legge 6 Luglio 1871, n. 294 che modifica gli art. 456, 457, 461, 463, 464 del cod. pen. 20 Novembre 1859 e 206 del cod. di proc. pen.; nonchè gli art. 42, 43, 45, 70, 71, 76, 85, 105, 106, 107, 114 e 123 della legge di P. S. 20 Marzo 1865. *M.* 1871, p. 210.

13797 — Istruzioni Min. Int. 28 Ottobre 1879 sul servizio comulativo fra le guardie municipali e campestri, e le guardie di P. S. e i RR. Carabinieri. *M.* 1879, p. 353.

13798 — Circ. Min. Int. 16 Luglio 1881 per le cautele da osservarsi per la sicurezza degli operai nelle nuove costruzioni. *M.* 1881, p. 241.

13799 — Essendo i Sindaci chiamati per legge a provvedere alla pubblica sicurezza dei Comuni, così essi non possono chiedere dal Governo per questo servizio il rimborso delle spese di ufficio, che devono essere sostenute dal Municipio al pari di tutte le altre spese dell'Amministrazione comunale. — Circ. Min. Int. 21 Giugno 1864, n. 68. *M.* 1864, p, 214.

13800 — I Carabinieri RR. nella loro qualità di agenti di P. S. sono in obbligo di riferire ai Sindaci, considerati come ufficiali di P. S. intorno a tutto ciò che concerne la pubblica sicurezza. Decisione Min. Interno 3 Marzo 1866, *M.* 1866, p. 116.

13801 — Non sono applicabili ai misuratori e pesatori pubblici di Sicilia le disposizioni degli art. 57 e seguenti della legge di pubblica sicurezza, e quindi i medesimi possono esercitare la loro arte indipendentemente da qualsiasi licenza od autorizzazione preventiva. Circ. Min. Agric. Ind. e Commercio 17 Maggio 1869, *M.* 1869, p. 258.

13802 — La legge 11 Agosto 1870 all. O nel devolvere coll'art. 12 ai Municipii la tassa sulle vetture, non ha in guisa alcuna modificato quella vigente sulla P. S. che demanda all'esclusiva competenza dell'autorità politica di concedere o no il certificato d'esercizio ai cocchieri di piazza, senza veruna ingerenza dell'autorità municipale. C. S. 16 Dicembre 1871, *M.* 1872, p. 15.

13803 — A costituire la contravvenzione all'art. 84 della legge di P. S. basta il fatto di richiamare concorso di gente coll' abusare di campane, ed altri simili strumenti rumorosi, o di qualunque altro mezzo atto ad eccitare apprensioni nel pubblico. Cass. Torino 28 Febb. 1879, *M.* 1879, p. 379.

13804 — Le altre circostanze in detto articolo indicate, non sono che altrettante forme per sè stanti del medesimo reato. Id. id.

13805 — Legittimo è l'uso che il Prefetto faccia della facoltà attribuitagli dall'art. 3 della legge com. coll'ordinare l' abbattimento dei massi che soprastino al Comune, come misura indispensabile ed urgente di P. S. C. S. 31 Dic. 1879, *M.* 1880, p.238.

13806 — Non sarebbe invece giustificata l'autorità che il Prefetto si arrogasse di decretare il riparto della spesa fra le Amministrazioni interessate; e di minacciare la riscossione della quota assegnata a ciascuna coi mezzi coercitivi indicati dall' art. 378 della legge sui LL. PP. Id. id.

13807 — Il Sindaco, anche nei Comuni dove non esista ufficiali di P. S., non può concedere nè verbalmente, nè per iscritto la licenza di asportare armi, e tanto meno attribuire la qualità di agente della P. S. ad un agente qualunque del Comune, senza la nomina, o l'autorizzazione del Prefetto. Cass. Roma 5 Maggio 1880, *M.* 1880, p. 285.

13808 — **Spesa per Guardie, pensioni** — Cir. Min. Int. 12 Luglio 1865 sulle spese di casermaggio dei bassi ufficiali e delle guardie di P. S. in esecuzione alla legge 20 Marzo 1865 all. B. *M.* 1865, p. 283.

13809 — La metà delle spese per la retribuzione delle guardie di P. S. è a carico esclusivo del Comune Capoluogo in cui sono stanziate, non ostante il servizio che le medesime possono essere chiamate a prestare in altri Comuni dipendenti dal detto Capoluogo. C.S.19 Ott. 1861, *M.*1862, p. 135.

13810 — Ai termini dell'art. 147 della legge 13 Novembre 1859 (art. 23 legge P. S. 20 Marzo 1865) il Comune è obbligato a corrispondere la metà della retribuzione dovuta a bassi ufficiali e guardie di P. S. che abbiano prestata l'opera loro in detto Comune. C. S. 5 Dic. 1865, *M.* 1866, p. 51.

13811 — Spettando al solo Ministero dell'Interno la distribuzione della forza delle guardie di P. S., secondo le varie circostanze locali, i richiami del Comune per ottenere la riduzione del numero di esse non sono un argomento valido per sottrarlo alla spesa che gli spetta per disposizione di legge. Id. id.

13812 — Nell'obbligo imposto ai Comuni dell'art. 23 della legge di P. S. di provvedere al casermaggio delle guardie, è compreso quello ancora di provvedere all'alloggio, ed all'acqua occorrente. C. S. 2 Nov. 1866, *M.* 1867, p. 95.

13813 — Il casermaggio di cui parla l'articolo 23 della legge di P. S. del 1865, comprende anche il combustibile per il riscaldamento dei locali delle caserme e dei posti distaccati delle guardie di P. S. il quale perciò deve essere a carico dei Comuni. C. S. 10 Dic. 1866, *M.* 1867, p. 297.

13814 — Quante volte lo stato delle giornate di presenza di cui all' art. 25 della legge di pubblica sicurezza, non sia inferiore oltre un decimo al preventivo delle guardie attribuite al Comune, l'Amministrazione comunale deve corrispondere la sua quota, nella misura risultante dal preventivo. C. S. 12 Settembre 1867, *M.* 1868, p. 22.

13815 — Le guardie di P. S. destinate alla custodia dei confini dello Stato, ed alla sorveglianza dei viaggiatori, costituiscono un servizio straordinario e di interesse generale, epperciò la spesa relativa non deve andare a carico dei Comuni. C. S. 26 Marzo 1868, *M.* 1868, p. 143.

13816 — Sono a carico dei Comuni le spese occorrenti al servizio straordinario di guardie di pubblica sicurezza, per provvedere alla tutela dei cittadini, perchè l'articolo 23 della legge sulla P. S. pone a carico dei Comuni l'intera spesa di casermaggio, e la metà della spesa del personale delle guardie, senza fare distinzione tra servizio ordinario e straordinario, e perchè anche il servizio straordinario si deve presumere sempre ordinato nell'interesse della sicurezza degli abitanti, epperciò non si può trovar ragione di distinzione nella competenza della spesa, quando non vi è ragione di differenza nel fine del servizio. C. S. 10 Agosto 1869, *M.* 1869, p. 318.

13817 — Il Comune, che la legge di P. S. del 1865, ha surrogato al Governo nell'obbligo di provvedere al casermaggio, deve pure intendersi surrogato nei contratti di affitto dei relativi locali, e quindi non può esimersi dal sottostare a tutte le conseguenze derivanti da simili contratti, fra le quali può esservi la rifazione dei danni cagionati agli stabili. C. S. 15 Aprile 1871, *M.* 1871, p. 187.

13818 — La spesa per il fitto della caserma ad uso delle guardie di P. S. è annoverata fra le spese obbligatorie cui il Comune deve sottostare, ed in caso di rifiuto occorre provvedere d'ufficio all'iscrizione nel bilancio della somma necessaria. C. S. 20 Marzo 1872, *M.* 1872, p. 160.

13819 — La legge di P. S. non fa alcuna distinzione fra il servizio ordinario e normale, e quello straordinario per cui siano destinate delle guardie di P. S. in un Comune, il quale perciò anche in questo secondo caso è tenuto al pagamento della quota di spesa indicata nell' art. 23 della legge suddetta. C. S. 28 Maggio 1875, *M.* 1875, p. 215. — C. S. 30 Settembre 1876, *M.* 1877, p. 89.

13820 — Per sottrarsi a quest'obbligo non può il Comune addurre che non fu osservato il disposto dell' art. 24 della legge di P. S. giacchè il provvedere al servizio pubblico richiesto dall'urgenza non può ritenersi subordinato alla osservanza di una disposizione di ordine puramente normale, e in caso di urgenza il Prefetto viene obbligato alla partecipazione preventiva portata da detto articolo. Id. id. — Id. id.

13821 — I Comuni nei quali per una parte dell'anno stanziano in servizio ordinario le guardie di P. S. devono concorrere in proporzione alla spesa necessaria per le medesime. C. S. 16 Giugno 1875, *M.* 1875, p. 341.

13822 — La parola orfani usata nella tabella annessa alla legge 20 Marzo 1865 sulla P. S. relativa alle pensioni competenti ai graduati ed alle guardie di P. S. e la relativa disposizione che ne fissa la pensione,

è anche applicabile al caso in cui vi sia un unico minorenne rimasto orfano. C. C. 26 Genn. 1877, *M.* 1877, p. 174.

13823 — Non si può ammettere in contrario analogia fra detto, caso e quello nel quale la legge fissa una quota minore alla vedova senza prole. Id. id.

13824 — Il riordinamento del Corpo dei Militi a cavallo nelle Provincie Siciliane effettuato col R. D. del 27 Marzo 1877 nulla ha innovato per quanto riflette all'obbligo imposto ai Comuni della Sicilia dall'art. 16 della legge 11 Agosto 1870 di sopperire per una metà alla spesa del Corpo suddetto sciolto col citato D. e surrogato col nuovo Corpo delle guardie di P. S. a cavallo. C. S.27 Marzo e 24 Mag. 1878,*M.*1878,p.179.

13825 — Quindi i Comuni della Sicilia non possono rifiutarsi di stanziare nel rispettivo bilancio il fondo occorrente pel pagamento della quota spettante ai medesimi nella spesa delle guardie di P. S. a cavallo. C. S. 27 Marzo e 24 Maggio 1878, *M.* 1878, p. 179. — C. S. 24 Agosto 1878, *M.* 1878, p. 308. — C. S. (Sezioni riunite) 8 Nov. 1879, *M.* 1880, p. 24. — C. S. 3 Luglio 1880, *M.* 1880, p. 297.

13826 — Un Comune non può rifiutarsi di concorrere nella spesa di mantenimento delle guardie di P. S. a cavallo, sotto pretesto che le medesime non hanno stanza nel Comune, e perciò non possono prestare servizio a suo vantaggio. C. S. 17 Luglio 1880, *M.* 1880, p. 300.

13827 — I Comuni nei quali risiedano guardie di P. S. sono obbligati a provvederle dello intero casermaggio, e quindi anche della legna necessaria pel riscaldamento delle caserme e dei posti distaccati. Min. Int. 13 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 27.

13828 — Qualunque sia la ragione per la quale fu aumentato il numero delle guardie di P. S. in un Comune, essa non può dar motivo ad esonerarlo della relativa quota di spesa, perchè basta il fatto della residenza per far nascere l'obbligo del Comune stesso a termini di legge. C. S. 17 Sett. 1881, *M.* 1882, p. 23.

13829 — La metà delle spese di mantenimento delle guardie di P. S. sta a carico del Comune ove esse guardie sono mandate a prestare servizio, senza che sia luogo a distinguere se il Governo ve le abbia destinate per causa di interesse generale o locale. App. Palermo 6 Febbraio 1882, *M.* 1883, p. 109.

13830 — **Funzioni religiose.** — Circ. Min. Int. 28 Luglio 1876 che ingiunge ai Prefetti di vietare le processioni religiose all'esterno delle Chiese, salvo la facoltà ai medesimi di permettere le processioni volta per volta, quando ne sia fatta loro domanda. *M.* 1876, p. 228.

13831 — In forza degli art. 3 e 146 della legge com. i Prefetti hanno facoltà nei casi urgenti, di dettare le regole, e di prescrivere gli orari per le funzioni religiose, tanto fuori che dentro le Chiese, quando queste prescrizioni possono avere relazione coll'ordine pubblico. C. S. 3 Giugno 1873, *M.* 1874, p. 14.

13832 — Sotto il pretesto dell'urgenza i Prefetti non possono provvedere riguardo alle funzioni religiose, per via di disposizioni preventive non temporanee ma permanenti, in guisa di assumere quasi carattere di regol. giacchè questo concetto urta con le parole e con la ragione dell'art. 3 della legge com. Id. id.

13833 — Quando le funzioni religiose per determinate circostanze presentino un pericolo per l'ordine pubblico, il Prefetto valendosi delle facoltà ad esso demandate dall'art. 3 della legge com. deve preventivamente di volta in volta, vietare le funzioni esterne o regolarle a seconda delle circostanze, desumendo i motivi della sua ordinanza dall' art. 146 della legge com. e 67 del relativo regolamento. Circ. Min. Int. 20 Sett. 1874, *M.* 1874, p. 289.

13834 — Coloro che contravvenissero in qualche maniera agli ordini emessi nel modo sopraindicato devono essere perseguitati coll'azione penale a norma degli art. 147, 148 e 149 della legge com. Id. id.

13835 — Possono i Prefetti per provvedimento d'igiene e sotto pena di polizia vietare per un tempo determinato le processioni religiose. Cass. Torino 17 Luglio 1874, *M.* 1875, p. 90.

13836 — Data la proibizione di far processioni, il Tribunale non può distinguere fra quelle che attraggono e quelle che non attraggono grande concorso di gente, ed esimere in quest' ultimo caso dalla pena. Id. id.

13837 — Da nessuna legge penale, in via di regola generale, sono vietate le processioni religiose fuori di Chiesa, nè a tal fine è necessario sempre ed in ogni caso un previo permesso dell'autorità politica. Cass. Torino 28 Giugno 1875, *M.* 1875, p. 232.

13838 — Solo l'autorità politica può in via di eccezione in casi d'urgenza, a motivo di igiene, ordinare che non si facciano processioni religiose fuori di Chiesa, se non previa licenza, ed impedirle del tutto in circostanze determinate. Id. id.

13839 — L'art. 12 del R. D. 16 Ottobre 1861 che dà facoltà ai Prefetti di autorizzare funzioni e predicazioni in ore notturne ed in luoghi diversi della Chiesa, non è applicabile che in quelle Provincie, in cui giusta il diritto e gli usi in esse vigenti tale diritto spettava al Min. per gli affari ecclesiastici. Id. id.

13840 — Le Circ. Min. emanate per l'applicazione di tale D. non possono considerarsi che come norme direttive, non già come precetti che abbiano sanzione penale. Id. id.

13841 — La legge di P. S. non riguarda il fatto di chi fa processioni fuori di Chiesa senza licenza del Prefetto, ma unicamente si riferisce alle persone assembrate che non si ritirano all'invito dell'autorità di separarsi. Id. id.

13842 — Quindi se una processione ebbe luogo tranquillamente fuori di Chiesa senza che le persone assembrate siano state invitate a ritirarsi, non si può dire che vi sia stato rifiuto o sprezzo alla legge. Id. id.

13843 — Non possono costituire materia di contravvenzione le processioni religiose fatte all' interno della Chiesa senza il permesso dell'autorità politica, specialmente ove non consti di invito o intimazione di sciogliersi agli adunati. Cass. Firenze 29 Nov. 1876, *M.* 1877, p. 78.

13844 — Le processioni religiose fuori di Chiesa sono espressamente permesse dall'articolo 183 del cod. pen. quindi i Prefetti se hanno facoltà in via di eccezione in casi determinati, e per motivi d'igiene o d'ordine pubblico, di vietarle, non possono però proibirle in modo assoluto e in via di regola generale. Cass. Torino 24 Luglio 1874, *M.* 1874, p. 271. — Cass. Torino 13 Giugno 1877, *M.* 1877, p. 202. — Id. 11 Luglio 1877, *M.* 1877, p. 250. — Cass. Napoli 14 Dic. 1877, *M.* 1878, p. 109 — Cass. Napoli 21 Febb. 1879, *M.* 1879, p. 303.

13845 — Epperciò non vi ha reato nel fatto di chi contravviene ad un D. Prefettizio che senza tampoco accennare al concorso di quei motivi, proibisce in modo assoluto ed in via di regola generale tali processioni. Cass. Torino 13 Giugno 1877, *M.* 1877, p. 202.

13846 — Le processioni, di qualunque natura, non sono che riunioni di persone che come tali, e in quanto siano pacifiche e non armate, sono espressamente autorizzate dall'art. 32 dello Statuto. Cass. Torino 11 Luglio 1877, *M.* 1877, p. 250.

13847 — Il Governo ha per altro non solo il diritto ma il dovere, quando prevede che da una data riunione possono nascere disordini, di vietarla per quella volta in via di eccezione, ma non di erigere la eccezione, in regola, ciò che sarebbe un abuso di potere. Id. id.

13848 — Le contravvenzioni di cui all'art. 146 della legge com. sono le trasgressioni ai regolamenti e provvedimenti locali, concernenti l'esazione delle imposte speciali dei Comuni, il godimento dei beni com. l'ornato e la polizia locale, e non possono riferirsi all'esercizio del diritto politico di riunione. Id. id.

13849 — I Prefetti per misura di sicurezza e di polizia possono emanare ordinanze le quali interdicano le processioni fuori Chiesa senza permesso od autorizzazione, ed assoggettare a pena i contravventori. Cass. Roma 30 Genn. 1877, *M.* 1877, p. 151.

13850 — Le processioni fatte senza la debita autorizzazione non costituiscono contravvenzione agli art. 26, 27, 117 della legge di P. S. ma una contravvenzione speciale ad ordinanza amministrativa in cui si incorre senza previo invito ed intimazione di scioglimento. Id. id.

13851 — Il giudizio del magistrato di merito che si trattasse di vera e propria processione con concorso di popolo, vietata nell'ordinanza prefettizia, siccome fondato sopra un apprezzamento di fatto non può dar luogo a censura in Cassazione. Id. id.

13852 — Il D. 16 Ott. 1861 per le Provincie meridionali, non fa alcun divieto novello a funzioni religiose fuori le Chiese. Cass. Napoli 14 Dic. 1877, *M.* 1878, p. 109.

13853 — Se è inibito ai Prefetti di proibire le processioni religiose fuori della Chiesa e senza permesso prefettizio, e ciò in via di massima permanente, sono invece a ritenersi validi i decreti proibitivi emanati in via temporaria e d'urgenza di caso in caso per motivi di pubblico ordine. Cass. Torino 30 Nov. 1877, *M.* 1878, p. 157.

13854 — La trasgressione al divieto è punibile ai sensi dell'art. 117 della legge di P. S. e degli art. 3 e 146 della legge com. Id. id.

13855 — Per l'esercizio dell' azione relativa a queste trasgressioni, non si può esperire la conciliazione accennata dall'art. 148 della legge com. Id. id.

13856 — Il D. del Prefetto col quale non per misura permanente, ma in determinate speciali circostanze si dispone non potersi fare processioni religiose fuori le Chiese senza previo permesso, essendo nei limiti delle sue attribuzioni, al contravventore del medesimo è applicabile la disposizione di cui all'art. 146 della legge com. Cass. Roma 9 Genn. 1878, *M.* 1878, p. 358.

13857 — Se il Prefetto, venuto in cognizione dell' intenzione di un Parroco di tenere una processsione, trova di proibirla in via di urgenza e per motivi d'ordine pubblico, facendo in tempo debito notificare il divieto al Parroco, e se questi non curando il divieto tiene ugualmente la processione, si verifica una contravvenzione agli art. 3 e 146 della legge com. che danno facoltà di provvedere volta per volta, e caso per caso, alle misure che crede necessarie per tutelare l'ordine pubblico. Cass. Firenze 19 Dicembre 1877, *M.* 1878, p. 359.

13858 — Il Prefetto non ha alcun obbligo di specificare la natura del pericolo che da quel fatto poteva seguire, bastando che

egli annunzi la causa legale della proibizione. Id. id.

13859 — Il Prefetto può vietare in generale le processioni religiose, ed è punibile chi contravvenga alla relativa ordinanza, Cass. Roma 18 Nov. 1878, *M.* 1879, p. 125.

13860 — Se per ragioni speciali venga nominato ed inviato in un Comune un apposito Delegato per farvi il servizio di P. S. questi resta con ciò sostituito al Sindaco e riunisce in sè tutte le facoltà, che a questo ultimo la legge accorda in detta materia. Cass. Torino 21 Maggio 1879, *M.* 1879, p. 218.

13861 — Se per motivi di P. S. il Delegato abbia proibita una processione, deve ritenersi aver fatto uso d'un potere, che non può essergli contestato, ed essere punibile il Parroco che vi abbia contravvenuto, a sensi degli art. 104 e 146 della legge com. Id. id.

13862 — Il tentativo di conciliazione di cui all'art. 148 della legge com. è prescritto per le contravvenzioni a regolamenti locali, non per quelle a ordinanze emanate dal Sindaco o da chi per lui, a forma dell'art. 104 della detta legge. Id. id.

13863 — Il Prefetto può caso per caso per ragioni di ordine pubblico proibire una processione. Cass. Firenze 30 Agosto 1879, *M.* 1879, p, 379.

13864 — Perchè però si ravvisi la contravvenzione al divieto, fa d'uopo che consti, e dalla sentenza si rilevi che questo fu realmente portato a cognizione del Parroco che eseguì la contravvenzione. Id. id.

13865 — Nè i Ministri nè i Prefetti possono vietare di regola generale le processioni religiose, ma solo possono limitarsi a proibire che una determinata processione venga eseguita, quando vi sia pericolo di disordini. Cass. Firenze 9 Giugno 1880, *M.* 1880, p. 336.

13866 — Non essendo da alcuna legge vietate le processioni fuori Chiesa, i Prefetti non possono proibirle con disposizione generale e permanente, ma solo in casi speciali; nè possono subordinarle al loro preventivo permesso. Cass. Palermo 18 Genn. 1883, *M.* 1883, p. 223.

**SINDACI** — *Generali — Nomina, giuramento, durata in carica, scadenza — Surrogazione e delegazione — Garanzia — Provvedimenti d'urgenza, generali — Tutela P. S. — Igiene — Competenza autorità giudiziaria.*

13867 — **Generali** — Circ. Min. Interno 30 Settembre 1868 contenente istruzioni ai Prefetti per le proposte che debbono fare del personale dei Sindaci. *M.* 1868, p. 330.

13868 — Circ. Min. Interno 7 Novembre 1870 n. 16 300, sull'obbligo dei Sindaci dei Comuni ove non risiede uffiziale di P. S. di ricevere e spedire ai Pretori le querele e denuncie loro presentate dai propri amministrati, sia per reati di azione pubblica che per quelli di azione privata. *M.* 1871, p. 7.

13869 — Contro i D. R. di remozione dei Sindaci non sono ammessibili ricorsi a termini e per gli effetti dell'art. 9 N. 4 della legge sul Consiglio di Stato. C. S. 5 Aprile 1870, *M.* 1875, p. 39.

13870 — Il distintivo concesso ai Sindaci è un contrassegno della qualità di ufficiale del Governo, anzichè di Capo dell'amministrazione comunale, e quindi non può essere portato che nelle feste ufficiali. Nota Min. Int. 29 Agosto 1873, *M.* 1873, p. 286.

13871 — Non vi ha legge che dichiari incompatibile l'ufficio di Sindaco coll'impiego di Commesso postale in un Comune. C. S. 27 Agosto 1872, *M.* 1872, p. 325.

13872 — Il Ricevitore del lotto non è legalmente incapace dell'ufficio di Sindaco, non esistendo alcuna incompatibilità fra i due uffici. C. S. 26 Genn. 1877, *M.* 1877, p. 72.

13873 — La qualità di ufficiale dell'esercito in posizione di servizio ausiliario, non è ostacolo all'esercizio delle funzioni di Sindaco. C. S. 9 Marzo 1883, *M.* 1883, p. 151.

13874 — Se però colui che trovasi in tale condizione viene chiamato a prestare uno dei servizi stabiliti dall'art. 5 della legge 17 Ott. 1881, che sia incompatibile con le dette funzioni, è evidente che esso dovrà rinunciare all'ufficio di Sindaco. Id. id.

13875 — Possono vincolare il Comune le dichiarazioni fatte dal Sindaco od altri membri della Giunta, nella esecuzione di speciali incombenze loro affidate, nelle quali rivestono la qualità di legittimi mandatari del Comune stesso. Cass. Torino 2 Aprile 1880, *M.* 1831, p. 27.

13876 — L'approvazione in via amministrativa della gestione di un Sindaco non è d'ostacolo all'azione che il Comune creda di dover promuovere contro di lui, pei danni recati al Comune stesso nell'esercizio delle sue funzioni. Cass. Firenze 10 Febb. 1873, *M.* 1873, p. 348.

13877 — Gli art. 102 n. 6, 104, 147, 148 e 149 della legge com. conferiscono al Sindaco talune attribuzioni esclusivamente sue proprie, e del tutto estranee alla competenza del Cons. com. C. S. 18 Agosto 1865, *M.* 1873, p. 334.

13878 — Proibita dal Prefetto con comminatoria delle pene di polizia, per ragioni sanitarie, fra le altre riunioni anche ogni processione religiosa fuori di Chiesa, se il Sindaco di un Comune ciò non ostante accorda ad un Parroco il permesso di fare tale processione, quest'atto del Sindaco potrà forse essere redarguibile in via amministrativa, ma non può servire di base per procedere contro di esso in sede penale, per

violazione del manifesto Prefettizio. Cass. Torino 8 Giugno 1876, *M.* 1876, p. 255.

13879 — Il Sindaco che riscuote una tassa per la vidimazione dei passaporti per l'interno, è colpevole di concussione. Cass. Torino 22 Giugno 1876, *M.* 1876, p. 272.

13880 — Il reato sussiste ancorchè dall'abuso del funzionario derivasse vantaggio finanziario al contribuente. Id. id.

13881 — La sospensione di un Assessore dalle funzioni di Sindaco, cessa con la scadenza del medesimo dalla carica di Consigliere. C. S. 26 Febb. 1879, *M.* 1879, 119.

13882 — Quindi se fu rieletto Consigliere e fu nominato di nuovo Assessore la deliberazione di nomina è regolare. Id. id.

13883 — **Nomina, giuramento, durata in carica, scadenza.** — Nei casi di conferma in ufficio dei Sindaci è necessaria la nuova prestazione del giuramento, come si pratica per i Deputati al Parlamento, quando per un motivo qualsiasi vanno soggetti ad una nuova elezione. Nota Min. Int. 30 Dicembre 1873, *M.* 1874, p. 48.

13884 — *Contro.* — I Sindaci che vengono confermati per un altro triennio non debbono prestare un nuovo giuramento. C. S. 2 Agosto 1879, *M.* 1879, p. 262.

13885 — Il Sindaco che è scaduto da Consigliere decade dalla carica di Sindaco. Può però continuare a disimpegnare il suo ufficio fino alla prima seduta della tornata di autunno del Consiglio comunale. Nota Min. Interno 8 Sett. 1869, *M.* 1869, p. 288. — C. S. 12 Marzo 1870, *M.* 1870, p. 104.

13886 — Il Sindaco le cui dimissioni sono state accettate, deve immediatamente cessare dall'ufficio e rimetterne le funzioni all'Assessore anziano, non essendo in tal caso applicabile l'art. 205 della legge comunale. Nota Min. Int, 9 Luglio 1870, *M.* 1870, p. 232.

13887 — I Sindaci, i quali malgrado il compiuto triennio conservano la qualità di Consiglieri com. debbono rimanere in ufficio sino all'effettiva installazione dei loro successori; quindi ancorchè il nuovo Sindaco sia nominato, l'antico non cessa dalle sue funzioni sinchè il suo successore non ha assunto la carica conferitagli. C. S. 12 Marzo 1870, *M.* 1870, p. 104. — Nota Min. Int. 26 Febb. 1874, *M.* 1874, p. 77.

13888 — Per i Sindaci la durata in ufficio fino all'istallazione dei loro successori è subordinata alla condizione che essi conservino la qualità di Consiglieri. Min. Int. 31 Marzo 1875, *M.* 1875, p. 138.

13889 — I Sindaci scaduti da Consiglieri scadono anche della carica di Sindaci, e debbono consegnare l'ufficio agli Assessori anziani all'aprirsi della sessione ordinaria anche se vengono rieletti Consiglieri. Min. Int. 31 Marzo 1875, *M.* 1875, p. 138. — Id. 28 Luglio 1875, *M.* 1875, p. 245.

13890 — Se la rappresentanza com. fu sciolta per l'avvenuto mutamento della popolazione, il Sindaco non può continuare nell'esercizio delle sue funzioni dopo l'istallamento del nuovo Consiglio com. quantunque chiamato a farne parte. Min. Int. 29 Genn. 1878, *M.* 1878, p. 114.

13891 — Però se il Sindaco cessato, ha in buona fede continuato a tenere la presidenza del nuovo Consiglio, le deliberazioni relative non potrebbero per ciò dirsi viziate di nullità. Id. id.

13892 — **Surrogazione e delegazione** — Se il Sindaco viene a cessare dalla sua carica per rinunzia o morte, l'Assessore anziano subentrando nei diritti e negli obblighi del Sindaco, può delegare ad altro Assessore l'esercizio delle sue funzioni pel caso fosse impedito od assente. Nota Min. Interno 13 Marzo 1870, *M.* 1870, p. 96. — C. S. 30 Giugno 1880, *M.* 1880, p. 246.

13893 — Se il Sindaco non è che assente od impedito, o le sue dimissioni non fossero stato ancora accettate, in questo caso l'Assessore anziano o delegato non ha facoltà di delegare, ed ove anche egli si assentasse, lo surroga di pien diritto quello degli Assessori che gli succede per anzianità. Nota Min. Interno 13 Marzo 1870, *M.* 1870, p. 96.

13894 — Non potendo mai avvenire che nella Giunta manchi l'Assessore anziano, le funzioni di Sindaco durante la temporanea vacanza del titolare, debbono essere assunte dall'Assessore cui per legge spetta l' anzianità. Nota Min. Int. 11 Aprile 1871, *M*, 1871, p. 142.

13895 — La rinuncia dell'Assessore anziano di esercitare le funzioni di Sindaco, fa sì che l'Assessore che gli viene immediatamente dopo prende il posto di lui, e si trova legittimamente investito delle facoltà da quello declinate. C. S. 6 Febbraio 1872, *M.* 1872, p. 61.

13896 — In caso di assenza o d'impedimento del Sindaco, la presidenza della Giunta com. spetta all'Assessore delegato dal Sindaco; e solo nella mancanza dell'Assessore delegato essa spetta all'Assessore anziano. C. S. 16 Aprile 1875, *M.* 1875, p. 150.

13897 — Le delegazioni che il Sindaco può fare, debbono sempre cadere sugli Assessori ordinarii, salvo, ben inteso, il caso di assenza od impedimento di questi, e per quel solo tempo in cui dura l'assenza o l'impedimento. C. S. 27 Maggio 1874, *M.* 1874, p. 214.

13898 — Quando nessuno degli Assessori effettivi voglia o possa supplire il Sindaco, deve assumere l'ufficio uno dei supplenti. C. S. 11 Nov. 1882, *M.* 1883, p. 94.

13899 — Il Sindaco è indipendente dalla Giunta nelle sue attribuzioni di ufficiale del

Governo, onde questa non può ingerirsi nella nomina e nel licenziamento degli ufficiali delegati dal Sindaco nelle Frazioni. C. S. 14 Genn. 1876, *M.* 1876, p. 230.

13900 — E' nullo l'art. di un regol. interno, col quale il Cons. com. avesse in qualche modo variato quanto dispone l'art. 108 della legge com. circa i casi nei quali gli Assessori possono disimpegnare le attribuzioni deferite al Sindaco. C. S. 8 Maggio 1878, *M.* 1878, p. 204.

13901 — A norma dell'art. 105 della legge com. quando il Sindaco delega un semplice Consigliere per rappresentarlo, è da presumersi, fino a prova in contrario, la mancanza od impedimento degli Assessori o di altri Consiglieri più anziani del delegato. C. S. 13 Ott. 1882, *M.* 1883, p. 58.

13902 — **Garanzia** — Circ. Min. Grazia Giust. e Culti 23 Dic. 1864 circa la garanzia da cui sono coperti i Sindaci; e modo di procedere contro ai medesimi. *M.* 1865, p. 68.

13903 — Circ. Min. Grazia e Giustizia 4 Luglio 1868 portante nuove istruzioni circa la garanzia dei Sindaci e di coloro che ne fanno le veci. *M.* 1869, p. 356.

13904 — La procedura da seguirsi allorchè si deve chiedere lo scioglimento della garanzia è regolata dalle disposizioni del libro III titolo X del codice di procedura penale. Circ. Min. Grazia e Giustizia 4 Luglio 1868, Id.

13905 — Circ. Min. G. G. 29 Ottobre 1880 con cui si ingiunge ai Procuratori del Re di avvertire i Prefetti, quando sia iniziato procedimento penale contro un Sindaco. *M.* 1880, p. 325.

13906 — Le disposizioni della legge com. che accordano la garanzia ai Sindaci non sanciscono un principio personale al Sindaco, ma riguardano propriamente le sue funzioni come pubblico ufficiale. Pertanto la garanzia deve estendersi a coloro che legittimamente esercitano le funzioni del Sindaco nella sua assenza. App. Genova 2 Maggio 1862, *M.* 1862, p. 116. — Circ. Min. G. G. 23 Dic. 1864, *M.* 1865, p. 68.

13907 — Il Sindaco il quale non faccia che partecipare alla deliberazione della Giunta o del Consiglio contenente un'ingiuria pubblica, non è in condizione diversa dagli altri Consiglieri, e non può invocare la guarantigia che gli spetta nei casi in cui agisce da solo e come agente del Governo. App. Torino 5 Dice. 1856, *M.* 1862, p. 123. — Circ. Min.G.G. 23 Dic. 1864, *M.* 1865,p. 68.

13908 — Quante volte le azioni del Sindaco sono collegate alla qualità di ufficiale governativo, e non rientrano in quel giro di attribuzioni per le quali è dipendente dall'autorità amministrativa, egli non è protetto da alcuna garanzia, sicchè non occorre l'autorizzazione di cui agli art. 8 e 110 legge com. quando l'azione è rivolta contro il Sindaco qual capo dell'amministrazione comunale non quale ufficiale del Governo. Circ. Min. Grazia Giust. e Culti, 23 Dicembre 1864, *M.* 1865, p. 68. — Cass. Roma 13 Marzo 1876, *M.* 1876, p. 287.

13909 — *Contro* — Per la nostra legge com. il Sindaco gode della garanzia per tutti gli atti che egli compie, sia come ufficiale del Governo, sia come capo dell'amministrazione comunale. C. S. 17 Marzo, 6 e 27 Giugno 1866, *M.* 1869, p. 356. — Circ. Min. G. G. 4 Luglio 1868, *M.* 1869, p. 356. App, Perugia 28 Dicembre 1875, *M.* 1876, p. 123.

13910 — L'Assessore ff. da Sindaco il quale per legge subentra nelle attribuzioni del Sindaco, come fruisce della garanzia amministrativa così è passibile della sospensione, benchè ciò non sia letteralmente dichiarato dalla legge com. Nota Min. Int. 20 Luglio 1868, *M.* 1868, p. 346. — C. S. 17 Maggio 1870, *M.* 1870, p, 168.

13911 — Anche per le contravvenzioni nelle quali i Sindaci possono incorrere come ufficiali dello stato civile, giusta l'art. 404 del cod. civ. è necessaria la formalità del decreto sovrano per poterli sottoporre a procedimento. C. S. 18 Dicembre 1868, *M.* 1869, p. 358.

13912 — Anche per le contravvenzioni nelle quali i Sindaci possono incorrere alle leggi sul bollo, è necessaria la formalità del decreto sovrano per poterli sottoporre a procedimento. Id. id.

13913 — La garanzia legale accordata al Sindaco rimane limitata agli atti che esso compie nell'esercizio delle sue funzioni, e come ufficiale dipendente dall'autorità governativa, senza che possa in alcun modo estendersi al pagamento di un suo debito verso il Comune, ed al rimborso di somme per ineseguito mandato. App. Torino 8 Aprile 1870, *M.* 1871, p. 47.

13914 — Perchè un Sindaco possa esser tenuto responsabile verso del Com. per la inesecuzione del mandato affidatogli di agire giudizialmente contro un debitore del Comune stesso, occorre che da sua parte vi sia stata una grave colpa, collusione, malizia o dolo. App. Torino 8 Aprile 1870, *M.* 1871, p. 47.

13915 — Quando si tratta di un reato del Sindaco non già relativo alle sue funzioni, ma commesso come persona privata, non è richiesta l'autorizzazione reale per procedere contro d'esso. Cass. Firenze 21 Febbraio 1873, *M.* 1873, p. 239. — Cass. Torino 19 Dic. 1877, *M.* 1878, p. 297.

13916 — Il letterale disposto degli art. 8 e 110 della legge com. esclude che essi debbano applicarsi unicamente nei casi di rendiconto morale o di materie penali. Cass. Torino 19 Nov. 1874, *M.* 1875, p. 61.

13917 — Non può iniziarsi un penale procedimento contro un Sindaco, per aver ommesso di fornire l'ufficio comunale della misura speciale di leva, e dei pesi e misure ad esso necessari, se non dietro autorizzazione del Re, previo parere del Consiglio di Stato. Cass. Palermo 13 Maggio 1873, *M.* 1875, p. 73.

13918 — Ove sia stato iniziato procedimento sotto questo titolo di contravvenzione, senza l'accennata autorizzazione, se ad esso abbia tenuto dietro sentenza di condanna, che per difetto di ricorso del condannato o del P. M. sia passata in cosa giudicata, il Procuratore generale in Cassazione, può proporre ricorso nell'interesse della legge, e in conseguenza del medesimo la sentenza stessa dev'essere annullata. Id. id.

13919 — La guarentigia accordata dalla vigente legge com. ai Sindaci ed a coloro che ne fanno le veci riguarda i soli atti di cui questi possono rendersi responsabili nell'esercizio delle funzioni che loro sono particolarmente attribuite, e non punto gli atti che essi compiono in unione alla Giunta com. C. S. 15 Sett. 1875, *M.* 1876, p. 296.

13920 — Per legittimare l' operato del Sindaco che abbia agito come capo dell'azienda com. occorre dimostrare che egli col fatto abbia eseguito le delib. della Giunta o del Consiglio; e quando non esistano tali delib. non vale quella che in seguito avesse presa il Consiglio com. assumendosi per intero la responsabilità dell'operato del Sindaco: specialmente poi se la delib. stessa non venne approvata dalle autorità competenti. App. Casale 23 Luglio 1881, *M.* 1881, p. 363.

13921 — Gli atti compiuti dal Sindaco oltre i confini della sua giurisdizione, costituiscono una lesione all'autonomia e indipendenza degli altri Comuni, e come atti arbitrari, sebbene fatti per la difesa del proprio territorio, non producono alcun effetto giuridico, e deve risponderne personalmente, senza che per procedere contro di lui occorra la Sovrana autorizzazione. Id. id.

13922 — Il Sindaco che come privato e non come pubblico ufficiale si è assunto l'obbligo di far pervenire ad un creditore del Comune una somma ritirata dalla cassa com. se viene azionato per resa di conto del suo operato e risarcimento di danni per inesecuzione dell'assunto incarico, non può invocare a suo favore la guarantigia accordata ai Sindaci dagli art. 8 e 110 della legge com. Cass. Firenze 13 Giugno 1881, *M.* 1882, p. 9.

13923 — Un Sindaco, il quale sedendo nel suo gabinetto metta alla porta con vie di fatto un individuo che pretenda un certificato non dovuto, deve ritenersi che agisca nell'esercizio delle sue funzioni, o quanto meno per causa delle medesime. Cass. Roma 7 Nov. 1881, *M.* 1882, p. 92.

13924 — Epperò venendo imputato delle vie di fatto commesse nelle circostanze suddette, non si può procedere contro di lui se prima non sia chiesto ed ottenuto lo scioglimento della garanzia. Id. id.

13925 — Il Sindaco che s'ingerisca senza legale autorizzazione nel maneggio del denaro com. divenendo per ciò solo soggetto alla giurisdizione amministrativa del Consiglio di Prefettura e della Corte dei Conti, per procedersi contro di lui non è d'uopo che si ottenga l'autorizzazione Sovrana. Cass. Roma (Sez. riun.) 22 Aprile 1882, *M.* 1882, p. 302.

13926 — L'autorizzazione per poter procedere penalmente contro al Sindaco è solo necessaria quando si tratta di atti compiuti dal medesimo quale uffiziale del Governo, e non per quelli compiuti come capo dell'Amministrazione municipale. Cass. Torino 10 Maggio 1883, *M.* 1883, p. 198.

13927 — Quindi si può procedere senza l'autorizzazione Sovrana nel caso di ingiurie fatte dal Sindaco ad un cittadino che chiedevagli l'esito d'una sua istanza diretta all'Amministrazione com. Id. id.

13928 — La garentia concessa al Sindaco riguarda gli atti che esso compie come ufficiale del Governo, non quelli come capo dell'Amministrazione com. Cass. Napoli 5 Giugno 1882, *M.* 1883, p. 279.

13929 — L'intromissione del Sindaco in una questione tra un venditore ed un compratore rientra nelle sue attribuzioni di capo dell'Amministrazione com.; quindi se ha rivolte parole ingiuriose ad uno dei contendenti, può procedersi penalmente contro di lui senza bisogno di autorizzazione Sovrana. Id. id.

13930 — Non possono i Sindaci essere chiamati a rendere conto dell'esercizio delle loro funzioni fuorchè dalla superiore autorità amministrativa, nè essere sottoposti a procedimento per alcun atto di tale esercizio senza autorizzazione Sovrana. Cass. Palermo 16 Nov. 1882, *M.* 1883, p. 280.

13931 — Ma in detto esercizio di funzioni non è certo compreso l'atto col quale il Sindaco commetta il reato d'ingiurie o di percosse a danno d'un cittadino; e perciò in questo caso può liberamente procedersi contro di lui. Id. id.

13932 — **Provvedimenti d'urgenza** — *generali* — Il fatto del Sindaco è valido e vincola il Comune, benchè non abbia osservate negli atti di sua amministrazione le regole consuete, se era impossibile l'osservarle a motivo delle straordinarie circostanze in cui si trovava il Comune per essere in tempo di guerra. App. Casale 25 Luglio 1863, *M.* 1863, p. 387.

13933 — Per virtù degli art. 104 e 140 della legge com. i Sindaci non solo possono, ma debbono provvedere per tuttociò che riguarda la sicurezza ed igiene pubblica. Cass. Torino 31 Luglio 1866, *M.* 1866, p. 337.

13934 — Può il Sindaco prendere provvedimenti per l'igiene e la sicurezza pubblica consultando anche la Giunta, e l'averla fatta figurare nell'avviso emanato al pubblico, non toglie all'avviso medesimo intestato, firmato e notificato dal Sindaco, la natura di provvedimento emanato dal Sindaco stesso. Id. id.

13935 — In nessun caso spetta nè alle Giunte municipali, nè ai Consigli com. ma esclusivamente appartiene ai Sindaci di dare i provvedimenti intesi, sia a tutelare la P. S. sia a denunciare o reprimere le contravvenzioni. C. S. 30 Dic. 1871, *M.* 1872 p. 45.

13936 — La legge com. nel demandare al Sindaco la facoltà di fare i provvedimenti contingibili ed urgenti di P. S. ed igiene nelle materie dei regolamenti di igiene, edilità, e polizia locale, che sono attribuiti dalla legge ai Comuni, non ha determinato i casi nei quali il Sindaco abbia facoltà di provvedere, e non ha posto limiti ai provvedimenti che egli possa prendere. C. S. 30 Luglio 1872, *M.* 1872, p. 248.

13937 — Il potere del Sindaco ha fondamento e misura soltanto nel pubblico bisogno, il quale si manifesti repentinamente, e renda indispensabile di ricorrere a provvedimenti subitanei e straordinari. Id. id.

13938 — Contro i provvedimenti che i Sindaci prendono giusta l'art. 104 della legge com. non possono ammettersi i rimedi possessori, le azioni cioè di spoglio e di reintegrazione. Cass. Torino 26 Luglio 1872, *M.* 1873, p. 64.

13939 — Contro il Sindaco che nella sua qualità di uffiziale pubblico abbia fatto abbattere un acquedotto costruito da un privato per divergere le acque di un pubblico rivo, non può ammettersi azione di spoglio. Id. id.

13940 — Gli atti che il Sindaco esercita per ragione del suo ufficio o mandato, e indipendentemente dall'autorizzazione del Consiglio, sono quelli determinati specificatamente dalla legge comunale. Cass. Firenze 4 Maggio 1874, *M.* 1874, p. 247.

13941 — Quindi se il Sindaco abbia ordinato un' opera per la quale mancava di facoltà proprie, ma occorreva l'autorizzazione della Giunta o del Consiglio, l'esecutore dell'opera non può rivolgersi che contro al Sindaco, il quale è obbligato personalmente del suo fatto illegale. Id. id.

13942 — Le contravvenzioni agli ordini dati dai Sindaci in esecuzione all'art. 146 della legge com. vanno comprese fra quelle d'ordine pubblico, epperò sono d'azione pubblica, giusta il disposto dell'art. 330 del cod. di proc. civ. Cass. Firenze 8 Genn. 1875, *M.* 1875, p. 313.

13943 — Per istituire il relativo procedimento non havvi d'uopo di querela per parte del Sindaco, nè della sua comparizione al dibattimento, e molto meno dell'autorizzazione al medesimo di stare in giudizio per parte del Consiglio com. Id. id.

13944 — Per il detto procedimento basta che il Sindaco trasmetta al Pretore il verbale di contravvenzione giusta il disposto dell' art. 146 della legge com. Id. id.

13945 — Il privato non può muovere azione di reintegranda avverso la esecuzione di un' ordinanza del Sindaco che dietro innovazione commessa dallo stesso privato in una pubblica fontana, dispose la ricostituzione delle cose nel pristino stato. Cass. Napoli. 25 Genn. 1875, *M.* 1876, p. 248.

13946 — Trattandosi di azione di manutenzione proposta contro il Sindaco di un Comune come responsabile in proprio e quale privato della lamentata turbazione di possesso: se si dimostra dal convenuto che egli agì nella qualità di Sindaco in esecuzione di deliberazione della Giunta, manca la ragione per tenerlo obbligato a stare ulteriormente in causa. Cass. Torino 26 Ott. 1877, *M.* 1878, p. 45.

13947 — I Comuni non sono responsabili dei provvedimenti emanati dai Sindaci o dai R. Delegati straordinari, come ufffciali del Governo. Cass. Torino 13 Febb. 1879, *M.* 1879, p. 159.

13948 — Tali sono i provvedimenti emanati in materia di P. S. edilità, ed igiene. Id. id.

13949 — L'appaltatore che ha eseguito le opere ordinategli dal Sindaco per provvedimenti d'urgenza a sensi dell'art. 104 della legge com. ha azione verso il Comune per essere rimborsato del prezzo a lui dovuto. Cass. Napoli 20 Agosto 1879, *M.* 1880, p. 73.

13950 — Il Sindaco che provvede mediante ordinanze all'uso pubblico delle strade ed all'igiene, agisce come ufficiale del Governo, e non come rappresentante dell'Amministrazione com. Cass. Napoli 22 Nov. 1879, *M.* 1880, p. 108.

13951 — Il Comune non è pertanto responsabile dell'ordinanza emanata dal Sindaco per vietare il transito di carri troppo pesanti per alcune strade com. una delle quali meni al camposanto Id. id.

13952 — Non è ammissibile la reintegrazione contro l'esecuzione del D. del Sindaco che ordina l'occupazione della proprietà privata per la costruzione immediata di un argine diretto ad impedire un'imminente temuta inondazione. Cass. Torino 11 Gennaio 1881, *M.* 1881, p. 142.

13953 — Il Sindaco quando agisce come

ufficiale del Governo, se nell'esercizio delle sue funzioni arreca danno altrui è tenuto a risarcirlo a norma degli art. 1151 e 1152 del cod. civ. Cass. Palermo 23 Giugno 1882, *M.* 1882, p. 315.

13954 — Contro l'esecuzione del provvedimento del Sindaco, che nel caso previsto dall'art. 75 della legge sui LL. PP. ordina il taglio dei rami delle piante protendentesi sul suolo stradale, non sono ammissibili le azioni possessorie di manutenzione e di spoglio. Cass. Torino 11 Aprile 1883, *M.* 1883, p. 345.

13955 — Solo sarebbe ammissibile l'azione petitoria in caso che il provvedimento eseguito abbia leso un diritto del privato. Id. id.

13956 — Non è proponibile l'azione di risarcimento dei danni per atti dell'autorità amministrativa emanati con le forme e nei limiti assegnati dalla legge Cass. Roma 6 Luglio 1882, *M.* 1883, p. 345.

13957 — Deve annullarsi la deliberazione della Giunta o del Consiglio colla quale fosse determinato che le opere costruite da un privato in un fondo di proprietà del Comune siano distrutte entro pochi giorni a cura e carico dello stesso privato, con autorizzazione al Sindaco, trascorso il detto termine, di fare eseguire i lavori d'ufficio, e all'Esattore, di esigere il rimborso della spesa coi privilegi fiscali. C. S. 30 Dicembre 1871, *M.* 1872, p. 45.

13958 — Non può il Prefetto rifiutarsi di rendere esecutoria una nota di spese relative a provvedimenti urgenti di P. S. ordinati dal Sindaco in forza dell'art. 104 della legge com. per la sola ragione che i lavori fatti superarono quelli dapprima ordinati, quando sia provata la necessità ed urgenza del provvedimento. C. S. 18 Febbraio 1871, *M.* 1871, p. 216.

13959 — Non è ricivibile il ricorso della Giunta contro il rifiuto del Prefetto di rendere esecutoria le note di spese occorse per la estinzione di incendi nel Comune: trattandosi dell' applicazione dell'art. 104 della legge com. che attribuisce al solo Sindaco la facoltà di fare i provvedimenti contingibili ed urgenti di p. s. e non potendo la Giunta avere alcuna ingerenza in tutto ciò che si riferisce alle attribuzioni spettanti al Sindaco in forza del detto art. C. S. 31 Dicembre 1879, *M.* 1880, p. 68.

13960 — I contravventori agli ordini dei Sindaci che riguardono la igiene e sicurezza pubblica, vanno soggetti alle pene di polizia sancite dal cod. pen. Cass. Torino 31 Luglio 1866, *M.* 1866, p. 337.

13961 — La trasgressione agli ordini del Sindaco non costituisce reato, se gli ordini stessi non hanno il carattere di provvedimento d'urgenza. Cass. Torino 9 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 76.

13962 — Non ha carattere di provvedimento d'urgenza, ma bensì di continuità e durata, non corrispondente alle facoltà del Sindaco, l'ordine da esso dato con cui proibisce ad una banda musicale di suonare per le pubbliche vie sino a nuovo avviso. Id. id.

13963 — Il provvedere alla osservanza dei regol. locali è attribuzione del Sindaco, o di chi per esso. C. S. 1 Luglio 1870, *M.* 1873, p. 334.

13964 — La rappresentanza municipale non può attribuire al Sindaco la facoltà di provvedere nei casi non contemplati dal regol. locale; perchè il Sindaco ad eccezione dei casi previsti dalla legge com. non è chiamato che a far osservare i regol. Id. id.

13965 — Non pecca d'incostituzionalità il provvedimento d'urgenza del Sindaco che ordina ai prestinai e venditori di pane di tenere provvisti i loro negozi delle qualità di pane più in uso, sottoponendo i contravventori alle pene sanzionate da regol. Cass. Firenze 10 Ott. 1881, *M.* 1882, p. 92.

13966 — Il provvedimento del Sindaco col quale interdice il transito dei veicoli lungo una via pubblica ove, si costruisce un pubblico acquedotto è legittimo, avendo esso facoltà di dare provvedimenti contingibili ed urgenti, non solo quando esistono regol. locali già approvati, ma anche quando non siano stati per anco emanati. Cass. Firenze 30 Giugno 1882, *M.* 1882, p. 335.

13967 — Contestata quindi la contravvenzione col provvedimento di cui sopra, non può il contravventore, comunque assoluto nel giudizio di contravvenzione, ottenere contro il Sindaco il risarcimento del danno e dell'ingiuria. Id. id.

13968 — Il Sindaco di un Comune può per l'art. 104 della legge com. in pendenza delle pratiche per la compilazione e pubblicazione di un regol. nelle forme ordinarie stabilite dalla legge, emanare con forza obbligatoria provvedimenti sulla circolazione dei veicoli nelle strade. Cass. Torino 17 Genn. 1883, *M.* 1883, p. 143.

13969 — In caso di contravvenzione agli ordini e provvedimenti dati dai Sindaci in base all'art. 146 della legge com. il Pretore è chiamato a punire la disobbedienza e non a sindacare la giustizia intrinseca dei provvedimenti medesimi. Cass. Firenze 9 Sett. 1882, *M.* 1883, p. 381.

13970 — *Tutela della P. S.* — Quando il Sindaco ordina d'urgenza per ragioni di P. S. la demolizione di fabbricati di proprietà privata, minaccianti rovina, agisce nella sua qualità di ufficiale del Governo, e non già di capo dell'Amministrazione. com. App. Venezia 1 Luglio 1873, *M.* 1874, p. 126.

13971 — Quindi queste ordinanze rientrando nel potere discrezionale che gli accorda la legge, non è esperibile l'azione giu-

diziaria contro le medesime, impugnandolo di illegalità, rimanendo però libero agli interessati il reclamo in via gerarchica. Id. id.

13972 — Il provvedimento emesso dal Sindaco, a ciò autorizzato dall'autorità locale governativa, col quale ha ingiunto ai proprietari di una cava di pietre di desistere subito dai lavori di escavazione prossimi alla ferrovia, si deve intendere emanato nello scopo di garantire la sicurezza dei transitanti sulla linea ferrata; e quindi il Sindaco, ciò operando non solo usò delle facoltà ad esso conferitegli dalla legge com. e da quella mineraria del 20 Novembre 1859, ma adempì ad un obbligo al medesimo imposto. C. S. 8 Luglio 1876, *M.* 1876, p. 288.

13973 — Contro tale provvedimento è ammesso solo il ricorso in via gerarchica, ed è esclusa la competenza dell'autorità giudiziaria. Id. id.

13974 — La facoltà concessa ai Sindaci di emettere provvedimenti di pubblica sicurezza è subordinata pel caso che concorrano gli estremi dell'urgenza e del pericolo. Cass. Torino 23 Maggio 1877, *M.* 1877, p. 219.

13975 — Non vi sarebbe quindi reato nella violazione di un editto che ordinasse la chiusura a certe ore, di determinate porte di casa, senza che l'editto stesso accennasse all'urgente pericolo che solo poteva legittimare il provvedimento. Id. id.

13976 — Qualunque giudizio voglia portarsi sull'operato d'un Sindaco in ordine a lavori fatti eseguire d'ufficio in riparazione d'un canale scorrente sotto una strada comunale, a carico degli utenti dell'acqua, non vi è dubbio che egli ha provveduto nella sua qualità di pubblico funzionario civile, e non già come capo dell'Amministrazione com. C. S. 10 Ott. 1877, *M.* 1877, p. 376.

13977 — Quindi l'operato del Sindaco rimane soggetto all'esame dell'autorità superiore in linea gerarchica, ma sfugge interamente alla cognizione ed alla ingerenza del Consiglio com. le deliberazioni del quale dovrebbero venire annullate perchè in violazione delle legge. Id. id.

13978 — La facoltà competente al Sindaco in virtù degli art. 104 della legge com. e 76 della legge sui LL. PP. di provvedere anche d'ufficio alla demolizione dei fabbricati che minacciano rovina è subordinata a due condizioni: 1° che vi sia quell'urgenza imperiosa che non rende possibili le dilazioni inerenti ad una istanza giudiziale; 2° che l'interessato, debitamente avvertito, non faccia le riparazioni giudicate necessarie, per evitare un pericolo pel pubblico. C. S. 31 Gennaio 1880, *M.* 1880, p. 107.

13979 — Tali facoltà vanno interpretate restrittivamente, come quelle che importano una limitazione al diritto di proprietà. Id. id.

13980 — Il Sindaco quando agisce come capo dell'Amministrazione com. impegna naturalmente il Comune; non così quando agisce come ufficiale del Governo. App. Venezia 20 Giugno 1879, *M.* 1880, p. 141.

13981 — Il Sindaco agisce come ufficiale del Governo, quando appoggiato a parere tecnico, ordina la demolizione di un fabbricato minacciante rovina. Id. id.

13982 — Contro un provvedimento emanato dal Sindaco in conformità di quanto dispone l'art. 104 della legge com. non può l'interessato, per esimersi dal pagare le spese occorse per l'esecuzione d'ufficio, eccepire che prima si debba attendere la risoluzione dell'autorità giudiziaria sulla asserita responsabilità di un altro proprietario. C. S. 31 Dic. 1879, *M.* 1880, p. 172.

13983 — Trattandosi dell'esercizio dell'autorità speciale del Sindaco statuita dal suddetto articolo, il Sindaco non avrebbe potuto arrestarsi o sospendere il provvedimento, quand'anche l'interessato, fino dalla prima intimazione avuta, avesse dichiarato di non avere alcuna proprietà o interesse sull'opera per la quale veniva fatta ingiunzione di riparazione. Id. id.

13984 — Rimane però riservata alla parte interessata le sue ragioni di diritto civile, da far valere in sede competente. Id. id.

13985 — Quando i diversi piani di una casa appartengono a più proprietari, se l'autorità com. ottenne di far demolire nella parte superiore la casa minacciante rovina, deve contribuire alla spesa anche il proprietario del piano di cui fu risparmiata la demolizione. Cass. Torino 9 Marzo 1880, *M.* 1880, p. 251.

13986 — Quando circa il pericolo di massi che soprastino all'abitato di un Comune, e circa l'utilità dell'abbattimento degli stessi, sorga contestazione fra il Municipio ed il Genio militare e quello civile, il concorde parere di queste autorità prepondera su quello del Consiglio com. C. S. 31 Dic. 1879. *M.* 1880, p. 238.

13987 — Questa spesa ha pel Comune il carattere di obbligatoria in ordine al N. 10 dell'art. 116 della legge com. Id. id.

13988 — La condizione che il Comuno abbia posto al suo assenso di non concorrere alla spesa oltre una data quota, è affatto arbitraria, e non può liberarlo dall'obbligo che la legge gli impone di concorrere nella misura del suo interesse. Id. id.

13989 — Quando la quota assegnata al Comune siasi riconosciuta giusta dal Genio civ. e dal Consiglio superiore dei LL. PP. è da deferire senz'altro al giudizio di queste autorità tecniche, se nessuna ragione sia addotta in contrario. Id. id.

13990 — In caso di demolizione di opere consigliata dalla sicurezza pubblica, la

facoltà di demolire, quando vi è il tempo necessario, deve essere dal Sindaco provocata dal giudice, come dal giudice deve essere definito a chi spetta la spesa. C. S. 18 Agosto 1881, *M.* 1881, p. 334.

13991 — Quando non è definito a chi appartenga la proprietà dell'opera da demolirsi, e quindi la spesa, non spetta all'Amministrazione di pronunciare un giudizio, ma bensì all'autorità giudiziaria. Id. id.

13992 — Quando sia dimostrato che le cause che resero necessaria la demolizione di un masso ordinata dal Sindaco a termini dell'art. 104 della legge com. non erano imputabili al proprietario del fondo ove trovavasi il masso, ma dovevano ricercarsi nelle forze naturali le spese occorse devono far carico al Comune. C. S. 7 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 152.

13993 — A termini dell'art. 13 della legge com. deve far carico al bilancio del Comune la spesa per provvedere ad una frana che minacciava la Chiesa parrocchiale della Frazione capoluogo ed una strada com., quando si tratti principalmente di assicurare una strada esterna all'abitato. C. S. 13 Aprile 1883, *M.* 1883, p. 232.

13994 — *Tutela dell'igiene.* — Dei provvedimenti sanitari emessi dal Sindaco quale ufficiale del Governo e non qual capo dell'amministrazione comunale, non è sul Comune che viene a pesare la conseguente responsabilità; essi costituiscono anzi pel Comune un ostacolo di forza maggiore che lo mettono al coperto di ogni responsabilità. App. Napoli 10 Marzo 1869, *M.* 1869, p. 311.

13995 — Non ha fondamento di ragione la pretesa inosservanza per parte di un Sindaco della procedura stabilita pei giudizi di espropriazione nel caso che abbia dovuto, a termini dell'art. 104 della legge com. far otturare, per ragione d'igiene pubblica, un fosso esistente nei fondi di un privato. C. S. 15 Luglio 1869, *M.* 1872, p. 15.

13996 — Non è da confondere il caso previsto dall'art. 104 della legge com. coi casi di espropriazione per causa di pubblica utilità; perchè altro è la prevalenza che può avere l'utile pubblico sul diritto privato in determinati casi ed altro è la facoltà d'impedire che venga danno alla salute pubblica dall'esercizio di un diritto privato. Id. id.

13997 — Dato il caso di un urgente e straordinario bisogno di ricoverare i malati indigenti al ricovero dei quali sia divenuto insufficiente l'Ospedale non si può escludere la facoltà al Sindaco, in virtù dell'art .104 della legge com. di occupare in via temporanea i locali di qualche Istituto di beneficenza, massime se il fine di questa abbia attinenza col fine della beneficenza ospitaliera, a condizione però che pel fatto di tale occupazione l'Istituto non sia impedito nell'esercizio della sua beneficenza speciale, e che non abbia aggravio nè danno nella sua azienda economica. C. S. 30 Luglio 1 872, *M.* 1872, p. 249.

13998 — Il provvedimento per motivi d'igene pubblica dato dal Sindaco, per lo spurgo e la riparazione di un condotto immondo, è compreso nelle attribuzioni amministrative che sono conferite al Sindaco dagli art. 103 e 104 della legge com. Cass. Torino 19 Marzo 1873, *M.* 1873 p. 135.

13999 — Nella disposizione dell' art. 146 della legge com. sono virtualmente comprese anche le contravvenzioni agli ordini o provvedimenti che riguardano la pubblica igiene o polizia sanitaria, i quali ordini a norma dell'art. 104 della legge stessa appartiene ai Sindaci di farli eseguire a spese degli interessati. Cass. Firenze 12 Dicembre 1873, *M.* 1874, p. 285.

14000 — Contro le ordinanze emesse dai Sindaci come ufficiali del Governo in forza della legge com. e di quella sulla sanità pubblica, per obbligare i proprietari ad intonacare ed imbiancare i muri delle loro case, non possono questi far ricorso all' autorità giudiziaria, trattandosi di provvedimenti di Governo pei quali si può solo ricorrere in via gerarchica alle autorità amministrative superiori. App. Napoli 16 Dic. 1874, *M.* 1875, p. 68.

14001 — L'art. 104 della legge com. conferma al Sindaco un' attribuzione straordinaria con poteri speciali, allo scopo di rimuovere qualsiasi fomite di insalubrità e tutto quanto minaccia la P. S. — C. S. 26 Maggio 1876, *M.* 1876, p. 244.

14002 — Quindi l'art. 104 è applicabile anche quando trattasi di spurgo di acque stagnanti in un pozzo ed abbeveratoio di privata proprietà, e gravato di servitù in favore soltanto di talune famiglie. Id. id.

14003 — Nel provvedimento d' urgenza gli interessati non possano esimersi dall' uniformarsi all'ordinanza del Sindaco, salvo ogni loro diritto ed azione verso il Municipio quando il pozzo fosse comunale. Id. id.

14004 — Colla parola interessati adoperata nell'art. 104 della legge com. si è voluto indicare, non solo le persone più civilmente responsabili ma in senso più lato, tutte quelle a cui abbiano riguardo i lavori eseguiti, e si è voluto disporre che le medesime sieno tenute al pagamento verso il Municipio delle spese incontrate per l'esecuzione data a provvedimenti d'igiene emanati dal Sindaco, salvo l'esperimento delle loro ragioni contro coloro che abbiano dato causa alle spese. Cass. Napoli 19 Aprile 1879, *M.* 1879, p. 267.

14005 — Quindi il proprietario di una casa dalla quale sono state rimosse materie luride cadute dalla casa vicina, è tenuto

al pagamento delle spese relative, salva ogni ragione di rivalsa che gli possa competere, verso chi abbia dato causa alla invasione delle materie esportate. Id. id.

14006 — Il rapporto giuridico tra il privato nel cui edifizio sia avvenuto un fatto pericoloso alla salubrità dell'aria e l'autorità municipale, non è quello che passa tra il danneggiante ed il danneggiato; bensì di danno temuto e che si ha obbligo di prevenire. Id. id.

14007 — I cittadini hanno diritto di fare rimuovere il pericolo di esalazioni pestifere, provenienti da materie putride accumulate in una casa, ed il proprietario di questa per nessuna ragione si può rifiutare all'adempimento della domanda. Id. id.

14008 — L'autorità com. che rappresenta gli interessi dei cittadini ha diritto di eseguire quella obbligazione del privato verso di loro, ed a spese di questo. Id. id.

14009 — Non eccede il mandato conferitogli dall'art. 104 della legge com. il Sindaco che, in via d'urgenza, ordina la distribuzione di cani idrofobi o sospetti di idrofobia, ritenuti in case private, sebbene i regol. locali non contemplino espressamente un tale caso. Cass. Torino 25 Gennaio 1882, *M.* 1882, p. 172.

14010 — *Competenza dell' autorità giudiziaria.* Non appartiene all'autorità giudiziaria il conoscere se veramente nei provvedimenti dei Sindaci si verifichi l'esigenza dell'interesse generale, e l'opportunità e l'urgenza della loro emanazione, essendo questo giudizio riservato all'autorità amministrativa. Cass. Milano 12 Marzo 1864, *M.* 1864, p. 298. — Cass. Torino 27 Maggio 1867, *M.* 1868, p. 8.

14011 — I sequestri di alcune botti di vino ordinati per ragione di salubrità da chi adempie le funzioni di Sindaco, sono atti di loro natura puramente amministrativi, e come tali riconosciuti espressamente dalla legge com. Quindi contro questi atti non può esservi ricorso che dinanzi all'autorità amministrativa. App. Torino 2 Sett. 1864, *M.* 1865, p. 27.

14012—Quando l'autorità giudiziaria abbia riconosciuta la legalità dei provvedimenti emanati dal Sindaco, e la competenza a decretarli, deve sanzionarne la osservanza con l'applicazione delle pene stabilite per le relative contravvenzioni. Cass. Torino 22 Maggio 1867, *M.* 1868, p. 8.

14013 — Non è competente l'autorità giudiziaria a decidere sull'ordine dato dal Sindaco di ridurre al pristino stato una strada pubblica com. mediante la distruzione di un condotto d'acqua costruito da privati sotto il suolo della strada stessa, per deviare il corso naturale delle acque ivi scorrenti, e condurle in un fondo vicino di loro proprietà. C. S. 29 Genn. 1876, *M.* 1877, p. 93.

14014 — L'autorità giudiziaria è incompetente a conoscere dell' opportunità e convenienza di un provvedimento emanato dal Sindaco per l'interesse dell'igiene pubblica, e del modo con cui fu eseguito; ma è competente a giudicare dell'azione promossa da un interessato, il quale impugni come illegale od erroneo il riparto della spesa fatto dal Sindaco. Cass. Torino 19 Marzo 1873, *M.* 1873, p. 135.

14015 -- L'autorità giud. non potendo giudicare o rimuovere gli atti del potere amministrativo, ma essendo chiamata soltanto a pronunciare sulle conseguenze che ne derivano al privato, è inammissibile la domanda d'indennità diretta contro il Sindaco come tale o come privato, quando sia formulata nel senso di comminatoria per ottenere la sospensione dei lavori. App. Venezia 1 Luglio 1873, *M.* 1874, p. 126.

14016 — Non è competente l'autorità giudiziaria a giudicare dei provvedimenti che il Sindaco o chi per esso emette in forza degli art. 103 e 104 della legge com. per la demolizione di una casa minacciante rovina, spettando alla stessa autorità amministrativa gerarchicamente superiore di provvedere ai reclami di chi si pretende danneggiato nel proprio interesse. D. C. S. 23 Marzo 1875, *M.* 1875, p. 151.

14017 — Il giudicare poi delle conseguenze dannose che, in causa del modo onde fu eseguito il provvedimento del Sindaco si pretende essere derivate ai terzi è di competenza dell'autorità giudiziaria, la quale sola può stabilire se realmente siavi stato danno e a chi spetti di risarcirlo. Id. id.

14018 — Il proscioglimento della garanzia onde sono coperti i funzionari amministrativi, potrà essere chiesto allora solo che sia provato dovere rispondere dei danni il Sindaco, o chi per esso ha presieduto alla esecuzione del provvedimento amministrativo da lui emanato. Id. id.

14019 — Non può l'autorità giudiziaria conoscere della domanda proposta da un terzo contro un Sindaco per risarcimento dei danni derivati da un fatto da lui compiuto, mediante uso od abuso di tale qualifica, ma la domanda deve essere proposta con ricorso in via gerarchica amministrativa, ed in ultimo grado al Re. D. C. S. 19 Giugno 1875, *M.* 1876, p. 56.

14020 — Non è sindacabile in Cassazione l'apprezzamento del giudice del merito che ritenne un atto del Sindaco, siasi nella specialità del caso compiuto dal medesimo come capo dell'Amministrazione com. anzichè di officiale del Governo. Cass. Torino 27 Febb. 1878, *M.* 1878, p. 236.

14021 — Colui che si duole di spoglio

in conseguenza di un provvedimento amministrativo emanato .dal Sindaco, non può chiedere e molto meno ottenere che l'autorità giudiziaria indaghi o l'opportunità del provvedimento, o ritorni le cose in pristino o reintegri il possesso violato. Cass. Roma 7 Genn. 1879, *M.* 1879, p. 324.

14022 — Colui che è danneggiato ha solo il diritto di rivolgersi ai magistrati giudiziari per far riconoscere come il provvedimento sia stato emanato o senza le forme legali, o fuori dei casi e delle condizioni previste dalla legge, e la esecuzione di esso gli abbia cagionato dei danni dei quali intende ottenere la rifusione. Cass. Roma 24 Genn. 1879, *M.* 1879, p. 224.

14023 — L'esecuzione dei provvedimenti d'urgenza nei casi contingibili entra nelle attribuzioni del Sindaco. Cass. Torino 29 Maggio 1879, *M.* 1879, p. 298.

14024 — Nei casi di contravvenzioni soggette a pene al seguito dei provvedimenti suindicati, spetta all'autorità giudiziaria l'esaminare se in quelle si verificasse l'urgenza, massima quando si trattasse di un provvedimento non individuale ma permanente per ogni futura contigenza, ed interessante la generalità dei comunisti. Id. id.

14025 — I provvedimenti quindi di P. S. e d'igiene di cui all'art. 103 n. 3, della legge com. non sono efficaci se non vi concorrono gli estremi dell'urgenza, ed è competente l'autorità giudiziaria, per conoscere della sussistenza dei medesimi. Id. id.

14026 — Prima del ricorso all'autorità amministrativa, è incompetente l'autorità giudiziaria a statuire sull'azione promossa dal Comune contro il suo ex Sindaco, per gli atti da questo compiuti in siffatta qualifica, lesivi degli interessi del Comune. Cass. Roma (Sez. riun.) 13 Febbraio 1879, *M.* 1879, p. 299.

14027 — L'autorità giudiziaria è incompetente a sospendere gli effetti di un'ordinanza emanata dal Sindaco in virtù dell'art. 341 della legge 20 Marzo 1865 all. F. Cass. Roma 9 luglio 1880, *M.* 1880, p. 313.

14028 — L'autorità giudiziaria è solo competente a verificare se la ingiunzione fu fondata su giusti motivi, per le conseguenze pecuniarie della controversia, ma non mai per modificare l'atto amministrativo, o sospenderne gli effetti. Id. id.

14029 — Se non spetta all'autorità giudiziaria di conoscere dell'opportunità di un ordine di un Sindaco, le spetta però di vedere se il provvedimento sindacale abbia i caratteri di urgenza, la cui trasgressione costituisca una contravvenzione punibile. Cass. Torino 9 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 76.

14030 — Quando sia ordinata la demolizione di opere costrutte in contravvenzione a regol. edilizi, con sentenza passata in giudicato ed in caso di inadempimento del condannato sia stato autorizzato il Municipio a procedervi d'ufficio, l'esecuzione stessa si svolge nella forma della procedura amministrativa, e l'autorità giudiziaria rimane incompetente a conoscere delle contestazioni ulteriori. App. Genova 12 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 334.

14031 — L'autorità giudiziaria è incompetente a revocare per violato possesso gli atti d'impero che il Sindaco abbia compiuti come ufficiale del Governo, non quelli di amministrazione conservativa, che abbia fatti come capo dell'Amministrazione com. Cass. Roma 27 Dic. 1881, *M.* 1882, p. 103.

14032 — Per definire l'atto del Sindaco bisogna guardare alla sua natura, ed ai motivi addotti come titoli dell'azione: sicchè non può riconoscersi atto di Governo, ove non si sia fatto appello dal Sindaco ad alcuna delle cause specificate nell'art. 103 della legge com. Id id.

14033 — Non è escluso dalla competenza giudiziaria l'esaminare se nelll'esecuzione di una ordinanza prefettizia per parte del Sindaco siasi arrecato nocumento ai cittadini. App. Catania 19 Sett. 1881, *M*, 1882, p. 155.

14034 — Nella esecuzione delle ordinanze prefettizie relative alla pubblica igiene, ancorchè provocate dalle Giunte, il Sindaco agisce solo come ufficiale del Governo, quindi non è tenuto a rispondere dei danni che dalla esecuzione delle ordinanze stesse siano derivati ai privati. Id. id.

14035 — L'art. 104 della legge com. concede bensì al Sindaco di dare provvedimenti in materia e a tutela di igiene pubblica, ma solo quelli contingibili ed urgenti. Cass. Torino 30 Giugno 1882, *M.* 1883, p. 167.

14036 — L'autorità giudiziaria quindi chiamata a pronunciare in relazione a provvedimenti emanati dal Sindaco in tal materia, deve volta per volta esaminare se i provvedimenti stessi rivestano i detti caratteri, sì per la circostanza in cui furono emanati, che pei loro limiti e scopi. Id. id.

14037 — L'autorità giudiziaria è competente a giudicare della domanda di risarcimento di danni spiegata da un cittadino contro un Comune per l'ordine dato dal Sindaco nell'interesse dell'igiene e della P. S. essendochè quell'autorità ha il potere di esaminare se l'autorità amministrativa siasi mantenuta nell'orbita delle sue attribuzioni, e di negare qualsiasi effetto giuridico a quegli atti che avessero oltrepassato i limiti prefissi dalla legge in offesa di un diritto civile o politico dei privati cittadini. Cass. Roma 6 Luglio 1882, *M.* 1883, p. 345.

14038 — Il giudizio sopra il concorso dell'urgenza è riservato al Sindaco che è chiamato dalla legge a dare i provvedimenti

nell'interesse della P. S. e dell'igiene pubblica; e perciò non può essere dato all'autorità giudiziaria. Cass. Roma 6 Luglio 1882, *M.* 1883, p. 345.

**SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO.** — 14039 — Le Società di mutuo soccorso non sono O. P. — C. S. (Sez. unite) 12 Gennaio 1876, *M.* 1876, p. 223.

14040 — Tali associazioni, allo stato della legislazione, non hanno personalità giuridica. Id. id.

14041 — Si può però concedere l'erezione in Corpo morale dei lasciti fatti alle società di mutuo soccorso in vantaggio dei loro componenti, ed a fine così di previdenza come di beneficenza ed istruzione. Id. id.

14042 — In casi eccezionalissimi, quando l'avanzo costituisce un fondo permanente da poter stare ed erogarsi indipendentemente dalle erogazioni obbligatorie, può la società ottenere l'erezione in Corpo morale di quel fondo. Id. id.

14043 — Può essere autorizzata l'erezione in Corpo morale d'un legato a scopo di beneficenza a favore di una società di mutuo soccorso, con che il patrimonio speciale, l'amministrazione, e la contabilità della nuova O. P. rimangano distinti da quelli della società. C. S. 10 Aprile 1878, *M.* 1878, p. 192.

14044 — Le libere associazioni per uno scopo qualunque, sia religioso, politico, o di mutuo soccorso, non acquistano carattere di persone giuridiche, se non mediante la concessione della podestà civile da parte del Governo. Cass. Roma 19 Febb. 1879, *M.* 1879, p. 352.

14045 — Quindi dette libere associazioni prima che siano state erette in corpo morale, non possono stare in giudizio come enti colletivi, in persona di pretesi loro rappresentanti. Id. id.

14046 — Possono bensì stare in giudizio i singoli membri come tali, in persona del loro mandatario comune. Id. id.

14047 — Una società di mutuo soccorso non è una società civile a sensi dell'art 1697 del cod. civ. Id. id.

14048 — Un procedimento incoato a nome di un ente collettivo inesistente, mancante di personalità civile, pecca di nullità assoluta e di ordine pubblico, la quale deve essere rilevata anche d'ufficio. Id. id.

**SOMMINISTRAZIONI MILITARI** — 14049 — R. D. 28 Gennaio 1872, numero 673 circa le somministrazioni fatte dai Comuni alle truppe di mezzi di trasporto, paglia, legna, pane e foraggi, le quali debbono essere pagate direttamente dal Comandante del Corpo che le richiese. *M.* 1872, p. 66.

14050 — Circ. Min. Guerra 28 Gennaio 1872 contenente istruzioni per l'eseguimento del R. D. 28 Gennaio 1872, N. 673, sulle somministrazioni fatte dai Comuni alle R. truppe. *M.* 1872, p. 241.

14051 — R. D. 18 Agosto, 1872, n. 962 con cui è dato incarico ai Sindaci dei Comuni capoluoghi di Mandamento di pagare per conto dell'Amministrazione militare le somme dovute per indennità di via ed assegno di ferrovia ai sotto ufficiali, caporali e soldati avviati al distretto o corpo a cui appartengono; ed Istruzione Ministero Guerra 18 Agosto 1872 per l'esecuzione del D. R. di detta data. *M.* 1872 p. 275 e 305.

14052 — Legge 1 Ottobre 1873 N. 1593 sulla requisizione per l'esercito di cavalli, muli e veicoli. *M.* 1873, p. 305.

14053 — Regol. 18 Aprile 1875, n. 2475 per l'esecuzione della legge 1 Ottobre 1873 per la requisizione di quadrupedi e veicoli pel servizio dell'esercito. *M.* 1875, p. 161.

14054 — Sono competenti i tribunali ordinari a conoscere delle questioni insorte per effetto delle requisizioni militari fatte in tempo eccezionale e per cause straordinarie. App. Casale 25 Luglio 1863, *M.* 1863, p. 386.

14055 — Circ. Min. Guerra, 21 Luglio 1881 per la puntuale trasmissione per parte dei Comuni delle contabilità delle somministrazioni alla truppa. *M.* 1881, p. 274.

14056 — Le requisizioni militari ordinate in tempo di guerra da un municipio ai privati, obbligano direttamente il Comune verso chi ebbe a soffrire le requisizioni medesime, salvo però al Comune il regresso verso lo Stato. App. Milano 11 Giugno 1867, *M.* 1868, p. 27.

14057 — Sono sottoposti all'obbligo della prestazione degli alloggi militari secondo le R. Patenti 9 Agosto 1836 tutti i proprietari e gl'inquilini delle case poste nel territorio del Comune, qualunque sia l'imposta fondiaria, personale e mobiliare cui vadano soggetti. C. S. 18 Ottobre 1871, *M.* 1871, p. 361.

14058 — La designazione di coloro che debbono sottoporsi alla prestazione degli alloggi militari, è affidata al prudente apprezzamento dell'Amministrazione comunale, che meglio conosce la posizione dei singoli amministrati. Id. id.

14059 — Il ruolo degli individui che devono dare alloggio non deve essere redatto secondo l'ordine alfabetico, ma secondo l'ordine della gravità delle imposte dai medesimi pagate. Id. id.

14060 — A termini degli art. 64 e 65 delle R. Patenti 9 Agosto 1836 di cui venne estesa l'applicazione a tutto il Regno, prima di requisire un locale per uso militare deve il Comune formare lo stato nominativo di tutti i particolari soggetti alla somministrazione dell'alloggio per uso mili-

tare, e procedere quindi alle occorrenti richieste seguendo il numero d'ordine d'iscrizione di detto stato. C. S. 17 Febb. 1864, *M.* 1864, p. 223.

14061 — Non può il Comune addivenire con la forza armata all' occupazione di un locale se non quando manca il mezzo di far provvedere l'alloggio a spese di chi lo ricusa senza un giusto e comprovato motivo. Id. id.

14062 — La legge impone al Comune l'obbligo di procurare l'alloggio, ed ai particolari quello di darlo o in proprio o a proprie spese, e se ciò può farsi da principio, come si scorge dall'art. 74 delle citate patenti, non vi è ragione perchè d'accordo coll'autorità militare non possa farsi di poi; e nulla v'ha nei termini e nello spirito della legge che autorizzi il Comune ad opporvisi. Id. id.

14063 — Non è proponibile l'azione possessoria di spoglio contro il Sindaco il quale nella sua qualità di uffiziale del Governo ed in esecuzione alle R. Patenti 9 Agosto 1836 abbia occupata una privata proprietà per alloggiarvi le truppe, non rincontrandosi in quell'atto, imposto dalle leggi i caratteri dello spoglio, e non potendo un provvedimento amministrativo venire intralciato o sospeso dall'autorità giudiziaria. Cass. Torino 13 Dicembre 1871, *M.* 1872, p. 119.

14064 — Per le requisizioni militari regolarmente fatte dall'armata Austriaca nei Comuni di Lombardia nel 1859, e per le quali i Comuni avendo tutto l'agio di provvedere si rivolsero liberamente e senza ruoli di riparto ad alcuni soltanto dei privati comunisti, spetta a questi azione di rimborso contro il Comune richiedente, e non già contro lo Stato. Cass. Torino 6 Marzo 1872, *M.* 1872, p. 299.

14065 — I Comuni debbono provvedere all'alloggio gratuito per tre giorni alle truppe occorrendo, ed agli ufficiali che le comandano, anche quando arrivano per presidio ritornando dal servizio di distaccamento, o dal servizio di P. S. o dai campi d'istruzione. C. S. 2 Marzo 1877, *M.* 1877, p. 297.

14066 — Il Comune che in istato di guerra, per ottemperare alle requisizioni militari a lui fatte, si rivolge ai privati rilasciando loro dei buoni per le somministranze richieste e ottenute, deve pagarne loro il prezzo, nè può rinviarli ad agire contro il Governo. Cass. Torino 7 Febb. 1878, *M.* 1878, p. 157.

14067 — Non può porsi a carico dei Comuni la spesa d'invio straordinario e di acquartieramento di truppe, quando non consta che la spedizione sia stata fatta ad istanza, o provocata per causa dei Comuni stessi. C. S. 1 Marzo 1878, *M.* 1878, p. 231

14068 — Non può porsi a carico dei Comuni la spesa d'invio straordinario e di acquartieramento di truppe, quando non consta l'invio sia stato fatto ad istanza o provocato per causa dei Comuni stessi. C. S. 4 Aprile 1879, *M.* 1879, p. 136.

14069 — I Comuni non solo hanno il debito di prestare gratuitamente per i primi 3 giorni l'alloggio agli ufficiali delle truppe mandate in distaccamento, ma hanno anche l'obbligo di prestarlo pel tempo successivo col diritto al rimborso. C. S. 30 Dic. 1879, *M.* 1880, p. 358.

14070 — Per determinare se un corpo o drappello di truppe sia in distaccamento o no, non bisogna guardare alla qualità del servizio ordinario o straordinario che le truppe sono chiamate a prestare, ma bensì al tempo della dimora, dovendosi ritenere essere in distaccamento quel corpo o drappello che riceve il cambio per lo meno ogni tre mesi. Id. id.

14071 — Per le R. Patenti 9 Agosto 1836 i Comuni sono tenuti a somministrare gratuitamente alloggio agli ufficiali e militari pei primi 3 giorni, ed a fornire la paglia, l'olio, e l'acqua pel rancio quando sieno ricoverati in qualche edificio pubblico. C. S. 14 Ott. 1880, *M.* 1880, p. 379.

14072 — I Comuni sono del pari tenuti sulla richiesta scritta dell'Amministrazione militare a provvedere pei giorni successivi ai primi tre, i locali e gli oggetti occorrenti, salvo rifusione delle spese. Id. id.

14073 — L'autorità amministrativa ha il diritto ed il dovere di emanare i provvedimenti che occorrono perchè la legge ottenga la sua efficacia. Id. id.

14074 — Nelle Provincie Venete e Mantovane ha forza di legge l'ordinanza 15 Maggio 1851 in forza della quale i Comuni di dette Provincie sono obbligati di fornire l'alloggio completo ai militari di passaggio, nonchè le scuderie con paglia, più la paglia per i militari in marcia, quando non possono avere l'alloggio completo. Min. Guerra 21 Luglio 1880, *M.* 1880, p. 380.

14075 — Il R. D. 28 Genn. 1872 non ha derogato ad alcuna disposizione della predetta ordinanza, non potendo distruggere le prescrizioni di una legge, ed avendo solo lo scopo di semplificare le contabilità fra Corpi e Comuni. Id. id.

14076 — Le indennità agli iscritti di leva, ed ai militari isolati in marcia, sono pagate con mandato sulla cassa com. ed ai Comuni e non ai Sindaci sono fatte le antecipazioni di fondi per sopperire a quelle spese; quindi se un Consiglio com. si rifiuta di riconoscere un debito incontrato dal Sindaco con un Distretto militare, e la Dep. si rifiuta di stanziare in bilancio la somma corrispondente, la delib. di quest'ultima deve essere revocata e provveduto d'ufficio pel

pagamento del debito, salvo però la responsabilità del Sindaco verso il Comune. C. S. 12 Maggio 1882, *M.* 1882, p. 301.

14077 — L'urgenza di addivenire in breve termine al contratto di fornitura del casermaggio alle guardie di P. S. giustifica l'ommissione della presentazione al visto del capitolato d'appalto, qualora anche fosse stato necessario, trattandosi di un contratto obbligatorio per legge, retto da regol. gen. dello Stato, e le condizioni del quale erano una conseguenza dei regol. stessi. C. S. 12 Genn. 1883, *M.* 1883, p. 125.

14078 — Ad ogni modo il Prefetto esaminando il verbale di aggiudicazione rimane investito della facoltà e del dovere di riscontrare il capitolato, annullando l'aggiudicazione se i patti contradicono alle leggi ed ai regol. Id. id.

14079 — Le R. Patenti 9 Agosto 1836 non furono estese alle Provincie Venete, nelle quali per quanto riguarda le somministranze militari continua quindi ad essere in vigore l'ordinanza del Governo austriaco 15 Maggio 1851. C. S. 24 Agosto 1880, e 8 Genn. 1881, *M.* 1883, p. 206.

14080 — Va a carico del Comune tenuto alle somministranze militari, la quota dovuta dal soppresso Fondo territoriale. Id. id.

14081 — Il possessore di più cavalli o muli, che non li presenta alla visita governativa a cui sono soggetti, incorre in tante contravvenzioni, quanti sono i cavalli o muli non presentati. Cass. Palermo 28 Dic. 1882, *M.* 1883, p. 270.

**SORDOMUTI** — 14082 — Le disposizioni Austriache sulle spedalità non possono estendersi ai sordomuti, per i quali non esiste alcuna speciale disposizione. C. S. 5 Giugno 1874, *M.* 1874, p. 239.

14083 — Non essendo obbligato al mantenimento dei sordomuti nè il Comune, nè alcun altro Corpo morale, quest'onere deve essere assunto dallo Stato. Id. id.

14084 — Se in taluni casi si è creduto di poter pareggiare ad una infermità per gli effetti di cui nelle Normali Austriache le condizioni di sordomuta in una fanciulla appena decenne, si trattò ben più di un apprezzamento di fatti che dell'applicazione di una speciale disposizione, la quale si riferisca al caso dei sordomuti. C. S. 3 Genn. 1877, *M.* 1877, p. 48.

14085 — Nelle Normali Austriache vigenti nel Veneto non s'incontra alcuna disposizione la quale imponga ai Comuni l'obbligo di provvedere ai sordomuti poveri ed ebeti; e non si potrebbe con giustizia porre tale onere a carico dei Comuni. Id. id.

14086 — In ogni modo qualora il caso di un sordomuto povero abbandonato si volesse ritenere come compreso nella generica disposizione dei derelitti, a cui accennano le Normali Austriache 10 Febb. 1036, 31 Luglio 1840, e 29 Ott. 1844, vi si richiederebbe poi sempre per la concessione dei sussidi la deliberazione adesiva del Comune al quale il derelitto appartiene. Id. id.

14087 — Questi sussidi di regola generale non possono eccedere il giornaliero assegno di cent. 30, e pei casi straordinari quello di cent. 50. Id. id.

**SPEDALITA'** — *Generalità — Disposizioni vigenti nelle varie Provincie escluso il Lombardo Veneto — Spedalità nel Lombardo Veneto.*

14088 — **Generalità** — Convenzione 7 Febbraio 1869, stipulata tra i Governi d'Italia e del Vurtemberg per la cura gratuita degli ammalati indigenti dei due Stati. *M.* 1869, p. 99.

14089 — Id. 5 Ottobre 1869, tra i Governi d'Italia e di Baviera *M.* 1869, p. 324.

14090 — Id. fra i Governi d'Italia e di Austria-Ungheria per la cura degli ammalati di condizione domestici. *M.* 1870, p. 38.

14091 — Id. 25 Gennaio 1872, tra l'Italia ed il Principato di Monaco per la cura dei rispettivi sudditi indigenti ammalati. *M.* 1872, p. 81.

14092 — Id. 28 Aprile 1872 tra l'Italia e la Repubblica di S. Marino. *M.* 1872, p. 241.

14093 — Circ. Min. Int. 4 Maggio 1872, sulle disposizioni emanate dal Governo di Russia pel ricovero dei propri sudditi negli Spedali. *M.* 1872, p. 243.

14094 — Circ. Min. Int. 15 Settembre 1873, che notifica la convenzione fra l'Italia e l'Impero Germanico, per la cura reciproca degli ammalati poveri. *M.* 1873, p. 308.

14095 — Circ. Min. Int. 20 Nov. 1875, circa la convenzione stabilita con la Svizzera per l'assistenza gratuita in caso di malattia di cittadini indigenti dei due paesi. *M.* 1875, p. 370.

14096 — L'accettazione gratuita di ammalati estranei al Comune in uno Spedale, quando non sussista un titolo obbligatorio per lo Stabilimento, è per sua natura un atto di mera beneficenza, e quindi essenzialmente precario e non suscettibile di usucapione. App. Milano 13 Febbraio 1874, *M.* 1874, p. 187.

14097 — Quando nessun Comune può ritenersi legalmente responsabile delle spese di cura, devesi far sopportare la spesa allo Spedale stesso, il quale avendo per fine di sua istituzione quello di sollevare l'umanità sofferente, può agevolmente tollerare di assumersi il carico di una spesa di cui non si trova altro legittimo debitore. C. S. 2 Dic. 1874, *M.* 1875, p. 22.

14098 — Non può il Governo in quelle Provincie del Regno nelle quali non esistevano speciali disposizioni che ponessero le spedalità a carico dei Comuni far ragione

alle domande delle Amministrazioni degli Spedali o dei Comuni interessati, dirette ad ottenere il procedimento amministrativo per il rimborso delle spese di cura. C. S. 28 Aprile 1875, *M.* 1875, p. 218.

14099 — In questi casi non rimane agli Ospedali altro partito che quello di venire ad accordi coi Comuni, o di far valere le ragioni che credessero di avere per esigere il pagamento del loro credito, nelle vie ordinarie. Id. id.

14100 — Nelle Provincie delle Romagne non esiste alcuna legge che obblighi i Comuni a rimborsare le spese di spedalità dei poveri di loro appartenenza, e quindi non può la Dep. prov. obbligare in via amministrativa un Comune al pagamento di tali spese. C. S. 19 Maggio 1875, *M.* 1875, p. 332.

14101 — Nessuna legge degli Stati Pontifici imponeva ai Comuni come obbligatori i rimborsi delle spese di spedalità, e perciò un Ospedale di un'altra parte del Regno non ha azione esperibile per obbligare un Comune dei detti Stati, ad indennizzarlo della spesa fatta per la cura di povero appartenente al Comune medesimo. C. S. 17 Dic. 1879, *M.* 1880, p. 111.

14102 — Neppure compete all'Ospedale il diritto di rimborso quando si tratti della cura di indigenti che appartenevano alla Toscana, essendochè le disposizioni colà vigenti, non possono estendersi alle domande di rimborso che venissero fatte dagli Spedali delle altre parti. Id. id.

14103 — Nelle Provincia dell'Umbria non esiste una legge che obblighi i Comuni al rimborso delle spedalità, quindi gli Ospedali del Veneto non possono reclamare amministrativamente il rimborso delle spese incontrate per un cittadino di quella Provincia, dal Comune di domicilio del medesimo. C. S. 11 Febb. 1881, *M.* 1881, p. 176.

14104 — Nella Toscana sono tuttora in vigore le Istruzioni del 18 Febbraio 1818, e del motuproprio 1833 concernenti i rapporti fra Spedale e Spedale, fra Spedali e Comuni, in ordine al ricovero dei miserabili in quelli stabilimenti, ed al rimborso al quale abbia diritto un Ospedale verso dell'altro, o verso di un Comune per le spese di spedalità erogate a riguardo di tali persone. Cass. Firenze 7 Novembre 1867, *M.* 1868, p. 377. — C. S. (Sez. unite) 17 Nov. 1866, e Nota Min. Int. 21 Febbraio 1871, *M.* 1871, p. 125.

14105 — Per le Istruzioni del 1818 tuttora vigenti nelle Provincie Toscane, pesa sul Comune dov'è domiciliato il malato indigente, il pagamento della spesa di spedalità. Cass. Firenze 30 Gennaio 1873, *M.* 1873, p, 217.

14106 — I minori non emancipati hanno il domicilio del padre. Cass. Firenze 30 Gennaio 1873, *M.* 1873, p. 217.

14107 — La residenza è per sè stessa cosa affatto distinta dal domicilio, nè dalla mutazione della residenza può giuridicamente argomentarsi la mutazione del domicilio per cui occorrono le dichiarazioni prescritte dall'art. 17 del cod. civ. Cass. Firenze 30 Gennaio 1873, *M.* 1873, p. 218.

14108 — I rapporti tra i Comuni e gli Ospedali in Toscana sono regolati tuttora dalle Istruzioni del 1818. Cass. Firenze 15 Giugno 1874, *M.* 1874, p. 283.

14109 — Il Comune che paga le spese di spedale per un'ammalata credendolo abitante del Comune medesimo per errore di fatto, mentre invece appartiene ad un altro Comune, ha diritto alla ripetizione di ciò che ha indebitamente pagato. Id. id.

14110 — Gli Spedali non possono chiedere ai Comuni i rimborsi che a fin d'anno, dopo che dai conti finali risulta il debito che a ciascun Comune fa carico verso gli Spedali medesimi. Cass. Firenze 17 Nov. 1874, *M.* 1875; p. 124.

14111 — La pretesa di un Comune di ripetere in tutto od in parte da un altro Comune le spese che abbia pagate per la cura di un povero infermo, pel mancato avviso del ricovero del medesimo, prescritto dalle Istruzioni 18 Febb. 1818 implica una questione di diritto, e l'autorità amministrativa non può risolverla. C. S. 4 Agosto 1880, *M.* 1881, p. 31.

14112 — Quando il debito presunto a carico di un Comune non è certo, esigibile e nemmeno litigioso, la Dep. deve astenersi da qualunque provvedimento d'ufficio. Id. id.

14113 — I Comuni Toscani non sono obbligati da alcuna legge a rimborsare le spese di cura agli Ospedali delle altre Provincie del Regno. C. S. 28 Novembre 1880, *M.* 1881, p. 48.

14114 — Le disposizioni delle Istruzioni 18 Febb. 1818 e 6 Luglio 1833 concernenti i rapporti fra Comuni e Spedali in ordine al ricovero dei miserabili, non sono applicabili alla provincia di Siena ove non furono pubblicate col Motuproprio del 26 Febbraio 1848 che estese a quella Provincia le leggi Toscane. C. S. 29 Ag. 1877, *M.* 1877, p. 336.

14115 — Nelle antiche Provincie del Regno non vi è disposizione alcuna che stabilisca l'obbligo per i Comuni di sostenere le spese di cura dei propri comunisti poveri, degenti in qualche Ospedale. C. S. 2 Giugno 1876, *M.* 1876, p. 208.

14116 — Il Decreto 19 Agosto 1851 relativo ai provvedimenti dell'autorità di P. S. per il ricovero degl'infermi abbandonati essendo stato pubblicato soltanto nelle antiche

Provincie, non può venire applicato nelle altre. Nota Min. Int. 31 Ottobre 1867, *M.* 1867, p. 6.

14117 — La legge 3 Agosto 1862 sulle O. P. non ha abrogato il R. D. 19 Agosto 1851 pubblicato nelle antiche Provincie del Regno. Cass. Torino 29 Dicembre 1877, *M.* 1878, p. 159 — Id. 19 Gennaio 1881, *M.* 1881, p. 144.

14118 — Tanto secondo il D. del 1851 quanto secondo la legge del 1862, l'Ospedale che aderendo alla richiesta dell'autorità di P. S. accolga ammalati che altrimenti secondo i propri statuti non sarebbe tenuto a ricoverare, ha diritto al rimborso delle spese di cura verso il Min. dell'Int. Id. id.

14119 — In mancanza di esplicita dichiarazione dello statuto di un Ospedale circa l'estensione dell'obbligo suo di ricevere a cura gratuita gli ammalati del paese o stranieri, si deve considerare la consuetudine osservata. Id. id.

14120 — L'Ospedale obbligato a deferire a tutte le richieste dell'autorità di P. S. non può avere l'onere di provare che gli ammalati da quella consegnatigli non trovavansi nelle condizioni di essere ammessi alla cura gratuita: tocca invece al Ministero di dare la prova contraria per escludere l'obbligo suo di pagare le spese di cura. Id. id.

14121 — A termini del detto R. D. 19 Agosto 1851 e della Circ. spiegativa del Min. dell'Int. del 20 Sett. 1851 le informazioni e pratiche pel ricupero delle spese da chi può esservi tenuto, devono essere assunte dal Ministero. Id. id.

14122 — Il Min. le cui Circ. furono eseguite dalle Amministrazioni da lui dipendenti, non può contestarne la legalità per sottrarsi alle obbligazioni che a suo carico ne deriverebbero. Cass. Torino 29 Dic. 1877, *M.* 1878, p. 159.

14123 — L'obbligo degli stabilimenti nelle antiche Provincie destinati alla cura dei poveri di ricevere i malati dietro richiesta dell'autorità di P. S. a termini del R. D. 19 Agosto 1851, è assoluto, salvo il rimborso delle spese quando siavi luogo. C. S. 19 Giugno 1878, *M.* 1878, p. 367.

14124 — Qualora nessuna O. P. non sia tenuta al rimborso della spesa, questa deve farsi o dai parenti del malato che sarebbero tenuti a soccorrerlo, o dal Min. dell'Interno. Id. id.

14125 — Perchè gli Ospedali possano ripetere queste spese dal Min. dell'Int. basta che provino l'impossibilità di ottenerne il rimborso dai ricoverati, dalle loro famiglie o da un'O. P. tenuta per la sua istituzione a soccorrerli, e non è necessario che per questo promuovano prima istanza giudiziale contro questi principali obbligati. Cass. Torino 19 Genn. 1881, *M.* 1881, p. 144.

14126 — Il Comune che ebbe a pagare all'Ospedale una somma per alimenti e cura di un indigente, ha azione per domandarne il rimborso alle persone che per legge sarebbero state obbligate alle spese predette. Cass. Torino 29 Luglio 1879, *M.* 1879, p. 320.

14127 — Negli alimenti si comprendono anche le spese per la cura medica e pei medicinali, siccome quelli che sono necessari per conservare la vita. Id. id.

14128 — Nè le persone obbligate per legge a prestare gli alimenti possono rifiutarsi al rimborso allegando la facoltà che sarebbe loro spettata di ricevere in loro casa e mantenere l'alimentando: se per speciali circostanze non siasi potuto prescindere dal ricoverarlo nell'Ospedale, e non si conoscessero le persone che avevano l'obbligo di provvedere agli alimenti. Id. id.

14129 — Le disposizioni in materia di spedalità emanate per le Provincie della Lombardia e Venezia, non essendo estese alle antiche Provincie del Regno, non è lecito gravare uno di questi Comuni delle spese di cura causate da qualche suo abitante povero, che si fosse per malattia ricoverato in uno degli Ospedali Lombardo-Veneti. C. S. 2 Dic. 1874, *M.* 1875, p. 22 — C. S. 9 Sett. 1876, *M.* 1876, p. 351 — C. S. 15 Giugno 1877, *M.* 1877, p. 270 — C. S. 2 Marzo 1880, *M.* 1880, p. 192.

14130 — Quindi se i detti Spedali accolgono un malato indigente di altre Provincie hanno compiuto un atto di umanità coerente al fine dell'O. P. e non possono però in via amministrativa pretendere alcun rimborso delle spese fatte. C. S. 15 Giugno 1877, *M.* 1877, p. 270.

14131 — Le Normali Austriache, in materia di spedalità, sono in vigore nel Lombardo Veneto, giacchè provvedono ad una materia sulla quale la legge non dispone, nè sono contrarie ad essa. Id. id.

14132 — Basta questo carattere di leggi locali per escludere che possano aver valore obbligatorio in altre Provincie del Regno, le quali in questa materia o non avevano alcuna legge o l'avevano diversa dalle Normali Austriache. Id. id.

14133 — Ciò non toglie però che il principio adottato nella applicazione delle Normali Austriache che il servo ha lo stesso domicilio del padrone, possa essere tenuto come semplice criterio amministrativo per risolvere le questioni di spedalità in provincie che non siano le già Lombardo-Venete, giacchè quella norma è fondata sopra un principio di ragione. C. S. 12 Maggio 1877, *M.* 1877, p. 271.

14134 — **Spedalità nel Lombardo Veneto.** — *Generali* — *Domicilio, trasferimento, prova* — *Minorenni, donne maritate, vedove, ecc.* — *Servi ed operai* — *Impie-*

*gati e professionisti — Mendicanti e girovaghi — Sifilitici, meretrici e partorienti* — **Generali** — Le norme Austriache nelle Provincie Lombardo-Venete per rimborso delle spese di spedalità furono emanate ad esclusivo beneficio degli Istituti pii, e non sono quindi applicabili alla cura e mantenimento degl' infermi a domicilio. C. S. 15 Giugno 1872, *M.* 1872, p. 254 — C. S. 3 Giugno 1873, *M.* 1873, p. 316 — C. S. 5 Maggio 1877, *M.* 1877, p. 191.

14135 — Se il Comune ha provveduto alle cure di un infermo povero in casa privata, volendo ripetere il rimborso della spesa deve rivolgersi ai tribunali. C. S. 15 Giugno 1872, *M.* 1872, p. 254 — C. S. 3 Giugno 1873, *M.* 1873, p. 316.

14136 — Quando si tratti di contestazioni fra i Comuni per spese di assistenza ad indigenti non ricoverati negli Ospizi, la Dep. non può attribuire la competenza passiva del rimborso più all'uno che all'altro dei Comuni in causa, senza trascendere dalle sue facoltà. C. S. 11 Ott. 1879, *M.* 1880, p. 47.

14137 — La facoltà attribuita alla Dep. di liquidare ed ingiungere il pagamento delle spedalità occorse, non può estendersi oltre la cognizione del rimborso dovuto agli Ospedali e Luoghi pii dove furono gl'infermi ricoverati, e non alle cure prestate agli indigenti fuori degli Ospedali medesimi. C. S. 8 Maggio 1880, *M.* 1880, p. 272.

14138 — Non si può ritenere che esista una reciprocità obbligatoria per la cura gratuita degli ammalati poveri fra gli Spedali della Lombardia. C. S. 6 Luglio 1864, *M.* 1865, p. 24.

14139 — La Circ. Austriaca 1 Giugno 1852 che stabilisce la reciprocanza tra gli Ospedali del Lombardo-Veneto, non ha efficacia di fronte alle normali Austriache, per le quali la spesa di spedalità senza distinzione di sorta sta a carico del Comune cui spetta il ricoverato, salvo rivalsa verso la famiglia quando sia in condizione di pagare del proprio. C. S. 22 Nov. 1876, *M.* 1877, p. 30. — C. S. 7 Febb. 1877, *M.* 1877, p. 95. — C. S. 15 Aprile 1882, *M.* 1882, p. 336.

14140 — La reciprocità per la cura dei cronici esistente fra gli Spedali Lombardo-Veneti prima del 1859, venne a cessare col distacco della Lombardia dalla Venezia, nè è tornata in vigore dopo l'unione delle Provincie Venete al Regno d'Italia. C. S. 21 Giugno 1876, *M.* 1877, p. 14.

14141 — Molto meno potrebbe derivarsi il diritto alla reciprocità dai trattati internazionali esistenti prima del 1859 fra l'Austria ed il Regno Sardo. Id. id.

14142 — Le Amministrazioni degli Spedali non sono obbligate di ricorrere per essere rimborsate delle spese di mantenimento e cura alle famiglie degli infermi; ma hanno diritto di essere pagate del compenso ad esse dovuto dai Comuni interessati: rimanendo salve ed intatte ai Comuni stessi le loro ragioni di regresso verso chi si spetta secondo i regolamenti in vigore. C. S. 11 Agosto 1864, *M.* 1865, p. 22. — C. S. 16 Febb. 1877, *M.* 1877, p. 126.

14143 — Quindi il Comune cui appartiene l'indigente non può opporsi al pagamento delle spese di spedalità col pretesto che se lo Spedale avesse escluso in tempo la famiglia dell'ammalato, sarebbe stato di certo rimborsato, mentre a quel tempo tale famiglia ne aveva i mezzi; poichè non è da imputarsi a negligenza dell'Amministrazione ospitaliera se la famiglia dell'ammalato ricoverato nello Spedale, per improvviso infortunio caduta in miseria, non è più in grado di pagare le spese, ma piuttosto il Comune deve imputarlo a sè stesso. Id. id.

14144 — Un Municipio delle Provincie Venete e Lombarde a cui sia notificato dall'Amministrazione di un Ospedale il ricovero dato ad un comunista, non può negarsi di pagare le competenze della cura, se al tempo dell'avviso non fece le eccezioni che erano del caso. C. S. 6 Dicembre 1867, *M.* 1868, p. 44.

14145 — La Circ. della Prefettura del dipartimento d'Olona del 13 Ottobre 1812 e le successive nell'argomento non pongono assolutamente le spese di spedalità degli indigenti a carico del Comune che li manda all'Ospedale, ma determinano solo che sieno da esso antecipate fintanto che si conosca a quale Comune ne tocchi effettivamente il rimborso. C. S. 6 Giugno 1871, *M.* 1871, p. 220.

14146 — Non sono applicabili alle Prov. Venete le norme concordate nel 1861 fra il Governo Italiano e quello Austriaco, circa il trattamento reciproco dei mentecatti ed ammalati in genere, accolti e ricoverati negli Spedali dei rispettivi territori. C. S. 7 Marzo 1871, *M* 1871, p. 366.

14147 — Il Comune che si dà cura di far accogliere in un pubblico ricovero un indigente povero, non può per questo solo fatto essere obbligato ad anticipare le spese di spedalità, salvo regresso contro il Comune che vi fosse tenuto. C. S. 30 Genn. 1872, *M.* 1872, p. 127.

14148 — Essendo state mantenute in vigore nelle Provincie Lombardo-Venete le norme concernenti le spese di spedalità per la cura e mantenimento degli infermi poveri accolti negli Spedali, devono ritenersi obbligatorie pei Comuni le spese relative. C. S. 16 Maggio 1862, *M.* 1862, p. 275. — Id. 8 Aprile 1863, *M.* 1863, p. 266. — Id. 11 Agosto 1864, *M.* 1865, p. 22. — Id. 23 Maggio 1867, *M.* 1867, p. 242. — Id. 7

Aprile 1868, *M.* 1868, p. 250. — C. S. 10 Dic. 1872, *M.* 1873, p. 46.

14149 — La giurisprudenza amministrativa nel risolvere le questioni di spedalità si contenta che sia provato il fatto della dimora, e si riscontrino circostanze sufficienti a presumere l'animo di renderla stabile; ciò non toglie però che le questioni così risolute possano deferirsi ai tribunali da chi se ne senta gravato. C. S. 12 Novembre 1875, *M.* 1876, p. 189.

14150 — Il procedimento amministrativo stabilito dalle normali Austriache, non può estendersi al caso di indigenti caduti infermi accidentalmente in un Comune al quale non appartenevano per domicilio; e ricoverati per le eccezionali condizioni di grave loro malattia, e curati in alberghi o case private. C. S. 3 Nov. 1877, *M.* 1877, p. 367.

14151 — In questi casi il Comune che anticipò la spesa, può solo chiederne il rimborso in via civile alla famiglia dell'infermo. o al Comune di sua appartenenza. Id. id.

14152 — Se giusta le speciali disposizioni i Comuni del Veneto sono tenuti al rimborso delle spese di spedalità dei comunisti indigenti curati in altri paesi, non hanno però del pari l'obbligo di sopportare le spese che possono occorrere per impedire la diffusione del male, ove si tratti di malattie contagiose. C. S. 19 Sett. 1877, *M.* 1877, p. 383.

14153 — In materia di spedalità per cronici miserabili hanno tuttora forza di legge nella Lombardia i D. 10 Febb. 1836, 26 Ott. 1844, 15 Giugno 1846. — App. Brescia 3 Marzo 1879, *M.* 1879, p. 159.

14154 — Il domicilio legale dichiarato ai sensi dell'art. 17 cod. civ. è bastevole ad addossare al Comune, dinanzi al quale segue la dichiarazione, l'obbligo di mantenere le spese suddette. Id. id.

14155 — Il rifiuto della iscrizione da parte del Comune, non basta ad esonerarlo da tale obbligo dopo la fattagli dichiarazione. Id. id.

14156 — Per regola generale le Direzioni degli Ospedali, per accogliere gli ammalati e poter poi ripetere il rimborso delle spedalità dai Comuni, devono riscontrare se gli ammalati stessi sono muniti dei recapiti e della richiesta di ricovero dell'autorità com. C. S. 26 Marzo 1879, *M.* 1879, p. 192.

14157 — A questa regola si fa eccezione se l'ammalato presentato all'Ospedale fu giudicato dall'ufficio medico bisognoso di immediata assistenza. Id. id.

14158 — Quindi se il certificato medico che attesta la necessità immediata del ricovero di un infermo fu rilasciato legalmente, il Comune al quale appartiene il ricoverato non può rifiutarsi al rimborso delle spedalità. Id. id.

14159 — La dichiarazione fatta da un Comune di provvedere alle spese di cura nell'Ospedale di un indigente, non può avere valore di obbligazione, una volta che venne emessa nel falso supposto che quell'indigente gli appartenesse. C. S. 17 Dic. 1879, *M.* 1880, p. 142.

14160 — Salvo il caso di urgenza le Direzioni degli Ospedali prima di accogliere i malati devono riscontrare se essi sono muniti dei necessari requisiti, e della regolare richiesta dell'autorità com. C. S. 25 Nov. 1882, *M.* 1883, p. 79.

14161 — Perciò quando non si sia verificato il caso dell'urgenza, e la Direzione dell'Ospedale non abbia curato di chiarire la ragione per cui l'ammalato era privo di recapiti, deve respingersi il ricorso presentato da essa per ottenere dal Comune ove era domiciliato l'ammalato, il rimborso delle spese sostenute. Id. id.

14162 — Il Comune il quale abbia rifiutato di far ammettere nello Spedale un individuo per suo conto, non può ritenersi obbligato per il fatto di un terzo che abbia procurato tale ammissione, e pagata una somma per le occorrenti spese di cura. C. S. 25 Nov. 1882, *M.* 1883, p. 79.

14163 — Se un cittadino ha rinunziato alla cittadinanza italiana, e venga poi espulso dal territorio Austriaco, non può far carico al Comune di origine la spesa di spedalità occorsa nel frattempo in un Ospedale di un Comune soggetto all'Impero Austriaco. C. S. 19 Genn. 1883, *M.* 1883, p. 351.

14164 — Se un soldato italiano disertore si ammala ed è ricoverato in un Ospedale del Regno Austriaco, le spese di cura non debbono essere rimborsate dal Min. della Guerra, ma dal Comune cui il soldato appartiene. C. S. 12 Novembre 1870, *M.* 1870, p. 95.

14165 — La spesa di un apparecchio coll'aiuto del quale un indigente — guarito dalla malattia per cui fu ricoverato, ma impotente a muoversi — fu abilitato alla locomozione della propria persona, trascende gli obblighi del Comune e non può essere posta a suo carico, non essendo questa una spesa di cura e mantenimento contemplata dalle Normali Austriache. C. S. 1 Aprile 1877, *M.* 1877, p. 352.

14166 — Quando la controversia per il pagamento di una spedalità, sia fra Comuni di diverse Provincie del Veneto, e ciascuna Deputazione non crede obbligarvi il Comune della propria giurisdizione, rimane salvo al creditore o al Prefetto il ricorso al Re a termini dell'art. 143 della legge comunale, contro la decisione di quella Deputazione che si crede siasi negata a torto di provvedere. C. S. 16 Luglio 1869, *M.* 1869, p. 299.

14167 — Per il pagamento delle somme dovute agli Spedali, la Deputazione prov.

come per tutte le altre spese obbligatorie, deve provvedere colle attribuzioni ad essa demandate dagli art. 141 e 142 della nuova legge com., e non già come surrogato delle cessate Congregazioni provinciali. Id. Id.

14168 — Le decisioni delle cessate Congregazioni prov. nel Veneto in materia di spedalità, se non furono reclamate nel termine stabilito dalle leggi austriache, sono passate in cosa giudicata, e le attuali Deputazioni prov. devono astenersi dal pronunciare sopra i ricorsi dei Comuni che ora venissero ad esse diretti. C. S. 3 Gennaio 1871, *M.* 1871, p. 41.

14169 — Il procedimento amministrativo, stabilito per le Normali Austriache intende a provvedere e ad assicurare il regolare e spedito servizio, il ricovero e la cura dei poveri infermi negli Spedali, ma non può dirimere le questioni di diritto civile che ne possano uscire fra Comune e Comune, ai quali è appunto riservato di provvedersi nelle vie giudiziarie per far valere le loro ragioni. C. S. 26 Febbraio 1879, *M.* 1879, p. 96.

14170 — Quindi se la Dep. ha attribuito ad un Comune la competenza delle spedalità e questo le ha pagate, ove ricorra contro la decisione della Dep. per la rifusione delle spese da un altro Comune, il Governo deve astenersi dall'esaminare il merito della questione, trattandosi di un fatto amministrativamente compiuto. Id. id.

14171 — L'onere della cura e mantenimento d'infermi poveri che per le Normali Austriache in vigore nel Veneto, deriva ai Comuni, è affatto indipendente dall' obbligo imposto ai Comuni stessi dall'art. 116 n. 5 della legge com. C. S. 3 Dicembre 1879, *M.* 1880, p. 111.

14172 — Non può un Comune sottrarsi all'onere del mantenimento di un infermo, adducendo che esso già ricoverato sulla istanza di parenti e mediante il pagamento della spesa per un solo mese nell'Ospedale di un altro Comune, avrebbe avuta nel proprio un'assistenza egualmente buona ove vi fosse stato trasferito, quando i suoi parenti cessarono di pagare le spese di cura. Id. id.

14173 — La Dep. sul rifiuto del Comune di soddisfare ad un debito contratto per cura e mantenimento d'infermi, può emettere il mandato di ufficio, senza che sia necessario far precedere apposito stanziamento, quando nel bilancio com. sia già stanziata una somma per ammalati in genere negli Ospedali. Id. id.

14174 — Quando la questione della competenza delle spese di spedalità fu sciolta amministrativamente, ma presenta in via civile parecchi punti controversi che possono dar luogo ad una lite fra due Comuni, è opportuna la deliberazione dei Comuni stessi di concludere una transazione. C. S. 4 Agosto 1880, *M.* 1880, p. 367.

14175 — Non regge l'osservazione che con la transazione si renda frustraneo il D. R. che assegnò la spesa al primo Comune, se la questione che si agita è indipendente dal D. stesso, e la transazione mira a sciogliere una controversia, nel merito della quale il Governo non può intervenire. Id. id.

14176 — Se il Comune che ha pagato ad uno Spedale le spese per un infermo povero, crede essere fondato a ripeterle da altro Comune, trattandosi di una questione civile, questa deve essere devoluta alla giurisdizione ordinaria. C. S. 14 Ott. 1880, *M.* 1881, p. 16.

14177 — Rientra nelle attribuzioni della Dep. il giudicare se stieno o meno a carico di un Comune soggetto alla sua tutela le spese per spedalità, e quindi deve revocarsi il D. con cui essa si è dichiarata incompetente. C. S. 15 Aprile 1882, *M.* 1882, p. 338.

14178 — *Domicilio, trasferimento, prova.* — Secondo la legislazione vigente tuttora in Lombardia, il domicilio legale di un individuo è di norma nel Comune nella anagrafe del quale egli è inscritto. Indipendentemente da questa iscrizione si ritiene domiciliato in un Comune per l' oggetto della competenza passiva delle spese dovute allo Spedale pel mantenimento, l'individuo che oltre all'aver fatto nel medesimo una dimora decennale, ha esplicitamente esternata la sua intenzione di rimanervi stabilmente, od ha proceduto ad atti che lasciano presumere quest' intenzione. C. S. 4 Ottobre 1862, *M.* 1863, p. 14.

14179 — La competenza passiva delle spese per cura e mantenimento di indigenti incombe in Lombardia al Comune di nascita, quando non sia provato un diverso domicilio della persona a cui si riferisce la spesa. C. S. 8 Nov. 1862, *M.* 1863, p. 91 — C. S. 23 Giugno 1866, *M.* 1866, p. 221. — C. S. 2 Nov. 1870, *M.* 1871, p. 143. — C S. 6 Giugno 1871, *M.* 1871, p. 220.

14180 — Il mantenimento dei miserabili derelitti e dei miserabili cronici nelle Provincie Lombarde deve ritenersi tuttora fra le spese obbligatorie dei Comuni stabilite per legge speciale, e non abolite dalla legge comunale. Secondo le leggi speciali vigenti sul Lombardo Veneto (vice R. D. 10 Febbraio 1836 e vice R. declaratoria 15 Giugno 1846) la spesa del sussidio tocca prima d'ogni altro al Comune in cui il miserabile abbia avuto una dimora decennale, ove questa non possa accertarsi, al Comune di nascita, ed in ultimo a quello in cui la volontà ed il fatto concorressero a mostrare aver egli scelto il proprio domicilio. C. S. 16 Mag-

gio 1862, *M.* 1862, p. 275 — C. S. 8 Aprile 1863, *M.* 1863, p. 266 — C. S. 11 Agosto 1864, *M*, 1865, p. 22 — C. S. 23 Maggio 1867. *M.* 1867, p. 242 — C. S. 7 Aprile 1868, *M.* 1868, p. 250.

14181 — Nelle Provincie Venete l'onere della spedalità incombe in primo luogo al Comune in cui l'infermo ebbe a dimorare per 10 anni, se za riguardo alla qualità della occupazione ed al modo di procurarsi la sussistenza. Cass. Firenze 14 Dic. 1882, *M.* 1883, p. 366.

14182 — Ove manchi il domicilio legale, le spese di cura degli indigenti debbono stare a carico del loro Comune di nascita, ed in pendenza degli schiarimenti occorrenti per stabilire questi dati di fatto, le spese stesse incombono non al Comune di causale dimora, ma a quello della dimora più lunga. C. S. 15 Febbraio 1873, *M.* 1873, p. 86.

14183 — Il domicilio legale inteso secondo le norme comuni del diritto, ha sempre la prevalenza sulla dimora anche protratta, la quale non può invocarsi se non quando manca ogni prova di domicilio legale. C. S. 11 Marzo 1873, *M.* 1873, p. 93.

14184 — A termini delle normali Austriache il Comune di nascita non può gravarsi delle spese di spedalità altro che nel caso in cui manchi affatto la prova del domicilio, o della dimora decennale. C. S. 4 Febbraio 1874, *M.* 1874, p. 93. — C. S. 16 Ottobre 1875, *M.* 1876, p. 27. — C. S. 26 Aprile 1876, *M.* 1876, p. 189. — C. S. 10 Maggio 1878, *M.* 1878, p. 303. — C. S. 26 Agosto e 9 Sett. 1882, *M.* 1883, p. 79. C. S. 29 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 270. — C. S. (Sez. riun.) 21 Aprile 1883, *M.* 1883, p. 366.

14185 — Per determinare l'appartenenza di un indigente ad un Comune, devesi dare la prevalenza all'ultimo domicilio, e solamente ove manchi la prova di questo si ricorre alla dimora decennale. C. S. 28 Aprile 1875, *M.* 1875, p. 312.

14186 — Per l'obbligo del rimborso delle spese di spedalità, la dimora decennale in un Comune, ha gli stessi effetti del domicilio legale. C. S. 4 Febbraio 1874, *M.* 1874, p. 93.

14187 — Una lunga dimora con l'apparente intenzione di renderla stabile, rappresenta l'ultimo domicilio. C. S. 10 Maggio 1878, *M.* 1878, p. 303.

14188 — Per determinare la competenza passiva delle spese di spedalità deve ricercarsi il domicilio del ricoverato al momento nel quale fu accolto nello Spedale. C. S. 18 Marzo 1874, *M.* 1874, p. 166.

14189 — Anche per le regole di diritto il domicilio di origine si conserva sempre quando non si sia acquistato un altro per libera elezione, ed a quello si deve ricorrere nella incertezza o nella impossibilità della prova di un secondo. C. S. 9 Aprile 1875, *M.* 1875, p. 233. — C. S. 18 Dic. 1875, *M.* 1876, p. 111. — C. S. 4 Agosto 1880, *M.* 1880, p. 352.

14190 — Se non è provato che un cittadino abbia assunto la nazionalità di un altro Stato, si deve presumere che abbia mantenuta la nazionalità di origine, ond'è che per quanto dimori all'estero deve avere conservato nel Regno l'appartenenza ad un Comune. C. S. 26 Aprile 1876, *M.* 1876, p. 189.

14191 — Spetta al Comune di origine il pagamento delle spedalità di un individuo, quando sia provato che il medesimo abbia conservato colà il suo domicilio anche dopo divenuto maggiorenne. C. S. 28 Luglio 1880, *M.* 1880, p. 383.

14192 — Colui che appartenendo per origine alle Provincie aggiunte al Regno pel trattato di Vienna 3 Ottobre 1866, non ha fatta alcuna dichiarazione per conservare la sudditanza austriaca, rimane cittadino italiano. C. S. 25 Sett. 1875, *M.* 1875, p. 379.

14193 — La lunga dimora di cittadini italiani a Trieste per esercizio d'arte o mestiere o per qualunque altro motivo, non attribuisce loro il diritto di domicilio, se non vi furono ammessi formalmente a tenore delle disposizioni dello Statuto speciale che regola in quella città tale materia. C. S. 29 Sett. 1874, *M.* 1874, p. 378. — C. S. 26 Febb. e 3 Marzo 1875, *M.* 1875, p. 138. — C. S. 25 Settembre 1875, *M.* 1875, p. 379.

14194 — Quindi il domicilio legale del cittadino italiano dimorante in Trieste bisogna ricercarlo nel Comune del Regno italiano dell'ultima dimora, se l'ebbe acquistato a termini di legge, ed a questo fanno carico le spese di cura del detto individuo nello Spedale di Trieste. C. S. 24 Sett. 1874, *M.* 1874, p. 378. — C. S. 26 Febb. e 3 Marzo 1875, *M.* 1875, p. 138.

14195 — I nazionali italiani oriundi delle Provincie Venete, cedute dall'Austria, e dimoranti nelle Provincie dell'Impero Austriaco, non avevano bisogno di fare dichiarazioni di sorta per rimanere italiani, e dovevano farla per diventare Austriaci. C. S. 22 Genn. 1875, *M.* 1875, p. 54.

14196 — Quindi se un italiano oriundo del Veneto, non ostante la lunga dimora in Trieste, non domandò nè vi ottenne la cittadinanza, non ha perduto la qualità di suddito italiano, e le spese di cura del medesimo o della sua moglie, dovute allo Spedale di Trieste, devono far carico al suo Comune di origine. Id. id.

14197 — Uno che ebbe nascita nelle Provincie Venete, e si recò a fissare permanente stanza a Trieste, e colà si trovava nel momento del trattato di pace, e con-

tinuò a rimanervi senza fare alcuna dichiarazione di voler conservare la sudditanza Austriaca, deve riguardarsi qual cittadino italiano. C. S. (Sez. riun.) 28 Aprile 1877, *M.* 1877, p. 206.

14198 — Perciò le relative spese di cura dovute agli Spedali di Trieste fanno carico al Comune Italiano dell'ultimo domicilio, ed in mancanza di quello, del Comune di origine. Id. id.

14199 — Le dichiarazioni di domicilio appena fatte, producono subito i loro effetti senza alcun riguardo alla brevità del tempo in cui uno ha preso dimora in un nuovo Comune. C. S. 16 Ott. 1873, *M.* 1874, p. 11.

14200 — Il domicilio una volta acquistato non si perde mai, se non col trasferimento ed acquisto di un domicilio nuovo. C. S. 16 Ott. 1875, *M.* 1876, p. 27.

14201 — Sia per le Normali Austriache che pel nostro cod. civ. il domicilio si acquista anche con la dimora non decennale, quando occorrano fatti che manifestino la volontà del dimorante di tenervi una stabile dimora. C. S. 8 Marzo 1876, *M.* 1876, p. 124.

14202 — Non può dirsi che uno abbia trasferito il suo domicilio in altro Comune pel fatto che fu compreso nell'anagrafe del medesimo, perchè a costituire il domicilio vuolsi la dimora con la dimostrata volontà di renderla stabile. C. S. 6 Giugno 1871, *M.* 1871, p. 218.

14203 — I registri anagrafici non avendo, attesa la loro indole ed il loro scopo, influenza alcuna sulla costituzione del domicilio, non può l'iscrizione nei medesimi servire di base per determinare qual sia il Comune su cui debba gravare la spesa d'un indigente infermo, se altri fatti non vengono ad attestare della manifesta volontà dell'individuo di rendere stabile lo nuova dimora. C. S. 30 Gennaio 1872, *M.* 1872, p. 95. — C. S. 10 Dic. 1872, *M.* 1873, p. 46. — C. S. 25 Sett. 1875, *M.* 1875, p. 379. — C. S. 16 Ott. 1875. *M.* 1876, p. 26.

14204 — Mancando la dimostrazione dell'animo di prendere stabile domicilio, la semplice temporanea dimora non costituisce quel tale domicilio onde si origina la competenza passiva per cura di spedalità. C. S. 28 Nov. 1873, *M.* 1874, p. 11.

14205 — Il rimborso delle spese occorse pel mantenimento nell'Ospedale di uno che abbandonato il luogo di nascita, trasferisce il suo domicilio in altro Comune, dove dimora lungamente, senza lasciare dopo quest'epoca altre traccie delle eccessive sue direzioni per l'esercizio del suo mestiere, deve andare a carico del Comune in cui tenne l'ultima dimora. C. S. 31 Ott. 1873, *M.* 1874, p. 12. — C. S. 6 Novembre 1874, *M.* 1874, p. 382.

14206 — Non giova ad escludere il domicilio un affitto temporaneo di mese in mese, quando sia in località ove le persone siano solite a ciò fare, onde in tal modo procacciarsi più facilmente un ricovero. C. S. 30 Genn. 1874, *M.* 1874, p. 93.

14207 — Chi conduce la sua famiglia in un luogo e vi prende a pigione la casa e si assicura il lavoro, spiega chiaramente l'animo suo di rendere ivi permanente la sua dimora, e quindi a quel Comune incombe l'onere della spedalità. C. S. 20 Genn. 1875, *M.* 1875, p. 63.

14208 — Quantunque il semplice fatto che un lavorante per conto d'altri e senza bottega in proprio abbandoni il Comune di nascita e si trasferisca in un altro, non costituisca per sè stesso prova di domicilio del lavorante medesimo; tuttavia ove questo perduri a lungo in tale condizione, e ritorni ivi anche dopo uscito dall'Ospedale ove fu ricoverato per malattia, stà la presunzione che egli abbia voluto colà fissare il suo domicilio, e quindi a questo Comune incombe l'onere della spedalità. C. S. 27 Genn. 1875, *M.* 1875, p. 139.

14209 — L'esercizio di una bottega di caffè in un Comune, fa presumere che il conduttore abbia stabilito colà il proprio domicilio. C. S. 29 Sett. 1874, *M.* 1875, p. 73. — C. S. 30 Aprile 1875, *M.* 1875, p. 233.

14210 — Se un indigente prese stanza in un Comune esercitandovi un mestiere che richiede dimora stabile nel luogo ove si esercita, e di più è stato inscritto nell'anagrafe comunale, questo Comune è da ritenersi l'ultimo suo legale domicilio. C. S. 28 Aprile 1875, *M.* 1875, p. 312.

14211 — La cessazione di dimora da un dato luogo, quand'anche avvalorata sia da una dichiarazione all'ufficio comunale, sia da un passaporto per l'interno rilasciato dall'autorità municipale, non basta a determinare la cessazione del domicilio legale, se a riscontro non vi è la dimostrazione che il cittadino ne abbia acquistato un altro. C. S. 16 Ott. 1875, *M.* 1876, p. 26.

14212 — La cessazione della dimora di un cittadino in un luogo dove aveva acquistato il domicilio, non fa cessare il domicilio stesso nel luogo abbandonato se non è provato che egli l' abbia acquistato altrove, e molto meno la cessazione medesima fa rivivere un domicilio, sia di origine sia di decennale dimora. C. S. 18 Dicembre 1875, *M.* 1876, p. 111.

14213 — Al criterio della decennale dimora non si ricorre se non quando manca la prova di un ultimo domicilio legale accertato. Id. id. — C. S. 4 Febbraio 1876, *M.* 1876, p. 189.

14214 — Il mutare domicilio dipende dalla libera volontà del cittadino, ed il Municipio del Comune ove il cittadino intende trasfe-

rirsi, ed ove chiede di essere inscritto nell'anagrafe, non può per nessuna ragione porre ostacolo efficace alla volontà del medesimo. C. S. 18 Febb. 1876, *M.* 1876, p. 124. — C. S. 30 Maggio 1877, *M.* 1877, p. 255.

14215 — Quindi se è dimostrato che un cittadino ha ripetutamente, sebbene indarno, chiesta l'iscrizione nell' anagrafe del nuovo Comune, e se è provato che vi esercitò traffici che richiedevano ivi la sua presenza, si ha il fatto della dimora e volontà di renderla stabile, e l'onere della spedalità incombe a questo Comune. C. S. 30 Maggio 1877, *M.* 1877, p. 255.

14216 — Colui che prende dimora in un determinato Comune concentrandovi nel tempo stesso la somma dei suoi affari nei sensi dell'art. 16 del cod. civ. effettua un vero cambio di domicilio a termini dell' art. 17 del codice stesso, epperò sono a carico del Comune suddetto le spese di spedalità occorse fuori del suo territorio per detto individuo, qualora con fatti posteriori, questi non abbia addimostrato di essersi trasferito stabilmente altrove. C. S. 11 Genn. 1878, *M.* 1878, p. 95.

14217 — La competenza passiva delle spedalità dovute per indigenti mezzadri è da attribuirsi al Comune dove quelli esercitavano la loro industria al momento in cui vennero ricoverati nell'Ospedale. C. S. 2 Ott. 1878, *M.* 1879, p. 15.

14218 — Chi chiede al Comune ove è domiciliato il certificato di cambiamento di residenza dichiarando di volersi trasferire in un designato Comune, e presenta tale documento all'ufficio municipale del nuovo Comune prendendovi realmente dimora stabile, dimostra l'intenzione di cambiare la residenza principale, ed i fatti suddetti producono il cambiamento e l'acquisto del nuovo domicilio, e ciò quantunque il Comune a cui fu presentato il certificato di cambiamento di residenza, abbia trascurato di eseguire l'iscrizione del certificato stesso nel registro anagrafico. C. S. 6 Dicembre 1878, *M.* 1879, p. 47.

14219 — Sono sufficienti per dimostrare l'intenzione decisa di abbandonare un domicilio ed acquistarne un altro, l'essersi fatto inscrivere nell'anagrafe di un nuovo Comune previa cancellazione dell'anagrafe dell'antico, l'essersi effettivamente trasferito nol nuovo, e l'aver ivi preso servizio. C. S. 28 Agosto 1878, *M.* 1879, p. 63.

14220 — Qualunque cittadino può trasferire il suo domicilio altrove, come e quando gli piaccia; e la prova del trasferimento si ottiene colla doppia dichiarazione prescritta del cod. civ. C. S. 29 Ott. 1879, *M.* 1880, p. 14.

14221 — Quando consti che un individuo accolto nello Spedale di una città già fosse in essa domiciliato, sia pure da pochi giorni, la spesa del mantenimento grava il Comune dell'attuale domicilio. C. S. 29 Ott. 1879, *M.* 1880, p. 14. — C. S. 28 Luglio 1880, *M.* 1880, p. 352.

14222 — La prova del cambiamento di domicilio risulta in via principale dalla doppia dichiarazione, senza che sia punto necessaria l'iscrizione anagrafica nel Comune di nuova residenza; quindi la competenza delle spese di cura incombe al Comune dove l'infermo abbia dichiarato di prendere domicilio. C. S. 26 Genn. 1880, *M.* 1880, p. 128.

14223 — Il domicilio è provato colla dimora congiunta coll'intenzione di renderla stabile, la quale si può dedurre dalle dichiarazioni fatte dall'ammalato quando fu ricoverato nello Spedale, e dalla iscrizione nell'anagrafe da lui richiesta ed ottenuta. C. S. 3 Marzo 1880, *M.* 1880, p. 192.

14224 — La dimora in un paese coll'intendimento di apprendere un mestiere, non costituisce nè può costituire il domicilio, neanche agli effetti amministrativi. C. S. 17 Luglio 1880, *M.* 1880, p. 336.

14225 — Chi espatria dal luogo di sua nascita con regolare atto, dimostra l'intenzione di abbandonare il suo domicilio d'origine, e se si reca in altro Comune dove ottenga la carta di legittimazione per seguire la sua famiglia, fa palese la sua volontà di stabilirsi ivi. C. S. 28 Luglio 1880, *M.* 1880, p. 352.

14226 — Il domicilio dell'indigente infermo non si intende cambiato pel solo fatto di trasferimento di residenza; ma occorre inoltre o una dichiarazione formale, o un complesso di circostanze che in difetto della dichiarazione dimostrino la volontà di abbandonare il primo, e di acquistare il nuovo domicilio. Cass. Firenze 28 Giugno 1880, *M.* 1881, p. 32.

14227 — Ciò si applica anche per le persone le quali trovandosi a servizio, trasferiscono la loro residenza presso i loro padroni. Id. id.

14228 — L'intenzione di fissare la propria residenza in un Comune si prova o con la doppia dichiarazione di domicilio, o con altri fatti che valgono a dimostrarla, come l'abitazione nel nuovo Comune, e l'esercizio in questo di un mestiere. C. S. 7 Gennaio 1882, *M.* 1882, p. 176.

14229 — L'elezione del domicilio legale è provata colla duplice dichiarazione fatta a termini dell'art. 17 del cod. civ. C. S. 2 Febb. 1881, *M.* 1881, p. 143.

14230 — Compiuta quest'elezione di domicilio, non havvi più luogo alla ricerca se in fatto quegli che per tal modo elesse il nuovo domicilio vi sia poi andato ad abitare, e vi abbia trasferito la somma dei pro-

pri interessi; ed a quest'ultimo Comune incombe quindi l'onere della spedalità. Id. id.

14231 — L'inscrizione nell'anagrafe di un Comune, se è un forte indizio per la prova del domicilio, non è per le normali austriache una prova intera, specialmente quando mancano argomenti di fatto che dimostrino la volontà di fissare ivi il domicilio. C. S. 9 Agosto 1881, *M.* 1882, p. 30.

14232 — Quando un individuo trasferisce la sua residenza da uno in altro Comune, recando in questo la sua famiglia e le sue masserizie con animo di rimanervi, e domandando inoltre di essere inscritto nell'anagrafe, bastano tali fatti per comprovare il cambiamento di domicilio. C. S. 7 Febb. 1882, *M.* 1882, p. 159.

14233 — A nulla giova che il Segretario com. si sia rifiutato ad iscriverlo nell'anagrafe per trattarsi di un malato nullatenente, e quindi il Comune deve rimborsare le spese occorse pel suo mantenimento nell'Ospedale. Id. id.

14234 — La doppia dichiarazione di domicilio, e la corrispondente iscrizione anagrafica, mettono il Comune dove tale iscrizione è avvenuta nell'obbligo di soddisfare alle spese di spedalità, benchè l'individuo sia stato accolto nell'Ospedale pochi giorni dopo avvenuto il cambiamento di domicilio. C. S. 13 Genn. 1882, *M.* 1882, p. 192.

14235 — Se un individuo abbandonato il Comune di origine si reca in altro Comune, si fa iscrivere nell'anagrafe, ed apre un negozio, dimostra il suo intendimento di fissarvi la residenza con animo di rimanervi, nè vale a distruggere tale presunzione il fatto che egli poscia si sia recato in altri luoghi, senza che in questi abbia dimostrato con qualche atto di volervi fissare la sua residenza, e perciò le spese di spedalità devono essere sostenute dal Comune ove si era recato dopo abbandonato quello di origine. C. S. 3 Giugno 1882, *M.* 1882, p. 367.

14236 — *Minorenni*, *donne maritate e vedove — tutori — ecc.* Il rimborso delle spese di una indigente maritata, ricoverata nell'Ospedale del Comune ove dimorava in qualità di domestica, deve andare a carico del Comune di domicilio del di lei marito, non già del Comune di domicilio del padrone. C. S. 24 Maggio 1870, *M.* 1870, p. 220. — C. S. 29 Marzo 1876, *M.* 1876, p. 240.

14237 — La moglie che non sia legalmente separata dal marito ha il domicilio del medesimo, tuttochè non abiti presso di lui. C. S. 6 Giugno 1871, *M.* 1871, p. 220. — C. S. 10 Dic. 1872, *M.* 1873, p. 46 — C. S. 30 Genn. 1874, *M.* 1874, p. 93.

14238 — Secondo il cod. civ. la vedova non perde mai il domicilio del marito, salvo che ne abbia acquistato un altro; quindi l'onere delle spedalità incombe al Comune in cui il marito aveva il domicilio. C. S. 25 Settembre 1873, *M.* 1874, p. 12.

14239 — Quantunque non consti di alcuna iscrizione nei registri anagrafici o nei libri parrocchiali, il fatto dello avere il marito pigliato casa in un Comune, e la moglie esercitata ivi l'industria della fruttivendola vale a provare il domicilio. Id. id.

14240 — Non ostante la separazione di fatto dei coniugi dopo pochi mesi di matrimonio, e il ritorno della moglie alla casa paterna, e la persistente separazione di fatto se questa non è stata giuridicamente pronunciata, rimane intatto il vincolo legale della moglie con il marito, con tutte le sue giuridiche conseguenze, e quindi il domicilio di essa è quello del marito. C. S. 11 Dic. 1874, *M.* 1875, p. 46.

14241 — Un cittadino non può perdere la propria nazionalità ed acquistarne una straniera pel fatto della semplice dimora in paese estero. C. S. 27 Settembre 1875, *M.* 1876, p. 255.

14242 — Per la semplice dimora di pochi anni non acquistandosi la naturalità, tanto meno si acquista il domicilio legale in un Comune straniero. Id. id.

14243 — La donna estera maritata ad un cittadino italiano, acquista la cittadinanza ed il domicilio legale del marito. Id. id.

14244 — Tale condizione giuridica non è infirmata dalla ommissione della notificazione del seguito matrimonio, e della nascita dei figli, al domicilio legale del marito. Id. id.

14245 — Epperò spetta al Comune ove il marito conservò il domicilio legale, il rimborso delle spese di spedalità all'estero per mantenimento e cura della moglie, e conseguentemente l'allevamento del figlio. Id. id.

14246 — Agli effetti delle spese di spedalità il domicilio di una donna sebbene non maritata civilmente, deve ritenersi nel Comune dove è andata ad abitare, in seguito al matrimonio religioso da essa contratto. C. S. 24 Aprile 1878, *M.* 1878, p. 206.

14247 — Se il matrimonio religioso non è per sè stesso produttivo di effetti giuridici, è pur sempre un fatto che prova l'animo della donna di far suo il domicilio dell'uomo con cui vive. C. S. 8 Gennaio 1880, *M.* 1880, p. 79.

14248 — La spesa di spedalità spetta nel caso tanto più al Comune suddetto, se risulta che la donna essendo caduta altra volta ammalata nel Comune stesso, la Dep. pose a carico del medesimo la spesa relativa, costituendo un tal precedente una presunzione decisiva del domicilio. Id. id.

14249 — Se una cittadina Austriaca per nascita, contrasse matrimonio con un individuo oriundo delle Provincie Venete, il

quale morì prima dell'unione delle medesime al Regno d'Italia, deve considerarsi come appartenente alla patria d'origine del marito, domicilio di lui, qualora non abbia fatto la dichiarazione voluta dall'art. 14 del trattato di pace tra l'Italia e l'Austria, per conservare la cittadinanza austriaca. C. S. 21 Genn. 1881, *M.* 1881, p. 112.

14250 — I figli minorenni hanno il domicilio del padre, e lo conservano anche dopo la maggiore età quando non abbiano mostrato nei debiti modi di volerlo mutare. C. S. 31 Genn. 1871, *M.* 1871, p. 71. — C. S. 8 Marzo 1876, *M.* 1876, p. 124. — C. S. 4 Agosto 1880, *M.* 1880, p. 352. — C. S. 16 Dic. 1881, *M.* 1882, p. 159.

14251 — Se il figlio viene arrestato e condannato al carcere, il domicilio legale del condannato continua ad essere quello che aveva il padre al momento dell'arresto, perchè non ostante qualsiasi dichiarazione in contrario, non potè mutare la condizione giuridica della sua passata appartenenza. C. S. 8 Marzo 1876, *M.* 1876, p. 124.

14252 — La dichiarazione fatta dalla madre della illegittimità dei suoi figli, non ha nessuna efficacia quando non consti che questa eccezione sia stata sollevata dal marito, nè che giudiziariamente sia stata ammessa e statuita; onde i figli appartengono al padre cui il matrimonio attesta, e finchè sono minori ne seguono il domicilio. C. S. 11 Dic. 1874, *M.* 1875, p. 46.

14253 — L'elezione di domicilio in un Comune fatta legalmente dal capo di una famiglia è efficace e produttiva di effetti per tutti i componenti la stessa famiglia, ed anche pel figlio maggiorenne, non esistendo alcuna disposizione di legge in forza della quale quest'ultimo debba fare una domanda speciale; per cui se qualcuno della stessa famiglia si ammala e viene ricoverato in uno Spedale, l'onere incombe al Comune ove il capo ha eletto domicilio. C. S. 29 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 96.

14254 — Il minorenne benchè vada a servizio conserva il domicilio dei genitori, ed ove questi manchino, e non gli sia stato dato un tutore, o non lo abbia già *ope legis* (avi paterni e materni) si presume aver conservato l'ultimo domicilio dei genitori. C. S. 18 Ottobre 1879, *M.* 1880, p. 96. — C. S. 11 Febb. 1881, *M.* 1881, p. 208. — C. S. 6 Dic. 1882, *M.* 1883, p. 174.

14255 — La figlia minorenne segue il domicilio del padre, e sebbene si sia recata in altro Comune per darsi alla prostituzione, e raggiunga in questo l'età di 21 anno, tali motivi non sono sufficienti per ritenere che essa abbia perduto il precedente domicilio, per cui l'onere della spedalità incombe al domicilio del padre. C. S. 15 Dic. 1881, *M.* 1882, p. 192.

14256 — Ad obbligare un Comune a sopportare tali spese basta che sia provata la dimora nel Comune stesso anche indipendentemente dal domicilio legale, talchè un Comune non può esimersi dal pagamento di quelle spese, solo perchè l'indigente per la sua età minore non poteva durante la sua dimora in quel Comune considerarvisi come legalmente domiciliato. C. S. 15 Febbraio 1873, *M.* 1873, p. 85.

14257 — La competenza passiva della spesa di spedalità pel ricovero e cura di una minorenne illeggittima, riconosciuta dalla madre che poscia siasi maritata, è attribuita al Comune del nuovo domicilio della madre. C. S. 23 Ott. 1878, *M.* 1879, p. 47.

14258 — Il contutore che, secondo le disposizioni del cod. civ. Austriaco veniva assunto dalla madre cui era affidata la tutela dei figli minorenni, non poteva esercitare, ove la madre morisse, l'ufficio di tutore, se non munito dall'autorità giudiziaria di apposita autorizzazione, quindi in mancanza di tale documento fra il contutore ed il minorenne non passano quelle attinenze di tutore e pupillo, per cui viene determinato il domicilio di quest'ultimo. C. S. 5 Agosto 1874, *M.* 1874, p. 297.

14259 — Il pupillo non può avere un domicilio diverso da quello del tutore, quindi anche dopo la morte del tutore, se non è nominato un altro in di lui vece, il pupillo non può eleggersi un domicilio proprio. C. S. 4 Agosto 1880, *M.* 1880, p. 352.

14260 — Il minore il quale aveva il domicilio del tutore, se appena divenuto maggiore si recò all'estero, e dopo due anni ritornò in Italia ma menando vita girovaga, ha serbato il domicilio che aveva nell'età minore. C. S. 17 Luglio 1880, *M.* 1880, p. 336.

14261 — Non essendo capaci i cretini per il genere d'infermità da cui sono affetti di scegliersi da sè il proprio domicilio, non possono avere che quello delle persone presso cui sono in custodia, tanto più poi se queste persone ne siano i tutori, perciò la spesa della cura di essi cretini negli Spedali è a carico del Comune al quale appartengono le persone presso cui sono custoditi. C. S. 15 Giugno 1871, *M.* 1872, p. 44.

14262 — *Servi ed operai* — Chi presta servizio si tiene legalmente domiciliato nel Comune del padrone; e perciò se è povero e cade ammalato la spesa sta a carico di quel Comune. C. S. 25 Maggio 1867, *M.* 1867, p. 288. —C. S. 27 Luglio 1867, *M,* 1867, p. 368. — C. S. 18 Sett. 1867, *M.* 1868, p. 345. — C. S. 31 Genn. 1871, *M.* 1871, p. 79 — C. S. 9 Marzo 1872, *M.* 1872, p. 156. — C. S. 19 Luglio 1873, *M,* 1873, p. 264 — C. S. 13 Ott. 1874, *M.* 1874, p. 382. — C. S. 29 Sett. 1874, *M.* 1875, p. 73. —

C. S. 4 Agosto 1880, *M.* 1880, p. 352. — C. S. 5 Nov. 1881, *M.* 1882, p. 30.

14263 — Il domicilio del servo non è di necessità la casa del padrone, ma il luogo ove questi vuole che gli sia prestato servizio. C. S. 31 Genn. 1871, *M.* 1871, p. 79. — C. S. 13 Ott. 1874, *M.* 1874, p. 382.

14264 — La presunzione del domicilio del servo nel luogo ove abita il padrone, ha la stessa ragione, sia che si tratti del servo di una famiglia, sia che si tratti del servo di un albergo. C. S. 28 Maggio 1872, *M.* 1872, p. 205.

14265 — Qualunque servizio permanente o continuo che obblighi la persona che lo presta a dimorare in un luogo, può avere anche gli effetti del servizio famigliare; applicazione al caso di una contadina che presti servizio presso un fittabile. C. S. 19 Luglio 1873, *M.* 1873, p. 264.

14266 — Se il padrone è un pubblico impiegato, le spese pel mantenimento in uno Spedale della serva inferma debbono andare a carico del Comune in cui l'impiegato sostiene il suo ufficio, e vi è quindi legalmente domiciliato. C. S. 8 Nov. 1873, *M.* 1874, p. 11.

14267 — Non segue il domicilio dal padrone colui che si trova in un paese non già come famiglio, ma come operaio presso un negoziante, retribuito a salario, ma non fornito di alloggio e vitto, nè richiesto di quei servizi che costituiscono il vero famulato. C.S. 8 Maggio 1874, *M.* 1874, p. 188.

14268 — La donna che cessando del servizio di cameriera, ma non facendo atto alcuno che manifestasse la volontà di abbandonare il domicilio ultimo del padrone, e di ripigliare l'antico, od un altro di sua scelta, deve ritenersi che ha continuato ad appartenere allo stesso Comune ove dimorava quando venne ricoverata nello Spedale. C. S. 13 Ott. 1874, *M.* 1874, p. 366.

14269 — Il famulato non è costituito solo dal servizio che si presta dal servo civile, ma ben anche da qualunque altra persona che sia addetta in qualsiasi modo ad un servizio permanente per salario. C. S. 13 Ott. 1874, *M.* 1874, p. 382.

14270 — Di fronte alle chiare disposizioni della Circ. Austriaca 14 Agosto 1860, non sono attendibili le dichiarazioni emesse da un indigente al suo ingresso nell'Ospedale di appartenere per domicilio al Comune di nascita, nè la iscrizione del medesimo sui registri della popolazione mutabile del Comune in cui presta un servizio permanente e continuo, perchè quando la legge dà un valore giuridico ad un fatto, non è in potere dell'uomo di eluderne gli effetti, a meno che le sue dichiarazioni non tendano ad escludere la sussistenza del fatto stesso. C. S. 11 Dic. 1874, *M.* 1875, p. 72.

14271 — L'individuo quindi che dimora per più anni in un Comune addetto in modo permanente e continuo ai servizi altrui nella qualità di bovaro, deve intendersi aver domicilio nel luogo ove il servizio è prestato. C. S. 11 Dic. 1874, *M.* 1875, p. 72. — C. S. 28 Genn. 1876, *M.* 1877, p. 191.

14272 — Il solo fatto dell'andata al servizio non può immediatamente produrre lo effetto di perdere un domicilio ed acquistarne un altro, ma occorre il fatto pure della durata in servizio continuativo e fisso. C. S. 5 Febb. 1875, *M.* 1875, p. 108.

14273 — Lo straniero non naturalizzato nel Regno non avendo ivi il domicilio legale, ma la semplice dimora, non può naturalmente attribuire il domicilio stesso ai nazionali che tiene al suo servizio, i quali perciò conservano l'ultimo domicilio legale che possono avere acquistato. C. S. 25 Sett. 1875, *M.* 1875, p. 362.

14274 — I servi, i garzoni e tutti coloro che prestano servizio in modo stabile e permanente, s'intende che abbiano domicilio nel Comune ove prestano servizio, e la spesa di spedalità incombe a detto Comune. C. S. 30 Agosto 1876, *M.* 1876, p. 315.

14275 — Non si può fare alcuna distinzione tra serva in una casa, garzone di albergo, o garzone che eserciti un mestiere, bastando che la persona sia addetta in qualsiasi modo ad un servizio permanente. Id. id.

14276 — Stabilito che il servo ha il domicilio del padrone, l'unica distinzione che possa farsi è quella tra servo e giornaliero che si deduce dalla diversa natura dell'opera prestata, e dal modo della sua retribuzione. C. S. 21 Luglio 1877, *M.* 1877, p. 287.

14277 — I camerieri degli alberghi trovandosi in condizioni di fatto non diverse sostanzialmente da quelle dei servi delle famiglie, le relative spedalità devono andare a carico dei Comuni ove prestano servizio. Id. id.

14278 — Il domicilio acquistato per famulato non cessa ipso facto agli effetti portati dalle Normali Austriache per il cessare del servizio, e molto meno rivive nell'individuo il domicilio anteriore a quello conseguito pel famulato, ma si mantiene fino a che questo non ne acquisti regolarmente un altro. C. S. 5 Nov. 1877, *M.* 1878, p. 32.

14279 — Basta però a far fede di un nuovo domicilio, un certificato di notorietà rilasciato dal Sindaco, in cui fra le altre cose si dichiari che l'individuo in cui favore si rilascia è domiciliato nel Comune; e spetta quindi al Comune stesso il pagamento delle spedalità, semprechè non venga provato che posteriormente al rilascio del certificato l'individuo abbia acquistato un altro domicilio. Id. id.

14280 — Il servizio di pochi giorni e fatto in via di esperimento, in luogo diverso da quello dell'abituale dimora, non costituisce un nuovo domicilio legale. C. S. 26 Ott. 1877, *M.* 1878, p. 32.

14281 — Il principio di ritenere domicilio del servo quello del proprio padrone per le spedalità, non è però applicabile nell'individuo che dal paese del proprio domicilio di origine e di abituale dimora, si reca in altro ad oggetto di trovarsi servizio, e questo presta in via di esperimento e provvisoriamente per pochi giorni, ma è necessario per lo effetto di mutare il domicilio, la durata in servizio continuativo e fisso. C.S. 31 Luglio 1878, *M.* 1878, p. 288.

14282 — Il servizio prestato nel corso di pochi mesi in parrecchie birrerie e caffè da una donna, la quale poco prima fosse state registrata come prostituta in altri Comuni, non basta per stabilire il domicilio nel luogo ove essa ha prestato servizio, e perciò il pagamento delle spedalità, incombe al Comune ove essa aveva precedentemente il legale domicilio. C. S. 2 Ott. 1878, *M.* 1879, p. 32.

14283 — Non induce cambiamento di domicilio per famulato un servizio preso per una sola stagione dell'anno, e di cui fino dal primo giorno si conosce la breve durata ed il termine. C. S. 28 Agosto 1878, *M.* 1879, p. 63.

14284 — I così detti famigli dei fittabili, assumono, a differenza dei giornalieri, la qualità di servi, e quindi hanno il domicilio dei loro padroni agli effetti della competenza delle spese di spedalità. C. S. 17 Dic. 1879, *M.* 1880, p. 142.

14285 — Il domicilio non cessa col cessare del famulato, finchè il servo non ne abbia acquistato un altro. C. S. 24 Marzo 1880, *M.* 1880, p. 234. — C. S. 17 Luglio 1880, *M.* 1880, p. 320.

14286 — Stabilita senza contrasto la condizione del famulato, le spese devono andare a carico del Comune nel quale l'ammalato prestava servizio. C. S. 28 Luglio 1880, *M.* 1880, p. 367.

14287 — Quando non risulti che siano state tradotte in atto le intenzioni di trasferire il domicilio civile, e consti bensì della dimora in parecchi Comuni nella qualità di servitore avventizio, ma senza che siansi verificati gli estremi per determinare l'acquisto del domicilio per ragione di famulato, il cittadino deve presumersi domiciliato nel Comune di origine, al quale incombe l'onere della spedalità. C. S. 17 Luglio 1880, *M.* 1880, p. 367.

14288 — Chi espatria dal Comune di nascita, e prende dimora non interrotta per un dato numero d'anni, in un altro, allogandovisi come servo in una famiglia, e prendendo moglie, dimostra l'animo suo di volersi stabilire ivi permanentemente. C. S. 28 Luglio 1880, *M.* 1880, p. 367.

14289 — La dimora tenuta successivamente in parecchi altri Comuni per causa di lavoro giornaliero, non ha i caratteri di domicilio, e quindi la spedalità in questo caso incombe al Comune dell'ultimo domicilio. Id. id.

14290 — Il domicilio può essere determinato dal famulato non precario, solo però quando si tratti di casi ai quali non sia provveduto dalla legge, come per i minorenni, nè sia possibile stabilire il domicilio con criteri più sicuri. C. S. 23 Ott. 1880, *M.* 1881, p. 64.

14291 — *Impiegati e salariati* — L'impiegato ha il domicilio dove esercita le sue funzioni; e per ragione di famulato ha lo stesso domicilio anche la sua persona di servizio. C. S. 13 Dic. 1882, *M.* 1883, p. 255.

14292 — Agli effetti amministrativi della spedalità, il domicilio del pubblico impiegato è quello dove esso esercita il proprio ufficio stabile. C. S. 27 Maggio 1874, *M.* 1874, p. 204. — C. S. 12 Gennaio 1877, *M.* 1877, p. 70.

14293 — Il solo fatto del prestare un servizio permanente o continuo a salario, costituisce chi lo presta, a termini delle normali Austriache, nel domicilio del padrone che lo retribuisce. Id. id. — Id. id.

14294 — L'esercizio della professione di levatrice in un Comune fa credere che là siasi voluto trasferire il proprio domicilio dalla levatrice, tanto più se avvenga che tanto essa che la sua famiglia, traggono il principale sostentamento da tale professione. C. S. 14 Aprile 1875, *M.* 1875, p. 190.

14295 — Ove succeda che dopo un certo tempo la levatrice non sia più agli stipendi del Comune, tuttavia se essa continua a dimorarvi, è forza concludere che essa continui ad avere colà il suo domicilio. Id. id.

14296 — La Circ. Austriaca 2 Luglio 1863 la quale stabilisce che agli inservienti delle ferrovie non sieno applicabili le norme date per i servi, importa che agli inservienti ferroviari debbano applicarsi le norme comuni sul domicilio, e sulla decennale dimora. C. S. 21 Giugno 1876, *M.* 1876, p. 14.

14297 — Una guardia ferroviaria deve ritenersi domiciliata nel Comune dove presta servizio continuo e permanente, secondo le norme applicate agl'impiegati i quali sono obbligati a prestare un servizio stabile in un luogo determinato. C. S. 26 Genn. 1880, *M.* 1880, p. 208.

14298 — La donna che da molti anni abita col figlio, mostra l'intendimento di seguire il domicilio di esso. C. S. 29 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 111.

14299 — Il domicilio civile dell' impiegato

è nel Comune ove il medesimo risiede per ragione di impiego, e quindi spetta al Comune stesso di sostenere la spesa di spedalità occorse per la madre dell'impiegato. Id. id.

14300 — *Mendicanti e girovaghi* — Non è considerato come girovago chi per l'esercizio della sua professione è obbligato a vagare per diversi luoghi, quando sia tornato sempre a quello ove aveva una dimora di sua elezione per quanto interrotta. C. S. 4 Febbraio 1874, M. 1874, p. 93.

14301 — Nessun cittadino, e perciò neppure chi ha menato vita girovaga, può considerarsi privo di domicilio legale, perchè in mancanza di qualunque altro accertato, si considera appartenere al Comune di nascita. C. S. 25 Sett. 1875, *M.* 1875, p. 379.

14302 — L'esercizio di una professione girovaga, non esclude che possa aversi dimora in un luogo solo, quando ivi si torni dopo le escursioni, ivi si rifornisca la materia del traffico, ivi si tengano le relazioni del proprio commercio. C. S. 10 Giugno 1874, *M.* 1875, p. 73.

14303 — Il fatto d'essere stato da qualche tempo girovago, nel mentre impedisce per sè stesso l'acquisto di un nuovo domicilio, impedisce pur anco la perdita e l'abbandono del domicilio acquistato. C. S. 16 Ott. 1875, *M.* 1876, p. 27. — C. S. 10 Maggio 1878, *M.* 1878, p. 303.

14304 — Non riesce possibile assegnare ad un accattone girovago altro domicilio che quello di origine; e perciò a questo deve essere assegnata la competenza passiva della spesa. C. S. 9 Agosto 1881, *M.* 1882, p. 30.

14305 — La dimora di un mendicante in un paese, quando non è accompagnata da alcuna prova di volere stabilirsi in quello definitivamente, e sia interrotta da più o meno lunghe assenze, avendo il carattere di un temporaneo soggiorno determinato dalla facilità di vivere ivi di elemosina, non può tenersi come domicilio legale. C. S. 23 Giugno 1866, *M.* 1866, p. 221.

14306 — Il povero che si è dato alla questua da un luogo all'altro senza avere più stanza ferma, non può in tali condizioni avere acquistato un nuovo domicilio in un Comune, richiedendasi la condizione della dimora e della volontà di renderla stabile. C. S. 10 Dicembre 1872, *M.* 1873, p. 46.

14307 — A costituire il domicilio occorre o la dichiarazione espressa negli atti dell'ufficio com. o la dimora anche più breve, ma accompagnata da manifestazioni indubbie di volerla rendere stabile. C. S. 27 Marzo 1874, *M.* 1875, p. 166.

14308 — Se dopo 80 anni di dimora nel Comune di origine, uno si trasferisca in condizione di mendicante in un altro Comune, solo per approfittare dell'ospitalità di un nipote, e dopo breve tempo, durante il quale non cessò dalla questua, costui si ammali, compete al Comune di origine la spesa delle spedalità occorse. Id. id.

14309 — *Sifilitici, meretrici, e partorienti illegittime e legittime.* — Nelle Provincie Venete deve ritenersi tuttora vigente la legislazione austriaca, per ciò che riguarda l'onere ai Comuni capoluogo di Provincia di sostenere, a tutte loro spese, il mantenimento di sifilitici poveri, fermo rimanendo allo Stato l'obbligo di sopperire per due terzi alle suindicate spese, per i sifilitici poveri appartementi a Comuni foresi. C. S. 14 Novembre 1868 e nota Min. Interno 24 Genn. 1869, *M.* 1869, p. 160.

14310 — Per le disposizioni speciali vigenti nelle Prov. Venete, le spese di cura di una sifilitica ricoverata in uno spedale austriaco, devono essere sopportate dal Municipio cui la medesima appartiene per nascita, e non già dallo Stato. C. S. 7 Febb. 1871, *M.* 1871, p. 143.

14311 — Non hanno più vigore le disposizioni già vigenti nel Lombardo Veneto sulla competenza passiva della spesa di sifilitici poveri, e tutte le spese di questa natura devono far carico allo Stato. C. S. 28 Giugno 1876, *M.* 1876, p. 265.

14312 — Ciò vale anche quando si tratti di sifilitici poveri curati all'estero, nel qual caso però devesi prima verificare se le norme di polizia vigenti nei diversi paesi esteri non pongano le spese di cura dei sifilitici a carico, in tutto od in parte, del Comune nel quale la malattia è accertata. Id. id.

14313 — Il Comune è obbligato a corrispondere le spese di spedalità fatte per conto di un povero, che sebbene oriundo di un altro luogo, ha dimostrato col fatto e con apposita dichiarazione, di aver fissato il proprio domicilio nel Comune stesso. C. S. 4 Agosto 1877, *M.* 1877, p. 320.

14314 — I Comuni del Veneto dopo la legge del 22 Giugno 1874 sono posti, quanto alla cura dei sifilitici poveri, nella condizione legale fatta a tutti gli altri Comuni del Regno, quindi un Comune non può essere obbligato ad indennizzare un altro della spesa incontrata per un sifilitico povero. C. S. 22 Giugno 1877, *M.* 1877, p. 320.

14315 — Con la legge 22 Giugno 1874, sono state abrogate le normali Austriache relative alla competenza passiva delle spese di cura e ricovero dei sifilitici poveri posta prima a carico dei Comuni capiluoghi di Provincia, per cui la competenza di detta spesa devesi accertare secondo le norme ordinarie. C. S. 25 Agosto 1877, *M.* 1877, p. 367.

14316 — Pel ricovero e cura dei sifilitici devesi provvedere secondo le diverse norme in vigore, o per via di rimborsi obbligatori

dai Comuni del domicilio del ricoverato, o per la libera ed affrancata accoglienza negli Istituti ospitalieri dei luoghi di dimora. C. S. (Sez. riun). 7 Dicembre 1878, *M.* 1879, p. 80.

14317 — Se negli atti manca assolutamente ogni indizio di stabile residenza, è d'uopo ritenere il ricoverato appartenente all'ultimo accertato domicilio, nè varrebbero in contrario le semplici affermazioni del Comune, non comprovate da alcun documento. Id. id.

14318 — Le spese di cura di una meretrice, devono essere sopportate dal Comune del suo legale domicilio, e non da quello ove precariamente dimora. C. S. 27 Giugno 1871, *M.* 1871, p. 299.

14319 — Se una persona domiciliata in un Comune per causa di servizio, siasi poscia data al meretricio pure continuando a dimorare nello stesso Comune, non può dirsi per questo che sia divenuta girovaga, e che siano perciò a carico del Comune di nascita le spese di spedalità. C. S. 6 Febb. 1874, *M.* 1874, p. 94.

14320 — Quando non vi è argomento che provi il domicilio di una indigente in precedenza alla sua iscrizione tra le meretrici, la Dep. ha giustamente applicato le disposizioni Austriache, che stabiliscano l' appartenenza delle meretrici al Comune di nascita. C. S. 23 Febb. 1877, *M.* 1877. p. 111.

14321 — Le spese delle partorienti illegittime, sono attualmente a carico delle rispettive Provincie, le quali devono ritenersi, almeno a certi effetti, succedute al cessato fondo territoriale ov' è l'Ospedale in cui la puerpera fu ricoverata. C. S. 15 Luglio 1874, *M.* 1874, p. 267 — C. S. 27 Genn. 1875, *M.* 1875, p. 184.

14322 — Le spese delle partorienti illegittime vanno a carico delle rispettive Provincie, cui appartiene il Comune di domicilio delle partorienti. C. S. 28 Aprile 1875, *M.* 1875, p. 201 — C. S. 25 Agosto 1875, *M.* 1875, p. 344.

14323 — Dopo l'abolizione del fondo territoriale Veneto, le spese delle partorienti illegittime devono sopportarsi dalle Provincie, mentre a carico dei Comuni passarono le *spese di puerperio* e di allattamento, nei casi di impotenza delle partorienti legittime. C. S. 10 Maggio 1876, *M.* 1876, p, 240.

14324 — Le spese di puerperii illegittimi nel Veneto devono stare a carico della Provincia di appartenenza della puerpera, non essendo stata emanata alcuna legge dopo la soppressione del fondo territoriale, che ponga queste spese a carico dei Comuni e degli Spedali. C. S. 21 Luglio 1876, *M.* 1816, p. 284 — C. S. 18 Agosto 1877, *M.* 1877, p. 319.

14325 — L'obbligo della Provincia deriva da principii generali e di ordine pubblico, e non può quindi cessare per il fatto che la gestante stessa sia stata raccolta in uno Spedale, posto fuori dell'ambito della Provincia. Id. id. Id. id.

14326 — *Contro* — Nello stato attuale della legislazione, non è a stretto rigore obbligatorio per le Provincie Venete la spesa delle partorienti illegittime; quindi nel caso di rifiuto della Provincia ad assumere tale spesa, non si può procedere a stanziamento d'ufficio per atto dell'autorità governativa. C. S. 9 Genn. 1878, *M.* 1878, p, 142.

14327 — Le Provincie Venete non hanno nessun obbligo di legge per sottostare alle spese dei parti illegittimi, dovendo invece il ricovero e la cura delle partorienti, ricadere sotto le norme comuni colà vigenti per la competenza passiva delle spedalità. C. S. 12 Ott. 1878, *M.* 1878, p. 384.

14328 — La competenza passiva delle spedalità per le partorienti illegittime nel Veneto, ricade sui Comuni a cui esse rispettivamente appartengono. C. S. (Sez. riun.) 8 Luglio 1879, *M.* 1879, p. 287 — C. S. 31 Dic. 1879, *M.* 1880, p. 143 — C. S. 3 Luglio 1880, *M.* 1880, p. 383.

14329 — Le ragioni di moralità e di sicurezza che si deducano dal Sindaco del Comune, nel quale a causa di servizio si trovi una gestante illegittima, per giustificarne il ricovero in un Ospizio di maternità, molto tempo prima dello sgravo, non sono ammissibili. C. S. 18 Ottobre 1879, *M.* 1880, p. 96.

14330 — Pertanto, al Comune cui la gestante appartiene, non può addossarsi altra spesa di ricovero oltre quella pel tempo strettamente necessario al puerperio; pel di più l'Ospizio deve chiedere il rimborso a chi abbia domandato un'assistenza non giustificata dalle norme ordinarie di questi speciali ricoveri. Id. id.

14331 — Qualora la Provincia avesse assunto spontaneamente di pagare le spese per le partorienti illegittime senza concorso o stipulazione alcuna con i terzi, il Comune interessato non ha diritto d'interpretare tale onere nel senso più largo e per lui più favorevole. C. S. 3 Luglio 1880, *M.* 1880, p. 283.

14332 — E tanto meno poi ha diritto di pretendere il rimborso dalla Provincia delle spese sostenute dall'Amministrazione di un Ospedale posto fuori dell'antico dominio Veneto. Id. id.

14333 — A termini delle Normali Austriache nei casi di parto illegittimo di una indigente in un Ospedale, le spese di puerperio debbono essere regolate al pari delle spese di una qualunque altra malattia. C. S. 27 Genn. 1875, *M.* 1875, p. 184 — C. S. 5

Giugno 1878, *M.* 1878, p. 239 — C. S. 2 Giugno 1880, *M.* 1880, p. 288.

14334 — Questa distinzione fra il parto legittimo ed illegittimo è regolare, giacchè nell'ultimo caso, dopo che venne abolito nel Veneto il fondo territoriale, queste spese devono andare a carico della Provincia. C. S. 5 Giugno 1878, *M.* 1878, p. 239.

14335 — Avendo la giurisprudenza amministrativa formata la massima che le spese per le partorienti povere, come le spedalità in genere debbono stare a carico del Comune al quale appartengono i malati, non si può ora distinguere sulle questioni che insorgono se si tratti di spese sostenute anteriormente all'epoca in cui fu adottata tale giurisprudenza, che devesi applicare indistintamente in ogni caso. C. S. 31 Dic. 1879, *M.* 1880, p. 48.

**SPESE MANDAMENTALI E CIRCONDARIALI.** — 14336 — Sebbene il riparto delle spese mandamentali si faccia dal Prefetto, se vi sono reclami e la Deput. prov. è chiamata a provvedere a tenore degli art. 141 e 142 della legge comunale, spetta ad essa di esaminare se la spesa sia imposta secondo le norme di legge. C. S. 16 Novembre 1869, *M.* 1870, p. 234.

14337 — Le allegazioni vaghe intorno alla possibilità ed anche alla convenienza che si trasferisca ad altro luogo la sede del Tribunale, non possono valere contro le conseguenze legittime dell'attuale circoscrizione giudiziaria, fino a che essa sia mantenuta. C. S. 17 Luglio 1872, *M.* 1872, p. 288.

14338 — Non è vietato ai Comuni di ricorrere contro l'ammontare delle spese mandamentali, fatte dal Comune capoluogo, salvo all'autorità competente di respingere i ricorsi quando questi non abbiano fondamento. C. S. 27 Dicembre 1879, *M.* 1880, p. 54.

14339 — Quindi se le deliberazioni relative non sono irregolari nella forma, il Prefetto non ha competenza per decretarne lo annullamento. Id. id.

14340 — Essendo il Comune ove ha sede il collegio giudiziario, il creditore verso gli altri Comuni delle spese da esso fatte, a questo e non al Prefetto, sebbene fosse stato ordinato, doveva il Comune inviare la somma toccatagli nella ripartizione; e però se la somma inviata al Prefetto sia stata indebitamente appropriata da un impiegato della Prefettura, potrà farsi questione di responsabilità del Prefetto e dell'infedele suo dipendente, ma non può il Comune rifiutarsi di collocare di nuovo in bilancio quella somma, e ripetere il pagamento in favore del Comune creditore. C. S. 9 Sett. 1882, *M.* 1883, p. 61.

14341 — Se il locale d'un monastero soppresso fu ceduto dal Governo al Comune capoluogo di mandamento per uso dell'ufficio di pretura e delle carceri mandamentali, il beneficio della concessione gratuita deve ritenersi esteso a tutti i Comuni che vi hanno interesse, a quelli cioè del mandamento che devono provvedere al mantenimento di tali locali: per cui il Comune capoluogo non avrebbe diritto di costringere gli altri Comuni a concorrere per una quota di affitto presunto dei detti locali. Nota Min. Interno 6 Agosto 1869, *M.* 1869, p. 249.

14342 — Se risulta che un locale venne concesso dai cessati Governi ad un Comune capoluogo di mandamento, per uso di caserma e di giudicatura, i Comuni componenti il mandamento sono in diritto di rifiutarsi al pagamento della quota della pigione loro addebitata per il locale stesso ora adibito ad ufficio di Pretura ed a carcere mandamentale, essendochè la concessione di quel locale deve ritenersi fatta per servire ad uso di servizio pubblico per tutti i Comuni costituenti il mandamento. C. S. 20 Aprile 1883, *M.* 1883, p. 302.

14343 — Le spese di ampliamento dei locali per i tribunali civili e correzionali, rientrano nelle spese di primo stabilimento dei tribunali medesimi, che dall'art. 268 del D. 6 Dicembre 1865 sono poste a carico dei Comuni componenti il territorio del Circondario. C. S. 17 Luglio 1872, *M.* 1872, p. 288.

14344 — Se per le necessità del pubblico servizio, è stato reso necessario l'ampliamento dell'edifizio nel quale hanno sede il Tribunale Civile del Circondario e la Corte di Assise, tale spesa è considerata come spesa di primo impianto, ed i Comuni non possono opporsi al pagamento della quota loro spettante, quando i lavori siano stati fatti regolarmente, e la spesa sia stata ripartita dal Prefetto in ragione della loro popolazione. C. S. 16 Aprile 1873, *M.* 1873, p. 141.

14345 — Dimostrata la necessità per un Tribunale di più ampii locali, e di provvedere più acconcia sede pel medesimo; e quando di tale necessità siano stati avvertiti i Comuni del Circondario, e siano stati diffidati dell'applicazione dell'art. 268 del R. D. 6 Dic. 1865: i Comuni stessi non possono poi opporsi al pagamento della quota rispettiva della spesa occorsa, ed anticipata dal Comune capoluogo sotto il controllo del Prefetto. C. S. 10 Maggio 1878, *M.* 1878, p. 219.

14346 — Nell'obbligo imposto dall'art. 268 del R. D. 6 Dic. 1865 ai Comuni del Circondario di sopportare le spese pel primo stabilimento de' Tribunali, e quelle di provvista di mobili, di riparazione, e di annua pigione dei locali, si devono intendere com-

prese non solo le spese esclusivamente della istituzione primitiva del Tribunale, ma altresì le altre allo stesso titolo occorrenti in seguito. Id. id.

14347 — Il Comune capoluogo di mandamento non è tenuto a riportare il previo assenso degli altri Comuni per fare le spese per la Pretura, giusta l'art. 269 della legge sull'ordinamento giudiziario, salvo però l'esame dei loro reclami sulla eccedenza della spesa. C. S. 16 Novembre 1869, *M.* 1870, p. 234.

14348 — Le spese di primo stabilimento delle Corti d'Assise, contemplate dalla legge sull'ordinamento giudiziario, non sono soltanto quelle che si incontrano per la primitiva loro istituzione, ma sono altresì quelle cui possano dar luogo i successivi stabilimenti delle Corti suddette; quindi i Comuni compresi nel circolo non possono sottrarsi a quelle spese, ed in caso di rifiuto deve provvedere la Deputazione prov. alla iscrizione di ufficio nel bilancio della somma necessaria. C. S. 19 Luglio 1870, *M.* 1870, p. 352.

14349 — Il Comune in cui ha sede una Corte di Appello o un Tribunale civ. e corr. non ha diritto di richiedere ai Comuni del Circondario il rimborso delle spese fatte per fornire di locali e di mobili i predetti uffizi, anteriormente alla legge 6 Dicembre 1865 sull'ordinamento giudiziario. C. S. 4 Marzo 1871, *M.* 1871, p. 144.

14350 — La legge 6 Dicembre 1865 nulla ha prescritto intorno alla liquidazione e controllo delle spese per l'ufficio di Pretura poste a carico dei Comuni del mandamento; quindi ove siano state liquidate e ripartite dalla Prefettura, non può uno dei Comuni opporsi al pagamento della sua quota, pretendendo di volere anzitutto esaminare se dette opere erano necessarie, e come furono eseguite e ripartite. C. S. 8 Febbraio 1873, *M.* 1873, p. 134.

14351 — Le spese per provvedere una cassa forte alla cancelleria del Tribunale civile è a carico dei Comuni componenti il circolo; quindi il Comune in cui il Tribunale ha sede, non può rifiutarsi di antecipare occorrendo, la spesa all'uopo necessaria. C. S. 17 Gennaio 1875, *M.* 1875, p. 66.

14352 — Le piccole spese che occorrono periodicamente per levare e rimettere stuoie e tappeti, per lavare, stirare e collocare tende e cortine nelle Corti d'Assiste e nei Tribunali non sono a carico dei Comuni. Circ. Min. Int. 17 Giugno 1875, *M.* 1875, p. 195.

14353 — Se avvenga la necessità di trasferire la sede della Pretura e del carcere mandamentale, e la medesima sia posta in un locale appartenente al Comune capoluogo, questi ha diritto di esigere dai Comuni del mandamento il rimborso pro rata dalle spese di adattamento, e della pigione che risulti dovuta secondo regolare perizia, non essendo esso obbligato di sostenere in proprio le spese richieste dalla necessità del servizio. C. S. 28 Genn. 1876, *M.* 1876, p. 83.

14354 — L'art. 268 della legge sull'ordinamento giudiziario, comprende nel riparto delle opere, non solo le provviste fatte per l'impianto delle Corti d'Assise e dei Tribunali dopo l'attivazione di detta legge, ma anche quella fatta anteriormente per l'acquisto dei mobili che poi continuarono ad essere destinati ad uso dei predetti uffici. App. Ancona 10 Giugno 1876, *M.* 1876, p. 299.

14355 — In conseguenza il Comune capoluogo ha diritto di rimborso pro rata, del valore attuale di tali mobili verso gli altri Comuni dello stesso Circolo d'Assise, e dello stesso circondario. Id. id.

14356 — L'eccezione mossa da un Comune componente il Circolo sulla eccessività delle spese fatte per la Corte d'Assise non neccessarie, e quindi non obbligatorie, non è attendibile quando esce dal limite di una mera allegazione e non fu opposta dagli altri interessati: e quando non si sono forniti gli elementi per dimostrarne il fondamento. C. S. 4 Nov. 1876, *M.* 1876, p. 363.

14357 — Le spese di riparazioni ai locali della Pretura poste a carico dei Comuni del mandamento, non possono essere che quelle di piccola manutenzione. C. S. 5 Maggio 1877, *M.* 1877, p. 180.

14358 — Quelle invece necessitate da riparazioni straordinarie devono sopportarsi esclusivamente dal Comune capoluogo, proprietario del locale. Id. id.

14359 — Il Comune dove ha sede la Corte d'Assise, il Tribunale o la Pretura, mentre ha diritto ed obbligo di far eseguire le spese indispensabili, senza preventivo consenso degli altri Comuni tenuti a concorso, deve limitarsi a provvedere al primo stabilimento nei locali designati, e non può arrogarsi la facoltá di addivenire alla costruzione di un nuovo edifizio, per pretendere poi il rimborso pro rata del dispendio incontrato, e costringere gli altri Comuni a diventarne comproprietari. C. S. (Sez. riunite) 8 Luglio 1879, *M.* 1879, p. 371.

14360 — Le spese dei locali del Tribunale e della Corte d'Assise, quando sono stati approvati la specifica ed il riparto dalla Prefettura, senza che sia stato prodotto alcun reclamo in tempo utile, devono ritenersi amministrativamente liquidate, e quindi è legalmente stabilito pel Comune l'obbligo del contributo. C. S. 5 Marzo 1880, *M.* 1880, p. 138.

14361 — Senza entrare nel merito della questione circa gli obblighi che incombano

al locatore dei detti locali, in quanto allo stato di cónsegna della cosa locata, ove il conduttore l'accetti senza osservazione, vi è la presunzione stabilita dall'art. 1586 del cod. civ. che la cosa locata era in condizione da servire alla sua destinazione. Id. id.

14362 — Ad ogni modo se vi sono questioni di diritto civile da sollevare circa gli obblighi rispettivi del locatore e dell'inquilino, queste non sono di competenza dell'autorità amministrativa. Id. id.

14363 — Se alcuni Comuni si ritengono lesi dal riparto fatto dal Prefetto delle spese di adattamento di un locale per uso del Tribunale e della Pretura, essi possono legalmente ricorrere al Re, senza prima adire la Dep. contro il D. Prefettizio. C. S. 11 Marzo 1881, *M.* 1882, p. 363.

14364 — Non è il caso di esaminare le questioni di diritto civ. come quella di locazione sollevate dai ricorrenti circa il riparto delle spese di primo impianto degli uffici giudiziari, perchè estranee alla questione del riparto delle spese suddette. Id. id.

14365 — Deve perciò respingersi il ricorso presentato da alcuni Comuni contro il D. di riparto fatto dal Prefetto, sostenendo che molte delle opere eseguite sarebbero o superflue o di lusso, intese in sostanza a migliorare la proprietà immobiliare del Comune capoluogo, e che in ogni caso essi sarebbero tenuti solo a pagare la loro quota di locazione del prezzo dell'immobile ma non di contribuire alle spese di adattamento dell'immobile stesso all'uso cui venne destinato. Id. id.

14366 — Non vi è motivo di annullare il D. Prefettizio che ordinava il riparto delle spese anticipate dal Comune capoluogo per l'adattamento dei locali agli usi giudiziari, quando risulti che a carico dei Comuni non venne posta che una parte proporzionata della spesa; che la spesa dei mobili fu fatta in quella giusta misura che la legge prescrive, che la pigione venne stabilita su perizia ragionata con criteri di fatto che non si possono discutere, e che infine la grande maggioranza dei Comuni ha riconosciuto giusto il riparto. C. S. (Sez. riun.) 8 Luglio 1882, *M.* 1882, p. 364.

14367 — Le spese di primo stabilimento della Corte di Assise, dei tribunali civili e correzionali e di commercio di cui tratta l'art. 268 del D. 6 Dic. 1865 sull'ordinamento giudiziario, non possono che riferirsi a quelle che occorsero dal 1866 in poi, quindi la Dep. non può spedire un mandato di ufficio a carico di un Comune per essere anteriori al detto anno. C. S. 19 Gennaio 1883, *M.* 1883, p. 119.

14368 — Quando il Comune capoluogo di mandamento, abbia destinato ad uso di carcere mandamentale uno stabile di sua proprietà, può pretendere dai Comuni obbligati a concorrere alla spesa, il rifacimento pro-rata della somma occorsa per adattare lo stabile medesimo, e calcolatone il valore locativo, anche la quota di pigione risultante dal riparto che dovrebbe farsene per tutti i Comuni, ma non può costringerli a diventare comproprietari, mediante lo sborso del prezzo. C. S. 24 Febb. 1872, *M.* 1872, p. 123.

14369 — Essendo obbligatoria pei Comuni la spesa pel carcere mandamentale, consegue che i Comuni del mandamento non possano rifiutare il rimborso delle rispettive quote, quando la spesa d'impianto del carcere anticipata dal Comune capo luogo, risulti pienamente giustificata dai bisogni del servizio. C. S, 28 Agosto 1875, *M.* 1876, p. 30.

14370 — Le questioni che possono sorgere circa le ragioni di proprietà del fabbricato, e pel caso che sia mutata la sede del capoluogo del mandamento, sono estranee alla questione, e se i Comuni rifiutano il pagamento delle quote dovute, rettamente provvede la Dep. prov. stanziando nei bilanci rispettivi le somme relative. Id.Id.

14371 — Qualunque spesa relativa al carcere mandamentale, deve essere sopportata dai Comuni, senza distinzione fra quelle d'impianto, e quelle di manutenzione. C. S. 13 Dic. 1876, *M.* 1877, p. 28.

14372 — L'obbligo della manutenzione non cessa per i Comuni dall'essersi dal Governo nel capitolato generale d'appalto per le carceri giudiziarie, compresa la manutenzione dei fabbricati anche per le carceri mandamentali. Id. id.

14373 — Al Comune capoluogo del mandamento spetta l'amministrazione delle spese occorrenti per il carcere mandamentale, per lo stipendio dei sanitari, e per il salario degli agenti di custodia; e le deliberazioni che per questo servizio sono prese dal Comune capoluogo non hanno bisogno dell'assenso degli altri Comuni del mandamento. C. S. 10 Ottobre 1877, *M.* 1878, p. 103.

14374 — Quindi se il Consiglio del Comune capoluogo ha creduto di aumentare il salario del guardiano del carcere mandamentale, non possono gli altri Comuni fare opposizione, e le deliberazioni che prendessero in tal senso devono essere annullate come contrarie alla legge. Id. id.

14375 — Si escirebbe dai limiti e dallo spirito della legge, se si volessero obbligare i Comuni a concorrere nella spese per la costruzione di un carcere apposito di lusso a sistema cellulare, nel capoluogo del mandamento. C. S. 25 Ag. 1877, *M.* 1878, p. 117.

14376 — Se un Comune del mandamento crede di non essere tenuto a concorrere nelle spese di riattamento del carcere man-

damentale fatte dal Comune capoluogo, e ciò perchè a suo avviso dovevano tali spese stare a carico del proprietario del fabbricato a termini del contratto di locazione: e se l'autorità superiore amministrativa ha ritenuto che tale onere non spettasse pnnto al proprietario, il Comune predetto non può rifiutarsi di pagare la sua quota, salvo peraltro ad esso, trattandosi di interpretazione di contratto di adire i tribunali. C. S. 30 Agosto 1879, *M.* 1879, p. 308.

14377 — Non è legittimo lo stanziamento d'ufficio nel bilancio di un Comune della quota per indennità assegnata al Segretario del capoluogo del mandamento per la direzione amministrativa del carcere, giacchè questa spesa non fu imposta per legge. C. S. 18 Agosto 1880, *M.* 1880, p. 308.

14378 — La Dep. opera regolarmente iscrivendo nel bilancio com. la quota spettante al Comune per la spesa occorsa nella provvista di mobili per l'ufficio della Pretura, che fu verificata dal Comune stesso senza che nulla opponesse in merito. Id. id.

14379 — Qualora per ragioni di sicurezza ed altri gravi motivi, il Comune capoluogo del mandamento debba acquistare un nuovo locale pel carcere, i Comuni che ne formano parte sono tenuti a concorrere col capoluogo nelle opere di adattamento e sistemazione del carcere, non in quelle d'acquisto del fabbricato, dovendo invece corrispondere per questo un'annua pigione. C. S. 1 Ottobre 1881, *M.* 1881, p. 379.

14380 — Qualora un Comune abbia ricostruito il carcere mandamentale, senza prendere alcun accordo con gli altri Comuni del mandamento, per ottenere da questi il concorso nella spesa, trattandosi di una spesa obbligatoria per legge e da questa limitata solo a determinati scopi (pigione, adattamento ed ammobigliamento), non si può presumere nè il consenso tacito di un Comune, nè l'acquiescenza del medesimo, da una semplice iscrizione nel bilancio di una somma pagata come quota di contributo, e che il Comune stesso ritenga dovuta per l'adattamento, e per la nuova mobilia. C. S. 12 Agosto 1882, *M.* 1882, p. 319.

14381 — Nè vale opporre che il Comune contribuendo per la costruzione del carcere si esonera dalla spesa della pigione, giacchè ove ciò sia pur vero, non ne viene perciò il diritto all'autorità tutoria di sostituire il suo apprezzamento a quello del Comune, in cosa che ne riguarda l'interesse e che è regolata dalla legge. Id. id.

14382 — Sono obbligatorie pei Comuni le spese pel servizio dei fabbricati addetti a carcere mandamentale, ed al Comune capoluogo di mandamento compete l'obbligo di soddisfarle, salvo rimborso a termini di legge dagli altri Comuni costituenti il mandamento medesimo. C. S. 19 Genn. 1883, *M.* 1883, p. 269.

14383 — Non è quindi fondata l'eccezione del Comune che la spesa della apposizione delle bussole alle finestre del carcere compete allo Stato, mentre invece tale spesa compete al Comune, ed ove si rifiuti di pagare la spesa per ciò sostenuta dall'appaltatore, rettamente provvede d'ufficio la Dep. prov. Id. id.

14384 — Non può un Comune componente il Consorzio pel mantenimento del carcere mandamentale, regolare da per sè solo il corrispettivo attribuito al custode, o rifiutarsi al pagamento della quota impostagli. C. S. 9 Nov. 1866, *M.* 1867, p. 74.

14385 — Il Comune capoluogo nel deliberare e nello amministrare le spese per il carcere mandamentale, previste dall'art. 55. del regol. 8 Giugno 1865, in relazione dell'art. 116 della legge com. agisce in nome e per conto del Governo, e non ha obbligo di dar conto di esse spese, e provocare in proposito le deliberazioni dei Comuni consorziati. C. S. 6 Novembre 1875, *M.* 1876, p. 41.

14386 — Lo stipendio degli agenti di custodia delle carceri mandamentali, non essendo fissato da alcuna legge o regol. spetta ai Municipi di stabilirlo, avuto riguardo alle circostanze locali, ed alle esigenze del servizio; e solo dove l'esperienza abbia addimostrato lo stipendio insufficiente ai bisogni del servizio, può dar luogo ai provvedimenti d'ufficio della Dep. C. S. 14 Maggio 1879, *M.* 1879, p. 203.

14387 — La decisione colla quale la Dep. prov. ha fatto uno stanziamento d'ufficio nel bilancio di un Comune per aumento del salario del custode del carcere mandamentale, non può dar luogo ad appunti, perchè l'apprezzamento della Dep. risulta di per sè chiarito dal bisogno di assicurare un regolare servizio mediante congruo corrispettivo. C. S. 21 Dicembre 1872, *M.* 1873, p. 24.

14388 — Quando un Comune fu inutilmente eccitato ad aumentare il salario al custode carcerario essendone stata riconosciuta la necessità, la Dep. prov. può stanziare di ufficio una somma in aumento allo stipendio del medesimo. C. S. 19 Dic. 1873, *M.* 1874, p. 24.

14389 — Quando non sia dimostrato l'irregolarità del servizio, la Dep. prov. non può aumentare il salario del custode del carcere mandamentale, col pretesto che esso sia insufficiente. C. S. 24 Aprile 1874, *M.* 1874, p. 181.

14390 — La legge sebbene ponga a carico dei Comuni lo stipendio del custode delle carceri, non ne determina la misura, e lascia che si regoli secondo le consuetu-

dini locali e le esigenze del servizio. C. S. 20 Agosto 1879, *M.* 1879, p. 308.

14391 — Quindi se il custode delle carceri non ha reclamato un aumento dello stipendio assegnatogli dal Comune, e se il servizio procede senza lagnanza, l'aumento di tale stipendio imposto al Comune dalla Dep. si risolve in una spesa indebita e la relativa decisione deve annullarsi. Id. id.

14392 — Spetta ai Consigli com. e non al Prefetto, di fissare la misura del salario dei custodi delle carceri mandamentali, secondo le consuetudini locali, e le esigenze del servizio. C. S. 20 Marzo 1880, *M.* 1880, p. 167.

14393 — Soltanto quando l' assegno pel salario del custode si riconosca insufficiente ed il Comune si ricusi di aumentarlo, spetta alla Dep. di provvedere per lo stanziamento di un assegno maggiore. Id. id.

**SPESA PER L'UFFICIO DI REGISTRO** — 14394 — Il concorso dei Comuni alla spesa per la pigione dell'uffizio del registro non può essere che volontario, e l' essersi verificato una volta non importa un obbligo per gli anni ulteriori, e molto meno la costituzione di un Consorzio fra i Comuni della circoscrizione, che desse diritto al Prefetto di fare un riparto delle spese. C. S. 25 Luglio 1866, *M.* 1866, p. 316.

14395 — Non è obbligatoria per i Comuni la spesa per la pigione dell'ufficio di registro e bollo, nè vale a renderla tale la circostanza che fu sempre portata nei bilanci. C. S. 2 Maggio 1871, *M.* 1871 p.262.

14396 — Non vi ha alcuna legge nelle Prov. meridionali la quale obblighi i Comuni alle spese dei locali degli Uffici del Registro. C. S. 10 Genn. 1872, *M.* 1872, p. 73.

14397 — Nelle antiche Provincie del Piemonte, i Comuni non possono rifiutarsi di sostenere le spese per il fitto del locale dell'ufficio del Registro, già ufficio di insinuazione, e per la legatura dei volumi degli atti pubblici e privati depositati in detto ufficio, dovendosi ritenere tuttora in vigore la Istruzione 1 Aprile 1838 che rendeva obbligatorie tali spese pei detti Comuni. Nota Min. Int. 4 Aprile 1872, *M.* 1872, p. 118. C. S. 2 Ott. 1875, *M.* 1875, p. 363.

**SPESE DI LEVA.** — 14398 — L' avere uno dei Comuni del mandamento acquistato in proprio la misura per la leva, non lo esime dal contribuire alla manutenzione di quella che si adopera nel capoluogo C. S. 11 Agosto 1875, *M.* 1875, p. 383.

**SPESE PROVINCIALI** — 14399 — Circ. Min. Int. 26 Giugno 1865 n. 3271 circa l'attuazione della nuova legge com. nella parte che riguarda la provvista di locali e mobilio per uffici ed alloggi a carico delle Provincie, e la pianta di ufficii provinciali. *M.* 1865, p. 279,

14400 — Allorchè si verifichi il caso che il Consiglio o la Deputazione prov. a vece del Consiglio, si ricusino di riconoscere in massima l'obbligo della Provincia a provvedere ad un determinato ramo di servizio reso obbligatorio della legge; oppure riconosciutolo, non vogliano ammetterne la spesa in quella proporzione dalla legge stabilita, non basta che si proveda all' annullamento della relativa deliberazione a termini dell'art. 192 della legge com. del 1865, ma conviene che contemporaneamente, e con l'atto stesso dell'annullamento si faccia luogo al provvedimento indicato dall'art. 85 del regolamento per l'esecuzione della citata legge. Circ. Min. Int. 18 Genn. 1866, n. 5. *M.* 1866, p. 54.

14401 — La legge com. e prov. del 1865 non può togliere efficacia alle leggi speciali che imposero una qualche spesa obbligatorid alla Provincia, quando non vi concorrano gli estremi di abrogazione prescritti dall'art. 5 del titolo preliminare del cod. civ. C. S. 4 Gennaio 1867, *M.* 1867, p. 92.

14402 — All'obbligo fatto per legge alle Provincie di sostenere certe determinate spese, corrisponde il diritto nel Governo di costringerle allo adempimento in caso di rifiuto. G. S. 28 Mag. 1875, *M.* 1875, p. 197.

14403 — Per tale scopo non vi ha necessità di un R. D. giacchè spettando al potere esecutivo la tutela delle amministrazioni prov. l'esercizio di essa può verificarsi indistintamente a mezzo dei suoi rappresentanti, e così tanto per D. del Min. quanto dei Prefetti; quindi nel caso sono legittime ed efficaci le norme di procedimento stabilite dall'art. 85 del reg. com. Id. id.

14404 — Le spese dei locali e per la mobilia dell'ufficio dei delegati di P. S., là ove si trova una Prefettura o Sottoprefettura stanno a carico della Provincia, facendo parte integrante degli uffici stessi di Prefettura o Sottoprefettura C. S. 13 Aprile 1867, *M.* 1867, p. 181.

14405 — Le spese dei locali, del mobilio e simili degli uffici dei Commissariati distrettuali, come quella degli uffici delle delegazioni di pubblica sicurezza nei capoluoghi distrettuali di detti Commissariati, debbono andare a carico delle Provincie, a termini dell'art. 174 della legge com. e trattandosi di uffici ordinari, non di una destinazione temporanea, non è loro applicabile l'art. 3 del reg. alla legge di P. S. C. S. 14 Marzo 1868, *M.* 1868, p. 107. — 4 Marzo 1869 e nota Min. Int. 27 detto. *M.* 1669, p. 118. — C. S. (Sezioni unite) 17 Genn. 1868, e Nota Min. Int. 22 Aprile 1869, p. 204. — C. S. 10 Giugno 1869, *M.*

1869, p. 281. — C. S. 16 Genn. 1874, *M.* 1874, p. 72.

14406 — La Dep. non può esimersi dallo stanziare nel bilancio della Provincia le spese per l'illuminazione delle Caserme dei RR. Carabinieri. C. S. 1 Febb. 1878, *M.* 1878, p. 74.

14407 — E' valido il D. del Prefetto con cui annulla la deliberazione della Dep. che si rifiuta a siffatto stanziamento, purchè però tale D. non sia concepito in termini generali ed assoluti, in guisa da togliere alla Dep. ogni facoltà di esperire delle azioni giuridiche in via giudiziaria per rimuovere le conseguenze del D. Prefettizio, il quale, in quanto ponesse restrizioni a quest'ultima facoltà, dovrebbe revocarsi. Id. id.

14408 — Spetta alla Provincia la spesa di una cassa forte destinata a custodire i valori ed i denari di cui gli uffizi delle Prefetture sieno depositari. C. S. 3 Marzo 1875, *M.* 1875, p. 86.

14409 — La competenza passiva delle spese per rimuovere e rimettere i tappeti, per stirare e collocare le tende e coltrine negli uffizi ed alloggi dei Prefetti e Sottoprefetti, incombe alle Provincie, e non devono le spese medesime annoverarsi fra quelle di uffizio. C. S. 17 Genn. 1877, *M.* 1877, p. 42.

14410 — Le spese di visita straordinaria, occorrenti per verificare ai confini del Regno le condizioni sanitarie del bestiame reduce dall'alpinaggio, per fondato sospetto di epizoozia, sono a carico della Provincia ove le visite siano state ordinate. C. S. 27 Genn. 1875, *M.* 1877, p. 329.

14411 — Lo stipendio del veterinario non è compreso tra le spese obbligatorie provinciali. C. S. 22 Agosto 1866, *M.* 1866, p. 315.

14412 — I Sovrani provvedimenti 27 Aprile 1836 e 25 Agosto 1852 riguardanti lo stipendio dei veterinari posto a carico delle Provincie nell'Italia meridionale, debbono ritenersi quali determinazioni amministrative prese dal Re di Napoli, non come legislatore, ma come supremo amministratore delle Provincie, e possano essere modificate dall'autorità in cui è concentrata adesso l'amministrazione provinciale. Id. id,

14413 — La spesa per l'insegnamento agrario posta a carico della Provincia da leggi precedenti, deve continuare a carico della Provincia stessa, come parte dell'insegnamento tecnico. C. S. 4 Genn. 1867, *M.* 1867, p. 92·

14414 — Sebbene l'autorità giudiziaria non abbia facoltà, nè competenza per costringere le Amministrazioni com. e prov. ad inscrivere nel loro bilancio una data spesa, pure l'obbligazione da esse legittimamente contratta fa nascere un diritto civile, il quale può farsi valere avanti i tribunali ordinari, anche se la somma dovuta non sia iscritta nel bilancio dell' Amministrazione convenuta. Cass. Roma (Sez. riun.) 18 Luglio 1881, *M.* 1882, p. 67.

14415 — Il giudizio sulla utilità o necessità di talune spese che si pretendono obbligatorie per la Provincia, dipendendo da criteri amministrativi, spetta solo all'autorità amministrativa; ma l'autorità giudiziaria è competente a pronunziare sulla obbligazione civile che alla Provincia sia stata imposta per convenzione o per legge. Id. id.

14416 — In seguito alla legge 6 Febb. 1881, la Provincia non è autorizzata a diminuire, e molto meno a ritirare tutto il suo contributo a cui sia obbligata, e che è necessario all' esistenza di un Orfanatrofio. C. S. 29 Aprile 1882, *M.* 1882, p. 336.

14417 — Il sussidio a favore degli inondati in Francia deliberato da una Dep. prov. è contrario all'art. 2 della legge 14 Giugno 1874, sia perchè non riguarda la generale utilità della Provincia, sia perchè offende i principi generali che vietano alle pubbliche Amministrazioni di erogare il denaro dei contribuenti in spese non richieste dal fine per cui vennero istituite, e non concernenti i servizi pubblici loro affidati dalla legge. C. S. 18 Agosto 1875, *M.* 1875, p. 299.

14418 — La deliberazione presa da una Dep. prov. di concorrere con una somma a favore della spedizione per l'Africa Equatoriale, è contraria all'art. 2 della legge 14 Giugno 1874. C. S. 28 Agosto 1875, *M.* 1876, p. 58.

14419 — La spesa di concorso per parte della Provincia all'erezione di un monumento nel capoluogo della Provincia stessa ad un illustre concittadino, ha uno scopo di utità morale e civile che basta a giustificarla di fronte alla legge 14 Giugno 1874. — C. S. 5 Genn. 1877, *M.* 877, p. 202.

**STABILIMENTI, INSALUBRI, INCOMODI, PERICOLOSI.** — 14420 — Ove uno stabilimento non sia incomodo ed insalubre per l'indole sua, ma lo divenga pel difetto di cautele nell'esercizio dell'industria alla quale è destinato, l'autorità provinciale non può vietarne l'esercizio, ma deve prescrivere le cautele occorrenti, e curarne l'esecuzione. C. S. 30 Dicembre 1867, *M.* 1868, p. 245.

14421 — Un macello di animali porcini non è per sè stesso stabilimento incomodo od insalubre, ma può divenirlo se si trascurano le prescrizioni igieniche volute dai regolamenti. Id. id.

14422 — Trattandosi di un antico stabilimento, non serve a farne ordinare il traslocamento l'incomodo che dallo esercizio risentono gli abitanti di una casa vicina, quando manchi un altro locale ove impiantarlo, e quando la casa fu costruita dopo

che lo stabilimento era già in esercizio. C. S. 30 Dicembre 1867, *M.* 1868, p. 245.

14423 — Entra nella competenza del Sindaco il provvedere alle cautele necessarie perchè uno stabilimento non presenti incomodo od insalubrità, ed è a lui che devono essere porti i reclami. Id. id.

14424 — L'autorità giudiziaria è competente a conoscere dell'azione introdotta dal confinante allo scopo di far determinare le distanze da osservarsi, e le norme di precauzione necessarie ad eseguirsi dal vicino, per l'esercizio di opifizio attuato in confine della sua proprietà, e dal quale si pretende che emanino esalazioni nocive. App. Brescia 20 Aprile 1869, *M.* 1869, p. 330.

14425 — La competenza dell' autorità giudiziaria non cessa per ciò che la Deputazione non abbia dichiarato insalubre, pericolo od incomodo un edifizio, o per i poteri conferiti ai Consigli comunali ed ai Sindaci a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica. Id. id.

14426 — È contrario all'art. 88 della legge di P. S. il dare facoltà alla Giunta municipale di escludere dalle piazze e strade principali alcuni determinati mestieri e magazzini reputati incomodi, senza la relativa dichiarazione della Dep. prov. C. S. e D. Min. Int. 21 Genn. 1871, *M.* 1871, p. 62.

14427 — Eccede le sue facoltà il Consiglio com. che delibera di sopprimere le botteghe da beccaio e le bettole esistenti nella strada maestra e nella piazza principale del Comune, assegnando altre località. D. Min. Int. 2 Febbraio 1871, *M.* 1871, p. 88.

14428 — I forni destinati alla cottura del pane non cadono per sè stessi sotto il disposto dell'art. 88 della legge di P. S. e solo possono cadervi come manifatture incomode quando, il fumo non essendo condotto ad una sufficiente altezza si sparga nelle vie, ed entri nelle abitazioni per modo da impedire ai vicini la sicura libertà dei loro atti. C. S. 14 Febbraio 1871, *M.* 1871, p. 188.

14429 — Non può un Consiglio com. considerando come insalubre pericoloso ed incomodo l'esercizio degli strettoi ad olio, porre un divieto sino ad una data distanza pei nuovi, e stabilire altre condizioni per quelli esitenti, giachè eccederebbe i limiti della propria competenza procedendo contro il disposto dell'art. 88 della legge di P. S. C. S. 23 Dicembre 1871, *M.* 1872, p. 16.

14430 — La Giunta municipale ha il diritto di presentare d'ufficio la sua richiesta alla Dep. prov. per la dichiarazione di cui all'art. 88 della legge di P. S. senza che occorrono precedenti richiami di privati. C. S. 29 Dic. 1875, *M.* 1876, p. 156.

14431 — La Dep. prov. può e deve dichiarare quali manifatture, fabbriche o depositi debbano considerarsi come insalubri, pericolosi ed incomodi, tanto in genere, quanto in ispecie, e tenuto conto delle condizioni particolari dell'esercizio, del luogo e del vicinato. Id. id.

14432 — La dichiarazione della Dep. prov. è sempre giuridicamente efficace per gli effetti voluti dall'art. 88 legge P. S. quante volte l'insalubrità, il pericolo, l'incomodo tocchi non un interesse individuale, ma tale complesso d'interessati, da costituire una perturbazione pubblica. Id. id.

14433 — I Tribunali non sono competenti a pronunciarsi su una domanda diretta ad ottenere una dichiarazione di divieto per la riattivazione di una fonderia. D. C. S. 25 Novembre 1876, *M.* 1877, p. 94.

14434 — Nei regol. di polizia locale non si possono imporre divieti generali ed assoluti di manifatture e depositi, ma si possono riprodurre i divieti già deliberati a termini di legge in ordine agl stabilimenti ritenuti insalubri, pericolosi ed incomodi, ed imporre norme e cautele appunto per allontanare quelle cause d'insalubrità, di pericolo, e di incomodo. C. S. 26 Genn. 1877, *M.* 1877, p. 188.

14435 — Fra le norme e cautele si comprendono le prescrizioni attinenti alla distanza degli stabilimenti e depositi dal centro dell'abitato, ed alla quantità delle materie accumulate in deposito, non incontrando tali prescrizioni ostacolo nella legge e nella giurisprudenza. Id. id.

14436 — Ove l'esercizio di una industria sia causa di insalubrità e di rumori intollerabili, i proprietari vicini possono chiederne la soppressione. App. Genova 24 Maggio 1879, *M.* 1880, p. 63.

14437 — A ciò non osta l'autorizzazione che allo stabilimento dell'industria stessa, sia accordata dall'autorità amm. Id. id.

14438 — La contravvenzione all'art. 88 della legge di P. S., in mancanza di speciale sanzione è punita in forza dell'art. 117 della legge stessa, con pene di polizia. Cass. Firenze 14 Sett. 1882, *M.* 1883, p. 46.

14439 — Allorquando nella applicazione dell' art. 88. della legge di P. S. si invoca un provvedimento per ragione di incomodo privato, fa d'uopo provare che la denunciata molestia, tanto per intensità, quanto per estensione si appalesa talmente grave da giustificare una disposizione che ha per effetto di limitare la libertà dell'industria, la quale non può essere limitata dall'incomodo che ad alcuni ne venga, ma da un danno che ne derivi a tutti, o ad una gran parte degli abitanti di un Comune, giacchè solo in questo caso l'utile privato deve cedere di fronte ad un danno pubblico. C. S. 27 Sett. 1883, *M.* 1883, p. 334.

**STAMPA** — 14440 — Sono valide le notificazioni fatte al Min. dell'Int. in adempimento delle prescrizioni della legge sulla stampa, sebbene scritte in carta semplice. Cass. Firenze 27 Luglio 1878, *M.* 1878, p. 347.

14441 — In tal caso si avrà non una violazione della legge sulla stampa, ma una contravvenzione alle leggi finanziarie. Id. id.

**STAMPATI, AFFISSIONE.** — 14442 — Non possono i Comuni assoggettare alla tassa del dazio di consumo l'affissione degli stampati nei luoghi pubblici. C. S. 2 Maggio 1871, *M.* 1872, p. 96.

14443 — L'affissione degli stampati nei luoghi pubblici non può essere data in appalto dal Comune con privativa, nè essere considerata come occupazione di spazi ed aree pubbliche. C. S. 2 Maggio 1871, *M.* 1872, p. 96.

14444 — Può spettare alle autorità com. di assegnare i luoghi nei quali le affissioni debbono farsi, ma non possono imporre, in qualsivoglia modo, una tassa di affissione. Id. id.

14445 — L'affissione di ciascuno stampato o manoscritto è colpita dalla tassa di cent. 5, senza distinguere se per l'affissione sia o meno necessaria una speciale autorizzazione. Min. Int. 16 Luglio 1875, *M.* 1875, p. 270.

14446 — L'autorizzazione per l'affissione prescritta dall'art. 53 della legge di P. S. è un atto distinto soggetto alla tassa di cent. 50; tale autorizzazione però non va ripetuta su tutti gli stampati o manoscritti che si vogliono affiggere al pubblico, ma è una sola per qualsiasi numero di manifesti. Id. id.

14447 — L'autorizzazione di rappresentare un'opera drammatica è soggetta alla tassa di cent. 50. Id. id.

**STATISTICA** — 14448 — Circ. Min. Int. e Comm. 26 Dicembre 1867 contenente istruzioni e norme per la statistica delle morti violente. *M.* 1868, p. 99.

14449 — Circ. Min. Ag. Ind. e Commercio 15 Gennaio 1868 per la statistica dei matrimoni tra consanguinei. *M.* 1868, p. 100.

14450 — Circ. Min. Agric. 31 Marzo 1879 sulla compilazione della statistica per matrimoni. *M.* 1879, p. 194.

14451 — Circ. Min. Ag. 30 Genn. 1882 sui prospetti statistici della produzione dei prati naturali. *M.* 1882, p. 98.

14452 — R. D. 18 Nov. 1880, per la compilazione della statistica sulle cause di morte. *M.* 1881, p. 17.

14453 — Circ. Min. Agric. 20 Nov. 1880, per la statistica sulle cause di morte. *M.* 1881, p. 19.

14454 — R. D. 19 Febb, 1882, che abolisce la Giunta Centrale di statistica, e sostituisce ad essa un Consiglio superiore ed un Comitato permanente. *M.* 1882, p. 113.

14455 — Circ. Min. Int. 17 Dic. 1882, per la statistica sanitaria degli Ospedali. *M.* 1883, p. 34

14456 — Circ. Min. Agric. 20 Marzo 1883 per la esatta compilazione degli specchi sul movimento della popolazione. *M.* 1883, p. 99.

14457 — Circ. Min. Int. 28 Marzo 1883 per la statistica sanitaria degli Ospedali. *M.* 1883, p. 115.

**STATO CIVILE** — 14458 — *Generali* — R. Decreto 15 Nov. 1865 n. 2602 che stabilisce le norme per l'ordinamento in tutto il Regno dello stato civile. *M.* 1865, p. 353.

14459 — Circ. Min. Grazia e Giustizia 27 Aprile 1866 sulle verifiche periodiche degli atti e registri di stato civile, e sui casi nei quali deve applicarsi la tariffa penale giudiziaria. *M.* 1866, p. 182.

14460 — Circ. Min. Int. 26 Luglio 1866, n. 42, sulle indennità dovute ai Pretori per ispezioni ai registri dello stato civile. *M.* 1866, p. 262.

14461 — R. Decreto 14 Febb. 1869 che sostituisce un altro articolo all'art. 82 del R. Decreto 15 Novembre 1865 sull'ordinamento dello stato civile. *M.* 1869, p. 65.

14462 — Circ. Proc. gen. Appello Milano 27 Aprile 1869 circa il servizio dello stato civile dei Comuni soppressi od aggregati ad altri. *M.* 1869, p. 161.

14463 — Circ. Min. G. G. 30 Agosto 1871 sulle verifiche periodiche degli atti e registri dello stato civile. *M.* 1871, p. 327.

14464 — Circ. Min. G. G. e C. 14 Settembre 1872 circa l'applicazione delle leggi sulle tasse per concessioni governative di bollo e di registro nella verificazione dei registri di stato civile. *M.* 1872, p. 321.

14465 — R. D. 23 Ott. 1874, n. 2135 sulla tenuta degli atti dello stato civile in registri stampati. *M.* 1874, p. 344.

14466 — Circ. Min. G. G. 3 Agosto 1875, n. 583 sulla compilazione dell'indice decennale degli atti dello stato civile. C. S. 3 Agosto 1875, *M.* 1875, p. 274.

14467 — Circ. Min. Int. 20 Sett. 1875, sui certificati di trasferimento di residenza ai cittadini italiani che si recano a dimorare all'estero. *M.* 1875, p. 305.

14468 — Circ. Min. Int. 6 Marzo 1876 sulle norme da osservarsi per le ricerche di regnicoli dimoranti in esteri paesi. *M.* 1876, p. 82.

14469 — Circ. Min. G. G. 23 Aprile 1880 sulla rettifica degli atti di stato civile mancanti della firma dell'ufficiale che li ha ricevuti. *M.* 1880, p. 148.

14470 — Circ. Min. G. G. 17 Dicembre 1880 per gli accertamenti da farsi dai Pretori in occasione della verifica dei registri dello stato civile. *M.* 1881, p. 6,

14471 — *Nascita*. La legge non prescrive che l'ufficiale di stato civile nel ricevere le di, chiarazioni di nascita faccia constare se il neonato sia o no parto di unione legittima o illegittima. App. Brescia 26 Giugno 1867, *M.* 1868, p. 41.

14472 — L'ufficiale dello stato civile che per negligenza rilascia in forma legale, copia di un atto di nascita diverso dall'originale, cambiando la vera data della nascita, si fa responsabile del delitto di cui agli art. 345 e 346 del cod. pen. e non del crimine preveduto dall'art. 344 stesso codice. Cass. Torino 21 Genn. 1875, *M.* 1875, p. 71.

14473 — La domanda di chi chiede la rettifica di un atto di nascita ricevuto dall'ufficiale dello stato civile, allo scopo che da quell'atto sia eliminato tutto quanto riguarda la qualifica di esso come marito della partoriente ora defunta, contiene non la pretesa di una rettificazione materiale dell'atto di nascita, ma quella di un'essenziale modificazione del medesimo, con la quale si muterebbe radicalmente lo stato civile dell'infante. App. Milano 22 Giugno 1874, *M.* 1875, p. 175.

14474 — Quindi il Tribunale adito ai sensi degli art. 401 e seg. del cod. civ. deve respingere tale domanda, salvo all'interessato di impugnare in sede contenziosa il possesso di stato attribuito all'infante dall'atto di nascita. Id. id.

14475 — Scorso il termine di cui all'art. 372 del cod. civ. la iscrizione negli atti di nascita non può farsi se non in seguito a sentenza del Tribunale civ. Cass. Torino 10 Maggio 1882, *M.* 1883, p. 31.

14476 — Se nell'eseguire l'iscrizione autorizzata dalla sentenza, si è data allo iscrito la qualificazione di figlio naturale di determinata persona, i parenti legittimi di questa possono agire in rettificazione di quell'atto di nascita, senza impugnare la preceduta sentenza colla via della revocazione o dell'opposizione di terzo. Id. id.

14477 — Quest'azione in rettificazione non è necessario che venga promossa in contradditorio del P. M. sulla cui conclusione fu pronunciata la sentenza che ha autorizzato l'iscrizione; come non è necessario che il P. M. dia le sue conclusioni sull'istanza di rettificazione fatta dal privato. Id. id.

14478 — L'ufficiale dello stato civile non può ricevere un atto di riconoscimento di un figlio naturale, se questo non viene fatto contemporaneamente alla dichiarazione di nascita od alla celebrazione del matrimonio. Fuori di questi casi è necessario un atto autentico per mezzo di notaio. Nota Min. Int. 5 Giugno 1866, *M.* 1866, p. 353.

14479 — Fuori dei casi della dichiarazione di nascita, o della celebrazione di susseguente matrimonio, l'atto di riconoscimento dei figli naturali dev'essere ricevuto da notaio, e trascritto nei registri dello stato civile compendiosamente, per semplice processo verbale d'inserzione con annotamento in margine al relativo atto di nascita. App. Modena 17 Nov. 1874, *M.* 1875, p. 70.

14480 — Gli effetti giuridici del riconoscimento di un figlio naturale, anche seguito all'estero, e dinanzi ad un pubblico ufficiale estero, sono regolati quanto allo stato, capacità e rapporti di famiglia, dalla legge della nazione cui appartiene il genitore. C. S. 20 Maggio 1881, *M.* 1882, p. 95.

14481 — Trattandosi però unicamente della efficacia internazionale della forma di un atto di riconoscimento, vale la regola *locus regit actum*. Id. id.

14482 — L'atto di riconoscimento di un figlio naturale ricevuto dall'ufficiale di stato civile in Francia, costituisce come quello di nascita un atto pubblico per tutti gli effetti di legge. Id id.

14483 — L'art. 181 del cod. civ. italiano, è applicabile soltanto agli ufficiali dello stato civ. del Regno, e non può imperare su quelli che sono ricevuti dagli ufficiali dello stato civ. all'estero. Id. id.

14484 — La dichiarazione di paternità naturale fatta davanti l'ufficiale dello stato civ. nell'atto di chiedergli la dispensa di presentare all'ufficio il neonato, non ha valore nè di atto di nascita, nè di atto autentico, e quindi il riconoscimento con esso fatto del preteso figlio naturale, non ha efficacia. Cass. Torino 10 Maggio 1882, *M.* 1883, p. 31.

14485 — L'ufficiale dello stato civ. non è competente a ricevere dichiarazioni di riconoscimento di figli naturali, fuorchè nell'atto di loro nascita, o nell'atto di matrimonio tra i loro genitori. Id. id.

14486 — *Matrimoni* — Circ. Min. Grazia Giustizia 4 Aprile 1866, n. 1237 sui matrimoni contratti da vedove ed orfani di impiegati. *M.* 1866, p. 120.

14487 — R. Decreto 26 Aprile 1866, n. 2854 che stabilisce le norme da osservarsi quando il Sindaco e i Consiglieri sieno nell'incapacità di adempiere alle formalità volute per gli atti relativi al matrimonio. *M.* 1866, p. 149.

14488 — Circ. Min. Grazia e Giustizia 27 Agosto 1866, sui criteri secondo i quali devono determinarsi le proposte e concessioni delle dispense civili da impedimenti di parentela e di età a contrarre matrimonio. *M.* 1866, p. 344.

14489 — Circ. Min. Grazia Giustizia 24 Marzo 1867, sui matrimoni dei militari. *M.* 1867, p. 123.

14490 — Circ. Min. Grazia e Giustizia 24 Sett. 1867, contenente istruzioni ai Sindaci

sulle richieste per pubblicazioni di matrimonio fatte dai consoli all'estero. *M.* 1867, p. 385.

14491 — La collazione degli ordini sacri o la professione solenne dei voti religiosi non sono contemplate fra le cause che valgano ad impedire la celebrazione del matrimonio. App. Genova 20 Luglio 1866, *M.* 1866, p. 371. — App. Cagliari 15 Maggio 1870, *M.* 1870, p. 319.

14492 — Il sacerdote cattolico è capace di contrarre matrimonio civ. e dopo che lo ha contratto non è ammesso ad impugnarlo per nullità: poichè la legge non riconosce negli ordini sacri un impedimento al matrimonio. Cass. Napoli 27 Aprile 1882, *M.* 1882, p. 380.

14493 — I genitori e gli altri ascendenti condannati ad alcuna delle pene che producono la perdita della patria potestà, o traggono seco l'interdizione legale del condannato, si trovano nell'impossibilità di consentire al matrimonio dei figli o discendenti, giusta gli art. 63, 64 e 65 del codice civile. Circ. Min. Grazia Giustizia e Culti 23 Ottobre 1866, *M.* 1867, p. 19.

14494 — Trattandosi di matrimonio di nazionali che nell'anno precedente alle nozze ebbero dimora in paese straniero, l'ufficiale dello stato civile non può richiedere altre formalità che la pubblicazione del matrimonio nel luogo ove il nazionale ebbe l'ultimo domicilio nel Regno, ed il certificato di stato libero, non occorrendo che siano eseguite anche all'estero le pubblicazioni di matrimonio. Circ. Min. G. G. 31 Maggio 1875, *M.* 1875, p. 211.

14495 — Potendo i militari in congedo illimitato contrarre matrimonio senza bisogno di autorizzazione Ministeriale, non occorre che i Sindaci ne diano partecipazione ai Comandanti dei Distretti. Min. Guerra 12 Nov. 1875, *M.* 1875, p. 371.

14496 — I certificati di stato libero allo scopo di matrimonio, comunque rilasciati dall'autorità municipale, o dall'ufficiale dello stato civile, devono ritenersi compresi nell'art. 20 n. 13 della legge 13 Sett. 1874, siccome certificati relativi allo stato ed alla condizione delle persone. Min. Fin. 12 Dic. 1876, *M.* 1877, p. 12.

14497 — Possono quindi i certificati anzidetti essere muniti del bollo dallo stesso funzionario che li emette, annullando le marche collo scrivere su di esse in tutte lettere, la data della emissione. Id. id

14498 — Per i provvedimenti sopra ricorsi contro il rifiuto dell'ufficiale di stato civile a celebrare il matrimonio, non havvi disposizione speciale di legge che ordini la notificazione o comunicazione del ricorso alla parte che potrebbe avervi interesse. Cass. Roma 5 Agosto 1876, *M.* 1877, p. 12

14499 — L'ufficiale dello stato civile deve sospendere la celebrazione del matrimonio, quando sia elevata una opposizione da una persona contemplata e per una causa ammessa dalla legge, ma tale non è a considerarsi la opposizione sollevatasi per il fatto di precedenti sponsali, o d'intime relazioni già tenute da uno sposo coll'opponente. Id. id.

14500 — Non è ammissibile e deve annullarsi il regol. deliberato da un Consiglio com. ed approvato dalla Dep. con cui siasi stabilito di imporre una tassa a carico di coloro che vogliono celebrare il matrimonio civile nel tempo in cui gli uffici com. non sarebbero aperti. C. S. 18 Maggio 1877, *M.* 1877, p. 238.

14501 — Coloro che per legge possono fare opposizione alla celebrazione del matrimonio dei loro discendenti o consanguinei, debbono notificare agli sposi l'atto di opposizione contenente i motivi; ed ove manchi tale notificazione non havvi legale opposizion. App. Catania 22 Maggio 1877, *M.* 1877, p. 254.

14502 — L'ufficiale dello stato civ. che rifiuta di procedere alla celebrazione di matrimonio, deve rilasciare agli sposi un certificato che annunci i motivi del suo rifiuto.

14503 — Gli sposi ricorrendo contro tale rifiuto non hanno l'obbligo di notificare il ricorso alla parte che può avervi interesse, quando questa non abbia fatta opposizione nei modi voluti dalla legge. Id. id.

14504 — Sul ricorso degli sposi contro il rifiuto dell'ufficiale dello stato civ. di celebrare il matrimonio, deve provvedere il Tribunale in Camera di Consiglio. Id. id.

14505 — L'uffiziale dello stato civ. che abbia celebrato matrimonio tra due persone, una delle quali fosse giá coniugata, deve ritenersi caduto in contravvenzione all' art. 24 del cod. civ. quando pure il primo matrimonio, essendosi celebrato sotto l'impero delle leggi passate, fosse un matrimonio cosidetto clandestino, se del medesimo egli ne abbia avuta scienza anteriore. Cass. Palermo 16 Luglio 1875, *M.* 1877, p. 254.

14506 — L'ufficiale dello stato civ. cade in contravvenzione ed è punibile per il solo fatto del compimento del secondo matrimonio, indipendentemente dalla validità o no del primo. Id. id.

14507 — Quando si tratta di Comuni divisi in Sezioni o quartieri, e nei quali vi sieno distinti uffici di stato civ. deve annullarsi per incompetenza dell'ufficio procedente, il matrimonio celebrato in una Sezione diversa da quella propria di domicilio o residenza degli sposi. App. Napoli 6 Febbraio 1880, *M.* 1880, p. 122. — Cass. Napoli 29 Luglio 1881, *M.* 1881, p. 318.

14508 — Per la celebrazione del matrimonio la competenza dell'ufficiale dello stato

civile si determina mercè l'elemento territoriale e l' elemento personale, limiti del Comune cioè, e residenza o domicilio degli sposi. Cass, Napoli 15 Dicembre 1880, *M.* 1881, p. 46.

14509 — Il matrimonio celebrato dall'ufficiale dello stato civile fuori i limiti del suo Comune, ovvero fra sposi che non hanno domicilio o residenza nel suo Comune, è nullo di nullità assoluta ed irreparabiie.Id.id.

14510 — La competenza dell'ufficiale dello stato civile nelle Sezioni è determinata dal limite della Sezione, e dal domicilio o residenza degli sposi in essa. Id. id.

14511 — Per l' indole puramente civile del matrimonio secondo il cod. civ. il Sindaco è ufficiale dello stato civile, non perchè capo dell'Amministrazione com. ma perchè è uffiziale del Governo. Id. id.

14512 — Nelle città divise in Sezioni, se il Sindaco vuol celebrare di persona il matrimonio deve celebrarlo nell' uffizio della Sezione dove gli sposi hanno domicilio o residenza. Id. id.

14513 — Provato secondo le norme di legge lo smarrimento di un atto matrimoniale, il Tribunale civ. sull'istanza del Procuratore del Re, deve ordinare, che venga rifatto. App. Venezia 26 Agosto 1880, *M.* 1881, p. 61.

14514 — All'uopo non è necessario che sieno formalmente sentiti tutti gli interessati, e meno in via contenziosa. Id. id.

14515 — Non ostante la pronuncia dell'autoritá giudiziaria che ordinò la nuova erezione dell'atto smarrito, è salvo il procedimento contenzioso a coloro che se ne ritengano pregiudicati. Id. id.

14516 — Le contravvenzioni in cui incorre l'uffiziale dello stato civile che non abbia adempito a tutte le disposizioni di legge per l'effettuazione del matrimonio, sono di natura civile e penale. Cass. Roma 10 Luglio 1882, *M.* 1883, p. 223.

14517 — E' civile la contravvenzione derivante dall'avere egli omesso nell' atto di matrimonio delle enunciazioni richieste dalla legge. Id. id.

14518 — Deve rispondere in via penale per le contravvenzioni risultanti dal non avere esso ottemperato a tutte le prescrizioni stabilite per la pubblicazione del matrimonio. Id. id.

14519 — Deve rispondere in via penale l'ufficiale dello stato civ. che, senza il consenso dei genitori, abbia proceduto alla pubblicazione del matrimonio di un minore dei 25 anni. Id. id.

14520 — Il consenso deve risultare da atto o da dichiarazione personalmente fatta dinanzi all'ufficiale dello stato civ., nè può quindi supplirvi la cognizione subiettiva del medesimo. Id. id.

14521 — *Morte* — I certificati di morte che si rilasciano dagli ufficiali dello stato civile, sia pure per servire ad uso dei notari che devono presentare al registro i testamenti da loro ricevuti, devono essere scritti su carta da bollo da 50 centesimi. Cass. Roma 15 Nov. 1882, *M.* 1883, p.254.

14522 — Va punito secondo l' art. 520 del cod. pen. e non già solo secondo l'art. 404 del cod. civ. l'ufficiale di stato civile che non si presta a ricevere le fattegli dichiarazioni di nascite, morti, ecc. Cass. Torino 25 Gennaio 1883, *M.* 1883, p. 255.

14523 — *Massime varie* — L'autorizzare il cambiamento o l'aggiunta di nome o cognome appartiene al potere esecutivo, per delegazione fattagli dal D. 15 Nov. 1865, N. 2602 — C. S. (Sez. riun.) 24 Giugno 1875, *M.* 1875, p. 327.

14524 — Trascorsi i termini prefissi per le opposizioni, il Governo provvede udito il Consiglio di Stato, e dopo che è emanato il R. D. di autorizzazione, questo non può essere revocato, e non sono ammesse le opposizioni di alcun interessato. Id. id.

14525 — Una volta che il R. D. d'autorizzazione è stato trascritto nei registri dello stato civile, il richiedente ha acquistato diritto al nuovo nome e cognome, salvo l'azione dei tribunali in via di rettificazione degli atti dello stato civile. Id. id.

14526 — Anche all'ufficiale dello stato civile contro il quale sia stato promosso procedimento a di lui spese per atti di stato civile da lui celebrati, compete il diritto di difendersi, e d'impugnare la sentenza contro di lui pronunciata. App. Brescia 25 Giugno 1867, *M.* 1868, p. 41.

14527 — Il pubblico Ministero non ha veste per agire d'ufficio in materia di stato civile qualora si tratti soltanto della figliazione legittima ed illegittima della prole. Id. id.

14528 — I certificati ed estratti dai registri parrocchiali dello stato civile anterioal 1866, possono essere legalizzati tanto dai Sindaci, quanto dalle Curie arcivescovili. Nota Min. Grazia e Giustizia 5 Nov. 1867, *M.* 1868, p. 45 — Id. 10 Sett. 1870, *M.* 1871, p. 30.

14529 — Il Sindaco può delegare le funzioni di uffiziale di stato civile nelle Frazioni di un Comune a un Consigliere o anche ad un elettore non politico, ma semplicemente amministrativo. App. Catanzaro, 19 Febb. 1866, *M.* 1867, p. 73.

14530 — In materia di contravvenzioni alle disposizioni di legge intorno allo stato civile sono colpite dalle sanzioni del codice penale, art. 520 e 521, quelle sole violazioni dolose che portano impronta e carattere vero e proprio d'azione delittuosa; e non già quei fatti ed omissioni che costituiscono

mere trasgressioni displinari commesse per solo effetto di ignoranza o di dimenticanza, le quali sono soggette alle prescrizioni dell'art. 404 del codice civile, e però punibili in sede civile, seguendo il procedimento tracciato dal R. D. 30 Dic. 1865, N. 2731. App. Brescia 20 Febb. 1868, *M.* 1868, p. 121.

14531 — Le disposizioni degli art. 404 e 405 del cod. civ. concernono indistintamente e gli ufficiali dello stato civile ed i privati. Id. id.

14532 — Gli atti dello stato civile spediti dai Parroci ed anteriori al 1° Gennaio 1866, possono essere legalizzati dal Vescovo ed eziandio dal Presidente del tribunale ogni qualvolta gli consti o sia altrimenti accertato dell'autenticità della firma apposta ai medesimi. Nota Min. G. G. C. 16 Nov. 1871, *M.* 1871, p. 376.

14533 — L'art. 364 del cod. civ. non si deve intendere in senso limitato, ma solamente a titolo dimostrativo dei casi in cui la prova delle nascite, dei matrimoni e delle morti, quando non si può somministrare coi registri dello stato civile, può essere supplita in via eccezionale, con altri mezzi ed anche per testimoni. App. Lucca 6 Febbraio 1871, *M.* 1872, p. 328.

14534 — Questo eccezionale esperimento di prova si ammette anche quando, sebbene i registri dello stato civile esistano e non presentino tracce di alterazione od interruzione, apparisca però verosimile e possa dimostrarsi che in forza di circostanze particolari, l'atto dello stato civile fu omesso e non fu inscritto nei registri. Id. id.

14535 — La legge com. nell'attribuire al Sindaco le funzioni di capo dell' Amministrazione com. e di ufficiale del Governo, e fra queste ultime nominativamente quella di tenere i registri dello stato civile, non gli da alcun diritto di nominare gli impiegati che gli prestano la loro opera nelle funzioni di questa seconda specie, nè impone ai Consigli com. di nominarvi persone di speciale fiducia del Sindaco. C. S. 25 Genn. 1873, *M.* 1873, p. 82.

14536 — Siccome sotto l'impero del cod. civ. Austriaco, i libri parrocchiali facevano fede delle nascite, dei matrimoni, e delle morti al pari dello stato civile, così le domande di rettificazione di atti contenuti in detti libri, devono ora essere proposte e giudicate secondo le regole stabilite dal cod. civ. vigente. App. Brescia 9 Giugno 1873, *M.* 1873, p. 264.

14537 — Le domande di rettifica di atti di stato civile, non possono trattarsi dal Tribunale in linea contenziosa, ma in essa giusta l'art. 845 cod. civ. devesi provvedere in Camera di Consiglio sentito il P. M. App. Palermo 4 Aprile 1873, *M.* 1874, p. 297.

14538 — Non può derogarsi a tale forma di procedimento anche quando trattasi di errore di sesso di che l'ufficiale dello stato civile deve ocularmente accertarsi. Id. id.

14539 — Le annotazioni sui registri di stato civile depositati negli Archivi di Stato devono essere eseguite dai Cancellieri di Tribunale, e non dagli Archivisti. C. S. 22 Agosto 1874, *M.* 1875, p. 11.

14540 — I fogli che alla fine di ciascun anno restano in bianco nei registri dello stato civile, non debbono essere tolti o soppressi, sebbene non abbiano importanza alcuna. C. S. 11 Genn. 1878, *M.* 1878, p. 170.

14541 — Se l'atto dello stato civ. è mancante di alcuna formalità p. e. della firma dell'ufficiale che l'ebbe a ricevere, il quale sia poi deceduto, non si può rimediare a quel difetto in via di rettificazione mediante domanda del P. M. al tribunale di autorizzare il Sindaco, a munire l' atto stesso della firma propria, con cenno a margine della corrispondente deliberazione giudiziale. App. Venezia 25 Sett. 1879, *M.* 1879, p. 339.

14542 — Al Segretario com. delegato dal Sindaco alle funzioni di ufficiale dello stato civile, per gli atti di nascita e di morte non è applicabile la garanzia amministrativa. Cass. Firenze 5 Luglio 1879, *M.* 1879, p. 340.

14543 — Gli atti dello stato civ. in cui fu ommessa la firma dell' ufficiale che ne presenziò la formazione e che poi morì, possono essere sottoscritti dal Sindaco, quando però il Tribunale, convintosi in seguito alle indagini e verificazioni assunte della reale celebrazione dei medesimi avanti il predetto ufficiale, abbia espressamente autorizzato il Sindaco a firmarli. Cass. Firenze 19 Febb. 1880, *M.* 1880, p. 155.

14544 — Non è obbligatoria pei Comuni la spesa per la rinnovazione dei registri di stato civ. rimasti distrutti nell'incendio fortuito seguito nell'Archivio del tribunale, dove erano depositati. C. S. 30 Giugno 1880. *M.* 1880, p. 248.

14545 — La spesa per la rinnovazione dei suddetti atti, deve sopportarsi dal Governo. Id. id.

**STRADE** — *Generali.* — *Nazionali.* — *Provinciali; generali; caratteri; classificazione; spesa; passaggio da uno ad altro elenco.* — *Traverse.* — *Comunali; generali; elenchi, classificazione, apertura, costruzione, sistemazione, manutenzione. Impedimenti, remozione, strade interne, mutamento di livello, diritti dei terzi.* — *Vicinali, generali, servitù di passaggio.* — *Polizia e regolamenti stradali.* — *Contravvenzioni.* — 14546 — **Generali** — Estratto della legge 27 Giugno 1869 n, 5147 sulla costruzione e sistemazione nelle Provincie Napoletane delle strade nazionali e provinciali. *M.* 1869, p. 226.

14547 — Regolamento 4 Luglio 1869, per l'esecuzione della legge 27 Giugno 1869, *M.* 1869, p. 227.

14548 — Circ. Min. LL. PP. 27 Marzo 1876 sulla suddivisione fra i Comuni delle spese sostenute per la compilazione dei progetti dei tronchi stradali, che non scorrono nei territori dei Comuni per conto dei quali si fecero gli studi e si anticiparono dal Governo le spese. *M.* 1876, p. 177.

14549 — Criteri da osservarsi per stabilire se una strada debba ritenersi di pianura, ovvero di montagna. C. Sup. dei LL. PP. 28 Gennaio 1862, *M.* 1862, p. 190.

14550 — Per le strade nazionali prov. e com. che sono inscritte negli elenchi di cui all'art. 20 della legge sui LL. PP. non si accorda ai particolari azione possessoria, ma soltanto il rimedio del giudizio petitorio poichè la loro iscrizione eseguita dopo tanta pubblicità ed adempimento di formalità amministrative, fa prova per tutti gli effetti, salvo ai tribunali il giudicare delle questioni che possono insorgere sulla proprietà del suolo delle medesime o delle opere annesse. Cass. Napoli 9 Giugno 1870, *M.* 1871, p. 55.

14551 — A stabilire la competenza passiva delle strade e la loro classificazione deve servire di base la legge sui LL. PP. 20 Marzo 1865, nè può influire menomamente un atto internazionale col quale si convenga che trattandosi ad esempio di un ponte diviso in mezzo dalla linea di frontiera fra due Stati, che ciascuna parte contraente provvederà al mantenimento in istato di servizio della porzione che rimane sul proprio territorio. D. R. 24 Agosto 1872, *M.* 1872, p. 331.

14552 — Le strazzere di Sicilia sebbene alle medesime non siano applicabili le disposizioni della legge 30 Marzo 1865, all.° F. in quanto riguarda la classificazione stradale, tuttavia finchè continueranno ad essere destinate al pubblico passaggio, saranno di proprietà dello Stato. Infatti esse sono regolate da speciali disposizioni contenute nel D. 24 Marzo 1811, e nei rescritti del 16 Aprile 1828, 18 Giugno e 9 Maggio 1832, e 3 Dicembre 1838. — Min. LL. PP. 9 Maggio 1871, *M.* 1874, p. 32.

14553 — Le strade coloniche, da non confondersi con le vicinali soggette a pubblica servitù, non vanno sottoposte alla vigilauza delle strade comunali. Min. LL. PP. 11 Dicembre 1870, *M.* 1874, p. 33.

14554 — Il proprietario di una casa che rasenta una via pubblica ha facoltà di aprirvi porte per accedervi liberamente e comodamente, ed è vietato ai privati cittadini di fare opposizione, mentre la vigilanza e la giurisdizione sulle vie pubbliche spetta alla sola autorità amministrativa. Cass. Napoli 19 Maggio 1874, *M.* 1874, p. 272.

14555 — E' atto essenzialmente amministrativo l'allargamento d'una via pubblica fra l'abitato, sia la medesima di qualsiasi specie, come pure il riordinare il corso delle acque che vi defluiscono. Quindi contro un simile allargamento il privato non può esperire l'azione possessoria. Cass. Firenze 15 Luglio 1875, *M.* 1876, p. 26.

14556 — La disposizione delle Statuto Genovese (lib. 6, cap. 13). secondo la quale nessun proprietario può occupare più della metà verso la propria casa, dei carrobbietti, che in più luoghi esistono inter domos, non può essere riferita alle vie vicinali pubbliche, ma bensì o a spazi vuoti circondati da ogni parte da case, o tutt'al più a vicoli di incontestata proprietà privata. App. Genova 28 Luglio 1876, *M.* 1876, p. 301.

14557 — Non potendo esservi una strada nazionale fra due punti del territorio collegati da ferrovia, l'eccezione stabilita dall'art. 11 della legge sui LL. PP. deve essere intesa ed applicata quale fu sancita e non estendersi oltre al testo della legge; quindi avendo essa compresa nella eccezione soltanto i tronchi stradali che attraversano la catena principale delle Alpi e degli Appennini ha posto chiara e netta una limitazione che deve essere rispettata. D. R. 23 Dic. 1877, *M.* 1878, p. 45.

14558 — Secondo la legge sui LL. PP. in materia stradale, la competenza amministrativa è la regola, la giudiziaria l'eccezione. Cass. Roma 28 Maggio 1878, *M.* 1878, p. 221.

14559 — In ispecie, la classificazione della strada è materia riservata esclusivamente alll'autorità amministrativa. Id. id.

14560 — L'autorità giudiziaria non è competente a pronunziare sulla domanda proposta dai Comuni contro la Provincia pel rimborso di spese di manutenzione di strade classificate fra le comunali, che quelli sostengono doversi invece classificare fra le prov. Id. id.

14561 — Le strade pubbliche, sieno esse nazionali, prov. o com. dovendo necessariamente appartenere allo Stato, alla Provincia ed al Comune, non si esercitano *iure servitutis* ma *iure dominii*, ed è inconcepibile l'idea di una strada pubblica di ragione privata soggetta alla servitù di pubblico passaggio. App. Messina 7 Luglio 1879, *M.* 1880, p. 74.

14562 — Dato quindi in enfiteusi un fondo intersecato da una strada com. se il Comune rivendica la strada è tenuto il concedente a prestare la garanzia per evizione, anche quando essa garanzia siasi per patto esplicite esclusa per esistenza di servitù. Id. id.

14563 — Si hanno tutti i caratteri specifici per affermare che una strada sia com. quando essa è antica, destinata al passaggio

ed agli usi del pubblico e specialmente degli abitanti del Comune a spese del quale è mantenuta: e nel concorso di tali caratteri non fa duopo al Comune di provare un possesso immemoriale o trentennario della strada. Id. id.

14564 — **Nazionali.** — Nota Min. LL. PP. 4 Settembre 1861 sullo spurgo dei fossi laterali alle strade nazionali. *M.* 1863, p. 141.

14565 — Circ. Min. LL. PP. 6 Dicembre 1872, contenente norme pel pagamento e resoconti dei salari dei Cantonieri stradali. *M.* 1873, p. 17.

14566 — Quando una strada provinciale passa nella categoria delle nazionali, lo Stato non si addossa altro obbligo che quello della manutenzione, e non mai il carico di soddisfare alle passività contratte dalla Provincia per la costruzione della strada medesima. Cass. Napoli 28 Febb. 1875, M. 1875, p. 122.

14567 — Rientra nelle attribuzioni del Min. dei LL. PP. di stabilire le modificazioni occorrenti nell'elenco delle strade nazionali. C. S. 3 Luglio 1875, *M.* 1875, p. 312.

14568 — Il testo letterale dell'art. 11 della legge sui LL. PP. esclude manifestamente il concetto di mantenere fra le strade nazionali non ostante l'apertura di una ferrovia, tutta intiera la linea stradale, per cui da un bacino si passa ad un altro valicando le Alpi o gli Appennini. C. S. 2 Ott. 1875, *M.* 1876, p. 314.

14569 — L'eccezione è tassativamente circoscritta a quei tronchi di strada nei quali si incontrano i due estremi indicati. Id. id.

14570 — Tuttavia nell'applicazione del citato art. sarà equo e cauto di riservarne lo studio ad ogni singolo caso, onde prevenire qualsiasi disparità di trattamento. Id. id.

14571 — **Strade provinciali** -- *generali, caratteri, classificazione, spesa, passaggio di una strada da un elenco ad un altro.* — Legge 30 Maggio 1875, n. 2521, relativa alla costruzione di diverse strade prov. *M.* 1875, p. 193.

14572 — Regol. 29 Agosto 1875 per l'esecuzione della legge 30 Maggio 1875 per la costruzione di strade nelle Provincie che più difettano di viabilità. *M.* 1875, p. 290.

14573 — Circ. Min. LL. PP 2 Febb. 1878 per la regolare manutenzione delle strade provinciali. *M.* 1878, p. 70.

14574 — Circ. Min. LL. PP. 9 Agosto 1881 per l'adempimento del disposto degli art. 25 e 26 della legge sui LL. PP. *M.* 1881, p. 307.

14575 — Circ. Min. LL. PP. 30 Marzo 1883 sull'andamento generale delle strade prov. *M.* 1883, p. 146.

14576 — L'obbligo imposto dalla Provincia di pagare un diritto per la occupazione temporanea del suolo delle strade provinciali, non è da confondere con una tassa propriamente detta; prendendo piuttosto il carattere di un corrispettivo, e la deliberazione corrispondente del Consiglio prov. rimane subordinata al disposto degli art. 28 e 55 della legge sulle opere pubbliche. C. S. 9 Marzo 1866, *M.* 1866, p. 141.

14577 — Il proprietario di un edificio prospiciente una strada prov. danneggiato dall'alzamento del piano della strada medesima, può legittimamente proporre la sua azione per indennità, o per riduzione della strada nello stato primitivo, contro l'autore dell'opera, il quale nello assumere la costruzione si sia obbligato verso la Provincia appaltante di prestare quelle indennità che si fossero giustamente reclamate da terzi. Cass. Torino 23 Dicembre 1873, *M.* 1874, p. 95.

14578 — Per le Prov. Venete l'onere delle spese per le strade prov. deve stare a carico delle Provincie stesse a datare dal 1 Genn. 1867, epoca in cui ebbe effetto la perequazione dell'imposta, e con essa fu resa possibile la compiuta applicazione della legge com. italiana, e ciò comunque gli elenchi delle strade prov. fossero approvati con R. D. posteriori anche di anni. C. S. 7 Nov. 1877, *M.* 1878, p. 59.

14579 — La legge sui Lavori pubblici non riconosce dichiarazioni interinali delle strade provinciali, nè altra maniera di essere che quella che essa prescrive, quindi non può dichiararsi una strada provinciale fra le comunali solo perchè venne aperta una strada ferrata nella medesima direzione, ma la modificazione deve essere fatta a termini dell'art. 14 della legge sui lavori pubblici. C. S. e Nota Min. LL. PP. 29 Dic. 1869, *M.* 1870, p. 106.

14580 — E' contraria al disposto dell'art. 37 della legge sui LL. PP. la delib. del Cons. prov. con la quale, nell'atto di fare aggiunte all'elenco delle strade prov. dichiari che la manutenzione delle strade consorziali divenute provinciali, passerà a carico della Provincia, soltanto dopo la totale costruzione di esse. R. D. 17 Marzo 1872, *M.* 1872, p. 144.

14581 — Quando con un D. R. emanato a norma di legge è stato respinto un ricorso dal Cons. prov. contro la classificazione delle strade prov. la cui manutenzione è a carico della Provincia, deve ritenersi chiuso il procedimento amministrativo prescritto dalla legge, ed il decreto di classificazione deve senz'altro eseguirsi — C. S. 27 Agosto 1872, *M.* 1872, p. 277.

14582 — Se la rappresentanza prov. allo scopo di sottrarsi indefinitivamente all'obbligo imposto alla Provincia rinnova il ricorso

contro il D. R. che ne ha respinto un altro contro la classificazione delle strade, il Prefetto non esce dai limiti delle proprie competenze annullando le deliberazioni riflettenti siffatti reclami che impugnano atti amministrativi a cui sono negate tutte le vie di ricorso. C. S. 27 Agosto 1872, *M.* 1872, p. 277.

14583 — Il Consiglio Superiore dei LL. PP. è incompetente a dar parere sulle questioni che insorgono, fra le Amministrazioni prov. e gli appaltatori delle manutenzioni di strade già nazionali ed ora provinciali, in base a contratti stipulati dal Governo prima del 1865, e nei quali il Consiglio predetto è chiamato a decidere come arbitro inappellabile, spettando invece ai Tribunali il derimere le questioni relative. Circ. Min. LL. PP. 11 Dic. 1874, *M.* 1875, p. 49.

14584 — Se un Consiglio prov. allo scopo di diminuire il carico derivante alle sue finanze dall'esecuzione di tutte le strade comprese noll'elenco approvato, stabili di modificarlo per quelle strade alle quali sarebbe applicabile l'art. 13 della legge sui LL. PP. § d. non può rifiutarsi un esame più rigoroso di quelle linee stradali per correggere i risultati di un primo giudizio. D. R. 17 Genn. 1875, *M.* 1875, p. 121.

14585 — Se l'ultimo elenco proposto, quantunque diminuisca il numero delle strade inscritto nel primo, tuttavia provveda agli interessi generali della Provincia, e mediante i sussidi promessi si abilitino i Comuni ed i Consorzi a provvedere alla costruzione delle strade escluse dalle prov. in tal caso il Governo può concedere l'approvazione del nuovo elenco in sostituzione di quello già approvato. Id. id.

14586 — Affinchè una strada possa essere classificata fra le provinciali, non è sufficiente che vi sia l'interesse di più Comuni, quando non è del pari dimostrato che essa strada abbia o possa acquistare molta importanza per l'intesse generale della Provincia, o per la maggior parte di essa. C. S. 15 Giugno 1875, *M.* 1876, p. 30.

14587 — Invece potrà uno dei Comuni promuovere la formazione di un Consorzio per la manutenzione della strada, fra i Comuni interessati. Id. id.

14588 — Quando una linea stradale mette capo a diverse stazioni ferroviarie, attraversa parecchie strade prov. ed ha molta importanza per le relazioni industriali, commerciali ed agricole di una parte notevole di una Provincia, ha tutte le condizioni per essere annoverata fra le provinciali. C. S. 28 Luglio 1875, *M.* 1876, p. 79.

14589 — I caratteri delle strade provinciali sono determinati dalla legge; e perciò quelle che non hanno gli estremi prescritti per imporne l'onere a tutta la Provincia non possono essere classificate come tali dal Consiglio provvinciale. C. S. 28 Luglio 1875, *M.* 1875, p. 85.

14590 — La massima che le strade prov. che dal capoluogo di una Provincia sono dirette al capoluogo di un'altra, ovvero al capoluogo di un Circondario, debbono avere per punto di partenza la porta della Città da cui partono, non può ammettersi in termini assoluti, ma devonsi risolvere le questioni caso per caso tenendo conto delle speciali condizioni topografiche dei luoghi. R. D. 10 Nov. 1875, *M.* 1877, p. 317.

14591 — Quando l'importanza e la direzione del traffico che servì di base alla classificazione di quelle strade prov. il cui carattere non è desunto da elementi stabili e definitivi desunti dalla legge, ma dall'estimazione di un interesse della Provincia venga ad alterarsi, nulla osta di variare la classificazione fatta, se è chiarameute dimostrato che le strade abbiano perduto, o sieno venute ad acquistare un'importanza prov. R. D. 5 Genn. 1879, *M.* 1879, p. 96.

14592 — Non è ammissibile il ricorso al Re contro le decisioni ministeriali che dichiarano non potersi assumere a carico dello Stato la rettificazione e sistemazione di tratti di strade prov. già aperti e in esercizio prima della emanazione della legge che le dichiara di serie. C. S. 10 Genn. 1879, *M.* 1879, p. 110.

14593 — La legge 27 Giugno 1869 mirò soltanto a procurare la strada dove mancava, od a farla compire dove la costruzione ne era intrapresa, ma non già ad aprire una strada nuova dove ve n'era una, nè a migliorare le esistenti. Id. id.

14594 — Se l'elenco compreso nell'art. 4 della legge 27 Giugno 1869, non si presenta compilato con uniforme sistema per quanto concerne la designazione delle strade in esso comprese, non ne consegue che pei diversi numeri di esso sia data una diversa estensione al concetto della legge. Id. id.

14595 — Quanto di vago o di indeterminato si incontra nell'enumerazione delle strade, resta precisato dall'art. 11 della legge medesima. C. S. 10 Genn. 1879, *M.* 1879, p. 110.

14596 — Un Comune che ottenne dalla Provincia un prestito senza interesse, estinguibile in rate annuali, per far eseguire, come fece, alcuni lavori lungo una strada com. e che restituì già le prime due rate del prestito, non può rifiutarsi a restituire le altre rate, perchè essa strada che prima era prov., fu nel frattempo, nuovamente classificata fra queste. C. S. 11 Ott. 1879, *M.* 1879, p. 382.

14597 — Una strada non cessa di essere prov. solo perchè il Consiglio prov. l'abbia esclusa dall'elenco delle prov. quantunque

questo elenco sia stato approvato con D. R. se prima della esclusione non furono sentiti i Consigli com. interessati. App. Messina 19 Sett. 1879, *M.* 1880, p. 207.

14598 — Se all'epoca della promulgazione della legge 30 Agosto 1868 una strada non era com. ma prov. non potè diventare com. per il solo fatto che sia stata dichiarata obbligatoria in base alla detta legge. Id. id.

14599 — Qualunque sia la causa che possa indurre a modificare l'elenco delle strade prov. essa dovrà essere riconosciuta nei singoli casi, nei modi e termini indicati nell'art. 14 della legge 20 Marzo 1865 all. *F.* C. S. 27 Dic. 1879, *M.* 1880, p. 254.

14600 — Per il concorso nella spesa di costruzione delle strade prov. comprese nella 3ª serie, non si può dal Comune provvedere colla sola prestazione d'opera consentita dall'art. 9 della legge 27 Giugno 1869; ma si deve valere anche degli altri mezzi previsti dagli art. 2 al 7 della legge 30 Agosto 1868, specialmente poi se il mezzo preordinato riesca illusorio per la scarsezza della popolazione. C. S. 21 Genn. 1882, *M.* 1882, p. 106.

14601 — I muri a secco o macerie composte di semplici mucchi di pietra instabili e di altezza limitata, costruiti lungo le strade prov. debbono essere regolati colle norme prescritte dall'art. 69 della legge sui LL. PP. per le siepi, e non con le disposizioni dell'art. 66 della stessa legge. relativo ai muri di cinta. C. S. 16 Nov. 1881, *M.* 1882, p. 218.

14602 — Non è applicabile al caso di passaggio di una strada dalla categoria delle com. a quella delle prov. il disposto dell'art. 15 della legge sui LL. PP. secondo il quale una strada esclusa dall'elenco delle provinciali, deve passare nella classe delle com. dal 1 giorno dell'anno successivo alla esclusione. C. C. . . . Sett. 1881, *M.* 1882, p. 218.

14603 — Non è ricevibile il ricorso di un Comune tendente ad ottenere dall'autorità superiore qualsiasi modificazione di un elenco di strade prov. quando il Consiglio prov. si è rifiutato di deliberare la modificazione stessa. C. S. (Sez. riun.) 3 Maggio 1879, *M.* 1882, p. 236.

14604 — Passata fra le strada prov. una strada già comunale, la competenza passiva della Provincia anche per la manutenzione, decorre dalla data del Decreto R. con cui venne classificata fra le prov. la detta strada. D. R. 5 Febbraio 1871, *M.* 1871, p. 241. — C. Sup. LL. PP. 31 Maggio 1872, C. S. 17 Luglio 1872, *M.* 1872 p. 287.

14605 — Pel combinato disposto degli art. 11 e 15 della legge sui LL. PP. è per anologia da ritenersi che le strade comunali consorziali le quali vengono classificate fra le provinciali, debbono passare a carico della Provincia nel principio dell'anno successivo a quello in cui è stata definitivamente approvata tale classificazione. R. D. 17 Marzo 1872, *M.* 1872, p. 144.

14606 — Il passaggio alla Provincia di una strada nazionale che avviene per effetto dell'apertura ad uso del pubblico di una strada ferrata scorrente nella stessa direzione, trae seco l'obbligo della Provincia di adempiere a tutti gli impegni contratti dal Governo senza limitazione di sorta; e quindi trattandosi del passaggio di una strada in costruzione, la Provincia subentra anche nell'obbligo incontrato dal Governo di risarcire all' appaltatore i danni derivatigli per colpa del Governo stesso. Cass. Torino 16 Febbraio 1872, *M.* 1872, p. 217.

14607 — Quando non trattisi di escludere dallo elenco una strada prov. ma di non comprendervi una strada che oggi non è comunale, e quando il Consiglio com. ha prodotte le sue opposizioni contro la deliberazione del Cons. prov. la quale non è stata ancora approvata, non si può dire che non venne dal Cons. prov. osservato il prescritto dal citato art. 15.— R. D. 22 Febb. 1874, *M.* 1874, p. 111.

14608 — Verificandosi l'apertura di una ferrovia, per cui siano collegati due punti del territorio, la strada nazionale scorrente nella stessa direzione cessa di essere tale, e rientra di diritto nella classe delle prov. C. S. 12 Maggio 1875, *M.* 1875, p. 311.

14609 — Spetta all'autorità amministrativa il decidere, se una strada nazionale, in seguito all'apertura di una ferrovia, sia stata o no legittimamente posta nell'elenco delle strade prov. C. S. 3 Luglio 1875, *M.* 1875, p. 342.

14610 — Spetta all'autorità giudiziaria il decidere la questione se la spesa occorsa per il compimento di una strada, si sia ripartita o no in giusta misura tra le varie Provincie. Id. id.

14611 — Una volta verificati gli estremi stabiliti dall'art. 11 della legge sui LL. PP. perchè una strada nazionale debba passare fra le prov. non è fondata la pretesa della Provincia che prima di fare la consegna sia la strada ridotta allo stato di regolare viabilità. C. S. 13 Giugno 1877, *M.* 1877, p. 301.

14612 — L'obbligo dell'Amministrazione dello Stato si limita a pagare le spese eseguite sino a concorrenza delle somme stanziate nei bilanci anteriori all'anno in cui si operò il passaggio, o a rimettere le somme stesse bilanciate e regolarmente impegnate. Id. id.

14613 — Quando non vi sia somma impegnata per le spese occorrenti non rimane altro che provvedere per legge alla concessione di un sussidio fisso. Id. id.

14614 — Se una strada nazionale passa alla Provincia, questa è tenuta a pagare all'appaltatore il petrisco già preparato, e che viene poscia consumato per la manutenzione della strada stessa. Cass. Napoli 15 Luglio 1881, *M.* 1882, p. 14.

14615 — Stanno pure a carico della Provincia e non dello Stato, la spesa per la riduzione del capo-strada a regola d'arte, quantunque tale lavoro fosse stato prescritto allorchè la strada era ancora nazionale. Id. id.

14616 — Per le strade prov. per effetto della legge 23 Luglio 1881, la competenza passiva a carico della Provincia incomincia dall'epoca della effettiva iscrizione delle strade stesse nell'elenco delle prov. con le forme stabilite dall'art. 14 della legge 20 Marzo 1865 all. *F* ossia dalla data del R. D. che approva l'elenco di classificazione. C. S. 29 Nov. 1882, *M.* 1883, p. 235.

14617 — Niuna influenza può avere sugli obblighi relativi a tali strade l'epoca della consegna di esse alla Provincia. Id. id.

14618 — L'obbligo di un Comune di provvedere per il mantenimento e la sistemazione delle strade obbligatorie in comunicazione con un altro Comune, e una strada prov. non cessa già dal giorno in cui il Consiglio prov. delibera di iscriverla fra le strade prov. ma si trasferisce alla Provincia solo dalla data del R. D. che approva l'elenco a termini dell'art. 14 della legge 20 Marzo 1865 all. *F.* C. S. 28 Giugno 1883, *M.* 1883, p. 344.

14619 — Quindi lo stanziamento nel bilancio ordinato dal Prefetto, trattandosi di strada com. obbligatoria eseguita d'ufficio, deve limitarsi alla spesa occorsa fino alla data del R. D. che approvò la variazione all'elenco delle strade prov. Id. id.

14620 — Coll'abolizione dei fondi, le strade che li intersecavano, e formavano parte di sistema stradale necessario ai bisogni dello Stato, passarono nel dominio dello Stato della Provincia e del Comune. App. Messina 7 Luglio 1879, *M.* 1880, p. 74.

14621 — **Traverse** — Circ. Min. LL. PP. 8 Luglio 1874 sui certificati relativi alla manutenzione delle traverse nazionali. *M.* 1874, p. 275.

14622 — Nello spirito dell'art. 41 della legge sui Lavori pubblici in data 20 Marzo 1865, lo Stato deve concorrere alla manutenzione e sistemazione dei tronchi di strada nazionale che percorrono luoghi abitati, in proporzione del servizio che ne ritrae il commercio generale di transito. C. S. 9 Marzo 1866, *M.* 1867, p. 12.

14623 — Il concorso graduale e proporzionale nella spesa stabilito dall'art. 42 pel caso di rinnovazione totale del pavimento di un tronco di strada compreso entro l'abitato, ha per fine di stabilire una regola che escluda l'arbitrio di particolari valutazioni; di favorire i piccoli Comuni aventi meno di 1000 abitanti, ed anche quelli che non hanno una popolazione maggiore di 4000, ponendo nel primo caso per intero, e nel secondo per metà la spesa a carico dello Stato. C. S. 9 Marzo 1866, *M.* 1867, p. 12.

14624 — I marciapiedi delle città non interessando punto il movimento esterno, non v'è ragione per cui la relativa spesa debba anche solo in parte sopportarsi dallo Stato, e rispettivamente dalla Provincia. Id. id.

14625 — Dove le traverse non abbiano precisata da documenti la loro larghezza e tengono a sè adiacenti piazze od altri spazi di suolo pubblico, la parte di questo suolo da tenersi come pertinenza di tali tronchi, è quella contenuta nella larghezza normale della strada, comprese le cunette pel corso delle acque piovane. P. Cons. Sup. Lavori pubblici 6 Marzo 1868, *M.* 1869, p. 174.

14626 — Le Amm. com. sono tenute ad assumere senz'altro la conservazione delle traverse di abitati delle strade provinciali nelle condizioni in cui si trovano all'atto in cui ne prendono l'amministrazione, senza poter pretendere risarcimenti di sorta per guasti ordinari o straordinari, oltre alle indennità cui danno loro diritto le disposizioni degli art. 41 e 42 della legge sui LL. PP. salvo il caso in cui risultasse che anteriormente alla consegna, l'Amministrazione cui erano prima affidate quelle traverse, ne abbia trascurate le cure di ordinaria manutenzione. P. Cons. Sup. LL. PP. 5 Febbraio 1870, *M.* 1870, p. 140.

14627 — La indennità che lo Stato presta ai Comuni per manutenzione delle strade nazionali percorrenti i loro abitati, deve essere diminuita del ribasso d'asta ottenuto nell'appalto delle strade stesse. Nota Min. LL. PP. 23 Novembre 1869, *M.* 1870, p. 154.

14628 — L'indennità da corrispondere ai Comuni per la manutenzione delle traverse delle strade nazionali e provinciali nell'interno degli abitati, non può essere regolata sull'effettivo dispendio richiesto da tale manutenzione, ma secondo il disposto letterale dell'art. 41 della legge sui LL. PP. D. R. 24 Aprile 1870, *M.* 1870, p. 320.

14629 — Il calcolo della indennità dovuta da una Provincia ad un Comune per la manutenzione della traversa di una strada provinciale scorrente dentro il suo abitato, non può farsi nella media della spesa occorsa in anni in cui si sono fatti lavori di rimonta, ma deve oprarsi sulla media di quelli nei quali non si fecero che lavori ordinari di semplice manutenzione. D. R. 6 Maggio 1872, *M.* 1872, p. 254.

14630 — Alle indennità dovute dalla Provincia al Comune non devesi aggiungere le spese di direzione e sorveglianza, perchè queste erano concesse agli uffici provinciali anche per le traverse. Id. id.

14631 — L'art. 43 della legge sui LL. PP. non autorizza alla formazione dei Consorzi tra i Comuni e lo Stato per qualsiasi interesse stradale, e quindi neppure per la sistemazione e miglioramento di tronchi di strade nazionali cbe attraversano l'abitato dei Comuni. C. S. 6 Maggio 1873, *M.* 1873, p. 310.

14632 — In questo caso l'azione dell'Amministrazione dello Stato verso i Comuni renitenti ad adempiere ai loro obblighi per manutenzione e restauro dei tronchi di strade nazionali entro l'abitato, si risolve nell'applicazione dei rimedi coattivi di cui agli art. 141 e 142 della legge com. Id. id.

14633 — I Comuni non hanno diritto ai compensi stabiliti dagli art. 41 e 42 della legge sulle opere pubbliche per i tronchi delle strade consortili che attraversano i loro abitati. C. S. 9 Ott. 1875, *M.* 1876, p. 183.

14634 — L'obbligo dello Stato per ciò che riguarda le traverse delle strade nazionali nell'interno dell'abitato, si limita a provvedere ai bisogni del traffico, e a togliere gli ostacoli, alla sicura e comoda viabilità. C. S. 11 Aprile 1877, *M.* 1877, p. 266.

14635 — La sistemazione delle strade nei rapporti dell'ornato edilizio incombe al Comune. Id. id.

14636 — L'indennità ai Comuni per le traverse delle strade nazionali e prov. nell'interno dell'abitato, è dovuta ancorchè il tratto interno si trovi per rispetto alla forma ed alla materia, in condizioni diverse dai tratti esterni contigui. C. S. 11 Agosto 1877, *M.* 1877, p. 366.

14637 — L'analogia di condizione richiesta dalla legge come termine di paragone per determinare la natura dell'indennità si riferisce alla posizione dei due tratti. Id. id.

14638 — La Provincia ha una permanente ingerenza ed azione, e l' esercita a mezzo dei suoi Ingegneri , per ottenere che le comunicazioni d' interesse provinciale nell'interno degli abitati sieno costantemente mantenute in uno stato di buona viabilità relativa alle condizioni del pavimento di tali traverse. C. S. 29 Agosto 1877, *M.* 1877, p. 380.

14639 — L'ommissione di questa sorveglianza non può essere invocata dalla Provincia, per sottrarsi all' obbligo del pagamento dell'annua indennità, che costituisce un suo debito liquido, quando non possa irrefragabilmente provare che il Comune non abbia adempiuto all'obbligo di legge. Id. id.

14640 — L'indennità per le traverse nell'interno dell' abitato è dovuta eziandio al capoluogo di Provincia, quando però la strada prov. non cessi di essere tale alle porte della Città, e si tratti di vere traverse prov. cioè di vie interne che servono alla comunicazione di una con altra parte della Provincia o delle Provincie limitrofe. C. S. 31 Ott. 1877, *M.* 1878, p. 137.

14641 — L'obbligo delle Provincie di corrispondere ai Comuni per le traverse delle strade prov. una indennità annua pari alla spesa di manutenzione di un tronco contiguo di strada di eguale lunghezza fuori dell'abitato, e posto in condizioni analoghe, non deve considerarsi come un rimborso di spese fatte, ma è assoluto e non attribuisce alla Provincia alcuna ingerenza diretta relativa al modo ed ai mezzi coi quali i Comuni abbiano provveduto alla manutenzione delle traverse. C. S. 31 Marzo 1880, *M.* 1880, p. 348.

14642 — Se un Comune non adempie alle obbligazioni che gli incombano per gli art. 39 e 41 della legge sui LL. PP. spetta alla Dep. di provvedere a termini dell' art. 142 della legge com. alla esecuzione delle opere relative, ma non mai col negare al Comune il pagamento dell'annuale indennità dovutagli dalla Provincia. Id. id.

14643 — Alla manutenzione ordinaria di un tronco di strada nazionale e provinciale che attraversa l'abitato di un Comune, e delle correlative opere d'arte, necessarie alla esistenza di detta strada, incombe provvedere al Comune medesimo. C. S. 8 Febb. 1882, *M.* 1883, p. 10.

14644 — Occorrendo la eventuale rinnovazione totale del pavimento per una determinata larghezza, deve invece concorrere alla relativa spesa lo Stato e la Provincia, in proporzione delle popolazione, e della spesa che Stato e Provincia dovrebbero sopportare per tronchi eguali di strada in condizioni analoghe fuori dell'abitato. Id. id.

14645 — **Comunali.** — *Generali.* — Circ. Min. LL.PP. 6 Ott. 1866, portante istruzioni sull'esame dei progetti di strade comunali da approvarsi dalle Deputazioni prov. *M.* 1866, p. 363.

14646 — Circ. Min. Lavori pubblici 17 Dicembre 1866 portante istruzioni per l'eseguimento delle prescrizioni sulle strade comunali circa la costruzione e manutenzione, contenute nella legge 20 Marzo 1865, *M.* 1867, p. 6.

14647 — Circ. Min. Lavori pubblici sulla costruzione delle strade com. che possono avere influenza o relazione colla difesa nazionale. Circ. Min. LL. PP. 16 Genn. 1880, *M.* 1880, p. 82.

14648 — Le strade comunali si presumono di pertinenza, e quindi a carico di quel Comune, di cui percorrono il territorio. C.S. 10 Maggio 1864, *M.* 1864, p. 206.

14649 — Per la pubblicazione della legge comunale del 1865 è cessata l'ingerenza stabilita dal regolamento Lombardo del 31 Maggio 1833 intorno alle strade comunali. C. S. 21 Maggio 1866, *M.* 1866, p. 210.

14650 — Le strade nell' interno dei luoghi abitati sono da ritenersi comunali, a termini dell'art. 16 lettera B della legge sui LL. PP. e secondo la distinzione dell' art. 432 del cod. civ. debbonsi ritenere come beni patrimoniali del Comune. App. Torino 21 Maggio 1871, *M.* 1872, p. 8.

14651 — Giusta l' art. 82 della legge sui LL. PP. il limite della strada com. sul quale possono stabilirsi i fabbricati ed i muri di cinta, deve ritenersi tracciato da quello del suolo stradale, non già da quello dei fossi laterali, dalle scarpe di rialzo, rampe ed altre opere d'arte che a termini del precedente art. 22 si considerano far parte delle strade stesse. Cass. Torino 18 Aprile 1874, *M.* 1874, p. 217.

14652 — Non è un titolo per l' acquisto della servitù di passaggio il possesso immemoriale della medesima, ove non si stabilisca che esso era già compiuto al giorno dell' attuazione del codice Albertino. App. Torino 25 Maggio 1872, *M.* 1872, p. 316.

14653 — Per le azioni che dai privati si sperimentano sulle strade sopra un preteso possesso, che d'altronde non potrebbe mai essere legittimo sui beni di uso pubblico come sono le strade comunali, rimane esclusa la competenza dell' autorità giudiziaria. C. S. 25 Aprile 1874, *M.* 1875, p. 35.

14654 — Le strade com. e in ispecie quelle che costituiscano una comunicazione diretta con le porte della città, essendo di uso pubblico sono per loro natura inalienabili ed imprescrittibili, e quindi sono sottratte a qualsiasi pretesa di servitù di prospetto, di accesso più o meno largo, comodo o determinato in modo invariabile. App. Milano 11 Dic. 1874, *M.* 1875, p. 79.

14655 — Se un proprietario di terreni posti vicino a quelle strade, può dirsi danneggiato delle opere eseguite sulle medesime da un Comune, non può però dirsi leso nel diritto quale proprietario, ed accampare pretese di indennità. Id. id.

14656 — Si può proporre l' azione possessoria contro il Comune che per allargare una strada com. occupi terreni adiacenti di privata proprietà, senza far precedere le formalità richieste dalla legge di espropriazione per utilità pubblica. Cass. Napoli 12 Nov. 1874, *M.* 1875, p. 79.

14657 — Le strade che servono di passaggio necessario all'uso pubblico, sono gravate di servitù legale a favore della comunità, e quindi non sono passibili di prescrizione a cagione del non uso da parte di taluno dei membri del Comune. Cass. Torino 13 Giugno 1875, *M.* 1875, p. 79.

14658 — L'autorità giudiziaria è competente a conoscere della domanda promossa da un privato, onde essere dichiarato proprietario assoluto ed esclusivo d' un fondo in cui attraversa una strada comunale. C. S. 23 Marzo 1875, *M.* 1875, p. 152.

14659 — Non è impedito ad un Comune di togliere una strada dall' elenco delle comunali, e di passarla nelle vicinali siccome affetta di pubblica servitù. C. S. 7 Luglio 1875, *M.* 1876, p. 52.

14660 — Nè la Dep. prov. può opporvisi quando dai riscontri tecnici sia provato che la strada in questione non ha propriamente importanza per le communicazioni obbligatorie del Comune, e non presenta che un'utilità ristretta e relativa ai pochi proprietari frontisti. Id. id.

14661 — Per gli effetti amministrativi i fossi laterali alle strade com. si considerano come parte delle strade stesse, quando ricevano unicamente gli scoli delle strade medesime. Cass. Firenze 23 Gennaio 1879, *M.* 1879, p. 287.

14662 — La locuzione *fosse* comprende non solo l'alveo e la sponda del fosso dal lato della strada, ma anche quel terreno che dal lato del possessore privato costituisce l'altra sponda del fosso, fino all'altezza a cui le acque di scolo possano giungere. Id. id.

14663 — Non sono quindi ammissibili le azioni possessorie e la denuncia di nuove opere contro lavori fatti d'ordine dell'autorità amministrativa sulla sponda del fosso opposto alla sponda della strada. Id. id.

14664 — L'art. 16 della legge 20 Marzo 1865, sui LL. PP. non è stato derogato dalla legge 30 Agosto 1868, la quale non sottrae i Comuni dall'obbligo di mantenere le strade classificate a sensi del detto art. R. D. 10 Sett. 1880, *M.* 1880, p. 378.

14665 — Contro gli atti amministrativi, sebbene lesivi di un diritto privato, non possono esperimentarsi le azioni possessorie, quando con quegli atti si provveda iure imperii ad un pubblico interesse. Cass. Napoli 20 Giugno 1880, *M.* 1881, p. 27.

14666 — Contro ai medesimi compete soltanto il reclamo in via amministrativa all'autorità gerarchicamente superiore, oppure l'azione in petitorio pei danni avanti l'autorità giudiziaria. Id. id.

14667 — Tutto ciò che il Comune dispone sulle strade di uso pubblico, salvo prova contraria, si presume fatto iure imperii e nel pubblico interesse. Id. id.

14668 — *Elenchi* — *Classificazioni* — Il Consiglio com. ha diritto di ricorrere non a termini della legge com. ma dell'art. 379

della legge sui LL. PP. contro la decisione della Dep. prov. relativa alla classificazione delle strade comunali, ed il ricorso deve essere prodotto nel termine di un mese dalla notificazione della decisone impugnata. C. S. e D. R. 3 Luglio 1871, *M.* 1872, p. 56.

14669 — In materia di strade la statistica di quelle esistenti nel Comune non ha lo stesso valore dell'elenco delle strade, il quale solo fa prova. App. Torino 25 Maggio 1872, *M.* 1872, p. 316.

14670 — Non si può ammettere la prova testimoniale per determinare che una strada fu da tempo antico considerata come comunale. Id. id.

14671 — Una strada che non è inscritta nell'elenco delle provinciali, rimane sempre nel novero delle comunali, quantunque il Cons. prov. abbia per un momento pensato di farne eseguire la costruzione a spese della Provincia. Min. LL. PP. 21 Dic. 1873, *M.* 1874, p. 137.

14672 — Per togliere una strada dall'elenco delle com. è necessario che sia avvenuta una qualche modificazione nella condizione dei territori che percorre, o nella relazione degli abitanti col Capoluogo del Comune. C. S. 24 Nov. 1875, *M.* 1876, p. 202.

14673 — In queste questioni di fatto devesi avere molto riguardo alle dichiarazioni della Dep. prov. le quali sono in grado di apprezzare le necessità locali, e di far ragione ai reclami delle minoranze, spesso sopraffatte dalle pretese non sempre ragionevoli delle maggioranze dei Cons. com. Id. id.

14674 — Quindi se il Comune non produce ragioni convenienti a sostegno della sua pretesa, non è ammissibile il ricorso contro il D. della Dep. che negò di approvare la radiazione della strada medesima dall'elenco delle comunali. Id. id.

14675 — La disposizione dell'art. 16 comma 6 della legge sui LL. PP. non lascia dubbio a ritenere comunali tutte le strade interne dell'abitato di un Comune, salvo che non consti altrimenti della proprietà privata del suolo stradale, e senza pregiudizio dei diritti che vi possono essere esercitati nei sensi dell'art. 22 della legge medesima. C. S. 27 Dic. 1878, *M.* 1879, p. 94.

14676 — Nella compilazione degli elenchi debbono le Giunte tenere conto delle strade segnate negli elenchi preesistenti, per rassegnarle tutte sui nuovi elenchi, quand'anche non presentassero i caratteri determinati dai paragrafi *a*, *b*, *c*, *d*, e dell'art. 16 della legge sui LL. PP. salvo in questo caso la facoltà di promuoverne la soppressione a termini e nei modi del successivo art. 18. Id. id.

14677 — Quando l'elenco di classificazione delle strade com. è stato stabilito e omologato definitivamente, i privati interessati se non produssero i loro reclami durante la pubblicazione dell'elenco, non possono più proporre istanza contro di esso. R. D. 14 Agosto 1880, *M.* 1881, p. 201.

14678 — Spetta alla Giunta soltanto di prendere l'iniziativa delle variazioni convenienti e di tener conto dei desideri degli abitanti del Comune. Id. id.

14679 — La classificazione delle strade pubbliche, ossia gli elenchi che di esse deliberano le diverse autorità amministrative, non costituiscono titoli di proprietà o di possesso dell'uso pubblico, ma fanno prova unicamente per gli obbietti e fini per cui sono destinati. C. S. 15 Luglio 1880, *M.* 1881, p. 202.

14680 — Sia che una sentenza dell'autorità giudiziaria abbia riconosciuto in un privato un diritto di proprietà sul suolo delle strade, piazze, comprese nell'elenco delle strade di un Comune, sia che gli abbia concesso solo il diritto di una congrua indennità in ragione del suolo deprezzato dalle servitù di passaggio: tale giudicato non avendo alcun rapporto cogli effetti propri dell'elenco delle strade compilato dal Comune, non dà diritto ad esso privato di chiedere la modificazione di detto elenco. Id. id.

14681 — Tale modificazione non poteva essere chiesta dall'interessato che nel termine e per gli effetti dell'art. 17 della legge sui LL. PP. Id. id.

14682 — Rimane però sempre aperta la via giudiziaria all'interessato, o per riprendere il possesso della sua proprietà se crede averne il diritto in forza del giudicato dell'autorità giudiziaria, e per farsi liquidare l'indennità che può spettargli: dopo di che sarebbe solo il caso, se il Comune resistesse al pagamento, di costringervelo in via amministrativa. Id. id.

14683 — Per trasportare e classificare fra le strade com. una strada che prima del 1865 era prov. occorre il parere del Consiglio di Stato, quello del Consiglio dei LL. PP. e che sieno pure sentiti i Comuni interessati. Cass. Palermo, 22 Febb. 1881, *M.* 1881, p. 332.

14684 — Tali formalità sono essenziali e di ordine pubblico, nè suppliscono ad esse come equipollenti le forme prescritte dalla legge 30 Agosto 1868. Id. id.

14685 — Non è fondato nella legge e quindi devesi revocare il D. del Prefetto che annullava una delib. com. con cui stabilivasi di eliminare dall'elenco delle strade comunali due tratti di terreno abbandonati, dovendo le modificazioni all'elenco delle strade e l'alienazione del terreno essere sottoposte alla Dep. prov. C. S. 8 Giugno 1883, *M.* 1883, p. 341.

14686 — Non basta per far classificare una strada com. fra le prov. l'essere essa una diramazione di una strada prov. quando

non ha i caratteri richiesti dall'art. 13 della legge sui LL. PP. poichè allora ogni strada potrebbe passare fra le prov. R. D. 1 Febb. 1883, *M.* 1883, p. 345.

14687 — *Apertura — costruzione — sistemazione — manutenzione.* — Circ. Min. LL. PP. 15 Ottobre 1880, sul mantenimento delle strade com. *M.* 1880, p. 353.

14688 — Circ. Min. LL. PP. 7 Agosto 1883 sulla manutenzione delle strade com. *M.* 1883, p. 292.

14689 — La Deputazione prov. non può basarsi su motivi tecnici per disapprovare un dato progetto d'apertura di nuova strada comunale, senza il concorso dei periti, e meno contro l'espresso loro giudizio. C. S. 26 Febbraio 1867, *M.* 1867, p. 155.

14690 — Quando l'igiene, l'ornato ed il pubblico servizio domandano l'apertura di una nuova strada in un Comune, non può la Deputazione prov. ricusarne l'approvazione solo perchè non avrebbe avuta una pendenza regolare, ed avrebbe richiesto degli scalini, essendochè tali inconvenienti non bastano ad escludere l'utilità del progetto. C. S. 12 Marzo 1867, *M.* 1867, p. 186.

14691 — I progetti dei lavori a strade comunali che interessano semplicemente la conservazione delle strade, cioè quelli cosidetti di manuntenzione ordinaria e straordinaria, non sono soggetti all'approvazione della Deputazione prov. Nota Min. LL. PP. . . . . . 1869, *M.* 1869, p. 345.

14692 — Sono soggetti all'approvazione della Deputazione prov. i progetti che riguardano la prima apertura, o la sistemazione delle strade comunali. Id. id.

14693 — Per regola generale la revisione dei progetti di strade e dei collaudi di conto comunale deve farsi dall'ufficio tecnico della Provincia e non dall'ufficio governativo del Genio civ. Nota Min. LL. PP. 30 Ottobre 1870, *M.* 1870, p. 363.

14694 — *Contro* — Sono gli ufficiali del Genio civile governativo e non dell'ufficio tecnico provinciale che l'art. 138 n. 2 legge com. ha chiamato a dare parere sui cambiamenti di classificazione e sui progetti di apertura e ricostruzione delle strade comunali. C. S. 16 Agosto 1871, *M*, 1872, p. 138.

14695 — Le espropriazioni di suolo per ampliamento di strade com. debbono farsi uniformandosi alle prescrizioni della legge 25 Giugno 1865, e la spesa tanto per le espropriazioni, quanto per la sistemazione delle strade, deve stare a carico del Comune giusta l'art. 39 della legge sui LL. PP. salvo a sopperirvi nei modi determinati dall'art. 2 della legge 30 Agosto 1868, se la strada è fra le obbligatorie. Min. LL. PP. 6 Dicembre 1870, *M.* 1874, p. 32.

14696 — La larghezza delle strade com. ed ogni altra particolarità relativa alla costruzione, manutenzione e sorveglianza delle medesime, debbono formare oggetto di un regol. deliberato dal Consiglio prov. Min. LL. PP. 17 Dicembre 1872, *M.* 1874, p. 32.

14697 — Una strada pubblica, fino a diversa dimostrazione, si presume di pertinenza del Comune, di cui percorre il territorio, e ad esso quindi spetta il carico della sua manutenzione. C. S. 10 Maggio 1875, *M.* 1875, p. 366.

14698 — Il Comune non può esimersi da tale carico allegando che la strada è ugualmente o anche maggiormente vantaggiosa ad un Comune vicino. Id. id.

14699 — La Dep. prov. è competente ad obbligare il Comune di cui la strada percorre il territorio a curarne la manutenzione, resta però salvo al medesimo di adire i Tribunali, quando creda che la strada debba mantenersi a spesa di altri Comuni, e sia gravata di servitù a suo favore. Id. id.

14700 — Quando un Comune, non ostante ripetuti eccitamenti da parte dell'autorità tutoria, non si è prestato a riparare una strada classificata fra le comunali, e la lasciò ridurre in istato di non servire che con difficoltà al passaggio dei pedoni, è pienamente giustificata la deliberazione della Dep. prov. che gli assegna un termine entro il quale provvedere alla riparazione con diffidamento di procedere d'ufficio. C. S. 11 Agosto 1875, *M.* 1876, p. 127.

14701 — La mancanza del Sindaco e della Giunta all'atto di visita per determinare le condizioni generali delle strada, s'intende sanata, quando il Comune ebbe libero campo di far valere gli argomenti in opposizione al progetto adottato. C. S. 24 Giugno 1875, *M.* 1876, p. 173.

14702 — Una strada com. che mette a località importanti, ridotta malagevole tanto da rendere difficile il passaggio, deve essere senz'altro sistemata. C. S. 23 Nov. 1875, *M.* 1876, p. 173.

14703 — Le opposizioni di un proprietario i cui beni fossero occupati da lavori necessari, non meritano in via amministrativa alcuna considerazione. Id. id.

14704 — Quando i ricorsi riguardano la indennità attribuita pel fondo occupato, la questione deve risolversi dall'autorità giudiziaria. Id. id.

14705 — Se nel regol. prov. per le strade comunali è prescritto che i lavori debbono farsi per incanto, non può un Comune deliberare di eseguirli invece in economia. C. S. 26 Genn. 1878, *M.* 1878, p. 87.

14706 — Quando una strada si trova nell'elenco delle com. per questo solo il Comune ha obbligo della manutenzione, ed è responsabile del danno che per l'inadempimento dell'obbligo stesso derivi, ancorchè a torto la strada sia notata tra le com. e

pendono le pratiche per la rettificazione. Cass. Napoli 23 Gennaio 1878, *M.* 1878, p. 157.

14707 — Quando in conseguenza di abbondanti pioggie è franato un tronco di una strada com. e siasi con ciò prodotto l'avvallamento di un fondo superiore, il Comune è tenuto alla refusione dei danni, se ha ommesso di praticare le opere necessarie a prevenire il danno. App. Genova 20 Aprile 1877, *M.* 1878, p. 174.

14708 — Il Consiglio com. che delibera di provvedere in via economica e col mezzo dei propri cantonieri al servizio della manutenzione stradale, determinando di procedere ad asta pubblica per quella parte per la quale occorre di stabilire un contratto p. e. per la somministrazione della ghiaia, non viola l'art. 128 della legge com. C. S. 24 Aprile 1878, *M.* 1878, p. 202.

14709 — Se dietro reclami intorno alla necessità di urgenti riparazioni ad una strada com. il cui transito era pericoloso il Prefetto inviò due ingegneri per verificare e riferire, tale provvedimento non esce dalla sua competenza, e l'avere spedito due Ingegneri invece d'uno, non è motivo sufficiente a giustificare il rifiuto del Comune di provvedere al rimborso della spesa occorsa. C. S. 27 Giugno 1879, *M.* 1879, p. 269.

14710 — Non spetta ai Comuni alcun compenso delle maggiori spese sostenute per la manutenzione delle strade com. quando siano state intercettate per lavori quelle prov. C. S. 23 Luglio 1881, *M.* 1881, p. 316.

14711 — Gli esempi di compensi avuti in casi simili dalla Provincia non obbligano questa ad attenervisi sempre, giacché il compenso non avendo la sua base nelle disposizioni di legge, ma in un criterio discretivo desunto da speciali condizioni, la Provincia solo è competente a valutarle. Id. id.

14712 — *Impedimenti, remozione* — Quantunque le strade com. sieno proprietà dei rispettivi Comuni, e spetti ai loro Consigli a promuovere e sostenere in giudizio le azioni tendenti atutelare tali proprietà, tuttavia essendo tali strade destinate all'uso di tutti, ed in particolare dei proprietari confinanti, anche questi hanno veste per agire per conto proprio in giudizio senza l'intervento del Comune, e chiedere che sia cessato e rimosso ogni impedimento frapposto dai terzi al libero corso di dette strade. App. Torino 20 Giugno 1868, *M.* 1869, p. 43.

14713 — Non costituendo la strada comunale un bene patrimoniale, ma essendo destinata esclusivamente alla utilità degli individui del Comune, ossia all'uso pubblico ne viene che tutti quelli che hanno diritto a tale utilità ed a tal uso, possono farlo valere indipendentemente dal Comune. App. Torino 21 Maggio 1871, *M.* 1872, p. 8.

14714 — Sebbene una via pubblica sia soggetta alla sorveglianza della pubblica autorità, pure ogni singolo cittadino ha il diritto di esercitare da solo, ed anche nel silenzio e nell'inazione stessa dell'autorità pubblica, l'azione privata, non soltanto per ottenere il risarcimento del danno, ma anche perchè siano rimossi quegli ostacoli che indebitamente sieno posti al libero passaggio, che pure ad esso come singolo compete. Cass. Torino 24 Maggio 1876, *M.* 1876, p. 301.

14715 — Se un albergatore depositando vetture carri e cavalli nella pubblica via, impedisce ai proprietari di case vicine il libero accesso alle loro abitazioni o l'esercizio del proprio commercio, essi hanno azione per chiedere ai tribunali che cesssi la perturbazione recata al libero uso della via, nè hanno bisogno per tale azione dell'intervento del Comune o del Municipio. App. Torino 21 Maggio 1871, *M.* 1872, p. 8.

14716 — La eccezione di proprietà del suolo anche dedotta in giudizio non può per sè sola sospendere e paralizzare gli atti amministrativi iniziati nell'interesse pubblico per reprimere gli abusi che si commettono sulle strade pubbliche, e al fine di costringere i contravventori a riporre le cose in pristino; salvo ai tribunali il conoscere degli effetti degli atti stessi, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio. C. S. 22 Maggio 1872, *M.* 1873, p. 332.

14717 — Non è quindi ammessibile il reclamo di un privato contro il D. Prefettizio che rigettò un suo ricorso contro l'ordinanza del Sindaco colla quale fu ordinata la demolizione di un molino, costruito sopra una strada già classificata come comunale nell'elenco omologato dal Prefetto. Id. id.

14718 — Per la rimozione di opere fatte su d'una strada com. ordinata dal Sindaco, non si può adire l'autorità giudiziaria per la manutenzione in possesso contro il provvedimento predetto, non potendo questo essere rivocato o modificato che dalla competente autorità amministrativa. Cass. Roma 4 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 286.

14719 — L'autorità giudiziaria è competeute a conoscere della domanda per risarcimento dei danni che fossero derivati dalla indicata ordinanza; ma questo diritto deve essere sperimentato in linea petitoria. Id. id.

14720 — Contro l'esecuzione di provvedimenti dati d'urgenza dal Sindaco per rimuovere ingombri ed ostacoli alla viabilità delle strade tanto com. quanto private, gravate di servitù pubblica non è ammessibile l'azione di reintegrazione. Cass. Torino 25 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 122.

14721 — Soltanto sarebbe aperta la via

petitoria a che si vedesse leso nel suo diritto da siffatti provvedimenti del Sindaco. Id. id.

14722 — *Strade interne — mutamento del suolo — diritti dei terzi.* Sono comunali tanto le strade esterne del Comune quanto quelle interne; e perciò l'apertura di una nuova strada fra l'abitato, e la relativa spesa, non sono sottratte all'autorità tutoria della Deputazione prov. C. S. 26 Febbraio 1867, *M.* 1867, p. 155.

14723 — Ove dalla ricostruzione delle strade com. venga a modificarsi il livello, per cui i proprietari risentano danni, non essi sono obbligati a sottostarvi, ma bensì il Municipio che ha ordinato i lavori. App. Napoli 6 Aprile 1870, *M.* 1870, p. 335. — C. S. 31 Genn. 1871, *M.* 1871, p. 104.

14724 — E' di competenza dell'autorità giudiziaria il conoscere dei danni dati, o che possono essere portati alla proprietà privata da lavori fatti da un Comune ad una sua strada. App. Casale. 22 Genn. 1870, *M*, 1872, p. 23.

14725 — Il proprietario di una casa non ha altro diritto sulla strada che dà accesso al suo fondo, che quello di servirsene *iure civitatis*, compatibilmente colla esigenza della pubblica comodità. App. Roma 20 Luglio 1880, *M.* 1881, p. 80.

14726 — Quindi se un Municipio rialza un marciapiede di una via impedendo l'accesso in carrozza nel cortile delle case, non può il proprietario pretendere che venga rimosso il marciapiede, e gli sia attribuita una indennità. Id. id.

14727 — Allorchè livellando il Municipio una pubblica via, restano danneggiate le proprietà attigue, è dovuto compenso giusta l'art. 46 della legge 25 Giugno 1865; solo i piccoli dissesti causati da simili lavori si possono ritenere compensati dai vantaggi che derivano da quelli. App. Catania 30 Maggio 1871, *M.* 1871, p. 312.

14728 — Il proprietario dell'edifizio attiguo ad una pubblica strada, della quale si rifaccia abbassandolo od alzandolo il piano, ha diritto ad indennità per le spese di riparazione e ragguagliamento necessitate dal mutato livello, e ciò a senso degli art. 46 della legge sulla espropriazione per pubblica utilità e 273 di quella sui LL. PP. Cass. Napoli 18 Giugno 1872, *M.* 1873, p. 43. — Cass. Palermo 1 Febb. 1873, *M.* 1873, p. 201.

14729 — La Dep. prov. non ha competenza di imporre ad un Comune, mentre procede alla sistemazione di una strada comunale, l'obbligo di ricostruire alcune parti delle case danneggiate dal mutato livello della strada; poichè si tratta di questione che spetta all'autorità giudiziaria. C. S. 21 Luglio 1875, *M.* 1875, p. 315.

14730 — Il lustro e decoro che, per la ricostruzione di una strada proviene alle case dei proprietari frontisti, non compensa le indennità che il Comune è tenuto a dare ai proprietari per la spesa erogata per livellare le loro proprietà col piano stradale. App. Catania 4 Aprile 1876, *M.* 1876, p. 254.

14731 — Il Comune non può invocare speciali disposizioni regolamentari che consacrino la ragioni ad invadere una parte del terreno di proprietà privata, per esonerarsi dall'obbligo di corrispondere una proporzionata indennità ai proprietari danneggiati da variazioni sulle vie pubbliche. App. Torino 18 Giugno 1880, *M.* 1881, p. 303.

14732 — Il Comune che abbassando il livello del suolo stradale reca danno al proprietario fronteggiante deve risarcirlo. App. Perugia 12 Giugno 1882, *M.* 1882, p. 366.

14733 — I proprietari delle case che per effetto della restaurazione delle strade e della nuova livellazione di queste si credono lesi nelle loro proprietà, hanno in massima azione per reclamare dal Comune e dallo Stato il risarcimento dei danni. App. Roma 1 Luglio 1882, *M.* 1883, p. 42.

14734 — Però non è dovuta la stessa indennità che si dovrebbe, quando si trattasse di vera e propria occupazione delle cose altrui. Id. id.

14735 — In questo caso, se sono dovuti certamente i danni reali arrecati al fabbricato nell'azione stessa dell'abbassamento o rialzamento della strada, e le spese che il proprietario ha sopportate o deve sopportare per ricondurre la sua casa al nuovo livello stradale, non sempre è dovuta una indennità pel diminuito valore della casa considerata in sè stessa, dovendosi calcolare i vantaggi che la casa ha risentito per effetto dei nuovi lavori. Id. id.

14736 — **Vicinali** — *Generali* — Circ. Min. LL. PP. 8 Agosto 1873 sulle dichiarazioni di utilità pubblica delle opere di riparazione e sistemazione delle strade vicinali. *M.* 1873, p. 257.

14737 — Sono vicinali quelle strade che servono d'ordinario per accedere a gruppi di case, ad una fonte pubblica, ad un abbeveratoio, a fondi o pascoli d'uso comune, oppure giovano all'agricoltura di certe parti del territorio. Decis. Min. LL. PP. ...... *M.* 1874, p. 62.

14738 — L'autorità giudiziaria non interviene in alcuna guisa sulle deliberazioni degli utenti, dei Consigli, delle Giunte municipali, e delle Deputazioni prov. relative alle opere da eseguirsi nelle strade vicinali, e non interviene direttamente nemmeno nel riparto della spesa, ed il suo intervento è limitato dall'art. 52 della legge 20 Marzo 1865 all. *F* a modificare il riparto stesso nel caso di ricorso. C. S. 7 Luglio 1866, *M.* 1866, p. 320.

14739 — La competenza amministrativa per la conservazione e riparazione delle strade vicinali è chiaramente stabilita dal disposto degli art. 51 e 52 della legge 20 Marzo 1865 all. *F* sui Lavori pubblici, ed è limitata a quella degli utenti, del Sindaco, del Consiglio, della Giunta, e della Deputazione prov. escluso l'intervento del Ministero. Id. id.

14740 — Nei regolamenti di polizia rurale non può imporsi altro obbligo pel mantenimento delle strade vicinali, se non quello derivante dall'art. 51 della legge sui LL. PP. Nota Min. Agricoltura 14 Agosto 1869, *M.* 1869, p. 294.

14741 — La vigilanza dell'autorità com. si estende anche alle strade vicinali; onde sotto l'aspetto del mantenimento della libera viabilità non vi ha differenza tra le strade comunali e le vicinali, interessando così le une come le altre l'uso necessario della viabilità nel territorio del Comune. C. S. 8 Luglio 1870, *M.* 1870, p. 276.

14742 — Non si possono estendere alle strade vicinali le facoltà accordate al Sindaco dall'ultimo alinea dall'art. 378 della legge sui LL. PP, e dall'art. 80 del regol. 15 Novembre 1868 sulla polizia stradale. Dec. Min. LL. PP. 25 Settembre 1871, *M.* 1871, p. 361.

14743 — Un proprietario di fondi il cui scarico è per una data strada vicinale, se per effetto di successivo acquisto incorpora fondi che prima avevano esito in altra strada vicinale della quale egli non ha più uso, non è obbligato di concorrere alla spesa di sistemazione di questa seconda strada. Min. LL. PP. 21 Genn. 1871, *M.* 1871, p. 384.

14744 — Il fatto della sottrazione di sabbia da una strada vicinale implica solo una responsabilità civile, ma non penale. App. Venezia 18 Nov. 1870, *M.* 1872, p. 21.

14745 — Le opere di riparazione e sistemazione delle strade vicinali, possono osservate le forme e le condizioni intrinseche della legge, essere dichiarate di pubblica utilità per R. D. giusta il disposto dell'art. 12 della legge sulle espropriazioni. C. S. 5 Febb. 1873, *M.* 1873, p. 196.

14746 — Quando in una strada si facciano opere dannose al proprietario vicino, questi ha diritto di chiamare in causa il Comune per fargli dichiarare se la strada sia o non comunale, e in caso affermativo per obbligarlo a far cessare ogni molestia. App. Torino 5 Aprile 1873, *M.* 1873, p.298.

14747 — Egli invece non ha diritto di chiamarlo in causa nell'interesse pubblico per costringerl, a rivendicare la proprietà comunale della strada, e farsi coadiuvare nell'azione promossa contro il proprietario vicino, senza prendere conclusione alcuna contro il Comune medesimo. Id. id.

14748 — Quando il Comune sia chiamato in causa a quest'obbietto, l'attore non può essere ammesso a dedurre l'interrogatorio sulla natura della strada, per non abilitarlo a valersi delle relative risposte in altra sede di giudizio. Id. id.

14749 — Quantunque la manutenzione e riattazione delle strade vicinali sia a carico di coloro che ne usano per recarsi alle loro proprietà, pure ove il Comune prenda l'iniziativa dei lavori, concludendo per mezzo della Giunta e del Sindaco un contratto d'appalto, rimane per questo fatto direttamente responsabile verso l'appaltatore, con diritto di rimborso sugli utenti. App. Torino 17 Febb. 1873, *M.* 1874, p. 31.

14750 — Una strada che per l'avanti sia stata sistemata e mantenuta dai proprietari vicinanti e non dal Comune, non ha i caratteri di cui è cenno nella lettera *E* dell'art. 16 della legge sui LL. PP. — C. S. 11 Genn. 1870, *M.* 1874, p. 95.

14751 — Una strada manca dei caratteri di cui la lettera *A* dell'art. 16 della legge sui LL. PP. quando sul territorio pel quale dovrebbe passare vi sia sparsa in vari casolari una popolazione maggiore di quella sparsa in ciascuna delle altre contrade o borgate, ma non costituisce il maggior centro di popolazione del Comune. C. S. 11 Genn. 1870, *M.* 1873, p. 95.

14752 — Diviene poi tanto più infondata l'applicazione di detta lettera *A* quando la classificazione di una strada fra le comunali sia reclamata solo da pochi individui, e fra questi alcuni di quelli interessati; oppure quando la strada non sia di necessità pegli abitanti del centro principale; o ne esista altra che possa in qualche modo farne le veci. Id. id.

14753 — La legge chiama al mantenimento delle strade vicinali i soli comunisti ai quali servono di accesso alle loro proprietà, comprese o no nel territorio com. e tra essi soltanto possono costituire Consorzi permanenti a senso dell'art. 54 della legge sui LL. PP. — C. S. 23 Dic. 1873, *M.* 1874, p. 136.

14754 — Per utenti di strade vicinali, chiamati a concorrere per la manutenzione di esse, s'intendono sempre i comunisti interessati. Id. id.

14755 — Le opere di sistemazione in strade vicinali non possono eseguirsi senza il consenso degli utenti, e previa l' osservanza delle formalità prescritte dall'art. 52 della legge sulle opere pubbliche. Min. LL. PP. 16 Dicembre 1870, *M.* 1874, p. 32.

14756 — Un regol. di polizia rurale, non può imporre ai frontisti di strade vicinali oneri maggiori di quelli, che per la manutenzione delle strade medesime sono prescritti dalla legge a carico degli stessi, co-

me facenti parte principale degli utenti delle strade suddette; salvo il caso che tali oneri gravino sui frontisti per diritto o per consuetudine. Id. id.

14757 — Non è lecito ai Consigli com. di stabilire in modo generale e di loro propria iniziativa la larghezza delle strade vicinali, nê tampoco prescrivere lo allargamento di una delle strade medesime. Min. LL. PP. 13 Giugno e 15 Luglio 1870, 3 Gennaio 1871, *M.* 1874, p. 32.

14758 — Il Comune quando toglie una strada dal novero delle comunali dichiarandola vicinale, ha diritto di esercitare la sorveglianza di cui nell'art. 19 della legge sui LL. PP. come ha diritto ed obbligo di provvedere in conformità dei successivi art. dal 51 al 54; ma non ha facoltà di disporne per sottrarla all'uso degli interessati. C. S. 28 Luglio 1875, *M.* 1876, p. 45.

14759 — La legge sui LL. PP. non prescrivendo la classificazione delle strade vicinali, i Comuni che compilarono l'elenco delle medesime possono eliminarne alcuna, ma non possono alienare il suolo stradale quando sia soggetto a servitù pubblica, giacchè tale servitù non può cessare od altrimenti estinguersi, che col consenso degli aventi diritto. C. S. 19 Genn. 1876, *M.* 1876, p. 51.

14760 — Alle spese di riparazione e conservazione di una strada vicinale possono essere chiamati non solo i proprietari dei fondi contigui, pel fatto che usano della detta strada, ma anche i proprietari confinanti, ancorchè i loro fondi non abbiano accesso diretto e necessario sopra di essa. C. S. 15 Dic. 1875, *M.* 1876, p. 174.

14761 — La circostanza che un vicolo sia chiuso, cioè serva di comunicazione colla via pubblica soltanto per le proprietà private, dalle quali è fronteggiato, non vale per sè sola ad escludere che il medesimo faccia parte delle strade comunali, e sia perciò di proprietà pubblica. App. Genova 28 Luglio 1876, *M.* 1876, p. 301.

14762 — La via vicinale è privata se fu costruita sopra suolo contribuito dai privati, altrimenti è pubblica. Id. id.

14763 — La via vicinale, originariamente privata, diviene pubblica se non s'abbia memoria del tempo in cui fu costruita, e incominciò ad essere usata dal pubblico; giacchè in tal caso sorge la presunzione iuris che la via vicinale sia pubblica, e perciò chi ne sostiene il carattere privato ha l'onere della prova. App. Genova 28 Luglio 1876, *M.* 1876, p. 301.

14764 — Le strade vicinali possono modificarsi o sopprimersi per consenso degli interessati proprietari degli stabili latistanti, salvo in quanto i loro diritti di proprietà non siano limitati da servitù, costituendo una ragione esperibile avanti i tribunali. C. S. 10 Maggio 1876, *M*, 1877, p. 14.

14765 — Il Comune contermine non ha veste per opporsi alla soppressione di una strada vicinale, se non in quanto sia proprietario di fondi o possa accampare titoli di servitù. Id. id.

14766 — Fuori dei casi enumerati nel 2° e 3° alinea dell'art. 52 della legge sui LL. PP. non vi è luogo ad intervento del Consiglio com. e della Dep. nei riguardi della determinazione della maggioranza degli interessati in una strada vicinale. C. S. 2 Marzo 1878, *M.* 1878, p. 172.

14767 — Contro queste determinazioni non si fa luogo a ricorso amministrativo, tranne al Prefetto, per quanto all'approvazione ed all'esecutorietà del ruolo. Id. id.

14768 — Riconosciuto dalla Dep. in seguito a reclamo degli interessati, obbligatorio per il Comune il concorso nella spesa di riparazione e manutenzione di una strada vicinale, se il Comune ha deliberato di accettare il concorso nella spesa, non può poi, quando è chiamato, a stanziare il fondo relativo in bilancio, deliberare di revocare la precedente sua deliberazione di adesione. C. S. 17 Aprile 1878, *M.* 1878, p. 173.

14769 — Quando ad un proprietario giovano altre strade o sentieri di comunicazione per accedere ai suoi beni, non lo si potrebbe obbligare a contribuire nella spesa di una strada vicinale, della quale non si serve. C. S. 31 Agosto 1877, *M.* 1878, p. 235.

14770 — La maggior brevità e comodità della strada vicinale in confronto di quella di cui esso si serve, e la possibilità di valersene, non sono per sè sufficienti a radicare l'obbligo di quel proprietario a concorrere per tale strada vicinale. Id. id.

14771 — Fuori dei casi specialmente enumerati nel 2° e 3° alinea dell'art. 52 della legge sui LL. PP. non vi è luogo ad intervento del Consiglio com. e della Dep. nei riguardi delle determinazioni della maggioranza degli interessati in una strada vicinale. C. S. 15 Febb. 1878, *M.* 1879, p. 315.

14772 — Contro queste determinazioni non si fa luogo a ricorso amministrativo, tranne al Prefetto, per quanto si riferisce all'approvazione ed all'esecutorietà del ruolo. Id. id.

14773 — Quando l'Esattore com. ha avuto la consegna del ruolo, reso esecutivo, delle quote di riparto delle spese fatte dal Comune per le strade vicinali, non può rifiutarsi di farne l'esazione coll'obbligo del non scosso per riscosso. Min. Fin. 24 Settembre 1879, *M.* 1880, p. 29.

14774 — Di fronte all'art. 22 del regol. 25 Agosto 1876, non occorre un contratto speciale per la esazione di cotali spese. Id. id.

14775 — Trattandosi di strada vicinale,

di cui siano utenti, ed alla cui conservazione e manutenzione abbiano collettivo interesse i particolari o proprietari di due o più Comuni, si può provvedere alle occorrenti riparazioni ed al riparto delle relative spese fra gli utenti dei diversi territori, mediante regolare costituzione di apposito Consorzio. Cass. Torino 10 Aprile 1880, *M.* 1880, p. 206.

14776 — Le funzioni e la competenza del Sindaco e del Consiglio com. sono limitate dalle nostre leggi amministrative alle persone e beni dei loro amministrati, e non permettono di estenderle a proprietà e persone straniere al loro territorio. App. Napoli 11 Giugno 1880, *M.* 1881, p. 41.

14777 — Non si può quindi obbligare il particolare o il proprietario di un altro paese ad osservare le prescrizioni e ingiunzioni relative al governo delle strade gravate di servitù pubblica. Id. id.

14778 — Se l'antica via vicinale è totalmente distrutta ed abbandonata dagli utenti, non potrebbe uno di essi domandarne la ricostruzione con grave danno di essi, quando lo scopo può raggiungersi con altra via meno costosa. Cass. Napoli 15 Febb. 1882, *M.* 1883, p. 204.

14779 — I provvedimenti presi dal Sindaco in ordine ad una strada vicinale, nell'esaurimento dell'ingerenza riservata al Comune dall'art. 52 della legge sui LL. PP. impegnano il Comune e costituiscono questo responsabile in faccia ai terzi che rimanessero danneggiati, salvo il regresso verso gli interessati. Cass. Torino 8 Febbraio 1882, *M.* 1882, p. 237.

14780 — La percorrenza d'una strada vicinale nella proprietà d'un privato, e l'uso anche non indispensabile che ne facciano i suoi coloni o dipendenti, sono fatti sufficienti per dichiarare il privato stesso utente della strada. C. S. . . . Gennaio 1882, *M.* 1882, p. 237.

14781 — I ruoli definitivi di ripartizione fra gli utenti delle strade vicinali delle spese necessarie per lavori straordinari di riparazioni delle stesse, debbono essere compilati dopo che i lavori si sono compiuti. D. R. 16 Nov. 1883, *M.* 1883, p. 358.

14782 — Se gli utenti o la Giunta com. d'ufficio abbiano per qualsiasi ragione redatto precedentemente un ruolo provvisorio di esazione, non possono però esimersi dal pubblicarne a lavori compiuti un altro definitivo, contro il quale hanno diritto gl'interessati di far valere le proprie ragioni. Id. id.

14783 — La statistica e le sue risultanze non bastano a dimostrare che una strada privata sia soggetta a servitù pubblica; ma si deve dar prova di essa secondo le norme del diritto civile. App. Torino 25 Maggio 1872, *M.* 1872, p. 316.

14784 — Quando un Comune procede alla riparazione e costruzione delle strade com. agisce per autorità propria e non acquista responsabilità alcuna verso i privati. Cass. Torino 10 Genn. 1873, *M.* 1873, p. 266.

14785 — Però esercitando le facoltà che la legge gli conferisce, quando si tratti di strade private gravate di servitù a favore del pubblico, il Comune agisce come legale mandatario degli utenti, sui quali si riversa l'onere della spesa e deve quindi conformarsi alle regole del mandato, sia quanto alla formazione del capitolato, sia riguardo alla collaudazione delle opere, ed al pagamento del prezzo di appalto. Id. id.

14786 — Pertanto gli utenti, quando le opere sieno male eseguite, nè giovino allo scopo per cui furono fatte, hanno diritto di opporsi al pagamento delle quote di riparto tanto contro il Comune, quando contro l'imprenditore dei lavori, purchè la deliberazione che autorizza il pagamento del prezzo di appalto all'imprenditore, non sia stata da essi accettata. Id. id.

14787 — Le prescrizioni della legge del 1865 sui LL. PP. concernenti la compilazione degli elenchi stradali, non si applicano alle strade impropriamente dette vicinali che sono di uso privato, ed esclusivamente pertinenti ai possessori di terreni confinanti. Cass. Firenze 19 Marzo 1878, *M.* 1878, p. 330.

14788 — Sono strade vicinali secondo la legge sui LL. PP. non solo quelle che, pur rimanendo proprie dei privati che le hanno costruite vanno soggette a servitù pubblica, ma anche quelle che, e per la proprietà del suolo e per l'uso, restano comuni soltanto a coloro che abbiano concorso a formarle. Cass. Torino 1 Dic. 1882, *M*, 1883, p. 106.

14789 — Secondo il diritto comune la proprietà immobiliare poteva acquistarsi sensa atto scritto, e in ispecie poteva senza scritto acquistarsi la comproprietà di una strada privata. Id. id.

14790 — Una strada privata si presume costruita a spese comuni di tutti coloro che se ne servono, ed anche di quelli i cui fondi non siano a quella contigui. Id. id.

14791 — I mezzi ammissibili a prova di una convenzione sono quelli riconosciuti dalla legge vigente al tempo in cui quella fu stipulata. Id. id.

14792 — Così una convenzione per acquisto di proprietà immobiliare, avvenuta sotto l'impero del diritto romano può stabilirsi per via di *presunzioni hominis*. Id. id.

14793 — *Servitù di passaggio* — La strada vicinale soggetta a pubblica servitù di passaggio, deve considerarsi quale opera pubblica del Comune, sotto il rapporto della viabilità e della polizia stradale; epperò se un privato ha colla costruzione di una palizzata o con altri lavori reso impossibile il

passaggio per tale strada, il Sindaco come capo dell'Amministrazione comunale, è nel diritto e nel dovere di fare al contravventore le opportune intimazioni amministrative, e di rimuovere di ufficio l'ostacolo frapposto alla libera viabilità. C. S. 8 Luglio 1870, *M.* 1870, p. 276.

14794 — Spetta al potere giudiziario di decidere le controversie fra i privati ed il Sindaco a proposito di una strada vicinale. Cass. Napoli 9 Giugno 1870, *M.* 1871, p. 55.

14795 — Per le strade vicinali, essendo queste di proprietà privata, e soltanto soggette a servitù ed alla semplice vigilanza dell'autorità comunale, i privati non possono essere spogliati della guarentigia dell'azione possessoriale, e costretti a ricorrere alle lunghe vie di un giudizio petitorio. Id. id.

14796 — E' esperibile in giudizio l'azione di turbativa di possesso promossa da un utente di strada vicinale contro altro dei coutenti, per opere fatte lungo la strada, che impediscano il libero passaggio. Cass. Torino 19 Genn. 1874, *M.* 1874, p. 295.

14797 — Il termine dei trenta giorni stabilito dall'art. 379 della legge sui LL. PP. per ricorrere in via gerarchica contro i provvedimenti amministrativi, decorre dalla data della notificazione di tali provvedimenti alla parte interessata. C. S. 28 Nov. 1873, *M.* 1874, p. 349.

14798 — L'ordine dato dal Sindaco, come ufficiale governativo, ad un proprietario frontista di due strade vicinali, di rimuovere gli ostacoli posti al transito delle medesime, può essere revocato in via gerarchica dall'autorità superiore, ed il Sindaco non ha diritto di ricorrere contro il D. di revoca del suo ordine. Id. id.

14799 — Nella locuzione opere comunali usata dall'art. 378 della legge sui LL. PP. si devono comprendere anche le strade vicinali, e quindi corre obbligo al Sindaco di difenderne la viabilità, e far rimuovere gli ostacoli che possono impedirla. Id. id.

14800 — La lite iniziata sulla proprietà delle strade vicinali non può paralizzare l'azione dell'autorità amministrativa nel difendere il transito sulle medesime. Id. id.

14801 — Una via che da un lato solo comincia con la strada pubblica, e con l'altro si sperde nei campi, non può essere che una via vicinale. App. Napoli 3 Luglio 1874, *M.* 1874, p. 378.

14802 — Le vie vicinali formate dai territori dei privati, quando non esiste memoria della loro origine, si debbono riputare pubbliche. Id. id.

14803 — Sulle vie vicinali non compete ai proprietari non confinanti diritto di passaggio per condominio, ma solo per diritto derivante da servitù. Id. id.

14804 — Un istromento di vendita in cui il venditore dichiari all'acquirente di aver il fondo una servitù attiva di passaggio, non è sufficiente titolo per costituire la servitù. Id. id.

14805 — Sfugge alla competenza dell'autorità giudiziaria l'azione possessoria per impugnare una contravvenzione relativa alla manomessione di una strada vicinale, non potendosi promuovere avanti la predetta autorità che l'azione in petitorio. C. S. 11 Dic. 1875, *M.* 1876, p. 52.

14806 — Le prescrizioni di polizia stradale contenute nella legge sui LL. PP. si applicano anche alle strade vicinali le quali per l'art. 19 della medesima sono soggette alla vigilanza delle autorità comunali. C. S. 23 Febb. 1876, *M.* 1876, p. 110.

14807 — Perciò se occorra di tutelare la libertà di passaggio su dette strade, il Sindaco ha facoltà di provvedere alle contravvenzioni nel modo che è prescritto dall'art. 378 della legge sui LL. PP. dovendosi comprendere sotto la locuzione opere comunali, anche le strade vicinali. Id. id.

14808 — Non sarebbe qui il caso di applicare gli art. 51 e 52 della detta legge perchè essi si riferiscono ai lavori di mantenimento e di riparazione alle strade vicinali, non alla libertà di passaggio. Id. id.

14809 — Spetta all'autorità giudiziaria il decidere in caso di contestazione, se un fondo debba oppur no ritenersi attreversato da una strada vicinale soggetta a pubblica servitù di passaggio. C. S. 11 Marzo 1876, *M.* 1876, p. 149.

14810 — Anche quando venisse dall'autorità giudiziaria riconosciuta la piena libertà di quel fondo, essa sarebbe incompetente ad ordinare la distruzione dei lavori fattivi eseguire d'ufficio dal Sindaco, per ristabilire nella pretesa strada il transito stato impedito da altri lavori del proprietario. Id. id,

14811 — Non si può promuovere avanti l'autorità giudiziaria in materia stradale veruna azione possessoria, essendo una tale attribuzione deferita al Prefetto ed al Sindaco. C. S. 25 Nov. 1876, *M.* 1877, p. 30.

14812 — Deve ritenersi come possessoria l'azione iniziata da alcuni comunisti tendente ad ottenere che l'autorità giudiziaria li reintegri nell'esercizio di una strada vicinale, per esserne stati spogliati da altro comunista. Id. id.

14813 — Una strada vicinale soggetta a pubblica servitù di passaggio, deve ravvisarsi quale opera pubblica del Comune sotto il rispetto della viabilità e della polizia stradale, onde il Sindaco può d'ufficio ristabilire il passaggio quando fosse stato per opera di alcuno intercettato. C. S. 8 Luglio 1877, *M.* 1877, p. 270.

14814 — Il fatto costante e riconosciuto

dell'uso o della possibilità dell'uso di una strada per accedere a determinati beni, costituisce il solo criterio quando non vi sieno diverse convenzioni o consuetudini, per stabilire la obbligazione dei proprietari dei beni stessi, di contribuire nelle spese di riparazione e di conservazione della strada. C. S. 16 Marzo 1877, *M.* 1877, p. 270.

14815 — Non è applicabile alle strade vicinali il criterio fissato dalla legge 30 Agosto 1868, per riconoscere i maggiori utenti delle strade obbligatorie a costruirsi. Id. id.

14816 — Non è ammissibile l'azione di reintegra di possesso promossa da un privato contro un provvedimento emesso dal Sindaco, per restituire al pubblico transito una via vicinale. Cass. Napoli 9 Luglio 1877, *M.* 1877, p. 380.

14817 — E' nulla in diritto quella sentenza in materia possessoria che scambia la tutela richiesta per un diritto di condominio su di una strada vicinale, con un'azione a difesa di una servitù di passaggio. Cass. Torino 12 Luglio 1877, *M.* 1877, p. 381.

14818 — La via vicinale privata, formata *collatis vicinorum agris*, non deve confondersi con la servitù di passaggio; quindi un utente a difesa del suo passaggio sulla strada vicinale, può esperire tanto l'azione di reintegra che quella di manutenzione. Id. id.

14819 — Gli utenti una strada vicinale ne godono a titolo di condominio, non di servitù. Cass. Torino 22 Agosto 1878, *M.* 1879, p. 40.

14820 — Non può perciò uno degli utenti formare sulla strada un archivolto per congiungere due edifizi fronteggianti sebbene non venga impedito il transito, come si pratica prima della costruzione. Id. id.

14821 — In materia di strade soggette a servitù di passaggio non è ammesso giudizio in possessorio, salva alle parti l'azione in petitorio. Cass. Napoli 22 Giugno 1878, *M.* 1879, p. 78.

14822 — Le vie vicinali essendo nel condominio dei privati ad esse limitrofi, il non uso perdurato per un trentennio ne importa la prescrizione in favore del possessore. Id. id.

14823 — L'autorità giudiziaria è competente a conoscere dell'azione intentata da un privato per rivendicare la proprietà di strade vicinali, iscritte nello elenco come pubbliche di proprietà com. Cass. Roma 29 Nov. 1878, *M.* 1879, p. 142.

14824 — Essa però non è competente ad ordinare il sequestro giudiziario di dette strade, dietro istanza di un privato, diretta ad opporsi al D. del Sindaco che ordinò lo sgombero delle medesime, e la rimessione nel pristino stato. Id. id.

14825 — Una strada soggetta a servitù pubblica di passaggio è vicinale, e perciò è sottoposta alla vigilanza del Sindaco, il quale in virtù dell'art. 378 della legge sui LL. PP. può ordinare che non sia impedito il passaggio, e può provvedere acciò non sia alterato lo stato delle cose. C. S. 23 Giugno 1880, *M.* 1880, p. 334.

14826 — Quando si tratti di strade vicinali soggette a servitù pubblica, non può il Prefetto fare direttamente gli opportuni provvedimenti di contravvenzione, dovendo provvedere invece il Sindaco. C. S. 11 Agosto 1880, *M.* 1880, p. 376.

14827 — Quando si tratti di polizia delle strade com. e vicinali, il Prefetto non può emettere nel caso di contravvenzione un provvedimento diretto, ma può solo decidere come autorità gerarchica sul merito del provvedimento del Sindaco in via di ricorso. Id. id.

14828 — Il Comune rende illusoria la vigilanza che gli è attribuita dall'art. 19 della legge sui LL. PP. sulle strade vicinali, se per sottrarsi alle spese di un giudizio, lascia senza difesa il diritto del transito pubblico, e non si oppone alla pretesa promossa avanti ai tribunali ordinari per le questioni che si riferiscono alla proprietà del suolo. C. S. 9 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 41.

14829 — Se perciò un proprietario del Comune intenta un giudizio perchè una strada vicinale sia dichiarata di sua assoluta proprietà, non soggetta a servitù di passaggio pubblico, la Dep. provvede legalmente in conformità all'art. 142 della legge com. incaricando il Comune di sostenere la causa avanti i tribunali. Id. id.

14830 — Non è data azione giudiziaria in possessorio, contro gli atti d'impero della pubblica Amministrazione. Cass. Roma 25 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 285.

14831 — Il giudizio delle competenti autorità amministrative che alloga una strada tra le vicinali soggette a servitù pubblica, non cade sotto la revisione dell'autorità giudiziaria, la quale è competente soltanto a conoscere della proprietà del suolo. Id. id.

14832 — Pel mantenimento delle strade vicinali pubbliche il contributo tra gli utenti è determinato dall'autorità municipale, salvo reclamo, non ai giudici ordinari, ma alla Dep. Id. id.

14833 — **Polizia e regolamenti stradali** — Circ. Min. Lavori pubblici 3 Settembre 1868 n. 11 che richiama l'osservanza della legge sui piantamenti a fianco delle linee stradali, che protendono i loro rami oltre la distanza permessa. *M.* 1868, p. 309.

14834 — R. Decreto 15 Novembre 1868 n. 4967 col quale è approvato il regolamento per la polizia stradale, e per garantire la libertà di circolazione, e la materiale

sicurezza del passaggio sulle pubbliche strade. *M.* 1869, p. 3.

14835 — R. D. 30 Dicembre 1872 col quale è sospesa l'applicazione, sino all'emanazione di nuove disposizioni, di alcuni art. del Regol. stradale 15 Novembre 1868. *M.* 1873, p. 33.

14836 — R. D. 10 Marzo 1881, che approva un nuovo regol. di polizia stradale in sostituzione di quello del 15 Novembre 1868, *M.* 1881, p. 161.

14837 — E' inammissibile un reclamo presentato dopo scorsi i 30 giorni di cui all'art. 379 della legge sui LL. PP. contro un decreto Prefettizio che imputò contravvenzione ad un proprietario per ingombro della strada prov. e per la costruzione di un muro a distanza minore di quella permessa dalla legge. C. S. 3 Giugno 1870, *M.* 1870, p. 351.

14838 — Il Sindaco che come ufficiale del Governo, non come capo dell'amministrazione comunale, emise un provvedimento in materia di polizia stradale, non può essere ammesso a ricorrere contro il Dec. del Prefetto suo superiore gerarchico, che abbia annullato, perchè illegale, il provvedimento medesimo. Dec. Min. LL. PP. 21 Settembre 1871, *M.* 1871, p. 361.

14839 — I Consigli provinciali hanno facoltà di deliberare regolamenti obbligatori da approvarsi con decreto reale, per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consortill, con stabilire il sistema di sorveglianza, ed il modo di riparto delle spesa. P. Cons. Sup. dei LL. PP. 7 Marzo 1868, *M.* 1868, p. 199.

14840 — I regolamenti per le strade comunali deliberati dai Consigli prov. non sono contrari all'autonomia dei Comuni, se in essi è lasciato ai Comuni stessi di nominare gli ingegneri direttori, di ammettere od escludere i cantonieri, di appaltare le forniture dei materiali, di approvare i bilanci preventivi, di visitare le strade, e di provvedere contro qualunque inconveniente. Id. id.

14841 — Non si può limitare ai soli muri di cinta di fabbricato la disposizione dell'art. 66 della legge sui LL. PP. che accenna genericamente ai muri di cinta. C. S. 3 Giugno 1870, *M.* 1870, p. 351.

14842 — A termini dell'art. 22 della legge sui LL. PP. spetta al Comune di tenere regolarmente escavati i fossi laterali alle strade comunali, e non ai proprietari dei fondi confinanti. Nota Min. Ag. Ind. 14 Nov. 1870, *M.* 1871, p. 93.

14843 — I municipi non possono disporre che i muri a secco lungo le strade pubbliche debbano avere una data altezza. C. S. 12 Maggio 1871, *M.* 1874, p. 32.

14844 — Spetta al Consiglio prov. di deliberare il regol. per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade com. e consorziali. Min. LL. PP. 8 Aprile e 6 Dicembre 1870, *M.* 1874, p. 16.

14845 — Il pareggiamento del suolo rotabile deve eseguirsi dal Comune se trattasi di strada comunale, e dagli utenti, se di strada vicinale. Min. LL. PP. 4 Dicembre 1871, *M.* 1874, p. 31.

14846 — L'obbligo ai proprietari di fondi limitrofi di riparare i franamenti avvenuti sulle strade medesime, potrebbe imporsi quando i franamenti siano stati occasionati dall'opera loro, o da quella dei loro coloni. Min. LL. PP. 15 Giugno e 6 Dicembre 1870, *M.* 1874, p. 31.

14847 — Non può ammettersi, perchè contraria allo spirito della legge sulle opere pubbliche, una disposizione, che imponga ai proprietari sottostanti alla strada pubblica, di tenere in buono stato di conservazione i muri o terreni di sostegno alla strada stessa. Min. LL. PP. 6 Aprile 1871. Id.

14848 — I regolamenti per le strade com. non possono essere deliberati che dai Cons. com., non essendo ciò di competenza della Giunta. C. S. 12 Mag.1875, *M.* 1875,p.183.

14849 — Le disposizioni che riguardano provvedimenti di S. P. in materia, sono di competenza del Sindaco. Id. id.

14850 — Un Comune può determinare la strada a percorrersi dalle vetture e dagli omnibus per cui venga chiesta dai proprietari ad esso la licenza di esercizio; ma non può impedire alle vetture provenienti da altro Comune di percorrere una data strada, per la sola ragione che ciò sia necessario ad evitare temuti disordini. Id. id.

14851 — Non è vietato ai Comuni di provvedere con speciali regolamenti alle discipline sui carri da trasporto, così nelle strade interne, come in quelle di campagna. C. S. 9 Luglio 1875, *M.* 1875, p. 341.

14852 — A senso dell'art. 57 della legge sui LL. PP. e 5 del regol. di polizia stradale 15 Nov. 1868, i proprietari interessati hanno obbligo di formare e mantenere a proprie spese, gli opportuni acquedotti o ponticelli, sui fossi laterali delle strade. Min. LL. PP. 21 Luglio 1876, *M.* 1876, p. 300.

14853 — Quand'anche i fossi di scolo delle acque fluviali non avessero mai esistito, non viene meno l'obbligo ai proprietari di formare e mantenere a proprie spese gli occorrenti ponticelli d'accesso ai lori fondi, sebbene prima potessero accedervi liberamente. Id. id.

14854 — Il Sindaco in materia di polizia stradale provvede come ufficiale governativo, ed in questa qualità non ha veste, come dipendente gerarchimente, per reclamare contro i decreti emessi dal Prefetto in riparazione o revoca delle disposizioni da lui date. C. S. 28 Giugno 1876, *M.* 1876, p. 347.

14855 — Contro i provvedimenti del Prefetto compete bensì agli interessati la facoltà di ricorrere al Governo del Re, ma tale facoltà non può competere al Sindaco, che in questo caso rappresenta un'autorità di prima istanza, che non può impugnare i provvedimenti dell'autorità d'appello. Id. id.

14856 — La vigente legge sui LL. PP. avendo provveduto espressamente per l'esecuzione delle sue disposizioni relative alla manutenzione delle strade com. non può il Governo fare sul proposito un regol. che stabilisca altri mezzi che non hanno radice nella legge stessa. C. S. 4 Luglio 1878, *M.* 1879, p. 316.

14857 — Non ha quindi facoltà il Min. di imporre ai Comuni un modo speciale di vigilanza, e direzione per la manutenzione stradale, ma solo può darne le norme a modo di consiglio e suggerimento, perchè siano introdotte nei regol. prov. di che all'art. 24 di detta legge, i quali poi cadendo sotto la sua approvazione potranno facilmente conformarsi a quelle. Id. id.

14858 — Allo stato della vigente legislazione non sono ammissibili uffici obbligatori per questa manutenzione e vigilanza sulle strade com. salva l'applicazione occorrendo degli art. 142, 220, e 232 della legge com. sia contro i Comuni che non provvedono alla manutenzione delle loro strade, sia contro le Provincie che non curano l'attuazione dei regol. prov. stradali. Id. id.

14859 — Di fronte all'art. 116 della legge com. non può il Comune pretendere di porre a carico dei proprietari frontisti la spesa di selciatura delle strade com. interne. C. S. 4 Ottobre 1879, *M.* 1879, p. 363.

14860 — Ciò tanto più poi se anche nel regol. com. edilizio è stabilito che la selciatura delle strade e delle piazze, ad eccezione di quella pei portici, è a carico del Municipio. Id. id.

14861 — Un Comune allo scopo di evitare lo stanziamento d'ufficio della spesa di riparo di una strada, non può ricusare la proprietà della medesima solo perchè non trovasi inscritta nell'elenco di quelle obbligatorie, quando sta il fatto che la strada apparisce aperta al pubblico e frequentata, onde se anche fosse vicinale, vi è per lo meno presunzione di servitù pubblica. C. S. 4 Ott. 1879, *M.* 1880, p. 61.

14862 — Nella incertezza della proprietà della strada, e nella certezza della necessità ed urgenza del riparo per la sicurezza del passaggio, il Comune non può dispensarsi dal provvedere a termine di legge, salvo a far ricadere la spesa su chi di ragione per via di regolare procedimento. Id. id.

14863 — Posto che in una città la spesa della manutenzione e ricostruzione delle vie interne fosse a carico dei proprietari frontisti, i quali dovessero uniformarsi in proposito alle prescrizioni delle competenti autorità locali, l'obbligo a sopperire a detta spesa, continua a stare a carico dei frontisti anche dopo la legge com. del 1865, Cass. Torino 3 Marzo 1880, *M.* 1880, p. 222.

14864 — I Comuni hanno facoltà di ordinare l'abbattimento di piante esistenti sulle scarpe e ritagli delle strade com. in contravvenzione alla legge vigente e ad altre simili precedenti. C. S. (Sez. G. G.) 17 Genn. 1883, *M.* 1883, p. 234.

14865 — Nelle Provincie del Regno dove ha imperato fino al 1819 il D. 27 Maggio 1811 emanato dal Governo Napoleonico, i Comuni possono ordinare l'abbattimento delle piante d'età superiore agli anni 60 esistenti nel suolo di ragione com. solo quando risultino nocive alle strade lungo le quali stanno, salvo in tal caso il diritto d'indennità che per tale abbattimento possa spettare ai frontisti. Id. id.

14866 — Compete ai privati che si servono della strada pubblica pei bisogni delle rispettive proprietà, azione per fare rimuovere gli ostacoli al libero passaggio frapposti da altri privati, od anche dalle stesse autorità amministrative, senza le forme tutelari prescritte. App. Genova 18 Marzo 1882, *M.* 1883, p. 345.

14867 — L'autorità giudiziaria non è vincolata dagli atti dell'autorità amministrativa, quando li riconosca mancanti delle forme stabilite dalla legge. Id. id.

14868 — **Contravvenzioni** — Circ. Min. LL. PP. 27 Marzo 1883 sulla riscossione delle spese sostenute pei giudizi di contravvenzione alla polizia stradale. *M.* 1883, p. 226.

14869 — Il giuramento è necessario per gli Uffiziali tecnici e per gli agenti stradali, affinchè abbiano validità ed efficacia probatoria i verbali di accertamento delle contravvenzioni da essi constatate. C. S. 2 Aprile 1870, *M.* 1872, p. 295.

14870 — Il giuramento deve riceversi dai rappresentanti del potere esecutivo nelle Provincie, cioè dai Prefetti, o da funzionari che abbiano avuta da loro espressa delegazione. Id. id.

14871 — Il prodotto delle pene pecuniarie ed oblazioni per contravvenzioni alle leggi o regolamenti generali, commesse lungo la strade appartenenti alle Provincie, o Comuni o Consorzi, sono devolute all'erario nazionale. Circ. Min. LL. PP. 20 Gennaio 1872, *M.* 1872, p. 54.

14872 — Anche i cantonieri delle strade prov. e com. i quali denunziano le contravvenzioni hanno diritto al quarto del prodotto netto delle medesime. Circ. Min. LL. PP. 6 Agosto 1877, *M.* 1877, p. 274.

14873 — La legge sui LL. PP. del 1865 non portando disposizione alcuna concernente

la prescrizione dell'azione penale per le contravvenzioni in essa previste, è d'uopo ricorrere alla legge generale. Cass. Firenze 29 Aprile 1871, *M.* 1872, p. 39.

14874 — Spetta al Prefetto qual Presidente della Deputazione prov. di procedere a norma degli art. 147, 148, e 149, della legge com. per le contravvenzioni ai regolamenti speciali per le strade provinciali, deliberati dal Consiglio provinciale. C. S. 31 Marzo 1870, *M.* 1870, p. 130.

14875 — Spetta al Prefetto quale autorità governativa, di procedere, a norma del titolo 3. capo 2, del regolamento generale di polizia stradale del 15 Nov. 1868, allorchè si tratti di infrazioni di polizia stradale. commesse sulle strade nazionali o provinciali, e contemplate sulla legge sui LL. PP. e nel succitato regolamento. Id. id.

14876 — Gli atti dei procedimenti penali e contravvenzionali, che hanno luogo a norma del capo 2. del regolamento di polizia stradale, approvato col R. Decreto 15 Nov. 1868, devono ritenersi esenti dalla tassa di bollo in forza dell'art. 21 n. 7 della legge 14 Giugno 1866, n. 3122, salvo a munirli del bollo qualora se ne faccia uso a senso dell'art. 2 di detta legge. Nota Dir. gen. demanio e tasse 24 Sett. 1870, *M.* 1870, p. 320.

14877 — Se il Sindaco, quale agente del Governo, incaricato di prevenire i disordini e mantenere la libera circolazione, ha fatto abbattere una siepe, abusivamente posta da un proprietario in pregiudizio della pubblica viabilità, non può questi chiamare in giudizio il Sindaco per farlo dichiarare tenuto a restituire le cose in pristino stato, od in difetto al risarcimento dei danni. Cass. Torino 2 Dic. 1870, *M.* 1872, p. 9.

14878 — Chi si crede leso dall'operato del Sindaco ha una doppia via per far valere le sue ragioni; amministrativa l'una mediante ricorso all'autorità superiore a freno e riparazione di ciò che egli ravvisa abuso di potere; giudiziaria l'altra, innanzi il tribunale competente per ottenere dichiarato quel fatto lesivo dei suoi diritti di proprietà, ed all'appoggio di conseguente declaratoria cui deve l'autorità amministrativa uniformarsi, conseguire la reintegrazione dall'autorità medesima. Id. id.

14879 — Per l'art. 378 della legge sui LL. PP. è riservato al Sindaco l'ordinare la riduzione al primitivo stato dopo avere riconosciuta la regolarità delle denuncie, e sentito l'uffizio del Genio civile, quando trattisi di contravvenzioni relative ad opere pubbliche dei Comuni. C. S. 14 Luglio 1875, *M.* 1876, p. 53.

14880 — Viola la legge il Prefetto che provvede in merito, prima che sia stata emanata una formale ordinanza per parte del Sindaco. Id. id.

14881 — L'invasione di terreno adiacente e facente parte di una strada nazionale, costituisce la contravvenzione contemplata dall'art. 55 della legge sui LL. PP. perseguitabile in via penale. Cass. Roma 19 Maggio 1877, *M.* 1878, p. 125.

14882 — L'art. 374 della legge sui LL. PP. che vuole punite le contravvenzioni con pene di polizia e con multe, ha da intendersi nella sua applicazione in senso disgiuntivo, che cioè debbano essere punite o con pene di polizia o con multe, secondo la diversità dei casi. Id. id.

14883 — Trattandosi di contravvenzioni al regol. di polizia stradale 15 Nov. 1868, l'accertamento è retto, non già dall'art. 147 della legge com. ma dagli art. 71 e seguenti del regol. predetto. Cass. Torino 17 Luglio 1879, *M.* 1879, p. 333.

14884 — Il Prefetto di una Provincia, ove gli si denunzi una delle contravvenzioni contemplate dell'art. 378 delle leggi sui LL. PP. può essere nella necessità di sostenere spese, per mandare sui luoghi un ingegnere a verificare la regolarità delle denuncie. Cass. Roma 3 Luglio 1879, *M.* 1880, p. 75.

14885 — A favore dell'ingegnere mandato, per le spese sostenute e gli onorari, sorge un diritto civ. contro i denunzianti da potersi sperimentare avanti l'autorità giudiziaria. Id. id.

14886 — L'art. 378 della legge sui LL. PP. non impone un obbligo, ma dà la facoltà al Prefetto di provvedere al rimborso delle spese, rendendone esecutoria la nota, e facendone riscuotere l'importo nelle forme e coi privilegi delle pubbliche imposte, ma nel solo caso di contravvenzione. Id. id.

14887 — Il mezzo spedito e privilegiato che l'ingegnere spedito nel luogo può invocare, non gli toglie l'esercizio dell'azione civ. Id. id.

14888 — Non è il caso d'applicare l'art. 104 della legge com. quando dallo insieme dei fatti e delle circostanze appare manifesto non essere urgente il ripristino della strada al primitivo stato. C. S. 19 Giugno 1880, *M.* 1880, p. 313.

14889 — Devesi invece provvedere in conformità dell'art. 76 della legge sui LL. PP. essendo applicabile questo art. alle strade com. ed elevare quindi la contravvenzione a termine dell'art. 378 legge suddetta. Id. id.

14890 — Applica perciò rettamente la legge il Prefetto rifiutandosi di omologare e rendere esecutoria la nota delle spese sostenute dal Sindaco. Id. id.

14891 — Possono essere denunciate all'autorità giudiziaria le contravvenzioni alle disposizioni del regol. di polizia stradale da qualunque persona, e non soltanto da quelle

che se ne trovano incaricate in modo più speciale per ragioni d'ufficio. Cass. Torino 18 Maggio 1881, *M.* 1881, p. 317.

14892 — Contro gli autori della alterazione di una strada si procede in via penale, senza aver previamente sentito il trasgressore. Cass. Torino 6 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 347.

14893 — Cade in contravvenzione al pari di chiunque altro, il delegato stradale che è incaricato della sorveglianza e manutenzione della strada, quando ne altera lo stato contro l'espresso divieto del Comune, ancorchè le opere non rechino danno materiale. Id. id.

14894 — Un Comune deve far parte del Consorzio costituito per la manutenzione di una strada consortile, quando questo attraversando il tratto estraneo del suo territorio, sebbene non giovi al più comodo transito di quella popolazione, ne renda però più economico il trasporto del prodotto dei fondi per cui passa. R. D. 7 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 347.

14895 — La quota di concorso però dovrà limitarsi in base al limitato vantaggio di quel Comune. Id. id.

**STRADE OBBLIGATORIE** — *Generali* — *Classificazione*; *elenchi*; *ricorsi*. — *Fondo speciale*. — *Prestiti*. — *Sussidi*. — *Progetti*; *pubblicazione*; *approvazione*; *dichiarazione di pubblica utilità* — *Esecuzione dei lavori*.

14896 — **Generali**. — Legge 30 Agosto 1868 n. 4613 relativa alla costruzione obbligatoria delle strade comunali. *M.* 1868, p. 305.

14897 — Circ. Min. Lavori pubblici 5 Ottobre 1868 circa l'adempimento delle prescrizioni della legge 30 Agosto 1868 che rende obbligatoria la costruzione delle strade comunali. *M.* 1868, p. 330.

14898 — Circ. Min. Lavori pubblici 26 Dicembre 1869 sull'interpretazione degli articoli 11 e 13 della legge 30 Agosto 1868. *M.* 1870, p. 21.

14899 — Circ. Min. Lavori pubblici 20 Aprile 1870 contenente istruzioni per l' adempimento di quanto dispone la legge 30 Agosto 1868, *M.* 1870, p. 162.

14900 — Regol. 11 Settembre 1870 n. 6021 per la esecuzione della legge 30 Agosto 1868 sulla costruzione delle strade obbligatorie. *M.* 1871, p. 34 e 51.

14901 — Circ. Min. LL. PP. 30 Settembre 1870 n. 21 contenente istruzioni sul regolamento dell'11 stesso mese. *M.* 1871, p.38.

14902 — R. D. 8 Marzo 1874 che modifica il comma E. dell'art. 12 del regol. 11 Sett. 1870, *M.* 1874, p. 129.

14903 — Circ. Min. LL. PP. 13 Gennaio 1875 contenente norme pei ricorsi in via gerarchica. *M.* 1875, p. 65.

14904 — Circ. Min. LL. PP. 8 Aprile 1875, n. 24 sugli atti da prodursi per la registrazione dei contratti d'appalto delle strade com. obbligatorie. *M.* 1875, p. 145.

14905 — Circ. Min. LL. PP. 26 Giugno 1875, per la vendita delle aree delle strade mulattiere, a vantaggio delle vie obbligatorie. *M.* 1875, p. 227.

14906 — Circ. Min. LL. PP. 26 Giugno 1875, con cui si raccomanda che i progetti delle strade stieno in relazione coi mezzi che si hanno per l'esecuzione. Id.

14907 — Circ. Min. LL. PP. 28 Marzo 1876 sulla inapplicabilità delle disposizioni del regol. 19 Dic. 1875 ai lavori delle strade com. obbligatorie, *M.* 1876, p. 177.

14908 — Circ. Min. LL. PP. 9 Nov. 1876, sull'obbligo dei Delegati stradali per le strade obbligatorie di prestare giuramento. *M.* 1877, p. 2.

14909 — Circ. Min. LL. PP. id. 12 Nov. 1876, sull'impiego degli interessi dei redditi del fondo speciale amministrato direttamente dalle Prefetture. Id.

14910 — D. Min. LL. PP. 10 Nov. 1877 che approva un nuovo regolamento di servizio per l'esecuzione d'ufficio della legge 30 Agosto 1868 sulla costruzione e sistemazione delle strade obbligatorie; e che approva le precedenti istruzioni 14,Aprile 1874. *M.* 1878, p. 7.

14911 — Circ. Min. LL. PP. 4 Febb. 1879 sulla distribuzione dei proventi degli aggi e delle multe. *M.* 1879, p. 82.

14912 — Id. 6 Agosto 1881, che vieta l'intraprendimento coattivo di nuove strade com. obbligatorie. *M.* 1881, p. 307.

14913 — Tutte le strade obbligatorie devono essere carreggiabili, e la facoltà che per l'art. 3 del reg. 11 Sett. 1870 ha il Governo, si riduce a poter tollerare provvisoriamente la conservazione di alcune strade nello stato di mulattiere, e pei casi eccezionali indicati nel precitato art. Min. D. LL. PP. 7 Ott. 1873, *M.* 1873, p. 382. — Id. 26 Febb. 1873, *M.* 1874, p. 61.

14914 — Le strade mulattiere sono ammesse in casi eccezionalmente rari nei Comuni alpestri, e per quelle comunicazioni interne del loro territorio, che non interessano più estese linee di comunicazione. D. Min. LL. PP. 15 Ott. 1873, *M.* 1873, p. 383.

14915 — Deve respingersi il ricorso che un Comune producesse contro un D. Prefettizio, che abbia dichiarata obbligatoria, e da sistemarsi careggiabile una strada mulattiera di congiunzione fra il capoluogo del Circondario stesso, e quello di un Comune vicino, qualora i Comuni medesimi non fossero in condizioni eccezionali a senso dell'art. 3 del reg. 11 Sett. 1870. D. Min. LL. PP. 15 Ott. 1873, *M.* 1873, p. 383.

14916 — I Comuni non possono esimersi dal far costruire le strade comprese nei ri-

spettivi elenchi fra le obbligatorie, obbiettando che sono consortili, e bisogna prima chiamare a concorrere i Comuni interessati — Decis. Min. LL. PP. 1873, *M.* 1874, p. 15,

14917 — Sebbene la legge del 1868 non contenga alcuna disposizione pei ricorsi dei Comuni contro i provvedimenti delle autorità amministrative, pure non essendo che un complemento della legge generale del 1865 sui LL. PP. deve intendersi applicabile l'art. 379 di quest'ultima; quindi rientra nelle attribuzioni del Min. il provvedere sul ricorso di un Comune contro il D. Prefettizio che determina il tracciato di una strada obbligatoria. Min. LL. PP. 18 Ott. 1872, *M.* 1874, p. 137.

14918 — Se il Comune crede che una strada sia d'interesse collettivo può promuovere il consorzio a termini dell'art. 43 della legge sui LL. PP. ma frattanto deve provvedere alla costruzione di questa strada, indipendentemente dalla costituzione del consorzio. C. S. 23 Dicembre 1874, *M.* 1875, p. 205.

14919 — E' contraria alla legge 30 Agosto 1868, la deliberazione d'un Consiglio com. che stabilisce di revocarne una precedente con la quale si determinava di provvedere alla sistemazione di una strada obbligatoria, giacchè con essa il Consiglio viene a disconoscere l'obbligo che gli incombe di sistemare la strada controversa in conformità all'elenco regolarmente deliberato ed approvato. C. S. 11 Luglio 1875, *M.* 1876, p. 126.

14920 — Prima di intraprendere la costruzione di una strada obbligatoria scorrente nella zona di frontiera, o su quella interessante la difesa del paese, si devono prendere gli opportuni concerti con l' autorità militare del luogo. Circ. Min. LL. PP. 16 Ottobre 1877, *M.* 1877, p. 353.

14921 — Se gli Esattori non eseguano i versamenti bimestrali, giusta gli ordini del Prefetto, dopo che sia stato notificato il regolare D. di esecuzione di ufficio per la viabilità obbligatoria, contro il Comune, essi vanno soggetti alle multe comminate contro di loro dall'art. 81 della legge 20 Aprile 1871 sulla riscossione delle imposte. Circ. Min. LL. PP. 30 Nov. 1877, *M.* 1878, p. 19.

14922 — Quando una strada trovasi regolarmente collaudata, il collaudo è un giusto titolo al cui appoggio la Dep. può provvedere d'ufficio al pagamento delle somme dovute dal Comune a favore dell'impresario dei lavori. C. S. 1 Giugno 1878, *M.* 1878, p. 301.

14923 — Le spese di sorveglianza alla costruzione d'ufficio delle strade com. obbligatorie, debbono essere proporzionate all'importo dei lavori eseguiti nei diversi Comuni. Id. id.

14924 — Non è ammissibile il ricorso contro il riparto deliberato dalla Dep. ed approvato dal Ministero dei LL. PP. se il riparto stesso fu fatto col criterio suespresso. Id. id.

14925 — Le specifiche per diarie ed indennità di trasferte a favore del personale del Genio civ. addetto alle strade com. obbligatorie devono sottoporsi sempre al visto del Min. dei LL. PP. prima di effettuare il pagamento. Min. LL. PP. 24 Ottobre 1878, *M.* 1879, p. 127.

14926 — Anche gli avvisi d' asta per la costruzione di strade com. obbligatorie devono essere muniti della marca da bollo prima della loro pubblicazione. Min. LL. PP. 3 Dic. 1878, *M.* 1879, p. 127.

14927 — Debbono essere muniti di marche da bollo quei soli documenti del progetto i quali debbono essere esposti al pubblico per effetto della legge sull' espropriazione per utilità pubblica, o devono inserirsi materialmente nel contratto. Min. LL. PP. 30 Agosto 1876, *M.* 1876, p. 365.

14928 — Restano esenti da bollo tutti quegli atti analitici ed illustrativi che servono ad uso interno dell' Amministrazione, appalto, ecc. Id. id.

14929 — Però le perizie che debbono allegarsi alle domande di sussidio vanno bollate perchè fanno parte integrante della domanda medesima. Id. id.

14930 — Tutti gli atti occorrenti alla sistemazione o costruzione delle strade com. obbligatorie devono essere assoggettati alla tassa di bollo e di ipoteche, secondo la ragione comune delle leggi rispettive, e senz'altro privilegio che quello della tassa fissa minima di registro stabilita dall'art. 10 della legge 30 Agosto 1868. Min. Fin. 25 Agosto 1877, *M.* 1878, p. 63.

14931 — I verbali di espropriazione o di definitivo accertamento delle indennità relative, devono essere scritti in carta da bollo da una lira a senso degli art. 19 e 14 della vigente legge sul bollo, salvo la facoltà di scriverli in carta libera e di munirli in seguito delle marche da bollo da una lira a norma dell'art. 29 di detta legge, e previo accordo con l'Intendenza prov. Id. id.

14932 — Le marche da bollo occorrenti pei verbali di espropriazione e definitivo accertamento delle indennità relative riguardanti strade com. obbligatorie, vanno a carico dell'espropriante, ossia dei Comuni che sono obbligati dalla legge ad eseguire le opere, e dovranno anticiparsi dal fondo costruzioni, tenendole però distinte per ciascun Comune, per addebitarne a ciascuno l'effettiva spesa. Min. LL. PP. 14 Aprile 1878, *M.* 1878, p. 220.

14933 — Anche quando si costruiscono d'ufficio le strade com. obbligatorie, la vol-

tura catastale dei fondi espropriati deve essere fatta a cura dei Comuni a cui appartiene la strada che si esegue. Min. LL.PP. . . . Giugno 1877, *M.* 1877, p. 222.

14934 — Per la trascrizione dei D. di espropriazione dell' altrui proprietà per le strade com. obbligatorie spetta al Conservatore delle ipoteche la tassa fissa di L. 3 stabilita dall'art. 3 della legge 13 Settembre 1874. Circ. Min. LL. PP. 13 Dic.1877, *M.* 1878, p. 19.

14935 — Per la trascrizione del D. Prefettizio di espropriazione dei beni per la costruzione e sistemazione di strade com. obbligatorie sono dovute tante tasse fisse di trascrizione in L. 3 ciascuna, quanti sono i proprietari espropriati, senza riguardo, se l'espropriazione concerne uno o più appezzamenti di terreno, essendo la pluralità delle tasse determinata dalle persone contraenti e non dalla proprietà. Min. Fin. 2 Febb. 1878, *M.* 1878, p. 221.

14936 — L'autorità giudiziaria non è competente a decidere dell'opportunità e convenienza di una strada obbligatoria, e della regolarità del procedimento seguito per dichiarare l'opera di pubblica utilità, e per espropriare l'altrui proprietà, quando i prodotti atti non abbiano ancora avuto esecuzione; ma deve risolvere la vertenza l'autorità amministrativa. Cass. Roma 17 Dicembre 1877, *M.* 1878, p. 235.

14937 — La vendita delle aree abbandonate secondo il disposto dell'art. 2 lettera E. della legge 30 Agosto 1868 sulle strade com. obbligatorie, deve eseguirsi col mezzo dei pubblici incanti, ed a questo caso non è applicabile l'art. 60 della legge 25 Giugno 1865 sulle espropriazioni. C. S. 21 Agosto 1880, *M.* 1881, p. 222.

14938 — Non sono neppure da invocarsi le disposizioni dell'art. 72 delle R. Patenti 29 Maggio 1817 già vigenti nelle antiche Provincie del Regno, perchè esse furono abrogate dalla legge 20 Marzo 1865 all. F. Id. id.

14939 — Se un Comune è in ritardo col pagamento dei contributi consorziali, la Deputazione può valersi contro il medesimo dei mezzi coattivi a tenore dell'art. 141 della legge com. C. S. 10 Giugno 1881, *M.* 1881, p. 248.

14940 — Non può ammettersi la domanda di un Comune per conservare mulattiera una strada definitivamente iscritta fra le com. obbligatorie, se per essa non concorrono le ragioni topografiche che consigliano le eccezioni portate dall'art. 3 del regol. 11 Settembre 1870. — C. S. 25 Maggio 1881, *M.* 1881, p. 317.

14941 — Se la Frazione che è congiunta dalla strada obbligatoria al capoluogo del Comune è povera, questa non è una buona ragione per defraudarla dal beneficio di un mezzo di comunicazione più economicamente utile di una strada mulattiera. Id. id.

14942 — Quando una strada com. obbligatoria attraversa il territorio di più Comuni, e per uno di essi non è di utilità alcuna, non deve ritenersi obbligatoria per quest'ultimo, ma il relativo tratto va iscritto negli elenchi degli altri Comuni, i quali possono promuovere il Consorzio. C. S. 1 Marzo 1882, *M.* 1883, p. 140.

14943 — Prima di tale regolare classificazione, non può la Dep. obbligare i Comuni suddetti ad erogare la spesa per la sistemazione del medesimo tratto di strada, neanche in base ad un regol. per le strade comprese nel territorio della Provincia; ma bisogna che sia osservata la procedura della legge 30 Agosto 1868. Id. id.

14944 — I Municipi consorziati possono variare nel loro interesse e di mutuo accordo la direzione, l'ampiezza, e le opere tutte di costruzione della strada. C. S. 15 Febb. 1882, *M.* 1883, p. 154.

14945 — Se una strada non è obbligatoria per un Comune, e non attraversa il suo territorio, ciò non può esimerlo dal far parte del Consorzio per la costruzione della strada stessa, se da essa ne ricava un vantaggio. C. S. 20 Dic. 1882, *M.* 1883, p. 154.

14946 — Non si può obbligare un Comune ad eseguire altre strade, quando risulti che abbia soddisfatto a tutti gli obblighi fatti dall'art. 1 della legge 30 Agosto 1868. C. S. 25 Ott. 1882, *M.* 1883, p. 173.

14947 — Sebbene il Comune non può opporsi alla classificazione delle strade obbligatorie, è però in facoltà del medesimo, quando non abbia mezzi per la esecuzione delle opere, di rimandarne lo adempimento a quando lo consentano le condizioni del suo bilancio. D. R. 30 Novembre 1882, *M.* 1883, p. 377.

14948 — **Classificazione — Elenchi — Ricorsi** — Per l'alinea A dell'art. 1° della legge 30 Agosto 1868, i Comuni hanno l'obbligo di porsi in comunicazione col capoluogo del Circondario, e col Comune vicino, e questi due obblighi sono ben distinti l' uno dall'altro, avendo il primo uno scopo limitato a porre il Comune in comunicazione col capoluogo del Circondario, il secondo uno scopo generale, quello cioè del collegamento reciproco dei maggiori centri di popolazione. Min. LL. PP. 21 Dicembre 1873, *M.* 1874, p. 137.

14949 — La disposizione dell'art. 1° lett. a) della legge 30 Agosto 1868, che rende obbligatoria pei Comuni la costruzione delle strade necessarie a porli in comunicazione col capoluogo del Circondario, o coi maggiori centri di popolazione dei Comuni vicini, non deve interpretarsi nel senso che

costrutta la prima il Comune sia dispensato dal costruire le altre. Nota Min. LL. PP. 28 Dicembre 1868, *M.* 1871, p. 156.

14950 — La necessità, non già la brevità maggiore o comodità delle comunicazioni, è la condizione richiesta dalla legge 30 Agosto 1868 per rendere obbligatoria la costruzione di una strada. R. D. 25 Gennaio 1872, *M.* 1872, p. 176.

14951 — Un Comune non può essere obbligato a costruire una strada per rendere più breve la distanza o più comodo il viaggio ad altro Comune, col quale è già in comunicazione per mezzo di altra strada. Id. id.

14952 — Dove esiste già una strada la cui manutenzione o sistemazione è assicurata tra una Frazione ed il centro maggiore di popolazione di un Comune, non si può pretendere dalla Deputazione prov. di imporne un'altra, solo perchè di alquanto più comoda e breve. D. R. 25 Febbraio 1872, *M.* 1872, p. 271.

14953 — Sebbene nell'art. 1 lettera B. della legge 30 Agosto 1868 si usi la parola *porto*, piuttosto che *approdo*, più che studiare quale sia il nome che convenga ad una località appellata *marina*, importa conoscere se aprendo ivi una strada si provveda considerevolmente alla fortuna commerciale di quella località. C. S. 6 Ottobre 1870, *M.* 1873, p. 200.

14954 — Dalla parola e per lo spirito dell'art. 1 della legge 30 Agosto 1868 è chiaro come si mirasse con esso articolo ad assicurare facili e sicuri mezzi di comunicazione indistintamente ai Comuni ed ai maggiori centri di popolazione, per lo scopo, anche nell'interesse dello Stato, di sollecitare il progresso loro, e di promuovere il loro sviluppo economico e commerciale. C. S. 18 Ott. 1870, *M.* 1873, p. 201.

14955 — Non può ragionevolmente sostenersi da un Comune che siasi soddisfatto a questa disposizione di legge, allorchè si provvede ad aprire soltanto una parte delle comunicazioni che occorrono al Comune. Id. id.

14956 — Una strada che ha carattere di obbligatoria, non cessa di essere tale solo perchè siano in corso gl'incumbenti per renderla consortile. C. S. 27 Febbraio 1873, *M.* 1873, p. 302.

14957 — Il regol. 11 Settembre 1870, vuole bensì che le condizioni generali delle strade com. da dichiararsi obbligatorie sieno accertate da un Ingegnere del genio civile, ma non prescrive che pure a quel Corpo debba appartenere l'Assistente che coadiuva l' Ingegnere nelle relative operazioni. C. S. 20 Settembre 1873, *M.* 1873, p. 361.

14958 — La legge del 1868 mira a rendere obbligatorie quelle strade che si ravvisano necessarie per porre in comunicazione quei Comuni che non sono ancora congiunti fra loro, non già a moltiplicare quelle esistenti, massime se sono più od egualmente comode, facili e brevi, e se le strade che si vogliono rendere obbligatorie sono mulattiere. C. S. 18 Feb. 1873, *M.* 1873, p. 366.

14959 — I Comuni non possono far rivivere antiche questioni già risolte, e rimettere in dubbio l'obbligatorietà di una strada quando sia già stato definitivamente pronunciato sulla sua natura. C. S. 16 Settembre 1873, *M.* 1874, p. 60.

14960 — Non regge l'argomento della mancanza di commercio fra due Comuni vicini per esentarli dall'obbligo di congiungersi mediante una strada. D. Min. LL. PP. 25 Ottobre 1873, *M.* 1874, p. 61.

14961 — Una strada la quale non ha che lo scopo di porre in comunicazione gli abitanti di una Frazione di Comune con la chiesa parrocchiale e col cimitero, non riunisce i caratteri voluti per essere compresa fra le obbligatorie. D. Min. LL. PP. 18 Sett. 1872, *M.* 1874, p. 154.

14962 — Se due Comuni a breve distanza fra loro non hanno modo di comunicazione che per lunghissimo giro, la congiunzione diretta è per essi obbligatoria; non può perciò ammettersi il ricorso di uno dei due Comuni contro la classificazione d'ufficio eseguita dal Prefetto e confermata dal Ministero. C. S. 19 Dicembre 1873, *M.* 1874, p. 220.

14963 — Se già esiste una strada di comunicazione fra due Comuni vicini, la quale corrisponda alle condizioni volute dalla legge del 1868, non è giustificabile, nè può aver luogo l'iscrizione d'ufficio nell'elenco delle strade obbligatorie, di una nuova strada che abbia lo stesso scopo. Min. LL. PP. 30 Sett. 1874, *M.* 1874, p. 366.

14964 — Ha i caratteri di obbligatorietà una strada che serve a porre in comunicazione il capoluogo di un Comune, col maggior centro del Comune vicino. Min. LL. PP. 9 Ott. 1873, *M.* 1874, p. 109.

14965 — Se due Comuni sono vicini non può esservi alcun dubbio sulla obbligatorietà della strada che deve congiungerli. Min. LL. PP. 2 Giugno 1874, *M.* 1875, p. 189.

14966 — I Comuni sono obbligati alla costruzione di questa strada, quantunque la Provincia abbia precedentemente preso impegno di sostenere la spesa in tutto od in parte. Id. id.

14967 — L'impegno della Provincia, non può equivalere alla classificazione della strada fra le provinciali. Id. id.

14968 — Una strada che serve a congiungere il maggior centro di popolazione di un Comune con quello del Comune vicino, è obbligatoria, sebbene la Provincia abbia contribuito al mantenimento della medesima. C. S. 24 Aprile 1874, *M.* 1875, p. 189.

14969 — Una strada di comunicazione indiretta fra Comuni vicini che risulta di una lunghezza tripla di quella diretta, non può dirsi strada di congiunzione, e nel caso di rifiuto dei Comuni deve il Prefetto iscrivere di ufficio fra le obbligatorie la strada di diretta comunicazione fra di loro. Min. LL. PP. 13 Dic. 1875, *M.* 1876, p. 111.

14970 — Non è ammissibile la distinzione fra la parola *contigui* usata dall'art. 16 della legge 20 Marzo 1865, all. F. e la parola *vicini* adoperata dall'art. 1 della legge 30 Agosto 1868; ma l'una e l'altra parola furono adoperate nello stesso senso, e sono giuridicamente equivalenti. C. S. 28 Luglio 1875, *M.* 1876, p. 188.

14971 — Non può dirsi obbligatoria una strada fra due Comuni non contigui, e che non incontra nel suo sviluppo un aggregato di abitazioni da congiungersi col capoluogo. C. S. 9 Nov. 1876, *M.* 1877, p. 121.

14972 — Ove effettivamente si riconoscano nella strada tutti i caratteri d'interesse commerciale e d'importanza economica, potrà tutto questo essere preso in considerazione quando, per parte di chi vi abbia interesse, venga promossa la costituzione di un Consorzio. Id. id.

14973 — La disposizione della legge 30 Agosto 1868 che fa obbligatorie le strade per porre in comunicazione il maggior centro di popolazione di un Comune, col maggior centro di popolazione del Comune vicino, deve intendersi nel senso che la comunicazione deve essere diretta, cioè per la via possibilmente più breve. C. S. 24 Maggio 1876, *M.* 1876, p. 249. — C. S. 30 Luglio 1879, *M.* 1879, p. 332.

14974 — Quantunque ammessa l'utilità di una nuova strada, dall'abitato di un Comune alla prossima stazione ferroviaria, non può rientrare fra le obbligatorie se all'esigenza delle comunicazioni del Comune stesso con la stazione, viene soddisfatto con altra strada esistente, non molto più lunga dell'altra, ancorchè abbisognevole di miglioramento. C. S. 13 Ag. 1879, *M.* 1879, p. 343.

14975 — La legge non avendo espressamente determinato il criterio, onde esclusivamente dedurre l'importanza di una Frazione nei termini e per gli effetti della legge 30 Agosto 1868, quest'importanza devesi argomentare dal complesso delle condizioni di popolazione, di produzione, di industrie, e di giacitura topografica. C. S. 10 Dicembre 1879, *M.* 1880, p. 171.

14976 — Una strada obbligatoria iscritta regolarmente nel relativo elenco, conserva tali caratteri giuridici, anche se un tronco di essa si voglia sistemare in virtù di un progetto che dia ad esso un più esteso svolgimento, purchè non muti l'obbiettivo della strada. C. S. 11 Ott. 1879, *M.* 1880, p. 361.

14977 — La strada obbligatoria è di manifesta utilità pubblica, e perciò non è impugnabile sotto questo rapporto il D. Prefettizio che dichiara questa utilità. Id. id.

14978 — Non è obbligatoria una strada che serve ad unire fra loro e col capoluogo del Comune alcune borgate, che non possono considerarsi quali Frazioni importanti del Comune, nei sensi della legge 30 Agosto 1868. R. D. 20 Febb. 1881, *M.* 1881, p. 268.

14979 — Non è obbligatoria la strada che serve a congiungere il Comune ad una cala o rada, quantunque di una certa importanza, per il ricovero e l'ancoraggio, quando non si possano riconoscere in essa quei caratteri di porto naturale, od artificiale, cui è dato applicare il disposto dell'art. 1 comma 6 della legge precitata. Id. id.

14980 — Quando due Comuni sono vicini anzi contermini, è obbligatoria per essi la strada che unisce l'abitato principale dell'uno a quello dell'altro Comune. C. S. 16 Marzo 1881, *M.* 1881, p. 333.

14981 — Se la differenza di lunghezza tra una strada già esistente fra due Comuni, e la diretta da costruire non apparisce considerevole, la strada esistente basta a soddisfare l'obbligo della legge. R. D. 7 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 200. — C. S. 16 Marzo 1881, *M.* 1881, p. 333.

14982 — Non può dirsi che si trovino in queste condizioni quei Comuni i quali con la costruzione di una strada diretta abbrevierebbero la metà della distanza che corre dall'uno all'altro. C. S. 16 Marzo 1881, *M.* 1881, p. 333.

14983 — Se fra il capoluogo di un Comune ed una Frazione del Comune stesso esiste una strada sufficiente, e se ne vuole costruire un' altra con la quale non si avvicinano i due abitati, la seconda strada non può iscriversi fra le obbligatorie perchè non ne ha il carattere. C. S. 26 Aprile 1882, *M.* 1883, p. 140.

14984 — Nell'applicazione della legge del 30 Agosto 1868, debbonsi evitare la comunicazioni duplicate, non giustificate da ragione di brevità di percorso, o da altra necessità. Id. id.

14985 — La gravità della spesa e le condizioni finanziarie di un Comune non possono essere ragioni sufficienti per abbandonare la sistemazione di una strada obbligatoria, o per non classificarla come tale, giacchè per provvedere alla deficienza dei mezzi ordinari dei Comuni, la legge del 1868 ha loro attribuito risorse straord. con l'art. 2. D. Min. LL. PP. 7 Ott. 1873, *M.* 1873, p. 382. — C. S. 23 Dic. 1874, *M.* 1875, p. 205. — C. S. 2 Agosto 1879, *M.* 7879, p. 343. — C. S. 13 Sett. 1879, *M.* 1879, p. 364. — C. S. 25 Ott. 1882, *M.* 1883, p. 234.

14986 — Il Prefetto può completare di ufficio gli elenchi delle strade obbligatorie secondo la legge 30 Agosto 1868, che sono stati formati imperfettamente dai Comuni. C. S. e Circ. Min. LL. PP. 20 Aprile 1870, *M.* 1870, p. 162.

14987 — Le contestazioni su cui l'art. 17 della legge sulle opere pubbliche 20 Marzo 1865, chiama la Deputazione prov. a decidere, non possono mai riferirsi alle differenze insorte tra i Consigli comunali ed il Prefetto a proposito della formazione degli elenchi, essendochè il Prefetto sia che neghi la omologazione, sia che proceda d'ufficio a formare o riformare detti elenchi, non eleva contestazioni, ma provvede ed ordina usando dall'autorità datagli dalla legge, e perciò volendo i Comuni richiamarsi da questi suoi provvedimenti debbono rivolgersi al Ministero. C. S. e Circ. Min LL. PP. 20 Aprile 1870, *M.* 1870, p. 162.

14988 — Gli art. 11 e 13 della legge 30 Agosto 1868 hanno limitato l'azione delle Dep. prov. per ciò che riguarda gli elenchi ed i progetti delle strade obbligatorie, ad emettere soltanto il loro parere. R. D. 27 Ott. 1870, *M.* 1871, p. 252.

14989 — L'effetto sostanziale dell'elenco è di costituire e sistemare le strade in esso comprese, e se il Comune non vi adempie, il Prefetto può fare eseguire di ufficio i lavori. C. S. 3 Agosto 1871, *M.* 1871, p. 374.

14990 — Non è ammissibile l'opposizione di un Comune di comprendere una strada nell'elenco delle obbligatorie, fondata sulla ragione che sono in corso trattative per l'aggregazione del Comune ad un altro. D. R. 10 Marzo 1872, *M.* 1872, p. 270.

14991 — La legge 30 Agosto 1868 ha derogato quella sui LL. PP. nella parte che attribuisce alla Dep. prov. l'approvazione degli elenchi, e dei progetti delle strade obbligatorie, quindi la Dep. non ha facoltà di modificare l'elenco delle strade stesse. C. S. 6 Ott. 1870, *M.* 1873, p. 200.

14992 — Spetta alla Dep. prov. sotto condizione dell'omologazione del Prefetto, di deliberare sulle contestazioni che insorgano tra i Comuni ed i privati, circa la formazione degli elenchi delle strade obbligatorie. C. S. 9 Dic. 1870, *M.* 1873, p. 201.

14993 — La legge del 1868, non attribuisce alcun compito al Prefetto riguardo all'elenco di classificazione delle strade obbligatorie formate dal Comune, e solo provvede esso d'ufficio nel caso che il Comune non adempia al suo obbligo nel termine prescritto. C. C. 7 Sett. 1871, *M.* 1873, p. 236.

14994 — E' legale e regolare il decreto della Dep. prov. con cui mandò aggiungersi, contro il rifiuto del Comune, una strada all'elenco di quelle obbligatorie deliberato dal Comune stesso. Id. id.

14995 — La facoltà del Prefetto di procedere d'uffizio alla formazione degli elenchi per i Comuni che non li avessero compiuti nel termine di due anni dalla promulgazione della legge 30 Agosto 1868, include necessariamente il potere di completare questi elenchi se dal Comune furono fatti incompleti. C. S. 27 Febbraio 1873, *M.* 1873, p. 302.

14996 — Non sono applicabili le disposizioni degli art. 136 e seg. della legge com. alle deliberazioni dei Consigli com. relative alla formazione ed omologazione degli elenchi. C. S. 24 Maggio 1872, *M.* 1873, p. 315.

14997 — La legge 30 Agosto 1868, non prescrive al Prefetto termine alcuno per la omologazione degli elenchi. Id. id.

14998 — Sebbene la legge del 1868, non parli di aggiunta o soppressione ad elenchi già approvati, esse debbono farsi come prescrive l'art. 18 della legge sui LL. PP., osservando cioè le stesse formalità e prescrizioni necessarie per la formazione dell'elenco primitivo. Decisione Min. LL. PP. 7 Settembre 1871, *M*, 1873, p. 366.

14999 — Competono in 1ª istanza alla Dep. prov. le decisioni sulle contestazioni relative alla classificazione delle strade obbligatorie pei combinati art. 12 legge 30 Agosto 1868, e 17 legge sui LL. PP.; ma in tutti gli altri casi la Dep. prov. deve dare semplice parere consultivo, salvo si tratti di costituzione di Consorzi pei quali si provvede a termini dell'art. 44 della succitata legge sui LL. PP. Nota Min. LL. PP. 6 Ott. 1873, *M.* 1874, p. 61.

15000 — Quando una strada ha i caratteri di obbligatorietà indicati dalla legge, il Prefetto inscrivendo nell'elenco delle obbligatorie la strada stessa, adempie a quanto gl'impone la legge medesima. Min. LL. PP. 8 Dic. 1872, *M.* 1874, p. 189.

15001 — L'elenco omologato si può variare solo pel sopraggiungere di tale mutazione nelle condizioni della viabilità comunale, da giustificarne la modificazione; ed in questo caso deve seguirsi il procedimento prescritto per la primitiva compilazione dell'elenco. C. S. 19 Giugno 1874, *M.* 1874, p. 380.

15002 — Il Ministero ha non solo la facoltà, ma il dovere di curare la costruzione, sistemazione e manutenzione delle strade obbligatorie, e d'impedire che siano alterati gli elenchi, o trascurata la esatta applicazione degli obblighi da essi generati. Id. id.

15003 — Ad una strada che serve a collegare due Comuni finitimi non si può negare il carattere di obbligatoria. R. D. 13 Sett. 1874 *M.* 1874, p. 382.

15004 — Se una strada che ha i caratteri di obbligatoria, allorchè si fece la classificazione non fu inscritta nel relativo elen-

co, ciò non toglie che l'elenco stesso possa essere modificato coll'inclusione della strada stessa. Id. id.

15005 — Il Comune può variare l'elenco delle sue strade obbligatorie, ma solo quando sopravvengano fatti che modifichino sostanzialmente i caratteri della viabilità locale, e relativa obbligatorietà; come per variazioni di circoscrizioni amministrative, apertura di nuove strade prov. nazionali e di ferrovie, per cui venisse sostanzialmente mutata la topografia dei luoghi. C. S. 1 Luglio 1874, *M.* 1875, p. 16.

15006 — Una strada che dal capoluogo di un Comune conduce a una Frazione importante del Comune medesimo, ha i caratteri di obbligatoria, e deve essere iscritta di ufficio nell'elenco se il Comune si rifiuta farlo. M. LL. PP. 12 Dicembre 1874, *M.* 1875, p. 46.

15007 — Se un tronco di strada è indispensabile a porre un Comune in comunicazione con un Comune vicino, esso dev'essere inscritto fra le obbligatorie, e se uno dei Comuni od ambedue non abbiano ciò fatto, il Prefetto deve eseguire di ufficio tale iscrizione nei relativi elenchi. Min. LL. PP. 5 Genn. 1875, *M.* 1875, p. 204.

15008 — Se fu già eseguita la classificazione delle strade com. obbligatorie, e poi dal Ministero viene ordinata la revisione dell'elenco, il Comune non può più risollevare la questione della obbligatorietà di quelle strade. ma può solamente limitare le sue deduzioni ed opposizioni alle modificazioni introdotte nel nuove elenco. Min. LL. PP. 5 Febb. 1875, *M.* 1875, p. 286.

15009 — Il Prefetto ha facoltà di completare d'ufficio gli elenchi delle strade obbligatorie, imperfettamente formati; insorgendo reclami appartiene di decidere al Min. LL. PP. C. S. 23 Giugno 1875, *M.* 1875, p. 335.

15010 — L'iscrizione d'ufficio di una strada nell'elenco delle obbligatorie, non può farsi fuorchè con D. Pref. Min. LL. PP. 30 Dic. 1874, *M.* 1875, p. 335.

15011 — Quando la qualità obbligatoria delle strade fu già riconosciuta, e ogni questione in proposito venne definitivamente decisa, il Comune non può opporsi all'obbligo di costruirle, nè pretendere nuove modificazioni all'elenco debitamente omologato, neanche quando il Prefetto procedesse alla revisione dell'elenco stesso. C. S. 9 Luglio 1875, *M.* 1876, p. 45.

15012 — Dopo che una strada com. obbligatoria, venne inscritta nell'elenco di classificazione omologato, i soli punti estremi della medesima sono invariabili, mentre i punti intermedi possono cambiarsi secondo quel tracciato che negli studi di massima si riscontra tecnicamente utile e necessario pel migliore andamento della linea stradale. D. M. LL. PP. 30 Nov. 1875, *M.* 1876, p. 85.

15013 — Quindi è competente il Prefetto a decretare un andamento differente da quello indicato nell'elenco, tanto più se la linea prescelta è più breve e meno costosa. Id. id.

15014 — Non si può imporre ad un Comune la spesa di costruire o sistemare una strada con altri Comuni contermini, ancorchè più breve e più utile, quando ne esiste un'altra nei termini e condizioni da soddisfare al bisogno ed agli intendimenti della legge 30 Agosto 1868. C. S. 3 Dic. 1875, *M.* 1876, p. 188.

15015 — Se una strada può essere cancellata dall'elenco delle obbligatorie, non potrebbe però essere tolta dall'elenco delle com. quando abbia i caratteri voluti dallo art. 16 della legge 20 Marzo 1865, sia pure che i tronchi di proseguimento sui territori dei Comuni contermini figurino soltanto fra le vicinali, poichè in questo caso si tratterebbe di errore che vuol essere riparato, coll'obbligare quei Comuni a correggere il loro elenco. Id. id.

15016 — Il Prefetto ha sempre facoltà di rivedere gli elenchi già omologati non prescrivendo la legge termine alcuno ai Prefetti per la formazione ed omologazione degli elenchi. C. S. 28 Luglio 1875, *M.* 1876, p. 188.

15017 — Il Prefetto ha la facoltà e l'obbligo di far compilare d'ufficio il nuovo elenco e di omologarlo, sempre che il Comune si rifiuti di provvedere di propria iniziativa alla riforma dello stesso, quando sia creduta necessaria. Id. id.

15018 — Non è la compilazione materiale dell'elenco che ne costituisce l'efficacia giuridica, ma l'omologazione da parte del Prefetto. Id. id.

15019 — Mirando la legge a statuire la obbligatorietà delle comunicazioni dirette da Comune a Comune, non è sufficiente la comunicazione indiretta per lunghi giri. Id. id.

15020 — La vertenza relativa alla obbligatorietà d'una strada di congiunzione di due Comuni è esaurita col D. R. che respinge il ricorso di uno dei Comuni, sicchè l'altro non può risollevare la questione con altro ricorso. C. S. 2 Aprile 1876, *M.* 1876, p. 213.

15021 — La obbligatorietà di una strada di congiunzione di due Comuni è reciproca per ambedue, sicchè inscritta nell'elenco dell'uno, deve esserlo anche in quello dell'altro. Id. id.

15022 — Se una strada è obbligatoria per legge, è legittima la sua inscrizione nell'elenco da parte del Prefetto. C. S. 24 Maggio 1876, *M.* 1876, p. 249.

15023 — E' conforme alla legge il D. Prefettizio con cui viene annullata una de-

lib. com. che modificava l'elenco omologato delle strade senza osservare le formalità prescritte dagli art. 17 e 18 della legge sui LL. PP. C. S. 25 Agosto 1875, *M.* 1876, p. 249.

15024 — Un Comune non può sottrarsi all'obbligo di sistemare un tratto di strada che abbia carattere di obbligatoria. C. S. 23 Febb. 1876, *M.* 1877, p. 45.

15025 — In mancanza di regolare Consorzio, il concorso libero in addietro prestato da altro Comune nelle riparazioni di quel tratto di strada, non dà luogo ad una obbligazione continuativa, e non dà alcun titolo per richiederne il contributo. Id. id.

15026 — Quando una strada è stata dichiarata obbligatoria per un Comune, debbono i Comuni finitimi per loro parte eseguire la continuazione del tronco costruito nel territorio del detto Comune. C. S. 17 Maggio 1876, *M.* 1877, p. 93.

15027 — La eccezione che quella strada non sia annoverata fra quelle obbligatorie dei Comuni finitimi, non può esimere questi Comuni dal Consorzio, fondamento del quale è l'interesse e non l'obbligatorietà se è dimostrato avere i detti Comuni un interesse nella strada medesima. Id. id.

15028 — A termini della legge 30 Agosto 1868 non può essere in dubbio l'obbligo di un Comune di costruire o sistemare la comunicazione diretta col Comune vicino, e particolarmente col capoluogo della Provincia. C. S. 14 Maggio 1878, *M.* 1878, p. 313.

15029 — Divenuto definitivo l'elenco delle strade obbligatorie di un Comune, per essere trascorso il termine di 30 giorni dalla notificazione del D. Prefettizio di omologazione dell'elenco, non si può riproporre questione sulla obbligatorietà della strada nell'occasione della modifica del tracciato di essa. C. S. 23 Ott. 1878, *M.* 1879, p. 142.

15030 — Le indicazioni del tracciato fatto sulle osservazioni di un elenco di classificazione, non possono vincolare la scelta di quel tracciato che si riconoscesse più utile, e più corrispondente tecnicamente alla migliore viabilità. C. S. 6 Agosto 1879, *M.* 1879, p. 343.

15031 — L'obbligatorietà di una strada com. non dipende dal territorio che attraversa, ma esclusivamente dall'obbiettivo che ha. Min. LL. PP. 10 Nov. 1880, *M.* 1881, p. 191.

15032 — Una strada obbligatoria per un Comune che per qualche tratto scorra su territori di Comuni pei quali non è obbligatoria, va iscritta per intero sull'elenco del primo Comune, facendo rilevare alla colonna delle osservazioni, che una parte della strada scorre su altri territori. Id. id.

15033 — Una volta formato dal Consiglio com. ed omologato dal Prefetto l'elenco delle strade obbligatorie non può più il Consiglio com. revocarlo o sospenderne gli effetti, anzi le stesse aggiunte che vi si volessero introdurre sono soggette alle formalità prescritte dalla legge. C. S. 3 Agosto 1871, *M.* 1871, p. 374. — C. S. 19 Giugno 1874, *M.* 1874, p. 380.

15034 — La facoltà dei Comuni di revocare le loro deliberazioni non si estende alla modificazione o riforma degli elenchi delle strade obbligatorie definitivamente stabiliti, trattandosi di un atto al cui complemento interviene l'autorità governativa. C. S. 27 Dic. 1876, *M.* 1877, p. 253.

15035 — Il Comune ove voglia provocare una riforma dell'elenco, deve attenersi al procedimento stabilito dalla legge per la sua formazione. Id. id.

15036 — Se l'elenco delle strade obbligatorie è già stato definitivamente omologato senza alcuna contestazione, i privati non ne possono chiedere la riforma; ma spetta solo alla Giunta com. di prendere l'iniziativa delle variazioni da apportare al detto elenco a senso dell'art. 18 della legge 20 Marzo 1865 all. *F.* — C. S. 25 Ott. 1882, *M.* 1883, p. 173.

15037 — Allorchè trattasi di una questione di classificazione di strade, per la legge sui LL. PP. è aperto l'adito al ricorso in via gerarchica; e perciò contro i decreti prefettizi di omologazione degli elenchi di strade com. obbligatorie, devesi ricorrere al Min. dei LL. PP. — D. Min. LL. PP. 7 Ott. 1873, *M.* 1873, p. 382.

15038 — Un Consiglio com. non può ricorrere contro il parere emesso dalla Dep. prov. nel caso del provvedimento d'ufficio del Prefetto, per la classificazione di una strada fra le obbligatorie. C. S. 17 Agosto 1872, *M.* 1873, p. 238.

15039 — Il ricorso di un Comune contro la deliberazione della Dep. prov. con la quale fu respinta la domanda dello stesso Comune acciò la manutenzione di un tratto di strada scorrente in altro Comune fosse posta ad esclusivo carico di quest'ultimo, dovendosi intendere prodotto ai sensi dell'art. 143 della legge com. anzichè ai sensi del successivo art. 251, poichè in via gerarchica non si danno ricorsi al Min. contro le decisioni delle Dep. prov. esso ricorso è ammessibile, quantunque prodotto dopo scorso il termine di un mese dalla notificazione della decisione impugnata, C. S. 27 Genn. 1871, *M.* 1874, p. 136.

15040 — I ricorsi contro i provvedimenti d'ufficio per la classificazione di una strada fra le obbligatorie, non possono investire altro che gli atti del Prefetto e del Sottoprefetto quali delegati del potere esecutivo per le leggi riguardanti i LL. PP., e non le delib. della Dep. prov. che in questo caso

sono solo consultive. C. S. 6 Nov. 1874, *M.* 1875, p. 170.

15041 — Quindi il ricorso al Min. dei LL. PP. non può interporsi in virtù dell'art. 231 della legge com. ma bensì in virtù dell'art. 379 della legge sulle opere pubbliche, e nei termini ivi stabiliti. Id. id.

15042 — I reclami dei Comuni contro i D. Prefettizi, che provvedono d'ufficio alla classificazione delle strade obbligatorie, devono essere rivolti al Min. dei LL. PP. e non al Re. C. S. 24 Marzo 1870, *M.* 1874, p. 44. — C. S. 14 Maggio 1878, *M.* 1878, p. 313.

15043 — Se non fu reclamato contro il D. Pref. con cui fu omologato l'elenco delle strade obbligatorie, l'elenco stesso passò in cosa giudicata, e non è più impugnabile. Min. LL. PP. 8 Genn. 1874, *M.* 1874, p. 94.

15044 — Il D. del Prefetto col quale a norma della legge e serbate le forme prescritte ha classificato una strada com. fra le obbligatorie, è il vero e preciso atto di giurisdizione nella materia attribuita all'autorità del Prefetto dall'art. 17 della legge sui LL. PP. e contro di questo non vi è altro rimedio che il ricorso in via gerarchica nel termine stabilito dall'art. 379 di detta legge. C. S. 9 Aprile 1875, *M.* 1875, p. 336.

15045 — Non vale ad interrompere la decorenza del termine un ricorso al Prefetto contro il suo D.; ed il Prefetto non può far rivivere la propria giurisdizione, sia per rivocare, come per modificare o confermare il suo D.; e qualunque provvedimento venisse emesso dal Prefetto stesso, sarebbe ozioso, e non potrebbe produrre alcun effetto giuridico per interrompere la decorrenza del termine. Id. id.

15046 — Contro il D. Prefettizio che omologa l'elenco di classificazione delle strade, non si può fare opposizione se è trascorso il termine fissato dall'art. 379 della legge sui LL. PP. C. S. 1 Luglio 1874, *M.* 1875, p. 16.

15047 — Quando il Comune non ha ricorso entro 30 giorni, a tenore dell'art. 379 della legge sui LL. PP. contro il D. del Prefetto che omologò l'elenco delle strade com. obbligatorie, l'elenco stesso deve ritenersi come cosa passata in giudicato, e non potrebbe venire modificato se non per regolare procedimento e col consenso dell'autorità governativa. C. S. 9 Sett. 1874, *M.* 1875, p. 281.

15048 — Deve ritenersi per perentorio il termine stabilito dell'art. 379 della legge sui LL. PP. relativo ai ricorsi in via gerarchica. C. S. 16 Giugno 1875, *M.* 1875, e. 281.

15049 — Non può distinguersi fra notificazione e intimazione del D. perchè tale distinzione non è portata dalla legge, nè venne mai accolta dalla pratica amministrativa. Id. id.

15050 — Contro l'elenco definitivamento omologato delle strade obbligatorie di un Comune, non è ammissibile il reclamo d'un Comune vicino. Min. LL. PP. 14 Genn. 1876, *M.* 1876, p. 173.

15051 — Nessuna disposizione di legge impone l'obbligo al Min. dei LL. PP. di sentire il Consiglio di Stato prima di emettere il D. che provvede sopra un ricorso contro la classificazione di una strada com. messa fra le obbligatorie. C. S. 28 Genn. 1876, *M.* 1876, p. 302.

15052 — Il fatto di una indiretta comunicazione per mezzo della ferrovia fra due Comuni vicini, non li può dispensare dall'obbligo di sistemare la via rotabile che li mette in comunicazione diretta. Id. id.

15053 — I privati non hanno veste per ricorrere contro un ordine Prefettizio relativo alla costruzione di una strada obbligatoria, quantunque il Consiglio com. si fosse riservato di ricorrere, e tra i ricorrenti vi fosse la maggioranza dei Consiglieri. C. S. 28 Marzo 1879, *M.* 1879, p. 223.

15054 — Il termine dell'art. 379 della legge sui LL. PP. è opposto giustamente ai ricorsi tardivi prodotti contro la regolare classificazione delle strade obbligatorie. C. S. 28 Marzo 1879, *M.* 1879, p. 223. — D. R. 20 Febb. 1881, *M.* 1881, p. 268.

15055 — Nelle controversie relative al tracciato delle strade com. obbligatorie tra gli uffici tecnici ed il Municipio, il Prefetto prima di emettere le sue decisioni ai termini del regol. 11 Sett. 1870, deve sentire l'avviso della Dep. prov. C. S. 10 Dic. 1879, *M.* 1880, p. 207.

15056 — La mancanza di questo avviso rende inefficace la decisione prefettizia. Id. id.

15057 — Classificata dal Prefetto d'ufficio una strada com. sull'elenco di quelle obbligatorie, e ricorrendosi dal Comune al Re, è da rigettarsi il gravame se non è stato esaurito il preventivo ricorso al Min. contro il D. del Prefetto. C. S. 11 Marzo 1882, *M.* 1882, p. 318.

15058 — **Fondo speciale**. *Sovraimposta* 5 *p.* 0[0 — *Maggiori utenti* — *Prestazioni in natura* — Circ. Min. LL. PP. 12 Dicembre 1873, sulla riscossione della tassa per le prestazioni in natura. *M.* 1874, p. 5.

15059 — R. D. 16 Marzo 1874, che approva il regol. per l'imposta delle prestazioni d'opere da impiegarsi nella costruzione delle strade obbligatorie. *M.* 1874, p. 145.

15060 — R. D. 13 Ott. 1877 sulla compilazione d'ufficio dei ruoli delle prestazioni d'opera. *M.* 1877, p. 353.

15061 — La nomina dei componenti della Commissione che deve compilare l'elenco

dei comunisti soggetti alla tassa di prestazione d'opera a termini dell'art. 9 del regol. 16 Marzo 1874, deve essere fatta dalla Giunta Municipale, cui spetta la compilazione dei ruoli. Min. LL. PP. 28 Maggio 1874, *M.* 1875, p. 190.

15062 — Anche i marinai di lunghe navigazioni devono essere scritti sul ruolo dei prestatori d'opera per la costruzione delle strade obbligatorie, e se essi non possono prestare l'opera direttamente, rimangono soggetti al pagamento della tassa corrispondente. C. S. Marzo 1875, *M.* 1875, p. 150.

15063 — Sono soggetti al pagamento della tassa per le prestazioni d'opera, anche i funzionari dell'ordine giudiziario ed amministrativo. Circ. Min. LL. PP. 27 Sett. 1876, *M.* 1876, p. 307.

15064 — Anche i funzionari dell'ordine giudiziario ed amministrativo, ad eccezione della truppa, sono soggetti alle prestazioni d'opera per la costruzione e sistemazione delle strade obbligatorie a favore dei Comuni ove dimorano per ragione d'ufficio. C. S. 4 Agosto 1876, *M.* 1876, p. 345.

15065 — L'obbligo delle prestazioni d'opere e la sua cessazione nei rispetti dell'età incomincia rispettivamente e termina di diritto a chi ha compiuti e i 18, e i 60 anni di età. Circ. Min. LL. PP. 11 Agosto 1877, *M.* 1877, p. 274.

15066 — Anche i medici condotti sono obbligati alla tassa delle prestazioni d'opera, per le strade obbligatorie, nel Comune ove dimorano. Min. LL. PP. 5 Sett. 1878, *M.* 1878, p. 329.

15067 — I soldati sotto le armi in distaccamento o di guarnigione in un Comune, non possono essere assoggettati alle prestazioni d'opera per le strade obbligatorie. Id. id.

15068 — Gl'impiegati ed agenti ferroviari sono soggetti alle prestazioni d'opera per le strade obbligatorie. C. S. 10 Agosto 1878, *M.* 1878, p. 329.

15069 — L'applicazione del massimo delle prestazioni in natura deve essere fatta fissando a quattro giornate di lavoro la prestazione di ogni persona da 18 ai 60 anni, che dimora nel Comune, e di ogni bestia da soma sella o da tiro, e non già fissando un numero complessivo arbitrario. C. S. 30 Dic. 1870, *M.* 1873, p. 312.

15070 — Anche i ruoli delle prestazioni d'opera per essere esecutori, debbono essere muniti del visto dal Prefetto, o dal Sottoprefetto, secondo i casi. — Circ. Min. LL. PP. 28 Febb. 1876, *M.* 1876, p. 98.

15071 — La conversione in denaro delle prestazioni d'opera si effettua, o per opzione del contribuente, o perchè questo, chiamato a prestare il suo lavoro non si è presentato al cantiere nel giorno stabilito. Min. LL. PP. 17 Genn. 1876, *M.* 1876, p. 173.

15072 — Una conversione d'ufficio di tutte le giornate rimaste alla fine dell'esercizio, senza aver fatto precedere l'invito al lavoro non sarebbe legale. Id. id.

15073 — Sta nelle cure e nell'antiveggenza di chi dirige i lavori di regolare le cose in modo che non rimanga in fine di esercizio nessuna giornata che non sia stata compresa in una delle due conversioni. Id. id.

15074 — L'esazione delle prestazione d'opere convertite in denaro, sia per opzione dei contribuenti, sia per mancata presenza al cantiere, va esatta col privilegio dello scosso per riscosso a norma dell'art. 7 legge 39 Agosto 1868 e della legge 20 Aprile 1871. Min. Fin. 1 Genn. 1876, *M.* 1876, p. 174.

15075 — Le note dei prestatori mancanti o che optassero per la conversione in denaro debbonsi rendere esecutorie prima della consegna all'Esattore, e ciò ad onta che i ruoli siano stati resi esecutori. C. S. 9 Ott. 1875, *M.* 1876, p. 174.

15076 — Il proprietario il quale converte in danaro od in un' opera determinata la giornata di lavoro, non può pretendere che gli sia tenuto conto della distanza che non operando il riscatto avrebbe dovuto percorrere onde recarsi al lavoro e ritornare, nè di aver diminuito in proporzione le ore delle giornate riscattate. Circ. Min. LL. PP. 28 Febb. 1877, *M.* 1877, p. 98.

15077 — L'art. 6 della legge 30 Agosto 1868, non può essere inteso nel senso che divenuto esecutorio il ruolo delle prestazioni d'opera per coloro che non le contestarono nel termine ivi stabilito di due settimane, sia precluso l'adito a contestare l'iscrizione avanti l'autorità giudiziaria competente a decidere le questioni in materia d'imposte dirette; ma dev'essere inteso nel senso più limitato, che la mancanza di reclamo rende esecutorio il ruolo ed autorizza l'esazione dell'imposta, salvo all'opponente il diritto di ricorrere a detta autorità giudiziaria nel termine perentorio stabilito dall'imposta di R. M. e sull'imposta dei fabbricati. App. Genova 28 Ott. 1876, *M.* 1877, p. 107.

15078 — Anche nel caso in cui il ruolo delle prestazioni d'opera sia compilato d'ufficio dal Prefetto, nei giudizi di cui all'art. 2 della legge 30 Agosto 1868 è sempre tradotto in giudizio un interesse di uno o più contribuenti in opposizione ad un interesse com. ed il legittimo rappresentante di questo non può essere altri che il Sindaco. C. S. 3 Sett. 1877 e Circ. Min. LL. PP. 3 Ott. 1877, *M.* 1877, p. 322.

15079 — Se il bestiame viene trasportato temporaneamente in altri stabilimenti fuori del Comune, esso dev' essere compreso nel

ruolo delle prestazioni del Comune ove sta abitualmente. Min. LL. PP. 30 Dic. 1877, *M.* 1878, p. 63.

15080 — Quando poi il bestiame è comprato dopo la formazione del ruolo, esso dev'essere incluso in un ruolo suppletivo. Id. id.

15081 — Il contribuente non può essere obbligato ad acquistare il veicolo per le sue bestie da tiro quando esso non nè sia fornito. Min. LL. PP. 1 Maggio 1878, *M.* 1878, p. 236.

15082 — L'appaltatore deve provvedere in tempo utile ai veicoli, sicchè ove per la mancanza di essi alcune bestie non potessero prestare l'opera, la perdita di tale prestazione dovrebbe andare a carico dell' appaltatore. Id. id.

15083 — Nè la conversione obbligatoria potrebbe essere ammessa perchè il contribuente ha soddisfatto alla legge quando ha presentato le sue bestie al cantiere. Id. id.

15084 — Il ruolo delle prestazioni d'opera dopo pubblicato e divenuto esecutivo, dà piena facoltà all'autorità municipale, e quando si agisce d'ufficio al Prefetto, di far riscuotere come le altre tasse dirette la conversione in denaro di tali prestazioni, sia quando la conversione ha avuto luogo perchè l'iscritto nel ruolo precedente non ha prestata l'opera sua nel tempo stabilito, sia che la conversione si verifichi per volontà del contribuente. Min. LL. PP. 24 Aprile 1878, *M.* 1878, p. 236.

15085 — Contro le sentenze dei giudici conciliatori, relative alle opposizioni ai ruoli per la tassa delle prestazioni d'opera non è ammessibile ricorso in Cassazione. Min. G.G. 24 Agosto 1878, *M.* 1878, p. 302.

15086 — Le prestazioni d'opera debbono sempre limitarsi a non più di 4 giornate per ciascun contribuente in ogni anno. Min. LL. PP. 21 Dic. 1878, *M.* 1879, p. 126.

15087 — Se in un anno alcune prestazioni non furono impiegate per qualsiasi causa, non possano chiamarsi nell'anno successivo. Id. id.

15088 — La Giunta non ha facoltà di ridurre il ruolo delle prestazioni d'opera, sia col concedere esenzioni, sia col diminuire il numero delle giornate di lavoro, se prima il Consiglio comunale non abbia fatte le speciali dichiarazioni a termini della legge. R. D. 14 Ag. 1880, *M.* 1880, p. 317.

15089 — L'elenco degli esentati deve essere pubblicato. Id. id.

15090 — Non si può sostituire l' impiego delle prestazioni d'opera con la contrattazione di un mutuo. Id. id.

15091 — Una volta consegnati all' Esattore gl'elenchi per la riscossione delle prestazioni in natura, non può il Consiglio ordinare la radiazione dal ruolo di una somma o perchè duplicata, o perchè riguarda individui, poveri, o defunti, o detenuti in carcere, o sotto le armi. C. S. 16 Sett. 1880, *M.* 1880, p. 360.

15092 — Però l'Esattore può ottenere se ha pagato, il rimborso od il discarico delle quote inesigibili. Id. id.

15093 — La competenza del Conciliatore in tema di ruoli di prestazioni d' opere, è limitata alle questioni sulla esecutorietà dei ruoli stessi, nè può estendersi alle altre concernenti il merito dell' iscrizione. App. Genova 3 Nov. 1880, *M.* 1881, p. 153.

15094 — La tassa di prestazione è dovuta solo da colui che abita nel Comune, o vi tiene il principale suo stabilimento. Id. id.

15095 — Deve annullarsi la delib. com. con cui si voglia riscattare la tassa delle prestazioni d'opera, rimpiazzando l' ammontare di questo cespite con somme prese a prestito. Min. LL. PP. 1 Settembre 1880, *M.* 1881, p. 191.

15096 — Il regol. 16 Marzo 1874 sulle prestazioni d'opera deve essere eseguito in tutte le sue parti anche quando si procede d'ufficio, sostituendosi in questo caso il Prefetto alla rappresentanza com. Min. LL. PP. 29 Marzo 1881, *M.* 1881, p. 192.

15097 — Le quote esigibili in denaro delle prestazioni d'opera per le strade obbligatorie com. possono essere sempre riscosse nel termine dalla legge prescritto per le tasse dirette, e si possono consumare anche in anni diversi da quelli in cui furono imputate. C. S. 6 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 200.

15098 — L'autorità giudiziaria è competente a decidere sulle questioni che possono insorgere fra i privati ed un Comune, quando questo abbia invertito a favore di una strada vicinale le prestazioni in natura che invece si dovevano corrispondere per la costruzione di una strada obbligatoria. App. Firenze 4 Giugno 1881, *M.* 1881, p. 316.

15099 — Se un Comune trovasi soggetto alla esecuzione d'ufficio, tutte le facoltà del Consiglio com. relative alla viabilità obbligatoria passano al Prefetto, al quale spetta di provvedere d'ufficio anche alla compilazione dei ruoli di prestazione d'opera. C. S. 20 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 316.

15100 — Se ciò non ostante il Prefetto lascia deliberare il Consiglio com. sulla revisione del ruolo delle prestazioni, non diminuisce nel Prefetto stesso il diritto di supplire all'azione incompleta o irregolare che venisse fatta dal Comune. Id. id.

15101 — Quando la strada è compiuta non si può più stanziare in bilancio e imporre la tassa di prestazione d'opera per convertirla in denaro allo scopo di estinguere i debiti derivanti dalla costruzione della strada stessa. C. S. 15 Marzo 1882, *M.* 1882, p. 384.

15102 — R. D. 31 Marzo 1878 relativo alle decisioni delle Giunte municipali sui reclami contro l'iscrizione nell'elenco dei principali utenti per le strade com. obbligatorie. *M.* 1878, p. 129.

15103 — Circ. Min. LL. PP. 28 Maggio 1878 sulle spese di revisione annuale degli elenchi dei principali utenti. *M.* 1878, p. 195.

15104 — Circ. Min. LL. PP. 13 Nov. 1878, sulla compilazione del ruolo dei maggiori utenti. *M.* 1878, p. 369.

15105 — Per la costruzione di un ponte su di una strada obbligatoria deve imporsi la tassa sui principali utenti della strada di cui il ponte fa parte. C. S. 30 Dicembre 1870, *M.* 1873, p. 312.

15106 — Per esentare i Comuni dall'obbligo di statuire la tassa speciale sui maggiori utenti, devesi dimostrare che il valore degli stabili e terre adiacenti alla strada non verrà ad accrescersi neppure di un ventesimo a cagione della nuova comodità di trasporto e di passaggio. C. S. 26 Febbraio 1873, *M.* 1874, p. 43.

15107 — Se il Comune nel cui territorio scorre la strada non ha bisogno di profittare della tassa sui principali utenti, il Comune vicino cui la strada serve di congiunzione non ha alcuna facoltà di imporre la tassa agli utenti stessi posti fuori del suo territorio. Min. LL. PP. 20 Gennaio 1874, *M.* 1874, p. 94.

15108 — Il Comune che provvede all'esecuzione di una strada obbligatoria, non può imporre la tassa dei principali utenti sopra fondi i quali benchè compresi nel raggio dalla legge previsto, sono però situati nel territorio di altro Comune. C. S. 16 Febbraio 1877, *M.* 1877, p. 222.

15109 — É però in sua facoltà di promuovere un Consorzio col Comune nel quale sono posti i fondi medesimi, per obbligare questo a concorrere nella misura del contributo al quale quei terreni dovrebbero sottostare. Id. id.

15110 — La spesa per la revisione annuale degli elenchi dei principali utenti nei Comuni soggetti all'esecuzione d'ufficio deve gravare nel fondo costruzioni, caricandone poi nei riparti a ciascun Comune la effettiva spesa fatta per ogni ruolo riveduto appartenente al Comune medesimo. Circ. Min. LL. PP. 4 Maggio 1878, *M.* 1878, p. 178.

15111 — Allorchè un Comune è assoggettato all'esecuzione d'ufficio il Prefetto subentra al Comune per tutto ciò che sia necessario per la costruzione della strada; egli deve fare tutto ciò che per legge avrebbe dovuto eseguire il Comune se non avessse perduto il diritto della propria iniziativa. Min. LL. PP. 14 Maggio 1878, *M.* 1878, p. 251.

15112 — Il Prefetto deve perciò far compilare dal Delegato stradale i ruoli dei principali utenti, e sostituirsi alla Giunta anche per quanto riguardo la risoluzione dei reclami prodotti. Id. id.

15113 — La legge 30 Agosto 1868 non fa ostacolo ad accogliere in qualunque tempo la domanda di un affrancamento della tassa speciale, di che gli art. 1 e 4 della legge medesima, a condizione che sia tenuto fermo il pagamento del decuplo del suo ammontare riferibile all'anno nel quale fu stabilita, senza detrazione alcuna delle annualità già pagate. C. S. 3 Gennaio 1879, *M.* 1879, p. 95.

15114 — In materia civ. dalle sentenze inappellabili non può proporsi ricorso in Cassazione. Cass. Napoli 20 Agosto 1879, *M.* 1880, p. 60.

15115 — Non può perciò impugnarsi in Cassazione la sentenza del Pretore che giudica sul ricorso relativo a quota di concorso posta a carico dei principali utenti di strada obbligatoria, essendo tale sentenza inappellabile per l'art. 30 della legge 3 Agosto 1868. Id. id.

15116 — Il Comune che provvede alla costruzione di una strada obbligatoria per effetto della legge 39 Agosto 1868, non può imporre la tassa dei principali utenti, sopra fondi i quali, tuttochè compresi nel raggio dalla legge previsto, sono situati però nel territorio di altri Comuni. Min. LL. PP. 7 Genn. 1881, *M.* 1881, p. 175.

15117 — Però è in sua facoltà di promuovere un Consorzio col Comune nel quale sono post i fondi medesimi per obbligare questo a concorrere nella misura del contributo al quale quei terreni dovrebbero sottostare. Id. id.

15118 — Il secondo Comune potrà da sua parte rivalersi della predetta quota, imponendo ai maggiori utenti della strada posti nel suo territorio, il pagamento della tassa a suo favore. Id. id.

15119 — Tutti i maggiori utenti di una strada obbligatoria, sieno essi proprietari di terreni in una zona adiacente alla strada stessa, di larghezza di un chilometro per parte, o proprietari di foreste, miniere, cave e stabilimenti iudustriali in qualunque parte del Comune, vanno trattati egualmente, e ciascuno di essi ha diritto ad essere esentato dalla tassa, sempre che dimostri che colla costruzione o sistemazione della strada, il reddito, ed il valore della sua proprietà non viene aumentato neppure di un ventesimo. Min. LL. PP. 20 Dicembre 1880, *M.* 1881, p. 221.

15120 — Circ. Min. Fin. 15 Giugno 1883 per l'indicazione nei ruoli dell'ammontare del 5 per 0[0 di sovrimposta, destinato per la costruzione delle strade com. obbligatorie, *M.* 1883, p. 226.

15121 — Circ. Min. Fin. 6 Agosto 1883, sul versamento della sovraimposta da applicarsi al fondo speciale per le strade obbligatorie. *M.* 1883, p. 292.

15122 — Circ. Min. LL. PP. 5 Febb. 1879 sulla comunicazione da farsi a fin d'anno ai Comuni dei risultati della gestione del fondo speciale. *M.* 1879, p. 82.

15123 — Circ. Min. LL. PP. 22 Dic. 1879 sull'aggio dovuto agli Esattori per la riscossione delle tasse del fondo speciale per le strade obbligatorie. *M.* 1880, p. 35.

15124 — La tassa sui maggiori utenti e quella sulle prestazioni in natura debbono assolutamente essere stabilite in un contributo proporzionato ai beni ed alla popolazione come richiedono gli art. 4 e 5 della legge del 1868. C. S. 30 Dicembre 1870, *M.* 1873, p. 312.

15125 — Qualora un Comune, ad onta degli eccitamenti non provvede alla sistemazione e costruzione di una strada obbligatoria compresa nel relativo elenco, ed il Prefetto sull'avviso favorevole della Dep. prov. costituisca d'ufficio il fondo speciale col massimo dei mezzi *a b c* di cui l'art. 2. della legge 30 Agosto 1868, il D. del Prefetto è legittimo ed opportuno. C. S. 23 Dicembre 1873, *M.* 1874, p. 221.

15126 — Non è ammessibile il ricorso del Comune contro la costituzione del fondo speciale sul pretesto che il tracciamento della strada non è ancora definitivamente stabilito. Id. id.

15127 — Non è attendibile neppure la eccezione dello scarso prodottò che si può sperare dal fondo speciale, e della difficoltà della riscossione. Id. id.

15128 — Il fondo speciale è stabilito tassativamente dalla legge 30 Agosto 1868 per essere convertito in lavori di costruzione, e solo per questi può essere erogato. Min. LL. PP. 4 Febb. 1876, *M.* 1876, p. 173.

15129 — Le prescrizioni sulla intangibilità del fondo speciale per le strade comunali obbligatorie, sono applicabili unicamente al fondo speciale costituito e proveniente dai cespiti indicati nella legge 30 Agosto 1868. C. S. 29 Aprile 1874, *M.* 1874, p. 318.

15130 — Il fondo speciale per la costruzione delle strade obbligatorie non può essere distratto in altro uso che non sia quello contemplato dalla legge stessa. C. S. 27 Febb, 1878, *M.* 1878, p. 116. — C. S. 7 Agosto 1878, *M.* 1878, p. 324. — C. S. 18 Ott. 1879, *M.* 1880, p. 60.

15131 — Non può quindi essere ammessa nei residui attivi del bilancio com. quella rimanenza di esso fondo che fosse sopravanzata nell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, ed opera legalmente la Dep. che cancella occorrendo tale riparto. C. S. 27 Febb. 1878, *M.* 1878, p. 116.

15132 — Il danaro del fondo speciale non può essere tolto alla custodia dell'Esattore com. nelle condizioni ed ai termini degli art. 120, 124 e 126 della legge com. C. S. 7 Agosto 1878, *M.* 1878, p. 323.

15133 — Deve annullarsi la deliberazione com. per una gratificazione al segretario da da prelevarsi dal detto fondo, in compenso della compilazione dei ruoli delle tasse da riscuotersi per la costruzione di una strada obbligatoria. C. S. 18 Ott. 1879, *M.* 1880, p. 60.

15134 — Non è sufficiente a far revocare il D. Prefettizio che costituisce d' ufficio il fondo speciale per le strade obbligatorie, l'eccezione di un Comune che afferma di avere mezzi sufficienti per sottostare alla quota di spesa, indicando il prodotto della vendita eventuale di beni comunali. C. S. 4 Agosto 1875, *M.* 1876, p. 45.

15135 — Il fondo speciale delle strade com. obbligatorie, non può essere soggetto a sequestro di sorta per debito dei Comuni verso lo Stato, e verso i privati, se il debito non fosse dipendente dalla esecuzione della legge del 1868. Min. Fin. 4 Ottobre 1876, *M.* 1877, p. 29.

15136 — Il Prefetto non è tenuto in fine d'anno a dare a ciascun Comune contro cui si procede d'ufficio il rendiconto delle spese di sorveglianza alla costruzione delle strade com. obbligatorie. Min. LL. PP. 25 Sett. 1876, *M.* 1877, p. 29.

15137 — Nell'Ottobre di ciascun anno il Prefetto deve promuovere l' avviso della Dep. prov. sopra il bilancio preventivo delle spese predette, e nel Gennaio successivo deve sottoporre all'esame ed approvazione della medesima, il consuntivo della spesa sostenuta nell'anno precedente, e la relativa proposta di ripartizione fra i Comuni interessati. Id. id.

15138 — L' esercizio annuale delle gestione del fondo speciale per l' esecuzione coattiva delle strade obbligatorie deve durare pressa la Prefettura dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno, sicchè l'esercizio chiudesi al 31 Dicembre. Min. LL. PP. 24 Luglio 1878, *M.* 1878, p. 301.

15139 — La gestione del Prefetto deve essere approvata dalla Dep. ed i rendiconti speciali così approvati, debbono notificarsi ai Comuni interessati. Id. id.

15140 — Una strada può essere obbligatoria per un Comune, tuttochè del tutto o in parte scorre sul territorio di altri Comuni: mentre se essi poi se ne avvantaggiano possono essere chiamati a consorzio per la costruzione dell'opera a ragione dell'utilità che ne ricavano. C. S. 28 Novembre 1879, *M.* 1880, p. 92.

15141 — Anche per le strade che si protendono fuori del Comune, devono applicar-

si tutte le tasse che costituiscono il fondo speciale, comprese le prestazioni in natura. Id. id.

15142 — La riscossione del ruolo delle tasse in corrispettivo delle prestazioni di opera deve essere affidata all'Esattore com. il quale ha l'obbligo di operarne il versamento nella cassa com. a non riscosso come riscosso, ed ha diritto di conteggiarne in suo favore l'aggio di riscossione. C. S. 30 Giugno 1880, *M.* 1880, p. 251.

15143 — Il Consiglio com. non può accordare un'indennità al Tesoriere del Comune, pel maneggio di tutte le somme riscosse e pagate per la costruzione di una strada obbligatoria, risolvendosi quest' atto in una mera liberalità non giustificabile. Id. id.

15144 — I Comuni compresi in un Consorzio per strada obbligatoria possono impiegare i cespiti del fondo speciale di cui l'art. 2 della legge 30 Agosto 1868 allorchè difettano di fondi ordinari. Min. LL. PP. 7 Gennaio 1881, *M.* 1881, p. 201.

15145 — La legge 30 Agosto 1868, non avendo disposta alcuna limitazione di tempo per la sovraimposta sulle tasse dirette non eccedente il 5 p. 0[0 delle tasse erariali nè per le prestazioni d'opere degli abitanti del Comune, non si può ammettere che sia ad esse applicabile la durata di un ventennio come è prescritto per la tassa sui principali utenti; ma le precitate due tasse devono impiegarsi finchè ve ne è bisogno. Min. LL. PP. 7 Gennaio 1881, *M.* 1881, p. 201.

15146 — Se i Comuni non bastando le rendite ordinarie ed i capitali disponibili, provvedono alla costruzione e sistemazione delle strade obbligatorie col fondo speciale costituito dal massimo dei cespiti di cui all'art. 2 della legge 30 Agosto 1868, le spese da farsi ogni anno per le strade non possono eccedere l' ammontare del fondo stesso. C. S. 22 Marzo 1882, *M.* 1882, p. 384.

15147 — **Contrattazione di prestiti** — Circ. Min. LL. PP. 30 Agosto 1877, sulla compilazione dei certificati per pagamento di mutui concessi dalla Cassa dei depositi e prestiti, per la costruzione delle strade obbligatorie. *M.* 1877, p. 341.

15148 — Il D. che autorizza la Cassa dei depositi e prestiti a mutuare somme ad un Comune per strade obbligatorie va soggetto alla tassa graduale di L. 1 per ogni L. 1000 del prestito autorizzato. Circ. Min. LL. PP. 26 Febb. 1879, *M.* 1879, p. 98.

15149 — Circ. Min. LL. PP. 14 Dic. 1876 sulle modalità da osservarsi per versamento di somme mutuate ai Prefetti per strade obbligatorie. *M.* 1879, p. 99.

15150 — Circ. Amministrazione centrale Cassa depositi e prestiti 5 Febbraio 1883 sulle norme da osservarsi per promuovere gli atti esecutivi contro Esattori morosi al versamento di rate di delegazioni sulle sovrimposte per prestiti fatti a Comuni, e Consorzi. *M.* 1883, p. 98.

15151 — Per facilitare la costruzione delle strade obbligatorie i Comuni possono contrarre dei mutui, non ostando a ciò l'art. 2 della legge 30 Agosto 1868. — Nota Min. LL. PP. 20 Luglio 1870, *M.* 1870, p. 286.

15152 — La legge 30 Agosto 1868 sulle strade obbligatorie stabilisce per le spese di costruzione l'obbligo di costituire il fondo speciale a ciò destinato; però se a tal fine si possono anche contrarre prestiti, ciò deve farsi con apposita deliberazione, indipendentemente dalla sistemazione del bilancio, e dopo di avere esaurite le altre pratiche prescritte dalla legge. C. S. 16 Aprile 1875, *M.* 1875, p. 168.

15153 — Dovendo per l'art. 17 della legge 27 Maggio 1875 essere garantite le annualità di ammortamento dei prestiti, col rilascio di altrettante delegazioni sull'Esattore, pagabili esclusivamente colla sovrimposta sui terreni e fabbricati, ne consegue che all'infuori della sovrimposta costituente il provento *A* del fondo speciale, in quanto esso offra la dovuta capienza, gli altri proventi del fondo medesimo, e qualunque altro reddito del bilancio com. non possono essere accettati pel servizio di ammortamento dei prestiti. — Amm. cent. Cassa Depositi e Prestiti 30 Giugno 1879, *M.* 1879, p. 319.

15154 — Quando un Consiglio com. per l'esecuzione di strade obbligatorie subordini la contrattazione di mutuo alla condizione che le pratiche necessarie per metter mano ai lavori fossero completate in una data epoca, la relativa deliberazione non solo cessa di essere esecutoria, ma deve considerarsi come scaduta senza bisogno d'una speciale menzione della sua revoca, se la Dep. non approvi il mutuo entro il termine prefisso. C. S. 25 Febb. 1880, *M.* 1880, p. 347.

15155 — Eccede le proprie competenze la Dep. che ordina al Prefetto di contrarre un prestito d'ufficio per la costruzione di strade obbligatorie. C. S. 10 Giugno 1881, *M.* 1881, p. 248.

15156 — Qualora a carico di un Comune non siasi verificata l'esecuzione d'ufficio, il Prefetto non ha facoltà di contrarre un prestito contro la volontà del Comune. Id. id.

15157 — La contrattazione di un mutuo per pagamento di debito verso il Consorzio per la costruzione di una strada obbligatoria deve essere fatta a termini della legge 30 Agosto 1868. — C. S. 29 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 249.

15158 — Spetta quindi di provvedere al Prefetto a norma dell'art. 15 della legge

30 Agosto 1868, anzichè alla Dep. in ordine all'art. 142 della legge com. Id. id.

15159 — Qualora si ricorra contro le disposizioni prese dal Prefetto, il ricorso, udita la Dep. deve essere trasmesso al Min. dei LL. PP. Id. id.

15160 — **Sussidi** — *del Governo e della Provincia* — Circ. Min. LL. PP. 15 Genn. 1875, che indica quando siano da accreditarsi i Comuni del sussidio governativo. *M.* 1875, p. 65.

15161 — Circ. Min. LL. PP. 16 Ottobre 1876 sul modo con cui devono essere trasmesse le domande dei Comuni por ottenere prestiti per la costruzione di strade obbligatorie. *M.* 1876, p. 341.

15162 — Il sussidio dello Stato deve proporzionarsi soltanto alla spesa fatta per opere stradali dopo la legge del 1868, e non per quelle fatte in precedenza quantunque il Comune dovesse fare altri pagamenti per queste, oltre quelli già fatti. C. S. 30 Dicembre 1869, *M.* 1873, p. 311. — C. S. 19 Luglio 1873, *M.* 1874, p. 43.

15163 — Per ottenere il sussidio del Governo bisogna che il Comune abbia costituito il fondo speciale applicando il massimo dei mezzi a, b, c, di cui l'art. 2 della legge 1868 in modo concreto ed efficace, non bastando l'aver deliberato che la tassa sugli utenti e le prestazioni in natura saranno poi fissate concretamente quando si avranno i progetti d'arte o si metterà mano ai lavori. C. S. 30 Dicembre 1870, *M.* 1873, p. 311.

15164 — Se il progetto dell'opera per cui si chiede il sussidio non è stato approvato dal Prefetto, il Governo non può concedere il sussidio. C. S. 27 Dicembre 1871, *M.* 1873, p. 312.

15165 — I sussidi dello Stato ai Comuni per le strade obbligatorie, non devono eccedere il 4° della somma *effettivamente* spesa da ciascun Comune. C. S. 26 Febbraio 1873, *M.* 1874, p. 43.

15166 — Per la concessione dei sussidi importa precipuamente avere per ciascuna strada formati regolarmente i progetti particolareggiati non solamente i progetti di massima; importa curare che il fondo speciale sia attuato ed applicato. C. S. 26 Febbraio 1873, *M.* 1874, p. 43.

15167 — Se i lavori di costruzione o sistemazione superino la spesa prevista nel progetto che servì di base alla concessione del sussidio governativo, il Comune per ottenere un supplemento deve produrre una nuova domanda richiamando la 1. e istruita e corredata del progetto dell'opera, di una stima addizionale dei nuovi lavori, munita di una relazione dell'ufficio del Genio civile che dimostri la ragione e la necessità della maggior spesa. Dec. Min. LL. PP. 23 Novembre 1873, *M.* 1874, p. 62.

15168 — Per facilitare l'istruttoria in questo caso la domanda potrebbe corredarsi dei documenti che furono uniti alla prima: la domanda della Giunta autorizzata dal Consiglio, ed il parere del Cons. prov. o d'urgenza della Dep. Id. id.

15169 — Se però trattasi di lavori addizionali importanti e che producono espropriazione, è indispensabile che il progetto di essi sia approvato in conformità agli art. 16 17 e7 e 18 del regol. 11 Settembre 1870. Id. id.

15170 — La Provincia che ha costruito a sue spese una strada com. obbligatoria, non ha diritto di ottenere dallo Stato il sussidio a cui avrebbe avuto diritto il Comune secondo le prescritte condizioni. C. S. 30 Giugno 1875, *M.* 1876, p. 53.

15171 — Il sussidio governativo si assegna al Comune, non al Consorzio, potendo avvenire che qualche Comune componente il Consorzio non abbia bisogno di costituire il fondo speciale, e di ottenere quindi il sussidio. Min. LL. PP. 10 Maggio 1875, *M.* 1876, p. 173.

15172 — Quando i Comuni a corredo degli atti che presentano per il pagamento delle quote maturate del sussidio dello Stato, porgono i verbali di accordo coi proprietari, devesi da essi poter desumere il valore delle fatte espropriazioni; il costo delle stesse deve comprendersi nei certificati di pagamenti della parte che spetta allo Stato, anche se il Comune non ha effettivamente pagato dette espropriazioni. Min. LL. PP. ... Giugno 1877, *M.* 1877, p. 222.

15173 — Il sussidio assicurato dallo Stato ai Comuni per la costruzione delle strade obbligatorie, non può eccedere il quarto della spesa effettiva da essi fatta nell'opera sussidiata, ma può essere inferiore, secondo le speciali circostanze del caso. C. S. 8 Genn. 1879, *M.* 1879, p. 156.

15174 — Il Comune che abbia ricevuto meno del quarto, non può impugnare per ciò solo di irregolarità o di arbitri il D. di riparto. Id. id.

15175 — Le Provincie non hanno alcun titolo per pretendere di aver parte nei sussidii che lo Stato concede ai Comuni, nelle condizioni e per gli effetti dell'art. 9 della legge sulle strade obbligatorie. C. S. 12 Nov. 1879, *M.* 1880, p. 91.

15176 — Quantunque una strada sia iscritta nell'elenco delle obbligatorie, non può essere sussidiata dallo Stato, se in essa non si ravvisano i caratteri di obbligatorietà tassativamente indicati dall'art. 1 della legge 30 Agosto 1868. C. S. 3 Dic. 1879, *M.* 1880, p. 222.

15177 — Il sussidio deliberato da un Consiglio prov. a favore di Comuni per strade obbligatorie è un elemento costitutivo del

fondo speciale riservato esclusivamente alla costruzione delle strade com. obbligatorie, e non si puó distrarre ad usi diversi. C. S. 12 Nov. 1879, *M.* 1880, p. 361.

15178 — Devono annullarsi come contrarie alla legge le deliberazioni del Consiglio prov. e della Dep. con cui si sospende il pagamento del sussidio ai Comuni debitori della Provincia. Id. id.

15179 — Le disposizioni della legge 30 Agosto 1868 non riguardano le strade preesistenti ed in condizioni normali; e quindi non può concedersi ad esse il sussidio. R. D. 3 Febb. 1881, *M.* 1881, p. 201.

15180 — Il Ministero ha sempre la facoltà di revocare o limitare il sussidio dello Stato già concesso ad un Comune, quando risulti che esso o non trovisi più nelle condizioni stabilite dall'art. 9 della legge 30 Agosto 1868, o per costituito consorzio, o per altre ragioni la spesa del Comune venga diminuita. R. D. 2 Dicembre 1880, *M.* 1881, p. 269.

15181 — La revoca o diminuzione del sussidio secondo i casi, può sempre effettuarsi, senza bisogno d'interpellarne prima il Comune interessato. Id. id.

15182 — Non è ammissibile che un Comune stanziato che abbia per un anno i mezzi del fondo speciale, onde ottenere il sussidio governativo, riduca poi questi mezzi a meno del medesimo, prima che i lavori pei quali il sussidio fu concesso siano compiuti. C. S. 20 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 316.

15183 — Le condizioni miserrime dell'annata, il peso delle imposte, la risoluzione di provvedere con un prestito alla diminuzione delle prestazioni d'opera, se anche sussistessero, non giustificherebbero la violazione della legge, che esige l'impiego del massimo dei mezzi del fondo speciale, qnando si è ottenuto il sussidio dello Stato. Id. id.

15184 — Se il Comune ha costituito il fondo speciale con uno o due dei cespiti segnati dall'art. 2 della legge 30 Agosto 1868, e gli fosse stato già concesso il sussidio, il Prefetto dovrebbe d'ufficio ricostituire il fondo speciale, imponendo il massimo dei tre cespiti a, b, c, di cui il precitato articolo. C. S. 21 Giugno 1882, *M*, 1883, p. 173.

15185 — **Progetti.** — *Pubblicazione, approvazione e dichiarazione di pubblica utilità.* — L'art. 27 della legge 20 Marzo 1865 sui LL. PP. è stato derogato dalla legge 30 Agosto 1868, n. 4613, e quindi pei progetti delle strade obbligatorie non occorre l'approvazione della Dep. prov. C.S. e Circ. Min. LL. PP. 26 Dicembre 1869, *M.* 1870, p. 21.

15186 — L'art. 11 della legge 30 Agosto 1868, pel quale l'approvazione per parte del Prefetto dei progetti di costruzione e sistemazione di strade obbligatorie, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, deve ritenersi applicabile anche alle strade nell'interno degli abitati. Nota Min. LL. PP. 27 Agosto 1872, *M.* 1873, p. 315.

15187 — Negli avvisi di pubblicazione dei progetti delle strade obbligatorie, deve farsi espressa menzione che il progetto tiene luogo di quelli prescritti nella legge sulla espropriazione per causa di pubblica utilità, invitando chi vi ha interesse a prenderne conoscenza, e fare tutte le osservazioni che si credessero, non solo nell' interesse generale, ma anche in quello delle proprietà che occorra danneggiare. Dec. Min. LL. PP. 17 Dic. 1873, *M.* 1874, p. 62.

15188 — Quantunque nel compilare d'ufficio un progetto di strada si sia trascurato d'invitare preventivamente il Sindaco e la Giunta, per stabilire le condizioni generali del medesimo, ciò non porta alcuna conseguenza se risulta che non si sarebbe potuto scegliere alcun altro tracciato, e che le condizioni generali del medesimo sono conformi all'interesse del Comune. Min. LL. PP. 30 Sett. 1874, *M.* 1875, p. 30.

15189 — Se il Comune inscrivesse una strada nel suo elenco delle strade obbligatorie sarebbe fuori tempo qualunque suo reclamo sulla costruzione della strada stessa, mentre non può l'obbligo del Comune essere infirmato dalla questione di seguire una linea piuttosto che un' altra, appartenendo sempre al Comune la proposta del progetto da preferire. Min. LL. PP. 17 Ottobre 1872, *M.* 1874, p. 94.

15190 — Se un progetto di strada com. obbligatoria interessa vari Comuni, nel territorio dei quali la strada deve scorrere, il progetto stesso deve pubblicarsi in ciascuno dei Comuni medesimi, e ciò anche per gli effetti della espropriazione per causa di pubblica utilità dei fondi da occuparsi. Min. LL. PP. 14 Aprile 1875, *M.* 1876, p. 173.

15191 — Qualora sia stato classificato regolarmente ed omologato l'elenco delle strade obbligatorie per un dato Comune, se questo delibera la compilazione di un progetto tecnico per una di quelle strade, che suppone a tutto suo vantaggio, e la Dep. ne ordina la compilazione all'ufficio del Genio civ. le spese devono essere poste a carico del Comune. C. S. 18 Agosto 1877, *M.* 1877, p. 317.

15192 — Che se poi il Comune riscontra essere stata inconsultamente classificata fra le obbligatorie quella strada che non vi era necessaria per le sue comunicazioni, e ritiene aver diritto di chiamare altri Comuni in Consorzio, queste circostanze non lo discaricano dall'obbligo di soddisfare quelle somme che la Dep. anticipò per suo conto all'ufficio del Genio civ. Id. id.

15193 — Quando il Consiglio com. non faccia opposizione al D. del Prefetto che ha disposto la formazione d'ufficio del progetto di una strada obbligatoria, non è attendibile il ricorso di privati contro tale provvedimento. C. S. 7 Genn. 1880, *M.* 1880, p. 222.

15194 — Il D. Prefettizio che approva e rende esecutori i progetti delle strade obbligatorie, non ha bisogno di essere preceduto dal voto della Dep. prov. C. S. 23 Febb. 1876, *M.* 1876, p. 301.

15195 — Non può dirsi senza motivazione il D. Prefettizio che approva il progetto di una strada obbligatoria, quando fa richiamo ai pareri del Genio civile, ed alla relazione dell'ingegnere autore del progetto. Id. id.

15196 — Quantunque le strade scorrenti nell'interno dell'abitato non siano in modo espresso contemplate negli articoli 1 ed 11 della legge, tuttavia debbono ritenersi implicitamente comprese, quando la espropriazione di qualche casa è indispensabile perchè la strada non venga interrotta, e la legge medesima la quale tende essenzialmente a facilitare in tutti i modi le costruzioni stradali, ottenga il suo scopo. Nota Min. LL. PP. 27 Agosto 1872, *M.* 1873, p. 315.

15197 — Le espropriazioni di case a termini dell'art. 11 legge 30 Agosto 1868 debbono limitarsi al puro necessario perchè la strada abbia la larghezza prevista dai regol. escluso ogni abbellimento. Nota Min. LL. PP. 27 Agosto 1872, *M.* 1873, p. 315.

15198 — I decreti del Prefetto di dichiarazione di utilità pubblica dei progetti delle strade com. obbligatorie, sono soggetti alla tassa sulle concessioni governative, imposta dalla legge 26 Luglio 1868. Min. LL. PP. 18 Giugno 1871, *M.* 1873, p. 332.

15199 — I D. Prefettizi che approvano progetti di strade com. obbligatorie vanno esenti dal pagamento della tassa sulle concessioni governative. Min. LL. PP. 10 Agosto 1878, *M.* 1878, p. 347.

15200 — L'approvazione dell'elenco delle strade com. obbligatorie, non compie l'espropriazione dei terreni necessari per la loro costruzione e sistemazione, ma soltanto attribuisce ai relativi progetti gli effetti d'una dichiarazione di pubblica utilità. D. C. S. 23 Marzo 1875, *M.* 1875, p. 152.

15201 — Spetta esclusivamente all'autorità amministrativa, salvi i ricorsi in via gerarchica, di dichiarare un'opera di pubblica utilità, e fissare i caratteri di una strada, essendo ciò materia che non può formare oggetto di contestazione giudiziaria. App. Torino 8 Giugno 1871, *M.* 1875, p. 190.

15202 — La facoltà data ai Comuni dall'art. 11 della legge 30 Agosto 1868 di ritenere per un decennio il prezzo dovuto per le espropriazioni, mediante l'interesse del 5 p. 0[0 è una conseguenza diretta e connessa alla classificazione delle strade, e non può formare nemmeno oggetto di contestazione innanzi all'autorità giudiziaria. Id. id.

15203 — Il disposto dell'art. 11 della legge 30 Agosto 1868 per le strade obbligatorie, non può essere invocato dal Comune nei casi di espropriazione di fabbricati, ma soltanto pel valore del terreno compreso nell'espropriazione. C. S. 2 Giugno 1876, *M.* 1876, p. 212.

15204 — La disposizione dell'art. 11 lett. A della legge 19 Luglio 1868 n. 4480, non ha carattere di una disposizione nuova che abbia assoggettato ad una tassa dapprima non conosciuta, le trasmissioni di proprietà che avvengono a seguito di espropriazioni per causa di pubblica utilità operate dai Comuni o dalle Provincie. Cass. Roma 21 Giugno 1876, *M.* 1876, p. 213.

15205 — Il Prefetto non può disporre l'occupazione di un fondo del Demanio dello Stato occorrente per la costruzione di una strada com. obbligatoria, fintanto che l'accettazione dell'indennità da parte dell'Amministrazione del fondo espropriato non sia approvata dal Min. delle Fin. -- Min. LL. PP. 11 Luglio 1876, *M.* 1876, p. 364.

15206 — Per la dichiarazione di pubblica utilità che a termini dell'art. 11 della legge 30 Agosto 1868, si effettua con l'approvazione del progetto, occorre solo che siasi eseguita la pubblicazione del progetto stesso. Min. LL. PP. 25 Febbraio 1878, *M.* 1878, p. 221.

15207 — Per l'espropriazione è bastevole che il Delegato stradale, o l'ingegnere incaricato della direzione dei lavori, prima dell'occupazione dei fondi, adempia alle prescrizioni degli art. 86 e 87 delle Istruzioni 10 Nov. 1877 per l'esecuzione coattiva della legge 30 Agosto 1868. Id. id.

15208 — Allorquando si tratta di una strada obbligatoria, l'approvazione del progetto tiene luogo di dichiarazione di pubblica utilità. C. S. 22 Maggio 1878, *M.* 1878, p. 266.

15209 — Perciò i terreni acquistati dal Comune per tale strada si devono ritenere acquistati per l'esecuzione di un'opera di pubblica utilità: e perciò i proprietari che hanno a tal fine ceduto quei terreni hanno diritto a reclamare in tempo utile la retrocessione delle striscie, rimaste inoccupate dopo l'esecuzione dell'opera. Id. id.

15210 — Trattandosi di beni passati al patrimonio comunale, e della destinazione dei medesimi, la competenza a decidere sulle questioni insorte appartiene al Ministero dell'Interno, non a quello dei LL. PP. Id. id.

15211 — La legge 30 Agosto 1868 impone in modo assoluto l'obbligo della costruzione delle strade indicate all'art. 1,

della medesima, e quindi la espropriazione dei fondi occorrenti per tali opere, ne è una legittima e necessaria conseguenza. Min.LL. PP. 12 Marzo 1879, *M.* 1879, p. 174.

15212 — Il Comune che espropria per la costruzione o sistemazione delle sue strade obbligatorie, attenendosi al disposto dell'articolo 51 della legge sulle espropriazioni, diventa proprietario del fondo espropriato senza bisogno d'altri atti, e senza la necessità di alcun'altra autorizzazione. Id. id.

15213 — **Esecuzione dei lavori** — *Esecuzione d'ufficio — Spese; stanziamento in bilancio; ricorsi.* — Circ. Min. LL. PP. 26 Agosto 1874 sulle spese per l'esecuzione di ufficio, e sui fondi su cui debbono imputarsi. *M.* 1874, p. 307.

15214 — Stabilita l'obbligatorietà di una strada spetta al Prefetto di vegliare acciò il Comune disponga per la compilazione ed esecuzione dei relativi progetti; di farli eseguire di ufficio a spese del Comune ove esso sia riluttante; e di ordinare pure d'ufficio l'iscrizione in bilancio di tutti o di parte dei mezzi occorrenti. D. R. 13 Settembre 1874, *M.* 1874, p. 382.

15215 — Ritenuta la obbligatorietà di una strada è legittimo il procedimento d'ufficio contro cui il Comune ricorre, se l'Amministrazione com. si rifiutò di uniformarsi alle prescrizioni della legge 30 Agosto 1868, ed a soddisfare gli obblighi che la medesima gl'impone. Min. LL. PP. 8 Gennaio 1874, *M.* 1874, p. 94.

15216 — Il Prefetto che fa costruire di ufficio le strade com. può adoperare nell'avanzamento dei lavori l'intiero sussidio che viene pagato dal Governo per quella, o per quelle date strade senza alcuna detrazione per compensi d'espropriazione, e senza bisogno del consenso dei Comuni. Min. LL. PP. 3 Agosto 1876, *M.* 1876, p. 365.

15217 — Non eccede le proprie attribuzioni quel Consiglio com. che delibera di far intimare ad altro Comune una protesta pei danni pel ritardo che pone alla costruzione, per il suo tronco di una strada dichiarata obbligatoria, fra i due Comuni. C. S. 14 Ottobre 1876, *M.* 1877, p. 107.

15218 — Allorchè il Prefetto creda necessario il procedimento coattivo, deve prima sentire la Dep. sulle disposizioni più opportune per dare alla legge quel maggiore sviluppo a cui le forze del Comune si prestino. Circ. Min. LL. PP. 25 Genn. 1877, *M.* 1877, p. 147.

15219 — La giurisdizione attribuita dalla legge 30 Agosto 1868 ai Prefetti di stipulare d'ufficio i contratti di appalto delle strade obbligatorie, in luogo e nell'interesse dei Comuni riluttanti, non può dai Comuni essere portata in discussione davanti ai tribunali. C. S. 4 Gen.1878,*M.*1878, p.104.

15220 — Perciò è legittimo il D. del Prefetto con cui ha annullata la deliberazione com. tendente ad iniziare un giudizio contro l'aggiudicatario, perchè il Comune sia dichiarato non tenuto all'osservanza delle condizioni stabilite nel capitolato. Id. id.

15221 — Decretatasi l'esecuzione d'ufficio della legge 30 Agosto 1868 contro un Comune, è conseguenza legittima di ciò ed inoppugnabile, la disposizione colla quale il Prefetto avoca alla cassa della Prefettura i fondi stanziati per la costruzione delle strade obbligatorie. C. S. 3 Novembre 1878, *M.* 1878, p. 105.

15222 — Non è in facoltà dell'autorità governativa di obbligare un Comune a sospendere sino alla costituzione di un Consorzio l'esecuzione di una strada obbligatoria, quando esso ha già deliberato di eseguirla coi mezzi che la legge mette a sua disposizione. C. S. 9 Novembre 1877, *M.* 1878, p. 138.

15223 — L'esecuzione d'ufficio ordinata dalla legge 30 Agosto 1868, per vincere la riluttanza dei Comuni, ha per effetto di sostituire il Prefetto alla rappresentanza com. C. S. 20 Febb. 1878, *M.* 1878, p. 190.

15224 — Questa sostituzione è assoluta, e quando il Comune è stato sottoposto alla esecuzione d'ufficio, non può prendere alcuna deliberazione in proposito. Id. id.

15225 — Un Comune contro cui è stata legalmente decretata l'esecuzione d'ufficio, ed è stato compreso nel gruppo di Comuni componenti una delegazione stradale, non può riprendere la sua iniziativa per l'applicazione della legge del 30 Agosto 1868, ed essere tolto dal gruppo medesimo. Min. LL. PP. 2 Giugno 1878, *M.* 1878, p. 221.

15226 — Il Tesoriere com. non può essere chiamato a comprendere nel suo rendiconto materiale le somme del fondo speciale riscosse, ed erogate direttamente dalla Prefettura per la costruzione delle strade obbligatorie. Min. LL. PP. 24 Luglio 1878, *M.* 1878, p. 301.

15227 — Esso non può dar conto che solo di quanto pagò e di quanto riscosse nella sua qualità di Cassiere, ma non può essere coinvolto nelle altrui responsabilità. Id. id.

15228 — Quando per inerzia o trascuranza il Comune lascia che alla sua azione si sostituisca quella del Prefetto, esso non ha più ragione di protestare contro l'amministrazione Prefettizia, tranne il caso che questa patentemente disorbitasse in violazione della lettera e dello spirito della legge, o in danno ingiustificabile della economia del Comune. C. S. 29 Ottobre 1878, *M.* 1879, p. 79.

15229 — Quando sia necessario, il Prefetto può anche provvedere d'ufficio alla contrattazione di mutui con la Cassa dei depo-

siti e prestiti, nell'interesse dei Comuni soggetti all'esecuzione d'ufficio. Id. id.

15230 — Allorchè per le questioni che insorgono avanti il tribunale in materia di espropriazione per l'esecuzione di strade obbligatorie fatte d'ufficio, occorre l'opera d'un avvocato, è conveniente che il Prefetto ne renda intesa l'avvocatura erariale. Min. LL. PP. 30 Genn. 1879, *M.* 1879, p. 127.

15231 — Le spese derivanti dalla emanazione dei decreti di espropriazione per la costruzione di strade obbligatorie, volture, ecc. debbono sostenersi dai Comuni coi fondi ordinari se ne hanno, ed in caso contrario debbono prelevarsi dal fondo speciale. Id. id.

15232 — Non è ammissibile ricorso contro il parere della Dep. emesso per gli effetti dell'art. 15 della legge 30 Agosto 1868, nel caso di esecuzione d'ufficio. C. S. 6 Maggio 1879, *M.* 1879, p. 235.

15233 — Il ricorso deve essere prodotto contro il provvedimento Prefettizio che è la conseguenza di tale parere. Id. id.

15234 — Dopo la decretazione dell'esecuzione d'ufficio da parte del Prefetto, il Comune non ha più diritto d'insorgere, e deve sottostare a tutte le conseguenza della sua volontaria abdicazione della propria competenza. Id. id.

15235 — Allorchè un Comune non provvide efficacemente alle sue strade obbligatorie, e fu perciò assoggettato all'esecuzione d'ufficio, in massima generale non può più essere liberato dai provvedimenti coattivi, fino all'ultimazione dei lavori. C. S. 6 Agosto 1879, *M.* 1879, p. 331.

15236 — Il Comune non può interrompere l'esecuzione d'ufficio mediante la dimostrazione d'un postumo buon volere. Id. id.

15237 — Il Min. però ha sempre facoltà di giudicare della convenienza, e decretare l'esclusione di un Comune dall'esecuzione d'ufficio. Id. id.

15238 — Il Comune soggetto all'esecuzione di ufficio è obbligato al pagamento della sorveglianza alla costruzione d'ufficio delle strade obbligatorie. D. R. 14 Agosto 1880, *M.* 1880, p. 357.

15239 — Quando risulti che la liquidazione delle quote dovute da un Comune per le spese di sorveglianza alla costruzione d'ufficio, fu redatta regolarmente dal Genio civ. sulla base dei corrispondenti consuntivi approvati dalla Dep. opera legittimamente la Dep. se in seguito al rifiuto del Comune ordina il pagamento d'ufficio delle somme a carico del Comune medesimo. Id. id.

15240 — Ammessa la legittimità della decretata esecuzione coattiva in forza della legge 30 Agosto 1868, il Comune non può sfuggire ad alcuna delle conseguenze che ne derivano, fra cui il pagamento delle spese di direzione e sorveglianza dei lavori eseguiti d'ufficio. C. S. 10 Maggio 1882, 1883, p. 122.

15241 — Allorchè il Prefetto provvede d'ufficio alla costruzione di strade obbligatorie agisce solo nell'interesse ed a nome del Comune. App. Genova 23 Giugno 1876, *M.* 1877, p. 169.

15242 — Egli perciò stipulando d'ufficio un contratto d'appalto non può ritenersi che abbia potuto obbligare la Provincia o l'Amministrazione dei LL. PP. estranee al contratto, e delle quali non assumeva nè poteva assumere la rappresentanza. Id. id.

15243 — Il Comune non può contro le domande dell'appaltatore, pretendere garanzia dalla Provincia e dall' Amministrazione dei LL. PP. per fatti imputabili al Prefetto in detta sua qualità, od ai suoi dipendenti. Id. id.

15244 — Quando il Prefetto per trascuranza di un Comune a costruire una strada obbligatoria vi provvede esso stesso d'ufficio, l'appalto da lui operato a tale scopo si intende stipulato per conto del Comune, e non può quindi produrre obbligazioni a carico della Provincia, nè a carico del Min. LL. PP. — Cass. Torino 19 Febbraio 1878, M. 1878, p. 156.

15245 — Non potrebbe quindi il Comune agire in garanzia nè contro la Provincia, nè contro il Ministero per l'esecuzione dell'appalto. Id. id.

15246 — Ciò tanto più se il Comune non fa alcuna opposizione amministrativa prima che si operasse l'appalto, nè alcuna protesta giudiziale nel corso dei lavori appaltati, ed anzi intervenne al deliberamento per mezzo di un membro della Giunta. Id. id.

15247 — Respinta l'azione del Comune contro il Prefetto, manca d'interesse il Comune ad impugnare la sentenza per ciò che non abbia dimesso dal giudizio il Prefetto. Id. id.

15248 — Gli atti compiuti dal Prefetto nell'esercizio delle facoltà conferitegli dagli art. 14 e 15 della legge 30 Agosto 1868, si reputano fatti nell'interesse e per conto del Comune cui si riferiscono, il quale resta unico obbligato senza che possa pretendere di esservi estraneo, o di farne ricadere il peso sulla Provincia o sul Governo. C. S. 17 Luglio 1880, *M.* 1880, p. 303.

15249 — Perciò il Prefetto può come i Comuni stessi stare in giudizio quale attore e quale convenuto, e le conseguenze dei giudizi sostenuti vanno a vantaggio o a carico dei Comuni, secondo l'esito della causa. Id. id

15250 — Qualora una strada com. obbligatoria sia soggetta all'esecuzione d'ufficio, ed il Prefetto abbia indebitamente ordinato la sospensione dei lavori, il Comune è re-

sponsabile verso l'appaltatore per l'indennità che per tale motivo gli spetta. App. Genova 5 Marzo 1881, *M.* 1881, p. 346.

15251 — Quanto il Prefetto opera in caso di negligenza dei Comuni si intende fatto per conto e nell'interesse dei medesimi, senza che per ciò essi possano considerarsi come esonerati dagli obblighi cui erano tenuti i quali rimangono gli stessi, e senza che possano obbligare il Prefetto a rispondere in giudizio del suo operato. App. Catania 22 Luglio 1881, *M.* 1881, p. 382.

15252 — Rettamente è promossa innanzi l'autorità giudiziaria, l'azione contro il Prefetto per la prefissione di un termine nel quale debba dare gli ordini opportuni alla prosecuzione di una strada obbligaria, da lui data d'ufficio in appalto per conto di un Comune, e per risarcimento dei danni provenienti dall'interruzione dei lavori. App. Roma 14 Aprile 1883, *M.* 1883, p. 331.

15253 — L'ingerenza del Prefetto in tutto ciò che concerne le strade com. obbligatorie, ed in ispecie l'esecuzione di ufficio di quelle in costruzione e sospese dai Comuni, non lo vincola pel pagamento verso l'assuntore dei lavori nè personalmente, nè come rappresentante dell' Amministrazione dello Stato, nè come capo della Provincia, ed ha perciò diritto, chiamato in giudizio, di esserne estromesso. App. Roma 26 Marzo 1883, *M.* 1883, p. 331.

15254 — L'appaltatore di una strada com. obbligatoria non ha azione, per domandare in giudizio il pagamento dei lavori stradali eseguiti, qualora non abbia in via amministrativa liquidato ed approvato i conti di altri lavori da lui non voluti compiere, ed eseguiti dal Comune a suo rischio e pericolo. Id. id.

15255 — La spesa di compilazione dei progetti delle strade com. obbligatorie, fissata nella ripartizione fatta dal Min. dei LL. PP. costituisce una spesa obbligatoria alla quale il Comune non può rifiutarsi. C. S. 5 Marzo 1880, *M.* 1880, p. 138.

15256 — Spettando esclusivamente al Prefetto di vegliare acciò i Comuni facciano compilare i progetti delle loro strade obbligatorie, e ne eseguano la costruzione: ed appartenendo pure ad esso, sentita la Dep. prov. di far eseguire d'ufficio i relativi progetti a spesa dei Comuni riluttanti, e di ordinare eziandio di ufficio lo stanziamento nel bilancio com. di tutti o parte dei mezzi occorrenti, eccede la sua competenza la Dep. prov. che stanzi essa nel bilancio com. somme per la compilazione dei progetti delle strade obbligatorie. C. S. . . . Agosto 1872, *M.* 1873, p. 201. — R. D. 13 Sett. 1874, *M.* 1874, p. 382.

15257 — Spetta al Prefetto, sentita la Dep. prov. di rendere esecutorie le note delle spese fatte di ufficio dai suoi delegati a norma degli art. 14 e 15 della legge 30 Agosto 1868, salvo ai Comuni il reclamo in via gerarchica. C. S. 18 Febb. 1874, *M.* 1874, p. 349.

15258 — Per le strade obbligatorie spetta al solo Prefetto di ordinare d'ufficio dopo il parere della Dep. l'allocazione nel bilancio com. dei mezzi stabiliti nell'art. 2 della legge 30 Agosto 1868. C. S. 10 Dic. 1881, *M.* 1882, p. 44. — D. R. 24 Maggio 1881, *M.* 1881, p. 381.

15259 — Anche per le strade obbligatorie consorziali è applicabile la stessa massima. D. R. 24 Maggio 1881, *M.* 1881, p. 381.

15260 — Il Prefetto non ha termine fisso per stanziare d'ufficio nel bilancio com. il fondo speciale per le strade obbligatorie. C. S. 25 Sett. 1875, *M.* 1876, p. 183.

15261 — Non è motivo di nullità dello stanziamento di ufficio fatto nei bilanci com. delle somme necessarie per le strade obbligatorie, se il provvedimento sia stato emesso dalla Dep. prov. invece che dal Prefetto. C. S. 7 Ott. 1876, *M.* 1876, p. 365.

15262 — *Contro.* — E' nullo lo stanziamento per strade obbligatorie fatto d'ufficio in bilancio dalla Dep. anzichè dal Prefetto. C. S. 12 Marzo 1877, *M.* 1877, p. 188.

15263 — Non è giustificato il provvedimento della Dep. che stanziò d'ufficio la spesa per la sorveglianza alla costruzione delle strade obbligatorie, quando ancora non siansi cominciati i lavori per tale costruzione. C. S. 19 Dic. 1877, *M.* 1877, p. 117.

15264 — Alla costruzione e sistemazione delle strade com. obbligatorie si provvede col fondo speciale; ma in sussidio, cioè quando non bastano le rendite ordinarie ed i capitali disponibili, il che esclude l'idea che a queste spese non si debba altrimenti provvedere se non sul fondo speciale. C. S. 12 Ott. 1878, *M.* 1879, p. 59.

15265 — Quindi se una Dep. riconosce che sul bilancio ordinario di un Comune vi è capienza per le spese di sorveglianza alla costruzione di strade obbligatorie, può prelevare dal bilancio stesso tali spese, facendo all'uopo anche stanziamenti d'ufficio. Id. id.

15266 — Dove non basti il fondo speciale a sostenere la spesa di sorveglianza alla costruzione stradale, deve provvedersi colle rendite ordinarie del bilancio. C. S. 17 Sett. 1881, *M.* 1882, p. 27.

15267 — Se il Comune si rifiuti a farlo la Dep. rimane nel limite delle sue attribuzioni, se procede di ufficio iscrivendo nel bilancio la relativa spesa, ed aumentando pure in eguale misura nell'attivo l'importare della tassa sui domestici, e sul bestiame, Id. id.

15268 — Le iscrizioni fatte di ufficio dalla Dep. prov. nel bilancio di un Comune

per spese di sorveglianza alle costruzioni delle strade obbligatorie, e per interessi dovuti agli espropriati per le strade anzidette, non danno luogo ad eccepire in merito, ed il provvedimento preso dalla Deputazione d'accordo col Prefetto non dà luogo nemmeno ad eccezioni di forma. C. S. 23 Febb. 1883, *M.* 1883, p. 204.

15269 — I ricorsi contro i D. dei Prefetti che a senso della legge 30 Agosto 1868, inscrivano d'ufficio somme nei bilanci com. devono prodursi al Governo del Re, che provvede sopra di essi con D. R. in conformità all'art. 143 della legge com. C. S. 9 Agosto 1873, *M.* 1874, p. 43.

15270 — Contro il decreto del Prefetto è aperto il ricorso in via gerarchica secondo l'art. 379 legge sui LL. PP. ed il termine utile per interporre tale ricorso è di 30 giorni dalla data della notificazione del decreto. C. S. 17 Ag. 1872, *M.* 1873, p. 238.

15271 — La facoltà di ricorrere data dal Consiglio com. al Sindaco non può estendersi ad atti ancora non emanati, quale sarebbe il decreto del Prefetto per l'esecuzione di ufficio, se all'epoca in cui fu deliberato il ricorso, quel decreto non era ancora emesso. Id. id.

15272 — I ricorsi al Min. dei LL. PP. contro i provvedimenti delle Amministrazioni locali devono trasmettersi per mezzo della Prefettura. Circ. Min. LL. PP. 17 Aprile 1878, *M.* 1878, p. 161.

**SUOLO PUBBLICO** — 15273 — L'uso del suolo pubblico non dà vita ad una servitù attiva, per cui il Municipio è libero di disporne e di occuparlo per proprio uso, di permetterne ad altri l'occupazione, ed anche di venderlo senza che possa esserne impedito. Cass. Torino 30 Marzo 1868, *M.* 1869, p. 190.

15274 — Colui che ha una casa che prospetta sul suolo pubblico, non può impedire che il municipio o chi per esso vi fabbrichi, serbate sempre le distanze legali. Id. id.

15275 — Quando sul suolo pubblico di un Comune siano state costruite delle opere, il Sindaco ha il diritto di farle distruggere, senza che i rimedi concessi dagli art. 695, 696 del cod. civ. possano essere invocati contro di lui dal privato. Cass. Torino 28 Luglio 1872, *M.* 1872, p. 350.

15276 — Non possono essere oggetto di possesso i beni di uso pubblico, essendo essi sottratti dalla legge all'azione dei privati, perciò l'occupazione con opere fatte sopra suolo pubblico per parte di un privato, non può dar vita neppure momentaneamente ad un possesso qualunque. Cass. Torino 28 Luglio 1372, *M.* 1872, p. 350. — Id. 26 Luglio 1872, *M.* 1873, p. 64.

15277 — Il Sindaco che ordina la rimozione di banchi posti sulla pubblica via, agisce come capo del Comune, e non come funzionario governativo, ove sia esclusa ogni ragione di sicurezza pubblica che abbia potuto consigliare quella disposizione. App. Torino 15 Novembre 1873, *M.* 1874, p. 48.

15278 — Un privato non può acquistare, neppure col possesso immemoriale e per prescrizione, il diritto, di tenere banchi sulla strada pubblica dinanzi alla propria casa in occasione di fiera per affittarli ai mercanti, quando non impedisca il pubblico passaggio. App. Torino 15 Novembre 1873, *M.* 1874, p. 48 — Cass. Torino 27 Febb. 1878, *M.* 1878, p. 236.

15279 — Quantunque le molestie sia di fatto, sia di diritto possono legittimare le azioni di manutenzione in possesso, tuttavia gli atti dell'autorità amministrativa nella sfera delle sue attribuzioni non possono offrire materia alle azioni in possessorio. Cass. Napoli 31 Genn. 1874, *M.* 1874, p. 184.

15280 — La lettera e lo spirito dell'art. 4 della legge sul contenzioso del 1865, ha inteso accennare a questioni di proprietà discutibili in un regolare giudizio petitoriale e non mai in linea di turbativa di possesso. Cass. Napoli 31 Genn. 1874, *M.* 1874, p. 184.

15281 — Non è quindi ammessibile l'azione di turbativa di possesso per un' opera ordinata dal Sindaco, sopra uno spazio aperto aderente alla pubblica strada, e ciò anche se l'elenco stradale in cui essa strada è descritta, non sia stato ancora debitamente approvato. Id. id.

15282 — Non potendosi occupare stabilmente il suolo delle strade com. senza licenza dell'Amministrazione com. il suo diniego non può essere sindacato dall'autorità giudiziaria, giacchè non vi può essere lesione di un diritto civile, quando si nega di fare ciò che per espressa disposizione di legge dipende dall' autorità amministrativa. C. S. 3 Marzo 1874, *M.* 1874, p. 152.

15283 — Le vie, gli spiazzi, le acque pluviali o perenni e simili, come le terre sulle quali si esercitano usi civici, costituiscono il demanio pubblico del Comune, e sono godute dai cittadini uti universi, e non uti singoli, e quindi si reputano fuori di commercio e perciò inalienabili ed imprescrittibili. Cass. Napoli 21 Aprile 1874, *M.* 1875, p. 134.

15284 — E' ammessa una sola eccezione per quelle fra esse che abbiano cessato di essere destinate all'uso pubblico, le quali entrano nel patrimonio del Comune, e quindi diventano capaci di essere acquistate per prescrizione. Id. id.

15285 — Pertanto non può scaturire la legittimità del possesso dalla tollerata occupazione di tutta o parte di una strada comunale, giusta l'elenco formato a norma di legge. Id. id.

15286 — Il suolo stradale di cui fanno parte le scarpe ed i fossi laterali, non è un bene patrimoniale del Comune, ma un bene di uso pubblico, e come tale è soggetto alle prescrizioni delle leggi speciali secondo l'art. 432 del cod. civ. C. S. 13 Dic. 1876, *M.* 1877, p. 188.

15287 — Il divieto contenuto nell' art. 81 della legge sui LL. e 2 del regol. 15 Nov. 1868 di fare piantagioni sul suolo delle strade com. non può essere tolto dalla volontà dei Comuni, e vincola i Comuni stessi come i privati. Id. id.

15288 — Soltanto può ammettersi, argomentando dagli art. 70 e 75 della detta legge, che questo divieto non si estenda a quelle strade che ordinate dai Comuni in una larghezza maggiore della prescritta, hanno sui lati a decoro e difesa dei pubblici passeggi piante di alto fusto, i cui rami non si protendono oltre i cigli della carreggiata normale. Id. id.

15289 — I privati non possono proporre alcuna azione possessoria, all'oggetto di far cessare o interrompere i lavori intrapresi dalla legittima autorità sul pubblico suolo. Cass. Roma 12 Luglio 1876, *M.* 1877, p. 257.

15290 — Solo possono agire per reintegrazione col ricorso in via gerarchica amministrativa, o far valere in via giuridica l'azione che loro possa spettare per risarcimento dei danni arrecati ai loro edifizi dai lavori stradali. Id. id.

15291 — Il Comune ha piena libertà di concedere o di revocare la concessione d' uso del pubblico suolo, e non può essere tradotto innanzi ai tribunali per quanto riguarda il diritto che ha di fare le suddette concessioni. App. Genova 18 Marzo 1878, *M.* 1878, p. 175.

15292 — La strada pubblica finchè non è mutata la sua destinazione è imprescrittibile, e nessun diritto eslusivo può su di essa acquistarsi da un privato, che abbia per effetto di menomare la proprietà pubblica, e di arrecare una limitazione dell'uso generale e comune a cui la strada è destinata. Cass. Torino 27 Febbraio 1878, *M.* 1878, p. 236.

15293 — Le concessioni fatte dall' autorità competente nell'uso e godimento delle cose d'uso pubblico, sono per loro natura temporarie e revocabili, e non possono quindi servire di fondamento alla prescrizione o dare diritto ad indennità. Cass. Torino 27 Febb. 1878, *M.* 1878, p. 236 — Cass. Napoli 13 Sett. 1880, *M.* 1881, p. 87.

15294 — Il Sindaco che nel caso di ritenuta occupazione illegale di suolo pubblico ne intima la restituzione al Comune che ne fu usurpato, procede non tanto come capo dell'Amministrazione com. ma principalmente come ufficiale del Governo esercitante l'ufficio attribuitogli dall'art. 378 della legge sui LL. PP. —. C. S. 5 Ottobre 1878, *M. M.* 1879, p. 58.

15295 —Quindi il Consiglio com. non ha facoltà di pronunciarsi sotto questo rapporto sull'operato del Sindaco, e sarebbero perciò da annullarsi le relative deliberazioni. Id. id.

15296 — Quando dalla altrui occupazione di suolo già appartenti a strade com. sia passato un certo intervallo di tempo, non trova più applicazione il disposto degli art. 84 e 378 della legge sui LL. PP. C. S. 3 Dic. 1879, *M.* 1880, p. 74.

15297 — Quindi si deve revocare una deliberazione della Dep. che ritenendo sempre applicabili in questi casi gli art. anzidetti, abbia negato al Comune l'autorizzazione di intentare un giudizio per tale rivendicazione. Id. id.

15298 — L'autorità municipale è in facoltà di concedere l'occupazione del suolo pubblico ad uso degli Omnibus o di altri veicoli con norme determinate per le stazioni, pel numero, per ogni disciplina richiesta dalla necessità di provvedere all'interesse della circolazione, e all'ordine del servizio. C. S. (Sez. riun.) 19 Febbraio 1881, *M.* 1881, p. 101.

15299 — Contro la pubblica Amministrazione si ammette l'azione possessoria di reintegrazione solo quando agisce nell'interesse demaniale dell'ente amministrato; ma non quando agisce nell'esercizio e per causa delle funzioni tutelari e provveditrici del pubblico interesse, ad essa demandate dalla legge Cass. Torino 11 Genn. 1881, *M.* 1881, p. 142.

15300 — Se il funzionario nell'esercizio di questa autorità è uscito dai limiti della legge, se non furono osservate le formalità dalla legge prescritte, queste sono questioni di merito che potrebbero condurre alla responsabilità personale del funzionario, ma non sono discutibili nel giudizio possessorio, per ottenere la reintegrazione nel possesso contro la pubblica autorità. Id. id.

15301 — Il solo fatto della classificazione o trasporto di una strada com. nella categoria delle strade vicinali, può bensì far passare il suolo di essa nel patrimonio privato del Comune, ma non può spogliare il Comune stesso della proprietà di quel suolo, e farlo ritenere di pieno diritto proprio dei frontisti, per metà ciascuno. Cass. Torino 26 Marzo 1881, *M.* 1881, p. 269.

15302 — Le facoltà accordate ai Consigli com. nei rapporti di mercati, fiere e simili, e per quanto riguarda la designazione degli spazi ed aree da occuparsi, e la imposizione di tasse o diritti a corrispettivo delle occupazioni stesse, debbono circoscriversi e limitarsi unicamente agli spazi ed

aree pubbliche in conformità all'art. 118 della legge com. Cass. Torino 30 Marzo 1881, *M.* 1881, p. 318.

15303 — I Comuni perciò non possono proibire che un commerciante si valga di spazi ed aree private affittate al medesimo per l'esercizio del suo traffico in occasione di fiere o mercati; ma hanno solo il diritto e l'obbligo di vigilare perchè anche in quegli spazi ed aree private sieno rispettati i regol. d'igiene e polizia locale. Id. id.

15304 — Quantunque una strada sia inscritta nell'elenco delle com. pure è lecito di spiegare azione avanti l'autorità giudiziaria, per la dichiarazione della proprietà del suolo della strada stessa. App. Parma 21 Maggio 1881, *M.* 1882, p. 26.

15305 — Quest'azione non può di regola avere altro effetto che quello di ottenere il risarcimento del danno, dovendo rimanere intatto l'atto amministrativo della iscrizione nel detto elenco. Id. id.

15306 — Nel caso però in cui il suolo della strada fosse stato venduto a privati, l'azione stessa condurrebbe al rilascio del suolo, non trovando essa più l'ostacolo dell'atto amministrativo. Id. id.

15307 — Le strade e piazze pubbliche destinate all'uso pubblico, rimangono fuori commercio, sono inalienabili ed imprescrittibili, ed il privato cittadino non può pretendere di acquistare diritto sulle medesime che in virtù di un titolo. Cass. Firenze 16 Nov. 1881, *M.* 1882, p. 76.

15308 — Quindi per quanto lungo sia stato l'uso del diritto di stazio-posteggio, a servizio del mercato sopra un'area pubblica, non si può prescrivere questo diritto contro il Comune. Id. id.

15309 — Il Comune nello stabilire a suo arbitrio gli spazi più convenienti per uso di fiere e mercati, se toglie a qualcuno una qualche utilità non può dirsi per ciò che offenda i diritti altrui, nè può incorrere in obbligo di compenso per i lucri che ha fatto perdere. Id. id.

15310 — Qualora nei rispetti dell'interesse amministrativo del Comune, l'alienazione di un' area sia stata riconosciuta regolare e conveniente dalla Dep. non può essere accolto il ricorso presentato per l'annullamento della delib. da essa emessa, pel motivo che non sieno state osservate le cautele prescritte dall'art. 22 della legge sui LL. PP. — C.S. 22 Aprile 1882, *M.* 1882, p. 331.

15311 — La parola proprietà del suolo adoperata nell'art. 22 della legge sui LL. PP. deve intendersi in senso lato ed improprio, esprimente non già un diritto patrimoniale, ma l'appartenenza per l'esercizio dell'imperio che il potere costituito deve esercitare sulle strade. Cass. Roma (Sez. riun.) 16 Maggio 1882, *M.* 1883, p. 10.

15312 — La contravvenzione al regol. com. per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è di ordine pubblico. Cass. Napoli 14 Giugno 1882, *M.* 1883, p. 74.

15313 — Non è incostituzionale, nè contraria all'art. 118 della legge com. la tassa sulla occupazione temporanea del suolo pubblico, quantunque limitata al caricamento e scaricamento delle merci. Id. id.

15314 — Per far cessare l'arbitraria occupazione del suolo pubblico, il procedimento amministrativo deve avere la prevalenza, e solo nel caso che alla contestata trasgressione si facessero opposizioni di diritto, la questione potrà essere risoluta dai tribunali. C. S. 26 Agosto 1882, *M.* 1883, p. p. 153.

15315 — Qualora l'usurpatore del suolo pubblico sia il Sindaco, si verifica per esso un impedimento legale nell'esercizio delle sue funzioni per questa questione, e perciò a termini dell'art. 108 della legge com. deve agire in sua vece colui che dalla legge stessa è chiamato a sostituirlo. C. S. 26 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 153.

15316 — L'autorità giudiziaria è competente a conoscere degli effetti dell'atto amministrativo, e della conseguente riparazione dei danni, ove abbia leso qualche diritto civ. App. Palermo 22 Genn. 1883, *M.* 1883, p. 153.

15317 — La circostanza che alcune scale costruite all'esterno di una casa nell'abitato sporgano sulla strada, non è criterio sufficiente per ritenere che costituiscano usurpazione di suolo com. e per autorizzare il Sindaco a farle demolire. Id. id.

15318 — Per risolvere la questione fa d'uopo escludere, risalendo alle origini, che quel modo di costruzione sia legittimato dalla consuetudine o dalla sua anteriorità in confronto della strada: e conseguentemente dimostrare che non costituisce un diritto di proprietà privata inviolabile, senza l'adempimento delle forme tracciate dalla legge sulle espropriazioni per pubblica utilità. Id. id.

15319 — Constatato che una sporgenza di case dei privati nel suolo pubblico sia sorta prima o contemporaneamente alla formazione in origine della pubblica via, si ha un diritto acquisito dal privato ad occupare con essa il suolo pubblico, senza che le opere si possano rimuovere per la sopravvenuta legge sulle opere pubbliche. Id. id.

15320 — Se con una convenzione siensi regolate questioni di confine fra proprietà com. e private colla cessione da parte del Comune di qualche ritaglio di terreno e di scoli di una fonte pubblica, tale cessione ha piuttosto il carattere di transazione, e non può quindi aver luogo l'applicazione delle formalità dei pubblici incanti, dalla legge vo-

luta per l'alienazioni di beni Comunali. C. S. 25 Luglio 1882, *M.* 1883, p. 7.

# T

**TASSE COMUNALI** — *Generali — Speciali — Bestiame — Cani — Diritti di privativa — Bestie da tiro, sella, e soma — Esercizi e rivendite; licenze — Fotografie, insegne — Famiglia o focatico — Occupazione spazi ed aree pubbliche — Valor locativo — Vetture e domestici.*

15321 — **Generali** — Circ. Min. Fin. 10 Sett. 1865 circa le norme da osservarsi per l'approvazione dei regolamenti delle tasse comunali. *M.* 1865, p. 329.

15322 — Legge 7 Luglio 1868, N. 4479, colla quale è ceduto ai Comuni il diritto di peso pubblico, misura pubblica, staderatico, plateatico, che in alcune Provincie era riscosso a favore dello Stato. — *M.* 1868, p. 225.

15323 — Legge 11 Ag. 1870, N. 5784 all. *O* che dà facoltà ai Comuni di imporre le tasse di esercizio, rivendita, vetture e domestici. *M.* 1870, p. 261.

15324 — Circ. Min. Fin. 16 Agosto 1879 per facilitare la riscossione delle tasse com. da parte degli Esattori. *M.* 1879, p. 258.

15325 — Risol. Min. Fin. 3 Nov. 1881 per l'esame e definizione delle domande di rimborso per tasse com. *M.* 1881, p. 370.

15326 — Il richiamo in vigore di una tassa cessata, devesi ritenere come una nuova tassa, e per conseguenza è d'uopo sottoporla alla approvazione della Dep. prov. C. S. 18 Novembre 1861, *M.* 1862, p. 93.

15327 — I Comuni possono imporre tasse sulla consumazione degli oggetti specificati nell'articolo 113 della legge del 1859, (118 legge 20 Marzo 1865, allegato *A*) ma non sulla loro produzione, e perciò è nulla di pieno diritto una delib. con cui si imponesse una tassa sulla fabbricazione del carbone. C. S. 14 Marzo 1863, *M.* 1863, p. 220.

15328 — I Comuni non possono imporre delle tasse che non siano conformi alle vigenti leggi, e tale sarebbe quella tassa che fosse imposta sul godimento delle acque di un ruscello, quand'anche questo sia di proprietà comunale. C. S. 14 Aprile 1864, *M.* 1864, p. 206.

15329 — I frutti delle proprietà private non si riscuotono sotto forme di tasse, potendo invece i Comuni concertare cogli interessati i canoni che crederanno opportuni. Id. id.

15330 — Tranne il caso di Comuni divisi in Frazioni, con rendite patrimoniali e passività separate, a termini degli art. 15 e 16 della legge com. non è lecito ad ogni altro Comune di applicare soltanto ad una o più delle sue borgate la tassa di famiglia, quella sul valor locativo, o qualunque altra tassa, perchè ciò offenderebbe il principio della unità comunale, ed importerebbe una ingiusta disuguaglianza di oneri fra i contribuenti dello stesso Comune. C. S. 17 Aprile 1869, e 17 Giugno 1870, *M.* 1870, p. 238.

15331 — La Dep. prov. che ha facoltà per virtù dell'art. 138 della legge com. di approvare i regol. delle tasse com. deve pure approvare le tariffe, le quali sono parti principali ed indispensabili dei regolamenti stessi. C. S. 4 Giugno 1869, *M.* 1869, p. 238 — Nota Min. Int. 19 Nov. 1870, *M.* 1871, p. 15 — C. S. 21 Marzo 1871, *M.* 1871, p. 181.

15332 — La Dep. prov. nell'esame dei regol. per le imposte com. soggetti alla sua approvazione, non deve giudicare soltanto della legalità di ciascuna disposizione ivi contenuta, ma eziandio della convenienza e dell'interesse per il Comune di adottarla; poichè l'ufficio di tutela che in tal caso la Deputazione esercita, comprende per sua natura il giudizio sul merito dell'affare. C. S. 2 Agosto 1870, *M.* 1870, p. 285.

15333 — Merita di essere respinto il ricorso contro il decreto della Dep. prov. che ha rifiutato di approvare una modificazione introdotta dal Consiglio com. nel regol. pel mercato dei bozzoli, mediante la quale si aumentava la tariffa pel pesamento dei medesimi. Id. id.

15334 — I regolamenti delle tasse comunali, approvati che siano, hanno forza esecutiva, tuttochè non muniti del visto del Ministero a norma dell'art. 138 ultima alinea della legge com. Cass. Torino 16 Marzo 1870, *M.* 1870, p. 317.

15335 — Il Ministero, udito il Cons. di Stato può annullare i regolamenti delle imposte com., in tutto od in parte, in quanto sieno contrari alla legge, ma questa facoltà di controllo riservata al Governo non importa che l'esecutorietà di quei regolamenti rimanga in sospeso, finchè la legalità non ne sia stata riconosciuta dal Ministero medesimo. Id. id.

15336 — Se il legislatore avesse voluto subordinare l'approvazione data ai regol. delle tasse com. dalla Dep. prov. al visto governativo, avrebbe prefisso un termine al pari di quello determinato per le deliberazioni soggette al visto del Prefetto o Sottoprefetto, spirato il quale, senza che ne sia pronunciato l'annullamento, la deliberazione si avrebbe a ritenere come tacitamente riconosciuta regolare. Id. id.

15337 — Il potere governativo ha dallo art. 138 della legge com. facoltà di annullare i regol. municipali per la riscossione

dei dazi di consumo, quando li reputi contrari alla legge ed ai regolamenti generali, sebbene fossero stati approvati dalla Deputazione prov. Cass. Napoli, 24 Agosto 1870, *M.* 1870, p. 335.

15338 — Nell'applicazione delle ammende per le tasse com. non può seguirsi altra norma tranne quella stabilita nell'art. 146 della legge com. C. S. 1 Settembre 1871, *M.* 1871, p. 329.

15339 — Il sistema di stabilire sovratasse, come penali inflitte ai contravventori non è regolare. Nota Min. Fin. . . . Agosto 1871, *M.* 1871, p. 330.

15340 — La Dep. prov. non è obbligata ad approvare per un anno solo le tariffe daziarie, e le altre tasse comunali. Nota Min. Finanze 17 Febb. 1872, *M.* 1872, p. 137.

15341 — Le questioni riguardanti l'interpretazione delle diverse tasse speciali acconsentite ai Comuni, appartengano alla competenza del Min. delle Finanze, al quale spetta perciò di provocare la risoluzione dei ricorsi dei Comuni prodotti contro le deliberazioni della Dep. prov. emesse in proposito; invece l'ingerenza del Min. dell'Int. su tali ricorsi si applica solo quando si tratta di questioni di forma e di procedimento. Min. Int. 22 Agosto 1872, *M.* 1872, p. 315.

15342 — Secondo il principio stabilito dal l'art. 25 dello Statuto fondamentale, niuna esenzione o privilegio in materia di tasse può concedersi a persone, classi, od enti per qualunque titolo; non può quindi un Consiglio com. esimere da ogni tassa uno stabilimento industriale fondatosi in quel Comune. C. S. 3 Ott. 1872, *M.* 1872, p. 359.

15343 — Il Municipio non ha facoltà di sottrarre all'Esattore la riscossione delle tasse comunali, che furono dalla legge lasciate come parte integrante obbligatoria della riscossione affidata agli Esattori. C. S. 18 Genn. 1873, *M.* 1874, p. 56.

15344 — La disposizione dell'art. 92 della legge 20 Aprile 1871 deve estendersi anche agli aggi esattoriali afferenti le tasse comunali, i quali anzichè essere inscritti soltanto nelle spese dei bilanci comunali, devono aggiungersi nei relativi ruoli, come si pratica per le imposte erariali e per le sovrimposte. Min. Fin. 28 Febb. 1873, *M.* 1873, p. 109.

15345 — Per il disposto dell'art. 58 della legge 20 Aprile 1871, i mezzi di esecuzione da essi introdotti sono applicabili alle tasse stabilite a favore di Comuni ed altri Enti morali, autorizzati ad imporre tasse dirette colle medesime forme delle imposte dirette dello Stato, anche per quanto si riferisca agli arretrati. Nota Min. Finanze 14 Giugno 1872, *M.* 1873, p. 206.

15346 — I ruoli delle tasse comunali che i Comuni sono obbligati a trasmettere all'autorità governativa agli effetti dell'art. 130 della legge com. debbono essere prodotti in doppio esemplare. Nota Min. Int. 2 Maggio 1873, *M.* 1873, p. 207.

15347 — Il ruolo dei contribuenti compilato e reso esecutorio nei modi e colle forme volute dalla legge, è la sola base legittima della riscossione delle imposte di qualsivoglia natura, perciò non si può procedere agli atti esecutori che contro il contribuente regolarmente inscritto nei ruoli. App. Bologna 7 Febbraio 1873, *M.* 1873, p. 256.

15348 — Se l'Esattore, in seguito ad ordini del Comune procedesse ad atti esecutivi contro uno che non era inscritto nei ruoli, il Comune è tenuto al risarcimento dei danni prodotti dall'Esattore. Id. id.

15349 — Non si può negare la legittimità e la forza obbligatoria ai regol. fatti dai Comuni a senso degli art. 87, 118, 138 n. 5, 6 e 146 della legge com. Cass. Firenze 19 Aprile 1873, *M.* 1873, p. 314.

15350 — Un Comune non può opporsi alla ingiunzione che gli venisse fatta dalla Prefettura di trasmetterle in doppio originale anche i ruoli che devono esser resi esecutori dal Prefetto. C. S. 28 Ott. 1873, *M.* 1873, p. 363.

15351 — Le decisioni della Dep. prov. emanate su ricorsi di contribuenti delle tasse com. quando sono viziate di nullità per mancanza di forma, possono essere annullate con D. R. — C. S. 12 Dic. 1873, *M.* 1874, p. 48.

15352 — Se nel regol. è fissato agli interessati un termine per ricorrere contro le decisioni del Consiglio com. agisce illegalmente la Dep. prov. che prende in esame un ricorso presentato scorso il termine anzidetto che è perentorio. C. S. 20 Maggio 1874, *M.* 1874, p. 247. — C. S. 29 Maggio 1875, *M.* 1875, p. 217.

15353 — Dopo la pubblicazione dei ruoli, la decisione in merito delle questioni di tasse è deferita ai tribunali ordinari. C. S. 19 Maggio 1875, *M.* 1875, p. 217.

15354 — La Dep. prov. pronunciando in via d'appello sull'applicazione d'una tassa comunale, non fa un atto di tutela, ma emette una vera e propria decisione, quantunque limitata ad un effetto amministrativo, epperciò detta deliberazione è definitiva, non essendo applicabile alla medesima il rimedio stabilito dall'art. 143 della legge com. che riguarda i soli atti di tutela. C. S. 17 Sett. 1875, *M.* 1876, p. 269.

15355 — Deve annullarsi la deliberazione com. con cui è data in appalto la riscossione delle tasse comunali da esigersi con ruoli, non essendo esse suscettibili di aumento, nè potendo il loro corrispettivo essere rimesso all'arbitrio di un appaltatore, e perchè la riscossione delle medesime spetta esclusivamente all'Esattore. C. S. 28 Luglio

1876, *M.* 1876, p. 285. — C. S. 28 Agosto 1878, *M.* 1878, p. 326.

15356 — Provvede regolarmente la Dep. prov. che nega di approvare il condono delle tasse com. deliberate dal Consiglio com. C. S. 30 Agosto 1876, *M.* 1876, p. 309.

15357 — Nè tale condono può essere dato in via di grazia dal Re, essendo limitato il diritto di grazia alle materie penali. Id. id.

15358 — Per la esazione delle tasse com. l'Esattore non è tenuto dello scosso e non scosso, se non gli sieno stati consegnati, o in altro modo qualunque venga legittimamente dichiarata l'inesistenza o l'inesigibilità delle quote iscrittevi. C. S. 27 Giugno 1876, *M.* 1876, p. 311.

15359 — E' legale il rifiuto della Dep. prov. di approvare lo stabilimento di una tassa a carico dei forestieri accorrenti alle terme esistenti sul territorio del Comune, la qual tassa non è permessa da alcuna delle leggi vigenti. C. S. 19 Maggio 1876, *M.* 1876, p. 332.

15360 — I Comuni non possono applicare una delle tasse consentite dalla legge esclusivamente ad una Frazione o borgata; ove però gl'interessi della medesima sono tenuti distinti da quelli del resto del Comune, allora il provvedimento può ammettersi. C. S. 24 Giugno 1870, *M.* 1876, p. 78.

15361 — Le decisioni emesse dalle Dep. in materia di tasse dirette com. sono definitive e vere sentenze, giacchè la Dep. cessa di essere autorità tutoria per esercitare l'ufficio di giudice C. S. 23 Giugno 1877, *M.* 1877, p. 230. — C. S. 29 Sett. 1877, *M.* 1877, p. 315. — C. S. 5 Luglio 1878, *M.* 1878, p. 266.

15362 — Contro tali decisioni non vi ha ricorso nè appello in via amministrativa, ma si può agire soltanto avanti ai tribunali. C. S. 23 Giugno 1877, *M.* 1877, p. 230. — C. S. 29 Sett. 1877, *M*, 1877, p. 315. — C. S. 5 Luglio 1878, *M.* 1878, p. 266.

15363 — Questa massima vale anche pel caso in cui un contribuente sia stato sottoposto alla tassa in due Comuni di diverse Provincie, e che le rispettive Dep. abbiano respinto i reclami di esso contribuente. C. S. 23 Giugno 1877, *M.* 1877, p. 230.

15364 — L'art. 30 del regol. 25 Agosto 1876, sulla riscossione delle imposte dirette, non ha abrogato le disposizioni degli speciali regol. sulle tasse com. e specialmente dei regol. prov. sulle tasse di focatico e di bestiame relative alla pubblicazione dei ruoli ed alle scadenze dei pagamenti. C. S. 14 Agosto 1877, *M.* 1877, p. 279.

15365 — Le disposizioni di quei regol. non possono essere cambiate se non colle formalità colle quali i regol. stessi furono emanati. Id. id.

15366 — Se richiamati i Consigli prov. o com. a modificare i loro regol. nel senso portato dall'art. 30 del regol. 25 Agosto 1876, non lo potessero o non lo volessero fare, non si potrebbero costringere a farlo. Id. id.

15367 — L'Esattore non potrebbe, valendosi del citato art. 30, chiedere alcuna indennità per la intempestiva consegna dei ruoli, e la varia scadenza delle tasse, ostandovi a ciò il disposto dell'art. 5 dei capitoli normali. Id. id.

15368 — Deve ritenersi legale, ed è quindi da rispettarsi tuttora l'esenzione dalle tasse com. (sostituita poi da equivalente annua corrisposta) spontaneamenle accordata al Parroco pro tempore, attesa la tenuità della prebenda della cura, da un Comune dell'ex Stato Pontificio, mediante deliberazione consigliare regolarmente approvata dal Principe, e da lunghi anni osservata. C. S. 18 Agosto 1877, *M.* 1877, p. 300.

15369 — Le autorizzazioni a variare i limiti della tariffa prov. per le tasse sul bestiame e di focatico, quando non portino espresso alcun termine o limite alla loro durata, si debbono ritenere continuative, e valevoli fino a che non venga disposto in contrario. C. S. 12 Ottobre 1876, *M.* 1877, p. 373.

15370 — L'obbligo dei Comuni di deliberare annualmente dette tasse, non importa che annualmente debbono puree ssere deliberati i regolamenti e le norme relative. Id.id.

15371 — Le norme e le tariffe speciali sanzionate per qualche Comune con D. R. hanno lo stesso vigore che il regol. e la tariffa prov. a cui si sostituiscono, e sono la legge a cui i deliberati annuali si debbono conformare. Id. id.

15372 — Le formalità prescritte per l'attuazione delle tasse com. devono essere adempite con celerità, in modo sempre da evitare che in un anno stesso si debba poi fare la riscossione di due annate dell'imposta. C. S. 1 Giugno 1877, *M.* 1878, p. 36.

15373 — Chi domanda in giudizio la radiazione del suo nome dal ruolo dei contribuenti, si considera convenuto, e può quindi proporre in appello nuove eccezioni. C. S. 2 Luglio 1878, *M.* 1879, p. 120.

15374 — Nè la Giunta, nè il Consiglio com. hanno facoltà di dispensare sotto qualunque pretesto un contribuente del pagamento di una tassa com. o per affrancare temporaneamente una derrata colpita legalmente dal dazio di consumo. C. S. 31 Ott. 1879, *M.* 1880, p. 44.

15375 — Ciò tanto più quando si tratta di un Comune che eccede la sovrimposta. Id. id.

15376 — L'Esattore a buon diritto si rifiuta di esigere le tasse com. quando i ruoli gli siano consegnati tanto tardi da render-

gli malagevole la riscossione. C. C. 22 Giugno 1880, *M.* 1880, p. 299.

15377 — La cessione di un credito comprende anche gli accessori del medesimo, quindi l'appalto stipulato da un Comune conferisce all'appaltatore tutte le ragioni spettanti al Comune stesso. Cass. Torino 2 Febb. 1881, *M.* 1881, p. 335.

15378 — Perciò il privilegio del *solve et repete* che compete al Comune per l'esazione dei diritti di piazza, compete altresì all'appaltatore degli stessi diritti. Id. id.

15379 — Rimane interrotta la prescrizione contro le tasse com. mediante gli avvisi speciali che si affiggono alla porta del palazzo com. quando il tassato abbia trasferito il suo domicilio in un altro Comune. Cass. Firenze 28 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 346.

15380 — Questa forma di notificazione è perfettamente valida, sebbene sia ignoto il nuovo domicilio del tassato. Id. id.

15381 — La legge autorizza i Comuni a valersi per l'esazione di agenti speciali invece dell'Esattore, quando si tratti di tasse arretrate. Id. id.

15382 — I regol. com. non debbono pubblicarsi a norma dell'art. 1 delle disposizioni preliminari del cod. civ. per essi invece basta che siano stati affissi all'albo pretorio giusta l'art. 90 della legge com. Cass. Napoli 14 Giugno 1882, *M.* 1883, p. 74.

15383 — I regol. sui dazi ed imposte com. sono esecutivi semplicemente con l'approvazione della Dep. quando non consti che sieno stati annullati dal competente Min. Id. id.

15384 — Il verbale di contravvenzione ai regol. sui dazi ed imposte com. elevato da una guardia daziaria, debitamente autorizzata dalla Giunta, è regolare. Id. id.

15385 — In materia di tasse com. la Dep. prov. pronuncia con sovrano apprezzamento di merito, quando è adibita in 2° grado di giurisdizione. C. S. 6 Luglio 1883, *M.* 1883, p. 349.

15386 — Ma le sue decisioni devono essere annullate quando essa ammetta un ricorso che non ha ancora subito il 1° grado di giurisdizione, perchè viola un principio fondamentale di procedura. Id. id.

15387 — **Speciali** — Secondo le norme vigenti, non è più ammissibile la tassa medica pel servizio sanitario pei poveri, imposta a favore del Comune. C. S. 9 Maggio 1871, *M.* 1871, p. 250.

15388 — Le tasse parrocchiali di culto contemplate dalla legge francese 14 Febbraio 1810 acor vigenti nelle Prov. Parmensi, possono tuttora imporsi quando si verifichino gli etremi da essa legge stabiliti. C. S. 16 Maggio 1871, *M.* 1871, p. 276.

15389 — Non è ammissibile la tassa detta di moggiatico pel mantenimento di una squadriglia di guardie campestri, giacchè tale tassa non è fra quelle che i Comuni sono autorizzati ad imporre dalla legge. C. S. 18 Gennaio 1873, *M.* 1873, p. 63.

15390 — Essendo stabilito il privilegio fiscale per la riscossione di tutte le tasse comunali, siffatto modo di esecuzione devesi ammettere anche per ottenere il pagamento della tassa di pascolo. App. Torino 28 Marzo 1871, *M.* 1871, p. 348.

15391 — Non potendosi, contestare ai Comuni la facoltà di stabilire un pubblico ammazzatoio, e d'imporre per provvedimento di igiene la mattazione nel medesimo, ne consegue perciò il diritto di essi di esigere una tassa in corrispettivo dell'uso dall'ammazzatoio. Cass. Roma (Sez. riun) e 30 Dic. 1882, *M.* 1883, p. 254.

15392 — Nel caso sorga controversia per l'applicazione di questa tassa, è competente a risolverla l'autorità giudiziaria, e non l'amministrativa. Id. id.

15393 — **Bestiame.** — Legge 26 Luglio 1868, n. 4513, con cui si concede ai Comuni la facoltà d'imporre la tassa sul bestiame. *M.* 1868, p. 268.

15394 — Nei regolamenti deliberati dalle Deputazioni prov. per l'attuazione della tassa sul bestiame acconsentita a favore dei Comuni, si deve stabilire la disposizione che pel bestiame solito a trasferirsi per ragione di pascolo da un Comune ad un altro, non sarà dovuta per ciascun Comune che metà della tassa ordinata pel bestiame stazionante. C. S. e Nota Min Fin. 18 Agosto 1872, *M.* 1872, p. 262.

15395 — Se il regol. per la tassa sul bestiame, approvato per una Provincia, determina che le decisioni in via di appello dalla Deputazione prov. sono definitive, salva l'azione giuridica contro il risultato dei ruoli, è dovere della Giunta quando la Deputazione ha pronunciato sui ricorsi, di uniformarsi alle date decisioni e di procedere alla formazione del ruolo. C. S. (Sez. riun.) 16 Nov. 1872, *M.* 1873, p. 52.

15396 — Pubblicato il ruolo, dove alcuno degli interessati, il Comune o gli individui, intenda impugnare il risultato, non ha altra via che quella di istituire apposito giudizio davanti al tribunale competente. Id. id.

15397 — Nè può il Comune ricorrere al Re, a termini dell'art. 143 della legge com. contro la decisione della Dep. prov. perchè in questo caso non si tratta di decisione emessa dalla Dep. prov. a termini della legge suddetta, ma sibbene di una decisione proferita in virtù di funzioni contenziose, e indipendentemente affatto della tutela com. Id. id.

15398 — In vista di circostanze speciali non è vietato che la Dep. prov. possa an-

torizzare alcuni Comuni, salva l'approvazione sovrana, ad introdurre determinati aumenti o diminuzioni alle tariffe del regolamento prov. per l'applicazione della tassa sul bestiame. D. R. 29 Settembre 1872, *M.* 1873, p. 55. — D. R. 24 Aprile 1873, *M.* 1873, p. 333.

15399 — I Consigli provinciali non possono ingerirsi a dettare norme pei Comuni della Provincia che vogliano imporre una tassa sul bestiame, e perciò le corrispondenti deliberazioni devono essere annullate. C. S. 6 Aprile 1869, *M.* 1869, p. 157.

15400 — La tassa di pascolo sul bestiame deve essere proporzionata al grado di consumo e di danno, che ciascun capo di esso può arrecare nei luoghi dove è condotto al pascolo, e lo stabilire una tale gradazione non è di competenza della Deputazione prov. ma sibbene dei Consigli comunali. C. S. 18 Maggio 1867, *M.* 1867, p. 241.

15401 — Quando nel regol. per la tassa sul bestiame è stabilito che i detentori e non i proprietari del bestiame devono fare le denuncie, i primi e non i secondi devono essere indicati nei ruoli di questa imposta comunale. App. Bologna 7 Febbraio 1873, *M.* 1873, p. 256.

15402 — La tassa che la legge com. permette di stabilire sul bestiame, e sulla occupazione del suolo pubblico, non giustifica in alcun modo una tassa sul bestiame di passaggio nel Comune. C. S. 28 Genn. 1869, *M.* 1873, p. 352.

15403 — Ove non si tratti di occupazione di spazi e di aree pubbliche nel senso del n. 3 dell'art. 118 della legge com. non può sottoporsi a tassa il bestiame di transito pel Comune. C. S. 1 Luglio 1870, *M.* 1873, p. 352.

15404 — Le Dep. prov. non debbono dare facoltà in genere a un Comune di aumentare la tassa sul bestiame oltre il limite massimo fissato nel regol. ma devono in ispecie conoscere i termini dell'aumento che credono autorizzare, e quindi devono approvare in modo espresso e categorico la tabella della tassa deliberata dal Cons. com. C. S. 21 Maggio 1875, *M.* 1875, p. 373.

15405 — Dall'essere i regolamenti per l'applicazione della tassa sul bestiame deliberati dalla Dep. prov. non consegue essere vietato che i Comuni per mezzo ed a favore dei quali la tassa viene applicata e riscossa, espongano in regolari deliberazioni gli inconvenienti da essi riscontrati nell'applicazione del regol. e propongano le modificazioni riconosciute opportune. C. S. 17 Sett. 1875, *M.* 1876, p. 30.

15406 — Tali deliberazioni non possono dal Prefetto essere dichiarate nulle e di niun effetto, non violandosi con esse alcuna legge. Id. id.

15407 — Il Prefetto deve invece trasmettere le deliberazioni medesime alla Dep. prov. affinchè deliberi sulle stesse a termini di legge. Id. id.

15408 — Quando circostanze finanziarie ed economiche il richiedessero, si potrà approvare l'aumento della tassa sul bestiame secondo la domanda di un Comune, sempre che questo abbia scemato al possibile le spese, dato mano alle fonti indicate dalla legge per accrescere le proprie rendite, e quando infine coll'aumento medesimo resti commisurata la tassa alla diversa specie ed importanza del bestiame. C. S. 9 Agosto 1875, *M.* 1876, p. 77.

15409 — Per la retta ed uniforme applicazione della tassa sul bestiame, è necessario che i Comuni nel deliberare le variazioni ai limiti per essa tassa già stabiliti, abbiano riguardo di non colpire il bestiame tenuto al di là di una lira per capo, dovendosi ritenere eccessiva una tassa maggiore. Min. Fin. 18 Genn. 1876, *M.* 1876, p. 76.

15410 — Per la regolare istruzione, debbono i Comuni deliberanti variazioni ai limiti di questa tassa dare le ragioni che indussero a proporle, e corredare sempre le rispettive loro proposte coll'invio del bilancio dell'anno in cui si riferisce l'aumento o la diminuzione. Id. id.

15411 — Nei regolamenti prov. per la tassa com. sul bestiame, si può stabilire che il bestiame che a causa di pascolo è solito ad essere trasferito da un Comune ad un altro, pagherà la tassa in ciascun Comune in ragione del tempo della dimora, purchè essa non sia minore di otto giorni. D. R. 13 Settembre 1876, *M.* 1876, p. 350.

15412 — Si può anche stabilire la disposizione che una volta fatta la denuncia, deve intendersi continuativa anche per gli anni avvenire, salvo il caso di rettifiche ed altro. Id. id.

15413 — La tassa sul bestiame è consentita ai Comuni allo scopo di procurar loro nuovi mezzi per sopperire alle spese senza accrescere eccessivamente le gravezze delle contribuzioni dirette. C. S. (Sez. riun.) 10 e 19 Febb. 1869, *M.* 1876, p. 77.

15414 — Una volta stabilito nel regol. prov. il massimo ed il minimo entro i quali debba essere circoscritta la tassa, i Comuni possono chiedere, per comprovate ragioni di oltrepassarlo, ma vi occorre l'approvazione della Dep. prov. da sanzionarsi con D. R. sentito il Consiglio di Stato. C. S. 26 Agosto 1869. Id.

15415 — Ne il Comune potrebbe sostituirvi altro provvedimento, come sarebbe una sovraimposta sulle tasse già stabilite. Id. id.

15416 — Stabilito il regol. prov. nulla osta che i Comuni possano deliberarne altri

nel loro particolare interesse, purchè si tengano nei limiti del primo. C. S. 1 Agosto 1874, *M.* 1876, p. 350.

15417 — Determinato il massimo ed il minimo per ogni specie di animale soggetto alla tassa, è in facoltà della Dep. prov. di formare una classe a parte per i cavalli di lusso, assoggettandoli ad una tassa più elevata. C. S. (Sez. riun.) 12 Maggio 1870. Id.

15418 — Può pure assoggettare ad un massimo più elevato i cavalli nei Comuni grossi od urbani, e ad una tassa minore i cavalli nei Comuni piccoli e rurali. Id. id.

15419 — Fermo l'obbligo delle determinazioni del massimo e del minimo, le deliberazioni che i Consigli com. adottano fra questi due limiti, per conformarvi a seconda delle circostanze le proprie tariffe, non abbisognano di approvazione della Dep. prov. C. S. 12 e 14 Maggio 1869, 4 Giugno, 1869. Id.

15420 — La tassa sul bestiame non deve confondersi coll'altra di che nell'art. 118 della legge com. ammessa per gli animali da tiro, sella e da soma. C. S. 7 e 15 Luglio 1869, *M.* 1876, p. 77.

15421 — Nulladimeno una volta stabilita in un Comune la tassa bestiame, per evitare una duplicazione di somme non può più applicarsi quella accennata all' articolo 118 della legge com. C. S. 2 Aprile 1869. Id.

15422 — La tassa sul bestiame non deve confondersi con quel correspettivo qualunque, che fosse imposto pel bestiame lasciato al pascolo nei beni comunali. Id. id.

15423 — Questa tassa non può essere fissata in proporzione della qualità e quantità del bestiame, di cui in ragione dei foraggi, dei pascoli, e della capacità delle stalle ogni predio è capace. C. S. 26 Aprile 1869. Id.

15424 — Quando il numero dei capi designati a tempo debito venisse a cambiare durante l'anno, si potrà sopperire mediante ruoli suppletori. C. S. 2 Aprile 1869. Id.

15425 — Non puó stabilirsi che i capi di bestiame da tassarsi vengano dichiarati in base al numero medio degli animali che vogliensi tenere nell'anno, giacchè la tassa deve pagarsi per ogni capo di bestiame effettivamente posseduto da ciascun contribuente. C. S. 2 Aprile 1869. Id.

15426 — Il rendere responsabile della tassa il proprietario, non già del bestiame, ma del fondo in cui si trova, è contrario a giustizia, dovendosi esigere l'imposta da chi è possessore della cosa tassata. C. S. 26 Aprile 1869. Id.

15427 — La tassa bestiame si applica per quotità, non per contingente; perciò non è ammesso potersi fissare in bilancio la somma da esigersi, ed a questo aggiungere un tanto per 0[0, per far fronte alle spese di distribuzione ed agli abbuoni da farsi all'Esattore per diminuzione di tassa, o per quote inesigiblii, potendosi ottenere il medesimo risultato, aumentando le quote assegnate a ciascuna classe. C. S. 11 Marzo 1870, *M.* 1876, p. 78.

15428 — Il bestiame solito ad essere traslocato dai pastori dal territorio di un Comune a quello di un altro, non deve pagare che in proporzione del tempo in cui si ferma nel Comune che ha stabilito la tassa. C. S. 2 Aprile 1869, *M.* 1876, p. 78.

15429 — Il conduttore è sempre responsabile per la consegna e pel pagamento della tassa sul bestiame da lui tenuto a soccida. Id. id.

15430 — La tassa deve pagarsi per intero nel Comune ove esistono gli animali all'epoca stabilita per le denuncie. C. S. 1 Marzo 1869. Id.

15431 — Si fa eccezione per la mandria e greggie; per queste non è dovuto che metà dello svernamento, e metà della monticazione. Id. id.

15432 — Il bestiame che a causa del pascolo è solito ad essere traslocato da un Comune ad un altro, pagherà la tassa in ciascun Comune in ragione del tempo della dimora, purchè tale dimora non sia minore di 8 giorni. C. S. 4 Dic. 1872. Id.

15433 — Alla tassa sul bestiame non sono soggetti i cani. C. S. 1 Marzo 1868. Id.

15434 — Non si può applicare questa tassa a quei cavalli e muli che sebbene non permanenti nel Comune, sono soliti accedervi periodicamente. C. S. 27 Marzo 1869 e 21 Agosto 1872. Id.

15435 — La tassa non colpisce le bestie che sono semplicemente di passaggio in un Comune, e quelle che vi si trattengono eventualmente per malattia. C. S. 27 Marzo 1869. Id.

15436 — Sono esenti dalle tasse i concessionari delle vetture pubbliche per i cavalli destinati al servizio di tali vetture, salvo ai Comuni la facoltà di cui all'art. 13 del D. 28 Giugno 1866. C. S. 2 Aprile 1869, e 7 Agosto 1872. Id.

15437 — Non si ammette l'esenzione della tassa per le bestie destinate all'agricoltura, C. S. 24 Aprile 1869. Id.

15438 — Per ragioni di equità può stabilirsi che i mercanti per professione di cavalli, muli, e bestie asinine paghino la tassa solo per ogni due o tre bestie di cui esercitano il negozio. C. S. 28 Aprile 1869 e 24 Marzo 1870. Id.

15439 — I Comuni possono imporre la tassa sul bestiame che è nel suo territorio, senza riguardo al domicilio di colui che ne è il proprietario. C. S. 13 Maggio 1870. Id.

15440 — I Comuni possono imporre la tassa sul bestiame su di alcune specie di

animali soltanto, o su tutte, secondo le circostanze locali. C. S. 12 Ottobre 1870, *M.* 1876, p. 78.

15441 — Tale tassa si applica sopra ogni capo di bestiame, e secondo la denuncia fattane, e non in base dell'estimo, e della superficie dei fondi rurali. C. S. 5 Mag. 1871. Id.

15442 — Pel pagamento di questa tassa si può ammettere il sistema di abbuonamento, avuto riguardo al subietto della tassa tutta speciale, che di natura sua porta pure in sè qualcosa di incerto, che può utilmente essere determinato e fermato mediante l'abbonamento. C. S. 28 Agosto 1872. Id.

15443 — Nel caso di epizozia i Comuni sono autorizzati a diminuire la tassa per rendere meno gravoso il danno. C. S. 18 Dic. 1872. Id.

15444 — Laddove un Comune siasi limitato a colpire solo alcune specie di bestie, e faccia domanda di sorpassare coi centesimi addizionali i limiti imposti dalla legge, deve essere richiamato ad usare prima in tutta la sua estensione della tassa bestiame. C. S. 13 Giugno 1873. Id.

15445 — Il Consiglio com. può deliberare di eccedere per alcuni capi di bestiame il limite massimo stabilito dalla tariffa annessa al regol. prov. e di mantenere ferme in pari tempo le graduazioni stabilite dalla tariffa, per tutti gli altri capi di bestiame in quella compresi. C. S. 10 Dic- 1873, *M.* 1876, p. 79.

15446 — La tassa sul bestiame deve dai Comuni, che la vogliono stabilire, deliberarsi annualmente subito dopo la formazione del bilancio. C. S. 2 Aprile 1869. Id.

15447 — Il Consiglio com. quando è chiamato a decidere sui ricorsi degli interessati, agisce come tribunale amministrativo, e non potrebbe quindi essere supplito dalla Giunta. C. S. 1 Marzo 1869. Id.

15448 — Trattandosi di una imposta diretta, quale è quella sul bestiame, i privilegi di mano regia debbono restringersi a quelli che sono conceduti per la esazione delle imposte dirette in genere. C. S. 26 Aprile 1869. Id.

15449 — Per la esazione della tassa non può seguirsi il sistema di metterla al pubblico incanto, accordandola al miglior offerente. C. S. 26 Marzo 1869. Id.

15450 — I reclami non sospendono la riscossione dell'imposta salvo i rimborsi che potessero venire ordinati in seguito. C. S. 26 Marzo 1869, *M.* 1876, p. 79.

15451 — Lo stabilire l'età dalla quale l'animale diventa tassabile, non può essere in facoltà che del Municipio. C. S. 26 Aprile 1869. Id.

15452 — Le domande di aumento alla tassa di bestiame, debbono essere corredate dai Comuni coi bilanci chiaramente documentati e con la prova che le Dep. prov. diedero opera efficace per infrenare le spese del Comune che chiede l'aumento. C. S. 28 Gennaio, 3 Giugno e 10 Agosto 1874. Id.

15453 — Non è ammissibile il pagamento di un'intiera annua tassa sul gregge che i forestieri conducono a pascolo nel territorio di un Comune, perchè il bestiame nomade non deve pagare che proporzionatamente al tempo in cui ivi dimora. C. S. 7 Aprile 1876, *M.* 1877, p. 56.

15454 — Quando il regol. prov. per la tassa sul bestiame contiene qualche disposizione che l'esperienza dimostrò non conveniente, può la Dep. proporre quelle modificazioni che si ritengono opportune, salva la approvazione Sovrana. C. S. 27 Aprile 1877, *M.* 1877, p. 372.

15455 — Ad evitare le infedeli denunzie in vista dell'ammenda troppo mite comminata nel regol. prov. può modificarsi il regol. obbligando i contravventori ad una multa, la quale non possa superare la metà della tassa, che fatte le opportune verificazioni sarà loro assegnata sui capi non denunciati. Id. id.

15456 — La tassa sul bestiame è istituita in favore del Comune, limitatamente al suo territorio, astrazione fatta dal proprietario al quale il bestiame appartiene; trattasi quindi di tassa reale che colpisce la cosa, e non il proprietario di essa. App. Trani 28 Luglio 1880, *M.* 1881, p. 192.

15457 — La tassa deve però corrispondersi per quella sola parte dell'anno in cui gli animali si sono mantenuti nel Comune. Id. id.

15458 — La imposizione permessa ai Comuni nei rispettivi territori di una tassa sul bestiame, importa l'esercizio di una giurisdizione territoriale, epperciò è dovuta al Comune in cui si trova il bestiame la tassa imposta su questo, limitata al tempo della dimora; a nulla valendo che il proprietario del detto bestiame avesse pagata per intero nel suo Comune di domicilio la stessa tassa. Cass. Roma 22 Giugno 1881, *M.* 1881, p. 345.

15459 — Se un Comune ha imposto una tassa sul bestiame, col colpirne direttamente i proprietari senza riguardo alla dimora continua e temporanea del bestiame nel paese, ed altro Comune ha imposto la stessa tassa sui capi di bestiame, limitatamente al tempo della loro permanenza del Comune, è competente l'autorità giudiziaria a giudicare sul reclamo di privati che, possedendo bestiame nel primo Comune lo mandano a pascolare per una parte dell'anno nell'altro Comune, e si trovano colpiti così da doppia tassa. Cass. Roma 21 Luglio 1881, *M.* 1882, p. 140.

15460 — **Cani** — Istruzioni e progetto di regolamento. *M.* 1862, p. 76 e seg.

15461 — Agli effetti della esenzione della tassa sui cani dovranno ritenersi per edifizi rurali tutte le case siano piccole o grandi, che servono di abitazione ai coltivatori (coloni o proprietari) dei fondi da essi annualmente coltivati, quelle che servono al ricovero del bestiame, ed alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari. Min. Fin. 25 Aprile 1871, *M.* 1871, p. 352.

15462 — La tassa sui cani non deve essere considerata dal solo punto di vista economico, ma da quello precipuo di una misura intesa alla tutela della pubblica igiene e sicurezza individuale. Id. id.

15463 — La legge non ha imposto il limite massimo della tassa che i Comuni possono imporre sui cani, nè può applicarsi a questa tassa la regola che si osserva pei dazi di consumo, che cioè non deve eccedere il ventesimo del valore dell'oggetto colpito. C. S. 30 Agosto 1872, *M.* 1872, p. 299.

15464 — Cade in contravvenzione chi nel termine prefisso dal regol. com. ommette di fare la consegna dei cani sui quali fu imposto dal Municipio una tassa. Cass. Firenze 19 Aprile 1873, *M.* 1873, p. 314.

15465 — Nell'applicazione della tassa sui cani e dell'esenzione dalla legge concessa pei cani esclusivamente addetti alla custodia degli edifizi rurali, si deve aver riguardo a ciò, che non la situazione, ma la destinazione distingue gli edifizi urbani dai rustici. Id. id.

15466 — **Diritti di privative** — *Pesi e misure pubbliche.* — Circ. Min. Agr. Ind. e Com. 26 Marzo 1873 col quale si dispone debbono essere inviati a quello dell'Interno i regol. com. sul peso pubblico agli effetti dell'art. 138 della legge com. *M.* 1873, p. 129.

15467 — La facoltà concessa ai Comuni di dare in appalto con privativa i diritti di peso e misura pubblica, non si estende fino al punto di imporre ai privati la proibizione di tenere pesi ad uso proprio nei luoghi di mercato. C. S. 18 Maggio 1866, *M.* 1866, p. 221.

45468 — Il diritto di peso e misura pubblica non è nè un tributo, nè una regalia, ma semplicemente una tassa di rimunerazione dell'opera prestata dal pubblico pesatore o misuratore. App. Brescia 15 Luglio 1867, *M.* 1868, p. 52.

15469 — I Comuni non possono vietare ai particolari di valersi nei loro contratti di pesi o di misure proprie, destinate soltanto ad uso privato, nè possono imporre ai medesimi l'obbligo di ricorrere di necessità al peso od alla misura del Comune, allorquando convengono a peso od a misura. Cass. Torino 25 Giugno 1873, *M.* 1873, p. 380.

15470 — Coloro che non sono pubblici mediatori, e non sono ammessi ad esercitare il loro ufficio nel modo stabilito dalla legge, se si intromettono nelle contrattazioni altrui agiscono come privati, e quindi non possono acquistare la qualità e guarantigia di misura pubblica quelle misure loro proprie, di cui si valgono per gli interessi propri o altrui, in modo del tutto privato. Id. id.

15471 — Ai cittadini è facoltativo di servirsi del peso pubblico o della pubblica misura, ed i medesimi possono procedere nelle loro contrattazioni come meglio credono coi pesi propri purchè legali, si in privato che in pubblico. Cass. Palermo 2 Dic. 1875, *M.* 1876, p. 62.

15472 — Quel che la legge vieta in caso di concessioni di privativa si è soltanto l'esercizio della professione della speciale industria di pesare e misurare, in modo che tali esercenti facendone pubblica professione a servizio pubblico, facciano concorrenza all'appaltatore municipale. Id. id.

15473 — Se in un regol. com. non è la privativa del peso pubblico regolata entro i termini prescritti dalla legge com. l'autorità giudiziaria deve dichiararne l'inefficacia giuridica, nelle parti in cui contravviene alla legge. Id. id.

15474 — I Comuni possono dare in appalto, o esercitare essi stessi la privativa della misura del vino, purchè l'esercizio di questo diritto non rivesta carattere coattivo, Cass. Torino 12 Lug, 1877, *M.* 1877, p. 319.

15475 — Sono passibili delle pene inflitte ai contravventori del regol. che tutela il privilegio com. di misura pubblica i cosi detti brentatori, e tutti coloro che essendo notoriamente conosciuti come sensali di vino prestano l'opera propria salariata, e la misura di loro proprietà ai proprietari di vino, con usurpazione del privilegio dell'appaltatore o del Comune. Id. id.

15476 — Quando il Comune abbia dato in appalto l'esercizio con privativa dei diritti di peso e di misura pubblica, nessun altro può far concorrenza con altra misura pubblica, ma ciò non interdisce ai privati di usare delle proprie misure. Cass. Torino 23 Marzo 1881, *M.* 1881 p. 270.

15477 — Quando pure un regol. com. avesse attribuito carattere coattivo ai diritti di peso o misura pubblica, l'autorità giudiziaria dovrebbe rifiutarsi di applicarla nei casi di contravvenzione, come contrario alla legge. Id. id.

15478 — **Bestie da tiro, sella e soma** — Istruzioni e progetto di regolamento per la tassa sulle bestie da tiro da sella e da soma. *M.* 1862, p. 62 e seg.

15479 — Circ. Min. Int. 17 Settembre 1868 contenente istruzioni per l'applicazione della tassa, dalla quale devono escludersi gli animali fino a che abbiano raggiunta l'età

necessaria per costituire un reddito al loro proprietario per i servizi che gli rendono. *M.* 1868, p. 299.

15480 — Per l'art. 118 alinea 4 della legge comunale del 1865, potendo i Comuni imporre una tassa sulle bestie da tiro, sella, o da soma devonsi ritenere comprese fra queste anche le bestie bovine da tiro. C. S. 31 Luglio 1866, *M.* 1866, p. 322. — C. S. (Sez. riun.), 4 Febb. 1867, *M.* 1867, p. 110.

15481 — Anche i cavallari e commercianti di cavalli e muli, sono soggetti alla tassa preveduta dall'art. 118 della legge com. sulle bestie da sella, da tiro, e da soma. Cass. Napoli 23 Nov. 1876, *M.* 1877, p. 14. — Cass. Roma 9 Maggio 1877, *M.* 1877, p. 249.

15482 — La tassa sui cavalli li comprende tutti purchè siano in potenza atti al tiro, alla sella o al trasporto delle merci, non quelli solamente che vengano a ciò in atto esercitati. App. Perugia 15 Ott. 1877, *M.* 1878, p. 61.

15483 — La tassa sugli animali da tiro imposta, nella specie dalla Dep. non costituisce un indebito peso ai proprietari di essi che debbano pure concorrere alla costruzione di strade obbligatorie, mentre la tassa stessa non infirma gli obblighi che essi hanno per prestazione delle 4 giornate all'anno in virtù di altra legge, e non li aggrava oltre le loro forze. C. S. 4 Aprile 1879, *M.* 1879, p. 175.

15484 — Nè può dirsi che la Dep. abbia da curare un interesse della Provincia nel provvedere al mantenimento di detta strada, e siavi così conflitto d'interessi col Comune, mentre col R. D. di classificazione la Provincia era stata precedentemente prosciolta dall'osservanza dell'art. 142 della legge com. Id. id.

15485 — **Esercizii e rivendite; Licenze** — Reg. 21 Dicembre 1870 n. 6137 per l'attuazione delle tasse comunali sugli esercizi e rivendite. *M.* 1871, p. 5.

15486 — La tassa di esercizio può imporsi dai Comuni agli esercenti professioni liberali, ed ai coloni di terre proprie o tenute in affitto, o a mezzeria. C. S. 1 Sett. 1871, *M.* 1871, p. 329.

15487 — Nei regol. per l'applicazione delle tasse di esercizio e di rivendita è conveniente di inserire le principali disposizioni dell'all. O. della legge 11 Agosto 1870 n. 5784, e del reg. 24 Dicembre stesso anno, n. 613, affinchè i contribuenti ne possano prendere cognizione e così evitare ogni equivoco. Nota Min. Fin. 25 Agosto 1871, *M.* 1871, p. 331.

15488 — E' inutile il denominare per ogni singola categoria le professioni arti esercizi o rivendite, ed è più opportuno di stabilire soltanto il numero delle categorie senza curarsi di distinguerle. Id. id.

15489 — Non si può stabilire che qualora taluno abbia contemporaneamente due o più esercizi e rivendite e questi presi isolatamente non raggiungono il minimo della somma fissata per essere soggetti a tassa, in tal caso le rivendite e gli esercizi si debbano considerare uniti per l'applicazione della tassa medesima. Nota Min. Fin. 27 Novembre 1871, *M.* 1871, p. 379.

15490 — Alla tassa di esercizio e rivendita non sono soggetti gli esercenti o rivenditori nel Comune dove si fermano in occasione di fiere o mercati. C. S. 30 Dicembre 1871, *M.* 1872, p. 75.

15491 — Secondo l'art. 3 del regolamento 24 Dicembre 1870 n. 6137, la tassa di esercizio e rivendita è fissa, e non può oscillare fra un minimo ed un massimo, e non si possono dividere le categorie degli esercizi in gradi. Dec. Min. Fin. . . . Genn. 1872, *M.* 1872, p. 88.

15492 — Stando al tenore ed al concetto dell'art. 3 del regol. 24 Dicembre 1870 a stabilire il riporto delle categorie assegnate ai contribuenti è escluso, come criterio unico ed assoluto, quello della natura dell'esercizio e della rivendita, dovendo essere criterio direttivo, la importanza complessiva dell'esercizio e della rivendita stessa desunta da tutti e quattro i criteri indicati nel suddetto art. 3. C. S. 3 Agosto 1872, *M.* 1872, p. 295.

15493 — Avuto riguardo allo spirito ed allo scopo della legge 11 Agosto 1870, all. O. deve ritenersi ammessa nei Comuni la facoltà di applicare alle professioni liberali la tassa di esercizio. C. S. 21 Settembre 1872, *M.* 1872, p. 323. — R. D. 21 Genn. 1875, *M.* 1875, p. 190. — App. Milano 12 Marzo 1877, *M.* 1877, p. 155.

15494 — L'avvocato che tiene residenza studio e domicilio in un Comune, non può essere sottoposto alla tassa di esercizio in altro Comune ove si rechi per qualche litigio, presso le magistrature locali. C. S. 28 Agosto 1872, *M.* 1873, p. 35.

15495 — Sole le tasse speciali di licenza di cui ai n. 31 e 32 della tariffa annessa alla legge 26 Luglio 1868, possono compenetrarsi colla tassa di esercizio; ma non anche quelle indicate al seguente n. 33 della detta tariffa riguardante i traffici ambulanti, i quali mancano del carattere della continuità e permanenza voluta nella tassa di esercizio. Nota Min. Fin. . . . Settembre 1872, *M.* 1873, p. 73.

15496 — La facoltà spettante ai Comuni di compenetrare la tassa di licenza con quella di esercizio e rivendita, importa che si possa, nell'applicare quest'ultima tassa, tener conto della prima, rispetto a tutti quei contribuenti che a questa vanno soggetti, per guisa che l'ammontare dell'una e dell'altra

venga inscritta su di un unico ruolo. C. S. 7 Dic. 1871, *M.* 1874, p. 165.

15497 — Non sono ammessibili in via amministrativa i ricorsi contro le decisioni della Dep. prov. circa la tassa di esercizio. Min. Int. e Min. Fin. 5 e 24 Agosto 1874, *M.* 1875, p. 24.

15498 — Il diritto del Comune di imporre la tassa di esercizio comprende pure le arti liberali, p. e. quelle di avvocato e procuratore. App. Venezia 25 Aprile 1875, *M.* 1875, p. 201 — Cass. Firenze 1 Marzo 1876, *M.* 1876, p. 153.

15499 — *Contro.* — Gli esercenti professioni liberali, come avvocati, procuratori ecc. non possono essere colpiti dalla tassa esercizii e rivendite. App. Palermo 14 Agosto 1876, *M.* 1877, p. 121.

15500 — La Dep. prov. non può negare ad un Comune, la facoltà di applicare la tassa esercizii e rivendite all'esercizio della pesca. R. D. 20 Dic. 1874, *M.* 1875, p. 190.

15501 — I sacerdoti che partecipano ai diritti di stola bianca e nera, non possono assoggettarsi alla tassa comunale di esercizio. D. R. 26 Nov. 1874, *M.* 1875, p. 221.

15502 — Coloro che per abituale commercio comprano cavalli per rivenderli, sono tenuti alla tassa imposta dal Comune per la tenuta dei medesimi. App. Napoli 22 Dicembre 1875, *M.* 1876, p. 91.

15503 — Quando un'industriale, che abbia un filatoio ed una filanda separata da quello , ma nello stesso fabbricato esista soltanto la seta filata , deve pagare una sola tassa di esercizio e rivendita, dovendosi in questo caso considerare e filatoio e filanda come il solo ed unico esercizio atto alla produzione della seta filata. C. S. 17 Aprile 1872, *M.* 1876, p. 269.

15504 — Non può essere omologato un regol. deliberato da un Consiglio com. nel quale la tassa imposta riescisse elevata oltre il massimo stabilito dal regol. gen. del 24 Dic. 1870. — C. S. 28 Giugno 1876, e 9 Febb. 1877, *M.* 1877, p. 249.

15505 — L'autorità giudiziaria è competente a conoscere della domanda del cittadino per esonero di pagare la tassa di esercizio e rivendita col rimborso della quota indebitamente pagata, quando con tale istanza non si solleva una questione di semplice estimazione, ma si sostiene di non dover essere sottoposto per alcun motivo alla tassa stessa. App. Genova 27 Ott. 1877, *M.* 1878, p. 237.

15506 — Chi tiene un fondaco o spaccio di merci nel Comune è soggetto a tassa di esercizio, per quanto alleghi di esercitare il commercio ambulante, o di possedere altro spazio in altro Comune. Id. id.

15507 — I provvedimenti finanziari compresi nella legge 11 Agosto 1870 all'O, e le norme relative stabilite nel regol. 24 Dic. 1870, vanno considerati isolatamente, nè tutte le disposizioni dettate per gli uni ponno riferirsi agli altri. Cass. Torino 19 Luglio 1878, *M.* 1878, p. 286.

15508 — La locuzione esercizi usata dall'art. 1 della legge 11 Agosto 1870 si deve intendere nel senso più largo, comprendente ogni professione, arte, commercio od industria, senza distinzione se materiale od intellettuale. Id. id.

15509 — La stessa locuzione invece con cui finisce l'art. 2 si riferisce esclusivamente agli esercizi indicati nei N. 31, 32, e 33 della tariffa annessa alla legge sulle concessione governative, cioè alle osterie, alberghi, caffè ecc. le di cui tasse di licenza con quell' art. vennero cedute ai Comuni. Id. id.

15510 — Quindi l'art. 1 del regol. 24 Dic. 1870 nell'applicare espressamente la tassa anche a tutte le professioni, lungi dall'aggiungere alla legge, non ne ha fatto che l'esatta applicazione. Id. id.

15511 — L'art. 12 della legge stessa contiene un largo mandato fatto dal Parlamento al Governo di dettare nel regol. tutte le disposizioni necessarie per la di lui applicazione, e così pure la determinazione non solo della misura della tassa ma degli enti tassabili , e dei criteri per stabilire la loro importanza, nonchè le penalità per le contravvenzioni relative. Id. id.

15512 — Nell'applicazione della tassa sugli esercizi e sulle rivendite, i Comuni hanno facoltà di colpire gli esercizi e di lasciare libere le rivendite o viceversa, come pure possono limitarsi ad imporre soltanto taluni esercizi o talune rivendite. C. S. 7 Maggio 1879, *M.* 1879, p. 182.

15513 — I Ricevitori del lotto, quali agenti dell'Amministrazione dello Stato, non possono essere compresi fra i contribuenti alla tassa di esercizio. Circ. Min. Fin. 15 Dic. 1879, *M.* 1880, p. 82.

15514 — Alla tassa di esercizio possono sottostare gli esercenti dell'industria agricola non proprietari del fondo, ma non lo possono i padroni di essi fondi, qualunque sia il sistema, onde per essi vengono coltivati. C. S. (Sez. riun.) 6 Marzo 1880, *M.* 1880, p. 155.

15515 — In ordine alle controversie che potessero sorgere sulla applicazione della tassa di esercizio, deve provvedere per ragione di competenza il Min. delle Fin. non quello dell'Int. Id. id.

15516 — Colui che ha due istituti commerciali della stessa specie, ma formanti un solo affare in due diversi Comuni, deve pagare una sola tassa di *esercizio* in quel Comune nel quale egli realizza il complessivo profitto di entrambi gli stabilimenti, tenen-

dovi ivi la sede degli affari dell'uno e dell'altro come un sol tutto e ne paga *la tassa di R. M.* in base al calcolo d'un sol cespite, se nell'altro Comune non vende i prodotti dello stabilimento che in esso tiene. App. Torino 13 Dic. 1878, *M.* 1879, p. 60.

15517 — La tassa fissa com. di esercizio e rivendita colpisce anche gli esercizi o stabilimenti d'industria. Cass. Torino 31 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 89.

15518 — La tassa è dovuta nel Comune in cui è situato lo stabilimento industriale, sebbene la merce prodotta non sia ivi smerciata, ma venga trasportata e venduta in altro Comune ove il produttore ha la sua sede. Id. id.

15519 — La tassa di esercizi o rivendite colpisce coloro che nel Comune tengano l'esercizio o la rivendita, od esercitano la professione, senza riguardo al domicilio legale o alla loro residenza effettiva. App. Milano 25 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 206.

15520 — Ad ogni modo l'avvocato, in qualunque luogo abiti o risieda, si considera agli effetti della tassa suddetta come residente nel Comune ove ha sede il collegio degli avvocati, quand'anche in questo egli non tenga aperto studio nè abbia domicilio. Id. id.

15521 — Sono soggetti alla tassa di esercizio e rivendita tutti gli stabilimenti industriali e commerciali considerati oggettivamente, siano principali che figliali, senza riguardo se l'esercente risiede o pur no nel Comune ove è aperto lo stabilimento. Cass. Torino 20 Giugno 1882, *M.* 1882, p. 380.

15522 — La predetta tassa è fissa e non proporzionale, e quindi il pagarla in un Comune non vale per esentare il contribuente in un altro, nè per ciò si può invocare il contrario principio che regola la tassa sulle vetture pubbliche. Id. id.

15523 — La tassa com. d'esercizio e rivendita colpisce anche la professione o ministeri dei sacerdoti, ed anche i parroci, per quei proventi che percepiscono nell'esercizio del loro ministero, all'infuori dei redditi del beneficio, e della congrua parrocchiale. Cass. Torino 15 Maggio 1883, *M.* 1883, p. 268.

15524 — **Fotografie ed insegne** — R. D. 22 Ottobre 1874 n. 2185 che approva il regol. per l'applicazione delle tasse comunali sulle fotografie e sulle insegne. *M.* 1874, p. 343.

15525 — **Famiglia o focatico** — Legge 26 Luglio 1868 n. 4513 con cui si concede ai Comuni la facoltà di imporre la tassa di famiglia o focatico. *M.* 1868, p. 268.

15526 — Non può essere sottoposto alla tassa di focatico in un Comune chi non vi ha domicilio nè dimora, sebbene vi possegga dei fondi. C. S. 9 Marzo 1871, *M.* 1871, p. 188.

15527 — Per l'applicazione della tassa di famiglia i Comuni debbono normalmente attenersi al regol. prov. e relativa tariffa, a senso dell'art. 8 della legge 26 Luglio 1868; tuttavia in vista di speciali circostanze non è vietato che la Dep. prov. possa autorizzare, salvo l'approvazione sovrana, alcuni Comuni ad introdurre determinati aumenti o diminuzioni alla tariffa prov. per l'applicazione della tassa locale. D. R. 29 Sett. 1872, *M.* 1873, p. 55.

15528 — La tassa di famiglia, focatico va applicata per quota fissa, e non per contingente. Nota Min. Fin. 18 Gennaio 1873, *M.* 1873, p. 138.

15529 — Nell'imposizione della tassa si deve aver riguardo alla residenza della famiglia, giusta la definizione data dal cod. civ. Id. id.

15530 — Questa tassa deve essere commisurata in base all'agiatezza della famiglia, desunta da tutte le sue rendite depurate da qualsiasi passività e spesa. Id. id.

15531 — La tassa deve essere ripartita in classi, lasciando l'estimazione del criterio fondamentale dell'agiatezza, e l'assegnazione delle tasse di ciascuna famiglia alle Giunte municipali o ad apposite Commissioni, con poteri discrezionali, e senza che il loro giudizio in materia di estimazione e classazione possa essere oppugnato davanti ai Tribunali. Id. id.

15532 — La decisione della Dep. prov. è definitiva, salvo che non si voglia tentare contro di essa la via dei Tribunali. Id. id.

15533 — Quando concorra l'autorizzazione della Dep. prov. e la sovrana sanzione possono i Comuni essere abilitati ad eccedere il limite massimo stabilito nei regol. prov. per l'applicazione della tassa di famiglia, ed a variare od ampliare il numero delle classi delle famiglie da sottoporsi a tassa. D. R. 24 Aprile 1873, *M.* 1873, p. 333.

15534 — La legge 26 Luglio 1868 nell'accordare la facoltà ai Comuni d'imporre la tassa di famiglia, non ha fatto eccezione alcuna a favore degli impiegati dello Stato, e quindi sono inammissibili i loro reclami per essere esonerati dal pagamento di questa tassa. Nota Min. Int. 9 Gennaio 1874, *M.* 1874, p. 21.

15535 — La tassa di famiglia deve ragguagliarsi all'agiatezza delle famiglie, la quale deve essere desunta dai loro redditi di ogni maniera, per non dare luogo ad ingiuste disuguaglianze fra i contribuenti; quindi sarebbe contraria alla legge la risoluzione presa da un Comune di commisurare la tassa di famiglia al tributo fondiario, giacchè non si farebbe realmente che mettere un'imposta sulla fondiaria. C. S. 17 Marzo 1875, *M.* 1875, p. 348.

15536 — Nella classificazione delle fami-

glie e devesi tener conto delle imposte che le medesime pagano, computandole a diminuzione di agiatezza. C. S. 11 Marzo 1875, *M.* 1875, p. 360.

15537 — Se la Dep. prov. trova gravosa ed eccessiva la misura della tassa di famiglia imposta dal Comune, può legittimamente negare di eccedere il limite prescritto dal regol. prov. C. S. 19 Nov.1875, *M.* 1876, p. 183.

15538 — La parola famiglia nel suo vero e proprio significato giuridico si fonda ed ha base nell' agnazione, e comprende le persone riunite per legge sotto la dipendenza di un capo comune. App. Firenze 19 Febb. 1877, *M.* 1877, p. 220.

15539 — In questo senso la famiglia si compone del marito, della moglie e dei figli sottoposti alla potestà civile dei genitori. Id. id.

15540 — Sebbene il nipote conviva col zio, è tenuto a pagare anch'esso personalmente la tassa di famiglia, e ciò quando è dimostrato che anche esso nipote ha casa propria, quantunque non l' abiti, e che ha una rendita personale per la quale è in condizione di sopportare l'onere della tassa senza sacrificio. Id. id.

15541 — La tassa di famiglia quando per regolamento locale sia dichiarata annuale, non ammette ruoli suppletivi per comprendervi contribuenti non stati compresi nella lista annuale deliberata dal Comune. App. Torino 11 Giugno 1877, *M.* 1877, p. 231.

15542 — Deve pagare la tassa di famiglia ogni persona sui iuris, sebbene non abbia figli e conviva con altri, perchè non abbia comuni con questo gli interessi patrimoniali. Cass. Firenze 5 Nov. 1877, *M.* 1878, p. 153.

15543 — Lo zio ed il nipote, insieme conviventi in una stessa casa, ma con patrimonio separato sono distintamente soggetti alla tassa di famiglia. Id. id.

15544 — La tassa di famiglia non può colpire le società commerciali. App. Lucca 29 Maggio 1878, *M.* 1878, p. 318 — Cass. Firenze 10 Febb. 1879, *M.* 1879, p. 120.

15545 — La cognizione del ricorso da una sentenza per tassa di famiglia pronunciata in una lite fra l'Esattore com. ed un contribuente, non appartiene alla competenza speciale della Cassazione di Roma, ma alla Cassazione da cui dipende la Corte d'Appello che pronunciò la sentenza impugnata. Cass. Roma 12 Genn. 1881, *M.*1881, p. 192.

15546 — Colla legge 26 Luglio 1868, la facoltà di redigere i regol. della tassa di famiglia per ciascuna Provincia, fu attribuita alle singole Dep. prov. salva l' approvazione sovrana da darsi dietro parere del Consiglio di Stato. App. Venezia 20 Genn. 1881, *M.* 1881, p. 256.

15547 — I Comuni poi in virtù della legge 20 Marzo 1865, hanno diritto di redigere i regolamenti per l' applicazione delle imposte com. pei quali occorre soltanto l'approvazione della Dep. Id. id.

15548 — I regol. com. e prov. quando sieno emanati ed approvati in conformità delle leggi suddette, sono costituzionali, ed obbligatori anche in quella parte nella quale sia prefinito un termine pei ricorsi in via giudiziaria contro i risultati dei ruoli dei contribuenti le tasse di cui trattasi. Id. id.

15549 — I reclami in via amministrativa non hanno efficacia di interrompere il termine prescrizionale stabilito coi detti regol. al ricorso in via giudiziaria. Id. id.

15550 — Nella espressione risultato del ruolo, adoperata nei regol. per l'applicazione di tasse, si comprendono tutte le operazioni occorrenti alla formazione dei ruoli, compresa la relativa pubblicazione del ruolo per cui sarebbe oziosa ogni distinzione fra le operazioni stesse che si volesse fare ai riguardi della decorrenza del termine prescritto pel ricorso in via giudiziaria. Id. id.

15551 — Se un Consiglio com. convocato per decidere in grado di appello sui ricorsi prodotti contro le decisioni della Giunta, da alcuni contribuenti iscritti nel ruolo della tassa focatico, deliberò invece di modificare la tassa stessa, e di farla esigere in base al ruolo dell'anno precedende in una somma minore di quella stanziata in bilancio, tale delib. deve essere annullata perchè contraria all'art. 213 della legge com. C. S. 30 Dic. 1881, *M.* 1882, p. 296.

15552 — Alla tassa di focativo ad eccezione dei miserabili, sono soggetti tutti i cittadini civili o militari che hanno la residenza nel Comune ove viene applicata, a meno che nel regol. della Provincia non vi sia qualche disposizione a favore degli ufficiali dell' esercito, o particolarmente per quelli dell'Arma dei RR. Carabinieri. Min. Fin. 12 Ottobre 1882, *M.* 1882, p. 344.

15553 — Le deliberazioni dei Consigli com. sui ricorsi contro le quote di tassa focativo debbono essere risolte a suffragi segreti. C. S. (Sez. riun). 8 Luglio 1882, *M.* 1882, p. 343.

15554 — Quando i regol. per la tassa di focativo furono deliberati dalle Dep. e furono approvati con D. R. sono costituzionali e obbligatori, quindi non è ammessibile il reclamo in via giudiziaria contro i ruoli, dopo decorso il termine stabilito dagli stessi regol. Cass. Napoli 2 Giugno 1882, *M.* 1883, p. 95.

15555 — Potendo i Comuni riscuotere la tassa di famiglia con ruoli suppletivi possono eziandio formare ruoli suppletivi pei contribuenti ommessi nei ruoli principali,

fino a che il debito della tassa non sia rimasto estinto colla prescrizione. Cass. Firenze 28 Dic. 1882, *M.* 1883, p. 267.

15556 — Se al contribuente è mancata la notificazione personale del suo debito, non si può ritenere il medesimo assenziente alla tassa, e potrà sempre reclamare al Consiglio com. Id. id.

15557 — Il ruolo però sarà sempre esecutivo a suo danno, serbate le formalità prescritte dalla legge 20 Aprile 1871, poichè basta la semplice affissione del ruolo a costituire debitore il contribuente, e ad autorizzare in suo danno gli atti esecutivi con le norme privilegiate stabilite dalla legge. Id. id.

15558 — I termini stabiliti nei regol. fatti dalle Dep. prov. per l'applicazione della tassa di famiglia, relativamente alla decretazione di tale tassa ed alla formazione e pubblicazione dei ruoli, non sono perentori, e quindi non potrebbero aversi per nulle le delib. relative, state prese dopo la scadenza di quei termini. Cass. Torino 29 Marzo 1883, *M.* 1883, p. 267.

15559 — Il D. R. che concede ad un Comune di oltrepassare il maximum della tassa famiglia per una determinata annata, contiene una proroga implicita dei termini stabiliti per le operazioni necessarie per la relativa riscossione della tassa per quella annata. Id. id.

15560 — Colui che non reclama contro la prima sua iscrizione nel ruolo della tassa di famiglia del Comune, ma domanda la sua cancellazione per mutata residenza ha l'obbligo di provarlo. Cass. Torino 23 Giugno 1883, *M.* 1883, p. 365.

15561 — A provare il trasferimento della residenza, non basta la dichiarazione fattane al Municipio, nè il reale trasferimento della dimora, ma è necessario stabilire concludentemente che questa nuova dimora è divenuta abituale. Id. id.

15562 — **Occupazione, spazi ed aree pubbliche** — Istruzioni di massima e modello di regolamento sulla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. *M.* 1862, p. 31.

15563 — Circ. Min Fin. 3 Aprile 1876, sull'esame ed applicazione dei regolamenti per la tassa com. di posteggio od occupazione di suolo pubblico. *M.* 1876, p. 145.

15564 — Il Comune non può dare in appalto la riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche prima di avere stabilito l'ammontare della tassa stessa, senza di che il Comune verrebbe ad alienare a favore di un terzo quel diritto che la legge concede ad esso soltanto. C. S. 5 Agosto 1863, *M.* 1863, p. 337.

15565 — Sono contrarie alle legge le disposizioni di un regolamento che si limitano a determinare le stazioni delle vetture di piazza, senza che siasi stabilita la relativa tassa proporzionale di occupazione del suolo pubblico, essendochè in questo modo si verrebbe a concedere all'appaltatore la facoltà di stabilirle come meglio piace. Id. id.

15566 — E' contrario al disposto dell'art. 118 della legge comunale la tassa che si volesse imporre dal Comune a titolo di occupazione di suolo pubblico su tutti i legni e altri veicoli da traffico che vengono nel territorio del Comune, esclusi quelli di semplice ed immediato passaggio. C. S. 21 Luglio 1866, *M.* 1866, p. 308.

15567 — Sono parte integrante del contratto d'appalto fatto da un Comune dei diritti sui posti di piazza (detti anche spazzi) del peso pubblico, e della pubblica misura, i regolamenti che ne concernono l'esercizio. Cass. Torino 7 Febbraio 1867, *M.* 1867, p. 100.

15568 — Sebbene pei regolamenti che concernono l'esercizio dei diritti sui posti di piazza, del peso pubblico, e della pubblica misura, non siavi coazione per la quale i privati siano costretti a valersi dei siti assegnati dal Comune al pubblico mercato, o del pubblico peso e della misura pubblica, havvi però coazione onde nessuno si arroghi di aprire altrove ed anche in proprio terreno il pubblico mercato, e di fornire al pubblico il proprio peso, e la propria misura. Id. id.

15569 — Il divieto di concedere il proprio terreno a pubblico mercato, e di fornire al pubblico il proprio peso e la propria misura, quando il Comune abbia appaltati questi diritti, non cessa solo perchè tali prestazioni si facciano gratuitamente, non cessando per questo la concorrenza che i regolamenti tendono ad allontanare a pro del Comune. d. id.

15570 — Quando il Comune non impedisca ai privati di tenere nel proprio terreno il pubblico mercato, e di fornire al pubblico anche gratuitamente, il proprio peso e la misura pubblica, rendesi responsabile verso l'appaltatore dei danni che gliene derivano. Id. id.

15571 — Non è in facoltà dei Municipi di imporre una tassa per occupazione di suolo pubblico ai suonatori ambulanti. Nota Min. Int. 10 Aprile 1871, *M.* 1871, p. 158.

15572 — Non può essere approvato la disposizione la quale comminasse la confisca dei pesi che uno tenesse a servizio del pubblico, perchè i Comuni non possono stabilire pene che non sieno inflitte dalle leggi, e la confisca non trova in esse alcun fondamento. Nota Min. Fin. 22 Gennaio 1873, *M.* 1873, p. 174.

15573 — La tariffa per l'occupazione di spazi ed aree deve essere unicamente ragguagliata all'estensione del sito occupato,

ed all'importanza della posizione, senza verun riguardo alla diversa qualità degli oggetti esposti, ed all'uso cui il suolo è destinato. Id. id.

15574 — Pel commercio che si faccia da una società di sensali in commestibili entro locali di privata proprietà, non è applicabile l'art. 118 n. 2 della legge com. relativo al diritto dei Comuni di appaltare con privativa l'affitto dei banchi in occasione di fiera e mercati. App. Napoli 21 Aprile 1874, *M.* 1874, p. 319.

15575 — La vendita giornaliera dei commestibili è essenzialmente diversa da quella che si fa in occasione di mercati e fiere. Id. id.

15576 — Alla vendita giornaliera non appartiene che la cosidetta portolania che i Comuni possono imporre nel concorso delle circostanze di cui all'art. 118 n. 3 ossia col ragguaglio all'estensione del suolo occupato, ed all'importanza della posizione. Id. id.

15577 — Le tasse che i Comuni possono imporre per la occupazione di spazi ed aree pubbliche, con che sia unicamente ragguagliata all'estensione del suolo com. ed all'importanza della posizione, non ha il carattere di un fitto, ma bensì di una vera imposta. Cass. Torino 15 Maggio 1878, *M.* 1878, p. 222.

15578 — Perciò le controversie medesime sono escluse dalla competenza dei conciliatori e dei pretori, e sono devolute ai tribunali civili. Id. id.

15579 — Non è limitata ai Comuni la facoltà di procurarsi i mezzi necessari a soddisfare ai loro impegni, collo stabilimento di alcune od anche di tutte le tasse consentite dalla legge com. o dalle leggi speciali posteriori. C. S. 24 Dic. 1879, *M.* 1880, p. 71.

15580 — Quindi non si può pretendere che il Municipio non possa imporre contemporaneamente la privativa dei banchi pubblici in occasione di fiere e mercati, e la tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche. Id. id.

15581 — Il Comune non può affidare ad un Esattore speciale, tesoriere od appaltatore l'esazione della tassa di posteggio, dovendo, questa come tutte le altre tasse com. essere riscossa esclusivamente dall'Esattore delle contribuzioni dirette. Id. id.

15582 — Il diritto preteso dal Comune a titolo di servitù, di far collocare banchi sotto i portici in occasione di mercati e di fiere, e di esigere dai merciai espositori il diritto di piazza, sarebbe una servitù discontinua, e come tale non potrebbe acquistarsi colla prescrizione. App. Torino 30 Aprile 1880, *M.* 1880, p. 287.

15583 — Sarebbe però ammissibile la prova testimoniale del possesso immemorabile di tale diritto, anteriormente all'attivazione del cod. Albertino. Id. id.

15584 — I portici delle case lungo le vie ed i lati delle piazze non si presumono di ragione pubblica come le vie e le piazze; soltanto si può dire che essendo aperti al passaggio del pubblico, il Comune ha la podestà di stabilire le discipline neccessarie ed opportune ad assicurare tale loro destinazione, e ad impedire gli indebiti ingombri. Id. id.

15585 — Devesi annoverare fra le imposte anche la tassa di occupazione del suolo pubblico, non ostante il godimento conceduto, ed il prezzo corrisposto per l'affitto. Cass. Torino 4 Mag. 1881, *M.* 1881, p. 351.

15586 — **Valor locativo** — R. Decreto 28 Giugno 1866, n. 3023, con cui si concede ai Comuni la facoltà di imporre una tassa sul valore locativo delle abitazioni ed immediate loro dipendenze. *M.* 1866, p. 213.

15587 — R. Decreto 31 Gennaio 1867, n. 3524 contenente norme per l'applicazione della tassa sul valore locativo a favore dei Comuni. *M.* 1867, p. 66.

15588 — Circ. Min. Finanze 25 Luglio 1867 contenente norme per la formazione dei regolamenti comunali per la riscossione della tassa sul valore locativo dei fabbricati. *M.* 1867, p. 334.

15589 — La facoltà concessa ai Comuni con l'art. 16 del R. Decreto 28 Giugno 1866, d'imporre una tassa sul valore locativo delle abitazioni e delle immediate loro dipendenze, non include quella di tassare le porte in ragione del loro numero. C. S. 18 Maggio 1867, *M.* 1867, p. 243.

15590 — I Prefetti e Sottoprefetti non sono soggetti alla imposta sul valore locativo per gli alloggi e la mobilia che la Provincia deve loro fornire a termini dell'art. 174 n. 16 della legge com. App. Milano 4 Luglio 1871, *M.* 1871, p. 287.

15591 — Non è vietato ai Comuni che hanno adottato la tassa sul valore locativo col sistema proporzionale, di stabilire l'esenzione per quei valori che giudicano minimi relativamente all'importanza economica del Comune, e delle speciali condizioni locali. Nota Min. Fin 11 Giugno 1871, *M.* 1872, p. 45.

15592 — La Deputazione prov. deve limitare le sue eccezioni non alla questione di massima, se sia o non sia in facoltà dei Comuni di stabilire esenzioni, ma quella della entità della misura stabilita, rispetto alla quale la Dep. prov. è meglio di chicchessia competente per la conoscenza dei luoghi, e delle condizioni economiche. Id. id.

15593 — Nei regolamenti per l'attuazione della tassa non devonsi dividere i fabbricati in categorie, e molto meno poi si possono stabilire aliquote differenti per le stesse categorie, dovendo essere una sola l'aliquota la quale non ecceda il massimo

fissato con l'art. 19 del decreto legislativo 28 Giugno 1866, Nota Min. Fin. 19 Genn. 1873, *M.* 1873, p. 72.

15594 — Questa tassa tutta locale per quanta affinità ed analogia possa avere con l'altra sui fabbricati non si deve mai confondere con questa; infatti essa mira in sostanza a colpire l'agiatezza presunta di tutti i cittadini che tengono a loro disposizione una casa od una abitazione, e i cittadini stessi, quali inquilini, sono i diretti contribuenti a questa tassa, e non i proprietari i quali lo sono soltanto per la parte loro attribuita in ragione del valore locativo reale o presunto delle loro abitazioni. Id. id.

15595 — Nei regloamenti conviene inserire testualmente gli art. 2 fino al 14 del R. Decreto 31 Gennaio 1867 n. 3524, e quindi aggiungervi le altre disposizioni di rito, che importa far conoscere ai contribuenti per loro norma e governo. Id. id.

15596 — La tassa sul valore locativo non può essere imposta, che sul reddito di quegli edifizi e fabbricati, i quali sono per natura destinati alla dimora dell'uomo, o dove esso compie gli atti ordinari della vita domestica. Cass. Firenze 8 Marzo 1877, *M.* 1877, p. 140.

15597 — Quando la legge ha indicati quali sono gli enti soggetti ad una tassa, non è lecito al Comune applicandola, di estenderla ad enti diversi da essi. Id. id.

15598 — I teatri non possono essere colpiti da questa tassa. Id. id.

15599 — La tassa sul valore locativo delle abitazioni, colpisce anche gli alloggi che le Provincie forniscono gratuitamente ai Prefetti ed ai Sottoprefetti. Cass. Torino 11 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 158.

15600 — Non è applicabile alle tasse com. che non rappresentino una sovraimposta ai tributi governativi, la disposizione dell'art. 71, cod. proc. civ. che sottrae alla competenza del Pretore le controversie sulle imposte dirette o indirette. Cass. Firenze 31 Marzo 1881, *M.* 1881, p. 335.

15601 — Non essendo fra queste ultime la tassa sul valore locativo, così per la medesima, non si può estendere la eccezione che per le imposte dirette od indirette deroga alle norme che regolano l'ordinaria competenza dei giudici. Id. id.

15602 — Contro la determinazione del valore locativo di uno stabile, compete al privato che si lagni di falsa applicazione dei criteri della legge, il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria. App. Napoli 12 Dic. 1881, *M.* 1883, p. 30.

15603 — **Vetture e domestici** — I carri funebri non sono soggetti alla tassa sulle vetture pubbliche. C. S. 1 Settembre 1871, *M.* 1871, p. 329.

15604 — La determinazione della tassa sulle vetture pubbliche di prima categoria, deve farsi in una somma fissa e preventivamente determinata, e non in una data somma per ogni posto, per ogni chilometro di percorrenza, non essendo ciò consentito dalla legge. Nota Min. Fin. .... Agosto 1871, *M.* 1871, p. 330.

15605 — Nello stabilire delle penalità è conveniente sia riprodotta la formola del regol. 24 Dic. 1870, attenendosi nel resto a quanto in proposito dispongono gli art. 146 e seg. della legge com. Id. id.

15606 — Le barche e gondole pubbliche o private sieno di uso comune oppur di lusso, le quali servono pel trasporto di persone o merci sono parificate alle vetture, e soggette alla tassa stabilita dalla legge 11 Agosto 1870, all. *O.* Nota Min. Fin. 26 Maggio 1871, *M.* 1871, p. 346.

15607 — Non possono godere dell'esenzione consentita col secondo capoverso dell'art. 19 del regol. 24 Dic. 1870, ai veicoli in servizio dello Stato, le messaggerie postali pei loro contratti con le poste, quando siano di proprietà privata, e trasportino anche viaggiatori per loro conto. C. S. 28 Agosto 1872, *M.* 1873, p. 35.

15608 — Il contribuente il quale cangi nel corso dell'anno di residenza, deve pagare la tassa sulle vetture, non nel luogo di sua scelta, ma nel Comune dove ha la sede dei suoi affari e dove le vetture sono abitualmente adoperate. C. S. 28 Agosto 1873, *M.* 1873, p. 35.

15609 — La tassa sui domestici si paga dove il contribuente ha la sua residenza. Id. id.

15610 — Non è ammissibile la disposizione con cui si stabilisce che la facoltà di tenere vetture pubbliche è concessa dall'autorità com. poichè invade le attribuzioni che l'art. 57 della legge di P. S. ha assegnato all'autorità politica locale. C. S. 12 Nov. 1872, *M.* 1873, p. 325.

15611 — E' inammissibile la disposizione con cui si stabilisce una tassa a titolo di licenza, anzichè di corrispettivo per occupazione di suolo pubblico. Id. id.

15612 — Eccessiva è la facoltà attribuita alla Giunta di determinare il numero delle licenze, ponendosi un vincolo troppo ristrettivo, non giustificato all'interesse del servizio, e contrario alla libertà d'industria. Id. id.

15613 — Si può solo imporre l'obbligo al proprietario della vettura d'indicare al Municipio il suo nome e cognome, il domicilio, la situazione della scuderia e della rimessa, nonchè la specie ed il numero della vettura che intende porre in esercizio. Id. id.

15614 — Sono contrarie all'art. 57 della legge di P. S. le disposizioni che determinano la durata delle licenze, la loro rinnovazione, nonchè i casi in cui possono le

medesime revocarsi o cessare di avere vigore. C. S. 12 Nov. 1872, *M.* 1873, p. 325.

15615 — Non può ammettersi l'obbligo di fare apporre il numero alla vettura a cura dell'ufficio di polizia urbana ed a spese del proprietario. C. S. 12 Novembre 1872, *M.* 1873, p. 325.

15616 — Il Municipio deve limitarsi a prescrivere la forma, il colore, le dimensioni di siffatti numeri, nonchè il punto in cui devonsi collocare. Id. id.

15617 — Eccede le competenze del regol. la disposizione con cui sia stabilita la responsabilità dei proprietari delle vetture per le trasgressioni al regol. fatte da chi le conduce. Id. id.

15618 — E' contrario all'art. 57 della legge di P. S. e 147 della legge com. il determinare le trasgressioni al regol. le quali possono dar luogo alla sospensione della licenza. Id. id.

15619 — La inammissibilità delle disposizioni stabilite per le vetture pubbliche relativamente alla imposizione della tassa, alla concessione della licenza, loro durata, e revoca, deve intendersi estesa a quelle riguardanti le vetture-omnibus. Id. id.

15620 — E' nulla la delib. della Dep. prov. che senza reclamo avesse pronunciata su una contestazione fra Comune e contribuente per l'applicazione della tassa sulle vetture. C. S. 12 Dic. 1873, *M.* 1874, p. 48.

15621 — Dal testo dell'art. 11 della legge 11 Agosto 1870, in cui è disposto che la tassa sui domestici è pagata non nei Comuni, ma nel Comune, dove si ha residenza, chiaro emerge che una sola è la tassa che deve pagarsi a tale titolo, una sola la residenza che deve determinare il luogo ove abbia a pagarsi, ed uno solo il Comune che ha il diritto di riscuoterla. App. Torino 22 Maggio 1874, *M.* 1874, p. 218.

15622 — Deve dirsi abituale quella dimora che si estrinseca con un maggior numero di atti, e durante la maggior parte dell'anno. Id. id.

15623 — La tassa sulle vetture private si paga unicamente nel Comune ove risiede il contribuente, intendendosi per ciò il luogo ove esso abbia la sua abituale dimora. C. S. 17 Marzo 1875, *M.* 1875, p. 114.

15624 — La disposizione dell'art. 6 della legge 11 Agosto 1870, all' O. per cui nel caso di dubbio si prescelglie il Comune più popoloso, è riferibile solo e tassativamente alle vetture pubbliche, non alle private. Id. id.

15625 — La tassa sui domestici si paga unicamente nel Comune ove risiede il contribuente, intendendosi per ciò il luogo ove esso abbia la sua abituale dimora. Id. id.

15626 — Perchè sia necessaria una decisione del Min. dell'Int. a termini dell'art. 7 della legge 11 Agosto 1870, all. O, occorre che vi sia conflitto fra due Comuni, i quali pretendano egualmente di avere diritto di tassare un contribuente. C. S. 5 Maggio 1875, *M.* 1875, p. 315.

15627 — La tassa sulle vetture e sui domestici è dovuta una sola volta e nel Comune ove il contribuente ha la principale sua residenza. C. S. 4 Agosto 1875, *M.* 1875, p. 373. — C. S. 24 Aprile 1878, *M.* 1878, p. 203.

15628 — Nel caso di dubbio circa il luogo della principale residenza, la decisione dipende esclusivamente dall'apprezzamento delle speciali circostanze di fatto. C. S. 4 Agosto 1875, *M.* 1875, p. 373.

15629 — Insorgendo contestazione circa al Comune, al quale debbasi per ragione di residenza pagare la tassa sulle vetture e domestici, e non potendo essere precisata l'epoca in cui erasi abbandonata una residenza per sceglierne un' altra, deve ritenersi dovuta la tassa in discorso a quel Comune ove siasi dimorato per la maggior parte dell'anno. C. S. 19 Genn. 1876, *M.* 1876, p. 91.

15630 — La tassa sulle vetture pubbliche è dovuta nel Comune dov'è la sede principale del servizio ed esercizio, nel luogo cioè dove si ha il materiale destinato all'uopo, e la residenza od il domicilio degli esercenti. App. Napoli 23 Aprile 1875, *M.* 1876, p. 123.

15631 — La tassa vetture e domestici è dovuta per una sola volta e ad un solo Comune, quantunque il contribuente non dimori costantemente nel luogo di sua residenze ordinaria, e passi altrove una parte dell'anno. C. S. 24 Aprile 1878, *M.* 1878, p. 203.

15632 — Quando due Municipi della stessa Provincia pretendono contemporaneamente il pagamento della tassa sulle vetture per la carrozza che fa il servizio postale fra i rispettivi Comuni, spetta solo alla Dep. di stabilire a quale dei due debba essere pagata l'imposta. C. S. 15 Aprile 1882, *M.* 1882, p. 220.

15633 — Non sono ammissibili in via amministrativa i ricorsi contro le decisioni della Dep. perchè essa sulle controversie in materia di tasse, è investita di giurisdizione contenziosa. Id. id.

**TASSA DI BOLLO E REGISTRO** — *Generalità — Bollo; modi di determinazione e soddisfazione della tassa — Atti e scritti soggetti al bollo — Atti e scritti esenti dal bollo — Contravvenzioni — Tassa registro.*

15634 — **Generalità** — R. D. 13 Sett. 1874, n. 2077 che approva un nuovo testo della legge sulle tasse di bollo e su quelle in surrogazione alle due tasse di bollo e registro; e R. D. 25 detto che approva il regol. relativo. *M.* 1874, p. 357.

15635 — Circ. Min. Fin. 29 Nov. 1875, sull'inchiostro da usarsi per l'impressione del bollo d'annullamento delle marche. *M.* 1875, p. 371.

15636 — Circ. Min. LL. PP. 10 Maggio 1876 sulla esenzione dalle tasse di registro e di bollo per gli atti occorrenti nelle espropriazioni per causa di pubblica utilità che si compiono per conto, e nell'interesse dello Stato. *M.* 1876, p. 177.

15637 — Circ. Min. LL. PP. 21 Sett. 1876 per le tasse di bollo sulle dichiarazioni e polizze di deposito sulle casse dei depositi e prestiti per indennità di espropriazione. *M.* 1876, p. 305.

15638 — Circ. Min. Fin. 12 Dic. 1876 sul bollo cui sono soggetti gli originali delle inserzioni nel foglio di annunzi delle Prefetture. *M.* 1877, p. 3.

15639 — Circ. Min. Fin. 12 Genn. 1877 sulle tasse di registro e bollo cui sono soggetti i decreti di autorizzazione al pagamento di indennità per espropriazione a causa di pubblica utilità. *M.* 1877, p. 53.

15640 — Circ. Min. Fin. 23 Marzo 1877 sul bollo cui sono soggetti gli originali delle inserzioni nel foglio di annunzi delle Prefetture, e le ricevute di pagamento dei diritti per le inserzioni stesse. *M.* 1877, p. 129.

15641 — Circ. Min. Fin. 18 Sett. 1878 per la tassa di bollo sulle ricevute ordinarie. *M.* 1878, p. 289.

15642 — Circ. Min. Fin. 15 Marzo 1879 sulle tasse di bollo negli elenchi dei residui ed estratti di ruolo delle imposte. *M.* 1879, p. 241.

15643 — Circ. Min. Fin. 20 Nov. 1879 sull'annullamento delle marche da bollo apposte agli avvisi al pubblico. *M.* 1880, p. 34.

15644 — Circ. Min. Int. 25 Genn. 1880 sul bollo negli atti per l'arruolamento nel Corpo delle guardie di P. S. *M.* 1880,p.35.

15645 — Legge 11 Genn. 1880 portante modificazioni alle leggi sulle tasse di registro e bollo. *M.* 1880, p. 161.

15646 — R. D. 13 Maggio 1880 che approva il regol. per l'esecuzione della legge predetta. *M.* 1880, p. 162.

15647 — Circ. Min. Fin. 5 Aprile 1880 circa l'annullamento delle marche da bollo sulle bollette rilasciate dagli Esattori delle imposte dirette. *M.* 180, p. 163.

15648 — Risol. Min. Fin. 25 Maggio 1880, sul bollo cui sono soggette le delegazioni di pagamento emesse dalle Provincie, dai Comuni, e dai loro Consorzi. *M.* 1880, p. 194.

15649 — Circ. Min. Fin. 25 Giugno 1880 sulla tassa di bollo cui sono soggetti gli atti relativi alla costituzione dei Consorzi per l'abbuonamento al dazio consumo. *M.* 1880, p. 228.

15650 — Circ. Min. Fin. 10 Marzo 1881 per la tassa di bollo alle quitanze sui mandati inferiori a L. 30. *M.* 1881, p. 131.

15651 — Risol. Min. Fin. sul bollo agli avvisi d'asta da inserirsi nei contratti delle Amministrazioni dello Stato. *M.* 1881,p.210.

15652 — Gli atti di delegazione per l'esercizio dei diritti elettorali non sono soggetti alle tasse di registro. Risol. Min. Fin. 20 Maggio 1881, *M.* 1881, p. 210.

15653 — Circ. Min. Istruz. Pubb. 15 Maggio 1881 sulle tasse di registro per i contratti stipulati da quel Dicastero con i privati. Id.

15654 — Circ. Min. Fin. 31 Marzo 1882 sul bollo agli attestati penali da rilasciarsi gratuitamente a persone povere. *M.* 1882, p. 130.

15655 — Circ. Min. Int. 15 Luglio 1882 sulla esenzione dal bollo e dalla tassa sui provvedimenti amministrativi delle domande che si presentano all'Amministrazione del debito pubblico per l'acquisto ed intestazione di rendita pubblica a favore di enti morali. *M.* 1882, p. 227.

15656 — Risol. Min. Fin. 9 Giugno 1882 sul bollo da apporsi alle quietanze per pagamenti in conto o a saldo delle delegazioni dei prestiti dei Comuni e delle Provincie. M. 1882, p. 273.

15657 — Cir. Min. Fin. 10 Luglio 1882 sulla apposizione del bollo agli atti dello stato civile, mandati e deliberazioni dei corpi amministrativi. *M.* 1882, p. 274.

15658 — Circ. Min. Int. 25 Dic. 1882 sul bollo occorrente alle licenze di cui all'art. 32 della legge di P. S. *M.* 1883, p. 114.

15659 — Circ. Min. Int. 27 Luglio 1883, per l'osservanza della legge sul bollo per le inserzioni nella Gazzetta Ufficiale. *M.* 1883, p. 276.

15660 — Risol. Min. Fin. 20 Giugno 1883 sulla tassa di registro per le vendite di beni provenienti da riparti dei demani com. con accollo di canoni che su quelli gravano, in dipendenza di detti reparti. *M.* 1883, p. 290.

15661 — Circ. Min. G. G. 10 Gennaio 1881 sulla esenzione della tassa di bollo di di cent. 5 delle quitanze rilasciate sui mandati emessi dalle Amministrazione com. ed altri corpi morali, per somme non eccedenti le L. 30. *M.* 1882, p. 17.

15662 — Non incorre in responsabilità in proprio per i danni sofferti dalle parti litiganti, il Ricevitore che non sapendo di far cosa vietata dalla legge, ha trattenuto gli atti relativi ad una lite, comunicatigli dal Cancelliere del Tribunale, ritenendoli in contravvenzione alla legge sul bollo, e per unirli al relativo verbale di contravvenzione. App. Torino 17 Marzo 1873, *M.* 1873, p.199.

15663 — Non si ammette restituzione dell'importare della carta da bollo impiegata

nella compilazione di un atto che per legge fosse esente da ogni tassa della specie, quando l'uso di quella carta sia avvenuto esclusivamente per fatto del contribuente. Nota Min. Fin. 9 Maggio 1873, *M.* 1873, p. 320.

15664 — Il Ricevitore del registro non può, mentre contesta una contravvenzione alla legge sul bollo a carico di un Segretario com. sequestrare in pari tempo i conti com. che sieno stati dal Segretario trasmessi nell'ufficio del registro, per l'applicazione delle marche da bollo. Min. Fin. 4 Luglio 1875, *M.* 1875, p. 249.

15665 — I Ricevitori del bollo e registro possono promuovere l'accertamento e la denunzia delle contravvenzioni alla legge 13 Sett. 1874, n. 2077, per mezzo dei funzionari e degli agenti di P. S. Min. Fin. ..... 1875, *M.* 1875, p. 313.

15666 — Gli Agenti dei Municipi e dei privati appaltatori di dazio consumo governativo, possono apporre ed annullare le marche da bollo sulle bollette e ricevute dei dazi di consumo. Min. Fin. 22 Dic. 1876, *M.* 1877, p. 36.

15667 — Gli avvisi d'asta contemplati dall'art. 20 n. 12 della legge 13 Sett. 1874 sono quelli soltanto che vengono predisposti per l'affissione al pubblico; quindi riguardo ai bandi giudiziali dei quali è parola nell'art. 668 del cod. proc. civ. la succitata disposizione deve applicarsi limitatamente agli esemplari destinati all'affissione. Min. Fin. 25 Maggio 1877, *M.* 1877, p. 201.

15668 — Tutti gli altri esemplari occorrenti per la notificazione alle parti ovvero per la inserzione nel foglio di annunzi della Prefettura, devono essere scritti su carta da una lira, a norma dell'art. 19 n. 10 e 20 della succitata legge. Id. id.

15669 — Quando uno scritto sotto forma di lettera, contenente una quitanza, ricevuta, o liberazione totale o parziale di obbligazione si depositi presso un ufficio pubblico per fini civili, dev'essere passibile di tutte le prescrizioni portate dalle leggi di registro e bollo. Cass. Roma 8 Marzo 1878, *M.* 1878, p. 191.

15670 — Per regola generale, giusta la precisa disposizione dell'art. 31 della legge 13 Sett. 1874, è proibito di fare sì per originali che per copia, due o più atti distinti sul medesimo foglio di carta da bollo. Cass. Roma 3 Dic. 1879, *M.* 1880, p. 102.

15671 — Da questa proibizione il successivo art. 42 al n. 3 eccettua le deliberazioni delle comunità, gli atti dei corpi amministrati, e relativi visti e decreti delle autorità superiori Id. id.

15672 — Fra questi atti eccettuati non possono comprendersi i verbali degli incanti per l'aggiudicazione definitiva di un' asta, sia questa pur fatta nell'interesse di un Comune o di un corpo amministrato. Id. id.

15673 — Il § 3 dell'art. 32 altro non significa se non che i visti ed i D. delle autorità superiori relativi alle deliberazioni delle comunità, ed altri atti dei corpi amministrati, possono essere stesi sui medesimi fogli di carta da bollo, su cui sono scritti gli atti, per la validità od approvazione dei quali essi sono dalla legge richiesti. Id. id.

15674 — L'eccezione non può quindi mai estendersi ad atti fra loro essenzialmente distinti, ed interessanti terze persone. Id. id.

15675 — Non è necessaria la preventiva autorizzazione per parte dell'Intendenza di Finanza, per ammettere al bollo straordinario od al visto per bollo i mandati di pagamento, ed i verbali di delib. com. perchè gli atti suddetti sono ammessi di pieno diritto a scontare le tasse nei modi suindicati. Min. Fin. 2 Giugno 1881, *M.* 1881, p. 196.

15676 — I certificati di servizio del personale addetto alle strade com. obbligatorie, sono ammessi al bollo straordinario mediante applicazione delle marche da bollo con la tassa in ragione della dimensione della carta, giusta quanto è stabilito dall'art. 20 § 8 della legge 13 Sett. 1874 per i lavori degli ingegneri, architetti e periti. Min. Fin. 31 Genn. 1881, *M.* 1881, p. 201.

15677 — Pei detti certificati non occorre l'applicazione della legge 11 Genn. 1880, la quale non ha portata alcuna modificazione in proposito. Id. id.

15678 — Quando poi i certificati di servizio vengono scritti di seguito alle istanze degli interessati, le istanze stesse debbono necesariamente scriversi su carta filogranata e bollata da cent. 50. Id. id.

15679 — Gli atti contenziosi della Corte dei Conti, e le ordinanze dei Consigli di Prefettura che approvano i conti degli Esattori com. e tesorieri prov. ed i bilanci delle O. P. non debbono redigersi nella carta prescritta per gli atti giudiziari dalla nuova legge 29 Giugno 1882. Risol. Min. Fin. ... Febb. 1883, *M.* 1883, p. 97.

15680 — La tassa di bollo da una lira stabilita dall'art. 19 n. 20 della legge 23 Sett. 1874 non è dovuta sulle delib. che dalle Dep. prov. si emettono sui conti delle Opere Pie. Min. Fin. 28 Giugno 1883, *M.* 1883, p. 255.

15681 — Devesi applicare il bollo sui fogli annessi ai conti consuntivi dei corpi amministrati che contengono le deliberazioni soggette al visto od all'approvazione, sebbene gli altri fogli dei cennati conti non sieno soggetti al bollo. Id. id.

15682 — Le delib. dei corpi morali quando debbono essere munite del visto e dell'approvazione dell'autorità superiore, sono soggette al bollo da cent. 50, ancorchè siano

scritte di seguito ai conti che formano oggetto delle delib. medesime. Id. id.

15683 — A norma dell'articolo 19 n. 9 della legge 23 Sett. 1874, devono essere scritte in carta bollata da una lira le copie autentiche delle delib. delle Dep, prov. che si rilasciano ai contabili per loro discarico ed in seguito a loro richiesta, ed in tali circostanze non vi ha dubbio che la spesa dei bolli debba essere anticipata dai richiedenti, e dalle parti interessate. Id. id

15684 — Quando si tratti di un Istituto eretto in corpo morale ed avente lo scopo di soccorrere le classi povere, mediante il prestito ed il risparmio, può godere della esenzione della tassa di bollo e registro, limitatamente però per i libretti e ricevute e per i registri indicati dall' art. 21 della legge 13 Sett. 1874 n. 2077 e 143. n. 10 13 della legge di pari data n. 2076. Min. Fin. 22 Aprile 1882, *M.* 1883, p. 335.

15685 — Non occorre che siano munite di marche da bollo le quitanze parziali che si rilasciano come memorie e documenti di appoggio o duplicati, se al momento della visita fatta dall'ispettore demaniale, esista già presso l'Esattore com. in piena regola il mandato di pagamento rilasciato dal Comune al suo impiegato. Cass. Roma 23 Aprile 1883, *M.* 1883, p. 348.

15686 — **Bollo** — *Modi di determinazione e soddisfazione della tassa di bollo.* — I verbali che vengono assunti dalle Prefetture pel giuramento degli impiegati ed agenti delle ferrovie, devono essere muniti del bollo di una lira a senso dell' art. 19 n. 8 della legge sul bollo, rimane però la facoltà di soddisfare la tassa sul bollo mediante l' applicazione di corrispondenti marche da bollo, previo concerto coll' Intendenza locale di finanza. Nota Min. Fin. 3 Genn. 1872, *M.* 1873, p. 105.

15687 — Le bollette o quietanze che si rilasciano per pagamenti di imposte dirette superiori a L. 1 devolute allo Stato, alle Provincie, ai Comuni ed alle Camere di Commercio, sono soggette alla tassa di centesimi 5, e di un solo centesimo quelle per somme inferiori ad una lira; questa tassa si paga dal contribuente che riceve la quietanza. Circ. Min. Fin. 30 Marzo 1873, *M.* 1873, p. 130.

15688 — La marca da bollo deve essere apposta su ciascuna bolletta figlia, ed in prossimità della bolletta madre, facendo in modo che la impressione del bollo d' ufficio con cui deve essere annullata, rimanga in parte sulla bolletta madre. Circ. Min. Fin. 30 Marzo 1873, *M.* 1873, p. 130.

15689 — Gli Esattori ed i Ricevitori possono precedentemente far bollare i bollettari dagli uffici del bollo, mediante l' anticipato pagamento della relativa tassa che poi si faranno rimborsare man mano che rilasciano una quietanza. Id. id.

15690 Alla quietanza di pagamento di più rate o di diverse imposte dirette, non devono essere applicate tante marche da bollo quante sono le rate delle varie imposte che si pagano, semprechè la quietanza sia unica e complessiva. Id. id.

15691 — La vigente legge sul bollo 13 Settembre 1874, non impedisce che si scrivano gli originali delle deliberazioni dei Comuni e delle Provincie in un registro o libro giornale a ciò destinato. Min. Fin. 25 Marzo 1875, *M.* 1875, p. 150.

15692 — I libri e registri all'uopo predisposti dalle Amministrazioni devono essere presentati, prima della sottoscrizione al competente uffìcio finanziario, per l'apposizione delle marche da bollo sul numero integrale dei fogli onde sono composti i registri medesimi. Id. id.

15693 — Rimane pure in facoltà delle Amministrazioni com. e prov. di far uso di un separato libro e registro esente dal bollo, per le deliberazioni non soggette alla superiore approvazione. Id. id.

15694 — La marca da bollo sulle bollette di ricevuta del pagamento del dazio di consumo deve essere apposta da chi rilascia la bolletta. Cass. Roma 31 Agosto 1877, *M.* 1878, p. 189.

15695 — La marca da bollo deve essere applicata sulla bolletta figlia. Id. id.

15696 — Se la marca da bollo è stata applicata alla bolletta madre si incorre in contravvenzione. Id. id.

15697 — Tutte le parti, sia chi rilascia la bolletta, come chi la ritira, devono rispondere della contravvenzione, la quale è punita con la multa fissa portata dall' art. 53 n. 7 della legge 13 Sett. 1874. Id. id.

15698 — L'art. 20 n. 1, della legge sul bollo, assoggettando a tassa di cent. 5 le bollette e dichiarazioni dei pesi pubblici a chiunque appartengono, non guarda alla qualità dell'esercente, ma solo alla qualità ed al servizio del peso. Cass. Roma 10 Giugno 1876, *M.* 1878, p. 246.

15699 — Una volta che il peso è esposto al pubblico, serve al pubblico, e si tiene in luogo aperto al pubblico, la tassa è dovuta senza distinguere se il peso sia esercitato da taluno colla debita autorizzazione, oppure abusivamente. Id. id.

15700 — I Comuni possono continuare a far uso di moduli stampati su carta diversa da quella filigranata, pei certificati, le dichiarazioni e gli altri atti relativi allo stato civ. di che ai n. 17 e 19 dell' art. 20 legge 13 Sett. 1874, riscuotendosi invece le tassa col punzone o col visto per bollo. Risol. Min. Fin. 5 Giugno 1880, *M.* 1880, p. 195.

15701 — Le stesse disposizioni sono applicabili anche alle domande di volture o trasporti censuari o catastali che vengano fatte sopra moduli a stampa nelle Agenzie delle imposte dirette e del catasto. Id. id.

15702 — *Atti e scritti soggetti al bollo.* — Sono soggetti alla tassa di bollo gli atti di perizia ed i certificati censuari ed ipotecari occorrenti per le cauzioni degli Esattori delle imposte dirette. Nota Min. Fin. 22 Marzo 1872, *M.* 1872, p. 202. — Id. 30 Marzo 1873, *M.* 1873, p. 130.

15703 — I manifesti dei Comuni riferibili alle fiere ed ai mercati non possono andare esenti dalla tassa di bollo, per effetto della eccezione stabilita dall'art. 20 n. 5, della legge 14 Luglio 1866. Nota Min. Fin. 18 Genn. 1873, *M.* 1873, p. 112.

15704 — Le quietanze che si rilasciano dai Ricevitori prov. agli Esattori com. e consorziali, devono considerarsi quali ricevute ordinarie soggette al bollo di cent. 5, a senso degli art. 18 e 19 della legge 19 Luglio 1868. Circ. Min. Fin. 30 Marzo 1873, *M.* 1873, p. 130.

15705 — L'obbligo di pagare la tassa di bollo per le quietanze di pagamento delle imposte dirette, è imposto esplicitamente al contribuente dalla legge 19 Luglio 1868 n. 4480, che in questa parte non venne modificata da quella sulla riscossione delle imposte dirette. Nota Min. Fin. 30 Maggio 1873, *M.* 1873, p. 196.

15706 — Gli elenchi di classificazione delle strade comunali devono essere muniti della marca da bollo da cent. 50 a norma dell'art. 20, n. 23 della legge sul bollo. Nota Min. Fin. 30 Agosto 1870, *M.* 1873, p. 206.

15707 — Le bollette o quitanze di pagamento del dazio consumo per espressa disposizione di legge debbono essere munite del bollo di 5 cent. Cass. Firenze 17 Giugno 1874, *M.* 1874, p. 285.

15708 — L'errore comune può aver forza quanto la stessa verità, ed esimere da ogni responsabilità penale, quando abbia solido fondamento. Id. id.

15709 — La credenza generale in un paese che le ricevute di pagamento del dazio andassero esenti dal bollo, non può attribuirsi ad errore comune, ma si ad ignoranza o a noncuranza della legge, e quindi non può esimere dalla responsabilità penale nel caso di contravvenzione alla medesima. Id. id.

15710 — In materia di contravvenzione se il difetto di malafede non vale ad esimere da responsabilità penale, tanto più non varrà a questo scopo la colpa lievissima. Id. id.

15711 — Le quietanze che si rilasciano dai Ricevitori prov. e dagli Esattori com. e consorziali per pagamento degli aggi o delle provvigioni stabilite nei rispettivi contratti d'appalto debbono essere considerate quali ricevute ordinarie, e sono soggette alla tassa di bollo di cent. 5, a norma dell'art. 18 della legge 19 Luglio 1868, quando però l'importare di dette quietanze non sia inferiore a L. 10, e comunque le quitanze medesime siano apposte sui mandati, ovvero rilasciate in foglio a parte o sopra moduli a stampa. Min. Fin. 1 Sett. 1874, *M.* 1874, p. 331.

15712 — Non è dovuta la tassa di bollo da una lira sulle deliberazioni che si emettono dalle Dep. prov. sui conti delle O. P. — Min. Fin. 29 Maggio 1874, *M.* 1875, p. 48.

15713 — Dovranno però essere scritte in carta da bollo da una lira a norma della legge sul bollo, le copie autenticate delle deliberazioni della Dep. prov. che si rilasciano ai contabili delle O. P. per loro scarico, od in seguito a loro richiesta. Id. id.

15714 — Tanto gli originali degli avvisi d'asta, quanto i loro duplicati che si affiggono al pubblico, debbono essere tutti muniti dalle marche da bollo di 50 cent. a norma dell'art. 20 n. 12 della vigente legge. Min. Fin. 3 Febb. 1875, *M.* 1875, p. 133.

15715 — Gli avvisi d'asta che dopo d'essere stati affissi al pubblico, col prescritto bollo da cent. 50 venissero inscritti come allegati in un atto contrattuale o fossero in altro modo usati, sono esenti da ogni ulteriore pagamento di tassa di bollo. Id. id.

15716 — Dovranno invece essere muniti del bollo da una lira gli avvisi d'asta che fossero redatti in carta libera a norma dell'art. 2 della legge, e dei quali venisse in seguito fatto uso a senso del detto articolo. Id. id.

15717 — I certificati rilasciati dall'agente esclusivamente nell'interesse privato dei richiedenti, per attestare la eseguita denunzia, o qualsiasi altra risultanza degli atti dell'uffizio, relativamente alla imposta di R. M. sono soggetti alla tassa di bollo da cent. 50 e devono essere scritti in carta filigranata; che se invece il certificato venisse redatto su carta non filigranata, la tassa da pagarsi col bollo straordinario sarebbe di una lira. Min. Fin. 1875, *M.* 1875, p. 146.

15718 — Gli estratti testuali, le copie delle schede e delle partite del registro, richiesti non nell'interesse dello Stato, dovranno sempre essere fatti in carta filigranata da una lira. Min. Fin. 1875, *M.* 1875, p. 116.

15719 — Gli atti di collaudazione e di perizia redatti da ingegneri o periti per somministrazioni di merci od oggetti, o per prestazioni di opere il cui pagamento sia a carico del bilancio dello Stato, siccome fatti

nell'interesse di provveditori e degli intraprenditori, devono essere muniti del bollo con la tassa in ragione della dimensione della carta a termini dell'art. 20 § 8 della legge 13 Sett. 1874. Min. Fin. 20 Sett. 1875, *M.* 1875, p. 325.

15720 — Gli atti esecutivi delle sentenze dei Conciliatori se affidati ai messi comunali debbono compilarsi in foglio bollato da cent. 10. Circ. Min. Fin. 1 Maggio 1876, *M.* 1876, p. 193.

15721 — Sono soggetti al bollo i certificati comprovanti l'assestamento dei conti che si rilasciano dagli uffici e funzionari governativi, agli impiegati che hanno gerito un ufficio soggetto a resoconto. Min. Fin. 22 Dic. 1876, *M.* 1877, p. 36.

15722 — I D. Prefettizi, che si rilasciano ai privati per concessioni o permessi di qualunque specie, sono contemplati dall'art. 19 n. 5 della vigente legge sul bollo, e quindi devono essere scritti in carta da bollo da cent. 50, salvo la facoltà consentita dall'art. 29 della legge medesima di far uso di carta non filogranata, apponendovi una marca da bollo di L. una a norma dell'art. 20 n. 30 di detta legge. Min. Fin. 20 Luglio 1877, *M.* 1877, p. 285.

15723 — Tutti gli atti e documenti necessari per conseguire l'arruolamento volontario nell'esercito devono essere scritti in carta da bollo. Circ. Min. Finanze 28 Sett. 1877, *M.* 1878, p. 19.

15724 — Le dichiarazioni o certificati di nulla osta per lo svincolo delle cauzioni degli Esattori com. o consorziali sono soggetti al bollo. Min. Fin. 16 Marzo 1878, *M.* 1878, p. 121. — Min. Fin. 30 Aprile 1878, *M.* 1878, p. 195.

15725 — I titoli dei prestiti emessi dai Comuni e dalle Provincie, pel disposto della legge 13 Settembre 1874 articolo 70, devono essere sottoposti alle tasse graduali di bollo all'atto della loro emissione indipendentemente dalla tassa annuale di circolazione dovuta in forza dell'art. 68 della legge medesima. App. Napoli 23 Marzo 1877, *M.* 1878, p. 157.

15726 — Gli atti di esecuzione *de plano* delle sentenze dei Conciliatori si possono estendere su carta da bollo da cent. 10, tanto se fatti per mano d'inservienti com. quanto se eseguiti per mezzo d'uscieri di Pretura. Cass. Roma 17 Ott. 1878, *M.* 1879, p. 175.

15727 — La carta da cent. 50 è richiesta allora soltanto che sorge una vera contestazione giudiziaria innanzi al Pretore sulla esecuzione di quelle sentenze. Id. id.

15728 — Giammai gli atti esecutivi degli uscieri in dipendenza di sentenze dei Pretori richieggono la carta da L. 1 perchè compresi nell'eccezione fatta dall'art. 19 n. 9 della legge sul bollo, per gli atti concernenti la materia contenziosa e di volontaria giurisdizione di competenza dei Pretori. Id. id.

15729 — I certificati e le dichiarazioni di nulla osta al rilascio delle licenze da caccia, quando vengono dalle autorità municipali emesse in foglio separato, devono essere scritte in carta da bollo da cent. 50, salvo la facoltà di che all'art. 29 della legge sul bollo di far uso di carta non filigranata verso apposizione del bollo di una lira. Circ. Min. Finanze 30 Settembre 1879, *M.* 1879, p. 337.

15730 — Siffatte dichiarazioni però pel disposto dell'art. 32 n. 4 della legge possono essere scritte anche di seguito sul foglio bollato contenente la domanda per il rilascio della licenza, senza percezione di altra tassa di bollo. Id. id.

15731 — Tutti gli atti necessari per conseguire l'arruolamento volontario nella R. Marina e l'ammissione nella R. Scuola Mozzi devono essere scritti in carta da bollo. Circ. Min. Fin. 30 Nov. 1879, *M.* 1880, p. 34.

15732 — Gli atti di giuramento degli impiegati dello Stato, nonchè le copie che per uso proprio ne chiedessero, devono essere scritti in carta da bollo da una lira, salvo la facoltà di far uso di carta non filigranata per la loro formazione, applicandovi le marche dell'istesso prezzo. Risol. Min. Fin. 1 Febb. 1880, *M.* 1880, p. 113.

15733 — Può invece essere fatta in carta libera la copia dell'atto medesimo occorrente per uso esclusivo d'ufficio, a condizione che in detta copia venga fatta menzione dell'uso cui è destinata. Id. id.

15734 — Pel certificato di eseguite pubblicazioni di matrimonio deve pagarsi il diritto di cent. 50. Circ. Min. G. G. 13 Aprile 1880, *M.* 1880, p. 177.

15735 — Le copie di tutti gli atti stipulati nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione dello Stato, che si devono presentare agli Uffici di registro, e che vengono stese in moduli a stampa, possono essere munite, nei modi stabiliti dalla legge, della marca da bollo di cent. 50. Min. Fin. 14 Aprile 1876, *M.* 1876, p. 154.

15736 — Le quietanze e ricevute ordinarie, vanno soggette a tassa fissa di bollo fin dalla loro origine, salvo la corrisposta della tassa per mezzo del bollo straordinario, delle marche da bollo, o del visto per bollo, sempre però quando esse non siano ancora munite della firma delle parti, nè questa sia cancellata, o in altro modo alterata. Cass. Roma 22 Marzo 1880, *M.* 1880, p. 237.

15737 — Tale corrisposta dovrà essere eseguita a norma delle disposizioni contenute nel titolo 1° della legge 13 Sett. 1874. Id. id.

15738 — Fanno eccezione alla predetta

regola i casi nei quali si tratti di quietanze o ricevute relative a mandati di pagamento spediti a favore degli impiegati, dei pensionati, o creditori dello Stato, qualunque ne sia lo ammontare, come pure quando si tratti di quietanze o ricevute riferentesi a mandati di pagamento anche collettivi, rilasciati da corpi amministrati non eccedenti le L. 30 per ciascun credito, purchè esse non formino parte o residuo di somma maggiore. Id. id.

15739 — Il verbale di conciliazione ha forza di scrittura privata, e deve perciò farsi in carta bollata da L. 1, solo quando il valore concordato supera le L. 30, mentre entro i limiti di detta somma la conciliazione come atto giudiziario di competenza del Conciliatore deve inscriversi su carta da cent. 10. Risol. Min. Fin. 4 Agosto 1880, *M.* 1880, p. 322.

15740 — La dichiarazione rilasciata da uno degli offerenti superati all'asta pel ritirato deposito, qualora sia unita col verbale di aggiudicazione il quale non ne abbia fatta, come doveva, apposita menzione, non può riguardarsi che quale un vero atto di quietanza e di liberazione. Cass. Roma 16 Febb. 1880, *M.* 1880, p. 217.

15741 — Questa dichiarazione è perciò soggetta alla tassa di bollo. Id. id.

15742 — La contravvenzione, per mancanza di bollo sulla dichiarazione dell'offerente superato all'asta di aver ritirato il deposito, è imputabile al Segretario com. che ha assistito agli incanti, e steso il verbale di aggiudicazione. Id. id.

15743 — Anche i mandati provvisori rilasciati dai Comuni, ed accettati e sottoscritti dai creditori, vanno soggetti alla tassa di bollo quante volte non siano inferiori alle L. 30. Cass. Roma 20 Ott. 1880, *M.* 1881, p. 40.

15744 — L'art. 20 della legge 13 Sett. 1874 sulla tassa di bollo colpisce dalla tassa di cent. 50, da corrispondersi anche in modo straordinario, non solamente i registri dello stato civile, tanto per gli originali che si conservano dagli ufficiali dello stato civile, quanto per quelli che sono depositati nelle cancellerie dei tribunali, ma ben anche, ed espressamente, le copie e gli estratti dei libri dello stato civile da chiunque tenuti. Cass. Roma 4 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 236.

15745 — Non vi ha dubbio quindi che a tale tassa vadano pure soggetti gli estratti di morte che vengono rilasciati e firmati sia pure con moduli a stampa, ma con tutti i dati e requisiti per simili estratti richiesti e necessari, da un Segretario del Municipio presso cui i libri dello stato civile trovinsi custoditi, nè vale ad esonerarveli la nota che per avventura vi si apponga in calce, gratis per uso di beneficenza. Id. id.

15746 — L'eccezione dell'art. 21 della legge suddetta, n. 11, non si può estendere fuori dei casi, ed oltre i confini ivi segnati. Id. id.

15747 — I certificati di non seguito aumento di prezzo nelle aste pubbliche, firmati dal solo Segretario incaricato della redazione degli atti d'asta, possono essere scritti su carta da bollo da 50 cent. Min. Fin. .... Maggio 1881, *M.* 1881, p. 324.

15748 — Ove per altro tali certificati venissero firmati anche dal funzionario che presiede all'asta e dal primo offerente, dovrebbero essere considerati come equipollenti al verbale di definitiva aggiudicazione, ed in tal caso sarebbe obbligatorio l'uso della carta bollata da una lira. Id. id.

15749 — I reclami presentati dai contribuenti per tassa R. M. e fabbricati alle Commissioni, debbono essere redatti su carta bollata da cent. 50. Circ. Min Fin. 9 Febb. 1883, *M.* 1883, p. 98.

15750 — Va scritta su carta da bollo la lettera che a seguito di istanza già fatta da un affittuario di beni della Congregazione di carità dirige al Presidente allo scopo di ottenere la risoluzione dell'affitto. Cass. Roma 26 Luglio 1882, *M.* 1882, p. 102.

15751 — Le copie delle delib. delle Provincie, Comuni ed enti amministrativi autenticate dai relativi capi, o segretari debbono essere di regola redatte sopra carta filigranata, con bollo ordinario e speciale. Min. Fin. 10 Maggio 1883, *M.* 1883, p. 195.

15752 — *Atti e scritti esenti dal bollo.* — Sono esenti dalla tassa di bollo gli avvisi di concorso dei Comuni per la nomina degli impiegati comunali, e quelli che si pubblicano a norma delle leggi e dei regol. sulla polizia stradale e sul mantenimento delle strade comunali, non potendosi escludere che tali avvisi riguardino il servizio pubblico, non già gl' interessi economici delle Amministrazioni comunali. Nota Min. Fin. 18 Gennaio 1873, *M.* 1873, p. 107.

15753 — Le quitanze rilasciate dai contribuenti agli Esattori com. in seguito a rifusione d'imposte dirette, debbono ritenersi esenti dalla tassa di bollo a norma della legge sul bollo (art. 21, n. 16). Nota Min. Finanze 6 Dicembre 1873, *M.* 1874, p. 48.

15754 — Sono accettabili le domande orali per ottenere i certificati, le copie e gli estratti delle denunzie, delle decisioni, e del registro dei possessori di redditi. Min. Fin. 1875, *M.* 1875, p. 146.

15755 — Le domande predette non sono soggette al bollo quando sono presentate in iscritto, dovendo dirsi piuttosto una nota ed un appunto, che una vera petizione, istanza o ricorso. Id. id.

15756 — I certificati di eseguita denunzia, da prodursi all'autorità giudiziaria in ordine

all'art. 7 della legge 14 Giugno 1874, n. 1490 e 126 del regol. dell'imposta di R. M. si devono rilasciare dall'agenzia delle imposte in carta semplice. Id. id.

15757 — Pel disposto del n. 16 art. 21 della legge 13 Sett. 1874 che stabilisce l'esenzione del bollo per le quietanze dei creditori dello Stato, devono ritenersi esenti dalle tasse di bollo, quelle che si rilasciano dai negozianti esercenti professioni arti o mestieri per somministrazione di oggetti o merci, o per prestazioni d'opere il cui pagamento sia a carico del bilancio dello Stato. Min. Fin. 20 Sett. 1875, *M.* 1875, p. 325.

15758 — Parimenti vanno esenti le quietanze per somme soddisfatte dagli ufficiali delegati dalle Amministrazioni governative, e che vengono poscia presentate a discarico e giustificazione delle somme loro anticipate. Id. id.

15759 — Tutti gli atti e documenti che occorrono nelle espropriazioni per utilità pubblica per conto dello Stato, sono esenti dalle tasse di bollo. Circ. Min. Fin. 1 Maggio 1876, *M.* 1876, p. 209.

15760 — Si eccettuano i casi di procedimento per la perizia giudiziale, nei quali le spese relative sono poste a carico in tutto o in parte dell'espropriato. Id. id.

15761 —Sono esenti dall'obbligo del bollo gli avvisi sacri aventi per iscopo l'esercizio del culto o di funzioni religiose, comunque si affiggano al pubblico sulle porte delle Chiese o altrove. Min. Fin. 10 Febb. 1877, *M.* 1877, p. 140.

15762 — I documenti per surrogazione di fratello, ed arruolamento volontario ordinario relativi a persone povere, possono essere accettati in carta senza bollo, purchè accompagnati dal certificato di povertà rilasciato dall'autorità di P. S. o dal Sindaco del luogo al quale appartiene l'interessato. Circ. Min. Guerra 5 Febbraio 1879, *M.* 1879, p. 67.

15763 — La dichiarazione di consenso per la matricolazione può essere ricevuta in carta libera dal Sindaco del Comune ovvero dall'ufficio di porto. Circ. Min. Marina 31 Agosto 1877, *M.* 1879, p. 131.

15764 — Una quietanza provvisoria da unirsi ad un corrispondente mandato, come documento giustificativo per l'esito della contabilità com. di un Municipio, non può essere altrimenti considerata che come un documento giustificativo del conto finanziario o materiale del Comune, e quindi non è soggetta alla tassa di bollo. Cass. Roma 12 Febb. 1879, *M.* 1879, p. 239.

15765 — Dall'art. 21 della legge sul bollo si deduce che tutti i documenti a corredo dei conti com. possono essere stesi e rilasciati in carta libera, salvo che si tratti di atti particolari che fino dalla loro origine debbano per la loro natura essere soggetti al bollo. Id. id.

15766 — Fra questi non possono annoverarsi le quietanze provvisorie. Id. id.

15767 — Gli originali e le copie d'ingiunzioni per crediti non eccedenti le L. 30 ed i relativi atti di esecuzione sono esenti dalla tassa di bollo, non solamente quando tali atti ed ingiunzioni vengono promossi dalle Amministrazioni governative contro i debitori dello Stato, ma anche quando sono promossi dagli appaltatori del dazio di consumo per conto del Governo. Circ. Min. Finanze 21 Ott. 1879, *M.* 1879, p. 4.

15768 — Le quietanze delle tasse per rilascio di licenze per pubblici esercizi, e per le loro rinnovazioni sono esenti dal bollo Risol. Min. Fin. 30 Aprile 1880, *M.* 1880, p. 177.

15769 — Gli atti occorrenti pel passaggio dei militari alla 3. cat. sono esenti da tassa di bollo in virtù dell'art. 21, n. 27 della legge relativa. Min. Fin. 24 Agosto 1880, *M.* 1880, p. 331.

15770 — Le firme per quietanza apposte ai mandati di pagamento spediti sui fondi dei Comuni inferiori alle L. 30, ove i mandati si riferiscano all'esercizio di cui l'Esattore debba ancora rendere il conto, vanno esenti come i mandati stessi di cui esse non sono che parte e complemento agli effetti contabili da ogni obbligo di bollo, finchè non se ne faccia uso a termini dei primi 3 numeri dell'art. 2 della legge 13 Settembre 1874. Cass. Roma 29 Maggio 1880, *M.* 1881, p. 61.

15771 — Gli atti indicati dall'art. 21 n. 25 della vigente legge sul bollo, vanno esenti dalla tassa ancor quando occorra di presentarli all'ufficio dello stato civile, per la celebrazione di matrimonio fra persone povere. Min. Fin. 15 Nov. 1880,*M.*1881,p.93.

15772 — Le semplici firme per quietanza apposte sui mandati di pagamento, non eccedenti le L. 30, spediti sui fondi dei Comuni, non possono riguardarsi quali vere quietanze o ricevute ordinarie, portanti liberazioni di debito a senso dell'art. 13 della legge 13 Sett. 1874 sulla tassa di bollo. Cass. Roma 25 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 236.

15773 — Quindi le firme per quietanza che si appongono ai mandati dei corpi amministrati non eccedenti le L. 30 vanno esenti dalla tassa di bollo. Id. id.

15774 — Gli atti di delegazione alle funzioni dello stato civ. siccome fatti nell'interesse esclusivo del pubblico servizio, vanno esenti dalle tasse di bollo. Min. Fin. 1 Maggio 1881, *M.* 1881, p. 362.

15775 — Le quietanze di Tesoreria relative al conto speciale del Prefetto debbono considerarsi esenti dalla tassa di bollo. Min. Fin. 13 Febb. 1882, *M.* 1882, p. 77.

15776 — Devono ritenersi esenti dalla tassa di bollo, le quietanze rilasciate sui mandati emessi dalle Amministrazioni com. ed altri Corpi morali, non superiori a L. 30. Circ. Min. Fin. 1 Agosto 1881, *M.* 1882, p. 161.

15777 — Sono esenti dalla tassa di bollo di 50 cent. i mandati che si spediscono dai Municipi superiori alle L. 30, pel pagamento del canone di dazio consumo governativo, dovuto per abbonamento al Governo, per la imposta fondiaria ed altre tasse in favore dello Stato, per le tasse di bollo sui registri dello stato civile, e per il pagamento infine di anticipazioni fatte alle truppe, per viveri foraggi od altro rimborsabili dallo Stato. Min. Fin.... Agosto 1881, *M.* 1882, p. 186.

15778 — Tanto il registro prescritto al § 4 delle Istruz. Min. 12 Dic. 1881, quanto le relative quietanze da esso distaccate, debbono ritenersi esenti da qualsiasi tassa di bollo. Min. Fin. 6 Aprile 1882, *M.* 1882, p. 218.

15779 — Essendo stata ammessa l'esenzione del bollo pei libretti d'iscrizione e le tessere di immatricolazione che si rilasciano agli studenti delle università e degli istituti tecnici, ne consegue che per parità di trattamento devono essere rilasciati su carta libera gli attestati scolastici che vengono rilasciati agli alunni dei ginnasi, delle scuole tecniche, e dei licei. Min. Fin. 16 Maggio 1883, *M.* 1883, p. 226.

15780 — Secondo l'art. 26 n. 1, della legge sul bollo, non vi sono soggetti i manifesti elettorali, da chiunque emessi, anche dai privati, che si affiggono al pubblico in occassione di elezioni. Cass. Roma 30 Aprile 1883, *M.* 1883, p. 313.

15781 — Sono esenti dalla tassa di bollo, le bollette che l'Esattore è tenuto a produrre a termini dell'art. 82 del regol. 14 Maggio 1882 allo scopo di ottenere il rimborso delle quote indebite non pagate dai contribuenti. Min. Fin. 24 Luglio 1883, *M.* 1883, p. 337.

15782 — Sono pure esenti dalla tassa di bollo le dichiarazioni da rilasciarsi dai Ricevitori prov. a favore degli Esattori, per gli effetti di cui all'art. 84, ultimo comma del succitato regol. Id. id.

15783 — *Contravvenzioni* — I registri dei pesi pubblici non sono soggetti per loro stessi a bollo, ma vi sono sottoposte le bollette in essi contenute; quindi ammettendosi l'apposizione del bollo alle marche staccate dai detti registri, devono ammettersi tante contravvenzioni, quante sono le *bollette non bollate*. Cass. Torino 27 Febb. 1873, *M.* 1873, p. 329.

15784 — Le scritturazioni fatte fuori delle linee tracciate sulla carta da bollo non costituiscono contravvenzione, quando risulti illesa la dimensione legale della carta. Invece perchè siavi contravvenzione è necessario siano state frodate le Finanze dello Stato con violazione delle dimensioni prefisse al foglio, considerate nella ragione composta delle dimensioni stesse, del numero delle linee tracciate, e del margine corrispondente. Cass. Torino 11 Marzo 1874, *M.* 1874, p. 120.

15785 — L'affissione al pubblico, senza marca da bollo, di una tabella di legno, nella quale sia scritta l'indicazione « bottega da affittare » non costituisce una contravvenzione alla legge sul bollo. Cass. Firenze 17 Genn. 1873, *M.* 1874, p. 199.

15786 — Le contravvenzioni alla legge sul bollo per mancanza di apposizione di marca alle bollette di dazio consumo, debbono essere calcolate, e ritenute in ragione del numero delle bollette sfornite di marca, e non dei registri da cui esse furono staccate. Cass. Palermo 1 Luglio 1875, *M.* 1875, p. 366.

15787 — Per l'art. 50 della legge sul bollo 14 Luglio 1866, è comminata la multa per ogni registro bollettario tenuto in contravvenzione, e non già per ogni bolletta sfornita di marca da bollo. App. Trani 6 Sett. 1875, *M.* 1876, p. 190.

15788 — Quando il Sindaco, o chi ne fa le veci, il Consigliere anziano ed il Segretario com. commettono nell'esercizio delle loro funzioni una contravvenzione alla legge sul bollo, essi incorrono nella pena di L. 50 comminata dall'art. 53 n. 1 della legge 13 Sett. 1874, anzichè in quella di L. 25 di cui al n. 8 dello stesso art. Cass. Roma 16 Maggio 1876, *M.* 1878, p. 170.

15789 — Un atto solo, al quale hanno partecipato il Sindaco o un Consigliere e il Segretario com. contravvenendo alla tassa di bollo, dà luogo ad un'unica contravvenzione, e all'applicazione di una sola pena, per quanto ripetibile da tutti solidariamente. Id. id.

15790 — Il funzionario incaricato dell'applicazione delle marche da bollo che si vale all'uopo di marche già usate, non commette una truffa punibile a termini del cod. pen. ma una semplice contravvenzione punibile a senso della legge speciale sulla tassa di bollo. Cass. Roma 15 Nov. 1878, *M.* 1879, p. 268.

15791 — Il R. D. 13 Sett. 1874 testo unico sulle tasse di bollo, non esce, nè per la forma nè per la sostanza dai limiti del mandato legislativo conferito al Governo colla legge 8 Giugno 1874, e quindi è costituzionale. Cass. Roma 23 Luglio 1879, *M.* 1879, p. 347.

15792 — Non regge però, giusta tale R. D. e di fronte ai suoi art. 20 § 2° n. 7, e 21 n. 4 e 5 la contravvenzione ascritta ad

un Cassiere della Ricevitoria prov. per non avere apposto il bollo alle bollette di quietanze distaccate dai suoi registri a madre e figlia, ed allegate come documenti, o mandati di pagamento non eccedenti le L. 30, i quali non dovevano servire che di corredo e giustificazione di conti consuntivi di parecchi Comuni. Id. id.

15793 — La marca da bollo apposta sulla quietanza ordinaria deve essere annullata colla sovrapposizione della firma del sottoscrittore; qualunque altro modo di annullamento non è efficace, ed importa contravvenzione. Cass. Roma 16 Maggio 1879, *M.* 1880, p. 122.

15794 — Incorre nella contravvenzione di cui all'art. 16 n. 3 della legge sul bollo 13 Sett. 1874, colui che, anche avendo apposte ed annullate le marche da bollo, nelle bollette figlie di un registro di dazio consumo, non ha impresso il timbro in modo da vedersene l'impronta sulle bollette madri. Cass. Roma 10 Dic. 1879, *M.* 1880, p. 124.

15795 — I mandati di pagamento rilasciati, tanto nell'interesse dello Stato, quanto in quello dei corpi amministrati, non producono i loro effetti contabili, se non quando sieno debitamente quietanzati dai creditori, Cass. Roma 22 Marzo 1880, *M.* 1880, p. 237.

15796 — Non è ammissibile che con mandati posteriori di pagamento si possono coprire o sanare i vizii di quietanze ordinarie rilasciate in carta libera, e quindi in aperta contravvenzione. Id. id.

15797 — L'essersi il verbale di contravvenzione alla legge sul bollo compilato contro uno solo dei contravventori che invitato a pagare siasi rifiutato, non importa che gli altri contravventori e tutti coloro che sono solidalmente tenuti per la contravvenzione non ne debbano rispondere, e non possano essere tradotti in giudizio; salvo però nei medesimi di far cessare il procedimento col pagamento. Cass. Roma 12 Nov. 1880, *M.* 1881, p. 112.

15798 — Benchè più siano i contravventori alla legge sul bollo, pure se non hanno commessa che una sola contravvenzione, si applica una sola multa con l'obbligo solidale dei contravventori, e non già tante multe, quante sono i contravventori. Id. id.

15799 — Il processo verbale non è condizione indispensabile pel procedimento di contravvenzione, ed al suo difetto o alle sue irregolarità si può supplire con altri mezzi di prova non vietati dalla legge. Id. id.

15800 — Negli avvisi al pubblico l'annullamento della marca da bollo deve essere fatto col sovrapporvi la data a due o più linee dello stampato, non già con la sovrapposizione di un timbro particolare. Cass. Roma 26 Genn. 1881, *M.* 1881, p. 249.

15801 — L'autore della contravvenzione e il suo committente sono obbligati solidalmente per la commessa contravvenzione e quindi devono rispondere insieme della penale, ma non possono essere condannati a due distinte pene, una per ciascuno. Id. id.

15802 — Per le ricevute sfornite della prescritta marca da bollo, che siano bensì state emesse in un luogo, ma delle quali in altro sia avvenuta la consegna, è questa ultima località dove la contravvenzione si è consumata, che a norma della procedura penale determina l'autorità competente a giudicare della contravvenzione. Cass. Roma 18 Marzo 1881, *M.* 1881, p. 239.

15803 — Il verbale redatto dall'Ispettore demaniale nell'ufficio municipale con l'intervento del Segretario del Comune, per accertare una contravvenzione alla legge sul bollo e per promuovere l'azione penale, è regolare. Cass. Roma 4 Marzo 1881, *M.* 1881, p. 286.

15804 — Ai difetti ed irregolarità dei processi verbali di accertamento di contravvenzioni alle leggi finanziarie, si può supplire con altri mezzi di prova non vietati dalla legge. Id. id.

15805 — Per invocare i favori dell'amnistia, bisogna che sieno pagate le tasse prima che sia pronunziata la sentenza. Id. id.

15806 — Gli originali delle delib. delle Provincie, dei Comuni, ed altri corpi amministrati che secondo il titolo dell'art. 20 § 4 N. 21 della legge sul bollo vanno soggetti alla tassa di cent. cinquanta; quante volte si compongono di più fogli intercalari, e si trovino sforniti delle prescritte marche, o queste non siano state regolarmente annullate, danno luogo come atto unico ad una sola contravvenzione, e non a tante quanti sono i fogli che ne formano parte. Id. id.

15807 — Chi invece di marca da bollo da cent. 5 adopera ed appone un francobollo postale, pure di cent. 5, sopra uno stampato che si affigge al pubblico, annullandolo nel modo prescritto, non commette contravvenzione. Cass. Roma 4 Luglio 1881, *M.* 1881, p. 362.

15808 — Le copie e gli estratti o certificati dei libri dello stato civ. debbono essere muniti di bollo fino dalla loro origine, od almeno prima che vi sia apposta la firma delle parti. Cass. Roma 27 Luglio 1881, *M.* 1882, p. 125.

15809 — Contravviene all'art. 20, n. 19 della legge sul bollo 13 Sett. 1874, il Segretario com. che rilascia un certificato di seguito matrimonio, non munito di bollo, apponendovi la propria firma ed il suggello del Municipio. Id. id.

15810 — Non è necessario agli effetti della legge sulle tasse di bollo, che il documento in questione sia una copia ad li-

teram dell'atto di stato civile, purchè possieda tutti i caratteri essenziali di un estratto o certificato autentico e legale. Id. id.

15811 — Le parole per uso di beneficenza aggiunte in istampa al disopra della firma del Segretario, non bastano a far comprendere un simile estratto nella specialissima eccezione contemplata dal N. 14 dell'art. 21 di detta legge. Id. id.

15812 — Il Segretario com. che ha firmato e rilasciato l'estratto sorpreso in contravvenzione è obbligato per questo solidalmente a senso dei N. 1 e 2 dell'art. 45 della legge. Id. id.

15813 — L'invalidità od inefficacia giuridica degli atti incorsi in contravvenzione alla legge sul bollo non esime i rei dalla pena. Id. id.

15814 — L'azione per le pene pecuniarie si prescrive col decorso di 5 anni dal giorno in cui la contravvenzione si commette, non non già da quello in cui la contravvenzione si accerta. Cass. Roma 25 Nov. 1881, *M.* 1882, p. 318.

15815 — L'ufficiale dello stato civ. che in atti di matrimonio da lui celebrati riceve documenti con marche da bollo portanti traccie di precedente uso, si rende responsabile anch'esso di contravvenzione alle leggi sul bollo. Cass. Roma 11 Febb, 1882, *M.* 1882, p. 350.

15816 — L'annullamento delle marche da bollo con timbro diverso da quello del Ricevitore del registro, importa tante contravvenzioni, e tante pene diverse, secondo il numero degli atti irregolarmente bollati, non secòndo il numero delle persone che l'hanno commesse. Cass. Roma 17 Marzo 1882, *M.* 1883, p. 128.

15817 — **Registro** — R. D. 13 Sett. 1874, n. 2076, che approva un nuovo testo delle leggi sulle tasse di registro; e R. D. 25 d. che approva il regol. relativo. *M.* 1874, p. 357.

15818 — Circ. Min. Fin. 19 Nov. 1879, che richiama l'osservanza dell'art. 14 del regol. 25 Sett. 1874, *M.* 1880, p. 20.

15819 — Istruz. Min. Fin. 13 Maggio 1880 per l'esecuzione della legge 11 Genn. 1880 sul registro, e del regolamento relativo. *M.* 1880, p. 178.

15820 — Circ. Min. Int. 20 Maggio 1880 per l'osservanza dell'art. 14 del regol. approvato con R. D. 25 Sett. 1874, sugli atti soggetti a registrazione. *M.* 1880, p. 179.

15821 — Ris. Min. Fin. 20 Ott. 1880 per la registrazione degli atti pubblici e privati da eseguirsi sulla presentazione degli originali degli atti. *M.* 1880, p. 354.

15822 — Circ. Min. Int. 17 Nov. 1882 sulla tassa di registro per gli atti stipulati fra lo Stato ed i privati. *M.* 1882, p. 373.

15823 — Il trasferimento di un immobile da un privato al Comune od allo Stato mediante espropriazione, non è soggetto al pagamento della tassa di registro, quando l'immobile vada soggetto a demolizione. Cass. Napoli 18 Marzo 1871, *M.* 1871, p. 312.

15824 — L'appalto conceduto da uno stabilimento pubblico per approvvigionamento di oggetti secondo le sue occorrenze, è regolato quanto alla tassazione dall'art. 40 della legge sulle tasse di registro 14 Luglio 1866 e dall'art. 50 dell'annessavi tariffa. App. Brescia 11 Giugno 1873, *M.* 1873, p. 284.

15825 — Negli appalti pei quali non sono stabiliti prezzi determinati ed invariabili, e nemmeno si riscontra la determinazione di un limite massimo o minimo, la liquidazione della tassa di registro deve essere fin da principio eseguita sui valori che in via di approssimazione dovranno essere dichiarati, stabilendo pure l'obbligo che alla fine del contratto gli appaltatori soddisfino la differenza in più che fosse per risultare. Circ. Min. Fin. 23 Nov. 1875, *M.* 1875, p. 5.

15826 — La marca di registrazione da una lira non si applica di regola sulle attestazioni, dichiarazioni e certificati rilasciati dall'agenzia, siano essi esenti o no dalla tassa di bollo, e tanto se sono diretti ad attestare la eseguita denunzia, quanto in generale se sono limitati ad attestare ciò che risulta dagli atti di ufficio. Min. Fin. . . . 1875, *M.* 1875, p. 146.

15827 — Invece la marca di registrazione si applica quando il documento rilasciato è una vera copia o un estratto testuale. Restano però sempre eccettuate le copie delle decisioni che si rilasciano in carta semplice a termini dell'art. 92 del regol. 25 Agosto 1870. Id. id.

15828 — Le spese di registro e multa, dovutesi pagare a seguito di un determinato contratto, devono sopportarsi dai contraenti metà per ciascuno, giacchè l'obbligo della registrazione incombe ad ambedue le parti. App. Genova 18 Genn. 1875, *M.*1875, p. 361.

15829 — In ordine alla legge di registro 14 Luglio 1866 è dovuta la tassa proporzionale sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, le quali sono comprese nelle trasmissioni, di proprietà contemplate dall'art. 1 e non cadono nelle esenzioni dell'art. 143. Cass. Firenze 14 Giugno 1875, *M.* 1875, p. 366.

15830 — Nelle espropriazioni in causa di pubblica utilità che hanno luogo per conto dello Stato, tutti gli atti, decreti e verbali relativi vanno esenti dalle tasse di registro. Circ. e Min. Fin. 1 Maggio 1876, *M.* 1876, p. 209.

15831 — Per le espropriazioni che hanno luogo nell'interesse delle Provincie e dei

Comuni, ferma la tassa di trasferimento sul decreto o verbale di espropriazione, gli altri atti, compresi anche quelli di procedimento giudiziario sono esenti dalla tassa di registro. Id. id.

15832 — Sono invece soggetti alle tasse e formalità di registro tutti gli atti di ogni specie occorrenti nelle espropriazioni che si compiano nell'interesse degli altri enti morali, delle società private, o di particolari individui. Id. id.

15833 — La regola stabilita dall' art. 86 della legge sul registro 14 Luglio 1866, per cui negli atti stipulati tra lo stato ed i privati le tasse nelle vendite sono pagate dell'acquirente, è applicabile anche agli atti stipulati tra i privati, e un Comune o una Provincia. Cass. Roma 3 Maggio 1876, *M.* 1876. p. 268.

15834 — Quindi la tassa di trasferimento si deve pagare dal Comune espropriante per causa di pubblica utilità, e non dall' espropriato. Cass. Roma, 3 Maggio 1876, *M.* 1876, p. 268.

15835 — Il pubblico ufficiale che ricevette un atto soggetto ad approvazione od omologazione, deve a pena di multa, presensentarlo all'ufficio di rigistro, per la registrazione con pagamento delle tasse proporzionali, entro 20 giorni dalla notizia avuta dell'approvazione od omologazione, ancorchè egli lo avesse già presentato per la registrazione con pagamento di tassa fissa nei 20 giorni dalla sua data. App. Perugia 24 Aprile 1874, *M.* 1876, p. 348.

15836 — Per gli effetti della legge di registro è indifferente il modo onde la notizia dell'approvazione sia pervenuta al pubblico ufficiale, purchè sia quella accertata. Id. id.

15837 — In ispecie basta all'uopo l'avviso dal Ricevitore rimesso all' ufficiale pubblico pel pagamento della tassa proporzionale, contenente la indicazione del provvedimento di approvazione od omologazione. Id. id.

15838 — Quando in un contratto d' appalto siansi stabiliti i prezzi in ragione del quantitativo dei lavori indicandone solo in modo presuntivo l'ammontare, la liquidazione della tassa di registro nel contratto fatto in base a tale indicazione è provvisoria. App. Torino 5 Maggio 1876, *M.* 1876, p. 364 — Cass. Roma 11 Luglio 1877, *M.* 1878, p. 27.

15839 — Quindi al termine dell' appalto accertato il vero montare dei lavori e provviste, e dei prezzi relativi, deve rivedersi e rettificarsi la liquidazione della tassa per far luogo a supplemento o rimborso secondo la differenza che sia per emergerne. Id. id.

15840 — La Finanza non è tenuta agli interessi sulle somme indebitamente riscosse per tassa. App. Torino 5 Maggio 1876, *M.* 1876, p. 364.

15841 — Prodotto appello dalla sentenza che dichiarò, il termine di sei mesi per domandare la restituzione della tassa di registro su quello pagato, decorre solo dalla data della sentenza di conferma. App. Torino 3 Marzo 1876, *M.* 1876, p. 364.

15842 — Non solo l'appalto, ma anche la cessione d'appalto di somministranze per una pubblica amministrazione, è soggetta alla tassa di registro di cui alla 1ª parte del n. 15 art. 95 legge 21 Aprile 1862. Cass. Roma 23 Gennaio 1877, *M.* 1877, p. 141.

15843 — Le ricevute che i Tesorieri com. rilasciano ai debitori dei Comuni, non sono veri atti di quietanza, e quindi non sono soggetti a registrazione. App. Genova 24 Nov. 1876, *M.* 1877, p. 251.

15844 — L' espropriazione per causa di pubblica utilità anche a scopo di mera demolizione importa pur sempre necessariamente il concetto di una trasmissione della proprietà dall'espropriato all' espropriante. App. Milano 16 Giugno 1877, *M.* 1877, p. 236.

15845 — Quindi anche gli atti di trasmissione di proprietà immobiliari che seguono per causa di espropriazioni, in concorso di Comuni e di Provincie a scopo di demolizione, sono soggetti alla tassa di registro. Id. id.

15846 — I Segretari com. quand' anche non siano notari, intervengano negli atti che ricevono con veste di pubblici ufficiali, ed in conseguenza le copie di tali atti da presentarsi all'ufficio di registro, sono soggette al bollo di cent. 50 ai sensi dell' art. 19 n. 4 della legge 13 Sett. 1874. Min. Fin. 16 Luglio 1877, *M.* 1877, p. 285.

15847 — Il termine di prescrizione per la domanda del supplemento o rimborso della tassa di registro decorre non dal giorno del collaudo, ma da quello della liquidazione definitiva del prezzo dell' opera. Cass. Roma 11 Luglio 1877, *M.* 1878, p. 27.

15848 — Le ricevute che i Tesorieri di un Comune rilasciano ai debitori del Comune stesso, sono veri atti di quietanza importanti liberazione dalla obbligazione che si volle estinguere col pagamento, onde per l'art. 43 della legge 14 Luglio 1866, le ricevute stesse sono soggette a tassa proporzionale di registro. Cass. Roma 8 Luglio 1878, *M.* 1878, p. 366.

15849 — I pubblici uffiziali che nella spedizione di estratti, certificati, copie ecc. sono obbligati a munirli di marche di registrazione, ove gli atti in parola riguardassero persone ammesse al gratuito patrocinio dei poveri, dovranno farli registrare a debito, pria di consegnarli, onde non incorrere nella penale di Lire 10. App. Bologna 30 Ott. 1878, *M.* 1879, p. 61.

15850 — Debbono registrarsi col diritto

fisso di una lira gli atti e contratti nei quali i Comuni prendono a mutuo le somme occorrenti onde provvedere alla costruzione delle strade obbligatorie. Min. Fin. 5 Febb. 1879, *M.* 1879, p. 127.

15851 — Le deliberazioni com. o prov. di accettazione di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti soggiacciono alla semplice tassa fissa di registro di L. una. Circ. Min. Fin. 25 Gennaio 1880, *M.* 1880, p. 113.

15852 — Le deliberazioni dei Consigli com. con cui si accettano mutui dalla cassa dei depositi e prestiti alle condizioni da questi stabiliti, vanno soggette alla tassa fissa di registro, e non alla proporzionale sui mutui. App. Lucca 22 Marzo 1880, *M.* 1880 p. 298.

15853 — Le ricevute che vengono rilasciate dai Tesorieri dei Comuni o di altri enti amministrati per pagamenti eseguiti in conto o saldo di legati disposti a favore dei detti Comuni od enti, ovvero del prezzo di tagli di boschi concessi con precedenti contratti scritti, e simili, devono assoggettarsi alla formalità della registrazione entro 20 giorni dalla loro data, col pagamento della tassa stabilita dall'art. 56 della tariffa annessa alla vigente legge di registro. Min. Fin. 11 Maggio 1883, *M.* 1883, p. 195.

15854 — Le ordinanze Prefettizie di riparto delle terre demaniali sono soggette a registrazione entro 20 giorni da quando si sono rese perfette; ma la tassa da applicarvisi è quella graduale nella misura stabilita nell'art. 80 della tariffa annessa alla legge 13 Sett. 1874. Min. Finanze 17 Giugno 1883, *M.* 1883, p. 242.

15855 — A termini della legge 29 Luglio 1879 sono esenti dalla tassa proporzionale di registro e sottoposti alla tassa fissa di una lira solo quei contratti di mutuo che sieno stipulati per la costruzione di strade ferrate concesse, e non solo autorizzate, dalle persone concessionarie, e quelli stipulati dalle Provincie, dai Comuni e loro Consorzi coll'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti in rappresentanza della Cassa delle strade ferrate allo scopo di pagare i concorsi e le antecipazioni per le dette costruzioni. App. Milano 27 Luglio 1883, *M.* 1883, p. 382.

15856 — Non può quindi invocare la legge succitata la Dep. prov. che ha contratto un mutuo con la Cassa di risparmio per anticipare al Governo la somma occorrente per la costruzione di una ferrovia autorizzata. Id. id.

**TASSA MANOMORTA** — 15857 — Circ. Min. Fin. 14 Novembre 1863, n. 87 sull'applicazione della tassa di manomorta alle Opere Pie. *M.* 1864, p. 25.

15858 — Circ. Min. Int. 3 Dicembre 1863, n. 164 sull'applicazione della tassa di manomorta alle O. P. *M.* 1864, p. 5.

15859 — R. D. 13 Settembre 1874 n. 2078 che approva un nuovo testo della legge sulla tassa di manomorta, e R. D. 25 detto che approva il regol. relativo. *M.* 1874, p. 357.

15860 — Malgrado che la rendita iscritta sul gran libro del debito pubblico sia colpita dalla tassa di ricchezza mobile, i Comuni debbono su di essa pagare come sopra ogni altra loro rendita patrimoniale, la tassa di manomorta. Nota Min. Fin. 11 Dicemdre 1869, *M.* 1870, p. 127.

15861 — Le rendite che provengano dai tagli periodici dei boschi posseduti dai corpi morali, sono soggette alla tassa di manomorta. Trib. civ. Campobasso 16 Maggio 1870, *M.* 1870, p. 320.

15862 — La vendita degli alberi di alto fusto di proprietà dei Corpi morali, non costituisce rendita, ma alienazione di proprietà, quindi non va soggetta alla tassa. App. Napoli 26 Ott. 1870, *M.* 1870, p. 383.

15863 — La legge sulla tassa di manomorta colpisce soltanto la rendita dei beni mobili ed immobili dei Corpi morali, e non mai la sostanza dei medesimi. Cass. Roma 28 Maggio 1877, *M.* 1878, p. 62.

15864 — Perciò non può un Comune essere tassato per il taglio di un bosco di piante di alto fusto, quando non consta che il bosco non ha mai subito prima d'allora alcun taglio, e che il Comune ebbe ad alienare il taglio stesso per circostanze straordinarie. Id. id.

15865 — Nel caso la tassa non sarebbe neppure dovuta quantunque il taglio fosse stato distribuito in sezioni da eseguirsi in un periodo quadriennale. Id. id.

15866 — Se un Comune, nel fare la denuncia delle rendite per la tassa di manomorta, ha indicata l'entrata netta di un bosco che ricava soltanto dal pascolo degli armenti, senza tener conto, del prodotto del taglio dei legnami, è a ritenersi che abbia fatto una denuncia inesatta, non già che abbia trasandato completamente la dichiarazione della rendita. Cass. Napoli 10 Marzo 1871, *M.* 1871, p. 331.

15867 — Si prescrivono col decorso di cinque anni le annualità di tasse riferibili a rendite non denunciate, e si prescrivono col decorso di due anni tanto l'azione del fisco per supplemento di tassa a causa di denuncie inesatte, quanto l'azione dei contribuenti per restituzione di somme pagate. Id. id.

15868 — Gl'Istituti di carità e beneficenza esistenti nello Stato e soggetti alla sorveglianza amministrativa anche per la parte di rendita erogata a spese di culto ed altro uso strettamente annesso al loro

scopo sono soggetti alla tassa di favore di 50 cent. per ogni cento lire e non alla tassa di regola del 4 0[0 all'anno. App. Napoli 8 Ott. 1873, *M*, 1874, p. 103. — Id. 24 Genn. 1874, *M.* 1874, p. 271.

15869 — Quando sia stato sottoposto a tassa di manomorta un Corpo morale che ne debba andare esente, l'errore è sempre riparabile non applicandosi allora l'art. 8 della legge 21 Aprile 1862, dovendosi invece restituire le tasse indebitamente pagate senza riguardo alla prescrizione biennale di cui all'art. 14 della legge suddetta. App. Macerata 1 Maggio 1873, *M.* 1874, p. 165.

15870 — In massima agli uscieri, messi o servienti com. deve essere accordato un compenso per le notificazioni e le relazioni delle liquidazioni suppletive di tassa di manomorta. C. S. 21 Genn. 1874, *M.* 1874 p. 198.

15871 — Un Conservatorio di fanciulle che non dimostra che la educazione è da esso data gratuitamente a donzelle povere e non comprova di essere effettivamente passato sotto la sorveglianza governativa o amministrativa, non può ritenersi soggetto alla tassa nella misura del 1[2 anzichè del 4 0[0 comunque i suoi amministratori siano nominati dal Cons. com. ed il Prefetto abbia fatto premura per farne passare l'amministrazione alla Congregazione di carità. App. Napoli 17 Aprile 1874, *M.* 1875, p. 64.

15872 — Ad un Istituto dichiarato O. P. non è possibile attribuire la tassa di manomorta nella misura del 4 per 0[0, ma solamente quella di 50 cent. ogni cento lire di rendita. App. Napoli 12 Maggio 1875, *M.* 1875, p. 366.

15873 — Ove i monti frumentari non effettuino le distribuzioni di grano gratuitamente, ma mediante un corrispettivo, devono sottostare alla tassa nella misura del 4 per 0[0. App. Catanzaro 5 Giugno 1875, *M.* 1876, p. 64.

15874 — La tassa di manomorta colpisce tutti i beni patrimoniali dei corpi morali, ed in ispecie dei Comuni. Cass. Roma 10 Marzo 1876, *M.* 1876 p. 381.

15875 — Ne sono soltanto esclusi i beni di uso pubblico. Id. id.

15876 — Sono quindi soggette a detta tassa tutte le rendite appartenenti ad un Comune quantunque siano vincolate ad usi di pubblica utilità, come all'istruzione pubblica. Id. id.

15877 — Le O. P. i cui redditi siano destinati parte a scopo di beneficenza, e parte a scopo di culto, devono pagare la tassa di manomorta in ragione del mezzo per 0[0 per la prima, e del quattro per 0[0 per la seconda parte di tali redditi. Cass. Roma 31 Agosto 1876, *M.* 1877, p. 32.

15878 — Soggiaciono alla tassa di mano morta di 50 cent. per ogni 100 L. di rendita imponibile invece che alla tassa di L. 4 per 0[0, solo quelle tra le O. P. che oltre ad essere sotto la sorveglianza governativa hanno i loro beni destinati a soccorrere i poveri. Cass. Roma 30 Nov. 1876, *M.* 1877, p. 127.

15879 — Qualora questa distinzione esista per una parte soltanto dei beni, il beneficio surricordato si limita a questa sola parte. Id. id.

15880 — Rispetto alla tassa di manomorta non importa indagare in fatto quale uso si faccia veramente della rendita, bensì l'uso che legalmente a termini della fondazione se ne dovrebbe fare. Id. id.

15881 — I Monti di Pietà in quanto abbiano il fine di sovvenire principalmente l'indigenza sono veri Istituti di beneficenza, ed il loro reddito presumibile va colpito nella misura del mezzo per 0[0 anzichè del 4, e ciò indipendentemente dall'impiego ed uso del reddito stesso. App. Venezia 14 Febb. 1877, *M.* 1877, p. 192.

15882 — La tassa così ridotta va corrisposta sulla presunta rendita del patrimonio, con esenzione del fabbricato ad uso dello stabilimento, e dedotte per una metà le presumibili spese di produzione. Id. id.

15883 — Nel determinare la rendita dei Comuni e dei Corpi morali per l'applicazione della tassa manomorta, si devono detrarre non solo le imposte e le spese di riparazione degli immobili, ma eziandio tutte le annualità passive che aggravano l'erario del corpo morale per interessi di prestiti, ed altri debiti contratti nella sua azienda e regolarmente approvati. App. Milano 4 Maggio 1877, *M.* 1877, p. 239.

15884 — La tassa straordinaria del 30 per 0[0 non colpisce i beni nè i diritti delle persone o degli Istituti privi del carattere di ecclesiasticità. App. Firenze 2 Aprile 1877, *M.* 1878, p. 48.

15885 — Dalla tassa di manomorta sono esenti i Legati pii non eretti in corpo morale, ed anco quei Legati che sibbene abbiano una esistenza ed una personalità giuridica hanno una rendita imponibile inferiore a L. 300 l'anno. Id. id.

15886 — La tassa di manomorta sui redditi dei Corpi morali e stabilimenti, essendo una vera surrogazione di quella di registro sulle trasmissioni per causa di morte, consegue che nel determinare la rendita imponibile dei medesimi, si devono dedurre gli stessi debiti e pesi che si deducono nello stabilire la tassa di trasmissione. Cass. Roma 30 Aprile 1878, *M.* 1878, p. 238.

15887 — Quindi nel determinare la rendita dei beni patrimoniali di un Comune per applicarvi la tassa di manomorta, si de-

vono detrarre, oltre l'imposta fondiaria e le spese delle annue riparazioni, anche gli interessi passivi dei grandi prestiti a premio da essi contratti. Id. id.

15888 — Non è soggetto alla tassa di manomorta l'assegno fatto dal Municipio al Parroco, per la sua congrua, nel difetto di beni della Parrocchia. App. Napoli 9 Marzo 1874, *M.* 1874, p. 366.

15889 — Le congrue dovute perpetuamente dai Comuni alle Parrocchie in luogo delle abolite decime sacramentali, hanno il carattere di vere rendite soggette alla tassa di manomorta. Cass. Roma 24 Maggio 1877, *M.* 1878, p. 28.

15890 — Gli assegni corrisposti a titolo di congrua dai Comuni ai Parroci nelle Provincie merid. in luogo delle abolite decime sacramentali, costituiscono un vero debito del Comune soggetto a tassa di manomorta. Cass. Roma 11 Maggio 1880, *M.* 1880, p. 351.

15891 — Non il solo Parroco nell'esercizio delle sue funzioni ha diritto di ripetere questo assegno, ma vi ha diritto eziandio l'Economo quando la Parrocchia sia vacante. Id. id.

**TASSA DI SUCCESSIONE**. — 15892 — La sopratassa per ritardata denuncia di una eredità o di un legato non è dovuta fuorchè da coloro che risultano eredi o legatari, e sono perciò in obbligo di pagare anche la tassa. Cass. Roma 13 Ag. 1878, *M.* 1879, p. 48.

15893 — Perciò non è debitore della sopratassa quel corpo morale che non denunciò in tempo il legato disposto a proprio favore, quando l'autorità tutoria dalla quale dipende non gli accordò l'autorizzazione ad accettare il legato medesimo. Id. id.

15894 — La sopratassa non è una multa che si infligga personalmente a chi è in colpa di non avere denunciato in tempo l'eredità o il legato, ma si risolve invece in un aumento della tassa ereditaria dovuta. Id. id.

15895 — I Corpi morali cui è necessaria un' autorizzazione per l'accettazione dell'eredità o dei legati, sono del pari che ogni altra persona soggetti all'obbligo di fare la denunzia del trasferimento nel termine di 4 mesi dal giorno dell' aperta successione, non ostante che l'autorizzazione sia loro impartita dopo la scadenza di quel termine. App. Milano 16 Febb. 1880, *M.* 1880, p. 208.

**TEATRI**. — 15896 — Circ. Min. Int. 9 Febb. 1874, sull'abuso di distintivi militari in rappresentazioni teatrali. *M.* 1874, p. 67.

15897 — Circ. Min. Int. 18 Maggio 1875 contenente istruzioni sulle visite da farsi ai teatri. *M.* 1875, p. 164.

15898 — Circ. Min. Int. 16 Febb. 1876, contenente istruzioni per le visite da praticarsi ai teatri, nei casi di costruzioni, innovazioni ed apertura dei medesimi. *M.* 1876, p. 68.

15899 — Non può l'autorità comunale ingerirsi di quanto riguarda l' apertura dei teatri, a meno che si tratti di teatri di proprietà comunale, o di servizio da prestarsi dagli agenti del Comune, non potendosi ritenere esecutoria dopo la legge 20 Marzo 1895 di P. S. qualsiasi disposizione municipale sui teatri. C. S. 21 Luglio 1866, *M.* 1866, p. 292.

15900 — L'impresario di un teatro può agire nelle vie giudiziarie con l' azione di danni ed interessi contro il Prefetto nel caso che, dietro regolare permesso del Prefetto stesso, abbia messo in iscena un'opera della quale gli sia stato vietata in seguito l'ulteriore rappresentazione. App. Napoli 1 Aprile 1868, *M.* 1868, p. 197.

15901 — Ogni impresa teatrale che succeda ad un' altra nell'esercizio del medesimo teatro, deve ottenere una distinta licenza di apertura del teatro stesso, e pagare la tassa prescritta a seconda del numero delle rappresentazioni che intende dare. Circ. Min. Int. 5 Novembre 1874, *M.* 1874, p. 347.

15902 — Qualora uno stesso impresario conseguita licenza di apertura di un teatro per un corso di rappresentazioni non minore di 20, continui nell' esercizio del teatro stesso oltre un trimestre, deve rinnovare ogni tre mesi la licenza, pagando per ogni rinnovazione la rispettiva tassa. Id. id.

15903 — L'autorizzazione avuta di rappresentare un' opera drammatica dal Prefetto di una Provincia non esonera colui che vuol rappresentarla in altra Provincia dall' obbligo di ottenere l' autorizzazione dal Prefetto di questa, nè dal pagamento della rispettiva tassa di bollo. Min. Int. 15 Genn. 1876, *M.* 1876, p. 47.

15904 — Un' opera drammatica per la quale fu accordato il permesso di rappresentazione in una Provincia, può venire in seguito proibita, ma non occorre riportare un nuovo visto nè pagare una nuova tassa di bollo ogni qualvolta si ripeta nella Provincia medesima la stessa produzione. Id id.

15905 — I Commissari distrettuali essendo pareggiati ai Sottoprefetti hanno diritto al palco in teatro, quand' anche tutti i palchi di questo siano di proprietà privata, e quel palco non può essere collocato in terza fila. Min. Int. 9 Febb. 1876, *M.* 1876, p. 102.

15906 — La disposizione dell'art. 37 del regol. di P. S. 18 Maggio 1865, per la quale deve essere assegnato nei teatri un palco al Prefetto o Sottoprefetto, e un altro agli ufficiali di P. S. comandati di servizio, ha forza obbligatoria, siccome emanata in base alla delegazione legislativa contenuta nell'art. 32 della legge 20 Marzo 1865, all. B. App. Lucca 15 Nov. 1877, *M.* 1878, p. 43.

15907 — L'autorità giudiziaria non ha competenza a giudicare, se le disposizioni emesse dal potere esecutivo in base a delegazione legislativa eccedano i limiti della delegazione stessa. Id. id.

15908 — Il proprietario del teatro deve assegnare il palco al Prefetto o al Sottoprefetto, l'impresario deve assegnarlo agli ufficiali di P. S. Id. id.

15909 — Tale obbligo vige anche pei teatri costruiti anteriormente alla promulgazione della legge e del regol. di P. S. del 1865. App. Lucca 15 Novembre 1877, *M.* 1878, p. 43.

15910 — Esso si estende eziandio alle arene e ai teatri diurni. Id. id.

**TELEFONI** — 15911 — R. D. 28 Maggio 1883 che approva i nuovi capitolati per concessione di esercizio telefonico ad uso pubblico, e quello per uso privato. *M.* 1883, p. 179.

15912 — Circ. Min. LL. PP. 20 Luglio 1883 sulle linee telefoniche abusive. *M.* 1883, p. 291.

**TELEGRAFI** — 15913 — Circ. Min. Lavori pubblici 3 Aprile 1867 sulle condizioni che debbono essere osservate dai Comuni per ottenere l'apertura di un ufficio telegrafico. *M.* 1867, p. 132.

15914 — R. Decreto 6 Dicembre 1868, n. 4755, col quale è regolato il servizio telegrafico nell'interno del Regno. *M.* 1869, p. 12.

15915 — Circ. Min. LL. PP. 30 Aprile 1871, relativa al concorso dei Comuni per l'apertura di uffici telegrafici. *M.* 1871, p. 167.

15916 — R. Dec. 30 Marzo 1871, n. 177 che abroga l'art. 11 delle norme annesse al R. D. 6 Dicembre 1868. *M.* 1871, p. 176.

15917 — Circ. Min. LL. PP. 1 Giugno 1878 sulle condizioni di concorso dei Comuni per l'attivazione di nuovi uffici telegrafici di 3. categoria. *M.* 1878, p. 226.

15918 — R. D. 4 Aprile 1880 col quale è data esecuzione al regol. telegrafico internazionale firmato a Londra il 28 Luglio 1879. *M.* 1880, p. 273.

15919 — R. D. 9 Maggio 1880 relativo alla corrispondenza telegrafica nell'interno del Regno. *M.* 1880, p. 273.

15920 — Circ. Min. LL. PP. 6 Nov. 1880 che stabilisce le condizioni di concorso dei Comuni e dei privati per l'attivazione di nuovi uffici telegrafici di 3. categoria. *M.* 1881, p. 6.

15921 — I Comuni prima di deliberare l'impianto di uffici telegrafici di 3. categoria devono rivolgersi alla Direzione compartimentale dei telegrafi nella circoscrizione della quale trovasi ogni singolo Comune affine di conoscere le condizioni alle quali può loro essere concesso l'ufficio telegrafico Circ. Min. LL. PP. 11 Aprile 1878, *M.* 1878, p. 145.

**TESORIERI COM. E PROV.** — 15922 — Circ. Min. Int. 19 Dicembre 1865, n. 57 circa il servizio di Tesoreria delle Amministrazioni provinciali. *M.* 1866, p. 7.

15923 — Le incompatibilità di cui all'art. 14 della legge sulle Esattorie, non si possono estendere ai Tesorieri com. se non nel caso dell'art. 58 della stessa legge, cioè quando ai Tesorieri fu concessa la esazione delle tasse com. C. S. 2 Agosto 1879, *M.* 1879, p. 280.

15924 — Quando le conseguenze della condanna alla reclusione inflitta ad un cittadino sotto l'impero delle leggi penali napoletane sono finite, tale condanna non può recare ostacolo alla di lui nomina a Tesoriere com. C. S. 11 Marzo 1882, *M.* 1882, p. 189.

15925 — Nonostante la mancanza di regolare nomina a Tesoriere com. si ritiene per tale chi ne esercita di fatto le funzioni. C. C. 2 Luglio 1878, *M.* 1879, p. 119.

15926 — Qualora un Consiglio com. abbia deliberato di concedere in appalto il servizio di tesoreria mediante asta pubblica, ed alla medesima non si sia presentato che un solo offerente, la gara non veste per alcun titolo il carattere di pubblico incanto aperto sotto la fede pubblica, nè può menomare o vincolare la libertà del Consiglio com. nella scelta del Tesoriere. C. S. 17 Sett. 1881, *M.* 1881, p. 350.

15927 — Gli atti di asta tenuta dal Comune per l'appalto della tesoreria com. non si possono dire viziati di nullità perchè colui che è rimasto aggiudicatario sia congiunto in parentela col Sindaco. C. S. 1 Giugno 1877, *M.* 1877, p. 218.

15928 — Invece devesi ritenere che l'art. 222 della legge com. non può avere altro effetto tranne di impedire l'ingerenza del Sindaco in quanto riguarda l'esercizio della Tesoreria com. tenuta dal suo parente. Id. id.

15929 — In quel caso verificandosi un impedimento al titolare di esercitare le proprie funzioni, sorge il caso dell'applicazione dell'art. 108 della legge com. e gli uffici del Sindaco rispetto al Tesoriere restano devoluti a chi lo rappresenta a termini di legge. Id. id.

15930 — Un Consigliere com. per tale sua qualità non ha un interesse diretto nelle deliberazioni relative al Tesoriere, ed il suo reclamo non può essere considerato che come semplice denuncia. C. S. 15 Ottobre 1881, *M.* 1881, p. 380.

15931 — Spetta al Consiglio di Prefettura determinare l'aggio spettante al Tesoriere com. C. C. 26 Luglio 1881, *M.* 1881, p. 350.

15932 — Qualora un Comune abbia nominato un apposito Tesoriere per la riscossione della entrate e pel pagamento delle spese municipali, e stabilito come compenso l'aggio percentuale, se non vi siano patti speciali la liquidazione deve farsi applicandosi la legge com. e le norme generali del cod. civ. Id. id.

15933 — Se l'ordine del giorno portava la nomina del Tesoriere, ed il Consiglio contemporaneamente alla nomina ha pure deliberato il capitolato, ciò non è motivo di nullità della deliberazione. C. S. 11 Marzo 1882, *M.* 1882, p. 189.

15934 — Neppure lo sarebbe se procedendo a tale nomina senza concorso, non avesse tenuto conto di una offerta più vantaggiosa fatta da altro candidato. Id. id.

15935 — In qualunque modo il Tesoriere sia retribuito, la spesa relativa ricade sotto il n. 2 dell'art. 116 della legge com. e non ha bisogno di altra approvazione che quella accennata all'art. 133 della legge stessa. C. S. 15 Ott. 1881, *M.* 1881, p. 380.

15936 — Nella fissazione degli stipendi ed assegni al personale dipendente, il Consiglio com. è unico giudice competente, e le delib. relative che importino un onere maggiore al Comune sono soggette all'esame dell'autorità tutoria, solo quando il Comune ecceda la sovrimposta. Id. id.

15937 — I Consigli com. non possono nominare un Tesoriere per un tempo che ecceda il termine dell'esercizio esattoriale in corso. C. S. 18 Nov. 1882, *M.* 1883, p. 91.

15938 — Quando un Comune abbia aderito di far parte per un quinquennio del Consorzio esattoriale; e l'assemblea abbia respinto una domanda del Comune stesso tendente a far accettare che il servizio di cassa e l'esazione venga affidata ad un Tesoriere speciale, la nomina fatta da quel Consiglio com. di un Tesoriere non può aver corso perchè in opposizione all'art. 30 del regol. 14 Maggio 1882. — C. S. 16 Marzo 1883, *M.* 1883, p. 235.

15939 — Un Consiglio com. dopo di avere deliberato la riunione dei due servizi di Esattoria e Tesoriera in una sola persona, e dopo che tale delib. è stata resa esecutoria dal Prefetto su conforme avviso della Dep. non può il Consiglio stesso revocarla senza l'identica procedura, e senza le medesime approvazioni. C. S. 1 Giugno 1883, *M.* 1883, p. 245.

15940 — Quindi non può il Prefetto in questo caso autorizzare una convocazione straordinaria del Consiglio com. per procedere alla nomina del Tesoriere, e tanto meno può munire di visto la corrispondente delib. di nomina. Id. id.

15941 — Tutte le disposizioni che in qualsiasi Provincia del Regno esistevano riguardanti le cauzioni particolari dei Tesorieri comunali, debbono considerarsi come cessate dopo la promulgazione della legge. com. C. S. 21 Aprile 1866, *M.* 1866, p. 175.

15942 — Per le cauzioni degli Esattori da prestarsi nella loro qualità di Cassieri del Comune, o di un Consorzio, non è obbligatorio di mantenere la proporzione fissata nell'interesse dello Stato. Nota Min. Fin. 20 Ottobre 1871, *M.* 1871, p. 361.

15943 — Ad ogni evenienza di entrata straordinaria il Tesoriere non può venire obbligato a prestare supplementi di cauzione. Min. Fin. 8 Genn. 1876, *M.* 1877, p. 234.

15944 — I Tesorieri dei Comuni essendo parificati agli Esattori com. e sottoposti alla legge 20 Aprile 1871, sono tenuti al pari degli Esattori a prestare una cauzione in beni stabili, o in rendita pubblica dello Stato. C. S. 26 Febb. 1879, *M.* 1879, p.109. — C. S. 2 Agosto 1879, *M.* 1879 p. 280.

15945 — Deve perciò annullarsi la delib. com. di nomina del Tesoriere colla quale venisse esonerato dall'obbligo di prestare cauzione. C. S. 26 Febb. 1879, M. 1879, p. 109.

15946 — Le spese incontrate nell'iscrivere l'ipoteca data al Comune in garanzia della propria gestione, come accessorio dell'obbligo a dare cauzione stanno a carico del Tesoriere od Esattore com. C. C. 14 Giugno 1879, *M.* 1879, p. 281.

15947 — I tesorieri com. non sono obbligati dalla legge 20 Aprile 1871 a prestare cauzione. C. S. 6 Nov. 1880, *M.* 1881, p. 20.

15948 — Questa garanzia è però voluta dallo spirito della legge, dall'indole dell'ufficio, e dalla necessità della custodia del denaro com. e quindi deve essere regolata dal diritto comune. Id. id.

15949 — Quando il Consiglio com. nel deliberare la garanzia da prestarsi dal Tesoriere violi le norme della legge comune, il Prefetto può annullare la deliberazione relativa, o provocarne l'annullamento se siano scorsi i termini. Id. id.

15950 — Se l'Esattore ritarda il versamento delle sovrimposte e tasse com. il Comune ha pieno diritto di procedere alla visita di cassa. Se poi all'Esattore è stato dato anche il servizio di cassa del Comune compete ad esso facoltà di fare siffatta visita ogni qualvolta gli piaccia, ed ove l'Esattore rifiuti di sottoporsi alla verifica, il Comune può chiedere il sussidio della forza pubblica, esercitando un diritto derivantegli dall'art. 93 della legge 20 Aprile 1871. Nota Min. Finanze 27 Dicembre 1873, *M.* 1874, p. 20.

15951 — Se dalla verifica di una cassa comunale risulta che vi sono custodite somme superiori all'ammontare della cauzione del Tesoriere, giustamente il Prefetto ordina alla Giunta municipale di assicurare

mediante deposito nella cassa di risparmio le somme del Comune, che non sarebbero garantite dalla cauzione del suo Tesoriere. C. S. 30 Maggio 1871, *M.* 1871, p. 240.

15952 — Non solo i Tesorieri speciali dei Comuni, ma anche gli Esattori che sono pure Tesorieri com. debbono andar soggetti per questa seconda qualità, e restrittivamente a tale servizio, alle verificazioni mensili di cassa. Circ. Min Int. 6 Luglio 1875, *M.* 1875, p. 212.

15953 — Quando si tratta di verifiche o ricognizioni di cassa rispetto ai Tesorieri com. incaricati esclusivamente dello incasso delle rendite patrimoniali, della custodia e maneggio del denaro com. e che si trovino congiunti in parentela col Sindaco o con i membri della Giunta, od anche del Consiglio, provvede la disposizione dell'art. 222 della legge com. C. S. 2 Agosto 1879, *M.* 1879,p. 280.

15954 — Le carte contabili costituiscono un fondo di cassa del pari che i denari contanti. C. C. 8 Maggio 1880, *M.* 1880, p.253.

15955 — Essendo stabilito dall'art. 56 del regol. com. che il Sindaco debba al principio di ogni mese, o personalmente, o per mezzo di un Assessore delegato procedere ad una ricognizione dei fondi esistenti nella cassa com. qualora la verifica non possa aver luogo per impedimenti allegati dal Sindaco, di questa mancanza non può essere chiamato a rispondere il Tesoriere, e non può essere posta a suo carico la spesa del Commissario inviato dal Prefetto per la verifica di ufficio. C. S. 19 Giugno 1880, *M.* 1880, p. 297.

15956 — Il verbale di verifica di cassa contenente riserve da parte del contabile costituisce perfetta prova, e si ha per confermato nella sua integrità, anche quando porti la firma di esso contabile solo in calce alle riserve, e non anche in calce alla ricapitolazione delle entrate e delle spese. C. C. 7 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 158.

15957 — Non offende i diritti del Tesoriere del Comune, e non è contraria al disposto della legge, la nomina fatta dal Municipio di un cassiere speciale per riscuotere le somme destinate a un'opera speciale, quale è la custruzione di una strada rotabile. C. S. 7 Ott. 1871, *M.* 1872, p. 4.

15958 — Nelle Provincie Napoletane sono da ritenersi ancora in vigore le antiche discipline nella materia portate dal R. D. 1 Febbraio 1816, le quali prescrivono che i fondi addetti alle opere pubbliche com. e prov. siano riuniti in casse particolari separate e custodite da speciali cassieri, e solo ammettono che la scelta di tali cassieri possa cadere anche in persona dei cassieri com. i quali in tal caso devono tenere un conto separato dai fondi appartenenti alle opere pubbliche. Id. id.

15959 — Al Tesoriere del Comune sono applicabili le disposizioni del diritto comune intorno ai mandatari e ai gestori, conseguentemente se il Cassiere è creditore del Comune per somme pagate di proprio per conto del medesimo, il suo credito deve ritenersi fruttifero d'interessi. Cass. Napoli 7 Luglio 1870, *M.* 1872, p. 44.

15960 — In forza della legge 20 Aprile 1871, n. 192 all'Esattore governativo è affidata esclusivamente la riscossione non solo di tutte le imposte dirette erariali, ma di tutte le sovrimposte e tasse comunali e provinciali; onde la facoltà lasciata ai Comuni di nominare un Esattore speciale o Tesoriere proprio deve intendersi limitata strettamente allo effetto della riscossione delle sole rendite patrimoniali e dei dazi consumo appaltati. Nota Min. Fin. 31 Dic. 1871,*M.* 1872,p. 111.

15961 — La gestione delle Tesorerie e delle casse comunali è talmente inerente all'incarico degli Esattori, che questo ufficio spetta loro senza bisogno di espresso conferimento di mandato, finchè i Comuni non prendano una contraria deliberazione. C. S. 23 Ott. 1873, *M.* 1873, p. 344.

15962 — La legge sulla esazione delle imposte e l'analogo regol. non distinguono fra funzioni e funzioni degli Esattori, ma tutte sotto la loro responsabilità sono adempiute dai Collettori, i quali perciò rappresentano gli Esattori per quanto concerne la gestione della cassa comunale. C. S. 23 Ott. 1873, *M.* 1873, p. 344.

15963 — L'Esattore cui non venga affidato anche il servizio di cassa del Comune, ha obbligo assoluto di fare il pagamento in mano del Tesoriere delle rate delle imposte comunali, e delle sovrimposte, alle stabilite scadenze. C. S. 14 Ottobre 1875, *M.* 1876, p. 54.

15964 — La locuzione dell'art. 80 della legge 20 Aprile 1871, «terrà a disposizione» ha il suo valore in quanto suppone che l'Esattore sia incaricato del servizio di cassa, che deve essere da lui adempito senza corrispettivo. Id. id.

15965 — Il Tesoriere com. è responsabile dei pagamenti fatti in rimborso di un mutuo contratto dal Comune senza l'autorizzazione della Dep. C. C. 16 Ott. 1877, *M.* 1877, p. 375.

15966 — Egli però ha diritto all'abbuono, sulle somme provenienti dal mutuo medesimo che siano state effettivamente introitate nelle casse del Comune, dei pagamenti fatti a vantaggio del Comune stesso, e salvo inoltre l'azione che possa competergli contro chi di ragione. Id. id.

15967 — Non viola la disposizione dell'art. 124 della legge com. anzi ne adempie la prescrizione, quel Consiglio com. che delibera di approvare alcune spese anticipate

dal Tesoriere, e ne ordina il rimborso. C. S. 10 Agosto 1878, *M.* 1878, p. 269.

15968 — Constatato in fatto ed ammesso dallo stesso Comune che un dato pagamento a lui dovuto, fu fatto nelle mani del Commissario alle esecuzioni o dell'Esattore mandamentale, i soli incaricati per legge ad esigere le tasse e rendite del Comune, devesi ritenere fatto validamente il pagamento stesso. Cass. Torino 11 Giugno 1879, *M.* 1879, p. 282.

15969 — A nulla giovano in contrario le obbiezioni del Comune, che i detti Esattore e Commissario siano stati a lui imposti dal Governo anzichè scelti liberamente, che non siensi osservate le norme generali di contabilità, e che vi sieno irregolarità nelle quietanze, le quali ultime sono affatto superflue, quando non si contrasta la verità dell'effettuato pagamento. Id. id.

15970 — Quando si tratti di un'entrata straordinaria del Comune non contemplata dal bilancio, nè data ad esigere all'Esattore con ruoli, per poterne dare caricamento all'Esattore stesso, occorre provare che il medesimo l'abbia effettivamente incassata. C. C. 22 Marzo 1881, *M.* 1881, p. 380.

15971 — Qualora risulti perciò il pagamento di simili entrate fatto direttamente dal debitore al Sindaco, l'Esattore non ne è addebitabile, se non quando in contraddittorio del Sindaco, siasi provato che esse furono dal medesimo versate all'Esattore. Id.id.

**TIRO A SEGNO** — 15972 — Legge 2 Luglio 1882, sul tiro a segno nazionale. *M.* 1882, p. 258.

15973 — R. D. 15 Aprile 1883 che approva il regol. per l'esecuzione della legge 2 Luglio 1882 sul tiro a segno nazionale. *M.* 1883, p. 161.

15974 — R. D. 18 Sett. 1883, che abroga il D. R. 11 Ott. 1863, relativo alle società private pel tiro a segno. *M.* 1883, p. 321.

15975 — Circ. Min. Fin. 5 Sett. 1883 sulla esenzione dalle tasse di bollo e registro per gli atti e scritti relativi al tiro a segno nazionale. M. 1883, p. 324.

15976 — Circ. Min. Guerra 15 Ott. 1883, sulle norme da osservarsi per l'impianto del tiro a segno nazionale. *M.* 1883, p. 339.

**TITOLI NOBILIARI** — 15977 — Secondo l'art. 79 dello Statuto derivano dalla R. podestà di conferire nuovi titoli di nobiltà, anche i provvedimenti i quali facciano rivivere in una famiglia i titoli di nobiltà già esistiti, o che riconoscendoli diano legittimità a titoli posseduti senza dimostrata originaria concessione. Cass. Roma 22 Dic. 1879, *M.* 1880, p. 142.

15978 — Il D. di rinnovazione di un titolo di nobiltà come quello di concessione, deve essere iscritto sui registri dello stato civ. ed annotato in margine all'atto di nascita già registrato. Id. id.

15979 — L'art. 8 della tabella unita alla legge sulle concessioni governative 13 Sett. 1874, nel sottoporre a tassa la trascrizione sui registri dello stato civ. dei R. D. per concessioni di titoli di nobiltà o di predicati, comprese anche quei D. che facciano rivivere in una famiglia titoli già esistiti. Id.id.

15980 — La tassa sulla trascrizione dei citati D. deve essere corrisposta prima che all'uffiziale dello stato civ. siasi avanzata la relativa domanda. Id. id.

**TRANSAZIONI DEI COMUNI** — 15981 — Gli atti di transazione deliberati da un Consiglio comunale con cui si cedono diritti di proprietà e si definiscano questioni su beni stabili, devono considerarsi come atti di alienazione, e perciò soggetti all'approvazione della Deputazione prov. C. S. 23 Giugno 1863, *M.* 1863, p. 303.

15982 — Non sono applicabili le formalità degli incanti alla transazione fatta da un Comune mediante rinuncia ai suoi diritti sul suolo pubblico comunale. C. S. 22 Agosto 1863, *M.* 1863, p. 355.

15983 — La rappresentanza del Comune in giudizio affidata dalla legge al Sindaco è ristretta a sostenere le parti nel Comune stesso nelle liti vertenti, e non comprende la facoltà di transigerle definitivamente: perciò richiedesi una delegazione speciale, che può dal Consiglio comunale essere validamente attribuita ad uno dei suoi membri che non sia il Sindaco. C. S. 28 Giugno 1865, *M.* 1865, p. 384.

15984 — Può essere sottoposto alla approvazione della Dep. non solo il compromesso, ma altresì la sentenza arbitrale. App. Napoli 3 Aprile 1878, *M.* 1878, p. 185.

15985 — La transazione richiede per la sua validità ed irretrattabilità, un atto scritto firmato da tutte le parti se privato, celebrato col concorso di tutte se pubblico. App. Firenze 30 Agosto 1878, *M.* 1879, p. 139.

15986 — La Dep. rifiutandosi di approvare una transazione esercita l'ingerenza attribuitale dalla legge come autorità tutoria, ed al solo Consiglio com. è data facoltà di ricorrere in merito contro le sue deliberazioni e non all'altro contraente, il quale non può pretendere che i suoi interessi particolari sieno tutelati dalla Dep. stessa. C. S. 17 Luglio 1880, *M.* 1880, p. 283.

15987 — Pertanto quali sieno stati i criteri e quale il merito degli apprezzamenti della Dep. sul provvedimento tenuto dal Consiglio com. e dalla Giunta per la costruzione di una strada, la Dep. usa legalmente delle sue facoltà negando di approvare il compromesso coll'appaltatore, e gli atti che erano stati illegalmente consumati dal Comune. Id. id.

15988 — I Comuni come ogni altro corpo morale, hanno la capacità di transigere, quando vi sia la convenienza, purchè nei modi stabiliti dalla legge: quindi se le transazioni sono regolarmente deliberate e stipulate e nulla contengono di contrario alla legge conviene che abbiano il loro corso. C. S. 4 Agosto 1880, *M.* 1880, p. 367.

# U

**UFFICI COMUNALI.** — 15989 — I Comuni non possono trasportare il loro ufficio fuori del proprio territorio, salvo del resto lo stato eccezionale in cui alcuni si trovassero sotto tale rapporto, dipendentemente da un anteriore provvedimento. C. S. 26 Ottobre 1861, *M.* 1862, p. 152.

15990 — Il fatto che si verifica in alcuni Comuni di avere la residenza e l'ufficio municipale fuori del proprio territorio, quantunque sia un'anormalità non viola alcuna esplicita disposizione della legge comunale. A porre riparo a questa anormalità, non si potrebbe ricorrere all'applicazione dell' art. 232 della vigente legge comunale, ma piuttosto praticare i rimedi consentiti dagli art. 13, 14 e 176 della legge stessa. C. S. 24 Agosto 1865 *M.* 1865, p. 334.

15991 — Non si può, sotto pretesto di maggiore utilità e speditezza nel servizio comunale, tenere aperta una comunicazione tra l'ufficio municipale e l'abitazione privata dell'Assessore delegato, o di qualunque altro Consigliere. C. S. 24 Marzo 1875, *M.* 1875, p. 147.

15992 — La tabella riassuntiva dei lavori eseguiti negli uffici comunali da trasmettersi al Prefetto nella 1ª quindicina di Luglio deve comprendere il periodo dal 1° Luglio di un anno al 30 Giugno dell'anno successivo. Nota Min. Int. 17 Dicembre 1873, *M.* 1873, p. 381.

15993 — Non è conforme all'art. 10 della legge com. nè alcun modo giustificabile l'autorizzazione data al segretario di tenere fuori dell'Archivio comunale le carte del triennio in corso. C. S. 20 Maggio 1881, *M.* 1882, p. 7.

15994 — Se a rigore non può dirsi che ripugni alla legge com. che sieno in via straordinaria e provvisoria chiamati a lavorare in un ufficio municipale persone estranee al corpo degli impiegati com. per aiutarli e supplirli nei casi fortuiti ed urgenti: è però all'uopo necessario concorra o una delib. della Giunta, o quanto meno un invito del Sindaco in via d'urgenza. Cass. Firenze 12 Marzo 1883, *M.* 1883, p. 264.

15995 — Se queste persone abbiano lavorato in surrogazione e per incarico di un impiegato com. impedito, esse avranno azione contro quest' ultimo, ma in difetto di un ordine o di una chiamata da parte del Comune non possono agire contro di questo invocando le norme della gestione di negozio. Id. id.

**UNIFICAZIONE AMMINISTRATIVA** — 15996 — Estensione alle provincie Venete e di Mantova di leggi e disposizioni già vigenti nel Regno. — *M.* 1866, p. 233, 249, 262, 277, 321, 325, 341, 363, 373, 380. — *M.* 1867 p. 17, 34, 38, 57, 65, 130, 177, 209, 228, 229, 273, 310, 358 — *M.* 1868, p. 3, 82, 210, 270, 295, 307 — *M.* 1869, p. 110.

15997 — Estensione alla Provincia di Roma delle leggi e regol. vigenti nel Regno d'Italia. *M.* 1870, p. 321, 323, 324, 357, e 371, — *M.* 1871, p. 33, 40.

15998 — Legge 20 Marzo 1865 n. 2248 con cui sono approvate per l'unificazione amministrativa del Regno le leggi comunali e provinciale; sulla sicurezza pubblica; sulla sanità pubblica; sull'istituzione del Consiglio di Stato: sul contenzioso amministrativo; e sulle Opere pubbliche. *M.* 1865, p. 129.

**UNIFORME** — 15999 — Circ. Min. Int. 17 Giugno 1870 portante norme intorno alle proposte di divisa per gli agenti municipali, e per le bande musicali. *M.* 1870, p. 195.

16000 — Id. 4 Maggio 1872, *M.* 1872, p. 163.

16001 — Circ. Min. Int. 6 Maggio 1876 sulle divise per gli agenti dei Comuni e per le bande musicali. *M.* 1876, p. 146.

16002 — Circ. Min. Int. 19 Luglio 1879 sulle divise dei corpi municipali *M.* 1879, p. 228.

16003 — Circ. Min. Int. 4 Ott. 1870 sull'uso di uniformi per parte di corpi di musica borghese. *M.* 1880, p. 339.

16004 — Circ. Min. Guerra 27 Giugno sull'uso di uniformi per parte dei corpi municipali, ed altri non governativi. *M.* 1883, p. 147.

**UNIVERSITA' ISRAELITICHE** — 16005 — Un israelita allegando puramente di avere abbandonato il culto israelitico, non può esimersi dal concorrere a sopportare le spese della università a cui appartiene, per ragione di domicilio. Cass. Torino 14 Sett. 1872, *M.* 1873, p. 254.

16006 — Per essere elettori della Università Israelitiche in base alla legge e regol. 4 Luglio 1857, basta che cogli altri requisiti di domicilio, età, sesso, scienza nel leggere e scrivere, concorra la qualità di contribuente iscritto a termini dell'art. 18 di detta legge, secondo il sistema tributario attualmente in vigore; e per l'esercizio dell'elettorato non è necessario che l'iscritto paghi una quota determinata di contributo di maggiore o minore rilievo, perchè la legge non ha posto questa condizione. Nota Min. G. G. 17 Novembre 1873, *M.* 1873, p. 379.

16007 — Sono eleggibili a membri dal Consiglio di amministrazione tutti gli elettori imposti per L. 20 almeno, per le spese del culto Israelitico. Nota Min. G. G. 17 Nov. 1873, *M.* 1873, p. 379.

# V

**VACCINAZIONI** — 16008 — Circ. Min. Int. 23 Febbraio 1861 sul servizio del vaccino. *M.* 1862, p. 10.

16009 — R. Decreto 6 Giugno 1863, n. 1314 con cui è surrogato l'art. 29 del Regolamento sulle vaccinazioni del 18 Dicembre 1859, *M.* 1863, p. 212.

16010 — Circ. Min. Int. 8 Giugno 1864, n. 63, sulle norme e discipline da osservarsi dai Conservatori e Vice Conservatori del vaccino, e da tutti i vaccinatori nell'esercizio delle vaccinazioni. *M.* 1864, p. 210.

16011 — Legge 11 Agosto 1870, n. 5784 all. O che pone a carico dei Comuni nelle provincie Toscane la spesa per le vaccinazioni. *M.* 1870, p. 262.

16012 — Legge 11 Agosto 1870 n. 5784, all. O che pone fra le spese obbligatorie della Provincia, quelle per la conservazione del *virus* vaccino. *M.* 1870, p. 261.

16013 — Circ. Min. Int. 15 Marzo 1871 n, 21100-1 sul personale dei Conservatori, Vice Conservatori e Commissari del vaccino, e disposizioni speciali vigenti nelle varie Provincie. *M.* 1871, p. 120.

16014 — Circ. Min. Int. 27 Maggio 1871, n. 21200-11 contenente istruzioni per la vaccinazione animale. *M.* 1871, p. 213.

16015 — Circ. Min. Int. 1 Agosto 1876 sugli innesti differenziali del vaccino animale, e dell'umanizzato. *M.* 1876, p. 243.

16016 — Circ. Min. Int. 9 Agosto 1880 che modifica in alcune parti quella del 27 Maggio 1871, sul servizio vaccinico. *M.* 1880, p. 259.

16017 — Non possono essere a carico del Municipio che le spese delle vaccinazioni gratuite operate in luoghi pubblici a ciò destinati; e quelle fatte nei privati domicilii e col consenso dei particolari devono essere sostenute dai richiedenti. Nota Min. Int. 25 Marzo 1862, *M.* 1862, p. 333.

16018 — L'art. 18 della legge 11 Agosto 1870, all. O che accolla alla Provincia le spese per la conservazione del *virus*, non attribuisce ad esse Provincie alcun diritto di modificare gli attuali ordinamenti del servizio vaccinico, e di toccare al personale in funzione, esigendosi per questo una ben chiara ed esplicita disposizione di legge, colla quale si provveda a rimuovere i pericoli che possono derivare a pregiudizio dello Stato, da una mutazione di ordinamento e di personale. C. S. e Circ. Min. Interno 3 Novembre 1870, *M.* 1870, p. 337. — Id. (Sezioni unite) 23 Febb. e Circ. Min. Int. 15 Marzo 1871, *M.* 1871, p. 125.

16019 — Per le vigenti leggi sulla vaccinazione, gli uffiziali sanitari dipendenti dai Comuni, non possono ritenersi retribuiti dell'opera prestata per la vaccinazione, con l'annuo stipendio ad essi corrisposto, ma hanno diritto ad una rimunerazione speciale ragguagliata al numero delle inoculazioni effettivamente eseguite. Cass. Roma 19 Genn. 1880, *M.* 1880, p. 89.

16020 — La convenzione stipulata fra un Comune ed un medico condotto che la rimunerazione delle vaccinazioni debba intendersi compresa nello stipendio della condotta deve intendersi priva di efficacia giuridica. Id. id.

16021 — La legge 14 Giugno 1859 sulla vaccinazione non può essere applicata nel Veneto, non essendo mai stata colà pubblicata, per cui è rimasta in vigore la notificazione 22 Gennaio 1822, la quale registra il servizio vaccinico fra gli obblighi inerenti alla condotta medica, e nei casi di premi e di menzioni onorevoli ai vaccinatori stabilisce debbano essere conceduti soltanto dal Governo. C. S. 28 Luglio 1883, *M.* 1883, p. 380.

16022 — Quindi se il Comune eccede la sovrimposta non può accordare per le vaccinazioni fatte una gratificazione al medico, trattandosi di spesa facoltativa. Id. id.

16023 — **VALOR CIVILE** — Circ. Min.Int. 28 Febb. 1862 e R. D. 30 Aprile 1861, *M.* 1862, p. 103 e 105.

16024 — Circ. Min. Int. 30 Giugno 1870, n. 6399 — 12, ed Istruzioni per l'eseguimento del R. D. 30 Aprile 1851 n. 1168 sulle ricompense al valor civile. *M.* 1870, p. 241.

16025 — Circ. Min. Int. 12 Febb. 1879 sugli atti di valore civile compiuti dai militari. *M.* 1879, p. 98.

16026 — R. D. 21 Sett. 1879 con cui in determinati casi modifica il procedimento da seguirsi a termini del R. D. 30 Aprile 1851 nella concessione delle medaglie al valore civile. *M.* 1879, p. 289.

**VALORI** — 16027 — Circ. Min. Int. 2 Ott. 1867, sulle cautele da osservarsi per la trasmissione di valori al Min. dell'Int. *M.* 1868, p. 5.

**VENDEMMIA** — 16028 — La vendemmia va annoverata tra gli oggetti di polizia municipale, sui quali appartiene al Sindaco di dare gli opportuni provvedimenti a termini dell'art. 104 legge comunale e quindi può proibire che essa abbia principio prima di un giorno determinato. Cass. Milano 12 Marzo 1864, *M.* 1864, p. 298. — Cass. Torino 22 Maggio 1867, *M.* 1868, p. 8.

16029 — Non compete all'autorità municipale prescrivere il tempo nel quale deve

procedersi alla vendemmia, e solo il Sindaco a termini dell'art. 104 della legge com. può provvedere, nei casi di urgenza per misura di igiene o per misura di precauzione, stabilendo di volta in volta il tempo della vendemmia, senza però che possa dare a questa prescrizione il carattere di continuità. Nota Min. Agricol. Ind. e Com. 14 Agosto 1869, *M.* 1869, p. 294.

16030 — I Consigli com. non hanno alcuna facoltà di determinare l'epoca della vendemmia, del taglio delle messi e dei fieni, giacchè tali disposizioni vincolerebbero la libertà dei privati, e potrebbero essere contrarie agli interessi del commercio. C. S. 11 Marzo 1869, *M.* 1873, p. 352.

16031 — I Consigli com. non possono disporre sull'epoca della vendemmia, però ove straordinarie ed urgenti necessità di sicurezza ed igiene pubblica lo esigono, il Sindaco in forza dell'art. 104 della legge com. può vietare la vendemmia volta per volta prima di una data epoca, purchè però l'ordine suo rilevando le straordinarie e gravi ragioni che lo motivano, dichiari la temporaneità del provvedimento. C. S. 16 Aprile e 1 Luglio 1870. Id. id.

16032 — Sono inammissibili le disposizioni relative al bando delle vendemmie. C. S. 4 Giugno 1875, *M.* 1876, p. 60.

**VIAGGI DI SOVRANI** — 16033 — Circ. Min. Int. 25 Luglio 1869 sul cerimoniale da osservarsi nei viaggi dei Sovrani esteri. *M.* 1869, p. 277.

**VICINIE** — 16034 — Le *vicinie* già esistenti in molti Comuni soggetti alla Repubblica Veneta, avevano un scopo principalmente ecclesiastico, e sebbene fossero costituite dagli abitanti della terra o popolo, che si radunavano nella residenza municipale, non avevano alcuna relazione o dipendenza dalle Municipali o Comuni, quindi essendo state soppresse i Comuni non poterono assumerne la rappresentanza, e tanto meno acquistarne i beni. App. Brescia 20 Marzo 1874, *M.* 1875, p. 176.

**VISITE NECROSCOPICHE.** — 16035 — I Comuni rurali, esentati dalla visita necroscopica prescritta dall'art. 93 della legge di P. S. 20 Marzo 1865, sono soltanto quelli dove non abita qualche medico o chirurgo; le Frazioni dei Comuni rurali alle quali può essere accordata la stessa esenzione sono quelle notevolmente distanti dalla attuale residenza di un medico o chirurgo. Min. Int. 10 Febb. 1866, *M.* 1866, p. 62.

16036 — Incorre nella contravvenzione di cui all'art. 93 della legge di P. S. l'ufficiale dello stato civile, che permette l'inumazione d'un cadavere senza la precedente verifica medica. Cass. Firenze 5 Luglio 1879, *M.* 1879, p. 340

16037 — Il relativo giudizio penale è di competenza del Pretore. Id. id.

16038 — L'inesistenza nel Comune di un sanitario incaricato dal Municipio delle visite necrologiche, basta ad esentare da pena l'ufficiale dello stato civile che abbia permesso l'inumazione senza la visita medica. Id. id.

16039 — Giusta gli art. 93 della legge di P. S. e 73 del regol. sanitario, non può un flebotomo rivestire la carica di necroscopo, perchè le citate disposizioni prescrivono che questo servizio debba affidarsi ad un ufficiale sanitario legalmente riconosciuto. C. S. 9 Genn. 1878, *M.* 1878, p. 135.

16040 — Il medico delegato alle visite necroscopiche il quale attesta esser avvenuta una morte e per cagion naturale, senza aver veduto il cadavere, commette una falsità che non può andare impunita, e deve quindi soggiacere se non alla sanzione dell'art. 342 del cod. pen. almeno a quella del successivo art. 363. Cass. Torino 13 Luglio 1870, *M.* 1871, p. 78.

16041 — Il medico condotto di un Comune, che senza visitare i cadaveri rilascia certificati necroscopici commette reato di falso, e nella qualità di pubblico funzionario, avendo assunta quella di ufficiale sanitario, ed anche in relazione alle leggi concernenti la P. S. e lo stato civile. Cass. Firenze 27 Marzo 1878, *M.* 1878, p. 190.

16042 — Il medico necroscopico regolarmente delegato, che nel suo rapporto riferisce contro verità d'aver visitato un cadavere, e fidandosi su altrui relazione, accenna una causa di morte diversa dalla vera, commette un falso doloso, e non solo un falso colposo. Cass. Torino 9 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 64.

# Z

**ZOLFARE.** — 16043 — Circ. Min. Agricoltura Ind. e Comm. 21 Febbraio 1868 n. 851 contenente istruzioni sui permessi per l'apertura di nuove zolfare. *M.* 1868, p. 69.

16044 — Lo scavo delle miniere di zolfo nell'ex Reame delle due Sicilie, non è regolato che dai Sovrani Rescritti 8 Ottobre 1808, e 26 Aprile 1852. Esse non possono aprirsi che dai proprietari del suolo, o da chi per essi. Nota Min. Agric. 2 Luglio 1874, *M.* 1874, p. 272.

## INDICE ALFABETICO

DEL

# DIZIONARIO AMMINISTRATIVO

# INDICE

## A



---

(1) Abbiamo classificato tutte le parole in ordine alfabetico in modo che la numerazione progressiva corrisponda anche all'ordine della materia. Però per alcune parole fu impossibile mantenere questo sistema, ma per agevolare le ricerche segnammo a ciascuna di esse i richiami delle altre parole, ed i numeri delle massime che hanno con loro relazione. Uguale sistema tenemmo per diverse massime che potevano essere classificate sotto differenti parole, per non fare ripetizioni.

che meglio rispondano al fine della caritatevoli istituzioni C. S. 13 Luglio 1872, *M.* 1872, p. 285.

11876 — In mancanza di tavole di fondazione rimane libero alle Pie amministrazioni di determinare il passivo del loro bilancio nel modo più consono allo scopo dell'Opera Pia; ma dovranno perciò attenersi alle consuetudini antiche ove esistono, e mantenere le spese riportate progressivamente da tempo antico sino al presente, poichè le consuetudini sono contemplate all'art. 4 della legge, e sono equiparate alle tavole di fondazione dei Pii Istituti ed agli speciali Regolamenti. C. S. 7 Gennaio 1864 *M.* 1864 p. 59.

11877 — Le decisioni delle Deputazioni prov. sui conti debbono servire di norma alle Amministrazioni nella compilazione dei bilanci, colla distinzione però che saranno una norma obbligatoria quando abbiano per oggetto di mantenere o stabilire l'osservanza delle leggi e degli Statuti, e non avranno altro valore che quello di un autorevole consiglio quando tendono soltanto ad introdurre atti o discipline che esse Deputazioni reputino più utili o convenienti. Id. id.

11878 — Se le decisioni della Deputazione prov. sopra un conto sono di quelle di natura obbligatoria, devono avere la loro applicazione anche al bilancio già in corso essendochè lo stanziamento fatto nel bilancio dall' Amministrazione dell' Opera Pia non è titolo sufficiente per sottrarla alle conseguenze di una violazione che siasi commessa alle leggi o Statuti da cui sia retta l'Opera Pia stessa. Id. id.

11879 — Per regola generale le Amministrazione delle Opere Pie non sono obbligate a presentare i loro bilanci preventivi, oltre quanto è prescritto dagli art. 15 n. 2 e 19 della legge 3 Agosto 1862, ma però in casi speciali tanto il Prefetto quanto la Deputazione prov., sono in diritto di richiederli, e le Pie Amministrazioni in dovere di trasmetterli. Circ. Min. Interno 1 Settembre 1870, *M.* 1870, p. 293.

11880 — La disposizione dell'art. 10 del regol. 27 Settembre 1862 sulle. O. P. riguardante l'obbligo di compilare ogni anno il bilancio preventivo, di depositarlo per 8 giorni nella Segreteria del Pio Istituto e del Comune, e di darne avviso al pubblico è indirizzato a garantire l'osservanza della legge. C. S. 20 Marzo 1872, *M.* 1873, p. 38.

11881 — Le formalita delle pubblicazioni richieste per la prima compilazione del bilancio, non si possono pretermettere anche nel caso di modificazioni successive. Id. id.

11882 — Non si richiede che sieno depositate e pubblicate le deliberazioni con cui sono approvati o modificati i bilanci. Id. id.

11883 — Compete al Governo e non alla Dep. prov. per l'incarico generale affidatogli, di vigilare al regolare andamento delle O. P. di approvare o annullare i bilanci delle medesime, e di provvedere d'ufficio qualora esse ricusino di adempiere ai loro obblighi. C. S. 12 Febb. 1875, *M.* 1875, p. 159.

11884 — La facoltà che compete al Prefetto di vigilare sulle O. P. della Provincia, se può servirgli ad eccitare i provvedimenti dell'autorità tutoria richiesti dalle circostanze, non può convertirsi in giurisdizione propria da esplicarsi in modo dalla legge non consentito: come sarebbe se ordinasse di cancellare dal bilancio alcune somme inscritte per oneri di culto. C. S. 22 Agosto 1877, *M.* 1877, p. 352.

11885 — La Dep. non ha attribuzioni di sindacato rispetto ai bilanci preventivi delle O. P. epperò eccederebbe il limite delle proprie competenze qualora ordinasse l'iscrizione di ufficio di una somma. C. S. 6 Febb. 1878, *M.* 1878, p. 126.

11886 — Nel caso però che la eliminazione del bilancio fosse contraria agli atti di fondazione, l'O. P. può esservi costretta o col rimedio estremo dello scioglimento dell'Amministrazione, o anche dai tribunali. Id. id.

11887 — I bilanci preventivi delle O. P. non danno luogo ad alcun esame, e molto meno allo stanziamento di ufficio o modificazione di alcune partite, per parte della Dep. sebbene sieno stati presentati dei ricorsi. C. S. 10 Dic. 1881, *M.* 1882, p. 80.

11888 — I ricorsi degli interessati contro i bilanci, possono dar luogo, se fondati, alle operazioni e sollecitazioni di cui all'art. 21 della legge sulle O. P. e quindi in caso di rifiuto dell'Amministrazione di modificare il bilancio, allo scioglimento della medesima. Id. id.

11889 — Nè il Prefetto, nè la Dep. sono competenti a cancellare dal bilancio di un'O. P. la somma iscrittavi per concorso nella spesa del medico condotto, essendo limitata la facoltà del primo a verificare furono osservate le formalità della legge, ed a farne denunzia in caso contrario al Governo, e quelle della seconda dall'art. 14 della legge 3 Agosto 1862, C. S. 29 Agosto 1882, *M.* 1882, p. 368.

11890 — Le spese per sussidio alla banda musicale, per la ristaurazione di oggetti sacri di una Chiesa, per l'arginatura di fiumi, e per la manutenzione di strade, sono da riputarsi tutte estranee all'interesse ed allo scopo della pubblica beneficenza, e quindi inammissibili nel bilancio di un'O. P. quando questa non abbia alcun interesse legittimo che la obblighi a sostenere tali spese; ed i relativi stanziamenti nel bilancio devono essere annullati di ufficio dal Ministero dell'Int. C. S. 26 Genn. 1883, *M.* 1883, p. 270.

11891 — L'impiego delle rendite di una

pia istituzione nel distribuire sussidi in caso di incendi, terremoti, grandine, mortalità di bestiame, oltre al costituire un concorso nella sola eventualità di dati infortuni, non può dirsi diretto a soccorrere la vera indigenza, giacchè con esso si vuol dare aiuto ai proprietari danneggiati dagli accennati infortuni. C. S. 9 Marzo 1883, *M.* 1883, p. 336.

11892 — Altrettanto si può asserire dell'impiego delle rendite nella esecuzione di lavori pubblici, sebbene si dica che vogliansi aprire per i poveri; perchè i lavori pubblici hanno un certo limite, e non si possono creare solamente per dar lavoro ai poveri, specialmente in piccole Frazioni di Comune. Id. id.

11893 — **Conti consuntivi.** — Quando la Amministrazione di un'O. P. si rifiuti di rendere i conti usa del suo diritto la Deputazione Prov. provvedendo alla compilazione d'ufficio dei conti stessi per mezzo di un Commissario speciale. C. S. 3 Genn. 1863, *M.* 1863, p. 320. - C. S. e Circ. Min. Int. 2 Genn. 1864, *M.* 1864, p. 27.

11894 — Il diritto, anzi l'obbligo dato dalla legge alle Deputazioni prov. di approvare i conti delle Opere Pie, trae seco quello di ricusare ogni valore ai pagamenti indebitamente eseguiti, e di porre quindi a carico di chi di ragione il rimborso delle somme corrispondenti ai pagamenti annullati. C. S. 7 Genn. 1864, *M.* 1864, p. 59.

11895 — E' di competenza dei Tribunali ordinari la questione: se una Istituzione fondata per atto d'ultima volontà vada compresa tra le Opere Pie, o sia d'indole privata, per modo che gli Amministratori di essa non sieno tenuti a renderne conto alla Dep. prov. C. S. 20 Febb. 1872, *M.* 1872, p. 154.

11896 — Le riduzioni ordinate dalla Deputazione prov. sulle spese di un'Opera Pia, mentre possono applicarsi a tutte le spese veramente facoltative, non possono toccare le obbligatorie, tra le quali devono comprendersi le prestazioni annue a favore de' terzi, legittimamente imposte. C. S. 10 Agosto 1872, *M.* 1873, p. 86.

11897 — Sebbene le tavole di fondazione di un'Opera Pia istituita colla sanzione di un Governo cessato abbiano fissato il modo a tenersi nella resa dei conti, tali disposizioni vennero abrogate colla pubblicazione della legge 3 Agosto 1862 la quale soltanto deve essere osservata. C. S. 11 Aprile 1871, *M.* 1871, p. 293.

11898 — Non è ammissibile un reclamo contro la Dep. prov. che in seguito alle avute spiegazioni, assolva da ogni responsabilità i membri dell'Amministrazione di un'O. P. da essa chiamati prima responsabili di alcune partite; giacchè la Dep. fa legittimo uso delle facoltà attribuite dalla legge nel giudizio che dà coi criteri desunti dagli atti, nei limiti della sua competenza e coll'osservanza delle forme legali. C. S. 25 Luglio 1876, *M.* 1877, p. 48.

11899 — L'approvazione data dalla Dep. prov. ai conti delle O. P. non vieta ai magistrati di tornare per altri effetti ed altri scopi, sopra i conti medesimi, e pronunciarsi anche in modo non conforme a quello della Dep. Cass. Torino 13 Aprile 1878, *M.* 1878, p. 206.

11900 — La legge 3 Agosto 1862 non riconosce altri Amministratori responsabili delle irregolarità di una gestione, tranne la rappresentanza legale dell'ente; come delle irregolarità del conto è responsabile il Tesoriere. C. S. 3 Marzo 1880, *M.* 1880, p. 128.

11901 — In caso di colpa degli impiegati rimane salva agli Amministratori responsabili l'azione di regresso contro di loro. Id. id.

11902 — La Dep. prov. per l'obbligo che hanno le pie Amministrazioni di presentare insieme col conto materiale anche il morale, ha il diritto ed il dovere di portare giudizio sul modo col quale la gestione è stata condotta dagli Amministratori. Id. id.

11903 — Il rendimento di conto cui sono tenuti i contabili delle O. P. non è materia di competenza dei tribunali ordinari. Cass. Roma 31 Dic. 1879, *M.* 1880, p. 143.

11904 — Racchiude una vera e propria resa di conto la domanda di un' O. P. la quale reclama dal contabile il residuo della passività risultante da verbale di verificazione di cassa, offrendosi intanto pronto ad abbandonare quant'altro fosse di ragione nei modi e termini di legge. Id. id.

11905 — Il Tesoriere di un'O. P, il quale abbia sottoscritti ed accettati i conti senza osservazioni, non può in seguito lagnarsi di essere stato leso nei suoi diritti ed interessi per pretesi errori di calcolo. C. S. 23 Ott. 1880, *M.* 1881, p, 16.

11906 — La domanda di revisione dei conti dopo due anni dell'accettazione da parte del Tesoriere, e dalla loro approvazione da parte dell'autorità tutoria è tardiva, e quindi non merita di essere accolta. Id. id.

11907 — L'approvazione dei conti delle O. P. spetta alla Dep. e dalle sue decisioni non è aperto che il ricorso al Re a termini dell'art. 18 della legge 3 Agosto 1862, ed ai tribunali ordinari ove ne sia il caso. C. S. 11 Dic. 1875, *M.* 1876, p. 64 — C. C. 18 Giugno 1878, *M.* 1879, p. 31. — C.C. 23 Marzo 1880, *M.* 1880, p. 288.

11908 — Quindi la Corte dei Conti deve per ragione di materia dichiararsi incompetente a pronunziare sopra il ricorso di un Tesoriere di un'O. P. quand'anche le parti non abbiano sollevato tale eccezione. C.C. 18 Giugno 1878, *M.* 1879, p. 31.

11909 — Verificati e definiti i conti di un'O. P. dalla Dep. è competente l'autorità

amministrativa a dar forza esecutiva al relativo provvedimento. Cass. Roma (Sez. riun) 5 Dic. 1881, *M.* 1882, p. 224.

11910 — Non avendo però la Dep. la predetta giurisdizione in forma contenziosa, l'esecutorietà delle sue decisioni in ordine ai conti, è data dal Prefetto in Consiglio di Prefettura, salvo ricorso alla C.C. a termini dell'art. 125 della legge com. Id. id.

11911 — I conti già definiti dall'autorità amministrativa, non possono dar luogo a revisione da parte dell'autorità giudiziaria. Id. id.

11912 — L'autorità giudiziaria è competente a conoscere dell'azione che non implichi la necessità della revisione dei conti di un' O. P. in via di reclamo o di opposizione contro ai medesimi, ma che sia diretta unicamente a vedere a quale dei vari Tesorieri spetti la responsabilità dei mandati sui quali si questiona. Cass. Roma (Sez. riun.) 11 Nov. 1881, *M.* 1882, p. 224.

11913 — La Dep. ha facoltà di esigere per un più sicuro apprezzamento assieme coi consuntivi anche la presentazione del conto patrimoniale; come può pure ordinare le indagini riconosciute indispensabili, e valersi dell'opera di un perito per la compilazione nelle debite forme del conto stesso. C. S. 27 Maggio 1882, *M.* 1882, p. 256.

11914 — Qualora la Dep. trovi in un conto consuntivo qualche spesa non sufficentemente giustificata, non dovrebbe rifiutare la sua approvazione al conto soggetto al suo esame; ma limitarsi ad emettere le opportune riserve per le spese non giustificate. C. S. 23 Febb. 1883, *M.* 1883, p. 384.

11915 — **Fondatori; dispensa dalle formalità.** Ad un Fondatore benemerito pei suoi larghi sussidi è equo attribuire le prerogative stabilite dall'art. 25 della legge sulle O. P. riconoscendolo finchè vive come legittimo Amministratore della detta O. P. e dispensandolo quindi dagli obblighi e dalle formalità prescritte dalla citata legge. C. S. 30 Giugno 1875, *M.* 1876, p. 96.

11916 — Quell'Amministratore che alla benemerenza della fondazione aggiungesse altri titoli alla pubblica riconoscenza, potrà essere dispensato dagli obblighi e dalle formalità prescritte dalla legge 3 Agosto 1862, anche con l'atto che statuirà il carattere di O. P. ad un Istituto già esistente. C. S. 14 Sett. 1875, *M.* 1876, p. 272.

11917 — Possono essere dispensati dall'obbligo di rendere i conti, i soli fondatori di O. P. i quali ne ritengono personalmente l'amministrazione. C. S. 6 Luglio 1876, *M.* 1877, p. 64.

11918 — La dispensa dall'obbligo di rendere il conto non vale quando l'Esecutore testamentario, tenne pure l'ufficio di Amministratore dell'O. P. — C. S. 21 Luglio 1877, *M.* 1878, p. 64.

11919 — Nel diritto che la legge sulle O. P. conferisce al fondatore di un' O. P. di amministrarla personalmente con dispensa dalle formalità prescritte dalla legge medesima, deve ritenersi inclusa la facoltà di dare all'Amministrazione dell'O. P. stessa un Presidente temporaneo. C. S. 28 Nov. 1877, *M.* 1878, p. 176.

11920 — Le dispense dagli obblighi e dalle formalità che si concedono ai fondatori di O. P. i quali ne tengono personalmente l'amministrazione, devono essere espresse sul contesto del D. R. di erezione in corpo morale. C. S. 9 Ott. 1878, *M.* 1879, p. 112.

11921 — Non è quindi corretto procedimento l'accordare queste dispense soltanto nello Statuto, ancorchè questo si approvi con lo stesso Decreto che concede all'O. P. la personalità giuridica. Id. id.

11922 — Se la dispensa è parziale, devesi specificare a quali obblighi e formalità propriamente si riferisca. Id. id.

11923 — Se la dispensa è fatta in termini generali, o col solo richiamo del privilegio consentito dalla legge ai fondatori, ammessa anche l'interpretazione più lata, la dispensa non comprende che il patrimonio donato dal fondatore stesso al momento della costituzione e della sanzione dell' organico. C. S. 9 Ott. 1878, *M.* 1879, p. 112.

11924 — Quindi se nulla fu prima preveduto, i beni che pervengano da altre mani all'O P. costituiscono a questo effetto un ente distinto e separato, sul quale l'autorità tutoria riprende la normale sua competenza. Id. id.

11925 — **Deliberazioni** — Ove i regolamenti speciali delle O. P. non contengano norme sul modo delle votazioni delle rispettive Amministrazioni, perchè la proposta venga adottata occorre la maggioranza assoluta dei votanti. C. S. 5 Aprile 1862, *M.* 1862, p. 137.

11926 — Nel caso di deliberazioni di Opere Pie che violano la legge o gli Statuti, non può procedersi al loro annullamento, ma a termini dell'art. 21 della legge sulle Opere Pie devesi eccitare le amministrazioni a riparare la violazione commessa, e compiere fra un prefisso termine le obbligazioni imposte loro dalla legge, e poscia, quando vi si rifiutassero, promuoverne lo scioglimento per decreto reale. Nota Min. Int. 28 Nov. 1868, *M.* 1869, p. 111.

11927 — Il D. del Ministro dell'Interno che annulla una deliberazione di un'Opera Pia è un atto puramente amministrativo, che non può sottomettersi alla giurisdizione dei tribunali ordinari, ma contro il quale è solo ammesso il ricorso al Re. C. S. 3 Febb. 1875, *M.* 1875, p. 142.

11928 — Per la validità delle deliberazioni dei corpi morali (nel caso Confrater-

nita) quando non vi siano regole speciali che provvedano, devesi ricorrere al gius comune, pel quale in un Collegio qualunque composto di molti individui, non vi ha deliberazione legale senza l'intervento almeno della metà più uno dei membri che lo rappresentano ed amministrano, e che abbiano i requisiti necessari per poter votare. Cass. Napoli 3 Dic. 1875, *M.* 1875, p. 144.

11929 — Allorchè un' O P. per le proprie tavole di fondazione è retta da un singolo Amministratore, alle deliberazioni prescritte dalla legge per taluni atti di amministrazione devesi intendere sostituita la manifestazione della volontà dell'Amministratore; questa volontà deve essere espressa per iscritto, quando per attuarla siavi ancor d'uopo della superiore approvazione. Cass. Torino 8 Aprile 1875, *M.* 1875, p. 208.

11930 — Si può ammettere che le adunanze di un corpo deliberante siano valide in 1ª convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, quando appariscono abbastanza determinate dallo stesso Statuto organico le cautele più necessarie ed opportune ad evitare qualunque sorpresa e ignoranza della convocazione, e non si tratti di riforma statutaria, e quando siasi con ciò avuto in mira di evitare il disturbo di ripetute convocazioni. C. S. 28 Agosto 1875, *M.* 1876, p. 16.

11931 — Anche in fatto di deliberazioni da prendersi dai Consigli amministrativi delle O. P. è opportuno stabilire nello Statuto, che alla 2ª convocazione la deliberazione sia valida, qualunque sia il numero dei presenti e votanti. C. S. 2 Ottobre 1875, *M.* 1877, p. 16.

11932 — Compete all'autorità giudiziaria di sindacare le delib. di una Congregazione di carità, quando si riferiscono a diritti privati che possono essere lesi. App. Venezia 17 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 383.

11933 — Non si possono assoggettare le deliberazioni delle Amministrazioni delle Opere Pie al visto del Prefetto, nè all'obbligo della pubblicazione, non essendo applicabili alle Opere Pie le disposizioni della legge comunale. C. S. 14 Febb. 1863, *M.* 1863, p. 102.

11934 — **Patrimoni** — *Impiego di capitali.* — *riscossioni* — Non sono soggette alla approvazione della Deputazione prov. le deliberazioni delle Opere Pie relative alla esazione di capitali scaduti, ed alla cancellazione delle ipoteche relative. C. S. e Circ. Min. Int. 18 Settembre 1863, *M.* 1863, p. 318.

11935 — Sono soggette alla approvazione della Deputazione prov. le deliberazioni delle Opere Pie relative agli impieghi dei loro capitali in rendita sullo Stato e simili. Id. id.

11936 — I capitali delle O.P. possono investirsi non solo in titoli del debito pubblico, ma eziandio in mutui fatti ai privati proprietari che presentino solide garanzie di solvililità. C.S. 20 Marzo 1872, *M.* 1872, p. 342.

11937 — E' opportuno che i capitali disponibili delle Opere Pie sieno impiegati nell'acquisto di rendita pubblica, anzichè nell'acquisto di stabili, quando essi non sieno necessari all'Opera stessa per l'adempimento del fine cui è destinata. C. S. 24 Agosto 1872, *M.* 1873, p. 151.

11938 — L'Amministratore di un'O. P. non ha bisogno dell'autorizzazione della Dep. prov. per riscuotere capitali, nè sarebbe il caso della necessità di tale autorizzazione, quando la somma si paga *autorante* od *imperante iudice*; come sarebbe il pagamento fatto dal deliberatario di beni caduti in subasta all'Amministratore di un'O. P. in dipendenza di nota di pagamento firmata dal giudice delegato, avente forza esecutiva, e senza alcuna condizione limitativa. App. Torino 19 Luglio 1873, *M.* 1873, p. 301.

11939 — E' valido il pagamento eseguito a mani del Cassiere dell'O. P. se per varie circostanze appaia che questi era autorizzato dall'Amministratore a riceverlo. Id. id.

11940 — L'esazione di un capitale anche senza il contemporaneo reimpiego, è un atto di semplice amministrazione. Id. id.

11941 — E' regolare il Decreto della Dep. prov. che negò di approvare una deliberazione di un'Opera Pia relativa all'acquisto di azioni di una società ferroviaria, perchè non è lecito, od almeno conveniente a chi amministra il patrimonio dei poveri, di avventurare anche una piccola parte della sostanza patrimoniale in valori soggetti di continuo alle variazioni di pregio e di credito. C. S. 13 Febbraio 1874, *M.* 1874, p. 158.

11942 — Per un'O. P. è sotto ogni aspetto preferibile a qualunque altro, l'impiego delle somme disponibili, o in mutui debitamente garantiti, o in rendita pubblica. C. S. 18 Febbraio e 22 Luglio 1873, *M.* 1874, p. 209.

11943 — Non è necessaria l'approvazione della Dep. prov. per l'esazione d'un credito di un' O. P. la cui mora sia scaduta, e il cui pagamento non possa essere rifiutato. Cass. Torino 8 Aprile 1875, *M.* 1875, p. 208.

11944 — La semplice riscossione d'un credito di un' O. P. da tenersi in deposito dal Tesoreriere per altro investimento, non costituisce trasformazione di patrimonio nel senso inteso dall'art. 15 della legge 3 Agosto 1862. Id. id.

11945 — Quando l'Amministrazione di una Opera Pia è collegiale, il suo Tesoriere non può riscuotere alcun credito se non è portato nel relativo bilancio, e non è iscritto

nei ruoli delle riscossioni, e quanto meno se non è risultante da un ordine speciale di esazione; e la mancanza di tali atti potrebbe rendere inefficaci i pagamenti fatti a mani del Tesoriere a liberare i debitori dell' O. P. Id. id.

11946 — Quando l' Amministrazione dell'O. P. è singola, se l'Amministratore ha l'obbligo di compilare il bilancio e i ruoli, ha ben anco il diritto di esigere egli stesso o far esigere da un suo mandatario, le somme dovute all'O. P. che amministra, e quindi la ommissione del bilancio e dei ruoli non può essere d'ostacolo alla validità dei pagamenti, purchè fatti a persona avente facoltà di riceverli. Id. id.

11947 — Se per fare le esazioni di un'O P. il suo singolo Amministratore si serve dell'opera di un mandatario che poi risulta infedele, ciò potrà avere influenza nei rapporti dell'O. P. con il proprio Amministratore, ma non già verso coloro che hanno pagato a mani di quel mandatario. Id. id.

11948 — E' atto di provvida amministrazione il D. della Dep. con cui ad impedire che vadano dispersi i fondi di un' O. P. giacenti in cassa, ha ordinato all'O.P. medesima di investire tali somme in rendita pubblica quando ben inteso l'O. P. non ha fatto risultare di alcun bisogno urgente e reale per cui debbono tali somme erogarsi, e quando non sono necessarie pel giornaliero servizio e per le previsioni del bilancio. C. S. 30 Settembre 1876, *M.* 1877, p. 112.

11949 — Fa retto uso della sue facoltà la Dep. se nega di approvare l'alienazione deliberata da un' O. P. di una cartella di rendita sul debito pubblico, per investirne il prezzo in mutui con ipoteca. C. S. 13 Dic. 1876, *M.* 1877, p. 176.

11950 — Sebbene la riscossione di capitali scaduti ed affrancati sia un atto di semplice amministrazione, e non soggetto quindi all'approvazione della Dep. il deposito anche precario dei medesimi in pendenza di cauto rinvestimento, potendo importare diminuzione di patrimonio, rientra nella categoria di quegli atti di cui al n. 4 dell'art. 15 della legge 3 Agosto 1862. — C. S. 6 Dic. 1878, *M.* 1879, p. 96.

11951 — Se le O. P. amministrate dalla Congregazione di carità hanno fondi disponibili è opportuno l' invito fatto dalla Dep. di impiegarli in rendita dello Stato. C. S. 24 Marzo 1880, *M.* 1880, p. 160.

11952 — Le somme provenienti da avanzi attivi o risparmi sui precedenti bilanci costituiscono capitali che debbono andare in aumento del patrimonio dell'Istituto, e l'impiego dei medesimi è sottoposto alle stesse norme alle quali è vincolata l'erogazione di ogni altro capitale. C. S. 23 Febb. 1883, *M.* 1883, p. 384.

11953 — L'impiegare un capitale nella costruzione di una fabbrica equivale a trasformazione di patrimonio, quindi le relative delib. devono essere sottoposte alla approvazione della Dep. prov. Id. id.

11954 — **Riforme; inversione di scopo.** — Circ. Min. Int. 10 Maggio 1864 n. 44 sulla opportunità di procedere alla riforma delle O. P. in quanto il loro scopo non risponda completamente alla beneficenza. *M.* 1864, p. 173.

11955 — Le delib. dei Consigli com. relative alla domanda di riforma di un' O. P. devono riunire la metà più uno dei voti dei componenti il Consiglio. C. S. 28 Luglio 1877, *M.* 1877, p. 272.

11956 — Non si verifica questa condizione nel caso in cui un Consiglio com. composto di 15 Consiglieri, deliberi la domanda coll'intervento di soli otto, quantunque la deliberazione stessa venga votata all'unanimità. Id. id.

11957 — Non si può accogliere la domanda di riformare l'Amministrazione di un'O. P. ed è da annullarsi la relativa deliberazione del Consiglio com. quando detta proposta non sia stata depositata nella sala delle adunanze 24 ore prima per l'esame; e quando il Consiglio stesso non abbia addotti i motivi che valgano a giustificare tale riforma ai sensi dell'art. 23 della legge sulle O. P. — C. S. 6 Aprile 1877, *M.* 1877, p. 336.

11958 — Non basta la semplice annuenza del Consiglio com. ad una proposta di inversione di un'O. P. fatta dal Prefetto, ma occorre che intervenga formale domanda per parte del Consiglio stesso. C. S. 16 Nov. 1878, *M* 1878, p. 384.

11959 — Le domande di riforma di un O. P. debbono essere deliberate dalla metà più uno dei componenti il Consiglio com. Id. id.

11960 — La domanda di riforma di un O. P. può essere ammessa in tutto od in parte, senza che occorra consultare in proposito il Consiglio com. che ne ha preso l'iniziativa, ed è affatto estraneo alla materia l'art. 140 legge com. C. S. 30 Agosto 1879, *M.* 1881, p. 96.

11961 — Un legato fatto ad un' O P. da fondarsi, quando non fosse già fondata al tempo della morte del testatore, si intende fatto a quella data O. P. che esiste al tempo della morte del testatore. C. S. 20 Nov. 1881, *M.* 1882, p. 112.

11962 — L'Amministrazione di essa sola è competente a giudicare, se e quanto le condizioni apposte dal testatore al suo lascito sieno accettabili e compatibili coll'esistenza dell'O. P. quale è determinata dal suo Statuto; e se per questo occorre modificare lo Statuto stesso, spetta all'Ammini-

strazione di eccitare il Consiglio com. a deliberare. Id. id.

11963 — Se il Consiglio com. ricusa di proporre la riforma, nel senso di rendere possibile l'accettazione del lascito, è l'Amministrazione stessa che può gravarsi del rifiuto: specialmente se le tavole di fondazione prevedano un'altra destinazione del lascito, nel caso l'esecuzione della volontà del testatore incontrasse difficoltà. Id. id.

11964 — Se un Consiglio com. richiesto del suo voto sulle riforme proposte dall' Amministrazione di un' O. P. delibera anzitutto di nominare una Commissione la quale insieme con l'Amministrazione predetta e tenendo presenti i titoli di fondazione, debba presentare uno schema di Statuto che corrispondesse all'indole ed allo scopo della pia istituzione, esso Consiglio si vale di una facoltà che gli compete, e deve revocarsi il D. del Prefetto con cui ha annullata la deliberazione medesima C. S. 27 Aprile 1883, *M.* 1883, p. 224.

11965 — La riforma di un'O. P. quando sia giustificata dagli estremi stabiliti dalla legge 3 Agosto 1862, deve essere promossa dal Consiglio com. e non può essere imposta dalla Dep. o dal Prefetto. C. S. 28 Marzo 1877, *M.* 1877, p. 239.

11966 — Nella riforma delle O. P. non è questione dell'utilità relativa, ma sibbene della necessità, perchè la legge vuole rispettata innanzi tutto la volontà dei fondatori. Id. id.

11967 — Non possono dirsi verificati gli estremi previsti dagli art. 23 e 24 della legge sulle O. P., quando l'Amministrazione d'un Istituto Pio, non potè esercitare le sue funzioni per colpa del Comune che non ha proceduto alla nomina di quei componenti di sua elezione, che dovevano far parte dell' Amministrazione stessa. C. S. 2 Dic. 1865, *M.* 1866, p. 50.

11968 — Le disposizioni degli art. 23 e 24 della legge sulle Opere Pie, sono un rimedio estremo per vincere la riluttanze delle Ammistrazioni a riformare i propri Statuti, e non hanno applicazione quando le Amministrazioni stesse concordano la riforma, e si piegano a quelle maggiori trasformazioni che sono compatibili con la loro natura e cogli obblighi loro imposti dai fondatori. C. S. 2 Agosto 1870, *M.* 1870, p. 296.

11969 — Quando i fondi destinati all'impianto di un'Ospedale non derivano da lasciti aventi quella speciale destinazione, ma da redditi comunali, ove i fondi stessi non sieno sufficienti per la creazione dell'Ospedale medesimo, nulla si oppone che sieno invece invertiti per stabilire un ginnasio. C. S. 9 Febb. 1866, *M.* 1866, p. 97.

11970 — Se per la soppressione degli ordini religiosi sono venuti a mancare due dei componenti dell'Ammistrazione di un'Opera Pia, nulla osta che a termini dell'art. 4 della legge sulle O. P. sia provveduta alla loro surrogazione mediante la nomina di due membri anche rinnovabili annualmente da farsi dal Consiglio comunale. C. S. 27 Dic. 1866, *M.* 1867, p. 207.

11971 — Allora soltanto è possibile procedere alla riforma delle Opere Pie, quando riesca ineseguibile la volontà dei testatori, o non possa eseguirsi senza inconvenienti. C. S. 5 Novembre 1867, *M.* 1868, p. 79.

11972 — Essendo anche dopo la soppressione delle corporazioni religiose, permesso da disposizioni governative che le scuole siano affidate alla direzione di monache o suore, non costituisce impossibilità di esecuzione della volontà di un pio fondatore il fatto che esso abbia voluto affidare a monache la direzione di una scuola da esso istituita. Id. id.

11973 — Non presenta alcun inconveniente l'esecuzione della volontà di un pio fondatore che istituisce una scuola serale per le ragazze, e non vi è dunque ragione di immutarla. C. S. 5 Novembre 1867, *M.* 1768, p. 79.

11974 — Perchè si alleghi che l'esecuzione della volontà di un Testatore presenta inconvenienti e debba quindi commutarsi, è necessario che l'Opera Pia sia attuata e se ne siano veduti i mali, non potendo procedersi in base a presunzioni alla riforma di un'Opera Pia. Id. id.

11975 — Quando un'Opera Pia per la sopravvenuta diminuzione del suo patrimonio non può più soddisfare al fine della sua istituzione, è opportuno e legittimo il promuoverne la riforma per destinare le rendite di essa ad atti di beneficenza analoghi a quelli cui era prima destinata. C. S. 7 Marzo 1871, *M.* 1871, p. 187.

11976 — Se nella riforma degli Statuti dello Spedale potrebbe consentirsi che la nomina della rappresentanza dell'Opera fosse deferita al Consiglio com. non si potrebbe del pari approvare che l'Amministrazione sia posta sotto la dipendenza del Comune, poichè la legge 3 Agosto 1862 non consente ai Municipi nessuna diretta ingerenza nell'amministrazione delle Opere Pie. C. S. 2 Maggio 1871, *M.* 1871, p. 286.

11977 — Non incontra difficoltà nella legge la proposta di convertire a favore di un Asilo Infantile le rendite che una Confraternita impiega in opere di culto, mentre in origine erano destinate a curare i poveri infermi e ad albergare i pellegrini, tanto più se il Comune ha già provveduto ad un ricovero per gli infermi, poichè deve ritenersi che l'obbligo di albergare i pellegrini è per ragione dei tempi venuto a mancare al suo fine. C. S. 19 Dicembre 1871, *M.* 1872, p. 217.

11978 — Quando un' Opera Pia nella Provincia di Roma avente per scopo di soccorrere ai malati poveri non ha Amministrazione propria determinata dalle tavole di fondazione, si deve procedere alla riforma della sua Amministrazione a tenore della legge 3 Agosto 1862, giacchè l' ordinario Diocesano che prima amministrava detta Opera Pia non per disposizione dei fondatori o di qualche atto speciale che la riguardi, non potrebbe più pei mutati ordini civili e politici, prendervi ingerenza. C. S. 27 Dicembre 1871, *M.* 1872, p. 263.

11979 — A norma della legge 3 Agosto 1862 sono da rispettarsi le tavole di fondazione e i regol. speciali delle O. P. perchè essi esprimono la volontà di coloro che dando vita all' O. P. vollero eziandio darle norma e governo. C. S. 6 Agosto 1873, *M.* 1873, p. 314.

11980 — Quando l' O. P. fu ordinata per disposizione di uno dei cessati Governi, nulla osta che il Governo che succede, muti l'ordinamento dell' O. P. a norma delle sue proprie leggi, nè fa ostacolo che il Governo cessato concentrasse in sè il potere legislativo e l'esecutivo non potendo dirsi per questo che l' O. P. non possa riordinarsi dal potere esecutivo, ed occorra all'uopo una legge. Id. id.

11981 — Se una data istituzione a favore di zitelle, ha per fine reale quello di allevarle, maritarle o monacarle, non si può sostituirvi l'altro del perfezionamento religioso che è piuttosto una qualità dell'indirizzo morale dell' istruzione e dell' educazione, e si concilia colla generica indicazione di questa che si trova nella legge sulle O. P. App. Venezia 18 Luglio 1872, *M.* 1873, p. 381.

11982 — Quando dagli atti di fondazione di un' O. P. non risulta che le sue rendite debbono servire unicamente al culto, è ammissibile la domanda fatta a termini dell'art. 24 della legge 3 Agosto 1862, per convertire quella parte di rendita che sia esuberante ai bisogni del culto, a scopo di beneficenza, nella specie ad un Asilo Infantile. C. S. 7 Gennaio 1873, *M.* 1874, p. 12.

11983 — Opera legalmente la Dep. prov. che esprime voto contrario alla domanda fatta soltanto dalla Congregazione di carità di invertire le rendite ed i beni di alcune O. P. da essa amministrate, per l'istituzione di una casa di lavoro a favore dei poveri. C. S. 20 Febb. 1874, *M.* 1874, p. 382.

11984 — Il diritto spettante ai Consigli ed alle direzioni singolari e collegiali di una O. P. ad amministrarle, trova un limite nelle disposizioni degli art. 23 e 24 della legge sulle O. P. per cui ha demandato all'autorità governativa, di statuire nel supremo interesse generale, in conformità delle ricorrenti circostanze di opportunità. App. Milano 26 Ott. 1874, *M.* 1875, p. 125.

11985 — Può annoverarsi fra le O. P. il lascito destinato al mantenimento di alcuni individui per un corso di esercizi spirituali; e quando per concessione della stessa autorità ecclesiastica è riconosciuto che gli esercizi spirituali più non riescano di niuno effetto morale e che perciò è venuto meno il fine dell'O. P. si può convertire lo stesso lascito in una scuola serale per la popolazione povera. C. S. 5 Maggio 1875, *M.* 1875, p. 287.

11986 — Se dal processo storico di una O. P. apparisce manifesto che l'intenzione precisa del fondatore per difficoltà avverate non ha potuto sortire il suo effetto, se quelle difficoltà ora sono cessate è il caso di riformare l'O. P. nel senso preciso della volontà del fondatore. C. S. 14 Maggio 1875, *M.* 1875, p. 319.

11987 — Per ottenere la riforma di uno statuto di un'Opera Pia bisogna dimostrare che esso non risponde più al' fine dell'O. P. medesima. C. S. 14 Luglio 1875, M. 1875, p. 336.

11988 — Il Comune non può col pretesto di una domanda di riforma accrescere gli aggravi di un'O. P. senza aumentarne le rendite. Id. id,

11989 — Si può ammettere un contributo dello Spedale del luogo a favore del Ricovero di mendicità, poichè l'Ospedale viene in questo modo esonerato dalla spesa maggiore del mantenimento degli invalidi, che saranno accolti invece nel Ricovero. C. S. 21 Luglio 1875, *M.* 1875, p. 350.

11990 — Ogniqualvolta che un testatore abbia determinato il modo d'impiegare le rendite d'un legato pio, si reputa soddisfatta la condizione del legato ancorchè il modo contemplato non sia eseguibile, purchè le rendite stesse vengano erogate in altro uso puramente pio. Cass. Firenze 25 Dic. 1875, *M.* 1876, p. 128.

11991 — Questo principio però non costituisce che una presunzione, e non dispensa perciò dall'indagare in ciascun caso se il disponente abbia voluto far dipendere la prestazione del legato dal preciso adempimento del modo speciale da lui designato come esplicazione dell'O. P. in guisa che la impossibilità di eseguirlo debba, secondo la sua intenzione far cessare il legato: e molto meno impedisce quando tal volontà venga a risultare, che essa sia osservata ad onta di una contraria prescrizione generica. Id. id.

11992 — La Dep. prov. non ha facoltà di autorizzare l'inversione dei fondi di un'O. P. a beneficio di un'altra. C. S. 11 Febb. 1876, *M.* 1876, p. 224.

11993 — Non si può invocare l'art.4 della legge sulle O. P. quando le domande per la

riforma dell' Amministrazione sono fondate non sopra un diritto che proceda dalle tavole di fondazione, ma sopra un uso in armonia con le leggi precedenti, state abolite dalla legge in vigore. C. S. 26 Aprile 1876, *M.* 1876, p. 288.

11994 — Il fine primitivo di un' O. P. consistente nel distribuire soccorsi in denaro ed in generi ai carcerati, è cessato, provedendo ai bisogni dei carcerati la pubblica Amministrazione C. S. 4 Nov. 1876, *M.* 1876, p, 352.

11995 — Perciò è da approvarsi la conversione delle rendite rispettive in soccorsi ai detenuti liberati dal carcere, come quella che più si accosta alla mente dei testatori. Id. id.

11996 — Nonostante la soppressione dei Capitoli delle Chiese Collegiate, non può ritenersi mancata l'Amministrazione di un' O. P. affidata non tanto al Capitolo, quanto ai singoli Canonici che la componevano. C. S. 2 Ott. 1875, *M.* 1877, p. 16.

11997 — Venendo a mancare gli attuali investiti dei benefizi canonicali soppressi, l'Amministrazione dell'O. P. dovrà essere affidata alla locale Congregazione di carità. Id. id.

11998 — Un legato pio che sia mancato al suo scopo, può essere invertito, ancorchè non si avesse per questo effetto il concorso dei suoi Amministratori. C. S. 14 Sett. 1875, *M.* 1877, p. 32.

11999 — Le Amministrazioni di O. P. istituite per ordine Sovrano, ed in esecuzione di leggi o dispósizioni generali non più in vigore, possono dal Governo riformarsi come richiedono i tempi ed il vantaggio delle O. P. medesime. C. S. (Sez. riun.) 10 Febb. 1877, *M.* 1877, p. 79.

12000 — Non è contrario alla legge 3 Agosto 1862, il passaggio dell'Amministrazione di un lascito di beneficenza da un'O. P. ad un' altra anche di diverso Comune, quando la rendita del Legato debba erogarsi integralmente nel Comune a cui favore avviene il passaggio; e quand'esso sia essenzialmente inteso alla più facile esecuzione della volontà del testatore, e non venga in alcun modo a mutare il carattere dell'istituzione. C. S. 21 Ott. 1876, *M.* 1877, p. 80.

12001 — L'Amministrazione di un' O. P. tenuta da ecclesiastici a giudizio del Vescovo non per volontà dei fondatori, ma per D. Sovrano, e non più corrispondente ai tempi ed al proprio scopo, può essere riformata. C. S. 6 Dic. 1876, *M.* 1877, p. 95.

12002 — Avvenuta la soppressione della Confraternita religiosa, fra i cui membri dovevano scegliersi gli Amministratori, è lecito al Governo di mutare l'Amministrazione stessa a termini dell'art. 4 della legge 3 Agosto 1862. Id. id.

12003 — Nel decretare la riforma il Governo non è obbligato a mantenere in ufficio gli attuali Amministratori, in quanto lo abbiano assunto senza un titolo giuridico. Id. id.

12004 — Può un' O. P. per distribuzione di sussidi, amministrata dal Parroco locale essere riunita alla Congregazione di carità, quando tale riunione torni manifestamente utile, e non contrasti alla volontà dei fondatori, in ispecie se tanto il Municipio, quanto la Congregazione ed il Parroco vi consentano. C. S. 25 Ott. 1876, *M.* 1877, p. 96.

12005 — In questo caso sarebbe però opportuno di conferire al Parroco la qualità di membro nato della Congregazione di carità nella gestione della detta O. P. Id. id.

12006 — Lo scopo di un'O. P. intesa a promuovere in un Comune missioni ed esercizi spirituali, non può dirsi cessato pel solo fatto della soppressione della Compagnia di Gesù che si era incaricata, potendo essere sostituito il clero secolare, e non sarebbe quindi ammissibile la proposta fatta dal Consiglio com. di invertire il reddito in fini di pura beneficenza. C. S. 13 Luglio 1876, *M.* 1877, p. 143.

12007 — Può essere accolta dal Governo la proposta di convertire una metà del lascito per distribuzione di sale ai poveri, in soccorsi pecuniari agli infermi poveri del Comune, sulla considerazione che dall'epoca del lascito, il prezzo del sale sarebbe di molto diminuito, e più opportuni quindi i sussidi pecuniari predetti. C. S. 17 Nov. 1876, *M.* 1877, p. 160.

12008 — Può accogliersi la proposta di convertire in sussidi agli infermi poveri un pio legato per distribuzione di farina e vino in un giorno determinato: tanto più quando la proposta inversione sia giustificata dagli inconvenienti lamentati per la qualità della distribuzione, meno conforme allo scopo di una vera beneficenza. C. S. 5 Genn. 1877, *M.* 1877, p. 160.

12009 — Il Governo può sempre e in ogni tempo, riformare l'Amministrazione di un'O. P. da esso istituita, nei modi e sensi che le mutate condizioni dei tempi e l'interesse della Istituzione medesima possano consigliare. C. S. 10 Febb. 1877, *M.* 1877, p. 160.

12010 — E' ammessibile l'inversione dell'eccedenza della rendita di un'O. P. pel soccorso e ricovero dei poveri del Comune, a favore di un Asilo infantile da istituirsi. C. S. 4 Agosto 1877, *M.* 1877, p. 302.

12011 — Non è punto ammessibile l'inversione dell'eccedenza della rendita di un'O. P. per concorso alla spesa del medico condotto pei poveri, trattandosi di una spesa obbligatoria pel Comune, senza che gli aggravi di questo possano giustificare la distrazione di rendita destinata alla benificenza. Id. id.

12012 — Il benefizio della inversione di un' O. P. fondata in prò di una Frazione del Comune, è devoluto esclusivamente a favore dei poveri di quella Frazione, e non della generalità degli abitanti del Comune. C. S. 19 Sett. 1877, *M.* 1877, p. 368.

12013 — L'interesse di un Istituto di beneficenza non vale a giustificare la trasformazione di altri Istituti, dei quali non sia venuto meno lo scopo, quand'anche abbiano per fine una beneficenza creduta meno soddisfacente. C. S. 6 Agosto 1877, *M.* 1878, p. 80.

12014 — E' contraria alle tavole di fondazione, e non può quindi essere ammessa la proposta di estendere ai giovani aspiranti alle carriere civili, il benefizio di posti gratuiti istituti in un Seminario a vantaggio esclusivo degli aspiranti alla carriera ecclesiastica. C. S. 20 Marzo 1878, *M.* 1878, p. 192.

12015 — La destinazione delle rendite ereditarie, quale venne disposta dal testatore, non può essere benchè temporaneamente invertita. C. S. 17 Aprile 1878, *M.* 1878, p. 224.

12016 — Quindi deve respingersi il ricorso d'un affine del testatore, favorito da questo con un tenue legato in compenso di prestati uffici, per ottenere che fosse a lui concesso l'usufrutto di alcuni piccoli fondi lasciati in eredità insieme ad altro vasto patrimonio a favore di O. P. Id. id.

12017 — Non puossi accogliere la domanda per la inversione a favore di un Asilo infantile di legati pii aventi per scopo la distribuzione di pane e di vino ai poveri di una Parrocchia, ancorchè quella distribuzione sia rimasta per tre anni sospesa senza richiamo, quando non apparisca che l'Opera parrocchiale amministratrice sia stata autorizzata a disporre in tal modo dei due legati dall'autorità competente, e l'Asilo giovi soltanto ai giovanetti di una sola borgata, e non dell'intera Parrocchia. C. S. 7 Dic. 1877, *M.* 1879, p. 16.

12018 — Quando in occasione di un cospicuo lascito ad un Asilo infantile, che muti così sostanzialmente le sue condizioni economiche ed amministrative, si venga a riformare lo statuto organico di un Pio Istituto, è regolare che gli azionisti sieno ammessi a prender parte alla nomina degli Amministratori, in ragione soltanto del loro concorso pecuniario. C. S. 8 Febb. 1879, *M.* 1879, p. 192.

12019 — Devonsi però conservare nell'amministrazione i membri nati, i quali sieno stati anteriormente costituiti esecutori testamentari, ed interpreti della volontà di altri pii benefattori dell'Asilo. Id. id.

12020 — Quando il fine di un Istituto non è mancato, e si consegue cogli statuti, e coll'Amministrazione attuale, non può il fine stesso mutarsi solo perchè si creda non corrispondere ai nuovi tempi, mentre si ammetterebbe un principio di perpetua mutabilità contro lo spirito della legge, la quale volle rispettate le O. P. esistenti, e la formula indurrebbe una facoltà sconfinata, e dipendente dalle opinioni degli uomini. C. S. 1 Giugno 1877 e 27 Maggio 1879, *M.* 1879, p, 254.

12021 — Non può perciò imporsi un nuovo statuto che la rappresentanza dell'O.P. non accetti, e pel quale sia essa trasformata in un' O. diversa da quella che era nelle intenzioni del fondatore. Id. id.

12022 — Ciò non impedisce di introdurre miglioramenti e temperamenti di pratiche eccessivamente claustrali che si abbiano nelle regole dell'Istituto. Id. id.

12023 — Se i fini d'un' O. P. sono complessivi, non è lecito distinguere tra i fini medesimi, e dare prevalenza all'uno sull'altro, ma devono tutti soddisfarsi a norma delle tavole di fondazione. Id. id.

12024 — Se la consistenza patrimoniale di un legato per sussidio nell'inverno ai più vecchi e bisognosi ricoverati in uno Spedale, risulti maggiore di quella che comunemente si giudicava, questa circostanza non vale ad alterare la natura della disposizione, nè rende lecita la trasformazione del fine che il disponente ebbe in mira. C. S. 9 Agosto 1879, *M.* 1880, p. 48.

12025 — Se egli volle limitare la sua beneficenza a soli 10 ricoverati, non si può senza contraddire formalmente alla volontà di lui, estendere a tutti gli altri il beneficio stesso. Id. id.

12026 — Non è ammessibile la proposta di aggiungere alla scuola-podere, annessa all'Orfanatrofio, una tipografia, per iniziare in quell'arte i giovani che non fossero atti all'esercizio dell'agricoltura, perchè si darebbe al pio istituto un indirizzo diverso da quello che l'indole sua e la legge prescrivono, e perchè l'introduzione dell'arte tipografica in uno stabilimento agrario, potrebbe nuocere allo sviluppo del medesimo. C. S. 30 Luglio 1879 e 16 Genn. 1880, *M.* 1880, p. 96.

12027 — Non può essere approvata la riforma dell'Amministrazione di un'O. P. a pro di due Comuni, e composta dei due Parrochi pro tempore e di due Amministratori laici, ai quali si proponesse di sostituire le rispettive Congregazioni di carità, con facoltà ai Parrochi di far parte delle medesime. C. S. 7 Dic. 1879, *M.* 1880, p. 128.

12028 — Ai sussidi per le famiglie povere non si può sostituire il beneficio di un ricovero destinato ai cronici ed agli invalidi; tale riforma sarebbe contraria alla volontà

del fondatore di quell'O. P. ed allo spirito di una beneficenza bene intesa ed applicata provvidamente. C. S. 7 Febb. 1880, *M.* 1880, p. 144.

12029 — Non è opportuna e quindi non devesi accogliere la riforma proposta colla quale verrebbesi a togliere alle alunne la possibilità di essere scelte a maestre o ad altri uffici dell'Educandato, quando sopraggiunga il tempo stabilito per la loro uscita. C. S. 19 Nov. 1879, *M.* 1880, p. 208.

12030 — E' opportuna la proposta di ridurre ai 25 l'età di anni 35 stabilita per l'uscita delle ricoverate, essendo così più facile che esse possono trovare un collocamento. Id. id.

12031 — Non bastano i semplici sospetti ma si richiedono ragioni gravi e fatti bene assodati per togliere l'Amministrazione di un'Opera Pia ad un ente morale, cui spetta pel D. stesso di fondazione. C. S. 23 Ott. 1880, *M.* 1880, p. 283.

12032 — L'impossibilità di raggiungere il fine voluto dal testatore, per il mantenimento di alcune fanciulle povere in un Conservatorio, attesa la scarsità del capitale lasciato, ne giustifica la riforma. C. S. 14 Genn. 1881, *M.* 1881, p. 64.

12033 — Il concetto di rivolgere tale rendita a benefizio dei poveri delle località designate dal testatore, non si discosta dalle sue intenzioni di aiutare quella classe bisognosa. Id. id.

12034 — La mutazione dell'Amministrazione di un'O. P. si rende necessaria quando i Parrochi nominati dal testatore Amministratori della medesima, vi abbiano rinunziato; ed in tal caso il passaggio alla Congregazione di carità locale è coerente a quanto dispongono gli art. 4 e 29 della legge 3 Agosto 1862. Id. id.

12035 — Lo scopo che ha un'O. P. di avviare i giovani alla carriera ecclesiastica mediante il conferimento di posti di studio, non è mancato, nè per virtù di legge, nè per le mutate condizioni sociali, e quindi in massima non può essere riformata. C. S. 18 Febb. 1881, *M.* 1881, p. 128.

12036 — Però in talune circostanze, ed in mancanza di giovani che vogliono seguire la carriera ecclesiastica, i posti possono essere conferiti ai giovani che intendano invece dedicarsi alle carriere civili. Id. id.

12037 — La domanda di modificare un art. dello Statuto organico di un Asilo infantile, allo scopo di poter affidare l'istruzione anche alle suore, e non soltanto alle maestre laiche come era prima stabilito, non ha alcun fondamento sull'art. 23 della legge sulle O. P. e quindi deve respingersi. C. S. 17 Giugno 1881, *M.* 1881, p. 320.

12038 — Apparisce opportuna la riforma dello statuto organico di un'O. P. nel senso di limitare le elargizioni ai soli poveri domiciliati da 5 anni almeno nel Comune, e ciò col duplice scopo di evitare l'agglomeramento di sfaccendati provenienti dai limitrofi Comuni, e di rendere più proficui i sussidi, limitandoli ad un numero più ristretto di poveri. C. S. 22 Luglio 1882, *M.* 1882, p. 286.

12039 — Con la riunione di due Istituti pii aventi unico scopo, per formarne un solo alla dipendenza della Congregazione di carità, non si apporta radicale riforma al fine degli Istituti medesimi, ma piuttosto manifesto vantaggio morale ed economico ad ambedue. C. S. 2 Febb. 1883, *M.* 1883, p. 160.

12040 — Però se taluno di essi per le tavole di fondazione ha l'obbligo di preferire nei soccorsi una data categoria di poveri, è opportuno stabilire nell'unico statuto organico che il numero delle persone appartenenti alla ripetuta categoria, non debba mai essere minore di quello che possa mantenere col reddito dell'Istituto da fondere coll'altro. Id. id.

12041 — A questo scopo sarebbe bene imporre l'obbligo di compilare bilancio e conto separato. Id. id.

12042 — Non è ragione sufficiente per giustificare la riforma di Istituti pii aventi scopo analogo, l' inconveniente addotto che l'elemosine non possano ripartirsi egualmente fra i poveri, essendo erogate da più Amministrazioni che agiscono all' insaputa l'una dall'altra, giacchè a ciò si può riparare ove ciascuna Amministrazione sia tenuta al corrente delle elargizioni, man mano che si fanno dalle altre. C. S. 16 Febb. 1883, *M.* 1883, p. 175.

12043 — Essendo incompatibile coi regol. carcerari in vigore il lascito per distribuzione di elemosine ai carcerati poveri, è opportuno riformarlo nel senso di soccorrere invece i liberati dal carcere poveri, che nei primi giorni della riacquistata libertà non avessero ancora trovato modo di occuparsi in lavori proficui. C. S. 23 Febb. 1883, *M.* 1883, p. 192.

12044 — Non merita approvazione la proposta del Cons. com. di prelevare una data somma sul patrimonio di un'Opera Pia a titolo di concorso per la costruzione di un acquedotto comunale, dovendo provvedere a tale spesa il Comune coi fondi del proprio bilancio. C. S. 7 Marzo 1871, *M.* 1871, p. 187.

12045 — Non è ammissibile la domanda d' invertire a vantaggio del Comune ed a compenso di spese obbligatorie, i proventi riservati ad un O. P. — C. S. 5 Maggio 1880, *M.* 1880, p. 192.

12046 — Il Cons. com. nel riformare lo Statuto organico di uno Spedale non può di-

chiararlo istituto comunale, perchè così verrebbe a togliergli il carattere di Opera Pia, e con esso la propria esistenza morale, facendone una dipendenza amministrativa del Comune. C. S. 2 Maggio 1871, *M.* 1871, p. 286.

12047 — Neppure è ammissibile che gli utili annuali di un'O. P. siano destinati anche in parte ad opere di pubblica utilità. C. S. 24 Giugno 1882, *M.* 1882, p. 352.

12048 — Il D. R. che in base agli art. 23 e 24 della legge sulle O. P., muta il fine, e riforma gli ordinamenti dell'Opera, non è un mero atto del potere esecutivo, ma riveste la natura e la virtù di una vera disposizione legislativa. App. Brescia 9 Aprile 1874, *M.* 1874, p. 207. — Cass. Torino 22 Nov. 1881, *M.* 1882, p. 62.

12049 — L'autorità giudiziaria non ha giurisdizione per sindacare la giustizia e la convenienza di una riforma. App. Brescia 9 Aprile 1874, p. 207. — App. Milano 26 Ott. 1874, *M.* 1875, p. 125. — Cass. Torino 22 Nov. 1881, *M.* 1882, p. 62.

12050 — Qualunque impugnazione di forme o di merito contro un D. R. col quale siasi sciolta e regolata con nuove forme l'Amministrazione di un'O. P. non può farsi che a termini dell'art. 9 n. 4 della legge sul Consiglio di Stato, e deve essere risoluta dal potere amministrativo. C. S. 3 Luglio 1875, *M.* 1876, p. 95.

12051 — Una volta decretata una riforma dello Statuto di un'O. P. non è più il caso di ritornarvi sopra se non quando venga dimostrato occorrere ad un tempo i casi e le condizioni determinate dalla legge. C. S. 23 Ottobre 1875, *M.* 1876, p. 352.

12052 — Il medesimo vuolsi ritenere, ancorchè l'O. P. fosse comunale, e la riforma fosse stata decretata senza essersi sentito l'avviso del Comune, ma solo dietro proposta della sua Amministrazione. Id. id.

12053 — L'autorità giudiziaria è competente a constatare come lesive di veri diritti acquisiti quelle innovazioni introdotte nell'organamento delle Amministrazioni degli Istituti, le quali verrebbero ad alterare le tavole di fondazione dell'Istituto medesimo, senza essere reclamate dall'ordine pubblico. App. Catania 28 Giugno 1880, *M.* 1881, p. 32.

12054 — **Irregolarità — Scioglimento.** — Non si può procedere allo scioglimento dell'Amministrazione di un'O. P., perchè non si conforma agli Statuti e Regolamenti, e non adempie alle sue obbligazioni, se prima non le sia stato fatto l'eccitamento prescritto dall'art. 21 della legge 3 Agosto 1862. C. S. 12 Agosto 1864, *M.* 1864, p. 361.

12055 — Qualora l'Amministrazione speciale di un'O. P. più non corrispondesse allo spirito della legge, e fosse un pericolo alla conservazione del suo patrimonio ed alla retta distribuzione delle sue rendite, il Governo può procedere allo scioglimento della medesima. C. S. 15 Sett. 1875, *M.* 1876, p. 240.

12056 — Un'O. P. che eccitata si rifiuti di uniformarsi alla legge e di ottemperare agli ordini dell'autorità governativa e tutoria deve essere sciolta. C. S. 23 Ottobre 1875, *M.* 1876, p. 336.

12057 — Una meno irregolare distribuzione dei sussidi non può per sè sola determinare lo scioglimento immediato di un Amministrazione di un'O. P. C. S. 30 Sett. 1876, *M.* 1876, p. 352.

12058 — Prima di addivenire allo scioglimento è necessario che l'O. P. venga eccitata a conformarsi in tali distribuzioni allo Statuto organico della medesima. Id. id.

12059 — La semplice comunicazione fatta all'Amministrazione degli addebiti raccolti a di lei carico non può riguardarsi come un vero eccitamento. Id. id.

12060 — Riusciti infruttuosi gli eccitamenti più volte fatti ad un'O. P. mista perchè rendesse i conti dell'opera di beneficenza distinti da quelli delle opere di culto in conformità della legge e della volontà del testatore, si può far luogo all'applicazione dell'art. 21 della legge 3 Agosto 1862. C. S. 4 Nov. 1876, *M.* 1877, p. 48.

12061 — Quando l'Amministrazione di un O. P. malgrado reiterate premure non ottemperi all'invito fattole di procedere a nuove elezioni dei suoi membri a norma del proprio Statuto, puossi addivenire allo scioglimento della medesima. C. S. 14 Ott. 1876, *M.* 1877, p. 63.

12062 — Quando risulta in modo non dubbio l'esistenza di disordini amministrativi e finanziari in una Congregazione di carità, e siano tornati inutili gli eccitamenti che debbono precedere lo scioglimento, nulla più si oppone a che sciolta la Congregazione venga provveduto per mezzo di un Commissario alla temporanea amministrazione delle O. P. ad essa affidate. C. S. 14 Ott. 1876, *M.* 1877, p. 80.

12063 — Quando sono riusciti infruttuosi gli avvertimenti in riguardo alla inefficacia di una condizione imposta dal fondatore contraria alla legge, per la quale gli Amministratori intendono di non essere soggetti agli ordini vigenti sulle O. P. apparisce giustificata la proposta di provvedere allo scioglimento dell'Amm. medesima. C. S. 17 Genn. 1877, *M.* 1877, p. 208.

12064 — Quando dall'insieme di un' inchiesta sorge il convincimento che un'O. P. ove continui ad essere amministrata nello stesso modo andrebbe poco a poco in dissoluzione, vi è ragione per sciogliere l'Amministrazione della medesima nominando un

Commissario, senza pregiudizio della responsabilità in cui possono essere incorsi gli attuali Ammininistratori,per gli atti compiuti da essi. C. S. 22 Dicembre 1876, *M.* 1877, p. 208.

12065 — Quando l' Amministrazione di un' O. P. è riconosciuta colpevole di abusi che danno materia ad un giudizio penale, non è il caso che per decretarne lo scioglimento la si debba preventivamente eccitare a conformarsi alla legge. C. S. 18 Agosto 1875, *M.* 1875, p. 384. — C. S. 22 Sett. 1876, *M.* 1876, p. 334.

12066 — Quando da un'inchiesta risultano fatti speciali di abusi e di malversazioni a carico di taluno dei membri per cui si renderebbe non solo necessario, ma urgente lo scioglimento dell'Amm. di un'O. P. il Governo ha facoltà di ordinarlo, senza che occorra il preventivo eccitamento. C. S. 2 Ott. 1876, *M.* 1877, p. 128.

12067 — L'Amministrazione di un'O. P. può essere sciolta senza il previo eccitamento, quando i fatti riconosciuti a carico degli Amministratori e del Tesoriere, siano talmente gravi da rendere non solamente necessario ma urgente il provvedimento. C. S. 12 Sett. 1877, *M.* 1877, p. 384.

12068 — Quando sia urgente di provvedere con un'azione pronta ed efficace onde stabilire a chi spetti la responsabilità dei fatti verificati a carico dell' Amministrazione di un'O. P. ed occorra prendere gli opportuni provvedimenti anche in linea penale, non è il caso di procedere agli eccitamenti prescritti dall'art. 21 della legge 3 Agosto 1862, e quindi può procedersi senz' altro allo scioglimento di quell'Amministrazione. C. S. 25 Maggio 1883, *M.* 1883, p. 208.

12069 — Se in forza della disposizione del testatore che fondò un' Opera Pia con la clausola che non debba essere soggetta alle leggi vigenti, gli Amministratori della medesima si rifiutano di sottoporsi alla legge, il Governo deve valersi dell'art. 21 della legge 3 Agosto 1862 decretando lo scioglimento dell'Amministrazione stessa — C. S. 11 Luglio 1865, *M.* 1866, p. 48.

12070 — La gestione dei Delegati straordinari per l'amministrazione delle Opere Pie deve essere la più breve possibile per non aggravare la causa del povero di spese non strettamente necessarie; spetta quindi alla Deputazione prov. ed ai Prefetti di vegliare affinchè queste missioni non si protraggano oltre lo stretto bisogno. Nota. Min. Interno 8 Luglio 1866, *M.* 1869, p. 64.

12071 — Se qualche Amministrazione viola nella distribuzione della beneficenza, le tavole di fondazione, gli statuti e i regolamenti, possono gl'interessati far valere i loro diritti innanzi ai Tribunali, ed il Governo può a sua volta provvedere a norma dell'art. 21 della legge organica. C. S. 10 Giugno 1873, *M.* 1874, p. 107.

12072 — Giusta il prescritto dell'art. 10 della legge sulle O. P. gli atti delle Amministrazioni relativi al conferimento delle beneficenze da essi amministrate non sono soggetti alla tutela della Deputazione; quindi se si violano le tavole di fondazione, gli Statuti ed i regolamenti gl'interessati possono rivolgersi ai tribunali, salvo ben inteso al Governo ove lo creda, di fare uso della facoltà conferitegli dall'art. 21 della detta legge. C. S. 5 Dicembre 1873, *M.* 1874, p. 368.

12073 — Quando le O. P. vengono meno agli obblighi loro imposti dalle tavole di fondazione, la Dep. prov. non può stanziare la somma occorrente nel loro bilancio, ma deve invece promuovere il loro scioglimento. C. S. 22 Sett. 1874, *M.* 1875, p. 141.

12074 — Gli atti delle Amministrazioni delle O. P. relativi al conferimento delle beneficenze, non sono soggetti alla tutela della Dep. prov. C. S. 4 Nov. 1874, *M.* 1875, p. 160.

12075 — Inopportunamente quindi la deliberazione d'una Congregazione di carità riguardante la concessione di un sussidio, viene sottoposta alla approvazione della Dep. e incompetentemente essa ne conosce e vi si pronunzia. Id. id.

12076 — Se la concessione della beneficenza è contraria allo spirito ed al letterale tenore dello Statuto organico dell'O. P. il Governo può invitare l'Amministrazione a revocarla a senso degli art. 20 e 21 della legge sulle O. P. Id. id.

12077 — Lo scioglimento dell'Amministrazione di un' O. P. ha un effetto temporaneo; onde cessando l'incarico del Commissario gli antichi Amministratori rientrano nell'esercizio dei loro diritti. C. S. 16 Febb. 1876, *M.* 1876, p. 224.

12078 — Non può però cessare l'effetto dello scioglimento nel caso che gli Amministratori persistano a non volersi sottoporre alla legge in vigore. Id. id.

12079 — Quando l'Amministrazione di un'O P. sia stata sciolta per disobbedienza agli ordini ricevuti di uniformarsi agli obblighi imposti dalla legge 3 Agosto 1862, non può accogliersi il ricorso degli antichi Amministratori contro il decretato scioglimento, nel quale a loro discolpa venga allegata l'imperizia del deputato amministratore e l'ignoranza delle nuove leggi. C. S. 8 Nov. 1876, *M.* 1877, p. 80.

12080 — Il Governo può sciogliere l'Amministrazione di un'O. P. quando essa non si conformi alla legge; salvo quando si dovrà ricostituire l'Amministrazione di esaminare quale fondamento abbiano le pretese dell'Amministratore ad avere in sua mano la somma delle cose del Pio Istituto, le

quali pretese in caso di contestazione, dovranno essere definite dai tribunali. C. S. 29 Dic. 1876, *M.* 1877, p. 160.

12081 — Se l'Amministrazione di un' O. P. rimane disciolta col fatto della volontaria rinunzia degli Amministratori, senza che sia stato possibile di indurre i rinunzianti a ritirare la rinunzia, o di sostituirne dei nuovi, è necessario provvedere a termini dell'art. 21 della legge. C. S. 5 Genn. 1877, *M.* 1877, p. 176.

12082 — Quando un'Amm. di un' O. P. ricusi di ottemperare alle disposizioni della legge, il Governo è autorizzato a procedere allo scioglimento della medesima per ricostituirla, scostandosi il meno possibile dalle tavole di fondazione. C. S. 20 Dic. 1876, *M.* 1877, p. 240.

12083 — Quest'atto amministrativo mentre non può essere trattenuto dalla dichiarazione fatta dagli attuali Amministratori di adire i tribunali, non impedisce di far valere i diritti che asseriscano di avere dove e come di ragione. Id. id.

12084 — La facoltà dello scioglimento delle Amministrazioni delle O. P. è circoscritta ai casi d'infrazione degli Statuti organici, d'inosservanza degli obblighi stabiliti dalle leggi, o di rifiuti di provvedere nell'interesse dell'Opera. C. S. 28 Luglio 1877, *M.* 1878, p. 48.

12085 — Se il Governo crede necessario lo scioglimento di una Confraternita per troncare gli attriti e tutelare per tempo l'ordine pubblico, deve provvedere in conformità della legge sulla P. S. la quale gli conferisce all'uopo i poteri necessari. Id. id.

12086 — Il Prefetto non ha, neppure nei casi d'urgenza, la facoltà di sciogliere o sospendere l'Amministrazione di una Congregazione di carità. Cass. Napoli 2 Agosto 1879, *M.* 1880, p. 32.

12087 — Epperò se il Prefetto dopo di aver sospesa l'Amministrazione di una Congregazione di carità, nomina un Delegato straord. questi manca di veste giuridica per promuovere appello e stare in giudizio in rappresentanza della Congregazione medesima. Id. id.

12088 — In ordine allo scioglimento ed alla ricostituzione delle O. P. l'autorità giudiziaria è incompetente a sindacare o giudicare sui provvedimenti emessi dal potere esecutivo, e tanto meno può annullare le relative disposizioni, essendo gli atti della specie, legittime attribuzioni conferite dalla legge alla discretiva estimazione dell'autorità amministrativa. App. Catania 28 Giugno 1880, *M.*1881, p. 32. — Cass. Roma (Sez. riun.) 2 Giugno 1881, *M.* 1881, p. 320. — App. Venezia 6 Sett. 1881, *M.* 1882, p. 16. — Cass. Firenze 29 Maggio 1882, *M.* 1883, p. 48.

12089 — Non può nemmeno farsi questione giuridica intorno al criterio di opportunità ed apprezzamento delle misure adottate dalla pubblica Amministrazione per dare esecuzione al D.º di scioglimento. Cass. Firenze 29 Maggio 1882, *M.* 1883, p. 48.

12090 — Non spetta al Tribunale di dichiarare cessate le funzioni del R. Delegato nominato dal Prefetto per l'incarico avutone con D. R. Cass. Napoli 19 Giugno 1882, *M.* 1883, p. 32.

12091 — **Art. 20 legge O. P. — Vigilanza del Governo.** — Sebbene per la legge 3 Agosto 1862 la tutela delle O. P. spetta alla Dep. prov. pure per quel diritto di vigilanza che l'art. 20 della stessa legge attribuisce al Governo, il Ministero dell'Interno ha competenza di annullare gli atti amministrativi, quando sono contrari alla legge, od eccedono i limiti dell'amministrazione. C. S. 29 Marzo 1876, *M.* 1876, p. 144.

12092 — Il Ministero dell'Interno ha competenza di annullare gli atti delle Amministrazioni delle O. P. quando sieno contrari alla legge, od eccedono i limiti dell'amministrazione; ed ove questi atti venissero approvati dalla Deputazione, il Governo ha facoltà non solo di annullare la deliberazione dell'O. P. ma anche quella di approvazione dell'autorità tutoria. Circ. Min. Int. 23 Maggio 1876, *M.* 1876, p. 163.

12093 — La legge sulle O. P. determina tassativamente le attribuzioni di tutela della Dep. e non dà ad essa alcuna facoltà di disporre sugli atti delle Pie Amministrazioni che possono apparire non conformi alle loro fondiarie e Statuti. C. S. 14 Marzo 1879, *M.* 1879, p. 192.

12094 — Spetta al Governo il conoscere e il provvedere sia di ufficio, sia dietro reclamo degli interessati, salvo a questi anche il ricorso ai Tribunali, ove sia offeso un loro diritto. Id. id.

12095 — Deve quindi annullarsi la deliberazione della Dep. che esaminando una disposizione testamentaria, statuisca sulla gestione di un suo lascito. Id. id.

12096 — Se l'Amministrazione di un'O. P. con le nomine degli impiegati ha violato qualche legge, statuto, o regolamento, essa deve venire eccitata ad uniformarvisi giusta l'art. 21 della detta legge, ma ciò non autorizza il diretto intervento del Governo secondo l'art. 20. C. S. 20 Marzo 1879, *M.* 1879, p. 367.

12097 — Il Governo centrale può senza bisogno di ricorso dell'Amministrazione dell'O. P. o del Prefetto, revocare una delib. della Dep. concernente l'Amministrazione dell'O. P. anche se si tratti di affare devoluto alla Dep. App. Venezia 6 Sett. 1881, *M.* 1882, p. 16.

12098 — Se il Prefetto crede che il Con-

siglio com. in rappresentanza d'un'O. P., abbia non rettamente interpretate, ed applicate le norme stabilite nelle tavole di fondazione, deve denunciarlo al Min. dell'Int. per i suoi provvedimenti a termini dell'art. 20 della legge 3 Agosto 1862. C. S. 28 Luglio 1883, *M.* 1883, p. 302.

12099 — **Ispezioni, Commissari.** — Circ. Min. Int. 9 Sett. 1877 sull'obbligo dei R. Commissari presso le O. P. di compiere il loro incarico nel tempo strettamente necessario e di fare relazione sul loro operato. *M.* 1877, p. 291.

12100 — La spesa dei Delegati o Commissari straordinari deve essere soltanto anticipata dalle Opere Pie, e se gli Amministratori sono in colpa incombe ai medesimi l'obbligo di rimborsarle. Circ. Min. Int. 2 Genn. 1864 confermata con altra del 9 Sett. 1877, *M.* 1877, p. 291.

12101 — La spesa dei Commissari inviati a carico delle Opere Pie deve essere anticipata dalle Opere Pie stesse, salvo si tratti di ispezioni fatte in un interesse d'ordine generale e non particolare di un Istituto, giacchè allora dovrebbe essere sostenuta coi fondi dello Stato. C. S. e Circ. Min. Int. 2 Genn. 1864, n. 1, *M.* 1864, p. 27.

12102 — Ove dall'esito di una ispezione sia constatato che gli Amministratori ed il Tesoriere sieno in colpa, il rimborso della spesa sostenuta pel Commissario deve essere posto a loro carico, e portato d'ufficio nei ruoli di riscossione dei redditi delle Opere Pie, essendo principio di diritto comune che non sieno gli enti tutelati compromessi per colpa dei loro Amministratori. C. S. e Cir. Min. Int. 2 Genn. 1864 n. 1, *M.* 1864, p. 27.

12103 — La Deputazione prov. è incompetente a regolarizzare l'Amministrazione di una Pia Opera che non adempie alle obbligazioni impostele dalle leggi e dagli statuti, coll'invio di un Commissario, e colla spedizione di un mandato d'ufficio. C. S. 12 Agosto 1864, *M.* 1864, p. 361.

12104 — Quando la Deputazione prov. eccedendo le sue facoltà abbia spedito un mandato di ufficio a carico di un' Opera Pia, ed un Commissario per riscuotere la somma relativa; la spesa dell'invio del Commissario non avendo il suo fondamento nella competenza della Deputazione prov. non può essere posta a carico dell'Amministrazione dell'Opera Pia, nè di veruno dei suoi membri. C. S. 12 Agosto 1864, *M.* 1864, p. 361.

12105 — Essendo accordata dalla legge 3 Agosto 1862, alla Deputazione prov. ed al Governo mezzi sufficienti perchè l'amministrazione di un'Opera Pia proceda regolamente, non può accogliersi la domanda presentata del Comune di intentare una lite agli Amministratori dell'Opera suddetta onde l'amministrazione proceda regolarmente — Quindi deve rigettarsi il ricorso presentato contro il rifiuto della Deputazione di autorizzare la lite. C. S. 6 Ottobre 1864, *M.* 1865, p. 26.

12106 — Spetta al Prefetto e non alla Deputazione prov. la facoltà di inviare Commissari alle Opere Pie negligenti per la formazione dei conti consuntivi. C. S. 12 Marzo 1870, *M.* 1870, p. 272.

12107 — L'invio di un Commissario per procurare la trasmissione dell'inventario e dei conti, è un provvedimento giusto, legittimo e doveroso dell'autorità governativa o tutoria. C. S. 15 Maggio 1874, *M.* 1874, p. 224.

12108 — Tale facoltà non si desume dalla legge com. ma pei Prefetti dall'art. 22 della legge 3 Agosto 1862, e per la Dep. prov. dall'art. 17 della medesima legge. Id. id.

12109 — La spesa necessaria deve essere a carico dell'O. P. che ne profitta, e deve essere da essa anticipata, salvo il rifacimento per parte degli Amministratori od impiegati che risultassero in colpa. Id. id.

12110 — Non è contestabile la facoltà del Governo in luogo di sciogliere un'Amministrazione, di nominare un Commissario coll'esclusivo incarico di promuovere quelle azioni che l'Amministrazione non creda poter essa esercitare. C. S. 30 Marzo 1883, *M.* 1883, p. 191.

12111 — **Monti frumentari.** — *Amministrazione ed amministratori, conti.* — I Monti frumentari istituiti in Sicilia colle disposizioni governative del 6 Giugno 1838, sebbene sieno istituzioni di proprietà comunale e destinate a pro della generalità degli abitanti, hanno però un'esistenza propria ed una speciale Amministrazione alla quale compete la gestione del patrimonio del Monte, riservata al Sindaco una finale vigilanza sull' andamento della sua amministrazione. C. S. 9 Marzo 1869, *M.* 1869, p. 119.

12112 — In virtù delle disposizioni emanate nelle Istruzioni del 6 Giugno 1838 sui Monti frumentari, tuttora vigenti in Sicilia, la nomina dei Deputati al Monte frumentario spetta al Prefetto, ed i Comuni debbono soltanto compilare le terne per le scelte. C. S. 12 Giugno 1878, *M.* 1878, p. 335.

12113 — Tali disposizioni avendo forza di legge non possono essere modificate con un regol. di amministrazione interna del Monte approvato dalla Dep. Id. id.

12114 — Dovendosi ritenere aboliti gli antichi regolamenti speciali delle O. P. soltanto in ciò che contengono di contrario alle nuove prescrizioni, la nomina degli Amministratori dei Monti frumentari continua ad essere fatta colle norme vigenti prima dalla legge 3 Agosto 1862. Nota Min. Int. 23 Dicembre 1870, M. 1871, p. 64.

12115 — Deve ritenersi cessata la competenza del Consiglio di Prefettura a discutere ed approvare i conti dei Monti frumentari,

spettando ciò per esplicita disposizione della legge alla Deputazione prov. Id. id.

12116 — I Monti frumentari sono Istituti pii con personalità giuridica ed Amministrazione autonoma, quindi è nulla la deliberazione del Consiglio com. con cui avesse inteso d'impegnare il Monte frumentario locale ad una determinata prestazione a favore di un'O. P. della Provincia. C. S. 22 Sett. 1874, *M.* 1875, p. 141.

12117 — Deve ritenersi tuttora in vigore la disposizione del R. Rescritto 29 Ottobre 1842, riportato per Circolare del Min. Int. del 12 Nov. 1842 con la quale fu ordinato: « che tutti i Sindaci i quali per ragione della carica dovranno avere nei Monti frumentari immediata vigilanza, fossero tenuti a concorrere nella reddizione del conto morale, e che la responsabilità fosse principalmente negli Amministratori, e sussidiariamente del Sindaco.» C. S. 26 Genn. 1876, *M.* 1876, p. 207.

12118 — Quindi si è conformata alle disposizioni della legge la Dep. prov. che portando il suo esame sulle condizioni di un Monte frumentario, statuì di tenere responsabili gli Amministratori, e sussidiariamente il Sindaco, ordinando all' uopo un procedimento regolare. Id. id.

12119 — Con ciò non offese nemmeno il diritto di alcuno, nè pregiudicò le ragioni dei debitori sussidiari di fronte ai principali. Id. id.

12120 — Quando un Monte frumentario già invertito in un'O. P. di distribuzione di sussidi in grano, è amministrato con altre O. P. aventi l'identico scopo, dalla locale Congregazione di carità, e non si riconobbe la necessità di un Tesoriere speciale, in tal caso può consentirsi, che mantenendosi il fine dell' O. P. la sua gestione sia condotta insieme con le altre, e con un bilancio e conto comune, con art. però distinti di entrata e di uscita: onde così sia conservata la memoria e la prova dell'esistenza dell'O. stessa per qualunque eventuale riforma. C. S. 6 Dic. 1876, *M.* 1877, p. 224.

12121 — L'ingerenza del Sindaco e del Consiglio com. nell' amministrazione di un Monte frumentario, una volta che essa è tenuta separatamente non basta a confonderla con quella com. nè ad estendere ai conti dell' una la speciale giurisdizione stabilita per l'altra. C. S. 23 Marzo 1880, *M.* 1880, p. 288.

12122 — Un'Amministrazione nuova non può separarsi da quella che la precede, dalla quale le vengano trasmessi i residui attivi e passivi, di cui deve render conto, come di gestione propria. C. S. 10 Giugno 1881, *M.* 1881, p. 240.

12123 — Quindi i nuovi Amministratori sono responsabili per le poste lasciate inesatte dai loro predecessori; e se hanno trascurato di esigerla diventano essi debitori dell'O. P. amministrata, salvo, occorrendo, il diritto di rivalsa contro i passati Amministratori. Id id.

12124 — La vendita del grano fatta dal Comune per impiegare il prezzo nella costruzione di una pubblica fontana, equivale ad una arbitraria soppressione dell' O. P. alla quale si deve restituire il capitale indebitamente appreso. C. S. 6 Agosto 1881, *M.* 1882, p. 16.

12125 — Il pretesto della buona fede rimane escluso, nè l'arbitrio commesso a danno dell'O. P. per la quale si dovevano rendere i conti alla Dep. potrebbe supporsi sanato dall'approvazione data dal Consiglio di Prefettura nei conti del Comune. Id. id.

12126 — Quindi la Dep. ha proceduto regolarmente, invitando il Comune ad inscrivere nel bilancio la somma a credito dell'O. P. e riservandosi di provvedere d'ufficio nel caso d'inadempimento. Id. id.

12127 — Il rifiuto del Comune non autorizza il Prefetto ad annullare la delib. ma dava facoltà alla Dep. di provvedere in conformità dell'art. 141 della legge com. salvi gli effetti tanto del successivo art. 143, quanto degli art. 23 e 24 della legge sulle O. P. — C. S. 6 Agosto 1881, *M.* 1882, p. 16.

12128 — *Riforma.* — Essendo i Monti frumentari espressamente annoverati dalla legge fra le O. P. l'inversione del patrimonio dei medesimi in favore di un' altra O. P. deve essere autorizata con D. R. C. S. 6 Agosto 1881, *M.* 1882, p. 16.

12129 — Nell'approvare la soppressione dei Monti frumentari non può il Governo prescrivere che ne sia conservato il capitale impiegandolo in rendita pubblica, all'effetto di concorrere alla istituzione di una Banca di credito fondiario, quando ciò non sia consentito dai Comuni stessi che domandano la soppressione. C. S. 15 Dic. 1870, *M.* 1871, p. 60.

12130 — Se per le mutate condizioni agrarie del Comune è venuto a mancare lo scopo del Monte, se ne può deliberare la soppressione impiegando in opere pubbliche il capitale raccolto dalla liquidazione; e finchè non si possono eseguire tali opere devesi tenere il capitale impiegato a frutto presso la Cassa di depositi e prestiti. Nota Min. Int. 6 Ottobre 1872, *M.* 1872, p. 316.

12131 — Non è provvida l'inversione di un Monte frumentario in un Monte di pegni quando si prevede che le entrate della nuova O. P. non basteranno a coprire le spese. C. S. 3 Giugno 1875, *M.* 1875, p. 368.

12132 — Il Comune poi che volesse assumere sopra di sè le spese d'impianto di stipendi e di Amministrazione, farebbe opera che urterebbe con le disposizioni della legge 14 Giugno 1874, perchè si trattereb-

be di una spesa che a tutto rigore non potrebbe qualificarsi come attinente all' interesse generale. Id. id.

12133 — Se un Monte frumentario più non corrisponde allo scopo dell' istituzione, si deve provvedere alla sua riforma invertendo il capitale del medesimo in altri usi di beneficenza. C. S. 4 Febb. 1876, *M.* 1876, p. 192.

12134 — Sarebbe illegale ed arbitraria la deliberazione del Consiglio com. di avocare al Comune le rendite del Monte perchè in origine istituito dal Comune; giacchè ogni inversione deve sempre farsi a scopo di beneficenza. Id. id.

12135 — Non può essere autorizzata la inversione proposta dal Consiglio com. del Monte frumentario allo scopo di fondare uno spedale col reddito del Monte e con altre elargizioni del Comune, quando in tutto si raggiungesse una somma insufficente all' impianto e mantenimento dell'Ospedale medesimo. C. S. 18 Sett. 1875, *M.* 1876, p. 320.

12136 — Eccede i limiti della propria facoltà la Dep. che autorizza l'inversione a vantaggio del bilancio del Comune di una parte del grano appartenente al locale Monte frumentario: e il Comune deve rimborsare la somma indebitamente percepita. C. S. 14 Luglio 1877, *M.* 1878, p. 112.

12137 — Non può consentirsi l' inversione dei fondi di un Montefrumentario nell'acquisto di una casa per uso di carcere o di caserma dei R.R Carabinieri. C. S. 16 Nov. 1878, *M.* 1878, p. 384.

12138 — Un capitale di L. 85 mila ridotto a L. 2 mila, non potrebbe essere impiegato per la istituzione di un monte di pegni voluta dal testatore, non essendo possibile con esso far fronte alle spese necessarie; quindi è ammissibile l' inversione proposta del capitale in un Monte di prestanze agrarie. C. S. 4 Ott. 1879, *M.* 1880, p. 96.

12139 — Quando il Monte frumentario più non corrisponda al fine della sua istituzione, possono le sue rendite essere invertite a favore di un Conservatorio per le fanciulle pericolanti. C. S. 9 Novembre 1871, *M.* 1872, p. 62.

12140 — L'uso di prestare grano con garanzia e con interesse ha cessato di corrispondere ad uno scopo di beneficenza provvida e sicura, quindi deve accogliersi la proposta di trasformare i Monti frumentari, e di vendere il grano, investendone il prezzo in rendita pubblica a sollievo dei poveri e degli infermi C. S. 30 Giugno 1875, *M.* 1875, p. 349.

12141 — L'opera dei Monti frumentari nelle odierne condizioni sociali non risponde più allo scopo di beneficenza, pel quale furono istituiti, tanto più che ove trattisi di capitali di piccola entità, le cure e le spese di amministrazione non ragguagliano il beneficio. C. S. 2 Ott. 1875, *M.* 1876, p. 95.

12142 — Devesi quindi autorizzare la domanda fatta dal Consiglio com. di invertire il Monte frumentario in un' Opera di sussidio ai poveri infermi da affidarsi alla Congregazione di carità, con che però il capitale da ricavarsi dalla liquidazione del Monte sia convertito in una cedula nominativa del debito pubblico, onde semplificare l'amministrazione e rendere più facile e più proficua la erogazione del reddito. Id. id.

12143 — Quando è riconosciuto che un Monte frumentario per il suo esiguo capitale, non è più di alcun vantaggio per il sollievo delle classi povere, si può autorizzare l'inversione del capitale del Monte medesimo, in accrescimento del patrimonio di una altra O. P. C. S. 28 Gennaio 1876, *M.* 1876, p. 224.

12144 — Non si potrebbe però consentire che il capitale fosse erogato in lavori a beneficio di altre O. P. giacchè in tal caso non si invertirebbe lo scopo del Monte frumentario, ma invece si estinguerebbe. Id. id.

12145 — Quando un Monte frumentario anzichè tornare di utile ai poveri, non è che un mezzo di speculazione in mano di pochi individui, e le rendite dello stesso vengono d'anno in anno scemando, per modo che non serve più allo scopo pel quale veniva istituito, esso può venir soppresso, ed il capitale convertirsi a favore dell' istituzione di un Asilo Infantile. C. S. 21 Ottobre 1876, *M.* 1877, p. 63.

12146 — Quando risulti che è mancato lo scopo di due Monti frumentari, uno a favore del Capoluogo del Comune, l' altro di una Frazione, è da ammettersi la proposta di invertire il patrimonio dei due Monti nella distribuzione gratuita di medicinali ai poveri del Comune; tenendo però separati i patrimoni delle due Istituzioni, e contiquando ad erogarne i redditi rispettivamente alla Frazione a cui ciascuna di esse appartiene. C. S. 4 Nov. 1876, *M.* 1877, p. 159.

12147 — Se il Monte frumentario stabilito in un Comune è di origine ignota, nulla osta, se più non corrisponde al fine per cui fu istituito, a che venga invertito in altra opera di beneficenza dalla quale la popolazione risenta maggior vantaggio, come p. e. in elemosine ai poveri. C. S. 21 Giugno 1878, *M.* 1878, p. 320.

12148 — E' opportuno l'inversione di un Monte frumentario esistente in un Comune soppresso, se oltre di constare che l'Istituto più non corrisponde al suo fine, i fondi sieno destinati a vantaggio dello Spedale del Comune ove si è aggregato quello soppresso, e dove quindi la nuova Frazione ha acquistato il diritto della cura gratuita dei suoi abitanti. C. S. 26 Feb. 1879, *M.* 1879, p. 144

12149 — I Monti frumentari possono essere invertiti anche a favore di un Asilo Infantile. C. S. 10 Febbraio 1882, *M.* 1882, p. 160.

12150 — Si possono invertire i redditi di un Monte frumentario nella distribuzione di sussidi in danaro, in generi alimentari, ed anche in medicinali a favore dei poveri, specialmente quando ignorandosi l' origine, ed il vero scopo del Monte, da molti anni i suoi redditi fossero già destinati in distribuzione di farina e di pane. C. S. 17 Maggio 1882, *M.* 1882, p. 256.

12151 — Non risultando quali sieno state le intenzioni dei fondatori di un Monte-grano, che non corrisponda più allo scopo presunto dallo stesso suo titolo, è da acconsentirsi alla sua inversione a scopo generico di beneficenza, od in ispecie la destinazione delle sue rendite in sussidi alle povere, madri di figli legittimi, impotenti allo allattamento. C. S. 4 Lug. 1882, *M.* 1882, p. 304.

12152 — L'inversione allo scopo suddetto deve servire a sollevare il Comune dalle spese di baliatico, poichè per la Circol. 15 Dic. 1839 del cessato Governo delle Provincie Lombardo-Venete, il mantenimento dei neonati poveri che non possono essere allattati dalle rispettive madri, è posto a carico degli Istituti di beneficenza, e solo in difetto di ogni fondo di questi è a carico dei Comuni. Id. id.

12153 — Non si può affermare come principio assoluto che i Monti frumentari al giorno d'oggi non riescano mai utili alla classe agricola, dipendendo la loro utilità dalle condizioni del luogo dove essi esercitano la loro azione. C. S. 7 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 287.

12154 — Può approvarsi la proposta fatta dal Consiglio com. di invertire una parte del capitale del Monte frumentario in Cassa di prestanze agrarie, e di fondere in essa il Monte dei pegni, quando però è dimostrato che rimane al Monte frumentario un capitale sufficiente a soddisfare al suo fine. C. S. 7 Ott. 1876, *M.* 1877, p. 96.

12155 — E' opportuna l' inversione del Monte frumentario in una Cassa di prestanze agrarie a beneficio dei coloni poveri del Comune, quando il Monte stesso più non corrisponda allo scopo di sua istituzione. C. S. 18 Sett. 1875, *M.* 1876, p. 111. — C. S. 3 Nov. 1878, *M.* 1879, p. 112.

12156 — **Monti di pietà** — I registri che dai Monti di Pietà si usano per descrivere i pegni da vendersi all'asta, perchè non rimessi o non redenti in tempo debito, non fanno prova tra la venditrice direzione del Monte ed i singoli acquirenti, mentre essi non contengono che le sole indicazioni necessarie al regolare andamento della pia Amministrazione, e mancano quindi dei requisiti essenziali per obbligare l'Amministrazione stessa al soddisfacimento delle relative tasse di bollo e registro. Nota Min. Fin. 4 Febbraio 1873, *M.* 1873, p. 105.

12157 — Nello Statuto organico di un Monte Pio di pegni, non sono ammessibili le disposizioni relative a pagamenti e riscossioni per conto di terzi; alla riscossione delle pubbliche imposte; allo sconto dei titoli commerciali; alla ammissione di biglietti all'ordine. C. S. 17 Dic. 1875, *M.* 1876, p. 143.

12158 — Le O. P. non avendo esistenza che per finzione e ministero di legge, hanno necessariamente una sfera d'azione circoscritta dai loro Statuti organici, ed un modo di esplicarla determinato dai relativi regolamenti. Cass. Torino 4 Aprile 1877, *M.* 1877, p. 192.

12159 — Perciò trattandosi di decidere se sussista legalmente un contratto di pegno a carico di un Monte di Pietà, non si può prescindere dall'indagare se il preteso contratto sia stato posto in opera coll'osservanza delle formalità prescritte dai regol. di quest'Istituto, e dichiarare valido senz'altro il contratto perchè formato nei modi sanciti dal cod. civ. Id. id.

12160 — La qualifica di Tesoriere di un Monte di Pietà non importa con sè il concetto di un mandato generale a rappresentare il Monte negli affari che lo concernono, anzi di regola, le attribuzioni del Tesoriere sono assai limitate e ristrette ad atti di semplice esecuzione. Cass. Torino 4 Aprile 1877, *M.* 1877, p. 192.

12161 — Il solo fatto che il Tesoriere fosse solito ad esercitare attribuzioni a lui non competenti non è ragione che basti per far ritenere il Monte di Pietà quale mandante negli atti abusivamente praticati dal Tesoriere. Id. id.

12162 — La disposizione dell'art, 708 cod. civ. si applica ai Monti di Pietà al pari che ai privati. Cass. Torino 1 Maggio 1882, *M.* 1883, p. 224.

12163 — Trattandosi quindi di pegno fatto sopra oggetti di accertata provenienza furtiva, il proprietario che li reclama ha diritto ad averne la restituzione, senza essere tenuto al pagamento della somma anticipata dal Monte, il quale ha soltanto il regresso verso colui dal quale li ha ricevuti. Id. id.

12164 — **Opere Pie aventi scopo di istruzione** — Circ. Min. Int. 21 Aprile 1877, sull'obbligo dei Pii Istituti educativi di preporre all'insegnamento persone munite di regolare patente, e di osservare i programmi governativi e le altre prescrizioni in materia di pubblica istruzione. *M.* 1877, p. 161.

12165 — Deve considerarsi come Opera Pia uno stabilimento destinato ad istruire giovani della classe meno agiata, ed a di-

rigerli ad una professione o mestiere. C.S. 16 Maggio 1861, *M.* 1862, p. 221. — Cass. Firenze 2 Agosto 1875, *M.* 1875, p. 351.

12166 — La speciale Opera Pia consistente nella fondazione d'una scuola per le fanciulle povere d'un dato luogo, da tenersi dalle maestre delle scuole pie, ora soppresse, e senza condizione di riversibilità per tale soppressione, può e deve continuare mediante altre istituzioni. C. S. 29 Dic. 1866, *M.* 1867, p. 217.

12167 — Non ripugna menomamente allo scopo di un Pio Istituto, che il Consiglio comunale aggiunga l'obbligo per le zitelle ivi ricoverate, di dare oltre la istruzione prescritta dal fondatore, anche la istruzione elementare secondo le leggi del Regno. C. S. 29 Nov. 1870, *M.* 1871, p. 15.

12168 — Deve aversi come O. P. la disposizione con cui il testatore istituisce erede un Capitolo di canonici, coll'obbligo di provvedere alla educazione ed all'istruzione di un dato numero di giovani. App. Macerata 8 Marzo 1870, *M.* 1872, p. 302.

12169 — La questione se uno Stabilimento di educazione abbia o no i caratteri distintivi di Opera Pia, appartiene in caso di contestazioni alla competenza dei Tribunali ordinari. D. C. S. 8 Aprile 1873, *M.* 1873, p. 266.

12170 — Tutto quanto concerne l'essenza e l'andamento di uno Istituto educativo, cade sotto il diritto amministrativo dello Stato, e non sotto le disposizioni della legge civile che regola i rapporti del diritto privato. App. Milano 26 Ottobre 1874, *M.* 1875, p. 125.

12171 — Può essere riconosciuta come un'O. P. e costituita in corpo morale, una scuola professionale femminile, la quale sebbene non sia totalmente gratuita, è manifestamente istituita a vantaggio in ispecie delle giovani appartenenti alle classi meno agiate. C. S. 5 Maggio 1875, *M.* 1875, p. 288.

12172 — Quando dagli atti relativi ad una fondazione si raccoglie che è stato principale intendimento del fondatore di dar vita ed incremento all'istruzione, in tal caso i posti gratuiti e semigratuiti di studi annessi alle dette istituzioni sono da ritenersi oneri di beneficenza; quindi il corpo morale da erigersi non può avere carattere di O. P. ma di un Istituto dipendente dal Min. della Ist. Pubb. C. S. 14 Maggio 1875, *M.* 1875, p. 350.

12173 — Le Congregazioni di carità non possono amministrare i beni di quegli Istituti che abbiano gestione propria, statuti propri, esistenza autonoma, e che sebbene siano dati all'istruzione delle fanciulle povere, tuttavia accolgano altresì fanciulle agiate. Cass. Firenze 2 Agosto 1875, *M.* 1875, p. 351.

12174 — Un Collegio per la sussistenza, per il ricovero, e educazione di poveri giovinetti, è una vera e propria O. P. anzichè una istituzione di studio. C. S. 19 Febb. 1875, *M.* 1875, p. 367.

12175 — Una condizione eventuale ancorchè stabilita nell'atto di fondazione, di regola generale non può influire sulla causa principale ed ordinaria che imprime il carattere ad una istituzione. Id. id.

12176 — Non toglie perciò il carattere di O. P. al Collegio suddetto la condizione stabilita nella sua fondazione, per cui i giovani da beneficarsi devono essere d'ingegno, e di buona morale, ed avere attitudine allo studio. Id. id.

12177 — Quando un'O. P. ha per scopo la istruzione e la educazione scientifica dei suoi beneficati, essa è soggetta alla ingerenza e sorveglianza del Min. dell'Istr. Pubb. ma ciò s'intende sempre senza pregiudizio dei diritti della Dep. prov. e della competenza del Min. dell'Int. C. S. 19 Febb. 1875, *M.* 1875, p. 367.

12178 — Un'Istituzione che è diretta unicamente all'ammaestramento letterario e religioso della gioventù di un paese, deve ritenersi come una fondazione fatta a prò dell'istruzione, sotto la sorveglianza e tutela del Min. dell'Istruz. Pubb. anche qualora l'insegnamento sia gratuito. C. S. 16 Luglio 1875, *M.* 1876, p. 32.

12179 — E ciò tanto più quando l'insegnamento debba spingersi sino all'umanità ed anco più oltre, per cui apparisce evidente che tali scuole anzichè favorire le classi meno agiate, mirano a facilitare l'istruzione alle facoltose, ciò che esclude affatto il concetto di O. P. Id. id.

12180 — Il legato destinato a sussidiare i giovani di un Comune che percorrono gli studi universitari, quando non è esplicitamente disposto nella sua originaria costituzione che debba fruirne soltanto la classe meno agiata, e non si esige anzi nei giovani altra condizione che di appartenere al detto Comune, vuolsi considerare non come un' O. P. ma come una di quelle Istituzioni fatte in prò degli abitanti di un Comune, soggette alla vigilanza del Min. dell'Ist. Pub. C. S. 23 Giugno 1875, *M.* 1876, p. 47.

12181 — Non si può contestare il carattere di O. P. ad un Istituto educativo com. nel quale le alunne esterne godono di una gratuità assoluta, e le interne pagano una pensione pel rimborso di una parte delle spese, dopo detratte le rendite dell'O. P. C. S. 22 Dic. 1875, *M.* 1876, p. 143.

12182 — Quando un'O. P. avesse uno scopo educativo, il relativo D. R. per il riconoscimento dell'Istituto in O. P. dovrà essere controfirmato, oltrechè dal Min. dell'Int. anche da quello dell'Ist. Pubb. ed a

quest'ultimo Ministero dovrà pure deferirsi l'esame dello Statuto organico, in quanto potrà riferirsi agli obblighi dell'Istituto per l'istruzione, ed il governo delle scuole. C. S. 2 Ott. 1875, *M.* 1876, p. 224.

12183 — Sono O. P. private le fondazioni d'amministrazione meramente privata, amministrate da privati o per titolo di famiglia, e destinate ad una o più famiglie certe e determinate, nominativamente indicate dal fondatore. C. S. 28 giugno 1876, *M.* 1876, p. 256.

12184 — Non possono aversi come tali le fondazioni costituite col fine di provvedere all'educazione di giovani orfani ed abbandonati, o dimessi dal carcere ecc. e dotate in parte con somme appartenenti ad altri Istituti. Id. id.

12185 — Possono conferirsi anche alle giavani i posti di studio di belle arti stabiliti a carico degli Istituti di carità, non ostandovi i rispettivi regolamenti, la di cui interpretazione in senso restrittivo non sarebbe conforme allo spirito della pubblica beneficenza, ed allo scopo di favorire lo studio delle belle arti con certe condizioni, le quali si possono riscontrare indistintamente nei giovani dei due sessi. C. S. 17 Nov. 1876, *M.* 1876, p. 384.

12186 — Un legato che ha per iscopo di mantenere giovani di un dato Comune agli studi fino al conseguimento della laurea, da conferirsi preferendo prima coloro di ingegno, poscia quelli di buona condotta; ed a circostanze pari uno della famiglia del testatore, non ha alcun carattere di O. P. ma è invece una fondazione di studio. C. S. 8 Giugno 1876, *M.* 1877, p. 32.

12187 — Nè valgono a torgli tale carattere le parole premesse nel testamento colle quali si indica di fare un atto di beneficenza ; tali parole dovendosi intendere come semplicemente enunciative di un atto diretto a beneficio di chi ne sarà gratificato, e non esclusivamente pei poveri o meno agiati. Id. id.

12188 — La fondazione di una scuola ordinata per dare pubblica istruzione di pietà e di lavoro alle ragazze del Comune, scelte senza riserva dal Parroco, ancorchè trovisi amministrata dalla Congregazione di carità e sia chiamata pure dal testatore col titolo di Pio Stabilimento, non può comprendersi fra le O. P. essendo rivolta allo interesse generale degli abitanti anzichè alla classe meno agiata. C. S. 6 Aprile 1877, *M.* 1877, p. 160.

12189 — Non costituisce un' O. P. il legato da assegnarsi alla istituzione di una scuola di Maestre Pie da istituirsi in un Comune. C. S. 9 Marzo 1877, *M.* 1877, p. 190.

12190 — Quando le rendite della detta Istituzione sono sufficienti, deve essere costituita in corpo morale a cura del Ministero dell'Istruzione pubb. e l'Amm. può essere concessa al Municipio. Id. id.

12191 — E' pienamente conforme alla proposta di costituire in corpo morale una scuola per fanciulle povere, già esistente, ma non ancora legalmente riconosciuta. C. S. 25 Agosto 1877, *M.* 1877, p. 328.

12192 — L'esistenza in un Comune di scuole femminili più che sufficienti al bisogno, non autorizza a prescindere dalla fondazione di una scuola di carità ordinata dal testatore per fare che l'eredità si devolva all' ospedale da lui sostituito, nel caso in cui la scuola non venga attuata nel modo da lui designato. C. S. 14 Nov. 1877, *M.* 1878, p. 143.

12193 — La soppressione delle Corporazioni religiose non forma ostacolo all'erezione in corpo morale di una scuola di carità, che secondo le disposizioni del testatore deve essere diretta da pie suore, dacchè le leggi di soppressione non escludono l'esistenza di associazioni laicali di scuole pie. Id. id.

12194 — Ove la rendita disposta per una maestra delle fanciulle povere non basti per sopperire alla stipendio della maestra, può il lascito essere trasformato scostandosi il meno possibile dalla volontà del testatore, e dallo scopo di una beneficenza educativa, ma non può essere invertito a vantaggio del Comune, ed a compenso della spesa per esso obbligatoria dell'istruzione femminile. C. S. 4 Agosto 1877, *M.* 1878, p. 160.

12195 — La questione circa il diritto, che per ragione di nascita o domicilio possa competere ad essere ammesso ai beneficii di una fondazione per posti gratuiti in un Collegio è di competenza dell'autorità giudiziaria. C. S. 7 Dic. 1877, *M.* 1878, p. 240.

12196 — Il lascito fatto per la fondazione di una scuola in un Comune non è O. P. qualora non sia disposto che di essa possono fruire solo i fanciulli delle classi meno agiate. App. Torino 5 Dic. 1881, *M.* 1882, p.48.

12197 — Quindi se la scuola è istituita a favore della generalità degli abitanti, e non ha dalle tavole di fondazione una propria Amministrazione, questa appartiene al Comune, secondo l'art. 82. legge com. Id. id.

12198 — Non è O. P. una fondazione scolastica, quando non è statuita alcuna condizione di preferenza pei meno agiati. C. S. 20 Agosto 1877, *M.* 1878, p. 240.

12199 — Non basta ad imprimere tale carattere l'obbligo di impiegarne gli avanzi in pensioni o mezze pensioni, a pro' dei giovani più meritevoli per circostanze di famiglia, giacchè tale clausola accenna piuttosto ad una povertà relativa, che non è quella contemplata dalla legge sulle O. P. Id. id.

12200 — Il carattere di una fondazione è determinato dal fine che si propone e dalla qualità delle persone a vantaggio delle quali è diretta. Id. id.

12201 — La fondazione in un Comune di un Istituto di educazione tecnica per i figli degli operai del capoluogo deve essere costituita in Corpo morale a termini dell'art. 25 della legge sulle O. P. non potendo cader dubbio sulla utilità di una istituzione che ridonda a beneficio di una delle classi meno agiate della società. C. S. 26 Ott. 1878, *M.* 1879, p. 64.

12202 — Chi non ha diritto di concorrere ad un sussidio per studi ordinato sotto date condizioni, non ha interesse, nè quindi azione per contrastare il sussidio stesso a colui al quale venne deliberato dall'O. P. incaricata. Cass. Torino 24 Aprile 1879, *M.* 1879, p. 352.

12203 — Un legato fatto per la educazione di un giovane nelle belle arti, a scelta del Municipio, il quale però debba sempre preferire una persona bisognosa, per quanto si presenti a primo aspetto come un legato di studio pure è O. P. perchè il testatore col dare la preferenza ai giovani bisognosi, ha impresso alla sua disposizione un carattere evidente di beneficenza. C. S. 16 Genn. 1880, *M.* 1880, p. 80.

12204 — Se dal complesso di un testamento risulta evidente la volontà del fondatore di un' O. P. per sussidi universitari, di volerli conferire non solo per gli studi tassativamente indicati, ma anche per altri designati genericamente, nulla vieta che la designazione sia applicata anche per questi ultimi. C. S. 1 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 64.

12205 — L'Istituto che ha per iscopo di istruire nella religione fanciulli dispersi e giovani poveri per prepararli al sacramento dell'Eucaristia, fornendoli di vitto nei giorni dell'istruzione, è un'O P. C. S. 24 Sett. 1881, *M.* 1881, p. 352.

12206 — Nessuna legge dà alla Dep. prov. il diritto di approvare o no una nomina fatta da una Pia Amministrazione ad un posto di studio, giusta le tavole di fondazione, per cui è assolutamente illegale la pressione da essa esercitata sull'Amministrazione; e deve annullarsi tanto la deliberazione della Dep. quanto quella della pia Amministrazione, con cui in obbedienza alle ingiunzioni avute, avesse revocato la nomina fatta, assegnando invece il posto di studio ad un altro individuo. C. S. 2 Agosto 1881, *M.* 1881, p. 384.

12207 — In mancanza di aspiranti agli studi universitari cui provvede un'O. P. apparisce opportuna la riforma proposta di conferire invece il posto a giovani che attendono a studi in licei si civili che militari, in istituti tecnici, od in altri istituti d'insegnamento, per ottenere abilitazioni ad una professione liberale. C. S. 23 Dic. 1881, *M.* 1882, p. 80.

12208 — Quando colla rendita di un pio lascito per l'istruzione elementare non è possibile di mantenere una scuola, è provvedimento savio e conforme alla volontá del testatore che la detta rendita sia invertita a favore di un Asilo infantile, nel quale ricevano la prima istruzione i bambini del Comune, e ciò anche perchè all'insegnamento elementare è già obbligato il Comune per le leggi vigenti. C. S. 3 Marzo 1882, *M.* 1882, p. 144.

12209 — Se al Comune occorre di ampliare l'istruzione e di provvedere con maggior larghezza ad altri servizi relativi, non può a questo scopo richiedere la riforma di un' O. P. già destinata a vantaggio della istruzione e della beneficenza, onde ottenere da essa un concorso maggiore. C. S. 19 Genn. 1883, *M.* 1883, p. 208.

12210 — Da ciò che una scuola pei fanciulli poveri di un dato borgo sia stata fondata con bolla ponteficia, ed affidato l'insegnamento ad un sacerdote da presentarsi da una data famiglia e da istituirsi canonicamente dall'Arcivescovo, non si può dedurre che si tratti di una fondazione ecclesiastica, e neppure di un' O. P. mista di culto e beneficenza; ma devesi ritenere trattarsi di fondazione esclusivamente laicale. App. Milano 9 Febb. 1883, *M.* 1883, p. 287.

12211 — **Ospedali** — Non osta alla erezione in Corpo morale di un'Opera Pia la insussistenza della somma legata per lo impianto di uno Spedale per cronici, quando il testatore non ha fissato il numero degli individui da ricoverare, e quando è riconosciuto che colla somma ereditata si può far già luogo all'aprimento dello Spedale con un piccolo numero di ricoverati. C. S. 4 Ottobre 1868, *M.* 1869, p. 218.

12212 — Se taluno ha istituito erede delle sue sostanze uno Spedale, raccomandandogli di avere in particolare considerazione gli ammalati poveri di un dato Comune, il migliore e più usitato modo di eseguire la sua volontà è quello di accogliere e curare gratuitamente i poveri suddetti sino alla concorrenza della somma legata. Nota Min. Int. 1 Settembre 1871, *M.* 1871, p. 381.

12213 — Può essere autorizzato l'acquisto di una farmacia per parte di uno Spedale quando sia fatto per sottrarre lo Spedale medesimo ad una specie di manopolio a suo danno sostenuto dagli esercenti del luogo nella vendita dei medicinali. C. S. 4 Agosto 1875, *M*, 1875, p. 384.

12214 — Quando il personale addetto al servizio dell'Ospedale è stabilito da una tabella che fa parte dello statuto organico, qualunque cangiamento che voglia farsi al ruolo deve essere fatto mediante riforma a

termini degli art. 23 e 24 della legge 3 Agosto 1862. C. S. 18 Febb. 1876, *M.* 1876, p. 224.

12215 — Non è interdetto di chiamare al servizio degli Spedali le suore di carità appartenenti ad un'associazione benefica che non fu colpita dalla legge di soppressione; ben inteso a condizione che gli statuti dello Spedale non vi si oppongano. Id. id.

12216 — E' luogo pio laicale, non ecclesiastico, uno Spedale, tanto per lo scopo dell'Istituto, quanto per l'Amministrazione laica, senza alcuna ingerenza di persone ecclesiastiche; nè a mutarne l'indole vale il titolo di Venerabile, nè l'ingerenza del Pontefice in qualche rincontro, nè la visita fattagli da delegati ecclesiastici, accennando tali cure all'abusiva intromissione della Chiesa nelle civili istituzioni. App. Palermo 22 Dic. 1876, *M.* 1878, p. 111.

12217 — Non è ammissibile in uno statuto per un Ospedale di infermi poveri fondato per iniziativa di privati benefattori, non sussidiata dal Municipio, la disposizione con la quale fosse stabilito che i bilanci e i conti prima di essere mandati alla Dep. dovessero essere sottoposti all'approvazione del Consiglio com. C. S. 22 Febb. 1878, *M.* 1878, p. 128.

12218 — Non può essere concessa ad uno Spedale l'autorizzazione per l'acquisto di una farmacia. C. S. 31 Agosto 1877, *M.* 1878, p. 240.

12219 — Il proporre un'azione tendente a tutelare e rivendicare i diritti che per un'O. P. spettano ai poveri infermi compete alla Congregazione di carità. App. Torino 6 Luglio 1878, *M.* 1878, p. 255.

12220 — Nelle disposizioni testamentarie la preghiera o raccomandazione equivale ad un ordine. Id. id.

12221 — Il diritto derivante da un'istituzione testamentaria ai poveri infermi d'una data località di essere ricoverati e curati nell'Ospedale di un'altra località, non si prescrive per ciò solo che non se ne sia fatto uso pel decorso di 30 anni, nè singolarmente dai poveri stessi, nè dall'O. P. Id id.

12222 — La Commissione direttrice di un Ospedale che altro non è che un'O. P. (per quanto essa sia nominata dal Prefetto) è bensì soggetta a tutela della Dep. ma non è, e non può considerarsi come autorità amministrativa, facente parte del potere esecutivo dello Stato. App. Firenze 20 Dic. 1877, *M.* 1878, p. 288.

12223 — Quindi i suoi atti e le sue deliberazioni non cadono tra quelli contemplati dall'art. 4 della legge 20 Marzo 1865, all°.E. e l'autorità giudiziaria può annullarli e revocarli qualora le ragioni addette per impugnarli si ravvisassero ben fondate e giuste. Id. id.

12224 — La proposta di affidare l'Amministrazione di un piccolo Spedale in un piccolo Comune di pochi abitanti, alla locale Congregazione di carità, è per ogni riguardo di buon governo e di economia, meritevole di approvazione. C. S. 18 Sett. 1878, *M.* 1879, p. 32.

12225 — In un paese agricolo è conveniente abbassare il minimo dell'età per l'ammissione degli ammalati nell'Ospedale. C.S. 18 Sett. 1878, *M.* 1879, p. 32.

12226 — Tenuto conto dei gravi dubbi che in alcune occasioni si sono sollevati intorno all'ammettere nelle Amministrazioni degli Spedali medici e farmacisti, è provvido consiglio eliminare dallo statuto la condizione che debbano far parte dell'Amministrazione i suddetti sanitari, non essendo tolto a chi compete la nomina degli Amministratori, di introdurvi, quando lo credono opportuno, qualche medico o farmacista. C. S. 30 Agosto 1879, *M.* 1881, p. 96.

12227 — Quando in una data fondazione si attribuiscono vantaggi agli abitanti nel circuito di una determinata Parrocchia, nel senso che questi soli possono p. e. venire ammessi a ricovero in uno Spedale, tali vantaggi si estendono man mano agli abitanti di quelle Frazioni, che sebbene al tempo della fondazione non facessero parte della stessa Parrocchia, vennero poi ad esservi aggregate: si perdono invece dagli abitanti di quelle Frazioni, che sebbene comprese nel circuito di quella Parrocchia al tempo della fondazione, ne vengono poscia staccate. App. Torino 13 Aprile 1881, *M.*1881, p. 192.

12228 — **Doti.** — Circ. Min. Int. 11 Febb. 1878, sull'opportunità che le O. P. le quali distribuiscono doti a fanciulle povere, o fanno altre elargizioni per somme di qualche entità, consegnino anzichè denaro, libretti sulle casse postali. *M.* 1878, p. 97.

12229 — Il legato fatto per distribuzione di doti a fanciulle povere deve considerarsi come Opera Pia, e quindi soggetto alla legge 3 Agosto 1862. C. S. 3 Gennaio 1863, *M.* 1863, p. 320.

12230 — Il legato che istituisce erede una Parrocchia e per essa il suo Rettore pro tempore, coll'obbligo di distribuire ogni anno in perpetuo doti a fanciulle povere all'atto del loro matrimonio, ha carattere di una vera O. P. C. S. 10 Dic. 1875, *M.* 1876, p. 143.

12231 — Quindi ove il Parroco pretendesse di sottrarsi alle disposizioni della legge 3 Agosto 1862, col pretesto che si tratta di un semplice onere di cui è garante la rendita parrocchiale, e non volesse modificare il progetto presentato dello Statuto organico, nel senso di sostituire la condizione del matrimonio civile a quella del matrimonio re-

ligioso, in tal caso il Governo può applicare l'art. 21 della legge suddetta. Id. id.

12232 — E un' O. P. il lascito per la distribuzione di doti in perpetuo a favore di zitelle discendenti dalla famiglia del testatore, e in mancanza di esse a favore delle fanciulle del Comune. C. S. 7 Luglio 1876, *M.* 1877, p. 31.

12233 — Venendo a mancare l'Amministrazione affidata dal testatore al possessore del beneficio canonicale di patronato della famiglia ed ai suoi successori, la nuova Amministrazione si può affidare ad un Consiglio nominato dai discendenti del testatore. Id. id.

12234 — Con la disposizione che i maritaggi da sorteggiarsi dovessero andare a beneficio delle donzelle orbe di genitori, il testatore dimostrò un certo interesse alla condizione di povertà delle medesime. C. S. 8 Agosto 1877, *M.* 1878, p. 32.

12235 — Appariscono quindi improntate a giustizia le norme per la collazione delle doti stabilite nello Statuto organico dell'O. P. con cui siasi determinato di beneficare avanti tutto le donzelle povere orfane di entrambi i genitori, indi se avanzano doti disponibili, le donzelle oneste e povere, quantunque non orfane di ambedue. Id. id.

12236 — Non è ammissibile la condizione di decadenza del diritto alla dote, quando cioè le donzelle fossero divenute di cattiva condotta, essendo questo un apprezzamento troppo incerto, che non parrebbe scevro dal pericolo di arbitrio odioso, se abbandonato puramente al criterio dell'Amm. Id. id.

12237 — Qualora per testamento sia stato disposto che i frutti di una determinata somma debbano passare a mano del Parroco, col peso di costituire e pagare una somma pure determinata, a titolo di dote, ad una povera figliuola del luogo in occasione di matrimonio, tale legato deve essere eretto in Corpo morale, e sottoposto alla legge sulle O. P. C. S. 23 Ottobre 1878, *M.* 1879, p. 48.

12238 — Non può dirsi O. P. un lascito per doti, se nelle tavole di fondazione non s'incontri una sola parola che indichi lo scopo di venire in aiuto delle famiglie bisognose, e vi apparisca solo il concetto di promuovere l'istruzione religiosa, premiando i giovani più assidui alla dottrina cristiana. C. S. 21 Maggio 1879, *M.* 1879, p. 192.

12239 — Tale istituzione deve ritenersi fatta a vantaggio della generalità degli abitanti, e sottoposta quindi alla vigilanza del Comune, secondo l'art. 82 della legge com. Id. id.

12240 — Le doti per matrimonio debbono pagarsi all'atto dell'esibizione del certificato dell'ufficiale dello stato civile che constati essersi celebrato il matrimonio civile delle dotande, senz'uopo di altro attestato da parte del Parroco, avendo il nuovo codice abrogato tutte le disposizioni in proposito prima vigenti. Circ. Min. Interno 20 Aprile 1866, *M.* 1866, p. 139.

12241 — Quando un testatore ha lasciato una somma il cui reddito dovesse servire a dotare annualmente una zitella, non devono essere ammesse a concorrere a tale dote le ragazze che hanno già contratto il matrimonio ecclesiastico, poichè non si possono altrimenti ritenere che o maritate, o viventi in concubinato. C. S. 10 Settembre 1872, *M.* 1872, p. 295.

12242 — Quand'anche gli Statuti parlassero di matrimonio religioso, non si richiede la fede della celebrazione religiosa del matrimonio per ottenere da un Istituto il conseguimento di una dote, ma è necessaria la sola fede della celebrazione seguita dinanzi l'ufficiale dello stato civile. App. Bologna 2 Maggio 1872, *M.* 1872, p. 351.

12243 — Se il testatore ha subordinato il conferimento delle doti alla condizione del matrimonio senza riguardo alla forma, per la quale conseguentemente si rimetteva alle leggi in vigore, basta la prova del matrimonio civile, ed esce dai termini legali la condizione che si volesse aggiungere di provare anche il matrimonio religioso. C. S. 12 Ottobre 1872, *M.* 1872, p. 144.

12244 — Un'O. P. le cui rendite debbono essere erogate nel dotare fanciulle povere, e sotto condizione che contraggano le nozze in *faciae ecclesiae*, con ragione si rifiuta di pagare la dote a quella ragazza che contrasse il solo matrimonio civile. Cass. Firenze 13 Sett. 1874, *M.* 1875, p. 48.

12245 — Se lo Statuto di un'O. P. entrato in vigore sotto il Governo Pontificio dispone che per ottenere un sussidio dotale in occasione di matrimonio, è necessaria la fede del Parroco che ne provi la celebrazione, tale condizione non è adempiuta con la celebrazione del matrimonio civile. Cass. Firenze 26 Luglio 1875, *M.* 1875, p. 318.

12246 — Essendo riconosciuto dalle leggi il solo matrimonio civile, non si può pretendere dalle O. P. che le povere fanciulle le quali aspirano alle doti di beneficenza, celebrino oltre a questo, anche il matrimonio ecclesiastico, semprechè non lo prescrivano espressamente gli atti di fondazione. Circ. Min. Int. 24 Maggio 1876, *M.* 1876, p. 163.

12247 — Dipenderà poi dall' esame dei documenti e delle circostanze speciali il decidere nei diversi casi, quando la menzione del matrimonio religioso negli atti di fondazione possa considerarsi semplicemente come un riferimento alla sola forma di matrimonio portato dalla legge del tempo, e quando no. Id. id.

12248 — Se un testatore anteriormente alla legge sul matrimonio civile ha stabilito un legato per il conferimento di doti a povere donzelle, colla condizione che presentino l'attestato del seguito matrimonio, è regolare che nello Statuto sia inscritto l' obbligo che la dote non possa venir soddisfatta se non previo l'attestato del seguìto matrimonio civile e religioso. C. S. 7 Dic. 1877, *M.* 1878, p. 64.

12249 — L'obbligo del matrimonio religioso imposto per il conseguimento del sussidio dotale, quando non viene inibita la celebrazione del matrimonio civile, può essere ammesso come qualunque altra condizione non contraria alla legge, o alla morale, o all'ordine pubblico. C. S. 24 Aprile 1878, *M.* 1879, p. 16.

12250 — La deliberazione con cui una Congregazione di carità si rifiuta al pagamento di una dote di beneficenza, riguardando diritti privati non è soggetta nè alla approvazione della Deputazione prov., nè all'ingerenza del Governo, salvo ai privati stessi di far valere le loro ragioni innanzi l'autorità giudiziaria. C. S. 30 Giugno 1863, *M.* 1863, p. 303.

12251 — La sentenza divenuta irrevocabile, intervenuta sulle domande di fanciulle reclamanti un diritto di dotazione, ha forza di cosa giudicata anche contro le successive domande di altre fanciulle, che si trovino nelle identiche condizioni giuridiche di quelle la cui domanda fu prima respinta. Cass. Napoli 20 Maggio 1871, *M.* 1871, p. 316.

12252 — La delib. della Dep. emessa in seguito a ricorso di nubende escluse dal beneficio di un lascito per doti, deve considerarsi quale un semplice parere sull' estensione del pio lascito, ma non ha il carattere di atto di autorità competente a decidere e risolvere le questioni sull'interpretazione delle tavole testamentarie. C. S. 9 Febbraio 1883, *M.* 1883, p. 112.

12253 — L'erede gravato dal testatore del peso di un' annualità da corrispondere alla Cong. di carità coll'obbligo a questa di impiegare la somma in un'annua dote a fanciulla povera del Comune, non può invocare la decadenza della Congregazione dal legato, per inosservanza degli obblighi a lei fatti, se il testatore non abbia disposto per la decadenza, tanto più se il ritardo della Cong. ad adempire gli abblighi relativi, dipende dalla trascuranza dell'erede a pagare le annualità di cui è gravato. App. Torino 19 Settembre 1870, *M.* 1871, p. 202.

12254 — Mancando nel testamento qualunque disposizione che prescriva il modo di amministrare un pio legato per doti, si fa luogo all'applicazione dell'art. 29 della legge sulle O. P. C. S. 29 Maggio 1874, *M.* 1875, p. 47.

12255 — L'esecutore testamentario non può pretendere di amministrare esso tale legato, poichè il suo ufficio è affatto transitorio. Id. id.

12256 — Sebbene l'amministrazione di un legato per doti a zitelle povere appartenga per legge alla Congregazione di carità, tuttavia è valida l'ipoteca inscritta dal Parroco a conservazione del legato stesso, ove dal modo di elargizione stabilito dal testatore risulti per la Chiesa Parrocchiale un interesse a quella conservazione. App. Ancona 13 Febb. 1875, *M.* 1876, p. 80.

12257 — La condizione imposta dalle tavole di fondazione di un Pio Istituto alle zitelle dotande, di aver frequentato la dottrina cristiana, da giustificarsi con certificato da rilasciarsi dalle maestre pie, quando queste all'atto della fondazione tenevano le scuole del Comune, non può intendersi altrimenti che come un obbligo in generale di frequentare l'insegnamento religioso, e farne constare mediante attestato delle maestre protempore del Comune. C. S. 25 Settembre 1875, *M.* 1876, p. 112.

12258 — Quando l'onere delle doti è imposto ad una Chiesa o ad una Confraternita e si volle collegato a solennità e pratiche religiose, devesi ritenere consentanea alle intenzione del fondatore, la disposizione degli Statuti che circoscrivano alle zitelle cattoliche il beneficio delle doti. C. S. 30 Nov. 1877, *M.* 1878, p. 240.

12259 — I sopravanzi delle rendite delle O. P. aventi per iscopo le distribuzioni di doti per matrimonio, possono, soddisfatto che siasi a tutti gli obblighi ingiunti dalle rispettive tavole di fondazione, invertirsi con R. D. in sussidi ai poveri od a favore di altro Pio Istituto. C. S. 11 Genn. 1873, *M.* 1873, p. 231. — C. S. 21 Luglio 1875, *M.* 1875, p. 350.

12260 — In tal caso, e quantunque l'assegnazione delle doti spetti al Comune, non è regolare che esso assuma anche la distribuzione dei sussidi, poichè questo ufficio spetta per suo istituto e per legge alla Congreg. di carità. C. S. 11 Gennaio 1873, *M.* 1873, p. 231.

12261 — Quando la rendita di un legato per doti amministrato da un Conservatorio di orfane, eccede i bisogni della dotazione, ed il capitale rimane assicurato, si può autorizzare che l'avanzo sia convertito in capitale a profitto del Conservatorio, essendo interdetto assolutamente qualunque altro uso del capitale medesimo. C. S. 7 Genn. 1873, *M.* 1873, p. 380.

12262 — Non può mai dirsi che manchino al loro fine i legati per doti a fanciulle povere; e quindi l'inversione dei medesimi sarebbe contraria alla legge. C. S. 11 Agosto 1875, *M.* 1875, p. 384.

12263 — Tuttavia tale inversione potrà essere ammessa ove sia fatta necessaria per non vedere disperso il legato, quando gli manchi per insistenti rinuncie un'Amministrazione qualunque. Id. id.

12264 — Può essere autorizzata la conversione di lasciti dotali in sussidi a domicilio, quando pel lunghissimo tempo trascorso dall'origine della istituzione, non sia più dato riconoscere se tuttora rimangono fanciulle dipendenti da quelle determinate famiglie a favore delle quali furono stabilite le doti, e sia posto fuori di dubbio che ora non vi sono più aspiranti alle doti medesime. C. S. 19 Gennaio 1876, *M.* 1876, p. 144.

12265 — Quando il numero delle doti di sponibili eccede quello delle persone che vi possono aver diritto, e non vi ha ragione per accrescere la misura di ciascuna dote, e gli avanzi dei redditi annui non siano per volontà del fondatore assegnati ad altri scopi di beneficenza, può in tal caso autorizzarsi l'inversione dei medesimi avanzi, per una diversa forma di beneficenza a favore delle classi meno agiate. C. S. 10 Genn. 1877, *M.* 1877, p. 240.

12266 — Tuttochè il testatore abbia determinato il numero delle doti da distribuirsi, ove la rendita si trovi notevolmente aumentata, conviene piuttosto accrescere il numero delle doti anzichè elevare le singole doti oltre un limite poco consentaneo all'indole di tali sussidi, come da L. 200 a L. 2000. C. S. 5 Maggio 1877, *M.* 1877, p. 320.

12267 — Non è accettabile la proposta di dividere e frazionare in favore di un numero illimitato di zitelle, l'ammontare complessivo delle doti di un legato pio, ma conviene determinare e restringere questo numero, se non si vuole rendere illusorio il benefizio. C. S. 21 Maggio 1880, *M.* 1880, p. 192.

12268 — Quando il testatore abbia disposto che un lascito per doti si debba elargire in ogni anno ed in una somma determinata, se per avvenuta diminuzione di patrimonio non si possa più adempire questa seconda condizione, devesi però osservare sempre la prima. C. S. 24 Marzo 1882, *M.* 1882, p. 160.

12269 — Quindi non può essere approvata la proposta fatta dal Consiglio com. che il dotalizio sia concesso ogni due anni, e deve invece elargirsi nella somma rimasta disponibile in ogni anno, cercando di ripristinare la somma indicata dal testatore, mediante gli eventuali risparmi che potranno verificarsi per caducità di doti. Id. id.

**OPERE PUBBLICHE E COMUNALI** — 12270. — Circ. Min. LL. PP. 2 Novembre 1872, circa la bollazione degli atti contabili del servizio di opere pubbliche, e norme per sollecitarne i pagamenti. *M.* 1873, p. 4.

12271 — R. D. 29 Giugno 1874, n. 2024 che approva il regol. per le spese da farsi ad economia pei lavori stradali di conto dello Stato. *M.* 1874, p. 289.

12272 — Regol. 19 Dic. 1875, n. 2854 per la contabilità e per la collaudazione dei lavori che si eseguiscono a cura del Min. dei LL. PP. *M.* 1876, p. 145.

12273 — Circ. Min. LL. PP. 20 Ottobre 1878 sui certificati per concorso ai lavori pubblici di conto dello Stato. *M.* 1878, p. 339.

12274 — Legge 24 Dic. 1879 per l'esecuzione d'urgenza d'opere pubbliche. *M.* 1880, p. 4.

12275 — R. D. 31 Dic. 1879 che approva il regol. per l'esecuzione della legge sopradetta. *M.* 1880, p. 16.

12276 — R. D. 8 Genn. 1880 che dà facoltà al Min. dell'Interno di autorizzare, nei casi di grande urgenza, pagamenti in acconto ai Prefetti per la distribuzione dei sussidi ai Comuni ed ai Consorzi, per l'esecuzione di opere pubbliche. *M.* 1880, p. 34.

12277 — Circ. Amministrazione Cassa depositi e prestiti 24 Genn. 1880 sulle domande di prestiti per opere stradali, portuali, e idrauliche da intraprendersi nell'anno 1880. *M.* 1880, p. 50.

12278 — Circ. Min. LL. PP. 1 Febb. 1880 sui concorsi e sussidi dello Stato per opere pubbliche di 3ª e 4ª categoria, secondo gli art. 97 e 99 della legge sulle opere pubbliche 20 Marzo 1865. *M.* 1880, p. 67.

12279 — Circ. Min. Int. 20 Aprile 1880 sulla concessione ai Comuni o Consorzi di sussidi in forza della legge 24 Dic. 1879. *M.* 1880, p. 148.

12280 — Circ. Min LL. PP. 16 Ott. 1880, sulla trasmissione al Min. dei verbali di consegna dei lavori appaltati. *M.* 1880, p. 354.

12281 — Legge 23 Luglio 1881 per la esecuzione di alcune opere pubbliche. *M.* 1881, p. 258.

12282 — L'Amministrazione può commettere ad altri, e non all'appaltatore, le opere o provviste che eccedono il prezzo d'appalto. Cass. Roma 3 Maggio 1881, *M.* 1881, p. 362.

12283 — Circ. Min. Ist. Pubb. 19 Ott. 1881 per l'indennità di direzione e sorveglianza ai lavori negli Istituti dipendenti da quel Min. *M.* 1881, p. 369.

12284 — Legge 31 Maggio 1883 con la quale è ricostituita la Cassa di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia per fare prestiti ai Comuni. *M.* 1883, p. 193.

12285 — L'imprenditore di un opera che rovinò prima che seguisse la collaudazione e la consegna all'appaltante, non ha diritto ad indennità, salvo che questa sia stata convenuta, o consti in modo positivo e certo che la rovina avvenne per cause affatto e-

stranee all'imprenditore, o per nessun modo a lui imputabili, come sarebbe la manifesta imperfezione del progetto, e la forza maggiore superiore ad ogni umana potenza. App. Torino 26 Marzo 1867, *M.* 1867 p. 302.

12286 — Dalla circostanza che siensi in seguito alla rovina dell'opera adottate in un secondo progetto alcune variazioni, non puossi dedurre in modo certo che il primo progetto fosse imperfetto e che perciò debba a questa causa ascriversi la rovina del lavoro. Sent. App. Torino 26 Marzo 1867, *M.* 1867 p. 302.

12287 — Negli appalti dati da un Comune per la costruzione di opere pubbliche, non si presume la convenzione di indennizzare l'imprenditore per l'avvenuta rovina di esse, perchè tale convenzione è contraria alle norme regolatrici di tali contratti. Id. id.

12288 — L'appaltatore di opera pubblica è l'unico responsabile pei danni recati nell'esecuzione dei lavori, qualunque possa essere il di lui diritto di regresso verso l'autorità appaltante. App. Torino 13 Maggio 1872, *M.* 1872, p. 298.

12289 — L'appaltatore di un'opera pubblica è tenuto a rispondere verso i privati pel fatto delle persone da lui commesse ed in qualsiasi modo incaricate dell'esecuzione dell'opera pubblica, siano essi giornalieri, cottimisti, o subappaltori. App. Torino 10 Febb. 1873, *M.* 1873, p. 170.

12290 — Alle spese per riparare dai fiumi le proprietà adiacenti, quando non si tratti dell'abitato delle città e dei villaggi, a senso dell'art. 99 della legge sui LL.PP. non possono provvedere i Comuni a loro carico, ma devono provvedervi i proprietari interessati o di moto proprio, o in caso di dissenso mediante costituzione di regolare Consorzio. C. S. 11 Marzo 1874, *M.* 1874, p. 242.

12291 — Se il direttore dei lavori com. senza preventiva autorizzazione ordina opere non contemplate nell'appalto e non ottempera all'art. 128 della legge com; ovvero se viola la legge sui LL. PP. facendo compiere senza licenza lavori che interessano il regime dei fiumi, il Comune non può riconoscere tali opere, e gli appaltatori devono ascrivere a sè stessi se non vengano soddisfatti, e debbono rivolgere le loro domande verso gli Amministratori od agenti del Comune stesso. Id. id.

12292 — La costituzione dei Consorzi di cui sopra, non può essere fatta di ufficio dalla Deputazione, ma deve essere promossa dagli interessati a senso della legge sui LL. PP. Id. id.

12293 — L'appaltatore di un'opera pubblica, che nell'esordio del giudizio limita la sua domanda al pagamento di una somma minore a saldo prezzo di lavori, è ammesso poi a chiedere la somma maggiore risultante dalla perizia, se a questa si dovette venire perchè l'Amministrazione negò la collaudazione, in base alla quale l'appaltatore aveva chiesto una somma minore. Cass. Torino 19 Novembre 1873, *M.* 1874, p. 248.

12294 — L'appalto di un'opera pubblica data dal Governo non costituisce per lui un atto commerciale. Cass. Torino 19 Novembre 1873, *M.* 1874, p. 248.

12295 — Il tasso degli interessi dovuti dal Governo non può eccedere il 5 p 0[0. Cass. Torino 19 Novembre 1873, *M.* 1874, p. 248.

12296 — L'art. 374 della legge sui LL. PP. devesi intendere nel senso che il giudice possa applicare fra le due penalità, di polizia cioè e correzionale, quella che gli parrà conveniente di prescegliere, ma non entrambe al tempo stesso per la medesima contravvenzione. Cass. Firenze 15 Novembre 1873, *M.* 1873, p. 352.

12297 — Quando i lavori sono ultimati e dopo che si è diffidata l'Amministrazione a procedere al collaudo, la cessione dei crediti dell'appaltatore non incontra ostacolo nell'art. 339 della legge sui LL. PP. App. Genova 9 Aprile 1875, *M.* 1875, p. 361.

12298 — All'appaltatore delle opere pubbliche non è imposto da alcuna legge di provocare la risoluzione dell'autorità amm. prima di procedere in via giudiziaria. Cass. Roma 8 Marzo 1876, *M.* 1876, p. 203.

12299 — La pubblica Amministrazione nel caso previsto dall' art. 341 della legge sui LL. PP. non può fare eseguire le opere a spese dell'appaltatore, se prima non è ad esso notificata l'ingiunzione prescritta, e questa non è tornata senza effetto. Cass. Torino 2 Marzo 1876, *M.* 1876, p. 220.

12300 — Questo principio è applicabile anche se l'appaltatore sia per cadere o sia già caduto in istato di fallimento. Id. id.

12301 — La massa dei creditori dell'appaltatore il quale fu dichiarato fallito, quando lo creda di sua convenienza, e colle volute autorizzazioni, può continuare e condurre a termine l' impresa. Id. id.

12302 — La disposizione dell'art. 363 della legge sui LL. PP. non dispensa l'appaltatore dalle formalità stabilite dagli art. 354 e 362 della detta legge. Cass. Roma 20 Maggio 1876, *M.* 1877, p. 5.

12303 — L'accordo del Sindaco con l'appaltatore nel riconoscere la misura e la regolarità dei lavori fatti pel Comune, non basta a stabilire l'adempimento delle formalità richieste dagli art. 358 e 362 della legge succitata. Id. id.

12304 — In ogni caso, la dichiarazione del giudice del merito che tali formalità non vennero adempiute, costituisce un giudizio di fatto incensurabile in Cassazione. Id. id.

12305 — Se il giudice del merito dichiara che non furono adempiute le formalità occorrenti per la consegna dei lavori di appalto, non è tenuto a pronunciare sulla domanda promossa dall'appaltatore pel pagamento di una somma in più che reclama per lavori fatti, e che il Comune ricusa. Id. id.

12306 — Nel caso contemplato dall'art. 344 della legge sui LL. PP. in cui l'aumento o la diminuzione delle opere appaltate dipende da eventualità, alle quali è estranea l'Amministrazione, l'appaltatore non ha alcun diritto all' infuori di quello relativo alla risoluzione del contratto, e se invece di risolvere il contratto ha creduto di portare a compimento i lavori, non gli compete che il diritto di averne il prezzo ai termini del contratto. C. S. 15 Nov. 1876, *M.* 1877, p. 169.

12307 — Lo Stato non è tenuto al risarcimento dei danni derivati all'appaltatore di opera pubblica dalla imposta esecuzione del contratto d'appalto, se tale impedimento sia stato conseguenza di una disposizione di legge generale. Cass. Napoli 9 Nov. 1877, *M.* 1878, p. 63.

12308 — E' valido il patto inserto in un contratto d'appalto di lavori per conto dello Stato, che, in tutti i casi in cui insorgessero contestazioni del capitolato, ed in tutte le questioni d'arte da risolversi, per le quali non siasi esplicitamente disposto nel capitolato stesso, sarà arbitro inappellabile il Consiglio Superiore dei LL. PP. App. Genova 26 Maggio 1879, *M.* 1879, p. 239.

12309 — Le disposizioni della legge 20 Marzo 1865 all. F. per quella parte che riguardano l'appalto delle opere pubbliche, sono applicabili, non solo ai lavori fatti per conto dello Stato, ma anche a quelli delle Provincie e dei Comuni. App. Napoli 19 luglio 1875, *M.* 1877, p. 30. — App. Torino 26 Nov. 1880, *M.* 1881, p. 152.

12310 — In ispecie è applicabile all'appalto delle opere com. il disposto dell'art. 344 che fissa il limite dei maggiori lavori, oltre del quale vi è diritto per la risoluzione del contratto. Id. id. — Id. id.

12311 — Quando i Sindaci debbono, a senso dell'art. 378 della legge sui LL. PP. procedere a repressioni di contravvenzioni in materia di opere pubbliche comunali, devono previamente sentire il parere dell' ufficio tecnico comunale o dell' ufficio incaricato della sorveglianza delle strade, o di altro perito, e potranno anche valersi dell'ufficio del genio civile governativo, ben inteso pel tramite del Prefetto. Nota Min. LL. PP. 30 Settembre 1869, *M.* 1870, p. 15.

12312 — Il Comune ha veste legittima per agire contro l'appaltatore di opere pubbliche nello scopo di ottenere il risarcimento dei danni recati ai canali e strade inservienti ai privati, anche quando il Comune non abbia proposto i suoi reclami in conformità delle leggi sulle espropriazioni e sulle opere pubbliche. App. Torino 13 Maggio 1872, *M.* 1872, p. 298.

12313 — Il Comune giusta gli art. 243 e 343 della legge sui LL. PP. non ha obbligo di pagare all'appaltatore di un'opera comunale, lavori non previsti nel contratto, stati eseguiti dietro semplici ordini verbali dell'Ingegnere direttore, senza che sia intervenuta la formale approvazione del Comune stesso. Cass. Firenze 21 Aprile 1873, *M.* 1874, p. 175.

12314 — I danni recati alla proprietà privata da un impresario nella costruzione d'un'opera com. (strada) devono essere risarciti dal Comune, se l'impresario stesso non ha ecceduto nel mandato. App. Torino Luglio 1878, *M.* 1878, p. 251.

12315 — Per stabilire l'eccesso nel mandato non basta la prova che il Comune abbia avvertito l'impresario di avere emesso una esplicita proibizione a compiere il lavoro pregiudizievole al privato. Id. id.

12316 — Deve ritenersi viziata di nullità come contraria all'art. 128 della legge com. la deliberazione del Consiglio che ordinò il pagamento di alcuni lavori fatti in economia dalla Giunta per una somma eccedente le L. 500; ed è regolare il D. del Prefetto che annullò tale deliberazione dichiarando responsabili in proprio della maggior spesa gli Amministratori che l'avevano ordinata. C. S. 21 Sett. 1878, *M.* 1878, p. 355.

12317 — Non vale a giustificare il Municipio la circostanza addotta dall'urgenza dei lavori che non diede tempo di chiedere al Prefetto la facoltà di farli in economia; nè quello dell'ignoranza delle prescrizioni dell'art. 128 della legge com. Id. id.

12318 — Non è giustificabile la riluttanza di un Comune a pagare acconti all'appaltatore di un'opera pubblica con pretesto che l'opera non è collaudata, quando col contratto d'appalto vengono stabiliti tali pagamenti. C. S. 17 Sett. 1879, *M.* 1880, p. 45.

12319 — Nello spirito e nella lettera della legge la classificazione delle strade obbligatorie non è subordinata alla entità della spesa, quand'anche questa potesse apparire superiore alle forze economiche del Comune. C. S. 8 Maggio 1879, *M.* 1880, p. 45.

12320 — Constando per giudizio sovrano del magistrato di merito, che il ritardo e le interruzioni nella esecuzione di un'opera pubblica appaltata non derivarono da causa imputabile allo appaltatore, ma dall'erronea ineseguibilità dichiarata dei progetti, non può pretendere l'Amministrazione appaltante di far eseguire i lavori d'ufficio a termini dell'art. 341 della legge sui LL. PP. — Cass. Torino 30 Marzo 1883, *M.* 1883, d. 221.

12321 — Non può mai l'Amministrazione assumere d'ufficio l'esecuzione dei lavori appaltati, senza prima uniformarsi al prescritto dell'art. 343 stessa legge. ld. id.

12322 — In difetto rimane tenuta al risarcimento dei danni verso l'appaltatore. Id. id.

12323 — La responsabilità del Comune appaltante non viene meno solo perchè l'esecuzione d'ufficio sia stata ordinata con D. Prefettizio, se però venne provocata dal Comune medesimo, ed anzi fu da lui iniziata con atto di diffidamento intimato all'appaltatore. Cass. Torino 30 Marzo 1883, *M.* 1883, p. 221.

12324 — L'autorità giudiziaria è competente a conoscere degli effetti giuridici di detto D. del Prefetto. Id. id.

12325 — A termini dell'art. 351 della legge sui LL. PP., non può concedersi ai creditori degli appaltatori di opere pubbliche verun sequestro sul prezzo di appalto durante l'esecuzione delle opere, salvo che l'autorità amministrativa da cui la impresa dipenda, riconosca che il sequestro non possa nuocere all'andamento ed alla perfezione dell'opera. App. Napoli 23 Maggio 1870, *M.* 1870, p. 366.

12326 — Dovendosi comprendere fra le opere pubbliche anche le comunali, è applicabile anche ai creditori degli appaltatori delle opere comunali la disposizione dell'art. 351 della legge sui LL. PP. App. Napoli 23 Maggio 1870, *M.* 1870, p. 366.

12327 — L'art. 351 della legge sui LL. PP. il quale dichiara insequestrabile il prezzo d'appalto, non è applicabile ai subappalti, ai cottimi, a ciò che possa essere dovuto dall'appaltatore principale per essi, o per un sequestro fatto non in mano della pubblica Amministrazione, ma dell'appaltatore. App. Messina 27 Sett. 1875, *M.* 1876, p. 102,— Cass. Palermo 27 Giugno 1876, *M.* 1877, p. 105.

12328 — I cottimisti di lavori da compiersi da un appaltatore, nonostante qualsiasi pagamento in conto, non possono far valere alcun diritto su ciò che a questi sia dovuto pel compimento delle opere, se non dopo essersi accertato l'adempimento delle obbligazioni assunte. Cass. Palermo 27 Giugno 1876, *M.* 1877, p. 105.

12329 — La sola Amministrazione pubblica appaltante ha veste per opporsi al sequestro del prezzo di opere pubbliche o di somministranze. App. Genova 20 Luglio 1877, *M.* 1878, p. 14.

12330 — L'assenso dell'Amministrazione è necessario quando il sequestro miri a colpire il prezzo delle somministranze od opere in corso in forza di capitolato, non quando riguardi un 'indennità per somministranze od opere anteriori. ld. id.

12331 —Tale assenso è richiesto quando il sequestro sia domandato da creditori dell'impresa, non quando sia promosso da soci di questa contro l'Amministrazione o Economo giudiziario di essa. Id. id.

12332 — Le disposizioni della legge 20 Marzo 1865 sui LL. PP. per cui le domande di sequestro delle somme dovute agli appaltatori devono dall'autorità giudiziaria comunicarsi a quella amministrativa da cui l'opera dipende, sono scritte non nell'interesse dell'appaltatore, ma dell'opera a lui affidata; quindi l'eccezione desunta da difetto di consenso dell'autorità amministrativa, non può essere opposta che nell'interesse ed in nome dell'opera pubblica. Cass. Torino 11 Nov. 1879, *M.* 1880, p. 61.

12333 — Sul prezzo dei contratti in corso per opere pubbliche non può avere effetto alcun sequestro nè pignoramento, se non vi aderisce l'Amministrazione interessata. App. Roma 28 Agosto 1879. *M.* 1880, p. 75.

12334 — Il detto prezzo non si paga tosto dopo la collaudazione delle opere, ma si trattiene dando avviso al pubblico e invitando i creditori dell'appaltatore per occupazioni permanenti o temporane di stabili, e danni relativi, a presentare i titoli del loro credito entro un termine prefisso. ld. id.

12335 — Nel termine prefisso possono anche gli altri creditori per titoli diversi provvedere con opportuni atti giudiziali al loro interesse. ld. id.

12336 — Il preventivo consenso dell'autorità amministrativa al sequestro del prezzo d'appalto di un' opera pubblica è richiesto unicamente nell'interesse dell'Amministrazione, e quindi il difetto di tale formalità non può essere opposto dall'appaltatore come causa di nullità del sequestro. App. Palermo 28 Maggio 1880, *M.* 1881, p. 79.

12337 — Il consenso è richiesto per sequestrare il prezzo d'opere in corso di esecuzione, non per sequestrare le somme dovute all'appaltatore dopochè le opere sono compiute e collaudate, tuttochè non approvate in modo definitivo. ld. id.

12338 — I creditori che vogliano operare un sequestro sulle somme dovute dallo Stato agli appaltatori, debbono farlo nelle mani del Prefetto, e notificarlo al Direttore generale del Tesoro. ld. id.

12339 — Il sequestro delle somme depositate dagli appaltatori a garanzia dell'esecuzione dell'opera pubblica deve farsi nelle mani del Prefetto, e non del Direttore della Cassa depositi e prestiti. ld. id.

12340 — Non è efficace il sequestro sul prezzo dei contratti in corso per opera pubblica e sul prezzo dell'appalto durante l'esecuzione dell'opera stessa, praticato presso l' Amministrazione generale del tesoro e presso il Min. della Guerra, non consenzienti

al sequestro medesino, come nocevole all'andamento ed alla perfezione dell'opera appaltata. Cass. Roma 21 Giugno 1880, *M.* 1881. p. 222.

12341 — Il sequestro è inefficace, sia che trattisi di somme dovute nel corso del contratto o durante la esecuzione dell'opera, sia che trattisi di somme che resteranno dovute dopo finito il contratto, o dopo l'esecuzione dell'opera appaltata. Id. id.

12342 — Rimane saivo però il diritto di sequestrare le somme che saranno dovute all'appaltatore dopo la definitiva collaudazione dei lavori, ed eseguita che sia l'opera appaltata. Id id.

**ORDINAMENTO GIUDIZIARIO** — 12343 — Estratto legge 6 Dic. 1865, n. 2626 intorno al nuovo ordinamento giudiziario d-l Regno. *M.* 1865, p. 370.

12344 — Estratto della tariffa giudiziaria in materia civile approvata con R. Decreto 23 Dic. 1865, n. 2700, circa i diritti dovuti ai cancellieri dei Conciliatori, indennità ai testimoni ed alle parti, nelle cause avanti gli stessi Conciliatori. *M.* 1866, p. 37.

12345 — Estratto delle Istruzioni del Min. di Grazia e Giustizia 28 Giugno 1866, per l'eseguimento della tariffa in materia penale approvata con Decreto 20 Dic. 1865, *M.* 1866, p. 342.

12346 — Estratto dalla nuova tariffa in materia penale approvata con R. Decreto 23 Dicembre 1865, n. 2701. *M.* 1866, p. 166.

12347 — Circ. Min. Int. 4 Giugno 1866, n. 30 sulla compilazione degli stati delle distanze per l'applicazione della tariffa in materia penale. *M.* 1866, p. 183.

12348 — Legge 23 Dic. 1875, che modifica alcuni art. della legge sull'ordinamento giudiziario 6 Dic. 1865. *M.* 1876, p. 4.

12349 — Le indennità di alloggio ai Pretori devono essere pagate dai Comuni a rate mensili. Circ. Min. Int. 14 Marzo 1876, *M.* 1876, p. 99.

12350 — R. D. 30 Marzo 1876, per l'esecuzione degli art. 27 e 29 della legge 23 Dic. 1875, portante modificazioni all'ordinamento giudiziario 6 Dic. 1865. *M.* 1876, p. 116.

12351 — Circ. Min. Int. 7 Agosto 1876, che risolve vari dubbi sull'indennità d'alloggio ai Pretori. *M.* 1876, p. 243.

12352 — Circ. Min. Int. 27 Agosto 1879, sui quadri delle distanze per l'applicazione della tariffa in materia penale. *M.* 1879, p. 274.

12353 — Regol. 10 Dic. 1882, per l'esecuzione della legge 29 Giugno 1882, sulle cancelleria giudiziarie. *M.* 1883, p. 34.

12354 — Essendo il Pubblico Ministero uno degli elementi organici delle magistrature giudiziarie, la spesa dei locali del relativo ufficio deve pesare su chi è obbligato a far le spese per i locali dei tribunali: e però è obbligatoria, se ed in quanto lo sia quella dei Tribunali e Corti, di cui l'ufficio del Pubblico Ministero fa parte. Cass. Torino 18 Aprile 1868, *M.* 1868, p. 171.

12355 — A termini dell'art. 132 del Regolamento giudiziario 6 Dic. 1865. le funzioni di P. M. dovendo essere esercitate gratuitamente, ne consegue, che nessuna retribuzione speciale possono pretendere i Segretari com. che in sostituzione del Delegato di P. S. o del Sindaco, venissero incaricati di esercitare tali funzioni. C. S. 29 Sett. 1874, *M.* 1874, p. 362.

12356 — Però nella stessa guisa in cui il Consiglio com. sarebbe libero di aumentare lo stipendio del Segretario o di assegnare ad esso un'annua gratificazione avuto riguardo alle condizioni del servizio generale ed a quelle economiche, non vien meno la sua competenza se ha deliberato un'annua gratificazione a favore del Segretario, motivando tale deliberazione colla dichiarazione di tener conto del carico impostogli di fungere le veci del P. M. presso il Pretore locale. Id. id.

12357 — Il semplice scrittore Municipale non ha veste legittima per fungere da P. M. presso una Pretura. Cass. Napoli 9 Febb. 1874, *M.* 1875, p. 16.

12358 — Il verbale di conciliazione eccedente il valore di L. 30, affinchè abbia forza di scrittura privata riconosciuta in giudizio, occorre che sia sottoscritto non solo dal Conciliatore, ma anche dalle parti; o quanto meno che esso faccia menzione della ragione per cui una delle parti o tutte e due non lo sottoscrissero. Cass. Firenze 19 Marzo 1877, *M.* 1878, p. 14.

**ORDINI CAVALLERESCHI** — 12359 — R. Decreto 20 Febbraio 1868 che stabilisce nuove regole per l' ammissione e le promozioni nell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro. *M.* 1868, p. 177.

12360 — R. Decreto 20 Febbraio 1868, n. 4251 col quale è istituito un nuovo ordine cavalleresco denominato Ordine della Corona d'Italia. *M.* 1868, p. 179.

12361 — Circ. Min. G.G. 26 Aprile 1878 che invita gli ufficiali dello Stato civile ad avvertire le Cancellerie degli ordini di S. Maurizio e della Corona d'Italia della morte dei decorati dei rispettivi ordini. *M.* 1878, p. 162.

**ORFANI** — 12362 — Le spese pel mantenimento di orfani poveri non sono a carico dei Comuni, nè per l' art. 116 della legge com. nè in forza di altra disposizione legislativa. C. S. 23 Ott. 1880, *M.* 1881, p. 16.

12363 — Mancando quindi questo titolo di obbligatorietà dei Comuni della spesa

suddetta, si deve ricercare se vi sieno persone tenute agli alimenti verso gli orfani, o se esistono Istituti di beneficenza in cui sia possibile farli raccogliere gratuitamente. Id. id.

**OROLOGI ELETTRICI.** — 12364 — L'impianto in un Comune di orologi elettrici si può considerare come opera di pubblica utilità, e perciò la infissione dei sostegni dei fili deve essere sopportata dai proprietari delle case, come è sopportata quella dei sostegni dei fanali per la pubblica illuminazione. Nota Min. LL. PP. 31 Luglio 1869, *M.* 1869, p. 269.

# P

**PACCHI POSTALI E PIEGHI.** — 12365 — D. R. 26 Luglio 1881 che approva il regol. alla legge 10 Luglio 1881 pel servizio dei pacchi postali. *M.* 1881, p. 276.

12366 — Circ. Min. Fin. 31 Maggio 1881 sul dazio consumo da riscuotersi sui generi contenuti nei pacchi postali. *M.* 1881, p. 211.

12367 — Id. 1 Sett. 1881 pei diritti di consumo sui generi spediti con pacchi postali. *M.* 1881, p. 291.

12368 — Circ. Min. Int. 20 Novembre 1882, sulla spedizione di pieghi voluminosi per mezzo della posta. *M.* 1882, p. 374.

**PADRI DI 12 FIGLI.** — 12369 — Legge 21 Agosto 1862 n. 785 colla quale sono soppresse le immunità e pensioni ai genitori di dodici figli viventi. *M.* 1862, p. 286.

12370 — Devesi tuttora rispettare la pensione accordata prima dell'attuazione della legge 21 Agosto 1862 da un Comune al padre di 12 figli. App. Napoli 29 Luglio 1874, *M.* 1875, p. 175.

12371 — Deve ritenersi tuttora in vigore l'Editto pontificio del 18 Sett. 1826 per coloro che ottennero prima dell'abolizione del privilegio per dodicesima prole l'iscrizione in un Comune dell'assegno loro dovuto per tale titolo. C. S. 15 Nov. 1876, *M.* 1876, p. 377.

12372 — Se essi vogliono fissare il loro domicilio in un Comune diverso, si può concedere l'autorizzazione sovrana di ripetere l'assegno goduto, nel Comune del nuovo domicilio. Id. id.

12373 — In forza dell'Editto pontificio 18 Sett. 1826, è accordata l' esenzione dalle tasse com. o un corrispondente compenso pecuniario al padre di 12 figli viventi, morto il quale, la esenzione o il compenso viene ripartito fra i figli, ma ne rimane esonerato il Comune per quei figli che cambino domicilio senza domandare ed ottenere la esenzione o il compenso nel Comune del nuovo domicilio. Cass. Roma 16 Maggio 1879, *M.* 1880, p. 271.

12374 — Tanto l'art. 5, quanto le altre disposizioni dell'Editto pontificio del 18 Settembre 1826, devono ritenersi tuttora in vigore per coloro che ottennero l'iscrizione ossia l'assegno prima della legge abolitiva del privilegio; e perciò i Comuni delle Provincie ex pontificie sono tenuti a corrispondere gli assegni relativi a quelli che vanno a stabilire nei Comuni stessi il loro domicilio. C. S. 4 Lug. 1881, *M.* 1881, p. 240.

12375 — Per l'Editto pontificio di Leone XII, 18 Sett. 1826 al padre privilegiato non competeva l'esenzione in natura dalle tasse ordinarie comunitative, ma solo un annuo compenso in denaro da concordarsi colle rispettive magistrature com. Cass. Roma 6 Marzo 1883, *M.* 1883, p. 251.

12376 — Da questa regola generale non era neppure eccettuata la tassa sul bestiami, dalla quale si era esenti, mercé sempre un unico compenso da convenirsi, malgrado il bestiame stesse fuori del luogo in cui il privilegiato era domiciliato. Id. id.

12377 — Tanto il bestiame di commercio quanto quello d'industria non era compreso nel privilegio della esenzione della tassa. Id. id.

**PARROCI E PARROCCHIE.** — 12378 — Il Consiglio comunale non può deliberare sugli interessi di quella frazione di parrocchiani che è situata nel territorio di altro Comune, i quali non possono rimanere obbligati se non dalle deliberazioni del Comune da cui dipendono. C. S. 21 Aprile 1866, *M.* 1866, p. 187.

12379 — I conflitti che sotto l'aspetto economico possono sorgere dalle opposte deliberazioni di due diversi Comuni per quegli abitanti di una stessa Parrocchia, alcuni dei quali appartengono ad uno, altri al secondo Comune, debbono essere risoluti dall'autorità amministrativa, salvi i diritti che gli interessati voglian far valere in via giuridica avanti l'autorità medesima. C. S. 21 Aprile 1866, *M.* 1866, p. 187.

12380 — Trattandosi delle erezione di una nuova Parrocchia, nessun riguardo devesi avere per le opposizioni dei Municipii, quando non accampino altro motivo che un preteso diritto di giurisdizione, non avendo essi alcuna ingerenza in proposito, salvo sostengano qualche spesa per le Parrocchie medesime. C. S. 28 Aprile 1875, *M.* 1875, p. 382.

12381 — Nelle Provincie Venete in seguito all'abolizione del Concordato con la Santa Sede, avvenuta con D. 28 Luglio 1866, tornarono in vigore tutte le prescrizioni in materia ecclesiastica che erano state sospese col Concordato stesso. C. S. 6 Settembre 1875, *M.* 1876, p. 268.

12382 — Quindi i patronati comunali sulle Parrocchie in dette Provincie continuano ad essere regolati colle norme prescritte dal D. Imperiale 15 Maggio 1804 e dalle Risoluzioni 30 Settembre 1827, Id. Id.

12383 — Perciò se un Municipio, esercitando il suo diritto di patronato rifiuterà di aderire alla nomina di un Parroco fatta dall'Ordinario nella persona d'un sacerdote ammesso al concorso per esame, dove non intervennero altri candidati, non sarà il caso di concedere il *R. Placet* al decreto Vescovile che persistesse nel conferimento del beneficio a detto sacerdote; perocchè l'autorizzazione Pontificia a tal uopo invocata dall'Ordinario, anche per le Provincie Venete non potrà avere influenza di fronte al diritto pubblico ed alla legislazione nella soggetta materia. Id. id.

12384 — Nelle Provincie nelle quali i Comuni a termini delle leggi tuttora vigenti possono essere chiamati eventualmente alle spese di culto, non si può dire estranea all'interesse del Comune la lite intesa ad impedire che vadano perdute le rendite del beneficio parrocchiale. C. S. 19 Genn. 1876, *M.* 1876, p. 277.

12385 — Quindi non è contraria alla legge la deliberazione del Comune di rifondere al Parroco le spese non ripetibili di un giudizio iniziato dallo stesso, anche dietro consiglio del Municipio, onde assicurare una rendita parrocchiale. Id. ld.

12386 — Può essere sequestrata la rendita parrocchiale che il Comune è tenuto di corrispondere al Parroco della Chiesa ricettizia. App. Napoli 4 Ott. 1876, *M.* 1877, p. 266.

**PASSAPORTI.** — 12387 — I Comuni non hanno obbligo di rilasciare a stampa i passaporti per l'interno potendo essere fatti a mano; ma se per comodo proprio adottano stampati, la spesa di questi non può essere addossata ai privati ai quali si rilascia il passaporto, dovendo invece andare a carico del Comune. Nota Min. Interno 16 Gennaio 1870, *M.* 1870, p. 46.

12388 — Non sono soggetti a domandare l'autorizzazione del Min. della Guerra per ottenere il passaporto, i giovani non entrati nell'anno 19° di età. Vi sono invece soggetti quelli entrati nell'anno 19°, ed in tempi normali possono ottenere tale autorizzazione dai Prefetti e Sottoprefetti. Min. Guerra 28 Ott. 1878, *M.* 1880, p. 43.

12389 — Non può rifiutarsi la concessione del passaporto ai minori di anni 19 unicamente perchè prossimi ad adempiere l'obbligo di leva, ma si può rifiutare quando manchi il consenso del padre o del tutore, o per altri plausibili motivi. ld. id.

**PATROCINIO GRATUITO.** — 12390 — Circ. Min. lnt. 18 Ottobre 1878 sui certificati di fortuna per l'ammissione al patrocinio gratuito. *M.* 1878, p. 321.

12391 — Legge 19 Luglio 1880 sul patrocinio gratuito. *M.* 1880, p. 241.

12392 — Tutte le O. P. legalmente riconosciute, hanno diritto senza riguardo ai redditi di cui sono fornite, di valersi del beneficio del gratuito patrocinio nelle cause che hanno a sostenere. Nota Min. Int. 22 Ottobre 1874, *M.* 1875, p. 80.

12393 — Però le O. P. non sono obbligate a valersi del gratuito patrocinio in ogni caso per tutte le liti che devono sostenere, trattandosi di un benefizio cui, sovratutto in circostanze speciali, e trattandosi di cause importanti e difficili, possono rinunziare. Id. id.

12394 — Quindi la Dep. prov. come ha facoltà di negare alle O. P. l'autorizzazione di stare in giudizio se non si avvalgono del patrocinio gratuito, può anche nei singoli casi, esaminare se debba fare uso o no di tale facoltà. Id. id.

12395 — Le O. P. ammesse al patrocinio gratuito, in caso di sentenza favorevole, o di transazione sulla lite intentata o sostenuta in giudizio, sottostanno al pagamento dei relativi diritti di cancelleria, e delle tasse di registro e bollo, qualora la somma o il valore a conseguire in forza della sentenza o della transazione superi il sestuplo del montare di quelle tasse. Min. Fin. 1 Sett. 1874, *M.* 1875, p. 112.

12396 — Tal pagamento deve eseguirsi entro i tre mesi dalla transazione, o dalla definitiva ultimazione della causa, sotto pena della multa del decimo sulle tasse dovute. ld. id.

12397 — L'art. 8 del R. D. 6 Dic. 1865 comprende manifestamente anche gli enti morali; e la disposizione dell'alinea del succitato art. è intesa non già a restringere il beneficio del gratuito patrocinio, ma a dispensare gli lstituti che hanno per iscopo la carità e l'istruzione dei poveri, dalla condizione della povertà che è invece richiesta negli altri casi. Cass. Torino 15 Gennaio 1875, *M.* 1875, p. 256.

**PEDAGGI.** — 12398 — Cir. Direz. gen. telegrafi per la esenzione dai pedaggi sui ponti, del personale di manutenzione delle linee telegrafiche. *M.* 1879, p. 321.

12399 — Le Provincie hanno facoltà di mantenere pedaggi o barriere sulle strade e sui ponti loro appartenenti e perciò detti provinciali, finchè col ritratto da quelli si rimborsino delle spese per questi sostenute, ritenute le sole condizioni per la tariffa e pel termine a tenore dell'art. 38 della legge sui Lavori pubblici. C. S. 11 Genn. 1867, *M.* 1867, p, 90.

12400 — La facoltà data ai Comuni dalla legge sulle opere pubbliche di istituire pedaggi quando trattasi di aprire nuove strade e di sistemare radicalmente strade imperfette, non può essere intesa in senso che dai Comuni possa essere sottoposta a pedaggio la libera circolazione degli abitanti nelle

strade interne, connesse e dipendenti l'una dall'altra. Nota Min. LL. PP. 9 Febbraio 1870, *M.* 1870, p. 73.

12401 — I miglioramenti che eseguiscono i Comuni nelle vie interne degli abitati non possono intendersi contemplati nelle nuove strade e nelle radicali sistemazioni a cui si riferisce la legge sulle opere pubbliche, la quale ha voluto alludere all'apertura di nuovi sbocchi commerciali. Id. id.

12402 — Quando la Deputazione prov. non come autorità tutoria dei Comuni, ma come potere esecutivo del Consiglio prov. nega ad un Comune una indennità che questo chiedeva alla Provincia per un ponte proprio dalla medesima costruito, per cui così veniva diminuito il pedaggio che il Comune riscuoteva sopra un ponte di sua proprietà, il Comune non può ricorrere al Re giusta l'art. 143 della legge comunale, ma può soltanto rivolgersi ai tribunali per far valere i suoi pretesi diritti. C. S. 18 Ott. 1870, *M.* 1870, p. 367.

12403 — Il concetto della temporaneità dei pedaggi devesi applicare tanto a quelli di nuova istituzione quanto a quelli che esistevano prima della promulgazione della legge del 1865 sui LL. PP. salvo il modo di determinare la durata rimanente dei pedaggi stessi. Nota Min. LL. PP. 27 Agosto 1871, *M.* 1871, p. 363.

12404 — Ove dal titolo di istituzione del pedaggio sopra un ponte non si rilevi la durata per cui fu concesso, non lo si può sopprimere finchè non consti che col prodotto del pedaggio fu compensata la spesa incontrata per la costruzione del ponte. Id. id.

12405 — Se il Comune in buona fede ha dato in appalto la riscossione di un pedaggio che non venne poi approvato dalla Dep. prov. il decreto della medesima non può avere effetto retroattivo per i fatti e le esazioni anteriori ad esso. Id. id.

12406 — I Comuni e le Deput. prov. possono deliberare ed approvare le modificazioni alle tariffe dei pedaggi, salvo il grado di appello nei casi previsti dalle leggi. Nota Min. Int. 10 Aprile 1872, *M.* 1872, p. 144.

12407 — Quando l'aumento della tariffa del pedaggio potesse recare incaglio alle comunicazioni, è preferibile la proroga della durata del pedaggio. Nota Min. Int. 10 Aprile 1872, *M.* 1872, p. 144.

12408 — Per l'art. 38 della legge sui LL. PP. compete al Governo di approvare l'istituzione di pedaggi e della relativa tariffa, pel tempo strettamente necessario al rimborso delle spese sostenute dalla Provincia. C. S. 6 Maggio 1873, *M.* 1875, p. 13.

12409 — Il Governo dopo che avesse conceduto la facoltà di imporre il pedaggio per un certo tempo, e secondo una tariffa prestabilita, non potrebbe ritenersi sciolto da qualunque impegno, qualora ricevesse altre domande di concessione non giustificate dalle circostanze, e rivolte a menomare o a deludere lo scopo di una concessione precedente. Id. id.

12410 — In queste questioni non si può provvedere con una massima generale, ma conviene decidere sui singoli casi, tenendosi conto della condizione dei luoghi, e del servizio pubblico o privato. Id. id.

12411 — Non possono approvarsi istituzioni di pedaggi sui ponti e strade provinciali, che per indennizzare l'Amministrazione delle spese sostenute per la costruzione di tali opere. C. S. 5 Agosto 1873, *M.* 1875, p. 13.

12412 — Non si accordano pedaggi per lavori di manutenzione e riparazioni o per lavori eventuali per sistemazione di ponti e strade precedentemente costrutte. Id. id.

12413 — Nè potrebbe influire sulla istituzione del pedaggio il fatto che la Provincia avesse già fatto assegnamento sulle somme che avrebbe potuto ricavare dal pedaggio, iscrivendole nell'attivo del proprio bilancio. Id. id.

12414 — La continuazione di un pedaggio esistente prima della promulgazione della legge sui LL. PP. deve riguardarsi come una costituzione nuova, ed in ogni modo deve essere soggetta alle formalità prescritte dall'art. 38 della legge medesima. C. S. 7 Genn. 1870, *M.* 1875, p. 40.

12415 — La rinnovazione della concessione di un pedaggio non può esser fatta, senza che la relativa tariffa sia deliberata ed approvata di nuovo dall'autorità, cui per le vigenti leggi ne è data la competenza. Id. id.

12416 — L'art. 38 della legge sui LL. PP. non ha fatto alcuna distinzione fra i ponti stabili spettanti alla Provincia ed i ponti natanti, essendo tanto gli uni che gli altri compresi sotto la generica denominazione di ponti, soggetti egualmente alle prescrizioni del detto articolo. Id. id.

12417 — I vecchi pedaggi che furono stabiliti come cespiti di rendita, debbono aversi per cessati. C. S. 30 Agosto 1872, *M.* 1875, p. 286.

12418 — I vecchi pedaggi stabiliti come mezzo di rimborso possono durare, se, e in quanto il rimborso non siasi compito. Id. id.

12419 — Quando è dimostrato che i Comuni a beneficio dei quali fu stabilito il pedaggio sopra un ponte, si sono ad esuberanza compensati della spesa di costruzione del medesimo, opera legalmente il Prefetto che con suo Decreto dichiara cessato il pedaggio stesso. C. S. 23 Ottobre 1875, *M.* 1876, p. 83.

12420 — Un pedaggio che s'impone sopra una strada pubblica per lo spazio di 90

anni può essere autorizzato in via eccezionale, quando la spesa ingente della strada ed altre speciali circostanze giustificano la necessità di una lunga ammortizzazione per mezzo del pedaggio. C. S. 16 Febb. 1876, *M.* 1876, p. 314.

12421 — Quando è dimostrato che il prodotto del pedaggio durante il termine stabilito dal R. D. d'autorizzazione, ha dato un minimo introito il quale è ben lungi dall'indennizzare la Provincia delle spese di costruzione di una strada, è giustificata la domanda di proroga provvisoria per 3 anni, salvo alla scadenza dei medesimi di produrre i dati di tale prodotto, onde in base agli stessi, ed alle spese di costruzione, stabilire il numero d'anni preciso per rimborsare la Provincia della totalità di tali spese. R. D. 5 Sett. 1877, *M.* 1877. p. 329. — C. S. 22 Genn. 1881, *M.* 1881, p. 249.

12422 — Quando lo spostamento della barriera ha per fine d'esigere il pedaggio da un maggior numero di passeggeri o di veicoli, è il caso d'autorizzare il trasporto della barriera stessa da un punto ad un altro. R. D. 5 Sett. 1877, *M.* 1877, p. 329.

12423 — Sia nuovo o sia antico un pedaggio nelle strade prov. la sua esistenza è necessariamente subordinata all'art. 38 della legge sui LL. PP. che ne limita la durata al tempo strettamente necessario ad indennizzare l'Amministrazione, delle spese incontrate per la costruzione delle opere. C. S. 25 Aprile 1877, *M.* 1877, p. 380.

12424 — Non possono i Comuni istituire pedaggi per la sistemazione di strade obbligatorie, quando i loro mezzi ordinari e i loro capitoli disponibili bastano a far fronte alla spesa occorrente. C. S. 9 Nov. 1877, *M.* 1878, p. 251.

12425 — Gli art. 38 e 40 della legge sui LL. PP. limitano la facoltà ai Comuni ed alle Provincie di istituire pedaggi sulle loro strade, al tempo presumibilmente necessario al rimborso delle spese di costruzione, escludendone rigorosamente la manutenzione. C. S. 10 Genn. 1879, *M.* 1880, p. 171.

12426 — Questo principio si applica eziandio ai pedaggi preesistenti alla promulgazione di detta legge, vale a dire per mantenerli temporaneamente, all'effetto ed alle condizioni indicate; ma non si possono mantenere con carattere di perpetuità, perchè si offenderebbe il principio capitale della legge, che è della libertà assoluta della viabilità. Id. id.

12427 — La legge com. esclude recisamente il provento di pedaggi dalle rendite com. e lo consente solo all'effetto ed alle condizioni indicate dall'art. 40 della legge sui LL. PP. al quale risponde e combina l'art. 118 della legge com. Id. id.

12428 — I regolamenti per l'amministrazione dei diritti di pedaggio pei varchi dei fiumi e torrenti, i quali diritti furono conservati dall'art. 31 della legge sui LL. PP. non sono sottoposti all' approvazione della Dep. C. S. 6 Nov. 1880, *M.* 1881, p. 41.

12429 — L'art. 139 della legge com. e l'art. 40 della legge sui LL. PP. richiedono l'approvazione della Dep. per l' introduzione o l'istituzione dei pedaggi, non quando però si tratti di pedaggi già esistenti. Id. id.

12430 — Spetta al Prefetto di impedire che un Comune eserciti illegittimamente nelle strade com. un diritto di pedaggio, oltre il termine fissato per la sua durata. C. S. 3 Nov. 1881, *M.* 1882, p. 187.

12431 — Invece è di competenza della Dep. il regolare conformemente alla legge sui LL. PP. i pedaggi preesistenti alla medesima, limitandone il diritto di esercizio in corrispondenza al disposto dell'art.40della legge stessa. C. S. 3 Novembre1881, *M.* 1882, p. 187.

12432 — La classificazione per legge d'una strada tra le com. non toglie alla Provincia che l'abbia costruita, il diritto di continuare ad esercitare sulla medesima il pedaggio che le fosse stato accordato di esigere pel passaggio sulla strada, fino al rimborso delle spese sostenute per la sua costruzione. C. S. 20 Dicembre 1878, *M.* 1882, p. 187.

12433 — Un Comune che voglia istituire un pedaggio su d'una strada deve assoggettare ad esso tutti gli utenti della strada stessa senza distinzione fra cittadini e cittadini, o tra nazionali e forestieri, imponendosi siffatta tassa per l'uso della strada, e non riguardo alle persone degli utenti. C. S. 5 Genn. 1883, *M.* 1883, p. 286.

**PESCA** — 12434 — Circ. Min. Ind. e Com. 4 Giugno 1872, per impedire la pesca colla dinamite. *M.* 1872, p. 227.

12435 — Legge 4 Marzo 1877, sulla pesca. *M.* 1877, p. 97.

12436 — Legge 13 Marzo 1879 che modifica l'art. 24 della legge del 1877, sulla pesca. *M.* 1879, p. 116.

12437 — Legge 31 Dic. 1879 che modifica di nuovo l'art. 24 della legge sulla pesca. *M.* 1880, p. 17.

12438 — R. D. 13 Giugno 1880 col quale sono approvati i regol. per l'esecuzione della legge sulla pesca marittima, e la pesca fluviale e lacuale. *M.* 1880, p. 193, 209, e 225.

12439 — Circ. Min. Agric. 11 Agosto 1880 sulla applicazione dei regolamenti per l'esecuzione della legge sulla pesca. *M.* 1880, p. 305.

12440 — R. D. 13 Nov. 1882 che approva il regol. per l'esecuzione della legge sulla pesca, nella parte che riguarda la pesca marittima. *M.* 1883, p. 17.

12441 — Circ. Min. Agric. contenente spiegazioni sul nuovo regol. per la pesca marittima 13 Nov. 1883. *M.* 1883, p. 34.

**PESI E MISURE** — 12442 — Circ. Min. Ag. Ind. Com. 19 Aprile 1862 sulla fabbricazione di pesi e misure. *M.* 1862, p. 310.

12443 — Circ. Min. Ag. Ind. e Com. 1 Agosto 1863 relativa all'applicazione della legge 28 Luglio 1861 sul sistema metrico decimale. *M.* 1863, p. 281.

12444 — R. Decreto 11 Settembre 1864, n 1931 sul riordinamento del servizio di verificazione dei pesi e delle misure. *M.* 1864, p. 305.

12445 — Circolare Min. Ag. Ind. e Com. 19 Agosto 1864 portante soluzione di quesiti in materia di pesi e misure decimali. *M.* 1864, p. 308.

12446 — Circ. Min. Int. 10 Ottobre 1865, n. 46, circa l'obbligo degli agenti di P. S. e dei RR. Carabinieri di accertare con verbali le contravvenzioni alla legge metrica. *M.* 1865, p. 347.

12447 — Circ. Min. Finanze 24 Dicembre 1867 che vieta di adoperare lo zinco nella fabbricazione delle misure di capacità per i liquidi e per gli aridi. *M.* 1868, p. 98.

12448 — Circ. Min. Finanze 11 Febbraio 1868 sull'applicazione della legge metrica 28 Luglio 1861. *M.* 1868, p. 102.

12449 — Circ. Min. Interno 11 Maggio 1868 che raccomanda la sorveglianza acciò per le contrattazioni non si faccia uso dei pesi e misure dell'abolito sistema. *M.* 1868, p. 184.

12450 — R. Decreto 12 Dicembre 1866, n. 587 che pone il servizio dei pesi e misure nelle attribuzioni delle Prefetture e Sottoprefetture. *M.* 1872, p. 3.

12451 — Circ. Min. Ag. Ind. e C. 4 Febbraio 1873 sulla riscossione dei diritti di verificazione. *M.* 1873, p. 113.

12452 — Id. 17 Febbraio 1873, sul materiale metrico occorrente per operare la verificazione periodica dei pesi e delle misure. *M.* 1873, p. 114.

12453 — Id. 17 Febbraio 1873, sull' aggiustamento dei pesi e delle misure riconosciuti difettosi. *M.* 1873, p. 115.

12454 — Id. 18 Gennaio 1873, sulla riscossione dei diritti di verificazione dei pesi e delle misure. *M.* 1873, p. 49.

12455 — Id. 7 Aprile 1873 per l'accertamento delle contravvenzioni in materia di pesi e misure. *M.* 1873, p. 178.

12456 — Istruzioni Min. Ag. Ind. e C. 10 Maggio 1873, n. 6448 sulla riscossione dei diritti di verificazione dei pesi e delle misure. *M.* 1873, p. 193.

12457 — Circ. Min. Ag. Ind. e Com. 13 Novembre 1873 sulla pubblicazione dei ruoli dei diritti di verificazione dei pesi e misure. *M.* 1873, p. 372.

12458 — Legge 23 Giugno 1874, n. 2000 sulla verificazione dei pesi e delle misure. *M.* 1874, p. 225.

12459 — Tariffa dei diritti per la verificazione prima dei pesi e delle misure, e per ogni verificazione dei misuratori di gas-luce. Id. id.

12460 — R. D. 29 Ottobre 1874, che approva il Regol. pel servizio dei pesi e misure. *M.* 1874, p. 369.

12461 — R. D. 2 Genn. 1874 n. 1773, sulla riscossione dei diritti di pesi e misure. *M.* 1874, p. 49.

12462 — Circ. Min. Agric. 4 Genn. 1874 sulla riscossione della tassa di pesi e misure dovuta dai negozianti ambulanti, ed esercenti in luoghi aperti. Id.

12463 — Circ. Min. Agric. 15 Marzo 1875, sul pagamento dei diritti e misure per parte degli uffici governativi che ne fanno uso. *M.* 1875, p. 145.

12464 — R. D. 18 Marzo 1875, n. 2415, che modifica il regol. 29 Ott. 1874. *M.* 1875, p. 178.

12465 — Circ. Min. Agric. 15 Gennaio 1876, sulle indennità ai verificatori per lo stabilimento temporaneo dell'ufficio di verificazione nei Comuni. *M.* 1876, p. 113.

12466 — Id. 29 Genn. 1876, sui prospetti delle variazioni che vengono apportate agli stati degli utenti pesi e misure. Id.

12467 — Circ. Min. Agric. 2 Agosto 1876, sulla convenienza di far trovare nei Comuni ove si reca il visitatore, un fabbricante di pesi e misure legalmente autorizzato. *M.* 1876, p. 276.

12468 — Circ. Min. Agric. 1 Ott. 1876, sulle misure di vetro e terra cotta. *M.* 1876, p. 358.

12469 — R. D. 20 Maggio 1877 che approva le tavole di ragguaglio dei pesi e delle misure già in uso nelle varie Provincie del Regno, coi pesi e le misure del sistema metrico decimale. *M.* 1877, p. 194.

12470 — Circ. Min. Agric. 27 Nov. 1878, sull'uso delle misure di vetro e di terra cotta. *M.* 1878, p. 370.

12471 — Circ. Min. Agric. 25 Ott. 1878, sulla consegna e vendita di strumenti metrici caduti in confisca. *M.* 1879, p. 33.

12472 — Circ. Min. Agric. 12 Dic. 1878 sulle oblazioni fatte dai contravventori alla legge sui pesi e misure. *M.* 1879, p. 49.

12473 — Circ. Min. Agric. 10 Aprile 1879 sulle tasse di verificazione dovute dai venditori ambulanti, o in luogo aperto. *M.* 1879, p. 162.

12474 — Circ. Min. Agric. 2 Luglio 1879 sulle bilancie a pendolo. *M.* 1879, p. 242.

12475. — Circ. Min. Agric. 22 Ott. 1879 sulla composizione in via amministrativa delle contravvenzioni alla legge metrica. *M.* 1879, p. 337.

12476 — Circ. Min. Agric. 27 Gennaio 1881 sui premi dovuti agli scovritori delle contravvenzioni sui pesi e misure. *M.* 1881, p. 130.

12477 — Circ. Min. Agric. 25 Maggio 1878 sull'obbligo dei Prefetti di indicare i nomi e qualità degli agenti scopritori delle contravvenzioni in materia di pesi e misure. *M.* 1881, p. 226.

12478 — Circ. Min. Agric. 20 Giugno 1881, pel ricupero delle spese giudiziali pel procedimento penale iniziato contro gli oblatori per le contravvenzioni alle leggi sui pesi e misure. Id.

12479 — Circ. Min. Agric. 1 Luglio 1881, sulle tabelle biennali delle categorie degli utenti pesi e misure. *M.* 1881, p. 274.

12480 — Circ. Min. Agric. 20 Ottobre 1881, sugli uffici governativi soggetti a pagamento di tassa per la verificazione periodica dei pesi e misure. *M.* 1881, p. 355.

12481 — R. D. 4 Giugno 1882, che modifica l'art. 28 del regol. 13 Ott. 1861, sui pesi e misure. *M.* 1882, p. 242.

12482 — Le disposizioni speciali dell'art. 20 della legge 28 Luglio 1861 sui pesi e misure non hanno mutato le regole e le competenze ordinarie in fatto di contravvenzioni alla legge stessa, e le firme indicate in detto articolo non debbono aversi come prescritte se non nei casi di visite domiciliari, per cui sia necessario l'intervento dell'autorità municipale. Circ. Min. Agric. Ind. e Comm. 29 Sett. 1863, *M.* 1863, p. 380.

12483 — Gli ingegneri non sono compresi fra quelli che sono tenuti alla verificazione dei pesi e misure. Cass. Firenze 15 Genn. 1873, *M.* 1873, p. 125.

12484 — L'art. 63 del regol. annesso alla legge 28 Luglio 1861 non accenna quali sono gli effetti legali per chi entro tre giorni non produce le eccezioni che crede competergli contro la iscrizione nella tabella degli utenti, e tanto meno commina la decadenza dal diritto di opporre quell'eccezione avanti al giudice, il quale non deve ravvisare nel fatto della iscrizione un ostacolo all'esercizio della sua legittima giurisdizione. Id. id.

12485 — La spesa dei campioni metrici da conservarsi negli uffici di Prefettura e Sottoprefettura è obbligatoria per le Provincie. C. S. 13 Novembre 1873, *M.* 1873, p. 378.

12486 — Gli orologiari sono da escludersi dallo stato degli utenti pesi e misure nel caso soltanto sieno semplici riparatori a domicilio, e non acquistino materie metalliche da trasformare, non tenendo perciò aperto negozio al pubblico. Nota Min. Agric. 26 Giugno 1873, *M.* 1874, p. 47.

12487 — Spetta alla Giunta e non al Sindaco di rilasciare agli utenti pesi e misure certificati per essere presentati in giudizio, allo scopo di attestare il cessato o non intrapreso esercizio che li renderebbe soggetti alla verificazione annuale, ed al pagamento dei relativi diritti. Circ. Min. Int. 9 Sett. 1875, *M.* 1875, p. 292.

12488 — L'art. 14 della legge metrica 28 Luglio 1861, sulle eccezioni dalle verificazioni periodiche, si applica anche a quei proprietari i quali vendono il burro ed il formaggio confezionato col latte ricavato dagli animali mantenuti nei loro fondi. App. Milano 23 Luglio 1875, *M.* 1875, p. 349.

12489 — La iscrizione nella lista degli utenti pesi e misure è un atto dell'autorità amm. che può essere impugnato per via di contravvenzione giudiziale, avanti i tribunali ordinari, da chi creda di essere stato iscritto illegittimamente, e si opponga perciò alla fattagli contravvenzione. Cass. Firenze 29 Genn. 1876, *M.* 1876, p. 170.

12490 — Però l'autorità giudiziaria non può direttamente annullare o confermare tale iscrizione, ma deve soltanto conoscere degli effetti della medesima, in relazione al soggetto della controvversia. Id. id.

12491 — Non è proibito agli esercenti di possedere nel proprio esercizio recipienti di foggia e capacità diversa dalle vere misure, nè di farne uso quando ne abbiano domanda dall'avventore. Circ. Min. Agric. 1 Ott. 1876, *M.* 1876, p, 358.

12492 — Cadono in contravvenzione solo coloro che fanno uso di misure dei sistemi aboliti. Id. id.

12493 — Coloro che fanno uso di misure decimali non munite del bollo di verificazione. Id. id.

12494 — Coloro che non tengono fornito il proprio negozio di una quantità sufficiente di misure legali per corrispondere a tutte le domande degli avventori. Id. id.

12495 — Coloro che sono sorpresi in flagranza a somministrare il liquido in recipiente diverso dalla misura legale, quando in tale misura ne è richiesta la somministrazione. Id. id.

12496 — Il decidere se taluno è o no soggetto alla verificazione dei pesi e misure in riguardo allo smercio di alcuni prodotti è di competenza dell' autorità giudiziaria. Cass. Roma 6 Maggio 1876, *M.* 1876, p. 383.

12497 — Dalla verifica dei pesi e misure sono esenti coloro che se ne servono nelle loro abitazioni, per lo smercio dei prodotti della terra e del bestiame di cui abbiano la proprietà, l'usufrutto o il godimento. Id. id.

12498 — La presenza del Sindaco non è necessaria quando si tratta di fare le indagini relative all'accertamento delle contravvenzioni alla legge sui pesi e misure, a meno che si tratti di accedere a luoghi di

vendita chiusi. Cass. Roma 27 Marzo 1876, *M.* 1877, p. 76.

12499 — Secondo la legge metrica 28 Luglio 1871, anche i Municipi considerati come pubblici ufficii possono essere tenuti alla verificazione periodica dei pesi e misure, quando ne facciano uso. Cass. Roma 31 Maggio 1876, *M.* 1877, p. 235.

12500 — E' regolare la sentenza del Pretore con la quale dichiarò non farsi luógo a procedere per inesistenza di reato nella verificazione elevata dal Verificatore contro al Sindaco per non aver presentato alla verificazione i pesi e misure di cui il Municipio doveva essere fornito, quando è dimostrato che la Giunta non ha mai iscritto il Municipio nello stato nominativo degli utenti, e che non ha mai fatto uso di pesi e misure. Id. id.

12501 — Non contravviene alle leggi il venditore di vino, birra ecc. al minuto, che adopra bottiglie e recipienti diversi da quelli di capacità e misura legale non come mezzo di massima, ma solo come mezzo di consumo più comodo a piacimento degli avventori. Cass. Roma 9 Giugno 1877, *M.* 1877, p. 316.

12502 — Per le leggi metriche i venditori di generi al pubblico cadono in contravvenzione, se nel loro esercizio non tengono tutti i pesi o misure necessarie secondo la natura dell'industria. Cass. Roma 7 Maggio 1879, *M.* 1880, p. 13.

12503 — L'art. 131 del regol. 29 Ottobre 1874 è costituzionale, essendo una disposizione che trova la sua radice nelle leggi che governano la materia. Id. id.

12504 — L'oblazione del contravventore per pagare in via amministrativa la penalità per infrazione alla legge metrica evitando così il giudizio, deve essere scritta in carta bollata da L. una. Risol. Min. G.G.2 Giugno 1881, *M.* 1881, p. 226.

**PETIZIONI.** — 12505 — Circ. Min. Int. 20 Genn. 1862, sulle petizioni al Parlamento ed istruzioni ad esse relative. *M.* 1862, p. 70.

12506 — Circ. Min. Int. 30 Marzo 1863 sui requisiti che debbono avere le petizioni presentate al Parlamento perchè possano essere prese in considerazione. *M.* 1863, p. 119.

12507 — Circ. Min. Int. 5 Maggio 1862, sulle petizioni delle Amministrazioni comunali. *M.* 1862, p. 165.

12508 — I Comuni non possono estendere le loro deliberazioni al di là delle materie espressamente designate dalla legge, ed a queste soltanto è pure limitato il loro diritto di petizione alle Camere. C. S. 21 Marzo 1863, *M.* 1863, p. 221; — C. S. 16 Luglio 1863, *M.* 1864, p. 28 — C. S. 10 Agosto 1867, *M.* 1868, p. 140.

12509 — Non viola la legge la deliberazione colla quale la Giunta municipale stabilisce di proporre al Consiglio di fare una petizione al Governo per ottenere la costruzione di una strada che si ritiene d'interesse generale. C. S. 23 Dicembre 1871, *M.* 1872, p. 55.

12510 — Non si possono confondere le deliberazioni che per sè stesse e nei loro effetti sono contrarie alla legge, colle petizioni che un Corpo morale si proponga di inoltrare al Governo. Id. id.

12511 — Mentre è a buona ragione circoscritta dalla legge l' azione dei Comuni, non si saprebbero definire i termini del diritto di petizione, il quale nei Governi liberi, compete larghissimo, tanto ai singoli cittadini quanto agli enti morali. C. S. 24 Agosto 1878, *M.* 1878, p. 308.

**PETROLIO** — 12512 — Essendo il petrolio una materia incomoda alla salute e capace di accendersi ed esplodere, è conveniente stabilirne il deposito in luogo distante dall'abitato, ed in aperta campagna. C. S. 18 Luglio 1868, *M.* 1868, p. 221.

**PIROSCAFI** — 12513 — E' in facoltà dei Prefetti di dettare misure di polizia pel servizio dei piroscafi sui laghi, quando manchino regolamenti municipali che provvedano sulla materia, ed i manifesti da essi pubblicati a tale scopo hanno base giuridica negli art. 3 e 146 della legge com. Nota Min. Int. 12 Gennaio 1871, *M.* 1871, p. 80.

**POLVERI DA SPARO** — 12514 — Estratto della legge 5 Giugno 1869, n. 5111 che abolisce la privativa delle polveri da sparo. *M.* 1869, p. 209.

12515 — R. Decreto 21 Giugno 1869, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge di abolizione della privativa sulle polveri da sparo. *M.* 1869, p. 209.

**PONTI** — 12516 — Non può la Deputazione prov. imporre al Comune la ricostruzione d'un ponte gia edificato a spese di privati, poichè trattandosi di una nuova sistemazione non sarebbe applicabile l'art. 28 della legge sui LL. PP. — R. D. 5 Agosto 1871, *M.* 1872, p. 176.

12517 — Contravviene al disposto dell'art. 18 della legge sui LL. PP. il Comune che nella ricostruzione d'un ponte che era destinato al passaggio dei pedoni e dei veicoli, lo riduce adatto al passaggio dei soli pedoni. Id. id.

12518 — Non è contraria all'art. 112 della legge com. la deliberazione con cui il Cons. com. abbia stabilito di tenere per conto suo l'esercizio d'un ponte natante, dovendosi questo considerare piuttosto come un servizio pubblico di viabilità per il quale si esige un corrispettivo, che come un bene patrimoniale della specie di quelli contemplati dalla citata disposizione. C. S. 1 Giugno 1872, *M.* 1872, p. 180.

12519 — I ponti formano parte integrale delle strade di cui non sono che una continuazione, e nessuna speciale circostanza può togliere ad essi questo carattere. R. D. 24 Agosto 1872, *M.* 1872, p. 331.

12520 — La costruzione dei ponti essendo considerata opera necessaria di sistemazione della strada, di cui fanno parte e quindi obbligatoria, ne consegue l'obbligo maggiore ai Comuni di mantenere i ponti che fanno capo a strade obbligatorie, e delle quali sono una naturale e necessaria continuazione. D. R. 14 Dic. 1871, *M.* 1873, p. 367.

12521 — Per la ricostruzione in materiale di ponti in legname sopra canali artificiali non, può stabilirsi un termine, giacchè l'art. 33 della legge sui LL. PP. impone tale obbligo, solo nel caso in cui occorra la ricostruzione del ponte in legname. Min. LL. PP. 3 Gennaio 1871, *M.* 1874, p. 32.

12522 — Secondo l'art. 57 della legge sui LL. PP. i ponti d'accesso sui fondi laterali delle strade provinciali sono a carico dei Comuni e dei privati, ai quali assicurano l'accesso sulle strade medesime. C. S. 16 Luglio 1869, *M.* 1876, p. 111.

12523 — Quindi non potrebbe un Comune rifiutarsi alla spesa di restauro dei tombini o ponticelli sui fossi laterali di una strada provinciale, anche se in origine fossero stati costituiti a spese della Provincia, o la strada comunale, cui danno accesso, abbia preesistito alla strada provinciale. Id. id.

12524 — Il mantenimento del ponte in barche per cui sono congiunti due tronchi di strada aperti nel territorio di una sola Provincia, deve ricadere ad esclusivo carico di questa, qualunque sia il vantaggio che derivi ad una Provincia finitima. C. S. 3 Dic. 1875, *M.* 1876, p. 151.

12525 — Anche per la legge sui LL. PP. ai proprietari dei canali artificiali incombe la manutenzione e rifazione dei ponti sui canali medesimi. Cass. Firenze 6 Marzo 1876, *M.* 1876, p. 253.

12526 — La sola circostanza che per la ricostruzione di un ponte che fa parte di una strada provinciale, viensi a migliorare la comunicazione con una strada nazionale, non è titolo sufficiente ad invocare il concorso dello Stato. C. S. 24 Nov. 1875, *M.* 1876, p. 268.

12527 — L'esistenza di un Consorzio per la costruzione e manutenzione di un ponte, non può essere più oppugnata da quel Comune che abbia acconsentito a sborsare, ed abbia effettivamente sborsato, la sua quota nelle spese di concorso nelle opere di consolidamento del ponte stesso. C. S. 16 Ott. 1875, *M.* 1876, p. 15.

12528 — Il rialzo della strada di accesso al ponte se venne eseguito per difesa del ponte stesso, deve considerarsi come un'opera accessoria del medesimo, e la spesa quindi deve essere sopportata dal Consorzio; la manutenzione successiva di un tale rialzo va però posta a carico di quel Comune che ne risente speciali vantaggi. Id. id.

12529 — Quando per le mutate circostanze taluni dei Comuni consorti credano di fatto cessato il motivo di esistere di un Consorzio, ovvero mutata la proporzione del rispettivo interesse, i medesimi devono promuoverne lo scioglimento o la modificazione, giusta il prescritto della legge, ma intanto non possono esimersi dal concorso finchè sussiste il Consorzio. Id. id.

12530 — Dimostrato l'interesse della costruzione di un ponte, la circostanza che questo è posto nel territorio di un solo Comune, e fa parte di un tronco di strada obbligatoria dello stesso Comune, non vale ad esimere gli altri Comuni interessati dall'obbligo di entrare nel Consorzio. C. S. 19 Aprile 1876, *M.* 1876, p. 314.

12531 — Tanto l'art. 32 quanto l'art. 34 della legge sui LL. PP. non separano la costruzione dei ponti dalla loro manutenzione, cosicchè ove si tratti dell'applicazione dell'ultimo alinea dell'art. 32, la costruzione e manutenzione dei ponti sono a carico di chi procede alla costruzione e manutenzione della strada attraversante un corso d'acqua presistente. C. S. 12 Sett. 1877, *M.* 1878, p. 62.

12532 — Se invece si tratti di quei canali artificiali dei quali parla l'art. 34, i ponti sono mantenuti e rifatti dagli utenti dell'acqua. Id. id.

12533 — Gl'impegni dei Comuni presi od imposti per la conservazione di opere pubbliche sotto legislazioni precedenti, non hanno valore quando le opere stesse siano perite e convenga ricostruirle sotto la legislazione attuale, dalla quale siano diversamente determinati gli obblighi intorno alle opere stesse. C. S. 19 Dic. 1877, *M.* 1878, p. 138.

12534 — I ponti benchè esistenti sopra la strada di un Comune, possono però specialmente formare motivo di consorzio fra più Comuni, per la loro costruzione o mantenimento nell'interesse delle reciproche comunicazioni. Id. id.

12535 — La ragione di un Consorzio per il restauro e la manutenzione di un ponte è esclusa, se questa fu sempre a carico di un Comune, a meno che una nuova condizione di fatto attesti che siasi posteriormente creato quell'interesse collettivo voluto dalla legge, per obbligare i Comuni cointeressati al Consorzio. C. S. 25 Maggio 1878, *M.* 1879, p. 156.

**PORTI**. — 12536 — R. Decreto 12 Marzo 1868, che istituisce due Commissioni per la gestione del servizio dei porti e spiagge e fari. *M.* 1868, p. 113.

12537 — La seconda parte dell'art. 192 della legge sui LL. PP. colla quale si determina che la designazione dalle Provincie e dei Comuni tenuti a concorrere alle spese dei porti, debba farsi colle norme dalla legge stabilite pei Consorzi stradali, non è in contradizione coll'art. 185 della medesima legge, che dà al Governo facoltà di formare esso gli elenchi delle Provincie interessate pel mantenimento di ciascun porto; riguardando la seconda parte dell'art. 192 un caso diverso da quello del detto art. 185, e precisamente quello della prima parte dello stesso art. 192. C. S. 10 Agosto 1867, *M.* 1869, p. 21.

12538 — Il Governo era nel diritto di approvare, come fece col decreto reale 15 Maggio 1866, l'elenco dei porti e delle Provincie interessate alla relativa spesa; nè possono le Provincie esimersi da tal peso, allegando l'inosservanza per parte del Governo dell'art. 192 della legge sui LL. PP. C. S. 10 Agosto 1867, *M.* 1869, p. 21.

12539 — I Comuni non hanno facoltà di alienare o concedere porzione o pertinenza alcuna dei porti ricevuti in consegna, nè di eseguirvi qualsiasi innovazione senza i debiti consensi; ma hanno puramente l'obbligo di provvedere a quanto è necessario per conservarli nell'interesse della navigazione e del commercio marittimo. Circ. M. LL. PP. 27 Luglio 1875, *M.* 1875, p. 274.

12540 — Secondo l'art. 100 della legge sui LL. PP. non può il Comune in cui si trova il porto sottrarsi alla spesa relativa; salvo però al medesimo di provvedere a diminuire il suo peso col farsi promotore di un Consorzio a termini del detto art. C. S. 4 Agosto 1875, *M.* 1875, p. 298.

12541 — Ad imporre ai Comuni l'obbligo di concorrere nella 4. parte della quota lasciata a carico degli enti morali interessati per l'art. 191 N. 2 della legge sui LL.PP. non osta la locuzione *singolare* dalla medesima usata coll'accennare ai Comuni del Circondario, essendo che riguarda la generalità dei casi, e non alla eccezione di un porto che tocchi a più Circondari, e non esclude che ad ogni e singolo Circondario o Distretto si riferisca, quando in esso sono compresi uno o piú Comuni dove il porto è situato. R. D. 8 Maggio 1881, *M.* 1881, p. 319.

**PORTO D'ARMI** — 12542 — Circ. Min. Int. 8 Luglio 1872, sulla facoltà degli ufficiali di P. S. di portare armi lecite senza bisogno di permesso. *M.* 1872, p. 214.

12543 — Circ. Min. Fin. 12 Maggio 1878, sul riparto delle multe ad ammende inflitte dagli agenti della forza pubblica per contravvenzioni da essi scoperte in materia di caccia e di porto d'armi. *M.* 1878, p. 195.

12544 — Le guardie municipali non possono essere considerate come Agenti di P. S. se non sono istituite in forza di regolamento deliberato dal Consiglio comunale ed approvato dalla Deputazione, e solo in questo caso hanno diritto di portar armi senza la speciale licenza dell'autorità, mentre in caso diverso volendo far uso delle armi, essendo considerate solo come inservienti del Comune, debbono munirsi della licenza prescritta dalla legge. Nota Min. Int. 28 Dicembre 1865, *M.* 1866, p. 52.

12545 — Il porto del revolver alle guardie municipali deve ritenersi conforme alla legge ed ai regolamenti e non già contrario allo spirito dei medesimi; in conseguenza non può la Deputazione prov. annullare un art. di regolamento municipale che attribnisca alle guardie una tale facoltà. C. S. 16 Marzo 1869, *M.* 1869, p. 269.

12546 — Le guardie municipali essendo agenti di P. S. possono portare armi lecite senza bisogno di permesso. Nota Min. Int. 26 Dic. 1872, *M.* 1873, p. 55.

12547 — Possono portar armi le guardie municipali siano isolate, siano in corpo istituite mediante regol. deliberato dal Cons. com. ed approvato dalla Dep. prov. Circ. Min. Int. 15 Ottobre 1873, *M.* 1873, p. 339.

**PRECEDENZE** — 12548 — R. Decreto 19 Aprile 1868, n. 4349 che regola le precedenze tra le varie cariche e dignità a Corte, e nelle funzioni pubbliche. *M.* 1868, p. 145.

12549 — Relazione del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 Giugno 1868, intorno al R. Decreto delle precedenze. *M.* 1868, p. 182.

12550 — Circ. Min. Int. 15 Dic. 1878, sull'ordine di precedenza delle varie cariche e dignità nelle pubbliche funzioni. *M.* 1879, p. 34.

12551 — Circ. Min. Int. 10 Aprile 1879, sull'ordine di precedenza delle Rappresentanze municipali e dei Conciliatori nelle pubbliche funzioni. *M.* 1879, p. 130.

12552 — R. D. 2 Genn. 1881, che modifica il D. 19 Aprile 1868, sulle precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni. *M.* 1881, p. 52.

**PREFETTI** — 12553 — Circ. Min. Int. 8 Aprile 1862, portante norme di condotta politica e amministrativa ai Prefetti del Regno. *M.* 1862, p. 129.

12554 — R. Decreto 13 Settembre 1863, n. 1475 che fissa l'indennità giornaliera di L. 25 ai Prefetti che si recano in ispezione amministrativa nei Comuni delle rispettive Provincie. *M.* 1863, p. 310.

12555 — Circ. Min. Guerra 8 Febbraio 1865, sugli onori militari da rendersi ai Prefetti e Sottoprefetti quando indossono la divisa del grado, e sono in forma pubblica. *M.* 1865, p. 115.

12556 — Circ. Min. Int. 20 Febbraio

1882, sull'obbligo in massima dei Prefetti di riportare l'autorizzazione del Min. prima di ordinare missioni ed ispezioni amministrative. *M.* 1882, p. 65.

12557 — La scorta d'onore accordata ai Prefetti dal regolamento del Corpo dei RR. Carabinieri, è limitata all'ingresso dei medesimi nei paesi ove si recano ufficialmente in giro, e non puossi pretendere di stazione in stazione. Nota. Min. Guerra 12 Gennaio 1860, *M.* 1863, p. 72.

12558 — La garanzia legale onde sono coperti i Prefetti e Sotto-prefetti, si riferisce soltanto alle azioni penali, e non alle azioni puramente civili. App. Brescia 20 Agosto 1871, *M.* 1871, p. 5.

12559 — La disposizione dell'art. 8 della legge com. trova applicazione tanto nei giudizi penali, quanto nei giudizi civili iniziati contro i Prefetti per il risarcimento dei danni che si pretendono derivati ai privati dagli atti da essi commessi nell'esercizio delle loro funzioni. Cass. Torino 7 Luglio 1876, *M.* 1876, p. 287.

12560 — La necessità dell'autorizzazione è imposta qualunque sia la persona che spiega una domanda giudiziale, e quindi anche al Ministero dell'Interno che promuova una domanda contro un Prefetto o Sotto-prefetto per un atto del loro ufficio. Id. id.

12561 — Nè a dispensare da quest'obbligo può giovare la circostanza che l'azione proposta contro quei Funzionari non formi oggetto di un giudizio particolare fra l'attore e il convenuto, ma entri in un giudizio che ne comprende altri. Id. id.

12562 — Nessuna disposizione di legge prescrive che un D. del Prefetto determinato da ragioni locali e temporanee di ordine pubblico, più o meno giustificate, (nel caso il Prefetto aveva sospese le elezioni), non possa più essere revocata da lui, ma debba intervenire un D. R. di rivocazione. C. S. 25 Maggio 1883, *M.* 1883, p. 217.

12563 — Tali provvedimenti quando sono atti d'imperio e non di giurisdizione, e non creano diritti acquisiti per nessuno, possono sempre essere revocati dal Prefetto, quando sieno cessate le circostanze, o appariscano non giustificati i motivi che li hanno determinati. Id. id.

## PREFETTURE E SOTTOPREFETTURE.

12564 — *Uffici. — Spese d' ufficio.* — Istruzioni Min. Int. 1° Giugno 1866 sulla tenuta del protocollo e degli archivi delle Prefetture. *M.* 1866, p. 253.

12565 — R. Decreto 22 Febbraio 1866 n. 2811 che stabilisce gli assegnamenti per le spese d' ufficio delle Prefetture ed altri uffici dipendenti. *M.* 1866, p. 161.

12566 — Circ. Min. Interno 23 Febbraio 1866 n. 9 sull'assegno fisso alle Prefetture e Sottoprefetture per le rispettive spese di ufficio. *M.* 1866, p. 88.

12567 — Circ. Min. Interno 1° Aprile 1868 che dà nuove disposizioni per l'assegno fisso alle Prefetture e Sottoprefetture. *M.* 1868, p. 162.

12568 — Circ. Min. Interno 21 Gennaio 1870 n. 5989 portante nuovo riparto per gli assegni per spese d' ufficio. *M.* 1870, p. 39.

12569 — R. Decreto 7 Gennaio 1870 relativo agli assegni annui per le spese d' ufficio per le Prefetture, Sottoprefetture e Commissariati distrettuali. *M.* 1870, p. 55.

12570 — Circ. Min. Int. 29 Sett. 1874, n. 15988, contenente istruzioni per regolare l'ufficio di Ragioneria delle Prefetture. *M.* 1874, p. 329.

12571 — R. D. 31 Dic. 1876 che dà facoltà ai Prefetti di nominare gli scrivani giornalieri, e gli inservienti diurnisti negli uffici dell' Amministrazione prov. *M.* 1877, p. 17.

12572 — Circ. Min. Int. 24 Dic. 1875, n. 5027 contenente l'obbligo di versare alle Tesorerie tutte le somme anticipate od altrimenti pervenute ai Prefetti pei servizi affidati alle Prefetture, fatta eccezione di quelle assegnate con mandati a disposizione; e relative istruzioni pel servizio di cassa nelle Prefetture e custodia dei depositi. *M.* 1876, p. 2.

12573 — Circ. Min. Fin. 23 Dic. 1875, n. 7059 alle Intendenze di Finanze che autorizza l'istituzione di apposita contabilità speciale pei fondi versati dai Prefetti. *M.* 1876, p. 3.

12574 — Circ. Min. Int. 26 Febb. 1880 sul servizio di cassa nelle Prefetture e custodia dei depositi. *M.* 1880, p. 84.

12575 — Circ. Min. Fin. 2 Maggio 1881 sull'obbligo delle parti di versare direttamente nelle Tesorerie prov. del Regno, tutte indistintamente le somme, valori e depositi, che a norma delle discipline vigenti dovrebbero riceversi dalle Prefetture; e sulla tenuta delle contabilità speciali pei fondi a disposizione dei Prefetti. *M.* 1881, p. 167.

12576 — Circ. Min. Int. 13 Maggio 1881 che completa e corregge quella del 2 Maggio relativa alle contabilità speciali dei fondi a disposizione dei Prefetti. *M.* 1881, p. 178.

12577 — Circ. Min. Int. 15 Giugno 1881, sulla responsabilità dei funzionari dipendenti dal Min. stesso, per il servizio di cassa nei loro uffici. *M.* 1881, p. 194.

12578 — R. D. 6 Maggio 1883 pel riparto delle indennità di residenza alle Prefetture del Regno. *M.* 1883, p. 177.

12579 — Circ. Min. Int. 3 Gennaio 1881, sugli alloggi dei Sottoprefetti. *M.* 1881, p. 19.

12580 — Il fornitore di oggetti di scrittoio somministrati ad una Prefettura sotto

la gestione di un Prefetto, non ha azione contro il Prefetto successore, nè come rappresentante lo Stato, nè come rappresentante l'ufficio. App. Napoli 9 Febb. 1874, *M.* 1874, p. 283.

**PRESCRIZIONE** — 12581 — La prescrizione semestrale, stabilita dall'art. 53 della legge sulla imposta di R. M. è applicabile sia che trattasi di opposizione al risultato dei ruoli, sia di voluta restituzione. App. Napoli, 20 Genn. 1882, *M.* 1882, p. 175.

12582 — La prescrizione quinquennale non è applicabile alle corresponsioni dovute per le spese di culto. App. Napoli 15 Maggio 1878, *M.* 1879, p. 8.

12583 — Il debito dell'imposta fondiaria e dei tributi verso lo Stato è soggetto alla prescrizione quinquennale. Cass. Roma 15 Giugno 1877, *M.* 1877, p. 332 — App. Messina 17 Sett. 1877, *M.* 1878, p. 26.

12584 — L'Esattore non è un creditore ordinario, la cui azione verso il contribuente si estingua con la prescrizione trentennaria ma un surrogato dello Stato che può far valere gli stessi privilegi, ed è soggetto alla prescrizione quinquennale. Cass. Roma 15 Giugno 1877, *M.* 1877, p. 332.

12585 — Il termine di prescrizione dei crediti dell'erario per imposte dirette comincia a decorrere solo quando l'imposta è divenuta esigibile. App. Firenze 23 Ottobre 1877, *M.* 1878, p. 61.

12586 — Non è ammessibile la prescrizione decennale dell'azione di nullità riguardo a quei contratti di alienazione, enfiteusi ecc. stipulati dai Comuni o dalle O. P. sotto l'impero delle cessate leggi amministrative e senza l'osservanza delle formalità prescritte. Cass. Napoli 14 Aprile 1876, *M.* 1877, p. 127.

12587 — Anche in materia di contravvenzioni alle leggi speciali, in difetto di deroga espressa, la prescrizione dell'azione penale va regolata colle norme del diritto comune, secondo la specie di pena stabilita per le medesime. Cass. Napoli 4 Febb. 1876, *M.* 1876, p. 383.

12588 — I ratizzi annui antichi dovuti dal Comune alla Provincia per concorso in opere pubbliche ed altro, equivalgono a tanti debiti novelli che si formano ogni anno pel fatto della Provincia che anticipa a conto del Comune ciò che da questo è dovuto per servizi che ad esso incombevano, e quindi non possono comprendersi nel novero di quelle annualità per le quali si può invocare la prescrizione a senso dell'art. 2144 del cod. civ. C. S. 14 Ott. 1876, *M.* 1876, p. 342 — C. S. 27 Dic. 1876, *M.* 1877, p. 44.

12589 — Le lettere con le quali l'autorità governativa sollecita un Comune di pagare un suo debito antico verso le finanze dello Stato, sono insufficienti a costituire in mora il Municipio e ad interrompere la prescrizione. Cass. Torino 3 Marzo 1875, *M.* 1875, p. 140.

12590 — La ricognizione di un debito fatta dal Sindaco senza alcuna deliberazione del Cons. com. non obbliga il Comune, e non produce interruzione della prescrizione. Id. id.

12591 — Gli atti amministrativi non interrompono il corso della prescrizione. Cass. Napoli 28 Febb. 1875, *M.* 1875, p. 122.

12592 — Gl'interessi compensativi dei frutti che decorrono prima della valutazione sul valore di un suolo occupato per pubblica utilità, vanno soggetti alla prescrizione trentennale, e non alla quinquennale. Cass. Napoli 25 Febb. 1878, *M.* 1878, p. 202.

**PRESTITI DEI COMUNI** — 12593 — Spetta all'autorità giudiziaria la domanda diretta ad ottenere un compenso per l'opera prestata nell'effettuazione d'un mutuo a favore di un Comune. D. C. S. 13 Febb. 1875, *M.* 1875, p. 280.

12594 — Il Comune che prima del 1870 emise un prestito col patto che sarebbe rimborsato netto e indennizzato da qualsivoglia prelevamento o ritenuta, non può ritenersi l'importo della tassa di R. M. in ragione del 13,20 per 0[0 sulle vincite dei premi verificatesi dopo la legge 11 Agosto 1870, ma deve invece pagare al vincitore l'intero ammontare del premio. Cass. Firenze 11 Nov. 1876, *M.* 1877, p. 173.

12595 — La tassa di R. M. da corrispondersi sugli interessi delle obbligazioni dei prestiti municipali è dovuta dai portatori di questi e per essi dal Municipio, salvo rivalsa, anche quando il prestito sia stato contratto con banchieri. App. Napoli 20 Genn. 1882, *M.* 1882, p. 175.

12596 — Negli imprestiti contratti dai Comuni per pubblica sottoscrizione, non è illegale il patto di garentire immune da ogni tassa i portatori delle obbligazioni affinchè il frutto promesso venga sempre integralmente pagato. C. S. 9 Maggio 1877, *M.* 1877, p. 221.

12597 — Non vi ha disposizione di legge che dichiari applicabile ai prestiti municipali mediante emissione di obbligazioni al portatore, le disposizioni di cui nelle leggi 10 Luglio e 4 Agosto 1861 e del regol. 8 Ott. 1870. C. S. 30 Ag. 1878, *M.* 1878, p. 359.

12598 — Quindi non può dirsi contrario alle dette disposizioni legislative la deliberazione com. con cui si stabilisce di rilasciare sotto alcune condizioni un duplicato di obbligazioni al portatore del prestito municipale, che il proprietario dichiarò avere smarrite. Id. id.

12599 — Se pel rilascio dei duplicati delle obbligazioni del suo prestito può essere esposto il Comune a doppio pagamento o ad

altre conseguenze pregiudizievoli, questa circostanza potrà influire sugli interessi patrimoniali del Comune, la cui tutela spetta alla Dep. ma non dà diritto al Prefetto di annullare come contraria alla legge la relativa deliberazione. Id. id.

**PRESTITO NAZIONALE** — 12600 — Le Provincie, i Comuni e i Consorzi che abbiano assunto il pagamento del prestito ordinato col D. legislativo 28 Luglio 1866, possono agire contro i contribuenti pel rimborso delle quote sia del prestito che degli oneri contrattuali, colle forme stabilite dalla legge 20 Aprile 1871. Cass. Napoli 16 Novembre 1876, *M.* 1877, p. 111.

**PRIVATIVE** — 12601 — Circ. Min. Agricoltura 9 Dicembre 1869, sul servizio delle privative industriali, dei marchi o segni distintivi di fabbrica, dei modelli e disegni di fabbrica . *M.* 1870, p. 64.

12602 — Legge 18 Maggio 1882 sui diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno. *M.* 1882, p. 225.

12603 — Giusta l'art. 10 della legge 30 Agosto 1868 l'effetto legale esperibile contro i terzi a tutela delle privative industriali dipende dalla pubblicazione della concessione dell'attestato di privativa nella Gazzetta uffiziale del Regno, quindi finchè dietro l'annotazione dei documenti presentati alla Prefettura si è solo conseguito materialmente dal Min. d'Agric. l'attestato della privativa, non compete ancora a chi lo promosse azione contro i terzi per multe e danni. Cass. Torino 11 Dic. 1874, *M.* 1875, p. 175.

**PRIVATIVE COMUNALI** — 12604 — Sotto il regime della vigente legge comunale i Comuni delle Provincie meridionali non hanno più diritto di imporre le privative della *panatica*, del *macello*, della *pizzicheria* e simili. C. S. 27 Marzo 1866, *M.* 1866,p. 191.

12605 — Nelle Provincie meridionali a fronte della legge comunale del 1865 non può intendersi lasciata ai Comuni la facoltà d'imporre le privative della panatica, del macello, della pizzicheria, della neve ed altre simili, salvo che per circostanze locali eccezionali venisse a verificarsi la mancanza di oggetti d'annona necessari alla consumazione, nel qual caso si dovrà provvedere a termini degli art. 87 e 138 della legge suscitata e del regolamento relativo. Circ. Min. Int. 14 Maggio 1866, *M.* 1866, p. 332. — C. S. 16 Maggio 1871, *M.* 1871, p. 187.

12606 — Se la legge comunale protegge la libertà del commercio, cotesta libertà però ha i suoi confini nei casi, nei quali per circostanze locali potesse venir meno l'acquisto di generi necessari al consumo: da qui la privativa della neve. Se l'appalto ne fu aggiudicato, e superiormente approvato il contratto, è in contravvenzione colui che si permette di vendere simile genere senza autorizzazione. Cass. Napoli 10 Genn. 1870, *M.* 1870, p. 318.

12607 — Lo stabilimento delle privative è contrario ai principi della nostra legislazione civile ed economica, quindi una deroga a questi principi per la privativa della neve non sarebbe ammissibile se non in circostanze affatto eccezionali, e per Comuni tuttora privi di comunicazioni facili, e perciò lontani dal libero moto della vita commerciale. C. S. 1 Marzo 1872, *M.* 1872, p. 116.

12608 — Una stipulazione consentita nei passati secoli fra un Comune ed il Vescovo in forza della quale, previo determinato corrispettivo, il primo cedeva al secondo la privativa della vendita della neve, continua ad essere valida secondo il disposto dell'art. 241 della legge com. il quale stabilisce che saranno fermi i contratti in corso. Cass. Palermo 12 Luglio 1870, *M.* 1873, p. 64.

12609 — Se per alcuni Comuni delle Provincie meridionali fu conceduto in via eccezionale la privativa sulla vendita della neve, lo fu alla condizione che tale facoltà non duri più d'un anno, non assuma carattere coattivo, nè torni in altro modo di lucro all'erario comunale. Nota Min. Int. 26 Luglio 1874, *M.* 1874, p. 270.

12610 — Lo scopo della concessione non deve essere che quello di assicurare nel temporaneo bisogno, la provvista di un genere necessario alla popolazione, senza stabilire vincoli di lunga durata alla libertà d'industria. Id. id.

12611 — La privativa per la vendita della neve, non è fra quelle tassativamente enumerate nell'art. 118 della legge com. che si permette ai Comuni di dare in appalto. C. S. 5 Giugno 1878, *M.* 1878, p. 231.

12612 — Soltanto in casi eccezionali e per misura di igiene e sicurezza pubblica può essere consentita temporariamente dal Governo, non dall'autorità tutoria, una privativa non espressamente contemplata dalla legge. Id. id.

12613 — La privativa della neve costituisce una derogazione alla libertà dei produttori e dei consumatori, e non può quindi applicarsi che con criteri restrittivi; epperciò è permessa la vendita del ghiaccio artificiale nei Comuni ove esiste la privativa predetta, essendo il ghiaccio cosa ben diversa dalla neve. Cass. Palermo 23 Giugno 1882, *M.* 1882, p. 315.

12614 — La privativa per la vendita di pesce non è consentanea ai principii della scienza economica, neppure se stabilita temporaneamente in circostanze straordinarie di caro di viveri. C. S. 31 Luglio 1874, *M.* 1874, p. 292.

12615 — Con l'esercizio del peso pubblico dato in appalto da un Comune, si inten-

de trasferito nell'appaltatore il diritto di privativa, senza di cui questi verrebbe a pagare un canone privo dell'adeguato corispettivo. App. Torino 29 Luglio 1881, *M.* 1882, p. 27.

**PROFESSIONI LIBERE** — 12616 — Per esercitare le professioni di ingegnere, architetto, perito agrimensore, misuratore, ragioniere e simili non è richiesta alcuna speciale autorizzazione del Ministero dell'Interno o dei Prefetti, bastando a ciò le patenti e i diplomi che si conferiscono dalle competenti autorità scolastiche a termini dei vigenti regolamenti. Decreto luogotenenziale 28 Luglio 1866, n. 3143, *M.* 1863, p. 261.

# R

**RATIZZI** *nell'Italia Meridionale.* — 12617 — Per il disposto dell'art. 4 comma 2 della legge 6 Febb. 1881 i rattizzi per sussidi agli stabilimenti di beneficienza prov. circondariali, e consortili, sono mantenuti, e perciò i Comuni di Sicilia non possono ulteriormente negarsi al pagamento. C. S. 8 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 288.

12618 — Dopo la pubblicazione della legge com. 20 Marzo 1865 cessarono di essere obbligatori per i Comuni della Sicilia i ratizzi imposti dalla legge 16 Maggio 1853 per mantenimento degli uffici prov. di beneficienza. C. S. 30 Ott. 1874, *M.* 1874, p. 358. — C. S. 11 Ott. 1879, *M.* 1879, p. 379.

12619 — I rattizzi a favore degli Ospizi di beneficienza, posti a carico dei Comuni Siciliani dal D. Borbonio 7 Agosto 1834, non sono più dovuti dopo la pubblicazione della legge com. del 1865. C. S. 4 Giugno 1875, *M,* 1875, p. 220 -- C. S. 27 Dicembre 1876, *M,* 1877, p. 44.

12620 — Le disposizioni speciali del Governo Borbonico che ponevano a carico dei Comuni di Sicilia le spese pel mantenimento degli Ospizi di beneficenza, sono leggi speciali che non sono contrarie alla legge com. del 1865, e che perciò non furono abrogate, e devono ritenersi tuttora in vigore. Cass. Palermo 3 Agosto 1878, *M.* 1878, p. 352.

12621 — Quindi i Comuni non possono ricusarsi al pagamento delle rispettive quote. Id. id.

12622 — Dopo la decisione emessa dalla Corte di Cassazione di Palermo colla quale si è riconosciuto l'obbligo ai Comuni di Sicilia, di concorrere con ratizzi al mantenimento degli antichi Ospizi di beneficenza: e di fronte alla giurisprudenza contraria adottata dal Consiglio di Stato e dal Ministero, è necessario che sia provocato un provvedimento legislativo il quale con interpretazione autentica dichiari se sia o no ancora obbligatoria tale spesa pei detti Comuni. C. S. (Sez. riun.) 17 Genn. 1880, *M.* 1880, p. 203.

12623 — Intanto, ed in pendenza dell'accennato provvedimento e nei rispetti amministrativi il Governo deve mantenere ferma la giurisprudenza da esso adottata, e deve quindi revocare le deliberazioni delle Dep. che avessero stanziato la spesa in questione nei bilanci com. Id. id.

12624 — Dopo la legge 9 Febbraio 1881, è legale lo stanziamento fatto d'ufficio dalla Dep. nel bilancio di un Comune riluttante, dei ratizzi dovuti per mantenimento degli Ospizi di beneficenza. C. S. 13 Genn. 1882, *M.* 1882, p. 126.

**REGISTRO DI POPOLAZIONE** — 12625 — R. D. 31 Dicembre 1864 e relativo Regolamento sulla formazione e tenuta del registro di popolazione. *M.* 1865, p. 36.

12626 — Circ. Min. Agric. Ind. e Comm. 15 Genn. 1865 n. 142 sulla tenuta del registro di popolazione. *M.* 1865, p. 43.

12627 — Circ. Min. Agric. Ind. e Comm. 1 Gennaio 1869 sul movimento della popozione, contenente schiarimenti ed avvertenze sui nati morti, e sull'istruzione primaria dei coniugi. *M.* 1867, p. 83.

12628 — R. D. 28 Gennaio 1872 n. 666, che determina in via provvisoria le forme e i termini entro cui si dovranno fare le notificazione dei cambiamenti di residenza e di abitazioni agli effetti del registro di popolazione. *M.* 1872, p. 51.

12629 — R. D. 4 Aprile 1873, n. 1363 che approva il regol. per la compilazione e tenuta del registro di popolazione. *M.* 1873, p. 161.

12630 — Circ. Min. Ag. Ind. e C. 10 Agosto 1873 sull'attuazione del registro di popolazione. *M.* 1873, p. 275.

12631 — R. Decreto 19 Luglio 1874, n. 2015 che modifica il Regol. 4 Aprile 1873 per la formazione del registro anagrafico della popolazione, e Circ. Min. Agric. 25 Agosto 1874, per l'esecuzione del Decreto succitato. *M.* 1874, p. 257 e 275.

12632 — I certificati di cambiamento di residenza prescritti coll'art. 27 del regolamento 31 Dicembre 1864 si devono rilasciare in carta libera e gratuitamente. Nota Min. Grazia e Giustizia 2 Marzo 1869, *M.* 1869, p. 201.

12633 — Quando si tratti di una innovazione e d'una riforma nell'attuale numerazione delle case e delle porte, imposta dal Municipio per facilitare le operazioni statistiche, le spese devono andare a carico del Comune. C. S. 10 Giugno 1874, *M.* 1874, p. 318.

**REGOLAMENTI MUNICIPALI** — *Generali — Polizia urbana, massime diverse, macelli, vendita carni; mugnai e fornai; meta*

*e calmiere. — Polizia rurale. — Edilizii. — Mortuari. — Igiene. — Guardie campestri e municipali. — Pompieri ed incendi. — Vetture pubbliche. — Contravvenzioni.*

12634 — **Generali** — Circ. Min. Int. 15 Nov. 1866, sulla necessità di non comprendere in un regolamento le disposizioni relative ad altri regolamenti di polizia locale, cioè di tenere distinte le disposizioni di edilizia, da quelle di polizia urbana, e queste da quelle relative alla igiene, alla polizia campestre, compilandosi altrettanti regolamenti per ogni materia. *M.* 1866, p. 365.

12635 — La legge comunale e provinciale non ha abrogato i Regolamenti di polizia urbana e rurale compilati nelle Provincie meridionali sotto la precedente legge del 1816. Circ. Min. Grazia Giust. e Culti 1 Agosto 1863, *M.* 1863, p. 312.

12636 — Il fatto della pubblicazione della legge com. 20 Marzo 1865, non ha avuto per conseguenza di far cessare i *regolamenti* preesistenti debitamente approvati, salva però sempre la facoltà nel Governo di annullare quelle disposizioni che si riscontrino contrarie alle leggi generali. C. S. 10 Nov. 1875, *M.* 1876, p. 138.

12637 — La legge com. del 1865, non ha abrogato gli antichi regol. e manifesti municipali, e questi hanno vigore nonostante non siano stati approvati dalla Dep: perchè l'approvazione di questa è prevista solo per i regol. emanati posteriormente alla legge medesima. Cass. Torino 11 Nov. 1882, *M.* 1883, p. 172.

12638 — L'art. 93, n. 7 della legge comunale, sebbene dichiari spettare alla Giunta municipale di proporre i regolamenti da sottoporsi all'approvazione del Consiglio com. non ha inteso con ciò di dare una competenza esclusiva alla Giunta, ma ha voluto stabilire una semplice norma di ordine nella materia dei regolamenti per avere una garanzia che fossero studiati prima di essere proposti all'approvazione del Consiglio, senza togliere per questi facoltà al Consiglio medesimo di approvarli anche privi di questo studio preparatorio. C. S. 30 Agosto 1870, *M.* 1870, p. 334.

12639 — Non devono inserirsi nei regolamenti municipali articoli riguardanti materie sulle quali già dispongono il cod. pen. o la legge di P. S.; non potendo il regolamento che richiamare puramente e semplicemente le disposizioni del cod. o della legge, al fine di evitare che siano alterate nella loro sostanza, o almeno, nella loro armonia con le altre parti della legislazione generale. C. S. 2 Maggio 1871, *M.* 1871, p. 244.

12640 — In ordine ai regol. municipali il Sindaco non ha dalla legge altra attribuzione che di provvedere alla loro esecuzione, e non può emanare disposizioni nuove nelle materie che sono proprie di essi regolamenti, salvo nei casi di urgenza per la tutela della sicurezza ed igiene pubblica. C. S. 18 Agosto 1871, *M.* 1871, p. 335.

12641 — Non è lecito riprodurre in modo non esatto le disposizioni delle leggi generali. C. S. 26 Febb. 1873, *M.* 1873, p. 180.

12642 — I genitori ed i tutori non possono essere dichiarati responsabili in via penale delle trasgressioni dei loro minorenni ma soltanto civilmente, e nei limiti stabiliti dal cod. civ. C. S. e Nota Min. Interno 20 Gennaio 1871, *M.* 1871, p. 44. — C. S. 26 Febb. 1873, *M.* 1873, p. 180. — C. S. 10 Luglio 1874, *M.* 1874, p. 232. — C. S. 4 Giugno 1875, *M.* 1876, p. 60.

12643 — Devono escludersi dai regol. mun. le disposizioni relative alla responsabilità civile o penale, a meno che contengano una esatta riproduzione del testo delle leggi relative. C. S. 16 Dic. 1871, *M.* 1872, p. 12. — C. S. 3 Febb. 1872, *M.* 1872, p. 86. — C. S. 28 Giugno 1873, *M.* 1873, p. 288.

12644 — Eccedono i limiti assegnati ai regol. le disposizioni con le quali vengono tassativamente designate le persone tenute al rifacimento dei danni. C. S. 3 Febbraio 1872, *M.* 1872, p. 86.

12645 — La responsabilità dei genitori, tutori, maestri e padroni, non è materia propria dei regol. di polizia locale e le relative disposizioni sono inammissibili. C. S. 10 Muglio 1874, *M.* 1874, p. 232. — C. S. 4 Giugno 1875, *M.* 1876, p. 60.

12646 — Il regol. non può stabilire a priori a chi debba imputarsi il fatto che costituisce la contravvenzione, spettando ciò all'autorità giudiziaria. C. S. 10 Luglio 1874, *M.* 1874, p. 240.

12647 — Le norme della responsabilità civile o penale degli autori o complici di qualsiasi danno o reato sono fissate dalla legge; e non solo i regolamenti non devono discostarsene, ma torna inutile, anzi pericoloso che essi se ne occupino. C. S. 23 Genn. 1868, *M.* 1874, p. 96.

12648 — Non è ammissibile la disposizione con cui si prescrive un maggior rigore nell'applicazione della pena per le contravvenzioni commesse di nottetempo. C. S. 26 Febb. 1873, *M.* 1873, p. 180.

12649 — E' inutile riprodurre disposizioni di leggi generali che hanno attinenza alla polizia, e ciò anche per norma degli agenti municipali destinati a vigilare l'osservanza dei regol. Nota Min. Int. 11 Luglio 1873, *M.* 1873, p. 220.

12650 — L'art. 146 legge com. non vieta che i regol. municipali sanciscano pene speciali per le trasgressioni da essi contemplate,

purchè si contengano nei limiti di quelle di di polizia, e lascino sufficiente latitudine al giudice per graduarne l'applicazione. Id. id.

12651 — Il prodotto delle ammende non può devolversi a beneficio dei poveri, se prima non entra a far parte effettivamente delle attività del Comune. C. S. 28 Giugno 1873, *M.* 1873, p. 288.

12652 — Una disposizione del Municipio, avente per scopo di imporre un obbligo a sè medesimo, non è materia di regol. da pubblicarsi a norma degli abitanti. C. S. 16 Marzo 1866, *M.* 1873, p. 334.

12653 — Il dichiarare in un regol., che le licenze municipali sono valevoli pel tempo stabilito riuscirebbe superfluo, esponendo un concetto necessariamente sottinteso; e sarebbe eccessivo qualora derivasse dalla pretesa d'imporre un vincolo fuori delle condizioni da osservare pei regol. municipali. C. S. 3 Luglio 1868, *M.* 1873, p. 334.

12654 — La mancanza di regol. locali non è tollerabile in un'Amministrazione bene ordinata. Min. Int. 15 Agosto 1871, Id.

12655 — Nei regol. municipali oltre al merito della disposizione dovrà curarsi che questa venga espressa in modo corretto ed intelligibile. C. S. 24 Marzo 1866, Id.

12656 — Per la esecuzione di nuovi regol. locali devesi assegnare un termine non immediato. C. S. 9 Febbrajo 1866, Id.

12657 — I Municipi possono deliberare regol. per il precario deposito di oggetti e di animali sequestrati, senza eccedere la propria competenza; e possano dare anche in appalto il locale destinato a tal uso, e stabilire un compenso per le spese d'affitto del locale, e per la custodia degli animali sequestrati. C. S. 16 Luglio 1873, *M.* 1874, p. 99.

12658 — Nel caso di conciliazione o di oblazione, il Sindaco potrà richiedere al contravventore una cauzione pel rifacimento dei danni, e pel pagamento della somma offerta per transigere ed escludere ogni procedimento. C. S. 24 Genn. 1870, *M.* 1874, p. 95.

12659 — I casi di confisca degli oggetti sequestrati essendo determinati dalle leggi, non possono formare oggetto di disposizione regolamentare. C. S. 17 Marzo 1869, *M.* 1874, p. 96.

12660 — Le pene pecuniarie che restano devolute a beneficio della cassa del Comune, sono soltanto quelle che provvengono da contravvenzioni a disposizioni di competenza municipale. C. S. 18 Agosto 1865, *M.* 1874 p. 96.

12661 — La ragione delle pene per gli interessi e regolamenti locali, è riposta nella legge com.; nel cod. pen. è da ricercare non tanto la qualità della contravvenzione, quanto la qualità della pena. Id. id.

12662 — Non è ammissibile la disposizione municipale che sancisca la graduazione della pena nei casi di recidiva. C. S. 29 Luglio 1869, Id.

12663 — Comunque sia in massima miglior partito di lasciare ai giudici il determinare la misura della pena avuto riguardo alle circostanze dei singoli casi, ragioni speciali possono però indurre i Municipi a stabilire una pena tassativa per determinate contravvenzioni; ad ogni modo il farlo non eccede la competenza municipale, purchè le pene comminate non sieno inferiori o superiori ai limiti fissati dalla legge. C. S. 11 Marzo 1869, ed 1 Luglio 1870. Id.

12664 — L' obbligo al contravventore di ritornare le cose al pristino stato e di pagare il danno e le spese, non può imporsi dal Consiglio com. essendocchè spetta al giudice o al Sindaco lo statuire in proposito, secondo che ha luogo una sentenza o una conciliazione. Id. id.

12665 — Le ammende provenienti da contravvenzioni a disposizioni di competenza municipale, non possono darsi in appalto perchè si violerebbe l' art. 148 della legge com. C. S. 21 Genn. 1868, Id.

12666 — Provvedendo le leggi sugli effetti delle sentenze e sulla loro esecuzione anche nel caso di contravvenzioni ai regol. i Municipii non possono disporre sulla materia. C. S. 11 Marzo 1869, *M.* 1874, p. 112.

12667 — Per le trasgressioni a disposizioni legislative quand'anche sieno ricordate nel regol. ed accertate dagli agenti municipali, il procedimento dovrà essere quello sancito dal cod. proc. pen. o dalle altre leggi speciali, nè potrà aver luogo la conciliazione. C. S. 22 Maggio 1869, Id.

12668 — Il procedimento per semplici contravvenzioni a disposizioni di competenza municipale sarà quello sancito dagli art. 147 e seguenti della legge com. Id. id.

12669 — Non potrebbe ammettersi una disposizione che autorizzi gli agenti municipali a sequestrare gli oggetti caduti in contravvenzione, quando i contravventori sieno ignoti, o si dubiti della loro solvibilità al pagamento dell' ammenda, dei danni e delle spese. C. S. 11 Marzo 1869, Id.

12670 — Nei regol. una delle parti essenziali è quella di determinare nettamente le attribuzioni degli agenti municipali onde non abbiano a commettere abusi ed arbitrii, e la facoltà dello arresto è la principale fra le attribuzioni. Min. Int. 15 Agosto 1871, Id.

12671 — Nel regol. non si può determinare il prezzo della custodia degli oggetti sequestrati; dovendosi provvedere per la liquidazione dei danni e delle spese derivanti dalla contravvenzione, o dal Sindaco in caso di conciliazione, o dal giudice in caso di sentenza. C. S. 6 Maggio 1870, Id.

12672 — Le spese di processura per i giudizi di contravvenzione ai regol. municipali, nel caso di trasgressori insolvibili debbono sostenersi dalla finanza comunale, in base all'art. 2 della legge 26 Genn. 1865, n. 2134. Min. Int. 17 Ottobre 1868. Id.

12673 — Le norme e sanzioni pel lavoro delle donne e dei fanciulli sono argomenti di competenza legislativa, quindi non possono essere comprese in un regol. com. C. S. 9 Luglio 1875, *M.* 1876, p. 356.

12674 — La legge non ha imposto l' obbligo assoluto ai Comuni di compilare regolamenti separati e distinti intorno alle diverse materie di polizia urbana, e di igiene, riservate alla competenza del Min. dell'Int. quindi se le materie contenute nel regolamento di polizia urbana e di igiene, sono divise in due titoli e non sono confuse tra loro, non è il caso di pretendere due separati regol. sopratutto quando si tratta di piccoli Comuni. C. S. 25 Agosto 1875, *M.* 1876, p. 25.

12675 — La Giunta municipale non ha facoltà che di proporre i regolamenti di polizia locale da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio: essa è incompetente di approvarli e di renderli obbligatori spettando ciò solo al Consiglio. Cass. Roma 8 Giugno 1876, *M.* 1876, p. 344.

12676 — Il visto del Prefetto apposto ai regolamenti deliberati dalla Giunta, non ha forza di rendere efficace un atto illegale. Id. id.

12677 — Nè le facoltà accordate alla Giunta nei casi di urgenza, possono estendersi a quella di fare regol. generali. Id. id.

12678 — Il ricorso di chi viene ad essere leso nell'esercizio del suo mestiere dai predetti regol. trattandosi di diritto civile è di competenza dell' autorità giudiziaria. Id. id.

12679 — I regol com. relativi alle materie di cui nell'art. 138 n. 5 e 6 della legge com. quando sono stati approvati dalla Dep. diventano immediatamente esecutori salvo al Governo annullarli in tutto o in parte se fossero contrari alla legge. C. S. 18 Dic. 1878, *M.* 1879, p. 35. — Cass. Palermo 2 Maggio 1881, *M.* 1881, p. 317.

12680 — L'art. 126 della legge com. non è applicabile al caso dell'incarico dato dal Comune ad un Commesso di esigere in conformità del regol, com. la tassa sull'occupazione di aree pubbliche. C. S. 18 Dic. 1878, *M.* 1879, p. 35.

12681 — Non si potrebbe negare a tale Commesso la qualità di Agente speciale del Comune, e quindi la facoltà di accertare le contravvenzioni in ordine al suo servizio speciale. Id. id.

12682 — La disposizione dell'ultimo alinea dell'art. 138 della legge com. concerne soltanto i regol. dei dazi e delle imposte com. e quelli di igiene, edilità e polizia locale. C. S. 15 Dic. 1876, *M.* 1877, p. 42.

12683 — La Dep. prov. chiamata dalla legge ad approvare i regolamenti municipali ha facoltà non solamente di negare l'approvazione, ma anche d'indicare le modificazioni che secondo al suo giudizio siano necessàrie. C. S. 2 Maggio 1871, *M.* 1871, p. 244.

12684 — La Deputazione deve fare un uso temperato delle sue facoltà al fine di lasciare la maggior libertà al Comune nelle cose che toccano interessi, abitudini e necessità affatto locali. Id. id.

12685 — La Deputazione prov. è incompetente per confermare o rivocare l'ordine del Sindaco per l'esecuzione del regol. ed il Prefetto non può intervenire per arrestare o moderare i provvedimenti emanati dal Sindaco, salvi gli effetti stabiliti dall'art. 104 della legge com. C. S. 27 Settembre 1871, *M.* 1872, p. 8.

12686 — Per rendere esecutori i regolamanti municipali approvati dalla Dep. prov. non è necessario attendere che il Ministero li abbia sanzionati con apposito decreto, ovvero che dal giorno della trasmissione al Ministero sia trascorso un termine sufficiente per fare presumere che il Ministero non abbia voluto proibire la esecuzione, ovvero almeno che i regolamenti gli siano stati effettivamente trasmessi. Cass. Torino 22 Dicembre 1871, *M.* 1872, p. 40.

12687 — I regolamenti municipali non approvati dalla Dep. prov. non possono produrre alcun effetto giuridico, deve quindi annullarsi una sentenza emessa dal Pretore per contravvenzione alle disposizioni contenute in un regolamento mancante della suddetta approvazione. Cass. Torino 30 Luglio 1875, *M.* 1875, p. 347.

12688 — Sebbene la Dep. prov. abbia facoltà di suggerire quelle modificazioni che giudicasse necessarie per conformare i regol. com. proposti al suo esame alle disposizioni generali di legge, e perchè rispondano allo scopo ed alle necessità peculiari dei luoghi, non ha però la facoltà di imporle; e facendolo eccederebbe le sue attribuzioni. C. S. 6 Nov. 1875, *M.* 1876, p. 138.

12689 — Essendo attribuito da leggi speciali ai Comuni il regolare e determinare tutto ciò che si riferisce all'igiene, all'edilità ed alla polizia locale, non può l'autorità giudiziaria conoscere della domanda diretta a far obbligare il Comune di rilasciare l'autorizzazione per costruire un edificio in una determinata località. C. S. 18 Dic. 1875, *M.* 1876, p. 101.

12690 — Contro al diniego del Municipio non si può reclamare che alla superiore autorità amministrativa. Id. id.

12691 — Non nuoce alla validità di un regol. com. approvato sotto l'impero della legge com. del 1859, che il relativo D. R. di approvazione regolare in tutto il resto non sia stato inserito nella raccolta degli atti del Governo, nè pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno, purchè il D. medesimo sia stato pubblicato all'albo pretorio del Comune. Cass. Roma 6 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 287.

12692 — Le delib. dei Cons. com. concernenti disposizione di polizia locale, pel solo fatto di essere state approvate dalla Dep. possono mandarsi in osservanza, e godono tosto dell'esecutorietà, tranne che questa non sia sospesa dal Min. Cass. Firenze 2 Maggio 1882, *M.* 1882, p. 324.

12693 — I tribunali hanno il diritto di esaminare se un regolamento emanato in esecuzione di una legge, sia o no conforme alla legge stessa, e se il potere esecutivo abbia o no ecceduti i limiti a lui tracciati dallo Statuto. Cass. Firenze 20 Marzo 1873, *M.* 1873, p. 319.

12694 — **Regolamenti polizia urbana** — *Massime diverse* — I regolamenti di polizia urbana non debbono essere pubblicati dopo l'approvazione della Deputazione prov. se non sono stati esaminati prima, ed all'occorrenza fatti modificare dal Min. dell'Interno. Circ. Min. Interno 10 Agosto 1866, *M.* 1866, p. 263.

12695 — Non è contraria alle leggi ed ai regolamenti generali quella disposizione per la quale si prescriva ai venditori di commestibili di tenere nelle ore di notte illuminato l'ingresso dei loro negozi. C. S. 2 Agosto 1870, *M.* 1870, p. 318.

12696 — Non può un regolamento di polizia urbana demandare alla autorità comunale l'esame della moralità e la spedizione dei libretti pei pubblici misuratori, pesatori, o facchini, appartenendo ciò secondo i casi, alle Camere di commercio ed alle autorità di P. S. — C. S. e Nota Min. Int. 20 Gennaio 1871, *M.* 1871, p. 44.

12697 — E' eccessivo il termine di un mese per la dichiarazione preventiva di cessazione dalla vendita dei generi d'annona, e la relativa sanzione penale se comminata nel maximum dell'ammenda è contraria al principio della proporzionalità delle pene. C. S. e D. R. 7 Gen. 1871, *M.* 1871, p. 62.

12698 — E' troppo rigorosa la disposizione che prescrive il permesso del Sindaco per la tenuta di depositi di materie combustibili, potendosi richiedere soltanto un preventivo avviso. C. S. e D. R. 19 Gennaio 1871, *M.* 1871, p. 62.

12699 — Solo quando non esiste una particolare convenzione fra i facchini e coloro che se ne servono, spetta alla Giunta municipale di dichiarare i prezzi delle loro prestazioni di opera, giusta l'art. 93 della legge com. C. S. 25 Ottobre 1870, *M.* 1871, p. 128.

12700 — Non si può dire nè inutile nè eccessiva la disposizione che permette la permanenza di carri durante la notte nella piazza del Comune, a condizione che fossero muniti di lanterna. C. S. 2 Maggio 1871, *M.* 1871, p. 244.

12701 — La disposizione che obbliga gli esercenti l'industria di panattiere e di macellaio di dare avviso al Municipio 15 giorni prima della cessazione della loro industria, non può estendersi ai tramutamenti dell'esercizio da una ad altra località, pei quali basta sia fatta previa denunzia al Municipio. Nota Min. Int. 14 Marzo 1871, *M.* 1872, p. 57.

12702 — E' contraria alla libertà delle industrie, la condizione di dovere ottenere il permesso dell'autorità municipale per esercitare la vendita dei generi alimentari. D. Min. Int. 22 Marzo 1871, *M.* 1872, p. 73.

12703 — E' inammissibile la disposizione intesa a determinare la proporzione del peso della carta che involge la merce, col peso della merce stessa, provvedendo meglio in proposito l'interesse dei contraenti. C. S. 3 Febbraio 1872, *M.* 1872, p. 86.

12704 — E' inammissibile l'obbligo imposto nel regolamento ai maestri, di leggerne e spiegarne le disposizioni agli scolari. C. S. 3 Febbraio 1872, *M.* 1872, p. 86 — C.S. 10 Luglio 1874, *M.* 1874, p. 232.

12705 — Spetta al Municipio stabilire le condizioni per l'occupazione dell'area pubblica con tavole, lastre di marmo ecc. non puo però imporre l'obbligo della preventiva autorizzazione per l'apposizione delle insegne dei negozi, ma soltanto quello della dichiarazione affine d'impedirne il collocamento, quando ne resti deturpato il pubblico aspetto o per altro legittimo motivo. C. S. 3 Febb. 1872, *M.* 1872, p. 86 — C. S. 23 Marzo 1872, *M.* 1872, p. 126.

12706 — E'ammissibile la disposizione che impone ai privati lo spazzamento delle viep ubbliche di fronte alle loro abitazioni, tanto più quando tale obbligo si fonda su locale consuetudine, alla quale gli abitanti si sottoposero sempre senza opposizione — Nota Min. Int. 11 Luglio 1873, *M.* 1873, p. 220.

12707 — Eccede la conpetenza del regolamento la disposizione intesa a vietare i giochi nelle osterie e caffè, nelle ore dei divini uffizii nei giorni festivi. C. S. 9 Febbraio 1872, *M*, 1872, p. 106.

12708 — Basta che delle insegne sia data comunicazione al Municipio, il quale ha sempre facoltà di far togliere quelle che sono contrarie alle regole dell'ornato, oppure indecenti. C. S. 27 Giugno 1873, *M.* 1873, p. 288.

12709 — Eccede le competenze del regol. la disposizione intesa a determinare in quale ore della notte è vietato di disturbare la pubblica quiete, poichè tale facoltà spetta all'autorità politica per virtù dell'art. 2 della legge 6 Luglio 1871, n. 294. C. S. 20 Marzo 1872, *M.* 1872, p. 125.

12710 — Non è ammissibile la disposizione colla quale si intendesse sottoporre al permesso preventivo del Sindaco il commercio all'ingrosso degli zolfanelli. C. S. 26 Settembre 1872, *M.* 1872, p. 340.

12711 — E' inammissibile perchè contraria alla retta intelligenza dell'art. 104 della legge com. la disposizione con cui si desse facoltà al Sindaco di far rimuovere immediatamente d'ufficio depositi di materie esplosive o fulminanti. C. S. 26 Sett. 1872, *M.* 1872, p. 340.

12712 — Il giuoco della mora non è tale che per sua natura produca un numeroso assembramento di persone; quindi non potrebbe per questo motivo cadere sotto la sanzione di un regolamento municipale che vieta i trattenimenti in pubbliche vie, i quali per la loro natura o pel numeroso assembramento possono impedirne il libero passaggio. Cass. Torino 12 Agosto 1872, *M.* 1872, p. 346.

12713 — E' ammissibile la disposizione con la quale si vieta di accendere fuoco nelle strade. C. S. 3 Ottobre 1872, *M.* 1872, p. 366.

12714 — E' ammissibile il divieto di abbruciare paglia ed altri combustibili nelle strade. Id id.

12715 — E' inammissibile la disposizione con la quale si vietasse di soffermarsi in crocchio per le strade. Id. id.

12716 — E' ammissibile la facoltà attribuita all'autorità com. di designare i luoghi opportuni per gli spari dei mortaretti, dopo avere ottenuta l'autorizzazione della P. S. Id. id.

12717 — Sono ammissibili le disposizioni con cui si prescrive ai venditori che il latte debba essere fresco e non mescolato con acqua, e si accorda alla Giunta la facoltà di determinare il numero delle capre e delle vacche da mettersi in giro avuto riguardo ai bisogni dei consumatori. Id. id.

12718 — Non è vietato che sia stabilita la disposizione che i capi di famiglia o i membri di essa capaci al lavoro debbano secondo le discipline tracciate nei regolamenti, provvedere allo sgombro delle nevi colla loro opera personale. C. S. 6 Agosto 1872, *M.* 1873, p. 50.

12719 — Non può sottoporsi a contravzione la vendita del vino e dei liquori misti ed altre qualità dello stesso genere, ovvero a materie eterogenee sebbene inocue, poichè questo divieto sarebbe eccessivo, e non giustificato dalle esigenze della pubblica salute. C. S. 25 Gennaio 1873, *M.* 1873, p. 79.

12720 — Non è ammissibile la disposizione con cui si intendesse applicare ai renitenti alle prescrizione del regol. l'art. 104 della legge com. poichè la facoltà di provvedere d'ufficio è limitata ai soli casi urgenti in materia di sicurezza e d'igiene, per modo che, in ogni altra contingenza, accertata la contravvenzione, e riuscito inefficace il tentativo di amichevole componimento, compete di provvedere alla sola autorità giudiziaria. Id. id.

12721 — Le leggi e regolamenti sulla polizia stradale non possono estendersi a qualunque occupazione di suolo comunale, con disposizioni di regolamenti di polizia urbana. Id. id.

12722 — Non occorre riprodurre le disposizioni delle leggi sui pesi e misure, specialmente in modo da estenderne l'applicazione. Id. id.

12723 — Nella facoltà che hanno i Comuni di prescrivere norme per l'ammasso, il deposito, e la custodia delle materie accendibili, non è inclusa quella di vietare gli stessi depositi o di restringerli ad una determinata quantità; potendo emanarsi questo divieto solo in seguito alla dichiarazione della Dep. prov. e colle formalità di cui all'art. 88 della legge di P.S. — C. S. 1 Febb. 1873, *M.* 1873, p. 125.

12724 — Il divieto ai cantanti, suonatori ambulanti, saltimbanchi ecc. di trattenersi per le vie senza il permesso dell'autorità municipale, non può ammettersi all'infuori del caso si tratti di una vera occupazione di suolo pubblico, giacchè per il semplice esercizio della professione è sufficiente il certificato rilasciato dall'autorità politica. C. S. 26 Febbraio 1873, *M.* 1873, p. 180.

12725 — Nei regol. di polizia locale non si possono vietare in modo assoluto entro l'abitato i depositi di materie infiammabili ed insalubri, ma si possono prescrivere norme e cautele anche per rispetto al luogo del deposito, ed alla quantità delle materie accumulate. C. 8. 19 Luglio 1873, *M.* 1873, p. 262.

12726 — Non è lecito ai Municipi di stabilire la mercede dei pesatori pubblici, finchè il Comune non intenda valersi della facoltà accordatagli dall'art. 118 n. 2 della legge com. C. S. 28 Giugno 1873, *M.* 1873, p. 288.

12727 — In un regol. di polizia urbana non si può vietare in modo assoluto che i magazzini dei formaggi, ed i locali destinati per la salatura di essi sieno stabiliti dentro l'abitato, ma è lecito limitarne lo stabilimento alle parti meno abitate e più lontane del centro. C. S. 20 Ott. 1873, *M.* 1873, p. 314.

12728 — L'autorità com. non ha facoltà di accordare licenza per ritenere o stabilire i magazzini di formaggi; ma può prescrivere l'obbligo della notificazione per essere in grado di denunziare la contravvenzione, qualora la località dichiarata potesse ritenersi in opposizione colle norme stabilite nel regol. Id. id.

12729 — I regol. di polizia locale non possono contenere il divieto di aprire in alcune contrade determinate gli esercizi indicati nell'art. 35 della legge di P. S. C. S. 4 Novembre 1873, *M.* 1873, p. 343.

12730 — L'obbligo di denunziare preventivamente al Municipio la chiusura dei negozi, è giustificata solo pei venditori di generi di prima necessità. C. S. 12 Agosto 1873, *M.* 1874, p. 102.

12731 — Sono da eliminarsi le disposizioni riguardanti i danni ai monumenti, alle statue, a sedili ecc. perchè tali fatti sono previsti dagli art. 304 e 666 del cod. pen. C. S. 12 Agosto 1873, *M.* 1874, p. 102. — C. S. 11 Marzo 1874, *M.* 1874, p. 117.

12732 — Quando siavi locale consuetudine, (la quale dev'essere provata) può ammettersi la disposizione che alle spese di mantenimento dei marciapiedi, debbano concorrere o provvedere i proprietari frontisti. C. S. 11 Marzo 1874, *M.* 1874, p. 117.

12733 — Non è necessaria l'approvazione nè il permesso preventivo per parte del Municipio, delle insegne, ditte, ecc. essendo sufficiente la loro preventiva comunicazione per impedire il collocamento di quelle indecenti o scorrette. C. S. 26 Febbraio 1873, *M.* 1873, p. 180. — C. S. 11 Marzo 1874, *M.* 1874, p. 117. — C. S. 22 Luglio 1874, *M.* 1874, p. 244.

12734 — Eccedono la competenza del regol. le disposizioni riguardanti l'ubbriachezza, e quindi sono inammissibili. C. S. 11 Marzo 1874, *M.* 1874, p. 117.

12735 — Non si può imporre l'obbligo di tenere un fanale in qualunque bottega o spaccio, ma solo negli stabilimenti di cui all'art. 35 della legge di P. S. C. S. 24 Aprile 1874, *M.* 1874, p. 171.

12736 — Non può essere imposto sotto pena di contravvenzione l'obbligo di tenere nell'estate avanti alle botteghe un recipiente con acqua pei cani. Id. id.

12737 — Il divieto di turbare la quiete pubblica è fuori della competenza municipale. C. S. 10 Luglio 1874, *M.* 1874, p. 232.

12738 — Non è ammissibile la disposizione con cui il Municipio si riserva la facoltà di eseguire opere di pubblica utilità nei luoghi convenienti ed adatti, senza che i proprietari si possano opporre, salvo il diritto all'indennità. Id. id.

12739 — Non è ammissibile la disposizione che riservasse la facoltà di designare le strade principali nelle quali durante l'anno s'intendono proibiti i fienili. Id. id.

12740 — Lo stesso deve dirsi della disposizione che vietasse in modo generale ed assoluto la costruzione dei fienili entro l'abitato, e la rinnovazione degli antichi quando occorressero grandi restauri; soggiungendo che per gli altri fienili esistenti nell'interno dovesse ottenersi ogni anno una licenza in iscritto, da concedersi soltanto nei luoghi isolati, e dopo riconosciuta la idoneità e sicurezza dei locali. Id. id.

12741 — Il Municipio ha facoltà di vietare l'ingombro della strada con mucche, capre, ed altre bestie per la vendita del latte, e di vietare le stalle ad uso di interi armenti. Id. id.

12742 — E' eccessiva la disposizione di tenere aperte le botteghe di commestibili dal levar del sole ad un'ora di notte. Id. id.

12743 — E' ammissibile la disposizione per la quale i venditori essendo liberi di determinare i prezzi, siano obbligati di tenerne affissa la nota per opportuna norma e garanzia. Id. id.

12744 — Il reg. può bensì imporre agli esercenti l' obbligo di tenere accesa alla porta una lanterna, ma non può prescrivere il modello, bastando che sia decente e corrisponda al suo scopo. C. S. 10 Luglio 1874, *M.* 1874, p. 240.

12745 — Sono inammissibili le disposizioni che provvedano in modo troppo minuzioso alla vendita dei commestibili. Id. id.

12746 — La proibizione assoluta di stabilire entro l'abitato frantoi per l'estrazione dell'olio, ed anche fuori a minor distanza di 500 metri è contraria all'art. 88 di P. S. Id. id.

12747 — E' eccessivo l'obbligo imposto ai caffettieri, agli osti ecc. di porre e mantenere orinatoi in luoghi facilmente accessibili al pubblico, trattandosi in tal caso di un servizio generale a carico del Comune. C. S. 12 Luglio 1874, *M.* 1874, p. 244.

12748 — L'uccisione immediata dei cani girovaghi senza collare eccede nel rigore, escludendo la custodia per alcuni giorni determinati a spese del proprietario che ne facesse richiesta. Id. id.

12749 — Sono inammissibili quelle disposizioni che riguardano la forma e la celebrazione dei riti religiosi, e la polizia interna della Chiesa. Min. Int. 2 Nov. 1872, *M.* 1874, p. 291.

12750 — Non si può provvedere alla uccisione dei cani vaganti con bocconi venefici essendo invece preferibile l'uso di accalappiarli. C. S. 16 Ap 1875, *M.* 1875, p. 151.

12751 — Non è ammissibile la disposizione di un regol. che rimetta al Sindaco la facoltà di ordinare la distruzione dei cani vaganti senza musoliera, col mezzo di bocconi

venefici, C. S. 17 Febb. 1875, *M.* 1875, p. 77.

12752 — Altrettanto deve dirsi per la disposizione colla quale si ordina la immediata uccisione dei cani che si avventano. Id. id.

12753 — L'obbligo imposto ai venditori di commestibili e bevande di ogni sorta, di denunziare la chiusura dei negozi otto giorni prima, è eccessivo. Id. id.

12754 — Un Comune è in facoltà di disporre in un apposito regol. che lo sgombro della neve dalle strade com. si compia col mezzo delle comandate, quando un tale sistema sia suggerito dalla necessità, ed invalso per antica consuetudine. C. S. 7 Luglio 1876, *M.* 1876, p. 252. — C. S. 29 Dic. 1880, *M.* 1881, p. 41.

12755 — Non è ammissibile perchè eccessiva la disposizione con cui si stabilisca che i venditori di commestibili vadano soggetti all'obbligo, non solo di tenere esposta nella bottega una tabella indicativa dei prezzi, ma anche di presentarne due copie al Municipio, perchè apponga il visto ad una, e faccia pubblica l'altra. C. S. 26 Nov. 1875, *M.* 1876, p. 13.

12756 — Per luoghi abitati nei sensi del regol. di polizia, per cui è punito chi manda le bestie ad un passo più veloce del mezzo trotto, s'intendono tutti quelli che sì dentro come fuori della città, abbiano un discreto numero di case e movimento di popolazione, sieno le case stesse da ambedue i lati, oppure da un lato solo della strada. Cass. Firenze 13 Nov. 1875, *M.* 1876, p. 93.

12757 — Se in un regol. di polizia locale è sottoposta alla condizione del permesso dell'autorità l'apertura di magazzini da cui sorgano pericoli d'incendio, con cenno espresso di magazzini o negozi di combustibili, si devono ritenere sottoposti a tale permesso anche i magazzini o negozi di liquidi infiammabili. Cass. Torino 14 Sett. 1876, *M.* 1877, p. 25.

12758 — In tutto ciò in cui detti negozi oltrepassano le condizioni del permesso, l'esercente deve ritenersi sprovvisto di esso. Id. id.

12759 — Le penalità sancite per le contravvenzioni a tali regol. quand'anche anteriori alla legge com. vigente, hanno la loro base giuridica negli art. 146, e 252 della legge com. Id. id.

12760 — Il Delegato Straord. per l'amministrazione di un Comune che in difetto di particolari convenzioni, delibera una tariffa per le prestazioni di facchinaggio nel porto, nei ponti e nelle calate, e senza parola che accenni a privative di servizio, non esce dai limiti dell'art. 3 della legge 29 Maggio 1864 e dal N. 11 dell'art. 93 della legge com. epperciò tale tariffa, quando sia approvata dalla Dep. prov. non osta alla legge, nè al principio della libertà del lavoro. C. S. 25 Luglio 1874, *M.* 1877, p. 190.

12761 — Il divieto fatto da un regol. municipale di « tenere sui parapetti dei terrazzi, dei poggiuoli, delle finestre, sulle mensole, nelle nicchie o in altre parti esterne di case edifizi o muri attinenti a luoghi aperti al pubblico, statue, stemmi, aste, insegne, orti pensili, casse, vasi, od altri oggetti gravi, se non sianvi trattenuti ed assicurati, in modo che resti impossibile lo smarrimento accidentale dei medesimi o di alcuna delle sue parti » non comprende le griglie, le persiane, i telai delle finestre ecc. i quali una volta messi in opera si considerano, come facienti parte della casa. Cass. Torino 23 Luglio 1878, *M.* 1878, p. 314.

12762 — E in facoltà dei Municipi di prescrivere norme per i bagni ma non di proibirli in qualche tempo dell'anno ed in qualunque luogo. C. S. 7 Gennaio 1871, *M.* 1871, p. 62.

12763 — Le contravvenzioni alle disposizioni che regolano i bagni, non sono conciliabili a termini dell'art. 148 della legge com. ma dovono invece essere denunziate all'autorità giudiziaria, perché passibili di pene di polizia, pel combinato disposto degli art. 87 e 117 della legge di P. S. 20 Marzo 1865. Min. G. G. 30 Settembre 1880, *M.* 1881, p. 62.

12764 — Per l'art. 138 della legge com. spetta alla Dep. di approvare i regol. di polizia locale, come spetta al Min. di annullarli in tutto ed in parte, qualora essendo approvati dalla Dep. fossero contrari alla legge e ai regol. generali. C. S. 21 Dic. 1879, *M.* 1881, p. 174.

12765 — La Dep. che si rifiuta di approvare come eccessiva la disposizione di un regol. di polizia urbana colla quale si venga rigorosamente a proibire di tenere nel recinto daziario maiali, oche ed anitre, usa delle proprie facoltà, tanto più se le prescrizioni in vigore siano sufficienti a impedire la immondezza, e conseguentemente i miasmi e le cattive esalazioni a detrimento della salute pubblica. Id. id.

12766 — Nel concetto di polizia locale, entrano tutti i provvedimenri riflettenti, gli interessi, la tutela, ed il benessere della cittadinanza. Cass. Roma 27 Maggio 1881, *M.* 1881, p. 271.

12767 — Non è pertanto incostituzionale l'art. 67 N. 1 del regol. 8 Giugno 1865 in quanto concede ai Comuni di provvedere all'annona, dichiarando le regole e le norme opportune per la fabbricazione e lo spaccio di commestibili, non che per l'esercizio delle arti relative. Id. id.

12768 — *Macelli, vendite carni.* — Ad

eccezione della vendita delle carni, non è ammissibile la disposizione per la quale si volesse obbligare tutti i venditori di commestibili e di bevande, a sottoporli ad una speciale ispezione prima di cominciare lo smercio. C. S. 23 Agosto 1871, *M.* 1871, p. 336.

12769 — Finchè non venga dal Comune istituito un pubblico ammazzatoio, e reso obbligatorio l'uso con apposito regolamento, è lecito di impiantare cosiffatti stabilimenti, ove meglio si creda, salvo alle Giunte municipali di impedirlo, provocando i provvedimenti di cui all'art. 88 della legge di P. S. D. Min. Int. 22 Marzo 1871, *M.* 1872, p. 73.

12770 — E' inammissibile il divieto di vendere nella stessa bottega carni di specie differenti, potendosi imporre solo che si faccia sopra banchi differenti. C. S. 20 Marzo 1872, *M.* 1872, p. 125. — C. S. 17 Giugno 1874, *M.* 1874, p. 218. — C. S. 26 Agosto 1874, *M.* 1874, p. 292. — C. S. 28 Ottobre 1874, *M.* 1874, p. 359. — C. S. 4 Agosto 1877, *M.* 1877, p. 302.

12771 — E' inammissibile la disposizione con cui si impone che le carni macellate nel pubblico macello non possano trasportarsi alla bottega senza permesso dell'autorità municipale. C. S. 20 Marzo 1872, *M.* 1872, p. 125.

12772 — E' ammissibile la disposizione che impone ai proprietari di case che abbiano bottega per lo spaccio delle carni, di accomodare questi locali in modo determinato. C. S. 3 Ottobre 1872, *M.* 1872, p. 366.

12773 — E' inammissibile la disposizione con la quale si impone ai macellai l'obbligo di vendere per un periodo di alcuni mesi carni di agnello e di maiale. C. S. 27 Marzo 1872, *M.* 1872, p. 126.

12774 — Il pagamento d'un tanto per ogni capo di bestiame macellato nel pubblico ammazzatoio, che si vuole imporre dai Comuni a carico degli utenti, non può considerarsi come un vero e proprio dazio, ma come un corrispettivo per la spesa sostenuta dal Comune e pel servizio che esso rende, quindi non può eccedere le proporzioni di un giusto compenso. C. S. 24 Aprile 1872, *M.* 1872, p. 175.

12775 — Non possono assoggettarsi al pagamento di un corrispettivo le carni fresche macellate fuori del pubblico ammazzatoio, ma che vi sono introdotte per verificarne la sanità, poichè in questo caso la pretesa d'un corrispettivo non è giustificato, facendosi questa verificazione non nell'interesse degli utenti, ma in quello del Comune. Id. id.

12776 — Non si possono determinare le località nelle quali sarebbe permessa la vendita delle carni e dei generi annonari. C. S. 25 Gennaio 1872, *M.* 1873, p. 79.

12777 — E' inammissibile la disposizione intesa a regolare la quantità della giunta di osso nel peso della carne. C. S. 25 Genn. 1873, *M.* 1873, p. 79. — C. S. 24 Aprile 1874, *M.* 1874, p. 171. — C. S. 26 Agosto 1874, *M.* 1874, p. 292. — C. S. 27 Luglio 1875, *M.* 1876, p. 13. — C. S. 24 Agosto 1877, *M.* 1877, p. 302.

12778 — Inammessibile è pure il divieto di mescolare carni vecchie o suine (quando non siano di cattiva qualità) nella confezione dei preparati di carne salata. C. S. 24 Aprile 1874, *M.* 1874, p. 171.

12779 — Non è ammissibile la disposizione con cui si prescriva di depositare nell'ufficio com. una mostra o saggio della merce che s'intende vendere. Id. id.

12780 — Sono ammissibili in un regolamento pel macello pubblico le disposizioni con le quali sia proibito di macellare fuori dell'ammazzatoio stabilito dal Municipio, e sia fissato un equo compenso da corrispondersi dagli esercenti e dai privati che se ne prevalgono. C. S. 20 Marzo 1874, *M.* 1874, p. 132.

12781 — Il divieto ai macellai di vendere la testa e le interiora confuse con la carne, è estraneo alla competenza del regol. C. S. 10 Luglio 1874, *M.* 1874, p. 240.

12782 — Non è ammissibile la disposizione che desse facoltà alla Giunta di vietare in date circostanze la macellazione dei maiali, e la vendita delle loro carni macellate, essendo questa attribuzione del Sindaco. C. S. 17 Febb. 1875, *M.* 1875, p. 77.

12783 — Non si può imporre ai macellai e pizzicagnoli l'obbligo di pagare le visite prescritte per l'interesse della pubblica igiene, dovendo il Comune sostenere tali spese. Id. id.

12784 — Non può ammettersi il divieto di vendere carni diverse nello stesso giorno, essendo incompatibile coi principi ai quali è informata la patria legislazione. C. S. 4 Giugno 1875, *M.* 1875, p. 200.

12785 — Non possono obbligarsi gli spacciatori di carne a consegnare una chiave della ghiacciaia al Municipio. C. S. 9 Luglio 1875, *M.* 1875, p. 357.

12786 — Non sono ammissibili nei regol. di polizia urbana disposizioni contenenti divieto di vendere le carni ed i generi di pizzicheria, fuorchè nei locali appositamente fabbricati dal Municipio, giacchè tali disposizioni contradicono al diritto dei privati. C. S. 5 Gennaio 1877, *M.* 1877, p. 25.

12787 — D' altronde ove si verificassero esalazioni nocive alla salute, od anche incomode da locali privati ad uso di vendita dei suddetti generi, sarebbe da provvedersi secondo l'art. 88 della legge di P. S. Id. id.

12788 — La proibizione di aprire botteghe per la vendita di carni in determinate

vie d'un Comune è eccessiva. C. S. 7 Giugno 1878, *M.* 1878, p. 203.

12789 — Anche l'obbligo imposto a chi apre spacci di carne di riportare un certificato della Giunta è eccessivo, essendo ognuno libero di aprire bottega purchè ne faccia dichiarazione all'ufficio com. salvo a procedere contro di lui in via contravvenzionale, se gli spacci dichiarati ed aperti non riuniscano le prescritte condizioni. Id. id.

12790 — Non si può ammettere il divieto di macellare durante il tempo nel quale è vietata la vendita delle carni, salvo al Sindaco di fare ove d'uopo, eccezionali provvedimenti. C. S. 8 Maggio 1878, *M.* 1878, p. 174.

12791 — Anche eccessiva è la disposizione che vieta in modo assoluto l'introduzione di carne fresche macellate altrove, invece di sottoporle alle visite sanitarie colle opportune cautele e discipline. C. S. 17 Febb. 1875, *M.* 1875, p. 77.

12792 — Il Municipio non può imporre l'obbligo ai proprietari ed inquilini delle case di spargere lungo le vie della cenere, paglia o fieno sui ghiacci onde impedire che si scivoli, ma solo può ordinare ad essi di togliere il ghiaccio lungo le loro abitazioni. C. S. 4 Agosto 1877, *M.* 1877, p. 302.

12793 — Deve limitarsi ai generi di prima necessità l'obbligo di denunziare la cessazione delle relative industrie, onde il Municipio possa essere in grado di provvedere occorrendo, ai bisogni della popolazione. Id. id.

12794 — E' eccessivo l'obbligo assoluto imposto ai macellai di conservare le carni nella ghiacciaia tenuta dal Municipio. C. S. 4 Agosto 1877, *M.* 1877, p. 302.

12795 — La proibizione d'intromettersi ad esercitare mediazione nei contratti di bestiame ed altri, con pretese di pagamento o provvigione, eccede la competenza del regol. Id. id.

12796 — Il Municipio non ha facoltà di rilasciare l'autorizzazione o patente ai sensali o mediatori. Id. id.

12797 — Spetta al Sindaco e non alla Giunta di emanare disposizioni relative alla polizia urbana nei casi di urgente bisogno. Id. id.

12798 — Non si può dire che abbia esorbitato dalla legge il regol. com. con cui si proibisce ai venditori di carne fresca di involgerla in carta o altra materia prima di averla pesata. Cass. Roma 27 Maggio 1881, *M.* 1881, p. 271.

12799 — L'autorità com. è competente a emanare regol. per assoggettare ad una visita sanitaria ed alla relativa spesa ogni animale sottoposto a macellazione, ed i suoi provvedimenti in caso di ricorso dei privati sfuggono alla competenza dell'autorità giudiziaria. App. Genova 1 Luglio 1881, *M.* 1882, p. 320.

12800 — Non lede alcun diritto civile e politico, ed è conforme alla legge la disposizione del regol. comunale che vieta l'introduzione in città di carni spezzate, e di privata macellazione, giacchè siffatta proibizione riguarda la pubblica igiene ed emana da autorità competente. Id. id.

12801 — *Mugnai e fornai* — I regolamenti di polizia locale non possono stabilire tariffe assolutamente obbligatorie per la macinazione dei cereali, e molto meno proibire ai mugnai d'aumentare in qualsiasi tempo il prezzo della macina, che ora esigono. C. S. 22 Maggio 1869, *M.* 1870, p. 110.

12802 — Non varrebbe a giustificare la proibizione fatta ai mugnai d'aumentare il prezzo della macina, il pericolo d'un concerto fra tutti i mugnai per rincarare il detto prezzo, giacchè tale concerto riuscirebbe a danno degli stessi mugnai, ed ove assumesse il carattere di monopolio punibile a termine delle leggi, le autorità competenti dovrebbere provvedere coi mezzi dalle medesime permessi. Id. id.

12803 — E' contraria ai principii generali della nostra legislazione, una disposizione con cui s'imponga ai pastai di dare ottanta grammi di più per ogni chilogramma di pasta venduta ancor fresca, perchè con ciò si imporrebbe un vincolo indebito, inutile e dannoso alla libertà delle contrattazioni. C. S. 2 Agosto 1870, *M.* 1870,p.318.

12804 — Troppo oneroso riesce l'obbligo che s'imponga ai fabbricatori di pane e paste di tenere una provvista di materia da fabbricazione sufficiente ad assicurare il consumo occorrente al Comune, potendo al più essere obbligati di tenersi quotidianamente provvisti di generi che smerciano in quantità proporzionata alla entità dei rispettivi esercizi. C. S. e D. Min. Int. 19 Gennaio 1871, *M.* 1871, p. 62.

12805 — E' inammissibile la disposizione che ordina ai fabbricanti e venditori di pane e paste di tenere a disposizione del pubblico tutte le differenti qualità fini e forti di detti generi, con facoltà al Municipio di permettere la fabbricazione e vendita a turno, ed anche autorizzare l'esercizio e lo smercio permanente d'una sola e speciale qualità di pane e pasta. C. S. e D. Min. Int. 21 Genn. 1871, *M.* 1871, p. 63.

12806 — Non entra nelle attribuzioni della polizia municipale il determinare il consumo, al quale sono esposti i cereali nella loro trasformazione in farina, ed il porre una tariffa per la mulenda, provvedendosi a ciò dai privati o con accordo espresso, od a norma della consuetudine. C. S. 27 Giugno 1871, *M.* 1871, p. 219.

12807 — Sono materie di contratto gli

obblighi da imporsi all'appaltatore del dazio sulle farine, e quindi è inammissibile la disposizione, con la quale in caso d' inosservanza si comminano le pene delle contravvenzioni all'appaltatore. C. S. 22 Marzo 1872, *M.* 1872, p. 125.

12808 — Non può imporsi l' obbligo ai fornai di fare il pane nella quantità che essi abbiano dichiarato, e di non poter diminuire la quantità stessa, se non dopo scorso un termine dal preavviso datone all' autorità municipale. Id. id.

12809 — E' inammissibile l' obbligo che si intendesse imporre ai prestinai di marcare il pane con una impronta, o con un bollo, come contrario alla libertà di commercio e d'industria, e non giustificato dalla necessità di tutelare la pubblica salute. C. S. 25 Gennaio 1873, *M.* 1873, p. 79. — C. S. 1 Aprile 1873, *M.* 1873, p. 106. — C. S. 10 Luglio 1874, *M.* 1874, p. 240. — C. S. 26 Novembre 1875, *M.* 1876, p. 13.

12810 — E' inammissibile la disposizione con cui si volesse subordinare al permesso dell'autorità municipale la fabbricazione e lo smercio del pane detto di lusso. C S. 25 Gennaio 1873, *M.* 1873, p. 79.

12811 — Non si uniforma ai principi di libertà la disposizione che stabilisce il divieto assoluto di vendere il pane a pezzi; solo può disporsi, che i venditori ove sieno richiesti, non possano rifiutarne la vendita a peso. C. S. 24 Aprile 1874, M. 1874, p. 171.

12812 — L'obbligo delle mostre del pane in scaffali muniti di vetrine è eccessivo. C. S. 10 Luglio 1874, *M.* 1874, p. 240.

12813 — Non è ammissibile la disposizione che il pane debba essere di fior di farina di frumento, ben cotto, e levitato. C. S. 26 Agosto 1874, *M.* 1874, p. 292.

12814 — Non è a proposito l'obbligo imposto ai mugnai di purgar bene i grani prima della macinazione. C. S. 26 Agosto 1874, *M.* 1874, p. 292.

12815 — Non è ammissibile la disposizione che le parti non asciutte si debbano vendere ad un prezzo minore, o con un peso maggiore delle asciutte, riescendo il ragguaglio dei prezzi espresso in termini generali illusorio o superfluo; poichè dovrebbe in ogni modo procedere dal consenso dei contraenti, ed accennato con qualche particolarità diverrebbe arbitrario ed eccessivo. C. S. 4 Giugno 1875, *M.* 1875, p. 200.

12816 — Riesce eccessivo l'obbligo imposto ai fornai per la forma del pane in corrispondenza coi prezzi; tanto più se una tale disposizione fosse superflua, perchè spontaneamente osservata per consuetudine. C. S. 26 Novembre 1875, *M.* 1876, p. 13.

12817 — Viola la legge la disposizione di un regol. municipale che stabilisce una tariffa obbligatoria per la mulenda da pagarsi in natura o in danaro. C. S. 27 Luglio 1875, *M.* 1876, p. 13.

12818 — I Consigli com. non possono introdurre nei regol. di polizia urbana una disposizione intorno al diritto di molenda, col determinare il massimo da corrispondersi ai mugnai per una data quantità di grano macinato. C. S. 13 Novembre 1878, *M.* 1878, p. 360.

12819 — L'obbligo pei mugnai di tenere le granaglie e farine sopra tavole nei locali terreni dei loro mulini è eccessivo, dovendosi limitare ai casi nei quali ciò sia indispensabile per garantire quei generi dall'umidità. C. S. 8 Maggio 1878, *M.* 1878, p. 174.

12820 — *Meta e calmiere* — La meta od assisa può essere eccezionalmente permessa soltanto sul pane e sulla carne, essendo questi i soli generi annonari di prima necessità di cui parla l'art. 67 n. 2 del regolamento alla legge comunale. Nota Min. Int. 28 Maggio 1870, *M.* 1870, p. 198.

12821 — La meta per la vendita del pesce fresco non può essere autorizzata. C. S. 10 Maggio 1870, *M.* 1870, p. 302. — Cassaz. Napoli 12 Luglio 1880, *M.* 1880, p. 349.

12822 — Non è lecito al Consiglio comunale di estendere l'assisa ai generi di pizzicheria. C. S. e D. R. 7 Gennaio 1871, *M.* 1871, p. 62.

12823 — E' ammissibile l'assisa anche sulla pasta. C. S. 31 Gennaio 1871, *M.* 1871, p. 63.

12824 — Sono considerati come generi di prima necessità il pane, la pasta e la carne fresca e quindi devono comprendersi per analogia anche le farine; perciò su questi generi può eccezionalmente imporsi l'assisa, tenendosi conto della opportunità giustificata dalle circostanze e dalle consuetudini locali, a norma dell'art. 67 n. 2 del regol. alla legge com. C. S. 30 Maggio 1871, *M.* 1871, p. 190.

12825 — Sono inammissibili le disposizioni, con le quali si stabiliscono le norme per la formazione delle voci dei cereali, e delle cibarie, implicando la continuazione del sistema di sottoporre a meta tutti i generi commestibili. C. S. 25 Gennaio 1873, *M.* 1873, p. 79.

12826 — Le circostanze e le consuetudini locali sono ammesse per sottoporre a meta i prezzi dei soli generi annonari di prima necessità, come il pane, la farina, la pasta e le carni fresche. C. S. 12 Agosto 1873, *M.* 1874, p. 15. — C. S. 17 Marzo 1875, *M.* 1875, p. 139. — C. S. 23 Ott. 1880, *M.* 1880, p. 349.

12827 — Non è lecito estendere l'uso del calmiere all'olio di olivo ed al cacio, quan-

tunque giustificato da consuetudine, non essendo compresi tali generi fra quelli di prima necessità. C. S. 12 Agosto 1873, *M.* 1874, p. 15 — C. S. 12 Agosto 1873, *M.* 1874, p. 102.

12828 — Il vino, l'olio, il formaggio e le grascie non possono considerarsi generi annonari di prima necessità, quindi non può estendersi ad essi la meta contro il disposto dell'art. 67 del regolamento alla legge com. C. S. 12 Agosto. 1873, *M.* 1874, p.102.

12829 — Ai Consigli com. non è lecito stabilire calmiere o prezzi normali indistintamente su tutti i generi alimentari, ma soltanto su quelli di prima necessità. C. S. 8 Luglio 1874, *M.* 1874, p. 291.

12830 — La Dep. prov. riscontrando non giustificata dalle circostanze e dalle consuetudini locali la proposta fatta da un Comune di estendere la meta alle farine, può negare dopo nuovo e maturo esame l'approvazione, sebbene prima l'avesse sanzionata. C. S. 17 Marzo 1875, *M.* 1875, p. 139.

12831 — Opera legalmente il Comune nel deliberare, e la Dep. prov. nell'approvare il calmiere sui generi di prima necessità, quando le circostanze locali e le consuetudini ne giustificano l'opportunità. C. S. 18 Agosto 1875, *M.* 1875, p. 309.

12832 — Non è ammissibile la disposizione di un Consiglio com. che stabilisce la meta per il pesce e per le frutta. C. S. 31 Luglio 1875, *M.* 1876, p. 13.

12833 — E' contrario alla legge il calmiere sulla vendita del vino. C. S. 11 Agosto 1875, *M.* 1876, p. 13.

12834 — La disposizione dell'art. 67 del regol. com. 8 Giugno 1865 in ordine alla determinazione della meta, è costituzionale. Cass. Torino 27 Genn. 1876, *M.*1876, p.103.

12835 — Chiunque da un provvedimento generale regolamentario dell'autorità amministrativa riceva danno, con offesa ai suoi diritti, può domandarne il risarcimento dinanzi l'autorità giudiziaria. Cass. Roma 13 Marzo 1876, *M.* 1876, p. 251.

12836 — Può domandare il risarcimento del danno il prestinaio che abbia ricevuto qualche pregiudizio da un provvedimento del Comune, con cui venne fissata una tariffa obbligatoria pel prezzo di vendita delle farine e del pane. Id. id.

12837 — L'autorità giudiziaria investita della domanda, riconosciuto l' irregolarità di un provvedimento non deve revocarlo, ma soltanto dichiarare la responsabilità dell'autorità amministrativa, di fronte alla prova del danno. Id. id.

12838 — Fra i danni che i prestinai possono domandare, si comprendono quelli derivati dal pagamento per pretese contravvenzioni, o dalle limitazioni apportate alla loro industria o da altre circostanze. Id. id.

12839 — Il principio della libertà di commercio non fa ostacolo a che l'autorità comunale determini con regol. di polizia urbana le norme per la meta o calmiere del pane. Cass. Roma 29 Aprile 1876, *M.* 1876, p. 250.

12840 — Queste norme possono comprendere anche il pane di lusso. Id. id.

12841 — L'olio d'olivo non si può comprendere fra i generi di prima necessità, e non è quindi lecito ai Comuni di sottoporlo a meta. C. S. 30 Sett. 1876, *M.* 1877, p. 103.

12842 — Quando un Comune venga a regolare l'esercizio di un mestiere, di un' industria, o di un commercio con speciali provvedimenti, come la meta sul pane, l' industriale non può allegare la lesione di un diritto il quale gli apra l'adito all'esercizio dell'azione in risarcimento di danni avanti l'autorità giudiziaria. Cass. Firenze 19 Aprile 1877, *M.* 1877, p. 189.

12843 — *Contro* — Riconosciuto che la meta stabilita dal Comune obbliga il panattiere a vendere il pane, ad un prezzo tale che per lui costituisce la condizione di un esercizio in perdita compete, indennizzo dei danni: sia che l'esercente continui a lavorare con perdita, sia che abbia cessato. App. Venezia 13 Ott. 1876, *M.* 1877, p. 120.

12844 — Non è ammissibbile la disposizione con la quale si stabilisce in modo continuativo e perpetuo il calmiere sul pane. C. S. 10 Maggio 1878, *M.* 1878, p. 324.

12845 — Sono inammissihili le disposizioni con cui è vietata la vendita delle carni e dei generi di pizzicheria, fuori delle botteghe all'uopo stabilite nel foro annonario. C. S. 27 Nov. 1878, *M.* 1879, p. 10.

12846 — Le spese sostenute dal Comune per la costruzione del foro annonario, se possono indurre ad agevolezze e premure le quali giovino ad assicurare il favore degli esercenti e del pubblico, non possono giustificare il divieto assoluto di vendere fuori delle botteghe del foro i suddetti generi. Id. id.

12847 — Spetta alla pubblica Amministrazione il giudicare della opportunità e convenienza di stabilire mete e calmieri, sui generi annonari di prima necessità. Cass. Roma 24 Marzo 1879, *M.* 1879, p. 382.

12848 — Spetta invece all'autorità giudiziaria il decidere, in caso di contestazione, se i provvedimenti annonari emanati dalla pubblica Amministrazione, siano legali nei rapporti coi diritti dei privati. Id. id.

12849 — Se il regol. com. approvato dal Min. dell'Interno antorizza il Municipio a stabilire il prezzo del pane, non può tale facoltà estendersi ad altri vincoli, come p. e. a quello riguardante la determinazione del peso e della forma dei singoli pani. Cass. Firenze, 19 Nov. 1879, *M.* 1880, p. 93.

12850 — Quindi non è obbligatorio, nè può essere punito il contravventore all'ordine del Sindaco riguardante quella determinazione. Id. id.

12851 — Il calmiere è consentito solo sotto una doppia condizione, cioè che sia ristretta unicamente ai generi di prima necessità e che sia giustificata dalle circostanze e consuetudini locali. Cass. Napoli 12 Luglio 1880, *M.* 1880, p. 349.

12852 — Con la pubblicazione della legge com. del 1865 perdettero ogni vigore le mete stabilite a norma di leggi precedenti, senza che concorressero le circostanze sopraindicate. Id. id.

12853 — La disposizione con cui si impone il calmiere sui generi di prima necessità, fatta in modo assoluto e permanente, contrasta con l'art. 67 n. 2 del regol. alla legge com. C. S. 8 Maggio 1878, *M.* 1878, p. 174.

12854 — La facoltà attribuita ai Comuni per il calmiere dei generi di prima necessità, non è assoluta, ma subordinata a ragioni di opportunità, avuto pure riguardo alle circostanze locali. C. S. 18 Febb. 1881, *M.* 1881, p. 138.

12855 — I fornai non hanno azione verso il Comune per risarcimento dei danni patiti per la determinazione dallo stesso fatta della meta o calmiere. App. Parma .... Giugno 1882, *M.* 1882, p. 316.

12856 — Il Municipio, sia per la compilazione che per la soppressione del calmiere, non può cadere in alcuna responsabilità civile, dappoichè procede ad atti di ordine e di giurisdizione, fondati sopra criteri discrezionali, e sopra l'esercizio d'una legittima facoltà. Id. id.

12857 — Il baccalà per quanto pure sia esteso il suo consumo non può riguardarsi come genere indispensabile per l'alimento della popolazione, e però da potersi assoggettare al calmiere. C. S. 8 Maggio 1882, *M.* 1882, p. 304.

12858 — **Regolamenti Polizia rurale.** — Circ. Min. Agric. e Comm. 25 Aprile 1865, portante istruzioni per la compilazione dei regolamenti comunali di polizia rurale. *M.* 1865, p. 245.

12859 — Id. id. 30 Nov. 1881, sul servizio della polizia rurale. *M.* 1882, p. 17.

12860 — I regol. di polizia rurale possono disporre soltanto dentro la sfera d'azione affidata ai Comuni, che deve dedursi dai principii generali risultanti dall'art. 68 del regol. 8 Giugno 1865, le cui norme devono ritenersi come limiti, entro i quali si restringe la competenza municipale. C. S. 16 Agosto 1870, *M.* 1873, p. 334.

12861 — Da ciò consegue che essi non possono disporre sopra fatti sui quali provvedono le leggi e i regolamenti generali; solo si può permettere che per taluni casi si accennino come semplice ricordo le prescrizioni legislative. C. S. 22 Maggio 1869. Id.

12862 — In questo caso le contravvenzioni alle stesse quand'anche rilevate dagli agenti municipali, debbono essere accertate e giudicate con le norme del cod. di proc. penale o delle altre leggi speciali, nè possono dar luogo alla conciliazione di cui tratta l'art. 148 della legge com. C. S. 16 Agosto 1870. Id.

12863 — Vi possono però essere dei fatti, i quali se per alcuni casi sono colpiti dal codice penale possono per altri casi non preveduti da questo, e sotto altri rapporti essere regolati dai regol. munipali. Così quantunque il cod. pen. punisca nell'art. 674 il reato di pascolo abusivo, e nell'art. 672 n. 2, il danno recato col pascolo, nondimeno, il regol. di polizia rurale può disporre sul divieto dei pascoli inconciliabili coll'interesse generale del Comune. Art. 98 legge P. S. — C. S. 22 Maggio 1869. Id.

12864 — In questi casi, la contravvenzione consiste nella violazione dell'ordine municipale, e quindi essa ricade nell'applicazione degli art. 146 e seg. della legge com. Id. id.

12865 — E' inamessibile la disposizione di un regolamento di polizia rurale con cui si lascia al Sindaco di determinare la multa, essendo ciò di competenza dell'autorità giudiziaria, mentre il compito del Sindaco è limitato a quanto prescrive l'art. 148 della legge comunale. Nota. Min. Agric. 14 Agosto 1869, *M.* 1869, p. 294.

12866 — Non può imporsi al compratore di legna, di fascine, di paglie di gelsi, ed anche di strumenti rurali, l'obbligo di conoscere lo stato personale del venditore. Nota Min. Agric. 14 Nov. 1870, *M.* 1871, p. 93.

12867 — Deve farsi ricordo di quanto dispone l'art. 97 della legge sulla P. S. che cioè le persone sospette di furti di campagna saranno denunciate al giudice. Id. id.

12868 — E' opportuno ricordare in tali regolamenti, l'obbligo delle guardie municipali o campestri di dare in nota all'autorità di P. S. gli individui sospetti, di tenerne un registro caratteristico, e di sorvegliarli. Id id.

12869 — Il diritto di apprensione attribuito dalla legge al proprietario di un fondo, può esercitarsi senza la formalità di testimoni. Id. id.

12870 — Deve eliminarsi la disposizione con cui si impone al contravventore l'obbligo di ritornare le cose al pristino stato, e di pagare il danno e le spese, mentre quest'obbligo deve derivare da sentenza del giudice, e non da disposizioni municipali. Id. id.

12871 — Le disposizioni delle leggi e regolamenti generali ricordate in regol. di polizia rurale, possono riprodursi testualmente in calce al reg. medesimo. C. S. 6 Febbraio 1866, *M.* 1873, p. 334.

12872 — Un regolamento di polizia rurale non deve disporre sopra materie le quali, giusta l'art. 87 n. 6 della legge comunale debbono formare oggetto di altri regol. il di cui esame per ragione di competenza spetta ad altri Ministeri. C. S. 24 Marzo 1866. Min. Int. 8 Sett. 1870. Id.

12873 — Indipendentemente da qualsivoglia ricorso le disposizioni deliberate dai Comuni per la polizia del pascolo sono soggette all'esame del Ministero, in virtù dell'art. 138 della legge com. C. S. 5 Aprile 1866, *M.* 1866, p. 185.

12874 — Le disposizioni dei regolamenti municipali sui furti campestri, e sul pascolo abusivo, debbono conformarsi a quelle degli art. 97, 98 e seguenti della legge di P. S. sulla stessa materia. Id. id.

12875 — Non compete a un Consiglio comunale vietare in via assoluta il pascolo delle pecore nel circondario comunale. C. S. 23 Agosto 1867, *M.* 1867, p. 347.

12876 — L'art. 68 n. 5 del regolamento 8 Giugno 1865 alla legge comunale, riguarda il divieto dei pascoli cui dovrebbero i cittadini aver diritto nei demani comunali e per virtù reciproca; ma non già il pascolo nel proprio fondo, o nell'altrui con consenso del proprietario. Id. id.

12877 — Non è ammissibile la disposizione che i caprai debbano giustificare i mezzi erbifori di cui possono disporre; nè si può limitare il numero delle capre. Nota Min. Agricoltura 14 Agosto 1869, *M.* 1869, p. 294.

12878 — Il possessore di un fondo ha diritto di prendere gli animali sorpresivi senza custodia, coll'obbligo però di consegnarli alle autorità ed agenti della polizia giudiziaria, se trattasi di reati preveduti dal codice penale, o agli agenti del Comune se trattasi di contravvenzione al regolamento di polizia; salvo sempre il suo diritto di agire pel risarcimento dei danni sofferti. C. S. (Sezioni riunite) 3 Giugno 1869, *M.* 1869, p. 309.

12879 — I reati di pascolo abusivo previsti dal codice penale, devono accertarsi e punirsi secondo le norme del codice di procedura penale, ancorchè le disposizioni del codice penale relative a tali reati trovinsi ricordate nei regolamenti di polizia rurale; se poi si tratta di fatti non preveduti dal codice penale e che costituiscono semplici contravvenzioni ai regolamenti di polizia rurale, allora devono applicarsi le norme degli art. 146 e seguenti della legge com. per l'accertamento, e la conciliazione senza imporla, e senza privare il Comune o la parte lesa del diritto di valersi del procedimento ordinario del codice di procedura penale, e di ogni altro diritto civile. Id. id.

12880 — Non ha diritto il Comune di prescrivere nel regolamento di polizia rurale che coloro i quali vogliono tenere mandre di pecore e capre, debbano ottenere la licenza dell'autorità municipale, spettando solo all'autorità comunale di denunziare al giudice chi abbia un numero eccessivo di animali, senza mezzi di mantenerli. Nota Min. Agric. 24 Agosto 1869, *M.* 1869, p. 320.

12881 — Deve eliminarsi la disposizione che chiunque tenga mandre di pecore o capre debba giustificare di tenere in fitto una sufficiente quantità di terreno a pascolo, essendo attribuito il diritto di richiedere tale giustificazione al solo giudice, dall'art. 88 della legge di P. S. Nota Min. Agric. 14 Agosto 1869, *M.* 1869, p. 294.

12882 — Gli animali fatti abusivamente pascolare in fondi altrui, non possono considerarsi quali corpi di reato o cose che abbiano servito o fossero destinati a commetterlo, e quindi non sono soggetti a confisca. Cass. Torino 28 Dic. 1871, *M.* 1872, p. 74.

12883 — L'obbligo imposto ai proprietari di bestiame che non hanno terreni sufficienti dove pascolarlo, di fare presso l'ufficio del Comune, la dichiarazione dei pascoli presi in fitto, e di esibire a qualunque agente ove lo richieda, copia della detta dichiarazione, aggrava le disposizioni di cui si è accontentata la legge di P. S. che ha provveduto sulla materia. C. S. 29 Luglio 1869 e 25 Febbraio 1870, *M.* 1873, p. 335.

12884 — Il divieto di tenere capre a chi non possiede un ettare di terreno, è contrario alla legge. C. S. 1 Luglio 1870. Id.

12885 — Le disposizioni che gli animali pascolanti debbano tenersi legati, può essere ammessa, ove si limiti al pascolo in fondi non chiusi. C. S. 12 Maggio 1871. Id.

12886 — Nei regol. di polizia rurale, allo scopo di prevenire danni all' altrui proprietà, si possono prescrivere norme sul modo come condurre e tenere gli animali da pascolo. C. S. 23 Agosto 1867. Id.

12887 — L'esclusione assoluta delle capre dal pascolo in tutti i fondi esistenti nel Comune, costituisce una restrizione arbitraria dell'industria della pastorizia, ed una limitazione dell'uso della proprietà privata, non giustificabile dal fine che vuolsi proporre un regol. di polizia rurale, e dai limiti in cui deve restringersi l'autorità di un Cons. com. nel deliberarlo. C. S. 29 Luglio 1869. Id.

12888 — I danni all'altrui proprietà si possono ovviare ponendo regole per una rigorosa custodia del bestiame a pascolo, e comminando pene pel caso in cui gli animali sortano dai confini dei fondi posseduti

dal proprietario del bestiame. C. S. 1 Luglio 1870, *M.* 1873, p. 335.

12889 — Le cautele credute bisognevoli per impedire che gli animali domestici, sia lungo il transito, sia durante il pascolo in fondi non chiusi, arrechino danno all'altrui proprietà, debbano tenorizzarsi nel regol. di polizia rurale, e non lasciarsi allo arbitrio del Sindaco. C. S. 11 Marzo 1869. Id.

12890 — Pel pascolo in fondi privati non possono invocarsi le discipline sancite dalla legge forestale. C. S. 21 Marzo 1869. Id. id.

12891 — Conseguentemente alle nuove leggi i Prefetti delle Provincie merid. non possono emanare ordinanze per regolare l'industria ed il pascolo delle capre, spettando ai Consigli com. di provvedere con regol. di polizia rurale. C. S. 8 Aprile 1870. Id.

12892 — Per la stessa ragione nelle Prov. Venete, l'uso del pascolo non può più andar soggetto alla licenza preventiva dell'autorità com. ed alle condizioni della salita degli animali sulla montagna all'epoca da fissarsi dall'autorità politica, come disponeva la Circ. Austriaca 9 Gennaio 1866. C. S. 19 Agosto 1870. Id.

12893 — Non può ammettersi una disposizione che vieti il transito di animali per le vigne ed oliveti, quand'anche lo consensentisse il proprietario; o che al proprietario medesimo vietasse di esercitare il pascolo in detti luoghi. C. S. 3 Luglio 1868. Id.

12894 — I Municipi non possono imporre la riduzione di bestiame, nè stabilire un termine per tale oggetto, essendo affidate tali attribuzioni soltanto al giudice dagli art. 97 e 98 della legge di P. S. C. S. 3 Ott. 1867. Id.

12895 — La giustificazione dei mezzi bisognevoli al mantenimento di un gregge, può da quello cui aspetta, richiedersi unicamente alle persone indiziate di pascolo abusivo, od ai conduttori di gregge che transitano da un Comune all'altro. C. S. 25 Febbraio 1870. Id.

12896 — Il diritto che l'art. 682. del cod. civ. attribuisce al privato proprietario, di recedere in tutto od in parte dalla comunione del pascolo, non esclude la facoltà dei Municipi di regolare le comunioni generali per l'uso dei beni privati, e di vietare i pascoli non conciliabili con l'interesse generale del Comune ai sensi dell'art. 68 del regolamento alla legge com. C. S. 17 Marzo 1869, *M.* 1873, p. 336.

12897 — I Consigli com. possono legalmente deliberare l'abolizione della comunione del pascolo, purchè non vi sieno titoli particolari di cui certamente detti Consigli non possono arbitrare la soppressione, dovendo le contestazioni che sorgessero sottostare al giudizio dei tribunali. C. S. 15 Ottobre 1867, 11 Marzo 1869, Id.

12898 — Le disposizioni municipali riguardanti il pascolo abusivo, devono corrispondere a quelle date dalla legge sulla P. S. — C. S. 27 Giugno 1867. Id.

12899 — Eccederebbe quel regolamento che imponesse al privato che appresta ricovero al gregge, di denunziarlo anch'esso al Sindaco, giacchè questa dichiarazione non sarebbe che una duplicazione della prova imposta ai pastori. C. S. 14 Genn. e 5 Luglio 1870, *M.* 1873, p. 352.

12900 — E' inammissibile la disposizione che ogni conduttore di gregge, il quale intenda fermarsi nel Comune, debba fare un deposito nella Cassa com. in garanzia dei danni che gli animali possono arrecare a comunisti. C. S. 29 Luglio 1869. Id.

12901 — Obligandosi i pastori o conduttori di gregge da uno ad altro Comune a giustificare i mezzi di mantenimento, risulterebbe superflua una disposizione che obbligasse coloro che alloggiano il gregge medesimo, a cedere i foraggi ed i pascoli necessari. C. S. 11 Marzo 1869. Id.

12902 — Non è lecito ai Consigli com. di sottoporre a tassa gli animali domestici che s'introducano nel territorio del rispettivo Comune, per pascolare in terreni di privata proprietà. C. S. 20 Genn. 1872. Id.

12903 — I reati di pascolo abusivo previsti dal cod. pen. devono accertarsi sempre, e punirsi secondo le norme del cod. proc. pen. benchè il regol. ricordi tali disposizioni. C. S. 22 Maggio 1869, *M.* 1874, p. 112.

12904 — Le persone colte in flagranza di pascolo abusivo, dovranno essere denunciate al Pretore per l'applicazione delle pene sancite dal cod. pen. Min. Int. 7 Agosto 1873. Id.

12905 — Sarebbe abusivo l'uso concesso ai privati di potere obbligare i conduttori o guardiani di gregge, a dichiarare il loro nome e cognome ed il luogo da dove provengono. C. S. 28 Genn. 1869. Id.

12906 — Non può dirsi illegittima la prescrizione del regol. di polizia rurale che fa obbligatorio il consenso scritto del proprietario del fondo, a chi vuole mandare al pascolo i propri armenti. C. S. 4 Giugno 1875, *M.* 1876, p. 60.

12907 — Può essere data facoltà alle guardie campestri di sequestrare il bestiame pascolante senza licenza per consegnarlo al Sindaco od agli agenti del Comune. Id. id.

12908 — Sarebbe invece eccessiva la proibizione fatta ai proprietari di permettere il pascolo, se prima non vi è un pubblico manifesto del Sindaco sul completo ritiro delle messi. Id. id.

12909 — Non si può proibire di estendere nel regolamento di polizia rurale il sospetto di pascolo abusivo, oltre i casi con-

templati dall'art. 98 della legge di P. S. — C. S. 4 Giugno 1875, *M.* 1876, p. 60.

12910 — Eccede la propria competenza il Comune che si ritiene facoltizzato ad emanare disposizioni sui rapporti tra i proprietari dei fondi soggetti a pascolo, e gli utenti la stessa servitù; ed a regolare e restringere la libertà dei proprietari in ordine alla coltivazione dei loro fondi. C. S. 19 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 172.

12911 — Non è della competenza municipale il fare disposizioni pei vagabondi. C. S. 11 Marzo 1869, *M.* 1873, p. 334.

12912 — La responsabilità del Sindaco e della Giunta non può essere determinata in un regol. di polizia rurale, nè formare soggetto di giudizio contravvenzionale. C. S. 3 Luglio 1868. Id.

12913 — Ai Municipi non è permesso di proibire o di limitare la tenuta di animali domestici. Secondo le leggi generali chiunque è libero di tenere bestiami di qualsiasi specie senza limitazione di numero e senza bisogno di preventive giustificazioni o di permessi municipali. I Consigli com. possono solamente assoggettare il tenutario alla dichiarazione del numero, specie e marchio del suo gregge e delle variazioni successive; nonchè alla osservanza delle cautele bisognevoli, per garentire l'altrui proprietà del danno che il gregge medesimo può cagionare, sia lungo il transito, sia durante il pascolo in fondi non chiusi da muri o siepi. C. S. 23 Agosto 1867, 11 Marzo, 17 Marzo, 29 Luglio e 27 Dicembre 1869, e 1 Luglio 1870, *M.* 1873, p. 335.

12914 — I Consigli com. non possono disporre che un proprietario di animali, debba tener questi ad una data distanza dal fabbricato del Comune, e dai campi. C. S. 14 Marzo 1869. Id.

12915 — Al tenutario di animali domestici, non può darsi l'obbligo di giustificare al Sindaco i mezzi dei quali dispone per mantenerli; giacchè una simile disposizione estenderebbe al magistrato com. una facoltà che gli art. 97 e 98, della legge di P. S. attribuiscono al giudice nei soli casi di sospetto di pascolo abusivo. C. S. 25 Febbraio 1870. Id.

12916 — Un proprietario di animali domestici può essere obbligato a denunziare al Municipio il numero, la specie, e il marchio degli animali medesimi, nonchè le variazioni successive; però l'inadempimento di tale obbligo non può dare luogo alla proibizione di tenere detti animali, perchè se questa trasgressione costituisce una contravvenzione punibile con ammenda, non può menomare un diritto attribuito dalla legge ad ogni cittadino, quello cioè di potere tenere animali domestici. C. S. 15 Marzo 1872. Id.

12917 — I Cons. com. non possono imporre ai privati l'obbligo di denunciare al Sindaco la quantità dei bachi che intendono allevare, e le località destinate all'allevamento. C. S. 29 Aprile 1870, *M.* 1873, p. 352.

12918 — Non è ammissibile la disposizione che imponesse l'obbligo ai bachicultori di giustificare preventivamente al Sindaco i mezzi di cui dispongono per lo allevamento dei bachi, perchè contrario a quanto viene sancito dagli art. 97 e 98 della legge di P. S. Id. id.

12919 — La legge di P. S. sancisce le norme dirette non solo a reprimere, ma a prevenire i furti di campagna; quindi è d'uopo che i Municipi per quanto riguarda tale materia, si riferiscano alla detta legge, o che si limitino a disposizioni complementari per meglio assicurare l'osservanza; purchè peró non s'impongano maggiori vincoli ai cittadini. C. S. 16 Aprile 1870, *M.* 1873, p. 367.

12920 — I Consigli com. non possono obbligare il trappetaio di negarsi alla fratturazione di olive di cui non si giustifichi la provenienza, o che vengono presentate da persone sospette, essendo queste disposizioni arbitrarie, eccessive, e non di competenza dell'autorità municipale. C. S. 9 Settembre 1865, e 1 Ottobre 1867. Id.

12921 — Per le considerazioni suespresse i Cons. com. debbono astenersi dal sancire che quelli che trasportano prodotti campestri, debbano ad ogni richiesta provarne la legittima provenienza. C. S. 1 Ottobre 1867. Id.

12922 — Non è ammissibile uua disposizione che proibisca la compera e vendita a piccole misure o pesi delle olive, delle carrubbe, ed altri prodotti agricoli. C. S. 12 Maggio 1871. Id.

12923 — I proprieteri sono obbligati di distruggere nel proprio fondo gl'insetti nocivi all'agricoltura. C. S. 12 Settembre 1867, *M.* 1873, p. 368.

12924 — Si può imporre l'obbligo ai proprietari dei fondi di distruggere i bruchi, recidendo ed abbruciando i rami cui sono attaccati. C. S. 14 Giugno 1870. Id.

12925 — In occasione d'invasione di cavallette l'autorità com. può prescrivere tassativamente particolari lavori, come l'aratura, o la coltivazione del terreno privato. C. S. 30 Dicembre 1868. Id.

12926 — L'autorità com. può obbligare tutti i cittadini proprietari di terreni vicini a quello invaso dalle cavallette di prestarsi con l'opera propria, nei lavori per la distruzione di quegli insetti. C. S. 30 Dicembre 1868. Id.

12927 — Le persone nominate dall'autorità com. anche senza avere la qualità di agenti di polizia giudiziaria, possono entrare

nei terreni altrui senza il permesso del proprietario, per osservare se vi sono le cavallette, e darvi la caccia. Id. id.

12928 — Non vi ha dubbio circa la competenza dei Cons. com. a determinare il tempo ed i modi da osservarsi per la distruzione degli insetti nocivi alle campagne, in conformità al disposto dall'art. 68 del regol. 8 Giugno 1865. Id. id.

12929 — Non è ammissibile la disposizione che non si possa contrattare nè fare acquisto di bozzoli nel mercato pubblico, se prima i contraenti non ne facciano denunzia al Municipio e non depositino una data somma a garanzia dei contratti. C. S. 5 Febbraio 1873, *M.* 1874, p. 28.

12930 — Non è ammissibile la disposizione con cui si assoggetti a contravvenzione, chi venda una qualunque partita di bozzoli fuori della località del mercato, e non ne faccia denunzia al Municipio. C. S. 5 Agosto 1873. Id.

12931 — Non può ammettersi l'obbligo in chiunque intenda produrre bozzoli di prestare prima cauzione.C. S. 5 Febb. 1873. Id.

12932 — Non è lecito stabilire la concessione di un brevetto che autorizzi determinati individui, quali compratori, ad eseguire acquisti; e la cancellazione dall'analogo elenco di quelli che fossero stati riconosciuti non puntuali al pagamento delle loro obbligazioni, o che contravvenissero ad altre disposizioni del regol. Id. id.

12933 — E' inammissibile l'obbligo del rilascio di una polizza dal compratore al venditore, la quale attesti dei colli venduti, del rispettivo peso ecc. e sancisca penalità contro chi rilascia polizze infedeli, giacchè tali disposizioni urtano l'art. 1456 del cod. civ. e limitano la libertà del commercio. Id. id.

12934 — Provvedendo le leggi e i regol. generali sulla pulizia delle strade i Consigli com. devono astenersi dal disporre sulla materia. C. S. 15 Marzo 1872, *M.* 1874, p. 16.

12935 — Le disposizioni riguardanti le strade, meno quelle relative al divieto dei modi di trasportare i carichi contrari alla conservazione in buono stato delle strade medesime, essendo di competenza del Min. dei LL. PP. debbono formare oggetto di speciale regol. C. S. 2 Sett. 1865. Id.

12936 — Le disposizioni di competenza municipale concernenti le strade, che possono aver luogo nei regolamenti di polizia rurale, debbono limitarsi alle sole strade comunali e vicinali. Min. LL. PP. 4 Agosto 1870. Id.

12937 — Per gli scavi in vicinanza alle pubbliche strade, i Cons. com. non possono disporre diversamente di quanto prescrive l'art. 68 della legge sui LL. PP. — Nota Min. LL. PP. 20 Dic. 1870. Id.

12938 — La chiusura di fondi privati confinanti con strade pubbliche mediante muro, siepe o fossato, nonchè le altre costruzioni e piantagioni possono eseguirsi liberamente senza bisogno di permesso municipale; purchè si osservino le distanze stabilite dalla legge sulle opere pubbliche. Min. LL. PP. 3 e 20 Dic. 1870, e 21 Marzo 1871. Id.

12939 — I fossi laterali alle strade pubbliche dovendosi considerare qual parte delle medesime, dovranno espurgarsi a spese del Comune se la strada è com., e degli utenti se è vicinale; quindi non potrebbe ammettersi una disposizione che ponesse la detta spesa a carico dei frontisti. Min. LL. PP. 8 e 20 Dic. 1870, e 4 Dic. 1871. Id.

12940 — La legge sui LL. PP. non vieta che sieno tenute siepi lateralmente alle strade nazionali e prov. ad altezza maggiore di m. 1,50 sul piano stradale, quindi non si può limitare la detta altezza rispetto alle strade com. Min. LL. PP. 8 Dic. 1870. Id.

12941 — Non potrebbe ammettersi una disposizione che imponesse ai proprietari di chiudere con muri i loro fondi, quando il piano di essi si trovi di un metro e più inferiore alla strada. Min. LL. PP. 3 Dic. e 6 Agosto 1871. Id.

12942 — Non potrebbe imporsi ai proprietari l'obbligo di separare i loro fondi col mezzo di siepi, dalle strade adiacenti; attesochè non le proprietà laterali arrecano danno alle strade, ma queste alle proprietà. Min. LL. PP. 10 Febb. 1870. Id.

12943 — Le spese occorrenti per dare scolo alle acque affluenti alle strade nazionali, prov. com. e consorz. debbano essere a carico delle Amministrazioni che secondo la legge devono provvedere alla loro manutenzione. Min. LL. PP. 8 Agosto 1870. Id.

12944 — Saranno eziandio a loro carico quelle da farsi per indennità ai proprietari di terreni, ove sarà d'uopo d'imporre la servitù di passaggio di acque provenienti da dette strade. Id. id.

12945 — L'obbligo ai proprietari di tagliare i rami delle loro piante sporgenti sulle pubbliche vie, non può essere imposto se non quando risulta che esse sieno di grave ingombro al libero transito. Min. LL. PP. 28 Luglio 1870. Id.

12946 — Le disposizioni di polizia stradale che nella legge 20 Marzo 1865 riguardano le strade nazionali e prov. non sono applicabili a quelle com. e vicinali. Min. LL. PP. 30 Giugno 1870. Id.

12947 — Per le strade appartenenti al Comune le disposizioni di cui sopra sono limitate dagli art. 80 all'83 della detta legge. Id. id.

12948 — Per le strade vicinali non possono adottarsi tutte le disposizioni relative alle stradi comunali, ma solo quelle conformi allo spirito dell'art. 84. Id. id.

12949 — Non si può ammettere la disposizione che statuisca non potersi innalzare case ed altre fabbriche sul lato di strada non fiancheggiata da fosso, a distanza non minore di un metro dalla linea di limite della stessa strada, essendo ciò contrario all'art. 82 della legge 20 Marzo 1865, all. *F*. Min. LL. PP. 20 Nov. 1869, *M*. 1874, p. 16.

12950 — La disposizione che obbliga i proprietari di far coprire i corsi d'acqua esistenti attraverso le strade comunali, può solo darsi nei limiti, e secondo le norme stabilite dalla detta legge. Min. LL. PP. 11 Agosto 1870. Id.

12951 — Se le acque per irrigazione attraversanti strade private soggette a pubbliche servitù, vennero in esse condotte dopo la formazione delle strade, la costruzione e manutenzione delle opere pel passaggio di tali corsi di acqua, debbono essere a carico degli utenti delle acque medesime; e nel caso contrario i proprietari debbono sopperire alle spese per siffatte opere. Min. LL. PP. 15 Giugno 1870. Id.

12952 — Non può ammettersi una disposizione che assegna due distanze dal ciglio esterno dai fossi laterali alle strade comunali cioè: una per piantamento di alberi; l'altra per le siepi; non essendo ciò consentaneo all'art. 81 della legge 20 Marzo 1865, all. *F*. Min. LL. PP. 4 Dicembre 1871, *M*. 1874, p. 31

12953 — Lo sgombro della neve dalle strade comunali, facendo parte dei lavori di manutenzione delle strade medesime, non può essere posto a carico dei frontisti. Id. id.

12954 — Le prestazioni in natura sono soltanto ammesse per la costruzione e sistemazione delle strade com. obbligatorie, sotto l'osservanza delle speciali disposizioni ad esse relative. Min. LL. PP. 3 Genn. 1871, *M*. 1874, p. 32.

12955 — L'allargamento delle strade comunali non può mettersi a carico dei proprietari frontisti, ma deve eseguirsi dal Comune, a norma dell'art. 39 e seg. della legge sulle opere pubbliche. Id. id.

12956 — Ai proprietari di fondi limitrofi a strade pubbliche non può darsi l'obbligo di lasciare lo spazio di un metro tra quelle e la chiusura della loro proprietà; mentre per le strade com. devono essere osservate le distanze stabilite dalla legge sui LL. PP. e per quelle vicinali le distanze fissate dal cod. civ. Min. LL. PP. 30 Giugno 1870. Id.

12957 — Le disposizioni per la distanza dei piantamenti di alberi di fianco alle strade, non debbono essere in contradizione col diritto comune, ed in ispecie coll'art. 81 della legge sulle opere pubbliche. C. S. 16 Maggio 1866. Id.

12958 — La competenza del Sindaco in materia riguardante le strade, è limitata alle riparazioni necessarie per la sicurezza e libertà della circolazione, e per la conservazione delle strade medesime. C. S. 17 Marzo 1869, *M*. 1874, p. 32.

12959 — I Municipi, se possono provvedere affinchè le acque ricevano uno scolo, non possono però imporre ai proprietari l'obbligo di piantare alberi. C. S. 11 Marzo 1869, *M*. 1874, p. 79.

12960 — L'obbligo ai proprietari di beni latistanti ad un fiume o torrente, di tenerne il letto ben livellato e piano, non può darsi dal Municipio perchè esorbitante. Id. id.

12961 — Pei piantamenti d'alberi lungo gli acquedotti comunali, i Comuni non possono stabilire una distanza che superi quella fissata dall'art. 579 del cod. civ; salvo che la medesima sia stata già stabilita in regolamento anteriore al codice sopradetto. Min. LL. PP. 4 Maggio 1870. Id.

12962 — L'uso e la consuetudine per quanto riguarda le acque pubbliche, debbono intendersi conservati, in quanto non sieno contrarie alla disposizione di legge. Min. LL. PP. 10 Giugno 1870. Id.

12963 — Non può stabilirsi con un semplice regol. di polizia rurale, il divieto di coltivare e piantare i terreni che ricoprono i pubblici acquedotti, o sono ad essi adiacenti. Tale servitù può stabilirsi dal Comune mediante speciali convenzioni coi proprietari, ed osservate occorrendo le disposizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità. Min. LL. PP. 20 Settembre 1870. Id.

12964 — Non è attribuzione del Comune e tanto meno dei Consorzi o dei proprietari, di permettere lo scavo della ghiaia negli alvei dei torrenti, essendo questi di proprietà dello Stato; salvo però l'eccezione stabilita dall'art. 169 della legge sui LL. PP. Min. LL. PP. 28 Luglio 1870. Id.

12965 — Non possono ammettersi le disposizioni municipali che vietino ai proprietari di svellere e tagliare alberi e piante sopra una data zona di terreno fiancheggianti un fiume, e che impongono ai proprietari medesimi di praticare lungo le sponde del fiume stesso tutte le piantagioni occorrenti alla sua difesa. Min. LL. PP. 22 Feb. 1870. Id.

12966 — La disposizione per la quale si vorrebbero denunciate al Sindaco le comprevendite di animali, pelli, ed altro, sarebbe incompatibile con le leggi in vigore, e colle facoltà attribuite ai Comuni in materia di polizia rurale. C. S. 22 Agosto 1868, *M*. 1874, p. 79.

12967 — Non è ammissibile la disposizione che proibisce la compravendita a piccole misure o pesi delle olive, e di altri prodotti agricoli. C. S. 12 Maggio 1871. Id.

12968 — Non è ammissibile il divieto di acquistare prodotti agricoli dai figli di famiglia, dai nullatenenti, dai servi, dalle donne maritate, e dalle persone sospette. C. S. 16 Agosto 1870, *M.* 1874, p. 80.

12969 — Offenderebbe la libertà dei contratti l'obbligo imposto di presentare una dichiarazione al Comune allorchè si vogliono vendere bestiami od altro, di ottenerne un bollettino, e pagarne un diritto. C. S. 9 Settembre 1865. Id.

12970 — Nei regol. com. non può farsi disposizione che vieti l'esercizio di un'industria. C. S. 1 Luglio 1870. Id.

12971 — Non è di competenza municipale il disporre che i trappetai, debbano rifiutare la loro opera ai nullatenenti, denunziare questi al Sindaco se sospetti, e tenere un registro di lavoro, con tutte le indicazioni delle persone, genere, e quantità. C. S. 16 Agosto 1870. Id.

12972 — Non si può proibire lo allevamento dei colombi a stormo, a coloro che non possiedono terreni sufficienti per mantenerli. C. S. 21 Maggio 1869. Id.

12973 — Quando un diritto di servitù fosse acquisito sopra terreni privati, esso diritto rimarrebbe estraneo a un regol. di polizia. C. S. 22 Agosto 1868. Id.

12974 — I Cons. com. in aggiunta a quanto dispone l' art. 687, n. 3 del cod. pen. possono vietare il raspolamento, lo spigolamento, ed il rastrellamento, anche quando i campi sono spogliati affatto dalla raccolta. C. S. 20 Marzo 1866. Id.

12975 — I Consigli com. hanno facoltà di obbligare i proprietari di case rurali con tettoie di paglia, a costruire la testa dei camini in muratura, e di ricoprire con lavagne o tegole, almeno per un metro e mezzo, quella parte di tettoia che è intorno ai medesimi. C. S. 14 Maggio 1869, *M.* 1874, p. 95.

12976 — I volatili domestici uccisi nel fondo proprio in atto di arrecar danno, non possono ritenersi come cosa propria. C. S. 16 Marzo 1866. Id.

12977 — La disposizione dell'ultima parte dell'art. 677 del cod. pen. non esclude che si possa dichiarare in contravvenzione il proprietario di volatili, quando per difetto di sufficiente custodia recano danno ai fondi altrui. C. S. 11 Marzo 1869, *M.* 1874, p. 95.

12978 — La pena di L. 2 per ogni capo di bestiame colto in contravvenzione, potrebbe ammettersi nel solo caso che si dichiari che il totale dell'ammenda non possa eccedere le L. 50, qualunque sia il numero degli animali. C. S. 4 Sett. 1868, *M.* 1874, p. 96.

12979 — Non si può permettere di trattenere il bestiame sequestrato in pubbliche stalle, fino al compimento del procedimento giudiziario, spettando di provvedere all'autorità giudiziaria. C. S. 28 Genn. 1869, *M.* 1874, p. 112.

12980 — La legge riconosce nel proprietario la facoltà di apprendere gli animali sorpresi senza custodia nel proprio terreno; ma deve consegnare al più presto gli animali o agli ufficiali di polizia giudiziaria, o agli agenti del Comune, secondo trattisi di reati previsti dal cod. pen. o di contravvenzione al regol. di polizia. C. S. 22 Maggio 1869. Id.

12981 — Il procedimento di cui trattano gli art. 100 e 101 della legge di P. S. è applicabile esclusivamente alle persone già ammonite, ed agli oggetti già sequestrati alle medesime. C. S. 22 Ottobre 1870. Id.

12982 — Il modo di conservazione, restituzione e vendita degli oggetti sequestrati in forza di procedimento penale, salva l'eccezione di cui all' art. 101 della legge di P. S. è regolato dal Titolo VII del cod. proc. pen. C. S. 22 Ottobre 1870. Id.

12983 — I regol. di polizia rurale non possono disporre sulle visite e perquisizioni domiciliari. C. S. 1 Luglio 1870. Id.

12984 — E' inammissibile il precetto delle denunzie all'autorità municipale di ogni vendita di animali, sotto pena di sospetto di furto. C. S. 4 Giugno 1875. *M.* 1876, p. 60.

12985 — Può ammettersi nel regol. la disposizione che obbliga i proprietari dei bestiami a denunciare l'apparire nelle loro stalle delle malattie contagiose. Id. id.

12986 — Non è ammissibile la disposizione con cui si proibisce in qualunque stagione dell'anno di bruciare od incendiare le stoppie nei campi, potendosi invece solo prescrivere certe condizioni di tempo, e di distanza. Min. Agric. 5 Dic. 1881, *M.* 1882, p. 208.

12987 — Con l'attuale legge com. sono incompatibili i regol. deliberati dai cessati Decurionati, con i quali venivano istituite guardie rurali a difesa di una parte del territorio com. mediante la creazione di una tassa speciale a carico delle rispettive proprietà custodite, e quindi i detti regol. debbono essere abrogati. C. S. 19 Ott. 1882, *M.* 1883, p. 45.

12988 — **Regolamenti Edilizii.** — Avvertenze pratiche del Min. Lavori Pubblici, intorno alla formazione dei regolamenti edilizii. *M.* 1865, p. 367.

12989 — Non la sola ispezione sull'ornato, ma la cura e la tutela della pubblica salubrità sia in rapporto alla polizia delle strade, delle abitazioni e delle officine, sia in rapporto ai modi di edificare, sono uffici compresi sotto il nome di autorità edilizia. Cass. Torino 15 Dicembre 1865, *M.* 1866, p. 61.

12990 — Nell'esercizio delle sue attribu-

zioni l'autorità edilizia ripara, previene, comanda con tutta la forza e indipendenza del potere esecutivo, lasciando all'autorità giudiziaria il giudicare i rapporti e le conseguenze giuridiche, che possono sorgere dai suoi provvedimenti, a condizione che gli ordinamenti governativi rimangano salvi ed incolumi. Id. id.

12991 — Non è conciliabile colla libertà dell' industria delle costruzioni, la prescrizione contenuta in un regolamento edilizio, che chiunque voglia intraprendere riparazioni, costruzioni, o innalzamento di muri sulle pubbliche vie, debba presentare al municipio il disegno lineare dell'opera da eseguire e l'intero prospetto, con la distinzione della parte da innovarsi e di quella da restare nel pristino stato per essere previamente approvato. C. S. e Nota Min. LL. PP. 12 Agosto 1869, *M.* 1869, p. 286.

12992 — Sono annullabili le disposizioni del regolamento edilizio, dirette a prescrivere in modo assoluto le dimensioni delle porte e delle finestre, la disposizione ed esposizione, l'altezza dei piantereni e dei piani superiori, e la estensione delle corti. D. Min. LL. PP. 12 Agosto 1869, *M.* 1869, p. 288.

12993 — Non possono essere obbligati i proprietari ad imbiancare e colorire le loro case ad epoche periodiche, ma soltanto allorquando il degradamento del colorito delle facciate rechi sfregio all'aspetto dell' abitato. Nota Min. Int. 14 Agosto 1869, *M.* 1869, p. 295.

12994 — Le spese per l' apposizione dei numeri civici alle case, sono a carico del Municipio. Id. id.

12995 — Non può imporsi l'obbligo del mantenimento per sei mesi del selciato smosso a chi ha avuto bisogno di farlo, mentre è ammissibile solo la disposizione della restituzione in pristino. Nota Min. Int. 14 Agosto 1869, *M.* 1869, p. 295. — C. S. 22 Luglio 1874, *M.* 1874, p. 244.

12996 — Se un regolamento edilizio vieti la costruzione di caseggiati senza il permesso dell'autorità competente, non commette un eccesso di potere il giudice che riscontra una contravvenzione a tale divieto a carico di chi non ha presentato all'approvazione i disegni, ed ha proseguito la costruzione quantunque i disegni posteriormente presentati non siano stati approvati. Cass. Torino 28 Luglio 1869, *M.* 1869, p. 296.

12997 — La condanna alla distruzione delle opere costruite in contravvenzione ad un regolamento edilizio trova la sua ragione e la sua misura nel diritto dei terzi o della pubblica amministrazione d'impedire che le ragioni e gli interessi proprii vengano manomessi. Epperò essa nè ha carattere vero di pena, nè può pronunciarsi dal giudice per ciò solo che la costruzione fu eseguita senza permesso: ma unicamente nel caso che la sua manutenzione non sia conciliabile col diritto e cogli interessi dei terzi o della pubblica amministrazione. Cass. Torino 28 Luglio 1869, *M.* 1869, p. 296. — Id. 16 Giugno 1869, *M.* 1869, p. 315.

12998 — Se nel decreto reale che approva un regolamento edilizio municipale si prescrive che il Municipio debba entro un dato tempo far compilare un piano regolatore della città, e dell'ingrandimento della stessa stabilita dal regolamento medesimo, la compilazione ed approvazione di siffatto piano non è condizione sospensiva per l' osservanza di tutte quelle disposizioni del regolamento che non implicano necessariamente l'esistenza del piano medesimo. Cass. Torino 16 Giugno 1869, *M.* 1869, p. 315.

12999 — Se per la sussistenza d'una contravvenzione a regolamenti edilizi si richieda che la nuova opera siasi eseguita nel perimetro dell'abitato, questa circostanza non può essere argomentata per presunzioni; ma trattandosi di un fatto materiale puramente topografico, deve essere accertata con dati positivi. Id. id.

13000 — Eccede i limiti di un regolamento edilizio la disposizione che vuole il consenso dei condomini per rinnovare l' esterno di una casa decente, e che la volontà di un solo basti ad obbligare gli altri se la facciata della casa sia indecorosa. D. Min. LL. PP. 18 Ag. 1869, *M.* 1869, p. 334.

13001 — Ai proprietari degli edifici che minacciano ruina non può imporsi l' obbligo nel regolamento edilizio di fare eseguire le occorrenti riparazioni entro un dato termine, mentre con ciò si viene a restringere la facoltà data al Sindaco con l' art. 104 della legge comunale. Min. LL. PP. 11 Agosto 1869, *M.* 1869, p. 351.

13002 — Non compete alla Commissione d'ornato che è solo consultiva, il dar ordine per la demolizione dei fabbricati minaccianti rovina, appartenendo al Sindaco di provvedere alla esecuzione dei regolamenti comunali. Min. LL. PP. 19 Febbraio 1871, *M.* 1872, p. 23.

13003 — Pei fabbricati minaccianti rovina deve osservarsi la procedura stabilita dall'art. 76 della legge sui LL. PP. e non quella dell'art. 104 della legge com. che è riservata ai soli casi di assoluta urgenza. C. S. 26 Febbraio 1873, *M.* 1873, p. 180.

13004 — Indebitamente si sottopone al permesso municipale la costruzione, la riparazione di edifici, e la esecuzione di altre opere in proprietà private. C. S. e Nota Min. Int. 20 Gennaio 1871, *M.* 1871, p. 44.

13005 — Non si può obbligare i proprietari di case a vegliare che non si deturpi-

no i muri e le porte degli edifizi con isconcie iscrizioni, figure e simili, nè renderli responsabili di tali fatti. C. S. e D. R. 19 Gennaio 1871, *M.* 1871, p. 62.

13006 — I Comuni nei regolamenti di polizia edilizia hanno facoltà di regolare la formazione, conservazione e restauro dei marciapiedi, dei lastricati nei portici e dei selciati nelle vie o piazze. C. S. 27 Sett. 1871, *M.* 1872, p. 8.

13007 — Se un regol. comunale fa obbligo ai proprietari di case fronteggiate da portici di tenere uniforme in pietra di macigno il lastricato di questi, essi devono uniformarsi a tale disposizione. Id. id.

13008 — Il permesso per la costruzione e riparazione dei fabbricati lungo la strada dell'abitato, è solo richiesta nei casi di occupazione di area pubblica; negli altri casi basta che al proprietario si faccia obbligo della dichiarazione delle opere che si propone eseguire. Nota Min. LL. PP. 19 Febbraio 1871, *M.* 1872, p. 23

13009 — In via di massima non può ammettersi la disposizione di doversi imbiancare gli edifizi almeno una volta all' anno, non potendovisi costringere i privati, che solo quando motivi di urgenza o di decoro pubblico lo richiedano. Id. id.

13010 — Non è necessario che le ringhiere ed i cancelli sieno conformi allo stile dell'opifizio, nè si possono stabilire norme per la loro coloritura. Nota Min. LL. PP. 11 Marzo 1871, *M.* 1872, p. 56.

13011 — Il divieto relativo alle decorazioni non può riguardare le esistenti, e meno ancora estendersi senza limite alle nuove, potendosi per esse ammettere quella sporgenza che sia consentita dall'ampiezza della via. Id. id.

13012 — Il prescrivere che l'esterno delle abitazioni deve essere imbiancato o colorato a tenore del fondo, non è una disposizione da potersi ammettere, poichè qualunque sia il valore dello stabile non si può esigere che sul suo prospetto si faccia più di quanto è strettamente richiesto dalla decenza. Id. id.

13013 — E' inammissibile la disposizione con la quale in luogo delle cautele solite a prescriversi per prevenire la caduta dei ponti per la muratura delle fabbriche, si limitasse ad imporre all'ingegnere od al proprietario l'obbligo del rifacimento dei danni. C. S. 3 Febbraio 1872, *M.* 1872, p. 86.

13014 — Giusta l'art. 140 del cod. pen. si prescrive nel termine di un anno decorribile dal giorno in cui l'opera fu compita la contravvenzione consistente nel fatto di non avere chiesto, per intraprendere e compire un'opera edilizia, l'autorizzazione municipale prescritta da apposito regol. sotto comminatoria delle pene di polizia. Cass. Torino 23 Luglio 1873, *M.* 1874, p. 14.

13015 — Il fatto che l'opera abbia continuato a sussistere, non vale a sospendere il corso della prescrizione. Id. id.

13016 — E' inammissibile perchè eccessivo l'obbligo imposto a chi smosse il selciato di mantenerlo per sei mesi dopo ricostituito, giacchè quando il lavoro è stato fatto in modo regolare, e ciò sia stato riconosciuto da persona incaricata dal Comune, ogni ulteriore responsabilità deve cessare a carico del privato. C. S. 11 Marzo 1874, *M.* 1874 p. 117.

13017 — Per la costruzione di nuove fabbriche e per le riparazioni delle esistenti, l'intraprenditore può essere sottoposto all'obbligo di darne denunzia al Municipio, ma non di chiederne ed ottenerne il permesso. C. S. 10 Luglio 1874, *M.* 1874, p. 232.

13018 — I Consigli com. e per essi i Sindaci non hanno diritto di manomettere per ragione di ornato la proprietà privata, ma debbono procedere colle norme delle vigenti leggi, sull'espropriazione per pubblica utilità. Cass. Torino 13 Maggio 1870, *M.* 1874, p. 304.

13019 — Spetta al privato la cui proprietà sia danneggiata dal Comune di promuovere l'azione possessoria. Id. id.

13020 — A giudicare su tali questioni è competente l'autorità giudiziaria. Id. id.

13021 — E' eccessivo l'obbligo imposto ai proprietari di costruire portici sulla parte delle loro case lungo le vie, senza le forme e condizioni dalla legge richieste, senza cioè accordare loro una conveniente indennità. C. S. 21 Luglio 1875, *M.* 1876, p. 12.

13022 — L'espropriazione delle zone laterali alle vie, per costruire i fabbricati con portici, non esclude nei proprietari la facoltà di riacquistare con prelazione il suolo per rifabbricarvi colle norme stabilite. Id. id.

13023 — Le formalità prescritte dalla legge del 25 Giugno 1865 sono identiche per i piani regolatori edilizi, e per quelli d'ingrandimento (art. 87 e 93.) C. S. 17 Nov. 1875, *M.* 1876, p. 138.

13024 — Quantunque il piano riguardi in modo speciale l'ingrandimento, e sia così qualificato, pure quando nel manifesto pubblicato nel Comune e nell'avviso inserto nel giornale ufficiale della Provincia si è fatto cenno del doppio scopo del progetto, non è il caso di ripetere la procedura ordinaria al fine di qualificarlo come regolatore edilizio. Id. Id.

13025 — Non può il Municipio nel reg. d'ornato riservarsi la facoltà di provvedere al rettifilo delle strade, dovendosi provvedere o con un piano regolatore, od eventualmen-

te nei singoli casi a norma delle leggi sulle espropriazione a causa di pubblica utilità. C. S. 14 Giugno 1876, *M.* 1876, p. 343.

13026 — Non sarebbe ammissibile alcuna disposizione che vieti di interrompere i lavori delle private proprietà. Id. id.

13027 — Nei regol. edilizi è ammissibile la prescrizione che il Municipio debba apporre il visto ai tipi e disegni prodotti dai privati per fabbriche sui propri fondi in caso di richiesta degli interessati; e che questi possano esigere la ricevuta della produzione di tali atti, e delle dichiarazioni all'uopo fatte. C. S. 30 Giugno 1877, *M.* 1877, p. 334.

13028 — Sono ammissibili in massima le disposizioni concernenti la facoltà dei Municipi di verificare se i materiali da adoperarsi nelle private costruzioni possano dar causa a danno pubblico, ed a compromettere la sicurezza dei cittadini; ma i limiti di tale ingerenza non possono stabilirsi a priori, dovendo invece essere determinati caso per caso. Id. id.

13029 — Circ. Min. LL. PP. 30 Genn. 1878 sulla compilazione dei regol. edilizi. *M.* 1878, p. 68.

13030 — Quando un regol. parla di adiacenze dell' abitato deve ben precisare quali intende. C. S. 9 Aprile 1869, *M.* 1878, p. 68.

13031 — L'altezza degli edifici vuol essere regolata dall'ampiezza della strada; stabilita l'altezza massima deve essere concesso stare al disotto. C. S. 9 Giugno 1872. Id.

13032 — Per l'altezza dei fabbricati debbano dettarsi norme fisse e precise, non arbitrarie per ogni caso a piacere della Commissione o del Municipio. Cons. Sup. LL. PP. 28 Aprile 1872. Id.

13033 — Il Min. dei LL. PP. non può fare modificazioni ai regol; può solo annullarli in tutto od in parte. C. S. 18 Luglio 1866. Id.

13034 — E' necessario un accordo col Min. dell'Int. per dare le istruzioni ai Prefetti e per le proposte d'annullamento, ove nel regol. edilizio sieno frammiste disposizioni di P. S. igieniche, ecc. C. S. 5 Luglio 1866, Id.

13035 — Il Con. com. prima, la Deputazione poi, approvano il regol. Il Ministero non approva, può solo annullarlo udito il Consiglio di Stato — id. 29 Marzo 1866. Id.

13036 — Un regol. non approvato, ossia uno schema di regol. non può essere preso in esame dal Min. o dal Cons. di Stato. C. S. 29 Ott. 1870. Id.

13037 — Non può un regol. prescrivere incondizionatamente che un edifizio sia addossato all'altro, lungo le vie pubbliche senza interstizi, basta sieno salve le prescrizioni d'ornato e d'igiene. C. S. 24 Ott. 1866, Id.

13038 — Il regol. non deve occuparsi nè dei diritti, nè delle condizioni per ottenere l'appoggio, disponendo in proposito il codice civile. C. S. 5 Aprile 1873. Id.

13039 — Non può dare prescrizioni circa all'uso della carta bollata, provvedendovi apposita legge. C. S. 10 Marzo 1871. Id.

13040 — Non può imporre l'obbligo di affidare ad un capo maestro l'esecuzione dei lavori sulle vie pubbliche. C. S. 3 Dicembre 1869. Id.

13041 — Alla Commissione non possono attribuirsi che facoltà consultive, mai dispositive, quindi non può dare ordine alcuno, nè approvazione definitiva ai disegni che le vengono sottoposti. C. S. 10 Luglio 1872. Id.

13042 — Il regol. non può stabilire competenza alcuna, ma deve riferirsi alle leggi esistenti. C. S. 26 Sett. 1872. Id.

13043 — Chi vuol fabbricare non deve essere obbligato a produrre doppio disegno: basta uno, che deve riguardare soltanto ciò che si riferisce all'esterno ed alla via pubblica per l'ornato. C. S. 9 Giugno 1871. — 27 Sett. 1870, — Cons. superiore 27 Maggio 1870. Id.

13044 — I disegni o progetti non occorre sieno fatti da persona dell'arte, il regol. non può togliere al proprietario questa libertà. C. S. 22 Ott. 1872. Id.

13045 — La distanza dal suolo delle finestre da *aprirsi al di fuori* deve essere di metri 2,50. C. S. 1 Agosto 1868, — Cons. superiore 14 Luglio 1871. Id.

13046 — Non deve il regol. nelle disposizioni transitorie ledere il possesso legittimo o il diritto acquisito in opere esistenti. C. S. 10 Genn. 1868. Id.

13047 — Il regol. può obbligare colui che vuol fabbricare sulle vie pubbliche a presentare al Municipio il disegno ed a fare la sua dichiarazione delle opere che intende fare, senza obbligo di presentare proposte sul modo o forme del fabbricato. C. S. 30 Aprile 1872. Id.

13048 — I provvedimenti per edifizi minaccianti rovina debbono conformarsi al disposto dell'art. 104 della legge comunale e dell'art. 76 della legge sulle Opere pubbliche. C. S. 17 Aprile 1872. Id.

13049 — L'esecuzione d'ufficio non può essere ordinata che dal giudice nel giudizio trasgressionale, salvi i casi specialissimi determinati da leggi particolari. Il Sindaco deve procedere a norma degli art. 148 e 149 della legge com. C. S. 13 Genn. 1873. Id.

13050 — Il regol. non deve dar norma sulla facoltà di espropriare provvedendo la legge speciale, può però riferirsi alla legge stessa. C. S. 16 Aprile 1873. Id.

13051 — Spetta al Cons. com. non alla Giunta provvedere alle surrogazione dei mem-

bri della commissione edilizia. C. S. 4 Genn. 1873. Id.

13052 — L'autorità municipale non può essere autorizzata a modificare progetti di costruzione non potendoli autorizzare — C. S. 24 Marzo 1871. Id.

13053 — Non può il regol. attribuire la facoltà di occupare, vendere o concedere terreni che esistono tra fabbricati — C. S. 20 Ottobre 1870. Id.

13054 — L'assesssore delegato non può essere autorizzato a redigere verbali di contravvenzione, essendovi la legge com. che dispone in proposito — C. S. 20 Settembre 1870. Id.

13055 — Il regol. non può lasciare in facoltà del Consiglio com. il determinare a seconda del valore del fondo il sistema d'imbiancatura — C. S. 30 Aprile 1872. Id.

13056 — Nemmeno può riservargli la facoltà di dar norme nei singoli casi, ma deve stabilire norme fisse e certe — C. S. 30 Aprile 1869. Id.

13057 — Nè può far dipendere dal consenso del Consiglio com. l'esperimento dell'azione penale contro i contravventori, nè l'ordine della restituzione in pristinum, nè la rivendicazione di suolo pubblico usurpato. — C. S. 22 Luglio 1870. Id.

13058 — Deve attribuirsi solo al Sindaco la facoltà di far osservare ed eseguire le disposizioni regolamentari — C. S. 28 Gennaio 1869. Id.

13059 — Ognuno deve essere libero di convertire i propri fabbricati in giardini pensili a terra, in loggiati, senza ostacoli per parte del regol. — C. S. 19 Febb. 1869. Id.

13060 — Non può imporsi ai proprietari l'obbligo di una garanzia circa all'esecuzione dei lavori — C. S. 16 Marzo 1870 — Cons. Sup. 7 Ottobre 1870. Id.

13061 — Quando non rechino incomodo o non sieno tali da deturpare la facciata, nè può ordinarsi la remozione di immagini o di urne già esistenti, nè proibirsi il farne delle nuove — C. S. 28 Nov. 1871. Id.

13062 — Per la remozione di gradini, sedili ecc. oltre all'essere la spesa a carico del Comune vi vuole indennità al proprietario per lavori occorrenti — Cons. sup. 12 Giugno 1872. Id.

13063 — Non può prescriversi assolutamente l'intonacatura dovendo farsi eccezione per le fabbriche di pietra, laterizie a lavoro quadro. — C. S. 10 Marzo 1871 — Cons. sup. 3 Febbraio 1871. Id.

13064 — Non può darsi disposizione alcuna per l'interruzione dei lavori, ciascuno essendo libero di sospendere i suoi lavori purchè tolga qualsiasi ostacolo al pubblico transito — C. S. 9 Giugno 1871. Id.

13065 — Il regol. deve limitarsi a prescrivere che le insegne e le inscrizioni non sieno contrarie alla morale, ai buoni costumi ed alle regole d'ornato, ma non può prescrivere l'approvazione preventiva del Sindaco — C. S. 22 Settembre 1870. Id.

13066 — Può prescriverne la preventiva dichiarazione, come per le nuove fabbriche. — C. S. 4 Gennaio 1873. Id.

13067 — Chi fabbrica in luogo privato può decorare l'edifizio come più gli aggrada — C. S. 22 Giugno 1872. Id.

13068 — Il mantenimento e restauro delle vie interne e piazze pubbliche dev'essere a carico del Comune, salvo, ove per qualche legge, consuetudine e regol. anteriore o per un diritto acquistato fosse altrimenti disposto o concordato — C. S. 14 Agosto 1868 — Adunanza gen. Cons. sup. 2 Luglio 1871. Id.

13069 — La costruzione o restauro di marciapiedi è a carico del Comune, nè può mettersi a carico dei frontisti, salvo quanto è detto per le strade — C. S. 26 Marzo 1872. Id.

13070 — Può prescriversene lo scarico in un determinato posto, riservando però al proprietario la facoltà di servirsene in tutto od in parte per sè o cederlo ad altri. — C. S. 29 Maggio 1872. Id.

13071 — Sono in massima ammessibili le disposizioni concernenti le facoltà del municipio di verificare se i materiali adoperati nelle private costruzioni possano dare causa a danno pubblico, o compromettere la sicurezza dei cittadini—C. S. 30 Giugno 1877. id.

13072 — Il regol. non deve occuparsi di monumenti di proprietà privata sia per la conservazione sia per la vendita, nè dei pubblici, occupandosene una legge speciale, ed essendo materia estranea ai regol. edilizii; l'art 70 del regol. per la legge com. non dando tal facoltà — C. S. 30 Aprile 1869 e 1872 — 2 Novembre 1872 — 7 Settembre 1875 — 19 Gennaio 1876. Id.

13073 — Non deve prescriversi un modello unico per tutti i fabbricati — C. S. 24 Settembre 1867. Id.

13074 — Il Municipio deve a proprie spese provvedere alla numerazione dei fabbricati. — C. S. 3 Ottobre 1872. Id.

13075 — Non può ordinarsi al proprietario di costruire orinatoi dove fosse necessario farli — C. S. 25 Marzo 1870. Id.

13076 — Non può prescriversi un permesso preventivo alla esecuzione dei lavori; basta una dichiarazione contemporanea — C. S. 30 Sett. 1868 — 9 Giugno 1871. Id.

13077 — I Comuni quantunque inferiori ai 10,000 abitanti possono farsi un piano d'ingrandimento — C. S. 5 Febb. 1869. Id.

13078 — Se non v'è il piano d'ornato debitamente approvato ciascuno è libero di fabbricar come vuole, salve le regole d'ornato — C. S. 3 Gennaio 1871 — 18 Marzo 1870. Id.

13079 — Per l'accertamento di contravvenzione il regol. deve riferirsi alla legge com. nè può dettare disposizione alcuna — C. S. 10 Marzo 1871 — Id. 16 Aprile 1873. Id.

13080 — Non può ordinarsi una determinata qualità di pietrame, quando l'apparenza e solidità siano salve — C. S. 24 Settembre 1867. Id.

13081 — Per aprire un pozzo non occorre permesso preventivo, si possono però dettare delle norme di precauzione se son aperti al pubblico — C. S. 1 Luglio 1870. Id.

13082 — L'obbligo di produrre il piano interno di un edifizio è eccessivo, dovendo il regol. occuparsi solo della parte esterna sporgente sul suolo pubblico — C. S. 16 Marzo 1870. Id.

13083 — La disposizione circa l'appello o ricorso all'autorità amministrativa com. prov. o ministeriale non può sussistere, disponendo la legge com. in proposito: l'autorità giudiziaria è la sola competente a giudicare di contravvenzioni — C. S. 25 Maggio 1872, — Id. 29 Gennaio 1869. Id.

13084 — Le spese occorrenti pel mantenimento dei lastrici debbono essere a carico del Comune, salvo quanto è detto per le strade — C. S. 26 Marzo 1872. Id.

13085 — La proibizione assoluta d'ogni sporgenza nelle fabbriche può essere incomoda pel proprietario, sconveniente all'aspetto. C. S. 10 Marzo 1871, — Cons. superiore 2 Luglio 1867. Id.

13086 — Non si può prescrivere la distruzione di scale ed altre opere in maniera assoluta esistenti all'esterno, potendo esservi casi da procedere con la legge d'espropriazione per pubblica utilità. Cons. superiore 3 Febb. 1871, — Id. 10 Marzo 1871, — Id. 2 Novembre 1872. Id.

13087 — Il regol. non può dettare disposizioni che implichino servitù di passo, o modifichino servitù esistenti. C. S. 25 Marzo 1870. Id.

13088 — Il regol. non può stabilire tasse per l'occupazione dell'area pubblica con tende. C. S. 7 Gennaio 1873. Id.

13089 — Non può prescriversi la ripolitura periodica delle facciate ma solo in caso di necessità; e quando ne derivi deturpazione soltanto si può impedire la parziale tingitura della facciata. C. S. 30 Ott. 1872, — Cons. superiore 20 Maggio 1872, — C. S. 22 Aprile 1869. — C. S. 11 Marzo 1869. Id.

13090 — Non si deve richiedere nè l'approvazione od il visto od il nulla osta per costruzioni in fondo di privata proprietà, unicamente si potrà disporre la apposizione del *visto nè varietur* sulle dichiarazioni, od il rilascio della ricevuta delle medesime, o del disegno a richiesta del proprietario. C. S. 9 Marzo e 30 Giugno 1877. Id.

13091 — Il regol. edilizio non può dettare disposizioni per tutto ciò che è contemplato o dal cod. civ. o da leggi speciali. Circ. Min. LL. PP. 30 Genn. 1878, *M.* 1878, p. 68.

13092 — Deve guardarsi dal limitare il diritto di proprietà, salvo quando l'esercizio illimitato di questo diritto offenderebbe le regole d'ornato. Id. id.

13093 — Non deve contenere disposizioni d'igiene, di polizia rurale ecc. essendovi per essi analoghi regol. Id. id.

13094 — Non deve assoggettare a vincoli fuori dell'abitato centrale. Id. id.

13095 — Non può occuparsi se non delle facciate esposte sulle strade o piazze dell'abitato. Id. id.

13096 — Nè la legge com. nè quella sui LL. PP. hanno abrogato gli obblighi dei proprietari di case nell'interno dei Comuni, derivante da leggi, regol. e consuetudini. App. Genova 31 Dic. 1877, *M.* 1878, p. 55.

13097 — I Comuni però non possono sotto l'impero della nuova legge com. rendere più gravi, con un regol. edilizio, gli obblighi dei proprietari riguardo alla spesa di manutenzione dei marciapiedi. Id. id.

13098 — La nuova legge com. abrogò le precedenti leggi organiche, ma dichiarò continuare l'osservanza delle leggi speciali aventi rapporto con esse amministrazioni in quanto non sono contrarie alla nuova, fra le quali leggi è quella dei Consigli edilizi di quel tempo. Cass. Palermo 18 Genn. 1878, *M.* 1878, p. 174.

13099 — Gli antichi regolamenti edilizi debitamente approvati, non sono stati abrogati, bensì mantenuti in vigore. Id. id.

13100 — Indipendentemente dall' azione di contravvenzione e da quella relativa di indennità, il Municipio può sempre chiedere in via civile, ed in base all'art. 436 del cod. civ. la distruzione delle opere fatte contrariamente al regol. com. edilizio. App. Genova 12 Febb. 1878, *M.* 1878, p. 174.

13101 — In tal caso il contravventore non potrebbe opporre la prescrizione speciale delle contravvenzioni, dovendosi stare alla prescrizione ordinaria contemplata dal cod. civ. Id. id.

13102 — Il regol. com. edilizio è anche applicabile alle strade interne che sono traverse di strade nazionali o prov. Id. id.

13103 — Il regol. edilizio, come tutti gli altri, acquista la sua efficacia appena approvato dalla Dep. ed a nulla rileva che possano poi essere annullati in tutto od in parte dal Re. Id. id.

13104 — Colui che allega la non seguita pubblicazione di un regol. edilizio all'albo pretorio, deve darne la prova, diversamente si presume l'osservanza della legge. Id. id.

13105 — Non è ammissibile l' obbligo di un permesso perchè un cittadino possa ese-

guire opere sui suoi beni. C. S. 1 Giugno 1878, *M.* 1879, p. 28.

13106 — Devonsi eliminare le disposizioni troppo restrittive ed in parte arbitrarie ed incerte, circa l' altezza delle case nei vari quartieri di una città. Id. id.

13107 — Non è ammissibile la disposizione che prescrive una tinta uniforme e contemporanea per tutte le facciate di uno stesso isolato. Id. id.

13108 — Non è ammissibile la disposizione che vieta i parapetti in muratura. Id. id.

13109 — Bene è contestata la contravvenzione al regolamento edilizio in confronto di chi sebbene non iniziò l' opera in opposizione col regol., acquistato però l' edificio quando l' opera non era per anco compiuta la condusse a termine. Cass. Torino 28 Dic. 1878, *M.* 1879, p. 219.

13110 — Le contravvenzioni prendono data dal giorno del loro accertamento. Id. id.

13111 — La demolizione dell'opera costruita in opposizione ai regol. edilizi, se non può essere ordinata solo quando all'opera stessa occorreva la previa licenza dell' autorità municipale che non fu chiesta, lo può però quando essa opera era dalla legge vietata in modo assoluto. Id. id.

13112 — Non occorre che i Comuni abbiano 10 mila abitanti, perchè possano approvarsi i piani d' ingrandimento dei medesimi. C. S. 19 Luglio 1878, *M.* 1879, p. 250.

13113 — La facoltà di far piani regolatori edilizi è conceduta soltanto ai Comuni che hanno una popolazione riunita almeno di 10 mila abitanti. Id. id.

13114 — Quando si tratta di opere costruite non solo senza il permesso dell' autorità, ma contro l'espresso divieto dei regol. la demolizione loro, e la riduzione in pristino è una conseguenza del fatto illecito, e dev'essere ordinata ogniqualvolta la parte civile ne abbia fatto domanda. Cass. Torino 13 Giugno 1879, *M.* 1879, p. 367.

13115 — Tale demolizione può essere estesa anche a quelle parti dell'opera che preesistevano, e le quali il proprietario avrebbe avuto diritto di conservare ove non avesse modificato, in guisa contraria alle prescrizioni dei regol., il loro stato di fatto. Id. id.

13116 — Il proprietario di una bottega aperta nella pubblica via non può invocare le prescrizioni del regol. com. d'edilizia, per impedire al proprietario della casa d' innalzarla oltre il limite permesso dal regol. stesso. App. Genova 30 Ottobre 1879, *M.* 1880, p. 172.

13117 — Quando un Comune si limita ad allegare un' antica consuetudine, senza però provarla in alcun modo, non può imporre nel regol. di polizia urbana l'obbligo ai proprietari di case di curare la manuntenzione del selciato delle strade pubbliche per un tratto determinato, non potendosi applicare al caso la riserva contenuta nell'art. 116, n. 10 della legge com. C. S. 18 Febb 1881, *M.* 1881, p. 75.

13118 — I regol. edilizi com. debitamente approvati, possono, senza violare alcuna legge, obbligare i proprietari di case fronteggianti le pubbliche vie, ad incanalare in certa maniera le acque derivanti dai tetti. App. Torino 24 Nov. 1880, *M.* 1881, p. 103.

13119 — Ricusando il proprietario di ottemperare a tale prescrizione, con ragione il Sindaco, previa fissazione di un termine perentorio, e questo trascorso infruttuosamente, fa eseguire l'opera di propria autorità a maggiori spese del riluttante. Id. id.

13120 — Tutto ciò è applicabile anche quando la casa privata non sia contigua alla strada pubblica, ma ne sia separata da una strada di privata proprietà, sempre quando però essa presenti tuttavia la fronte sulla pubblica via. Id. id.

13121 — Un Comune non può imporre l'obbligo ai proprietari di case di curare la manutenzione del selciato delle strade pubbliche per per una determinata larghezza, quando non giustifichi tale sua pretesa, onde si possa ritenere applicabile la riserva contenuta nell'art. 116 n. 10 della legge com. C. S. 18 Febb. 1881, *M.* 1881, p. 138.

13122 — I piani regolatori edilizi o di ampliamento, fatti e pubblicati dai Comuni in virtù della facoltà loro concessa dalla legge 25 Giugno 1865, approvati e resi poi esecutori del potere esecutivo, si applicano immediatamente anche alle opere in corso di costruzione, non potendosi parlare di diritti quesiti da rispettersi con lesione degli importanti interessi sociali. Cass. Torino 13 Luglio 1881, *M.* 1882, p. 302.

13123 — Il Comune quindi in base al regol. edilizio pubblicato, può impedire cosi qualunque nuova costruzione, come la continuazione di quella che fosse già in corso, quando i costruttori non si uniformino alle prescrizioni del nuovo regol. ed essi non hanno diritto di chiedere che sia tolto l' impedimento. Id. id.

13124 — L'autorità giudiziaria non è competente a decidere fino a qual punto un privato sia in diritto di edificare in opposizione ai piani regolatori. App. Genova 9 Aprile 1880, *M.* 1881, p. 319.

13125 — Si possono considerare come definitivi ed obbligatori i piani regolatori, quantunque non contengano il piano particolareggiato di esecuzione, e presentino solo quello di massima. Id. id.

13126 — Non hanno diritto ad alcuna indennità i privati che per effetto dell'approvazione del piano regolatore, si trovano limitata la facoltà di fabbricare nei propri fondi, continuando però a possederli. Id. id.

13127 — Le modificazioni apportate alla proprietà privata con la formazione dei piani regolatori e stabilite nella legge 25 Giugno 1865, debbono considerarsi come servitù legali, non suscettive d'indennità a favore dei privati, specialmente quando questi non abbiano prodotta opposizione ai piani predetti, nei modi e termine di legge. App. Trani 29 Marzo 1881, *M.* 1881, p. 382.

13128 — I regol. edilizi emessi per mandato della legge, debbonsi ritenere come necessario e naturale complemento delle disposizioni legislative. App. Genova 31 Maggio 1881, *M.* 1882, p. 94.

13129 — Nelle violazioni che interessano l'università dei cittadini ha azione il Comune; ed in quelle invece che si rannodano a diritti di privati ha azione la parte danneggiata. Id. id.

13130 — Non è leso il diritto del privato dal fatto che siasi coll'Amministrazione com. conciliata la contravvenzione. Id. id.

13131 — Sono lesi i diritti dei privati, se con le opere contravvenzionali ne venne scemata alle loro case l'aria e la luce. Id. id.

13132 — V'ha espropriazione ed è dovuta quindi indennità, ogni qual volta le disposizioni di un regol. com. impongano ai proprietari un onere che importi diminuzione del loro diritto di proprietà. App. Genova 19 Genn, 1883, *M.* 1883, p. 319.

13133 — Quindi i proprietari dell'aree fronteggianti una via nell'interno della città, hanno diritto a conveniente indennizzo per l'obbligo imposto con regol. com. di costruire le loro case con portici da destinarsi ad uso pubblico. Id. id.

13134 — **Regolamenti Mortuari** — Schema di regolamento pel servizio mortuario. *M.* 1871, p. 19.

13135 — Circ. Min. Int. 18 Sett. 1874, contenente istruzioni per la compilazione dei regol. di polizia mortuaria. *M.* 1874, p. 309.

13136 — Eccede la competenza il Consiglio comunale che si ingerisce nel dare disposizione circa al pagamento al clero dei diritti mortuari, essendo limitato il suo intervento a provocare le disposizioni dell'autorità politica per impedire gli abusi. C. S. 16 Febbraio 1864, *M.* 1865, p. 118.

13137 — I Municipi non possono nei regolamenti di polizia mortuaria imporre tasse per la inumazione nelle fosse o sepolture comuni, ma solamente per la inumazione la quale sia accompagnata da qualche servizio speciale cui non sarebbero obbligati per legge. C. S. 30 Maggio 1871, *M.* 1871, p. 200.

13138 — Il proibire ai pii sodalizi di uscire in pubblico in corpo per lo adempimente dei loro uffici di carità o di religione non è materia di questi regol. C. S. 13 Luglio 1871, *M.* 1871, p. 379.

13139 — E' estraneo alla materia il divieto di recitare preci o salmodie ad alta voce. Id. id.

13140 — Devesi annullare come illegale la disposizione del regol. di polizia mortuaria con cui siasi stabilita dal Comune una tassa a carico delle famiglie dei defunti per corrispettivo ai becchini. C. S. 26 Ott. 1877, *M.* 1877, p. 358.

13141 — I Municipi possono bensì disporre i mezzi pel trasporto dei cadaveri dalle case ai cimiteri, e imporre a chi voglia valersene il pagamento di somme determinate come prezzo di servizi liberamente domandati e fatti; ma non possono rendere coattivo il servizio, e coattivo conseguentemente l'onere della tariffa. C. S. 13 Luglio 1871, *M.* 1871, p. 379.

13142 — Nei regolamenti municipali pel servizio dei cimiteri non si può stabilire l'obbligo di pagare al Comune una determinata somma per ogni cadavere inumato, a compenso della spesa di escavazione della fossa. Nota Min. Int. 3 Marzo 1871, *M.* 1872, p. 330.

13143 — Non è ammissibile la disposizione con cui si volessero imporre dei diritti per la tumulazione in un pubblico cimitero e nelle sepolture comuni, sia che si tratti di cadaveri con cassa o senza, perchè ciò convertirebbe in una tassa speciale una spesa d'interesse generale che deve ritenersi obbligatoria pel Comune e gravare sul bilancio del medesimo, salvo che si tratti di tumulazione accompagnata da servizi speciali, e in sepolture private. Min. Int. 2 Novembre 1872, *M.* 1874, p. 291.

13144 — I Municipi avendo la facoltà di fare regolamenti mortuari, hanno eziandio il diritto di regolare il trasporto dei cadaveri. Cass. Roma 26 Luglio 1880, *M.* 1880, p. 366.

13145 — **Regolamenti di Igiene** — Circ. Min. Int. 18 Settembre 1874, sulla compilazione dei regolamenti d'igiene, secondo il nuovo regol. sanitario approvato con R. D. 6 Settembre 1874, *M.* 1874, p. 311.

13146 — Il risolvere quali siano i confini della competenza dei Municipi nel fare regolamenti locali d'igiene, più convenientemente si può fare nell'esame dei singoli regolamenti in applicazione dell'ultima parte dell'art. 138 della legge com. e così caso per caso anzichè in via di massima. C. S. 2 Gennaio 1872, *M.* 1872, p. 235.

13147 — Nei regol. d'igiene deliberati dai Comuni non si devono inserire disposizioni sulla polizia interna delle Chiese, poichè tali disposizioni si devono di massima intendere riservate al Ministro dell'Interno, e per i casi eccezionali ed urgenti alle autorità locali. Id. id.

13148 — Devono eliminarsi le disposizioni relative al fonte battesimale, alla celebrazione delle funzioni sacre ed altre simili. Id. id.

13149 — Nelle contravvenzioni ai provvedimenti di pubblica igiene, la buona fede non giustifica e non iscusa. Cass. Torino 17 Luglio 1874, *M.* 1875, p. 90.

13150 — Non possono i Comuni stabilire prescrizioni per le inumazioni dei cadaveri, e per le denunzie nei casi di vaiuolo ed altre malattie, provvedendo a ciò la legge sulla P. S. ed i regol. sulla sanità pubblica. C. S. 9 Luglio 1875, *M.* 1875, p. 356.

13151 — L'art. 573 cod. civ. è scritto nell'interesse dei privati e non riguarda gli orinatoi pubblici. App. Trani 6 Marzo 1880, *M.* 1881, p. 110.

13152 — Nei regol. com. di igiene le parole « salvo le prescrizioni di legge » vanno riferite agli art. 1151, e 1152 cod. civ. la cui applicazione si rende possibile quando gli orinatoi non essendo costruiti a regola d'arte, producono danni. Id. id.

13153 — L'interesse privato non deve cedere al pubblico nei limiti della necessità. Id. id.

13154 — Le disposizioni che si contengono in un regolamento comunale di igiene, e che sono ivi espressamente dettate si debbono intendere dettate eziandio pei chiassuoli, per le intercapedini, e per gli anditi di qualsivoglia natura, essendo per questi come per quelli uguale sempre l'intendimento del legislatore, di provvedere a che per la loro massima angustia non si venga a risentire nelle case difetto di aria e di luce. App. Roma 3 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 28.

13155 — Spetta all'autorità amministrativa di dichiarare se e quando le costruzioni che si innalzano entro il recinto della città o dei sobborghi, presentino le condizioni di abitabilità, in riguardo alla pubblica salute. Id. id.

13156 — Se ad opera finita può l'autorità amministrativa impedire che ad una casa si apponga l'appigionasi quando non riconosce in quella le necessarie condizioni igieniche, a fortiori può impedirne il completamento, quando è già visibile che sorga in tali condizioni da non poter offrire quella garanzia che la legge impone a chiunque intenda edificare case. Id. id.

13157 — **Regolamento guardie campestri e municipali** — Schema di regolamento per le guardie campestri. *M.* 1862, p. 45.

13158 — E' lecito ai Comuni di stabilire nei regolamenti di polizia municipale l'obbligo per le guardie campestri d'indennizzare i danni e furti che avvenissero nelle campagne affidate alla loro sorveglianza, facendo delle ritenute mensili sul loro stipendio, per formare il fondo onde sopperire all'indennizzo. Nota Min. Int. 10 Agosto 1870, *M.* 1870, p. 319.

13159 — Il regolamento per il servizio delle guardie campestri, se si limita a semplici disposizioni organiche, può essere reso esecutorio col solo visto del Prefetto, al pari di ogni altra deliberazione del Consiglio comunale, ma se scende a disporre delle ingerenze che devono avere le guardie nella custodia dei fondi e nel servizio di pubblica sicurezza, ricade naturalmente nel novero dei regolamenti di polizia locale di cui al n. 2 dell'art. 138 della legge com. e deve quindi essere approvato dalla Deputazione provinciale. C. S. 30 Agosto 1870, *M.* 1870, p. 335.

13160 — Nei regol. per le guardie municipali la Dep. prov. può prescrivere che fra i requisiti richiesti agli aspiranti alla nomina, vi sia pur quello di lodevole ed irreprensibile condotta morale e politica, da comprovarsi con certificato dell'autorità politica del Circondario. C. S. 2 Ott. 1875, *M.* 1875, p. 346.

13161 — **Regolamenti per pompieri ed incendii** — E' una misura di polizia locale pienamente legittima il rendere obbligatorio l'intervento dei pompieri nei pubblici teatri ed altri luoghi ove si diano dei pubblici spettacoli, nonchè nelle chiese in occasione di funzioni religiose portanti illuminazioni straordinarie; nè è contrario alla legge il porre la mercede dovuta a pompieri a carico degl'intraprenditori degli spettacoli pubblici, e de' rettori delle Chiese. C. S. 3 Sett. 1870, *M.* 1870, p. 314.

13162 — Non è ammissibile la disposizione che permetta l'uso della forza contro coloro che ricusino la propria opera per la estinzione degli incendi. C. S. e D. R. 7 Gennaio 1871, *M.* 1871, p. 62.

13163 — Non si riscontra eccessivo, e perciò può ammettersi in un regolamento com. per la estinzione degli incendi, l'obbligo imposto ad ogni cittadino di denunciare immediatamente l'incendio al più vicino posto di guardia dei pompieri, e di farsi conoscere dal comandante dei medesimi indicandogli il proprio nome e domicilio. C. S. 1 Marzo 1873, *M.* 1873, p. 156.

13164 — Può ammettersi la disposizione che accorda ai pompieri la facoltà di introdursi ove siasi sviluppato un incendio e nei luoghi limitrofi che ne siano minacciati. Id. id.

13165 — Può stabilirsi che per essere ammesso nel corpo dei pompieri si debba comprovare di avere raggiunto i 18 anni di età, e non oltrepassati i 25, purchè non si contraddica con ciò all'obbligo di soddisfare o di avere soddisfatto al servizio della leva. Id. id.

13166 — Non apparisce troppo assoluta

e perciò è ammissibile la condizione di non aver mai subito condanne per essere ammesso nel corpo dei pompieri. Id. id.

13167 — Non si può stabilire a priori chi debba ritenersi responsabile dei danni derivanti da un incendio; quindi si deve dire genericamente che i danni p. e. arrecati agli utensili nell'estinzione dell'incendio vanno a carico di chi di ragione, e non del proprietario dell'edifizio incendiato. C. S. 11 Marzo 1874, *M.* 1874, p. 117.

13168 — Non compete ai Comuni di decidere con regolamento chi debba risarcire i danni recati nella estinzione degli incendi. C. S. 10 Luglio 1874, *M.* 1874, p. 232.

13169 — Spetta solo al Cons. com. lo stabilire con appositi regol. le norme da osservarsi per l'ammasso, deposito e custodia delle materie accendibili, e le cautele necessarie per evitare gl'incendi. Cass. Torino 10 Luglio 1873, *M.* 1874, p. 293.

13170 — In caso di urgenza questa facoltà, avendo carattere di perpetuità, spetta alla Giunta, e non al solo Sindaco. Id. id.

13171 — Nei regolamenti pei pompieri si può dichiarare obbligatorio un compenso a favore dei componenti tale Corpo, per l'opera prestata in casi d'incendi; ma non anche a favore dei cittadini accorsi ad estinguerlo a richiesta della legittima autorità a forma di legge. C. S. 24 Febbraio 1875, *M.* 1875, p. 88.

13172 — Non è dovuto compenso ai cittadini chiamati dalla pubblica autorità in virtù dell'art. 685 del cod. pen. a prestare l'opera loro in caso d'incendio, cadendo in contravvenzione invece se ricusano o trascurano di fare i lavori, o prestare i servizi o soccorsi richiesti. C. S. 12 Genn. 1876, *M.* 1876, p. 142.

13173 — Quindi a ragione il Prefetto ricusa di rendere esecutoria a carico del proprietario della casa incendiata la nota della retribuzione ai cittadini che prestarono l'opera loro. Id. id.

13174 — **Regolamenti per vetture pubbliche.** — Non è lecito sottoporre i cocchieri che contravvengono alla tariffa, oltre all'ammenda, anche alla perdita del prezzo della corsa. C. S. 30 Maggio 1871, *M.* 1871, p. 190.

13175 — Spetta ai Comuni di statuire sul servizio delle vetture pubbliche a sensi della legge com. salvo l'osservanza dell'articolo 57 della legge di P. S. per la licenza dei conduttori. Circ. Min. Int. 24 Agosto 1874, *M.* 1874, p. 261.

13176 — Nei regol. per le vetture di piazza i Consigli com. possono stabilire che i cocchieri debbano avere l'età di 18 anni, saper leggere e scrivere ed indossare un vestito uniforme. C. S. 31 Luglio 1878, *M.* 1878, p. 340.

13177 — Non si può riservare all'autorità com. la facoltà d'infliggere ai cocchieri la pena della sospensione o del ritiro della licenza, spettando ciò all'autorità di P.S. Id. id.

13178 — Non può stabilirsi in modo assoluto che le contravvenzioni ai regol. com. debbano essere puniti coll'ammenda, perchè si urterebbe col disposto dell'art. 148 della legge com., nè col massimo di tal pena perchè resterebbe invasa la competenza dell'autorità giudiziaria. Id. id.

13179 — I proprietari delle vetture pubbliche non possono essere dichiarati responsabili delle ammende cui vennero condannati i cocchieri. Id. id.

13180 — I regol. com. che accordano un aumento di tassa ai vetturali che si recano a prendere le persone al loro domicilio, contemplano qualunque luogo che sia diverso da quello in cui essi vetturali per detti regol. sono obbligati a stanziare. Cass. Torino 19 Luglio 1882, *M.* 1882, p. 363.

13181 — **Contravvenzioni ai regolamenti.** — Le attribuzioni del Sindaco per l'esecuzione dei regol. locali sono limitate a rinviare i contravventori innanzi l'autorità giudiziaria nel caso che non riesca l'amichevole componimento. Nota Min. Int. 13 Maggio 1866, *M.* 1866, p. 241.

13182 — Quando il contravventore ai regolamenti municipali sia un forestiere che cerchi di esimersi fuggendo dal paese dalle conseguenze della contravvenzione, il Sindaco ha il diritto di farlo inseguire dalla forza pubblica e tradurre innanzi a sè per constatarne l'identità personale, dopo di che dovrà lasciarlo libero, limitandosi a trasmettere il verbale di contravvenzione all'autorità giudiziaria, pel procedimento di cui all'art. 149 della legge com. Id. id.

13183 — I contravventori ai regolamenti municipali vanno soggetti alle pene di polizia sancite dal cod. pen., solamente quando questi regolamenti assoggettano le contravvenzioni a qualche penalità. Cass. Torino, 2 Luglio 1866, *M.* 1867, p. 71.

13184 — L'obbligo di ridurre *in pristinum* sebbene in senso assoluto sia pur esso una pena, non veste però la natura di quelle che formano il soggetto del codice penale, e non può convertirsi in ammenda. Id. id.

13185 — Non possono gli agenti municipali accompagnare all'ufficio di P. S. per constatarne l'identità personale, gl'individui colti in flagrante contravvenzione ai regolamenti locali, ma devono essere tradotti invece all'ufficio comunale. Nota Min. Int. 9 Giugno 1868, *M.* 1868, p. 235.

13186 — L'atto di invito al contranvventore ai regolamenti municipali di presentarsi al Municipio per fare la sua oblazione e per escludere il conseguente procedimento, non costituendo esercizio di autorita amministra-

tiva, non è necessario che sia a firma o a nome del Sindaco o dell'Assessore delegato, potendo esserlo anche a nome d'un funzionario qualunque del Municipio; quindi non può cotesto invito ritenersi inattendibile ed eccepirsi la mancanza del procedimento preliminare di conciliazione, di cui è cenno nell'art. 148 della legge com. Cass. Firenze 8 Febb. 1868, *M.* 1869, p. 142.

13187 — Quando l'imputato confessa il fatto nel quale si fa consistere la contravvenzione, è inutile la redazione del processo verbale, di cui parla l'art. 147 della legge com. e la mancanza di esso non invalida il conseguente procedimento penale. Id. id.

13188 — Dopo che il trasgressore ai regolamenti municipali fu condannato ad una multa, il Sindaco non può più accettare la oblazione che il condannato faccia sulla multa applicatagli. Nota Min. G. G. 7 Luglio 1870, *M.* 1870, p. 230.

13189 — E' contraria al codice di procedura penale la disposizione per la quale si vorrebbe distribuire il prodotto della vendita degli oggetti sequestrati, tra il Comune e gli agenti municipali che constatarono la contravvenzione. C. S. e Nota Min. Int. 20 Genn. 1871, *M.* 1871, p. 44 — C. S. 19 Genn. 1876, *M.* 1876, p. 526.

13190 — Non potendo alcuno invocare il proprio possesso di contravvenire alla legge, non è a considerarsi come spoglio violento capace di attribuire allo spogliato l'azione civile di reintegrazione, il fatto degli agenti municipali, che esercitando le proprie funzioni fanno osservare i regolamenti dai cittadini, ed accertano le relative contravvenzioni. Cass. Torino 6 Luglio 1870, *M.* 1871, p. 140.

13191 — L'autorità competente a conoscere dell'azione di reintegrazione, prima di dichiarare irrecivibile la denunzia, deve esaminare se i detti regolamenti siano o no conformi alla legge. Id. id.

13192 — Le contravvenzioni ai regolamenti municipali sono soggette soltanto alle pene di polizia a norma dell'art. 146 della legge com. C. S. 30 Maggio 1871, *M.* 1871, p. 190.

13193 — Nelle contravvenzioni di polizia non può essere pronunciata la confisca tranne che nei casi indicati dalla legge, fra i quali non è compreso il pascolo abusivo. Cass. Torino 28 Dic. 1871, *M.* 1872, p. 74.

13194 — I regolamenti debbono restringersi ad enumerare i fatti vietati; salvo poi al Sindaco in via di conciliazione, ed al Pretore per sentenza, di pronunciare sulla contravvenzione, sulla colpabilità dei contravventori, e sulle conseguenze. C. S. 3 Febb. 1872, *M.* 1872, p. 86.

13195 — A costituire contravvenzione basta il fatto materiale vietato dalla legge o l'ommissione materiale del fatto dalla legge ordinato, per conseguenza non giova a giustificazione nè a scusa, la buona fede in cui per avventura sia l'imputato per ignoranza od erronea interpretazione del diritto ed anche per errore di fatto. Cass. Torino 17 Luglio 1872, *M.* 1872, p. 279.

13196 — L'eccezionale sommario procedimento stabilito dall'art. 146 e seg. della legge com. riflette il caso in cui i contravventori ai regol. com. o a quelli formati in esecuzione delle leggi per l'esazione dei dazi od imposte speciali dei Comuni si vogliono perseguitare con le pene di polizia sancite dal cod. pen. Cass. Napoli 8 Nov. 1873, *M.* 1874, p. 107.

13197 — Ma quando è l'appaltatore di un dazio che procede nel suo esclusivo interesse in via tutta civile, per l'esazione di uno di quei dazi che il Comune ha il diritto di imporre e dare in appalto, non si ha altro obbligo che adire il magistrato competente secondo il valore della domanda, e giustificarla nei modi stabiliti dal cod. di proc. civ. Id. id.

13198 — Perciò ove la somma per l'accusata contravvenzione non superi le L. 30 è competente il Conciliatore ad accogliere la domanda stessa. Id. id.

13199 — Non si può stabilire in modo assoluto che la contravvenzione debba essere punita con l'ammenda, essendo ciò in contradizione con gli art. 147 e seg. della legge com. C. S. 11 Marzo 1874, *M.* 1874, p. 117.

13200 — Come pena per le contravvenzioni deve stabilirsi l'ammenda, e non la multa, essendo questa una pena correzionale non già di polizia. Id. id.

13201 — Se nei regol. di polizia locale sono riportate disposizioni già contemplate dalle leggi e regol. generali dello Stato, il Municipio non ha diritto di disporre anche del prodotto delle ammende per le contravvenzioni a tali disposizioni, dovendo esse andare a beneficio dell'erario pubblico. C. S. 24 Aprile 1874, *M.* 1874, p. 171.

13202 — Sono devolute ai Comuni soltanto le ammende per le trasgressioni che non hanno altra sanzione fuorchè nei regolamenti locali. Id. id.

13203 — Il regol. non può comminare per le contravvenzioni la multa, ma l' ammenda, essendo quella una pena correzionale, non già di polizia. C. S. 10 Luglio, 1874, *M.* 1874, p. 240.

13204 — La contravvenzione consistente nel fatto di non aver chiesta per intraprendere o mandare a compimento un'opera edilizia, l'autorizzazione municipale prescritta da apposito regol. si prescrive nel termine di un anno, decorribile dal giorno in cui l'opera fu compita. Cass. Torino 23 Luglio 1873, *M.* 1874, p. 295.

13205 — Il fatto che l'opera abbia continuato a sussistere non vale a sospendere il corso della prescrizione. Id. id.

13206 — Il contravventore minorenne al regol. municipale, finchè dalla legge è tenuto responsabile del reato da esso commesso, è pure ammesso dalla legge a fare personalmente l'oblazione, che in certo qual modo surroga la pena da esso incorsa, e ciò indipendentemente dalla sua legale rappresentanza, in massima non considerata in materia penale. Cass. Firenze 9 Agosto 1875, *M.* 1876, p. 14.

13207 — A costituire la contravvenzione alla disposizione di un regol. di polizia urbana, che punisce la vendita di pane mal cotto, non si richiede la certezza o realtà del danno venutone alla salute di chi lo ebbe a mangiare, bastando la ragionevole possibilità che possa derivarne tale danno. Cass. Torino 21 Genn. 1876, *M.* 1876, p. 80.

13208 — Affinchè una contravvenzione ai regol. municipali possa dirsi legalmente contestata, occorre che la *intimazione* sia notificata al domicilio del contravventore. — Cass. Firenze 1 Dic. 1875, *M.* 1876, p.123.

13209 — L'obbligo di giustificare la regolarità della notificazione spetta a chi l'ha eseguita, non già all'intimando. Id. id.

13210 — Nei giudizi contravvenzionali in materia edilizia, la demolizione delle opere costruite in contravvenzione, ordinata colla sentenza penale di condanna del contravventore, non è prestazione d'indennità, nè vera pena; ma bensì la riduzione della cosa nello stato legale manomesso od alterato col fatto della commessa contravvenzione. Cass. Torino 13 Genn. 1877, *M.* 1877, p. 141.

13211 — Le contravvenzioni ai regol. com. sono reati d'azione pubblica. App. Venezia 11 Nov. 1876, *M.* 1877, p. 237.

13212 — Nè toglie loro questo carattere la facoltà di transigere mediante oblazione a sensi dell'art. 148 della legge com. nè la devoluzione a favore dei Municipi del prodotto delle pene pecuniarie e transazioni, ordinata con la legge 20 Gennaio 1865 n. 2134. Id. id.

13213 — Quindi la trasgressione ad un regol. com. cade sotto il disposto dell'art. 1 n. 4 del R. D. d'ammistia 2 Ottobre 1876. Id. id.

13214 — L'obbligo al contravventore di ritornare le cose in pristino, di rifondere i danni, pagare le spese ecc. non puo imporsi dal Consiglio com. perchè ciò è di competenza del Sindaco o del Giudice secondo i casi, cioè se ha luogo una conciliazione, o una sentenza. C. S. 4 Agosto 1877, *M.* 1877, p. 302.

13215 — La contravvenzione ad un regol. com. che nell'interesse dell'igiene e dell'ornato proibisce di fabbricare in un dato perimetro senza il previo avviso al Sindaco, apre l'adito non solo all'azione penale, ma anche all'azione civile per la demolizione delle opere compiute. Cass. Roma 23 Agosto 1877, *M.* 1877, p. 360.

13216 — La contravvenzione ad un tipo regolatore, non approvato nelle riforme dei piani regolatori, cioè mediante D. R. non può importare l'obbligo della demolizione delle opere costruite, se non consti che queste sono contrarie alle regole dell'igiene e dell'ornato, cui il regol. richiamandosi a questo tipo abbia inteso di provvedere. Id. id.

13217 — Non si può promuovere azione penale contro i contravventori a regolamenti municipali, se prima non sieno stati tentati i mezzi conciliativi dal Sindaco, o se, non essendovi parte lesa i contravventori stessi non sieno stati ammessi a far oblazione per l'interesse pubblico. Cass. Firenze 17 Nov. 1877, *M.* 1878, p. 104.

13218 — Incorre nella contravvenzione prevista dall'art. 685, n. 6 cod. pen. chi lascia libero ed errante un cane, il quale si avventi contro i passanti e li morda. Cass. Firenze 27 Marzo 1878, *M.* 1878, p. 281.

13219 — Se il regol. com. debitamente approvato stabilisce che in ogni settimana la Giunta fisserà la meta del pane e della carne fresca: e se il Pretore, in seguito di contestata contravvenzione, ha giudicato legalmente stabilita dal Comune la meta sulle carni di agnello e di vitello, il suo giudizio di apprezzamento è incensurabile in Cassazione. Cass. Torino 25 Luglio 1878, *M.* 1878, p. 314.

13220 — Il principio pel quale ciascuno risponde del fatto proprio vien meno nel caso di contravvenzioni a leggi speciali o regol. com. dovendo in tali casi rispondere chi legittimamente presiede all'esercizio, quantunque il fatto sia opera od ommissione di un famigliare. Id. id.

13221 — Le contravvenzioni ai regol. municipali sono di azione pubblica; e perciò è applicabile alle medesime l'ammistia concessa col R. D. 2 Ott. 1876. Cass. Torino 27 Dic. 1877, *M.* 1878, p. 174.

13222 — Fra le spese che i Comuni sono tenuti ad anticipare per procedimenti relativi alle contravvenzioni ai regol. com. non sono comprese quelle che si riferiscono ai diritti di cancelleria e di copia. Min. Fin. 21 Genn. 1877, *M.* 1879, p. 60.

13223 — Nei giudizi di contravvenzione ai regol. com. non occorrono spese, poichè i verbali costituiscono il titolo della contravvenzione. Cass. Roma 5 Luglio 1879, *M.* 1879, p. 253.

13224 — L'art. 2 della legge 26 Genn. 1865 deve essere inteso nel senso che i Municipii sono tenuti soltanto ad antecipare le spese dei giudizi contravvenzionali, quando

sulle eccezioni del convenuto occorre di far luogo ad una istruttoria. Id. id.

13225 — Però fra le spese da anticiparsi dai Municipi non si devono comprendere quelle dei diritti di cancelleria e degli uscieri, le quali sono ripetibili soltanto dal condannato. Id. id.

13226 — I diritti di cancelleria e quelli dovuti agli uscieri, nelle cause per contravvenzioni a regolamenti com. non possono addebitarsi ai Comuni, i quali sono soltanto tenuti all'antecipazione delle spese d'istruttoria, di cui ai n. 1, 2, 3, 6, 7 e 8, dell'art. 1 del R. D. 23 Dic. 1865. Cass. Roma 1 Marzo 1880, *M.* 1880, p. 103.

13227 — Quando il Sindaco in adempimento dell'art. 149 della legge com. si limita soltanto a trasmettere al Pretore del mandamento il verbale di contravvenzione ai regol. di polizia municipale che non abbia potuto transigersi, e non prende parte alcuna al relativo giudizio pen. non può il Municipio venir condannato al pagamento delle relative spese. Cass. Torino 3 marzo 1880, *M.* 1880, p. 286.

13228 — Le spese che i Comuni e le Provincie sono tenuti ad antecipare nei procedimenti penali, per le contravvenzioni ai regolamenti com. e prov. sono quelle soltanto d'istruttoria, e non già quelle per le tasse giudiziarie conosciute nella tariffa penale sotto la denominazione di diritti di cancelleria e di uscieri. Cass. Roma (Sez. riun.) 1 Giugno 1881, *M.* 1881, p. 231.

13229 — Circ. Min. Fin. 10 Giugno 1881, che partecipa la decisione della Cass. Romana sull' antecipazione delle spese di giustizia nei procedimenti per contravvenzioni ai regol. com. *M.* 1881, p. 226.

13230 — L'autorità com. ha diritto, e per sè, e quale rappresentante dei suoi amministrati, di costituirsi parte civile, nei processi per contravvenzione ai regol. com. Cass. Roma 27 Maggio 1881, *M.* 1881, p.271.

13231 — Se in un regol. è stabilito l'obbligo ai proprietari di tenere un lume acceso ai portoni delle loro case lasciati aperti durante la notte, ciascuno dei proprietari della casa deve rispondere della contravvenzione, per avere ommesso l'illuminazione del portone. Cass. Torino 11. Nov. 1882, *M.* 1883, p. 172.

13232 — Il Sindaco nelle contravvenzioni ai regol. com. non solo ha facoltà, ma anche il dovere di promuovere l'azione penale in caso di non riuscito componimento bonario contro i trasgressori. Cass. Torino 30 Dic. 1882, *M.* 1883, p. 223.

13233 — Pel giudizio penale, non è assolutamente necessario che sia stata preventivamente tentata la conciliazione in via amministrativa, specialmente quando il contravventore non la richiese. Id. id.

13234 — Costituisce contravvenzione punibile a senso dell'art. 146 della legge com. la cancellazione delle iscrizioni apposte alle strade per ordine dell'autorità com. relative alla nomenclatura delle vie. Cass. Torino 31 Genn. 1883, *M.* 1883, p. 331.

**RENDITE PATRIMONIALI. — Comuni. — Provincie. — Opere Pie. — Stato. —**

13235 — Circ. Min. Int. 16 Ott. 1879 che partecipa essere dovuta la diaria di L. 2 per ciascun agente della forza pubblica chiamato in sussidio degli uscieri per la riscossione dei crediti demaniali. *M.* 1879, p. 323.

13236 — Circ. Min. Int. 21 Ott. 1879 sulla anticipazione da farsi dai Ricevitori del registro della indennità dovuta agli agenti della forza pubblica per l'intervento negli atti esecutivi per la riscossione dei crediti demaniali. *M.* 1880, p. 34.

13237 — Circ. Min. Grazia G. 11 Marzo 1880 per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie prese sotto l'impero delle leggi anteriori al cod. civ. o che secondo le medesime leggi ne erano dispensate. *M.* 1880, p. 145.

13238 — Circ. Min. Int. 10 Agosto 1883 sulla decorrenza di godimento del consolidato da intestarsi a favore di enti morali. *M.* 1883, p. 293.

13239 — Circ. Min. Int. 14 Dicembre 1873 sui piantoni per l'esazione delle rendite patrimoniali dei Comuni del Napoletano. *M.* 1873, p. 374.

13240 — Circ. Min. Int. 14 Dicembre 1873 sull'uso dei piantoni militari per l'esazione delle rendite patrimoniali di Opere Pie nelle Provincie Napoletane, e sulla facoltà di avvalersi per tale servizio degli agenti, della forza pubblica. *M.* 1873, p. 374.

13241 — Alle esazioni delle entrate patrimoniali dei Comuni e delle Opere Pie nelle Provincie meridionali, sono applicabili le precedenti disposizioni speciali relative ai privilegi fiscali, e quindi sussistono le facoltà concesse col R. Decreto 7 Agosto 1809 ai cosidetti intimatori. C. S. e Circ. Min. Interno 22 Agosto 1867, *M.* 1867, p. 334.

13242 — Colla promulgazione del cod. di proc. civ. deve ritenersi abrogato il Rescritto 1 Giugno 1839, per cui alla esazione delle entrate dei Comuni e delle O. P. sono applicabili nelle Provincie meridionali, le disposizioni speciali relative ai privilegi fiscali concesse dal R. D. 7 Agosto 1809, e perciò devono ritenersi cessate le facoltà esecutive dal detto D. accordate ai servienti com. Min. Int. 21 Marzo 1878, *M.* 1878, p. 117.

13243 — Una coazione amministrativa per pagamento di terraggiera spinta dal Cassiere com. e vidimata dal Sindaco, a ter-

mini dell'art. 243 della legge sull'amministrazione civ. del 12 Dic. 1816, vigente nelle Provincie Napoletane, non può essere dichiarato nullo per difetto di titolo esecutivo. Cass. Napoli 23 Maggio 1878, *M.* 1878, p. 350.

13244 — Vige tuttora nelle Provincie meridionali il procedimento fiscale privilegiato ammesso dai D. 30 Gennaio 1817 e 18 Ott. 1819; quindi non è necessario che all'esecuzione preceda la notificazione del titolo esecutivo. Cass. Palermo 11 Luglio 1879, *M.* 1879, p. 347.

13245 — Le speciali procedure esecutive per la riscossione delle rendite patrimoniali dello Stato ammesse dalle leggi dei cessati Governi, non furono abrogate dalle successive leggi, nè da quella del 20 Aprile 1871. Id. id.

13246 — Nelle Provincie meridionali sono tuttavia in vigore gli art. 67 e 68 del D. 30 Genn. 1817 per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, dei Comuni e degli altri enti morali designati, essendo stati confermati dall'art. 29 del D. 3 Nov. 1861, nè sono stati poi abrogati dalla legge sulla contabilità generale. Cass. Napoli 17 Febb. 1880, *M.* 1880, p. 141.

13247 — Perciò per la riscossione dei canoni ecc. onde spiccare a coazione non è d'uopo vi sia il titolo esecutivo richiesto dalle leggi comuni. Id. id.

13248 — Se si produce opposizione essa va giudicata con le forme stabilite dalle leggi di procedura civ. per i giudizi di cognizione, salvo sempre ai Tribunali di sospendere l'esecuzione della coazione. Id. id.

13249 — I privilegi fiscali per la riscossione delle rendite patrimoniali sia dei Comuni che delle O. P. nelle Provincie meridionali, vanno regolati dal D. 30 Gennaio 1817 tuttora in vigore. Cass. Roma 31 Marzo 1880, *M.* 1880, p. 256.

13250 — Ai termini del quale D. il primo atto di proc. per ricupero dei citati proventi è il mandato di coazione, nel quale basta sia enunciato l'oggetto della domanda, e la data e natura del titolo; senza che sia necessaria l'indicazione del titolo del bilancio, e del numero del ruolo esecutivo. Id. id.

13251 — Le Congregazioni di carità possono giovarsi dei mandati di coazione per la riscossione delle loro rendite. Cass. Napoli 8 Marzo 1880, *M.* 1880, p. 383.

13252 — Non è nulla la coazione amministrativa per la riscossione di un' entrata di cui nel D. 30 Gennaio 1817, per il fatto di essersi ommessa la data e la natura del titolo sul quale è fondata, non potendosi pronunciare la nullità di alcun atto di procedura, se non nei casi espressamente indicati dalla legge. Cass. Napoli 28 Gennaio 1881, *M.* 1881, p. 367.

13253 — L'art. 123 della legge comunale pubblicata nelle Provincie Venete, non ha derogato all'Ordinanza Austriaca 9 Gennaio 1862, la quale limitò i privilegi fiscali tanto pel tesoro dello Stato che per i Comuni ed altri Corpi morali ivi indicati, ai soli crediti provenienti da titoli così detti di diritto pubblico, e li negò per i crediti derivanti dai titoli di diritto privato, tra i quali vanno annoverate le rendite patrimoniali, ed altre simili. Nota Min. Int. 22 Maggio 1867, *M.* 1867, p. 280. — C. S. 27 Aprile 1869, *M.* 1869, p. 198. — App. Brescia 15 Marzo 1871, *M.* 1871, p. 282.

13254 — L'art. 123 della legge com. non ha derogato all'ordinanza austriaca del 9 Gennaio 1862, la quale limitò i privilegi fiscali dei Corpi morali nel Veneto ai soli crediti provenienti dai titoli cosidetti di diritto pubblico, e li negò per i crediti di diritto privato quali le rendite patrimoniali ed altre simili; quindi non compete ai Comuni Veneti l'uso dei privilegi fiscali per la riscossione delle loro entrate patrimoniali; nè possono essi farne oggetto di convenzione particolare coi loro debitori. C. S. (Sez. riun.) 3 Luglio 1873, *M.* 1873, p. 283.

13255 — L'art. 123 della legge comunale non ha derogato all'ordinanza Imperiale 9 Genn. 1862, che autorizza pei corpi morali nelle Provincie Venete il privilegio fiscale, limitato ai crediti derivanti da titoli procedenti da titoli di diritto privato. C. S. 15 Sett. 1876, *M.* 1876, p. 332.

13256 — Appartengono alla categoria dei crediti derivanti da diritto privato i debiti posti a carico dei cessati Amministratori del Comune a senso degli art. 126 e 127 della legge com. e non possono quindi essere dati in nota all'Esattore com. con l'obbligo di riscuoterli coi privilegi fiscali. Id. id.

13257 — Le O. P. possono in Lombardia valersi per la riscossione delle loro rendite dei metodi particolari stabiliti dalla Sovrana patente austriaca 18 Aprile 1816, n. 59. ancorchè con la medesima si sanciscano più gravose forme di procedura che quelle stabilite dalla legge 20 Aprile 1871, Min. Int. 29 Luglio 1875, *M.* 1875, p. 335.

13258 — Per l'esazione delle entrate com. ad eccezione delle imposte, e in ispecie per la riscossione dei fitti dei beni com. sono ancora in vigore nelle antiche Provincie le discipline e i privilegi, di cui nel regol. approvato col R. D. 28 Genn. 1859. App. Torino 16 Maggio 1879, *M.* 1880, p. 43.

13259 — Approvato a norma del regolamento dal Sottoprefetto la lista dei debitori morosi, il debitore iscritto in questa non può arrestare l'esecuzione allegando l'inosservanza delle formalità amministrative che devono precedere l'approvazione. Id. id.

13260 — L'essersi ommesso di pubblicare

insieme col D. del Sottoprefetto anche la lista approvata, non osta all'esecuzione forzata contro i debitori morosi in essa inscritti. Id. id.

13261 — L'essersi contro il disposto dello stesso regol. pignorato per un valore superiore al montare del debito non costituisce motivo di nullità del pignoramento. Id. id.

13262 — Lo stato notorio di fallimento del debitore non è di ostacolo all'azione esecutiva del Comune contro di lui sui beni mobili, sinchè il fallimento non è dichiarato, e sono validi gli atti, compresa la vendita degli oggetti pignorati, compiti avanti la dichiarazione del fallimento. Id. id.

13263 — Il Comune risponde del danno che il Commissario alle esecuzioni (del quale il Comune si serve per riscuotere le entrate comunali in base a ruoli regolarmente formati ed approvati) abbia recato ad un privato con atti esecutivi operati contro di lui in iscambio di altra persona. Cass. Torino 2 Maggio 1878, *M.* 1878, p. 284.

13264 — Pignorati dal Comune e venduti i mobili in danno del privato non debitore di nulla questi, ha diritto di ottenere la restituzione del prezzo, senza che si abbia a ricercare se il Commissario abbia o no versato quel prezzo nella cassa comunale. Id. id.

13265 — Nel Piemonte sono tuttora in vigore le disposizioni speciali dei R. D. 28 Genn. e 9 Luglio 1859 coi quali è mantenuto ai Comuni il privilegio fiscale per la riscossione delle loro rendite, e la multa pei morosi ragguagliata al 4 p. 0[0 sulle somme dovute. C. S. 20 Novembre 1880, *M.* 1881, p. 14.

13266— Le Amministrazioni com. non possono rinunziare a quel privilegio che il legislatore ha stabilito nell'interesse degli enti morali, e per ragione di ordine pubblico. Id. id.

13267 — Anche le Congregazioni di carità delle Provincie già Pontificie godono dei privilegi della mano regia per la esazione delle loro rendite. App. Bologna 1 Febb. 1871, *M.* 1871, p. 153. — Cass. Torino 1 Marzo 1871, *M.* 1871, p. 169.

13268 — Per le discipline speciali vigenti nelle Provincie ex Pontificie, il debitore contro cui era ordinata l'esecuzione colla mano regia, poteva ottenere l'annullamento o la revoca del provvedimento, sol quando avesse giustificato, mediante prova scritta il pagamento del suo debito, è quindi nulla la sentenza che ammise una prova diversa da quella voluta dalla legge. Cass. Torino 1 Marzo 1871, *M.* 1871, p. 169.

13269 — L'Editto Gamberini del 9 Luglio 1835, continua ad aver vigore nelle Provincie Romane, nella parte che concedeva il privilegio della mano-regia alla riscossione delle rendite patrimoniali dello Stato. Cass. Firenze 19 Maggio 1873, *M.* 1874, p. 23.

13270 — Nella Provincie già Pontificie la procedura della mano-regia per le rendite com. è tuttora regolata dall'Editto Gamberini del 9 Luglio 1835. App. Roma 8 Febb. 1881, *M.* 1881, p. 251.

13271 — L'estratto dei ruoli firmato dall'impiegato che ne ha la custodia per ufficio, equivale a titolo per promuovere l'ordinanza di mano-regia, sia che si tratti di gabelle, sia di altre rendite fiscali o com. Id. id.

13272 — La eccezione di prescrizione non è opponibile contro il procedimento di mano-regia. Id. id.

13273 — Per le esazioni delle imposte erariali, prov. e com. nelle Provincie Romane non può procedersi col sistema privilegiato della mano regia. Cass. Roma 5 Feb. 1882, *M.* 1882, p. 189.

13274 — Nelle Provincie Romane l'istituto della manoregia per la riscossione delle rendite patrimoniali dei Comuni non è stato abolito. App. Roma 31 Dicembre 1881, *M.* 1882, p. 252.

13275 — Al procedimento della manoregia non vanno applicate le norme del cod. prov. civ. ma quelle del regol. pontificio del 1834. Id. id.

13276 — In virtù dell'editto Gamberini 9 Luglio 1835, anche i Monti di pietà, gli Orfanotrofi e gli Spedali, godono il privilegio della mano regia pel conseguimento delle tasse a loro favore imposte. App. Roma 24 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 111.

13277 — Per la riscossione delle rendite patrimoniali dello Stato, delle Provincie o dei Comuni sono tuttora in vigore nelle varìe provincie del Regno le leggi speciali, e così nel Pontificio il procedimento di mano regia. Cass. Roma 16 Giugno 1882, *M.* 1883, p. 141.

13278 — Nel procedimento di mano regia rimase abrogato quello soltanto che si riferisce al rito comune, surrogato con la nuova proc. civ. ma sta in vigore quello che era disposto di privilegio in ordine al termine più breve par l'appello. Id. id.

13279 — Quantunque nei contratti di appalto delle rendite patrimoniali dei Comuni siasi adoperata la formola del non esatto per esatto, non possono applicarsi per tali rendite le norme del procedimento stabilito dalla legge 20 Aprile 1871, per l'esazione delle imposte e delle tasse. C. S. 18 Febb. 1881, *M.* 1881, p. 154.

13280 — Per la riscossione delle rendite patrimoniali sono applicabili le norme dell'art. 123 della legge com. secondo il quale l'Esattore riscuote tali rendite secondo le indicazioni del bilancio e dei ruoli, coi privilegi fiscali determinati dalle leggi locali. Id. id.

13281 — Nella Toscana sono le disposizioni estese nel 1847 al già Ducato di Lucca, e segnatamente il motu proprio del 29 Sett. 1774, la notificazione del 28 Marzo 1815, e la circ. del 30 Aprile 1824. Id. id.

13282 — Secondo tali leggi il Camarlingo oggi Esattore, delle rendite del Comune, per ottenere il rimborso delle poste inesatte deve provare entro i 6 mesi dalla cessata gestione, di avere agito contro i morosi, col precetto, e col sequestro. Id. id.

13283 — Per la riscossione delle tasse, e delle rendite com. e prov. compete la procedura privilegiata. C. C. 8 Maggio 1880, *M.* 1880, p. 253.

13284 — Nulla vieta che si stipuli cogli Esattori anche per le rendite il patto dell'inesatto per esatto. Id. id.

13285 — Le entrate per la cui esazione l'art. 123 della legge com. accorda i privilegi fiscali, sono soltanto quelle che formano i soliti articoli del bilancio annuale, non quelle che accidentalmente e non come annualità si trovano inscritte nel bilancio medesimo, quali sarebbero i crediti derivanti da un contratto. App. Torino 3 Maggio 1870, *M.* 1871, p. 46. — App. Brescia 15 Marzo 1871, *M.* 1871, p. 282. — App. Torino 3 Maggio 1873, *M.* 1875, p. 335.

13286 — Un privato che contrae col Comune può convenire di sottoporsi alla esecuzione fiscale, in caso d'inadempimento dell'assunta obbligazione; ma l'efficacia di siffatta convenzione rimane circoscritta al contraente ed ai suoi eredi, nè si estende ai terzi possessori dell'immobile ipotecato a guarentigia del credito. App. Brescia 15 Marzo 1871, *M.* 1871, p. 282.

13287 — La speciale procedura esecutiva stabilita dalla legge del 20 Aprile 1871 non si applica alle riscossioni delle entrate delle Opere Pie. C. S. (Sez. riun.) 15 Febbraio 1872, e Circ. Min. Finanze 22 detto, *M.* 1872, p. 84.

13288 — La speciale procedura esecutiva stabilita dalla legge 20 Aprile 1871, per la riscossione delle imposte e sovraimposte non si applica alle entrate comunali. Id. id.

13289 — Secondo la legge 20 Aprile 1871 è in facoltà dei Comuni il provvedere nel modo che stimano migliore alla riscossione delle entrate comunali. C. S. 27 Agosto 1872, *M.* 1872, p. 293.

13290 — Quando la rappresentanza di un Consorzio esattoriale ha deliberato di affidare all'Esattore consorziale anche la riscossione delle entrate comunali, un Comune che faccia parte di questo Consorzio, non può più incaricare di questa riscossione un Esattore speciale da esso appositamente nominato. Id. id.

13291 — La legge 20 Aprile 1871, sulla riscossione delle imposte dirette, non ha abrogato i vecchi metodi di riscossione privilegiata delle rendite patrimoniali dello Stato, dei Comuni, ed altri Enti morali, e perciò essi devono ritenersi tuttora in vivore. C. S. 23 Maggio 1873, *M.* 1873, p. 260.

13292 — Per la riscossione privilegiata delle entrate comunali, p. e. canoni, livelli ed altre rendite diverse dalle tasse propriamente dette, debbono gli Esattori attenersi anche al procedimento della legge 20 Aprile 1871, e non già alle antiche leggi. App. Brescia 5 Aprile 1875, *M.* 1876, p. 31.

13293 — I Comuni non possono valersi dei privilegi fiscali concessi con la legge del 20 Aprile 1871, per la riscossione dei loro crediti speciali, e ciò ancorchè si tratti di un credito che l'art. 104 della legge comunale dichiara doversi riscuotere nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalle leggi. C. S. 30 Sett. 1875, *M.* 1876, p. 268.

13294 — Per l'esazione delle entrate patrimoniali, sebbene l' Esattore non sia tenuto dello scosso e non scosso, essendo a queste inapplicabile la legge 20 Aprile 1871, pur tuttavia per l'art. 123 della legge com. e del diritto comune, non è esonerato da ogni responsabilità, se non quando dimostri di avere usato ogni diligenza necessaria, e di avere fatto quanto per legge poteva e doveva, onde esigere tutte le partite. C. C. 27 Giugno 1876, *M.* 1876, p. 311.

13295 — Per tale esonero, non basta la rappresentazione dell' inesigibilità al Consiglio com. nè una deliberazione di questo con cui nulla si opponga in proposito, nè il riporto delle perdite inesatte nel bilancio dell'anno venturo, ma è d'uopo che presenti tutti gli atti, certificati e dimostrazioni opportune sulle pratiche fatte per la realizzazione di queste rendite, e sui motivi pei quali avesse creduto di omettere le pratiche medesime o desistervi. Id. id.

13296 I privilegi fiscali accordati dalla legge 20 Aprile 1871 per la esazione delle imposte erariali, ed estesi tassativamente alla esazione delle sovrimposte ed altre tasse delle Provincie, Comuni ed altri Corpi morali, non si applicano all'esazione di rendite di diversa natura, siano esse erariali, prov. com. od appartenenti ad altri Corpi. C. S. 26 Ott. 1877, *M.* 1877, p. 357.

13297 — L'uso del privilegio fiscale non può mai essere stabilito o conservato per convenzione, trattandosi di una materia che trascende la sfera contrattuale. Id. id.

13298 — Per la esazione delle suddette rendite, possono tuttavia applicarsi nelle varie Provincie d' Italia gli antichi metodi di riscossione in esse rispettivamente vigenti prima della pubblicazione della legge 20 Aprile 1871, la quale non provvede che in ordine alle imposte. Id. id.

13299 — La legge 20 Aprile 1871 sulla riscossione delle imposte dirette non abrogò le leggi speciali di mano regia, braccio regio ecc. vigenti nelle varie Provincie, in quanto regolavano la riscossione coattiva dei crediti patrimoniali dello Stato. App. Modena 23 Nov. 1877, *M.* 1878, p. 28.

13300 — Per gli effetti della esazione parata è a ritenersi liquido, fino a che non sono provati gli errori, un credito dello Stato risultante da liquidazione fatta da una pubblica Amministrazione in base ai documenti a corredo. Id. id.

13301 — I Comuni possono tuttora servirsi delle leggi preesistenti sulla esazione delle entrate com. per la riscossione delle loro rendite patrimoniali. Cass. Napoli 18 Giugno 1879, *M.* 1879, p. 334.

13302 — E' titolo esecutivo che autorizza la la riscossione coi privilegi fiscali, il ruolo degli occupatori dei terreni com. assoggettati ad un corrispettivo per tale uso, formato dal Comune in base ad analogo regol. a termini dell'art. 112 della legge com. Cass. Roma 21 Aprile 1881, *M.* 1881, p. 325.

13303 — Il privilegio fiscale si applica anche all'esazione di simili corrispettivi, quantunque non abbiano il carattere di vera e propria imposta. Id. id.

13304 — Il regol. formato per l'imposizione di tali corrispettivi non richiede nè suppone alcun accordo od elemento contrattuale che abbia preceduto fra il Comune, e gli occupatori delle sue terre. Id. id.

13305 — La coazione o ingiunzione spinta per il loro pagamento dal cassiere com. è perfettamente regolare, e non può annullarsi per difetto di titolo per ciò solo che i morosi eccepiscono difetto di proprietà di quelle terre nel Comune. Id. id.

13306 — Di fronte a tale eccezione si può tutt'al più sospendere l'esecuzione sin dopo risolta l'eccezione stessa. Id. id.

13307 — Il Tesoriere com. trovando opposizione agli atti esecutivi da lui spiccati sopra i beni mobili d'un debitore, non può intraprendere una lite per la risoluzione della controversia, essendo ciò di competenza dell'Amministrazione com. C. C. 28 Giugno 1881, *M.* 1882, p. 12.

13308 — Riusciti infruttuosi i mezzi coattivi per la riscossione di un' entrata com. e portata questa tra i residui attivi, il Tesoriere è in obbligo di esperimentare nuovamente l'azione reale e personale contro il debitore, per la riscossione della relativa somma. Id. id.

13309 — In questioni di nullità di mano regia non sono ammesse eccezioni dirette ad impugnare l'esistenza del debito. Cass. Roma 1 Marzo 1882, *M.* 1883, p. 12.

13310 — Non può dirsi illiquido un credito, perchè non nè risulta dall'estratto dell'istrumento la causa dal medesimo, e perciò non può impugnarsi la validità della mano-regia, adducendo la pretesa illiquidità del credito. Id. id.

13311 — Anche per la gestione di contabilità separate e non comprese in bilancio il Tesoriere com. è sottoposto alla giurisdizione amministrativa, alla quale soltanto è demandato di giudicare se a lui competa o pur no compenso di sorta. Cass. Roma (Sez. riun.) 18 Luglio 1882, *M.* 1883, p. 61.

13312 — Se il Tesoriere com. altera la cifra del mandato regolarmente spedito dal Sindaco, e già regolarmente quitanzato, non commette il falso in atto pubblico, nè il reato contemplato dall'art. 345 del cod. pen. (falsità in copia legale di atto autentico) ma il reato di falso innominato previsto dall'art. 363 dello stesso cod. Cass. Napoli 28 Ott. 1881, *M.* 1883, p. 62.

13313 — Nelle esecuzioni di mano regia pel conseguimento di tasse, basta che sia accertato il titolo e la somma per cui si procede, mediante un estratto dal libro dei debitori rilasciato dall'ufficiale che ne è incaricato, per conto dell'ente o istituto che gode quel privilegio. App. Roma 24 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 111.

13314 — Per la riscossione delle tasse ed imposte com. competono ai Comuni i privilegi fiscali, ed ha luogo anche a loro favore la regola *solve et repete*. App. Torino 29 Dic. 1882, *M.* 1883, p. 125.

13315 — Ma per ogni altra entrata com. per rimborso di spese (in ispecie spese per estinzione d'incendio), i privilegi fiscali si riducono a poter spedire, senza altro titolo esecutivo, il precetto, ossia l' avviso di pagamento, ma non ha luogo la regola *solve et repete*. Id. id.

13316 — Quindi in questi casi l' opposizione all'avviso di pagamento sospende l' esecuzione come nei casi ordinari; epperciò sarebbe nullo il pignoramento cui si fosse proceduto in pendenza del giudizio di opposizione. Id. id.

13317 — Quando un reddito com. sia colpito da sequestro in favore di creditori verso il Comune, l'Esattore non ha responsabilità per l'esazione di quel reddito. C. C. 6 Luglio 1882, *M.* 1883, p. 171.

13318 — Qualora un credito del Comune dipenda da un contratto di cui fu ommessa la registrazione, l'Esattore non ha responsabilità se non procedette per l'esazione di quel credito. Id. id.

**RESPONSABILITÀ DI AMMINISTRATORI, FUNZIONARI, ECC.** — 13319 — **Dello Stato** — L'Ammin. pubblica non è responsabile del fatto dei suoi subalterni, quando essi agiscono in esecuzione del mandato loro conferito dalla legge, e non di ordini arbitrari dell'Ammi-

nistrazione stessa; quindi essa non è responsabile dei danni che si pretendono avvenuti in dipendenza di contestata contravvenzione alle leggi di ordine pubblico, la quale fu poi dichiarata insussistente. Cass. Torino 3 Febbraio 1869, *M.* 1869, p. 173.

13320 — Il Governo è sempre responsabile di quanto si opera negli uffici da esso dipendenti, e quindi anche degli errori che si commettessero, dovendosi ritenere come fatto dallo stesso Governo il fatto dei suoi impiegati, in quella stessa guisa che il mandante deve rispondere dell'operato del suo mandatario. App. Brescia 20 Agosto 1871, *M.* 1871, p. 5.

13321 — Il Governo è obbligato a rispondere degli atti dei propri impiegati quando vi abbia interesse, ma non di quelli che detti impiegati compiono quali funzionari pubblici, indipendentemente da ogni interesse erariale, quindi l'Amministrazione pubblica non è responsabile della dolosa appropriazione commessa da un cancelliere giudiziario di un deposito fatto a sue mani, se tale deposito non era necessario ma facoltativo, ed autorizzato per comodo delle parti litiganti. Cass. Torino 11 Novembre 1873, *M.* 1874, p. 99.

13322 — L'errore nell'intendere ed applicare la legge suona imperizia, e l'imperizia equivale a colpa e negligenza. Quindi se sia stata emanata un'ordinanza amministrativa, contro chi non era contabile dello Stato ai sensi di legge, la pubblica Amministrazione è tenuta a rispondere dei danni ed interessi. Cass. Napoli 24 Dic. 1874, *M.* 1875, p. 79.

13323 — Lo Stato, le Provincie, i Comuni non rispondono del fatto dei loro rappresentanti quando costoro operano quali delegati di funzioni governative in virtù di legge e di regol. legali, nel qual caso la responsabilità dei danni operati con atti illeciti è solo della persona dei funzionari che li compiono, e le relative azioni non possono esercitarsi che contro ai medesimi personalmente. App. Napoli 7 Dicembre 1874, *M.* 1875, p. 233.

13324 — Non così quando nell'esercizio delle funzioni essi compiano atti che non escono dai limiti dei privati interessi di esse Amministrazioni, considerate come persone giuridiche. Id. id.

13325 — Lo Stato non risponde del fatto dei Cancellieri di Preture in quanto essi operano quali ufficiali giudiziari, ne risponde invece, in quanto operano quali ufficiali finanziari, incaricati della riscossione di tasse, spese di giustizia ecc. per conto dello Stato. Id. id.

13326 — Il deposito del 10[c] del prezzo per offerire agli incanti giudiziari, si riceve dai cancellieri quali uffiziali giudiziari; quindi lo Stato non risponde del male operato da questi in ordine a siffatti depositi. Id. id.

13327 — Per contro si riceve dai Cancellieri, quali ufficiali finanziari, il deposito delle spese di incanto, di vendita e di trascrizione, e di esso quindi risponde lo Stato. App. Napoli 7 Dicembre 1874, *M.* 1875, p. 233. — Cass. Torino 28 Luglio 1875, *M.* 1875, p. 317.

13328 — Lo Stabilimento pubblico che avendo ricevuto un deposito cauzionale nè consegnò i titoli alla Cassa dei Depositi e prestiti, diventa dirimpetto alla Cassa unico creditore del deposito, epperò egli solo ha il diritto di domandarne la restituzione, ed in caso che il deposito sia stato distratto il valore equivalente ed il risarcimento del danno. App. Brescia 21 Giugno 1875, *M.* 1875, p. 301.

13329 — Se il deposito venne fatto a mezzo della Prefettura con processo verbale disteso in presenza del Prefetto e di un Sottosegretario, e debitamente sottoscritto dalle parti intervenute, se il Sottosegretario convertì il deposito in uso proprio, quando anche nel giudizio penale egli sia stato ritenuto colpevole solo di appropriazione indebita, e non di prevaricazione, ciò non toglie che nel giudizio civile non debbasi ritenere ricevuto il deposito dal Sottosegretario nella qualità di pubblico ufficiale. Id. id.

13330 — Alla procedibilità dell'azione civile promossa da un privato contro il Prefetto per ottenere risarcimento del danno cagionato da un impiegato nell'esercizio delle sue funzioni, non è d'ostacolo l'art. 8 della legge com. Id. id.

13331 — La responsabilità sancita dall'art. 1153 del cod. civ. a carico dei principali per danni recati dai loro dipendenti, non può estendersi a carico del capo di un pubblico ufficio pei danni recati da un suo subalterno scelto e nominato non da lui, ma dall'autorità superiore. Id. id.

13332 — Al privato che ha sofferto danno per sottrazioni di deposito, commesse da un vice-cancelliere del Tribunale non compete azione di risarcimento contro lo Stato come ente politico, nè come pubblica amministrazione, in ragione dei rapporti di committente a commesso. Cass. Napoli 2 Marzo 1876, *M.* 1876, p. 127.

13333 — Soltanto un pubblico ufficiale obbliga lo Stato per ragione di ufficio, quando abbia compiuto una funzione per conto e nell'interesse del medesimo p. e. quando si appropri delle tasse dopo averle esatte. Id. id.

13334 — Nella prima specie, invece che la responsabilità dello Stato, sorge quella delle autorità superiori, che avevano incarico di sorvegliare l'inferiore, in ragione di negligenza, imprudenza o colpa. Id. id.

13335 — Se può tenersi civilmente responsabile il Prefetto per sottrazioni di titoli o valori commesse negli uffici di Prefettura quando egli stà nell'attualità del servizio, lo stesso non può ritenersi quando egli sia legittimamente assente, e non si possa stabilire a suo carico alcun fatto di negligenza o di colpa. C. C. 8 Febb. 1876, *M.* 1876, p. 127.

13336 — Non si rende colpevole di concussione il pubblico uffiziale che si limita a rilasciare delle parcelle le quali portano diritti esagerati o non dovuti, ma però sono discutibili ed impugnabili per parte del debitore, e per sè stesse non possono obbligarlo al pagamento. Cass. Torino 4 Febb. 1876, *M.* 1876, p. 153.

13337 — La Corte dei Conti è competente a conoscere e statuire sulla responsabilità del Prefetto e suo Consigliere delegato, per le appropriazioni indebite commesse da impiegati subalterni posti alla loro dipendenza per depositi di titoli e valori fatti da intraprenditori, a garanzia dei contratti d'appalto nell'interesse della pubblica Amministrazione. Cass. Roma (Sez. riun.) 17 Giugno 1881, *M.* 1882, p. 77.

13338 — Il funzionario di Prefettura che riceve dal Prefetto l'incarico di disimpegnare gli uffici assegnati al Segretario specialmente delegato, giusta l'art. 5 del R. D. 5 Giugno 1869, riveste per ciò solo la qualità di depositario pubblico degli atti e valori che per ragione di tale incarico gli vengono affidati dalle parti. Cass. Torino 26 Maggio 1876, *M.* 1876, p. 254.

13339 — Lo Stato in quanto compie come persona giuridica atti di gestione patrimoniale, deve rispondere dei danni causati dai suoi funzionari a termini dell' art. 1153 del cod. civ., ma la sua responsabilità è ristretta nei limiti entro i quali l'articolo stesso circoscrive quella di ogni altro preponente. Cass. Roma 27 Aprile 1878, *M.* 1879, p. 27.

13340 — Lo Stato quindi risponde del danno recato dal funzionario solo in quanto questi l' abbia causato nell' esercizio delle funzioni che gli sono affidate. Id. id.

13341 — Da questa regola non si può preterire in nessun caso, e così neppur quando il funzionario abbia recato il danno con un reato. Id. id.

13342 — Il funzionario delinque nell'esercizio delle sue funzioni ogni qualvolta volga ad un fine colpevole le attribuzioni delle quali è investito. Id. id.

13343 — Delinque fuori dell'esercizio delle sue funzioni, se per uno scopo criminoso non abusa delle proprie, ma usurpa le attribuzioni altrui. Id. id.

13344 — La teoria della responsabilità collettiva degli uffizi per la interna gestione degli affari loro affidati, ha contro di sè delle gravi obbiezioni, ma in ogni modo poi non potrebbe applicarsi, senonchè quando l'Uffizio fosse stato legittimamente investito dell'affare, e il danno fosse avvenuto per un atto di gestione interna, non pei rapporti immediati interceduti fra il funzionario e l'amministrato. Id. id.

13345 — A tenore dell'art. 4 della legge com. il Consigliere delegato supplisce il Prefetto in ogni caso di sua assenza od impedimento: ma appena cessato il motivo della supplenza il Prefetto rientra immediatamente nell'esercizio delle sue funzioni. Cass. Torino 20 Maggio 1879, *M.* 1879, p. 280.

13346 — Se quindi un Consigliere delegato in assenza momentanea del Prefetto presenzia l'eseguimento di un deposito sottoscrivendo il relativo verbale, ciò non costituisce in ogni caso una ragione sufficiente per indurne che al Consigliere stesso incomba l'obbligo di provvedere alle altre operazioni che devono precedere ed accompagnare l'invìo dei valori alla Cassa dei depositi e prestiti, e la responsabilità nel caso in cui l'invìo non siasi fatto, e l' impiegato subalterno siasi invece appropriato il deposito. Id. id.

13347 — Contro gli ufficiali pubblici obbligati ad agire nell' interesse dello Stato, della Provincia o dei Comuni, non è dato presumere la colpa o la negligenza o la imprudenza, che rendono responsabile del danno ad altri cagionato (art. 1151, 1152 cod. civ.), quindi possono solo sottostare a responsabilità morale. Cass. Napoli 22 Maggio 1880, *M.* 1880, p. 312.

13348 — Quando il Governo ingiunge ad uno o più Comuni di depositare gli effetti o valori di loro proprietà presso Uffizi o Casse di esso Governo, e rilascia formale ricevuta per mezzo di Ufficio dipendente, col proprio fatto assume direttamente in faccia ai Comuni proprietari di quei titoli, in un colla qualità di depositario, l'obbligo preciso di custodirli, conservarli e farne a suo tempo la debita restituzione. Cass. Torino 13 Agosto 1881, *M.* 1881, p. 265.

13349 — Quindi il Governo è responsabile verso i Comuni del fatto criminoso dell'impiegato governativo, che nell' esercizio delle sue funzioni e con abuso di esse avesse trafugato i valori depositati. Id. id.

13350 — Le misure di polizia adottate dagli agenti di P. S. nel fine del mantenimento dell'ordine pubblico, ed in quello di sovvenire a privati infortunii costituiscono funzioni politiche e d'impero: così l'arresto di un demente sulla pubblica via, l' assicurazione delle sue proprietà mobiliari, e la consegna di questo a chi di ragione in con-

formità delle leggi e degli ordini dell' autorità competente. App. Lucca 18 Aprile 1882, *M.* 1882, p. 154.

13351 — Ritenuto il fatto colposo del funzionario dello Stato, la responsabilità civ. non sorge se il danno non fu la conseguenza immediata e diretta di quello, e dipese invece dal fatto di un terzo a cui il primo abbia dato semplice occasione. Id. id.

13352 — **Dei comuni** — Gli Amministratori comunali che contro il decreto della Deputazione prov. fecero eseguire per conto del Comune opere ad economia e non per appalto, oltrepassando anche nelle stesse la somma deliberata dal Consiglio comunale per tali opere, sono tenuti non ostante la posteriore sanatoria del Consiglio, di rispondere in proprio per le spese eccessive provenienti da tale arbitrario operato. C. S. 12 Ottobre 1869, *M.* 1869, p. 345.

13353 — Se la Giunta senza alcuna autorizzazione contrasse un mutuo per la compera di una campana per la chiesa parrocchiale, giustamente il Consiglio di Prefettura nell'esame dei conti ne dichiara contabili verso il Comune i membri di essa Giunta. C. S. 11 Genn. 1871, *M.* 1871, p. 59.

13354 — L'azione promossa da un Comune contro il Sindaco per risarcimento di danni, derivanti da delitto, a da quasi delitto, spetta alla giurisdizione ordinaria, e non già a quella della Corte dei Conti — Cass. Firenze 10 Febbraio 1873, *M.* 1873, p. 348 .

13355 — In tema di falso sotto il nome di atti pubblici si comprendono non solo gli atti notarili, ma anche tutti gli atti che emanano da pubblici uffizi o dalle autorità ed Amministrazioni pubbliche, e come tali riscuotano la fede pubbl ca. Cass. Torino 17 G ugno 1876, *M.* 1876, p. 313.

i13356 — Tali caratteri si riscontrano nei mandati di pagamento spediti dai Municipi. Id. id.

13357 — Commette quindi il reato di falso previsto dagli art. 341 e 342 cod. pen. il Segretario com. che falsifica tali mandati. Id. id.

13358 — Il Comune è responsabile e civilmente obbligato così per le deliberazioni validamente prese ed approvate dai suoi Amministratori, come per la colpa e negligenza di questi nell'esercizio delle funzioni loro affidate. Cass. Torino 30 Giugno 1876, *M.* 1876, p. 382.

13359 — Così il Comune è responsabile verso i terzi della perdita dei depositi da loro fatti regolarmente in occasione d'incanti com. presso il Segretario com. per non aver curato che venissero poi versati nella Cassa depositi e prestiti. Id. id.

13360 — Si fa reo di concussione il Segretario com. che come tale, senza avervi diritto alcuno, si fa pagare tasse da coloro che si presentano al Municipio per la celebrazione dei matrimoni. Cass. Torino 3 Marzo 1877, *M.* 1877, p. 140.

13361 — Manca ogni elemento per ritenere la responsabilità degli Amministratori del Comune per pretesa negligenza ed ommissione di sorveglianza nell'assicurare l'esecuzione di taluni lavori debitamente approvati, e la cui spesa era contemplata nel bilancio, quando è dimostrato che le somme delle quali ordinarono il pagamento, erano state prima liquidate e collaudate dall'Ingegnere direttore dei lavori; non potendo imputarsi agli Amministratori se deconto e collaudo siano stati irregolari ed erronei, e non potendo essere molto meno accusati se alla direzione dei lavori hanno proposto lo stesso autore del progetto. C. S. 22 Maggio 1877, *M.* 1877, p. 269.

13362 — Il Segretario com. che si appropria le somme depositate dai concorrenti all'asta, per il pagamento delle spese d'asta e dei diritti di registrazione, è colpevole di sottrazione di pubblico denaro. Cass. Roma 18 Febb. 1878, *M.* 1878, p. 269.

13363 — Non è necessario che il denaro sottratto appartenga ad una pubblica Amministrazione affinchè l'ufficiale pubblico incorra nelle pene comminate dall'art. 210 cod. pen. ma basta che il denaro da lui sottratto gli sia stato affidato per ragione del suo ufficio. Id. id.

13364 — Il rifiuto del Consiglio com. di provvedere al pagamento di opere eseguite per conto del Comune per ordine del Sindaco e degli Assessori è legittimo, se le opere stesse non sono state regolarmente deliberate, e se anche eccedendo il valore di L. 500, sono state eseguite in economia senza l'autorizzazione del Prefetto. C. S. 24 Agosto 1878, *M.* 1878, p. 322.

13365 — Gli Amministratori che senza incarico nè autorizzazione fecero eseguire i lavori, se credano che i medesimi siano ridondati a vantaggio del Comune, possono far valere in via giudiziaria le loro ragioni pel rimborso, giacchè non trattandosi di spesa obbligatoria non è il caso di alcun provvedimento amministrativo. Id. id.

13366 — Deve dirsi regolare il D. Prefettizio col quale furono annullate le deliberazioni del Consiglio com. tendenti a sanare le irregolarità commesse dalla Giunta nell'esecuzione arbitraria in economia di lavori eccedenti la spesa di L. 500, salvo al Consiglio com. ove dal fatto degli Amministratori ne sia venuto un evidente vantaggio al Comune, di devenire ad una liquidazione amichevole di compenso a favore degli Amministratori medesimi, ragguagliato al vantaggio procacciato al Comune dai lavori per essi ordinati, e dei

quali essi legalmente debbono sopportare le spese. C. S. 9 Ott. 1878, *M.* 1878, p. 378.

13367 — Quando la Dep. abbia autorizzato un Comune al pagamento di debiti mediante l'alienazione di alcuni stabili, alla condizione che la residua somma venisse rinvestita in rendita dello Stato, si pone in aperta infrazione quel Sindaco che si valga del detto residuo per pagare qualche spesa e la cassa com. deve essere reintegrata della somma indebitamente erogata. C. S. 18 Ottobre. 1879, *M.* 1880, p. 39.

13368 — Chiunque dall'Esattore in fuori s'ingerisce senza legale autorizzazione nel maneggio dei denari di un Comune, rimane per questo solo fatto contabile, e sottoposto alla competenza amministrativa, prima del Consiglio di Prefettura, e quindi della Corte dei Conti. C. C. 24 Giugno 1879, *M.* 1880, p. 106.

13369 — La stessa Giunta com. diventa contabile della riscossione del dazio consumo, quando essa abbia seguito per questa tassa un metodo non autorizzato dal Consiglio com. e vi abbia preposto delle persone non riconosciute nè rimunerate dal Consiglio. Id. id.

13370 — Siffatta responsabilità si esplica, come pel contabile ordinario, colla formazione volontaria oppure officiosa del conto relativo, che va soggetto alla giurisdizione stessa dei conti ordinari. Id. id.

13371 — La sottrazione di oggetti appartenenti al Comune o Corpi dipendenti operata dal Sindaco, non può mai vestire i caratteri del reato preveduto dall'art. 210 cod. pen. quand'anche consti che gli oggetti sottratti furono dati in custodia a quel funzionario. Cass. Roma 4 Giugno 1880, *M.* 1880, p. 312.

13372 — Rimane contabile delle somme esatte, e soggetto alla giurisdizione amministrativa il Sindaco che ha incassato ed amministrato un prestito contratto dal Comune, benchè ne abbia avuta l'autorizzazione del Consiglio com. C. S. (Sez. riun.) 26 Nov. 1881, *M.* 1882, p. 18.

13373 — Il Consiglio di Prefettura dichiarando un Sindaco contabile del Comune esercita una competenza deferitagli dalla legge, e finchè il suo D. non sia revocato, o discaricato il Sindaco di ogni responsabilità pel denaro di cui assunse indebito maneggio, egli a termine degli art. 25 e 162 della legge predetta è ineleggibile agli uffici di Consigliere com. e prov. Id. id.

13374 — Il Comune che vuole ottenere dal Sindaco e dai Consiglieri già cessati il rimborso di somma pagata alla Provincia per vuoto di cassa lasciato dall'Esattore da quelli nominato, non può valersi del privilegio della via esecutiva attribuito dall'art. 127 della legge com., ma deve proporre la relativa azione nelle vie giudiziarie ordinarie. Cass. Roma 13 Marzo 1882, *M.* 1883, p. 30.

13375 — Ciò posto la questione sul vero ammontare del vuoto di cassa, dovrà decidersi dal magistrato di merito, cui spetta conoscere dell'azione per rimborso da proporsi dal Comune nei modi ordinari. Id. id.

13376 — Viola la legge il Consiglio com. che stabilisce di agire giudizialmente per recuperare alcune somme spese in più di quello da esso destinate, contro chiunque fosse risultato autore e responsabile di dette maggiori spese, dovendo il Comune provvedere e tutelare il proprio interesse in via amministrativa. C. S. 9 Febb. 1883, *M.* 1883, p. 222.

13377 — Incorrono nel reato previsto dall'art. 241. cod. pen. gli Assessori che col Sindaco abbiano preso parte all'asta per l'affitto dei beni com. dopo essersi costituiti in società insieme col deliberatario per ottenere a proprio profitto la delibera dell'affitto. Cass. Torino 23 Dicembre 1882, *M.* 1883, p. 236.

13378 — La dichiarazione di non farsi luogo a procedere contro il deliberatario, non sottrae nè il Sindaco nè gli Assessori dalla responsabilità incorsa. Id. id.

13379 — Gli Amministratori com. allora soltanto diventano contabili e vanno soggetti alla giurisdizione speciale di cui all'art. 127 della legge com., quando hanno avuto maneggio effettivo di denaro comunale. C. C. 31 Ott. 1882, *M.* 1883, p. 254.

13380 — Se invece trattasi di danno arrecato al Comune per improvvida o cattiva amministrazione devono rispondere in linea civile. Id. id.

13381 — **Delle Opere Pie**. — Non si può a priori e per tutti i casi fissare una regola certa e precisa per pronunciare la responsabilità degli Amministratori delle Opere Pie in quanto abbiano violato le leggi o gli Statuti da cui sono rette, dovendo ciò dipendere dall'esame dei singoli casi e dalla valutazione dalle circostanze, per riconoscere se vi sia colpa ed in qual grado. C. S. 7 Gennaio 1864, *M.* 1864, p. 59.

13382 — La responsabilità civile dei preposti stipendiati di una Pia Amministrazione, si desume dal grado di diligenza che essi usarono nel disimpegno delle funzioni loro spettanti; come tali essi dovrebbero rispondere anche di quelle ommissioni in cui non sarebbe incorso un padre di famiglia usando una diligenza mediocre. App. Venezia 1 Luglio 1874, *M.* 1875, p. 46.

13383 — Pertanto, qualora il Direttore ed Amministratore nella tenuta della cassa abbia trascurato di sorvegliare attentamente le operazioni del Cassiere, riscontrando i pagamenti entrati, e facendo improvvise

ed esatte verifiche, possono i medesimi legalmente essere chiamati a supplire gli eventuali ammanchi di cassa per sottrazioni eseguite dal Cassiere. Id. id.

13384 — Un'O. P. non può validamente obbligarsi fuorchè nei limiti di quegli atti che sono strettamente conformi ai suoi regolamenti, App. Casale 29 Luglio 1876, *M.* 1876, p. 317.

13385 — I terzi che hanno contrattato con l'O. P. sprovveduta della sufficiente capacità di validamente obbligarsi al di là dei limiti dei suoi regolamenti, devono imputare a sè stessi i danni che per questo fatto vengono a risentire. Id. id.

13386 — Gli Amministratori di un'O. P. sono responsabili in solido delle conseguenze di danno derivate alla medesima ed ai terzi da inadempimento totale o parziale degli obblighi inerenti al loro ufficio, e così del danno cagionato per fatto proprio, e anche per quello che viene arrecato col fatto delle persone delle quali devono rispondere. Id. id.

13387 — Non è necessario subordinare all'esito di un giudizio penale, da risolversi con verdetto dei giurati, l'azione di responsabilità civile degli Amministratori, per ottenere il rimborso delle somme da essi distrutte o perdute con dolo o colpa. C. S. 16 Marzo 1877, *M.* 1877, p. 240.

13388 — Quindi la delib. presa dalla Dep. sulla domanda del R. Commissario di essere autorizzato a procedere contro i cessati Amministratori, di volere attendere prima l'esito del processo penale in corso, equivale nei suoi effetti ad un diniego dell'autorizzazione richiesta e non è regolare. Id. id.

13389 — Inoltre la Dep. non sarebbe nemmeno competente a giudicare quale fra gli Amministratori, e sino a qual punto siano tenuti rispondere in via civile. Id. id.

13390 — In questo caso deve il Governo annullare la delib. della Dep. ed autorizzare nello stesso tempo l'esercizio dell'azione penale. Id. id.

13391 — Quando una Congregazione di carità compia alcuni atti di amministrazione nell'interesse delle O. P. da essa amministrate, vale il principio, che il fatto colposo dell'amministratore, nuoce anche all'amministrato nei rapporti coi terzi. Cass. Roma 10 Giugno 1880, *M.* 1880, p. 320.

13392 — Quando invece non interviene un atto di amministrazione, oppure interviene un atto contrario, cessa ogni rapporto di rappresentanza, e la responsabilità del fatto ricade sull'amministratore, e non sull'amministrato. Id. id.

13393 — Il membro dell'Amministrazione di un' O. P. che per trascurata vigilanza dell'Amministrazione ha dovuto pagare in forza di sentenza dell'autorità giudiziaria all'O. P. il danno ad essa derivato dalla gestione del Tesoriere, ha diritto di rimborso verso gli altri membri dell'Amministrazione stessa. App. Torino 28 Nov. 1881, *M.* 1882, p. 32.

**RICEVITORI PROV.** — 13394 — Circ. Min. Fin. 4 Genn. 1879 sulle domande di svincolo delle cauzioni dei Ricevitori prov. *M.* 1879, p. 97.

13395 — Circ. Min. Fin. 29 Marzo 1880, nel rilascio degli elenchi censuari ed ipotecari richiesti dai Ricevitori prov. e dai Comuni. *M.* 1880, p. 114.

13396 — Circ. Min. Finanze 26 Ottobre 1880, sui conti annuali da rendersi dal Ricevitore prov. per le sovrimposte prov. e pel servizio di cassa. *M.* 1880, p. 354.

13397 — Il prodotto delle ammende che il Prefetto può applicare al Ricevitore deve andare a beneficio della Provincia. Nota Min. Fin. 19 Aprile 1873, *M.* 1873, p. 208.

13398 — Le notificazioni di cui all'art. 48 della legge 20 Aprile 1871, nelle esecuzioni immobiliari contro il Ricevitore, devono eseguirsi per mezzo dell'usciere. C. S. 19 Nov. 1873, *M.* 1874, p. 10.

13399 — L'autorità giudiziaria non è competente a pronunziare sulla domanda del Ricevitore di una Provincia che voglia liquidare gli aggi e i premi a lui dovuti sulle esazioni fatte durante la sua gestione, essendo esso un contabile dello Stato e come tale soggetto alla giurisdizione ed alle leggi speciali di finanza in materia di conti. Cass. Napoli 27 Luglio 1873, *M.* 1874, p. 15.

13400 — L'obbligazione del Ricevitore prov. delle imposte dirette non può che essere correlativa a quella dell'Esattore in regolare esercizio, o del sorvegliante messo quando l'Esattoria non trovasi in condizioni normali; quindi per quest'ultime Esattorie non avendo il sorvegliante l'obbligo del non scosso per il riscosso, il Ricevitore non è obbligato che per il riscosso. C. S. 5 Genn. 1875, *M.* 1875, p. 316.

13401 — Perchè il Ricevitore possa ottenere il rimborso a mente degli art. 16 e 89 della legge, deve giustificare d'aver proceduto alla esecuzione sui beni dell'Esattore, e su quelli del contribuente, in quanto non essendo stati escussi dall'Esattore stesso per le somme dovutegli, queste si ritengono come crediti personali di quest'ultimo, e non dell'Amministrazione. Id. id.

13402 — Il Ricevitore a soddisfare la predetta condizione, dovrà escutere i contribuenti morosi per le quote scadute quando l'Esattoria si trovava in condizioni regolari e normali, e non già per le quote scadute nel periodo del procedimento per la nuova aggiudicazione dell'Esattoria. Id. id.

13403 — Il Ricevitore non potrà del pari escutere i contribuenti per le quote scadute

nel tempo che l'Esattoria era affidata al sorvegliante. C. S. 5 Gennaio 1875, *M.* 1875, p. 316.

13404 — Finchè non è accertato a quale prezzo avverrebbe la devoluzione al Demanio dei beni dell'Esattore rimasti invenduti, il procedimento sulla cauzione non può farsi che fino alla concorreza del debito coperto dalla cauzione, cioè per una rata. Id. id.

13405 — Se l'Esattore avesse lasciato maggior debito della rata compensata col prezzo del fondo devoluto al Demanio, il Ricevitore otterrà lo sgravio per la parte non compensata soltanto quando offra la giustificazione d'avere escussi tutti gli altri beni dell'Esattore. Id. id.

13406 — In caso di devoluzione al Demanio del fondo del debitore per essere mancati gli oblatori anche al terzo esperimento d'asta, la compensazione che deve farsi del credito garantito, corrispondente ad una rata, dovrà restare sempre entro il limite del prezzo attribuito al fondo medesimo. Id. id.

13407 — La domanda fatta da una Provincia per ottenere la restituzione di diritti d'aggio indebitamente ritenuti a suo carico, deve esperimentarsi innanzi ai tribunali ordinari. C. S. 9 Nov. 1875, *M.* 1876, p. 203.

13408 — Il supplemento di cauzione data in rendita pubblica da un Ricevitore prov. deve conteggiarsi al medesimo corso di borsa che servì di base alla valutazione della cauzione principale. C. S. 13 Luglio 1875, *M.* 1876, p. 303.

13409 — Gli art. 30 e 74 della legge 20 Aprile 1871 sono applicabili anche ai Ricevitori prov. Circ. Min. Fin. 5 Genn. 1877, *M.* 1877, p. 52.

13410 — La cauzione tassativamente prestata dal Cassiere prov. pel servizio della tesoreria, non può estendersi ad un incarico indipendente da quelle funzioni, comunque non siasi dato alla persona ma all'ufficio. C. S. 19 Aprile 1876, *M.* 1877, p. 253.

13411 — Quindi se nel demandare provvisoriamente al Cassiere l'esazione di somme spettanti all'Amministrazione delle bonifiche, non venne imposta una cauzione speciale, nè esteso il vincolo a quella prestata, lo Stato corre la sorte di tutti gli altri creditori personali, e non può garantirsi che col sequestro giudiziale a mano dei terzi, delle somme che possono rimanere di spettanza del titolare dopo soddisfatti i crediti della Provincia, colla vendita della rendita vincolata. Id. id.

13412 — Quantunque una persona sola abbia assunto le due cariche di Esattore del Comune e di Ricevitore della Provincia, avuto riguardo all'indole distinta delle cariche stesse, distinte pure tra di loro debbono essere le cauzioni rispettivamente fissate e per l'Esattore e per il Ricevitore. C. S. 11 Maggio 1877, *M.* 1877, p. 359.

13413 — Dopo che il Min. delle Fin. ha approvato i capitoli speciali deliberati dalla Dep. pel conferimento della ricevitoria prov. nei quali era inserto l'obbligo al Ricevitore dell'esercizio gratuito della tesoreria prov. e dopo che lo stesso Min. ha approvato la nomina fatta in base ai detti capitoli per un aggio determinato, non può successivamente il Consiglio prov. deliberare un premio al Ricevitore pel servizio di tesoreria che egli erasi obbligato di fare gratuitamente. C. S. 24 Agosto 1878, *M.* 1878, p. 309.

13414 — La Corte dei Conti non è competente ad ordinare la sospensione degli atti esecutivi intrapresi contro un Ricevitore prov. C.C. 11 Giugno 1878, *M.* 1878, p. 327.

13415 — Il Ricevitore prov. a cui sieno stati consegnati per tempo i riassunti dei ruoli, non può aver diritto alla tolleranza, pel fatto che essa sia stata accordata all'Esattore, per la tardiva consegna dei ruoli. C. S. 27 Dic. 1878, *M.* 1879, p. 123.

13416 — La facoltà di rivenire sull'esame della cauzione, anche dopo d'aver autorizzata la stipulazione del contratto, rimane inalterata nel Ministero, giacchè l'approvazione della cauzione del Ricevitore prov. non può dirsi difinitiva, fino a che ciò non risulti da apposito D. visto dalla Corte dei Conti. C. S. 9 Agosto 1878, *M.* 1879, p. 124.

13417 — I Ricevitori che agiscono *ex iuribus* dell'Esattore contro i contribuenti, non solo possono, ma devono valersi dei mezzi dei quali si varrebbero essi Esattori. C. S. 27 Dic. 1878, *M.* 1879, p. 124.

13418 — Il Ricevitore prov. deve pagare le tasse ipotecarie per le iscrizioni prese a suo carico sui beni dati in cauzione. Cass. Roma 28 Novembre 1879, *M.* 1880, p. 30. Cass. Roma 25 Febb. 1880, *M.* 1880, p. 208.

13419 — La legge 20 Aprile 1871 non accorda alcuna tolleranza o sgravio provvisorio al Ricevitore prov. fuori del caso di comprovata inesigibilità. C. S. 30 Maggio 1882, *M.* 1882, p. 286.

13420 — L'obbligo del Ricevitore prov. di versare il non riscosso per scosso, è indipendente dalla cauzione dei rispettivi Esattori com. e quindi sussiste anche se questi non abbiano data cauzione, o se data sia per risultare insufficiente. Id. id.

13421 — Quando però l'Amministrazione con apposita disposizione abbia accordato al Ricevitore prov. la facoltà di non versare che quanto effettivamente riscosse dagli Esattori com. senza cauzione o con cauzione insufficiente, una tale concessione deve portare i suoi effetti sui rapporti contrattuali, tra essa ed il Ricevitore. Id. id.

**RICORSI** — *Generali — Ricorsi contro provvedimenti della Dep. prov. — Ricorsi contro decreti di annullamento del Prefetto e contro le deliberazioni com. — Ricorsi contro provvedimenti del Prefetto.*

13422 — **Generali** — Circ. Min. Int. 15 Giugno 1862, n. 67 per la reiezione dei ricorsi e documenti in carta non bollata. *M.* 1862, p. 216.

13423 — Per rigettare un ricorso presentato al Re contro una deliberazione di un Consiglio prov. non soggetta per espressa disposizione di legge ad alcuna revisione, non occorre l'emanazione di un D. R. ma basta che il Ministero dichiari ai ricorrenti che osta la legge ad ogni esame della loro istanza. C. S. 17 Febbraio 1864, *M.* 1864, p. 111.

13424 — E' inammissibile il ricorso presentato dal Comune contro il provvedimento del Ministero che prima di promuovere il D. R. per l'autorizzazione di un acquisto indica alcune formalità da compiersi, e domanda altri documenti che ritiene necessari per la completa istruzione dell'affare. C. S. 16 Agosto 1870, *M.* 1870, p. 380.

13425 — Revocata con R. D. una delib. della Dep. prov. relativa all'esercizio della sua tutela sui Comuni, non può riconoscersi facoltà nella medesima di ricorrere contro i provvedimenti della suprema autorità amministrativa. C. S. 20 Giugno 1871, *M.* 1871, p. 243.

13426 — L' Amministrazione pubblica è tenuta sotto pena dei danni a provvedere sui reclami che ad essa vengono presentati. Cass. Torino 16 Febb. 1872, *M.* 1872, p. 217.

13427 — Ove fosse in facoltà dei Corpi amministrativi di protrarre con nuovi ricorsi i procedimenti che la legge stabilisce nei diversi gradi delle competenze amministrative che una questione può percorrere, prima che abbia una decisione insindacabile, le vertenze si farebbero interminabili, e non ci sarebbe modo di vedere eseguito quello che fu ormai definitivamente risoluto ai termini di legge. C. S. 27 Agosto 1872, *M.* 1872, p. 277.

13428 — Un ricorso firmato dal Sindaco e dai Consiglieri del Comune non può dirsi ricorso dello stesso Comune, perchè la sola rappresentanza legittima di questo è il Consiglio com. o per urgenza la Giunta, e si è per mezzo di uno di questi due corpi che esso deve dichiarare la sua volontà, osservando le formalità prescritte dalla legge per le loro adunanze e deliberazioni. C. S. 11 Marzo 1873, *M.* 1873, p. 382.

13429 — Avvenuta la riunione di più Comuni in forza dell'art. 14 della legge com. per la concorrenza degli estremi e delle condizioni ivi richieste, deve respingersi il ricorso per la revoca del D. R. che la sanciva, quando in esso ricorso non vengano addotti fatti od argomenti nuovi, nè venga esclusa la sussistenza dei motivi sui quali fondasi l'impugnato decreto. C. S. 8 Luglio 1873, *M.* 1874, p. 53.

13430 — Un Consiglio com. può sempre recedere dall'istanza già fatta regolarmente per ottenere la revoca di un decreto della autorità amministrativa; in tal caso non occorre più che il Consiglio di Stato emetta parere, giacchè in un corpo consultivo non può parlarsi nè di giurisdizione radicata, nè di necessaria prosecuzione di giudizio. C. S. 10 Dic. 1873, *M.* 1874, p. 124.

13431 — Il Consiglio com. non può ricorrere contro il fatto proprio. C. S. 4 Novembre 1868 e 22 Ap. 1874, *M.* 1874, p. 199.

13432 — La regola che un ricorso alla autorità superiore, contro un provvedimento amministrativo ha effetto sospensivo, ha sempre luogo, salvo che vi sia stato espressamente derogato dalla legge. App. Roma 28 Dic. 1874, *M.* 1875, p. 135.

13433 — Non sono attendibili i ricorsi che i Consigli com. deliberino in adunanze non autorizzate, e possono solo aversi quali denuncie di atti illegali che il Governo è in facoltà di riparare d'ufficio. C. S. 24 Nov. 1875, *M.* 1876, p. 8.

13434 — I Comuni non possono ricorrere al Re se non nei casi che sono dalla legge espressamente determinati, mentre in tutti gli altri casi la facoltà del ricorso per parte dei Comuni è circoscritta alla via gerarchica a termini del generale disposto dell'articolo 251 della legge com. C. S. 25 Luglio 1877, *M.* 1877, p. 296.

13435 — Il ricorso prodotto dal Sindaco per l'annullamento degli atti d'asta è inammissibile, quando egli non sia stato autorizzato dal Consiglio com. C. S. 4 Nov. 1882, *M.* 1883, p. 7.

13436 — Di pieno diritto è nulla la delib. del Consiglio com. con cui autorizzi la Giunta ad interporre ricorso contro una decisione della Dep. prov. quando l'adunanza non era stata autorizzata. C. S. 8 Aprile 1883, *M.* 1883, p. 251.

13437 — Quando la Dep. prov. ha provveduto come autorità tutoria e quindi come vero e proprio giudice, nella sfera d'azione tracciata dagli art. 137 e 138 della legge com. manca completamente di veste per ricorrere contro i R. D. che revocavano quelle sue decisioni, e rigettavano il suo primo ricorso; quindi gli ulteriori ricorsi devono dichiararsi irrecivibili. C. S. (Sez. riun.) 10 Luglio 1883, *M.* 1883, p. 309.

13438 — Il Consiglio prov. scolastico non può ricorrere al Re contro un decreto ministeriale che rifiutò di approvare una sua precedente deliberazione. Nota Min. Istr. Pubb. 30 Giugno 1869, *M.* 1869, p. 268.

13439 — La facoltà di ricorrere al Re contro le decisioni delle autorità amministrative, è devoluta ai cittadini soltanto quando essi sono, o si credono lesi nei loro interessi particolari C. S. 12 Ott. 1861, *M.* 1862, p. 109 — C. S. 19 Genn. 1861, *M.* 1862, p. 362 — C. S. 7 Maggio 1862, *M.* 1862, p. 363 — C. S. 13 Agosto 1862, *M.* 1862, p. 362 e 363 — C. S. 10 Genn. 1863, *M.* 1863, p. 218.

13440 — Il diritto dei privati di ricorrere al Re contro la legittimità dei provvedimenti amministrativi, contro i quali sieno esaurite, e non possono proporsi domande di riparazione in via gerarchica, deve limitarsi ai casi nei quali dal provvedimento amministrativo risultò una lesione al diritto positivo del privato, della quale non può questi ottenere riparazione dai tribunali ordinari; o quando si tratti di un provvedimento che l'autorità amministrativa deve emettere anche sulla istanza del privato. C. S. 1 Agosto 1866, *M.* 1867, p. 24.

13441 — Nè i Consiglieri com. individualmente, nè gli abitanti del Comune, hanno la rappresentanza e la tutela degli interessi e dei diritti del Comune stesso: onde a loro non ispetta di muovere reclami, od impugnare gli atti e i contratti che siansi compiuti nel nome e nell'interesse del Comune. Quindi i reclami interposti in tal guisa possono valere al più come denuncie. C. S. 2 Agosto 1870, *M.* 1870, p. 301.

13442 — L'art. 251 della legge com. ammette generalmente la facoltà di ricorrere in via gerarchica dalle deliberazioni delle autorità inferiori, e la giurisprudenza ha riconosciuta questa facoltà anche nei privati quando trattisi di un loro diritto od interesse. C. S. 20 Giugno 1871, *M.* 1871, p. 243.

13443 — Non è ammissibile, nè può formare oggetto di riparazione amministrativa, quand'anche fosse assistito *ratione iuris* il ricorso d'un privato per un interesse che si pretenda offeso da una deliberazione d' una rappresentanza prov. o com., se tale ricorso si risolva nell'impugnare il fatto proprio. C. S. 21 Dic. 1872, *M.* 1873, p. 68.

13444 — I ricorsi dei privati che si tengono pregiudicati da provvedimenti amministrativi, non hanno, nè producono effetto sospensivo. C. S. (Sez. riun.) 12 Giugno 1880, *M.* 1880, p. 260.

13445 — Il ricorso al Re consentito dall'art. 9 della legge sul Consiglio di Stato è un rimedio straordinario contro gli atti dell'autorità amministrativa, esperibile soltanto quando siano esauriti gli appelli in via gerarchica, e non possano proporsi domande di riparazione. C. S. 6 Novembre 1874, *M.* 1875, p. 170.

13446 — Se l'appello in via gerarchica non potè aver luogo perchè la parte gravata lasciò trascorrere i termini, dentro i quali poteva legittimamente interporlo, e così l'atto amministrativo divenne irretrattabile, non si può dopo ciò produrre utilmente il ricorso a termini dell'art. 9: perchè se si verifica la condizione dell'impossibilità di ogni altro modo di riparazione, non si verifica l' altra dell'esaurimento di ogni ordinaria giurisdizione. Id. id.

13447 — Contro la legittimità di provvedimenti amministrativi, sui quali siansi esauriti o non possono proporsi domande di riparazione in via gerarchica, è sempre aperta la via del ricorso al Re. C. S. 15 Maggio 1875, *M.* 1875, p. 279.

13448 — L'estremo rimedio del' ricorso al Re non può aver luogo che quando siano stati esauriti tutti i gradi gerarchici inferiori. C. S. 12 Sett. 1877, *M.* 1878, p. 25.

13449 — La decadenza dal dritto al ricorso, per difetto di appello entro i termini dalla legge stabiliti, deve ritenersi per perentoria ed insanabile. Id. id.

13450 — La portata dei ricorsi a termini dell'art. 9, n. 4 della legge sul Consiglio di Stato, contro i provvedimenti amministrativi, sebbene sia ristretta alla sola legittimità dei medesimi, non ha escluso il riesame di quelle questioni sostanziali che si riferiscono alla giustizia dei provvedimenti, essendo questa la condizione di ogni buona amministrazione. C. S. 3 Dic. 1879, *M.* 1880, p. 301.

13451 — Pertanto è stata sempre ammessa, e non può essere negata facoltà di ricorrere anche contro i R. D. che abbiano statuito definitivamente sopra affari amministrativi, qualora vi sia luogo ad impugnare la legittimità del provvedimento dato. Id. id.

13452 — Perciò anche i ricorsi contro la legittimità dei R. D. emessi in conformità dell' art. 46 della legge sui LL. PP. non possono fare eccezione a questa regola. Id. id.

13453 — In quanto al tempo dentro il quale possono prodursi i suddetti ricorsi, nessun termine si trova stabilito dalla legge, e perciò niun termine per sè stesso potrebbe opporsi alla loro ricevibilità. Id. id.

13454 — Però devesi ricercare se il provvedimento impugnato abbia avuto esecuzione completa ed irrevocabile, o prodotti effetti giuridici, nel quale caso i ricorsi sarebbero inammissibili, poichè ogni riparazione riuscirebbe intempestiva, e perturbatrice dei diritti acquisiti. Id. id.

13455 — **Ricorsi contro provvedimenti della Dep. prov.** — I privati non possono ricorrere al Re contro le decisioni pronunziate dalla Deputazione prov. sopra le deliberazioni dei Consigli comunali, spettando questa facoltà al solo Consiglio comunale. C. S. 15 Febbraio 1864, *M.* 1864, p. 126. — Id. 1 Agosto 1866, *M.* 1867, p. 24.

13456 — La Giunta municipale non può muovere richiamo contro un provvedimento della Deputazione prov. quando non vi sia urgenza, se non ne abbia ricevuto mandato dal Consiglio comunale. C. S. 27 Agosto 1863, *M.* 1864, p. 176. — C. S. 12 Febbraio 1864, *M.* 1865, p. 30. — C. S. 11 Luglio 1865, *M.* 1865, p. 320. — C. S. 18 Luglio 1866, *M.* 1866, p. 320. — C. S. 29 Novembre 1866, *M.* 1867, p. 88.— C. S. 17 Settembre 1867, *M.* 1867, p. 349. — C. S. 29 Febbraio 1868, *M.* 1868, p. 137. — App. Venezia 15 Luglio 1870, *M.* 1870, p. 104. — App. Napoli 4 Novembre 1870, *M*, 1871, p. 144. — C. S. 9 e 23 Agosto 1876, *M.* 1876, p. 309. — C. S. 4 Agosto 1880, *M.* 1880, p. 283.

13457 — Un privato, sebbene investito dell'ufficio di Consigliere comunale, non può ricorrere contro i Decreti della Deputazione prov. quando non si tratti di un interesse suo personale, ma di un interesse appartenente alla generalità degli abitanti, spettando tale facoltà solo ai Comuni ed ai Prefetti. C. S. 22 Ottobre 1864, *M.* 1865, p. 28. — C. S. 18 Luglio 1866, *M.* 1866, p. 320. — C. S. 5 Marzo 1879, *M.* 1879, p. 123.

13458 — Sebbene ogni decreto della Deputazione prov. sia eseguibile per non esservi termine stabilito entro il quale si debba attivare reclamo al Re, tuttavia quando questo ricorso viene effettivamente presentato prima che il decreto della Deputazione sia mandato ad esecuzione. il ricorso deve produrre l'effetto sospensivo C. S. 24 Aprile 1866, *M.* 1866, p. 240.

13459 — Il ricorso al Re è il mezzo ordinario per far rivedere in merito la deliberazione della Deputazione prov. ; quindi secondo i principii generali di diritto deve produrre l'effetto sospensivo sottoponendo di nuovo ad esame ed a nuovo pronunziato la sostanza del Decreto; e sarebbe stata necessaria una disposizione per cui il richiamo dovesse produrre solo un effetto devolutivo, disposizione che però non esiste. Id. id.

13460 — Non è ammissibile un ricorso presentato dalla Giunta municipale per mandato del Consiglio comunale, contro Decreti della Deputazione prov. non ancora comunicati al Comune. C. S. 29 Novembre 1866, *M.* 1867, p. 88.

13461 — E' contrario alla lettera ed allo spirito della legge il ricorso del Comune contro una decisione della Deputazione prov. che, nello stato delle cose quando fu emesso era pienamente conforme alla deliberazione del Comune stesso. C. S. 11 Ott. 1866, *M.* 1867, p. 91.

13462 — La deliberazione del Consiglio com. che approva il ricorso della Giunta municipale al Re contro una deliberazione della Deputazione prov., sana la mancanza di facoltà della Giunta, e rende ricevibile il ricorso. C. S. 6 Marzo 1867, *M.* 1867, p. 141.

13463 — I ricorsi al Re contro le decisioni della Deputazione prov. sono regolati dall'art. 143 della legge comunale, con speciale disposizione che non fissa alcun termine sotto pena di decadenza, e non dipendono affatto dall'art. 251 che provvede per tutt'altri ricorsi in via gerarchica. C. S. 16 Aprile 1867, *M.* 1867, p. 205. — C. S. 18 Settembre 1867, *M.* 1868, p. 345. — C. S. 29 Marzo 1870, *M.* 1870, p. 146. — C. S. 14 Gennaio 1874, *M.* 1874, p. 54. — C. S. 20 Gennaio 1875, *M.* 1875, p. 68. — C. S. 7 Luglio 1877, *M.* 1877, p. 277. — C. S. 27 Febbraio 1878, *M.* 1878, p. 115. — C. S. 1 Marzo 1878, *M.* 1878, p. 231. — C. S. 24 Agosto 1880, *M.* 1880, p. 314. — C. S. 28 Luglio 1880, *M.* 1880, p. 367. — C. S. 26 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 159.

13464 — Quand'anche un Comune non abbia espressamente receduto da un ricorso contro uno stanziamento fatto d'ufficio in bilancio dalla Deputazione prov., ciò non pertanto, quando il Comune paga la somma, e ne stanzia un'altra eguale per lo stesso titolo nel successivo bilancio, in tal fatto deve ritenersi implicito il recesso dal ricorso, e cessa il motivo di emettere in proposito veruna decisione. C. S. 29 Dicembre 1866, *M.* 1867, p. 249.

13465 — E' inammissibile il ricorso di un Municipio contro la deliberazione della Deputazione prov. che senza emettere alcun provvedimento dispositivo, eccitò il Sindaco a spedire mandato di pagamento a favore di un creditore del Comune, salvo in caso d'inadempimento a provvedere di ufficio a termini di legge. C. S. 19 Luglio 1870, *M.* 1870, p. 281.

134666 — I Sindaci non hanno alcuna facoltà di ricorrere contro i decreti della Deputazione prov. spettando solo tale diritto ai Consigli com. ed ai Prefetti. C. S. 4 Marzo 1868, *M*, 1871, p. 94.

13467 — Quando la Dep. prov. toglie dal bilancio di un Comune la somma stanziata per una scuola elementare di grado superiore, con riserva di provvedere allorchè il maestro fosse nominato, il Cons. prov. scol. non ha facoltà di ricorrere direttamente contro la deliberazione della Dep. prov. ma il suo reclamo può considerarsi come denuncia di un fatto in cui si ravvisa violazione di legge e quindi annullabile a termini dell'art. 227 della legge com. C. S. 17 Agosto 1872, *M.* 1872, p. 287.

13468 — Deve ritenersi un atto meramente preparatorio da non dar luogo a reclamo, quello della Dep. prov. che invita il Comune ad inscrivere nel suo bilancio una somma, riservandosi di provvedere definitivamente dopo che il Comune avesse manife-

stato le ragioni per le quali intendeva di persistere nel rifiuto: C. S. 17 Luglio 1872, *M.* 1872, p. 303.

13469 — I ricorsi a termine di legge sono ammessi contro le deliberazioni definitive e che impongono un'obbligazione qualsiasi, non contro i provvedimenti preparatori di cui agli art. 140 e 141 della legge com. C. S. 17 Luglio 1872, *M.* 1872, p. 303. — C. S. 12 Novembre 1879, *M.* 1880, p. 21.

13470 — La facoltà spettante ai Prefetti di ricorrere contro le deliberazioni delle Dep. prov. a termini dell'art. 143 della legge com. è limitata agli atti che riguardano la tutela dei Comuni; nè può estendersi alle deliberazioni prese dalle Deputazioni medesime quali amministratrici della Provincia. C. S. 16 Agosto 1873, *M.* 1873, p. 286.

13471 — Ogni qualvolta la Dep. prov. a nome della legge è chiamata ad esercitare un atto d'ingerenza nella gestione com. le sue deliberazioni possono essere materia di ricorso, giacchè l'art. 143 della legge com. non si applica solo alle decisioni che approvano o rigettano le deliberazioni com. soggette ad approvazione, ma ad ogni altro atto che concerne i Comuni. C. S. 27 Gennaio 1871, *M.* 1874, p. 136.

13472 — In massima generale trattandosi di quegli atti o deliberazioni dell'autorità tutoria che si informano principalmente ad un criterio speciale di apprezzamento per le condizioni di luogo, di tempo, di circostanze locali, quando queste non siano in opposizione alla legge, e non offendano il diritto dell'ente tutelato, non si riscontra giuridicamente fondato il ricorso pel loro annullamento. C. S. 13 Feb. 1874, *M.* 1874, p. 158.

13473 — Se è nella facoltà del Prefetto di autorizzare una convocazione straord. del Consiglio com. e conseguentemente di rifiutarla, ragion vuole però che trattandosi di ricorrere contro deliberazioni dell'autorità superiore, nella specie contro la Deputaz. prov. a termini dell'art. 143, non sia interdetto al Consiglio di farlo col vietargli di riunirsi per deliberare sul riguardo. C. S. 5 Giugno 1874, *M.* 1874, p. 215.

13474 — Il Sottoprefetto non ha facolta di ricorrere contro le decisioni delle Dep. prov. e tale ricorso non potrebbe accogliersi che quale denunzia nel caso che il Governo credesse provvedere a termini dell'art. 227 della legge com. C. S. 17 Agosto 1872, *M.* 1872, p. 282. — C.S. 7 Ottobre 1876, *M.* 1876, p. 378.

13475 — Non è ricevibile il ricorso del Comune contro la deliberazione della Dep. che contenga per mandato della legge un semplice parere che può essere o no adottato dal Governo, ma che non può essere il caso di revocare. C. S. 3 Nov. 1877, *M.* 1878, p. 16.

13476 — A termini dell'art. 143 della legge com, contro le decisioni delle Dep. possono ricorrere i Comuni interessati ed i Prefetti; e per quanto la giurisprudenza abbia ammesso anche i ricorsi di chiunque abbia interesse personale nella decisione, pure si è sempre ritenuto che questo interesse debba essere diretto e personale. C. S. 28 Nov. 1877, *M.* 1878, p. 24.

13477 — Non si può considerare come legittimo ed accoglibile, per mancanza di interesse diretto, il ricorso d'una Fabbriceria parrocchiale contro la decisione della Dep. che abbia eliminato dal bilancio com. la spesa inscritta per una festa religiosa, tanto più se il Consiglio com. in una 2ª deliberazione nello insistere sopra alcuni stanziamenti di spese facoltative, abbia taciuto di quella relativa alla festa suddetta. Id. id.

13478 — I ricorsi della Giunta contro le delib. della Dep. a termini dell'art. 143 della legge com. sono inammissibili (salvo i casi di urgenza) se non sono deliberati dal Consiglio com., quand'anche tutti i Consiglieri li avessero firmati, ma uti singuli e fuori delle adunanze legali. C. S. 5 Maggio 1880, *M.* 1880, p. 196.

13479 — Questi ricorsi possono però valere come denuncia a senso dell'art. 227 della legge com. Id. id.

13480 — Se per mancanza di forma viene respinto un ricorso contro una delib. della Dep. senza che il D. R. entri nel merito della questione, qualora i ricorrenti dimostrino in seguito di essere nelle condizioni legali per ricorrere, deve provocarsi un altro D. R. per provvedere anche sul merito del ricorso, a nulla rilevando che i ricorrenti avessero già avuta partecipazione dei motivi per i quali non potevasi accogliere anche nel merito il ricorso stesso. C. S. 23 Ottobre 1880, *M.* 1881, p. 39.

13481 — Non ha fondamento il ricorso contro una delib. com. fatto perchè alla medesima avevano preso parte dei Consiglieri l'elezione dei quali era stata annullata dalla Dep. prov. quando il provvedimento della medesima sia stato poscia revocato con R. D. — C. S. 5 Maggio 1883, *M.* 1883, p. 283.

13482 — **Ricorsi contro delib. com. e contro l'annullamento di esse.** — I processi verbali delle delib. per ricorsi al al Re del Cons. com. sono soggetti al disposto generale dell'art. 130 della legge comunale, e devono essere trasmessi al Prefetto o Sottoprefetto. Però l'atto di ricorso compilato in seguito della presa deliberazione può essere inviato direttamente al Governo. C. S. 18 Febb. 1867, *M.* 1867, p. 157.

13483 — Il Prefetto non può arrestare il corso di una deliberazione comunale portante ricorso al Re, giacchè le ragioni sia

di merito che di forma, sono poi prese in esame insieme col ricorso. Id. id.

13484 — Se è dichiarato che il ricorso fa parte integrante della deliberazione, in allora anche questo deve essere pubblicato a termini dell'art. 90 della legge com. Id. id.

13485 — Contro il rifiuto del Consiglio com. di deliberare sulle proposte cui sia nei modi di legge espressamente richiamato, compete agli interessati il rimedio avanti le autorità amministrative superiori, ed ogni altro rimedio come per legge. App. Roma 25 Febb. 1882, *M.* 1882, p. 153.

13486 — Deve ritenersi fino a prova contraria mancante di fondamento quel ricorse che accenna alla inosservanza delle formalità prescritte dalla legge, senza però indicare quali esse sieno. C. S. 2 Giugno 1880, M. 1880, p. 288.

13487 — Non compete ad un cittadino di reclamare, contro l'autorizzazione accordate dal Prefetto ad un Consiglio com. per deliberare sopra un dato oggetto. C. S. 23 Luglio 1867, *M.* 1867, p. 315.

13488 — Non basta un interesse individuale per mantenere deliberazioni comunali annullate dai decreti prefettizi, quando il Consiglio comunale accetta il decreto dell'autorità amministrativa, e non richiama contro il medesimo; quindi deve dichiararsi inammissibile il ricorso presentato da un privato. C. S. 10 Marzo 1868, *M.* 1868, p. 144. — C. S. 24 Maggio 1870, *M.* 1870, p. 229.

13489 — Qualora contro il Decreto di annullamento di una deliberazione d'urgenza della Giunta municipale, pronunciato dal Prefetto, siasi portato ricorso, deve il Consiglio comunale sospendere la sua determinazione sino all'esito di esso. C. S. 14 Aprile 1868, *M.* 1868, p. 192.

13490 — Può colui che ha concorso all'impiego di Segretario di un Comune, ricorrere a termini dell'art. 251 della legge comunale contro il decreto prefettizio che approvò la deliberazione comunale di nomina di altro concorrente. C. S. 7 Luglio 1869, *M.* 1869, p. 232.

13491 — I privati che non hanno interesse diretto, non hanno diritto di ricorrere contro la validità delle deliberazioni comunali; quindi i loro ricorsi sono inammissibili, salvo i provvedimenti d'ufficio del Governo, quando tali deliberazioni siano viziate di nullità C. S. 16 Ott. 1869, *M.* 1869, p. 347. — C. S. 31 Dicembre 1869, *M.* 1870, p. 108. — C. S. 5 Aprile 1870, *M.* 1870, p. 175. — C. S. 4 Luglio 1871, *M.* 1871, p. 285. — C. S. 12 Maggio 1875, *M.* 1875, p. 286. — C. S. 16 Settembre 1880, *M.* 1880 p. 315.

13491 — Non sono ammessibili i ricorsi dei privati contro i decreti di annullamento di deliberazioni comunali, emessi dai Prefetti, se manca nei ricorrenti un interesse personale e diretto nel provvedimento contro il quale ricorrono. C. S. 12 Gennaio 1870, *M.* 1870, p. 95, — 31 Dicembre 1869, *M.* 1870, p. 108; — 3 Maggio 1870, *M.* 1870, p. 171. — 17 Maggio 1873, *M.* 1873, p. 172.

13493 — Il Sindaco non ha veste legale per ricorrere contro un decreto Prefettizio di annullamento di una deliberazione com. a meno che non vi sia stato autorizzato da apposita deliberazione del Consiglio com. C. S. 25 Ott. 1879, *M.* 1879, p. 357.

13494 — Il ricorso di un Consigliere comunale contro il Decreto del Prefetto che rese esecutoria una deliberazione, non è ammissibile se non come denuncia di atto illegale. C. S. 27 Settembre 1870, *M.* 1871, p. 9.

13495 — La facoltà di ricorrere al Re contro disposizioni dell'autorità amministrativa che abbiano violato le attribuzioni del Consiglio com. non appartiene ai singoli Consiglieri, ma al Consiglio. C. S. 4 Maggio 1872, *M.* 1872, p. 164. — C. S. 14 Agosto 1878, *M*, 1878, p. 267.

13496 — Il ricorso dei singoli Consiglieri se è motivato non dalla violazione delle attribuzioni del Consiglio, ma dalla violazione delle disposizioni di legge, può valere solo quale denunzia per l'annullamento d'ufficio. C. S. 4 Maggio 1872, *M.* 1872, p. 164. — 15 Febb 1873, *M.* 1873, p. 116.

13497 — Il ricorso di un Consigliere com. per fare annullare una deliberazione com. non è ammessibile, e non può aversi che come denuncia di un atto illegale, quando manchi nel ricorrente ogni interesse personale nel merito della deliberazione. C. S. 27 Genn. 1875, *M.* 1875, p. 50. — C. S. 28 Luglio 1877, *M.* 1877, p. 263.

13498 — Non è ammissibile il ricorso di alcuni Consiglieri non interessati, contro il D. prefettizio di annullamento di una delib. tanto più se il Consiglio com. deliberò di non muovere reclamo C. S. 12 Nov. 1881. *M.* 1881, p. 377.

13499 — Il Consigliere com. non ha nessun diritto di reclamare contro una delib. nella quale non ha interesse legittimo, nè può impugnare la regolarità delle operazioni compiute nell' adunanza cui assistette senza fare osservazioni, proteste o riserve. C. S. 10 Febb. 1882, *M.* 1882, p. 360.

13500 — Il ricorso presentato da alcuni Consiglieri contro la delib. del Consiglio com. relativa a licenziamento o conferma di maestri, non può considerarsi che come una denunzia, non avendo i ricorrenti alcun legittimo interesse nella vertenza. C. S. 11 Maggio 1883, *M.* 1883, p. 327.

13501 — Un Assessore com. non ha veste per ricorrere contro il D. Prefettizio

che annulla una deliberazione della Giunta mancando in lui individualmente quell'interesse che la sola Giunta collettivamente poteva avere. C. S. 28 Luglio 1883, *M.* 1883, p. 344.

13502 — Non è ricevibile il ricorso della Giunta municipale contro un Decreto del Prefetto al quale il Consiglio comunale siasi uniformato. C. S. 12 Luglio 1862, *M.* 1862, p. 330.

13503 — Non è il caso di provvedere sul ricorso fatto in via d'urgenza dalla Giunta contro un D. del Prefetto, quando il Consiglio com. deliberò poi conformemente alla conclusione del detto D. — C. S. 20 Marzo 1878, *M.* 1879, p. 37.

13504 — In caso d'urgenza la Giunta può ricorrere contro i decreti di annullamento del Prefetto delle deliberazioni com. C. S. 6 Febb. 1874, *M.* 1874, p. 103.

13505 — Non è nei poteri delle Giunte municipali di ricorrere contro le deliberazioni dei Consigli com. e i ricorsi delle medesime sono perciò inammissibili e non possono aversi che come denuncie. C. S. 19 Agosto 1874, *M.* 1874, p. 330.

13506 — Contro i D. Prefettizi di annullamento delle deliberazioni com. la Giunta non ha la facoltà di ricorrere senza mandato del Consiglio com. e solo può farlo in via d'urgenza, quando però l'urgenza sia inerente agli atti stessi, o sia altrimenti dimostrata, non essendo sufficiente che la Giunta dichiari semplicemente di ritenere che siavi urgenza di ricorrere. C. S. 25 Agosto 1875, *M.* 1875, p. 309. — C. S. 25 Febb. 1882, *M.* 1882, p. 118.

13507 — La Giunta può bensì ricorrere contro il D. Prefettizio di annullamento di una sua deliberazione, ma non potrebbe discutere tale decreto per confermare la deliberazione annullata. C. S. 14 Genn. 1876, *M.* 1876, p. 230.

13508 — Il decidere se la Giunta abbia rettamente deliberato d'urgenza di ricorrere al Re a nome del Consiglio com. contro un D. di annullamento di una deliberazione del Prefetto, è un giudizio di fatto che spetta non già al Prefetto ma al Consiglio com. cui la Giunta deve riferirne nella 1ª adunanza. C. S 11 Maggio 1883, *M.* 1883, p. 282.

13509 — Scorso il termine di 30 giorni stabilito dall'art. 251 della legge com. non sono ammissibili i ricorsi degli interessati al Min. dell'Int. contro i decreti di annullamento delle deliberazioni com. pronunciato dal Prefetto. C. S. 24 Maggio 1870, *M.* 1870, p. 229. — C. S. 17 Maggio 1873, *M.* 1873, p. 132. — C. S. 1 Ottobre 1881, *M.* 1881, p. 357.

13510 — Un ricorso non prodotto in tempo, non può neppure avere gli effetti di una denuncia di atti illegali, se questi hanno avuto esecuzione senza contrasto, poichè non sarebbe conveniente che il Governo non eccitato da un ricorso tempestivo, dovesse tornare sopra d'ufficio ad atti già consumati. C. S. 17 Maggio 1873, *M.* 1873, p. 173.

13511 — Il ricorso dei privati contro la legalità di una deliberazione non è ammissibile, se fu prodotto fuori dei termini stabiliti dall'art. 251 della legge com. e può solo aversi come denunzia di un atto illegale, deferito all'autorità per essere annullato. C. S. 26 Luglio 1873, *M.* 1873, p. 356. — C. S. 18 Novembre 1874, *M.* 1875, p. 10.

13512 — Non sono ammessibili i ricorsi dei privati a termine dell'art. 251 della legge com. se fatti dopo un mese dalla data del provvedimento prefettizio, contro a cui si ricorre. C. S. 21 Luglio 1876, *M.* 1876, p. 250.

13513 — Non sono nemmeno ammessibili nel senso dell'art. 9 n. 4 della legge sul Consiglio di Stato, perchè non può esservi rimedio straordinario ogni volta che non furono esauriti i modi ordinari di riparazione consentiti dalla legge. Id. id.

13514 — I ricorsi dei privati per l'annullamento di deliberazioni com. che l'interessano, non sono ammessibili se presentati fuori dei termini stabiliti dall'art. 251 della legge com. C. S. 9 Maggio 1879, *M.* 1879, p. 216. — 31 Genn. 1880, *M.* 1880, p. 104,

13515 — Il Governo può accettare tali ricorsi come denunzie agli affetti dell'art. 227 della legge com. ma non è però in obbligo di pronunziare la nullità di quelle deliberazioni che sebbene illegali nella forma, sono state già da lungo tempo eseguite in buona fede. Id. id. — Id. id.

13516 — Sebbene un ricorso presentato contro un D. del Prefetto non contenga alcuna data, l'affermazione del Prefetto che esso non venne presentato nel termine stabilito dall'art. 251 della legge com. è pienamente attendibile e quindi non è ammissibile che come denuncia se il reclamante sia interessato direttamente nella questione. C. S. 6 Maggio 1882, *M.* 1882, p.254.

13517 — Se il Prefetto ha annullato per vizi di forma, una deliberazione com. di nomina di un maestro elementare, e se a costui non venne data partecipazione del D. non si può dire che a senso dell'art. 251 della legge com. abbia potuto decorrere ad esso maestro il termine per impugnarlo. C. S. 5 Ott. 1878, *M.* 1878, p, 379.

13518 — I ricorsi dei Comuni non sono ricevibili se non vengono presentati nei 30 giorni da che venne loro notificato il provvedimento prefettizio. C. S. 11 Nov. 1874, *M.* 1875. p. 23. — C. S. 11 Marzo 1883, *M.* 1883, p. 204.

13519 — **Ricorsi contro provvedimenti del**

**Prefetto.** — La Deputazione prov. non può ricorrere in nome proprio al Re contro i Decreti del Prefetto essendo tale diritto attribuito soltanto ai Consigli prov. dall'articolo 231 della legge comunale del 1865. C. S. 20 Marzo 1866, *M.* 1866, p. 237.

13520 — Non possono alcuni Consiglieri prov. produr ricorso contro il Decreto del Prefetto, che annullò una deliberazione del Consiglio provinciale, spettando tale diritto solo al Consiglio. C. S. 26 Gennaio 1869, *M.* 1869, p. 200.

13521 — Il Prefetto quando ha approvato la delib. della Dep. prov. con cui si dichiara una manifattura o fabbrica doversi considerare come insalubre, pericolosa od incomoda, ricevendo un ricorso contro il suo decreto per essere trasmesso all' autorità superiore, non può sospenderne la trasmissione per adoperarsi in tentativi di conciliazione tra le parti. C. S. 14 Febb. 1871, *M.* 1871, p. 189.

13522 — E' ammesso il ricorso contro il Dec. del Prefetto che approvando la dichiarazione della Dep. prov. di doversi considerare una manifattura, industria, fabbrica o deposito come insalubre pericolosa ed incomoda, la rende esecutoria allo scopo di impedirne l' impianto o l'esercizio. Nota Min. Int. 29 Aprile 1871, *M.* 1871, p. 216.

13523 — Non è ammesso ricorso contro la delib. della Dep. prov. che non ha pronunciato favorevolmente su di un' istanza tendente a far dichiarare insalubre, pericoloso od incomodo l'impianto od esercizio di una manifattura. Id. id.

13524 — Non può riceversi un ricorso presentato da un privato contro il D. del Prefetto col quale autorizzavasi un Comune ad accordare a trattativa privata la concessione di una miniera di amianto, quando il ricorso stesso sia interposto dopo la decorrenza del termine portato dall'art. 251 della legge com. C. S. 25 Ottobre 1879, *M.* 1880, p. 265.

13525 — All'autorità amministrativa superiore, non già al potere dei tribunali può ricorrersi contro il Prefetto che non risponde alle varie proteste di chi si lagna di un provvedimento da lui preso quale rappresentante del potere amministrativo; come nel caso che il Prefetto non abbia creduto di aderire alla pretesa di modificare il muro di cinta dei pubblici lupanari. Cass. Roma 9 Febb. 1881, *M.* 1882, p. 29.

**RISAIE.** — 13526 — Legge 12 Giugno 1866 n. 2967 sulla coltivazione del riso. — *M.* 1866, p. 181.

13527 — Circ. Min. Int. 10 Febb. 1870 sull'interpretazione dell'art. 1° della legge 12 Giugno 1866. *M.* 1870, p. 81.

13528 — Fra le condizioni alle quali si accenna nell'art. 1° della legge 12 Giugno 1866 possono anche comprendersi quelle relative alle qualità dei terreni per vietare in modo assoluto la risicultura in terreni capaci di cultura asciutta, in un territorio più o meno vasto, quando lo richiegga la pubblica igiene. C. S. 15 Gennaio 1870, (Sez. riun.) e Circ. Min. Int. 10 Febbraio 1870, *M.* 1870, p. 81.

13529 — L'ommissione della dichiarazione di coltivazione a riso per le risaie stabilite prima della legge 12 Giugno 1866, non è un reato. Cass. Torino 12 Febbraio 1875, *M.* 1875, p. 122.

15330 — L'art. 2 della legge 12 Giugno 1866 sulla coltivazione del riso è applicabile soltanto a chi volesse, per la prima volta dopo l'attuazione della legge attivare risaie, e non alle risaie già esistenti. Cass. Torino 27 Luglio 1876, *M.* 1876, p. 345.

13531 — I regol. prov. che impongono l'obbligo di chiedere il permesso della coltivazione del riso a coloro che ne sono esonerati, sono a ritenersi incostituzionali. Id. id.

13532 — I regol. per la coltivazione del riso nelle diverse Provincie del Regno, essendo emanati in base all'art. 1° della legge 12 Giugno 1866, non è applicabile per le contravvenzioni ai medesimi il procedimento della oblazione di cui l'art. 148 della legge com. Cass. Torino 31 Marzo 1881, *M.* 1881, p. 267.

13533 — La legge 12 Giugno 1866 sulla coltivazione del riso, contempla anche le risaie preesistenti. Id. id.

13534 — L'art. 5 detta legge usando la espressione — pene pecunarie sino alla somma di L. 200 per ogni ettaro di risaia in contravvenzione, — comprende tanto la multa quanto l'ammenda; e va perciò cassata la sentenza che nell'applicare la pena sia partita dal concetto di non poter discendere al disotto di L. 51. Id. id.

**RIVENDITE PRIVATIVA** — 13535 — Nulla osta al conferimento di rivendite di generi di privativa la carica di Assessori comunali: venendo però questi chiamati a far le veci di Sindaco non possono conservarne l'esercizio, e debbono rinunciare a questa carica, oppure dimettersi dalla privativa. Circ. Min. Finanze 6 Giugno 1867, *M.* 1867, p. 215.

**RUOLI** — 13536 — Circ. Min. Finanze 21 Novembre 1872, sulle ricevute dei ruoli da rilasciarsi dagli Esattori. *M.* 1873, p. 6.

13537 — Legge 23 Giugno 1873, n. 1445 sulla formazione dei ruoli per le imposte erariali, e per le sovrimposte prov. e com. *M.* 1873, p. 209.

13538 — Circ. Min. Int. 23 Dicembre 1873, che raccomanda la puntuale pubblicazione e consegna agli Esattori dei ruoli delle imposte dirette. *M.* 1874, p. 7.

13539 — Circ. Min. Fin. 5 Dic. 1875 sui

compensi e la formazione dei ruoli separati delle sovrimposte com. sui terreni e sui fabbricati. *M.* 1876, p. 33.

13540 — Circ. Min. Fin. 5 Luglio 1880, sulla formazione dei ruoli delle sovrimposte com. sui terreni e fabbricati, e sul relativo compenso. *M.* 1880, p. 258.

13541 — Possono avere i ruoli separati i Comuni che amministrano separatamente le rendite delle loro Frazioni purchè alla circoscrizione di queste corrisponda la separazione dei rispettivi catasti; come pure i Comuni dove gli estimi delle Frazioni non possono, attesa la diversa loro natura, unificarsi per l'applicazione dell'imposta, ma devono invece assoggettarsi a differenti aliquote di carico. Circ. Min. Fin. 31 Agosto 1872, *M.* 1872, p. 308.

13542 — Se un Comune per qualsiasi motivo pubblica i ruoli suppletori di sovrimposta tardivamente, per modo cioè da non poterne riscuotere la 1ª rata al 1° Febbraio, non può pretendere di fissare una scadenza a suo talento, ma conviene che attenda la 2ª scadenza cioè quella del 1° Aprile per riscuotere contemporaneamente in detta epoca due rate, e così di seguito con la stessa norma in caso di un maggior ritardo nella pubblicazione dei ruoli. Nota Min. Fin. 27 Febbraio 1873, *M.* 1873, p. 104.

13543 — Giusta il disposto dall'art. 30 del regolamento, 15 giorni avanti la scadenza della prossima rata i contribuenti devono essere prevenuti della simultanea esazione delle rate di sovrimposta già scaduta, con una speciale cartella di avviso, la cui spesa deve stare a carico dell'Esattore. Id. id,

13544 — La questione se un ruolo irregolare d'imposta possa rettificarsi e sostituirsi con altro ruolo, è di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. App. Torino 2 Maggio 1873, *M.* 1873, p. 298.

13545 — Quando un ruolo contenga riporti inesatti, devesene formare un altro, nonostante che esso sia stato già pubblicato e dichiarato esecutivo, e sieno di già decorsi i termini legali per fare opposizione. Id. id.

13546 — L'esercizio del ricorso all'autorità giudiziaria contro il risultato dei ruoli di R. M. giusta il disposto dell'art. 12 della legge 11 Agosto 1870, è prescritto nel termine di sei mesi dal giorno della pubblicazione del ruolo. App. Parma 30 Genn. 1874, M. 1874, p. 173.

13547 — I ruoli della R. M. consegnati all'Esattore, sono invariabili, si per riguardo al nome del contribuente, quanto riguardo alla misura dell'imposta addebitatagli. Cass. Roma 25 Giugno 1877, *M.* 1877, p. 348.

13518 — Quindi l'Esattore non può, sotto pena dei danni, sostituire al contribuente indicato nei ruoli una persona diversa e procedere contro questa all'esecuzione. Id. id.

13549 — Insorgendo controversia sulla persona del contribuente erroneamente indicato nei ruoli, e non eliminata dagli schiarimenti forniti dall'agente delle tasse, l'Esattore deve valersi dei rimedi accennati negli art. 90 e 100 della legge 20 Aprile 1871, indirizzandosi al Prefetto in 1° grado ed in 2° al Ministro delle Finanze. Id. id.

13550 — Non si possono confondere in un unico ruolo per la relativa riscossione, i diritti spettanti al Comune sui generi di consumo, e gli altri che ha sopra i suoi beni patrimoniali. Cass. Napoli 20 Gennaio 1876, *M.* 1876, p. 185.

13551 — Perciò i ruoli devono essere distinti; ma se erroneamente siasi formato un sol ruolo e questo fu debitamente pubblicato, il privato non ha più diritto d'insorgere contro gli atti amministrativi celebrati e consumati alla sua presenza. Id. id.

13552 — Non può il Municipio, senza commettere un eccesso di potere, frapporre ostacolo all'eseguimento della legge 20 Aprile 1871, circa alla pubblicazione dei ruoli spediti al Comune dall'Intendenza di Finanza ed alla contemporanea consegna dei medesimi all'Esattore. C. S. 4 Agosto 1876, *M.* 1876, p. 294.

13553 — Le Provincie e i Comuni non possono pretendere di compilare i ruoli delle rispettive sovraimposte, i quali devono essere fatti dagli uffici governativi di finanza, insieme con i ruoli delle imposte erariali. C. S. 8 Marzo 1876, *M.* 1877, p. 6.

13554 — Però le Provincie e i Comuni devono sottostare alla spesa della compilazione separata dei ruoli della sovraimposta, quando per negligenza loro non si può fare un ruolo complessivo. Id. id.

13555 — I Comuni hanno solo il diritto di compilarsi i ruoli delle tasse e degli oneri com. sì generali che speciali. Id. id.

13556 — L'Esattore non può sospendere l'esazione col pretesto che i ruoli sieno irregolari per ciò che ad esempio, per mancanza di voltura non figura nei medesimi l'attuale proprietario debitore del contributo. App. Perugia 20 Marzo 1876, *M.* 1877, p. 7.

13557 — I ruoli d'imposta, sebbene deliberati dalla sola Giunta anzichè dal Consiglio com. sono esecutori quando siano stati approvati dal Prefetto. App. Torino 11 Giugno 1877, *M.* 1877, p. 231.

13558 — Se il Comune ha ottemperato al prescritto della legge 23 Giugno 1873, facendo conoscere in tempo l'aliquota della sovraimposta da imporsi per l'anno successivo, ove per un equivoco non imputabile al Comune si sieno dovuti compilare ruoli suppletivi la spesa dei medesimi non si può porre a carico del Comune. C. S. 31 Maggio 1878, *M.* 1878, p. 197.

13559 — Quando il contabile impugni una partita di debito, asserendo che essa dipende da un carico datogli in più di quello portato dai ruoli che sono presso il Comune, ove questo non produca quei ruoli, l' impugnativa dell'Esattore deve ammettersi. C. C. 6 Luglio 1882, *M.* 1883, p. 171.

13560 — Se il Comune rifiuta all'Esattore cessato, l'estratto delle partite aperte sui ruoli di esazione, l' Esattore rimane esonerato dal risponderne. Id. id.

13561 — Pel fatto del ritiro dei ruoli può competere all'Esattore un'indennità di fatiche e di spese, purchè provi di averne sostenute, ma non mai competergli una indennità eguale all'aggio sull'ammontare dei ruoli stessi, al quale avrebbe avuto diritto dopo eseguita la riscossione. C. C. 20 Novembre 1879, *M.* 1880, p. 207.

13562 — L'Esattore di un Consorzio deve rispondere dell'importo dei ruoli resi esecutivi, se anche questi fossero erronei, spettando non a lui ma ai contribuenti l' eccepirne la erroneità. C. C. 11 Luglio 1882, *M.* 1883, p. 300.

13563 — Per l'imposta dei terreni deve formarsi un solo ruolo di contribuenti per ciascun Comune, ancorchè le Frazioni di questo abbiano catasto separato, ossia che il territorio del Comune amministrativo sia suddiviso in Comuni censuari. Circ. Min. Fin. 31 Agosto 1872, *M.* 1872, p. 308.

13564 — La facoltà data alle Frazioni di un Comune di tenere separato il patrimonio e le spese, non scinde l'unità del Comune rimpetto al Governo, quindi non importa fra i proprietari, di ciascuna Frazione una diversa misura di contributo nel pagamento del contingente comunale d'imposta fondiaria. App. Torino 12 Luglio 1873, *M.* 1874, p. 41.

13565 — Le leggi che regolano l'imposta fondiaria non contemplano che le Provincie e i Comuni, senza punto menzionare le Frazioni, perchè assimilate in questa materia ai singoli contribuenti, e non adottano che le basi deliberate dai Consigli com. Id. id.

13566 — L' Amministrazione finanziaria dello Stato, ha quindi operato regolarmente procedendo alla formazione dei ruoli dell'imposta fondiaria sulla base degli allibramenti catastali, in conformità della domanda fattane dal Consiglio com. Id. id.

13567 — Trattandosi di un Comune diviso fra più Frazioni con patrimoni, mappa catasto, e spese distinte, può il Consiglio com. chiedere ed ottenere che il riparto dell' imposta fondiaria tra le varie Frazioni venga fatto sulla base della rendita, e nell'interno di ogni Frazione si faccia il subriparto tra i singoli contribuenti sulla base dell' allibramento catastale. Cass. Roma 1 Maggio 1876, *M.* 1877, p. 253.

13568 — Ma ciò non può farsi se il Comune non ne ha fatto speciale domanda e questa non venne accolta dal Min. delle Fin. Id. id.

13569 — Che se il Comune ha semplicemente chiesto ed ottenuto la facoltà di assumere per base l'allibramento catastale, in tale caso il riparto deve eseguirsi senza distinzione di Frazioni, fra tutti i contribuenti del Comune. Id. id.

# S

**SALARIATI COMUNALI** — 13570 — Gl'inservienti comunali nello stesso modo che possono essere liberamente nominati, possono anche essere liberamente licenziati. App. Firenze 26 Dic. 1871, *M.* 1872, p. 327.

13571 — I custodi com. sono considerati come inservienti. Id. id.

13572 — Il servizio che presta un inserviente ad un Municipio da cui è nominato, non può ritenersi come contratto di locazione d'opere, sia perchè mancano gli estremi necessari, sia perchè tra inserviente e Comune non sorge un vero vincolo giuridico; giacchè se è lecito all'inserviente lasciare quando voglia il servizio, deve anche esser lecito al Comune di licenziarlo retribuendogli il salario che gli spetta per il servizio prestato. Id. id.

13573 — Un custode che sia stato licenziato da un Comune non può ricorrere all'autorità giudiziaria contro la legittimità di questo provvedimento, giacchè esso non ha un vero diritto civile da far valere, ma un semplice interesse da sostenere, e l'autorità medesima deve perciò astenersi dall'investigare se il licenziamento fu giusto od ingiusto. Id. id.

13574 — Coloro che non prestano al Comune un'opera intellettuale, ma sono adoperati in servizi, i quali per quanto abbiano responsabilità, richiedano più che altro opera manuale, debbono comprendersi fra i serventi. C. S. 29 Luglio 1873, *M.* 1873, p. 365.

13575 — La Giunta è nel pieno diritto di deliberare la dispensa dal servizio di un salariato com. indipendentemente dall'intervento del Consiglio com. salvi sempre gli apprezzamenti in occasione della resa del conto a norma dell'art. 96 della legge com. C. S. 27 Giugno 1879, *M.* 1879, p. 263.

13576 — Deve annullarsi la delib. con la quale il Consiglio com. nominò il distributore postale ed il regolatore dell'orologio, rientrando tale nomina nelle attribuzioni della Giunta. C. S. 10 Febb. 1882, *M.* 1882, p. 133.

13577 — Eccede le proprie attribuzioni il Consiglio com. che licenzia i salariati del Comune. C. S. 2 Feb. 1883, *M*, 1883, p. 203.

13578 — Il Consiglio com. non è competente a deliberare la conferma o no dei salariati del Comune, ed il Prefetto provvede rettamente annullando la relativa delib. C. S. 19 Ott. 1882, *M.* 1883, p. 25.

13579 — La nomina ed il licenziamento dei guardaboschi è di esclusiva spettanza della Giunta. C. S. 28 Dicembre 1882, *M.* 1883, p. 108.

13580 — Il Consiglio com. licenziando un inserviente invade la competenza della Giunta, e perció la relativa delib. deve annullarsi. C. S. 31 Genn. 1880, e 12 Gen. 1883, *M.* 1883, p. 282.

13581 — Dopo annullata quella delib. competono all'inserviente i mesi di salario dal giorno del licenziamento irregolare per parte del Consiglio, fino al giorno in cui poi venne regolarmente licenziato dalla Giunta. Id. id.

**SANITA' PUBBLICA E MARITTIMA.** — *Generali — Professioni sanitarie — Farmacisti e vendita medicinali — Colera e malattie contagiose — Sanità marittima.*

13582 — **Generali** — Circ. Min. Int. 15 Agosto 1861 portante istruzioni igieniche e curative sul moccio o cimurro. *M.* 1862, p.34.

13583 — Circ. Min. Int. 5 Maggio 1862 sulle cautele e mezzi per prevenire lo sviluppo della rabbia nei cani, e la comunicazione di questa ad altri animali ed all'uomo. *M.* 1862, p. 166.

13584 — Istruzioni intorno alla natura ed al trattamento della peste bovina *M.* 1863, p. 102 e seguenti.

13585 — Circ. Min. Agric. Ind. e Comm. 2 Ottobre 1863 sui provvedimenti da prendersi per impedire la diffusione della peste bovina. *M.* 1863, p. 381.

13586 — Istruzioni popolari sul tifo o peste bovina compilate dal Consiglio Superiore di sanità ed approvate dal Ministero dell'Int. il 12 Maggio 1867. *M.* 1867, p. 194.

13587 — Legge sulla sanità pubblica 20 Marzo 1865 all. *C. M.* 1865, p. 156.

13588 — R. Decreto 8 Giugno 1865 che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sulla sanità pubb. *M.* 1865, p. 225.

13589 — R. Decreto 30 Dicembre 1865 n. 2729 che sostituisce altri due articoli agli art. 17 e 18 del regolamento 8 Giugno 1865. *M.* 1867, p. 194.

13590 — Circ. Min. Int. 1 Sett. 1870 n. 20769 contenente istruzioni per la compilazione dei regolamenti comunali di igiene e modulo relativo. *M.* 1870, p. 290, 306, 324 e 345.

13591 — In virtù della legge 20 Marzo 1865 sulla sanità pubblica e del regolamento 8 Giugno successivo, sono aboliti le tasse ed i diritti sanitari vigenti nelle Provincie meridionali, e negli Stati Sardi. Circ. Min. Int. 16 Febb. 1866, *M.* 1866, p. 263.

13592 — Circ. Min. Int. 9 Maggio 1867 n. 36 contenente istruzioni per l'uccisione degli animali infetti o sospetti di tifo bovino. *M.* 1867, p. 147.

13593 — Circ. Min. Interno 5 Novembre 1867 con cui si partecipa una circolare del Ministero della Guerra che definisce i rapporti tra le autorità civili e militari in fatto di discipline sanitarie. *M.* 1867, p. 365.

13594 — Circ. Min. Int. 17 Febb. 1870 portante provvedimenti igienici relativi al commercio delle ossa animali. *M.* 1870, p. 98.

13595 — Circ. Min. Int. 30 Maggio 1870, n. 20069 contenente istruzioni per la compilazione dei bollettini sanitari. *M.* 1870, p. 193.

13596 — R. D. 6 Sett. 1874 che approva il nuovo regol. per l'esecuzione della legge sulla sanità pubblica. *M.* 1874, p. 321.

13597 — Circ. Min. Int. 31 Marzo 1876 sulle norme da osservarsi per l'uso delle carni di suini attaccati dalla cachessia idatigena o panicatura. *M.* 1876, p. 129.

13598 — R. D. 14 Genn. 1877 col quale sono modificati alcuni art. del Regol. sanitario 6 Sett. 1874. *M.* 1877, p. 49.

13599 — Circ. Min. Int. 14 Marzo 1879 sulla pubblicazione settimanale del bollettino sullo stato sanitario del bestiame. *M.* 1879, p. 98.

13600 — Circ. Min. Int. 23 Marzo 1879, sulla convenzione sanitaria pel trattamento del bestiame tra l'Italia e l'Austria-Ungheria. *M.* 1879, p. 115.

13601 — Circ. Min. Int. 6 Aprile 1879 sullo strutto dei maiali trichinati. *M.* 1879, p. 179.

13602 — Circ. Min. Int. 9 Agosto 1879, sulle norme da osservarsi per regolare l'uso delle carni ed altri avanzi di animali suini attaccati dalla cachessia idatigena o panicatura. *M.* 1879, p. 274.

13603 — Circ. Min. Int. 20 Nov. 1879, contenente istruzioni per l'esecuzione della convenzione sanitaria tra l'Italia e l'Austria-Ungheria pel trattamento del bestiame. *M.* 1880, p. 20.

13604 — Circ. Min. Int. 2 Ottobre 1880 sulla compilazione dei bollettini sanitari. *M.* 1880, p. 325.

13605 — Circ. Min. Int. 20 Genn. 1881 per la immediata denunzia dei casi di epizoozia. *M.* 1881, p. 51.

13606 — Circ. Min. Int. 28 Genn. 1881 sulle miscele ed adulterazione degli olii. *M.* 1881, p. 52.

13607 — Circ. Min Int. 6 Marzo 1881 che indica le precauzioni da osservarsi per evitare l'estensione del vaiuolo. *M.* 1881, p. 82.

13608 — Legge 5 Luglio 1882 che sancisce le sanzioni penali per le contravven-

zioni alla legge 20 Marzo 1865 all. C. *M.* 1882, p. 242.

13609 — Circ. Min. Int. 12 Agosto 1882 sulle penalità per le contravvenzioni al regolamento sanitario. *M.* 1882, p. 292.

13610 — Circ. Min. Int. 26 Agosto 1882 per la compilazione di un bullettino sullo stato sanitario delle popolazioni del Regno. Id.

13611 — Circ. Min. Int. 22 Luglio 1882 che esonera dalla visita le pelli e cuoio importate per via di mare. *M.* 1882, p. 357.

13612 — L'autorità giudiziaria non può conoscere dei reclami elevati contro il provvedimento dato dal Prefetto col quale, sul ricorso di un Comune, e dietro parere del Consiglio prov. sanitario, riconoscendo che l'impedimento al libero sfogo delle acque di un lago operato da un privato produce l'allagamento dei terreni adiacenti con pregiudizio della pubblica salute, avesse mandato al Comune di prefiggere un termine all' autore di tale impedimento per la rimozione del lamentato ostacolo, con diffidamento che altrimenti si sarebbe provvisto a maggiori di lui spese. App. Torino 31 Dicembre 1868, *M.* 1869, p. 144.

13613 — L'autorità amministrativa ha, senza distinzione di casi, mandato dalla legge di impartire i provvedimenti opportuni alla tutela della pubblica igiene, senza che tali provvedimenti possano formare oggetto di revisione o controllo per parte dell'autorità giudiziaria. Cass. Torino 23 Luglio 1873, *M.* 1873, p. 363.

13614 — Solo la pubblica Amministrazione potrebbe essere responsabile dei danni, ove il suo operato fosse stato illegale o dipendente da eccesso di potere. Id. id.

13615 — In tema di igiene deve la legge provvedere anzi tutto con mezzi preventivi alla conservazione della pubblica sanità, anzichè attendere il danno effettivo, per punire il colpevole di un fatto, talora fatale, che ebbe a cagionarlo. Cass. Torino 26 Gennaio 1876, *M.* 1876, p. 80.

13616 — L'autorità giudiziaria è competente a conoscere di un'azione che rispettando la legalità dell' atto amministrativo, sia limitata al conseguimento di una indennità per la forzata occupazione di un locale ordinata dal Sindaco all' oggetto di praticarvi i suffumigi contro la temuta invasione del cholera. Cass. Firenze 24 Maggio 1875, *M.* 1876, p. 111.

13617 — La legge 20 Marzo 1865 sulla sanità pubblica avendo solo per oggetto di provvedere all' organizzazione del servizio sanitario del Regno, non abolisce le preesistenti leggi punitive di diritto o contravvenzioni sulla materia, in quanto non fossero contrarie alla legge medesima. Cass. Torino 16 Luglio 1875, *M.* 1876, p. 168.

13618 — Non fa quindi atto fuori i limiti delle proprie attribuzioni quel Prefetto che richiama ed inculca l'osservanza di una ordinanza antica relativa alla proibizione di fare uso delle bestie morte od uccise per malattia; la quale ordinanza è anzi compresa fra quelle espressamente mantenute in vigore dall'art. 419 del cod. pen. Id. id.

13619 — I provvedimenti sanitari emessi dal Governo, quando non si attacchino per eccesso di potere od inosservanza di forme tutelari, sono sottratti alla competenza giudiziaria, e con essi anche l'azione per danni che se ne pretendano derivati. Cass. Roma 19 Maggio 1882, *M.* 1882, p. 250.

13620 — Quindi bene si può dopo accordato interdire il transito nello Stato per l'estero delle carni suine, che si palesino infette da trichina, o imporsene la trasformazione in strutto, sebbene per questa ne resti scemato il valore, senza che perciò il Governo possa essere tenuto ai danni per la concessione prima data e poi revocata. Id. id.

13621 — Se l'autorità amministrativa ha vietato per motivi d'igiene la continuazione della fabbricazione di date cose, la quale consti di varie e distinte operazioni: spetta all'autorità giudiziaria di esaminare, se, per avere i fabbricanti proceduto nonostante ad una di tali operazioni, abbiano essi continuato nella vietata fabbricazione. Cass. Torino 14 Maggio 1879, *M.* 1879, p. 351.

13622 — Dell'urgenza o meno del provvedimento amministrativo, non è a discutersi innanzi all'autorità giudiziaria chiamata soltanto a conoscere degli effetti del provvedimento in rapporto all'azione dedotta in giudizio. App. Roma 3 Agosto 1882, *M.* 1883, p. 28.

13623 — **Professioni Sanitarie** — Circ. Min. Interno 24 Aprile 1866 intorno all'esercizio della veterinaria. *M.* 1866, p. 234.

13624 — Circ. Min. Agric. 12 Giugno 1871 sulle condotte veterinarie. *M.* 1871, p. 257.

13625 — Circ. Min. Int. 18 Settembre 1874, contenente istruzioni per l'esercizio dell'arte salutare, sui quadri degli esercenti; e sui registri dei droghieri, erbaioli e semplicisti. *M.* 1874, p. 310.

13626 — R. Decreto 14 Giugno 1866, n. 3003, sui requisiti necessari all'esercizio della professione di dentista. *M.* 1866, p. 213.

13627 — Circ. Min. Int. 11 Nov. 1878 sugli esercenti privi della volutalaurea in medicina e chirurgia. *M.* 1879, p. 3.

13628 — L'esercizio non autorizzato della flebotomia nelle Provincie ove è in vigore il regol. Sardo 4 Ottobre 1842, è punibile a termini dell'art. 30 della legge sulla sanità pubblica, e 419 del cod. pen. Cass. Torino 29 Maggio 1874, *M.* 1874, p. 220.

13629 — I veterinari non patentati, che non si prevalsero della facoltà scritta nel-

l'art. 125 durante il tempo in cui fu in vigore il regol. sanitario del 1865, debbono imputare a sè stessi, se dopo la promulgazione del regol. del 1874, non possono più ottenere licenze di esercizio equivalenti al diploma di abilitazione. C.S. 27 Giugno 1877, *M.* 1877, p. 296.

13630 — Il 1. paragrafo dell'art. 129 di detto regol. riguarda quei veterinari che avevano già ottenute le licenze dai Prefetti, le quali vengono in tutti i loro effetti mantenute, ma non può riferirsi ad una prosecuzione di facoltà nel concederle, opponendosi a questa intelligenza, le parole stesse e lo spirito della disposizione. Id. id.

13631 — Sono legali e devono applicarsi le pene di polizia sancite all'art. 141 del regol. sanitario 6 Settembre 1874, nei casi delle ivi indicate contravvenzioni, fra cui figura l'esercizio abusivo della professione di ostetrica. Cass. Roma 23 Giugno 1877, *M.* 1877, p. 381.

13632 — Così per l'art. 146 del regol. di polizia punitiva toscana, come per l'art. 94 del regol. 6 Settembre 1874 è vietato l'esercizio della medecina a chi è sfornito di diploma, anche se si tratta di medecina omeopatica, benchè nel Regno non esista alcun Istitututo ove si insegni l'omeopatia, e si rilasci il diploma del relativo esercizio. Cass. Firenze 29 Lug. 1882, *M.* 1883, p. 253.

13633 — Nè ad eliminare la relativa contravvenzione è sufficiente che l'esercizio sia stato gratuito e non abbia avuto per iscopo il lucro. Id. id.

13634 — L'abilitazione impartita dai Consigli sanitari circondariali delle Provincie meridionali prima del 20 Marzo 1865, per l'esercizio dell'ostetricia, continua nei suoi effetti legali anche dopo la legge sulla sanità pubblica, e colei che è stata così abilitata non può ritenersi esercente abusiva. C. S. 13 Luglio 1883, *M.* 1883, p. 348.

13635 — Il deliberare sulla validità dei titoli prodotti dagli esercenti professioni sanitarie è demandato al Consiglio sanitario prov. ed il Prefetto non ha competenza per dichiarare illegale un titolo presentato. Id. id.

13636 — **Farmacie e vendita di medicinali.** — Circ. Min. Int. 22 Luglio 1866, sulle visite periodiche delle farmacie. *M.* 1866. p. 253.

13637 — R. D. 12 Luglio 1869, n. 2506 sulle farmacie condotte da esercenti non muniti di diploma regolare. *M.* 1869, p. 257.

13638 — Circ. Min. Int. 13 Dic. 1873, contenente l'elenco delle materie velenose da custodire in armadio particolare chiuso a chiave nelle farmacie. *M.* 1874, p. 33.

13639 — Circ. Min. Int. 3 Nov. 1873, sull'osservanza dell'art. 8 dell'ordinamento 15 Nov. 1836 sulle farmacie nello Stato Pontificio. M. 1873, p. 353.

13640 — Circ. Min. Int. 27 Ottobre 1874, contenente istruzione sulla visita delle farmacie. *M.* 1874, p. 346.

13641 — Circ. Min. Int. 23 Genn. 1875, sulle norme da osservarsi nella nomina dei titolari delle farmacie poste a concorso nelle Provincie Venete. *M.* 1875, p. 65.

13642 — R. D. 13 Maggio 1875, n. 2492, che approva la tabella delle sostanze venefiche che i droghieri possono tenere a termini del cod. pen. *M.* 1875, p. 178.

13643 — Circ. Min. Int. 1 Marzo 1877, che ricorda l'obbligo di denunziare per la contravvenzione, le sostituzioni fatte nelle farmacie ai farmacisti, di persone sfornite di diploma d'idoneità. *M.* 1877, p. 82.

13644 — Circ. Min. Int. 21 Sett. 1877, per regolarizzare la condizione degli assistenti di farmacie sforniti del diploma d'idoneità. *M.* 1877, p. 291.

13645 — Circ. Min. Int. 14 Agosto 1878, sull'adulterazione del solfato di chinino. *M.* 1878, p. 275.

13646 — Risol. Min. Int. 25 Marzo 1882 sui medicinali che nei dispensari farmaceutici negli Spedali possono distribuirsi senza l'opera di un farmacista. *M.* 1882, p. 214.

13647 — Circ. Min. Int. 30 Giugno 1880, sullo smercio abusivo dei medicinali. *M.* 1880, p. 244.

13648 — Se in una drogheria si fa spaccio di medicinali sopra ricetta di un medico, a dose e in forma di medicamento, si contravviene all'art. 99 del regol. sanitario 6 Sett. 1874. Cass. Firenze 27 Febb. 1875, *M.* 1875, p. 222.

13649 — Nè vale ad escludere la contravvenzione la circostanza che la drogheria appartenga in proprietà ad un farmacista patentato che tiene in altro Comune una farmacia. Id. id.

13650 — Nessuna legge accorda al farmacista il diritto di impedire che nelle vicinanze del suo stabilimento venga aperta o traslocata un'altra farmacia, con la debita autorizzazione dell'autorità amministrativa; e perciò esso non ha diritto a pretendere dal conduttore di questa il risarcimento dei danni che possono essergli derivati da tal fatto. App. Torino 26 Aprile 1875, *M.* 1875, p. 313.

13651 — L'art. 10 dell'Editto Pontificio 12 Nov. 1836 col quale fu stabilito potersi stabilire una farmacia per ogni tremila abitanti circa, lascia una certa latitudine, in modo da potersene stabilire un'altra calcolando un numero alquanto minore per ciascuna farmacia di già esistente. C. S. 15 Genn. 1876, *M.* 1876, p. 142.

13652 — Quindi contro un decreto del Prefetto che nei limiti di questa stessa latitudine, bandisce il concorso per una nuova farmacia, gli altri farmacisti non possono

intentare azione civile innanzi ai tribunali, allegando la lesione di un loro diritto civile. Id. id.

13653 — La distribuzione gratuita di chinino, provveduto anche fuori della farmacia locale, che si fa dalla Congregazione di carità sotto la direzione del medico condotto, sovraintendente al riparto delle dosi, rimanendo con tali cautele rimosso ogni pericolo d' inconvenienti, non puossi equiparare alla preparazione e somministranza di sostanze farmaceutiche, per le quali vuolsi legalmente riconosciuta una speciale idoneità. C. S. (Sez. riun.) 8 Genn. 1876, *M.* 1877, p. 176.

13654 — Il Governo però, quando lo creda opportuno nell' interesse della pubblica salute, ha sempre il diritto di revocare alla Cong. di carità l'autorizzazione di fare tali gratuite distribuzioni. Id. id.

13655 — Il riparto della diaria dei visitatori fra il Governo ed i farmacisti trovati in contravvenzione, vuolsi fare in ragione delle officine visitate in ciascun giorno, per modo che se la visita fosse stata fatta a due farmacie ed una sola fosse risultata irregolare, la spesa dovrebbe dividersi in parti uguali; e se la visita fosse stata fatta invece a tre farmacie, due delle quali fossero trovate irregolari, la spesa dovrebbe caricarsi per un terzo al Governo e per due terzi ai contravventori, e così di seguito. Min. Int. 12 Luglio 1876, *M.* 1877, p. 359.

13656 — Non è vietato ai droghieri la vendita all' ingrosso di sostanze modicinali. Cass. Firenze 8 Nov. 1882, *M.* 1883, p. 253.

13657 — Il divieto fatto ai non farmacisti dall'art. 99 del regol. sanitario 6 Sett. 1874 di vendere medicinali in dose e forma di medicamento, comprende anche quelle sostanze medicinali che appariscono preparate da farmacisti, sebbene contenute entro un involucro od un recipiente chiuso. Cass. Torino 17 Genn. 1883, *M.* 1883 p. 253.

13658 — **Colera e malattie contagiose.** Avvertenze pratiche del Consiglio superiore di sanità sul colera. *M.* 1865, p. 257.

13659 — Circ. Min. Int. 27 Agosto 1865 sulle pratiche da osservarsi per l'espurgo dei luoghi e degli oggetti che hanno servito ai colerosi. *M.* 1865, p. 283.

13660 — Circ. Min. Int. 27 Settembre 1865 circa le regole da osservarsi pel commercio degli stracci in caso di epidemia. *M.* 1865, p. 319.

13661 — Non si può ammettere il diritto assoluto di trasportare un coleroso al lazzaretto, ma solo di isolarlo nella abitazione, quando la sua famiglia si rifiuta al suo trasporto. Nota Min. Int. 26 Luglio 1867, *M.* 1867, p. 286.

13662 — Gli esercenti l'arte salutare hanno obbligo di notificare al Sindaco tutti i casi di malattia contagiosa che essi abbiano occasione di curare. C. Sup. Sanità 8 Giugno 1872, *M.* 1872, p. 234.

13663 — Le spese incontrate all'estero per ragione di igiene, come l'abbruciamento e pulitura di oggetti appartenenti ad un infermo di malattia contagiosa, e quelle di trasporto si considerano come spese di polizia, e non devono perciò essere sopportate dai Comuni, ma dallo Stato, che vi provvede a termini delle convenzioni internazionali. C. S. 27 Febb. 1875, *M.* 1876, p. 255.

13664 — **Sanità marittima.** Circ. Min. Int. 28 Marzo 1866, n. 16. sul mantenimento dei quarantenanti poveri. *M.* 1866, p. 118.

13665 — Legge 13 Maggio 1866, n. 3368 relativa all'ordinamento della sanità marittima. *M.* 1867, p. 3.

13666 — Estratto R. Decreto 16 Dicembre 1866, n. 3391 per l'esecuzione della legge 13 Maggio 1866. *M.* 1867, p. 3.

13667 — Circ. Min. Int. 31 Dic. 1866, sul modo di trasmissione delle ordinanze di quarantena. *M.* 1867, p. 20.

13668 — Estratto R. Decreto 24 Dicembre 1870, n. 6174 che riordina gli uffici sanitari marittimi di tutto il Regno. *M.* 1871, p. 48.

13669 — Decreto 28 Luglio 1866 che approva la tariffa dei diritti sanitari marittimi per le persone che scontano contumacie nei lazzaretti dello Stato. *M.* 1866, p. 250.

13670 — D. Min. Int. 18 Agosto 1874 che stabilisce le norme per l'ammissione agli esami di concorso pel posto di volontario nell'Amministrazione della sanità marittima. *M.* 1874, p. 289.

13671 — Legge 9 Luglio 1876, N. 3228 che affida il servizio di sanità marittima alle Capitanerie ed Uffizi di porto. *M.* 1876, p. 227.

13672 — Circ. Min. Int. 23 Dic. 1876 per l' applicazione della succitata legge sul servizio di sanità marittima. *M.* 1877, p. 3.

13673 — R. D. 21 Dic. 1876 che regola il servizio per la sanità marittima in esecuzione alla legge 9 Luglio 1876. *M.* 1877, p. 53.

13674 — Circ. Min. Marina 14 Maggio 1877 che avverte le Capitanerie di porto ed uffici dipendenti di corrispondere direttamente, e dipendere dal Prefetto della Provincia per tutto ciò che riguarda il servizio tecnico di sanità marittima. *M.* 1877, p. 194.

13675 — Circ. Min. Int. 7 Ott. 1879 intorno alle patenti dei bastimenti in partenza da rilasciarsi dagli Uffici di sanità marittima, nel cui territorio siasi sviluppata l'epizozia. *M.* 1879, p. 332.

**SCAVI.** — 13676 — Circ. Min. Ist. Pub. 23 Febb. 1875 ai Prefetti di Sicilia, con cui raccomanda che i Comuni ed i privati